



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Assise di Appello di Caltanissetta

- composta dai Sigg. Magistrati:

1. Dott. Francesco CARUSO _____ Presidente
2. Dott. Gianluigi ZULIAN _____ Consigliere
3. Sig.ra Maria R. ELEONORI _____ Giudice Popolare
4. Sig. Francesco LO VETERE _____ Giudice Popolare
5. Sig.ra Benedetta FARULLA _____ Giudice Popolare
6. Sig. Salvatore TERRITO _____ Giudice Popolare
7. Sig. Giuseppe OCCULTO _____ Giudice Popolare
8. Sig.ra Filomena TRAMONTANA _____ Giudice Popolare

Con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dalla Dott. Dolcino FAVI e dalla Dott.ssa Maria Giovanna ROMEO con l'assistenza del Cancelliere Guido Michele GIAMBRA ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

CONTRO

1) RIINA Salvatore nato a Corleone (PA) il 16/11/1930;
in atto detenuto c/o Casa Circondariale di Ascoli Piceno;
Ord. cust. caut. in carcere del 15/07/1994 - Notif. 27/7/94.
Difeso dall'Avv. Domenico La Blasca e dall'Avv. Cristoforo Fileccia del foro di Palermo.

Detenuto – assente per rinuncia

2) AGLIERI Pietro, nato a Palermo il 09/06/1959;

N. **5/02** Reg. Sent

N. **31/99** Reg. Gen.

N. **2430/93** Reg. N.R.

SENTENZA

In data 18/03/2002

Depositata in
Cancelleria il _____

Il Direttore di Sezione

Addi _____

Redatt _____ sched _____

N. _____

Art. Camp. Pen.

in atto detenuto presso la Casa Circondariale di Roma –Rebibbia
Ord. cust. caut. in carcere del 15/7/94, notif. il 6/6/97.

Difeso dall' Avv. Rosalba Di Gregorio del foro di Palermo e dall'Avv. Valerio Vianello del foro di Roma.

**Detenuto - presente
in video collegamento**

3) GRECO CARLO, nato a Palermo il 18/05/1957,

in atto detenuto presso la Casa Circondariale di Viterbo;

Ord. cust. caut. in carcere del 15/7/94, arrestato il 25/7/96, notifica
ord. cust. caut. del 26/7/96.

Difeso dall'avv. Giuseppe Dacqui del foro di CL e dall'Avv. Alfredo Gaito del foro di Roma.

Detenuto - assente per rinuncia

4) CALASCIBETTA Giuseppe, nato a Palermo il 29/01/1951,

in atto detenuto presso la Casa Circondariale di Voghera;

Ord. cust. caut. in carcere del 20/07/94, notificata 12/7/95,
scarcerato con sent. della Corte d'Assise di Caltanissetta del
13/02/99.

Difeso dall'avv. Giuseppe Dacqui del foro di CL –

**Detenuto per altro - presente
in video collegamento**

5) GRAVIANO Giuseppe, nato a Palermo il 30/09/1963,

in atto detenuto presso la Casa Circondariale di Terni;

Ord. cust. caut. in carcere del 15/7/94, notificata il 25/7/94.

Difeso dall'avv. Renata Accardi del foro di CL e dall'Avv. Sandro Furfaro del foro di Locri.

**Detenuto - presente
in video collegamento**

6) TAGLIAVIA Francesco, nato a Palermo l'8/06/1954,

in atto detenuto presso la Casa Circondariale di Terni

Ord. cust. caut. in carcere del 15/7/94, notificata il 20/7/94.

Difeso dall'avv. Vittorio Mammana del foro di CL e dall'Avv. Antonio Turrisi del foro di Palermo.

Detenuto – assente per rinuncia

7) BIONDINO Salvatore, nato a Palermo il 10/01/1953,
in atto detenuto presso la Casa Circondariale di Roma Rebibbia
Ord. cust. caut. in carcere del 15/7/94, notificata il 25/7/94.
Difeso dall'avv. Salvatore Petronio del foro di Palermo.

Detenuto– assente per rinuncia

8) VERNENGO Cosimo, nato a Palermo il 21/02/1964, in Palermo
domiciliato presso lo studio dell'avv. Rosalba Di Gregorio suo
difensore di fiducia ai sensi dell'art. 165 c.p.p.
domiciliato presso lo studio dell'avv. Corso Bovio del foro di Milano
ai sensi dell'art. 165 c.p.p.
Ord. cust. caut. in carcere del 15/7/94, notificata il 18/7/94,
scarcerato con sent. della Corte di Assise di Caltanissetta del
13/02/99.
Difeso dall'avv. Rosalba Di Gregorio del foro di Palermo.

Libero – assente

9) GAMBINO Natale, nato a Palermo il 26/10/58,
in atto detenuto presso la Casa Circondariale di Spoleto
Ord. cust. caut. in carcere del 15/7/94, notificata il 06/06/97;
scarcerato con sent. della Corte di Assise di Caltanissetta del
13/02/99.
Difeso dall'avv. Giuseppe Dacqui del foro di CL

**Detenuto per altro - presente
in video collegamento**

10) GAMBINO Antonino, nato a Palermo il 30/06/1965,
ivi residente in Via Giuseppe Amato Posero,11
Ord. cust. caut. in carcere del 15/7/94, notificata il 18/7/94,
scarcerato con sent. della Corte di Assise di Caltanissetta del
13/02/99.
Difeso dall'avv. Rosalba Di Gregorio del foro di Palermo.

Libero - assente

11) LA MATTINA Giuseppe, nato a Palermo il 10/11/1961,

in atto detenuto presso la Casa Circondariale di Spoleto;
Ord. cust. caut. in carcere del 15/7/94, notificata il 06/06/97,
scarcerato con sent. della Corte di Assise di Caltanissetta del
13/02/99.

Difeso dall'avv. Rosalba Di Gregorio del foro di Palermo.

**Detenuto per altro - presente
in video collegamento**

12) TINNIRELLO Lorenzo, nato a Palermo il 28/01/1960,

in atto detenuto presso la Casa Circondariale di Spoleto

Ord. cust. caut. in carcere del 15/7/94, notificata il 27/8/94,
scarcerato con sent. della Corte di Assise di Caltanissetta del
13/02/99.

Difeso dall'avv. Mario Zito del foro di Palermo.

**Detenuto per altro - presente
in video collegamento**

13) SCOTTO GAETANO, nato a Palermo il 12/05/1952,

In atto detenuto presso la Casa Circondariale di Genova Marazzi

Ord. cust. caut. in carcere del 15/7/94, decreto di latitanza del
30/07/94.

Arrestato l'8/8/01 – Ord. cust. caut. in carcere notificata l'8/8/01.

Difeso dall'avv. Giuseppe Scozzola del foro di Palermo.

Detenuto – assente per rinuncia

14) MURANA Gaetano, nato a Palermo il 04/11/1958 in atto

detenuto presso la Casa Circondariale di Ascoli Piceno

Ord. cust. caut. in carcere del 15/7/94, notificata il 18/7/94,
scarcerato con sent. della Corte di Assise di Caltanissetta del
13/02/99.

Difeso dall'avv. Rosalba Di Gregorio del foro di Palermo.

Libero – assente

15) URSO Giuseppe, nato a Palermo 20/05/1959, domiciliato

presso lo studio del difensore avv. Vittorio Mammana del foro di
Caltanissetta ai sensi dell'art. 165 c.p.p.

Ord. cust. caut. in carcere del 15/7/94, notificata il 18/07/94, scarcerato con sent. della Corte di Assise di Caltanissetta del 13/02/99.

Difeso dall'avv. Vittorio Mammana del foro di Caltanissetta.

Libero – assente

16) TOMASELLI Salvatore, nato a Palermo il 03/04/1950, in atto detenuto per altro presso la Casa Circondariale di Palermo – Pagliarelli;

Ord. cust. caut. in carcere del 20/7/95, notificata il 21/7/95, scarcerato l'8/1/98.

Difeso dall'avv. Renata Accardi del foro di Caltanissetta.

**Detenuto per altro
assente per rinuncia**

17) ROMANO Giuseppe, nato a Palermo il 01/09/1954, ed ivi residente in Via Fichidindia n. 11

Ord. cust. caut. in carcere del 15/7/94, notificata il 18/7/94, scarcerato l'8/1/98.

Difeso dall'avv. Maurizio Piazza del foro di Palermo.

Libero – assente

APPELLANTI

1) TUTTI GLI IMPUTATI TRANNE ROMANO GIUSEPPE

NONCHE'

**2)IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA**

Contro

Vernengo Cosimo, Gambino Natale, La Mattina Giuseppe,
Tinnirello Lorenzo, Urso Giuseppe, come sopra generalizzati.

NONCHE'

**3) IL PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE
D'APPELLO DI CALTANISSETTA**

Contro

Calascibetta Giuseppe, Vernengo Cosimo, Gambino Natale, Gambino Antonino, La Mattina Giuseppe, Tinnirello Lorenzo, Murana Gaetano, Urso Giuseppe, Tomaselli Salvatore, Romano Giuseppe , come sopra generalizzati.

4) AVV. FRANCESCO CRESCIMANNO quale difensore delle parti civili costituite Agnese Piraino Borsellino, Lucia Borsellino, Manfredi Borsellino, Fiammetta Borsellino, Maria Pia Lepanto Borsellino, Adele Borsellino, Rita Borsellino e Salvatore Borsellino

nei confronti di

tutti gli imputati come sopra generalizzati tranne Tomaselli Salvatore e Romano Giuseppe.

5) AVV. MIMMA TAMBURELLO quale difensore delle parti civili costituite Incandela Ippolito Emilia, Catalano Tommaso, Catalano Salvatore, Catalano Giulia, Catalano Rosa (tutti in proprio e n. q.), Cosliani Nella, Cosina Edna, Traina Antonina, Traina Giuseppe, Traina Luciano, Maria Petrucia Dos Santos (tutti in proprio e n. q.), Asta Grazia

nei confronti di

tutti gli imputati come sopra generalizzati tranne Romano Giuseppe.

Avverso la sentenza della Corte di Assise di Caltanissetta emessa il 13/02/99 con la quale, visti gli articoli 533, 535, 536, 538, 539, 540, 541, c.p.p., DICHIARAVA Aglieri Pietro, Biondino Salvatore, Graviano Giuseppe, Greco Carlo, Riina Salvatore, Scotto Gaetano, Tagliavia Francesco, Tomaselli Salvatore, colpevoli dei reati loro rispettivamente ascritti, unificati per continuazione quelli ascritti ai primi sette imputati sotto il più grave delitto di strage di cui al capo F) della rubrica e quelli ascritti al Tomaselli sotto il più grave delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso di cui al capo I) dell'epigrafe;

Calascibetta Giuseppe, Gambino Antonino, Gambino Natale, La Mattina Giuseppe, Murana Gaetano, Tinnirello Lorenzo, Urso Giuseppe, Vernengo Cosimo, colpevoli del reato di associazione per delinquere di stampo mafioso loro ascritto al capo I) dell'epigrafe.

CONDANNAVA conseguentemente i nominati Aglieri Pietro, Biondino Salvatore, Graviano Giuseppe, Greco Carlo, Riina Salvatore, Scotto Gaetano e Tagliavia Francesco alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per mesi diciotto;

Calascibetta Giuseppe, Gambino Natale, La Mattina Giuseppe, Tinnirello Lorenzo, Urso Giuseppe, Vernengo Cosimo alla pena di anni dieci di reclusione ciascuno, Gambino Antonino e Murana Gaetano alla pena di anni otto di reclusione ciascuno e Tomaselli Salvatore alla pena di anni otto e mesi sei di reclusione.

CONDANNAVA tutti i predetti imputati al pagamento, in solido tra loro, delle spese processuali e ciascuno a quelle del proprio mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

DICHIARAVA Aglieri Pietro, Biondino Salvatore, Graviano Giuseppe, Greco Carlo, Riina Salvatore, Scotto Gaetano e Tagliavia Francesco interdetti in perpetuo dai pubblici uffici, legalmente interdetti e decaduti dalla potestà genitoriale;

Calascibetta Giuseppe, Gambino Antonino, Gambino Natale, La Mattina Giuseppe, Murana Gaetano, Tinnirello Lorenzo, Tomaselli Salvatore, Urso Giuseppe, Vernengo Cosimo interdetti in perpetuo dai pubblici uffici, legalmente interdetti e sospesi dall'esercizio della potestà genitoriale durante l'espiazione della pena.

APPLICAVA nei confronti di Calascibetta Giuseppe, Gambino Antonino, Gambino Natale, La Mattina Giuseppe, Murana Gaetano, Tinnirello Lorenzo, Tomaselli Salvatore, Urso Giuseppe, Vernengo Cosimo la misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore ad anni tre.

ORDINAVA la pubblicazione della sentenza di condanna, per estratto, mediante affissione nel Comune di Caltanissetta, nel Comune di Palermo e nel comune in cui i condannati avevano avuto l'ultima residenza, nonché la pubblicazione, per estratto e per una sola volta sui giornali quotidiani La Repubblica, Stampa, Corriere della Sera, Il giornale di Sicilia e La Sicilia per i capi riguardanti i condannati alla pena dell'ergastolo a spese degli

stessi.

CONDANNAVA Aglieri Pietro, Biondino Salvatore, Graviano Giuseppe, Greco Carlo, Riina Salvatore, Scotto Gaetano e Tagliavia Francesco al risarcimento in solido dei danni, da liquidare in separato giudizio, in favore delle parti civili costituite Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero di Grazia e Giustizia, Ministero dell'Interno, Regione Siciliana, Provincia Regionale di Palermo, Comune di Palermo, Cosliani Nella, Cosina Edna, Cosina Oriana, Traina Antonina, Traina Giuseppe, Traina Luciano, Maria Petrucia Dos Santos, in proprio e nella qualità di esercente la potestà sul figlio minore Traina Dario, Asta Grazia, Traina Giuseppa, Catalano Tommaso, Catalano Salvatore, Catalano Giulia, Catalano Rosa, Incandela Ippolito Emilia, Catalano Emanuele, Catalano Emilia, Li Muli Alessandro, Li Muli Tiziana, Li Muli Mariano, Melia Provvidenza, Li Muli Angela, Lai Albertina, Loi Maria Claudia, Loi Marcello, Vullo Antonio, Piraino Borsellino Agnese, Borsellino Lucia, Borsellino Manfredi, Borsellino Fiammetta, Lepanto Maria Pia, Borsellino Adele, Borsellino Rita, Borsellino Salvatore, nonché tutti gli imputati sopra indicati alla rifusione, in solido tra loro, delle spese processuali in favore delle costituite parti civili, che liquida complessivamente in:

- lire 60.000.000 (sessantamiloni) in favore dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta;
- lire 58.004.000 (cinquantottomilioniquattromila), di cui lire 52.800.000 per diritti ed onorari di difesa, oltre I.V.A. e C.P.A. in favore della Provincia Regionale di Palermo;
- lire 49.480.000 (quarantanovemilioniquattrocentottantamila) di cui lire 49.000.000 per diritti ed onorari di difesa, oltre I.V.A. e C.P.A. in favore del Comune di Palermo;
- lire 93.020.000 (novantatremilioniventimila), di cui 91.000.000 per diritti ed onorari di difesa, oltre I.V.A. e C.P.A. in favore collettivamente delle parti civili Cosliani Nella, Cosina Edna, Traina Antonina, Traina Giuseppe, Traina Luciano, Maria Petrucia Dos Santos, in proprio e

nella qualità, Asta Grazia, Catalano Tommaso, Catalano Salvatore, Catalano Giulia, Catalano Rosa, Incandela Ippolito Emilia, Catalano Emanuele, tutte rappresentate e difese dall'avv. Mimma Tamburello;

- lire 86.880.000 (ottantaseimilioniottocottantamila), di cui lire 84.000.000 per diritti ed onorari di difesa, oltre I.V.A. e C.P.A. in favore collettivamente delle parti civili Cosina Oriana, Traina Giuseppa, Catalano Emilia, Li Muli Alessandro, Li Muli Tiziana, Li Muli Mariano, Melia Provvidenza, Li Muli Angela, Lai Albertina, Loi Maria Claudia, Loi Marcello, Vullo Antonio, tutte rappresentate e difese dall'avv. Alfredo Galasso;
- lire 111.937.500 (centoundicimilioni novacentotrentasettemilacinquecento), di cui lire 110.000.000 per diritti ed onorari di difesa, oltre I.V.A. e C.P.A. in favore collettivamente delle parti civili Piraino Borsellino Agnese, Borsellino Lucia, Borsellino Manfredi, Borsellino Fiammetta, Lepanto Maria Pia, Borsellino Adele, Borsellino Rita, Borsellino Salvatore, tutte rappresentate e difese dall'avv. Francesco Crescimanno.

CONDANNAVA Aglieri Pietro, Biondino Salvatore, Graviano Giuseppe, Greco Carlo, Riina Salvatore, Scotto Gaetano e Tagliavia Francesco al pagamento, in solido tra loro, a titolo di provvisionale immediatamente esecutiva, da imputare alla liquidazione definitiva del danno complessivo, delle seguenti somme:

- lire 5.153.698.970 (cinquemiliardicentocinquantatremilioni seicentonovantottomilanovecentosettanta) in favore collettivamente della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero di Grazia e Giustizia e del Ministero dell'Interno;
- lire 32.800.000 (trentaduemilioniottocentomila) in favore della Regione Siciliana;
- lire 150.000.000 (centocinquantamilioni) in favore della

parte civile Vullo Antonio;

- lire 350.000.000 (trecentocinquantamiloni) in favore della parte civile Maria Petrucia Dos Santos, in proprio e nella qualità;
- lire 200.000.000 (duecentomiloni) in favore della parte civile Piraino Borsellino Agnese;
- lire 150.000.000 (centocinquantamiloni) in favore di ciascuna delle parti civili Catalano Emilia, Borsellino Lucia, Borsellino Manfredi e Borsellino Fiammetta;
- lire 100.000.000 (centomiloni) in favore di ciascuna delle parti civili Cosliani Nella, Asta Grazia, Incandela Ippolito Emilia, Catalano Emanuele, Li Muli Mariano, Melia Provvidenza, Albertina Lai e Lepanto Maria Pia;
- lire 50.000.000 (cinquantamiloni) per ciascuna della parti civili Cosina Edna, Cosina Oriana, Traina Antonina, Traina Giuseppe, Traina Luciano, Traina Giuseppa, Catalano Tommaso, Catalano Salvatore, Catalano Giulia, Catalano Rosa, Li Muli Alessandro, Li Muli Tiziana, Li Muli Angela, Loi Maria Claudia, Loi Marcello, Borsellino Adele, Borsellino Rita, Borsellino Salvatore.

ORDINAVA la confisca di quanto in giudiziale sequestro.

Visti gli artt. 530, secondo comma, e 532 c.p.p.,

ASSOLVEVA Calascibetta Giuseppe, Gambino Antonino, Gambino Natale, La Mattina Giuseppe, Murana Gaetano, Tinnirello Lorenzo, Urso Giuseppe e Vernengo Cosimo dai reati loro ascritti ai capi A), B), C), D), E), F), G), ed H), dell'epigrafe per non aver commesso il fatto e ne ordinava l'immediata liberazione se non detenuti per altra causa.

ASSOLVEVA Romano Giuseppe dal reato di cui al capo I) dell'epigrafe e dichiarava la cessazione nei confronti di quest'ultimo delle misure cautelari imposte all'atto della scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare, disposta con ordinanza dell'8/1/1998 dalla Corte di Assise.

IMPUTATI

Dal 1° al 16° imputato:

- a) del delitto p. e p. dagli artt. 110 – 112 n. 1 – 624 – 625 n. 2 – 61 n. 2 c.p., 7 D. L. 13/5/91 n. 152 conv. in L. 12/7/91 n. 203 per essersi, agendo in numero superiore a cinque persone, in concorso e previo accordo tra loro e con Vincenzo Scarantino, Salvatore Profeta, Pietro Scotto, Giuseppe Orofino e Salvatore Candura, oltre che con le altre persone, agendo quali mandanti e istigatori, impossessati per profitto della FIAT 126 targata PA 90936 che materialmente il Candura sottraeva – con uso di mezzo fraudolento e violenza sulle cose a Pietrina Valenti che la deteneva esposta alla pubblica fede in quanto parcheggiata sulla pubblica via e consegnava immediatamente dopo il furto al Tomaselli il quale provvedeva ad occultarla, ricoverandola quindi all'interno di una struttura di sua pertinenza; agendo al fine di eseguire il reato di strage di cui al capo f), così come modificato all'udienza del 4/6/1997, e di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "Cosa Nostra" In Palermo in epoca anteriore e prossima al 19/7/1992

Dal 1° al 15° imputato:

- b) del delitto p. e p. dagli artt. 110 – 112 n. 1 – 646 – 61 n.2 e 11 c.p., 7 D.L. 13/5/91 n.152 conv. in L. 12/7/91 n. 203 per essersi, agendo in numero superiore a cinque persone, in concorso tra loro e con Vincenzo Scarantino, Salvatore Profeta, Pietro Scotto e Giuseppe Orofino, oltre che con altre persone, al fine di assicurarsi un ingiusto profitto, appropriati delle targhe anteriore e posteriore e dei documenti di circolazione e assicurativi della FIAT 126 targata PA 878659 di proprietà di Annamaria Sferrazza di cui Giuseppe Orofino aveva il possesso custodendo detta autovettura nella sua officina di autocarrozzeria, omettendo il reato con abuso di relazioni di prestazione d'opera, oltre che al fine di commettere la strage di cui al capo f) così modificato all'udienza del 4/6/97 e di agevolare l'attività mafiosa denominata "Cosa Nostra".

In epoca anteriore e prossima al 19/7/1992

- c) del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv 110,112 nr.1, 367, 61 nr. 2 c.p., 7 D.L. 13/05/91 nr. 152 conv. in L. 12/07/91 nr. 203 per avere, agendo in numero superiore a cinque persone, in concorso tra loro e con Vincenzo Scarantino, Salvatore Profeta, Pietro Scotto e Giuseppe Orofino, oltre che con altre persone, con più azioni esecutive dello stesso disegno criminoso, con denunce presentate all'autorità P. S. il 20/07/92 e il 08/09/92, affermato falsamente essere avvenuto il furto di targhe e dei documenti della FIAT 126 targata PA 878659, simulando altresì le tracce di tale reato con l'indicare la forzatura di un lucchetto; commettendo il reato al fine di assicurarsi l'impunità dei reati di appropriazione indebita di cui al capo che precede e di strage di cui al capo f) così come modificato all'udienza del 04/06/1997, nonché al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata Cosa Nostra.

In Palermo il 20/07/92 e il 08/09/92

- d) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 112 nr. 1, 61 nr. 2 c.p., 2 L. 02/10/67 nr. 895, 7 D.L. 13/05/91 nr. 152 conv. in L. 12/07/91 nr. 203 per avere, agendo in numero superiore a cinque persone, in concorso tra loro e con Vincenzo Scarantino, Salvatore Profeta, Pietro Scotto e Giuseppe Orofino, oltre che con altre persone, al fine di commettere reato di strage di cui al capo f) così come modificato all'udienza del 04/06/1997, e di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa Cosa Nostra, illegalmente detenuto un rilevante quantitativo di esplosivo.

In Palermo, sino al 19/07/92

- e) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 112 nr. 1, 61 nr. 2 c.p., 4 – 1° e 2° comma L. 02/10/67 nr. 897, 7 D.L. 13/05/91 nr. 152 conv. in L. 12/07/91 nr. 203 per avere, agendo in numero superiore a cinque persone, in concorso tra loro e con Vincenzo Scarantino, Salvatore Profeta, Pietro Scotto, e Giuseppe Orofino, oltre che con altre persone, al fine di commettere reato di strage di cui al

capo f) così come modificato all'udienza del 04/06/1997, e di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata Cosa Nostra, illegalmente portato in luogo pubblico un rilevante quantitativo di esplosivo con l'aggravante di avere commesso il fatto in più di due persone.

In Palermo , sino al 19/07/92.

f) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 112 nr. 1, 422, 1° e 2° comma, 61 nr. 1 e 10 c.p., 7 D.L. 13/05/91 nr. 152 conv. in L. 12/07/91 nr. 203 per avere, agendo in numero superiore a cinque persone, in concorso tra loro e con Vincenzo Scarantino, Salvatore Profeta, Pietro Scotto e Giuseppe Orofino, contro cui si procede separatamente, oltre che con altre persone, maturando e ponendo in esecuzione la determinazione di attentare alla vita del Dott. Paolo Borsellino, Procuratore della Repubblica Aggiunto presso il Tribunale di Palermo, e in particolare:

- il primo, Riina Salvatore (nella sua qualità di capo del mandamento di Corleone),

- il secondo ed il terzo, Pietro Aglieri e Carlo Greco (nelle loro rispettive qualità di capo mandamento e sostituto del mandamento della Guadagna),

- il quinto, Giuseppe Graviano (nella sua qualità di sostituto reggente del mandamento di Brancaccio), il settimo, Salvatore BIONDINO (nella sua qualità di sostituto reggente del mandamento di San Lorenzo), e tutti i predetti nella loro qualità di membri della Commissione provinciale di Palermo di "Cosa nostra", deliberando (in concorso con gli altri membri della suddetta Commissione provinciale nei cui confronti si procede separatamente), la soppressione del Dott. Borsellino;

- i primi dodici partecipando ad una riunione nel corso della quale veniva assunta la deliberazione esecutiva della strage e ne venivano delineate le modalità di consumazione, Gaetano Scotto adoperandosi per l'effettuazione di una intercettazione

illegale sull'utenza telefonica della famiglia Fiore allo scopo di apprendere la data e l'ora della presenza del Dott. Paolo Borsellino in Via D'Amelio nr. 19, comunicando altresì ai complici i risultati di tali operazioni, il Vernengo e il Murana collaborando al trasporto della FIAT 126 indicata al capo a) in sito vicino all'autocarrozzeria all'interno della quale la stessa sarebbe poi stata riparata, riempita di esplosivo ed alterata nelle targhe e nei documenti di circolazione, lo stesso MURANA, l'AGLIERI, il TAGLIAVIA, il VERNENGO, il Natale GAMBINO, il TINNIRELLO e l'URSO altresì introducendo l'autovettura nella predetta autocarrozzeria dove venivano effettuati gli interventi sopra descritti, il Natale GAMBINO e il MURANA inoltre effettuando nel corso di tali operazioni anche attività di "bonifica" delle vie circostanti al fine di accertarsi circa l'eventuale presenza di forze di Polizia, l'AGLIERI, il TAGLIAVIA, il GRECO e il TINNIRELLO conducendo, nelle prime ore del mattino di domenica 19/07/92 l'autovettura carica di esplosivo dall'autocarrozzeria predetta sino ad una zona prossima a Via D'Amelio, mentre il MURANA, il Natale GAMBINO e il LA MATTINA svolgevano attività di "staffetta" e di "bonifica" del territorio, gli stessi AGLIERI, TAGLIAVIA e TINNIRELLO collocando quindi l'autovettura dinanzi all'ingresso dello stabile di Via D'Amelio nr. 19 e provocandone l'esplosione a mezzo di congegno telecomandato nel momento dell'arrivo sul posto del Dott. BORSELLINO e degli uomini della scorta;

- il BIONDINO, inoltre, commissionando l'acquisto del telecomando successivamente utilizzato, facendo eseguire sullo stesso le opportune modifiche al fine di renderne possibile l'alimentazione a mezzo di batteria automobilistica e l'utilizzazione per l'azionamento a distanza di cariche esplosive, partecipando nella settimana precedente il 19 luglio 1992, in località case Ferreri, ad una prova di azionamento a distanza di ordigno esplosivo a mezzo del telecomando suddetto e partecipando infine, a partire dalle

ore 07,00 circa del giorno 19 luglio 1992, al “pattugliamento” di alcune strade della città di Palermo al fine di verificare in quale momento fossero transitate le autovetture con a bordo il Dott. BORSELLINO e gli agenti della scorta e di darne comunicazione agli altri complici, così rendendo possibile la tempestiva conoscenza del momento esatto di arrivo del corteo di autovetture in Via D’Amelio;

compiuto atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità così causando la morte del Dott. Paolo BORSELLINO, degli agenti della Polizia di Stato, Agostino CATALANO, Vincenzo LI MULI, Claudio TRAINA, Emanuele LOI, Eddie Walter CUSINA, causando altresì lesioni personali a innumerevoli persone e la devastazione di beni immobili e mobili; commettendo il reato in danno di pubblici ufficiali per motivi abietti costituiti dalla volontà di affermare il potere criminale dell’associazione mafiosa denominata Cosa nostra di cui essi imputati facevano parte colpendo gli uomini e gli apparati dello Stato che alla stessa si opponevano ed altresì al fine di agevolare l’attività dell’associazione mafiosa sopra indicata (così come modificato all’udienza del 04/06/1997)

In Palermo il 19/07/92.

- g) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 112 nr. 1, 81, co 1, 582 e 585 – u. c. c.p., per avere, agendo in numero superiore a cinque persone, in concorso tra loro e con Vincenzo SCARANTINO , Salvatore PROFETA, Pietro SCOTTO, e Giuseppe OROFINO, oltre che con altre persone, mediante l’azione descritta nel precedente capo f) così come modificato all’udienza del 04/06/1997, cagionato lesioni personali, consistenti in :
- ferite da taglio diffuse e giudicate guaribili in giorni 5 sc. a GENOVESE Antonino:
 - ferite da taglio diffuse e giudicate guaribili in giorni 5 sc, a AMATO Vincenza;
 - ferite da taglio ginocchio sx, gomito dx giudicate guaribili in

giorni sc. a MERCANTI Antonia;

- ferita lacero contusa regione fianco sx giudicata guaribile in giorni 6 sc, a Mercanti Silvana;
- ferite lacero contuse diffuse giudicate guaribili in giorni 8 sc, a Camarda Giuseppe;
- ferite da taglio giudicate guaribili in giorni 4 sc, a Cristello Francesco;
- contusioni multiple al dorso e ferita da taglio regione plantare piede dx giudicate guaribili in giorni 5 sc, a Moscuzza Gaspare;
- ferita lacero contusa diffusa al viso giudicata guaribile in giorni 8 sc, a Mercanti Rosalia;
- ferita lacero contusa anca dx giudicata guaribile in giorni 6 sc, a Bellanca Claudio;
- escoriazioni multiple al viso e all'arto sx, ferita lacero contusa mano sx e al dorso giudicate guaribili in giorni 7 sc, a Puleo Gianluca;
- ferite lacero contuse multiple alla fronte giudicate guaribili in giorni 8 sc, a Fenech Elvira;
- ferite lacero contuse al mento, dorso e torace giudicate guaribili in giorni 8 sc, a Lo Balbo Maria Teresa;
- ferite lacero contuse regione frontale, collo, piede dx, escoriazioni all'addome giudicate guaribili in giorni sc, a Cataldo Rosa Maria;
- ferite lacero contuse regione frontale ed altro giudicate guaribili in giorni 8 sc, a Moscuzza Maria;
- ferite lacero contuse al volto, al mento, latero cervicale, mano sx, ferite lacero contuse multiple coscia, ginocchio, gomito dx, giudicate guaribili in giorni 10 sc, a Trevis Ivan;
- Ferite lacero contuse regione parieto-temporale dx, latero cervicale dx ed altro giudicate guaribili in giorni 8 sc, a Moscuzza Giuseppe;
- escoriazioni ecchimotiche ed altro giudicate guaribili in giorni 5 sc, a Nacci Francesca;

- contusioni ecchimotiche ed altro giudicate guaribili in giorni 7 sc, a Bonetto Maria;
- ferita orecchio sx ed altro giudicate guaribili in giorni 7 sc, a Porretto Maria;

nonché per avere cagionato lesioni personali a:

- Mercanti Filippo;
- Garbo Gioacchina;
- Porretto Nunzia;
- Vullo Antonio;
- Ruggeri Marco;
- Greco Antonia;
- Augello Salvatore;

In Palermo il 19/7/1992.

h) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 81 comma 1°, 635, 1° e 2° comma nr. 1 e 3 c.p., per avere, agendo in numero superiore a cinque persone, in concorso tra loro e con Vincenzo SCARANTINO, Salvatore PROFETA, Pietro SCOTTO, e Giuseppe OROFINO, oltre che con altre persone, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, mediante l'azione descritta nel precedente capo f), così come modificato all'udienza del 04/06/1997, distrutto deteriorato o reso, comunque in tutto o in parte inservibili, le seguenti autovetture, esposte per necessità e consuetudine alla pubblica fede:

- 1) Fiat Croma tg. RM 7D9622 di proprietà del Ministero di Grazia e Giustizia, Via Arenula 71, Roma;
- 2) Fiat Croma tg. PA-889985 di proprietà del Ministero dell'Interno, Questura, via Francesco Baiardi 11, Palermo;
- 3) Fiat Croma tg. PA-A83718 di proprietà di Enti riconosciuti – I – Palermo;
- 4) Fiat 126 tg. 412900 di proprietà di Berlioz Giuseppe, nato a Palermo il 18/8/1941, residente a Palermo in via Ferdinando Ferri 44;
- 5) Fiat Uno tg. PA-793188 di proprietà di Genovese Antonino,

- nato a Palermo l'1/1/1935, residente a Palermo in via Mariano D'Amelio, 19;
- 6) Mitsubishi Pajero tg. PA-AO6930 di proprietà di Calderone Margherita, nata a Palermo il 4/7/1950, residente a Palermo in via del Granatiere, 33;
 - 7) Fiat Uno tg. PA-824406 di proprietà di Marretta Giovanni, nato a Prizzi (PA) il 4/5/1954, residente a Palermo in Corso Camillo Finocchiaro Aprile, 235;
 - 8) Seat Ibiza tg. PA-A77A47 di proprietà di Mercanti Antonia Giuseppa, nata a Palermo l'1/9/1941, residente a Palermo in Via Mariano D'Amelio, 19;
 - 9) Fiat Panda tg. PA-A373333 di proprietà di Guglielmo Grazia, nata a Palermo il 6/8/1925 e residente a Palermo in via Mariano D'Amelio;
 - 10)Alfa Romeo Giulietta tg. PA-599017 di proprietà di Ingraffia Claudio, nato a Palermo il 17/1/1960 e residente a Palermo in via Mariano D'Amelio,19;
 - 11)Fiat Croma tg. PA-909151 di proprietà di Amato Antonino, nato a Cattolica Eraclea il 23/1/1941, residente a Palermo in Via Mariano D'Amelio, 19;
 - 12)Triumph Acclaim tg. PA-775804 di proprietà di Pellitteri Benedetta, nata a Castelbuono il 10/9/1952, residente a Palermo in Via Mariano D'Amelio n. 68;
 - 13)Fiat 126 tg. PA-A55734 di proprietà di Cipriano Concetta, nata a Palermo il 17/3/1964, residente a Palermo via Salvatore Cusa, 1;
 - 14)Fiat 126 tg. PA-476689 di proprietà di Tipa Rosa Angela, nata a Villabate (PA) il 20/4/1951, residente a Palermo via Mariano D'Amelio, 19;
 - 15)Austin Rover tg. PA 824790 di proprietà di Barone Eduardo, nato a Palermo il 29/1/1959 residente a Palermo via Mariano D'Amelio, 66;
 - 16)Ford Fiesta tg. PA-492727 di proprietà di Di Fazio Dorotea, nata a Palermo il 31/10/1959, residente a Palermo via

- Mariano D'Amelio, 58;
- 17) Citroen AX tg. PA-913256 di proprietà di Balistreri Maria Lucia, residente a Palermo in via Mariano D'Amelio, 68;
 - 18) Fiat 126 tg. PA-520384 di proprietà di Alongi Maria, nata a Palermo il 17/10/1963, residente a Palermo in via Mariano D'Amelio, 21;
 - 19) Fiat 127 tg. PA-668614 di proprietà di Pisciotta Maria, nata a Palermo il 16/4/1950, residente a Palermo in Via Mariano D'Amelio, 21;
 - 20) Fiat Uno tg. PA-687949 di proprietà di Tani Imerio, nato a Genova il 4/9/1963, residente a Palermo in via Mariano D'Amelio, 21;
 - 21) Fiat 500 tg. PA-322595 di proprietà di Lanza Roberto, nato a Palermo l'11/8/1960, residente a Palermo in via Mariano D'Amelio n. 68;
 - 22) Nissan Patrol tg. PA-875838 di proprietà della Telestar 59 s.n.c., amministratore unico Trevis Fabrizio, nato a Palermo il 25/8/1965, residente a Palermo in via Mariano D'Amelio n. 60;
 - 23) Citroen Ibiza tg. PA-765108 di proprietà di Casarubea Rosaria, nata a Palermo il 31/7/1962, residente a Palermo via Mariano D'Amelio n. 21;
 - 24) Fiat Panda tg. PA-641731 di proprietà di Bartolotta Mario nato a Palermo il 24/8/1962, ivi residente, via Mariano D'Amelio 21;
 - 25) Fiat Uno tg. MI-141397 di proprietà di Cannati Manuele Nicola, nato a Milano il 28/10/1959, e residente a Palermo, via Vanvitelli 10;
 - 26) Fiat Panda tg. PA-936405 di proprietà di Santangelo Gaetano Francesco, nato a Palermo il 16/3/1945, ivi residente in via Mariano D'Amelio 68;
 - 27) Fiat Uno tg. PA-992633 di proprietà di Genovese Antonino, nato a Palermo l'1/1/1935, ivi residente in Via Mariano D'Amelio 19;

- 28)Autobianchi Y10 tg. PA-A85836 di proprietà di Leone Salvatore, nato a Palermo il 2/8/1966, ivi residente via Mariano D'Amelio 21;
- 29)Fiat 500 tg. PA-516182 di proprietà di Licata Francesca Maria, nata a Palermo il 12/6/1946, ivi residente via Mariano D'Amelio 21;
- 30)Citroen BX tg. PA-743987 di proprietà di Lo Balbo Maria Teresa, nata a Palermo il 2/2/1949, ivi residente in via Mariano D'Amelio 19;
- 31)Audi tg. PA-835426 di proprietà di Lupo Raffaele, nato a Palermo il 26/4/1955, ivi residente in via M. D'Amelio;
- 32)Opel tg. PA-889773 Aiello Nicola s.n.c. con sede in Palermo via Mariano D'Amelio 42-21;
- 33)Innocenti tg. PA-776773 di proprietà di Bontade Concetta, nata a Palermo il 22/4/1937, ivi residente via M. D'Amelio 19;
- 34)Fiat 126 tg. PA-A87824 di proprietà di Gambino Crocifissa, nata a Ravanusa, residente a Palermo, via M. D'Amelio 21;
- 35)Autobianchi Y10 tg. PA-917371 di proprietà di Mancuso Francesca, nata a Palermo il 23/11/1958, ivi residente, via Tasso 40;
- 36)Fiat Uno tg. PA-982967 di proprietà della Research Data System Rds, di Pintus Carlo & C. con sede a Palermo in via Baldissera 23;
- 37)Volkswagen Polo tg. PA-665215 di proprietà di Caliri Carla, nata a Bologna il 16/10/1948, residente a Palermo, via M. D'Amelio 68;
- 38)Volkswagen Polo tg. PA-A29339 di proprietà di Bellanca Claudio, nato a Palermo il 7/9/1948, ivi residente, via M. D'Amelio 21;
- 39)Seat Marbella tg. AL 567401 di proprietà di Fenech Marcello, residente a Palermo in Via Mariano D'Amelio nr. 19;
- 40)Opel Corsa tg. PA-756402 di proprietà di Greco Antonia, nata a Lascari il 13/2/1913, residente a Palermo, via M. D'Amelio 19, - deceduta;

ed inoltre le strutture murarie, gli infissi, i vetri, le saracinesche ed altro degli immobili prospicienti la via D'Amelio e le vie circostanti appartenenti a:

- 1) Grasso Vittorio, nato a Modica il 2/1/1910, residente a Palermo, via F. Ferri 18;
- 2) Toolservice s.a.s. di Valenza P. & C. con sede in via M. D'Amelio 70-72 Palermo nella persona di Valenza Pietro Giuseppe, nato a Pantelleria rappresentante legale della società e inquilino del citato locale di proprietà di Randazzo Giuseppe, domiciliato a Palermo, via Delle Alpi;
- 3) Oliva Emanuele, nato a Palermo il 27/1/1912 affittuario della abitazione di proprietà di Marasà Salvatore sita in Piazza Gen. A. Cascino 118/1°;
- 4) Lentini Leonardo, nato ad Agrigento l'1/10/1938, residente a Palermo, via Enrico Fazio 6/2°/7;
- 5) SO.G.E.SI. s.p.a. per l'immobile sito in via E. Morselli 8/10 e via M. D'Amelio 58/60 di Palermo utilizzato come sede della Montepaschi SE.RI.T s.p.a. nella persona di Terracchio Stefano, nato a Palermo il 7/3/1946 nella qualità di responsabile dell'Ufficio Provveditorato e Immobili della Montepaschi

In Palermo il 19/7/1992.

TUTTI:

- i) del delitto p. e p. dall'art. 416 bis c.p. per aver fatto parte dell'associazione mafiosa armata (comma 4) denominata "cosa nostra" in particolare il RIINA quale capo del Mandamento di Corleone e capo indiscusso dell'organizzazione, l'AGLIERI quale capo Mandamento della Guadagna, il GRECO quale "sostituto" dello stesso Mandamento, il GRAVIANO quale capo del Mandamento di Brancaccio – Ciaculli, il BIONDINO quale "reggente" del Mandamento di S. Lorenzo e il TAGLIAVIA quale capo della Famiglia di Corso dei Mille, in qualità di promotori ed organizzatori (comma 2), tutti gli altri quali "uomini d'onore" e

comunque persone “a disposizione” dell’associazione, dei suoi uomini e delle sue articolazioni territoriali, per aver contribuito alla realizzazione degli scopi criminali del sodalizio, finalizzato – mediante la forza di intimidazione del vincolo associativo e la conseguente condizione di assoggettamento ed omertà – alla commissione di delitti tra cui quelli indicati ai capi che precedono, all’acquisizione diretta ed indiretta del controllo di attività economiche finanziate con il prodotto dei delitti (comma 6), alla realizzazione di profitti e vantaggi ingiusti per gli associati.

In Palermo sino alla data odierna.

PARTI CIVILI:

- **PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO in persona del suo Presidente pro – tempore**, rappresentato dal suo procuratore speciale e difensore avv. Adolfo Wolleb con studio in Via Siracusa n. 34 – Palermo, ove è elett.te dom.ta.
- **COMUNE DI PALERMO in persona del sindaco pro – tempore**, rappresentato e difeso dal suo procuratore speciale avv. Salvatore La Marca, quest’ultimo domiciliato presso lo studio dell’avv. Maria Stella Calabrese del foro di Caltanissetta.
- **MINISTERO DELLA GIUSTIZIA in persona del Ministro pro – tempore;**
MINISTERO DELL’INTERNO in persona del Ministro pro – tempore;
REGIONE SICILIANA in persona del Presidente in carica;
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI in persona del Presidente pro – tempore; tutti elettivamente domiciliati presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta dalla quale sono rappresentati e difesi.
- **AVV. FRANCESCO CRESCIMANNO** con studio in Palermo Via Dante n. 69, n. q. di procuratore speciale e difensore delle parti civili:

Agnese Piraino Borsellino n. 7/2/42 Palermo;
Lucia Borsellino n. 26/9/69 Palermo;
Manfredi Borsellino n. 10/12/71 Palermo;
Fiammetta Borsellino n. 18/2/73 Palermo;
Maria Pia Lepanto Borsellino n. 12/11/1909 Belmonte Mezzagno;
Adele Borsellino n. 18/7/38 Palermo;
Rita Borsellino n. 2/6/45 Palermo;
Salvatore Borsellino n. 11/4/42 Palermo.

- **Antonio Vullo** n. Palermo il 20/11/60
Mariano Li Muli n. Palermo il 16/12/39
Provvidenza Melia n. Palermo 29/12/43
Alessandro Li Muli n. Palermo il 26/9/79
Tiziana Li Muli n. Palermo il 2/10/72
Angela Li Muli n. Palermo il 6/7/65
Emilia Catalano n. Palermo il 5/9/74
Giuseppa Traina n. Palermo il 21/3/59
Albertina Lai n. Sestu (CA) il 6/1/39
Maria Claudia Loi n. Cagliari il 25/7/66
Marcello Loi n. Cagliari il 20/7/65
Oriana Cosina n. Norwood – Adelaide (Australia) il 16/8/57

Tutti elettivamente domiciliati in Palermo Via Dante, 71 presso lo studio dell'avv. Alfredo Galasso, loro procuratore speciale e difensore.

- **ANTONIA TRAINA** n. Palermo il 15/4/47
NELLA COSLIANI n. Muggia il 26/3/35
EDNA COSINA n. Norwood – Adelaide (Australia) il 17/4/60
TOMMASO CATALANO n. Palermo il 30/7/51 in proprio e nella qualità di erede di Catalano Emanuele
SALVATORE CATALANO n. Palermo il 08/10/55 in proprio e nella qualità di erede di Catalano Emanuele
GIULIA CATALANO n. Palermo il 20/5/48 in proprio e nella qualità di erede di Catalano Emanuele
ROSA CATALANO n. Palermo il 20/4/57 in proprio e nella

qualità di erede di Catalano Emanuele

MARIA PETRUCIA DOS SANTOS n.Pilar (Brasile) il 10/4/61 in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà sul minore Dario Traina n. a Milano il 14/6/91

LUCIANO TRAINA n. Palermo il 30/3/54

GIUSEPPE TRAINA n. Palermo il 18/3/45

EMILIA INCANDELA IPPOLITO n. Palermo il 20/09/24

GRAZIA ASTA n. Trapani il 22/12/27

Tutti elettivamente domiciliati in Palermo Via Dante, 71 presso lo studio dell'avv. Mimma Tamburello loro procuratore speciale e difensore.

PARTE PRIMA

CAPITOLO PRIMO

1. Il processo di primo grado agli organizzatori e agli esecutori diretti della strage di via D'Amelio, Palermo 19 luglio 1992. Sintesi della sentenza e delle fonti di prova.

Con sentenza pronunciata il 13 febbraio 1999 la Corte di Assise di primo grado di Caltanissetta dichiarava Aglieri Pietro, Biondino Salvatore, Graviano Giuseppe, Greco Carlo, Riina Salvatore, Scotto Gaetano, Tagliavia Francesco, Tomaselli Salvatore e Vitale Salvatore colpevoli dei reati loro rispettivamente ascritti, unificati per continuazione per i primi sette sotto il più grave delitto di strage di cui al capo F della rubrica e quelli ascritti al Tomaselli sotto il più grave delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso di cui al capo I dell'epigrafe, ed inoltre dichiarava Calascibetta Giuseppe, Gambino Antonino, Gambino Natale, La Mattina Giuseppe, Murana Gaetano, Tinnirello Lorenzo, Urso Giuseppe, Vernengo Cosimo, colpevoli del reato di associazione mafiosa, ascritto al capo I della rubrica.

Condannava Aglieri, Biondino, Graviano, Greco, Riina, Scotto e Tagliava alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per diciotto mesi e Calascibetta, Gambino Natale, La Mattina, Tinnirello, Urso, Vernengo e Vitale alla pena di anni dieci di reclusione ciascuno, Gambino Antonino e Murana Gaetano alla pena di anni otto di reclusione e Tomaselli Salvatore alla pena di anni otto e mesi sei di reclusione.

Venivano applicate pene accessorie e misure di sicurezza.

Al giudizio di colpevolezza seguiva la condanna al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare, al risarcimento del danno, alla rifusione delle spese in favore delle parti civili costituite Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero di Grazia e Giustizia, Ministero dell'Interno, Regione Siciliana, Provincia regionale di Palermo, Comune di Palermo, Cosliani Nella, Cosina Edna, Cosina Oriana, Traina Antonina, Traina Giuseppe, Traina Luciano, Maria Petrucia Dos Santos, in proprio e nella qualità di esercente la potestà sul figlio minore Traina Dario, Asta Grazia, Traina Giuseppa, Catalano Tommaso, Catalano Salvatore, Catalano Giulia, Catalano Rosa, Incandela Ippolito Emilia, Catalano Emanuele, Catalano Emilia, Li Muli Alessandro, Li Muli Tiziana, Li Muli Mariano, Melia Provvidenza, Li Muli Angela, Lai Albertina, Loi Maria Claudia, Loi Marcello, Vullo Antonio, Piraino Borsellino Agnese, Borsellino Lucia, Borsellino Manfredi, Borsellino Fiammetta, Lepanto Maria Pia, Borsellino Adele, Borsellino Rita, Borsellino Salvatore.

Per la determinazione del danno le parti erano rimesse avanti al competente giudice civile.

Veniva assegnata a tutte le parti civili una provvisoria esecutiva, in misura differenziata in rapporto all'entità del danno per il quale si riteneva raggiunta la prova.

Calascibetta Giuseppe, Gambino Antonino, Gambino Natale, La Mattina Giuseppe, Murana Gaetano, Tinnirello Lorenzo, Urso Giuseppe e Vernengo Cosimo erano assolti da tutti i reati concernenti la strage.

Romano Giuseppe veniva assolto dal delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso.

Contro la sentenza proponevano appello tutti gli imputati condannati, il Procuratore della

Repubblica di Caltanissetta ed il Procuratore Generale, alcune parti civili limitatamente al capo concernente la liquidazione delle spese.

Nelle fasi preliminari di questo giudizio di secondo grado veniva separata la posizione dell'imputato Salvatore Vitale, avendo costui concordato la pena per il delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso per il quale era stato giudicato e condannato. Quest'imputato usciva pertanto dal processo.

Tutti gli imputati rispondono del delitto di associazione mafiosa per avere partecipato organizzato e diretto fino al 13 febbraio 1999 con ruoli differenziati l'organizzazione criminale mafiosa Cosa Nostra e, ad eccezione di Tomaselli e Romano, del delitto di strage per l'attentato con autobomba che costò la vita al Procuratore Aggiunto di Palermo dr. Paolo Borsellino, agli uomini della sua scorta, Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, Claudio Traina, Emanuela Loi, Eddi Walter Cusina; provocò il ferimento, più o meno grave, di numerose persone, la devastazione di beni mobili e immobili nella via Mariano D'Amelio di Palermo il 19 luglio '92.

Concorrenti degli imputati nella strage furono ritenuti in altro separato procedimento Vincenzo Scarantino e Salvatore Profeta, per i quali veniva pronunciata sentenza, ora irrevocabile, di condanna.

Pietro Scotto e Giuseppe Orofino, accusati di essere stati il primo autore dell'intercettazione telefonica abusiva dell'utenza della famiglia Fiore-Borsellino in via D'Amelio, il secondo proprietario dell'autocarrozzeria di via Messina Marine, ove l'autobomba fu caricata, venivano assolti, invece, in via definitiva dal medesimo reato nel predetto separato procedimento. Per altri soggetti appartenenti all'organizzazione mafiosa Cosa nostra, in qualità di mandanti e/o esecutori materiali, pendeva separato procedimento per il medesimo reato di strage.

Come accennato, e sempre con l'eccezione del Tomaselli e del Romano, gli imputati rispondono pure dei reati satelliti commessi per realizzare il delitto di strage e in occasione dello stesso.

Tra questi il furto dell' autovettura Fiat 126 di Valenti Pietrina imbottita di esplosivo e fatta esplodere sul posto ove si trovavano le vittime designate; l'appropriazione indebita delle targhe di un'auto Fiat 126 appartenente ad Anna Maria Sferrazza, della quale Giuseppe Orofino aveva il possesso nella sua officina di autocarrozzeria, targhe montate poi sull'autobomba; la simulazione del furto delle targhe e dei documenti dell' autovettura della Sferrazza, la detenzione e il porto dell'esplosivo utilizzato per commettere la strage.

Tutti i delitti furono contestati con varie aggravanti.

Per ciascuno degli imputati e' analiticamente descritto nel capo d'imputazione il ruolo e il contributo causale nella deliberazione e nella esecuzione dell'attentato.

Sul presupposto noto della struttura organizzativa di Cosa nostra e dei rispettivi ruoli all'interno dell'organizzazione, Salvatore Riina è accusato della strage di via D'Amelio nella sua qualita' di capomandamento di Corleone; Pietro Aglieri in quella di capomandamento della Guadagna; Carlo Greco nella qualità di vice di Aglieri, co-reggente di fatto del medesimo mandamento; Giuseppe Graviano nella qualita' di reggente del mandamento di Brancaccio; Salvatore Biondino nella qualita' di reggente del mandamento di San Lorenzo.

Costoro sono accusati di avere fatto parte dell'organismo di vertice dell'organizzazione mafiosa, la commissione provinciale di Cosa nostra, che delibero' la soppressione del dottor Borsellino.

Tutti meno Scotto, Murana, Urso debbono inoltre rispondere del medesimo delitto per avere partecipato con ruoli diversi ad una riunione organizzativa

della strage nel corso della quale furono deliberate le modalita' esecutive di essa.

Gaetano Scotto risponde della strage per essersi adoperato per l'effettuazione di una intercettazione illegale sull'utenza telefonica della famiglia Fiore, allo scopo di apprendere la data e l'ora della presenza del dottor Borsellino in via D'Amelio, operando per la comunicazione ai complici dei risultati delle operazioni.

Il Vernengo ed il Murana per avere partecipato al trasporto dell'autovettura Fiat 126, utilizzata come autobomba, in un sito prossimo all'autocarrozzeria all'interno della quale sarebbe stata poi riparata, riempita di esplosivo ed alterata nelle targhe e nei documenti di circolazione.

Murana, Natale Gambino, Aglieri, Tagliavia, Vernengo, Tinnirello e Urso per avere introdotto l'autovettura nella predetta autocarrozzeria e partecipato (gli ultimi cinque) alle operazioni di caricamento dell'esplosivo e di sistemazione del collegamento elettrico per determinare l'esplosione a mezzo dell'impulso di un telecomando.

Natale Gambino e Murana per avere effettuato attivita' di vigilanza nei dintorni della stessa durante la fase del caricamento dell'esplosivo.

Aglieri, Greco e Tagliavia per avere condotto l'autovettura in zona prossima a via D'Amelio;

Murana, Natale Gambino e La Mattina per avere svolto attivita' di staffetta e di bonifica del territorio nella fase di trasporto dell'autovettura sul luogo del delitto.

Aglieri, Tagliavia e Tinnirello per avere collocato l'autovettura innanzi all'ingresso dello stabile di via D'Amelio 19 provocandone l'esplosione a mezzo di congegno telecomandato nel momento dell'arrivo sul posto del dottor Borsellino e degli uomini della scorta.

Biondino, ancora, per avere commissionato l'acquisto del telecomando utilizzato per fare esplodere l'autobomba e averlo adattato alla bisogna,

provandone a tempo debito il funzionamento, partecipando, a partire dalle ore sette del 19 luglio '92, al pattugliamento di alcune strade della città di Palermo per conoscere il momento nel quale sarebbero transitate le autovetture blindate con a bordo il magistrato e gli uomini della scorta, dandone comunicazione agli altri complici e rendendo possibile la tempestiva conoscenza dell'arrivo del corteo di autovetture in via D'Amelio.

Il Tomaselli è imputato di concorso nel furto dell'autovettura utilizzata per commettere la strage, per il quale è stato condannato in primo grado.

Nella prima parte della sentenza impugnata i giudici descrivono l'evento del 19 luglio 1992 e sulla base delle testimonianze raccolte spiegano l'origine dell'ipotesi formulata dagli investigatori sulle cause immediate della strage.

Espongono lo svolgimento delle indagini nelle ore immediatamente successive al tragico evento.

Causa della strage era stata, secondo la ricostruzione sostenuta dalle indagini della polizia scientifica, appoggiata da elementi dell'FBI e dai risultati delle ricerche e degli esperimenti dei consulenti tecnici dr. Renzo Cabrino, Paolo Egidi, cap. Delogu e colonnello Roberto Vassale, l'esplosione di un'autovettura Fiat 126 imbottita di esplosivo, parcheggiata in prossimità dei civici 19 - 21 di via D'Amelio, ove abitava la madre del dottor Borsellino, presso la quale il magistrato stava per recarsi.

Il rinvenimento nel luogo dell'attentato di un blocco motore con vistosi danni ma funzionante prima dell'esplosione e non appartenente ad alcuna delle autovetture, danneggiate ma ancora riconoscibili, individuate sul luogo dell'esplosione, induceva gli investigatori a ritenere che lo stesso fosse appartenuto all'autovettura contenente la carica esplosiva.

Le indagini svolte sul blocco motore che presentava il numero di serie 9406531 ancora visibile, permettevano di stabilirne l'appartenenza ad una Fiat 126 che aveva avuto il numero di telaio ZFA126A008781619, di colore rosso amaranto, immatricolata il 25 ottobre 1985 con targa PA 790936.

L'autovettura risultava rubata a tale Valenti Pietrina il 9 - 10 luglio precedente.

Sul luogo dell'esplosione veniva pure rinvenuta una targa appartenente ad altra autovettura 126 Fiat intestata a Sferrazza Anna Maria.

Il furto delle targhe e dei documenti di circolazione della 126 della Sferrazza era stato denunciato la mattina del 20 luglio '92 da Orofino Giuseppe, titolare con Agliuzza Gaspare e Francesco, di un'autocarrozzeria in via Messina Marine 94 presso cui era stata ricoverata per riparazioni.

Il rinvenimento sul luogo del delitto di altre tracce (schede elettriche, uno spezzone di cavo coassiale per radiofrequenze, di un jack per connessioni tra antenna e apparecchio ricevente con varie bruciature ed altre consimili) consentiva di inferire che l'esplosione della carica era stata attivata da un radiocomando.

Le analisi chimiche sui reperti avevano rivelato la presenza tra i componenti della carica esplosiva, del peso complessivo stimato di circa 90 chilogrammi, di T4, tritolo, pentrite.

Dall'indagine scientifica emergeva che la carica era stata collocata nel vano bagagli anteriore della Fiat 126.

A partire dal punto fermo della ingiustificata presenza sul luogo dell'attentato del motore della Fiat 126 di Valenti Pietrina rubata, si disponeva intercettazione telefonica sull'utenza telefonica fissa utilizzata da Valenti Pietrina.

Ascoltando le conversazioni sulla linea telefonica emergeva un episodio di violenza carnale commesso ai danni di tale Angioli Cinzia da certi Valenti Luciano, fratello di Valenti Pietrina, Valenti Roberto e Candura Salvatore. L'individuazione del Candura Salvatore era decisiva per lo sviluppo delle indagini.

Il Candura, tratto in arresto e interrogato perché indiziato appunto di violenza carnale e di rapina ad un autotrasportatore, dava chiari segni di inquietudine e dimostrava di essere spaventato e preoccupato in modo eccessivo e non corrispondente alle accuse che gli venivano in quella fase rivolte.

Tale atteggiamento consolidava l'opinione, formatasi con l'ascolto delle conversazioni intercettate, di un suo ruolo nel furto della 126 utilizzata come autobomba.

L'intuizione si rivelava eccezionalmente felice poiché il Candura, dopo avere tentato di sviare le indagini, accordandosi con Luciano Valenti per far ricadere su di lui la responsabilità del furto della 126, ammetteva agli inquirenti di avere commesso il furto su incarico di Vincenzo Scarantino, un pregiudicato del quartiere della Guadagna che insieme ai fratelli gestiva grossi traffici illeciti ed era imparentato con un noto esponente della criminalità mafiosa, tale Profeta Salvatore, coniugato con Ignazia Scarantino, sorella del nominato Vincenzo, inserito nella cosca mafiosa facente capo a Pietro Aglieri e implicato in vari processi penali per associazione mafiosa, armi, droga ed altro, coinvolto nel c.d. blitz di Villagrazia ed imputato nel primo maxi processo di Palermo istruito dal pool dell'ufficio istruzione di cui avevano fatto parte i giudici Falcone e Borsellino.

Contro lo Scarantino il 26 settembre '92 veniva emessa ordinanza di custodia cautelare per concorso nella strage di via D'Amelio, furto e altro.

Le indagini ricevevano un altro fortissimo impulso quando Andriotta Francesco, un anno dopo, chiedeva di conferire con gli inquirenti e riferiva che durante un comune periodo di detenzione, tra il giugno e l'agosto 1993, Scarantino, dopo avere appreso dell'arresto di Orofino Giuseppe, gli aveva confidato di avere effettivamente ordinato il furto della Fiat 126 utilizzata come autobomba per la strage di via D'Amelio; che il furto della targa della Fiat 126 della Sferrazza era stato deliberatamente denunciato il 20 luglio 1992 da Orofino, nella cui autofficina era stata effettivamente caricata l'autobomba, per giustificare con la chiusura domenicale il ritardo nell'apprendere e denunciare il furto; che nella fase preparatoria dell'attentato era stata operata un'intercettazione telefonica per conoscere gli spostamenti del dottor Borsellino ad opera del fratello di un esponente mafioso vicino ai Madonia e che ai preparativi della strage e alle operazioni di caricamento dell'esplosivo aveva partecipato anche il cognato Salvatore Profeta.

Sulla base delle dichiarazioni di Andriotta l'8 ottobre '93 veniva emessa nei confronti del Profeta ordinanza di custodia cautelare per strage e reati connessi. In precedenza, sulla base di altri elementi investigativi erano "caduti" nella rete degli inquirenti Giuseppe Orofino e Scotto Pietro, fratello di Scotto Gaetano, l'esponente di Cosa Nostra legato ai Madonia, al quale pareva riferirsi, a conferma degli elementi investigativi già acquisiti, la confidenza di Scarantino.

Le rivelazioni di Andriotta su Orofino e Scotto Pietro suonavano riscontro agli elementi di prova già raccolti.

La sentenza si soffermava, quindi, sugli elementi che inducevano a ritenere fondata l'ipotesi di un'intercettazione abusiva sull'utenza telefonica della famiglia Fiore - Borsellino.

Richiamava, in particolare, le testimonianze di Fiore Cecilia, nipote di Paolo Borsellino, abitante con la propria famiglia (in particolare con la

madre e la nonna rispettivamente sorella e madre di Paolo Borsellino) in un appartamento al quarto piano dello stabile di via D'Amelio 19-21 teatro della strage, e di Emilio Corrao, fidanzato di Cecilia. I due giovani avevano riconosciuto sia in fotografia sia di persona Scotto Pietro, fratello di Scotto Gaetano, operaio della ELTE, notato da entrambi il mattino del 14 o del 16 luglio 1992 sul pianerottolo dell'abitazione Fiore Borsellino intento a lavorare nella cassetta da cui passavano i fili telefonici.

Tali testimonianze erano state alla base dell'incriminazione e dell'arresto dello Scotto.

Il 24 giugno '94 iniziava a collaborare con la giustizia Scarantino Vincenzo. Ammetteva le proprie responsabilità, confermava le confidenze rese ad Andriotta, forniva particolari sulla fase preparatoria ed esecutiva della strage.

Scarantino riferiva, in particolare: sui partecipanti ad una riunione nella villa di Giuseppe Calascibetta nella quale si era discusso dell'esecuzione della strage; sul trasporto presso la carrozzeria di Orofino della 126 sottratta alla Valenti; sulla preparazione dell'autobomba ed il trasferimento della stessa sul luogo dell'attentato.

Questi erano stati i temi che avevano formato oggetto dell'istruttoria dibattimentale protrattasi dal 21 ottobre '96 fino alla lettura del dispositivo avvenuta, come si è detto, il 13 febbraio '99.

Passando ad una più analitica disamina delle prove, si rileva che la sentenza riportava i risultati degli accertamenti medico-legali e dei rilievi tecnici eseguiti nell'immediatezza e sul luogo della strage. Ne illustrava lo svolgimento, i tempi e i modi; sottolineava che il tempestivo isolamento della zona, la costante e continuativa presenza di numerose forze di polizia, appartenenti a diversi corpi ed organismi, le rilevazioni prontamente operate, consentivano di attribuire un elevatissimo grado di attendibilità agli accertamenti e ai rilievi tecnici degli organi tecnici di polizia, eseguiti

nell'immediatezza dei fatti; di escludere la materiale possibilità di errori o inquinamenti esterni.

Conclusione confermata dal rinvenimento di una targa accartocciata, ma con numeri perfettamente leggibili, appartenuta all'autovettura della Sferrazza; dal rinvenimento del blocco motore dell'autovettura di Valenti Pietrina; dal rinvenimento nel medesimo contesto spazio-temporale di due schede elettroniche facenti parti di un apparato ricevente, che confermava l'ipotesi che la carica esplosiva fosse stata azionata a distanza mediante telecomando; dal rinvenimento di un frammento della vettura Fiat 126 con ancora attaccato un tratto di cavo coassiale di antenna e di un altro tratto della stessa antenna, costituito da uno spezzone di circa dieci centimetri di cavo coassiale per radiofrequenze con jack terminale, a riprova del montaggio sull'autovettura di un apparato ricevente utilizzato per fare esplodere a distanza l'autobomba.¹

¹ Poiché il tema ha impegnato particolarmente le difese conviene riportare l'intero brano della sentenza impugnata: "In particolare dalle relazioni di consulenza in atti e dalle dichiarazioni dei consulenti tecnici, esaminati sia nel corso del presente giudizio, sia nel corso del primo giudizio per la strage di via D'Amelio i cui verbali sono stati acquisiti e dichiarati utilizzabili nel presente processo, risulta che l'esplosione, verificatasi in un punto collocato a circa due metri a destra del cancello di ingresso dei numeri civici 19-21 della via Mariano D'Amelio aveva determinato come effetti più evidenti, oltre alla uccisione di sei persone, la distruzione di numerose autovetture parcheggiate sulla strada in prossimità del punto di esplosione, la materiale disintegrazione dell'autovettura su cui era stata verosimilmente piazzata la carica esplosiva, con proiezione di pezzi di varia grandezza sino ad una distanza di circa 160 metri dal punto di scoppio (la maggior parte verso gli edifici ubicati sul lato destro di via D'Amelio procedendo dalla via Autonomia Siciliana), notevoli danneggiamenti alle strutture murarie ed agli infissi degli edifici in prossimità del punto di esplosione, nonché la formazione di un cratere di scoppio a forma di "calotta sferica" con le dimensioni indicate nelle relazioni ed una depressione larga circa 230 millimetri e profonda circa 100 millimetri, con andamento parallelo al marciapiede, il cui esame si è rivelato prezioso per ricostruire la dinamica dell'esplosione ed accertare il tipo ed il quantitativo di sostanze esplosive concretamente impiegate. Già da un primissimo esame del cratere i consulenti avevano dedotto che il fatto che gli strati superficiali del terreno non presentassero una minuta disgregazione significava evidentemente che la depressione in questione era stata provocata da un'onda d'urto e da gas provocati da una esplosione non a contatto con il suolo e quindi da una carica esplosiva sollevata dal terreno, che ben avrebbe potuto essere collocata all'interno di una autovettura parcheggiata sul punto ove è stato trovato il cratere. Infatti, come osservato opportunamente dai consulenti, nell'ipotesi di una esplosione a contatto si assiste sempre ad una frantumazione minuta del materiale su cui la carica è appoggiata, poiché l'onda d'urto non deve attraversare strati d'aria ed opera immediatamente con tutta la sua forza dirompente sulla struttura a contatto. A questo punto veniva opportunamente predisposta una dettagliata planimetria dei luoghi teatro dell'esplosione su cui veniva via via segnato il punto di rinvenimento dei singoli reperti allo scopo di procedere ad una ricostruzione ordinata e ad una verifica attenta dei dati emersi dalla prima osservazione, necessariamente confusa dato lo stato dei luoghi e gli effetti devastanti. Nel contesto di tale ricerca assumeva un valore particolarmente significativo il rinvenimento, alle ore 11,00 del 20 luglio, al centro della carreggiata, vicino alla Croma blindata di colore azzurro della scorta del Dott. Borsellino, della carcassa di un motore, sicuramente funzionante prima dello scoppio in quanto ancora intriso di olio ed annerito a causa della esplosione. Infatti, attraverso il numero di matricola (9406531), facilmente individuato dopo una pulizia con acetone, si accertava tramite la FIAT di Torino che il motore era montato su una FIAT 126, telaio nr. 1260008781619, immatricolata con targa PA 790936 ed intestata a D'Aguzzo Maria ed in uso a Valenti Pietrina, autovettura che con ogni probabilità doveva essere quella utilizzata come autobomba per la semplice ragione che il motore sopra indicato era l'unico gruppo meccanico per così dire "avanzato", dato che tutte le altre autovetture coinvolte nell'esplosione di

Ipotizzando che l'esplosione fosse stata causata da una 126 Fiat imbottita di esplosivo, si era proceduto ad una ricerca mirata di tutti i reperti che potessero convalidare l'ipotesi.

La ricerca e l'individuazione dei frammenti della 126 aveva consentito la ricostruzione parziale dell'auto su uno scheletrato appositamente predisposto.

Tutti i reperti raccolti avevano permesso di stabilire che il colore originario della Fiat 126 era rosso-bordeaux, dato che trovava conferma negli accertamenti eseguiti presso la casa costruttrice.²

I consulenti tecnici del Pubblico Ministero indicavano come ipotesi piu' probabile che la carica esplosiva fosse costituita prevalentemente da due plastici a base di T4 e di pentrite oppure da solo Semtex H, contenente entrambe le specie esplosive, con possibile impiego anche di saponette di tritolo sfuse o inserite in un contenitore e di qualche cartuccia di esplosivo per uso civile.

Il peso della carica esplosiva era stimato dai consulenti in novanta chilogrammi, compatibile con la collocazione all'interno del vano bagagli della 126.

La sentenza aderiva pure alle conclusioni dei consulenti del P.M. concernenti il sistema di innesco.

La carica doveva essere stata innescata con uno o piu' detonatori elettrici in uso nelle cave, attivati attraverso un circuito alimentato da batterie e chiuso da un rele' comandato da un ricevitore radio.

via D'Amelio, seppure fortemente danneggiate erano ancora dotate del proprio gruppo motore.”

² Ancora dalla sentenza di primo grado: “ Non è superfluo ricordare tra i reperti rinvenuti sul luogo della strage un pezzo di lamiera recante la sigla alfanumerica FSC 400*12 8508 (v. dep. resa in dibattimento dal Dott. Salvatore La Barbera), poiché, come ha confermato il teste Domenico Militello, tale pezzo faceva parte di un cerchione del tipo montato sulle FIAT 126 vecchio modello di fabbricazione polacca (in produzione prima del 1988, anno in cui la sigla FSC era stata sostituita con la sigla FS), per cui i rinvenimenti di pezzi della fiat 126 utilizzata come autobomba raggiungono un livello di omogeneità e coerenza che rende assolutamente inaccettabile una idea di possibile manipolazione dei reperti come quella desumibile da alcuni interventi difensivi ed espressamente sostenuta da Scarantino Vincenzo in sede di ritrattazione nel prospettare l'ipotesi che una autovettura fiat 126 fosse stata fatta esplodere in un'altra zona ed i pezzi fossero stati poi portati in via D'Amelio.”, p. 32-33

Dato riscontrato dalle dichiarazioni del collaboratore Ferrante Giovan Battista, del quale vengono riportate le dichiarazioni sulle prove di scoppio effettuate giorni prima.

Per realizzare l'attentato le conoscenze tecniche di alcuni degli imputati, desunte da numerose dichiarazioni di collaboratori e da riscontri di polizia, erano piu' che sufficienti.

Ancora sul piano delle indagini tecniche la sentenza esponeva i risultati delle indagini volte ad individuare la ditta costruttrice dell'apparato ricetrasmittente impiegato e a stabilirne l'efficienza e l'idoneita' allo scopo, l'effettiva commercializzazione nel periodo precedente alla strage.

La sentenza rinviava, quindi, ai risultati del contraddittorio dibattimentale per escludere la fondatezza e, anzi, per ritenere confutate le tesi del consulente di parte Ugolini con riferimento agli accertamenti tecnico-esplosivistici eseguiti dai consulenti del p.m sulla base degli elementi raccolti dalla polizia scientifica, coadiuvata da elementi dell'FBI.³

Poteva così considerarsi raggiunta, ad avviso della Corte di primo grado, la certezza che l'attentato era stato realizzato con l'attivazione a distanza, tramite un telecomando tipo Telcoma THU, di una carica esplosiva costituita da novanta chilogrammi di esplosivo collocato nel vano portabagagli anteriore di una Fiat 126 di colore rosso – bordeaux, targata

³ A questo punto appare doveroso ricordare le osservazioni mosse con riferimento agli accertamenti tecnico-esplosivistici sopra indicati dal consulente di parte Ugolini, esaminato nel corso del processo n.9/94 R.G.C.A., il quale si era impegnato, come è lecito peraltro nel contesto della funzione di difesa, a tentare di demolire l'attendibilità dei risultati raggiunti dai consulenti del P.M. e di dimostrare, per contro, che la carica esplosiva non era sollevata da terra, che i metodi seguiti non erano stati scientificamente corretti. Entambi tali obiettivi, tuttavia, non sono stati affatto conseguiti, poiché i consulenti del P.M., nel corso dell'esame del 30.11.1995 nel processo n.9/94 R.G.C.A., al quale il dott. Ugolini volontariamente non partecipava, minuziosamente confutavano, attraverso riferimenti specifici convincenti e condivisibili, cui si fa rinvio per completezza, i rilievi e le ipotesi formulate dal predetto consulente di parte.

In particolare, sulle ipotesi formulate dal dott. Ugolini (secondo cui: in via D'Amelio poteva essere stato impiegato un secondo ordigno costituito forse da una bombola di GPL di 5 Kg innescata con carica esplosiva; un esplosivo plastico come il C4 avrebbe annegato come in uno "zabaione" i detonatori, liquefacendosi a temperature ben più basse di quelle sviluppatasi in un giorno di estate all'interno di un cofano della fiat 126; una vettura in pessime condizioni come la 126 della Valenti non avrebbe potuto trasportare un carico di 90 chili stivato nel cofano anteriore), i consulenti del P.M. rispondevano con dovizia di argomentazioni e persino con l'esito di prove sperimentali che avevano dimostrato la totale infondatezza delle suddette ipotesi e l'assoluta erroneità dei presupposti di fatto sui quali il consulente di parte aveva fondato le sue ipotesi.

originariamente PA 790936, appartenente a Valenti Pietrina, sulla quale era stata artificiosamente applicata la targa PA 878659, rinvenuta accartocciata a distanza, appartenente alla Fiat 126 bianca di proprietà di Sferrazza Anna Maria, della quale Orofino Giuseppe aveva denunciato il furto.

La circostanza permetteva di affermare la sicura affidabilità della pista investigativa che aveva portato all'individuazione di Candura Salvatore quale autore del furto dell'auto usata come autobomba e quindi di Scarantino Vincenzo quale mandante del furto. La collaborazione con la giustizia di quest'ultimo era intervenuta allorché molteplici ed univoci erano gli elementi di prova che lo coinvolgevano nell'esecuzione della strage, ed aveva consentito al contempo di riscontrare efficacemente le dichiarazioni rese da successivi collaboratori sui mandanti e gli esecutori.

La sentenza segnalava quindi un tema di fondamentale importanza, affrontato dagli investigatori, per l'individuazione di tutti coloro che avevano cooperato per la riuscita dell'attentato.

Il punto di partenza era costituito dalla considerazione di senso comune che per la perfetta riuscita dell'attentato gli attentatori dovessero avere preliminarmente compiuto indagini sulle abitudini e sugli spostamenti del dottor Borsellino. Questo rilievo poneva il successivo problema di verificare il modo in cui gli attentatori potessero avere individuato il momento utile per portare a compimento l'attentato. Esso veniva risolto con le acquisizioni concernenti l'effettuazione di un'intercettazione telefonica abusiva.

Altro capitolo della sentenza veniva dedicato al movente della strage e al contesto storico in cui essa era venuta a collocarsi, in strettissima correlazione logica e temporale con la strage di Capaci del 23 maggio precedente e con l'esecuzione di altri significativi omicidi, quale quello dell'onorevole Lima dopo la pronuncia della sentenza definitiva della

Suprema Corte del 30 gennaio '92 nel cosiddetto maxiprocesso di Palermo, originato dalle confessioni di Tommaso Buscetta.

Secondo la sentenza, la strage di via D'Amelio si inseriva nel contesto di una piu' ampia strategia attuata dall'organizzazione mafiosa in reazione all'esito infausto del primo maxiprocesso, fondato proprio sulle indagini svolte dai giudici Falcone e Borsellino.

Questa strategia prevedeva altri omicidi eccellenti, alcuni realizzati, altri solo ideati.

In relazione ad ipotesi, emerse nel corso del giudizio, di altri possibili ambienti che avrebbero avuto interesse nella strage, la Corte precisava di non potere escludere l'esistenza di interessi esterni e distinti da quelli dell'associazione mafiosa che potessero, in un determinato momento storico, avere assunto una posizione convergente con questi ultimi.

Ciò tuttavia non contrastava con con primo e diretto movente, legato all'azione di contrasto svolta dal dottor Borsellino nei confronti degli appartenenti all'organizzazione Cosa nostra e non contraddiceva l'esigenza di piu' ampie prospettive di indagine, dirette a fare luce completa anche su possibili mandanti occulti, posti più in alto dei vertici dell'organizzazione mafiosa, ipotesi resa concreta dalle carenze e apparenti ingenuità del sistema di protezione del dottor Borsellino, che avevano reso meno difficoltoso il compito degli esecutori materiali di una strage che a molti apparve “annunciata”.

La sentenza cercava di dare una prima spiegazione alla domanda sul perché i preparativi dell'attentato contro il dottor Borsellino, che pure faceva parte del programma generale di Cosa nostra, avessero subito un'accelerazione dopo la strage del 23 maggio, facendo superare all'organizzazione ogni comprensibile timore per la prevedibile e inevitabile reazione dello Stato a questa seconda strage.

I giudici ricordavano i diversi precisi momenti pratici e simbolici che, convergendo tra loro, avevano finito con l'attribuire a Paolo Borsellino un ruolo pubblico di riferimento ed orientamento dopo la strage di Capaci: il suo compito inevitabilmente di primo piano nell'impegno antimafia, la sua capacita' di catalizzare dirompenti collaborazioni di Giustizia come quella di Gaspare Mutolo, all'indomani della strage di Capaci, in grado di fornire importanti informazioni anche sui rapporti tra mafia e istituzioni o quella di Leonardo Messina sul ruolo di Cosa nostra nell'attribuzione e gestione degli appalti pubblici in Sicilia.

Da qui la concreta possibilita' che dopo Capaci si fosse determinata intorno alla figura di Paolo Borsellino una situazione capace di scatenare un vero e proprio panico in diversi ambienti politici, affaristici e persino istituzionali, per cui aveva assunto concretezza l'ipotesi che nella decisione di compiere un'altra strage per eliminare il dottor Borsellino vi fossero stati convergenti non individuati interessi estranei all'organizzazione mafiosa in senso stretto.

La probabile presenza di tali eventuali occulti interessi non si poneva peraltro in antitesi con l'interesse fondamentale all'eliminazione fisica del dottor Borsellino, da tempo coltivato dall'organizzazione mafiosa.

La tesi della Corte di primo grado e' che l'organizzazione mafiosa nell'esecuzione del disegno criminale, da tempo deliberato, potesse avere contato su coperture e connivenze esterne per effetto di saldatura tra interessi mafiosi e interessi di altro rilievo e livello.

La strage doveva essere ricondotta per conseguenza in prima battuta all'organizzazione mafiosa Cosa nostra, descritta, definita e ricostruita nelle sue componenti e nella sua organizzazione dalla fondamentale sentenza del 30 gennaio '92 della Suprema Corte, punto fermo sul piano della prova storica e giudiziaria circa l'esistenza ed il modus operandi dell'organizzazione mafiosa "Cosa Nostra.

Le collaborazioni successive avevano confermato la vigenza delle regole generali di funzionamento della suddetta organizzazione, sia pure con adattamenti dovuti a specifiche esigenze di sicurezza: riunioni non più plenarie, ma a gruppetti, compartimentazione delle informazioni per i fatti delittuosi più eclatanti, ripartizione dei compiti di esecuzione di delitti complessi tra gruppi indipendenti, cautele particolari adottate per raccogliere il consenso dei singoli capimandamento ed in particolare di quelli detenuti, adozione della formula di uomini d'onore riservati con l'abbandono dei rituali di iniziazione, ferma la regola fondamentale dell'autonomia dei singoli mandamenti che si inverteva nel principio della decisione unanime della commissione al vertice per i fatti di sua competenza.

In base a queste norme fondanti l'organizzazione nel suo complesso, solo in condizioni di conflitto interno la regola della collegialità poteva essere disattesa, ma al tempo della consumazione della strage la regola della collegialità era perfettamente in vigore.

La Corte aveva tuttavia cura di osservare come questa regola non escludesse la necessità di tenere conto della posizione rivestita da ciascun imputato nella struttura criminale, nell'ottica di una valutazione individualizzata del contributo di ciascuno alla deliberazione criminosa, escludendosi che potessero tuttavia fungere da elementi di elisione della responsabilità eventuali accettazioni non contrastate delle opinioni e decisioni di capi carismatici o dotati di posizioni di forza.

Tanto premesso, la sentenza si soffermava sull'importanza del controllo delle abitudini della vittima per la realizzazione dell'attentato.

Ancor prima delle collaborazioni di Andriotta e Scarantino, era stata presa in considerazione dagli investigatori la possibilità di un'intercettazione delle conversazioni del dottor Borsellino con i familiari in via D'Amelio, la

mamma la sorella i nipoti il cognato, per far conseguire agli attentatori informazioni utili per la buona riuscita del piano orchestrato contro il magistrato.

La Corte, sulla scorta delle testimonianze dei familiari del giudice ucciso, giungeva alla conclusione che i contenuti delle conversazioni intercorse dal 17 luglio in avanti tra i familiari e la vittima, se conosciute dagli attentatori, avrebbero fornito informazioni per la perfetta organizzazione dell'attentato. Queste informazioni non potevano essere acquisite altrimenti che con l'intercettazione telefonica.

Cio' premesso, la Corte affermava l'esistenza della prova di una tale abusiva intercettazione, materialmente sfruttata nell'organizzazione dell'attentato.

Fondava tale conclusione sulle dichiarazioni dei familiari del dottor Borsellino e sulle dichiarazioni del consulente tecnico dr. Gioacchino Genchi.

Questi, in base alle anomalie dell'impianto telefonico, riscontrate nei giorni immediatamente precedenti l'attentato, riferite dai componenti la famiglia Fiore - Borsellino e di un controllo diretto sull'impianto, concludeva per l'elevatissima probabilità che fosse stata attuata un' intercettazione telefonica abusiva a livello di box condominiale.

Venivano considerati riscontri alla conclusione tecnica la ricognizione di Scotto Pietro da parte di Fiore Cecilia, Corrao Emilio e Caruso Arcangela.

Questi testimoni avevano riferito di avere visto un operaio armeggiare in modo sospetto sui fili della cassetta sita sulla parte alta del muro nel pianerottolo dell'abitazione Fiore- Borsellino, in via D'Amelio 19-21.

L'uomo veniva riconosciuto, senza alcuna incertezza, in Scotto Pietro, fratello dell'imputato Scotto Gaetano.

La Corte argomentava sulla concreta possibilita' e compatibilita' dell'intervento di Scotto Pietro nel palazzo di via D'Amelio, rispetto ai

concorrenti impegni di lavoro dell'uomo nei giorni indicati, e spiegava come le risultanze processuali consentissero di affermare che lo Scotto era perfettamente in grado di eseguire un'operazione di quel genere.

Chiariva pure come i testi oculari non avessero potuto confondere lo Scotto con altri operai della società ELTE per la quale lavorava, società che nello stesso periodo stava eseguendo l'allacciamento telefonico in altro appartamento del medesimo palazzo.

Rilevante appare il seguente brano di motivazione:

"Alla luce delle superiori considerazioni non può non ritenersi provato, in base ai soli elementi di indagine sin qui esposti e persino prescindendo dalle dichiarazioni dei collaboratori di Giustizia, che come si vedranno ha confermato tale assunto, che sia stato proprio Scotto Pietro ad eseguire le operazioni necessarie per consentire l'intercettazione telefonica sull'utenza Fiore - Borsellino, che ha consentito di organizzare la strage atteso che nessuna ragione di lavoro, in base a quanto oggettivamente accertato, lo stesso avrebbe avuto per trovarsi su una scala a forbice sul pianerottolo ove si trova l'abitazione dei familiari del dottor Borsellino poco prima del verificarsi della strage, intento ad armeggiare con l'impianto telefonico in un giorno della settimana che appare sicuramente più probabile fosse il 16 luglio, per una serie di ragioni logiche".

La sentenza si impegnava ancora a confutare i contrari argomenti difensivi e a dimostrare l'assoluta importanza dell'intercettazione per la realizzazione dell'attentato. La sua necessità non era in contrasto con la prova del capillare e continuo controllo del territorio operato dai membri dell'organizzazione nella giornata dell'attentato.

Premessi i criteri giuridici di valutazione delle chiamate in correita ai quali la Corte dichiarava di volersi attenere, la sentenza passava all'esame di tali dichiarazioni.

Veniva analizzata per prima la testimonianza di Salvatore Candura.

La Corte ne individuava la genesi, il movente, le ragioni dello specifico contenuto informativo. Non trascurava di mettere in risalto gli accertati interventi per indurre il dichiarante alla ritrattazione da parte dei familiari di Vincenzo Scarantino, indice sicuro della sua efficacia probatoria.

La sentenza si soffermava sugli elementi di incertezza nella deposizione dibattimentale del Candura in rapporto alle dichiarazioni verbalizzate in sede di indagine.

L'elemento centrale di conferma di questa testimonianza era dato da quanto riferito dal dichiarante medesimo sul comportamento di Scarantino alle sue domande sulla destinazione della 126 dopo che si era saputo che l'attentato di via D'Amelio era stato compiuto con una 126 imbottita di esplosivo.

Candura affermava che avendo sospettato quale fosse stato l'impiego dell'autovettura, ne aveva chiesto ragione allo Scarantino. Costui, anziché rispondere serenamente, si era dimostrato piuttosto agitato e anzi lo aveva pesantemente minacciato se si fosse ancora interessato a quell'argomento. Venivano rievocati i momenti precedenti la confessione del Candura per spiegare come fosse stata in realtà determinata dal pensiero assillante di poter essere pesantemente indiziato per la strage se si fosse accertato che era stato l'autore del furto della 126.

L'altra fonte base sulla quale la sentenza costruiva il percorso argomentativo e' Andriotta Francesco.

La sentenza precisava che la posizione processuale di Andriotta era quella di un comune testimone, sia pure protetto.

Andriotta aveva riferito a dibattimento sulle confidenze ricevute da Scarantino nel periodo della comune detenzione nel carcere di Busto Arsizio nella parte centrale del 1993.

L'analisi delle dichiarazioni di Andriotta si basava sulla genesi, le cause e il contenuto delle confidenze di Scarantino sulla sua partecipazione alla strage di via D'Amelio. Ci si soffermava soprattutto sull'effettiva

possibilita' materiale e morale che Scarantino potesse avere informato Andriotta di quanto a sua conoscenza sulla strage, nei modi e nei tempi indicati da quest'ultimo.

Il racconto di Andriotta veniva verificato a partire dal riscontro esterno alle circostanze di dettaglio riferite, con esiti positivi per il giudizio di attendibilita' intrinseca.

Analitica nel racconto di Andriotta la ricostruzione dei momenti di turbamento e sconforto di Scarantino. Congruente con il descritto stato d'animo la spiegazione del meccanismo psicologico che aveva portato Scarantino ad aprirsi e a confessare la sua partecipazione alla strage di via D'Amelio. Andriotta indicava nell'arresto di Orofino il momento culminante e dirompente della crisi di Scarantino nel carcere di Busto Arsizio.

La sentenza analizzava, quindi, minuziosamente le dichiarazioni di Andriotta, le confrontava con quelle verbalizzate e contestate, con quelle di Candura e Scarantino, con l'evidente finalita' di un giudizio di verita'.

Le fasi dell'attentato sulle quali Andriotta era stato sommariamente informato concernevano il furto dell'autovettura, il successivo trasporto nell'officina di Orofino, l'imbottitura con esplosivo, i soggetti presenti e partecipi a questi momenti, il successivo trasferimento dell'auto per l'esecuzione dell'attentato.

Scarantino aveva pure riferito di una intercettazione eseguita sul telefono della madre del dottor Borsellino dal fratello di un uomo d'onore, tale Scotto, appartenente ai Madonia che da tempo volevano morto il Giudice Borsellino.

Andriotta aveva parlato pure di un'altra circostanza successivamente appresa dallo Scarantino: una riunione preparatoria di cui gli aveva lungamente parlato in carcere Scarantino indicando alcuni dei partecipanti.

Su questo elemento Andriotta riferiva agli inquirenti dopo che Scarantino aveva iniziato a collaborare e questo rendeva sospetto per i primi giudici il supplemento di dichiarazioni.

Altra circostanza che rendeva piu' complessa l'analisi della prova era costituita dalle pluralita' delle dichiarazioni di Andriotta nei diversi processi sulla strage celebratisi a quel momento, ai quali aveva partecipato dopo l'inizio della sua collaborazione.

Tali dichiarazioni erano state parallelamente accompagnate, secondo quanto emerso in dibattimento, da persistenti minacciose interferenze riconducibili all'organizzazione mafiosa con finalita' inquinanti, sulle quali il testimone si era soffermato lungamente al termine delle sue deposizioni. In conclusione, la Corte riteneva che le dichiarazioni di Andriotta avessero trovato ampio riscontro nelle prove acquisite; il carattere frammentario delle indicazioni fornite dall'Andriotta era spiegabile, e anzi tale frammentarietà era indice di assenza di accordo tra le fonti, confermato dal carattere inedito delle prime propalazioni di Andriotta.

Tuttavia – ed è questa una presa di posizione rilevante nell'economia complessiva della decisione dei primi giudici – le dichiarazioni rese dall'Andriotta, prima dell'inizio della collaborazione di Scarantino, avevano soltanto efficacia di conferma intrinseca dell'attendibilità delle dichiarazioni di Scarantino rese, nella prima fase della sua collaborazione, in termini sostanzialmente conformi.

A conclusioni diverse perveniva invece la Corte con riferimento alle dichiarazioni rese da Andriotta dopo l'inizio della collaborazione di Scarantino.

Anche questa conclusione segnava un punto importante nell'economia della decisione di primo grado.

A queste la Corte non prestava affidamento, spiegando le ragioni del diverso trattamento delle due serie di dichiarazioni: per avere Andriotta

taciuto l'intero episodio della riunione e non singoli nomi di partecipanti; per la mancanza di un'occasione, di un fatto, di un avvenimento specifico che potesse giustificare la confidenza di Scarantino sulla riunione preparatoria, come era stato invece per altre confidenze.

Tardivita' e mancanza di un'occasione scatenante erano le ragioni che inducevano la Corte di primo grado a non ritenere attendibile l'Andriotta sul punto relativo alla riunione preparatoria.

Le dichiarazioni di Vincenzo Scarantino costituivano la parte centrale dell'argomentazione probatoria della sentenza impugnata.

Tutte le pronunce di condanna erano infatti fondate sulle affermazioni del collaboratore, in quanto dotate di idonei riscontri esterni individualizzanti. Avendo Scarantino reso deposizioni plurime, in momenti diversi e con contenuti diversi, lo sforzo della Corte e' stato di selezionare le affermazioni che potessero considerarsi vere, discriminandole da quelle che, invece, per varie ragioni, non potessero ritenersi credibili.

Anziche' formulare un giudizio unico sul collaboratore la Corte sviluppava allora un ragionamento complesso sulle singole dichiarazioni in relazione a tempi, modi, contenuti e circostanze in cui esse erano state rese.

A tale scopo, con il consenso delle parti e anzi su forte sollecitazione della difesa, i primi giudici utilizzavano anche le dichiarazioni rese sin dall'inizio della collaborazione dallo Scarantino nel corso delle indagini preliminari.

La Corte riportava per intero il contenuto del primo interrogatorio del 24 giugno 1994, nel corso del quale Scarantino aveva raccontato il suo contributo alla strage, chiamato in correita' numerosi soggetti appartenenti ai mandamenti mafiosi della Guadagna e di Brancaccio, riferito di una riunione avvenuta in data imprecisata approssimativamente indicata in quel momento nel 24 - 25 giugno con la partecipazione degli imputati

Calascibetta, Aglieri, La Mattina, Natale Gambino, Cosimo Vernengo, Francesco Tagliavia, Salvatore Riina, Salvatore Biondino, Giuseppe Graviano; Carlo Greco, Salvatore Profeta, Lorenzo Tinnirello, tale Pietro Salemi e altri genericamente indicati.

Rimasto fuori dalla sala riunioni aveva colto frasi esplicite sull'oggetto della riunione, che riguardava appunto l'uccisione del giudice Borsellino; frasi pronunciate in particolare da Aglieri e Riina.

Al termine della riunione, in presenza del Calascibetta, gli era stato dato l'incarico di procurare un'autovettura di piccola cilindrata.

Egli si era impegnato a procurare una 126.

Aveva riferito, quindi, delle successive vicende della custodia, del trasporto e del caricamento della vettura nell'officina di Orofino e del successivo trasporto dell'autobomba sul luogo del delitto.

Aveva parlato pure dell'episodio del sabato mattina precedente il giorno della strage, allorché un tale Tanuzzo, che sarà poi identificato per l'imputato Gaetano Scotto, aveva avvisato Cosimo Vernengo e Natale Gambino che per l'intercettazione tutto era a posto.

La Corte espone poi le informazioni integrative fornite dallo Scarantino nei successivi interrogatori, da' conto dei riconoscimenti fotografici di persone e luoghi intervenuti in questa fase e richiamava le ragioni del pentimento manifestate da Scarantino nell'interrogatorio del 15 luglio.

La Corte riteneva che le dichiarazioni di Scarantino in fase di indagine preliminare dovessero essere valutate distintamente in relazione al tempo e al luogo in cui erano state rese, ravvisandosi una cesura nella spontaneità ed affidabilità tra i primi interrogatori nel carcere di Pianosa e i successivi, allorché lo Scarantino non era più detenuto in carcere.

A partire dall'interrogatorio del 6 settembre '94 le dichiarazioni di Scarantino dovevano ritenersi inquinate da interventi esterni.

In questo interrogatorio Scarantino, riempiendo il precedente vuoto, Scarantino aveva indicato nei collaboratori di giustizia Di Matteo Mario Santo, Cancemi Salvatore e Gioacchino La Barbera, rei confessi per la strage di Capaci, i partecipanti alla riunione, dei quali in un primo momento non aveva ricordato i nomi.

La Corte analizzava questi successivi interrogatori per mettere in luce il tentativo di depistaggio posto in essere, a questo punto, dall'imputato. Sottolineava i suoi improvvisi ritorni di sincerità, con l'indicazione di particolari mai prima riferiti, ma anche l'indicazione successiva di Giovanni Brusca come un altro dei partecipanti alla riunione e il successivo conseguente indebolirsi della posizione dello Scarantino a fronte delle repliche e delle contestazioni dei collaboratori di giustizia chiamati in correità'.

Procedeva quindi ad analizzare le circostanze nelle quali era intervenuta al termine del dibattimento la ritrattazione di Scarantino, dopo che lo stesso aveva reso un lungo esame nel corso del quale aveva ribadito e puntualizzato le sue accuse, resistendo ai lunghi, insidiosi, defatiganti controesami della difesa.

Venivano illustrate le cause della ritrattazione di Scarantino, preannunciata peraltro da una telefonata in diretta a una trasmissione televisiva.

Si osservava in sentenza che pur con tutte le sue contraddizioni e la ritrattazione conclusiva, le dichiarazioni di Scarantino manifestavano nel tempo una loro coerente continuità'.

Fortemente sottolineati erano i passi dell'interrogatorio dibattimentale nel quale lo Scarantino aveva fatto riferimento a pressioni esterne per indurlo a ritrattare.

Al contempo la sentenza si poneva il problema di possibili interferenze di opposta provenienza, per aiutare Scarantino ad aggiustare le dichiarazioni da rendere all'Autorità Giudiziaria.

Questa circostanza la Corte dava per pacifica, cosicché poteva concludere che essa non consentiva di imputare l'appianamento di molte contraddizioni nel corso dell'esame dibattimentale ad un miglior ricordo, ma piuttosto alla suddetta attività di studio finalizzata all'aggiustamento di contraddizioni e incongruenze, ragion per cui non poteva farsi pieno affidamento sull'attendibilità complessiva delle dichiarazioni dibattimentali di Scarantino.

Questa situazione permetteva di svolgere una verifica delle fasi che avevano preceduto la ritrattazione annunciata, manifestatasi nell'aula di udienza di Como il 15 settembre '98, del cui contenuto la sentenza fornisce una compiuta sintesi, comprese le stesse dichiarazioni di ritrattazione.

Questa operazione di decostruzione e ricostruzione sulle dichiarazioni di Scarantino veniva compiuta per stabilire quali parti delle dichiarazioni potessero essere utilmente poste a fondamento della decisione.

Si concludeva per l'inattendibilità della ritrattazione e delle affermazioni finali di Scarantino sul complotto ordito dagli inquirenti contro gli imputati, di cui egli sarebbe stato lo strumento passivo e coartato.

La ritrattazione era stata frutto di concertata attività di inquinamento probatorio da parte degli imputati, scelta necessitata e imposta dalla minuziosità e concordanza delle prime dichiarazioni del collaboratore, che difficilmente potevano essere smentite parzialmente ed in modo mirato, tanto meno da un soggetto sicuramente furbo, ma dotato di scarse capacità intellettive come Scarantino Vincenzo.

Esisteva in atti prova della testuale e concreta attuazione di una concertata e laboriosa preparazione di detta ritrattazione.

Essa consisteva nella deposizione del sacerdote Giovanni Neri, parroco a Marzaglia di Modena, presso la cui parrocchia erano stati ospitati negli ultimi tempi il fratello e la cognata di Scarantino, che aveva riferito su quanto a sua conoscenza sulle iniziative del fratello e degli altri familiari

dello Scarantino, supportate da consegne di denaro, per ottenere ottenere l'assenso alla ritrattazione.

Scarantino aveva ritrattato anche per interessi economici e le sue ultime dichiarazioni erano state letteralmente comprate; la contrattazione con il fratello Rosario e con gli altri familiari aveva certamente avuto un ignobile contenuto patrimoniale che la rendeva assolutamente scellerata. Dalla deposizione di Don Neri emergeva che Scarantino Vincenzo come prezzo della sua ritrattazione aveva preteso di rientrare in possesso di valori e beni precedentemente acquisiti attraverso la pregressa attivita' criminale.

Gli esiti delle intercettazioni sulle utenze in uso alla famiglia Scarantino, gli esiti dei servizi di osservazione e dei pedinamenti della moglie dell'imputato latitante Scotto Gaetano, avevano l'esistenza di trattative tra le due famiglie, quando ancora Scarantino era considerato un collaboratore di giustizia protetto.

Nonostante questo non tutte le dichiarazioni rese in sede di ritrattazione da Scarantino dovevano ritenersi per definizione inattendibili.

I giudici si facevano quindi carico del compito di distinguere.

Si partiva dalle cause e dalle ragioni indicate da Scarantino per spiegare l'inizio e la fine della collaborazione.

In particolare dall'effermazione dello stesso di avere voluto coinvolgere nelle sue accuse alcuni accreditati collaboratori di giustizia (quali Mario Santo Di Matteo, Gioacchino La Barbera, Salvatore Cancemi e successivamente Giovanni Brusca) per costruire deliberatamente la propria inattendibilita'.

Le dichiarazioni di Scarantino avevano iniziato ad essere inquinate con la prima possibilità di pressioni ambientali e familiari, alle quali lo stesso non era stato in grado di sottrarsi dopo la sua liberazione dal carcere di Pianosa.

Le dichiarazioni originarie, rese nei primi tre interrogatori in carcere, dovevano infatti ritenersi complete nella loro struttura essenziale, coerenti

sotto il profilo logico e concordanti nelle linee generali sia con rilievi di carattere oggettivo sia con dichiarazioni rese successivamente da altri collaboratori di Giustizia che non potevano essere conosciute da Scarantino, ne' per scienza diretta ne' attraverso suggerimenti esterni.

Le prime dichiarazioni prospettavano, coerentemente, un'organizzazione della strage preceduta da una riunione di carattere esclusivamente operativo tra esponenti dei due mandamenti cui era stata affidata l'esecuzione finale della strage.

Il luogo della riunione era perfettamente idoneo allo scopo, le attribuzioni dei ruoli ai singoli partecipanti costanti; le sole incongruenze rilevabili, nel racconto iniziale di Scarantino, riguardavano le indicazioni relative alla data della riunione in casa Calascibetta, le fasi del reperimento della Fiat 126 utilizzata come autobomba.

Tali incongruenze erano però solo apparenti, razionalmente spiegabili, non compromettevano la complessiva attendibilità del collaboratore.

La Corte spiegava perché le dichiarazioni di Scarantino sul modo in cui venne in possesso della 126 potessero apparire reticenti e confuse, attribuendone la ragione “ad ingenui e infantili tentativi da parte di Scarantino sin dalle prime fasi della collaborazione di nascondere la verità che egli, con estrema leggerezza, aveva delegato un compito così delicato come quello di rubare l'auto che doveva essere utilizzata per la strage a una persona estranea e inaffidabile come Candura”, rivelatosi, poi, in effetti l'anello debole della catena, quello che aveva consentito di sviluppare le indagini.

Un'esigenza di tutela dell'immagine e del prestigio della propria famiglia e del Profeta e quindi la propria immagine di ex mafioso in stretto contatto con i vertici del mandamento di appartenenza.

Le dichiarazioni di Scarantino concordavano perfettamente, infine, con altre dichiarazioni rese da collaboratori attendibili con i quali, per ragioni logiche e cronologiche, non avrebbe potuto essersi accordato.

Tutto questo permetteva di affermare, in conclusione, che le dichiarazioni dello Scarantino dovevano ritenersi attendibili, idonee a costituire prova dei fatti con l'avvertenza che proprio per il percorso che conduceva a questa conclusione esse potevano essere valorizzate solo e in quanto sostenute da efficaci riscontri di carattere oggettivo.

Su tali premesse di metodo la Corte analizzava gli altri elementi di prova disponibili a partire dalle dichiarazioni di tutti quei soggetti, già membri dell'organizzazione criminale, che nel corso degli anni avevano accettato un rapporto di collaborazione con lo Stato.

Di ciascuno di essi si riferiva la storia personale, le ragioni della dissociazione, il background criminale, il ruolo nell'organizzazione, i rapporti con gli imputati e infine il bagaglio informativo sui fatti oggetto di imputazione, valutandosene l'attendibilità intrinseca, i riscontri a ciascuna propalazione, l'importanza rispetto ai fatti specifici oggetto di prova.

Di Ferrante Giovan Battista si ricordava la confessione del ruolo preciso svolto nella strage di via D'Amelio.

Ferrante aveva rammentato di avere ricevuto confidenze da Pietro Scotto sulla sua capacità di effettuare intercettazioni telefoniche⁴; di avere

⁴ Ferrante ha dichiarato che fra le molte ragioni della sua scelta di collaborazione vi furono le confidenze ricevute da Scotto Pietro con il quale condivideva la cella. Scotto si protestava innocente e, pure ammettendo di essere in grado di eseguire intercettazioni, giustificava la protesta di innocenza perché il pomeriggio del 19 luglio non si trovava sul luogo della strage.

Ferrante ritenne quindi che Scotto fosse vittima di un errore giudiziario, dichiarando che tra gli intenti di giustizia che lo mossero alla collaborazione vi fu anche quello di scagionare Scotto Pietro.

Non vi è motivo di dubitare delle buone intenzioni di Ferrante. Ma un'analisi più accurata delle ragioni addotte da Scotto per proclamare la sua innocenza portano a concludere che in realtà Scotto non negasse il fatto per il quale era stato coinvolto nella strage e anzi in un certo qual modo lo riscontrasse.

Non è stato infatti mai sostenuto che Scotto fosse sul luogo della strage nel pomeriggio del 19 luglio per eseguire l'attentato. Si è sempre detto che egli aveva eseguito l'intercettazione e aveva poi, acquisita per questa via la certezza che il dr. Borsellino si sarebbe recato dalla madre, staccato il collegamento, certamente prima che Paolo Borsellino annunciasse con la telefonata di domenica mattina che l'appuntamento con il medico era rinviato al pomeriggio (tant'è che gli attentatori lo attesero invano per quella mattina), tant'è che l'operazione proseguì e gli attentatori si diedero appuntamento per il pomeriggio: non è necessario ammettere che sia stata intercettata la telefonata del mattino per affermare che gli attentatori avessero avuto comunque la certezza che il dr. Borsellino sarebbe ritornato nel pomeriggio

partecipato con Biondino alla prova dei telecomandi usati per provocare l'esplosione e di avere materialmente partecipato il giorno dell'attentato alla perlustrazione del territorio per seguire il percorso del corteo blindato, con l'incarico, eseguito, di dare avviso del passaggio del corteo ad un'utenza telefonica mobile, alla quale aveva risposto una persona della quale ignorava l'identità.

Il Ferrante aveva rivelato la partecipazione all'attentato di Raffaele Ganci e Salvatore Cancemi con compiti di controllo dei movimenti del magistrato, a partire dalla sua abitazione e sul territorio circostante.

E aveva riferito ancora su un colloquio avuto con Giuseppe Graviano nel corso del quale costui aveva fatto inequivoci riferimenti alla sua partecipazione all'attentato.

Era il 23 maggio 1996, data che il collaboratore ricordava con precisione perché quel giorno, coincidente con la strage di Capaci, al Tribunale di Palermo si discuteva una misura di prevenzione nei suoi confronti; si era incontrato nella stanza riservata ai detenuti con Giuseppe Graviano. Si erano messi a discutere sulla rispettiva condizione ed il Graviano gli aveva fatto riferimenti eloquenti alla strage di via D'Amelio, da cui emergeva oggettivamente la sua diretta partecipazione all'esecuzione del fatto delittuoso:

in via D'Amelio).

Scotto, quindi, non aveva mai dichiarato a Ferrante che egli non aveva eseguito l'intercettazione ma che non era stato operativo quella domenica pomeriggio. Un modo per protestare la sua innocenza (secondo la regola che impone ai mafiosi di negare sempre l'accusa, anche di fronte all'evidenza) senza mancare al dovere di verità con l'uomo d'onore codetenuto.

IMP. G. B. FERRANTE: - Sì. Eravamo tutti nella stessa stanza, tutti insieme. Quindi, in quella occasione il Giuseppe Graviano, appunto gli avevo detto se lui era stato rinviato per la strage di via D'Amelio, mentre in modo scherzoso dice: "Non ti preoccupare perché tanto fra due anni siamo al bar Ronei a prenderci il caffè." in modo chiaramente un po' scherzoso. Dopo qualche attimo mi fa: "A proposito, eventualmente per quella telefonata - dice - tu non hai telefonato a una donna?" chiaramente lui si riferiva alla telefonata che era stata fatta il 19 di luglio.

P.M. DOTT. DI MATTEO: - Che significa, lei effettivamente, in qualcuna di queste telefonate, ha risposto qualche volta una donna?

IMP. G. B. FERRANTE: - No, però, in base a quello che lui mi ha detto poi ho pensato che appunto, quando io ho avuto il dubbio di una telefonata, potevo essermi confuso appunto con una telefonata di una donna, ma il discorso della donna era riferito al fatto, in sostanza: "Se eventualmente ti chiedono, tu devi riferire che hai telefonata ad una donna." Cioè, questo era in sintesi il discorso che avrei dovuto riferire.

P.M. DOTT. DI MATTEO: - Chi era presente oltre a lei e Graviano Giuseppe?

IMP. G. B. FERRANTE: - Graviano Filippo, eravamo tutti e tre. Loro chiaramente erano lì per un altro processo. (pagg. 149-150).⁵

⁵ Come emergerà più avanti, si tratta della telefonata con la quale Ferrante annunciava agli attentatori l'imminente arrivo del corteo di auto blindate. Il riferimento è rilevante perché dalle indagini emergerà che il telefono ricevente era in uso ad un uomo di Graviano, Cristoforo Cannella, ed intestato alla sorella della sua donna. La linea difensiva di Graviano esigeva che fosse escluso che quel telefono potesse essere in mano ad un suo uomo sul luogo del delitto.

Altri elementi utili emergenti dal contributo di Ferrante e valorizzati in sentenza erano la segnalazione di Carlo Greco che aveva avvertito Ferrante di distruggere gli altri telecomandi del tipo usato per la strage rimasti in suo possesso, poiché il Greco era venuto a sapere che la polizia stava controllando Ferrante e che era stato quindi individuato come membro dell'organizzazione.

Si tratta di un evidente riscontro individualizzante a carico del Greco perché solo chi era a conoscenza del fatto che il telecomando usato per la strage era identico a quelli in possesso del Ferrante poteva rendersi conto dell'assoluta necessità che quei telecomandi non cadessero nelle mani della polizia e, ancor prima, solo chi era perfettamente a conoscenza dei dettagli organizzativi della strage poteva sapere che quei telecomandi erano stati utilizzati per la strage, tanto da giustificare l'allarme con il quale si era rivolto al Ferrante.

Ferrante aveva confermato anch'egli che alle riunioni Riina era l'unico a parcheggiare la macchina davanti al luogo dove si svolgeva la riunione, riscontrando con ciò Scarantino sia sul punto specifico del trattamento speciale riservato all'auto del Riina che sulla presenza di semplici uomini d'onore, quale era Ferrante, a riunioni alle quali partecipava Riina.

La sentenza attribuiva alle dichiarazioni del Ferrante un ruolo fondamentale nell'economia del giudizio e ne valorizzava le indicazioni anche per quanto concerne la confermata presenza congiunta di Aglieri e Greco alle riunioni di commissione, presenza congiunta che in un semplice affiliato produceva l'effetto dell'impossibilità di distinguere le rispettive funzioni.

Anche sotto questo profilo era possibile apprezzare la straordinaria convergenza con le indicazioni di Scarantino.

Dalla deposizione di **Cancemi Salvatore** la Corte desumeva che i magistrati Falcone e Borsellino erano considerati da Riina, Biondino, Ganci Raffaele, Pippo Gambino, come i nemici assoluti di Cosa nostra.

La Corte riportava le dichiarazioni di questo importante collaboratore, sostituto di Pippo Calò, capo del mandamento di Porta nuova, intimo di Raffaele Ganci e inserito nel gruppo ristretto dei più stretti collaboratori del capo assoluto dell'organizzazione Salvatore Riina.

Cancemi aveva in primo luogo rivelato l'organigramma della Commissione provinciale di Cosa nostra nel 1992, e le frequenti riunioni tenute all'epoca da questo organismo. Si era diffuso sui partecipanti a tale commissione, sui compiti di essa, sulla sua competenza a deliberare gli omicidi eccellenti. Aveva fornito indicazioni su diverse famiglie di Cosa Nostra, quelle dei Madonia, dei Ganci, su Salvatore Biondino, sui fratelli Graviano, Carlo Greco e Pietro Aglieri, segnalati come gli uomini più vicini a Salvatore Riina.

Aveva raccontato, ancora, di una specifica riunione tenutasi alla presenza di Riina, Ganci Raffaele e Biondino, avente a tema la prossima strage di via D'Amelio.

Aveva descritto il suo personale contributo logistico alla consumazione del delitto, indicato le persone che aveva visto all'opera quel 19 luglio '92 lungo le strade di Palermo ed infine provalato le confidenze ricevute da Ganci Raffaele sugli autori materiali della strage, avendo in precedenza escluso che nel '92 esistessero spaccature in seno alla commissione di Cosa nostra e che non fosse osservata la regola del consenso di tutti i capimandamento per i fatti più clamorosi.

Era normale, secondo Cancemi, che in qualche caso un mandamento avesse più rappresentanti, il riferimento era in particolare al mandamento di S. Maria del Gesù-Guadagna, retto all'epoca dal duo Aglieri-Greco.

Il collaboratore aveva fornito informazioni sul ruolo e le attività nell'organizzazione e nella strage di molti altri imputati.

Le indicazioni utili offerte da Cancemi che i giudici di primo grado ritenevano di valorizzare erano diverse.

Significativa l'affermazione che gli appartenenti al mandamento della Guadagna-Santa Maria del Gesù fossero assai vicini al Provenzano.

Dopo l'arresto di Riina erano costoro a fissare gli appuntamenti per il nuovo capo assoluto.

E fu proprio in occasione di una convocazione avanti al Provenzano da parte di Carlo Greco che si era ricordato che, poco prima di essere arrestato, Raffaele Ganci dopo una riunione tenutasi nel maggio 1993 gli aveva raccomandato di non andare agli appuntamenti fissatigli da Provenzano. In quella occasione egli aveva manifestato chiaramente la sua contrarietà all'iniziativa del Provenzano e degli uomini a lui più vicini di catturare e uccidere il capitano dei carabinieri Ultimo, autore dell'arresto di Riina.

Il Cancemi aveva poi escluso di avere davvero temuto di poter essere ucciso da Provenzano e dagli uomini della Guadagna a lui più vicini, così rettificando dichiarazioni rese ai pubblici ministeri attribuite ad una esagerata sensibilità al tema della sua incolumità al momento della sua costituzione e dei primi interrogatori.

Aveva ribadito che Falcone e Borsellino dopo l'istruzione del maxi-processo erano considerati i nemici assoluti di Cosa Nostra, tanto più dopo la sentenza definitiva della Suprema Corte del gennaio 1992 e tanto più in quanto Cosa Nostra aveva sempre potuto contare su magistrati disponibili ad aggiustare o ad assumere comunque decisioni favorevoli agli imputati (casi del dr. Prinzivalli, del dr. Barrile, del dr. Carnevale, del dr. Barreca,

protagonisti di processi che avevano dato esito favorevole per Cosa Nostra).⁶

Cancemi aveva riferito dettagliatamente sul funzionamento della Commissione provinciale di Cosa Nostra, in modo non dissimile da quanto aveva riferito lo storico collaboratore Tommaso Buscetta.

Dopo la guerra di mafia Riina aveva posto a capo dei mandamenti persone di sua stretta fiducia.

Il solo mutamento rispetto alla fase precedente concerneva la possibilità di svolgere le riunioni o in modo plenario o preferibilmente in modo frazionato, a gruppetti, secondo quanto stabilito dal Riina che aveva giustificato questo secondo metodo con esigenze di sicurezza. Per questa ragione le riunioni plenarie si erano diradate (una delle ultime alle quali Cancemi avrebbe dovuto partecipare era stata quella del gennaio 1993, alla quale stava recandosi Riina quando fu arrestato).

Un'altra riunione plenaria, citata da Cancemi, si era svolta nell'ottobre 1992 in occasione di un omicidio di un importante membro dell'organizzazione. Ad essa avevano partecipato Aglieri e Giuseppe Graviano.

Per Cancemi la Commissione aveva regolarmente funzionato fino al maggio 1993 e queste riunioni più o meno allargate si erano svolte nell'inverno e nella primavera del 1992 per deliberare sulle stragi.

Cancemi aveva sottolineato come Riina arrivasse alle riunioni sempre con macchine di piccola cilindrata.⁷

⁶ E' questo certamente un richiamo importante e utile per la definizione del movente del delitto. Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, che lo aveva seguito fino all'ultimo, sposando la causa della lotta intransigente e senza compromessi a Cosa Nostra, si erano isolati rispetto a molti colleghi che la mafia pensava di potere controllare ed in qualche caso effettivamente teneva in pugno nei modi più diversi e con il concorso delle più svariate figure.

Molti hanno già osservato come la causa ultima della morte di Falcone e Borsellino sia da ascrivere alla loro "anomalia" rispetto al contesto palermitano del tempo, alla loro capacità di essere di esempio e veicolo di trasformazione culturale e professionale rispetto alle nuove generazioni di magistrati. Questa situazione dal punto di vista di Cosa Nostra doveva essere stroncata per ritornare ai tempi felici della "trattativa" permanente anche in campo giudiziario.

⁷ Si tratta di un rilievo che costituisce un riscontro, piccolo ma pur sempre tale, al racconto di Scarantino, nel punto in cui riferisce che Riina era giunto alla riunione con Biondino su una macchina di piccola cilindrata.

Altri elementi della deposizione di Cancemi venivano correttamente messi in particolare evidenza perché consonanti con numerosi dettagli della deposizione di Scarantino e perché rispecchianti le modalità della riunione, costituente uno dei punti fondamentali della deposizione di quest'ultimo. Cancemi aveva smentito (consapevolmente o meno) il dogma del divieto di partecipazione di “soldati” a riunioni con la presenza di capimandamento, citando casi di riunioni con la presenza di Salvatore Riina alla quale avevano partecipato semplici soldati.⁸ La regola generale veniva superata in base alle contingenti valutazioni del Riina e comunque il principio non era affatto operativo per le riunioni di tipo esecutivo-organizzativo.

Altra utile precisazione concerneva il fatto che Riina era il solo a parcheggiare davanti al luogo della riunione.⁹

Sul tema specifico della strage, Cancemi costituisce un elemento di prova determinante e la sua testimonianza viene ampiamente utilizzata nella ricostruzione del fatto.

La sentenza valorizzava anzitutto la deposizione del collaboratore per ricomporre le fasi deliberative della strage.

Si legge a questo proposito, p.317:

⁸ “ . Sempre nella casa di Guddo era stata deliberata l’eliminazione dei fratelli Puccio durante una riunione cui, fra gli altri, erano presenti Pietro Aglieri, Carlo Greco e Giuseppe Graviano nonché Drago Giovanni, che, pur essendo un semplice soldato, era stato ammesso alla riunione perché doveva portare l’ordine di eliminare Puccio a Marchese, che si trovava detenuto. In sostanza il Cancemi ha affermato che Salvatore Riina ammetteva la presenza di soldati a riunioni con capi mandamento quando vi era la necessità, per ottenere qualcosa da loro, ed ha ricordato che nella fase di preparazione della strage di Capaci aveva incontrato in una riunione presso la villetta di proprietà di tale Battaglia, che non era uomo d’onore, oltre a vari capi mandamento, anche Bagarella e Ferrante, che non avevano alcuna carica, ma avevano compiti esecutivi specifici nella azione delittuosa programmata. Ha precisato che Riina era solito utilizzare gli uomini a seconda delle sue necessità, prescindendo dal fatto che questi avessero o meno cariche all’interno di cosa nostra, anche se, a seguito di contestazione, è emerso che nel corso del confronto con Scarantino Vincenzo aveva affermato l’impossibilità per un soldato di sedersi allo stesso tavolo con capi mandamento”, p. 133.

Secondo la sentenza il contrasto era stato successivamente chiarito, avendo Cancemi precisato come l’una regola non escludesse l’altra in un contesto di situazioni specifiche in cui potesse essere giustificata l’applicazione dell’una o dell’altra. Deve comunque ritenersi, per ammissione dello stesso Cancemi, che nel corso del veemente confronto con Scarantino, del quale si parlerà oltre, per sue esigenze difensive, aveva persino negato la possibilità teorica di una riunione come quella descritta da Scarantino, in sede dibattimentale, che egli ha profondamente modificato quell’asserzione, ammettendo indirettamente la perfetta plausibilità del fatto raccontato dal collaboratore.

⁹ Anche questo dettaglio di un resoconto assai più ampio viene a confermare l’attendibilità di Scarantino che, come si vedrà, nel descrivere l’arrivo dei convenuti alla riunione specifica ha affermato che il solo Riina, con Biondino alla guida, aveva parcheggiato la macchina all’interno della villa di Calascibetta.

“Per quanto riguarda la strage di via D’Amelio ha parlato di una riunione tenutasi nel giugno 1992 presso la villa di Guddo Girolamo:

Imp. CANCEMI S.: - guardi, io voglio dire la verità, per quello che mi risulta. Verso, nel mese di giugno del '92, sì, nel mese di giugno, mi ricordo il mese di giugno, c'è stato un incontro con RIINA, GANCI RAFFAELE, io e BIONDINO, nella villa di GUDDO GIROLAMO, dietro la VILLA SERENA, e il RIINA con GANCI RAFFAELE, qua c'è un salone grande, in questa villa di GUDDO, si sono appartati, così, diciamo sempre nello stesso salone, si sono messi in una poltroncina distante di cinque, sei metri, così. E hanno parlato io qualche cosa l'ho capita, onestamente, con... con GANCI RAFFAELE, e ci disse, dice: "la responsabilità è mia, stai tranquillo che ci penso per tutti io." Queste parole che io ho capito, che già c'era qualche cosa di... di grave, come FALCONE. Poi quando ce ne siamo... ce ne siamo andati i... il GANCI mi disse, dice: "questo - dice - ci vuole rovinare a tutti". Quindi io l'ho capito, che si trattava che c'era un'altra strage, diciamo pronta. Perché già i nomi erano fatti tante volte, diciamo, anche prima.

P.M. Dott. DI MATTEO: - lei capì che si trattava della strage in cui doveva morire il Dottore BORSELLINO?

Imp. CANCEMI S.: - guardi siccome il Dottore BORSELLINO, RIINA lo voleva ammazzare prima, e io ero a conoscenza, quindi sì, l'ho capito.

P.M. Dott. DI MATTEO: - nel mese di giugno, questo avvenne! Giusto? Questa riunione di cui ha parlato a casa di questo GUDDO.

Imp. CANCEMI S.: - che so... verso giugno, nei primi di luglio, giugno, qua siamo, poi non è che posso essere preciso, diciamo proprio alla giornata. (pagg. 91-92 verbale del 4.6.1997)

Nell'esame tenutosi il 13.10.1997 il Cancemi ha ribadito quanto sopra riportato, aggiungendo di essersi appartato in compagnia di Biondino e di avere percepito qualche passo della conversazione tra Riina e Ganci nonostante questi non parlassero forte. Dal momento dell'incontro al giorno della strage Cancemi ha dichiarato di non avere più saputo nulla della strage, di non avere partecipato ad alcuna riunione e, conseguentemente, di non avere parlato ad alcuno dell'argomento.

Con riferimento alla partecipazione diretta del Cancemi alla strage si dava conto dell'ammissione, sia pure tardiva, dello stesso di avervi partecipato pattugliando con Raffaele Ganci le strade che il giudice avrebbe dovuto percorrere per seguirne i movimenti e dare gli opportuni avvisi agli uomini appostati con il telecomando in pugno.

I punti centrali della deposizione del Cancemi erano efficacemente colti e sintetizzati:

“Ha affermato di avere avuto contatti quasi quotidiani con Ganci Raffaele con cui era solito incontrarsi in vari posti anche nel negozio di carne in via della Regione Siciliana dalla parti del Sigros, dove capitava anche di incontrare Biondino Salvatore, ha aggiunto di avere incontrato il Ganci anche nel periodo compreso tra la riunione a casa di Guddo e la strage di via D'Amelio, ma ha escluso che il Biondino avesse parlato con lui e con il Ganci della strage di via D'Amelio.

Ha quindi descritto quanto accaduto la mattina della domenica 19 luglio 1992:

Imp. CANCEMI S.: - Poi... ci siamo visti con... con il Ganci Raffaele il giorno prima e mi ha dato l'appuntamento... e ci siamo rivisti la mattina, la domenica. Eh, la mattina della domenica siamo andati nell'abitazione di... di Borsellino. Ehm... là abbiamo visto... c'era il figlio Mimmo, che era messo in una posizione che doveva vedere passare il Dottor Borsellino e quindi lui..., poi doveva lui, il Mimmo, doveva avvisare a quelle persone che erano là in via D'Amelio eh... che stava passando, che stava andando verso là. [Pausa] E poi abbiamo fatto con... con Ganci più giri diciamo nel palazzo, perché giravamo, non stavamo fermi nel palazzo dove abitava, ci giravamo così, ehm... poi in

un giro che abbiamo fatto il Mimmo dice che là non c'era più, non l'ha visto passare, insomma, ci è sfuggito. Non so co... co..., non l'ha visto, ha detto questo al padre. Eh..., in un giro che noi abbiamo fatto mi ricordo che ci ha de..., eh... Ganci Raffaele ci disse a Mimmo - a suo figlio - dice: "Mettiti qua proprio, non ti muovere di questo angoletto", che c'è una stradina che io non vi so indicare la via, ma vicino là, diciamo nella... nell'abitazione di Fa..., di Borsellino, dice: "Mettiti qua e non ti muovere". Quindi poi abbiamo fatto altri due giri, siamo ripassati di nuovo di là e lui ha detto che non... che non l'ha visto, ci è sfuggito, non l'ha visto passare. Questo è stato diciamo quello..., la mattina là. Ho visto là che poi è venuto con la macchina, durante noi che facevamo questi giri, è venuto... Salvatore Biondino eh... e Biondo Salvatore, che era in macchina con Biondino, che sono venuti pure là. E ho visto anche Ferrante Giovanni che era appoggiato in un muretto all'angolo sempre in que..., in una via là che non... non mi ricordo come si chiama questa via. Queste sono le persone che io ho visto là. E anche quando siamo arrivati con... con Ganci Raffaele, lui è sceso della macchina e ci è andato a dire una parola a un suo nipote che si chiama Galliano eh... Antonino, che era fermo là pure con la macchina. Questo è quello diciamo che è successo... là, quella..., la domenica.(pagg. da 74 a 76 del verbale del 13.10.97)

Normalmente la domenica mattina Cancemi si attardava a letto e di frequente andava a trovare Vito Priolo per scegliere animali da macellare, quella mattina Ganci Raffaele era andato a prenderlo verso le 8-8,30, senza preavvisarlo, anche se dopo quello che aveva sentito a casa di Guddo si aspettava da un momento all'altro che succedesse qualcosa. Quella stessa mattina sia da Ganci che da Biondino aveva appreso che la bomba doveva esplodere in via D'Amelio perché gli avevano detto che Mimmo Ganci doveva avvisare del passaggio del giudice chi stava in via D'Amelio:

Imp. CANCEMI S.: - Perché il padre, quando noi abbiamo girato, che... abbiamo fatto 3 - 4 giri del palazzo, si è fermato e ci ha detto..., io ho visto che Mimmo aveva il telefonino e ci disse, dice: "Appena... appena passa subito l'avvisi", ci ha detto così diciamo al figlio. E quindi io..., ci ha parlato chiaro, ci ha detto queste due parole. P.M.: - Ora dovrebbe rispondere alla mia prima domanda.

Imp. CANCEMI S.: - Sì.

P.M.: - Lei già sapeva, quella domenica le dissero, qualcuno le disse o ha saputo in altro modo, che l'attentato doveva farsi in via D'Amelio, che la bomba doveva esplodere in via D'Amelio?

Imp. CANCEMI S.: - Uh... finché io ero con Ganci nella macchina e poi quando la mattina proprio quando ce ne siamo andati poi Ganci Raffaele eh... me l'ha detto. E poi l'ho avuto confermato anche da Biondino Salvatore, perché poi quando non l'hanno visto di dove ha preso diciamo la macchina, là ci è sfuggita, poi Biondino è venuto da Priolo. E quindi... sia da Ganci e sia da Biondino io l'ho saputo.

P.M.: - Quindi la domenica mattina lei l'ha saputo che la bomba doveva esplodere in via D'Amelio.

Imp. CANCEMI S.: - Sì. Sì.

(pagg. 97-98 del verbale del 13.10.1997)

Ad un certo punto verso le 9,00 avevano incrociato, fermo presso una stradina e munito di cellulare, Mimmo Ganci, a cui il padre aveva ordinato di restare fermo e di avvisare non appena vedeva passare il magistrato; successivamente avevano avvistato Biondino Salvatore a bordo della macchina di Biondo Salvatore ed il Ferrante in un angolo; avevano inoltre incrociato il Galliano mentre scendeva e risaliva nella macchina del cugino Mimmo Ganci. Ha aggiunto che i compiti di tutti erano quelli di girare, ma di non avere sentito Biondino o Ganci Raffaele dare ordini a Mimmo Ganci, Galliano ed agli altri e di non sapere chi coordinava il pattugliamento.

Inoltre ha aggiunto di una sosta del Ganci con il nipote Galliano :

P.M. Signor Cancemi, lei ricorda se quando siete arrivati proprio nei pressi dell'abitazione del Dottor Borsellino, prima di cominciare a girare sul posto, vi siete fermati da qualche parte nei pressi di una piazza e siete stati lì per 5 - 10 minuti, per qualche minuto, assieme a Ferrante, assieme agli altri che ha nominato?

Imp. CANCEMI S.: - No. Guardi, quello che è successo e quello che le dico io è oro colato. Siamo arrivati là, eh... sapete tutto diciamo la posi..., dove... dove c'è il Carcere dei Minorenni, abbiamo fatto questa strada, abbiamo passato davanti il Carcere dei Minorenni, più avanti c'è un bar che c'è un rientro così, uno spiazzale, e c'era questo suo nipote fermo con la macchina là.

Quindi siamo arrivati, lui si è fermato, ha parlato con questo suo nipote..., così un minuto, meno di un minuto, quello che è stato, poi ci siamo messi di nuovo sopra..., anzi, io nemmeno sono sceso della macchina, abbiamo fatto il giro e all'angolo, ch  qua c'  un giornalista, un po' pi  avanti c'  una stradina stretta e c'era questo suo figlio Mimmo. Quindi si   fermato e ci disse quelle parole... con..., "Se appena lo vedi passare subito comunica eh... comunicalo". E poi noi ci siamo messi a girare diciamo... intorno al palazzo, facevamo giri larghi perch  eh... lui dice: "Giriamo largo perch  qualcuno ci pu  vedere che giriamo qua". E poi in questi giri che abbiamo fatto abbiamo incontrato a Biondino, a Biondo e... a questo Ferrante che era seduto..., appoggiato non seduto, in un angoletto qua vicino il giornalista, la parte... di fronte diciamo al giornalista, un po'... pi  indietro.

Questo   quello quella mattina che..., quello che   successo l . (pagg. 105-106 del verbale del 13.10.1997)

Verso le 10,00 Cancemi ed il Ganci Raffaele si erano recati da Priolo dove Cancemi era rimasto mentre Ganci si era assentato, erano passati anche Biondino e Biondo ed in quell'occasione Biondino aveva spiegato che il magistrato non si era recato nella sua abitazione, quindi tutti quanti erano andati a mangiare, dandosi appuntamento per il pomeriggio. Verso le 15,00 si era rivisto con Ganci Raffaele da Priolo, finch  verso le 17,00 era arrivato Biondino in compagnia di Biondo portando la notizia dell'avvenuta strage. Era presente anche Mimmo Ganci ma la notizia l'aveva portata Biondino. Era stata presa una bottiglia di spumante e si era brindato al buon esito dell'operazione, ed erano tutti quanti rimasti nella casa di Priolo per circa 20 minuti mezz'ora.", p. 317 e ss.

La difficolt  che questa deposizione di fondamentale importanza ha creato ai primi giudici e che   stata oggetto di ampio dibattito nel giudizio di appello   rappresentata, come   noto, dalla tardiva ammissione del Cancemi della sua partecipazione e responsabilit  per la strage. Cancemi ha

spiegato ai primi giudici e anche a questa Corte le ragioni di questo ritardo protrattosi per circa tre anni.

Preme qui rilevare l'assenza di qualsiasi consequenzialità logica tra la reticenza del Cancemi e l'asserita falsità delle sue dichiarazioni accusatorie, peraltro ampiamente riscontrate. E' invece assai più coerente e consequenziale riconoscere che la reticenza di Cancemi, semmai, si spiega con una scelta di riferire meno di quanto egli sappia per non coinvolgere nella responsabilità persone delle quali il collaboratore non può assolutamente parlare, esigenza del tutto comprensibile in una logica di autotutela e di stato di necessità tenuto conto del trattamento al quale lo stesso è stato in questi anni sottoposto in conseguenza di sue dichiarazioni. Sappiamo, infatti, ed è argomento centrale del giudizio di appello, che Scarantino afferma la presenza del Cancemi alla riunione in casa Calascibetta e che il Cancemi nega recisamente tale sua presenza. E' del tutto evidente come sul piano puramente logico la reticenza di Cancemi sulla sua partecipazione alla strage possa apprezzarsi più in relazione alla necessità di dover negare questa sua partecipazione che in relazione alla successiva e conseguente necessità di negare, fino alle dichiarazioni di Ferrante e di Stefano Ganci, la sua partecipazione al pattugliamento del 19 luglio.

L'argomento ricorrerà spesso nel corso di questo processo, nel quale incombe il famigerato terzo livello di responsabilità, costantemente richiamato in modo più o meno allusivo dalle fonti più diverse, tra loro autonome e indipendenti, senza fin qui concretizzarsi in figure riconoscibili. E' certo tuttavia che questo aspetto indefinito del processo, pure richiamato da numerose testimonianze e sul quale hanno fortemente insistito le difese, sia pure in una logica ed in una prospettiva del tutto inaccettabili, deve costituire una chiave di lettura ed interpretazione dei dati probatori più controversi.

Il punto non è sfuggito ai giudici di primo grado che si sono soffermati su un significativo accenno di Cancemi, scrivendo:

“Circa le motivazioni delle due stragi (Cancemi) ha affermato che le eliminazioni di Falcone e di Borsellino hanno fatto parte di un’unica strategia di cosa nostra volta alla distruzione dei nemici dell’organizzazione, aggiungendo di non sapere i motivi per cui la strage di via D’Amelio era stata effettuata subito dopo quella di Capaci. Ha inoltre dichiarato, a proposito della eventualità che soggetti estranei a cosa nostra possano essere stati coinvolti a vario titolo nella deliberazione della strage, di avere saputo da Ganci Raffaele, mentre si recavano verso la villetta di Capaci per incontrare gli altri attentatori, che Riina si era incontrato con “persone importanti“, convincendosi che si trattava di persone esterne a cosa nostra, in quanto nell’organizzazione Riina era in assoluto la persona più importante. Sempre con riferimento allo stesso tema il Cancemi ha ricordato di essersi incontrato con Provenzano dopo l’arresto di Riina, nel maggio 1993 e di essersi lamentato con lui per la situazione dei carcerati sottoposti al 41 bis, per l’abolizione del quale Riina aveva cercato di attivarsi, in quell’occasione Provenzano gli aveva accennato di avere “situazioni importanti nelle mani “, p.324 .

La testimonianza di Salvatore Cancemi è di assoluta importanza perché il collaboratore indica espressamente e con certezza, sia pure riferendo de relato, alcuni degli uomini di Cosa Nostra cui doveva attribuirsi la responsabilità per l’esecuzione della strage.

La Corte di primo grado ha giudicato pienamente attendibili il Cancemi, e naturalmente la sua fonte. Il passaggio costituisce uno dei punti centrali della sentenza appellata e conviene sia riportato per esteso:

Circa le motivazioni delle due stragi ha affermato che le eliminazioni di Falcone e di Borsellino hanno fatto parte di un'unica strategia di cosa nostra volta alla distruzione dei nemici dell'organizzazione, aggiungendo di non sapere i motivi per cui la strage di via D'Amelio era stata effettuata subito dopo quella di Capaci. Ha inoltre dichiarato, a proposito della eventualità che soggetti estranei a cosa nostra possano essere stati coinvolti a vario titolo nella deliberazione della strage, di avere saputo da Ganci Raffaele, mentre si recavano verso la villetta di Capaci per incontrare gli altri attentatori, che Riina si era incontrato con "persone importanti", convincendosi che si trattava di persone esterne a cosa nostra, in quanto nell'organizzazione Riina era in assoluto la persona più importante. Sempre con riferimento allo stesso tema il Cancemi ha ricordato di essersi incontrato con Provenzano dopo l'arresto di Riina, nel maggio 1993 e di essersi lamentato con lui per la situazione dei carcerati sottoposti al 41 bis, per l'abolizione del quale Riina aveva cercato di attivarsi, in quell'occasione Provenzano gli aveva accennato di avere "situazioni importanti nelle mani".

Circa gli autori della strage di via D'Amelio ha dichiarato di avere appreso delle precise notizie da Ganci Raffaele, il quale gli aveva confidato che autori della strage di via D'Amelio erano Aglieri, Carlo Greco, i Graviano, Tagliavia e Vitale :

Imp. CANCEMI S.: - Sì. Io l'ho saputo da Ganci Raffaele [Pausa] che lui mi disse che avevano partecipato... Aglieri, Carlo Greco... eh..., i Graviani (lui usa questa espressione, quando si parlava di Graviano si diceva i Fratelli Graviani, si usava questo linguaggio in Cosa Nostra) eh... mi ha fatto il nome anche di Tagliavia e mi ha fatto anche il nome di un certo Vitale, dice che questo ha avuto pure un ruolo in questa strage, questo Vitale. M... mi parlò anche di questo Vitale.

P.M.: - Dunque, andiamo con ordine: innanzitutto, quando Raffaele Ganci le dice

queste cose dove eravate e, se può essere proprio preciso, nei limiti del suo ricordo, sul contenuto delle notizie che le riferisce Ganci. (pag. 132 del verbale del 13.10.1997)

Il Ganci gli aveva fatto questa confidenza mentre si trovavano presso la sua casa di Borgo Molara , alcune settimane dopo la strage, in occasione di servizi giornalistici trasmessi con immagini televisive di via D'Amelio:

Imp. CANCEMI S.: - Sì. Io mi ricordo che erava..., era un giorno di domenica a casa di Ganci, perché io ci andavo spessissimo, pure andavo... a prendermi anche i vitelli per le mie macellerie e quindi ci andavo, era un giorno di domenica e qua, in questa occasione a casa sua, mentre che stavamo andando nella stalla, mi... mi ha fatto questi nomi, mi ha detto queste cose.

P.M.: - Quanto tempo era passato dalla strage di via D'Amelio?

Imp. CANCEMI S.: - Mah, che so?! Qualche settimana... Pochi giorni.

P.M.: - C'è stato un motivo particolare per cui, andando verso la stalla, Ganci ha preso il discorso della strage di via D'Amelio? Era successo qualcosa prima che aveva, diciamo, destato il vostro ricordo su via D'Amelio o comunque aveva concentrato il vostro discorso su via D'Amelio?

Imp. CANCEMI S.: - Sì. C'era stato che c'erano l'immagine..., in televisione c'erano le immagini diciamo della strage che facevano vedere sempre in quei giorni, e ma c'era..., questo è... è stato.

P.M.: - Ecco, e mi dica una cosa con precisione: innanzitutto è stato Ganci a riferirle queste cose spontaneamente o è stato lei a chiedergli qualcosa?

Imp. CANCEMI S.: - No, assolutamente io non ci ho chiesto niente. Ripeto, c'erano queste immagini in televisore e poi ci siamo..., siamo usciti della sua abitazione, che lui abita vicino alla stalla.

P.M.: - E mi dica una cosa, scusi se la interrompo, le immagini riguardavano che cosa in particolare?

Imp. CANCEMI S.: - Della strage... del Dottor Borsellino.

P.M.: - Cioè i luoghi, via D'Amelio?

Imp. CANCEMI S.: - Sì.

P.M.: - Si vedeva...

Imp. CANCEMI S.: - Sì, sì, sì, sì. Esattamente, sì. Quindi...

P.M.: - Uh. Ecco, ritorni..., cosa le disse Raffaele Ganci?

Imp. CANCEMI S.: - Eh, mentre stavamo camminando per andare nella stalla che c'è..., che so..., a 100 metri, 150 metri di... dall'abitazione alla stalla, eh... mi - mi disse di... queste - queste - questi nomi che io ho detto che avevano partecipato anche questi qua: Aglieri, Carlo Greco, i Tagliavia, eh... questo Vitale, mi ha fatto questi nomi [Pausa] e i fratelli Graviano.

(pag. 133 del verbale del 13.10.1997)

Appare significativo il fatto, emerso a seguito di contestazioni, che già in data 17.11.1993 il Cancemi, pur non ammettendo la propria responsabilità in merito alla strage di via D'Amelio, abbia indicato Aglieri, Greco, Graviano, Tagliavia e Vitale come responsabili della strage, specificando che si erano occupati della fase esecutiva insieme a Biondino che sovrintendeva alle operazioni, confermando poi tale dichiarazione anche nell'interrogatorio del 26.3.1997, nel quale ha spiegato che all'inizio della collaborazione non voleva parlare del suo coinvolgimento nella strage, ma voleva comunque aiutare la giustizia riferendo quanto aveva appreso sulla esecuzione della strage.

Significativo, al fine di valutare il livello di conoscenze del Cancemi e la attendibilità delle notizie apprese da Ganci Raffaele appare il fatto che, come risulta confermato dalle dichiarazioni di diversi altri collaboratori, i rapporti tra il Cancemi ed il Ganci fossero particolarmente stretti e che il Ganci avesse rapporti altrettanto stretti sia con Biondino che con Riina, ciò, infatti, rende credibile l'informazione confidenziale ricevuta dal

Cancemi. In proposito merita di essere citato quanto lo stesso Cancemi ha riferito in dibattimento:

P.M.: - Senta, torniamo quindi a questa fase in cui Ganci le dice queste cose. Volevo capire in quel periodo, a parte le comuni attività delittuose che avevate fatto per esempio pochi giorni prima per la strage, quali erano i suoi rapporti con Raffaele Ganci?

Imp. CANCEMI S.: - Buoni. Ottimi.

P.M.: - E' mai capitato, era mai capitato che Raffaele Ganci le riferisse una cosa relativa all'attività di Cosa Nostra che non corrispondesse al vero, che poi lei aveva scoperto non era vera?

Imp. CANCEMI S.: - No. Questo no. Quando lui, per dire, qualche cosa me la diceva col dubbio è perché non era certo nemmeno lui. Ma quando le cose me le diceva che lui era certo, assolutamente mai io ho scoperto che lui mi ha detto una bugia.

P.M.: - E questa cosa qui, che avevano partecipato alla fase esecutiva in via D'Amelio questi soggetti che abbiamo detto, gliela disse col dubbio o con certezza?

Imp. CANCEMI S.: - Assolutamente no! Lui me l'ha detto con grandissima certezza, mi disse che era sicuro, lui l'avevo sentito, l'aveva saputo. Non è che mi ha detto "forse"; mi disse che ha... hanno partecipato anche loro alla fase esecutiva della strage.

P.M.: - Lei sa da chi Raffaele Ganci aveva saputo questo, se ne aveva avuto conoscenza diretta o l'aveva saputo da altri uomini di Cosa Nostra?

Imp. CANCEMI S.: - No. Lui non... non me l'ha spiegato, onestamente. Non me l'ha spiegato. Ma lui sicuramente l'ha saputo da Biondino, da Riina, perché lui...

P.M.: - Quali erano i contatti e i rapporti che avevano in quel periodo Ganci con Biondino e con Salvatore Riina?

Imp. CANCEMI S.: - Mah, lei ha fatto il nome di tre persone: era tutto una persona,

tutti e tre erano uno. Ganci, Biondino e Salvatore era una persona.

(pagg. 141 142 del verbale del 13.10.1997)”, p.324 e ss.

Il Cancemi, secondo la sentenza, aveva poi ampiamente riferito in ordine all'appartenenza a Cosa Nostra, al ruolo e alle principali attività delittuose di alcuni imputati, in termini convergenti con quelli dei collaboratori che sugli stessi punti si erano diffusi ma con l'autorevolezza derivantegli dal suo ruolo e dalla sua posizione all'interno dell'organizzazione.

Aveva riferito sulla gestione congiunta, duumvirale, del mandamento della Guadagna, da parte di Aglieri e Greco; sui tradizionali comuni affari delittuosi correnti tra Aglieri, Greco, Graviano Tinnirello, sottocapo della famiglia di Corso dei Mille, e Tagliavia, indicato come molto abile a maneggiare esplosivi.

Si tratta, osserviamo sin d'ora, di un gruppo di imputati che il Cancemi indica come costituente un gruppo compatto, appartenenti a due mandamenti tra loro confinanti, localizzati ad est della città di Palermo, alleati e coesi, più volte coinvolti in azioni criminali congiunte (omicidi, traffico di stupefacenti, estorsioni, ma anche appalti ed in imprese di costruzione), considerati nella nomenclatura mafiosa un unico gruppo, una corrente, un settore intrecciato e legato da tanti fili da indurre necessariamente a pensare che un'operazione come la strage di via D'Amelio non potesse essere affidato ad uno solo dei due mandamenti senza coinvolgere l'altro.¹⁰

Convergenti, confermate e riscontrate le indicazioni fornite da Cancemi su Profeta, Calascibetta, La Mattina.

¹⁰ La straordinaria convergenza tra le indicazioni di Cancemi ed il racconto di Scarantino non consente anche solo di ipotizzare che un “non mafioso”, “ignorante” delle Cose di Cosa Nostra, uno “che non sa niente” come è dipinto Scarantino per esigenze difensive potesse attribuire la responsabilità della strage esattamente a tutti e soltanto a coloro che di questo gruppo, di questa rigida nomenclatura facevano esattamente parte. Non c'è un solo nome tra quelli indicati da Scarantino come partecipanti alla strage che non sia richiamato dal Cancemi con l'attribuzione di ruoli e competenze operative perfettamente congruenti con quelli attribuiti ad essi, nella concretezza della partecipazione ed esecuzione della strage, da Vincenzo Scarantino.

Scrivono i giudici che Cancemi aveva precisato di sapere che il La Mattina, lavorava nel traffico degli stupefacenti insieme a Greco, Aglieri, Calascibetta, Tagliavia, Tinnirello ed ai Graviano; aveva aggiunto che Carlo Greco si occupava della raffinazione dell'eroina ed aveva un grosso giro di affari legato agli stupefacenti e trafficava pure in società con i Madonia.

Cancemi aveva pure sostenuto di avere incontrato durante il pattugliamento il nipote di Raffaele Ganci, Antonino Galliano, anch'egli collaboratore di giustizia che aveva negato attendibilmente questa circostanza. Ma neppure questa incertezza, obiettivamente irrilevante e spiegabile nel contesto di un racconto lungo e complesso poteva invalidare la testimonianza. Secondo i giudici si deve parlare di un errore involontario. Cancemi ben potrebbe avere sovrapposto i ricordi di analoghe attività delittuose, come la stessa sentenza spiegherà meglio nel contesto dell'esame delle dichiarazioni del Galliano.

Il giudizio di attendibilità sul Cancemi, ad avviso dei giudici, doveva invece passare dalla giustificazione del notevole ritardo nella ammissione delle responsabilità dirette nell'esecuzione della strage, specie considerando che tale ammissione aveva fatto seguito soltanto alla specifica chiamata in correità di Ferrante, Ganci ed Anzelmo.

Avvertiva la sentenza il permanere di elementi per formulare un giudizio di incompletezza nella deposizione del Cancemi, anche a seguito delle più recenti dichiarazioni dibattimentali; una certa resistenza nell'ammettere pienamente la partecipazione alla fase deliberativa della strage e persino l'anticipata conoscenza dell'imminente esecuzione di tale delitto, come si evince dal contrasto con le dichiarazioni, estremamente precise ed attendibili di Giovanni Brusca sulla riunione di commissione avvenuta nei primi mesi del '92 in cui era stato delineato il programma stragista dell'organizzazione, che prevedeva pure l'eliminazione (anche se non

immediatamente operativa) del dott. Borsellino e con le dichiarazioni, altrettanto attendibili, di un uomo di fiducia del Cancemi come La Marca, dalle cui dichiarazioni risultava che il Cancemi sapesse dell'attentato in preparazione contro il dott. Borsellino già diversi giorni prima e non solo al mattino del 19 luglio, quando era stato chiamato da Raffaele Ganci.

Si conveniva peraltro che non dovesse essere sottovalutata la giustificazione psicologica offerta dallo stesso Cancemi al suo travaglio interiore, legato alla difficoltà di confessare la sua diretta responsabilità in ordine a fatti criminosi così atroci come le stragi in danno dei due magistrati Falcone e Borsellino; si osservava come fossero da considerare anche i risvolti pratici di tale situazione, in particolare il fatto che Cancemi avesse ragione di temere che l'accertamento della sua reale partecipazione alle stragi e persino qualche suo eccesso di esultanza sull'esito delle stragi (episodio dello sputo provocato dalla visione delle immagini della strage riferito da altri collaboratori) avrebbero potuto incrinare l'immagine di collaboratore che da tempo aveva maturato un profondo disgusto per le azioni delittuose di Cosa nostra, che il Cancemi aveva cercato di offrire di se.

Al dunque Cancemi aveva dato, in ogni caso, un contributo positivo alle indagini sulla strage di via D'Amelio, cercando soltanto di escludere prima e sminuire poi il suo contributo causale, senza tuttavia perseguire intenti calunniosi nei confronti dei soggetti accusati.

Sulla base di tali considerazioni la sentenza concludeva esprimendo una valutazione positiva sull'attendibilità intrinseca del collaboratore in relazione alla generalità delle dichiarazioni rese con riferimento alla strage per cui si procede, fatta eccezione per le dichiarazioni che hanno attinenza diretta con la personale partecipazione del collaboratore alla esecuzione ed

alla deliberazione della strage, in considerazione delle riserve che sin qui sono state evidenziate.¹¹

Sintetizzando il contributo di **La Marca Francesco**, la sentenza ricordava che il collaboratore aveva riferito in ordine a molte circostanze oggetto del processo e in particolare su un primo attentato alla vita del Giudice Borsellino, organizzato nel 1988.

Veniva opportunamente riportato in sentenza un passaggio estremamente significativo della deposizione del La Marca.

La Marca era uomo del mandamento diretto da Cancemi.

Nel periodo tra le due stragi era stato avvicinato dal suo capo-mandamento ed il tenore del colloquio era stato il seguente:

RISPOSTA :Dopo a giugno è venuto di nuovo a trovarmi in questo magazzino che era sempre là e mi ha detto “ Ciccio, un altro ne deve saltare in aria”. Ho detto “ un altro? ora sequestrano anche la carta che c’è a casa . A tutti li rovinano . Ma tu niente puoi fare ?” . “ Io? Ma tu lo sai chi decide a fare queste ?...” Dissi “ Ma tu niente puoi fare? “. “Ciccio tu sai come è . Tutti sanno che decidono i capi mandamento, cosa sono io solo posso dire, io che debbo dire? “.

Sull’argomento – si legge in sentenza - La Marca precisava che era di mattina e Cancemi era arrivato con la Fiat uno di colore marrone in compagnia di Toti Tumminia il quale però non poteva sentire la conversazione perchè era rimasto a bordo dell’auto.

La conversazione si era svolta in forma strettamente riservata.

La sentenza affermava come non fosse emersa dall’esame la ragione della confidenza. Tuttavia è la stessa sentenza subito dopo a ricordare che La Marca aveva dichiarato che in quell’occasione il Cancemi stava recandosi a Palazzo di Giustizia e che l’argomento era stato preso a proposito delle

¹¹ E’ opportuno anticipare che queste conclusioni vanno pienamente condivise anche alla luce degli elementi e delle considerazioni che si esporranno oltre.

vicende giudiziarie dello stesso. Il Cancemi era preoccupato e aveva commentato che da questo fatto eclatante sarebbero derivate conseguenze anche “per i gatti“, precisandosi che la conversazione era durata 15 minuti circa.

Cancemi non gli aveva detto nulla circa l'identità della persona che doveva saltare in aria; faceva però capire che si trattava di uno “grosso“; il La Marca non aveva chiesto altre notizie per non apparire curioso.

La Marca aveva riferito ancora che Cancemi aveva stretti contatti con uomini della Guadagna e specialmente con Carlo Greco, che durante la latitanza poteva essere contattato presso la pompa di benzina di tale Pedone Carmelo, sita alla Rocca; che gli era anche capitato di accompagnare Carlo Greco ad appuntamenti con Cancemi che avvenivano presso la villa di Guddo Girolamo o a Boccadifalco da Angelo La Barbera; in tali casi di solito Carlo Greco seguiva con la sua macchina la vettura del la Marca. In una occasione, sempre presso la pompa di benzina di Pedone, Cancemi si era incontrato con Carlo Greco e Pietro Aglieri per discutere di comuni traffici di stupefacenti. In tale occasione aveva appreso da Cancemi che Carlo Greco ed Aglieri comandavano entrambi nel loro mandamento a pari titolo.

La sentenza riportava, poi, un ampio resoconto delle dichiarazioni del collaboratore relative ai preparativi dell'esecuzione non riuscita del primo attentato, predisposto da Cosa Nostra nel 1988, nei confronti di Paolo Borsellino. Tale ampio ragguaglio serviva a dimostrare come l'attentato di via D'Amelio non fosse stato estemporaneo né deciso all'ultimo momento, bensì da tempo deliberato progettato e voluto da Cosa Nostra da anni: senza il casuale ritardo della motocicletta con i killer per l'anticipato rientro a casa del giudice, questi sarebbe stato ucciso dall'organizzazione già nel 1988.

Si affermava, infine, che alcuni dei fatti riferiti dal collaboratore erano stati pienamente confermati dalle dichiarazioni di altri collaboratori di giustizia; l'episodio del primo attentato al dottor Borsellino, era stato raccontato in termini da Calogero Ganci, Francesco Paolo Anzelmo, Antonino Galliano. La versione del La Marca coincideva nelle linee essenziali con quelle degli altri collaboratori; che lo stesso avesse nominato tutti i partecipanti tranne Galliano appariva giustificato dalla non conoscenza di quest'ultimo, circostanza coerente con la posizione del Galliano, uomo d'onore riservato, noto soltanto ai componenti della propria famiglia.

Sull'attendibilità del La Marca si faceva rilevare come non fossero emersi nel processo motivi di risentimento nei confronti degli imputati o del Cancemi e degli altri collaboratori chiamati in correità. Era al contrario emerso che le persone citate da La Marca erano state a lui legate da vincoli di amicizia, frequentazione e stretta collaborazione.

Cucuzza Salvatore è un altro collaboratore, positivamente apprezzato dalla Corte. Egli apporta un contributo rilevante alla ricostruzione del quadro storico nel quale si inseriscono gli avvenimenti, adducendo conferme a temi centrali per il giudizio: l'attribuzione della strage a Cosa Nostra e ai componenti della commissione, organismo di vertice dell'organizzazione che l'aveva deliberata e organizzata con specifiche finalità proprie, all'interno di una più ampia trattativa con figure istituzionali, della cui esistenza anche Cucuzza dava conto.

Cucuzza aveva riferito di avere registrato una spaccatura in seno a Cosa nostra sulla politica stragista, ma solo in tempo successivo all'arresto di Riina e quindi dopo le stragi del '92. In precedenza l'unanimità e la convergenza sulla linea voluta dal Riina erano state assolute e indiscusse anche perché il Riina l'aveva prospettata come necessaria per la sorte dell'organizzazione e dei suoi esponenti di vertice detenuti.

Si legge in sentenza a proposito delle dichiarazioni di Cucuzza:

“Ha confermato, poi, di avere saputo da Brusca che appartenenti a cosa nostra avevano preso le distanze da certi avvenimenti come le stragi, specialmente dopo l’arresto di Riina, ed ha riferito di una frattura in cosa nostra risalente al 1994, precisando, a seguito di contestazioni, che nel periodo in cui era uscito dal carcere aveva trovato una spaccatura in cosa nostra con due correnti contrapposte: quella fautrice di una politica terroristica con a capo Bagarella, insieme a Brusca, Matteo Messina Denaro, Nino Mangano e diversi altri, e quella più moderata, con a capo Provenzano, insieme a Benedetto Spera e Pietro Aglieri. Nel verbale di interrogatorio del 20.2.1997 aveva precisato che l’origine di questa spaccatura era da ricercare nell’omicidio di Vincenzo Puccio e di tale Leggio Giuseppe, parente di Provenzano, cosa ribadita nel corso dell’esame con la precisazione però che comunque era una storia vecchia rispetto alle recenti questioni relative alla politica stragista. Tornando sul punto ha ulteriormente precisato che la spaccatura comunque era stata successiva all’arresto di Riina in quanto quest’ultimo con la sua forza carismatica riusciva a tenere tutti insieme:

Teste CUCUZZA S.: - Ma certamente dopo, non c'e' dubbio che e' dopo. Finche' c'e' TOTO' RIINA sono tutti d'accordo, non ci sono sbavature. Certo, ci possono essere delle opinioni, ma tenute ben nascoste. Ma, comunque, all'apparenza tutto e' normale. TOTO' RIINA quando, cioe', enuncia un progetto e lo spiega nei minimi particolari tutti calano la testa approvando che la cosa si deve fare e si fa.

PUBBLICO MINISTERO: - Sulla base di quelle che sono le sue conoscenze, sempre all'interno del carcere, lei ha avuto notizia che le stragi furono poste in essere nonostante ci fosse dissenso di componenti di commissione?

Teste CUCUZZA S.: - No, a me questo non risulta. (pag. 64)

Ed ancora sulle stragi appariva estremamente significativo per la responsabilità dei componenti della Commissione quanto riferito dal

Cucuzza in relazione alla assenza di sostanziali contrasti al vertice di cosa nostra:

PUBBLICO MINISTERO: - Non ha sentito dire nulla in che senso? Cerchi di spiegare meglio che cos'e' che non ha sentito. Cioe' non ha sentito dissenso?

Teste CUCUZZA S.: - Che ci fossero... no, dissensi no, perche' poi quando sono uscito ho avuto la conferma che questi dissensi non ce n'erano.

PUBBLICO MINISTERO: - Questa conferma che lei ha avuto quando e' uscito si basa su quello che le ha detto BRUSCA oppure su altri elementi che lei, magari, ora ricordera', non lo so? Ce li dica.

Teste CUCUZZA S.: - No, ma io per... avendo a che fare con diversi mandamenti non ho mai sentito delle cose contrario alla volonta' di RIINA, perche' poi, appunto parlando una volta, io la feci questa domanda a GIOVANNI BRUSCA e gli dissi, per non ferirlo, diciamo, nella... per non giudicare il passato, ho detto: "Senti, partendo da questa esperienza e tu sai benissimo - gli ho detto a BRUSCA - che queste stragi hanno portato un danno enorme per "Cosa Nostra", se non addirittura la fine, e poi non hanno portato a niente" e lui mi disse: "A niente proprio no, ma stavano portando a qualche cosa". Ecco, perche' non c'erano dissensi, perche' c'era un progetto in quelle stragi ed era un progetto per fare uscire alcuni uomini di Cosa nostra, perlomeno i piu' importanti, prima e successivamente con delle leggi piu' morbide su... non so, arresti domiciliari, la legge GUZZINI, man mano fare uscire alcuni uomini importanti dal carcere. Pero' questo tentativo...(pag. 65)

Sempre riferendo di conversazioni avute con Brusca aveva dichiarato di avere saputo che le stragi del 1992, pur avendo provocato un danno enorme agli interessi dei singoli appartenenti all'organizzazione, stavano portando a qualcosa, e ciò in riferimento ad un

progetto volto a fare uscire dal carcere uomini d'onore di un certo rilievo:

Teste CUCUZZA S.: - Da BRUSCA ho appreso quanto fino adesso detto e mi ha detto che c'era un progetto per far si' che alcuni uomini di Cosa nostra, e mi riferisco come prima ai piu' importanti e via via gli altri, perche' c'era un accordo con lo Stato e... ma questa cosa non e' andata in porto perche' il pentimento di MARCHESE GIUSEPPE, mi disse GIOVANNI BRUSCA, fece saltare queste cose, perche' ci fu una grande reazione dello Stato, il pentimento di una persona molto vicina a BAGARELLA e, quindi, ai corleonesi, insomma ha fatto saltare qualcosa che non si e' potuto fare piu' questa cosa.

Quindi quando RIINA propone queste stragi, li propone con un do ut des, cioe' non c'e' una cosa cosi', gratuita, c'e' un senso in queste stragi. Quindi ognuno aveva un parente in carcere, chiunque aveva qualcuno in carcere, specialmente c'erano tutti i capimandamento in carcere. Questa cosa non e' successa. Si dovevano dare... addirittura mi disse e mi diede delle fotografie di quadri di grande valore come contropartita. Insomma, mi spiego' che io avevo torto dicendo che non hanno portato a niente. Cioe', non hanno portato a niente, ha detto, pero' stavano portando a qualcosa di importante. Quindi avevano fatto gia' un elenco di persone che dovevano uscire, quindi c'era una cosa concreta, a sentire GIOVANNI BRUSCA (pag. 67).

Venivano riportate ancora le dichiarazioni sulla composizione della commissione del '92, sulla regola dell'unanimita' vigente per gli omicidi eccellenti, sull'appartenenza all'organizzazione, l'attivit  e il ruolo di numerosi imputati (p. 345 e ss).

Cucuzza doveva considerarsi un contributo rilevante perch  indicava senza incertezze in Cosa Nostra e nel suo organo di vertice i responsabili della strage ma costituiva soprattutto un'altra fonte che rinviava ad una pi  complessa motivazione alla base della strage stessa.

Del contributo **Ganci Calogero**, apprezzatane positivamente l'affidabilità, si metteva in evidenza la chiamata in correita' nei confronti del padre Ganci Raffaele, mandante della strage come componente della commissione e partecipante alla fase esecutiva insieme al Cancemi.

Ganci aveva confessato di avere partecipato a un precedente tentativo di uccidere il dottor Borsellino.

Si tratta del medesimo episodio del quale aveva parlato il La Marca e di cui parleranno altri collaboratori (p. 361).

Questa deposizione, nella sintesi della sentenza impugnata, si apprezza in primo luogo per la sicura indicazione della responsabilità per il deitto di Cosa Nostra e dei suoi uomini di vertice, nominativamente indicati, a partire dal padre Raffaele Ganci, per l'attentato.

Il collaboratore aveva dichiarato di avere avuto uno sfogo con il padre nel 1996, mentre entrambi si trovavano detenuti ed erano stati tradotti nell'aula bunker di Palermo per la celebrazione del processo "Agrigento". In quell'occasione il padre gli aveva detto in confidenza: "meno male che Cancemi non parla della strage Borsellino". Pur sapendo che il padre, in quanto capo mandamento, era stato implicato come mandante, aveva compreso in modo inequivoco, secondo la prassi e le espressioni abituali di Cosa Nostra, che Cancemi aveva tenuto nascosto informazioni sulla fase dell'esecuzione nella quale il padre era rimasto coinvolto direttamente e non solo quale mandante e componente della commissione provinciale di cosa nostra.¹²

Ganci Calogero aveva affermato, dunque, che il padre ed il Cancemi erano stati invitati da Biondino a vedere come era stata organizzata la strage e a fornire, se necessario, un apporto. Il collaboratore era stato piuttosto incerto nel collocare temporalmente il colloquio a tre, concludendo dovesse trattarsi di "pochi giorni prima" dell'attentato:

¹² Si può già da ora osservare che la testimonianza di Calogero Ganci ha un valore determinante nella riconsiderazione della testimonianza di Vincenzo Scarantino. Essa apporta un elemento di credibilità aggiuntiva alla tenace affermazione dell'ex collaboratore, di avere notato Raffaele Ganci e Salvatore Cancemi alla riunione nella villa del Calascibetta.

IMP. GANCI C.: - Guardi, io non mi ricordo in effetti quali discorsi abbiamo avuto diciamo quel giorno. Eeh..., si...si ando' a finire a...a... a...questo discorso, no? E io... diciamo appresi che mio padre diciamo era a conoscenza. Ah, ecco altra cosa che mi disse mio padre proprio quel giorno, dice che il BIONDINO Salvatore, in un appuntamento con mio padre e il CANCEMI, aveva ... aveva chiesto l'apporto diciamo di mio padre e CANCEMI per vedere come avevano ...avevano impostato la ...la riuscita dell'attentato. A mio padre il CANCEMI ci ha detto: "Toto' - dice - se ... se proprio e' indispensabile noi interveniamo, ma se tu capisci che la nostra presenza non serve" dice... Lui: "Va be', in effetti diciamo questa e' una fase preparatoria pero' abbiamo modo di...di parlarne in seguito". Ehm..., quindi anche li' appresi che insomma mio padre ha partecipato a questa strage.

P.M. DOTT. DI MATTEO: - Senta, le disse suo padre quando sarebbe avvenuto questo colloquio tra BIONDINO, suo padre GANCI Raffaele e CANCEMI?

IMP. GANCI C.: - Guardi, se non sbagli, mi disse che o qualche giorno prima della strage o...o il giorno prima..., ma era... diciamo pochi giorni prima, ecco. E mi...mi (balbetta) ricordo l'appuntamento, se non ricordo male, ehm... come di solito si incontravano spesso il BIONDINO, mio padre e CANCEMI al Cash and Carry in via Ugo La Malfa, che e' un punto vendita che gestivo io direttamente e li' avvenivano gli incontri - che so - durante la settimana, due o tre volte la settimana si incontravano li'.
(pagg.86-87 del verbale del 5.3.1997).¹³

¹³ E' opinione di questa Corte che il senso univoco del discorso di Ganci sia che Biondino abbia invitato nell'occasione Cancemi e Ganci non certo a svolgere uno specifico compito esecutivo, di cui egli non parla affatto, ma a partecipare ad una riunione in cui si sarebbe esposto ad un uditorio più ampio il modo nel quale il Biondino stesso e gli uomini dei mandamenti incaricati della strage avevano pianificato l'attentato, individuando non solo le modalità esecutive generali ma anche ruoli e competenze per ciascun partecipante e i mezzi necessari per la piena riuscita dello stesso. Se Cancemi e Ganci dovessero avere poi accolto l'invito di Biondino, essi non avrebbero dovuto fare altro che partecipare ad una riunione come quella che è stata descritta da Scarantino, alla quale conduce indiscutibilmente l'espressione " impostare la riuscita dell'attentato" di cui parla il Ganci come finalità dell'incontro al quale Biondino sollecita Cancemi ed il padre. D'altra parte il compito di pedinamento e controllo del territorio svolto dal Ganci e dal Cancemi nel giorno della strage, in appoggio al Biondino e ai suoi uomini (Ferrante, Biondo ecc) doveva essere stato assegnato e assunto verosimilmente in una riunione nella quale veniva illustrato dai soggetti incaricati dell'organizzazione il piano generale, la divisione dei ruoli e si potevano eventualmente avanzare richieste di apporto logistico agli altri esponenti coinvolti nella fase esecutiva.

Si legge ancora che Ganci aveva precisato, sia in sede di esame che di controesame, di non avere mai rivolto domande specifiche al padre sulla strage di via D'Amelio, in quanto, sapendo che faceva parte della commissione di Cosa Nostra, era sicuro che dovesse sapere qualcosa di un fatto così eclatante. A seguito di specifica contestazione, tuttavia, il Ganci aveva ammesso che il fatto che il padre fosse al corrente della strage non era soltanto frutto di sua deduzione logica, ma derivava dall'avergli quest'ultimo espressamente parlato di detto incontro. Infatti quando gli aveva genericamente chiesto per quale via fosse stato informato della strage, aveva risposto con un'altra domanda, chiaramente retorica, "non è normale che sapevo che doveva accadere questa strage?"

La sentenza riportava questo passaggio:

IMP. GANCI C.: - No, io ...io non c'e' bisogno di chiederlo perche', come ripeto, un omicidio del genere rientrano nella....nelle decisioni della commissione, e mio padre ne era a conoscenza. Prova ne sia che poi io..., lui stesso me lo afferma il fatto che il...il CANCEMI non ne parla, il fatto che diciamo il BIONDINO ha avuto un incontro con mio padre per..., eh... aveva chiesto che loro venissero a vedere come si era...si era organizzato l'attentato, quindi lui non c'e'motivo di chiedergli queste cose, dottore.

P.M. DOTT. DI MATTEO: - Senta, signor GANCI, io a questo proposito, anche in ausilio della sua memoria, per vedere bene di accertare come stanno i fatti, le devo porre una contestazione; le devo leggere una cosa che lei ha affermato nel corso di un interrogatorio a noi Pubblici Ministeri di Caltanissetta il 12 giugno.

IMP. GANCI C.: - Si'.

P.M. DOTT. DI MATTEO: - Per gli avvocati richiamo la pagina 2 della trascrizione integrale.

Allora, GANCI Calogero dice a domanda del Pubblico Ministero: "Questa affermazione sul fatto che a suo padre era a conoscenza della strage su che cosa si basa?". Lei risponde: " Prima io la baso sul fatto che mio padre mi dice che ha appuntamento con BIONDINO e poi quando io ci chiedo: "Perche', tu cosa sai dei BORSELLINO?", dice: "Non e' normale che sapevo che doveva succedere questa strage?"

Ora, questa affermazione, innanzitutto la sua domanda "Tu cosa sai di BORSELLINO?" e la risposta di suo padre "Non e' normale che sapevo che doveva succedere questa strage?", effettivamente ricorda se sono state affermate queste cose?

IMP. GANCI C.: - No, io a mio...a mio... Si', queste sono le ...le...mie parole. Io quando chiedo a mio padre "Tu che cosa ne sai della strage di BORSELLINO?", io intendo dire se lui..., tu che ne sai della partecipazione... intendo dire se lui ha partecipato alla strage di BORSELLINO. Perche' infatti lui mi chiede: "Mah, certamente io sono a conoscenza della morte...che doveva avvenire la morte del dottor BORSELLINO" poi come ripeto perche' lui era il capo mandamento. (ridendo)

P.M. DOTT. DI MATTEO: - Quindi glielo dice suo padre: "Ero a conoscenza di questa cosa"?

IMP. GANCI C.: - Certo!(pag. 89 del verbale del 5.3.1997)

La sentenza chiosava correttamente il significato della deposizione del Ganci. Si legge a pag. 360:

Su tale ultimo punto, nel corso dell'esame del 6.3.1997 (pag. 25 del verbale del 6.3.1997), il Ganci ha ulteriormente chiarito che il padre nel pronunciare quella frase non intendeva riferirsi alla fase della deliberazione, essendo scontato che vi avesse partecipato in quanto capo mandamento, ma proprio alla fase della organizzazione.¹⁴

Il Ganci ha dichiarato di essersi lamentato con il padre per le scelte stragistiche di Riina e di averlo fatto molto tempo dopo le stragi anche in considerazione della vicinanza del padre a Riina.¹⁵

Circa i moventi ha dichiarato che Falcone e Borsellino erano considerati i principali nemici di cosa nostra, soprattutto in considerazione del maxi processo, da questi istruito.

Particolarmente importanti apparivano poi le dichiarazioni del Ganci riguardanti il funzionamento ed i compiti della commissione provinciale di Cosa nostra. Aveva affermato che della commissione facevano parte tutti i capi mandamento di Palermo e della provincia; che questa era da sempre l'organo di vertice di Cosa Nostra; aveva precisato, inoltre, che, nel caso di

¹⁴ L'osservazione è puntuale e congruente con le osservazioni svolte nella nota precedente.

¹⁵ Si tratta di un altro puntuale riferimento alla matrice prossima della strage.

cambiamento dei componenti della commissione, una vecchia decisione, non ancora eseguita, doveva essere portata a conoscenza dei nuovi componenti e ciò per regola generale, collegando tale precisazione alla fattispecie in esame: l'uccisione del dott. Borsellino nel 1992 era stata sicuramente preceduta da una ulteriore recente deliberazione della commissione di Cosa nostra, anche se vi erano stati dal 1986 altri tentativi di uccidere il magistrato, preceduti a loro volta da altre delibere della commissione in allora diversamente composta. In passato, per un certo periodo, con i suoi familiari, tra cui i fratelli Domenico e Stefano ed i cugini Paolo Anselmo e Galliano Antonino, si era occupato di mettere a disposizione posti sicuri per le riunioni della commissione, nonché di prelevare i capi mandamento, accompagnandoli alle riunioni della commissione; di avere così avuto modo di individuare le persone che componevano quest'organismo. Il Ganci, in proposito, indicava come luoghi di riunione la casa della nonna in largo Mariano Accardi n. 8, l'abitazione di Paolo Anselmo in via Mammana, la casa di Vito Priolo ed il pollaio di Guddo Girolamo, messo a disposizione da Angelo La Barbera di Boccadifalco.

Un significativo riscontro a Scarantinopoteva rinvenirsi nel riferimento alla consolidata prassi del Riina di parcheggiare, egli solo, nel luogo più prossimo alla riunione ma soprattutto nel fatto che Riina partecipava ad incontri e riunioni non solo con uomini che non rivestivano “gradi” nell'organizzazione ma addirittura anche con non uomini d'onore.¹⁶

Ganci forniva poi un ampio e dettagliato quadro sul background criminale e sulla rilevanza giocata all'interno dell'organizzazione dai principali imputati di questo processo.

Greco e Aglieri erano i capi della Guadagna. Tagliavia e Tinnirello erano indicati come capi famiglia e uomini di notevole spessore del loro

¹⁶ A confutazione di ogni argomento usato contro l'attendibilità di Scarantino basato sulla presunta impossibilità di un contatto diretto tra Scarantino e Riina.

mandamento: Tagliavia Francesco, uomo d'onore di Corso dei Mille, gestiva una pescheria a Sant'Erasmus e si occupava di traffico di stupefacenti; Enzo Tinnirello, anch'egli uomo d'onore appartenente alla famiglia di Corso dei Mille; li aveva notati, insieme a vari altri uomini d'onore, ad una riunione tenutasi dietro villa Serena durante la quale era stato reso noto il motivo dell'eliminazione di Vincenzo Puccio.

La sentenza riportava ampiamente altre informazioni fornite dal Ganci su molti imputati nel processo. Ragguagli che ne attestavano l'indiscutibile caratura criminale e l'appartenenza da lunga data all'organizzazione.

Anzelmo Francesco Paolo, già uomo d'onore della famiglia della Noce diretta da Raffaele Ganci, reo confesso per decine di delitti, molti dei quali "eccellenti", era altra fonte positivamente apprezzata¹⁷. Nel '94 in carcere con Giovanbattista Ferrante avevano commentato il silenzio di Cancemi sulla strage di via D'Amelio, meravigliandosene.

Aveva riferito e venivano riportate le dichiarazioni sulle ragioni che avevano spinto gli uomini di Cosa nostra a deliberare l'uccisione dei giudici Falcone e Borsellino¹⁸, avendo egli partecipato al primo tentativo contro quest'ultimo nel 1988, organizzato da Cancemi e Ganci con il consenso della Commissione.

Su quell'episodio aveva riferito dettagliatamente.

Assi utili e precise le informazioni rese sul funzionamento in concreto della commissione provinciale di Cosa Nostra e su regole e prassi dell'organizzazione.¹⁹

Si legge in sentenza che Anzelmo aveva spiegato che secondo le regole di Cosa nostra, apprese nel periodo della sua appartenenza all'organizzazione, la commissione provinciale di Palermo aveva competenza a decidere sugli

¹⁷ Doviziosamente argomentata alle pag. 385 e ss, e condivisibile, la tesi dell'attendibilità intrinseca del collaboratore.

¹⁸ " Per il lavoro che avevano svolto e perché erano inviccinabili", sent. p. 378

¹⁹ Si tratte di regole e prassi da tenere ben presenti quando si dovranno valutare i comportamenti e le dichiarazioni di Vincenzo Scarantino

appalti, sui grossi traffici illeciti e sugli omicidi degli uomini d'onore e sugli omicidi "eccellenti", cioè di poliziotti, carabinieri, magistrati, giornalisti e imprenditori, poiché tali fatti criminosi comportavano ripercussioni per l'intera organizzazione e venivano, anche per questo, affidati spesso per l'esecuzione a più mandamenti.²⁰ Aveva soggiunto che fino al momento della sua collaborazione la commissione aveva funzionato regolarmente, anche se a volte tramite sostituti e reggenti, essendo i maggiori capi mandamento in carcere, e che in passato, almeno fino a quando Riina era in libertà, le riunioni della commissione si svolgevano con regolarità, tanto che lo stesso Riina al momento del suo arresto stava recandosi ad una riunione con altri capi mandamento. Pur non essendo capo mandamento, gli era capitato di partecipare ad una riunione della commissione. Nel settembre 1990 era stato scarcerato e nel periodo delle feste natalizie Ganci Raffaele gli aveva fatto sapere che Totò Riina lo voleva salutare, quindi si era recato ad Altarello nella villa di Guddo e vi aveva trovato Riina, Raffaele Ganci, Filippo e Giuseppe Graviano, Angelo La Barbera e Salvatore Cancemi; in quell'occasione si discusse degli omicidi dei parenti di Contorno su proposta dei Graviano.²¹

In passato tali riunioni erano state plenarie, con la presenza cioè di tutti i capi mandamento. Successivamente venne stabilito che non si dovevano fare più riunioni plenarie, ma dovevano tenersi incontri a gruppetti con riunioni di cinque- sei capi mandamento alla volta, in tal modo Riina si recava a più riunioni, riuscendo ad incontrarsi con tutti gli altri capimandamento. Delle riunioni e dell'accompagnamento di Riina alle riunioni fino al 1986 si erano occupati Ganci Raffaele e Pippo Gambino. Successivamente l'incarico era stato preso da Salvatore Biondino, che era

²⁰ Scarantino e gli altri collaboratori indicano fra gli esecutori della strage di via D'Amelio uomini appartenenti a ben cinque mandamenti.

²¹ E' un riferimento significativo, da sottolineare costantemente, per realizzare la posizione dell'organizzazione nei confronti dei "pentiti" e la condizione psicologica degli stessi nello svolgimento della collaborazione. E' questo poi un dato di riferimento fattuale imprescindibile nella valutazione della prova nei processi che riguardano la criminalità organizzata.

solito usare macchine di piccola cilindrata. L'automobile usata per accompagnare Riina veniva sempre posteggiata all'interno del cortile della casa dove si svolgeva la riunione, le altre automobili venivano parcheggiate fuori.²²

La testimonianza di Anzelmo contiene altre utili informazioni sulla composizione della commissione provinciale al tempo della strage; sulla gestione congiunta del mandamento di S. Maria del Gesù da parte di Pietro Aglieri e di Carlo Greco che erano la "stessa cosa"; sugli intimi rapporti tra Raffaele Ganci e Salvatore Cancemi, definito "il capo mandamento più vicino a Raffaele Ganci, con cui c'era una assidua frequentazione, interessi comuni e con il quale Ganci si recava alle riunioni della commissione";²³ sulla presenza alle riunioni di accompagnatori dei capi mandamento che restavano fuori dalla porta;²⁴ sulla partecipazione di Riina anche a riunioni semplicemente organizzative con la partecipazione di semplici uomini d'onore, com'era accaduto per l'organizzazione della strage della circonvallazione; addirittura era possibile avvalersi di soggetti esterni, semplici avvicinati, nella fase esecutiva.

Aveva riferito, infine, sull'appartenenza all'organizzazione e sui precedenti criminali di Calascibetta, Tinnirello, Tagliavia, Biondino, Cancemi.

Di assoluto rilievo il contributo di **Antonino Galliano** nell'economia della decisione di primo grado.

Il collaboratore, nipote di Raffaele Ganci, aveva rivelato di essere stato "combinato" come uomo d'onore riservato.

Aveva reso ampia confessione confermando che la strategia stragista era iniziata come risposta all'esito del maxiprocesso.

²² Notazione costante nei racconti dei collaboratori di giustizia, alla quale non può non farsi seguire l'osservazione della puntuale corrispondenza del racconto di Vincenzo Scarantino.

²³ La testimonianza di Anzelmo sul punto convalida l'affermazione di Cancemi di essere stato depositario delle più riservate confidenze e dei segreti commenti di Ganci, uomo a sua volta vicinissimo a Riina, e di regola assai riservato. Il riscontro si riferisce tanto alla credibilità della fonte diretta (Cancemi) che a quella indiretta (Ganci).

²⁴ Come ha esattamente ricordato Vincenzo Scarantino.

Aveva avuto incarico da Ganci e Cancemi di pedinare il dottor Borsellino già alcuni anni prima in occasione di un precedente progetto di omicidio del magistrato (si tratta dello stesso episodio riferito da La Marca, Ganci, Cancemi).

Venivano riportate le dichiarazioni del collaboratore sui suoi movimenti del 19 luglio '92 ed in particolare su quanto riferitogli da Mimmo e Stefano Ganci, che avevano partecipato al pedinamento quel giorno dell'auto del dottor Borsellino.

Con gli stessi Galliano pochi attimi prima dell'esplosione aveva avuto un colloquio nel corso del quale avevano annunciato l'imminente esplosione. Successivamente aveva ricevuto le confidenze di Domenico Ganci che gli aveva rivelato che la strage era stata eseguita da uomini facenti capo ai Graviano e ad Aglieri, con il concorso logistico di uomini appartenenti ad altre famiglie.

Venivano, infine, riportate le informazioni fornite sui precedenti criminali di diversi imputati in questo processo.

Le dichiarazioni di Galliano, venivano ampiamente riportate per la loro indiscutibile rilevanza ai fini dell'individuazione dei responsabili dell'esecuzione dell'attentato.

Incertezze sussistevano nella deposizione, e venivano annotate dalla Corte, per quanto concerne la personale partecipazione del Galliano al pedinamento della macchina del dr. Borsellino la mattina del 19 luglio, partecipazione prima negata, poi ammessa e poi ancora negata con la giustificazione di essersi autoaccusato per risparmiare il cugino Stefano Ganci, epilettico, al quale era intensamente legato, che lo aveva sostituito nell'attività di pedinamento della mattina quando, proprio per non essere coinvolto nella strage, aveva detto allo zio che quella mattina era di servizio nella banca dove lavorava e non poteva quindi mettersi a disposizione. Su questo punto la Corte mostrava di credere alla definitiva

versione del Galliano e di accogliere le sue spiegazioni sulle sue oscillanti dichiarazioni, oltretutto in contrasto con le affermazioni di Cancemi che aveva dichiarato di avere visto il Galliano partecipare al pattugliamento insieme al cugino Mimmo Ganci nella sola mattinata del 19 luglio. Il Galliano non aveva potuto certamente partecipare al pattugliamento dopo le 13,30, essendo stata positivamente verificata la sua presenza presso la sede della Sicilcassa di via Cordova a partire da quell'ora fino a sera. Da tale punto di vista la deposizione del Cancemi avrebbe potuto essere davvero frutto di errore e confusione con la partecipazione di Galliano ad altre precedenti operazioni sempre con il medesimo compito di pedinamento. Le perplessità destate dalla deposizione del Galliano concernevano comunque questo solo elemento - la diretta partecipazione al pedinamento del mattino con conseguente personale e diretta cognizione degli elementi di fatto riferiti che, nella versione finale, risultavano conosciuti in seguito racconto del cugino Mimmo Ganci - e non certamente le altre informazioni offerte sui partecipanti e la dinamica del delitto.

Tali incertezze e contraddizioni apparivano alla Corte compensabili, e non inficianti la collaborazione di un soggetto per tanti altri versi attendibile, accusatosi di numerosi altri delitti, che aveva chiamato in correità i componenti della propria famiglia di sangue e fornito indicazioni sui beni di provenienza illecita delle famiglie; un collaboratore che in relazione alla strage aveva fornito informazioni intrinsecamente attendibili per la loro precisione, logicità, coerenza, riscontrate dalle convergenti dichiarazioni di diversi altri collaboratori di giustizia e dall'esito delle indagini compiute. Un collaboratore che aveva fornito minuziosi e precisi resoconti sulle vicende dei componenti del mandamento della Noce, sulle sue faide intestine, dimostrando così profonda conoscenza delle vicende di mafia per lo stretto vincolo di solidarietà²⁵ che lo aveva legato al cugino Domenico

²⁵ Non venuto meno per effetto del dissenso di Galliano all'avversione che il Ganci provava per Francesco Paolo Anzelmo.

Ganci dal quale aveva ricevuto informazioni estremamente importanti sulle iniziative strategiche di Cosa Nostra, sulle quali aveva puntualmente riferito, quali l'impegno per l'aggiustamento del maxi processo e le iniziative politiche in esecuzione di un progetto indipendentista per la Sicilia, individuato come la soluzione più diretta ed efficace per ottenere la liberazione dei detenuti. Sappiamo come l'informazione sia vera e ormai di comune dominio, confermata da innumerevoli altre testimonianze.

La testimonianza di Galliano sull'attivismo in questa direzione di Domenico Ganci costituisce un altro tassello a conferma della strategia "politica" di Cosa Nostra in quegli anni.

Del resto il Galliano aveva già ricordato di avere saputo da Raffaele Ganci nel 1992, dopo la conclusione del maxi processo, che Cosa Nostra aveva deciso di vendicarsi delle promesse non mantenute e per questo aveva deliberato di eseguire una serie di attentati. Egli stesso nell'aprile del 1992 era stato incaricato di pedinare la vettura del dr. Falcone.

Il Galliano aveva dunque dichiarato che con il pretesto del lavoro domenicale si era sottratto alla richiesta di Raffaele Ganci di tenersi libero per la domenica 19 luglio per partecipare al pedinamento del dr. Borsellino, immaginando quale sarebbe stato lo scopo dell'azione. Il cugino Mimmo con il quale era in rapporti di amicizia e solidarietà l'aveva assecondato e aveva suggerito al padre di sostituirlo con il fratello Stefano. Sempre per sottrarsi ad eventuali ritorni della proposta si era fatto cambiare il turno di lavoro, recandosi a lavorare alle 13,30. Si era, quindi, reso irreperibile per quella mattina; in effetti era stato cercato più volte telefonicamente nel corso della mattinata da Stefano Ganci. Dalle 13 in avanti non si era più spostato dalla sede della banca in via Cordova.

Le informazioni in suo possesso sulle vicende di quella domenica iniziano dal pomeriggio di quella domenica.

Seguiamole nella sintesi contenuta nella sentenza da pag. 393:

“Mentre lui si trovava in portineria erano arrivati Mimmo e Stefano Ganci che avevano da poco cessato il pedinamento della macchina del dott. Borsellino ad annunciargli il “ botto “ e la riuscita dell’operazione:

Imp. GALLIANO A.: - No, rimaniamo davanti la soglia del portone, loro mi dicono: "Sentiti 'o botto". Allora io, diciamo, mi preoccupai e dissi: "Andatevene, e' una cosa cosi' pericolosa. Voi siete qua, andatevene". Allora Stefano Ganci sollecito' Mimmo Ganci dicendo: "Andiamocene! Andiamocene! che papa' ci aspetta da Vito Priolo con Cangemi...

P.M. DOTT. DI MATTEO: - Vorrei capire. Intanto, Mimmo Ganci come mai si trovava a passare dalla via Cordova, dove lei stava svolgendo attivita' lavorativa? Come mai si trovava da quelle parti? Perche' lei ha detto che Mimmo Ganci le disse "sentiti 'o botto", pero'...

Imp. GALLIANO A.: - Si, perche' mi spiego' che lui aveva pedinato assieme a _Stefano Ganci la macchina fino al semaforo, tra via Cordova e mia Marchese Villa Bianca, cioe' via Roma e quindi lui ritornava indietro da via Cordova a salire. Quindi si sono fermati, diciamo, per farmi capire che loro avevano vinto il trofeo

P.M. DOTT. DI MATTEO: - Questo per la trascrizione: quando lei dice "avevano pedinato la macchina" a quale macchina si riferisce?

Imp. GALLIANO A.: - Alla macchina del dott. Borsellino

P.M. DOTT. DI MATTEO: - Seppe da Mimmo Ganci in quel contesto, anche successivamente, da dove avevano iniziato il pedinamento? fino a dove ce l'ha detto, anche se dovrebbe essere un po' piu' preciso

Imp. GALLIANO A.: - No, mi disse che lui aveva pedinato la macchina pero'... Cioe' io posso fare una deduzione logica, perche' lui mi disse che era messo la', davanti l'Acì, quindi presumo che lui era rimasto la', diciamo, ad aspettare; non lo so pero' di preciso; cioe' e' una mia deduzione logica. Cioe' non mi specifico' da dove e per quanto tragitto l'aveva pedinato

P.M. DOTT. DI MATTEO: - Ma Mimmo Ganci, lei ha detto, si fermo' ad un incrocio, come mai si fermo' ad un incrocio?

Imp. GALLIANO A.: - No, si fermo' ad un incrocio, si fermo' il dott. Borsellino. Cioe' mi ha detto che l'aveva pedonato fino alla macchina all'incrocio tra via Cordova e via Marchese Villa Bianca, via Roma

P.M. DOTT. DI MATTEO: - E la' si era fermato il pedinamento di Mimmo Ganci?

Imp. GALLIANO A.: - Si

(pagg. 62,63,64).

“Secondo Galliano i due fratelli Ganci che avevano lasciato la macchina del dott. Borsellino all’angolo tra via Marchese di Villabianca e via Filippo Cordova, erano a conoscenza della sua destinazione, perché seguivano un tragitto preciso. Galliano ha dichiarato di non avere notato con quale auto erano i due, affermando però che era una sola, ha aggiunto che i fratelli Ganci avevano la disponibilità di diverse macchine...

“Andati via i fratelli Ganci, Galliano era salito con l’ascensore al piano in cui lavorava il collega e poco dopo aveva sentito l’esplosione, c’erano stati contatti telefonici con le altre agenzie della banca, anche a causa degli allarmi, ed aveva sentito per telefono la fidanzata che alla televisione aveva appreso la notizia; ha escluso categoricamente di essersi allontanato dal posto di lavoro ed ha escluso di avere avuto, dopo l’esplosione, contatti telefonici con altri se non con la propria fidanzata...

Il giorno successivo e precisamente il lunedì 20 luglio 1992 si era incontrato con Mimmo Ganci nella macelleria di quest’ultimo in via Lo Iacono, apprendendo da questi i particolari del pedinamento della mattina precedente ed in particolare la posizione di Stefano Ganci, appostatosi vicino la chiesa:

Imp. GALLIANO A.: - La chiesa, diciamo, c'e` un cancello molto largo, dove si accede, c'e` una specie di..., dove giocano i ragazzi, quindi molto aperto , che e` lateralmente all'entrata della chiesa. La chiesa, diciamo, da` alle spalle. Diciamo che qua c'e` il palazzo e qui c'e` la chiesa; quindi di qua si vedeva palazzo. Da questa visuale aperta, dal cancello aperto si vedeva il fronte del palazzo del dott. Borsellino e quindi si vedeva sia il balcone che l'entrata del palazzo. Mentre Mimmo Ganci si e` messo, diciamo, subito dietro il palazzo, cioe` in via Aci e mi disse che piu` giu`...

P.M. DOTT. DI MATTEO: - Dietro il palazzo quale?

Imp. GALLIANO A.: - Sempre del dott. Borsellino. Piu` giu` c'era il Ferrante

P.M. DOTT. DI MATTEO: - Ferrante chi?

Imp. GALLIANO A.: - Ferrante Giovanbattista

P.M. DOTT. DI MATTEO: - Altre persone erano presenti, sempre per quello che le riferi` Mimmo Ganci su quel luogo, cioe` intorno alla casa del dott. Borsellino?

Imp. GALLIANO A.: - Mi disse che suo padre con il Salvatore Cangemi che giravano con la macchina

P.M. DOTT. DI MATTEO: - Le disse con quale macchina?

Imp. GALLIANO A.: - No, comunque con la macchina di mio zio

P.M. DOTT. DI MATTEO: - Questo appostamento a che ora del mattino, sempre se Mimmo Ganci glielo disse, si era verificato?

Imp. GALLIANO A.: - Cioe` di preciso non me l'ha detto quando, l'orario; comunque mi disse che avevano visto uscire il dott. Borsellino intorno alle nove, quindi loro erano messi la` prima delle nove (pagine 74-75)

Il Galliano ha riferito, inoltre, che Mimmo Ganci, nell'occasione, gli aveva detto di una telefonata effettuata per segnalare che le automobili stavano partendo e di una successiva telefonata di contrordine, nella stessa conversazione gli ha accennato al fatto che ad occuparsi dell'esecuzione della strage erano state la famiglie “ dell'altra parte della città “, riferendosi ai Graviano ed Aglieri:

P.M. DOTT. DI MATTEO: - Ha parlato poi di questa telefonata, una telefonata e una controtelefonata. Allora, io vorrei capire da quali telefoni sono partite la telefonata e la controtelefonata, sempre se lei lo sa e a chi telefonavano?

Imp. GALLIANO A.: - Cioe` Mimmo Ganci mi spiego` che avevano fatto un errore e quindi avevano dovuto, non so chi, non mi spiego` chi, se l'aveva fatto lui o l'aveva fatto qualche altro, che quando avevano visto muovere le macchine del dott. Borsellino avevano telefonato al numero che loro dovevano telefonare e cioe` alla persona che si trovava nel luogo dove poi dovevano porre in essere, diciamo, l'attentato e quindi quando poi hanno visto che la macchina non andava verso via Principe Paterno`, cioe` a scendere, aveva girato per via Delle Alpi, avevano dovuto fare subito la controtelefonata

P.M. DOTT. DI MATTEO: - Le disse Mimmo Ganci chi era questa persona alla quale stavano telefonato, avevano telefonato?

Imp. GALLIANO A.: - No, Mimmo Ganci mi spiego` che le persone che si trovavano sul posto dell'attentato erano persone, diciamo, dell'altra parte della citta`. Mi spiego` che erano del Brancaccio, S. Maria di Gesu`, cioe` come riferimento ai Graviano e Aglieri, diciamo, alla sua famiglia. Mi fece anche un paragone, dice: "Toto` Riina aveva adottato nelle due stragi la stessa tecnica che aveva adottato per i due omicidi Cassara` e Montana.

L'omicidio Montana era stato fatto, appunto, dal gruppo di fuoco Graviano - Aglieri e c'erano le famiglie dall'altro lato; mentre l'omicidio Cassara` era stato posto in essere dalla famiglia della Noce di Portanuova,

Resuttana e S. Lorenzo; cioe` fece questo termine di paragone, cioe` che le persone che si trovavano..., cioe`, diciamo, che loro, Portanuova e quindi

La Noce e la famiglia del Biondino di S. Lorenzo erano stati adoperati come punto di appoggio, di sostegno alle persone che si trovavano gia` sul luogo dove dovevano porre in essere materialmente l'attentato

P.M. DOTT. DI MATTEO: - Lei ha dato questa indicazione sulla suddivisione dei compiti per famiglia o per mandamenti . Volevo capire una cosa: quando le riferi` Mimmo Ganci che la strage di via Damelio, che sul posto, cioe` sul posto dell'attentato c'erano le famiglie dell'altro lato, le disse espressamente che erano le famiglie che facevano capo a Aglieri Pietro ed ai Graviano?

Imp. GALLIANO A.: - Lui mi disse che..., cioe` perche' era notorio chi aveva posto in essere, diciamo, l'omicidio Cassara` e l'omicidio Montana, messo a punto che le famiglie di Brancaccio e S. Maria di Gesu`, cioe` come riferimento in quel periodo i capi mandamento erano i Graviano e gli Aglieri, fece questa precisazione, cioe` come Toto` Riina aveva adottato quella suddivisione, cioe` per dividere i gruppo di fuoco, cioe` per fare dimostrazione, cioe` fare vedere che l'uno era valido quanto l'altro, nel

mettere in atto, diciamo , l'omicidio della stessa portata. Quindi mi fece questa spiegazione

P.M. DOTT. DI MATTEO: - Dandole questa spiegazione le disse chi, lei ci ha già detto, aveva voluto questa suddivisione dei compiti?

Imp. GALLIANO A.: - Sì. Salvatore Riina (pagine da 77 a 78)

In sede di controesame il Galliano chiariva che i nomi di Aglieri e Graviano non erano una sua deduzione, ma gli erano stati espressamente fatti da Mimmo Ganci e che da questi aveva capito a quali famiglie si riferiva l'interlocutore.

Ha aggiunto di sapere che la suddivisione dei compiti in occasione degli omicidi dei commissari Montana e Cassarà era stata voluta da Riina e che il dott. Cassarà era stato ucciso ad opera delle famiglie della Noce, di Partanna, di Resuttana e San Lorenzo , mentre Montana lo avevano ucciso le famiglie "dell'altro lato "; inoltre aveva riferito di avere sentito tempo prima una conversazione tra Cancemi e Raffaele Ganci che si lamentavano dell'operato delle famiglie incaricate di uccidere Montana che li aveva obbligati ad uccidere precipitosamente Cassarà.

Aveva dichiarato di avere appreso da Mimmo Ganci che la telefonata dallo stesso effettuata era destinata ad un'utenza impressa su di un bigliettino e che doveva essere pronunciata una frase convenzionale; ma nulla il Ganci gli aveva detto sull'identità della persona che aveva risposto al telefono. Nella stessa occasione Mimmo Ganci gli aveva riferito che durante la mattinata la macchina era stata pedinata fino a Carini da Biondino. I Ganci non avevano avuto più occasione di parlare con Galliano della strage, solo Stefano aveva avuto un colloquio con il cugino:

P.M. DOTT. DI MATTEO: - Dopo quel colloquio del lunedì lei ha avuto più occasione di tornare nell'argomento "strage Borsellino " con Mimmo Ganci?

Imp. GALLIANO A.: - Io ne parlavo con Stefano Ganci , perche' Stefano Ganci, diciamo, come me, non condivideva tutta questa mattanza e

parlammo soltanto in questi termini: che suo padre stava mandando tutto al macello, che si faceva guidare da Riina e si capiva che tutti si stava andando al macello(pagina 85)

Ai fini della valutazione di attendibilità veniva correttamente apprezzata la puntuale convergenza della testimonianza del Galliano con quelle di altri collaboratori come Ferrante, Cancemi e Calogero Ganci che avevano reso deposizioni congruenti e convergenti e la corrispondenza del racconto con i tempi e i modi di esecuzione dell'attentato.

Il contenuto probatorio specifico dell'esame di **Di Filippo Pasquale**, collaboratore già appartenente al mandamento di Brancaccio retto al tempo della strage da Giuseppe Graviano, era preceduto da indicazioni sul contributo dello stesso alla cattura di alcuni grandi latitanti tra i quali Leoluca Bagarella e sulla confessione dei delitti dallo stesso commessi. Il Di Filippo aveva fornito elementi importanti d'accusa nei confronti di Pietro Aglieri e utili informazioni sul Profeta e sullo Scarantino, rilevanti soprattutto per la valutazione, indiretta dell'attendibilità di quest'ultimo. Pasquale Di Filippo aveva riferito di avere spesso sentito, in epoca precedente alle stragi del 1992, Tommaso Spadaro e Antonino Marchese lamentarsi dell'attività dei magistrati Falcone e Borsellino perché, a loro dire, avevano intrapreso una strada che si era rivelata efficace contro Cosa Nostra.

A seguito delle stragi aveva prospettato al Bagarella l'idea di uccidere Aglieri Pietro, Dainotti Giuseppe e Andronico Giuseppe, ma Bagarella gli aveva fatto capire che per gli ultimi due non c'erano problemi, anche perché vicini a Cancemi, divenuto collaboratore di giustizia, mentre per Aglieri era impossibile, stante l'importanza acquisita dallo stesso a seguito della strage di via D'Amelio :

IMP. DI FILIPPO P.: - Io l'incontro con BAGARELLA l'ho fatto un paio di mesi prima di arrestarmi a me e a lui. Le persone erano DAINOTTI Giuseppe, Andronico Giuseppe e AGLIERI Pietro. Lui mi ha detto che per due non c'erano problemi anche perché queste due persone erano molto vicine a CANCEMI Salvatore. CANCEMI Salvatore già si era pentito quindi non c'erano problemi. Per quanto riguarda AGLIERI Pietro lui mi ha messo le mani in faccia e mi ha detto: "Te lo sei scordato a BORSELLINO?". Cioè nel senso, mi ha fatto capire che per lui era una cosa impossibile perché il fatto che il Dottore BORSELLINO lo aveva fatto diventare molto più importante di quanto si pensava. Questo è quello che ho capito io da quello che lui mi ha detto.

P.M. Dott.ssa PALMA: - Questa frase: "Te lo sei scordato a BORSELLINO" era con riferimento ad AGLIERI?

IMP. DI FILIPPO P.: - Sì, certo a AGLIERI Pietro.

P.M. Dott.ssa PALMA: - Lei ha chiesto a BAGARELLA il significato di questa frase o comunque ne ha compreso

IMP. DI FILIPPO P.: - Non gliel'ho chiesto, io ho capito che lui mi voleva dire questo, mi ha detto non se ne deve parlare proprio.

(Pagina: 36 verbale del 15.4.1997).

Il Di Filippo aveva poi precisato che l'intento di uccidere Aglieri era nato dopo il sequestro e l'uccisione di due uomini di Villabate, sospettati di complottare contro i corleonesi. Uno di essi era stato portato nella camera della morte ed aveva confessato al Di Filippo ed agli altri presenti che il suo capo, tale Diperi, si era incontrato con Aglieri. Molti componenti del gruppo di fuoco facente capo al Bagarella covavano malcontento nei confronti di Aglieri perché questi, dopo le stragi, si era ritirato occupandosi dei suoi traffici e mandando gli altri a commettere omicidi.²⁶

²⁶ La proposta di uccidere Pietro Aglieri e la semplice possibilità di avanzare una proposta del genere non solo non sorprende ma trovano puntuale conferma nelle dichiarazioni di molti collaboratori tra i quali il Brusca (opportuno richiamare all'uopo la deposizione di Salvatore Cucuzza, esaminata in precedenza) che hanno parlato di una spaccatura intervenuta nel 1993 all'interno dell'organizzazione tra quanti intendevano proseguire nella strategia terroristica tra i quali il Bagarella, il Matteo Messina Denaro, Nino Mangano e lo stesso Brusca e l'ala moderata con a capo il Provenzano alla quale aderiva l'Aglieri.

Nel periodo successivo alla strage non aveva avuto modo di sentire altri commenti, tranne qualche accenno ai rimorsi di Profeta per essersi fidato di Scarantino:

P.M. Dott.ssa PALMA: - Ho capito, senta, sempre con riferimento alla Strage di via D'Amelio, dopo che e' iniziata la collaborazione di SCARANTINO Vincenzo, a seguito della quale sono state arrestate alcune persone, nell'ambito di Cosa nostra, lei ha sentito, ha avuto riferiti dei fatti, ha sentito dei commenti?

IMP. DI FILIPPO P.: - No, dentro il nostro gruppo non si e' discusso sul discorso qua. Si parlava solo che PROFETA era molto dimagrito in carcere, perche' si sentiva responsabile di tutti i guai che aveva combinato SCARANTINO, nel senso che SCARANTINO aveva detto tutto il discorso del Dottor BORSELLINO, e quindi lui era molto scoraggiato perche' alla fine lui si sentiva responsabile perche' era lui che lo aveva raccomandato per fare in modo che SCARANTINO potesse fare parte di Cosa nostra.

P.M. Dott.ssa PALMA: - Questo discorso da chi lo apprese?

IMP. DI FILIPPO P.: - Questo discorso ne parlava GIULIANO Francesco perche' il padre era arrestato, GIULIANO Salvatore, e quindi noi avevamo queste notizie. (pag. 42 verbale del 15.4.1997).

La sentenza riportava quindi di seguito le dichiarazioni del collaboratore su molti imputati nel processo: Greco, Aglieri, Tinnirello, Urso, Cosimo Vernengo, Giuseppe La Mattina, Gambino Nino e Gambino Natale, Scotto Gaetano, indicandone la precisa collocazione all'interno dell'organizzazione e lo specifico background criminale (p. 414 e ss).²⁷

²⁷ Estremamente significativo, e non rilevato dai primi giudici, il riferimento del collaboratore non solo alle grandi disponibilità economiche di Urso e alla sua impresa di elettricità, ma soprattutto al legame dello stesso con i fratelli Agliuzza proprietari di una autocarrozzeria in via Messina Marine. Gli Agliuzza come risulta pacificamente (v. comunque la sentenza irrevocabile emessa da questa Corte nei confronti di Orofino Giuseppe) erano soci di Orofino e l'autocarrozzeria di cui parla il Di Filippo è quella nella quale, secondo Scarantino, venne preparata l'autobomba ed era ricoverata la 126 della Sferrazza dalla quale erano state sottratte le targhe rinvenute in via D'Amelio. Appare dunque assai significativo il riferimento al legame degli Agliuzza con Urso e al ruolo degli stessi Agliuzza, anche in ragione del loro legame con questo importante boss imparentato con i Vernengo e con Aglieri, di mediatori in un conflitto che vedeva opposti uomini d'onore. Oltre al preciso riscontro alle dichiarazioni di Scarantino, l'indicazione di Di Filippo conferma che nella carrozzeria di via Messina Marine i convenuti potevano godere di assoluta sicurezza, poiché non solo l'Orofino ma anche gli altri soci proprietari erano persone di assoluta fiducia.

Di Filippo Emanuele aveva fornito elementi utili sulle attività criminali della famiglia di appartenenza, quella da ultimo guidata dai fratelli Graviano, Giuseppe e Filippo. Aveva inoltre riferito sui commenti circolanti in Cosa nostra dopo le stragi. Tali commenti indirizzavano concordemente verso la responsabilità dell'organizzazione per le stragi. Aveva, inoltre, raccolto commenti in carcere da uomini d'onore quali Giuseppe Galatolo, Calogero Spina, Giuseppe Gaeta, i quali attribuivano tutti la responsabilità per le stragi a Totò Riina, considerato per ciò causa dell'insprimento delle condizioni carcerarie che aveva profondamente demoralizzato i detenuti. Sulle attività criminali dei principali imputati in questo processo anch'egli era stato in grado di fornire elementi di un qualche interesse perché convergenti con il coro delle altre dichiarazioni. Aveva dichiarato in particolare di conoscere Francesco Tagliavia e Lorenzo Tinnirello, persone di spicco in Cosa Nostra, trafficanti in stupefacenti e sigarette e con i quali aveva commesso omicidi, nonché Pietro Aglieri, conosciuto ad una riunione alla quale avevano partecipato altri uomini d'onore; nell'occasione gli era stato indicato da Prester Giuseppe come personaggio di spicco. Su Cosimo Vernengo aveva saputo che aveva preso le redini della propria famiglia dopo l'arresto del padre Pietro e e insieme al cognato Urso Franco si occupava di traffico di stupefacenti e di sigarette.

Era esaminata successivamente la deposizione di **Giuseppe Marchese**. Le dichiarazioni del Marchese, cognato di Leoluca Bagarella, considerato una sorta di pentito all'interno, per così dire, della famiglia di Salvatore Riina²⁸, mettevano in evidenza la grande importanza della sua vicenda come collaboratore di giustizia.²⁹

²⁸ Una eco di questo rilievo emerge dalle dichiarazioni di Scarantino che evidentemente riflettono commenti sottovoce circolanti nel popolo di Cosa Nostra. Scarantino ha più volte affermato che per il suo pentimento temeva meno Riina di altri importanti uomini d'onore proprio perché il Riina con il pentimento di Marchese era stato in qualche modo messo in difficoltà e non avrebbe potuto ordinare vendette nei confronti delle famiglie di pentiti, senza prima prendere posizione sulle conseguenze della collaborazione del Marchese, iniziata nell'autunno del 1992.

²⁹ Dalla testimonianza di Cucuzza era emerso che nell'opinione di Brusca il fallimento della strategia stragista impostata dal Riina nell'ambito della trattativa con settori delle istituzioni per indurre lo Stato a scendere a patti con Cosa Nostra, era stata determinata proprio dal pentimento del Marchese (v. supra).

Riportando il contenuto dell'esame di questo collaboratore, i giudici di primo grado osservavano che nel corso della collaborazione il Marchese aveva avuto modo di confessare la sua partecipazione a diversi reati, soprattutto omicidi, sui quali non era ancora stata fatta luce; aveva raccontato di varie riunioni di capi mandamento, alcune svoltesi anche presso la tenuta di Michele Greco.

Nell'ambito di queste riunioni erano stati deliberati i fatti più importanti di Cosa Nostra come i grossi traffici di stupefacenti, gli omicidi della guerra di mafia, gli omicidi di uomini dello Stato oppure fatti che coinvolgevano diverse famiglie e mandamenti.

Marchese aveva ricordato che mentre si trovava detenuto veniva regolarmente messo al corrente delle vicende di Cosa nostra. I continui contatti tra il carcere ed il mondo esterno erano realizzati attraverso i nuovi ingressi in carcere di uomini d'onore, i colloqui con i familiari, gli scambi di bigliettini ed altro. Aveva appreso, anche perché personalmente interessato in quanto imputato al maxi processo, che l'organizzazione si era particolarmente interessata per i processi che vedevano coinvolti uomini d'onore ed in particolare per il maxi processo, per il buon esito del quale alle manovre di condizionamento dall'esterno si era associata l'astensione dal compimento di fatti eclatanti durante il suo svolgimento.

Negli ambienti mafiosi si diceva che se qualcosa in quel processo fosse andato storto, la causa si sarebbe dovuta individuare nell'interessamento di Falcone, che aveva istruito il maxi processo insieme a Borsellino.

Quando la sentenza del maxi processo divenne definitiva, poco prima dell'inizio della stagione delle stragi, Riina aveva fatto sapere con un bigliettino introdotto da Di Filippo Emanuele e destinato a Marchese Antonino, che in quel processo era stato condannato all'ergastolo, che era dispiaciuto per l'esito del processo e che si stava «provvedendo a delle pressioni», espressione dalla quale tutti avevano potuto comprendere che il

Riina e l'organizzazione avrebbero reagito all'esito infausto del processo, modificando la strategia attendista, per realizzare comunque l'obiettivo della liberazione dei detenuti.

L'idea veniva resa dal Marchese con le seguenti proposizioni:

TESTE MARCHESE GIUSEPPE: - Ma quello che ho commentato con mio fratello... quello che ho commentato con mio fratello e' stato soltanto il fatto che abbiamo detto che: "Si vede che si sta preparando qualche cosa di grosso", perche' per dire: "Si sta provvedendo a queste pressioni", abbiamo capito nella mentalita' di Cosa nostra e nella mentalita' del mafioso che stavano preparando qualche cosa di grosso. Con cio' premetto che c'era stato anche il fatto che diversi uomini d'onore si andavano costituendo, che non erano diciamo... in generale in Cosa nostra non si era mai pensato che uno che ci aveva un processo definitivo si va costituendo, e questo abbiamo pensato che si stava verificando, si stava... verificando qualche cosa di grosso.

P.M. Dott. DI MATTEO: - Lei ha gia' detto che non erano avvenute le stragi di Capaci di via D'Amelio; lei ricorda se era gia' stato ucciso l'onorevole LIMA? O se questo bigliettino e' ancora antecedente all'uccisione di LIMA?

TESTE MARCHESE GIUSEPPE: - Io ripeto, il bigliettino e' arrivato dopo la sentenza del maxiprocesso, che mio fratello era stato condannato all'ergastolo; gli omicidi sono subentrati tutti dopo, da...

P.M. Dott. DI MATTEO: - Anche quello dell'onorevole

TESTE MARCHESE GIUSEPPE: - ...da LIMA, da... da FALCONE, a BORSELLINO. Il bigliettino e' antecedente a questi omicidi.

P.M. Dott. DI MATTEO: - Torniamo alla costituzione di alcuni uomini d'onore nel periodo successivo alla sentenza della Cassazione; puo' indicare qualche esempio specifico? E come voi che eravate detenuti entravate in possesso di queste notizie, com'e' che sapevate che diversi uomini d'onore si stavano costituendo?

TESTE MARCHESE GIUSEPPE: - Ma ne parlavano anche in televisione, ne parlavano i giornali... Anche io praticamente, io ho appreso anche da parte di familiari che BAGARELLA ha consigliato, BAGARELLA sarebbe mio cognato, ha consigliato a mio padre ha consigliato di non allontanarsi, di darsi alla latitanza in quanto malgrado la malattia che ci aveva e in piu' aveva di... che con la malattia che aveva aveva buone possibilita' di potere di nuovo di uscire, perche' aveva un cancro, una malattia grave, e

BAGARELLA aveva consigliato a mio padre di non allontanarsi, di farsi arrestare va', se venivano... a prenderlo.

(pagg. 186-189 verbale del 4.8.1997)

Per la strage di via D'Amelio Marchese aveva decisamente puntato il dito su Cosa Nostra rammentando di avere appreso da Giuseppe Madonia, suo compagno di cella all'epoca della strage e con il quale aveva rapporti di grande amicizia e confidenza, che l'uccisione di Borsellino, come quella di Falcone, rientrava tra i programmi di cosa nostra, anche perché Borsellino si sarebbe potuto rivelare assai pericoloso per l'organizzazione:

TESTE MARCHESE GIUSEPPE: - La notizia l'ho appresa nella cella di GIUSEPPE MADONIA, in quanto mi era lui invitato a... siccome nei carceri speciali dove ci sono carceri... le celle singole la direzione del carcere autorizza a potere fare socialita' a pranzo e a cena con un'altra persona a piacere, e che GIUSEPPE MADONIA mi era invitato ad andare a cena nella sua cella. E da li' ho appreso la... dal televisore la notizia di BORSELLINO.P.M. Dott. DI MATTEO: - Vuole specificare alla Corte chi e' GIUSEPPE MADONIA?

TESTE MARCHESE GIUSEPPE: - GIUSEPPE MADONIA e' il figlio di FRANCESCO MADONIA, capomandamento di Resuttana.

P.M. Dott. DI MATTEO: - Lei ricorda se GIUSEPPE MADONIA, quando apprese la notizia, commento' in qualche modo la strage?

TESTE MARCHESE GIUSEPPE: - Mah, commento' che abbiamo preso la busta di vino dicendo... ha preso questa bottiglia di vino e dici: "Questi erano i pezzi che ci interessavano, abbiamo concluso". Sarebbe... si riferiva ai moti che c'erano stati, dici: "Questi erano i pezzi - sarebbero i soggetti che interessavano - e abbiamo concluso" e ha preso una busta di vino e abbiamo, diciamo, abbiamo bevuto.(pagg. 189 190)

Sulla causale della strage aveva riferito di avere appreso da Madonia della pericolosità del dottor Borsellino per Cosa nostra, dovuta anche al fatto che doveva sostituire il dottor Falcone alla Superprocura e che secondo il Madonia “correva troppo”:

TESTE MARCHESE GIUSEPPE: - Mah... i motivi erano quelli che già ho detto, che praticamente seguiva la linea di... di FALCONE, e anche addirittura quel periodo si parlava che lui potesse andare a prendere, perché si parlava anche di Super Procura una cosa del genere, che potevano fare più... diciamo che era uno che seguiva la linea di FALCONE, che uno che... Ma a parte questo, signor Giudice, già BORSELLINO era già anche destinato, era già messo anche nella lista di quello che si parlava tra uomini d'onore; non so che dire.(pag. 192 ³⁰

Anche il Marchese apportava all'economia della decisione un contributo di conoscenza sulla mafiosità di diversi imputati, dichiarando di conoscere i tre fratelli Graviano come uomini d'onore della famiglia di Brancaccio, ed in particolare Giuseppe Graviano, divenuto dopo l'arresto di Giuseppe Lucchese responsabile del mandamento; Tagliavia Francesco, uomo d'onore della famiglia di corso dei Mille, componente del gruppo di fuoco e dedito al traffico di stupefacenti e di sigarette; Tinnirello Lorenzo, rappresentante della famiglia di corso dei Mille in sostituzione di Gaetano Tinnirello e componente del gruppo di fuoco; Aglieri Pietro, detto "u signorinu", conosciuto negli anni '80 come uomo d'onore della famiglia di Santa Maria di Gesù, indicatogli da Drago come capo mandamento. Non aveva invece personalmente conosciuto Carlo Greco, indicatogli come sottocapo della famiglia di Santa Maria di Gesù, La Mattina Giuseppe e Natale Gambino, figlio del «cuvattu»: di costoro aveva appreso trattarsi di uomini d'onore molto vicini a Pietro Aglieri.

³⁰ Non è superfluo osservare sin d'ora come i commenti, le osservazioni, e le riflessioni sulle ragioni e le cause della strage che i detenuti sviluppano sulla base delle informazioni ricevute dall'esterno rispecchiano puntualmente le frasi spezzate, le mezze frasi, le singole parole che Scarantino ebbe modo di percepire nel corso della riunione di cui ha parlato. Si tratta di una convergenza organica sul movente o sui moventi della strage che dimostrerebbe prima facie quanto meno il profondo inserimento di Scarantino in Cosa Nostra. Ma quelli che per uomini come Marchese e Madonia erano commenti sulle elaborazioni strategiche della direzione di Cosa Nostra per il mafioso di borgata Scarantino, che non aveva avuto mai rapporti con uomini d'onore esterni al quartiere se non per incarichi di mera manovalanza, debbono considerarsi conoscenze straordinarie, acquisite in un'occasione straordinaria, non essendo pensabile che i pensieri di Scarantino e i suoi contatti a livello dei Tomasello e dei Candura, potessero portarlo ad autonome considerazioni su eventi di straordinaria importanza per l'organizzazione quali l'esito del maxi processo, il rapporto tra Falcone e Borsellino, la candidatura del dr. Borsellino alla superprocura, il pericolo che il dr. Borsellino costituisse per l'organizzazione specie dopo la morte del dr. Falcone. Eppure Scarantino, l'uomo che sarà descritto come un mentecatto, un millantatore, un ciarlatano per interesse riesce ad inserire nel suo racconto notazioni sui moventi della strage che troviamo puntualmente sulle labbra dei più importanti, autorevoli, rinomati uomini dell'organizzazione.

Giuseppe Calascibetta gli era stato presentato personalmente come appartenente alla famiglia di Santa Maria di Gesù; Franco Urso, imputato al maxi processo, appartenente anch'egli alla famiglia di Santa Maria di Gesù, così come Cosimo Vernengo, indicatogli da altri uomini d'onore come membro della stessa famiglia.

Le dichiarazioni di **Giovanni Drago**, collaboratore da lunga data, cugino dei Marchese, inserito nel mandamento di Brancaccio, vicino di casa e legato fin dall'infanzia ai fratelli Graviano sulla cui scia era stato inserito nell'organizzazione, compiendo ogni genere di delitti, dopo essere entrato a fare parte del gruppo di fuoco di Ciaculli, venivano riprese assai estesamente per la loro lucidità e affidabilità.

Del Drago erano riportate le dichiarazioni accusatorie nei confronti di Giuseppe Graviano, di Francesco Tagliavia, Renzino Tinnirello e di altri imputati, uomini al vertice dell'organizzazione per ogni genere di delitto. Sullo specifico della strage aveva riportato uno specifico episodio, dal quale aveva desunto che la strage di via D'Amelio era stata opera di Cosa Nostra; che la stessa era attesa dai massimi esponenti dell'organizzazione detenuti.

Il 19 luglio del 1992 nel carcere dell'Ucciardone di Palermo si trovava detenuto con Mariano Agate, capoprovincia di Trapani. Udita l'esplosione, l'Agate commentò immediatamente che era saltato in aria "Paluzzo", cioè Paolo Borsellino.

Assai significative le informazioni sul funzionamento dell'organizzazione e sulla responsabilità collegiale dei capi mandamento nella deliberazione delle decisioni strategiche per l'insieme dell'organizzazione.

La commissione provinciale di Cosa nostra era formata da tutti i capi mandamento e aveva sempre deliberato, per quanto a sua conoscenza, gli omicidi in danno di uomini dello Stato.

Di notevole importanza per i temi del processo l'accento ad una sua personale esperienza di partecipazione diretta ad una deliberazione cruciale per la vita dell'organizzazione. Pur non essendo capo mandamento, aveva avuto modo di partecipare ad una riunione della commissione di Cosa nostra, avvenuta nel 1989 in una villa sita nei pressi di Villa Serena in via Regione Siciliana. Si era recato a tale riunione con Mimmo Ganci, Giuseppe Graviano, Francesco Tagliavia, Renzino Tinnirello, Benedetto Graviano. Qui avevano trovato Totò Riina, Lucchese Giuseppe, Antonino Madonia, Raffaele Ganci, Salvatore Cancemi, Pietro Aglieri, Carlo Greco, Michelangelo La Barbera. Al termine Riina aveva incaricato proprio il Drago di fare pervenire in carcere, in occasione dei colloqui con i cugini Marchese Antonino e Marchese Giuseppe, l'ordine dell'uccisione di Puccio Vincenzo.

Anche per Drago i progetti di Cosa Nostra contro i magistrati Falcone e Borsellino erano risalenti: i due erano già stati da tempo condannati a morte.³¹

Imp. DRAGO G.: - sì, riguardante FALCONE e BORSELLINO, sì... si sapeva tutti in Cosa nostra che erano diciamo i nemici numero uno di... dell'organizzazione mafiosa. Ehm... appunto, e che andavano eliminati, e il... il punto di forza di Cosa nostra è quella, che non dimentica mai la persona da eliminare, può... può passare un anno, dieci anni, venti anni, trenta anni, però al momento buono, al momento propizio, o quando vuole... vogliono loro, eliminano la persona, cioè a nostra forza di non... di non dimenticare mai, appunto i rancori che si hanno con qualsiasi individuo, con qualsiasi persona. Mi ricordo che una volta il LUCCHESE, intorno al '90 poco prima del mio arresto ci... ci aveva detto che appunto si stava... si stava vedendo come poter uccidere il... il FALCONE GIOVANNI.

P.M. Dott. DI MATTEO: - lei ha detto quindi che era una voce, diciamo che, un discorso che ha sentito fare più volte all'interno di Cosa nostra, a parte questo episodio

³¹ Si può ricordare come questa voce fosse talmente ricorrente nel corpo dell'organizzazione a tutti i livelli che Giovanni Falcone ne era venuto ampiamente a conoscenza, essendo oltretutto il primo diretto riferimento di quanti intendessero iniziare un percorso di collaborazione con lo Stato. E' altrettanto noto come questi allarmi fossero costantemente sottovalutati. A maggior ragione per Paolo Borsellino.

specifico che ha detto ora, riferito al LUCCHESI GIUSEPPE, ricorda da chi altri senti fare questo discorso, su FALCONE e BORSELLINO, sul Dottore FALCONE e sul Dottore BORSELLINO?

Imp. DRAGO G.: - mah, da tutti i componenti di Cosa nostra, quando si parlava di FALCONE e BORSELLINO, si accendevano gli occhi a tutti, in quanto persone appunto, incorruttibile, e persone che facevano di tutto per contrastare Cosa nostra, per poter condannare tutti gli uomini, la... le persone mafiose, che loro ritenevano appunto, persone che hanno saputo... saputo convincere persone a collaborare, insomma delle persone pericolose, per Cosa nostra. (pagg. 19-20).³²

Per quanto riguarda la storia mafiosa degli imputati del presente procedimento, Drago ha dichiarato che subito dopo la reggenza di Ignazio Pullarà era diventato capo mandamento di Santa Maria di Gesù Pietro Aglieri, conosciuto personalmente e con il quale aveva commesso gli omicidi di Fricano Francesco e Lombardo Giuseppe.

Il Drago inoltre ha dichiarato di avere diverse volte accompagnato Graviano Giuseppe ad incontri con Pietro Aglieri e Carlo Greco, anch'egli uomo d'onore, abile raffinatore di eroina e legato ad Aglieri.³³

I due, secondo quanto riferitogli da Graviano, avevano la stessa importanza e le stesse funzioni, anche se formalmente capo mandamento era Aglieri.³⁴

Agli incontri di coordinamento tra gli uomini dei due mandamenti

³² E' opportuno soffermarsi a riflettere su questi peccati capitali che la mafia non perdonava a Falcone e Borsellino: incorruttibilità, determinazione nel perseguire la condanna dei mafiosi, capacità di conquistarne le menti e di ottenerne il cambiamento di campo. Si tratta di virtù che, lasciate operare, avrebbero portato rapidamente alla dissoluzione dell'organizzazione, ad un obiettivo storico per lo Stato italiano. Tutti i dubbi e le incertezze sulla matrice della strage nascono dal rilievo che queste virtù dal potenziale effetto dirompente, oltre ad essere avversate da chi dall'interno dell'organizzazione aveva interesse alla conservazione della stessa, non erano, non sono e non sono mai state al vertice della considerazione nella vita della nazione. Da qui le analisi e le affermazioni sull'oggettiva convergenza di interesse alla soppressione dei due magistrati e quindi la chance offerta agli imputati di Cosa Nostra di abbozzare una linea di difesa che facesse, sia pure in modo del tutto improbabile come si vedrà, perno su una matrice di Stato dell'attentato, sull'erroneo presupposto per il quale, ammesso che una matrice di tal fatta fosse ipotizzabile, essa potesse fare a meno del contributo determinante nell'esecuzione di Cosa nostra, portatrice comunque di un interesse immediato e assolutamente urgente per l'organizzazione di liberarsi degli scomodi magistrati, eventualmente strumentalizzato e potenziato dalla regia occulta, alla quale in questo processo d'appello ha fatto riferimento un'autorevole voce.

³³ Si tratta di un'altra voce che conferma lo stretto legame operativo tra questi due gruppi di uomini e che riscontra sul piano logico e dell'esperienza pregressa le voci di quanti indicano direttamente nei due gruppi guidati da Aglieri Greco e Graviano il braccio esecutivo della strage di via D'Amelio. E si tratta - e non si può non ripetere, in considerazione del tema centrale del processo e delle difese, ogni volta che se ne presenterà l'occasione - di altro riscontro alla puntuale descrizione che Scarantino rende nei medesimi termini sui rapporti e i legami tra i due gruppi. Va osservato che la chiarezza e la precisione di Scarantino su questi temi è uguale se non superiore a quella di collaboratori superverificati e dall'incontestato background in Cosa Nostra, quali il Drago e altri.

³⁴ Affermazione costante di tutti i collaboratori, vedi anche la nota precedente.

raccordati partecipavano di regola pure Calascibetta Giuseppe, Profeta Salvatore, La Mattina Giuseppe, Gambino Natale, uomini di Aglieri e Greco, ed altri che restavano in compagnia del Drago mentre Aglieri, Greco e Graviano si appartavano. Tra gli uomini dei mandamenti di Santa Maria di Gesù e di Ciaculli intercorrevano strettissimi rapporti, con affari comuni nel traffico di stupefacenti e nel campo delle estorsioni, trattandosi di mandamenti territorialmente confinanti e storicamente vicini, al punto che in certi periodi gli uomini di Ciaculli, non fidandosi di Lucchese, loro capo mandamento formale, si rivolgevano direttamente ad Aglieri ed a Greco.

Francesco Tagliavia con Lorenzo Tinnirello era a capo della famiglia di corso dei Mille; si dedicava alle estorsioni, al traffico di stupefacenti e aveva contatti con soggetti di spicco di altre famiglie mafiose quali i Madonia; era inserito nel gruppo di fuoco e con lo stesso Drago aveva commesso numerosi omicidi (i familiari del Mannoia, il barone D' Onufrio ed altri) nonché danneggiamenti per i quali provvedeva a predisporre personalmente l'esplosivo necessario:

P.M. Dott.ssa PALMA: - sì. Senta chi ha predisposto queste bomba per la "FERRO CEMENTI"?

Imp. DRAGO G.: - questa... la predisposizione la collocazione è stata effettuata da... da CICCIO TAGLIAVIA. P.M. Dott.ssa PALMA: - le risulta che TAGLIAVIA abbia utilizzato esplosivi oltre che in questo caso

Imp. DRAGO G.: - sì, in un altro caso che io partecipai si è utilizzato l'esplosivo è stato nel confezionamento, appunto, di un... anche tipo di una bomba, di un ordigno rudimentale, ed è stata collocata in un villino di... di un infermiere che poi questo è stato ammazzato, nei pressi di... di BAGHERIA, questo si chiamava? DARPA, se non ricordo... MICHELE... DARPA MICHELE o non...

P.M. Dott.ssa PALMA: - sì.

Imp. DRAGO G.: - ...una cosa del genere.

P.M. Dott.ssa PALMA: - senta ma chi, cioè l'esplosivo...

Imp. DRAGO G.: - sì.

P.M. Dott.ssa PALMA: - ...chi lo predisponeva, chi lo trasformava in bomba, in quelle occasioni chi lo ha fatto questo lavoro?

Imp. DRAGO G.: - in questa occasione mi ricordo che l'esplosivo lo ha portato il... ha portato LUCCHESI GIUSEPPE una sostanza gelatinosa avvolta in della plastica, tipo a forma di salsicciotto; questa di qua lì... il TAGLIAVIA l'ha messa in un... in un contenitore tipo un contenitore del... dei colori, delle vernici, il ducotone l'ha messo là, e ha confezionato una bomba vera e propria. Questa... questo di qua, poi è stata... è stata messa, appunto, in questo villino di questo MICHELE.

P.M. Dott.ssa PALMA: - quindi, questo materiale confezionamento dell'esplosivo per l'uso cui era destinato, è stato fatto proprio da TAGLIAVIA FRANCESCO.

Imp. DRAGO G.: - sì.

(pagg. 56-57 del verbale del 3.6.1997).³⁵

A Calascibetta Giuseppe, uomo d'onore della famiglia di Santa Maria di Gesù, si rivolgeva per conto di Graviano per appuntamenti con Aglieri o con Carlo Greco; Pino La Mattina, era indicato come uomo d'onore della famiglia di Santa Maria di Gesù, persona di massima fiducia di Greco ed Aglieri, dedito al traffico di stupefacenti ed agli omicidi; Natale e Nino Gambino, erano titolari di una macelleria in piazza Guadagna, appartenevano ad una famiglia di sangue mafiosa, essendo già il padre Giuseppe Gambino, detto "u cuvattu", uomo d'onore. A Natale Gambino, uomo d'onore della famiglia di Santa Maria di Gesù, considerato persona di massima fiducia di Aglieri e Greco, si rivolgeva direttamente per chiedere appuntamenti con i suoi capimandamento. Nino Gambino non gli era mai stato ritualmente presentato come uomo d'onore, ma sapeva che trafficava con Gaetano Murana, anch'egli persona non nota come uomo d'onore, ma vicina agli esponenti di quella famiglia mafiosa, dedito alla

³⁵ Il ruolo di esperto in esplosivi di Francesco Tagliavia è ricorrente nelle dichiarazioni dei collaboratori su quest'imputato. Questa speciale competenza e la capacità di procurare e disporre di esplosivo si sposano con la presenza del Tagliavia nell'autofficina dove, secondo Scarantino, nel pomeriggio e nella prima serata del 18 luglio 1992 fu predisposta l'autobomba con 90 chili di esplosivo. Sarà poi meglio considerato più avanti come tanto l'ubicazione dell'autocarrozzeria di Orofino che le persone dei titolari di essa si connettono strettamente con il territorio controllato da Tinnirello e Tagliavia che, in sostanza, in quella autofficina erano i "padroni di casa".

gestione del «totonero», attività gestita di regola nei quartieri di Palermo direttamente da Cosa nostra o affidata a persone vicinissime.

L'ultimo di questa prima serie di fonti informative tratteggiate nel provvedimento in esame è **Giuseppe Grigoli**.

Grigoli era uomo d'onore riservato: l'osservazione convalida la non implausibilità della tesi di Scarantino di essere stato fatto uomo d'onore riservato, condizione che veniva attribuita regolarmente anche a personaggi "minori" dell'organizzazione. Nel caso del Grigoli l'esigenza addotta per mantenerne la condizione di uomo d'onore riservato fu la stessa di Scarantino, come si evince dal seguente brano dell'esame:

RISPOSTA - Io vorrei precisare non sono stato, sicuramente lei mi farà questa domanda, la anticipo in anteprima, non sono stato combinato come, perchè io ero un riservato, uno che non all'epoca Mangano mi diceva: « non ti devono conoscere, basta che ti conosce la gente giusta e tanto basta», non volevano farmi conoscere ad altre persone.

DOMANDA - chi è Mangano e che ruolo aveva se lo aveva, nel mandamento di Brancaccio ?

RISPOSTA - Mangano era, lui era il capo mandamento prima dello Spatuzza, cioè, dopo l'arresto di Graviano Giuseppe, divenne il capo mandamento di Brancaccio. (pag. 105).

Le "storia mafiosa" di Grigoli serve nella struttura della decisione per introdurre le sue conoscenze sulla strage:

"Era stato avvicinato 10-11 anni prima ed aveva commesso piccoli reati per poi passare agli omicidi, commessi sempre per conto di cosa nostra su incarico di Giuseppe Graviano e Nino Mangano, arrivando a commetterne circa trenta...

"Ha dichiarato di avere fatto parte del gruppo di fuoco di Ciaculli formato da Nino Mangano, Pasquale Di Filippo, Giuliano Francesco ed altri agli ordini prima di Graviano Giuseppe poi di Mangano. Sempre per conto di Graviano aveva commesso l'omicidio di Padre Puglisi, ritenuto un confidente della polizia ed aveva, altresì,

partecipato al sequestro del figlio di Di Matteo, avvenuto nel maneggio di Vitale Salvatore, uomo d'onore della famiglia di Roccella³⁶ e che era sicuramente a conoscenza del rapimento tanto che dopo la scomparsa del bambino aveva portato via il suo motorino. Il Vitale aveva avuto contrasti con Nino Mangano a proposito della Palermitana Bibite, poi risolti grazie all'intervento di Giuseppe Guttadauro, appartenente alla famiglia di Roccella, in buoni rapporti sia con il Mangano che con il Vitale. Tuttavia nel 93-94 aveva appreso che il Mangano voleva uccidere i fratelli Vitale, Salvatore e Nicola, uomo a disposizione di cosa nostra con il quale il Grigoli aveva buoni rapporti, l'omicidio però non doveva apparire come omicidio mafioso e doveva essere simulata una rapina nella sede della Palermitana bibite . Il motivo dell'omicidio era il timore che il Vitale potesse parlare di una cosa delicata di cui era a conoscenza con gli uomini della Dia che indagavano sul rapimento del figlio di Di Matteo ed il Mangano lasciò intendere al Grigoli che i fatti delicati a conoscenza del Vitale andavano oltre il rapimento del figlio di Di Matteo e riguardavano la strage del dottor Borsellino, la cosa era stata confermata dallo stesso Nicola Vitale che aveva detto al Grigoli che il fratello al momento della strage aveva dormito a casa sua (p. 438).

Il collegamento con il Vitale è il raccordo per introdurre le conoscenze di Grigoli sulla strage. Vitale Salvatore doveva essere ucciso perché, pressato dalla DIA negli anni 93-94, in relazione al rapimento del piccolo Di Matteo, avvenuto nel suo maneggio, si temeva che potesse aprirsi sulla strage di via D'Amelio nella quale, secondo le confidenze di Nino Mangano, era stato in qualche modo coinvolto. Mangano era preoccupato e si diceva convinto che un'eventuale collaborazione di Vitale avrebbe “consumato” molti uomini d'onore perché a conoscenza di particolari sull'organizzazione della strage, a partire dal momento esatto in cui la stessa sarebbe dovuta avvenire, tanto che, abitando nello stesso palazzo della famiglia Fiore-Borsellino, teatro della strage, la sera dell'evento era stato ospitato dal fratello “perché doveva esserci l'attentato”. Mangano aveva poi espresso commenti negativi sulla decisione di commettere le

³⁶ Alla quale apparteneva pure il Grigoli.

stragi, attribuendo a questi fatti le negative conseguenze quali l'introduzione del 41bis e l'invio dei militari in Sicilia.³⁷

Significativi le informazioni del collaboratore riportate in sentenza e concernenti la posizione di Gaetano Scotto:

“Circa la conoscenza degli imputati nel presente procedimento ha dichiarato di avere conosciuto i fratelli Gaetano e Pietro Scotto, in quanto il primo aveva comprato la refurtiva di una rapina in una gioielleria e successivamente aveva cominciato ad incontrarli entrambi quando si trovavano nella zona di Brancaccio- Roccella. Ha dichiarato di sapere che Pietro Scotto lavorava ai telefoni perchè in un'occasione si era offerto per risolvere eventuali problemi ed altresì si era vantato di avere fatto delle intercettazioni relative a vicende “di donne”, facendo intendere di fare frequentemente cose del genere.” (p. 442).³⁸

Questa parte della motivazione della sentenza si conclude con un esame ragionato delle ragioni fondanti il giudizio di intrinseca attendibilità dei collaboratori le cui dichiarazioni erano state in precedenza esaminate. Le osservazioni sul punto sono pertinenti, ragionevoli e basate su puntuali dati circostanziali(v. pag. 443-446). Questa Corte le condivide integralmente e le fa proprie non senza osservare la convergenza reciproca delle diverse dichiarazioni, il quadro unitario che ne emerge, l'assenza di contrasti, incoerenze e contraddizioni sui temi concernenti la strage che danno un'idea di corralità, rilevante anche rispetto al giudizio di attendibilità estrinseca per l'eccezionale sintonia tra le molteplici voci che rafforzano e sanzionano l'attendibilità oggettiva di fatti, circostanze ed episodi riferiti.

³⁷ La rilevanza della deposizione del Grigoli deriva dal fatto che anch'egli, sulla base di elementi acquisiti dall'interno di uno dei mandamenti che operarono per l'esecuzione della strage, indica univocamente nell'organizzazione di cui faceva parte l'esecutrice diretta della strage.

³⁸ Nuova conferma del fatto che Pietro Scotto fosse conosciuto in cosa nostra per la sua specializzazione in intercettazioni telefoniche abusive e anzi di tale abilità si faceva un vanto. Come non ritenere razionalmente giustificata la tesi che, dovendo Cosa nostra disporre di informazioni dettagliate sui movimenti del magistrato, non abbia fatto ricorso a questa risorsa, agevolmente disponibile e attuabile, che avrebbe garantito una sicurezza quasi assoluta di colpire al momento giusto. Il richiamo di Grigoli, costituisce un rilevante riscontro individualizzante per Gaetano Scotto, così come analogo valore hanno tutte le conferme testimoniali di tale incessante e positiva attività di Pietro Scotto. Si richiamano, per esigenze di sintesi in questa sede, le articolate argomentazioni e le fonti richiamate nella sentenza di primo grado contro Scotto Pietro.

E' ampio, ovviamente, il resoconto sulle dichiarazioni dibattimentali di **Giovanni Brusca**, assunto in due distinte udienze nelle ultime delicate fasi dell'istruttoria dibattimentale di primo grado, il 17 giugno ed il 14 settembre del 1998.

La storia della collaborazione di Giovanni Brusca e delle sue iniziali incertezze è sinteticamente tratteggiata e forniva la premessa critica per valutare una testimonianza che in nessun caso, contrariamente a quanto è stato osservato talvolta, ha portato elementi di contrasto con la prospettiva accusatoria.

Brusca ha indicato già in primo grado³⁹, senza esitazioni ed incertezze, nell'organizzazione mafiosa di cui aveva fatto parte la matrice diretta ed immediata della strage di via D'Amelio.

I soli elementi teorici di dubbio relativi a questo collaboratore concernono l'asserita sua estraneità assoluta alla strage, alla non conoscenza diretta di chi e come dall'interno dell'organizzazione procedette materialmente a configurare ed eseguire l'attentato.

E tuttavia, malgrado questa assunzione, le indicazioni di Brusca sui temi dibattuti risultano ugualmente preziose.

Brusca aveva dichiarato di avere collegato una dichiarazione di Biondino di qualche giorno precedente la strage ("siamo sotto lavoro") e la successiva strage ad una riunione del marzo 1992⁴⁰ nella casa di Girolamo Guddo, dietro villa Serena, con la partecipazione di Riina, Biondino, Cancemi, Ganci⁴¹ e dello stesso Brusca nella quale questo vertice cominciava a delineare e ad implementare il progetto stragista, facendo l'elenco delle personalità che dovevano essere uccise, della tempistica dei singoli attentati

³⁹ Vedremo gli elementi di novità emersi nel corso di questo secondo giudizio.

⁴⁰ La data è peraltro incertezza, lo stesso Brusca ha offerto elementi, rispondendo in questo secondo grado, per retrodatare il momento di questa riunione anche al mese di febbraio.

⁴¹ Si osservi come il Brusca dia riscontro al Cancemi nel configurare un supervertice dell'organizzazione che si occupava delle stragi e del quale facevano stabilmente parte il Cancemi stesso ed il Ganci, fonte a sua volta del Cancemi, del quale facevano parte anche il Brusca stesso ed il Biondino e in altri contributi anche Michelangelo La Barbera, altro capomandamento.

e degli esecutori e nel corso della quale egli assunse l'incarico di portare a compimento l'omicidio del dr. Falcone e di Ignazio Salvo, essendo tenuto fuori dall'omicidio del dr. Borsellino che pure era stato deliberato nel corso di quella stessa riunione.⁴²

La strategia aveva in quel momento una finalità di vendetta contro i magistrati nemici di Cosa Nostra e contro i politici già collusi che stavano cercando di darsi una nuova verginità antimafiosa.

Il contributo più significativo del Brusca sul tema degli esecutori materiali della strage di via D'Amelio resta quindi l'accento ad uno scambio di battute con il Biondino nel periodo immediatamente successivo all'arresto dello Scarantino per la strage e quindi nell'autunno del 1992, poco prima evidentemente dell'arresto del Biondino stesso (gennaio 1993).

L'argomento è di estrema rilevanza anche perché nel corso del giudizio di secondo grado è stato ripreso per eliminare ogni residua ambiguità interpretativa.

Nella ricostruzione che ne fa la sentenza di primo grado il Brusca aveva dunque dichiarato:

“...In particolare ha riferito che nel periodo in cui Scarantino era stato arrestato in relazione alla strage, prima della sua collaborazione, Biondino gli aveva detto di riferire ad Aglieri ed a Carlo Greco di mettere un buon avvocato ed un buon perito per risolvere il problema della 126, facendogli intendere che il problema centrale era quello della 126 e creando un certo fastidio in Brusca che, essendo estraneo alla vicenda, gli aveva chiesto perché doveva riferire lui queste cose:

IMP. BRUSCA G. = ... lo dava per una cosa inutile. So... poi, un altro particolare che ho dimenticato di dire nel processo di Appello, dove è

⁴² E' indiscutibile che anche le dichiarazioni di Brusca si arricchiscono di specificazioni nel progredire della collaborazione. Brusca dichiarava a dibattimento che il nome del dr. Borsellino fu espressamente fatto nel corso di quella riunione mentre in precedenza aveva dichiarato che a Borsellino si era fatto un riferimento indiretto benché assolutamente chiaro. Lo stesso dicasi per le dichiarazioni sui rapporti con Scarantino. È indubbio che nell'evoluzione processuale alla ferma e granitica posizione assunta da Scarantino ha fatto riscontro un progressivo, sia pure parziale, avvicinamento alle posizioni di Scarantino da parte di Brusca.

imputato i tre, che non mi ricordo, SCOTTO e l'altri, che il BIONDINO mi disse che era stato da poco... comunque, già il SCARANTINO era imputato di strage, si parlava della strage, non mi ricordo il motivo preciso, e mi disse il BIONDINO, dice: "Perché non gli dice..." in maniera... in maniera... non gliela so dire la parola, la parola giusta in questo momento non mi trova... non mi trova, e mi dice: "Perché non gli dice a CARLO GRECO e a PIETRO NERI - cioè a PIETRO AGLIERI - che ci mettono un buon perito e un buon avvocato per risolvere questo problema?" Cioè, per quanto riguarda la 126, non so qual era il... il problema della 126. E quindi... Ci dico al BIONDINO: "Ma perché glielo devo dire io? Perché non glielo dici tu? Qual è il problema? Diglielo tu invece di dirglielo io". Quindi, queste sono le due... i fatti quando io ne sento parlare di questo SCARANTINO.(PAG. 25)

Al riguardo ha precisato che la conversazione era avvenuta a casa di Biondino mentre si parlava dell'incriminazione di Scarantino per la strage e che verosimilmente Biondino aveva messo in correlazione Scarantino con Aglieri e Greco perchè era legato ad un uomo d'onore del loro mandamento.⁴³

Con riferimento alle consuetudini e alle prassi decisionali dell'organizzazione, sia pure con distinguo e precisazioni il Brusca aveva ribadito l'esigenza di acquisire il consenso dei capi mandamento per

⁴³ La circostanza è decisiva perché dimostra che Biondino, il quale non aveva alcuna considerazione per Scarantino proprio per questo era assai preoccupato per quell'arresto ed in particolare per la ragione di esso. Biondino conosceva esattamente la dinamica dell'attentato e si rendeva conto che con l'arresto di Scarantino era stato agganciato il primo anello della catena che poteva portare all'identificazione degli autori della strage. Era quindi interessato affinché attraverso un'opportuna operazione di intervento sulla prova fosse eliminato il pericolosissimo collegamento fra Scarantino e l'autobomba. Già dal novembre 1992 si delineava quindi la linea difensiva degli imputati, portata avanti fino all'ultimo in questo giudizio: tentare con ogni argomento di dissociare Scarantino dall'autobomba. Ma questa preoccupazione non si concilia con la tesi dell'estraneità di Scarantino alla strage. Se Scarantino fosse stato estraneo alla strage e se l'auto il cui furto gli veniva attribuito non fosse stata l'auto usata per la strage, non vi sarebbe stata necessità di predisporre una specifica attività difensiva volta a dimostrare il contrario con interventi di difensori e periti qualificati. L'evidenza si sarebbe imposta da sé. Scarantino non aveva ancora iniziato a collaborare; non c'era ragione di temere il pentimento, se fosse stato realmente estraneo al furto e se quindi nulla potesse sapere per collegare il furto all'autobomba. In realtà quella precisa sollecitazione ad intervenire in favore di Scarantino, uno Scarantino poi contraddittoriamente ritenuto un agente provocatore, da parte del vertice assoluto di Cosa Nostra si spiega solo con la consapevolezza che su quello snodo investigativo si fondava la possibilità di impedire l'identificazione dei responsabili materiali della strage, problema che giustamente e **non a caso** Biondino attribuisce alla competenza di Pietro Aglieri in quanto responsabile di quella specifica fase esecutiva consistente nella predisposizione dell'autobomba.

l'esecuzione dei più eclatanti delitti. In questo senso aveva spiegato la sua assenza a molte riunioni di commissione con una sorta di delega che il padre Bernardo Brusca aveva rilasciato proprio al Riina per la gestione del mandamento di S. Giuseppe Iato. La sola novità introdotta dal Riina riguardava le riunioni frazionate, "a gruppetti", della commissione per esigenze di sicurezza.⁴⁴

Il passaggio è rilevante perché sottolinea come anche per Brusca la deliberazione e l'esecuzione della strage debba essere attribuita al Riina e alla commissione provinciale di Cosa nostra.⁴⁵

Nella sintesi della sentenza le dichiarazioni di Brusca sul punto erano state le seguenti:

Con riferimento alla riunione di febbraio/marzo 1992 il Brusca ha poi precisato che erano presenti solo cinque capi mandamento, ma non ha escluso che Riina abbia provveduto ad informare anche gli altri, cosa questa che riteneva estremamente probabile atteso che quando aveva incontrato successivamente Peppino Farinella da un rapido scambio di battute aveva capito che già sapeva della preparazione della strage di Capaci. Anche tenuto conto di ciò, ha ribadito di non avere mai constatato che Riina fosse mai venuto meno alla regola della preventiva informazione dei capi mandamento ed ha riferito della prassi delle riunioni "a gruppetti" instaurata proprio da Riina per potere compulsare tutti i componenti della commissione, creando per evidenti ragioni di cautela, ma sempre nel rispetto delle regole, un sistema a compartimenti stagni che rendesse più difficile la circolazione delle notizie in un periodo di dilagante espansione del fenomeno del "pentitismo".

Sempre circa le riunioni di commissione Brusca ha dichiarato di avere partecipato soltanto a due riunioni plenarie della commissione provinciale di cosa nostra. Una prima, svoltasi all'inizio degli anni '90 nella casa di Priolo, subito dopo l'appalto per la costruzione della nuova Pretura di Palermo, aveva avuto per oggetto la guerra nei confronti dei Puccio e vi avevano partecipato Pietro Aglieri e Carlo Greco (i quali,

⁴⁴ Ma anche per sottolineare il ruolo speciale del Riina in seno alla commissione, il solo autorizzato a partecipare direttamente o tramite Biondino a tutte le riunioni dei diversi gruppi di capimandamento.

⁴⁵ E' fuori dal raggio di esame di questo processo il problema del contributo decisionale della c.d. commissione regionale di Cosa Nostra. In generale l'argomento non verrà trattato né in positivo e neppure in negativo, pertanto laddove non dovesse farsene riferimento non significa che l'esistenza o la responsabilità di quest'organismo debba essere esclusa.

secondo Riina dovevano essere considerati come una sola persona), Giuseppe Graviano, Angelo La Barbera, Matteo Motisi, Raffaele Ganci, Cancemi, Salvatore Riina, Francesco Lo Iacono di Partinico, Salvatore Biondino, Salvo Madonia, Giuseppe Montalto, Peppino Farinella, Antonino Giuffrè, Pietro Augello. Una seconda riunione plenaria si era svolta, poco prima dell'arresto di Farinella, ed aveva avuto per oggetto la creazione di un mandamento nel messinese con a capo tale Pippo Gullotta, argomento al quale erano particolarmente interessati gli appartenenti alla famiglia di Santa Maria di Gesù, in quanto i Vernengo avevano molti traffici a Barcellona Pozzo di Gotto. Su specifica domanda ha aggiunto che in occasione dell'uccisione del fratello di Benedetto Spera, dopo le stragi dell'estate '92, era stata fatta una riunione nel pollaio dietro la Casa del Sole, riunione molto ampia cui però non avevano partecipato tutti i componenti della commissione, erano infatti presenti Giuseppe Graviano, Antonino Giuffrè, Benedetto Spera, Giuseppe Lo Binaco, Biondino Salvatore, Cancemi Salvatore, Ganci Raffaele, Angelo La Barbere, Riina e Carlo Greco e Pietro Aglieri. Proprio in tale occasione Riina, in tono bonario, aveva detto che da quel momento il privilegio della contestuale presenza di Pietro Aglieri e Carlo Greco doveva finire e che da quel momento alle riunioni di commissione poteva partecipare soltanto uno.

Fino alla strage di via D'Amelio Aglieri e Greco con Graviano Riina e Biondino partecipavano congiuntamente a tutte le deliberazioni sulle azioni più eclatanti della comune organizzazione di cui facevano parte.

Ma il contributo più rilevante di Brusca concerneva la c.d. "trattativa dello Stato" che secondo il collaboratore si sarebbe sviluppata dal marzo 1992 fino a pochi giorni prima della strage di via D'Amelio.

La vicenda costituisce un capitolo rilevante di questo giudizio di appello in relazione alla linea difensiva, prescelta da alcuni degli imputati condannati in primo grado; veniva ricostruita analiticamente dai primi giudici, che non prendevano peraltro specifica posizione, se non con l'iniziale riserva sui punti tuttora non chiariti nella ricostruzione della strage di via D'Amelio:

"Sempre nel corso dell'esame del 14.9.1998 il Brusca ha parlato di una trattativa con lo Stato, riferendo che nel periodo dal marzo 1992 a pochi giorni prima della strage di via

D'Amelio, aveva tramite Gioè intavolato delle trattative con tale Bellini, soggetto ambiguo legato ad organi istituzionali, proponendo il suo interessamento per fare recuperare allo Stato opere d'arte rubate e chiedendo in cambio la scarcerazione o comunque gli arresti domiciliari per alcuni detenuti di mafia, tra cui il padre Bernardo, Giovanbattista Pullarà, Pippo Calò, Giuseppe Giacomo Gambino e Luciano Liggio. Il Bellini gli aveva fatto sapere che poteva trattare soltanto per Bernardo Brusca e per Gambino, per cui aveva messo al corrente della cosa Riina, il quale però gli aveva detto di fermarsi e mentre si trovavano da soli ad una riunione a casa di Guddo gli aveva fatto delle confidenze dicendogli che, a seguito della strage di Capaci, persone delle istituzioni si erano “fatte sotto” e che lui gli aveva consegnato un sostanzioso “papello”, cioè una lista di richieste per conto di cosa nostra. Circa il contenuto di tali richieste Brusca ha riferito di non averlo saputo in quell'occasione da Riina, ma di potere dire di cosa si trattava perchè da tempo in cosa nostra se ne parlava: in primo luogo si doveva chiedere la revisione del “maxi processo”, l'abolizione dell'ergastolo, l'abrogazione della legge Rognoni-La Torre e l'estensione dei benefici della legge Gozzini anche agli appartenenti a cosa nostra. Secondo il Brusca, Riina aveva creduto realmente nel progetto di fare annullare il maxi, al punto che si era fatto costruire un palazzo a Corleone con l'intento di trascorrevi la vecchiaia da uomo libero accanto ai suoi figli. “Successivamente il Brusca, mentre era a Mazara del Vallo, dopo la strage di Capaci, per eliminare con un'autobomba tale Zicchitella, ricordandosi della trattativa in corso e volendo essere sicuro di non recare disturbo con l'azione programmata, aveva chiesto il permesso a Riina e questi gli aveva detto che il “papello” era tornato indietro perchè gli interlocutori avevano considerato le richieste esagerate ed erano pronti a concedere solo qualcosa, per cui riteneva che “ci voleva un altro colpetto”, per cui egli aveva pensato all'uccisione del giudice Grasso o del giudice Giordano da compiere a Monreale dove entrambi si recavano abitualmente. A proposito della trattativa con il Bellini il Brusca ha comunque precisato che questa era del tutto indipendente da quella portata avanti dal Riina e che, per quanto ne sapeva, quest'ultimo si era confidato soltanto con lui, precisando inoltre di non sapere chi in realtà fosse il Bellini, ma che comunque era collegato con i Carabinieri ed in particolare con un certo maresciallo Tempesta.

L'ultimo tema sul quale il collaboratore aveva offerto elementi di giudizio concerneva i suoi rapporti con alcuni degli imputati. Brusca aveva riferito, e se ne dava conto, di avere avuto ottimi rapporti con molti di essi; di avere

consumato con Greco, Aglieri, La Mattina, Tinnirello Graviano gli omicidi Di Fresco e Matranga, asserendo quindi di avere contribuito in modo determinante alla cattura di Aglieri e Greco.

La sentenza dava quindi conto, plausibilmente, delle ragioni dell'intrinseca attendibilità del Brusca (p. 461 e ss.), assumendo la non inverosimiglianza dell'assunto di costui circa la sua estraneità alla strage di via D'Amelio.

Veniva apprezzato il contenuto confessorio di molte sue dichiarazioni e il comprovato contributo alla cattura dei latitanti Aglieri e Greco.

All'esame delle dichiarazioni di Giovanni Brusca seguiva quello dell'altro collaboratore, rivale del Brusca, **Baldasserre, detto Balduccio, Di Maggio.**

Il Di Maggio veniva giudicato una "fonte preziosa di informazioni". Tutta la storia della sua collaborazione era connotata dalla necessità di salvarsi dall'inimicizia dei Brusca che non gli perdonavano di avere assunto la reggenza del mandamento di S. Giuseppe Iato. Le conoscenze principali del Di Maggio risalivano prevalentemente a questo periodo ma esse erano ugualmente utili perché il collaboratore aveva ribadito che la decisione di sopprimere i giudici Falcone e Borsellino era legata all'istruttoria del maxiprocesso e quindi alla decisa volontà di perseguire l'organizzazione mafiosa, superando le tradizionali protezioni politiche di cui aveva goduto in passato Cosa nostra e che le avevano consentito di passare indenne attraverso le maglie della giustizia. Il Di Maggio, a questo proposito, aveva ricordato di avere partecipato nel 1987 ad una riunione della commissione di Cosa Nostra nella quale si deliberava su iniziativa del Riina un trasferimento del sostegno politico dalla Dc al PSI proprio per l'incapacità dimostrata dalla DC di bloccare lo sviluppo del maxi processo. In questo contesto si inseriva, ragionevolmente, la comunicazione finale della necessità di sopprimere a tempo debito i magistrati Falcone e Borsellino ed il sindaco Leoluca Orlando, uomini che invece si erano fortemente

impegnati per l'esercizio del massimo della repressione contro l'organizzazione.

Interessante appariva l'indicazione dei capi mandamento presenti a quella riunione: tra essi, oltre ai soliti Cancemi e Ganci, vi era l'odierno imputato Pietro Aglieri, presentatogli come reggente del mandamento di Santa Maria di Gesù.⁴⁶

Il Di Maggio ha fornito pure elementi relativi al proposito di Riina di sopprimere il dr. Borsellino già nel corso del 1988 per la sua incisiva azione contro le cosche trapanesi come procuratore della Repubblica di Trapani. Di Maggio svolse su incarico di Riina un lavoro di pedinamento, avvalendosi della sua amizia con Angelo Siino che aveva una casa nel villaggio di Marina Longa ove soggiornava pure il dr. Borsellino. Tutti gli spostamenti e la protezione di cui godeva il magistrato erano comunicati al Riina.

Le dichiarazioni di Di Maggio verranno confermate dal Siino. Esse si pongono in relazione di continuità e conformità con quelle di tutti gli altri collaboratori. Resta accertato che Salvatore Riina e la commissione di Cosa Nostra della quale faceva parte Pietro Aglieri avevano deliberato, già nel 1987, la soppressione del dr. Borsellino e che si aspettava solo il momento giusto per eseguire il disegno.

Restava, altresì, accertato da questa deposizione l'intreccio tra l'impegno "politico" di Riina e di Cosa Nostra per tenere sotto controllo le iniziative dello Stato e le iniziative terroristiche mosse finalizzate ad indurre lo Stato alla trattativa, a disinnescarne l'impegno repressivo, a guadagnare con ogni mezzo, dalla trattativa avente ad oggetto lo scambio di favori politico-elettorali al terrorismo stragista, la connivenza ed uno spazio operativo per l'organizzazione, al di là delle apparenze e delle formule legislative garantita nella sua sopravvivenza e libertà d'azione da un costante scambio di favori e da un intreccio di interesse basato sulla "messa a disposizione"

⁴⁶ Il "consenso" di Aglieri all'omicidio del dr. Borsellino era quindi risalente nel tempo e consolidato.

dell'uomo o del partito politico in cambio del sostegno che un'organizzazione ricca, influente, diffusa nel territorio e soprattutto armata poteva garantire.

In questo senso si trattava di una testimonianza davvero “preziosa”, anticipatrice di quella di maggiore spessore sugli stessi temi di Angelo Siino.

Con l'esame delle dichiarazioni di **Di Matteo Mario Santo** e del drammatico confronto tra il Di Matteo ed il Brusca la sentenza introduceva una fonte di prova inquietante che puntava direttamente il dito accusatore su Pietro Aglieri e Carlo Greco.⁴⁷

Di Matteo ammetteva, sia pure nell'arco di due successive deposizioni, la sua pregressa frequentazione di Aglieri e Greco ai quali recapitava messaggi di Giovanni Brusca, suo capo mandamento e del quale copriva la latitanza.

La Corte ha giudicato il Di Matteo scarsamente attendibile perché mosso da intento accusatorio nei confronti del Brusca, autore dell'omicidio del figlio del Di Matteo. Secondo la Corte inoltre le dichiarazioni del Di Matteo non sarebbero state costanti nel tempo; il collaboratore avrebbe affastellato una serie di ricordi di incontri e riunioni, aggiungendo volta per volta particolari e dettagli e operando “una inestricabile confusione senza arrivare ad una ordinata ed organica esposizione con precisi riferimenti temporali”, contrariamente a quelle del Brusca che sugli stessi episodi nel

⁴⁷ Fin d'ora si deve ricordare che il collaboratore Di Matteo, indicato dal solo Scarantino come partecipante alla strage di via D'Amelio, ha sempre respinto sdegnosamente l'accusa. Egli tuttavia ha fornito indicazioni sulla paternità della strage che rispecchiano esattamente quelle di Scarantino, finendo con il gettare un'ombra sullo stesso Brusca, siccome legato strettamente all'Aglieri e al Greco nelle settimane antecedenti e successive alla strage, che viene indicato da Scarantino come partecipante alla riunione preliminare in casa Calascibetta. Sappiamo come le accuse tardive di Scarantino ai quattro collaboratori di giustizia, non confermate e respinte dagli interessati, costituiscono il problema apparentemente più grave dell'accusa in questo processo. E tuttavia conviene osservare che Scarantino sul punto appare inattendibile ma non falso e tutte le persone dallo stesso chiamato in causa hanno, per altro verso, anche solo indirettamente e in parte, riscontrato il contenuto generale dell'accusa di Scarantino. Nel caso di Di Matteo il collaboratore fornisce elementi di conferma al quadro degli autori disegnato da Scarantino, menzionando espressamente Aglieri e Greco come esecutori del delitto. E' ancora da osservare, come ben mette in luce la sentenza, che il Di Matteo nel corso delle due successive deposizioni ha precisato le sue dichiarazioni in direzioni sempre più vicine alle propalazioni di Scarantino.

corso del confronto sarebbe stato preciso logico e consequenziale, collocando e contestualizzando nel tempo fatti e circostanze.

Quanto osserva la Corte sul condizionamento che il contributo di Di Matteo può avere subito per effetto della sua terribile vicenda umana è indiscutibilmente vero. Ma sta di fatto che Di Matteo è stato solo parzialmente smentito dal Brusca che ha riconosciuto in parte la verità delle dichiarazioni di Di Matteo. Per conseguenza non vi sono ragioni per disattendere totalmente le dichiarazioni di Di Matteo, anche perché l'odio del Di Matteo per il Brusca non si estende automaticamente al Graviano al Greco e all'Aglieri, dal Di Matteo chiamati in reità per la strage di via D'Amelio.

Nella sintesi della sentenza impugnata il contributo del Di Matteo era il seguente:

Nel verbale dell'8.5.1996 ...ha precisato di avere incontrato Pietro Aglieri poche volte e, segnatamente, la prima volta nel 1989-1990 insieme a Carlo Greco presso un baglio con ingresso in via Aloï, dove Marfia Giuseppe, reggente della famiglia di Altofonte, doveva incontrarsi con Pullarà Ignazio, cui doveva consegnare dei messaggi provenienti da Brusca Giovanni. Ha detto di avere rivisto l'Aglieri intorno al 1991 in occasione di un incontro con Giovanni Brusca presso la tenuta del conte Naselli, gestita di fatto da tale Tusa Giovanni, uomo d'onore della famiglia di Vilagrazia. Quello del 1991 era stato l'ultimo incontro, infatti il Di Matteo ha dichiarato di non avere mai assistito ad altri incontri tra i due...

Nel verbale del 29.10.1997 Di Matteo ha in parte cambiato tale versione: ha infatti affermato di sapere, a proposito della strage di via D'Amelio, che Pietro Aglieri e Carlo Greco erano "là" nel senso che hanno partecipato alla strage la cui esecuzione era stata loro affidata, precisando che in due o tre circostanze aveva accompagnato Brusca Giovanni presso la tenuta del conte Naselli ove lo stesso si era incontrato con Pietro Aglieri, Carlo Greco, Gioacchino Capizzi, Antonino Pipitone e Giovanni Tusa, guardiano della tenuta, e che durante il ritorno da uno di questi incontri, successivo alla strage di Capaci, il Brusca gli aveva confidato che doveva essere fatto un altro "lavoro" e che ad occuparsene dovevano essere quelli della Guadagna. Dopo la strage lo stesso

Di Matteo, accompagnando Brusca ad un incontro presso lo stesso posto, si era complimentato con i presenti. Ha spiegato di non avere detto subito quanto a sua conoscenza perchè sconvolto dalla morte del figlio e perchè temeva di essere chiamato in correità per quella strage.⁴⁸

Ha dichiarato nel verbale 8.5.1996, di avere saputo di ottimi rapporti tra Aglieri ed i fratelli Graviano.⁴⁹ Di questi ha in particolare modo conosciuto Giuseppe e Benedetto, entrambi recatisi alcune volte presso la sua abitazione di Piano Maglio per parlare con Brusca. In particolare ha riferito di avere saputo di un incontro avvenuto nell'estate del 1992, dopo la strage di Capaci e circa un mese prima della strage di via D'Amelio. In quell'occasione Brusca gli aveva chiesto di accompagnarlo a Palermo in una casa sita all'interno di un giardino a cui si accedeva da una stradella che partiva da via Messina Marine o dal suo prolungamento per Villabate, lato mare; all'incontro avevano partecipato oltre a Brusca, Graviano Giuseppe ed un tale dottore Guttadauro, mentre lo stesso Di Matteo insieme a Graviano Benedetto aveva aspettato fuori. Nello stesso periodo Graviano Benedetto aveva più volte incontrato Brusca nella casa di campagna del Di Matteo e circa otto giorni prima della strage di via D'Amelio, Brusca aveva fatto pervenire al Graviano un telecomando identico a quello usato per la strage di Capaci. Rampulla lo aveva lasciato a casa di Di Matteo e Gioè lo aveva ritirato dicendo che doveva farlo pervenire ai «Graviani» che dovevano fare “un lavoro”. Da ciò aveva quindi capito che doveva essere commesso un altro attentato, analogo a quello di Capaci, ed il Gioè gli aveva spiegato che Riina aveva deciso che lo avrebbero dovuto fare “loro”.

Di tale telecomando il Di Matteo, in realtà, aveva già parlato il 31.11.1993, dichiarando che dopo una settimana circa dalla strage di Capaci era andato a trovarlo Gioè portandogli un telecomando identico a quello visto per la strage di Capaci e posto in una scatola di polistirolo, che egli lo aveva tenuto a casa per circa 20 giorni, finchè Gioè non lo aveva richiesto, circa otto giorni prima della strage di via D'Amelio.

⁴⁸ Come sappiamo, Brusca ha ammesso di avere incontrato Aglieri presso la tenuta del conte Naselli nel corso della prima parte del 1992 con le modalità descritte dal Di Matteo. La giustificazione addotta dal collaboratore per spiegare il suo silenzio su tale ulteriore riunione può quindi essere plausibile e comunque l'ammissione del Brusca si riflette ovviamente positivamente sulle dichiarazioni del Di Matteo.

D'altra parte è bene sottolineare come l'ammissione di Di Matteo sul suo timore di poter essere chiamato in correità per la strage può essere considerato una sorta di chiave interpretativa generale delle dichiarazioni del Di Matteo. Non appare dubbio comunque che alla stregua delle stesse ammissioni del collaboratore, quando Scarantino lo vede presente alla riunione certamente non indica un nome assolutamente “improbabile” ma indica una persona che per sua stessa ammissione ha ragione di temere “di essere coinvolto” nella strage.

⁴⁹ Anche Di Matteo apporta il suo contributo su questo punto di notevole rilievo per la conferma delle dichiarazioni **di identico tenore** del “non mafioso” Scarantino.

Nel verbale del 13.5.1996 ha ulteriormente chiarito le notizie in suo possesso in merito al telecomando, descrivendo i due telecomandi uguali inseriti in scatole di cartone recanti scritte e disegni e precisando che, dopo la strage, Gioè aveva portato a casa sua l'altro telecomando ove era rimasto finchè Brusca non gli aveva ordinato di darlo al Gioè, il quale gli disse che doveva darlo ai Graviano "che dovevano fare un lavoro" e il Di Matteo aveva capito che si trattava di un fatto simile a quello già commesso, il Gioè aveva aggiunto che per volontà di Riina di tale lavoro si dovevano occupare i Graviano. Nell'interrogatorio del 29.10.1997, dopo che i P.M. hanno contestato al Di Matteo di avere fatto precedentemente intendere di essere a conoscenza di notizie sulla strage di via D'Amelio relative in particolare a coinvolgimenti di persone esterne a cosa nostra, il Di Matteo ha in realtà ripetuto l'episodio del telecomando ritirato da Gioè ed ha dichiarato di avere sentito parlare Brusca e Gioè, i quali nel periodo successivo alle stragi stavano sempre da lui, del coinvolgimento di Aglieri e Greco come presenti sul luogo del fatto.

Nello stesso interrogatorio ha riferito che sia nel periodo precedente che successivo alla strage di via D'Amelio si erano recati spesso presso casa sua i fratelli Graviano, tutti e tre alternandosi per incontrarsi con Brusca o lasciargli un biglietto. Altre volte, invece, Brusca aveva incontrato Pietro Aglieri e Carlo Greco, che a quel tempo erano latitanti, presso la tenuta del conte Naselli sia prima che successivamente alla strage di via D'Amelio. In una occasione aveva sentito Brusca e gli altri che parlavano della necessità di fare un'altra strage, anche se Di Matteo non aveva sentito fare il nome di Borsellino.⁵⁰ Ha dichiarato, in particolare, di avere sentito dire a Brusca che l'attentato lo dovevano fare "loro", intendendo Aglieri e Greco, perchè doveva essere fatto nel loro mandamento, nulla obiettando però alla osservazione dei P.M. che via D'Amelio non si trova alla Guadagna ed alla contestazione di avere dichiarato l'8.5.1996 alla Procura di Palermo di avere accompagnato Brusca per l'ultima volta presso la tenuta del conte Naselli nella primavera del 1991. In ogni caso ha spiegato che dopo un incontro dal conte Naselli Brusca gli disse « debbono fare un lavoro, un lavoro di questo grosso... ci devono pensare loro »(pag. 44), ed ha spiegato che Brusca, figlioccio di Riina, fungeva anche da portavoce di questo. Ha inoltre aggiunto che a Piano Maglio a trovare Brusca oltre ai Graviano andava anche Bagarella ed alcune volte anche Biondino e Biondo, in particolare Biondino aveva il compito di riferire a Brusca quello che Riina voleva da lui. Ha dichiarato di avere sentito dire a Biondino nel periodo tra le due stragi : "stiamo

⁵⁰ L'affermazione trova puntuale riscontro nelle dichiarazioni del Brusca secondo cui dopo Capaci avrebbe dovuto eseguire un'altra strage per eliminare l'on. Mannino

preparando un lavoro”. Ha ribadito di avere visto Cancemi per l’ultima volta prima della strage di Capaci ad una riunione in cui oltre a Brusca ed a Cancemi era entrato anche Ganci .

All’ udienza del 15.9.1998 il Di Matteo ha accettato di sottoporsi a confronto con Brusca Giovanni, confronto disposto dalla Corte a chiarimento di alcuni punti di contrasto nelle dichiarazioni dei collaboratori, ed ha confermato di avere accompagnato Brusca nel periodo tra le due stragi a vari incontri in via Messina Marine e presso la tenuta del conte Naselli, il Brusca ha negato tale circostanza, sostenendo di avere allontanato Di Matteo dopo la strage di Capaci e di non essere andato con lui ad alcuna riunione. Altro contrasto irrisolto è, poi, quello relativo al possesso dei telecomandi, negato dal Brusca ed affermato dal Di Matteo. Non può non ricordarsi che il confronto si è svolto in modo abbastanza concitato e nervoso, con un principio di aggressione fisica del Di Matteo nei confronti del Brusca, accusato ripetutamente di essere il responsabile principale della strage di via D’Amelio. Il Brusca ha affermato di essere stato accompagnato soltanto in un’occasione presso la tenuta del conte Naselli per incontrare Aglieri e Greco nel mese di marzo del 1992, quando era stato necessario dirimere una controversia tra la famiglia di Santa Maria di Gesù e la famiglia di Altofonte circa il pagamento di tangenti per delle villette che il costruttore Vassallo stava fabbricando a Villa Ciambra, ed inoltre di avere avuto incontri in via Messina Marine ma nel periodo di febbraio - marzo, per questioni non attinenti alla strage. Di contro Di Matteo ha insistito nel riferire di « una marea» di incontri avuti dal Brusca nel periodo subito dopo la strage di Capaci e di un incontro avvenuto dopo la strage di via D’Amelio nel quale i partecipanti si erano reciprocamente congratulati per la riuscita del lavoro (p.474 e ss).⁵¹

Sulle dichiarazioni di **Camarda Michelangelo** viene formulato un giudizio di limitata rilevanza.

Tale giudizio scaturisce evidentemente da quello formulato nei confronti di Mario Santo Di Matteo, perché Camarda in una certa misura riscontra e convalida le dichiarazioni del Di Matteo.

⁵¹ Resta, quindi, confermato che Di Matteo, pur negando ogni coinvolgimento suo e di Giovanni Brusca nella strage, fornisce indicazioni che non contraddicono quelle di Scarantino. E se pure delle dichiarazioni di Di Matteo non si voglia tener conto per ciò che hanno ragionevolmente sostenuto i primi giudici, sta di fatto che Di Matteo, il quale non ha alcun motivo per rilasciare dichiarazioni tardive a sostegno di Scarantino che lo accusa della strage, riporta una serie di circostanze che ancora una volta si integrano nel quadro generale delle attestazioni di Scarantino

Nella logica di complessiva rivalutazione del materiale probatorio, compito che questa Corte si è dato, anche il contributo del Camarda merita di essere attentamente valutato.

Nel sunto della sentenza, Camarda aveva dichiarato di essere stato molto legato ad Antonino Gioè, Gioacchino La Barbera e Mario Santo Di Matteo di Altofonte, grazie ai quali era entrato in Cosa Nostra nel 1991.

Successivamente aveva trascorso lunghi periodi di permanenza al nord ove aveva seguito il La Barbera, tornando periodicamente in Sicilia. Nel periodo compreso tra le stragi di di Capaci e di via D'Amelio era tornato ad Altofonte ove aveva notato la presenza di Bagarella e di Brusca.

Quest'ultimo alloggiava presso il Di Matteo. Aveva notato la presenza del Brusca presso il Di Matteo pure nell'agosto 1992.⁵² Nel 1995-996 aveva fatto coalizione con Di Maggio, La Barbera e Di Matteo, i tre collaboratori di giustizia, nello scontro che aveva portato al rapimento del piccolo Giuseppe Di Matteo da parte del Brusca e dei suoi uomini per indurre il padre a ritrattare le dichiarazioni sulla strage di Capaci. Il gruppo si riprometteva di rintracciare il povero Giuseppe Di Matteo. Nel corso di questi incontri era venuto a conoscenza delle ragioni della presenza del Brusca nella casa del Di Matteo nella primavera estate del 1992; tali riunioni concernevano i preparativi delle due stragi e ad esse avevano partecipato tra gli altri il Biondino, Giuseppe Graviano, il Bagarella e l'Aglieri. Il Camarda riferiva "de relato" su provalazioni del Di Matteo (ma anche di La Barbera), il quale gli aveva detto di avere restituito dopo la strage di Capaci un secondo telecomando che era rimasto in suo possesso al Brusca. Il Di Matteo gli aveva pure riferito che nello stesso periodo di tempo il Brusca si incontrava frequentemente con Aglieri.⁵³

⁵² Qui Camarda smentisce Brusca che ha negato di essere stato ad Altofonte, se non in modo del tutto occasionale e saltuario, nel periodo indicato da Camarda (in particolare nel periodo tra le due stragi) e fornisce indicazioni corrispondenti a quelle di Di Matteo.

⁵³ Su tali frequenti riunioni nella casa di Di Matteo nel periodo tra le due stragi il collaboratore non ha avuto incertezze se non sulla data esatta, il mese o il giorno. Inoltre non sembra sia stato valorizzato il riscontro offerto dallo stesso quando a proposito di queste riunioni ha dichiarato di avere notato un continuo via vai di macchine sempre in quel periodo.

Secondo Camarda Di Matteo e La Barbera il gruppo dei tre collaboratori esprimeva la certezza che Brusca fosse a conoscenza degli autori della strage di via D'Amelio⁵⁴, sulla quale peraltro non gli avevano fornito particolari a differenza della strage di Capaci. Di Matteo e la Barbera gli avevano soltanto detto che mentre per la strage di Capaci erano stati incaricati gli uomini di San Giuseppe Iato e le famiglie della periferia

⁵⁴ Non può trascurarsi questo passaggio dell'esame che mette in grande evidenza il ruolo che aveva assunto Giovanni Brusca dopo la strage di Capaci e come appaia non plausibile il ruolo assolutamente marginale che lo stesso si è voluto ritagliare nella strage di via D'Amelio. Le dichiarazioni di Camarda sono rilevanti perché, sia pure de relato, chiamano in causa anche il La Barbera oltre al Gioè e quindi ampliano le fonti di riferimento, rendendo la propalazione più ricca di possibilità di conferme e smentite:

P.M. dott.ssa PALMA: - Poi, lei ha anche detto che "BRUSCA sapeva - le ha detto LA BARBERA - che c'era questo attentato, lo sapeva". Chi gliel'ha detta questa frase e se è stata poi circostanziata da altri particolari che ci fanno capire che BRUSCA era perfettamente consapevole, come lei sta dichiarando ora, della strage di via D'Amelio?

IMP. CAMARDA M.: - BRUSCA sapeva... dottoressa, io... lui, il GIOÈ, mi ha detto... il GIOÈ... il LA BARBERA mi ha detto, dice: "Iddu, GIOVANNI, 'u sapi - dice - cu è ca fu". Infatti ora, negli ultimi... prima del mio arresto e cose, che lui parla... mi sembra che era uscito una volta un articolo sulla strage di via D'Amelio, che lui era estraneo, mi fa, dici: "Come lui è estraneo? Lui lo deve sapere qualcosa. Perché - dici - si reputa estraneo su questa storia?" Però qua, se noi...

P.M. dott.ssa PALMA: - Ecco, nel corso dell'interrogatorio precedente io le ho pure chiesto di circostanziarmi questa frase e lei mi ha dato un'altra risposta. Quindi, vorrei intanto sollecitare un suo ricordo prima di passare alla contestazione. Lei ricorda perché BRUSCA lo sapeva?

IMP. CAMARDA M.: - Sì, ora sto ricordando finalmente a quella...

P.M. dott.ssa PALMA: - Eh, allora ce lo dica.

IMP. CAMARDA M.: - ... domanda che lei mi precisava, mi ha puntualizzato più di una volta, del fatto delle riunioni. Perché il DI MATTEO una volta gli sentii dire, dici... cioè, io ho collocato anche le riunioni nel periodo tra la strage di via... di Capaci e quella di via D'Amelio perché il DI MATTEO mi raccontava che lui spesso accompagnava al... a BRUSCA in diverse riunioni, quindi, dice: "Per ciò che è successo - dice - poi l'ho capito che lui era all'occorrenza di questa situazione". Adesso lo ricordo, dottoressa, mi deve scusare.

P.M. dott.ssa PALMA: - No, perfetto, ma io ho il dovere di contestarle [sovrapposizione di voci] è difforme...

IMP. CAMARDA M.: - No, è... è giusto; siccome sono un poco...

.....**IMP. CAMARDA M.:** - Sono molto stanco. È questo, e quindi mi dispiace che gli ho fatto fare...

P.M. dott.ssa PALMA: - Adesso che c'ha fatto finalmente questa precisazione, perché me l'aveva già fatta, le vorrei anche chiedere; lei ha detto: "BRUSCA era consapevole". Ed io le ho detto: Perché BRUSCA era consapevole? Lei riesce a ricordare o vuole che le do lettura di quello che lei mi ha detto?

IMP. CAMARDA M.: - "BRUSCA è consapevole"... No, per il momento non ricordo.

P.M. dott.ssa PALMA: - Allora, aspetti un attimo, le do lettura della sua frase, pag. 55. Ecco, quando parla di LA BARBERA lei dice: "Lui non mi disse mai: "Noi siamo stati pure là, eravamo là, abbiamo fatto questo e abbiamo fatto quell'altro". Loro erano consapevoli che c'era questo attentato; loro lo sapevano". Dottoressa Palma: "Ecco, quindi lo sapeva BRUSCA?" CAMARDA: "Sì, BRUSCA sì". Dottoressa Palma: "Gliel'hanno detto questo LA BARBERA e DI MATTEO?" CAMARDA: "In base ai contatti che aveva intrapreso lui con TOTÒ RIINA, che era entrato lui al posto del DI MAGGIO; tutte cose, tutti i vari contatti, tutti lui glieli teneva, il BRUSCA".

IMP. CAMARDA M.: - Sì.

P.M. dott.ssa PALMA: - "In quel periodo, dopo la strage di Capaci..."

IMP. CAMARDA M.: - Perché...

P.M. dott.ssa PALMA: - "... BRUSCA non si poteva più tenere, perché per questo io tante volte da un discorso passo ad un altro".

IMP. CAMARDA M.: - Sì, sì, vero, vero.

P.M. dott.ssa PALMA: - "Lui si sentiva Dio in persona"...

IMP. CAMARDA M.: - Vero, dottoressa.

P.M. dott.ssa PALMA: - "... - lei mi ha detto - perché era chi, come e quando, per poi essere come una bestia, perché soltanto una bestia, da parte mia e da parte del popolo, lui..." E poi io l'ho interrotta. Quindi, vede, mi ha motivato:

palermitana per quella di via D'Amelio Riina e Bagarella avevano incaricato le famiglie di Palermo senza specificare quali.

Si tratta di una testimonianza che la Corte di primo grado considera attendibile, sia pure con riserva per quanto concerne le dichiarazioni sul Brusca, essendo emerso che quest'ultimo aveva attentato alla vita del Camarda.⁵⁵

perché BRUSCA sapeva ed era consapevole della strage di via D'Amelio. Conferma questa circostanza, questa dichiarazione...

IMP. CAMARDA M.: - Sì, sì'.

P.M. dott.ssa PALMA: - ... e completa, quindi, quello che ha detto?

IMP. CAMARDA M.: - No, no, va bene, va bene, è giusta questa circostanza.

P.M. dott.ssa PALMA: - A questo punto, io...

IMP. CAMARDA M.: - **Perché io su questo argomento loro sono rie... se ne parlava appunto perché gli avvenimenti dopo la strage di Capaci si parlava, appunto, del carattere che aveva assunto il GIOVANNI BRUSCA nei confronti di tutti, che era diventata una persona che non si poteva più tenere; sembrava il Dio in persona e quindi tutti i contatti li aveva intrapresi lui e... non vedeva più montagne, non vedeva più niente, perché era il numero uno lui, si sentiva il numero uno.** E quindi...

⁵⁵ Tale riserva non ha ragion d'essere perché se Camarda avesse voluto "appoggiare" dolosamente le dichiarazioni di Di Matteo su Brusca sarebbe stato assai più preciso e puntuale e avrebbe fornito un riscontro assai più incisivo. Viceversa proprio le incertezze e l'incapacità del collaboratore di collocare con certezza nello spazio e nel tempo le informazioni ricevute da Di Matteo e da La Barbera dimostrano che si tratta di una testimonianza sincera e semmai reticente. Sgombrato il campo da dubbi e sospetti resta da dire che si tratta di un contributo che gioca a favore della testimonianza di Di Matteo nel confronto\contrasto con il Brusca non solo per avere riferito discorsi che non erano solo di Di Matteo ma anche di La Barbera ma per avere riferito fatti di diretta percezione avendo asserito di avere notato personalmente nel periodo tra le due stragi e nell'agosto del 1992 la presenza di Brusca (e di Bagarella) ad Altofonte ospite di Di Matteo, appunto come sostenuto dal Di Matteo. Non è quindi esatto che le dichiarazioni del Camarda siano solo de relato. Si consideri a questo proposito il seguente brano dell'esame:

P.M. dott.ssa PALMA: - Nel periodo fra la strage di Capaci e quella di via D'Amelio lei ha avuto modo di tornare ad Altofonte?

IMP. CAMARDA M.: - Sì, sì'.

P.M. dott.ssa PALMA: - Ha avuto modo di vedere in paese qualche esponente di Cosa nostra?

IMP. CAMARDA M.: - Sì', al GIOVANNI BRUSCA e al... in quel periodo non so se era in quel periodo, ho visto anche il... vedevo spesso il BAGARELLA.

P.M. dott.ssa PALMA: - Ma BAGARELLA in quel periodo era libero o era latitante?

IMP. CAMARDA M.: - Non glielo so dire, perché non... non avevo nessun rapporto con lui; però lo vedevo, perché sapevo che era lui.

P.M. dott.ssa PALMA: - Lei ha detto che vedeva anche BRUSCA GIOVANNI.

IMP. CAMARDA M.: - Sì'.

P.M. dott.ssa PALMA: - Dove lo vedeva e sa se BRUSCA GIOVANNI frequentasse Altofonte?

IMP. CAMARDA M.: - Sì', lui frequentava spesso... no spesso, **era sempre a casa del DI MATTEO MARIO SANTO**, il GIOVANNI BRUSCA; anche in quel periodo, per cui io lo vedevo spesso in paese. Cioè, spesso...

E con ancora maggiore precisione di seguito:

IMP. CAMARDA M.: - Lo vedevo spesso perché - che vuole? - là in paese ero so... quando scendevo ero sempre in giro e lo vedevo a lui tante passare in piazza e parlarsi con loro, con il GIOÈ, con il LA BARBERA, con il DI MATTEO; quindi lo vedevo che era molto assiduo ancora in quel periodo lì ad Altofonte, lui, il BRUSCA, anche dopo la strage di Capa...

P.M. dott.ssa PALMA: - Dopo la strage di Capaci?

IMP. CAMARDA M.: - Sì', sia prima che dopo.

P.M. dott.ssa PALMA: - Sia prima che dopo.

IMP. CAMARDA M.: - Sì'.

P.M. dott.ssa PALMA: - E anche dopo la strage di via D'Amelio?

IMP. CAMARDA M.: - Questo non... cioè, fino a quel periodo sì', perché c'ho dei ricordi abbastanza precisi. Il dopo non... non lo so precisare; non posso dare una risposta.

.....

Camarda con Di Matteo e La Barbera sono tre contributi che pur non utilizzabili in positivo e direttamente per la prova forniscono tuttavia indicazioni che sono coerenti con le dichiarazioni di Scarantino su Aglieri Greco e Graviano e quindi con l'intero contributo dello Scarantino. Tale compatibilità agevola un giudizio di attendibilità di Scarantino e la c.d. valutazione frazionata delle sue dichiarazioni, perché proprio coloro che costituiscono l'elemento dissonante e di smentita a Scarantino, tale funzione giocano in limiti assai ristretti, per ciò che concerne la propria personale posizione; mentre per tutto ciò che esula dalla propria autodifesa Di Matteo e La Barbera, proprio due tra i più fieri contraddittori di Scarantino, quando devono fornire indicazioni in positivo finiscono con l'avallare Scarantino. Il che dimostra in definitiva che non c'è nessun collaboratore di giustizia che smentisca Scarantino nelle parti fondamentali del suo racconto e che anche coloro che respingono le sue accuse, per quanto concerne i terzi, gli odierni imputati, in modo più o meno diretto lo riscontrano.

Di maggiore importanza veniva valutato nella sentenza impugnata il contributo di **Francesco Onorato** reggente della famiglia di Partanna-Mondello, mandamento di S. Lorenzo, killer confesso dell'onorevole Lima e uomo di fiducia di Salvatore Biondino, a sua volta braccio destro di Riina.

Onorato aveva confermato il principio fondamentale della necessaria conoscenza degli omicidi che avvenivano nel suo territorio da parte del capofamiglia, riscontrando analoga affermazione del Mutolo.

P.M. dott.ssa PALMA: - Con riferimento alla presenza di BRUSCA proprio ad Altofonte e nella casa di DI MATTEO, lei ricorda di averlo incontrato ad agosto?

IMP. CAMARDA M.: - Sì, un giorno in piazza con la jeep era, che lui passava dalla piazza, tra cui io ero in ferie, quel periodo ero sceso in ferie ed ero... e sono stato, appunto, un mese circa in paese e quindi l'ho visto... l'ho visto qualche volta, che ancora lui camminava con una jeep, con un Terrano.

Il contributo di Onorato, per l'assoluta attendibilità del collaboratore ben rimarcata nella sentenza, arreca un ulteriore solido sostegno alla ricostruzione della matrice della strage che Onorato riconduce, senza esitazione e con puntuali riferimenti fattuali, a Cosa Nostra e ai suoi vertici per i motivi (repressivo, preventivo, "politico") più volte enunciati da altri collaboratori.⁵⁶

Riportando le dichiarazioni di Onorato la sentenza afferma che dopo l'omicidio Lima, Biondino aveva progettato di uccidere anche il figlio dell'uomo politico; Onorato si era impegnato a studiarne i movimenti e le abitudini; poco tempo dopo però Biondino aveva invitato a lasciare perdere perché "c'erano cose più urgenti" da fare; queste cose urgenti erano gli omicidi dei giudici Falcone e Borsellino la cui necessità veniva illustrata nei seguenti termini:

Imp. ONORATO F.: - Si. Era risaputo in Cosa nostra che sia il dottor FALCONE che il dottor BORSELLINO dovevano essere uccisi, a parte loro anche altre persone. Nell'84 partiva già l'ordine che si doveva uccidere FALCONE nel nostro mandamento, poi successivamente, si doveva uccidere anche BORSELLINO e nel '92 vengo a conoscenza che si deve fare, dopo FALCONE, si doveva fare pure BORSELLINO
P.M. dott. DI MATTEO: -Come ne viene a conoscenza, da chi e quando?

Imp. ONORATO F.: - Ne venni a conoscenza perché dopo l'omicidio di LIMA Salvo BIONDINO Salvatore mi aveva fatto sapere che si doveva uccidere pure il figlio di Salvo LIMA e quindi studiamo l'abitudine di questo ragazzo che si deve uccidere e che io ho dato incarico a D'ANGELO Giovanni che era assieme a me quando abbiamo ucciso l'onorevole LIMA e quando D'ANGELO Giovanni, dopo un 20 giorni, un mese, così, che sa tutti gli spostamenti di questo ragazzo me lo fa sapere e io lo faccio sapere a BIONDINO Salvatore che l'omicidio di Marcello LIMA si può anche fare perché già si sapevano tutte le abitudini, invece BIONDINO Salvatore mi dice che per adesso non si può fare niente, di lasciarlo sospeso questo lavoro che si faceva più in là perché c'erano delle cose più urgenti. Io mi sono messo a disposizione dicendo che ero a disposizione e ho detto che quello che c'era che si doveva fare e lui mi ha detto che si

⁵⁶ Si veda da ultimo il Camarda, lucido e puntuale nell'indicare nei termini la motivazione della strage di via D'Amelio, secondo quanto riferitogli dal La Barbera e dal Di Matteo.

doveva rompere le corna a FALCONE e BORSELLINO. Gli ho detto che ero a disposizione e mi ha detto che non c'era di bisogno perche' dovevano partecipare altre persone che a me non mi dovevano conoscere perche' noi eravamo un gruppo riservato.

P.M. dott. DI MATTEO: -Senta, per essere piu' precisi lei ha detto che questo avviene dopo l'omicidio LIMA, questo discorso con BIONDINO Salvatore. Suppergiu' quanto tempo dopo? Quando tempo era passato dalla commissione dell'omicidio LIMA?

Imp. ONORATO F.: - 20 giorni, un mese, cosi

(pag. 32 del verbale del 14.4.1997).

Onorato nella stessa occasione aveva appreso da Biondino che “ si dovevano rompere le corna a Falcone e Borsellino “. ⁵⁷

Il giorno della strage Onorato si trovava alla Perla del Golfo dove trascorreva l'estate con la famiglia.

Quasi sempre la domenica veniva raggiunto da Salvatore Biondino e dalla sua famiglia, ma la settimana in cui avvenne la strage, già alcuni giorni prima della domenica, Biondino lo aveva avvertito che non sarebbe potuto andare nel luogo di villeggiatura; Onorato aveva capito che per quella domenica doveva essere impegnato in faccende riguardanti Cosa nostra.

Dopo la strage non si parlò del fatto ⁵⁸, anche perché Biondino aveva avvisato tutti di non fare riferimenti ad attività delittuose perché potevano essere controllati dalla Dia.

Il collaboratore aveva fornito altre utili informazioni su altri imputati.

Pur facendo parte di un diverso mandamento era nato e cresciuto all'Arenella, dove aveva conosciuto Gaetano e Pietro Scotto: il primo era

⁵⁷ Sul movente della strage il collaboratore aveva fornito una indicazione convergente con il quadro acquisito. Gli era stata fornita la versione classica della vendetta dell'organizzazione, ome si evince dal seguente brano:

P.M. dott. DI MATTEO: -prima le volevo fare un'altra domanda. Se in quell'occasione le fu detto anche per quali motivi si dovevano rompere le corna, lei ha utilizzato questa espressione, o meglio BIONDINO avrebbe utilizzato questa espressione, a FALCONE e a BORSELLINO, le furono spiegate anche le motivazioni di questa necessita' di Cosa nostra?

Imp. ONORATO F.: - Era lo stesso discorso per cui si era fatto anche Salvo LIMA, perche' c'erano BIONDINO Salvatore mi ha detto perche' avevano consumato gli amici nostri che erano in carcere per il fatto del maxi processo, che avevano avuto le conferme delle condanne, per questo motivo mi ha detto che dovevo agire e si dovevano pure pulire i piedi a tutti quelli che avevano fatto dare le condanne agli amici nostri di Cosa nostra.

⁵⁸ L'organizzazione era tra l'altro impegnata nell'organizzazione di nuovi attentati: Onorato ha dichiarato e spiegato che era giunto ad uno stadio avanzato l'organizzazione di una nuova strage per uccidere il questore Arnaldo La Barbera con un'autoboma lungo il vialone della Perla del Golfo.

sottocapo dell'Arenella, responsabile insieme a Ciccio Madonia dell'eliminazione di tale Matteo Savona, che doveva essere ucciso anche da Onorato; aveva un'attività lecita di costruzioni in società con i Fidanzati ed operava in Sicilia ed anche fuori. Il secondo non era uomo d'onore, ma Onorato aveva sentito dire da Bonanno Armando, che doveva essere combinato.

Entrambi i fratelli gestivano un grosso traffico di stupefacenti⁵⁹ e lavoravano con i Fidanzati ed i Galatolo.

Onorato aveva riferito che Scotto Pietro lavorava con i telefoni e che in un'occasione era stato incaricato da Bonanno di intercettare le telefonate di un certo Cangelosi, per controllare se avesse rapporti con la moglie di tale Pinto, uomo d'onore detenuto.

Scotto aveva poi effettivamente eseguito l'intercettazione.⁶⁰ Onorato aveva soggiunto ulteriori utili particolari sull'attività dei fratelli Scotto. disponevano di un terreno all'Arenella, sito di fronte una concessionaria Mercedes, protetto da un cancello, con un pergolato di eternit, un tavolo, un piccolo giardino, un appartamento con un paio di stanze dove Bonanno incontrava le persone alle quali gli Scotto avevano dato appuntamento. L'Onorato vi si recava per controllare lo stesso Bonanno su incarico di Biondino. Il posto era frequentato da vari esponenti mafiosi: Cancemi, i Ganci, i Galatolo, Favaloro, gli Scotto, Lucchese Giuseppe, i Fidanzati, Lo Forte ed altri.

Onorato aveva conosciuto pure Carlo Greco. Gli era stato presentato da Biondino al quale era molto vicino. Non aveva invece conosciuto Aglieri, anche se ne aveva sentito parlare a proposito di un tentativo di uccidere il collaboratore Lo Forte Vito, perché a conoscenza dei traffici di Aglieri e di Scotto.

Aveva conosciuto pure Giuseppe Graviano, ritualmente presentatogli, e soggiunto che nel 1991 i fratelli Graviano stavano costruendosi una villa all'Oasi Verde; per questo intrattenevano rapporti con Onorato e con gli altri appartenenti alla famiglia di Mondello.

⁵⁹ L'affermazione riscontra puntualmente le dichiarazioni di Scarantino sull'attività di narcotrafficienti degli Scotto, ragione per la quale li aveva conosciuti prima della strage.

⁶⁰ Evidente il valore indiziante e di riscontro esterno a Scarantino di questa affermazione in relazione alla posizione di Scotto Gaetano.

Aveva pure sentito parlare di tale Vernengo Cosimo che lavorava con la droga, eroina e cocaina, e di Urso Giuseppe o Franco, uomo d'onore, di Tagliavia Francesco, vicino ai Graviano, e di Tinnirello Lorenzo, della famiglia di Ciaculli, ed aveva precisato di avere saputo che Aglieri ed i Graviano erano "tutta una cosa".

Dopo la strage di via D'Amelio aveva sentito parlare di Vitale Salvatore abitante nello stesso palazzo dell'esplosione.

Notevole rilievo e a giusta ragione veniva quindi dato in sentenza, alle dichiarazioni di **Tullio Cannella**. Il Cannella operava precise chiamate in reità, come esecutori materiali della strage, nei confronti di Aglieri e Graviano, Urso, Natale Gambino, Giuseppe La Mattina.

Forniva inoltre importanti indicazioni su interventi esterni che avevano spinto a deliberare ed eseguire la strage.

L'efficacia fondamentale e decisiva sulla posizione di molti imputati che questa Corte attribuisce alle dichiarazioni del Cannella impone di riportare in modo assai analitico il contenuto delle dichiarazioni del Cannella nella sintesi, accurata e completa, che ne hanno dato i giudici di primo grado, le cui conclusioni sull'attendibilità del collaboratore vanno pure integralmente condivise. Non condivisibili, per le ragioni che si esporranno avanti, le conclusioni sul significato che le dichiarazioni di Cannella assumono nel complesso del compendio probatorio, in particolare come valido e determinante elemento di riscontro individualizzante alle dichiarazioni di Vincenzo Scarantino e a tutti gli altri elementi indiziari che refluiscono sulla prova della responsabilità di molti degli odierni imputati.

Con riferimento al contributo di Tullio Cannella si legge in sentenza che Cannella, imprenditore e uomo politico da tempo vicino all'organizzazione mafiosa senza essere formalmente affiliato⁶¹, aveva dichiarato di conoscere

⁶¹ Il collaboratore ha spiegato come questa sua posizione fosse assolutamente normale ed era propria di molti altri soggetti della c.d. area grigia che di Cosa Nostra costituivano il sostegno esterno ed il tramite con la società legale. La sua, lungi dal costituire una limitazione, era anzi una posizione privilegiata perché gli consentiva di trattare con i vertici dell'organizzazione e di ricevere da essi incarichi fiduciari di assoluto rilievo, da svolgere all'interno della società

personalmente molti uomini di Cosa nostra. Ne aveva ospitati in immobili di sua proprietà in Palermo nonché nel villaggio Euromare, che era diventato luogo di villeggiatura per uomini d'onore e sicuro rifugio di latitanti. Nel periodo tra gennaio e febbraio 1990 vi aveva ospitato Francesco Tagliavia e Fifetto Cannella, e nel luglio 1993 Leoluca Bagarella con il quale aveva instaurato un intenso rapporto di amicizia, implicante frequentazione giornaliera e scambio di confidenze su argomenti rilevanti e delicati.

Per l'intensità ed il carattere assolutamente fiduciario di tale rapporto era stato incaricato da Bagarella di fondare un movimento politico separatista, chiamato «Sicilia libera», ed all'uopo aveva avuto contatti con esponenti mafiosi di varie zone della Sicilia, nonché con movimenti di altre regioni con connotazione autonomistica⁶².

A proposito della strage di via D'Amelio il Cannella riferiva vari episodi assolutamente rilevanti per l'individuazione di coloro che, ferma la matrice mafiosa della deliberazione criminosa, avevano materialmente proceduto all'esecuzione dell'attentato acquistando, secondo le consuetudini dell'organizzazione, rilievo, prestigio, potere, scalando posizioni nella gerarchia e assumendo un ruolo incomparabile con quello di chi quel tipo di azioni, pur appoggiandole, non aveva realizzato.

Nel luglio 1992 il Cannella si trovava al villaggio Euromare. In quel periodo era in contatto con tale Filippo Messina, un imprenditore operante nell'orbita di Cosa Nostra, titolare di una ditta denominata «Tutto per l'edilizia» in viale Regione Siciliana, quasi all'angolo di via S. Maria di

legale, raccordando le esigenze dell'organizzazione con i riflessi politici ed istituzionali delle sue iniziative e della sua influenza.

⁶² Il richiamo, come è ormai noto, si riferisce a quella fase della strategia "politica" di Cosa Nostra nella quale l'organizzazione, alla disperata ricerca di nuovi referenti politici, di una diversa prospettiva per liberarsi della pressione dello Stato, che dopo le stragi del 1992 e del 1993 era diventata durissima, aveva deciso di dare vita ad un nuovo movimento separatista. In quella fase Cosa nostra, a corto per il particolare periodo storico vissuto dal Paese di solidi appoggi politici che potessero sostenerne gli interessi, aveva cominciato a riaccarezzare il vecchio sogno, risalente al primo dopoguerra di farsi essa stessa Stato, con la dissoluzione dell'unità nazionale e l'attribuzione della sovranità alla Sicilia o all'Italia Meridionale. E' noto inoltre che per questa ragione Cosa Nostra aveva tentato di raccordarsi con altri movimenti che nel nord Italia perseguivano obiettivi che potevano favorire il progetto separatista o largamente autonomista per la Sicilia. Su questi temi il Cannella, che fu protagonista della vicenda, si diffondeva ampiamente.

Gesù, in pieno territorio dell'omologo mandamento. Costui aveva intrattenuto buoni rapporti con Stefano Bontade, Ignazio Pullarà e tale Zizzo Franco, suocero del Pullarà, nonché con Benedetto Capizzi e Pietro Aglieri.

Il Cannella aveva precisato di non sapere se il Messina fosse uomo d'onore ma di essere sicuro che fosse a disposizione dell'organizzazione, avendo tra l'altro ospitato in una sua villetta al villaggio Euromare, Ignazio Pullarà, esponente del mandamento e per un certo periodo reggente di esso.

Si trovava con il Messina, a bordo della Mercedes nuova di quest'ultimo, quando la radio aveva dato la notizia della strage di via D'Amelio e proprio allora, significativamente, il Messina gli aveva parlato dell'importanza di Graviano e di Aglieri:

Imp. CANNELLA T.: - No. Questo io non lo so se è uomo d'onore assolutamente. So che ha offerto ospitalità a Ignazio Pullarà in villette che ha messo a disposizione di sua pertinenza, o che ne era nella disponibilità il signor Filippo Messina, che io gli avevo venduto presso il villaggio Euromare. Dico, poi però se fosse uomo d'onore o meno io questo non posso in coscienza assolutamente affermarlo. E, ripeto, in quell'epoca io col signor Filippo Messina, col quale avevo avuto rapporto eh... commerciali per acquisizione di materiali in questa sua attivi..., ditta di fornitura di materiali, mi trovavo in macchina con lui e mi ricordo, per la precisione e per l'eventuale riscontro qualora si volesse fare, che era una Mercedes acquistata da circa un mese, due mesi massimo, nuova, di colore verde scuro metallizzato, e avevamo la radio accesa; la radio dà l'annuncio della strage eh... che si era consumata in via D'Amelio e il signor Filippo Messina, senza alcun motivo, alcuna ragione, mi disse: "Mi' - dice - l'hai sentito?", ci dissi: "Eh, hanno fatto saltare... - io [risatina] dico la verità pure come ho risposto io all'epoca al signor Messina - Va beh! L'hanno fatto saltare pure in aria" dissi, "Che ci posso fare?! Che cosa mi racconta, che mi interessa?!".

Il signor Messina mi disse in quel momento: "Eh,- dice - caro Tullio! - che non c'entrava niente, dice - Tu devi comportarti bene con i fratelli Graviano", e ci dissi: "Ma perché, come mi comporto?", "Eh, - dice - lo sai! I fratelli Graviano, Pietro Aglieri sono

- dice - tutta una cosa⁶³, sono tutti assieme, stai attento dove metti i piedi.". Al che io dissi a questo signore, dissi: "Scusa, ma che c'entra che tu in questo momento mi fai questa battuta?!", lui mi rispose solo dicendomi: "Eh! Ma che sei cretino?! Che fai, non lo capisci?!", io lasciai sorvolare la cosa. Quindi cronologicamente questo fu il primo episodio. Ma...

(Pagina 45)⁶⁴

Il Cannella aveva quindi riferito su un altro fatto avvenuto nel corso del 1993. Anche quest'episodio per i giudici era correlato all'esecuzione della strage di via D'Amelio. Nell'estate di quell'anno un tale Di Cristina Natale, socio di Giuseppe Urso, detto Franco, in una impresa di impiantistica,⁶⁵ disponeva al villaggio Euromare di una piazzola per prefabbricato, delimitata da una recinzione che separava la piazzola dal villaggio e rendeva più difficoltoso l'accesso al mare poiché costringeva ad un tragitto a piedi più lungo. Un dato giorno la rete di recinzione venne tagliata e Urso, in perfetto stile di avvertimento mafioso, aveva mandato a dire al Cannella di essere stato lui a tagliare la rete.

Il Cannella intimorito si era rivolto al suo protettore Bagarella, con il quale in quel periodo era in contatto. Il Bagarella per aiutare il Cannella disse che avrebbe fatto intervenire nel conflitto Fifetto Cannella. Giustificò la necessità di non esporsi e di intervenire tramite Fifetto Cannella, spiegando l'origine della protervia manifestata dall'Urso al suo interlocutore. Urso era notevolmente cresciuto in statura mafiosa perché, proprio con Fifetto Cannella, avevano fatto "una cosa importante"⁶⁶, facendo riferimento subito dopo in modo eloquente alla strage di via D'Amelio ed

⁶³ Si tratta di un elemento di conoscenza già acquisito, ora autorevolmente confermato, che fornisce un riscontro esterno al quadro disegnato da Scarantino e confermato da innumerevoli altri collaboratori (v. supra).

⁶⁴ E' assolutamente chiaro come nel linguaggio e nella semiotica mafiose (Cosa nostra) le parole del Messina volevano esplicitare al Cannella che Aglieri e Graviano erano stati gli autori della strage e che da quel momento le loro quotazioni (influenza, prestigio, potere, forza di protezione) all'interno dell'organizzazione erano cresciute enormemente, ragion per cui bisognava diventare ancor più ossequiosi e disponibili nei loro confronti per la potenza che avevano acquistato. E' questo il senso del racconto di Cannella, la ragione per la quale aveva avvertito la necessità di riferire l'episodio, il solo significato - su un piano di razionalità e alla luce delle massime di esperienza e delle conoscenze scientifiche sull'organizzazione - che può attribuirsi alle parole di Filippo Messina.

⁶⁵ Il Di Cristina ha depresso in favore di Urso per escludere che avesse competenze da elettricista nonostante, a detta dello stesso Di Cristina, Urso controllasse il lavoro di dipendenti di una impresa che installava impianti elettrici. L'episodio riferito da Cannella evidenzia come Di Cristina, egli stesso pregiudicato, fosse pienamente consapevole della mafiosità di Urso e di essa non aveva timore di avvalersi. Da qui l'assoluta inattendibilità della sua testimonianza " di favore".

⁶⁶ Cristoforo "Fifetto" Cannella è accusato, come vedremo più avanti, di avere partecipato alla strage di via D'Amelio, ricevendo la telefonata di Ferrante che annunciava l'arrivo del corteo delle macchine di Paolo Borsellino. E' stato condannato in primo ed in secondo grado per la strage di via D'Amelio nel primo e nel secondo grado del processo via D'Amelio ter. Si noti come proprio a Fifetto Cannella Bagarella decide di rivolgersi per il ruolo di primissimo piano che, come vedremo, il Cannella aveva svolto nella strage.

indicando come altri responsabili diretti anche Natale Gambino ed Aglieri. Di seguito il testuale tenore delle dichiarazioni del collaboratore:

Imp. CANNELLA T.: - Sì. Era ospite mio. Era ospite mio. Eh... Sì, era là con me, ripeto. Dunque, in quel momento il signor Bagarella non ebbe assolutamente parole di apprezzamento per il signor Franco Urso e mi disse che dovevo recarmi da Fifetto Cannella, perché lui avrebbe fatto sapere tempestivamente allo stesso di intervenire nei confronti di questo Franco Urso dicendogli che la rete sarebbe stata ripristinata e che lo stesso doveva evitare di rifare un gesto del genere e quindi di avere rapporti brutti con me, ché non era proprio il caso. E io dissi a Bagarella: "Ma come mai fai intervenire Fifetto, insomma ci dissi là!, dice: "No, non ti preoccupare, io intanto perché non voglio che si sappia che tu sei vicino a me assolutamente, per motivi opportuni altre persone..., lo devono sapere solo quelli addetti ai lavori che lo devono sapere, altri no, e poi perché con Franco Urso e il signor Fifetto Cannella hanno un buon rapporto anche perché loro assieme hanno fatto una cosa importante". Eh..., poi, a parte questo, io ebbi altri riferimenti con il signor Bagarella, per cui io avevo intuito un po', stavo ricostruendo di quale fatto trattavasi, però poi io ebbi ulteriori colloqui con il signor Bagarella per cui le mie impressioni furono confermate, nel senso che lo stesso mi disse che proprio per... -adesso non so se non è cronologico, è cronologico, ma io dico in questo momento altrimenti rischio di dimenticare cose salienti e importanti, ritengo a mio avviso importanti, per fare chiarezza e per l'accertamento della verità, quindi io dico i fatti a mia conoscenza e stop - e in quel momento il signor Bagarella poi mi disse che, proprio in relazione a quello che era accaduto, cioè in relazione a queste stragi, e in particolar modo alla strage Borsellino, mi esclude ogni sua partecipazione e ogni sua responsabilità nel compimento di questa strage. A proposito del cognato, il signor Salvatore Riina, mi disse che il cognato era stato informato che si stava effettuando questa operazione, ma che assunse il ruolo di Ponzio Pilato. Mi aggiunse che altri avevano maggiori responsabilità: e con questi "altri" si riferì in maniera particolare al signor Natale Gambino, si riferì al gruppo di Pietro Aglieri, perché mi disse, e mi ricordo benissimo, quando io gli chiesi: "Ma come mai ho saputo che Pietro Aglieri alle riunioni che tu fai - ché adesso siamo alla fine del 1993 questo discorso - le riunioni che tu fai assieme con

Giovanni Brusca, Benedetto Capizzi ed altre persone, so che questo Pietro Aglieri non c'è mai?", e lui mi disse: "E che vuoi?! Dopo le stragi si è defilato, eh... si è ritirato, si sta curando le sue cose. Che vuoi?! La gente comincia ad avere tutta un po' di eh... di paura, di ritrosia dopo io fatti accaduti". E quindi chiaramente la chiarezza della indicazione del signor Bagarella fu questa.... (pag. 54)⁶⁷

Il collaboratore ribadiva quindi che Bagarella si era rivolto a Fifetto Cannella perché questo aveva commesso "cose importanti" insieme a Urso, senza specificargli, in un primo tempo, di cosa si trattasse, facendogli inoltre altri nomi quali quello di Natale Gambino e dei fratelli Graviano:

P.M. dott. DI MATTEO: - Stiamo parlando del primo colloquio. Cerchi di ricordare bene perché è importante. Quando Bagarella le disse: "Urso ha fatto cose importanti", le disse insieme a chi le aveva fatte queste cose importanti, senza specificarle, intanto, la strage di via D'Amelio?

Imp. CANNELLA T.: - No. Mi... Insomma, mi..., con molta chiarezza mi fece capire e mi disse che, ripeto, l'aveva fatto sia con Fifetto Cannella e con i fratelli Graviano, perché Fifetto Cannella altro non è che espressione dei fratelli Graviano, e con Urso, che tra l'altro in quel momento eh... lui mi disse..., a... a proposito ci dissi: "Ma - ci dissi - non è che nascono problemi? Perché io so che Urso - ci dissi - forse è mezzo parente con Pietro Aglieri, non so - ci dissi - comunque è...", e lui mi disse, Bagarella: "Non ti creare nessun problema nemmeno di Pietro Aglieri, perché eh... non mi interessa loro quello che hanno fatto assieme o non hanno fatto".(pag. 70)⁶⁸

Cannella aveva quindi soggiunto di avere avuto ulteriori colloqui con Bagarella in epoca successiva al taglio della rete da parte di Urso, ma riguardanti lo stesso argomento e durante i quali gli era stato fatto il nome di Natale Gambino e di Giuseppe La Mattina.

⁶⁷ Il Cannella affermava che l'indicazione di Bagarella sulla partecipazione di Urso alla strage di via D'Amelio era stata chiara. D'altra parte la circospezione con la quale si muoveva il vecchio boss nell'affrontare l'emergente è significativa ed indicativa. Bagarella non avrebbe avuto motivo di rivolgersi per trattare con Urso ad un suo "pari grado" quale era Fifetto Cannella se l'autorevolezza dell'Urso perfino di fronte ad un Bagarella non fosse cresciuta al punto da richiedere un intervento prudente, che non provocasse, cioè, una sfida nella quale l'Urso poteva gettare sul piatto della bilancia il nuovo credito di recente acquisizione. D'altra parte è da notare l'accortezza di indirizzare da Urso un uomo come Fifetto Cannella al quale l'Urso doveva lo stesso rispetto che avrebbe preteso per sé.

⁶⁸ Il riferimento a Fifetto Cannella rinvia univocamente alla strage di via D'Amelio.

Inoltre a proposito di Aglieri aveva chiarito che il Bagarella non lo aveva indicato come partecipante alle “cose importanti” in modo esplicito, ma che lo stesso aveva indicato il suo gruppo come autore della strage.

Tale partecipazione e gli eventi successivi avevano prodotto nuovi equilibri ai vertici di cosa nostra illustrati dal collaboratore:

.....Il fatto sta, come ho detto poc'anzi in risposta alle sue domande, eh... non aveva più nei riguardi di Pietro Aglieri una grande stima, nel senso che... dal '93, data in cui io cominciai ad avere il rapporto, non avevano più avuto una univocità di intenti, cioè non si riuniva più con loro, non prendevano più decisioni assieme, cioè Pietro Aglieri si era - come dire - defilato, a quanto mi riferisce Bagarella e a quanto io avevo appreso anche da Toni Calvaruso che accompagnava sempre Bagarella agli appuntamenti di..., ai summit chiamiamoli per essere più precisi, e quindi si notava questa discrasia, perché mancava un punto di riferimento conosciuto in Cosa Nostra importantissimo quanto la rappresentanza di quel mandamento di Santa Maria di Gesù.

P.M. dott. DI MATTEO: - Quindi volevo capire, in conclusione su questo argomento, se tra le persone che avevano fatto questa operazione importante le fu indicato anche il nome di Aglieri.

Imp. CANNELLA T.: - Eh... Sì. Però non mi disse, con vera onestà, delle cose, e per la verità non mi disse in maniera chiara ed evidente: "Il signor Pietro Aglieri ha commesso questo fatto, o ha fatto questo"; me lo indicò come gruppo di appartenenza e come punto di riferimento delle persone che avevano assieme compiuto questa cosa importante, per cui era nato questo connubio, questa - come dire - comunanza di interessi tra i due gruppi mafiosi vicino, quindi parliamo del gruppo di Brancaccio e il gruppo di Santa Maria di Gesù.
(pag. 71).⁶⁹

⁶⁹ Pietro Aglieri dopo la strage e per i grandi meriti acquisiti grazie alla sua realizzazione era divenuto quindi un intoccabile. Questo gli permetteva di poter snobbare la commissione e di svolgere una politica totalmente autonoma nel suo mandamento senza dovere temere le reazioni degli altri ed in particolare di un uomo come Bagarella che pur con tutto il suo carisma ed i suoi quarti di nobiltà mafiosa era tenuto a rispettare Aglieri, per la “riconoscenza” che l’organizzazione gli doveva e perché in definitiva Bagarella non aveva avuto un ruolo diretto esecutivo in nessuna delle due stragi, il che poteva anche creargli qualche ragione di debolezza nei confronti dei palermitani (non certo di Brusca e dei paesani che avevano realizzato Capaci), autori dell’ ”esemplare” strage di via D’Amelio.

E’ bene sottolineare che la chiave di lettura e la conferma di verità del contenuto e del senso delle notizie che Bagarella aveva confidato a Tullio Cannella sta nella frase spontanea e d’impulso di Bagarella alla proposta di sopprimere Aglieri avanzata da Emanuele Di Filippo (v. supra). Si ha conferma di quanto Bagarella avesse cominciato ad accumulare astio per l’atteggiamento di Aglieri (schieratosi apertamente, come emerge da tutte le voci del processo ed essenzialmente da Brusca e Cancemi con Provenzano) che faceva ormai gruppo a parte con il Provenzano e gli uomini a questi più vicini ma anche di come lo stesso fosse impotente a dichiarargli guerra e ad aprire un nuovo fronte contro un avversario che

Nel corso dell'esame era comunque emerso che nel verbale del 27 luglio 1997 il Cannella aveva affermato che Bagarella gli aveva fatto effettivamente i nomi di Graviano, Aglieri e La Mattina, come partecipanti alla "cosa importante" di cui aveva parlato, insieme a Urso e Fifetto Cannella. Bagarella non aveva specificato di cosa si fosse trattato, ma aveva lasciato intendere che il riferimento era a condotte criminali di grandissima rilevanza che avevano fortemente rinsaldato i rapporti tra quelle persone.

Nel corso dei colloqui successivi con Bagarella il riferimento alla "cosa importante" era stato reso esplicito: si trattava proprio della strage di via D'Amelio.

Cannella aveva ancora riferito di avere appreso sempre dal Bagarella che i fratelli Graviano erano stati incaricati di instaurare rapporti con il mondo politico-imprenditoriale e con la massoneria per l'attuazione della strategia "politica" di Cosa Nostra e, con riferimento alla strage di via D'Amelio, che con essa si era voluto fare anche una cortesia a personaggi esterni (argomento che per la sua natura e per i rischi che poteva comportare il collaboratore non aveva inteso affrontare); Cannella si era quindi limitato ad affermare che i moventi della strage di via D'Amelio erano diversi da quelli della strage di Capaci.

Da un terzo episodio al quale aveva partecipato, il Cannella aveva tratto elementi per l'identificazione dei responsabili della strage. Aveva raccontato, infatti, che trovandosi a passare per piazza Guadagna con il cognato, questi aveva avuto un alterco con un soggetto robusto e tarchiato, poi individuato per Natale Gambino. L'alterco si era presto trasformato in una vera e propria rissa con intervento di vari soggetti tra cui un tale "Enzuccio", poi indicatogli da tale Lucera come Vincenzo Scarantino, persona che Cannella conosceva come molto vicina al Gambino stesso e che gli risultava essere stato l'autore dell'omicidio Bonanno. A seguito della lite sempre il Lucera gli aveva detto che Natale Gambino era "la stessa cosa" con Aglieri e Calascibetta e che lui ed il cognato non dovevano più passare per la Guadagna, mentre "Enzuccio" aveva fatto capire al cognato che, mettendosi contro

poteva vantare quei titoli che lo rendevano nella logica di Cosa Nostra invulnerabile all'odio e alle gelosie interne.

Gambino, si era rovinato per l'importanza ed il ruolo che il Gambino rivestiva nell'organigramma mafioso. La lite era stata, poi, risolta con l'intervento dei Graviano, che avevano svolto il ruolo di pacieri. In epoca successiva il Cannella aveva avuto modo di incontrare Natale Gambino nel deposito di bibite di Urso e avevano ricordato l'episodio.⁷⁰

Cannella aveva pure riferito di avere avuto modo di conoscere anche Salvatore Cancemi, giudicato personaggio di spicco in cosa nostra, erede dei contatti di Pippo Calò con pezzi delle istituzioni, e di avere constatato che tali Andronico, uomo d'onore di Porta Nuova, e Di Maio, entrambi frequentatori del villaggio Euromare, fungevano da tramite tra Cancemi ed il generale Cappuzzo, sia nel periodo in cui questi era generale comandante dei Carabinieri, sia successivamente, quando era entrato in politica. Cannella aveva soggiunto che i rapporti tra Cancemi ed i Carabinieri erano talmente notori in un certo ambiente che lo stesso veniva chiamato «Totò Caserma». Il collaboratore aveva ancora soggiunto di avere appreso dal Bagarella che Salvatore Cancemi aveva avuto un ruolo di primo piano nella strage di Capaci, essendone stato uno dei promotori, così come nella strage di via D'Amelio, anche se il Bagarella non gli aveva specificato il ruolo preciso che aveva avuto in quest'ultimo episodio.

Il Cannella aveva quindi fornito altri elementi di conoscenza su diversi altri imputati.

⁷⁰ L'episodio è importante per la prova nei confronti di Natale Gambino anche se nella ricostruzione che ne fa la sentenza non sembra cogliersi il collegamento tra il fatto raccontato da Cannella e la partecipazione alla strage di Natale Gambino. Il collegamento sta invece in ciò che il racconto della rissa alla Guadagna tra il cognato di Cannella e Natale Gambino che il Cannella fece a Bagarella diede l'occasione a Bagarella per indicare il Gambino come uno dei partecipanti alla strage di via D'Amelio come si evince dal seguente brano dell'esame di Tullio Cannella:

“Ma poi successivamente di questo fatto io ne parlai pure di questo accaduto con Bagarella dicendo che era successo anche..., e fu in occasione anche di quella lite che era avvenuto con l'Urso, perché disse: "Qua sempre liti con questo gruppo nascono, perché fanno eh...".E difatti, dico, il nome di Natale Gambino, il nome di Natale Gambino il signor Bagarella me lo inserì tra i partecipanti a quella cosa importante proprio a seguito anche di questo racconto di quella vicenda che c'era stata, che si era creata, per cui il Bagarella mi disse che queste persone facevano parte di questa cosa importante, assieme al Fifetto Cannella, a Fifetto Cannella e quindi ai fratelli Graviano che sono tutti una cosa.”
Il senso del racconto di Cannella si può apprezzare compiutamente, poi, dal seguente brano di verbale:

“Io, tra i riferimenti del signor Filippo Messina, tra i riferimenti dello stesso Vittorio Tutino, il quale è parte integrante della famiglia Brancaccio e dei fratelli Graviano, gli stessi riferimenti del signor Leoluca Bagarella e in special modo col riferimento e col parallelismo che mi fece alla strage Capaci in riferimento..., quando mi riferì ciò che ho dichiarato poc'anzi che per quanto riguardava queste stragi il ruolo del collaboratore Cancemi non era stato da meno, quindi per questi parallelismi e facendomeli tutti in questo contesto, chiaramente solo, insomma, un demente non avrebbe capito con chiarezza a che cosa si riferiva insomma il signor Bagarella.
Quindi ecco perché è questo il discorso.”

A proposito di Urso aveva dichiarato di sapere che lo stesso era imparentato con la famiglia Vernengo, era vicino a Fifetto Cannella, a Calascibetta a Gambino Natale e La Mattina; era titolare di un'impresa di impianti elettrici insieme a tale Crivello ed aveva effettuato lavori per i costruttori Sanseverino e Amato (quest'ultimo prestanome dei Vernengo); trafficava in cocaina e aveva avuto un fuoristrada Suzuki bianco, e quindi verso la fine del 1992 una BMW.

Cannella aveva conosciuto anche Francesco Tagliavia, uomo d'onore della famiglia di Sant'Erasmo, nonché il La Mattina, che aveva passato a Roccella periodi di latitanza. Non aveva invece conosciuto personalmente Pietro Aglieri ma ne aveva sentito parlare fin dagli anni '80 come di persona con un ruolo preminente in Cosa nostra, che aveva raggiunto la carica di capo mandamento e che, dopo un certo periodo, non aveva partecipato più alle riunioni di commissione. Sull'argomento dei rapporti tra uomini di mandamenti diversi il Cannella aveva riferito di avere sentito parlare di Scotto Gaetano e di avere saputo dei rapporti tra i Graviano e uomini dell'Acquasanta tramite i Galatolo.

La sentenza riportava infine una serie di condivisibili considerazioni utili per valutare l'attendibilità intrinseca del collaboratore. Partiva dalla giustificazione che il collaboratore aveva dato al ritardo con il quale aveva riferito le sue conoscenze sulla strage. Aveva avuto timore per i propri cari e, in particolare modo, per la madre, che subito dopo l'inizio della sua collaborazione era stata vittima di un violento pestaggio. Aveva deciso quindi di parlarne a causa di una ritrovata tranquillità offertagli dal servizio di protezione.

Con diretto riferimento alla attendibilità intrinseca del collaboratore si legge in sentenza che il Cannella non era mai stato organicamente inserito nella consorte mafiosa, ma aveva sicuramente operato ai margini della stessa in virtù dei suoi rapporti affaristici e di stretta collaborazione con vari personaggi di spicco dell'associazione. Era stato imprenditore e prestanome per conto di uomini d'onore, ed aveva fornito rifugi e coperture per latitanti celebri, senza avere mai commesso fatti di sangue o altri reati tipici degli appartenenti a Cosa nostra, quali il traffico di stupefacenti. La sua adesione a Cosa nostra, anche se

esterna, non era stata quindi supportata da motivazioni forti quali quelle familiari o ideologiche, ma semplicemente funzionali e correlate alla possibilità di lavorare e di trarre profitto come imprenditore dall'associarsi in imprese con uomini d'onore. In questa condizione la scelta dissociativa, collegata all'arresto di Bagarella e di Calvaruso suoi protettori, da cui era scaturito il timore che, privo di coperture, potesse trovarsi in pericolo di vita a causa dei difficili rapporti di affari con i fratelli Graviano, appariva pienamente logica e, nonostante il profilo utilitaristico, positivamente apprezzabile alla luce della personalità del Cannella.

Le dichiarazioni del collaboratore venivano giudicate estremamente precise e dettagliate in tutte le loro articolazioni.

Per la Corte di primo grado Tullio Cannella aveva tracciato un quadro analitico di uomini e fatti di cosa nostra, vissuti ed appresi in un importante crocevia di mafiosi come il villaggio Euromare. Il racconto appariva coerente con il suo ruolo di responsabile di un villaggio che era stato in un preciso momento storico un sicuro rifugio per i latitanti e luogo di incontro privilegiato per numerosi uomini d'onore.

Il livello delle conoscenze era giudicato perfettamente coerente con il ruolo di uomo d'affari, amico e fiduciario di elementi di spicco di Cosa nostra, tra cui i Greco di Ciaculli, i Graviano ed infine Leoluca Bagarella, ed appariva quindi verosimile, per l'estrema fiducia che in lui dovevano riporre soggetti che gli avevano affidato la vita la libertà e molti interessi economici, l'acquisizione di notizie e confidenze su eventi gravi e delicatissimi quali autori e moventi delle stragi, sui legami con il mondo politico ed istituzionale.⁷¹

⁷¹ Ma proprio queste osservazione, il carattere fiduciario e occasionale delle confidenze, la sua posizione di esterno rispetto all'intreccio contraddittorio dei rapporti tra uomini d'onore e alle complesse partite che tra gli stessi si giocavano, l'episodicità, la frammentarietà ed il carattere allusivo di molti riferimenti convincono anche della veridicità di quelle notizie che non avrebbero posseduto queste caratteristiche se frutto di doloso mendacio, mentre l'importanza della fonte diretta permette di escludere altre possibili cause di non verità (errore, millanteria ecc.)

La Corte si poneva quindi il problema del carattere indiretto delle dichiarazioni⁷², osservando che il collaboratore aveva indicato le fonti delle sue conoscenze e aveva precisato con molta compiutezza le circostanze temporali e spaziali delle confidenze ricevute. Le contestazioni mosse dai P.M. e dai difensori avevano riguardato contrasti non essenziali del racconto del Cannella, spiegabili con la prolissità nell'esposizione che comportava, come conseguenza, una certa confusione nel porgere le notizie con frequenti ripetizioni, non sempre tra loro perfettamente conformi e dimenticanze varie.⁷³

Il punto più problematico della valutazione dell'attendibilità intrinseca di Tullio Cannella veniva individuato dalla Corte in un possibile interesse all'accusa, essendo emerso dalle dichiarazioni del Cannella una certa avversione nei confronti di alcuni degli imputati, un suo atteggiamento non neutrale ma di aperto contrasto. Il Cannella, per sua stessa ammissione, aveva riferito di avere intrattenuto rapporti di affari intensi ma sicuramente non buoni con i Graviano, in relazione alla vicenda dell'edificazione dell'Euromare nel terreno di proprietà del loro padre con conseguenti pretese economiche di costoro nei suoi confronti; di avere avuto contrasti con Urso, in occasione dell'episodio del taglio della rete di recinzione e del riferito atteggiamento di sfida dello stesso Urso nei suoi confronti; di avere avuto uno scontro anche con Natale Gambino in occasione della lite avvenuta in piazza Guadagna tra lo stesso Cannella, il cognato e Gambino. Conseguentemente, concludeva la Corte, pur potendosi affermare in linea generale l'attendibilità del Cannella, non poteva mancare di rilevarsi che le sue dichiarazioni accusatorie nei confronti dei soggetti chiamati in reità avrebbero dovuto essere valutate con estremo rigore e con particolare

⁷² Le osservazioni svolte alla nota precedente anticipano in parte il giudizio di questa Corte sul problema correttamente sollevato dai primi giudici.

⁷³ Si tratta di una conseguenza del metodo di esame "italiano", superato il quale senza danni può veramente dirsi che ci si trova di fronte ad una persona che non può avere dolosamente mentito, essendo pressochè impossibile per un teste falso superare un esame con decine e decine di domande spesso ripetitive e ingannevoli senza crollare in contraddizioni e omissioni gravissime o senza limitarsi a genericità inaccettabili.

cautela in considerazione di quei rapporti tesi che lo stesso collaboratore non aveva a nascosto di avere intrattenuti con gli stessi.

E' tuttavia la stessa Corte a negare la rilevanza di questi elementi come potenziali fattori inquinanti e quindi a svuotare di effetti le precedenti osservazioni. Si afferma, infatti, che si era trattato di contrasti in larga misura superati, legati strettamente agli interessi economici gestiti dal Cannella come politico ed imprenditore legato a doppio filo con l'organizzazione mafiosa, destinati a sfumare senza lasciare traccia di animosità o rancore nel momento in cui il Cannella aveva voltato pagina nella sua vita avviando la sua collaborazione con la giustizia.⁷⁴

Nell'esaminare la testimonianza del collaboratore successivo era tuttavia la stessa Corte a rilevare come le dichiarazioni di Cannella avessero ricevuto una fondamentale conferma ed un riscontro decisivo nelle dichiarazioni di questa altra fonte alla quale veniva esattamente attribuito un peso rilevante. A loro volta le dichiarazioni di **Antonio Calvaruso** erano valutate oltremodo attendibili, per avere costui rivelato le confidenze ricevute da Leoluca Bagarella, del quale aveva coperto la latitanza fino al pentimento e che aveva quindi contribuito a fare arrestare, dopo avere peraltro percorso in pochi anni (dall'autunno 1993 fino all'arresto) tutto il percorso di un comune affiliato a Cosa Nostra, omicidi compresi. Calvaruso era stato presentato al Bagarella al villaggio Euromare da Tullio Cannella e dopo avergli fatto da vivandiere ne era diventato una sorta di factotum.⁷⁵

⁷⁴ E' da osservare ancora che Cannella ha lealmente ammesso e non nascosto i motivi di conflitto che l'hanno opposto ai soggetti di volta in volta chiamati in reità per la strage di via D'Amelio, Urso, Gambino, Graviano e che le informazioni acquisite nei confronti di costoro emergevano proprio nel contesto del conflitto che lo opponevano ad essi, ragion per cui proprio il conflitto era stato la causa delle confidenze ricevute da Bagarella. Non bisogna poi dimenticare mai che Cannella si è assunta una responsabilità gravissima parlando di confidenze ricevute da uno dei capi più importanti di Cosa Nostra, quel Leoluca Bagarella che non a caso ha negato con violenza verbale di avere fatto alcuna confidenza a Cannella, anche per il pregiudizio derivante al suo prestigio di capo dalla diffusione delle sue confidenze ad un qualsiasi Tullio Cannella. Infine vale il consueto argomento: se avesse voluto calunniare avrebbe adoperato frasi assai più dirette ed efficaci, così dimostrando, proprio per il contenuto del racconto, che si era trattato di confidenze a mezza voce, accenni, sia pur significativi e univoci, coerenti con il contesto e le ragioni dell'acquisizione delle notizie riferite. E' impensabile che Cannella potesse aspirare a guadagnarsi l'avversione assoluta di Bagarella (v. le dichiarazioni di quest'ultimo) con dichiarazioni che, come dimostra l'esito del giudizio di primo grado, potevano anche essere inefficaci rispetto ad un eventuale intento calunniatorio.

⁷⁵ Primo riscontro al Cannella: Calvaruso afferma che il Bagarella era effettivamente ospitato nel 1993 in una villetta di proprietà di Cannella al villaggio Euromare.

La deposizione del Calvaruso era precisa e minuziosa nella parte in cui descriveva il sistema di vita dei principali latitanti di Cosa nostra nell'epoca successiva all'arresto di Riina ed era possibile anche apprezzare le ragioni etiche del pentimento (essersi reso conto della sua fondamentale estraneità all'organizzazione e di essere stato coinvolto progressivamente e di fatto senza una sua reale adesione ideologica).

Calvaruso aveva dichiarato che Bagarella, contrariamente allo stile del capo mafia classico, era molto ciarliero e parlava dei delitti commessi dall'organizzazione sia pure in modo talvolta criptico⁷⁶; era solito fargli delle confidenze e parlare con lui di tutto, anche delle stragi, ma non in modo specifico; in ogni caso lo aveva spesso sentito parlar male di Scarantino, che “stava consumando a tutti”.⁷⁷

⁷⁶ **Imp. CALVARUSO A.:** - Mah, io come... cose acquisite dal Bagarella di fatti antichi eh... ho riferito quel poco che lui diciamo riuscì a dire, perché il Bagarella, ripeto, era una persone che eh... parlava..., cioè era difficile capire quando lui dicesse qualcosa a cosa si riferiva, però eh... parlava sempre a ruota libera. A differenza di un capo mafia che dovrebbe stare zitto, lui - proprio come suol fare tutti quelli di Cosa Nostra - parlava di-di tutto e di più; però, ripeto, io all'epoca non..., a volte magari manco l'ascoltavo mentre camminavamo con la macchina. Comunque mi parlava un po' di tutto, mi diceva..., e di tutto quello che lui..., io riesco a ricordare di quello che lui mi disse, lo dissi ai Magistrati.”

Il giudizio, come si vede, giova all'attendibilità delle dichiarazioni di Cannella.

⁷⁷ La sentenza di primo grado non coglie in questo caso l'importanza della propalazione del Calvaruso, così come non aveva colto un'analogia osservazione di Cannella sui giudizi che Bagarella formulava sullo Scarantino. Per cogliere l'importanza dell'osservazione è opportuno riportare il testo integrale del verbale:

“A volte si lasciava andare con qualche giudizio su qualcuno dei... dei personaggi che... facevano parte di questa... di questa strage, però non... non mi disse mai: "Questa strage l'abbiamo fatta, è stata fatta..."; su questi particolari non entrò mai. Calunniava ogni tanto lo Scarantino, era cosa diciamo normale, diceva: "Questo sta consumando un sacco di persone", eh..., **si meravigliava come..., una volta mi disse: "Ma come hanno fatto loro a fargli rubare la macchina a uno come Scarantino?!"**. Però, ripeto, sono dei passaggi che io né mi permettevo di dire: "Chi sono loro?", oppure che...; mi limitavo ad ascoltare quello che diceva lui.

P.M. dott. PALMA: - Queste che lei ha definito "calunnie" nei confronti di Scarantino, le senti pronunciare anche nei confronti di altri collaboratori?

Imp. CALVARUSO A.: - Sì. Lui eh... [risatina] Bagarella parlava male di tutti i collaboratori.

P.M. dott. PALMA: - Vediamo se riesce a ricordare: quando le parlò di Scarantino, ci fu un'occasione particolare?

Imp. CALVARUSO A.: - Mah, guardi, io onestamente non..., questi propria... questi momenti non glieli posso completamente..., perché sono, ripeto, sono delle cose che lui giornalmente che andavamo in macchina mi diceva e però non rie... Cioè si... sicuramente sarà nell'epoca del '94, eh... perché fu il... l'anno pieno dove io avevo acquisito la sua fiducia e che lui diciamo si... si lasciava andare un po' di più, però non le posso dire perché magari stava leggendo un giornale, o magari sentì la notizia alla radio, questo non glielo posso affermare.

P.M. dott. PALMA: - Ricorda se comunque Scarantino aveva già iniziato a collaborare?

Imp. CALVARUSO A.: - Sì. Perché, ripeto, lui mi disse che: "Questo - scusando l'espressione - questo cornutaccio - dice - sta consumando a tutti", quindi è perché lo Scarantino stava evidentemente collaborando”.

Appare evidente come per Bagarella Scarantino avesse effettivamente rubato la macchina e per questa ragione, avendo iniziato a collaborare, “stava consumando tutti”. Se Scarantino fosse stato un calunniatore, il commento di Bagarella avrebbe dovuto essere ben diverso, specie considerando che stava rivolgendosi ad un uomo di fiducia. Ma al di là di questo, il dato decisivo consiste nell'espressione messa in evidenza, nel rammarico cioè per avere affidato l'incarico di rubare l'autovettura usata per la strage ad un “cornutazzo” “ladro di galline” come veniva elegantemente etichettato Scarantino. Nello sfogo di Bagarella riportato da Calvaruso, Scarantino stava consumando “tutti” (indiretta conferma

Il Bagarella aveva manifestato una particolare ostilità nei confronti di Aglieri e lo considerava suo nemico a partire dalla fine 1994, nel periodo successivo all'omicidio del figlio di Montalto.⁷⁸ Aveva sentito parlare dei fratelli Scotto, uno dei quali era latitante e l'altro in carcere, come persone vicine ad Aglieri.

Il Calvaruso aveva anche riferito di essere a conoscenza di una lite scoppiata alla Guadagna tra il cognato di Cannella, De Filippo Serafino e Natale Gambino, in quell'occasione gli avevano telefonato, si era recato alla Guadagna dove aveva trovato la rissa in corso con la gente della Guadagna che minacciava di uccidere Cannella ed il cognato. Aveva

che gli accusati da Scarantino erano tutti membri dell'organizzazione) coloro che avevano effettivamente compiuto la strage i quali avevano commesso l'errore di affidare proprio a Scarantino un incarico così delicato, consentendogli di svelare le identità dei partecipanti all'attentato.

Si tratta di un'osservazione che ritroviamo già in Cannella e in altri collaboratori; si ricordi l'accenno al Profeta che stava male in carcere per avere affidato a Scarantino quel compito che gli aveva consentito di denunciare i partecipanti alla strage. Il punto rinvia all'esame di Calogero Pulci, escusso in questo secondo grado.

D'altra parte, che Scarantino secondo Bagarella avesse partecipato alla strage di via D'Amelio lo desumiamo indirettamente da una battuta del controesame:

“Avv. DI GREGORIO: - Senta, a lei Bagarella ha mai detto che Scarantino aveva partecipato alla strage di via

Imp. CALVARUSO A.: - No. Così espressamente no.

Avv. DI GREGORIO: - A lei ha mai detto Bagarella i nomi dei soggetti che avevano partecipato alla strage di via D'Amelio?

PRES.: - La domanda è già stata posta.”

La risposta di Calvaruso può in realtà considerarsi una risposta affermativa: come si rilevava in precedenza le battute di Bagarella su Scarantino implicavano che questi avesse partecipato alla strage, questo era il messaggio che Bagarella faceva pervenire al Calvaruso e questa è l'idea del Calvaruso nella sua risposta con l'uso dell'avverbio “espressamente” altrimenti superfluo se la risposta fosse stata negativa. Il senso è chiaro al punto che il difensore, accortosi del piano inclinato, non insiste nella domanda ed evita che il teste espliciti il senso, peraltro univoco, della risposta.

E' invece il difensore successivo che consente al Calvaruso di esplicitare il senso del suo discorso, già oggettivamente e intrinsecamente chiaro, come abbiamo già osservato:

“Avv. SCOZZOLA: - E in relazione a Scarantino Vincenzo - e quindi entriamo nel tema...

Imp. CALVARUSO A.: - In relazione a Scarantino Vincenzo mi disse solamente che questo stava consumando un sacco di persone.

Avv. SCOZZOLA: - E basta. Non le ha detto, dice...

Imp. CALVARUSO A.: - E poi si stranizzò come loro..., "loro" non so, non fece nomi, in effetti non l'ho mai detto, lui ha detto "Loro" e io mi sono limitato a dire "Loro", potrei dire Aglieri e cose, non è vero, lui ha detto "Loro", "Come hanno fatto loro a fargli rubare la macchina a 'stu... 'stu cuosa", perché lui lo considerava un "cosa" a Scarantino.

Quindi si stranizzò come loro gli hanno fatto rubare la macchina a Scarantino.

Avv. SCOZZOLA: - Ma io voglio essere più preciso possibile, avere una risposte eventualmente anche con un monosillabo: le disse se Scarantino Vincenzo stava mentendo o stava dicendo la verità?

Imp. CALVARUSO A.: - Ma gliel'ho detto, avvocato! Mi ha detto semplicemente: "Sta consumando un sacco di persone". Certo, per consumarle si vede che stava dicendo 'a verità, penso.

Avv. SCOZZOLA: - Ah!

Abbiamo la conferma che il Bagarella non disse affatto che Scarantino stava mentendo, come invece era solito fare con tutti gli altri collaboratori di giustizia di cui aveva notizia (si confronti quanto riferisce lo stesso Calvaruso, immediatamente prima, a proposito di chi accusava Bagarella dell'omicidio di Boris Giuliano, ma anzi lo considerava l'autore del furto dell'autovettura adoperata per la strage di via D'Amelio.

⁷⁸ Il riferimento non interferisce quindi con la situazione al tempo dell'esecuzione della strage e si inserisce nella fondamentale divisione subita dall'organizzazione dopo l'arresto di Riina tra i gruppi vicini al Provenzano e quelli rimasti fedeli a Riina, Bagarella Brusca, Messina Denaro, Graviano.

ricordato, in proposito, di avere udito un ragazzo dire “si è consumato, Natale Gambino lo ammazza”; non aveva saputo dire se era presente Scarantino perchè non lo conosceva. Aveva confermato che successivamente erano intervenuti i Graviano per fare riappacificare Cannella e Gambino, che aveva un certo peso alla Guadagna e che apparteneva al gruppo di Aglieri.⁷⁹

Aveva personalmente conosciuto i fratelli Graviano che “comandavano” a Brancaccio e che avevano rapporti di affari con il Cannella, confermando la storia criminale dei Graviano, lungamente illustrata dal Cannella. Aveva precisato pure che costoro erano i reali proprietari del night club del villaggio Euromare, di cui lui era solo prestanome, e che a causa di questo era stato accusato di sfruttamento della prostituzione, accusa che non aveva contestato, facendo così un favore ai Graviano.

Aveva conosciuto Urso Franco, proprietario di un deposito di bibite. Il cognato di Urso disponeva di una villetta al villaggio Euromare. Sapeva che vi erano stati dissapori tra il cognato di Urso e Cannella al villaggio,

⁷⁹ Il racconta conferma la versione di Cannella, come si evince dal seguente brano, tratto dal verbale:

Imp. CALVARUSO A.: - Sì. Le dico la verità, in quel periodo Cannella parlò con... con..., con chi gli veniva davanti gli raccontava 'stu fatto e cercava di farsi tutelare, quindi niente di strano che Cannella abbia parlato pure con altre persone. Le ripeto, quella sera ci fu un via vai in quel villaggio eh... mostruoso, e poi all'ultimo furono i Graviano a... a intervenire nel... nella pacificazione.

P.M. dott. PALMA: - Questo nome del ragazzo che lei conosceva e che le disse: "Quello è Natale Gambino", lo ricorda?

Imp. CALVARUSO A.: - Eh... Mi sembra che sia..., si chiama Pippo, però di cognome non lo ricordo. E' un ragazzo che abitava sempre qua, alla Guadagna, però il cognome non lo ricordo in questo momento. Se era Lucera... Lucero..., non...

P.M. dott. PALMA: - Sì. Senta, e quando le disse: "Quello è Natale Gambino" le aggiunse dei particolari, le fece capire chi era questa persona, cioè oppure...

Imp. CALVARUSO A.: - Natale Gambino si sapeva che era il boss della Guadagna, quello che comandava alla Guadagna.

P.M. dott. PALMA: - Senta, come lo sapeva lei?

Imp. CALVARUSO A.: - Questo purtroppo sono domande difficilissime, perché noi che viviamo in Sicilia queste cose le sappiamo, però poi a spiegarlo viene... viene..., è difficile! Che alla Guadagna comandava Giuseppe eh... che comandavano i Gambino, Natale era... cioè per noi era normale, lo sapevamo. Poi parlandone pure col Bagarella, parlandone con i Graviano, cioè queste cose emergono, però voglio dire, poi viene difficile a dire..

Come lo sapevo? Si sapeva, perché eh-eh... ogni zona lì ci ha i suoi..., per...: a Brancaccio c'erano i Graviano, per dire, lo sapevano chiunque.”

L'osservazione non contraddice il ruolo di Aglieri e Greco posto che Aglieri era il capo di un territorio che comprendeva la Guadagna ma era più ampio. Gambino comandava a piazza Guadagna ma Aglieri e Greco comandavano nel mandamento della Guadagna. Del resto il ruolo d Aglieri è riconosciuto dallo stesso Calvaruso che ne parla come uno dei capi contro il quale il Bagarella stava per lanciare un'offensiva.

forse per un muro; Urso aveva minacciato il Cannella “perchè lui era un mafioso e Cannella un verme”.⁸⁰

Urso era cognato di uno dei Vernengo e quindi vicino ad Aglieri. Aveva sentito parlare dei Vernengo come di soggetti tutti inseriti in Cosa nostra. Aveva raccolto notizie in ambienti mafiosi anche su Francesco Tagliavia. Aveva dichiarato, infine, di essere a conoscenza dei rapporti di grande confidenza tra Bagarella e Cannella⁸¹; precisava in controesame che Bagarella era solito fare “tragedie”, non nel senso che diceva bugie, ma nel senso di parlare male della gente e mettere quelli che considerava suoi nemici l’uno contro l’altro.⁸²

A proposito di questo fondamentale contributo la Corte osservava, in modo del tutto condivisibile, che i fatti e le circostanze riferiti da Calvaruso

⁸⁰ La necessità di indicare conferme al racconto di Tullio Cannella suggerisce di riportare per esteso il brano del verbale nel quale Calvaruso riferisce l’episodio.

Imp. CALVARUSO A.: - N... Urso Franco sì. Urso Franco era - cioè almeno io lo conoscevo per Franco Urso - era uno che aveva un deposito di bibite... in via Oreto Nuovo, in via Orsa Maggiore, una cosa del genere; che aveva delle pompe di benzina in società con altre persone eh...

Il Bagarella non le sto a dire cosa diceva di questo, perché dice che era pure vicino ad Aglieri, dice che era un cocainomane eh...

Ci... ci fu un particolare su 'stu Franco Urso, che il cognato di Franco Urso comprò un villino al villaggio Euromare ed ebbe degli screzi con il Cannella Tullio, e allora lui venne a... da Cannella Tullio eh..., facendogli capire che se non gli chiudeva il discorso a suo cognato, gli avrebbe levato la testa, perché lui era un mafioso e Cannella era un verme.

Quindi il Cannella poi ne parlò col Bagarella e il Bagarella gli disse: "Non ti preoccupare che poi a questo cocainomane - dice - gliela facciamo vedere noi". Quindi questi erano i commenti su Franco Urso di Bagarella.

P.M. dott. PALMA: - E sa come venne risolta questa questione?

Imp. CALVARUSO A.: - No, perché poi effettivamente, ripeto, Franco Urso poi ho saputo che l'arrestarono per il discorso delle stragi e però non...

A parte il puntuale riscontro al racconto di Cannella, il contributo di Calvaruso mette un suggello sulla mafiosità di Urso, così come dei Vernengo, come emerge dal seguito del verbale nel quale si afferma esplicitamente che tanto “Franco” Urso che Cosimo Vernengo erano grossi mafiosi, facenti capo al gruppo che aveva al vertice Pietro Aglieri.

⁸¹ La conferma dell’assoluta attendibilità del Cannella emerge dal seguente brano dell’esame di Calvaruso.

“**P.M. dott. PALMA:** - Senta, un'ultima domanda signor Calvaruso, sulla base di quello che lei ha potuto constatare, quindi sulla base sempre di fatti, ci può riferire che rapporto c'era fra Cannella e il Bagarella: buono, non buono, cattivo, non si parlavano, si confidavano?

Ecco, vorrei capire un poco, sempre se lei ne è a conoscenza e sulla base proprio di fatti concreti.

Imp. CALVARUSO A.: - Sì. Il rapporto con Cannella con Bagarella erano più che buoni perché, ripeto, mangiavano quasi tutte le sere assieme, stavano..., la sera..., la maggior parte delle sere erano sempre assieme, mangiava con..., lui alla sera mangiava con... con Bagarella, quindi i rapporti erano abbastanza intimi con il Cannella.

P.M. dott. PALMA: - Sì. Ma lei, per esempio, ha avuto modo di constatare se possibilmente... - faccio un'ipotesi perché non so assolutamente... - e si è trovato a mangiare assieme a loro, se i loro discorsi si limitassero ai problemi quotidiani di ogni uomo comune, o se ricevesse il Cannella dal Bagarella delle confidenze un po' più concrete riguardanti anche fatti specifici dell'organizzazione?

Imp. CALVARUSO A.: - No, no. Bagarella, anzi, con il Cannella parlava eh... quasi sempre di fatti specifici, poi tutto quello che riguardava la politica, tutto quello che riguardava dei personaggi politici corrotti ne parlava con... esclusivamente con il Cannella. **Cioè, di cose particolari... Bagarella ne parlava solo con il Cannella.**

⁸² Calvaruso nel corso del controesame spiegava alla difesa che Bagarella non raccontava bugie e che anzi si diffondeva con tutti, incluso il Cannella, su fatti gravi compresi gli omicidi, malgrado i propositi e gli inviti alla riservatezza.

avevano avuto la funzione di conferma di quanto dichiarato dal Cannella⁸³, soprattutto con riferimento alla intensa frequentazione e alla grande confidenza di quest'ultimo con il Bagarella, alle vicende relative al villaggio Euromare, ai rapporti del Cannella con i fratelli Graviano⁸⁴, nonchè a proposito del mutamento degli equilibri ai vertici di Cosa nostra nel periodo successivo all'arresto di Riina e delle riunioni della commissione, costituita in quel periodo dagli ultimi personaggi di rilievo di Cosa nostra rimasti liberi o latitanti.

Veniva rilevato come Calvaruso non avesse interesse all'accusa nei confronti degli imputati.

Si concludeva, quindi, per la piena attendibilità di tale collaboratore di giustizia⁸⁵, sottolineandosi, da ultimo, che il Calvaruso, condannato per

⁸³ Ciò, nonostante Calvaruso nutrisse motivi di risentimento nei confronti del Cannella, che l'aveva coinvolto nella relazione con Bagarella, come si evince dal seguente brano che rispecchia, pure, esattamente il quadro ambientale definito da Cannella:

Avv. TURRISI: - Sì. Lei per questo ebbe anche motivi di risentimenti nei confronti del Cannella?

P.M. dott. PALMA: - Già ha..

Imp. CALVARUSO A.: - Tantissimi.

Avv. TURRISI: - Tantissimi.

Imp. CALVARUSO A.: - Tantissimi. Sì, avvocato, perché effettivamente io dicevo a Cannella che stavamo passando dalla padella alla brace, dai Graviano a un altro personaggio peggiore dei Graviano. Ma siccome il Cannella veniva insistentemente minacciato di morte dai Graviano, il Cannella vide in Bagarella la sua polizza assicurativa, e effettivamente così fu.

⁸⁴ L'importanza del Calvaruso come riscontro dell'assoluta attendibilità del Cannella, si evince anche dalla precisa risposta all'apparente contraddizione nel racconto di Cannella tra le ragioni di conflitto che lo opponevano ai Graviano e l'intervento di costoro per risolvere gli effetti dello scontro con Natale Gambino:

“PRES.: - Va bene. Poi lei ha parlato dei rapporti tra Cannella e i Graviano dicendo che più volte i Graviano gli chiedevano del denaro, lo minacciavano di morte. Come si spiega il fatto che poi sarebbero intervenuti in occasione di quella lite famosa alla Guadagna?

Imp. CALVARUSO A.: - Lei consideri che Cannella Tullio era la slotmachine per i Graviano, quindi tutto potevano i Graviano volere tranne che fargli fare del male a lui o a suo cognato.

⁸⁵ Giudizio che ad opinione di questa Corte si riflette sul Cannella, la cui condizione il Calvaruso ha molto ben descritto non solo confermando che lo stesso era vessato dai Graviano e doveva per questo cercarsi un altro protettore ma mettendo in evidenza la strumentalità delle accuse di essere un “truffatore” che le difese hanno rivolto al Cannella, come si evince dal seguente passo dell'esame:

“Avv. TURRISI: - Sì. Senta, lei sa o ricorda di altri casi - come di quelli di cui ci ha parlato in questo momento l'avvocato Mammana - di vendita, di alienazione da parte del Cannella delle villette del villaggio Euromare a più persone?

Imp. CALVARUSO A.: - No, non ho capito, avvocato.

Avv. TURRISI: - Cioè sa se, oltre a questo episodio del Lo Monaco, se non sbaglio, ci furono altri episodi analoghi, cioè se il Cannella alienò, ovviamente per raccattare diciamo dei soldi qui e lì, la stessa villetta a più persone, a più acquirenti?

Imp. CALVARUSO A.: - Eh..., Cannella stava vendendo l'anima a Dio, non solo quello, perché i Graviano ogni mese arrivavano e gli chiedevano 50 milioni, quindi il Cannella a volte, fino a che poteva, eh... racimulava i soldi, ma poi quando non ce la faceva più, faceva imbrogli, vendeva case 3 volte, 4 volte, perché se non ci dava i soldi. loro lo ammazzavano. Gli hanno pure gli... gli... gli intimidam..., gli hanno..., l'hanno intimidito nel bruciandoci le macchine, facendoci saltare in aria l'ufficio. Veniva Vittorio Tutino e gli diceva: "O ce li dai o t'ammazzo", cioè proprio di... terra terra, non sottolineando, proprio glielo dicevano apertamente.

sfruttamento della prostituzione, reato notoriamente infamante per gli appartenenti a Cosa nostra, come chiaramente indicato da Ganci Calogero, che si era meravigliato per il fatto che Bagarella potesse fidarsi di una persona con precedenti come quelli del Calvaruso, aveva spiegato di essere stato soltanto un prestanome di quell'attività, realmente esercitata dai Graviano. Tale spiegazione era valsa a giustificare, in base alle regole di Cosa nostra, la confidenza concessagli dal Bagarella, che aveva apprezzato la "lealtà" e la dedizione dimostrata dal Calvaruso nel lasciare che gli fossero addossate accuse infamanti che altrimenti avrebbero potuto attingere i fratelli Graviano, rischiando di compromettere i loro interessi e il loro prestigio all'interno dell'organizzazione mafiosa.

Il contributo di **Gaspere Mutolo** sul tema centrale del processo era evidentemente secondario perché il 19 luglio 1992 il Mutolo, detenuto da tempo, aveva iniziato a collaborare da qualche giorno proprio con Paolo Borsellino che lo aveva interrogato a Roma il 29 giugno 1992. Questo contributo era utile per disegnare la storia dell'organizzazione nel ventennio precedente la strage e per chiarire il contesto storico nel quale questa si era inserita. Mutolo illustrava con chiarezza le ragioni della degenerazione del costume di Cosa nostra che l'avevano spinto, dopo vent'anni, ad abbandonare l'organizzazione e a cercare di combatterla. Metteva in evidenza come la scelta di collaborare avesse comportato anche l'individuazione dell'uomo giusto con il quale avviare il dialogo, essendo consapevole delle infiltrazioni che la mafia aveva all'interno delle istituzioni. Per tale ragione aveva chiesto prima di parlare con Giovanni

Avv. TURRISI: - Sì.

Imp. CALVARUSO A.: - Quindi il Cannella faceva di tutto per potere racimulare 'sti soldi.

Avv. TURRISI: - E quindi dico, questi episodi in quale numero si sono verificati, grossomodo, se lo ricorda?

Imp. CALVARUSO A.: - Mah, guardi, io eh... cominciai a vedere il Cannella che dava soldi ai Graviano...

Avv. TURRISI: - No, no! Mi ha frainteso. Cioè questo episodio dell'alienazione della casa a più acquirenti - ci siamo? - della stessa villetta a più acquirenti, quante volte grossomodo si è verificato?

Imp. CALVARUSO A.: - Eh... Non glielo so quantificare, avvocato.

Avv. TURRISI: - Diverse volte, alcune volte?

Imp. CALVARUSO A.: - Succedeva. Però, ripeto, non glielo so quantificare quante...

Falcone nel dicembre 1991, e aveva iniziato la collaborazione solo quando aveva potuto essere interrogato da Paolo Borsellino, giudice del quale aveva potuto apprezzare l'onestà e la serietà e per il quale aveva stima, con Falcone considerato l'avversario più temibile di Cosa Nostra. Significativo il ricordo di quel primo interrogatorio, quando, dopo avere rivelato la collusione con Cosa nostra del giudice Signorino e del funzionario di polizia Contrada, Borsellino dovette allontanarsi; al ritorno Borsellino dovette comunicargli che tanto il capo della polizia dr. Parisi che lo stesso Contrada sapevano dell'inizio della sua collaborazione.⁸⁶

⁸⁶ E' un passaggio fondamentale della deposizione di Mutolo che merita di essere riportato:

IMP. MUTOLO Gaspare: - Quindi l'orario potevano essere all'incirca le 17,00 - le 17,30; insomma, non vorrei sbagliare che erano le ore 18,00, ma era, diciamo, nel tardo pomeriggio. il dottor BORSELLINO all'incirca, tre quarti d'ora - un'ora, cioè non ... un'ora e mezza, insomma, qualche cosa del genere. Insomma, tanto che a me non e' che mi hanno spostato; io sono rimasto, diciamo, dentro quegli uffici, che mi sono ... a passeggiare nel corridoio, insomma, siamo usciti, c'erano altre persone. Quindi, quando il Giudice ritorno', che era passata un'ora - un'ora e mezza, ci siamo ... siamo entrati di nuovo nella stanza, pero' l'umore del dottor BORSELLINO era completamente cambiato, perche' diciamo, quando incomincio' l'interrogazione era molto soddisfatto e si vedeva che era contento, insomma, che io ero iniziato la mia collaborazione; invece quando ritorno' era molto agitato, tanto che io, ad un certo punto, notai questo, perche' lui si era tolto la giacca, sudato, insomma ... Ad un certo punto io mi accorgo che il dottor BORSELLINO c'ha una sigaretta accesa e se ne accende un'altra, quindi da quel momento io ho capito che era, insomma, molto distratto. Anche se era con me, ma il pensiero era diciamo, ad un'altra persona. Debbo dire questo: che quando il Giudice ando' via aveva detto ... mi aveva detto che andava dal ministro, insomma ... Dopo, quando ritorno' in questi pochissimi minuti che si accende le due sigarette, insomma, così, che si vedeva chiaramente che era molto turbato, c'ho detto: "Come - a tipo una battuta, insomma, che deve essere contento che e' andato dal ministro ..." Dici: "Ma quale ministro e ministro, non ... - e mi disse, dice - che sono andato dal dotto PARISI e dal dottor CONTRADA", quindi ho capito, diciamo, che con quello che avevo detto io qualche ora prima, qualche due ore prima, insomma, il discorso era completamente ... molto, diciamo, preoccupante (p. 44-45).... Ed io come ... finta che ero stato la' seduto da quando lui era andato via e ... pero' quando io vedo che lui si accende due sigarette, mi metto a ridere e così scherzosamente ci dico: "Ma scusi, signor Giudice - ho capito che era molto distratto - ma doveva essere contento perche' e' andato dal ministro": Dice "Ma quale ministro e ministro - dice - sono andato dal dottor PARISI e dal dottor CONTRADA". Comunque, ma me l'ha detto molto seccato, molto dispiaciuto, con fare stanco. Ma si vedeva chiaramente che la cosa non era gradita, diciamo; era stata una sorpresa che lui magari o non si aspettava o ... Io non lo so, io non e' che posso essere nella mente del Giudice, quello che pensava lui in quel momento. Cioe', pero' era completamente diverso di come era andato, di come quando ritorno', insomma (p.49).....

....

P.M. Dott. DI MATTEO: - Lei sa cosa si dissero?

IMP. MUTOLO Gaspare: - No. Mi ha detto che avevano parlato con loro; lui mi ... così, tento' di dirmi: "Gaspare, verbalizziamo quello che mi hai detto, diciamo ..." Ed io c'ho detto: "No, dottore ... no". Lui mi accenno' che ... pero' in una maniera sarcastica, che il dottor CONTRADA, diciamo, sapeva che io stavo collaborando e forse la cosa che piu' ci dava fastidio al dottor CONTRADA ... al dottor BORSELLINO era questo: che il dottor CONTRADA, mentre almeno si pensava che la cosa poteva essere segreta, almeno a quel momento, il dottore CONTRADA sapeva che io stavo collaborando. Insomma, era questo che lui era molto seccato, dispiaciuto. Quindi, ora io non mi ricordo le cose con precisione che mi disse, pero' mi ricordo che fece un tentativo a dire: "Verbalizziamo - dice - quello che " E allora io, insomma, subito mi allarmai ...(p. 51)

.....

IMP. MUTOLO Gaspare: - Sissignore. Il contenuto della conversazione che ha avuto il Giudice BORSELLINO con il dottore CONTRADA e con il dottore PARISI, pero' io non so le cose precise, ma grossomodo, che il dottore CONTRADA sapeva che io stavo collaborando. In una maniera sarcastica il dottor BORSELLINO mi dice: "Pensa pure che mi aveva detto che si voleva mettere a disposizione", non so, pero' in una maniera molto ... quindi hanno parlato di me ed io credo che il Giudice era completamente, diciamo, turbato perche' mentre era certo che fino a quel momento di me non sa nessuno niente che io sto iniziando a collaborare ,cioe' si meraviglia; e la meraviglia che il dottor BORSELLINO e' contrariato, preoccupato, insomma, meravigliato. E perche' come mai questo, tempestivamente, le

All'inizio della collaborazione aveva voluto parlare solo della c.d. mafia militare e si era astenuto dall'espone le sue conoscenze sulle collusioni di uomini politici e di Stato perché - ha ricordato – riteneva allora più pericolosa la prima e voleva fermare le morti che si susseguivano. Solo dopo si era reso conto che l' 'altra' mafia poteva essere più pericolosa.⁸⁷ Era convinto inoltre che se avesse toccato quegli argomenti si sarebbe scatenato un fuoco di polemiche, sarebbe stato fatto passare per pazzo e i gruppi di fuoco, liberi o latitanti, avrebbero continuato a colpire innocenti, come si era appunto poi verificato proprio con Paolo Borsellino con il quale aveva continuato a riempire pagine di verbale fino al 17 luglio 1992. La sentenza riportava quindi le dichiarazioni del Mutolo su uno dei temi più scottanti per l'individuazione del movente interno della strage, il mancato "aggiustamento", contrariamente alla tradizione, del c.d. maxi processo al quale avevano dato un contributo decisivo proprio Falcone e Borsellino.

Mutolo aveva dichiarato che una delle attività nella quale Cosa nostra si era sempre impegnata particolarmente era consistita nell'aggiustamento di processi che riguardavano uomini d'onore. Aveva ricordato che spesso si era attivato personalmente in tal senso, insieme al suo capo Rosario Riccobono e che pressanti interessamenti in ogni grado del giudizio vi

interessava, diciamo, che io stavo collaborando. Questo e' il significato, diciamo, di quello che il Giudice a me mi ha detto (p.52)

⁸⁷ **IMP. MUTOLO Gaspare:** - Sissignore. Io c'ho fatto questi nomi, diciamo, per metterlo in guardia, pero' le raccomandai, c'ho detto: "Guardi che io pero' non e' che verbalizzo queste cose", anche perche' io sapevo che una volta entrando, diciamo, in queste situazioni cosi' delicate e non solo c'erano queste situazioni, ma ne sapevo altre, quindi io ero sicuro che mettevano a nascere delle polemiche, delle cose. Quindi io ci ho detto: "Guardi, a me mi interessa come prima cosa, diciamo, che voi avete sott'occhio come e' composta la mafia, chi sono i killer piu' feroci, pero' i pericoli che possono essere avvisate queste persone possono partire principalmente da queste persone." Quindi io ho voluto dare un avvertimento, pero' io non mi rendevo conto di certe cose, insomma; io, essendo stato un mafioso, per me, cioe', il pericolo piu' forte era, diciamo, la mafia, le persone che vanno a sparare. Non e' insomma, che io ... che mi rendevo conto magari che una persona puo' essere piu' pericoloso è perche' cambia una Legge o fa mettere un'altra Legge; insomma, o parlavo per praticita', insomma per cose pratiche. Quindi io le raccomandai al dottor BORSELLINO che volevo, diciamo, che questi miei discorsi andavano in questa maniera perche' io ormai ero deciso di toccare tutti i mafiosi e di poterci dare un quadro molto completo, (p. 40 e ss).

erano stati nel processo per la morte del capitano Basile (nel quale imputati erano Puccio, Madonia e Bonanno, tutti personalmente legati a Salvatore Riina), fino a giungere alla uccisione del giudice Sietta.

Mutolo aveva in particolare riferito della situazione a Palermo fino ai primi anni ottanta, allorquando si era stabilito una sorta di “patto” tra

l’organizzazione mafiosa e lo Stato consistente nell’evitare di formulare incriminazioni per reati associativi, strumento assai temuto che avrebbe potuto coinvolgere in massa i mafiosi che invece non temevano i procedimenti per singoli episodi delittuosi dai quali riuscivano ad essere agevolmente assolti. Questo “patto” era stato violato dai giudici Chinnici e Falcone⁸⁸ che avevano invece dimostrato di volere procedere per questa via e già per questo erano stati condannati a morte dalla mafia sin dal 1982.

Interessamenti si erano quindi avuti per il maxiprocesso, che aveva segnato, a dire del collaboratore, l’inizio della fine di Cosa nostra, anche se quando era iniziato non tutti avevano capito la sua importanza.⁸⁹

⁸⁸ Ma prima di loro, è noto, dal Procuratore della Repubblica di Palermo Gaetano Costa che si assunse personalmente la responsabilità di convalidare numerosi arresti per il reato di associazione per delinquere e che per questo fu ucciso nel 1980.

⁸⁹ Le parole di Mutolo sono di fondamentale importanza per comprendere il senso della strage di via D’Amelio e la sua radice e meritano di essere riportate per esteso, anche perché rispecchiano un momento fondamentale della storia, del costume e delle mentalità del Paese:

“**IMP. MUTOLO Gaspare:** - Guardi, quello che e' successo nel maxiprocesso forse si potra' leggere e si potra' valutare con serenita' fra cento anni: le persone che hanno perso la vita, le persone che veramente si sono adoperate a sconfiggere la mafia, il mondo politico cosa ha fatto, gli avvocati che contributo hanno portato. Cioe' il maxiprocesso e' l'inizio, diciamo, veramente ... e mentre ne parlo le carni mi si arricciano, va bene? perche' provo veramente delle emozioni, perche' tutto il maxiprocesso ha una storia specifica, diciamo. Il maxiprocesso incomincia con una lotta seria alla mafia del dottor FALCONE e di altri Magistrati, perche', cioe', il dottor FALCONE magari e' quello piu' nominato perche' e' il primo ad essere ucciso, ma ci sono altri Magistrati, diciamo, con il dottor GUARNOTTA, come il dottor NATOLI, come il Giudice BORSELLINO, come altri Giudici che se ne vanno per paura o per fare altri lavori meno rischiosi. Cioe', io ho avuto in quel periodo sei - sette mandati di cattura che si sono confluiti in un solo processo. Diciamo, il maxiprocesso e' veramente l'inizio della fine della mafia; cioe' nel maxiprocesso si incomincia una volonta' sia di alcuni Magistrati; entra la paura, diciamo, in certi avvocati, in certi politici, dove magari gli avvocati in qualche modo si salvano di questo terremoto che doveva avvenire, cosa che non hanno purtroppo potuto fare i Magistrati ed i politici, perche' qualche politico, insomma, ha pagato anche le conseguenze. Ma il maxiprocesso e' stato, diciamo, l'inizio di questo cambiamento di cultura, perche' si passo' di una cultura di come era visto prima il mafioso: campiere, uomo giusto, uomo generoso, uomo paciere; dopo si e' incominciato a vedere, con l'inizio del maxiprocesso, il mafioso come trafficante di droga. Cioe' io purtroppo, ero un trafficante di droga, un portatore di morte, a

L'organizzazione aveva cercato di bloccarlo in ogni grado⁹⁰, ma era seguito dal dott. Falcone che non era in alcun modo avvicinabile. Con riferimento al clima creatosi intorno al cd. maxiprocesso il Mutolo aveva riferito che Riina cercava di assicurare i detenuti sull'esito di tale processo, istruito anche da Borsellino, facendo intendere di contare molto sul giudizio di Cassazione e di essersi interessato soprattutto attraverso la politica e Salvo

parte diciamo, che uno poteva essere assassino o meno. Quindi la fisionomia, insomma, entra in tutte le case e quindi incominciano, diciamo, a prendere coscienza qualsiasi persona, perché io capisco che gli avvocati, anche se qualcuno sorride, anche se qualcuno fa dei cenni, però capisce che effettivamente quello che sto dicendo io è la realtà, diciamo, della fine di questi signori mafiosi. Cioè, se non cambieranno atteggiamenti certamente andranno a finire tutti con il muso per terra, va bene? oppure li troveremo fra due - tre anni seduti dove sono io. Quindi, il maxiprocesso è stato l'inizio di questo travaglio che ha avuto la mafia. Allora, i processi di mafia si è cercato in tutti i modi di farli aggiustare. Certo, aggiustare il processo dove c'era un mafioso, due mafiosi, veniva molto facile; aggiustare un processo come il maxiprocesso veniva molto più difficile, perché a parte, diciamo, tutte le contraddizioni che può avere un maxiprocesso, diciamo, c'era anche la stampa mondiale, diciamo che veniva seguito il maxiprocesso, quindi erano cose che si commentavano. L'interessamento c'era, ma più che altro ... ma non tutti capivamo qual era il male che poteva portare il maxiprocesso; cioè il maxiprocesso era pericoloso per quelli che in quel periodo capivano la pericolosità del maxiprocesso, perché per la prima volta il Governo italiano, lo Stato italiano voleva introdurre nel Codice, nella mentalità dei poliziotti, dei Magistrati, diciamo, un male che per tanti anni si era cercato di non vedere, cioè l'associazione mafiosa. Secondo me è questo il problema del maxiprocesso. Certo, io l'ho capito alla fine del maxiprocesso; c'erano state persone che l'avevano capito nell'inizio del maxiprocesso, però in tutte le fasi si era, diciamo cercato di intervenire per aggiustare questo maxiprocesso (p. 67 e ss).

⁹⁰ Non si può comprendere cosa abbia significato la conferma in Cassazione delle pesanti condanne del maxiprocesso e la successiva furibonda reazione di Cosa Nostra senza seguire sommariamente con le parole del collaboratore quale tramestio, quali sommovimenti, quali manovre "politiche" si dipanarono dietro quel procedimento. Ciò che al tempo dei fatti erano semplici cronache giornalistiche assumono oggi valenza di fatti certi e provati nelle parole di uno dei protagonisti della vicenda:

“ Quindi, così incomincia questa odissea, diciamo, del maxiprocesso. Ad un certo punto i detenuti ci stufiamo, cerchiamo di parlare perché c'è mezza commissione nel carcere di Palermo. Noi parliamo con queste persone; mandano i messaggi fuori, riceviamo i messaggi in cui ci invitano sempre di stare tranquilli, di stare pacifici e di ... che si stavano smuovendo i politici. Ad un certo punto ci dicono completamente e categoricamente: "Sentite, purtroppo dovete stare calmi, colpa politica delle sinistre che hanno avuto dei momenti favorevoli etc., etc. Il primo grado si deve accettare per com'è; ci saranno delle condanne, comunque state tranquilli che in Appello ci saranno i Giudici di merito e le cose si aggiustano. In Cassazione questo processo ritornerà nella fase istruttoria perché è stato costruito, e' stato impiantato male". Queste erano le risposte rassicuranti che mandavano a dire da fuori, principalmente Salvatore RIINA, va bene? perché ... erano risposte che volevamo. Abbiamo fatto dei tentativi nel carcere di bloccare questo processo, quantomeno di uscire a scadenza termine, però tutte le volte che si organizzava, diciamo, con l'aiuto delle persone tecniche, però lo Stato era subito pronto a darci la controrisposta; per esempio, se noi cercavamo di fare perdere tempo al Magistrato, subito il Magistrato, attraverso gli Organi dello Stato, cercava di mettere una pezza: di prolungare i termini, di non fare contare alcuni ... alcuni dati, che il processo

Lima. Nel novembre del 1991, mentre si trovava nell'infermeria del carcere di Bologna, Gambino Giacomo Giuseppe gli aveva detto che c'erano brutte notizie,⁹¹ perché il maxi non lo faceva più il giudice Carnevale ed al momento della sentenza nel gennaio 1992 tutti nell'ambiente di Cosa nostra erano delusi soprattutto perché il cd. "teorema Buscetta" aveva

veniva rinviato e così via. Quindi e' ...

P.M. Dott. DI MATTEO: - Lei ha detto che quelli che erano fuori, ed ha detto pure in particolare RIINA: "Ci facevano sapere a noi detenuti che le cose in primo grado sarebbero andate male, ma che poi non ci si doveva preoccupare", etc. Io

Pagina: 82

adesso le chiedo di ricordare: lei, in particolare, da chi si sente dire queste cose? Cioe' chi a lei dice che da fuori facevano sapere questo?

IMP. MUTOLO Gaspare: - Guardi, io ...

P.M. Dott. DI MATTEO: - Lei con chi ne parla di questi argomenti ...

IMP. MUTOLO Gaspare: - Io in quel periodo sono nella cella; io in quel periodo sono in cella con Luciano LIGGIO, Pino LIGGIO, con Mariano AGATE, con Salvatore PROVENZANO, con Giulio DI CARLO, cioe' tutti i personaggi importanti mafiosi. In galera in quel periodo c'e': BRUSCA, CALO', Francesco MADONIA, PUCCIO, GERACI, quindi c'e', ripeto, piu' di mezza commissione. Noi tutte le notizie li recepivamo di queste persone; io avevo il contatto diretto con un certo Pino LIGGIO, va bene? Pero' spesso parlavo con BAGARELLA, con Salvatore MONTALTO. Io non e' che avevo problemi di parlare con qualsiasi persona, perche' io ripeto, ero uno dei vecchi mafiosi che ero al carcere di Palermo. Cioe' io non e' che avevo venti anni; io ero gia' nell'87, faccio il conto, ho piu' di quindici anni che sono in Cosa nostra, quindi

Pagina: 83

io li conoscevo a tutti a quei personaggi, pero' il mio diretto referente era prima Pippino LIGGIO, dopo parlo anche quando arrestano a GAMBINO, insomma, al mio capomandamento. Io non e' che avevo difficolta' a parlare con qualcuno.

P.M. Dott. DI MATTEO: - Ma gli veniva detto, in particolare, a lei e' stato detto attraverso quali canali, attraverso quali persone il processo in Cassazione sarebbe andato bene? Lei ha detto, doveva ritornare all'ufficio istruzione. Oppure erano semplicemente delle garanzie sul risultato? Cioe', volevo capire se attraverso gli stessi canali del carcere vi arrivava anche notizia di come doveva essere aggiustato il processo in Cassazione. Se c'era qualcuno che era stato incaricato, che era stato corrotto; non lo so, mi dica lei, perche' io non so.

IMP. MUTOLO Gaspare: - Guardi, noi sapevamo che l'interessamento forte in cui noi facevamo affidamento era, diciamo, la politica, quindi il referente di questi personaggi importanti mafiosi in quel periodo e' Salvo LIMA. Salvo LIMA gia' per alcuni, non tutti pero' sapevano queste cose. Gia' Salvo LIMA si sapeva che era, diciamo, in contatto con l'onorevole Giulio ANDREOTTI. Dopo ci fu quel momento storico, diciamo, che si erano ... ma piu' che altro i paperoni che volevano uscire per forza di galera, che per farsi vedere che non scherzavano ci fu, diciamo, quello scherzetto che hanno dato i voti ai socialisti, diciamo; e' quello periodo. E si parlava che gia' il Governo, personaggi importanti dello Stato stavano mettendo ogni persona giusta al posto giusto, con riferimento, diciamo, che in Cassazione, alla prima Corte di Cassazione, e gia' si sapeva che il dottor CARNEVALE certamente non io, perche' per me il Giudice ... il Presidente dottor CARNEVALE era un illustre sconosciuto, ma gia' fin da allora, e parliamo dell'87, il Giudice ... questo Presidente e' della I Sez. di Roma in cui faceva tutti ... non lo so qual era il motivo, che tutti

retto.⁹² Subito dopo l'omicidio Lima, inoltre, mentre si trovava nel carcere di Spoleto e nessuno sospettava che stesse collaborando, Montalto Salvatore gli aveva detto gesticolando "finalmente ora cominciamo a romperci le corna". E il riferimento era sicuramente a quanti avevano lavorato per il maxi processo e per quanti non avevano mantenuto le promesse di impedire che avesse l'esito che poi effettivamente ebbe. Anche il Mutolo aveva ricordato che in carcere avevano avuto sentore dell'inizio di una reazione potente dell'organizzazione dal fatto che molti uomini

questi processi di mafia li doveva fare la I Sez. Quindi questa, attraverso ovviamente le persone che erano in contatto politicamente ed anche come avvocati, ci facevano sapere che, diciamo, questo Magistrato era di una scuola diversa di quella che potevano essere le nuove condutture dei processi, quindi lo dicevano con una certa sicurezza, che questo processo doveva rientrare, diciamo, di nuovo nella fase istruttoria perché era stato combinato male, insomma, e quindi tutti i detenuti che si avevano fatto quattro - cinque anni di carcere dovevano passare come delle vittime, mentre i Giudici dovevano essere degli inquisitori, insomma, che avevano fatto tanto male ai detenuti, ai poveri cittadini. Era questo il concetto, diciamo.

⁹¹ Per completezza deve essere riportato il seguente brano dell'esame:

"P.M. Dott.ssa PALMA: - Lei ha parlato di avere attinto queste notizie da conversazioni con GAMBINO Giacomo Giuseppe. Ebbe conversazioni con il GAMBINO che riguardavano il Dottore SCOPELLITI?

IMP. MUTOLO Gaspare: - Sissignore. La conversazione del

P.M. Dott.ssa PALMA: - Ci può riferire quale fu il contenuto di queste conversazioni?

IMP. MUTOLO Gaspare: - Sempre inerente al maxiprocesso, cioè che GAMBINO dice: "L'ultimo tentativo noi lo abbiamo fatto, è stato quello di eliminare il Giudice SCOPELLITI", perché loro pensavano, i mafiosi, che eliminando al Pubblico Ministero, al Procuratore, quindi un altro Procuratore, perdesse tempo nell'istruire questa valanga di cartaccia del maxiprocesso e tutti i detenuti potevano uscire per scadenza e dopo, una volta fuori, insomma, le cose si vedeva come aggiustarle. Invece c'era sempre qualcuno che capiva qualsiasi mossa che veniva fatta per, diciamo, agevolare il maxiprocesso, però anche i mafiosi capivano che dietro c'era l'ombra del Dottor FALCONE che seguiva, diciamo, questo processo."

Poco prima aveva affermato che Falcone sovrastava il ministro Martelli e che seguiva il processo come la madre segue il figlio.

⁹² Il significato storico e culturale dell'affermazione di questo principio fu colto benissimo dall'interno dell'organizzazione alla stregua dei commenti che circolarono al suo interno e di cui fanno fede queste dichiarazioni del Mutolo che al tempo era imputato e subì una pesante condanna nel maxi-processo:

"P.M. Dott.ssa PALMA: - Ad un certo punto ci fu la sentenza che fu pronunciata nel Gennaio del '92. Ora, lei ebbe modo di commentare questa sentenza con uomini d'onore ed in che termini la commentò?

IMP. MUTOLO Gaspare: - Guardi, si commentava che eravamo, diciamo, ripeto, molto delusi, ma non tanto per le condanne di chi aveva avuto sedici anni o dieci anni o venti anni o trenta anni, che già erano passati la bellezza di otto o nove anni, insomma, ma semplicemente per il modo come era stata confermata e motivata la sentenza di Cassazione. Quindi era una erano commenti, diciamo, deludenti: "Minchia, ma 'sti curnuti"

P.M. Dott.ssa PALMA: - Ma il modo com'era motivata, qual era in particolare il problema, se c'era, il problema principale che angustiava gli uomini d'onore?

IMP. MUTOLO Gaspare: - Che la Cassazione aveva stabilito che esisteva una associazione mafiosa; che c'erano, cioè, le famose famiglie, il famoso teorema di BUSCETTA, chiamato BUSCETTA; va bene? Il teorema che, in parole povere, erano comprendenti l'esistenza di questa associazione così paramilitare o militarmente, insomma, addentrata, perché ha dato modo di poter essere anche un'associazione, insomma, militare, con delle regole, con de armata a volte per perché le armi più sofisticate che c'erano i mafiosi le avevano, non Quindi la cosa molto deludente era questa: che per la prima volta in Italia nella storia della mafia lo Stato italiano si era, diciamo aveva stabilito che in Sicilia esisteva la mafia,

d'onore, che dovevano scontare brevi condanne, contrariamente alla regola andavano costituendosi in carcere.

Fin dai primi anni '80, mentre si trovava detenuto con personaggi del calibro di Puccio, Madonia Francesco, Bonanno, Bagarella, aveva sentito parlare del giudice Borsellino come persona particolarmente impegnata contro gli uomini di cosa nostra, e sapeva inoltre che nel 1982-1983 aveva spiccato un mandato di cattura nei confronti di Francesco Madonia per l'omicidio Basile e per questo era entrato da tempo nel mirino di Cosa Nostra.

Mutolo aveva, ancora, riferito sulle cosiddette "regole di Cosa nostra": per l'uccisione di persone appartenenti allo Stato o di persone di rilievo (giornalisti, avvocati, politici), era sempre necessario l'ordine della Commissione, perché era fondamentale che tutti i personaggi di spicco dei singoli mandamenti fossero d'accordo.⁹³ La commissione era composta dai capi mandamento e da un coordinatore, che aveva il compito di indire le riunioni ed appunto coordinare le varie posizioni. Nel tempo si erano succeduti come coordinatori Gaetano Badalamenti, Michele Greco e poi Salvatore Riina, che era coordinatore nel 1992 quando furono uccisi Falcone e Borsellino.

Gli omicidi eccellenti venivano affidati nella fase esecutiva ai gruppi di fuoco e venivano di solito avvertiti gli uomini d'onore della zona dove doveva essere commesso il fatto, a questi fatti potevano partecipare anche

⁹³ Questo principio ha una forza logica che si può dire strutturale per un'organizzazione come Cosa Nostra. Una federazione a permanente rischio di conflitti interni non può che adottare una regola come quella esposta dal collaboratore per non essere dilaniata da guerre interne ed autodistruggersi. La consustanzialità della "regola" con la natura e la struttura dell'organizzazione è stata troppo frettolosamente trascurata in assenza di reali prove di un effettivo mutamento dell'organizzazione che poi vorrebbe dire dissoluzione della stessa. La ragione della regola è efficacemente illustrata dal collaboratore e le sue affermazioni meritano di essere rimediate:

“**IMP. MUTOLO Gaspare:** - Guardi, trattandosi di personaggi che comunque si poteva avere una reazione dello Stato, si ... era logico che avendo discusso, avendo deliberata una qualsiasi discussione la commissione, nessun ... nessun membro di mafioso di qualsiasi famiglia avrebbe commentato o censurato un'opera che la commissione avesse fatto. Cioè il concetto era questo. E dopo era fondamentale che tutti i personaggi importanti erano concordi, diciamo, a fare una cosa del genere, anche se spesso, come avviene quando ci sono più persone, diciamo, a decidere una cosa, ci possono essere anche delle divergenze e quindi ... Però una cosa vale ... va avanti se c'era diciamo la maggioranza in commissione. Solo così poteva avvertire, diciamo, un omicidio oppure una strategia diciamo della commissione. (p.113)

capi mandamento personalmente ed anche semplici fiancheggiatori di Cosa nostra. Aveva precisato pure di conoscere le regole della commissione per la sua vicinanza con Rosario Riccobono, che normalmente accompagnava alle riunioni. Tutte dichiarazioni – efficacemente riassunte in sentenza – che ormai fanno parte di una conoscenza consolidata, frutto di dichiarazioni di decine di ex esponenti dell'organizzazione di vario grado, livello e importanza, costantemente ripetute e mai contraddette nel succedersi di nuove collaborazioni.

Il collaboratore era quindi passato a fornire specifiche notizie sui singoli imputati del processo.

Aveva conosciuto Riina Salvatore fin dal 1965, quando erano stati entrambi detenuti; successivamente aveva continuato a frequentarlo fino a quando non erano iniziati i contrasti con Riccobono. Non aveva personalmente conosciuto Pietro Aglieri, ma ne aveva sentito parlare come persona valida⁹⁴ a capo del mandamento di Santa Maria di Gesù (passato con Aglieri alla famiglia della Guadagna). Aveva soggiunto che Carlo Greco, conosciuto intorno al 1982, aveva la carica di sottocapo.⁹⁵

⁹⁴ E' opportuno chiarire il concetto di "persona valida" nel lessico mafioso, nella spiegazione che ne dava il collaboratore:

IMP. MUTOLO Gaspare: - Guardi, io sapevo che anche in quel periodo che ... cioè quando noi nel nostro gergo diciamo quella persona e' valida, be', significa perche' e' uno che spara, uno insomma che cammina. Io ho portato una volta ... ho detto una cosa che, nel Natale dell'87 io passai il Natale assieme a Nino ... a Nino MARCHESE, a PUCCIO Vincenzo, a Luciano LIGGIO, a GRAVIANO ... Benedetto e Filippo, e il Nino MARCHESE mi racconto' che c'era un cugino suo che si era fatto strada, che sparava e nomina a Giovanni DRAGO che io non lo avevo mai sentito. Io quando ho collaborato faccio questo nominativo, quindi sembro' la cosa un pochettino diciamo assurda, dice: "Ma che c'entra che uno dentro la cella deve parlare di una persona che un altro non conosce?", fatalita' che questo DRAGO Giovanni dopo 4 – 5 mesi, non lo so, si mette a collaborare ed effettivamente questo era uno che ha sparato, un killer e così via. Quindi io sapevo, ma non c'era un motivo per dire una bugia o no, che Pietro AGLIERI era uno dei piu' validi persone che c'erano diciamo alla Guadagna, a Santa Maria di Gesù, pero' chi ha ucciso specificatamente non lo so ma ne hanno fatto tanti perche' ci sono tanti omicidi che nascono in quel territorio.

⁹⁵ **IMP. MUTOLO Gaspare:** - Sissignore. Io l'ho conosciuto intorno all'82 ma l'ho visto così, non mi ricordo se uno o due volte in ... in via La Marmora, che questo ando' a trovare a MICALIZZI Salvatore ... me lo indicarono come un personaggio molto diciamo importante, sempre della famiglia di Santa Maria di Gesù; era il periodo in cui fluiva, c'era molto diciamo ... il traffico di droga si faceva intanto in modo molto largo e quindi a me me lo indicarono come un personaggio che trafficava in droga. Me lo indicarono come il sottocapo, uno ... una delle persone piu' valide che dopo io ho sentito negli anni a passare che quando comandava AGLIERI Pietro, GRECO Carlo era il sottocapo.

P.M. Dott.ssa PALMA: - Ricorda chi glielo indico' come un trafficante di stupefacenti?

IMP. MUTOLO Gaspare: - Salvatore MICALIZZI nell'82; dopo, piu' avanti ne ho sentito parlare di tante altre persone.

Giuseppe Graviano, detto “martidduzzu”, era persona vicina a Bagarella e, dopo il 1987, era divenuto personaggio importante e con posizione prevalente rispetto ai fratelli Filippo e Benedetto. Aveva conosciuto anche Salvatore Profeta, ritualmente presentatogli in carcere dove si trovava detenuto a seguito del blitz di Villagrazia,⁹⁶ Francesco Tagliavia, uomo d'onore nella famiglia di corso dei Mille, killer e trafficante di droga,⁹⁷ tale Renzino, detto “u turchiceddu”, descrittogli come uno dei personaggi più importanti della famiglia di corso dei Mille, spietato killer e trafficante di droga.⁹⁸ Aveva conosciuto pure Giuseppe Urso, detto Franco, genero di

⁹⁶ E' importante, per comprendere come Vincenzo Scarantino, cognato a guardaspalle di Profeta, possa avere avuto un ruolo da protagonista nella strage e contatti diretti personali e di fiducia con Pietro Aglieri, richiamare le dichiarazioni di Mutolo sui rapporti tra Aglieri e Profeta a dimostrazione che Scarantino non ha mai in nessun caso millantato un ruolo e una posizione che non poteva avere:

“**P.M. Dott. DI MATTEO:** - Che ruolo e che cariche eventualmente aveva Salvatore PROFETA nella famiglia di Santa Maria [sovrapposizione di voci].

IMP. MUTOLO Gaspare: - No, io non ho sentito mai che lui aveva cariche, so che era una delle persone ... diciamo vicini a Pietro AGLIERI, quindi, per come poc'anzi ho detto, ogni famiglia ha quei tre, quattro, cinque persone, ma ci fu al tempo di Stefano BONTADE che aveva piu' di ... piu' di dieci persone a disposizione, cioe' non dovevano passare ne' dal sottocapo ne' dal consigliere ne' dal capodecina, l'aveva a disposizione lui. Quindi, per come dopo sono stato io a disposizione con RICCOBONO, il PROFETA era, diciamo, a disposizione di questo Pietro AGLIERI, insomma ... quindi c'era un rispetto, c'era una fiducia che va al di la' delle cariche che ... magari tante persone hanno le cariche e dopo, e per un (singolo) e per una certa facciata, diciamo, verso le altre famiglie, invece ci sono persone che non hanno cariche per come poteva essere il fratello di GRECO Michele, il "senatore", ma che erano persone, insomma, importantissime di Cosa nostra, che si operavano per cose molto delicate.

⁹⁷ **IMP. MUTOLO Gaspare:** - Francesco TAGLIAVIA io lo conosco, e' figlio di Pietro TAGLIAVIA, sono ... questo e' un mafioso, un killer, pero' al tempo che lo conoscevo io, lo conoscevo come semplicemente un uomo d'onore, cosi', non ... non per come ho

Pagina: 146

sentito dopo, che era figlio di Pietro, perche' io avevo piu' amicizia col padre Pietro che avevano una baracca di pesci a Sant'Erasmo, noi ci dicemo, e quindi erano persone che io ... io e tutti gli altri mafiosi, insomma, conoscevano perche' aveva del pesce bello fresco.

Negli ultimi periodi, dopo, diciamo intorno all'86, '87, '88, ne sento parlare con questo che era ... era diventato, diciamo, un killer spietato ed era nel ... nel grosso giro di droga ... ma e' un cammino che fanno tutti i mafiosi, che incominciano piano piano e dopo insomma al momento che hanno (l'intraduzione), insomma, incominciano a sparare ad avere delle pretese nel guadagnare soldi.

P.M. Dott. DI MATTEO: - Al di la' di questi reati lei sa se era formalmente combinato, se era uomo d'onore?

IMP. MUTOLO Gaspare: - Si'.

P.M. Dott. DI MATTEO: - E, se e' si, a quale famiglia apparteneva?

IMP. MUTOLO Gaspare: - Era nella famiglia del Corso dei Mille.

⁹⁸ Il riferimento all'imputato Tinnirello, alla luce delle complessive emergenze processuali, non può essere messo in discussione:

IMP. MUTOLO Gaspare: - Guardi, io ... credo che a questo "Renzino" io lo conosco, perche' ci fu un periodo in cui io andavo a trovare il ... il MARCHESE Filippo detto "Milinciana" e quindi mi ricordo che qualche volta l'ho visto la', insomma, ma come a lui a tante altre persone, ma intorno al '90, negli ultimi periodi in cui io ero in contatto con personaggi, mi parlavano di questo "Renzino" come uno dei personaggi piu' importanti, diciamo, del Corso dei Mille, diciamo, di quel gruppo di persone che andavano a sparare, che ... che faceva il costruttore con altri amici suoi, parenti suoi, insomma era un uomo importantissimo, sempre grazie, diciamo, al traffico di droga, ai soldi che guadagnavano.

....

Pietro Vernengo, persona sveglia ma di cui non aveva saputo dire se fosse stato affiliato o meno, Cosimo Vernengo, figlio di Pietro, noto per un traffico di stupefacenti.

Aveva solo sentito parlare di Calascibetta, come uomo d'onore della famiglia della Guadagna, indicatogli da Marchese come autore dell'omicidio di tale Andrea Riccardi .

Nell'espone il contenuto del contributo di Gaspare Mutolo la sentenza trascurava una serie di risposte rilevanti per definire il quadro storico della strage e le interrelazioni fra matrice mafiosa della strage ed interessi esterni che potevano avervi contribuito. Nel corso del giudizio di appello, come si vedrà, è stato fortemente messo l'accento sul fatto che altri interessi potessero avere approfittato del movente che poteva indurre Cosa Nostra a commettere la strage per eseguire in proprio l'attentato.

L'ipotesi può essere fugata a partire dalle precise e pertinenti risposte che il Mutolo dava alle domande di uno dei difensori di parte civile:

AVV. TAMBURELLO: - Signor MUTOLO, lei sa se c'e' qualcosa di non circoscritto soltanto all'organizzazione ma che va al di la' o che quantomeno abbia concorso alle motivazioni che hanno spinto Cosa nostra ad eliminare il Giudice BORSELLINO cosi' come il Giudice FALCONE? In altre parole, da chi fu decisa la morte del Giudice BORSELLINO? Fu solo Cosa nostra a volerla?

IMP. MUTOLO Gaspare: - Guardi ...

PRES. FALCONE: - MUTOLO, parli soltanto di fatti a sua conoscenza.

AVV. TAMBURELLO: - Di quello che sa, certo.

PRES. FALCONE: - Ed eviti commenti o giudizi personali.

AVV. TAMBURELLO: - Certo.

P.M. Dott. DI MATTEO: - Di questo TINNIRELLO di cui ha parlato lei e' stato fatto anche un soprannome? Lei sa se era soprannominato in qualche modo?

IMP. MUTOLO Gaspare: - Guardi, no, di questo "Renzino" io non me lo ricordo ... so che lo chiamavano "Renzino", ma tenga presente che io conosco altri TINNIRELLI in cui uno so che ... ci dicevano "Madonna", qualche altro "il postino", ne ho conosciuto qualche altro in galera che erano nel periodo in cui io ero in galera, pero' a questo "Renzino" non ... salvo che non ... mi sta sorvolando ora che forse ca ci dicevano "u tricchiceddu", qualche cosa del genere, perche' e' di carnagione molto scura, cioe' pero' non sono certo, non ... non mi ricordo proprio, insomma ... tanto bene, ma credo che ci dicevano "u tricchiceddu", qualche cosa del genere.

P.M. Dott. DI MATTEO: - E' uomo d'onore questo TINNIRELLO di cui stiamo parlando?

IMP. MUTOLO Gaspare: - Si', e' ... era negli ultimi tempi era uno dei piu' spietati killer che c'era al Corso dei Mille.

IMP. MUTOLO Gaspare: - Guardi, io quello che so, quelli che hanno fatto diciamo l'azione militare e' stata la mafia; dopo se ci possono essere altri interessi, perche' ci sono anche interessi che a volte si scambiano, cioe' mafiosi fanno qualche favore ad altri, diciamo, personaggi per mantenere i buoni raccorti ... i buoni rapporti, pero' io di questo non posso essere, diciamo, certo, io non me la sento di dire di ... che ci potevano essere altri personaggi all'infuori della mafia, che potessero avere interessi nella morte del Giudice BORSELLINO

.....

AVV. TAMBURELLO: - Quindi in genere ...

PRES. FALCONE: - Ha gia' risposto alla sua domanda, avvocato TAMBURELLO.

AVV. TAMBURELLO: - Si', volevo dire, in genere, praticamente, allora non per il Giudice BORSELLINO, perche' lei non ne e' a conoscenza, ma in genere sa se tra i movimenti di qualcuno dei delitti commessi da Cosa nostra, qualche volta ci sia stato, tra l'altro, quello di fare cosa gradita a qualcuno esterno all'organizzazione?

IMP. MUTOLO Gaspare: - Si', questo si', e' successo. Per esempio, ho sentito commentare, diciamo, quando c'era il Generale Carlo Alberto DALLA CHIESA, diciamo che dava fastidio ai mafiosi ma dava anche fastidio, diciamo, a dei politici che c'erano a Palermo, assessori, altre ... altre ... quindi queste persone si lamentavano con i mafiosi, quindi la cosa si affretto', cioe' venendo eliminato il Generale Carlo Alberto DALLA CHIESA si fece una cosa gradita anche ad altre persone che si sentivano in qualche modo minacciate di questo lavoro che stava facendo il Generale Carlo Alberto DALLA CHIESA, cioe' ce lo porto come paragone questo io, ecco.

AVV. TAMBURELLO: - Per quello che e' a sua conoscenza allora, esistono, oltre a quelli che gia' lei ha menzionato, perche' ha fatto dei nomi, collegamenti tra mafia, politica, imprenditoria e Istituzioni?

IMP. MUTOLO Gaspare: - Guardi, questi contatti ci sono, insomma, io ho avuto anche qualche processo in cui, insomma, si e' parlato di questi contatti, diciamo, il mafioso e' al centro di tutti i traffici, specialmente nei grossi appalti; certo, se non c'e' in qualche modo l'aiuto del politico, io lo chiamo politico, ma puo' essere anche ... altri personaggi di altri pezzi dello Stato che comunque possono agevolare l'opera che ... che ci interessa alla mafia, perche' la mafia fa tutto per realizzare il suo guadagno, al momento che ci sono interessi, dopo, se c'e' di eliminare qualche persona, il braccio armato di solito lo mette sempre la mafia.

Ed è pure rilevante riportare quanto asserito dal collaboratore a proposito dei sistemi adoperati dall'organizzazione per inviare messaggi fuori dalle carceri e quindi per mantenere il collegamento tra membri dell'organizzazione liberi e detenuti:

AVV. TAMBURELLO: - Mi dice una cosa? Quali erano i sistemi di comunicazione nelle carceri e quali erano i canali di comunicazione tra i detenuti e quelli che non lo erano?

AVV. MAMMANA: - Ha già risposto, Presidente.

PRES. FALCONE: - MUTOLO su questo no.

AVV. MAMMANA: - Come, ha detto che i colloqui avvenivano nel ...

PRES. FALCONE: - No, no, sui canali di collegamento non ...

AVV. TAMBURELLO: - (D canali), non ha risposto su questo.

IMP. MUTOLO Gaspare: - Posso rispondere o no?

PRES. FALCONE: - Risponda.

IMP. MUTOLO Gaspare: - Guardi, i canali erano o gli avvocati oppure i ... i parenti dei detenuti mafiosi, potevano essere altri amici di detenuti, cioè, per esempio, se io non ero ... non avevo ... un fratello, un figlio mafioso, mi potevo avvalere da quando io andavo a colloquio e c'era un'altra persona figlio di un mafioso che io conoscevo, le potevo dare il messaggio e quello lo tramandava fuori.

Anche dal controesame erano emersi altri significativi elementi, in parte trascurati dai primi giudici.

Era lecita qualsiasi iniziativa per uscire dal carcere anche fingersi pazzo.

Solo il pentimento e la collaborazione erano, ovviamente, vietati ed era prescritta, anzi, in questo caso, l'uccisione del collaboratore.

Tra i mafiosi in carcere o liberi vi era un'ampia circolazione d'informazioni, non impedita dai fenomeni di collaborazione (Buscetta, Contorno) già verificatisi, poiché sul timore della collaborazione prevaleva la fiducia ed il rispetto per l'uomo d'onore destinatario dell'informazione.

Se solo si fosse pensato ad una possibile collaborazione la soluzione sarebbe stata drastica e preventiva con la soppressione del soggetto.

Prima delle stragi Salvatore Cancemi era diventato un personaggio di straordinaria importanza, una sorta di intoccabile che aveva libero accesso ai tribunali di Palermo, nonostante fosse nota la sua fama di pericolosissimo criminale. Il fatto destava meraviglia e impressione tra i mafiosi e faceva pensare che Cancemi potesse essere in qualche modo protetto.

Anche non uomini d'onore potevano compiere furti d'auto che sarebbero state utilizzate per delitti eclatanti. L'uso non veniva evidentemente comunicato ma se il soggetto capiva doveva essere eliminato per non correre rischi.⁹⁹

Aveva avuto indicazioni da diversi uomini d'onore (indicati nominativamente) che Giuseppe La Mattina era un uomo d'onore della Guadagna.

La regola rigida dell'impossibilità per estranei di entrare per una qualche ragione e sia pure momentaneamente nella sala ove si svolgevano riunioni di commissione non valeva o comunque non aveva lo stesso rigore nei casi in cui la riunione vedeva presenti non solo capi mandamento ma anche semplici uomini d'onore.¹⁰⁰

⁹⁹ **IMP. MUTOLO Gaspare:** - No. Io credo che non e' una cosa logica questa; cioe': "Vammi a prendere una macchina perche' io debbo fare un omicidio - o - perche' debbo fare una strage", cioe' ... secondo me non c'e' una logica. Cioe' io ci posso dire ad una persona: "Me la rubi una macchina?" E quello: "Va bene". Me la ruba perche' e' una persona che secondo me io c'ho fiducia, anche se e' un ladruncolo. Dopo quella macchina io la daro' a delle persone che debbono fare l'omicidio, per come e' successo, insomma: nel passato tutte le macchine che servivano rubate da persone che non erano mafiosi, se lo capivano o lo capivano non era cosa che a noi si interessava, perche' avevamo fiducia a quelle persone che rubavano le macchine.

AVV. TURRISI: - Comunque, dico, non veniva mai comunicato l'uso che se ne faceva a queste persone che non erano combinate, cioe' l'uso ...?

IMP. MUTOLO Gaspare: - No. Ma ... no. E' completamente assurdo che io debbo comunicare ad una persona che non e' combinato: "Vammi a rubare una macchina perche' mi serve per la strage". Cioe' puo' darsi che quello dopo lo capisce, cioe' se c'e' un pericolo dopo io vedo di riparare il danno che ho fatto, pero', cioe', io ... altrimenti debbo essere, insomma, un incosciente, insomma,

¹⁰⁰ **P.M. Dott.ssa PALMA:** - E' soltanto un chiarimento, signor MUTOLO, rispetto all'ultima domanda che le ha formulato l'ultimo difensore. Quando lei parlava di riunioni di commissioni intendeva dire riunioni alle quali partecipavano solo capimandamento?

IMP. MUTOLO Gaspare: - Io parlo di ... Quando io parlo di riunione di commissione, io parlo che la Commissione si riunisce; pero' (ovviamente) tutti quasi i capimandamenti avevano, diciamo, questo ... l'autista, l'amico che li accompagnava. Io parlo che ...

La lunga e importante deposizione del Mutolo veniva positivamente valutata dai giudici di primo grado con argomenti che questa Corte condivide e possono essere riportati per esteso tanto per il loro contenuto quanto per la specifica rilevanza probatoria delle dichiarazioni, fondamentali per disegnare ruoli, fatti, episodi, prassi, regole atteggiamenti, mentalità dei partecipanti all'organizzazione, per l'indicazione di precedenti dai quali ricavare criteri d'esperienza per valutare gli specifici fatti oggetto della contrastata deposizione di Vincenzo Scarantino. Si legge dunque in sentenza che la deposizione di Mutolo era stata rilevante per la dimostrata conoscenza di fatti e persone di Cosa nostra, dovuta alla quasi ventennale militanza nell'organizzazione che gli aveva permesso di essere vicino a uomini del calibro criminale di Riccobono, di raccogliere le confidenze, apprendendo così le regole di funzionamento della commissione ed i delicati meccanismi di potere ai vertici.

Ai fini della valutazione della genuinità e spontaneità della collaborazione si affermava che essa appariva fondata su un profondo ed intimo ravvedimento collegato ad un autentico distacco ideologico dal sistema criminale di Cosa nostra: il Mutolo infatti, così come il Contorno, ed in diversa misura il Di Carlo ed il Marino Mannoia, era appartenuto alla mafia perdente dopo la guerra con i corleonesi degli anni '80, mafia di vecchio tipo che si vantava di seguire un "codice d'onore" non rispettato più dalle cosche vincenti, così come era stato esaurientemente spiegato durante l'esame.

I fatti riferiti da Mutolo riguardavano un preciso contesto criminoso, prevalentemente quello di Cosa nostra nel corso degli anni '70 e '80, i

P.M. Dott.ssa PALMA: - Io chiedo soltanto un chiarimento. Dentro quelle famose stanze dove si riunivano c'erano soltanto capimandamenti? Solo questo voglio sapere.

IMP. MUTOLO Gaspare: - Sissignore, soltanto capimandamenti. In un'occasione che io ... Posso? In un'occasione che io l'ho specificata, non era una riunione di capimandamenti, ma era una riunione di quattro - cinque capimandamenti; si parlava di una piccola (?) e siamo stati ammessi cioè tutti noi, perché non era una riunione di commissione. Cioè, le riunioni di commissione sono un'altra cosa; possono esserci presenti soltanto i capimandamenti. Dopo, se a un certo ...

P.M. Dott.ssa PALMA: - Era questa specificazione che volevo da lei

riferimenti ai soggetti erano stati specifici e dettagliati, la conoscenza di fatti e persone si era rivelata coerente con il ruolo rivestito nell'organizzazione, quello di persona da anni inserita in un contesto criminale, impegnata in grossi traffici di stupefacenti, con vaste conoscenze di uomini e situazioni e che aveva goduto della fiducia e delle confidenze del capo mandamento Rosario Riccobono. Per le stesse ragioni pienamente affidabili venivano giudicate le informazioni fornite su prassi e "regole" di Cosa nostra, sul funzionamento della commissione e lo svolgimento delle riunioni.

L'inesatto o incompleto ricordo di taluni particolari non invalidava, evidentemente, l'attendibilità complessiva del racconto, tenuto conto del lunghissimo arco temporale di riferimento e del numero davvero enorme di fatti e circostanze di cui il Mutolo era stato protagonista, a partire dalla sua affiliazione avvenuta nel 1973.

Si può aggiungere che un controesame pressante, condotto da numerosi difensori, non aveva fatto emergere contraddizioni falsità omissioni avendo il collaboratore risposto a tutte le contestazioni, osservazioni, richieste di chiarimenti ed approfondimento sempre con sicurezza, pertinenza, precisione, logicità, coerenza tanto da uscire chiaramente vincente dal confronto con i difensori.

Non emergeva dal controesame alcun elemento idoneo a far temere che le dichiarazioni del collaboratore potessero essere frutto di rancori personali nei confronti degli appartenenti all'opposto schieramento, non dovendosi trascurare al proposito che in concreto il Mutolo non aveva mosso sostanziali accuse nei confronti degli imputati in relazione al delitto di strage, essendosi egli limitato a tracciare un quadro complessivo della situazione di Cosa nostra dopo la guerra di mafia e dopo la celebrazione del primo maxiprocesso, efficace soltanto per la conferma del movente "interno" della strage. Tra le motivazioni che avevano indotto il Mutolo

alla collaborazione veniva correttamente annoverata la preoccupazione per la propria incolumità, essendo rimasto egli tra i pochi sopravvissuti delle cosche perdenti.

Tale ragione e quindi la concreta esigenza di salvarsi la vita, essendo destinato per le ragioni ben spiegate dal Mutolo stesso ad essere fatto scomparire appena fosse stato liberato, potevano determinare la scelta di collaborare ma non interferivano con la sua spontaneità, rafforzandone anzi le esigenze di costanza e fedeltà, come per altre collaborazioni fondate su analoghi motivi.

Per tali esatte considerazioni Mutolo veniva giudicato una fonte intrinsecamente attendibile.

Sui fatti del processo aveva riferito pure **Di Carlo Francesco**.

Anche questo contributo veniva positivamente apprezzato per più ragioni. Di Carlo era stato capomandamento di Altofonte e quindi storicamente vicino ad uno dei protagonisti della stagione delle stragi, quel Nino Gioè corresponsabile della strage di Capaci, morto suicida in carcere. Di Carlo si era dovuto allontanare dalla Sicilia per avere trasgredito ad un ordine dei corleonesi; si era recato in Inghilterra dove aveva svolto attività delittuose. Arrestato nel 1985 era rimasto detenuto ininterrottamente fino al 1996. Dal carcere inglese per telefono manteneva tuttavia costantemente i contatti con Altofonte e con il cugino Gioè, al quale era legato da vincoli di fratellanza e che egli aveva combinato in Cosa nostra, divenuto nel frattempo capo famiglia di Altofonte. Nel corso di conversazioni telefoniche con il Gioè nei gironi immediatamente successivi alle stragi aveva saputo che il Gioè aveva partecipato alla strage di Capaci mentre per quella di via D'Amelio aveva saputo che ad eseguirla erano stati i mandamenti "vicini". Aveva spiegato che nel concetto di mandamenti vicini dovevano essere inclusi, oltre quelli di Resuttana (nel cui territorio era ricompresa via D'Amelio)

e S. Lorenzo, mandamento di Salvatore Biondino, certamente il mandamento di Villagrazia che era stato di Stefano Bontade, cioè nel 1992 il mandamento della Guadagna guidato da Pietro Aglieri.

Alle preoccupazioni manifestate al Gioè sulle possibili conseguenze delle stragi, il cugino aveva risposto che non ci sarebbero state conseguenze per l'organizzazione perché aveva "le spalle coperte". Indicava come movente della strage la percezione da parte dei vertici di Cosa Nostra che Borsellino avrebbe proseguito l'opera di Falcone, essendo considerato da Riina "più cattivo" di Falcone.

La sentenza svolgeva accurate e condivisibili argomentazioni sulle ragioni per ritenere intrinsecamente attendibile il Di Carlo, sia per il ruolo di rilievo che lo stesso aveva avuto nell'organizzazione e sia per le ragioni del suo pentimento, maturato per il rifiuto morale dell'organizzazione dopo l'uccisione del piccolo Giuseppe Di Matteo.

Grande rilievo veniva dato al contributo di **Francesco Marino Mannoia e di Salvatore Contorno**, entrambi storici collaboratori, già affiliati alle famiglia di Santa Maria del Gesù' e quindi interni alla famiglia che aveva fornito il maggior numero di uomini all'esecuzione della strage.

Osserviamo che la rilevanza di queste due deposizioni, nell'economia complessiva della prova, sta in ciò che entrambi raccontano le "cose" di questo mandamento, le dinamiche interne, gli uomini più rappresentativi e i rapporti tra loro, gli episodi più eclatanti della sua storia recente in termini corrispondenti a quelli usati da Vincenzo Scarantino.

Confrontando le rispettive deposizioni, quella di Marino Mannoia e quella di Contorno, appariva evidente per i primi giudici l'assoluta sintonia tra le stesse e tra esse e quella di Scarantino, a conferma che questi era tutt'altro che un millantatore. Il rilievo emergerà con ancora maggiore evidenza dal confronto tra il Mannoia e lo Scarantino, all'esito del quale il Mannoia

riconoscerà che Scarantino aveva affermato circostanze vere a proposito delle vicende del mandamento.

Francesco Marino Mannoia aveva inizialmente ripercorso le fasi della sua partecipazione in Cosa nostra, risalente alla primavera del 1975, nella famiglia di Santa Maria del Gesù, con a capo Stefano Bontade, che all'epoca vantava circa centoventi affiliati. Come per molte altre carriere criminali in Cosa nostra (v. per tutti Mutolo) prima dell'affiliazione aveva commesso omicidi per conto dell'organizzazione.

Aveva iniziato a collaborare nel 1989 e dal 1990 si trovava negli Stati Uniti, avendo collaborato con la giustizia anche in quel paese.

Nella prima parte del suo esame aveva illustrato la struttura di Cosa nostra, delle famiglie mafiose e dei mandamenti, precisando che i capi mandamento della provincia di Palermo facevano parte della commissione provinciale. Essendo stato alle dirette dipendenze di Stefano Bontade, capomandamento e membro della commissione, aveva appreso che la commissione controllava tutta l'attività di Cosa nostra, prendeva le decisioni relative ai fatti più eclatanti come gli omicidi eccellenti, riguardanti cioè uomini dello Stato, autorità, giornalisti e comunque persone di una certa importanza. L'esigenza di tale decisione collegiale nasceva dalle ripercussioni sull'intera struttura dell'organizzazione che un delitto di tal fatta poteva produrre.

Il mandamento di Santa Maria di Gesù comprendeva la famiglia di Villagrazia, la famiglia di Molarà e di Pagliarelli, mentre la Guadagna faceva parte del territorio della famiglia di Santa Maria del Gesù.

Dopo l'uccisione di Stefano Bontade era stato chiamato a reggere il mandamento Giovanbattista Pullarà, quindi il posto era stato preso da Ignazio Pullarà.

Nel 1989 il Mannoia aveva appreso che rappresentante del mandamento era divenuto Pietro Aglieri.

Nel 1985, durante la sua latitanza, Pietro Aglieri gli aveva detto di avere avuto incarico da Giuseppe Giacomo Gambino di pedinare il giudice Caponnetto per organizzare un attentato, per questo Mannoia si era recato in perlustrazione al palazzo di Giustizia ed alla caserma della Guardia di Finanza ove alloggiava il giudice, ma l'operazione era stata subito interrotta; la decisione era stata presa dai responsabili di quell'epoca tra cui Pippo Calò, Francesco Madonia, Salvatore Riina.¹⁰¹

Aglieri a quel tempo era soldato semplice ma era molto vicino a Riina e Provenzano e soprattutto non aveva passati legami con Bontade, perchè la sua carriera criminale era cominciata dopo la morte di questo.

Per quanto riguarda progetti di attentato ai danni del dott. Borsellino il Mannoia non ne era a conoscenza, ma il magistrato non era ben visto da Cosa nostra che lo considerava insieme a Falcone persona molto pericolosa. In particolare, durante la sua carcerazione all'Ucciardone, nell'autunno del 1981 c'era stato il blitz di Villagrazia che aveva comportato l'arresto di molti uomini della famiglia di Bontade, tra i quali il suocero di Pietro Vernengo, Giorgio Aglieri, il quale aveva cercato di farsi credere pazzo, suscitando il disappunto del dott. Borsellino che, in occasione di un interrogatorio, aveva esclamato "mafiosi del cavolo", espressione questa che aveva offeso Pietro Vernengo e gli altri detenuti.

¹⁰¹ Il riferimento appare rilevante perché dimostra come già nel 1985 Pietro Aglieri venisse considerato dalla commissione in grado di organizzare un attentato dinamitardo complesso e rischioso come quello di attentare alla vita del superprotetto consigliere Caponnetto e avesse ricevuto un incarico che ne dimostrava l'elevata considerazione in cui era tenuto nell'organizzazione. Le ragioni di tale eccezionale considerazione si comprendono dalle stesse parole di Mannoia:

“IMP. MARINO MANNOIA: - No, AGLIERI completamente e' stato, diciamo, investito da questa decisione; perche' AGLIERI in quel periodo di tempo era un soldato semplice come me, appartenente, appunto, ai superstiti di quella famiglia con una reggenza, anche se figurativa, di IGNAZIO PULLARA' e appartenevamo... eravamo aggregati, appunto, come avevo detto prima, a Partinico da NENE' GERACI; solo che PIETRO AGLIERI, un ragazzo molto intelligente e molto in gamba, aveva stretto dei... mo... dei legami molto forti con BERNARDO PROVENZANO e con SALVATORE RIINA.

Era un ragazzo che non aveva ruggini nel passato, nel senso che non era uno come me, che aveva fatto parte... aveva avuto intimita' con STEFANO BONTADE e quindi poteva essere sempre una persona in qualche caso non tanto affidabile al cento per cento, anche se tutti mi rispettavano, ma con qualche alone sempre nel dire: "Ah, quello faceva parte del... questa..." Invece, PIETRO AGLIERI era una persona tutta ex novo, nel senso che nasce dopo la morte di STEFANO BONTADE, quindi e' purissimo nell'aver questi... questi, diciamo, contatti abbastanza forti con BERNARDO PROVENZANO e SALVATORE RIINA.” p. 69

Verso la fine del 1985 mentre era detenuto a Trapani, Nenè Geraci, persona fidata di Riina e capomandamento di Partinico, in presenza di Giovanbattista Pullarà, Salvatore Montalto, Pietro Lo Iacono e Salvatore Profeta avevano avuto occasione di dirgli che era stata deliberata dalla commissione provinciale di cosa nostra la morte dei giudici Falcone e Borsellino.

Invitato a spiegare le ragioni per cui l'organizzazione aveva atteso così tanti anni per dare seguito a quella deliberazione per poi dare corso a ben due stragi consecutive aveva fatto riferimento ad "una spinta maggiore", ad una volontà impellente di eliminazione in quel periodo specifico a prescindere dalle conseguenze che inevitabilmente ne sarebbero derivate, spiegando comunque come quella strategia non potesse essere casuale ma perfettamente programmata dagli strateghi dell'organizzazione, del cui modo di operare dava un giudizio di sintesi definitivo¹⁰².

Aveva conosciuto Salvatore Profeta, uomo d'onore della famiglia di Stefano Bontade, combinato nel 1979; era stato suo amico, ed inoltre era un ottimo elemento perchè persona seria e riservata.¹⁰³ Aveva partecipato all'omicidio di un autotrasportatore di Altofonte, di Teresi e di altri; trafficava in stupefacenti con Carlo Greco ed aveva raffinato eroina con un

¹⁰² Che merita di essere riportato:

P.M. dott.ssa PALMA: - Lei però sta parlando di spinta maggiore. Vorrei che fosse un po' più chiaro: sulla base proprio della sua esperienza e conoscenza personale dell'organizzazione, chi dà questa spinta maggiore? Se può farci, ovviamente, qualche esempio.

IMPUT. MARINO MANNOIA: - E io posso dire solo, così nel tentare di farmi capire, ma non è tanto chiaro il mio concetto: Cosa nostra è un'organizzazione, almeno per quella che era tantissimi anni fa, ancor prima di farne parte io in questa struttura, era un'associazione molto temibile e veramente tremenda nel potere effettuare qualsiasi genere di situazione ella volesse. Aveva amicizie dappertutto, in qualsiasi campo sociale, in qualsiasi situazione di... longitudine dell'universo. Questo glielo posso garantire. Posso dire anche che l'80 % è formata da gente ignorante, da gente che non vale niente completamente; il 20 % sono persone abbastanza intelligenti, anche furbe e malvagie che hanno contatti con la società quella che conta veramente. Ora, io posso dire questo: che uomini come BONTADE, come MICHELE GRECO, come SALVATORE RIINA - anche se è un ignorante, ma certamente non è uno stupido, è malvagio - e come MADONIA, diciamo, FRANCESCO MADONIA, come NENE' GERACI, come GIACOMO GIUSEPPE GAMBINO; certamente non sono persone di una certa cultura, di una certa, diciamo, intelligenza nell'essere dotti, ma sono persone che sanno come devono muovere le pedine e quello che devono fare. Anche perché certamente non si può fare tutto di propria volontà, anche se è la commissione stessa; ma deve guardare, o sentire, o far finta, o ascoltare, o comunque vedere gli umori e gli andazzi della società che ci circonda.

Io posso dare solo queste indicazioni che sono a capo, appunto, del comportamento e del motivo per cui esiste la... esisteva la commissione e per deliberare ed esaminare certe circostanze e certe cose.

¹⁰³ Si tratta delle stesse qualità specifiche di uomo d'onore che Vincenzo Scarantino ha più volte ricordato come caratteristiche del cognato.

chimico che aveva insegnato questa attività anche ai Vernengo ed allo stesso Mannoia.¹⁰⁴

Aveva conosciuto i fratelli Scarantino, cognati di Profeta, senza tuttavia avere avuto particolari rapporti con loro; gli stessi si occupavano di furti, rapine e spaccio di stupefacenti ed erano molto vicini al Profeta. Non gli risultavano combinati fino al periodo in cui egli era libero.¹⁰⁵ Nel 1984 Rosario Scarantino era stato incaricato da Carlo Greco del furto di una 128 utilizzata per un omicidio; uno altro dei fratelli Scarantino, insieme a tale Lucera, aveva portato eroina in treno;¹⁰⁶ nel villino di Rosario Scarantino erano stati ospitati Ignazio Pullarà e Carmelo Zanca quando erano latitanti; Rosario Scarantino andava spesso a trovare il cognato Profeta mentre era detenuto e, a volte, con i suoi documenti entrava Aglieri che parlava anche con Pullarà. Aveva precisato di non conoscere esattamente i ruoli dei vari fratelli Scarantino, ma di ricordare soprattutto Rosario, che era il più grande, e Vincenzo, che stava sempre nei bar o nel bigliardino di piazza

¹⁰⁴ Mannoia sostiene che Profeta nella prima metà degli anni ottanta fosse capodecina e avesse comunque una carica. Scarantino sostiene che Profeta al tempo della strage fosse consigliere del mandamento e quindi la sua affermazione deve ritenersi pienamente riscontrata, dovendosi ritenere che negli anni successivi il prestigio di Profeta si fosse accresciuto fino a fargli acquistare la carica immediatamente più elevata di consigliere.

¹⁰⁵ Ed infatti, secondo Scarantino, la sua iniziazione formale fu successiva.

¹⁰⁶ I due, il Lucera e lo Scarantino, si alternavano in questi viaggi in treno. E' quindi del tutto evidente come l'accenno del Mannoia riscontri puntualmente quanto ha più volte dichiarato Vincenzo Scarantino a proposito dei trasporti di droga a Voghera che egli faceva nei primi anni ottanta per conto di Pietro Aglieri.

Guadagna a disposizione degli uomini d'onore,¹⁰⁷ in ogni caso ha ricordato rapporti di amicizia tra Aglieri, Greco e i fratelli Scarantino.¹⁰⁸

Marino Mannoia aveva ancora ricordato che Cancemi Salvatore era solito frequentare la Guadagna nel periodo dal 1983 al 1985 perchè interessato all'eliminazione di un certo Catalano cui dovevano partecipare Aglieri e Greco.¹⁰⁹

¹⁰⁷ **IMPUT. MARINO MANNOIA:** - Ecco, io non vorrei creare confusione, perchè io non li ho frequentati tantissimo, li vedevo spesso li', in piazza Guadagna; sono diversi fratelli, in particolar modo il ROSARIO che credo che sia il piu' grande dei fratelli, io lo conosco da moltissimi anni ed era, diciamo, lui la persona, diciamo, piu' intima con il PIETRO AGLIERI e con il CARLO GRECO; e poi vi era un altro ragazzo, un ragazzo robusto - non mi ricordo il nome - il ragazzo che aveva fatto un furto di armi, una rapina di armi, non mi ricordo. Il quale l'AGLIERI in mia presenza ci disse: "Queste armi...", non ricordo in questo momento, perchè c'e' stato un ragazzo che si era comportato male di questi che avevano commesso questo furto.

Lo ha rimproverato, gli ha detto: "Io ti voglio bene, devi stare attento a commettere queste cose; stai vicino a noi", e quando... a volte questi... diciamo, SCARANTINO ROSARIO e 'stu ragazzo stavano vicino a noi, diciamo, mentre noi eravamo a piazza Guadagna. Io in particolar modo ero latitante, CARLO GRECO pure e loro stavano, appunto, vicino a noi come ragazzi di una certa fiducia; pero' almeno da parte mia erano limitati, non ho fatto mai confidenze particolari a loro.

P.M. dott.ssa PALMA: - Lei ha parlato di questo ragazzo. Lei nel gennaio '95 e' stato messo a confronto con uno degli SCARANTINO ed in particolare con VINCENZO SCARANTINO.

Le domando: lei lo ha riconosciuto? E puo' dire se questo ragazzo a cui faceva riferimento poco fa era proprio SCARANTINO VINCENZO?

IMPUT. MARINO MANNOIA: - Si', si', questo ragazzo, SCARANTINO VINCENZO, che a volte... a volte, diciamo, andavamo al bar a prendere qualcosa, andavamo a comprare le sigarette. Stava, diciamo, vicino a noi, ma io non gli ho dato mai compiti che uscissero fuori dal normale senso."

¹⁰⁸ E' del tutto evidente come queste dichiarazioni di un collaboratore collaudato e del tutto disinteressato alla vicenda processuale, quale è il Mannoia, irrobustiscono e rendono inattaccabile la posizione di Scarantino, quando ricorda che grazie al suo rapporto con Profeta era stato in strettissimi rapporti con Aglieri e con Greco e di potersi permettere con i capi del mandamento una confidenza, una fiducia ed una sicurezza che giustificano ampiamente alcune sue mosse eccentriche rispetto al galateo mafioso:

"P.M. dott.ssa PALMA: - Cioe' io volevo chiederle se tra gli SCARANTINO, AGLIERI e CARLO GRECO vi fossero rapporti di amicizia, per quello che lei ha potuto constatare.

IMPUT. MARINO MANNOIA: - Ah, questo si'; si', questo si', erano molto amici."

¹⁰⁹ Questo ricordo, benché limitato ad un periodo antecedente e ad un episodio specifico, fornisce comunque una conferma indiretta all'affermazione di Scarantino secondo cui Cancemi era visto spesso prima della strage in piazza della Guadagna, dove sostavano i boss del quartiere che egli conosceva molto bene, come si desume dal seguente brano di esame:

" P.M. dott.ssa PALMA: - Lei sa se il CANCEMI ha mai frequentato questo club "Tupamaros", di cui lei ha parlato?

IMPUT. MARINO MANNOIA: - Ma noi ci vedevamo li' davanti al bigliardo; se poi per frequentare si intende entrare e giocare la' dentro, in mia presenza non l'ho visto mai.

P.M. dott.ssa PALMA: - E, allora, davanti a questo club lei ha mai visto il CANCEMI in compagnia di CARLO GRECO e di PIETRO AGLIERI e anche del PROFETA?

IMPUT. MARINO MANNOIA: - Proprio li'... del PROFETA no, perchè in quel periodo era in carcere, io quando vedevo il CANCEMI. Proprio li' davanti, davanti, nel senso di venti metri, trenta metri non... venti - quindici metri, noi ci riunivamo, nel senso stavamo... sostavamo in piazza Guadagna, perchè eravamo coperti da questa grande baracca, che era un negozio di frutta, qualche camion c'era sempre posteggiato li', poi c'era questo bigliardino la' e ci vedevamo la' vicino, dove le vie di fuga erano piu' possibili. Perchè di fronte c'erano altre persone che noi conoscevamo e da li' si andava direttamente al fiume Oreto e quindi si puo' dire davanti al... a questo bigliardino."

La sentenza a questo punto ometteva di riferire un particolare importante per la verifica della conoscenza dell'ambiente da parte di Vincenzo Scarantino.¹¹⁰

Si tratta del richiamo a Nino Pipitone, "ingegnere", uomo d'onore come il padre ed il fratello, titolare di una cava nella zona di Villagrazia, raggiungibile con difficoltà, patito di autovetture tra cui anche fuoristrada; la cava del Pipitone veniva utilizzata da uomini d'onore come luogo appartato per riunioni ed in essa si svolgevano anche attività delittuose. Il Mannoia vi si era riunito con Aglieri, Greco e Calascibetta prima della commissione di un omicidio. Profeta e Cancemi erano molto amici e si conoscevano.¹¹¹

¹¹⁰ Vincenzo Scarantino aveva dichiarato di avere accompagnato il cognato Profeta ad una riunione con Cancemi presso la cava del Pipitone per dimostrare come avesse incontrato più volte il Cancemi in occasione degli incontri che questi aveva con il Profeta.

¹¹¹ Per poter confrontare più avanti la perfetta corrispondenza tra le indicazioni di Scarantino e quelle di Marino Mannoia riportiamo i passaggi salienti dell'esame di Mannoia sul punto:

P.M. dott.ssa PALMA: - ... questo signore e' uomo d'onore e se ha qualche carica all'interno della famiglia.

IMPUT. MARINO MANNOIA: - Si', e' uomo d'onore, credo che sia ingegnere e credo che sia stato capodecina, capodecina o sottocapo, non ricordo; comunque, aveva una carica in famiglia.

P.M. dott.ssa PALMA: - Lei sa quali luoghi...?

IMPUT. MARINO MANNOIA: - Cioe' l'avevo appreso, se non ricordo male...

.....

P.M. dott.ssa PALMA: - Le chiedo se lei conosce qualche luogo che era nella disponibilita' di questo NINO PIPITONE geometra... archi... come ha detto lei? ingegnere.

IMPUT. MARINO MANNOIA: - La vecchia cava del padre, la cava che loro gestivano in Villa... in zona Villagrazia.

P.M. dott.ssa PALMA: - Le chiediamo se ci puo' descrivere questa cava: come si arriva, se ci sono immobili, se ci sono altre strade. Vorrei che fosse il piu' preciso possibile, certo, ovviamente, compatibilmente con i suoi ricordi.

IMPUT. MARINO MANNOIA: - Be', non penso di essere tanto d'aiuto; io mi ricordo che, appunto, salendo dalla... per Villagrazia, dopo aver percorso un paio di chilometri, questa cava e' sulla sinistra; si accede da una strada asfalta... a... diciamo, sterrata con un curva abbastanza... diciamo, un po' particolare e pericolosa. Poi vi e' un caseggiato all'interno e qualche camion vecchio, abbandonato; c'era qualche ruspa, ma non posso essere preciso al cento per cento.

P.M. dott.ssa PALMA: - E da questo spiazzo ci sono altre strade?

IMPUT. MARINO MANNOIA: - Si', una va dentro il spiazzo e, se non ricordo male, una esce alle spalle per la campagna. Certo, sono tantissimi anni che io non ci vado; non mi ricordo be... anche perche' non ci andavo spesso, altrimenti mi ricorderei.

P.M. dott.ssa PALMA: - E quella strada che va nelle campagne e' facile a percorrersi con una macchina normale?

IMPUT. MARINO MANNOIA: - Ma sono strade senza asfaltate; certo, ci vuole un po' di attenzione, non e' facile guidare in quelle strade.

P.M. dott.ssa PALMA: - Da questa cava fu mai prelevato dell'esplosivo? Se lei ha avuto notizie in questo senso.

IMPUT. MARINO MANNOIA: - Ma adesso non ricordo con... veramente. Comunque, so che NINO PIPI... eh, appunto, questa cava di PIPITONE era a disposizione, non c'erano problemi per prelevare esplosivo; ma adesso non... la mia mente non ricorda particolare utile, diciamo... (non) mi ricor... con esattezza.

P.M. dott.ssa PALMA: - Non e' molto importante. Invece, le chiedo, se lei ne e' a conoscenza, se la cava del PIPITONE era da voi utilizzata o da altri come luogo di incontri riservati per uomini d'onore e se ci puo' fare qualche esempio.

IMPUT. MARINO MANNOIA: - Io mi recai, in particolare, una volta durante questo periodo sempre di latitanza tra... con CARLO GRECO e PIETRO AGLIERI, se non ricordo male, c'era anche CALASCIBETTA e... sono sincero, non mi ricordo... dovevamo eliminare a qualcuno; non mi ricordo adesso con esattezza, proprio l'esatto compito, il quale eravamo riuniti in questa caseggiato all'interno della cava.

Ma credo di ricordare dovevamo eliminare qualcuno, ma non mi ricordo adesso.

Aveva conosciuto Natale Gambino, figlio di Giuseppe Gambino detto “cuvatto”, un ragazzo sveglio e vicino ad Aglieri e Greco, diventato uomo d’onore secondo quanto riferitogli da Pullarà. Molte riunioni di uomini d’onore nell’ultimo periodo avvenivano nella sua macelleria. Il padre aveva affidato il figlio a Pietro Aglieri che lo teneva assai vicino a sé così come Giuseppe La Mattina (alla cui iniziazione aveva personalmente partecipato).

Per quanto riguarda Pietro Aglieri, il Mannoia aveva ricordato di averlo conosciuto fin da prima della morte di Bontade: era nipote di Vincenzo Aglieri, detto “u signurinu”, uomo d’onore della famiglia di Bontade; con il tempo era diventato abile e importante al punto da diventare

P.M. dott.ssa PALMA: - Ma lei sa se anche altre persone lo utilizzavano come luogo di incontro riservato? Altri uomini d'onore.

IMP. MARINO MANNOIA: - Be', questo io non lo so con esattezza. Lui era un uomo d'onore, il fratello era uomo d'onore, il padre, se non ricordo male, era uomo d'onore; niente di strano che venisse utilizzato, perche' il luogo lo permetteva. Ma io posso riferire solo di quella volta che ci sono stato io; altre volte non me li ricordo onestamente.

P.M. dott.ssa PALMA: - Sa se il PIPITONE aveva una Jeep, un fuoristrada?

IMP. MARINO MANNOIA: - Non me lo ricordo questo; ma lui era un fanatico di macchine.

P.M. dott.ssa PALMA: - Lei e' a conoscenza se PROFETA SALVATORE conosce NINO PIPITONE?

IMP. MARINO MANNOIA: - Si', ancora prima di conoscerlo io, da moltissimi anni.

P.M. dott.ssa PALMA: - E' a conoscenza se PROFETA SALVATORE conosce SALVATORE CANCEMI?

IMP. MARINO MANNOIA: - Si', lo conosce molto bene, da moltissimi anni.

P.M. dott.ssa PALMA: - Come fa a dire questo? Ci puo' fare qualche esempio o, eventualmente, qualche collegamento?

IMP. MARINO MANNOIA: - Ma lo posso dire con certezza, perche' ne parlavamo; anche perche' io ho avuto rapporti con il CANCEMI. Parlando con il PROFETA, lui mi diceva, appunto, che... perche' io mi lamentavo del suo carattere un po' cupo, un po' chiuso in certe circostanze; lui mi diceva anche che era sua natura, cosi'. Comunque, mi parlava e io capivo che loro si conoscevano da tempo... si erano conosciuti da tempo.

P.M. dott.ssa PALMA: - Lei sa se CANCEMI SALVATORE conosceva NINO PIPITONE?

IMP. MARINO MANNOIA: - Mah, questo veramente non lo so; ma potrei dire certamente si', perche' erano entrambi uomini d'onore; non erano poi tanto distanti, diciamo, come territorio, siamo nel palermitano...

.....

P.M. dott.ssa PALMA: - Allora, io le do lettura del suo verbale d'interrogatorio del 12 gennaio 1995, alle ore 15.30, in Roma. Parlando proprio di questa conoscenza fra CANCEMI e NINO PIPITONE, lei dichiara: "Poiche' mi chiedete se mi risulti una conoscenza fra SALVATORE CANCEMI e NINO PIPITONE, posso dire senz'altro che i due si conoscono, avendoli visti diverse volte assieme. Non mi viene facile riferire in quali occasioni e circostanze cio' e' accaduto, ma sono certo che i due si conoscessero.

Sforzandomi di ricordare meglio, posso, per esempio, riferire che, quando IGNAZIO PULLARA' trascorreva la sua latitanza in una campagna nei pressi di Magliocco di proprieta' di VINCENZO TRAPANI, uomo d'onore della famiglia di Villagrazia, essendo il PULLARA' il reggente della nostra famiglia di Santa Maria di Gesu', io e altri uomini d'onore della stessa famiglia lo andavamo a trovare in questo luogo.

Ebbene, ricordo che in quella stessa campagna venivano anche NINO PIPITONE, SALVATORE CANCEMI e NINO ROTOLO e che proprio in questo luogo prendemmo gli accordi, io e gli ultimi due predetti, per la raffinazione di quasi trecento chili di eroina che io eseguii per conto del CANCEMI e del ROTOLO nella raffineria di Caccamo.

Pertanto credo di potere dire con sufficiente certezza che il CANCEMI e il PIPITONE abbiano avuto modo di incontrarsi anche nella campagna di VINCENZO TRAPANI".

Ricorda di avere reso questa dichiarazione?

IMP. MARINO MANNOIA: - Si', ricordo e ne prendo atto e confermo.

....

capomandamento dopo la ricomposizione della famiglia di S.Maria di Gesù.

Lo aveva frequentato dopo la sua evasione, commettendo con lui omicidi ed occupandosi insieme a lui di raffinazione di eroina. Aglieri era stato in ottimi rapporti con il mandamento di Resuttana e con i Madonia, nonché con San Lorenzo e Gambino Giacomo. Insieme a Carlo Greco avevano raffinato morfina a Partanna. Il Mannoia aveva quindi sentito l'esigenza di precisare che Aglieri per un certo periodo aveva frequentato un elettrauto in via Oreto, tale Mimmo Flauto, ed aveva quindi acquisito abilità nel maneggiare congegni elettronici.¹¹² Era presente alla riunione in corso al momento del blitz di Villagrazia, ma insieme a Vernengo, Carlo Greco ed altri era riuscito a scappare.

Giuseppe Urso, detto Franco, era sposato con la figlia di Pietro Vernengo. Carlo Greco detto "Carruzzu", quando la famiglia si era ricomposta, era stato nominato sottocapo; era assai vicino ai fratelli Graviano, a Giuseppe, detto "u martidduzzu", Benedetto e Filippo. Aveva presenziato nel 1984 alla iniziazione di La Mattina Giuseppe, che inizialmente non aveva alcuna carica, ma era vicissimo ad Aglieri e Greco ed era diventato in seguito capo decina.

Aveva conosciuto Calascibetta da quando era ragazzino; il padre faceva il lattaiolo e lui lavorava in un negozio di bombole, era stato combinato verso il 1982 e si occupava prevalentemente di riscossione di tangenti dai costruttori e di traffico di stupefacenti con Carlo Greco.

Calascibetta, La Mattina, Gambino, Aglieri e Greco erano praticamente "la stessa cosa", secondo il Marino Mannoia.¹¹³

¹¹² **P.M. dott.ssa PALMA:** - No, niente. Volevo chiederle anche: sulla base della sua conoscenza personale di fatti concreti, e' in condizioni di riferire se AGLIERI abbia la capacita' di usare esplosivi ed azionare telecomandi?

IMPUT. MARINO MANNOIA: - Ma io, di quello che so, so che lui frequentava un elettri... un elattrauto del... di via Oreto, elettrau... MIMMO FLAUTO, e poi appresi che lui, diciamo, era molto pratico di questi congegni, di queste... nell'elettronica e sapevo che era molto bravo, appunto, nel maneggiare, diciamo, questi congegni elettronici.

Pagina: 135

¹¹³ Nella deposizione del Mannoia che ha voluto più volte sottolineare il suo distacco da quel mondo che era stato il suo, l'affermazione implica una comunanza di vita di intenti, condivisione di tutte le scellerate imprese che la loro condizione di vita li portava a condividere. Queste le testuali parole del collaboratore, assai più efficaci della pur

Vernengo Cosimo contrabbandava sigarette ed era in società con il padre nel settore delle barche e nella fabbrica di ghiaccio.

Nel periodo in cui il Mannoia era in libertà non gli risultava che Urso fosse stato combinato ufficialmente: fino a quando era stato in Cosa Nostra e svolgeva l'attività di elettricista.¹¹⁴

Aveva conosciuto Francesco Tagliavia, capodecina della famiglia di Corso dei Mille, e Tinnirello Lorenzo, sottocapo della stessa famiglia; entrambi si occupavano di contrabbando di sigarette e traffico di droga.

Gli appartenenti alle famiglie di Ciaculli, Brancaccio e Corso dei Mille erano tutti molto uniti ed avevano un gruppo di fuoco, i loro rapporti con Aglieri e Greco erano buoni, infatti Tinnirello, Carlo Greco e Graviano avevano comuni affari di stupefacenti.¹¹⁵

Alla deposizione del Marino Mannoia si affiancava quella dello storico collaboratore **Salvatore Contorno**, protagonista della prima guerra di mafia, ufficialmente iniziata nel 1981 con l'omicidio di Stefano Boutade, componente della commissione di Cosa nostra del tempo e rivale dei corleonesi che ne decisero ed ordinarono la soppressione.

necessaria sintesi:

P.M. dott.ssa PALMA: - Mi scusi se io insisto; lei ha detto: "Qualcuno era contrario a combinarlo" (il Calascibetta). Perché non lo volevano combinare?

IMPUT. MARINO MANNOIA: - Ma forse facevano bene, sono tutta gioventu' bruciata questi, dottoressa; sono tutta gente finita. Per i giovani che potevano farsi una vita normale, come e' giusto... come me la dovevo fare pure io. Non volevano combinarlo perché era... c'era qualcosa che non so di preciso all'interno della sua famiglia. Famiglia di sangue sono.

P.M. dott.ssa PALMA: - Rapporti tra CALASCIBETTA, AGLIERI, PROFETA, CARLO GRECO, tutte le persone che le ho nominato ora, LA MATTINA, i fratelli GAMBINO, mi può dire se esistevano rapporti, se erano buoni rapporti, se erano pessimi rapporti, se assieme erano disponibili a compiere attività illecite?

IMPUT. MARINO MANNOIA: - **Sono tutti unica cosa, sono un'anima e corpo; sono tutti abbastanza affiatati.**

P.M. dott.ssa PALMA: - AGLIERI, se le ha mai confidato, che rapporto aveva con CALASCIBETTA? Aveva un rapporto di fiducia?

IMPUT. MARINO MANNOIA: - Cioè, CALASCIBETTA era un uomo d'onore della nuova generazione, un ragazzo come gli altri che non aveva ruggine con il passato, nel senso che apparteneva ad un'altra epoca, quindi aveva un rapporto abbastanza fiduciario perché era un ragazzo della nuova generazione, combinato.

¹¹⁴ L'indicazione è precisa e si riferisce al "mestiere" di Urso e non soltanto all'esercizio di un commercio o di un'industria nel settore elettrico.

¹¹⁵ Marino Mannoia ha parlato di un unico gruppo molto unito, compatto, scalpitante, emergente "euforico" in quegli anni (metà anni ottanta, riferendo su molte delle imprese criminali compiute da costoro in comune. I

Abbiamo già individuato la funzione di questa deposizione nell'economia complessiva della ricostruzione fattuale.

Può aggiungersi che il Contorno come il Mannoia sono due collaboratori storici, appartenuti a quel mandamento di S. Maria del Gesù, protagonista, secondo la tesi accolta, della strage di via D'Amelio. Due collaboratori profondamente inseriti in quell'ambiente mafioso dal quale proviene Vincenzo Scarantino, l'ultimo e l'unico dei collaboratori provenienti da quell'area dopo i due "storici". La testimonianza di Contorno non aggiungeva, dunque, elementi di novità sulle vicende di fondo, posto che sulla sua deposizione si fonda anche la storica sentenza delle SS.UU del 30 gennaio 1992. Serve però a richiamare alcuni elementi di dettaglio, non focalizzati nell'ambito del maxi processo, perché relativi a personaggi a quel tempo non al vertice dell'organizzazione, che negli anni successivi avevano fatto "carriera", entrando in rapporti con Scarantino. Orbene Contorno, profondo conoscitore delle cose dell'organizzazione, collaudato verificato e ormai fuori dalle vicende processuali in esame, costituiva una significativa conferma a posteriori di molte delle dichiarazioni di Scarantino sugli odierni imputati.

All'udienza del 10.6.1998 aveva riferito, dunque, di avere fatto parte di Cosa nostra e di essere stato affiliato nel 1975 nella famiglia di Santa Maria di Gesù con a capo Stefano Bontade. Già prima della formale affiliazione aveva conosciuto Bontade ed altri uomini d'onore quali Michele Greco, con il quale aveva commesso delitti. Si era occupato di contrabbando di sigarette su scala nazionale¹¹⁶, mentre dopo l'affiliazione aveva trafficato in stupefacenti per proprio conto e per conto della famiglia mafiosa. Da

¹¹⁶ Contorno si è a lungo diffuso sull'importanza del traffico di sigarette di contrabbando all'interno della famiglia di S. Maria del Gesù, attività largamente praticata prima dell'avvento del commercio della droga. Anche Scarantino ha dichiarato che i primi servizi che aveva svolto da ragazzo per Aglieri erano consistiti nell'aiutarlo a scaricare casse di sigarette di contrabbando.

sempre amico di Stefano Boutade, per conto del quale aveva commesso una serie di reati, tra cui diversi omicidi.

Aveva iniziato a collaborare nel 1984 per sottrarsi allo sterminio dei corleonesi e alla faida in corso nell'organizzazione nella quale non riusciva più a riconoscersi.¹¹⁷

Aveva riferito su composizione e funzionamento della commissione prima dell'inizio della guerra di mafia e ricordato che oltre alla commissione di

¹¹⁷ Questo processo si basa sulla collaborazione di un piccolo mafioso di borgata, Vincenzo Scarantino. Le ragioni che possono indurre a collaborare un uomo d'onore sono spesso ricercate in possibili moventi utilitaristici. L'argomento dovrà essere ripreso ma per ora non sembra superfluo riportare per esteso le circostanze dell'inizio della collaborazione di Contorno per comprendere la complessità delle dinamiche che possono portare all'inizio della collaborazione, solo superficialmente ed erroneamente ricondotte al c.d. desiderio di uscire dal carcere, anche perché le conseguenze della collaborazione sono spesso quelle, assolutamente controindicate per la scelta collaborativi, che emergono dal racconto di Contorno:

P.M. dott. DI MATTEO: - Può riferire alla Corte quali furono le motivazioni che la portarono a collaborare con la Giustizia in un periodo in cui ancora c'erano sicuramente pochi collaboratori?

IMP. CONTORNO S.: - La motivazione... la motivazione è stata questa: siccome io quando sono stato carcerato avevo un processo addosso e non ne... volevo collaborare per un semplice motivo, perché tutti pensavano, dici: "S'è pentito, perché lui aveva gli anni da farsi, non lo voleva fare".

Dopo un giorno, mentre la mia famiglia veniva a colloquio a Novara, s'era fatto LUCCHESI GIUSEPPE e PINO GRECO "scarpuzzella" per darci un passaggio alla mia famiglia. La mia famiglia già aveva saputo che io avevo avuto l'attentato; erano questi personalmente le basi principali, PINO GRECO "scarpuzzella" e LUCCHESI GIUSEPPE.

Perciò a quel punto, quando il dottor FALCONE da Novara da Milano m'ha mandato a pigliare e m'hanno portato a Milano, m'hanno interrogato, dici: "Sa, lo vogliono ammazzare".

C'ho detto: "Chi mi vuole ammazzare? Mi vogliono ammazzare fuori?", "No - dici - in carcere" e pagavano 300 milioni TANINO FIDANZATO e MASINO SPADARO nel carcere di Novara per farmi fare la... l'uccisione in carcere.

Quando sò ritornato da Milano, ho parlato con TANINO FIDANZATO, dici so... io ero al primo piano e lui si trovava a pianterreno; gli ho detto: "TANINO FIDANZATO, scendi alle celle che ti devo parlare", dici: "Che è successo?". Ci dissi: "È venuto il dottor FALCONE", dici: "Sono infamità, sono...".

C'ho detto: "Sei cornuto, sei infame, perché queste sono infamità". E c'era MASINO SPADARO, in quell'epoca si trovava pure a Novara. E, allora, MASINO SPADARO era compare di STEFANO BONTÀ, si è messo nella... a fare la società nella cella 15 a pianterreno di TANINO FIDANZATO, dici: "TOTÒ, tu lo sai, io ero compare di STEFANO BONTÀ", "Sei più infame degli altri". E dopo di là m'hanno fatto partire, m'hanno portato ad Ascoli Piceno; mi ho messo a collaborare per le cose cattive che facevano, perché ai tempi che c'ero io o Cosa nostra veramente era una cosa onesta e buona, da parte mia come la vedevo in quei tempi. Non s'ammazzavano i ragazzini e manco bambini; invece, la gente l'ammazzavano come ammazzare una gallina, non guardavano più niente, a basta per interessi o minime cose ad un amico o un conoscente l'ammazzavano.

Questo è perché mi sò pentito io, perché sò finite le regole di Cosa nostra; non c'ho creduto più, non per altro. Non ho avuto mai soldi dallo Stato, non ho mai chiesto miliardi allo Stato e mi sò trovato adesso in galera proprio per un reato fatto dal '90 e m'hanno fatto un man... fatto un mandato di cattura al '97. Ecco perché mi trovo qua in carcere.

AVV. SALVO: - Non si è capito quest'ultimo... Lo può ripetere?

IMP. CONTORNO S.: - Ho fatto un reato al '90 rientrando dall'America, perché non potevo mangiare... dare da mangiare alla mia famiglia. Quando ho fatto il reato, sono andato dal magistrato; al '97 m'hanno fatto il mandato di cattura, dopo sette anni e adesso mi trovo qua. Questa è tutta la mia carcerazione.

P.M. dott. DI MATTEO: - Può riferire alla Corte se, a seguito del suo pentimento, sono stati uccisi anche dei suoi familiari?

IMP. CONTORNO S.: - Ne hanno uccisi tanti, ma gente... era gente che non c'entrava niente. Hanno distrutto una famiglia di miei parenti e genti che erano vicini, ma non c'entrava niente ai fatti. Hanno ucciso dei miei zii, ai miei cognati e tanti altri.

Palermo, c'era anche quella più allargata cui partecipavano capi di altre provincie come Piddu Madonna di Caltanissetta e Santapaola di Catania. I primi significativi dati di conferma esterna di alcune informazioni rese da Scarantino, offerti da Contorno, concernevano l'uccisione di Stefano Bontade, avvenuta nel 1981 dopo che aveva festeggiato nel suo fondo Magliocco il suo compleanno. Era stato ucciso dai fratelli Pullarà, infiltrati dai Brusca nella famiglia di Stefano Bontade. Costoro erano originari di San Giuseppe Iato, erano parenti di Brusca ed erano ai suoi ordini, successivamente avevano ucciso tutte le persone vicine a Bontade, e tentato di uccidere lo stesso Contorno.¹¹⁸

Questa informazione chiudeva il cerchio della dimostrazione del rapporto tra i nuovi capi della famiglia di S. Maria di Gesù ed i corleonesi ed in particolare dava indiretta conferma all'assunto di Scarantino che aveva dichiarato di avere conosciuto Giovanni Brusca nel territorio della Guadagna tempo prima della strage. Dopo l'uccisione di Bontade a capo della famiglia di Santa Maria di Gesù erano stati messi Giovanbattista e Ignazio Pullarà e, successivamente, Pietro Aglieri.

Franco Urso, sposato con una figlia di Pietro Vernengo, al tempo in cui Contorno era libero non era stato ancora affiliato; lavorava con una ditta di impianti elettrici, faceva l'elettricista,¹¹⁹ stava sempre con i Vernengo. Non aveva saputo affermare con certezza se l'Urso trafficasse o meno in stupefacenti (anche se a seguito di contestazione è emerso che ne aveva in precedenza parlato come di uno che raffinava eroina insieme ai Vernengo, il verbale contestato, risalente al 1985 era stato confermato), ma aveva sicuramente un alto tenore di vita e stava in mezzo ai Vernengo che erano notoriamente dei narcotrafficanti.¹²⁰

¹¹⁸ Il racconto è sufficientemente dettagliato e specifico.

¹¹⁹ Il riferimento al mestiere è, ancora una volta, preciso e tenuto distinto dall'esercizio dell'impresa. E' del resto inverosimile che si possa lavorare per una ditta di impianti elettrici senza essere più o meno

Conosceva bene tutti i Vernengo compreso Cosimo, figlio di Pietro, che seppure giovane era bene avviato lungo la stessa strada del padre ed aveva sposato la figlia di Nunzio La Mattina, grande trafficante di droga.

Aveva riferito su Calascibetta che ai tempi della sua permanenza in cosa nostra era solo un ladruncolo, mentre a seguito della guerra di mafia era diventato importante. Lo stesso aveva partecipato all'omicidio di Benedetto Grado, trafficava in stupefacenti e faceva parte del gruppo di Aglieri, con Carlo Greco, Salvatore Profeta, Giuseppe Gambino ed altri.¹²¹

Aveva conosciuto Carlo Greco, chimico della droga e con il tempo era diventato un personaggio molto importante.

Pietro Aglieri quando era ragazzino e si occupava di sigarette di contrabbando; aveva successivamente saputo dai suoi parenti che anche lui era diventato importante.

Giuseppe Gambino, detto "u cuvatto", era uomo d'onore, faceva parte del gruppo di Aglieri, aveva partecipato a numerosi omicidi; suo figlio Natale,

¹²⁰ Sui rapporti di Urso con il suocero Pietro Vernengo ha riferito un episodio che merita di essere riportato e che concerne la morte del cantante Pino Marchese:” **IMP. CONTORNO S.:** - Io stavo raccontando i fatti come sò successi quando io a Palermo latitante, è venuta la moglie di PIETRO VERNENGO e FRANCO URSO a casa mia, dicendomi che era successo 'stu problema e che i VERNENGO, diciamo, il nucleo familiare gli voleva dare addosso a FRANCO URSO perché aveva fatto questa operazione di legnate, di darci mazzate a questo cantante e non ci hanno levato l'orologio e neanche i cosi d'oro e che il cantante pensava che era una rapina. Invece lui l'aveva menato perché si portava la fidanzata e la cugina della fidanzata a Napoli, in diverse parti. E PIETRO VERNENGO si trovava in galera. Io per sistemare la faccenda sono andato a Mazara del Vallo ad andare a trovare a PIETRO VERNENGO in galera per dirci, senti: "PEPPE URSO ha fatto cosi', cosi', e i tuoi ci vogliono addosso", "Va bè - dici - ora ci penso io". Ma io ero incaricato della moglie, perché la moglie aveva paura del marito. E questo so. Dopo ho saputo che l'hanno ammazzato; chi l'ha ammazzato non lo so; trovandolo, diciamo, nella morte con i testicoli in bocca. Ho ricollocato il fatto. Non so altro, Signor Presidente.” P.223

¹²¹ Scarantino aveva indicato in Aglieri, Greco, Profeta e Calascibetta i quattro uomini che dominavano il mandamento della Guadagna, essendo titolari delle cariche ufficiali nella gerarchia di Cosa Nostra, con l'appoggio dei Gambino. La conferma di Contorno è completa:

“**P.M. dott. DI MATTEO:** - Dove, se faceva parte di Cosa nostra. Ci dica tutto quello che è in grado di riferire su eventuali attività illecite di PEPPUCCIO CALASCIBETTA.

IMP. CONTORNO S.: - Ai tempi che lo conoscevo io era un ladruncolo insieme con un altro, uno dei quali questo è scomparso, che era un suo compagno. Dopo, con l'andare del tempo, è cominciata la guerra ed è diventato una persona importante. Ha partecipato all'omicidio BENEDETTO GRADO, che era un mio... un parente di un mio parente e tante altre... è entrato a fare Cosa nostra. È diventato un personaggio di spicco della piazza della Guadagna, compreso l'AGLIERI e compagni. Lo conosco abbastanza bene. Faceva traffici, camminava con GRECO... CARLO GRECO, che era un chimico pure lui, SALVATORE PROFETA della Guadagna pure; erano tutti un gruppo della Guadagna. GIUSEPPE GAMBINO detto... GIUSEPPE GAMBINO, FASCELLA e tanti altri. Erano un gruppo, che dopo sono diventati forti in merito alla guerra di mafia che è successa. Dopo non... “ p.158
L'episodio era stato riferito pure dal Marino Mannoia.

ragazzino molto sveglio, era poi diventato importante nella organizzazione mafiosa.

Al tempo in cui l'aveva conosciuto Lorenzo Tinnirello era un ragazzo che circolava a Ciaculli; era poi diventato un mafioso importante mentre Ciccio Tagliavia, che aveva con il padre una pescheria a Sant'Erasmus, possedeva barche e si occupava di traffici di stupefacenti.

Sulle dichiarazioni di Marino Mannoia e Contorno, sulla loro rilevanza e sull'attendibilità dei dati da essi forniti, la Corte di primo grado svolgeva osservazioni che possono essere condivise e meritano di essere riportate per esteso:

I collaboratori sopra riportati presentano delle comuni caratteristiche derivanti essenzialmente dal fatto di provenire entrambi dalla medesima famiglia mafiosa e di riferire fatti lontani nel tempo, essendo stati entrambi entrati a far parte di cosa nostra nella metà degli anni '70. A parte questo fondamentale dato comune, tra i due collaboratori vi è una sostanziale differenza di storia criminale che giustifica la parziale diversità dei ricordi: il Mannoia è stato sostanzialmente un «tecnico» della droga che, pur avendo vissuto gli eventi della guerra di mafia, non vi è stato coinvolto in prima persona continuando, seppur con certe cautele e per un limitato periodo di tempo a causa dei lunghi periodi di carcerazione, la sua carriera criminale anche con il gruppo «corleonese» uscito vincente dalla guerra di mafia; il Contorno, invece, è stato da sempre indissolubilmente legato al gruppo «perdente» di Bontade ed ha vissuto personalmente la guerra di mafia le cui vicende hanno necessariamente influito sulla sua personale storia criminale.

Da tali considerazioni discende che le informazioni del Mannoia riguardo le persone, i loro ruoli e gli eventi criminali sono dirette, complete ed approfondite, coerenti con il ruolo svolto dallo stesso all'interno dell'organizzazione, provenendo questo dalla famiglia di Santa Maria di Gesù, la stessa famiglia mafiosa di molti degli odierni imputati, ed avendo operato per lungo tempo in quella famiglia come esperto nella raffinazione di eroina. Vero è che lo stesso Mannoia nel corso dell'esame ha fatto continue precisazioni circa eventuali dimenticanze, ma queste, peraltro ampiamente giustificate dal tempo trascorso, non appaiono particolarmente rilevanti, non inficiando in alcun modo il nucleo essenziale dei ricordi del collaboratore, soprattutto per quanto

riguarda uomini e ruoli del suo ambiente mafioso. Ovviamente le informazioni del Mannoia devono essere contestualizzate, rapportate cioè al periodo dallo stesso vissuto all'interno di cosa nostra, ovvero ai periodi di detenzione antecedenti alla collaborazione. In tale prospettiva è logico che il Mannoia pur conoscendo in modo specifico e diretto ruoli e compiti criminali di molti soggetti, non abbia informazioni precise circa l'avvenuta affiliazione degli stessi. Inoltre il lungo lasso di tempo trascorso dal periodo di permanenza nell'organizzazione criminale giustifica ampiamente certe dimenticanze ed imprecisioni, come quelle ad esempio relative alla precisa individuazione di Scarantino Vincenzo ed alla distinzione netta di quest'ultimo rispetto ai fratelli.

Le dichiarazioni del Mannoia, oltre ad essere precise e per quanto possibile dettagliate, appaiono anche costanti, non avendo dato luogo a contestazioni di rilievo. Per quanto riguarda i motivi della collaborazione, questi pur non essendo stati compiutamente specificati, appaiono strettamente correlati al momento storico vissuto, di passaggio della leadership di cosa nostra dai cosiddetti "perdenti" ai "corleonesi" ed al mutamento della posizione del Mannoia, per sua stessa ammissione, compromesso con i "perdenti" di Bontade, anche se ampiamente utilizzato dai soggetti emergenti per le sue capacità criminali nel settore degli stupefacenti. Quest'ultima considerazione porta anche ad escludere un interesse all'accusa nei confronti degli imputati del presente procedimento, la maggior parte dei quali non ha avuto contrasti con il Mannoia, ma ha con questo condiviso attività criminali di una certa importanza.

Infine a conferma ulteriore della piena attendibilità intrinseca di questo collaboratore deve sottolinearsi il fatto che, trattandosi di un soggetto che ha iniziato la sua collaborazione con la giustizia in un periodo in cui pochi soggetti ricorrevano al "pentimento", il contributo da questo apportato alle indagini relative non solo a singoli episodi criminosi ma all'acclaramento della struttura stessa di cosa nostra, è stato sicuramente prezioso ed insostituibile ed ha comportato per il collaboratore, com'è noto, un alto tributo di sangue .

Tali ultime considerazioni possono essere svolte anche per quanto riguarda il collaboratore Salvatore Contorno, anch'egli del gruppo dei primi « pentiti » di mafia. Nel suo caso, tuttavia, le motivazioni del pentimento sono ancora più strettamente correlate alla guerra di mafia ed al conseguente passaggio di potere a favore dei corleonesi, apparendo incontestabile il fatto che il Contorno abbia deciso di collaborare con la giustizia innanzitutto per sottrarsi alla sua già decisa eliminazione,

concretizzatasi, come dallo stesso riferito, in vari attentati. Tale motivazione comunque non inficia l'attendibilità del collaboratore, risultando tali motivi, per consolidata giurisprudenza sul punto, del tutto neutri.

Il ruolo avuto dal Contorno nella guerra di mafia potrebbe comunque avere una refluenza sull'interesse all'accusa, essendo stati indicati gli imputati del presente procedimento come appartenenti alla corrente "corleonese" di cosa nostra, tuttavia deve a tal proposito osservarsi che, per ammissione dello stesso Contorno, molti degli imputati nel presente procedimento e segnatamente quello che lo stesso definisce come "il gruppo di Aglieri", non sono stati direttamente coinvolti nelle vicende della guerra di mafia, subentrando in un momento successivo, a situazione già consolidata, quindi nei loro confronti non può parlarsi specificatamente di interesse all'accusa o di risentimenti personali che possano incrinare l'attendibilità intrinseca. Per quanto riguarda il contenuto delle dichiarazioni del Contorno possono qui ripetersi le considerazioni svolte per Mannoia a proposito del lungo lasso di tempo trascorso dalla permanenza in cosa nostra, ma a queste considerazioni deve aggiungersi il rilievo per cui il Contorno, fedelissimo del gruppo di Bontade, a seguito della guerra di mafia non aveva più potuto continuare le pregresse attività criminose, trovandosi nella situazione di bersaglio del gruppo mafioso avversario. I ricordi del Contorno quindi sono necessariamente ancora più risalenti ed incompleti rispetto a quelli del Mannoia, ma anche per questo collaboratore deve concludersi nei termini sopra esposti per una positiva attendibilità intrinseca.

La sentenza proseguiva quindi analizzando le dichiarazioni di **Augello Salvatore**. Esse venivano giudicate "particolarmente utili per comprendere la reale caratura criminale di Scarantino".¹²²

Il giudizio si basava, evidentemente, sulle sole emergenze del giudizio di primo grado ma già in quella fase del processo era possibile dare il massimo rilievo alla testimonianza di Augello che permetteva di rilevare un

¹²² La formula adoperata dagli estensori appare riduttiva. Si tratta in realtà di dichiarazioni di straordinaria importanza per l'attendibilità intrinseca ed estrinseca delle chiamate in correità di Vincenzo Scarantino. Con quelle di Marino Mannoia forniscono elementi di riscontro decisivi al quadro delle attività delittuose della Guadagna delineato da Scarantino con riferimento agli odierni imputati; offrono, attraverso una voce del tutto insospettabile di intesa o collusione con chichessia, elementi di sistematico incrocio alle dichiarazioni etero ed autoaccusatorie di Scarantino su tutti gli episodi delittuosi dallo stesso raccontati, riflettendosi tale positiva conferma in un argomento forte per l'attendibilità delle dichiarazioni sulla strage, per ragioni uguali e contrarie a quelle per le quali si è cercato di abbassarle al rango di patetiche autocalunnie, mediante la svalutazione della personalità criminale e umana di Scarantino.

inserimento dello Scarantino nella realtà mafiosa della Guadagna assai superiore a quello che lo stesso aveva “cercato di accreditare dopo la ritrattazione”¹²³.

E' necessario, pertanto, riportare estesamente le dichiarazioni di Augello, seguendo per esigenza di tempo il buon riassunto degli estensori della sentenza, integrandolo con chiose e citazioni dirette per sottolineare la rilevanza di singoli passaggi che rischierebbero altrimenti di sfuggire.

La collaborazione di Augello era iniziata nel marzo del 1992, addirittura prima della strage e quindi prima della collaborazione di Scarantino. Esse rispecchiano, pertanto, la situazione del mandamento della Guadagna più o meno al tempo in cui gli uomini di questo mandamento si appressavano a realizzare (come si dimostrerà) la strage di via D'Amelio. Augello non aveva potuto essere affiliato in Cosa Nostra perché nipote di un poliziotto ma era stato vicino a molte delle persone coinvolte in questo processo ed in genere ad uomini d'onore della zona interessata. Aveva avuto soprattutto intensi contatti criminali con Vincenzo Scarantino, suo fornitore di eroina, che egli spacciava, dividendo con Scarantino i proventi.

Aveva dichiarato di sapere che Vincenzo Scarantino con i suoi fratelli erano quelli che nella zona della Guadagna “uscivano di più roba“, perché cognati di un boss mafioso e potente del quartiere, Profeta Salvatore, grazie al quale riuscivano ad avere ingenti quantità di eroina.

Vincenzo Scarantino era solito parlare del cognato Profeta come di “un dio“, e l'Augello aveva appreso anche da altri, suo fratello Roberto e Lucera Giuseppe, persona che conosceva dall'infanzia ed alla quale era legatissimo, che Profeta apparteneva a Cosa nostra e che Scarantino e gli

¹²³ In modo, non solo oggettivamente non credibile e “ridicolo”, come ha osservato il collaboratore Calogero Pulci avanti a questa Corte, ma alla luce della successiva denuncia di quella ritrattazione che Scarantino ha volutamente resa in termini assurdi e artificiosi, tali da rendere agevole distinguere nettamente fra le dichiarazioni accusatorie lucide, precise, razionali riscontrate e riscontrabili e le cervellotiche irreali incontrollate contraddittorie dichiarazioni della ritrattazione.

altri svolgevano il traffico di stupefacenti per suo conto mentre era detenuto.¹²⁴

Ha dichiarato che si riforniva da Scarantino ogni sette-dieci giorni, chiedendo 300 grammi- mezzo chilo di droga circa alla volta a seconda delle richieste che riceveva; Scarantino gli aveva sempre fornito quanto richiesto; era solito ritirare i suoi soldi, dai dieci ai venti milioni ogni settimana, la sera; l'attività gli consentiva di avere utili dovuti al ricarico che faceva sul prezzo praticatogli da Scarantino; il rapporto si era protratto alcuni anni dal 1986 al 1988, con intervalli dovuti a periodi di carcerazione dell'Augello e con una costante frequentazione, anche successiva alla cessazione dei traffici criminali.¹²⁵

Era a conoscenza che lo Scarantino riforniva di eroina anche altri spacciatori, tra cui tale Anna Corradi allo Zen 2, poichè in un'occasione aveva accompagnato Scarantino allo Zen ed aveva sentito del trambusto nell'appartamento dove era entrato; aveva poi appreso che la signora non aveva pagato Scarantino e che questi aveva reagito violentemente.¹²⁶

¹²⁴ Per comprendere meglio il rapporto tra Vincenzo Scarantino ed il cognato Salvatore Profeta e per la conferma di quanto sia costato a Scarantino iniziare la collaborazione e accusare il cognato (come egli ha più volte ripetuto) si confronti il seguente brano dell'esame di Augello:

“P.M. dott.ssa PALMA: - Chi le parlo' di PROFETA SALVATORE?

Imp. AUGELLO Salvatore: - Ne parlava sempre VINCENZO, come, tipo che fosse un... un dio perche' lui per suo cognato aveva un debole. Se il cognato ci diceva a lui: "Enzo buttati dal quinto piano", lui si buttava anche dal quinto piano. Lui ne parlava come fosse un dio, una persona... questo.

P.M. dott.ssa PALMA: - Ma lei senti' parlare anche da altri di PROFETA come personaggio che apparteneva a Cosa nostra?

Imp. AUGELLO Salvatore: - Si', si', ne ho sentito parlare di mio fratello di LUCERA GIUSEPPE e di altri personaggi pure.

P.M. dott.ssa PALMA: - Cosa le riferivano suo fratello, LUCERA GIUSEPPE e gli altri personaggi con riferimento a PROFETA?

Imp. AUGELLO Salvatore: - Che a quei tempi mio frate si trovava in carcere e allora i SCARANTINO gestivano il traffico di droga a conto per suo cognato. Essendo che il traffico... il... diciamo, il capo era il cognato, dovevano gestire perche' lui sta in galera ed e' giusto che le altre famiglie si mettessero da parte per fare vendere di piu' a lui perche' il cognato stava in galera per... nel maxiprocesso e' stato condannato.

¹²⁵ La quantità dello stupefacente trattato e l'entità dei proventi impongono due rilievi: solo un soggetto autorizzato da Cosa nostra poteva smistare quelle quantità di droga in un'area ad altissima densità mafiosa; con la collaborazione Scarantino sapeva di dovere rinunciare per sempre al tenore di vita che quel traffico gli consentiva; in linea di massima la deposizione di Augello convalida le dichiarazioni di Scarantino sull'entità del suo giro d'affari. Può essere, inoltre, utile per valutare la personalità di Scarantino e la sua “debolezza”, che gli ha consentito di iniziare la collaborazione, ricordare come Augello abbia raccontato che essendo stato arrestato per la droga che trafficava, Scarantino gli rimise tutti i debiti che aveva contratto per l'acquisto di droga : violento arrogante manesco ma generoso.

¹²⁶ Conforme Scarantino.

Tale comportamento prepotente e arrogante era tenuto da Scarantino soprattutto nel quartiere della Guadagna, grazie alla protezione del cognato Profeta Salvatore.

Lo Scarantino, sostava di solito a piazza Guadagna. Augello aveva avuto modo di osservare Pietro Aglieri, spesso accompagnato da Pietro Pilo e da Giuseppe La Mattina, entrare al bar di piazza Guadagna insieme a Scarantino.

Rispettando il galateo mafioso, Augello in qualche occasione aveva pagato il caffè al gruppo, senza però consumarlo in loro compagnia non possedendo la qualità di uomo d'onore. Scarantino ed Aglieri quando si incontravano erano soliti baciarsi e manifestavano un rapporto confidenziale, tanto che Scarantino poteva permettersi di chiedere ad Aglieri dei favori: ad esempio aveva fatto assumere da Aglieri il cognato Angelo Basile presso un distributore di benzina di proprietà dei Pullarà, cosa che era avvenuta, avendo l'Augello visto che effettivamente Angelo Basile aveva iniziato a lavorare in quella pompa, riconosciuta e mostrata successivamente alle forze di polizia.¹²⁷

¹²⁷ Si tratta di indizi gravi, precisi e concordanti dell'appartenenza di Scarantino a Cosa Nostra. A Scarantino era consentito ciò che i malavitosi comuni non potevano neppure permettersi. Si considerino le manifestazioni di servilismo e ossequio che Augello, e quelli come lui, erano costretti a rivolgere ai boss (pagare le consumazioni al bar, al ristorante, offrirgli lo champagne nei locali, chiedendo rispettosamente il permesso di poter compiere questi atti di unilaterale sudditanza, finalizzati ovviamente ad avere l'autorizzazione a trafficare in collegamento con i boss e ad avere la loro protezione e comprensione), tenendosi sempre a debita e rispettosa distanza. Gestì di deferenza ai quali non era tenuto Scarantino che non perdeva occasione per manifestare all'esterno la sua posizione di supremazia dovuta all'essere parte della cerchia di eletti mafiosi. Augello ha dato indicazioni precise in tal senso:

P.M. dott.ssa PALMA: - Lei ha detto di avere visto AGLIERI assieme a SCARANTINO sia alla piazza della Guadagna, sia al bar della Guadagna. Per quelle che sono le sue conoscenze, che rapporti c'erano fra SCARANTINO e AGLIERI?

Imp. AUGELLO Salvatore: - E... cioè' quando si incontravano si baciavano, dottoressa. Quando le persone si baciano con un uomo d'onore significa che quella persona è qualcuno.

P.M. dott.ssa PALMA: - Lei sa se avessero dei rapporti fra di loro? nel senso che SCARANTINO poteva chiedere ad AGLIERI delle cortesie o AGLIERI poteva chiedere a SCARANTINO delle cortesie?

Imp. AUGELLO Salvatore: - Sì', sì', e... quanto io ne so un'evento e... il signor SCARANTINO aveva un cognato, BASILE ANGELO, e siccome... questo ragazzo non voleva lavorare e allora il cognato che sarebbe... sono un fratello e una sorella, e un fratello... (dice) e una sorella di SCARANTINO e del BASILE sposati insieme. Ha capito, dottoressa?

P.M. dott.ssa PALMA: - Sì', sì', continui.

Imp. AUGELLO Salvatore: - Eh, e allora, la sorella di SCARANTINO diceva a VINCENZO di trovargli un lavoro e ENZO e... come lui poi mi ha raccontato, e' andato in una pompa di benzina sita sul ponte della Guadagna che appartiene a PULLARA', GIOVAMBATTISTA PULLARA' appartiene, dicendo a PIETRO AGLIERI se poteva assumerlo come... come... (?). E allora, PIETRO ha fatto assumerla...

P.M. dott.ssa PALMA: - E allora, vediamo se ho capito. SCARANTINO ha chiesto ad AGLIERI di fare assumere il cognato? **Imp. AUGELLO Salvatore:** - Sì'. In questa pompa di benzina.

P.M. dott.ssa PALMA: - AGLIERI con chi ha parlato per fare assumere il cognato alla pompa di benzina?

Aglieri passava il sabato con delle donne alla discoteca “il cerchio“; l’Augello vi si recava per farsi vedere ed in queste occasioni aveva pagato persino lo champagne per Aglieri, non prima di averlo fatto avvicinare da Giuseppe Lucera per indicare ad Aglieri chi gli mandava la bottiglia e chiedergli se la accettava.

Per compiere attività criminose bisognava essere autorizzati dal boss di cosa nostra del territorio: per l’attività di spaccio Augello aveva dovuto chiedere l’autorizzazione a Lucera, che a sua volta l’aveva chiesta a Pietro Aglieri che gli aveva imposto di spostarsi verso corso Tukory per non disturbare la famiglia di Pietro Pilo, uomo vicino ad Aglieri.

Augello aveva riferito, quindi, altri episodi che dimostravano l’assoluto monopolio che Aglieri pretendeva nel suo territorio e come egli controllasse e sfruttasse a proprio vantaggio la malavita comune (con il fratello ed un altro complice avevano rapinato una gioielleria alla Kalsa dove personaggi di quel rione tenevano dell’oro, era quindi stato convocato da Aglieri presso la stalla di Scarantino, sita vicino al fiume Oreto; qui aveva dovuto confessare il furto offrendosi di recuperare l’oro sottratto; inoltre, in occasione di una rapina presso la gioielleria Quagliata egli stesso aveva chiesto preventivamente il permesso ad Aglieri, che aveva imposto di vendergli la refurtiva; a rapina conclusa lo stesso Aglieri si era recato a casa di Augello per concordare il prezzo, pretendendo però che la moglie rimanesse chiusa in cucina.

Aveva appreso per conoscenza diretta, da suo fratello e da Salvatore Tomaselli, odierno imputato, che lo stesso Aglieri conduceva un traffico di

Imp. AUGELLO Salvatore: - Ha parlato con il PULLARA'.

P.M. dott.ssa PALMA: - Lei conosce i PULLARA'?

Imp. AUGELLO Salvatore: - No, non li conosco.

P.M. dott.ssa PALMA: - Con quale dei PULLARA' ha parlato?

Imp. AUGELLO Salvatore: - Eh... uno era in carcere. Era quello che... quello che era fuori ho parlato.

Il Basile era stato dunque assunto. L’episodio è utile a comprendere anche le resistenze di Rosalia Basile, moglie di Scarantino, a seguire il marito nella collaborazione e anzi la sua costante implacabile, opposizione e la sua successiva opera di demolizione fisica e morale del marito collaboratore, in accordo con gli altri familiari.

droga tra Genova e Palermo per il quale si avvaleva dei fratelli Lucera, di Roberto Augello, di Gaetano Murana e del Tomaselli stesso.

Quest'ultimo era stato trovato in possesso di una valigia con quasi un chilo di eroina, si era accollato tutta la responsabilità senza fare il nome dei complici ed era stato condannato a sette anni; come compenso al suo comportamento omertoso aveva avuto il rispetto di tutti gli uomini della Guadagna ed inoltre gli veniva data la somma di 300 mila lire alla settimana e gli venivano pagate le spese legali.¹²⁸

Augello confermava l'esistenza del magazzino-porcilaia sotto il ponte del fiume Oreto, nella disponibilità di Tomaselli nel quale veniva nascosta la refurtiva e i buoni rapporti tra Tomaselli e Scarantino.

Augello aveva quindi dato conferma¹²⁹ del duplice omicidio Lucera commesso da Scarantino.¹³⁰

Augello era stato invitato ad una "mangiata" nella villa dei Lucera alla quale non aveva potuto partecipare. L'indomani con tale Angelo cognato dei Lucera e con Lucera Domenico si erano recati in questa casa dove avevano trovato i cadaveri di Luigi e Santo Lucera. Domenico Lucera si era messo a gridare che li aveva ammazzati Scarantino, minacciando di vendicarsi contro lo stesso.¹³¹ La conferma che autore del delitto era stato

¹²⁸ L'episodio è riportato in termini da Scarantino che lo indica tra le ragioni per le quali si fidava di Tomaselli. Il collaboratore ha sviluppato un lungo discorso per spiegare come il Tomaselli con la sua omertà e la protezione che aveva offerto ad Aglieri si era guadagnata la sua riconoscenza e pur senza essere affiliato veniva rispettato e considerato da tutti gli uomini d'onore del quartiere. V'è da aggiungere che Augello ha accennato ad un pagamento di 150 milioni per ottenere l'assoluzione di tutti gli altri imputati. Si tratta di importanti elementi che provano l'inserimento di Tomaselli nell'organizzazione, come avvicinato.

¹²⁹ Quindi ci racconti. Le ho chiesto se lei e' a conoscenza di altri reati commessi da SCARANTINO. quindi in sintesi perche' non e' questa la sede in cui stiamo parlando di questo duplice omicidio, ho gia' capito a che cosa si riferisce. In sintesi ci spieghi quello che e' successo e se e' riferibile a SCARANTINO VINCENZO.

Imp. AUGELLO Salvatore: - Si', e... SCARANTINO ha ucciso LUCERA SANTO e LUCERA LUIGI. Io questo l'ho detto nel '92, l'ho detto io queste cose.

¹³⁰ Nonostante lo Scarantino abbia riferito con ricchezza di particolari e di dettagli oggettivamente riscontrati dalla perizia medico legale il delitto da lui commesso, indicando complici e movente in termini assolutamente coincidenti con quanto raccontato dall'Augello, si è dubitato del racconto di Scarantino. I riscontri che Augello ha fornito sull'episodio confermano che non vi è passaggio della deposizione di Scarantino nel quale costui non possa essere riscontrato; la franca ammissione di tutti i delitti commessi, anziché essere valorizzata come indice della totale e incondizionata volontà di collaborazione, è stata svalutata per ragioni che è tuttora difficile comprendere.

¹³¹ **P.M. dott.ssa PALMA:** - Come ha appreso che SCARANTINO VINCENZO ha ucciso LUCERA SANTO e LUCERA LUIGI?

Imp. AUGELLO Salvatore: - Perche' essendo del fatto di questa partita di eroina, io la domenica accompagnavo una sorella dei LUCERA alla Guadagna, perche' mangiamo tutti insieme la domenica, la mamma e, diciamo, i figli. e,

Scarantino, che contro Luigi Lucera aveva un forte movente perché non gli aveva pagato 500 grammi di eroina – atteggiamento sostenuto dalla parentela che il Lucera poteva vantare con Giuseppe Calascibetta – Augello l’aveva avuta pochi giorni dopo. Aveva saputo, sempre da Lucera Domenico, che dopo i funerali in un appartamento della Guadagna si erano incontrati Profeta per la famiglia Scarantino, Calascibetta Giuseppe per i Lucera, che erano appunto suoi cugini, ed Aglieri in qualità di paciere, allo scopo di trovare un accordo per evitare altri morti alla Guadagna.¹³²

Un secondo incontro era avvenuto dopo alcuni giorni tra Vincenzo Scarantino,¹³³ Lucera Domenico e Salvatore Profeta. Al Lucera era stato

quando sono arrivato, erano le undici e qualche cosa, e la mamma era preoccupata perché LUIGI non veniva a mangiare: si presentava con la sua famiglia. E siamo andati in un villino io e un cognato del LUCERA, ANGELO ora non mi ricordo come si chiama ANGELO, e abbiamo visto che era tuttochiuso. Abbiamo scavalcato il... dal muro dove e' sita un palazzo qua, c'e' un palazzo accanto, abbiamo scavalcato dal mu... e allora abbiamo visto a lui, il LUCERA DOMENICO, si e' messo a gridare, dice: "Io l'ammazzo, l'ammazzo", ci dissi: "Ma a chi?", "a SCARANTINO. E allora ho visto, sul primo letto entrando, c'era il LUCERA SANTO e... che aveva la testa mozzata e sul... sul secondo letto, pero' dietro il letto, a terra, c'era LUIGI e... LUCERA pieno di coltellate e a terra morto.

P.M. dott.ssa PALMA: - Voi avete trovato questi due cadaveri. Cosa le e' stato detto, con riferimento a SCARANTINO?

Imp. AUGELLO Salvatore: - Che era stato SCARANTINO a... ad ammazzare allo zio e al fratello.

¹³² In realtà si trattava di una messa in scena, essendo stati i tre d'accordo nell'uccisione di Luigi Lucera, omicidio che era stato ordinato dallo stesso Aglieri per le minacce che imprudentemente il Lucera gli aveva rivolto.

¹³³ Che già allora aveva ammesso di avere compiuto il delitto dandone una spiegazione ad un fratello dell'ufficio. L'episodio è di assoluta importanza e spiega la potenza ed il prestigio acquistati al tempo da Vincenzo Scarantino la cui posizione era prevalsa per il favore accordato da Aglieri, al punto che i Lucera avevano dovuto abbozzare e soccombere nonostante la protezione del Calascibetta nel conflitto che li opponeva a Scarantino, come si evince dalle dichiarazioni di Augello:

“**P.M. dott.ssa PALMA:** - E dopo questo duplice omicidio, c'e' qualche altro episodio, che lei ricorda, che e' collegato a questo duplice omicidio?

Imp. AUGELLO Salvatore: - Sì, sono due episodi che voglio ricordare. Dopo i funerali, dove io mi sono messo a disposizione della famiglia perché...

Imp. AUGELLO Salvatore: - ho detto ci conosciamo di più di vent'anni e siamo cresciuti insieme, io mi sono adoperato ad andare al Tribunale, a fare usci... a fare venire il fratello e altre cose e... giorni dopo... giorni dopo il funerale c'e' stato un incontro fra e... PROFETA, CALASCIBETTA GIUSEPPE, PROFETA SALVATORE, voglio precisare, e CALASCIBETTA GIUSEPPE e PIETRO AGLIERI. Però PIETRO AGLIERI era latitante in quei tempi...

P.M. dott.ssa PALMA: - Dove e' stato questo incontro?

Imp. AUGELLO Salvatore: - E' stato quest'incontro in un appartamento sito alla Guadagna, però non nella piazza, più spostato della piazza, e... in un appartamento che era di proprietà di DOMENICO LUCERA. Quando vedo che sotto ci stava... mio fratello... AUGELLO ROBERTO.

P.M. dott.ssa PALMA: - Sì. Cosa e' successo di [sovrapposizione di voci] cioè chi e' arrivato in questo appartamento?

Imp. AUGELLO Salvatore: - C'era: AGLIERI PIETRO, CALASCIBETTA GIUSEPPE e PROFETA SALVATORE.

P.M. dott.ssa PALMA: - Lei ha detto che la casa era di LUCERA DOMENICO; LUCERA DOMENICO era presente?

Imp. AUGELLO Salvatore: - No, non c'era presente, era praticamente tutti e tre. E allo... il CALASCIBETTA era per la famiglia LUCERA che' sono cugini, perché CALASCIBETTA e' cugino della mamma di LUCERA, e PROFETA era il referente dei SCARANTINO. E PIETRO AGLIERI era il paciere.

P.M. dott.ssa PALMA: - Come ha saputo lei, siccome sta facendo, sta dichiarando che il ruolo che avevano tutti e tre; chi le ha detto cosa e' successo in quella riunione, in quell'incontro?

Imp. AUGELLO Salvatore: - Che si do... essendo che lui era latitante, e allora, di non fare succedere altri morti alla Guadagna.

P.M. dott.ssa PALMA: - Voglio capire una cosa. Lei ha parlato di questo incontro di queste tre persone: AGLIERI, CALASCIBETTA e PROFETA. Ha detto che PROFETA era per SCARANTINO, che CALASCIBETTA era per il

spiegato che lo zio Santo Lucera era stato ucciso per errore perchè per caso si trovava lì, mentre Luigi era stato ucciso perchè era solito ubriacarsi e perdere il controllo.¹³⁴

Aveva conosciuto fin dagli anni '70 Calascibetta Giuseppe, cugino dei Lucera, con i quali commetteva furti in appartamento nella zona di corso Tukory; aveva poi saputo che il Calascibetta si era trasferito nella zona della Guadagna, dove negli anni '80 era diventato uomo d'onore, rispettato da tutti e vicino a Pietro Aglieri, cosa che aveva appreso dal fratello ma che aveva anche constatato personalmente, vedendo il Calascibetta alla Guadagna insieme a Scarantino e a Pietro Aglieri.¹³⁵

Aveva conosciuto La Mattina Giuseppe nel 1985 quando era stato arrestato insieme a Pietro Aglieri, di cui era considerato il braccio destro e con il quale trafficava in droga. La Mattina era l'autista di Pietro Aglieri.¹³⁶

LUCERA e che AGLIERI aveva il compito di paciere. Come ha saputo questa cosa e da chi l'ha saputa?

Imp. AUGELLO Salvatore: - Sempre l'ho saputo da DOMENICO LUCERA.

P.M. dott.ssa PALMA: - Quando gliel'ha riferita?

Imp. AUGELLO Salvatore: - In quei giorni che c'era successo, poi, l'omicidio e io stavo vicino a lui perchè, quanto è vero, io mi sono adoperato sia per i Tribunali sia per le casse e sia... e... quasi la' mi sono adoperato per loro. Ma poi c'è stato un altro incontro, che hanno fatto pace e...

.....

P.M. dott.ssa PALMA: - E questo è il primo incontro. Parliamo del secondo incontro.

Imp. AUGELLO Salvatore: - Il secondo incontro è avvenuto dopo giorni e c'erano: i SCARANTINO, il LUCERA DOMENICO, e il PROFETA SALVATORE.

P.M. dott.ssa PALMA: - Dove è avvenuto questo incontro e che significato aveva questo incontro? Se lo sa.

Imp. AUGELLO Salvatore: - Questo incontro significava che... che a me era fatto pace e tutto quello che è successo l'ha cercato il fratello, l'ha cercato, perchè lo zio non doveva morire, lo zio. Lo zio, siccome abitava nella casa della sorella MARIA, ha avuto un disguido con il cognato e quei giorni lui è andato a dormire in questo villino.

P.M. dott.ssa PALMA: - Quindi è morto per caso, lei sta dicendo? Non doveva morire?

Imp. AUGELLO Salvatore: - Sì!... no, è morto per caso, perchè lui non doveva morire. (?) LUIGI per lo sgarro che faceva... alla Guadagna, dici... perchè quando si 'mbriacava, dici, poi nun capiva più niente, nun capiva.

¹³⁴ La pretestuosa spiegazione offerta da Scarantino al fratello della vittima per siglare la pace rivela come in realtà la famiglia mafiosa aveva chiesto e ottenuto il disarmo dei Lucera in favore di Scarantino.

¹³⁵ Altra conferma del ruolo di Scarantino che veniva notato mentre circolava per la Guadagna oltre che con Aglieri con un altro personaggio di spicco dell'organizzazione come il Calascibetta.

¹³⁶ Esattamente come affermato da Scarantino.

Sul ruolo di La Mattina è opportuno riportare per esteso un brano dell'esame:

Imp. AUGELLO Salvatore: - Si diceva che... cioè LA MATTINA era il braccio destro di PIETRO, per cui se doveva mettere a posto a qualcuno, almeno come a me mi è stato detto, non l'ho visto mai, anche di uccidere, era LA MATTINA.

P.M. dott.ssa PALMA: - Chi le ha fatto queste confidenze?

Imp. AUGELLO Salvatore: - Sempre gli stessi personaggi: mio fratello, LUCERA e tutte queste persone.

P.M. dott.ssa PALMA: - Cioè, le hanno riferito che LA MATTINA uccideva per conto di AGLIERI? Perchè non ho capito bene.

Imp. AUGELLO Salvatore: - No. Essendo che LA MATTINA era stretto con PIETRO AGLIERI, e allora se PIETRO aveva di bisogno di dare qualche lezione a qualcuno oppure di fare fuoco a qualche persona, il LA MATTINA era... era uno di questi.

P.M. dott.ssa PALMA: - Ha mai visto il LA MATTINA guidare la macchina di AGLIERI?

Tagliavia Francesco era intervenuto insieme ad Aglieri perchè parente di uno dei complici della rapina alla gioielleria Quagliata.

Infine l'Augello si era diffuso sulle minacce¹³⁷ che aveva subito dopo la collaborazione, indirizzate ai figli ed alla moglie; all'inizio della collaborazione, quando ancora non era stata resa nota la sua volontà di collaborare, il fratello era stato trattenuto da Aglieri, che già sapeva

Imp. AUGELLO Salvatore: - Io, come so, PIETRO AGLIERI macchina non ce n'ha, io non ce l'ho vista mai, pero' io ho visto una macchina, una... a quei tempi lui aveva, il LA MATTINA, una Peugeot 205, colore canna di fucile, non so se voi... canna di fucile, grigio fumo, come la devo chiamare... era una 205 Peugeot...

P.M. dott.ssa PALMA: - Aveva questa macchina LA MATTINA e lei continui, stava finendo di esprimere un pensiero.

Imp. AUGELLO Salvatore: - Niente, PIETRO AGLIERI non aveva macchina; lui faceva anche da autista con la macchina di... di LA MATTINA.

¹³⁷ Si tratta di una parte di notevole rilievo della deposizione perché serve a far risaltare una costanza di comportamenti e di reazioni del gruppo della Guadagna nei confronti di quanti sceglievano la via della collaborazione. Le parole di Augello sono rilevanti perché anticipano in una certa misura il trattamento che verrà riservato a Scarantino e mettono in evidenza la straordinaria capacità di inquinamento della prova posseduta da coloro che verranno poi chiamati in correità da Scarantino. Il primo dato che viene in evidenza in base al racconto di Augello è la straordinaria capacità dell'organizzazione di essere informata in tempo reale dell'inizio della collaborazione; la sua capacità di intimidire attraverso messaggi e segnali in equivoci, come appare evidente dal brano che segue:

P.M. dott.ssa PALMA: - Lei aveva già iniziato a collaborare?

Imp. AUGELLO Salvatore: - Sì, pero' in segreto.

P.M. dott.ssa PALMA: - Ancora non lo sapevano? Cioè lei pensava che non lo sapevano?

Imp. AUGELLO Salvatore: - No. Io pensavo che non lo sapevano.

P.M. dott.ssa PALMA: - Questa lettera è stata consegnata al dottore LA BARBERA. Ci sono stati altri episodi?

Imp. AUGELLO Salvatore: - Altri episodi sono stati fatti... io... ero... anzi, prima che mia moglie partisse di Palermo, che poi è stata partita per motivo precauzionale, lo S.C.O., tramite il dottor LA BARBERA, l'ha fatta partire perché la cosa ormai era pubblica, nei giornali e telegiornali, e allora una settimana prima che mia moglie partisse, che ancora non... i telegiornali non davano niente, notizie di queste cose, pero' già PIETRO AGLIERI, mio fratello, lo sapevano tutti, tramite l'avvocato dell'ufficio dell'avvocato FARINA; lo sapevano già. Quanto è vero che mi hanno mandato una tuta a casa mia, dicendomi... con un ragazzo, il nipote di LUCERA, dicendomi: "Ti mandano a salutare assai, assai". Queste parole. Io la tuta ancora la tengo conservata, nuova...

P.M. dott.ssa PALMA: - Sì, ma che significava questa frase: "Ti mandano a salutare assai, assai"? Cioè, non riesco a capirlo.

Imp. AUGELLO Salvatore: - "Ti mandano a salutare assai, assai", che loro già sapevano che io stavo collaborando e io so che loro già lo sanno.

P.M. dott.ssa PALMA: - E questo episodio della tuta lo può collocare nel tempo?

Imp. AUGELLO Salvatore: - Una settimana prima che mia moglie partisse. Mia moglie è partita ottobre... ottobre - novembre, una cosa di queste, è partita da Palermo scortata dalla Polizia, è partita. Un dieci giorni prima.

P.M. dott.ssa PALMA: - Lei come sa che, praticamente, questa notizia era trapelata attraverso il difensore che ha nominato? Cioè, è certo di questa (?)?

Imp. AUGELLO Salvatore: - Eh, sono certo perché anche ora che dico nomi, fatti, punti e cose, io posso dire una cosa sola: che mio fratello ROBERTO è stato prelevato da casa sua alle tre di un pomeriggio, è stato portato in una località... in località segreta ad incontrare a PIETRO AGLIERI; e allora dalle tre di pomeriggio fino a mezzanotte, poi è stato rilasciato, dicendo che io stavo collaborando con la Giustizia; avevo fatto il nome di SCARANTINO, dei LUCERA e di PIETRO AGLIERI e di tutti quanti... di quello che sapevo.

P.M. dott.ssa PALMA: - Questo episodio quando si è verificato? Lei era detenuto in quel periodo? E come lo ha saputo?

Imp. AUGELLO Salvatore: - So solo... io ero detenuto.

P.M. dott.ssa PALMA: - Quando si è verificato questo episodio?

Imp. AUGELLO Salvatore: - Questo si è verificato due giorni prima che partisse; poi mio fratello è andato a casa di mia moglie, dicendo: "Tuo marito sta rovinando a tutti". Mia moglie ignorava, pero' lo sapeva che... perché io per non avere problema ho chiesto a mia moglie se lei mi accettava come collaboratore di Giustizia, non come marito, ma come

dell'inizio della collaborazione, mentre Profeta aveva detto ai suoi parenti che era impazzito, chiedendo che ritirasse le accuse contro Scarantino ed Aglieri.¹³⁸

Per quanto concerne l'attendibilità intrinseca del collaboratore deve rilevarsi che l'Augello non ha fornito indicazioni dirette in ordine al fatto oggetto del presente procedimento, tuttavia il suo contributo è importante

collaboratore di Giustizia, di stare insieme a me ancora, e se lei voleva venire insieme a me con i bambini, perché ci sono donne che non vogliono andare con i mariti, perché fanno i collaboratori o sono pentiti, come li chiamano, così'. Mia moglie ha accettato di... che io collaborassi e venisse con me. Mio fratello è andato a dire: "Ma non sa a chi ha toccato", di qua, di là, dice: "A PIETRO, giustu giustu hava a tuccari a PIETRO. Tuccava a nauutri nun c'era niente - dici - i' a tuccari a PIETRO". PIETRO, parlando di AGLIERI.

¹³⁸ Si tratta come si vede, di un motivo conduttore costante: le minacce dirette e le intimidazioni sui parenti perché fossero proprio costoro ad esercitare la massima pressione sul collaboratore per ottenere, attraverso una sollecitazione continua asfissiante ambientale, lo scopo della ritrattazione cioè dell'inquinamento irreversibile della prova, con lo stigma dell'incostanza e dell'inaffidabilità. Che il tentativo di condizionare Augello con le tecniche anzidette sia stato diretto da Salvatore Profeta dimostra come la successiva azione contro Scarantino, secondo quanto ha riferito il collaboratore, aveva avuto modo di sperimentarsi ed affinarsi con il precedente intervento su Augello, il cui racconto rispecchia straordinariamente il trattamento che verrà praticato qualche tempo dopo sullo Scarantino, allora soggetto passivo delle prodezze di Augello, in seguito alle quali Scarantino verrà definitivamente condannato a nove anni di reclusione, subendo così un durissimo colpo alla sua capacità di resistenza morale mentre era detenuto pure con l'accusa di strage.

Si confronti il seguente brano dell'esame:

"P.M. dott.ssa PALMA: - No, io le facevo un'altra domanda. Lei ci ha parlato di questo episodio in cui a suo fratello viene chiesto conto e ragione del fatto che lei ha iniziato a collaborare. Sono stata chiara finora? Lei ci ha riferito ora questo episodio. Voglio sapere: com'è che lei sa che suo fratello è stato trattenuto per tante ore e che gli hanno detto che lei stava collaborando? Come l'ha saputo lei questo particolare? **Imp. AUGELLO Salvatore:** - Perché nello stesso villino dove abita mio fratello, ci abitava un altro fratello mio, e allora questo fratello mio più piccolo è venuto a dire a mia mamma e a mia sorella, che mia moglie... che mia moglie stava... e a mia moglie, che stava ancora a Palermo, dice: "Sai, è venuto LUCERA GIUSEPPE, si è portato a ROBERTO e sono venuti a mezzanotte". Quanto è vero, dice, mio fratello dice: "Ha buttato fuori AUGELLO ANTONINO del villino", ha buttato fuori, dicendo: "Io non voglio sapere più niente di AUGELLI [= AUGELLO?], fuori!". Poi ROBERTO è venuto in corso Tukory e ci... e, con parole povere ci voglio dire, si è messo a gridare con mia moglie dicendo che io ho avuto toccato a PIETRO AGLIERI e... e di queste cose, che lui era stato prelevato, che già mia moglie lo sapeva, che l'aveva raccontato il più piccolo fratello mio, e così l'ha venuto a sapere mia moglie e me l'ha raccontato.

P.M. dott.ssa PALMA: - Allora, ROBERTO, suo fratello, quando è andato da sua moglie due - tre giorni prima che sua moglie partisse, ha riferito di avere visto AGLIERI? Gliel'ha detto [sovrapposizione di voci]...

Imp. AUGELLO Salvatore: - Sì, sì, sì. È stato portato da PIETRO AGLIERI e voleva conto e ragione, perché io stavo (fando) questa cosa.

P.M. dott.ssa PALMA: - Questa cosa suo fratello ROBERTO l'ha detta a sua moglie?

Imp. AUGELLO Salvatore: - Sì.

P.M. dott.ssa PALMA: - Perfetto, andiamo avanti e parliamo se ci sono stati altri episodi di minacce che lei ha subito.

Imp. AUGELLO Salvatore: - Eh... io mi trovavo a Pistoia, era nel mese di Pasqua, così, no? non mi ricordo i... Pasqua era il 22, non mi ricordo quale era, il mese di aprile, perché certe volte viene d'aprile, viene di maggio, Pasqua non si sa. E allora, io mi ricordo che... che era un... era Pasqua, non mi ricordo, io ho telefonato a mia mamma dal carcere di Pistoia e allora... e allora mia mamma si è messa a piangere, si è messa a piangere e non ha potuto parlare più al telefono; mia sorella, la moglie di BENVIGNA SALVATORE, gli ha strappato il telefono, dicendo che io stavo fando morire a mia madre, perché la minacciavano che io avevo fatto il nome di queste persone, specialmente di ENZO SCARANTINO a quei tempi, e che suo cognato aveva... il PROFETA SALVATORE, aveva incontrato a... anzi, è andato a cercarlo dicendoci: "Perché tuo cognato, dopo tanti anni di carcere, ora si sta facendo pentito? E perché ce l'ha co' ENZO?".

P.M. dott.ssa PALMA: - Sempre parlando di questo episodio. Lei ha detto che era aprile; ci vuole dire l'anno, intanto?

Imp. AUGELLO Salvatore: - '93 era, io a Pistoia... era nel '93.

P.M. dott.ssa PALMA: - '93, quindi aprile '93. E il [sovrapposizione di voci]...

Imp. AUGELLO Salvatore: - Io sono arrivato a Pistoia il 19...

per quanto riguarda la ricostruzione dell'ambiente criminoso in cui operavano alcuni degli imputati e l'imputato di reato connesso Scarantino Vincenzo.

Le conclusioni della sentenza su questa fondamentale testimonianza vanno condivise. Scrivevano i giudici che doveva essere positivamente giudicata la genuinità della scelta collaborativa dell'Augello in considerazione dell'esiguità della pena che avrebbe dovuto scontare e delle gravi conseguenze in termini di esposizione a rischio per sé e per i propri familiari che la scelta aveva comportato. L'esposizione a pericolo si era effettivamente concretizzata, come si è visto, in precise minacce ed interventi finalizzati alla ritrattazione. Il collaboratore aveva in modo logico e coerente delineato

P.M. dott.ssa PALMA: - Mi ascolti un attimo. Lei ha detto che il PROFETA e' andato da suo cognato BENVIGNA SALVATORE. Ho detto giusto, si'?

Imp. AUGELLO Salvatore: - Si'.

P.M. dott.ssa PALMA: - Dove e' andato a trovare PROFETA a suo cognato?

Imp. AUGELLO Salvatore: - Siccome mio cognato ha una officina meccanica sita in... in Santa Maria di Gesu', lui e' anda... ma siccome si conoscono da tanto tempo con mio cognato, lui e' andato a trovarlo all'officina, una volta all'officina e una volta in casa. **P.M. dott.ssa PALMA:** - Cosa ha detto il PROFETA a suo cognato BENVIGNA? **Imp.**

AUGELLO Salvatore: - L'ho detto poco fa, ha detto: "Ma come mai tuo cognato, dopo tanti anni di carcere che si ha fatto, sta accusando a mio cognato di queste cose?".

P.M. dott.ssa PALMA: - Lei ha detto che e' andato anche in casa a trovarlo; gli ha riferito la stessa [sovrapposizione di voci] in casa?

Imp. AUGELLO Salvatore: - Si', una volta.

P.M. dott.ssa PALMA: - Dico, e il contenuto della conversazione e' stato sempre lo stesso?

Imp. AUGELLO Salvatore: - C'era sempre quella storia che loro voleva che io rimangiassi tutte le cose, anche e' ve... quanto e' vero, non so perche' son venuti, ma mia madre ha espresso, sempre non mi ricordo se era '93 - '94, non mi ricordo ora, ma c'e' l'incontro pure, un incontro fatto in un albergo di Firenze, dove loro dovevano venire a dire a me, che io dovevo rimangia... poi non so a quali fini doveva venire da me a dirmi che io doveva dire il contrario oppure di rimangiare oppure doveva dire che le cose che avevo detto erano bugie, ma l'incontro esiste, fatto dal dottor LA BARBERA in un albergo di Firenze.

P.M. dott.ssa PALMA: - Quindi, il PROFETA, oltre a dire che lei era impazzito, perche' aveva iniziato a collaborare, fece, nel corso di quei due incontri a casa e nel luogo di lavoro, a suo cognato delle richieste particolari? Cioe', gli chiese qualche cosa? Che fine aveva questo incontro? Cerchi di essere un po' piu' preciso.

Imp. AUGELLO Salvatore: - Volevano che io ritirassi tutte le accuse che avevo fatto su... su SCARANTINO, suo cognato e altri, di PIETRO AGLIERI e tutte (l'antri cosi).

P.M. dott.ssa PALMA: - Quindi, lo chiese espressamente, PROFETA?

Imp. AUGELLO Salvatore: - Si', si'Altro significativo brano evidenzia la condizione del collaboratore:

P.M. dott. DI MATTEO: - In seguito alla sua collaborazione con i magistrati, quindi, dal '92 in poi, volevo sapere se suo fratello AUGELLO ROBERTO e gli altri suoi fratelli hanno, diciamo, condiviso questa sua scelta, se sono stati sottoposti a programma di protezione oppure se hanno preso le distanze da lei.

Imp. AUGELLO Salvatore: - Sia mia madre, mio padre e tre sorelle e tre fratelli mi hanno rinnegato; loro non hanno voluto il programma di protezione e... e basta. Mi hanno rinnegato come figlio e come fratello.

P.M. dott. DI MATTEO: - Per quanto e' a sua conoscenza, lo hanno fatto anche con dichiarazioni pubbliche rese alla stampa o, comunque, ad organi di informazione?

Imp. AUGELLO Salvatore: - No, pubbliche no, pero' mio fratello dicendo che io ero morto; ho venuto a sapere che lui diceva che io ero morto e gli altri fratelli, uno (?), non mi vuole guardare piu' in faccia; con i miei e' lo stesso, non ci parliamo piu' completamente. Io volevo agguantare una cosa...

un preciso contesto criminale, di malavita spicciola con contatti con la malavita organizzata, rappresentata da Cosa nostra, che aveva asservito a sé l'intero tessuto malavitoso della zona di appartenenza.

Questo contesto aveva reso possibile la conoscenza da parte dell'Augello, criminale comune di non grande importanza, di personaggi anche di spicco dell'organizzazione mafiosa e di fatti di una certa importanza e gravità. Il collaboratore aveva fornito un racconto ricco di particolari descrittivi che potevano derivare solo da una diretta conoscenza del contesto locale.

Inoltre, per ogni informazione fornita era stato in grado di indicare la fonte di conoscenza, apparsa sempre ragionevolmente credibile (Giuseppe Lucera, il fratello Roberto, il Tomaselli, suo compagno di detenzione ecc.) in relazione alla sua posizione personale, al contesto socioambientale, al collegamento logico e cronologico tra le vicende narrate. Nel racconto di Augello la figura di Scarantino si stagliava come personaggio pienamente inserito a pieno titolo (vedasi gli scambi di cortesie ed affettuosità con Pietro Aglieri, segno esteriore di grande confidenza) nel contesto mafioso della Guadagna. E anche la sentenza dava atto dell'efficace funzione di riscontro svolta dalla testimonianza di Augello rispetto alle dichiarazioni rese da Scarantino prima della sua ritrattazione, non soltanto con riferimento alla sua attività nel traffico di stupefacenti, ma soprattutto in relazione ai ben più gravi fatti criminosi da quest'ultimo confessati, come il duplice omicidio Lucera.

La quasi totale assenza di contestazioni su punti importanti delle dichiarazioni era indice significativo del rispetto dei criteri di attendibilità intrinseca della deposizione: la costanza delle accuse, l'assenza di contrasti personali con imputati del presente procedimento, avendo anzi più volte l'Augello usato parole di apprezzamento per Aglieri e per Scarantino, o con altri imputati. Con riferimento a Scarantino, il collaboratore aveva parlato di rapporti di amicizia e frequentazione, mentre la sostanziale avversione

manifestata verso i metodi di Cosa nostra non appariva specificamente rivolta a singoli uomini d'onore, ma al contesto generale di vessazione nei confronti della piccola criminalità da parte dell'organizzazione.

Per tutti tali motivi la sentenza giungeva in modo condivisibile ad una positiva valutazione dell'attendibilità intrinseca del collaboratore.

Le dichiarazioni di **Lo Forte Vito** avevano raggiunto in particolare **Scotto Gaetano** e il fratello **Pietro**.

Costui nel racconto del collaboratore si vantava di essere bravissimo a compiere intercettazioni telefoniche abusive che effettivamente realizzava per ordine del fratello.¹³⁹

Il contributo del **Lo Forte** permetteva di acquisire informazioni su un segmento dell'organizzazione mafiosa a Palermo, distinto da tutti gli altri esaminati in precedenza. Pur non essendo mai stato affiliato, il **Lo Forte** era stato infatti assai vicino a uomini d'onore delle famiglie dell'Acquasanta e dell'Arenella, come appunto i fratelli **Pietro** e **Gaetano Scotto**, i **Galatolo** ed i **Fidanzati** con i quali aveva partecipato a grossi traffici di stupefacenti, Le famiglie indicate dal **Lo Forte** erano inserite nel mandamento di Resuttana, territorio al quale apparteneva la via **D'Amelio**. **Scotto Gaetano** nel 1990, dopo l'arresto del **Galatolo**, era diventato capo famiglia dell'Arenella.

Il **Lo Forte** si diffondeva sulle attività criminali di **Gaetano Scotto** a partire dal 1983 (calcio-scommesse clandestino, traffico di stupefacenti con il fratello e in società con **Carollo Fidanzati** e tale **Giannusa**¹⁴⁰ , truffe,

¹³⁹ **P.M. Dott.ssa PALMA:** - Che cos'è la SIRTE?

Imp. LO FORTE V.: - E' una ditta di telefoni che lavora per conto della SIP

P.M. Dott.ssa PALMA: - Per quelle che sono le sue conoscenze su fatti e circostanze specifiche, ha mai appreso se **SCOTTO Pietro** era in condizioni di intercettare?

Imp. LO FORTE V.: - Sì, che me lo diceva lui che era bravissimo nelle intercettazioni telefoniche

P.M. Dott.ssa PALMA: - Lei sa se **SCOTTO Pietro** ha effettuato intercettazioni telefoniche per conto della famiglia della **Renella** o anche per conto del fratello?

Imp. LO FORTE V.: - Della famiglia della **Renella** io so che intercettava telefonate per sentire conversazioni di altre persone e anche se glielo diceva il fratello lo faceva.

Sembra indiscutibile che questa testimonianza costituisca un riscontro individualizzante alle dichiarazioni di **Scarantino** su **Scotto**.

¹⁴⁰ Si tratta dello stesso **Giannusa Sergio** chiamato a testimoniare per cercare di fornire, vanamente, un alibi a **Gaetano Scotto** (v. sentenza p. 667 e seguenti che lo ha giudicato, correttamente, inattendibile):

estorsioni). Lo Forte forniva un quadro vivido delle attività criminali di Gaetano Scotto, commesse sotto la copertura di un'impresa di costruzioni operante anche al nord d'Italia e riferiva che grazie alla sua collaborazione nel 1993 era stata avviata una massiccia indagine che aveva permesso di arrestare 40 persone in un'operazione che aveva coinvolto i clan narco legati a Gaetano Scotto, ai Fidanzati agli Spataro.¹⁴¹

Il collaboratore aveva confermato che anche "Franco" Urso era un narcotrafficante e di avere notato più volte Gaetano Scotto in compagnia di Pietro Aglieri. Lo Scotto possedeva un terreno con una casetta dove aveva tenuto riunioni alle quali avevano partecipato numerosi uomini d'onore. Ma l'elemento più significativo della deposizione di Lo Forte, oltre alla conferma della notoria e costante attività di intercettazione abusiva di utenze telefoniche per conto dell'organizzazione e su ordine del fratello, svolta da Pietro Scotto che approfittava del suo lavoro ufficiale di dipendente della Sirte, impresa telefonica abilitata ad intervenire sulla rete telefonica nazionale, concerneva la precisa indicazione di Scotto Gaetano come colui che dopo l'inizio della collaborazione era riuscito in ben due occasioni ad individuare la località protetta ove si trovava, dimostrando una

P.M. Dott.ssa PALMA: - Lei e' anche a conoscenza di traffici di stupefacenti posto in essere da SCOTTO con altre persone?

Imp. LO FORTE V.: - Si

P.M. Dott.ssa PALMA: - Con chi?

Imp. LO FORTE V.: - Con un certo GIANNUSA dopo che e' uscito che era in carcere con SCOTTO Gaetano nell'86, questo GIANNUSA si e' messo a trafficare con SCOTTO Gaetano, con i fratelli SCOTTO, SCOTTO Gaetano e Pietro, e fu arrestato per un traffico di stupefacenti nel Piemonte, mi ricordo che SCOTTO Pietro mi diceva che ancora gli doveva pagare dell'eroina, non so mezzo chilo di eroina, si lamentava. Poi era uscito il GIANNUSA e se lo sono messi vicino gli SCOTTO ed e' diventato l'autista di SCOTTO Gaetano e l'uomo di fiducia

P.M. Dott.ssa PALMA: - Quindi si era creato un rapporto di amicizia tra SCOTTO e GIANNUSA?

Imp. LO FORTE V.: - Si

P.M. Dott.ssa PALMA: - Ma lei conosce il nome di questo GIANNUSA?

Imp. LO FORTE V.: - Si

Pres. FALCONE: - L'aveva gia' detto comunque

¹⁴¹ Si tratta dell'indagine che ha portato alla condanna definitiva di Gaetano Scotto a 18anni di reclusione per traffico di stupefacenti.

"P.M. Dott.ssa PALMA: - Ci vuole riferire ... coinvolti nel traffico di stupefacenti?

Imp. LO FORTE V.: - Nei primo dell'88 coi FIDANZATI assieme ai MADONIA, DI TRAPANI avevano messo un, diciamo, una grossa attivita' di traffico di stupefacenti, cioe' i FIDANZATI mandavano lo stupefacente, la cocaina a Milano che gli veniva data dai MADONIA attraverso i DI TRAPANI e il corriere a Palermo era SCOTTO Gaetano cioe' io e FIDANZATI Giuseppe, figlio di FIDANZATI Gaetano, aspettavamo in un determinato posto, in una rimessa di autobarche, un'officina di barche, poi in ... aspettavamo il corriere con un pulmino e SCOTTO Gaetano ci portava i 10/20 chili di cocaina e noi ne curavamo la spedizione."

straordinaria capacità i rendersi in tal modo mimaccioso. Gli uomini di Scotto e lo stesso imputato, in particolare, si erano fatti notare ostentatamente prima a Viterbo e poi a L'Aquila dove si era trasferito per sfuggire alle ricerche; gli uomini di Scotto lo avevano, quindi, individuato per ben due volte nel maggio-giugno 1994, dopo l'inizio della sua collaborazione nel corso del 1992. Anche nella terza località protetta dove si era fatto trasferire, Oristano, aveva notato la presenza di Scotto Gaetano.¹⁴²

¹⁴² La circostanza non deve sorprendere; la verifica della possibilità di eliminare un collaboratore di giustizia era all'ordine del giorno nell'organizzazione per bloccare il flusso delle collaborazioni. Sappiamo che nello stesso periodo era stato rapito il figlio del di Matteo e che la strategia dell'organizzazione in quel periodo verso i collaboratori consisteva nella più brutale intimidazione. E Scotto era, come detto, abile nel seguire le piste dei collaboratori da cui doveva "difendersi". I brani seguenti sono oltremodo esplicativi:

Avv. SCOZZOLA: - Ha visto SCOTTO

Imp. LO FORTE V.: - Avvocato, dopo che io sono andato in carcere nel 1995, nel 1994, fine 1994, che ho chiesto io di andare in carcere perché non mi dava pace questo SCOTTO, nel 1995 i miei, alcuni miei familiari hanno ricevuto delle telefonate di minacce di morte, io non sto dicendo che è stato SCOTTO perché la voce non se se era SCOTTO, non lo posso dire, perché sono venuti i carabinieri a trovarmi in carcere dove ero io,

mandati dalla Procura di Palermo con delle registrazioni telefoniche di minacce rivolte ai miei familiari, avvocato. Quindi, non avrebbe visto, ho visto il signor SCOTTO

Avv. SCOZZOLA: - Va bene. Io voglio sapere questo, io volevo sapere questo, lei sa come è che SCOTTO è riuscito a conoscere le località in cui lei era in detenzione extracarceraria?

Imp. LO FORTE V.: - Io lo posso, non lo so, lo posso supporre, avvocato, tramite i telefoni, tramite le sue amicizie con degli inquirenti che ci ha lui collusi, tramite queste persone qua, e poi l'ha saputo, sicuramente

.....

Avv. SCOZZOLA: - Abbonamento. Lei poi parla di inquirenti collusi, ma è a conoscenza di qualcosa di più specifico? Se ce lo può dire

P.M. dott. DI MATTEO: -Presidente, ha già risposto in premessa dicendo che queste sono supposizioni sue, quindi se ora si chiede se è a conoscenza in realtà la risposta è già stata data

Pres. FALCONE: - La domanda può essere posta, può rispondere sempre con l'avvertenza che lei può in ogni caso rifiutare di rispondere

Pagina: 201

Avv. SCOZZOLA: - Presidente, poi in ogni caso, dico, come è il mio costume ormai si è capito in questo processo, io chiedo fatti, dico, è inutile fare

Pres. FALCONE: - Già la domanda è stata ammessa, avvocato

Avv. SCOZZOLA: - E' inutile fare queste premesse ogni volta

Imp. LO FORTE V.: - Avvocato io una volta, io questo credo che l'ho riferito, mentre mi trovavo, stavo facendo il toner alla Renella in questo bar CANGELOSI su dove lavoravo io, ho visto uscire dal bar CANGELOSI, SCOTTO Gaetano con un signore, dopodiché questo signore si allontanava e ha salutato lo SCOTTO, e se ne è andato. SCOTTO mi disse che quello, si trattava di un commissario di Polizia che gli faceva dei favori. Se vuole fatti questo è un fatto, avvocato

Avv. SCOZZOLA: - Io mi riferivo al periodo 1994?

Imp. LO FORTE V.: - Nel 1994 ero in detenzione non lo so

Avv. SCOZZOLA: - Non so sa. Senta, poi lei ha detto che praticamente vedendosi braccato da SCOTTO ha deciso di entrare, di rientrare in carcere facendo quella domanda al magistrato di sorveglianza

Imp. LO FORTE V.: - Sì

Avv. SCOZZOLA: - Ora io voglio sapere questo, ma lei dopo Oristano è rientrato immediatamente in carcere?

Imp. LO FORTE V.: - Da Oristano sono andato in una caserma dei carabinieri e non sono più uscito, avvocato, dalla caserma ho chiesto al Tribunale di sorveglianza di portarmi in carcere. La domanda mi è stata accolta e mi hanno portato in carcere.

Va sottolineato come la vicenda che ha interessato il Lo Forte presenti evidenti analogie con quella di Scarantino, specie laddove il collaboratore ha raccontato come in libertà si sentisse braccato dagli uomini dell'organizzazione, al punto che le sue periodiche costituzioni in carcere erano determinate da esigenze di sicurezza e dalla volontà di richiamare

Nella sentenza venivano esposti ragionevoli e apprezzabili motivi per ritenere l'attendibilità intrinseca di Lo Forte, le cui dichiarazioni, logiche e coerenti, erano state costanti e non raggiunte da significative contestazioni. Il contributo conoscitivo offerto dal Lo Forte era stato coerente con il suo ruolo e con le attività criminali dichiarate, solamente contigue a quelle dell'organizzazione. Il disinteresse all'accusa unito al movente della collaborazione, sfuggire ad una probabile uccisione,¹⁴³ essendo entrato in rotta di collisione con gli uomini d'onore¹⁴⁴ facevano propendere per la sua intrinseca attendibilità anche per la mancanza di alcun interesse specifico all'accusa e per essersi accusato di gravi delitti per i quali non era indagato, a fronte delle limitate accuse dalle quali era raggiunto al momento della collaborazione, tanto da iniziare la collaborazione mentre era agli arresti domiciliari.

l'attenzione degli organi competenti sul suo stato di sicurezza.

¹⁴³ **Imp. LO FORTE V.:** - I motivi della mia collaborazione e' maturato perche' temevo per la mia vita, stavo nel Veneto a Iesolo e li' esponenti di Cosa nostra capeggiati da SCOTTO Gaetano sono venuti a sequestrarmi per uccidermi, me ne sono accorto e sono entrato in un appartamento, ho chiamato i Carabinieri e la Polizia e li' ho iniziato a collaborare

P.M. Dott.ssa PALMA: - Come mai lei si trova a Iesolo?

Imp. LO FORTE V.: - Sono andato via dagli arresti domiciliari da mia sorella a Carini, cioe' li' dopo cinque mesi, che ero agli arresti domiciliari nel mese di settembre mi sono sentito, mi sono rivisto controllare da questi signori, mi sono rivisto controllare da questi signori, mi sono preoccupato e ho rotto gli arresti domiciliari e sono scappato nel Veneto, ma arrivato li' ad un certo punto sono arrivati pure loro.

Si tratta di un'altra conferma della capacità di Gaetano Scotto di muoversi agevolmente nel nord d'Italia per identificare i nascondigli dei collaboratori e quindi minacciarli e intimidirli, capacità di cui farà le spese Vincenzo Scarantino, secondo quanto lo stesso ha dichiarato a questa Corte.

¹⁴⁴

. Dott.ssa PALMA: - Ma perche' avevano dei motivi di risentimento nei suoi confronti?

Imp. LO FORTE V.: - Io mi riferisco a SCOTTO Gaetano

P.M. Dott.ssa PALMA: - Parliamo infatti di SCOTTO Gaetano

Imp. LO FORTE V.: - SCOTTO Gaetano penso che ne aveva piu' di un motivo per uccidermi, perche' io sono stato in cella con un certo MUSSO Francesco nel '92, i primi mesi del '92, io ero in carcere per

Pagina: 153

traffico di stupefacenti e allora questo MUSSO si trovava in galera per il favoreggiamento di MADONIA Salvatore, della latitanza di MADONIA Salvatore e allora a lui gli confidai cosi', gli dissi che secondo me era stato o FAVALORO o SCOTTO Gaetano a farlo arrestare, questo gli ho detto. Poi nel '89 io sono stato, diciamo, testimone di un omicidio che e' stato consumato alla Renella dove abito io e hanno ucciso un certo CORONA Matteo, io ho visto, ero li' presente perche' questo CORONA quando l'hanno ucciso stava parlando con me. L'indomani SCOTTO Gaetano, perche' gli portai venti milioni per una partita di cocaina e mi disse che lui in quell'omicidio c'era MADONIA Salvatore quindi penso che queste confidenze che mi aveva fatto in piu' che io gli avevo detto a MUSSO che sospettavo che lui aveva fatto arrestare a MADONIA, penso questo poi non lo so se ci sono altri motivi. Poi adesso sto collaborando quindi una ragione in piu.

Venivano utilizzate pure le dichiarazioni di **Favaloro Marco**, reo confesso, tra molti altri delitti, anche dell'omicidio dell'imprenditore Libero Grassi, inserito nello stesso ambiente mafioso, il mandamento guidato dai Madonia, nel quale si era mosso il Lo Forte, anch'egli senza essere stato combinato (il fratello era stato tradito dalla moglie e questo fatto costituiva un'ostacolo alla formale affiliazione) ma come semplice avvicinato.

Anche queste dichiarazioni raggiungono Scotto Gaetano e il fratello Pietro, confermando in linea generale le precedenti indicazioni di Lo Forte. E così per quanto concerne i rapporti di Geetano Scotto con Gaetano Fidanzati; la disponibilità di una casetta con giardino adibita fino al 1991 .a luogo di convegno per gli uomini d'onore del mandamento ma nel quale aveva notato la presenza di altri importanti uomini d'onore di altri mandamenti (Cancemi, Greco, Tinnirello ecc),

A tali riunioni partecipava anche Scotto Gaetano.

A proposito di Scotto Pietro, anche questo collaboratore metteva in rilievo la sua competenza in materia di intercettazioni telefoniche. Lavorava presso un'impresa di telefonia e si occupava di stupefacenti pur non essendo uomo d'onore. Significativo un rilievo concernente la cattiva qualità della droga che Scotto Pietro smerciava,¹⁴⁵ e il carattere piuttosto superficiale e farfallone dello Scotto.

A proposito di Carlo Greco aveva confermato che lo stesso era chiamato "Carruzzu", nome con il quale compariva nel libro mastro dei Madonia. Si occupava di mantenere i contatti tra il Madonia ed il Greco e per questo si recava nel negozio di Profeta per fissare gli appuntamenti

Venivano quindi riportate in sentenza le indicazioni del Favaloro nei confronti di Calascibetta, Profeta, Tinnirello, Tagliavia, Aglieri, indicati tutti come uomini d'onore.

La sentenza svolgeva quindi positivi e condivisibili rilievi sull'attendibilità intrinseca del Favaloro.

¹⁴⁵ Vi è uno specifico e puntuale riferimento di Scarantino su tale punto.

Nella struttura della sentenza un ruolo di assoluto rilievo assumevano le dichiarazioni di **Gaetano Costa**, che aveva iniziato a collaborare nel 1994 mentre era detenuto all'Asinara poco prima di eseguire l'incarico di uccidere in carcere il dottor De Gennaro, attuale Capo della Polizia, incarico assegnatogli da Antonio Madonia ma proveniente probabilmente da Leoluca Bagarella.

Resosi conto che si trattava per lui di un suicidio e che Cosa nostra stava per mandarlo al macello, aveva risposto iniziando a collaborare.

Costa aveva fatto parte della "ndrangheta" calabrese ed era stato ininterrottamente detenuto dal 1975 e 1995, in diverse strutture penitenziarie. Dal 1990 in poi era stato detenuto al supercarcere di Livorno, quindi a Cuneo e successivamente all'Asinara. Nel corso della collaborazione aveva confessato vari reati, commessi durante la carcerazione, sia come esecutore all'interno che come mandante all'esterno.¹⁴⁶

Di origine messinese era stato affiliato alla 'ndrangheta ma da sempre aveva mantenuto contatti con esponenti palermitani di Cosa nostra quali Luca Bagarella, gli Spadaro (in particolare Francesco Spadaro, nipote di Tommaso della Kalsa), i Madonia ed altri, al punto che nel 1990 era entrato a fare parte di Cosa nostra come uomo d'onore riservato.

La proposta di entrare in Cosa nostra era partita in carcere da Giovanbattista Pullarà, definito uomo d'onore responsabile del mandamento i Villagrazia/Santa Maria di Gesù. In qualità di riservato,

¹⁴⁶ Ennesima conferma che i mafiosi in carcere dirigono dispongono e partecipano all'esecuzione dei più gravi delitti attribuibili all'organizzazione:

TESTE GAETANO COSTA: - Sì, in pratica io intervenivo perché ero integralmente inserito in questa nostra organizzazione, e quindi se necessitava di fare eliminare qualcuno lo mandavo a dire e si eseguivano, infatti ci sono stati diversi morti per mia decisione, per decisione collettiva con altre persone del nostro gruppo, della nostra organizzazione.

P.M. Dott. PETRALIA: - Quindi voi prendevate la decisione dentro il carcere e poi la trasmettevate all'esterno?

TESTE GAETANO COSTA: - Sì.

P.M. Dott. PETRALIA: - Qual era il veicolo di trasmissione di questa decisione all'esterno?

TESTE GAETANO COSTA: - Beh, i canali erano diversi: attraverso i colloqui, o attraverso della corrispondenza con dei codici che noi conoscevamo, o con altro personale. Quindi si ci arrivava a mandare fuori l'imbasciata, la notizia.

secondo la strategia elaborata da Riina e dai corleonesi di annettersi direttamente gli uomini più validi che entravano nell'organizzazione, avrebbe dovuto fare riferimento esclusivamente a Bagarella, Riina, Farinella e Brusca. L'affiliazione aveva avuto corso senza il rito tradizionale. In quel periodo Cosa nostra cercava un referente per Messina ed il Costa nel 1993 sperava di tornare in libertà; il Costa avrebbe dovuto essere il referente di Cosa nostra. Il piano non poté attuarsi perché nel 1994 divenne definitiva un'altra condanna a venti anni di reclusione. Francesco Spadaro e Giovanbattista Pullarà nel 1991 erano detenuti al carcere di Livorno come imputati del primo maxiprocesso; in un primo momento erano stati scarcerati ma dopo qualche mese riarrestati. Dopo la prima scarcerazione avevano pensato di darsi alla latitanza, ma avevano ricevuto assicurazioni personalmente dallo stesso Riina circa il buon esito del maxi processo. Naturalmente l'esito in cassazione del maxi processo, dopo le assicurazioni ricevute, aveva prodotto "reazioni negative" nella popolazione detenuta ed erano maturati fieri propositi di vendetta. Il giorno della strage di Capaci con il Pullarà in carcere avevano preso consapevolezza che era cominciato il tempo della vendetta. Dopo la strage di Capaci, quando entrambi erano detenuti, il Pullarà gli aveva avanzato una richiesta di esplosivo:

P.M. Dott. PETRALIA: -... Prima della strage di via D'Amelio, lei ebbe modo di avere notizie sul fatto che era in progetto un'altra strage? TESTE GAETANO COSTA: - No, notizie dirette assolutamente no, pero' si creavano quelle condizioni in cui il GIOVAMBATTISTA PULLARA' era alla ricerca di un certo quantitativo di esplosivo particolare, e quindi, rivolgendosi a me, ho dovuto indicargli chi poteva reperirgli questo tipo di esplosivo ed indirizzarlo nella persona di un tale BUCCARELLA, e che poi loro avrebbero provveduto a mandare per cercare di reperirlo, di prenderlo, di... di venire in possesso di 'sto tipo di esplosivo.

P.M. Dott. PETRALIA: - Credo che questo lei ce lo dovrebbe raccontare meglio, in modo piu' completo. Quindi quando le venne fatta questa richiesta, esattamente da chi

ed in che cosa consisteva questa richiesta? TESTE GAETANO COSTA: - Niente, la richiesta consisteva che, dopo la strage di Capaci, il PULLARA' mi disse se c'era possibilita' di trovare un... una certa quantita' di esplosivo abbastanza potente, non ricordo bene con il nome (tecnico) come l'ha chiamato, Syntax, una cosa del genere, e chi... chi tra le mie conoscenze poteva avere questo esplosivo disponibile, ed al che io gli indicai di rivolgersi nella Puglia a tale SALVATORE BUCCARELLA e che lui, il GIOVAMBATTISTA PULLARA', mi disse che avrebbe provveduto a farlo tramite suo figlioccio SALVATORE PROFETA, poi...

(pagg. 107-108)

Il Pullarà doveva provvedere, quindi, a cercare il contatto con le persone che avrebbero dovuto fornire l'esplosivo tramite i colloqui. Costa aveva quindi spiegato le ragioni per le quali Pullarà potesse averlo interpellato: erano molto amici, era da poco stato affiliato e doveva in qualche modo rendersi utile; ma soprattutto attraverso le sue amicizie poteva contattare contrabbandieri pugliesi in grado di immettere in Italia qualsiasi cosa. Costa aveva suggerito di rivolgersi ai familiari di tale Buccarella, in quel periodo detenuto, che insieme a tale Modeo era capo crimine della Puglia e della zona di Brindisi:

TESTE GAETANO COSTA: - Sia i MODEO, sia i BUCCARELLA, insomma era gente che era in grado di fare entrare qualsiasi tipo di arma o di esplosivo. Stiamo parlando che e' gente che gestisce clandestinamente sul contrabbando, c'ha delle flotte piu' di un armatore, non e' che stiamo parlando di gente che... e' gente che ha un suo ruolo ben preciso all'interno delle organi... di grosse organizzazioni criminali. P.M.

Dott. PETRALIA: - BUCCARELLA, se non ho capito male, pur essendo detenuto continuava a gestire un'attivita' illegale di... lei ha parlato di che cosa? Di contrabbando?

TESTE GAETANO COSTA: - Si', contrabbando su armi e su qualsiasi cosa lui...

P.M. Dott. PETRALIA: - Ma disponeva di (?) il BUCCARELLA?

TESTE GAETANO COSTA: - Si', disponevano di scafi, dispongono addiri... non lo so se ancora oggi lo fanno. Disponevano di grossi mezzi navali.

P.M. Dott. PETRALIA: - Tutto questo a lei in che modo risultava?

TESTE GAETANO COSTA: - Ma io con BUCCARELLA ero intimo amico, sapevo le possibilita' di... di BUCCARELLA, e quindi quando mi e' stato... (pag. 112)

Molti uomini d'onore palermitani, conoscevano già il Buccarella; questi era stato in rapporti di affari con i Vernengo; in quell'occasione tuttavia il Pullarà aveva preferito rivolgersi a lui anziché interpellare personalmente il Buccarella, perché apparteneva alla 'ndrangheta ed era legato allo stesso Costa.¹⁴⁷ La richiesta di Pullarà era accompagnata dai saluti di Cosa Nostra e data la statura del personaggio era come se provenisse direttamente da Riina e dal

¹⁴⁷ La spiegazione di questo apparente giro vizioso emerge con molta chiarezza dall'esame che merita perciò di essere riportato per esteso:

TESTE GAETANO COSTA: - Ma io con BUCCARELLA ero intimo amico, sapevo le possibilita' di... di BUCCARELLA, e quindi quando mi e' stato...

P.M. Dott. PETRALIA: - Quindi decide di mettere in contatto PULLARA' e BUCCARELLA tramite ovviamente le persone di cui costoro dispongono all'esterno del carcere.

TESTE GAETANO COSTA: - Si', anche... anche...

P.M. Dott. PETRALIA: - Volevo che fosse un momento piu' preciso sulla...

TESTE GAETANO COSTA: - ... anche PULLARA' sapeva le possibilita' di BUCCARELLA... anche PULLARA' conosceva le possibilita' di BUCCARELLA... anche PULLARA', anche GIOVAMBATTISTA PULLARA' conosceva le possibilita' di BUCCARELLA.

P.M. Dott. PETRALIA: - Perche' PULLARA' conosceva le possibilita' del BUCCARELLA?

TESTE GAETANO COSTA: - Sapeva chi era, solo che poteva rivolgersi attraverso... attraverso me che era molto piu' agevolato.

P.M. Dott. PETRALIA: - Lei ha detto che c'era gia' stato un rapporto tra PULLARA' e BUCCARELLA? Mi pare che il contatto si sia interrotto in quel momento, vero?

TESTE GAETANO COSTA: - Io ho detto che anche PULLARA' conosceva BUCCARELLA, quindi sapevano la serietà di queste persone, insomma che era gente valida nell'organigramma criminale e che quindi... gente che poteva...

P.M. Dott. PETRALIA: - In che modo lo conosceva? Per via di che cosa?

TESTE GAETANO COSTA: - E se non ricordo male probabile si saranno conosciuti anche li' in un periodo di detenzione a Livorno.

P.M. Dott. PETRALIA: - Ma le risulta se gia' il BUCCARELLA aveva fatto o aveva avuto altri rapporti con organizzazioni mafiose, quindi con Cosa nostra palermitana, per altre attivita' illegali?

TESTE GAETANO COSTA: - Si', quello che ricordo io era con... aveva rapporti con... aveva avuto forse, che si... se non ricordo male con i VERNENGO per de... lavoravano le sigarette, con... attraverso i MODEO... se non ricordo male.

P.M. Dott. PETRALIA: - Lei questo [sovrapposizione di voci] le era gia' noto quando il PULLARA' le fece quella richiesta?

TESTE GAETANO COSTA: - Credo di si', solo PULLARA' sapeva che buon rapporti che avevo io con il BUCCARELLA e quindi sapeva che era molto piu' facile realizzare la richiesta.

P.M. Dott. PETRALIA: - Probabilmente, pero', quimolti non hanno compreso perche' dicendolo, visto che PULLARA' aveva gia' un suo rapporto con, o comunque una sua conoscenza con BUCCARELLA, visto che gia' il BUCCARELLA aveva avuto rapporti con i palermitani per altre cose, per quale motivo diventava piu' facile tutto se veniva veicolato da lei, cioè se ci si rivolgeva anche a lei. Lo puo' spiegare?

TESTE GAETANO COSTA: - Si', perche'... si', io, in pratica, essendo, facendo parte della 'ndrangheta, quindi facendo parte della stessa organizzazione, era un avallo di fiducia che gli davo.

P.M. Dott. PETRALIA: - Diciamo dava una garanzia?

TESTE GAETANO COSTA: - Si'.

P.M. Dott. PETRALIA: - I precedenti rapporti tra il BUCCARELLA e questi gruppi mafiosi di Palermo, sa se erano andati sempre a buon fine o c'erano stati dei problemi?

TESTE GAETANO COSTA: - No, inizia... li', in pratica, ci sono stati dei... delle contraddizioni che sono sorti fra di loro perche' il BUCCARELLA si era messo disponibile addirittura per dei camion di sigarette di contrabbando che le ha fatte arrivare a Palermo e poi 'sti soldi non gli erano entrati.

ristretto vertice di Cosa Nostra.¹⁴⁸

L'esplosivo secondo la richiesta di Pullarà doveva essere potente e poco voluminoso; lo stesso Pullarà lo aveva assicurato che non l'avrebbe fatto sfigurare con Buccarella in quanto si sarebbe occupato della cosa il figlioccio Salvatore Profeta, persona che lo stesso Costa sapeva essere valida e con la quale aveva contatti tramite tale Di Blasi Domenico.¹⁴⁹

In quell'occasione il Costa si era limitato a trascrivere l'indirizzo del padre di Buccarella che abitava a Tutturano presso il Bar dello sport sito in piazza.

Sempre nel periodo successivo alla strage di Capaci i detenuti, prima entusiasti della riuscita dell'operazione, in un secondo momento cominciarono a temere l'inasprimento del regime penitenziario. In quella fase il Pullarà fece preciso riferimento ad un'altra impresa criminale che stava per essere compiuta :

TESTE GAETANO COSTA: - No, niente, in pratica quando... successiva... subito dopo la strage di Capaci, inizialmente erano tutti entusiasta, pero', poi, man mano, questo entusiasmo da parte dell'intero... di tutta quasi la Cosa nostra detenuta, si sconfinava perche' si vociferava che stavano riaprendo le isole e quindi stavano adottando delle misure molto restrittive e quindi la gente temeva questa risposta da parte dello Stato e si commentava. Io ricordo che parlando con GIOVAMBATTISTA, con PULLARA', ci e' stata una battuta dicendo: "Vedi dove andiamo a finire", dici, lui rispondendomi, cosi', dicendo: "Beh, ancora chissu e' nenti", niente, no, "Vedrai quando salta la borsa". E ci dissi io ridendo: "La Borsa di Milano?", e lui si e' riferito, (penso), a Palermo.

(PAG. 133)

¹⁴⁸ **TESTE GAETANO COSTA:** - Si', dal momento che arrivavano i saluti di LUCHINO era sempre la disponibilita' totale perche' chi ti chiede la storia, (la) cortesia, chi ti chiede la... quello che bisogna fare, ci sono dietro io, ci siamo
Pagina: 117

dietro noi. Questo era i saluti di LUCHINO.

P.M. Dott. PETRALIA: - Ci sono dietro io, ci siamo dietro noi, chi?

TESTE GAETANO COSTA: - I corleonesi qua si parla... la Cosa nostra, in pratica.

¹⁴⁹ Il PULLARA' le disse tramite chi dall'esterno si sarebbe messo in contatto con il personale esterno del BUCCARELLA?

TESTE GAETANO COSTA: - Niente, io quando il PULLARA' mi chiese questa cortesia, solo gli raccomandai di non fare ulteriori cattive figure verso BUCCARELLA, e al che lui mi tranquillizzo' dicendo: "Non preoccuparti che ci andra' gente seria", e mi fece il nome di suo figlioccio.

P.M. Dott. PETRALIA: - Chi e' il suo figlioccio?

TESTE GAETANO COSTA: - E... 'u PROFETA,'dducu, SALVATORE PROFETA, SALVATORE.

La realizzazione della strage di via D'Amelio gli fece intendere a cosa si riferisse il Pullarà.

TESTE GAETANO COSTA: - Ma il senso era, dice: "Va be', ancora e' niente se ci (fanno le isole), perche' e' saltato FALCONE, doveva essere... devi vedere quando salta anche Bor... in pratica BORSELLINO; cioe', il senso che gli ho dato io era questo.

P.M. Dott. PETRALIA: - E questa frase con il riferimento alla borsa, quando la pronuncio' GIOVAMBATTISTA PULLARA'?

TESTE GAETANO COSTA: - Mentre si stava concludendo l'approccio, l'aggancio per far aver... per la richiesta che mi aveva fatto dell'esplosivo.

(PAG. 134)

Dopo le stragi era stato introdotto il 41 bis e il Costa era stato trasferito prima a Cuneo per qualche mese e poi all'Asinara. Qui aveva conosciuto Francesco Tagliavia figlio di Pietro, e componente del gruppo di fuoco di Lucchiseddu. Aveva saputo della caratura mafiosa dei Tagliavia già al carcere di Livorno in relazione ad un episodio che concerneva tale Nando Grippi, cognato del Tagliavia e anch'egli detenuto. Un giorno la cella di Grippi era rimasta chiusa e tra i palermitani si temette che si stesse pentendo. Il timore fu immediatamente comunicato all'esterno ma il Tagliavia fece pervenire una "rassicurazione", comunicando che non ci sarebbe stata alcuna collaborazione da parte del Grippi. Sempre a proposito di Tagliavia il Costa aveva dichiarato di avere saputo da Peppino Spataro di un coinvolgimento del Tagliavia nella strage di via D'Amelio:

TESTE GAETANO COSTA: - Va bene. Niente, volevo dire, siccome ci sono continui interruzioni audio, quindi la concentrazione si perde. Io non e' che ero attento a quello che lei stava per dirmi. Io ricordo benissimo che lo SPADARO FRANCESCO, detto "PEPPUCCIO" della Kalsa, nipote di TOMMASO SPADARO e probabile parente di CICCIO TAGLIAVIA, mi disse che tra i colpe... gli autori della strage di Via d'Amelio c'era anche CICCIO TAGLIAVIA.

P.M. Dott. PETRALIA: - Questo a che proposito glielo disse ed in quale occasione?

TESTE GAETANO COSTA: - Quando, in pratica, arrivo' di... facendomi capire chi era il personaggio, che e' CICCIO TAGLIAVIA.

P.M. Dott. PETRALIA: - Vi trovavate nel carcere dell'Asinara, abbiamo detto prima.

TESTE GAETANO COSTA: - L'Asinara, si'.

P.M. Dott. PETRALIA: - Si trovava gia' li' insieme a SPADARO. TAGLIAVIA venne introdotto dopo o si trovava gia' li' anche lui?

TESTE GAETANO COSTA: - Mi sa, dopo, successivamente arrivo' il TAGLIAVIA.

P.M. Dott. PETRALIA: - Sa se era stato arrestato per la strage o era stato arrestato per altre cose? Se lo sa.

TESTE GAETANO COSTA: - Non lo ricordo perche' era stato arrestato.

P.M. Dott. PETRALIA: - Pero' questo fatto quando si verifica?

TESTE GAETANO COSTA: - Si verifica quando si contestava la poca serietà di... da parte del cognato di TAGLIAVIA e lo SPADARO (?) delle cose, come dire: "Probabile che ti confondi perche' e' un uomo valido" e m'ha detto che, in pratica, era tra i partecipanti che ha fatto saltare BORSELLINO, va'! E' inutile che andiamo...

P.M. Dott. PETRALIA: - "La poca serietà del cognato di TAGLIAVIA", cioè chi?

TESTE GAETANO COSTA: - Il GRIPPA... NANDO GRIPPI. GRIPPA, GRIPPI.¹⁵⁰

Lo stesso Costa, comunque, aveva avuto modo di incontrare il Tagliavia all'Asinara e di salutarlo.

Sempre all'Asinara il Costa aveva conosciuto tale Cosimo Vernengo con il quale aveva diviso la stessa cella insieme a Vincenzo Spadaro e Pietro Scarpisi, e che gli aveva riferito che un suo cugino omonimo era coinvolto nella strage di via D'Amelio.

In controesame aveva parlato pure di un suo interessamento presso il carcere di Messina in

¹⁵⁰ La circostanza veniva ribadita in termini ancor più specifici nel corso del controesame:

“**AVV. TURRISI:** - Veniamo al momento in cui sempre lei apprese dallo SPADARO FRANCESCO le notizie sulla partecipazione di TAGLIAVIA FRANCESCO alla strage di via D'Amelio. In quel periodo specifico, se lo ricorda, lei con chi era detenuto nella cella oltre che con lo SPADARO?

TESTE GAETANO COSTA: - Mi sa solo con lo SPADARO.

AVV. TURRISI: - Soltanto voi due?

TESTE GAETANO COSTA: - Se non ricordo male, si', e siccome era arrivato CICCIO TAGLIAVIA, dallo SPADARO mi era stato proposto che poteva passare, al che io gli ho detto, gli ho rammentato: "Che facciamo, copriamo sempre poi le storie come e' finita con GRIPPI?", ed al che lui mi ha detto testualmente, mi ricordo ora bene: "No, TANINO sai, vidi ca CICCIO, insomma, addirittura e' uno di quelli che ha fatto saltare BORSELLINO". E questi sono i miei ricordi e questo gli dico.

AVV. TURRISI: - Ma, quindi, quali erano i suoi timori che il TAGLIAVIA venisse nella sua cella?

TESTE GAETANO COSTA: - E perche' precedentemente, quando ha preso parte al cognato che se n'era andato dalla sezione, quindi era gia' un atto di debolezza che aveva fatto, e l'aveva coperto dicendo che ne corrispondeva lui, no? Da noi c'e' un criterio che queste cose vanno valutate abbastanza con serietà. Questo era il timore, pero' CICCIO TAGLIAVIA non e' che era come suo cognato o meno.

favore di Bernardo Brusca, ricoverato in quel carcere. Giovanni Brusca, pur non conoscendolo personalmente, non mancava per questo di fargli pervenire i suoi saluti.

Su sollecitazione della difesa aveva quindi chiarito che la possibilità di fare parte di entrambe le organizzazioni criminali rientrava nel piano di collaborazione tra la 'ndrangheta e Cosa nostra, collaborazione già realizzatasi in varie imprese criminose, la più eclatante delle quali era stata l'omicidio Scopelliti.

La sentenza sviluppava quindi puntuali e corretti rilievi sull'attendibilità del collaboratore che, per la loro pregnanza debbono essere qui ripetute:

Il collaboratore Costa Gaetano non ha indugiato nel fornire spiegazioni morali o ideologiche del suo pentimento, ha soltanto fatto accenno alla precisa percezione del tentativo di cosa nostra di renderlo mero strumento di interessi mafiosi senza curarsi della sua esistenza.

Tale motivo, nonostante il profilo utilitaristico, appare per la sua estrema concretezza positivamente apprezzabile ed è comune ad altri collaboratori (come ad esempio Marchese Giuseppe) utilizzati da cosa nostra a prescindere dalle conseguenze che certe azioni avrebbero potuto avere per la loro vita.

Il collaboratore, pur facendo parte di una diversa organizzazione criminale come la 'ndrangheta, è entrato in stretto contatto con uomini di cosa nostra, fino ad essere affiliato. La circostanza di doppia affiliazione criminale, pur non rientrando nella normale prassi criminale, non appare tuttavia del tutto eccezionale, tenuto conto degli intensi e frequenti rapporti criminali tra le due organizzazioni concretatisi in grossi traffici illeciti e sfociati in alcuni casi in gravi fatti criminosi.

Il fatto comunque di appartenere alla 'ndrangheta e di essere detenuto ininterrottamente per venti anni non ha impedito al Costa di entrare in contatto con i personaggi più importanti di cosa nostra, contatto paradossalmente agevolato dallo stato di detenzione,

e di conoscere in modo molto approfondito persone e fatti di cosa nostra. Infatti le indicazioni fornite dal Costa circa l'identità dei personaggi, il loro ruolo nell'ambito di cosa nostra, la zona di appartenenza, sono estremamente corrette e costituiscono un dato che il collaboratore, inserito in diverso contesto criminale e continuativamente detenuto, non avrebbe potuto apprendere se non attraverso un lungo rapporto di confidenza con gli uomini di cosa nostra.

Tale rapporto giustifica e rende assai verosimile la circostanza dell'affiliazione riservata del Costa, che, nonostante la sua rilevata atipicità, appare assolutamente credibile anche in considerazione del bisogno di cosa nostra di uomini validi da utilizzare per espandere il suo campo di azione e per il raggiungimento dei suoi scopi anche al di fuori del territorio siciliano.

Le dichiarazioni del Costa sono specifiche e dettagliate, il collaboratore ha infatti riferito per ogni notizia appresa le circostanze di tempo e luogo, nonché la fonte delle sue conoscenze ed i reciproci rapporti con questa. In tal modo ha esattamente delineato la richiesta di esplosivo, parlando della fonte (Pullarà), del luogo, del tempo, dell'occasione (la conoscenza con Buccarella noto contrabbandiere), riferendo altresì la confidenza sulla "borsa" e l'indicazione del Tagliavia come partecipante alla strage: anche in questo caso specificamente il Costa ha indicato la fonte (:Spadaro), il luogo ed il tempo, nonché l'occasione (la proposta di prendere in cella il Tagliavia ed il sospetto del pentimento del Grippi).

La specificità del contenuto delle dichiarazioni del Costa rendono queste, anche se in parte de relato, particolarmente attendibili.

Le dichiarazioni appaiono logiche, coerenti con il ruolo criminale del Costa, prestigioso esponente della ndrangheta, amico di uomini di spicco di cosa nostra, al punto da essere destinato a responsabile di cosa nostra per la città di Messina, persona di stretta fiducia cui si erano rivolti uomini d'onore di spicco quali Brusca, e quindi pienamente degno

delle confidenze di questi anche su importanti episodi criminali.

Infine circa l'interesse all'accusa deve dirsi che il Costa non ha mostrato particolari sentimenti di odio o astio nei confronti degli imputati di questo procedimento, infatti, pur avendo fatto riferimento al tentativo di strumentalizzazione della sua persona, ha fatto riferimento a soggetti non imputati nel presente procedimento.

Alla luce delle considerazioni sopra svolte deve quindi darsi un giudizio particolarmente positivo circa l'attendibilità intrinseca di Costa Gaetano.

Il successivo contributo del quale la Corte di primo grado dava conto era quello di Francesco Geraci. Costui aveva partecipato a un pedinamento a Roma del dottor Falcone prima della strage e al pedinamento di altri personaggi pubblici entrati nel mirino di Cosa nostra.

Si tratta di un contributo al quale può attribuirsi una valenza ed un significato maggiore rispetto a quanto opinato dai primi giudici, specie in relazione a quanto ha dichiarato in questo grado Giovanni Brusca ed in relazione a quanto riferito dal collaboratore di giustizia Vincenzo Sinacori, assunto nel giudizio di appello.

Rispetto ai temi affrontati e con l'integrazione del contributo di Sinacori la testimonianza di Geraci è invece centrale, fornendo essa un riscontro esterno individualizzante nei confronti Graviano e Tinnirello, per non parlare degli imputati Riina e Biondino.

Seguendo la traccia del compendio delle dichiarazioni del Geraci, elaborato fedelmente dagli estensori, risulta che questi, nativo di Castelvetrano, ove esercitava l'attività di orefice, aveva iniziato a collaborare con la giustizia nel settembre 1996 perché consapevole di avere sbagliato strada e per l'esigenza di rifarsi una vita.

Al momento iniziale della collaborazione si trovava detenuto da circa due anni per concorso nell'omicidio di Antonella Bonomo.¹⁵¹ Per questo delitto

¹⁵¹ Del quale ha parlato il Brusca autoaccusandosi del medesimo delitto.

si era dichiarato non colpevole ma aveva poi confessato altri reati, tra cui sette omicidi ed un tentato omicidio, commessi tutti su incarico di Matteo Messina Denaro.

Con quest'ultimo, che conosceva da bambino e che aveva perso di vista, si era reincontrato intorno al 1985-1986, frequentando il medesimo circolo e da lì era iniziato il suo "calvario". Gli si era rivolto per avere protezione perché insieme al fratello, grossista di gioielli, aveva subito rapine ed estorsioni.

Da allora si era messo a sua disposizione e, pur non essendo stato mai ritualmente affiliato,¹⁵² lo aveva accompagnato in riunioni, commettendo su suo mandato vari reati.

Nell'inverno del 1992, prima delle stragi, aveva partecipato ad una missione a Roma per pedinare vari personaggi tra cui il giudice Falcone, il ministro Martelli, il giornalista Santoro e Maurizio Costanzo, questi ultimi ritenuti pericolosi per l'impegno contro la mafia dei loro programmi, mentre Falcone "combatteva Cosa Nostra in Sicilia ed il ministro Martelli aveva introdotto il carcere duro per i mafiosi."

A proposito di questo viaggio il Messina Denaro gli aveva detto che c'era una lista di personaggi da controllare per eliminarli. Prima della partenza vi erano state due riunioni una a Palermo a casa di Biondino, in quell'occasione si erano incontrati Matteo Messina Denaro, Enzo Sinacori, Giuseppe Graviano, Fifetto Cannella e Renzino Tinnirello. L'altra, precedente, con gli stessi personaggi nel corso della quale si erano incontrati Matteo Messina Denaro e Mariano Agate. Era stato ammesso nel luogo ove si svolgevano queste riunioni anche se non vi aveva partecipato rimanendo in un'altra stanza.

Dopo non molto tempo da queste riunioni c'era stata la partenza per Roma. Qui avevano affittato una macchina con la carta di credito del Geraci, che tra tutti era la persona meno sospettabile, avevano cominciato a girare per

¹⁵² Ma il Messina Denaro che gli aveva detto che seguendo lui sarebbe stato più "grosso" di un uomo d'onore.

Roma ed a controllare il Ministero di Grazia e Giustizia per vedere di incontrare Martelli, e soprattutto Falcone, cosa difficile visto il grande traffico di macchine. Il Geraci con il Sinacori si erano dedicati specialmente al pedinamento, discreto data la presenza della scorta, di Maurizio Costanzo. L'obbiettivo era sicuramente di compiere un attentato perché prima della partenza aveva assistito alla preparazione di armi che dovevano essere spedite a Roma con un camion.¹⁵³

Avevano tutti, tranne il Graviano e Fifetto Cannella, che abitavano in altra casa, preso alloggio in una dimora messa a disposizione da Scarano Antonio. I rapporti tra Graviano e Cannella erano ottimi. Il gruppo si riuniva tutti i giorni in luoghi predefiniti per fare il punto della situazione. Egli si era dedicato con Sinacori al pedinamento di Costanzo e aveva ricordato che il gruppo aveva ipotizzato di compiere l'attentato mettendo una bomba nel cassonetto dell'immondizia; il progetto non aveva avuto però seguito.

Dopo circa 10-12 giorni la missione era stata sospesa. In quei giorni aveva notato che Cannella e Graviano avevano ottimi rapporti tra loro e che comunque tra Tinnirello, Cannella e Graviano quest'ultimo era il più importante.

Ha dichiarato di avere partecipato all'attentato al vicequestore Germanà, avvenuto nel settembre del 1992; a parteciparvi erano stati Matteo Messina Denaro, Bagarella e Giuseppe Graviano. Il suo compito era stato quello di fare la staffetta con la macchina. In quel periodo c'era anche il progetto di uccidere il dott. Misiti, altro funzionario di polizia che dava fastidio ai mafiosi, che il Geraci su incarico di Matteo Mesina Denaro aveva indicato in un'occasione a Graviano Giuseppe, mentre si trovava in villeggiatura a Triscina.

¹⁵³ L'arsenale era munissima riprova che l'obbiettivo era quello di compiere un delitto eclatante: c'erano kalashnikov, pistole 357, 38

Graviano aveva trascorso le vacanze estive dell'anno 1992 e 1993 a Triscina dove Messina Denaro era solito procurargli una casa ma questo non significava affatto che egli potesse dire dove si trovasse nei giorni della strage di via D'Amelio.

Nel 1991 -1992 con una certa frequenza aveva accompagnato il Messina Denaro ad appuntamenti con Graviano a Brancaccio o presso il Baby Luna, precisando che era sempre il Cannella a condurli da Graviano, nonché nella zona di Buonfornello, presso una struttura turistica; in un'altra occasione a Mazzara del Vallo, presso il ristorante "il Pescatore", Graviano, Messina Denaro, Sinacori ed altri avevano notato il dott. Germanà, che comunque non si era accorto dello loro presenza. Per questo dovettero allontanarsi precipitosamente. Aveva conosciuto Giovan Battista Ferrante, presentatogli da Matteo Messina Denaro presso un albergo di Castelvetro e a casa di Biondino, con il quale si era incontrato per la consegna di un pacco di congegni per esplosivo su incarico di Matteo Messina Denaro. Aveva conosciuto Riina Salvatore in occasione della compravendita di terreni, nella quale doveva fare da prestanome prima nell'acquisto e poi nella vendita del terreno con l'imprenditore Sansone. Le operazioni erano orchestrate dal Messina Denaro che però non compariva. I terreni in realtà erano di Riina, il quale in altre occasioni si era recato proprio nell'ufficio del Geraci, consegnandogli perché li custodisse oggetti d'oro (lingotti di trenta o quaranta chili complessivi, orologi e gioielli) di sua proprietà. Il collaboratore illustrava quindi un perfetto meccanismo di riciclaggio di denaro di illecita provenienza. Per permettere al Riina di eseguire queste transazioni finanziarie con l'aiuto di società finanziarie e di prestanomi, a seguito delle quali Riina aveva acquistato un'azienda agricola, l'aveva ricevuto più volte nel suo ufficio che gli aveva pure messo a disposizione per una riunione con esponenti di Agrigento.

Da ultimo il Geraci confermava che oltre a Falcone anche Borsellino era considerato un nemico dell'organizzazione e nei suoi confronti i commenti erano negativi così come per Falcone.¹⁵⁴

Si osservava infine come le dichiarazioni di Geraci fossero servite a dare un quadro più completo sulle intenzioni e le iniziative alle quali l'associazione criminale Cosa nostra pensava nel periodo in cui si concretizzavano le vicende del presente procedimento, avendosi così conferma dell'ampiezza della contrapposizione a tutto campo con lo Stato avviata in quella fase che culminerà, nel corso del medesimo 1992, nella strage di via D'Amelio e negli altri omicidi eccellenti tra i quali, fortunatamente, non si deve inserire anche quello del dr. Germanà.

Le ragioni della scelta collaborativa addotte dal Geraci venivano positivamente apprezzate in considerazione del fatto che lo stesso, mai ritualmente affiliato, si era trovato coinvolto in determinate vicende per ricambiare il favore di una sorta di protezione concessagli dal Messina Denaro.

In ordine all'oggetto specifico delle dichiarazioni, il contributo appariva utile appunto per confermare la sussistenza nel periodo delle stragi di una articolata e complessa iniziativa criminosa che interessava tutta

¹⁵⁴ **TESTE FRANCESCO GERACI:** - Mai stati fatti questi discorsi a me. Mai.

P.M. Dott. DI MATTEO: - Un'ultima domanda, almeno per il momento. Lei ha mai sentito parlare dal MESSINA DE NARO o da altri, nel periodo in cui il dottore BORSELLINO era Procuratore a Marsala, dell'attività del dottore BORSELLINO? Ha mai sentito esprimere da questi soggetti dei giudizi, degli apprezzamenti sul lavoro del dottore BORSELLINO?

TESTE FRANCESCO GERACI: - Gli apprezzamenti diciamo che erano

Pagina: 60

brutti sia che per BORSELLINO, per FALCONE; magari se ne parlava così, non specificatamente. Però quando se ne parlava che... se ne parlava sempre male di questa gente.

P.M. Dott. DI MATTEO: - "Si parlava che"....?

TESTE FRANCESCO GERACI: - Si parlava del dottore FALCONE, del dottore BORSELLINO, però non è che si faceva...

P.M. Dott. DI MATTEO: - [sovraposizione di voci] a Roma, lei ha già specificato quali erano gli obiettivi, ma lei ricorda di avere sentito parlare anche del dottore BORSELLINO?

TESTE FRANCESCO GERACI: - Io di preciso in quale circostanza e in quale cosa no, in quale periodo non lo ricordo, però era risaputo che il dottore FALCONE era odiato dai mafiosi ed anche il dottore BORSELLINO. E magari si diceva qualche battuta una volta ogni tanto, ma non... di preciso no, che si parlava, che lui mi dicesse, per dire: "Il dottore FALCONE è una persona cattiva o il dottor...", di preciso no; magari un telegiornale, una cosa che si vedeva ed allora dice... si sa, no? le parole che dicono queste persone, no? Però un'occasione specifica non c'è mai stata, ecco.

l'organizzazione anche fuori dallo stretto ambito palermitano. Il rilievo serviva da riscontro incrociato alle dichiarazioni di altri collaboratori di giustizia come Malvagna e Brusca.

Geraci aveva riferito fatti vissuti in gran parte in prima persona, raccontati in modo dettagliato, specifici, descritti con dovizia di particolari che avevano permesso l'attività di riscontro.

Le vicende narrate apparivano coerenti con il ruolo del Geraci, persona non affiliata ma comunque valida e molto vicina a Matteo Messina Denaro, elemento di spicco del trapanese, così come coerente con tale ruolo di persona vicina al Messina Denaro appariva l'incontro del Geraci con elementi, anche di spicco, di Cosa nostra. La sua partecipazione all'importante, almeno nelle intenzioni, spedizione romana gli aveva fatto guadagnare una notevole fiducia da parte di elementi di spicco dell'organizzazione, al punto da consentire che Riina in persona gli affidasse parte del suo tesoro personale. Le dichiarazioni del collaboratore erano state costanti, non essendo emerse tramite contestazioni particolari difformità con quanto dichiarato in altre occasioni. Infine, circa l'interesse all'accusa, non erano emersi particolari sentimenti di odio o astio nei confronti degli imputati del procedimento.

Alla stregua di questi argomenti veniva correttamente formulato un giudizio di piena attendibilità intrinseca del collaboratore.

Venivano da ultima esaminate le dichiarazioni di **Filippo Malvagna**, un collaboratore che aveva operato a Catania ma che, forse per questo, era stato in grado di fornire informazioni sulla strage da una prospettiva più ampia di quella "palermitana". In effetti il Malvagna era in grado di fornire elementi di grande rilevanza sull'origine della strage e sull'intreccio di motivazioni che avevano portato Cosa nostra ad eseguirla. Il Malvagna, pur non mettendo in discussione che la strage era stata voluta ed eseguita da

Cosa nostra, forniva elementi aggiuntivi idonei a dimostrare che dietro quella volontà e quella decisione potessero esservi ragioni, spinte, interessi ulteriori e forniva dall'interno dell'organizzazione elementi per riconoscere la complessità delle radici della strage senza con ciò rimettere in discussione l'identità mafiosa in prima istanza della strage.¹⁵⁵

Queste dichiarazioni vanno quindi ripercorse in maniera attenta e analitica, integrando, ogni qual volta necessario, l'utile e analitica traccia offerta dalla sentenza impugnata. Dall'esame si poteva apprendere che Malvagna aveva fatto parte dell'organizzazione criminale con a capo Pulvirenti Giuseppe detto "u malpassotu", uomo d'onore alleato di Benedetto Santapaola.

A partire dal 1990 il "malpassotu" aveva avuto la carica di consigliere della provincia catanese di Cosa Nostra ed era stato a capo di un clan operante prevalentemente nel catanese, ma con affari illeciti a livello regionale e nazionale.

In tale organizzazione il Malvagna, imparentato con lo stesso Pulvirenti per avere sposato la figlia del fratello, aveva operato fin dal 1982, entrandovi formalmente nel 1984; vi era rimasto fino al suo arresto, avvenuto il 23.5.1993.

Era stato posto a capo del gruppo di Misterbianco e di San Pietro Chiarenza, si era occupato di stupefacenti, estorsioni, rapine, usura ed altri reati tra cui omicidi, commessi su incarico di Pulvirenti.

Un anno prima dell'arresto era stato messo "sotto osservazione" in quanto proposto per entrare in cosa nostra; l'affiliazione non aveva avuto luogo perché nel frattempo era stato arrestato. In ogni caso nel corso della sua permanenza nell'organizzazione del Pulvirenti aveva appreso chi fossero gli uomini d'onore del suo gruppo e che carica avessero, indicandoli nominativamente. Il Malvagna aveva fornito utili dettagli sul procedimento

¹⁵⁵ E' opportuno anticipare come le indicazioni del Malvagna abbiano trovato una conferma nelle dichiarazioni rese in questo processo dal dr. Genchi

che stava per portarlo alla formale affiliazione, mostrando di conoscere perfettamente i meccanismi dell'organizzazione mafiosa.

Malvagna aveva indicato come capodecina della famiglia mafiosa di Benedetto Santapaola, per conto dei quali aveva eseguito mandati, Carletto Campanella e poi Aldo Ercolano. Egli aveva commesso nel periodo di "osservazione" numerosi omicidi per conto della famiglia Santapaola.

Al momento dell'arresto gli erano stati contestati vari reati per associazione a delinquere di stampo mafioso, stupefacenti ed altro ma nessuna accusa di omicidio. Solo nel corso della collaborazione aveva confessato oltre venti omicidi commessi.¹⁵⁶

Aveva affermato di essersi deciso a collaborare con la giustizia per i rimorsi provati e perché stanco della vita criminale, dalla quale aveva potuto distaccarsi soltanto con la collaborazione, non intravedendo altra via d'uscita dall'organizzazione, verso la quale da tempo provava sentimenti di rifiuto.

Il curriculum criminale del Malvagna permetteva di comprendere come il suo contributo conoscitivo ai temi del processo fosse collegato alla partecipazione e alla posizione rispetto alla strage delle altre organizzazioni regionali legate o inserite in Cosa nostra. Forniva risposta alla domanda sulle ragioni per le quali la preparazione e l'esecuzione di questi grandissimi atti criminali fossero conosciute e valutate, oltre che eventualmente appoggiate, in questi ambienti che, più di ogni altro settore dell'organizzazione siciliana, potevano forse valutarne ed apprezzarne le valenze strategiche.

Malvagna aveva appreso dal Pulvirenti tra le fine del 1991 e l'inizio del 1992¹⁵⁷ di un progetto di Cosa Nostra di attacco allo Stato da articolarsi in

¹⁵⁶ Si tratta di un indiscutibile indice di serietà ed affidabilità della collaborazione, del primo requisito legale per la positiva valutazione della collaborazione.

¹⁵⁷ A scanso d'incertezze è bene ricordare che l'epoca indicata non contrasta affatto con quanto abbiamo appreso in relazione al significato e al valore che ebbe per l'avvio delle operazioni la pronuncia della Cassazione del 30 gennaio 1992. Abbiamo appreso da numerosi altri collaboratori che le antenne dell'organizzazione avevano ben capito come la presenza di Giovanni Falcone al ministero della giustizia non preludeva certamente ad un'epoca di pace e che le vicende concernenti le indagini sulla composizione dei collegi in Cassazione ed il controllo esterno di legittimità di

più fasi. Tale decisione era stata presa nel corso di una riunione avvenuta qualche settimana prima nei pressi delle campagne di Enna e precisamente tra Catenanuova e Calascibetta :

Imp. MALVAGNA Filippo: - si'. Verso la fine del 1991, agli inizi 1992, io sono venuto a conoscenza di un attacco diretto nei confronti dello Stato da parte di Cosa nostra, ed in questo attacco strategico che si diversificava in tante fasi, ho avuto anche alcuni compiti da espletare direttamente.

P.M. dott. DI MATTEO: - Come, quando e da chi e' venuto a conoscenza di questa strategia di attacco allo Stato?

Imp. MALVAGNA Filippo: - Ne sono venuto a conoscenza direttamente dal "malpassoto", il quale mi informo' che da li' a poco, e parliamo della fine del 1991, c'era stata una riunione in provincia di Enna, in territorio di Enna, dove avevano partecipato tutti i capo famiglia delle varie famiglie della Sicilia, ad inserire in Cosa nostra, e dove si era presa la decisione di fare determinate azioni nei confronti dello Stato per ottenere determinati benefici... (pagg. 19-20)¹⁵⁸

Lo scopo era quello di distogliere l'attenzione delle forze dell'ordine dalla criminalità mafiosa attraverso la commissione di una serie di imprese criminali rivendicate da una fantomatica "falange armata". Il Pulvirenti non aveva partecipato personalmente alla riunione ma ne era stato informato da Santapaola che vi era intervenuto; in ogni caso aveva fornito la sua disponibilità a partecipare al progetto criminoso. Tra i partecipanti alla riunione vi era Riina che aveva esposto il progetto senza incontrare alcun dissenso:

Imp. MALVAGNA Filippo: - Si', PULVIRENTI in particolare mi disse che aveva partecipato BENEDETTO SANTAPAOLA in persona e quella riunione era stata,

molte della sentenze rese dalla prima sezione della suprema Corte favorevoli agli imputati era mirato ad impedire il tradizionale "aggiustamento", sul quale il Riina aveva inizialmente contato. L'omicidio Scopelliti in questo senso era stato l'estremo tentativo di influire su quel processo e non aveva dato l'esito sperato. Molte delle voci esaminate in precedenza ci hanno detto che nell'inverno del 1991 le previsioni sull'esito del giudizio della cassazione erano negative ed è quindi ragionevole ritenere che l'organizzazione si stesse preparando ad affrontare la fase successiva, dando per scontato quell'esito

¹⁵⁸ E' del tutto consequenziale affermare che la missione romana di Graviano e Messina Denaro, di cui hanno parlato Geraci e Sinacori ed il progetto di attentare a personaggi pubblici come il ministro Martelli il dr. Falcone i giornalisti Costanzo, Santoro e Baudo e così via, costituì l'immediata esecuzione di quel programma terroristico.

diciamo, presieduta da TOTO' RIINA. Ed in particolare disse che in quella riunione il RIINA aveva pronunciato, diciamo, aveva giustificato questa linea da intraprendere nei confronti dello Stato, dicendo che si fa prima la guerra per poi fare la pace, nel senso che bisognava prima fare la guerra e poi trovare i punti di accordo per sistemare gli obiettivi che loro si erano prefissi (pag. 22) .

Ed inoltre:

Imp. MALVAGNA Filippo: - Il PULVIRENTI mi disse che la... questo discorso era stato proposto da SALVATORE RIINA direttamente. Poi, di dissensi non me ne parlo'. Non parlandomi di dissensi perche' all'interno dell'organizzazione non si parla mai esplicitamente chiaro, si parla per sottintesi e si deve capire. Io ho capito che tutti quanti erano d'accordo. E mi disse che il SANTAPAOLA era stato d'accordo e aveva offerto tutta la collaborazione per questo progetto con l'organizzazione di cui lui ne era a capo, ed anche i suoi alleati, tra cui, diciamo, l'organizzazione del "malpassotu".(pag. 25)

Inizialmente il Pulvirenti non gli disse che dovevano essere commesse delle stragi ma che dovevano essere raccolte informazioni e commessi attentati intimidatori nei confronti di politici con scopo di ricatto ed intimidazione. In particolare il Pulvirenti lo aveva incaricato di effettuare delle telefonate di minaccia al sindaco di Misterbianco rivendicandole con la sigla "falange armata".¹⁵⁹

Il Malvagna aveva dichiarato che subito dopo la strage di Capaci aveva fatto dei commenti con Pulvirenti, che gli aveva confidato che la strage rientrava nella strategia di cui si era parlato alla riunione di Enna e che quel fatto era solo l'inizio, perché dovevano succedere altri fatti eclatanti dello stesso genere.¹⁶⁰ Tali commenti erano stati fatti presso un casolare in

¹⁵⁹ E' necessario ribadire la straordinaria convergenza tra il progetto riferito dal Pulvirenti al Malvagna e l'operazione romana di cui alla precedente nota. La programmata rivendicazione degli attentati con la sigla "Falange Armata" è coerente con l'esecuzione degli attentati lontano dalla Sicilia e con l'esigenza di depistare in ordine alla provenienza della mano terrorista, onde permettere lo sviluppo della trattativa nell'interesse di Cosa Nostra che doveva apparentemente rimanere estranea agli attentati e proprio per questo aveva deliberato di commetterli lontano dalla Sicilia. E' qui il caso di anticipare la convergenza di questi elementi con quanto ha dichiarato a questa Corte il nuovo collaboratore Calogero Pulci, sull'importanza della cui deposizione si deve già da ora richiamare l'attenzione.

¹⁶⁰ Il Malvagna aveva avuto pure modo di commentare negli stessi termini la strage di via D'Amelio. Il Pulvirenti attribuiva apertamente la paternità della strage da parte all'organizzazione, come si desume dal seguente brano: "P.M. dott. DI MATTEO: - [Sovrapposizione di voci] e' stato detto in quella occasione. Adesso io volevo chiederle se, dopo la strage di via D'Amelio, quindi un ulteriore fatto eclatante, lei ha avuto modo di commentare questo fatto con il PULVIRENTI o con altri appartenenti all'organizzazione.

Imp. MALVAGNA Filippo: - Si', ho avuto modo...

contrada Acquarossa alla presenza del genero e del figlio del Pulvirenti, anch'essi appartenenti allo stesso clan e comunque non si esaurirono in un'unica conversazione.¹⁶¹

Il Malvagna aveva riferito che nel settembre–ottobre 1992, subito dopo le stragi, erano arrivate ai catanesi vicini alle famiglie di Cosa nostra palermitana, tramite Brusca Giovanni e Leoluca Bagarella, direttive con le quali si raccomandava alle organizzazioni criminali del catanese di ricorrere il meno possibile agli omicidi e di eseguire soltanto quelli necessari e ciò al fine di non attirare l'attenzione delle forze dell'ordine. Ciò perché, aveva dichiarato il Malvagna, “bisognava lasciare la priorità ad altre cose”.¹⁶²

Per fornire prova della rilevanza del contributo del collaboratore nel delineare il contesto nel quale si inseriva per Cosa nostra la strategia stragista occorre peraltro riportare un'altra dichiarazione del Malvagna, necessaria a ricomporre il mosaico complesso delle causali della strage, di via D'Amelio e la preponderanza che in essa hanno avuto per il tempo il

P.M. dott. DI MATTEO: - [Sovrapposizione di voci] ... qualcosa, dopo la strage di via D'Amelio in merito, appunto, a quella strage.

Imp. MALVAGNA Filippo: - Sì, ho avuto modo di commentare con il PULVIRENTI GIUSEPPE il fatto che era accaduto e il PULVIRENTI GIUSEPPE, diciamo, era contento del buon esito dell'attentato. Uso' anche, diciamo, una parola volgare, va', nel senso dice: "Hai visto come a questi qua, quando vogliamo, gli rompiano le corna?". Poi, in seguito, anche con altri dell'organizzazione, però non è stata proprio nell'immediatezza, qualche altra volta si è tornato sull'argomento, diciamo, degli attentati, più che altro, non specificamente sull'attentato del dottore BORSELLINO.”

E ancora dopo a conferma dell'assoluta certezza della paternità della strage, il Malvaglia aveva ribadito:

“P.M. dott. DI MATTEO: - Prima di passare ad un altro argomento volevo tornare un attimo indietro. Lei ha riferito di un commento fatto da PULVIRENTI dopo la strage di via D'Amelio e cioè del tenore "quando li vogliamo fregare li fregiamo", una cosa di questo genere. PULVIRENTI le disse o le fece capire chi materialmente in Cosa nostra, quali famiglie si erano occupate dell'aspetto esecutivo e dell'organizzazione della strage? Innanzitutto se era stata Cosa nostra e chi, se i catanesi, i palermitani o chi altri.

Imp. MALVAGNA Filippo: - No, chi era stato, di specifico, non me lo disse, però mi... facendo quel discorso ci siamo ricollegati ai discorsi che avevamo fatto prima, nel senso che, quando c'era stata la riunione, tutti quanti erano stati d'accordo. Nessuno... perché a quest'ora me l'avesse detto il PULVIRENTI, quindi io non so se c'è stata la partecipazione di un catanese, di un agrigentino o di uno di un'altra, di un'altra provincia. Lui parlava come una cosa, diciamo, di Cosa nostra, una cosa fatta con l'accordo di tutti quanti.”

¹⁶¹ Va però osservare che la strategia aveva subito una significativa variazione tattica con l'abbandono dei piani di eseguire attentati fuori dalla Sicilia e di camuffarli con improbabili rivendicazioni, variazione che si riscontra nell'improvviso richiamo del commando dislocato a Roma come hanno raccontato ancora Sinacori e Geraci e come dirà il Pulci.

¹⁶² L'invito appare chiaramente finalizzato a non pregiudicare la trattativa in corso e al contempo l'esecuzione dei nuovi “colpetti” che la stessa prevedeva, come ha raccontato Giovanni Brusca.

modo ed il luogo di esecuzione, le esigenze strategiche di sopravvivenza e rafforzamento dell'organizzazione mafiosa.

Aveva dunque il Malvagna dichiarato, in modo piuttosto clamoroso:

Imp. MALVAGNA Filippo: - Sì, lo so. Dopo l'attentato del dottore BORSELLINO arrivo' una direttiva dagli amici di Palermo, noi per amici di Palermo intendiamo i corleonesi, dove si diceva di commettere e... il minor numero possibile di omicidi, di fare soltanto gli omicidi che erano necessariamente indispensabili e tralasciare tutti gli altri perché non si doveva attirare, in quel periodo, l'attenzione delle Forze dell'ordine nei confronti della organizzazione, perché bisognava lasciare la priorità ad altre cose.

P.M. dott. DI MATTEO: - Questo lei da chi lo apprese, signor MALVAGNA, che c'era stata questa direttiva dei palermitani?

Imp. MALVAGNA Filippo: - Io lo apprendo sia da PUGLISI PIETRO sia dal "malpassoto" e sia da GAETANO ASARO. E, se non vado errato, mi sembra che... pure ALDO ERCOLANO, però adesso non ricordo bene, pure ALDO ERCOLANO mi ha confermato questa cosa.

P.M. dott. DI MATTEO: - Queste persone le dissero per bocca di chi, tramite chi era pervenuta loro questa direttiva? Cioè da Palermo chi aveva fatto sapere questa cosa? Chi [sovrapposizione di voci] disse?

Imp. MALVAGNA Filippo: - Questa cosa era arrivata tramite bocca di... GIOVANNI BRUSCA e LEOLUCA BAGARELLA e, però loro face... dicevano che lo mandava a dire direttamente "u zu' Toto", Salva... cioè SALVATORE RIINA.

P.M. dott. DI MATTEO: - Questa sua conoscenza, queste sue conversazioni con i soggetti di cui ha riferito risalgono a quanto tempo dopo rispetto alla strage di via D'Amelio?

Imp. MALVAGNA Filippo: - Risalgono a poco tempo dopo... set... settembre - ottobre 1992.

P.M. dott. DI MATTEO: - Quali sono le sue conoscenze circa i rapporti, naturalmente di natura criminale, tra le famiglie palermitane di Cosa nostra e le famiglie catanesi?

Imp. MALVAGNA Filippo: - Le mie conoscenze, per quello che mi è stato detto, sono di collaborazione reciproca e... diciamo se c'è bisogno di un intervento, un aiuto da parte dell'organizzazione... del catanese o... interviene l'organizzazione del catanese che fa riferimento a SANTAPAOLA. Se c'è, invece, bisogno un aiuto tipo... come, diciamo, c'è bisogno di facce nuove per la commissione di omicidi, e di altre cose... i

membri della organizzazione del palermitano intervengono loro, ma piu' che altro, loro, quando parlavano di questi interscambi, diciamo, di favoritismi, facevano riferimento ai corleonesi di TOTO' RIINA. I nomi che andavano... si sentivano di piu' erano " 'u zi' Toto" in senso di SALVATORE RIINA poi LEOLUCA BAGARELLA, GIOVANNI BRUSCA e altre persone che erano solite frequentare, diciamo, il catanese. Venivano spesso, quasi settimanalmente a incontrarsi con persone di Catania. E queste persone...

P.M. dott. DI MATTEO: - [Sovrapposizione di voci]... queste persone che venivano quasi settimanalmente a Catania e con chi si incontravano a Catania?

Imp. MALVAGNA Filippo: - Queste persone erano: GIOE' e LA BARBERA. si incontravano con EUGENIO GALEA, con VINCENZO AIELLO, con ALDO ERCOLANO, con SALVATORE SANTAPAOLA e alcune volte si sono incontrati anche con PIERO PUGLISI e NATALE DI RAIMONDO.

P.M. dott. DI MATTEO: - Lei come conosce queste circostanze? Ha partecipato a queste riunioni con uomini d'onore palermitani o ha avuto riferito notizia su queste riunioni da altri?

Imp. MALVAGNA Filippo: - No, io non ho partecipato, ho avuto notizia da altri e precisamente dai partecipanti, in particolare dal "malpassoto", dal PIERO PUGLISI, e dall'ALDO ERCOLANO. E poi... cioe' ho avuto modo piu' volte di parlare, diciamo, di questo interscambio di favoritismi tra le due organizzazioni. In particolar modo nel 1992, mentre mi trovavo io a Palermo, avvenne un avvenimento che io dovetti riferire a Catania. Dopo questo avvenimento riguardava, diciamo, le due organizzazioni. Se vuole le posso dire io di cosa si tratta.

P.M. dott. DI MATTEO: - Si'. lo dica cosi' ci serve a capire che tipo di rapporti intercossero tra le famiglie mafiose di Palermo e di Catania. E vorrei che lo collocasse anche nel tempo, se lo sa fare esattamente, perche' lei ha detto 1992. Volevo capire se e' stato prima o dopo le stragi.

Imp. MALVAGNA Filippo: - Mi sembra che e' stato prima della strage di Capaci, se non vado errato, e sarebbe aprile, febbraio - aprile 1992. Mi trovavo io a Palermo con altri dell'organizzazione del "malpassoto" che ci dovevamo incontrare con persone del palermitano che si stava organizzando una compravendita di denaro falso. Mentre mi trovavo li', eravamo a mangiare in un ristorante, e sopraggiunse un carabiniere che in precedenza, questo carabiniere, era stato in servizio a Nizza di Sicilia e questo carabiniere era stato agganciato dall'organizzazione del "malpassoto", diciamo era

messo a stipendio dall'organizzazione del "malpassoto", era a disposizione dell'organizzazione del "malpassoto" e sia anche del SANTAPAOLA. Poi questo carabiniere ha avuto dei problemi li' a Nizza di Sicilia ed e' stato trasferito a Palermo. Quando e stato trasferito a Palermo, tramite la nostra, diciamo, tramite di noi l'abbiamo fatto mettere in contatto con gli amici di Palermo per mettersi a disposizione con gli amici di Palermo e questo carabiniere ci disse che ci doveva parlare. Andammonell'appartamento di uno dei palermitani che in quel momento si trovava con me, un certo ENZO MELI, e li' questo carabiniere estrasse dalla tasca un bigliettino dove c'erano i nomi di un ufficiale dell'Arma dei Carabinieri, una localita', e il nome della moglie di BERNARDO PROVENZANO, e ci disse che per un determina... quel determinato giorno vi era un appuntamento con questo ufficiale dell'Arma e la moglie di BERNARDO PROVENZANO. Dopodiche' io e il MELI congedammo il carabiniere e assieme ci recammo nell'abitazione o in una casa in uso ad un certo ANGELO ROMANO. Il MELI riferi' e diede un biglietto che aveva ri... dove aveva ricopiato le stesse cose che ci aveva scritto il carabiniere e disse al ROMANO di avvisare a GIOVANNI, GIOVANNI BRUSCA, di fargli sapere questo discorso. E gli disse pure: "Per quanto riguarda gli amici di Catania, adesso, - dice - gliela fa sapere Filippo appena rientra". E cosi' avvenne. Appena io rientrai, andai subito dal "malpassoto" e lo misi al corrente di questa situazione. Lui mi disse subito di recarmi da PIERO PUGLISI e di parlare con lui e lui sapeva, diciamo, che cosa si doveva fare. E cosi' io feci. Informai il PUGLISI di questo, di cio' che ci aveva riferito il carabiniere e del bigliettino e il PUGLISI mi disse, si prese il bigliettino e mi disse: "Va bene, poi ti faccio sapere qualche cosa". Dopodiche' nella stessa serata mi mando' una persona del suo gruppo dicendomi di andare, l'indomani mattina, a casa sua, presto alle 7.00, perche' dovevano andare a Catania a parlare con delle persone. E cosi' io feci. L'indomani mattina andai dal PUGLISI, scendemmo insieme a Catania e non andammo nei soliti posti dove era usuale incontrare il capodecina ALDO ERCOLANO. Andammo in un ufficio di pertinenza a ENZO AIELLO dove, in quest'ufficio, trovammo ENZO AIELLO, ALFIO FICHERA, ALDO ERCOLANO, SALVATORE SANTAPAOLA e EUGENIO GALEA e naturalmente io e il PUGLISI. Il PUGLISI mi disse di riferire precise le parole come me le aveva dette il carabiniere anche perche' il carabiniere faceva intendere che quell'appuntamento era, diciamo, un appuntamento un po' losco, nel senso che forse sotto si nasc... si celava un accordo che la moglie di PROVENZANO volesse fare con le Forze dell'ordine dei Carabinieri, nel senso che ha fatto capire che poteva

essere che questa persona volesse collaborare con la Giustizia. Io riferii alle persone presenti tutto cio' che mi aveva detto il carabiniere e il PUGLISI consegnò pure il biglietto. Dopodiché ce ne ritornammo a casa. Poi per strada, con... prima... anzi, prima di andarmene, il SALVATORE SANTAPAOLA e l'EUGENIO GALEA mi disse che quel discorso moriva là e che non avrei dovuto più farne parola con nessuno, e che adesso se la vedevano loro. E io gli dissi che avrei obbedito naturalmente. Poi nella via del ritorno, insieme con il PUGLISI PIETRO, essendo che lui è il genero del "malpassoto" e quindi anche un mio cugino acquisito, con lui ho parlato un po' più in confidenza e gli ho detto: "Ma è possibile che può accadere una cosa del genere?", nel senso che PROVENZANO potesse collaborare con la Giustizia? Lui mi disse che una cosa del genere, diciamo, era impossibile se no sarebbe finito il mondo.

P.M. dott. DI MATTEO: - Lei di quest'episodio ne ha parlato ad altre autorità giudiziarie, immagino.

Imp. MALVAGNA Filippo: - Sì, ne ho parlato in... non ho capito, signor Pubblico Ministero.

P.M. dott. DI MATTEO: - Questo episodio che ora ha raccontato lo ha anche riferito ad altre Autorità Giudiziarie in fase di indagine preliminare, ad altri PP.MM.?

Imp. MALVAGNA Filippo: - Sì, l'ho riferito alla D.D.A. di Palermo e ho avuto anche un'udienza dibattimentale pubblica dove era imputato il Carabiniere in questione.

P.M. dott. DI MATTEO: - Senta, quando lei dice "gli amici di Palermo", in particolare quando si riferisce agli amici di Palermo a disposizione dei quali doveva essere messo questo Carabiniere che prima era in contatto con voi, a chi si riferisce di preciso?

Imp. MALVAGNA Filippo: - Io mi riferisco ai Corleonesi di SALVATORE RIINA e a BRUSCA e BAGARELLA.

L'inquietante episodio raccontato dal Malvagna concorre nel definire le stragi del 1992 come episodi di una complessiva strategia dell'organizzazione volta ricattare lo Stato e le istituzioni per concordare attraverso una trattativa, risalente al periodo anteriore alle stragi, la stessa politica criminale delle istituzioni, il trattamento da riservare all'organizzazione mafiosa, il modo di affrontarla, per far sì che l'organizzazione tornasse ad essere elemento costitutivo dell'ordine pubblico in Sicilia, così come era stata in altri periodi storici, in cambio

dell'accettazione da parte dello Stato della sua esistenza e quindi di garanzie per i suoi uomini.

Il Malvagna aveva quindi

il dichiarato, ancora, che verso la fine del 1993, mentre si trovava detenuto nel carcere di Bicocca a Catania, Marcello D'Agata, uomo d'onore della famiglia di Catania, gli aveva manifestato un certo scontento per quello che era successo, sostenendo che i palermitani avevano esagerato; aveva però aggiunto che da Palermo arrivavano rassicurazioni nel senso che a partire dal 1995 tutto si sarebbe sistemato con l'abolizione del 41 bis, del carcere a vita e la delegittimazione dei collaboratori di giustizia, gli aveva anche parlato della linea politica dell'organizzazione, confidandogli che bisognava sfruttare tutte le conoscenze per incanalare i voti su "Forza Italia" e gli aveva anche confidato che a Palermo erano già in atto delle finte collaborazioni con lo scopo di screditare tutti.¹⁶³

Conviene per la delicatezza dell'argomento riportare per esteso il passo del verbale. La rilevanza dell'argomento sta nel fatto che l'episodio riferito da Malvagna contribuisce a chiarire il significato e i moventi reali della strage, permettendo di eliminare ogni residuo eventuale dubbio sulla attribuzione della strage all'organizzazione Cosa Nostra, confermando al contempo la compatibilità di questa matrice con quelli che sono tuttora i "misteri" non risolti che aleggiano ancora una volta intorno a questo grande delitto. Il dato sicuro che emergeva da questa testimonianza consisteva nella dimostrazione che tra gli uomini di Cosa Nostra era diffusa la convinzione che le stragi avevano un fine ulteriore oltre quello della vendetta e della

¹⁶³ Pur con tutta la necessaria prudenza e nella consapevolezza che i processi politici che determinano il prodotto legislativo hanno motivazioni plurime, complesse, ragioni di merito che nulla hanno a vedere con l'interesse delle organizzazioni criminali, non si può non osservare come il 1995 sia proprio l'anno della svolta "garantista" della legislazione penale in opposizione alla durezza della legislazione "emergenziale" del periodo 90-92. E non si può non ricordare che il dedotto piano di discredito dei collaboratori di giustizia ha trovato una significativa conferma nelle dichiarazioni di Giovanni Brusca che ha ammesso di avere iniziato a collaborare egli stesso con l'intenzione, almeno nella fase iniziale, di depistare gli inquirenti. Sul ruolo "politico" di Cosa nostra rilevanti e conformi sono le indicazioni di Tullio Cannella e di altri collaboratori.

prevenzione; che se la scelta degli uomini da colpire aveva certamente un collegamento con il loro ruolo specifico da essi ricoperto in passato e con quello che avrebbero potuto avere in futuro, la strategia che era alla base della decisione di colpirli – e che non è dato ancora sapere se concordata con il contributo di elementi esterni all'organizzazione - aveva un respiro assai più ampio e mirava a collocare l'organizzazione mafiosa come attrice di un gioco più complesso e più ampio.

P.M. dott. DI MATTEO: - Andiamo ad una fase successiva, signor Malvagna, la fase della sua carcerazione. Volevo capire e sapere se durante la sua detenzione lei ha appreso altre circostanze relative alla... diciamo a quella strategia stragista, per come l'ha definita lei, che fu decisa in quella riunione. Se cioè lei aveva avuto altre notizie sulla prosecuzione o meno di quella strategia o se ha percepito commenti da parte di altri uomini d'onore con lei detenuti.

Imp. MALVAGNA Filippo: - Sì, nel... verso la fine del 1993, inizi 1994 io mi trovavo detenuto nel carcere di Bicocca di Catania; nella stessa sezione, unitamente a me, vi era MARCELLO D'AGATA. MARCELLO D'AGATA è un uomo d'onore della famiglia di Cosa nostra di Catania, di BENEDETTO SANTAPAOLA ed ha... ricopre all'interno di questa famiglia anche la stessa carica che ricopre il "malpassoto" e cioè consigliere familiare: è una persona, diciamo, dell'esecutivo della famiglia. Questa persona, parlando del più e del meno, mi manifestò, diciamo, la sua... mi manifestò alcune cose, dicendomi che gli amici di Palermo, i palermitani avevano... perché anche nel frattempo noi non c'eravamo visti ed erano successi altri avvenimenti... che con, diciamo, quest'attacco nei confronti dello Stato avevano un po' esagerato, dicendomi anche: "Ma che si erano messi in testa - diciamo - di sconfiggere lo Stato?". E nel contempo mi disse che da Palermo arrivavano rassicurazioni che, diciamo,... la situazione si sarebbe sistemata, diciamo, gli obiettivi che si erano prefissi con quest'attacco nei confronti dello Stato mi fece capire che erano stati raggiunti. Mi disse, dice: "Pero' non ti credere che è cosa - dice - che da lì a poco succede - dice - queste cose - dice - ci vuole un po' di tempo, pero' vedrai che le cose si normalizzeranno di nuovo", nel senso che... verrà abolito il 41 bis, rimetteranno i benefici penitenziari per i... gli imputati di 416/bis, va', ritorneranno le scappatoie che c'erano una volta che una persona non ... resta mai tutta la vita in galera e soprattutto verrà abolita la legge dei,

sui collaboratori di giustizia, che era il punto primario che spaventava le organizzazioni, sia di Cosa nostra e sia le organizzazioni criminali che la affiancavano. In particolar modo lui mi disse, mi fece riferimento ad una data, dice, e dal '95 in poi, mi disse, le cose si risistemano. Poi, successivamente, in altri discorsi mi e'... mi parlo' anche di alcune direttive politiche che doveva intraprendere la organizzazione, la nostra organizzazione.

P.M. dott. DI MATTEO: - Non ho capito quest'ultima frase: le parlo' anche di un'altra...?

Imp. MALVAGNA Filippo: - Mi parlo' di alcuni appoggi politici che doveva intraprendere l'organizzazione, pero' questo qua non e' stato un discorso che e' stato fatto subito, e' stato fatto nel tempo che ci siamo visti, in quel periodo che sono stato detenuto, e sia... e di questi, diciamo, appoggi politici che l'organizzazione doveva dare me ne parlarono anche altri, non solo il MARCELLO D'AGATA.

P.M. dott. DI MATTEO: - E quali erano questi obiettivi politici, questi appoggi politici di cui le parlarono?

Imp. MALVAGNA Filippo: - Si'.

P.M. dott. DI MATTEO: - E chi le parlo'di queste cose oltre a MARCELLO D'AGATA?

Imp. MALVAGNA Filippo: - Di queste cose me ne parlo' sia il MARCELLO D'AGATA, sia il GAETANO ASARO e sia il MARSAGLIA SALVATORE. Per quanto riguarda GAETANO ASARO e MARSAGLIA SALVATORE sono due appartenenti all'organizzazione del "malpassotu". E mi dissero che tutti i membri dell'organizzazione e tutte le conoscenze che noi avevamo dovevamo sfruttare e dovevamo dirgli che alle prossime elezioni politiche avrebbero dovuto votare per Forza Italia.

P.M. dott. DI MATTEO: - Le spiego', o le spiegarono anche i motivi di questa presa di posizione?

Imp. MALVAGNA Filippo: - Ma, i motivi...

AVV.SSA DI GREGORIO: - Presidente, c'e' opposizione. Sotto il profilo della rilevanza che io non riesco ancora a cogliere sull'oggetto del..., in relazione all'oggetto del presente procedimento. Quando si scende addirittura nei dettagli, dico, ritengo che sia poi improponibile proprio.

P.M. dott. DI MATTEO: - Presidente, se posso spiegare quella che noi riteniamo la pertinenza. Stiamo esaminando un collaboratore di Giustizia che ha riferito molti fatti

per averli appresi da altri uomini d'onore. Volevamo capire qual era il grado di conoscenza e di conoscibilita' degli affari dell'organizzazione criminale Cosa nostra che il MALVAGNA ha avuto o ha potuto avere. Questo ai fini, chiaramente, di una valutazione complessiva sull'attendibilita' del MALVAGNA posto, soprattutto, che il MALVAGNA riferisce soprattutto di notizie apprese da altri.

PRESIDENTE: - La domanda e' ammessa per le ragioni indicate dal Pubblico Ministero e perche' trattandosi di un esame che verte anche su strategie articolate e complesse non e' escluso che si possa andare anche su argomenti diversi. Puo' rispondere.

Imp. MALVAGNA Filippo: - Se mi puo' ripetere la domanda, per cortesia.

P.M. dott. DI MATTEO: - Lei ha detto che nel corso di questi colloqui con altri uomini d'onore detenuti, tra le altre cose, le fu detto che l'organizzazione di li' in avanti, avrebbe dovuto, se non ho capito male, appoggiare o comunque fare votare Forza Italia. Io le ho chiesto se le e' stato anche detto il motivo, quali erano i motivi per cui si doveva intraprendere questa attivita'.

Imp. MALVAGNA Filippo: - Si', i motivi, mi hanno detto che la nostra salvezza sarebbe stato BERLUSCONI e cioe' il partito che lui presiedeva, Forza Italia, in quanto i motivi gia' sono sottintesi, non c'era bisogno di entrare, io nemmeno li ho chiesti, nel senso che politicamente sarebbero intervenuti per ottenere delle leggi piu' morbide nei confronti dell'organizzazione.

P.M. dott. DI MATTEO: - Torniamo un attimo a quello che di specifico le disse MARCELLO D'AGATA su queste assicurazioni che provenivano da Palermo: chi faceva pervenire queste assicurazioni, quali erano le fonti di conoscenze di MARCELLO D'AGATA? Se lei lo sa.

Imp. MALVAGNA Filippo: - Ah, lui parlava di amici di Palermo, fece il nome di LEOLUCA BAGARELLA, poi, se c'erano altri non lo so, non me lo ha detto.

P.M. dott. DI MATTEO: - Senta, lei e' a conoscenza di eventuali progetti di Cosa nostra relativi a forme di delegittimazione dei collaboratori di Giustizia? Cioe' se l'organizzazione si e' attivata, in qualche modo, e se si' ci spieghi in quale modo, diciamo, per arrivare ad una delegittimazione della collaborazione con la Giustizia che in quel momento molte persone stavano intraprendendo.

Imp. MALVAGNA Filippo: - Si', ne sono a conoscenza anche per averne parlato con MARCELLO D'AGATA di questo fatto, nel senso che mi disse che gia' a Palermo vi era in atto delle finte collaborazioni per entrare un po' nel sistema e capire un po' il

sistema sia della protezione e anche della gestione dei collaboratori di Giustizia e nel contempo poterli delegittimare. Difatti, lo stesso progetto subito, quasi nell'immediatezza, venne... stava per essere attuato anche a Catania, da parte di un collaboratore di Giustizia che io, subito, all'inizio della mia collaborazione segnalai all'Autorita' Giudiziaria che mi stava interrogando.

Vanno condivise quindi tutte le argomentazioni dei primi giudici i quali scrivevano, a proposito di questo collaboratore, che pur facendo egli parte di diversa organizzazione criminale, era entrato in stretto contatto con uomini di Cosa nostra, grazie anche alla vicinanza con rappresentanti di Cosa nostra nel catanese. Tale vicinanza gli aveva permesso di apprendere di avvenimenti particolarmente delicati per l'organizzazione, in piena coerenza con il suo ruolo di persona di fiducia e quindi degna di tali rilevanti confidenze .

Le sue dichiarazioni apparivano specifiche e dettagliate; il collaboratore aveva, infatti, riferito per ogni notizia appresa le circostanze di tempo e luogo nonchè la fonte ed i rapporti con questa, collocando i fatti appresi in un particolare contesto cronologico e spaziale; tutto ciò rendeva le sue dichiarazioni particolarmente attendibili, anche se 'de relato', provenendo da soggetti sicuramente bene informati per il loro livello criminale che non avevano alcuna ragione per mentirgli.

In ordine all'interesse all'accusa non erano emersi particolari sentimenti di odio o astio nei confronti degli imputati, soggetti tutti lontani dalla esperienza criminale del Malvagna con i quali lo stesso aveva avuto solo sporadici contatti.

Infine, si sottolineava che quanto riferito dal Malvagna a proposito della trattativa con lo Stato e della politica stragista di Cosa nostra fungeva da riscontro estrinseco a dichiarazioni di altri collaboratori di giustizia, prime tra tutte quelle di Giovanni Brusca. Tale elemento appariva di particolare importanza, dovendosi escludere categoricamente, stante la diversa provenienza e le differenti esperienze criminali dei due collaboratori, ogni accordo volto a concordare il contenuto delle rispettive dichiarazioni, che

potavano quindi riscontrarsi reciprocamente per la loro autonomia ed intrinseca attendibilità.

Sulla base di tale coacervo di elementi, la Corte di primo grado riteneva che le prove complessivamente acquisite, in aggiunta alla fondamentale chiamata in correita' di Vincenzo

Scarantino, della cui efficacia probatoria si e' detto all'inizio, imponevano di affermare la responsabilita' per tutti i reati loro addebitati di Riina Salvatore, Biondino Salvatore, Aglieri Pietro, Greco Carlo, Graviano Giuseppe, Tagliavia Francesco, Scotto Gaetano.

I primi cinque condannati anche nella qualita' di mandanti, tutti, tranne il Riina, sono stati ritenuti diretti esecutori della strage.

Per tutti gli altri, ad esclusione di Romano Giuseppe, si e' ritenuto provato il reato associativo mentre per carenza di adeguati riscontri si è giudicata insufficiente la chiamata in correita' di Scarantino in relazione alla strage ed ai reati connessi.

Le statuizioni in termini di pena rispecchiavano ovviamente le conclusioni in termini di responsabilita'.

2. Appello delle parti civili

L'avvocato Crescimanno, difensore di parte civile per la famiglia Borsellino, ha proposto appello per una esigenza di moralità per avere i primi Giudici decurtato la liquidazione delle spese a meno della metà del richiesto.

Le parti civili Catalano, Traina, Incandela, Cosliani, Cosina, Petrucia Dos Santos, hanno impugnato la sentenza nella parte in cui gli imputati Vernengo, La Mattina, Gambino Natale, Tinnirello, Urso, sono stati assolti dal delitto di strage e reati connessi, insistendo nella richiesta di risarcimento dei danni e di rifusione delle spese nei confronti di questi imputati.

In ogni caso, in base al principio causale, essendo l'associazione Cosa nostra l'antecedente causale della strage, anche gli imputati in questione

dovevano ritenersi responsabili dei danni civili per effetto della loro accertata adesione all'organizzazione criminale.

Il Giudice Borsellino costituiva una minaccia incombente per l'esistenza dell'associazione; la sua uccisione era necessita' assoluta e basilare della stessa per la sua stessa sopravvivenza.

Tutti gli aderenti al vincolo associativo erano consapevoli della preminenza di tale operazione delittuosa, decisa da tempo dai capi dell'organizzazione.

Tutti dovevano quindi condividere questo progetto, pena la morte.

La strategia dell'eliminazione degli uomini delle istituzioni irriducibilmente avversi a qualsiasi compromesso con l'organizzazione criminale era notoriamente il solo modo per raggiungere l'obiettivo della conservazione dell'organizzazione e dei vantaggi che essa produceva agli associati, da tutti condiviso.

La morte del giudice e degli uomini di scorta trovava il suo antecedente causale diretto nell'esistenza della criminalita' mafiosa, negli interessi grandi e piccoli degli adepti, anche di quelli svolgenti un ruolo minore.

Si criticava quindi la sentenza per avere degradato l'attentato a causa sopravvenuta da sola idonea a provocare gli eventi dannosi.

3. Appelli della Procura della Repubblica e della Procura generale.

La Procura della Repubblica di Caltanissetta impugnava la sentenza di assoluzione nei confronti di Vernengo Cosimo, Gambino Natale, La Mattina Giuseppe, Tinnirello Lorenzo, Urso Giuseppe per il delitto di strage.

L'ufficio appellante argomentava diffusamente sulla natura giuridica e sui criteri di valutazione della prova costituita dalla chiamata di correo, censurando l'impiego che di tali criteri e principi direttivi aveva fatto la sentenza con riferimento alle posizioni appellate.

Riassumeva i termini delle dichiarazioni di Scarantino sul ruolo esecutivo assunto nella perpetrazione della strage da La Mattina, Gambino Natale e Urso, in relazione alla posizione da essi occupata nella famiglia mafiosa di appartenenza; dette dichiarazioni erano contenute nei verbali degli interrogatori resi nel carcere di Pianosa che i primi giudici avevano ritenuto genuini, in quanto resi prima degli interventi inquinanti dei quali si era dato atto.

A questo proposito veniva mossa una prima critica alla sentenza.

La puntuale ricostruzione sulla base delle dichiarazioni di Scarantino del contesto criminale in cui avevano operato i tre imputati e delle dichiarazioni, a riscontro, degli altri collaboratori, non poteva non essere

considerato conferma delle affermazioni relative al ruolo avuto dagli stessi nella strage.

Altre osservazioni critiche concernevano quindi la svalutazione del riscontro a carico degli imputati, desumibile dalle dichiarazioni di Tullio Cannella, di cui si ricostruisce e si esalta il ruolo nell'organizzazione mafiosa.

Le dichiarazioni del Cannella, secondo l'appellante, costituivano a pieno titolo chiamate incrociate e riscontro individualizzante.

L'appellante esponeva, quindi, le ragioni per le quali assolutamente attendibili dovevano ritenersi le provalazioni 'de relato' del Cannella, sia sotto il profilo dell'attendibilità intrinseca che in relazione al rapporto necessariamente fiduciario che lo legava alla sua fonte, uno dei principali esponenti dell'organizzazione, Leoluca Bagarella, del quale curava e proteggeva la vita e la latitanza.

L'appello valorizzava l'apporto di Cannella anche in relazione all'implicita ammissione da parte del Bagarella che Scarantino era stato veramente coinvolto nell'attentato, allorquando emergevano le prime notizie pubbliche sull'inizio della collaborazione di quest'ultimo.

Una serrata critica era poi mossa alla sentenza nella parte in cui aveva travisato il significato della confidenza di Bagarella a Cannella circa il ruolo di Ponzio Pilato nella strage del cognato Riina.

Al contrario da quella dichiarazione emergeva che il Bagarella attribuiva proprio a personaggi come i Graviano, in contatto con esponenti del mondo politico-affaristico, interessati alla eliminazione del Giudice Borsellino, un ruolo pari se non forse superiore a quello di Riina nella strage. Il Bagarella, quindi, lungi dal negare la responsabilità del Riina, intendeva solo sottolineare come il cognato si fosse limitato a prendere atto della volontà comune favorevole alla strage dei maggiori esponenti dell'organizzazione,

a recepirla e darvi corso nella sua qualità di capo supremo dell'organizzazione.

La fonte Bagarella - Cannella, riscontrata da altre fonti, faceva emergere univocamente non solo la responsabilità dell'organizzazione mafiosa e cioè dei componenti dell'organismo collegiale di vertice che aveva decretato il delitto, la commissione provinciale di Cosa Nostra, ed il ruolo preminente, nella fase deliberativa ed esecutiva della strage, dei fratelli Graviano, di Pietro Aglieri e di Carlo Greco, ma il contributo in termini di accelerazione della decisione, pur voluta dall'organizzazione a causa dell'impegno investigativo di Paolo Borsellino, di personaggi esterni alla stessa. Alla mancata valorizzazione della chiamata incrociata Scarantino - Cannella, l'appellante aggiunge come ragione di censura la mancata valorizzazione di numerosi riscontri logici.

- Quanto riferito da Scarantino sugli stretti rapporti tra Aglieri, Natale Gambino e Giuseppe La Mattina era stato confermato dalla comunanza di vita dei tre, essendo stati arrestati insieme nella casa in cui trascorrevano la latitanza.
- Come dichiarato da Salvatore Cancemi, Giuseppe La Mattina e Natale Gambino facevano parte della schiera degli uomini di strettissima fiducia di Pietro Aglieri e Carlo Greco ed erano soci nel traffico di sostanze stupefacenti.
- Era stato confermato che Giuseppe "Franco" Urso aveva particolari competenze nel campo dell'elettricità, circostanza recepita in sentenza: le competenze specifiche in tale settore giustificavano la presenza di Urso all'interno della carrozzeria di Orofino nel pomeriggio dell'8 luglio 1992 per la materiale predisposizione del circuito elettrico del congegno.

- Urso aveva davvero la disponibilità di un'autovettura Suzuki bianca che Scarantino aveva visto entrare, unica, nella carrozzeria il pomeriggio del 18 luglio.
- Il ruolo di Urso nel mandamento della Guadagna, i cui capi avevano provveduto a dare corso all'esecuzione della strage, non era affatto secondario sia per il suo rapporto di affinità con Pietro e Cosimo Vernengo, esponenti di rilievo del mandamento, sia per i rapporti che lo legavano ai fratelli Agliuzza, cognati di Giuseppe Orofino e contitolari dell'autocarrozzeria nella quale venne preparata l'autobomba, secondo quanto riferito dal collaboratore pasquale Di Filippo;
- Ogni particolare riferito da Scarantino sul conto dei tre imputati era stato confermato dalla numerose informazioni offerte da altri collaboratori concernenti il contesto criminale in cui si era mosso ciascuno di essi, il ruolo assunto nel mandamento di appartenenza la comunanza di attività illecite ed il ruolo di braccio armato di Pietro Aglieri e di Carlo Greco che tutti i collaboratori attribuivano al Gambino e al La Mattina.
- Le caratteristiche criminologiche del La Mattina, emergenti da una serie di riferimenti di collaboratori di giustizia (oltre a Scarantino, Cancemi, Pasquale Di Filippo, Giovanni Drago, Giuseppe Marchese, Augello, Marino Mannoia, Brusca e Cannella) ad attività criminose e ai numerosi omicidi dallo stesso commessi, lo rendevano “uno dei soggetti più sanguinari e disponibili a commettere qualsiasi crimine che la famiglia della Guadagna possa vantare”.
- Identici riscontri sull'Urso e sul Natale Gambino emergevano dalle dichiarazioni di molti collaboratori.

Questi riscontri permettevano al P.M. appellante di affermare che ogni indicazione fornita dallo Scarantino su ciascuno dei tre chiamati era stata rigorosamente riscontrata. Sulla base di dette indicazioni e delle specifiche conferme individualizzanti la posizione di ciascuno di essi all'interno dell'organizzazione non poteva affatto affermarsi, come invece sostenuto dalla sentenza impugnata, che la chiamata in correità fosse priva di riscontri individualizzanti nel senso che i riscontri al fatto nel suo complesso non raggiungevano i singoli soggetti indicati come partecipanti, per la fungibilità del ruolo ad essi attribuito da Scarantino. Al contrario l'approfondimento della posizioni e del ruolo di ciascuno di essi all'interno del mandamento che aveva realizzato la strage giustificava la presenza insostituibile di ciascuno dei chiamati.

Scarantino non aveva motivo di astio e rancore o interesse ad accusare proprio gli imputati.

E le sue ridotte capacità mentali non gli avrebbero consentito di articolare in modo lineare, logico e coerente una complessa narrazione come quella resa nel corso del primo interrogatorio in carcere del 24 giugno 1994 che aveva costantemente mantenuto anche in seguito e soprattutto sotto l'incalzare dell'esame (e del controesame) dibattimentale.

Per esporre le ragioni del dissenso sulla decisione di assoluzione di Cosimo Vernengo, l'appellante tracciava un ampio profilo criminale dell'imputato alla luce delle dichiarazioni di numerosi collaboratori di Giustizia che sullo stesso avevano riferito: Scarantino, Mannoia, Onorato, Di Filippo Pasquale ed Emanuele, Drago, Mutolo, Costa.

Venivano elencati gli specifici momenti di partecipazione allo svolgimento dell'azione criminosa indicati da Scarantino e le indicazioni dello stesso che spiegavano e giustificavano le ragioni della partecipazione di Vernengo alla strage in relazione alla sua posizione e al suo curriculum criminale.

Francesco Andriotta e sia pure genericamente Gaetano Costa avevano riferito della partecipazione di Vernengo alla strage.

Il riferimento offriva quindi lo spunto per affrontare il capitolo concernente l'attendibilità di Andriotta e di Costa sotto tutti i profili rilevanti.

Anzitutto la posizione formale di Andriotta sentito in qualità di testimone e non di imputato in procedimento connesso. Tale posizione comportava che la deposizione doveva essere assistita, secondo giurisprudenza, dalla presunzione semplice di sincerità delle dichiarazioni salvo prova di elementi atti a rendere fondato il sospetto di mendacio.

Tale prima verifica andava svolta sul piano logico in termini di compatibilità tra quanto riportato dal teste e quanto risultante da altre fonti di pari valenza.

La verifica di attendibilità della deposizione testimoniale presupponeva quindi l'accertamento di coerenza, costanza, precisione delle dichiarazioni in relazione alla personalità del dichiarante, ai rapporti con le persone chiamate in causa, degli interessi che potevano avere determinato il teste ad omettere o a riferire determinate circostanze e dei moventi in genere della deposizione.

L'esame della personalità e del contenuto della testimonianza aveva fornito risposta positiva a tutti i criteri di controllo formulati dalla Giurisprudenza.

L'appellante ripercorreva le ragioni e i modi della collaborazione di Andriotta. Sottolineava la spontaneità della decisione di testimoniare, frutto di una scelta autonoma, maturata e meditata in modo assolutamente libero e come la deposizione non fosse stata preceduta da alcun colloquio investigativo.

Si sottolineava il disinteresse della collaborazione, avendo Andriotta testimoniato in dibattimento dopo che la sua condanna all'ergastolo era

divenuta definitiva; egli non aveva potuto fruire dei benefici per i collaboratori, non essendo stato imputato di associazione mafiosa. Rilevanti elementi di giudizio per verificare la genuinità della scelta collaborativa di Andriotta potevano trarsi dalle dichiarazioni dei direttori degli istituti carcerari di Saluzzo e Busto Arsizio, dove Andriotta era rimasto ristretto prima durante e dopo il suo incontro con Vincenzo Scarantino, Guidi e Rizzo e dalla scansione dei tempi di inizio della collaborazione con l'autorità giudiziaria. Si sottolineava come la volontà di collaborare alle indagini sulla strage di via D'Amelio fosse emersa alcuni giorni dopo il rientro nel carcere di Saluzzo, ove era stato tenuto in isolamento nei primi giorni del mese di settembre: il primo interrogatorio con i magistrati di Caltanissetta era avvenuto il 14 settembre 1993. Si ribadiva che fino a quella data Andriotta era un perfetto sconosciuto per gli inquirenti.

Non avrebbe potuto ricevere premi economici e i benefici penitenziari li avrebbe potuti ottenere anche senza testimoniare sulla strage di via D'Amelio.

Si osservava come non fosse affatto emerso che Andriotta fosse stato animato da motivi di vendetta, astio, risentimento nei confronti degli imputati.

L'appellante insisteva fortemente sulla circostanza secondo cui Andriotta fino al giorno in cui era iniziata la detenzione con Scarantino non lo conosceva e dopo la comune detenzione non aveva avuto alcun contatto con lo stesso ne' aveva mai conosciuto alcuno dei personaggi poi chiamati in causa.

A dibattimento Scarantino aveva confermato entrambe queste circostanze, escludendo di avere mai incontrato Andriotta dopo il pentimento ("No, mai.").

Veniva, poi, analiticamente dimostrato come il racconto di Andriotta fosse caratterizzato da puntigliose ricostruzioni, fosse stato reso con dovizia di particolari sulle confidenze ricevute da Scarantino e come tutti i riferimenti di dettaglio fossero stati oggettivamente riscontrati, trattandosi in molti casi di circostanze assolutamente inedite. Tutto ciò confermava che non vi era alcuna possibilità che l'Andriotta potesse avere riferito circostanze apprese dalla stampa.

A questo proposito si osservava poi come Andriotta non avesse interesse a leggere e memorizzare circostanze relative a fatti criminosi che non avevano per lui interesse prima della conoscenza di Scarantino.

Tutte le circostanze riferite da Andriotta erano state confermate da Scarantino e privo di rilevanza doveva giudicarsi l'unico "apparente" contrasto tra le due versioni dei fatti concernente la diversa narrazione sul luogo dove era stata preparata l'autobomba.

L'appellante illustrava ancora le ragioni per le quali le dichiarazioni di Andriotta rispondevano a criteri di logicità e verosimiglianza; spiegava come dovesse ritenersi del tutto comprensibile, umanamente, che lo Scarantino, dopo un periodo di rigido isolamento anche rispetto alle notizie esterne, avesse sentito l'esigenza di parlare del grave delitto di cui si era macchiato con il nuovo arrivato, unico suo punto di riferimento, specie nel momento cruciale dell'arresto di Orofino, che faceva temere per un eventuale inizio di collaborazione da parte di quest'ultimo. Proprio l'autentica crisi di panico che aveva colpito Scarantino dopo l'arresto di Orofino – che Scarantino considerava debole e in quanto non "uomo d'onore" portato a cedere e a collaborare incastrandolo definitivamente ("mi daranno tre ergastoli se questo parla") - spiegava perfettamente l'incontenibile necessità di aprirsi con il compagno di detenzione, di raccontargli le sue preoccupazioni e quindi narrargli vicende della strage.

Le dichiarazioni di Andriotta si erano certamente snodate, in due momenti distinti; e tuttavia ciascuno di essi era stato cruciale e dava ragione dello specifico momento in cui Andriotta aveva deciso di parlare.

Le prime dichiarazioni erano intervenute, infatti, prima del pentimento di Scarantino, quando ancora nulla faceva presagire che Scarantino avrebbe collaborato. Le seconde dichiarazioni di Andriotta erano intervenute dopo l'inizio della collaborazione di Scarantino; solo in questo momento Andriotta ritenne di fare i nomi dei partecipanti alla riunione che gli erano stati rivelati da Scarantino, proprio in conseguenza del pentimento e delle dichiarazioni di quest'ultimo che ridimensionavano il timore per la sua personale incolumità'.

Su questo punto cruciale della sentenza che, in ragione del ritardo con il quale Andriotta aveva riferito all'a.g., aveva ritenuto inaffidabile queste seconda parte delle dichiarazioni di Andriotta, il pubblico ministero osservava che il collaboratore aveva dato convincente giustificazione del proprio comportamento, determinato dalla paura e dalla preoccupazione di riferire i nomi di quei personaggi appartenenti al Gotha di Cosa nostra palermitana, presenti alla riunione di cui Scarantino gli aveva parlato, timori per la propria incolumità che si erano attenuati nel momento in cui Andriotta aveva appreso della collaborazione di Scarantino che per primo aveva quindi fatto quei nomi. A questo punto si era visto moralmente "costretto", per rispettare il suo impegno di lealtà con lo Stato che lo aveva ammesso al programma di protezione, a rivelare tutto ciò che Scarantino gli aveva detto anche a proposito della riunione, nonostante la paura che continuava ad attanagliarlo.

In secondo luogo doveva escludersi che le dichiarazioni rese da Andriotta agli inquirenti, pochi giorni dopo avere appreso la notizia della collaborazione di Scarantino, potessero essere state apprese dalla stampa. Se Andriotta avesse letto il contenuto delle dichiarazioni di Scarantino sulla

stampa (il teste aveva dichiarato di avere appreso dalla stampa solo la notizia dell'inizio della collaborazione di Scarantino) il suo racconto sarebbe stato assai più dettagliato e circostanziato anziché frammentario e scarno, essendosi limitato essenzialmente a riferire della presenza di Riina e di pochi altri.

In terzo luogo non pertinente doveva ritenersi il riferimento alle motivazioni della condanna di Andriotta per valutare l'attendibilità del teste, proprio in ragione di questa sua qualità che non gli avrebbe consentito di usufruire di benefici premiali nel suo processo, in alcun modo collegato con i fatti di via D'Amelio e di Cosa nostra.

Infine del tutto giustificabile la difficoltà di ricordare alcuni particolari, tenuto conto che Andriotta non aveva riferito fatti vissuti in prima persona ma solo notizie riferite da Scarantino nelle condizioni di detenzione del carcere di Busto Arsizio e con tutte le difficoltà date dalla necessità di conversare segretamente da una cella all'altra, elementi suscettibili quindi sia di errore di esatta percezione e comprensione, sia di rimozione dalla memoria a distanza di tempo. Proprio queste dimenticanze qualificavano come genuina la deposizione poiché se Andriotta avesse avuto modo di leggere preventivamente gli atti non sarebbe incorso in dimenticanze e imprecisioni, corrette con la contestazione dei verbali.

L'appellante si soffermava ancora sulle pesanti iniziative rivolte verso l'Andriotta per indurlo a ritrattare, così come già prima era avvenuto nei confronti dei collaboratori Augello e Candura; pressioni, minacce e lusinghe provenienti da amici degli imputati.

La vicenda dei pesanti tentativi di intimidazione per indurre Andriotta a ritrattare presentava "impressionanti analogie" con quella che aveva riguardato Scarantino Vincenzo.

Osservava il pubblico ministero appellante che giovava all'attendibilità dell'Andriotta la circostanza che lo stesso, nonostante i comprensibili

timori per la propria incolumità e per quella dei propri figli, a differenza di Scarantino, aveva trovato la forza per resistere alle minacce e all'udienza in cui avrebbe dovuto ritrattare non l'aveva fatto, denunciando quindi il fatto nelle sedi competenti.

L' "alto significato morale" del contegno mantenuto da Andriotta dimostrava che alla base della sua condotta non vi erano stati motivi utilitaristici.

Su tali premesse l'appellante ricostruiva le fasi ed elencava le prove anche documentali che provavano la pesante manovra di intimidazione attuata contro il testimone per indurlo a ritrattare clamorosamente e a confermare a sua volta la ritrattazione di Scarantino del 1995 in diretta telefonica con l'emittente televisiva Italia Uno, quando l'aveva accusato di essere bugiardo e calunniatore. Andriotta era stato avvicinato il 17 settembre ed il 26 dicembre 1997 a Piacenza da due sconosciuti che gli avevano ingiunto appunto di ritrattare quanto aveva riferito sulle confidenze ricevute da Scarantino; avrebbe dovuto riferire, contrariamente al vero, che Scarantino era omosessuale. Gli era stato imposto pure come sarebbe dovuta avvenire la ritrattazione: nella fase dibattimentale di questo processo non avrebbe dovuto ritrattare ma semplicemente "traballare", rispondere cioè in modo da non rendersi credibile; quindi avrebbe dovuto fare la nomina a due avvocati che assistevano gli imputati (dichiarazione di nomina che aveva effettivamente fatto in carcere); quindi avrebbe dovuto inviare una lettera agli stessi avvocati e all'ANSA, nella quale avrebbe dovuto dichiarare che tutto ciò che aveva dichiarato era falso; che la verità l'aveva riferita ai propri avvocati e che voleva essere riascoltato dalla Corte di Assise di Caltanissetta allo scopo di "far cadere per terra il processo della strage di via D'Amelio".

L'effetto intimidatorio dell'approccio dei due sconosciuti era stato notevole. Gli avevano dimostrato di essere a conoscenza di tutti i suoi

movimenti, di quelli della sua famiglia sottoposta a protezione, di disporre di sue foto non recenti.

Nei due incontri erano state avanzate esplicitamente minacce di morte per i figli e per lui stesso, al contempo gli era stata promessa una ricompensa di trecento milioni.

La ritrattazione sarebbe dovuta avvenire in tutti i processi nei quali Andriotta era stato chiamato a testimoniare; oltre a confermare la ritrattazione televisiva di Scarantino, avrebbe dovuto dichiarare, secondo quanto gli avevano suggerito i due emissari, che le sue dichiarazioni erano state il frutto di un preventivo accordo con lo Scarantino, intervenuto in epoca successiva al periodo di comune detenzione a Busto Arsizio; avrebbe dovuto quindi dichiarare che a spingere Scarantino all'accusa erano stati i maltrattamenti che lo stesso aveva subito nel carcere di Pianosa; e che il contenuto delle dichiarazioni di Scarantino gli era stato suggerito dai magistrati che si erano occupati del caso (Boccassini, Cardella, Palma) e dal dr. La Barbera.

Contrariamente agli accordi, l'Andriotta si era rivolto ai pubblici ministeri ai quali aveva rivelato il complotto, aveva inviato una lettera al dr. La Barbera il 17 aprile 1998, adottando contemporaneamente delle cautele per tutelare l'incolumità della propria famiglia. A riscontro della denuncia di Andriotta, l'appellante indicava la nomina degli avvocati Scozzola e Petronio, difensori di alcuni degli imputati, effettuata a modello 13 in data 10 aprile 1998; l'istanza trasmessa a varie autorità giudiziarie e prima fra tutte al presidente della Corte di Assise di Caltanissetta recante la data del 17 aprile 1998 con la quale chiedeva di essere risentito nel procedimento nei confronti di Profeta Salvatore + 3 e nell'ambito del presente procedimento; le lettere in data 3 ottobre 1997 e 24 aprile 1998 al p.m di Caltanissetta con richiesta di essere sentito. La prima delle due istanze dimostrava come il collaboratore avesse avuto intenzione di portare a

conoscenza dei magistrati quanto gli era accaduto nel mese di settembre 1997. L'impossibilità dei p.m. di sentirlo per ragioni puramente istituzionali e processuali spiegava il comportamento tenuto da Andriotta all'udienza del 16 ottobre 1997.

Per concludere sul punto, l'appellante richiamava i documenti prodotti a riscontro delle dichiarazioni di Andriotta e a conferma dei permessi fruiti da Andriotta dal 26 aprile 1997 al 30 aprile 1997 e dal 13 settembre 1997 al 21 settembre 1997.

Di seguito il pubblico ministero indicava una serie di elementi a conferma dell'attendibilità estrinseca di Andriotta, concernenti la condizione carceraria sua e di Scarantino, il contenuto dei messaggi e le modalità di trasferimento clandestino di messaggi dall'interno all'esterno del carcere e viceversa.

Era stato confermato attraverso servizi di intercettazione telefonica che Scarantino attraverso la moglie di Andriotta Bossi Arianna riusciva a trasmettere messaggi alla propria famiglia che riguardavano anche la gestione di sue illecite attività. Le testimonianze e le rilevazioni sulle modalità di svolgimento dei colloqui tra Andriotta e la moglie avevano confermato che era facilissimo passare messaggi e bigliettini. Arianna Bossi aveva confermato la circostanza e due bigliettini erano stati acquisiti. Soprattutto era stato riscontrato che tutti i messaggi, sul contenuto dei quali Andriotta aveva riferito, trovavano un puntuale riferimento in dati investigativi. In particolare era stato identificato un esercizio commerciale denominato Verde Acqua al quale aveva fatto riferimento Scarantino nei colloqui con Andriotta. Scarantino aveva detto che quell'esercizio era in realtà a sua disposizione. Ed in effetti a quell'esercizio erano pervenute richieste di denaro e di capi di abbigliamento da parte di Scarantino. Lo stesso esercizio era stato inoltre interpellato telefonicamente per 42 volte

tra il primo luglio ed il 26 settembre 1992 dal cellulare intestato a Basile Angelo, in uso a Vincenzo Scarantino. Dalle indagini era emerso che quell'esercizio commerciale ed un altro sito a breve distanza nella stessa via erano intestato ai coniugi Francesca Paola Guadagna e Garofalo Salvatore e Lo Vetere Maria Pia e Iervolino Giovanni. Iervolino e Garofalo, pregiudicati, erano in rapporti di stretta amicizia con i fratelli Vincenzo e Rosario Scarantino con i quali erano stati coinvolti nel 1991 in una complessa indagine concernente il traffico di sostanze stupefacenti della Guardia di Finanza di Palermo.

Erano state riscontrate le dichiarazioni di Andriotta concernenti la disponibilità da parte della sorella di Scarantino di una Fiat Uno color bordeaux; era stato verificato che Scarantino Ignazia coniugata con salvatore Profeta, impiegava per i suoi spostamenti una Fiat 126 di colore amaranto targata PA 622751, intestata a Profeta Angelo.

Dalla planimetria dei luoghi e dalla testimonianza dei testi Murgia ed Eliseo, guardie penitenziarie, e del direttore Rizzo, era stata confermata l'ubicazione delle celle la loro conformazione e posizione reciproca, lo stato dei luoghi, le prassi di vigilanza, la posizione dei due detenuti al tempo della comune detenzione e quindi la possibilità tra i due detenuti di parlare e la mancanza di televisori e radio nel reparto, esattamente come riferito da Andriotta, le cui affermazioni erano risultate veridiche fin nel più minuto dettaglio (nell'atto di appello si svolgeva un minuzioso e meticoloso elenco di queste elementi costituenti estrinseco riscontro alle dichiarazioni di Andriotta).

Erano stati riscontrati i periodi di comune detenzione, i periodi di occupazione delle rispettive celle, secondo quanto indicato da Andriotta; l'identità dei compagni di cella di Andriotta; l'ubicazione delle celle dei detenuti al 41bis siciliani.

Il Murgia aveva pure confermato che Andriotta e Scarantino si scambiavano tra loro il saluto e avevano tra loro parlato del contenuto della corrispondenza e sulle modalità di stesura della stessa.

Si rilevava, ancora, richiamando le indagini condotte dal responsabile del nucleo investigativo Falcone-Borsellino, dr. Mario Bo, che la puntuale descrizione del magazzino porcilaia di cui aveva parlato successivamente Scarantino non poteva essere stata acquisita da articoli di stampa e che la notizia di stampa del confronto tra Valenti e Candura non aveva fatto alcun riferimento ai particolari del confronto, riferiti dall'Andriotta, che potevano essere stati riferiti quindi solo dallo Scarantino.

Altre conferme erano date dall'acquisizione delle copie del giorno del 10 luglio 1993 e del primo agosto 1993 che pubblicavano rispettivamente la notizia dell'arresto di Rosario Scarantino e di Giuseppe Orofino. La notizia del primo arresto era stata data dal giornale effettivamente in modo equivoco e tale da ingenerare il sospetto nello Scarantino che suo fratello fosse stato arrestato perché coinvolto nella strage di via D'Amelio: il titolo "arrestato il fratello di un indagato per via D'Amelio" poteva essere effettivamente frainteso da un semianalfabeta qual era Scarantino.

Altro capitolo dell'atto di appello, dedicato all'assoluzione del Vernengo ma di portata più generale, veniva dedicato alle ragioni dell'intrinseca ed estrinseca attendibilità di Gaetano Costa; ripercorsa la storia e il percorso di collaborazione, si sottolineavano la spontaneità e le ragioni eticamente apprezzabili della scelta collaborativa, il disinteresse della stessa. Il Costa aveva effettivamente scontato al momento della collaborazione i due terzi della pena definitiva complessivamente inflittagli e poteva quindi contare sulla concessione degli ordinari benefici che gli avrebbero consentito di riacquistare a breve la libertà.

Con le sue prodezze aveva in realtà aggravato la propria posizione, avendo confessato molti altri reati per i quali non era neppure indagato. A suo carico non risultavano ragioni di astio o risentimento verso l'imputato. Egli era stato effettivamente ristretto nella cella n. 13 della casa di reclusione dell'Asinara con Cosimo Vernengo di Giuseppe nato a Palermo il 3 dicembre 1956 dal mese di settembre 1992 fino al mese di giugno del 1993. La fonte da cui il collaboratore aveva appreso del coinvolgimento nella strage di via D'Amelio del cugino Cosimo Vernengo doveva considerarsi particolarmente qualificata in considerazione del vincolo di parentela di quel detenuto il cui padre era fratello di Pietro Vernengo. Il ruolo carismatico del Costa all'interno del carcere, collegato al suo spessore criminale per essersi reso responsabile di omicidi all'interno della stessa struttura carceraria ove era recluso da vent'anni, la sua appartenenza al vertice della ndrangheta, giustificavano le delicatissime confidenze, tanto più significative in relazione alla loro spontaneità perché pervenute al Costa molto tempo prima dell'inizio della collaborazione di Scarantino. Il riferimento di Costa doveva costituire elemento di convalida delle dichiarazioni di Scarantino sul Vernengo.

Cio' posto, l'appellante affrontava il capitolo relativo alla disponibilità da parte del Vernengo della vettura Suzuki Vitara, secondo Scarantino usata per trasportare l'esplosivo nell'officina di Orofino da parte dell'imputato Urso e offriva argomenti per affermare il valore di riscontro esterno individualizzante nei confronti dell'Urso e del Vernengo della disponibilità da parte degli stessi proprio di un'autovettura di quel tipo. Si metteva in luce come il possesso della Suzuki Vitara bianca da parte di Urso e quindi l'assoluta plausibilità che Cosimo Vernengo fosse entrato nell'officina di Orofino alla guida di quell'autovettura nel pomeriggio del 18 luglio, come asserito da Scarantino, fosse stato negato dall'Urso e come lo stesso fosse stato involontariamente smentito dai testi a discarico, citati dall'imputato, i

quali avevano confermato il possesso di una Suzuki bianca da parte dell'Urso al tempo della strage.

Su questo punto il p.m. appellante poteva quindi affermare che “la disponibilità da parte dell'Urso e quindi del cognato Cosimo Vernengo di quel fuoristrada, che è proprio quello indicato dallo Scarantino come unico mezzo introdotto nella carrozzeria oltre all'autovettura Fiat 126, rientra nel novero di quei riscontri ritenuti valorizzabili astrattamente dalla Corte”.

Affermava il p.m. appellante che se, come il primo giudice aveva affermato, lo Scarantino, in ragione della perfetta conoscenza della famiglia Vernengo, poteva conoscere i numerosi mezzi di cui disponeva, ciò che avrebbe dovuto essere esaminato con particolare rigore era il dato che il fornito dal collaboratore: Vernengo era stato l'unico ad entrare a bordo di un mezzo all'interno della carrozzeria. Scarantino avrebbe potuto, se avesse inventato la circostanza, riferire che l'imputato era entrato, come tutti gli altri, a piedi; inoltre proprio quel tipo di veicolo si prestava ad occultare l'esplosivo.

Le conclusioni dell'appellante per la responsabilità del Vernengo si basavano quindi anche:

- Sulla conferma da parte di numerosi altri collaboratori delle dichiarazioni di Scarantino sul coinvolgimento del Vernengo in traffici di sigarette di contrabbando e di sostanze stupefacenti;
- Sulla verificata costanza e vicinanza di rapporti tra il Vernengo e gli uomini che realizzarono la strage; ad esempio il 25 agosto 1990 nei pressi della macelleria di Natale Gambino erano stati controllati dalla polizia, intenti a confabulare amichevolmente tra loro, il Vernengo, il Profeta, Natale ed Antonino Gambino, Gaetano Murana oltre a Peppuccio Contorno. Il Vernengo dopo l'arresto del padre Pietro era divenuto il capo della sua “famiglia” e la sua partecipazione ad un fatto delittuoso, come la

partecipazione alla strage di via D'Amelio, era il modo per acquisire meriti speciali agli occhi dell'organizzazione

In conclusione, secondo l'appellante, le dichiarazioni puntualmente riscontrate dello Scarantino sul ruolo criminale eminente del Vernengo nell'ambito del mandamento della Guadagna, le altre voci processuali che avevano attribuito al Vernengo una posizione peculiare nell'ambito dell'organizzazione mafiosa, dovevano essere valutati come riscontri logici che rendevano insostenibile la tesi della fungibilità della chiamata in reità dell'imputato.

Scarantino non aveva alcuna ragione per accusare falsamente il Vernengo e non possedeva capacità mentali tali da consentirgli di articolare una narrazione accusatoria dettagliata e riscontrata che dal 24 giugno 1994 aveva ribadito in decine di esami e interrogatori spontaneamente e senza soluzione di continuità.

Venivano, infine, affrontati gli elementi che, ad avviso dell'appellante, avrebbero dovuto far ritenere controllata la chiamata in correità di Scarantino nei confronti di Tinnirello Lorenzo.

Secondo Scarantino il Tinnirello aveva attivamente partecipato alle fasi di preparazione ed esecuzione della strage.

Scarantino su ordine di Profeta si era recato a prelevare in macchina Tinnirello per condurlo alla riunione nella villa di Calascibetta . A questa aveva partecipato seduto attorno al tavolo con gli altri partecipanti.

Nel pomeriggio del 18 luglio 1992 aveva sostato inizialmente dinanzi alla carrozzeria di Orofino; quindi con l'aiuto di Natale Gambino aveva spinto a mano la Fiat 126 rubata, introducendola all'interno dell'officina, dopo che Orofino aveva aperto il portone d'ingresso.

Era stato proprio Tinnirello a fare da garante per Orofino. Da Giuseppe Barranca Scarantino aveva appreso che Orofino era a disposizione dell'organizzazione mafiosa perché amico di Tinnirello.

Nel pomeriggio di sabato 18 luglio Tinnirello era rimasto all'interno della carrozzeria fino al termine delle operazioni; poi si era allontanato in fretta in quanto latitante.

Era stato Tinnirello all'alba del 19 luglio a portare fuori dall'officina la 126 e ad invitare Orofino ad eliminare le tracce del lavoro e a rompere il lucchetto del portone d'ingresso nell'officina, ricevendone conferma. Egli stesso aveva portato la macchina imbottita d'esplosivo fino a Piazza Leoni, scortato da Natale Gambino, Giuseppe La Mattina e dallo stesso Scarantino. Qui erano ad attenderlo Pietro Aglieri e Francesco Tagliavia. Scarantino aveva indicato il Tinnirello quale suo abituale fornitore di eroina turca grigia, quale frequentatore abituale del quartiere della Guadagna, intimo di Aglieri e Greco e partecipante a riunioni con gli stesso Aglieri e Greco, con Giuseppe Graviano e Cosimo Vernengo.

Le dichiarazioni di Scarantino sull'appartenenza e sul peso all'interno di Cosa Nostra di Tinnirello e sui suoi legami speciali con gli uomini della Guadagna erano state riscontrate dalle dichiarazioni di Ferrante, Ganci Calogero, Onorato, Pasquale Di Filippo, autoaccusatosi di un ingente traffico di droga con lo stesso Tinnirello, il Tagliavia e Peppuccio Barranca; la droga doveva essere recapitata ai Graviano per venderla. Aveva soprattutto affermato che Renzino Tinnirello formava un gruppo unico ed omogeneo con Tagliavia, Barranca e Giuliano Salvatore detto "il postino". Era stato molto vicino ai capi del mandamento di Brancaccio-Ciaculli, prima Giuseppe Lucchese e successivamente i fratelli Graviano; era in rapporti di amicizia e di comune traffico di droga anche con Pietro Aglieri. Altre indicazioni conformi erano state offerte da Francesco Paolo Anzelmo, Giovanni Drago, Salvatore Cancemi, Cucuzza Salvatore, Gaspare Mutolo, Emanuele Di Filippo, Giuseppe Marchese, Marco Favarolo.

Venivano riprese le dichiarazioni del Geraci sulla spedizione romana alla quale aveva preso parte tra gli altri anche il Tinnirello. Quelle di Marino Mannoia sui comuni traffici di stupefacenti di Tinnirello con Tagliavia, Carlo Greco ed altri.

Giovanni Brusca aveva raccontato che Renzino Tinnirello faceva parte dei mandamenti riuniti di Brancaccio, Guadagna e San Giuseppe Iato che aveva portato a compimento la guerra contro il gruppo Puccio, uccidendo tali Di Fresco e Matranga. A quell'azione avevano partecipato congiuntamente gli stessi uomini che poco dopo si ritroveranno insieme nella strage: La Mattina, Pietro Aglieri, Carlo Greco, Fifetto Cannella oltre al Tinnirello.

Il riscontro esterno decisivo alle dichiarazioni di Scarantino era costituito dalle dichiarazioni di Pasquale Di Filippo che aveva ricordato lo stretto vincolo di amicizia esistente tra Tinnirello e Giuseppe Barranca, lo stesso personaggio che Scarantino aveva indicato come colui che gli aveva riferito dell'amicizia di Tinnirello per Orofino da cui la garanzia che Tinnirello offriva per l'Orofino stesso. Proprio il Di Filippo aveva dichiarato che gli uomini più vicini a Tagliavia erano proprio il Tinnirello, Salvatore Giuliano detto " il postino" e Giuseppe Barranca; sempre il Di Filippo aveva confermato il particolare dell'amicizia tra Tinnirello e Barranca- ambedue appartenenti al mandamento di Brancaccio - con Pietro Aglieri, circostanza che aveva indotto il nuovo capo mandamento Nino Mangano a diffidare soprattutto del Barranca.

La circostanza dello stretto rapporto tra Tinnirello, Barranca e Aglieri era stata più volte riferita da Scarantino che addirittura aveva chiesto a Profeta se Barranca fosse uomo d'onore della Guadagna, in ragione della costante frequentazione di Pietro Aglieri. Scarantino aveva dichiarato di avere visto più volte Orofino e Tinnirello in via Mesina Marine proprio dinanzi alla carrozzeria.

Queste circostanze erano state riferite da Scarantino con dovizia di particolari sin dai primi interrogatori. Il rapporto fiduciario di Tinnirello con Orofino, nel racconto di Scarantino, era emerso con chiarezza dalla direzione e dai veri e propri ordini che Tinnirello aveva impartito a Orofino al termine delle operazioni, da quello relativo all'eliminazione di tutte le tracce relative alla preparazione dell'autobomba a quello concernente la rottura del lucchetto della porta d'ingresso della carrozzeria, in modo da simulare il furto delle targhe, tanto che proprio Orofino la mattina del 20 luglio 1992 aveva denunciato il furto delle targhe, dichiarando che ignoti ladri avevano rotto il lucchetto per introdursi nell'officina all'interno della quale per sottrarre solo delle targhe potevano entrare, con minore rischio, anche utilizzando una qualunque delle numerose aperture senza necessità di scegliere l'ingresso principale.

Un ulteriore elemento di riscontro veniva indicato nella partecipazione del Tinnirello alla fase preparatoria dell'attentato a Maurizio Costanzo insieme al Graviano e a quel Fifetto cannella la cui utenza cellulare era stata il terminale di tutte le telefonate provenienti dagli altri appartenenti al comando operativo. Si fa ancora osservare come il protagonismo che Scarantino attribuiva a Tinnirello nella strage, ed in particolare la conduzione dell'autobomba fino a piazza Leoni e la successiva fase rimasta inesplorata ma nella quale il protagonismo si restringe a personaggi di indiscutibile prestigio criminale (Tagliavia, Aglieri e Tinnirello dopo che tutti gli altri hanno finito il loro compito e si allontanano) sia perfettamente in linea con il rango criminale e con la posizione che tutti gli altri collaboratori avevano attribuito al Tinnirello nella gerarchia mafiosa.

Il racconto di Scarantino risultava ancora confermato dalle dichiarazioni di tutti gli altri collaboratori che avevano delineato il contesto criminale del Tinnirello, il ruolo assunto dallo stesso all'interno del mandamento di appartenenza, il suo pieno coinvolgimento nelle più gravi attività illecite

dell'organizzazione in piena simbiosi operativa con il gruppo di vertice del mandamento (Graviano, Tagliavia, Fifetto Cannella) e con il vertice del mandamento limitrofo della Guadagna (Aglieri e Carlo Greco) e con gli uomini a questi più vicini sul piano della direzione del mandamento mafioso (Urso, La Mattina, Natale Gambino, Salvatore Profeta).

Si trattava, in conclusione, degli stessi soggetti che risultavano coinvolti nella consumazione di un delitto grave ed “eccellente” quale quello del dr. Borsellino e degli uomini della scorta, ragion per cui l'indicazione di Scarantino non solo non era affatto casuale e “fungibile” ma indicava proprio quei soggetti che per la loro storia criminale, ricostruita attraverso i contributi di decine di collaboratori, erano i soli che potevano farsi carico di un delitto così grave.

La chiamata in correità di Scarantino nei confronti di Tinnirello soggiaceva ai medesimi criteri di filtro già valutati positivamente con riferimento al Vernengo e a tutti gli altri chiamati in correità.

Per tutti questi motivi il Procuratore della Repubblica di Caltanissetta chiedeva la riforma della sentenza di assoluzione degli imputati Vernengo, Gambino, La Mattina, Tinnirello e Urso dal reato di strage e da tutti gli altri reati loro ascritti con il decreto del 5 gennaio 1996 e successive modificazioni per i quali erano stati in primo grado assolti.

Anche la Procura Generale di Caltanissetta presentava appello appello contro la sentenza.

Il Procuratore Generale andava oltre le richieste della Direzione antimafia di Caltanissetta, chiedendo che la riforma della sentenza per il reato di strage e connessi si estendesse anche agli imputati Murana, Calascibetta e Antonino Gambino.

Va peraltro ricordato che per quest'ultimo imputato al termine della requisitoria è stata chiesta la conferma dell'assoluzione.

L'ufficio appellante censurava la sentenza nella parte impugnata per aver ritenuto di porre a base della decisione, sia nel caso di assoluzione che in quello di condanna, le dichiarazioni dello Scarantino, quasi si trattassero dell'unico elemento di prova nel processo e non, invece, della tardiva conferma di risultati di indagine autonomamente acquisiti in una fase precedente e, quindi, un semplice valore aggiunto di elementi di prova 'aliunde' acquisiti.

La critica colpiva la non risolta ambiguità sul piano tecnico del rapporto processuale fra le dichiarazioni di Andriotta e quelle del medesimo Scarantino e quindi il valore probatorio da assegnare alle une e alle altre e alla combinazione delle due; la svalutazione della testimonianza di Scarantino, valorizzata solo per la ricostruzione oggettiva del fatto, omettendosi le implicazioni e ricadute di dette dichiarazioni sulle responsabilità personali; l'asserita impossibilità di rinvenire riscontri validi e significativi alle dichiarazioni del collaboratore Scarantino. Erano state trascurate o scarsamente valorizzate nella motivazione prove logiche e specifiche aventi carattere autonomo rispetto alle provalazioni di Scarantino.

Si assumeva che le dichiarazioni di Scarantino fossero assai più ricche di quanto rilevato in sentenza e fossero assistite da significativi incroci probatori.

Sulla base di tali premesse si invitava ad una rilettura critica complessiva dei risultati dell'istruttoria dibattimentale.

Anche la Procura Generale appellante, partiva dalla pregiudiziale affermazione che le dichiarazioni dello Scarantino utilizzabili fossero soltanto quelle indicate dalla sentenza di primo grado e cioè quelle rese precedentemente al 28 luglio 1994, data antecedente a quella nella quale la moglie dello Scarantino Rosalia Basile, definita "veicolo di informazioni mafiose e di relative ripetute richieste dirette ad indurre la ritrattazione del

marito”, non aveva ancora raggiunto Scarantino nella località protetta dalla quale la donna continuava a mantenere costantemente i contatti con i parenti che continuavano a vivere alla Guadagna. Lo stesso Scarantino aveva fatto riferimento alle pesanti pressioni subite dai familiari prima che avesse avuto inizio la collaborazione affinché non diventasse un “infame”. La ricostruzione del fatto oggettivo in tutte le sue articolazioni e modalità era avvenuta – proseguiva l’appellante - ben prima dell’inizio della collaborazione dello Scarantino.

Lo schema fondamentale di ricostruzione del fatto nella sue varie articolazioni, dall’uso di un’autobomba al furto trasporto e posizionamento della autovettura, dalla necessità del caricamento dell’esplosivo sulla stessa in luogo sicuro e non esposto, al tipo di esplosivo adoperato e all’uso di un congegno manovrato a distanza e di targhe sottratte ad autovettura di terzi; dalla necessità di intercettazioni telefoniche abusive a quella di un previo pedinamento dell’autovettura del dr. Borsellino; dalla accertata necessità di una organizzazione complessa di numerose persone con ruoli diversi all’individuazione delle prime responsabilità personali, quelle cioè di Candura, Tomaselli, Orofino, Scotto Pietro e quindi di Scotto Gaetano e Salvatore Profeta e dello stesso Scarantino e per conseguenza la certa natura mafiosa della strage, costituivano risultati investigativi costituenti evidenze probatorie che prescindevano totalmente dalle propalazioni dello Scarantino, la cui collaborazione ebbe inizio quasi due anni dopo il suo arresto e durante la sua permanenza in stato di detenzione. E i maggiori risultati investigativi, acquisiti nella fase successiva, dopo le prime conclusioni certe a livello investigativo anche per effetto delle dichiarazioni di Candura, dipendevano direttamente dal contributo di Andriotta, la cui deposizione del 14 settembre 1993 permetteva di integrare il quadro con le circostanze dei due successivi ricoveri della Fiat 126, della intercettazione abusiva, della riunione preparatoria con i nomi di Scotto, Profeta, La

Mattina come di persone coinvolte nella fase esecutiva successiva al furto dell'autovettura e di La Mattina stesso, Calascibetta quale soggetto ospitante, Vernengo, Aglieri Riina e dubitativamente Biondino come partecipanti alla riunione nella quale si stabilirono le modalità esecutive dell'attentato.¹⁶⁴

Il P.G. affrontava quindi il tema della posizione processuale di Francesco Andriotta il quale, dal punto di vista tecnico-giuridico, doveva essere considerato un testimone.

L'esatta attribuzione al contributo di Andriotta della qualità di testimonianza avrebbe dovuto portare a riconoscere alla sua deposizione la qualifica di dichiarazioni testimoniali 'de relato', rispetto alle quali quelle di Scarantino si dovevano porre in posizione subordinata di condizione legale di utilizzabilità delle prime, anche per essere state rese prima di quelle dello stesso Scarantino. In sostanza le dichiarazioni di Andriotta rese prima dell'inizio della collaborazione di Scarantino sottostavano alle regole di utilizzabilità formale dell'art. 195 c.p.p. e sul piano conoscitivo, essendo state confermate da Scarantino, dai numerosi riscontri investigativi e dalle altre chiamate incrociate, potevano essere poste a base dell'affermazione di responsabilità delle persone chiamate.

Da qui, secondo l'appellante, un diverso peso del quadro probatorio a carico di Calascibetta, La Mattina, Vernengo. La constatata convergenza della dichiarazione diretta e di quella riferita determinava una ricostruzione del fatto rispondente ai criteri legali di valutazione della prova fissata dagli articoli 192 III comma e 195 cpp.

In questo caso le dichiarazioni di Andriotta costituivano elementi atti a convalidare le dichiarazioni dirette ma costituivano al contempo elemento autonomo di prova idonea di per sé, essendo stata convalidata dalle

¹⁶⁴ Vale la pena rilevare sin d'ora, per fissare subito i termini delle questioni da esaminare, che è qui evidente come l'appellante abbia omissis di tenere conto dei due tempi delle dichiarazioni di Andriotta, sui quali si è basata la sentenza impugnata per svalutare le dichiarazioni di Andriotta sui partecipanti alla riunione. Tale punto critico della sentenza è stato invece puntualmente colto e valutato nell'atto d'appello del Procuratore della Repubblica.

dichiarazioni di Scarantino, a sostenere l'affermazione di responsabilità. Il meccanismo della convalida della testimonianza d'accusa in questo caso doveva considerarsi invertito; l'attendibilità, gli elementi estrinseci di riscontro incrociato erano dato di convalida a termini invertiti, essendo rappresentati nel caso dalla coincidenza delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia con le confidenze delle quali aveva riferito il testimone. Sotto questo profilo il riscontro trovava origine in una fonte distinta ed autonoma, quella che aveva recepito il contenuto delle rivelazioni.

Dalla sola testimonianza di Andriotta emergerebbero le figure di Calascibetta, Vernengo e La Mattina come protagonisti della strage, oltre a quelle di Riina e Aglieri.

Le dichiarazioni degli altri collaboratori e il fittissimo intreccio di relazioni familiari, interpersonali e di sodalizio mafioso avrebbero consentito di completare poi il quadro accusatorio. In questa prospettiva, a prescindere dal contributo di Scarantino, sarebbe stato possibile affermare la responsabilità dei predetti imputati.

Col secondo motivo di appello l'ufficio del Procuratore generale sosteneva che in presenza di una chiamata di correo ritenuta attendibile su tutti gli elementi del fatto, e in mancanza di un riscontro negativo, la prova doveva essere utilizzata interamente senza necessità di riscontro su ogni circostanza di dettaglio.

Appariva, di conseguenza, illogico all'impugnante che una prova ritenuta attendibile nel suo insieme fosse stata poi utilizzata come elemento di conoscenza affidabile solo per l'aspetto relativo alla effettualità storica delle azioni e degli eventi e inidonea a dare certezza sui riferimenti personali, come se i riscontri non avessero conferito una riconosciuta globale, complessiva attitudine probante, tanto più in quanto le dichiarazioni del collaboratore di giustizia erano state ritenute sufficienti

per la affermazione di responsabilita' nei confronti di personaggi di maggiore spessore criminale o, addirittura, legati da vincoli familiari quali il Profeta, nei confronti delle quali era ragionevole attendersi un silenzio omertoso.

L'esclusione di responsabilita' per la strage degli imputati assolti sarebbe dovuta passare per una motivazione sostanziale e non formale, elidendo cioe' gli aspetti di credibilita' intrinseca delle dichiarazioni di Scarantino con riferimento ai singoli chiamati. Il principio del libero convincimento non lascerebbe spazio a dubbi soggettivi ogni qual volta il compendio probatorio non si traduca in ambiguità oggettiva del dato processuale.¹⁶⁵

Era quindi illogico che una dichiarazione, quale quella di Scarantino, assolutamente veridica nel suo complesso e attendibile in base a tutte le possibili verifiche effettuate, con riferimento all'effettualità storica delle azioni e degli eventi, fosse poi considerata inidonea a dare certezza sui riferimenti personali "come se i richiamati riscontri non le avessero conferito, anche a proposito delle chiamate in correità, una riconosciuta globale e complessiva attitudine probante".

Ferme le premesse di metodo e di principio poste con i primi due motivi di appello, con il terzo motivo l'appellante criticava la sentenza per avere, comunque, ritenuto l'assenza di validi e significativi riscontri anche sotto l'aspetto soggettivo alle dichiarazioni del collaboratore Scarantino.

In sintesi, la critica riguardava la mancata valorizzazione di una serie di riscontri logici desunti da elementi di fatto che avrebbero caratterizzato le posizioni dei singoli appellati nel contesto criminale descritto nella stessa sentenza. La sentenza impugnata aveva adottato una nozione di riscontro individualizzante di scarsa utilità e "mutilante" nei confronti dell'intera area dei riscontri possibili, i quali possono riguardare ogni aspetto della

¹⁶⁵ " Il Giudice non ha l'obbligo di credere **vere tutte** quelle indicazioni, ma ipoteticamente in presenza di una dichiarazione – che resta **una** pur nella molteplicità dei suoi apporti di conoscenza giudiziaria – riscontrata in ogni altra sua parte, deve motivare la non credibilità sulla base di un preciso riscontro contrario e/o equivoco, ma, a parere dello scrivente non può farlo allegando la necessità di riscontri incrociati che debbano necessariamente coprire l'intera area del thema probandum", atto d'appello del P.G. p.13.

fattispecie e quindi anche circostanze di fatto o qualità personali proprie della persona giudicata

Sulla base di questa generale premessa di merito, l'appellante analizzava in successione le singole posizioni degli appellati sulla base degli elementi di ogni genere emergenti a loro carico nel processo, con particolare riferimento alla posizione di ciascuno nella famiglia mafiosa, anche sotto il profilo dei precedenti criminali specifici e del rapporto con i capi delle rispettive famiglie e dell'organizzazione nel suo complesso, per concludere con una annotazione relativa alla necessita' che per l'esecuzione dell'attentato i capi dovessero necessariamente servirsi degli uomini piu' validi e fidati delle rispettive famiglie, i quali poi, partecipando ad un attentato eccellente, come quello contro il Procuratore Borsellino, sarebbero cresciuti nella considerazione dei vertici dell'organizzazione. La Procura Generale impugnava pure il capo di sentenza relativo alla assoluzione dal delitto di associazione mafiosa di Romano Giuseppe, mettendo in evidenza i punti di collegamento dello stesso con l'associazione stessa ed evidenziando come detti rapporti e le condotte specifiche avevano univoco significato di partecipazione o, quantomeno, di concorso.

L'atto d'appello si concludeva con la richiesta di condanna di tutti gli imputati per il delitto di strage e reati connessi loro ascritto, Romano Giuseppe per il delitto di associazione mafiosa di cui al capo I della rubrica.

4. Appelli degli imputati.

Gli imputati condannati hanno tutti proposto a loro volta appello.

Tomaselli Salvatore, imputato e condannato per il solo delitto di associazione mafiosa, chiedeva la riforma della sentenza di primo grado, censurando i criteri di valutazione della prova adottati.

I motivi non si limitavano a prendere posizione sulla posizione specifica, ma investivano in pratica tutta la vicenda relativa al furto e alla destinazione della 126 e la stessa ricostruzione dell'intero fatto delittuoso.

La difesa chiedeva contestualmente la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale indicando una serie di mezzi di prova che nell'intenzione avrebbero dovuto mettere in discussione l'attendibilità di tutti i collaboratori di giustizia: Candura, Valenti, Scarantino, Andriotta e addirittura la genuinità del rinvenimento nel teatro del delitto del motore della 126 di Valenti Pietrina.

Il difensore eccepiva carenza e logicità della motivazione sulla attendibilità dei collaboratori Candura, Scarantino, Andriotta. Per quanto concerne Candura, con riferimento ad asserita irrazionalità della genesi della determinazione a collaborare, all'interesse economico che sarebbe stato alla base della confessione, alle incongruenze del racconto, alla giudizialmente accertata sua qualità di calunniatore, alle sue qualità morali.

Di analogo ordine le osservazioni riguardanti l'attendibilità intrinseca di Scarantino Vincenzo. Se ne contestava la spontaneità, avendo in precedenza il collaboratore ricevuto lettura dagli inquirenti delle dichiarazioni di Candura e Valenti, e il disinteresse perché rilasciate per sottrarsi al duro regime carcerario.

Nel racconto di Scarantino si rilevavano incongruenze qualificate insuperabili sulle circostanze del reperimento della Fiat 126 e dell'incarico dato a Candura, sul sistema di avviamento della vettura sin dal momento

della consegna a Scarantino, sul luogo di consegna, sul luogo di caricamento della stessa.

Si sottolineava, in particolare, la non perfetta sovrapponibilità del racconto di Scarantino con quello di Candura.¹⁶⁶

Altri profili di inattendibilità dello Scarantino venivano rilevati nel suo racconto relativo alla riunione operativa nella villa del Calascibetta.

Si sosteneva la assoluta inattendibilità del racconto di Scarantino e l'errore di metodo compiuto dai primi Giudici nel ritenere sostanzialmente utilizzabili le prime dichiarazioni dell'imputato e inattendibili le successive, frutto di pressioni per inquinare le precedenti e giustificare la susseguente ritrattazione, la cosiddetta bipartizione delle dichiarazioni di Scarantino.

Si discuteva, in ultimo, l'inaffidabilità delle dichiarazioni di Andriotta, soggetto che aveva ricevuto le prime confidenze di Scarantino, determinate, secondo la difesa, dall'interesse a sconti di pena e vantaggi economici; conclusione desunta dal momento di inizio della collaborazione e cioè dopo una condanna all'ergastolo non ancora divenuta definitiva; dal modo anomalo in cui Andriotta aveva raccolto le confessioni dello Scarantino, secondo la difesa provocate da un piano concordato dagli inquirenti con l'Andriotta medesimo.

Andriotta doveva ritenersi, quindi, intrinsecamente inattendibile per avere riferito circostanze apprese dai media. In conclusione, la difesa sottolineava carenza e illogicità della motivazione con riferimento ai delitti per i quali l'imputato era stato condannato.

Con l'ultimo motivo il difensore del Tomaselli eccepiva carenza ed illogicità della motivazione in relazione alla condanna per i delitti di associazione mafiosa e per il furto dell'autovettura. Premessi i criteri giuridici per l'ascrivibilità del delitto di partecipazione ad associazione

¹⁶⁶ L'argomento contraddice l'altro pure presentato dal medesimo difensore, secondo cui le conoscenze e le dichiarazioni di Scarantino sarebbero state perfetta riproduzione di quelle di Valenti e Candura lette nel corso del suo interrogatorio in carcere. Se Scarantino avesse riferito ciò che aveva appreso dai verbali di Valenti e Candura le sue dichiarazioni sarebbero verosimilmente state del tutto coincidenti con quelle di Candura.

mafiosa, non era ravvisabile nella condotta dell'imputato alcun elemento che permettesse di identificare una sua consapevole adesione all'organizzazione e ai suoi scopi. Le attività attribuitegli dalla sentenza di ladro di autovetture, frequentatore di pregiudicati e guardaspalle di mafiosi non rivelavano l'adesione ad una associazione di tipo mafioso nemmeno individuata dai primi giudici. Nessuna prova che il traffico di stupefacenti fosse stato realizzato nel contesto delle finalità complessive di soggetti aderenti ad associazione mafiosa. Nessuna prova che il Tomaselli avesse svolto il ruolo di guardaspalle del Profeta, avendo l'imputato spiegato le ragioni per le quali aveva accompagnato in ben due occasioni il Profeta a Busto Arsizio e Piombino a colloquio con il cognato Scarantino detenuto. Si era trattato di fatti occasionali frutto di un semplice rapporto di amicizia, inidonei a dare conto dell'accusa.¹⁶⁷

L'imputato Riina Salvatore sostiene che le chiamate in correita' nei suoi confronti avrebbero dovute essere giudicate inattendibili perche' mosse da risentimento, rancore e spirito di rivalsa.

Si sostiene che l'art. 192 III comma avrebbe dovuto essere piu' correttamente interpretato nel senso di esigere riscontri di natura oggettiva alle chiamate in correita'. La chiamata in correita' semplice o plurima non costituisce per se' prova, essendo agevole fare accreditare come vere accuse sol che si dichiarino di averle acquisite da altro soggetto che potrebbe davvero averle riferite.

I collaboratori avevano indicato in modo del tutto generico e fumoso il ruolo dell'appellante nella realizzazione del delitto; era mancata, quindi, la prova di un sicuro nesso tra la condotta ascritta ed il fatto giudicabile.

L'appartenenza del Riina al crimine organizzato, sancita da piu' giudicati, non poteva considerarsi elemento idoneo e sufficiente ad arricchire le diverse chiamate in correita' che lo avevano raggiunto.

¹⁶⁷ Va rilevato come i motivi di appello concernenti la strage siano evidentemente sovrabbondanti e non pertinenti all'accusa e al capo della sentenza che si riferisce al Tomaselli. Si tratta di una difesa dall'accusa di strage che giova agli altri imputati, anch'essi come il Tomaselli imputati di associazione mafiosa.

I collaboratori Cancemi, Brusca e Ganci non avevano saputo prospettare un quadro chiaro e preciso della condotta del Riina negli indicati termini direttivi; oltre tutto non avevano gli stessi partecipato personalmente ai momenti organizzativi della strage e non avevano ricevuto dal Riina disposizioni ed ordini precisi per la sua esecuzione.

Salvatore Cancemi, animato da esplicito odio nei confronti del Riina, dopo aver negato e successivamente ammesso la sua partecipazione alla strage, non era stato in grado di fornire quei dati di fatto e quelle risposte che nella sua posizione avrebbe, invece, dovuto essere in grado di offrire.

In definitiva l'affermazione di responsabilità non poteva fondarsi sulla semplice posizione di appartenente all'organizzazione; doveva essere invece oggetto di accertamento la sua attiva partecipazione alla strage e l'apporto alle fasi preparatoria ed esecutiva.

Gli elementi a carico del Riina non avevano raggiunto quei tassi di sicuro e incontrovertibile valore dimostrativo, tali da giustificare una sentenza di condanna.

Calascibetta Giuseppe sosteneva di essere stato accusato dal solo Scarantino e che, a seguito della ritrattazione e della smentita dibattimentale di quest'ultimo, non residuavano a suo carico altri elementi di accusa. Criticava perciò la sentenza per avere pronunciato sentenza di assoluzione per carenza di elementi di riscontro a una prova ritenuta, invece, inesistente.

Liquidato Scarantino, le chiamate in correità con riferimento al delitto di cui all'art. 416 bis dovevano ritenersi insufficienti per genericità, e per la loro natura di chiamate in reità 'de relato' alla cui base erano voci correnti o provenienti da fonti inattendibili.

In via subordinata l'imputato chiedeva l'attenuazione della pena, l'elisione dell'aggravante contestata, la concessione di attenuanti generiche e

comunque l'unificazione della pena in continuazione con precedente condanna.

Urso Giuseppe lamentava una mancata valutazione globale e critica delle diverse chiamate in correita'; la sottovalutazione delle dichiarazioni di Giovanni Drago, che non lo aveva indicato quale 'uomo d'onore', a fronte di altre dichiarazioni generiche e indefinite alle quali era stato invece dato credito (Emanuele Di Filippo); si doleva ancora della mancata verifica dell'attendibilità intrinseca delle diverse chiamate e dell'omessa verifica dell'esistenza e della fondatezza dei riscontri in ordine ad ogni accusa; eccepiva la contraddittorietà della motivazione nella valutazione delle dichiarazioni del Cannella: ritenuto inaffidabile nelle accuse relative alla strage, le sue dichiarazioni erano state poi recuperate con riferimento all'altra imputazione.

Criticava, poi, la sentenza per avere utilizzato le dichiarazioni di Scarantino nell'argomentazione della condanna per associazione mafiosa, dopo averle disattese in relazione all'accusa di strage, conferendo dignità di riscontro ad elementi già ritenuti neutri con riferimento all'altra accusa.

Scarantino non avrebbe riferito su episodi delittuosi attribuibili all'Urso, pur appartenendo, in ipotesi, alla medesima famiglia mafiosa. Si insisteva ancora sull'eccezionale genericità delle provalazioni di Cannella, tanto più significativa in considerazione della caratura criminale del personaggio, alla riconosciuta sua non neutralità; all'affermata inidoneità di quelle dichiarazioni, come riscontro all'accusa di strage.

Generiche e 'de relato' le dichiarazioni di Onorato, Lo Forte Vito, Di Filippo Pasquale, smentito, quanto alla qualità di uomo d'onore dell'Urso, da Marino Mannoia e Contorno.

Si sosteneva ancora che nello spiegare perché Drago non avesse conosciuto Urso come uomo d'onore la sentenza era incorsa in una plateale contraddizione.

L'argomento veniva rafforzato con il richiamo dei numerosi altri collaboratori che di Urso non avevano fatto parola.

In via subordinata si chiedeva la concessione delle attenuanti generiche prevalenti e il minimo della pena.

Gambino Natale chiedeva che l'assoluzione pronunciata nei suoi confronti fosse confermata ai sensi del primo e non del secondo comma dell'art. 530 cpp.

Ciò per l'assoluta, intrinseca, completa e irrimediabile inattendibilità di Scarantino.

Chiedeva l'assoluzione dal reato associativo, essendo stata affermata la sua penale responsabilità sulla base di propalazioni di collaboratori incerte e non riscontrate. Si eccepiva inoltre l'esistenza di un giudicato per il medesimo fatto.

In via subordinata l'imputato chiedeva la concessione delle attenuanti generiche, quantomeno equivalenti alle aggravanti, la riduzione della pena e la continuazione tra il fatto già giudicato e quello per cui vi era stata condanna.

Vernengo Cosimo censurava i criteri di valutazione della prova adottati dal primo giudice. La critica riguardava il metodo adoperato dalla Corte di primo grado nel valutare le deposizioni di Scarantino e la scelta di valorizzarle comunque, sia pure parzialmente.

Con riferimento ai tre interrogatori resi nel carcere di Pianosa nei quali, secondo i primi Giudici, lo Scarantino aveva riferito circostanze attendibili, la stessa Corte aveva contraddittoriamente messo in evidenza che il pentimento di Scarantino era stato determinato dal carcere duro. La Corte di primo grado non aveva colto l'intrinseca inattendibilità ed illogicità del

racconto fin dal suo inizio, l'effetto delle turbe mentali, il suo stato di calunniatore per vocazione, avendo da collaboratore accusato gli imputati e dopo, nella ritrattazione, poliziotti e Pubblici Ministeri.

Il difetto di disinteresse, costanza e continuita' nelle accuse, avrebbe dovuto imporre l'abbandono in ogni loro parte delle dichiarazioni del pentito, oggetto di inquinamento ad opera del gruppo di investigatori che, contemporaneamente, lo proteggevano e indagavano sulle persone accusate da Scarantino.

A sostegno della inattendibilita' originaria del collaboratore si faceva riferimento a quanto riferito da Scarantino a proposito della riunione nella villa Calascibetta, in particolare alla riserva, formulata gia' nel corso del primo interrogatorio, di riferire in un momento successivo i nomi di altri partecipanti alla riunione che al momento non ricordava.

Altro argomento difensivo concerneva l'assenza di prova che l'auto esplosa in via D'Amelio fosse proprio quella della Valenti, perche' il blocco motore fu rinvenuto solo alle ore 13.00 del giorno successivo in un'area non preclusa all'accesso di estranei; non era stato rinvenuto il numero di telaio dell'auto rubata; il teste Genovesi, abitante in via D'Amelio 19, aveva riferito che la carrozzeria della 126 esplosa era rovinata e vecchia, mentre la proprietaria Valenti aveva parlato di un veicolo riverniciato.

Non vi era in definitiva prova della presenza dell'intera vettura della Valenti in via D'Amelio. Senza accedere – proseguiva il difensore – all'affermazione di Scarantino in sede di ritrattazione, secondo cui il blocco motore era stato fatto esplodere insieme all'autovettura altrove e poi posato in via D'Amelio, non era possibile liquidare l'argomento come incredibile. Gli inquietanti riferimenti di Calogero Ganci, Galliano Cannella e da ultimo dello stesso Cancemi nell'ambito del terzo processo per la strage di via D'Amelio a “ contatti con elementi esterni a Cosa Nostra “ rendeva la questione della manipolazione della prova attuale e certamente non la si

potrebbe escludere solo per lasciare spazio alle dichiarazioni di Scarantino. Sviluppando il ragionamento nulla impediva di ipotizzare che su un'autocarrozzeria vecchia fosse stato montato " il blocco motore Valenti". Lo stesso Scarantino aveva parlato di uno strano furto di una 126 di cui egli aveva la disponibilità.

Per quanto concerne le dichiarazioni sul furto della 126, insuperabile sarebbe per la difesa la contraddizione tra la data in cui sarebbe avvenuto il furto della macchina, indicata inizialmente da Scarantino, 24 giugno, e la data vera risultante dalla denuncia di furto, 10 luglio.

Le contraddizioni di Scarantino sull'episodio del furto dell'autovettura non erano componibili e si rilevavano sin dagli interrogatori di Pianosa.

Inaccettabile la spiegazione data dai giudici secondo i quali altro non sarebbero stati se non ingenui tentativi di nascondere la verità e cioè il fatto che egli aveva delegato un compito delicato, quale il furto dell'autovettura, a Candura. In realtà tutta la confusione provocata da Scarantino su questa circostanza era semplicemente diretta a sanare la contraddizione tra l'affermazione secondo cui Candura gli aveva consegnato la macchina a fine giugno e la circostanza che il furto nei confronti della Valenti era avvenuto successivamente.

La deduzione che ne seguiva era la seguente: non sapendo resistere a quello che solo eufemisticamente si designa come carcere "duro", Scarantino aveva confessato fornendo la versione personalizzata di ciò che era contenuto nell'istanza di custodia cautelare notificatagli, arricchendo la propria versione con altri nomi tratti dalle cronache giudiziarie e giornalistiche e con i nomi di personaggi del quartiere o con i nomi dei processi di cui si era sempre parlato a casa sua per le vicissitudini giudiziarie del cognato Salvatore Profeta.

Si deduceva, ancora, come non potesse scartarsi a priori l'ipotesi che Scarantino non avesse autonomamente riferito ad Andriotta quanto a sua

conoscenza, ma si fosse limitato a raccontargli il contenuto di quanto gli veniva contestato nell'ordinanza di custodia cautelare.

Questa ipotesi doveva giudicarsi logicamente più plausibile per l'inattendibilità di Andriotta, desumibile dalla seconda tornata delle sue dichiarazioni e perché dagli appunti rinvenuti sulle copie dei verbali di cui era in possesso Scarantino si potevano desumere gli sforzi da lui fatti per allinearsi alle dichiarazioni di chi l'aveva preceduto. Da qui l'inferenza che Scarantino non potesse avere rivelato ad Andriotta ciò che non conosceva. Quanto al Candura la sole circostanze ricavabili da questo personaggio concernono il furto di un'autovettura il cui blocco motore alle ore 13,00 del 20 luglio 1992 viene trovato in via D'Amelio. Quest'auto veniva consegnata a Scarantino il 9 luglio, data del furto. Oltre questo limite Scarantino rimaneva il solo elemento che poteva sostenere l'accusa, ogni altro argomento ricavabile dalle dichiarazioni di Candura sarebbe stato viziato dallo scarso spessore della sua figura e dalla sua ricattabilità. Scarantino sarebbe fonte di prova del tutto inattendibile ed inutilizzabile in relazione a qualunque momento della ricostruzione dei fatti e ad alcuna parte delle imputazioni. Veniva quindi ancora una volta prospettato il dubbio che l'autovettura esplosa in via D'Amelio non fosse quella sottratta alla Valenti o che, quantomeno, il motore dell'auto sottratta alla Valenti fosse stato inserito in un'altra autovettura, argomento fondato, questa volta, sulla produzione di lanci ANSA che già pochi minuti dopo le ore 17 indicavano in un'auto Fiat di piccola cilindrata l'autovettura esplosa. Se, in ipotesi, la vettura sottratta alla Valenti fosse stata rubata dal deposito di Scarantino essa avrebbe potuto certamente arrivare in via D'Amelio ad opera di quel commando che Ferrante, Cancemi, Ganci sapevano essere all'opera in via D'Amelio, ignorandone peraltro l'identità o non volendola rivelare.

Questa tesi è argomentata dalla frase di Scarantino sul precedente possesso di una 126 che gli sarebbe stata rubata prima della strage e dopo avere ricevuto l'incarico di procurare un'autovettura di piccola cilindrata. Su questo si innestava la frase di Salvatore Biondino riferita da Brusca (“ perché Aglieri non nomina a Scarantino un bravo avvocato e un bravo perito per la macchina?”) che la difesa legge come una allusione a ciò che poteva essere, in realtà, davvero avvenuto all'insaputa di Aglieri e Scarantino e cioè o che il blocco motore trovato l'indomani della strage e che conduceva all'auto della Valenti non era quello dell'autobomba esplosa in via D'Amelio ovvero che il blocco motore ritrovato era quello dell'autobomba ma era sbagliato identificare automaticamente la macchina esplosa con quella ricettata da Scarantino. In tal caso il perito avrebbe dovuto dimostrare che l'auto esplosa era l'assemblaggio di pezzi diversi tali da rendere la macchina esplosa diversa da quella rubata alla Valenti. Solo se le cose si fossero svolte in tal modo sarebbe stato utile nominare un “bravo perito” da parte di Pietro Aglieri, altrimenti, se la macchina esplosa fosse stata l'intera macchina della Valenti il perito non sarebbe servito a nulla e la frase di Biondino riferita da Brusca non avrebbe avuto alcun senso.

Quanto al reato associativo contestato al Vernengo si rilevava come l'inattendibilità di Scarantino dovesse estendersi anche a questa parte della decisione. Tutte le dichiarazioni degli altri collaboratori erano state generiche e se ne contestava il cattivo uso delle stesse fatto in sentenza.

In via subordinata si chiedeva la riduzione della pena al minimo.

Murana Gaetano presentava motivi di appello sottoscritti dallo stesso difensore di Vernengo. Per la prima parte i motivi erano quindi comuni.

La parte specifica dell'appello riguardava il reato associativo in relazione al quale l'imputato era stato condannato. Lamentava l'appellante che la condanna fosse basata esclusivamente sulle dichiarazioni di Scarantino e di

Drago, queste ultime valutate senza tenere conto dei risultati del controesame, negativi per l'accusa.

Il Drago si rivolgeva al Murana solo per trovare Natale Gambino e aveva dichiarato di non essere al corrente di reati commessi dal Murana e di non sapere se fosse mai stato fatto uomo d'onore. Moltissimi altri pentiti avevano poi ignorato l'esistenza di un soggetto chiamato Tanino Murana. Irrilevanti i riscontri di Polizia, trattandosi di controlli di soggetti che, abitando in una borgata, normalmente stazionavano nell'unica piazza del loro quartiere.

Quanto a Scarantino si affermava che la Corte avrebbe dovuto considerarlo inattendibile con riferimento a Murana.

Aglieri Pietro, condannato anche per il reato di strage, difeso dal medesimo difensore di Vernengo e Murana, ha presentato motivi di appello la cui prima parte e' comune ai predetti imputati.

Specifiche considerazioni sono tuttavia rivolte al capitolo relativo alla condanna dell'imputato per strage nella asserita qualità di capo del mandamento della Guadagna e quindi nella qualità di componente della commissione che aveva deliberato la strage.

Si criticava la sentenza per l'adesione al cosiddetto teorema Buscetta, per quanto attiene la responsabilità dei componenti la commissione, senza tenere conto del mutamento delle regole intervenute nel frattempo.

Dalle testimonianze di Cancemi e di Brusca si ricavava che le riunioni plenarie erano solo quelle relative alla trattazione di problemi economici, mentre gli omicidi eccellenti venivano ormai deliberati da un ristretto numero di componenti. Dall'esame di Brusca si ricavava la non conoscenza da parte di Aglieri della decisione sull'attentato.

A questo proposito si chiedeva l'acquisizione del verbale delle dichiarazioni di Brusca nel processo di appello per la strage di Capaci. Il nuovo metodo operativo, secondo queste dichiarazioni, era consistito in una

deliberazione ristretta e in una successiva riunione operativa con le persone incaricate dell'operazione.

Le implicazioni, per così dire, istituzionali della strage di via D'Amelio richiedevano che la decisione fosse super segreta. La vecchia regola stantia e non più vigente non poteva essere invocata dalla sentenza impugnata; la vecchia commissione non esisteva più al tempo delle stragi del '92; il principio di personalità della responsabilità penale doveva impedire, poi, ai primi Giudici di trattare congiuntamente la posizione di Aglieri e quella di Carlo Greco.

Si sosteneva poi ancora che dalle intercettazioni ambientali eseguite su tale Ino Corso, dal pedinamento del quale seguiva poi l'arresto di Aglieri, si ricavava la prova dell'allontanamento di Aglieri da Riina.

La sentenza aveva, poi, travisato le affermazioni di Brusca. Questi non aveva dichiarato di avere visto Aglieri a casa di Biondino in epoca prossima alla strage. L'annotazione del nome di 'Carruzzo' Greco nel libro mastro sequestrato al Madonia non poteva coinvolgere Aglieri, non citato in detto libro mastro. Irrilevante doveva poi considerarsi quanto riferito da altri pentiti.

In conclusione la condanna di Aglieri risultava fondata su Scarantino, sulla chiamata de relato di Cancemi e sul teorema Buscetta, elementi accompagnati da dati irrilevanti ed erronei.

Quanto all'associazione per delinquere si eccepiva che la Corte avrebbe dovuto ritenere l'ostacolo di precedente giudicato. La natura di reato permanente non poteva eludere la necessità di individuare un ulteriore segmento di condotta punibile, successiva a quella oggetto di sentenza irrevocabile.

La Mattina Giuseppe, assistito dal medesimo difensore dei precedenti imputati, presentò motivi in gran parte comuni. Con riferimento alla condanna per il reato associativo si muovevano alla sentenza le stesse

critiche sviluppate nell'esaminare la posizione di Aglieri con riferimento all'ostacolo di precedente giudicato.

Per Gambino Antonino, assistito anch'egli dal medesimo difensore, venivano svolte identiche considerazioni, per quanto concerne la strage. Per la condanna per il reato associativo si censurava l'utilizzazione delle dichiarazioni dello Scarantino per dare corpo alla prova del reato in questione. Per il resto si lamentavano la mancanza di riscontri, l'errato riferimento a dichiarazioni di Di Filippo Pasquale, come elemento di riscontro, e a quella di Drago; al contrario, si richiamava l'ignoranza di Marino Mannoia sulla condizione di mafioso combinato dell'imputato. La motivazione della sentenza sul punto era apparente, non essendo emersi a carico dell'imputato elementi indiziari di alcun genere.

Tinnirello Lorenzo, condannato per reato associativo, chiedeva la riforma della sentenza e in via subordinata l'irrogazione di una pena meno severa. Le plurime chiamate in correita' di collaboratori di giustizia che avevano attinto il Tinnirello dovevano ritenersi contaminate da interessi diversi da quelli legati all'accertamento della verita'. Il rilievo coinvolgeva in particolare le dichiarazioni di Marchese, Mutolo, Di Matteo, Di Maggio e, naturalmente, Scarantino.

Le accuse rivolte a Tinnirello da queste fonti venivano giudicate generiche, non fornite di riscontri esterni individualizzanti, affette da quel vizio della prova noto come circolarita' della prova.

Risultava carente nei chiamanti la descrizione di elementi di fatto idonei a connotare e qualificare in senso antiggiuridico la condotta concreta posta in essere dal chiamato e mancavano elementi di conferma oggettiva agli argomenti verbali.

Esisteva nella specie prova della contaminazione tra i diversi collaboranti col rischio di circolazione patologica di accuse. Mancavano elementi individualizzanti in ordine alle singole chiamate in correita'. I collaboratori

si erano limitati alla attribuzione al Tinnirello della qualita' di uomo d'onore, ma andava considerato negativamente per l'accusa l'assenza di specificazione nelle chiamate in correità da parte di soggetti che sarebbero dovuti appartenere alla stessa famiglia o, quantomeno, allo stesso mandamento.

Questa limitata efficacia del quadro probatorio avrebbe dovuto giustificare, quantomeno, la riduzione della pena.

Tagliavia Francesco chiedeva di essere assolto da tutti i reati contestati per non averli commessi.

Nel suo atto di appello affermava che scarso peso era stato attribuito agli elementi di svalutazione delle dichiarazioni di Scarantino, Andriotta e Cancemi. Il quadro probatorio risultava monco, i riscontri incrociati si sarebbero dovuti innestare su dichiarazioni accusatorie che avessero superato il vaglio di intrinseca attendibilità, condizione nella specie non verificatasi.

Piu' attenta considerazione meritava l'alibi dell'imputato alla luce delle testimonianze di Di Filippo Pasquale, Di Filippo Emanuele, Farinato Consolazione, Gullotta Giuseppe.

Tale alibi era stato "deprezzato" dai giudici a causa di un sommario giudizio di assimilazione della posizione processuale del Tagliavia a quella del coimputato Giuseppe Graviano.

Quanto alle dichiarazioni del Cancemi, allo scopo di metterne in dubbio l'attendibilità intrinseca, si sottolineava con forza la tardiva sua ammissione di avere partecipato al fatto e l'inverosimiglianza dell'asserita marginale sua partecipazione nella qualita' di reggente del mandamento di Porta Nuova.

La figura di Cancemi era stata svalutata dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Cucuzza Salvatore, successore del Cancemi nella

reggenza del mandamento di Porta Nuova, che lo aveva descritto come bugiardo e truffatore già quando era mafioso.

Il racconto di Cancemi era stato recepito dai primi giudici senza il necessario vaglio critico, in ragione delle diverse contraddizioni e reticenze della deposizione che la difesa metteva in evidenza: reticenza sulla circostanza relativa al tempo e al modo in cui seppe che si doveva commettere la strage di via D'Amelio (riunione nella casa di Girolamo Guddo nel giugno del 1992); il diniego della partecipazione alla riunione del febbraio 1992 nella quale, secondo Brusca, Cancemi era presente con Ganci, Biondino, Riina e lo stesso Brusca, riunione nella quale si dispose l'esecuzione immediata degli omicidi Lima e Falcone e si stabilì che a seguire doveva essere ucciso anche il dr. Borsellino; il diniego di avere saputo alcunché della strage che era in preparazione prima del 19 luglio 1992; la mancanza di ricordo di avere comunicato al La Marca, soldato del suo mandamento, dopo la strage di Capaci che era in programma l'uccisione di un altro magistrato con un'autobomba; la dichiarazione di avere saputo della decisione di uccidere il dr. Borsellino solo nel corso della riunione del giugno a casa Guddo dalle indirette allusioni di Raffaele Ganci, in contrasto con quanto aveva dichiarato a proposito del precedente tentativo del 1988 di uccidere il dr. Borsellino (era stata espressamente avvertito diversi giorni prima e conosceva tutti i componenti del commando che avrebbe dovuto agire); le incertezze sul momento in cui fu avvertito da Ganci che avrebbe dovuto partecipare al pedinamento: aveva confermato il sabato solo su contestazione. Il silenzio sulla circostanza riferita da Calogero Ganci sull'invito che giorni prima della strage il Biondino aveva rivolto a Raffaele Ganci e al Cancemi di "andare a vedere come era stato organizzato il fatto" e sul dialogo che ne era seguito (riportato in sentenza).

Gli stessi giudici di primo grado avevano ritenuto il Cancemi reticente in relazione alle sue effettive conoscenze per la strage di via D'Amelio.

Veniva quindi richiesto un confronto del Cancemi con il La Marca ed il Ganci

Cancemi, nonostante le sue smentite, aveva confessato la sua partecipazione alla strage di via D'Amelio dopo che gli era stato comunicato che era indagato per il delitto. Si faceva notare che l'ammissione era contestuale all'inizio della collaborazione di Anzelmo, Ferrante e Ganci che avevano fornito indicazioni sulla sua partecipazione alla strage.

Il tenente Carmelo Canale nel corso del suo esame del 24 marzo 1998 aveva rivelato che Cancemi quando ancora si protestava estraneo alla strage di via D'Amelio aveva dichiarato che avrebbe "fatto un regalo su via D'Amelio". Il Canale aveva insistito sulla non credibilità del ruolo minimo che Cancemi si era attribuito nella strage e lo stesso pensava il maresciallo Lombardo, cognato del Canale, morto suicida nel marzo 1995, che aveva confidato, prima di morire, di attendersi rivelazioni da Cancemi sulla strage di via D'Amelio.

Anche in questo caso veniva richiesto un confronto tra il tenente Canale ed il Cancemi.

A proposito delle confidenze di Raffaele Ganci sui partecipanti alla strage di via D'Amelio, nell'interrogatorio del 28 agosto 1993 aveva detto che con Ganci non aveva mai sfiorato l'argomento stragi.

L'accusa nei confronti del Tagliavia era stata rivolta dopo che il 23 maggio 1993 il Giornale di Sicilia, dando notizia dell'arresto del Tagliavia, lo indicava come indagato con Aglieri ed altri soggetti presunti mafiosi per la strage di via D'Amelio, come killer autore di omicidi attribuiti anche a Giuseppe Graviano. Si avanzava l'ipotesi che il Cancemi avesse fatto quei nomi che aveva letto sul giornale per compiacere gli inquirenti,

depistandolo verso quel filone di indagine che già a quel tempo veniva indicato come quello percorso dagli inquirenti.

Già in relazione all'omicidio Lima Cancemi aveva accusato, fonte Ganci, Giuseppe Graviano di essere stato esecutore materiale del delitto, venendo poi smentito dall'Onorato che aveva dichiarato di essere stato l'esecutore materiale del delitto, al quale non aveva materialmente partecipato il Graviano. Si trattava di un precedente negativo per l'attendibilità intrinseca, al quale si sarebbe dovuto dare maggior peso.

L'indicazione di Tagliavia come esperto in esplosivi non trovava riscontro in Scarantino che aveva parlato a questo proposito di Di Matteo ed Aglieri. Altro contrasto nella deposizione del Cancemi, che la difesa valorizzava era quello con il Galliano, dato presente al pedinamento del mattino, che aveva invece negato la circostanza. Le due dichiarazioni in insanabile contrasto tra loro si elidevano a vicenda. Per questa ragione si richiedeva un confronto tra il Cancemi ed il Galliano.

Ad inficiare la testimonianza del Cancemi e quale fatto sopravvenuto alla sentenza, la difesa riportava le accuse rivolte dal Cancemi, nell'ambito del terzo procedimento per la strage di via D'Amelio sempre avanti alla Corte di Assise di Caltanissetta, agli onorevoli Silvio Berlusconi e Marcello Dell'Utri, indicati come interessati all'eliminazione fisica del dottor Borsellino. La difesa chiedeva quindi l'acquisizione dei verbali delle dichiarazioni del Cancemi sul punto, nonché la richiesta di nuova audizione dello stesso su quanto a sua conoscenza.

Anche con riguardo alla deposizione di Costa Gaetano, la difesa lamentava che non era stato dato peso agli argomenti addotti per dimostrare l'inattendibilità del Costa. L'implausibilità del racconto di Costa sulla richiesta di esplosivo da parte di Giovanbattista Pullarà emergeva dalle dichiarazioni Ferrante, Onorato e Di Maggio che avevano parlato dell'ampia disponibilità di esplosivo ed armi da parte della famiglia di S.

Lorenzo; se ne deduce che il Costa aveva mentito a proposito del suo interessamento per procacciare l'esplosivo da usare per la strage di via D'Amelio con tutte le conseguenze per la sua complessiva attendibilità'. Il Costa era stato poi smentito da Spadaro Francesco la fonte della propalazione di Costa sul Tagliavia.

In ogni caso la propalazione di Spadaro su Tagliavia sarebbe stata di terza mano essendo egli detenuto da anni e avrebbe, comunque, ben potuto avere origine giornalistica, in particolare quel quotidiano, il Giornale di Sicilia, del 23 maggio '93.

Con riferimento alla deposizione di Vincenzo Scarantino si mettono in luce plurime incongruenze dello stesso.

I punti critici della deposizione di Scarantino erano indicati nell'asserita qualità di uomo d'onore riservato che lo Scarantino si era attribuito, incompatibile con le effettive caratteristiche dello Scarantino; nella sua scarsa conoscenza delle regole e dei personaggi più importanti di Cosa nostra; nel fatto che non aveva mai ricevuto neppure un avviso di garanzia per gli omicidi dei quali si era autoaccusato.

Quanto alle riunioni nella villa di Calascibetta, le circostanze riferite da Scarantino dovevano considerarsi nettamente antitetici alle prassi descritte dagli altri collaboratori per l'impossibilità che ad una riunione di quel genere potessero partecipare soggetti che non fossero capimandamento.

Inverosimile che ad una riunione organizzativa non partecipassero tutti coloro che avrebbero dovuto agire con il ruolo di esecutori, ad esempio coloro che dovevano eseguire il pedinamento e comunicare l'arrivo delle auto blindate.

Scarantino era stato nettamente smentito nel corso dei confronti con Cancemi, Di Matteo, La Barbera.

Camarda aveva riferito che Gioacchino La Barbera e Di Matteo avevano negato di essere mai stati alla riunione di cui aveva parlato Scarantino. Scarantino era stato contraddittorio nell'individuare la data di svolgimento della riunione, oscillando nel corso dei vari interrogatori ed esami. Inverosimile una riunione così ampia con parecchi uomini d'onore, capi mandamento, diversi dei quali latitanti, riuniti tutti in unico luogo privo di adeguate caratteristiche di sicurezza, per la difficoltà di fuga e la visibilità dalle ville vicine dello spiazzo antistante. La riunione contrastava con le recenti prassi instaurate dal Riina che aveva limitato le riunioni a gruppi ristretti (cinque sei persone). Era stato smentito quando aveva indicato tra i partecipi alla riunione tale Salerno o Salemi, al tempo detenuto e cio' sin dal primo interrogatorio.

Le dichiarazioni di Scarantino erano quindi connotate da evidenti contraddizioni logiche e contrastate dalle affermazioni degli altri collaboranti.

Anche l'episodio dell'imbottitura dell'autovettura nel garage di Orofino presentava contraddizioni, a partire dall'asserita presenza in quella fase di Di Matteo Mario Santo quale esperto in esplosivi - smentita dallo stesso e, per quanto concerne l'ultima affermazione, dal Brusca -, così come, presentava numerose incongruenze la circostanze del trasferimento della 126 nell'autocarrozzeria. Se ne traeva la conclusione della generale inattendibilità del racconto dello Scarantino.

Il principio di inscindibilità delle dichiarazioni accusatorie non sarebbe stato applicabile al caso di una deposizione caratterizzata da inconfutabili riscontri negativi, non essendo possibile riuscire a ritagliare propalazioni attendibili e non contaminate da artificiose alterazioni e contrasti con le dichiarazioni di altri collaboranti.

Plurimi rilievi la difesa del Tagliavia rivolgeva alle dichiarazioni di Andriotta.

Questi aveva dichiarato al P.M. che Scarantino gli aveva fatto da subito i nomi di Cancemi, La Barbera e Di Matteo, collaboratori di giustizia che avevano sempre recisamente negato la loro partecipazione a quella riunione come partecipanti al summit di villa Calascibetta, circostanza che suonava smentita alla tesi della Corte dell'originaria verginità delle dichiarazioni di Scarantino. Per questo la difesa chiedeva l'acquisizione, con il consenso del P.M., delle originarie dichiarazioni dell'Andriotta al Pubblico Ministero stesso. Andriotta aveva uno specifico interesse ad evitare il carcere; era stato condannato nel giugno 1993 all'ergastolo e per questo aveva accennato a fingersi pazzo. Egli ebbe verosimilmente la possibilità di leggere l'ordinanza custodiale e gli atti processuali che si riferivano a Scarantino e aveva interesse ad usufruire dei benefici alternativi alla detenzione operanti per i collaboratori di giustizia. La sua chiamata in correità non poteva certo definirsi genuina spontanea e disinteressata. In merito al racconto dell'imbottitura della 126 Andriotta aveva più volte aggiustato il suo racconto. La stessa Corte aveva colto le contraddizioni tra le dichiarazioni di Andriotta e quelle di Scarantino Vincenzo.

Le presunte minacce subite da Andriotta erano del tutto inverosimili. Il consiglio di nominare gli avvocati Scozzola e Petronio era privo di senso logico e giuridico. Se il fine fosse stato quello di fare riascoltare l'Andriotta in dibattimento, i due legali non avrebbero potuto assisterlo come imputato di reato connesso. Tutto il racconto di Andriotta presupponeva un elevatissimo grado di infiltrazione dell'organizzazione criminale all'interno dell'amministrazione penitenziaria. La scelta di privilegiare le prime dichiarazioni rese da Scarantino non dava spiegazione del fatto che lo stesso aveva fatto il nome dei collaboratori di giustizia ad Andriotta; l'interpretazione che la Corte aveva dato delle successive indicazioni di questi tre nomi nel corso dei successivi interrogatori (frutto di

inquinamento) si scontrava con il dato delle dichiarazioni di Andriotta che per questa ragione la Corte aveva giudicato inattendibili.

La difesa chiedeva quindi previo consenso del P.G. di poter produrre i verbali degli interrogatori dell'Andriotta.

Anche sull'attendibilità delle dichiarazioni di Candura venivano svolti plurimi rilievi. In particolare il Candura aveva dichiarato di avere aperto la macchina con lo spadino fornitogli da Scarantino; ciò escludeva la necessità di portare l'auto nella carrozzeria di Orofino. Secondo Scarantino ciò era avvenuto per riparare il bloccasterzo rotto onde prevenire pericoli durante il trasferimento dell'autovettura imbottita di esplosivo sul luogo dell'attentato. Le dichiarazioni dei due si riscontravano, inoltre, negativamente sulla circostanza relativa al meccanismo per far partire la macchina che Scarantino aveva indicato nel collegamento dei fili dell'accensione e Candura nello "spadino" consegnatogli da Scarantino. Altre divergenze riguardavano il luogo di consegna dell'autoveicolo; le persone presenti alla consegna; la presenza di Valenti al momento in cui fu ordinato il furto; chi avesse guidato l'autovettura dopo la consegna (Scarantino o Tomaselli); il momento nel quale Scarantino aveva commissionato il furto.

Si osservava ancora che nessun interesse potevano avere i difensori impegnati nel processo a sollecitare una ritrattazione dello Scarantino perché, comunque, a carico dei rispettivi assistiti sarebbero rimaste le altre chiamate in reità e d'altra parte le posizioni processuali degli esecutori materiali erano suscettibili di prognosi assolutoria atteso il coacervo di riscontri negativi alle accuse di Scarantino, Candura e Andriotta.

Un capitolo a parte veniva dedicato ad illustrare gli elementi che avrebbero dovuto far propendere per una sistematica attività di indottrinamento dello Scarantino da parte degli organi inquirenti, atti preceduti da veri e propri episodi di tortura. Questi atti di tortura sarebbero riscontrabili da

dichiarazioni del collaborante Siino Angelo. Il riferimento era al rinvenimento di copie di verbali degli interrogatori di Scarantino con annotazioni e bigliettini di appunti appartenenti sicuramente a persona di livello intellettuale ben superiore a quello di Scarantino. Si criticava il giudizio riduttivo di tale episodio e si sottolineava come l'episodio avesse irrimediabilmente inficiato la verifica della genuinità delle dichiarazioni del collaboratore. La suddetta attività di ripasso sui verbali era tanto più inquietante in quanto successiva ad una ridda "di progressive propalazioni incongruenti e contraddittorie. Per chiarire questa vicenda si era chiesto l'esame dibattimentale dei testi Ribaudò e Fabrizi; e si censurava la decisione negativa della Corte.

Dalle ammissioni dello Scarantino, in ordine alla lettura di giornali, poteva dedursi che Scarantino avesse ripreso il nome del Tagliavia sempre da quel Giornale di Sicilia del 23 maggio 1993 che aveva dato notizia dell'arresto di Tagliavia e dello stesso come di persona in qualche modo implicata nella strage.

La difesa insisteva, quindi, sull'attendibilità dell'alibi del Tagliavia, disatteso dai primi Giudici, e chiedeva la rinnovazione della testimonianza di Giuliano Antonino, fidanzato della figlia del Tagliavia all'epoca del fatto, persona che, secondo le dichiarazioni di Di Filippo Pasquale ed Emanuele, curava la latitanza del suocero e che quando aveva saputo dell'emissione del provvedimento custodiale nei confronti del suocero si era meravigliato, dichiarando che il giorno della strage il suocero si trovava in sua compagnia.

Con riferimento al reato di associazione per delinquere si rilevava la genericità e contraddittorietà delle propalazioni accusatorie.

Nell'ultima parte dell'atto di appello la difesa riepilogava le sue richieste istruttorie.

Scotto Gaetano censurava la sentenza sotto vari profili.

In primo luogo per avere ritenuto provata l'intercettazione dell'utenza telefonica della famiglia Fiore - Borsellino da parte di Scotto Pietro, fratello di Gaetano, su incarico di quest'ultimo, senza essere in grado di provare le concrete modalita' tecniche di tale intercettazione; per avere dichiarato l'intrinseca attendibilita' di Scarantino Vincenzo e Andriotta Francesco per gli interrogatori resi quando erano detenuti, non spiegando, poi, come potesse essere avvenuto il successivo condizionamento che li aveva indotti a rendere dichiarazioni ritenute parzialmente inattendibili. In via pregiudiziale la difesa eccepiva nullita' degli atti, estesa alla sentenza, per non avere il P.M. depositato tutti gli atti delle indagini preliminari, sulla base di una interpretazione giustificatamente estensiva dell'art. 130 delle disposizioni di attuazione del c.p.p.

Si lamentava in sostanza che il Giudice dell'udienza preliminare non avesse potuto tenere conto dell'interrogatorio 5 ottobre '95 di Scarantino e dei verbali di confronto di Scarantino con i collaboratori di giustizia Cancemi, La Barbera e Di Matteo, dai quali, ad avviso del difensore, emergeva la sua inattendibilita'. I verbali di Scarantino erano stati inoltre depositati con ingiustificati 'omissis' concernenti dichiarazioni su altri delitti che peraltro sarebbero state utili per valutare l'attendibilita' del collaboratore.

Si eccepiva ancora la nullita' della sentenza, nella parte in cui utilizzava il contenuto dell'intercettazione ambientale presso l'abitazione della suocera di Scotto Gaetano, per il ritardo nell'inizio delle operazioni di intercettazione rispetto alla data del provvedimento autorizzativo, ritardo elusivo del controllo del giudice.

A proposito di questa attivita' di intercettazione ambientale si eccepiva ancora l'incompetenza funzionale del G.U.P. per essere gia' stato trasmesso il fascicolo al giudice del dibattimento e la violazione dei limiti di cui agli artt. 266 e 267 non derogati dal disposto dell'art. 295 comma 3 bis.

La difesa formulava, quindi, richiesta di riapertura dell'istruzione dibattimentale con l'assunzione delle prove richieste ex art. 507 al primo giudice e non ammesse, ed inoltre l'assunzione del collaboratore Angelo Siino, non sentito per addotti e giustificati impedimenti di natura sanitaria, motivi che in ipotesi potevano non sussistere più'.

Si insisteva per l'assunzione delle prove indicate nella memoria 26 novembre '98, in particolare di quelle volte a dimostrare che lo Scarantino dopo la pronuncia della sentenza nel primo processo per la strage di via D'Amelio, conclusosi con la sua condanna e con quella di Profeta aveva cercato più volte di farsi arrestare e di costituirsi in carcere, dimostrando di volere interrompere la collaborazione; ed inoltre che lo stesso era stato aiutato da agenti di Polizia a studiare i verbali dei suoi interrogatori e a prepararsi all'interrogatorio dibattimentale da persone che lo sollecitavano ad assumere farmaci in aiuto alla memoria e ad aggiustare in vari punti le dichiarazioni rese, secondo quanto riferito dalla moglie Basile Rosalia. Si chiedeva che l'attività istruttoria fosse riaperta per sentire funzionari e agenti di polizia penitenziaria sulla circostanza relativa alla volontà di Scarantino di costituirsi in carcere nella seconda metà del '95, così confermando la volontà di non proseguire nella collaborazione, essendo poi impedito in tale proposito da magistrati e funzionari di Polizia. Si chiedeva nuova prova per accertare se l'utenza telefonica Fiore - Borsellino fosse stata interessata da anomalie anche in epoca successiva alla strage.

Nel terzo capitolo dell'atto di appello si criticava la sentenza per avere accolto un concetto di attendibilità intrinseca del dichiarante, limitata ad un definito periodo di tempo. L'assunto veniva messo in discussione anche sotto il profilo dell'asserito ma non dimostrato reciproco aggiustamento delle dichiarazioni tra Scarantino ed Andriotta, che al tempo era detenuto, a

differenza di Scarantino che si trovava in detenzione domiciliare e guardato a vista dagli uomini del gruppo Falcone-Borsellino.

D'altra parte la sentenza sarebbe viziata da una intima contraddizione. Se Scarantino veniva ritenuto attendibile esclusivamente per quanto concerneva le dichiarazioni rese nei primi tre verbali, come poteva poi fondarsi la decisione su quelle stesse dichiarazioni che in definitiva il collaboratore aveva ripetuto a dibattimento, confermando le accuse formulate in quei primi tre verbali, quando in nella fase dibattimentale, in base alle assunzioni della sentenza. avrebbe dovuto essere considerato inattendibile perché già oggetto delle manovre volte a condizionarlo ed inquinarlo?

Proseguendo nell'argomento, si affermava ancora che, poiché è "prova solo ciò che si verifica in dibattimento", la sentenza si sarebbe fondata sulle dichiarazioni dibattimentali di un soggetto che al tempo in cui le rendeva doveva considerarsi inattendibile

Sempre a proposito del possesso dei verbali di interrogatorio da parte di Scarantino si contestava l'assunto della Procura secondo cui legittimamente l'imputato di reato connesso potesse disporre dei verbali dei suoi interrogatori e si avanzava il sospetto che l'adeguamento delle dichiarazioni di Andriotta a quelle di Scarantino del 6 ottobre '94 potesse essere stato determinato dall'intervento di una persona che potesse avere accesso al carcere e comunicare ad Andriotta le nuove dichiarazioni di Scarantino. Lo studio degli atti sarebbe stato comunque indice rivelatore di assoluta inattendibilità, poiché chi racconta il vero non avrebbe avuto bisogno di studio per ricordare. Si mettevano in evidenza le discrasie contenute negli stessi tre primi interrogatori di Scarantino e, quanto ad Andriotta, la sentenza della Corte di assise di appello di Milano che gli aveva negato attendibilità, bollandolo come soggetto alla ricerca di benefici premiali.

L'inattendibilita' di Vincenzo Scarantino veniva poi affermata in considerazione delle circostanze e delle modalita' con le quali si era giunti alla sua collaborazione: trattamento carcerario e percosse ricevute; colloqui investigativi preliminari. Nel punto successivo l'appellante argomentava sulla non compatibilita' funzionale dell' intercettazione alla esecuzione dell'attentato in relazione agli effettivi movimenti della vittima designata. La seconda parte dell'impugnazione affrontava il tema specifico della responsabilita' di Gaetano Scotto, per avere ordinato al fratello Pietro l'intercettazione abusiva dell'utenza telefonica della famiglia Fiore-Borsellino, in via D'Amelio 19, finalizzata ad acquisire la certezza che il giudice Borsellino si sarebbe recato in quel luogo quella domenica. Con il primo argomento si sosteneva non fosse stata in realta' acquisita prova tecnica della sottoposizione ad intercettazione dell'utenza Fiore - Borsellino.

Si osservava piu' in generale che le modalita' dell'abusiva intercettazione erano state ricostruite in sentenza in modo piuttosto vago, senza l'assunzione di prove decisive per stabilire le concrete modalita' realizzative.

Altra questione concerneva la possibilita' e la necessita' della presenza di Scotto Pietro nel palazzo della famiglia Borsellino, ove alcuni testi, ed in particolare la nipote del giudice Cecilia Fiore ed il suo fidanzato Corrao Emilio, affermavano di averlo visto nei giorni 14 o 16 luglio '92 intorno alle 8,30 del mattino, intento ad operare sulla cassetta di derivazione della linea telefonica dell'appartamento al quarto piano dove abitava la famiglia. La difesa argomentava sull'impossibilita' della presenza di Scotto Pietro, presunto autore dell'intercettazione, nei luoghi indicati dai testi Fiore Cecilia e Corrao Emilio alle ore otto e trenta del 16 luglio e, comunque, sull'impossibilita' che lo stesso potesse compiere le operazioni che la

sentenza gli attribuiva ed essere poi presente nei luoghi di lavoro dove altri testi dichiaravano di averlo visto nel corso della stessa giornata.

Sarebbe stato del tutto certo, in base alle prove, che la persona vista dalla coppia Fiore - Corrao non poteva essere Scotto Pietro. Si insisteva nel ritenere valido l'alibi dello Scotto, affermandosi l'illogicità delle deduzioni con le quali in sentenza lo si era svuotato di efficacia probatoria dirimente.

L'ultima parte dei motivi di appello si riferiva alla condanna per il reato associativo e a questo proposito si osserva che solo la partecipazione alla strage, se provata, avrebbe potuto conferire consistenza all'accusa.

Le indicazioni di altri collaboratori per vaghezza e insufficienza non avrebbero potuto considerarsi elementi idonei e così l'annotazione del nome "Tanuzzo", collegato a traffici di stupefacenti, nel libro mastro dell'organizzazione.

Biondino Salvatore impugnava la sentenza e l'ordinanza reiettiva della richiesta di ammissione di prove indicate nella lista depositata il 12 ottobre '96, come integrata il primo luglio '97.

Si trattava delle intercettazioni ambientali che avrebbero dovuto illustrare ragioni e circostanze di avvio della collaborazione di Scarantino e Candura. Anche in questo caso si affermava che erano state violate regole di giudizio e si chiedeva la rinnovazione del dibattimento, l'escussione di Candura, Valenti, Scarantino e Andriotta sulle ragioni del loro pentimento e sulle circostanze relative al furto della 126. Si deduceva, inoltre, in base alle comuni conoscenze sulle consuetudini dell'organizzazione, l'impossibilità che una riunione di mafia potesse avvenire nei modi indicati da Scarantino. Si chiedeva l'escussione degli agenti Calvaruso, Vergara e Piombo, nonché dei vigili del fuoco, da identificarsi, sulle ricerche e ricognizioni effettuate sui luoghi della strage immediatamente dopo la stessa e fino al reperimento del motore della Fiat 126; l'escussione, ancora, degli autori di videoriprese effettuate sui luoghi della strage, subito dopo la stessa.

Veniva richiesto un nuovo esame del consulente tecnico Ugolini, a sostegno di una ricostruzione alternativa della dinamica del delitto; l'ascolto della registrazione ambientale eseguita nel '92 nella Casa Circondariale di Venezia, ove era detenuto Scarantino, l' identificazione e la citazione dei due interlocutori, a sostegno della tesi dell' esistenza di un piano preordinato, volto ad indurre Scarantino a “pentirsi” e ad accusare gli imputati.

Allo stesso modo si chiedeva l'ascolto di analogha intercettazione ambientale effettuata nella cella ove erano rinchiusi Candura e Valenti nella Casa circondariale di Bergamo. Da questo ascolto la difesa ritiene di potere trarre elementi decisivi per giudicare della attendibilita' dei testimoni o dei collaboratori.

Si sosteneva ancora carenza di motivazione per omessa valutazione di elementi di segno negativo, contrastanti con la prova generica.

Il riferimento era sempre al tardivo rinvenimento del blocco motore della 126, all' assenza del motore, nel punto in cui fu poi ritrovato, nei filmati registrati dai vigili del fuoco nell' immediatezza del fatto e alla mancanza di pezzi della carrozzeria che non avessero dimensioni non microscopiche, circostanze che - secondo la difesa - non consentivano di escludere, al di la' di ogni ragionevole dubbio, la collocazione di quel blocco motore in un secondo momento dopo la strage.

Si ribadiva l' esistenza di carenze e illogicitá della motivazione in ordine alla ritenuta attendibilita' intrinseca ed estrinseca dei collaboratori di Giustizia Candura Salvatore, Scarantino Vincenzo, Andriotta Francesco. Gli argomenti addotti si sovrapponevano, sia pure con formule diverse, a quelli addotti nei motivi degli altri imputati.

Per quanto concerneva la specifica responsabilita' del Biondino nella strage, si giudicavano affatto sicure le dichiarazioni degli altri collaboratori

di giustizia che lo avevano chiamato in correità: Brusca, Ganci, Cancemi, Ferrante ed altri.

Il ruolo dell'imputato sarebbe stato rappresentato in modo del tutto generico e le accuse provenivano da soggetti che alla riunione deliberativa e organizzativa non avevano partecipato. Cancemi, animato da rancore, aveva parlato "de relato". L'appartenenza notoria di Biondino a Cosa nostra non implicava per cio' solo una sua responsabilita' per la strage, in carenza di precisi riscontri fattuali.

Greco Carlo, condannato per la strage, censurava la sentenza nella parte in cui aveva ritenuto di porre a sostegno dell'accusa le dichiarazioni di Scarantino, qualificato soggetto altamente inattendibile sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo.

Censurava la violazione delle regole poste dalla giurisprudenza per valutare la testimonianza del collaboratore di giustizia; criticava la sentenza per essersi appiattita sulle dichiarazioni dei pentiti senza valutare, in relazione alle caratteristiche, alla provenienza, alle ragioni di siffatte propalazioni, l'esigenza di riscontri oggettivi.

Nell'appello si mettevano in luce le contraddizioni dello Scarantino. I riferimenti erano relativi a temi già sviluppati nei motivi di appello degli altri imputati, sia pure con ampie esemplificazioni.

In conclusione si sosteneva la violazione di tutte le regole di giudizio nella valutazione del contributo del collaboratore. Si ribadiva l'inaffidabilita' di Scarantino e analoghe considerazioni venivano rivolte alle dichiarazioni dell'Andriotta.

Rilevava, ancora, carenza di riscontri e la critica si incentrava in modo particolare sulle dichiarazioni di Salvatore Cancemi, a proposito del quale si affermava che, così come il Cancemi non aveva partecipato a riunioni per deliberare il delitto, allo stesso modo non vi era motivo per ritenere che vi avesse partecipato il Greco, in mancanza di puntuali riscontri al fatto che

quest'ultimo avesse effettivamente preso parte alla decisione o l'avesse in qualche modo appoggiata.

Nessun collaboratore aveva affermato che il Greco era sui luoghi dell'attentato la mattina del 19 luglio e la responsabilita' come membro della commissione doveva essere fondata su una prova in concreto della partecipazione alla decisione e del suo contributo causale alla stessa. Era stata trascurata dalla Corte la prova a discarico, ricavabile da una intercettazione ambientale del 18 luglio '96, nella quale il collaboratore parla in terza persona di coloro che avevano "organizzato la strage Borsellino". Per il reato associativo si richiama il divieto di bis in idem e si chiede, comunque, la continuazione.

Graviano Giuseppe censurava la sentenza per errata valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sotto il duplice profilo della attendibilita' intrinseca ed estrinseca delle medesime; per l'errata applicazione delle regole di giudizio dettate dal terzo comma dell'art. 192, per illogicita' e travisamento dei fatti.

Gli argomenti con i quali si trattava l'inattendibilita' delle dichiarazioni di Candura, Scarantino e Andriotta, rispecchiavano quelli svolti negli altri atti di appello.

Con specifico riferimento alla posizione del Graviano si sosteneva, che la Corte di primo grado avrebbe errato nel ritenere la responsabilita' del medesimo quale componente della commissione provinciale di Cosa nostra sul presupposto della responsabilita' della stessa commissione per la strage di via D'Amelio e per gli altri reati connessi, fondata sul cosiddetto teorema Buscetta, valido per un tempo passato, ma non piu' applicabile in una realta' sconvolta dalle vicende successive: gli arresti dell'84, il fenomeno del pentitismo, il carattere monocratico della gestione di Cosa nostra, dopo l'ascesa al potere di Salvatore Riina, autore di uno stravolgimento delle regole, che emerge incontrovertibilmente dagli atti processuali, caratterizzato dal passaggio dalla fase delle riunioni plenarie, alla quale aveva fatto riferimento il Buscetta, ad una fase di assenza di

riunioni, ad una fase di riunioni a gruppetti e quindi ad una nuova fase di riunioni plenarie, necessarie però soltanto per il controllo del territorio e non per gli omicidi eccellenti.

Su questa nuova realtà i soli in grado di riferire con un qualche titolo potevano essere i collaboratori Cancemi e Brusca che dell'organismo facevano parte al tempo della strage.

Da queste dichiarazioni non sarebbe affatto emerso che le riunioni a gruppetti si facevano solo per ragioni di sicurezza né risultava che gli assenti dalla prima riunione ristretta venissero sentiti successivamente o comunque informati in modo da poter dare il proprio consenso.

L'impostazione monocratica del governo di Cosa nostra data da Riina determinava la prassi, assurda a nuova regola, di decidere in prima persona gli eventi più eclatanti come le stragi, limitandosi il Riina, poi, a mettere al corrente della decisione già presa, senza possibilità di dissenso o di contributo decisionale, solo alcuni degli uomini più fidati, in quanto tali e non in quanto dotati della carica di capomandamento.

Tutto ciò si evincerebbe dal fatto che uomini come Brusca, assai vicini a Riina, non erano stati informati della strage di via D'Amelio, tanto da apprendere l'avvenimento dalla televisione.

Dietro le uccisioni dei magistrati Falcone e Borsellino si poteva celare allora – sosteneva l'appellante - una strategia stragista non coincidente con gli interessi di Cosa nostra, e anzi a questi contraria, ma orientata con quelli di soggetti politici estranei, miranti a destabilizzare politicamente il paese.

Sarebbe stato possibile allora, in ipotesi, che il Riina avesse autonomamente deciso la realizzazione della strage su pressione di soggetti esterni a Cosa nostra, circostanza questa che gli avrebbe imposto di mantenere il silenzio sulla decisione nei confronti dei capimandamento.

Questa ipotesi rafforzava il dato materiale, postulato dalla difesa, che la commissione non aveva deciso le stragi del 1992.

Quanto alla diretta partecipazione in qualità di esecutore materiale alla strage, la difesa del Graviano assumeva la assoluta inattendibilità del Cancemi sul punto, trattandosi di informazione 'de relato' da fonte, il Ganci Raffaele, poi smentita in relazione all'omicidio Lima; la prolungata reticenza dello stesso Cancemi, contraddetto da Galliano, a sua volta scarsamente attendibile.

Anche l'elemento di prova desunto dalle dichiarazioni di Ferrante veniva sottoposto a serrata critica.

La difesa ribadiva, quindi, l'efficacia dirimente dell'accertata permanenza dell'imputato in Versilia e a Taormina durante le fasi preparatorie ed esecutive della strage.

In via generale si sosteneva e si argomentava la violazione dei principi giurisprudenziali nella valutazione delle profezioni dei collaboratori di giustizia.

In conclusione, con riferimento al coinvolgimento del Graviano nella strage, si deduceva che le affermazioni dei collaboratori non avevano superato la verifica di attendibilità intrinseca ed estrinseca e di convergenza univoca, avendo rappresentato in termini del tutto generici il ruolo dell'appellante nella realizzazione di vari delitti. L'appartenenza ed il ruolo del Graviano in Cosa nostra erano noti e non potevano arricchire di sostanza le diverse chiamate in correità.

Si eccepiva ancora violazione degli artt. 513, 514, 238 II comma con riferimento a verbali di dichiarazioni di collaboratori rese in altri procedimenti e acquisiti senza il consenso dell'imputato. Non si specificava, peraltro, a quali atti ci si riferiva e a quali passi della motivazione.

Quanto alla condanna per il delitto associativo si eccepiva la sussistenza di precedente giudicato per lo stesso fatto.

Si lamentava infine, nullita' della sentenza e delle udienze per violazione delle norme sulla videoconferenza.

Si insisteva per l' assunzione di prove decisive a sostegno dell' ipotesi alternativa sull'origine della strage formulata nei motivi.

Altro difensore del medesimo imputato presentava motivi aggiunti esplicativi della doglianza di nullita' delle udienze dibattimentali.

Il motivo consisteva nelle intercettazioni cui sarebbe stato sottoposto l'imputato, quantomeno a partire dal 20 ottobre '98, nei suoi colloqui con uno dei difensori del tempo, indagato per il reato di cui all'art. 416bis, in concomitanza con la celebrazione delle udienze di questo processo, colloqui che riguardavano anche le strategie difensive.

CAPITOLO SECONDO

Svolgimento del processo di appello

1. I provvedimenti sulle istanze di riapertura dell'istruzione dibattimentale.

E' evidente come i temi affrontati in questo processo siano stati di notevole complessità e rilevanza.

Il processo riguarda uno degli episodi più gravi e traumatici della vita nazionale, il culmine, forse, della sfida che le organizzazioni criminali operanti nel Paese hanno portato alle istituzioni democratiche e alla Costituzione dello Stato italiano nato nel 1948, tanto più grave in quanto l'attacco veniva sferrato in un momento di crisi e di debolezza delle istituzioni, secondo quanto si afferma in sede storiografica e politica.

La gravità dei fatti di cui ci si è occupati, l'acquisizione di senso comune, convalidata sede storica e giuridica, del carattere eversivo degli attentati di Capaci e di via D'Amelio, consentono di comprendere la difficoltà di ricondurre nelle ordinarie coordinate e negli schemi di un processo penale

comune un fatto criminale che aveva per sé stesso, ma anche per le finalità perseguite dai suoi autori, il compito di sovvertire o trasformare in senso regressivo, il sistema della legalità costituzionale vigente.

Ciò consente di comprendere la natura dei problemi venutisi a creare nelle aule di giustizia nelle quali i relativi processi si sono svolti e di cui è riscontro nelle accese dispute che questo processo ha vissuto nel suo primo grado di giudizio.

Non si può nascondere che un processo, nato da un episodio criminale che metteva in discussione l'esistenza e la stabilità dello Stato, commesso, secondo l'ipotesi accusatoria, da una organizzazione criminale che lanciava la sua sfida contendendo allo Stato il monopolio della forza, si era costituita in ordinamento giuridico autonomo e indipendente da quello statale, pretendeva di trattare alla pari con gli organi dello Stato, esibendo come proprio punto di forza la sua capacità terroristica, la sua forza di controllo del territorio e di ottenere fedeltà primaria alle sue "leggi" da un numero indeterminato di cittadini, concorrendo con lo Stato in termini di prerogative di sovranità, può diventare esso stesso momento di quella lotta allo Stato, alle sue leggi, al suo potere sovrano che si svolge contemporaneamente all'esterno con l'esercizio del potere criminale.

La caratteristica essenziale dello Stato costituzionale di diritto sta, come è noto, nell'applicazione delle regole del diritto ordinario anche nei confronti di coloro che hanno come obiettivo ultimo lo scardinamento della Costituzione e il rifiuto di quelle stesse leggi di garanzia e tutela sostanziale dei diritti fondamentali che vengono invocate nel processo, ma solo in esso. L'ordinamento costituzionale deve trattare allo stesso modo i cittadini fedeli e coloro che nello Stato di diritto, nelle sue leggi e nei suoi valori non si riconoscono.

Ciò provoca un'evidente tensione e la crescita abnorme della complessità del processo, se si considera che gran parte dei temi che sono stati

affrontati concernono non solo e non tanto l'acquisizione in contraddittorio del materiale probatorio ma la stessa legittimità della ricerca e dell'acquisizione del materiale probatorio, la contestazione morale e giuridica dell'attività degli organi dello Stato, tutti coinvolti in una generale rappresentazione nella quale predominano sfiducia, sospetto, doppiezza, accuse più o meno velate di dolosi e preordinati illegalismi, in una battaglia senza esclusione di colpi nella quale accusatori ed accusati vengono accomunati dal denominatore comune del prevaricare principi e regole, nello stesso momento in cui si assume il rispetto formale delle stesse, quasi che nessuna regola abbia un suo fondamento etico e civile ma costituisca solo il metro per calibrare i mezzi e i modi per la loro violazione occulta e opportunistica.

In questo universo plumbeo di ostilità, diffidenza e pessimismo generalizzati, il processo penale, che in tanto può svolgere le sue funzioni di integrazione della cittadinanza in quanto gli attori possano muoversi su un reale piano di autonomia morale e su un terreno di reciprocamente riconosciuta comune fedeltà ai principi dello Stato di diritto, si muove con difficoltà e pesantezza, nel rischio perenne di deflagrazione.

Le precedenti considerazioni scaturiscono dalla lettura dei verbali del processo di primo grado e dal contesto di conflittualità con strascichi di denunce, ricusazioni richieste di remissione e trasferimento ad altra sede che lo hanno caratterizzato.

Il ben diverso clima in cui si è svolto questo secondo grado di giudizio, e di cui occorre dare atto alle parti, non esclude il necessario rilievo che la Corte di appello si è trovata ad affrontare, in taluni casi, una serie di richieste per la rinnovazione dell'istruttoria e di questioni che avevano radice proprio nell'indicata connotazione del processo come luogo nel quale nessun dato processuale fosse esente da sospetti più o meno argomentati e ragionevoli di sofisticazione e manipolazione.

Le accuse non hanno risparmiato alcuna fonte di prova né alcuno degli uomini che in questo processo hanno rappresentato lo Stato e le istituzioni costituzionali, secondo una linea che in gran parte trascurava la gran massa dei dati probatori acquisiti in quasi tre anni di intensa istruzione dibattimentale, per concentrarsi su quello che è stato descritto come un complotto, una congiura, una trama per ottenere ad ogni costo la condanna degli uomini di Cosa nostra accusati della strage.

Questa Corte non ignora certo i lati oscuri che caratterizzano la presente vicenda e ha cercato nei limiti delle sue possibilità di acquisire qualche elemento che potesse fare luce sui dubbi e le perplessità che permangono a conclusione di tutti i processi celebrati sulle stragi del 1992. Ma nessun elemento serio e concreto è emerso che imponesse un approfondimento dell'indagine in direzioni che avrebbero consentito di rimettere in discussione le conclusioni cui erano pervenuti i giudici di primo grado nell'attribuire all'organizzazione Cosa nostra, ai suoi uomini di vertice imputati in questo processo e agli altri associati qui imputati, la responsabilità primaria e diretta per la strage.

Cosicché i temi del "terzo livello", dei "mandanti occulti", degli "interessi esterni" che in qualche modo potevano avere interferito sulle volontà, sui tempi e i modi di esecuzione della strage, secondo le prospettazioni delle parti, sul piano della tecnica processuale si ponevano come materie esterne, non rifluenti sulle questioni cruciali del giudizio, sì che un ulteriore approfondimento, acquisita prova diretta e critica che nella strage era stata comunque determinante l'azione immediata dell'organizzazione mafiosa Cosa Nostra e per essa degli odierni imputati, avrebbe significato lavorare per un *ultra petitum*.

Diverso sarebbe stato se il tema fosse stato posto non in termini di alternative, di ricostruzione dell'evento altra rispetto alla proposizione fondamentale "Cosa nostra ha voluto ed eseguito la strage di via

D'Amelio". Se il tema fosse stato posto in termini di quantum di responsabilità, questa Corte si sarebbe potuta porre ex novo il problema di acquisire ogni ulteriore elemento utile per inquadrare in un contesto più ampio le singole responsabilità.

L'esame del contenuto delle istanze di riapertura dell'istruzione dibattimentale dà contezza delle precedenti osservazioni.

Dopo un periodo di stasi, determinata dalla ricusazione e dalla contestuale astensione del presidente del collegio, il dibattimento prendeva impulso nel gennaio 2001 in diversa composizione della compagine giudicante.

All'udienza del 14 febbraio la Corte deliberava la parziale riapertura dell'istruttoria con ordinanza nella quale venivano riassunte le istanze istruttorie delle parti e le ragioni per le quali esse potevano essere solo parzialmente accolte alla stregua dei principi e dei criteri dell'art 603 c.p.p. in relazione a quanto sancito dall'art 606 lett. D.

In detta ordinanza, che si può riprodurre per esteso con correzioni formali, vengono riepilogate tutte le istanze proposte dalle parti, dalle quali si può comprendere quale sterminata massa di questioni fosse stata prospettata, a conferma delle precedenti osservazioni e a riprova di una particolare prospettiva difensiva che si connota per il contenuto stesso delle richieste avanzate alla Corte.

Sulla base delle deduzioni contenute nei motivi di appello si osservava che tutti i difensori avevano insistito nel richiedere la riapertura dell'istruzione dibattimentale. E quindi di seguito:

In particolare, nell'interesse di Graviano Giuseppe, Tomaselli Salvatore e Biondino Salvatore i difensori con i motivi di appello hanno richiesto la rinnovazione parziale dell'istruzione dibattimentale, facendo riferimento ad una richiesta formulata nel corso del giudizio di primo grado.

Si chiede, in particolare, che siano sentiti su quanto a loro conoscenza con riferimento alla strage di via D'Amelio ed in relazione a quanto emerso su articoli di stampa apparsi nei periodi successivi alle stragi del 1992:

1. Ulrich Dietz, procuratore della città tedesca di Mannheim;
2. Volker Dressler, funzionario della polizia tedesca;
3. Direttore del tempo del quotidiano tedesco Bild sulla pubblicazione della notizia che gli assassini del dr. Borsellino erano residenti a Mannheim;
4. Richard Martin, già procuratore distrettuale di Manhattan e membro dell'FBI;
5. Il dr. Alberto Di Pisa, magistrato palermitano;
6. Il generale dei carabinieri Francesco Delfino;
7. L'on. Vincenzo Scotti, ministro degli interni nel 1992, su un presunto piano di destabilizzazione del paese di cui era circolata notizia nella primavera del 1992;
8. Il giornalista Giovanni Fasanella, autore nell'aprile del 1992 di un articolo avente ad oggetto l'esistenza di una strategia internazionale volta a colpire l'on. Andreotti;
9. Il sen Saverio D'Amelio autore di un'interpellanza e di una intervista nel giugno 1992 avente ad oggetto l'attendibilità dei pentiti storici Buscetta, Marino Mannoia e Mutolo;
10. il sen. Francesco Cossiga, sui suoi interventi relativi all'esistenza di collaboratori di giustizia " al soldo di polizie e magistrature parallele italiane e internazionali " nonché sui motivi dell'incontro che lo stesso ebbe con il giudice Borsellino il 13 giugno 1992;
11. Il giornalista Paolo Guzzanti autore di un articolo in cui si riferiva di notizie

- relative all'esistenza di una strategia della tensione contro lo Stato italiano ad opera di entità internazionali nel periodo della strage di via D'Amelio;
12. Il giornalista Augusto Minzolini anch'egli autore di una intervista il 19 marzo del 1992 avente a tema l'esistenza di un complotto internazionale ai danni del nostro paese e dell'on. Andreotti;
 13. La giornalista Marcelle Padovani per riferire sul contenuto dell'incontro avuto con il dr. Borsellino il 23 giugno 1992;
 14. L'on. Sinesio in ordine ai contenuti degli innumerevoli incontri avuti con il dr. Borsellino nel corso del 1992;
 15. Il giornalista Riccardo Orioles su articoli a sua firma sugli avvenimenti del 1992;
 16. Il dr. Gioacchino Genchi su minacce e attacchi subiti in coincidenza ed in connessione con le consulenze espletate nell'ambito del procedimento avente ad oggetto le stragi di Capaci e di via D'Amelio
 17. Il dr. Michele Figurelli sul contenuto dei discorsi tenuti nel corso di una cena organizzata nel 1989 con la partecipazione del dr. Falcone e di altri uomini politici ;
 18. L'on. Claudio Petruccioli su incontri avvenuti con gli onorevoli Andreotti e Cristofori, concernenti il ritiro della candidatura del primo alla presidenza della Repubblica dopo la strage di Capaci,
 19. La dr.ssa Jane Rider sulla qualità di agente segreto CIA del noto Tommaso Buscetta;
 20. L'on. Giuliano Amato su una sua affermazione concernente la mano colombiana che aveva provocato le stragi;

21. L'on. Nicola Mancino a proposito di una sua affermazione in ordine ad un possibile attentato al presidente Scalfaro nel corso del 1992, al contenuto di un suo incontro con il dr. Borsellino il primo luglio 1992, su nota riservata del ministero che attribuiva a terroristi tedeschi l'attentato ai danni del dr. Borsellino nonché sull'esistenza di fonti informative su un possibile attentato ai danni del procuratore Rudolph Giuliani da parte della mafia siculo-americana;
22. Il questore di Milano su una telefonata anonima che affermava essere l'attentato al dr. Borsellino connesso alle indagini dello stesso in Germania;
23. Il dr. Rosario Priore sul motivo ed i contenuti di un incontro avuto con il dr. Borsellino nel gennaio 1992;
24. Non identificato dirigente del Sisde sui contenuti ed i partecipanti ad un riunione con il dr. Borsellino l'8 maggio 1992;
25. Il colonnello Mario Mori sul ruolo di Baldassarre Di Maggio nella cattura di salvatore Riina;
26. L'ufficiale dei carabinieri Carmelo Canale sulle confidenze del dr. Falcone al dr. Borsellino sul fatto che gli autori del fallito attentato del 20 giugno 1989 fossero estranei alla mafia; sui contatti, le indagini e i rapporti con il dr. Borsellino nei mesi precedenti la strage; sui motivi del viaggio in Germania; sul programmato viaggio negli Stati Uniti e su quant'altro a sua conoscenza sui fatti oggetto del processo;
27. Sen. Ugo Bossi su dichiarazioni rese alla stampa sulla matrice internazionale dell'omicidio Falcone;
28. Tom Tripodi sulla medesima circostanza;

29. Il giornalista Ennio Caretto sull'articolo a sua firma avente ad oggetto le dichiarazioni di Tripodi;
30. La sig.ra Agnese Piraino Borsellino su quanto a sua conoscenza sull'omicidio del dr. Falcone, e su quanto sul medesimo argomento a conoscenza del marito e sulla circostanza che su questi fatti il dr. Borsellino aveva cercato più volte invano di essere sentito dalla Procura di Caltanissetta;
31. Muratore Francesco, sulle persone che poco prima della strage lo avevano contattato per negoziare l'acquisto di un motore per autovettura Fiat 126 in uso a Valenti Pietrina e sull'incendio del suo esercizio di autodemolizione subito in epoca successiva alla strage;
32. Il consulente tecnico prof. Antonio Ugolini, sulla consulenza di parte espletata nell'ambito del procedimento di primo grado contro Scarantino + 3 e sulle sue valutazioni in ordine alle conclusioni dei consulenti tecnici d'ufficio;
33. Lucia Messineo Basile per riferire su pressioni esercitate sulla figlia Lucia per abbandonare la località in cui si trovava sotto protezione insieme al marito per ritornare a Palermo nonché su quanto a sua conoscenza sulle determinazioni della figlia sul punto;
34. Il funzionario di polizia dr. Ficari sulla circostanza relativa ad un incontro a Latina di Basile Rosalia con la madre Messineo Lucia e con altri congiunti, Messineo Lucia, Mastrolembo Maddalena, Scarantino Pietra, Basile Angelo sulla medesima circostanza e sulla presenza all'incontro del dr. Ficari;
35. Basile Rosalia sugli spostamenti del marito Scarantino Vincenzo in data 18 e 19 luglio 1992, su quanto esposto nella lettera di denuncia dell'ottobre 1995

presentata alla Corte di Assise di Caltanissetta nonché sulle circostanze esposte nel corso del suo esame del 2 novembre 1995 avanti alla predetta Corte di Assise;

36. Luigi Pagano, Giampiero Valenti, Di Ganci Giuseppe, Mario Bo sulla loro presenza nel luogo ove si trovava protetto Vincenzo Scarantino;
37. I direttori delle carceri di Pianosa, Busto Arsizio, Mestre sull'identità delle persone che avevano avuto colloqui investigativi con Scarantino all'epoca in cui era ristretto nelle medesime carceri;
38. I dirigenti dei commissariati di Imperia e Rosignano Solvay per identificare gli agenti preposti al servizio di protezione di Scarantino Vincenzo nel periodo giugno-ottobre 1995;
39. Basile Maria Antonia sulla circostanza relativa ad una telefonata a Scarantino nella quale annunciava che la madre era gravemente ammalata ed in coma nel luglio 1995;
40. Gianni Vecchi sulle condizioni e i rapporti fra Andriotta e Scarantino durante la loro detenzione nel carcere di Busto Arsizio.
41. Biagio Conte sull'assistenza economica a titolo caritatevole prestata nei confronti di Basile Rosalia e dei suoi figli;
42. Gli agenti Calvaruso, Vergara e Piombo sull'attività da essi svolta dopo la strage del 19 luglio 1992 e fino al momento del reperimento del blocco motore della fiat 126;
43. Vigili del fuoco da identificarsi sull'attività svolta sui luoghi della strage ed in particolare su eventuali spostamenti di autovetture danneggiate;

44. L'agente di PS Bosco sulle riprese effettuate dall'elicottero minuti dopo la deflagrazione;

Ex 210 c.p.p.:

45. Calcara Vincenzo sulle indagini effettuate dal dr. Borsellino prima della strage aventi ad oggetto logge massoniche;

46. Lauro Ubaldo su quanto a sua conoscenza circa l'attentato ai giudici Falcone e Borsellino ed in particolare circa la previsione e la segnalazione ad organi diplomatici italiani di un futuro attentato in danno del dr. Borsellino.

47. Candura Salvatore, Valenti Luciano, Scarantino Vincenzo, Andriotta Francesco sulle ragioni del loro pentimento e le circostanze relative al furto della 126 di Valenti Pietrina.

Ai sensi dell'art. 468 4 bis c.p.p. la stessa Difesa chiedeva di essere ammessa a produrre verbali di dichiarazioni rese in diversi dibattimenti da: Gaspare Mutolo, Tommaso Buscetta, Gioacchino Genchi, Agnese Piraino Borsellino, Carmelo Canale, Alessandro Pansa.

Ancora ai sensi dell'art 234 c.p.p., chiedeva di essere ammessa a produrre documenti, tra cui articoli di giornale, interviste rilasciate da uomini politici a diversi organi d'informazione aventi ad oggetto i temi indicati nelle richieste di prova orale.

Ed inoltre: la copia della nota della Questura di Catania avente ad oggetto dichiarazioni che sarebbero state rese dal Buscetta al dr. Falcone nel mese di aprile

1992; il verbale della deposizione resa dal dr. Falcone alla Procura di Caltanissetta, avente ad oggetto il fallito attentato dell'Addaura; copia dell'esposto-denuncia di Basile Rosalia avente ad oggetto il pentimento e la ritrattazione di Vincenzo Scarantino; certificati dell'infermeria della casa circondariale di Busto Arsizio avente ad oggetto atti di autolesionismo dello Scarantino. Copia delle lettere inviate ad autorità, parlamentari e giornalisti dalla stessa Basile Rosaria avente ad oggetti le condizioni carcerarie dello Scarantino nel carcere di Pianosa. Cassetta video nella quale Scarantino Vincenzo confessava al giornalista Fininvest la sua volontà di ritrattare. Copia della corrispondenza epistolare tra Scarantino e Gianni Vecchi, già suo compagno di detenzione a Busto Arsizio. Documentazione attestante l'esonero dal servizio di leva dello Scarantino con relative certificazioni mediche.

Altra richiesta concerneva l'acquisizione di atti di investigazione non oggetto di deposito da parte del p.m. e precisamente:

- verbali di intercettazione relativi a tale Muratore Francesco, titolare di esercizio di autodemolizione;
- rullino e foto sequestrate nell'immediatezza dei fatti a tale Di Bono Giovanni;
- rullino, foto e cassetta video sequestrate nell'immediatezza dei fatti a tale Giambra Michele;
- verbale di trascrizione di intercettazione ambientale avente ad oggetto l'incontro svoltosi nel corso del 1995 in quel di Latina alla presenza del funzionario di p.s. dr. Ficari tra Basile Rosalia, Messineo Lucia, Mastrolembo

Maddalena, Scarantino Pietra, Basile Angelo.

Si chiedeva, infine, l'acquisizione di ufficio dei registri dei luoghi di detenzione di Scarantino dopo l'emissione dell'ordinanza di custodia cautelare per la strage di via D'Amelio, attestanti l'identità dei soggetti che avevano intrattenuto colloqui investigativi con Scarantino; la documentazione attestante periodi e celle di detenzione di Scarantino Vincenzo e Biondino Salvatore presso il carcere di Pianosa; l'ascolto in aula e la trascrizione in forma di perizia di nastro contenente la registrazione ambientale autorizzata, avvenuta all'interno della casa circondariale di Venezia tra Scarantino Vincenzo, Pipino Vincenzo e certo Mario, avente ad oggetto il furto dell'autovettura e l'indisponibilità dello Scarantino ad accogliere i suggerimenti difensivi del Pipino; registrazione ambientale autorizzata del 14 settembre 1992 concernente la conversazione tra i detenuti Candura Salvatore, Valenti Luciano ed altro detenuto a nome Giancarlo, avente ad oggetto il furto della Fiat 126.

Si chiedeva infine l'identificazione e la citazione dei terzi partecipanti alle conversazioni intercettate.

Fra le conclusive richieste istruttorie vi è l'istanza di citazione del dr. Alessandro Pansa per riferire in ordine alle alterazioni subite dai tabulati delle telefonate esaminati nel procedimento per la strage di Capaci.

Come richiesta di chiusura si chiedeva l'audizione di tutti i soggetti cui hanno fatto

riferimento i deponenti nel giudizio di primo grado e tutti i testi cui il p.m. ha rinunciato.

Il difensore di Scotto Gaetano ha chiesto nei motivi di appello la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, in relazione ad entrambe le situazioni previste dall'art. 603 c.p.p.; chiede in particolare assumersi:

1. La deposizione di Zuccaro Natale sull'incendio dallo stesso subito;
2. L'escussione del collaboratore di giustizia Angelo Siino non comparso in primo grado per impedimento temporaneo;
3. Perizia sulle bobine dell'interrogatorio di Scarantino Vincenzo del 16 ottobre 1995 nella quale si assume la presenza di "strani fruscii" e la cui durata temporale si afferma essere non corrispondente agli orari indicati nel verbale;
4. L'assunzione di testimonianze sulle circostanze della presentazione di Scarantino in varie carceri per essere riarrestato dopo la pronuncia della sentenza di primo grado nel primo processo per la strage di via D'Amelio e sulle circostanze riferite da Basile Rosaria relative alle presunte intromissione di agenti di polizia nella fase preliminare l'esame dibattimentale di Scarantino Vincenzo nel medesimo procedimento;
5. Accertamenti su una non recente volontà di Scarantino di ritrattare impedita da funzionari e agenti non esattamente identificati.

Dette richieste istruttorie erano contenute in memoria depositata all'udienza del 28.11.1998 alla quale si rinvia per maggiori dettagli.

6. Altra richiesta concerneva l'audizione di Fiore Roberto, Borsellino Rita, Fiore Cecilia e del consulente del p.m. dr. Gioacchino Genchi su anomalie della linea telefonica dell'abitazione Fiore, identiche a quelle denunciate per il periodo precedente, riscontrate anche in tempi successivi all'attentato.

La difesa di Tagliavia Francesco ha chiesto la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ed il compimento dei seguenti atti:

1. Confronto tra Cancemi Salvatore e La Marca Francesco.
2. Confronto tra il medesimo Cancemi e l'ufficiale dei carabinieri Carmelo Canale.
3. Confronto tra Cancemi Salvatore e Ganci Calogero.
4. Confronto tra Cancemi Salvatore e Galliano Antonino.
5. Produzione dei verbali delle dichiarazioni rese avanti alla Corte di Assise di Caltanissetta nel procedimento Borsellino *ter* da Cancemi Salvatore.
6. Produzione dei verbali delle dichiarazioni rese al p.m. da Cancemi Salvatore
7. Produzione dei verbali delle dichiarazioni rese dal Cancemi nel procedimento avanti alla Corte di Assise di Palermo Agate + 58.
8. Audizione dibattimentale di Cancemi Salvatore su dichiarazioni rese dopo la pronuncia della sentenza e concernenti gli onorevoli Dell'Utri e Berlusconi e sui dialoghi con il tenente Canale sulla strage di via D'Amelio.
9. Audizione dibattimentale degli onorevoli Dell'Utri e Berlusconi.
10. Ulteriore produzione dei verbali del procedimento per la strage di via D'Amelio *ter* secondo una specificazione rinviata ai motivi aggiunti.

11. Produzione di copie di giornali con riserva di specificazione per provare che prima dell'emissione delle ordinanze di custodia cautelare contro gli imputati , era emerso che gli stessi erano indagati per i fatti in questione.
12. Audizione dibattimentale dell'imputato di reato connesso Giuliano Antonino.
13. Produzione di atti del procedimento a carico dell'avv. Enzo Trantino indagato a seguito di dichiarazioni del collaboratore Costa Gaetano.
14. Verifica del numero dei colloqui effettuati dal Costa con familiari fino alla data della sua collaborazione con la giustizia.
15. Produzione della sentenza della Corte di Assise di appello nel primo processo per la strage di via D'Amelio.
16. Audizione dibattimentale di Mattei Fabrizio e Ribaudò Michele.
17. Audizione dibattimentale dei direttori dei penitenziari presso i quali lo Scarantino aveva asserito di essersi presentato per interrompere la sua collaborazione con la giustizia.
18. Verbali delle dichiarazioni rese al p.m. oltre che dal Cancemi anche dall'Andriotta.
19. Produzione dei verbali dibattimentali di Cancemi Salvatore nel primo procedimento per la strage di via D'Amelio.
20. Produzione di sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha mandato assolto il Tagliavia dal reato di tentata estorsione.

Il comune difensore di un gruppo di imputati (Aglieri, La Mattina, Gambino, Vernengo e Murana) ha articolato, nel corpo dei motivi di appello, una serie di

richieste istruttorie, in parte formulate in primo grado e respinte, in parte nuove.

Dichiarando di impugnare formalmente le ordinanze rese nel primo giudizio con le quali venivano respinte istanze istruttorie formulate anche ai sensi dell'art. 507 c.p.p., il difensore ha rinnovato le istanze presentate all'udienza del 13/5/97 di perizia psichiatrica sullo Scarantino. Ha inoltre rinnovato le istanze *ex art. 507 c.p.p.*, già respinte.

Il difensore insisteva sulla necessità di verificare l'asserita attività di inquinamento della prova costituita dalle deposizioni dello Scarantino da parte degli uomini delle istituzioni, attraverso l'audizione di quanti ebbero rapporti con lo stesso nei periodi cruciali in cui vennero acquisite le sue dichiarazioni in sede di indagini preliminari

Si chiedeva ancora l'acquisizione dei verbali dell'esame di Giovanni Brusca nel processo di appello per la strage di Capaci.

La trascrizione di una intercettazione ambientale su tale Ino Corso per provare una dissociazione di Aglieri dalla strategia di Salvatore Riina.

All'udienza dibattimentale lo stesso difensore ha sintetizzato l'insieme delle richieste istruttorie in tre blocchi di approfondimento:

il primo relativo all'assunzione dei direttori delle carceri di Venezia, Savona e Roma-Rebibbia e degli agenti del nucleo investigativo Falcone-Borsellino che ebbero a trattare con Scarantino. In particolare, si chiedeva l'assunzione in qualità di testimoni dei signori Ribaudò Michele e Mattei Fabrizio sulle circostanze relative agli appunti in calce ai verbali allegati all'interrogatorio di Scarantino post-ritrattazione, nonché sul tenore delle conversazioni svolte con Scarantino prima dei

suoi interrogatori dibattimentali.

Si riproponeva la richiesta di perizia sulla bobina relativa all'interrogatorio di Scarantino del 16.10.95 per verificarne la genuinità ed in particolare per spiegare la discrasia fra la durata dell'interrogatorio registrato e i tempi indicati nel verbale. Con il secondo blocco di approfondimenti si chiedeva, poi, di accertare i luoghi, le circostanze e le modalità della detenzione di Scarantino dopo la sua scarcerazione da Pianosa per verificare la possibilità per lo stesso di essere soggetto ad avvicinamento da parte di terzi estranei alle persone della sua famiglia sottoposte a protezione e alla possibilità, quindi, di concordare aggiustamenti delle sue deposizioni e ritrattazioni, con particolare riferimento alla possibilità di incontro con Andriotta, al quale proposito si chiedeva la citazione del direttore e dei responsabili della struttura carceraria nella quale risultava ristretto l'Andriotta all'epoca dei fatti,

L'acquisizione dei tabulati relativi sia alle utenze fisse che alle mobili di Scarantino per verificare gli asseriti contatti dello stesso con la Procura della Repubblica di Caltanissetta.

Nel terzo blocco di approfondimenti richiesti dal difensore rientrava, oltre a quanto già illustrato nei motivi di appello, l'esame del collaboratore di giustizia Angelo Siino, le cui dichiarazioni al p.m. in fase di indagini, acquisite come atto irripetibile per l'impedimento del medesimo non potevano più essere considerate tali.

Si chiedeva ancora, l'acquisizione del filmato dei luoghi dell'attentato eseguito nell'immediatezza dai vigili del fuoco allo scopo di accertare se la zona fu effettivamente recintata per impedire l'accesso agli estranei sia eventualmente se il

blocco motore della Fiat 126 fu spostato dal punto in cui si trovava immediatamente dopo l'esplosione, accertamenti che, secondo i difensori, potrebbero avere riflessi sulle conclusioni dei consulenti.

Il difensore dell'imputato Tagliavia ribadiva le richieste istruttorie contenute nei motivi di appello, dichiarando peraltro di rinunciare alle richieste *sub* nn. 8-9-10-11 e, allo stato, n. 15. Chiedeva in aggiunta, *ex art. 238/4 c.p.p.*, di produrre i verbali delle dichiarazioni rese dal Cancemi al dibattimento nel processo ter per la strage di via D'Amelio nonché quelle dello stesso collaboratore al PM, contenute nel fascicolo del PM nel suddetto procedimento.

Il difensore dell'imputato Gambino ha insistito per potere produrre una sentenza irrevocabile nell'interesse del suo assistito.

Il difensore di Scotto Gaetano insisteva quindi nelle istanze di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale contenute nei motivi di appell; insisteva in particolare oltre che su un nuovo esame del consulente tecnico Genchi su due punti:

- a) acquisizione delle bollette telefoniche delle utenze servite dal box condominiale di via D'Amelio 19-21 o dall'armadio di zona per verificare se, sul presupposto che da una di tali utenze fosse stata effettuata l'intercettazione e che quindi essa non abbia avuto altra utilizzazione, vi fossero delle utenze a costo di bolletta zero.
- b) Per verificare l'alibi di Scotto, si chiedeva di accertare presso le diverse compagnie aeree se vi fosse stata una persona che aveva compiuto nella giornata del 18 luglio il volo in aereo di andata e ritorno Bologna-Palermo,

posto che il teste Ballotti sostiene di averlo visto in cantiere il venerdì 17 alle ore 19 e risulta che il cellulare di Scotto abbia chiamato da Bologna la sera del 18 luglio alle ore 22.

Il Pubblico Ministero, che nella prima fase del procedimento aveva dichiarava di non voler richiedere la riapertura dell'istruzione dibattimentale, all'udienza del 24/1/2001 chiedeva che la Corte, ai sensi dell'art. 603, commi 2 e 3, c.p.p. disponesse l'assunzione delle dichiarazioni di Pulci Calogero, collaboratore di giustizia sopravvenuto, che aveva fornito informazioni al P.M. anche su fatti rilevanti per questo processo.

Il P.M. sollecitava inoltre i poteri officiosi della Corte per l' audizione del collaboratore Sinacori Vincenzo, non sentito in precedenza in questo processo, in grado di offrire utili informazioni sui moventi della strage, e su quanti ebbero a deliberarla ed eseguirla; la nuova audizione dei collaboratori Cancemi Salvatore e Ferrante Giovanbattista, imputati nel processo c.d. Borsellino ter, i quali, giudicati reticenti in quel processo, avevano chiesto nei rispettivi motivi di impugnazione di essere riascoltati nel giudizio di appello che li concerneva: richiesta che, secondo il P.M., poteva preludere a nuove informazioni rilevanti anche in questo processo.

Si chiedeva, inoltre, una nuova escussione del collaboratore Brusca Giovanni, nella prospettiva di una specificazione delle circostanze riferite nel precedente grado di giudizio, sulla base del peculiare percorso collaborativo attuato dal detto dichiarante.

A tale gamma di richieste la Corte replicava osservando che nessuna delle richieste delle parti poteva essere considerata "*prova sopravvenuta o scoperta dopo il giudizio di primo grado*", ad esclusione della nuova collaborazione di Calogero Pulci, la cui escussione doveva essere quindi senz'altro ammessa, in base al secondo comma dell'art. 603 c.p.p.

Buona parte delle richieste era poi ultronea, trattandosi di materiali, direttamente o indirettamente già acquisiti negli oltre cento falconi di atti del processo di primo grado.

Appariva poi del tutto evidente la rilevanza, in rapporto alle istanze istruttorie formulate ex novo, della sentenza n. 2/99 pronunciata il 23/1/99 dalla Corte di Assise di Appello di Caltanissetta nei confronti di Profeta Salvatore, Scotto Pietro e Orofino Giuseppe e la necessità di ammetterla quale prova, trattandosi di pronuncia attinente agli stessi temi oggetto del processo, confermata dalla Suprema Corte con sentenza che veniva ugualmente acquisita. Si tratta della sentenza che per prima si è pronunciata sulle dichiarazioni di Scarantino, Andriotta, Candura e Valenti, concludendo per la parziale attendibilità di Scarantino e Andriotta e per la piena attendibilità di Candura e Valenti.

Per quanto concerne tutte le altre richieste delle parti, la Corte riteneva dovesse rigorosamente applicarsi il principio della assoluta necessità ai fini della decisione, postulato dall'art. 603 c.p.p. come presupposto per la riapertura dell'istruzione dibattimentale.

Tale criterio doveva valere in particolare per tutta una serie di richieste istruttorie di carattere esplorativo, suggestivo, generico a fonte indeterminata e finalizzata a dare corpo a generici sospetti, ad ipotesi di complotti e trame, frutto di illazioni giornalistiche, di prese di posizione di uomini politici ma privi di agganci su preesistenti concreti supporti probatori ma anzi largamente contraddette dalle evidenze raccolte nel corso del primo giudizio, ed, infine, in molti casi, ripetitive di attività già

compiute in primo grado (come ad esempio l'audizione di numerosi uomini politici, a partire dall'ex Capo dello Stato sen. Cossiga).

Alla luce del suddetto criterio, la Corte riteneva doversi disporre la riapertura dell'istruzione dibattimentale con riferimento al tema centrale dedotto ancora una volta avanti a questa Corte d'appello e relativo alla figura controversa di Vincenzo Scarantino, all'attendibilità delle sue dichiarazioni, da verificarsi con riferimento a specifiche circostanze concernenti il suo rapsodico percorso collaborativo.

Appariva ancora necessario l'approfondimento istruttorio sollecitato dalla difesa sul tema dell'asserita intercettazione abusiva sull'utenza della famiglia Fiore-Borsellino. In generale appariva necessario permettere alla Corte di acquisire ogni elemento utile da fondamentali collaboratori di giustizia quali Cancemi, Brusca, Ferrante, Siino, Sinacori, il cui patrimonio conoscitivo sembrava poter addurre elementi di conoscenza aggiuntiva sotto ulteriore efficace stimolazione. Ogni altro tema di indagine appariva superfluo alla luce della mole del materiale istruttorio già acquisito in questo e negli altri processi per la strage di via D'Amelio e in tutto o in parte confluito in questo processo.

Su tali premesse appariva necessario, per verificare da vicino le circostanze che precedettero e seguirono l'inizio della collaborazione di Vincenzo Scarantino, assumere - seguendo le sollecitazioni sul punto delle parti e le esigenze della Corte - le deposizioni dei dott. Arnaldo La Barbera e Mario Bo, che dirigevano le indagini al tempo, nonché dei funzionari ed agenti di Polizia dott. Ficari, Luigi Pagano, Giampiero Valenti, Di Ganci Giuseppe, Ribaudò Michele, Mattei Fabrizio, sui rapporti dagli stessi avuti con lo Scarantino nel periodo successivo alla sua scarcerazione. In sostanza, per acquisire ogni elemento utile per giudicare la genuinità della testimonianza dibattimentale di Vincenzo Scarantino, fortemente messa in discussione per effetto della messa a disposizione, dopo la ritrattazione di Scarantino, di

una copia dei verbali delle sue dichiarazioni al p.m. con annotazioni e appunti non di suo pugno sui punti più problematici di quelle dichiarazioni. Appariva indispensabile, sempre sul tema dei presunti condizionamenti e inquinamenti della deposizione dibattimentale di Scarantino, verificare le modalità di tutela del collaboratore e, a tal fine, assumere elementi di conoscenza dal Servizio Centrale di protezione.

Per accertare la “storia mafiosa” di Scarantino, la Corte acquisiva la sentenza 23/11/92 Tribunale Palermo nei confronti di Scarantino ed Augello, nonché l'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di Scarantino Vincenzo e le ordinanze del Tribunale del Riesame ad essa relative.

Sembrava necessario inoltre assumere a chiarimenti e precisazioni, sulle circostanze relative alla presunta intercettazione abusiva, il dott.

Gioacchino Genchi, ed i familiari del dr. Borsellino Roberto Fiore, Rita Borsellino e Cecilia Fiore.

Si disponeva l'esame collaboratori di giustizia Brusca Giovanni, Cancemi Salvatore, Ferrante Giovanbattista, Sinacori Vincenzo e Siino Angelo, in accordo con le ragioni prospettate dalle parti nelle richieste ad essi relative.

Le ultime richieste del difensore di Scotto Gaetano, oltre ad apparire estremamente complesse e di difficile realizzazione pratica, venivano giudicate irrilevanti sotto il profilo della logica probatoria. Non risultava affatto che l'utenza presso cui venivano dirottate le telefonate intercettate dovesse necessariamente presentare “costo zero” tenuto conto della breve durata dell'intercettazione, della difficoltà di individuare quest'utenza, della possibilità di fornire una serie di spiegazioni alternative al fenomeno oggetto del proposto accertamento. Identiche conclusioni per la ricerca dei nominativi sugli utenti del volo Bologna-Palermo, tenuto conto dell'inesistenza al tempo di un obbligo di verifica dell'identità dei passeggeri.

Veniva quindi ordinata (e positivamente eseguita) la ricerca e l'individuazione dei decreti di autorizzazione all'intercettazione ambientale nella abitazione di D'Amora Cosima, con il formale avviso di deposito al difensore.

Nel corso del dibattimento venivano rese altre due ordinanze istruttorie integrative, in relazione ad ulteriori approfondimenti resisi necessari dallo sviluppo dell'istruttoria e dalle nuove acquisizioni.

La prima, in data 16 maggio 2001, scaturiva dalle deposizioni del nuovo collaboratore Calogero Pulci, dei funzionari di polizia Bo e Mangino sulle circostanze inerenti l'inizio della collaborazione dello Scarantino e gli eventi delle prime fasi della sua detenzione extracarceraria sotto protezione.

Nel primo caso finalità del supplemento era la ricerca di riscontri alle dichiarazioni di Pulci.

Nel secondo la verifica di alcuni assunti difensivi.

Il testo dell'ordinanza, riportato con modifiche formali, era il seguente:

All'udienza del 14 marzo 2001 il P.M. ha chiesto di poter produrre, in relazione alle dichiarazioni rese dall'imputato di reato connesso Calogero Pulci:

1. Sentenza del 18 giugno 1999 del Tribunale di Caltanissetta, irrevocabile il 30 maggio 2000 dalla quale risulta che Scianna Giacinto è stato condannato per associazione mafiosa.
2. Sentenza del GIP di Caltanissetta del 5 luglio 1999 irrevocabile, al fine di riscontrare l'affermazione secondo cui Tusa Francesco è soggetto criminoso inserito nel sodalizio criminoso di Giuseppe «Piddu» Madonia.
3. L'acquisizione, con il consenso della difesa, dei verbali delle dichiarazioni rese nel procedimento di primo grado «Borsellino ter» dall'ex ministro Luigi Scotti.
4. Lettere Rai-Mediaset relative a trasmissione televisiva cui aveva fatto riferimento il Pulci e videocassetta di accompagnamento.
5. Ordinanza di custodia cautelare concernente Pulci Calogero.

Su dette istanze la Corte ha provveduto con ordinanza resa alla medesima udienza.

Dopo l'esame del collaboratore di giustizia Calogero Pulci sono emerse ulteriori esigenze istruttorie.

Il p.m. ha chiesto:

1. Procedersi a ricognizione fotografica degli imputati da parte del collaboratore di giustizia nonché di altre persone da indicarsi nel caso di ammissione del mezzo di

prova, operazione finalizzata all'individuazione delle persone che accompagnavano l'Aglieri alle diverse riunioni nell'ambito di Cosa Nostra, secondo le indicazioni del Pulci, nonché della persona che trovavasi con il Murana in occasione del soccorso stradale di cui il Pulci ha parlato all'udienza del 7 marzo. Ha chiesto inoltre la ricognizione fotografica di tali La Mattina Michele del 1963 e La Mattina Giuseppe che risultano essere stati arrestati con Pietro Aglieri nel 1993; nonché di tali Gaetano e Vincenzo Accetta proprietari di una Peugeot 205 in cui venne intercettato Aglieri prima del suo arresto. L'album fotografico dovrà essere formato dalla D.I.A.

2. Accertamenti sulle vicende dell'applicazione del 41 bis a Murana e le vicende della sua carcerazione.

I difensori dal loro canto hanno chiesto:

1. di assumere le deposizioni dei collaboratori Brusca Giovanni, La Barbera Gioacchino e Di Matteo Mario Santo per verificare se risulti loro che Antonino Gioè si sia recato in Belgio nel periodo indicato dal Pulci e a riscontro delle sue affermazioni;
2. di svolgere ogni opportuno accertamento per stabilire se vi sia stata la possibilità per il Pulci di incontrare il Leonardo Greco di cui lo stesso aveva parlato nel corso della deposizione del 7 marzo, in relazione alla posizione giuridica dello stesso a lungo detenuto nel periodo in questione, di sottoposto a dimora obbligatoria e strettamente sorvegliato;
3. acquisizione dei tabulati telefonici, asseritamente dal Pulci consegnati ad autorità giudiziarie anche con eventuali omissis del soggetto chiamato. Trattasi dei tabulati di apparecchi telefonici in uso a Giuseppe Madonia di cui il Pulci era venuto in possesso per mezzo di un infedele dipendente Telecom secondo quanto dallo stesso dichiarato. Ciò al fine di verificare la presenza di Madonia in uno piuttosto che in altro distretto e quindi a riscontro di quanto affermato dal Pulci a proposito della presenza di Madonia in Sicilia nelle occasioni precedenti alla strage riferite dal Pulci stesso;
4. la testimonianza di Iacobazzi Paolo che, secondo quanto si legge nell'ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti del Pulci, avrebbe ricevuto dal Pulci confidenze in carcere ordine alla strage di via d'Amelio e, in particolare, sul ruolo avuto nella stessa dal Pulci.
5. Sempre a riscontro di quanto dichiarato dal Pulci si chiede quindi l'audizione degli ex Ministri Scotti e Martelli, per potere stabilire se dopo la strage del 23 maggio 1992 gli stessi ebbero contatti con il dr. Borsellino e se sia vero o meno che lo stesso ebbe a confidare agli stessi che era intenzione del dr. Borsellino proseguire le indagini investigative iniziate dal dr. Falcone.
6. Accertamenti presso istituti penitenziari in ordine alla codetenzione eventuale del Pulci con il Tagliavia presso il carcere di Viterbo ed il carcere di Novara.
7. Sempre a riscontro delle dichiarazioni del Pulci accertare se nel reparto «G7» di Rebibbia all'epoca della detenzione del Pulci fosse ristretto pure l'Aglieri. Se sempre a Rebibbia nella stessa cella fossero ristretti Gargano Antonino e Madonia Giuseppe e se nel medesimo periodo di detenzione al «G7» lo stesso ebbe la possibilità di stare all'aria con il Madonia.
8. Interrogatorio oltre che dello Iacobazzi di D'Amico Massimo, Leone Clemente Alberto, Trubia Giuseppe, Tedesco Giuseppe fonti di prova a carico del Pulci nel procedimento cui si riferisce l'ordinanza custodiale acquisita.
9. Interrogatorio del direttore del carcere di Palermo «Pagliarelli» sul comportamento tenuto dal Pulci all'interno di quella struttura penitenziaria nella sua qualità di aspirante collaboratore
10. Acquisizione della trascrizione dell'intercettazione telefonica richiamata dall'ordinanza acquisita.

11. Acquisizione di certificati penali a nome di Cosimo Vernengo per stabilire se vi sia qualcuno con cinque o sei ergastoli per come affermato dal Pulci.
12. Esame del ragioniere Salvatore Marotta per individuare le ditte con le quali il Pulci aveva rapporti all'epoca dei suoi lavori a Palermo e i nominativi degli operai alle dipendenze del Pulci per i lavori che affrontava a Palermo.

All'udienza del 18 aprile 2001 i difensori si opponevano alla produzione del verbale delle dichiarazioni rese dall'ex ministro Vincenzo Scotti nel corso del procedimento c.d. «Borsellino ter», rilevando che i difensori non erano stati presenti all'udienza in cui dette dichiarazioni erano state rese e comunque che il teste non era stato escusso sulla circostanza riferita dal Pulci secondo cui il dr. Borsellino avrebbe dichiarato al Ministro essere sua intenzione proseguire le indagini del dr. Falcone. Essi insistevano quindi per l'ammissione delle deposizioni degli ex ministri Scotti e Martelli a riscontro delle affermazioni del Pulci.

Alla stessa udienza i difensori rivolgevano alla Corte altre richieste istruttorie correlate a quanto emerso dalle deposizioni dei testi Bo e Mangino.

In particolare, in relazione alla deposizione Mangino, si chiedeva di "acquisire dagli atti del Servizio Centrale di Protezione" le seguenti informazioni:

1. Le date di trasferimento dello Scarantino dal carcere di Pianosa a tutte le altre località protette.
2. La data dalla quale Scarantino ebbe a riprendere la convivenza in struttura extracarceraria con il proprio nucleo familiare.
3. Se e quando allo stesso e ai suoi familiari furono dati documenti di copertura.
4. Se, nei vari alloggi occupati dal predetto, questi abbia usufruito di linee telefoniche esterne, la data di attivazione e quindi richiesta alla Telecom dei tabulati con i numeri chiamanti e chiamati e con l'indicazione delle generalità delle persone titolari delle utenze risultanti da detti tabulati.
5. Eventuali istanze dello Scarantino e della di lui moglie per incontrare altri familiari non collaboranti.
6. Se risulti al Servizio traccia dell'intervista del luglio 1995 resa da Scarantino all'emittente «Italia Uno».
7. Documentazione di eventuali lamentele avanzate dallo Scarantino al Servizio protezione.
8. Se risulti istanza, da parte di Scarantino, per l'acquisto di un telefono cellulare e la relativa risposta.
9. Tutta la documentazione concernente la presentazione dello Scarantino nelle varie carceri per costituirsi ed uscire dal programma di protezione dal gennaio 1996 in poi e

se del fatto sia stata informata la Commissione centrale e l'autorità giudiziaria procedente.

In relazione alla deposizione del dr. Bo si chiedeva di acquisire:

1. La delega o il provvedimento dell'A.G. con cui era stato dato incarico al gruppo Falcone-Borsellino del controllo di Scarantino Vincenzo e dei suoi familiari nonché dei riscontri alle dichiarazioni del predetto.
2. L'acquisizione degli ordini di servizio delle competenti autorità territoriali concernenti la tutela del predetto ed in particolare se vi fosse un servizio costante per tutto l'arco della giornata fino al permanere dello stato di detenzione.
3. L'acquisizione della bobina delle intercettazioni del colloquio intervenuto tra lo Scarantino ed i suoi familiari in carcere prima dell'inizio della collaborazione.
4. Eventuali bobine di intercettazioni telefoniche effettuate sull'utenza della famiglia di Scarantino Vincenzo nel periodo di detenzione extracarcerario del predetto.
5. Tutti gli ordini di servizio predisposti per il controllo dall'A.G. e dal gruppo investigativo Falcone-Borsellino.
6. Eventuali bobine di intercettazioni telefoniche eseguite sull'utenza dello Scarantino nel periodo di detenzione extracarceraria.

La richiesta di informazioni è limitata al periodo di detenzione extracarceraria dello Scarantino tra il luglio 1994 ed il gennaio 1996.

Al termine della stessa udienza uno dei difensori ha chiesto di accertare i componenti del gruppo investigativo Falcone-Borsellino incaricati della tutela dello Scarantino con i relativi ordini di servizio ed i periodi in cui ciascuno svolse l'incarico; è stata altresì richiesta perizia grafica comparativa sulle annotazioni di cui l'ispettore Mattei ha dichiarato essere autore.

II.

Tanto premesso, la Corte rileva che dalla doppia audizione del collaboratore di Giustizia Pulci Calogero è emersa la assoluta necessità di acquisire elementi di riscontro alle più significative affermazioni dello stesso concernenti i temi del presente giudizio.

Appare tuttavia preliminare, in relazione alle domande cui il Pulci si è sottratto, adducendo l'esistenza di indagini in corso – vincolate al segreto investigativo - promosse dalle Procure della Repubblica di Caltanissetta e di Palermo, assumere informazioni dalle suddette Autorità giudiziarie sui seguenti punti:

1. se Calogero Pulci sia collaboratore di Giustizia e quale sia la sua posizione in relazione alle dichiarazioni sulla responsabilità di terzi rese dallo stesso negli ultimi mesi alla

A.G.;

2. se siano in corso indagini preliminari su episodi delittuosi e sulle stragi del '92 scaturite dalle dichiarazioni del suddetto Pulci;
3. se sussistano nell'ambito di un eventuale percorso collaborativo intrapreso dal detto Pulci, motivi sostanziali di riservatezza dello stesso su circostanze inerenti le stragi, in relazione ad esigenze investigative che impongano il segreto investigativo sulle informazioni in suo possesso;
4. attuale stato del procedimento penale nei confronti dello stesso presso la Procura della Repubblica di Caltanissetta, nel quale fu emessa l'ordinanza di custodia cautelare acquisita agli atti.

In tal senso, questa Corte ritiene doversi inviare richiesta di informazioni, onde valutare le dichiarazioni del Pulci, e svolgere quindi l'eventuale, ulteriore, esame dello stesso all'esito dell'acquisizione delle suddette informazioni.

Ne consegue che anche la decisione in ordine al punto 1) delle richieste formulate dal P.M. all'udienza del 14 marzo 2001 deve essere differita alla conclusione dei suddetti accertamenti.

Quanto al punto 2) delle richieste del P.M., ritiene la Corte di richiedere informazioni al D.A.P. in ordine a tempi, luoghi e modi di esecuzione del regime carcerario cui è stato sottoposto il Murana nel periodo in cui questi è stato codetenuto con il Pulci e se, in particolare, fra i detti soggetti, vi fossero divieti di incontro, ovvero se l'eventualità d'occasioni d'incontro fra gli stessi sia da escludere

Per le stesse ragioni sono da disporsi gli accertamenti richiesti dai difensori ai punti 6), 7).

In ordine alle altre richieste dei difensori relative al Pulci, osserva la Corte come siano da escludere quelle concernenti la vicenda giudiziaria nella quale lo stesso è coinvolto (n. 1226/99 RNR Procura di Caltanissetta), nell'ambito della quale è stata emessa l'ordinanza di custodia cautelare acquisita, trattandosi di elementi non strettamente pertinenti al processo e che, in relazione alle indagini tuttora in corso, non sarebbero suscettibili di adeguata e completa valutazione.

Per quanto concerne la richiesta di cui al punto 2), essa non appare rilevante alla stregua delle dichiarazioni del Pulci, non essendo essa idonea a fornire elementi realmente contrastanti con le dichiarazioni del Pulci in questa sede.

Lo stesso dicasi per la richiesta di cui al punto 3), non disponendo la Corte di alcun elemento per giudicare della provenienza dei suddetti tabulati telefonici.

Le richieste di cui ai punti 9), 11) e 12) appaiono scarsamente significative, oltre che generiche ed indeterminate, e quindi di insufficiente conclusione rispetto all'obiettivo di verifica dell'attendibilità del Pulci.

Può invece essere parzialmente accolta la richiesta sub 1), disponendosi l'estensione dell'esame del collaboratore Brusca Giovanni - già ammesso - alla circostanza indicata dai difensori.

Per quanto concerne le deposizioni degli ex Ministri Vincenzo Scotti e Claudio Martelli, ritiene la Corte che dette deposizioni siano non rilevanti rispetto al riscontro che si intende acquisire in ordine al prospettato movente dell'uccisione del dr. Borsellino.

E' agevole infatti, con opportuna ricerca, individuare fonti giornalistiche da cui possa provenire conferma della circostanza che i mezzi di comunicazione principali diedero notizia, nei giorni immediatamente successivi alla strage di Capaci, dell'intenzione dei due Ministri di promuovere la riapertura dei termini di presentazione delle domande per l'incarico a Procuratore Nazionale Antimafia, anche con riferimento alla specifica posizione del dr. Borsellino.

Ritiene pertanto la Corte necessario acquisire gli articoli di stampa pubblicati sui quotidiani tra i giorni 25 ed il 30 maggio 1992, limitandosi la ricerca ai quotidiani «La

Repubblica» e «La Sicilia», riservando, all'esito dell'esame del materiale di cronaca così acquisito, di disporre la eventuale citazione a conferma degli autori degli articoli in argomento, ove le parti ne facciano richiesta.

Ne consegue la superfluità della chiesta acquisizione a fini probatori del verbale della deposizione resa dall'ex Ministro Scotti nel procedimento c.d. «Borsellino ter», nonché dell'esame di quest'ultimo e dell'ex Ministro Claudio Martelli nel presente processo.

In relazione alle richieste dei difensori scaturite dalla deposizione del teste Mangino, ritiene la Corte necessario, a completamento della testimonianza del detto funzionario, rivolgere al Servizio Centrale di protezione la richiesta di fornire le informazioni in possesso del suddetto Servizio sulle seguenti circostanze:

1. Le date di trasferimento dello Scarantino dal carcere di Pianosa a tutte le altre località protette.
2. La data dalla quale Scarantino ebbe a riprendere la convivenza in struttura extracarceraria con il proprio nucleo familiare.
3. Se e quando allo stesso ed ai suoi familiari siano stati dati documenti di copertura.
4. Se, nei vari alloggi occupati dal predetto, questi abbia usufruito di linee telefoniche esterne, indicandosi la data di attivazione di esse.
5. Eventuali istanze dello Scarantino e della di lui moglie per incontrare altri familiari non collaboranti.
6. Se risulti al Servizio traccia dell'intervista del luglio 1995 resa dallo Scarantino all'emittente «Italia Uno».
7. Documentazione di eventuali lamentele avanzate dallo Scarantino al Servizio protezione.
8. Se risulti proposta istanza, da parte di Scarantino, per l'acquisto di un telefono cellulare e la relativa risposta.
9. Tutta la documentazione concernente la presentazione dello Scarantino nelle varie carceri per costituirsi ed uscire dal programma di protezione dal gennaio 1996 in poi e se del fatto sia stata informata la Commissione centrale e l'Autorità giudiziaria procedente.

Va peraltro esclusa, allo stato, la richiesta alla Telecom dei tabulati con i numeri chiamanti e chiamati con l'indicazione delle generalità delle persone titolari delle utenze risultanti da detti tabulati, non essendovi ancora conferma della effettiva attivazione dell'utenza in questione.

In relazione alla deposizione resa dal dr. Bo, si rileva:

la richiesta istruttoria di cui al sopra richiamato punto 1) appare priva di rilevanza probatoria alla luce delle deposizioni acquisite; lo stesso è da dirsi in ordine alle richieste di cui ai punti 2) e 5).

Quanto ai punti 4) e 6), si osserva che non può evidentemente essere effettuata acquisizione di bobine in assenza di notizie relative ad intercettazioni ritualmente disposte.

Al contrario, per l'evidente rilevanza rispetto ai temi che si è ritenuto necessario approfondire, deve essere disposta l'acquisizione della bobina concernente l'intercettazione ambientale eseguita presso il carcere di Pianosa tra lo Scarantino e la moglie nei giorni successivi all'inizio (24 giugno 1994) della sua collaborazione, intercettazione indicativamente da collocarsi temporalmente tra il 14 ed il 15 luglio 1994, cui ha fatto riferimento il teste La Barbera nel corso della sua deposizione.

In ordine alle richieste di accertare i componenti del gruppo investigativo Falcone-Borsellino incaricati della tutela dello Scarantino e di disporre perizia grafica comparativa sulle annotazioni di cui l'ispettore Mattei ha dichiarato essere autore, rileva la Corte trattarsi di istanze istruttorie prive di effettiva rilevanza alla stregua degli esiti dell'indagine sin qui svolta.

Deve poi essere disposta la acquisizione degli atti prodotti dal P.M. l'8 novembre 2000, concernenti l'interpellanza sulla vicenda Scarantino dell'On. Novi.

Quanto alle richieste delle parti formulate alla udienza del 9 maggio 2001, va disposta l'acquisizione delle ordinanze di custodia cautelare emesse dal Gip di Caltanissetta nei confronti di Orofino Giuseppe il 21/7/1993 e nei confronti di Scotto Pietro il 28/5/1993, per l'evidente pertinenza ai temi in oggetto.

Non appare invece necessaria allo stato la audizione del dr. Ricciardi richiesta dalla difesa.

Si dà infine atto che, a rettifica delle indicazioni contenute nella precedente ordinanza istruttoria di questa Corte, le sentenze oggetto della richiesta acquisizione con detta ordinanza sono la n. 962/93 RG Tribunale Palermo e n. 964/93 RG dello stesso Tribunale, le quali risultano pervenute in Cancelleria ed acquisite agli atti.

P.Q.M.

Dispone procedersi alla ulteriore istruzione dibattimentale nei termini di cui appresso:

Assumere informazioni dalle Procure della Repubblica di Caltanissetta e di Palermo sui seguenti punti:

1. se Calogero Pulci sia collaboratore di Giustizia e quale sia la sua posizione in relazione alle dichiarazioni sulla responsabilità di terzi rese dallo stesso negli ultimi mesi alla A.G.;
2. se siano in corso indagini preliminari su episodi delittuosi e sulle stragi del '92 scaturite dalle dichiarazioni del suddetto Pulci;
3. se sussistano nell'ambito di un eventuale percorso collaborativo intrapreso dal detto Pulci, motivi sostanziali di riservatezza dello stesso su circostanze inerenti le stragi, in relazione ad esigenze investigative che impongano il segreto investigativo sulle informazioni in suo possesso;
4. l'attuale stato del procedimento penale nei confronti dello stesso presso la Procura della Repubblica di Caltanissetta, nel quale fu emessa l'ordinanza di custodia cautelare acquisita agli atti.

Richiedersi

al D.A.P. informazioni in ordine:

a tempi, luoghi e modi di esecuzione del regime carcerario cui è stato sottoposto il Murana nel periodo in cui questi è stato codetenuto con il Pulci e se, in particolare, fra i detti soggetti, vi fossero divieti di incontro, ovvero se fra gli stessi fosse possibile avere occasioni d'incontro; alla codetenzione eventuale del Pulci con il Tagliavia presso il carcere di Viterbo ed il carcere di Novara; alla circostanza per cui nel reparto «G7» di Rebibbia all'epoca della detenzione del Pulci fosse ristretto pure l'Aglieri; alla circostanza per cui, sempre a Rebibbia, nella stessa cella fossero ristretti Gargano Antonino e Madonia Giuseppe e se nel medesimo periodo di detenzione al «G7» lo stesso abbia avuto la possibilità di "stare all'aria" con il Madonia.

Dispone:

estendersi l'esame del collaboratore Brusca Giovanni - già ammesso - alla circostanza indicata dai difensori e sopra richiamata nella parte motiva;

acquisirsi, a cura della Cancelleria, gli articoli di stampa pubblicati sui quotidiani tra i giorni 25 ed il 30 maggio 1992, limitandosi la ricerca ai quotidiani «La Repubblica» e «La Sicilia»;

rivolgersi al Servizio Centrale di protezione richiesta di fornire le informazioni in possesso del suddetto Servizio sulle seguenti circostanze:

1. Le date di trasferimento dello Scarantino dal carcere di Pianosa a tutte le altre località

protette.

2. La data dalla quale Scarantino ebbe a riprendere la convivenza in struttura extracarceraria con il proprio nucleo familiare.
3. Se e quando allo stesso ed ai suoi familiari siano stati dati documenti di copertura.
4. Se, nei vari alloggi occupati dal predetto, questi abbia usufruito di linee telefoniche esterne, indicandosi la data di attivazione di esse.
5. Eventuali istanze dello Scarantino e della di lui moglie per incontrare altri familiari non collaboranti.
6. Se risulti al Servizio traccia dell'intervista del luglio 1995 resa dallo Scarantino all'emittente «Italia Uno».
7. Documentazione di eventuali lamentele avanzate dallo Scarantino al Servizio protezione.
8. Se risulti proposta istanza, da parte di Scarantino, per l'acquisto di un telefono cellulare e la relativa risposta.
9. Tutta la documentazione concernente la presentazione dello Scarantino nelle varie carceri per costituirsi ed uscire dal programma di protezione dal gennaio 1996 in poi e se del fatto sia stata informata la Commissione centrale e l'Autorità giudiziaria procedente.

Dispone

l'acquisizione della bobina concernente l'intercettazione ambientale eseguita presso il carcere di Pianosa tra lo Scarantino e la moglie nei giorni immediatamente precedenti o successivi all'inizio (24 giugno 1994) della sua collaborazione, intercettazione indicativamente collocata tra il 14 ed il 15 luglio 1994;

l'acquisizione degli atti prodotti dal P.M. l'8 novembre 2000, concernenti l'interpellanza sulla vicenda Scarantino dell'On. Novi.

Dà atto

che, a rettifica delle indicazioni contenute nella precedente ordinanza istruttoria di questa Corte, le sentenze oggetto della richiesta acquisizione con detta ordinanza sono la n. 962/93 RG Tribunale Palermo e n. 964/93 RG dello stesso Tribunale, le quali risultano pervenute in Cancelleria ed acquisite agli atti.

Rigetta allo stato ogni altra istanza istruttoria.

Nuova ordinanza veniva pronunciata all'udienza del 18 luglio 2001. Anche in questo caso appariva necessario consentire un'integrazione dell'attività istruttoria in relazione allo

sviluppo di quella progressivamente svolta in questo e nel coevo procedimento avanti ad altro collegio di questa Corte sullo stesso fatto delittuoso, con diversi imputati prevalentemente nel ruolo di mandanti (proc. Agate Mariano + 26).¹⁶⁸

La ‘ratio’ del provvedimento si incentrava sugli elementi richiesti dalla difesa a seguito di un rinnovato interesse a fornire argomenti per sostenere l’ipotesi che la dinamica della strage fosse stata diversa da quanto fino a quel momento ritenuto (in particolare con la sentenza n. 2\99, irrevocabile, nei confronti di Profeta + 2, nel primo processo per la strage di via D’Amelio celebrato avanti a questa Corte di appello): causa dell’esplosione non un’autobomba ma un bidone pieno di esplosivo, posto sul marciapiedi della via D’Amelio, secondo una confidenza estemporanea di Salvatore Biondino a Giovanbattista Ferrante che ne aveva parlato nel parallelo procedimento in corso.

Altri provvedimenti istruttori minori venivano resi nelle ultime fasi del processo.

Nel corso della discussione finale il Procuratore Generale chiedeva la sospensione della stessa

¹⁶⁸ Se ne può riportare qui il testo:

“Sulle ulteriori richieste istruttorie avanzate dalle parti alle udienze del 4, 11 e 18 luglio 2001, a conclusione delle attività istruttorie svolte ad oggi, e tenuto conto dell’ordine cronologico di proposizione delle istanze medesime,

OSSERVA:

1. La richiesta audizione ulteriore del collaboratore Ferrante Giovanbattista, sulla circostanza nuova dallo stesso riferita nel corso del procedimento Borsellino-ter in grado di appello, appare superflua. L’esame sul punto - quale si desume dal relativo verbale prodotto ed acquisito - è esaustivo, trattandosi unicamente di valutarne il valore probatorio al momento della decisione.
2. Può essere invece accolta l’istanza di acquisire il documento filmato realizzato dai Vigili del Fuoco immediatamente intervenuti sul luogo della strage, in relazione alla necessità di dare ogni possibilità di verifica delle ipotesi alternative sostenute dalla Difesa.
3. Quanto all’istanza del P.M. di acquisire la scheda dell’imputato Biondo Salvatore classe 1955, e a quella relativa alla certificazione concernente il periodo di detenzione di Ferrante Giovanbattista dal novembre 1993 fino a tutto il 1995, sulle quali hanno concordato le Difese, ritiene la Corte doversi provvedere positivamente trattandosi di dati rilevanti in rapporto al verbale acquisito di cui al punto 1.
4. Per le stesse ragioni va acquisita la certificazione concernente il periodo di detenzione di Biondino Salvatore dal novembre 1993 al luglio 1996.
5. Sulla richiesta di acquisizione documentale formulata dal Difensore di Riina Salvatore, la Corte – preso atto della dichiarazione difensiva di disponibilità a produrre la certificazione in oggetto - dispone conseguentemente di accogliere la richiesta stessa, onerando la parte istante di dimettere la documentazione in argomento.
6. Quanto alla chiesta produzione del verbale delle dichiarazioni rese da Scarantino Vincenzo nel procedimento penale n. 13/96 avanti il Tribunale di Firenze, trattandosi di verbale rilevante per il processo, deve pertanto disporsi l’acquisizione.
7. Ugualmente deve disporsi in ordine alla documentazione prodotta dal difensore di Aglieri Pietro (ed altri), relativa alle valutazioni diagnostiche formulate dagli organi medici dell’Amministrazione militare in occasione delle visite cui il detto Scarantino è stato sottoposto nel corso del servizio militare.
8. Quanto alle istanze istruttorie avanzate dal difensore dell’imputato Tagliavia, la Corte prende atto del manifestato consenso alla utilizzabilità delle dichiarazioni rese in primo grado dallo Scarantino nell’ambito del processo c.d. «Borsellino Uno», peraltro rilevandosi in proposito come risulti - allo stato e fatta salva migliore verifica - che i verbali di detto processo siano stati acquisiti con il consenso di tutte le parti.
9. *Nulla quaestio* in ordine alla chiesta acquisizione della sentenza irrevocabile resa dal Tribunale di Palermo il 28/12/1995.
10. In ordine poi alle richieste di confronto avanzate dal difensore del Tagliavia, esse devono disattendersi, in quanto non appaiono assolutamente necessarie ai fini della decisione.

annunciando chiedendo una nuova audizione di Vincenzo Scarantino, il quale aveva manifestato la volontà di essere nuovamente esaminato dalla Corte per spiegare le ragioni della sua ritrattazione.

Veniva quindi effettuato un nuovo esame del collaboratore nel corso di due successive udienze del primo e del 2 febbraio 2002.

Scarantino veniva esaminato su tutte le fasi della sua collaborazione, spiegando come la stessa fosse stata sempre duramente contrastata dalla sua famiglia ma soprattutto dalla moglie che non aveva mai accettato la sua scelta collaborativa e che era stata la causa prima delle sue oscillazioni e delle sue periodiche crisi di rifiuto della sua posizione di collaboratore. Spiegava di avere ritrattato per un complesso di ragioni ma soprattutto per i ricatti morali

-
11. In ordine alla richiesta del difensore di Tagliavia Francesco, di procedere all'esame dibattimentale di tale Giuliano Antonino, esame già ammesso in primo grado, in relazione al quale il Giuliano, escusso ex art. 210 c.p.p., si è avvalso della facoltà di non rispondere, va rilevato in proposito che tale esame, in questa sede, in tanto apparirebbe rilevante, in quanto il Giuliano potesse essere sentito come testimone ai sensi del novellato art. 197 c.p.p.; tuttavia, non risulta, né la difesa ha provato (ed anzi, essendosi indicato lo stesso come imputato in procedimento connesso sembra alludersi ad una diversa posizione processuale del detto dichiarante) che siano presenti - allo stato - i presupposti per l'assunzione del nominato soggetto come testimone.

Consequentemente, la Corte respinge allo stato l'istanza e dispone accertarsi tramite la Cancelleria se a carico del Giuliano Antonino siano state emesse sentenze penali irrevocabili e se in atto nei confronti del medesimo risultino pendenti qualsiasi l'Autorità giudiziaria imputazioni in procedimenti penali connessi o collegati a quello per cui si procede.

12. Permanendo infine le esigenze probatorie sottese alla già disposta ammissione dell'esame quale teste di Fiore Cecilia, ne ordina la citazione ad altra udienza al fine di procedere al detto incumbente.

P.Q.M.

Dispone procedersi alla ulteriore istruzione dibattimentale nei termini di cui alla parte motiva, ordinando:

1. acquisirsi il documento filmato realizzato dai Vigili del Fuoco immediatamente intervenuti sul luogo della strage;
2. acquisirsi la scheda dell'imputato Biondo Salvatore classe 1955, versata agli atti del procedimento «Borsellino ter», e la certificazione concernente il periodo di detenzione di Ferrante Giovanbattista dal novembre 1993 fino a tutto il 1995;
3. acquisirsi la certificazione concernente il periodo di detenzione di Biondino Salvatore dal novembre 1993 al luglio 1996;
4. porsi a carico alla Difesa di Riina Salvatore la produzione della documentazione richiesta;
5. acquisirsi il verbale delle dichiarazioni rese da Scarantino Vincenzo nel procedimento penale n. 13/96 avanti il Tribunale di Firenze;
6. acquisirsi la documentazione prodotta dal difensore di Aglieri Pietro (ed altri), relativa alle valutazioni diagnostiche formulate dagli organi medici dell'Amministrazione militare in occasione delle visite cui il detto Scarantino è stato sottoposto nel corso del servizio militare;
7. acquisirsi la sentenza irrevocabile resa dal Tribunale di Palermo il 28/12/1995;
8. accertarsi tramite la Cancelleria se a carico del Giuliano Antonino siano state emesse sentenze penali irrevocabili e se in atto nei confronti del medesimo risultino pendenti qualsiasi l'Autorità giudiziaria imputazioni in procedimenti penali connessi o collegati a quello per cui si procede;
9. rinnovarsi la citazione della teste Fiore Cecilia per l'udienza del 3/10/2001 ad ore 9.30.

Rigetta allo stato ogni altra istanza istruttoria e rinvia alla detta udienza del 3/10/2001 per l'eventuale inizio della discussione.

subiti dai familiari e da ultimo per le minacce ricevute da emissari dell'organizzazione che erano riusciti ad individuare la città dove viveva, ad avvicinarlo per notificargli una precisa richiesta di revoca delle precedenti dichiarazioni accompagnata da significative minacce.

Scarantino forniva una spiegazione dettagliata e convincente della sua tormentata vicenda, confermava la veridicità di quanto aveva dichiarato nel corso del suo primo esame avanti alla Corte di primo grado pure nelle parti in cui aveva affermato la presenza alla riunione in casa Calascibetta di Brusca, Cancemi e degli altri collaboratori che tale presenza avevano negato.

Veniva conseguentemente disposto il confronto di Scarantino con il Brusca ed il Cancemi. L'atto istruttorio veniva svolto all'udienza del 16 febbraio. Di esso si darà opportuno conto nel seguito. Va solo anticipato come il confronto, pur rimanendo ciascuno degli interlocutori sulle rispettive posizioni, dimostrava Scarantino come fosse assolutamente in grado di sostenere il confronto con i suoi più titolati contraddittori, incalzandoli e costringendoli ad ammissioni di circostanze in precedenza negate.

Con queste ultime acquisizioni il quadro delle conoscenze necessarie per il giudizio poteva considerarsi completato.

2. Le questioni pregiudiziali di rito.

Alcuni difensori hanno sollevato nei motivi di appello eccezioni di rito.

Nell'interesse di Giuseppe Graviano si è sostenuto che la sentenza sarebbe nulla nella parte in cui la stessa farebbe riferimento verbali di dichiarazioni di imputati di reato connesso ex art. 210 c.p.p., rese nell'ambito di altri procedimenti penali, riguardanti indirettamente l'imputato.

L'eccezione riguarda tutti i verbali relativi a procedimenti diversi, acquisiti in violazione dell'art 513 e senza il consenso dell'imputato. L'eccezione colpisce la sentenza anche nella parte in cui avrebbe fatto utilizzato in motivazione verbali di interrogatorio di collaboratori che si erano avvalsi della facoltà di non rispondere.

Il motivo di appello è generico e indeterminato e quindi inammissibile, oltre che infondato, perché non indica quali siano i verbali inutilizzabili sulla base dei quali la sentenza avrebbe

motivato la responsabilità del Graviano.

Dalla lettura delle pagine di motivazione relative all'imputato si desume che la sentenza è imperniata su dichiarazioni ritualmente acquisite al dibattimento, rese da collaboratori e testimoni escussi in contraddittorio.

Altrettanto infondata l'eccezione ex art 649 c.p.p.

La natura di reato permanente dell'associazione mafiosa comporta che ove sia dimostrata l'appartenenza del soggetto all'associazione per il periodo successivo alla pronuncia della sentenza di primo grado nel precedente giudizio, possa essere irrogata una nuova condanna per l'appartenenza all'associazione nel tempo intermedio tra la prima e la seconda sentenza. La sentenza ha accertato la partecipazione in posizione direttiva del Graviano a Cosa Nostra fino al momento della pronuncia della stessa e ciò è sufficiente per escludere l'ostacolo di precedente giudicato.

Si sostiene, infine, che il dibattimento di primo grado non ha assicurato i diritti di difesa per l'interruzione continua del collegamento audio-video tra l'imputato ed il suo difensore. Anche questa eccezione è generica e indeterminata, non indicandosi specificamente in quale udienza ed in relazione a quale atto processuale l'imputato non abbia potuto esercitare i propri diritti. In ogni caso il fatto doveva risultare dal verbale previsto dall'art. 146bis\6 c.p.p. nel quale si facesse menzione dell'impedimento e delle limitazioni subite dall'interessato. Va osservato che dalla verifica delle dichiarazioni spontanee dell'imputato solo all'udienza del 10 giugno 1998 lo stesso lamentava lamentato una contingente mancanza di collegamento telefonico mentre veniva effettuato il controesame e prima dell'inizio le repliche. Nelle precedenti dichiarazioni spontanee del 5 febbraio 1997 e del 3 giugno 1997 l'imputato era intervenuto nel merito senza mai eccepire alcunché. A conclusione del suo intervento peraltro il Graviano dichiarava di non avere alcuna istanza da formulare in relazione al lamentato disservizio.

Il deprecabile evento non può comportare alcuna nullità perché il contingente eccezionale e momentaneo impedimento dell'imputato a conferire con il proprio difensore durante lo svolgimento dell'udienza per ragioni tecniche della videoconferenza, non integra il vizio previsto dall'art. 178 lett. C che si riferisce al caso di impossibilità assoluta di intervento all'udienza. Il temporaneo difetto di collegamento, ove rilevante per la difesa,¹⁶⁹ avrebbe dovuto essere eccepito prima della chiusura dell'udienza in modo da permettere, come era certamente possibile, all'imputato di esercitare il suo diritto nella stessa o nella successiva

¹⁶⁹ Ma una difficoltà contingente di comunicazione tra imputato e difensore può ben verificarsi anche nei processi nei quali l'imputato detenuto sia presente di persona in quanto anche questo diritto deve considerarsi soggetto alla disciplina dell'udienza che può richiedere in determinate fasi un momentaneo divieto di colloquio riservato durante lo svolgimento dell'udienza per impedire turbativa o disordine: è evidente, ad esempio, che l'imputato non può parlare con il suo difensore mentre costui sta parlando ovvero quando la fase processuale richiede la concentrazione di tutti gli operatori.

udienza. L'impedimento si era verificato nel corso del controesame ma non per tutta la durata dello stesso; una volta riattivato il collegamento l'imputato è stato messo in condizione di esercitare i suoi diritti. Non risulta che egli abbia invece avanzato esplicite richieste in tal senso sicchè deve ritenersi che il disagio tecnico non abbia provocato alcuna lesione anche per effetto di intervenuta sanatoria ex art 183 c.p.p.

Il Graviano eccepisce ancora la nullità del processo ai sensi dell'art. 178 lett. C, quanto meno a far data dal 20 ottobre 1998 per violazione del diritto di difesa per essere stati intercettati i colloqui con il suo difensore, relativi anche alla strategia difensiva da adottare in questo processo, a seguito di esecuzione di intercettazioni ambientali dei colloqui in carcere tra l'imputato ed il suo difensore avv. Salvo. L'intercettazione era stata autorizzata ed eseguita nell'ambito di un procedimento sempre per il delitto di cui all'art. 416bis per il quale erano indagati il Gaviano ed il suo precedente difensore avv. Salvo. Dalla trascrizione dei verbali di intercettazione si evince che i colloqui tra l'imputato ed il suo difensore toccavano processi in corso e tra questi, quindi, anche quello per la strage di via D'Amelio. Il fatto che nei verbali non vi sia alcun riferimento espresso al processo in corso non escluderebbe la legittimità dell'operazione perché al di là delle formale trascrizione e dell'ufficiale informazione dei colloqui agli organi inquirenti di Caltanissetta era comunque caduto il segreto del colloquio attinente le strategie difensive.

Ammette l'appellante che nessuna norma sembrerebbe vietare l'intercettazione dei dialoghi tra imputato e difensore, quando il secondo sia indagato in concorso con il primo ma, cionondimeno, l'ascolto dei dialoghi concernenti la difesa, nel processo nel quale il rapporto difensore-difeso non sia compromesso dalla qualità di coindagato del primo, comporta la falsificazione di tutto il meccanismo del contraddittorio.

La sottoposizione ad intercettazione dei colloqui difensivi riservati avrebbe comportato comunque una flagrante violazione dei diritti di difesa. In una situazione come quella venutasi a creare sarebbero stati violati i principi fondamentali sul giusto processo. La libertà della difesa comporta, poi, che l'imputato ed il suo difensore non potrebbero essere ostacolati dagli organi processuali statuali nel compimento delle loro attività. La riservatezza del colloquio sarebbe parte integrante della libertà di difesa e la violazione di questo principio, a prescindere dalla finalità, anche la più nobile, integra una nullità assoluta per violazione del diritto dell'imputato all'assistenza difensiva. Non risolutivo in contrario l'argomento secondo cui l'intercettazione era stata disposta nell'ambito di una indagine e da una autorità diverse da quelle operanti nel processo.

Il motivo non ha fondamento.

Nella prospettiva difensiva il diritto di difesa acquista un valore assoluto e totalizzante.

Diventa non uno dei principi di un ordinamento che deve convivere in con altri principi di

pari valore che connotano l'ordinamento ma un principio di fronte al quale deve cedere qualsiasi altro interesse di pari rango. Ora se è indiscutibile che il diritto di difesa in astratto si connota nei termini esposti nell'appello è evidente che un limite logico e positivo dello stesso, l'unico limite che ad esso può essere apposto, è nello sfruttamento a fini criminali delle prerogative che il diritto di difesa attribuisce al difensore. Il difensore che si faccia complice del proprio cliente, e comunque ogni qual volta sussistano indizi di una tale commistione di ruoli e funzioni tali da giustificare un'intercettazione ambientale, non può invocare le guarentigie del difensore che presuppongono una sostanziale alterità di posizioni tra il difensore stesso e l'associato per delinquere di stampo mafioso. Se il difensore concorre nel medesimo reato è evidente che sulle sua prerogative deve prevalere l'interesse all'accertamento e alla repressione, altrimenti si creerebbe un'immunità non prevista dalla costituzione e incompatibile con il sistema.

L'art. 103\6 c.p.p. vieta l'intercettazione relativa a comunicazioni o conversazioni solo in relazione al procedimento e la sanzione di una eventuale violazione è solo l'inutilizzabilità della prova illegalmente acquisita.

Ne segue che la fondamentale regola del temperamento tra valori costituzionali non solo appare razionalmente attuata nei confronti del difensore, escludendosi che la garanzia costituzionale possa coprire le attività delittuose del medesimo e comunque le conversazioni non attinenti al merito del processo, ma soprattutto attraverso la regola dell'inutilizzabilità contro l'assistito delle eventuali prove acquisite attraverso l'intercettazione, quando queste conversazioni non costituiscano per se stesse reato.

Lo stesso appellante ammette che nessun frammento di dialogo tra l'imputato ed il suo difensore, indagato in altro processo, è stato non solo utilizzato ma neppure rivelato nel processo, ragion per cui non sussiste alcuna violazione di legge e alcun concreto pregiudizio per l'imputato.

Quanto ai possibili effetti negativi di una possibile conoscenza di fatto del contenuto dei colloqui riservati da parte degli organi inquirenti, va rilevato che di una tale conoscenza non vi è prova e non è comunque indicato un solo atto, documento, commento, richiesta che possano essere stati determinati da una siffatta illegale conoscenza. D'altra parte nel processo penale contano solo le conoscenze legali e formali. Il fenomeno delle conoscenze personali e di fatto è immanente nella realtà del processo ma, trattandosi di fenomeni che attengono alla coscienza intima degli operatori, non sono suscettibili di regolazione giuridica come tutti i fenomeni che attengono alla psicologia degli operatori giudiziari.

L'eccezione deve essere respinta.

Il difensore di Scotto Gaetano ha eccepito la nullità del decreto che disponeva il giudizio e di tutti gli atti successivi perché nel fascicolo del p.m., depositato ai sensi dell'art. 416 c.p.p.,

non risultavano inseriti i verbali dei confronti tra lo Scarantino ed i collaboratori Cancemi, Di Matteo, La Barbera nonché il verbale dell'interrogatorio di Scarantino del 5 ottobre 1994.

L'eccezione è manifestamente destituita di fondamento.

In via di principio l'asserito vizio, secondo consolidata giurisprudenza,¹⁷⁰ non è sanzionato da nullità ma semmai, nella logica del sistema, da inutilizzabilità, trattandosi di vizio che attiene alle prove. Il fatto, poi, che quei verbali giovassero alla difesa non muta la situazione processuale, fermo restando che, a prescindere da dolose preordinazioni, il p.m. non è tenuto a sapere quali atti giovino o meno alla difesa (questa Corte, ad esempio, non è affatto convinta che quei verbali giovino alla difesa). Il sistema processuale non può disciplinare il patologico. L'esistenza di prove a discarico non emerse a tempo debito è evenienza prevista ed espressamente disciplinata in modo diverso. Né può pensarsi che il fascicolo del p.m. debba essere formato secondo i criteri ritenuti corretti dai difensori. La garanzia dell'inutilizzabilità dell'atto non raccolto in fascicolo è garanzia robusta ed adeguata a prevenire distorsioni.

Per altro verso appare del tutto legittimo che l'atto in questione non si trovasse nel fascicolo di questo processo, in quanto gli atti erano stati raccolti nel separato procedimento riguardanti le indagini nei confronti dei tre collaboratori chiamati in correità dallo Scarantino. Il fatto che il contenuto dei detti verbali, non occultati ma regolarmente presenti nel fascicolo proprio, sia stato valutato dai difensori come prova a discarico non comporta evidentemente alcuna sanzione nei confronti di quanti ne abbiano diversamente apprezzato il valore.

Allo stesso modo deve ritenersi infondata l'eccezione, proposta sempre nell'interesse di Scotto Gaetano, di nullità della sentenza nella parte in cui essa fa riferimento al contenuto delle intercettazioni ambientali captate presso l'abitazione della madre di D'Amora Cosima, moglie di Scotto Gaetano, per inutilizzabilità della stessa.

Il ritardo tra la data di rilascio dell'autorizzazione e la data di esecuzione della stessa (oltre quattro mesi) aveva comportato, secondo la difesa, che per questo periodo non era stato possibile al giudice verificare il permanere dei presupposti per l'autorizzazione, esigenza sottostante l'istituto delle autorizzazioni alla proroga previste a distanza temporale ravvicinata.

Si lamenta ancora che l'intercettazione era stata data dal Gip e non dalla Corte d'Assise funzionalmente competente.

In ogni caso anche le intercettazioni ambientali nei luoghi di privata dimora, volte alla cattura del latitante (come nel caso di specie, essendo al tempo Gaetano Scotto latitante),

¹⁷⁰ Si vedano per tutte, Cass. 4 giugno 1993, Carnazza, in Cass. Pen. 1994, 2767; 30 marzo 1998, Pareglio, Cass. Pen. 1999, 3543; e da ultimo, 1 giugno 1999, Pislòr, Arch. N. proc. pen.

dovevano ritenersi subordinate ai limiti e alle condizioni degli art. 266 e 267 c.p.p.

Anche questi rilievi sono infondati.

Il distacco temporale tra la data di emissione del decreto di autorizzazione non comporta di per sé l'inutilizzabilità dei risultati dell'intercettazione a meno che non si dimostri in positivo che al momento dell'esecuzione non sussistevano più i presupposti dell'autorizzazione, condizione non sussistente nella specie, essendo lo Scotto ancora latitante al momento dell'inizio delle operazioni tecniche, il cui ritardo può dipendere dalle circostanze più varie e non necessariamente da malafede degli operatori.

L'art. 295 comma 3bis costituisce una deroga all' art 266 c.p.p. Non vi sarebbe stata necessità di prevederlo se il presupposto dell'intercettazione ambientale fosse comunque il fondato sospetto dell'attività delittuosa in essere nel luogo di privata dimora.

D'altra parte, ammesso che il senso della norma sia quello di consentire l'intercettazione ambientale solo ove vi sia il sospetto della consumazione di un reato di favoreggiamento personale del latitante, reato per il quale l'intercettazione tra presenti non è di regola consentita, il presupposto dell'autorizzazione non è la punibilità degli eventuali autori del reato ma solo che vi sia motivo di ritenere che quel reato sia commesso a prescindere dalla identificazione degli autori e dalla verifica ex post dell'esistenza di una causa di non punibilità, in assenza, in materia di intercettazioni, di una norma come quella dell'art. 273\2 c.p.p.

Su tali premesse è evidente come la competenza funzionale ad adottare il relativo provvedimento fosse del GIP e non della Corte d'Assise, organo privo di alcuna competenza investigativa e in materia di cattura di latitanti.

L'ultima questione preliminare posta dalla difesa di Gaetano Scotto riguarda gli effetti della sentenza che ha definitivamente assolto Scotto Pietro dal delitto di concorso in strage nella sua qualità di esecutore materiale dell'intercettazione telefonica abusiva sull'utenza della famiglia Fiore-Borsellino necessaria, in ipotesi, a conoscere se e quando il magistrato si sarebbe recato a trovare la madre in quella fatale domenica.

L'argomento dell'incompatibilità di quella sentenza con l'eventuale condanna di Scotto Gaetano, per l'accusa di essere stato il mandante nei confronti del fratello, nella sua qualità di capo della famiglia mafiosa incaricata dell'operazione, implica una errata lettura delle norme concernenti il rapporto tra giudicati penali tra loro eventualmente contraddittori.

Premesso che il tema non concerne ovviamente la questione del divieto di bis in idem per la diversità dei soggetti coinvolti nei due procedimenti, va rilevato come l'assunto difensivo presupponga in realtà un istituto che il sistema processuale vigente ha ripudiato, quello dell'efficacia nel giudizio penale di una precedente sentenza di condanna o di assoluzione. Ma appunto il principio dell'assoluta autonomia dei diversi organi giudicanti comporta che

diverse valutazioni sullo stesso fatto possano essere offerte da organi giudiziari distinti, quando si tratti di valutazione delle stesse prove o di prove parzialmente diverse.¹⁷¹ Intervenuto un giudicato di assoluzione nei confronti del concorrente con qualsiasi formula ben può un diverso organo giudicante pervenire a diverse conclusioni nei confronti del concorrente, rivalutando meditatamente le ragioni e le prove poste a fondamento del giudizio assolutorio. D'altra parte anche il giudizio di revisione ex art 630 lett. A c.p.p. non è un giudizio a conclusioni obbligate. Nel giudizio di revisione si deve semplicemente risolvere quel contrasto inconsapevole tra giudicati che non necessariamente comporta l'accoglimento della soluzione cui è pervenuta la sentenza assolutoria, quando il giudice della revisione, rivalutando le prove e tenuto conto degli argomenti sostenuti nelle due sentenze e degli elementi disponibili ritenga di dovere confermare la sentenza di condanna, trasformando il contrasto da inconsapevole a giustificato alla luce di una migliore comprensione del fatto o in ragione del sopravvenire di nuovi elementi di prova.

E' del resto questa la massima che si trae dalla sentenza di Cass. 16 novembre 1998, Priebke e Hass, citata dalla difesa.

Da ultimo occorre rilevare che nessuna refluenza sulla validità del materiale probatorio confluito nel fascicolo del dibattimento e sulla sua piena utilizzabilità può produrre la novella processuale introdotta con la legge primo marzo 2001 n. 63.

Le disposizioni transitorie dei commi quarto e quinto dell'art 26 fanno salvi la validità e i previgenti criteri di valutazione e utilizzazione dei materiali confluiti nel fascicolo del dibattimento di primo grado e valutati ai fini della decisione.

Per gli atti d'istruzione compiuti in questo grado di giudizio si sono applicate le nuove regole, tenuto conto di quanto dispone l'art. 26\1 della citata legge, ad eccezione dell'esame di Calogero Pulci sentito, *ratione temporis*, sotto il precedente regime normativo. Si deve quindi osservare che il legislatore ha inteso affermare la piena validità del principio del *tempus regit actum*, tanto per ciò che concerne l'assunzione, quanto per ciò che concerne la valutazione delle prove già acquisite. Anche la Corte di appello, seppure non espressamente menzionata nel quinto comma dell'art. 26, deve valutare le dichiarazioni acquisite al fascicolo del dibattimento, in quanto già valutate legittimamente dai primi giudici, secondo le leggi del tempo, con gli stessi criteri di valutazione espressamente convalidati dalla norma transitoria. E' evidente che se la Cassazione deve applicare alle dichiarazioni acquisite al fascicolo del dibattimento le disposizioni vigenti in materia di valutazione delle prove al momento delle decisioni stesse, a maggior ragione questo criterio deve valere nel

¹⁷¹ “ In tema di revisione ciò che è emendabile è l'errore di fatto e non la valutazione del fatto, che costituisce l'essenza della giurisdizione, sicchè non è ammissibile l'istanza di revisione che fa perno sul fatto che lo stesso quadro probatorio sia stato diversamente utilizzato per assolvere un imputato e condannare un concorrente nello stesso reato in diversi procedimenti (Cass. 12 maggio 1999, Fucci, Giust. pen. 2001, III, 47.

giudizio della Corte di appello. L'intenzione del legislatore di rispettare nella misura più ampia possibile il principio del *tempus regit actum*, non solo quanto alle regole di ammissione ed assunzione ma anche per quanto concerne le regole di valutazione, emerge chiara da una accorta lettura delle pur sintetiche norme della disciplina transitoria.

Il riferimento generico alle dichiarazioni "già valutate", che dovranno essere esaminate dalla cassazione secondo le disposizioni vigenti al momento delle decisioni stesse, non consente di distinguere tra le valutazioni rese dal giudice di primo grado, che dovrebbero essere in ipotesi rivalutate dal giudice di appello, e quelle rese dal giudice di appello, le quali soltanto andrebbero assoggettate alla norma transitoria. L'intenzione chiara del legislatore era quella di non cambiare le regole del gioco in corso di causa e di considerare valide e utilizzabili, secondo i criteri del tempo dell'assunzione le prove legittimamente acquisite prima della novella, in modo da non produrre effetti di azzeramento sulle prove correttamente assunte e valutate secondo le leggi del tempo.

Una diversa soluzione, in quanto derogatoria al principio generale del *tempus r.a.*, per il suo carattere eccezionale, avrebbe dovuto essere espressamente prevista mentre la lettera della norma non si presta ad alcuna lettura obbligata. Il plurale "decisioni" non ha uno specifico significato ermeneutico con riferimento alla sentenza di appello, in quanto la norma si riferisce sia ai processi in cui sia stata pronunciata solo la sentenza di primo grado che a quelli in cui sia stata pronunciata *anche* la sentenza di appello.

D'altra parte la genesi della norma, volta ad impedire precedenti incertezze giurisprudenziali non consente dubbi di sorta. Il legislatore quando ha voluto la rinnovazione di atti come conseguenza delle nuove norme lo ha espressamente stabilito al secondo comma dell'art. 26 che però ha riguardo solo ai procedimenti in fase di indagini preliminari.

Ne segue, per quanto riguarda la fase dibattimentale, che la legge 63\2001 non ha imposto di rinnovare l'esame di dichiaranti, già svoltosi secondo il precedente regime ex art 210 cpp, salvando espressamente le precedenti dichiarazioni assunte con le previgenti norme e attribuendo loro il valore proprio fissato dall'art 192/3 c.p.p., alle quali non potranno che essere applicati i criteri di valutazione propri delle forme di assunzione.

Solo ai dichiaranti, assunti successivamente nel giudizio anche di appello, devono essere applicate le nuove disposizioni, dovendosi solo in questo caso concretizzare nella fase dibattimentale le condizioni per l'assunzione da parte del dichiarante della qualità di teste assistito, tenuto conto che in generale per questi soggetti le iniziali dichiarazioni in fase di indagini preliminari non potevano essere svolte secondo le nuove regole dell'art. 64 c.p.p. che stanno alla base dell'assunzione originaria della qualità di teste assistito.

Il rigetto di tutte le questioni di natura procedurale permette di passare all'esame del merito dei motivi di appello.

CAPITOLO TERZO

Le risultanze dell'istruttoria

1. Le nuove prove in relazione alle questioni dedotte con i motivi di appello.

Tutti gli atti di appello, come si è visto, hanno un denominatore comune: il tentativo di screditare la testimonianza di Vincenzo Scarantino, prova fondamentale di questo processo, essenziale per la ricostruzione della fase esecutiva della strage di via D'Amelio. Come è stato osservato, Scarantino è soggetto imbevuto di cultura mafiosa, inserito in un asfissiante contesto mafioso, circondato da vari cerchi di parentela, propria e acquisita, di indiscutibile caratura mafiosa,¹⁷² dai quali ha subito una incessante serie di interessate pressioni dapprima per rifiutare la collaborazione, successivamente per ritrattare le dichiarazioni rese.

Il nucleo centrale dei motivi di appello dei difensori mira a dimostrare come Vincenzo Scarantino per il suo linguaggio, i suoi comportamenti, la sua personalità non poteva essere un mafioso, non poteva essere messo a parte di episodi come quelli dallo stesso raccontati, non poteva avere commesso ciò che egli raccontava di avere commesso, non poteva sapere tutto ciò che egli aveva dimostrato di sapere.

Scarantino è stato di volta in volta descritto come pazzo, omosessuale, ladro di galline, ladro di macchine, contrabbandiere, drogato, analfabeta, persona di scarsissimo livello intellettuale e morale.

Nei suoi confronti sono stati mossi, in taluni casi, pesanti attacchi e insinuazioni.

Scarantino è stato sottoposto ad un autentico calvario di contestazioni, a volte beffarde ed irridenti, dalle quali, sin quando ha potuto e voluto, si è difeso con accortezza.

Tale rendimento di Scarantino come teste ha sorpreso le parti e i giudici.

Le difese hanno quindi impugnato l'argomento della non autenticità della deposizione dibattimentale.

Il teste sarebbe stato preparato ad affrontare l'esame e a fornire determinate risposte.

¹⁷² Tutte le proposizioni sulla piena integrazione in Cosa nostra di Scarantino presuppongono il quadro, pienamente confermativo, dell'assunto, desumibile dalle dichiarazioni di Augello, Marino Mannoia, Cannella e dal confronto tra il medesimo Mannoia e lo Scarantino nel corso del quale il primo ha riconosciuto Scarantino, cognato del potente boss della borgata Salvatore Profeta, e vicino già dai primi anni ottanta a Pietro Aglieri. I pochi elementi di contrasto tra Mannoia e Scarantino nel corso del confronto sono stati risolti in favore di Scarantino. Sarebbe sufficiente la sola testimonianza di Mannoia per confutare alla radice tutti gli argomenti difensivi fondati sul carattere millantatorio dell'appartenenza di Scarantino alla famiglia mafiosa della Guadagna.

Senza questa contestazione fondamentale deve ritenersi – essendo incontestabili i limiti intellettuali ma soprattutto di capacità espressiva e mnemonica di Scarantino– che l’elevato rendimento dibattimentale di Scarantino sia da ascrivere in massima parte al rigoroso ancoraggio delle risposte ai fatti vissuti.

La lettura dei verbali dell’esame dibattimentale di Scarantino permette di escludere che il collaboratore sia un mitomane farneticante.

Nel momento del confronto più aspro e più duro con i difensori, in quell’autentica ordalia che è stato l’esame dibattimentale da parte dei pubblici ministeri e di oltre una decina di abili avvocati, pronti ad usare ogni astuzia e strumento del mestiere per fare capitolare il dichiarante, metterlo in cattiva luce, farlo contraddire, fargli ammettere in definitiva di avere deposto il falso, Scarantino ha conservato una sufficiente lucidità per rispondere a tutti, chiarire le sue precedenti contraddizioni, spiegare, specificare approfondire il senso delle sue dichiarazioni in fase investigativa.

Una chiarezza, una sagacia, una capacità di stare al gioco inattesi e decisamente confliggenti con l’immagine che del collaboratore si era voluta offrire con gli elementi desumibili dalla sua storia personale.

Dall’esame non viene fuori la figura del pazzo e del millantatore ma quella di uomo che racconta ciò che sa e ricorda, che spesso si esprime male e rischia di essere frainteso, che a volte ricorda e potrebbe anche avere detto qualche bugia di cui deve dare conto ma che nel complesso fornisce un racconto assolutamente lineare e coerente, che resiste ad ogni tentativo di falsificazione, tanto da fare scrivere ad uno dei difensori, con riferimento alle risposte alle domande e alle contestazioni: “non ne sbagliava una”.

Come è stato correttamente osservato da uno dei difensori, la caratteristica del giudizio di primo grado è stata di svalutare totalmente l’esame dibattimentale di Scarantino, in assoluta controtendenza con i principi e con la prassi delle valutazioni giudiziali.

In questo senso, curiosamente, vi è stata totale convergenza d’approccio tra le parti ed i giudici di primo grado.

Una eco di questa impropria convergenza si è sentita in alcuni accenti dei magistrati della procura generale e soprattutto nell’elegante ma sostanzialmente accademico tentativo di ricostruire i fatti, facendo a meno del contributo di Scarantino, operato da uno di essi, dimenticandosi però che se è pur vero che Andriotta non è dichiarante ex art. 192\3 ma testimone a tutti gli effetti e come tale da valutare sul piano formale, egli riferisce pur sempre ciò che ha sentito da Scarantino, ragion per cui, se le confidenze di Scarantino fossero state in ipotesi false, non si sarebbe potuto giustificare solo su Andriotta e su una serie per quanto vasta e convergente di riscontri logici un giudizio di responsabilità; quanto meno sarebbe stato necessario un approfondimento ben più

analitico dell'efficacia cognitiva della massa di elementi indiziari disponibili.

La svalutazione della testimonianza e prima ancora l'annientamento della personalità del collaboratore si comprende invece nella prospettiva di chi è stato costretto ad ammettere che Scarantino non "sbagliava un colpo" nelle sue risposte.

Questa situazione ha portato i difensori a dovere perseguire la strategia della prova della manipolazione, dell'indottrinamento, dell'insufflazione, o, in termini più tecnici, della non genuinità e spontaneità delle dichiarazioni dibattimentali e, ancora più a monte, della scelta di collaborare di Scarantino.

Ma questa linea doveva necessariamente sottendere prospettive gravissime, implicite accuse agli organi dello Stato di avere dolosamente costruito la testimonianza di Scarantino, di avere creato ab origine il teste falso per ottenere la condanna di innocenti o comunque di persone non raggiunte da altre prove, di avere addirittura disseminato false prove, di avere nella sostanza ordito un complotto contro gli imputati.

E la circostanza che una tale accusa non sia mai stata esplicitamente formulata ma semplicemente accennata e posta implicitamente a fondamento della strategia difensiva non impedisce di ricostruire ed interpretare in tal modo il senso della argomentazione difensiva e delle proposte di indagine ulteriore.

Ecco allora la centralità in questa rappresentazione di escludere dal campo delle conoscenze utilizzabili le dichiarazioni dibattimentali, le sole davvero in grado di permettere di apprezzare l'attendibilità del collaboratore, di effettuare ogni sforzo per dimostrare che Scarantino aveva a dibattimento ripetuto una lezione mandata a memoria, depurata scientemente da tutti i vizi e dalle incrostazioni rinvenibili negli interrogatori, grazie all'impegno di accorti suggeritori e di uno sconosciuto regista che aveva scelto Scarantino, un qualunque ragazzo di borgata senza arte né parte, come teste della corona, protagonista confesso di uno degli episodi di criminalità organizzata più gravi e deflagranti della storia del Paese, capace di sorreggere l'accusa contro i principali esponenti di Cosa nostra e addirittura contro qualificati collaboratori di giustizia del calibro di Cancemi e Brusca.

Questo approccio ha due limiti chiarissimi che è opportuno evidenziare subito.

Il primo sta nel fatto che Scarantino non nasce dal cervello di Giove, come Minerva.

E' indiscutibile che Scarantino quando inizia a collaborare è un uomo raggiunto da schiacciante prove di responsabilità per avere ordinato di rubare e preso in consegna l'autovettura utilizzata come autobomba, una responsabilità fondata su elementi talmente forti da averlo condotto non solo a una condanna a diciotto anni di reclusione ma a costituire la premessa per la condanna definitiva per concorso in strage di Salvatore Profeta, suo cognato ed esponente di rilievo di Cosa nostra, seguita alla sentenza n. 2/99

di questa Corte.

Da qui, coerentemente, la necessità di estendere il dubbio sulla genuinità della prova e il giudizio sull'ampiezza del complotto istituzionale, alle collaborazioni di Candura e Valenti e quindi a fare di Scarantino, in linea di principio ma contraddittoriamente rispetto all'animus con il quale si è affrontata la sua posizione, la prima vittima di quel complotto trasformatosi in agente reclutato dai cospiranti per attaccare le altre vittime della congiura.

Ma se Scarantino deve essere considerato vittima, per avere patito il carcere circa due anni prima di decidere di collaborare¹⁷³, tale assunto entra in contraddizione con il definitivo accertamento della verità delle dichiarazioni di Candura e Valenti e della conseguente prova della responsabilità di Scarantino, acquisita ben prima dell'inizio della sua collaborazione, ed in definitiva del suo profondo inserimento nell'ambiente mafioso della Guadagna, confermato dalle parole di Marino Mannoia nel confronto del 12 gennaio 1995:

Adesso che lo vedo di persona **riconosco perfettamente** Vincenzo Scarantino, che ricordo di avere più volte incontrato alla Guadagna, **anche in compagnia di Pietro Aglieri**¹⁷⁴ oltre che con suo fratello Rosario ed altri giovani di quel quartiere. Riguardo l'episodio di cui parla Scarantino posso solo confermare che la mia frequentazione del club dei tifosi del Palermo e i miei incontri in quel posto con Aglieri ebbero luogo durante la mia ultima latitanza e cioè tra il 1981 ed il 1983. Come vi ha appena detto anche Scarantino era il periodo successivo alla mia fuga dal carcere di Castelbuono. Su questa circostanza mi pare pertanto che siamo d'accordo.¹⁷⁵

Il secondo limite sta nell'incompatibilità delle due serie di argomentazioni impiegate per cercare di dimostrare l'inattendibilità di Scarantino.

Le osservazioni sviluppate a questo scopo possono essere ricondotte in due grandi categorie.

Ma sotto il profilo logico le ragioni alla base delle due distinte serie di argomenti comuni si elidono reciprocamente.

La non risolta ambiguità e la mancanza di una scelta di un criterio coerente nella critica

¹⁷³ A meno di ritenere che anche questa lunga carcerazione preventiva fosse un elemento della messinscena. Ma in tal caso anche la condanna a diciotto anni farebbe parte del copione come la condanna a nove anni per il traffico di stupefacenti denunciato da Augello e per il quale questi era stato pesantemente minacciato dal clan Scarantino-Profeta.

¹⁷⁴ Bisogna ricordare quello che ha spiegato bene Augello: solo uomini d'onore o persone di stretta fiducia del capo dell'organizzazione nel territorio potevano permettersi di frequentarlo e di "prendere il caffè" in sua compagnia.

¹⁷⁵ Da questo confronto emerge una piena convergenza tra i due collaboratori e quindi la prova di una intimità tra Scarantino ed Aglieri, risalente nel tempo, quando Aglieri non era ancora capo mandamento ma uomo d'onore emergente, intimità che si è approfondita ed è proseguita successivamente come attestato da Augello, dal Cannella, dalle fonti di polizia e non risultando alcuna causa o ragione di interruzione.

della prova indebolisce entrambe le serie di argomenti difensivi.

Poichè le dichiarazioni di Scarantino si riscontrano internamente di volta in volta con quelle di Candura e Valenti e con quelle di Andriotta in modo del tutto casuale e contingente e senza alcun tentativo di ricomposizione unitaria, si sostiene ora la **collusione** ora la **contraddizione** tra i dichiaranti. In pratica ogni qual volta è inevitabile rilevare nelle circostanze riferite inequivoci segni di convergenza e di riscontro reciproco, si richiamano argomenti per sostenere la non genuinità delle testimonianze, l'accordo sulle cose da riferire, l'esistenza di un collegamento esterno per produrre artificialmente la convergenza.

Ma quando questo argomento non serve perché tra le dichiarazioni esistono inevitabili secondarie discordanze che denotano, secondo i più accreditati criteri per la valutazione della prova, la genuinità della dichiarazione stessa, si fa ricorso al criterio della non conferma per screditare a seconda delle esigenze ora l'una ora l'altra delle dichiarazioni non collimanti, senza alcuna coerenza logica e senza osare sostenere, coerentemente con la teoria del complotto, che anche le contraddizioni facevano parte del piano scellerato perché a quel punto non si sarebbe più sorretta la "teoria" dell'indottrinamento di Scarantino e del suggerimento delle risposte che lo stesso ha fornito a dibattimento.¹⁷⁶

Si potrebbe replicare che trattandosi di fonti non genuine esse inevitabilmente non convergono o convergono solo parzialmente.

Ma questo significa propendere univocamente per la tesi della manipolazione esterna e della radicale falsità dei collaboratori, scontrandosi però con quella massa di elementi che questa ipotesi falsificano.

Se invece si propende per la tesi del contributo soggettivamente falso (l'argomento della contraddizione) restano privi di spiegazione gli imponenti elementi di convergenza che pure inequivocabilmente sussistono.

In questa irrisolta alternativa si dibattono le difese. Ma questa fondamentale incapacità di fornire una ricostruzione alternativa coerente e l'assunzione di ipotesi tra loro contraddittorie pur di negare l'attendibilità di Scarantino va valutato come insussistenza di argomenti logicamente coerenti e autosufficienti per sostenere quella tesi.

I difensori possono dimostrare l'inattendibilità di Scarantino solo ricorrendo ad argomenti tra loro contraddittori e che si escludono reciprocamente. E in questo lungo processo autodistruttivo nessuno degli argomenti difensivi sopravvive all'analisi logica sì che la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove devono fare a meno del contributo positivo delle parti.

Le nuove prove richieste, in particolare l'indagine sulle annotazioni rinvenute sui verbali

¹⁷⁶ Quando occorre screditare Scarantino si richiamano le dichiarazioni di Andriotta o quelle di Candura e viceversa.

in possesso di Scarantino e sulle circostanze della protezione del collaboratore da parte degli uomini del gruppo Falcone-Borsellino vanno nell'indicata prima direzione.

La Corte nell'accogliere queste richieste ha ritenuto necessario allargare l'indagine, estendendo il contraddittorio ai massimi responsabili della polizia impegnati nelle indagini, i dottori Arnaldo La Barbera e Mario Bo, in modo da ottenere dal contraddittorio elementi che potessero fare emergere circostanze idonee a suffragare l'alone di sospetto che dalla lettura degli atti di appello emerge nei confronti dei predetti funzionari.

Al contempo, sempre per la necessità di sciogliere il dilemma sulle circostanze dell'inizio della collaborazione di Scarantino, per verificare se fosse possibile cogliere un qualche indizio di una manovra collusiva o di una scelta opportunistica, una conferma dell'asserita "ignoranza" di Scarantino sulle vicende della strage si è acquisita la bobina del dialogo registrato nella fase iniziale della collaborazione a Pianosa tra il collaboratore e la moglie Rosalia Basile, onde verificare se nell'intimità, considerando il rapporto di totale complicità che Scarantino ha sempre dimostrato di volere instaurare (invano) con la moglie fossero emersi frammenti e sprazzi di coscienza utili per riscontrare l'ipotesi del dolo¹⁷⁷ nella scelta collaborativa. L'indagine tecnica sulla bobina, affidata ad eccellenti esperti, ha prodotto risultati estremamente utili a sostegno dell'integrità della volontà di collaborazione di Scarantino.¹⁷⁸

Lo sviluppo e i risultati di questa indagine hanno determinato un ritorno di interesse su temi che parevano definitivamente superati quali quello della presenza del blocco motore sul teatro della strage, sul quale più forte e determinato è stato, pour cause, lo sforzo difensivo orientato alla tesi del complotto, sostenuta peraltro da elementi di evidente povertà, percepita dagli stessi difensori nel momento stesso in cui, prospettando uno scenario sconvolgente e catastrofico per l'equilibrio istituzionale (in pratica la strage sarebbe stata opera di apparati di Stato deviati e collusi, forse, con Salvatore Riina, per mettere fuori gioco al contempo Cosa nostra e Paolo Borsellino), si preoccupavano di negare di avere alcuna intenzione di spingere l'indagine in questa direzione, di volere formulare alcuna ipotesi in questo senso, assumendo una posizione agnostica,

¹⁷⁷ Con questo concetto intendiamo la consapevole volontà di dichiarare il falso cioè di riferire fatti non conosciuti o diversi\contrari dal conosciuto con lo scopo opportunistico di ottenere un trattamento punitivo blando. Una volontà la cui spinta psicologica rimane indeterminata e sfuggente: l'insopportabilità del carcere per l'innocente (ma allora si deve dare esauriente spiegazione alternativa alla vicenda Candura - Valenti) o la necessità di sfuggire alla giusta condanna per avere partecipato alla strage (ma in questo caso certamente non da solo, ragion per cui non vi era necessità di raccontare il falso per accreditarsi e raggiungere lo scopo, sarebbe bastato raccontare di avere ricevuto l'ordine da Profeta ed Aglieri per rendere comunque un contributo decisivo alle indagini, come dimostra la prima sentenza (2/99) emessa da questa Corte sulla strage di via D'Amelio.

¹⁷⁸ L'importanza di questa trascurata registrazione è emersa grazie all'impiego di tecniche recentissime di ripulitura del nastro da rumori e fruscii che impedivano la percezione delle parole, pronunciate in stretto dialetto palermitano, opportunamente tradotte da altro esperto capace.

incompatibile con l'assunto precedente, nel momento stesso in cui si sosteneva (con argomenti peraltro inconsistenti) che il blocco motore della 126 poteva essere stato portato dopo lo scoppio sul teatro della strage (evidentemente da figure che potevano impunemente violare i divieti di accesso sul luogo, rigidamente disposti dalla polizia) o anche, ed in alternativa, che Scarantino avesse smontato addirittura il motore della 126 di Valenti Pietrina, consegnandolo a non identificati personaggi che l'avrebbero quindi rimontato sulla carrozzeria di un'auto diversa ma dello stesso colore, sulla quale venivano apposte le targhe dell'auto ricoverata presso l'officina di Orofino, fatta poi esplodere in via D'Amelio.

L'esigenza di non limitare la difesa ha determinato la decisione di acquisire e visionare in aula il filmato eseguito dai vigili del fuoco immediatamente dopo il tragico evento.

Ma l'istruttoria di secondo grado si è arricchita di altri contributi. La deposizione di Calogero Pulci ha offerto una significativa conferma del quadro probatorio, così come l'audizione dei "vecchi collaboratori" ha permesso di ottenere chiarimenti e precisazioni su aspetti controversi delle precedenti deposizioni o su temi centrali per la spiegazione dell'evento.

Le testimonianze del dr. Gioacchino Genchi e della dr.ssa Rita Borsellino hanno offerto non soltanto contributi determinanti per la ricostruzione della fase dell'intercettazione abusiva ma anche indicazioni di notevole rilevanza su ciò che potrebbe essere stato realisticamente l'intervento di soggetti esterni su Cosa nostra. Due contributi che insieme a quello di Pulci e degli altri collaboratori che su questi temi hanno riferito, pongono in termini realistici e costruttivi una possibile linea di indagine sulle questioni tuttora insolute nella ricostruzione giudiziaria ma anche ormai storica della strage di via D'Amelio: le ragioni dell'improvvisa accelerazione nella esecuzione dell'attentato; le finalità cui mirava l'organizzazione con la realizzazione in quel tempo in quel luogo e in quel modo della strage; se quali e da chi fossero state offerte garanzie ai vertici dell'organizzazione in relazione alla prosecuzione della strategia stragista; se e quali apparati dello Stato sapevano dell'imminente nuova strage ed omisero di intervenire per impedirla o addirittura assecondarono gli esecutori mafiosi nel perseguimento di proprie finalità deviate.

L'istruttoria dibattimentale protrattasi per un anno si è conclusa con il nuovo contributo di Scarantino il quale, poco prima che la Corte entrasse in camera di consiglio, ha voluto rilasciare nuove dichiarazioni agli inquirenti sulle cause della sua ritrattazione che inevitabilmente hanno determinato per la Corte la necessità di sentirlo su questo limitato ma decisivo tema.

2. I risultati dell'indagine sull'asserita manipolazione dello Scarantino da parte degli investigatori ed in particolare dagli uomini del gruppo Falcone-Borsellino.

Per sostenere l'inattendibilità intrinseca di Vincenzo Scarantino gli appellanti hanno proposto la seguente linea argomentativa: dai verbali di interrogatorio di Scarantino emergono, contraddizioni, imprecisioni, mutamenti delle versioni su punti decisivi della ricostruzione del fatto, affermazioni smentite dall'evidenza processuale e soprattutto chiamate in correità nei confronti di collaboratori di giustizia accreditati e ritenuti attendibili in altri procedimenti che lo hanno seccamente smentito quanto all'asserita loro partecipazione alla riunione nella villa del Calascibetta, mettendo in qualche caso in dubbio la sua appartenenza a Cosa nostra. A suffragio si invocano i risultati dei confronti ai quali i pubblici ministeri di Caltanissetta avevano sottoposto Scarantino con i collaboratori Cancemi, Di Matteo e La Barbera.

L'esame dibattimentale di Scarantino veniva reso in termini di ben maggiore coerenza, precisione e costanza; ma esso doveva considerarsi frutto di un lavoro e di una preparazione al quale il collaboratore si era dedicato con l'aiuto di uomini del gruppo Falcone e Borsellino che gli avevano in pratica indicato le contraddizioni e gli errori contenuti nelle dichiarazioni verbalizzate, aiutandolo a predisporre un'unica coerente versione da fornire in sede dibattimentale.

La sentenza impugnata ha convenuto su questo punto con i difensori, ha considerato degno di sospetto e non compatibile con la genuinità e spontaneità del ricordo che Scarantino disponesse di copia delle sue dichiarazioni in fase d'indagine, con annotazioni non di suo pugno indicative di contraddizioni, manchevolezze, errori e ha preferito valutare lo Scarantino solo sulla base dei primi tre interrogatori resi nella primissima fase della collaborazione mentre si trovava ancora detenuto a Pianosa, dove non avrebbe potuto essere attinto dalle iniziative dei suoi familiari, tutti strettamente legati all'organizzazione, e più in generale da emissari della stessa, miranti a fargli revocare la decisione di collaborare dopo averlo indotto ad autoinquinare irreparabilmente il suo iniziale contributo, suggerendogli di infarcire le successive dichiarazioni di falsità facilmente dimostrabili, come le chiamate in correità di collaboratori che non avevano mai dichiarato di avere in qualsiasi modo preso parte all'esecuzione della strage.

La sentenza sviluppa esaurientemente il tema delle iniziative esterne dei familiari e più in

generale della famiglia mafiosa per indurre Scarantino a mentire e a ritrattare.

In particolare la sentenza dimostra in modo assai pregnante il lavoro compiuto dai familiari a partire dalla fine del 1997 per portare Scarantino alla ritrattazione avvenuta nel settembre del 1998 e finisce con il trarre dai fatti accertati e dalla loro successione temporale la conclusione che, essendo stato Scarantino sottoposto a pressioni e minacce di ogni genere, iniziate al momento della sua liberazione e del trasferimento con la sua famiglia in località protetta del nord Italia, non poteva farsi affidamento su tutte le sue successive dichiarazioni viziate dalle oscillazioni del collaboratore e dal suo stare in mezzo tra la mafiosa famiglia di sangue ed acquisita e le iniziative degli inquirenti per salvare la preziosa fonte dal rischio rappresentato dalla capacità dell'organizzazione di manovrare leve e suonare note alle quali Scarantino non avrebbe potuto resistere, rinnegando così l'iniziale spontanea volontà di collaborare lealmente.

A questa ricostruzione gli appelli oppongono che Scarantino non è mai stato un collaboratore affidabile, che le sue dichiarazioni contengono aporie e falsità sin dal primo momento della collaborazione, ragion per cui non vi era necessità di indurlo prima ad autoinquinarsi e quindi a ritrattare. D'altra parte gli appellanti coglievano un profilo reale di debolezza della sentenza che non doveva tuttavia necessariamente volgersi in favore della difesa.

Se, infatti Scarantino a partire dal momento successivo alla dimissione da Pianosa era divenuto vulnerabile e permeabile alle iniziative inquinatrici della famiglia e dell'organizzazione mafiosa non si spiegava come lo stesso, nel momento decisivo degli esami dibattimentali pubblici, avesse sostenuto con forza le sue accuse, senza manifestare segni di cedimento e migliorando anzi il suo rendimento come fonte attendibile, riscontrata e riscontrabile.

I difensori, consapevoli che il principio della formazione a dibattimento della prova, comportava la possibilità di rivalutare sul piano della validità conoscitiva il risultato della prova dibattimentale, insistevano nel chiedere di sottoporre ad esame gli agenti addetti alla protezione di Scarantino che nella primavera del 1995 avrebbero ripassato con lui i verbali, aiutandolo a coglierne lacune e contraddizioni.

La Corte ha condiviso questa impostazione difensiva e ritiene che i giudici di primo grado non abbiano correttamente ricostruito il percorso collaborativo di Scarantino, discriminando sul piano temporale e non sul piano dei contenuti il contributo offerto dallo stesso, rinunciando a valorizzare nel suo complesso l'apporto di conoscenze offerto da Scarantino fino alla ritrattazione. Anche quando Scarantino è stato sottoposto alle più insistenti pressioni della famiglia, che aveva ottenuto da Rosalia Basile il consenso ad abbandonare il marito e a non fargli più neppure sentire per telefono i figli, egli ha

continuato a collaborare lealmente come è facile verificare seguendo tutta la serie delle sue dichiarazioni. Si tratta allora di comprendere se questo percorso della collaborazione di Scarantino debba essere depurato solo dalle indiscutibili iniziative della famiglia finalizzate alla ritrattazione o se invece Scarantino sia stato in qualche modo manipolato dagli organi di polizia perché rendesse dichiarazioni non genuine.

Ad approfondire questo argomento è stata dedicata parte dell'istruzione dibattimentale, sottoponendo ad esame i responsabili delle indagini e della tutela di Scarantino perché fossero definitivamente e con chiarezza rivolti loro i quesiti necessari a comprendere l'origine e le ragioni della collaborazione di Scarantino¹⁷⁹ e perché avesse in definitiva corso e fosse oggetto di dibattito la contestazione di avere "costruito" una prova d'accusa falsa.

Il dr. Arnaldo La Barbera il 19 luglio 1992 era il capo della squadra mobile di Palermo e assunse subito la direzione delle indagini dopo l'attentato.

Dopo il 16 luglio del 1994 il dr. La Barbera divenne questore di Palermo. In precedenza era stato costituito ufficialmente il pool di investigatori denominato Falcone- Borsellino, impegnato a tempo pieno nelle indagini sulle due stragi.

Il dr. La Barbera aveva quindi partecipato all'iniziale decisione di Scarantino di collaborare e ai primi accertamenti successivi ai suoi primi interrogatori, per poi passare la mano ad altri funzionari.

Il primo colloquio investigativo con Scarantino era avvenuto il 20 dicembre del 1993 a Pianosa. Era stato Scarantino a richiedere il contatto. Il colloquio era stato svolto dal dr. Mario Bo. Scarantino fu sentito dal dr. La Barbera due giorni dopo il 22 dicembre per verificare la sua disponibilità a riferire sulla strage di via D'Amelio. Al dr. Bo aveva infatti dato indicazioni che si riveleranno successivamente assai utili per la cattura del latitante Giuseppe Calascibetta senza parlare della strage. Ma lo stesso Scarantino dopo avere fornito indicazioni preziose per la cattura di Calascibetta (gli investigatori giunsero seguendo la moglie ad un covo, certamente usato dal latitante), aveva comunicato all'esterno la notizia della sua confidenza, impedendo così la cattura del latitante. Il doppio gioco di Scarantino era puntualmente emerso da una intercettazione telefonica. Un secondo colloquio investigativo era avvenuto nel febbraio successivo ma riguardò soltanto l'ambiguo comportamento tenuto per la cattura di Calascibetta. In questa occasione Scarantino fornì nuove indicazioni che permisero di attivare una serie di intercettazioni telefoniche, tra cui quella decisiva per giungere alla effettiva cattura del

¹⁷⁹ Per stabilire le quali non si deve mai dimenticare la sua posizione processuale dopo le accuse di Candura e Valenti e i riscontri che esse avevano ottenuto.

*Calascibetta.*¹⁸⁰

Infine il 23 giugno del 1994 la direzione del carcere avvertiva che Scarantino aveva intenzione di parlare. Investigatori e magistrati si precipitarono a Pianosa e qui si svolse il primo interrogatorio.

Scarantino fino al momento del trasferimento in struttura extracarceraria e quindi dopo il 19 luglio 1994 non aveva avuto modo di incontrare i familiari. Solo dopo questa data fu riunito alla moglie e ai figli. Con la moglie aveva usufruito di un colloquio in carcere a Pianosa il 15 luglio, prima del suo trasferimento in una struttura della polizia a Firenze.

Il colloquio con la moglie fu intercettato (si tratta dell'intercettazione ambientale registrata di cui si parlerà più avanti).¹⁸¹ Era stato Scarantino a richiedere quel colloquio con la moglie per comunicarle di avere iniziato a collaborare. Era stato il Gip ad affidare Scarantino, al quale erano stati concessi gli arresti in struttura extracarceraria, al gruppo Falcone- Borsellino fino alla definizione di un programma di protezione.

Il gruppo Falcone-Borsellino si era occupato della protezione di Scarantino perché proprio con gli uomini della squadra mobile di Palermo aveva deciso di iniziare la collaborazione. Era quindi necessario sostenerlo moralmente ed assisterlo nella condizione particolare nella quale si era venuto a trovare dopo la collaborazione.¹⁸²

¹⁸⁰ L'episodio della preliminare collaborazione di Scarantino per permettere alla polizia di catturare Calascibetta è utile per tutta una serie di ragioni. Conferma come Scarantino già da tempo pensasse alla collaborazione e come questa sua intenzione recondita fosse già all'origine delle confidenze ad Andriotta che sono quindi genuine così come indiscutibile e documentato, secondo quanto ha riferito il dr. La Barbera, è stato il suo contributo per la cattura del Calascibetta. Ma conferma anche che in questa fase l'uomo è tormentato ed incerto, non sa risolversi a saltare il fosso pone in essere comportamenti contraddittori che sono essenzialmente propedeutici alla collaborazione, piccoli passi in questa direzione. In questa luce vanno quindi lette le confidenze ad Andriotta, che non possono essere valutate senza tenere conto che Scarantino si confida con Andriotta quando ancora pensa di potere restare nell'organizzazione e quindi contro l'eventuale propalazione di quelle sue confidenze deve essersi verosimilmente tutelato.

¹⁸¹ L'esecuzione di questa intercettazione dimostra come la polizia non potesse avere certamente con Scarantino le sue dichiarazioni altrimenti non avrebbe avvertito l'esigenza di intercettarlo in una fase iniziale e delicatissima della sua collaborazione. L'intercettazione aveva lo scopo appunto di verificare la piena affidabilità della sua collaborazione e che la moglie non si facesse portatrice di interferenze e ostacoli alla prosecuzione della collaborazione.

¹⁸² Non deve sorprendere che il gruppo Falcone- Borsellino sia stato a fianco di Scarantino nei primi mesi della sua collaborazione.

Ogni valutazione non può prescindere da una realistica analisi della condizione nella quale si trovava chi, dopo essere stato dentro fino al collo in Cosa nostra, dopo essersi identificato in tutto con l'organizzazione, avendo dedicato la sua vita e costruito la sua personalità in funzione del suo rapporto con l'organizzazione, l'abbia "tradita" collaborando con lo Stato.

Nella fragile psicologia di un uomo come Scarantino, che in Cosa nostra aveva trovato risorse, protezione identità, trovarsi da solo, completamente solo, abbandonato da amici e parenti e anzi braccato, avrebbe potuto avere effetti devastanti.

Lo Stato aveva quindi il dovere di proteggere Scarantino anche sul piano umano e psicologico; aveva il dovere di assicurargli un grado di comprensione e solidarietà non minore di quello cui il neocollaboratore aveva rinunciato, abbandonando l'organizzazione.

Non è possibile pensare che Scarantino fosse lasciato da solo agli arresti domiciliari, senza assistenza che non fosse la semplice sorveglianza contro il rischio di attentati da parte della polizia territoriale. E questa assistenza umana e morale, in una terra lontana dalla sua, in un ambiente non certo amichevole, sconosciuto e per certi versi ostile non poteva essergli assicurata da altri che dagli uomini con i quali aveva familiarizzato nei giorni della sua collaborazione, dai quali si attendeva quindi assistenza e protezione.

E' comprensibile che i difensori in tutto questo sospettino trame e manovre non ortodosse. Ma questi sospetti non hanno ragion d'essere in quanto si fondino solo sulla descritta situazione di fatto. La fase dell'inizio della collaborazione era

Il dr. La Barbera ha chiarito quale fosse la strategia dell'investigazione per la strage di via D'Amelio.

Ha sostenuto che si era trattato di un'indagine di vecchio stampo, senza l'aiuto di collaboratori e senza partire da alcun 'a priori', un'indagine che passo dopo passo aveva condotto dal rinvenimento del motore all'individuazione del proprietario dell'autovettura, all'autore del furto e quindi a Scarantino e da qui a restringere l'aria dell'investigazione su Profeta ed Aglieri, posto che Scarantino, personaggio già conosciuto come trafficante di stupefacenti nell'area della Guadagna e cognato del boss Profeta, portava direttamente a Profeta e Aglieri in un centro come Palermo nel quale solo la mafia poteva permettersi di compiere un attentato di quella portata. Alle prime dichiarazioni di Scarantino seguirono immediate verifiche sui luoghi menzionati dal collaboratore. Scarantino fu portato a Palermo il 27 giugno e mostrò agli investigatori i luoghi di cui aveva parlato nel primo interrogatorio del 24.

Dall'esame del dr. La Barbera non emergeva in sostanza nulla che potesse dare fondamento alla tesi della "costruzione" del collaboratore, del "vestire il pupo", alla quale la difesa è rimasta sostanzialmente legata. Al contrario, risultava in maniera lineare lo sviluppo del tutto autonomo del percorso collaborativo di Scarantino con tutte le sue incertezze, ripensamenti, contraddizioni iniziali.

La difesa riproponeva al teste il tema dell'immediata notizia ANSA sull'esplosione di una Fiat 126 di piccola cilindrata, circostanza che il dr. La Barbera non aveva mai conosciuto.¹⁸³

certamente tale da non consentire agli uomini del gruppo Falcone-Borsellino una scelta diversa dalla cura diretta del collaboratore.

Una soluzione necessaria per non abbandonare a sé stesso un collaboratore come Scarantino, non un grande boss padrone di sé, ma un elemento dalla personalità fragile che aveva deciso di abbandonare Cosa nostra, scelta non semplice anzi drammatica e foriera di conseguenze devastanti per la vita, il patrimonio la personalità di chi la compie, e di collaborare alla ricerca della verità per un evento tanto drammatico quanto decisivo per la vita di Cosa nostra quale la strage di via D'Amelio, evento del quale nessun collaboratore aveva fino a quel momento parlato.

Una decisione opportuna in assenza di divieti normativi, necessaria per dimostrare a Scarantino la capacità dello Stato di mantenere i suoi impegni nel contratto di collaborazione-protezione.

La protezione, l'assistenza e il sostegno morale a Scarantino e alla sua famiglia erano quindi parte della stessa attività d'indagine e protezione delle fonti di prova, un momento di garanzia della genuinità del collaboratore che solo gli uomini dello Stato che proseguivano nelle indagini potevano assicurare; quindi nulla di scandaloso che a "gestirla" fossero gli stessi uomini con i quali Scarantino aveva iniziato a collaborare.

E' singolare poi che l'operato della polizia in questa circostanza venga valutato senza ricordare quali fossero i rischi, le minacce le conseguenze patrimoniali personali e familiari che la scelta di collaborare aveva comportato per Scarantino per il resto della sua vita, come lo stesso spiegherà in occasione del suo esame avanti a questa Corte.

¹⁸³ L'insistenza su questo tema merita una riflessione. Dimosteremo più avanti che la notizia ANSA era verosimilmente di fonte di polizia. Proveniva dagli agenti prontamente intervenuti sul posto che tra le migliaia di frammenti dispersi sul luogo della strage ne avevano riconosciuti alcuni che inducevano a ritenere plausibile ipotesi all'esplosione di una Fiat di piccola cilindrata. Ma a parte questo è veramente sorprendente che per sostenere la tesi che il motore l'avesse lasciato sul posto il dr. La Barbera, come lo stesso ha causticamente commentato un intervento dei difensori, si sia potuto operare un collegamento con la notizia in questione, quasi che le raffinate menti che avevano commesso la strage con l'intenzione di farne ricadere la responsabilità su terzi estranei, si fossero poi preoccupati di telefonare subito all'ANSA per rivelare che la macchina che avevano fatto esplodere fosse proprio una 126. Certo è legittimo lavorare di fantasia per addurre ipotesi alternative ma è evidente come non sia possibile prendere in soverchia considerazione tesi fondate

In precedenza sui medesimi argomenti era stato sentito il dr. Mario Bo che aveva guidato il gruppo Falcone-Borsellino dall'ottobre 1994, dopo l'abbandono del dr. La Barbera e un breve intermezzo del dr. Ricciardi, avendone fatto parte dal giugno 1993.

Il dr. Bo aveva anticipato le dichiarazioni del dr. La Barbera, ribadendo di avere effettuato colloqui investigativi con Scarantino, sollecitato dallo stesso, nel corso dei quali l'imputato, pur rifiutando di parlare sulla strage di cui era accusato, aveva fornito elementi investigativi preziosi per la cattura del Calascibetta.¹⁸⁴

Dopo i primi interrogatori a Pianosa, Scarantino era rimasto ristretto in struttura extracarceraria della polizia per esigenze investigative e, in sostanza, perché fossero eseguiti tutta una serie di riscontri e verifiche alle dichiarazioni rese a Pianosa e successivamente il 28 luglio. In tutto questo periodo e cioè fino a quando non cessarono le esigenze investigative, egli fu praticamente "blindato" cioè isolato da possibili influenze esterne dei familiari. Dopo questa prima fase di immediate indagini a riscontro, il dr. Bo non ebbe più modo di vedere Scarantino fino alle vicende del 1995.

Il dr. Bo ha quindi fornito utili informazioni per comprendere quali fossero state le reazioni dei familiari alla decisione di Scarantino, quali iniziative psicologiche furono attuate sin dai primi giorni e come queste reazioni influenzassero profondamente le condizioni di spirito di Scarantino che aveva assolutamente bisogno del sostegno della moglie per proseguire.

Di questa situazione esistono tracce nei successivi interrogatori di Scarantino.

Le indicazioni del dr. Bo vanno tenute presenti quando si esamineranno le spiegazioni che Scarantino ha dato a questa Corte per spiegare la sua ritrattazione e tutte le sue apparenti marce indietro (l'intervista all'emittente Italia 1, nella quale nel luglio del 1995 annunciava la volontà di ritrattare, le presentazioni presso istituti carcerari per essere arrestato ecc.).

Si comprende dalle parole del dr. Bo che le uniche iniziative di inquinamento verso lo Scantino siano provenute dall'ambiente mafioso di provenienza e non certo dagli investigatori. Ed appare evidente che se si fosse voluto "costruire" un teste falso, gli

su basi fattuali così fragili.

¹⁸⁴ **P.G. dott.ssa ROMEO:** - Quindi era stato lui sostanzialmente a volere un incontro?

TESTE BO: - Sì, credo che attraverso la direzione del carcere lo Scarantino aveva chiesto di conferire con la Autorita' Giudiziaria, credo perché... per motivi anche strettamente logistici e per impegni della Autorita' Giudiziaria, diciamo, fu concordato, appunto, che intanto andasse, come si suol dire, a sondare un po' il terreno e, appunto, così, raccolgo la domanda del Signor Presidente, le indicazioni che dette in quella occasione furono conducenti per l'arresto di latitanti.

PRESIDENTE: - Niente a che vedere con la strage, ma...

TESTE BO: - Niente a che vedere con la strage, ma che faceva parte della sua solita... della sua solita famiglia mafiosa.

PRESIDENTE: - Della sua famiglia?

TESTE BO: - Sì, sì.

inquirenti e gli investigatori non avrebbero scelto una fonte debole, vulnerabile e influenzabile dal suo retroterra familiare, con tutti i limiti intellettuali mnemonici ed espressivi di cui era portatore Scarantino. Se poi si vuol dire che Scarantino era l'unico soggetto utilizzabile a questo fine perché raggiunto dalle accuse di Candura e dalle altre prove che lo inchiodavano al furto della 126 il problema si sposta sulla collaborazione di Candura e sul ruolo di Scarantino nel furto. Ma ove questi elementi di partenza debbano essere ritenuti genuini, ne segue che la collaborazione dello Scarantino non poteva essere sollecitata o manipolata dagli investigatori i quali non avevano alcun interesse a costruire un castello accusatorio dalle basi fragilissime nel momento in cui con accurate, inconfutabili indagini "tradizionali", come ha dichiarato il dr. La Barbera, erano giunti alle porte della "famiglia" della Guadagna.

D'altra parte le reazioni dei parenti di cui parla il dr. Bo non si giustificano nell'ottica della collaborazione falsa bensì in quella della collaborazione vera, perché una collaborazione davvero falsa può essere agevolmente e definitivamente confutata da un entourage familiare mafioso coalizzato per fare emergere siffatta falsità.

Di seguito i passaggi che si reputano essenziali dell'esame del dr. Bo:

PRESIDENTE: - No, probabilmente il P.M. vuole dire: avete indagato sulle motivazioni, le cause, le ragioni, le finalità, cioè avete ripreso conta...?

TESTE BO: - Ma io però non vorrei sconfinare, diciamo, in attività poi di consulenza, che non mi riguarda, e quindi Lei mi interrompa appena... Chiarame... a noi investigatori fin dall'inizio della collaborazione di Scarantino è apparsa chiara, e questo fu un fatto proprio storico e inequivocabile, che Scarantino era soggetto facilmente, diciamo, soggetto che avvertiva molto la pressione esterna, questo sì; specialmente dalla sua cerchia familiare noi ne abbiamo avuto anche, diciamo, riscontri dalle intercettazioni telefoniche, dalle conversazioni che, appunto... ..che appunto face... Non mi chiedete i particolari perché non mi ri... non ho le trascrizioni dietro, ma la mia memoria, diciamo, di investigatore mi conforta nel ricordo di conversazioni della madre specialmente, delle sorelle che facevano, come si suol dire, come pazze di fronte a questa decisione del congiunto, appunto, di collaborare. Eventuali veicoli di scambi di informazioni fra di loro non... cioè, non ce ne sono risultati, però è indubbio che soprattutto una volta che lo Scarantino ebbe a ricongiungersi con la moglie, che è sempre stata soggetto molto ibrido da questo punto di vista, cioè molto... cioè, la moglie naturalmente pur rientrando nel programma di protezione non aveva le stesse... gli stessi obblighi del marito, perché era persona libera per cui non... poteva benissimo tele... avere contatti telefonici, epistolari e quant'altro e sicuramente fungeva da anello di congiunzione tra il marito e il resto della famiglia a Palermo che, appunto, che pres... cioè, questo dalle trascrizioni, dall'intercettazioni è apparso in maniera molto chiara che...

PRESIDENTE: - Dalle trascrizioni di cosa?

TESTE BO: - Di telefonate, di telefonate.

PRESIDENTE: - Perché era sotto controllo il telefono?

TESTE BO: - Il telefono dei familiari è stato sotto controllo per molto tempo, sì, per molto tempo. Sicuramente anche...

PRESIDENTE: - Quindi anche durante la collaborazione.

TESTE BO: - Sicuramente anche in un periodo successivo alla collaborazione. E quindi emergevano proprio queste... queste pressioni. Io, pero', se ora mi chiedete se ci sono state telefonate dirette tra la famiglia e la moglie di Scarantino non ne ho memoria.

PRESIDENTE: - Lo approfondisca questo tema delle pressioni, che tipo di pressioni?

TESTE BO: - Di ritrattare, di non... specialmente poi... specialmente quando riguardavano il cognato Profeta e chiaramente c'era anche un interesse diretto della famiglia a far si' che il Profeta ne uscisse...

PRESIDENTE: - Ma cosa veniva fuori da queste pressione dei familiari, a loro volta i familiari erano sospinti da terzi dall'esterno o erano iniziative loro?

TESTE BO: - Ma questo non... no, a questo non le so rispondere, su questo non le so rispondere.

PRESIDENTE: - Comunque voi avevate elementi per dire che c'era un'attivita' continua a partire da quando esattamente? Da quando lui ando' a casa? A casa ovviamente in localita' protetta.

TESTE BO: - Ah be', si', si', chiaro. Si', si'.

PRESIDENTE: - Da quel momento.

TESTE BO: - Si', si', grossomodo si'.

PRESIDENTE: - Eh, finche' l'avete avuto voi, e' chiaro.

TESTE BO: - Grossomodo, si'.

P.G. dott.ssa ROMEO: - No, volevo completare...

TESTE BO: - Mi sia consentito.

P.G. dott.ssa ROMEO: - Si'.

TESTE BO: - Pero' sempre con il beneficio d'inventario, perche' purtroppo gli anni sono passati e quindi i ricordi si sfumano. Credo di aver memoria che nel periodo immediatamente precedente la... diciamo, l'uscita dalla struttura carceraria, pero' qui credo che ci sono delle carte processuali che possono solamente o confermare o confutare, lo Scarantino usufrui' del colloquio che gli spettava con la moglie, che ritengo che noi avemmo a intercettare e credo che gia' da quel colloquio si vedeva come lo Scarantino era... mostrava insicurezza nel passo che stava apprestando, che aveva bisogno... ma questo me lo ricordo anche perche'... si', me lo ricordo benissimo che lui aveva bisogno dell'assoluto conforto della moglie per poter decidersi a collaborare, quindi proprio la...

PRESIDENTE: - Ma gia' aveva collaborato pero', le...

TESTE BO: - No, no.

PRESIDENTE: - Ah, stiamo parlando di prima.

TESTE BO: - Immediatamente prima, immediatamente prima, non so di quanti giorni, ma comunque e' un periodo veramente...

PRESIDENTE: - Prima del primo colloquio ufficiale...

TESTE BO: - Prima del [sovrapposizione di voci].

P.G. dott.ssa ROMEO: - 24 giugno?

TESTE BO: - Del 24 giugno.

PRESIDENTE: - Prima del verbale...

P.G. dott.ssa ROMEO: - 24 giugno '94.

TESTE BO: - Prima del verbale 24 giugno, ecco, tanto per dare una data certa.

PRESIDENTE: - Si'.

TESTE BO: - E appunto in cui lui cercava convincere la moglie a seguirlo, la moglie era molto piu' che riottosa; questo perche' poi ne ho memoria personale quando poi invece fu resa pubblica la collaborazione di Scarantino, e mi ricordo che in un colloquio che ebbi anch'io con la moglie e con la suocera erano proprio inviperite, insomma, di questa decisione presa dal marito.

PRESIDENTE: - ...che puo' dirci di questi colloqui.

TESTE BO: - Ma sconfineremo in parole offensive, insomma, cioe' proprio...

PRESIDENTE: - Ma dica, dica.

TESTE BO: - No, non...

PRESIDENTE: - Ci interessa tutto.

TESTE BO: - Signor Presidente, non posso ricordarmi le parole precise...

PRESIDENTE: - Quello che si ricorda.

TESTE BO: - ...però proprio una violenza verbale delle... della moglie una volta che apprese... una volta che noi comunicammo la decisione del marito di collaborare, cioè proprio una insofferenza totale nei confronti di questa decisione, in primo luogo proprio nelle primissime battute. Poi credo che subentro' nella signora, non so, là... l'istinto, chiamiamolo, familiare, il fatto che non poteva lasciare solo il marito e quindi fu una decisione più forzata che non...

PRESIDENTE: - Quindi la decisione di Scarantino fu presa poi indipendentemente dall'assenso della moglie.

TESTE BO: - Nella prima... sì, sì, nella prima fase sì'.

E ancora, di seguito. su domande delle parti civili:

AVV.SSA TAMBURELLO: - Dottore Bo, Mimma Tamburello difensore di parte civile per gli agenti di scorta Borsellino. Lei ha ricordo se attraverso le intercettazioni telefoniche di cui lei ha parlato o ambientali, insomma, di cui lei ha parlato e' emerso che la moglie fra le altre minacce poneva in essere quella di lasciarlo e di non fargli vedere più i figli?

TESTE BO: - Sicuramente sì'.

AVV. SCOZZOLA: - Fuori microfono: Ma dove sono 'ste intercettazioni?

AVV.SSA TAMBURELLO: - Poi un'altra cosa. Ha ri...

TESTE BO: - Se non... se non derivavano dal tipo di attivita' di intercettazione sicuramente era riferito dagli agenti che lo assistevano.

AVV.SSA TAMBURELLO: - E che lui da questo era molto colpito e spaventato.

TESTE BO: - Sì, sì, perché lui teneva moltissimo a... diciamo, alla moglie, ai figli, cioè in maniera proprio addirittura morbosa direi, insomma, ecco.

AVV.SSA TAMBURELLO: - La ringrazio. Poi ricorda se sempre attraverso queste intercettazioni e' emerso che la famiglia accusava in maniera violentissima Scarantino di avere rovinato il cognato Profeta, che poi fu condannato all'ergastolo nel primo processo contro gli esecutori materiali e che questa condanna fu addebitata a Scarantino dopo la condanna e prima la condanna si cercava di indurlo a ritrattare tutto quanto aveva detto.

TESTE BO: - Sì, sì'.

AVV.SSA TAMBURELLO: - Con precisione, peraltro, di particolari, quindi doveva ritrattare tutto quello...

TESTE BO: - Sì, sì'.

AVV.SSA TAMBURELLO: - Lei questo lo ricorda?

TESTE BO: - Sì, sì'.¹⁸⁵

¹⁸⁵ L'intero brano è utilizzabile sia per il richiamo come fonte agli agenti che assistevano Scarantino (si vedano più avanti le relative testimonianze) sia perché tutto ciò che ha riferito il dr. Bo è stato confermato da Scarantino a questa Corte.

Nel periodo 1994-1995 dopo la scarcerazione la protezione dello Scarantino era stata affidata agli uomini del gruppo Falcone Borsellino con il sostegno della polizia territoriale.

Il compito affidato era di assistere Scarantino e la moglie per le loro necessità nella loro condizione di soggetti sotto rigorosa protezione che non potevano avere contatti con estranei. La moglie dello Scarantino era peraltro libera e veniva assistita solo se lo richiedeva. Non era possibile imporle la presenza della polizia al suo fianco. Il compito consisteva nell'aiutare nelle sue necessità il collaboratore ma discretamente; non c'era alcuna prescrizione per gli agenti della protezione di stare nella casa di Scarantino senza una sua richiesta.

Doveva escludersi esservi stata una presenza continuativa di agenti nell'abitazione del collaboratore.

Questo è stato evidentemente un punto centrale dell'accertamento dibattimentale e conviene riportare per esteso le dichiarazioni del teste Bo (anche per dare voce ad un onesto funzionario dello Stato che ha compiuto fino in fondo il suo dovere e la cui integrità non può essere messa in dubbio senza la minima prova) che a questa Corte sono apparse assolutamente convincenti, logicamente fondate e confermate dall'evidenza processuale, tenuto conto anche di un dato di assoluta evidenza e cioè che l'esame dibattimentale di Scarantino in questo processo è di due anni successivo al periodo in cui si sarebbe verificato il preteso "suggerimento" o "aiuto", sul quale tanto ha insistito la difesa:

TESTE BO: - Come ho detto prima, senza dover nascondere niente, perche' non e' stato fatto niente ne' di illecito e ne' di illegale, e questo tendo a sottoscriverlo...

AVV.SSA DI GREGORIO: - Non ho detto...

TESTE BO: - ...e anche se non e' stato detto, comunque lo voglio ribadire lo stesso...

PRESIDENTE: - No, dottore, lei lo deve ribadire, perche' e' scritto nei motivi di appello, insomma, e quindi...

TESTE BO: - Ma io lo dico, perche'...

PRESIDENTE: - Ed e' anche una delle ragioni perche' lei e' citato qui.

TESTE BO: - Per quanto mi consta, cioè per quanto consta a quello che ho svolto io e hanno svolto i miei collaboratori, non è stato fatto niente di illecito, niente di illegale e ne' con finalità illecite o illegali, ma è stato fatto tutto per la Giustizia. Poi se abbiamo perseguito il risultato tanto meglio, se non l'abbiamo perseguito ricominceremo daccapo, ma l'intento è stato questo perché nessuno si è messo una lira in tasca da tutta questa attività, anzi ci abbiamo anche pure forse rimesso, anche in termini di carriera se mi è consentito. Quindi quello che si può adombrare nell'assistenza fatta da elementi del gruppo Falcone - Borsellino era un'assistenza di tipo umanitario, vogliamo definirla così, umanitario. Scarantino è soggetto debole, caratterialmente debole, perché su questo non... è noto, è notorio, attraversava frequenti periodi anche depressivi, soprattutto in dipendenza dai rapporti che aveva con la coniuge; la coniuge era sempre... e' sempre stata, diciamo, il... l'ago della bilancia, della testa e del carattere e dell'umore di Scarantino, quindi frequentemente il nostro apporto era un apporto di tipo proprio quasi, direi, consolatorio, se c'è qualcosa di illegale poi se ne potrà discutere, ma niente più di questo. Quindi se l'avvocato vuole chiedere quale fosse la compartimentazione dei ruoli fra la territoriale e noi, torno a ri... ripeto e ribadisco che la territoriale per disposizioni ministeriali, così come tutti i collaboratori in struttura extracarceraria, dovevano essere chiaramente vigilati, era una scelta poi del Questore del posto fare una vigilanza fissa, una vigilanza saltuaria, quelli sono... erano modulazio... sono modulazioni tecniche devolute alla competenza dell'Autorità Locale Pubblica... Provinciale di Pubblica Sicurezza. La nostra era un'assistenza di tipo, ripeto, se aveva bisogno di an... che gli... del pane, avevamo autorizzato a fare anche questo, ma non certo con... per costringerlo o per convincerlo, nella maniera più assoluta. Si era instaurato oramai questo tipo di rapporto, nessuno ha mai imbeccato Scarantino, nessuno ha mai dato indicazioni, la storia anche degli appunti trovati era solamente una forma di aiuto, perché Scarantino oltre tutto è anche una persona ignorante, non è un'offesa, ma proprio non sa mettere una parola dietro l'altra, quindi ha trovato anche degli ispettori con molta pazienza, con molta pazienza, che lo aiutavano nei suoi ricordi, ma erano i suoi ricordi, non erano i ricordi dell'ispettore Tizio o dell'ispettore Caio. Questo tengo a precisarlo sia per la mia persona ma anche per l'ufficio che in questo momento rappresento.

Per comprendere natura e termini concreti del rapporto instauratosi tra gli uomini del gruppo Falcone-Borsellino della Questura di Palermo che si davano il cambio nella protezione della famiglia “esiliata” in lontane località del nord, svolgendo un servizio certamente poco simpatico e nel quale era impegnati a turno diversi uomini, come ha detto il dr. Bo, è opportuno riportare un'altra affermazione dello stesso, non senza ribadire che in una situazione come quella nella quale si trovava Scarantino, quel tipo di assistenza era sicuramente parte integrante del contratto di protezione stipulato con il collaboratore che, al di là di ogni beneficio ricevuto per la collaborazione, testimoniando aveva esposto se stesso a rischi gravissimi per sé e per i piccoli componenti della sua famiglia:

TESTE BO: - Io mi sono espresso male molto probabilmente poc'anzi, nel senso che... e torno a ripetere, io qui riferisco de relato perche' non ho avuto il privilegio di andare a fare la spesa per il signor Scarantino, ma per quanto mi veniva riferito principalmente, al di la' del fatto che la signora era persona libera, ma era persona sottoposta a pericolo, a oggettivo pericolo, per cui l'accompagnamento veniva fatto alla signora nel fare la spesa anche per una forma di tutela.

PRESIDENTE: - Benissimo.

AVV.SSA DI GREGORIO: - Benissimo.

TESTE BO: - Poi se e' capitato che il signor Scarantino e la signora Basile erano allettati con l'influenza, ditemi voi se non era un atto di carita' umana andargli a comprare il pane e la pasta.

Il dr. Bo ha escluso di avere mai parlato con Scarantino di problemi attinenti alle indagini e ai processi in corso e che nessuna notizia gli risultava di contatti diretti, indiretti o per interposta persona tra Andriotta e Scarantino nel 1994, dopo l'uscita di Scarantino da Pianosa; di essersi recato a trovarlo solo nel 1995 per risolvere problemi logistici attinenti alla protezione che il personale sul posto non riusciva a risolvere. Il gruppo Falcone- Borsellino non si era occupato della tutela di altri collaboratori perché per la strage di via D'Amelio non vi erano stati altri collaboratori che riferissero sulla fase esecutiva mentre per la strage di Capaci i collaboratori erano stati affidati alla D.I.A.

La condizione dello Scarantino in carcere al tempo del primo colloquio investigativo non lasciava pensare che la sua richiesta di contatto con gli investigatori fosse dipesa da un regime penitenziario vessatorio e specificamente gravoso nei suoi confronti. Il dr. Bo ha anzi ricordato che fu premura di Scarantino assicurargli che non aveva rimostranze da rivolgere per il comportamento delle guardie penitenziarie anche se certamente la vita a Pianosa era molto dura per tutti i detenuti. Fu fatto presente a Scarantino che c'era la possibilità di collaborare come modo per "darsi aiuto". Scarantino mostrò un evidente conflitto interiore tra la spinta a

collaborare, determinata anche dal duro regime carcerario ed il vincolo familiare che gli impediva di essere libero in questa scelta.¹⁸⁶

E' opportuno ricordare che Scarantino si sentiva in quel momento responsabile dell'arresto del Profeta e temeva che la famiglia non l'avrebbe perdonato. Anche questo era un elemento che lo metteva in crisi.¹⁸⁷

In questa condizione d'animo Scarantino dette l'indicazione per la cattura di Calascibetta. L'indicazione era relativa a colui che favoriva la latitanza di Calascibetta tale Tinnirello "bomba atomica" che possedeva una macelleria in piazza Guadagna. L'indicazione¹⁸⁸, precisa e puntuale, fu estremamente utile per mettere gli investigatori sulle tracce di Tinnirello. Ma che Scarantino fosse sul punto di cedere e di collaborare e che già allora nel corso di quel colloquio aveva fatto un implicito ma univoco riferimento alla responsabilità di Aglieri emerge con chiarezza dal resoconto del colloquio che ha fatto il dr. Bo e che conviene riportare:

TESTE BO: - Mi dette... dette delle indicazioni, che furono univoche. Prima che qualcuno eccepsca: "Come mai fu catturato solo dopo quattro mesi?", anticipo che l'indicazione fa... io non ho nessun problema a riferire, perche' ormai... Scarantino ebbe a dirmi che Calascibetta quasi sicuramente si avvaleva del favoreggiamento di tale Tinnirello, proprietario di una macelleria in piazza Guadagna. Questa fu l'indicazione di Scarantino, quindi senza fare troppe filosofie e troppe retoriche. Io tornai da Pianosa con questo ele... l'unico elemento fu questo. Io personalmente, come funzionario di Polizia, gli chiesi... gli feci domande, se sapeva niente di eventuali responsabilita' di Aglieri, di Greco, di soliti nomi che noi facevamo, ma da questo punto di vista Scarantino disse: **"No, io di Aglieri per il mo... per ora non posso parlare"; disse quasi testualmente queste parole.** E quindi mi dette, diciamo, il contentino, come si suol... cioe' fece vedere la buona volonta' che aveva dentro, ma ancora non era pronto per fare il grande passo, perche' di questo si tratta. L'indicazione di Tinnirello fu univoca, perche' noi, dopo aver fatto i primi accertamenti su questo Tinnirello,

¹⁸⁶ La durezza del regime carcerario non equivale a coercizione perché per quanto dure quelle condizioni non impedivano la libertà di scelta. Il desiderio di evitare il carcere duro è un motivo per scegliere la via della collaborazione ma non implica limitazione della libertà di scelta. Ed in questo senso è assicurato il requisito della spontaneità della collaborazione, fermo restando come sia pacifico che fra i motivi legittimi per iniziare a collaborare vi sia anche l'interesse al premio che la collaborazione assicura, in esso compreso l'eliminazione del regime di 41 bis. D'altra parte la durezza del carcere non impediva l'agire delle contropinte costituite dai vincoli familiari.

¹⁸⁷ In effetti se si deve ritenere che il primo pensiero di una collaborazione Scarantino lo ebbe indiscutibilmente quando si confidò con Andriotta, perché non poteva nascondersi che quelle confidenze avrebbero potuto essere propalate (e probabilmente questa era la sua speranza per trovare la forza di collaborare, essendo messo di fronte al fatto compiuto di un passo irrevocabile); si deve escludere che sia stato proprio il trattamento di Pianosa ad avere efficacia determinante poiché quando Scarantino parlò con l'Andriotta era ristretto a Busto Arsizio, in una struttura quindi meno rigida di Pianosa, dove non era sottoposto al 41 bis.

¹⁸⁸ Costituisce uno degli innumerevoli riscontri positivi alle dichiarazioni di Scarantino, l'ennesima conferma del suo profondo inserimento nelle cose di Cosa nostra della Guadagna.

trovammo che aveva intestata una... un villino in una localita' fuori Palermo; dopo due giorni di osservazione Calascibetta fu individuato. Poi purtroppo per un incidente di... un incidente, come si suol dire, di... che fa parte del lavoro Calascibetta si dileguo'. Calascibetta fu riconosciuto, individuato e riconosciuto.

PRESIDENTE: - E fotografato probabilmente.

TESTE BO: - Probabilmente fu anche fotografato. Comunque avemmo riscontro che si trattava di lui, perche' il giorno che si allontanano', era una domenica, dopo qualche giorno andammo a... dopo qualche giorno, non mi ricordo quanti, la moglie ed i figli andarono a prelevare la bicicletta da corsa ed altri effetti personali che aveva lasciato in quella villa. Quindi, diciamo, da un punto di vista investiga... cioe' era incontrovertibile che si trattasse di lui.

PRESIDENTE: - Poi il resto e' stato...

TESTE BO: - Poi il resto e' stato l'attivita'... cioe' il frutto dell'attivita' investigativa; abbiamo avuto anche, diciamo, un poco di fortuna e dopo pochi mesi l'abbiamo poi [sovrapposizione di voci].

PRESIDENTE: - Cioe' avete ripreso il contatto e...

TESTE BO: - Abbiamo ripre... esattamente, abbiamo ripreso il contatto, abbiamo, diciamo, lavorato bene e l'abbiamo preso.

PRESIDENTE: - Lavorando pero' per conto vostro a quel punto.

TESTE BO: - Pero' l'indicazione di Scarantino e' stata... ce ne fossero, diciamo, di indicazioni del genere!

PRESIDENTE: - Cosi', puntuale, insomma.

TESTE BO: - Piu' di cosi', insomma. ¹⁸⁹

Il dr. Bo uscì dal colloquio investigativo certo che Scarantino sapesse sulla strage assai più di quello che si era accertato fino a quel momento. E d'altra parte il colloquio aveva confermato che Andriotta poteva considerarsi pienamente attendibile.¹⁹⁰ Fino al 24 giugno 1994 non vi furono altri contatti con Scarantino per sondare la sua disponibilità alla collaborazione (ma il dr. La Barbera, come sappiamo, ebbe un altro colloquio nel febbraio, nel quale non si parlò della strage).

Quando Scarantino iniziò a collaborare apparve subito assai attendibile anche se non preciso nei dettagli.

Sui momenti di crisi e sconforto che avevano portato in qualche caso, in particolare nel luglio 1995, Scarantino a manifestare la volontà di uscire dal programma di protezione, su tutta l'evoluzione della collaborazione di Scarantino, sulle ragioni e le cause dei suoi cedimenti e dei suoi recuperi, il

¹⁸⁹ Il dr. La Barbera ha spiegato che Calascibetta si era dileguato perché lo stesso Scarantino aveva poi avvertito in qualche modo l'interessato ma è evidente che Scarantino aveva già dimostrato agli inquirenti di possedere conoscenze reali e che non si trattava di un millantatore.

¹⁹⁰ La conclusione ha evidentemente un elevato grado di probabilità logica.

dr. Bo ha fornito un quadro piuttosto preciso e significativo¹⁹¹, che ha moltiplicato il suo valore probatorio con la conferma puntuale che del racconto del dr. Bo ha fornito Vincenzo Scarantino, deponendo avanti a questa Corte:

PRESIDENTE: - Quindi avere un testimone che aveva questa rilevanza processuale e che mostrava queste debolezze, queste defaillances, non e' stato o in che misura e' stato un problema per voi e come l'avete affrontato?

TESTE BO: - Molto problematico, molto...

PRESIDENTE: - Ecco, ci vuole raccontare un po' dal vostro punto di vista, la vostra parte, come avete affrontato questa situazione?

TESTE BO: - Eh, l'abbiamo affrontata, ripeto, con molta difficolta', molta pazienza anche, perche' si trattava di un personaggio, appunto, di... che... insomma, caratterialmente abbastanza... non vorrei usa... esagerare, ma anche abbastanza instabile, cioe' queste... vari fenomeni, io non sono un tecnico, ma sembravano abbastanza... di pressione quasi, di... comunque di calo, no? di... Per cui poi, se opportunamente... questo pero'... vado... andiamo per impressioni, per ipotesi, non... a meno che la... purtroppo il ricordo non mi aiuta, ma forse sara' emersa anche qualcosa sicuramente di piu' concreto dagli accertamenti, dall'indagine che avevamo. Ma comunque, se opportunamente pressato, cedeva alle... pero, quando riacquistava una serenita', lui ritornava sulle posizioni originarie.

PRESIDENTE: - E non spiegava, quando ritornava sulle posizioni originarie, cosa l'aveva portato...?

TESTE BO: - No, perche' li' subentrava l'attaccamento alla famiglia, che poneva quindi uno schermo poi, una sorta di protezione.

PRESIDENTE: - Pero' ve lo diceva che era per la famiglia?

TESTE BO: - Chiedeva scusa.

PRESIDENTE: - Chiedeva scusa...

TESTE BO: - Chiedeva scusa e con le... con la scusa, insomma, sanava tutto, ecco. Ma non vedeva... da parte nostra non c'era una pressione affinche' ritrattasse la ritrattazione, perche', insomma, le carte processuali gia' c'erano; non era compito nostro poi farlo...

PRESIDENTE: - No, pero'...

TESTE BO: - ...recedere o meno, quello che ave...

PRESIDENTE: - Cioe' io le voglio chiedere: lei era un investigatore importante; avete questo collaboratore, unico collaboratore, che presenta questi problemi. Vi siete posti il problema del cedimento del collabo...?

TESTE BO: - Era la moglie, era la moglie, lui... il veicolo principale era la moglie. Questo era proprio pacifico; era la moglie. Lui era molto legato e, fra virgolette, succube della moglie da questo punto di vista; per cui i suoi umori dipendevano da quelli della moglie. Questa e' la realta'.

PRESIDENTE: - Il rischio di una ritrattazione definitiva, come poi e' stato, ve lo siete mai prospettato?

TESTE BO: - Lo davamo quasi per scontato.

PRESIDENTE: - Perche' lo davate quasi...?

TESTE BO: - Perche', conoscendo il soggetto, prima o poi sarebbe arrivato al punto di cedimento.

¹⁹¹ Si confrontino i passi della sentenza impugnata in cui si fa specifico riferimento alle prove che dimostravano le iniziative esterne per portare Scarantino a ritrattare all'udienza di Como del settembre 1998.

PRESIDENTE: - E avete pensato delle contromisure o non...?

TESTE BO: - Be', noi si', abbiamo... avevamo avviato delle attivita' di indagine preventive alla ritrattazione.

PRESIDENTE: - Cioe'?

TESTE BO: - E cioe' con delle intercettazioni, con delle ambientali, con attivita' anche di pedinamenti, insomma, di... e in cui era stato riscontrato che sicuramente sullo Scarantino erano veicolate pressioni che partivano dalla famiglia per farlo ritrattare e, diciamo, informalmente avevamo anche pronosticato la data della ritrattazione, che, appunto, coincise con l'udienza di Como, insomma.

PRESIDENTE: - Perche' avevate pronosticato?

TESTE BO: - Perche' ormai cioe' si capiva dalle indagini che ormai... si facevano anche promesse di denaro, di sistemazioni lavorative per la moglie e quant'altro, per cui si era capito che avevano capito come farlo recedere.

E' utile poi integrare il brano riportato con quello successivo, stimolato dalla parte civile. L'analisi dell'attendibilità e della personalità del collaboratore non può infatti prescindere da elementi che attengono alla specifica condizione psicologica di chi, come Scarantino, abbia deciso di abbandonare Cosa nostra, rimanendo totalmente impregnato, anche inconsapevolmente, di "cultura" mafiosa.

AVV.SSA TAMBURELLO: - Dottore Bo, intanto mi dispiace trattenerla ancora. Lei ha parlato su domanda del Presidente di un conflitto interiore molto profondo di Scarantino. Lei ha ricordi in questo senso, se lui si sentiva traditore...

TESTE BO: - Si', si'.

AVV.SSA TAMBURELLO: - ... cosa che in questo ambiente...

TESTE BO: - Si', si'.

AVV.SSA TAMBURELLO: - ...penso che sia particolarmente grave o era stato accusato di essere traditore...

TESTE BO: - Si', si'.

AVV.SSA TAMBURELLO: - ...della moglie, della famiglia, dei figli...

TESTE BO: - Confermo.

AVV.SSA TAMBURELLO: - ...del cognato, a cui doveva gratitudine?

Sulle imprecisioni di Scarantino, frutto di ignoranza ed incapacità di esprimersi, il teste ha fornito un'altra interessante precisazione che verrà confermata, quando si esamineranno le pretese contraddizioni dei verbali di Scarantino.

TESTE BO: - No, non l'ho sentito, perche' gia' stavo pensando... Non... sempre non ricordando precisamente tutti i vari passaggi, ma basta... per esempio, mi ricordo che, quando ricostrui' l'itinerario dell'autobomba dalla... dal luogo dove era stata confezionata fino a via D'Amelio mi colpì, ad esempio, l'imprecisione o addirittura la quasi assoluta ignoranza della toponomastica di Palermo, tant'e' che mi mera... io non

conoscendolo, cioè non avendoci a che fare in prima battuta, potevo - ora ci vuole - avere la sensazione che, diciamo, si inventasse. In realtà poi capimmo che era proprio un'ignoranza proprio di fatto: Scarantino, oltre alla borgata della Guadagna non conosce niente, non conosce nemmeno i nomi delle strade. Quindi proprio anche lì con una pazienza certosina a ricostruire l'itinerario, chiedendogli particolari, il porto... ora il porto è a destra, ora l'Ucciardone, ecco, che è un luogo che conosce, per esempio, sulla sinistra. Ecco, perché, se gli chiedevamo i nomi delle strade, io non palermitano li conoscevo molto meglio di lui, potevamo già avere l'impressione che... invece era dovuto al fatto che non conosceva proprio il nome delle strade, quindi proprio cioè... ecco. E quindi quelle imprecisioni poi fanno parte sia della sua ignoranza culturale, ma anche del... un po' dalla confusione che c'era nel descrivere le cose, ecco, che aveva, quindi non... noi non ci facemmo molto caso da questo punto di vista, cioè come tecnici dell'indagine, a questo tipo di approccio dello Scarantino.

PRESIDENTE: - Non ci faceste caso, perché'...

TESTE BO: - No, caso, nel senso...

PRESIDENTE: - ...purtroppo non ci faceste caso o riteneste che potesse essere superabile?

TESTE BO: - *In quel senso, in questo senso.*

Infine l'ultima significativa indicazione del dr. Bo concerne i rapporti tra Scarantino e Andriotta. Il teste ha escluso nella sostanza che dopo l'inizio della collaborazione di Scarantino, Andriotta, detenuto, avesse potuto incontrarlo per aggiustare reciprocamente le rispettive versioni. I permessi di cui aveva goduto Andriotta erano per località ben distanti da quelle in cui risiedeva Scarantino agli arresti domiciliari.

Il teste nell'escludere categoricamente questa possibilità ha osservato ironicamente che l'unico che avrebbe potuto favorire questo aggiustamento poteva essere egli stesso, il solo a conoscere dove stavano simultaneamente i due.¹⁹²

Il dr. Luigi Mangino del servizio centrale di protezione dichiarava di avere gestito la posizione dello Scarantino dal febbraio 1996 fino alla sua estromissione dal programma di protezione. Il suo compito era stato esclusivamente di garantire la sicurezza del soggetto nella località, lontana dal luogo di residenza nella quale era stato trasferito per nascondere, mimetizzandolo nel nuovo ambiente. La proposta di tutela di Scarantino risaliva al luglio 1994. Era stato sottoposto dopo la scarcerazione a misure di tutela urgenti. Fino a tutto il 1995 la protezione di Scarantino era stata affidata allo stesso gruppo investigativo Falcone-Borsellino, gruppo che peraltro faceva parte della direzione centrale di polizia criminale, così come il servizio centrale di protezione, e poteva quindi esercitare nella prospettiva gerarchica le stesse competenze.

¹⁹² L'affermazione mette definitivamente in crisi l'affermazione di inattendibilità delle dichiarazioni di Andriotta nel suo interrogatorio successivo all'inizio della collaborazione di Scarantino.

Dopo gli interrogatori di Pianosa Scarantino fu trasferito in una struttura della polizia. La famiglia fu condotta nella medesima località. Quindi furono trasferiti in località protetta e non potevano avere contatti con i familiari rimasti a Palermo. Scarantino fu riunito alla moglie e ai figli dopo la detenzione in struttura della polizia (settembre del 1994).

Nell'ottobre del 1995 ci fu un litigio grave tra la moglie e Scarantino che al tempo vivevano nello stesso appartamento.

La moglie abbandonò il domicilio protetto e tornò in Sicilia con i figli. I movimenti dei familiari non inseriti nel programma di protezione erano sottoposti a controlli e autorizzazioni a fini di tutela. I familiari non conviventi potevano incontrare il collaboratore solo su autorizzazione dell'autorità giudiziaria.

Le persone protette sono di regola libere di utilizzare il telefono se ne dispongono a meno di un divieto imposto dall'a.g.

La tutela del collaboratore viene, sempre di regola, organizzata su base locale. Ma oltre alla vigilanza e al controllo da parte delle autorità locali di pubblica sicurezza, in ogni regione sono istituiti i nuclei operativi di protezione con il compito di prestare assistenza al collaboratore e di attendere alle sue necessità di vita.¹⁹³ Nel caso di Scarantino il controllo dell'abitazione fu di 24 ore e per questo fu necessario spostarlo più volte: la presenza costante della polizia rivelava dopo qualche tempo la presenza del collaboratore. Nell'ottobre del 1995 Scarantino fu addirittura trasferito in una caserma dei carabinieri. Solo dal febbraio 1996 dopo la liberazione non fu necessario vigilare l'abitazione 24 ore su 24.

L'abitazione del collaboratore viene di regola munita di utenza fissa ricevente e trasmittente anche per ragioni di sicurezza, e cioè per poterlo raggiungere in qualsiasi momento e potergli consentire di comunicare in ogni momento eventuali pericoli ed esigenze.

¹⁹³ Si tratta quindi di una divisione di compiti del tutto ordinaria e non attuata per il solo caso dello Scarantino.

E' interesse poi della persona protetta tenere riservata la propria utenza telefonica anche nei confronti dei familiari estranei al circuito tutorio.

Il costo dell' utenza telefonica domestica era a carico del collaboratore.

Nel corso del '97 Scarantino fece tre istanze per ritornare in carcere ed interrompere la collaborazione; la ragione addotta fu che non erano state mantenute le promesse da parte dello Stato ma era piuttosto vaga ed egli stesso si riservava di fornire spiegazioni all'a.g.

Scarantino non si atteneva agli obblighi comportamentali sottoscritti al momento della sottoposizione al programma di protezione, metteva in atto comportamenti non collaborativi con gli organi preposti alla sua tutela. Non riusciva a farsi bastare i soldi del contributo assistenziale mensile e anche per il suo carattere chiuso gli addetti alla tutela non riuscivano ad avere un buon rapporto con lui.

Il contributo che gli veniva erogato era poco più di un milione di lire. Con la famiglia (cinque persone) poco più di due milioni. Con questa somma doveva soddisfare tutte le esigenze familiari, a parte l'abitazione.¹⁹⁴

Fra gli obblighi del collaboratore vi era quello di non lasciare interviste ad organi di stampa senza autorizzazione del servizio ma al dr. Mangino non risultava la dichiarazione resa nel luglio 1995 dallo Scarantino al giornalista Paolo Liguori per una delle reti Fininvest.

La competenza a valutare le infrazioni era comunque dell'a.g. e della Commissione centrale.

Scarantino aveva manifestato in modo eclatante la volontà di uscire dal programma presentandosi in diversi carceri per farsi arrestare. Erano i carceri delle località protette ove risiedeva.

Nel 94 aveva cambiato ben cinque località protette.

Non era in grado di riferire su episodi di allontanamenti arbitrari del collaboratore.

¹⁹⁴ E' del tutto evidente come non potesse essere l'interesse economico ad avere determinato la collaborazione di Scarantino, tenuto conto di quali ben altri introiti egli disponeva nel periodo della sua militanza in Cosa nostra, secondo quanto da lui stesso dichiarato in sede di esame.

Il servizio centrale di protezione doveva essere informato di ogni incontro del collaboratore con terzi estranei al programma. Non era tuttavia possibile escludere che interferenze e contatti abusivi e non controllati vi fossero stati.

Dopo l'abbandono della località protetta da parte della moglie il 5 ottobre 1995, la stessa ritornò a vivere con il marito nel luglio 1996. La tutela da quel momento fu estesa alla madre e alla sorella della moglie.

Compito del servizio era di mantenere alto il morale del collaboratore di dargli certezze e sicurezza, essendo questo rapporto di fiducia con il collaboratore una componente della specifica professionalità degli addetti al servizio.

Scarantino chiedeva i trasferimenti per ragioni di sicurezza. E tutti i trasferimenti da località protette furono dettate da oggettive esigenze di sicurezza perché Scarantino comunicava di avere incontrato persone della sua zona che lo conoscevano o addirittura persone vicine alle cosche e temeva quindi di essere stato riconosciuto e che quindi il luogo dove era rifugiato potesse diventare noto.¹⁹⁵

Fu rigettata un'istanza di Scarantino per avere i fondi per l'acquisto di un telefono cellulare.

Dopo la ritrattazione Scarantino non aveva usufruito più di alcuna forma di tutela e di protezione.

Con le testimonianze di Giampiero Valenti, Giuseppe Di Gangi, Fabrizio Mattei e Michele Ribaudò, agenti del gruppo Falcone-Borsellino, era possibile approfondire il tema dell' "indottrinamento" e dello studio dei verbali che aveva notevolmente impressionato i giudici di primo grado.

¹⁹⁵ Il rilievo è importante. Ne deduciamo che il servizio di protezione aveva sempre accreditato le denunce di Scarantino e che in definitiva la ricerca di Scarantino da parte di elementi delle cosche palermitane era un'attività in corso da tempo e precedente l'episodio del quale il collaboratore riferirà a questa Corte e che lo aveva portato alla definitiva decisione di ritrattare.

I quattro agenti hanno fornito elementi utili per la comprensione e la spiegazione dell'origine delle annotazioni sui verbali d'interrogatorio in possesso dello Scarantino, prodotti dalla difesa dopo la ritrattazione dello stesso.

La vicenda denunciata, ad avviso della Corte, non può affatto assumere i contorni ed i significati sui quali hanno insistito i difensori. Essa è già stata ridimensionata dalla sentenza 2\99, che non ha attribuito al fatto effetto inquinante del contributo di Scarantino, e deve essere valutata per ciò che essa è stata realmente, secondo le testimonianze raccolte: un doveroso aiuto che uno degli uomini addetti alla tutela e alla protezione di Scarantino, in un circoscritto periodo di tempo, hanno prestato al collaboratore, nel momento in cui questi doveva prepararsi all'esame dibattimentale.

Assistenza strumentale e neutra¹⁹⁶, non vietata da alcuna norma, resa necessaria dall'incapacità di Scarantino di leggere i verbali delle sue dichiarazioni.

Esigenza di lettura della quale non può farsi carico al collaboratore perché obiettivamente richiesta dal meccanismo dell'esame incrociato, con il quale la difesa deve tentare con ogni mezzo tecnico ammissibile, e anche con qualche colpo basso, di demolire il testimone dell'accusa, indipendentemente dall'oggettiva attendibilità dello stesso, che deve essere negata a prescindere dal patrimonio conoscitivo reale del testimone, interesse con il quale contrasta quello del testimone stesso di non essere smentito e di preservare la sua credibilità, tanto più quanto si tratti di un collaboratore di giustizia che è impegnato con lo Stato a dire la verità e a

¹⁹⁶ Ogni diversa asserzione essendo frutto di illazione e di strumentalizzazione in carenza di prove e di obiettivi dati di fatto e per altro verso scontrandosi con elementari considerazioni di logica delle azioni umane, essendo impensabile che un'attività criminale come quello della falsificazione della prova fosse svolta con mezzi semplicistici, approssimativi e senza curarsi dell'inevitabile esigenza di segretezza e senza soprattutto fare sparire le prove del crimine. La prova più evidente della buona fede degli agenti del gruppo Falcone Borsellino sta nell'aver lasciato quei verbali, com'era del resto giusto fare, nelle mani di Scarantino, nell'aver annotato un verbale che il collaboratore leggeva a fatica, nell'aver eseguito il lavoro nella casa dove Scarantino viveva con Rosalia Basile che non poteva essere considerata una testimone silente nell'ottica di chi avesse voluto inquinare la prova ed in definitiva in quel contesto di approssimazione, superficialità, ingenuità che emerge con assoluta evidenza da tutti i dettagli della vicenda.

non essere falso o reticente ma anche a non dare l'impressione di essere falso o reticente.

Impegno questo al quale Scarantino era chiamato in una condizione di minorata difesa, tanto più grave quanto più importanti, diffuse e gravi erano le circostanze sulle quali doveva dettagliatamente riferire, perchè semianalfabeta, con difficoltà di comprensione e di espressione, non forte di memoria, caratterialmente instabile ed emotivamente fragile, consapevole di doversi sottoporre ad un esame nel quale doveva raccontare i fatti a sua conoscenza ma anche spiegare eventuali divergenze tra quei fatti ed i precedenti verbali di interrogatorio.

L'ausilio concesso allo Scarantino, nella misura in cui si era limitato ad un mero sussidio strumentale (lettura, spiegazione e scrittura sotto dettatura) doveva in quella situazione ritenersi compreso nell'obbligo di assistenza nei confronti di un uomo che non poteva essere libero per ragioni non dipendenti dalla sua volontà, che non poteva telefonare agevolmente al suo avvocato né incontrarlo con facilità ogni qual volta l'avesse voluto¹⁹⁷, neppure tramite parenti amici o sodali, essendo assoluta la sua solitudine dal momento dell'inizio della collaborazione, e che aveva d'altra parte pieno diritto a chiedere, ricevere, leggere consultare e riflettere sulle dichiarazioni rese in precedenza per mettere meglio a fuoco i ricordi, per rievocare ciò che il tempo cominciava ad offuscare, per evidenziare eventuali fraintendimenti, confusioni, difetti di espressione e percezione, sedimentatisi nei precedenti atti.

Ciò che conta nella valutazione dell'attendibilità del teste non è quindi se costui si sia o meno preparato all'esame (era attività che avrebbe potuto fare con il suo difensore e anzi, secondo Fabrizio Mattei, la sua lettura dei verbali era dichiaratamente finalizzata da Scarantino ad un colloquio con il difensore) ma il modo in cui costui aveva risposto in concreto all'esame,

¹⁹⁷ Il difensore di Scarantino al tempo risiedeva in Sicilia mentre il collaboratore era stato portato in un paesino in provincia di Imperia.

dovendosi essere consapevoli della necessità di ricorrere a tecniche raffinate per enucleare il vero dal falso nella performance dibattimentale di un dichiarante, essendo la tecnica dell'esame incrociato quella che consente di smascherare il teste falso, anche se costui studi e si prepari per sembrare veritiero, specie quando si tratti di una persona come Scarantino privo delle risorse fondamentali per essere un buon mentitore: intelligenza, memoria, capacità di affabulazione e di controllo sui sentimenti. Per altro verso Scarantino non poteva nascondersi l'esistenza dei verbali d'interrogatorio e le contestazioni che su quella base gli sarebbero state mosse. Né era possibile "inventarsi" risposte che permettessero di superare i contenuti di quei verbali. Ed in ogni caso dalle annotazioni sui verbali non si evincono suggerimenti o brani di dichiarazioni da mandare a memoria e ripetere a dibattimento. Al più si evidenziano alcune secondarie e risolubili contraddizioni e l'indicazione della risposta corretta (fra quelle già fornite a suo tempo dallo stesso Scarantino), rimanendo nella mente di Scarantino stesso la spiegazione di quella contraddizione e della ragione della risposta definitiva che si riprometteva di dare alla prevedibile contestazione e che troveremo in effetti solo nei verbali dibattimentali.

Non c'è nulla di censurabile nel fatto che Scarantino abbia avvertito la necessità di prepararsi all'esame così come fa qualunque imputato con il suo avvocato e come in altra prospettiva accade oggi in tempi di indagini difensive.

Non bisogna dimenticare che quell'attività avveniva poco prima dell'esame di Scarantino nel processo nel quale era egli stesso imputato di strage e nel quale si giocava l'attenuante della collaborazione, se fosse stato ritenuto falso e calunnioso.

Il limite, in questa possibile preparazione ad un evento tanto delicato e importante quanto stressante e rischioso, per chi deve non solo ricostruire fatti ed avvenimenti complessi in un ambiente ostile, nel quale aleggia la

riprovazione per la violazione del principio fondante della personalità stessa del dichiarante, l'omertà, ma anche vincere la presunzione di inattendibilità con la quale si suole presentare la figura del collaboratore¹⁹⁸, sta ovviamente nel non interferire sulla autodeterminazione della fonte, nel non costruire una fonte falsa, nel non dettargli i fatti e neppure le risposte alle domande, e infine nel non assecondare il teste in una eventuale decisione di infedeltà. Tutte circostanze che non emergono affatto nelle vicende denunciate dai difensori, se si considera che i presunti "suggerimenti" si riferiscono a poche circostanze apparentemente contraddittorie, a fronte di una massa di informazioni lineari, incontestabili, e riscontrate, e che in molti casi le presunte circostanze contraddittorie o mendaci tali effettivamente non erano, come sarà possibile verificare esaminando quei verbali.

Ciò premesso, le dichiarazioni dei diversi funzionari presentano un quadro della vicenda coerente e convincente. Qualunque sia il giudizio sull'opportunità e la rilevanza dell'intervento di cui si sta discutendo, è certo che ragioni di logica, in relazione ai fatti accertati (e non certo ad illazioni complottistiche, prive di del minimo aggancio logico e fattuale) conducono ad escludere che si sia trattato di un intervento mirante ad "aggiustare" dall'esterno le dichiarazioni di Scarantino, dichiarazioni che oltretutto non avevano alcuna necessità di aggiustamento, essendo sufficientemente chiaro il percorso collaborativo di Scarantino anche nelle parti "dubbe" delle sue dichiarazioni in sede d'investigazione preliminare, del tutto spiegabili alla stregua della sua personalità e delle ragioni a base da un lato della scelta di collaborare e dall'altro della persistente remora a proseguire e dell'incentivo a ritrattare.

¹⁹⁸ E Scarantino conosceva tutto questo per avere partecipato alla strategia del discredito di coloro che lo avevano accusato del furto dell'autovettura.

Giampiero Valenti, ispettore di polizia, nel 1995 faceva parte del gruppo Falcone-Borsellino. Tra i compiti di istituto, a turno con i colleghi, si era occupato della tutela apprestata ai familiari di Scarantino, più che allo Scarantino stesso. Erano compiti specificamente di tutela e non di generica vigilanza intorno all'abitazione, assicurata dai servizi territoriali. L'attività si era protratta solo per alcuni mesi nel 1995 a turni di 15 giorni ciascuno per complessive tre o quattro volte. Si trattava di controllare discretamente la moglie ed i bambini nei loro movimenti esterni e di provvedere ad ogni loro esigenza.

La squadra operante in ciascun turno era composta di tre persone, due uomini ed una donna.

I rapporti personali con lo Scarantino erano di carattere informale, gli accenni alla sua condizione ed ai suoi problemi giudiziari erano inevitabili ma occasionali e superficiali.¹⁹⁹

La condizione d'animo di Scarantino e le difficoltà della sua situazione risultano dal resoconto del teste:

PROCURATORE GENERALE: - Cioe', che lei ricordi, questi commenti ve ne sono stati di particolarmente importanti, commenti dove lui ha detto qualche circostanza specifica relativa...?

TESTE VALENTI: - No, no, assolutamente, circostanze specifiche no; la sua situazione, il fatto che i familiari erano con lui, che si sacrificavano per lui, che non avevano possibilita' di uscire, diciamo, questa si... che la possibilita' gliela davamo noi, anzi, eravamo anche li' per questo, perche' gli davamo possibilita' alla moglie comunque di uscire.

Pero', certo, lui questa situazione di insofferenza dei propri familiari, questa ce la... ce la manifestava, perche' la moglie in un certo senso stava dentro; lui non potendo uscire, i suoi figli, i suoi familiari erano sempre con lui.

¹⁹⁹ L'assistenza morale comporta necessariamente capacità di ascolto e comprensione dei problemi. La necessità di proteggere Scarantino, non addebitabile né allo stesso né agli organi dello Stato, si articolava anche nella capacità di dare fiducia ed incoraggiamento in una situazione in cui il collaboratore metteva a rischio la sua incolumità e quella dei propri familiari. Non bisogna mai dimenticare come alla base di tutto vi sia questa triste realtà e la necessità di non far prevalere la legge della violenza e della prepotenza.

Noi, anzi, gli davamo questa possibilita' di accompagnare la signora a fare la spesa, accompagnare i bambini a scuola, insomma, cer...

In quel periodo la famiglia Scarantino risiedeva in provincia di Imperia; la vicenda sulla quale i testi sono stati chiamati a rispondere si riferisce a questo unico periodo. Il servizio si svolgeva al mattino ma gli agenti rimanevano a disposizione per ogni esigenza per tutte le 24 ore.

Le consegne erano date dall'ufficio servizi della Questura di Palermo.

L'ordine di servizio era generico. Tra le altre attività c'era quella controllare la presenza intorno alla casa e alle persone protette di auto o figure sospette.

Il Valenti ha affermato di non avere mai parlato con Scarantino di questioni concernenti le sue dichiarazioni processuali né di averlo aiutato a leggere i verbali.

Gli uomini del gruppo entravano nell'appartamento solo per ragioni di servizio, ad esempio quando si trattava di controllare le condizioni di salute per disporre un accompagnamento dal medico o quando comunque qualcuno della famiglia avesse bisogno di qualcosa.

Nell'appartamento non poteva entrare alcuno senza autorizzazione.

Non gli risultavano discussioni e litigi gravi tra i coniugi.

Non era loro compito e non gli risultava fosse mai accaduto che gli uomini incaricati della tutela discutessero con Scarantino di questioni processuali, delle sue dichiarazioni, di chi aveva accusato, come quando perché, e di quant'altro attinente al processo. Erano impegnati a risolvere solo i problemi personali: scorta e tutela.

Si parlava invece della sua condizione personale di collaboratore, dei suoi familiari e della vita che facevano. Scarantino non aveva timori per l'incolumità dei familiari perché vedeva l'attenzione che veniva prestata nella protezione. Il malessere dei familiari era determinato dalla loro condizione blindata, dall'isolamento, dalla mancanza di rapporti sociali. A

questo proposito il Valenti ha ricordato un significativo episodio. Uno dei problemi dei bambini era il non potere incontrare i compagni. Per questo la maestra si era mostrata disponibile ad accogliere in casa i bambini di Scarantino per farli giocare con i figli coetanei. Avevano acconsentito ad accompagnare i bambini a casa della maestra, assumendosi un grossa responsabilità.

Ricordava, ancora, di avere accompagnato Scarantino dal medico e per un interrogatorio.

Non gli risultavano visite non autorizzate, non gli risultava che Scarantino disponesse di utenza telefonica. Non poteva escludere che Rosalia Basile avesse telefonato da posti pubblici, ma certamente la stessa non poteva mai uscire senza controllo.

Gli episodi narrati si riferivano approssimativamente all'ultimo periodo del 1994.

L'obbiettivo del servizio era quello di fare condurre ai familiari una esistenza normale, compatibilmente con le garanzie di sicurezza, per il che facevano un controllo continuo pur se discreto.

Altri interessanti elementi per la valutazione della vicenda del presunto "indottrinamento" di Scarantino ma anche, più in generale, per stabilire se l'attività di protezione del collaboratore da parte del gruppo investigativo preludeva o potesse essere stato strumentalizzato per iniziative di "aggiustamento" della fonte - un'accusa di evidente gravità che avrebbe richiesto prima di essere formulata, prudenza e gravità di argomenti, per non produrre contraccolpi sulla stessa difesa, per l'intrinseca povertà e improbabilità dell'argomento – scaturiscono dalla deposizione di Giuseppe Di Gangi, componente del gruppo dalla sua costituzione, dalla quale abbiamo appreso che Scarantino era geloso degli stessi agenti, ragion per cui la moglie usciva solo con la donna poliziotto.

Di Gangi non si era occupato delle indagini su via D'Amelio ma solo di quelle su Capaci. Il suo contributo alla prima indagine era quindi consistito soltanto nei quattro o cinque servizi nella località protetta ove trovavasi lo Scarantino a cavallo tra il 1994 ed il 1995, sempre nella località di s. Bartolomeo a mare in Liguria, servizi consistenti esclusivamente nell'assicurare le fondamentali esigenze di vita della famiglia (medici, scuola, spese).

Con Scarantino aveva parlato in qualche occasione di fatti di cronaca ma mai di notizie e fatti che riguardassero il processo al quale era interessato. Scarantino si preoccupava solo della sua sicurezza. In particolare di stare troppo tempo in un stesso posto, ragion per cui avanzava continue richieste di trasferimento.

Escludeva che l'ispettore Mattei, con il quale aveva prestato servizio in qualche occasione, fosse solito soffermarsi a lungo nell'abitazione di Scarantino.

Nell'abitazione non vi era utenza telefonica; nè risultava disponessero di un telefonino; al contrario, era convinto che non ne avessero.

Gli era capitato di leggere il giornale con Scarantino, si trattava di articoli che non riguardavano fatti siciliani, legati alla mafia, e comunque in cui fosse implicato o che riguardassero il collaboratore. Leggevano giornali nazionali (i solo evidentemente reperibili).

Non gli aveva mai proposto di leggere i suoi verbali, si limitava ad accompagnarlo dai magistrati, i soli che potevano vederlo in quel periodo.

Non l'aveva mai sentito lamentarsi dell'eseguità dei soldi che gli venivano dati; era invece preoccupato per la sua incolumità personale e si sentiva minacciato da coloro che aveva accusato. Aveva paura che qualcuno potesse scovarlo e farlo fuori e per questo voleva cambiare continuamente zona di residenza, era molto nervoso per questa paura che lo attanagliava e che gli faceva ritenere insicuro pure un posto come S. Bartolomeo che invece dava le massime garanzie.²⁰⁰

²⁰⁰ I diversi stati d'animo di Scarantino, per quanto si riferisce alla sensazione di sicurezza e ai timori per possibili vendette, riflettono la sua instabilità caratteriale, i rapidi mutamenti d'umore in relazione anche agli stati d'animo della moglie, nel succedersi dei periodi e nell'avvicinarsi dei diversi preposti alla tutela.

In precedenza erano stati a Iesolo da dove si erano dovuti allontanare perché era uscita la notizia sul giornale.

Non aveva mai sentito lamenti della moglie per la sua condizione di vita.

La signora usciva di casa solo per fare la spesa ma era libera di uscire quando volesse e i bambini venivano accompagnati fuori al parco o a casa di persone del posto che li avevano accolti bene.

Non gli risultavano litigi tra i coniugi.

Scarantino e la moglie si occupavano in casa dei figli e guardavano la televisione.

La testimonianza dell'ispettore Fabrizio Mattei permetteva di mettere finalmente a fuoco il tema agitato dalla difesa.

Componente del gruppo dalla fondazione, si era occupato principalmente delle indagini sulla strage di Capaci. Aveva fatto qualche atto per l'altra indagine ma le sue conoscenze investigative si riferivano alla vicenda Capaci.

La precisazione è importante. Incontestato il fatto, vale osservare che un'operazione di doloso aggiustamento delle dichiarazioni non poteva essere commessa a chi aveva una limitata nozione delle dichiarazioni di Scarantino. Il rilievo serve ad escludere la critica, per così dire tecnica e deontologica, dell'aver affidato la protezione del collaboratore agli stessi agenti impegnati nelle indagini. Come anche il Di Gangi, il Mattei non era direttamente impegnato nelle indagini su via D'Amelio. In effetti il Mattei come il Valenti risulta essere solo l'estensore dei verbali d'interrogatorio di Scarantino dal novembre 1994 per l'evidente ragione che in quel periodo accompagnava il collaboratore agli interrogatori, e veniva quindi addetto alla materiale stesura del verbale formato dal magistrato.

L'ispettore Mattei ribadiva che il servizio consisteva principalmente in vigilanza e scorta dei familiari.

Quando la moglie di Scarantino usciva in macchina con la poliziotta era capitato di rimanere con il collega Ribaudò in casa con Scarantino.

Il suo servizio si era svolto da ottobre 94 a marzo 1995, alternandosi con i colleghi in turni quindicinali.²⁰¹

²⁰¹ In effetti non si rilevano annotazioni sui verbali d'interrogatorio di Scarantino successivi a questo periodo. E' bene ricordare che Scarantino è stato sentito più volte dai p.m. nel corso del 1995.

Non aveva avuto modo di parlare con Scarantino delle indagini, anche perché non le conosceva, se non a grandi linee, essendosi occupato soltanto di quelle su Capaci.

Con Scarantino aveva parlato di fatti generali non aveva parlato della sua particolare posizione processuale.

Lo stato d'animo di Scarantino era così descritto:

PROCURATORE GENERALE: - Ecco, Scarantino mostrava di essere soddisfatto o insoddisfatto della sua collocazione, della sua siste...?

TESTE MATTEI: - Andava a periodi, andava; comunque inizialmente bene, poi ci sono stati periodi in cui era un po' piu' insoddisfatto, certo.

PROCURATORE GENERALE: - Ecco, aveva ragioni particolari di lamentela? Di che cosa si lamentava?

TESTE MATTEI: - Si lamentava... alla fine si lamentava per la famiglia, per la vita che faceva, questo; erano discorsi così, questi...

PRESIDENTE: - Cioe' vuole essere il piu' dettagliato possibile su questo discorso?

PROCURATORE GENERALE: - Cioe' per i sacrifici che la famiglia faceva...

TESTE MATTEI: - Ah, si', per i sacrifici che la famiglia era costretta a fare, senza...

PROCURATORE GENERALE: - A subire.

TESTE MATTEI: - A subire per co... tutto il giorno a casa, non uscire, ad avere sempre questi poliziotti intorno; insomma, lui preferi... avrebbe preferito una vita un po' piu' libera per i familiari.

Venivano interrotte sul nascere sollecitazioni di Scarantino volte a commentare le sue dichiarazioni processuali, specie di ritorno dagli interrogatori. Gli aveva fatto presente che il suo compito era occuparsi della sua sicurezza e delle sue esigenze e di nient'altro.

Il Mattei si assumeva la paternità delle annotazioni sui verbali prodotti dalla difesa di Scarantino dopo la sua ritrattazione. Negava che fossero frutto di una discussione e forniva la seguente spiegazione dell'intera vicenda:

TESTE MATTEI: - ... che praticamente queste non erano discussioni con Scarantino, erano... mi limitavo... lui innanzitutto aveva delle grosse difficolta' in italiano, a leggere, a scrivere, a interpretare le parole e le frasi.

Mi chiese di leggergli questi verbali e io glieli lessi, non e' che discutevamo sul verbale o su quello che aveva detto; io gli leggevo un verbale che lui altrimenti avrebbe impiegato dei giorni a leggere un verbale. Io glielo prendevo e glielo leggevo; questo era il... ma non e' che discutevamo o parlavamo del contenuto o di quello che aveva detto, assolutamente.

AVV. SCOZZOLA: - Ma, siccome ci sono delle annotazioni...

....

TESTE MATTEI: - Allora, lui mi faceva leggere gli interrogatori non perche' voleva leggere gli interrogatori, perche' lui mi diceva che doveva avere delle informa... doveva parlare con il suo avvocato; doveva parlare con il suo avvocato per chiedergli determinate cose. Allora, io...

AVV. SCOZZOLA: - "Per chiedergli..."?

TESTE MATTEI: - Per chiedergli delle cose.

AVV. SCOZZOLA: - Si'.

TESTE MATTEI: - Gli doveva chiedere delle cose al...

TESTE MATTEI: - Ecco qua. Dovrebbe... doveva chiedere delle cose, per cui io leggevo il verbale e lui mi fermava i punti, dicendo: "Qua devo chiedere..."

AVV. SCOZZOLA: - Perfetto.

TESTE MATTEI: - I motivi... io mi ricordo, per esempio, i motivi del pentimento, lui aveva dei problemi enormi con l'italiano ed era terrorizzato da questa idea di non farsi capire dal siciliano all'italiano. Dice: "Come devo dire? Come...", "Scrivi: "Motivi del pentimento", glielo dici e gli di fartelo dire in maniera italiana, in modo che ti capiscono".

Molto spesso le nostre... aveva... i compiti per i bambini, perche' non era capace proprio a scrivere una frase completa sui compiti elementari.

.....

TESTE MATTEI: - Aveva queste difficolta', non riusciva neppure ad esprimersi.

Molto spesso quelle cose che sono scritte la'... molto spesso sono io che non sono siciliano, puo' darsi pure che abbia pure sbagliato a capire lui quando parlava, che parlava... diceva cose e io interpretavo e mettevo: "Motivi del pentimento", non so cosa

c'e' scritto, quello che e'. Ma ora non mi ricordo ne' quello che mi disse lui, perche' ho scritto questo, e ne' il motivo; ma quello non e'

.....

.....

Secondo l'ispettore Mattei, quindi, tutti gli appunti e le annotazioni rinvenute nei verbali erano osservazioni e appunti che Scarantino gli chiedeva di annotare man mano che proseguiva nella lettura.

La presenza di un promemoria in cui venivano indicati una serie di punti dei verbali su cui si dovevano dare "chiarimenti", "giustificazioni" o nei quali erano rilevati errori ed omissioni veniva testualmente così spiegata:

TESTE MATTEI: - Ma e' mio senz'altro. Avvocato, e' mio senz'altro; non ci sono dubbi, la scrittura e' mia, io l'ho scritto. Pero' non mi ricordo gli appunti di averli scritti e cosa gli ho scritto.

Non mi ricordo di questo promemoria scritto; evidentemente gliel'avro' scritto per riassumere o perche' cosi' era piu' facile piuttosto che portarsi tutto il... tutti gli interrogatori dell'avvocato; io non me lo ricordo il perche' l'ho scritto quello....

TESTE MATTEI: - Avvocato, queste sono cose che mi diceva Scarantino mentre io leggevo, io non gli dicevo niente, perche': "Ma che stai dicendo?", mi diceva questo, mi diceva: "Non via Roma... non piazza Guadagna, via Roma"; io scrivevo: "Non via Roma..." Si', li' ho sbaglia... Io scrivevo, traducevo. Io perche' lo faceva, perche' lo diceva non lo so. A me non mi interessava; io gia' era troppo se gli leggevo un verbale per fargli un favore a lui, per fare... visto che era... gia' grosse difficolta' leggerlo. Ma poi non e' che mi interessava di quello che... erano appunti miei, puo' darsi pure che abbia stravolto io a scrivere; erano sotto dettatura sua che erano questi appunti.

Appunti e osservazioni venivano scritti tutti su indicazioni di Scarantino, senza interpolazioni. Si limitava a tradurre i suoi pensieri, a scrivere le sue domande e le sue richieste di appunto. Scarantino non spiegava le ragioni degli errori, omissioni, contraddizioni. Egli scriveva in modo il più possibile pedissequo per non travisare il pensiero di Scarantino. Tutta

questa attività si era svolta nel corso di un solo turno, in più giorni discontinuamente.

Ribaudo non aveva partecipato perché entrava ed usciva dall'appartamento e non stava fisso poiché collaborava con i colleghi della territoriale che vigilavano all'esterno.

I verbali erano già in possesso di Scarantino quando gli chiese di leggerli. Ribadiva che il motivo delle annotazioni era di sottoporre il tutto al difensore.

Si era trattato di una attività coerente con il generico incarico di assistenza a Scarantino e che, quindi, non richiedeva segnalazione ai superiori.

Scriveva tutto quello che diceva Scarantino senza chiedere informazioni, non conoscendo le indagini.

Non c'era stato alcuno studio dei verbali dopo la trascrizione e la traduzione in italiano

Non verificava niente, si limitava a scrivere ad annotare le osservazioni di Scarantino e poi passava all'interessato. Con l'avvocato Scarantino si incontrava agli interrogatori che venivano svolti in quel periodo.

Gli accordi per i colloqui con l'avvocato erano presi di volta in volta.

Il lavoro era iniziato non al primo turno ma dopo qualche turno.

Certamente non nel turno straordinario di maggio e quindi certamente entro il febbraio 1995, in un turno nel quale l'altro componente del terzetto era il Ribaudo.

Per concludere il Mattei affermava:

PRESIDENTE: - Va bene. Io non avrei nient'altro da chiedere, se non, appunto, pregarla di fare, ecco, la sintesi della sua versione definitiva e finale, completa, rispetto alle cose che le hanno chiesto gli avvocati. Allora, lei ha cominciato questo lavoro su sollecitazione di Scarantino.

TESTE MATTEI: - Dopo diverso tempo e su sollecitazione di Scarantino.

PRESIDENTE: - Il quale le ha chiesto cosa?

TESTE MATTEI: - Il quale mi ha chiesto se potevo leggere i verbali, perché doveva parlare... doveva chiedere alcune cose... cioè non mi ha chiesto: "Leggimi i verbali", voleva chiedere alcune cose riguardo la sua posizione all'avvocato e per avere appunti, memoria, visto che non era una frequentazione molto... diciamo, molto frequente. Voleva appunti per poter parlare in quel poco tempo e poter dire più cose possibili al suo avvocato.

Mi chiese di leggere questi verbali; avevamo questo tempo in cui eravamo soli in casa, eravamo diverso tempo, non ci vedevo nulla di anomalo, gliel'ho... glieli iniziai a leggere; lui mi fermava su alcuni punti, mi annotava... mi diceva le cose che bisognava chiedere, che bisognava annotare e io annotavo sotto sua dettatura, senza alcuna aggiunta, senza parlare, discutere, spiegare niente di quello che c'era... del significato di quello che... Niente, mi sono limitato materialmente alla trascrizione dei suoi pensieri...

TESTE MATTEI: - E basta.

Infine la testimonianza dell'assistente Ribaudò.

Ribadiva i termini del racconto dei precedenti colleghi. L'assistenza allo Scarantino, nella quale era stato impegnato, si era protratta per circa quattro mesi tra il 1994 ed il 1995 in località di mare in Liguria. Veniva quindi confermato che l'episodio che l'aveva interessato non poteva essere avvenuto nel maggio del 1995 ma prima.

Si era trattato di un servizio di tutela ed assistenza morale e materiale:

P.G. dott.ssa ROMEO: - Lei ed i suoi colleghi di lavoro, che ha detto: "Facevamo compagnia all'interno", eravate in compagnia di Scarantino quando lui era da solo, per esempio, che la moglie usciva oppure eravate anche presenti, così, a momenti della vita...?

TESTE RIBAUDO: - A volte cioè anche per un conforto... cioè un conforto morale che lui... E' chiaro che lui si sentiva... stando da solo in un ambiente che non conosce, davamo un aiuto morale.

Con lo Scarantino non si parlava delle sue vicende processuali. Veniva soltanto accompagnato agli interrogatori. Si lamentava perché aveva sperato di poter godere di

maggiore libertà. Con la moglie i rapporti erano normali compatibilmente con la mentalità di Scarantino (geloso e autoritario).

La Basile era libera di uscire quando volesse, anche da sola, ma spesso chiedeva di essere accompagnata.

Aveva svolto alternativamente il servizio con gli ispettori Di Gangi e Mattei. I due ispettori si erano comportati in modo uniforme. Entrambi erano rimasti a casa di Scarantino in qualche occasione.

Non avevano commentato le vicende processuali di Scarantino. L'avevano in qualche occasione aiutato a leggere qualche giornale nazionale. Scarantino faticava moltissimo a leggere e smetteva presto.

Confermava di avere visto l'ispettore Mattei in qualche occasione leggere a Scarantino i verbali degli interrogatori a seguito di richieste di quest'ultimo.

Con il Mattei avevano commentato le richieste di Scarantino nei seguenti testuali termini:

AVV. SCOZZOLA: - *Non lo ricorda, ho capito. Lei ne ha mai parlato con il suo collega Mattei di questi appunti? Del perché si prendevano, del perché non si prendevano*

.TESTE RIBAUDO: - *Dopo ne parlavamo così, perché'...*

AVV. SCOZZOLA: - *"Dopo" quando, scusi?*

TESTE RIBAUDO: - *Dopo, quando magari andavamo a pranzare, a cenare, così, ne parlavamo. E mi diceva che lui voleva letti i verbali, non capiva alcune parole e... cioè' voleva messo un punto di riferimento, che magari poi lui capiva dove andare a leggere, dove andare a prendere l'argomento.*

Il teste non era infine in grado di stabilire se Rosalia Basile fosse in casa quando avveniva la lettura dei verbali. Certamente non si trovava nella stanza dove Mattei e Scarantino leggevano.

Va segnalato che nel corso delle dichiarazioni rese dopo la ritrattazione e di cui al verbale prodotto dalla difesa, Scarantino ha affermato che i verbali gli erano stati consegnati dal suo difensore avv. Falzone e dalla dr.ssa Palma, p.m.; che questi verbali erano già confezionati con le annotazioni e gli appunti e che il Mattei gli aveva solo suggerito ciò che doveva riferire a dibattimento.

Ora, siccome Scarantino in questa fase, come bene hanno osservato i giudici di primo grado, aveva interesse a dire la maggior quantità di bugie per giustificare la ritrattazione, ne consegue che, dimostrato che le annotazioni sono di pugno del Mattei per sua ammissione non contestata, tutte le indicazioni nei confronti del p.m. e del Mattei debbono considerarsi false mentre è significativo che lo stesso Scarantino abbia indicato il suo difensore come autore della consegna dei documenti, elemento che spiega in termini perfettamente leciti il possesso dei verbali.

Va osservato che sempre nel medesimo verbale del 28 novembre 1998 nel proc. 1\97 avanti alla Corte di assise di appello di Caltanissetta, il Mattei aveva spiegato molto bene il senso del c.d. “promemoria” che aveva compilato per Scarantino. In sostanza durante la lettura Scarantino faceva dei commenti o dava spiegazione su certi punti del verbale in cui egli stesso coglieva omissioni o incoerenze e ne forniva una spiegazione o un chiarimento. Il Mattei tuttavia per non aprire un dialogo sul merito delle dichiarazioni, gli aveva proposto di compilare un elenco sui punti per i quali intendeva dare delle spiegazioni al suo difensore e di fornire solo e direttamente a quest’ultimo quei chiarimenti e quelle spiegazioni. Tutte le considerazioni e i rilievi erano di Scarantino, che andava assolutamente a memoria; egli si era limitato a scrivere e ad annotare senza porsi problemi o domande sul perché Scarantino gli desse quelle indicazioni di scrittura. Non traduceva pensieri suoi ma pensieri e idee di Scarantino ed in modo del tutto meccanico. In molti casi erano semplici punti sintetici per ricordare il discorso che voleva fare all’avvocato. Non aveva fatto alcuna relazione di servizio ai superiori perché non gli era sembrato di compiere nulla di rilevante, limitandosi a leggere i verbali per trascorrere il tempo in quegli interminabili giorni di trasferta. L’apunto sulla 126 si ripeteva più volte nei verbali perché Scarantino non si preoccupava di avergli già fatto fare la medesima annotazione nelle pagine precedenti. Il linguaggio

adoperato negli appunti e nelle annotazioni era ovviamente una traduzione di quello impiegato da Scarantino.

Il Ribaudò, nell'ambito dello stesso diverso procedimento, aveva invece aggiunto che la confidenza con Scarantino era nata dalla necessità di trascorre insieme il tempo, tanto che giocavano pure a carte insieme.

Anche in quella occasione aveva escluso di poter collocare nel tempo la lettura dei verbali in epoca immediatamente precedente l'esame di Scarantino del 23-24 maggio 1995. Scarantino aveva confidato di avere ricevuto i verbali dall'avvocato ma siccome non sapeva leggere e non capiva le parole aveva chiesto il servizio di lettura e annotazione.

Prima di tirare le fila di questa parte dell'istruttoria, occorre ricordare che a seguito di richiesta al servizio centrale di protezione è stato possibile appurare l'intera trama dell'attività di protezione attuata dal servizio nei confronti del collaboratore, preso in carico dal 28 settembre 1994 a seguito di proposta in pari data.

Dopo una breve permanenza a Biella (ed in precedenza a Iesolo), Scarantino era stato alloggiato in un residence di s. Bartolomeo a mare dal 5 ottobre 1994. Aveva avuto la disponibilità di un' utenza telefonica anche nelle successive località protette dove era stato trasferito dal 28 luglio e dal 5 ottobre 1995 (Rosignano Marittimo e Bassano del Grappa). La moglie aveva abbandonato la località protetta in tale ultima data, portando con sé i figli.

Dal 22 febbraio 1996 aveva nuovamente cambiato sede per dieci volte, venendo alloggiato in hotel. A seguito di questa serie di spostamenti, dal 10 giugno 1996 aveva ripreso in Albano la convivenza con i familiari che avevano deciso di rientrare nel circuito tutorio. Da questa data al 22 settembre 1997 Scarantino aveva affrontato altri sette spostamenti.

Nell'ultimo sito di Sarameola di Rubano, in provincia di Padova era rimasto fino al suo rientro in carcere il 17 settembre 1998.

Tutta la famiglia era stata munita di documenti di copertura.

Il 17 febbraio 1996 Scarantino aveva incontrato a Roma i propri figli all'epoca non conviventi né protetti. Scarantino aveva avuto la disponibilità di utenze cellulari e aveva verosimilmente utilizzato anche quelle fisse della suocera e della cognata ubicate nelle abitazioni protette delle stesse. Scarantino aveva dimostrato una certa insofferenza alle regole comportamentali prescrittegli e si era lamentato più volte dell'inadempimento di promesse che gli erano state a suo dire fatte da organi istituzionali.

Dalla medesima nota certificativa del servizio centrale di protezione risultava ancora che il 28 febbraio 1996 aveva dichiarato di essersi presentato nel carcere di Rebibbia per esservi recluso, a suo dire su sollecitazione della moglie e allo scopo di poterla incontrare senza il rischio di vendette trasversali. La notizia appresa da Scarantino non era stata sostenuta da comunicazioni ufficiali.

Il 3 aprile 1996 aveva preso contatto telefonicamente con i NOP dichiarando di voler essere arrestato. Al personale giunto sul posto aveva comunicato di non volere rimanere nell'albergo dove si trovava e veniva trasferito in altro albergo.

Il 27 maggio 1996 si era presentato di nuovo al carcere di Rebibbia dichiarando di voler essere arrestato e di non volere più proseguire la collaborazione. In questo caso la notizia era ufficiale e veniva diramata alle autorità competenti.

Risultava informalmente che in precedenza il 20 febbraio si era presentato alla casa circondariale di Venezia per essere arrestato.

Il 4 giugno 1997 in presenza di personale del NOP di Bologna dopo avere appreso le decisioni del servizio in merito ad istanze avanzate, non essendo state queste accolte, aveva presentato istanza al Procuratore di Caltanissetta, chiedendo di essere trasferito in carcere.

Il 18 agosto 1997 riconsegnava i documenti di copertura personali, dichiarava di voler rientrare in carcere e cominciava al contempo uno sciopero della fame.

I motivi di tale risoluzione erano ancora una volta costituiti dal mancato adempimento di promesse che questa volta venivano analiticamente specificate:

- Mancato trasferimento all'estero con la famiglia;
- Mancato inserimento in una attività lavorativa in proprio;
- Diniego di consenso a denunciare i quotidiani che avevano pubblicato la sua foto e quella di sua moglie.

Il 21 agosto 1997 la Questura di Savona comunicava che Scarantino si era presentato in quel carcere per essere arrestato.

Il 28 novembre 1997 Scarantino presentava istanza alla Direzione nazionale antimafia con la quale dichiarava di non volere più collaborare e chiedeva di essere trasferito in carcere; lamentava il mancato adempimento di promesse.

Altra istanza veniva inviata il 2 dicembre 1997 alla Corte di Assise e al Procuratore della Repubblica di Caltanissetta. Chiedeva di essere trasferito in carcere e di non voler più collaborare.

Il 12 giugno 1998 lo Scarantino presentava una nuova istanza con la quale chiedeva la restituzione dei documenti originali per potersi costituire in carcere.

Infine la ritrattazione del 17 settembre 1998.

3. Prime conclusioni sulla censura di inattendibilità intrinseca delle dichiarazioni d'accusa di Vincenzo Scarantino, fondata sulla lettura ed annotazione dei verbali in suo possesso all'atto della ritrattazione.

Al momento della ritrattazione di Vincenzo Scarantino, secondo la sentenza impugnata avvenuta a seguito delle pressanti richieste dei familiari e delle minacce alternate ad offerte corruttive di soggetti interessati a demolire l'accusa costruita anche sulle dichiarazioni di Scarantino e della disponibilità dello stesso Scarantino ad accettare soluzioni opportunistiche ai suoi problemi esistenziali²⁰², venivano prodotti dal nuovo difensore di fiducia dell'imputato (che, secondo quanto emerge dall'intercettazione ambientale nell'abitazione di D'Amora Cosima, moglie di Scotto Gaetano, potrebbe essere stato pagato dalla famiglia di quell'imputato, indizio rafforzato logicamente dalla vera e propria trattativa per concludere l'affare della ritrattazione tra i fratelli di Scarantino e lo stesso, secondo quanto emerge dalla deposizione di don Neri, parroco di Marzaglia di Modena: si veda sull'intera vicenda della "compravendita" della ritrattazione di Scarantino la sentenza impugnata alle pag. 245 e seguenti)²⁰³ copia dei verbali d'interrogatorio resi da Vincenzo Scarantino

²⁰² Una motivazione utilitaristica, è certamente alla base della scelta di collaborazione, maturata dopo quasi due anni di custodia cautelare per la strage, la condanna a nove anni per traffico di stupefacenti, ma soprattutto la consapevolezza della decisività delle prove a suo carico che al contempo lo esponevano nei confronti di Cosa nostra che non gli avrebbe mai perdonato l'errore commesso nell'incaricare Candura del furto dell'autovettura e la successiva debolezza di confidarsi, sia pure con tutte le riserve che esamineremo, con Andriotta. Ma è pacifico che se la scelta di collaborazione di Scarantino non sembra principalmente fondata su istanze morali e catartiche (da qui tutti i problemi che il suo contributo determinante ha prodotto ad un lineare svolgimento dell'istruttoria), ciò non significa che l'interesse che può avere mosso il soggetto determini la falsità delle accuse. Ferma l'esigenza di una, se possibile, ancor più rigorosa valutazione del suo apporto probatorio, va rilevato come proprio l'interesse personale che animava Scarantino doveva necessariamente indurlo a rendere dichiarazioni vere e riscontrabili perché solo a questa condizione avrebbe potuto raggiungere lo scopo prefissosi con la collaborazione.

In ogni caso è noto che la legge e la giurisprudenza scontano ampiamente nella valutazione del contributo dell'imputato che accusa i correi la costante concorrenza di un più o meno intenso interesse personale alla collaborazione.

Va piuttosto detto che il carattere trasformista di Scarantino impone di riconoscere l'esistenza di una costante oscillazione fra la scelta di collaborazione, nella quale in determinati momenti Scarantino si è aperto integralmente con gli inquirenti ed i giudici e l'esigenza di mantenersi sempre una via di fuga verso la soluzione contingentemente più conveniente, a ciò spinto, fondamentalmente, dalla dipendenza dalla moglie, vero deus ex machina degli orientamenti morali del coniuge. Va pure detto, in consonanza con quanto affermano i giudici di primo grado, che nelle oscillazioni di Scarantino ha giocato anche il timore di non essere all'altezza del compito di sostenere lo scontro processuale con Cosa nostra, i suoi pregiudizi la sua cultura maschilista e mafiosa che lo hanno indotto a vivere con sofferenza degrado e vergogna la sua condizione di collaboratore, in assenza di motivazioni alte a sostegno della scelta, il timore quindi di essere scaricato dallo Stato ma anche dalla famiglia di sangue e mafiosa, con tutte le conseguenze sulla vita propria e della moglie e dei figli. Tutto ciò non influisce sull'attendibilità intrinseca di Scarantino, che per quanto furbo è strutturalmente incapace di mentire credibilmente come prova irrefutabilmente la sua performance in sede di ritrattazione, ma impone di individuare i punti ed i luoghi, non numerosi né particolarmente rilevanti, salvo che per le accuse ai collaboratori, in cui potrebbe aver fatto prevalere nelle dichiarazioni un suo specifico prevalente interesse a non dire la verità.

²⁰³ E' indicativo come questo punto della sentenza non sia stato oggetto di particolare attenzione nei motivi di appello e come i difensori abbiano più volte dichiarato di rinunciare programmaticamente ad avvalersi della ritrattazione di Scarantino per sostenerne l'inattendibilità intrinseca. Non può sfuggire come la ritrattazione di Scarantino per le sue

al p.m. con gli allegati album fotografici e dei rilievi tecnici allegati ai predetti verbali, costituendone parte integrante. Venivano altresì prodotti tre fogli, definiti una sorta di promemoria riassuntivo di chiose, annotazioni, osservazioni, contenute nel corpo dei verbali, non di pugno di Scarantino. La difesa ha tratto dalla scoperta di questi verbali una serie di deduzioni e, per così dire, ha basato su questo elemento la tesi che tutte le dichiarazioni dibattimentali di Scarantino, fossero eterodirette dagli inquirenti e dalla Procura della Repubblica di Caltanissetta; che a Scarantino fossero stati dati da studiare nell'imminenza della sua prima deposizione dibattimentale i verbali dei suoi interrogatori perché potesse ripeterne a memoria il contenuto, suggerendogli quali risposte dare per spiegare le contraddizioni, lacune e contraddizioni ricavabili nei suddetti verbali.

La tesi si fonda sulle dichiarazioni di Basile Rosalia, moglie dello Scarantino, che all'udienza del 2 novembre nel processo di primo grado nei confronti di Salvatore Profeta + 3 aveva dichiarato che durante la permanenza ad Imperia gli agenti Mattei e Ribaudò avevano fatto studiare al marito i verbali che erano stati consegnati loro da uno dei p.m.

La deposizione della Basile era avvenuta dopo che la stessa era ritornata a Palermo con i figli presso la madre, abbandonando il marito e la località protetta dopo che Scarantino, a seguito di telefonate con i familiari a Palermo, aveva revocato un iniziale proposito di ritrattare, telefonando all'emittente televisiva Italia 1. A seguito del ripensamento del marito la Basile, dopo avere più volte incontrato i familiari, tra cui la cognata, moglie

caratteristiche di inverosimiglianza e di "ridicolaggine" come, puntualizzerà icasticamente l'arguto nuovo collaboratore Calogero Pulci, se non certo prova della verità delle prime dichiarazioni costituisce un indizio o un argomento in favore dell'accusa perché dimostra che Scarantino non sa mentire e che quindi se avesse mentito anche per l'accusa sarebbe stato altrettanto "ridicolo" (come peraltro hanno tentato, non convincentemente e contro l'evidenza, di dire i difensori) o alternativamente che anche ritrattando, e proprio per il modo in cui avveniva la ritrattazione, Scarantino abbia cercato di inviare un messaggio cifrato per comunicare la condizione di coercizione morale in cui avveniva la ritrattazione, cercando consapevolmente di non rendersi credibile per salvare le precedenti dichiarazioni vere, ovvero ancora, e più plausibilmente nel solco dell'impugnata sentenza, che la precisione, la ricchezza di particolari e dettagli riscontrati e concordanti con altre fonti probatorie, la linearità logicità e congruenza della ricostruzione offerta con il quadro ambientale e le emergenze probatorie indipendenti, non potevano in alcun modo portare ad una ritrattazione "seria" per l'impossibilità logica di smentire quanto era stato affermato in precedenza.

di Salvatore Profeta, aveva nell'ottobre 1995 rotto gli indugi e si era trasferita a Palermo, rifugiandosi alla Guadagna. Si era quindi presentata al dibattimento per deporre contro il marito, sostenendo che era un calunniatore e un bugiardo.

L'istruttoria svolta permette di escludere che la testimonianza di Scarantino possa essere stata inquinata da suggerimenti o aiuti impropri e irrituali da parte degli inquirenti e dei magistrati.

Le deposizioni dell'ispettore Mattei e degli altri operatori di polizia non solo mette in luce la correttezza della condotta di costoro, non solo consente di rimuovere qualsiasi illazione complottista, ma giovano alla causa della prova della piena genuinità e coerenza delle dichiarazioni di Scarantino.

Non c'è nulla, anzitutto, che contraddica la ricostruzione dei fatti offerta dalle coerenti e costanti dichiarazioni dei poliziotti nei due processi in cui sono stati sentiti.

Si è già detto prima come l'esame e lo studio da parte dell'imputato dei verbali delle dichiarazioni rese siano attività del tutto legittime e fisiologiche nella struttura del processo, fondato sull'esame incrociato e sulle contestazioni delle dichiarazioni rese in fase d'indagine dall'imputato medesimo. Il problema non è quindi costituito dalla lettura dei verbali da parte dell'imputato Scarantino ma dalla legittimità che tale lettura sia stata eseguita da uno degli agenti preposti alla sua tutela. Ma anche in questo caso non solo sul piano formale e su quello sostanziale non vi è alcun divieto ad un siffatto ausilio ma esso sembra del tutto coerente con le funzioni alle quali i predetti operatori erano preposti: aiutare il collaboratore semianalfabeta, non in grado di leggere e comprendere speditamente le centinaia di pagine di verbale. La protezione di un pentito di mafia soggetto a minacce, rischi, a ritorsioni a vendette incrociate a tentativi di corruzione richiede un intervento positivo degli organi dello

Stato, per consentire al collaboratore di sentire le istituzioni vicine al fine di svolgere nel modo meno condizionato possibile dal terribile potere d'interdizione di cui dispone l'organizzazione, il compito di riferire le verità di cui è portatore. Le condizioni di cattività in cui trovavasi il collaboratore, l'impossibilità di rivolgersi liberamente ad un avvocato o a persona di sua fiducia per essere aiutato nella lettura di un verbale per ricordare ciò che aveva dichiarato e confrontarne il contenuto con i ricordi del momento, imponevano all'ispettore Mattei di assecondare la richiesta di Scarantino di leggergli i verbali, anche per la necessità di tenere impegnato il collaboratore in quei lunghi giorni di attesa prima della deposizione. Non c'è nulla che smentisca Mattei (e Ribaudò che lo riscontra) quando afferma di essersi limitato a leggere i verbali, che si era trattato di una sua decisione estemporanea per assecondare una richiesta non preannunciata di Scarantino; che il tutto era avvenuto nel corso di un turno di quindici giorni nel marzo (o al più aprile secondo Ribaudò) del 1995; che la finalità dichiarata da Scarantino era di prepararsi ad un colloquio con il suo difensore per porgli alcuni quesiti sul contenuto di quei verbali e sulle dichiarazioni che avrebbe voluto rendere in relazione a quanto dichiarato in precedenza; che i superiori non erano stati informati di quell'iniziativa; che non aveva impartito alcun suggerimento a Scarantino né aveva discusso il contenuto delle dichiarazioni; che si era limitato a spiegare il contenuto delle parole che Scarantino non capiva e ad annotare ciò che lo stesso gli chiedeva di annotare, traducendo in italiano le espressioni dialettali dello Scarantino.

Si è già detto come un'operazione illegale come quella ventilata dai difensori (in pratica una sistematica e organizzata attività di induzione alla calunnia ordita da magistrati e alti dirigenti di polizia) sia del tutto assurda e illogica perché si deve ritenere che sarebbe stata in tal caso organizzata con ben diversa accortezza e rigore, con tutte le precauzioni necessarie ad

occultare una così grave iniziativa, valutando soprattutto la convenienza e l'opportunità di rischiare di azzerare la fonte se la manovra fosse emersa, tenendo conto che in base alle dichiarazioni già rese da Scarantino non vi era alcuna necessità di suggerirgli aggiunte e aggiustamenti alle precedenti dichiarazioni, tanto è vero che ben due sentenze, di cui una definitiva, hanno ritenuto Scarantino credibile su elementi fondamentali della sua deposizione solo sulla base dei verbali delle sue dichiarazioni iniziali. E' poi evidente che se Scarantino fosse stato indottrinato o indotto a deporre falsamente o aiutato comunque ad aggiustare le sue dichiarazioni, egli avrebbe certamente rivelato questa circostanza in occasione della prima ritrattazione a Italia 1 e ne avrebbe parlato alla madre, alla moglie e ai familiari quando, nel luglio del 1995, cedendo alle loro richieste si era preparato a comunicare all'opinione pubblica che era stato costretto a collaborare e che aveva detto solo bugie. Viceversa nelle dichiarazioni del tutto inattendibili di Rosalia Basile (non recuperate dalla difesa in questo giudizio, avendo i difensori rinunciato ad assumerla perché, come annota la sentenza impugnata avvalendosi delle emergenze investigative e delle prove acquisite sulle iniziative volte a contrattare la ritrattazione di Scarantino, era stata acquisita la certezza che Scarantino avrebbe ritrattato) , che pure più volte aveva affermato di avere ricevuto confidenze dal marito sulla sua innocenza e sulla falsità delle accuse, non risultavano indicazioni relative ad un presunto indottrinamento e suggerimento allo Scarantino sulle risposte da dare nel corso dell'esame dibattimentale.

Se tutto ciò è vero, se lo studio dei verbali non era stato di per sé considerato un elemento sul quale basare nel 1995 la denuncia di falsità dello Scarantino, è solo con la scoperta delle annotazioni e chiose sui verbali e soprattutto del "promemoria" riassuntivo delle suddette annotazioni che ha ripreso corpo la tesi che l'alto rendimento di Scarantino all'esame dibattimentale, che palesemente evidenziava l'assurdità della tesi

che lo stesso fosse un mentecatto che riferiva menzogne e fantasticherie, fosse in realtà frutto di una corriva opera di preparazione alla menzogna, tesi oltretutto implausibile perché l'abilità con la quale Scarantino ha risposto a tutte le domande, alle contestazioni per smentirlo e squalificarlo come prova attendibile, non potevano essere frutto solo di un accurato ripasso delle precedenti dichiarazioni, avendo in molti casi l'imputato nel corso del suo esame aggiunto elementi e spiegazioni che non risultano dai verbali e neppure dal "promemoria".

In realtà la necessità di sostenere che Scarantino avesse reso dichiarazioni preparate dall'accusa derivava proprio dalla capacità che aveva avuto il collaboratore di rendere una deposizione logica e coerente e di superare con adeguate spiegazioni le apparente discrasie (su taluni limitati punti e assai meno significative di quanto non appaia a prima vista) e le incertezze rilevabili nei verbali.

La tesi, come si è visto, è stata confutata dalle testimonianze Ribaudò e Mattei. Il possesso dei verbali da parte dello Scarantino era del tutto legittimo: i verbali prodotti dalla difesa recano impresso il segno che si tratta di copie dei verbali originali, portando tutti la sottoscrizione dei partecipanti agli atti, ad eccezione delle trascrizioni informali delle fonoregistrazioni integrali, per essere stati sottoscritti i verbali riassuntivi di cui la trascrizione non è parte integrante ma semplice allegato per memoria, essendo tale ruolo occupato dalla bobina originale.

Il diritto dell'imputato ad avere copie degli atti processuali è non solo pacificamente sancito dall'art. 116 c.p.p. ma era stato pacificamente ammesso da uno dei difensori intervenuti in sede di esame di Mattei e Ribaudò:

PRESIDENTE: - Chiarisca, avvocato.

AVV. DACQUI': - Scarantino era coimputato insieme... coindagato al tempo insieme ad altri ed era un suo legittimo diritto-dovere conoscere tutti gli atti

processuali. Io chiedo se Scarantino avesse, oltre questi suoi interrogatori, anche altri atti...

PRESIDENTE: - Di coindagati pero' lei parla, quindi delle tre pers...

AVV. DACQUI': - Si', di coindagati; certo, e' evidente. No riservati, atti depositati presso il Tribunale, di cui tutti possono avere conoscenza.

PRESIDENTE: - Quindi, chiuse le indagini, depositati.

AVV. DACQUI': - Si'. No, Presidente, mi perdoni, per esempio, al Tribunale della Liberta', come la Corte mi insegna...

PRESIDENTE: - Va be', certo.

AVV. DACQUI': - ... si accede subito, quindi sono atti depositati. Io chiedevo se, oltre a questi atti, fosse in possesso anche di altri atti processuali...

PROCURATORE GENERALE: - Presidente, peraltro...

AVV. DACQUI': - ... **leciti, per carita'.**

Era quindi assolutamente necessario per screditare la prova decisiva offerta da Scarantino a dibattimento affermare che l' "aggiustamento" delle sue dichiarazioni gli era stata suggerita da qualcuno più intelligente di lui che gli avesse suggerito le risposte, quelle risposte che avevano permesso di superare lacune e contraddizioni, attraverso uno sforzo di memoria e di sincerità in una ritrovata condizione di serenità psicologica per la ricostituita unione con la moglie ma ben presto cessata per effetto di nuovi contrasti, determinati ancora una volta da interventi e pressioni dei familiari, sollecitati dai controinteressati, preoccupati dalle convincenti risposte fornite da Scarantino nel corso dell'esame e del controesame. Ma se è evidente la finalità perseguita, la testimonianza Mattei e l'analisi del c.d "promemoria" preparato dal Mattei su richiesta di Scarantino, dimostrano esattamente il contrario di ciò che si era voluto sostenere e costituiscono la prova più evidente della genuinità delle dichiarazioni dibattimentali di Scarantino del marzo 1997.

Va ribadito, anzitutto, che se Scarantino il 23 e 24 maggio 1995 aveva risposto fedelmente all'esame effettuato nel contesto del primo processo

per la strage (Profeta + 3), perché si era preparato uno o due mesi prima con Mattei, diverso avrebbe dovuto essere il giudizio per l' esame svoltosi due anni dopo in questo processo, a meno di sostenere che avendo Scarantino mandato a memoria le sue bugie due anni prima fosse in grado di ripeterle pedissequamente, senza confondersi o contraddirsi, di fronte ad uno stuolo ben più consistente di difensori che l'attaccavano da ogni lato e su ogni frase o frammento di frase o parola, scavando, chiedendo spiegazioni, precisazioni e approfondimenti su fatti e circostanze anche le più secondarie e apparentemente irrilevanti, applicando tutte le risorse consentite dalle tecniche dell' esame incrociato per portare alla luce l'asserita falsità del teste, tecniche oltretutto favorite dalle evidenti difficoltà di comprensione e di eloquio in lingua italiana dello Scarantino, dalla sua emotività ed instabilità caratteriale. Certamente si può sostenere che con gli appunti ed il promemoria in suo possesso, Scarantino poteva nuovamente ripassare i verbali e prepararsi al nuovo esame. Ma ciò non sarebbe sfuggito all'attenzione di Rosalia Basile ed i difensori non avrebbero verosimilmente rinunciato in tal caso a farla escutare.

In realtà dal “promemoria” e dal racconto di Mattei risulta evidente che i chiarimenti e le precisazioni resi successivamente a dibattimento Scarantino li aveva autonomamente elaborati, ragionando ad alta voce mentre ascoltava la lettura dei verbali che gli faceva il Mattei.

Era lo stesso Scarantino, ha affermato Mattei, che man mano che proseguiva la lettura rilevava lacune omissioni e correzioni e gli chiedeva di appuntarli nel promemoria per sottoporli al difensore, come la versione che riteneva corretta e che quindi avrebbe illustrato in dibattimento.

E che Mattei dica la verità si desume proprio dal contenuto del promemoria che ha appunto il significato di un aiuto alla memoria e di una sintesi di pensieri da richiamare alla memoria per esporli in modo ordinato al difensore al momento opportuno.

Possiamo leggere e commentare le singole annotazioni che nel documento sono riportate di seguito a stampatello e con grafia chiara :

Chiarimenti riconoscimento Ganci Raffaele (prima riconosciuto poi no infine riconosciuto nuovamente).

L'annotazione non contiene alcun suggerimento. Rispecchia l'oggettiva discordanza dei verbali e fa riferimento alla spiegazione che Scarantino ne dava e che Mattei ha affermato di non avere voluto ascoltare o commentare, limitandosi ad appuntare la generica indicazione di Scarantino di voler chiarire il punto.

Che Mattei non abbia potuto suggerire la risposta si evince dal rilievo che la spiegazione data da Scarantino è stata ritenuta non convincente dalla sentenza impugnata e soprattutto dal fatto che, essendo la presenza di Ganci alla riunione uno dei punti che indeboliscono la deposizione di Scarantino, nella logica dell'aggiustamento sarebbe stato forse più utile convincere Scarantino a ritrattare la partecipazione di Ganci alla riunione, affermando di non conoscerlo.

Chiarimenti perché Graviano prima c'era e poi non c'era, infine era presente al garage.

Rilievi uguali ai precedenti.

Tomasello e trasporto 126 (chi guidava !)

E' uno dei punti più contrastati dei verbali sui quali Scarantino si riprometteva di fornire i chiarimenti che ha poi reso a dibattimento sulla base di quanto già aveva dichiarato a verbale. Nessuna possibilità quindi per Mattei di fornire suggerimenti originali.

Giustificare il riconoscimento di Sbeglia.

Come sopra, su un punto, secondario, sul quale peraltro Scarantino era stato incerto e insicuro già nei verbali (v. verbale 29 giugno 1994). Non vi è ragione per ritenere che la spiegazione che Scarantino offrirà, del tutto banale ma accompagnata da una dettagliata serie di particolari che solo egli poteva conoscere, gli possa essere stata suggerita da Mattei.

Occasione in cui ha visto Ganci Raffaele.

E' evidente che qui Scarantino si riserva di aggiungere altri particolari che Mattei non poteva certamente conoscere, avendo già spiegato nel verbale come aveva avuto modo di conoscere Raffaele Ganci, fornendo indicazioni di luoghi e persone oggettivamente riscontrate.

Nel "caricamento" non citati Pino La Mattina Di Matteo e Graviano.

E' un'obbiettiva omissione di uno dei primi verbali, superata in altri verbali successivi ad esempio in quello del 21 novembre 1994 del 6 settembre 1994. Anche qui essendo la presenza di Di Matteo al caricamento uno dei punti deboli della testimonianza è impensabile che un suggeritore non avesse proposto un aggiustamento più radicale.

Furto 126 la macchina non era già pronta

Si tratta di una precisazione che aveva già fatto nel verbale del 12 agosto e nei successivi. Aveva già dato ampie spiegazioni a verbale delle ragioni per cui aveva reso inizialmente una diversa indicazione. Si tratta in definitiva di una conferma della versione finale che aveva fornito ai p.m., dando spiegazione della contraddizione.

Consegna 126 (via Roma non piazza Guadagna).

Anche qui nulla di nuovo. Già in un precedente verbale aveva chiarito che questa era la verità e dato spiegazione della prima contrastante versione. Anche qui si deve rilevare come Scarantino dimostri di essere del tutto consapevole della verità, non mostrando ripensamenti o incertezze sulla circostanza da riferire.

Non è citata l'opposizione di Ganci alla riunione

Anche qui si tratta di un rilievo per un verso ultroneo perché l'opposizione è menzionata in un altro verbale e comunque si ripropone il problema di Ganci che il suggeritore avrebbe dovuto semmai "aggiustare" in ben altro modo.

Nominati quali componenti alla riunione Di Matteo, Cancemi La Barbera Ganci zu di Maggio. Confusione riconoscimento foto.

E' appunto esattamente ciò che risulta dai verbali non vi è alcun suggerimento di risposte e anzi si tratta del punto nel quale Scarantino è stato giudicato inattendibile. Il "suggeritore" consapevole dell'esito dei confronti, avvenuti in precedenza avrebbe dovuto "aggiustare" e non confermare queste indicazioni che sono evidentemente di esclusiva pertinenza di Scarantino.

Data riunione

E' un altro dei punti di incertezza delle dichiarazioni a verbale di Scarantino. Scarantino ha sempre dichiarato di non potere indicare con esattezza la data della riunione, mentendosi in un arco temporale sufficientemente ampio da essere compatibile con la data della denuncia

del furto dell'auto, avendo parlato a partire dal secondo interrogatorio di fine giugno primi di luglio e quindi sempre dei primi giorni di luglio, indicazione temporale che nella sua indeterminatezza è pienamente compatibile con l'esecuzione del furto, avvenuta giorni prima della denuncia, secondo quanto risulta dal processo.

Giovanni Brusca alla riunione.

Anche qui si tratta di una indicazione priva di senso nella logica del "suggeritore" ma perfettamente coerente con quanto ha riferito il Mattei sul significato di mero promemoria per l'avvocato di quel documento e dello scopo più in generale della lettura.

Al garage c'era Di Matteo.

Si tratta di una ripetizione che però conferma indiziariamente che Mattei scriveva sotto stretta dettatura e senza correggere minimamente Scarantino, altrimenti si sarebbe accorto e avrebbe fatto rilevare che l'annotazione era puramente ripetitiva di quanto già annotato in precedenza.

Tutti i qui i presunti suggerimenti.

Ne emerge con chiarezza l'assoluta inidoneità delle indicazioni e delle intenzioni che se ne possono ricavare per sostenere la tesi difensiva.

Ma esso dà la conferma definitiva di quanto si va sostenendo e cioè l'assoluta genuinità e la sincerità di Scarantino.

Questo documento è lo specchio di un momento in cui il collaboratore riflette con sé stesso e rianalizza, sia pure mediante lo strumento della lettura da parte del poliziotto, tutte le sue dichiarazioni, manifestando nei comportamenti concreti e cioè nell'approccio alle dichiarazioni, padronanza delle stesse, nella misura in cui l'esercizio che con quella lettura stava compiendo consisteva in nient'altro che nella verifica di

corrispondenza generale delle sue dichiarazioni con i suoi pensieri e i suoi ricordi del momento.

La seconda parte del promemoria appare essere esattamente ciò che nel racconto di Mattei era la richiesta di Scarantino e cioè l'annotazione non solo dei punti sui quali avrebbe dovuto fornire chiarimenti e spiegazioni al difensore ma anche di quelli sui quali avrebbe dovuto porgli domande. Tutti i punti sono infatti posti in forma interrogativa e sono talmente specifici e quindi estranei al Mattei e talmente interni alla logica, al modo di pensare di Scarantino e allo specifico modo nel quale egli pensava di difendersi dalle accuse di essere bugiardo e calunniatore, da rivelare l'esclusiva appartenenza al pensiero di Scarantino, al quale Mattei aveva prestato solo la scrittura ed il linguaggio.

Riguardo dichiarazioni di Prester Carmela come giustificare la sua asserita "buona condotta" verso Scarantino che lo inquietava continuamente.

Circostanza assolutamente marginale che solo Scarantino poteva ritenere importante anche perché nella sua logica era insopportabile che la sua ex amante potesse smentirlo raccontando bugie.

In merito all'accusa di essere gay può citare l'episodio dell'avv. Petronio.

Anche qui la circostanza è priva di alcun rilievo sostanziale ma Scarantino sente l'assoluto bisogno di difendersi e rintuzzare l'affermazione per salvare la propria immagine dall'accusa più lancinante che potesse essergli lanciata dopo quella di "infame". L'insinuazione era stata avanzata per dimostrare che Scarantino da omosessuale non avrebbe potuto essere affiliato a Cosa nostra ma poteva anche produrre l'effetto, sperabile in prospettiva difensiva, che Scarantino non reggesse la posizione di

collaboratore se questo dovesse costargli l'accusa o la prova di essere omosessuale.

Ed infatti, puntualmente, Scarantino avvertiva l'assoluta necessità difendere la sua identità maschile a dibattimento. Ma tutto questo è assolutamente incompatibile con la logica del suggeritore e del tutto in linea con quella dello "scrivano" alla quale il buon Mattei si era rigidamente attenuto.

Può citare il particolare del falso pentito.

Altro evidente quesito per il difensore. Certamente molto importante per spiegare molte delle contraddizioni di Scarantino. Ma già contenuto nei verbali che chiunque avrebbe potuto contestargli.

Alla fine della testimonianza può rivolgere alcune osservazioni all'avv. Petronio?

Qui l'interrogativo è esplicito e rivela il moto d'animo spontaneo e irrefrenabile di smentire ad alta voce il suo ex difensore, ora difensore di Profeta e di altri imputati, che insisteva nel dipingerlo come bugiardo calunniatore e provocatore e che, sfruttando, secondo quanto Scarantino aveva già dichiarato ai p.m., le conoscenze acquisite nel periodo della difesa di Scarantino, quando egli si protestava estraneo alle accuse, avrebbe potuto non far emergere la ben diversa verità, rispetto a quella che nella mutata situazione processuale doveva sostenere, di cui era stato forse messo a parte.

Motivazione del pentimento (cosa deve dire?)

Anche qui punto interrogativo esplicito ed è la circostanza sulla quale si è a lungo diffuso il teste Mattei, il quale ha raccontato che più volte Scarantino

gli aveva posto questo quesito, non strettamente attinente alle indagini ma, per così dire morale, al quale si era sempre sottratto, invitandolo a parlarne col difensore.

Posso citare altri episodi al dibattito?(non inerenti alla strage ma concernenti episodi di cui a conoscenza)

Immoralità tradimenti coniugali

Due annotazioni che rivelano l'animo di Scarantino e non, evidentemente, quella del "suggeritore" e concludono quanto più volte osservato in precedenza. Solo Scarantino avrebbe potuto pensare di sostenere la sua attendibilità riferendo rapporti privati ed intimi dell'ambiente di Cosa nostra al quale apparteneva, fatti ed episodi che solo chi li conosceva direttamente poteva conoscere, "vendicandosi" in tal modo delle insinuazioni e allusioni sulla sua morale sessuale, rivelando i segreti e le storie riservate degli uomini d'onore in una materia che gli consentiva di rivelare pubblicamente l'ipocrisia regnante in quel mondo, concorrendo a incidere il prestigio agli occhi di tutti gli affiliati. Una "vendetta" alla quale Scarantino teneva evidentemente molto e che non intendeva lasciarsi scappare anche come forma di deterrenza contro chi volesse rivelare i suoi eventuali vizi privati. E tale proposito annunciato troverà effettivamente attuazione in una serie di affermazioni dibattimentali su tale incandescente materia con riferimento a qualche imputato.

Come giudicare le dichiarazioni contrastanti riguardanti i quotidiani (in alcuni verbali dichiara che li leggeva, in altri dichiara il contrario).

Ultimo appunto che rivela la piena paternità "scarantiniana". Il collaboratore ha più volte dimostrato di temere di essere colto in errore e in

contraddizione. Questo timore rivela come Scarantino ben difficilmente potesse a cuor leggero imbastire una trama mendace o rendere false dichiarazioni, dopo avere reso una serie di confessioni coerenti, dettagliate, logiche e riscontrate, essendo consapevole che nel mondo di Cosa nostra era chiaro che egli aveva rivelato fatti veri. Egli, quindi, nel momento in cui non pensa certamente alla ritrattazione e a concordare con Cosa nostra il suo comportamento processuale, teme l'abilità degli imputati nel riuscire a smentirlo e contraddirlo con ogni mezzo difensivo. Per questo si preoccupa di rilevare nelle sue precedenti dichiarazioni ogni possibile elemento che potesse essere utilizzato contro la sua attendibilità, essendo consapevole che dopo la scelta di collaborare la sua sorte era legata alla capacità di rendersi credibile e di essere effettivamente creduto.

Si può dimostrare che esiste uno stretto legame una correlazione, tra i momenti processuali nei quali le sue affermazioni in qualche punto vacillano in ragione della smentita ricevuta, vera o falsa che fosse (ad esempio le dichiarazioni fortemente negative sul suo conto dei collaboratori accusati ovvero la presentazione di un alibi a prescindere dalla sua attendibilità) e i momenti di crisi personale di Scarantino con i propositi di abbandonare la collaborazione e di costituirsi in carcere.

Questa relazione Scarantino ha poi sostenuto espressamente deponendo avanti a questa Corte.

E' credibile che uno degli strumenti adoperati dai familiari per deprimere il collaboratore e farlo desistere dalla via intrapresa sia stata la continua minaccia e la continua strumentalizzazione delle fasi processuali per dimostrargli che non sarebbe stato creduto, che gli imputati malgrado la sua testimonianza sarebbero stati assolti e che egli sarebbe stato scaricato dallo Stato con tutto il seguito di vendette e punizioni.

In questi casi la ritrattazione e la costituzione in carcere erano le sole soluzioni alle quali Scarantino sapeva pensare per non affrontare una

sconfitta sul campo. E questa condizione psicologica si aggravava, traendo egli conferma della fondatezza di quanto la moglie e la suocera gli andavano dicendo, ogni qual volta gli sembrava di essere trascurato e negletto da quei magistrati e da quel servizio di protezione al quale si era totalmente affidato che non avevano ancora risolto i suoi due più importanti desideri: sparire nel nulla all'estero con la sua famiglia, per sottrarsi alla vendetta; la costituzione di una possibilità di lavorare in proprio, come emerge dal foglio di richieste inoltrato alle autorità nell'agosto del 1997, in concomitanza con l'inizio di uno sciopero della fame.

Tutti gli altri appunti, note e rilievi contenuti nelle pagine di verbale e nei fogli intercalati non fanno altro che rispecchiare il descritto e commentato promemoria, ragion per cui, in conclusione, deve dirsi che uno dei principali argomenti difensivi a sostegno dell'inattendibilità di Scarantino risulta assolutamente inconsistente ed anzi può e deve essere letto come conferma della genuinità ed autenticità della sua deposizione dibattimentale, che verrà più avanti analizzata e che, contrariamente a quanto sostenuto dai giudici di primo grado, deve riassumere il posto eminente che le spetta nella gerarchia delle prove e nell'elaborazione di un corretto criterio di valutazione dell'insieme del materiale probatorio, una volta esclusa qualsiasi artificiosità nella rappresentazione dei fatti nell'esame dibattimentale nel quale, ovviamente, tutti gli elementi negativi per l'attendibilità del collaboratore, ricavabili dai verbali, sono stati sviscerati e contestati, ma nel quale pure, attraverso le risposte di Scarantino, quegli elementi 'prima facie' negativi sono stati ampiamente giustificati con l'aggancio a dati di fatto, situazioni e circostanze specifiche del percorso collaborativo che hanno permesso di rafforzare il giudizio di attendibilità intrinseca del collaboratore insieme ai molti altri rilievi ricavati nel medesimo senso dai giudici di primo grado per sostenere la medesima tesi sulla base dei medesimi verbali.

Ma è pure evidente che sostenere la sostanziale coerenza, costanza, logicità, spontaneità, ricchezza di dettagli e di particolari esclusivi del racconto di Scarantino, dall'inizio della collaborazione fino al momento della ritrattazione, attribuisce alla sua chiamata in correità una forza a sostegno dell'accusa ben più rilevante di quella che i primi giudici hanno affidato ai soli primi tre verbali, resi durante la permanenza a Pianosa. E ciò perché Scarantino nelle linee fondamentali del suo racconto ha sostenuto costantemente sempre gli stessi episodi, le stesse circostanze, i medesimi elementi fattuali, all'interno dei quali è difficile trovare delle effettive aporie che non discendano da sue difficoltà espressive o da disordine espositivo o da difetto di traduzione a verbale o addirittura di lettura dei verbali stessi.

In definitiva in una massa di indicazioni fattuali e di persona tutte sostanzialmente riscontrate e confermate, residua come dato incerto, e sul quale può applicarsi il principio della ammissibilità della frazionabilità delle dichiarazioni la partecipazione alla riunione di altri personaggi, e segnatamente i collaboratori di giustizia, per i quali non esiste riscontro o addirittura buoni argomenti per sostenerne la falsità. Ma anche qui il discorso è assai più complesso di quanto non emerga dalla sentenza di primo grado.

4. L'intercettazione ambientale nel carcere di Pianosa del colloquio tra Rosalia Basile, moglie di Vincenzo Scarantino, ed il collaboratore stesso.

L'acquisizione in questo grado di giudizio di una intercettazione ambientale, eseguita il 16 luglio 1994 con inizio alle ore 12 nella sala colloqui del carcere di Pianosa tra Rosalia Basile e Vincenzo Scarantino, ha permesso di acquisire un altro elemento di prova di fondamentale importanza per stroncare qualsiasi speculazione su una presunta collusione tra uomini dello Stato, segnatamente gli inquirenti, polizia e magistratura, e Vincenzo Scarantino per fare di costui, vittima di calunniose accuse, a sua volta un agente provocatore al servizio degli inquirenti per lanciare false accuse nei confronti degli odierni imputati, secondo accenti contenuti in taluni motivi di appello.

La registrazione, ritualmente disposta ed acquisita, non valorizzata in primo grado e la cui esistenza è stata segnalata dal dr. La Barbera, era stata ritenuta di scarso rilievo dagli inquirenti.

La difesa ne ha sollecitato l'acquisizione, verosimilmente ipotizzandosi che, per non essere stata usata dall'accusa, potesse contenere elementi utili alla difesa.

Essa è stata acquisita dalla Corte per l'indiscutibile esigenza di verificare se dal colloquio riservato e complice tra i due protagonisti della vicenda potessero emergere elementi di rilievo per rispondere alla domanda sull'autenticità e autonomia della decisione di Scarantino di iniziare a collaborare.

Qualunque frase, espressione, discorso o frammento di discorso accento potesse essere in grado di provare la presenza di coercizione, di incentivi scellerati, di accordi fraudolenti o al contrario una scelta autonoma e consapevole ed inoltre qualsiasi elemento, per quanto frammentario, potesse convalidare la spontanea ammissione di responsabilità

sarebbe stato decisivo per la ricostruzione delle reali intenzioni di Scarantino all' inizio della collaborazione e avrebbe al contempo svelato la corrività della moglie e degli altri congiunti nell'avversare la scelta del congiunto.

L'attenta decodifica da parte del perito del contenuto della registrazione ha permesso di portare alla luce brani frammentari ed incompleti della conversazione, tuttavia singolarmente e nell'insieme indicativi di una confessione esplicita di Scarantino di avere partecipato alla strage e dell'ostinato rifiuto iniziale della Basile di prendere atto di una tale situazione per giustificare la scelta del marito di collaborare e seguirlo consapevolmente nella nuova condizione, abbandonando il mondo della Guadagna e i congiunti tuttora coinvolti nell'universo di Cosa nostra.

Di più. Emerge con assoluta nettezza dalla registrazione che tutta l'attività freneticamente avviata nei mesi precedenti dalla Basile per prevenire la scelta di collaborazione di Scarantino, che di questa intenzione aveva evidentemente già messo a parte la moglie, quanto meno a partire dal primo colloquio investigativo del dicembre 1993, si era basata sulla diffusione di false notizie di uno Scarantino vittima di violenze e di soprusi mirati a costringerlo a collaborare.

Risulta che nella prima parte del 1994 Rosalia Basile si era resa protagonista di una serie di lettere al Capo dello Stato, a parlamentari e alla stessa Agnese Borsellino per denunciare le vere e proprie torture che a Pianosa venivano praticate al marito innocente per indurlo a collaborare e ad accusare degli innocenti.

Si trattava evidentemente di iniziative volte a prevenire, nell'interesse delle persone che potevano essere accusate da Scarantino ed in primo luogo del cognato Salvatore Profeta, la decisione e con le quali plausibilmente Scarantino voleva inizialmente coprire, per attenuare la sua "responsabilità" verso le persone che avrebbe dovuto accusare, la propria libera scelta di iniziare a collaborare per sottrarsi alla prospettiva sempre più concreta dell'ergastolo.

La conversazione si svolge quando Scarantino ha già iniziato la collaborazione, sta per lasciare Pianosa dopo avere reso il terzo interrogatorio del 15 luglio. Egli ha quindi fornito agli inquirenti tutti gli elementi fondamentali in suo possesso. Non appena si trova al cospetto della moglie, Scarantino le ricorda la sua promessa precedente di non abbandonarlo in nessun caso. Evidentemente Scarantino prima del 24 giugno era riuscito a strappare alla moglie quella promessa, anzi quel giuramento sulla testa dei figli, che egli considera irretrattabile.

La donna si mostra perplessa e insicura. La Basile sa già che il marito ha iniziato a collaborare e ascolta diffidente le affermazioni di Scarantino nel timore che possa trattarsi di informazioni passategli dagli inquirenti.

Il dialogo si svolge all'inizio in toni rilassati.

Scarantino non riesce a nascondere la felicità per il prossimo ricongiungimento con la moglie: “Ma va non ti preoccupare! Abbiamo tempo per ridere, non ti preoccupare!”

A Rosalia che manifesta evidenti preoccupazioni per la vita blindata che li attende, Vincenzo replica:

“Sangue senti a me: io ti ho detto al colloquio: “Sangue, io non ce la faccio più, non ce la faccio più. Io sono cambiato....”

L'accento al cambiamento è di evidente importanza. Scarantino con tutti i suoi limiti morali non riesce ad accettare più il carcere che lo attende per mostrarsi fedele ad un'organizzazione a persone e ad un sistema di vita per il quale ha maturato un profondo distacco.²⁰⁴

Vincenzo ricorda alla moglie che l'aveva aspettata a Palermo dove era stato portato (conformi La Barbera e Bo) per una prima ispezione dei luoghi dopo le prime dichiarazioni del 24 e 29 giugno.

La moglie tenta un tentativo in extremis per indurre il marito a desistere²⁰⁵ e rivela apertamente quali siano i suoi veri pensieri, il timore di una vendetta trasversale, il concreto pericolo che capisce di correre per l'esperienza nella quale è inserita dalla nascita (quello con Scarantino era stato un matrimonio endogamico, all'interno dell'ampia “famiglia” di Cosa nostra della Guadagna). Si tratta anche della conferma del rigoroso e implacabile regime con il quale l'organizzazione si garantisce il silenzio e la sottomissione degli affiliati:

“L'hai sentito che hanno ammazzato una moglie ed una suocera di un pentito? ... Messina lì!! ... C'è stato uno, si dice il cognato di Mutolo, si è messo là, nel colosseo a Roma perché si spaventa se.....”

Vincenzo smentisce, minimizza, esalta il collaboratore che avrebbe fatto arrestare la moglie, il fratello, il figlio ma Rosalia risponde che all'idea della collaborazione era stata male, “morta”.

La donna accusa il marito di non averle più scritto di non averle più dato spiegazioni.

Vincenzo le ricorda di essersi sentito ferito per le sue affermazioni in violazione del

²⁰⁴ Questo distacco emergerà dalle dichiarazioni rese a questa Corte. Anche la ritrattazione non aveva e non poteva far ottenere la riammissione in Cosa nostra, esperienza definitivamente finita dopo la collaborazione. Essa aveva lo scopo utilitaristico di “sistemare” e assicurare la moglie e i figli, in primo luogo nella speranza di poter godere nel lungo termine di una eventuale revisione della sua condanna, per effetto dell'assoluzione di Salvatore Profeta e degli altri che la sua ritrattazione avrebbe potuto determinare

²⁰⁵ E' in realtà il primo momento di una lunga serie di pressioni e ricatti morali per riportare Scarantino indietro sui suoi passi.

giuramento sulla vita dei figli. Sembra evidente il riferimento ad una telefonata tra i due nella quale Scarantino aveva annunciato l'inizio della collaborazione, comunicazione non accolta evidentemente dalla donna come Vincenzo si aspettava.

Di fronte alla resistenza della donna alla sua imprevista marcia indietro, Vincenzo dice che non poteva fare altro o s'impiccava o collaborava. E poi: "Ora cosa dovrei fare? Ora cosa dovrei fare? M'impicco!!" Di fronte alla perdita di prospettiva, alla mancanza di senso di quella permanenza in carcere solo per salvare l'organizzazione, nella quale non crede più l'alternativa era o impiccarsi come Nino Gioè o collaborare come aveva deciso di fare. E di fronte al rifiuto della donna di seguirlo, l'alternativa che Vincenzo vede non è certo quella della ritrattazione e della denuncia di un complotto ma quella di impiccarsi, consapevole²⁰⁶ che non avrebbe avuto più un'altra occasione per salvarsi, se avesse interrotto a quel punto la collaborazione.

Il dialogo prosegue. Scarantino usa ora la chiave dell'indifferenza: se mi vuoi seguire mi segui, se non mi vuoi seguire faccio lo stesso. La replica di Rosalia è pronta; sa che il suo potere d'interdizione è ancora determinante. Minaccia il suicidio. Enzo non sa cosa replicare: "Bel consiglio che mi dai". Ricominciano le schermaglie. Rosalia dimostra di essersi armata di argomenti che non appaiono del tutto autonomi. Ricorda il mutamento della fase politica (si è appena insediato il primo governo Berlusconi; ministro della giustizia è diventato l'avv. Biondi che ha appena adottato il suo famoso decreto). Rosalia lo rammenta ad Enzo, il decreto Biondi per effetto del quale "sono tutti fuori".

Enzo ha la risposta pronta. Quel decreto non lo riguarda, non riguarda i mafiosi, riguarda altri. "Con i mafiosi non c'entra niente" e lui purtroppo è "schedato come uomo d'onore".²⁰⁷

Rosalia percepisce che la scelta di collaborare nasce dal timore di non potere respingere le accuse di Candura e Valenti e gli ricorda le buone previsioni dell'avvocato. Il commento è sconcolato: "lascialo perdere all'avvocato". Nel processo non c'è più speranza perché dopo avere detto fino all'ultimo di non sapere nulla della macchina, aveva ormai confessato che la macchina della strage era proprio quella: "Che gli ho detto che la macchina è quella lì, la macchina è quella, la macchina....!" E' un grido disperato; è la comunicazione della confessione ormai irretrattabile ed inconfutabile perché resa nel corso di più interrogatori resi liberamente, con tutte le garanzie, alla

²⁰⁶ Già da queste prime battute appare chiaro come questo dialogo per i suoi accenti di autenticità e sincerità, mini alla base l'ipotesi del complotto, mai menzionato nel dialogo. Quelle frasi spezzate, poi, quei sottintesi, quegli accenni ad un dialogo intimo e privato fra coniugi complici, che non richiede di essere espresso apertamente, indica, infine, che Scarantino non si è reso complice di una messa in scena per preconstituire una prova della genuinità della confessione, d'accordo con coloro che lo avrebbero manovrato. Scarantino non avrebbe mai accettato di strumentalizzare la moglie e di coinvolgerla in una sceneggiata, di costruire una prova che rivelasse che ne aveva carpito la fiducia.

²⁰⁷ L'accusa di essere mafioso non è quindi falsa ma viene dagli "spioni" che lo accusano, dai collaboratori come Candura e Valenti dei quali dà per scontata l'attendibilità.

presenza del difensore e registrato. Rosalia capisce a quel punto che la situazione è davvero cambiata e che non ci sono più argomenti e mezzi per farla mutare. Replica con un semplice “Ah” e si rende conto che non ha alternative: seguire il marito o abbandonarlo per sempre. La replica stizzita all’ennesima richiesta di un giuramento di fede del marito (“ Ti giuro, ma lasciali stare i bambini”) , dimostra che Rosalia ha fatto, a malincuore, la sua scelta e che non può più impedire la collaborazione.

Vincenzo, a questo punto, passa al piano operativo, a ciò che Rosalia dovrà raccontare ai parenti in attesa di essere trasferita da Palermo. Rosalia accenna soltanto ad uno sfiduciato “ Ma sei convinto!!”, dopodiché giura che lo seguirà.

Segue a questo punto un brano di grande importanza. Scarantino dichiara di avere confessato gli omicidi Bonanno e Amato e alla povera Rosalia non resta che commentare: “ Ma ti sta dando di volta il cervello? “. Ma Enzo si dimostra sicuro: non c’è alcun motivo per pensare che gli stia dando di volta il cervello.²⁰⁸

Rosalia viene ripresa dal panico. Ricorda i discorsi che ha sentito fare nell’ambiente della Guadagna, discorsi che rispecchiano le voci correnti nell’ambiente di Cosa nostra, di un prossimo giro di vite, da sempre annunciato da sempre sperato, per scoraggiare il pentimento: i pentiti non avranno più la protezione, prima gliela danno e poi gliela tolgono. Ha avuto la conferma dalla televisione.

Enzo, per rassicurarla, afferma che può farla parlare con un poliziotto e addirittura “con la magistrata”.

Seguono una serie di schermaglie, di reciproche contestazioni che rivelano ancora i rapporti tesi con le rispettive famiglie, l’insofferenza di Scarantino per il controllo che queste esercitano su Rosalia, l’incapacità di quest’ultima di emanciparsi, una serie di pettegolezzi familiari.

Rosalia torna sull’argomento pentiti; Vincenzo chiama una guardia carceraria a conferma dell’infondatezza dei timori della donna.

Vincenzo suona il tasto della provvisorietà: “ Ro’, tu prova, sangue!”.

Rosalia non intende ragioni: “ io voglio soltanto morire”.

Vincenzo cerca di usare a questo punto l’argomento della ritrovata dignità e della fiducia che gli uomini delle istituzioni ripongono in lui che non potrà quindi essere abbandonato.

Parla del dr. La Barbera e della polizia: “Rosa, mi rispettano”.

Rosalia non si fida: “vogliono il loro scopo..Vogliono raggiungere il loro scopo.

Vogliono sapere cose che tu.... non lo so boh.... che tu non sai!”²⁰⁹

²⁰⁸ Scarantino fa riferimento alla confessione degli omicidi Bonanno e Amato per i quali aveva fornito una serie di dettagli fattuali a riscontro che poteva conoscere solo l’autore. Non può quindi neanche lontanamente accennare alla necessità di essersi dovuto accollare falsamente quei delitti

²⁰⁹ Questo passaggio è di fondamentale importanza. Rosalia in perfetto stile mafioso ripete la convenzionale frase dello stile dell’omertà. Scarantino non sa, non deve sapere, non può sapere nulla. Ma intercala la frase convenzionale con

La risposta di Vincenzo è eloquente; Rosalia capisce e abbandona subito l'argomento. Ha capito che su quel terreno non c'è niente da fare. Suo marito sa molte verità. Può parlare; l'argomento che non può collaborare perché non sa abortisce immediatamente di fronte all'affermazione di Vincenzo. Ritorna in campo l'argomento sicurezza dei figli ma anche qui Vincenzo risponde con una frase che rivela come la scelta di Vincenzo non è soltanto opportunistica ma ha anche una motivazione ideale assolutamente credibile, per gli accenti usati, il luogo ed il contesto del discorso:

V. Che io non so? E poi senti le dichiarazioni che io... (sottinteso: ho fatto, sto facendo e vedrai se si potrà ancora dire che io non so, n.d.e.).

R. E poi non li pensi (incomprensibile)

V. Chi? I bambini? Che crescono con tanta dignità...con tanta dignità, con tanta educazione, con tanta... Che li togliamo dal cortile!

R. Quello che ti volevo dire io... Che non ce la faccio più.²¹⁰

I due a questo punto per rafforzare le rispettive motivazioni si raccontano i comportamenti immorali dei componenti delle rispettive famiglie: non vale la pena soffrire per sodalizzare con familiari che non meritano rispetto.

Vincenzo recrimina che la donna non abbia voluto seguire i poliziotti che le aveva mandato a casa durante la sua permanenza a Palermo. Rosalia ricorda di avergli scritto e mandato delle cose. Vincenzo le ricorda che nel precedente colloquio aveva detto che avrebbe iniziato a collaborare e lei gli aveva detto di sì. Rosalia insiste ancora. “ Non fare niente”.

C'è quindi un brano che conferma la vicenda relativa al suggerimento per la cattura di Peppuccio Calascibetta, della quale ha parlato il dr. La Barbera.

un'interiezione che esprime il forte dubbio , che si affaccia per la prima volta apertamente nella sua mente, che suo marito sappia veramente molte cose e che possa davvero dire ciò che sa.

²¹⁰ Da questa conversazione intima l'ipotesi di Scarantino bugiardo, prezzolato e manovrato esce smentita. I costi che dovrà affrontare abbandonando la famiglia mafiosa sono troppo alti per essere affrontati con leggerezza e sulla base di promesse dello Stato, che possono essere obbiettivamente aleatorie, come ricorda costantemente Rosalia. Senza la speranza di un futuro di dignità, la scelta non poteva essere fatta solo per la promessa di uscire dal carcere e di avere protezione e assistenza economica. Ma se così è tanto meno può spiegarsi, con questi accenti che rivelano una presa di coscienza profonda , un patto scellerato che Scarantino starebbe tenendo nascosto alla moglie. Una simile capacità camaleontesca non appartiene a Scarantino che per quanto “padrone” sa che l'influenza della famiglia mafiosa sulla moglie è più forte della sua e quindi deve convincere la moglie che il suo passo è irrevocabile, che la sua confessione, proprio perché vera, sarà efficace e non falsificabile; che ciò può dare loro più forza rispetto alla famiglia, ragion per cui il passaggio dalla parte dello Stato sarà garantito dal contemporaneo indebolimento dell'organizzazione. Non c'è alcun accenno a trame oscure, a motivazioni occulte e segrete, ad accordi illeciti con uomini delle istituzioni, ai quali Scarantino avrebbe dovuto necessariamente far riferimento se fossero esistiti, perché avrebbero avuto maggiore efficacia nel convincere la donna, perché in questo caso ben più alto sarebbe stato il prezzo da pagare a Scarantino. A questo punto residua quindi solo l'ipotesi che Scarantino stia mentendo alla moglie come prima aveva mentito a chi lo aveva interrogato. Entrambe ipotesi che, per quanto è stato fin qui detto (a partire dalla sentenza impugnata) e per quanto ancora si dirà, è assolutamente da escludere.

Rosalia insiste a dire che vuole ammazzarsi. Per provocare la sensibilità della moglie, per produrre un senso di rivolta morale per le efferatezze compiute durante la militanza in Cosa nostra, Scarantino le racconta l'episodio dello strangolamento di un piccolo uomo sciolto nell'acido per un motivo futile, episodio al quale Scarantino accennerà nel suo esame avanti a questa Corte, manifestando sincera riprovazione per quella uccisione, tanto feroce quanto inutile. Anche qui cerca di provocare il raccapriccio e il disgusto nella moglie che non vuole ascoltarlo: “ Maria, ancora continui!! “

E Vincenzo per dimostrare ancora una volta la radicalità e irreversibilità della scelta, le comunica di avere confessato non solo la strage ma tutto ciò che aveva commesso nella sua carriera criminale e che era “felice” mentre raccontava: “ Ti giuro per i bambini! Mi devono morire i bambini se io non gli ho detto tutte cose! Io ero felice quando...”²¹¹ Ribadisce alla moglie che i pentiti non saranno abbandonati anche perché lui non collabora ad una indagine qualsiasi ma a quella per la “strage di Borsellino”. Spiega che con tutto questo il decreto Biondi non c'entra niente, che non c'è rapporto, come pensa la moglie, tra i recenti provvedimenti di cui hanno parlato in televisione e una politica di favore per la mafia e di contrasto dei pentiti. Di fronte alla prospettiva di riunire la famiglia, Rosalia comincia a pensare davvero alla possibilità di dare un cambio alla sua vita e comincia a riflettere sui maltrattamenti che subisce nell'ambito della famiglia di origine: “Io sono murata dentro, loro se ne vanno a destra e a sinistra, a fare ed a dire, io sono murata dentro....peggio di qua”.

Riemerge quindi un possibile tratto morale della confessione di Scarantino: la possibilità di rompere con il passato e di rifarsi una vita all'estero.²¹²

V.(incom) ...hai capito? Non gli devi dire niente che dicono queste cose (si riferisce ai suoi familiari). Rosalia, io...ho fatto questo per cambiare la mia vita, per cambiare la vita dei miei figli, cambiare la vita di mia moglie, per dare loro un avvenire diverso dal nostro...(incom) In America, in Sardegna...Tua madre ci starebbe...(incom)? Se tua madre vuole venire, le daranno la protezione

Non sono accenti, espressioni, concetti, intenzioni che presuppongono un piano truffaldino e calunnioso.

La conferma che Scarantino non poteva mentire, perché la possibilità di realizzare il

²¹¹ Quindi Scarantino afferma sotto giuramento alla moglie di avere confessato tutto quello che aveva commesso. Non bisogna sottovalutare questo giuramento sulla testa dei figli per un uomo superstizioso e primitivo, qual era al momento Scarantino.

²¹² Il che spiega la delusione del collaboratore quando ha visto frustrata la speranza di andare all'estero con la moglie e di scomparire per sempre e da qui l'incapacità di resistere alle insostenibili pressioni e offerte di accordo per la ritrattazione.

futuro che si prospettava era strettamente dipendente dalla sua credibilità e dalla sua attendibilità, fortemente messe a rischio da eventuali comprovate menzogne – la capacità di provare le quali non sarebbe di certo mancata ai suoi contraddittori – si coglie nella sottile e astuta nuova linea argomentativi messa in campo da Rosalia, che ha rimosso il pensiero precedente: la collaborazione è inutile e dannosa perché Scarantino non sarebbe stato creduto.

R. Miii, questi hanno scarcerato a due....(incomp) perché dice che non li hanno creduti... dicono che hanno scarcerato a due perché hanno capito che...

E quindi, prosegue Rosalia, rovesciando i termini del discorso precedente non conviene collaborare perché quel futuro radioso si avvererà lo stesso non appena Scarantino sarà scarcerato, potranno ugualmente andarsene lontano, abbandonando Palermo.

Qui abbiamo il passaggio decisivo di tutto il dialogo, la frase che sintetizza tutto questo lungo scambio tra i coniugi nel momento in cui deve essere fatta una scelta decisiva, quella di collaborare con la giustizia e non di delinquere con la giustizia, come appare ormai chiaro da tutto il discorso precedente.

Quella speranza di Rosa non ha alcuna ragione d'essere. Scarantino stesso ha fornito agli inquirenti le prove e i riscontri decisivi della sua colpevolezza. La risposta di Vincenzo è tranciante:

*V: Non esco più!! Non esco più, **lo so quello che ho detto**²¹³ ... Gli ho portato le prove, gli ho portato le prove, sangue, gli ho portato le prove, gli ho fatto trovare cose, sangue.*

R. Ma quando è stato?

V. La bambina quando è...(incomp) la bambina? Giorno ventotto Giorno ventotto... Giorno ventotto lo sai dove ero? Indovina! Indovina dove ero giorno ventotto?!!

R. A Palermo?

V. Sotto casa tua! C'era la luce del bagno che tu la lasci sempre accesa, hai capito?...

Rosalia è sconcertata da questa rivelazione ma non demorde. Mette in campo quello che diverrà il suo futuro cavallo di battaglia: ritrattare.

Ma Scarantino ha già presente che non è più possibile tornare indietro. Nessuna ritrattazione potrà salvarli dalla vendetta di Cosa nostra.

²¹³ Semanticamente queste parole equivalgono a “ho detto la verità”.

*V. Buffa ha ritrattato, Buffa ha ritrattato! Lo sai che ha detto Ignazio Pullarà? Che appena esce gli spacca la ...(incomp). Non è che lo perdona, non è che lo perdona!! Poi se tu hai paura, Sangue, ...*²¹⁴

Altri indizi sono indicativi della fondamentale onestà e sincerità del proposito collaborativo di Scarantino in questa fase. Ad esempio il seguente brano:

R. Tu ti senti un peso tolto, vero? Ti senti un peso scaricato, vero è?

V. Io mi sento... mi sento felice, mi sento felice, sangue, ti giuro per i bambini, ti giuro per i bambini, stavolta lo faccio.

Leggerezza, felicità, consapevolezza di un gesto individuale e assolutamente personale, stati d'animo incompatibili con lo spirito del calunniatore o meglio addirittura di chi osa sfidare Cosa nostra per calunniarla. E nel momento in cui nella coscienza di Scarantino comincia a radicarsi l'idea dell'onestà, l'uomo sente il bisogno di risarcire chi aveva in precedenza davvero accusato e calunniato (accuse che dovrà purtroppo ripetere in futuro, in stato di necessità, quando i tempi per la ritrattazione si stringono ed i rischi di vendette trasversali maturano, come si evince dal racconto di don Neri a proposito della paura da cui era pervaso Rosario Scarantino quando ancora il fratello non aveva garantito la ritrattazione). Il dr. La Barbera che il clan Scarantino aveva accusato di ogni sorta di prevaricazioni e violazioni sul detenuto era invece "una degnissima persona". "L'ho infangato io a La Barbera. L'hai capito che l'ho infangato io a La Barbera?! Per farmi ragione, l'hai capito?", dice Scarantino alla moglie che di quella accuse al prefetto La Barbera era stata protagonista con le sue lettere alle massime autorità.

*Con lettera al presidente della Corte di assise di appello di Caltanissetta nel processo Scarantino Vincenzo + 2 e all'udienza del 2 novembre 1995 la Basile aveva dichiarato che alla base del pentimento di Vincenzo Scarantino c'erano state le violenze subite a Pianosa ad opera anche del dr. Arnaldo La Barbera. Anche nel corso della ritrattazione lo Scarantino riprenderà queste affermazioni.*²¹⁵

²¹⁴ Questo brano conferma che nell'iter della collaborazione di Scarantino vi sia una sorta di linearità e coerenza di fondo che comprende anche le fasi della ritrattazione e le precedenti "irrequietezze". Scarantino ha messo al sicuro la sua credibilità con le sue formidabili prestazioni dibattimentali. Al momento decisivo del confronto con gli accusati e i suoi difensori Scarantino ha sostenuto tutto il peso dell'accusa, uscendo vincente dal confronto. Il suo tallone d'Achille, come afferma il dr. Bo, è stata la moglie, e di conseguenza i legami familiari. Scarantino ha in realtà contrattato nell'interesse della moglie, consapevole che per lui non ci sarebbe stata salvezza e che il suo destino futuro sarebbe stata o la vita in carcere o la morte. Un esile filo di speranza gli era rimasto appesa. E questa speranza consisteva nella ben diversa consistenza delle sue testimonianze a fronte dell'assoluta inverosimiglianza della ritrattazione. E questo ha fatto valere, con le motivazioni che vedremo, quando ha deciso di ritrattare la ritrattazione avanti a questa Corte.

²¹⁵ Basile Rosalia, udienza del 2.11.1995, verbale in atti.

La scoperta di questa intercettazione ambientale permette di fare ampia pulizia nel processo di ogni prospettazione concernente le cause e i moventi del pentimento di Vincenzo Scarantino.

La dimostrata falsità della deposizione di Rosalia Basile in questo punto fondamentale, essendosi guardata dal riferire che il marito nel corso del colloquio del 16 luglio 1994 aveva affermato di avere sempre calunniato il dr. La Barbera “per farsi ragione”, rivela il ruolo inquinante nel processo di questa donna, e la sua capacità di condizionare e invalidare la libertà di determinazione di Scarantino.

Vanamente nel seguito del colloquio Vincenzo esortava Rosalia ad abbandonare i legami che la tenevano avvinta al suo ambiente familiare: “...lasciali perdere che troverai la felicità troverai...troverai la felicità.”

Il dialogo prosegue ancora su questa falsariga. Vincenzo insiste per convincere la moglie a seguirlo. Rosalia resiste sempre più debolmente ma per nulla persuasa (“Sono morta; mi vuoi fare vivere l’ultima vergogna” .)

Vincenzo afferma ancora significativamente: “li conoscevo tutti! Per farti capire che mi conviene collaborare”. Questa affermazione combacia con quelle indicazioni di collaboratori che hanno testimoniato sulla stretta vicinanza dello Scarantino con gli uomini della Guadagna.

Ma per la loro efficacia al fine comprendere il senso inequivocabile di questo fatto probatorio, chiarificatore e risolutivo, conviene riportare altri successivi brani che non richiedono altri commenti:

V. Ti giuro dovrebbe morire la bambina che io gli ho detto tutte cose, tutte cose!²¹⁶

R. In questi tre anni....

*V. Ti giuro dovrebbero morire i bambini che gli ho detto tutte cose...**e cose brutte!***

*R. **E non mi rimane più niente da fare perciò...***

...

“TESTE BASILE R.: - A Busto Arsizio lo tenevano senza sigarette, non davano ne' televisione e ne' giornali, da solo, da solo. Poi a Pianosa gliene hanno fatte vedere di tutti i colori, persino, raccontato da mio marito, lo facevano spogliare nudo e gli passavano la paletta per... lo minacciavano che lo volevano impiccare, il signor La Barbera Arnaldo. Ed io ho mandato delle lettere al Presidente della Repubblica, a Silvia Tortora, Epoca, a Vittorio Sgarbi, ad altri due giornalisti e poi ho scritto anche una lettera alla dottore... alla moglie del dottor Borsellino, per il trattamento che facevano a mio marito e che non lo facevano vedere ai miei figli e dato che lo avevano portato la', non avevo le possibilita' di andare a trovarlo. “

...

“AVV. CONDOLEO: - Le ha mai avanzato suo marito, non so, qualche sua confessione sui motivi che lo hanno portato al pentimento?

TESTE BASILE R.: - Sì, per le minacce che subiva.

AVV. CONDOLEO: - E queste confessioni, a lei, di suo marito erano sempre contestuali al periodo in cui lei scriveva queste lettere ai giornali ed alle persone che lei ha indicato?

TESTE BASILE R.: - Sì, sì.

²¹⁶ Siamo infatti al giorno successivo al terzo interrogatorio del 15 luglio 1994.

V. *A te cosa interessa?!(incom) poi racconterò tutto perché io ho fatto questa cosa! Racconterò tutta la verità! Tutta, tutta, tutto, tutto!...*²¹⁷

....

R. *Tu hai detto tutte cose...*

V. *Tu devi giurare per i bambini! Giura per i bambini!*

R. *...non puoi ritrattare?*

V. *Non posso ritrattare, sangue! Non posso ritrattare.*

A questo punto non resta a Rosalia che giurare, facendosene una ragione con i maltrattamenti subiti dai familiari di Vincenzo, dopo che si era ormai capito che il congiunto stava per scegliere la via della collaborazione che avrebbe significato, anzitutto, l'accusa decisiva nei confronti di Salvatore Profeta, marito di Pietra Scarantino e genero prediletto della madre di Vincenzo.

Rosalia confessa che non ha altra scelta perché a Palermo lei sta morendo.

Seguono istruzioni operative e l'invito a non preoccuparsi delle reazioni delle due famiglie.

*Rosalia ha un'incertezza quando Vincenzo le dice che sta male da venti giorni per il fatto del telegramma. Rosalia chiede se per caso non stia male per un'altra ragione. Vincenzo comprende il senso della domanda e risponde secco e perentorio: “**Gli ho detto la verità**” e non ci sono vie di scampo. Non ci sono buoni avvocati che possano risolvere la situazione. Il ministro Biondi non può fermare i magistrati che indagano sulla strage.*

La trascrizione in dialetto siciliano del dialogo risulta, se possibile, più diretta e immediata, e conferma, ad avviso di questa Corte:

- 1. Che il colloquio intercettato fu franco, schietto, e genuino.*
- 2. Che la decisione di Scarantino di collaborare fu del tutto spontanea, frutto di un profondo cambiamento interiore per il male arrecato oltre che della consapevolezza che le prove a suo carico erano forti e fondate e che lo Stato aveva deciso di fare sul serio per scoprire gli autori della strage.*
- 3. Che la decisione fu presa e mantenuta nonostante la moglie gli rappresentasse tutte le possibili controindicazioni: la vendetta dell'organizzazione, la vita impossibile dei collaboratori di giustizia; l'inaffidabilità dello Stato; l'impossibilità di essere creduti, e l'esortasse più volte a desistere e a ritrattare,*

²¹⁷ Si spiega alla luce di queste frasi le reazioni di Scarantino quando ascoltava la moglie raccontare all'udienza del 2 novembre 1995 che il marito nel luglio del 1995 le aveva raccontato di essere innocente e di non sapere nulla della strage

accettando la scelta del marito solo dopo avere compreso che la confessione era seria e le cose che aveva raccontato erano probabilmente vere (Rosalia per il suo carattere e la sua “cultura” oltre che per i legami con l’ambiente non avrebbe accettato di assecondare il marito se in quel momento avesse solo sospettato che si stava prestando ad essere strumento di una manovra).

- 4. Che Scarantino aveva confessato alla moglie di avere partecipato alla strage di via D’Amelio e di sapere molte cose su quella strage oltre che su altri delitti commessi.*
- 5. Che le precedenti affermazioni sulle violenze e le prevaricazioni subite erano false e calunniose, gestite dal suo clan senza il suo consenso, e che la polizia e il dr. La Barbera non l’avevano forzato a raccontare falsità;*
- 6. Che Scarantino mise a parte la moglie che non gli era più possibile ritrattare perché aveva confessato tutto e tutto ciò che aveva confessato ai magistrati era la verità, avendo pure fornito le prove di ciò che aveva detto.*
- 7. Che per l’equilibrio psicologico e morale di Scarantino era decisiva la possibilità di poter contare sull’appoggio della moglie.*

Può dirsi in conclusione che questa prova permette di leggere a fondo nella coscienza dell’imputato, nel momento decisivo in cui deve ottenere il consenso della moglie alla scelta di aiutare la giustizia, per affrontare l’impegno difficile e per certi versi umiliante, nell’ottica mafiosa, vita del collaboratore. Da questa lettura emerge una perfetta buona fede del collaboratore, la consapevolezza che la possibilità di ricominciare una nuova vita con la moglie ed i figli, massima aspirazione di Scarantino, era per lui legata direttamente alla sua capacità di rendersi credibile, raccontando la verità e fornendo riscontri; risulta ancora un assoluto e definitivo distacco dall’ambiente mafioso, associato alla certezza di poter rendere un servizio utile alla giustizia per l’importanza e la varietà dei fatti di cui era a conoscenza. E’ una prova che si aggiunge, conferma e consolida il quadro probatorio raggiunto dai primi giudici, contribuendo a rimuovere dalle dichiarazioni di Scarantino quell’alone di dubbio e di incertezza che era residuo all’esito del tormentato giudizio di primo grado.

5. La conferma dell'ipotesi accusatoria con le dichiarazioni del nuovo collaboratore Calogero Pulci.

Intervenuta nel giudizio di secondo grado, la testimonianza di Calogero Pulci ha addotto altro riscontro determinante alla ricostruzione del fatto nei termini indicati dalla sentenza impugnata. Pulci, come vedremo, ha fornito specifici riscontri individualizzanti, a conferma della chiamata in correità di Scarantino verso Pietro Aglieri e Gaetano Murana, assolto dall'accusa di strage per la mancanza di un decisivo riscontro alle dichiarazioni di Scarantino.

L'inizio della collaborazione di Pulci è successiva alla pronuncia della sentenza di primo grado, che non ne ha potuto tenere conto.

La testimonianza è stata raccolta in epoca antecedente alla novella modificativa del codice di rito, con le forme dell'art. 210 c.p.p.; si pone quindi l'esigenza di un'accurata valutazione dell'intrinseca attendibilità e dei riscontri esterni, esigenza che verrà soddisfatta nel paragrafo seguente.

Va premesso sin d'ora che la Corte considera Pulci un teste non solo attendibile ma di notevole spessore sotto il profilo dell'acume critico e della consapevolezza della sua posizione. Non bisogna dimenticare che Pulci è stato uomo politico con incarichi amministrativi nel sia pur piccolo comune di provenienza, Sommatino in provincia di Caltanissetta; in questa qualità negli anni della appartenenza a Cosa nostra ha avuto modo di allacciare rapporti amicizie e conoscenze nell'area grigia di contiguità politico-amministrativo-imprenditoriale, il cui supporto a Cosa nostra, secondo quanto riferito dai più importanti collaboratori di giustizia, rappresenta la peculiarità della mafia

siciliana, una realtà assolutamente specifica e ben più rilevante di una semplice organizzazione criminale proprio in virtù di quell'intreccio sistematico.

Va ricordato che le condizioni fisiche del Pulci non sono buone per i postumi di un tentato omicidio al quale è miracolosamente scampato, in seguito al quale ritiene tuttora un colpo di pistola in testa. Ciò non gli ha impedito di rispondere con lucidità, precisione e, possiamo anche dire, intelligenza, dimostrando di sapere perfettamente dominare le dinamiche dell'esame incrociato con risposte appuntite e calibrate alle domande dei difensori volte a fare emergere elementi che potessero renderne dubbia l'attendibilità.

Va anticipato che taluni aspetti bizzarri del carattere e della personalità di Pulci, emersi dalla deposizione, non interferiscono affatto sulla sua capacità di rendere testimonianza fedele e consapevole; essi, al contrario, spiegano il suo modo peculiare di essere all'interno dell'organizzazione (un gregario che sa di non essere inferiore al capo e che riesce ad instaurare con costui un eccellente rapporto di collaborazione, fondato sull'intelligenza reciproca della convenienza dell'accordo rispetto alla guerra, con attenzione, peraltro, ad ogni segnale di mutamento dello status quo) e sono elemento di conferma della sua profonda conoscenza e intelligenza delle cose di Cosa nostra, utilizzate ora a rovescio per rivelare con ironico distacco gli aspetti più contraddittori, ambigui e doppi di un'organizzazione tutt'altro che compatta se non nella comune avversione per l'ordinamento dello Stato; con la conseguente capacità del collaboratore di cogliere gesti, episodi eventi di ogni genere come segni ricchi di significati complessi che Pulci è in grado di decodificare e sviluppare in tutta la ricchezza di contenuto che essi posseggono.

La rilevanza della deposizione di Pulci sta, dunque, proprio nella capacità di offrire chiavi di lettura logicamente ineccepibili a dati, fatti e comportamenti apparentemente neutri ma che rimandano univocamente, dati presupposto e contesto, a realtà non immediatamente interpretabili.

Pulci ha raccontato la sua storia di uomo d'onore inserito nell'organizzazione mafiosa della provincia di Caltanissetta. La sua iniziazione nel 1984, preceduta da una "vicinanza" risalente al 1978-1979. La capacità e la volontà di rendere comprensibile alla Corte l'essenza e la natura di Cosa nostra emerge dalla sagacia nell'inserire nel racconto dettagli, apparentemente marginali, ma assolutamente esplicativi di una realtà che solo da siffatte considerazioni può essere colta in tutta la sua specificità.

Così Pulci spiega il suo ingresso in Cosa nostra e la sua vicinanza ("braccio destro") con Giuseppe Piddu Madonia rappresentante provinciale di Cosa nostra di Caltanissetta:

Tenga presente che io dal settembre '83 al novembre del '90 sono stato titolare di

porto di pistola per difesa personale. Praticamente quando a me mi fermavano le Autorita' e gli davo la patente e il porto d'armi avevo il lasciapassare, potevo avere la macchina carica di tritolo, chi mi doveva perquisire?

P.G. dott.ssa ROMEO: - *Senta, lei che attivita' svolgeva in questo periodo in cui aveva, appunto, il porto d'armi di cui ha parlato?*

PULCI CALOGERO: - *Io ero un... un imprenditore edile di medie dimensioni, non di grosse dimensioni e neanche un piccolo artigiano, e svolgevo anche attivita' politica e anche ho rivestito, anche se per un breve periodo, cariche istituzionali all'interno dell'Amministrazione comunale di Sommatino.*

P.G. dott.ssa ROMEO: - *E parlando di questo periodo che lei ha detto, dall'84 al '90, avviciniamoci di piu' ai momenti, diciamo, che interessano il presente processo, quindi cominciamo a parlare degli anni novanta; lei negli anni novanta che tipo di rapporto personale aveva con Madonia Giuseppe?*

PULCI CALOGERO: - *Ma io con Madonia Giuseppe non avevo un rapporto piu' personale, negli anni il rapporto e' diventato familiare, perche' io conosco la moglie, i figli, i nipoti, le suocere, gli zii, i vicini di casa, i vicini dei vicini di casa; gli spostavo la moglie, li facevo incontrare, ci facevamo le feste di Natale e Capodanno insieme, andavamo a mare a Forte dei Marmi insieme, che le ville le andavo ad affittare io sotto falso nome. Cioe', gestivo Madonia come uno gestisce il figlio appena nato.*

P.G. dott.ssa ROMEO: - *Abbiamo capito.*

PULCI CALOGERO: - *Cioe', praticamente mancava solo che ci mettevo il pannolino, poiche' Madonia pannolino non aveva bisogno, altrimenti gliel'avrei pure messo.*

P.G. dott.ssa ROMEO: - *Va bene. Quindi lei, sostanzialmente, era vicino anche fisicamente, quindi negli spostamenti, come ci ha detto.*

PULCI CALOGERO: - *In tutto, in tutto. Io conosco gli spostamenti finanziari, economici, gli acquisti, che ho segnalato alla A.G., i prestanomi, i movimenti di capitali all'esterno.*

P.G. dott.ssa ROMEO: - *In tu...?*

PULCI CALOGERO: - *(Di) Piddu Madonia conosco un po' tutto, perche' come le ho detto lo chiamavo anche zio come nome, tanto era diventata stretta, diciamo, l'amicizia oltre all'appartenenza mafiosa.*

Pulci fu fatto uomo d'onore riservato nel 1984 alla presenza di alti personaggi

dell'organizzazione; fu inserito nel mandamento di Mussomeli e suo padrino fu appunto Piddu Madonna.

Nel 1989 per ragioni connesse alla guerra di mafia che era scoppiata nella provincia fu inserito nella famiglia di Caltanissetta e non di Sommatino per l'astio personale che lo divideva dal capo famiglia La Quatra; il rito di iniziazione fu ripetuto in ambito locale.²¹⁸

Fino all'arresto di Madonna nel settembre 1992, Pulci aveva lavorato, svolgendo il suo lavoro ufficiale di imprenditore a stretto contatto con il boss. Al momento del suo arresto stava eseguendo un appalto ad Arese. Aveva curato in modo totalizzante gli interessi di Madonna in Italia e all'estero.

Per descrivere l'intensità del rapporto fiduciario, elemento che risulterà decisivo quando si tratterà di valutare le confidenze ricevute dal Madonna a proposito della strage, forniva dettagli di indiscutibile pregnanza.²¹⁹

²¹⁸ Per comprendere il calibro e l'intelligenza del personaggio sembra opportuno riportare il seguente brano nel quale vengono lucidamente colte le contraddizioni e i compromessi di Cosa nostra:

P.G. dott.ssa ROMEO: - Giusto per completare questo quadro: i problemi fra suo padre e il La Quatra erano problemi derivanti da appartenenza sempre a Cosa nostra o riguardavano altre vicende?

PULCI CALOGERO: - No, riguardavano che mio padre era un comunista, e ancora lo crede, lo e', ed e' riguardato a una vicenda di Consiglio Comunale, che dovevano varare... no, no, era una cosa importante: dovevano varare il piano regolatore, siccome i numeri erano contati avevano minacciato Cosa nostra a un certo Bifarella Vincenzo, cugino di La Quatra, di non presentarsi, così'... che era di sinistra, così' venendo meno uno di sinistra, se erano trenta diventano quattordici con quindici e passava il progetto.

Poiché' questo Bifarella lo riferì' al partito mio padre gli disse: "Stai tranquillo che ti difenderemo noi". Quello ha fatto il doppio gioco, lo ha raccontato allo... al cugino, la sera del Consiglio Comunale La Quatra spara quindici colpi a mio padre. Mio padre resta vivo, prende il telefono, telefona ai Carabinieri e lo denuncia, lo arrestano e si costituisce parte civile. Cioè', non e' che e' una cosa, una vicenda così', che poi si e' chiusa fra amici.

Quando in primo grado... si costituisce parte civile con l'avvocato Emanuele Limuti, che era compagno di partito di mio padre; quando in primo grado La Quatra viene assolto e il P.G. se l'appella, mio padre continua la costituzione di parte civile. Pensi che fu minacciato per ritirare la parte civile e non c'e' Dio che tiene, non la ritiro'.

P.G. dott.ssa ROMEO: - Va bene, questo l'abbiamo...

PULCI CALOGERO: - Ora, per questa anomalia che c'era...

P.G. dott.ssa ROMEO: - Sì'.

PULCI CALOGERO: - ... giustamente era imbarazzante che Pulci Calogero, figlio di Marco, avendo avuto queste vicende... già' era strano che ero in Cosa nostra, poi - si immagini lei - sedermi nello stesso tavolo della stessa famiglia dove apparteneva La Quatra e due dei suoi figli; cioè', sarebbe veramente, come si suol dire, imbarazzante da ambo le parti.

P.G. dott.ssa ROMEO: - Va bene. Quindi lei fu affiliato, abbiamo detto, dopo il 25 luglio dell'89 nella famiglia di Caltanissetta.

PULCI CALOGERO: - Perfetto. La famiglia di Caltanissetta, signora, mi scusi se la interrompo...

P.G. dott.ssa ROMEO: - Sì'.

PULCI CALOGERO: - ... non esisteva, non c'era famiglia, era solo un... uno scatolone vuoto, che gli venivano inseriti tutti gli uomini di Cosa nostra dei vari paesi che per ragioni di lavoro o opportunità' o altro venivano ad abitare a Caltanissetta; e allora si chiamava in gergo mafioso "venivano aggregati". Ma di fatto Caltanissetta la gestiva Madonna. L'unico uomo d'onore vero, reale di Caltanissetta era un macellaio che aveva la macelleria di carne di cavallo in via Palermo, che si chiama Angelo Palermo, ma più' ragionava il cavallo che lui, cioè' senza cervello completamente.

²¹⁹ **PULCI CALOGERO:** - Io prima di curare i miei interessi, a costo anche di tralasciarli, curavo gli interessi di Madonna.

Le faccio un esempio, che oggi sarei... solo una bestia lo poteva fare quello che ho fatto io. E' nata mia figlia Pamela nel dicembre del '95, nel nova... eh, mi scusi, dell'85; nell'84, cioè' l'anno precedente, era nata mia figlia Grazia, con un parto cesareo, dopo un anno nasce l'altra bambina di nuovo col parto cesareo.

Poiché' la mattina ero stato all'ospedale e i medici mi avevano detto che verso mezzogiorno la mettevano in uscita e io avevo un appuntamento con Madonna, tanto sono stato bestia che ho lasciato a mia moglie la' fino alla

Nel 1992 Piddu Madonna trascorreva la sua latitanza a Bagheria. Gli uomini d'onore locali erano impegnati a curare sotto il profilo logistico ed assistenziale la latitanza del Madonna (l'importanza del quale nell'ambito di Cosa nostra regionale era legato al ruolo avuto nello schierare con i corleonesi la provincia e nella soppressione del rivale Di Cristina ai primordi della guerra di mafia dei primi anni ottanta). Il Pulci forniva a questo punto un'accurata descrizione del regime nel quale si svolgeva la latitanza di un personaggio eccellente di Cosa nostra. Nino Gargano, detto 'mpare Nino fumatore di sigari, curava la latitanza di Madonna. Altri importanti personaggi che aiutavano Madonna a Bagheria erano Giacinto Scianna e tale Di Salvo.²²⁰

Madonia era sotto la protezione della mafia di Bagheria, la stessa che curava la latitanza dei Bernardo Provenzano, del quale il Madonna era un fedelissimo.

Pulci dichiarava che il contributo maggiore che egli poteva dare sulla strage di via

sera alla cinque, perche' poi e' uscita dal reparto e stava in panchina seduta ad aspettare me fuori con la bambina, per non perdere l'appuntamento con Madonna, tanto ero idiota.

P.G. dott.ssa ROMEO: - Senta, stavamo parlando proprio di questo periodo '91 - '92; quindi lei ci sta dicendo che nel '91 - '92, anche se aveva tutti questi da fari di cantieri, non trascurava Madonna.

PULCI CALOGERO: - Minimamente, Madonna era...

P.G. dott.ssa ROMEO: - Ma...?

PULCI CALOGERO: - Per me era il Dio per il prete.

P.G. dott.ssa ROMEO: - Ma Madonna continuava - vogliamo sapere questo - continuava lei ad accompagnarlo qui in Sicilia mentre era latitante o no?

PULCI CALOGERO: - Madonna prevalentemente lo spostavo io, specialmente quando usciva la Sicilia, perche' ormai... poi ci vuole una certa faccia, un certo sangue freddo, perche' se hai un fermo devi sapere avere un comportamento tale da non fare attrarre il sospetto; cioe', ci vogliono delle caratteristiche che io e Madonna gia' avevamo col tempo... diciamo col tempo avevamo co...

P.G. dott.ssa ROMEO: - Affinato.

PULCI CALOGERO: - ... affinato.

P.G. dott.ssa ROMEO: - Si'.

PULCI CALOGERO: - Tra l'altro pensi che Madonna aveva i documenti del dottore Russo di Sommatino, che gli ho fatto io, e non erano a caso; quei documenti perche' glieli avevo fatto e a nome del dottore Russo? Perche' il dottore Russo era un mio amico, era un consigliere comunale del mio stesso partito e qualora avessimo avuto dei fermi e ci fosse stato un controllo non era strano che Pulci e Russo erano insieme quel giorno, perche' Pulci e Russo erano insieme giornalmente in paese, cioe' era una cosa nota.

Ecco perche' prevalentemente lo spostavo io, specialmente quando uscivamo la Sicilia.

Dentro la Sicilia e' diverso, perche' dentro la Sicilia lui faceva piccoli spostamenti per incontrare Tizio o Caio, perche' lo... dove lui alloggiava, dormiva materialmente non riceveva mai nessuno; se doveva ricevere qualcuno lo riceveva, per esempio, nella fattoria a un chilometro di distanza, ma non dove dormiva lui. Mentre dove dormiva lui o dove abitava lui e la moglie quando se la portava nella latitanza, ero... eravamo in tre autorizzati ad andarci senza nessun permesso di niente, ed ero io, Francesco Tusa e Salvatore Ferraro di Caltanissetta.

²²⁰ **P.G. dott.ssa ROMEO:** - E Madonna era ospite di questo Gargano, di una...?

PULCI CALOGERO: - Cioe', lo curava Nino Gargano, pero' non e' che dormiva da Nino Gargano, cioe' cambiava; io lo trovavo per esempio da un certo... Di Salvo, da un certo Scianna, cioe' cam... di volta in volta cambia... non era sempre nello stesso posto.

Pero' se io non sapevo dov'era e avevo bisogno, andavo a trovare a "'mpare Nino" e "'mpare Nino" mi diceva: "Vidi ca e' ni... ni Scianna" per fare un nome, e io ci andavo oppure mi ci accompagnava lui, oppure mi fermava perche' in quel momento Madonna era in una riunione o con persone che io non potevo intervenire, cioe' disturbava la mia presenza.

D'Amelio, proprio per le confidenze ricevute da Madonia, riguardavano i mandanti cosiddetti occulti. Su questi elementi in suo possesso aveva riferito alle procure di Palermo e Caltanissetta.

Per esplicita scelta della Procura Generale l'esame non veniva esteso a questi punti considerati estranei al tema del processo. Pulci aveva anticipato che le sue dichiarazioni avrebbero potuto essere clamorose perché concernevano "qualche ministro in carica".

Nel periodo delle stragi del 1992 egli si recava quasi giornalmente a Bagheria per conferire con Madonia sugli affari che riguardavano la provincia anche in considerazione della guerra di mafia che si stava svolgendo in quel periodo in quel territorio.

La rilevanza della posizione di Madonia in quel frangente veniva rappresentata nei seguenti termini:

"P.G. dott.ssa ROMEO: - Senta, lei in questi incontri di cui ha parlato, e cioè in questi incontri che faceva con Madonia quando lo andava a trovare, le capitava di incontrare, a parte colui che curava la latitanza in quel momento, ma le capitava di incontrare anche altre persone?

PULCI CALOGERO: - Sì, ne ho incontrato di gente di tutti i colori. Ho incontrato a Pietro Aglieri e mi è stato presentato ritualmente, ho incontrato a Gaetano Murana, che era un ragazzo che lo accompagnava a Pietro Aglieri, praticamente gli guidava la macchina, ho incontrato a Toto' Biondino, ho incontrato a... come si chiama questo qua? Eh... Leonardo Greco, ho incontrato a uno che aveva la faccia tagliata, mi pare si chiamava Eu... Eucalipso, 'na cosa del genere, comunque aveva la faccia tagliata.

PULCI CALOGERO: - Cioè, ne ho incontrato di tutti i colori, sia nel... gente organica a Cosa nostra, sia di imprenditori, di politici; ne ho incontrato di tutti i colori.

P.G. dott.ssa ROMEO: - Senta, riguardo a queste persone che ha nominato adesso e che sono state Pietro Aglieri, Gaetano Murana, ha detto, Biondino Toto' - poi che ha detto? - Eucalipso; queste persone...?

PULCI CALOGERO: - Leonardo Greco ho detto.

P.G. dott.ssa ROMEO: - Leonardo Greco; queste persone erano persone d'onore? O meglio, le sono state presentate come persone d'onore o no?

PULCI CALOGERO: - Alcuni sì.

P.G. dott.ssa ROMEO: - E chi? Come uomini d'onore chi le è stato...?

PULCI CALOGERO: - Cioè, Pietro Aglieri mi è stato presentato, to...

P.G. dott.ssa ROMEO: - Quando?

PULCI CALOGERO: - Eh, nel no... la data non la so, perche' siccome c'andavo sempre, io credo che alla prima occasione che c'e' stata me l'ha presentato.

P.G. dott.ssa ROMEO: - Mi spiego meglio: le fu presentato in questo contesto, cioe' quando lei lo incontro' in...

PULCI CALOGERO: - Certo, quando io andavo...

P.G. dott.ssa ROMEO: - ... a Bagheria?

PULCI CALOGERO: - ... quando io andavo a Bagheria e trovavo a Madonia che stava dialogando, che ne so io, con Aglieri e chi e'... chi e' che arriva? Io saluto a Madonia, che ne so chi e' quello, e me lo presenta.

Siccome il... la presentazione tra uomini di Cosa nostra ha un rito che si forma con due parole ma con... con due riti, e si dice o "siete la stessa cosa" o "siamo " Cosa nostra"" o "siete " Cosa nostra"".

P.G. dott.ssa ROMEO: - Si', va bene.

PULCI CALOGERO: - Poi uno ci da' la mano, un bacio alla Toto' Reina e tutto e' a posto.

P.G. dott.ssa ROMEO: - Va bene. Quindi queste persone in quella occasione, in queste occasioni, diciamo, di incontri a Bagheria questi che abbiamo nominato, quindi Aglieri, Murana, Biondino Salvatore e poi abbiamo detto...

PULCI CALOGERO: - Ma li ho incontrato il ragioniere pure, in quella villa.

P.G. dott.ssa ROMEO: - E chi e' il ragioniere?

PULCI CALOGERO: - Bernardo Provenzano. Cioe', noi il nome non lo nominavamo mai; anche Toto' Reina, Toto' Reina da quando ci sono i processi, noi lo chiamavamo "lu ziu" nel nostro gergo, anche per non dire il nome, per non farlo sentire a qualche orecchio indiscreto.

A proposito del Riina e del proprio ruolo, il Pulci ha affermato di averlo conosciuto personalmente e addirittura di avergli fatto avere i falsi documenti con i quali era stato arrestato. Aveva fornito pure indicazioni puntuali agli inquirenti per provare l'affermazione (operazione compiuta pure per Madonia e Provenzano).²²¹

²²¹ Le indicazioni di Pulci sono precise e assolutamente riscontrabili e meritano di essere riportate per il giudizio di attendibilità complessivo, posto che, sul punto specifico, nessuna delle parti ha messo in discussione le dichiarazioni del collaboratore:

“**PULCI CALOGERO:** - No, erano carte di identita' rubate negli uffici, negli uffici comunali. Siccome le carte di identita' escono gia' con un numero progressivo stampato, uno puo' mettere la foto di un altro, cioe' farla gemella la foto, anche lo stesso timbro, ma l'handicap dove resta? Nel numero, perche' una ha un numero gia' prestampato all'origine, diverso dall'altro.

Allora io che cosa ho escogitato? Con un laser cancellavo il numero e con una macchina da scrivere con i caratteri uguali quasi, quasi, perche' uguali precisi non potevano essere, rimettevo i numeri della carta in originale. Difatti di quelle carte ce n'erano due, entrambe con gli stessi numeri, cambiava solo la foto. Ecco, com'e' che ho fa... ho dato

Pulci ha affermato che poco prima della strage di Capaci era stato invitato da Madonia a evitare la zona di Palermo.

Alcuni giorni dopo la strage di Capaci mentre mangiava con Madonia fu partecipe dei seguenti episodi che il collaboratore mette in connessione tra loro:

"...stavamo pranzando o cenando, non ricordo se eravamo a mezzogiorno o a cena, e se non sbaglio sul TG3, guardavamo noi tutti i telegiornali, ci fu una conferenza stampa congiunta fatta dall'allora Ministro degli Interni Vincenzo Scotti e Ministro di Grazia e Giustizia Claudio Martelli, dove dissero testualmente che era opportuno che il Consiglio Superiore della Magistratura riaprisse i termini per potere dare l'opportunita' al dottor Paolo Borsellino di potere fare domanda per partecipare al concorso di Procuratore Nazionale Antimafia. E li' Madonia esclamo' dicendo: "E muri' Borsellino".

Successivamente io vado per trovarlo e non c'e' a Villarosa e mi dicono che e' a Bagheria. Arrivo a Bagheria e trovo quando entro nella villetta di Giacinto Di Salvo detto Gino, c'era una villetta con un cancello con telecomando, c'avevamo una convenzione, si suonava prima col clacson, etc.; avevamo una convenzione per riconoscerci.

Arrivo' li' e trovo a Toto' Biondino, qui sotto, cu' coso che parlavano, cu' coso...

P.G. dott.ssa ROMEO: - "Coso" chi?

PULCI CALOGERO: - ... sarebbe Giacinto Di Salvo, che dialogavano.

Poiche' c'aveva questo dei capannoni, perche' c'aveva un'impresa di autotrasporti, dove sotto i capannoni ci teneva i camion e a fianco c'aveva, a piano terra delle stalle con i cavalli, quelli razza, e sopra tre stanzette che fungevano di ufficio.

In quelle tre stanzette c'erano persone, piu' persone, perche' aveva sa quelle tende tipo di plastica che si aprono cosi', no a... a ventaglio, quelle che sono quasi girevoli, come si dice?

P.G. dott.ssa ROMEO: - Si'.

PULCI CALOGERO: - Non... il termine non lo... non riesco... Impo...

riscontro alla Procura che io ero... che io avevo fatto le carte di identita'

P.G. dott.ssa ROMEO: - Quando lo ha fatto questo lavoro, che lei dice aver fatto in favore di Riina?

PULCI CALOGERO: - Le carte di identita' a Reina gliel'ho fatte due volte, perche' come bene lei sa ogni cinque anni scadono. Lo stesso a Madonia. A Provenzano gliel'ho fatto solo una volta.

P.G. dott.ssa ROMEO: - Si', ma quando? Piu' o meno in che periodo?

PULCI CALOGERO: - Allora, l'u... l'ultima gliel'ho fatta tra il '90 e il '91, ed era... il nome non lo ricordo, pero' era di uno di Mazara del Vallo, che come qualifica, che sulla carta di identita' c'e' scritto "professione"...

P.G. dott.ssa ROMEO: - Si'.

PULCI CALOGERO: - ... era contadino, viddanu, coltivatore diretto, bracciante agricolo, cioe' un viddanu come qualifica.

P.G. dott.ssa ROMEO: - Sì, sì, abbiamo capito.

PULCI CALOGERO: - Importante è che l'avete capito.

Ho intravisto più persone. Dopo, che le posso dire, secondi arriva la macchina con... guidata da Murana con Pietro Aglieri. Scendono, li saluto, Pietro Aglieri sale su e io resto giù; io Murana e Toto' Biondino e il proprietario di casa, che sarebbe Giacinto Di Salvo, cugino di Giacinto Scianna, perché a volte io faccio confusione.

P.G. dott.ssa ROMEO: - Va bene.

PULCI CALOGERO: - Ma comunque stiamo parlando di Di Salvo, l'autotrasportatore; mentre Scianna era un imprenditore edile.

Dopo, che ci posso dire, un quarto d'ora - venti minuti, non è che uno guarda l'orario, perché noi chiacchieravamo del più e del meno di cose magari sciocche o del momento e sopra c'erano almeno più di cinque persone, perché si note... si notava dall'ombra di quella specie di tenda, che era di colore panna.

Ad un tratto scende Madonia e mi dice a me: "Chi fa cca, vatinni che c'ha... c'è traffico". Anzi, premetto, prima scende Aglieri e se ne va, poi scende Madonia e mi manda.

Questo è il passaggio che io gli ho raccontato al dottore Tinebra. E me ne sono andato.

La riunione molto riservata di Bagheria (persino Biondino era rimasto giù ad attendere) tra Aglieri Riina Madonia e verosimilmente Provenzano e qualche altro importante personaggio dell'organizzazione si svolgeva alcuni giorni dopo il commento di Madonia, raccolto dal Pulci, secondo cui a seguito delle iniziative che stavano maturando per portare Paolo Borsellino alla Procura nazionale antimafia era stata decretata la sua morte. Pulci ha affermato che Madonia gli disse espressamente che ci sarebbe stato un altro attentato ("arriri danno") dopo quello di Capaci.

Il racconto di Pulci che collega quella riunione di Bagheria alla preparazione della nuova strage è chiarissimo:

PULCI CALOGERO: - Quando mi disse che c'era traffico mi disse pure che ci doveva essere danno e: "Arrassati e quando te lo dico io vieni".

PRESIDENTE: - Danno.

P.G. dott.ssa ROMEO: - Ma questo quando glielo disse, prima...?

PULCI CALOGERO: - Quando scende Madonia...

P.G. dott.ssa ROMEO: - Sì, ma voglio capire in quale momento del periodo; prima della strage di Capaci o prima dell'attentato?

PULCI CALOGERO: - Tutte e due. Quando fu la strage di Capaci mi avviso' e mi disse ca c'havia a essiri un attentatone e "Te ne devi anda... Non andare a Palermo perché puoi avere problemi"; ed è la prima.

Quando scese invece dalla scala dove c'era quella famosa riunione...

P.G. dott.ssa ROMEO: - Esatto.

PULCI CALOGERO: - ... che io mi trovai la' casualmente, mi disse: "Chi fa cca, che c'e' trafficu. Vatinni e cerca di nun veniri e quannu a veniri stavolta ti devo mandare a chiamare io, cioe' non venire piu' di testa tua, che c'e' traffico e arriri dannu"; chiuso argomento.²²²

Si tratta quindi di una riunione che precede di poco la strage e che il collaboratore mette in stretto collegamento con l'esecuzione imminente della stessa tanto che il Madonia per tutelare il suo fidato braccio destro lo invita a non andare più a Palermo fino a nuovo ordine, per non rischiare di essere coinvolto nel nuovo attentato che doveva essere realizzato.

In controesame Pulci dirà che in quella riunione di Bagheria si era in realtà deciso a dare corso alla strage di via D'Amelio.

L'autovettura con la quale era arrivato Aglieri era di piccola cilindrata (una Peugeot o una Clio di tipo sportivo) ed era guidata da Murana.

Pulci precisava che l'invito di Madonia a non frequentare Palermo nel periodo della strage di Capaci era connesso alla sua costante presenza negli uffici regionali (la cui ubicazione descriveva accuratamente) per riscuotere mandati di pagamento in connessione con le opere finanziate dalla Regione siciliana che egli stava in quel periodo eseguendo. Egli era assolutamente libero e privo di qualsiasi pregiudizio penale.

La seconda parte delle dichiarazioni di Pulci sulle sue conoscenze intorno agli autori della strage implicano il suo percorso processuale dopo il suo primo arresto a seguito dell'operazione Leopardò che così racconta:

PULCI CALOGERO: - Io il 17 novembre del '92 con la operazione cosiddetta

"Leopardò" vengo arrestato a Milano, poiche' avevo il cantiere a Milano e quel giorno mi trovai la'.

²²² E in modo ancor più chiaro più oltre:

“**PRESIDENTE:** - No, le disse: "Perche' Madonia le disse di non venire a Palermo?".

PULCI CALOGERO: - Eh, proprio perche' dovevano fare la strage e succedeva poi un casino e potevo essere coinvolto involontariamente dalle Forze dell'Ordine.” (P. 130)...

PULCI CALOGERO: - O se lo immagina, siccome io ero autorizzato di mia iniziativa ad andare a Bagheria da Madonia, se lo immagina il giorno della strage mi fanno un verdo a Mado... a Bagheria? Che ci dico ai Carabinieri io? Che ci sono andato a fare a Bagheria io? Che per andare a Bagheria si ci va di proposito; anche se l'autostrada passa davanti, ma per entrare nel paese si ci va di proposito, non e' un paese di passaggio. Che ci dovevo dire io?

Ecco perche' quello mi avvisa: "Ahu', nun viniri ni la zona ca vidi ca c'hava a essiri dannu".(p.131)

Siccome i giorni precedenti ero seguito, e me ne ero anche accorto, mi hanno localizzato a Milano e arrestato.

Poiche' non mi hanno fatto l'interrogatorio di garanzia, perche' io ho attuato una strategia e li ho beffati, sono...

PRESIDENTE: - Cioe', dica...

PULCI CALOGERO: - ... sono stato scarcerato perche' non interrogato.

Nel momento in cui mi hanno scarcerato me ne sono andato all'estero. Il 3 giugno del '94 vengo arrestato in Francia. Il 27 febbraio del '97 vengo estradato dalla Francia e appoggiato cinque giorni al carcere de Le Vallette di Torino, dopo di cio', il 3 - 4 aprile vengo trasferito a Caltanissetta; il 15 maggio da Caltanissetta vengo trasferito, perche' ce... stavo organizzando e se ne erano accorti, stavo organizzando i detenuti, perche' ogni carcere c'e' uno di Cosa nostra che fa riferimento a tutti gli altri detenuti e in quella occasione ero io, per volonta' di Madonia che si trovava li' al 41 bis. Fui trasfe...

L'Amministrazione se ne e' accorta o qualcuno gliel'ha raccontato e mi trasferirono il 15 maggio del '97 al carcere di Termini Imerese, per ritornare di nuovo a Caltanissetta per motivi processuali, poiche' ho quelle patologie che mi impediscono i viaggi, per ritornare di nuovo a Caltanissetta. Fino al 27 marzo, quando mi viene da... del '98 ora parliamo, che mi viene data la condanna all'ergastolo in primo grado sull'omicidio Cianci. Successivamente rientro a Termini Imerese.

Poi, poiche' avevo in corso un processo per associazione di stampo mafioso, fui appoggiato al carcere di Enna, perche' Caltanissetta non mi voleva, che io organizzavo i detenuti a fare sciopero della fame, a fare diciamo ostruzionismo dentro il carcere; siccome lo sapevano che ero io che li organizzavo e allora mi appoggiarono a Enna.

Poi a Enna ebbi un incontro con l'allora Sostituto Procuratore della D.N.A. dottor Grasso, che oggi e' Procuratore di Palermo, con... accompagnato... all'epoca era della D.I... della D.N.A., accompagnato da due agenti della D.I.A., il dottor Cufalo e il maggiore Azzarone, che cercarono in quella circostanza di sapere se io gli potevo dare una battuta per il ragioniere. E io gli chiusi la porta, ci dissi: "Io non so niente".

P.G. dott.ssa ROMEO: - Questo non e' molto rilevante, Pulci.

PULCI CALOGERO: - Poi mi portano di nuovo... il 25 luglio mi portano di nuovo a Termini Imerese, mi vengono a trovare di nuovo il dottor Azzarone e il maggiore... cioe', al contrario, il dottor Cufalo e il maggiore Azzarone, gli do una mezza apertura a una condizione, che mi dovevano riportare di nuovo a Caltanissetta; e contro la volonta'

della direzione fui trasferito a Caltanissetta, nell'ottobre del '98 fino al 3 o al 2 ottobre del 1999.

Questa e' la cronistoria della vita che ho fatto io dal '92 a oggi.

PRESIDENTE: - Fuori microfono: Al '99. Ha detto che (?).

PULCI CALOGERO: - Si'.

PRESIDENTE: - Fuori microfono: Poi, dopo c'e' un altro anno.

PULCI CALOGERO: - Poi c'e' la storia che ho iniziato a collaborare.

P.G. dott.ssa ROMEO: - Senta, in questi suoi trasferimenti nelle carceri siciliane, dopo il suo arresto, ha avuto modo di incontrare uomini d'onore?

PULCI CALOGERO: - Eh, di tutti i colori, di tutti i tipi, di tutte le razze e di tutti i paesi, anche no... anche gente della "Stidda", cioe' quelli avversi.

P.G. dott.ssa ROMEO: - Ha avuto occasione di incontrare uomini d'onore della zona del palermitano?

PULCI CALOGERO: - Molti.

P.G. dott.ssa ROMEO: - Di queste persone del palermitano che lei ha detto di avere incontrato, ha avuto occasione di incontrare quelle persone che ha incontrato a Bagheria o nel corso delle sue visite a Madonia?

PULCI CALOGERO: - Non tutte, ma alcune.

Tra le persone che Pulci incontra nel carcere di Caltanissetta tra il 1998 ed il 1999 ci sono Giacinto Scianna e Gaetano Murana nei confronti del quale in quel periodo si stava celebrando questo processo in primo grado.

Pulci spiegava come fosse riuscito ad entrare in confidenza con Murana e a soggiogarlo psicologicamente con la tecnica di far finta di non conoscerlo in attesa di vederne le reazioni. Il Murana fu molto preoccupato per l'ostentata indifferenza nei suoi confronti di Pulci, sicchè questi capì che l'uomo teneva alla sua confidenza e dopo essersi scusato per non averlo riconosciuto intraprese con lo stesso un fruttuoso scambio di battute e commenti sulla strage di via D'Amelio che conviene riportare per esteso per rendersi meglio conto di come in questa ricostruzione non vi sia nulla di artificioso.

PULCI CALOGERO: - Comunque, a Murana chiacchierando chiacchierando lo rimproverai, ci dissi: "Ma che razza di gente siete? - dico - Come, vi fidate di un Scarantino del genere pi' iri a fare un travagliu cosi' delicato? Ma veramente scimuniti siti dducu a Palermo?" e lui mi disse, dici: "Ma Scarantino - dici - non c'entra niente, Scarantino solo ci ha procurato la macchina, quello che ha detto Scarantino gliel'hanno fatto dire gli sbirri".

Io non c'ho voluto dire niente per non mi litigare, ma mi fece... mi pose la domanda, poiche' io idiota non ci sono o almeno non mi ci sento, posso anche esserci ma io non me ne accorgo; ma scusa, gli sbirri non e' che ti possono raccontare una cosa che non sanno perche' Scarantino gliela racconta dettagliatamente? Gli sbirri possono avere l'idea di chi l'ha fatto, ma non del racconto, di come sono avvenute le cose. Comunque, io ho tagliato e l'ho allontanato; lo salutavamo ed e' finita li' la storia con Murana. Già in questo primo essenziale resoconto del dialogo Pulci riferisce in modo da far emergere come Gaetano Murana attribuisca a se stesso e al suo gruppo la paternità della strage.

Il racconto di Pulci nel prosieguo dell'esame si arricchirà di spunti e dettagli significativi.

Per rimuovere l'apprensione di Murana per il contegno di Pulci era intervenuto un altro detenuto nisseno Panzarella Giuseppino, compare del Pulci, per ricordargli come Murana fosse stato colui che gli aveva dato assistenza quando si era trovato in panne sull'autostrade dalle parti di Bagheria.

L'accenno a Scarantino sollecitava una serie di domande su ciò che Pulci sapesse di Scarantino.

Le fulminanti risposte del collaboratore mettono in chiaro l'idea che di Scarantino si erano fatti gli uomini d'onore siciliani, estranei alla vicenda della strage e che avevano appreso dai mezzi di comunicazione le fasi della sua collaborazione e della successiva ritrattazione.

Non può esservi migliore osservazione al comportamento di Scarantino di quelle sviluppate dall'esterno da Pulci che su quel contegno doveva calibrare il giudizio sul modo di procedere degli esponenti di Cosa nostra e su come rapportarsi con essi, poiché in base all'esperienza dell'uomo d'onore Calgero Pulci la ritrattazione di Scarantino non poteva che essere stata diretta e guidata dall'esterno.

Una convinzione non aprioristica e priva di elementi di conferma ma che trovava riscontro proprio nei modi e nelle forme con i quali la ritrattazione era avvenuta.

Dice Pulci:

P.G. dott.ssa ROMEO: - Senta, lei Scarantino... che ne sapeva lei di Scarantino?

PULCI CALOGERO: - E l'avevo sentito nelle cronache che aveva ritrattato, che veniva da morire dalle risate, che neanche sapeva parlare in italiano. Che... che era stato fatto uomo d'onore dal... dall'allora dirigente della D.I.G.O.S. o della Criminalpol dottor La Barbera arrivo' a dichiarare questo idiota.

PRESIDENTE: - Fuori microfono: A chi si riferisce?

PULCI CALOGERO: - A Scarantino.

P.G. dott.ssa ROMEO: - A Scarantino.

PULCI CALOGERO: - Dice... la dottoressa dice: "Lei di Scarantino come...?" E lo sentivo nelle cronache che era una cosa inutile, di fatti ci dissi... ci dissi a Murana: "Ma come vi siete portati un idiota del genere a fare un lavoro di una delicatezza di questo tipo?".

Dopo... e dici... giustamente la dottoressa dici: "Ma come lei lo conosceva a Scarantino?"; dalle cronache, perche' in quel periodo aveva ritrattato. Sentendolo ritrattare alla televisione che veni... che forse se facevano un film fregava anche a Toto' da... dalla comicità che faceva Scarantino...

PRESIDENTE: - "Comicità" quando? Quando ha ritrattato?

PULCI CALOGERO: - Quando ritrattava. Eh, se dice che lo fa uomo d'onore il dottore La Barbera di Palermo...

PRESIDENTE: - Quindi la comicità era nella versione che dava Scarantino?

PULCI CALOGERO: - Che dava Scarantino nel giustificare la ritrattazione.

Allora c'ho detto... cioè, intendevo dire: "Talmente e' idiota questo che non sa neanche ritrattare; tanto e' idiota lui, ma siete piu' idiota voi che lo avete coinvolto, ve lo siete portati". Questo era il senso del rimprovero che io feci.

E lui come si giustifico' con me? Che non se lo portarono a fare la strage, ma che solo gli... gli fecero procurare la macchina, perche' era... era cognato di un uomo d'onore, che mi disse il nome, ma non me lo ricordo se si chiama Profeta... un altro era, non mi ricordo il nome, Orofino, Orobello; il nome me lo disse, ma non me lo ricordo, che era il cognato. Cioe' il cognato gli fece rubare la macchina, pero' della strage non sa niente. Ma ci dissi: "Ma cumu, fici 'na ricostruzione", questo ha fatto una ricostru... dici: "Gli sbirri gliela fecero fare" e io mi ste... non c'ho parlato piu', perche' poi dovevamo litigare. "Scusami, gli sbirri che ti fanno ricostruire, una cosa che non sanno?".

P.G. dott.ssa ROMEO: - Va be', questo...

Senta, volevo invece capire un'altra cosa. Questi discorsi con Murana, che lei adesso ha riferito, sono stati oggetto di discussioni in una sola giornata, in varie giornate? Ci spieghi come sono avvenute queste...?

PULCI CALOGERO: - No, il fatto che c'ho detto: "Che razza di gente siete, che vi siete messi con Scarantino?" e' durata una mezz'oretta all'ora d'aria, ma poi in generale ci vedevamo tutti i giorni.

Le conclusioni che già da ora possono trarsi da questo racconto sono di fondamentale importanza.

Oltre alla indiretta ammissione di partecipazione alla strage da parte del Murana, che non replica alla domanda di Pulci che egli ed il suo gruppo erano assolutamente innocenti ma si acconcia a giustificare semplicemente la cattiva organizzazione della strage che **essi avevano effettivamente compiuto** (e d'altra parte Pulci non aveva chiesto se Murana avesse partecipato alla strage ma l'aveva dato per scontato, essendo questa la sua convinzione basata sulla presenza di Aglieri – accompagnato proprio da Murana - alla riunione di Bagheria e sulle confidenze di Madonia), vi è la conferma che Scarantino aveva effettivamente rubato l'auto usata come contenitore dell'esplosivo e quindi dell'effettiva partecipazione di Scarantino alla strage.

L'affermazione di Murana secondo cui Scarantino non aveva partecipato alla strage e che della stessa non sapeva nulla è poi puramente formale, poiché Scarantino non aveva affatto partecipato ad alcuno dei momenti determinanti della strage. Egli infatti era rimasto fuori dalla sala della riunione a casa Calascibetta; non aveva partecipato materialmente al confezionamento dell'autobomba, essendo rimasto fuori dall'officina di Orofino; non aveva partecipato al collocamento dell'autobomba in via D'Amelio e non aveva ovviamente partecipato ad alcuno degli altri essenziali segmenti esecutivi. Ciò che l'ingenuo Murana (che persino Scarantino avanti a questa Corte descrive come un personaggio di scarsissima levatura) non comprende è che Scarantino, pur stando fuori dai momenti più rilevanti della fase esecutiva aveva visto e sentito quanto bastava per permettere di ricostruire alcuni momenti decisivi della stessa. Questo concetto, immediatamente colto e percepito dall'arguto Pulci, resta probabilmente confuso nella mente di Murana che replica a Pulci in quel modo che lo stesso considera offensivo per la sua intelligenza. Sollecitato ancora dall'esame del P.G. il collaboratore aveva modo di specificare in modo ancor più chiaro e comprensibile:

PULCI CALOGERO: - In sostanza Murana a me mi disse, giustificandosi, perche io lo aggredii offendendolo, perche' nel nostro gergo dirci a uno: "Ma che razza di gente siete?" e' come dirci sbirri, e dire sbirro a un uomo di Cosa nostra e' la peggiore parola che uno ci puo' dire. Io invece di dirglielo cosi' chiaro, sbirro, gliela girai in un altro modo che lui lo capi', "Che razza di gente siete che vi siete portati a Scarantino, allo Scarantino di turno?". E li' lui cerco' di giustificare il ruolo marginale che ebbe lo Scarantino. In sostanza lui non e' che lo ha escluso che Ma... Scarantino abbia avuto un ruolo, lui lo esclude nel ruolo della strage materiale, ma lui giustificava dicendo che era il cognato che aveva partecipato alla strage, e che lui gli aveva procurato l'auto. Perche' lo Scarantino era, diciamo, ladro d'auto, cioe' un ladro di polli, non era un uomo d'onore. A questa risposta io gli domandai: "Ma scusi, Scarantino che ha da un anno - o due che aveva, ora in questo momento con la testa tanto bene non ci sono - parlava e tutti i detenuti seguiamo la cronaca tra i giornali e la televisione, che raccontava minuziosamente i luoghi, la riunione, la casa di quello, la casa dell'altro; scusami, gli sbirri come gliela potevano fare una ricostruzione del genere se non sapevano neanche che doveva succedere l'omicidio Borsellino?". Cioe', questo io non glielo dissi, altrimenti non lo dovevo salutare piu' poi, cioe' entravamo in una discussione che poi ci dovevamo litigare.

Il Pulci ha inteso in sostanza dire di essersi sentito offeso da Murana per il fatto che costui sosteneva con lui la versione che Scarantino non aveva partecipato alla strage e che ciò che diceva gli era stato imbeccato dalla polizia, versione che appariva a tutti inverosimile, non essendo credibile che la polizia avesse fornito a Scarantino dati fatti e circostanze che la polizia stessa non conosceva (a partire dall'esistenza della villa di Calascibetta, puntualmente descritta per la prima volta con le dichiarazioni di Scarantino). Ed è bene ribadire che Murana non cercava con quella sua versione di escludere la responsabilità degli uomini della Guadagna nella strage, tant'è che indicava il Profeta come partecipante alla strage, ma cercava, in qualche modo, riportando quella versione, di nascondere la "figuraccia" che il gruppo Aglieri aveva fatto nei confronti del popolo di Cosa nostra per avere dato troppo spazio a Scarantino.

Spinto dalle opposizioni difensive all'esame del P.G. e dalla riformulazione delle domande Pulci chiariva esplicitamente ed inequivocabilmente il suo pensiero, "virgolettando" le parole esatte di Murana:

PULCI CALOGERO: - Cioe', Murana mi disse che "il lavoro lo avevamo fatto noi della Guadagna", "noi". Lui e' della Guadagna pure; non l'avevano fatto loro, "l'avevamo fatto noi" e Scarantino aveva avuto solo il ruolo tramite il cognato di fornire la Fiat 126, quella che era, l'autovettura. Praticamente se lo da' il ruolo Murana...

P.G. dott. FAVI: - Va bene.

PULCI CALOGERO: - ... dicendomi: "L'abbiamo fatto noi della Guadagna".

P.G. dott. FAVI: - Benissimo, signor Pulci, un momento ancora. In sostanza Murana sosteneva che le dichiarazioni di Scarantino erano state suggerite dagli sbirri; ma dava giudizi sul contenuto di queste dichiarazioni? Diceva che gli sbirri gli avevano fatto dire cose false o cose vere?

PULCI CALOGERO: - Cioe', di... a me mi disse che gli sbirri gli fecero fare la ricostruzione del racconto di... di Scarantino; ma mi misi a ridere e tagliai, "Ma scusa, li sbirri cumu ti punnu ricostruire una cosa che non sanno?". Cioe', lui come si giustifico': "Quello che dice Scarantino e' vero, ma pero' gliel'hanno suggerito gli sbirri".

P.G. dott. FAVI: - Benissimo, era quello che volevo sentire.

PULCI CALOGERO: - Cioe', non dice: "Scarantino mente", "Scarantino dice il vero, pero' gliel'hanno suggerito gli sbirri" dice Murana a me.

P.G. dott. FAVI: - Benissimo.

PULCI CALOGERO: - E Murana a me mi dice: "Il lavoro l'abbiamo fatto noi della Guadagna".²²³

P.G. dott. FAVI: - Si'. Senta, una domanda su un punto specifico: Murana dichiarava che Scarantino era uomo d'onore o no?

PULCI CALOGERO: - No, su questo termine non ci siamo arrivati, non gliel'ho chiesto, perche' c'ho detto: "Che razza di gente vi portate?"; poi, che fa, gli chiedo: "E' un uomo d'onore?"? Quando lui tra l'altro dice che ha fatto il favore al cognato, ma che e' il cognato l'uomo d'onore.

²²³ Più avanti confermerà l'ammissione di Murana della propria personale responsabilità:

PULCI CALOGERO: - Quando il Murana parla... con il Murana parlammo di Scarantino mi disse che loro la fecero la strage e che Scarantino aveva solo procurato la macchina, cioe' significa, traducendolo in italiano, che anche lui aveva partecipato alla strage... (p. 123)

Pulci precisava ancora, senza entrare in dettagli, che dai discorsi con Madonia era emerso che alla strage di via D'Amelio erano implicate forze esterne a Cosa nostra che avevano dato garanzie agli uomini dell'organizzazione sul fatto che non vi sarebbero state grandi reazioni dopo la strage. E poiché queste promesse non erano state mantenute Cosa nostra si era sentita tradita e aveva pensato di vendicarsi compiendo altre stragi e uccisioni.

Le indicazioni che dà il collaboratore su questo punto sono convergenti con le acquisizioni raggiunte dai primi giudici ma delineano scenari inquietanti che il definito tema di questo processo non ha consentito di approfondire, anche perché nessuna delle parti lo ha ritenuto necessario per l'approfondimento della propria tesi ed il perseguimento dei propri obiettivi.

E' evidente, peraltro, e ciò spiega perché anche la Corte non abbia insistito per esaminare Pulci sui temi dei concorrenti esterni, come la testimonianza del collaboratore non mette mai in dubbio né attenua la piena responsabilità degli uomini di Cosa nostra nella deliberazione ed esecuzione della strage.

Al contempo il riscontro preciso che Pulci fornisce all'ipotesi di un'operazione con aree di preparazione affrettata, comportante perciò la violazione di alcune delle tradizionali misure di copertura e riservatezza permette di dare adeguata risposta alla serie di argomenti con i quali si vorrebbe disattendere il racconto di Scarantino perché esso presenterebbe momenti configgenti con precedenti analoghi episodi nei quali l'organizzazione era stata più coperta, prudente e meticolosa.

P.G. dott. FAVI: - Senta, Pulci, Madonia ebbe a dirle che la soppressione del dottore Borsellino era programmata da molto tempo, era stata decisa da molto tempo?

PULCI CALOGERO: - Io so, per detto di Madonia e anche da altri, che Borsellino si doveva ammazzare già nel 1986, che lo volevano morto i trapanesi. Successivamente

cambiarono gli equilibri a Trapani e il dottor Borsellino si spostò e i trapanesi se lo dimenticarono.

Quando si decise di fare la strage di Falcone Borsellino era messo nel calderone, ma non in quella circostanza fatta così in fretta; fu affrettata per una imprudenza del dottor Borsellino, che si confidò con un uomo delle Istituzioni di allora, un... direi io la persona sbagliata, gli avrà confidato qualcosa che quello lo spaventò, avvisò e si affrettò la morte di Borsellino.

Perché pensi che per ammazzare il dottore Falcone si sono mobilitate una cinquantina di persone, direi le migliori che c'aveva Cosa nostra nella zona, me... in un momento calmo, non di allarme sociale.

Mentre per ammazzare il dottore Borsellino si adoperarono quattro persone aggruppate così, trovate sulla strada, se così si può dire...

P.G. dott. FAVI: - Senta, signor...

PULCI CALOGERO: - ... in un momento di allarme sociale, che a Palermo io...

P.G. dott. FAVI: - Signor Pulci...

PULCI CALOGERO: - ... io frequentavo Palermo e per attraversare la circonvallazione quantomeno, se mi andava bona, venivo perquisito quattro - cinque volte dalle Forze dell'Ordine.

C'è stato questo affrettamento perché c'è stato questo fatto che io ho detto poc'anzi e che non intendo approfondire.

P.G. dott.ssa ROMEO: - E non lo vogliamo...

P.G. dott. FAVI: - Sì, sì, ma qui non è la sede per approfondirlo, siamo assolutamente d'accordo su questo punto.

P.G. dott.ssa ROMEO: - Pulci, queste cose che lei adesso ha riferito e che noi non vogliamo sentire, perché noi dei mandanti occulti della strage non ci vogliamo occupare in questa sede, perché ci sono delle indagini in corso - e glielo ripeto per la terza volta - io voglio sapere solo questo: queste cose le vennero dette da Madonia o furono sue deduzioni, o lo ha capito lei?

PULCI CALOGERO: - Mi furono dette da Madonia e altri. Siccome ci furono anche delle riunioni dove si decisero, in... ce ne furono due riunioni, due in Sicilia e due a Roma. Perché il dottore Falcone prima si doveva ammazzare a Roma, successi... nel mese di marzo del '92 si doveva ammazzare a Roma, o in un cinema dove era solito andarci senza la scorta, lui e la moglie, o in un ristorante dove era solito andarci lui e la moglie.

Arrivati a un certo punto torniamo indietro, si sospende l'operazione.

Io dei fatti non lo so solo da Madonia, lo so anche perché c'ero presente in certi argomenti.²²⁴

Pulci precisava che l'incontro con Murana era potuto avvenire solo durante le ore d'aria delle quali approfittava sempre poiché soffriva l'isolamento e non si era potuto fare nulla per farlo portare in cella con un altro detenuto malgrado il suo impegno "sindacale" in questo senso. A tal proposito ha ricordato che le sue affermazioni potevano essere riscontrate esaminando l'archivio della casa circondariale. Pulci spiegava accuratamente come avvenivano gli incontri all'aria con Scianna Panzanella e Murana ricordando la prassi carceraria che portava gruppi di detenuti tra loro omogenei a riunirsi insieme durante questi periodi.

Ha ricordato che con Murana avevano pure parlato del più e del meno; riferiva che quando questi era detenuto al 41bis a Roma Rebibbia era stato con Madonia all'aria. Madonia era detenuto con Gargano e Murana gli aveva portato i saluti.

La straordinaria coerenza e precisione dei ricordi di Pulci e la sua riserva di informazioni utili e documentate gli consentivano di superare agevolmente il controesame dei difensori con risposte pertinenti logiche costanti ma soprattutto assai efficaci sotto il profilo dialettico

Spiegava che la condizione psicologica di Murana nel carcere di Caltanissetta non era stata di paura ma di disagio per la mancanza del saluto.

A Rebibbia, essendo isolato, non aveva potuto incontrare alcun detenuto.

Alla domanda se il suo approccio con il Murana fosse stato conforme alle regole di Cosa nostra rispondeva dimostrando totale padronanza non solo

²²⁴ Si può notare come i tempi relativi alla deliberazione e all'esecuzione della strage nel racconto di Pulci coincidono puntualmente con le indicazioni di Brusca. Vedremo come la convergenza tra Pulci e Brusca sia assoluta su molti altri punti nei quali i loro contributi si incrociano.

del linguaggio ma anche dell'evoluzione del costume e delle "regole" di Cosa nostra, l'adattabilità e la non rigidità di quelle regole:

AVV.SSA DI GREGORIO: - No, no, mi perdoni, e' leggermente diverso, perche' mi rendo conto che parlare dei processi e' normale, dico, questo lo capisco.

La mia domanda specifica e': rientra in una regola di Cosa nostra o lui stava ipoteticamente, se cosi' non fosse, violando una regola, accusare il soggetto che ha di fronte del reato per cui quello e' detenuto?

PRESIDENTE: - Ma, avvocato, non ha parlato di accusa... ha criticato il mo...

...

AVV.SSA DI GREGORIO: - Il termine "accusa" e' improprio, ma credo che nella sostanza il discorso sia chiaro.

PRESIDENTE: - Va bene, comunque ci siamo capiti.

PULCI CALOGERO: - Io le posso dare la risposta, se Lei, Presidente, lo permette.

PRESIDENTE: - Certo, certo.

PULCI CALOGERO: - Avvocato Di Gregorio, lo sa perche' Cosa nostra si e' distrutta? Propria perche' sono venute meno tutte le regole, sono cadute tutte le regole e la regola che ha fatto cadere la regola, una delle piu' grandi stronzate delle regole di Cosa nostra...

AVV.SSA DI GREGORIO: - Amen.

PULCI CALOGERO: - ... e' qui presente, che io non potevo essere uomo d'onore di Cosa nostra per trentatremila motivi.

...

PULCI CALOGERO: - Trentatremila, no uno. Non glieli posso elencare tutti i trentatremila perche' ci vorrebbero venticinque udienze...

AVV.SSA DI GREGORIO: - No, per carita'.

PULCI CALOGERO: - ... e io fisicamente non sono capace di resistere.

AVV.SSA DI GREGORIO: - Ma neanche noi. E allora andiamo a un altro...

Quindi, se ho capito bene, dice: "E' contrario alle regole, ma tanto regole non ce n'e"; e' questo il senso della sua risposta?

PRESIDENTE: - Era una violazione della regola.

AVV.SSA DI GREGORIO: - Si', appunto.

Ora, invece io vorrei capire un'altra cosa sempre su questo argomento e poi passiamo ad altro.

PULCI CALOGERO: - Che poi di fatto - mi scusi, avvocato - che poi di fatto, il crudo, non e' che mi dice: "Abbiamo partecipato io, Tizio, Caio e Semprone", mi scusi, "L'abbiamo fatto noi ma lui non c'entra, lui c'ha procurato la macchina tramite il cognato". Cioe', non e' che l'argomento si e' articolato anche nelle fasi; mi ha capito, Signor Presidente?

Pulci non esitava ad ammettere che la sua sprezzante critica a proposito di Scarantino era rivolta a Murana ma in realtà voleva coinvolgere tutti coloro che avevano organizzato la strage di via D'Amelio a partire da Pietro Aglieri, che egli sapeva da Madonia essere colui che aveva diretto l'intera operazione.

AVV.SSA DI GREGORIO: - Lei, invece, facendo quel discorso su "che razza di gente siete", no? riferito, ritengo, non a Murana ma a tutta la...

PULCI CALOGERO: - Ma a tutto il gruppo, si'.

AVV.SSA DI GREGORIO: - E' giusto? Lei invece, dico, rispetto a tutto il gruppo e quindi...

PRESIDENTE: - Fuori microfono: (?) lo vuole specificare?

AVV.SSA DI GREGORIO: - Ecco, si', specifichiamolo che cosi' il verbale viene piu' chiaro.

PULCI CALOGERO: - Cioe', il gruppo che ha fatto l'azione criminosa.

PRESIDENTE: - A quale gruppo pensava lei?

PULCI CALOGERO: - Il gruppo che...

PRESIDENTE: - A quale gruppo pensava?

PULCI CALOGERO: - Il gruppo che ha fatto l'azione criminosa e' stata capeggiata da Pietro Aglieri, perche' a lui l'incarico e' stato dato. Poi materialmente non lo so chi l'ha fatto.

PRESIDENTE: - Va bene.

AVV.SSA DI GREGORIO: - Quindi, diciamo, il suo apprezzamento in termini di cretinaggine era rivolto da Pietro Aglieri in giu'? Questo e' il senso, no?

PULCI CALOGERO: - Si', si'.

AVV.SSA DI GREGORIO: - Ah, perfetto.

PULCI CALOGERO: - Si', Pietro Aglieri compreso.

AVV.SSA DI GREGORIO: - Compreso, anzi il primo. Esatto.

Quando Murana era stato scarcerato al termine del processo era venuto a salutare i detenuti che si trovavano all'aria. Aveva salutato anche Pulci.

Murana era venuto al carcere di Caltanissetta quando non fu più sottoposto al 41 bis. In quel periodo era stato invece a Roma Rebibbia.

La difesa contestava al Pulci essere stato raggiunto quando era già dichiarante e dissociato da Cosa nostra da un'ordinanza di custodia cautelare per associazione di stampo mafioso per avere cercato di depistare certe indagini che riguardavano persone a lui vicine, concordando le dichiarazioni da rendere con altri dichiaranti detenuti con lui. Pulci replicava che si trattava di un'accusa infondata, rivoltagli da soggetti inaffidabili e che aveva chiarito perfettamente la sua posizione al GIP dal quale si aspettava la prossima revoca dell'ordinanza stessa, secondo quanto comunicatogli dal suo difensore.

Forniva informazioni su luoghi e circostanze nelle quali aveva incontrato o conosciuto le persone menzionate nel corso dell'esame, rifiutandosi di fornire indicazioni precise sulle date perché erano persone che nello stesso periodo avevano subito periodi più o meno lunghi e alternati di carcerazione, ragion per cui asseriva di non poter rispondere sulle date esatte per il forte rischio di fare confusione tra l'una e l'altra persona, non volendo offrire con risposte superficiali e approssimative, in ragione del non nitido ricordo, argomenti per mettere in discussione la sua attendibilità su temi del tutto secondari.

E a proposito della sua attendibilità riferiva di avere fornito una massa di riscontri documentali alle procure della Repubblica che stavano indagando sulla base delle sue dichiarazioni:

AVV. SCOZZOLA: - Stop, basta, basta sul punto, non andiamo oltre. Madonia quand'e' che e' andato via dalla Sicilia?

PULCI CALOGERO: - Madonia andava via dalla Sicilia, e io l'ho dimostrato all'Autorita' Giudiziaria, mi scusi la parola, perche' anche questa e' un'Autorita' Giudiziaria, io mi riferisco alla Procura...

AVV. SCOZZOLA: - Alla Procura.

PULCI CALOGERO: - ... di Palermo e di Caltanissetta dandogli come appoggio tabulati telefonici sia del mio telefono che del suo, carte di credito, estratti di carte di credito. Perche' quando io trasportavo a Madonia dalla Sicilia all'Italia, a Roma, a Milano, per non viaggiare con la mia macchina o comunque una macchina dei nostri, che cosa facevo? Me ne andavo all'aeroporto di Catania, parcheggiavo la mia auto, che c'e' un parcheggio a pagamento, con la mia carta di credito affittavo una Lancia Thema

di colore blu targata Roma, che sembrava una macchina di rappresentanza, per ingannare, mi vestivo vestito e cravatta, che me li comprava Madonia, e mi diceva: "Domani mettiti quel vestito e quelle scarpe". Me lo diceva lui come... E partivamo. E tutto questo e' riscontrabile perche' ci sono... ora io ho prodotto copie delle carte di credito e gli estratti che io non ce l'ho qua, perche' quando mi hanno fatto quell'ordinanza di custodia cautelare io avevo chiesto a questa Corte di essere... di presenziare perche' dovevo produrre documenti. Si ricorda? I documenti non li posso produrre piu', lo sa perche'? Perche' quando mi hanno fatto l'ordinanza di custodia cautelare il 26 mi hanno sequestrato tutta la roba che avevo dentro la cella per vedere che tipo di corrispondenza avevo.

In quella roba ci sono anche i tabulati telefonici dove ci sono gli incontri telefonici tra i miei telefoni e i suoi e gli estratti conto della carta di credito, dove lei vede giorno 23 luglio del '90 "Erz" Catania, lire un milione e mezzo; poi rilasciata la macchina a Milano, perche' poi a Milano ne affittavo un'altra, perche' la macchina affittata la puo' lasciare in qualsiasi citta' d'Italia dove c'e' la stessa sede. Ecco perche' io oggi sono handicappato. Avevo chiesto di presenziare proprio per rappresentare e produrre queste carte, che purtroppo oggi non ho, ma mi riservo non appena l'Autorita' Giudiziaria di Caltanissetta me li da', a lei glieli faro' pervenire tramite Modello 13.

Spiegava poi come e perché era riuscito a venire in possesso dei tabulati del telefono di Madonia; aveva corrotto un impiegato infedele dell'azienda telefonica perché temeva un possibile doppio gioco di Madonia e cercava di tenerlo sotto controllo, essendo buona regola di condotta in Cosa nostra guardarsi sempre le spalle.

Il difensore giustificava le sue domande come verifica dell'attendibilità di Pulci. Ed effettivamente le dichiarazioni di Pulci per la loro logicità e coerenza ne confermano l'attendibilità e meritano di essere ampiamente riportate:

PULCI CALOGERO: - A me non mi spedivano niente, me li sono procurati io illegalmente tramite un funzionario della Sip infedele. Gliel'ho chiesto e c'ho detto: "Mi

puoi fare avere i tabulati di questi due numeri di telefono?" Me li ha fatti avere e mo' l'ho prodotto all'A.G. di Palermo e di Caltanissetta.

AVV. SCOZZOLA: - Quando li ha chiesti?

PULCI CALOGERO: - Anche per dimostrare i periodi e i contatti delle stragi.

AVV. SCOZZOLA: - Si'. Scusi, quando li ha chiesti questi tabulati?

PULCI CALOGERO: - Penso nel '92, comunque ci sono le date, perche'...

AVV. SCOZZOLA: - Quindi lei li ha chiesti nel novan...

PULCI CALOGERO: - ... i tabulati sono numerati e ci sono i mesi, l'ora, i minuti che ha parlato, il numero che ha fatto. Cioe' non e' una cosa generica, e' minuziosa.

AVV. SCOZZOLA: - Ho capito. Ma lei nel '92, quindi, ha chiesto questi tabulati alla Telecom, sia pure illegittimamente, per come riferisce, attraverso un funzionario o chiunque esso sia.

PULCI CALOGERO: - Si'.

AVV. SCOZZOLA: - Ci siamo?

PULCI CALOGERO: - Si'.

AVV. SCOZZOLA: - Il motivo per cui li ha chiesti nel '92. Lei nel '92 non era detenuto. O sbaglio?

PULCI CALOGERO: - E che c'entra questo?

AVV. SCOZZOLA: - Eh, il motivo per cui...

PULCI CALOGERO: - Cerchi di farmi capire.

AVV. SCOZZOLA: - Io sto chiedendo: lei perche' li ha chiesti?

PRESIDENTE: - I tabulati nel '92. Perche' ha chiesto i tabulati nel '92?

PULCI CALOGERO: - Perche' io ho chiesto i tabulati?

PRESIDENTE: - Si'.

PULCI CALOGERO: - Per vedere i contatti che aveva Madonna, perche' io lo controllavo pure a Madonna.

PRESIDENTE: - Ho capito.

AVV. SCOZZOLA: - Ho capito. E perche' lo controllava? Aveva paura di qualcosa di Madonna nei suoi confronti, che stesse tradendo a Cosa nostra? Non lo so.

PULCI CALOGERO: - No.

AVV. SCOZZOLA: - E allora perche' lo controllava?

PULCI CALOGERO: - Lo controllavo a Madonna perche' a me nel '91 mi avevano sparato.

AVV. SCOZZOLA: - Ah.

PULCI CALOGERO: - Ha capito? E dal '91 in poi mi controllavo anche io stesso: mi scrivevo tutto, mi conservavo biglietti aerei e oggi, e oggi tutta questa roba e' roba che ho prodotto alla Procura di Caltanissetta e di Palermo. Cioe', una cosa che non era impensabile, perche' fino a un anno fa era impensabile che io oggi sarei qua in questa veste. Oggi serve.

AVV. SCOZZOLA: - Ho capito. Ma lei come faceva dai tabulati a stabilire i contatti che aveva Madonia? Cioe', nei tabulati cosa c'era? I numeri...

P.G. dott. FAVI: - Presidente...

AVV. SCOZZOLA: - E no, ai fini dell'attendibilita', Procuratore Generale.

P.G. dott. FAVI: - Presidente...

PULCI CALOGERO: - Ma quale attendibilita'!

P.G. dott. FAVI: - Presidente, stiamo indagando i rapporti di Pulci con Madonia.

AVV. SCOZZOLA: - [Sovrapposizione di voci] l'attendibilita'.

P.G. dott. FAVI: - Sono rilevanti?

AVV. SCOZZOLA: - E' la sua fonte di conoscenza.

PRESIDENTE: - Procuratore Generale...

P.G. dott. FAVI: - Sono irrilevanti, Presidente.

PRESIDENTE: - Procuratore Generale, ritengo che siano domande rilevanti, altrimenti dobbiamo ritenere che tutto l'esame e' irrilevante.

...

AVV. SCOZZOLA: - Dico, come faceva leggendo i tabulati a conoscere con chi avesse rapporto Madonia?

PULCI CALOGERO: - Cioe', siccome io ancora ce l'ho forte la mente, ma prima ce l'avevo di ferro, praticamente nei tabulati ci sono i numeri che chiama.

AVV. SCOZZOLA: - Si'.

PULCI CALOGERO: - Il giorno che lo chiama, i minuti che fa e quanto paga. Io vedevo cosi' a chi chiamava, quanto minuti parlava. Perche' chiamando il mio numero io non lo vedevo che era il mio numero? E mi sapevo regolare i movimenti che faceva Madonia quando era fuori la Sicilia. Quando era in Sicilia non avevo bisogno perche' io ci andavo giornalmente, perche' io a volte lo lasciavo a Milano...

AVV. SCOZZOLA: - Si'.

PULCI CALOGERO: - ... una settimana - dieci giorni.

AVV. SCOZZOLA: - Scusi, signor Pulci, la mia domanda era differente.

PULCI CALOGERO: - Prego.

AVV. SCOZZOLA: - Che dal tabulato di Madonia si vedesse che chiamava lei, questo qua a me non interessa, anche perche' lei lo sapeva perche' Madonia lo chiamava, lei rispondeva e quindi sapeva il minuto, il giorno, l'ora e cosi' via di seguito. Ma lei come faceva a sapere i contatti che Madonia aveva con gli altri soggetti?

PULCI CALOGERO: - Come? A volte ce l'accompagnavo io.

AVV. SCOZZOLA: - Attraverso i numeri telefonici?

PRESIDENTE: - Avvocato, come fa a sapere che quei determinati numeri [fuori microfono] di persone?

PULCI CALOGERO: - E perche' erano persone che io... anch'io conoscevo. Tutti no, perche' io mica so tutti i numeri. Tutti i numeri che ci sono ora la A.G. sta controllando chi sono.

AVV. SCOZZOLA: - Ho capito.

PULCI CALOGERO: - Ha capito? Io mica... che ero veramente un computer? Io vedevo, per esempio, chi mi poteva fare concorrenza a me, perche' tra di noi avevamo delle concorrenze, che poteva essere Toto' Ferrara. Se per esempio a Toto' Ferrara lo faceva andare a Milano e a me non mi ci faceva andare. E io come me ne accorgevo? Dalle telefonate fatte.

L'estrema attenzione e precisione poste nelle risposte faceva insorgere il collaboratore quando l'esaminante, travisando la precedente risposta, poneva una domanda che implicava che nel 1991 Madonia gli avesse fatto sparare.

Una riunione nella quale si era deciso un programma di esecuzione di omicidi eccellenti tra i quali quelli di Falcone e Borsellino era stata tenuta nel 1991 tra i massimi esponenti di Cosa nostra siciliana. La riunione si era svolta in un casolare nell'ennese, secondo quanto riferitogli da Madonia. Si tratta evidentemente della stessa riunione della quale aveva parlato il Malvagna.

In quella riunione c'erano sicuramente Riina, Provenzano e Madonia con i rispettivi autisti Biondino e Giacomino Sollami; per il resto Pulci si avvaleva della facoltà di non rispondere per rispettare il segreto investigativo al quale l'avevano impegnato gli inquirenti poiché a quella

riunione, a suo dire, avevano partecipato persone che non erano mai state indagate per la strage.

Nel corso di un ulteriore esame forniva indicazioni sui fratelli Graviano, indicati come coloro che comandavano nel quartiere di Brancaccio, per come gli avevano riferito o aveva appreso dal Madonia e anche da Nino Gargano. Aveva poi avuto modo di appurarlo personalmente svolgendo lavori nel quartiere di Brancaccio. Si era rivolto ai Graviano per risolvere alcune vertenze sindacali.

Sui diversi imputati del processo dichiarava di avere notizie vaghe e imprecise e di non poter dire di più sulla base dei soli nomi, rischiando di fare confusione e di non collegare i nomi alle persone. Su Scotto dichiarava con lealtà di averne avuto notizia solo dai mezzi d'informazione.

Chiariva di avere iniziato la collaborazione per potersene uscire dalla "malapianta" di Cosa nostra e di avere imboccato decisamente questa strada nel settembre del 2000 quando aveva avuto la certezza che la moglie ed i figli l'avrebbero seguito. Da allora aveva fornito indicazioni di grande rilievo su molti retroscena oscuri dei delitti di Cosa nostra a tre procure siciliane sulle quali al tempo della deposizione erano in corso delicate indagini riservate perché aveva rivelato tutte le connessioni con ambienti insospettabili mantenute da Piddu Madonia. Temeva per questo di essere oggetto di ritorsioni e provocazioni miranti a metterne in discussione l'attendibilità come nel caso dei pentiti che l'avevano accusato e dai quali era scaturita un'ordinanza di custodia cautelare per 416bis.

Aveva chiarito ogni elemento della vicenda sia con il Gip che con la Procura di Caltanissetta. Ammetteva di avere cercato di attenuare le proprie responsabilità nel primo periodo della collaborazione ma di avere riferito tutto secondo verità.

Dichiarava a questo proposito:

PRESIDENTE: - Quindi lei afferma di avere sempre detto le cose vere, tutto...

PULCI CALOGERO: - Io mai...

PRESIDENTE: - ...di non avere nascosto e di non avere mai depistato.

PULCI CALOGERO: - Mai detto la falsita'; io ho solo... quando ho iniziato a collaborare, ho solo in certi fatti... mi ero solo sottratto della mia responsabilita', pur raccontando la verita'. Dopo il 13 settembre tenga presente che mi sono autoaccusato di circa trenta omicidi, compreso una strage, di cui io non ero neanche... no indagato, neanche ci potevano pensare, perche' io non ho mai sparato personalmente; io ho solo organizzato. I killer che vanno a sparare non lo sanno che sono io l'organizzatore, percio' non potevo neanche essere chiamato degli altri reati, me li sono chiamati io, raccontandoci anche le modalita' e i particolari.

PRESIDENTE: - Quindi questa ordinanza che le e' stata notificata e questa imputazione che le e' stata mossa lei come la spiega, come si giustifica?

PULCI CALOGERO: - Cioe' ci sono stati due collaboratori di Giustizia, che eravamo insieme in carcere, che ci siamo litigati e loro dicono che io dal carcere conti... ho una cellula mafiosa, che continuo a gestire; roba da fare ridere i polli. Ma purtroppo... purtroppo la Giustizia deve fare il suo corso.

PRESIDENTE: - D'accordo.

PULCI CALOGERO: - Due o tre che erano i collaboratori. Comunque si tratta di collaborato... no collaboratori, attenzione, perche' neanche il programma hanno. C'e' Iacobazzi Paolo, che e' menzionato nell'ordinanza, che e' cinque anni che collabora e non ha il programma; c'e' D'Amico Massimo che da collaboratore e' indagato, perche' tramite il fratello ha fatto ammazzare a uno e continua a fare contrabbando di sigarette. Praticamente e' gentaglia. Ora io, dicendo questo alla Procura, la Procura si sta interessando, anche per vedere che gente e' che mi ha... mi ha accusato. Poi c'e' Leone Clemente Alberto che si e'... si e' pentito cinque anni fa e ha chiamato in causa Massimo D'Amico e il fratello; ora, l'anno scorso si e' pentito Massimo D'Amico e si... e ha nominato lo stesso avvocato che c'ha Leone. Io li ho fatto mettere d'accordo, perche' non si salutavano, no d'accordo, gli ho fatto fare la pace; in carcere non salutarsi non e' buono. E loro ora si stanno mettendo d'accordo, si sono messi d'accordo per sistemarsi il processo per farsi meno male, perche' c'e' il fratello che lui lo vuole ritenere estraneo, come se il traffico lo faceva lui; tanto e' collaboratore, un traffico piu', uno meno non fa niente. Mentre il fratello, se viene coinvolto, viene arrestato. Ecco che... come nasce. Siccome io sono venuto a conoscenza di questi fatti, loro, avendo paura che io li potrei denunciare all'Autorita' Giudiziaria, mi hanno fatto il pacco; cosi' un domani, se io li

denuncio, loro spiegheranno che e' una vendetta. Ma poiche' ci sono documenti gia' precedenti all'ordinanza di custodia cautelare, del tipo che D'Amico e' indagato per l'omicidio tramite il fratello mentre collaborava, Iacobazzi e' cinque anni che collabora e non ha il programma, perche' ha un... il fratello e i figli e la moglie nel suo paese che gestiscono la malavita, Leone che e' imputato e coimputato di D'Amico e del fratello e si stanno sistemando il processo; cioe' sono fatti documentabili, smontabili immediatamente. Io questo l'ho riferito, ora l'Autorita' Giudiziaria... Lei lo sa, ci vuole il tempo che ci vuole. **PRESIDENTE:** - Va bene. **PULCI CALOGERO:** - Ma comunque da quello che mi e' stato detto giorno 6 in linea di massima a giorni mi dovrebbero revocare l'ordinanza di custodia cautelare.

Aveva gestito molti affari del Madonia e dichiarava di avere fornito indicazioni per l'individuazione di molti beni del Madonia in Italia e all'estero e dei suoi prestanomi.

Madonia l'aveva scelto come portavoce e portaordini per il suo coraggio e la sua freddezza.

Ribadiva di avere riferito notizie assai delicate sulla strage di via D'Amelio che coinvolgevano addirittura dei ministri ma preferiva non rivelare ancora queste notizie per non pregiudicare le indagini in corso, avendo assunto un impegno di riservatezza con gli inquirenti.²²⁵

²²⁵ Pulci non può considerarsi reticente su questo punto. Le informazioni che ha voluto tenere riservate non concernevano comunque gli imputati anche se avrebbero potuto essere utili per una lettura più completa della storia della strage di via D'Amelio anche per chi deve occuparsi solo del segmento concernente gli organizzatori ed esecutori materiali dell'atto criminale.

La decisione di Pulci di mantenere riservate altre notizie sulla strage appare giustificata alla luce della discussione seguente:

PRESIDENTE: - Va bene. Senta, quindi lei ha riferito tutto cio' che sa all'Autorita' Giudiziaria anche sulle stragi?

PULCI CALOGERO: - Si', principalmente. Appena hanno sentito stragi, hanno voluto sapere anche le virgole.

PRESIDENTE: - Ecco, noi avremmo bisogno di sapere, perche' siccome stiamo facendo un processo per la strage di via D'Amelio, tutto cio' che lei sa sulla strage di via D'Amelio. Veda lei quello che ci puo' dire o ci vuole dire.

PULCI CALOGERO: - Io sono disposto anche a... a infrangere il segreto istruttorio; a me... io sono qua davanti una Corte d'Assise...

PRESIDENTE: - Le ripeto, lei non infrange nessun segreto istruttorio; lei semmai, se ha un accordo con la Procura che sta indagando su persone non sospettate, per cui ci sono delle indagini riservate...

PULCI CALOGERO: - Senta, ci sono ministri della Repubblica italiana coinvolti. Ora mi dica Lei se posso andare avanti. Ministri della Repubblica italiana coinvolti.

PRESIDENTE: - Pulci, noi abbiamo bisogno di sapere cio' che lei sa sulla strage: esecutori e mandante. Lei dica quello che sa, quello che vuole dire, quello che puo' dire. Ripeto, lei, essendo un testimone o equiparato ad un testimone, non ha il segreto investigativo che hanno i poliziotti e altri. Quindi e' semmai un accordo, un'intesa; non so nel programma di protezione che la Procura vorra' eventualmente proporre, se c'e' un impegno da parte sua a non parlare nei processi in corso; io questo...

AVV. SCOZZOLA: - Presidente, non c'e' programma.

Pulci ribadiva che nell'esecuzione della deliberazione della uccisione del giudice Borsellino, deliberata nel medesimo contesto della decisione di uccidere il dr. Falcone, c'era stata un'imprevista accelerazione.

Nonostante le riserve forniva comunque elementi inquietanti per comprendere che il duplice delitto Falcone e Borsellino era parte di un piano più vasto di destabilizzazione delle istituzioni, nell'ambito del quale Cosa nostra agiva per un proprio interesse, convergente con quello di figure ad essa esterne, altrettanto interessate a quel piano e a quelle morti. Per questa ragion è opportuno riportare per esteso quanto ha riferito Pulci anche perché le sue parole confermano da un lato la paternità diretta di Cosa nostra nelle stragi del 1992, sia pure con il contributo, non definito in termini materiali ma rilevante sul piano strategico e del controllo esterno degli eventi, di figure tutte da individuare ma operanti a ridosso di organi istituzionali.

In secondo luogo confermano che la strategia stragista subiva un improvviso mutamento nelle prime settimane del 1992, così come del resto avevamo appreso dalle testimonianze del Geraci del Malvagna e del Sinacori.

L'analogia ma non l'identità del racconto di Pulci con quello di Geraci e Sinacori conferma che effettivamente tra la fine del 1991 e i primi giorni del 1992, Cosa nostra aveva messo in campo diversi commando per uccidere il dr. Falcone a Roma in modo da non fare emergere la mano mafiosa del delitto.

Questa strategia cambiava con la decisione di uccidere l'on. Lima.

PRESIDENTE: - Nel programma che andranno a proporre, se lo andranno a proporre.

AVV. SCOZZOLA: - Oggi, dico, non c'e', ecco.

PRESIDENTE: - Oggi non c'e'.

PULCI CALOGERO: - No, ma verbalmente ne abbiamo parlato; la prima cosa che mi hanno detto, mi hanno detto: "Stia attento, queste cose devono restare qua". Difatti non ho neanche copie dei verbali, ne' io e ne' gli avvocati, proprio perche' puo' succedere che qualche cosa va a finire sulla stampa e poi cade il sospetto su me o l'avvocato.

Il timore di perdere credibilità affrontando senza le dovute garanzie e conferme argomenti "scabrosi" come quelli annunciati giustifica l'atteggiamento di Pulci, riconducibile peraltro a scelte altrettanto prudenti di altri collaboratori storici, la cui attendibilità intrinseca, malgrado riserve analoghe, è ora coperta da giudicato.

Cosa abbia determinato il mutamento Pulci non lo dice, così come non lo dicono gli altri collaboratori:

PULCI CALOGERO: - Le spiego: le due stragi furono decise contemporaneamente, ma si dovevano fare in date separate. Solo che quella del Bo... del dottore Borsellino fu accelerata per una imprudenza del dottor Borsellino, in quanto dopo la strage di Capaci si confido' con un uomo delle Istituzioni a Roma, con l'uomo direi io sbagliato, che quello ci avverti' e accelerammo la...

PRESIDENTE: - Cosa si confido'? Cosa disse?

PULCI CALOGERO: - Non lo so il contenuto, ma questo si confido' al punto tale da fare spaventare quella persona delle Istituzioni da farci accelerare la strage.

PRESIDENTE: - In che senso l'uomo delle Istituzioni si spavento' e voi acceleraste la strage?

PULCI CALOGERO: - Fummo avvisati per fare la strage, perche' la strage e' diventata dopo, si doveva ammazzare il dottore Borsellino, come si doveva ammazzare il dottore Falcone, perche' collegati sono. Quando si riunirono le province, si stabilirono per vedere se c'era qualcuno non d'accordo per ammazzarli entrambi; qua siamo prima delle stragi, nel '91 siamo. Praticamente Palermo diede parere favorevole, per quello che ne so io, Catania diede parere favorevole, Caltanissetta diede parere favo... non ci fu una provincia che non diede parere favorevole. Tenga presente che l'omicidio del dottore Falcone si doveva fare a Roma ed erano tutti felici e contenti, perche' fatto a Roma non si poteva mai parlare di mafia; si poteva parlare di servizi segreti deviati, si poteva parlare anche della banda della Magliana, ma non di Cosa nostra.

PRESIDENTE: - Ho capito.

PULCI CALOGERO: - Dopo queste... queste, diciamo, riunioni preliminari, ci fu un incontro a Roma.

Io accompagnai Madonia, Madonia incontro' un alto funzionario del Ministero degli Interni, che era accompagnato con un'altra persona. Si incontrarono; stiedero, che Le posso dire, venti minuti - quaranta minuti insieme in un appartamento che io ho indicato. Dopo di cio' io, Antonino Gioe', un certo La Barbera che potrei riconoscere, ma comunque non e' La Barbera quello che collabora, Toto' Di Gangi, Enzo Ambla, tutti e due della provincia di Agrigento, due della provincia di Palermo, io della provincia di Caltanissetta e due della provincia di Catania, Enzo Aiello e Umberto Di

Fazio, ci recammo in Belgio a parlare ad un certo Ali', che era di origine turca. Perche' Madonia mando' me? Perche' io in Belgio c'ho parenti, per potere affittare un appartamento per abitarci, per non farci i documenti, per... cioe' per non fare spuntare che noi eravamo la'; un domani l'Autorita' Giudiziaria poteva riscontrare che noi eravamo la'. Allora, io telefono ai miei parenti, gli faccio affittare un residence, pagandolo con la carta di credito di mio cugino e con il passaporto di mio cugino; che oggi l'Autorita' Giudiziaria, cioe' la Procura sta riscontrando,perche' io c'ho dato tabulati, tabulati telefonici, tabulati delle carte di credito. Cioe', oltre alle dichiarazioni, ci sto dando materiale di riscontro.

PRESIDENTE: - Si'.

PULCI CALOGERO: - Siamo andati la' per fare un certo accordo.

PRESIDENTE: - Con chi?

PULCI CALOGERO: - Con questo signore turco...

PRESIDENTE: - Turco.

PULCI CALOGERO: - ...che si chiamava Ali' di San Gios [come da pronuncia].

PRESIDENTE: - Che tipo di accordo?

PULCI CALOGERO: - Ora ci arrivo. San Gios e' un paesino dell'interland di Bruxelles. L'accordo era che ci doveva dare una fornitura di armi, che ci ha dato, trecento rivoltelle abbiamo preso e per questo traffico di armi gia' ci sono state persone condannate, anche Aiello, cioe' queste persone che io ho menzionato, tranne io; a me non mi hanno mai indagato e sono stato, come si suol dire, io l'artefice di organizzare il viaggio. Comunque ho avuto la fortuna allora di non essere neanche indagato; oggi mi sono autoaccusato. Oltre alle armi, ci doveva... avevamo fatto un accordo che ci dovevano fornire una persona che doveva ammazzare il dottore Falcone o dentro un cinema a Roma, che lui era solito frequentare con la moglie senza la scorta o nel ristorante pizzeria, dove lui era sempre solito frequentare la moglie... con la moglie senza la scorta. Tenga presente che io...

PRESIDENTE: - Questo faceva parte dell'accordo che avevate preso con il fantomatico funzionario del Ministero dell'Interno o non c'entra niente...?

PULCI CALOGERO: - Con il funzionario del Ministero degli Interni c'era l'accordo di ammazzarlo a Roma.

PRESIDENTE: - Ho capito. Poi quello era affare vostro.

PULCI CALOGERO: - Poi per depistare noi volevamo usare il turco, anche per garantire quel fantomatico funzionario. Perche' faccia l'ipotesi che va male e vengo

arrestato io che eseguo l'omicidio, diventa... se viene arrestato il turco, diventa una cosa interna... cioe' sbanda tutta la situazione. Ma il turco, da quello che ho capito io...

perche' il francese io lo capisco e lo parlo, pero' non bene come un francesce, qualche parola, qualche frase mi sfugge. Il turco, da quello che avevo capito io, o si doveva fare prendere o doveva fare il kamikaze, uccidendo il dottore Falcone, da quella...

L'interlocutore Ali', parlando con Nino Gioe' e con Di Gangi, che Nino Gioe' il francese lo parlava, mentre Di Gangi capiva qualche mezza parola, e io gli... glielo spiegavo di quello che io riuscivo a capire; oggi il francese lo so anche scrivere, perche' so' stato anche detenuto in Francia, ma all'epoca lo capivo. Dopo di cio' cosa succede?

Rientriamo e prepariamo la strage a Roma; gia' c'erano le persone a Roma. Ad un tratto viene sospesa la strage; non si fa piu', rientriamo. E rientriamo tutti; nessuno puo' chiedere spiegazioni. Se c'ero io, che io non c'ero, ma se c'ero io a chi lo dovevo chiedere le spiegazioni, se ci sono ordini di rientrare?

PRESIDENTE: - Da chi arrivo' l'ordine a lei di rientrare?

PULCI CALOGERO: - A me no, perche' io non c'ero. Arrivo' l'ordine di rien... rientrarono e ammazzarono Lima, cosi' e' l'ordine cronologico.

Nei primi mesi del 1992 si svolgeva dunque un'altra riunione a livello interprovinciale nel corso della quale si deliberava di uccidere Falcone e Borsellino in Sicilia. Riina comunicava il mutamento di programma. A coloro che manifestarono delle perplessità per le conseguenze che ne sarebbero potute derivare annunciò “ di essere garantito istituzionalmente”.

PULCI CALOGERO: - E poi ci fu la seconda riunione. Nella seconda riunione...

PRESIDENTE: - Quando fu questa seconda riunione?

PULCI CALOGERO: - Eh, la seconda riunione fu poco... pochissimo tempo dopo il rientro da Roma.

PRESIDENTE: - Cioe' metta almeno l'anno e la stagione.

PULCI CALOGERO: - L'anno siamo nel '92.

PRESIDENTE: - Esatto.

PULCI CALOGERO: - E la stagione sono i primi mesi dell'anno.

PRESIDENTE: - Va bene, va bene. Allora, c'e' la seconda riunione.

PULCI CALOGERO: - E li' si decide di ucciderlo.

PRESIDENTE: - Chi decide? Cerchi di essere piu' pre...

PULCI CALOGERO: - Sono sempre le stesse persone, pero' in quella circostanza...

PRESIDENTE: - A chi fa riferimento, a quelli di Cosa nostra o agli esterni?

PULCI CALOGERO: - No, sempre di Cosa nostra parlo io.

PRESIDENTE: - Eh, ci sono questi di Cosa nostra.

PULCI CALOGERO: - In quella circostanza quelli che ho menzionato poc'anzi nella prima riunione, che e' alla fine del '91, io non ho visto a Santapaola; io non l'ho visto. Non significa che non c'era; io ho lasciato chi dovevo lasciare, che era Madonna, e me ne sono andato. Quando l'ho ripreso a Madonna, sia all'andata che al ritorno, io a Santapaola non l'ho visto.

PRESIDENTE: - Quindi questa era riunione interprovinciale, mi pare di capire.

PULCI CALOGERO: - Si', di tu... come la prima.

PRESIDENTE: - Come la prima. Non era...

PULCI CALOGERO: - Perche' nella prima si era deciso di farlo a Roma.

PRESIDENTE: - Si', si', chiaro.

PULCI CALOGERO: - Nella seconda si era deciso di farlo in Sicilia e c'erano alcuni che non erano di parere favorevole, tipo anche Madonna, dici: "Ma poi se succe... qua ci fanno il tappo". Reina invece ha detto che era garantito istituzionalmente che non avrebbero preso provvedimenti, che tutto passava liscio, cioe' erano coperti.

PRESIDENTE: - Quindi questa riunione e' una riunione al massimo livello fra tutti i capiprovincia?

PULCI CALOGERO: - Esattamente.

Non sussistono margini di ambiguità sulla matrice e sull'iter cronologico che porta alle due stragi.

La mano è di Cosa nostra.

Promesse incentivi garanzie spinte a procedere o addirittura ad accelerare si sono innestate su questa matrice già determinata a commettere il delitto.

Nel racconto del collaboratore queste garanzie servirono però a fare accettare a tutta l'organizzazione l'idea di realizzare la strage in Sicilia e soprattutto ad accelerare i tempi per l'uccisione di Paolo Borsellino.

L'organizzazione e l'esecuzione della strage di via D'Amelio nel racconto di Pulci, che ha la sua fonte in Piddu Madonna, fu affidata a Pietro Aglieri in occasione della riunione a Bagheria della quale si è detto in precedenza. Gli uomini di cui poi materialmente Aglieri si avvalse non sono noti al collaboratore, ad eccezione del Murana, che si autoaccusò di avervi partecipato in carcere.

Pulci ha soggiunto che quando si incarica un capomandamento di eseguire un delitto per conto dell'intera Cosa nostra, questi si avvale di uomini del suo mandamento.

PRESIDENTE: - La domanda secca e' questa: lei sa chi e quando provvide a mettere in pratica la strage di via D'Amelio?

PULCI CALOGERO: - Io so che e' stato incaricato Pietro Aglieri per farla; poi chi l'ha fatto materialmente o chi si ha portato materialmente con nome e cognome io non lo so. All'infuori di quel discorso che io ho avuto con quel giovane in carcere, che sono disposto a fare il confronto con lui e con tutte le persone che lei riterrà' opportuno, quel giovane che si chiamava Gaetano Murana.

PRESIDENTE: - Sì'.

PULCI CALOGERO: - Che lui stesso si autoaccusò'.

PRESIDENTE: - Da chi ha saputo che l'incarico era stato dato ad Aglieri?

PULCI CALOGERO: - Nella riunione in cui Murana accompagnò' a Pietro Aglieri la' a Bagheria, dove io ho descritto il 7 scorso, dopo... dopo il fatto me l'ha... me l'ha raccontato Madonna.

PRESIDENTE: - Gliel'ha raccontato Madonna. E le disse solo che...? Dopo il fatto, dice...

PULCI CALOGERO: - Sì'.

PRESIDENTE: - ...dopo la strage.

PULCI CALOGERO: - Dopo la stra... a strage avvenuta.

PRESIDENTE: - A strage avvenuta.

PULCI CALOGERO: - Perché' prima della strage mi disse: "Non avvicinarti più' nella zona".

.....

PULCI CALOGERO: - Cioè', Aglieri era capomandamento...

PRESIDENTE: - Sì, appunto. Con qua...?

PULCI CALOGERO: - ...e Aglieri... un capomandamento si sceglie gli uomini che vuole.

PRESIDENTE: - Dove se li sceglie? Fra chi se li sceglie?

PULCI CALOGERO: - Nell'ambito del suo mandamento.

Il collegamento tra l'annuncio televisivo della candidatura di Paolo Borsellino alla Procura nazionale antimafia da parte dei ministri interessati e la riunione di Bagheria fu immediato. Trascorsero non più di due giorni.

PRESIDENTE: - Va bene. Ascolti, lei ha parlato la volta scorsa, ecco l'episodio a cui stava facendo riferimento, di una conferenza stampa congiunta dei Ministri Martelli e Scotti per riaprire i termini della nomina a Procuratore Nazionale.

PULCI CALOGERO: - Per riaprire i termini per dare...

PRESIDENTE: - Del concorso.

PULCI CALOGERO: - ...l'opportunità al Procuratore Borsellino di potere par... concorrere a quel concorso, in quanto a loro dire era il candidato naturale per rivestire la carica... scusate, la carica di Procuratore Nazionale Antimafia.

PRESIDENTE: - Quindi fu questo il provvedimento, a quello che lei sa, che accelerò i tempi della strage, questa intenzione?

PULCI CALOGERO: - Mi scusi, dopo quella frase Madonia ha detto: "E muri Borsellino". E si...

PRESIDENTE: - Senta...

PULCI CALOGERO: - Mi scusi, Signor Presidente.

PRESIDENTE: - Sì.

PULCI CALOGERO: - Da... da Villarosa, dove eravamo, in provincia di Enna si trasferì a Bagheria, io l'indomani non lo sapevo che si era trasferito a Bagheria, non so che successe durante questo periodo breve...

PRESIDENTE: - Un giorno, una notte insomma.

PULCI CALOGERO: - Una notte, un giorno, breve; perché se l'abbiamo sentito a mezzogiorno e' durato fino alla sera, fino all'indomani mattina. L'indomani che io vado là per trovarlo, per discutere dei fatti del giorno, non lo trovo, mi dicono che e' a Bagheria. Quando arrivo a Bagheria incontro quelle persone che ho menzionato...

Il giorno successivo alla diffusione da parte dei mezzi di comunicazione di massa della intenzione dei ministri di candidare il dr. Borsellino per l'antimafia, Provenzano e Riina alla presenza di Madonia e di altri convocano Pietro Aglieri a Bagheria per comunicargli che bisognava procedere ad organizzare l'attentato contro Paolo Borsellino. Era una riunione chiaramente straordinaria, riservata a personaggi selezionatissimi, rigorosamente preclusa ai non invitati. Nessuna delle persone presenti al piano terra potè vedere chi si trovasse al piano superiore. Tanta riservatezza era giustificata dalla presenza di Bernardo Provenzano che era solito seguire rigidissime misure di sicurezza.

PULCI CALOGERO: - E scendere. Quando scese Madonia, che mi disse: "Vatinni ca c'e' trafficu..."

PRESIDENTE: - Quindi "Vatinni ca c'e' traffico" il senso era: "Sei un intruso, sei di troppo, ci sono riunioni troppo importanti".

PULCI CALOGERO: - "Vieni 'n'atra vota, ci vediamo dopo. Ma te lo faccio sapere io quando ci dobbiamo vedere", perche' diversamente io ci andavo quando... quando pensavo di andarci, mentre in quella occasione era lui che me lo doveva fare sapere.

PRESIDENTE: - E poi glielo fece sapere quando poteva andare?

PULCI CALOGERO: - Certo.

PRESIDENTE: - Quanto tempo dopo lei pote' andare?

PULCI CALOGERO: - Subito dopo, ma pero' in un'altra zona, cioe' di nuovo a Enna.

PRESIDENTE: - Ah, quindi ando' via da li'.

PULCI CALOGERO: - Si sposto'.

PRESIDENTE: - Dopo il primo attentato, quello al Giudice Falcone, lei commento' con Madonia le modalita', l'esecuzione, chi aveva partecipato, che effetti poteva...?

PULCI CALOGERO: - Ma erano tutti contenti, tutti felici, cioe' che tutto era andata bene. E onestamente Le debbo dire che anche a livello legislativo il Governo non aveva preso nessuna iniziativa, c'erano i soliti commenti politici - io conosco il linguaggio politico - le solite chiacchiere: "La mafia, non la mafia..." chiacchiere inutili. I provvedimenti poi li hanno preso dopo, con la strage del dottore Borsellino, perche' veramente erano arrivati a... al ridicolo. Cioe', coprirne uno e' un fatto, ma coprire anche il secondo la cosa era... Tenga presente che il dottor Falcone era malvisto anche da

molta parte della Magistratura e del Consiglio Superiore della Magistratura, che noi c'avevamo un componente laico che ci forniva notizie. Questo io l'ho riferito sia alla Procura di Palermo che di Caltanissetta, dandoci riscontri di biglietti aerei, hotel, numeri telefonici di casa, di mare; cioè tutto riscontrato.

Erano commenti diffusi in carcere che la ritrattazione, incredibile, di Scarantino era stata provocata dall'intervento dei parenti. Il Pulci ha dimostrato lealtà e correttezza nel precisare che su questo argomento poteva riferire "solo chiacchiere di galera". Tuttavia commentando con Scianna e Panzarella nel carcere di Caltanissetta le notizie sulla ritrattazione di Scarantino tutti erano concordi che la ritrattazione era stata voluta dai familiari per salvare il cognato Profeta e tutti gli altri accusati, perché appariva evidente che Scarantino era stato coinvolto a tutti gli effetti nella strage: le sue accuse ed il suo racconto contenevano informazioni che solo chi vi avesse partecipato poteva conoscere. E ritornando sul tema dei tentativi per denigrare Scarantino, Pulci riportava i seguenti commenti che possono essere riportati come fatti storici, pensieri che egli elaborò al momento del breve dialogo con Murana e che avrebbe voluto contestargli, astenendosene per non entrare in conflitto. Il pensiero di Pulci su Scarantino è tuttavia di grande importanza per comprendere come si vivevano dall'interno di Cosa nostra le vicende processuali della strage di via D'Amelio e quali giudizi gli uomini d'onore delle diverse famiglie formulavano su coloro che si erano resi protagonisti della vicenda, giudizi non fini a se stessi ma propedeutici a nuovi equilibri e a nuove dislocazioni del prestigio e del potere nell'organizzazione, con le quali tutti dovevano fare i conti:

A lei chi dava la certezza che nella strage Sca... perché lei ha parlato di Scarantino come di coinvolto effettivo nella strage; chi gliela dava questa certezza?

PULCI CALOGERO: - Scusi, io sentendo quello che diceva Scarantino o leggendolo, parlava della macchina, parlava della macchina piazzata, cioè questo sapeva; poi,

quando ne parlai con Murana ci dissi: "Ma in summa, ma che razza di genti siete? Cumu...?" Perche' poi, quando Scarantino si penti', tutti dalle gabbie o tramite gli avvocati, che lo definivano un omosessuale, un drogato. Ah, prima ve lo portate a fare la strage, ora lo definite un drogato o un omosessuale; magari domani lo potranno definire... potranno definire me un drogato, un omosessuale, un cornuto, come meglio credono. Ma intanto i fatti sono questi, si sono portati... se e'... se e' un omosessuale, e' un drogato, le bestie sono quelle che se lo sono portato, non quel povero Scarantino che c'e' andato dietro.

PRESIDENTE: - Lei ha detto che Scarantino secondo lei non era uomo d'onore; come fa ad affermare questo?

PULCI CALOGERO: - Ma questo me l'ha detto Murana.

PRESIDENTE: - Che non era uomo d'onore?

PULCI CALOGERO: - Si'. Dici: "Manco uomo d'onore e', so' cugnato e' - dici - quello che appartiene a noi. Percio' tutta 'sta confidenza cumu cil'avivamu a da'. Tutti cosi' li sbirri ci ficiru diri". Io non... come Le ho detto la scorsa volta, non ho voluto approfondire, perche' altrimenti ci dovevamo litigare, perche' io non permetto a uno che offende la mia intelligenza. Scusami, gli sbirri ti possono suggerire una cosa che sanno, no una cosa che non sanno. Poiche' del... dopo la strage nessuno sapeva niente, neanche della...

PRESIDENTE: - Quindi lei ha escluso che Scarantino potesse essersi inventato tutto da solo?

PULCI CALOGERO: - E certo.

PRESIDENTE: - Per quale motivo?

PULCI CALOGERO: - Come fa a inventarsi una ricostruzione cosi' analitica? La casa di Caltabellotta la', come si chiamava, dove hanno fatto la riunione. Cioe', Scarantino, che e' di un'ignoranza che fa paura, perche' neanche sa parlare in italiano, che io l'ho sentito parlare alla televisione, non si puo'... non puo' ricostruire cosi' minuziosamente un fatto di una gravita' tale. Cioe', una persona colta, istruita puo' ricostruire, ma un ignorante di quella portata non... se ci chiede due volte la stessa domanda gli da' la risposta diversa due volte, perche' gia' dimentica quella che c'ha dato prima, tanto e' ignorante, lui e quelli che se lo sono portati dietro.

PRESIDENTE: - Va bene. Murana si attribuiva un ruolo nella strage?

PULCI CALOGERO: - Murana mi ha detto che ha partecipato: "Noi l'abbiamo fatto. Noi l'abbiamo fatto"; che significa in lingua italiana?

PRESIDENTE: - Le chiedevo con maggior precisione un ruolo specifico, oltre che una paternita' morale...

PULCI CALOGERO: - Quando dice... quando mi dice che Scarantino no... non c'entra, c'ha procurato la macchina, che a Scarantino gliel'hanno fatto dire gli sbirri, "la strage l'abbiamo fatto noi", che c'entra Scarantino. A questo l'hanno manovrato.

PRESIDENTE: - Si'. Dopo...

PULCI CALOGERO: - Io, se Lei, Signor Presidente, e' d'accordo sono disposto anche ora a fare un confronto con Murana.

Ma Gaetano Murana, pur presente in aula alle dichiarazioni del Pulci, non ha raccolto la sfida e si è guardato dall'idea di esporsi ad un confronto con il Pulci che sarebbe stato assai utile per valutare eventuali elementi di dissonanza.

Piddu Madonia non solo aveva dato il proprio consenso all'esecuzione della strage di via D'Amelio ma dopo la strage era convinto che bisognasse uccidere alcuni ministri e parlamentari che non avevano mantenuto le promesse, introducendo aggravamenti nella legislazione e nel trattamento dei detenuti.

Madonia come tanti altri si considerava raggirato proprio da certi uomini politici piuttosto che da Totò Riina, perché tutti avevano dato l'appoggio a Riina, nonostante qualche riserva, perché avevano giudicato buone le garanzie che si prospettavano. E' di estrema importanza la precisazione relativa al fatto che Riina non avrebbe potuto mai realizzare la strage di via D'Amelio contro l'opinione delle altre province siciliane: questo fatto avrebbe scatenato una guerra senza quartiere:

PRESIDENTE: - Madonia aveva dato l'adesione all'esecuzione della strage di via D'Amelio?

PULCI CALOGERO: - Si', certo che l'aveva data.

PRESIDENTE: - Nonostante quelle riserve...?

PULCI CALOGERO: - Tutti da... alla fine furono tutti concordi, pero' erano... erano del parere di farli fuori. Ma poiche' Toto' Reina garanti', perche' anche Provenzano aveva delle riserve, ma poiche' Toto' Reina garanti' che a livello istituzionale eravamo coperti, che questi... queste stragi sarebbero passate come se niente fosse successo si adeguarono tutti. Perche' Toto' Reina da solo, Signor Presidente, non poteva... non aveva il potere di potere ordinare e organizzare quelle stragi, da solo non lo poteva fare, perche' altrimenti se lo faceva ini... si metteva in guerra con tutte le provincie siciliane. Gia' c'erano discordanze per altri fatti.

Pochi giorni dopo la strage di via D'Amelio, ancora in luglio o in agosto, parlando con Gioè aveva saputo che lo stesso era stato informato della preparazione della strage di via D'Amelio e che aveva dato il suo conenso. Gioè era soddisfatto del buon esito della strage e si augurava che non fossero adottate dai politici misure straordinarie.

6. *Attendibilità intrinseca riscontri esterni e rilevanza delle dichiarazioni di Pulci come elemento di conferma e riscontro alle dichiarazioni di Scarantino.*

Questa Corte ritiene le dichiarazioni di Calogero Pulci intrinsecamente attendibili e riscontrate in base ad una serie di argomenti logici e fattuali. Per quanto concerne il quadro giuridico del contributo del Pulci va ricordato che il principio del tempus regit actum, applicabile tanto ai criteri di ammissione che ai criteri di assunzione e valutazione della prova, espressamente riaffermato in relazione alle recenti modifiche dell'ordinamento processuale penale, impone di valutare il contributo probatorio del collaboratore alla stregua di una semplice dichiarazione di imputato di reato connesso con i limiti ed i vincoli che tale posizione comporta rispetto alla sua utilizzazione probatoria.

Sul piano del giudizio concreto non muta evidentemente molto poiché la delicatezza e la gravità delle dichiarazioni di Pulci avrebbero reso comunque necessario un attento vaglio delle sue dichiarazioni sotto il profilo dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca, senza dimenticare che il contributo di Pulci viene in considerazione non come prova autonoma ma come riscontro e conferma di un quadro consistente e positivamente verificato dai giudici di primo grado.

Il percorso di collaborazione del Pulci, come quello di molti altri collaboratori di giustizia, è stato inizialmente travagliato e oscillante. La lunga militanza in un'organizzazione criminale come Cosa nostra, gli atteggiamenti mentali acquisiti, gli interessi in campo, le implicazioni negative della collaborazione, accusare amici parenti persone con le quali,

sia pure all'interno di un'organizzazione criminale feroce, si sono condivise esperienze di vita e sia pure nel contesto di una attività criminale efferata, giustificano ritrosie reticenze e veri e propri silenzi. In questo senso non bisogna perdere di vista la ragione per la quale la testimonianza del collaboratore di giustizia deve essere valutata secondo criteri diversi da quella del testimone, per definizione esterno ed estraneo ai fatti sui quali è chiamato a riferire.

Se la collaborazione con la giustizia implicasse sempre il pentimento morale, la purificazione spirituale, un radicale improvviso cambiamento di abito mentale, l'abbandono ed il rifiuto totale del passato e delle precedenti appartenenze e la costituzione di un'identità nuova, non vi sarebbe necessità di circondare la testimonianza del fuoriuscito da Cosa nostra di così tante circospette attenzioni.

Ci troveremmo di fronte ad un soggetto morale non dissimile e forse anzi più apprezzabile del comune soggetto, essendo il pentimento dal punto di vista morale un'esperienza rigeneratrice e costitutiva di una morale più forte e autentica perché raggiunta e accettata dopo avere vissuto sulla propria pelle e avere saputo rifiutare con sofferenza l'esperienza negativa del male.

L'uomo d'onore, che decide di collaborare, affronta nella prima fase della collaborazione un momento di vero e proprio sbandamento e di ricerca di una nuova identità e di un nuovo equilibrio che gli consentano di conservare la stima di sé, nel momento in cui il proprio passato e la precedente identità vengono rifiutati in blocco, se ne percepisce l'inutilità e l'abisso di abiezione entro cui ci si è mossi fino al momento della decisione di rompere.

Come è stato osservato, “ l'uomo d'onore che ha deciso di collaborare con la giustizia vive spesso un difficile passaggio esistenziale al quale risponde con le più svariate risorse personali: si verificano frequenti stati depressivi

o dissociativi che possono presentarsi in questi momenti o addirittura scelte estreme come il tentativo di suicidio (Buscetta e Calderone); oppure si tenta di garantirsi un'integrità salvaguardando le parti buone del sé per scaricare le colpe sull'organizzazione che ha tradito i codici istituiti. Spesso siamo però di fronte a un lungo periodo di caos dell'identità, sospesa tra aspetti grandiosi (“ho avuto la forza di rompere con la mafia”) eroico-vendicativi (“adesso vi faccio arrestare i boss”) ma anche confusivi, indeterminati (“chi sono io?”)....

La nuova identità del collaboratore, giuridica oltre che psichica, rappresenta l'esito di un processo graduale di costruzione alla ricerca di poli identificatori che sappiano colmare il vuoto interno determinato dalla perdita della famiglia mafiosa. Le nuove generalità del collaboratore rischiano spesso di rimanere un guscio vuoto, in mancanza di un loro “riempimento” psichico ed affettivo.”

Queste acute considerazioni dimostrano, in primo luogo, l'assoluta superficialità ed erroneità di quanti interpretano il fenomeno della collaborazione con la giustizia come basato solo su calcoli utilitaristici. L'abbandono di Cosa nostra è esperienza disintegratrice della personalità dagli effetti dirompenti; produce costi personali per molti inaccettabili quali che siano le conseguenze sanzionatorie del rifiuto della collaborazione, senza considerare, a fianco i molteplici vantaggi in termini di potere e ricchezze, tuttora gestite e fruite sia pure in un'ottica più ampia di tipo familiare, che il permanere nell'organizzazione, e sia pure in restrizione carceraria, permette di conservare potere che alimenta la convinzione e la speranza di potere modificare in tempi più o meno brevi la prospettiva carceraria.

Questa Corte ha affrontato le dichiarazioni di Calogero Pulci nel momento in cui costui stava appunto uscendo da questa fase di transizione dalla

condizione di uomo d'onore alla condizione di collaboratore di giustizia corretto e leale.

Una fase traumatica caratterizzata verosimilmente da pensieri doppi, dalla necessità di compiere compromessi e adeguamenti, resa ancor più difficile dalla necessità, tipica di tutti i collaboratori, di contemperare le proprie esigenze personali con quelle della famiglia all'esterno, esposta a rischi sacrifici e rinunce.

La necessità di tempo per compiere scelte, accettare la nuova condizione, ricrearsi un'identità, superare incertezze e ridare un senso a tutte le cose, comporta che i tempi della transizione debbano essere necessariamente lunghi o relativamente lunghi e non possano essere uguali per ogni soggetto, essendo tempi modi, cause e ragioni del pentimento e della collaborazione assolutamente peculiari e specifici per ogni soggetto.

Nel caso del Pulci il collaboratore ha dichiarato di avere maturato l'idea della collaborazione negli ultimi mesi del 1999, essendosi reso conto che non valeva la pena morire in carcere per Cosa nostra, organizzazione dalla quale aveva maturato un profondo distacco interiore anche per la consapevolezza, più volte ribadita con evidente rammarico, che egli non avrebbe dovuto mai farne parte che l'organizzazione l'aveva tradito, violando le proprie regole, nel momento stesso in cui per ragioni opportunistiche l'aveva accolto nelle proprie file, per essere figlio di un comunista che aveva denunciato, accusato e proceduto contro il capo della famiglia mafiosa del paese.

Così possono spiegarsi le eventuali iniziali incertezze e ricadute nell'atteggiamento mafioso, dopo l'inizio della collaborazione non qualificata peraltro dall'acquisizione formale della qualità di collaboratore di giustizia, non essendo stato ancora ammesso al programma fino al momento in cui lo stesso è stato chiamato a deporre avanzati a questa Corte. Pulci pertanto si è presentato a questa Corte come dichiarante per il quale

era tuttora in fase di istruzione la procedura per l'ammissione al programma di protezione con stipula formale dell'accordo di collaborazione.

Egli in data 24 febbraio 2001 era stato colpito da ordinanza di custodia cautelare per il delitto di cui all'art. 416 bis per avere fatto parte di un'organizzazione di stampo mafioso denominata Cosa nostra, famiglia di Sommatino. Nell'ambito di questa organizzazione Pulci aveva tentato di depistare le indagini relativi ad un omicidio nel quale era personalmente coinvolto ma di cui erano accusati pure il padre vecchio e ammalato ed altri appartenenti alla cellula mafiosa di cui aveva fatto parte "nell'ambito di un più generale progetto inteso a screditare i collaboranti di giustizia nell'esclusivo vantaggio di Cosa nostra".

Questo elemento deve indurre alla massima circospezione nella valutazione delle dichiarazioni di Pulci ma esso per la sua precarietà, transitorietà, parzialità non può assurgere ad elemento decisivo per ritenere la dichiarazione di Pulci avanti a questa Corte inattendibile.

In questa ordinanza si accusa Pulci di avere manovrato (cercando e istigando dichiarazioni compiacenti) per destabilizzare un certo processo nel quale il padre vecchio e ammalato rischiava la condanna all'ergastolo per omicidio. L'episodio, se fosse provato, sarebbe grave ma resterebbe comunque isolato ad una vicenda specifica e avrebbe avuto un movente tale da permettere di isolare l'inaffidabilità del collaboratore alla specifica vicenda.

Quanto all'accusa che gli viene mossa nell'ordinanza di custodia cautelare di avere operato per screditare l'istituto dei collaboratori di giustizia, effettuando rivelazioni tanto clamorose quanto infondate nei confronti di uomini politici e di governo accusati di avere avuto un ruolo nelle stragi Falcone e Borsellino, confondendo così lo Stato con la mafia, ridimensionando il ruolo di quest'ultima e rendendo insostenibile l'istituto

dei collaboratori di giustizia che per effetto delle sue dichiarazioni sarebbe stato abrogato, operando così scientemente a vantaggio dell'organizzazione mafiosa, è la stessa deposizione resa avanti a questa Corte dal collaboratore in questo processo a smentire quest'assunto.

Pulci, infatti, ha dichiarato di avere elementi per sostenere che nelle stragi del 1992 avessero giocato un ruolo personaggi eccellenti estranei all'organizzazione ma pur sollecitato a riferire in questa direzione ha disciplinatamente rifiutato di fornire qualsiasi indicazione con l'esplicita motivazione che trattandosi di dichiarazioni gravi, sulle quali erano in corso delicate indagini, verifiche e riscontri si riteneva impegnato a non fornire elementi che potessero danneggiare le indagini e la sua stessa figura.

Se Pulci avesse voluto depistare, screditare l'istituto dei collaboratori di giustizia e fare un favore a Cosa nostra avrebbe certamente avuto una grande opportunità nel corso di questo processo.

Il suo rigoroso self-restraint il suo stare rigorosamente ai fatti, ai suoi ricordi, alle sue conoscenze reali e non supposte, escludono che possa parlarsi di un falso dichiarante e di una scheggia impazzita contro l'amministrazione della giustizia.

In realtà il solo rimprovero che può muoversi al Pulci in questo suo primo anno di collaborazione con la giustizia è di avere cercato di salvare il padre Marco Pulci, moribondo, dalla condanna per omicidio, fornendo indicazioni false e reticenti sull'episodio delittuoso in cui era implicato il padre e conseguentemente su quelli connessi, più per ragioni affettive che per concrete esigenze utilitaristiche.

Si tratta di un "errore" nel quale sono caduti molti nella prima fase della loro collaborazione.

D'altra parte il ruolo di Pulci, quale uomo d'onore importante della provincia di Caltanissetta e uomo di fiducia di Piddu Madonia è

incontestato ed emerge pure dall'ordinanza acquisita con il consenso delle parti.

Si deve quindi escludere sotto questo profilo qualsiasi millanteria o implausibilità del racconto.

In realtà Pulci si è riabilitato, rispetto alla falsa partenza come collaboratore di giustizia, proprio nel corso del suo esame davanti a questa Corte, nel corso del quale ha dato un contributo che appare tanto più attendibile e credibile quanto più limitato a pochi specifici fatti riscontrabili, plausibili sotto il profilo logico, per il riscontro dei quali ha fornito tutti i dati possibili e rinviando quando non possibile agli elementi già forniti alle Procure della Repubblica che le sue dichiarazioni stavano vagliando.

E a questo proposito va osservato che entrambe le Procure di Palermo e Caltanissetta, opportunamente interpellate, hanno confermato che le dichiarazioni di Pulci erano tuttora al rispettivo vaglio ed erano quindi di interesse ma mentre quella di Caltanissetta ha manifestato qualche incertezza sul valore della collaborazione di Pulci, la Procura di Palermo, in risposta alla richiesta di questa Corte, con missiva del 5 giugno 2001 certificava che a partire dal settembre del 2000 aveva in più occasioni e nell'ambito di diversi procedimenti provveduto ad interrogare Pulci Calogero. Il Pulci nell'esplicazione dell'asserita volontà di collaborare con la giustizia aveva reso “articolate dichiarazioni, auto ed eteroaccusatorie, riguardanti numerosissimi fatti delittuosi di competenza di questa Procura distrettuale ed in ordine ai quali è tuttora in corso una complessa attività di indagine (il cui evolversi forma oggetto di costanti scambi di atti e di informazioni con le DDA di Caltanissetta e Catania, con il coordinamento della DNA).”

La Procura di Caltanissetta a sua volta confermava che erano in corso indagini e accertamenti assolutamente riservati su alcune propalazioni del Pulci in merito alle stragi.

Il riferimento era evidentemente alle indagini sui cosiddetti personaggi eccellenti nominati dal Pulci, posto che la stessa procura aveva proceduto a "discovery" delle dichiarazioni del Pulci sugli imputati di questo procedimento. Ovviamente le emergenze che avevano portato all'emissione dell'ordinanza custodiale portavano l'Ufficio nella sua missiva del 18 luglio 2001 a giudicare quelle provalazioni " di dubbia attendibilità".²²⁶ Nonostante ciò deve darsi credito a Pulci quando afferma di avere fornito elementi di prova per riscontrare le sue dichiarazioni, altrimenti quelle sue affermazioni tanto clamorose quanto difficilmente gestibili e riscontrabili sarebbero state immediatamente archiviate ed il suo autore abbandonato al suo destino mentre la Procura nella sua lettera e nonostante l'emissione di un'ordinanza custodiale deve ammettere l'esistenza di delicate e riservate indagini alle quali non vuol far perdere "efficacia" con anticipate rivelazioni.

Ne consegue che la riservatezza di Pulci su tali temi a dibattimento era non solo giustificata ma anzi doverosa per salvaguardare il giudizio di attendibilità nei suoi confronti.

Ne segue ancora che il giudizio di intrinseca attendibilità del collaboratore va riportato direttamente al contenuto delle sue dichiarazioni, senza essere influenzato dalle sue vicende esterne e in particolare al procedimento nel quale è stata emessa l'ordinanza custodiale del 21 febbraio 2001 per l'intrinseca base di incertezza ed aleatorietà della stessa, per il suo carattere provvisorio e soprattutto perché non controbilanciata dalle deduzioni difensive del Pulci medesimo (che ha peraltro affermato di avere avuto assicurazione dal difensore di una sua imminente revoca).

Su tale premessa va osservato che l'efficacia della dichiarazioni di Pulci è legata proprio al suo contenuto e alla limitatezza delle dichiarazioni valorizzabili per la prova in questo processo.

²²⁶ "Sui predetti profili di indagine sussistono evidenti motivi di riservatezza in quanto le provalazioni, per altro di dubbia attendibilità, coinvolgerebbero nuovi indagati e una prematura discovery delle stesse pregiudicherebbe l'efficacia delle indagini".

Pulci ha riferito su due soli episodi ben definiti e determinati nel tempo rispetto ai quali ha specificato contesti e circostanze di contorno.

Le sue dichiarazioni in questo senso contengono tutti i requisiti classici delle dichiarazioni attendibili.

Va, in particolare, rilevato il disinteresse delle dichiarazioni rese dal Pulci.

Egli se avesse voluto aiutare fraudolentemente l'accusa avrebbe potuto agevolmente mentire su tutti gli imputati del processo, riferendo, eventualmente 'de relato', essendo provata la sua intimità con Piddu Madonia.

Egli invece si è limitato a riferire su due singoli episodi che nei termini rivelati sono di assoluta coerenza con lo stile ed il contesto mafiosi.

Ha riferito distinguendo attentamente fra i fatti caduti sotto la sua diretta percezione e quelli sui quali aveva svolto delle inferenze logiche confermate dal Madonia.

Ha rappresentato, in modo del tutto coerente con il quadro di conoscenze acquisite, il contesto della riunione di Bagheria, con indicazioni personali plausibili, descrivendo le caratteristiche di riservatezza della riunione in linea con le ragioni della stessa, giustificando la sua casuale presenza e il suo precoce allontanamento, in quanto non invitato e capitato casualmente sul posto.

Ha riferito dell'arrivo e della partenza di Pietro Aglieri e di Murana ma non ha aggiunto alcun particolare di sua diretta conoscenza su quelle presenze, posto che le circostanze dell'incontro descritte non avrebbero in nessun caso potuto giustificare altre conoscenze.

In definitiva Pulci per quanto concerne i temi di questo processo, chi decise e chi eseguì la strage di via D'Amelio, si è limitato a pochissime indicazioni, pur di notevole interesse per il loro significato e per le inferenze che da esse possono trarsi, ma avrebbe avuto certamente la possibilità, come collaboratore infedele, di riferire circostanze non vere.

Egli invece ha onestamente dichiarato di non sapere chi eseguì la strage di via D'Amelio se non per quanto ricavato dal colloquio in carcere con Murana e per quanto intuito dalla presenza di Aglieri a Bagheria, intuizione fondata e confermata dalle allusive ma inequivoche espressioni di Madonia.

Il suo contributo probatorio in definitiva si limita alla posizione di Gaetano Murana un personaggio di secondario rilievo, sia pure altrettanto responsabile del delitto che gli si contesta.

Non può pensarsi che Pulci, con l'elevata valutazione di sé che lo contraddistingue, si sarebbe prestato a rendere falsa testimonianza e a calunniare un personaggio assolutamente minore come il Murana, per il quale ha manifestato apertamente la sua disistima, se quanto riferito non fosse stato vero.

Certo, il peso delle dichiarazioni di Pulci appare a questa Corte rilevante e determinante per l'arricchimento del quadro probatorio ma ciò non significa che Pulci abbia scientemente operato per irrobustire il quadro offerto. Anche l'episodio del colloquio carcerario con il Murana avrebbe potuto essere arricchito di elementi, parole, accenni tali da renderlo più vivido e incisivo. Al contrario l'estrema laconicità del colloquio, la brevità dello scambio di battute, la naturalità delle risposte, la coerenza delle risposte stesse con le linea difensiva sempre sostenuta dal Murana e dagli altri imputati, il non avere trascurato di dire che secondo Murana Scarantino non era un uomo d'onore, che è appunto uno dei cavalli di battaglia della difesa, l'eco nella risposta di Murana degli argomenti sostenuti dalla difesa, permettono di attribuire piena credibilità intrinseca al Pulci che nella sua prima uscita pubblica, dovendo rimediare e recuperare la sua immagine deteriorata agli occhi della Procura della Repubblica di Caltanissetta, ha voluto rendere una testimonianza rigorosa, essenziale, precisa, controllata e controllabile in modo da dimostrare la sua affidabilità

e il suo diritto ad essere ammesso al programma di protezione, acquisendo lo status di collaboratore di giustizia.

I rigorosi e numerosi limiti che il collaboratore si è imposto, ogni qual volta non fosse a conoscenza dei fatti o non ne serbasse ricordo, confermano il giudizio di attendibilità complessiva della testimonianza.

Questa qualità della testimonianza si apprezza ancora di più alla luce della produzione difensiva della perizia psichiatrica dalla Procura della Repubblica di Caltanissetta che evidentemente in ragione della gravità e delicatezza delle provalazioni di cui è stata destinataria è stata costretta a non trascurare nessuna ipotesi per valutare il peso da attribuire alle accuse di Pulci a personaggi “ non ancora indagati” per le stragi del 1992, anche in considerazione delle conseguenze del grave attentato patito dal Pulci nel 1991 in conseguenza del quale ebbe a riportare gravi ferite alla testa. La perizia del 9 maggio 2001, precedente alla comunicazione inviata a quest’ufficio dalla procura di Caltanissetta, nell’attribuire al Pulci lucidità, coerenza, interesse spiccato per gli avvenimenti, esclude che il Pulci sia affetto da disturbi di tipo psicotico. Rileva, peraltro, nel soggetto alcuni tratti di personalità psicopatica. La copia depositata dalla difesa è priva delle pagine 29 e 30 ragion per cui non può apprezzarsi in alcun modo l’iter logico attraverso cui il perito perviene alla conclusione che le caratteristiche della personalità del Pulci (classificato individuo ambizioso con labilità di umore) non possa considerarsi individuo cui prestare sicura fede. Trattasi di una conclusione del tutto apodittica (anche forse per la mancanza delle pagine 29 e 30), non in linea con l’indagine svolta che, secondo quello che risulta essere il quesito posto, era stata mirata a vagliare le condizioni mentali del soggetto sotto il profilo della sua capacità d’intendere e volere.

Trattasi di un elaborato che appare assai superficiale (oltre che del tutto inutilizzabile per la sua incompletezza) nel quale l’indagine di tipo

strettamente psichiatrico è poco approfondita, limitandosi all'applicazione di un solo test per lo studio delle capacità concettuali, accompagnato da un esame neurologico dal quale non emergono significativi elementi di giudizio.

Il perito si è in definitiva limitato a trarre soggettive considerazioni dalla storia personale e clinica del soggetto e dalle risposte alle domande del perito stesso.

Ferma l'impossibilità di questa Corte di valutare il documento per la mancanza delle due decisive pagine finali, sta di fatto che Pulci ha dimostrato durante il suo esame di essere una personalità complessa e con tratti psicopatologici del tutto compatibili, peraltro, con la sua storia criminale e con le condizioni di chi ha vissuto esperienze difficili e traumatizzanti come quelle di essere scampato miracolosamente alla morte, in seguito ad un tentato omicidio, e di avere per conseguenza vissuto nell'angoscia di dover ripetere la medesima esperienza nell'ambiente mafioso nel quale il tradimento, l'ansia e la paura erano elementi qualificanti dell'esistenza.

Non risulta e non è dimostrabile né sotto il profilo giuridico ammissibile una qualche influenza sull'attendibilità intrinseca della testimonianza, postulata la piena lucidità e sanità mentale del soggetto, dei suoi eventuali disturbi di personalità.

Le risposte all'esame e al controesame hanno dimostrato pieno controllo delle facoltà mentali, logicità, brillantezza di memoria, assenza di turbe della sfera psicosensoriale.

Una evidente tendenza all'ipereccitabilità ed una alta opinione di sé sono state tenute rigorosamente sotto controllo ed anzi proprio questi aspetti negativi della sua personalità hanno aiutato il Pulci a rendere una testimonianza minuziosa e scrupolosa, inducendolo a controllare ricordi e risposte per evitare errori e contraddizioni e soprattutto bugie che lo

avrebbero certamente esposto al fallimento della sua scelta collaborativa e della nuova immagine di sé che egli sta faticosamente cercando di assumere dopo avere abbandonato il ruolo di esponente di Cosa nostra, dopo la fase della destrutturazione della personalità e della tentazione di giocare l'impossibile partita del "falso pentito" dalla quale, come già detto, sono passati altri collaboratori, ora accreditati, primo fra tutti Giovanni Brusca.

Va da ultimo ricordato che l'attendibilità del Pulci collaboratore di giustizia è ora positivamente riconosciuta anche in sede giudiziaria.

La Procura Generale ha prodotto in limine alla Camera di consiglio, così come la difesa con riguardo al documento esaminato in precedenza, la sentenza resa dal GUP presso il tribunale di Palermo con la quale con rito abbreviato Pulci veniva condannato ad otto anni di reclusione per un omicidio ed un tentato omicidio, consumati a Ravanusa nel 1991 e nel 1992 per i quali il Pulci aveva reso dichiarazioni auto ed eteroaccusatorie.

Nell'ambito di questo giudizio il Pulci si è vista riconoscere l'attenuante di cui all'art 8 della L. 203\91 oltre alle attenuanti generiche.

L'attendibilità intrinseca del Pulci in questo processo si desume, dunque, dal contenuto specifico delle sue dichiarazioni, dalla mancanza di interesse a dichiarare il falso su circostanze nella sostanza già acclarate o solo per costituire una prova a carico di un personaggio minore quale Gaetano Murana, per l'equilibrio delle risposte, perché non vi era ragione perché si giocasse definitivamente l'attendibilità come collaboratore di giustizia per deporre falsamente contro Murana, perché l'episodio del colloquio carcerario con il Murana è coerente con la personalità del Pulci, con la sua tendenza allo scontro polemico, con l'elevato concetto di sé che lo portava a non desistere e a non astenersi dal gusto di criticare severamente accreditati uomini d'onore per essersi fidati di Scarantino, con la sua

propensione a provocare dialetticamente i suoi interlocutori (come emerge dai verbali dibattimentali e dagli “scontri” con i difensori).

Per altro verso, il giudizio negativo che Pulci ha espresso pubblicamente nei confronti di esponenti di Cosa nostra quali Pietro Aglieri, del quale ha messo in discussione le capacità di capo, permettono di escludere, sul piano dei criteri che devono regolare le azioni umane, che Pulci si sia potuto così esprimere temerariamente senza un fondamento di verità e senza avere nella sostanza già espresso al Murana, nel corso del colloquio del quale ha parlato, quel giudizio sprezzante che ha svolto in pubblica udienza, dovendosi ritenere che si sia potuto esprimere pubblicamente in quei termini solo perchè consapevole di avere già consumato una rottura che gli permetteva di non avere più timore di portare fino alle ultime conseguenze della denuncia pubblica la polemica con Aglieri e gli uomini del suo gruppo.

Tale rilievo rafforza il giudizio di intrinseca attendibilità del Pulci tanto più in quanto il Murana, sfidato dal Pulci a confronto, non ha accettato il contraddittorio e non ha neppure - come era sua facoltà, che non impedisce tuttavia di trarre deduzioni dal comportamento processuale dell'imputato sulla base della logica delle azioni umane - contestato o negato le affermazioni del Pulci.

E' il momento dei riscontri esterni alle dichiarazioni del collaboratore.

I riferimenti personali e locali del racconto di Pulci per quanto concerne la riunione di Bagheria corrispondono alla numerose dichiarazioni di collaboratori di giustizia che indicano in Bagheria il luogo di elezione di quella corrente di Cosa nostra più vicina a Bernardo Provenzano, alla quale aderiva lo stesso Pietro Aglieri.

La vicinanza di Piddu Madonna a Bernardo Provenzano è stata ugualmente confermata da decine di collaboratori di giustizia. La descrizione dell'ambiente di Bagheria , come di una sorta di zona franca per

l'organizzazione mafiosa corrisponde puntualmente alle dichiarazioni di altri collaboratori di giustizia che hanno riferito sul medesimo tema. Le indicazioni del Di Salvo e di Giacinto Scianna come uomini che curavano la latitanza di Provenzano risultano anch'esse da altre dichiarazioni di collaboratori; si vedano per tutti Brusca e Cancemi. Con sentenza del Tribunale di Caltanissetta del 18 giugno 1999 n. 235 confermata per quanto interessa dalla Corte di appello il 30 marzo 2000 e passata in cosa giudicata il 30 maggio 2000, Giacinto Scianna è stato dichiarato colpevole di partecipazione all'associazione mafiosa Cosa nostra operante anche in Bagheria. Ciò che più conta, nel corpo della motivazione della predetta sentenza si possono leggere una serie di osservazioni e l'indicazione di elementi di fatto accertati che confermano le indicazioni di Pulci per quanto concerne i comuni interessi tra Bernardo Provenzano e Piddu Madonia, la gravitazione del Madonia e del Provenzano in Bagheria, la comunanza di interessi tra i due uomini sull'asse Bagheria-Caltanissetta, la partecipazione di entrambi ad imprese e appalti tenuti sotto controllo con il metodo mafioso e l'ausilio degli uomini menzionati da Pulci.

A pag. 24 si legge che lo Scianna, indicato dal collaboratore come colui che curava la latitanza di Madonia e i suoi affari a Bagheria, era un costruttore che faceva da prestanome a tutti gli uomini d'onore di Bagheria e al Provenzano. Negli uffici della sua impresa si incontravano il Madonia ed il Provenzano. Le imprese del gruppo bagherese sotto il controllo di Cosa nostra facevano riferimento allo Scianna.

Brusca aveva dichiarato di avere conosciuto Gino Scianna quale punto di riferimento a Bagheria per Cosa nostra in stretti rapporti con Madonia. Il gruppo di imprese, denominato gruppo di Bagheria, che partecipava alle gare di appalto pubblico faceva diretto riferimento a Provenzano e di esse si occupava Giacinto Scianna.

Tale Calà Calogero da Mussomeli, socio di Scianna in imprese mafiose delle quali erano i prestanomi, in occasione dell'appalto per la costruzione del liceo scientifico di Bagheria aveva imposto all'imprenditore La Chiusa di fornirsi del ferro presso l'impresa Greco Leonardo, un imprenditore che Pulci ha indicato quale uomo d'onore di Bagheria.

Provenzano e Madonia erano soci nella Eurostrade gestita da Scianna per l'aggiudicazione di appalti pubblici.

La sentenza ricordava che Scianna era strumento ed espressione dell'organizzazione Cosa nostra, prestanome e collettore di tangenti per suo conto ed era inserito nella famiglia mafiosa di Bagheria svolgendo per Piddu Madonia e Provenzano il ruolo di dirigente di imprese nelle quali erano investiti loro capitali.

Ancora Scianna è indicato dal Pulci come colui al quale Murana si rivolgeva per avere spiegazioni sul perché in carcere Pulci non lo salutasse. Tutta i protagonisti della guerra di mafia svoltasi a Sommatino nei primo anni novanta, i cui nomi sono riportati nell'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di Pulci, sono coloro che lo stesso ha indicato come gli uomini d'onore con i quali aveva iniziato e sviluppato la sua carriera di uomo d'onore (La Quatra, Mastrosimone, Ciccio Ianni ecc.)

Panzarella Giuseppino , indicato da Pulci come suo compare, presente al carcere di Caltanissetta in occasione dell'incontro di Pulci con Murana, è citato nella medesima ordinanza come intimo di Pulci.

Scianna Giacinto nel periodo in cui Pulci incontrava Murana era effettivamente detenuto nel carcere di Caltanissetta in attesa del giudizio di appello per il fatto di cui abbiamo detto sopra.

Il descritto ruolo di Scianna nell'ambito dell'organizzazione mafiosa giustifica e riscontra l'affermazione di Pulci secondo cui nel carcere di Caltanissetta per i detenuti palermitani “decideva Scianna”.

Pulci ha puntualmente collegato la presenza a Caltanissetta di Scianna al processo “ mafia e appalti” nel quale è stata pronunciata la sentenza da cui abbiamo ricavato i fatti in precedenza esposti.

I quotidiani La Sicilia e La Repubblica del 29 e del 30 maggio 1992 danno ampio risalto all'intenzione dei ministri Scotti e Martelli di candidare Paolo Borsellino alla direzione della superprocura, riaprendo i termini del concorso; in particolare la Sicilia del 30 maggio reca una foto dei due ministri alla “conferenza stampa congiunta” di cui ha parlato Pulci, notizia evidentemente ripresa da tutti i giornali e canali televisivi, come peraltro risulta dalla videocassetta consegnata a questa Corte da Rita Borsellino, contenente una serie di reperti giornalistici di quel periodo e visionata in aula dalla Corte.

Tutti i riferimenti concernenti i periodi di detenzione comune risultano confermati.

Si veda in particolare la nota dell'11 luglio 2001 con la quale il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria comunicava che nel periodo dall'8 dicembre 1998 al 13 febbraio 1999 i detenuti Murana Gaetano e Pulci Calogero avevano avuto possibilità di contatto tra loro durante lo svolgimento delle attività trattamentali (cortile e passeggii) in quanto alloggiati entrambi al primo piano del secondo reparto. I due nel 1997 erano stati codetenuti a Torino ma, trovandosi Murana in regime di 41 bis, non avevano avuto modo di incontrarsi.

Risulta confermata pure la comune presenza nel carcere di Rebibbia di Pulci Calogero, in transito, e di Pietro Aglieri, detenuto nel reparto G7.

Risulta confermato che Nino Gargano era uomo d'onore di Bagheria e che lo stesso era stato ristretto a Rebibbia con Giuseppe Madonia negli stessi periodi indicati da Pulci, fruendo di momenti di socialità comune.

Il solo dato non confermato è stato quello relativo alla detenzione nello stesso carcere di Pulci con il Tagliavia. Si tratta di un dato di scarso rilievo,

frutto di errore, avendo Pulci dimostrato di avere ben pochi ricordi sul Tagliavia, soggetto con il quale non aveva mai avuto sostanzialmente rapporti.

L'episodio della spedizione in Belgio è stato confermato da Brusca che ha suffragato molte delle indicazioni di Pulci.

L'amicizia del Pulci con il Gioè e la spedizione in Belgio di entrambi per l'acquisto di armi e precisamente pistole, come riferito dal Pulci. Anche l'ordine di grandezza dell'acquisto coincide, se si considera che Brusca parla di duecento pistole per palermitani catanesi ed agrigentini mentre Pulci parla di trecento pistole, comprendendovi quindi anche quelle dei nisseni. Convergenza anche sulla data del viaggio e sull'identità dei partecipanti (Totò Di Gangi, Enzo Aiello, Enzo Ambla, Umberto di Fazio, presenza quindi di palermitani, catanesi, agrigentini come riferito da Pulci). Conferma sulla circostanza che il Gioè parlasse discretamente il francese. Anche con riferimento alla circostanza del contatto con il turco per l'uccisione di Falcone a Roma, il Brusca, pur dichiarando di non saperne nulla, ha affermato che il fatto poteva essere vero poiché fuori dalla Sicilia ogni componente di Cosa nostra acquistava piena libertà d'azione e non doveva dare conto ad alcuno.²²⁷ In effetti il Gioè gli aveva riferito che il Pulci era in contatto in Belgio con personaggi strani che gli avevano dato l'impressione di operare come in un film giallo; tra questi vi era il commerciante d'armi dal quale avevano acquistato le pistole:

PRESIDENTE: - Le ha parlato solo delle armi.

BRUSCA GIOVANNI: - Ma del Belgio mi ha detto che... delle armi, che c'era una persona la', che mi diceva che... che ha conosciuto questo... questo chiamiamolo commerciante, trafficante, meglio... la parola piu' appropriata.

PRESIDENTE: - Di dov'era questo trafficante?

²²⁷ Ciò può significare che in quel periodo Riina e Provenzano avendo deciso con gli altri capi provincia di eseguire l'omicidio Falcone a Roma si erano poi resi autonomi nel verificare il modo di attuare il programma. Riina aveva dato incarico al gruppo di Graviano e Sinacori (v. Geraci e Sinacori); Provenzano e Madonna avevano dato incarico a Pulci di verificare quella possibilità attraverso le sue conoscenze in Belgio.

BRUSCA GIOVANNI: - Che e' una persona valida, che era...

PRESIDENTE: - Di dov'era? Di che nazionalita' era? Se gliel'ha detto. Questo trafficante d'armi.

BRUSCA GIOVANNI: - Ma a quanto pare era... era... risiedeva in Belgio, pero' a quanto pare non era di Belgio; pero' non Glielo so dire piu' di tanto.

PRESIDENTE: - Si'.

BRUSCA GIOVANNI: - E lo vedeva come una persona estroversa, una persona capace di fare attentati. Mi diceva che una volta erano andati in una Caserma. Ma tutte cose che gli hanno raccontato il Pulci e un altro. E il Gioe' si metteva a ridere, dice: "Sembrano film gialli, ma e' la realta'". Pero' piu' di tanto non... non siamo andati oltre.

Gioè, quindi, ebbe a riferire al Brusca che effettivamente in Belgio Pulci gli aveva presentato uno straniero capace di commettere attentati.

Sull'episodio non è stata portata una speciale attenzione. Tuttavia sulle circostanze esterne ed oggettive del racconto di Pulci (e quindi a prescindere dall'attendibilità del racconto sul piano per reclutare un killer straniero in Belgio per commettere l'omicidio del dr. Falcone, in assenza di altri riscontri) vi è convergenza di Pulci con le dichiarazioni di Brusca.

In conclusione le dichiarazioni di Pulci, depurate degli accenni a fatti sui quali sono in corso indagini e da quelli sui quali non sono esperibili riscontri, o più lontani dalla ordinaria esperienza di vita del collaboratore, appaiono attendibili e riscontrate.

Pulci ha ammesso di essere un lettore di giornali e se può avere inserito nel suo discorso elementi desumibili dal dibattito giornalistico, le sue dichiarazioni sui segmenti strettamente attinenti a questo processo appaiono sicuramente affidabili.

Certamente il suo resoconto del dialogo carcerario con Murana appare pienamente attendibile, proprio perché determinato dalla conoscenze giornalistiche sui fatti più clamorosi del processo e quindi dai giudizi e dalle impressioni che egli si era fatto leggendo i giornali e con i quali aveva

inteso provocare il Murana per conoscere dall'interno dell'organizzazione la verità su Scarantino e sulla sua partecipazione alla strage.

Le considerazioni di Pulci sulla “ridicolaggine” della ritrattazione di Scarantino e le sue opinioni sull'implausibilità della risposta di Murana costituiscono appunto giudizi che però valgono a mettere in evidenza come di fronte alla provocazione e alla contestazione di un uomo d'onore esterno, il Murana non era in grado di articolare una risposta plausibile e convincente, radicando nell'interlocutore il convincimento che effettivamente, malgrado la difesa d'ufficio dell'operato del suo gruppo da parte di Murana e anzi proprio in ragione della povertà della stessa, Scarantino avesse effettivamente partecipato alla strage, così come lo stesso aveva riferito durante la sua collaborazione.

La testimonianza di Pulci sul dialogo con Murana appare, quindi, attendibile e costituisce un importante riscontro a conferma della generale attendibilità di Scarantino e della specifica chiamata in correità di quest'ultimo nei confronti di Murana

Anche la specifica riconducibilità ad Aglieri della paternità della strage, secondo quanto emerge dal racconto di Pulci, appare confermare e riscontrare il quadro probatorio emergente dal primo giudizio.

Per escludere che Pulci abbia potuto ripetere informazioni di stampa si consideri che egli non ha fatto cenno all'altro protagonista della strage, il gruppo Graviano, e a tutti gli altri individui che già da tempo le informazioni giornalistiche avevano indicato quali partecipi della strage.

In realtà il richiamo del solo Aglieri, e non del Graviano o del Greco, come autore della strage conferma l'attendibilità del Pulci il quale sul punto ha legato strettamente l'informazione al dialogo con Madonia in relazione alla sua presenza occasionale nella villa di Di Salvo a Bagheria nell'occasione in cui, dopo la strage di Capaci, Pietro Aglieri veniva convocato in gran segreto nei primi giorni di giugno del 1992 se non il primo giugno, in

relazione alla cronologia di quella riunione a Bagheria che secondo Pulci avvenne non più di un giorno o due dopo la conferenza stampa congiunta dei due ministri che è del 30 maggio 1992.

Una riunione che avviene quindi ad otto giorni dalla strage di Capaci e quindi in un tempo compatibile con il colloquio tra Brusca a Riina, subito dopo la strage di Capaci, nel corso del quale Brusca aveva domandato se i capi dei mandamenti dell'altra parte della città (Graviano e Aglieri), che non avevano partecipato alla strage di Capaci, si fossero fatti sentire.

Lo stretto ancoraggio della conferma della paternità di Aglieri nella strage alla riunione nella villetta di Bagheria e quindi ad un fatto specifico e concreto del tutto attendibile in base ai riscontri e mai emerso dagli organi d'informazione, l'assenza di qualsiasi altro richiamo a fatti o circostanze che Pulci avrebbe potuto apprendere dalla lettura dei giornali, persuadono della verità di quanto riferito dal Pulci su Aglieri.

Questo complesso di argomenti consente di ritenere riscontrato che Gaetano Murana ha partecipato alla strage con il ruolo descritto da Scarantino; che Pietro Aglieri ha diretto e partecipato all'esecuzione della strage di via D'Amelio; che i principali uomini del suo mandamento lo hanno coadiuvato; che per ammissione di Murana Gaetano Scarantino aveva effettivamente rubato l'autovettura usata come autobomba e Salvatore Profeta aveva partecipato alla strage; che fra gli 'uomini d'onore' che non avevano partecipato alla strage, la ritrattazione di Scarantino veniva giudicata irrealistica, risibile e indotta dalla famiglia, specie a confronto con la dovizia e precisione delle circostanze che lo stesso aveva riferito nel periodo della collaborazione.

7. La testimonianza di Vincenzo Scarantino in esito alla sua richiesta di essere sentito nuovamente nel processo per la strage di via D'Amelio.

Nel corso della discussione finale il Procuratore Generale comunicava che Vincenzo Scarantino aveva reso nuove dichiarazioni concernenti la strage di via D'Amelio e intendeva essere nuovamente esaminato con particolare riferimento alla ritrattazione.

La discussione veniva interrotta e, sentite le parti, la Corte riteneva assolutamente necessario procedere ad un nuovo esame dello Scarantino sulle vicende concernenti la storia della sua collaborazione con la giustizia nel processo per la strage di via D'Amelio.

L'indagine veniva espressamente limitata non tanto al contenuto, ormai consolidato, delle dichiarazioni accusatorie ma al contesto e alle circostanze che avevano accompagnato il suo altalenante percorso collaborativo onde valutare la refluenza delle vicende personali del collaboratore sulla attendibilità generale delle sue dichiarazioni, attesa la pertinenza del tema d'indagine con gli argomenti dedotti dai difensori a sostegno dei motivi di appello.

L'esame dell'ex collaboratore avveniva in due successive udienze.

La Corte reputava che stante l'applicabilità ai processi in corso delle norme introdotte con la legge 2001\63 le dichiarazioni di Scarantino andassero assunte nella forma della

testimonianza assistita posto che Scarantino si trovava nella posizione di coimputato del medesimo reato la cui posizione era stata definita con sentenza di condanna irrevocabile e che aveva già reso in precedenza dichiarazioni accusatorie nei confronti degli imputati. Non è stato ritenuto rilevante, in assenza di osservazioni eccezioni o rilievi contrari delle parti, l'eventuale pendenza non documentata e non precisata nei suoi termini specifici di un procedimento penale a carico del medesimo Scarantino per il delitto di calunnia.

Nell'ipotesi in cui detto delitto si riferisca a eventuali calunnie rivolte dallo Scantino nei confronti di pubblici ministeri e pubblici ufficiali di questo processo nella fase finale del giudizio di primo grado, va rilevato come non sussista un collegamento probatorio pregnante che impedisca a Scarantino di assumere la veste propria di testimone essendo venuta meno la causa fondamentale di incompatibilità costituita dalla pendenza dell'imputazione per il medesimo fatto.

In effetti essendo il tema della testimonianza la genuinità originaria delle dichiarazioni di Scarantino e le vicende esterne che avevano accompagnato il contenuto della sua testimonianza la prova del carattere calunnioso delle sue dichiarazioni nei confronti dei pubblici ministeri e di alcuni inquirenti non refluisce sulla prova concernente le condizioni e le circostanze esterne che avevano accompagnato la collaborazione e più in particolare il tema della sostanziale verità delle originarie dichiarazioni.

Ove si dovesse ritenere che l'eventuale reato di calunnia di cui Scarantino fosse ancora imputato (in assenza di sentenza irrevocabile di proscioglimento, condanna o applicazione pena) fosse in collegamento probatorio ex art. 371 lett. B c.p.p.), vale osservare che avendo già nel corso del dibattimento Scarantino reso dichiarazioni accusatorie nei confronti dei suoi coimputati ex art 210 c.p.p. ed essendo stata la sua posizione definita con sentenza irrevocabile egli poteva essere sentito come teste senza necessità dell'avviso ex art. 64 c.p.p. novellato. Oltretutto detto avviso, in mancanza di eccezioni difensive, deve ritenersi essergli stato dato nel corso dell'interrogatorio cui lo stesso è stato sottoposto dalla Procura della Repubblica di Caltanissetta a seguito della richiesta dello stesso di essere interrogato sulle circostanze inerenti la sua ritrattazione.

In ogni caso ove si ritenga che Scarantino dovesse essere esaminato non come testimone ma come imputato di procedimento collegato ai sensi dell'art. 210 c.p.p. non per questo le sue dichiarazioni debbono considerarsi inutilizzabili.

Si tratta, infatti, di una prova certamente non vietata dalla legge ma assunta in forme diverse da quelle con le quali avrebbe dovuto essere assunta.

In particolare allo Scarantino è stata garantita la fondamentale assistenza del difensore con il quale lo stesso si è potuto consultare prima di rendere deposizione e che non ha sollevato obiezioni sulle forme di escussione. A Scarantino è solo mancato per il rispetto

delle forme di cui all'art. 210 c.p.p. l'avviso della facoltà di astenersi dal rispondere, del tutto virtuale tenuto conto della sollecitazione dell'esame da parte dello stesso ex-collaboratore.

Tale omissione può configurare, al più, in una accezione latissima del concetto di norma relativa all'intervento dell'imputato nel processo, una nullità ex art. 178 lett. C a regime intermedio, ma rilevabile nei limiti di cui all'art. 182 secondo comma c.p.p. ed in concreto non rilevata prima del compimento dell'atto e neppure immediatamente dopo (Cass. 20 giugno 1997, Masone).

Va peraltro osservato come la Suprema Corte proprio nel processo nel quale era imputato Scarantino ha rilevato come il regime di assunzione della prova dichiarativa non incide sul piano formale sulla validità della prova. In quel caso era stato sentito come imputato di reato connesso un soggetto, l'Andriotta, che avrebbe dovuto essere sentito invece come teste. L'eccezione formulata nel ricorso del Procuratore generale in quel caso veniva respinta con l'argomento che il mancato rispetto delle formalità prescritte per l'assunzione della prova dichiarativa non costituisce violazione di esplicito o implicito divieto normativo (Cass. 18 dicembre 2000, Orofino).

Il principio può considerarsi valido per l'ipotesi inversa e cioè per l'assunzione dell'imputato reato collegato con le forme del testimone assistito, essendo in realtà l'unico divieto rilevabile dal sistema quello dell'assunzione di dichiarazioni di un imputato senza assistenza del difensore.

E' evidente che nella valutazione della prova, in conseguenza delle osservazioni sopra svolte, verranno adottati i criteri più restrittivi.

Vincenzo Scarantino ha confermato direttamente a questa Corte la verità della ricostruzione della sua vicenda collaborativa quale già si desumeva sul piano indiziario dal complesso dell'evidenza probatoria, secondo quanto correttamente posto in evidenza dai giudici del primo grado.

La sua testimonianza nulla aggiunge a quanto acquisito in punto ad originalità spontaneità e sincerità di fondo della sua scelta collaborativa sulla base del materiale acquisito anche in questo grado di giudizio ed in precedenza valutato.

La sua testimonianza è quindi solo l'elemento di chiusura, la prova del nove della correttezza di un ragionamento che si sorregge autonomamente su capisaldi certi e sicuri. Ha spiegato di avere chiesto di essere sentito dalla Corte non avendo più ragione di mantenere la posizione assunta con la ritrattazione perché la moglie l'aveva abbandonato e aveva chiesto il divorzio e i figli non volevano più vederlo.

Si sarebbe rassegnato a scontare la pena in silenzio se non fosse stato tormentato dal

rimorso di avere dovuto dire bugie sul conto dei pubblici ministeri in sede di ritrattazione. Se coloro che l'avevano costretto alla ritrattazione si fossero limitati a fargli dire che ritrattava e negava tutto ciò che aveva detto prima, probabilmente non avrebbe avvertito l'esigenza di un nuovo esame pubblico.

Ha indicato come causa diretta e immediata della definitiva decisione di ritrattare la consapevolezza che l'organizzazione mafiosa era riuscito a localizzarlo e raggiungerlo nella località protetta nel padovano nella quale si trovava, dopo un precedente peregrinare determinato dalla ragionevole certezza di essere stato di volta identificato e avvicinato da emissari dell'organizzazione.

Nella primavera del 1998, si trovava nei pressi di Padova; era avvicinato da un siciliano di nome Antonio con il quale aveva conoscenza in un bar. Ben presto si accorse che Antonio era un emissario dell'organizzazione mafiosa e lo stesso Antonio gli rivelava tale sua qualità, alludendo ai pentiti come morti che camminano.

Essendosi reso conto di essere stato localizzato, tramite il fratello nel timore di subire un attentato aveva fatto arrivare a Palermo la notizia che era disponibile a ritrattare.

Antonio che continuava a seguirlo nei suoi spostamenti, a questo punto dichiarava di essere il nipote di una delle persone che erano state accusate da Scarantino e che a causa sua stava morendo in carcere.

Da una serie di indizi ebbe modo di capire che lo zio di Antonio era Pietro Scotto.²²⁸

Antonio gli disse che doveva ritrattare, dichiarare che tutto ciò che aveva affermato gli era stato inculcato dai pubblici ministeri e dalla polizia; che avrebbero provveduto a farlo assolvere con l'infermità mentale²²⁹ e che se non se la fosse sentita di recarsi davanti ai giudici si sarebbe dovuto portare a Roma ove avrebbe incontrato gli avvocati Scozzola e Petronio di fronte ai quali avrebbe dovuto rendere una dichiarazione videoregistrata; dopodiché sarebbe potuto anche scappare.²³⁰

Confermava che tutto ciò che aveva detto a partire dal giugno 1994 era la verità e descriveva con accenti sinceri, confermando quanto risultante dalle altre prove, le condizioni esistenziali nelle quali aveva vissuto il tempo della collaborazione:

²²⁸ Espressione uguale era stata usata anche dal fratello sempre a proposito di Scotto, che sarebbe stato vittima di torture all'Asinara.

²²⁹ Le accuse a poliziotti e magistrati sarebbero servite, ha precisato più avanti, per fargli riconoscere l'infermità mentale.

²³⁰ A livello di segni linguistici questo resoconto appare genuino e corrispondente ad una possibile reale strategia difensiva, fondata sull'art. 38 disp. att c.p.p., perché si è sempre sostenuto che Scarantino non avesse mantenuto i precedenti propositi di ritrattare perché incapace di resistere alle suggestioni dei magistrati, ragion per cui l'idea di fargli rendere una dichiarazione extraprocessuale, come quella del luglio 1995 e rendersi quindi irreperibile per i magistrati era una prospettiva che Scarantino con i suoi limiti non poteva inventarsi da solo.

SCARANTINO V.: - io, io tutto quello che ho detto del giugno '94 fino al giorno prima della ritrattazione io avevo detto tutta la verità, a me le pressioni mi arrivavano dovunque, dovunque ero mi arrivavano le pressioni, pressioni psicologiche, e... mia madre... me la faceva mia madre, mia madre si è sentita male, è caduta a terra e si è rotta la gamba, tutte queste cose, mia moglie... mia moglie che... la sentivo spenta vicina a me, i miei figli vedevo... li vedevo sempre tristi, vedevo mio fratello... vedevo mio fratello e mi diceva: "e non ci pensi a noi" e tutte... e tutte queste cose, io e... oggi io mi prendo le mie responsabilità e... perché me le so prendere oggi, prima... prima ero troppo fragile, fragile che... però io ho detto la verità al Primo Grado, quando è stato il fatto di mio cognato, sono andato a testimoniare, io ho detto la verità, però essendo che questo mi diceva e... "i bambini come crescono, stanno crescendo bene"...

Antonio gli aveva detto che Di Matteo aveva fatto ammazzare suo figlio per non ritrattare.²³¹

Dopo avere accettato di ritrattare aveva chiesto al fratello di poter vedere la madre. Ed in effetti la famiglia si era ritrovata tutta insieme a Modena qualche giorno prima dell'udienza di Como.²³²

Scarantino descrive l'evento ma coglie l'occasione per dire ciò che gli sta a cuore, confermando ciò che per altra via era già stato acquisito. La riprova offerta da Scarantino non è tuttavia ultronea perché egli si sforza di dare il giusto senso alle cose, spiegandole e chiarendole:

SCARANTINO V.: - questo il discorso che dopo che io dovevo venire a ritrattare, io ho chiesto ai miei fratelli se mi facevano vedere mia madre, dopo diciamo che ci siamo visti tutti a MODENA, diciamo mia madre poverina era come avesse fatto un sei all'Enalotto, un sei, era contenta, tutte queste cose, però dopo... non è stato oggi a dicembre che io volevo parlare con i Magistrati, però c'era il fatto che... non avevo... non avevo la faccia di guardarli, non avevo proprio la faccia di guardarli, di poter parlare, e... è passato tutto questo tempo perché non avevo il coraggio non... perché... tutte quelle calunnie io ho detto nei confronti dei Magistrati e della Polizia, per quanto riguarda MATTEI e... MATTEI FABRIZIO che mia moglie aveva dichiarato che mi aiutava a studiare, Signor Presidente è vero, ma non che mi aiutava a studiare, non è

²³¹ Si tratta di una chiave di lettura da non perdere di vista nella valutazione della condotta di Scarantino.

²³² La circostanza corrisponde al racconto di don Neri, parroco di Marzaglia di Modena ove avvenne l'incontro di famiglia.

vero niente, io siccome avevo dei problemi e io gli dicevo a FABRIZIO, che è il Sovrintendente, delle cose che mi... mi ricordavo, mi ricordavo e... perché il discorso è perché sono troppo timido e certe volte o perché parlo piano o perché... la timidezza mi... a me mi... mi danneggia tanto questo, però per quanto riguarda mia moglie, sì ha detto il vero, il fatto del... che io chiedevo a FABRIZIO che... queste cose, ma non che mi aiutava... le dichiarazioni, cose, mica siamo a scuola.

Ribadiva la presenza di Cancemi, La Barbera, Di Matteo e Cancemi alla riunione: non avrebbe avuto motivo per dire che c'erano se non ci fossero davvero stati.

E' opportuno riportare per esteso il passaggio che rispecchia lo stato d'animo di Scarantino al momento delle deposizione:

SCARANTINO V.: - Signor Presidente, io non so perché loro negano, io per dire che c'era DI MATTEO, LA BARBERA, BRUSCA GIOVANNI e... CANCEMI, io non avevo il motivo di dire che non c'erano, se c'erano... io ho detto la verità che c'erano, però se loro...

PRESIDENTE: - lei è convinto che ci fossero.

SCARANTINO V.: - sì sì, erano là, erano là, io quello che ho detto ho detto la verità.

PRESIDENTE: - va bene.

SCARANTINO V.: - io... cioè il problema, il problema che... il fatto che... essendo che su quattro pentiti oggi, che si ostinano e i motivi li posso capire, però sono opinioni mie...

PRESIDENTE: - SCARANTINO, io prendo atto di quello che lei dice, d'accordo, volevo solo ricordarle che lei non deve avere in questo momento nessuna esigenza di confermare a tutti i costi quello che ha detto a suo tempo, dica quello che...

SCARANTINO V.: - sì.

PRESIDENTE: - senza riserve e senza...

SCARANTINO V.: - no no.

PRESIDENTE: - deve essere assolutamente leale e...

SCARANTINO V.: - Signor Presidente io oramai tutte le pene ce l'ho definitive, ce ne ho una come ha detto la Dottoressa per calunnia e non... non ho... non ho niente da nascondere, io l'ho detto prima, io ho perso mia moglie e i miei figli, la cosa più importante della mia vita e... penso che non c'è niente...

PRESIDENTE: - va bene.

SCARANTINO V.: - ...che può sostituire la mia famiglia.

PRESIDENTE: - va bene.

SCARANTINO V.: - io ho detto la verità.

La moglie aveva deciso di abbandonarlo nel gennaio del corrente anno dopo averle comunicato che aveva intenzione di rinnegare la precedente ritrattazione.

Dopo quest'abbandono si era sentito libero definitivamente da ogni impegno con la moglie e la famiglia anche se continuava a manifestare forti timori per i figli. I suoi familiari l'avevano, peraltro, di fatto abbandonato da tempo sotto il profilo affettivo anche se continuavano a mandargli denaro per vivere in carcere.

La domanda sull'influenza che poteva avere avuto il fratello Rosario sulla ritrattazione permetteva a Scarantino di fornire per la prima volta un'esplicita giustificazione morale della scelta collaborativa

La Corte ha potuto apprezzare nelle parole e nelle ragioni di Scarantino accenti di effettivo pentimento per il male inutile prodotto, specie nell'accento alla spietatezza con la quale avevano strangolato tale Lombardo che aveva avuto solo il torto, da ignorante, di portare i saluti del pentito Salvatore Contorno ai suoi nemici della Guadagna:

P.G. FAVI: - senta, volevo farle una domanda, suo fratello ROSARIO che influenze... ha esercitato influenze sulla sua ritrattazione?

SCARANTINO V.: - diciamo... sì, sì perché... però come si dice, laiggo laiggo.

P.G. ROMEO: - largo largo.

PRESIDENTE: - largo largo.

SCARANTINO V.: - eh! Mi diceva: “<<mischini>> (poverini)...” e... tutte queste... queste cose, però diciamo non è... non me lo diceva apertamente, perché, non lo so, però a... mi faceva delle... delle... delle cose che... sopra mio cognato, mia sorella e altri... detenuti, però io nelle mie volte, diciamo, perché quando io parlavo con mio fratello gli dicevo: “mischini (poverini) niente, perché lo stato la possibilità di riscattarsi gliela dà, perché non si pentono? Dicono la verità e lo Stato ci viene incontro”, come avevo fatto la scelta io di cambiare vita, di cambiare completamente, perché troppo... troppe cose brutte... troppo cose... troppo ammazzare una persona, perché? Un saluto, un saluto ignorante, un saluto, questo... così forse quello scherzava, quello scherzava, questo cristiano è così, un metro e quindici era, e ha detto a COMPAGNOLO (rectius: Compagnone) GASPARE, che questo era un pecoraio come era vaccaro CONTORNO SALVATORE, si conoscevano da bambini questi, e gli ha detto, dice: “ti saluta ? dice ?

CONTORNO TOTUCCIO” e questa parola è stato ammazzato questo cristiano, per questa parola... non è che misi infamità, per questa sola parola...

PRESIDENTE: - questo è, come si chiama AMATO?

SCARANTINO V.: - eh?

PRESIDENTE: - come si chiamava questo?

SCARANTINO V.: - no, LOMBARDO.

PRESIDENTE: - LOMBARDO.

SCARANTINO V.: - quello bassino, ma proprio per... fu una sciocchezza e... questo che “mandaci i saluti a CONTORNO e ad ASPARINO”²³³, per que... la cosa che dice PIANOSA, i torturi e questo e quello, no no, PIANOSA fa bene, perché stava nella cella sola e pensare tutte queste cose fa bene, l'isolamento fa bene, perché così solo si può avere queste cose, e quell'AMATO per niente si è ammazzato AMATO, e... dopo io mi sono...

...

SCARANTINO V.: - *mi sono... mi sono pentito veramente con il cuore.*

Questo concetto veniva ribadito a proposito delle asserite violenze subite a Pianosa per effetto delle quali sarebbe stato costretto a collaborare. Non negava di avere subito un duro trattamento carcerario ma escludeva che la sua scelta di collaborare fosse dipesa solo dalle condizioni carcerarie che, per quanto dure, non limitavano la libertà di scelta.

SCARANTINO V.: - *...io ho detto semplicemente che si parla là a PIANOSA, minacce, questo, legnate, trasportato sotto le macchine, tutte queste cose, perché come sono stato io a PIANOSA, ci sono stati gli altri, ci sono stati gli altri. Io ero in una cella e BIONDINO era nell'altra cella, io, io pensando tutto quello che io avevo fatto ho deciso di collaborare e poi se la gente mi trattava male o mi rispondeva male o qualche altra cosa, questo non era una motivazione perché uno si pente, perché AGLIERI PIETRO penso che c'è stato pure a PIANOSA, BIONDINO ci stette pure e... se venivano fatti a me, sicuramente gliel'hanno fatto a loro, solo che io ho le mie colpe e mi voglio dire perché l'isolamento per me è stato un aiuto, e loro che erano ancora uomini d'onore non... però io penso che... può essere, può essere che è stato pure un aiuto.*

Le lettere e le proteste per il trattamento subito a Pianosa, che aveva indotto la moglie a scrivere e ad inviare a diverse personalità, facevano parte del suo modo di essere a quel

²³³ Scarantino ha accompagnato le parole con il gesto eloquente dello strangolamento.

tempo; erano una tipica strategia difensiva da uomo d'onore.

Il fratello Rosario per indurlo a ritrattare adoperava l'argomento della non credibilità, che non sarebbe stato mai creduto dai giudici. Scarantino si era però fatto l'opinione che il fratello riferisse ciò che gli veniva detto dagli avvocati presso i quali si recava spesso. Era infatti difeso per le faccende che lo riguardavano dall'avv. Petronio, difensore di imputato da lui accusati.

Scarantino confermava, quindi, di avere avuto in prestito dal fratello prima 2.500.000 lire, poi la somma di quaranta milioni poco tempo prima della ritrattazione. Tale somma gli era servita per preparare la partenza e la sistemazione della moglie in Germania presso la sorella ed il cognato. Era però denaro di Scarantino perché si trattava della vendita di suoi immobili intestati a prestanome.²³⁴ Scarantino chiariva che una delle conseguenze della sua collaborazione era stata che Cosa nostra aveva cominciato a far vendere le proprietà di Scarantino intestate a parenti e a persone vicine a Cosa nostra. Il ricavato veniva impiegato per pagare gli avvocati cioè le spese processuali causate dalle sue dichiarazioni.

In particolare aveva saputo che erano stati pagati gli avvocati di Tomaselli, Murana e Romano.

L'informazione gli era stata data dall'intestatario del bene, il cugino Vincenzo Profeta. I soldi che aveva ricevuto dopo l'accordo per la ritrattazione erano solo una parte di quelli che gli spettavano; in realtà i suoi beni erano tutti "sequestrati dalla mafia". I familiari si erano pure impegnati a pagare il suo difensore, non sapeva però chi ci fosse dietro i suoi fratelli.

Emergeva come dato certo e inquietante che Scarantino non aveva pagato nulla per la sua difesa dopo la decisione di ritrattare. L'avvocato Passalacqua gli assicurava che pagavano i suoi fratelli e non gli aveva mai fatto problemi di soldi. Aveva poi revocato la nomina all'avvocato Passalacqua perché non era stato più d'accordo per assumere iniziative per invalidare la sua condanna per la strage di via D'Amelio.

Scarantino spiegava la prima ritrattazione televisiva in diretta, nella trasmissione televisiva Studio Aperto. Anche questa sorta di ritrattazione sembrerebbe essere stata concertata dall'esterno. Sul punto Scarantino è credibile poiché effettivamente con i suoi limitatissimi mezzi culturali ed espressivi gli sarebbe stato impossibile procurarsi da solo il contatto con l'emittente televisiva.²³⁵

²³⁴ Si tratta di una precisa conferma delle dichiarazioni di don Neri.

²³⁵ Scarantino è probabilmente reticente quando afferma di non ricordare esattamente il contenuto della telefonata AL giornalista Liguori. Ma vi è una spiegazione precisa di questo fatto. Nel corso della sua deposizione Scarantino ripeterà più volte di non volere rispondere a domande sulla moglie o che potessero nuocere alla moglie. All'inizio di questa parte dell'esame aveva accennato al fatto che la telefonata all'emittente televisiva era stata preceduta da un litigio con la

SCARANTINO V.: - mah, c'è stato che io avevo telefonato a mia madre, che mia madre diciamo soffre di... non mi ricordo come si chiama, si è sentita male è caduta a terra e a me io con... con mia madre ci sono troppo atta... ci sono attaccato, diciamo... oggi diciamo io... io mi... mi prendo le mie responsabilità, perché la... la vita di mia madre e quella mia si sono... si sono distaccate, io faccio la mia vita, loro fanno la sua vita, però gli ho telefonato e mi hanno... dice di ritrattare, fare, dire, ti do il numero di telefono lì del Giornalista... anzi prima, dice: “aspe', ti do il numero di telefono di PE... il numero di telefono di PETRONIO, - dice ? telefona a PETRONIO ? dice ? parla con PETRONIO”, di qua, di là, e io non ci ho telefonato a PETRONIO. Dopo mi... mia madre mi ha dato i numeri di telefono e non mi ricordo quello che gli ho detto ai Giornalisti.

PRESIDENTE: - e non si ricorda?

SCARANTINO V.: - quello che gli ho detto ai Giornalisti, non mi ricordo completamente.

PRESIDENTE: - comunque anche se non si ricorda le parole precise il senso...

SCARANTINO V.: - sì sì.

PRESIDENTE: - ...se lo ricorda qual era?

SCARANTINO V.: - sì sì.

PRESIDENTE: - qual era il senso?

SCARANTINO V.: - questo.

PRESIDENTE: - quello.

SCARANTINO V.: - questo.

PRESIDENTE: - che voleva ritrattare. Cosa disse ai Giornalisti, se si ricorda?

SCARANTINO V.: - ah sì, che volevo... io volevo ritrattare, però... ma non mi ricordo bene.

...

PRESIDENTE: - il numero di telefono del Giornalista chi gliel'aveva dato?

SCARANTINO V.: - *mia madre, però diciamo gliel'ho fatto avere all'Avvocato PETRONIO, non... non l'ha cercato mia madre nelle “PAGINE GIALLE”, che non... nelle “PAGINE GIALLE” non esce il numero di cellulare dei Giornalisti.*

moglie che l'aveva evidentemente spinto a telefonare contro la sua volontà. E' probabile quindi che il “non ricordo” dipenda dall'esigenza di non chiamare in causa la moglie come suggeritrice, diretta o indiretta, di quelle dichiarazioni.

Scarantino spiegava i diversi episodi di presentazione in diverse carceri con la richiesta essere arrestato con la paura di essere ucciso ovvero, nel periodo in cui era separato dalla moglie, per l'incapacità di vivere senza poter comunicare con la stessa (in carcere almeno l'avrebbe vista) e con una crescente incomprensione con i responsabili dei servizi di protezione.

Quando si presentava in carcere per essere arrestato non temeva per l'incolumità dei figli poiché non potendo Cosa nostra raggiungere lui non aveva ragione per fare del male ai figli a processo aperto. In pratica la messa in atto di una ritorsione contro i figli sarebbe potuta avvenire solo se egli si fosse rifiutato di sottostare alle richieste ma andando in carcere egli si sarebbe reso in un certo senso irreperibile ed in tal modo le minacce non avrebbero potuto raggiungerlo; per altro verso toccare i figli prima di verificare tutte le possibilità di farlo ritrattare non sarebbe stato opportuno.

Era in sostanza un modo per prendere tempo.

Dopo la sua ritrattazione i familiari si sentivano sollevati anche perché ritenevano di non correre più rischi personali.

Scarantino ha precisato che nella primavera del 1998 dopo che si era reso conto di essere costantemente individuato e che poteva essere raggiunto in qualunque istante da Cosa nostra, aveva perso fiducia nell'impermeabilità della protezione che il N.O.P. gli assicurava; temeva anzi che le informazioni giungessero proprio dall'interno del servizio; per questo ritenne di non avvertire più nessuno dell'incontro con Antonio:

SCARANTINO V.: - ho detto pure diverse volte, quando questo, per dire, mi vede a me e mi dice: "ma tu non stai tranquillo qua, non stai bene, non ci stai bene?", dopo che questo mi dice che sapeva tutti i punti dove ero io, pure di altre località dove ero io, io al N.O.P. non glielo dico che c'è questo, che il momento in cui che io gli dico al N.O.P. che c'è questo che sicuramente non lo trovavano, perché sapeva tutto, sapeva tutto, non lo so da chi, posso immaginare, ma le mie immaginazioni possono essere... io ho detto: se glielo dico al N.O.P. potevo fare anche immaginazione, c'è qualcuno del N.O.P., qualche altro che glielo fa sapere che io ho fatto il nome di questo, come questo mi ha trovato...

PRESIDENTE: - non ha avuto più fiducia a quel punto.

SCARANTINO V.: - no no, no io non ho... io completamente...

PRESIDENTE: - e quindi non gli ha...

SCARANTINO V.: - mi sono sentito abbandonato io.

A differenza di molte altre occasioni precedenti²³⁶, l'emissario di Cosa nostra era riuscito ad avvicinarlo a parlargli e a dimostrargli che l'organizzazione sapeva tutto della sua vita. In pratica gli fece intendere che non poteva sfuggire alle decisioni che avrebbero potuto prendere. Questo fatto lo indusse ad arrendersi definitivamente alla richiesta di ritrattazione e a concordarne le condizioni dopo avere fatto giungere a Palermo la notizia del suo consenso, in modo da poter vivere tranquillo per qualche giorno.²³⁷

Per quanto riguarda Andriotta ha confermato di essersi confidato con il compagno di detenzione e di avergli sicuramente riferito l'episodio della 126; non ricordava cosa esattamente avesse riferito ad Andriotta e a specifica domanda ha dichiarato che probabilmente aveva riferito ad Andriotta qualche informazione non precisa e non esatta. Non ha ricordato se avesse volutamente riferito ad Andriotta qualche dettaglio errato. Scarantino ha poi spiegato la ragione per la quale le confidenze ad Andriotta furono incomplete e frammentarie:

SCARANTINO V.: - no, ma può essere se io facevo la socialità con ANDRIOTTA avevo più possibilità di raccontarci tutta... la strage, come ripeto ANDRIOTTA è un ragazzo intelligente, non è stupido, parlavamo, lui mi diceva le sue cose e io gli dicevo le mie, però non... credo che non... non si potevano raccontare tutti... tutti i particolari, quante persone erano, perché dopo nel discorso cadono le cose ne... di come si parla, perché se si parla, per dire, di tutta la giornata, ma se si parla un'ora, mezz'ora, due ore durante la giornata e... non lo so io... gliel'ho raccontate le cose, però...

Dal Mattei si era fatto leggere i verbali e gli aveva chiesto di annotare quando si era espresso male o aveva ricordato come stavano effettivamente le cose. Il primo interrogatorio a Pianosa era stato molto lungo ed era incorso in imprecisioni che desiderava correggere, come ad esempio il nome di Giuseppe Gambino, detto u' cuvatto, che si rinviene nel primo verbale, indicazione sbagliata perché intendeva riferirsi ad uno dei figli .

La ragione fondamentale del contrasto con il servizio di protezione concerneva la mancanza di lavoro e quindi l'impossibilità di garantire un sistema di vita normale alla famiglia.

²³⁶ Che dovevano peraltro averlo demoralizzato, considerando che un'esistenza da fuggiasco non può essere sostenuta per molto tempo e Scarantino, come risulta dalla certificazione del servizio di protezione, in circa quattro anni di collaborazione aveva cambiato decine di località e luoghi di abitazione.

²³⁷ **SCARANTINO V.:** - per me era una protezione, sia per me, perché non gli conveniva di ammazzarmi prima, perché se no rovinavano tutto.

Ha ribadito ai difensori che già due anni prima aveva scritto al Procuratore della Repubblica di Caltanissetta per scusarsi di ciò che aveva fatto e che intendeva già da tempo rimediare alla falsa ritrattazione anzi nel corso della stessa udienza di Como aveva lanciato dei messaggi in questo senso.

SCARANTINO V.: - beh, perché l'ho detto qui, perché mi... non è che è stata una cosa di oggi e domani, io quando è stato che io ho detto al processo che quando mi “siddia” (secca) collaboro di nuovo.

PRESIDENTE: - sì.

SCARANTINO V.: - io questa cosa, non volevo dire questo, perché avrei voluto ritrattare subito, subito quello, il falso che avevo detto, però non lo potevo fare e io ho detto: va be', quando mi “siddia” posso fare arrivare l'Avvocato, questo è.

PRESIDENTE: - va bene.

SCARANTINO V.: - però io è da tanto tempo che... che volevo collaborare, solo che non avevo la forza, non avevo... niente.

Aveva preannunciato nel 1994 alla Basile l'intenzione di collaborare. La moglie era stata consenziente. Dopo che aveva iniziato a rendere i primi interrogatori non era stata più d'accordo.

Le aveva così dovuto comunicare che aveva già reso dichiarazioni.²³⁸

Scarantino ha poi riferito un particolare interessante sulla ragione per la quale la protezione in località protetta era stata assicurata dallo stesso gruppo investigativo Falcone-Borsellino, attribuendo a se stesso l'iniziativa:

SCARANTINO V.: - diciamo che c'era la Polizia che... fuori, più siccome io avevo chiesto... quando ho collaborato, diciamo, a PIANOSA, dopo sono uscito, diciamo sono andato in Caserma, avevo chiesto gentilmente al Dottor LA BARBERA se... se mi

²³⁸ Non è noto, ma non c'è ragione per ammetterlo, se Scarantino sapesse dell'intercettazione cui era stato sottoposto anche perché la trascrizione originale è assai meno perspicua e completa di quella assicurata dalla perizia svolta. In questo caso va rilevato come la dichiarazione di Scarantino combaci ad anni di distanza con quanto emerge dall'intercettazione. A specifica domanda se sapesse di essere stato intercettato durante il colloquio ha dichiarato di non saperne nulla, risposta che appare del tutto credibile. Ogni tentativo di far emergere in sede di controesame di Scarantino cenni, battute, voci dal sen fuggite con le quali sostenere che lo stesso durante gli interrogatori di Pianosa fosse in contatto costante (e irrituale) con gli uomini del gruppo investigativo i quali avrebbero potuto “suggerirgli” comportamenti e risposte non ha avuto esito. Scarantino ha solo dichiarato onestamente che aveva pregato gli uomini del gruppo investigativo di eseguire la sua traduzione da Pianosa alla prima località extracarceraria protetta nella quale doveva essere provvisoriamente allocato e che costoro si trovavano per questo a Pianosa il 16 luglio durante il colloquio con la moglie (che infatti avevano provveduto opportunamente ad intercettare il colloquio per evidenti ragioni investigative, essendo interesse eminente verificare fino a che punto ci si potesse fidare di Scarantino malgrado l'estrema attendibilità dei primi tre esami). Ha escluso categoricamente di avere avuto incontri colloqui e intese fuori dalle sedi ufficiali degli interrogatori con i magistrati.

faceva, diciamo, gestire di quelli di PALERMO, ma perché... ma non quelli del... del posto dove andavo per io sentirmi più a mio agio, dissi: "loro mi... mi conoscono e mi sento più a mio agio", il Dottor LA BARBERA mi ha detto: "non lo so se lo posso fare", però dopo diciamo l'ha fatto e ci andò anche diciamo il personale di PALERMO.

Non aveva scelto Mattei per leggere i verbali ma si era trattato di un fatto casuale. Non ricordava assolutamente chi gli avesse consegnato i verbali e i documenti ritrovati in suo possesso.

Ha pure soggiunto che molti documenti in suo possesso gli erano stati consegnati prima dell'inizio della collaborazione dal suo difensore avv. Petronio. Non era, quindi, in grado di dire né come né quando né da chi avesse ricevuto ogni singolo documento o verbale, fatti salvi i verbali relativi alla sua collaborazione.²³⁹

Sollecitato dalle domande dei difensori Scarantino confermava che il punto debole in tutta la sua vicenda collaborativa era stata sua moglie che aveva costantemente mantenuto i rapporti con i familiari i, telefonando a Palermo, quando ancora non disponevano dell'utenza fissa in casa, da cabine telefoniche. Erano i parenti a dare suggerimenti e a condizionare gli stati d'animo della Basile.

SCARANTINO V.: - io... la cosa che, diciamo, dell'inizio della mia collaborazione hanno trovato il punto debole, cioè di mia moglie, perché tutto il Primo Grado, il Secondo Grado sia era fatto tutto, pure sull'Avvocato... tutti sopra mia moglie che sapevano dove colpire bene, ora loro... insistono sempre sopra mia moglie che vogliono portare al punto che mia moglie viene pure qua, questo, i contenuti che io uso con mia moglie sono tanti, sono tanti, di... di come parlavamo.

PRESIDENTE: - ho capito, ecco Signor SCARANTINO, però interessa alla Corte se dopo queste telefonate, se erano problemi familiari...

SCARANTINO V.: - ma io... io lo posso dire...

PRESIDENTE: - ...come stai in salute, come state bene...

SCARANTINO V.: - ...non ho problema...

PRESIDENTE: - ...non ci interessa...

SCARANTINO V.: - ...no, lo posso dire Signor Presidente, io lo posso dire...

PRESIDENTE: - eh!

²³⁹ I rilievi tecnici della carrozzeria di Orofino rinvenuti in suo possesso ben potevano quindi essergli stati consegnati dal precedente avvocato.

SCARANTINO V.: - ...che mi diceva che ero cornuto, ero bastardo...

PRESIDENTE: - ...ecco, ce lo dica!

SCARANTINO V.: - ...ero infamone, “sto cornuto si inventò tutte cose e si leggeva le cose nel giornale e faceva questo e faceva quello”, tutte queste cose...

PRESIDENTE: - quindi sua moglie...

SCARANTINO V.: - ...che a mia moglie non potevano fare stare bene.

PRESIDENTE: - quindi dicevano queste cose a sua moglie, e sua moglie gliel riferiva.

SCARANTINO V.: - sì.

E più avanti preciserà meglio che questo suo punto debole era stata rivelato dai suoi più stretti congiunti (madre, fratelli, cognato).²⁴⁰ Esso consisteva nel suo attaccamento e nella gelosia per la moglie: di fronte alla prospettiva di essere abbandonato sarebbe stato capace di ciò che le torture fisiche non sarebbero riuscite ad ottenere. Su questo suo punto debole si erano concentrate le mosse dei difensori degli imputati che ne erano stati messi a conoscenza dai familiari.

Alla domanda sulle ragioni per le quali aveva effettuato le annotazioni e le correzioni sui verbali ed in definitiva le ragioni per le quali aveva dato nel corso degli interrogatori su talune circostanze risposte diverse (ad esempio sul luogo di consegna dell'autovettura da parte di Candura, Guadagna o via Roma) rendeva la seguente dichiarazione:

SCARANTINO V.: - sì, a ruota libera, e ho detto tutto quello che sapevo, dopo ho letto qualche cosa, ho letto, io non è che tanto sono bravo a leggere, però io mi... mi ricordavo dopo qualche cosa che... dopo nel verbale vedevo dov'è che io... diciamo nella... parlando sempre a ruota libera, di stanchezza, teso, a... avere... parlare che... con i colleghi del Dottore BORSELLINO, ho pensato tutte ste cose, e non è che è facile, per me non era facile parlare con i Magistrati, ci ho parlato perché io ho voluto dire la verità, però non è che era facile o... o fare “u lappuso”. Io... era persone che... i Magistrati.

PRESIDENTE: - uhm!

²⁴⁰ Non sembra casuale ma anzi convergente con la franca ammissione di Scarantino che la moglie era il suo tallone d'Achille, quanto emerge da un'intercettazione ambientale in carcere nei confronti di Gaetano Murana, il quale si preoccupava di sapere dal padre se la moglie di Scarantino lo avesse seguito o meno, con ciò dimostrando che gli imputati facevano grande affidamento sulla Basile per fare ritrattare Scarantino.

SCARANTINO V.: - eh, e la tensione, tutte queste cose, io non è che potevo andare alla perfezione, io non vedevo l'ora di... di parlare e quando ho visto degli errori l'ho... l'ho fatto presente per aggiustarli.

AVV. SCOZZOLA: - quindi, Presidente, ma lei questa tensione, questo avere parlato così a ruota libera come lo ha definito lo ha avuto... lo ha fatto nel primo interrogatorio o in tutti gli interrogatori?

SCARANTINO V.: - mah...

AVV. SCOZZOLA: - parliamo sempre di interrogatori di indagine preliminare logicamente.

PRESIDENTE: - sì, questo problema si è riproposto più volte diciamo?

SCARANTINO V.: - sì, perché c'è sempre quella soggezione che... sì, è vero che i Magistrati mi mettevano a mio agio, diciamo, però... ora non è che sono tranquillo, io sono teso, sono molto teso, però non è che mi... mi era facile, e... “sì, ammazzai al Giudice BORSELLINO, mi... a quella l'ho fatta salire là sopra”, non è... non era facile, io cercavo di... di spiegarmi... meno... meno odioso, almeno mi... però quando vedevo io delle cose che diciamo nelle... io glielo dicevo ai Magistrati dopo.

Scarantino ha escluso di avere revocato la nomina all'avvocato che l'aveva difeso nel processo di primo grado perché costei non aveva presentato i motivi di appello. Ha invece dichiarato e spiegato di avere concordato con il difensore questa scelta, sul presupposto che sul piano pratico in sede di cumulo avere una condanna a diciotto anni o una inferiore non avrebbe spostato nulla. La ragione della revoca dell'avv. Falzone era dipesa invece dalle difficoltà burocratiche di avere dei colloqui con la stessa. Non ricordava, peraltro, di avere inviato al presidente della Corte che giudicava in appello nel processo nel quale era imputato una lettera nella quale accusava la Falzone di avere arbitrariamente omesso di presentare l'appello. Ammetteva che nel momento in cui si accingeva a collaborare ma non era ancora sicuro e dopo che aveva parlato con Andriotta, per "pararsi le spalle" nei confronti del cognato aveva comunicato al suo difensore avv. Petronio che intendeva fare il falso pentito.

Il collaboratore ha quindi confermato di avere scelto in piena libertà e coscienza di ribaltare la precedente ritrattazione, confermando che fra le motivazioni c'era il rimorso per le ingiuste accuse che aveva rivolto ai pubblici ministeri.

Ha escluso di avere fornito informazioni coscientemente errate all'inizio della collaborazione per tenersi aperta una via d'uscita nel caso in cui avesse deciso di cessare la collaborazione.

Aveva soltanto mancato volutamente il riconoscimento di alcuni collaboratori di giustizia, che non ammettevano di avere partecipato alla riunione, per timore di essere smentito da loro, essendo in tre a negare contro la sua sola parola contraria.

Ribadiva di avere detto la verità sul conto di Brusca, Di Matteo, Cancemi e La Barbera.

La sua volontà di collaborare era stata incondizionata e senza riserve, le sue difficoltà nascevano soltanto dall'imbarazzo ad accettare il suo ruolo e la sua immagine di collaboratore.

La ritrattazione era stata anche in una certa misura determinata dalla sensazione di essere stato abbandonato, di non godere più delle stesse cure e della protezione che riceveva all'inizio.

Era stato ristretto in un reparto per ex collaboratori e già da tempo aveva maturato l'idea di riprendere la collaborazione, avendone parlato con la moglie che era stata ancora una volta contraria.

Aveva ritrattato per mettere al sicuro moglie e figli.

La suocera si lamentava che l'aveva esposta al rischio di essere uccisa. Spiegava quindi che la sua famiglia era da tempo inserita nella società mafiosa. La sorella, moglie di Profeta; la madre, figlia di un appartenente alla "mafia antica". I cugini Profeta erano probabilmente diventati anch'essi uomini d'onore.

Nell'accordo di ritrattazione era previsto che alla moglie sarebbe stato versato il ricavato della vendita delle sue proprietà e che addirittura avrebbe potuto tornare a vivere alla Guadagna. Addirittura gli era stato fatto sapere che quando fosse uscito anche lui poteva tornare alla Guadagna.

Non aveva preso in alcuna considerazione questa promessa. Conoscendo le regole e i principi mafiosi sapeva che non sarebbe stato mai più perdonato²⁴¹. Prevedeva che il solo riguardo che la mafia avrebbe avuto per la sua famiglia sarebbe stato quello di ucciderlo a colpi di pistola anziché farla sparire e liquefare il corpo nell'acido; in questo modo la madre avrebbe avuto la possibilità di andarselo a piangere al cimitero. Dalla sua ritrattazione il fratello Rosario aveva tratto il vantaggio di poter vendere i propri beni anch'essi intestati a prestanome controllati dalla mafia.

Sua sorella Ignazia, sorella di Profeta, gli aveva spesso rimproverato che aveva tradito il marito che gli voleva bene e si fidava di lui. Aveva cercato di fare comprendere anche alla sorella il discorso della collaborazione ma assai larvatamente perché si rendeva conto che la sorella avrebbe avuto una reazione violenta e comunque se solo si fosse azzardata a toccare quell'argomento con il marito questi l'avrebbe ammazzata.

Il fratello Rosario si era impegnato per la sua ritrattazione con esponenti mafiosi, Pino Greco, fratello di Carlo, Cosimo Vernengo, cugino dell'imputato e con Peppuccio Contorno, tant'è che costoro avevano consentito di vendere alcuni suoi immobili. Se Scarantino fosse mancato all'impegno preso, suo fratello sarebbe stato certamente ucciso. Gli ripeteva, infatti: "non giocare con la mia vita". Il fratello gli aveva suggerito di dire in sede di ritrattazione che aveva accusato gli imputati perché li odiava e così aveva cercato di fare.

A questo punto dell'esame Scarantino ha svolto un ragionamento importante per comprendere il senso di queste sue finali dichiarazioni che inducono per la loro ragionevolezza a ritenere spontaneo e disinteressato questo ultimo contributo. Ha spiegato che già al momento della ritrattazione la sua condotta non era finalizzata alla prospettiva di uscire dal carcere, essendo consapevole che il suo più probabile destino fuori dal carcere era la morte per vendetta mafiosa. Tanto meno una tale speranza l'aveva animato nel momento in cui aveva deciso di rovesciare la ritrattazione. Altrettanto significativo per comprendere le mosse e le incertezze dello Scarantino e per comprendere quanto abbia influito sulle vicende della collaborazione la fragile personalità e l'intrinseca debolezza caratteriale ed intellettuale²⁴² è il racconto sugli effetti deleteri per la sua determinazione a collaborare delle informazioni, che i familiari gli facevano pervenire per demoralizzarlo, concernenti la sfiducia che i magistrati avrebbero manifestato sulla sua attendibilità:

SCARANTINO V.: - mah, diciamo questo fatto... siamo pure c'è stata mia moglie pure a PALERMO, che parlava pure con gli Avvocati e... e mi diceva che... che i Giudici mi stavano prendendo in giro...

PRESIDENTE: - i Giudici o i Pubblici Ministeri...

SCARANTINO V.: - non lo credo, non lo...

²⁴¹ Un puntuale riscontro a questa affermazione nell'intercettazione a Pianosa.

²⁴² Non è certo la prima volta nella storia processuale della criminalità organizzata che fondamentali conoscenze testimoniali si siano concentrate su figure non in grado di sostenere il peso e la responsabilità di così decisive informazioni.

PRESIDENTE: - i Giudici?

SCARANTINO V.: - sì...

PRESIDENTE: - della Corte?

SCARANTINO V.: - ...sì, i Pubblici Ministeri.

PRESIDENTE: - ah, i Pubblici Ministeri.

SCARANTINO V.: - sì sì, non lo credono... e... tutte queste cose.

PRESIDENTE: - sì, quindi questo pensiero le era venuto...

SCARANTINO V.: - sì.

PRESIDENTE: - ...perché sua moglie le aveva detto queste cose, insomma...

SCARANTINO V.: - mia moglie, mio fratello.

PRESIDENTE: - sua moglie, suo fratello le avevano detto non verrai creduto, non...

SCARANTINO V.: - sì sì, addirittura alla GUADAGNA ridevano.

PRESIDENTE: - all'Aula Magna?

SCARANTINO V.: - ridevano.

PRESIDENTE: - ridevano.

SCARANTINO V.: - sì sì.

PRESIDENTE: - alla GUADAGNA, dice, per le sue... per il modo come lei deponeva? Per quello che lei diceva?

SCARANTINO V.: - sì.

PRESIDENTE: - e perché? Questo gliel'hanno riferito ovviamente?

SCARANTINO V.: - sì sì, sì, dopo non lo so...

PRESIDENTE: - e lei come prendeva questa spiegazione? Quando le dicevano queste cose, cosa diceva?

SCARANTINO V.: - eh, non la potevo prendere bene, ci stavo male...

PRESIDENTE: - certo, capisco, capisco.

SCARANTINO V.: - però... diciamo, mi arrivavano pure notizie o false o vere, però... io essendo che... per quanto riguarda PALERMO.

PRESIDENTE: - sì.

SCARANTINO V.: - che... dicono... che la Dottoressa SABATINO, che io avevo dei... colloqui con lei... di interrogatorio.

PRESIDENTE: - sì.

SCARANTINO V.: - e vedeva... gli Avvocati, e tipo che... sfotteva però non lo so...

PRESIDENTE: - non lo sa, gliel'hanno riferito.

SCARANTINO V.: - sì, però io sicuramente ho fatto presente questa cosa.

PRESIDENTE: - a chi l'ha fatta presente?

SCARANTINO V.: - mi sembra alla Dottoressa SABATINO.

PRESIDENTE: - sì.

SCARANTINO V.: - e mi ha detto che non era così.

PRESIDENTE: - ho capito.

SCARANTINO V.: - mi ha detto che non era così, diciamo... mi facevano arrivare delle false notizie.

PRESIDENTE: - sì, e quindi questa situazione cosa... le dicevano che quindi sarebbe stato...

SCARANTINO V.: - smentito...

PRESIDENTE: - ...abbandonato che non avrebbe avuto più la protezione?

SCARANTINO V.: - sì sì.

PRESIDENTE: - a causa di questa non credibilità?

SCARANTINO V.: - sì sì.

PRESIDENTE: - queste erano le cose che le dicevano?

SCARANTINO V.: - sì pure, può essere pure.

PRESIDENTE: - ma però non ha risposto alla mia domanda, lei appunto questo timore le nasceva dal fatto che lei era... gliela devo fare, dal fatto che lei era convinto intimamente che effettivamente non aveva detto cose vere o dal fatto che...

SCARANTINO V.: - no no, no, Signor Presidente, io...

PRESIDENTE: - ...o dal fatto che lei vedeva...

SCARANTINO V.: - io...

PRESIDENTE: - ...come rispondeva...

SCARANTINO V.: - ...ho detto la verità, però siccome che nel parlare diciamo non... forse la tensione tutte... tutte quelle... tante cose, diciamo non... mi danneggiava pure... nel parlare mi danneggiava pure e... e mi diceva che mi stavano prendendo in giro.

Scarantino ha poi fatto un consistente elenco dei beni di sua proprietà intestati a prestanomi che gli erano stati in un certo senso confiscati, tra questi un villino di Piano Stoppa (del quale si ha riscontro nella testimonianza di Augello).

Disponeva pure di una somma di 280 milioni in contanti presso l'abitazione della suocera che i suoi soci nel traffico di droga e stupefacenti avevano fatto sparire, a quanto gli era stato comunicato.

Escludeva categoricamente che l'idea di dire di essere stato fatto uomo d'onore riservato gli era stata suggerita dal dr. La Barbera.

Confermava di avere effettivamente suggerito al dr. La Barbera la via per catturare il latitante Calascibetta ma poi per paura aveva comunicato all'Avv. Petronio, che si trovava a Pianosa per colloqui, di avere fatto quella confidenza alla polizia.

L'avv. Petronio direttamente da Pianosa si era messo in contatto con qualcuno per rimediare a quella confidenza.

Nei mesi fino all'inizio della collaborazione non aveva saputo di conseguenze per quella rivelazione anche perché Aglieri era latitante e non avrebbe comunque consentito che fossero colpiti preventivamente i suoi familiari, parenti di un uomo d'onore detenuto del calibro di Profeta al quale non poteva essere fatto uno sgarbo di quel genere.

Riferiva altri episodi significativi delle pressioni subite durante la collaborazione tramite i familiari e la suocera.

Escludeva categoricamente di essersi accordato con Andriotta perché lo stesso andasse a rivelare le sue confidenze. Non si aspettava che Andriotta andasse a rivelare il contenuto delle sue confidenze anche se l'iniziativa di Andriotta l'aveva aiutato nel decidere di collaborare. Eventuali discordanze tra le sue dichiarazioni e quelle di Andriotta erano dovute solo a difetti di comunicazione e comprensione.

Escludeva di avere mai avuto la possibilità di comunicare con Andriotta dopo l'inizio della collaborazione e di avere saputo dove costui si trovasse.

Gli era stata preannunciata da Antonio, anche se non in modo esplicito ("non sarai solo"), la ritrattazione di Andriotta ma non aveva poi saputo

più niente di questo fatto e ignorava che Andriotta nel giugno 1998 avesse denunciato pressioni perché ritrattasse.

Ricordava, infine, che gli avvocati degli imputati avevano utilizzato a lungo l'argomento della sua infermità mentale perché in passato quando era difeso dall'avv. Petronio era stato utilizzato l'argomento che da bambino aveva battuto la testa per ottenere l'infermità mentale in un processo. Ed in effetti con questa tecnica era stato assolto da un'imputazione di furto.

In qualche occasione per tranquillizzare la moglie aveva cercato di ridimensionare la sua responsabilità ma la moglie sapeva perfettamente quali erano le sue attività criminali ed era perfettamente consapevole di ciò che faceva alla Guadagna.

Il solo vantaggio che aveva cercato di ottenere con la collaborazione era stato la salvezza della moglie e dei figli.

8. I risultati del confronto con Brusca e Cancemi

Il nuovo esame di Vincenzo Scarantino, rigidamente ancorato, secondo ordinanza ammissiva, all'indagine sulle condizioni in cui si era sviluppato il percorso collaborativo fino alla ritrattazione ed in particolare sul se e come le sue dichiarazioni nelle diverse fasi processuali fossero state state condizionate influenzate o determinate da interventi esterni riconducibili all'organizzazione mafiosa, agli imputati, ai familiari del collaboratore, mossi da timori per la loro incolumità, a minacce di ritorsioni e vendette o dall'altro lato ad uomini dello Stato e delle sue istituzioni, si concludeva con la piena conferma della prima tesi, sostenuta con dovizia di argomentazione e di prove dalla sentenza impugnata e con l'annientamento definitivo del valore e del peso probatorio della ritrattazione, nella misura in cui il collaboratore in quella sede aveva cercato di

rendere non credibili le proprie precedenti dichiarazioni accusatorie.

Il terreno probatorio si presentava quindi assolutamente sgombro da ogni scoria riconducibile all'incredibile e illogica serie di affermazioni con le quali Scarantino aveva cercato di annullare vanamente quattro anni di collaborazione.

Ma il valore probatorio delle ultime dichiarazioni di Scarantino non si esaurisce in ciò.

Gli stessi motivi di appello e i difensori in sede di conclusioni avevano più volte affermato di non fondare la loro critica a Scarantino sulle dichiarazioni del settembre-ottobre 1998 ma sul contenuto intrinseco delle deposizioni rese durante tutto l'arco della collaborazione.

Non può sottacersi che ciò che Scarantino ha rivelato sulle pressioni alle quali era stato pesantemente sottoposto durante tutta la fase collaborativa, le manovre per indurlo a ritrattare già prima del settembre 1998 di cui ha dato contezza, le minacce le intimidazioni, il terrore e la vergogna instillati nella moglie e nella suocera, i ricatti affettivi della madre della sorella dei fratelli, situazioni riconducibili a soggetti e figure operanti nell'interesse degli imputati, assumono rilevanza indiziante della fondamentale attendibilità di Scarantino, della sua pericolosità per la difesa degli imputati, evidenziano la sicura consapevolezza che le dichiarazioni di Scarantino, al di là di singoli momenti di scarsa chiarezza e precisione, che lo stesso aveva peraltro provveduto a dissolvere nel corso dei prolungati e durissimi esami ai quali era stato sottoposto, avevano tutte le caratteristiche per essere giudicate attendibili secondo i tradizionali criteri di valutazione, per l'ampiezza del racconto la sua coerenza la minuziosità dei dettagli, la costanza sulla maggior parte degli snodi fondamentali, la corrispondenza fattuale ed i riscontri esterni che le sue indicazioni avevano ricevuto.

Proprio queste intrinseche qualità del racconto di Scarantino rendevano indispensabile inficiare alla radice la fonte, squalificandola, rendendola ridicola e inaffidabile mediante una ritrattazione pilotata, sgangherata ed assolutamente illogica che però potesse essere utilizzata per "sfiduciare" il collaboratore e circondare il suo discorso da un'aura di inaffidabilità globale, al di là dei singoli concreti contenuti.

Se infatti fosse stato possibile smentire Scarantino nel merito, dimostrare la sua falsità e coglierlo in flagrante menzogna, in quanto insolubilmente contraddittorie e falsificate le sue dichiarazioni, non sarebbe stato assolutamente necessario promuovere una ritrattazione coatta, come quella che il collaboratore ha descritto, della quale erano emerse ampie tracce già nel corso del processo di primo grado.

Già la prova dell'esistenza di un impulso a favorire e promuovere la ritrattazione da parte di ambienti sicuramente riferibili agli imputati (si vedano le emergenze dell'intercettazione ambientale nell'abitazione della moglie di Scotto Gaetano e la

testimonianza del dr. Bo avanti ai primi giudici) costituivano indizi che indirettamente rafforzavano il giudizio generale di attendibilità di Scarantino. A maggior ragione, oggi, dopo la testimonianza di Scarantino, deve affermarsi che quanto più si è tentato di interferire e condizionare la collaborazione di Scarantino tanto più queste condotte rivelano sul piano della logica delle azioni umane che gli stessi imputati erano perfettamente consapevoli che la testimonianza di Scarantino non potesse essere smentita e falsificata con gli strumenti della normale dialettica processuale ma che fosse necessario un intervento che ne elidesse alla radice la credibilità ben prima dell'esame del merito e comunque perché la valutazione dei contenuti fosse fortemente condizionata dalla negativa immagine di sé che Scarantino avrebbe comunque dato con la ritrattazione.

Con la testimonianza resa da Scarantino avanti a questa Corte non solo è stata riabilitata la sua immagine, non solo è stato rafforzato il giudizio di attendibilità intrinseca sotto il profilo dell'assoluta mancanza di interesse a mentire e ad accusare gli imputati - per i costi enormi che Scarantino ha dovuto affrontare con la sua collaborazione e l'assoluta assenza di vantaggi per avere associato alla prospettiva di una lunghissima carcerazione quella di una vendetta che può raggiungerlo un qualsiasi momento e luogo, la perdita dei suoi affetti e delle sue sostanze - e della assoluta certezza della spontaneità e genuinità delle sue dichiarazioni ma si è dimostrato che della fondamentale veridicità di Scarantino erano consapevoli coloro che, a detta dell'ex-collaboratore, l'avevano indotto direttamente e indirettamente a ritrattare, a partire dai propri familiari preoccupati per la sorte del congiunto Salvatore Profeta, consapevoli di essere i primi destinatari di una eventuale decisione di vendetta trasversale che avevano concrete ragioni di temere secondo quanto avevano lasciato chiaramente intendere al congiunto.

Per quest'insieme di ragioni logiche l'attendibilità intrinseca di Scarantino esce rafforzata dalla vicenda della ritrattazione estorta, a far luce definitiva sulla quale il collaboratore ha contribuito con la sua ultima deposizione.

La prova di un doloso tentativo di inquinamento della prova a carico deve essere valutato come elemento che rafforza il quadro indiziario nei confronti di tutti gli imputati chiamati in correità da Scarantino. Non si tratta infatti di applicare il principio giuridico secondo cui la ritrattazione inattendibile può essere considerato elemento di conferma delle originarie dichiarazioni accusatorie ma di assimilare la prova della coazione alla ritrattazione alla prova della falsità dell'alibi che, secondo un rilevante orientamento, può essere considerato un elemento indiziante a carico dell'imputato.

Ciò detto si tratta di affrontare direttamente i temi concernenti la valutazione interna dell'attendibilità di Scarantino a partire dai contenuti intrinseci di essa.

La rinnovata disponibilità di Scarantino a collaborare senza le pesanti remore derivanti dalla pressione dell'ambiente familiare ha indotto la Corte ad affrontare, prima della camera di consiglio, quello che rimane l'argomento principale che complica e rende difficile, come si può evincere dalla sentenza di primo grado e dalla soluzione che al problema hanno dato i primi giudici, la risposta al quesito sull'attendibilità integrale Scarantino, la chiamata in correità di alcuni collaboratori di giustizia che negano invece di avere partecipato alla riunione esecutiva nella villa di Calascibetta, nella quale si mise a punto il piano esecutivo della strage con la definizione dei dettagli del piano e si deliberò l'immediato passaggio all'azione.

La verifica è stata limitata al confronto tra Scarantino e i due principali collaboratori di giustizia che negano le accuse loro rivolte, Giovanni Brusca e Salvatore Cancemi, essendo evidente che proprio in relazione all'importanza di questi due ultimi collaboratori si può misurare meglio la capacità di Scarantino di sostenere credibilmente le sue affermazioni.

Il confronto tra lo Scarantino e i due collaboratori non ha prodotti esiti definitivi. Ognuno è rimasto sulle posizioni di partenza.

Nel seguito bisognerà analizzare il significato di questo contrasto e come lo stesso deve essere valutato per stabilire la credibilità di ciascuno di essi, tenuto conto che si tratta nel caso di Scarantino di un'essenziale fonte di accusa nei confronti di tutti gli imputati e nel caso di Brusca e Cancemi, allo stesso modo, di collaboratori di giustizia il cui contributo è stato positivamente riscontrato in numerosi processi, ritenuti soggettivamente attendibili dai giudici di primo grado, che hanno ammesso la loro responsabilità per la strage.

Al momento è sufficiente limitarsi a dare contezza sugli esiti del confronto e dei dati oggettivi di giudizio che da essi possono trarsi, mettendo in evidenza le emergenze più significative delle quali occorrerà tener conto nel momento in cui bisognerà tirare le fila del discorso concernente da un lato l'attendibilità delle dichiarazioni accusatorie di Scarantino nei confronti degli imputati e più in particolare la credibilità del suo racconto in tutti i suoi segmenti, ivi compresa la parte concernente la riunione presso la villa di Calascibetta e dall'altra l'utilizzabilità delle indicazioni di Cancemi e Brusca come elementi di conferma e riscontro attendibili alle chiamate in correità di Scarantino nei confronti degli stessi imputati.

Si può, peraltro, anticipare la conclusione cui questa Corte è pervenuta sul piano logico nella valutazione degli effetti di questo contrasto sulla credibilità di ciascuno rispetto alle indicazioni probatorie che essi forniscono nei confronti degli imputati.

Ebbene l'inconciliabilità delle posizioni di Brusca e Cancemi (nonché di La Barbera e Di Matteo) da un lato e di Scarantino dall'altro in ordine alla partecipazione dei primi alla riunione nella villa di Calascibetta non elide la sul piano logico la possibilità che la riunione vi sia effettivamente stata, così come ha riferito Scarantino. Ove si dovesse ammettere che i collaboratori chiamati da Scarantino non abbiano effettivamente partecipato alla riunione (o, il che è lo stesso, in mancanza di prove di una siffatta partecipazione) non per questo si deve escludere che la riunione vi sia stata; esistono elementi di conferma logica che una riunione di tal genere vi sia effettivamente stata e la presenza di quelle figure può escludersi senza infirmare in alcun modo la possibilità che la riunione sia avvenuta con le caratteristiche e la finalità individuate nella sentenza impugnata.

In tal caso si dovranno fornire giustificazioni attendibili sul perché Scarantino ponga quelle presenze; tali spiegazioni razionali e plausibili non saranno tali da mettere in discussione l'attendibilità del suo racconto nelle altre sue parti. La riunione a villa Calascibetta e la presenza degli odierni imputati sarà cioè ragionevolmente ammessa in quanto non incompatibile con un eventuale falsità delle indicazioni di Scarantino sui nomi dei collaboratori.

Ma allo stesso modo e per altro verso possono profilarsi più ragioni che spieghino il persistente rifiuto di Brusca Cancemi La Barbera e Di Matteo ad ammettere le condotte che Scarantino contesta, senza che ciò ridondi sull'efficacia delle loro dichiarazioni come prova o riscontro alle accuse mosse contro gli imputati.

Ciò che dal confronto svoltosi avanti a questa Corte è emerso è infatti che a parte la questione del numero (quattro persone attendibili contro la parola del solo Scarantino), che ha una indiscutibile rilevanza ma che viene in qualche misura attenuata dalla configurabilità di un possibile interesse comune dei quattro collaboratori a tirarsi fuori da una responsabilità diretta e materiale nella strage di via D'Amelio, avendo oltretutto sia Brusca che Cancemi comunque pagato il loro debito con la giustizia, ed essendo stato l'eventuale contributo di Di Matteo e La Barbera evidentemente marginale (con specificazioni per la posizione di Di Matteo), la posizione di Scarantino non esce necessariamente perdente dal confronto in aula, avendo egli sostenuto con forza la sua posizione, riuscendo in qualche caso a mettere in imbarazzo i suoi più titolati interlocutori.

Ne segue che sulla questione della partecipazione dei quattro collaboratori alla riunione non vi è prova positiva che su questo punto Scarantino abbia detto sicuramente una bugia (priva oltretutto di alcuna necessità logica e pratica, a questo punto, se non sotto un unico profilo che esamineremo più avanti). Semplicemente che su questo punto non vi è

alcun riscontro; assenza di conferme e di riscontri che non equivale a prova logica della falsità di quanto sostenuto da Scarantino, ma a un irresolubile conflitto di posizioni che non può sciogliersi né in favore dell'una né in favore dell'altra tesi, potendo soltanto svolgersi dei ragionamenti di tipo probabilistico, senza che questo influisca sull'oggetto della prova: la riunione con la presenza degli imputati ha una sua ragion d'essere e una sua plausibilità. Tale ragion d'essere persiste sia che ammettendo la presenza di Cancemi e Brusca sia, a maggior ragione, escludendola.

In tale ultimo caso Scarantino non può giudicarsi inattendibile nei confronti degli imputati, posto che il principio della valutazione frazionata della prova, consente di valutare ugualmente l'attendibilità delle altre sue dichiarazioni e di passare alla verifica dei riscontri individualizzati. L'altissima sua attendibilità intrinseca, alla stregua degli argomenti svolti e da svolgersi, non risulta compromessa dalla non credibilità (ma non dalla prova positiva della falsità) dell'indicazione concernente i quattro collaboratori di giustizia, presenza o assenza che avrebbero una loro autonoma spiegazione e significati specifici rispetto alla presenza affermata e confermata di tutti gli altri imputati.

Scarantino ha anzitutto dichiarato che Brusca Giovanni era presente alla riunione in casa Calascibetta, avendolo personalmente riconosciuto.

Brusca era nella sala della riunione e Scarantino lo vide dall'esterno in un momento in cui la porta era aperta.

Ha ribadito di non avere inizialmente menzionato il Brusca sia perché all'inizio non se lo era ricordato sia perché il Brusca gli incuteva un particolare timore.

L'aveva solo visto ma non sentito.

L'aveva riconosciuto perché, come aveva già detto in precedenza, l'aveva visto in precedenza a casa del fratello in occasione di un appuntamento del Brusca con Ignazio Pullarà.

Anche della presenza di Cancemi alla riunione si dichiarava assolutamente certo.

Non lo aveva accusato inizialmente perché Cancemi da collaboratore non aveva parlato della riunione e quindi temeva di non rendersi credibile se lo avesse indicato tra i presenti.

Scarantino ha soggiunto che nella fase dei colloqui investigativi aveva chiesto al dr. Bo se poteva avere un colloquio con Cancemi perché voleva capire la ragione per la quale Cancemi non parlava della strage.²⁴³

Il dr. Bo, ovviamente, rispose che non era possibile. Scarantino riteneva che con questa

²⁴³ A questo fatto Scarantino aveva già fatto cenno nel gennaio 1995 in occasione del confronto investigativo con Cancemi. Ma in quella occasione l'osservazione era scivolata via senza alcuna conseguenza.

*sua richiesta aveva fatto intendere agli investigatori che Cancemi era coinvolto nella strage.*²⁴⁴

*Aveva detto al dr. Bo che avrebbe parlato della strage se lo faceva parlare con Cancemi.*²⁴⁵

Il dialogo sul punto era stato assai fugace.

Ha confermato le circostanze in cui aveva conosciuto Cancemi²⁴⁶ e ha ribadito la partecipazione di Ganci alla riunione.

Non aveva visto entrare tutti questi personaggi perché dopo avere lasciato alla riunione suo cognato Profeta era andato a prendere al negozio del cognato Renzino Tinnirello per accompagnarlo alla riunione. All'uscita li aveva però visti tutti. Li aveva pure notati durante la riunione.

Ha confermato la presenza alla riunione del la Barbera con il quale non aveva peraltro molta confidenza e del Di Matteo.

Quando aveva saputo della collaborazione di Salvatore Cancemi aveva capito pure che questi non parlava della strage di Via D'Amelio. Altrimenti, aveva pensato, la notizia si sarebbe diffusa immediatamente tramite i mezzi d'informazione. Era già a Pianosa quando seppe della collaborazione di Cancemi e stava già seriamente maturando la collaborazione. E il silenzio di Cancemi era una delle ragioni che gli provocavano incertezza.

Ha ripetuto che non aveva alcun interesse a chiamare in causa i collaboratori ed il Ganci e che l'aveva fatto solo per essere fedele alla verità " a rischio di qualsiasi cosa". Era consapevole che tanto Brusca che Cancemi erano stati condannati per la strage ma senza avere ammesso la loro partecipazione alla riunione.

Brusca, sentito prima del confronto, ha ribadito di essere assolutamente certo di non avere partecipato ad alcuna riunione nella villa di Calascibetta. Ha ricordato che in occasione del confronto tenutosi in primo grado, dopo la ritrattazione di Scarantino, quest'ultimo aveva poi negato di averlo visto alla riunione. A sostegno della sua buona fede ricordava che in quella occasione aveva rettificato le sue prime dichiarazioni, confermando che in effetti aveva avuto ragione Scarantino nel ricordare l'unica occasione in cui si erano davvero incontrati, occasione che aveva dimenticato e di cui si

²⁴⁴ Il dr. Bo, appositamente citato per un riscontro sul punto, ha dichiarato di non ricordare la circostanza. La dichiarazione del dr. Bo, correlata a quella di Scarantino, non è decisiva. Si può sostenere infatti che l'allusione a Cancemi fu così vaga e soprattutto così irrituale da essere stroncata sul nascere e rimossa immediatamente dal funzionario anche perché in quel momento Scarantino era sostanzialmente chiuso sulla strage.

²⁴⁵ Detta in questi diversi termini è anche compensabile la ragion per la quale il dr. Bo non ricordi la circostanza ma non chiude del tutto sulla sua possibilità. Posta in quei termini la richiesta deve essergli apparsa una battuta, un diversivo rispetto alle reali intenzioni di Scarantino e di conseguenza potrebbe averla rimossa del tutto. Bo ha anche sottolineato di avere una pessima memoria e che come collaboratore sarebbe stato una rovina per gli inquirenti.

²⁴⁶ Su questo punto il racconto di Scarantino con riferimento alla cava di Antonino Pipitone, luogo di riunione frequentato da Cancemi e da altri uomini d'onore, è riscontrato da Marino Mannoia.

era poi ricordato guardando in faccia Scarantino.

Escludeva di avere partecipato alla riunione perché nel mese di luglio era stato a Castellammare del Golfo e a Mazara del Vallo, raramente a Palermo dalle parti della circonvallazione. Il 12 luglio aveva commesso l'omicidio Milazzo e nei giorni precedenti aveva organizzato quell'omicidio a Mazara. Ricordava in quel periodo di essere stato spesso con Gioacchino La Barbera.

Assicurava che non aveva motivo per negare se avesse davvero partecipato alla riunione e che il fatto di essere accusato solo da Scarantino non gli dava garanzie per negare, posto che non poteva escludersi un nuovo collaboratore che lo smentisse.

Anche Cancemi escludeva categoricamente di avere partecipato alla riunione.

In sede di confronto Scarantino e Cancemi rimanevano sulle rispettive posizioni.

Cancemi insisteva nell'affermare di non avere mai visto Scarantino prima del precedente confronto.

Scarantino contestava al Cancemi di averlo visto seduto attorno al tavolo nella sala della villa di Calascibetta insieme a tutti gli altri partecipanti.

Il Cancemi, peraltro, si dimostrava assai meno aggressivo della precedente occasione di confronto (verbale in atti) e si limitava a soggiungere che a suo avviso Scarantino aveva un errato ricordo.

Ambedue insistevano nel dire di non avere interesse ad affermare o negare la presenza.

Cancemi ricordava di avere fatto una riunione con Aglieri e Greco prima della strage “ anche per altri motivi “ ma non alla Guadagna.

Scarantino affermava di non comprendere per quali motivi Cancemi negasse la sua partecipazione alla riunione.

Scarantino contestava, quindi, a Cancemi se ricordava il bar Olimpia, dove l'aveva visto più volte, che si trova a settecento metri dalla villa di Calascibetta e insisteva nel dire che avendo deciso di dire tutta la verità e di esporsi definitivamente con Cosa nostra non poteva escludere il Cancemi. Escludeva di essersi sbagliato nel riconoscere il Cancemi.

Il confronto si concludeva con la domanda retorica di Scarantino a Cancemi se fosse stato a conoscenza della strage di Via D'Amelio.

Anche il confronto tra Scarantino e Brusca aveva il medesimo svolgimento.

Brusca, posto di fronte a Scarantino, confermava trattarsi della persona che aveva visto nell'86 in occasione dell'appuntamento con Ignazio Pullarà.

Osservava che non avrebbe avuto motivo di negare la circostanza della riunione, avendo fornito indicazioni decisive per la cattura di Pietro Aglieri e di Carlo Greco.

Brusca chiedeva quindi a Scarantino se ricordava con quale macchina fosse arrivato.

Scarantino ribadiva di non averlo visto arrivare e di averlo trovato sul posto.

9. Valutazione complessiva della nuova testimonianza di Vincenzo Scarantino.

Si è già visto in precedenza come la nuova testimonianza di Scarantino abbia fornito un importante contributo per la valutazione della sua intrinseca attendibilità.

Essa non ha tuttavia risolto tutti i problemi connessi alla chiamata in correità dei collaboratori di giustizia che negano la partecipazione alla riunione.

Abbiamo visto come da una parte il lucido racconto delle vicende esterne alla sua collaborazione, l'esposizione degli ostacoli frapposti e delle minacce incombenti, le ragioni, puntuali e riscontrate, a base della decisione di iniziare a collaborare, rilevanti per sancire la genuinità e la spontaneità della collaborazione e per escludere qualsiasi manipolazione da parte degli organi inquirenti arricchiscono di dati esplicativi della condotta il giudizio sull'attendibilità intrinseca di Scarantino; dall'altra l'insistenza da parte sua nell'affermare la presenza dei collaboratori alla riunione mantiene nel racconto di Scarantino un elemento di incertezza produttivo di perplessità, che tuttavia possono essere risolte.

Nel cercare di comprendere se Scarantino dica la verità fino in fondo o se la dica parzialmente, ed in tal caso per quale ragione, bisognerà attendere il momento in cui si riesaminerà il concreto contenuto delle dichiarazioni di "merito" di Scarantino.

Per soddisfare l'esigenza di attribuire il giusto peso e valore alla nuova deposizione si deve osservare innanzitutto come debba escludersi che Scarantino stia giocando in favore della difesa, assecondando un piano di contemporanea destabilizzazione propria e dei collaboratori di giustizia. Scarantino in realtà non aggiunge nulla di nuovo a ciò che aveva già detto fino alla ritrattazione. Il fatto quindi che egli nel momento in cui cerca di riabilitarsi come dichiarante attendibile insista nel riprendere le originarie indicazioni anche nella parte in cui esse nuocevano alla coerenza e logicità del racconto, non fa che riportare le cose allo stesso punto di partenza senza peraltro far perdere di rilevanza e di peso ai chiarimenti che ha voluto fornire per illustrare i meccanismi e le fasi della ritrattazione.

Scarantino non può diventare inattendibile oggi perché insiste nel ribadire la presenza dei collaboratori alla riunione più di quanto non potesse esserlo al momento in cui aveva

reso la sua testimonianza a dibattimento.

E' lo stesso collaboratore a rammaricarsi e a ricordare che se avesse voluto essere compiacente avrebbe evitato di riferire quelle circostanze, in assenza delle quali le sue dichiarazioni sarebbero state inattaccabili.

E' probabile d'altra parte che se Scarantino nella sua ultima deposizione avesse corretto le precedenti dichiarazioni, affermando di avere accusato falsamente i collaboratori per inquinare volutamente un racconto per tutti gli altri aspetti vero, si sarebbe esposto all'accusa di essere pilotato dall'esterno contro gli imputati per restituire al suo racconto piena coerenza e logicità.

Sappiamo già che Scarantino è incapace di articolare strategie complesse di inquinamento e falsificazione come dimostra l'esperienza della sua ritrattazione.

Né il fatto che nel momento in cui mostra la massima sincerità e denuncia gli imputati di averlo costretto a ritrattare un racconto vero ribadisca i dati dubbi della sua versione potrebbe giustificare il mancato recupero di un contributo che, alla stregua delle circostanze esterne di riscontro, appare per ogni altro aspetto attendibile anche con riferimento alle ragioni e cause della ritrattazione: è tutto ciò che abbiamo appreso, a partire dalla lettura dell'intercettazione ambientale, a farci comprendere che Rosalia Basile è stata sempre il punto debole di Scarantino e che in definitiva le donne della sua famiglia (la madre, figlia di mafioso imbevuta di cultura mafiosa, madre di cinque criminali mafiosi o paramafiosi e suocera di uno dei principali boss del quartiere, la moglie, insofferente delle ristrettezze e della perdita di status sociale oltre che timorosa per le conseguenze della collaborazione, la sorella, moglie di Salvatore Profeta) avevano certamente la capacità di condizionarne le mosse e di far sbandare Scarantino preso in mezzo tra il suo desiderio di rifarsi una vita e di essere fedele all'impegno solennemente preso con lo Stato e quelle donne la cui riprovazione gli risultava intollerabile.

Le ipotesi su cui lavorare sono, quindi, due.

La prima è che Scarantino non abbia voluto modificare la sua versione iniziale dei fatti nel timore che una terza versione dopo la ritrattazione lo avrebbe reso definitivamente inattendibile e abbia quindi voluto affidare ad un giudizio non condizionato dalla ritrattazione il suo comportamento processuale fino alla ritrattazione quando, nonostante le pressioni, le incertezze, i dubbi e i piccoli accorgimenti per garantirsi una via d'uscita, ove la condizione di collaboratore fosse divenuta "insostenibile", come affermano i primi giudici, aveva reso dichiarazioni sostanzialmente vere e genuine.

L'altra linea di ragionamento, da riverificare alla luce di quanto emerso dopo la sua nuova testimonianza consiste nel non considerare a priori falso ma semplicemente non riscontrato e comunque non inverosimile, almeno in parte, quanto riferito da Scarantino

sulla presenza dei collaboratori e di Gangi alla riunione e l'esistenza di un interesse di costoro a negare. Non escludendo neppure la sottoipotesi di una falsa rappresentazione.

La terza soluzione che Scarantino sia totalmente falso è assolutamente insostenibile per le tante ragioni a sostegno dell'intrinseca attendibilità già svolte nella sentenza impugnata, per i riscontri esterni alle affermazioni di Scarantino, per i motivi esposti a sostegno della sua complessiva veridicità, per l'impossibilità strutturale per Scarantino di imbastire un racconto radicalmente falso sulla riunione e sul caricamento dell'autovettura, così ricco di particolari, dettagli e riferimenti credibili, dopo essere stato inquivocamente provata la verità della sua partecipazione al delitto con il furto dell'autovettura e dopo essere stato dimostrato con la testimonianza di Andriotta che di quelle fasi Scarantino aveva effettivamente parlato in tempi non sospetti ed in modi che non preludevano ad una sua imminente scelta collaborativa.

Entro queste coordinate il nuovo contributo di Scarantino risulta utile perché permette di ricondurre l'analisi dei punti dubbi dei singoli frammenti del suo racconto esclusivamente alla sua personalità, alle sue difficoltà intellettive espressive e menomiche, alle sue tormentate spinte interiori, alle ragioni personali per riferire circostanze parzialmente non vere, escludendo dal campo di valutazione ogni elemento di sospetto nei confronti dell'autonomia e spontaneità delle dichiarazioni raccolte dagli inquirenti e quindi nel dibattito, da giudicarsi esattamente per come Scarantino le ha offerte e quindi da filtrare in base da un lato agli obbiettivi problemi di percezione e interpretazione che la comunicazione di Scarantino pone e dall'altra alla necessità di cogliere quei limitati e ininfluenti fattori di incertezza, riconducibili esclusivamente alla personalità del collaboratore e all'ambiente mafioso dal quale Scarantino proviene.

A queste conclusioni sembra convergano gli esiti dell'istruzione in grado di appello.

10. La conferma e l'approfondimento del quadro probatorio attraverso le dichiarazioni dei 'vecchi' collaboratori Brusca, Ferrante, Siino, Sinacori e Cancemi.

Per puntualizzare taluni aspetti generali e di riscontro alle complessive emergenze sulle responsabilità degli odierni imputati, si è ritenuto necessario assumere ex novo le dichiarazioni di Giovanni Brusca, Salvatore Cancemi e Angelo Siino che per essere stati in modi diversi e con diverse responsabilità comunque al vertice o in contatto con i vertici dell'organizzazione criminale dovevano ritenersi depositari di approfondite conoscenze sui momenti deliberativi della strage.

Il Brusca era già stato sentito in primo grado il 17 giugno 1998 e il 14 settembre 1998, in un periodo nel quale era appena uscito da una prima fase di collaborazione da lui stesso definita traumatica e contraddittoria.

Il contributo fondamentale di Brusca in questo processo risiede nella conferma della definizione di un piano di Cosa nostra, elaborato in una serie di riunioni nel febbraio-marzo 1992 nelle villa di Girolamo Guddo ad Altarello dietro villa Serena. Nel corso di tali incontri, tenutisi dopo l'esito finale del maxiprocesso, l'organizzazione aveva deciso di dare una risposta cruenta allo Stato con l'uccisione di magistrati e di poliziotti che avevano lavorato per contrastare Cosa nostra e di politici, ex amici, che non avevano più garantito la protezione tradizionale.

Il racconto di Brusca è di straordinaria importanza perché il collaboratore ha categoricamente escluso che nell'esecuzione delle stragi del 1992 vi siano state, sul piano esecutivo, mani diverse, anche solo aggiunte, a quelle degli uomini di Cosa nostra. Brusca rivendica la paternità di Cosa nostra nell'esecuzione delle stragi, tagliando sul nascere ogni illazione su una sostituzione di altre forze alla manovalanza mafiosa.

Il che ovviamente non significa, come vedremo, che anche per Brusca le stragi non si inseriscano in una strategia "politica" assai più complessa.

O che le azioni della mafia non fossero tenute sotto controllo e sfruttate da forze esterne, anche all'insaputa degli stessi "uomini d'onore".

Preme però ribadire che da parte di uno degli uomini più vicini a Riina, l'autore della strage di Capaci, viene azzerata qualsiasi illazione o speculazione su trame e interventi materiali esterni.²⁴⁷

²⁴⁷ **PRESIDENTE:** - Sì, adesso ci andiamo. Va bene, grazie. Ha mai sentito, ha fatto discorsi con Riina o con altri sull'esistenza di complicità esterne per attentare alla vita del dottor Falcone?

BRUSCA GIOVANNI: - No, mai... mai, mai argomenti di... di persone esterne a Cosa nostra, nella maniera più categorica.

In queste riunioni, alle quali avevano partecipato Riina Biondino Raffaele Ganci, Salvatore Cancemi e lo stesso Brusca era stato deciso l'omicidio Lima e successivamente gli omicidi Falcone e Borsellino oltre a quelli di altri uomini politici e di Stato (l'on. Purpura, l'on. Mannino, l'on Vizzini, il dr. La Barbera).

Era stato Salvatore Biondino, nel momento in cui si compilava l'elenco, a sollecitare l'inserimento in esso del nome del dr. Borsellino dopo Falcone.

Ganci era stato il più risoluto nell'esortare a non sospendere l'omicidio Falcone fino al suo compimento.

Quella di Brusca è quindi una indicazione diretta precisa e netta dell'appartenenza a questo vertice dell'organizzazione della responsabilità primaria della strage di cui ci stiamo occupando, deliberazione non puramente teorica ma immediatamente esecutiva e concretamente attuata con l'omicidio Lima e l'organizzazione della strage di Capaci che il Brusca si era impegnato a portare a termine e per la quale si era impegnato fino alla sua realizzazione il 23 maggio del 1992. Brusca in una delle prime riunioni nelle si era delineata l'intera strategia stragista si era messo a disposizione per realizzare il primo grande attentato, al dr. Falcone, per il quale aveva utilizzato i suoi uomini e le sue risorse e man mano aveva chiesto appoggio agli altri mandamenti. Era stato una sorta di coordinatore ed esecutore e se avesse avuto necessità avrebbe potuto ricorrere a uomini di tutti i mandamenti che non potevano tirarsi indietro senza giustificazione

Nel racconto di Brusca interviene a questo punto un vuoto.

Del progetto stragista dopo Capaci egli ignora l'evoluzione fino a tre giorni prima della strage di via D'Amelio allorquando, avendo richiesto aiuto a Biondino per far scomparire una vettura utilizzata per il duplice omicidio Milazzo-Bonomo si era sentito rispondere che non poteva dargli nessun aiuto perché " sotto lavoro" per un'operazione molto delicata.

Tre giorni dopo a Castellammare apprendeva della strage di via D'Amelio e collegò le parole di Biondino alla strage.

A questo punto il Brusca incidentalmente chiariva che l'esecuzione della strage di Capaci

PRESIDENTE: - Se ci fosse stata questa cosa Riina gliene avrebbe parlato o l'avrebbe tenuta sommamente riservata?

BRUSCA GIOVANNI: - Diciamo che non... non mi avrebbe detto nel dettaglio cosa sia successo, chi l'abbia fatto, come sia avvenuto, però in linea sommaria, cioè, adoperando magari degli aforismi mi avrebbe fatto capire da dove veniva la mano e come sarebbe successo.

PRESIDENTE: - No, stiamo parlando...

BRUSCA GIOVANNI: - Anche perché io l'avrei sollecitato un pochettino.

PRESIDENTE: - No, aspetti, aspetti, di dove veniva la mano no.

BRUSCA GIOVANNI: - No da dove veniva... Chiedo scusa, no da dove veniva la mano, cioè come sarebbe avvenuto o quale strategia sarebbe stata adoperata.

PRESIDENTE: - Che c'era un interesse esterno, insomma. Gliel'avrebbe detto?

BRUSCA GIOVANNI: - Nel senso, per dire, ci siamo presi il passaggio o è stato fatto così in queste condizioni.

era stata preceduta da riunioni dei mandamenti incaricati dell'attuazione, dando così un'indicazione preziosa a sostegno della riunione di cui ha parlato Scarantino.

Brusca ha pure ricordato che per quanto lo riguardava aveva preso pure l'impegno di uccidere l'on. Mannino e di quello si stava occupando quando seppella della strage di via D'Amelio.

Incidentalmente ha fornito indicazioni sulle modalità operative in occasioni di questi delitti eccellenti. Era Riina a scegliere a quale mandamento affidare l'operazione. Successivamente sempre Riina su richiesta di aiuto degli interessati affiancava ai prescelti altri mandamenti che si coordinavano tra loro.

Per organizzare l'omicidio Mannino aveva subito distribuito incarichi operativi a La Barbera e a Gioè, persone di fiducia del suo mandamento che lo avevano già affiancato per Capaci.

Riina era al corrente che quelli erano gli uomini di cui si sarebbe avvalso, secondo le regole.

L'operazione Mannino in corso nel periodo tra le due stragi fu interrotta su ordine di Riina dopo circa quindici giorni dal suo avvio, qualche giorno dopo la strage di Capaci.

E' evidente come, con tutte le approssimazioni del caso, tenuto conto dei tempi necessari a far giungere la comunicazione a Brusca latitante, la sospensione dell'azione contro Mannino coincida con la decisione di procedere all'attentato contro il dr. Borsellino deliberata a partire dalla riunione di Bagheria di cui ha parlato Pulci e verosimilmente implementata sul piano dell'informazione, dell'individuazione di tutti i gruppi che dovevano procedervi dell'organizzazione ed esecuzione nel corso del mese di giugno, quando appunto si procede tra le altre iniziative esecutive a sospendere ogni altra attività che potesse essere controindicata.

L'elemento indiziario più significativo che il Brusca è stato in grado di riferire per l'individuazione degli esecutori della strage consiste in un colloquio con Biondino successivo alla strage, dal quale appare evidente come Biondino indichi in Aglieri e Greco i principali controinteressati alle indagini sulla strage, circostanza che indirettamente prova il loro pieno coinvolgimento sul piano esecutivo.

Racconta Brusca:

Poi, successivamente, ci fu sempre il Biondino, parlando... era successo che era stata ritorna... si cominciavano già a fare le perizie o qualche cosa, credo, sulla 126 e il Biondino in maniera, diciamo così, un po' polemica mi diceva a me di dire a Carlo Greco o a... a Pietro Aglieri, di mettere un buon perito per far sì che smontasse un po' la

tesi di quelli della Procura, che si parlava del numero di matricola, delle targhe, una cosa del genere.

P.G. dott.ssa ROMEO: - Senta, le vuole specificare meglio le date, i luoghi in cui avvenne questo colloquio che lei... appunto questo del perito che ha riferito in questo momento? Quando e' accaduto questo colloquio con Biondino?

BRUSCA GIOVANNI: - Dunque, il luogo era a casa sua, vicino... cioe' la casa di abitazione, eravamo nel cortile e il periodo dobbiamo essere quando gia' sui giornali cominciavano a uscire le prime indiscrezioni, si parlava del collaborante Scarantino... no collaborante, ancora imputato, non cominciava a collaborare, non era... non collaborava. Quindi era questo il periodo, credo che eravamo settembre - ottobre; comunque con precisione non glielo so dire. Pero' l'aggancio e' quando si comincia a parlare di Scarantino come il fornitore della macchina o lui era indagato come il fornitore della macchina o uno del... dei componenti del comando.

P.G. dott.ssa ROMEO: - E lei cosa rispose a questo invito, diciamo, di Biondino?

BRUSCA GIOVANNI: - Ma io, cosi', in maniera molto... sempre con il sorriso sulle labbra gli ho detto: "Io glielo devo dire? Ma perche' non glielo dici tu".

AVV. SCOZZOLA: - [Fuori microfono]: Cos'e' che ha detto? Non si e' capito, Presidente.

PRESIDENTE: - Col sorriso sulle labbra gli ha detto: "Ma perche' glielo devo dire io? Diglielo tu".

P.G. dott.ssa ROMEO: - Eh, appunto, perche' glielo doveva dire lei e non Biondino stesso? Lei se lo sa spiegare, ce lo sa spiegare o comunque avete avuto occasione poi di parlarne ancora e di chiarire questo punto che a noi non e' molto chiaro, del perche'?

BRUSCA GIOVANNI: - No, io poi, successivamente, non ho avuto modo di... di parlare con... di non approfondire piu' l'argomento. Io gli posso dire che in quel momento per me la polemica era come se il Biondino sapesse di piu' di quanto lui mi stesse dicendo a me, anche perche' io avevo la certezza che lui sapesse di piu' di quanto... quanto lui mi dicesse a me, e quindi c'era qualche cosa che in quel fatto non c'era, nel senso di andare a prendere un perito, quindi vuol dire che lui sapeva la provenienza della macchina, come... chi l'aveva presa, chi l'aveva... chi l'aveva utilizzata, come... cioe' sapeva un po' tutto.

Quindi per me questa era la po... cioe', la polemica nei confronti o del Carlo Greco... perche' parlando di Scarantino si parlava del mandamento di Santa Maria di Gesu',

nei confronti di Carlo Greco e Pietro Aglieri, cioè era una persona a loro vicina o del quartiere, una persona che doveva dipendere da loro o qualche persona che conoscevano.

Ad avviso della Corte l'episodio è illuminante e rende obbligate le seguenti inferenze:

- 1. Che Biondino cioè Riina ed il gruppo dirigente di Cosa nostra erano preoccupati per la piega che stavano prendendo le indagini che si stavano dirigendo nella senso giusto per risalire agli autori della strage;*
- 2. La necessità di un perito che "smontasse" le indagini della procura equivale a dire che a Cosa nostra premeva che le indagini non proseguissero in quella direzione: se la pista fosse stata errata non v'era alcun interesse a depistare e bloccarne il corso.*
- 3. Aglieri e Greco erano i principali interessati a prendere il perito in quanto organizzatori ed esecutori della strage.*
- 4. Le indagini sull'autovettura, avendo agganciato il primo anello della catena, sarebbero potute risalire ad Aglieri e Greco, essendo Scarantino un uomo appartenente al loro mandamento e quindi evidentemente da loro in ultima istanza guidato.*
- 5. Delle indagini sull'autovettura e su Scarantino ci si doveva preoccupare non perché l'uomo era stato ingiustamente incriminato (Scarantino era un nessuno e se le accuse nei suoi confronti fossero state false non sarebbe stato tutto sommato sgradito che le indagini proseguissero verso una direzione sbagliata) ma perché per le conoscenze che Brusca attribuisce a Biondino quell'autovettura doveva essere stata effettivamente messa in campo da Aglieri e Greco.*
- 6. Scarantino era sicuramente un uomo assai vicino ad Aglieri e Greco, avendo il Brusca ricordato, sia pure solo dopo il primo confronto, di averlo incontrato nella casa dove si nascondeva negli anni 86-87, e quindi in epoca risalente, l'allora reggente di S. Maria del Gesù Ignazio Pullarà. A casa del fratello di Scarantino si era incontrato infatti con Pullarà in uno dei frequenti incontri bilaterali con il capo di quel mandamento.*

Ha poi soggiunto che l'aiuto a Scarantino implicava chiaramente che il ragazzo fosse vicino a Cosa nostra o che egli avesse chiesto l'aiuto di Cosa nostra. Per altro verso, ex post, la posizione di Scarantino gli era apparsa chiara quando aveva saputo che si trattava del cognato di Salvatore Profeta.

Brusca ha affermato di avere interpretato quella "provocazione" nel senso che Greco e Aglieri avevano commesso un errore e ora stavano pagando il conto cioè nel senso più congruo con un'interpretazione sensata poiché altrimenti, se l'errore lo stavano commettendo gli investigatori, e Aglieri e Greco fossero stati all'oscuro di tutto, non c'era ragione perché dovessero preoccuparsi proprio loro, al contrario era loro interesse

far perseverare nell'errore.

Brusca ha, inoltre, fornito un'indicazione sia pure deduttiva per associare gli autori della strage con il mandamento di Brancaccio e cioè con Giuseppe Graviano. L'abitazione nel palazzo di via D'Amelio di un certo Giuseppe Vitale, della famiglia di Corso dei Mille, morto suicida perché incapace di reggere la pressione delle indagini sulla strage di via d'Amelio e per il sequestro del piccolo Di Matteo che su di lui si stavano concentrando. Anzi Antonino Mangano aveva addirittura già deciso di eliminarlo, simulando un suicidio, se il Vitale non avesse anticipato tutti.

Il rilievo è di estrema importanza perché Brusca ha voluto qui dare un'indicazione precisa su alcuni dei responsabili della strage di via D'Amelio, evidentemente non autosufficiente ma straordinariamente coerente con il quadro probatorio consolidato.

Un'indicazione che si sposa con il metodo adottato dal Riina per la scelta del mandamento che doveva eseguire l'attentato: individuare chi fosse nelle condizioni di dare indicazioni sui movimenti della vittima e a costoro affidare quindi l'incarico. Per Brusca la presenza nel palazzo e i successivi atteggiamenti del Vitale conduceva direttamente al Graviano come ad uno dei responsabili, in ciò confermando e riscontrando puntualmente le dichiarazioni di altri collaboratori e tra queste quelle di Salvatore Cancemi.

Subito dopo la strage di Capaci aveva chiesto a Riina se gli fossero arrivate alle orecchie commenti sull'esecuzione della strage da parte di Aglieri e Greco notoriamente più legati a Bernardo Provenzano e gravitanti nell'area di Bagheria dove Provenzano era solito risiedere.²⁴⁸

Brusca era, quindi, molto interessato ai commenti sulla operazione da lui condotta e si

²⁴⁸ Il riferimento a Provenzano a Bagheria e alla presenza di Aglieri a a Bagheria è di notevole importanza come ulteriore riscontro alle dichiarazioni di Pulci.

Brusca ha testualmente affermato:

BRUSCA GIOVANNI: - Siamo dopo la strage di Capaci, non quella di Borsellino, che io gli dico se si erano fatti vivi, cioè per dire: "Chi si sente? Che si dice?", lamentele, perché a lui gli arrivavano, come si suol dire, fra virgolette, gli sfoghi, le lamentele, cioè chi diceva sì e poi dietro le quinte diceva no; cioè, di sapere un po' le novità, gli umori. E io sono stato a quelli... "Ma questi si sono fatti sentire?"; e' stato però dopo la strage di Capaci, per Borsellino poi non c'è stata possibilità di potere più commentare, Signor Presidente.

PRESIDENTE: - Certo. Senta, ci può spiegare perché lei, pensando alle opinioni, ai giudizi, agli umori di altri mandamenti, che non avevano evidentemente partecipato all'esecuzione della strage di Capaci, come primo riferimento fa quello di Greco e Aglieri? Perché pensa subito a loro?

BRUSCA GIOVANNI: - Ma perché da tutti era risaputo che il Carlo Greco e Pietro Aglieri erano schierati, fra virgolette, con Bernardo Provenzano; ma no che ci sia una spaccatura, erano... cioè, andavano più d'accordo con Bernardo Provenzano, anche per motivi di territorialità, in quanto Bernardo Provenzano frequentava Bagheria, il Pietro Aglieri tutti sapevano che frequentava pure per un certo periodo Bagheria, quindi si ritenevano vicino a Bernardo Provenzano, cioè si sapeva che spesso e volentieri loro parlavano, discutevano, valutavano. Quindi, essendo che Bernardo Provenzano con Salvatore Riina non andavano d'accordo sulle modalità, non sull'attualità; cioè, quello che si doveva fare si doveva fare, erano le modalità che spesso e volentieri tra Riina e Provenzano non andavano d'accordo.

Quindi da qui capisco che il Riina, non avendo - fra virgolette - informato... o perlomeno avendo scavalcato il Provenzano da come attuale, gli dico così - ma questa, ripeto, è una mia deduzione parlando con lui - dico: "Ma si sono fatti sentire?", per dire..."

riolgeva a Riina per sapere come era stata presa proprio dal gruppo che più volte aveva dimostrato sfumature e intenzioni diverse per quanto concerneva le modalità esecutive delle azioni più clamorose.

Quella domanda in realtà aveva un significato ben diverso e Brusca lo ha spiegato al termine del suo esame.

Erano stati uccisi Lima era stata commessa la strage di Capaci, il progetto era ampio e complesso e richiedeva un impegno di tutte le forze disponibili; Brusca si era messo a disposizione: è chiaro che la domanda preludesse ad una richiesta di un impegno diretto e personale da parte di coloro che fino a quel momento erano rimasti piuttosto defilati sul piano esecutivo.

Greco e Aglieri erano a quel tempo perfettamente alleati e fedeli di Salvatore Riina anche se non avevano l'intensità di rapporti di un Biondino, di un Ganci o di un Cancemi. Erano certamente assai vicini a Provenzano, uomo dalle relazioni multiformi e certamente assai più coinvolto del Riina nelle attività economiche legali e quindi assai interessato alle relazioni con imprenditori e uomini politici.²⁴⁹

Anche Giuseppe Graviano gli risultava vicino e in ottimi rapporti con il Riina.

Greco e Aglieri partecipavano insieme alle riunioni di commissione. E solo nell'ottobre 1992, in occasione della riunione seguita all'omicidio del fratello di Benedetto Spera, Riina aveva comunicato ai due che il privilegio di partecipare entrambi in rappresentanza dell'unico mandamento doveva finire e che occorreva ripristinare la regola dell'unicità del rappresentante.

Brusca ha poi ribadito che sotto il regime di Riina (dopo la guerra di mafia dei primi anni ottanta) la regola della deliberazione da parte della commissione e del consenso di tutti i capi mandamento per l'esecuzione di omicidi eccellenti era rigidamente osservata. Il consenso veniva raccolto o in riunioni plenarie ovvero in riunioni parziali con la presenza di Riina che si rendeva comunque garante di coinvolgere tutti.

Il principio fondamentale che Riina ribadiva sempre ai suoi accoliti era il rispetto delle regole per la conservazione dell'organizzazione.

Greco e Aglieri secondo le regole avrebbero dovuto essere informati e dare il consenso alla strage di via D'Amelio ma nulla risultava direttamente a Brusca che peraltro individuava in Aglieri e Greco, persone come detto vicinissime a Provenzano, gli interlocutori più immediati per un commento sulla strage di Capaci.

²⁴⁹ Dal Siino sappiamo che era stato proprio il Provenzano a volere Aglieri a capo del mandamento di S. Maria di Gesù, al posto di Ignazio Pullarà, considerato un buonista che non uccideva nessuno.

Dal racconto che il Brusca svilupperà più avanti per spiegare l'evolversi della strategia di Cosa nostra dopo il 19 luglio e dopo l'arresto di Riina emerge con tutta evidenza la vigenza rigorosissima del principio del consenso unanime dei componenti della commissione per l'esecuzione di delitti e attentati in Sicilia. Brusca ha infatti riferito che dopo l'arresto di Riina l'evoluzione della strategia voluta dallo stesso subì una battuta d'arresto. La strategia degli attentati nel nord Italia perseguita da Bagarella Graviano e Messina Denaro derivò proprio dall'opposizione di alcuni capi tra cui Ganci Cancemi e Angelo La Barbera alla prosecuzione della stagione delle stragi. E ciò perché quando la polizia era riuscita ad inserire la microspia nell'appartamento occupato dal Gioè, in via Ughetti a Palermo, riuscendo a captare le conversazioni di quest'ultimo con La Barbera (e Gioè parlava molto) era emersa tutta la responsabilità di Cosa nostra nelle stragi, ragion per cui commettere altri reati eclatanti in Sicilia avrebbe significato con quella prova in possesso degli inquirenti, mettere la firma sugli stessi. Era stato Gioè a comunicare all'esterno la novità (gli inquirenti gli avevano fatto sentire la registrazione per indurlo a collaborare; Gioè si era rifiutato e poi per questo si era suicidato). Brusca ha chiarito che avendo egli aderito alla posizione di Ganci e degli altri era stato emarginato ed escluso dall'organizzazione degli attentati al nord, raffreddandosi in quel momento i suoi rapporti con Bagarella.

L'accusa a Greco e Aglieri di essere stati gli esecutori della strage non l'aveva affatto sorpreso come era stato invece per le ipotesi che erano circolate sul conto di Aglieri per l'omicidio Lima.

Anche Brusca ha confermato che nel gennaio 1992 un gruppo capeggiato da Graviano e Matteo Messina Denaro si era recato a Roma per compiere delitti eclatanti. Più in generale ha confermato che nel corso del 1991 vi erano stati diversi tentativi per sperimentare progetti di fattibilità di attentati contro il dr. Falcone a Roma, di uno dei quali si era occupato egli stesso.²⁵⁰ Si trattava di progetti nei quali non era stato ancora individuato il punto debole della vittima per passare alla fase esecutiva. Tuttavia se ci fosse stata la possibilità si sarebbe proceduto in qualsiasi momento.

In Sicilia ci si sentiva comunque più sicuri per la migliore conoscenza del territorio. Era soprattutto Provenzano a spingere per realizzare l'attentato fuori dalla Sicilia.

La strategia stragista prevedeva oltretutto anche attentati fuori dalla Sicilia in particolare quello contro l'on. Martelli, considerato un traditore: il Martelli dopo avere avuto in modo compatto in ben due occasioni il voto delle organizzazioni mafiose che era venuto personalmente a chiedere in Sicilia, incontrando Angelo Siino, offrendo determinate

²⁵⁰ Si ha quindi un'ulteriore conferma dell'indicazione di Pulci sull'orientamento anche in questa direzione della sua missione in Belgio.

garanzie in termini di ipergarantismo e chiedendo in cambio formalmente i voti della mafia²⁵¹, attaccato pesantemente, si era voluto scrollare di dosso l'accusa di essere vicino alla mafia, chiamando Falcone a Roma.

Falcone aveva approfittato della debolezza di Martelli per seguire fino a Roma l'esito del maxi processo.

Era convinzione diffusa che la conferma da parte della Cassazione della sentenza del maxiprocesso fosse dovuta al controllo che Giovanni Falcone esercitava sull'andamento di quel giudizio.²⁵²

Aveva commentato con Gioacchino La Barbera che la strage di via D'Amelio era stata realizzata "all'antica" nel senso che presentava rilevanti analogie con quella di via Pipitone Federico contro il giudice Chinnici alla quale egli aveva partecipato. Nessun altro ricordo sul fatto esecutivo.

I magistrati Falcone e Borsellino erano nemici storici di Cosa nostra e per questa ragione la loro morte era stata decretata da tempo. La precipitazione degli eventi nel 1992 era dipesa dal risultato del maxi processo.

A proposito dei riflessi politici delle stragi, Brusca ha ricordato che nel periodo tra le due stragi Riina aveva intrapreso una serie di iniziative e di relazioni per capitalizzare gli effetti della prima strage.

Un possibile contatto con Bossi l'aveva scartato ritenendo il personaggio inaffidabile.

Era invece euforico quando poté comunicargli di aver presentato un "papello" di richieste politiche concernenti modifiche legislative sull'abolizione dell'ergastolo, l'allargamento dei benefici della legge Gozzini agli uomini d'onore²⁵³, la legge sulla confisca dei patrimoni dei mafiosi e soprattutto una profonda modifica della legge sui pentiti che Brusca ha così eloquentemente spiegato:

²⁵¹ I verbali di Angelo Siino sono ricchi di particolari e dettagli su questa complessa vicenda e le dichiarazioni dei due collaboratori si incrociano perfettamente tra loro. Siino ha ricordato che il voto della mafia sulla quartina socialista capeggiata da Martelli fu nel 1987 massiccio, forse fin troppo scoperto e da qui ha illustrato le conseguenze negative che ne derivarono in termini di scopertura di Cosa nostra verso gli stessi socialisti, verso i vecchi protettori democristiani verso l'opinione pubblica. Questo voto veniva considerato da Siino, come vedremo, una delle cause remote delle stragi del 1992 per l'effetto domino che produsse con la scoperta da parte di Falcone di quella "relazione pericolosa"; del connesso accordo per la spartizione degli appalti con le maggiori aziende del nord ed il ruolo dominante della filiale siciliana del gruppo Gardini-Ferruzzi, nell'intesa che queste aziende contrassero con Cosa nostra per potersi accaparrare tutti gli appalti in Sicilia (12 mila miliardi di lavori, pagando la tangente a Cosa nostra dello 0,80%). Secondo Siino la mafia sapeva che Falcone aveva saputo e che Martelli era scoperto. Da qui la necessità di ricoprirsi dando i pieni poteri a Falcone che a sua volta non si era fatto pregare per imprimere un impulso decisivo alla lotta alla mafia che lo stava lanciando verso posizioni di sempre maggiore rilievo. E da qui la trasformazione di Falcone in un " morto che cammina" dal momento del suo ingresso al ministero. Abbiamo visto come i piani di uccidere Falcone a Roma siano stati almeno tre o quattro.

²⁵² Il rilievo, come è noto, è storicamente riscontrato dalle vicende che portarono all'adozione di diversi criteri di assegnazione dei processi di mafia in Cassazione.

²⁵³ Così, ha chiosato Brusca, quando non si potevano aggiustare i processi per omicidio, si sarebbe fatto star bene l'uomo d'onore in carcere.

E tutta un'altra serie di benefici legislativi, e in particolar modo quello di circuire il piu' possibile i collaboratori di Giustizia, i cosiddetti pentiti, che - diciamo - si dovevano portare che il pentito doveva dire i fatti, pero' ci volevano le prove... come si suol dire, il pentito vede questo e poi ci voleva la fotografia per potere riscontrare quello che diceva il pentito.

Questi erano quelli... i punti essenziali, credo che poi ce ne siano stati altri.

Brusca ha quindi ripetuto che il Riina aveva inoltrato il suo papello tramite il dr. Cinà uomo d'onore, e Vito Ciancimino i quali erano entrati in contatto con il geneale Mori ed il colonnello De Donno.

Il dr. Borsellino, come il dr. Falcone, sarebbe stato un ostacolo alla realizzazione di questi progetti.

In particolare il dr. Borsellino era stato candidato per alti incarichi e si dava molto da fare per scoprire gli autori della strage di via Capaci. Si sarebbe opposto con tutte le sue forze a qualsiasi trattativa con Cosa nostra e a qualsiasi concessione. Riina era oltretutto fortemente interessato alla revisione del maxiprocesso perché aveva un solo ergastolo in quel processo.

Per Brusca le ragioni della strage di via D'Amelio erano state, quindi, fundamentalmente due:

La necessità di sostenere con una nuova strage le trattative in corso, poiché dopo il "papello" la risposta era stata insoddisfacente; l'esigenza di impedire a Borsellino di assumere nuovi importanti incarichi, dai quali potesse sviluppare le sue iniziative contro la mafia.

La strategia di Riina si poteva sintetizzare nel modo seguente:

PRESIDENTE: - Si'. Ascolti, quindi, Riina riteneva di potere accelerare le trattative compiendo nuove stragi? La sua strategia funzionava cosi'?

BRUSCA GIOVANNI: - Perfettamente.

PRESIDENTE: - Piu' stragi faceva e piu' poteva costringere le istituzioni a trattare e a dargli...? Lei e' convinto che Riina avesse questa strategia?

BRUSCA GIOVANNI: - Si', Signor Presidente, cioe', piu' si faceva danno e piu' ingeneravano aspettative.

PRESIDENTE: - "Piu' si faceva danno"...?

BRUSCA GIOVANNI: - E piu' si ingenera... si ingeneravano, cioe' si...

PRESIDENTE: - Si', si'.

BRUSCA GIOVANNI: - Le prospettive aumentavano.

PRESIDENTE: - Le prospettive di un accordo aumentavano, cioe'...

BRUSCA GIOVANNI: - Si'.

PRESIDENTE: - ... piu' sarebbero...

BRUSCA GIOVANNI: - Si'.

PRESIDENTE: - Si', ho capito, ho capito. Ho capito, quindi piu' danno si faceva...

BRUSCA GIOVANNI: - Piu' si... si'.

PRESIDENTE: - ... piu' probabile era, per esempio, la revisione del maxiprocesso?

BRUSCA GIOVANNI: - Il primo era sempre quello, c'era questo, c'era la revisione del processo di Marchese. E Gli dico di piu': dov'e' che... se poi Voi sentite il generale Mori o De Donno, i Carabinieri poi hanno fatto un'operazione brillante, cioe', nel senso che quando hanno avuto l'imbeccata giusta di potere arrestare Salvatore Riina, ecco dove si arenano le trattative. Poi Voi potete fare la Vostra ricostruzione. Perche' da li' non c'e' piu' spiraglio di trattativa.

PRESIDENTE: - "Da li'" da dove? Da Riina? Dall'arresto di Riina?

BRUSCA GIOVANNI: - Da quando il generale Mori... no, da quando l'arresto di Riina, da quando il generale Mori ha l'imbeccata giusta per arrivare all'arresto di Salvatore Riina.

PRESIDENTE: - Si'.

BRUSCA GIOVANNI: - Cioe', comincia a pedinare il Ganci, da li' a poco lui ha...

cioe', ha l'imbeccata giusta, ha la strada giusta, quindi, una volta che il generale Mori si sente in mano a Riina Salvatore, quindi, interrompe la trattativa.

Ecco perche' poi si chiedono... si chiedono i colpetti per continuare a condurre queste persone a... a trattare. Si bloccano quando il generale Mori poi ha uno spiraglio perfetto, quindi, viene arrestato il Riina.

Riina aveva addirittura progettato un'altra strage ("un altro colpetto") per l'uccisione del giudice Grasso come ulteriore mezzo di pressione per raggiungere i suoi obbiettivi "politici". Di questa nuova strage aveva incaricato proprio il Brusca. Si trattava di far tornare al tavolo della trattativa i suoi referenti.

La strategia di Riina era fondata essenzialmente sulla debolezza dello Stato in quel periodo.

Egli puntava su una assenza di reazioni da parte dello Stato, di cui si diceva certo, e sull'impotenza che avrebbe portato lo Stato all'accordo per evitare altre stragi.

Ha riferito Brusca che in quella fase storica non furono commesse altre stragi per un puro caso: perchè il canale di comunicazione si era interrotto dopo che i carabinieri erano riusciti a localizzare Riina, procedendo, quindi, al suo arresto. La strategia era poi proseguita nel 1993 dopo un periodo di esitazioni, con le stragi nel nord d'Italia, che egli, in un secondo tempo, aveva finito con l'appoggiare, esortando Bagarella ad andare avanti quando si era reso conto che la trattativa si era definitivamente arenata.

Nel 1993 con le bombe di Firenze Milano e Roma Cosa nostra effettuava l'ultimo tentativo di riportare gli uomini dello Stato a trattare sul 41 bis e sui maltrattamenti che si denunciavano nelle carceri.

Brusca sapeva che altri mandamenti²⁵⁴ erano stati incaricati della strage di via D'Amelio ma non aveva trovato offensivo che l'incarico in quella occasione fosse stato dato ad altri e che non gli fossero state riferite notizie sull'esecuzione, essendo regola quella di tenere riservate il più possibile le notizie sui delitti, per prevenire il rischio pentiti. Per altro ciò non impediva da segnali o indizi o da vere e proprie confidenze di "intuire" e sapere chi avesse commesso questo o quel delitto.

Vi era una sostanziale rotazione dettata da ragioni di pratica opportunità nell'esecuzione dei delitti eccellenti, ferma la regola del consenso generale e dell'avvertimento al capo mandamento territorialmente competente che nel suo territorio si doveva commettere il delitto.

La scelta finale era determinata dal Riina.

Il capo mandamento incaricato si serviva poi degli uomini di sua maggior fiducia e se necessario chiedeva l'appoggio dei mandamenti vicini o di chi poteva dare l'aiuto che serviva. Proprio in relazione ad Aglieri ricordava che per l'omicidio di Giovanni Bontade nel 1987 Riina aveva chiesto a Provenzano di commissionare ad Aglieri l'omicidio; poiché il Provenzano ritardava, aveva convocato direttamente Aglieri e gli aveva affidato l'incarico che era stato direttamente eseguito.

Mettersi a disposizione e portare a termine incarichi importanti era un dovere, un rischio ma anche una grande fonte di considerazione nell'organizzazione.

Gli uomini di fiducia del capo mandamento erano coloro con i quali costui commetteva gli omicidi e i fatti più eclatanti, con i quali si accompagnava solitamente e con cui aveva una piena comunanza di vita e di affari.

In concreto l'esecuzione di una strage come quella di Capaci aveva richiesto l'impiego di uomini di più mandamenti che si erano dovuti riunire per coordinarsi. Solo Cancemi non

²⁵⁴ E' una affermazione che riporta comunque la strage a Cosa nostra ma a gruppi diversi da quelli strettamente legati al Riina.

aveva messo uomini a disposizione. Effettivamente alla fase esecutiva della strage non avevano partecipato gli uomini dei mandamenti a est della città.

Ricordava il ruolo di supervisore e coordinatore nella strage di Capaci di Biondino che era a diretto contatto con Riina e come persona libera poteva circolare senza troppi inciampi.

Di uccidere Borsellino si parlava in Cosa nostra già dai primi anni ottanta quando si era rifiutato di fare una cortesia a Salvatore Riina. Ha raccontato del tentativo di uccidere il giudice nella sua villetta al mare, episodio del quale hanno parlato pure Siino e Di Maggio. Ma quando gli era stato dato il contrordine per l'omicidio Mannino che stava organizzando, aveva pensato che vi fosse un arresto generalizzato in ogni iniziativa. Per questa ragione fu sorpreso quando seppe da Biondino che era in fase di esecuzione di un altro fatto clamoroso. Anche per Brusca, quindi, vi fu un'evidente accelerazione nell'esecuzione della strage.

Sul Pulci il Brusca ha confermato che si trattava di una persona molto vicina a Madonia che si era fatta apprezzare da Gioè e che godeva fama di persona estroversa e briosa.²⁵⁵

Peraltro riscontrava Pulci affermando di essersi incontrato a Bagheria con Madonia e Provenzano presso la sede della Eurocostruzioni di Giacinto Scianna ed in un villino di cui non conosceva il proprietario ma nel quale c'era un'impresa di autotrasporti e un stalla di cavalli. Senza conoscere il Di Salvo è evidente come Brusca abbia esattamente individuato il luogo dove si era svolta la riunione menzionata da Pulci.

Brusca ha fornito altri riscontri alle dichiarazioni di Pulci, indicando tra gli uomini d'onore di Bagheria tutti quelli menzionati dallo stesso, Eucaliptus, Gargano, Leonardo Greco ed altri.

E vale la pena ricordare che Brusca ha incrociato le dichiarazioni di Pulci su tutti i nomi dei partecipanti alla missione in Belgio per l'acquisto di armi e sulla spedizione in se stessa.

Nell'ultima parte della sua deposizione Brusca è tornato sui temi già affrontati approfondendoli e arricchendoli di elementi utili.

Ha anzitutto indicato in Giuseppe Graviano uno dei più convinti sostenitori nell'estate del 1992 della strategia stragista, confermando che lo stesso Graviano aveva dato come capo mandamento una forte spinta a procedere nella direzione indicata dal Riina e che quindi vi era stato stato il suo forte contributo deliberativo.

Le espressioni di Brusca sono chiarissime e implicano una chiamata in reità certa di Graviano come capo mandamento ed esponente di vertice dell'organizzazione. In

²⁵⁵ Escluso quindi che fosse inaffidabile per una qualsiasi ragione.

precedenza Brusca aveva parlato di avere incontrato Graviano a casa del Biondino con Aglieri e Greco nel periodo tra le due stragi. L'indicazione di Biondino e Graviano come due tra i più forti fautori della politica delle stragi; la testimonianza di questi continui incontri del Graviano con Biondino, indicato come il coordinatore del commando stragista; la presenza di Aglieri e Greco a questa riunione da Biondino, riportano inevitabilmente al tema centrale di questo processo: l'alleanza tra i due mandamenti, tradizionalmente associati nelle più importanti imprese criminose di comune interesse, che non avevano ancora dato il loro apporto esecutivo alla causa comune nella preparazione ed esecuzione della strategia stragista:

PRESIDENTE: - Bene. Quindi lei non sa qual era... Lei ha detto, credo nel Borsellino ter, che lei era uno di quelli che spingeva, come Mimmo Ganci, così lei ha detto, ho letto nel verbale, per andare avanti in questa strategia stragista in quel periodo, nell'estate del '92; era uno dei fautori. Le risulta che ci fossero altri che avessero la sua stessa posizione?

BRUSCA GIOVANNI: - Ma io ho detto tipo... io, per esempio, con Domenico Ganci di queste circostanze non ne ho mai parlato, però conoscendolo per fatti precedenti io capisco che il Domenico Ganci era uno di quelli che spingeva per andare avanti, più del padre. Stessa cosa Giuseppe Graviano, stessa cosa il Biondino. Quel gruppo... se c'era... se era libero uno dei più prepotenti era Antonino Madonia. Io conosco il gruppo quelli che più si esternavano per dire: "Dobbiamo andare avanti" e non avevano remore nell'esternarsi, cioè di esporsi, erano questi soggetti.

Erano Riina e Bagarella ad informarlo sulla forte determinazione del Graviano nell'impegno per le stragi.

Su Scarantino ha riferito commenti negativi di persone a lui vicine ma non interne a Cosa nostra della Guadagna, nel senso che la personalità dell'uomo non sembrava tale da farlo pensare partecipe di un'impresa criminale come via D'Amelio.²⁵⁶

In occasione della strage di Capaci i partecipanti ai diversi segmenti operativi dell'azione avevano avuto la possibilità di incontrarsi tra loro e di conoscersi.

Ha ricordato che Ferrante e La Barbera si erano conosciuti e si erano messi d'accordo su eventuali spiegazioni da dare per la telefonata con la quale Ferrante aveva avvertito

²⁵⁶ E' questo un motivo ricorrente della difesa che peraltro abbiamo visto essere stato ripreso e rovesciato da un collaboratore del calibro di Pulci Calogero. L'aver permesso a Scarantino di partecipare alla strage era stato un imperdonabile errore di coloro che l'avevano organizzata, che Pulci rovescia su Aglieri e che Brusca espone prudentemente, in coerenza con tutta la sua posizione, senza prendere posizione, riportando un dubbio che è più una difesa d'ufficio che un reale elemento a scarico, considerando che la sua fonte non ha alcun elemento concreto per stabilire se Scarantino fosse o meno uomo affiliato a Cosa nostra della Guadagna.

La Barbera del passaggio delle auto.²⁵⁷

La statura del collaboratore, il suo ruolo nell'organizzazione, i suoi precedenti familiari e quindi la sua capacità di essere una sorta di memoria storica dell'organizzazione hanno indotto la Corte ad interrogarlo sulle reazioni dell'organizzazione all'inizio di una collaborazione.

Le esperienze che Brusca ha riferito presentano una straordinaria corrispondenza con le vicende ed il racconto di Scarantino.

Brusca ha riferito che la ritrattazione diventa l'obbiettivo primario e martellante; che tutti i mezzi vengono impiegati: minacce, corruzione, promesse di tranquillità, vendette trasversali, mozione degli affetti.

Rilevante il ruolo di persuasori dei parenti di mentalità mafiosa.

Ha confermato quello che Scarantino aveva perfettamente compreso e cioè che qualunque accordo con Cosa nostra dopo la confessione non gli avrebbe salvato la vita, ragion per cui era preferibile anche per la sicurezza dei suoi familiari tornare in carcere, perché in tal modo si sarebbe reso irreperibile e avrebbe reso più difficile il tentativo di avvicinamento e di ricatto sulla vita dei figli.

Alla luce di questi elementi gli svariati tentativi di Scarantino di essere arrestato in assenza di garanzie di sicurezza appaiono dettati da una ragionevole ricerca di una via di salvezza per sé e per la sua collaborazione.

Conviene riportare per esteso il discorso di Brusca perché serve da riscontro a ciò che Scarantino ha affermato nell'ultima sua testimonianza e perché prova il sistematico tentativo che Cosa nostra svolge per inquinare le prove a carico e influire sulla libertà dei collaboratori di giustizia, dovendosi da ciò ricavare sostanziosi argomenti di prova logica:

Ha detto in altre occasioni che solo alcuni in Cosa nostra usavano il sistema della vendetta trasversale per indurre un collaboratore a ritrattare. Mi può dire quali altri sistemi venivano usati per indurre un collaboratore a ritrattare e in particolare chi usava questi diversi sistemi?

BRUSCA GIOVANNI: - Mah, le prime... le prime reazioni da parte dei collaboratori di Giustizia, quelli che so (che sono) nei confronti delle... di Francesco Marino Mannoia, quando si è saputo che lui, costui, cominciava a collaborare, quindi la prima vendetta. Poi credo significativi non... non ce ne sono stati più, tranne che quella del piccolo Di Matteo.

PRESIDENTE: - Quindi era un sistema questo...

²⁵⁷ Il rilievo richiama l'intesa che Graviano aveva suggerito al Ferrante.

BRUSCA GIOVANNI: - Pero' nel frattempo c'e'...

PRESIDENTE: - ... quello della vendetta traversarle...

BRUSCA GIOVANNI: - No, e poi...

PRESIDENTE: - ... non era il sistema piu' praticato per indurre un collaboratore a ritrattare, a parte Marino Mannoia e il caso che ha detto lei adesso. Vi erano altri sistemi.

BRUSCA GIOVANNI: - Poi c'era... si', poi c'era nei confronti di... quello che ho saputo io, nei confronti di... non mi ricordo in questo momento, comunque e' un appartenente alla famiglia di... di Resuttana, della famiglia Madonia, che tramite il figlio cercavano di raggiungerlo per fargli cambiare idea o fargli cambiare... fargli cambiare versione. C'erano stati tanti... tanti tentativi, e io lo stesso. Prima di arrivare all'eliminazione del piccolo Di Matteo cercavo attraverso i familiari con questo ricatto, ma non solo con Di Matteo, ma tramite anche La Barbera o con... o con Di Maggio di... tanti tentativi. Non ci sono riuscito e poi, alla fine, e' andata a finire come e' finita. Ma i tentativi sono stati diversi.

PRESIDENTE: - Senta, ma i metodi quali erano? La persuasione, la minaccia, la corruzione, la dazione di denaro, le promesse? Quali sono i metodi usati per indurre un collaboratore a ritrattare? Quali erano?

BRUSCA GIOVANNI: - Ma prevalentemente era... uno erano i soldi, due la tranquillita' sua e dei suoi familiari.

PRESIDENTE: - Specifichi, specifici. I soldi cosa vuol dire?

BRUSCA GIOVANNI: - Cioe' la corruzione dei soldi, nel senso che si ci mandavano soldi in maniera che costui pur essendo abbandonato dallo Stato potesse vivere, continuare a vivere tranquillamente e non essere abbandonato dal... dal tutto.

PRESIDENTE: - Si'.

BRUSCA GIOVANNI: - Cioe' quindi si ci poteva mandare una certa cifra, dipende dalle disponibilita' o dipende gli impegni.

PRESIDENTE: - Si'. Poi? La tranquillita' familiare, stava dicendo.

BRUSCA GIOVANNI: - La tranquillita' familiare, che nel senso non da lui, perche' per lui credo che o prima o poi avendolo sottomano fa la fine di... dell'infame, del traditore, ma quantomeno verso i familiari, cioe' la moglie, i figli, altri parenti, fratelli, di non essere toccati, non subire altri... cioe' non subire danneggiamenti, non subire ricatti e non subire fatti criminosi.

PRESIDENTE: - Sì. Conosce un caso in cui un collaboratore è stato indotto a ritrattare per denaro, in qualche caso? Indotto o comunque è stato offerto del denaro.

BRUSCA GIOVANNI: - I tentativi ci sono...

PRESIDENTE: - Sì, dica.

BRUSCA GIOVANNI: - I tentativi ci sono stati e mi riferisco con... in questo momento non mi riviene il nome, comunque è implicato nell'omicidio di Libero Grasso con Salvuccio Madonia, che...

PRESIDENTE: - Favalaro.

BRUSCA GIOVANNI: - Favalaro, perfetto. Che tramite i figli si è cercato di... di indurlo a ritrattare. I figli hanno sfruttato un po' la situazione, quindi vivevano tranquillamente in Sicilia, venivano garantiti e al padre non so cosa... cosa gli veniva promesso, perché io sapevo di questi tentativi, sapevo di questi... di queste situazioni, i figli garantiti, tanto è vero che si muovevano tranquillamente sul territorio, però non so se al padre gli hanno promesso soldi o meno. Tanto è vero che da questo contatto è nato che il Favalaro mandò a dire dicendoci: "A me mi dicono infame. Perché non pensano per un certo Russo?" E da questa... da questa frase poi questo signore è stato ucciso, dove io sono stato già condannato.

PRESIDENTE: - Sì. Ascolti, questi tentativi di indurre collaboratori a ritrattare continuano o finiscono ad un certo punto? C'è un momento in cui si interrompono o l'attività dell'organizzazione nei confronti dei collaboratori è costante, continua, fino a che non si raggiunga eventualmente un obiettivo utile?

BRUSCA GIOVANNI: - Io Gli posso dire che nei miei confronti non ho mai voluto, come si suol dire, enfatizzare la situazione nei miei confronti. I miei cognati sono vivi per... per miracolo. Non c'è stato mai un tentativo di... di fare marcia indietro tranne che da parte di mia madre, che insiste sempre: chi me l'ha fatto fare. Ma io conoscendo mia madre, lo fa per... per una sua mentalità, per un problema suo di cultura, non lo so. Non lo so se poi con altri questo tentativo c'è stato o meno, però se c'è la possibilità, lo spiraglio, si cerca sempre di agganciare e sfruttare qualunque possibilità.

La testimonianza è convincente, attendibile, ricca di dettagli e riferimenti, non oggetto di alcun tentativo di smentita o confutazione.

Brusca ha affermato che se avesse saputo delle accuse di Scarantino nei suoi confronti prima dell'inizio della sua collaborazione, si sarebbe mosso

energicamente per risolvere il problema attraverso gli uomini d'onore del territorio.

Ha spiegato, in modo che rispecchia esattamente ciò che è stato poi realmente fatto, quali avrebbero dovuto essere le reazioni degli “uomini d'onore” nei confronti del “traditore”.²⁵⁸

BRUSCA GIOVANNI: - No... Sì, perfetto, io volevo dire: cioè, se io quelle dichiarazioni di Scarantino li avessi appresi prima io sarei intervenuto attraverso gli uomini d'onore del territorio per dire: "Ma vediamo un pochetto di risolvere questo problema o con un verso o con un altro". Non sono intervenuto perché non mi interessava. Quelle nei miei confronti l'ho appreso da detenuto.

PRESIDENTE: - Certo. E chi avrebbe dovuto prendere iniziative in relazione alle dichiarazioni di Scarantino?

BRUSCA GIOVANNI: - Ma li avrebbe dovuto prendere gli uomini d'onore del territorio, cioè a cominciare da Pietro Aglieri, Carlo Greco e tutto il resto nei confronti sia come... nel mandamento. Anche se accusava non persone del luogo, ma anche verso altri, essendo che stava facendo il collaborante, quindi stava accusando il... stava facendo il traditore, fra virgolette, e quindi bisognava intervenire affinché lui ritrattasse di non accusare più le persone. Il sistema... avrebbero trovato qualunque compromesso per... pur di arrivare a un obiettivo, specialmente se poi erano interessati in prima persona.

Brusca ha precisato, infine, che la mancanza di suggeritori esterni nelle stragi del 1992 non escludeva che vi fossero soggetti esterni che potessero avvantaggiarsi o fossero interessati alle azioni di Cosa nostra e in qualche modo dall'esterno le sostenessero. L'idea era stata già formulata nella

²⁵⁸ Abbiamo visto che Brusca sostiene tuttora energicamente di non avere partecipato alla riunione di cui ha parlato Scarantino. Egli sarebbe intervenuto contro Scarantino nonostante le accuse che egli si vedeva rivolgere fossero false, anche secondo la sua attuale posizione di collaboratore. Da qui potrebbe argomentarsi che Cosa nostra colpisce i collaboratori tanto nel caso che essi dicano il vero quanto nel caso contrario. Ma questo argomento non scalfisce quanto si è affermato in precedenza. Perché la pericolosità di un collaboratore per l'organizzazione non viene meno nel caso in cui egli riferisca qualche notizia errata o falsa, quando le sue dichiarazioni abbiano un adeguato e sia pure parziale riscontro. Un collaboratore palesemente inattendibile e smentito non deve essere né minacciato né corrotto secondo una logica elementare; viene punito per l'offesa arrecata ma non per la sua pericolosità: non c'è necessità che ritratti le accuse. Il precedente ragionamento di Brusca era del resto generale e riguardava soprattutto i collaboratori attendibili.

prima parte della deposizione in modo implicito ma veniva espressa in un successivo momento.

L'uccisione dei due magistrati aveva costituito un obiettivo favore ai nemici "politici" di essi.

Il collaboratore si asteneva, peraltro, dal dare indicazioni precise sull'identità di tali "nemici", affermando di poter svolgere ragionamenti solo sulla base di presunzioni.

In ogni caso Cosa nostra da un lato si era liberata di pericolosi avversari e creato il terrore per il futuro; dall'altro si aspettava riconoscenza e gratitudine da coloro ai quali quelle morti avevano giovato.²⁵⁹

Così fu interpretato l'avvio della trattativa nel periodo tra le due stragi e la disponibilità manifestata in ambienti non identificati ad accordare concessioni; da qui l'accelerazione del progetto contro il dr. Borsellino.

La deposizione di Brusca è stata ampia completa e importante.

Il collaboratore ha fornito indicazioni precise per indicare le responsabilità della strage a livello di mandanti, puntando il dito su Riina e la commissione di Cosa nostra sia pure con specifica indicazione limitata al ristretto gruppo di Riina, Biondino, Ganci, Cancemi ed egli stesso.

Ha fornito un'indicazione altrettanto univoca sul ruolo di mandante di Giuseppe Graviano e una indiretta sul suo ruolo come esecutore.

Ha confermato il ruolo nella commissione di Greco e Aglieri, prestigiosi contitolari del mandamento di S. Maria del Gesù-Guadagna.

Ha confermato che le stragi del 1992, secondo quello che gli risultava, erano state deliberate ed eseguite secondo le regole tradizionali di Cosa nostra e cioè con il consenso di tutti i capomandamento, consultati da Riina, ma non aveva partecipato e non era in grado di dire in quale occasione Greco e Aglieri avessero dato il loro consenso

²⁵⁹ Il solo esplicito riferimento di Brusca è a coloro che avevano ottenuto che il sen Andreotti non fosse eletto presidente della Repubblica.

Brusca non ha invece fornito indicazioni sul ruolo esecutivo degli imputati, affermando di non avere alcuna notizia diretta sugli autori, non avendo partecipato all'attentato né avendo ricevuto confidenze sull'argomento.

La Corte, pur apprezzando l'ampiezza delle indicazioni offerte da Brusca sugli elementi che permettono di individuare con assoluta esattezza i mandanti della strage di via D'Amelio (Riina e la commissione provinciale di Cosa nostra, senza considerare al momento il ruolo delle altre province siciliane), nutre qualche perplessità sulla parte della deposizione del collaboratore nella parte concernente l'asserita mancanza di conoscenze sugli esecutori materiali.

E' vero che Brusca ha fornito un'indicazione precisa e probatoriamente rilevante a proposito del suggerimento che su sollecitazione di Biondino avrebbe dovuto dare ad Aglieri e Greco (entrambi coinvolti a pari titolo) per aiutare Scarantino e depistare le indagini sull'autovettura. Ma si ha come l'impressione che il carattere di grave elemento indiziante nei confronti degli imputati che questo episodio assume sia stato compreso solo in un secondo momento dallo stesso Brusca, al momento dell'approfondimento del senso dell'episodio.

Deve concludersi che dalla deposizione di Brusca rimane un senso di incompiutezza e il dubbio che il collaboratore possa non avere rivelato tutto quanto a sua conoscenza sulla fase esecutiva della strage.

L'enorme crescita del suo prestigio e del suo potere in Cosa nostra dopo avere realizzato con successo la strage di Capaci lo indicavano come il naturale punto di riferimento per chi dovesse eseguire una nuova strage. Il principio di rigida compartimentazione delle conoscenze sulle fasi esecutive dei tanti episodi delittuosi abbiamo visto come non fosse rispettato in molti casi, specie quando più gravi e rilevanti erano le azioni in preparazione. Brusca ha più volte affermato che era sua abitudine porre domande al Riina il quale non ometteva di informarlo sia pure in modo

criptico e allusivo. Era stato messo a parte della spedizione a Roma del Graviano del Sinacori e del Messina Denaro per uccidere il dr. Falcone; era stato informato di tutta la strategia degli attentati al nord e delle iniziative “politiche” di Cosa nostra. Sapeva che nel 1994 erano stati individuati gli autori della strage in base alle dichiarazioni di Scarantino; dopo l’arresto di Riina c’erano state spaccature, nuove alleanze e contrapposizioni polemiche e discussioni; il suo ruolo era assunto ai massimi livelli; con Provenzano Bagarella e Graviano era giunto ai vertici dell’organizzazione; questo rimescolamento aveva richiesto la circolazione di notizie e informazioni per valutare la posizione di ciascuno rispetto alle nuove iniziative. Nonostante tutto questo Brusca sembra ignorare, fino a oggi, quale capomandamento di Cosa nostra abbia materialmente schiacciato il pulsante del telecomando in via D’Amelio.

E’ difficile da credere che nessuna voce sia giunta al Brusca in un’organizzazione nella quale le notizie circolavano in spregio a qualunque dovere di segretezza. Ed è singolare che il silenzio riguardi proprio la strage di via D’Amelio nella quale interviene in maniera fragorosa la voce di Scarantino che anche Brusca ha cercato, sia pure molto discretamente, di svalutare: quello Scarantino che indica proprio Brusca tra i partecipanti alla riunione nella villa di Calascibetta.

Brusca è un collaboratore sincero e attendibile; ha riferito su un’ innumerevole serie di episodi delittuosi sui quali ha contribuito a fare luce. E’ responsabile di una vasta serie di delitti ed è coinvolto nelle trame e nelle macchinazioni dell’organizzazione mafiosa nei venti anni in cui egli ha militato in essa.

Brusca teneva i contatti con l’on Lima e con i cugini Salvo; era il rappresentante dell’ala militare di Cosa nostra ma anche colui che più minacciosamente operava per realizzare il c.d. scambio politico-mafioso dal quale Cosa nostra aveva tratto nel tempo la sensazione di impunità.

Tale convinzione aveva indotto il vertice di Cosa nostra a ritenere che la reazione dello Stato negli anni ottanta sarebbe stata contingente e legata ai nomi di quei due giudici, Falcone e Borsellino, che la incarnavano e che avevano costretto gli ambienti, che in passato l'avevano favorita, a ritrarsi da questo connubio, divenuto estremamente pericoloso. Anche Brusca era quindi ragionevolmente convinto che la risposta dello Stato fosse legata non ad un mutamento di orientamento generale ma alla presenza casuale di alcune anomale figure, eliminate le quali sarebbe stato possibile riallacciare accordi ed amicizie con nuovi referenti, tentativo ampiamente sviluppato anche nel 'dopo Riina', come ha riferito Brusca in altri processi.²⁶⁰

Giovanni Brusca era il prediletto di Riina e l'uomo d'azione principale del capo; colui che non indietreggiava di fronte ad alcuna azione criminale, come la sua storia personale dimostra.

Egli sa quindi molto e forse sa troppo.

E' un uomo intelligente, che ha certamente maturato una reale consapevolezza che la sua esistenza in Cosa nostra è finita, ma che non ha e verosimilmente non ha potuto trovare una definitiva prospettiva per la sua esistenza futura, stretta fra il debito con la collettività per i delitti commessi, il rifiuto di Cosa nostra e la persistente presenza e vitalità dell'organizzazione mafiosa che mantiene nel suo programma la vendetta verso chi ha collaborato contro l'organizzazione. Egli deve muoversi per conseguenza in un precarissimo equilibrio fra la necessità, che la sua posizione comporta, di rivelare per intero il suo patrimonio di conoscenze e gli effetti che tali dichiarazioni potrebbero avere sulla sua persona e sulla sua stessa figura di collaboratore attendibile, dalla quale dipende ogni sua prospettiva futura, e ciò indipendentemente dalla reale onestà dei suoi intenti.

²⁶⁰ E' stato prodotto dai difensori il verbale delle dichiarazioni rese da Brusca nel processo in corso a Palermo nei confronti dell'on. Marcello Dell'Utri per il delitto di cui all'art. 416bis; tale verbale non aggiunge nulla di nuovo a quanto già acquisito; conferma questa vicenda storica di fondo nella quale si inserisce la strage di via D'Amelio e l'esigenza per Cosa nostra di svolgere ogni tentativo e di sondare ogni possibilità per individuare possibili nuovi referenti politici.

E' quindi del tutto plausibile che un "grande pentito" come Brusca, ma come del resto anche Cancemi, non possa riferire tutto ciò che sa.

Del resto è noto che anche Buscetta, pur considerato giudiziariamente pentito di assoluta attendibilità, non rivelò mai tutto ciò che sapeva sull'organizzazione e sul suo passato mafioso.

Ciò non significa affatto che il contributo di Brusca non sia fondamentale e non sia vero.

Brusca e Cancemi non hanno remore a dichiarare ciò che sanno quando si riferiscono a fatti interni ai confini dell'organizzazione e alla prima fascia delle relazioni esterne di essa. Sono prudenti e attenti nelle dichiarazioni concernenti le responsabilità di singoli membri dell'organizzazione, ed è ragionevole ritenere che antiche solidali amicizie, vecchi debiti di riconoscenza non possano cancellarsi di colpo.

Il rischio di una denuncia per calunnia quando la propria affermazione non possa essere sostenuta da riscontri inconfutabili è troppo grave per essere corso da chi si trova nella condizione del collaboratore di giustizia la cui salvezza dipende, in gran parte, dalla valutazione della onestà della sua condotta processuale.

Commette errore chi pretende di giudicare un collaboratore di giustizia, usando come criterio di giudizio il non avere detto tutto ciò che poteva dire in un'unità di tempo predeterminata, senza tener conto delle concrete ragioni umane psicologiche e anche, improbabile ma non impossibile, morali che possono interferire con l'obbligo di confessare e riferire.

Solo la falsità, la calunnia il depistaggio e il delitto sono segni inconfondibili di una disonestà che non ammette attenuanti e che è inconciliabile con qualsiasi premio o beneficio.

La reticenza va valutata per ciò che essa significa di volta in volta e non coinvolge il valore probatorio delle dichiarazioni per altri versi rese, tanto più che queste dichiarazioni debbono passare al filtro dei riscontri oggettivi

e delle conferme esterne che non mancano (a meno di non pretendere, come dice con sottile ironia il Brusca, che il riscontro debba consistere nella fotografia del delitto di cui il collaboratore parla).

11. Segue: le nuove dichiarazioni di Salvatore Cancemi.

La deposizione di Salvatore Cancemi si è resa necessaria per le numerose osservazioni critiche che sulla sua attendibilità intrinseca erano state svolte da diversi difensori e soprattutto la mancata concessione al Cancemi dell'attenuante per la collaborazione nel processo nel quale egli era direttamente imputato quale mandante ma anche esecutore della strage, per avere partecipato al pedinamento dell'auto del dr. Borsellino la mattina del 19 luglio 1992.

Nel suo processo Cancemi aveva chiesto di essere riascoltato per dimostrare di avere riferito tutto quanto a sua conoscenza e di non essere stato reticente; era inevitabile assumerne le dichiarazioni anche in questo processo, tenuto conto della produzione da parte della difesa di alcune sentenze di altre autorità giudiziarie che ne mettevano in discussione la sincerità in alcuni specifici episodi ai quali quelle sentenze si riferivano. Cancemi veniva escusso su tali temi.

Il collaboratore ha anzitutto ammesso la propria responsabilità nella deliberazione e nell'esecuzione della strage che costò la vita a Paolo Borsellino e agli agenti della sua scorta.

Ha affermato che la decisione di uccidere il dr. Borsellino fu presa e confermata nel corso di una serie di riunioni nella villa di Guddo alle quali aveva partecipato con Riina, Biondino, Ganci e con lo stesso Brusca. Ha in ultima istanza confermato e riscontrato le dichiarazioni di Brusca, rimanendo incerto sulla data della prima di questa serie di riunioni che nel suo ricordo era più spostata in avanti rispetto a quanto ricordava il Brusca. Cancemi ha pure confermato quanto risulta da altri verbali: una riunione nel mese di giugno sempre a villa Guddo dalla quale emergeva la fretta di

Riina nel portare a compimento la nuova strage dopo quella recente di Capaci.

E' su questa rivelazione di Cancemi che prende corpo e conferma espressa quanto può leggersi già nei fatti, l'anomala accelerazione del progetto di morte contro Paolo Borsellino:

CANCEMI SALVATORE: - Si', io mi ricordo, Presidente, che, ecco, nel mese di giugno, poi c'e'... ripeto, come ho detto prima, ce ne sono stati diversi, quindi mi ricordo nel mese di giugno che sempre in quel posto, in quella villa dietro la villa Serena, la villa di Guddo, c'e' stato, diciamo, una premura, diciamo, da parte di Riina che questa... questo omicidio si doveva... questa strage si doveva portare subito, diciamo, a compimenti.

E mi ricordo, diciamo, che ho sentito io, perche' mi ricordo benissimo che il Riina con Ganci erano seduti un po' piu' distante sempre nello stesso salone, nella stessa stanza dove eravamo noi, un po' piu' avanti, Riina ci disse: "Faluzzu, 'a responsabilita' e' mia", Faluzzu significa Raffaele Ganci.

Quindi mi ricordo questo particolare e poi, quando ce ne siamo andati, il Ganci mi disse... disse una parolaccia a Riina, dici: "Chistu ni voli rovinari a tutti"; mi ricordo queste parole.

PRESIDENTE: - Si'. Chi c'era in questa seconda riunione in villa Guddo?

CANCEMI SALVATORE: - Presidente, guardi, io non... non vorrei dire la seconda o la terza, perche' ce ne sono stati diversi, quindi...

PRESIDENTE: - Ho capito, in questa...

CANCEMI SALVATORE: - ... puo' darsi che e' stata la terza.

...

PRESIDENTE: - In quest'altra riunione.

CANCEMI SALVATORE: - Si', esattamente, esattamente. Io mi ricordo che c'era... c'era Raffaele Ganci, io, Biondino, Riina e qualche altro che al momento non mi viene in mente, ma c'era qualche altro pure presente.

PRESIDENTE: - Quell'espressione di Riina, oltre a essere percepita da lei, fu colta da qualcun altro o poteva essere colta da qualcun altro? Era bisbigliata o era un...?

CANCEMI SALVATORE: - Ma...

PRESIDENTE: - Si', dica.

CANCEMI SALVATORE: - Ma credo di si', Presidente, credo di si'.

PRESIDENTE: - Poteva essere, si'. In questa occasione si parlo' dell'organizzazione dell'attentato o quando si parlo'...?

CANCEMI SALVATORE: - Ma si parlo', si', io mi ricordo...

PRESIDENTE: - Si', dica.

CANCEMI SALVATORE: - L'incarico l'ha dato a Salvatore Biondino, diciamo, di organizzare, diciamo, Riina si ha rivolto a Salvatore Biondino **di organizzare tutto e fare in fretta**. Io mi ricordo che e' stato a Salvatore Biondino che ha dato l'incarico di organizzare tutto.

Biondino dunque organizzatore e factotum, come per la strage di Capaci, ai diretti ordini di Salvatore Riina.

Cancemi ha ricordato pure un'ultima riunione verso la fine di giugno a casa Guddo nella quale Riina sollecitava Biondino a darsi da fare per portare a compimento l'organizzazione e l'esecuzione dell'operazione con l'aiuto dei mandamenti che erano già stati precedentemente individuati. In quell'occasione si parlò esplicitamente di un attentato con un'autobomba e Riina manifestava una premura incredibile. Erano presenti altri capimandamento ma non sapeva indicare chi, oltre i soliti Biondino e Ganci e forse Michelangelo La Barbera.

Su ragioni e cause dell'accelerazione del progetto stragista Cancemi converge con Brusca: Riina doveva dare una risposta a persone esterne non di Cosa nostra che "aveva nelle mani". La natura di questi rapporti non sembrano dissimili da quelli indicati da Brusca con riferimento alla trattativa in corso da un lato e all'oggettivo vantaggio che la morte di Borsellino avrebbe rappresentato per chi aveva da temere dalle sue iniziative (si possono ricordare qui le interviste e gli interventi pubblici assai compromettenti per le figure, direttamente o indirettamente chiamate in causa, che Borsellino rendeva in quello stesso periodo e sulle quali più avanti).

Siccome lui aveva delle persone che... nelle mani, mi diceva a me e a qualche altro che lui queste persone le doveva garantire ora e nel futuro di piu', quindi tutta questa premura, diciamo, io l'ho afferrato, diciamo, su questo senso.

Come elemento indicativo di un errore dovuto alla fretta con la quale si voleva raggiungere l'obiettivo, il Cancemi ha ricordato il rammarico di Biondino per l'impiego di una quantità eccessiva di esplosivo che aveva sventrato inutilmente il palazzo.

Cancemi affermava che l'esplosivo, secondo quanto gli avevano riferito sia il Ganci che il Biondino, era contenuto in una 126, posteggiata sotto la casa della madre di Paolo Borsellino.

Questa confidenza gli era stata fatta prima che la circostanza emergesse processualmente.

Lo stesso Ganci gli aveva confidato del ruolo che aveva avuto nella fase esecutiva un certo Vitale che abitava nello stesso palazzo. E anche questa circostanza incrocia l'analoga informazione di Brusca che l'aveva collegata alla partecipazione alla strage del mandamento di Brancaccio, al quale il Vitale apparteneva.

E quindi, sia pure per vie diverse, sia Brusca che Cancemi indicano in Giuseppe Graviano uno degli esecutori della strage.

E' bene rilevare che Cancemi, che pure contraddice Scarantino quando questi lo indica presente alla riunione, gli fornisce un formidabile riscontro per quanto concerne l'ammissione sull'utilizzazione come autobomba della 126 che Scarantino aveva fatto rubare a Candura.

Uno degli obiettivi fondamentali perseguito dal Riina con le stragi era di ottenere una modifica della legislazione sui pentiti che aveva creato il massimo danno a Cosa nostra; erano i pentiti a permettere le condanne e quindi i pentiti e le loro famiglie, secondo Riina, dovevano essere sterminati.²⁶¹

²⁶¹ E anche su questo punto Cancemi dà conferma ai timori di Scarantino.

I metodi di Riina per prevenire le condanne erano, peraltro, molteplici e comprendevano accordi e corruzione di uomini politici e magistrati.

Ricordava di essere stato presente personalmente quando Biondino si rigirava tra le mani un biglietto nel quale si elencavano una serie di richieste di modifiche legislative relative all'eliminazione del sequestro di beni dei mafiosi e allo stato dei pentiti.²⁶²

Il dr. Borsellino preoccupava molto Riina perchè “ voleva mettere le mani dove non le doveva mettere” con riferimento alle indagini che lo stesso intendeva svolgere sulle connessioni tra politica mafia e appalti pubblici²⁶³ ed inoltre perché, in base alle informazioni riservate che Riina riusciva ad avere, si profilava una nuova ventata di collaboratori di giustizia che Borsellino si riservava di gestire e che creavano molta preoccupazione a Salvatore Riina.²⁶⁴

“CANCEMI SALVATORE: - ... e anche a questa Corte. Il discorso dei pentiti... il discorso dei pentiti, quello, Le posso spiegare un'altra cosa, che il Riina diceva che il male a Cosa nostra ce l'hanno creato principalmente i pentiti e quindi lui si voleva giocare i denti per, diciamo, fare fare delle modifiche, diciamo, su questa Legge sui pentiti e poi ha dato un ordine, perche', ripeto, riunioni ce n'erano tante. Lui parlava sempre di queste cose, non e' che andava a parlare di andare a pranzo, di andare in un ristorante; queste cose a lui non ci interessavano. Parlava sempre di queste cose, quindi una riunione accavallava un'altra e si facevano quasi sempre gli stessi discorsi. Quindi lui diceva che si dovevano ammazzare i... cominciando dei bambini di sei anni fino al ventesimo grado di parentela che appartenevano ai pentiti, perche' lui diceva che, se non era per i pentiti, si poteva mettere tutto il mondo contro di noi e non ci potevano fare niente; sono stati loro. Quindi quando io ancora facevo parte di Cosa nostra Riina faceva questi discorsi.”

E più incisivamente avanti con riferimento a fatti comprovati.

“CANCEMI SALVATORE: - Infatti lui, diciamo, i bambini li ha sempre ammazzato, l'ha sempre ammazzato, perche' lui ha fatto ammazzare una donna che quella donna aveva un bambino in pancia, che era la compagna di Vincenzo Milazzo; ha fatto strangolare Vincenzo Milazzo e ha fatto strangolare pure la compagna che aveva un bambino in pancia.

Poi l'eredita' di Riina e' stata portata avanti, perche' e' stato strangolato un bambino di undici anni, il figlio di Di Matteo, che e' stato fatto per tappare la bocca.

Poi Le posso dire ancora, che io questo l'ho saputo da Giovanni Brusca, l'ho saputo da lui, che volevano fare un tentativo di sequestrare un mio nipote, che io questo non lo so, perche' io gia' stavo collaborando e non lo so. Lui ha collaborato dopo tre anni di me e queste cose li sa.

Quindi mi ha riferito poi in un confronto che volevano sequestrare un mio nipote per fa... per tapparmi la bocca a me; questo l'ho saputo da Giovanni Brusca in un confronto. Quindi lui queste cose l'ha fatto, l'ha lasciato come eredita' e non lo so poi, piu' avanti, quello che succedera'.”

²⁶² Si tratta evidentemente del medesimo “papello” di cui ha parlato Brusca.

²⁶³ Si vedano più oltre le dichiarazioni di Angelo Siino a conferma e riscontro.

²⁶⁴ E' evidente il riscontro con l'inizio della collaborazione di Gaspere Mutolo e di Leonardo Messina. E' rilevante osservare come Riina fosse informato della notizia, che avrebbe dovuto essere riservata, che proprio Paolo Borsellino stava interrogando quei collaboratori e che da essi stava ottenendo fondamentali impulsi investigativi.

A quest'insieme di obbiettivi perseguiti con le stragi, legati direttamente alla modifica della legislazione e alla prospettiva processuale, se ne aggiungeva, secondo Cancemi, un altro: colpire ed estromettere dal potere politico le forze e le figure che avevano in passato protetto Cosa nostra e che nel recente passato non l'avevano più garantita per sostituirla con nuove figure "amiche":

CANCEMI SALVATORE: - Il nome di quelli da cacciare sono quelli, diciamo, che... che io sempre ho detto, Andreotti, Martelli, diciamo, e via di... quelli che lui mi disse a me erano Dell'Utri e Berlusconi.²⁶⁵

Si trattava quindi di una strategia a larghissimo raggio con la quale Cosa nostra cercava di recuperare lo spazio vitale, giudiziario politico ed economico, che stava rischiando di perdere.²⁶⁶

²⁶⁵ A questo proposito ha raccontato un episodio particolare: dopo il pentimento di Balduccio Di Maggio si trovava con Raffaele Ganci che leggeva un giornale che riportava le dichiarazioni su Androtti, Lima e i Salvo, e contrariamente alle aspettative, essendo regola nei rapporti tra uomini d'onore affermare che tutte le dichiarazioni dei collaboratori erano falsità e bugie, in quell'occasione Ganci ammise che le dichiarazioni di Di Maggio erano vere perché proprio a lui il Riina aveva affidato il compito di mantenere quei rapporti.

²⁶⁶ Si confronti quanto ha dichiarato il collaboratore a proposito del principio di "convivenza" tra mafia e Stato come elemento costitutivo dell'organizzazione mafiosa:

"CANCEMI SALVATORE: - No, no, Presidente, attenzione, Cosa nostra voleva la convivenza con lo Stato; non voleva, diciamo, la dittatura: "Qua comando io". Lui voleva convivere con lo Stato, Riina, Cosa nostra, vogliamo dire come... diciamo così, Cosa nostra o Riina, e' la stessa cosa.

Quindi lui ha cercato sempre la convivenza, perché, se lui non ha avuto... se lui non aveva la convivenza con pezzi dello Stato, Cosa nostra era un'associazione di sciacalli, di... forse sto esagerando di dire di sciacalli, però di pe... un'associazione così, come... Invece perché e' diventata forte? appunto perché ha avuto questa convivenza.

PRESIDENTE: - Sì. Cosa intende, allora, per convivenza con lo Stato? Cosa vuol dire esattamente, secondo la sua esperienza...

CANCEMI SALVATORE: - La convivenza vuol dire...

PRESIDENTE: - ... cercare la convivenza con lo Stato?

..

PRESIDENTE: - Come si traduceva poi in comportamenti concreti?

CANCEMI SALVATORE: - Sì, che lui, diciamo... Cosa nostra, quando aveva di bisogno una cosa, c'era un politico, c'era un Giudice, c'era un'altra persona che doveva fare, diciamo, cose a favore a Cosa nostra.

Questa e' la convivenza, non e' che lui dice: "Dobbiamo comandare..." diceva: "Voglio comandare io lo stato e ba..."; la convivenza su questo senso che ci conviveva, diciamo, che ci voleva i rapporti per ottenere vantaggi per Cosa nostra.

PRESIDENTE: - Sì, la convivenza con lo Stato implicava però che lo Stato facesse sopravvivere Cosa nostra o che lo Stato...

CANCEMI SALVATORE: - Esattamente.

PRESIDENTE: - ... la combatteva Cosa nostra? Lo Stato doveva combattere o doveva farla sopravvivere?

CANCEMI SALVATORE: - No, no...

PRESIDENTE: - Sì, dica.

CANCEMI SALVATORE: - No, lo faceva vivere, altro che, altro che.

PRESIDENTE: - E allora dall'altra parte in questa strategia di convivenza, come l'ha definita lei, Cosa nostra cosa dava allo Stato? Lo Stato non la debellava...

Sugli esecutori materiali della strage Cancemi ha riferito anche a questa Corte quanto aveva già riferito in altre sedi.

CANCEMI SALVATORE: - Ma, guardi, io ho saputo da Ganci Raffaele, come ho detto prima, che c'era questo Vitale Salvatore che ha avuto un ruolo; me l'ha detto Ganci Sal... Ganci Raffaele.

Poi ho saputo sempre da Ganci Raffaele che ha partecipato Pietro Aglieri, Carlo Greco, Tagliavia, i fratelli Graviano; questo io l'ho saputo... me l'ha riferito Ganci Raffaele.

PRESIDENTE: - Che ruolo avrebbero avuto costoro? Che parte hanno avuto?

CANCEMI SALVATORE: - Loro mi... a me mi disse il Ganci Raffaele che hanno partecipato materialmente.

PRESIDENTE: - Sì.

CANCEMI SALVATORE: - E che mi disse pure, mi ha spiegato che il Tagliavia dici che e' una persona che era pratico di esplosivo, diciamo, se ne intendeva moltissimo di esplosivo; mi disse pure questo particolare.

Si tratta, con l'esclusione del Vitale, di persone partecipanti alla riunione delle quali ha parlato Scarantino.

Cancemi ha quindi ripetuto, sinteticamente, l'attività che aveva svolto la mattina del 19 luglio insieme a Raffaele Ganci per controllare l'uscita del dr. Borsellino dalla sua abitazione che doveva essere comunicata al gruppo appostato in via D'Amelio.

Quella mattina stessa sia Raffaele Ganci che il Biondino gli avevano comunicato che il magistrato si sarebbe dovuto dirigere presso la madre in

CANCEMI SALVATORE: - Ma, guardi...

PRESIDENTE: - ... e dall'altra parte Cosa nostra cosa prometteva allo Stato o a pezzi dello Stato o a singoli esponenti? Cosa garantiva?

CANCEMI SALVATORE: - Ma quelli che loro... dipende quello che loro chiedevano. Io, per esempio, mi ricordo una cosa e la voglio dire, che c'e' stato... c'e' stato un omicidio di un certo, se non ricordo male il nome, Bonsignore, credo Bonsignore, a Palermo. Io ho saputo che il Provenzano - questo e' stato un omicidio voluto dal Provenzano, questo omicidio di questo Bonsignore - ha fatto...

PRESIDENTE: - Sì, sì, lo ricordiamo.

CANCEMI SALVATORE: - ... un favore a un... ecco, ha fatto un favore a un politico. Questo io l'ho saputo personalmente da Ganci Raffaele; mi disse: "Questo e' un omicidio che ci interessa 'u zu' Binu, che ha fatto un favore a un politico", il nome non me l'ha fatto. Quindi, per dire, questo era quello che c'era... gli scambi erano questi, di voti, quando si portavano a... c'erano i votazioni e ci davamo i voti; tutti gli interessi erano comuni."

via D'Amelio. Alla partenza del corteo, intorno alle 9-9,30, con Raffaele Ganci avevano controllato che Mimmo Ganci avesse effettuato la telefonata d'intesa. Sempre con Ganci si erano recati quindi nell'abitazione di tale Priolo in attesa degli eventi. Quella mattina al pattugliamento aveva visto oltre al Biondino anche Ferrante e Biondo Salvatore.

La conferma che il commando era appostato sotto la casa della madre la ebbe verso le 11 quando Biondino li raggiunse da Priolo per comunicare che il corteo non si era recato in via D'Amelio e che egli si sarebbe informato se si era diretto a Carini al mare dove il magistrato aveva un amico.

Con Biondino si diedero quindi appuntamento al pomeriggio.

Cancemi ha fornito un'indicazione assai precisa sul fatto che Biondino, nonostante il corteo di auto blindate avesse deviato per Carini, si dimostrò certo che il dr. Borsellino quella domenica si sarebbe recato dalla madre in via D'Amelio.

Il Biondino mi ricordo che disse: "No, ma la' deve andare"; insomma, aveva una certa sicurezza...

Per questa ragione non vi fu alcun dubbio che bisognasse proseguire l'azione: Biondino era certo che prima o poi Borsellino quella domenica sarebbe andato dalla madre.

CANCEMI SALVATORE: - Ma io l'ho detto che il Biondino sapeva che il pomeriggio... il pomeriggio il motivo non lo so, attenzione, il pome... che lui andava nella mamma, il Biondino sapeva che andava nella mamma e quindi anche nel pomeriggio, diciamo, non ha smantellato la cosa, quindi vuol dire che lui era sicuro che ci doveva andare.

Ha ripetuto che i rapporti con Ganci erano di assoluta fiducia e che quest'ultimo non aveva alcun motivo di ingannarlo quando gli rivolgeva qualche confidenza che egli doveva recepire così come gli veniva offerta perché sarebbe stato disdicevole e fonte di sospetto fare domande sulle informazioni che venivano date. Ed in effetti bisogna dare atto dell'essenzialità delle confidenze che Cancemi aveva ricevuto da Ganci e che egli ha poi riportato alla Corte.

PRESIDENTE: - E quindi a lei Raffaele Ganci non le risulta le abbia detto mai bugie o l'abbia cercata di ingannare?

CANCEMI SALVATORE: - Ma io non mi ricordo assolutamente che mi ha detto bugie, pure se qualche precisazione che io ho fatto nel tempo di qualche cosa che lui mi ha detto e l'ho precisato meglio che cosa lui mi ha voluto dire. Ma, ripeto, di dirmi una bugia non mi risulta.

Cancemi ha ribadito che Riina e Provenzano agivano all'unisono ed era corresponsabili alla pari di tutto ciò che era stato deciso e fatto nel 1992. I due non si facevano vedere in giro insieme solo per ragioni di sicurezza, per prevenire che potessero essere uccisi o catturati insieme. Provenzano, non a caso, avrebbe voluto uccidere nel maggio 1993 l'ufficiale dei carabinieri che aveva catturato Riina. E nessuna voce critica si era levata da parte sua per l'apparente fallimento della strategia delle stragi. Del resto anche Riina prima di essere arrestato aveva ribadito che la strategia era giusta e che nel tempo avrebbe pagato.

Provenzano aveva una particolare simpatia per Pietro Aglieri e aveva intenzione di proseguire sulla strada tracciata in precedenza con Riina. Cancemi ha poi confermato le tecniche che Riina aveva adottato negli ultimi tempi per evitare il più possibile riunioni plenarie di commissione. Si preferivano riunioni più ristrette in luoghi sicuri preparate o da Biondino o da Ganci nelle quali Riina incontrava ora questi ora quelli. Riina arrivava

sempre accompagnato da Biondino (si confronti la riunione di Bagheria di cui ha parlato Pulci) e la sua macchina veniva messa al sicuro, molto vicina al luogo di riunione.

Quando la riunione terminava, Riina comunicava che si sarebbe recato ad incontrare i capimandamento che non erano presenti esclusivamente per ragioni di sicurezza. E non c'era alcuna ragione per non credergli.

Cancemi veniva quindi compulsato su quanto aveva dichiarato Scarantino. Il collaboratore precisava che non aveva mai affermato che ciò che aveva raccontato Scarantino fosse falso: si era limitato a contestare quanto aveva riferito sul suo conto, non intendendo affatto con ciò estendere il giudizio alle altre parti del racconto di Scarantino. Affermava, anzi, che non c'era alcun divieto che a riunioni con capi mandamento e con lo stesso Totò Riina partecipassero dei semplici soldati. L'organizzazione si comportava di volta in volta secondo necessità. Di questo principio offriva alcuni esempi.

Tinnirello Tagliavia e Profeta avevano ruoli e gradi rilevanti nella'mbito delle rispettive famiglie e mandamenti.

Quando Ganci gli aveva riferito di Tagliavia come partecipante alla fase esecutiva della strage aveva ben messo in evidenza il suo contributo determinante come esperto di esplosivi.

Cancemi ha dichiarato di essere stato abbandonato dalla famiglia e di condurre un'esistenza grama, mantenendosi con il modesto sussidio erogatogli dallo Stato. Era stato condannato numerose volte in processi nei quali aveva ammesso le sue responsabilità.

Dichiarava di avere mantenuto in passato ottimi rapporti con tutte le persone che aveva chiamato in causa per la strage e di non essere mosso da rancore o malevolenza nei loro confronti.

Ha giustificato la decisione di abbandonare Cosa nostra, consegnandosi ai carabinieri il 22 luglio 1993, asserendo di non riconoscersi più nelle scelte

sanguinarie di Riina e dei suoi accoliti. L'obliquio messaggio di Ganci, che gli aveva suggerito di evitare appuntamenti di Provenzano, gli aveva dato la spinta decisiva, avendo compreso di non poter continuare a partecipare ad un'organizzazione nella quale non ci si poteva fidare di nessuno. Da Cosa nostra si poteva uscire solo con la collaborazione.

Sull'attendibilità del Cancemi i difensori riproponevano i medesimi argomenti critici formulati e risolti nel corso del primo giudizio: la tardiva ammissione della partecipazione alla strage; l'errata indicazione de relato, fonte Raffaele Ganci, della partecipazione dei fratelli Graviano all'omicidio Lima; l'interesse ad ottenere sconti e benefici; i persistenti interessi economici di Cancemi.

Il collaboratore forniva una serie articolata di risposte a queste contestazioni: la difficoltà psicologica di ammettere tutti i delitti commessi ed in particolare la strage di via D'Amelio; le difficoltà di ricordare una massa di dati e informazioni a distanza di tempo; le modalità degli esami e degli interrogatori; il modo di porre le domande e di sollecitare i ricordi.

A queste osservazioni Cancemi replicava soprattutto con un argomento di fondo e decisivo al quale non è stata data una reale replica in nessuno dei processi nei quali si è discussa l'attendibilità del Cancemi.

Niente e nessuno obbligava Cancemi a collaborare.

Non aveva alcun interesse a collaborare; era ricchissimo e poteva fuggire e rendersi irreperibile alla giustizia e ai killer di Cosa nostra.

CANCEMI SALVATORE: - ... no perche' avevo di bisogno di farmi uno sconto la Giustizia a me, perche' quando io ho fatto questo salto di collaborare con la Giustizia io ero libero, io non aveva ne' strage ne' omicidi, ero stato scagionato di qualunque cosa, quindi ero libero, quindi non e' che io ho messo in conto di avere fatto 'u sconto della Giustizia per fare questo passo che ho fatto, perche' se io volevo sfuggire alla Giustizia, Signor Presidente, se io volevo sfuggire alla Giustizia, io non vo... Chiedo scusa alla Corte, non pensate che sono spavaldo, perche' io non ci sono stato mai spavaldo, io ero pieno di soldi, ero pieno di soldi, me ne potevo andare, mi pigliavo la famiglia e me ne

andavo in un altro angolo del mondo, quindi non mi arrendevo allo Stato, alla Giustizia, invece l'ho fatto perché io non ho bisogno di sconti né niente.

Se poi la Corte, un Tribunale mi ritiene... io queste cose nemmeno li sapevo di 'sti sconti, di 'sti così, non li sapevo, ora qualche cosa l'ho capito, assolutamente. Quindi se io volevo sfuggire alla Giustizia me ne andavo, perché io sono andato a collaborare da libero, Signor Presidente, non so se lei lo sa, da libero, quindi non avevo bisogno di nessuno sconto.

Aveva scelto di mettersi sotto la protezione dello Stato, affrontando il tormentato itinerario della collaborazione, un percorso difficile e rischioso e comunque fortemente limitativo della libertà personale e delle condizioni esistenziali; con un rischio per la vita non molto ridotto rispetto al periodo precedente ed un evidente degrado delle condizioni materiali. E' impensabile che tutto ciò sia avvenuto senza una spinta autentica o solo per odio ideologico verso Salvatore Riina, avendo dimostrato di non nutrire ragioni di odio o rancore verso tutti gli altri.

Cancemi porta con sé sua pesante storia di mafioso di razza e ogni sua dichiarazione merita un attento vaglio. Valgono anche per lui le osservazioni svolte a proposito del Brusca. Ma reticenze ed omissioni non implicano automaticamente volontà di calunniare senza interesse.

Nel processo per via D'Amelio Cancemi ha certamente rivelato in ritardo le sue responsabilità per le ragioni che egli ha addotto. Ma non c'è ragione di ritenere che questo ritardo sottenda oscure manovre. Il contributo all'accusa di Cancemi è anzi oggettivamente limitato e nei suoi definiti confini esso appare intrinsecamente credibile, perché coerente logico e costante. Una sua possibile maggiore implicazione nella strage non equivale a falsità delle limitate dichiarazioni accusatorie da lui rese che si inseriscono armonicamente nel complesso di tutte le fonti e sono perfettamente compatibili con il ruolo e le relazioni che Cancemi aveva nell'ambito dell'organizzazione.

Sono stati Brusca, Calogero Ganci, Francesco Paolo Anzelmo e molti altri a indicare gli strettissimi vincoli di amicizia e intimità tra Cancemi e Ganci Raffaele.

La statura mafiosa, la stretta alleanza oltre che amicizia tra loro intercorrente giustificano le misurate confidenze di Ganci.

Il problema di Cancemi non è quindi quello della non verità delle propalazioni accusatorie bensì semmai dell'eventuale parzialità del suo contributo. Ma questo dato non si traduce in inattendibilità intrinseca delle sue indicazioni, ampiamente riscontrate da una serie di altre fonti, poiché si tratta di una parzialità di tipo quantitativo e non qualitativo. Cancemi delinea un quadro unitario e perfettamente leggibile dell'operazione criminale; omette Cancemi, forse, alcuni nomi e alcune fasi complementari, la cui carenza non impedisce l'interpretazione dell'insieme ma limita, semmai, la prova dell'intera rete delle complicità. Un limite che può avere molte spiegazioni nessuna delle quali in grado di demolire l'attendibilità intrinseca del collaboratore rispetto a quanto emerge per la prova dalle sue dichiarazioni.

Sull'attendibilità intrinseca del Cancemi la Corte di primo grado ha formulato osservazioni largamente condivisibili, così come ha spiegato la ben diversa attendibilità della propalazione del Ganci con riferimento alla strage di via D'Amelio rispetto a quella concernente l'omicidio Lima. In questo ultimo caso Ganci riferiva sue personali opinioni; nel primo caso parlava di conoscenza diretta.

La rilevanza della testimonianza di Cancemi come fonte di prova nei confronti di alcuni degli odierni imputati ha determinato la produzione di numerosi verbali di dichiarazioni dello stesso Cancemi e di sentenze che in alcuni processi hanno ritenuto inattendibile o parzialmente attendibile il Cancemi.

Questa produzione non modifica quanto si diceva in precedenza.

Premesso che la produzione giurisprudenziale consiste in tre sentenze di merito, due delle quali di primo grado, delle quali non risulta la definitività per tutti gli imputati, va osservato che trattasi di valutazioni strettamente legate alle specifiche vicende processuali nelle quali le valutazioni dei giudici sono state rese in modo articolato e complesso.

Appare evidente come il giudizio di attendibilità intrinseca del collaboratore non possa fondarsi su un parziale e limitato campione di sentenze che hanno valutato non positivamente la sua posizione nello specifico processo.

Il curriculum criminale di Cancemi ha prodotto l'effetto che lo stesso sia stato chiamato a deporre in decine se non in centinaia di processi e le sue dichiarazioni sono state assunte e valutate da centinaia di magistrati; la persistente ammissione del Cancemi al programma di collaborazione deve quindi far presumere che il suo contributo sia stato considerato generalmente rilevante per l'accertamento della verità nei diversi processi nei quali è stato coinvolto.

Dalla produzione di sole tre sentenze di giudici di merito che hanno manifestato dubbi sull'attendibilità di Cancemi si dovrebbe desumere che assai più numerose, a contrario, sono quelle che l'hanno riconosciuto attendibile a cominciare dalle sentenze sulla strage di Capaci, processo nel quale il Cancemi si è visto riconoscere l'attenuante per l'utile collaborazione, a quella per la strage di via D'Amelio (Agate Mariano + 26) nella quale con la recente sentenza del 7 febbraio 2002 di questa Corte d'appello, il cui dispositivo il P.G. ha versato in atti, i giudici hanno riconosciuto al Cancemi l'attenuante della collaborazione (e dovrebbe essere piuttosto questo l'elemento discriminante per valutare l'attendibilità di Cancemi in questo processo).

In uno dei verbali prodotti in questo giudizio il collaboratore ha spiegato molto bene come la sua collaborazione non possa ritenersi condizionata da

interesse economici, essendosi egli spogliato in favore dello Stato di un ingente patrimonio in cambio dello stretto necessario per sopravvivere.²⁶⁷ Ogni argomento che la difesa ha voluto trarre da questa produzione si presenta intrinsecamente inconferente e parziale, tecnicamente inadeguato e di carattere meramente suggestivo, irrilevante sul piano logico e della concreta valutazione della prova in questo processo, in quanto non appare possibile operare una diretta traslazione dei presupposti di quei giudizi all'attuale giudizio che si basa su una evoluzione dell'atteggiamento del collaboratore, su fatti nuovi emersi, su spiegazioni e chiarimenti di cui quei giudici non disponevano e in ultima istanza sul controllo della testimonianza in uno dei più gravi delitti cui il collaboratore abbia partecipato e nel quale massima è l'assunzione di responsabilità come collaboratore qualificato.

Va considerato, soprattutto, che quelle prodotte sono sentenze emesse nel primo periodo della collaborazione del Cancemi nel quale, come lo stesso ha dichiarato, forti erano ancora resistenze e ritrosie dettate dai più

²⁶⁷ **P.M. dott. DI MATTEO:** - Senta, signor Cancemi, cambiando argomento, lei ha parlato di denaro che ha fatto ritrovare. Io le chiedo se ha parlato, nel corso della sua collaborazione, anche del suo patrimonio immobiliare. Del suo patrimonio.

CANCEMI SALVATORE: - Sì, io ho parlato anche delle mie cose, l'ho consegnato tutto allo Stato e... io dello Stato non ho avuto niente, e questa non è che voglio fare ironia, non ne voglio fare, per carità, però voglio dire la verità: a me lo Stato mi dà i soldi per non morire di fame e io c'ho dato miliardi allo Stato.

P.M. dott. DI MATTEO: - Quali sono stati i beni che erano suoi, diciamo, e di cui lei ha parlato ai magistrati ed eventualmente se li ha fatti sequestrare?

CANCEMI SALVATORE: - Sì, io, cominciando quelli della Svizzera quando io ho accompagnato il magistrato direttamente là, perché quelli i soldi della Svizzera io non l'avevo in banca, erano sottoterra seppellite con un bidone, sottoterra, e se non ci andavo io là a portarci i magistrati, i poliziotti là, quelli potevano diventare fradici perché lo sapevo io, quindi quelli là, società che avevo con persone, ho fatto i nomi, non so se ci sono ancora indagini in corso, società, terreni, palazzi; c'ho consegnato tutto.

P.M. dott. DI MATTEO: - Anche approssimativamente a quanto ammontava questo patrimonio che le è stato sequestrato?

CANCEMI SALVATORE: - Ma guardi, se lei mi fa questa... mi dice questo a me, io, diciamo, magari posso capire che esagero qualche poco, attenzione, ma io credo valutandole così, un cento miliardi.

P.M. dott. DI MATTEO: - E quando le è stato sequestrato? Anzi, prima lei quando ha reso queste dichiarazioni e poi quando ha ricevuto, se lo ha ricevuto, un provvedimento di sequestro di questi beni, se sa che sono stati sequestrati?

CANCEMI SALVATORE: - No, no, attenzione, allora voglio precisare: io questi beni non è che li avevo

Pagina: 102

intestati io, avevo società, quindi io ho spiegato come stanno le cose, che quella società è mia, quella società è mia, quel palazzo è mio, quel terreno è mio. Avete capito? Quindi non è che c'era intestati a me un contratto a me, quindi ho spiegato che questi... queste società erano mie.

P.M. dott. DI MATTEO: - Lei quando ha reso questa parte della sua collaborazione, quella relativa al suo patrimonio evidentemente intestato anche ad altri?

CANCEMI SALVATORE: - Ma io mi ricordo quelli della Svizzera prima, un po' prima sono stati... e quelli, diciamo, dopo, diciamo, credo '95 - '96.

disparati motivi ad ammettere tutte le sue responsabilità. Ed infatti quei giudici contestano al Cancemi di essere stato reticente, di avere tentato di ridimensionare in quei processi il suo ruolo criminale, di avere cercato di coprire in una occasione una persona a lui legata da rapporti familiari. Ma proprio in una di queste sentenze, quella del 6 giugno 1997 si legge che “ negli ultimi mesi, ha reso anche a dibattimento una serie di dichiarazioni autoaccusatorie molto più coinvolgenti rispetto a quelle che aveva reso nei primi forse tre anni della sua collaborazione”.

Si tratta in definitiva di elementi ricavati da giudizi parziali, non definitivi, legati alla contingenza processuale e talvolta basati su meri sospetti e congetture, pregiudizialmente contrarie al collaboratore, in una visione rigida schematica e idealistica del ruolo del collaboratore di giustizia, che va valutato con prudenza in modo da non indulgere ad atteggiamenti fideistici ma neppure disfattistici; giudizi che nulla tolgono alla valutazione che della collaborazione di Cancemi ha fatto la sentenza impugnata (e che anche questa Corte dovrà in prosieguo fare con riferimento al problema della partecipazione del Cancemi alla riunione).²⁶⁸

Anche per la strage di via D'Amelio Cancemi è stato inizialmente reticente e ha ammesso le sue responsabilità dopo essere stato chiamato in causa da altri collaboratori (ma Cancemi sostiene, ed è documentato, di avere confessato prima che gli venissero contestate queste dichiarazioni e prima che avesse saputo di essere stato chiamato da costoro e di avere indicato il nome del Ferrante oltre che degli altri partecipanti al pattugliamenti). Ciò che rileva è che egli abbia reso spiegazioni complessivamente attendibili di questa sua iniziale reticenza ma, soprattutto, che le sue dichiarazioni

²⁶⁸ Nel suo esame dibattimentale nel terzo processo per via D'Amelio, Cancemi, dopo avere ricordato di essersi consegnato spontaneamente e aver ribadito che avrebbe potuto tranquillamente fuggire all'estero, disponendo di ingenti quantità di denaro fatte ritrovare agli inquirenti (e tanto più se avesse posseduto il denaro che dopo la costituzione si cominciava a vociferare in Cosa nostra che aveva sottratto all'organizzazione), ha negato ogni accusa in questo senso indicando il collaboratore Francesco Scrima, consigliere del mandamento fino al 22 luglio 1993, come prova della sua correttezza, avendo lo Scrima tenuto congiuntamente i conti della cassa del mandamento. Negava pure che la sua collaborazione fosse dipesa dal timore di essere ucciso per comportamenti morali “poco onorevoli”, sottolineando come questa voce fosse stata messa in giro dopo la collaborazione che nessuno aveva mai indicato il nome della donna alla quale si riferivano tali indegni comportamenti.

accusatorie non appaiono mosse da intenti calunniatori e che se a un limite (in ipotesi) esse fanno pensare, è ancora una volta nell'aver detto meno sul conto dei chiamati, e più in generale sugli autori della strage, di quanto Cancemi realmente non sappia, secondo quanto risulta, ad esempio, dalle affermazioni di La Marca e di Ganci Calogero, anche se bisogna tener conto che Cosa nostra, per quanto non così rigidamente compartimentata nella circolazione delle informazioni di quanto avrebbe voluto il Riina, era comunque un'organizzazione nella quale non tutti gli esponenti di vertice sapevano tutto di tutti.

In sede di controesame i difensori contestavano al Cancemi le dichiarazioni rese sia in sede di indagini preliminari che nel primo grado di questo giudizio. Il confronto delle diverse dichiarazioni permetteva al Cancemi di svolgere le sue precisazioni. Ne usciva confermato che nel corso delle successive udienze ed in particolare nel corso delle udienze del parallelo terzo processo per via D'Amelio il Cancemi, anche in base alle domande e alla contestazioni, aveva affinato e precisato il senso delle precedenti risposte che si ponevano peraltro non in rapporto di contraddizione ma di semplice minor precisione e scansione fattuale con quelle rese successivamente.

12. Segue. I verbali delle dichiarazioni rese da Cancemi nel parallelo procedimento Agate Mariano + 26, c.d. Borsellino ter. Emersione di altre ragioni di attendibilità intrinseca

L'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni accusatorie rese in questo processo dal Cancemi esce confermata dal contenuto dei verbali degli altri processi per la strage di via D'Amelio nei quali lo stesso Cancemi è stato chiamato a deporre e che i difensori hanno riversato negli atti di questo processo.

Tutte le precedenti affermazioni trovano puntuale riscontro.

Deponendo il 17 giugno 1999 nel processo c.d. Borsellino ter, nel quale è imputato della strage, dopo avere deposto nel primo grado di questo giudizio, il Cancemi aveva ricordato le riunioni in casa Guddo, tenutesi in successione a partire dal mese di marzo 1992 nelle quali fu deliberato l'omicidio del dr. Borsellino e di altre personalità, riunioni protrattesi fino a giugno con i contenuti che già conosciamo.

Era un periodo di poco anteriore o immediatamente successivo all'omicidio Lima. Già su questo punto poteva riscontrarsi una piena sintonia con quanto ha qui riferito il Brusca.

A partire dal marzo 1992 era, quindi, chiaro ai vertici dell'organizzazione che Falcone e Borsellino dovevano essere uccisi.

Nel verbale Cancemi spiegava in modo dettagliato e preciso la fretta di Riina che nel suo ricordo si collegava "con un impegno o un accordo che aveva preso con qualcuno per compiere questo attentato". Cancemi riferiva come impegno o accordo con persone esterne a Cosa nostra ciò che Brusca attribuiva alla trattativa che Riina aveva avviato e che lo aveva portato autonomamente ad accelerare la strage di via D'Amelio, per forzare la mano agli interlocutori al fine della conclusione dell'accordo. Mentre Brusca spiegava l'accelerazione come un mezzo per giungere all'accordo, senza preventive intese, per il Cancemi vi era una sorta d'intesa preventiva con chi spingeva per giungere all'accordo sul c.d. "papello".

Anche nel terzo processo Cancemi aveva delineato, in modo conforme a quanto ha riferito a questa Corte, la strategia "politica" di Riina e i suoi

obbiettivi che erano in sostanza quelli contenuti nella lista che il Brusca ha chiamato “papello” e Cancemi ha definito “foglietto”.

A questo punto il Cancemi introduceva il collegamento di Vittorio Mangano con Marcello Dell’Utri e le vicende successive: nel 1990 o nel 1991 Riina gli aveva ordinato di riferire a Vittorio Mangano di mettersi da parte, perchè da quel momento in poi egli avrebbe mantenuto direttamente i rapporti con Marcello Dell’Utri.

Cancemi ricordava che il Riina aveva accompagnato l’ordine con la minaccia: in caso di trasgressione si sarebbe ricordato che Vittorio Mangano aveva regalato una 357 Magnum a Stefano Bontade.

Mangano era uomo di Cancemi. Cancemi eseguì l’ordine e chiese a Mangano di “lasciare stare Berlusconi e Dell’Utri perché se li era messi nelle mani lui (Riina) per il bene di Cosa nostra” (v. verbale udienza 17\6\9, proc. 297\97 RG Corte assise Caltanissetta).

Mangano fu contrariato; non comprendeva perché dovesse farsi da parte dopo averli avuti nelle mani “ da una vita”.²⁶⁹ Ma dovette ovviamente abbozzare di fronte alla prospettiva dell’interesse generale di Cosa nostra e alla fonte dell’ordine.²⁷⁰

²⁶⁹ Mangano aveva preso contatti con Dell’Utri, secondo quanto aveva raccontato a Cancemi, nei primi anni settanta presentato da Mimmo Teresi e da Pietro Loiacono e con l’intervento di Stefano Bontade. Cancemi ha pure indicato altri esponenti della famiglia di S. Maria del Gesù che avrebbero avuto contatti con Dell’Utri e Berlusconi. In quel periodo il Mangano ed altri esponenti di Cosa nostra si dedicavano ai sequestri di persona e al traffico di stupefacenti:

“CANCEMI SALVATORE: - Sì, l'epoca, perché mi ricordo, era quella del s... che so, '72, '73, '71, questi anni, '74, questi anni; credo dal '71 a andare avanti.

P.M. dott. DI MATTEO: - E queste cose Mangano quando glielie ha dette, signor Cancemi?

CANCEMI SALVATORE: - Ma Mangano queste cose... il periodo e' sempre questo qua, perché io mi ricordo che hanno fatto un sequestro di persona e... e la' Mangano mi disse che l'hanno usato la', che siamo nel fatto di la', Arcore, l'hanno usato come base, diciamo, si sono riuniti la'; e mi ricordo che lui mi ha fatto vedere dei soldi, quelle carte da centomila lire larghe, ancora all'epoca c'erano, che l'aveva messi nella gamba con l'elastica, che c'aveva l'elastica, diciamo, se l'aveva nascosto sotto i pantaloni con l'elastica di sopra. Eravamo nel bar "Pergusa", vicino casa di Mangano, che lui abita in via Petralia Sottana e questo baretto "Pergusa" e' vicino; mi ricordo che eravamo la' e mi ha fatto vedere questi soldi, che avevano fatto un sequestro a quell'epoca la'.” (verb. 29.6.199, p. 30).

²⁷⁰ Mangano, come è noto, e come risulta dal verbale delle dichiarazioni di Brusca dell’8-10-2001 nel processo pendente davanti al Tribunale di Palermo contro Marcello Dell’Utri aveva lavorato presso la tenuta dell’on. Berlusconi ad Arcore nella metà degli anni settanta come “factotum”. Questo lavoro gli aveva permesso di diventare uomo di fiducia: “andava a prendere i bambini a scuola, aveva rapporti con la famiglia, cioè era un po’ l’uomo dell’azienda”. Mangano si era dovuto licenziare, con molto rincrescimento da ambo le parti, per non appannare l’immagine del Berlusconi che per quella sua presenza aveva subito attacchi dalla stampa. Ma aveva mantenuto nel corso degli anni buoni rapporti con il Berlusconi fino ai primi anni novanta, tanto da andarlo in più occasioni a trovare e tanto che il Brusca ed il Bagarella avevano pensato di utilizzare il Mangano per entrare in trattative con il Berlusconi nel periodo del suo ingresso in

In un' occasione successiva il Riina gli aveva detto che la Fininvest era interessata all'acquisto della zona vecchia di Palermo e di informare di ciò il capodecina competente per territorio. Nello stesso periodo gli risultava che il gruppo Fininvest erogava un contributo di 200 milioni a Cosa nostra tramite Gaetano Cinà e Pierino Di Napoli; aveva recapitato personalmente con Ganci questi soldi al Riina.

La situazione durava da qualche anno ed il versamento aveva cadenza semestrale o annuale. Riina gli aveva pure regalato una volta cinque milioni tratti dai duecento milioni.

Da quel che aveva capito Riina si incontrava personalmente “con queste persone”.

Riina era convinto fino al momento del suo arresto che da “queste persone” sarebbero pervenuti benefici per Cosa nostra.

Riina parlava di “stare vicino” e “garantire per ora e per il futuro” quelle persone che menzionava continuamente nel corso delle riunioni che anticipavano le stragi perché da questa parte si attendeva quelle modifiche legislative sui pentiti, sul trattamento carcerario e su altri punti che egli andava perseguendo per rendere invulnerabile Cosa nostra.

Raffaele Ganci gli aveva poi rivelato che attraverso la Fininvest Riina “stava cercando di mettersi Craxi nelle mani”. Questi discorsi risalivano al 1990-1991.

Secondo Cancemi, Riina aveva più informazioni di quante non ne rivelasse sul conto di queste persone ed era convinto che nel lungo periodo esse avrebbero costituito un vantaggio per l'organizzazione; da ciò la sua assoluta esigenza di “coltivarseli” e “garantirli”.²⁷¹

politica verso la fine del 1993. Mangano aveva portato il messaggio ma poi la caduta del governo Berlusconi aveva impedito di raggiungere l'obbiettivo di avere “una mano”, cui quel contatto mirava.

²⁷¹ E' evidente come nel racconto di Cancemi i possibili favori che Riina si attendeva avrebbero dovuto essere futuri. Alla domanda di un difensore che chiedeva quali vantaggi Berlusconi e Dell'Utri avessero ricevuto da Cosa nostra in passato, Cancemi ritornava al periodo in cui Mangano viveva nella tenuta di Arcore e poteva organizzare liberamente traffici illeciti con altri mafiosi che potevano accedere alla villa. Ha ricordato poi le somme che la Fininvest pagava a Cosa nostra. Risposta evidentemente sbagliata in relazione alla domanda. Chiarito il punto Cancemi spiegava che Riina, a sua volta, aveva concesso il beneplacito preventivo al gruppo Fininvest di procedere all'acquisto di immobili nel centro storico di Palermo.

Poco prima della strage di Capaci, Ganci gli aveva confidato che Riina si era incontrato con persone importanti. E' bene precisare che Cancemi non ha mai affermato che queste persone fossero Dell'Utri e Berlusconi, e ha anzi detto che nessuno gli aveva mai confermato esplicitamente che questo incontro vi era stato, anche se il Cancemi non ha nascosto di avere elaborato quell'idea.

Cancemi, quindi, avanzava solo sul piano deduttivo un collegamento fra la consumazione delle stragi e gli incontri con "persone importanti", di cui aveva parlato in precedenza, finalizzati ai mutamenti legislativi cui Riina aspirava.

Cancemi istituiva un collegamento di tipo logico tra i rapporti personali che il Riina manteneva, le stragi ed i mutamenti legislativi per bloccare e screditare i pentiti.

Per Cancemi la motivazione principale della strage di via D'Amelio era di ottenere una modifica immediata della legislazione sui pentiti. Così Riina spiegava l'urgenza di portare a termine l'uccisione del dr. Borsellino. La strage era l'adempimento di un impegno, di un obbligo che aveva contratto con chi gli aveva promesso la modifica della legge.²⁷²

Passando alla fase esecutiva è importante osservare che Cancemi dopo la riunione della fine di giugno, nella quale Riina aveva sollecitato Biondino ad accelerare al massimo l'esecuzione della strage, aveva incontrato Ganci altre volte fino a qualche giorno prima della strage.

Per il resto le dichiarazioni sono assolutamente conformi a quelle rese avanti a questa Corte e in primo grado.

²⁷² Rispondendo in sede di contro esame all'avvocato dello Stato Cancemi ha spiegato che il principio di convivenza con lo Stato cui Cosa nostra aspirava non era affatto in contraddizione con la politica delle bombe, che non era affatto indiscriminata ma aveva una precisa funzione "politica". Cancemi ha spiegato che era come se Riina fosse stato guidato da una "manina" per screditare il vecchio ceto politico e permettere che anche in conseguenza delle bombe, delle stragi, di omicidi mirati potesse insediarsi al potere un nuovo ceto politico al quale aveva più volte alluso e con il quale instaurare una nuova convivenza che implicasse il soddisfacimento delle richieste di Cosa nostra.

Cosa nostra non era infatti un'organizzazione terroristica che mirasse ad un colpo di Stato uccidendo innocenti e seminando indiscriminatamente il terrore: Aveva precisi obiettivi inseriti in una determinata strategia "politica".(v. pag. 160 e ss del verbale 23 giugno 1999)

Va rilevato come in questo verbale le informazioni sui partecipanti alla strage sono più dettagliate e particolareggiate, rispetto a quelle rese avanti a questa Corte:

Quindi, e allora, rispondo alla sua domanda. Sì, io dopo giorni mi trovavo alla casa di Ganci Raffaele, a casa di Ganci Raffaele e c'erano le immagini di quello che era successo in via D'Amelio; stavamo... in quella occasione ho mangiato pure io là, da Ganci. Poi, quando abbiamo finito, hanno finito l'immagine, ce ne siamo... ce ne stavamo andando verso la stalla, perché Ganci Raffaele nell'abitazione, là vicino, a una cinquantina di metri, c'ha... ci aveva la stalla con i vitelli. Quindi, mentre stavamo andando nella stalla lui, il Ganci Raffaele, mi disse che avevano fa... avevano preso parte a questa strage il Pietro Aglieri, il Carlo Greco, il Tagliavia Francesco, il Biondino e i fratelli Graviano. Questi sono nomi che mi ha fatto il... il Ganci Raffaele.

....

P.M. dott. DI MATTEO: - Quanti giorni erano trascorsi dalla strage di via D'Amelio?

CANCEMI SALVATORE: - Mah, pochi giorni, quattro - cinque giorni; posso sbagliarmi, un giorno in meno, un giorno in più, diciamo, una settimana, questo qua. Pochi giorni.

P.M. dott. DI MATTEO: - Lei ha detto: c'erano delle immagini. Le chiedo di essere più esplicito. Dove venivano...

CANCEMI SALVATORE: - Sì, c'erano dei...

P.M. dott. DI MATTEO: - ... proiettate queste immagini e che cosa...

CANCEMI SALVATORE: - Sì.

P.M. dott. DI MATTEO: - ... riguardavano. Se ricorda bene proprio che tipo di immagini fossero.

CANCEMI SALVATORE: - Sì, sì, c'era... c'erano le immagini che era un telegiornale che stavano facendo, quindi facevano vedere tutte le immagini della... del palazzo che era stato tutto scassato, insomma, dell'esplosione che c'è stata, quindi parlavano, facevano il commento dell'autobomba, insomma, in televisione, e poi, quando sono finite le immagini, ripeto, stavamo mangiando con lui e in quella occasione c'ero pure io a casa sua, che stava mangiando. Quando sono finite le immagini abbiamo finito di mangiare, siamo andati nella stalla e quindi in questo tratto di strada, che stavamo andando nella strada, lui mi ha spiegato che là hanno partecipato pure queste persone in questa strage.

P.M. dott. DI MATTEO: - Senta, come nacque il discorso? Fu lei a chiedere notizie a Raffaele Ganci o Raffaele Ganci a dargliele spontaneamente?

CANCEMI SALVATORE: - No, assolutamente, io non c'ho chiesto niente, perche', diciamo, se non c'e' qualcosa di interesse, diciamo, a chiedere e' una cosa un pochetto non graziosa in Cosa nostra. E' stato lui spontaneamente, lui, mentre stavamo andando nella stalla, quindi ci siamo alzati, abbiamo finito di vedere queste immagini, che c'era 'stu palazzo tutto distrutto, quindi stavamo andando nella stalla e lui stesso mi disse che la' hanno partecipato pure il Pietro Aglieri, Carlo Greco, Ciccio Madonia... scusi, Ciccio Tagliavia, i Biondino e i fratelli Graviano; questi sono i nomi che io mi ricordo che lui mi ha fatto.

.....

P.M. dott. DI MATTEO: - Signor Cancemi lei gia' due volte ha detto che Raffaele Ganci le disse che la' avevano partecipato anche i soggetti di cui ha fatto il nome. Vorrei che fosse piu' preciso: che cosa le disse Raffaele Ganci? Che cosa significa: "La' avevano partecipato"?

CANCEMI SALVATORE: - Guardi, io voglio precisare che queste sono espressioni che usavamo noi, espressioni che usavamo noi e io le voglio ripetere per come venivano dette da noi. La' significa nella... alla... in via D'Amelio nella strage del dottore Borsellino hanno partecipato queste persone che ho detto; questo significa, perche' purtroppo noi avevamo un dialetto nostro diciamo, quindi capisco diciamo che la Corte deve capire bene quello che noi dicevamo, ma io voglio ripetere le parole che si diceva... si dicevano, diciamo, quando c'era un discorso, una cosa.

Questo significa che la' lui mi disse: "Hanno partecipato nella strage di Borsellino..." queste persone che io ho detto, che ho fatto i nomi.

P.M. dott. DI MATTEO: - Le specifico' quale ruolo avevano avuto queste persone nella strage di via D'Amelio, quale ruolo esecutivo?

CANCEMI SALVATORE: - No, lui diciamo io mi ricordo che mi disse proprio queste parole che io ho spiegato prima e poi mi ha fatto... mi disse qualche parolina sul Tagliavia, che dice che il Tagliavia e' stato quello attivo in questo... in questo esplosivo, perche' lui dice che era pratico di... di queste... dell'esplosivo, di bombe, in queste cose, mi ha detto sul Tagliavia.

P.M. dott. DI MATTEO: - Il Ganci in quella o in altre occasioni le ebbe mai a dire chi materialmente era appostato in via D'Amelio?

CANCEMI SALVATORE: - No, io non mi ricordo, in questo momento i nomi che io mi ricordo... mi fici... mi ha fatto questi nomi, diciamo cosi', ma io ho capito che, diciamo, non... non si fermava la' diciamo nel discorso di Ganci; sicuramente c'erano altre persone, diciamo, che hanno partecipato.

P.M. dott. DI MATTEO: - Lei dice: "Sicuramente c'erano altre persone", ma io intendevo dire e volevo capire se, riferendosi ai nomi che ha gia' fatto, cioe' Aglieri, Carlo Greco, i fratelli Graviano e Tagliavia e Salvatore Biondino, il Ganci le disse dove erano posizionati.

CANCEMI SALVATORE: - No, questo... questo argomento non lo abbiamo trattato; diciamo, non mi ricordo, almeno in questo momento io non mi ricordo che c'e' stato questo argomento, non l'abbiamo trattato.

P.M. dott. DI MATTEO: - Presidente, io devo procedere ad una contestazione ed utilizzo un verbale di interrogatorio reso al Pubblico Ministero di Caltanissetta da Cancemi in data 26 marzo 1997, nella qualita' di persona sottoposta ad indagini. Allora, pag. 2: "In effetti ricordo che la conversazione si svolse nella casa di borgo Molara del predetto Ganci. Avevo pranzato con lui in quella casa ed avevamo avuto modo di vedere alla televisione dei servizi giornalistici che si riferivano alla strage. Subito dopo, mentre andavamo in direzione della stalla adiacente l'abitazione, commentando quello che avevamo ascoltato al telegiornale, Raffaele Ganci mi disse che avevano partecipato alla fase esecutiva in via D'Amelio Pietro Aglieri, Carlo Greco, i Graviano, Ciccio Tagliavia, con Salvatore Biondino che giostrava, nel senso di coordinare, le operazioni.

Nella stessa occasione il Ganci mi riferi' che in via D'Amelio abitava un certo Vitale. Ricordo perfettamente anche che, quando parlo' di Ciccio Tagliavia, mi disse che era particolarmente esperto nell'utilizzo di esplosivi".

Signor Cancemi, ha capito la contestazione?

CANCEMI SALVATORE: - Si'. No, non l'ho capito, perche' mi sembra che io ho detto tutto quello che lei ha letto, mi sembra di avere capito, poi... le stesse parole che lei ha letto mi sembra che io le ho ripetuto.

P.M. dott.ssa PALMA: - No.

P.M. dott. DI MATTEO: - La contestazione e' stata posta per questo motivo: nel verbale che le ho letto lei ha detto che Raffaele Ganci ha fatto riferimento a queste persone, dicendo che avevano partecipato alla fase esecutiva in via D'Amelio, cioe' con espresso riferimento...

CANCEMI SALVATORE: - Si'.

P.M. dott. DI MATTEO: - ... alla via D'Amelio, dove e' successa la strage. Questo riferimento...

CANCEMI SALVATORE: - Ma io non ho capito qual e' la cosa... In via D'Amelio, si', ma io l'ho detto prima che la'... poi l'ho spiegato che si intendeva in via D'Amelio.

P.M. dott. DI MATTEO: - Ganci...

CANCEMI SALVATORE: - Io non vedo alme...

P.M. dott. DI MATTEO: - Ganci fece espresso riferimento alla via D'Amelio?

CANCEMI SALVATORE: - Si', come no, ma io l'ho spiegato... l'ho spiegato tante volte, come no. Almeno io credo che l'ho detto chiarissimo in via D'Amelio e ho spiegato a volte dell'espressione, ma si... la cosa e' stata molto chiara.

Cancemi ha reiterato più volte la chiamata in correità nei confronti degli odierni imputati, specificando che con l'espressione "i Graviano" si riferiva ai tre fratelli e quindi anche a Giuseppe che era il capomandamento; l'ha corredata di particolari e l'ha contestualizzata in modo che non vi fossero dubbi sulla diretta conoscenza da parte del Ganci della partecipazione alla fase esecutiva del gruppo individuato. Il collegamento del Tagliavia con gli esplosivi e la sua competenza in questo campo appare particolarmente significativo se si considera che i due interlocutori (Ganci e Cancemi) avevano appena visto le immagini degli effetti distruttivi dell'esplosione sui palazzi della via D'Amelio.

E' pure importante ricordare la spiegazione data dal Cancemi del ritardo con il quale aveva ammesso la propria responsabilità rispetto al momento in cui aveva effettuato la chiamata in reità e come tale spiegazione sia plausibile avendo riguardo al fatto di comune esperienza di come sia più facile indicare le colpe altrui che ammettere le proprie.

Pur essendo tale ammissione indispensabile per rendere credibile il pentimento, fa parte tuttavia dell'esperienza comune la tendenza soggettiva ad autogiustificarsi, a ridimensionare le proprie colpe, ad allontanare il momento in cui affrontare le proprie responsabilità.

Contribuiscono a spiegare il ritardo della confessione anche la remora della vergogna, il timore di vedere annientata la propria immagine attraverso il racconto di fatti che danno un'idea negativa di sé, nello stesso momento in cui il “tradimento” dell'organizzazione ha già prodotto la condanna degli antichi sodali e si ha necessità di nuove solidarietà e di comprensione.

Le giustificazioni di Cancemi non debbono essere trascurate e considerate mere frasi di convenienza sia per l'accento di verità che contengono sia perché danno una chiave di lettura delle contraddizioni in cui si avvolgono anche i più importanti collaboratori i quali, nel momento del passaggio alla collaborazione, possono non rivelare tutto ciò di cui sono a conoscenza, non per opportunismo ma per ragioni che rendono inesigibile un diverso comportamento, come l'esperienza di Buscetta, Contorno e Marino Mannoia insegna.

La parzialità della collaborazione e la eventuale reticenza, la confessione ritardata, le accuse frazionate non sono quindi a elementi che rendono inattendibile la testimonianza del collaboratore ché anzi proprio proprio da un percorso non lineare possono emergere ulteriori ragioni di credibilità:

P.M. dott. DI MATTEO: - Signor Cancemi, vuole spiegare per quali motivi, per quali suoi meccanismi, diciamo, psicologici lei prima ha parlato di quello che sapeva, perché aveva saputo da Raffaele Ganci, e poi perché ha ammesso soltanto dopo la sua partecipazione diretta alla strage di via D'Amelio?

CANCEMI SALVATORE: - Ma, guardi, io posso spiegare così una realtà di quello che mi... che a me mi succedeva, diciamo: io ho avuto molte difficoltà nella mia collaborazione, ma non perché io volevo sfuggire alle mie responsabilità, attenzione, senno' io non mi presentavo con i miei piedi.

Io, non voglio essere spavaldo, avevo un po' di soldi, mi pigliava la famiglia e me ne andavo e invece io questo non l'ho fatto; ho deciso di collaborare.

Pero' ho avuto la volontà di collaborare quella data, ma i travagli mi sono venuti dopo; diciamo, non è stata una cosa facile, quindi... perché io, come si dice? sì, collaboravo, ma la mia mentalità diciamo era ancora quella di fare parte di Cosa nostra, perché c'ho

fatto parte venti anni. Quindi mi succedevano tutte queste cose: la perdita della famiglia, provava vergogna, non... lo voglio dire a voce alta, provava anche vergogna diciamo ad ammettere alcune cose; quindi tutte queste cose messe insieme... perche' anche 'nfino a oggi, diciamo, lo devo ammettere pure che io mi sono liberato, diciamo, di tutto, almeno se non c'e' qualche ricordo che mi manca nella mia testa, c'ho sempre

le sofferenze diciamo, attenzione; questo desidero che la Corte ne tenga conto.

Non e'... non e' stata una passeggiata per me quello che ho fatto; io ho fatto una cosa... una cosa terribile per Cosa nostra, una cosa diciamo che... appunto, magari credo che hanno fatto qualche commento non giusto: "Ma perche' questo l'ha fatto? Ma perche'?", perche' e' stata una cosa inaspettabile quello che ho fatto io; nessuno poteva immaginare, diciamo, che io dentro di me covava questa cosa di collaborare.

Insomma, tutte queste cose, queste sofferenze, queste cose; si', io piano piano... mi andavo aprendo, diciamo, piano piano, ero come... mi sentivo come una vite rugginita da cinquant'anni buttata cosi', in mezzo il fango, e quindi piano piano sono riuscito ad aprirmi completamente, ma non, ripeto, perche' io volevo nascondere, volevo sfuggire alle mie responsabilita', assolutamente questo lo scarto, perche' non esiste diciamo questa cosa.

Quindi le mie sofferenze sono state enormi, che mi permetto di dire che sicuramente non mi capira' nessuno quello che ho passato io, diciamo, nella mia collaborazione.

.....

CANCEMI SALVATORE: - Io... io facendo quei nomi a me mi scattava nella mia mente questo, che io... io davo un aiuto alla Giustizia, quindi questo quello che io intendevo fare, che gia' volevo aiutare alla Giustizia, aiutavo alla Giustizia facendo questi nomi e quindi piano piano ho trovato poi anche la forza di confessare anche la mia partecipazione, questo che io... la volonta' c'era, diciamo, di... di aiutare alla Giustizia, infatti ho fatto questi nomi, perche' questi... e' oro colato quello che vi dico io, attenzione, e quindi questo era il gesto che io intendevo fare e aspettavo che superavo questi... questi problemi che avevo, diciamo, per me diciamo e infatti ci sono riuscito. Questo quello... la spiegazione che io posso dare, che era... che volevo aiutare alla Giustizia, la volonta' c'era, pure se ho ritardato, ma la volonta' era forte da parte mia di... di dare questo aiuto alla Giustizia, perche' infatti la mia collaborazione... credo che c'e' stato, diciamo, un aiuto alla Giustizia.

Cancemi, dunque, ha ammesso di avere parlato della strage di via D'Amelio fin dal 1993 e quindi fin dall'inizio della sua collaborazione; di essersene assunta la responsabilità come mandante sin dall'inizio, non potendosi sottrarre al principio della responsabilità della commissione di cui egli faceva parte, in qualità di reggente, responsabilità che egli ha sempre fortemente sostenuto, avendo fatto parte con Ganci del ristretto numero di elementi a più stretto contatto del Riina.

Ha atteso tre anni per confessare la partecipazione al pattugliamento. E' un motivo di censura sotto il profilo della lealtà e dell'onestà morale ma non è un elemento che possa mettere in dubbio la credibilità del collaboratore.

Si può dire che su Cancemi, ancora intriso di mentalità mafiosa, abbia prevalso in prima battuta la volontà di combattere Cosa nostra come istituzione, considerata in ultima istanza responsabile delle azioni dei singoli, più che quella di liberarsi delle colpe individuali confessando anzitutto la propria responsabilità.

Un percorso inverso a quello dell'autentico pentimento morale. Ma non è certamente questo percorso che la legge impone, pur considerandolo il segnale più serio dell'affidabilità del collaboratore. Sappiamo che l'attendibilità intrinseca su basa su elementi oggettivi della deposizione e quella di Cancemi presenta tutti gli elementi per essere considerata tale perché è Cancemi a essere consapevole di doversi conquistare credibilità per dare efficacia al suo contributo. Non a caso era un capo di Cosa nostra. Ciò detto è evidente che l'efficacia probatoria delle dichiarazioni di Cancemi riporta al problema dell'attendibilità della sua fonte.

Cancemi chiarisce le ragioni e i motivi per cui quell'affermazione di Raffaele Ganci era stata esposta in termini di certezza; spiega come il taciturno amico fosse assai attento a distinguere fra le opinioni, le circostanze ipotetiche o probabili e i dati fermi e veri:

P.M. dott. DI MATTEO: - Signor Cancemi, proprio tornando a questo colloquio di borgo Molara con Raffaele Ganci, le volevo chiedere una specificazione: quando Raffaele Ganci le disse queste cose, le disse o le fece capire se era certo di quello che diceva, se aveva notizia precisa di quello che diceva o se fosse una sua - di Raffaele Ganci - deduzione, un suo convincimento? Cioe' queste notizie glielie espresse come notizie che lui sapeva per certe o come una convinzione sua? Dedotta poi vedremo eventualmente da che cosa.

CANCEMI SALVATORE: - No, guardi, dottore, io vi posso dire questo, che quando Ganci mi disse il discorso di Vitale: "Forse e' amico nostro", quindi ci ha messo questo forse da Vitale; invece, quando lui mi disse... mi ha fatto i nomi di queste persone, questo forse non c'e' stato, mi disse: "Questi no... queste persone hanno partecipato alla strage di via D'Amelio", questo con assoluta certezza.

Invece, quando mi disse il fatto di quel Vitale, dice: "Forse e' amico nostro", perche' lui non era tanto sicuro, quello che ho potuto capire io; no sicuro... non tanto sicuro che quello aveva partecipato, attenzione, perche' mi disse che quello aveva avuto un ruolo, diciamo, pure nella strage di via D'Amelio, nel fatto se era un uomo d'onore oppure no; quindi c'ha messo quel forse.

Invece, quando mi parlo' di queste persone, mi disse che loro hanno partecipato alla strage di via D'Amelio; questo con assoluta certezza, non ha avuto nessuna riserva e nessuna cosa, proprio e' stato franco quando mi fici questi nomi e me l'ha detto lui, senza che io c'ho chiesto niente.

P.M. dott. DI MATTEO: - Ma quali erano i suoi rapporti in quel periodo e nel periodo antecedente con Raffaele Ganci?

CANCEMI SALVATORE: - Ma, guardi, io vi posso dire questo, vi posso dire questo che io avevo i rapporti piu' forti, piu' intimi con Ganci Raffaele e no con Pippo Calo'; per farvi, diciamo, un esempio che avevo questi rapporti fortissimi, perche' in pratica quasi tutti i giorni eravamo assieme con lui, seguivamo tutto o quasi tutto, quindi con Ganci Raffaele c'era un'amicizia sana, vera, non c'erano diciamo barzellette; era una cosa seria, una cosa vera diciamo con Ganci.

Nel seguito dell'esame Cancemi ha dato una spiegazione sul perché gli sia costato tanto parlare della strage di Via D'Amelio e non abbia invece avuto remore a confessare la strage di Capaci. Si tratta di un accenno tanto fugace

quanto importante perché abbozza una spiegazione che potrebbe sorreggere un'eventuale persistente reticenza del Cancemi.

L'argomento difensivo, supportato dalla produzione dei verbali di cui ci stiamo occupando, secondo cui il Cancemi sarebbe inattendibile proprio in ragione dei riferimenti da lui fatti agli onorevoli Dell'Utri e Berlusconi potrebbe invece giustificare la prudenza del Cancemi su altri temi scottanti:

P.M. dott. DI MATTEO: - Signor Cancemi, per un'esigenza proprio di approfondimento anche di quelle che sono state le sue decisioni nel tempo e la sua maturazione nel tempo, ci fa capire se c'è una differenza tra la strage di Capaci e la strage di via D'Amelio, per la quale lei per la strage di Capaci collabora ed ammette le sue responsabilità diciamo subito, comunque senza perdere molto tempo, ed invece parla della strage di via D'Amelio in termini diretti e di autoaccusa solo nel '96?

CANCEMI SALVATORE: - Ma, guardi, io posso dire questo, che è stato più forte, diciamo, nella mia testa, diciamo, ammettere la strage di via D'Amelio; è stato più forte, perché ho visto, ho constatato, ma no con questo... attenzione, non è che con questo voglio... perché io volevo nascondere o coprire alcune persone, perché assolutamente questo non esiste - lo ribadisco, non esiste - però mi sembrava una cosa... di tutti quelli discorsi che ci sono stati con Riina, tutte quelle cose, diciamo, su questa strage. Ho avuto più problemi nella mia testa, ho... mi succedeva... mi veniva un freno, diciamo, quando io mi mettevo per... per confessare a tipo che c'era qualcuno che mi... mi tirava, diciamo, indietro per fare io questo passo. Questo qua... questa differenza c'è stata, onestamente lo voglio dire.

P.M. dott. DI MATTEO: - Ecco, e ci spieghi bene, signor Cancemi: a quali discorsi con Riina si riferisce? Quali sono questi discorsi con Riina sulla strage di via D'Amelio che per lei hanno costituito diciamo un freno a parlarne subito?

CANCEMI SALVATORE: - Ma i discorsi io li... li colloco quelli, diciamo, sui pentiti, su queste persone che lui aveva nelle mani, persone che lui ci diceva che erano quelli che è un bene per Cosa nostra; questi erano i discorsi che a me non mi facevano liberare, diciamo, mi tenevano un pochettino frenato, diciamo, su... su queste cose, perché capivo diciamo... ragionavo nella mia mente: "Come va a finire", insomma... Ripeto, attenzione, però non voglio che vengo capito diverso di quello che dico io,

perche' io volevo nascondere alcune cose, questo assolutamente no, perche' io ho trovato la forza nel tempo e mi sono liberato di tutto. Questo ci tengo a precisarlo. Insomma, tutte queste cose, queste cose che vi sto dicendo, c'era un freno particolare diciamo su... su questa strage del dottore Borsellino; invece, co' altre cose, non lo so, trovava piu' forza, piu' pronto, piu' libero, piu' immediato diciamo a confessare.

P.M. dott. DI MATTEO: - Pero', signor Cancemi, mi faccia ulteriormente capire una cosa: questi discorsi che lei ha affrontato stamattina su queste persone che Riina diceva di avere nelle mani, su questa volonta' di modificare determinate cose, lei stamattina ci ha detto che erano partiti ancor prima della strage di Capaci, addirittura ha fatto riferimento al '90 - '91.

E allora facciamo veramente chiarezza su questo punto: che cosa c'ha di particolare la strage di via D'Amelio rispetto a quella di Capaci, anche in relazione a questi discorsi che lei ha fatto stamattina, ha detto di avere sentito di Riina?

CANCEMI SALVATORE: - Ma di particolare sono quelle cose che io vi ho detto, pure se magari mi esprimo non molto chiaro, ma i punti particolari sono questi qua, diciamo, che mi rendevano... mi mettevano un freno; non lo so cosa mi succedeva nella mia testa.

Quando Riina, per dire, diceva che: "Queste persone li dobbiamo garantire ora nel futuro di piu'", quando Riina diceva: "E' un bene per tutta " Cosa nostra"", dice lei... si', ma lei mi puo' dire: "Ma, scusi, se lei ha collaborato, che ci interessa di... di ragionare queste cose?", non lo so, mi scattava una molla, mi faceva ragionare su queste cose la mia testa e... e mi succedeva questo. A tipo queste cose che... che poteva succedere un qualcosa di grosso, queste cose mi succedevano sulla mia testa.

P.M. dott. DI MATTEO: - Scusi, ma questi discorsi Riina non li faceva anche prima, nel periodo della strage di Capaci?

CANCEMI SALVATORE: - Si', pero' questi... questi diciamo, quando c'e'... c'e' stata la strage del dottor Borsellino, erano piu' forti questi discorsi, erano piu' premurosi, aveva piu' premura, non lo so; c'era una cosa diversa di altre cose e questa era una cosa particolare, quello che io capivo e quello che lui diceva pure, che erano una cosa che doveva fare subito, una cosa che... come se lui aveva qualche impegno e lo doveva mantenere.

P.M. dott. DI MATTEO: - Riina vi disse con chi doveva mantenere questo impegno?

CANCEMI SALVATORE: - No, diciamo specifico non me l'ha detto, pero' lui diceva che aveva queste persone nelle mani, queste persone che era un bene per tutta Cosa nostra, quindi ribadiva sempre queste cose, diciamo.

Quando lui a volte pronunciava certe parole, diciamo, che parlava: "Sta cosa si deve fare subito - per esempio - perche' questa e' una cosa che noi la dobbiamo portare a compimento subito"; insomma, tutte queste cose io pensava, diciamo che c'era una cosa particolare, una cosa diversa della strage del dottor Falcone diciamo con questa; perche' tutte quelle cose io la' non l'ho sentito, diciamo, pure se c'erano pure diciamo i discorsi, ma no cosi' forte come i fatti, diciamo, quando c'e' stata la strage del dottore Borsellino.

.....

P.M. dott. DI MATTEO: - Senta, signor Cancemi, una domanda, forse l'ultima, intanto sul punto, poi ci ritorneremo eventualmente dopo. Oltre alla premura, lei poc'anzi ha detto: "Questi discorsi erano piu' forti per la strage di via D'Amelio"; mi pare, Presidente, che ha detto cosi'. Il Cancemi, oltre a riferire la diversita' alla premura, ha detto: "Questi discorsi erano piu' forti per la strage di via D'Amelio rispetto a quella di Capaci". In che senso erano piu' forti? Cioe' da che cosa lei percepisce questa diversa forza dei discorsi che ha fatto stamattina per via D'Amelio rispetto a Capaci?

CANCEMI SALVATORE: - Si', io lo capiva delle parole di Riina, perche' io ero la' presente, quindi erano le parole di Riina che diceva: "Sta cosa si deve fare subito", altre cose diciamo, come dire, perche' questo... usava quelle parole: "Questo e' un bene per tutta " Cosa nostra"".

Quindi tutte queste cose messe insieme, ripeto, per me erano piu' forti i discorsi; questo e' il senso che io dico piu' forte, erano... aveva premura, diciamo, perche' non... co' altri discorsi non... non aveva questo linguaggio, non... non faceva queste cose; qua invece ha avuto un interesse particolare, una cosa diciamo che... come se doveva dare... io dico come se doveva dare, che poi per me era una certezza che lui doveva dare qualche... questa cosa... la doveva portare questa cosa a compimento al piu' presto possibile. Questo diciamo; tutte queste cose a me mi hanno dato questi... questo da... questo giudizio che io sto dando, che poi erano cose che diceva lui, quindi io lo sto trasmettendo a voi.

P.M. dott.ssa PALMA: - Senta, ma qualcuno di voi fece o no presente che era passato poco tempo dalla strage di Capaci?

CANCEMI SALVATORE: - No, lui poco tempo non... almeno a me, diciamo, non... non c'e' stato, diciamo; lui anzi voleva al piu' presto possibile, diciamo, di fare questa cosa; quindi 'stu pu... non... non c'era... non se lo creava questo problema, perche' aveva un interesse diciamo particolare a portare a compimento questa... questa strage.

P.M. dott.ssa PALMA: - Vi disse Riina che cosa avrebbe guadagnato se... se Cosa nostra poteva guadagnare qualche cosa da questa uccisione del dottore Borsellino? Cioe' se c'erano gia' dei... se esistevano degli accordi, se aveva avuto eventuali garanzie.

CANCEMI SALVATORE: - Si', lui... lui diceva che, appunto, quando...

....

CANCEMI SALVATORE: - No, io... si', per quello che Riina diceva con... con le sue parole, lui... c'era qualche garanzia che... che c'avevano dato per fare questa... questa strage; si', questo...

PRESIDENTE: - E be', questa e' la risposta.

CANCEMI SALVATORE: - ... e' quello che io ho capito, quel...

PRESIDENTE: - Questa e' la ripetizione della domanda; lei ha detto: "Si', la garanzia c'era". Ma che garanzie? Vuole sapere il Pubblico Ministero.

CANCEMI SALVATORE: - Eh, la'... insomma, attenzione, cerchiamo di capirci: la' si parlava di... di questi... di questi annullamenti della Legge sui pentiti, sul 41 bis e su altre cose; questo era l'interesse, diciamo, che Riina aveva, diciamo che lui sicuramente ha preso accordi con quei... con queste persone.

Questo era, l'interesse di Cosa nostra era questo, perche' infatti il Riina diceva: "Questo e' un bene per tutta " Cosa nostra" e queste persone noi li dobbiamo garantire ora e sempre, anche nel futuro"; quindi tutti i discorsi che si facevano erano questi qua, diciamo, basati appunto su... su queste promesse che c'erano state fatte di annullare queste... queste Leggi, queste cose sui collaboratori.

P.M. dott.ssa PALMA: - Signor Cancemi, io pero' questa domanda gliela devo fare, perche' voglio capire queste persone che lei dice che risultato... cioe' che cosa dovevano raggiungere, chiedendo di uccidere il dottore Borsellino? A questo punto me lo deve spiegare. Cosa ottenevano...

CANCEMI SALVATORE: - Si', va be', io...

P.M. dott.ssa PALMA: - ... queste persone? Perche' voi ottenevate l'abolizione dei benefici, e queste persone perche' dovevano fare uccidere il Giudice Borsellino? In quel momento che cosa significava?

CANCEMI SALVATORE: - Guardi... si', io ho capito la sua domanda, pero' diciamo il Riina le cose che spiegava erano questi che io a grossomodo, pure se qualche cosa magari mi sfugge momentaneamente, erano questi qua, pero' c'erano delle cose che magari lui non li faceva presenti a me oppure a qualche altro; quindi c'erano cose che lui sicuramente se li teneva per lui, che magari non lo... non li diceva. Quindi ma... c'era, diciamo, questi interessi per lui e sicuramente c'erano interessi per altre persone sulla morte del dottore Borsellino.

Queste affermazioni sono di indiscutibile rilievo per comprendere il meccanismo esecutivo della strage di via D'Amelio.

L'accelerazione soggettivistica che Riina ha dato agli avvenimenti nel corso del 1992, il concentrarsi dell' interesse spasmodico alla soppressione di Paolo Borsellino proprio quel 19 luglio del 1992, non si giustifica con il movente della vendetta per il passato del magistrato.

La scelta dei tempi per assassinare il giudice mette in luce la complessità della strategia, elaborata dopo la sentenza del maxiprocesso e la conseguente svolta epocale che essa rappresentava nei rapporti tra Stato politica e mafia.²⁷³

Mette in luce altresì l'esigenza per Cosa nostra di compiere un'autentica rivoluzione in tali rapporti, attraverso interventi radicali, per rispondere alla condanna e alle sue implicazioni.²⁷⁴

Nello stesso tempo i contraccolpi della prima strage ed il ruolo che Paolo Borsellino stava assumendo nelle settimane successive alla strage di Capaci imponeva l'esigenza della sua immediata soppressione e l'assunzione

²⁷³ Cancemi ha spiegato che i referenti politici di Cosa nostra prima del 1992 erano stati gli onorevoli Lima Andreotti, tramite i cugini Salvo, Martelli ed i partiti da essi rappresentati. Costoro non avevano mantenuto l'impegno di fare annullare la sentenza del primo maxi processo di Palermo, nel quale Riina aveva preso il primo ergastolo, e avevano girato le spalle all'organizzazione. Martelli insieme a Falcone era ritenuto responsabile della conferma della sentenza in Cassazione. Lima era stato ucciso per lo stesso motivo.

²⁷⁴ Riina aveva manifestato a Cancemi più volte l'intenzione di non arrendersi dopo la condanna nel maxiprocesso. Abbiamo visto come nel "papello" vi fossero richieste concernenti l'abolizione dell'ergastolo e il miglioramento delle condizioni detentive e della legislazione esecutiva. E' possibile che Riina pensasse pure che uno schieramento politico amico potesse indurre le condizioni per la revisione del processo o quantomeno la relativa sicurezza della latitanza a Corleone.

consapevole dei costi che ciò avrebbe comportato per proseguire nella nuova strategia.

Tutto ciò si riflette sul piano esecutivo con il succedersi frenetico di riunioni ed incontri, con la mobilitazione dell'intero corpo dell'organizzazione e la necessità per Riina non solo di ordinare la strage ma anche di spiegarne la necessità ed i tempi. Da qui la riunione nella villa di Calascibetta alla quale Riina partecipa non tanto per sollecitare l'esecuzione e verificare lo stato dell'organizzazione ma per spiegare l'assoluta necessità della perfetta riuscita per le sorti dell'intera organizzazione.

Non deve sorprendere in quest'ottica che, come ha spiegato Cancemi, nei mesi successivi anche dopo la stretta repressiva Riina ostentasse ottimismo e chiedesse ai suoi pazienza e che Provenzano dopo l'arresto del Riina avesse ribadito che la linea di Riina dovesse essere proseguita, quasi che fosse stato messo in conto un periodo di indurimento dello Stato che doveva tuttavia preludere nel tempo ad un progressivo ammorbidimento fino alla conclusione del desiderato accordo di più ampio respiro, sulla base delle richieste più volte avanzate. Un concetto che Cancemi ha ripetuto anche in seguito ad una contestazione della parte civile: Riina aveva messo in conto tutto, anche il 41 bis, non aveva mai dimostrato sorpresa per la reazione dello Stato dopo il 19 luglio, la sua era una prospettiva di lungo periodo: “ alla lunga vinceremo noi”.

Cancemi ha riferito pure sull'episodio del furto delle opere d'arte avvenuto a Palermo, opere che erano state recuperate da Cosa nostra. Riina aveva intenzione di usare questi quadri come merce di scambio in una trattativa che prevedeva la liberazione di alcuni detenuti.²⁷⁵

²⁷⁵ L'episodio è raccontato in termini pressochè identici da Giovanni Brusca. I beneficiari avrebbero dovuto essere alcuni vecchi mafiosi detenuti che versavano in cattive condizioni di salute e tra questi Bernardo Brusca, padre di Giovanni

Il collaboratore ha precisato che si trattava di una trattativa e di una prospettiva del tutto diversa dal punto di vista strategico di quella cui aveva fatto riferimento in precedenza.

Il verbale che stiamo analizzando è importante anche perché Cancemi ha qui risolto un altro contrasto che aveva avuto con il La Marca, a proposito dell'avviso che ne "doveva saltare un altro" che Cancemi aveva comunicato al suo "soldato". Cancemi che nel primo grado di questo giudizio aveva dichiarato di non ricordare l'episodio ha detto che sforzando i propri ricordi l'episodio poteva considerarsi vero e l'aveva rimosso perché si era trattato appena di una battuta.

Aveva violato in quell'occasione la regola di riservatezza perché il La Marca era un uomo che gli stava assai vicino.

Nel seguito dell'esame offriva accurate conferme dei precedenti tentativi di uccidere Borsellino (nel solco di Anzelmo, La Marca, Ganci Calogero, Galliano), ragioni, moventi, mandato della commissione, interesse specifico dei trapanesi, autori; indicazioni convergenti e ricche di particolari noti e già riferiti ma anche originali, compatibili con il suo ruolo.²⁷⁶

La precisione, il dettaglio, la convergenza, la costanza delle risposte che il Cancemi forniva su questo come su altri punti, rivelatori di un racconto che non poteva basarsi che su esperienza vissuta, provocavano addirittura il sospetto in un difensore che il Cancemi, sentito in videoconferenza con l'assistenza del suo difensore, potesse avere sotto gli occhi nel rispondere addirittura i verbali d'interrogatorio. Questo dubbio veniva manifestato in pubblica udienza dando luogo ad un incidente che si concludeva con la dimostrazione dell'assoluta infondatezza del sospetto. L'episodio va riportato perché esso conferma, indirettamente, il giudizio della Corte sull'

²⁷⁶ Il racconto di Cancemi su questo punto è un autentico omaggio alla memoria del magistrato.

attendibilità intrinseca del Cancemi, alla stregua dei classici criteri di valutazione della sua deposizione.²⁷⁷

Cancemi si è lungamente diffuso sul funzionamento della commissione provinciale di Cosa nostra nel 1992 e di come Riina rispettasse rigorosamente la regola dell'informazione e del consenso preventivo di tutti i capi. Anche Cancemi come Brusca ha spiegato l'attenzione che Riina poneva a non incorrere in formali violazioni delle c.d. regole e come lo stesso avesse cura di tenere informati i capi in carcere, informazione che, a suo dire, il Riina aveva trasmesso con congruo anticipo ai capi detenuti anche per l'uccisione del dr. Borsellino così come si era impegnato a fare nel corso di una delle riunioni di giugno.²⁷⁸

Sulle riunioni allargate o a gruppetti della commissione ha riferito esattamente ciò che aveva già dichiarato il Brusca, incrociando le sue dichiarazioni con specifico riferimento alle occasioni che nel 1992 avevano visto la commissione riunirsi in modo plenario.

²⁷⁷ **AVV. LA BLASCA:** - Il problema era... Signor Presidente, era questo il problema che mi ponevo: che nella piena legittimità del fatto compiuto dall'avvocato Stellari, trovandosi accanto al collaboratore di Giustizia, proprio accanto, e si vede, ovviamente, anche senza la volontà dell'avvocato Stellari, perché questo non è stato posto in dubbio da parte di questa difesa, altrimenti non avrei avuto nessun motivo di fare quella premessa iniziale, il collaboratore teoricamente potrebbe vederli. Era questo solo il punto, non nel mancato esercizio di legittimo esercizio dell'avvocato.

PRESIDENTE: - Sì.

AVV. LA BLASCA: - E su questo ci tengo, Presidente.

PRESIDENTE: - No, no, avvocato, vede, il mio intervento iniziale non era volto a biasimare il fatto che lei avesse voluto dire che l'avvocato Stellari stava commettendo una scorrettezza, perché lei non lo ha voluto dire e non era questo certamente il significato del suo intervento. Lei aveva una preoccupazione: che Cancemi potesse leggere quello che l'avvocato Stellari aveva davanti. Io le ho risposto che questa...

AVV. LA BLASCA: - Ma senza alcuna volontà da parte dell'avvocato.

PRESIDENTE: - Senza che l'avvo... questo è evidente, questo è evidente, di questo non se n'è mai parlato. Il punto è un altro: che io ho detto che poiché non vi è alcun elemento che ci consenta, dalla visione dello schermo, di poter ipotizzare che il Cancemi possa vedere quello che l'avvocato Stellari ha davanti, vedere nel senso di leggere le parole, perché tutti possiamo percepire la posizione reciproca del Cancemi e dell'avvocato; non sono a fianco, ma bensì si trova in una posizione diversa del tavolo. È impossibile in questo momento che il Cancemi possa leggere se non gli vengono posti davanti, cosa che ne lei dice ne noi vediamo, possa leggere i verbali, le carte che eventualmente si possono riferire a qualsiasi interrogatorio. Per cui, stante questo fatto, cioè l'impossibilità per il Cancemi di poter leggere quel verbale in questo momento, chiedere all'avvocato Stellari quali verbali ha davanti significa commettere un'intrusione nell'ambito della sua attività lavorativa che io non intendo assolutamente fare.

Cosa diversa, se noi potessimo apprezzare qui una possibilità di questo tipo; possibilità che non esiste allo stato, tenuto conto della distanza e della reciproca posizione dell'avvocato e del Cancemi.

Chiudo l'incidente, possiamo andare avanti. Prego, Pubblico Ministero.

²⁷⁸ Il dato è rilevante in questo processo perché conferma l'attendibilità di quei collaboratori che hanno riferito sulla conoscenza del prossimo attentato e addirittura sull'attivismo di alcuni degli esponenti dell'organizzazione detenuti in carcere, secondo quanto riferito da altri collaboratori (Costa Gaetano a proposito del Pullarà, Giuseppe Marchese a proposito del Madonia e così via).

Ribadiva l'esistenza di uno stretto legame tra il Provenzano Greco e Aglieri e ricordava che erano costoro a prendere gli appuntamenti per Provenzano.²⁷⁹

A sostegno dell'attendibilità di Cancemi si può ricordare che lo stesso ha riferito un episodio concernente un momento in cui Riina aveva dato ordine a Biondino di strangolare Giovanni Brusca e Giuseppe Madonia che si comportavano in modo eccessivamente autonomo e incompatibile con le fondamentali esigenze di disciplina criminale dell'organizzazione.

Biondino riuscì a persuadere Riina a soprassedere dati i vincoli che lo legavano alle due famiglie (e probabilmente il Riina non era convinto di quella soluzione, essendo entrambi tra le persone a lui più care).

Sta di fatto che i presupposti del racconto di Cancemi sono stati confermati da Brusca che ha considerato il fatto vero, traendo da esso motivi di riflessione e di spinta alla collaborazione.

Nel corso del controesame a Cancemi è stato essenzialmente contestato di avere iniziato ad ammettere le proprie responsabilità con un certo ritardo e di avere fino al 23 settembre 1993 negato la sua qualità di componente della commissione e di avere commesso omicidi.

Si tratta di dati incontrovertibili ma che non spostano il precedente giudizio perché il Cancemi stesso ha dato conto con espressioni accorate delle difficoltà che aveva incontrato nel confessare i suoi e gli altrui delitti dopo una decisione improvvisa di consegnarsi ai carabinieri, non maturata quindi nel corso di una detenzione più o meno lunga e quindi di una più o meno approfondita riflessione ma frutto probabilmente del prevalere di un'urgenza nella quale convivevano spinte e motivazioni contraddittorie.

A sua volta il p.m. con il meccanismo della integrazione della contestazione ha consentito l'ingresso nel processo di un verbale del 19 ottobre 1993 nel quale il Cancemi si assumeva le sue responsabilità, spiegando come era diventato il reggente del mandamento di Porta Nuova,

²⁷⁹ Questo dato conferma quanto abbiamo già acquisito da numerose altre fonti. Ricordiamo Brusca e Pulci.

in modo sostanzialmente residuale per l'arresto di Calò e del sottocapo del tempo, accusandosi di seguito di numerosi delitti.

Dal che è possibile desumere che il primo travaglio di Cancemi si è protratto per meno di tre mesi ma si è risolto in un tempo che può considerarsi congruo. Dopo questa fase Cancemi ha dato vita ad una collaborazione sempre meno condizionata da remore psicologiche e da imbarazzanti silenzi.

L'irrilevanza probatoria delle contestazioni mosse al Cancemi dalla difesa con la parziale lettura di due tra i primissimi verbali resi dallo stesso deriva non solo da questo ormai acclarato processo tortuoso della collaborazione del Cancemi di cui va tenuto conto nel giudizio di attendibilità intrinseca ma dalla controprova offerta dall'accusa con la lettura di altri verbali che spiegano ed elidono le precedenti reticenze ma soprattutto perché non sarebbe possibile dire nulla di definitivo su questo percorso nella sua evoluzione logica e cronologica senza disporre dell'intera serie storica delle dichiarazioni del Cancemi. In questo senso non è irrilevante che sia stata proprio la difesa ad opporsi alla produzione integrale dei verbali per i quali l'accusa aveva espressamente sollecitato il suo consenso..

Per comprendere le effettive e giustificabili difficoltà incontrate dal Cancemi nell'ammettere le proprie e le altrui responsabilità per alcuni dei più gravi delitti, è opportuno riportare a titolo esemplificativo un brano di verbale che rende evidenti e fondate le ragioni della reticenza iniziale del Cancemi, riproponendo il tema generale della necessità di non dimenticare il contesto e le condizioni che giocano prepotentemente contro la migliore volontà di leale collaborazione di un ex esponente di Cosa nostra: le condizioni di sicurezza proprie e dei prossimi congiunti, presenti e future. Al Cancemi veniva contestato di avere ammesso la responsabilità per la strage di Capaci solo il primo novembre 1993 per deliberazione autonoma. La difesa procedeva, quindi, alla contestazione del verbale.

L'integrale lettura di esso permetteva di apprezzare l'inconducenza della contestazione e la sostanziale correttezza della risposta del collaboratore:

AVV. LA BLASCA: - Autonoma. E allora procedo direttamente alla contestazione. E allora, e' il verbale di interrogatorio del primo novembre 1993 reso dinanzi la Procura della Repubblica di Caltanissetta, pag. 2. Lo leggo perche' questa difesa ritiene che fa parte integrante dell'interrogatorio stesso. "L'Ufficio informa il Cancemi che e' persona sottoposta ad indagini per il reato di cui all'art. 110 e 422 C.P. commesso in Capaci il 23 maggio 1992, e gli rende note le prove senza rilevarne la fonte. Il Cancemi ne prende atto e dichiara: "Sono pronto a rispondere alle domande. Desidero premettere una cosa: ho preso atto delle contestazioni che le Signorie Loro mi hanno fatto, ma non e' per questo che oggi mi decida a riferire quello che so sull'omicidio del dottore Falcone e della dottoressa Morvillo e degli uomini della scorta"".

P.M. dott.ssa PALMA: - Continui.

PRESIDENTE: - Ha altro? Deve integrare il Pubblico Ministero? Prego.

P.M. dott.ssa PALMA: - "Gia' prima di oggi avevo maturato la decisione di liberare la mia coscienza e avevo detto al maresciallo Sabilia che vi era una cosa che volevo dire solo ai Giudici. Egli non sapeva di cosa si trattasse perche' non gliel'ho detto. So che riferendo quanto sto per riferire metto non solo la vita mia, ma quella dei miei bambini nelle vostre mani. Confido nello Stato e pertanto, superando paure e timori, che le Signorie Loro certamente possono comprendere, sono pronto a dire quanto so senza riserve e senza nulla tacere".

AVV. LA BLASCA: - No, Presidente, su quest'ultima parte c'e' contestazione... c'e' opposizione da parte della difesa perche' non e'... e' una contestazione in relazione alla domanda che ha fatto questa difesa, perche' la difesa aveva posto... aveva posto una domanda ben precisa: se lui avesse confessato la strage autonomamente o su contestazione. La parte successiva che viene integrata non ha rilevanza rispetto a questa domanda posta.

PRESIDENTE: - Avvocato, la sua opposizione e' respinta, perche' e' ovvio che per apprezzare la difformita' del contenuto di due dichiarazioni occorre conoscerle globalmente...

Dai verbali prodotti è infine emerso che Cancemi è colui che ha indicato con precisione e in modo aggiornato e riscontrato i componenti della commissione che avevano deliberato la strage di Capaci nonché gli esecutori materiali della stessa.

Lo stesso ha inoltre reso dichiarazioni dettagliate, attendibili e incontestate sulla riunione a S. Giuseppe Iato che precedette l'attentato al Consigliere istruttore Rocco Chinnici.

Ha soggiunto un ulteriore particolare rilevante per quanto si dovrà dire più avanti a proposito dei moventi della strage di via D'Amelio.

In risposta ad una domanda del p.m. se fossero stati commentati prima del 19 luglio interventi pubblici del dr. Borsellino, Cancemi precisava di non ricordare ma al contempo faceva menzione del fatto che Riina era molto attento alle dichiarazioni pubbliche di uomini politici e di uomini delle istituzioni; su queste questioni s'informava attentamente e personalmente. A riscontro di quanto ha riferito il collaboratore Tullio Cannella e quindi a sostegno dell'attendibilità di quest'ultimo, va ricordato che Cancemi ha confermato che Giuseppe Graviano aveva un rapporto diretto e personale, anche fuori dalla Sicilia, con un deputato del tempo, tale Inzerillo, che si era messo a disposizione degli "amici di Palermo".

Infine Cancemi, sollecitato da opportune domande, ha fornito precisazioni sulla riunione di giugno nella quale la strage di via D'Amelio prese corpo e nella quale si manifestava apertamente l'intenzione di Riina di procedere rapidamente all'operazione contro Borsellino. Si tratta della riunione di cui ha parlato pure il Brusca, dato da Cancemi presente alla stessa. Era stato Riina a convocare Ganci²⁸⁰ che si era presentato con il Cancemi del quale aveva richiesto pure la presenza. L'appuntamento in casa Guddo era stato combinato da Biondino e dal Ganci che aveva procurato la casa. Cancemi

²⁸⁰ Cancemi ha ricordato che il Ganci era depositario dei segreti di Riina assai più del Cancemi stesso per la lunga solidarietà tra i due risalente ai tempi della guerra di mafia e alla protezione che il Ganci aveva assicurato al Riina aiutandolo in modo decisivo nella sua ascesa. Riina usava Ganci anche per diffondere le notizie che desiderava circolassero tra i capi mandamento.

ribadiva che alla riunione era presente il Brusca e qualche altra figura che non ricordava. La riunione si svolgeva secondo un rituale consolidato. Riina si sedeva con il Ganci in un divano nello stesso salone dove stavano gli altri. Iniziava a parlare rivolgendosi al Ganci ma in modo che tutti potessero sentire, pur senza partecipare al dialogo tra i due. Ganci aveva ascoltato senza contrastare il racconto di Riina, al termine del quale Cancemi aveva ascoltato la frase con la quale Riina, per rassicurare Ganci, si era assunta la responsabilità di ciò che sarebbe accaduto. Quindi i due si erano seduti al tavolo insieme agli altri e il discorso era proseguito. L'argomento era quello già più volte affrontato in precedenza: l'omicidio del dr. Borsellino ma questa volta da portare a termine in fretta, con "premura", e la trattativa in corso sui benefici che Cosa nostra avrebbe ottenuto da quella azione. Riina aveva soggiunto che bisognava mettere in ginocchio le istituzioni e che dovevano dimostrare di essere i più forti. Aveva pure pronunciato altre parole che il Cancemi non ricordava. Ganci, quando la riunione si era sciolta, nel commentare con Cancemi le parole di Riina con la frase "questo ci vuole rovinare tutti" soggiunse che il Riina "aveva una certezza" e che stava trattando "una cosa enorme". Nel corso di analoghe successive riunioni nel corso delle quali Riina aveva assicurato tutti che le cose stavano procedendo secondo i piani, fu affrontato l'argomento del carcere duro che nel frattempo era stato ripristinato per i mafiosi. Riina rispondeva che quella situazione momentanea sarebbe stata superata dagli impegni che lui aveva avuto dalle persone con le quali aveva trattato e che tutto sarebbe stato superato in futuro; che tutto veniva fatto per il bene di Cosa nostra. Invitava a stare tranquilli e ad avere pazienza:

P.M. dott.ssa PALMA: - Vi diede, ecco, il Riina un calendario, chiamiamo così, un termine entro il quale bisognava portare pazienza? Vi diede un termine finale? "Aspettiamo fino al 2008"? "Aspettiamo per un altro anno"? Cioè vi diede, vi fece

comprendere cioè quando si sarebbero realizzate queste condizioni favorevoli per Cosa nostra?

CANCEMI SALVATORE: - Ma lui, guardi, il calendario onestamente non l'ha dato... onestamente non l'ha dato il calen... però lui diceva di avere un po' di pazienza, "dobbiamo aspettare un po' di tempo che sistemiamo tutti, che quello che io sto facendo è un bene per tutta " Cosa nostra"". Questo le parole che io ci sentiva dire, invitava a un po' di... di pazienza, di aspettare.

Per completezza va ricordato che la difesa ha pure prodotto un verbale di confronto svoltosi il 16 giugno 2001 davanti alla Corte di assise di appello di Caltanissetta, impegnata nel procedimento penale contro Agate Mariano + 26 tra Salvatore Cancemi e Calogero Ganci, anch'egli collaboratore di giustizia, avente ad oggetto le cause della collaborazione di Cancemi.

Ebbene da questo confronto è emerso il nome della donna, una cugina del Cancemi, che sarebbe stata all'origine secondo il Ganci della decisione di Cancemi di costituirsi.

Il Ganci ha ricordato che quelle da lui riferite erano semplici voci di carcere non verificate, voci che aveva ascoltato dal padre e da Francesco La Marca. Come si fosse formata questa diceria e che fondamento avesse non era stato in grado di specificare. Ricordava che si trattava di dare una spiegazione alla condotta di Cancemi che appariva assolutamente inusuale, trattandosi – riconosceva Ganci – di uno dei capi mandamento più importanti che si era consegnato senza alcuna apparente ragione. Era anche un modo per valutare la fondatezza della notizia che era circolata a proposito dell'appuntamento con Provenzano al quale il Cancemi si era sottratto. Si diceva che siccome la cugina l'aveva cacciato dalla villetta in Trabia dove Cancemi trascorreva la latitanza, era verosimile che Cancemi avesse compiuto un gesto che lo avrebbe fatto cadere nella considerazione degli uomini d'onore, al punto da fargli preferire di consegnarsi ai carabinieri.

Cancemi negava recisamente la circostanza; escludeva di avere trascorso la latitanza presso la cugina; era stato invece latitante presso la casa di Guddo, più volte menzionata, insieme a Raffaele Ganci (circostanza parzialmente ammessa dal contraddittore); spiegava che la voce sulla cugina era stata messa deliberatamente in circolazione da Raffaele Ganci, per attutire l'effetto, oggettivamente screditante per la mentalità di Cosa nostra, della propalazione del consiglio ricevuto da Ganci di non presentarsi agli appuntamenti di Provenzano.

L'espressa attribuzione da parte dello stesso Ganci all'informazione resa della qualità di mera diceria, rende la circostanza assolutamente insignificante. Resta il fatto che nessun dato obbiettivo permette di collegare causalmente la costituzione di Cancemi all' "offesa" alla cugina, la cui onorabilità Cancemi ha strenuamente difeso e Ganci confermato.

Le contestazioni mosse al Cancemi sulla base delle dichiarazioni rese in primo grado dal tenente dei carabinieri Carmelo Canale possono considerarsi largamente assorbite nei rilievi concernenti il modo in cui si è sviluppato nel tempo la collaborazione di Salvatore Cancemi.

Il Canale ha riferito di allusioni del Cancemi al maresciallo Lombardo, cognato del Canale, morto tragicamente suicida nel marzo del 1995, su rivelazioni che avrebbe fatto in occasione dell'anniversario della strage, il 19 luglio 1995. Anche al Canale, che fu uno dei più stretti collaboratori di Paolo Borsellino, il Cancemi aveva fatto balenare con linguaggio criptico l'idea di "un regalo", la prospettiva di dichiarazioni sulla strage che non aveva fino a quel momento reso.

E' evidente come queste indicazioni nulla aggiungano a quanto già non si sappia. Fino al luglio 1996 Cancemi non aveva ammesso le proprie responsabilità nella strage; non aveva parlato della sua partecipazione alle riunioni nelle quali si era discusso dell'attentato, del contesto in cui questa

deliberazione si inseriva nonché della strategia del Riina. Questo silenzio rendeva assai problematica l'interpretazione del contributo che egli aveva offerto per la ricostruzione dell'intera vicenda di via D'Amelio poiché tra i carabinieri che esercitavano la protezione, presso le cui strutture Cancemi viveva, era pacifico che Cancemi sulla strage fosse reticente. Questa contraddizione creava un salto logico nell'inserimento delle varie tessere del mosaico; collideva con tutti gli altri elementi di prova acquisiti l'idea che un capomandamento potente, ascoltato, prestigioso e assai vicino al Riina, fosse stato tenuto fuori dal processo deliberativo-organizzativo-esecutivo della strage e che il suo unico contributo consistesse nelle poche rivelazioni dovute alle confidenze di Ganci sugli esecutori della strage. A prescindere dalle confidenze ai marescialli Canale e Lombardo, la tardività delle dichiarazioni del Cancemi pone il problema, già affrontato in precedenza, del collegamento tra il ritardo e l'attendibilità intrinseca del collaboratore.

Anche dalle dichiarazioni del Canale si ha conferma di ciò che Cancemi ha definito il suo "travaglio" nel parlare della strage e nel completare il suo racconto.

Questo problema merita di essere affrontato ma non è dato comprendere come si possa far discendere dalla reticenza di Cancemi, dal suo silenzio sulle riunioni che precedettero la strage e sulla sua partecipazione al pattugliamento del percorso che il dr. Borsellino avrebbe dovuto compiere per recarsi in via D'Amelio, domenica 19 luglio intorno alle ore 9,30, una valutazione di inattendibilità delle sue dichiarazioni dopo la decisione di ammettere la sua partecipazione alle riunioni preliminari e al pattugliamento, elementi che appunto mancavano al quadro e che sono riscontrati dalle dichiarazioni di Ferrante, Ganci Calogero, Galliano Brusca e La Marca.

Se anche volessimo ammettere che la spinta decisiva al Cancemi sia stata data nell'estate del 1996 dalla consapevolezza che in presenza di nuovi collaboratori non sarebbe stato più possibile ritardare oltre il momento della verità, e per questo probabilmente Cancemi ha anticipato la formale contestazione delle dichiarazioni di Ferrante e di Ganci, non per questo la confessione è da disattendere. Oltretutto sul piano logico non si comprende come l'argomento "Cancemi non poteva non sapere" si possa trasformare, nel momento in cui Cancemi finalmente parla e dice ciò che ci si aspettava che dicesse in base a quella premessa, nella conclusione "Cancemi non sa, non è attendibile" perché ha detto tardi ciò che tutti convengono avrebbe dovuto dire prima. Il ritardo nella rivelazione del vero, di ciò che tutti razionalmente presumevano dovesse essere la verità, non può per postulato trasformare il vero in non vero.

Questo ritardo pesa nella valutazione della personalità del Cancemi ma non nel senso postulato dalla difesa, di non rendere credibile quanto da lui affermato sulla strage e sui suoi autori, circostanze e moventi ma, paradossalmente, in senso opposto, nel senso cioè che può ammettersi ancora un margine d'incertezza sulla reale completezza della collaborazione di Cancemi. Quel ritardo non nuoce alla credibilità di Cancemi per quello che ha detto, che appare del tutto coerente, logico, compatibile con il suo ruolo, con il suo bagaglio di conoscenze, con il suo atteggiamento complessivo, con i suoi rapporti con le persone chiamate in reità, nei confronti delle quali Cancemi non ha mostrato né astio né avversione, astenendosi da qualsiasi giudizio negativo o rancoroso, e nei confronti delle quali il contenuto accusatorio delle dichiarazioni, pur essenziale, si riduce all'osso di una confidenza, per quanto attendibile, rigorosa, ben collocata nel tempo e nello spazio e sostenuta da forti motivazioni, risolutiva per la definizione delle responsabilità (erano là in

via D'amelio, erano coloro che materialmente eseguirono la strage, e si parla di Aglieri, Greco, Tagliavia, Giuseppe Graviano e del fratello).

Il ritardo potrebbe allora assumere un altro significato e indurre un dubbio quando Cancemi ora afferma di avere detto tutto ciò che sa sulla strage, specie quando da altra fonte (deposizione Scarantino) risulterebbe una partecipazione ancora più pregnante.

Tutti i dati oggettivi convergono per un giudizio di piena attendibilità di ciò che ha dichiarato Cancemi sulla strage di via d'Amelio e sui suoi autori.

Cancemi è riscontrato da Brusca, Ferrante, Ganci, Galliano.

Il rapporto di stretta fiducia che lo legava al Ganci è stato confermato dal figlio di quest'ultimo, Calogero, nell'occasione meno propizia per il Cancemi, nella contingenza di quel confronto con il Ganci nel quale il Cancemi si è dovuto difendere da un'accusa disonorevole e mortificante:

Cancemi- No, no, io ero in pace con tutti, mi volevano bene tutti e se il il signor Ganci un attimino si trasforma a essere sincero lo può dire lui che a me mi volevano bene tutti, suo padre mi portava così, in una mano, tutti, mi volevano bene tutti e lui lo può confermare. Questi qua, quando vedevano a me, lui i suoi fratelli, vedevano meglio di suo padre.

Ganci – E' vero

Cancemi – Meno male, sto dicendo la verità.

Ma si tratta solo dell'ultima conferma da parte di Calogero di un rapporto di stima, fiducia, intimità tra il padre Raffaele Ganci ed il Cancemi del quale Calogero ha parlato a lungo nel corso del suo esame ma che emerge da dichiarazioni unanimi di altri collaboratori.

E per quanto concerne la fonte di Cancemi si tratta evidentemente di una delle persone più autorevoli in Cosa nostra, sulla cui serietà e attendibilità esistono numerose conferme.

Il modo stesso con il quale il Ganci rivelava a Cancemi i nomi degli autori della strage di via D'Amelio testimonia dell'estrema prudenza dell'uomo, della sua misura e quindi è garanzia di una propalazione vera e limitata allo stretto indispensabile, in coerenza con la regola fondamentale di riservatezza che Ganci violava solo con uno dei più importanti capi mandamento, con il quale aveva un rapporto di comunanza di idee, di vita e di reciproco affidamento che gli impediva di tenerlo all'oscuro di un dato evidentemente importante perché il Cancemi potesse muoversi più agevolmente nell'universo di Cosa nostra: i nomi degli autori materiali della strage di via D'Amelio. Si consideri che il rapporto fiduciario tra Ganci e Cancemi era tale che il Ganci comunicava sottovoce a Cancemi quei commenti critici sul Riina che, se rivelati, avrebbero potuto costargli assai cari.

Ma si consideri ancora che Ganci non poteva sbagliare o andare sull'opinabile a proposito dell'indicazione offerta a Cancemi sui compartecipi della strage perché, come ha dichiarato il figlio Calogero, Raffaele Ganci aveva preso parte all'intera fase esecutiva; era lui che veniva informato da Biondino, secondo quanto riferisce Cancemi e secondo quanto emerge dal racconto di Calogero Ganci che è importante perché mette in luce come Biondino avesse un grande interesse a coinvolgere sia il Ganci che il Cancemi non solo nella fase strettamente esecutiva ma nell'intera fase organizzativo-preparatoria (si confrontino le dichiarazioni di Ganci Calogero sulla discussione tra Biondino, Cancemi e Raffaele Ganci, alcuni giorni prima della strage, riferitagli dal padre).

Raffaele Ganci, quindi, partecipa direttamente alla fase esecutiva; è in stretti rapporti con Biondino, coordinatore dell'operazione e si coordina a sua volta con quest'ultimo per quanto attiene alla distribuzione dei compiti. Si ricordi che suo figlio Domenico è colui che è incaricato di dare la "battuta" finale agli uomini appostati in via D'Amelio, comunicando loro al mattino la partenza del corteo blindato e al pomeriggio l'ultima comunicazione dell'imminente arrivo sul luogo (Galliano). Ganci Raffaele non può quindi riferire circostanze apprese approssimativamente ma circostanze che conosce perché della fase esecutiva è uno dei protagonisti in diretto contatto con gli uomini appostati in via D'Amelio.

Queste decisive considerazioni sull'attendibilità della fonte del Cancemi si sposano con l'attendibilità intrinseca del Cancemi stesso sulla base di una serie di rilievi finali incontestati e inconfutabili.

Con il contratto di collaborazione Cancemi ha assunto precisi obblighi di verità.

La sua collaborazione è tutt'altro che prezzolata. Si tratta di un boss che al di là dell'affermazione sul valore plurimiliardario del patrimonio al quale ha dovuto rinunciare, tra cui sette miliardi fatti recuperare in contanti in Svizzera, ha certamente con la collaborazione perduto gran parte se non la totalità delle risorse che aveva accumulato sia con l'attività criminale ma anche con la lecita e prospera attività di commerciante di carni. Tutto questo in cambio di uno stipendio di circa due milioni e mezzo al mese appena necessario per vivere.

La collaborazione è costata, inoltre, al Cancemi la disintegrazione della sua famiglia.

Cancemi è considerato collaboratore attendibile da organi giudicanti di ogni regione del Paese, tanto da avere testimoniato oltre che in Sicilia, a Milano, Firenze Perugia e altrove. Gli esami e gli interrogatori che ha sostenuto sono stati centinaia. Si è sempre sottoposto ad esami e controesami e, come è ragionevole che sia, il meccanismo dell'esame incrociato, che ha appunto tecnicamente una funzione per così dire maieutica, gli ha permesso talvolta di ricordare particolari, nuove circostanze più precisi ricordi.

A parte un' evidente e comprensibile animosità nei confronti soprattutto del Riina, che Cancemi spiega con l'odio mortale che costui gli serberebbe in conseguenza degli effetti della sua collaborazione, non sembra e non vi sono prove che le dichiarazioni di Cancemi siano state animate da desiderio di vendetta o di rivalsa. In qualche caso semmai, specie in passato, Cancemi è stato reticente ma non risultano episodi di dolose false accuse.

Non risulta avere mai violato gli obblighi derivantigli dal contratto di collaborazione.

Si può credere al Cancemi quando afferma di avere avuto l'attenuante speciale per la collaborazione in oltre cinquanta processi, tra cui appunto il processo per l'omicidio Lima, per la strage di Capaci e in quello per la strage di via D'Amelio: risulta infatti che lo stesso sia stato condannato dalla Corte di assise di appello di Caltanissetta per tale ultimo reato alla pena di anni sedici di reclusione con le attenuanti generiche, l'attenuante speciale per l'effettiva collaborazione (dispositivo in atti).

Cancemi ha deposto, fornendo utili contributi, in tutti i processi per i più gravi delitti di Cosa nostra in Sicilia dalla metà degli anni settanta fino al 1992.

Ha contribuito nel 1993 a dimostrare l'esistenza in vita di Bernardo Provenzano, ritenuto il nuovo capo di Cosa nostra, che gli inquirenti ritenevano morto.

Ha raccontato minuziosamente i meccanismi di funzionamento di Cosa nostra e della sua commissione provinciale, dimostrando la piena, consapevole, volontaria partecipazione di tutti i componenti alle decisioni concernenti i c.d. delitti eccellenti, in questo riscontrato da decine di altri collaboratori, tra cui da ultimo da Giovanni Brusca. Ha riferito sulle trame di Cosa nostra per aggiustare i processi nei quali erano coinvolti i suoi esponenti, corrompendo magistrati ed altri ufficiali pubblici.

In definitiva gli unici processi nei quali è stata messa parzialmente in dubbio l'attendibilità del Cancemi sono quelli di cui alle tre sentenze prodotte dalla difesa, ormai piuttosto risalenti e comunque non definitive. Risulta, inoltre, che in quella delle tre nella quale Cancemi ha riportato la condanna all'ergastolo egli si era autoaccusato dell'omicidio per il quale è stato condannato. Degli esiti del giudizio di appello non si ha notizia nonostante la sentenza versata in atti sia stata pronunciata il 22 agosto 1998. E' ragionevole ritenere che se fosse stata confermata sarebbe stata cura dei difensori produrla a questa Corte anche in limine. Va poi considerato che, essendo mirata la produzione difensiva a dimostrare che organi giudicanti hanno ritenuto in qualche occasione il Cancemi inattendibile, non solo la limitatissima entità della produzione giurisprudenziale negativa, a fronte dell'imponenza del contributo processuale del Cancemi in centinaia di processi in diverse sedi giudiziarie, tra giudizi di primo grado di appello e di legittimità, dimostra la marginalità della produzione difensiva ma che delle tre sentenze prodotte dalla difesa due risultano redatte dal medesimo estensore del tribunale di Palermo e la seconda pronunciata due mesi e otto giorni dopo il deposito della prima e quindi non sono significative.

L'argomentazione contro l'attendibilità del Cancemi si basa, in definitiva, soltanto sul ritardo nell'ammissione della sua responsabilità per la strage di via D'Amelio e per altri delitti. Questo ritardo si spiega e si comprende con la paura, la vergogna per la vastità del vissuto criminale, il pudore di dover confessare una tale mole di delitti e in qualche caso anche con qualche intima considerazione opportunistica, inevitabile in chi abbia vissuto una storia criminale così imponente, efferata e abietta, all'interno di un intreccio di relazioni personali e umane che è davvero arduo pretendere possano essere risolte nell'immediato di una scelta di collaborazione improvvisa, non meditata, non profondamente maturata sul piano etico e morale, specie poi quando proprio il ritardo impedisce di dire ciò che si sa, quando sono venute meno le ragioni per tacere, tenuto conto che diventa difficile spiegare perché si è atteso tanto, si rischiano contraccolpi alla propria attendibilità che il collaboratore deve sforzarsi di curare dicendo la verità e dicendola possibilmente presto e completa.

In questo senso le ragioni finali addotte dal Cancemi, per spiegare la tradiva ammissione delle sue responsabilità per via D'Amelio (ma anche

per altri delitti), appaiono ragionevoli ed espresse con accenti di verità, comunque non contraddette da ragioni fattuali o logiche inconfutabili:

CANCEMI SALVATORE: - Ma guardi, Signor Presidente, io La prego gentilmente... scusatemi l'espressione, mi dovete capire. La mia collaborazione, Signor Presidente, non e' stata una passeggiata, la mia collaborazione e' stata una cosa incredibile; non e' stato come quelli che sono arrivati dopo, che hanno trovato tutto in un piatto d'argento. La mia collaborazione e' stato quello che io dovevo andare ammettere delle cose cosi' gravi, cosi' terribili davanti a Voi, che per me era come se io l'avessi rifatto di nuovo, come se io li stavo commettendo davanti a Voi. A me mi succedeva questo qua. Quindi, io ho avuto di bisogno del tempo di superare tutte queste cose, non e' stato perche' io volevo sfuggire alla Giustizia, perche' se io volevo sfuggire alla Giustizia, Signor Presidente, io mi pigliavo i soldi che avevo e me ne andavo con la mia famiglia. Io me ne andavo in un altro angolo del mondo, invece no, non l'ho fatto questo, Signor Presidente. Io ho voluto dare una mano alla Giustizia per distruggere questo male; pero' ho avuto di bisogno del tempo, perche' i travagli... lo so io quello che ho avuto nella mia persona. Non voglio fare un caso pietoso, attenzione, perche' non siamo il caso di fare il caso pietoso, ma quello che vi dico io e' oro colato: avevo di bisogno assolutamente del tempo. Presidente, ancora oggi io non sto bene, attenzione, perche' io ho fatto una cosa incredibile che an... vedi, che loro stessi non si davano pace, loro stessi parlo di quelli di Cosa nostra. "Ma perche' ha fatto questo? Ma che ha potuto fare? Ma che ha potuto fare?" Loro stessi non... si creavano queste cose, perche' e' stato una cosa che... l'unica cosa forse che ho fatto io cosi' grave in Cosa nostra di distruggere Cosa nostra, perche' io se non si abbassa la guardia, con il mio contributo ho messo in ginocchio Cosa nostra, Signor Presidente, che e' una cosa terribile quella che ho fatto io. Ho messo a rischio la mia famiglia, ho messo... ho messo a rischio la mia vita, perche' io cammino e sono un morto, un morto che cammina, attenzione. Chi sono io? Sono un morto che cammina, ormai mi sono condannato io stesso. Quindi, vi prego che tutte queste cose le dovete capire, mi scu... scusatemi che dico: "Le dovete capire", perdonatemi. Li' mi dovete capire quello che io voglio dire, attenzione, quindi se io ho ritardato ad ammettere una cosa, non e' perche' io volevo sfuggire, Signor Presidente, non esiste, Vi dico non esiste; soltanto che nella mia testa mi succedeva questo. Io provavo vergogna ad ammettere davanti a Voi che io avevo partecipato ad ammazzare un Giudice. Ma lo capite che significa? Oppure Vi sembra che... si' siamo degli assassini, ma siamo delle

persone, Presidente. Sì, chiamateci assassini, e' vero, perche' abbiamo fatto degli omicidi, ma siamo pure persone. Grazie, Signor Presidente. (verb. 24 giugno 1999 p. 165 ess.)

Tutti gli elementi acquisiti ed esaminati nel corso del giudizio di appello confermano e rafforzano il giudizio di attendibilità delle dichiarazioni accusatorie di Salvatore Cancemi nei confronti degli odierni imputati.

13. Segue: le dichiarazioni di Angelo Siino.

Una contributo alla determinazione del complesso movente della strage di via D'Amelio è stata offerto a questa Corte dalla deposizione di Angelo Siino, soggetto non affiliato formalmente a Cosa nostra ma molto vicino ai cosiddetti corleonesi, nipote di un uomo d'onore, assai vicino e lontano parente di Giovanni Brusca che lo utilizzava, su mandato di Riina, per curare l'influenza e gli interessi di Cosa nostra nei pubblici appalti mediante il controllo sull'assegnazione a imprese amiche o controllate dall'organizzazione e la riscossione di tangenti per conto delle famiglie mafiose e dell'organizzazione nel suo complesso.

Il Siino ha confermato l'esistenza di un progetto di Cosa nostra, affidato a Baldasserre Di Maggio, per uccidere nel 1988 il dr. Borsellino mentre soggiornava nella residenza estiva di Marinalonga nei pressi di Palermo. Più che le concrete modalità del piano criminale appaiono importanti le motivazioni di quel progetto, che si raccordano idealmente, come vedremo, alle ragioni della strage del 1992: le clamorose dichiarazioni del dr. Borsellino nel corso di un pubblico dibattito quando aveva denunciato un abbassamento di tensione delle istituzioni nell'azione di contrasto alla mafia, dichiarazioni con le quali aveva creato molto imbarazzo negli ambienti interessati a far scendere il silenzio sull'esistenza e i comportamenti di Cosa nostra per meglio assicurare le condizioni di "convivenza" pacifica con Cosa nostra, esigenze che in quel periodo si concretizzavano nel ridimensionamento degli effetti e delle prospettive dell'iniziativa giudiziaria avviata con il maxiprocesso istruito dal pool di magistrati antimafia creato da Rocco Chinnici nei primi anni ottanta, del quale avevano fatto parte lo stesso Borsellino e, naturalmente, Giovanni Falcone.

Siino ha ricordato come quell'intervento pubblico, oltre a creare una serie di inimicizie al dr. Borsellino, l'avesse messo nel mirino di Cosa nostra che già nei mesi precedenti, come sappiamo, aveva tentato di ucciderlo per le indagini incisive che stava svolgendo a Marsala contro le cosche del trapanese, indagini sulle quali hanno reso ampia e precisa testimonianza, tra molti, il tenente Canale ed il dr. Ingroia. Siino ha raccontato che il progetto era subito apparso a Di Maggio di facile realizzazione per le condizioni miserrime in cui si trovava il sistema di protezione di Paolo Borsellino ma egli aveva cercato di dissuadere sia Di Maggio che poi il Brusca dall' eseguire l'attentato in quel posto, per le conseguenze negative che gliene sarebbero certamente derivate.

Siino è stato esaminato su un'altra circostanza, rilevante per la difesa, relativa alla conoscenza di messaggi (scritte sulle pareti delle cabine di navi) con i quali Scarantino cercava di comunicare che veniva maltrattato e addirittura torturato. Siino ha confermato di avere incontrato un paio di volte Scarantino durante varie traduzioni e di avere notato quei messaggi ma ha soggiunto che nessuno li prendeva in considerazione per ciò che essi apparentemente indicavano (torture e maltrattamenti); tra gli uomini d'onore circolava la voce che si trattava di pretesti di Scarantino per giustificare l'imminente inizio della sua collaborazione. Scarantino non riscuoteva molta stima. Però era ben conosciuto dagli uomini d'onore con i quali Siino viaggiava e costoro nel temere l'inizio della collaborazione di Scarantino, si mostravano consapevoli, pur definendolo una "cosa inutile", che avrebbe potuto fare "molto danno". Scarantino scriveva questi messaggi diretti al popolo carcerario di Cosa nostra per denunciare improbabili torture ma chi leggeva li interpretava, e se ne preoccupava, come un mettere le mani avanti per giustificare la prossima collaborazione. Data la modesta statura del personaggio, le pretese torture venivano considerate dagli "uomini d'onore", con i quale aveva commentato le scritte di Scarantino, come la precostituzione di un alibi.

Nessuno, per Siino, credeva alle torture di Scarantino o comunque che il suo pentimento potesse dipendere da presunti maltrattamenti. Questi commenti venivano fatti in lunghi viaggi di traduzione verso le isole di detenzione ed i commenti appartenevano a diversi detenuti che si trovavano chiusi insieme nelle stive della nave. E si trattava del "Gotha" di Cosa nostra: Pippo Calò, Bernardo Brusca, Madonia, Pippo Bono e vari altri. Oltre alla scritta nella nave ne aveva vista un'altra in una stanza del tribunale di Palermo.

Il periodo era il 1993-1994. Lo stesso Scarantino, che aveva direttamente incontrato un paio di volte in occasioni di trasferte per partecipare ai processi, gli aveva riferito direttamente le stesse cose.

A questo punto dell'esame, sull'accordo delle parti veniva ammessa la produzione dei verbali resi da Siino nel primo grado del procedimento Agate Mariano + 26 (Borsellino ter), l'utilizzazione dei quali veniva limitato all'acquisizione di elementi utili per la valutazione dell'attendibilità intrinseca del collaboratore.

La produzione di tali verbali provocava un ampliamento dell'esame ad altri temi, inizialmente non previsti.

Siino innanzitutto chiariva di essere stato per Cosa nostra una sorta di agente di collegamento con personaggi influenti dell'imprenditoria e della politica.

Il suo compito era stato di concordare con i politici e le imprese l'assegnazione degli appalti con connessa distribuzione di tangenti e

accordi con imprese appartenenti o gradite a Cosa nostra, che egli rappresentava ufficiosamente in queste trattative. L'obiettivo era l'equa divisione di profitti e vantaggi tra le imprese i politici corrotti e Cosa nostra, terza gamba del "tavolino".

Nessuna delle imprese che operava in Sicilia in quel periodo, e Siino faceva i nomi delle più importanti società di costruzioni in campo nazionale, aveva ommesso di avvalersi dei suoi servizi e della sua preziosa opera di mediazione nella distribuzione di appalti e tangenti.

Queste imprese, talvolta, subivano gli accordi con Cosa nostra e i pagamenti che questi comportavano, ma spesso questi accordi erano "auspicati".

Siino, collettore di tangenti, era assai vicino anche a diversi uomini politici per i quali svolgeva il servizio di raccolta delle tangenti.

Questo incarico gli era stato affidato inizialmente dall'on Lima per la provincia di Palermo ma poi si era allargato ad altri politici e all'intera area siciliana.

Nel 1987 l'indirizzo politico di Cosa nostra mutò radicalmente.

L'organizzazione diede l'indicazione di votare in tutta la Sicilia per il partito socialista ed in particolare per l'on. Martelli.

L'organizzazione criminale desiderava mandare un segnale; voleva dimostrare quale fosse la sua potenza elettorale in modo da poter contrattare successivamente il proprio appoggio politico. In effetti nelle elezioni politiche del 1987 il partito socialista ebbe un autentico boom elettorale.

Negli anni successivi, dopo la strage di Gela, il Martelli, preoccupato per la situazione dell'ordine pubblico in Sicilia, dove in posti come Gela si sparava per le strade e si facevano vittime innocenti, si rivolse tramite intermediari al boss Piddu Madonia per far cessare questa situazione. Ma il Madonia si dichiarava impotente a fermare le pistole. Era stato concordato

un incontro tra il Madonia ed il segretario particolare dell'on Martelli, tale Restelli, che non poté svolgersi. In precedenza nel 1987 Siino aveva personalmente incontrato Martelli per concordare il flusso dei voti. Siino ha raccontato di avere deluso in quella occasione sia il Martelli che i fratelli Brusca, che sapevano di quell'incontro.

Secondo Siino, Falcone e Borsellino avevano saputo di questo accordo. Ha riferito che, secondo Lima, l'assunzione di Falcone da parte di Martelli al ministero era dovuta al timore che Martelli nutriva per Falcone il quale era venuto a sapere del precedente contatto con la mafia. Lima era per questo assai irritato, perché Falcone riusciva ad ottenere da Martelli ciò che voleva, a suo dire, ricattandolo. Martelli aveva avuto nel 1987 un vero plebiscito personale dovuto in gran parte all'impegno degli uomini di Cosa nostra. Il successivo voltafaccia di Martelli, la delusione delle aspettative e la presenza di Falcone al ministero, furono visti come un tradimento e Cosa nostra aveva deciso per questo di ucciderlo.

Lima pure era preoccupato per non aver potuto soddisfare le richieste di Cosa nostra e sapeva che l'organizzazione voleva ucciderlo. Attribuiva alla presenza di Falcone al ministero,²⁸¹ il non poter fare di più.

Lima, alla presenza di Ignazio Salvo, si esprimeva in termini pesantissimi nei confronti di Giovanni Falcone; diceva che era Falcone il vero ministro dell'Giustizia. Queste frasi venivano dette davanti ad Ignazio Salvo per essere riportate pari pari a Riina e al vertice di Cosa nostra. Si comprende bene, quindi, come tutti i mafiosi di un certo rango, compresi Cancemi e Brusca, attribuivano all'attivismo del giudice Falcone e al suo prevalere al ministero la sentenza della Suprema Corte nel maxi processo.

Quando Siino sentiva parlare in quei termini del dr. Falcone pensava che veramente Lima volesse farlo uccidere dalla mafia.

²⁸¹ Si tratta di un racconto che per tanti versi si incrocia con le dichiarazioni di Cancemi e di Pulci.

Siino traduceva in termini semplici ed efficacissimi il giudizio che Cosa nostra dava di Paolo Borsellino e le ragioni per le quali lo temevano moltissimo:

SIINO ANGELO: - Ma che era un personaggio... lo chiamavano in un modo strano: "Strascina cuacini"; strascina cuacini e' il garzone che aiuta il muratore a tirare giu' la calce.

PRESIDENTE: - Si'.

SIINO ANGELO: - Per cui evidentemente nel senso che dicevano che era un personaggio che effettivamente tirava... era una specie di altoparlante del dottore Falcone. Ma in effetti e' un personaggio che temevano moltissimo, forse anche di piu' del dottore Falcone, perche' loro, sempre dalla loro... pensavano che il dottore Falcone fosse compromesso con la politica, cosa che effettivamente secondo me non era, ma il dottore Borsellino veniva indicato come una persona dura e pura, che praticamente in effetti aveva solo l'interesse di combattere Cosa nostra.

PRESIDENTE: - Si'. Ci furono commenti, quando Borsellino assunse l'incarico di Procuratore aggiunto? Aumento' il timore nei suoi confronti? Ci furono preoccupazioni nell'organizzazione e negli ambienti vicini?

SIINO ANGELO: - Senza dubbio.

PRESIDENTE: - E negli ambienti vicini.

SIINO ANGELO: - Io posso dire le (allora) preoccupazioni che c'erano nel carcere, Signor Presidente, perche' in quel momento ero detenuto. Debbo dire che praticamente ho sentito fare commenti poco favorevoli nei confronti del dottore Borsellino, che mi confermavano altri commenti che erano stati fatti prima, quando io ero ancora libero sempre all'interno di Cosa nostra e anche al... praticamente al fatto che non si era potuto fare piu' quell'attentato a Marinalonga, cosa a me riferita da Di Maggio.

Dopo la strage di via D'Amelio i vecchi boss detenuti, come Brusca Montalto e Calò, che avevano dovuto subire le restrizioni del 41 bis, si rammaricavano che Borsellino con il suo attivismo dopo la strage di Capaci, le sue dichiarazioni pubbliche e le sue affermazioni sull'inchiesta mafia-appalti, si era reso, addirittura, "responsabile" della sua uccisione.

Le frammentarie notizie che giungevano in carcere avevano indotto i detenuti ad attribuire a queste dichiarazioni l'urgenza con la quale era stata eseguita la nuova strage. L'introduzione del 41 bis aveva però reso difficile alla popolazione detenuta ottenere notizie più precise sui reali moventi della strage.

In carcere non si metteva in discussione che la strage fosse stata voluta dal Riina e da lui perpetrata; ci si chiedeva però quali altri interessi il Riina avesse voluto assecondare oltre quelli di Cosa nostra, perché a causa della seconda strage le condizioni dei detenuti erano effettivamente peggiorate e taluni manifestava qualche incertezza sull'opportunità della strage.

Il Siino veniva sollecitato a ricordare che nel 1993, durante la detenzione con Vincenzo Galatolo il fratello ed il nipote, tutti uomini d'onore di rilievo del mandamento di Resuttana, costoro avevano manifestato il convincimento che la strage di via D'Amelio fosse stata opera di Giuseppe Graviano e di Pietro Aglieri, uomini validi che potevano a quel tempo muoversi con relativa facilità dopo la strage di Capaci.

Siino confermava che Paolo Borsellino conosceva perfettamente il meccanismo della triangolazione negli appalti pubblici perché aveva indagato sugli appalti a Pantelleria quando era procuratore a Marsala e si era interessato proprio dello stesso Siino.

Il riferimento è stato puntualmente confermato dalle dichiarazioni rese dal tenente Canale che ha riferito su come proprio Borsellino avesse intenzione di investigare in quella direzione.

Siino ha accennato pure ad una confidenza in questo senso trasmessa in sede di colloquio investigativo al capitano De Donno e al tenore delle domande che Borsellino aveva rivolto al collaboratore Leonardo Messina, al quale aveva chiesto informazioni proprio sul Siino.

Siino ha raccontato che Piddu Madonia sarebbe stato favorevole ad una denuncia da parte di Cosa nostra delle collusioni degli uomini politici con

la mafia. Ma l'idea fu stroncata perché contraria alle ferre regole mafiose dell'omertà. Nel periodo successivo Cosa nostra proseguì, invece, nel suo piano di contrapposizione frontale con il vecchio ceto politico, tanto da avere previsto altri omicidi eccellenti tra i quali quello dell'on. Mannino. Questa fase di contrapposizione era cessata con la nascita della nuova formazione politica "Forza Italia".

A differenza di Riina, Bernardo Provenzano si occupava di imprese e attorno a lui ruotava tutto un universo di imprenditori mafiosi che avevano la loro base a Bagheria e a Caccamo. E tra questi il Madonia, il Santapaola. Il Provenzano. Provenzano a Palermo era molto legato a Pietro Aglieri.²⁸² Secondo Siino, Provenzano aveva subito l'iniziativa stragista di Riina che temeva e con il quale voleva evitare di scontrarsi. Questo latente conflitto era tenuto rigorosamente nascosto e Provenzano evitava in ogni modo che emergesse, accodandosi prontamente a tutte le iniziative di Riina e quindi cooperando alla riuscita delle stragi.

Confermava che Calogero Pulci era un "devoto" di Madonia e che lo accompagnava nei viaggi al nord, anche se dubitava che Madonia avesse molta fiducia in Pulci.

Ha spiegato di avere subito una carcerazione molto dura specialmente per il rigoroso isolamento ma che non era stato certo questa condizione a determinare la scelta di collaborare, dovuta fondamentalmente all'esigenza di liberarsi dalle oppressive pretese degli uomini d'onore che, appena liberato, avrebbero voluto che riprendesse a tessere la tela delle relazioni con la politica e gli affari. Altra ragione l'arresto del figlio ed il desiderio di sottrarlo allo stesso destino.

Non risultava a Siino vi fossero state collaborazioni dipendenti da maltrattamenti carcerari che pure vi erano stati.

²⁸² Su questi punti conviene osservare come anche dal Siino si sia ottenuta una completa conferma del quadro descritto da Calogero Pulci a proposito dei rapporti tra Provenzano e Madonia, Provenzano e Aglieri e del ruolo di Bagheria come area di riferimento della corrente legata a Bernardo Provenzano, nonché degli uomini più vicini a Provenzano a Bagheria (Eucaliptus, Gargano, Scianna).

Nell'ambiente carcerario il pentimento di Scarantino era atteso ma si pensava che Scarantino potesse alla lunga nuocere solo al cognato Profeta ed era proprio il Profeta, con il quale aveva avuto uno scambio di battute, a lamentarsi che sarebbe stato "consumato" dallo Scarantino, rivolgendo pesanti apprezzamenti sul suo conto. Era il 1995 quando Scarantino era già collaboratore ma - ha ricordato Siino - al tempo "faceva le bizze".²⁸³

Siino ha poi confermato che Cancemi era in ottimi rapporti con Riina che addirittura l'aveva nominato, insieme ad Angelo La Barbera, componente di una sorta di commissione di 'probiviri' per sedare eventuali conflitti di tra uomini d'onore.

Era stato Cancemi a indagare su uno scontro tra Giovanni Brusca e Nino Giuffrè. La relazione di Cancemi aveva fatto uscire Brusca con le ossa rotte. E Riina aveva addirittura vietato a Brusca di occuparsi per un certo periodo di appalti. L'episodio dimostrava per il Siino la fiducia che il Riina nutriva per Cancemi.²⁸⁴

L'attendibilità intrinseca di Angelo Siino in questo processo è fuori discussione,

Si tratta di un collaboratore non coinvolto nella strage. Siino ha ribadito di non essere stato uomo d'onore ma di avere svolto per Cosa nostra quella specifica funzione in materia di tangenti sulle opere pubbliche e di appalti perché sollecitato dai Brusca con i quali aveva una lontana parentela. Un personaggio dal retroterra ben diverso da quello tipico degli uomini d'onore. Imprenditore, uomo brillante, uomo politico distante dai più eclatanti episodi delittuosi di cui Cosa nostra.

Il suo contributo in questo processo è stato coerente con questa sua posizione: misurato, obiettivo congruente con le sue fonti di conoscenza,

²⁸³ Era evidentemente il luglio del 1995 quando Scarantino ebbe a fare la famosa ritrattazione televisiva. Le poche parole di Profeta debbono essere valorizzate nel senso che il Profeta era consapevole che la ritrattazione di Scarantino non avrebbe comunque porre nel nulla le prove acquisite sul furto della 126 e sulla provenienza di quell'ordine quanto meno dal Profeta. Si tratta dell'ennesima conferma dell'attendibilità di Scarantino

²⁸⁴ E in questi termini va valorizzato a sostegno della credibilità di Cancemi.

essendo stato egli detenuto al tempo della strage e anche successivamente, e con la sua estraneità ad episodi delittuosi.

Disinteressato, non animato da astio o rancore nei confronti di alcuno, coerente e preciso nel distinguere le circostanze di personale conoscenza da quelle oggetto di confidenze altrui. Ha riferito con pacatezza e precisione sui temi per i quali era stata ammessa la testimonianza.

La sua attendibilità deriva dalle circostanze della sua collaborazione, dalla storia della sua vita e dei suoi rapporti con Cosa nostra, limitati esclusivamente agli appalti e ai rapporti con politici ed imprenditori che lo hanno portato a vivere dall'esterno e da semplice spettatore le vicende più cruente dell'organizzazione. I vantaggi della collaborazione sono stati per lui estremamente limitati perché, non avendo lunghe pene da scontare, ha dovuto per altro verso subire il sequestro di molti suoi beni, parte dei quali frutto di attività non illecite, essendo Siino di famiglia benestante (lo zio mafioso non era parente del padre, titolare delle aziende familiari).

Siino ha ammesso le sue responsabilità per il reato associativo e i reati connessi agli appalti.

Ha dichiarato di avere iniziato a collaborare per un'esigenza fondamentale di chiarezza sul suo ruolo (era accusato dai collaboratori di ogni nefandezza mentre si era limitato solo a gestire gli appalti), per sottrarsi alle richieste estorsive che gli uomini d'onore continuavano a rivolgergli e per non ricadere nel vortice nel quale lo sospingevano ancora gli uomini di Cosa nostra che premevano affinché riprendesse il suo posto nella gestione degli appalti, non appena si era profilata la possibilità di essere liberato ma anche per sottrarre il figlio all'inserimento organico in Cosa nostra, destino verso il quale spingevano particolarmente il Brusca ed i suoi uomini.

Ha confermato la durezza delle condizioni detentive nel periodo successivo alle stragi ma queste condizioni, diverse da quelle alle quali i detenuti di Cosa nostra erano abituati in precedenza, in certi casi sicuramente non

ortodosse e censurabili dal punto di vista della legalità amministrativa, non costituivano certamente quelle torture di cui si lamentava Scarantino.

Ha indicato con precisione i nomi dei vecchi boss che, dall'alto della loro esperienza, avevano capito che, essendo Scarantino il solo a lamentarsi in quel modo per le condizioni di detenzione, stava sicuramente cercando un pretesto per iniziare a collaborare.

Queste osservazioni appaiono tanto più plausibili se si considera che lo stesso Siino, uomo abituato alla bella vita e alle comodità e certamente non di salute ferrea, pur soffrendo la detenzione, ha iniziato a collaborare solo dopo essere stato liberato ed in un periodo in cui il periodo peggiore del trattamento carcerario era cessato.

Questo collaboratore ha offerto, come si è visto, indicazioni utili a riscontro delle dichiarazioni del Cancemi con riferimento ai moventi della strage e alle ragioni che avevano indotto Cosa nostra a deliberare la soppressione di Paolo Borsellino.

Il suo contributo appare altresì prezioso per comprendere le condizioni di assoluto isolamento in cui vennero a trovarsi Falcone e Borsellino, aprono uno squarcio di luce, confermativo dello scenario disegnato dal Pulci, sulla spinta oggettiva che determinate posizioni ed iniziative politiche rappresentarono per l'accelerazione della strage di via D'Amelio.

In definitiva si tratta di un contributo che non aggiunge elementi decisivi alla prova delle responsabilità degli imputati ma permette di escludere che pretesi maltrattamenti possano avere condizionato il contenuto delle dichiarazioni di Scarantino e apporta significativi elementi di riscontro alle dichiarazioni di altri collaboratori di giustizia.

14. Segue: le nuove dichiarazioni di Giovanbattista Ferrante. La conferma degli elementi d'accusa valorizzati nella sentenza impugnata.

Giovan Battista Ferrante è uno dei collaboratori di giustizia che hanno partecipato a due segmenti della fase esecutiva della strage (la prova dei telecomandi utilizzati per innescare l'esplosivo, il pattugliamento mattutino e pomeridiano della strade di Palermo per comunicare via telefono la posizione del corteo blindato di auto in avvicinamento a via D'Amelio). Il collaboratore ha confessato queste sue responsabilità e fornito elementi utili per l'accertamento del ruolo e della responsabilità di Giuseppe Graviano, largamente valorizzati dalla sentenza di primo grado.

Sul suo conto, come su quello di Cancemi, si sono prospettati dubbi solo per quanto concerne l' affermazione di essere del tutto all'oscuro dell'identità delle persone che si trovavano dall'altra parte della comunicazione telefonica. Quest'identificazione è tuttavia ugualmente avvenuta attraverso l'esame dei tabulati delle telefonate in uscita dal telefono utilizzato da Ferrante quel 19 luglio e l'identificazione del possessore del telefono al quale era diretta la telefonata di Ferrante.

Il nuovo esame dibattimentale era diretto a sondare la possibilità di estrarre dalla memoria del collaboratore un qualche elemento aggiuntivo per comprendere chi avesse partecipato all'attentato nella fase decisiva in cui era stata fatta esplodere l'autobomba.

Rispetto a quest'obbiettivo, gli elementi di conferma delle dichiarazioni rese in primo grado hanno permesso di verificare la complessiva attendibilità.

D'altra parte che Ferrante sia un collaboratore che la difesa stessa ritiene attendibile si evince anche dalla produzione delle sue dichiarazioni nel parallelo giudizio d'appello Agate Mariano + 26, che dovremo esaminare più avanti in relazione ad uno specifico punto.

Ferrante ha confermato la circostanza della prova dei telecomandi avvenuta nella giornata dell'11 luglio e l'appuntamento che sempre il Biondino gli aveva fissato per la domenica 19 luglio. Non gli aveva detto cosa quel giorno si sarebbe dovuto fare ma quel genere di appuntamenti preludeva di regola ad attività delittuose. Del resto solo una settimana prima con Biondino avevano provato i telecomandi. Aveva quindi capito cosa si sarebbe dovuto fare quella domenica.

Ferrante confermava di avere ricevuto da Biondino il numero di cellulare da chiamare per avvertire del passaggio delle auto. Al numero corrispondeva un nome convenzionale al quale avrebbe dovuto rivolgere

una frase convenzionale. Ignorava chi fosse questa persona e questa situazione non era una novità rispetto ad altre occasioni.

Ha ricordato di avere fatto due telefonate al mattino. Ma non era in grado di ricordare altre telefonate, oltre quella fatale del pomeriggio del 19 luglio.

Ha chiarito che la telefonata del mattino della domenica era una semplice telefonata di prova dell'attivazione del telefono e della presenza al posto convenuto del portatore del telefono ricevente. Non era in grado di dire quali parole fossero intercorse nei pochi secondi delle diverse telefonate.

Erano certamente parole convenzionali. E si trattava di un protocollo attuato in altri delitti, nei quali Ferrante aveva svolto il medesimo compito di avvisare con il telefono dell'arrivo della vittima designata.

Ferrante non riusciva a spiegare la presenza nel tabulato di una telefonata alle 0,23 della notte per otto secondi al numero telefonico convenuto. Non ricordava quella telefonata notturna: azzardava congetturamente che al momento in cui Biondino gli aveva consegnato il numero lo avesse composto per un'ultima verifica. Aveva verosimilmente fatto un precedente squillo per memorizzare il numero.

Il tabulato recava quindi due telefonate alle 7, 36 e alle 9,46 del 19 luglio.

Sulla prima aveva detto. Dell'altra non ricordava il contenuto. Era avvenuta tuttavia in concomitanza con l'arrivo di Biondino che l'avvisava di spostarsi (poco dopo ancora gli comunicò che l'operazione era sospesa, sarebbe ripresa al pomeriggio indicandogli il nuovo punto di appostamento), riteneva pertanto che avesse detto qualcosa suggeritagli dal Biondino. Ricordava, oltre a quella di Biondino e di Biondo Salvatore, la partecipazione di Cancemi e Ganci alla perlustrazione mattutina. Con Cancemi e Ganci si erano incrociati più di una volta, in particolare mentre si trovava vicino ad una edicola (conforme Cancemi).

Biondino, inoltre, gli aveva assicurato che anche altre persone erano in collegamento telefonico con i riceventi (Mimmo Ganci, secondo quanto riferito dal Cancemi).

Ha quindi rivissuto la posizione che aveva assunto nel successivo primo pomeriggio. Avvistate le tre auto blindate, aveva fatto le telefonate convenute: la prima con il telefono cellulare e la seconda con un telefono pubblico per maggior sicurezza, non conoscendo l'identità dell'interlocutore: dal tipo di risposta a questa seconda telefonata, aveva avuto certezza che l'avviso era stato ricevuto. Dall'altro capo era stato risposto, a questa seconda non programmata telefonata, che avevano capito. La telefonata era stata effettuata alle 16,52. Quindi con Biondino e Biondo si erano recati nella casa di Vito Priolo, trovandovi Cancemi e Raffaele Ganci (conforme Cancemi). Non ricordava se avesse appreso della riuscita dell'attentato dalla televisione o se la notizia si fosse già diffusa.

Ha rammentato avere parlato della strage di via D'Amelio prima del Cancemi e che quest'ultimo in una occasione aveva dato un'indicazione inesatta che lo riguardava, mettendolo al posto di Salvatore Biondo "il corto" in un accompagnamento del Biondino.²⁸⁵

Il Ferrante, in conclusione, ribadiva di non essere in grado di fornire ulteriori indicazioni sulla persona che aveva ricevuto la telefonata del pomeriggio.

Per assicurare la corte di non essere stato reticente ricorreva a due argomenti. Egli stesso, dopo avere dichiarato tutto ciò che sapeva sulla strage, si era adoperato con il consenso dei magistrati nel corso di un confronto, per indurre Salvatore Biondo "il corto" a collaborare, arrivando molto vicino all'obiettivo. Questa posizione non sarebbe stata compatibile con un atteggiamento reticente poiché il Biondo avrebbe potuto smentirlo e

²⁸⁵ Si era evidentemente trattato di un'errore, non avendo il Cancemi interesse a questa sostituzione di persona rispetto ad un fatto vero ed essendo del resto vero che, al di là della maggiore o minore frequenza, anche il Ferrante aveva in qualche caso accompagnato il Biondino.

comunque, essendo assai più informato del Ferrante, avrebbe potuto rivelare i nomi delle persone che, in ipotesi, egli non aveva voluto dire. Secondo argomento: aveva riferito quanto gli era stato detto dal Graviano, fornendo una prova indiziaria per individuare in Fifetto Cannella il destinatario della telefonata.

Infine Pietro Scotto in carcere gli aveva confermato che eseguire un'intercettazione telefonica abusiva era un'operazione banale; Scotto gli aveva dichiarato di non avere eseguito alcuna intercettazione la mattina della domenica 19 luglio ma non aveva negato di averne eseguite nei giorni precedenti.²⁸⁶

Quando Biondino aveva dato indicazione di recapitare il telecomando a Salvatore Biondo "il lungo", in sua presenza non aveva detto il nome della persona alla quale recapitare il telecomando stesso.

La deposizione del Ferrante non ha addotto argomenti o nuove prove rispetto a quanto acquisito con il precedente esame di primo grado. Tuttavia il collaboratore ha fornito esaurienti chiarimenti ai dubbi sulla sua possibile reticenza, rafforzando così il convincimento sulla sua intrinseca attendibilità.

Tale conclusione è confermata dalla lettura del dispositivo del procedimento d'appello Agate Mariano + 26, processo nel quale anche al Ferrante come al Cancemi è stata ora riconosciuta l'attenuante speciale per la collaborazione, già negata in primo grado.

²⁸⁶ E' pacifico che in carcere di regola ci si protesta innocenti con i compagni di detenzione. Ma è comunque singolare che nella sua autodifesa con il compagno di detenzione lo Scotto si fosse limitato ad indicare un alibi solo per la giornata della domenica senza specificare cosa avesse fatto nei giorni precedenti e all'alba di quella domenica.

15. Segue: le dichiarazioni di Vincenzo Sinacori.

L'esame del collaboratore di giustizia Vincenzo Sinacori in grado di appello era disposto per verificare e riscontrare circostanze emerse da altri collaboratori in relazione alla posizione degli imputati Giuseppe Graviano e Lorenzo Tinnirello, protagonisti sul finire del 1991 insieme allo stesso Sinacori, a Matteo Messina Denaro, a Cristoforo "Fifetto" Cannella e a Francesco Geraci della spedizione a Roma finalizzata ad uccidere sia il dr. Falcone che l'on Martelli, per il 'tradimento' perpetrato consentendo a Falcone di giungere al ministero ed attuare dalla sua strategica posizione di Direttore Generale degli affari penali una rigorosa politica di contrasto al crimine organizzato.

Questa vicenda da una parte riscontra quanto dichiarato da numerosi collaboratori secondo i quali fino alla sentenza del maxi processo non si pensava di compiere attentati eccellenti in Sicilia. Essa chiarisce che gli obiettivi di Cosa nostra erano già dal 1991 ben delineati e che gli uomini che ritroviamo in prima linea per compiere stragi e attentati eccellenti nel 1991 vengono individuati con ruoli di primo piano (con l'eccezione dei trapanasi che non avevano motivo di partecipare ad attentati a Palermo) negli attentati del 1992.

Ha affermato il Sinacori che fra gli obiettivi della missione a Roma del 1991 c'era pure Maurizio Cosatanzo per le trasmissioni contrarie alla mafia che lo stesso in quel periodo andava proponendo. L'indicazione è utile come indice dell'attenzione che Cosa nostra poneva, nell'individuazione dei propri nemici, alle prese di posizione pubbliche di volta in volta assunte.

In questo senso, come ricordava Siino, Paolo Borsellino si era già molto esposto nel passato e ancor di più si sarebbe esposto in diverse occasioni nel corso del 1992.

Trattandosi di una missione fuori dalla Sicilia la decisione era stata presa dal Riina, il quale aveva pure individuato le persone alle quali cui affidare l'incarico. Il Tinnirello ed il Cannella erano stati coinvolti nell'operazione come uomini di stretta fiducia di Giuseppe Graviano. Ed infatti a Roma Graviano circolava con a fianco Tinnirello e Cannella

La spedizione era stata preceduta da una riunione operativa alla quale avevano partecipato oltre a coloro materialmente incaricati di concorrervi anche il Riina ed il Biondino. La scelta era caduta su persone tutte di assoluta fiducia dei capi.

Il Geraci vi era stato ammesso perché amico di Matteo Messina Denaro.

Per quanto concerne le fasi esecutive della missione romana il Sinacori ha riscontrato puntualmente tutte le dichiarazioni di Geraci.

La missione venne sospesa quando Riina comunicò che aveva "qualcosa di più grosso tra le mani". In quel periodo lo stesso Riina aveva avvertito che, appena fosse finito il maxi processo, sarebbe cominciato il tempo in cui ogni mandamento doveva cominciare a togliersi " i sassolini dalle scarpe".

La strategia stragista era proseguita al nord con Bagarella, Graviano e Messina Denaro perché non c'era accordo con tutti gli altri; per non aprire

guerre in Sicilia questo gruppo proseguì la sua azione al nord con gli attentati del 1993. Messina Denaro gli aveva riferito che si era trattato di un accordo con Provenzano.

Brusca si era lamentato di essere stato messo da parte per le stragi del nord ed era quasi compiaciuto che alcuni dei partecipanti a quelle operazioni del mandamento di Brancaccio, si erano pentiti e avevano cominciato a collaborare.

Il riscontro alle dichiarazioni di Brusca è sostanzialmente fedele.

16. Le testimonianze del dr. Genchi e della dr.ssa Rita Fiore Borsellino come riscontro alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e contributo al chiarimento della causale plurima. L'apporto alla prova dell'intercettazione telefonica abusiva sull'utenza telefonica della famiglia Fiore-Borsellino in via D'Amelio 19: rinvio.

La Corte ha ammesso queste due testimonianze e quelle di altri componenti della famiglia

Fiore-Borsellino per acquisire elementi di conoscenza sulla questione dell'avvenuta esecuzione di un'intercettazione telefonica abusiva dell'utenza telefonica della famiglia Fiore-Borsellino presso cui soggiornava in modo non fisso e costante la signora Lepanto, madre del magistrato assassinato.

La sentenza impugnata ha ritenuto di potere provare l'abusiva intercettazione, ricorrendo ad un quadro indiziario convergente e di rilevante spessore a riscontro di una univoca indicazione in questo senso di Vincenzo Scarantino.

A riscontro delle affermazioni di Scarantino gravi elementi indizianti erano offerti dalla consulenza tecnica del dr. Gioacchino Genchi sull'impianto telefonico della famiglia e dalle dichiarazioni dei cinque componenti della famiglia Fiore che avevano ricordato di avere rilevato più volte, nei giorni immediatamente precedenti la strage, significativi disturbi alla linea e all'apparecchio ricevente.

La difesa aveva invocato un nuovo esame del dr. Genchi, esperto della polizia di Stato e consulente tecnico del pubblico ministero - autore di una analitica indagine sulla struttura dell'impianto telefonico condominiale che sorreggeva l'argomentata tesi che i disturbi all'impianto telefonico lamentati dai familiari del dr. Borsellino erano compatibili con un'intercettazione telefonica illecita e, per la loro congiunta ricorrenza, non altrimenti spiegabili che con l'azione dell'intercettatore abusivo – per dimostrare come nel tempo il parere del consulente fosse mutato sulla base di elementi non risultanti dal materiale processuale.

La testimonianza della dr.ssa Borsellino era stata ammessa ai sensi dell'art 195 c.p.p. a riscontro delle dichiarazioni della figlia Cecilia Fiore che, esaminata da questa Corte, aveva fornito nuovi decisivi elementi a sostegno del riconoscimento di Pietro Scotto, intento ad eseguire lavori sulla cassetta di derivazione della linea telefonica dell'appartamento della famiglia Fiore, posta sullo stesso piano.

Al tema dell'intercettazione telefonica abusiva e ai risultati di queste prove (a conferma di quanto propugnato dai giudici di primo grado) viene dedicata un'apposita parte di questo documento. Va solo ricordato che il dr. Genchi ha recisamente smentito la tesi che i disturbi dell'utenza Fiore-Borsellino fossero proseguiti anche dopo la strage. Contrariamente all'assunto difensivo, ha osservato che la conclusione favorevole all'ipotesi dell'intercettazione si fonda sul caposaldo della comprovata cessazione dei disturbi "dopo".

Le due testimonianze vengono qui esaminate per quanto concerne l'individuazione della provenienza dell'attentato, a conferma della tesi che la riconducibilità ai componenti della commissione provinciale di Cosa nostra della decisione, organizzazione ed esecuzione della strage, secondo le modalità descritte nella sentenza impugnata, non

impedisce di sostenere un concorso esterno di ignoti con funzione di istigazione e/o rafforzamento della volontà degli esponenti dell'organizzazione mafiosa e addirittura con funzioni di ausilio logistico del commando incaricato di premere il telecomando.

Sul punto tanto il dr. Genchi che la dr.ssa Borsellino hanno fornito utili e inquietanti indicazioni convergenti con le affermazioni dei più importanti collaboratori di giustizia (Cancemi, Brusca, Siino, Pulci).

Il dr. Genchi ha riferito che a partire dall'ipotesi dell'intercettazione telefonica e quindi dalla necessità di individuare il luogo in cui veniva dirottata la telefonata intercettata, certamente nell'area servita dall'armadio di zona Falde, e dal rilievo che il gruppo criminale operante avrebbe potuto operare in modo più efficiente se avesse potuto disporre nello stesso punto del ricevitore nel quale venivano deviate le telefonate intercettate e del punto di osservazione per cogliere il momento in cui dare l'impulso all'esplosivo, aveva individuato questo luogo nel castello Utveggio situato sul Monte Pellegrino, alle spalle della via D'Amelio, dal quale si dominava perfettamente la vista sull'ingresso dell'abitazione di via D'Amelio.

Il momento più inquietante di questa testimonianza consisteva nel resoconto sull'identificazione di chi avesse la disponibilità di questo luogo: organi dei servizi di sicurezza interna.

Il dr. Genchi ha chiarito che l'ipotesi che il commando stragista potesse essere appostato nel castello Utevggio era stata formulata come ipotesi di lavoro investigativo che il suo gruppo considerava assai utile per ulteriori sviluppi; essa tuttavia era stata lasciata cadere da chi conduceva le indagini al tempo. Il dr. Genchi esponeva tutti gli elementi sulla cui base quella pista era stata considerata tutt'altro che irrealistica:

- *La testimonianza di un agente DIA che si era trovato a fare da autista a Borsellino subito dopo l'interrogatorio di Mutolo, lo aveva trovato sconvolto e gli aveva sentito pronunciare nel corso di una conversazione telefonica la frase " Adesso noi abbiamo finito. Adesso la palla passa a voi ". Le telefonate erano dirette verosimilmente al Procuratore Vigna e al procuratore Tinebra che aveva appena iniziato a indagare su Capaci.*
- *Essendo stato, nel frattempo, individuato Scotto Pietro come autore di lavori non autorizzati sulla linea telefonica del palazzo di via D'Amelio, si era accertata la sua collocazione nell'ambito della rete mafiosa della città di Palermo. Era quindi emerso il nome del fratello, Gaetano Scotto, importante boss appartenente al mandamento nel territorio del quale era avvenuta la strage.*
- *L'analisi del tabulato delle telefonate di Gaetano Scotto aveva evidenziato un*

contatto di qualche mese prima proprio con l'utenza del Castello Utveggio.

- *Nel castello aveva sede un ente regionale il C.E.R.I.S.D.E., dietro il quale avrebbe trovato copertura un organo del SISDE. La circostanza era stata negata dal SISDE che aveva così esposto ancor più gli uomini del gruppo investigativo costituito per indagare sull' strage. Ma Genchi è stato molto risoluto nell'affermare che la struttura SISDE aveva abbandonato il castello Utveggio proprio nei giorni in cui su quel luogo si era appuntata l'attenzione degli investigatori.²⁸⁷*
- *La scomparsa dell'agenda del dr. Borsellino.*
- *La prova che un'utenza telefonica clonata, in possesso di sanguinari boss mafiosi, avesse in prossimità del 19 luglio chiamato dei villini che si trovavano lungo il percorso che l'auto di Borsellino aveva percorso quella domenica nonché il numero dell'Hotel Villa Igea, che si trovava in prossimità di via D'Amelio, nel quale soggiornavano latitanti mafiosi.*
- *Ancora chiamate dal medesimo telefono ad utenze del SISDE, non declinate in precedenza, che si incrociavano con utenze cellulari che la domenica avevano chiamato ancora una volta le utenze di villini ubicati in prossimità della zona dalla quale Borsellino era partito.*
- *Per giungere, infine, alla indicazione più significativa e rilevante che conviene riportare per esteso:*

Per arrivare ad ipotesi molto concrete riguardo un possibile coinvolgimento del dottore Contrada, che riceve pochi minuti dopo, mi pare un minuto e dieci secondi dopo, una chiamata sul proprio cellulare dalla sede SISDE, dove sicuramente esisteva un presidio il giorno di domenica e dove fu accertato negli altri giorni di domenica non esisteva traffico telefonico, perché acquisimmo i tabulati.

Ecco, questo insieme di cose che sto sintetizzando, ma che hanno formato oggetto di lunghi approfondimenti e acquisizioni investigative, era per me un... il punto, diciamo, di interesse investigativo, era l'ambito del quale io mi occupavo in prima persona insieme con il dottore Arnaldo La Barbera.

²⁸⁷ **TESTE GENCHI:** - Il SISDE. Ha chiaramente smentito all'inizio questa ipotesi che quei soggetti fossero ancora appartenenti, diciamo, ufficialmente alla struttura. Sta di fatto che nel giro di pochi giorni da che si avviano le indagini, siamo nel dicembre del '92, questi da lì smontano, proprio mentre noi stavamo facendo l'indagine, e se ne vanno. E lì c'erano degli insediamenti e delle apparecchiature SIELTE, della stessa azienda presso cui lavorava lo Scotto, che comunque era un semplice operaio, insomma...

Questi piste investigative verso una possibile regia esterna alla manovalanza mafiosa furono bruciate dalla decisione di procedere al fermo di Pietro Scotto che il dr. Genchi ha giudicato intempestiva. D'altra parte questo "soccorso" esterno che si sospettava potesse essere stato offerto ai manovali del crimine non implicava che l'intercettazione dovesse essere eseguita con metodi più professionali di quelli ipotizzati nella consulenza tecnica. L'intercettazione doveva essere necessariamente rudimentale; proprio questo carattere metteva in evidenza che non era stata affidata a professionisti raffinati. Ciò confermava la rigida divisione dei ruoli tra la squadra mafiosa e l'ipotizzato supporto esterno.

Ha dichiarato, infatti, il dr. Genchi:

TESTE GENCHI: - Queste interce... questa ipotesi non aveva nessuna necessita' di una intercettazione di tipo professionale.

PRESIDENTE: - Ecco, me lo chiarisca questo, e' importante.

TESTE GENCHI: - Perche' l'intercettazione classica, con cui anche la Polizia Giudiziaria se volesse ascoltare clandestinamente un'utenza, senza pensare ad organismi esterni, procede a farlo e' sicuramente non usando i dispositivi professionali. Perche'? Perche' usando il traslatore, che e' quello che compensa e che quindi evita tutti quei tipi di disturbo, e' necessaria una coppia fisica, quindi e' necessario un impegno di centrale, e' necessario un coinvolgimento della struttura Telecom nella sua interezza, dal punto di arrivo al punto di ascolto.

Quindi e' assolutamente da escludere l'utilizzazione di congegni professionali; saranno professionali i congegni a fronte del dispositivo, che e' comunque empirico e rudimentale, ecco, saranno un po' piu' attenti, meno agricoli di quello che forse...

AVV. SCOZZOLA: - Meno...?

TESTE GENCHI: - Agricoli, per usare un termine generico, per dire proprio...

PRESIDENTE: - Va bene.

AVV. SCOZZOLA: - Si'.

TESTE GENCHI: - Ecco, rustici.

PRESIDENTE: - Abbiamo capito.

TESTE GENCHI: - Di come siano stati le ipotesi registrate nella vicenda di via D'Amelio, ma comunque non di tipo professionale.

Quindi, di tipo professionale io intendo con l'utilizzazione di un traslatore e con l'utilizzazione di...

PRESIDENTE: - Certo. Va bene, e' chiaro.

TESTE GENCHI: - ... un circuito dedicato per dirottare...

PRESIDENTE: - Chiarissimo.

L'apporto di Genchi è di notevole significatività perché l'autorevole testimone introduce la presenza di possibili registi esterni che si sarebbero innestati sull'operatività della squadra mafiosa incaricata di portare materialmente a termine l'attentato. E questi apporti avrebbero coperto proprio quelle fasi e quei buchi neri nella ricostruzione della dinamica dell'attentato che tuttora permangono, a partire dalla mancata individuazione del punto in cui erano appostati coloro che hanno schiacciato il pulsante del telecomando, per finire alla capacità della cosca di tenere sotto controllo i movimenti del dr. Borsellino anche dopo che lo stesso non si era recato al mattino a casa della madre, secondo quanto il gruppo degli attentatori si aspettava e secondo quanto emerge dalle ricostruzioni di Cancemi e Ferrante.

E' tuttavia necessario ribadire che la pista investigativa abortita di cui ha parlato il dr. Genchi è perfettamente compatibile con la pista Pietro Scotto²⁸⁸ e quindi con gli elementi

²⁸⁸ **TESTE GENCHI:** - Una piena e completa compatibilità in quanto nella previsione, ripeto, previsione e prospettazione investigativa che io e gli altri ci eravamo fatti, era quella di un operatore che a semplice richiesta di qualcuno esegue un servizio, un'attività sicuramente illecita, senza sapere il per chi, il per come e il per dove questa attività potesse e dovesse servire.

Perché, veda, realizzato il circuito, e questo è un dato oggettivo che fino ad ora non è emerso, perché questa domanda non mi è stata fatta e io colgo l'occasione della sua per rispondere, la predisposizione del circuito e il collegamento, la predisposizione del collegamento o l'attuazione modale di questa tecnica illecita, non necessita assolutamente di interventi preventivi, successivi; non è che si guasta o non funziona più o occorre sapere per come si usa, per come serve, quando serve. Anzi, aggiungo che talune anomalie, per quelle che sono state rilevate e considerate dalla acquisizione investigativa fatta in fase di consulenza, mi portano a ritenere improbabile che la generazione di queste anomalie fosse opera di un tecnico, sia pure non professionista e non qualificato quale poteva essere lo Scotto, perché anche lo Scotto, per quello che era il suo (range), diciamo, di professionalità che ha manifestato nei lunghi anni di servizio presso la SIELTE, certamente sapeva a quali inconvenienti si sarebbe dato luogo chiamando o non chiamando, alzando o abbassando. Cioè, questa è opinione comune e, diciamo, nozione comune di qualunque tecnico, anche il

ricostruttivi acquisiti fino alla confessione di Scarantino, che alla pista Scotto ha finito con il mettere, in modo del tutto autonomo, il suggello. Scarantino infatti non era assolutamente in condizione di conoscere a quale grado di approfondimento erano giunte le indagini su Scotto e soprattutto ha introdotto il nome di Gaetano Scotto, che non era affatto emerso in precedenza, e che invece si legava in modo strettissimo con le tracce dell'intercettazione abusiva, in modo ben più profondo del mero rapporto di parentela, di sangue e mafiosa, con Pietro Scotto.

L'assoluta rilevanza del contributo del dr. Genchi è quindi evidente perché esso arricchisce il quadro, sebbene a livello di ipotesi investigativa fondata su elementi indiziari oggettivi; dà un senso ai persistenti vuoti di conoscenza, senza intaccare in alcun modo la tenuta della ricostruzione dell'attentato nelle fasi che è stato possibile far emergere con l'aggancio dell'anello debole Scarantino, il contributo del quale, pur avendo permesso di penetrare in profondità nella trama connettiva del delitto, ha pur sempre i limiti della marginalità del suo ruolo e della sua personalità.

Anzi, in base alla ricostruzione del dr. Genchi (v. nota 109), si deve escludere che la plausibile ipotesi del sostegno esterno si sia potuta estrinsecare in un apporto diverso da quello logistico-informativo. L' intervento materiale di supporto di questi elementi esterni, in base a tale interpretazione, non sarebbe stato affatto autonomo ma si sarebbe

piu' mediocre, nel realizzare l'impianto quali sono le anomalie; persino la mamma che sta ascoltando la figlia che parla col fidanzato dalla camera da letto, alza e riposa il telefono con molta attenzione per evitare di fargli sentire il colpo del gancio e dello sgancio, che allarmerebbe la figliola che sta parlando col fidanzatino. Quindi, l'esempio non so se puo', diciamo, servire per dimostrare come nella previsione, ripeto, solo a livello di prospettazione investigativa che io mi ero fatto, ritenevo assolutamente isolato e circoscritto l'operato e l'intervento dello Scotto a quel... a quell'attivazione...

PRESIDENTE: - A quell'attivazione.

TESTE GENCHI: - ... fatta e richiesta non so da chi e per quali fini.

PRESIDENTE: - L'ascolto sarebbe stato fatto da altri quindi.

TESTE GENCHI: - Sicuramente, secondo me, da altri. Perché, veda, un tecnico avrebbe certamente fatto il modo di ovviare, avrebbe installato, ad esempio, una scatoletta con un registratore che si attiva automaticamente al rialzo del telefono senza determinare tutti questi problemi sulla linea, del costo di quaranta mila lire, che vendono su tutte le riviste, che si puo' ordinare da qualunque Postal Market, (Dimail), etc. E' una specie di bipresa, che si collega ad un registratore, del costo di quaranta - quarantacinque mila lire.

PRESIDENTE: - Quindi, l'ascolto e' fatto da non specialisti, da non esperti.

TESTE GENCHI: - Si sono verificate delle attivita' e delle operazioni nel corso dell'ascolto che hanno dimostrato una eventuale, ove vi fosse stata una intercettazione, non qualificata professionalita', ecco, da parte degli ascoltatori. Non c'e' un momento... secondo me, il livello di tecnicismo, di professionalita' di chi ha potuto realizzare il circuito clandestino e' sicuramente superiore di chi poi ha utilizzato materialmente il circuito telefonico.

E questo mi pare che emerga, io l'ho sottolineato nelle... non so in che termini e in che modo, ma questa e' una condizione...

PRESIDENTE: - Senta, allora...

TESTE GENCHI: - ... di cui ero gia' certo sin dal 1992.

inserito in un'azione materiale, condotta in prima battuta e sul piano dell'esposizione materiale, dagli uomini dell'organizzazione mafiosa.

In questo senso sembra alla Corte doversi univocamente intendere il contributo del dr. Genchi e il suo riferimento al rinvenimento sulla montagna di Capaci di un bigliettino con un numero telefonico che riconduceva al SISDE e tutte le sue ulteriori successive indicazioni sull'esigenza di approfondire le indagini sul c.d. terzo livello, esigenza ostacolata dai vertici dell'amministrazione e che portò all'estromissione del dr. Genchi dalle indagini sulle stragi e all'inatteso trasferimento del dr. La Barbera al ministero nell'ottobre del 1992.²⁸⁹

Da quella data la partecipazione del dr. Genchi alle indagini era potuta proseguire solo nella veste di consulente dei pubblici ministeri e poi, di nuovo, con la costituzione del gruppo investigativo Falcone-Borsellino, nel quale si erano peraltro verificate divergenze di opinioni e contrasti di valutazione al suo interno e con i magistrati, in seguito ai quali il dr. Genchi aveva abbandonato definitivamente le indagini.

Il discorso del dr. Genchi, rileva ai fini della dimostrazione che l'intervento di istanze esterne a Cosa nostra rappresenta un'ipotesi ammissibile e inquietante che non contraddice il quadro di riferimento di fondo. Tale impostazione presuppone da un lato la piena operatività delle squadre di Cosa nostra, secondo quanto fin qui emerso, e dall'altro l'esistenza di soggetti interni a Cosa nostra che costituiscono i referenti delle predette istanze. Tali referenti non hanno alcuna corrispondenza con i ruoli e i gradi ufficiali dell'organizzazione, e costituirebbero quasi una sorta di servizio segreto interno collegato con quello esterno; ciò che giustifica il fatto che uomini come Brusca vedono operare (e operano essi stessi) in prima persona uomini di Cosa nostra e ignorano e anzi tendendo ad escludere l'operatività di questa rete "esterna" che invece plausibilmente, alla luce delle indicazioni di Genchi, incombeva sui "manovali" di Cosa nostra che dal loro canto operavano secondo la propria logica. Una razionalità che potrebbe però essere stata funzionale ad un altro ben più complesso disegno.

Questa situazione implica una triangolazione che il dr. Genchi ha così raccontato con riferimento a tutte le possibili inesplorate ipotesi investigative:

²⁸⁹ A titolo esemplificativo il dr. Genchi ha ricordato gli ostacoli che gli furono frapposti per non compiere o per non depositare la consulenza sulla decodifica dell'agenda informatica di Giovanni Falcone che era stata cancellata e dalla quale emergeva ad esempio l'incontro segreto che Falcone aveva avuto con Mutolo nel carcere di Spoleto nell'inverno del 1991, incontro di cui Cosa nostra era stata messa al corrente da non identificate gole profonde, se è vero che una delle ragioni che Riina portava contro Falcone era che lo stesso continuava ad indagare pure stando al ministero a Roma. Informazione tecnicamente falsa ma che era stata evidentemente "tradotta" per Salvatore Riina da qualcuno che sapeva quali corde sensibili toccare nella sua mente.

Quindi, partendo da questo presupposto di analisi e mettendo appunto dei software molto potenti di analisi di grossi volumi di dati, che poi e' stato patrimonio che ho lasciato al gruppo di indagine Falcone - Borsellino, che ha continuato in questo senso le sue attivita', utilizzando appunto questi dati, io rilevo che il cellulare di Scaduto - condannato all'ergastolo, un boss di Bagheria condannato all'ergastolo fra l'altro per l'omicidio di Ignazio Salvo - che aveva tutta una serie di strani contatti con una serie di utenze del gruppo La Barbera, Gioe', del gruppo degli altofontesi, di cui parlavo anche in relazione a quei contatti con esponenti dei servizi segreti, rilevo che questa utenza aveva pure contatti con il C.E.R.I.S.D.I. Quindi, questo C.E.R.I.S.D.I. mi ritorna un po' come punto di triangolazione di questi contatti telefonici di vari soggetti che erano stati sottoposti in indagini su procedimenti diversi per fatti diversi, ma ai quali bisognava dare una chiave di lettura unitaria nel momento in cui, dal contesto strettamente ristretto di questo gruppo di commando stragista di assassini di Cosa nostra noti e arcinoti alle cronache, si usciva fuori e si lambivano ambiti diversi, ambiti soggettivi, interpersonali e istituzionali di tipo diversi dal nucleo ristretto di Cosa nostra.

Quindi, a questo punto l'utenza del C.E.R.I.S.D.I. diventa punto di maggiore attenzione e in questo senso...

AVV. SCOZZOLA: - Ecco.

TESTE GENCHI: - ... c'e' pure una telefonata, se ricordo bene, mi pare...

AVV. SCOZZOLA: - Si', si', una.

TESTE GENCHI: - ... di Scotto al C.E.R.I.S.D.I. Ovviamente, non so, avra' fatto un corso di eccellenza, perche' la' preparano manager, non so, avra' avuto le sue ragioni per telefonare.

AVV. SCOZZOLA: - No, va be'...

TESTE GENCHI: - Tutto questo, a mio avviso molto modestissimo, si sarebbe potuto accertare se fossero state fatte all'uopo le indagini e in maniera molto efficace...

AVV. SCOZZOLA: - Quindi...

TESTE GENCHI: - ... lasciando liberi e in circolazione le persone che continuavano a circolare tranquillamente, senza manifestare ne' propositi di fuga ne' rischi di reiterazione delle stesse condotte, posto che avevamo dei canali di osservazione... gli strumenti di osservazione e di controllo altamente professionali ed adeguati per prevenire qualunque ipotesi di reiterazione. Questo non e' stato e purtroppo...

Chi operava dietro la sigla del CERISDI?

Il dr. Genchi lo spiega così:

AVV. SCOZZOLA: - Quindi, l'affermazione sua che all'interno ci fosse un nucleo SISDE, del SISDE o dell'Alto Commissariato, etc., etc. da che cosa deriva, considerato che lei si è fermato alle prime, da quello che ho capito, indagini?

TESTE GENCHI: - No, io individuai con nome e cognome persone che avevano...

AVV. SCOZZOLA: - E ce li può dire?

TESTE GENCHI: - Io ricordo fra questi un ex ufficiale dei Carabinieri, mi pare che si chiamasse Coppolino...

AVV. SCOZZOLA: - Sì.

TESTE GENCHI: - ... poi, non si capisce come, recuperato nell'amministrazione civile dell'Interno e addirittura trasferito alla Questura di Caltanissetta se non ricordo male, non so per intervento di chi. E ricordo un tale Marchese, era figlio...

AVV. SCOZZOLA: - Ed è sempre ufficiale di...

TESTE GENCHI: - Era figlio di un ufficiale dell'esercito, che aveva un ruolo o qualcosa molto vicino all'onorevole Mattarella, cioè Mattarella mi pare che allora era ministro della Difesa o qualcosa... o aveva comunque una carica di Governo e altre persone, che adesso non ricordo i nomi, comunque furono individuate, a parte il prefetto Verga, che era l'Alto Commissario che, cessato dalla carica di Alto Commissario, fu nominato direttore del C.E.R.I.S.D.I. Però non mi risulta che ci fosse un passaggio ufficiale di queste... perché poi tra l'altro lì l'amministrazione regionale o provinciale addirittura, ora c'è Padre Pintacuda nominato dall'amministrazione Musotto, per esempio, nel C.E.R.I.S.D.I.

Però questi soggetti non si capisce cosa facessero, non si... perché, ripeto, quando noi abbiamo iniziato l'indagine...

AVV. SCOZZOLA: - Quindi...

TESTE GENCHI: - ... il SISDE nega che esiste un'appartenenza di questo tipo, però queste persone da lì spariscono e smontano tutto. Questo è il dato. A giorni La Barbera viene trasferito con un telex che gli piove proprio inaspettatamente e viene messo a disposizione.

E più avanti ancora:

AVV. SCOZZOLA: - Oh. Lei ha accertato se all'interno del C.E.R.I.S.D.I., oltre questo nucleo, ci fossero anche altre persone, operai, impiegati in genere e cose varie che lavoravano li'?

TESTE GENCHI: - Si', c'erano, c'erano...

AVV. SCOZZOLA: - Perfetto. La quantita' l'ha accertata all'incirca?

TESTE GENCHI: - No, c'erano vari soggetti e nell'organico del C.E.R.I.S.D.I. e poi c'erano soggetti dell'ambito paraistituzionale della Regione Siciliana, sul conto dei quali si era pure appuntata l'attenzione investigativa. Mi riferisco in particolare ad un soggetto, il professore Alessandro Musco, che era stato un'eminenza grigia della Regione Siciliana, il consigliere personale del presidente Nicolosi, che aveva curato tutti i rapporti con le imprese, con i gruppi imprenditoriali, con i piu' grossi gruppi imprenditoriali italiani. Il professore Alessandro Musco che aveva dato luogo alla creazione di una serie di circoli non saprei come definire, che avevano nomi e simbologie, diciamo, paramassoniche e un dato particolare in questi vari circoli, in queste varie... vari luoghi che io ho perfettamente individuato uno per uno e dei quali ho individuato anche le utenze telefoniche e dei quali ho anche acquisito i dati di traffico telefonico e ho analizzato e sviluppato, che sono di grosso interesse investigativo. E i numeri telefonici di questi circoli, che il professore Musco andava creando nei vari posti, che erano poi dei luoghi di riunione e di incontro di vari associati devo ritenere, erano tutti dei numeri che il professore Musco si faceva dare appositamente, insistendo presso la Telecom col 333, erano tutti numeri che iniziavano o finivano, erano una sequenza di 333, che appunto nella simbologia massonica rappresenta o vuole rappresentare il piu' alto grado della gerarchia. Quindi, c'e' questa sequenza di numeri telefonici di Musco anche insomma tutta...

PRESIDENTE: - Cosa faceva Musco li'?

TESTE GENCHI: - Musco e' un docente universitario. Cosa facesse al C.E.R.I.S.D.I. non lo so, pero' so solo che era la' e la' dentro operava e aveva una sua base operativa. Questo e' un dato certo, che insomma e' emerso da piu' parti. Contemporaneamente questo professore Musco operava alla Regione Siciliana, operava in questi suoi circoli, in questi contesti penso culturali, insomma, questo centro di studi medievali, poi ce n'era un altro, non mi ricordo come si chiama. Sto dando le intestazioni delle utenze telefoniche, il centro... nomi strani, ecco, nomi particolari. Strani nel senso che erano quelli scelti da chi aveva creato quelle associazioni.

Pero', vedi caso, i numeri telefonici erano sempre col 333 o iniziale o finale o comunque erano scelti appositamente con questa sequenza di numeri. Ma non e' il dato del 333. E' il dato di questa lettura che noi diamo anche nel momento in cui si presentano possibili concause nella determinazione del progetto stragista, che vedono interessati i gruppi imprenditoriali e che possono portare, diciamo, un punto di convergenza nella medesima azione del proposito stragista anche in direzione di altri interessi di cui Musco era sicuramente autorevole portatore, essendo in rapporti strettissimi con questi soggetti, come ho avuto modo di accertare dalle nutrite elaborazioni dei dati di traffico da me sviluppati e che porta sempre a questo capolinea del Castello, che non va visto come una entita', cioe' come una forma quasi maniacale. Pero' c'e' un dato: il Castello ha anche un punto di osservazione ben preciso - io invito anche, se la Corte volesse, a verificarlo - dal quale era possibile, con un binocolo anche di modeste dimensioni o addirittura ad occhio nudo, potere premere tranquillamente il comando, determinare l'esplosione, senza subire nessuna conseguenza, per la posizione orografica e planoaltimetrica nel quale questo punto e' posizionato.

Era doveroso riportare il contenuto di questa importante e inquietante testimonianza, tenuto conto dell'impostazione di alcuni motivi d'appello e delle correlate richieste istruttorie.

Attraverso essa abbiamo appreso che i vuoti di conoscenza che tuttora permangono nella ricostruzione dell'intera operazione che portò alla strage di via D'Amelio, possono essere imputati anche a carenze investigative non casuali. Addirittura questo limite sembra possa avere condizionato l'intera investigazione sui grandi delitti del 1992, come è spesso capitato per i grandi delitti del dopoguerra in Italia, quasi esista un limite insormontabile nella comprensione di questi fatti che nessun inquirente indipendente debba superare.

Tutto ciò ripropone con attualità la necessità di riprendere nelle sedi opportune le indagini sulle questioni alle quali manca tuttora risposta. E tuttavia non si tratta di riprendere dall'inizio, perché il dato certo che emerge anche da una deposizione, dall'unica deposizione che in questo processo ha posto con estrema forza il tema delle connessioni fra le

iniziative mafiose e “suggeritori” “mandanti” “coordinatori” “istigatori” “supporti” esterni, è che Cosa nostra è stata comunque il braccio esecutivo di un progetto, eventualmente più ampio, se a questo si vuole credere. Chi aveva interesse alla consumazione delle stragi fuori da Cosa nostra non aveva certamente da faticare molto per “indurre” “agevolare” “sollecitare” l’organizzazione a realizzare in fretta ciò che essa aveva già comunque deciso di realizzare o era propensa a realizzare, seguendo la propria perversa logica che la portava a commettere le stragi per potere trattare da posizioni di forza e comunque per mantenere inalterato il proprio potere contrattuale nei confronti dello Stato.

L’ipotesi che Cosa nostra possa essere estranea alla strage è oltre che assolutamente smentita da una infinita massa di dati conoscitivi, assolutamente incompatibile con la logica, le attese, gli interessi e le ragioni dell’organizzazione criminale che, per garantirsi la “convivenza” di cui ha parlato Cancemi, deve anzitutto esistere come potere criminale in grado di mettere in crisi lo Stato (v. ancora Cancemi). E proprio la testimonianza di Cancemi mette in luce come Cosa nostra viva in un rapporto di scambio e di reciprocità di favori con istanze esterne che comportano una reciproca strumentalizzazione, nella quale l’iniziativa e il ruolo esecutivo nella strategia del “fare la guerra per fare la pace” spettano inevitabilmente all’organizzazione criminale.

In questo senso depone univocamente la deposizione del dr. Genchi. Egli ha riaffermato, pur introducendo il tema delle inquietanti ipotesi investigative abortite di cui è stato protagonista, che la strage venne compiuta con l’ausilio di un’intercettazione telefonica rudimentale, eseguita da Pietro Scotto per conto di Gaetano Scotto, cessata “ o poco prima o poco dopo il collocamento” davanti al 19 di via D’Amelio dell’autobomba rubata da Scarantino, seguita da un pedinamento a vista, supportato da una rete di telefonate informative che produsse, lungo la

strada da Carini a Palermo, nella giornata del 19 luglio, un intensissimo traffico telefonico, cessato del tutto nelle giornate e nelle domeniche successive, avviata quando si venne a scoprire che il dr. Borsellino non sarebbe andato in via D'Amelio la mattina del 19 luglio ma che vi si sarebbe dovuto comunque recare entro quel giorno perché così indicavano con certezza le telefonate intercettate fino alla sera precedente.

Dalla testimonianza di Rita Borsellino abbiamo invece acquisito un aggiuntivo prezioso contributo per comprendere le ragioni dell'accelerazione della strage, legata all'impulso inatteso che Paolo Borsellino aveva impresso alla sua attività istituzionale dopo la strage di Capaci.

Contro la sua volontà tale attivismo l'aveva proiettato alla ribalta massmediatica e della scena politica nazionale. Ma tale sovraesposizione, in parte inevitabile dopo Capaci, essendo storicamente il suo ruolo e la sua personalità associati a quella di Giovanni Falcone del quale aveva condiviso la storia professionale e le scelte più significative nell'azione di contrasto a Cosa nostra, si accrebbe, in modo a dir poco imprudente, per tutta una serie di iniziative assunte senza l'assenso del dr. Borsellino, la più clamorosa delle quali la sua candidatura alla direzione della nascente Procura nazionale antimafia da parte dei ministri Martelli e Scotti.

Il dr. Borsellino visse drammaticamente il periodo tra Capaci e la sua morte, stretto tra l'ovvia esigenza di reagire alla strage con un supplemento di impegno personale, la conoscenza di fatti ed il maturare di eventi che lo inducevano a pensare che la morte di Falcone fosse stata l'esito di spinte eterogenee, non tutte interne all'organizzazione mafiosa, e quindi la consapevolezza che il gioco fosse assai più complesso e pericoloso per essere giocato e vinto dalla semplice posizione di procuratore aggiunto di Palermo e che qualcuno stesse veramente giocando con la sua vita, secondo

quando ha rivelato il tenente Canale: Borsellino, saputo della sua candidatura alla Procura antimafia da parte dei ministri, commentò che quel gesto equivaleva a “mettere gli ossi davanti ai cani”.

Da qui l’impegno investigativo a tutto campo, soprattutto nel settore “sensibile” della connessione mafia-politica, costituito dagli appalti pubblici che dal tempo di Siino Cosa nostra aveva utilizzato non solo per ricavare proventi ma soprattutto per sedere al tavolo per trattative di ben più ampio respiro.

Se, come aveva preconizzato lo stesso Paolo Borsellino, egli sarebbe stato davvero in pericolo solo se fosse morto Giovanni Falcone, dopo quest’evento egli si sentì veramente esposto all’attacco mafioso; il magistrato sentiva il precipitare degli eventi e cercò di reagire a suo modo. Di questa reazione ha dato conto la dr.ssa Rita Borsellino che ha descritto la convulsa solitudine in cui visse Paolo Borsellino in quelle sue ultime settimane di vita, le trappole che gli vennero più o meno consapevolmente tese e la consapevolezza degli stessi familiari degli enormi pericoli che si stavano addensando sul suo capo, senza che nessuno si preoccupasse di coglierli e prevenirli, secondo una storia che si ripete.

Dopo il 23 maggio, ha detto, Paolo Borsellino era stato travolto da una valanga di impegni di lavoro e straordinari. La sua vita non era mai stata abitudinaria e lo fu ancor meno dopo quella data.

La preoccupazione dei familiari per l’incolumità di Paolo non era insorta quel 23 maggio; era risalente ed in un certo senso immanente nell’esistenza di queste persone. Paolo ne parlava sin dai tempi del maxiprocesso, quasi per esorcizzare il pericolo; ma ne parlava con una sorta di fatale rassegnazione. Piuttosto estendeva le sue preoccupazioni anche ai suoi familiari.

Paolo Borsellino aveva più volte comunicato alla sorella la sua opinione che in molti omicidi eccellenti vi fosse assai più della sola mafia.

Aveva colto perfettamente il rischio cui l'avevano esposto gli interventi di quei politici che lo avevano indicato come campione dell'antimafia e candidato alla Procura antimafia:

PRESIDENTE: - Le aveva manifestato in quel periodo, tra il 23 maggio e il 19 luglio, preoccupazioni per interventi provenienti da ambienti, così, politici in senso più o meno lato, che lo avevano chiamato in causa per varie ragioni?

TESTE BORSELLINO: - Sì, ricordo che era molto amareggiato e, vorrei dire, molto arrabbiato per questo. Ne aveva parlato e avevo proprio assistito ad un suo scatto quasi di ira, dicendo: "Ma non capiscono. Ma come si permettono - mi ricordo che disse - di fare una cosa di questo genere, senza che io ne sia a conoscenza?".

PRESIDENTE: - Quindi quella vicenda la vogliamo dire, insomma, eventualmente qual è, se lei ce l'ha presente?

TESTE BORSELLINO: - Allora, io lo ricordo in due momenti distinti.

PRESIDENTE: - Sì.

TESTE BORSELLINO: - Uno, quando fu votato alla Presidenza della Repubblica e ricordo che mi presi una brutta lavata di capo, perché, scherzando - cercavamo anche di scherzare in quel periodo, quando si poteva - gli telefonai e gli feci le congratulazioni e lui ebbe uno scatto, ripeto, di ira veramente brutto, se la prese anche con me, dicendo: "Ti ci metti anche tu a scherzare su queste cose? Che pensino a lavorare e a fare quello che di serio c'è da fare in un momento in cui il Paese ha bisogno di questo".

Ricordo proprio questa sua furia e ricordo che altri mi raccontarono di essere incappati in questa sua ira, quando avevano fatto la stessa cosa, gli avevano telefonato per sottolineare questa...

PRESIDENTE: - Sì.

TESTE BORSELLINO: - E poi ricordo anche in un'altra occasione, quando gli proposero la carica di Superprocuratore.

PRESIDENTE: - Sì. Per quale ragione non gradiva, anzi, reputava negative queste manifestazioni pubbliche?

TESTE BORSELLINO: - Ma intanto la prima...

PRESIDENTE: - Queste indicazioni pubbliche, queste esposizioni pubbliche.

TESTE BORSELLINO: - Intanto la prima, perché riteneva di essere stato etichettato in qualche modo lui che ci teneva molto a non essere etichettato ed essere molto... e poi perché gli sembrava, come mi disse, ecco, gli sembrava davvero una perdita di tempo,

un gioco politico quello che si stava facendo in un momento in cui, invece, c'era bisogno di cose molto concrete.

Per quanto riguarda la Superprocura io i motivi tecnici, diciamo così, non li conosco, ma ricordo che lui criticò molto l'inopportunità di questo aver fatto questo passo senza prima consultarlo personalmente.

La teste ha quindi rammentato il cruciale intervento di Paolo Borsellino nel dibattito pubblico organizzato in occasione del trigesimo della morte di Giovanni Falcone. Ha riferito come i familiari, che ascoltarono per televisione quell'intervento, si preoccuparono moltissimo per l'inusitata durezza delle parole.

I commenti degli stessi furono estremamente preoccupati:

E andò a questo incontro e ricordo che noi ci... io, sua moglie, i ragazzi ci sintonizzammo sulla stazione televisiva che lo trasmetteva, era Canale 21, se non ricordo male, Antenna... non mi ricordo, un canale locale comunque, una televisione locale. E assistemmo a questo dibattito e, sentendogli fare queste dichiarazioni così forti e così dure e fatte in modo particolarmente forte e particolarmente duro proprio pesando le parole, io ricordo proprio che io e mia cognata ci siamo guardate in faccia e mia cognata disse: "Ma si vuole fare ammazzare?".

La registrazione di quell'intervento è agli atti. Da esso emerge la ferma volontà di Paolo Borsellino di lavorare per svelare tutti i retroscena dell'omicidio di Giovanni Falcone oltre all'individuazione degli esecutori materiali.

Quell'intervento, l'ultimo intervento pubblico di Paolo Borsellino, fu clamoroso e largamente ripreso nei giorni successivi. Chi aveva motivo di preoccuparsi per l'azione futura di Paolo Borsellino non aveva alcuna ragione per dubitare della sua determinazione.

Anche da questa testimonianza emerge nitido il contesto storico in cui si colloca l'attentato di via D'Amelio e trae alimento e fondamento la tesi

dell'anomala accelerazione dei tempi di esecuzione della strage, così come riferito da Brusca e Cancemi.

Ne viene soprattutto confermato l'assunto di entrambi i collaboratori sul fatto che l'iniziativa di Riina fosse in qualche modo sintonizzata, a prescindere dall'inesistente prova di un vero e proprio "accordo" o "impegno", su esigenze diverse dalla semplice necessità di liberarsi di un nemico storico di Cosa nostra. Essa si inseriva in una manovra assai più complessa nella quale l'attentato al giudice avrebbe dovuto svolgere una pluralità di funzioni: "minaccia", "prova di forza", "favore", "prevenzione", in una situazione in rapida evoluzione (il riferimento è all'assunzione da parte del dr. Borsellino delle dichiarazioni di Mutolo e allo sviluppo delle indagini di Mani Pulite alle quali Borsellino aveva risposto, manifestando la sua intenzione di affondare le mani nel verminaio dell'inchiesta Mafia e Appalti). In un tale sviluppo degli eventi la questione dei tempi appariva decisiva a causa dell'accelerazione impressa alla vicenda storica e dell'interpretazione che proprio Paolo Borsellino aveva dato del suo ruolo, delle sue funzioni e della sua responsabilità, agendo in modi che apparivano come una vera e propria sfida a chi già alla sua morte aveva da tempo pensato.

17. Le nuove prove sulla questione dell'abusiva intercettazione dell'utenza telefonica della famiglia Fiore-Borsellino: rinvio.

L'istruttoria dibattimentale in appello si è a lungo occupata di approfondire questo tema che costituisce uno dei più controversi e al contempo uno dei più rilevanti per la valutazione della complessiva attendibilità di Vincenzo Scarantino che di esso ha dato conferma dopo che le indagini in quella direzione si erano orientate ma inserendo però un'indicazione decisiva sul ruolo preciso, logicamente congruente con la posizione occupata in Cosa nostra, di Gaetano Scotto, sul cui protagonismo diretto in precedenza esistevano solo dati indiziari assolutamente coperti. Ecco quindi l'interesse generale della difesa a contestare l'assunto dell'intercettazione telefonica perché da essa dipende in gran parte la sorte dell'attendibilità di Scarantino.

La prova dell'intercettazione telefonica e della presenza di Gaetano Scotto a Palermo nei giorni indicati da Scarantino sono elementi di una tale conclusione probatoria da eliminare ogni dubbio sulla sua attendibilità intrinseca. E non a caso il momento di maggior sconforto di Scarantino, coincidente con la prima ritrattazione televisiva del

luglio 1995, si ha quando al collaboratore viene somministrata e abilmente utilizzata dalla compagine di familiari ostili che lo circondava per demolirlo moralmente la notizia dell'esistenza di un alibi di Gaetano Scotto che, alla luce degli accertamenti successivi e secondo quanto correttamente argomentato dai primi giudici, deve ritenersi in realtà inesistente.

Sicchè l'inesistenza di un alibi per Gaetano Scotto e la prova indiziaria ma estremamente significativa dell'attuazione dell'intercettazione finiscono con l'attribuire alla deposizione di Scarantino un coefficiente elevatissimo di credibilità generale che si estende alle parti fondamentali del suo contributo.

Per questo, e non solo per la posizione specifica di Gaetano Scotto, il dibattito sull'intercettazione telefonica è di notevole importanza in questo processo.

Se Scarantino avesse voluto mentire ed imbastire un racconto calunnioso nei confronti dei chiamati in correità si sarebbe verosimilmente astenuto dal fornire quelle decisive indicazioni su Gaetano Scotto e sull'intercettazione telefonica. Nell'economia del suo contributo non sarebbe cambiato nulla se egli si fosse astenuto dal riferimento a quel criptico incontro al bar Badalamenti con Gaetano Scotto nel quale alla presenza di Natale Gambino e di Cosimo Vernengo fu fatto un inequivoco riferimento all'intercettazione in atto. Scarantino, se falso collaboratore, non aveva alcun interesse a confermare l'intercettazione tutta da dimostrare ma soprattutto a chiamare in correità Gaetano Scotto, persona assolutamente estranea alla sua sfera d'azione, delle cui mosse non poteva obiettivamente sapere nulla, operando in un territorio distante dal suo e spesso anche fuori dalla Sicilia. Il suo restante racconto si sarebbe tenuto altrettanto bene se avesse ignorato gli episodi di quei sabati davanti al bar. E quindi se Scarantino ne ha parlato è perché di essi è certo e non ha timore di essere smentito. La conferma dell'episodio è il suggello definitivo della sua attendibilità.²⁹⁰

Le acquisizioni probatorie di questo grado di giudizio con le decisive testimonianze di Cecilia Fiore, Giacchino Genchi e Rita Borsellino hanno rafforzato la prova dell'intercettazione.

Essendo impossibile disarticolare tali contributi sul punto dall'insieme del quadro indiziario, di essi si riferirà nello specifico capitolo dedicato al tema.

²⁹⁰ Ad avviso di questa Corte, comunque, anche il mero dubbio o la mancanza di una prova positiva irrefutabile della intercettazione non smentirebbe la restante testimonianza di Scarantino anche se le farebbe perdere un importante elemento di verifica esterna.

18. I risultati dell'istruttoria in rapporto alle questioni sollevate dai difensori e dai pubblici ministeri.

I risultati della istruttoria svolta in questo grado di giudizio hanno confermato, rafforzato e integrato il quadro probatorio raggiunto dai giudici di primo grado. Nessuna prova nuova significativa ha rimesso in discussione il quadro ricostruivo articolato nella sentenza impugnata. Al contrario gli elementi fin qui discussi hanno consentito di escludere qualsiasi ipotesi di manipolazione o di artificiosità nella collaborazione di Vincenzo che andrà quindi riesaminata alla luce del suo oggettivo contributo dichiarativo e dei riscontri esterni che l'accompagnano sgombrando il terreno da ogni insinuazione o sospetto su manipolazioni di qualsiasi genere diverse da quelle provenienti dall'ambiente mafioso volte a conseguire l'inquinamento della fonte ed il suo discredito per renderne inutilizzabile l'apporto probatorio.

Nelle pagine successive verificheremo l'attendibilità intrinseca di Scarantino alla luce del contenuto delle sue dichiarazioni e delle conferme esterne alle stesse. Ma sin d'ora si può anticipare che non c'è elemento di debolezza nella deposizione di Scarantino che non possa imputarsi alla soggettiva incapacità di emanciparsi dall'ambiente di provenienza e alle pressioni ambientali incidenti sulla sua libertà di autodeterminarsi in consonanza con la precisa strategia dell'organizzazione di indebolire piegare o annientare i collaboratori di giustizia, sull'esistenza della quale vi è totale convergenza di

dichiarazioni tra tutti i collaboratori e purtroppo e conferma in specifici luttuosi avvenimenti di indiscutibile pregnanza di significati.

L'irrobustirsi dell'attendibilità di Scarantino alla luce delle acquisizioni dibattimentali di questo processo comporta una complessiva rivalutazione dei riscontri individualizzanti con conseguente necessità di giungere a conclusioni difformi dai primi giudici che proprio sull'assunto della relativa debolezza della prova rappresenta da Scarantino, hanno sottopesato tutti i riscontri individualizzanti disponibili, rifiutando in acritico e dogmatico la possibilità di utilizzare come riscontro soggettivo una serie di fatti e di elementi che in via indiretta convergono dall'esterno con le dichiarazioni dell'ex collaboratore.

L'estrema risorsa utilizzata dalla difesa, l'ultima trincea costruita sulla questione della non visibilità del blocco motore della 126 nei filmati visionati in aula, da cui una non chiarita indeterminata e generica conclusione su pretese "altre" cause della strage, già confutate dalla prova tecnica e dalla massa di tracce repertate sul luogo dell'attentato, per la sua palese infondatezza, pacificamente acclarata nel corso del primo giudizio e ora fondata anche su una sentenza passata in cosa giudicata che ha definitivamente indicato nella Fiat 126 di Valenti Pietrina rubata da Salvatore Candura su ordine di Vincenzo Scarantino e mandato anche di Salvatore Profeta, il contenitore dell'esplosivo utilizzato per la strage, finisce con il rafforzare indirettamente sul piano logico le precedenti considerazioni.

PARTE SECONDA

CAPITOLO QUARTO

Postulati di principio e di metodo nell'approccio alla prova.

1. La prova nei procedimenti di criminalità organizzata.

In un processo complesso come questo non è sufficiente enunciare una semplice grammatica della prova desunta dalle massime giurisprudenziali sull'art. 192\1 cpp ma occorre scendere in profondità per tentare di definire una più complessa sintassi della prova nei processi di criminalità organizzata. Non si deve trascurare che l'oggetto della

prova, l'organizzazione criminale, i suoi membri e le azioni criminali che da essi promanano non sono indifferenti alla ricaduta processuale degli eventi poiché la soppressione e la manipolazione della prova costituiscono un obiettivo specifico, un dato connotante la struttura dell'organizzazione stessa, un corollario del complesso finalismo dell'associazione, il cui apparato organizzativo comprende una specifica articolazione preposta non solo alla commissione del reato ma anche alla sistematica eliminazione delle prove del reato, anche attraverso la commissione di nuovi reati, in una catena senza fine nella quale il reato genera altro reato fino alla completa garanzia dell'impunità.

Sarebbe fallace l'adozione di un *criterio* di valutazione della prova asettico e neutrale che non tenesse conto della specificità del modo di formazione della prova in un ambiente nel quale la prova del reato assai spesso può consistere solo nella prova di un altro reato.

In tal caso solo l'adozione di una adeguata e correlata massima di esperienza che nasce direttamente dal precedente giudiziario può dare senso ad una valutazione realistica e oggettiva della prova.

Il linguaggio della prova nei processi di criminalità organizzata è quindi un linguaggio che deve contenere regole grammaticali appropriate ai comportamenti degli attori del processo ed in questo senso richiede delle stipulazioni minime comunemente e consapevolmente accettate.

L'idea di adottare criteri di valutazioni uniformi per reati a condotta elementare e per reati a struttura complessa e a soggettività d'autore specifica, rifluente sulla natura e sulla qualità della prova, è incongrua e logicamente viziata.

L'accumulo di esperienze nei processi penali di mafia non può essere trascurato e non valere come mezzo per l'analisi e la valutazione di una prova che, nel suo iter di formazione, presenta aspetti costanti di ripetitività tali da generare affidabili massime di esperienza.

Ci si deve domandare, a livello di primissima approssimazione, se debba essere ininfluenza e irrilevante ai fini della costruzione del criterio di valutazione delle

dichiarazioni dei soggetti indicati nell'art. 192 \3 c.p.p., la violazione della libertà morale che essi sistematicamente subiscono, a prescindere dagli atteggiamenti che costoro finiscono in concreto con l'adottare, e se sia razionale dovere fare costantemente i conti con l'argomento dell'interesse al premio senza considerare realisticamente i costi, di gran lunga superiori alla reale entità del premio, e tenuto conto che il diritto premiale è inserito in un sistema delle pene, generalmente condiviso anche dai detrattori del diritto premiale, fondato sul principio di rieducazione nel quale la promessa e la garanzia del premio sono universalmente assicurati a chiunque sia in grado di accedere ad un autentico pentimento, a fronte di una esperienza criminologica e normativa che presuppone come certa la violenza fisica e morale sulla fonte di prova, in assenza di una robusta protezione degli organi dello Stato, estesa ad una vastissima cerchia di persone.

E' stato acutamente osservato come tutta l'indiziaria classica sia sparita dalle storie delittuose di criminalità organizzata, avendo questa elaborato una controcultura dell'investigazione moderna e spregiudicata.

Il reo ha sempre cercato di non lasciare tracce del delitto o di disperderle ma le associazioni criminali hanno reso scientifico questo impegno, contrapponendo alla cultura della prova la scienza della soppressione della prova con la quale la scienza giuridica è ormai obbligata a fare i conti.

Quest' esperienza impone una sempre maggiore sofisticazione dell'indagine scientifica ed un recupero della prova per indizi che già Aristotele privilegiava con l'argomento che essa non poteva corrompersi per denaro.

Si è scritto che la testimonianza “ è entrata in crisi da quando la polizia non può più “constatare” i delitti di criminalità organizzata, né riferirli in base a tracce conclusive da essa rilevate, per l'impegno soppressivo della criminalità stessa: cosicché il racconto del fatto delittuoso si è trasferito tutto o su bocche intimidite o compiacenti, ovvero su bocche ritenute assai poco affidabili, quali quelle dei collaboratori di giustizia.

“ E' bastato dunque un cambio di soggetto per innescare una secentesca disputa se le

parole dei cosiddetti “pentiti”, concettualmente identiche a quelle di un pubblico ufficiale o di un teste comune, debbano qualificarsi prova, o indizio, o nemmeno questo: quasi che la classificazione producesse l’epistemologia e non viceversa.

“ La disputa ha avuto un principio di sistemazione nel terzo comma dell’art. 192 c.p.p. (che, com’ è noto, ha inquadrato le dichiarazioni del coimputato nel novero degli elementi di prova, ma ha preteso per esse la convergenza con altri indicatori), e ciò ha costretto a domandarsi perché un fatto ontologicamente immutato (la rappresentazione orale dell’evento investigato) ora possa essere considerato “prova” del medesimo e ora non lo possa. La risposta formale - e cioè la provenienza del racconto ora da un testimone ora da un coimputato – si è rivelata a sua volta evanescente sul piano dell’analisi psicologico-sociale, posto che molte volte anche il teste è portatore di un interesse o di una soggezione, e viceversa *il collaboratore, se un interesse ha, è quello di essere creduto per conseguire determinati benefici, e quindi è sollecitato a dire normalmente il vero*”.

Ma è il legislatore costituente a fornire ora una precisa direttiva nell’adozione di corretti criteri di valutazione della prova, partendo dall’assunto che il processo accusatorio ed il contraddittorio pubblico in tanto costituiscono un metodo razionale di accertamento della verità in quanto tutte le parti agiscano secondo regole di lealtà e probità. Le fondamentali regole del processo accusatorio possono essere derogate tutte le volte in cui una delle parti sia colta in comprovata illecita condotta per corrompere, violentare, sopprimere la prova avversa (art 500\4 e 513\1 u.p. c.p.p.).

In questi casi il legislatore ricorda che nella costituzione, oltre alla presunzione di innocenza per l’imputato, è scritta anche la presunzione di correttezza della pubblica amministrazione e che l’atto di violenza, minaccia, corruzione sul testimone, da chiunque provenga, consente l’utilizzazione delle dichiarazioni rese fuori dal contraddittorio con piena efficacia probatoria. Se si vuole dare un senso a queste regole, si deve partire dal presupposto che non si tratta di una semplice sanzione per la violazione dei principi del processo onesto ma di una precisa indicazione epistemologica.

Non si tratta di punire chi ha violato le regole, aggravandone la posizione nella contesa sulla prova, ma di tradurre in norma una precisa massima di esperienza: chi ha timore della prova o chi ha necessità di cambiarne artificiosamente il segno per difendersi, manifesta con comportamenti concludenti un timore per l'esito della prova che refluisce sull'attendibilità della prova stessa nel momento in cui questa si formava senza contraddittorio ma fuori da qualsiasi possibilità di interferenza.

In questo modo il legislatore fornisce un indiretto criterio di valutazione della prova nel momento in cui garantisce un surplus di valenza epistemologica alla prova genuina, esente da contaminazioni, non perché raccolta dal p.m. posto che di regola questa prova è inutilizzabile, ma in quanto è il tentativo di contaminazione che finisce con l'attribuirvi in base a regola di esperienza un di più di credibilità, finendo con l'elidere quell'alone di sospetto che, in base ad altra massima di esperienza, pregiudica il valore della prova non raccolta in contraddittorio.

Questo recupero di validità probatoria è anche un recupero di efficacia probatoria perché sarebbe irrazionale attribuire efficacia di prova ad un elemento che per definizione non dà garanzia di attendibilità se non fosse che quella condotta spuria è indizio robusto di attendibilità della prova raccolta senza contraddittorio.

Ciò significa appunto che è nel corpo stesso della legge che si annida un preciso criterio di valutazione della prova nei processi di criminalità organizzata tutte le volte in cui è possibile affermare che la fonte di prova sia stata minacciata o abbia subito violenza o abbia ricevuto elargizioni e promesse di vantaggi economici.

E' appena il caso di ricordare che, a prescindere dall'ultima dichiarazione resa avanti a questa Corte, esistono in questo processo prove rigorose che dimostrano che la principale fonte di prova dell'accusa è stata avvicinata da emissari degli imputati che, a tacere di ogni altra forma di pressione esercitata, hanno offerto denaro e vantaggi economici perché ritrattasse le sue dichiarazioni.

L'esigenza di una valorizzazione completa di tutti gli elementi della concreta realtà

processuale per giungere a corrette conclusioni nasce dall'obbligo di non trascurare il fatto " che il processo di criminalità organizzata ha amplificato fino a livelli di rottura lo scarto tra il 'sapere' tout court e il 'sapere nelle forme del processo', perché in esso i segni tradizionali sono accuratamente eliminati: cosicché esso registra il massimo di bisogno sociale di risposta, e il minimo di capacità strutturale a fornirla".

Nei processi di criminalità organizzata, e quello di cui ci stiamo occupando è uno dei più gravi in assoluto, alla gravità delle condotte e degli eventi che ne conseguono, si associa l'assenza di prove rappresentative dirette se non nella speciale forma della confessione e della chiamata in correità da parte del correo.

Una prova che si presta, a priori, a dubbi di fedeltà perché affonda la ragione del suo venire in esistenza nello stesso humus nel quale è insorta la determinazione al delitto.

Nello stesso tempo una dura resistenza ideologica si oppone all'impiego nel campo del processo penale delle raffinate forme di ragionamento, nate nel campo delle altre scienze empiriche, che designano come logica del probabile.

Ma il ragionamento giudiziario deve fare largo uso dell'inferenza basata sull'osservazione dei comportamenti umani e quindi sulla probabilità che, date determinate esperienze e prassi comportamentali ripetute e verificate, un determinato evento, assimilabile ad una serie di altri eventi del passato, intrinsecamente legato a determinate cause, sia da ricondurre alla medesima causa.

La criminalità organizzata, perché tale, ha codici di comportamento non meno ferrei di quelli seguiti dalla normalità degli uomini, sebbene circoscritti a un'area ristretta e chiusa.

Il carattere non universalità della massima di esperienza, non riferibile all'intero gruppo sociale della società statale considerata, non impedisce di conoscere ed applicare massime di esperienza che si riferiscano ai comportamenti prevedibili di questi universi ristretti, le cui regole di condotta sociale sono state da tempo studiate e analizzate da diverse scienze sociali che hanno oggi raggiunto un elevatissimo grado di affinamento e rigore per la quantità di dati raccolti, analizzati e confrontati, arricchiti ora notevolmente

dalle testimonianze di quanti, fuoriusciti dalle organizzazioni criminali, hanno testimoniato sull'esistenza di regole e prassi uniformi, rilevanti per la spiegazione e la comprensione dei delitti, a prescindere dalla diretta partecipazione ad essi delle fonti.

In materia di criminalità organizzata l'inferenza basata sull'osservazione dei comportamenti umani si arricchisce di un tipo di osservazione che non è né casuale e neppure empirica ma si fonda su un robusto tessuto di conoscenze derivante da ricche, articolate e robuste ricerche scientifiche in campo storico sociologico e ora anche politologico.

Di questi contributi una giurisprudenza rigorosa e seria non può fare a meno.²⁹¹

“Non si tratta- come si è scritto, opportunamente – di stingere il diritto nella sociologia, o di propugnare che per condannare un mafioso bastano meno prove. Il possibile punto di incontro tra una garanzia irrinunciabile e un'impotenza giudiziale intollerabile sta, ancora una volta, in un approccio il più possibile laico e scientifico al problema. Nel maturare, cioè, la consapevolezza che esiste un sistema di relazioni umane che funziona secondo sue leggi, e che queste leggi sono criterio di comportamento dei soggetti e di lettura e di comprensione dei fatti da parte dei terzi.

“ Questi modelli di comportamento antiggiuridico hanno una loro ripetitività non per scarsità inventiva degli autori, ma per constatata economicità della condotta, reputata la più funzionale all'obiettivo.”²⁹²

E' agevole d'altra parte osservare che l'introduzione dell'art. 416 bis cp nell'ordinamento ha prodotto non solo una nuova fattispecie criminosa ma un radicale diverso approccio alla repressione di queste forme di criminalità perché il legislatore con questa norma ha postulato l'esistenza di una associazione criminale i cui soggetti e i cui delitti nessuno

²⁹¹ La giurisprudenza più recente è orientata in questa direzione.

Si è di recente affermato che “in tema di rilevanza dei risultati di indagini storico-sociologiche ai fini della valutazione in sede giudiziaria, dei fatti di criminalità di stampo mafioso, il giudice deve tener conto, con la dovuta cautela anche dei predetti dati come utili strumenti di interpretazione dei risultati probatori, dopo averne vagliato caso per caso, l'effettiva idoneità ad essere assunti ad attendibili massime di esperienza e, principalmente, dopo aver ricostruito sulla base dei mezzi di prova a sua disposizione, gli specifici e concreti fatti che formano l'oggetto del processo (Cass. 5 gennaio 1999, Cabib, Cass. Pen. 2000, 725).

²⁹² Si tratta di spunti che torneranno molto utili quando, per la parte che rileva in questo processo, dovrà affrontarsi il principio della responsabilità dei componenti della commissione di Cosa nostra nei delitti eccellenti.

denuncia e nessuno racconta, essendo l'omertà il principale effetto dell'esistenza dell'associazione. Ne consegue che coerenza vuole che se esiste una fattispecie delittuosa che strutturalmente impedisce la prova dichiarativa, si deve necessariamente ricorrere a prove indiziare in luogo di prove rappresentative che di regola vengono impedito o manipolate in favore degli accusati. Tanto più quando questa fattispecie delittuosa è una struttura associativa che si prefigge di compiere qualsiasi specie di delitto, il cui profitto è direttamente proporzionale alla sistematica e scientifica organizzazione dell'impunità.²⁹³

E' allora evidente come la strumentazione probatoria utilizzabile deve tendersi al massimo e non possa farsi irretire da trappole nominalistiche e da logicismi tanto verbosi quanto inconsistenti nella loro sistematica espunzione dal ragionamento della massa dei dati indiziari convergenti, negare i quali significherebbe negare la realtà, l'esperienza ma soprattutto il senso comune che produce forme di ragionamento rigoroso per sedimentazione mentale di esperienze ripetute e costanti.

In costanza di una certa forma organizzativa e operativa, studiata e disvelata da ricerche scientifiche e da una prolungata serie di defezioni che hanno permesso di guardare in profondità all'interno, non possono sussistere soverchie incertezze nell'applicazione di collaudate regole d'inferenza desumibili non da variabili situazioni contingenti sul modo d'essere dell'organizzazione ma dalla struttura dei suoi fondamentali modelli di comportamento, strettamente dipendenti dalla sua identità organizzativa.

La necessità di un rigoroso approccio alla prova nei processi di criminalità organizzata non consente di offrire sconti nella valutazione della condotta processuale degli imputati, se si accetta il principio che il processo accusatorio si basa sul necessario contributo dialettico dell'accusato all'interpretazione del dato indiziante.

Fermo il diritto al silenzio e l'esonero da qualsiasi onere probatorio il contegno processuale dell'imputato non è irrilevante nella formazione del criterio di valutazione della prova.

²⁹³ La prova del delitto di partecipazione ad associazione mafiosa è per la giurisprudenza, essenzialmente prova logica: Cass. 11 novembre 1999, Bonanota, CED Cass.216263

Il carattere indiziario della prova richiede che l'accertamento del fatto debba avvenire in forma dialettica; ciò significa non solo confronto nella formazione delle prove ma anche confronto con ipotesi antagoniste da contrapporre e verificare, perché il ragionamento probatorio in favore del modello di spiegazione del fatto offerto dall'accusa si alimenta non solo di elementi prova convergenti, plurimi, dotati di capacità esplicativa univoca e non contraddittori, ma anche della sua capacità di escludere ogni altra ipotesi interpretativa per carenza di dati di supporto, per irragionevolezza e contrarietà con gli elementi a sostegno dell'assunto accusatorio, ovvero per l'estrema marginalità logica di un eventuale assunto esplicativo alternativo.

Ciò spiega la ragione per la quale questa Corte valuta in modo negativo per la difesa l'incapacità di proporre spiegazioni alternative dell'evento e la irragionevolezza e illogicità del tentativo di confutazione della ricostruzione del fatto contenuta nella sentenza impugnata, basato su argomenti che, al di là dell'infondatezza intrinseca, rivelano la loro debolezza proprio nell'inidoneità a fondare un qualsiasi abbozzo di spiegazione alternativa dotata di capacità esplicativa alternativa di ciascuno degli elementi indiziari posti a sostegno del quadro accusatorio.

E ciò perché non basta formulare un'ipotesi alternativa su un elemento parziale della ricostruzione (ad es.: la causa dell'esplosione); bisogna poi inserire quell'alternativa, anche a mero livello di prospettazione dell'ipotesi, in un modello esplicativo coerente e ragionevole che tenga conto di ciascuno degli elementi di segno contrario che l'assunto accusatorio riunisce e compendia. E si tratta di una enorme massa di dati fattuali che si intersecano e si combinano tra loro e che esigevano una plausibile collocazione nel modello alternativo.

Ma è soprattutto l' "impensabilità" di un'ipotesi alternativa che non comprenda la responsabilità degli odierni imputati a rendere la soluzione di questo processo relativamente agevole.

Nel campo dei giudizi di natura storica non si può mai escludere la pluralità delle ipotesi

esplicative. Ogni fatto del quale si ignori l'antecedente è teoricamente passibile di una pluralità di antecedenti causali.

Si tratta allora di scegliere tra più ipotesi esplicative. Ed è evidente che la scelta è funzione diretta della quantità di informazione coerente che la "storia" postulata da quest'ipotesi contiene e funzione inversa della sua capacità di resistere e rendersi preferibile a qualsiasi altra ipotesi.

Ma ciò implica:

1. Che sia possibile formulare delle controipotesi coerenti;
2. Che tali controipotesi siano in grado di comprendere in sé e di spiegare gli stessi elementi di informazione che la prima ipotesi comprende;
3. Che la controipotesi sia a sua volta in grado di spiegare in modo coerente gli elementi che non collimano con la prima ipotesi.

E' evidente che quanto più alto è il rapporto tra gli elementi che sostengono e non contraddicono l'ipotesi e quelli che sostengono e non contraddicono la controipotesi, tanto più tranquillante è l'adesione alla spiegazione coerente con le informazioni disponibili, fermo restando che la quantità di informazione deve essere la più ampia, ricca ed articolata possibile e che le informazioni mancanti non determinino salti logici nella ricostruzione dell'evento, nel senso che gli eventuali vuoti di conoscenza non influenzano la coerenza e forza persuasiva della ricostruzione causale dell'evento stesso.

Ora è evidente che quando il modello esplicativo offerto non solo spiega, come in questo processo, una quantità enorme di dati di conoscenza (prove reali, dichiarative, documentali, sperimentali, indizi, voci carpite,) ma non è sostanzialmente aggredito da un modello concorrente cioè dalla chiara assunzione della responsabilità di un'ipotesi alternativa esplicativa, la critica limitandosi a mere suggestioni verbali che rifiutano programmaticamente il confronto con la congerie delle acquisizioni processuali, è evidente come il punto di arrivo è la certezza critica della validità dell'ipotesi.

La dottrina che propugna il metodo di approccio alla valutazione della prova, che questa

Corte condivide, fondata su una filosofia della scienza i cui canoni possono essere estesi all'indagine giudiziaria, in modo da fondarla su base rigorosa che la sottragga ad arbitri, approssimazioni ed empirismi incoerenti, afferma che il metodo dialettico del processo accusatorio postula, a partire da determinati indici normativi (art. 358 e 65 c.p.p.), che la scelta dell'ipotesi "preferibile", che abbia superato tutti i test di verifica²⁹⁴, debba avvenire *possibilmente* nel conflitto tra tesi opposte e possibilmente tra entità entrambe note e individuate e " non tra un'ipotesi elaborata dall'accusa e l'infinito universo delle altre ipotesi astrattamente possibili".

Ciò non significa accollare all'imputato oneri incompatibili con la sua posizione o la necessità che egli possa sottrarsi all'accusa solo individuando e offrendo la conoscenza del vero colpevole, come pure è nella cultura anglosassone ed implicito nella tecnica del difendersi provando che, evidentemente, non riguarda solo la prova contraria, ma tener conto dell'elementare principio di psicologia e di logica per cui quando l'accusa ha raccolto ed esposto prove convincenti e concludenti l'ultima mossa tocca a chi quella ricostruzione avversa: proporre, a partire dalle specifiche conoscenze, una diversa lettura della storia, altrettanto plausibile e compatibile con gli elementi di conoscenza disponibili.

In questo processo tutto ciò è mancato se si considera che l'abbozzo di spiegazione alternativa offerta è stato tanto debole sul piano degli elementi di supporto quanto irrazionale e incoerente con l'insieme dei dati accertati e incapace di fornire una spiegazione puntuale di ciascuno degli elementi di prova offerti dall'accusa.

A fronte della massa di elementi a sostegno dell'accusa, la difesa, in ultima istanza, non è stata in grado di fornire, anche solo sul piano della mera prospettazione, una credibile ipotesi ricostruttiva alternativa compatibile con gli elementi di conoscenza acquisiti.

²⁹⁴ Nel senso in cui viene adoperato il concetto di "ipotesi" non ha ovviamente nulla a vedere con quello di congettura (un classico testo è stato dedicato allo studio della differenza tra "congettura" ed "ipotesi"). "L'ipotesi è in realtà nulla più che un predicato che riduce ad unità una massa di singoli elementi sconnessi, e li trasforma, da fenomeni scollegati in una sequenza coerente, o testo...L'ipotesi esplicativa, pertanto, può essere definita come la interpretazione unitaria di una serie di conoscenze acquisite (nel processo, la serie dei *risultati di prova* conseguiti attraverso la prima delle operazioni mentali in discorso e cioè attraverso l'applicazione dei vari *criteri* di inferenza agli *elementi di prova* versati nel processo), e può venire tradotta da una proposizione, per l'appunto, ipotetica del tipo: " se fosse realmente accaduto l'evento X, esso sarebbe la spiegazione di tutti gli elementi posseduti, e non sarebbe contraddetto da nessuno di essi".

2. Criteri di valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia

La sentenza impugnata nel suo settimo capitolo ha sintetizzato i principi che la giurisprudenza di legittimità aveva elaborato fino al 1998 per la valutazione delle dichiarazioni dei chiamanti in correità, alla stregua della direttiva contenuta nell'art. 192 \3 cpp.

La Corte condivide nell'essenziale i principi illustrati dai primi giudici.

I criteri di valutazione di questo tipo di prova, che la giurisprudenza di regola adotta, hanno carattere formale e logico e si misurano essenzialmente con il contenuto delle dichiarazioni, con il loro oggetto interno, per misurare l'attendibilità in rapporto alla possibilità, volontà, interesse o disinteresse del dichiarante ad enunciare fatti veri. Raro è il riferimento al fenomeno del "pentitismo" come fenomeno sociale e criminologico; la ritenuta larga opinabilità di questo genere di valutazioni induce la giurisprudenza a rifiutare un approccio non puramente contenutistico alla dichiarazione in relazione all'interesse del dichiarante a dire o meno il vero (prospettiva di premi, vendetta, rancore, tendenze esibizionistiche, volontà di accreditarsi e di rivalutarsi con finalità diverse di tipo economico, giuridico, personale).

L'esigenza di una valutazione in base a logica e criteri interni, per riconoscere le note di verità della testimonianza del collaboratore di giustizia, è ineludibile. L'analisi contenutistica è inevitabile.

Meno condivisibile il rifiuto aprioristico a considerare la personalità del collaboratore come elemento di comprensione del contenuto delle sue dichiarazioni se non sulla base di stereotipi o di formule logore e rituali, quali la mancanza di moralità del soggetto che farebbe comunque dubitare del suo disinteresse e della sua sincerità, l'interesse ai premi che starebbe alla base e finirebbe con il condizionare il contenuto della propalazione, l'uso strumentale della giustizia per regolamenti di conti da parte di ex appartenenti ad organizzazioni criminali, ecc.

Non si può negare che si tratta di criteri da tenere presente per spiegare la scelta di

collaborazione.

E' da rilevare come nello stesso momento in cui si parla di interesse all'accusa e di calunniosità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, si inducano come testi d'alibi o a discarico soggetti imputati e condannati per l'art 416 bis o stretti congiunti di uomini d'onore, tenuti per cultura all'obbligo di fedeltà assoluta all'interesse del congiunto, o soggetti palesemente reticenti, impregnati di cultura dell'omertà che la legge stessa (art. 416 bis cp) considera immanente nei territori dove insistono le organizzazioni criminali riconducibili alla fattispecie anzidetta.

Al contrario, la dichiarazione del collaboratore di giustizia, il cui interesse fondamentale alla tutela della propria vita e all'incolumità fisica è strutturalmente legato alla protezione dello Stato e quindi all'adempimento dell'obbligo di verità così contratto, viene a volte aprioristicamente svalutato.

E' indubbio che una disciplina meno rigorosa di quella di recente introdotta con legge 13 febbraio 1995 n. 45 possa avere permesso il verificarsi di situazioni processuali ed extraprocessuali che hanno nuociuto alla credibilità dell'istituto dei collaboratori di giustizia. La nuova legge, con la sua rigida disciplina, ha inteso porre fine alle infinite discussioni su cause di inquinamento o di inattendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori.

Ciò detto è opportuno ricordare come tutte le situazioni che in questo processo sono state prospettate per mettere in discussione l'attendibilità intrinseca di questo o quel collaboratore trovano puntuale risposta nella giurisprudenza sicchè non può dirsi che la sentenza impugnata abbia disatteso i consolidati criteri di logica e di esperienza per valutare positivamente le singole dichiarazioni.

Va detto, peraltro, che le sole dichiarazioni di collaboratori di giustizia, per le quali in questo processo si è sollevato un problema di attendibilità, sono quelle di Scarantino e di Cancemi, mentre per quanto concerne Candura e Augello, per i quali si riscontrano osservazioni critiche nei motivi di appello, non vi è stata ripresa sia in sede di istanze di

riapertura dell'istruzione dibattimentale sia in sede di discussione finale. E' ragionevole ritenere che la sentenza della Suprema Corte che ha reso irrevocabile la sentenza n. 2\99 del 23 gennaio 1999 di questa Corte di appello nel processo nei confronti di Profeta Salvatore + 2 abbia in qualche misura "chiuso" il discorso su questi due collaboratori, la cui attendibilità intrinseca era stata accertata e provata con argomentazioni irrefutabili e sulla base degli stessi elementi di giudizio presenti in questo processo. Questa Corte non ha motivo per andare in contrario avviso in assenza oltretutto di nuovi elementi e di nuove prospettazioni dei medesimi elementi.

Va piuttosto rilevato come agli argomenti addotti dalla sentenza irrevocabile vadano aggiunti quelli, altrettanto ricchi, di altra sentenza definitiva, agli atti di questo processo, resa in primo grado dalla Corte di Assise di Caltanissetta il 27 gennaio 1996 nei confronti di Vincenzo Scarantino, dallo stesso non impugnata e passata in cosa giudicata, anch'essa quindi utilizzabile a norma dell'art. 238 bis c.p.p.

Per quanto concerne le dichiarazioni del Cancemi va osservato che le sue dichiarazioni accusatorie risalgono al 17 novembre 1993 e quindi alle prime fasi della sua collaborazione. Quanto a tempestività esse sono intervenute persino entro quel termine di centottanta giorni posto dalla nuova legge come termine utile per la prima comunicazione di tutte le notizie utili alla ricostruzione dei fatti e delle circostanze oggetto d'indagine.

Il Cancemi quelle dichiarazioni ha ripetuto in tutti i successivi interrogatori, senza arricchirli di nuovi particolari e senza ometterne alcuno. Ha indicato sempre gli stessi nomi, ha mantenuto costanti le circostanze in cui aveva appreso le notizie sui partecipanti alla strage.

Egli ha solo confessato con ritardo la sua presenza alle riunioni nelle quali si era deliberata la strage e la sua partecipazione diretta al pattugliamento sotto la casa del magistrato. Entro la stessa data aveva ammesso il suo ruolo di reggente del mandamento di porta Nuova; ciò comportava l'assunzione della responsabilità come mandante, avendo egli

sostenuto la responsabilità direttiva della commissione per gli omicidi eccellenti.

In definitiva Cancemi si era limitato a nascondere la sua responsabilità individuale per la partecipazione al pattugliamento domenicale, un'indicazione autoaccusatoria certamente importante, la cui ammissione in ritardo non può affatto influire, come già affermato, sull'attendibilità delle precedenti dichiarazioni, perché il ruolo giocato da Cancemi nell'organizzazione, ammesso e riscontrato, rendeva da un lato immediatamente credibile la chiamata in correità, sia pure 'de relato', nei confronti delle cinque persone sulle quali aveva ricevuto la confidenza di Raffaele Ganci, e non credibile l'assenza di altre notizie sugli autori della strage, la sua dinamica ed il suo ruolo in essa.

Alla luce del tormentato percorso collaborativo del Cancemi, del quale lo stesso ha dato conto e che trova una ragione plausibile nella sua posizione di preminenza al vertice di Cosa nostra e quindi negli impulsi contrastanti che si agitavano nel suo animo di boss di primo piano al momento della scelta collaborativa e del senso da dare a questa, quando la nuova posizione di collaboratore - adottata per dissidenza con la direzione impressa all'organizzazione dal Riina e non, almeno nella fase iniziale, per autentico pentimento interiore - doveva convivere con una immagine di sé forgiata sul modello culturale mafioso, deve applicarsi il principio giurisprudenziale secondo cui la confessione e la chiamata di correo possono, senza divenire per questo inattendibili, attuarsi in progressione e ispessirsi nel tempo, specie quando i nuovi dati offerti dal collaboratore si pongano non in contrasto ma in continuità logica con quelli precedentemente offerti, costituendone completamento e integrazione, consistendo tale fattore di integrazione essenzialmente nella confessione della propria diretta partecipazione al delitto già prospettabile come conseguenza necessaria sul piano logico delle precedenti dichiarazioni. (Cass. 19 dicembre 1996, Cipolletta).

La tardiva confessione del Cancemi si presenta assolutamente giustificata alla stregua di due altri rilievi di assoluta consistenza.

In primo luogo, la spiegazione della collaborazione che Cancemi aveva fornito, la non

condivisione dei metodi e degli atteggiamenti feroci di Salvatore Riina, non si conciliava con la partecipazione personale ad uno dei più efferati e gravi delitti ordinati dal capo di Cosa nostra.

In secondo luogo, Cancemi aveva ben ragione ad essere preoccupato nella prima fase della sua collaborazione per i discorsi che aveva sentito fare a Riina e a Ganci nelle riunioni preparatorie della strage; riferire sulla strage avrebbe comportato affrontare in profondità argomenti che coinvolgevano personaggi eccellenti, con conseguenze imprevedibili sulla sua credibilità complessiva nella fase più delicata della collaborazione, quando ancora si era alla ricerca dei riscontri alle sue prime dichiarazioni.

E' pure da tener conto che un uomo come Cancemi non avrebbe avuto certamente bisogno di conoscere da altri correi o da fonti giornalistiche le notizie in suo possesso.

Dell'altro principio, quello della valutazione frazionata delle dichiarazioni accusatorie provenienti dai collaboratori di giustizia, costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la sentenza impugnata ha fatto un corretto uso in punto di diritto perché si è limitata ad affermare, in modo del tutto congruo, che le dichiarazioni di Scarantino sono attendibili laddove esse si presentino come costanti, logiche, coerenti con i presupposti del suo racconto e non lo sono, invece, in quelle parti che tale coerenza e logicità perdono e cioè in quelle parti in cui lo stesso chiama in correità alcuni collaboratori di giustizia (e Raffaele Ganci), che non aveva indicato nelle prime dichiarazioni, in contrasto con le dichiarazioni di questi ultimi.

Si tratta di una applicazione puntuale del principio in questione.

L'inattendibilità, più o meno verificata, del collaboratore su questo punto specifico può avere diverse cause.

Essa tuttavia non comporta l' inattendibilità di altre parti del racconto.

La giurisprudenza distingue nettamente nella valutazione della prova l'aspetto attinente all'attendibilità intrinseca del collaboratore e del suo racconto, dalle singole chiamate in correità che vanno valutate in relazione a ciascun chiamato in relazione a dati specifici,

interni alla descrizione degli eventi di per sé credibile (spontaneità, verosimiglianza, precisione completezza della narrazione dei fatti, concordanza tra le dichiarazioni rese in tempi diversi ed altre dello stesso tenore, logicità e congruenza nel contesto del racconto). Su questo piano, come la sentenza ha ampiamente dimostrato, Scarantino supera l'esame. Altro aspetto pregiudiziale del problema concerne l'attendibilità personale del dichiarante, da valutarsi in base a dati e circostanze attinenti direttamente alla sua persona quali il carattere, il temperamento, la vita anteatta, i rapporti con gli accusati, la genesi e i motivi della chiamata di correo. In altre parole, si tratta di affrontare il problema della valutazione soggettiva del collaboratore, la cui personalità, motivi interiori, atteggiamenti mentali e interessi potrebbero, in ipotesi, averlo indotto a rendere false dichiarazioni idonee ad indurre in inganno per una serie di circostanze attinenti ad una attitudine all'abile contraffazione della racconto e alla capacità simulatoria del soggetto, in grado di articolare un racconto falso ma intrinsecamente attendibile.

Si tratta, come è evidente, di due piani che vanno tenuti nettamente distinti ma che spesso sono stati confusi e mescolati tra loro al punto che si sono adottati caoticamente argomenti concernenti l'inaffidabilità soggettiva del collaboratore Scarantino per dimostrare l'inattendibilità intrinseca del suo racconto e, alternativamente, argomenti concernenti questo aspetto (soprattutto con riferimento alle chiamate in correità abortite) per dimostrare la natura intrinseca di bugiardo dello Scarantino stesso.

Bisognerà tenere opportunamente distinti i due piani e affrontare prima la questione della figura soggettiva del collaboratore sotto il profilo della sua personalità, vita anteatta, atteggiamenti mentali e culturali, capacità intellettuale e decettiva, rapporti con gli accusati e quindi procedere alla valutazione delle critiche intrinseche al suo racconto.

Prima di passare a questa analisi occorre svolgere alcuni rilievi generali sulla figura del collaboratore di giustizia.

3. *Il fenomeno della collaborazione con la giustizia di appartenenti all'organizzazione mafiosa. Critica dell'unilaterale interpretazione del fenomeno in termini utilitaristici.*

Nell'affrontare il tema delle valutazioni probatorie relative al pentitismo, Giovanni Falcone già nel 1986 invitava a valutare la rilevanza probatoria a partire dalla percezione

che di esso avevano avuto le organizzazioni criminali.

Queste a partire da Buscetta, per proseguire con Contorno e Marino Mannoia, avevano subito reagito con la rappresaglia e la vendetta trasversale, strumenti che avevano ottenuto il risultato di mettere a tacere tante voci sul punto di aprirsi.

Da questo rilievo empirico il giudice faceva emergere la necessità di una legge che attuasse un'efficace protezione di quanti per uscire dall'organizzazione mafiosa dovevano necessariamente passare dalla fase della confessione e della chiamata in correità. Già allora osservava come i pentiti, in assenza di specifici benefici normativi, anche quando erano stati ritenuti attendibili, avevano subito condanne persino più severe di quelle irrogate ai soggetti chiamati in correità.

Rilevava come i pentiti avessero portato alla luce, confessandone la responsabilità, reati che altrimenti mai sarebbero stati accertati, aggravando la propria posizione processuale.

Osservava come fosse incontestabile che i pentiti della criminalità organizzata comune avessero subito per la loro scelta solo conseguenze negative “ tanto che ci si stupisce nel constatare come ancora ci sia qualcuno che continui a mantenere ferme le sue accuse, affrontando il disprezzo generale ed esponendo se stesso e i propri familiari a gravissimi pericoli.”

Soggiungeva come la visione sociale del fenomeno fosse totalmente negativa e vi fosse la massima attenzione ad eventuali mendaci e uno scarso rilievo ai contenuti di verità delle propalazioni.

Il fenomeno della ritrattazione, che avrebbe dovuto essere valutato anche come segno della preoccupazione dell'organizzazione mafiosa per l'efficacia della collaborazione era invece esaminato solo per ciò che di negativo esso rappresentava.

Egli si preoccupava, inoltre, di osservare come le dichiarazioni dei pentiti di criminalità organizzata si inserivano in un contesto in cui la prova dell'esistenza dell'organizzazione criminale era raggiunta a prescindere dal contributo del singolo pentito e quindi la chiamata in correità si innestava su una base probatoria già evoluta.

Notava ancora, con buon senso, che per quanto gravi fossero i delitti di cui si fossero macchiati i pentiti, essi erano portatori di elementi di conoscenza altrimenti non acquisibili in alcun modo, trattandosi della viva voce di chi al delitto aveva in genere partecipato.

Si tratta di osservazioni lucide e premonitrici di un magistrato che per la sua acutezza e per la sua competenza tecnica doveva essere messo a tacere, prima che il suo insegnamento si diffondesse ulteriormente nella giurisprudenza, consolidandola su posizioni che avrebbero reso meno agevole la difesa degli imputati di mafia.

Esse vanno ricordate quando si affronta il tema dell'apporto probatorio del collaboratore di giustizia come se l'art. 192 cpp stabilisse una sorta di presunzione di inattendibilità.

Come è noto, il fenomeno del "pentitismo" mafioso dopo le stragi del 1992 si è esteso e si è manifestato in dimensioni in precedenza impensabili.

Le cause di questo fatto vanno rapidamente esaminate per ricordare che si tratta di un fenomeno che è semplicistico ed errato ascrivere a mere ragioni di utilitarismo e di interesse.

Se è indubbio che la scelta di collaborare abbia alla sua base vantaggi in termini di trattamento sanzionatorio (lo scambio informazioni\riduzione di pena che l'opzione comporta) e se è onesto non nascondere che questa è stata la spinta primaria alla collaborazione, non coglie nel segno, e si priva di strumenti per valutare le singole fattispecie di collaborazione, chi si astenga programmaticamente dall'indagare se e quali altre ragioni possano indurre un soggetto alla collaborazione. Queste ragioni "altre" rifluiscono direttamente sul giudizio di credibilità del soggetto.

L'approccio non considera che la collaborazione è la possibilità data e raccolta di uscire da Cosa nostra nella quale è perennemente in gioco la vita.

E' quindi un'opportunità non solo per sconti di pena ma anche per uscire da Cosa nostra; se un soggetto vuole restare in Cosa nostra non sceglie di collaborare, a meno che non si tratti di falso pentito mandato avanti dall'organizzazione per depistare.

La collaborazione d'altra non equivale a pentimento morale. Può esserlo ma non lo è necessariamente, perché il pentimento in senso stretto consiste in un cambiamento di mentalità, in un rinascere a nuova vita, nell'acquisizione di una nuova identità ed nel rigetto assoluto del proprio passato.

Nella collaborazione con la giustizia, viceversa, questa diversa nuova identità è tutt'altro che acquisita. L'uomo d'onore che decide di collaborare con la giustizia deve affrontare una profonda crisi, perde la sua identità, subisce una "frattura interna con le proprie matrici affettive più intime che donavano un significato alla propria persona e garantivano un senso di appartenenza alla propria famiglia". Questa "disorganizzazione dell'identità personale come separazione dagli aspetti ideali del Sé" costituisce la prima pesante perdita per il collaboratore, che nell'adesione a Cosa nostra aveva costruito il proprio mondo.

Tutto ciò comporta una rottura catastrofica, una perdita vissuta come tradimento del proprio mondo interno che si prolunga nel tempo, in quanto la riorganizzazione di una positiva identità deve avvenire in un ambiente che considera la collaborazione disonorante e infamante.

La stretta inerenza della scelta di collaborare alla storia personale del singolo uomo d'onore che si pente comporta che non è possibile enucleare una generica categoria di pentitismo, dovendosi al contrario valutare le singole vicende personali dal loro interno: tanti "pentitismi" quanti sono i pentiti.

Da queste singole storie emergono tratti a volte comuni, quali la disillusione per la differenza alla lunga inoccultabile tra gli aspetti ideali e quelli reali di Cosa nostra. In questi casi ci ritrova di fronte ad un meccanismo difensivo tendente a salvaguardare l'integrità dell'Io e a proiettare sull'organizzazione l'accusa di tradimento. In tal modo si evita la disgregazione lacerante dell'identità che consente di mantenere un senso di continuità con il proprio passato.

L'abbandono di Cosa nostra produce anche un disagio psicologico, per il tradimento perpetrato nei confronti della propria famiglia, sia di sangue che di mafia.

Questo disagio può essere in alcuni casi totalmente destrutturante e l'intensità dell'angoscia che ne deriva può produrre conseguenze autodistruttive (Nino Gioè ha scelto il suicidio per avere tradito involontariamente l'organizzazione).

In presenza di così forti controindicazioni è evidente come spiegare un'esperienza di collaborazione in termini di mera convenienza sia estremamente riduttivo e non permetta di penetrare nella mente del collaboratore, operazione primaria indispensabile quando si voglia valutare se di costui ci si possa fidare.

L'argomento, tanto elementare quanto concludente, che stronca l'argomento dei motivi di convenienza è che se la via della collaborazione fosse davvero vantaggiosa, essa sarebbe tale per tutti, a meno di non considerare onorevole e positivo rinunciare a un'opportunità favorevole per mantenere l'impegno di fedeltà con Cosa nostra.

Bisogna, allora, ritenere che la scelta della collaborazione ha sempre e comunque una componente ideale che discende dalla crisi del modello dell'uomo d'onore, dal dissolvimento dei legami ideali, dall'estinzione dell'affetto per l'organizzazione e per i suoi componenti, dalla presa di coscienza che non vale la pena "morire" per Cosa nostra e che è giusto sciogliere il legame di appartenenza nonostante gli enormi costi che in termini psicologici e materiali questa scelta comporta.

Molte storie di collaboratori di giustizia indicano una crisi del modello di pensare "familiare" tipico di del pensiero mafioso. Lo scardinamento delle regole interne di correttezza tra uomini d'onore con il prevalere di tradimenti, doppi giochi, "tragedie", la necessità di tenere segreti agli altri i nuovi affiliati, spesso in condizione di "uomini d'onore" riservati, non conosciuti dagli altri per essere utilizzati come misura di protezione e arma segreta di attacco, sono tutte circostanze che hanno portato molti ad aprire realisticamente gli occhi, e ad una più o meno consapevole presa d'atto che "la famiglia mafiosa non rappresenta più un modello interno forte su cui fondare la propria identità."

Per questa ragione nell'ultima generazione di collaboratori si trovano sempre di più

personaggi la cui identità personale non corrisponde al modello classico dell'uomo d'onore: membri tenuti segreti ai componenti stessi della propria famiglia, selezionati in base al solo principio di fedeltà al boss emergente e non a virtù intrinseche, “manovalanza pronta soltanto ad eseguire gli ordini, uomini sanguinari, utilizzati per le estorsioni o per gli omicidi, delinquenti comuni che spesso entrano in Cosa nostra solo per soldi, senza idealizzazioni o miti di alcun genere”.

Il pensiero corre inevitabilmente a Vincenzo Scarantino e ai ragionamenti a lungo sviluppati dalla difesa in ordine ad una pretesa “impossibilità” che una personalità come quella del collaboratore potesse assurgere al rango di “uomo d'onore”, per la mancanza dei tratti caratteristici nella sua storia personale e criminale.

In realtà Vincenzo Scarantino è un degli esempi più caratteristici di quanto si stava affermando in precedenza.

La caduta degli “ideali”, la necessità per ciascun boss di disporre di elementi fidati disposti a tutto, l'esigenza assoluta di protezione attraverso guardaspalle sconosciuti ai più, hanno portato ad arruolare nell'organizzazione soggetti che forse, in altri tempi e secondo certe tradizionali “regole”, non avrebbero dovuto farne parte, come ha del resto ben spiegato Calogero Pulci, e che proprio per questo vengono tenuti “riservati” alla generalità degli affiliati.

L'indebolimento dell'identità mafiosa e l'instabilità del mondo mafioso a livello strutturale mentale hanno prodotto un sottile cambiamento, trasmessosi sempre meno a livello intergenerazionale e sempre più a livello di mass media, capace di incidere sulle idealizzazioni delle figure familiari e sui miti eroici della “mafia buona e giusta”.

Ecco perché in molti collaboratori di giustizia si affaccia l'idea di una vita diversa, di una educazione diversa per i propri figli, la possibilità di acquisire modelli di riferimento diversi come lo Stato. Una prospettiva in questo senso si è certamente assai diffusa negli anni successivi alle stragi, per l'emozione collettiva da esse prodotte, la reazione morale della società, l'iniziativa politica, sociale e culturale che ad esse è seguita. Questi effetti,

inserendosi in quella crisi strutturale, hanno provocato in molti “uomini d’onore” prese di coscienza, un accenno di ripensamento del proprio passato, la spinta ad una dissociazione favorita e canalizzata dalla legge sui collaboratori di giustizia.

Tutto ciò ha prodotto instabilità del mondo mafioso ma non disgregazione irreversibile. Il mutare della stagione storica potrebbe avere favorito processi di riorganizzazione che possono riflettersi sulle vicende del pentimento (da qui casi come quello di Baldassarre Di Maggio).

Bisogna prendere consapevolezza, quindi, della profonda instabilità psichica di chi ha scelto consapevolmente la via della collaborazione.

In taluni casi la situazione personale del collaboratore, specie quando sottoposto a spinte configgenti, gli impedisce, come è stato acutamente scritto, “una riorganizzazione psichica cognitiva ed affettiva, sufficientemente salda, presentandosi egli così con i caratteri della ‘scheggia impazzita’”. La nuova identità del collaboratore, giuridica e psichica, rappresenta l’esito di un processo graduale di costruzione, alla ricerca di poli identificatori che sappiano colmare il vuoto interno determinato dalla perdita della famiglia mafiosa. Le nuove generalità del collaboratore rischiano spesso di rimanere un guscio vuoto, in mancanza di un loro “riempimento” psichico ed affettivo”.

I rilievi precedenti devono indurre a respingere tutte le analisi ultrasemplificate sul fenomeno della collaborazione con la giustizia di ex mafiosi, tutte centrate sull’argomento del nesso causale unico centrato sull’incentivo utilitaristico.

Essi spiegano come la scelta di collaborare con la giustizia possa derivare da ragioni assai più profonde e complesse che attengono alla natura dell’organizzazione, alle sue vicende e alle sue trasformazioni, all’insorgenza prepotente di un fenomeno come il “pentitismo” le cui radici sono tanto complesse quanto reali e che proprio per le profonde ragioni che lo ha animato deve considerarsi in linea generale autentico nelle motivazioni, nei fini e soprattutto, per quanto qui interessa, nei contenuti.

La ricerca di un’identità alternativa, di un’appartenenza alternativa, la genuina esigenza di

un nuovo contenuto psichico ed affettivo, a sostegno del nuovo ruolo assunto come collaboratore di giustizia, hanno portato forzatamente molti, per esigenze elementari di un minimo di stabilità psichica, ad assumere l'impegno della collaborazione fedele come imperativo categorico e come rimedio all'altrimenti inevitabile disagio psichico per la perdita di ogni punto di riferimento, di ogni forma di autostima e conseguenti stati depressivi e dissociativi che possono portare al suicidio.

La ritrattazione della ritrattazione, della quale in questa sede si è potuto constatare l'autenticità, intervenuta dopo l'abbandono definitivo della famiglia di sangue, ha significato per Scarantino (la cui figura ed esperienza sono tenute presenti nelle precedenti osservazioni) un inevitabile recupero di identità stabile, una prosecuzione del percorso di riscatto violentemente interrotto, nella consapevolezza, ragionevolmente argomentata dallo stesso collaboratore, che per chi ha collaborato una volta con la giustizia non vi è altra possibilità di salvezza, se non continuare quel cammino fino in fondo.

I rilievi sopra svolti fanno giustizia di molti argomenti difensivi basati su una semplicistica, schematica e non aggiornata ricostruzione dell'identità dell'uomo d'onore e delle trasformazioni in corso, per fattori interni ed esterni, anche in quell'universo chiuso e rigido.

CAPITOLO QUINTO

1. *Storia giudiziaria di Cosa Nostra: SS.UU. 30 gennaio 1992. L'interesse di Cosa Nostra alla consumazione della strage. La complessità della causale. L'accelerazione e la possibile convergenza di interessi palesi e occulti.*

L'accusa muove dal presupposto che gli imputati, secondo le specificazioni contenute nel capo di imputazione, abbiano concorso nella deliberazione e/o nell'esecuzione della strage di via D'Amelio contro il procuratore aggiunto di Palermo Paolo Borsellino e gli uomini della sua scorta, in quanto tutti capi, componenti delle commissioni provinciali, o aderenti all'organizzazione criminale Cosa nostra, nel perseguimento delle finalità e degli obiettivi criminali dell'organizzazione stessa.

Nel passare in rassegna le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, assunti in questo e nel precedente grado di giudizio e nei procedimenti paralleli svoltisi su questo gravissimo episodio criminale, abbiamo visto come il momento che segna l'avvio della strategia stragista da parte dell'organizzazione criminale venga concordemente indicato nella pronuncia della sentenza n. 80 del 30 gennaio 1992 con la quale la Suprema Corte a sezione unite per la prima volta fissava con pronuncia irrevocabile l'esistenza e le caratteristiche dell'organizzazione, esattamente nei termini e nei modi in cui ne avevano parlato i primi collaboratori di giustizia, a partire da Leonardo Vitale, il primo a rompere negli anni settanta il muro dell'omertà in conseguenza di un autentico processo di pentimento morale. Il Vitale non fu creduto e le sue indicazioni andarono processualmente disperse; il che non impedì a Cosa nostra di ucciderlo quando non rappresentava più alcun pericolo per l'organizzazione, a conferma del destino segnato di quanti abbiano collaborato con la giustizia, indipendentemente dalle conseguenze concrete del singolo contributo. Successivamente Buscetta, Contorno, Calderone, Sinagra, Calzetta, Di Marco, Marino Mannoia avevano aperto ampi squarci sull'organizzazione, avevano spiegato il suo modo di funzionare e le responsabilità della commissione provinciale e regionale per gli omicidi di interesse generale dell'organizzazione stessa.

Al termine di un processo difficilissimo, contrassegnato dall'impiego di ogni mezzo per impedire che gli accertamenti istruttori, cui avevano contribuito in modo decisivo i giudici istruttori Falcone e Borsellino, trovassero conferma in una sentenza di condanna irrevocabile per innumerevoli delitti "eccellenti", deliberati dai componenti della commissione del tempo, con la sentenza delle SS. UU Cosa nostra non era più materia per dibattiti politici e culturali ma assumeva precisi contorni giuridicamente rilevanti per effetto di una sentenza passata in cosa giudicata.

Quest'evento, che come ha spiegato meglio di tutti Salvatore Cancemi, il Riina e gli altri capi dell'organizzazione avevano cercato di evitare in tutti i modi, si era alla fine e per la prima volta verificato e aveva innescato un formidabile desiderio di vendetta contro quanti, nella visione dei mafiosi, con le loro azioni o con le loro omissioni avevano permesso il suo realizzarsi.

L'organizzazione - la cui esistenza, articolazione, modo di funzionamento oltre ad un gran numero di appartenenti con le relative responsabilità erano state portate allo scoperto dalle sentenze di merito e prima di esse dall'ordinanza di rinvio a giudizio - proseguendo nella sua azione e nelle sue finalità, in ragione della possibilità di funzionare grazie all'apporto di membri non identificati o latitanti, a partire dalla fine del 1991, nella previsione di quell'esito processuale del procedimento iniziato nel 1982, aveva deliberato di realizzare una serie di delitti con plurime finalità: repressive, preventive e più incisivamente "politiche", interagenti rispetto all'obiettivo finale della riconquista della "convivenza" con l'istituzione statale che era stata assicurata dal 1943 in avanti per circa quaranta anni e in precedenza in altre forme.

Su Cosa nostra, sui suoi modi di essere, finalità, organizzazione e struttura, a partire da quella storica sentenza si è consolidata una giurisprudenza

sistematica e completa²⁹⁵ che deve costituire un presupposto fattuale notorio, da cui può muovere l'analisi delle questioni rilevanti in questo giudizio senza necessità di prova specifica.

Nella sentenza 5343\2000, Oliveri, si afferma, ad esempio, che appartiene al patrimonio conoscitivo comune che Cosa nostra reinveste nell'economia legale i proventi della sua tipica attività delittuosa.

Nella sentenza 5400\1999, D'Ambrogio, si legge che appartiene all'esperienza storica e giudiziaria che Cosa nostra sia un'organizzazione criminale armata.

Nella sentenza 3089\98, Caruana, si afferma che l'appartenenza a Cosa nostra deve presumersi anche per il futuro e che il recesso richiede una prova concreta ed effettiva e la prova non può darsi con elementi labili quali l'età, il trasferimento di residenza, la sostituzione nel ruolo direttivo. La stabile disponibilità di armi dell'organizzazione mafiosa Cosa nostra è considerato fatto notorio, non ignorabile, dalla sentenza 5466\1995, Farinella. E così via.

Ciò premesso conviene ricordare che dalla fondamentale sentenza ricordata all'inizio sono state estratte una serie di massime che devono costituire il perimetro logico e fattuale entro il quale si muovono tutti i contributi probatori rilevanti per questo processo e che concernono fundamentalmente l'organizzazione gerarchico-piramidale del sodalizio, l'esistenza ed il ruolo della "commissione" o "cupola" nel deliberare sugli interessi comuni dell'organizzazione ed in particolare sugli omicidi "eccellenti" di interesse generale, aventi carattere strategico per l'insieme dell'organizzazione, l'insediamento territoriale delle varie famiglie, raggruppate in mandamenti, il controllo assoluto che le famiglie mafiose esercitavano su tutte le attività economicamente rilevanti, lecite ed illecite, del territorio di appartenenza.

²⁹⁵ Alcune di queste sentenze, a partire da quella menzionata nel testo, sono agli atti di questo processo prodotte dalle parti ad altri fini (sentenza per l'omicidio Lima).

In definitiva l'organizzazione mafiosa Cosa nostra appartiene alla realtà storica e giudiziaria del Paese. Ne sono noti i modelli organizzativi, composizione, finalità, modi di operare.

A partire da questi fatti notori e di comune esperienza giudiziaria oltre che storica, occorre procedere ad individuare la causale della strage che si incardina proprio su quell'evento giudiziario ricordato all'inizio di questo capitolo.

Quella sentenza, come ha ricordato Cancemi, non fu soltanto la prima a condannare all'ergastolo irrevocabilmente Salvatore Riina, coordinatore ma di fatto capo della commissione provinciale di Cosa nostra. Essa poneva le premesse per l'attribuzione ai componenti della commissione della responsabilità per tutti gli omicidi eccellenti commessi in territorio palermitano.

Cancemi, ma anche altri collaboratori, hanno ricordato come il processo fosse stato seguito con estrema cura da Cosa nostra, che aveva tentato in tutti i modi di impedirne l'esito negativo, ricorrendo all'omicidio e alla corruzione di giudici. Contemporaneamente la presenza di Giovanni Falcone al ministero della Giustizia aveva avviato un giro di vite processuale e amministrativo, con il rigoroso controllo anche dei meccanismi di assegnazione dei processi in Cassazione, in modo da impedire che i processi di mafia fossero assegnati sempre al presidente Carnevale, la cui giurisprudenza si era rivelata straordinariamente corrispondente alle esigenze dei boss imputati.

Da quel momento per ogni delitto "eccellente" sarebbe stata chiamata in reità la commissione. Sarebbe stato sufficiente accertare i componenti della commissione al tempo della consumazione di ciascun delitto ad essa riconducibile per avere identificato i responsabili del delitto.

Per questa ragione la prima misura amministrativa adottata dal Riina fu di interrompere la prassi delle riunioni plenarie di commissione per decidere ogni delitto “eccellente”.

L’esito del maxi processo di Palermo ebbe come conseguenza primaria anzitutto una profonda riorganizzazione del momento decisionale di cosa nostra. Non più riunioni plenarie ma riunioni separate fra gruppi distinti. Non un “parlamento” unitario ma consultazioni separate a piccoli gruppi, con denominatore comune l’iniziativa di Salvatore Riina verso il quale si rivolgevano le istanze dei gruppi federati e dal quale promanavano le proposte esecutive alle quali dovevano seguire le adesioni di tutti i capi dell’organizzazione.

Una elegante risposta “giuridica” alle affermazioni della sentenza delle sezioni unite.

Innumerevoli collaboratori di giustizia hanno affermato che l’intenzione di uccidere il dr. Borsellino era stata manifestata ed implementata più volte nel corso degli anni ottanta.

In una occasione i killer erano già pronti per entrare in azione di domenica mattina. I piani erano stati sospesi perché, come è stato detto, Cosa nostra non uccide mai solo per vendetta ma deve avere al contempo un interesse immediato e diretto alla soppressione della vittima.

Il movente della vendetta era il più diretto ed efficace per raccogliere consenso, faceva immediatamente presa nell’immaginazione e nell’istinto del comune uomo d’onore.

Il dr. Borsellino aveva dimostrato di non fare sconti, di essere non solo incorruttibile ma neppure disponibile ad ascoltare le “sirene” di Cosa nostra, come accadeva in quella stessa temperie storica a molti altri magistrati, politici, uomini dello Stato (in questo senso dichiarazioni di Mutolo, Ganci, Di Carlo, Cancemi, Marino Mannoia ed altri) e di non

rinunciare, malgrado questa determinazione, ad occupare posti di prima linea e di responsabilità nel contrasto a Cosa nostra.

Ma il movente fondamentale per individuare in Falcone e in Borsellino gli obiettivi immediati, dopo l'omicidio Lima, era evidentemente di natura preventiva.

Si trattava, anzitutto, di rompere la continuità con le indagini che avevano portato alla pronuncia del maxi processo. Ma, poi, la presenza di Giovanni Falcone al ministero era una evenienza devastante per Cosa nostra.

Abbiamo visto come Cancemi Siino e Brusca abbiano dichiarato senza mezzi termini che Salvatore Riina (in ciò istigato da Salvo Lima) fosse fermamente convinto che Giovanni Falcone tenesse in pugno il ministro Martelli, sul quale invece Cosa nostra aveva fatto un investimento politico sul finire degli anni ottanta, avendo tradotto il “garantismo”, del quale l'uomo politico si faceva portatore, in garanzia di impunità.

Va detto che il parlamentare aveva lasciato credere con taluni ambigui comportamenti di essere disponibile alle esigenze degli uomini di Cosa nostra. Cancemi, ad esempio, ha ricordato che grazie ad una modifica della legge sulle misure di prevenzione, avvenuta 1988, tutti i boss liberi avevano riacquisito il diritto alla patente di guida.

Tutte le successive iniziative antimafia del ministro Martelli furono vissute dagli uomini di Cosa nostra come “tradimenti”, messi sul conto di Giovanni Falcone.

L'ultimo insopportabile schiaffo dopo la legge sui collaboratori di giustizia, e gli accorgimenti per prevenire la concessione facile degli arresti domiciliari e le scarcerazioni per decorrenza dei termini di custodia cautelare, l'istituzione della DIA e della procura nazionale antimafia alla quale si era candidato lo stesso Falcone che avrebbe cumulato allo stretto rapporto instaurato con il ministro Martelli il potere di investigazione diretta derivategli dalla probabile nomina a Procuratore antimafia.

Era decisamente troppo per Cosa nostra. Falcone era riuscito contemporaneamente a tagliare a Riina la strada del cambio di cavallo politico, mantenendo inalterata la sua capacità di contrasto investigativo. La morte di Falcone era un passaggio obbligato per chi doveva garantire la sopravvivenza ed il potere contrattuale dell'organizzazione criminale. Con l'uccisione di Giovanni Falcone Riina sfidava le istituzioni e lo Stato a non compiere altri passi in avanti nella direzione del contrasto a Cosa Nostra. Sulle reazioni del mondo politico a quell'evento egli avrebbe calibrato le sue mosse successive.

Sappiamo da Brusca e Cancemi, ma anche da numerosi altri collaboratori, che hanno dichiarato di averlo saputo incidentalmente nel corso del 1992, che l'organizzazione aveva deliberato la soppressione dei magistrati Falcone e Borsellino in conseguenza dell'esito del maxiprocesso (ad esempio, ha ricordato Onorato che dopo avere ucciso Lima si preparava ad uccidere il figlio di quest'ultimo Marcello ma venne fermato da Biondino il quale giustificò il contrordine con la necessità di dover "rompere le corna" a Falcone e Borsellino perché avevano "consumato gli amici" facendoli condannare nel maxi processo). Tuttavia nulla avrebbe impedito a Riina e agli altri di soprassedere nel portare avanti il piano criminale se avessero ritenuto controproducente procedere oltre o se le condizioni storiche fossero nel frattempo cambiate.

La domanda che spesso ci si è posti è perchè Cosa nostra non abbia atteso un altro momento per portare a termine l'omicidio di Paolo Borsellino; perchè vi abbia proceduto quando ancora la precedente strage non era stata metabolizzata ed in presenza di una situazione politica che dimostrava come la previsione di una sostanzialmente nulla reazione delle istituzioni alla strage di Capaci cominciasse ad avverarsi.

La risposta è complessa e delicata.

Paolo Borsellino doveva essere certamente ucciso perché dalla sua posizione di procuratore aggiunto di Palermo avrebbe potuto dare molto fastidio a Cosa nostra. Ma è noto che Cosa nostra poteva contare ancora su notevoli appoggi all'interno dei palazzi di giustizia ed in altri palazzi delle istituzioni (come si evince dalle dichiarazioni dei testi Ingroia, De Francisci, Canale, Cancemi, Brusca, Siino ed altri) e come emergerà dagli eventi successivi alla strage.

Da queste testimonianze, come da quelle dei collaboratori di giustizia che pure hanno ricordato la preoccupazione ed il disappunto con i quali era stato accolto il trasferimento a Palermo di Paolo Borsellino agli inizi del 1992 con le nuove funzioni di procuratore aggiunto, è emerso come questi non si muovesse con agilità e piena legittimazione nel suo nuovo ufficio; come i rapporti con il procuratore Giammanco fossero pessimi; che non gli era stata conferita la delega alle indagini su Palermo; che alla sua iniziativa venivano frapposti ostacoli e ostruzioni varie (gli fu impedito, ad esempio, di recarsi in America ad interrogare Buscetta dopo l'omicidio Lima; gli fu vietato di avvalersi del suo collaboratore Canale per recarsi ad interrogare Mutolo; essendo già stato applicato a Palermo stava per essere esautorato dalle indagini per l'omicidio Livatino che gli spettavano per delega, ecc.). Dopo il 23 maggio 1992, però, il dr. Borsellino divenne il punto di riferimento di quanti nella società civile spingevano affinché la strage di Capaci non fosse archiviata come l'ennesima manifestazione dell'anomalia siciliana, destinata a protrarsi ancora per chissà quanto tempo, e che la morte di Falcone non fosse inutile e diventasse, invece, l'occasione per un colpo di reni ed una reazione all'altezza della gravità del fatto.

Paolo Borsellino nei giorni successivi alla strage di Capaci iniziò a lavorare freneticamente sia sulle indagini che gli erano affidate che, indirettamente, sulla strage di Capaci. Fornì al magistrato che aveva avuto il primo incarico di indagare su Capaci tutte le informazioni in suo possesso sulle confidenze

che aveva avuto dall'amico Giovanni Falcone. Con i suoi collaboratori ragionava a voce alta sui diari di Falcone. E venne soprattutto colpito dall'annotazione di Falcone sul suo diario in merito al rapporto dei ROS del 1991 sul tema mafia e appalti, indagine che aveva tra l'altro portato all'arresto di Siino.

Questa annotazione gli aveva fatto pensare che dietro l'interesse di Falcone per quell'indagine che, come dirà il Siino, lambiva il nucleo dello scambio politico-mafioso e che se fosse stata opportunamente approfondita avrebbe potuto portare a scoperciare il pentolone dell'intreccio mafia-politica-affari, potesse celarsi una delle possibili chiavi di lettura della morte di Falcone.

Da qui l'intenzione di riaprire quell'indagine e di mettere le mani in quel capitolo. Ma questo era un terreno minato perché, come ha riferito Siino, Riina non era tanto o solo interessato ai profitti e alle tangenti degli appalti pubblici quanto a disporre di un luogo nel quale venire a contatto con i vertici dell'imprenditoria e della politica nazionale ed intessere così una trama molto più sofisticata e complessa di quanto non fosse stato il precedente rapporto con le articolazioni regionali dei partiti politici nazionali.

Riina intendeva usare un'impresa che era una scatola vuota, l'impresa Reale, e gli uomini di Cosa Nostra ben addentro alla materia degli appalti pubblici, per agganciare grossi imprenditori nazionali e da lì i massimi esponenti politici nazionali.

Cancemi non ha fatto mistero che uno degli obiettivi che Riina aveva accarezzato in quella prima parte del 1992 era stato di "mettersi nelle mani" il segretario del partito socialista Bettino Craxi. Il luogo della spartizione degli appalti pubblici era il più idoneo per afferrare i possibili collegamenti con l'importante leader politico.

Quando il dr. Borsellino manifestava l'intenzione di indagare sugli appalti pubblici e sulle ragioni della strage di Capaci egli si metteva chiaramente e pericolosamente di traverso in questa strategia sofisticata con la quale Riina, dopo avere scaricato Lima Andreotti e la DC, stava pensando di collegarsi a nuovi referenti politici con i quali ristabilire il patto di mutua convivenza e scambio interrottosi nel corso degli anni ottanta.

Ma Paolo Borsellino faceva molto di più in interviste (Repubblica 27 maggio 1992) e dibattiti pubblici (casa Professa 25 giugno 1992). In questa clamorose uscite pubbliche egli dichiarava di essere a conoscenza di confidenze segrete di Giovanni Falcone, addirittura del contenuto reale del diario del magistrato ucciso a Capaci, che avrebbe riferito presto agli inquirenti (e anzi più volte si era lamentato di non essere stato ancora convocato), conoscenze che dovevano ritenersi gravi e clamorose e avrebbero potuto fornire un contributo rilevante per l'individuazione di quanti avevano voluto la morte di Falcone.

Queste parole di Borsellino non avevano, evidentemente, preoccupato solo Riina.

Il dr. Borsellino a partire dal primo luglio 1992 aveva cominciato ad interrogare Gaspare Mutolo e costui gli aveva esternato le prime confidenze sui dottori Contrada, Signorino e su altri uomini delle istituzioni, secondo il collaboratore collusi con Cosa nostra.

Paolo Borsellino, a partire da queste dichiarazioni, memore dei precedenti colloqui con Falcone, aveva capito che si sarebbe resa vera giustizia a Falcone, non solo assicurando alla giustizia capi e gregari di Cosa nostra che la strage avevano organizzato ed eseguito ma anche quel sottobosco di uomini delle istituzioni corrotti e collusi che avevano permesso a Cosa nostra, con essa dialogando, di crescere e diventare potente fino al punto di sfidare lo Stato con una strage come quella di Capaci.

Giuseppe Marchese, riportando un commento del boss Giuseppe Madonia, figlio di Francesco, ha riferito di avere sentito dire che Borsellino era stato ucciso perché “correva troppo”.

A parere della Corte, tutto ciò rimane ancora sul piano dell’istanza preventiva nei confronti di un magistrato che alla morte dell’amico stava reagendo con un surplus di impegno professionale oltre che sul piano dell’intervento nel dibattito pubblico che certamente lo esponeva nei confronti dell’organizzazione.

Tuttavia tutto ciò poteva non essere ancora determinante rispetto alla deliberazione di procedere con assoluta urgenza alla strage, con le modalità eclatanti con le quali essa è stata realizzata.

Il “correva troppo” poteva essere ancora messo nel conto di una reazione naturale degli amici di Falcone; l’impegno di Borsellino come procuratore aggiunto di Palermo, testimone e “consulente” dei magistrati di Caltanissetta incaricati delle indagini su Capaci, avrebbe potuto essere ancora tenuto sotto controllo. E’ vero: si stava aprendo una nuova stagione di pentiti ed il più importante di questi, Gaspare Mutolo, si stava aprendo proprio con Paolo Borsellino, facendo tremare alcuni insospettabili. Ma questo ancora poteva non giustificare la decisione di sopprimere il dr. Borsellino a tambur battente²⁹⁶. Da quanto hanno dichiarato Cancemi Brusca e Pulci, quest’ultimo in relazione al commento di Piddu Madonia alla notizia che Paolo Borsellino era stato proposto dai ministri Martelli e Scotti quale candidato per la nomina a Procuratore nazionale antimafia, le ragioni per sopprimere Paolo Borsellino, prima possibile e a qualunque costo, con una azione eclatante e di stampo terroristico, erano assai più gravi di quelle fin qui enunciate, anche se si pongono, in ultima istanza, sul medesimo solco.

²⁹⁶ Ricordiamo che dopo l’intervento al dibattito di Casa Professa per il trigesimo della morte di Falcone, si verifica la riunione in casa Guddo, della quale ha parlato Cancemi e nella quale Riina ricordava a Biondino che non c’era più tempo da perdere per realizzare la nuova strage.

La precipitazione e la concitazione con la quale si addivenne alla esecuzione del piano contro Borsellino è da ascrivere, invece, a tre eventi esterni che si connettono tra loro e assumono senso alla luce delle inquietanti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia richiamati in precedenza, ai quali deve essere aggiunto Tullio Cannella che, come Brusca, si astiene, peraltro, dal fornire indicazioni dirette sui soggetti per conto dei quali o nell'interesse dei quali o coordinandosi con gli autonomi piani dei quali, Salvatore Riina e la commissione di Cosa Nostra avevano deliberato e portato a compimento il delitto.

L'esigenza di affrontare questi temi decisivi nasce dalla considerazione del filo rosso che lega tutti i motivi di appello.

Appare evidente la difficoltà dei difensori di sostenere l'inattendibilità intrinseca di Vincenzo Scarantino e l'implausibilità della sua ricostruzione. Come vedremo, la massa delle conferme, dei riscontri e le convergenze con le sia pur parziali notizie offerte sull'identità degli autori della strage da una lunga serie di altri collaboratori di giustizia tra i quali, sia sul piano diretto che sul piano logico quelle degli stessi Cancemi e Brusca che, pur smentendo Scarantino sul punto della propria partecipazione alla riunione, offrono tutta una serie di conferme al contenuto centrale del racconto di Scarantino.

La sola possibilità che la difesa aveva per rimettere in discussione l'intera prospettiva di ricostruzione dell'evento consisteva nel saltare a piè pari quanto acquisito a conferma dell'ipotesi del naturale interesse di Cosa Nostra a sopprimere, dopo Giovanni Falcone, suo nemico storico e responsabile del maxi processo, anche Paolo Borsellino corresponsabile della medesima vicenda e naturale continuatore del ruolo del primo.

In realtà, l'inferenza su una evoluzione della strategia stragista trova sul piano teorico un aggancio in una serie di rilievi di ordine logico, avanzati

dagli inquirenti nella prima fase delle indagini. Tali rilievi sin dall'inizio portarono a ritenere che la strage di via D'Amelio presentasse caratteristiche peculiari rispetto alla strage di Capaci, delle anomalie rispetto al modo ordinario di procedere di Cosa nostra che rinviavano necessariamente ad un interesse "altro", all'interferenza di urgenze, tornaconti, strategie che con quelle di Cosa Nostra convergevano, si intrecciavano, interagivano sinergicamente.

La difficoltà della difesa di procedere su questo piano è messa in evidenza dalla mancanza di elementi concreti a sostegno sia dal rilievo che se quell'intreccio fosse stato vero sarebbe stato comunque impossibile escludere il ruolo degli odierni imputati nella strage e dalla ritrosia nel sostenere fino in fondo una tesi subordinata che concentrare la responsabilità sul Riina e sui suoi interlocutori esterni, come se costui avesse agito all'insaputa di tutti, mettendo l'organizzazione di fronte al fatto compiuto, "tradendo", in un certo senso, l'intera organizzazione con il venire meno al principio fondamentale di collegialità e solidarietà nelle scelte di fondo, specie in relazione ad un evento che aveva prodotto evidenti, gravi, negative conseguenze per l'intera organizzazione.

L'assoluta assenza di conflitti, di guerre intestine, di marcati contrasti interni nel post-strage (e anzi la prosecuzione della strategia, sia pure con gli adattamenti resi necessari dagli eventi successivi), oltre alla voce unanime dei collaboratori, convergono nell'affermare l'assoluto consenso dell'organizzazione ai vari livelli nel volere la prosecuzione della strategia stragista²⁹⁷.

Mettere in discussione questa massa imponente di dati significava dover trovare una spiegazione dell'evento radicalmente alternativa, valorizzare quegli elementi del processo che riconducono a presenze esterne nell'esecuzione delle stragi.

²⁹⁷ Sia pure con le riserve, manifestate a mezza voce ed in privato da taluno: si veda il racconto di Cancemi sulle riserve di Ganci ("questo ci vuole rovinare tutti").

Certo, sostenere che in via D'Amelio non sia scoppiata l'autovettura di Valenti Pietrina ma un bidone per la calce, come è stato sostenuto da qualche difensore; alludere al fatto che la polizia sapesse già pochi minuti dopo la strage che si trattava di una 126 che essendosi disintegrata non poteva essere riconosciuta; quando si associano a queste indicazioni quelle che l'agenda di Paolo Borsellino non è stata più ritrovata e si riformulano in una certa ottica le dichiarazioni del dr. Genchi, si mira ad insinuare il dubbio che la strage possa avere tutt'altra matrice o quantomeno, rimettendo in discussione la ricostruzione materiale dell'evento, ad attribuire a misteriose entità esterne la responsabilità di avere realizzato la strage, apponendovi abusivamente la firma falsa di Cosa nostra ovvero, ma in modi assolutamente inespressi, con un'intesa limitata ad un gruppo ristretto di esponenti di Cosa nostra.

Quest'impostazione è tanto fortemente sostenuta sul piano dialettico e verbale quanto palesemente priva di fondamento. Ma proprio perché su questo si è concentrata l'estrema difesa degli imputati, si rende assolutamente indispensabile mettere in chiaro la questione del movente e cercare di dare una spiegazione al perché la strage di via D'Amelio presenti aspetti di (apparente) eccentricità rispetto all'idea (evidentemente parziale) che di Cosa nostra ci si è fatta.

Orbene questa spiegazione va cercata nelle dichiarazioni incerte, approssimative, forse reticenti e incomplete (data la natura dell'argomento) dei collaboratori che hanno comunque indicato in un "fattore" esterno l'elemento scatenante della "fretta" con la quale si è organizzata la strage e l'accelerazione impressa dal Riina all'esecuzione di un progetto, deliberato alcuni mesi prima, del quale non si era più parlato fino a dopo la strage di Capaci.

La Corte non dispone di elementi per stabilire quando, come, attraverso quali passaggi si sia verificato il più volte riferito collegamento tra

l'impulso esterno e la deliberazione di Cosa nostra. E neppure è certa e, anzi, tenderebbe ad escludere che di vero e proprio impulso palese si sia trattato bensì, piuttosto, di un procedere parallelo e di conserva formalmente autonomo ma accompagnato da comunicazioni, dirette o indirette, sulle rispettive intenzioni, in modo da concludere una intesa tacita.

Né era realisticamente possibile procedere ad accertamenti autonomi in un giudizio di appello a tema limitato ed in presenza di un'evidente freddezza delle parti ad ulteriori approfondimenti su un tema non "assolutamente necessario" ai fini della decisione (anche se tale "necessità" dipende dalla quantità, più o meno grande, di informazioni ritenute necessarie per sostenere ipotesi e controipotesi; ma in questo processo è mancata proprio la controipotesi o, meglio, si è avuta rapidamente conferma che la controipotesi si integrava perfettamente con l'ipotesi, non era tale e non poteva essere ragionevolmente perseguita, se non in modo del tutto apparente).

L'idea che nella strage di via D'Amelio possano essersi inserite "patologie estranee" risale, come detto, al primo consuntivo dell'attività investigativa. La strage si è storicamente verificata alcuni giorni prima che si concludesse il dibattito parlamentare sulla conversione in legge del decreto legge sull'art. 41 bis, sul quale si erano manifestate resistenze e incertezze.

La tradizionale attenzione di Cosa nostra nel calibrare le proprie azioni in rapporto ai possibili riflessi sulle decisioni di natura politico-giudiziaria, avrebbe dovuto comportare un'astensione da condotte idonee a far precipitare quelle decisioni in un senso sfavorevole all'organizzazione.

Un'azione eclatante di Cosa nostra, in pendenza di situazioni incerte che da quell'azione avrebbero potuto essere pregiudicate (in effetti la strage di via D'Amelio determinò la conversione del decreto legge sul carcere duro

con aggravamenti) si giustifica soltanto se, a fronte di quel costo, si fossero prospettati benefici di ben più ampia portata e sia pure a lungo termine.

A conferma si può ricordare che l'omicidio del giudice Saetta fu commesso apparentemente per vendetta (non essersi voluto il giudice piegare alle richieste dell'organizzazione di assolvere gli assassini del capitano Basile) mentre era pendente il ricorso per cassazione contro la sentenza pronunciata dal presidente Saetta. Quell'omicidio fu, infatti, fortemente censurato da uno degli imputati, Vincenzo Puccio, che anche a seguito di quest'episodio maturò l'idea della rivolta contro il Riina e la commissione dallo stesso egemonizzata, rivolta rapidamente stroncata nel sangue. Puccio non sapeva che nella logica di Riina l'interesse dell'organizzazione doveva prevalere sempre e comunque su quello dei singoli affiliati, ragion per cui su quel tipo di considerazione doveva prevalere l'interesse dell'organizzazione ad impedire che il presidente Saetta, dimostratosi sordo alle sollecitazioni corruttive dell'organizzazione, andasse a presiedere il maxi processo in appello, esigenza di gran lunga prevalente e obbiettivo strategico, di fronte al quale doveva cedere l'interesse particolare dei tre imputati del processo per l'omicidio del capitano Basile.

Angelo Siino ha ricordato che, a fronte dei malumori dei detenuti nel periodo successivo alle stragi, Bernardo Brusca, compare di Riina, soleva ricordare che certamente suo compare aveva dovuto con la strage accontentare "qualcuno a cui non poteva dire di no" e quindi ribadiva il concetto fondamentale che ciò che poteva apparire un "male", si sarebbe rivelato nel lungo periodo un bene per Cosa Nostra .

SIINO ANGELO: - No, circa gli autori no, assolutamente, signor Procuratore; ho sentito delle notizie, ma vaghe, piu' che altro sulle motivazioni e poi... anzi, alcuni personaggi mi dicevano... mi hanno detto che non ne sapevano niente, tipo Bernardo Brusca e Pippo Calo', dici: "Ma a chi ci venne questa pensata?".

....

Dopo ho sentito qualche commento; dunque, mi dissero: "Ma chi ce lo portava a fare determinati tipi di discorsi, andare a parlare di determinate cose?", anche perche' debbo dire che sia Bernardo Brusca sia Pippo Calo' mi dissero che dopo l'uccisione del dottore Falcone si erano calmate un po' le cose.

Ma chi ce li portava a fare questo tipo di attentato? Perche' effettivamente questo tipo di attentato aveva creato poi le restrizioni che ci avevano veramente messo in carcere in... io ho fatto due anni e mezzo di 41 bis e Le debbo dire, Signor Presidente, che non era una cosa piacevole, anzi.

PRESIDENTE: - Si'. Senta, ci fu una presa di posizione a questo proposito di Borsellino sul tema "Mafia e Appalti" nel periodo successivo alla strage di Capaci...

SIINO ANGELO: - Si', ci furono... si', ci fu una...

PRESIDENTE: - ... che fu commentata?

SIINO ANGELO: - Commentata, eccome, dici... appunto, era quello a cui mi riferivo, quando dissero che... "Ma chi ce lo portava a andare ad infilarsi in un territorio minato, come quello degli appalti?".

PRESIDENTE: - Va bene. Senta, nell'ambito di questi incontri, colloqui con questi personaggi influenti di Cosa nostra detenuti, nei commenti e nelle domande che le venivano fatte, si introdusse un discorso riguardante eventuali interventi esterni rispetto alla decisione di eseguire la strage di via D'Amelio?

SIINO ANGELO: - Ma praticamente Bernardo Brusca mi disse che suo compare... suo compare, che era il signor Riina, Salvatore Riina, per fare una cosa di questo genere doveva essere stato qualcosa che effettivamente travalicava gli interessi di Cosa nostra.

PRESIDENTE: - E naturalmente il Brusca non aveva avuto con... questo commento era una sua pura riflessione...

SIINO ANGELO: - Si'.

PRESIDENTE: - ... e non aveva avuto notizie dall'esterno.

SIINO ANGELO: - Si', perche', Signor Presidente, c'erano altri personaggi che dicevano che era stato un fatto che aveva aggravato la situazione carceraria a cui eravamo sottoposti; in effetti c'era stato un notevole aggravamento.

PRESIDENTE: - E quindi questa affermazione del Brusca serviva in qualche modo a giustificare il Riina o a spiegare quello...?

SIINO ANGELO: - Ecco, diceva: "Per mio compare fare una cosa di questo genere, non e' una cosa che... sa' chi ce l'ha detto di fare una cosa di questo genere". Perche' in effetti veniva considerato un fatto deleterio, un fatto che aveva creato notevoli problemi.

Fra i vecchi boss detenuti, tutti vecchi compagni d'arme di Riina, coloro per la cui liberazione il Riina si stava adoperando con la trattativa Bellini della quale ha parlato lungamente Brusca, era, quindi, diffusa l'opinione che nella strage di via D'Amelio vi fosse stato un "suggeritore" esterno, al quale il Riina non si era potuto sottrarre.

Tale "suggeritore" andava ricercato tra gli interessati all'indagine mafia e appalti nella quale il dr. Borsellino aveva dichiarato, imprudentemente, di volersi impegnare a fondo, nello stesso momento in cui Tangentopoli cominciava a profilarsi all'orizzonte. In questo senso tanto il Brusca che il Calò ritenevano che la decisione di uccidere il dr. Borsellino, nel momento meno opportuno, dovesse risalire proprio a Bernardo Provenzano, dei due capi corleonesi certamente il più sensibile all'argomento appalti pubblici. La dichiarazione di Siino è particolarmente attendibile perché dà conferma della riconducibilità della strage a Cosa nostra sulla base di un movente assai più complesso ed articolato di quello apparente della vendetta, nello stesso momento in cui sembra escludere una partecipazione attiva della popolazione detenuta alla decisione sulla strage, fermo restando la piena adesione di tutti alla decisione di uccidere Borsellino che, come abbiamo visto, era risalente nel tempo, secondo quanto ribadito più volte dallo stesso Siino

Quali siano stati, quindi, questi elementi indizianti di una convergenza sinergica di interessi esterni con quello fondamentale di Cosa Nostra a liberarsi del nemico storico si desume dalle dichiarazioni dei principali collaboratori e da alcuni riscontri a queste dichiarazioni.

Va ribadito che nessuna di queste indicazioni può mettere in discussione la matrice mafiosa della strage. Di esse va tuttavia dato conto per

comprendere la ragione di “anomalie” e “patologie” che emergono nella ricostruzione dell’azione esecutiva e che la difesa impugna per sostenere l’inverosimile tesi dell’estraneità degli imputati alla strage stessa.

Come diceva lo stesso Paolo Borsellino nell’intervista a Repubblica del 27 maggio 1992, citando a sua volta Giovanni Falcone, è del tutto “ fuorviante immaginare una Spectre dietro le azioni della mafia. Vedere questo delitto come una strage di Stato. Prima di avventurarsi in questo ragionamento, bisogna accertare i fatti e attenersi.”

E i fatti che spiegano l’ “anomalia” e la “patologia” senza escludere affatto Cosa nostra e che dimostrano, anzi, perché proprio Cosa nostra abbia voluto l’uccisione di Borsellino in quel momento sono i seguenti:

- A. Nel faldone 15 allegato 7 degli atti processuali è l’articolo a firma dei giornalisti dell’Espresso Chiara Beria di Argentine e Gabriele Invernizzi dal titolo: “Ad Arcore c’era uno stalliere...”. Nel sopratitolo si legge “ Dell’Utri, Mangano e la mafia: che cosa sapeva Borsellino.” L’articolo riporta e commenta l’intervista filmata che Paolo Borsellino rilasciò il 21 maggio 1991 alla troupe francese del regista Jean Pierre Moscardo e del giornalista Fabrizio Calvi, che giravano un film inchiesta sugli affari della mafia. Allegato all’articolo il testo dell’intervista che trae spunto dalla presenza - fra le centinaia di imputati del primo maxiprocesso - di Vittorio Mangano. Il magistrato racconta la carriera criminale del Mangano, esponente della famiglia mafiosa di Porta Nuova, estortore e grande trafficante di stupefacenti ed espone quanto è a sua conoscenza e quanto ritiene di rivelare sui rapporti tra Mangano Dell’Utri e Berlusconi. Nel corso dell’intervista il dr. Borsellino, pur mantenendosi cauto e prudente per non rivelare notizie coperte da segreto o riservate, consultando alcuni appunti in suo possesso, forniva indicazioni sulla conoscenza di Mangano con il

Dell'Utri e sulla possibilità che il Mangano avesse operato, come testa di ponte della mafia a Milano in quel medesimo ambiente.²⁹⁸ Non è il caso di riportare altri passaggi, pure interessanti dell'intervista, poiché ai fini del ragionamento che stiamo svolgendo appare evidente come sia lo stesso Borsellino a fornire un riscontro alle dichiarazioni di Salvatore Cancemi, che abbiamo ampiamente riportato in precedenza, e che erano certamente antecedenti all'articolo pubblicato sull'Espresso mentre, per altro verso, l'intervista in originale non era stata pubblicata poiché il lavoro dei due giornalisti era ancora incompleto al momento della pubblicazione dell'articolo stesso.²⁹⁹ Ma, se così è, non è detto che i contenuti di quell'intervista non siano circolati tra i diversi interessati, che qualcuno non ne abbia informato Salvatore Riina e che questi ne abbia tratto autonomamente le dovute conseguenze, visto che, come abbiamo detto in precedenza, questa Corte ritiene, come Brusca e non come Cancemi, che il Riina possa aver tenuto presente nel decidere la strage gli interessi di persone che intendeva “garantire per ora e per il futuro”³⁰⁰, senza per questo eseguire un loro ordine o prendere formali accordi o intese o dover mantenere promesse. Alla fine di Maggio del 1992, dopo la strage di Capaci, Cosa nostra era in condizione di sapere che Paolo Borsellino aveva rilasciato una clamorosa intervista televisiva a dei giornalisti stranieri, nella quale faceva clamorose rivelazioni su possibili rapporti di Vittorio Mangano con Dell'Utri e

²⁹⁸ Il passaggio più significativo dell'intervista per quanto qui interessa è il seguente:

Dunque lei dice che è normale che Cosa Nostra si interessi a Berlusconi?

E' normale il fatto che chi è titolare di grosse quantità di denaro cerca gli strumenti per potere questo denaro impiegare. Sia dal punto di vista del riciclaggio, sia dal punto di vista di far fruttare questo denaro. Naturalmente questa esigenza, questa necessità per la quale l'organizzazione criminale a un certo punto della sua storia si è trovata di fronte è stata portata a una naturale ricerca degli strumenti commerciali per trovare uno sbocco a questi capitali e quindi non meraviglia affatto che a un certo punto della sua storia Cosa Nostra si è trovata in contatto con questi ambienti industriali.

E uno come Mangano può essere l'elemento di connessione tra questi mondi?

Ma guardi Mangano era una persona che già in epoca ormai diciamo databile abbondantemente da due decenni, era una persona che già operava a Milano, era inserita in qualche modo in un'attività commerciale. E' chiaro che era una delle persone, vorrei dire una delle poche persone di Cosa Nostra, in grado di gestire questi rapporti.

²⁹⁹ Non c'è alcun ragione per pensare – ma nessuno per la verità lo ha detto, a quanto risulta – che al Cancemi sia stata fraudolentemente mostrata quell'intervista per indurlo a rilasciare le sue dichiarazioni nei confronti di Dell'Utri e Berlusconi.

³⁰⁰ Dichiarazioni di Salvatore Cancemi in questo processo riportate in precedenza.

Berlusconi, rapporti che avrebbero potuto nuocere fortemente sul piano dell'immagine, sul piano giudiziario e sul piano politico a quelle forze imprenditoriali e politiche alle quali fanno esplicito riferimento le dichiarazioni di Angelo Siino, sulle quali i capi di Cosa Nostra decisamente puntavano per ottenere quelle riforme amministrative e legislative che conducessero in ultima istanza ad un alleggerimento della pressione dello Stato sulla mafia e alla revisione della condanna nel maxi processo. Con quell'intervista Borsellino mostrava di conoscere determinate vicende; mostrava soprattutto di non avere alcuna ritrosia a parlare dei rapporti tra mafia e grande imprenditoria del nord, a considerare normale che le indagini dovessero volgere in quella direzione; non manifestava alcuna sudditanza psicologica ma anzi una chiara propensione ad agire con gli strumenti dell'investigazione penale senza rispetto per alcun santuario e senza timore del livello al quale potessero attingere le sue indagini, confermando la tesi degli intervistatori che la mafia era non solo crimine organizzato ma anche connessione e collegamenti con ambienti insospettabili dell'economia e della finanza. Riina aveva tutte le ragioni di essere preoccupato per quell'intervento che poteva rovesciare i suoi progetti di lungo periodo, ai quali stava lavorando dal momento in cui aveva chiesto a Mangano di mettersi da parte perché intendeva gestire personalmente i rapporti con il gruppo milanese. E' questo il primo argomento che spiega la fretta, l'urgenza e l'apparente intempestività della strage. Agire prima che in base agli enunciati e ai propositi impliciti di quell'intervista potesse prodursi un qualche irreversibile intervento di tipo giudiziario.

- B. La seconda "anomalia" o "patologia" che spiega l'anticipazione della strage attiene alla vicenda della "trattativa" con Cosa nostra di cui ha

parlato Giovanni Brusca.³⁰¹ Le indicazioni che offre il Brusca sono illuminanti. Per Brusca, Borsellino muore il 19 luglio 1992 per la trattativa che era stata avviata fra i boss corleonesi e pezzi delle istituzioni. Il magistrato era venuto a conoscenza della trattativa e si era rifiutato di assecondarla e di starsene zitto. Nel giro di pochi giorni dall'avvio della trattativa Borsellino viene massacrato. Riportiamo per esteso il passaggio chiarificatore dell'esame:

BRUSCA GIOVANNI: - Sì. Sì, perfetto. Però che era successo? Che c'erano state richieste, cioè dopo... dopo Falcone ci sono state delle richieste...

PRESIDENTE: - Sì.

BRUSCA GIOVANNI: - ... richieste non accordate...

PRESIDENTE: - Sì.

BRUSCA GIOVANNI: - ... o perlomeno gli potevamo dare qualche contentino per quello che mi è stato detto; viene fatta la strage del dottore Borsellino, quindi, secondo me, basato però su quei fatti si ritorna un'altra volta alla carica, alla carica, per dire, "non vogliamo perché è troppa la richiesta fatta".

Quindi chi trattava, che io non pensavo mai di trovarmi davanti ai Carabinieri, ma bensì qualche avvocato, qualche magistrato, qualche politico, a un dato punto Salvatore Riina per portare a termine questa trattativa, perché uno dei motivi in particolar modo era quella di... della revisione del maxiprocesso.

E nel maxiprocesso in quella data, Signor Presidente, Riina Salvatore aveva solo quell'ergastolo, non ne aveva altri. Sì, poi c'erano tanti altri che avevano ergastoli, ma c'era anche lui che ne aveva solo uno. Quindi si pressava per potere andare avanti.

³⁰¹ Angelo Siino, come abbiamo accennato, ha ricordato che il Gotha di Cosa Nostra in carcere, rappresentato al massimo livello da Pippo Calò e Bernardo Brusca non riusciva a darsi una ragione sulla tempistica della strage. Borsellino era certamente segnato perché aveva aiutato sempre Falcone, conosceva tutti i suoi segreti, si dava da fare per venire a capo degli autori della strage e aveva fatto quel mortale accenno all'inchiesta mafia-appalti; era, quindi, un nemico giurato per Cosa nostra. Ma nel suo cinico pragmatismo un uomo come Calò ragionava che la strage di Capaci sarebbe stata presto metabolizzata, senza alcun effetto pratico in termini di reazione dello Stato. In fondo Falcone era odiato da tutti. Non solo dalla mafia ma anche dai politici e dai colleghi magistrati. A parte i vaniloqui e le deprecazioni di rito, ancora una volta Cosa nostra aveva fatto un favore a tante persone dell'establishment, eliminando un elemento scomodo ed invisibile a tanti, a tutti i livelli (ritorna qui in maniera esplicita il ragionamento, cui si accennava in precedenza, a proposito del fatto che Cosa Nostra uccide anche quando ritiene necessario intervenire in favore o contro uomini delle istituzioni; l'organizzazione si considerava parte del gioco politico e sapeva di poter contare sul riconoscimento che importanti pezzi del mondo politico in questo gioco le attribuivano). Prima di procedere all'eliminazione di Borsellino si poteva attendere che la congiuntura post-Capaci si fosse ristabilizzata senza troppi danni, com'era negli auspici di chi quella prima strage aveva voluto o aveva consentito.

A un dato punto ci vuole un atto. Visto che la trattativa si era arenata, ci vuole un altro colpo per continuare a riprendere quella trattativa e portarla a... a buon fine. Non so se sono stato...

PRESIDENTE: - Sì, ho capito, ho capito.

BRUSCA GIOVANNI: - ... esauriente.

PRESIDENTE: - Sì, sì, ho capito, però la mia domanda era: tra le due stragi...

BRUSCA GIOVANNI: - Sì, l'ho capita la Sua domanda, però'...

PRESIDENTE: - ... tra le due stragi...

BRUSCA GIOVANNI: - ... più di così ne Gli posso rispondere.

PRESIDENTE: - ... allora, c'è la trattativa in corso fra le due stragi, da quello che lei ha detto...

BRUSCA GIOVANNI: - Inizia dopo Falcone.

PRESIDENTE: - Sì. Dopo Falcone inizia la trattativa, è così'?

BRUSCA GIOVANNI: - Perfetto.

PRESIDENTE: - Dopo Falcone inizia la trattativa. Con la trattativa in corso si è chiesto come mai fanno la strage del dottor Borsellino, fate la strage del dottor Borsellino, perché lei si è autoaccusato di questa strage?

BRUSCA GIOVANNI: - Io... io me lo sono... me lo sono... non c'è di bisogno di chiederlo a nessuno, me lo sono chiesto.

PRESIDENTE: - Certo.

BRUSCA GIOVANNI: - Per quelli dati che io avevo, non avevo bisogno di andare a chiedere o verificare, perché avevo quei dati e, quindi, capivo di che cosa si trattava, non c'era ogni volta bisogno di andare a rinnovare di che cosa si trattava. Per questo, ripeto, non posso dirGli con certez... no con certezza, dire, "ho ragionato questo con Tizio o con Caio, perché abbiamo parlato di questo", perché non ritenevo opportuno, perché una volta che già c'era impiattata una trattativa, questa trattativa era arrivata a un certo punto che io sapevo, cioè un... domanda e risposta.

Le risposte erano quelle che erano, quindi, si doveva pressare per andare avanti. E io capisco che quella tra... cioè, quella... la strage del dottor Borsellino è per me per due motivi: una è per accelerare, due, che il dottor Borsellino poteva essere l'ostacolo, quello che poteva non garantire quelle trattative che erano state richieste e, quindi, un elemento di ostacolo... un elemento di ostacolo da togliere di mezzo a tutti i costi, visto che non era abbordabile con la corruzione o con qualche altro sistema.

Perche' allora si parlava del dottor Borsellino che doveva andare qua, doveva andare la', doveva fare questo, pero' era la persona che poi, piu' di tutti, a qualsia... cioe', togliendo gli incarichi istituzionali che avrebbe potuto avere, ma era la persona che denunciava pubblicamente fatti e misfatti, quindi, era un ostacolo a tutti i livelli.

Quindi per me i motivi sono due: uno, che Cosa nostra lo doveva eliminare necessariamente, l'accelerazione per spingere a questa trattativa, e due, che poteva essere un ostacolo per continuare questa trattativa.

PRESIDENTE: - Si'. Ascolti, quindi, Riina riteneva di potere accelerare le trattative compiendo nuove stragi? La sua strategia funzionava cosi'?

BRUSCA GIOVANNI: - Perfettamente.

PRESIDENTE: - Piu' stragi faceva e piu' poteva costringere le istituzioni a trattare e a dargli...? Lei e' convinto che Riina avesse questa strategia?

BRUSCA GIOVANNI: - Si', Signor Presidente, cioe', piu' si faceva danno e piu' ingeneravano aspettative.

PRESIDENTE: - "Piu' si faceva danno"...?

BRUSCA GIOVANNI: - E piu' si ingenera... si ingeneravano, cioe' si...

PRESIDENTE: - Si', si'.

BRUSCA GIOVANNI: - Le prospettive aumentavano.

PRESIDENTE: - Le prospettive di un accordo aumentavano, cioe'...

BRUSCA GIOVANNI: - Si'.

PRESIDENTE: - ... piu' sarebbero...

BRUSCA GIOVANNI: - Si'.

PRESIDENTE: - Si', ho capito, ho capito. Ho capito, quindi piu' danno si faceva...

BRUSCA GIOVANNI: - Piu' si... si'.

PRESIDENTE: - ... piu' probabile era, per esempio, la revisione del maxiprocesso?

BRUSCA GIOVANNI: - Il primo era sempre quello, c'era questo, c'era la revisione del processo di Marchese. E Gli dico di piu': dov'e' che... se poi Voi sentite il generale Mori o De Donno, i Carabinieri poi hanno fatto un'operazione brillante, cioe', nel senso che quando hanno avuto l'imbeccata giusta di potere arrestare Salvatore Riina, ecco dove si arenano le trattative. Poi Voi potete fare la Vostra ricostruzione. Perche' da li' non c'e' piu' spiraglio di trattativa.

PRESIDENTE: - "Da li'" da dove? Da Riina? Dall'arresto di Riina?

BRUSCA GIOVANNI: - Da quando il generale Mori... no, da quando l'arresto di Riina, da quando il generale Mori ha l'imbeccata giusta per arrivare all'arresto di Salvatore Riina.

PRESIDENTE: - Sì.

BRUSCA GIOVANNI: - Cioe', comincia a pedinare il Ganci, da lì a poco lui ha... cioe', ha l'imbeccata giusta, ha la strada giusta, quindi, una volta che il generale Mori si sente in mano a Riina Salvatore, quindi, interrompe la trattativa.

Ecco perché poi si chiedono... si chiedono i colpetti per continuare a condurre queste persone a... a trattare. Si bloccano quando il generale Mori poi ha uno spiraglio perfetto, quindi, viene arrestato il Riina.

Poi c'è quello che ho sempre dichiarato, sì, Di Maggio ha dato una mano, ma Di Maggio è uno specchietto per le allodole, perché Di Maggio entra nel secondo tempo, il generale Mori sapeva dove abitava, cosa faceva. Cioe' Di Maggio gli ha dato... diciamo, all'ultimo momento è stato, come si suol dire, il formaggio sui maccheroni, gli ha detto, dici: "E' lui". Gli hanno dato pure attribuzione a Di Maggio, ma poi Di Maggio è stato l'ultimo chiodo del carroccio.

Non disponiamo di riscontri al se come e quando Borsellino abbia saputo della trattativa che era stata avviata.

Che la trattativa vi sia stata è stato confermato dal generale Mori e dal capitano De Donno. E che Riina legasse la strage eseguita e quelle pianificate dopo Capaci a questa trattativa ci è dichiarato a chiare lettere da Brusca. Se Riina davvero credeva, o qualcuno gli avesse fatto davvero credere, che, mettendo in ginocchio lo Stato con le stragi eseguite o minacciate, poteva realizzare il programma enunciato nel "papello" consegnato per essere inoltrato tramite Vito Ciancimino alla controparte della trattativa, si comprende come avessero ragione Bernardo Brusca e Calò a chiedersi, amaramente, quali "scienziati" fossero stati dietro la decisione di compiere la strage di via D'Amelio, pochi giorni prima del dibattito parlamentare sulla conversione in legge del decreto sul 41 bis. Sempre nel quindicesimo faldone degli atti acquisiti nel giudizio di primo grado, allegato 7, troviamo le dichiarazioni del 7 giugno 1997 avanti alla

Corte di assise di Firenze degli ufficiali dei carabinieri Mori e De Donno nel procedimento Bagarella + 25.

Il generale Mori ha riscontrato puntualmente il Brusca. La trattativa ebbe inizio nel giugno del 1992 e ebbe per protagonisti inizialmente il capitano De Donno e Vito Ciancimino. Il Mori ha dichiarato di essere stato scettico sull'iniziativa ma aveva ritenuto di assecondare il suo subordinato per lo stato di impotenza provata al momento della strage di Capaci. I rapporti con Ciancimino vennero gestiti successivamente dal capitano Mori. Il generale accettava di incontrarlo solo dopo la strage di via D'Amelio. Cercava di ottenere da Ciancimino un input per giungere ad avere un contatto con Cosa nostra, per arrivare alla cattura di qualche latitante. Secondo Mori, Ciancimino aveva avviato il contatto tramite il medico personale di Riina Gaetano Cinà. Gli interlocutori chiedevano di sapere con chi avevano a che fare esattamente. L'ufficiale fu volutamente ambiguo su questo punto ed esortava Ciancimino a proseguire senza specificare per conto di chi. Al momento di concludere, Mori comunicò che non aveva altro da offrire se non la garanzia per i capi di Cosa Nostra che le loro famiglie sarebbero state trattate bene se si fossero costituiti.

Ciancimino andò in escandescenze e rispose che quell'offerta equivaleva ad una condanna a morte per sé e per il generale.

Per la sua condizione processuale Ciancimino aveva necessità di riprendere il contatto che in effetti fu riprese con il capitano De Donno il quale chiarì che il reale obiettivo dei carabinieri era la cattura di Riina. Ciancimino accettò di partecipare a questa operazione fino al suo arresto e quindi all'inizio della sua collaborazione formale.

Il generale Mori escludeva di avere preso visione di un "papello" di richieste della controparte; ha rilevato che dall'altra parte vi poteva essere stata un'elaborazione non giunta però davanti ai suoi occhi. Chiariva di non essersi posto la domanda di come potesse essere interpretata dall'altra parte

la sua disponibilità a trattare. Attribuiva al solo Ciancimino la responsabilità di come lo stesso potesse avere illustrato il contatto in corso alla controparte ed in particolare il livello al quale avveniva la trattativa. Il generale confermava che i referenti di Ciancimino erano certamente il gruppo dei corleonesi e che costoro erano agli inizi scettici sulla trattativa, in assenza di una precisa garanzia circa il livello al quale la stessa si svolgesse. Ma in mancanza di una specificazione sul punto Ciancimino mostrava di avere interesse a proseguire e quindi avrebbe potuto riportare in modo rassicurante la risposta ambigua che aveva ricevuto in quella fase. Il generale Mori ribadiva fortemente che dal suo punto di vista quella non era stata una trattativa ma solo un modo per trovare una via per arrestare alcuni latitanti.

L'ufficiale, pur confermando il contatto con i corleonesi tramite Ciancimino e Gaetano Cinà, spostava il suo intervento in un tempo che si collocava per la massima parte al di là della strage di via D'Amelio. Il capitano De Donno dichiarava invece di avere incontrato il Ciancimino due o tre volte nel periodo tra le due stragi, precisando che si era trattato di incontro di "studio" del personaggio. Si era ancora in questa fase quando intervenne la strage di via D'Amelio. L'ufficiale precisava che l'obbiettivo ultimo era di arrivare ad una collaborazione formale del Ciancimino ma che la proposta iniziale era stata di farsi tramite, per conto dei carabinieri, di una presa di contatto con gli esponenti dell'organizzazione mafiosa per un dialogo finalizzato all'immediata cessazione della strategia stragista. Per il resto confermava che alla risposta affermativa circa la volontà della controparte di prendere il contatto con gli ufficiali, dei quali Ciancimino era stato autorizzato a fare i nomi, era seguita la richiesta di chiarire chi essi esattamente rappresentassero. Ciancimino aveva chiesto come prova della rappresentatività dei due ufficiali il rilascio a suo favore del passaporto e la prosecuzione della trattativa all'estero. La risposta negativa fu giustificata

con l'inopportunità di scoprire il rapporto in corso nei confronti di altre autorità. Ciancimino, dopo questo terzo incontro con la presenza del generale Mori, comunicava che i suoi interlocutori accettavano il dialogo e di passare al concreto della trattativa. A questo punto i carabinieri chiedevano la consegna di Riina e Provenzano con la già nota reazione del Ciancimino. Si era deciso quindi di dare una risposta negativa e di sospendere il contatto. Ribadiva che nella trattativa essi non avevano alcuna credenziale.

Come è agevole rilevare, le indicazioni offerte dai due ufficiali dei carabinieri non permettono di riscontrare la tesi di Brusca di un contributo diretto della "trattativa", avviata subito dopo Capaci tra il capitano De Donno e Vito Ciancimino, all'accelerazione della strage di via D'Amelio. E' certo, tuttavia, che fissato il contatto e stabilito che i carabinieri avevano avvicinato il Ciancimino subito dopo la strage di Capaci per prendere contatti con Cosa nostra (al di là di quanto ha detto il capitano De Donno, un uomo esperto come Ciancimino non poteva non comprendere e comunicare a chi di dovere che quei generici discorsi sulle cause della strage e sulle intenzioni e le motivazioni dei mafiosi ad altro non potevano preludere che ad una richiesta di dialogo), la comunicazione di Riina a Brusca ("si sono fatti sotto") era assolutamente giustificata dal modo in cui quel contatto si era realizzato, rafforzandosi così la convinzione di Riina di poter portare lo Stato a trattare e a fare concessioni a suon di stragi, avendo dimostrato quel primo contatto ai mafiosi che dall'altra parte si brancolava nel buio e si era disponibili ad un "dialogo" o ad una "trattativa", nella quale far rientrare quei famosi punti del "papello", la cui esistenza non può essere negata per il solo fatto che la negano i due ufficiali.

E' assolutamente logico pensare che Ciancimino, quando chiese di sapere cosa avessero da offrire gli interlocutori e quando capì che non avevano da

offrire in concreto alcunché, abbia capito che non era il caso di presentare le richieste di Cosa Nostra. Ovvero è ben possibile che l'ambasciatore di Riina, Cinà, abbia atteso, prima di autorizzare la presentazione delle richieste dell'organizzazione, di sapere quale fosse il grado di disponibilità ad accoglierle e il grado di rappresentatività dei carabinieri.

In tutti i casi, questa vicenda rappresenta un fattore che ha interferito con i processi decisionali della strage.

Al di là delle buone intenzioni dei carabinieri che vi hanno preso parte, chi decise la strage dovette porsi il problema del significato da attribuire a quella mossa di rappresentanti dello Stato; il significato che vi venne attribuito, nella complessa partita che si era avviata, fu che il gioco al rialzo poteva essere pagante.

Questo episodio, per altro verso, conferma che gli interlocutori di Ciancimino, e cioè il gruppo corleonese al vertice di Cosa nostra, giocava consapevolmente la carta delle stragi nella partita in corso per il ristabilimento delle condizioni di convivenza venute nel frattempo meno. Ciò dimostra che Cosa nostra rivendicava la paternità delle stragi e si collocava nella trattativa come l'elemento forte che poteva addirittura pensare di imporre con la minaccia della prosecuzione dell'attacco al cuore dello Stato l'accoglimento delle misure indicate nel "papello" e che solo una capacità di ricatto portata al livello delle stragi compiute poteva giustificare, nella logica della trattativa alla quale la mafia pensava: le richieste erano correlate al danno che l'organizzazione aveva provocato e a quello che si riprometteva di produrre se le richieste non fossero state accolte. E' vero, infatti, come ha detto Brusca, che nell'ultima parte del 1992 era pronta una nuova strage in danno del giudice Grasso, scampato per una fortunata circostanza all'attentato. Il che, ancora una volta, conferma l'ideale continuità tra le stragi portate a termine nell'estate con quella non portata a compimento nel settembre del 1992 per la presenza di

un sistema elettronico di una banca, che avrebbe potuto creare interferenze e pericoli per gli attentatori.

C. La terza chiave interpretativa dell' "anomalia" e "patologia" nella tempistica della strage si aggancia alla proposta di Paolo Borsellino quale candidato al posto di Procuratore nazionale antimafia dopo la morte di Giovanni Falcone. Dalla documentazione giornalistica acquisita sappiamo che dopo un primo accenno del ministro Scotti del 28 maggio 1993, in occasione della presentazione del libro di Pino Arlacchi " Gli uomini del disonore ", il giorno seguente i ministri Martelli e Scotti nel corso di una conferenza stampa congiunta "candidarono", in modo tanto rumoroso quanto invadente e indifferente a delicati equilibri istituzionali, la candidatura di Paolo Borsellino al posto di Procuratore antimafia, senza avere, oltretutto, raccolto preventivamente il consenso dell'interessato. E' stata acquisita copia dei quotidiani La Sicilia e La Repubblica dei giorni 29 e 30 maggio 1992 nei quali si dà notizia dell'iniziale "candidatura" del ministro Scotti (che peraltro faceva riferimento ad una precedente intesa con il ministro Martelli) in occasione della presentazione del libro di Arlacchi. Ne La Sicilia del 30 maggio è pubblicata pure la foto dei due ministri in conferenza stampa congiunta nel corso della quale i due uomini politici formalizzavano pubblicamente la loro proposta politica, accompagnata da un progetto dell'on Martelli per riaprire per legge i termini per la presentazione delle domande per il concorso all'incarico di Procuratore nella neonata procura nazionale che Giovanni Falcone aveva fortemente voluto. E' ragionevole presumere che la proposta emersa dalla conferenza stampa congiunta sia stata ampiamente rilanciata nei telegiornali. Comunque nella sequenza di brani di informazione televisiva, raccolti nella cassetta che ha

consegnato a questa Corte la dr.ssa Rita Borsellino, si ascolta con chiarezza il rilancio della notizia della conferenza stampa nei telegiornali RAI.

Nei commenti e nelle cronache di stampa agli atti, dopo l'uscita di Scotti al dibattito presso la Mondatori ("Lo candido io"), si attribuisce al ministro Martelli la volontà di fare di Paolo Borsellino il candidato naturale del governo alla "superprocura"; una volontà che il ministro dimostrava di voler imporre al CSM anche attraverso gesti di formale rottura con l'organo di autogoverno della magistratura quale quello di riaprire i termini del concorso per via legislativa se il CSM non l'avesse fatto in via amministrativa.

L'iniziativa di Martelli aveva provocato la reazione di diversi componenti del Consiglio Superiore della magistratura, preoccupati della mossa del ministro per l'evidente valenza politica di quella designazione, che era agevole e naturale interpretare come una prevaricazione dell'esecutivo sull'autonomia del Consiglio nell'attribuzione degli incarichi direttivi ai magistrati.

E' del tutto evidente l'assoluta inopportunità istituzionale dell'uscita dei ministri. Ma è anche evidente come il dr. Borsellino sia stato sovraesposto, in quella fase, in modo non necessario e non giustificato. Tutti possono comprendere come non potesse essere la nomina del dr. Borsellino alla Superprocura, organismo tutto da verificare e sperimentare, la chiave di volta per risalire in fretta all'individuazione e alla cattura degli autori della strage di Capaci (esigenza nel contesto della quale l'indicazione era avvenuta), che richiedeva nell'immediato la capacità di svolgere efficienti indagini di polizia giudiziaria e di fare emergere con opportuni strumenti investigativi e di intelligence prove e informazioni per risalire ai responsabili. Il gesto dei politici era, dunque, un diversivo, una mossa politica che poco aveva a che fare con la risposta giudiziaria e investigativa alla mafia nel breve periodo. Ma è altrettanto chiaro che in prospettiva la

presenza di un uomo come Borsellino alla Procura nazionale antimafia avrebbe portato in una posizione strategica un uomo sicuramente deciso a indagare e a lavorare per reprimere il fenomeno mafioso; un incorruttibile, un inavvicinabile, un uomo lontano dai giochi politici, un uomo nemico delle tresche e delle trame, un uomo semplice che non avrebbe accettato compromessi e “trattative”.

La mafia non aveva alcuna ragione di apprezzare quell’ idea e cercò di interpretare a modo suo quel segnale che veniva dal mondo politico-istituzionale.

Si dice nel gergo politico che quando taluno viene candidato per un certo incarico è perché non si vuole che lo assuma. Non si dispone ovviamente di alcun elemento per conoscere le reali intenzioni dei due ministri e bisogna stare quindi ai fatti. E i fatti sono i seguenti.

Innanzitutto il grave pericolo aggiuntivo che quella anomala designazione aveva caricato sulle spalle di Borsellino e che lo stesso aveva perfettamente colto quando aveva commentato la mossa dei due uomini politici con il tenente Canale come l’azione di chi mette gli ossi davanti ai cani.

Il ministro Scotti ha dichiarato (verbale acquisito in copia agli atti) di avere invitato il dr. Borsellino a presentare la sua candidatura per la Procura antimafia, essendosi convinto che dietro le riflessioni ed il contributo decisivo che Giovanni Falcone aveva dato nella realizzazione della legislazione antimafia nel periodo di lavoro al ministero, vi fosse anche il contributo di scambi di opinioni con Paolo Borsellino. Sarebbe stato, quindi, come disporre ancora in un certo qual modi degli orientamenti culturali del magistrato ucciso.

L’on. Scotti ha affermato che l’idea di invitare il CSM a riaprire i termini del concorso e di sollecitare Borsellino a presentare domanda fu estemporanea e nacque nello stesso momento in cui avveniva l’incontro. Solo dopo ebbe a parlarne con Martelli. Paolo Borsellino, nel ringraziare,

privatamente confessò che la proposta l'aveva sorpreso e gli aveva creato molta tensione. Il ministro ricevette dal magistrato una lettera datata primo giugno 1992, della quale veniva data lettura in aula:

"Onorevole signor ministro, mi consenta rispondere all'invito da lei inaspettatamente rivoltomi nel corso della riunione per la presentazione del libro di PINO ARLACCHI. I sentimenti della lunga amicizia che mi ha legato a GIOVANNI FALCONE mi renderebbero massimamente afflittiva l'eventuale assunzione dell'ufficio al quale non avrei potuto aspirare se egli fosse rimasto in vita. La scomparsa di GIOVANNI FALCONE mi ha reso destinatario di un dolore che mi impedisce, infatti, di rendermi beneficiario di effetti, comunque, riconducibili a tale luttuoso evento. Le motivazioni addotte da quanti sollecitano la mia candidatura alla Direzione Nazionale Antimafia mi lusingano, ma non possono tradursi in presunzioni che potrebbero essere contraddette da requisiti posseduti da altri aspiranti a detto ufficio, specialmente se fossero riaperti i termini del concorso. Molti valorosi colleghi, invero, non proposero domanda perché ritennero GIOVANNI FALCONE il naturale destinatario dell'incarico ovvero si considerarono non legittimati a proporla per ragioni poi superate dalla Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura. Per quanto a me attiene, le sue esposte riflessioni, cui si accompagnano le affettuose insistenze di molti dei componenti del mio ufficio, mi inducono a continuare a Palermo la mia opera appena iniziata in Procura della Repubblica che è sicuramente quella più direttamente ed aspramente impegnata nelle indagini sulla criminalità mafiosa. Lascio, ovviamente, a lei, onorevole signor ministro, ogni decisione relativa all'eventuale conoscenza da dare a terzi delle mie deliberazioni e di questa mia lettera, ringraziandola sentitamente. Palermo 1 giugno 1992".

L'on Scotti ritenne di non dare pubblicità alla lettera e di considerarla riservata, limitandosi a darne comunicazione al Capo dello Stato e al ministro della Giustizia. L'ex ministro ha spiegato le ragioni della scelta con il suo carattere riservato della missiva e con la possibilità che, trattandosi di un gesto dettato da impeto emotivo, la decisione potesse essere successivamente modificata.

Per l'on Scotti il dr. Borsellino aveva declinato la proposta e non gli era più giunta notizia di un ripensamento. Aveva risposto alla lettera con un biglietto nel quale manifestava ammirazione per le parole del magistrato ma di esso non aveva ritrovato copia. Della proposta al CSM di riaprire i termini non si era più occupato.

Nello stesso verbale l'on. Scotti ribadiva di non disporre di alcun elemento per spiegare perché dopo la crisi di governo, risoltasi verso la fine di giugno, egli fosse stato sostituito dall'incarico di ministro degli interni. Confermava, invece, che il decreto legge approvato l'8 giugno che prevedeva l'alternativa pentimento\carcere duro, più altre norme di natura processuale, sarebbe difficilmente passato in quel parlamento senza la strage di via D'Amelio.

La stagione delle stragi era stata preannunciata da una serie di segnali di cui aveva dato conto in una relazione al parlamento assai sottovalutata.

Incalzato dalle domande, non spiegava il perché della sua sostituzione al ministero degli interni proprio nella fase in cui appariva ragionevole che vi fosse continuità nella direzione di quel ministero delicatissimo in considerazione della fase storica.

L'on. Scotti affermava di non sapersene dare una spiegazione e che aveva manifestato le sue perplessità per una scelta che considerava ingiustificata e che poi aveva collegato al suo dissenso con la decisione del suo partito di rendere incompatibile la carica di parlamentare con quella di componente del governo.

Escludeva comunque una qualsiasi direttiva da parte del ministero per iniziative che in qualche modo servissero a concordare con Cosa nostra un abbassamento del livello dello scontro.

Il dr. Ingroia, uno dei magistrati più vicini al dr. Borsellino, sentito in primo grado riferiva sulla medesima vicenda, ricordando come il dr. Borsellino avesse accolto male l'uscita dei ministri Martelli e Scotti; aveva

colto immediatamente la valenza di strumentalità politica di quella non richiesta candidatura, effettuata nel momento in cui vi era una forte conflittualità fra ministro della giustizia e CSM sulla nomina del Procuratore antimafia. Ingroia aveva sollecitato il dr. Borsellino ad una pubblica rinuncia alla "candidatura" che oltretutto, nella consapevolezza generale, l'aveva ulteriormente sovraesposto.

La vicenda è ben descritta dal dr. Ingroia, le cui dichiarazioni meritano di essere riportate:

La cosa non piacque al dottore BORSELLINO, perché il dottore BORSELLINO, in primo luogo, riteneva di dover continuare il proprio lavoro alla Procura di Palermo; in secondo luogo riteneva che, anche per esigenze personali e familiari, non voleva sottoporre la famiglia all'ulteriore stress dovuto a tutto quello che poteva conseguire alla sua nomina a Procuratore Nazionale Antimafia, sia sotto il profilo del suo trasferimento sia sotto il profilo degli ulteriori rischi cui si sarebbe esposto da Procuratore Nazionale Antimafia. Questa è la ragione per cui io ed altri colleghi, ma per quello che mi riguarda posso riferire i miei colloqui con BORSELLINO, rappresentammo, io, personalmente, rappresentai a PAOLO BORSELLINO che... io gli dissi: "Visto che la tua posizione è questa, visto che non sei interessato ad essere nominato Procuratore Nazionale Antimafia, dillo pubblicamente, perché naturalmente la tua potenziale candidatura a Procuratore Nazionale Antimafia in questo momento costituisce una tua ulteriore sovraesposizione, che diventa a questo punto una sovraesposizione assolutamente gratuita se tu non sei interessato. Dillo pubblicamente che non..." Il dottore BORSELLINO non accolse il mio consiglio, perché mi disse che temeva che una sua eventuale pubblica dichiarazione in cui prendeva le distanze dalla candidatura di SCOTTI, che era stata in qualche modo appoggiata alla candidatura di MARTELLI, potesse essere strumentalizzata politicamente, diciamo così, nel braccio di ferro che vi era tra Consiglio Superiore della Magistratura e Ministro di Grazia e Giustizia; e non voleva che lui venisse messo da una parte o dall'altra, che lui venisse messo contro il C.S.M. o contro MARTELLI. Per cui la sua idea era invece di fare una let... come, poi, fece, una lettera privata al Ministro SCOTTI, dove lo ringraziava della proposta, ma dichiarava che non era interessato alla stessa, ed un po', credo, si rammaricasse del modo in cui fosse stata proposta la sua candidatura, senza peraltro informarlo

preventivamente. Io ho insistito con lui, proponendogli una soluzione diversa, e cioè gli proposi che fossimo noi sostituiti a fare un pubblico docu... un documento pubblico che venisse dato anche ai giornali, nel quale noi sostituiti dicevamo che ritenevamo che fosse importante che PAOLO BORSELLINO rimanesse a Palermo, che era importante, appunto, che lui continuasse a svolgere la sua attività, e che per l'inda... per l'attività antimafia fosse più importante BORSELLINO a Palermo piuttosto che BORSELLINO Procuratore Nazionale, e si era rimasti d'accordo con lui che lui poi, in conseguenza, avrebbe pubblicamente dichiarato che prendeva atto di questa richiesta dei sostituti della Procura Distrettuale Antimafia e, in conseguenza, rifiutava la candidatura del Ministro. Ricordo che se... fu un... ricordo il giorno della settimana, ma non... ma non il mese, comunque, be', sicuramente era Ministro SCOTTI, quindi dovremmo essere nel mese di giu... era dopo la strage di Capaci, quindi credo a giugno, un sabato del mese di giugno, e preparammo questo documento, che ci impegnò quasi una intera mattinata, che sottoponemmo alla sua attenzione più volte. Lui fece anche le correzioni, limò le parti che gli sembravano polemiche nei confronti de... eccessivamente polemiche nei confronti dei Ministri dell'Interno e di Grazia e Giustizia e poi avemmo il suo placit e rimanemmo... rimanendo d'accordo che il lunedì avremmo dato alla... alla stampa questo comunicato. La domenica sera invece - e concludo perché mi sto dilungando forse un po' troppo - la domenica sera invece mi telefonò dicendomi che aveva cambiato idea e pregandomi di scusarlo anche con gli altri colleghi, che avevano atteso la stesura di questo documento, pregandomi, quindi, di non diffonderlo neppure noi questo documento, perché aveva avuto modo di parlarne con il Procuratore GIAMMANCO quella domenica - si erano incontrati credo al villino del Procuratore GIAMMANCO - ed il Procuratore GIAMMANCO lo... aveva sconsigliato questa cosa, ritenendo che anche con questo sistema, il sistema cioè del documento dei sostituti e l'adesione conseguente di BORSELLINO, si ci sarebbe inseriti in una polemica... nella polemica C.S.M. - MARTELLI e poteva essere strumentalizzata. BORSELLINO, quindi... poi non se ne fece più niente, e non so, perché non capì più di parlarne, se successivamente BORSELLINO cambiò la propria iniziale contrarietà ad accettare... la sua posizione contraria ad accettare la candidatura a Procuratore Nazionale Antimafia.

P.M. dott. DI MATTEO: - Lei dice: "Non capì più di parlarne con il dottor BORSELLINO". Le volevo chiedere se lei, eventualmente anche dopo la strage, ha avuto modo di apprendere da altri di un mutamento di volontà del dottor

BORSELLINO in ordine invece alla volonta' di accettare, o comunque di candidarsi per quella carica.

TESTE INGROIA A.: - Quindi: da nessun collega. Invece il primo di un colloquio avuto, sempre naturalmente anni fa, con l'allora maresciallo CANALE, egli mi disse di essere certo, assolutamente certo che il dottore BORSELLINO avesse deciso nell'ultimo periodo di accettare la candidatura; anzi mi fece riferimento anche ad un episodio, cioe' il fatto che si sarebbero, il dottore BORSELLINO assieme al CANALE, recati anche a Roma, perche' CANA... il dottore BORSELLINO aveva intenzione di portare con se' CANALE alla Procura Nazionale Antimafia, di costituire una sorta di Nucleo di Polizia Giudiziaria alle dirette dipendenze del Procuratore Nazionale Antimafia, e di cui avrebbe fatto parte anche il maresciallo CANALE. Questo di averlo appreso dal maresciallo CANALE.

P.M. dott. DI MATTEO: - E quando, suppergiu', in riferimento alla data della strage, quanto tempo dopo lo apprese dal maresciallo CANALE? Siamo sempre nell'immediatezza del fatto o dopo piu' tempo?

TESTE INGROIA A.: - No, no. Nell'immediatezza no, pero' non molto tempo dopo, pero' non sono in grado di quantificarlo. Sempre... ma in epoca veramente piu' recente, insomma, perche' e' stato anche un argomento di conversazione che non mi e' mai capitato di prendere a me spontaneamente, perche' io davo per scontato che, per quello che io sapevo, il dottore BORSELLINO fosse contrario ad andare alla Procura Nazionale Antimafia. Mi e' capitato di parlarne con la signora AGNESE BORSELLINO, con qualcuno dei figli, e credo di avere percepito... pero' anche li', anche i familiari non... non... cioe', non manifesto' mai, almeno tranne per quello che dice il maresciallo CANALE, non manifesto' mai neppure ai familiari una decisione, cioe': "Si'. Accetto la candidatura alla Procura Nazionale Antimafia". Diciamo che nell'ultimo periodo divento' certamente, a quanto pare, da quanto mi e' stato riferito, certamente piu' possibilista, mentre prima era decisamente contrario.

P.M. dott. DI MATTEO: - E questo le e' stato riferito dai familiari, dalla signora BORSELLINO in particolare?

TESTE INGROIA A.: - Si'.

Da questa testimonianza, da quella del tenente Canale e della signora Agnese Borsellino emerge con sicurezza che nel corso del mese di giugno

il dr. Borsellino aveva davvero preso in seria considerazione l'idea di essere nominato alla Procura nazionale antimafia.

Questa idea oltre al Canale e alla moglie aveva comunicato al capo della polizia del tempo dr. Parisi, lo stesso dr. Parisi che il dr. Borsellino incontrerà, insieme a Bruno Contrada, nella pausa dell'interrogatorio di Mutolo nel luglio del 1992. Incontro che procurerà a Paolo Borsellino la forte emozione e contrarietà di cui riferisce Mutolo.

Torniamo ora a ciò che ha riferito a questa Corte Calogero Pulci.

Da questa testimonianza sappiamo che alla notizia televisiva della candidatura di Paolo Borsellino da parte dei ministri alla direzione della Procura nazionale antimafia Piddu Madonia commentasse con quattro parole: "Ed è morto Borsellino".

Sappiamo ancora dallo stesso Pulci, per averlo appreso sempre da Piddu Madonia, che la morte di Paolo Borsellino era stata accelerata proprio dalla certezza acquisita dall'organizzazione che lo stesso sarebbe diventato Procuratore antimafia, avendo comunicato imprudentemente l'intenzione di accettare l'offerta ad un funzionario, verosimilmente del ministero dell'interno che l'aveva tradito, comunicando la notizia a Cosa nostra.

Pulci non ha, per la verità, posto in termini diretti il collegamento. Ma si tratta di un nesso di dipendenza logica tra le sue affermazioni che appare inevitabile. Non si capisce quale altra confidenza personale il dr. Borsellino possa avere fatto al misterioso funzionario del ministero degli interni nel corso della sua permanenza a Roma. Dovendosi, peraltro, escludere che il funzionario fosse il prefetto Parisi è probabile che si sia trattato non di una confidenza diretta ma di una notizia che dopo l'incontro con Parisi a Roma, nel corso del quale si era discusso della sistemazione abitativa di Paolo

Borsellino procuratore nazionale antimafia a Roma, era evidentemente circolata negli ambienti del ministero dell'interno.³⁰²

La conferma della rilevanza della questione della nomina di Borsellino a Procuratore nazionale antimafia ma anche dell'allarme che per questa ragione si era diffuso in Cosa nostra, verosimilmente anche in ragione di una sollecitazione esterna, si ricava non solo dalla testimonianza di Giovanni Brusca che ha riferito di avere avvertito questa preoccupazione per gli incarichi che si volevano attribuire al dr. Borsellino ma dalla fonte più inaspettata, quella da cui meno ci si attenderebbe una conferma di questo genere: Vincenzo Scarantino che nel corso della sua fugace entrata nella sala della riunione aveva sentito una battuta del Riina sul "danno" che Borsellino avrebbe fatto "a Roma".

Questa rivelazione di Scarantino dovrà essere ripresa nella sede propria perché ad avviso della Corte è una prova decisiva dell'attendibilità dello stesso.

In questa sede essa serve come elemento definitivo per dimostrare come l'accelerazione della strage sia dipesa dalla preoccupazione di Cosa nostra, verosimilmente sollecitata in questo senso da voci esterne, che il dr. Borsellino, nominato Procuratore antimafia, potesse diventare il deus ex machina dell'iniziativa dello Stato nella lotta antimafia.

In conclusione, abbiamo visto come plurime siano le causali della strage di via D'Amelio ma soprattutto come queste siano in qualche modo legate a considerazioni concernenti la necessità di prevenire le future mosse

³⁰² Riportiamo per completezza i decisivi passi della deposizione del tenente Canale che confermano questa ricostruzione:

“**TESTE CANALE:** - Dunque, inizialmente, il dottor BORSELLINO ando' su tutte le furie quando fu quella trovata pubblica del ministro SCOTTI che proponeva il dottor BORSELLINO; impazzi' perche' e' come mettere le ossa davanti al cane e lui e' impazzito per questo. Poi, invece... Adesso io, ripeto, il tempo non riesco a localizza... a focalizzare bene il periodo, ma poi ci fu un momento che il dottor BORSELLINO addirittura il capo della Polizia, prefetto PARISI, gli aveva fatto vedere anche l'alloggio dove lui doveva andare a fare Superprocuratore Nazionale, quindi, era certa la sua candidatura e sono sicuro che qualche altro candidato che aveva saputo di questa, cosi', sotterranea candidatura era quasi agitato, tant'e' che un giorno nell'ufficio era arrabbiato perche' c'era qualcuno che gli aveva telefonato dicendogli: "Ma tu sei sicuro che non ti candidi?", mentre lui era certo che si sarebbe candidato, perche' mi aveva detto: "Andiamocene a Roma"; il suo grande problema era la famiglia, lasciare la famiglia a Palermo, perche' lui era troppo attaccato con la famiglia, era legatissimo, quindi, gli veniva difficile lasciare la famiglia. Ma in quel momento storico lo avrebbe fatto perche' capiva che Palermo era un po'... cosi', scottava.”

operative di Paolo Borsellino. Ma, come hanno spiegato i collaboratori di giustizia più volte menzionati, nei piani e nelle considerazioni dell'organizzazione criminale influivano alternativamente i “suggerimenti”, le “notizie” i contatti che la stessa manteneva con elementi del mondo esterno, in qualche modo interessati a condizionare i moventi e i ragionamenti dei malavitosi e\o in certe circostanze a svolgere una vera e propria opera di induzione al delitto.

Gli esponenti dell'organizzazione dal loro canto non erano certamente alieni dal compiere valutazioni di natura “politica” e dal calibrare le proprie mosse sugli interessi, le reazioni, gli effetti che esse potevano avere rispetto alle complesse strategie che il nucleo dirigente elaborava, avvalendosi di contatti e collegamenti riservati, mediati da un'ampio gruppo di soggetti operanti in un'area grigia tra mondo legale e mondo criminale.

Va di conseguenza esclusa l'ipotesi di mandanti esterni, di un terzo livello che abbia diretto le operazioni avvalendosi di manovalanza mafiosa. Le indagini e le prove raccolte permettono di giungere ad una conclusione univoca; la decisione, l'organizzazione e l'esecuzione della strage appartiene al gruppo dirigente di Cosa nostra che l'ha voluta e realizzata nel suo precipuo interesse per tutte le ragioni che abbiamo in precedenza analizzato. Il punto è che per la storia di Cosa nostra, per il ruolo che essa ha svolto nella storia del Paese nel dopoguerra, per gli intrecci e la reciproca strumentalizzazione tra potere legale e potere criminale, per il livello di illegalità che storicamente ha caratterizzato gli apparati pubblici, il potere politico ed economico di questo Paese – si consideri quanto emerge, ad esempio, dalle dichiarazioni di Angelo Siino sui rapporti mafia-politica- imprenditoria in materia di appalti pubblici e si consideri quanto a questo proposito ha dichiarato lo stesso ministro Scotti e quanto sempre questo ministro ha raccontato sulla situazione esistente nel 1991, allorquando si dovette approntare d'urgenza una specifica legge di grande

rilievo e delicatezza costituzionale per permettere lo scioglimento delle assemblee elettive locali inquinate da infiltrazioni di criminalità organizzata – nelle valutazioni che Cosa nostra ha svolto per stabilire ragioni tempi obbiettivi e modi della strategia stragista, secondo quanto hanno riferito i collaboratori di giustizia che di quel gruppo dirigente hanno fatto parte, hanno avuto un certo rilievo interessi, sollecitazioni, informazioni, provenienti da quel mondo esterno che con Cosa Nostra non disdegnava di realizzare affari e comunque di effettuare scambi di informazioni, favori e appoggi di ordine economico, anzitutto, ma anche in termini di influenza e potere in senso ampio.

In questo senso convergono le dichiarazioni di un collaboratore di giustizia assolutamente attendibile come Angelo Siino che ha rivelato ai pubblici ministeri (nei verbali che sono acquisiti agli atti di questo processo e che sono certamente utilizzabili in quanto acquisiti quando il Siino non era in condizione per ragioni di salute di deporre, avendo, poi, in questo grado di giudizio accettato di sottoporsi ad esame su sollecitazione delle parti e della Corte che ne ha disposto un esame ad ampio spettro) che negli anni 92-93 più volte ricevette dai capi di Cosa Nostra detenuti, e ha citato Bernardo Brusca, Pippo Calò e Piddu Madonia, la sollecitazione ad avviare una collaborazione con l'autorità giudiziaria allo specifico fine di destabilizzare il mondo politico ed imprenditoriale, legato agli appalti pubblici, rivelando le collusioni di quanti avevano partecipato al sistema della spartizione degli appalti e delle tangenti e inoltre quanto si era verificato negli anni ottanta a proposito dello specifico scambio politico-mafioso che aveva visto impegnati in relazioni formali con Cosa Nostra esponenti politici di rilievo nazionale.

D'altra parte il generale Mori ed il capitano De Donno nei verbali resi dinanzi alla Corte fiorentina, acquisiti in copia in questo processo, hanno rivelato che oggetto delle loro conversazioni con Vito Ciancimino furono

proprio le relazioni tra mafia politica ed affari in Sicilia e addirittura lo stesso Ciancimino aveva proposto ai carabinieri un piano che avrebbe permesso loro di scoprire prove schiaccianti del sistema, proponendosi di agire come infiltrato per ricostituire un nuovo sistema di gestione degli appalti, secondo il classico sistema dello scambio politica mafia e affari, fornendo dall'interno informazioni riservate ai carabinieri che avrebbero operato dietro le quinte, acquisendo le prove del malaffare proprio mentre questo si svolgeva, fino a cogliere in pratica in flagranza tutti i compartecipi del sistema.

Si deve ancora ricordare che Tullio Cannella ha affermato di avere saputo da Leoluca Bagarella che in ordine alle stragi vi era stata una specifica iniziativa dei fratelli Graviano.

Costoro si erano battuti perché Cosa nostra procedesse alla strage anche perché essi dovevano fare una "cortesia" a soggetti esterni all'organizzazione, appartenenti al mondo economico imprenditoriale e politico con i quali i predetti mantenevano rapporti per conto di Cosa nostra.

Si può ricordare, ancora, la dichiarazione del collaboratore Di Carlo, secondo cui il cugino Nino Gioè gli aveva comunicato che l'organizzazione, anche dopo la seconda strage, non correva pericoli perché aveva le spalle coperte da forze esterne.

In conclusione, non vi è ragione di ricorrere a mandanti occulti o ad un terzo livello per ammettere che nei grandi delitti di mafia esistono complicità e connivenze che il sistema non riesce ad individuare e a portare alla luce per tutta una serie di ragioni che qui non è necessario affrontare ma che sono peraltro note e fanno parte del problema più ampio delle ragioni e condizioni, studiate da altre discipline, che rendono strutturalmente basso il livello di legalità complessivo del nostro Paese.

Ma detto questo, e richiamando quanto in questo processo ha avuto modo di dire il dr. Genchi sui condizionamenti e i veri e propri divieti opposti a quanti all'interno degli apparati pubblici agivano con l'esclusivo intento di ricerca della verità³⁰³, e nel caso di specie all'indagine su tracce e dati che riconducevano ad un sostegno logistico ed informativo al commando mafioso di non identificati soggetti appartenenti ad apparati pubblici, non sussiste il minimo dubbio che il delitto di via D'Amelio sia stato deliberato dal gruppo dirigente del tempo di Cosa Nostra ed eseguito dai capi mandamento incaricati che si sono avvalsi degli elementi migliori e di maggior fiducia di cui disponevano al tempo.

2. Richiamo delle convergenti dichiarazioni di collaboratori di giustizia che hanno attribuito al gruppo dirigente di Cosa nostra la responsabilità per la strage di via D'Amelio. Esistenza e funzionamento al tempo della commissione provinciale di Cosa nostra.

La lunga teoria di collaboratori di giustizia ascoltati nei due gradi di giudizio, hanno offerto elementi più o meno diretti, pregnanti e decisivi per attribuire a Cosa nostra nelle sue diverse articolazioni, la decisione e l'esecuzione in proprio della strage.

Non c'è alcuno dei collaboratori escussi, uomini d'onore di rango, capi mandamento, soldati o semplici avvicinati che non abbia fornito indicazioni rilevanti a suffragio dell'attribuzione all'organizzazione mafiosa Cosa nostra la responsabilità per la strage.

A sostegno dell'affermazione deve essere richiamata la lunga esposizione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia svolta nel primo capitolo.

³⁰³ E' agli atti, prodotta dalla difesa, una inquietante lettera del 7 dicembre 1992 del dr. Genchi indirizzata al questore Cinque e da questi trasmessa alla procura della Repubblica di Caltanissetta, nella quale il valente funzionario esprime tutto il suo rammarico per l'isolamento nel quale era venuto a trovarsi all'interno della sua amministrazione dopo avere accettato l'incarico di consulenza sui c.d. "diari di Falcone", per le fughe di notizie deformate, provenienti dall'interno dell'amministrazione, per le censure che dalla stessa amministrazione gli erano pervenute per il modo di indagare prima e per avere accettato poi di collaborare lealmente e senza restrizioni con l'autorità giudiziaria, appunto in veste di consulente indipendente. La lettera, in risposta ad un sollecitazione del questore a predisporre misure di "autotutela personale", si chiude con l'inquietante comunicazione essere la miglior misura di autotutela l'accurata conservazione di appunti, scritti, risultati di indagini.

Da queste dichiarazioni abbiamo semplicemente avuto conferma di quanto i precedenti giudiziari avevano accertato con efficacia di giudicato sull'esistenza di Cosa nostra, sulla sua estensione capillare su tutto il territorio siciliano, con centro decisionale e di interessi nella città di Palermo. Più volte collaboratori di giustizia grandi e piccoli hanno descritto la struttura organizzativa di Cosa Nostra, articolata in famiglie, mandamenti, province, con un capo o rappresentante alla testa di ciascuna articolazione radicata nel territorio, munita di competenza territoriale. Nella conferma di quanto già accertato sulla base di rivelazioni dei primi collaboratori storici, anche i collaboratori degli anni novanta hanno descritto un'organizzazione unitaria e verticistica con funzioni ordinamentali omologhe a quelle dell'organizzazione statuale: prevenire e reprimere il conflitto interno; tutelare gli interessi individuali fondamentali e riconosciuti di ciascun appartenente, sia all'interno che all'esterno, dei quali l'organizzazione si era fatta carico.

Per ottenere questo risultato essa disponeva di un apparato normativo, oltre che di un organo di governo di vertice deliberante-esecutivo che esercitava sovranità territoriale ed extraterritoriale su tutti gli affiliati, riservandosi qualsiasi incursione all'esterno.

L'organizzazione aspira al monopolio delle attività criminale nel territorio sottoposto al suo dominio. Tale monopolio evita conflitti fra singoli o gruppi tra loro in contrasto d'interesse, concede autorizzazioni e licenze all'impresa criminale e determina la coesistenza dei diversi gruppi, affiliati in senso federale, garantendo l'impiego della forza comune contro intrusioni esterne, e la repressione di ogni azione criminale non autorizzata. L'organismo di vertice che governa la complessa organizzazione, insediata su un territorio vasto quanto vasta è la capacità di monopolizzare la forza criminale, è la commissione regionale. Tale organismo ha, peraltro, competenza limitata alla regolamentazione degli interessi comuni tra le

diverse province siciliane federate e consorziate con l'adesione a principi organizzativi comuni.

Il governo del territorio nelle singole province è assicurato, invece, dalla commissione provinciale il cui potere è tanto più ampio quanto più forte l'organizzazione nel territorio.

E indubbiamente la commissione provinciale di Palermo è quella che al tempo del delitto era in grado di esercitare il controllo più incisivo e penetrante nel territorio di sua competenza.

Tale organismo collegiale era costituito al tempo dai capi mandamento e dai loro sostituti in caso di impedimento dei primi.

La struttura federale dell'organizzazione comportava una ripartizione in senso orizzontale delle competenze.

La commissione aveva potestà decisoria in particolare sui delitti di interesse comune (non bisogna dimenticare che l'oggetto sociale della società mafiosa è la commissione di ogni genere di delitti finalizzati in ultima istanza all'arricchimento degli affiliati).

La commissione, gerarchicamente sovraordinata ai capi famiglia e ai capi mandamento singoli, si occupava delle decisioni strategiche, delle decisioni rifluenti sull'interesse generale dell'organizzazione a vivere e svilupparsi.

In questo senso aveva competenza assoluta ed esclusiva per le decisioni dei c.d. delitti eccellenti, quei delitti che per la loro rilevanza sociale avrebbero potuto produrre reazioni e ricadute sull'intero corpo dell'organizzazione e non solo su singoli segmenti di essa.

I capi mandamento avevano diritto a partecipare alle riunioni di commissione e comunque avevano il diritto di votare e manifestare la propria volontà per ciascuna delle decisioni strategiche di competenza della commissione.

Quest'ultima a sua volta era diretta da un coordinatore, Salvatore Riina, il quale aveva il compito di organizzare le riunioni di commissione, di

raccogliere le istanze e le proposte dei singoli mandamenti da sottoporre alla commissione, di raccogliere voti e pareri dei componenti della commissione, di farsi promotore delle esigenze collettive e di garantire parità di diritti tra tutti e quindi la tutela dell'interesse di ciascun mandamento ed il contemperamento degli interessi di tutti.

Ogni capomandamento, per organizzare un determinato delitto di competenza della commissione, doveva passare dal capo o coordinatore della commissione, da tutti indicato in Salvatore Riina, e non poteva rivolgersi ad uno o più altri capimandamenti; ciò per evitare la formazione di gruppi operativi indipendenti e sottratti al controllo del gruppo dirigente centrale.

L'organizzazione era basata sul principio di maggioranza ed esigeva l'assoluta fedeltà di tutti alle decisioni assunte dalla maggioranza.

Di fatto i collaboratori hanno dichiarato che in cambio della garanzia del diritto alla consultazione e al voto i diversi capi mandamenti avevano di fatto rinunciato a dissentire dalle iniziative di Riina il quale per il prestigio, il carisma e la capacità persuasiva di cui disponeva, aveva raggiunto l'obiettivo di raccogliere sulle sue proposte il sostanziale consenso unanime di tutti i capi mandamento.

Tale consenso era però reale e non presunto perché il Riina era molto attento a coinvolgere in modo impegnativo tutti i componenti dell'organismo, in modo da non dare pretesti a rivolte e ribellioni fondate su violazioni delle regole, essendo in definitiva questo il principio fondante del potere di Riina, secondo quanto ha riferito Giovanni Brusca: la sua capacità di stare sempre dalla parte delle regole, di rispettarle e di potere esigere, quindi, il rispetto da parte degli altri, essendo così autorizzato a comminare sanzioni ai trasgressori. Non vi era spazio per recriminazioni e contestazioni basate sulla mancata consultazione e sul mancato consenso ai delitti deliberati dalla commissione. Nessuno poteva imputare alcunché al

Riina perché ogni decisione veniva formalmente adottata con il consenso finale di tutti i capi mandamento.

Questa struttura e questo ordinamento vengono descritti in termini assolutamente identici da tutti i collaboratori, capi mandamento, reggenti, vicecapi, capi decina che si sono succeduti nella testimonianza, sia in primo che in secondo grado (Brusca, Cancemi, Cucuzza, Ganci, Marino Mannoia, Contorno, Galliano, Pulci, Anzelmo, Onorato, Mutolo, Di Carlo, Ferrante, La Marca, Di Matteo, ed altri).

Tutti hanno concordemente affermato che la decisione per l'uccisione di uomini delle istituzioni doveva essere inflessibilmente presa dalla commissione provinciale. Ciascuno di questi collaboratori, secondo la propria esperienza, ha riferito casi di omicidi eccellenti deliberati dalla commissione provinciale all'unanimità, sia per esperienza diretta che per riferito dal proprio capo mandamento.

Nel mutamento dei componenti della commissione provinciale un omicidio "eccellente" già deliberato e poi sospeso o rinviato doveva essere nuovamente sottoposto all'approvazione dei nuovi capi mandamento che non avevano partecipato alla precedente decisione.

Solo il mandamento di S. Giuseppe Iato presentava la peculiarità che il reggente Giovanni Brusca, stante i rapporti di assoluta intimità tra il padre Bernardo ed il Riina, su indicazione del padre aveva conferito un'ampia delega in bianco al Riina per i casi in cui lo stesso non potesse esprimere formalmente il suo consenso. In realtà il mandamento di Corleone e quello di S. Giuseppe erano sostanzialmente fusi e per essi decidevano Riina e Provenzano ma il Brusca, per i rapporti che lo legavano a Riina, era una sorta di longa manus esecutiva del capo, uomo di sua stretta fiducia e quindi depositario comunque di tutte le informazioni necessarie per gestire il suo mandamento e conoscere tutte le mosse dell'organizzazione, avendo formalmente concesso un consenso preventivo in caso di necessità.

La presenza in questo cospicuo nucleo di collaboratori, di tre capi mandamento, sia pure reggenti, quali Cancemi, Brusca e Cucuzza, di Calogero Ganci, figlio di Raffaele Ganci, uno dei più importanti capi mandamento e dei principali sostenitori del Riina nell'ascesa al vertice dell'organizzazione, per anni tutore della latitanza del capo, di un sottocapo quale Francesco Paolo Anzelmo, di uomini d'onore di antica affiliazione e di grande tradizione, quali Onorato e Ferrante, hanno permesso di disporre di un quadro aggiornato al 19 luglio 1992 della composizione provinciale di Cosa Nostra, della quale facevano parte in rappresentanza dei mandamenti di Corleone, S. Lorenzo, Brancaccio e S. Maria di Gesù gli imputati Riina, Biondino, Graviano, Aglieri e Greco, questi ultimi in quanto sostanzialmente co-reggenti in regime di diarchia, fino al settembre del 1992, del medesimo mandamento di S. Maria di Gesù, in forza di un privilegio derivante dalla storia di quel mandamento.

Tutti costoro erano abilitati, secondo le indicazioni dei collaboratori, a partecipare alle riunioni della commissione e godevano della potestà di deliberare gli omicidi eccellenti, in particolare di uomini delle istituzioni, quando un tale progetto era portato all'ordine del giorno della commissione.

Va ricordato soltanto che Brusca e Cancemi hanno particolarmente insistito su una particolare variante di natura essenzialmente organizzativa che aveva caratterizzato le deliberazioni della commissione negli ultimi mesi, prima delle stragi del 1992. Tale variante prevedeva la raccolta del consenso dei capi mandamento non più sempre in sede di riunioni plenarie, che pure periodicamente continuavano ad essere tenute, ma in occasione di riunioni parziali, convocate di volta in volta dal Riina con un numero ristretto di componenti. In queste riunioni il Riina prospettava le necessità strategiche dell'organizzazione, raccoglieva il consenso dei presenti, comunicava o si impegnava a raccogliere il consenso degli assenti, in modo

da garantire il principio della responsabilità solidale e collettiva di tutti i componenti dell'organismo collegiale.

Solo per esemplificare si possono riportare alcuni brani significativi:

AVV.SSA DI GREGORIO: - BRUSCA le ha mai riferito se al momento in cui si sono prese le decisioni per questi fatti drammatici, quali le stragi e anche l'omicidio LIMA, vorrei dire, le ha mai riferito se all'atto della riunione della cosiddetta commissione di Cosa nostra tutti i membri della commissione, in quanto capimandamento, erano presenti, appunto, alla decisione?

Teste CUCUZZA S.: - Mi disse che calavan tutti la testa, non so se erano nella stessa seduta, nella stessa giornata, io non lo so questo, non era un fatto che avevo vissuto io in prima persona. Quindi ero in carcere e le domande le facevo con molta circospezione. Lui me lo dice e io lo ascolto, ma non... non vado dentro: "Ma quel giorno eravate tutti?".

PUBBLICO MINISTERO: - Lei ha saputo che esiste quella commissione provinciale di Cosa nostra della quale fanno parte tutti i capimandamento?

Teste CUCUZZA S.: - Si'.

PUBBLICO MINISTERO: - Questa commissione provinciale di Cosa nostra era formata da tutti i capimandamento e c'era una persona che coordinava il lavoro e le riunioni. Mi conferma questo dato?

Teste CUCUZZA S.: - Si', e precisamente durante la guerra di mafia il segretario, si chiama così, della commissione era MICHELE GRECO fino a prima del suo arresto, diciamo.

PUBBLICO MINISTERO: - Lei ci ha parlato, almeno per questi mandamenti, della composizione della commissione nel '92. Le domando, se ne è a conoscenza: lei sa se questa commissione ha funzionato regolarmente...

Anzi, prima le faccio un'altra domanda: lei sa per gli omicidi cosiddetti eccellenti qual è il ruolo della commissione provinciale di Cosa nostra?

Teste CUCUZZA S.: - Quello di uccidere e, quindi, uno di questi o parte di questi si prendono l'incarico di fare la parte, diciamo, manuale, diciamo, la parte dell'esecuzione.

PUBBLICO MINISTERO: - Ma le chiedevo intanto una cosa: io le ho detto omicidi eccellenti. Intanto mi può dire quali omicidi delibera la commissione provinciale di

Cosa nostra e quali sono le ragioni, secondo Cosa nostra, per cui la commissione provinciale di Cosa nostra deve deliberare questi omicidi?

Teste CUCUZZA S.: - Ma deve deliberarli la commissione perche' intanto per un omicidio, parliamo di omicidi eccellenti, la forza che scatena lo Stato contro Cosa nostra, la reazione e' cosi' tanta che la responsabilita' una persona sola non puo' prendersela; perche', come nel caso delle stragi, abbiamo visto uno Stato contro, ma contro per davvero. Quindi come si fa a prenderla da solo?

Poi non solo per quelli eccellenti, ma addirittura per tutti gli uomini d'onore la commissione deve dare il suo assenso. Non si puo' uccidere un uomo d'onore senza la com... la conferma o, comunque, la decisione della commissione.

PUBBLICO MINISTERO: - Lei sa con quali modalita' la commissione provinciale di Cosa nostra si riuniva, sempre se l'ha appreso nell'ambito del circuito carcerario nel 1992?

Teste CUCUZZA S.: - Ma, guardi, precisamente non lo so, io so perche' alcune volte ero a Ciaculli o qualche altro posto, si riunivano persone della commissione e si mandavano dei ragazzi puliti a dare degli appuntamenti con dei bigliettini e per un giorno stabilito. Questo era la... e si riunivano in un posto che poi decidevano.

PUBBLICO MINISTERO: - Ma era una riunione plenaria come ai tempi della Favarella o le riunioni avvenivano anche con modalita' diverse?

Teste CUCUZZA S.: - Ma potevano essere... alcune volte quando le cose erano, cosi', repentine riunire magari a quattro, cinque alla volta e metterli al corrente dei fatti possibilmente, ma a me non risulta questo; cioe' a me risulta che si riunivano in modo completo, pero' e' potuto succedere qualche volta che qualcuno non interveniva e mandava o un sostituto o, magari, andava qualcuno a casa di questa persona a renderlo dotto e spiegare la situazione.

PUBBLICO MINISTERO: - L'omicidio dell'uomo dello Stato viene deliberato dalla commissione. Lei poc'anzi ha fatto un'affermazione che le aveva fatto RIINA: "Tutti ai tempi di RIINA calavano la testa". Allora, io vorrei capire intanto cosa intendeva dire per calavano la testa nel senso che...

PRESIDENTE: - Pubblico Ministero, forse il riferimento e' a quello che gli ha detto BRUSCA, non RIINA.

PUBBLICO MINISTERO: - Si', chiedo scusa, intendevo dire BRUSCA e non RIINA. Cioe' intanto io volevo capire che cosa

significava il calare la testa; cioè se BRUSCA le disse: si erano assunti la responsabilità oppure non se l'erano assunta. Vorrei capire questo.

Teste CUCUZZA S.: - No, io ho avuto la - a questo punto devo dire - la sfortuna di conoscere benissimo TOTO' RIINA, non è quello che sembra. È una persona che ha una dialettica molto particolare, riesce a convincere le persone che quasi sempre sembra che non è lui a prendere la decisione, ma la fa prendere agli altri. Passava per una persona molto democratica. Cioè in una riunione di commissione riusciva a portare le persone dove voleva lui ma facendole decidere, parlandoci; cioè non è che... adesso sembra che non... qui non è che si vuole difendere RIINA, ma RIINA aveva un potere importante di persuasione, ma su fatti...

Difatti nella prima commissione, quando successe questa spaccatura, la spaccatura ha avuto seguito perché riusciva in commissione, così ignorante come sembrerebbe a prima vista, a metterli in minoranza, a fargli... insomma, a fargli avere torto sempre in ogni momento. Cioè e non è che li aveva tutti a favore, cioè aveva persone quasi tutti contro, la metà' contro.

Ma quando parlava lui, quando lui voleva qualcosa la otteneva perché aveva un potere di persuasione e, comunque, con argomenti naturalmente e li metteva sempre in minoranza sia a BADALAMENTI sia STEFANO BONTADE, quindi... ecco, calavano la testa, era per dire che davanti a TOTO' RIINA e davanti ai discorsi che faceva TOTO' RIINA non c'era uno che dissentiva, calavano tutti la testa.

Ora, se poi qualcuno era poco convinto o di più' convinto questo non lo so, ma comunque questa era l'espressione. Perché BRUSCA conosce la mia conoscenza di TOTO' RIINA, quando parla così sa cosa intende lui e cosa posso intendere io. TOTO' RIINA riesce a parlare con le persone e fare decidere loro, anche se magari è un suo progetto iniziale.

PUBBLICO MINISTERO: - E, allora, proprio sulla base di quello che lei ora ha dichiarato, che ha detto: "Finché c'era RIINA tutti quanti praticamente prestavano il consenso", perché mi è sembrato che prestassero il consenso, cioè non si opponevano alle decisioni di RIINA?

Teste CUCUZZA S.: - No.

PUBBLICO MINISTERO: - Quindi partecipavano alla commissione, alle riunioni di commissione e alla fine uscivano con un determinato voto, ecco?

Teste CUCUZZA S.: - Certamente, signore. Sissignore, questo.

PUBBLICO MINISTERO: - Allora io mi ponevo questo problema, cioè le pongo questa domanda: ma, allora, la spaccatura, da quello che lei ha detto, nasce dall'arresto di RIINA, quindi sicuramente dopo che RIINA non è più a capo della commissione?

Teste CUCUZZA S.: - Ma certamente dopo, non c'è dubbio che è dopo. Finché c'è TOTO' RIINA sono tutti d'accordo, non ci sono sbavature. Certo, ci possono essere delle opinioni, ma tenute ben nascoste. Ma, comunque, all'apparenza tutto è normale. TOTO' RIINA quando, cioè, enuncia un progetto e lo spiega nei minimi particolari tutti calano la testa approvando che la cosa si deve fare e si fa.

PUBBLICO MINISTERO: - Sulla base di quelle che sono le sue conoscenze, sempre all'interno del carcere, lei ha avuto notizia che le stragi furono poste in essere nonostante ci fosse dissenso di componenti di commissione?

Teste CUCUZZA S.: - No, a me questo non risulta.

PUBBLICO MINISTERO: - Non le risulta.

Teste CUCUZZA S.: - Ma parliamo delle stragi...

PUBBLICO MINISTERO: - Del '92, la strage del dottore BORSELLINO...

Teste CUCUZZA S.: - Un minuto, parliamo delle stragi... '92.

PUBBLICO MINISTERO: - Sì.

Teste CUCUZZA S.: - BORSELLINO e dottor SCAGLIONE... ehm, FALCONE. No, non ho sentito io di...

PUBBLICO MINISTERO: - Non ha sentito dire nulla in che senso? Cerchi di spiegare meglio che cos'è che non ha sentito. Cioè non ha sentito dissenso?

Teste CUCUZZA S.: - Che ci fossero... no, dissensi no, perché poi quando sono uscito ho avuto la conferma che questi dissensi non ce n'erano.

PUBBLICO MINISTERO: - Questa conferma che lei ha avuto quando è uscito si basa su quello che le ha detto BRUSCA oppure su altri elementi che lei, magari, ora ricorderà, non lo so? Ce li dica.

Teste CUCUZZA S.: - No, ma io per... avendo a che fare con diversi mandamenti non ho mai sentito delle cose contrario alla volontà di RIINA, perché poi, appunto parlando una volta, io la feci questa domanda a GIOVANNI BRUSCA e gli dissi, per non ferirlo, diciamo, nella... per non giudicare il passato, ho detto: "Senti, partendo da questa esperienza e tu sai benissimo - gli ho detto a BRUSCA - che queste stragi hanno portato un danno enorme per "Cosa Nostra", se non addirittura la fine, e poi non hanno portato a niente" e lui mi disse: "A niente proprio no, ma stavano portando a qualche cosa".

Ecco, perche' non c'erano dissensi, perche' c'era un progetto in quelle stragi ed era un progetto per fare uscire alcuni uomini di Cosa nostra, perlomeno i piu' importanti, prima e successivamente con delle leggi piu' morbide su... non so, arresti domiciliari, la legge GUZZINI, man mano fare uscire alcuni uomini importanti dal carcere. Pero' questo tentativo...

PUBBLICO MINISTERO: - Lei ha introdotto proprio questo tema, cioe' per dimostrarmi che non c'e' stato dissenso perche' c'era questo accordo diretto, diciamo, a una trattativa.

A questo punto ci vuole spiegare meglio che cosa ha appreso, da BRUSCA o da altri, con riferimento a questo argomento?

Teste CUCUZZA S.: - Da BRUSCA ho appreso quanto fino adesso detto e mi ha detto che c'era un progetto per far si' che alcuni uomini di Cosa nostra, e mi riferisco come prima ai piu' importanti e via via gli altri, perche' c'era un accordo con lo Stato e... ma questa cosa non e' andata in porto perche' il pentimento di MARCHESE GIUSEPPE, mi disse GIOVANNI BRUSCA, fece saltare queste cose, perche' ci fu una grande reazione dello Stato, il pentimento di una persona molto vicina a BAGARELLA e, quindi, ai corleonesi, insomma ha fatto saltare qualcosa che non si e' potuto fare piu' questa cosa. Quindi quando RIINA propone queste stragi, li propone con un do ut des, cioe' non c'e' una cosa cosi', gratuita, c'e' un senso in queste stragi. Quindi ognuno aveva un parente in carcere, chiunque aveva qualcuno in carcere, specialmente c'erano tutti i capimandamento in carcere.

Questa cosa non e' successa. Si dovevano dare... addirittura mi disse e mi diede delle fotografie di quadri di grande valore come contropartita. Insomma, mi spiego' che io avevo torto dicendo che non hanno portato a niente. Cioe', non hanno portato a niente, ha detto, pero' stavano portando a qualcosa di importante. Quindi avevano fatto gia' un elenco di persone che dovevano uscire, quindi c'era una cosa concreta, a sentire GIOVANNI BRUSCA.

PUBBLICO MINISTERO: - Lei sa con chi furono intraprese le trattative, con quali personaggi dello Stato? Se ci furono dei personaggi. Lei ha parlato, appunto, trattativa con lo Stato, quindi con persone dello Stato. Le disse BRUSCA...?

Teste CUCUZZA S.: - Si'. No, no, dotto... non me lo disse. Cioe' mi disse che c'erano delle trattative portate avanti con persone dello Stato, quindi che c'era gia' un progetto d'accordo, ma non mi fece i nomi, non... Mi pare normale, mi diceva qual.

PUBBLICO MINISTERO: - Si', si', prego.

Teste CUCUZZA S.: - No, dicevo, difficilmente, insomma, si arriva in certi particolari. Mi spiego' questa cosa proprio perche' nata da una mia forse ingenua, diciamo, domanda di volere costruire qualcosa di diverso, cioe' non continuare con qualcosa che ci aveva portati alla rovina. E lui, quasi per difendere, appunto, la sua posizione, mi disse: "No, non e' cosi', c'era una contropartita importante".

Teste CUCUZZA S.: - Il mandamento di Corleone inizialmente era retto da LUCIANO LIGGIO. All'arresto di LUCIANO LIGGIO, LUCIANO LIGGIO ha ra... si e' fatto rappresentare di TOTO' RIINA e di PROVENZANO. Quindi nel mandame... nelle riunioni di commissione andava sia l'uno che l'altro, tutti e due assieme; comunque, erano tutti a due a reggere il mandamento di Corleone, pari grado. Certamente, successivamente, dopo la guerra di mafia il potere di TOTO' RIINA era piu' predominante sicuramente, ma comunque sempre assieme sono stati a condurre questo mandamento.

PUBBLICO MINISTERO: - E, quindi, nel '92, per quello che lei ha potuto apprendere in carcere, i rapporti fra RIINA e PROVENZANO sotto il profilo della gestione del mandamento rimanevano nei termini che lei ci ha poc'anzi indicato?

Teste CUCUZZA S.: - Si', uguali, non c'era una spaccatura tra TOTO' RIINA e BERNARDO PROVENZANO.

Sarebbe possibile riportare centinaia di pagine di testimonianze dello stesso tenore. D'altra parte nel riepilogo delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia riportate nel primo capitolo ve ne è ampia sintesi.

Cucuzza è stato giustamente considerato teste di estrema affidabilità: per la precisione del suo racconto, per l'attenzione posta a distinguere i fatti di sua personale conoscenza da quelli conosciuti per confidenze altrui, per il disinteresse e la spontaneità della collaborazione, per la storia di essa, iniziata con una semplice dissociazione e con l'ammissione di tutte le proprie responsabilità, di gran lunga superiori a quelle di cui era accusato, per la pacatezza e ragionevolezza delle sue dichiarazioni anche a commento di atteggiamenti di altri collaboratori.

Conviene ora scendere dal generale allo specifico e affrontare il tema della deliberazione della strage di via D'Amelio.

3. La deliberazione della strage di via D'Amelio da parte della commissione provinciale di Cosa nostra.

Salvatore Cancemi e Giovanni Brusca sono i due capimandamento (reggenti) che hanno partecipato alla deliberazione della strage, successivamente diventati collaboratori di giustizia. Il loro è quindi l'apporto principale alla prova di questa fondamentale momento dell'azione delittuosa. Abbiamo visto, sintetizzando il contenuto essenziale della loro testimonianza, in quali momenti e con quali modalità si sia sviluppato il percorso decisionale, attuatosi attraverso una serie di preliminari e successive riunioni protrattesi fino agli ultimi giorni del mese di giugno del 1992.

L'elemento centrale che emerge dai due contributi, a conferma delle lunghe citazioni tratte dalla deposizione del Cucuzza, consiste nell' approvazione del progetto stragista da parte dell'intero organismo dirigente senza divergenze, contrasti, defezioni.

Sappiamo dalle dichiarazioni di Brusca ma anche da quelle di Cucuzza e di altri che hanno vissuto da vicino le vicende successive alle stragi del 1992 (Di Filippo, Grigoli, Calvaruso, Cannella ed altri) che una vera e propria frattura in Cosa Nostra si è verificata nel 1993 dopo l'arresto di Salvatore Riina. Come ha raccontato Brusca e come ha riferito molto bene Cucuzza ma in un certo senso anche Cancemi, dopo un iniziale consenso alla prosecuzione della strategia stragista, l'emergere di vecchie ruggini aveva portato, a partire dalla metà del 1993, ad una divisione che aveva contrapposto Bagarella, cognato del Riina e gli uomini a lui vicini, al

Provenzano ad Aglieri e Greco, fautori della linea del “calati iuncu ca passa la china”.

Fino ai mesi immediatamente successivi all’arresto di Riina l’assoluta omogeneità e unità dell’organizzazione e l’unanimità all’interno della commissione è attestata inequivocamente da una serie di convergenti, qualificate testimonianze. L’ultima traccia di una tale omogeneità di vedute deve riscontrarsi nella riunione nella quale il Provenzano propose ai componenti della commissione di uccidere il capitano dei carabinieri Ultimo, l’uomo dello Stato che aveva messo per primo le mani sul Riina.

L’episodio è riferito da Cancemi e risalirebbe al maggio 1993.

Prima di questa data gli elementi di cui disponiamo sono tutti nel senso che tra i due capi di Cosa nostra e gli uomini ad essi più vicini (Bagarella, Ganci, Cancemi, Biondino, Brusca, La Barbera, Messina Denaro, da un lato e Aglieri Greco, Piddu Madonia, Spera, Giuffrè dall’altro lato) vi era assoluta identità di vedute in ordine alla strategia delle stragi, dello scontro duro con lo Stato per imporre una trattativa ed una serie di concessioni normative volte ad evitare sempre più nuove gravi azioni delittuose. Si ricordi, a questo proposito, che nel corso della trattativa del 1992 tra il Brusca ed il Gioè con il Bellini, personaggio in contatto con i carabinieri, per il recupero di opere d’arte in cambio degli arresti domiciliari per motivi di salute per alcuni importanti capi detenuti, tra cui Bernardo Brusca, trattativa alla quale ha accennato in questo processo Giovanni Brusca ed i cui termini esatti sono emersi nell’ambito del procedimento per la strage fiorentina di via dei Georgofili del 1993, era già emersa l’idea di modificare la strategia terroristica di Cosa nostra, passando all’attacco del patrimonio artistico nazionale, in base alla considerazione che i monumenti, a differenza degli uomini, sono insostituibili.

Cancemi ha quindi ribadito avanti a questa Corte quanto aveva già affermato in primo grado in ordine all'assoluta identità di vedute tra i due capi e al fatto che essi fossero, nel pregnante gergo mafioso, "la stessa cosa".

L'assenza di Provenzano dalle riunioni di Cosa Nostra dipendeva da ragioni di sicurezza: in sostanza prevenire la possibilità che i due capi potessero uccisi o arrestati insieme. Dopo l'arresto di Riina Cancemi aveva infatti visto che alle riunioni di Commissione aveva cominciato a partecipare il Provenzano. L'informazione, come abbiamo visto, è costante in tutte le dichiarazioni degli altri collaboratori.

Le testimonianze di Brusca e Cancemi, a proposito del fatto che la commissione aveva continuato a funzionare regolarmente almeno fino al momento della costituzione di Cancemi, riunendosi anche in forma plenaria. Entrambi i collaboratori, ma anche altri, riferiscono della riunione della commissione verificatasi nell'ottobre del 1992 in occasione dell'omicidio del fratello di Benedetto Spira e nel corso della quale, anzi, il Riina aveva annunciato che doveva essere revocato il privilegio della partecipazione congiunta alle riunioni di commissione di Aglieri e Greco, segno di quanto fosse ancora viva e vitale la funzione della commissione e di quanto Riina tenesse al regolare funzionamento della stessa. Una revoca che appunto risale ad un momento successivo alla strage.

Un contributo da non trascurare per dimostrare il ruolo della commissione e dei componenti di essa nella deliberazione della strage di via D'Amelio emerge dalla deposizione di Calogero Ganci che ha confermato di avere saputo del padre che come componente della commissione aveva partecipato alla fase deliberativa e che era "normale" che in quanto componente della commissione dovesse sapere della deliberazione della stessa.

A proposito del regolare e necessario funzionamento della commissione di Cosa Nostra nel 1992 Brusca ne ha dato piena conferma nel dibattimento di primo grado e davanti a questa Corte con espressioni di assoluta chiarezza:

P.M. DOTT. PALMA: - allora le faccio una domanda: lei ha detto riunioni. A questo punto, per quelle che sono le sue conoscenze, la Commissione si riuniva a gruppi o no?

Imp. BRUSCA G.: - la Commissione le ho detto si riuniva a gruppi però si riuniva anche... dipende cosa era l'argomento perché quando nel '90 Salvatore Riina come si suol dire si va dall'alto verso il basso *però tutti i capi mandamento conoscevano già quello che avevamo fatto. Non so se sono stato chiaro*

Imp. BRUSCA G.: - allora io stavo dicendo che quando fu nel cosiddetto programma Puccio, cioè guerra contro Puccio, Salvatore Riina nel raccontare quello che era successo, non c'è stato un solo capo mandamento che abbia chiesto a Salvatore Riina: "Ma di cosa stai parlando, di cosa stai dicendo, ma io di questi fatti non ne so niente" perché tutti eravamo a conoscenza. Aveva messo a conoscenza e poi aveva dato il risultato di quello che era stato fatto. Non c'è stato un solo capo mandamento che abbia chiesto: "Ma Totù cosa hai fatto, ma come ti sei permesso, ma perché hai fatto questo?" perché in precedenza quando abbiamo fatto questa riunione avevamo già fatto delle riunioni che non c'era Salvatore Riina, piccole riunioni a casa di Vincenzo Galato ma per fatti esecutivi. Appunto il riferimento era in quella casa. C'ero io, in queste piccole riunioni che abbiamo partecipato c'ero io, Carlo Greco, Pietro Aglieri, Angelo Labarbera, Cangemi, Gangi, Biondino. Chi c'era pure? Gangi l'ho detto... Questi che mi ricordo, c'era Antonino Madonia, che eravamo nel suo territorio. Quindi e poi tutti questi fatti Salvatore Riina li conosceva tutti dalla A alla Z. Dopodiché Salvatore Riina in quella occasione spiegò quello che era già successo. Questo per quanto riguarda il fatto Puccio. Nel fare, io mi riferisco quando tutti i capi mandamento devono sapere di tutto e di tutto alle fasi esecutive, perché quando le fasi deliberatorie signor Presidente per me non c'è stato mai alla presenza come ho detto sempre, in queste fasi più delicate, di chiedere il parere: "Tu che ne pensi" o "Tu vuoi o tu non vuoi". Però per come ho finito penso di spiegare, in qualche modo Salvatore Riina non si metteva mai in condizione di farsi chiamare dall'ultimo capo mandamento per dire: "Ma tu stai facendo un manicomio, ci stai portando tutti a sbattere" e quindi non si metteva in condizione di farsi richiamare da qualsiasi capo mandamento per portarlo in Commissione, discuterlo e farsi mettere in minoranza. Non so se sono stato chiaro signor Presidente. Cioè si metteva in condizioni prima che lui, che io lo conoscevo, prima che lui facesse una qualsiasi azione criminosa, parlava con i capi mandamento, ad uno a uno, a due a due,

se la vedeva lui come, nel rispetto delle regole, in modo che domani mattina qualcuno lo voleva portare in Commissione per dire: "Ma tu sei uscito di testa" o "Tu ci stai portando tutti a sbattere" o "Tu ti permetti di fare questo o di fare quell'altro. Come ti permetti?". Non so se sono stato chiaro signor Presidente. Cioè nel momento in cui qualcuno lo portava in Commissione, lui aveva già automaticamente o quanto meno la maggioranza o tutti d'accordo. Ma per lui, per quello che lo conosco, era un pò l'animo, il cuore di tutti, cioè che voleva che tutti andassero d'accordo. Lui se ne faceva vanto di questo che lui rispettava le regole, lui era chiaro con tutti, e che non faceva niente di testa sua

P.M. DOTT. DI MATTEO: - signor Brusca, prima di passare ad altri argomenti, volevo chiederle alcune cose, alcune precisazioni su quello che ha già dichiarato. Innanzitutto lei ci ha spiegato che la guerra, cosiddetta guerra di mafia, è stata scatenata proprio dal fatto che Riina riteneva che altri non rispettassero le regole che effettivamente ha detto non erano state rispettate nella deliberazione per esempio di alcuni omicidi eccellenti. Ha detto pure che in piena guerra di mafia ovviamente c'erano due fazioni quindi ha detto le regole non venivano rispettate. Quale è il momento in cui quella che lei ha chiamato, seppure con le precisazioni che ha fatto, guerra di mafia, viene considerata finita e c'è un ripristino anche della regola che lei ci ha spiegato?

Imp. BRUSCA G.: - il ripristino diciamo... le regole, guardi, quando vengono eliminati i vari Bontade, i vari... erano sempre molto importanti. Rosario Riccobono considerato nemico, considerato nemico. Però inizialmente contro Stefano Bontade e contro Inzerillo e Badalamenti inizialmente non si era schierato. Però a Salvatore Riina gli risultava che era messo affacciato alla finestra. Però lui riteneva di tenerlo in vita per un futuro. Però Salvatore Riina pur di non mettersi in difficoltà, pur di non mettersi in difficoltà ha delegato mio padre a avvertire a Saro Riccobono per dire: "Abbiamo eliminato a Stefano Bontade, a Tuccio Inzerillo per questo, questo e quest'altro". Quindi mette a conoscenza un suo avversario, ipoteticamente avversario, perché Salvatore Riina lo riteneva confidente di polizia, lo riteneva vicino al gruppo Bontade e cose varie, quindi metteva a conoscenza un suo ipotetico potenziale nemico. Quindi per due motivi: lo metteva a disposizione cioè lo metteva a conoscenza, per non farsi puntare il dito e lo teneva anche in vita perché sperava di potere rintracciare Giovanni Lo Greco, Pietro Marchese, Spitaleri, Greco, un certo Spiga questi che poi alcuni sono stati eliminati e alcuni no. Tipo Giovanni Lo Greco è ancora vivo, che poi è fuggito e cose varie. E fino a quando non si è dato quanto meno una chiarita di chi era con le regole di

Cosa Nostra, non con i corleonesi, con le regole di Cosa Nostra, che poi si sono fatti gli schieramenti, ma chi non era con le regole di Cosa Nostra e chi non lo era. Per quello che a me risulta, cominciano a ripristinarsi nell'83 quando si ricostituiscono le famiglie. Si ricostruiscono i mandamenti, si ricostruiscono le famiglie, quindi si comincia a discutere nuovamente di quello che si deve fare. Anche stando come si suol dire un occhio agli scappati o a qualcuno che potrebbe fare da infiltrato, quindi stare con la massima riservatezza e con la massima cautela nell'andare avanti. Quindi si comincia dall'83 in poi fino ad arrivare all'89 quando c'è stato un pò di scossolamento con il caso Puccio, nel ricompattare... non nel ricompattare, signor Presidente, nell'essere tutti presenti a decidere quello che si doveva fare o quanto meno dare soddisfazione di quello che era stato fatto, anche se tutti gli altri erano a conoscenza di quello che era stato fatto. Non so se sono stato...

Si è ritenuto opportuno riportare quest'ultimo episodio perché esso sembra estremamente importante e significativo per comprendere sia il racconto di Brusca che l'intero funzionamento della commissione. Orbene, l'episodio di Rosario Riccobono mette in evidenza che l'intesa preventiva con un capo mandamento viene a mancare solo quando questo viene considerato nemico e quindi di fatto estraneo alla legittimazione che gli deriva dall'appartenenza formale alla commissione. La mancata partecipazione di un capo mandamento ad un delitto "eccellente" prelude alla sua eliminazione ed è anzi preconditione della successiva guerra. La mancanza di uno scontro e di un conflitto, neppure dopo l'arresto di Riina nel 1993, conflitto che date le conseguenze che le stragi ebbero per l'organizzazione sarebbe stato inevitabile se si fosse trattata di iniziativa unilaterale del Riina, è prova dell'unanimità con la quale fu decisa quella strategia. Persino le stragi del 1993-1994 che, essendo state commesse fuori dalla Sicilia, non richiedevano l'assenso di tutti i componenti della commissione, dimostrano ancora una volta come la mancanza di un consenso generale sia sempre l'anticamera di una guerra civile in Cosa nostra.

Sia Brusca che molti altri collaboratori hanno riferito come l'organizzazione solo grazie all'arresto di Bagarella si sottrasse ad una guerra intestina che il gruppo dei corleonesi facenti capo a Bagarella era sul punto di scatenare contro il gruppo Provenzano-Aglieri. E verosimilmente il raffreddamento di Bagarella con Graviano, con il quale pure aveva realizzato le stragi al nord, era dovuto alla riluttanza di quest'ultimo a scatenare la guerra contro Aglieri, al quale l'univa la solidarietà per avere commesso insieme la strage di via D'Amelio.

La partecipazione di Giuseppe Graviano alla deliberazione delle stragi del 1992 si ricava indirettamente dal racconto di Brusca sulle vicende dell'organizzazione nel post-Riina.

Ha raccontato Brusca, infatti, del malinteso che lo contrappose a Bagarella e Graviano in ordine alla prosecuzione della strategia stragista. I discorsi concernenti la prosecuzione della strategia stragista, tenuti dal Brusca con questi personaggi, presupponevano la piena adesione preventiva di costoro alle precedenti:

P.M. DOTT. DI MATTEO: - senta signor Brusca, lei ha fatto riferimento ora anche a fatti, progetti di continuazione di una strategia per così dire stragista anche successivi a via D'Amelio. Ha parlato del progetto di attentato al giudice Grasso. Ha fatto anche riferimento, seppure molto lontano, a quelle che poi sono state le stragi del '93. Lei è a conoscenza, le volevo domandare questo: sa se Graviano Giuseppe, per quanto riguarda i fatti di strage dopo il '92, si sia mai fatto fautore di queste cose, di questi delitti? Cioè se per quella che viene comunemente chiamata la strategia stragista, lui fosse in un atteggiamento di approvazione, di istigazione, di disapprovazione, quello che è?

Imp. BRUSCA G.: - come ho già detto, Giuseppe Graviano con me direttamente non ha mai parlato. Però sono a conoscenza per come ha dichiarato in altri processi che dopo l'arresto di Salvatore Riina, dopo l'arresto di Salvatore Riina c'è un attimo di sbandamento. Allora ognuno cerca di capire, di andare per vedere quello che si doveva fare. Parlando con Leoluca Bagarella si decide di continuare quella che era la strategia stragista che Salvatore Riina aveva messo in piedi. Allora io sono d'accordo, Bagarella è d'accordo, dobbiamo vedere un pò tutti gli altri se sono d'accordo. Era successo che il

Bagarella, quando fu che ci siamo incontrati io, Bagarella, Pietro Aglieri, Carlo Greco, nel deposito di Francesco Pastoia, in quella occasione ho saputo che tutti e due, Bagarella e Provenzano, hanno stabilito che il capo mandamento rimaneva il Provenzano, però prima che dovevano andare a discutere con gli altri capi mandamento, loro si diceva in gergo siciliano "coi cristiani" ma era in riferimento ai capi mandamento, prima tutti e due si dovevano consultare per come si faceva all'antica, cioè mi riferisco agli anni '70, '71, '72, '73 quando Salvatore Riina e Bernardo Provenzano concordavano chi doveva andare in Commissione per decidere, cioè si doveva tornare un pò all'antica e tutti e due avevano detto che davanti alle persone, cioè davanti ai vari capi mandamento che man mano si dovevano incontrare per discutere, ci si doveva incontrare il Bernardo Provenzano. Però siccome prima che lui si incontra con me, ne deve discutere con me, cioè Provenzano a Bagarella. Allora a quel punto dissi: "Va beh, io parlo con te, è come se io parlassi con il Provenzano". Per me parlare con Bagarella è come se stessi parlando con Provenzano, quindi se poi avevano dei problemi all'interno o tutti e due avevano dei problemi per come poi in qualche modo è nato, a me non interessava. E parlando con Bagarella decidiamo di continuare la strategia stragista. A un dato punto io dopo l'arresto di Salvatore Riina mi incontro con Angelo Labarbera, Raffaele Gangi, Cangemi e io a casa di Guddo Girolamo uomo d'onore e quindi si parla un pò dell'arresto di Riina. Da lì il Cangemi mi dice, fu in quella occasione quando mi dice: "Ma io avevo visto forze di polizia nel territorio di Salvatore Riina e glielo avevo fatto sapere". Quindi quando poi c'è l'arresto di Salvatore Riina c'è qualche cosa che non funziona anche per queste parole. E si dice in maniera metaforica parlando delle stragi se si doveva continuare, non si doveva continuare. Perché si parla in maniera metaforica? Perché io alla presenza di Angelo Labarbera non avevo mai parlato e quindi rimango nella mia delicatezza, nel non parlare. Però ne avevo parlato con Raffaele Gangi precedentemente in altre occasioni. Allora io mi riferisco a Raffaele Gangi e me lo chiamo a parte per dire: "Raffaele, sì fino ad ora abbiamo parlato che dobbiamo stare calmi, dobbiamo discutere, dobbiamo fare, dobbiamo dire. Ma dobbiamo continuare nella strategia stragista?". Raffaele Gangi mi dice, che me lo chiama in un'altra saletta, nell'androne precisamente, Raffaele Gangi mi dice: "No, no, quando mai. Abbiamo finito di parlare ora ora che non si deve fare più niente". Quindi dico: "Va beh, non ne parliamo più". Prima che io mi incontro con Leoluca Bagarella, Raffaele Gangi si incontra con Giuseppe Graviano. Giuseppe Graviano era andato da Raffaele Gangi per dire: "'Zu Raffè ammo a continuare chiddu che stavamo facendo?" cioè quello che il

Totuccio, Salvatore Riina stava facendo. Il Raffaele Gangi dice: "No, dobbiamo stare fermi, dobbiamo fermarci" e gli dice che eravamo presenti io, Cangemi, Angelo Labarbera e lui, cioè questi quattro che figuravamo da quattro capi mandamento. Però Raffaele Gangi non gli dice che io me lo ero chiamato a parte perché volevo continuare nella strategia stragista. Al solito il Bagarella quando viene a sapere che io ero d'accordo di non andare avanti per le stragi, ma non nel particolare che io mi ero chiamato a Raffaele Gangi da parte, il Cangemi... il Giuseppe Graviano avendo parlato con Raffaele Gangi e Raffaele Gangi gli dice: "Anche Giovanni Brusca è d'accordo di non andare avanti" il Bagarella e Giuseppe Graviano mi danno del miserabile perché io non voglio più continuare o per lo meno a loro gli avevo detto una cosa e poi a Raffaele Gangi gli avevo detto un'altra cosa. E da lì sono cominciati i malumori tra me e il Bagarella, fino a quando poi siamo arrivati al chiarimento. Tanto è vero che gli ho detto al Bagarella, gli ho detto: "Guarda, noi possiamo chiamare Raffaele Gangi e facciamo un confronto, se io me lo sono chiamato a parte e gli ho detto questi particolari". Che io non l'ho detto davanti a tutti perché c'era la presenza di Angelo Labarbera, quindi siccome davanti a me Angelo Labarbera non ha mai parlato di stragi e aveva parlato solo con il Cangemi e con il Gangi, quindi io continuo sempre nella riservatezza di potere andare avanti. Però so che il Giuseppe Graviano, parlando con Raffaele Gangi, Giuseppe Graviano era andato per continuare la strategia stragista che Salvatore Riina aveva cominciato e che dovevamo portare avanti un pò tutti

P.M. DOTT. PALMA: - signor Brusca, questa frase che lei ha detto: "Graviano era andato da Gangi" e riferiva quella frase "Dobbiamo continuare quello che stavamo facendo con riferimento alla strategia stragista che aveva iniziato Riina". Le fu detto in quella circostanza se questa strategia stragista includeva anche le due stragi che c'erano state?

Imp. BRUSCA G.: - no, quelle già erano state fatte

P.M. DOTT. PALMA: - sì, ma dico: quando dice quello che Riina aveva iniziato, in quella occasione lei ebbe modo di apprendere, se ebbe modo, se questa frase con riferimento a Graviano era una frase che includeva anche le stragi di Capaci e di via D'Amelio già fatte?

Imp. BRUSCA G.: - sì, per quello che già avevamo costruito, cioè che stavamo facendo e come le ho detto in maniera metaforica perché c'era Angelo Labarbera, non è che parlato con Cangemi e con Gangi. Non parlavo chiaro però parlavo in maniera metaforica di quello che è stato fatto va bene, però ci dobbiamo fermare. Perché io alla

presenza di Angelo Labarbera non avevo mai parlato. Però vedevo che tutti e due, sia il Cangemi che il Raffaele Gangi, parlavano a ruota libera. Quindi per me non c'era nessun tipo di problema. Me lo chiamo a parte per dire: "Zu Raffè, ma dobbiamo continuare o no?" cioè per fare quello che dovevamo fare. E Raffaele Gangi mi dice di no. Quindi si doveva continuare quello che già era stato fatto

Brusca ha quindi ribadito che, per quanto a sua conoscenza, tutti i capi mandamento conoscevano e avevano dato il consenso all'esecuzione dei delitti eccellenti del 1992 e la conferma che anche coloro che non aveva visto presenti alle deliberazioni esecutive fossero stati tempestivamente informati e avevano dato il consenso, veniva ricavato dall'esempio del capo mandamento delle Madonie Giuseppe Farinella che si era dimostrato ben consapevole dell'omicidio Lima pur non avendo partecipato alla stessa riunione alla quale aveva partecipato il Brusca nella quale si era discusso e approvato quell'omicidio.

Ogni occasione era buona per il Riina per informare ed acquisire il consenso. Come ha confermato Cancemi, Riina anche nel corso di riunioni su altri temi si appartava con questo e con quello dei capimandamento presenti e parlava con gli stessi riservatamente.

Fermo restando dunque che con certezza ben sette capi e/o responsabili di mandamento³⁰⁴ oltre a deliberare e/o a prestare il consenso per la deliberazione della strage hanno partecipato alla fase esecutiva, in base a quanto fin qui acquisito con le testimonianze raccolte, a prescindere dalle dichiarazioni di Scarantino, il metodo operativo per l'acquisizione del consenso alla deliberazione di sopprimere il dr. Borsellino, secondo quanto è stato detto da Cancemi e Brusca è consistito in riunioni parziali che si sono sviluppate a partire dal febbraio 1992. E' di quest'ultimo mese la riunione, di cui hanno parlato Brusca e Cancemi, nella quale fu steso un primo elenco di personalità da eliminare, e nel quale erano ricompresi oltre

³⁰⁴ Si tratta di Riina, Biondino, Aglieri, Greco, Graviano, Cancemi Ganci

ai politici che avevano tradito Cosa Nostra anche i nemici storici dell'organizzazione, i magistrati Falcone e Borsellino, considerati i responsabili della condanna nel maxi processo dei capi storici.

In quella riunione fu dato incarico a Biondino di procedere per competenza territoriale all'omicidio Lima e a Brusca all'omicidio Falcone.

Per l'omicidio del dr. Borsellino non era stato ancora in quel momento individuato l'esecutore materiale. La fase esecutiva di questo delitto era stata rinviata alla preliminare esecuzione dei primi due delitti, ritenuti più urgenti.

Quella prima riunione a casa Guddo doveva considerarsi esaustiva del contributo di volontà all'intera serie di omicidi progettati per quanto concerne i partecipanti a quella riunione. Su questo Brusca è stato categorico.

Cancemi ha finito con il confermare la partecipazione e l'epoca approssimativa di questa riunione, attribuendovi la medesima valenza. Ma Cancemi ha poi detto altre cose perché ha riferito sulle numerose altre riunioni del giugno del 1992 (l'ultima quella del 28 giugno dopo l'intervento di Paolo Borsellino a casa Professa) alle quali aveva partecipato sempre a casa di Girolamo Guddo e sempre con il ristretto numero di capi mandamento di stretta osservanza riiniana (Ganci, Biondino, La Barbera, Brusca, Riina) nel corso delle quali il progetto esecutivo della strage aveva preso corpo.

Dopo la strage di Capaci, Brusca aveva avuto incarico di procedere all'omicidio dell'on. Mannino, quando fu inaspettatamente bloccato. Sappiamo da Cancemi e Brusca che nel giugno del 1992 si cominciò a discutere con grande urgenza della necessità di procedere all'omicidio del dr. Borsellino e che l'organizzazione si concentrò sull'esecuzione di questo omicidio "eccellente".

Cancemi nel corso delle riunioni di giugno aveva formalmente annunciato a Ganci, ma in modo che tutti i presenti ascoltassero, che avrebbe provveduto ad informare tutti gli altri capi mandamento non presenti alla riunione.

Cancemi avanti a questa Corte è stato ancora più chiaro:

PRESIDENTE: - Lei ha parlato poi di un discorso, di un commento di Ganci Raffaele a proposito di questa decisione di Riina o della commissione presieduta da Riina avvenuto, appunto, al termine di una riunione sempre nel giugno '92.

Ci può riferire, appunto, il contenuto di quel commento e per quale motivo era stata convocata questa altra riunione che, immagino, lei mi correggerà se non è così, sia un'ulteriore riunione rispetto a quella di cui ha parlato prima? Ecco, per quale motivo Riina ritenne... Anzi, non le anticipo niente. Mi riferisca questa storia del commento e poi approfondiamo.

CANCEMI SALVATORE: - Sì, io mi ricordo, Presidente, che, ecco, nel mese di giugno, poi c'è... ripeto, come ho detto prima, ce ne sono stati diversi, quindi mi ricordo nel mese di giugno che sempre in quel posto, in quella villa dietro la villa Serena, la villa di Guddo, c'è stato, diciamo, una premura, diciamo, da parte di Riina che questa... questo omicidio si doveva... questa strage si doveva portare subito, diciamo, a compimenti.

E mi ricordo, diciamo, che ho sentito io, perché mi ricordo benissimo che il Riina con Ganci erano seduti un po' più distante sempre nello stesso salone, nella stessa stanza dove eravamo noi, un po' più avanti, Riina ci disse: "Faluzzu, 'a responsabilità è mia", Faluzzu significa Raffaele Ganci.

Quindi mi ricordo questo particolare e poi, quando ce ne siamo andati, il Ganci mi disse... disse una parolaccia a Riina, dici: "Chistu ni voli rovinari a tutti"; mi ricordo queste parole.

PRESIDENTE: - Sì. Chi c'era in questa seconda riunione in villa Guddo?

CANCEMI SALVATORE: - Presidente, guardi, io non... non vorrei dire la seconda o la terza, perché ce ne sono stati diversi, quindi...

PRESIDENTE: - Ho capito, in questa...

CANCEMI SALVATORE: - ... può darsi che è stata la terza.

PRESIDENTE: - Ha ragione, ha ragione. Rettifico, in quest'altra riunione...

CANCEMI SALVATORE: - In quell'occasione...

PRESIDENTE: - In quest'altra riunione.

CANCEMI SALVATORE: - Si', esattamente, esattamente. Io mi ricordo che c'era... c'era Raffaele Ganci, io, Biondino, Riina e qualche altro che al momento non mi viene in mente, ma c'era qualche altro pure presente.

PRESIDENTE: - Quell'espressione di Riina, oltre a essere percepita da lei, fu colta da qualcun altro o poteva essere colta da qualcun altro? Era bisbigliata o era un...?

CANCEMI SALVATORE: - Ma...

PRESIDENTE: - Si', dica.

CANCEMI SALVATORE: - Ma credo di si', Presidente, credo di si'.

PRESIDENTE: - Poteva essere, si'. In questa occasione si parlo' dell'organizzazione dell'attentato o quando si parlo'...?

CANCEMI SALVATORE: - Ma si parlo', si', io mi ricordo...

PRESIDENTE: - Si', dica.

CANCEMI SALVATORE: - L'incarico l'ha dato a Salvatore Biondino, diciamo, di organizzare, diciamo, Riina si ha rivolto a Salvatore Biondino di organizzare tutto e fare in fretta. Io mi ricordo che e' stato a Salvatore Biondino che ha dato l'incarico di organizzare tutto.

P.G. dott.ssa ROMEO: - Allora, Cancemi, le ho chiesto se per gli omicidi eccellenti le risulta che ci fosse qualche regola particolare in Cosa nostra, quanto alla decisione.

CANCEMI SALVATORE: - Ma la regola... la regola particolare e' che questi omicidi, cosi', diciamo, eccellenti, magari qualche altro, diciamo... l'omicidio e' tutto grave, per carita', anche di un netturbino. Pero', voglio dire, l'omicidi, diciamo, di questa elevatura questi erano tutti decisi della commissione. Quindi... non ci piove, quindi erano...

P.G. dott.ssa ROMEO: - Va bene. Le riunioni di cui lei parla del mese di giugno e poi ha detto ce n'erano state altre, erano riunioni di commissione, cioe' c'erano tutti i capimandamento oppure, come lei ha riferito, c'erano soltanto alcuni capimandamento?

CANCEMI SALVATORE: - Guardi, io l'ho spiegato piu' volte, Procuratore Generale, l'ho spiegato piu' volte che Riina per motivi di sicurezza lui faceva queste riunioni ristrette; lui spiegava... a noi la' seduti spiegava che lui poi, quando si alzava, doveva andare a incontrare altre persone componenti de... che facevano parte della commissione.

Quindi spiegava queste cose, che non eramo tutti presenti per motivi di sicurezza.

Quindi non c'era motivo di non credere in quello che diceva Riina.

P.G. dott.ssa ROMEO: - Senta, ma in queste riunioni ristrette che dice lei, proprio quella riguardante il dottore Borsellino, in pratica di che cosa si parlo', di mettere... cioe' si decise l'omicidio per la prima volta - e questo mi sembra che abbia gia' detto di no - oppure si decise piuttosto di vedere come si doveva operare?

Io questo vorrei che lei mi dicesse, perche' ha detto poco fa che c'erano state delle deliberazioni precedenti e c'erano state delle decisioni prese in precedenza per uccidere il dottore Borsellino; poi poco fa, rispondendo al Presidente, sembra che la decisione sia stata presa nel mese di giugno. Vorrei capire bene come ci mettiamo in questa situazione. Sono stata chiara?

CANCEMI SALVATORE: - No, guardi, Procuratore Generale, ci mettiamo semplicissimo, perche' la verita' e' una sola. Io ho detto, sicuramente posso fare qualche errore, diciamo, nei tempi, solo questo, ma riunioni ce ne sono stati diversi; ce ne sono stati due, tre, quattro.

Quindi gia' si pa... si e' parlato dell'omicidio Borsellino, quindi puo' essere che c'era un'altra riunione e si riparlava, ce n'era un'altra e si riparlava, quindi... ma gia' c'erano state; si e' parlato diverse volte.

Poi, come io ho spiegato, che nel mese di giugno ho visto quella premura, quella cosa di... quella sollecitazione di Riina, che aveva quell'interesse di fare piu' presto possibile. Che queste riunioni del Riina con altri capi mandamento vi siano state abbiamo puntuale riscontro nelle dichiarazioni di Calogero Pulci il quale ha raccontato di quando nel giugno del 1992 si era trovato per caso nella casa del Di Salvo a Bagheria e assistette all'arrivo di Pietro Aglieri con il fido Murana per partecipare ad una riunione nella quale, secondo le indicazioni di Pulci erano presenti Riina, Provenzano, Piddu Madonia ed appunto Aglieri.

Nel corso di questa riunione, secondo quanto riferito al Pulci dal Madonia si era decisa la strage di via D'Amelio. E' del tutto evidente la specularità di questa riunione con quelle di cui hanno parlato Cancemi e Brusca.

A questa riunione non partecipa neppure Biondino per evidenti ragioni di riservatezza, per mantenere il principio della “ riunione a gruppetti” e della compartimentazione dei vari gruppi ristretti.

In territorio di Provenzano alla riunione con Riina sono ammessi solo capi di osservanza provenzaniana.

E del resto Biondino non aveva alcuna ragione per partecipare all'ennesima riunione deliberativa sulla strage.

Non c'è alcun dubbio, anche per i chiarimenti che ha dato avanti a questa Corte, che il Brusca non ha mai inteso escludere Aglieri e Greco dalla fase esecutiva della strage di via D'Amelio. Egli ha precisato che i due erano estranei alla fase esecutiva della strage di Capaci ma che mai Riina gli aveva detto che fossero stati estranei a quella di via D'Amelio e per questa ragione era interessato a conoscere, alcuni giorni dopo il 23 maggio, se essi si erano fatti sentire per manifestare la propria opinione sull'operazione condotta dallo stesso Brusca.

Vedremo che l'estraneità dell'Aglieri e del Greco alla fase esecutiva di Capaci legittima sul piano logico e della tradizionale divisione dei ruoli esecutivi nelle maggiori imprese criminali di Cosa nostra l'inferenza dell'assegnazione proprio ad Aglieri e al confinante e alleato mandamento di Brancaccio il compito di dare esecuzione alla parallela strage nei confronti del dr. Borsellino.

4. La responsabilità di Riina, Biondino, Aglieri, Greco e Graviano per la partecipazione alla decisione della strage in qualità di capimandamento e componenti della commissione provinciale di Cosa Nostra.

A tutti i suddetti imputati, ad eccezione del Riina, viene attribuito un rilevante ruolo nella fase esecutiva del delitto. La responsabilità per la deliberazione dell'azione delittuosa e gli elementi che la fondano presuppongono la titolarità in capo a ciascuno degli imputati della carica di capomandamento e di componente della commissione provinciale di Cosa nostra.

Il Riina pur estraneo al fatto esecutivo (ma non a quello organizzativo) è tuttavia raggiunto da una serie di prove dirette da parte di collaboratori di giustizia vecchi e nuovi che attribuiscono allo stesso la principale responsabilità per concorso morale nella strage, avendo in prima persona pensato, comunicato, concorso ad approvare e a deliberare, acquisito il consenso di altri esponenti dell'organizzazione al delitto, sollecitato l'esecuzione al Biondino, incaricato di procedere all'attuazione della decisione, nella sua qualità di componente e coordinatore della commissione provinciale di Cosa Nostra.

L'indicazione di Riina come capo di Cosa nostra e principale fautore della strage, emerge dalla lettura di tutte le testimonianze di collaboratori di giustizia passate in rassegna nel primo capitolo e incidentalmente nel corso di altri momenti dell'esposizione. Il fatto può essere quindi dato per acclarato.

E' necessario procedere a verifica del ruolo di capo mandamento o facente funzioni degli altri imputati e da qui procedere alla verifica del loro contributo decisionale alla strage.

Questo passaggio motivazionale, che va contenuto all'essenziale, non risulta superfluo perché assorbito nella prova che Biondino Aglieri Greco e Graviano sono i capi mandamento che ebbero in concreto un rilevante ruolo nell'organizzare il delitto e nell'eseguirlo, partecipando ad uno o più dei segmenti della fase organizzativo-esecutiva, mettendo in primo luogo in campo gli uomini che avrebbero partecipato ai singoli momenti dell'esecuzione.

La prova del ruolo di ciascuno degli imputati nell'ambito dell'organizzazione permette non solo di rivalutare il rapporto tra fase decisionale e fase esecutiva che in Cosa Nostra è tutt'altro che nettamente separato, posto che per un delitto "eccellente" di complessa realizzazione, come una strage, vengono poi coinvolti, per soddisfare l'una o l'altra esigenza, un consistente numero di mandamenti. Ne segue che l'assenso di un capomandamento al delitto non è puramente formale ma è anche funzionale alla sua messa a disposizione per la partecipazione alla fase esecutiva. Un tale contributo materiale, come ha spiegato Brusca, non è solo gradito ma è di regola doveroso per ciascun capo mandamento; egli deve di volta in volta fornire adeguata ragione per non essere in condizione di mettere a disposizione uomini e mezzi per concorrere all'esecuzione.

Brusca avanti a questa Corte ha fornito indicazioni preziose per riempire di contenuto pratico il c.d. teorema Buscetta. L'informazione ed il consenso dei capimandamento al delitto non è soltanto una "regola" formale tralaticia, più o meno rispettata o evasa nel tempo ma è elemento strutturale, senza del quale l'organizzazione di cui stiamo parlando non sarebbe Cosa nostra; la c.d. "regola della commissione" è elemento costitutivo dell'organizzazione, ne garantisce l'esistenza e l'identità perché permette di attivare nell'esecuzione dei grandi delitti tutti i clan dislocati nel territorio, di contare sul contributo operativo di tutte le diverse cosche che rendono quindi l'operazione criminosa tecnicamente perfetta per la disponibilità di uomini, mezzi, risorse logistiche, per il potenziale operativo che l'organizzazione è in grado in tal modo di mettere in campo. L'errore che si compie nel giudizio sulla c.d. "regola della commissione" è di non valutare tutte le implicazioni di questa regola, di non comprendere che Cosa nostra in tanto può commettere i grandi delitti che le vengono ascritti, in quanto può contare sul controllo dell'intero territorio sul quale è insediata con le sue famiglie e sul coordinamento operativo di tutti.

Ignorare la regola porta a conclusioni assurde: in teoria Riina, dopo avere deliberato con pochi fedelissimi, potrebbe contare soltanto sulle ristrette forze del mandamento di Corleone o dei mandamenti dei fidi Biondino e Ganci per realizzare delitti che implicano supporti logistici ed operativi estesi su tutto il territorio controllato dall'organizzazione. Se ciò è evidentemente impossibile, la regola della commissione implica che il preventivo assenso dei capi commissione ha come risolto pratico la possibilità di poter contare sulle forze di tutti secondo le necessità e le convenienze. Nessuno in Cosa nostra dubita dell'effettività della regola perché tutti sanno che al delitto è obbligato a partecipare, se richiesto, qualsiasi componente dell'organizzazione e questo obbligo si comprende perché ciascun capo mandamento, al quale va rivolta la richiesta di aiuto, ha già dato l'assenso all'esecuzione del delitto. E' questa la ragione per la quale nessuno dubita che il Riina dispone del consenso di tutti i capi mandamento, perché al momento della necessità l'incaricato dell'esecuzione del delitto sa di potersi rivolgere, per il concorso nella fase esecutiva, a chiunque possa dare un contributo.

Brusca, esecutore di un grandissimo numero di delitti eccellenti è su ciò chiarissimo. Il collaboratore ha ribadito che al di là del modo in cui l'informazione dei capi mandamento veniva effettuata, questo consenso preventivo doveva necessariamente essere raccolto:

PRESIDENTE: - Va bene. Ascolti, abbiamo detto che Greco e Aglieri sono piu' vicini, come voi dite, al cuore di Provenzano.

BRUSCA GIOVANNI: - Si', ideologicamente.

PRESIDENTE: - Si', perfetto. Allora, e' possibile che, quindi, l'attivitá di costoro rispetto alla stra... lei ha detto che costoro erano, dovevano essere informati in quanto capimandamento della Guadagna, della strategia stragista, secondo le regole.

BRUSCA GIOVANNI: - Secondo le regole dovevano... secondo le regole dovevano essere informati.

PRESIDENTE: - Secondo le regole dovevano essere informati.

Si intende dal contesto che la strategia stragista non era un generico riferimento a delitti eccellenti ma l'informazione sulla necessità di compiere singoli delitti, come si comprende dal brano seguente, dal quale emerge la preoccupazione di Brusca di conoscere giudizi, opinioni e commenti non sul delitto ma sull'esecuzione più o meno riuscita dello stesso:

PRESIDENTE: - Ho capito. Ascolti, lei nel corso di altro processo, sempre relativo alla strage di via D'Amelio, aveva svolto una sua deduzione circa la non partecipazione del gruppo della Guadagna alla strage. Poi lei ha rettificato questa deduzione nel corso del primo grado di questo giudizio, precisando che un certo colloquio con Riina, da cui aveva tratto il suo convincimento, si era in realtà verificato prima della strage di via D'Amelio, per cui la sua deduzione era sbagliata. Conferma che le cose stanno in questo modo? Lei in particolare avrebbe...?

BRUSCA GIOVANNI: - Sì, confermo perché ques...

PRESIDENTE: - Ha presente l'episodio, la frase, quando lei dice: "Ma quelli di..."

BRUSCA GIOVANNI: - Sì, sì, perfetto.

PRESIDENTE: - "... Greco e Aglieri si sono fatti vivi?". Ce lo vuole raccontare...?

BRUSCA GIOVANNI: - Perfettamente.

PRESIDENTE: - Dica.

BRUSCA GIOVANNI: - Siamo dopo la strage di Capaci, non quella di Borsellino, che io gli dico se si erano fatti vivi, cioè per dire: "Chi si sente? Che si dice?", lamentele, perché a lui gli arrivavano, come si suol dire, fra virgolette, gli sfoghi, le lamentele, cioè chi diceva sì e poi dietro le quinte diceva no; cioè, di sapere un po' le novità, gli umori. E io sono stato a quelli... "Ma questi si sono fatti sentire?"; è stato però dopo la strage di Capaci, per Borsellino poi non c'è stata possibilità di potere più commentare, Signor Presidente.

PRESIDENTE: - Certo. Senta, ci può spiegare perché lei, pensando alle opinioni, ai giudizi, agli umori di altri mandamenti, che non avevano evidentemente partecipato

all'esecuzione della strage di Capaci, come primo riferimento fa quello di Greco e Aglieri? Perché pensa subito a loro?

BRUSCA GIOVANNI: - Ma perché da tutti era risaputo che il Carlo Greco e Pietro Aglieri erano schierati, fra virgolette, con Bernardo Provenzano; ma no che ci sia una spaccatura, erano... cioè, andavano più d'accordo con Bernardo Provenzano, anche per motivi di territorialità, in quanto Bernardo Provenzano frequentava Bagheria, il Pietro Aglieri tutti sapevano che frequentava pure per un certo periodo Bagheria, quindi si ritenevano vicino a Bernardo Provenzano, cioè si sapeva che spesso e volentieri loro parlavano, discutevano, valutavano. Quindi, essendo che Bernardo Provenzano con Salvatore Riina non andavano d'accordo sulle modalità, non sull'attualità; cioè, quello che si doveva fare si doveva fare, erano le modalità che spesso e volentieri tra Riina e Provenzano non andavano d'accordo.

PRESIDENTE: - Senta, però la risposta che lei ha dato prima è molto chiara, il che mi porta a chiederle un'altra cosa. Al di là dell'unani... Lei l'ha già detto, volevo approfondire questo argomento: al di là dell'unanimità di facciata e anche sostanziale, come lei ha detto, perché sulla decisione non c'erano differenze, comunque era noto a lei e ad altri che vi fossero, come dire, correnti in qualche misura, orientamenti differenziati in Cosa nostra, se non sulla strategia, sul modo, sui tempi di attuazione della strategia?

BRUSCA GIOVANNI: - Signor Presidente, in quel momento ufficialmente, apparentemente...

PRESIDENTE: - Ufficialmente sono d'accordo con lei; io vorrei andare oltre l'ufficialmente.

BRUSCA GIOVANNI: - No, oltre ufficialmente... Per esempio, quello che Le dicevo con... con Pietro Aglieri o Carlo Greco, cioè veniva inquadrato, fra virgolette, in una... nella politica dell'interno di Cosa nostra, cioè in un'ala diversa di quella di Salvatore Riina. Ma non... voglio essere chiaro, cioè non che non si doveva commettere il fatto...

PRESIDENTE: - Certamente.

BRUSCA GIOVANNI: - ... c'erano le modalità, quello di... cioè, quello di farlo meno eclatante o non farlo più eclatante o quello di andarci più piano o quello di andarci più forte o quello della lamentela, "ma che vuole fare questo?" - ce ne sono stati di questi fatti - "ma che vuole fare questo? Dove vuole arrivare" e poi venivano eliminati. Cioè, dipende dalle circostanze poi venivano fatte le cosiddette tragedie o realtà, questo non...

lo sapeva lui da dove gli arrivavano le notizie, se erano vere o non vere; cioè, gli umori dell'operato degli altri.

Da queste parole risulta che non solo tra i capi mandamento veniva discussa l'esecuzione di ciascun singolo delitto "eccellente", seppure nelle forme più riservate e meno rischiose della riunione plenaria ma non per questo meno coinvolgenti, ma come un dibattito forte, che aveva più volte ha sfiorato la rottura, fosse all'ordine del giorno e coinvolgeva i maggiori esponenti dell'organizzazione, i diversi capi mandamento. Emerge, indirettamente, dal ragionamento di Brusca che l'aver Riina imposto i suoi metodi sul piano esecutivo aveva comportato che il gruppo di Aglieri e Greco che facevano capo al Provenzano si era dovuto acconciare a realizzare la strage con le modalità eclatanti volute dal Riina, che era riuscito a vincere le resistenze su questo punto di Bernanrdo Provenzano. Bisogna tornare ora al tema che ha imposto questa digressione, la prova della "regola della commissione" attraverso un ragionamento che collega le modalità esecutive dei delitti eccellenti alla messa a disposizione preventiva di tutte le forze dell'organizzazione, che logicamente la implica. Brusca enuncia questa verità sulla base della sua decisiva esperienza:

BRUSCA GIOVANNI: - Secondo le regole dovevano... secondo le regole dovevano essere informati.

PRESIDENTE: - Secondo le regole dovevano essere informati.

E ritorniamo a una domanda che le avevo fatto prima. Se la strategia stragista era stata deliberata dall'intera commissione, la distribuzione degli incarichi fra i vari mandamenti, come regola o come esperienza vissuta da lei, lei ha detto solo preva... lei sa che ci si metteva a disposizione, ma oltre al fatto di mettersi a disposizione, ci poteva essere anche in relazione a queste correnti, a queste due linee di tendenza, ci poteva essere anche, secondo la sua esperienza, un modo di distribuire gli incarichi che fosse diverso dal semplice "chi lo chiede prima di farlo"? Nel senso, poteva avere una

rilevanza la divisione di cui ha parla... divisione sempre tra virgolette, di cui ha parlato lei in relazione all'attribuzione degli incarichi?

BRUSCA GIOVANNI: - No, aspe...

PRESIDENTE: - Per la sua esperienza.

BRUSCA GIOVANNI: - Ma io penso di avere ca... io penso di avere capito la domanda e gli rispondo, tranne che Lei mi rettifici, eventualmente. Allora, gli spiego subito: io quando fu di Pietro Grasso non lo riferii davanti a tutti gli altri che avevo questa possibilita', mi sono messo a parte con Salvatore Riina e gli ho detto: "Guardi che ho questa possibilita', tutti i momenti che c'e' da fare questa situazione sappia che io conosco bene o male gia' le abitudini dove se la fa, come se la fa, quello che fa e quello che non fa". E lui se lo tiene per lui. Cioe', nel momento in cui lui mi da' l'incarico io questo fatto lo stavo portando... cioe', lui sa che io sono in condizioni di poterlo portare a termine, quindi mi da' l'incarico.

Se io avrei avuto bisogno di altri soggetti che mi aiutassero a collaborare, io prima di tutto ne avrei parlato con lui, dopodiche' avrei chiesto, avrei chiesto a cominciare dal mandamento di Partinico a quello di Farinella che e' l'ultimo, dipende da dove mi bisognavano i soggetti; potevano essere della Noce, potevano essere di Palermo, potevano essere di Brancaccio, dipende a chi mi dava o a chi mi bisognava. E si... e quindi si poteva allargare il...

PRESIDENTE: - Ecco, io volevo sapere questo: questo alla...

BRUSCA GIOVANNI: - Pero'...

PRESIDENTE: - ... questo allargamento aveva motivazioni solo pratiche o aveva anche motivazioni di...

BRUSCA GIOVANNI: - Si', si'.

PRESIDENTE: - ... di strategia insomma, in relazione, appunto, al fatto che ci sono queste due correnti, chiamole cosi'.

BRUSCA GIOVANNI: - No, era un... No, era un fatto pratico, la strategia era invece quella di non raccontare, cioe' di non parlare fra uomini d'onore che io ho partecipato o Tizio ha partecipato, raccontare un altro che non era presente al fatto.

PRESIDENTE: - Ascolti, e' corretto dire che la strage di Capaci l'hanno fatta uomini di mandamenti molto vicini a Riina?

BRUSCA GIOVANNI: - Ehm, Signor Presidente, io per esempio, quando ho saputo, cioe' intuitivo che gia' c'erano... non sapevo chi, pero' intuitivo chi, che gia' c'erano persone

che si stavano muovendo su Roma, io non partecipavo. Quindi se veniva eliminata Roma da altre persone, io non partecipavo.

Quando poi si parla di portare a termine e io sono presente, mi metto d'accordo con Biondino e poi, man mano che mi servivano gli altri uomini, si mettevano a disposizione. Però questo è un modo pratico di andare avanti normale, non è un fatto...

Brusca spiegava che chi assumeva di fronte al capo della commissione Salvatore Riina il compito di portare a compimento un delitto “eccellente” era contestualmente autorizzato a rivolgersi a qualsiasi altro capomandamento per ottenere uomini e mezzi; il che presuppone quindi non solo che costui sia stato informato ma che abbia compiuto anche la rituale messa a disposizione, che sanciva una ben più profonda implicazione di concorso nel delitto del mero consenso o non dissenso. Ecco che il contributo di Brusca all’inveramento della “regola della commissione” è di assoluto rilievo, ne costituisce un’integrazione, un aggiornamento, un arricchimento in termini di significato e funzionalità alla data delle stragi del 1992. Tale contributo elimina ogni sensazione di meccanicità e schematismo aprioristico nella valutazione del significato indiziante della regola stessa e spiega perché i collaboratori, pur non essendo in grado di indicare una riunione plenaria per la deliberazione della strage in discorso, parlano in termini di assoluta necessità, validità e imprescindibilità della regola stessa nel caso concreto.

Il passaggio seguente appare decisivo e chiarificatore:

PRESIDENTE: - Sì. Allora, quindi, la attribuzione degli incarichi per i delitti eccellenti, la scelta degli esecutivi, degli operativi chi la faceva in concreto? Chi aveva l'ultima pa...?

BRUSCA GIOVANNI: - In primis Riina.

PRESIDENTE: - Sì. Quindi lui sceglieva?

BRUSCA GIOVANNI: - In primis Riina e poi... e lui sceglieva in base alle sue conoscenze, perché lui già conosceva chi era in condizioni di potere portare a termine

quel tipo di reato. E poi gli metteva a disposizione altre persone, se loro ne avessero avuto di bisogno.

Quindi avrebbe messo uno, due, tre, quattro mandamenti assieme, se ci sarebbe la necessita'; ma se un mandamento lo avrebbe potuto portare assieme o anche da solo lo faceva da solo, non era questo il problema.

PRESIDENTE: - Si'. Fra la decisione, fra la deliberazione e la individuazione degli esecutori passava molto tempo o era contestuale la cosa?

BRUSCA GIOVANNI: - No, Salvatore Riina conosceva tutto e poi lui man mano, essendo che gestiva un po' tutto lui, poi man mano dava gli ordini della conduzione del periodo dei fatti, se si dovevano fare, se non si dovevano fare, se si doveva fare pressione, se non si doveva fare... cioe', era lui che guidava, pero' sapeva la mia disponibilita', sapeva la disponibilita' di Cancemi, la disponibilita' del Ganci, la disponibilita' di tutti quelli che gli andavano a raccontare i loro fatti.

E quando Le dico, per esempio, quando Gli ho detto "questi si sono fatti sentire", rientra anche in questo, per dire, abbiamo questa possibilita', io sono a disposizione. O si tenevano chiusi, per dire, sappiamo pero' non ti portiamo niente per commettere... anche in questo rientra.

PRESIDENTE: - Si', ascolti, questa cosa di mettersi a disposizione, questo atteggiamento, era un atteggiamento, tutto sommato, richiesto dalle regole di Cosa nostra, cioe' occorreva che tutto sommato periodicamente qualcuno dicesse: "Sono pronto per fare quello che e' necessario" ovvero poteva capitare che taluno, un mandamento, una famiglia, si tenesse sempre fuori dalle attivita' delittuose comuni?

BRUSCA GIOVANNI: - Ecco, un fatto e' partecipare e stabilire a una riunione da un fatto che abbia portato un altro, un altro, oltre a questo, era la spontaneita'... questo serviva, per dire, si sono fatti sentire, la spontaneita', per dire, "noi siamo qua, abbiamo questa possibilita'" e, quindi, partecipare a quello che stava facendo.

Pero' poteva essere "siamo qua, pero' non abbiamo nessuna possibilita' di potere commettere sul nostro territorio qualsiasi crimine".

PRESIDENTE: - Va be', pero' per i delitti eccellenti noi sappiamo che si commettono su qualunque territorio, quindi...

BRUSCA GIOVANNI: - No, non sono... non sono stato felice, nel senso, se possibilmente un magistrato, un poliziotto, un carabiniere abitasse in una zona, frequentasse una zona e nessuno lo sa, pero' lo sa quello del territorio e conosce le abitudini e se lo tiene per lui, perche' non vuole partecipare, perche' non vuole

distruggere il suo territorio, perche' non vuole... quindi dice: "Io sono a disposizione, pero' non ho nessuna possibilita' di potere contribuire a fare commettere degli attentati, se ce ne fosse bisogno io sono qua". Oltre alla deliberazione se ha partecipato a qualsiasi deliberazione precedente.

PRESIDENTE: - Quindi mi pare di capire che era richiesta questa messa a disposizione, era apprezzata, era giusta oppure, quantomeno, una spiegazione del perche' non ci si metteva a disposizione, non si poteva procedere al fatto?

BRUSCA GIOVANNI: - E aumentava... oltre a partecipare, ripeto, se partecipavo, usando il condizionale, era apprezzata ancora di piu' la disponibilita' in quanto, oltre a aderire a un progetto, si ci metteva ed era apprezzata ancora di piu' e, quindi, ritenuto piu' in considerazione.

PRESIDENTE: - Si'. Questa considerazione quali effetti benefici portava al soggetto considerato?

BRUSCA GIOVANNI: - Ehm...

PRESIDENTE: - Se portava effetti benefici.

BRUSCA GIOVANNI: - ... cioe', gli effetti che... benefici... benefici se c'era una situazione... benefici li godeva tutta Cosa nostra, perche' la politica, la filosofia era che se tutto va bene, allora ci battiamo le mani, se tutto va male e' un peccato, ha fatto una cosa brutta. Questo, nel senso di dopo, se le cose vanno bene, vanno bene per tutti, se vanno male, vanno male solo per... cioe'...

PRESIDENTE: - Per chi ha fatto... bene, questo...

BRUSCA GIOVANNI: - Per chi ha fatto, quindi...

PRESIDENTE: - Quindi possiamo dire che...

BRUSCA GIOVANNI: - E, quindi, si...

PRESIDENTE: - ... chi agiva assumeva il rischio di esporsi alla critica poi, alla censura, se le cose andavano male?

BRUSCA GIOVANNI: - Perfetto. Alla censura e successivamente non escludo che si potevano prendere pure i passaggi e venivano eliminati, le cosiddette tragedie.

PRESIDENTE: - Potevano venire eliminati. Quindi quello di assumere il rischio di agire, perche' agire produce sempre il rischio del fallimento, era un dovere all'interno delle regole? Cioe', bisognava fare...

BRUSCA GIOVANNI: - Era un dovere e una gratificazione... un dovere e una gratificazione. Contrariamente a quanto può sembrare, la "regola della commissione" era

ben altro che una burocratica presa d'atto della decisione di Riina e dei suoi stretti sodali di procedere ad un determinato delitto "eccellente".

Essa costituiva il passaggio necessario e obbligato per la fase ben più importante della individuazione degli uomini che avrebbero dovuto procedere all'esecuzione e soprattutto per l'individuazione del livello di efficienza, fedeltà, abilità criminale, affidabilità, posizione ideologica di tutti i membri dell'organizzazione. Un modo per garantirsi visibilità, peso, prestigio, intoccabilità, ricchezza, potere e per poter partecipare ai complessi giochi di potere che, tanto più in Cosa nostra, caratterizzano una struttura organizzata in relazione alle finalità che essa si propone.

E' del tutto evidente che non si può partecipare a Cosa nostra senza prendere parte ai delitti che la sostengono. In Cosa nostra è inammissibile una divaricazione tra il momento della partecipazione all'associazione ed il momento della partecipazione al delitto "eccellente" che caratterizza e qualifica quell'organizzazione, vera e propria cartina di tornasole della mobilità sociale interna, indice del chi scende e del chi sale nella gerarchia del potere. E non è un caso, infatti, che come hanno riferito numerosi collaboratori (Cannella Calvaruso, Di Filippo ed altri) la ragione fondamentale per la quale sul finire del 1993 Leoluca Bagarella non poté scatenare l'offensiva contro il gruppo Provenzano-Aglieri che si era dichiarato contrario alla prosecuzione della strategia stragista in Sicilia, da cui rancori e gelosie, fu proprio il credito acquistato da Aglieri e Greco con il Graviano per avere realizzato in modo "efficiente" la strage di via D'Amelio nel 1992, ottemperando ai desideri di Riina e dimostrando così assoluta fedeltà, oltre ad indiscutibile capacità militare, al capo riconosciuto dell'organizzazione, avendo così acquisito non solo prestigio ma anche credito e riconoscenza da parte dell'intero corpo dell'organizzazione che non avrebbe potuto affatto giustificare e comprendere un'offensiva contro chi tanto e così efficacemente si era speso per l'organizzazione.

Se la vita interna dell'associazione viene scandita dalla disponibilità a compiere delitti nell'interesse generale di essa, in ciò manifestandosi il principale momento dell'affectio societatis e se non può dubitarsi che in Cosa nostra la partecipazione ad un delitto "eccellente" fosse il principale modo per acquistare potere prestigio, credito, sicurezza e quindi ricchezza, è evidente che la regola della commissione rappresenta non solo una misura cautelare e di sicurezza per assicurare una formale compattezza dell'organizzazione ma l'elemento per assicurare la par condicio fra tutti i mandamenti per partecipare ai vantaggi e ai benefici che l'adesione all'organizzazione prometteva.

Altri passaggi della decisione di Brusca confermano ed aggiornano la regola della commissione.

Nel corso del medesimo esame avanti a questa Corte il collaboratore, ad esempio, affermava:

PRESIDENTE: - Sì. Lei ha detto, appunto, le riunioni di febbraio - marzo furono le riunioni deliberative. A quel punto si doveva solo passare alla fase esecutiva, non era necessaria alcuna altra deliberazione.

BRUSCA GIOVANNI: - Uhm... sì.

PRESIDENTE: - La deliberazione fu presa in quella data.

BRUSCA GIOVANNI: - Aspetti, Signor Presidente...

PRESIDENTE: - Si doveva scegliere solo chi, come e quando?

BRUSCA GIOVANNI: - Cioè, in quella data fu rinnovata perché, per quelle che sono le mie conoscenze, l'omicidio del dottor Giovanni Falcone era già stabilito, ogni volta si rinnovava e veniva messo a conoscenza qualche altro che, possibilmente, non sapeva nulla, veniva rinnovata. Ogni volta non c'era bisogno di rinnovare a tutti quello che si doveva fare.

PRESIDENTE: - Certo.

BRUSCA GIOVANNI: - Ma possibilmente qualcuno che non sapeva e veniva messo a conoscenza e si andava avanti. Quindi rafforzare di andare avanti. E siccome era stata individuata la possibilità di poterlo uccidere a Palermo, quindi, si è messo a punto di portare a termine quel fatto operativo.

PRESIDENTE: - Sì. Anche per il dottor Borsellino era la stessa cosa, ovviamente, scaglionando nel tempo l'esecuzione?

BRUSCA GIOVANNI: - Sì, perfettamente, la decisione di uccidere il dottor Borsellino parte già nel tempo, non... ogni volta viene sempre rinnovata e poi (?). Ci sono i tentativi che vanno a buon fine e i tentativi che vanno... che vanno... non vanno a buon fine.

PRESIDENTE: - Quindi nel '92, febbraio - marzo, quando si fanno le riunioni di cui lei ha parlato, al termine delle riunioni bisogna solo aspettare il tempo e individuare le persone che devono fare l'attentato, ma della decisione non se ne parla più'?

BRUSCA GIOVANNI: - No, completamente, si mette in atto il punto e si comincia a operare.

PRESIDENTE: - Sì. Però ci si deve riunire o no per individuare chi e quando fare l'attentato?

BRUSCA GIOVANNI: - Eh, nel momento in cui, dipende come si deve svolgere, man mano c'è bisogno di fare delle riunioni. In quella circostanza già i responsabili eravamo presenti, l'unica persona che non ha messo persone di sua fiducia è stato il... il Cancemi, poi tutto il resto, chi ne ha messi due, chi ne ha messi tre, chi ne ha messo uno, hanno messo ognuno i suoi uomini.

C

E' evidente che se al tempo delle stragi del 1992 non fosse stata vigente ed efficace la regola della commissione non sarebbe stato necessario rinnovare una decisione che era già stata tante volte presa e sospesa o rinviata m alla cui originaria deliberazione come alle successive non avevano partecipato coloro che erano nel frattempo subentrati nel ruolo di capomandamento e che avevano quindi diritto non solo ad approvare ma soprattutto a concorrere nell'esecuzione della strage stessa per "fare carriera" in Cosa nostra, come è stato evidentemente per Aglieri Graviano e Greco.

I commenti carcerari di cui ha parlato lungamente Siino confermano che anche i vecchi capi detenuti in carcere erano interessati a sapere quali capimandamento avessero partecipato all'esecuzione per comprendere le dislocazioni di potere all'interno e non certamente per sapere chi avesse deciso la strage, essendo scontato, nel racconto del Siino, che tutti avessero approvato la decisione, secondo le regole.

Appare quindi di assoluta evidenza la necessità di riportare in sintesi i numerosi frammenti testimoniali che attestano il ruolo di capi mandamento degli indicati imputati, potendosi peraltro tralasciare un ulteriore approfondimento della posizione del Biondino che alla stregua delle dichiarazioni di Cancemi e Brusca appare non solo come partecipante in qualità di capo mandamento a tutte le riunioni deliberative ma autentico esecutore e deus ex machina dell'intero apparato organizzativo della strage. Rinviando alle dichiarazioni di Ferrante e Onorato per quanto concerne il ruolo di capo mandamento di Biondino ma anche a quelle di Mutolo e di tutti gli altri collaboratori di giustizia, si può riportare questo specifico brano della deposizione di Brusca per avere piena consapevolezza del suo ruolo operativo, tanto nella fase decisoria che nella fase esecutiva, ruolo eminente di braccio destro di Riina che lo autorizzava altresì a prendere contatti, come suo delegato, con gli altri capomandamento per raccoglierne il consenso all'esecuzione del singolo delitto e per predisporre i piani esecutivi, procedendo all'assegnazione dei singoli incarichi e alla divisione dei compiti.

E' pienamente indicativo l'episodio narrato da Brusca e che si riferisce ad un momento di poco successivo alla strage di Capaci quando, recatosi a casa di Biondino per un piccolo affare, colse il Biondino riunito riservatamente con Aglieri Greco e Graviano, proprio i tre capi mandamento che secondo l'accusa hanno diretto l'azione esecutiva contro Paolo Borsellino.

Afferma, dunque, Brusca a proposito di Biondino:

PRESIDENTE: - Senta, Salvatore Biondino svolgeva un ruolo specifico nella organizzazione oltre a essere un reggente di un mandamento? Aveva una posizione particolare sul piano operativo, organizzativo delle attività delittuose, che a lei risulti? Un ruolo cruciale, in questo senso...

BRUSCA GIOVANNI: - Salvatore...

PRESIDENTE: - ... o di fatto.

BRUSCA GIOVANNI: - Noi parliamo di Sal... Salvatore Biondino, quello che e' stato arrestato assieme a Salvatore Riina?

PRESIDENTE: - Certo. Si', il componente della commissione.

BRUSCA GIOVANNI: - A quel momento storico... in quel momento storico, dopo Salvatore Riina e' lui quello che ha gestito, per le mie conoscenze, assieme a Antonino Cina' e tutto il resto, quello che e' successo nel '92.

PRESIDENTE: - Si'. Anche sul piano operativo, sul piano esecutivo?

BRUSCA GIOVANNI: - Si', era una persona... cioe', per capirci, il Salvatore Riina che girava libero sul territorio, quindi, andava a prendere ordini, portava ordini; cioe', c'era quando gli ordini li prendeva Salvatore Riina, ma c'era quando deliberava e impartiva gli ordini attraverso Biondino Salvatore.

PRESIDENTE: - C'era qualcuno che coordinava le fasi operative? Lei ha detto che c'era una compartimentazione, quindi, nessuno doveva sapere quello che facevano gli altri nell'ambito della stessa operazione. Ma c'era qualcuno che coordinava tutti?

BRUSCA GIOVANNI: - Eh, dico, Salvatore Biondino, nel senso che, avendo preso lo starbene da parte di Salvatore Riina, poi dava l'incarico a chi di competenza e poi l'altro si cominciava a preparare per preparare il tritolo, la macchina, il telecomando o il motore o la pistola, dipende cosa serviva poi, cioe' chi si cominciava a mettere operativamente sul territorio e il da farsi.

PRESIDENTE: - Va bene.

BRUSCA GIOVANNI: - E lui faceva da... come ha fatto a Capaci, da un supervisore, e se c'era bisogno di qualche cosa, poi lui si metteva a disposizione.

Sulla posizione di capo mandamento di Pietro Aglieri e sui suoi rapporti con Greco e Graviano da un lato e Riina e Provenzano dall'altro (la stretta alleanza e unita d'azione tra i due mandamenti della Guadagna e di Brancaccio è una prova logica di assoluto rilievo a riscontro delle indicazioni dei collaboratori che indicano in Graviano Greco e Aglieri i principali protagonisti dell'azione in via D'Amelio) disponiamo di una lunghissima serie di conferme da parte di collaboratori di giustizia

provenienti da tutti i mandamenti. La convergenza tra tali dichiarazioni e l'assoluta assenza di controindicazioni al giudizio di verità permette di ritenere attendibili le indicazioni stesse.

Secondo Ganci Calogero, Pietro Aglieri e Carlo Greco erano congiuntamente i responsabili del mandamento della Guadagna. Entrambi partecipavano alle riunioni di commissione, anche se la volontà che esprimevano era unica (un voto). Avevano assunto quel ruolo dopo l'uccisione di Giovanni Bontade, (che entrambi avevano organizzato ed eseguito nel 1988) ed entrambi esercitavano di fatto le funzioni di capo mandamento.

Francesco Onorato dichiarava di avere saputo da Gaetano Scotto nel 1986 di essere in ottimi affari con Pietro Aglieri con il quale gestiva un ottimo traffico di stupefacenti.³⁰⁵

Nel 1996 il codetenuto Pino Galatolo dello stesso mandamento di Scotto aveva confidato ad Onorato che Aglieri e Scotto erano alla ricerca del collaboratore Vito Lo Forte per ucciderlo.³⁰⁶

Aveva, poi, sempre saputo che la famiglia dei Graviano con quella di Aglieri erano "tutta una cosa".

Francesco Paolo Anzelmo, sottocapo della Noce, ha confermato che nel 1992 Pietro Aglieri era capo del mandamento di s. Maria di Gesù.

Il mandamento, dopo l'omicidio di Stefano Bontade, si era disgregato; la famiglia affidata ad un reggente ed il mandamento aggregato a Partitico per essere ripristinato, poi, nel 1986-87 . Più volte Raffaele Ganci gli aveva confidato che Pietro Aglieri era il capomandamento e Carlo Greco il

³⁰⁵ La circostanza spiega come sia stato possibile ad Aglieri pensare ed ottenere agevolmente il supporto dei fratelli Scotto per effettuare l'intercettazione abusiva del telefono della famiglia Fiore-Borsellino. Questo apporto oltretutto conferma quanto affermato da Brusca a proposito della necessità che tutte le famiglie, non direttamente incaricate di eseguire il delitto, dovessero mettersi a disposizione per ogni necessità dei mandamenti operativi. E l'intervento di Scotto conferma per altro aspetto la c.d. "regola della commissione": era la deliberazione della commissione a giustificare la richiesta di aiuto ad un uomo d'onore senza necessariamente passare dal capomandamento.

³⁰⁶ La circostanza non è evidentemente casuale e costituisce un riscontro indiziario all'accusa. Aglieri e Scotto avevano il comune interesse a impedire che Lo Forte riscontrasse Scarantino con le informazioni in suo possesso sull'attività di intercettazione abusiva svolta in precedenza da Scotto Pietro per conto di Cosa nostra.

vicecapo ma in realtà erano la “stessa cosa” e ciascuno poteva impegnare a pari titolo proprio il mandamento alle riunioni di commissione tanto da godere del privilegio di partecipare entrambi alle riunioni di commissione. Anche Giovanni Drago confermava che Pietro Aglieri e Carlo Greco erano alla testa del mandamento di S.Maria di Gesù. Entrambi erano presenti alla riunione di commissione che aveva deliberato l’omicidio di Vincenzo Puccio e nel corso della quale gli era stato affidato l’incarico di trasmettere in carcere il messaggio di morte.

La stessa informazione a proposito della situazione di comando nel mandamento era stata fornita dal Cancemi che aveva sottolineato la particolare vicinanza di Aglieri e Greci al Provenzano. Era stato Greco a trasmettergli con un bigliettino la comunicazione della convocazione da parte di Provenzano, poco prima di costituirsi avanti ai carabinieri. Riina nel corso di più riunioni di commissione aveva precisato che entrambi dovevano considerarsi alla pari i capi del mandamento. Ed invero entrambi partecipavano congiuntamente alle riunioni di commissione o si sostituivano indifferenteemente a vicenda.

Pietro Aglieri era stato designato capo mandamento per volontà di Provenzano, assecondata da Riina, per il contributo offerto, nel corso della guerra di mafia, all’eliminazione dei nemici dei corleonesi; erano quindi assolutamente omogenei alla linea di questi ultimi.³⁰⁷

Ancora nell’ottobre 1992, alla riunione della commissione per l’omicidio del fratello di Benedetto Spera, entrambi erano congiuntamente presenti. Il mandamento era stato ripristinato nel 1986 dopo un periodo di reggenza. Cancemi affermava di avere saputo da Riina, Ganci e Biondino che i rapporti tra i mandamenti di Guadagna e Brancaccio erano particolarmente stretti in quanto molto stretti erano i rapporti tra Aglieri e i fratelli Graviano. I due gruppi trafficavano insieme in stupefacenti e riciclavano

³⁰⁷ Siino ha raccontato la stessa vicenda, riferendo come la nomina di Pietro Aglieri a capo mandamento al posto di Ignazio Pullarà era stata una sorpresa per tutti.

insieme il denaro provento di delitti tramite l'attività di diversi costruttori tra i quali Ienna.

Giuseppe Marchese ha confermato di avere saputo dal fratello e da altri codetenuti che dopo l'omicidio di Giovanni Bontade e della moglie nell'88 Aglieri era diventato capo mandamento.

Salvatore Augello ha riferito la medesima circostanza.

Anche Marino Mannoia ha affermato di aver saputo in carcere nel 1988-89 che dopo un periodo di reggenza il mandamento era stato ricostituito ed affidato a Pietro Aglieri.

Sempre Marino Mannoia ha ricordato che Pietro Aglieri, incaricato a sua volta da Giuseppe Giacomo Gambino, nel 1983 gli aveva dato incarico di pedinare il consigliere Caponnetto per eliminarlo con il sistema dell'autobomba.

Al tempo Aglieri era un soldato semplice appartenente alla famiglia retta da Ignazio Pullarà, aggregata al mandamento di Partitico. Aglieri aveva stretto rapporti e legami molto forti con Riina e Provenzano per non avere avuto in precedenza alcuna ruggine con gli stessi e alcuna intimità con Stefano Bontade.

Anche Baldassarre Di Maggio ricordava di avere avuto modo di incontrare Aglieri ad una riunione di commissione del 1987, di poco successiva alle elezioni politiche del 1987.

In quell'occasione Aglieri era stato presentato ufficialmente dal Riina come nuovo capo mandamento di s. Maria di Gesù. Analoghe indicazioni erano fornite da Brusca.

Carlo Greco e Pietro Aglieri erano sempre stati per lui la stessa cosa.

Nel primi mesi del 1992 aveva partecipato al duplice omicidio mediante strangolamento Matranga-Di Fresco. Al delitto oltre ad uomini del suo mandamento, tra i quali Di Matteo e Gioè, avevano partecipato anche Aglieri, Greco, Giuseppe La Mattina, Renzino Tinnirello Giuseppe

Graviano: in sostanza il gruppo centrale dei due mandamenti accusati della strage di via D'Amelio.

L'episodio narrato da Brusca è assai significativo perché, oltre a dimostrare la stretta unità operativa del gruppo di uomini accusati da Scarantino, rivelava l'assoluta fedeltà dei due gruppi al Riina, essendo gli uccisi responsabili di avere solidarizzato con Vincenzo Puccio che si era rivoltato contro la commissione capeggiata da Riina. Era stato Riina a chiedere che all'omicidio partecipassero congiuntamente i due mandamenti di Brancaccio e S. Maria di Gesù.

Anche Brusca ha ricordato, come già detto, la riunione plenaria di commissione successiva all'omicidio del fratello di Benedetto Spera (autunno 1992) nel corso della quale Riina comunicò la cessazione del privilegio della partecipazione congiunta di Greco e Aglieri.

Dopo l'arresto di Riina, Brusca aveva partecipato a riunioni con Aglieri Greco ed altri capi mandamento. In una di queste il Bagarella comunicò il nuovo assetto del mandamento di Corleone: capo Provenzano con obbligo di consultazione preventiva con il Bagarella.

Salvatore Cucuzza ha affermato che Pietro Aglieri nel 1992 era a capo del mandamento di s. Maria del Gesù, alla testa del quale era stato nominato nel 1987. Quando nel 1994 era diventato reggente del suo mandamento aveva partecipato a riunioni alle quali aveva partecipato Carlo Greco in rappresentanza di Pietro Aglieri.

Antonio Calvaruso ha dichiarato che nel 1994 i rapporti tra Aglieri e Bagarella si erano talmente incrinati che addirittura quest'ultimo stava iniziando un guerra contro Aglieri e i suoi uomini. L'occasione del conflitto era stata data dall'uccisione del figlio di Salvatore Montalto che Bagarella attribuiva di conseguenza ad Aglieri. Tra gli uomini che il

Bagarella voleva eliminare (“rompere le corna”), perché ritenuti assai vicini ad Aglieri, vi erano i fratelli Scotto.³⁰⁸

A proposito di Carlo Greco, il Ferrante ha ricordato di avere distrutto due coppie di telecomandi identici a quelli utilizzati per la strage, avendo il Greco avvisato Salvatore Biondo di avere saputo con certezza che la DIA stava pedinando Ferrante. Anche in passato Greco aveva mostrato di disporre di notizie riservate su iniziative investigative della polizia.

Secondo Francesco Onorato, Carlo Greco era intimo del Biondino con il quale l’aveva notato più volte appartato in conciliaboli.

Molto rilevanti le indicazioni del Drago, del quale ricordiamo le seguenti indicazioni³⁰⁹. Più volte aveva accompagnato Giuseppe Graviano ad appuntamenti con Pietro Aglieri e Carlo Greco, aventi ad oggetto traffici di stupefacenti, estorsioni e altre questioni di ordinaria amministrazione di

³⁰⁸ Ennesima conferma del dato indiziante illustrato a nota 12. La comune partecipazione alla strage di via D’Amelio era un fatto che aveva indissolubilmente legato, in un rapporto di reciproca fiducia, Aglieri e Scotto che Bagarella considerava di conseguenza stretti alleati.

³⁰⁹ Va rilevato come il Drago con Anzelmo e Ganci Calogero, pur essendo semplice soldato, per i suoi rapporti di parentela con i fratelli Marchese, cognati di Leoluca Bagarella, per essere “allievo” e uomo di fiducia di Giuseppe Graviano è uno dei collaboratori dell’ultima leva meglio a conoscenza delle modalità di funzionamento di Cosa nostra. Ha fornito indicazioni puntuali sulla vigenza rigorosa all’epoca delle stragi del 1992 della “regola della commissione”. Dall’alto dei circa cinquanta omicidi commessi per conto di Cosa nostra, prima di essere arrestato nel 1990, Drago ha affermato:

P.M. Dott. DI MATTEO: - per quelle che sono le sue conoscenze ed esperienze maturate all'interno di Cosa nostra, ci può dire quali sono le regole che vengono seguite per decidere e organizzare gli omicidi cosiddetti "eccellenti"; cioè mi spiego meglio gli omicidi, per esempio in danno di uomini dello Stato, di Magistrati o di Poliziotti?

Imp. DRAGO G.: - gli omicidi vengono deliberati dalla Commissione, e tutti gli omicidi vengono deliberati dalla Commissione, a maggior ragione questi omicidi... La Commissione è il raggruppamento di tutti i capi mandamento, appunto ci sta l'assenso della Commissione, e poi in base a chi deve... chi deve eseguire l'omicidio viene appunto, viene fatto sapere l'obiettivo de... da uccidere, quindi si

Pagina: 21

prepara il tutto.

P.M. Dott. DI MATTEO: - lei ha parlato di "tutti gli omicidi"...!?

Imp. DRAGO G.: - sì.

P.M. Dott. DI MATTEO: - le volevo chiedere se quindi, anche l'omicidio di una persona, diciamo di una persona qualunque non uomo d'onore secondo le sue conoscenze, doveva essere deliberato dalla Commissione?

Imp. DRAGO G.: - deliberato, oppure se... se si doveva commettere quell'omicidio che appunto non si faceva sapere, però l'importante che poi si metteva al corrente, la Commissione si metteva al corrente TOTO' RIINA, dell'avvenuto omicidio, che appunto eravamo sta... e chi era stato, appunto che... che era opera di Cosa nostra.

P.M. Dott. DI MATTEO: - e invece quali erano le regole per gli omicidi dei cosiddetti "personaggi eccellenti" e degli uomini d'onore?

Imp. DRAGO G.: - uhm, per questi omicidi ripeto, sì... si radunavano la Commissione e di là... di là usciva il verdetto, dopo che la Commissione stabiliva se si poteva fare o meno... appunto... se il verdetto era sì, si fa... si commetteva l'omicidio, se era di no, non si... sì... non si commetteva.

Anzelmo e Calogero, arrestati successivamente hanno reso indicazioni perfettamente sovrapponibili. Ricordiamo che il Drago ha avuto la possibilità di essere ammesso alla presenza della commissione riunita al completo per deliberare l’omicidio del capomandamento Vincenzo Puccio.

comune interesse dei due mandamenti. I tre erano soliti appartarsi quando si incontravano tra loro. Tra gli uomini dei due mandamenti di Brancaccio e di s. Maria del Gesù esisteva una profonda compenetrazione e un continuo intreccio di rapporti. In particolare egli stesso, Giuseppe Graviano, Renzino Tinnirello, Ciccio Tagliavia da una parte con Aglieri e Greco avevano costituito un unico gruppo che superava le formali distinzioni e gerarchie di mandamento. Quando era ancora capo mandamento di Brancaccio Giuseppe Lucchese, i quattro di Brancaccio si rivolgevano direttamente ad Aglieri e Greco per discutere affari comuni. In particolare vollero proprio da Aglieri e Greco conferma dell'ordine che aveva loro impartito il Lucchese di procedere alla soppressione dei parenti del collaboratore Marino Mannoia. Giuseppe Graviano per affari che ricadevano nell'interesse comune dei due mandamenti lo incaricava di fissargli degli appuntamenti congiuntamente con Aglieri e Greco o indifferentemente con l'uno o con l'altro.

Le dichiarazioni del Drago costituiscono un fondamentale riscontro indiziario all'indicazione dei collaboratori che proprio in quel nucleo centrale dei due mandamenti (Graviano, Tagliavia, Tinnirello, Aglieri e Greco) hanno individuato i responsabili organizzativi ed esecutivi della strage:

“Imp. DRAGO G.: - ripeto vi era... vi era un... un continuo, cioè ci stavano dei forti legami; il mandamento CIACULLI con quelli di SANTA MARIA DI GESU' ed in particolare legami con PIETRO AGLIERI e CARLO GRECO. Di... di quattro persone del nostro mandamento o meglio io, GRAVIANO GIUSEPPE, ehm... CICCIO TAGLIAVIA e TINNIRELLO RENZINO, queste quattro persone, eravamo le persone che... che più ne... avevamo rapporti con... con il predetto, sia con PIETRO AGLIERI, GRECO CARLO e il gruppo di SANTA MARIA... di SANTA MARIA DI GESU'. Cose inerenti ad estorsioni a traffici, anche perché diciamo noi avevamo stima a PIETRO AGLIERI e CARLO GRECO, e loro avevano stima in noi. Per alcuni fatti si è andato,

appunto, delle volte si andava da... da CARLO GRECO all'insaputa di... di LUCCHESE GIUSEPPE.

P.M. Dott.ssa PALMA: - perché andavate all'insaputa di LUCCHESE?

Imp. DRAGO G.: - ad esempio riguardante l'omicidio dei familiari delle... del MANNOIA, siamo andati da lui per vedere se era vero che si dovevano uccidere, appunto, siccome il LUCCHESE era trop... era un pochettino az... come si dice? Era forte a fare azione cose, noi avevamo la massima fiducia; noi quattro persone, quelli che ho detto io... i GRAVIANO GIUSEPPE, TINNIRELLO RENZINO, e TAGLIAVIA CICCIO, non avevamo tanta fiducia a LUCCHESE GIUSEPPE, delle volte ci rivolgevamo alla... a AGLIERI PIETRO, appunto per... per avere delle conferme.

P.M. Dott.ssa PALMA: - senza che il LUCCHESE lo sapesse?

Imp. DRAGO G.: - sì.

P.M. Dott.ssa PALMA: - senta ma questi due territori sono distanti l'uno, dall'altro?

Imp. DRAGO G.: - no, diciamo che il... non so come... come poterlo definire, le proprietà del mandamento CIACULLI, le proprietà del SANTA MARIA DI GESU' sono limitrofe quindi, non so se sono stato chiaro.

Il ruolo di Carlo Greco, massimo esponente con Aglieri del mandamento di s. Maria del Gesù è stato più volte confermata dal Cancemi. Il collaboratore ha ricordato come dopo l'arresto di Riina il Greco era l'unico tramite per incontrare Bernardo Provenzano e svolgeva in pratica lo stesso ruolo del Biondino nei confronti del Riina.

Anche Marco Favaloro forniva indicazioni puntuali sull'attivismo del Greco, in particolare sui contatti e i traffici di stupefacenti che gestiva con Salvo Madonia, figlio di Ciccio, reggente del mandamento di Resuttana, tanto da essere indicato con il nome "Carruzzo" nel libro mastro di contabilità del mandamento di Resuttana, rinvenuto e sequestrato dalla polizia (teste Vallone), uno dei pochi nomi di persone esterne al mandamento citato in quel libro mastro.

Il lungo background criminale di Carlo Greco nel mandamento di s. Maria di Gesù emerge altresì dalle dichiarazioni di Francesco Marino Mannoita, a

dire del quale Carlo Greco e Salvatore Profeta erano soci nel traffico di sostanze stupefacenti anche nel periodo in cui Profeta era detenuto. In questo periodo Greco continuava ad erogare al Profeta la metà dei proventi del traffico.

Sempre Greco si era già avvalso del contributo di Rosario Scarantino, fratello di Vincenzo, per commettere un omicidio, commissionandogli il furto dell'autovettura che doveva servire per commetterlo. Esso era stato poi effettivamente perpetrato a Bonagia, nei confronti di un rappresentante di libri. Detto omicidio era stato voluto da Peppino Farinella.

Lo stesso Rosario Scarantino, proprio perché persona molto vicina al Greco, ospitava importanti latitanti (Ignazio Pullarà, Carmelo Zanca). Il Greco, come l'Aglieri, era in ottimi rapporti con Giuseppe Giacomo Gambino, capo mandamento di S. Lorenzo e tutore, prima di Biondino, della latitanza di Riina. I due avevano raffinato morfina per conto del Gambino.

Carlo Greco forniva pure eroina ai Graviano e a Renzino Tinnirello, del quale era la persona più intima.

Le indagini di polizia (dr. Bo) hanno riscontrato la dichiarazione di Vincenzo Scarantino, a dire del quale testimoni di nozze di Carlo Greco furono Salvatore Profeta (rappresentato dal fratello Angelo perché detenuto) e Ignazia Scarantino, moglie di Profeta.

Anche Salvatore Contorno, infine, ha ricordato che Carlo Greco e Salvatore Profeta erano soci nel traffico di sostanze stupefacenti.

Il ruolo di capomandamento di Giuseppe Graviano è asserito da Giovanbattista Ferrante il quale, nella sua qualità di uomo di fiducia di Biondino (la moglie di Ferrante era in società con quella di Biondino in un'impresa di autotrasporti), era assai addentro alle cose della Commissione.

Ferrante ha ricordato che a partire dal 1990, dopo l'arresto di Giuseppe Lucchese, il Graviano aveva cominciato a partecipare alle riunioni con gli altri capomandamento e con il Riina.

Ganci Calogero non ha avuto dubbi nell'affermare che nel 1992 alla testa del mandamento di Brancaccio erano Filippo e Giuseppe Graviano, entrambi abilitati a partecipare alla riunione di Commissione nella quale, come Greco ed Aglieri, esprimevano un solo voto.

Ciccio Tagliavia e Renzo Tinnirello erano uomini di stretta fiducia dei Graviano e con loro in intimi rapporti.

Gli constava personalmente la partecipazione di Giuseppe Graviano a riunioni di commissione presso l'abitazione di Girolamo Guddo, luogo più volte indicato da diversi pentiti come sede di riunioni di commissione.

Pasquale Di Filippo ha affermato che dopo l'arresto del Lucchese, nel mandamento di cui faceva parte "comandavano tutto i Graviano", Giuseppe e Filippo che erano in pratica "un uomo solo".

Anzelmo Francesco Paolo, sottocapo della Noce, ha raccontato che nell'unica occasione in cui su invito del Riina ebbe a partecipare ad una riunione della commissione, notò la presenza di Filippo e Giuseppe Graviano i quali propugnavano una campagna contro amici e parenti di Salvatore Contorno che si pensava potessero aiutare i propositi di vendetta del collaboratore, del quale si sospettava la presenza a Palermo.

Anche Drago Giovanni, come abbiamo visto, ha fornito importanti indicazioni sul ruolo dei fratelli Graviano nel mandamento di Brancaccio, essendo stato ritualmente affiliato su iniziativa di Giuseppe Graviano, per conto del quale aveva compiuto ogni genere di delitti.

Giuseppe Graviano era diventato capomandamento nel 1990 dopo l'arresto del collaboratore (fonti il fratello Giuseppe e Giuliano Giuseppe) ed era personaggio di assoluta fiducia del Riina che gli aveva sostanzialmente affidato il compito di reprimere la rivolta Puccio nel corso di una riunione

di commissione alla quale erano stati ammessi anche Tagliavia Tinnirello, oltre allo stesso Drago, a testimonianza dell'assoluta fiducia che il Riina riponeva in questo gruppo.

Sappiamo già quanto riferito da Drago sui rapporti di Graviano con Aglieri e Greco ma va ribadito che per questo collaboratore Graviano con Tagliavia Renzino Tinnirello e Fifetto Cannella aveva costituito dei rapporti interpersonali assolutamente privilegiati e fiduciari all'interno del mandamento.³¹⁰

I membri di questo gruppo avevano commesso insieme tutta una serie di omicidi (i parenti di Mannoia, gli amici di Puccio): Fifetto Cannella era uomo della massima fiducia del Graviano; Tagliavia e Tinnirello reggevano la famiglia di Corso dei Mille ed erano gli uomini più in vista del gruppo di fuoco; insieme a Giuseppe Graviano e allo stesso Drago avevano partecipato a quasi tutti gli omicidi commessi dal gruppo di fuoco di Brancaccio.

Anche Salvatore Cancemi aveva delineato un quadro di Giuseppe Graviano del tutto coincidente con quello che emerge dalla testimonianza di Drago e delle altre fonti esaminate.

Filippo e Giuseppe Graviano reggevano il mandamento di Brancaccio. Essi erano molto vicini a Riina e ad Aglieri e facevano parte del c.d. "gruppo dei sanguinari". Più volte aveva visto Giuseppe Graviano in riunioni plenarie della commissione, indicando specificamente le occasioni.

Giuseppe e Filippo Graviano erano stati formalmente investiti della reggenza del mandamento in apposita riunione della commissione.

Anche per Giuseppe Marchese Giuseppe Graviano era stato nominato reggente del mandamento dopo l'arresto del Lucchese.

Sul ruolo di esponente di punta della commissione di Cosa Nostra di Giuseppe Graviano va richiamata tutta la testimonianza di Francesco

³¹⁰ Non può non annotarsi qui che si tratta proprio dei quattro uomini che insieme a Filippo Graviano sono accusati di avere partecipato alla strage.

Geraci per quanto concerne la spedizione a Roma contro Falcone, Martelli e Maurizio Costanzo diretta da Giuseppe Graviano nei primi giorni del 1992. Geraci aveva confermato che gli uomini di massima fiducia del Graviano erano Fifetto Cannella e Renzino Tinnirello. Il Graviano aveva poi personalmente partecipato con Bagarella e Messina Denaro al tentato omicidio del commissario Germanà, miracolosamente scampato all'agguato.

Le dichiarazioni di Brusca sul Graviano sono strettamente connesse a quelle su Aglieri e Greco, come abbiamo visto.

Brusca ha ricordato tuttavia che il Graviano sempre nei primi mesi del 1992 aveva partecipato con il Brusca ad una attività propedeutica ad un tentativo di omicidio di Ignazio Salvo.

Fondamentale è il riferimento del Brusca alla riunione tenutasi a casa di Biondino tra quest'ultimo Graviano, Aglieri e Greco.

Brusca ha indicato poi il Graviano come uno dei principali fautori della prosecuzione della strategia stragista dopo il 1992. Questa testimonianza di Brusca mette in assoluta evidenza come il Graviano, in quanto capomandamento, aveva non solo appoggiato il piano delle stragi del 1992 ma ne era stato uno dei più convinti assertori, tanto da porsi come uno dei maggiori esponenti insieme al Bagarella del gruppo che insistette per la prosecuzione delle stragi anche nel periodo successivo, portando il terrore nel nord d'Italia. Il Graviano risulta, infatti, uno dei principali imputati nei processi per le stragi del 1993 a Firenze, Roma, Milano.

Sul ruolo di assoluto rilievo del Graviano in Cosa nostra ha riferito Tullio Cannella che ha raccolto notevoli confidenze da parte di Leoluca Bagarella nel settembre-ottobre 1993.

Bagarella parlando del Graviano traeva spunto per specifiche confidenze sulla strage di via D'Amelio. Tali confidenze si inserivano in un contesto generale di discussioni concernente gli equilibri di potere all'interno di

Cosa nostra, rispetto ai quali quella strage aveva rappresentato un momento di grandissima dislocazione del potere stesso. Bagarella aveva confidato che i fratelli Filippo e Giuseppe Graviano dopo la strage di via D'Amelio avevano assunto un ruolo ancor più preminente in Cosa Nostra, grazie ai rapporti che avevano personalmente intrecciato con personaggi del mondo politico, imprenditoriale e massonico esterni a Cosa nostra. A conferma di ciò il Cannella ha ricordato l'omicidio Bonanno voluto dal Graviano (circostanza riferita anche da Nino Mangano) per punirlo dell'appropriazione indebita di tangenti riservate all' on. Inzerillo, protetto dai Graviano. L'omicidio, era stato commissionato da Graviano ad Aglieri e Greco, dato che il Bonanno abitava e operava alla Guadagna. Esso è stato confessato da Scarantino che ne ha parlato in termini dettagliati e perfettamente riscontrati.

L'intensità dei rapporti tra Fifetto Cannella (il destinatario delle telefonate di Ferrante e Ganci che avvertivano dell'imminente arrivo delle auto con il dr. Borsellino in via D'Amelio) e Giuseppe Graviano, del quale era stato autista ed accompagnatore, era tale poi, secondo il Calvaruso, che pur essendo stato combinato solo dopo l'arresto di Drago, il Cannella era candidato a diventare reggente del mandamento dopo l'arresto dei Graviano.

Ancora una volta un riscontro al fatto che la partecipazione alla strage di via D'Amelio aveva mandato in orbita nella gerarchia del potere i personaggi che vi avevano partecipato, elemento questo che conferma indirettamente la validità ed efficacia della "regola della commissione", necessaria a permettere la partecipazione dei mandamenti agli atti criminali più audaci, rischiosi ma anche per questo "prestigiosi" ed in grado di accrescere le quotazioni dei partecipanti nella gerarchia del potere e dell'influenza.

Infine anche Salvatore Cucuzza ha confermato che il mandamento di Brancaccio al tempo delle stragi era retto dai fratelli Giuseppe e Filippo Graviano e che proprio per questo aveva cambiato denominazione da mandamento di Ciaculli a mandamento di Brancaccio.

5. Segue: argomenti supplementari a sostegno della regola della commissione.

La massima regola di diritto posta dalla sentenza delle Sezioni Unite del 30 gennaio 1992 n. 80 attribuisce alla commissione provinciale di Cosa nostra la responsabilità per gli omicidi eccellenti ragion per cui, provata la matrice mafiosa del delitto, l'appartenenza

all'organismo direttivo, dell'imputato, l'individuazione di un interesse specifico dello stesso a conformarsi alla deliberazione dell'organismo e l'assenza di elementi per dubitare dell'esplicita adesione alla deliberazione dell'organo deputato alla deliberazione, deve ritenersi provato il concorso morale di ciascun componente della commissione per gli omicidi eseguiti da membri dell'organizzazione Cosa nostra contro importanti uomini dello Stato.

I dati conoscitivi che avevano portato all'affermazione di detta regola sono stati confermati, arricchiti ed aggiornati alla data del 19 luglio 1992 dai nuovi collaboratori di giustizia che, a partire dai mesi successivi alle stragi, hanno cominciato a collaborare con lo Stato, abbandonando le cosche corleonesi vincenti, avendo partecipato e vissuto dall'interno i momenti che precedettero la preparazione e l'esecuzione delle stragi del 1992, tra cui quella di via D'Amelio.

Abbiamo visto come a partire dalle dichiarazioni di Salvatore Cancemi e di Giovanni Brusca deve ritenersi confermata con indicazioni fattuali precise la regola secondo la quale nessun omicidio di un importante uomo di Stato da parte dell'organizzazione mafiosa può essere deliberato senza il consenso dei componenti della commissione provinciale.

Abbiamo messo pure in evidenza una serie di elementi indiziari che confermano la partecipazione degli odierni imputati, dei quali è stata accertata la qualità di capomandamento o comunque di soggetto titolari del potere decisionale e del diritto alla consultazione per l'esecuzione del delitto, a riunioni ed incontri che avevano ad oggetto la decisione di procedere alla uccisione del magistrato e di passare all'organizzazione del delitto.

I collaboratori di giustizia Cancemi e Brusca hanno spiegato come l'assenza di una riunione plenaria nella quale quel delitto fosse discusso e deliberato non significava affatto il venir meno della regola. Sia il Brusca che il Cancemi hanno, infatti, escluso che la consultazione dei

capimandamento si sia limitata a quelle riunioni, tra marzo e giugno 1992 presso la casa di Girolamo Guddo, alle quali entrambi avevano partecipato, nel corso delle quali l'argomento fu discusso e il Riina poté raccogliere il consenso dei presenti (Biondino, Cancemi, Ganci, Brusca e forse Michelangelo La Barbera, secondo Cancemi). Tanto Brusca che Cancemi hanno affermato che il Riina aveva assicurato che avrebbe personalmente provveduto insieme al Biondino ad avvisare e a raccogliere il consenso degli altri capi mandamento.

Il collaboratore Francesco Paolo Anzelmo nel confermare la persistente vigenza della "regola della commissione", sia pure con le nuove modalità instaurate per esigenze di maggiore riservatezza e sicurezza, ha dichiarato che Biondino insieme al Riina era l'unico capo mandamento che poteva partecipare alle riunioni parziali dei capi mandamenti che Riina indiceva per sentire l'opinione dei diversi capi in occasione dei delitti eccellenti. Ed il Biondino è indicato da Brusca e Cancemi come braccio destro di Riina, coordinatore di tutte le fasi esecutive, portaordini e ufficiale di collegamento tra Riina ed i vari mandamenti.

Proprio Salvatore Biondino aveva comunicato a Cancemi che aveva avuto il compito di avvertire e interpellare i capi mandamento che non avessero partecipato personalmente e direttamente a riunioni con il Riina. Abbiamo avuto conferma da Brusca che Biondino alcune settimane prima della strage aveva riunito a casa propria, in riunione estremamente riservata, Aglieri Greco e Giuseppe Graviano. Brusca non fu messo a parte dell'argomento della riunione ma è agevole ritenere che l'argomento fosse proprio la strage di via D'Amelio, tenuto conto sia del tempo della riunione, immediatamente successiva alla riunione di fine giugno 1992 in cui Riina aveva sollecitato (v. Cancemi) Biondino di darsi da fare per realizzare nel più breve tempo possibile l'omicidio del dr. Borsellino, sia della partecipazione alla riunione dei rappresentanti dei due mandamenti

contigui di Brancaccio e S. Maria di Gesù, la cui convocazione congiunta esigeva che si dovesse parlare di un interesse comune agli stessi e al Biondino, cioè al Riina che questi rappresentava. E tale interesse comune non poteva essere altro che la strage.

Abbiamo d'altra parte appreso da Calogero Pulci che giorni prima si era svolta a Bagheria una riunione altrettanto riservata, alla quale avevano partecipato Riina Provenzano Aglieri e Piddu Madonia nella quale, secondo Pulci, che riporta univoche indicazioni di Madonia, si era discussa della prossima strage nei confronti del dr. Borsellino.

Da non dimenticare ancora che Giovanni Drago ha riferito che il fratello Giuseppe, alcuni giorni prima del 19 luglio 1992 era stato invitato da Filippo Graviano a fare i bagagli e ad andarsene a Taormina con i propri familiari.

Giovanni Drago ha collegato questa comunicazione all'imminente strage che era in preparazione; la circostanza è assai significativa perché corrisponde a quel modus operandi dei capimandamento, di cui ha parlato tra gli altri proprio il Pulci, di avvertire i propri soldati di stare lontano da Palermo quando si stava per realizzare un delitto eclatante che avrebbe potuto involontariamente coinvolgerli.

La partecipazione sul piano decisionale del Graviano alla strage emerge altresì indiziariamente dalle sue prese di posizioni, riferite da Brusca e "de relato" da Tullio Cannella, in ordine alla necessità di proseguire nella medesima strategia stragista anche dopo l'arresto del Riina.

Dunque la "regola della commissione" risulta confermata in questo processo non solo dall'esperienza giudiziaria che ha accertato come quel principio fosse consustanziale con l'esistenza la struttura e l'identità dell'organizzazione criminale che, per unanimi dichiarazioni, dirette e indirette di decine di ex affiliati, che riportano pure le opinioni di altri

uomini d'onore tuttora in forza all'organizzazione, ha firmato la strage ma da un quadro indiziario di indiscutibile spessore.

Si ricordi ancora che per Calogero Ganci il padre doveva considerarsi responsabile in quanto componente della commissione e che la sua sorpresa fu non tanto quando seppe della deliberazione della strage da parte del padre, circostanza che considerava scontata, ma quando invece apprese della partecipazione diretta del padre alla fase esecutiva.

La commissione al tempo della strage era l'organo di vertice dell'organizzazione che aveva il compito di deliberare gli omicidi di politici e magistrati perché le conseguenze di quegli omicidi si sarebbero riflesse sull'intera organizzazione. Era quindi necessaria un'intesa preventiva favorevole tra tutti i capi dell'organizzazione onde mantenere la compattezza e la solidarietà tra tutti. Era inoltre necessario poter disporre di piena libertà d'azione sull'intero territorio cittadino.

Proprio il giorno dell'arresto di Riina si doveva svolgere una riunione della commissione e se Riina fosse stato seguito ancora per un po' sarebbe stata arrestata l'intera commissione provinciale in procinto di riunirsi.

La commissione non veniva convocata sempre in seduta plenaria. Più spesso le riunioni avvenivano con quattro o cinque persone per volta. Riina incontrava i componenti la commissione separatamente ed in luoghi diversi. Questi incontri parziali si erano verificati nel periodo tra le due stragi.

Vi era un rapporto diretto tra il regolare funzionamento della commissione e la condizione di pace o di guerra interna all'organizzazione.

Il disaccordo in commissione o il non funzionamento regolare della commissione corrisponde nel sistema e nella storia di Cosa nostra all'apertura di un conflitto armato interno.

Calogero Ganci ha ricordato che il periodo in cui furono eseguiti omicidi eccellenti (il capitano Basile, il procuratore Costa) senza il consenso di

tutti i componenti della commissione fu quello in cui stava per aprirsi (si era già verificato l'omicidio Di Cristina) la guerra di mafia tra il gruppo corleonese contro le famiglie Inzerillo e Bontade e loro alleati. In quel periodo effettivamente le regole della commissione non funzionavano ma proprio perché vi era un conflitto mortale e una divisione netta fra i componenti della commissione. La commissione fu ricostituita nel 1983 con uomini fedeli a Riina e Provenzano e a partire da questo momento le regole di collegialità e unanimità furono ripristinate e rigorosamente rispettate. Il Ganci ha ricordato come dopo le stragi né dal padre né da altri capimandamento aveva udito alcuna manifestazione di dissenso. Egli con il fratello Mimmo e con Galliano organizzava gli appuntamenti per Riina e accompagnava i capimandamento senza avere avuto mai sentore di dissensi o malumori.³¹¹

Su un medesimo argomento si tenevano più riunioni di commissione in modo che il capomandamento fosse messo in condizione di riflettere e di fornire un parere meditato. I capimandamento non si erano mai opposti al Riina né mai avevano contestato le sue iniziative, approvando sempre tutte le sue decisioni. Ogni capo mandamento si era peraltro assunto la propria

³¹¹ La notazione del collaboratore permettono di svolgere una osservazione ulteriore. Sappiamo che Aglieri Greco e Graviano parteciparono nella seconda metà del 1992 a più di una riunione plenaria della commissione alla presenza del Riina (deposizioni Brusca, Cancemi, Ganci: omicidi Spera e Ocello). Orbene queste riunioni sarebbero state prive di alcun senso se i capimandamento non fossero stati avvisati dei precedenti omicidi eccellenti. Non avrebbe ragion d'essere una convocazione per fatti minori e non per fatti rilevanti come quelli in esame. Né alcun collaboratore ha mai accennato a discussioni o riunioni nelle quali fosse all'ordine del giorno una spiegazione sul tema delle stragi del 1992. Ipotizzare che Riina fosse un mero autocrate che agiva all'insaputa della maggioranza per fatti eccezionali come le stragi e gli omicidi politici del 1992, preoccupandosi poi di "disturbare" i capimandamento per fatti minori, presuppone ignorare l'intera storia di Cosa Nostra in Sicilia ed il ruolo di equilibrio e mediazione dei conflitti interni assunto dalla commissione e dalla complessa organizzazione di Cosa Nostra ed il rapporto tra rispetto delle regole\pace interna e violazione delle regole\guerra che ha caratterizzato questa organizzazione. E non c'è dubbio che dal 1992 ad oggi noi non abbiamo assistito ad alcuna spaccatura verticale in Cosa nostra. Si consideri a questo proposito come l'organizzazione abbia rischiato la guerra sulla questione se proseguire o meno la strategia stragista e come sia stato il disaccordo di alcuni capimandamento a costringere coloro che volevano continuare a trasferirsi fuori dal territorio siciliano. Ciononostante e proprio per questo Bagarella fu sul punto di fare la guerra a Provenzano ed Aglieri. Si consideri cosa sarebbe successo alla luce di questa legge se le stragi del 1992 con tutto ciò che ne è conseguito fossero state compiute all'insaputa o con il dissenso di alcuni. La straordinaria compattezza sul piano interno e la necessità che il dissenso, postumo, si manifestasse con le collaborazioni, dimostrano che l'organizzazione nel suo insieme, e quindi con il necessario consenso di tutti i capi mandamento, ebbe certamente a deliberare tutte le azione delittuose eclatanti del 1992 che avevano lo scopo di allentare la pressione legislativa e giudiziaria che stava cominciando a rendere difficile la vita dell'organizzazione.

responsabilità anche in modo formale approvando e votando la proposta di Riina.

Francesco Onorato ha affermato anch'egli essere a sua conoscenza che le stragi del 1992 erano state volute dalle commissioni provinciale e regionale di Cosa Nostra.

Questa affermazione trova un riscontro nella sentenza della Suprema Corte sull'omicidio Lima.

Si legge in quella sentenza che Onorato aveva dichiarato, e la Corte ha giudicato attendibile questa dichiarazione, che il piano dell'omicidio Lima era stato mutato all'ultimo momento perché "Biondino voleva far presto per non sfigurare con la commissione" che gli aveva dato l'incarico. Quindi anche questa sentenza dà implicitamente per ammesso che la commissione abbia deliberato quell'omicidio e che essa vigilasse sull'efficienza dell'esecuzione della deliberazione da parte del mandamento incaricato.

Del resto lo stesso Onorato in quel processo aveva espressamente dichiarato che l'omicidio Lima era stato deliberato dalla commissione.

Francesco Paolo Anzelmo, dal suo canto, ha ribadito che per l'uccisione di un magistrato occorreva la deliberazione della commissione. Anche per il tentativo di uccidere il dr. Borsellino, al quale aveva partecipato nel 1987, c'era stata una precedente deliberazione della commissione, come aveva saputo da Raffaele Ganci. E così pure altra delibera della commissione aveva deliberato l'interruzione dell'azione.

Anzelmo ha fornito indicazioni in tutto corrispondenti a quelle di Ganci,³¹² anche con riferimento alle modalità delle riunioni di commissione.³¹³

Anzelmo dichiarava di conoscere i meccanismi di funzionamento della commissione per avere fatto parte di un gruppo di fuoco incaricato spesso di eseguire le deliberazioni della stessa; per questa ragione il capo mandamento Ganci gli faceva sapere “bene o male” tutto.

³¹² **Imp. F. P. ANSELMO:** - ma la Commissione Provinciale di PALERMO ha la competenza, diciamo, di decidere gli omicidi eccellenti, anche di... anche per quanto riguarda pure gli uomini d'onore, e poi, diciamo, anche per suddivisione di appalti, per dire, che le voglio dire... fanno la strada, per dire, della VIA REGIONE SICILIANA, quindi, cioè, attraversava tanti mandamenti, questo accordo, le tangenti, come si debbono dividere i soldi; questo è il discorso.

Pagina: 53

P.M. Dott. DI MATTEO: - quando lei parla di omicidi eccellenti si riferisce agli omicidi di chi, di quali categorie di persone?

Imp. F. P. ANSELMO: - eh, poliziotti, carabinieri, magistrati, giornalisti, imprenditori e anche uomini d'onore.

P.M. Dott. DI MATTEO: - Signor ANSELMO, le è stato spiegato perché per questi delitti deve decidere la Commissione? Se ci sono dei motivi particolari?

Imp. F. P. ANSELMO: - e perché sono omicidi, diciamo, che possono coinvolgere, diciamo, altre persone, quindi è giusto che se la prendono tutta la responsabilità i vari capi mandamenti, non è che è un omicidio, diciamo, di un ladro di pollo che uno se lo fa nel suo quartiere e non deve dare conto e ragione a nessuno; questo è un omicidio... sono omicidi, diciamo, che ci hanno delle ripercussioni.

P.M. Dott. DI MATTEO: - senta, e queste regole sul funzionamento e sulle competenze della Commissione sono sempre state in vigore?

Imp. F. P. ANSELMO: - eh, sì.

P.M. Dott. DI MATTEO: - fino...

Imp. F. P. ANSELMO: - almeno io... io ne ho fatti tanti omicidi di commissione, quindi...

P.M. Dott. DI MATTEO: - fino quindi al momento dell'inizio della sua collaborazione possiamo dire che la Commissione ha funzionato regolarmente?

Imp. F. P. ANSELMO: - guardi, io ho collaborato nel '96, e c'era tutta la situazione a posto, anche perché se noi eravamo in carcere, infatti avevamo fatto i nostri reggenti.

P.M. Dott. DI MATTEO: - senta, al momento in cui fu arrestato RIINA, nel gennaio '93, funzionava regolarmente la Commissione?

Imp. F. P. ANSELMO: - proprio quel giorno che fu arrestato RIINA c'era una riunione di Commissione.

³¹³ **P.M. Dott. DI MATTEO:** - senta, al di là di questo episodio nella villa di GUDDO, lei è a conoscenza di altri luoghi dove si tenevano le riunioni dei capi mandamento, quindi della Commissione?

Imp. F. P. ANSELMO: - sì, c'era BORGO MOLARA a casa di GANCI RAFFAELE, c'era il DAMMUSI a SAN GIUSEPPE, ci fu un periodo che si facevano, prima, quando c'era... era tranquillo, diciamo, a CIACULLI da MICHELE GRECO, a SAN LORENZO, fra la villa di MARIO TROIA e qualche altro posto di SAN LORENZO; ce n'erano po... non è che mancavano posti per fare riunioni; anche a casa mia ci sono state, per dire, qualche riunione in forma ristretta.

P.M. Dott. DI MATTEO: - nel tempo sono cambiate le modalità di riunione della Commissione o sono rimaste sempre immutate?

Imp. F. P. ANSELMO: - in che senso? Come riunioni...

P.M. Dott. DI MATTEO: - poco fa lei ha detto "quando la situazione era tranquilla, le riunioni si facevano alla FAVARELLA"...

Imp. F. P. ANSELMO: - sì...

P.M. Dott. DI MATTEO: - ...che cosa significa questa cosa?

Pagina: 58

Imp. F. P. ANSELMO: - no, no, quando era tranquilla, nel senso, diciamo, la FAVARELLA, che MICHELE GRECO non era preso, diciamo, ancora così di mira; in questo senso ne parlo io, si ci facevano pure riunioni qua.

P.M. Dott. DI MATTEO: - e partecipavano tutti i capi mandamento contemporaneamente?

Imp. F. P. ANSELMO: - sì, sì, prima sì, prima sì; anche a casa da GANCI RAFFAELE ci fu un periodo che si facevano le riunioni plenarie, anche a DAMMUSI si facevano le riunioni plenarie; poi, invece, successe, per motivi di sicurezza più che altro, diciamo di... di non farle più queste riunioni plenarie, e farle a gruppi.

P.M. Dott. DI MATTEO: - ho capito. Senta, ma per esempio, facciamo l'esempio del fatto a cui... della riunione a cui ha partecipato anche lei; questi capi mandamento che si incontrarono nella villa di GUDDO, come giunsero nella

Tra gli omicidi eccellenti deliberati dalla commissione ai quale aveva partecipato, Anzelmo ricordava l'omicidio Cassarà, al quale avevano partecipato uomini di cinque o sei mandamenti; l'omicidio Dalla Chiesa; l'omicidio Chinnici; l'omicidio Ferlito. A tutti questi delitti avevano partecipato uomini di più mandamenti. L'esecuzione era stata preceduta da riunioni esecutive fra gli uomini dei diversi mandamenti incaricati dell'esecuzione.

Sul punto Anzelmo formulava esemplificazioni assai utili:

P.M. Dott.ssa PALMA: - per quelle che sono le sue conoscenze, dopo l'arresto di CALO' furono adottate delle decisioni riguardanti omicidi eccellenti?

Imp. F. P. ANSELMO: - eh, beh, CASSARA'.

P.M. Dott.ssa PALMA: - CASSAR...

Imp. F. P. ANSELMO: - MONTANA.

P.M. Dott.ssa PALMA: - MONTANA. E queste decisioni, per quelle che sono le regole di Cosa nostra, e sulla base di sue conoscenze, dovevano essere portate a conoscenza e volute dai capi mandamento o dai sostituti se i capi mandamento erano detenuti, che in quel momento rappresentavano la Commissione?

Imp. F. P. ANSELMO: - e ci mancherebbe, mi scusi, a me... a CICCIO LA MARCA, chi ce lo mandò a noi a CICCIO LA MARCA! CICCIO LA MARCA è un uomo d'onore della "famiglia" di PORTA NUOVA, non è che noi ci possiamo autorizzare... vado da CICCIO LA MARCA e ci dico: "vieni con me", CICCIO LA MARCA con me non ci viene se non è autorizzato.

P.M. Dott.ssa PALMA: - e chi lo autorizzò?

Imp. F. P. ANSELMO: - TOTO' CANCEMI, perché lui rappresenta... è lui il sottocapo e in quel momento fa veste di capo mandamento, perché PIPPO CALO' è arrestato,

abitazione di questo GUDDO?

Imp. F. P. ANSELMO: - no, a parte che io li trovai là, ho detto che io li trovai là, e poi quando loro se ne sono andati nemmeno li ho visti andare perché io sono rimasto, diciamo, con TOTO' RIINA e GANCI RAFFAELE, che TOTO' RIINA aveva delle altre cose da dirci a me e a GANCI RAFFAELE in privato. Ma lo... comunque... di solito le riunioni, per dire, io mi ricordo quelle che ho partecipato io, che andavo a prendere le persone, non è che si facevano... si facevano venire là; per dire, che le voglio dire...

P.M. Dott. DI MATTEO: - uhm!

Imp. F. P. ANSELMO: - ...proprio in virtù, diciamo, di questo posto, gli appuntamenti si davano, per dire, a VILLA SERENA; non so se lei è pratico di PALERMO.

P.M. Dott. DI MATTEO: - sì.

Imp. F. P. ANSELMO: - poi si ci andava, diciamo, uno e lì... e lì andava a prendere e li portava nel posto dove c'era TOTO' RIINA.

cioè... è assurdo che io... io non posso andare da CICCIO LA MARCA e a dirci "vieni con me che dobbiamo andare a fare questa cosa", "ma con chi stai parlando!".

P.M. Dott.ssa PALMA: - quindi era CANCEMI che mandava... cioè sulla base... CANCEMI partecipava alle riunioni e poi mandava i propri uomini...

Imp. F. P. ANSELMO: - certo.

P.M. Dott.ssa PALMA: - ...era volontà di CANCEMI.

Imp. F. P. ANSELMO: - certo.

P.M. Dott.ssa PALMA: - LA MARCA avrebbe potuto partecipare a un omicidio senza l'apporto, senza l'autorizzazione di CANCEMI?

Imp. F. P. ANSELMO: - no, no, LA... no.

P.M. Dott.ssa PALMA: - perché?

Imp. F. P. ANSELMO: - e per questo, perché diciamo la regola è questa, se ci si... lo deve sapere il suo capo mandamento, lui non... ma poi lui non si... non viene, in ogni caso non veniva per non mettersi in difetto; e poi qual era il motivo che TOTO' CANCEMI non lo doveva sapere? Io non lo capisco questo.

Notizie convergenti sono state riferite ai giudici di primo grado anche da Antonino Galliano.

Il collaboratore rievocava la riunione della commissione che aveva deciso la soppressione dell'ex sindaco di Palermo Giuseppe Insalaco.

Può dirsi, in conclusione, che i collaboratori che hanno riferito sulla vigenza della regola della commissione al tempo delle stragi del 1992, hanno fornito indicazioni assolutamente convergenti con quelle rese sullo stesso punto e negli stessi termini dai collaboratori che hanno parlato della situazione esistente fino a qualche tempo prima del 1992 (Giuseppe Marchese, Mutolo, Marino Mannoia , Di Maggio, Contorno, Di Carlo).

Si può citare da ultimo il contributo di Salvatore Cucuzza che ha disegnato un quadro tanto documentato quanto realistico della capacità di persuasione e di aggregazione di Riina che gli permetteva di rispettare sempre la regola

della commissione, conducendo tutti i capomandamento sulle sue posizioni.³¹⁴

Cucuzza ha confermato che nel 1994, quando ebbe ad assumere la carica di reggente del mandamento che era stato di Cancemi, non ebbe affatto modo di rilevare dissensi o recriminazioni contro Riina sulla stagione delle stragi. Non sembrano possano esservi dubbi, in conclusione, sulla responsabilità degli imputati quali decisori della strage di via D'Amelio in quanto componenti della commissione provinciale di Cosa Nostra (Aglieri e Greco in quanto il voto del loro mandamento era frutto di un preliminare accordo tra loro sulla posizione da assumere in commissione, alla quale partecipavano congiuntamente, o tale diritto avevano, esprimendo una posizione comune). Decisione alla quale avevano partecipato o alla quale avevano aderito, incontrandosi con Riina o con il Biondino, che della posizione di Riina si faceva latore, per raccogliere i pareri e le valutazioni degli altri capimandamento sulla proposta messa all'ordine del giorno da Riina.

Non sembra che contro questa conclusione militi la sentenza 793 \91 resa nel processo Riina + 1 dalla quinta sezione della Suprema Corte nel processo sull'omicidio di Salvo Lima.

La Corte affermava che l'omicidio Lima era certamente un omicidio di mafia, da ascrivere alla volontà di Cosa Nostra - la stessa organizzazione criminale descritta definita e accertata nell'ambito del c.d. maxi processo uno - di eliminare quegli uomini politici, tra cui il Lima, dai quali si attendeva un intervento risolutore per una decisione favorevole in quel processo e che invece non avevano voluto o non avevano potuto adoperarsi in favore dell'organizzazione.

³¹⁴ Cucuzza ha parlato di un Riina affatto autocratico ma, anzi, "democratico" che fondava il suo potere sulla sua capacità di persuasione e che riusciva ad ottenere con il ragionamento il consenso di tutti. Un'immagine che contrasta radicalmente con quella dell'autocrate e del dittatore che, solo ora, taluni cercano di accreditare per liberarsi dalla responsabilità connessa all'aver accettato e assentito a tutte le iniziative di Riina. In questo senso abbiamo un riscontro puntuale in dichiarazioni dirette e de relato di Leoluca Bagarella che il Cucuzza finisce con il riscontrare.

Con questa sentenza, anzitutto, si dispone di un giudicato in cui si afferma corretta l'induzione del giudice di merito " che il fatto si rapporti ben oltre la dimensione locale, al più alto livello dell'organizzazione mafiosa operante sul territorio, l'unico in grado di adottare una decisione proporzionata alle reazioni che essa si sarebbe dovuta attendere dallo Stato, a fronte della gravità della sua offensiva".

Disponiamo, quindi, di una conferma della sostanziale fondatezza della ricostruzione che attribuisce ad una strategia elaborata al vertice di Cosa nostra la serie di omicidi eccellenti, compreso quello del dr. Borsellino, commessi a Palermo nel 1992, quella strategia, in sostanza, che si è cercato di ricostruire nelle pagine precedenti.

Ciò posto, la sentenza critica una certa applicazione della regola della commissione contenuta nella sentenza della Corte di appello di Palermo che annulla nella parte in cui una serie di capi mandamento venivano condannati sul piano indiziario, in base ad una serie di considerazioni logiche aventi al centro il ruolo di capomandamento degli imputati e da qui attraverso una serie di inferenze in ordine all'adesione e all'approvazione del piano di reazione stragista elaborata dal Riina.

E' del tutto evidente come nel presente processo si disponga di una serie di informazioni aggiuntive, concernenti gli esecutori materiali e le connotazioni sistematiche della causale che rimandano indiscutibilmente ad una elaborazione della decisione al livello di necessaria assunzione di responsabilità di tutti i capomandamento, in considerazione della situazione storica nella quale si collocava la strage e della necessaria valutazione dei costi e dei benefici della responsabilità che con quel delitto di eccezionale gravità l'organizzazione veniva ad assumere.

E' evidente, pertanto, come una meccanica trasposizione a questo processi dei criteri elaborati nella sentenza Lima risulta impossibile, perché per quanto grave potesse risultare l'omicidio Lima, esso non può essere

paragonato al significato che la strage Borsellino ha assunto e agli effetti che essa avrebbe prevedibilmente provocato. Da qui l'assoluta necessità di una specifica ponderazione da parte dell'intero gruppo dirigente di Cosa nostra, pena l'effettiva disintegrazione dell'organizzazione di fronte ai dissensi e alle recriminazioni interne e alla reazione dello Stato.

E' del tutto evidente che se Riina avesse tradito le regole di Cosa nostra, che pur la sentenza "Lima" considera esistenti, compiendo una strage di quella portata senza consultare e senza avere l'autorizzazione di tutti i capi, la risposta di quanti sarebbero stati esposti, innocenti, alla reazione dello Stato sarebbe stata o cruenta o quanto meno avrebbe dato luogo, in pura logica mafiosa, a delazioni e denunce che avrebbero consentito di smantellare assai rapidamente e in modi assai più facili di quanto non sia avvenuto il gruppo di coloro che la strage avevano voluto, all'insaputa degli altri.

La sentenza in esame critica il carattere metastorico del paradigma decisionale in Cosa nostra attribuito dalla sentenza di merito, per non essersi i giudici di merito confrontati con "un rilevante carico di lettura del reale tenore e di verifica di attendibilità delle loro dichiarazioni", con riferimento ai nuovi collaboratori di giustizia di parte corleonese, nel frattempo sopravvenuti in corso di causa, che avevano fornito un quadro aggiornato ed evoluto della regola decisionale in Cosa nostra al tempo dei delitti del 1992, rispetto a quello risultante dalla sentenza del maxi uno. La Corte di cassazione, peraltro, ritiene corretto il giudizio positivo di attendibilità dei collaboratori Cancemi e Brusca, formulato dai giudici di merito.³¹⁵

³¹⁵ Si tratta di un rilievo estremamente importante e da tenere presente in relazione a quella parte dei motivi di appello, che abbiamo già esaminato, e che contestano l'attendibilità intrinseca di Salvatore Cancemi. Abbiamo nella sentenza in esame, che la stessa difesa ha prodotto, un autorevole sostegno alla tesi all'attendibilità del collaboratore Cancemi, da parte di un organo di legittimità che rende, con tutta evidenza, obsoleti i rilievi difensivi fondati sulle iniziali dichiarazioni dei due collaboratori. La Corte di cassazione attribuisce attendibilità a Cancemi e Brusca, proprio per essere il loro contributo alla verifica della effettiva vigenza della regola, e della realtà dei comportamenti implicati da essa, originale e sganciato dal presupposto metastorico del c.d. teorema Buscetta, meccanicisticamente inteso ed applicato, che i due collaboratori, secondo la Corte, finirebbero con lo *smentire*.

I giudici di legittimità, al contrario, censuravano i giudici di merito nella parte in cui avevano valorizzato la c.d. approvazione postuma o il tacito consenso. Ma per quanto riguarda il consenso alla strage di via D'Amelio la ricostruzione, che questa Corte ritiene corretta, postula un consenso ed un appoggio palesi ed espliciti alla specifica proposta riiniana di sopprimere il dr. Borsellino, non solo in esecuzione del generale programma stragista elaborato nei mesi precedenti la strage di Capaci ma in esecuzione di quella deliberazione straordinaria di procedere con “urgenza” ed in via prioritaria a quel delitto, nel più breve tempo possibile dopo la prima strage e quindi in quel luogo e con quei mezzi.

La Corte di cassazione nella sentenza in esame convalida alcuni dati di merito di notevole rilievo ai fini che qui interessano e che agevolano il compito motivazionale, quando attribuisce efficacia di giudicato all'accertamento che “Cosa nostra è la denominazione, che risulta da dichiarazioni dei collaboranti del maxi uno, essere propria dell'organizzazione di mafia in Sicilia... Si è difatti accertato che l'affiliato con patto sacrale di mafia del territorio di Palermo (ma non solo), *uomo d'onore*, fa parte di una famiglia che, insieme ad altre o da sola, costituisce un mandamento, e tutti i mandamenti insieme costituiscono Cosa nostra”. In questa organizzazione, secondo la Cassazione, fino ai primi anni ottanta vigeva la regola che le decisioni interessanti l'intera organizzazione per la loro rilevanza o per gli effetti che ne sarebbero potuti scaturire in relazione alla vita stessa dell'associazione, e pertanto quelle dei delitti “eccellenti”, sino ad un certo momento erano state assunte da un organo centrale, la commissione di Palermo, della quale facevano parte tutti i capi

Va osservato, peraltro, come quest'ultima espressione sia piena di giudizi di valore sul significato della prova, giudizio che non dovrebbe competere al giudice di legittimità. Ma, in realtà la Corte nella proposizione successiva aggiusta, in parte, il tiro parlando, a proposito delle valutazioni delle dichiarazioni dei collaboratori compiute dai giudici di merito, di superamento delle “implicazioni” e di manifesto “travisamento” del tenore delle dichiarazioni dei pentiti. Si tratta tuttavia, ancora una volta, di una affermazione che con fatica si riesce a ricondurre alla formula dell'art. 606 \1 lett. E) c.p.p.

mandamento che partecipavano direttamente o a mezzo sostituti alle riunioni o, quantomeno, esprimevano prima dell'esecuzione del delitto la loro opinione, a riunione avvenuta del gruppo ristretto che le avesse già assunte.

La Suprema Corte, ritenendo fondato quest'assunto con riferimento alla situazione storica alla quale si riferivano le dichiarazioni di Buscetta e degli altri collaboratori del maxi uno, ha però giudicato illegittimo basarsi su quest'accertamento per fondare giudizi relativi ad un'epoca storica successiva, senza considerare l'evoluzione storica dell'organizzazione e delle sue regole o, quanto meno, della concreta dinamica dei fatti in rapporto alla regola accertata al tempo del maxi uno.

L'assunto è totalmente condivisibile perché, come hanno rivelato Brusca e Cancemi e tutti gli altri collaboratori, la regola è in parte cambiata. Ma, al di là degli aggiornamenti acquisiti in questo processo, ciò che preme osservare è che quella regola non ha trovato in questo processo smentita bensì sostanziale conferma sul piano della rilevanza probatoria, sia pure con adattamenti e modifiche che non ne modificano l'efficacia ai fini dell'individuazione dei concorrenti morali per i grandi delitti di mafia in Sicilia.

Rispetto alla sentenza "Lima", in questo processo risulta che la decisione di procedere alle stragi successive, ed in particolare la decisione di procedere alla strage di via D'Amelio, fu frutto di una elaborazione tanto travagliata quanto, per la consapevolezza diffusa delle sue implicazioni, frutto di una serie di riunioni e incontri tra i capimandamento.

Cancemi ha esplicitamente ricordato che Riina (e Biondino) si erano più volte impegnati ad acquisire il consenso degli altri capomandamento.

Brusca ha affermato che, dopo la riunione di febbraio, l'omicidio Borsellino era per lui già deliberato così come l'uccisione dell'on. Lima, del giudice Falcone, di Ignazio Salvo e dell'on. Mannino.

Ha solo osservato di non essere stato informato dell'avvio della fase esecutiva, non essendo stato coinvolto in essa. La necessità del consenso di tutti i capimandamento è esplicitata da tutti i collaboratori dei quali abbiamo riportato le dichiarazioni non con riferimento ad una regola astratta ma ad una esigenza vitale dell'organizzazione, la cui reale applicazione si evince dalla serie univoca di indizi che abbiamo in precedenza illustrato.

Nell'esame del 14 settembre 1998, ma soprattutto in quello reso avanti a questa Corte Brusca, come abbiamo visto, ha aggiustato notevolmente il tiro rispetto a quanto aveva detto il 17 giugno 1998 e nello stesso processo Lima.

Senza contraddire apertamente le precedenti dichiarazioni, Brusca ne ha chiarito il senso di esse e ne ha dato giustificazione.

Nel richiamare le osservazioni svolte in precedenza sulle dichiarazioni di Brusca, conviene riportare qui, per memoria, le affermazioni con le quali Brusca ha riaperto i giochi sulla commissione, rispetto ai risultati acquisiti nel processo Lima:

Imp. BRUSCA G.: - allora io siccome dal 20 maggio, da quando sono stato arrestato, ho cominciato a collaborare con le autorità competenti, anche se inizialmente ho avuto un momento di difficoltà facendo qualche sbaglio, ma poi da lì in poi, da quando poi ho avuto, non so dire, scoperto la denuncia per calunnia, da quel momento in poi ho deciso proprio di fare chiarezza in tutto e per tutto. Credo di avere parlato non dico con tutte le Procure di Italia, ma per buona parte delle Procure: Palermo, Firenze, Catania, Trapani, Milano. Credo di essermi reso abbastanza chiaro da potermi fare capire. A un dato punto con la Procura di Caltanissetta o non mi sapevo spiegare, signor Presidente non riuscivo a capire perché c'erano dei malumori o delle... dei fraintesi. Quindi avendo un forte dialogo quindi ho deciso di chiamare il dottor Tenebra per avere non un chissà che cosa, ma quanto meno un chiarimento per potere riuscire a capire a dialogare per potere uscire da questo limbo, cioè da queste incomprensioni più che altro che mi dannavo l'anima per dire: ma scusa, in altri processi dico le stesse cose. Quindi può darsi che non

riesco a farmi comprendere. Quindi ho chiesto e ho ottenuto un colloquio con la Procura di Caltanissetta. Sono venuti a fine luglio per motivi credo feriali, quindi si è fatto un promemoria, come dire, una dichiarazione di intenti e poi l'abbiamo trasportata a 4, 5 giorni fa, 2 giorni fa che è avvenuto, che ho fatto l'interrogatorio con la Procura di Messina toccando tutti gli argomenti che avevo detto ma semplicemente approfondendoli e chiarendoli per quelle che sono le mie conoscenze dei fatti che ho raccontato

e che racconterò

P.M. DOTT. PALMA: - tra questi chiarimenti che lei ha reso, c'erano dei punti in particolare che lei ha chiesto di riferire ampiamente e di specificare meglio e sui quali intendeva essere interrogato? Non tutti quelli che lei ha dichiarato al Pubblico Ministero di Caltanissetta, ma quelli che si riferiscono a questo processo?

Imp. BRUSCA G.: - ma questo processo io ci sono i punti per quanto riguarda la cosiddetta Commissione, i punti che io ho... non mi sento responsabile quanto meno della fase esecutiva, perché sulla fase di decisione a mio avviso non mi sento responsabile, ma poi sarà la Corte a stabilirlo, ma quanto meno sulla fase esecutiva io non sono responsabile, non mi sento responsabile, in quanto non ho partecipato a nessun atto criminoso. Quindi più qualche altro particolare che io ho ricordato e ce n'è qualche altro che ancora non ho detto in fase preliminare perché cerco di sforzarmi il più possibile per potere ricostruire quelli che sono stati i miei passati nel ricostruire le fasi della mia carriera criminale signor Presidente

P.M. DOTT. PALMA: - con riferimento proprio al primo punto che lei ora ha esplicitato, cioè quello della Commissione, vuole riferire alla Corte quali sono i meccanismi decisionali della Commissione con particolare riguardo alla deliberazione dei cosiddetti omicidi eccellenti?

Imp. BRUSCA G.: - *allora io come ho sempre detto fino ad oggi esistono i capi mandamento, esistono i capi provincia, esistono la struttura di Cosa Nostra è questa: cioè piramidale dal capo ai sotto capo ai capi mandamento, ai capi provincia. Anche se qualcuno dice che ora è diventato ordinatore, comunque non ha importanza, la struttura è sempre quella. Io in questa struttura in qualche modo ci sono, ci sono stato, ho partecipato, anche se ho cercato di dire, di spiegare, oggi spiego per l'ennesima volta, che la mia presenza in Commissione c'era quando c'era di bisogno o quando non c'era di bisogno o meglio, per il rapporto che c'era tra il mandamento di San Giuseppe Jato e quello di Corleone o tra la famiglia di o Bernardo Brusca o Salvatore Riina, non c'era la*

presenza di Giovanni Brusca sempre, perché io molti fatti li conoscevo già da prima e quando c'era da decidere non c'era bisogno di chiedere il parere mio, in quanto già Salvatore Riina sapeva la mia idea e quella di mio padre. Ma c'è di più. Come ho cercato di spiegare, a cominciare dal processo Agrigento a finire ad oggi, che Salvatore Riina c'è mio padre Bernardo Brusca quando fu arrestato mandò a dire tramite mio fratello Emanuele, Emanuele Brusca, il maggiore, anche lui uomo d'onore della famiglia di San Giuseppe Jato, che il mandamento di San Giuseppe Jato era suo. Quindi a mio parere signor Presidente ci interessava o non ci interessava. Io non mi voglio togliere di responsabilità o non prendermi le mie colpe, però se non spiego bene, certi meccanismi sembra che debbano vacillare o non debbano più funzionare. Quindi c'era quando Salvatore Riina mi faceva partecipare, c'era quando Salvatore Riina non mi faceva partecipare. Ma non perché mi voleva sminuire, ma perché non ne aveva di bisogno, sia perché conosceva il parere e sia perché già lui poteva disporre del mandamento di San Giuseppe Jato. Questo a partire dal mese di settembre, di novembre, quando mio padre...

P.M. DOTT. PALMA: - dell'anno?

Imp. BRUSCA G.: - novembre 85, quando mio padre è stato arrestato

P.M. DOTT. PALMA: - signor Brusca, proprio prendendo spunto da questa sua ultima frase: c'erano altri che si trovavano nella sua stessa così particolare condizione, in questo rapporto specifico con Riina?

Imp. BRUSCA G.: - guardi, io le persone che più assieme a questo gruppo c'era il mandamento di San Giuseppe Jato, e già lo abbiamo chiarito, quello della Noce, quello di Biondino, Giuseppe Gambino, San Lorenzo e poi bene o male, Salvatore Riina sì, anche se qualcuno forse per timore, ma tutti per... gli si andavano a mettere a disposizione nel bene e nel male, ma più per bene che per male signor Presidente. C'è un fatto molto importante: Gerace Antonino, mandamento di Partinico, mette la decisione di Gaspare Centineo, il suo fratellastro, per eliminarmi fisicamente alla persona o meno. Quindi per vedere che tipo di rapporto c'è tra un mandamento e Salvatore Riina, cioè Gerace Antonino e Salvatore Riina

P.M. DOTT. PALMA: - adesso io vorrei che lei spiegasse meglio se in questa vostra organizzazione criminale esistevano delle regole per la deliberazione degli omicidi eccellenti e se queste regole erano rispettate da Riina?

Imp. BRUSCA G.: - *guardi, io le posso dire che le regole uno dei motivi che scatenò la cosiddetta guerra di mafia, che voglio chiarire anche questo punto che qualcuno dice*

che è stato da solo una parte che inizialmente la guerra l'avevano scatenata, la guerra cioè quelli che volevano attaccare i corleonesi erano Stefano Bontade, Inzerillo, Gaetano Badalamenti, erano questo gruppo. Non gli andò bene, non gli andò bene perché ci sono stati... Salvatore Riina aveva avuto delle notizie fondate e quindi si andò al contrattacco e quindi presi di sorpresa che non se lo aspettavano, quindi c'è stato un sermino da una sola parte. Anche se qualche omicidio da parte dei corleonesi è stato subito, ma nei confronti dei cosiddetti avversari non c'è stato nessun fatto. *E per arrivare a questi malumori, chiamati guerra di mafia, era proprio nel contrasto, nel rispetto delle regole, quindi Salvatore Riina uno dei motivi per cui si è creato i malumori che poi si sfociò nella cosiddetta guerra di mafia nell'81 era proprio nel rispetto delle regole.* E quando io certe volte nei vari processi dico che ci sono stati alcuni omicidi eccellenti è proprio perché c'era stata la rottura tra i vari capi mandamento nel commettere omicidi eccellenti e quindi non tutta la Commissione sapevano da una parte e dall'altra. Fino al punto arrivare nel 1981 quando Stefano Bontade, Inzerillo e compagnia avevano... volevano uccidere Salvatore Riina e poi tutto il resto, chi non si accodava a loro. Quindi inizialmente i malumori partono, signor Presidente, dal 1975 - 76, già nel '74 Salvatore Riina si accorge da quando lo volevano eliminare, quindi nasce questo chiamiamolo scontro, questi contrasti all'interno di Cosa Nostra perché non si rispettavano più le regole e c'erano accuse reciproche da un lato e dall'altro lato, fino ad arrivare al 1981. Da lì in poi uno dei motivi, ripeto, che nasce nei contrasti tra le parti era proprio il rispetto delle regole. Salvatore Riina c'è un fatto che ci insegnava a tutti, almeno per quelle che sono le mie conoscenze, era il rispetto delle regole. Diceva sempre di entrare in una porta per qualsiasi cose, prima di fare qualche cose, bisogna bussare e lui portava come esempio il mandamento di San Giuseppe Jato, lo diceva un pò a tutti: "Io i rapporti con il mio compare, Bernardo Brusca, pure che mi posso permettere di fare là qualunque, però prima di entrare quando ne ho la possibilità, busso". Perché capitavano delle coincidenze che lui prima faceva i fatti e poi diceva: "Compà, ho fatto questo, questo e quest'altro". Cioè: "Bernardo Brusca, ho fatto questo, questo e quest'altro". Non so se sono stato abbastanza chiaro

P.M. DOTT. PALMA: - vorrei che chiarisse meglio che significava concretamente per Riina rispetto delle regole con riferimento agli omicidi di uomini delle istituzioni?

Imp. BRUSCA G.: - guardi, non è che era solo rispetto degli uomini delle istituzioni, era per tutto

P.M. DOTT. PALMA: - io le ho fatto questa domanda, questo settore interessa il Pubblico Ministero in questo momento

Imp. BRUSCA G.: - *e io la integro nel senso che era per tutto, cioè dagli omicidi eccellenti alla stupidaggine, cioè il chiedere permesso di tutto e per tutto*

P.M. DOTT. PALMA: - a chi?

Imp. BRUSCA G.: - ai vari capi mandamento, alle varie persone del territorio di appartenenza di dove si doveva fare il fatto. Non possiamo dimenticare che ho già dichiarato in altre sedi al processo Lima che io dovevo commettere l'omicidio di Salvo Lima nel territorio di Brancaccio, io non è che mi sono andato a preoccupare di chiedere il permesso a Giuseppe Graviano che era il capo mandamento. Se la sbrigava lui. Poi si metteva a lui a posto col territorio. Io ho commesso l'omicidio di Ignazio Salvo nel territorio di Castellaccia a Bagheria, io non sono andato a chiedere il permesso al Montalto per dire: "Posso commettere questo omicidio?".

Io l'ho fatto e poi se la sbrigava lui. Non so se sono stato chiaro. Però io né con Montalto, né con Giuseppe mai abbiamo parlato di questi fatti. Io non è che potevo andare a commettere questi fatti senza che nessuno li poteva essere a conoscenza

P.M. DOTT. PALMA: - ecco, capisco che per lei molte cose forse sono scontate...

Imp. BRUSCA G.: - no, no, per carità

P.M. DOTT. PALMA: - io però vorrei che lei chiarisse alla Corte questo ruolo della Commissione provinciale di Cosa Nostra con riferimento proprio al rispetto o al non rispetto delle regole da parte di Riina Salvatore. Sostanzialmente il Riina come faceva quando doveva deliberare, decidere l'omicidio di un magistrato per esempio, quale era il suo comportamento? Lei che l'ha vissuto, lei negli altri verbali ha sempre detto di essere stato accanto a Riina, di avere vissuto accanto a Riina, a questo suo secondo padre. Allora io vorrei sapere da lei che lo vedeva proprio materialmente operare, Riina per stabilire di uccidere ad esempio il dott. Borsellino, come faceva a prendere decisioni rispetto alla Commissione provinciale?

Imp. BRUSCA G.: - guardi, io le posso dire per quanto riguarda l'omicidio del dott. Giovanni Falcone, perché per quello del dott. Borsellino, per come ho già detto in altre circostanze, quando ci fu che io sono entrato a cose fatte nella riunione di febbraio e si parlò in maniera così astratta ma quando si... in quella occasione si deliberò solo per Lima e per Giovanni Falcone, cioè il dott. Giovanni Falcone. In quel contesto cioè fu in maniera astratta si deve uccidere Mannino che poi io essendo che ero entrato nel gruppo dei capi mandamento, quelli presenti, ho dato il mio contributo per dire: "Non ci

sarebbero solo questi da eliminare". Ma ho dato anche i miei consigli, chiarimenti che poi in qualche modo si stavano mettendo in atto, quelli amici, quelli nemici, nel senso amico io intendo amico tipo l'onorevole Lima perché prima era amico e poi non ha più favorito, tipo l'onorevole Vizzini che per farsi i suoi... per coprirsi i suoi fatti e misfatti e quindi faceva la lotta contro la mafia e quindi ci davano fastidio. Quindi ho contribuito ad allargare il raggio. E si parlò così in maniera molto astratta anche nelle stesse condizioni del dott. Borsellino

P.M. DOTT. PALMA: - mi scusi un attimo, scusi se la interrompo. Io volevo appunto che lei ci facesse vivere questa riunione: chi era presente, intanto quando si è verificata, chi era presente e quando lei dice astratto deve spiegare bene alla Corte, perché io l'ho interrogata altre volte su questo punto, che significa astratto con riferimento al dott. Borsellino

Imp. BRUSCA G.: - no, astratto una cosa così buttata in aria, nel senso che era questione di tempo, era questione di tempo e prima o poi si sarebbe dovuto ucciderlo, perché io già lo sapevo da molto tempo. Però se non era quando è successo, possibilmente era stato più avanti, ma si doveva uccidere. Quindi io sapevo che si doveva eliminare. Non c'era stato dato a me l'input di partecipare alle fasi esecutive. Io non sapevo di questa partecipazione alle fasi esecutive. Tant'è vero che ho detto che quando fu la strage del dott. Borsellino per me se non c'era stata quella frase del Biondino dicendo: "Siamo sotto lavoro" sarebbe stato doppia sorpresa. Non so se sono stato chiaro. Però sapevo che era nel libro nero

....

Imp. BRUSCA G.: - fu detto che in quella occasione l'onorevole... cioè il dott. Borsellino doveva essere pure eliminato. Però non ci è stata decisione o meno in quella sede: "Ci pensi tu o ci pensi tu. Ti metti tu e ci pensi tu". Perché di solito c'era pure, c'è un altro sistema, quello che ho fatto io e penso di avere spiegato che una volta deciso o quanto meno avvertito chi di competenza, poi c'era la predisposizione nel partecipare alle stragi o a quello che si doveva fare. Perché succedono questi fatti e poi ogni capo mandamento, ogni capo mandamento si metteva a disposizione se c'era di bisogno o non c'era di bisogno. Non so se sono stato chiaro

P.M. DOTT. PALMA: - ecco, proprio con riferimento a questa ultima sua espressione: sostanzialmente lei ci ha riferito di una riunione alla quale hanno partecipato cinque individui, tutti capi mandamento?

Imp. BRUSCA G.: - sì

P.M. DOTT. PALMA: - i cinque mandamenti non erano tutti mandamenti della Commissione provinciale, ne esistevano altri?

Imp. BRUSCA G.: - no. Ci mancava il mandamento di Partinico, mancava il mandamento di Pagliarelli, mancava quello San Mauro Castelverde, mancava quello di Caccamo, mancava...

P.M. DOTT. PALMA: - e questi soggetti capi dei mandamenti che lei ha citato e di tutti gli altri che esistono dovevano, venivano informati da Riina? Ci vuole spiegare, se lo sa, in che modo o se non lo sa, se l'ha desunto da qualche circostanza, da qualche cosa?

Imp. BRUSCA G.: - no, io come le ho detto prima, dopo, strada facendo, tutti questi soggetti che ho menzionato con me non hanno mai partecipato come si suol dire in una seduta plenaria nel decidere: "Tu sei d'accordo, non sei d'accordo". Però per quelle che sono le mie conoscenze, né che dall'oggi al domani una cosa decisa non si poteva ritornare o quanto meno non si poteva ritornare più indietro. E quando io sento dire a Salvatore Riina: "Già io ho deciso di eliminarlo" e quindi già c'era stata una decisione signor Presidente per quello che conosco io. Chi non è di Cosa Nostra non può riuscire a capire certe parole. Dopo che viene eliminato l'onorevole Lima, io mi incontro con Peppino Farinella e mi dice: "Finalmente abbiamo messo mano e se c'è di bisogno sono qua a disposizione". Quindi per me significa che Peppino Farinella o si sta mettendo a disposizione per patti esecutivi, non perché lui gli doveva chiedere un parere o meno. Per me significava che lui in qualche modo doveva essere a conoscenza di quello che si stava facendo in quel momento per fatti che erano avvenuti prima. Non so se sono stato chiaro, dottoressa

.....

P.M. DOTT. PALMA: - io volevo chiederle: c'erano delle ragioni

particolari per cui Riina stabiliva di effettuare riunioni plenarie e lei ce ne ha indicato almeno due o stabiliva le riunioni a gruppetti? Quali erano le motivazioni che lo spingevano ad operare in questi due modi diversi?

Imp. BRUSCA G.: - devo chiarire un altro punto. Credo che l'ho fatto, ma voglio finire di riepilogare se non sono stato chiaro.. Nel momento in cui, signor Presidente, si facevano le riunioni, o piccole o grandi, nella stessa seduta Salvatore Riina possibilmente ci chiamava a una a una, a due a due, a tre a tre perché gli altri non ascoltassero. Succedeva pure questo. Cioè nella stessa seduta, nella stessa riunione,

ognuno capo mandamento o perché gli doveva dire una particolare o perché doveva ricevere un particolare o Salvatore gli doveva comunicare qualche cosa, sempre nella stessa seduta plenaria o perché hanno partecipato tutti i capi mandamento dove io ho partecipato più di una volta, o anche quando erano 3, 4, 5, 6, ci chiamavamo a Salvatore Riina per dirgli come dovevamo comportarci, quello che si doveva fare. Anche per omicidi eccellenti o anche per commettere omicidi di uomini d'onore, per commettere qualsiasi cosa signor Presidente. Per Cosa Nostra era tutto importante, non so se rendo chiara l'idea. Qua oggi si sta celebrando il processo del dott. Borsellino, ma quello che si doveva decidere, si parlava di tutto e per tutto.

.....

P.M. DOTT. PALMA: - allora le faccio una domanda: lei ha detto riunioni. A questo punto, per quelle che sono le sue conoscenze, la Commissione si riuniva a gruppi o no?

Imp. BRUSCA G.: - la Commissione le ho detto si riuniva a gruppi però si riuniva anche... dipende cosa era l'argomento perché quando nel '90 Salvatore Riina come si suol dire si va dall'alto verso il basso però tutti i capi mandamento conoscevano già quello che avevamo fatto. Non so se sono stato chiaro.

Con le dichiarazioni di Brusca, Cancemi e degli altri collaboratori di giustizia abbiamo ora appreso che la regola della necessaria informazione e dell'assenso dei componenti della commissione, indispensabile per procedere a qualsiasi delitto "eccellente", onde mantenere l'unità e la compattezza dell'organizzazione e prevenire divisioni e conflitti distruttivi, non consisteva nella necessità di una deliberazione dell'organismo dirigente in seduta plenaria, nella quale la proposta venisse avanzata e dibattuta come in un ordinario consiglio di amministrazione di una società.

La prova della responsabilità morale dei componenti della commissione non può offrirsi dimostrando la convocazione e l'effettiva attuazione di una riunione con queste modalità che abbiamo appreso non esservi stata.

In realtà ciò che abbiamo saputo è che Riina si preoccupava di tenere i collegamenti personalmente con i singoli capi mandamento, ai quali riferiva in riunioni ristrette le sue proposte, le necessità dell'organizzazione, le azioni che si dovevano compiere, raccoglieva il parere ed il consenso e, forte di questi elementi, comunicava, a sua volta, con gli altri, facendo circolare notizie ed orientamenti.

Ciò che risulta con assoluta evidenza è che, a parte le forme, largamente mutate dal tempo in cui i capimandamento mantenevano una forte autonomia dal Riina, anche nel 1992 per procedersi ad un delitto "eccellente" occorre che il consenso di ciascun capomandamento fosse acquisito nel corso di un rapporto e di un dialogo con Salvatore Riina che non poteva mancare, pena il dissolvimento dell'organizzazione, priva del cemento del coinvolgimento di tutti i capi nelle decisioni determinanti per la vita della stessa.

L'esistenza della commissione, il suo regolare funzionamento, l'appartenenza ad essa e i comportamenti concludenti precedenti e successivi alle singole azioni delittuose costituiscono, quindi, prova dell'effettività della regola della commissione e della sua concreta applicazione in rapporto a ciascun singolo delitto "eccellente".

In questo processo abbiamo provato che la commissione esisteva e funzionava nel 1992, secondo i dettami della "costituzione" di Cosa Nostra. Che l'esistenza della commissione ed il rispetto delle regole erano elemento essenziale e costitutivo dell'esistenza dell'organizzazione e del suo organo dirigente. Le decisioni fondamentali per la vita

dell'organizzazione – e l'organizzazione e l'esecuzione di una strage contro un magistrato lo erano – dovevano essere adottate con l'appoggio di tutti i capimandamento in mancanza del quale (per mancata consultazione o dissenso) l'organizzazione sarebbe andata incontro ad una inevitabile scissione con guerra civile certa.

La strage di via D'Amelio fu preceduta certamente da più deliberazioni ristrette tra capi mandamenti (come dimostrano le frequenti riunioni svoltesi nelle settimane che la precedettero, alle quali partecipavano un limitato numero di capi mandamento e nelle quali si discuteva della necessità di procedere in fretta all'esecuzione del proposito criminoso) e da consultazioni di singoli capomandamento.

La prova di tali riunioni risulta da una serie imponenti di indizi gravi, univoci e concordanti:

- La commissione continuò a riunirsi anche in forma plenaria nel dopo strage con la partecipazione di tutti coloro che ne facevano parte prima e comunque, per quanto qui interessa, di Greco Aglieri e Graviano.
- Essa, nella concezione di tutti i partecipanti, continuava ad essere titolare del potere di deliberare sugli interessi comuni. Le stragi non avevano, quindi, affatto modificato il principio e la “regola della commissione”, segno che essa era stata osservata anche in precedenza.
- Nessuna manifestazione di dissenso fu raccolta o percepita negli anni successivi.
- Nessun conflitto, divisione, o uccisione di capimandamento si verificò nelle settimane successive, come era accaduto invece dopo la commissione degli omicidi eccellenti non deliberati all'unanimità dalla commissione formalmente in carica.

- Fino all'arresto del Riina, e nonostante i provvedimenti repressivi adottati dallo Stato, era convinzione comune nel corpo dell'organizzazione, rispecchiata da Brusca, che le stragi dovessero proseguire e ciò implicava piena identità di vedute tra i capi mandamento anche per il passato.
- La necessità che sul piano esecutivo venissero coinvolti per ciascun episodio delittuoso più mandamenti e la “regola” della “messa a disposizione” per l'esecuzione di delitti eclatanti, implicava che tutti i mandamenti fossero stati coinvolti nella fase esecutiva di questo o di quel delitto e quindi la previa approvazione dei singoli delitti.
- La consumazione al nord delle stragi del 1993 per le quali il Graviano si è battuto, indizio della sua adesione alle stragi precedenti, che con le prime si pongono in rapporto di continuità logica e materiale, è indice del dissenso e della divisione tra i capi mandamento, sopravvenuti alla proposta di proseguire nella strategia stragista. Questa vicenda inverte la regola dell'unanimità per i precedenti episodi avvenuti nel 1992 in Sicilia.
- Tutti i collaboratori hanno affermato che la pax mafiosa del periodo precedente e successivo alle stragi implicava, per convinzione diffusa e comune, che “tutti avevano calato” la testa di fronte al Riina.
- Costui, per affermazione di Cucuzza ma anche di altri collaboratori, non era un autocrate o un dittatore ma un elemento carismatico che con la forza dell'argomentazione e con la sua personalità si faceva carico di ottenere il consenso espresso di tutti i capi dell'organizzazione alle sue iniziative, consenso che costituiva la base del suo potere, perché il Riina si preoccupava e curava con la massima attenzione di non mettersi dalla parte del torto rispetto alle

regole dell'organizzazione, per non lasciare spazio alla critica e al conflitto.

- L'osservazione precedente è confermata da Tullio Cannella, a dire del quale, secondo Bagarella il Riina addirittura si era limitato ad assecondare le spinte che provenivano dagli altri capi mandamento. La puntualizzazione di Cannella è confermata da una serie di elementi che in questo senso possono cogliersi, come le manifestazioni di giubilo e soddisfazione nelle carceri, riferite da più fonti, e i brindisi finali di fronte alla notizia del buon esito della strage.
- Nei commenti dei capi detenuti, raccolti da Siino, nessuno di essi ebbe a contestare al Riina la violazione della regola di preventiva informazione, finalizzata al consenso. Al più, con ragionamento *ex post*, si dubitava delle ragioni con le quali lo stesso aveva prospettato la necessità della strage, ottenendo così il consenso di tutti.

Alla stregua delle precedenti osservazioni, e delle altre svolte nei paragrafi precedenti, deve considerarsi acquisita la prova della partecipazione dei sopradetti imputati alla fase decisionale del delitto.

PARTE TERZA

CAPITOLO SESTO

Ricostruzione dell'evento

1. *La strage di via D'Amelio: ricostruzione generica. Causa della strage: l'esplosione della FIAT 126 sottratta a Valenti Pietrina. Esclusione di ipotesi alternative*

Nel secondo capitolo della seconda parte la sentenza impugnata si sofferma sulla

ricostruzione tecnica delle cause della strage, alla luce delle indagini e degli accertamenti tecnici della polizia e dei rilievi svolti dai consulenti nominati dalle parti.

L'indagine sul punto è di notevole importanza poiché è dall'accertamento della causa della strage, l'esplosione di un'autovettura imbottita di esplosivo, parcheggiata di fronte all'abitazione della madre del magistrato, e dall'individuazione dell'autovettura utilizzata come autobomba che è stato possibile risalire agli autori della strage.

Va rilevato come su questo punto esistono ben tre sentenze assolutamente conformi. Non solo quella oggetto d'impugnazione in questo processo ma anche le sentenze pronunciate nel primo e nel secondo grado del primo processo per la strage di via D'Amelio, entrambe passate in cosa giudicata e utilizzabili in questo processo ex art. 238 bis c.p.p.

In conclusione, ben tre collegi di merito sono pervenuti, al termine di giudizi caratterizzati da ampio dibattito ed istruttoria tecnica, alle medesime conclusioni sulle cause della strage.

In questo giudizio sulla questione non sono stati apportati elementi di novità, se si esclude la visione di un filmato, girato dai vigili del fuoco sui luoghi della strage nelle ore immediatamente successive.

Sul piano delle acquisizioni fattuali tuttavia il filmato non ha fornito elementi nuovi. Le argomentazioni difensive hanno di conseguenza ripetuto tesi già ampiamente presenti ai giudici delle due sentenze irrevocabili e da queste confutate con dovizia di argomenti, basati quindi sugli stessi elementi acquisiti in questo processo.

Gli accertamenti consacrati nelle predette pronunce, in carenza di qualsivoglia nuovo argomento o elemento di prova, vanno di conseguenza confermati per la loro inconfutabile efficacia dimostrativa, anche perché le prove raccolte in quei giudizi sono state riversate negli atti di questo processo.

Si tratta della sentenza pronunciata il 27 gennaio 1996 dalla Corte di assise di primo grado di Caltanissetta, passata in giudicato per mancata impugnazione, nei confronti di Scarantino Vincenzo e di quella della Corte di Assise di appello di Caltanissetta del 23 gennaio 1999 nei confronti di Salvatore Profeta + 2, confermata dalla sentenza 1090\2000 della Suprema Corte di Cassazione.

Questa Corte non ha alcun motivo per dissociarsi, all'esito di questo dibattimento, dalle conclusioni cui sono giunti i due collegi di merito sul punto all'attenzione.

Risulta, infatti, dalle prove escusse nel primo grado di questo giudizio e dai verbali di prova degli altri due giudizi acquisiti in questo processo (testimonianze Vergara, Tasca, Alberghina, Armetta, Minicucci, Pluchino, faldoni 49, 50,51, atti acquisiti ad istanza dell'avv. Petronio) e dalle dichiarazioni dei consulenti tecnici Cabrini, Delogu, Vassale ed Egidi, nonché dalla documentazione fotografica, dai verbali di ispezione dei luoghi, dai

rilievi di polizia scientifica e da ogni altro atto irripetibile compiuto sui luoghi e nell'immediatezza dei fatti, che già nei minuti successivi all'esplosione gli agenti delle volanti che si trovavano nella zona intervennero in via D'Amelio, dove si aggirava l'agente Vullo miracolosamente scampato alla strage.

Gli agenti Vergara e Tasca furono i primi agenti della polizia scientifica a giungere sul posto e ad iniziare le indagini tecniche (fotografie, raccolta dei reperti, rilievi tecnici nella zona del fatto con successiva redazione di planimetria). Tanto il capitano Minicucci, comandante del nucleo operativo dei carabinieri di Palermo che la dr.ssa Pluchino responsabile del gabinetto di polizia scientifica, hanno attestato che nell'immediatezza del fatto l'intera zona interessata dall'esplosione era stata transennata e presidiata dalle forze dell'ordine ininterrottamente. L'indagine sui luoghi, alla ricerca dei reperti, era proseguita essenzialmente nelle ore del mattino successivo poiché nelle prime ore dopo il fatto l'urgenza principale era quella di prestare soccorso ai feriti e di prevenire il rischio di altre gravi conseguenze, avendo l'esplosione letteralmente distrutto l'ala dei palazzi che si affacciavano su via D'Amelio in prossimità del punto di esplosione.

Una sistematica attività di setacciamento dell'area interessata dall'esplosione era stata avviata il mattino successivo dagli agenti della polizia scientifica coadiuvati da uomini dell'FBI, nel frattempo intervenuti, dai consulenti tecnici e da altri investigatori. Questa attività era consistita nella raccolta di frammenti metallici, di pietrisco e macerie dal bordo del marciapiede interessato all'esplosione e dal cratere subito indicato come quello all'altezza del quale era stato verosimilmente collocato l'esplosivo.

Era stata assicurata ogni cura per scongiurare il rischio di eventuali inquinamenti.

Tutto il materiale raccolto veniva opportunamente schedato e catalogato per essere inviato presso i laboratori di polizia scientifica. L'attività di ricerca era proseguita nei giorni successivi.

I consulenti Egidi e Delogu erano sul luogo già dalla sera del 19. Gli altri due consulenti, Vassale e Cabrino, furono sul posto al mattino del successivo giorno 20.

Ricevuto l'incarico dal magistrato, avevano iniziato un sopralluogo dell'area attinta dall'esplosione.

Già nel primo dibattimento (verbali allegati a faldone 51) il colonnello Vassale aveva precisato di avere indotto dalle caratteristiche del cratere originato dallo scoppio che lo stesso era stato provocato da una carica esplosa non a contatto con il manto stradale. Conclusione imposta dalle caratteristiche del cratere che presentava gli orli particolarmente stondati. Come si legge nella relazione acquisita agli atti, la mancata disgregazione minuta degli strati superficiali del terreno, direttamente interessati allo scoppio, indicava che la formazione del cratere era stata provocata da onda d'urto e da gas

generati da una esplosione non a contatto con il suolo. In quest'ultimo caso si sarebbe verificata la comminazione del materiale costituente la struttura sulla quale la carica era appoggiata (in ipotesi il suolo) perché l'onda d'urto, non dovendo attraversare strati d'aria, agisce direttamente su di essa operando con tutta la sua dirompenza.

Le tracce rilevate sul muretto di recinzione dell'edificio recante i numeri civici 19 e 21 evidenziavano l'impatto di schegge che si presentavano in posizione quasi orizzontale. Era quindi evidente che la carica aveva avuto un baricentro piuttosto alto: se si fosse trattato di carica esplosa a contatto con il suolo, i frammenti sarebbero stati proiettati sulla parete in senso radiale, provocando striature più angolate.

Questi primi rilievi tecnici indirizzavano inevitabilmente l'indagine verso la ricerca di un contenitore dell'esplosivo non a contatto con il suolo.

L'operazione di setacciamento della zona e di raccolta dei reperti ebbe inizio alle undici del 20 luglio. I reperti venivano fotografati catalogati sequestrati. Sulla linea di mezzeria della carreggiata in prossimità della Fiat Croma blindata di colore azzurro veniva rinvenuta la carcassa di un motore, sicuramente appartenuto ad una delle autovetture distrutte dallo scoppio perché ancora intriso d'olio, annerito a causa dello scoppio, e quindi funzionante prima dell'esplosione.

Il consulente Egidi, autore del rinvenimento, con opportuna pulizia riusciva ad individuare il numero di matricola del motore. Immediati accertamenti permettevano di stabilire che esso era abbinato ad una autovettura FIAT 126, avente telaio n. 1260008781619, immatricolata con targa PA790936, intestata a D'Aguanno Maria. Si aveva immediata certezza che quel motore apparteneva al contenitore della carica, all'autobomba; si trattava infatti dell'unico motore che non corrispondeva ad alcuna delle autovetture presenti in via D'Amelio che, per quanto demolite o distrutte, avevano all'interno il proprio motore.

La vettura alla quale il motore era appartenuto risultava sottratta a Valenti Pietrina che ne aveva denunciato il furto il 10 luglio 1992.

L'attività di repertamento dei pezzi era stata nel prosieguo finalizzata alla ricerca ed individuazione di pezzi di lamiera o di altri frammenti riconducibili ad una Fiat 126. Il rinvenimento del blocco motore obbligava a pensare che proprio quel tipo di autovettura fosse stata utilizzata come contenitore della carica esplosiva e che la carrozzeria si era disintegrata a seguito dell'esplosione. Il blocco motore, compatto di ghisa e acciaio, aveva resistito, pur venendo proiettato a parecchi metri di distanza dal punto in cui trovavasi la 126, indicato dal cratere, all'integrale distruzione di tutte le altre parti dell'autovettura.

La ricerca dei frammenti della 126 era avvenuta partendo dal presupposto che la carica esplosiva fosse contenuta nel vano portabagagli della macchina e quindi nella sua parte anteriore. Di conseguenza i pezzi più significativi dovevano essere quelli della parte

posteriore, dovendosi ritenere che la parte anteriore si fosse disintegrata in pezzi assai più minuti. In effetti l'ipotesi era stata confermata dai risultati della ricerca. L'individuazione dei frammenti era stata effettuata sul presupposto che essi presentassero il frastagliamento dei bordi, la ritorsione della superficie ai bordi, segni di fusione e frammentazione minuta, segni caratteristici del metallo che si sia trovato nelle immediate vicinanze del punto di scoppio di una carica esplosiva.

Alla ricerca dei frammenti della 126 aveva partecipato un tecnico FIAT.

La ricerca si era protratta per oltre una settimana. L'individuazione di moltissimi frammenti e la loro ricomposizione avevano permesso di ricostruire una Fiat 126 di colore rosso scuro.

La società FIAT aveva confermato che l'autovettura che aveva portato il numero di telaio ed il numero del blocco motore identificati era, appunto, al momento dell'uscita dalla fabbrica, di colore rosso.

Ulteriore decisivo impulso alle indagini veniva dato dal rinvenimento da parte dell'isp. Egidi e del dr. Massari della polizia scientifica di Roma, sotto il vano bagagli di un'Alfa Romeo Giulietta parcheggiata nei pressi del civico 61, di una targa accartocciata sporca ed annerita. Ripulita, la targa risultava perfettamente leggibile così come la sigla della città stampigliata a caratteri piccoli. La targa in questione con sigla alfanumerica PA 878659 era appartenuta all'autovettura FIAT 126 di Sferrazza Anna Maria.

Il furto di essa era stato denunciato il 20 luglio 1992 da Orofino Giuseppe, titolare con i cognati Gaspare e Francesco Paolo Agliuzza di un'autocarrozzeria sita alla via Messina Marine 94 di Palermo, presso la quale la vettura era stata ricoverata per riparazioni. Dalla prima denuncia di Orofino risultava che dalla 126 erano state asportate le targhe anteriore e posteriore nonché il contrassegno assicurativo e della tassa di circolazione.

Ma dalla ricerca erano emersi pure altri elementi di fondamentale importanza:

- a. I resti di due schede elettroniche, parti di un apparato radioricevente per la trasmissione di impulsi codificati nel campo delle alte frequenze.
- b. Uno spezzone di circa 10 cm di lunghezza di cavo coassiale per radiofrequenze, recante un jack terminale, usato per connessione antenna e ricevitore nei sistemi radio. Il cavo presentava effetti di annerimento superficiale da vampata di calore e sul jack terminale piccoli crateri da impatto di microschegge, che denotavano la vicinanza del reperto alla carica esplosiva
- c. Ancora, a ridosso del muro perimetrale dell'area verde sita al termine di via D'Amelio, era stato rinvenuto un *pezzo accartocciato della parte superiore del vano porta destra della FIAT 126 nel quale era serrato un tratto di cavo coassiale, eguale a quello con jack terminale* (v. punto precedente). La presenza

di detto cavo in un elemento strutturale della FIAT 126 dimostrava inequivocabilmente che sulla vettura era stato montato un impianto radio.

- d. Una astina in acciaio inox lunga circa 18 cm, scorrevole dentro un tubetto metallico che presentava una estremità lacerata e schiacciata dallo scoppio, racchiuso in una guaina di gomma nera. I consulenti erano dell'opinione che l'astina avesse potuto fungere da antenna a lunghezza variabile e accordabile nel campo delle UHF.³¹⁶
- e. Un pezzo di metallo la cui sigla alfanumerica permetteva di appurare la sua appartenenza ad un cerchione di produzione polacca che veniva montato sulle 126 prima del 1988, come era appunto la 126 della Valenti.

Dalla preliminare ricognizione del luogo dell'attentato i consulenti avevano provveduto a redigere planimetrie e disegni che rispecchiavano la situazione dell'area interessata allo scoppio all'atto del loro intervento. La documentazione è allegata alla relazione di consulenza in atti (faldone 29).

Da questa indagine risultava che lo scoppio si era verificato a due metri a destra del cancello di ingresso al vialetto che conduce ai civici 19 e 21 e che l'esplosione aveva causato l'uccisione del dr. Borsellino e di cinque uomini della sua scorta, i cui corpi erano stati rinvenuti nelle immediate vicinanze del punto di esplosione, la disintegrazione della Fiat 126 contenitore della carica di esplosivo, la demolizione della autovetture parcheggiate a fianco della 126 e gravi danni alle altre autovetture parcheggiate nell'area dell'esplosione.

Sul terreno sottostante il punto di scoppio l'esplosione aveva determinato la formazione di un cratere avente forma di una calotta sferica con diametri di 2300 mm e 2150 mm, profondo 340 mm.

Il cratere era quasi a cavallo del manto stradale e del marciapiede e presentava nella superficie interna una depressione avente larghezza di circa 230 mm e profondità di circa 100 mm., con andamento parallelo al marciapiede. Era stata altresì operata dai consulenti una ricostruzione, sulla base dei danni riportati dalle vetture e delle indicazioni fornite dai Vigili del Fuoco che, dopo l'attentato, avevano provveduto, per potere intervenire più agevolmente nell'area interessata, a spostare talune auto dalla originaria dislocazione sulla carreggiata di via D'Amelio.

Tale ricostruzione, riportata nella planimetria n. 3 dell'allegato 2/1, risulta pienamente

³¹⁶ Tali reperti erano apparsi significativi e confermavano l'ipotesi che per l'attivazione della carica esplosiva era stato impiegato un sistema di radiocomando. Giovan Battista Ferrante, come si è visto al capitolo primo, confermerà che la settimana prima della strage aveva provato con Biondino due radiocomandi le cui caratteristiche descrittive e la cui marca erano assolutamente corrispondenti alle schede rinvenute

aderente alla realtà dei fatti, avendo nella più parte dei casi i legittimi proprietari confermato, nel corso del dibattimento, che le rispettive autovetture erano originariamente parcheggiate proprio nel sito individuato dai consulenti. La dislocazione delle autovetture nella planimetria risulta essere quindi quella esistente al momento dell'esplosione.

I consulenti tecnici avevano quindi assemblato i pezzi della 126, raccolti sul teatro della strage, per valutare la frammentazione indotta dall'esplosione sulla struttura dell'auto e verificarne la riproducibilità con prova di scoppio.

Tutti i reperti rendevano visibile il colore originario. Il colore dell'autovettura era corrispondente a quello risultante dai registri della casa automobilistica e alle dichiarazioni della proprietaria Valenti Pietrina che aveva parlato di un colore rosso-bordeaux. Non risultava che l'auto fosse stata riverniciata con mutamento del colore originario e tanto meno che l'auto avesse subito una integrale riverniciatura, escludendo che siffatti lavori potessero essere stati eseguiti dalla madre. Solo la mascherina del cofano era stata riverniciata due settimane prima della strage. Tutto ciò confermava che si trattava di una macchina vecchia e dalla verniciatura sbiadita.

Ulteriori indagini erano state condotte sui campioni ottenuti dai lavaggi acetonicici dei reperti al fine di accertare la quantità e le specie esplosive impiegate.

In esito a tali rigorosi accertamenti, rimasti inconfutati nel corso di ben due contraddittori dibattimentali, dettagliatamente illustrati nella relazione scritta e negli allegati al cap. 4 della relazione stessa (su di esse hanno peraltro ampiamente riferito anche in dibattimento i consulenti Delogu e Cabrino), era stata individuata la presenza certa di tre specie esplosive: il T4 presente su dieci dei trentadue campioni esaminati (su 4 campioni il T4 risultava quantitativamente presente nell'ordine di alcune centinaia di nanogrammi), la pentrite, individuata in otto campioni, in tre dei quali era presente a livelli di parecchie centinaia di nanogrammi, il tritolo, presente su sei campioni, solo in due campioni raggiungeva quantità di qualche centinaio di nanogrammi. Era stata, altresì, rilevata la presenza di dinitrotoluene in quattro campioni, due dei quali lo contenevano in quantità superiori al centinaio di nanogrammi (i consulenti hanno tuttavia spiegato in dibattimento che quest'ultima specie esplosiva potrebbe anche provenire dalla decomposizione del tritolo), di nitroglicerina in due campioni e di nitroglicole in un solo campione.

In considerazione della diffusione e dei livelli quantitativi delle specie esplosive presenti sui reperti e tenuto conto del fatto che la stragrande maggioranza degli esplosivi che contengono T4 o pentrite sono del tipo plastico, si riteneva dai consulenti che la carica contenuta nel vano portabagagli della Fiat 126 fosse costituita in gran parte da due plastici, l'uno a base di pentrite e l'altro a base di T4, oppure dal solo SEMTEX-H, che contiene entrambe tali specie esplosive, ed in minima parte da saponette di tritolo,

collocate verosimilmente sopra al plastico insieme a poche cartucce di esplosivo per usi civili del tipo gelatinato o pulverulento-nitroglicerinato.

Si segnalava peraltro dai consulenti che il plastico denominato Semtex-h è un esplosivo di produzione cecoslovacca, fabbricato in pani del peso di 2,5 Kg per impieghi civili in miniere e cave in funzione di detonatore e che l'uso e la detenzione illegale di Semtex-h da parte di grosse organizzazioni terroristiche e criminali era stato rilevato frequentemente negli ultimi quindici anni anche in Italia: l'uso di T4 e pentrite era stato accertato ad es. nel caso dell'attentato al rapido 904 ed anche in quella circostanza si era ipotizzato l'impiego di Semtex che accoppia appunto le due specie esplosive dianzi indicate; grossi quantitativi di tale plastico erano stati sequestrati nel 1985 in una villa di Rieti nella disponibilità del noto esponente mafioso Pippo Calò. Il peso della carica era stato determinato dai consulenti in 90 Kg circa, sulla base di calcoli matematici effettuati tenendo conto del volume del cratere generato dall'esplosione, delle demolizioni prodotte sul muretto di recinzione del vialetto che conduce agli edifici recanti i nn. civici 19 e 21 e sui muri perimetrali degli edifici medesimi prospicienti su via D'Amelio.

Gli stessi consulenti avevano precisato in dibattimento, a specifica richiesta, che un tale quantitativo di esplosivo con il sistema di innesco e l'eventuale sistema di attivazione della carica era pienamente compatibile con le dimensioni del vano bagagli della Fiat 126, se si fosse tolta la ruota di scorta. Ciò che nella specie si era certamente verificato ed era comprovato, a giudizio dei consulenti, dalle caratteristiche del cratere ed in particolare da quella depressione osservabile sul fondo dello stesso, orientata parallelamente al marciapiede. Hanno chiarito, infatti, i medesimi tecnici che il vano portabagagli della Fiat 126 ha una sezione orizzontale; se si toglie per aumentarne la capacità di carico la ruota di scorta, assume una forma ad L. La forma ad L in esplosivistica è la forma tipica delle cariche cave che consentono di indirizzare l'esplosione in un dato punto. Nella specie l'effetto di questa direzionalità della carica, che gli attentatori non avevano molto probabilmente previsto nè voluto, essendosi limitati ad asportare la ruota di scorta al solo fine di poter utilizzare per la costipazione dell'esplosivo la totalità del vano risultante, aveva determinato quell'ulteriore scavo sul fondo del cratere, riscontrato dai consulenti anche nel cratere prodotto a seguito delle prove di scoppio.

Le prove di scoppio effettuate a Sassetta avevano confermato le conclusioni raggiunte dai consulenti sulla causa dell'esplosione, sul tipo e sulla quantità di esplosivo utilizzato, sul sistema di innesco e sul sistema di attivazione della carica. Anche in queste prove era emerso che i bordi stoncati e la forma a calotta quasi sferica, rilevabili in ambedue i crateri, denunciavano la loro origine da esplosione di cariche non a contatto con il suolo. Le successive comparazioni eseguite dai consulenti avevano evidenziato che il cratere

originato dalla terza prova di scoppio aveva parametri dimensionali e morfologici sovrapponibili a quelli del cratere rilevato in via D'Amelio, ivi compresa la depressione dianzi indicata e la mancata frammentazione minuta degli strati superficiali del terreno.

Anche per quanto attiene ai frammenti della autovettura erano stati effettuati dai consulenti degli esami comparativi. A tal fine i consulenti avevano dapprima proceduto a mappare sul terreno i frammenti stessi, rilevando che la loro proiezione aveva interessato per la maggior parte il settore posteriore dell'autovettura ed in misura inferiore i settori laterale ed anteriore.

Successivamente i frammenti stessi erano stati confrontati con quelli di reperto, sia sotto il profilo numerico, sia per quanto atteneva alla pezzatura ed alle direzioni di proiezione. Dalla comparazione erano emerse molteplici analogie ed in particolare: il motore della vettura utilizzata per le prove di scoppio presentava demolizioni sovrapponibili a quelle del motore di reperto. Anche la proiezione subita era risultata simile (settore posteriore della vettura a circa 15 MT. dalla stessa); erano ancora leggibili anche i numeri di identificazione, i frammenti rinvenuti sul fondo del cratere erano dello stesso tipo e pezzatura di quelli recuperati nel cratere di via D'Amelio.

Successivamente i consulenti avevano provveduto a riassembleare su un telaio all'uopo predisposto i frammenti della 126, recuperati dopo la prova di scoppio. La struttura così ottenuta era stata confrontata con quella realizzata con l'assemblaggio dei reperti di via D'Amelio e da tale comparazione era emersa una sostanziale corrispondenza nella frammentazione delle due autovetture.

Sulla base di quanto accertato dai consulenti tecnici del p.m. era rimasto accertato che la realizzazione dell'autobomba che aveva determinato l'esplosione in via D'Amelio aveva richiesto la collocazione dell'antenna sul lato destro anteriore della Fiat 126; la realizzazione di un foro con un trapano; l'applicazione dell'antennina; l'applicazione del cavo che dall'antenna porta alla ricevente, fatto passare sulla parte destra all'interno dell'auto, poi fermato sulla parte alta e poi sceso fino ad arrivare alla ricevente.

Il pezzo di lamiera dell'auto, rinvenuto con imprigionato all'interno un tratto di cavo coassiale, costituisce riscontro di tale ricostruzione tecnica.

Si era reso necessario, inoltre, l'applicazione della ricevente e l'occultamento della stessa o sotto il sedile o sotto il pianale sul fondo ricoperta da qualcosa che la potesse mimetizzare.

Infine, la sistemazione dell'esplosivo nel vano bagagli, con copertura della batteria con materiale isolante per evitare rischi, e la sistemazione dei detonatori.

I consulenti tecnici con dovizia di argomenti escludevano che il trasporto dell'autovettura potesse recare significativi rischi al conducente e che il calore estivo potesse disciogliere

l'esplosivo.

Quanto alle capacità tecniche degli operatori, i consulenti mettevano in evidenza come fosse sufficiente la presenza di un capo operativo, dotato di sufficiente carisma per dettare ed ottenere l'esecuzione di ordini a soggetti con un minimo di competenza esplosivistica. Non erano affatto necessarie raffinate competenze in materia di esplosivi. Si richiedevano, inoltre, nel gruppo operativo cognizioni minime di elettrotecnica.

In effetti diversi degli odierni imputati sono qualificati dal comprovato possesso di siffatte caratteristiche: Aglieri è considerato un capo carismatico in grado di coordinare e dirigere un'azione così audace. Da Marino Mannoia abbiamo saputo che l'Aglieri aveva adeguate conoscenze di elettronica, avendo frequentato per diverso tempo una bottega di elettrauto nella quale aveva acquisito competenza in materia di congegni elettronici.

Anche a Franco Urso diversi collaboratori attribuiscono competenze nel campo elettrico mentre al Tagliavia il Drago ed il Cancemi attribuiscono, con corredo di esempi storici, notevole competenza nel maneggiare esplosivi.

Per l'applicazione e l'utilizzazione dell'apparato ricetrasmittente era sufficiente acquistarlo, leggere le istruzioni e provarne il funzionamento, anche a casa con l'impiego della lampadina.

L'assunto dei consulenti tecnici, reso prima della collaborazione del Ferrante, è stato puntualmente confermato da quest'ultimo dopo l'inizio della sua collaborazione nel 1996, con il racconto della prova dei telecomandi a case Ferreri, prova effettuata con il Biondino ed il Biondo nel corso della quale avevano simulato una situazione corrispondente a quella reale per verificare se l'impulso del telecomando, comandato a distanza, fosse in grado di azionare il ricevitore.

L'intera ricostruzione dei consulenti tecnici sulla qualità e quantità dell'esplosivo, sul sistema di innesco radiocomandato, sulla riconducibilità dei reperti (schede e altri frammenti riconducibili al sistema di attivazione della carica) all'autobomba, sulla identificazione del radiocomando, di produzione della Telcoma System e sull'idoneità dello stesso all'uso per il quale il congegno era stato montato sull'autovettura, non sono neppure oggetto di appello e per questo si può rinviare integralmente sul punto all'esposizione contenuta nella sentenza impugnata che aderisce alle due sentenze passate in cosa giudicata contro i cui assunti non risultano apportati significativi argomenti, se non per quanto concerne più in generale la effettiva presenza dell'autovettura di Valenti Pietrina sul luogo della strage.

Nonostante nei motivi di appello siano sostanzialmente trascurati, perché disattesi in modo che non consentiva repliche, i rilievi svolti nei due giudizi di primo grado dal consulente tecnico della difesa dr. Ugolini, è opportuno per completezza e per dimostrare come sul

piano della prova generica la difesa sia uscita perdente dal confronto dibattimentale (la povertà dei motivi di appello su questo aspetto è del tutto evidente: è facile verificare come si tratti di argomenti tralaticciamente riprodotti, senza frammenti di novità e ampiamente confutati prima dai consulenti tecnici e poi dalle tre sentenze di merito alle quali si deve doverosamente far riferimento per la loro completezza, esaustività, logicità e persuasività).

E' corretto, anzitutto, affermare che prima il consulente tecnico di parte e quindi gli appellanti non sono stati in condizione di offrire una propria ricostruzione dell'attentato, né di fornire una spiegazione realmente alternativa delle cause e della dinamica dell'esplosione, compatibili con la massa dei dati di prova generica: in breve con la situazione dei luoghi, con il numero, la qualità, le condizioni e le caratteristiche dei reperti, con i risultati degli esperimenti dei consulenti del p.m.

Ciò che emerge dagli atti d'appello e dalle dichiarazioni del consulente di parte è semplicemente l'insinuazione sistematica di dubbi ed incertezze, sulla base di elementi inconsistenti e incapace di reggere alla prova dei fatti.

E' possibile riportare per esteso e per economia di impegno motivazionale le acute osservazioni della Corte di primo grado del primo processo per la strage di via D'Amelio, convalidate dalla Corte di Assise di appello con ulteriori argomenti, all'esito di un incandescente dibattimento di appello.

Esse che contengono non solo una totale confutazione delle osservazioni del consulente tecnico di parte ma una preliminare dimostrazione di falsità dell'unico argomento, riprodotto con decisione dalla difesa in questo giudizio di appello, la presunta assenza del blocco motore nel teatro della strage nel corso delle prime riprese successive alla stessa.

Nella sentenza del 27 gennaio 1996 della Corte di assise di Caltanissetta, a proposito dei rilievi svolti dal consulente tecnico di parte Ugolini, si leggono puntuali e argomentate osservazioni critiche che possono essere fatte proprie da questa Corte.

Ancora una volta il punto di partenza della difesa erano state le riprese videoregistrate effettuate dalla Polizia Scientifica nell'immediatezza dei fatti. Si era notato la presenza sulla fiancata destra di una delle autovetture presenti sul luogo dell'esplosione, una Audi 80, che si trovava parcheggiata al centro della carreggiata di via D'Amelio, di squarci della lamiera con andamento dal davanti verso il dietro e dal basso verso l'alto.

Tali squarci erano dovuti all'impatto di schegge tangenziali che non potevano provenire, a giudizio del consulente della difesa, dall'ordigno esploso innanzi al civico 19, in quanto l'Audi 80 non esponeva tale fiancata al civico 19, bensì quella opposta. Analogamente non avrebbero potuto imputarsi all'impatto delle schegge provenienti dallo scoppio avvenuto

sul marciapiedi innanzi al civico 19 i fori e le deformazioni rilevati sulla fiancata posteriore sinistra della Giulietta, parcheggiata dal lato dello stabile sito al civico 68, in quanto tale parte della vettura era coperta dalla presenza dell'Audi 80, per cui le microschegge avrebbero dovuto trapassare prima la carrozzeria di questa autovettura, ma in tal caso avrebbero perso velocità e non avrebbero potuto provocare quelle deformazioni e quei fori sulla Giulietta.

Sottolineava ancora il dr. Ugolini che in taluni videogrammi delle riprese effettuate dalla Polizia Scientifica risultava evidente la presenza, in prossimità della ruota anteriore destra dell'Audi 80, di una escavazione sul piano stradale, avente tutte le caratteristiche di un cratere. Tutto ciò lo aveva portato a ritenere che, oltre alla carica esplosa nel sito individuato dai consulenti del P.M., vi fosse anche un secondo ordigno, del quale peraltro vi sarebbe stata traccia in taluni videogrammi sempre della scientifica: il consulente segnalava, in particolare, alla Corte la stampa di un videogramma, allegato alla relazione scritta sub. n. 21, nel quale era ben visibile la presenza di un corpo avente, a suo giudizio, le caratteristiche di un fondo di bombola di gas g.p.l. da 5 Kg., posizionato alla base della ruota anteriore destra dell'Audi 80, a contatto con il manto stradale.

L'esplosione di tale secondo ordigno, attivato probabilmente a mezzo di un ricevitore acustico sollecitato dal primo scoppio, avrebbe determinato, oltre alla formazione del cratere di che trattasi, anche la proiezione di schegge, dovute alla frammentazione della bombola, che avrebbero impattato contro la fiancata destra dell'Audi 80, provocando sulla sua superficie quei fori di striscio rilevati, e contro il lato sinistro della Giulietta, sprigionando altresì un'onda d'urto che aveva deformato in maniera rilevante la fiancata sinistra della stessa Giulietta. Le schegge provenienti da questo secondo ordigno avrebbero probabilmente investito anche l'agente Cusina, al quale era verosimilmente riferibile quella notevole traccia ematica, evidenziata in prossimità della Cromo azzurra nella planimetria redatta dal Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica di Palermo, come comproverebbe il fatto che il cadavere dell'agente Cusina risultava attinto da diverse schegge nella parte posteriore alta del tronco e non aveva subito il depezzamento degli arti inferiori. Ciò lasciava supporre, a giudizio del consulente, che l'agente Cusina fosse stato attinto anche da uno sciame di schegge trafilate a fianco ed attraverso l'Audi 80, provenienti proprio dallo scoppio originato dall'ordigno che trovavasi in prossimità di detta autovettura, tanto più in quanto l'agente Cusina trovavasi, al momento dell'esplosione, in prossimità della Fiat Cromo celeste targata PA 889985 e quindi fuori dal raggio di letalità dell'ordigno esplosivo collocato innanzi al civico 19, ma nel raggio di letalità dell'ulteriore ordigno individuato dal consulente.

La Corte del primo processo osservava, e questa Corte condivide il ragionamento, che le

considerazioni del consulente di parte erano assolutamente in contrasto con i dati emersi in esito alle sperimentazioni compiute dai consulenti del P.M., ed erano fondate su dati obiettivi erronei, e incompatibili con i canoni di razionalità e logicità che di norma presiedono a tutti i comportamenti umani, tanto più se delittuosi.

Più volte richiesto di precisare dove l'ipotetico ordigno sarebbe stato collocato dagli attentatori, il consulente aveva dichiarato che lo stesso molto verosimilmente era posizionato a contatto con il manto stradale, in prossimità della ruota anteriore destra dell'Audi 80, nello stesso luogo dove poi si era generato il cratere. Ma questa sarebbe stata all'evidenza una scelta assurda che avrebbe potuto pregiudicare il buon esito del programma criminoso, essendo un ordigno delle dimensioni di una bombola di gas, posizionato al centro della carreggiata, ben visibile non soltanto al personale di scorta che avesse proceduto a preventiva bonifica dei luoghi, ma anche a chiunque si fosse trovato a transitare in quel sito, e tenuto conto, si può aggiungere, che l'attentato era stato programmato per le prime ore del mattino ed fu realizzato invece alle 17 del pomeriggio.

I consulenti del P.M., nel corso della successiva audizione all'udienza del 30/11/1995, avevano d'altra parte contestato che una bombola di gas, allorchè viene innescata con una carica, si collassa, generando pochissime schegge grossolane a bassa velocità, e non determina la formazione di alcun cratere nel luogo dove è collocata, fornendo, peraltro, dimostrazione di tale loro assunto mediante consegna di una cassetta (visionata in aula nel primo processo ed acquisita agli atti di quel procedimento, i cui verbali sono stati acquisiti in questo), contenente la videoregistrazione di una prova di scoppio, effettuata dai medesimi consulenti impiegando una bombola di gas da kg.10, innescata con una carica di 160 gr. di C4 plastico.

Non si comprende, si legge ancora in sentenza, perchè mai le schegge provenienti da questo secondo ordigno avrebbero investito soltanto la fiancata posteriore destra dell'Audi 80 e non anche la parte anteriore della stessa fiancata e la carrozzeria della medesima autovettura nella zona circostante la ruota anteriore destra, che erano le parti più prossime al presunto punto di scoppio. Tali parti, come è possibile rilevare dalle foto allegate sub nn. 21 e 27 alla consulenza del prof. Ugolini, risultavano invece perfettamente integre.

Su tali premesse i consulenti dell'accusa avevano assai più ragionevolmente sostenuto la tesi che le perforazioni presenti sulla fiancata destra dell'Audi erano piuttosto fori di uscita (la lamiera della fiancata destra, in corrispondenza dei fori di che trattasi presentava infatti gli orli rovesciati verso l'esterno), da ricondurre a schegge originate dall'esplosione dell'ordigno collocato sulla Fiat 126, che avrebbero attraversato completamente l'Audi. Le schegge provenienti dall'esplosione della Fiat 126 ben potevano attraversare entrambe le fiancate dell'Audi, costituite da lamiere dello spessore di 0,6 millimetri. Rappresentavano,

inoltre, che nella prova di scoppio effettuata a Sassetta talune schegge generate dall'esplosione della Fiat 126 avevano attraversato il guard-rail, opposto al punto di scoppio, che presentava uno spessore di 3,5 mm.

Tale ricostruzione appare anche a questa Corte convincente, in quanto dà pure contezza della rilevata assenza di lesioni alla parte anteriore della fiancata destra dell'Audi. La posizione a spina di pesce in cui era parcheggiata l'autobomba aveva determinato, infatti, una proiezione delle schegge originate dall'esplosione, secondo una certa angolazione pari alla stessa inclinazione che aveva l'autovettura rispetto al marciapiedi. Ciò spiega le perforazioni presenti sulle fiancate posteriori dell'Audi che, trovandosi nella stessa traiettoria angolata, sono state maggiormente attinte rispetto alle zone anteriori, meno esposte al raggio di proiezione delle schegge stesse (v. planimetria allegata sub. n. 33 alla stessa consulenza del prof. Ugolini).

Anche per quanto attiene alle lesioni riscontrate sul cadavere del Cusina, ad avviso della Corte, non vi sono ragioni per ritenere che le stesse siano riconducibili alle schegge provenienti dallo scoppio di un presunto secondo ordigno. Contrariamente a quanto assumeva il prof. Ugolini, i frammenti metallici recuperati in esito all'esame autoptico del Cusina si trovavano tutti nella parte anteriore del corpo ed in particolare alla regione mammaria destra, alla regione anteriore del collo, alla regione inguinale sinistra, all'interno del torace lato sinistro, sulla cute degli arti inferiori (cfr. pag. 38 vol. I dei rilievi tecnici eseguiti dalla Polizia Scientifica), in zone quindi comunque non esposte al raggio di azione delle schegge provenienti dal cd. secondo ordigno.

Risultava inoltre, dall'osservazione delle foto del cadavere del Cusina effettuate dalla Polizia Scientifica (v. foto da n. 93 a n. 100 in vol.4 dei rilievi della Polizia Scientifica), così come dal materiale fotografico prodotto in sede di esame autoptico, che i fenomeni di lesività e traumatismo interessavano essenzialmente la parte anteriore del corpo del Cusina e non invece la parte posteriore, nella quale si osservavano soltanto macchie ematiche non imputabili comunque a ferite in loco ed un'area di annerimento diffuso alla coscia destra. Quanto poi alla osservazione del consulente della difesa, secondo cui il Cusina si sarebbe comunque trovato al di fuori del raggio di letalità dell'ordigno individuato dai consulenti, si replicava che il raggio di letalità, individuato in mt. 6 dai consulenti del P.M., attiene unicamente all'effetto dell'onda d'urto e non anche all'azione delle schegge generate dalla frammentazione dell'autobomba, la cui proiezione con effetti lesivi anche mortali si estende ben al di là del raggio di letalità indicato dai consulenti stessi (su tale circostanza anche Ugolini mostrava di concordare).

Dalle risultanze della perizia autoptica acquisita in atti era in effetti emerso che il decesso dell'agente Cusina era stato determinato non tanto dalle lesioni legate all'onda d'urto, pure

riscontrate, bensì proprio da lesioni da schegge, prodotte in particolare da un grosso frammento metallico che era penetrato a livello della faccia anteriore del collo ed aveva risalito tutti quanti gli organi del collo sino a livello del pavimento linguale (v. anche dep. dei consulenti medico-legali Procaccianti Paolo e Milone Livio). E non vi è dubbio che il frammento metallico che ha prodotto tali effetti mortali ben poteva provenire dalle schegge originate dall'ordigno esplosivo innanzi al civico 19, alla cui vista il Cusina era interamente esposto, in quanto si trovava, secondo quanto ha riferito il collega Vullo Antonino, sopravvissuto alla strage, proprio davanti alla autovettura da lui condotta, dalla quale era appena sceso (trattasi della Fiat Croma celeste targata PA 889985) e quindi nella traiettoria di proiezione delle schegge provocate dallo scoppio, ancorchè non nell'ambito del raggio di letalità dell'onda d'urto sprigionata dall'esplosione. E del resto il Cusina non soltanto non aveva riportato il depezzamento degli arti, ma non era neanche deceduto sul posto, molto probabilmente per via del fatto che il medesimo si trovava ad una distanza maggiore dal punto di scoppio rispetto a quella degli altri suoi colleghi. Risulta, infatti, dalle testimonianze in atti che il Cusina era ancora in vita all'atto dei primi interventi ed era stato quindi soccorso e trasportato presso un vicino nosocomio, l'Ospedale Villa Sofia, dove era tuttavia deceduto.

Tutti questi rilievi dissipavano i dubbi prospettati dal consulente Ugolini, il quale, peraltro non aveva mancato di evidenziare in modo capzioso che nè dalle planimetrie redatte dai consulenti del P.M., nè dai rilievi effettuati dal personale della Polizia Scientifica, era dato rilevare il luogo ove era stato rinvenuto il cadavere del Cusina, rilievo futile e fumoso, privo di qualsiasi rilevanza perché superato dalle testimonianze e dalle altre evidenze oggettive.

Sulla base di tali rilievi veniva respinto questo primo attacco alla piana ricostruzione delle cause dell'esplosione, emergenti dai rilievi tecnici e di polizia scientifica e dall'evidenza della prova generica.

Ma ciò che appare utile sottolineare a questo punto è che il tentativo di deviare l'indagine dalla vera causa dell'esplosione risale già al primo processo per la strage e che i successivi tentativi in questo senso sono sempre meno fondati e sempre più aleatori e vaghi, poiché lo sforzo difensivo di proporre una ricostruzione alternativa, sia pure traballante, contraddittoria e incoerente ma con una certa patina di scientificità era già stato compiuto in allora senza significativi esiti.

I successivi argomenti, dei quali fra poco ci dovremo occupare, non nascondono la debolezza nascente dalla demolizione di questo primo tentativo, appoggiato sulle dichiarazioni di un tecnico, mentre in questo processo d'appello ci troviamo di fronte al nulla sul piano tecnico-scientifico.

L'assunto della presenza in via D'Amelio di un secondo ordigno e comunque di un ordigno diverso da quello collocato sulla Fiat 126 è, dunque, temporalmente risalente e non costituisce certo una novità di questo processo.

Per comprendere la ben diversa portata dell'assunto difensivo iniziale si consideri che i consulenti del p.m. hanno dovuto misurarsi con osservazioni tecniche specifiche, inesistenti in questo processo, nel quale non sono state neppure riportate le considerazioni che stiamo qui ricordando, a dimostrazione dell'assoluta mancanza di una qualsiasi idea sulla quale basare una qualsivoglia ricostruzione alternativa.

In particolare i consulenti del P.M. avevano spiegato che quel frammento esistente in prossimità della ruota destra dell'Audi 80, nel quale il prof. Ugolini aveva ritenuto di individuare un fondo di bombola, con tutta probabilità era invece la calotta parabolica del faro destro dell'Audi 80 e lo stesso cratere, la cui formazione il consulente della difesa aveva attribuito all'esplosione del secondo ordigno, non aveva, in realtà, le caratteristiche di un vero e proprio cratere, ma era soltanto una escavazione prodotta dal cerchione della ruota anteriore destra dell'Audi, che aveva strisciato l'asfalto, nel momento in cui la stessa auto aveva subito uno spostamento per effetto dell'esplosione oppure ad opera dei Vigili del Fuoco che avevano prestato i primi soccorsi.

Il tecnico di parte prof. Ugolini aveva, poi, tentato di sostenere, nell'unico processo nel quale era stato presentato per deporre, la inidoneità a fini comparativi delle prove di scoppio effettuate dai consulenti del P.M., rappresentando che dette sperimentazioni sarebbero state condotte in condizioni oggettive sostanzialmente differenti da quelle esistenti in via D'Amelio al momento dell'attentato. Non si sarebbe tenuto conto delle differenti condizioni atmosferiche e specificamente della diversità di temperatura esistente nel luogo ove erano state eseguite le prove pratiche rispetto a quelle mediamente registrate a Palermo nelle ore diurne del mese di luglio, oscillanti, secondo i dati rilevati dalle pubblicazioni ufficiali del Servizio Meteorologico dell'Aeronautica, tra un minimo di 21,6° ed un massimo di 30,5°, con punte massime nelle ore più calde (ore 13.00-15.00) di 40,3°.

In proposito il dr. Ugolini aveva affermato che l'esposizione della Fiat 126 contenente l'esplosivo al calore da irraggiamento solare per un'intera giornata avrebbe sicuramente determinato delle alterazioni dello stato fisico e chimico dell'esplosivo che avrebbero certamente influito sul rendimento dello stesso: il plastico, infatti, superata una certa temperatura, perderebbe la propria adesività, si fluidifica e tenderebbe, per gravità, a scendere verso le zone più basse e ciò nella specie avrebbe potuto conferire alla carica, ormai interamente costipata nel vano portaruote della vettura e priva di zone d'aria intermedie, un maggiore effetto; d'altra parte i detonatori che hanno una certa massa

tendono anch'essi a scendere verso il basso, annegando nell'esplosivo ormai fluidificato ed in conseguenza di ciò la carica avrebbe convogliato la maggior parte dell'energia di scoppio verso l'alto. I consulenti del P.M. avrebbero omesso di valutare adeguatamente le condizioni dei luoghi teatro dell'attentato (e conseguentemente di riprodurle in sede di prove pratiche), con particolare riguardo alla struttura del terreno del piano stradale e del cordolo del marciapiede interessato allo scoppio, alla presenza nelle immediate adiacenze del luogo ove si era verificato lo scoppio di una grata metallica, che deponeva per l'esistenza di condutture di acqua o di altro genere e conseguentemente per la discontinuità del terreno sottostante.

Anche questi ulteriori rilievi formulati dal dr. Ugolini venivano giudicati privi di consistenza alla luce delle considerazioni svolte dai consulenti del P.M. all'udienza del 30/11/1995.³¹⁷

I consulenti del P.M. dimostravano, mediante prova pratica, di cui produceva alla Corte idonea documentazione, che, contrariamente a quanto riferito dal prof. Ugolini, il plastico C4, portato fino alla temperatura di 68° in stufa, mantiene la stessa consistenza che ha a temperatura ambiente e non si fluidifica affatto e che in tale condizione di surriscaldamento i detonatori rimangono nella stessa posizione in cui erano stati sistemati a freddo, di talchè, se anche la Fiat 126 fosse rimasta esposta ai raggi del sole per molte ore, non si sarebbe potuto verificare quell'effetto di fluidificazione dell'esplosivo, di annegamento dei detonatori rappresentato dal prof. Ugolini. Precisavano inoltre che il campo delle temperature di impiego del plastico C4 è compreso fra -40 e +70°C, esprimendo le proprie perplessità anche sulla possibilità che nel portabagagli della Fiat 126 potesse essere stata raggiunta la temperatura di 60° C. Perplessità questa che appariva, alla Corte che con questa specie di rilievo si era dovuta misurare, pienamente legittima, posto che se l'assorbimento di calore per l'esposizione di una qualsiasi autovettura all'irraggiamento solare avesse dovuto effettivamente comportare un innalzamento della temperatura a livelli superiori ai 70° (la sperimentazione eseguita dai consulenti del P.M. era consistita nell'inserire il plastico in una stufa, portandolo fino alla temperatura di 68°C), non potrebbero resistere neanche molte delle plastiche che formano i componenti interni dell'auto e chi fosse entrato nell'abitacolo si sarebbe certamente ustionato. Non vi

³¹⁷ Conviene ricordare come tutte le osservazioni tecniche di cui ci stiamo occupando non sono state affatte riprodotte nel dibattito di primo grado nel quale si è fatto ricorso alla produzione massiva dei verbali del primo processo per la strage di via D'Amelio. Questi aspetti dal fatto costituivano in realtà un argomento chiuso, tanto che il prof Ugolini non è stato neppure sentito direttamente dalla Corte di primo grado che aveva invece assunto i consulenti del p.m. che avevano ribadito quanto già risultante dalle precedenti dichiarazioni. Si è dovuto operare una sorta di riepilogo sul punto per la rinnovata insistenza della difesa verso la fine di questo grado di giudizio su una possibile ipotesi alternativa, ipotesi, come detto, assolutamente sganciata dalle acquisizioni tecniche dei precedenti giudizi e quindi del tutto inconsistente appunto perché priva di qualsiasi raccordo con l'imponente materiale tecnico-scientifico che aveva permesso a ben tre Corti di merito di giungere, in due casi con efficacia di giudicato, ad una ricostruzione assolutamente attendibile della cause e modalità dell'esplosione.

era comunque prova che la Fiat 126 fosse rimasta sul posto dove avvenne l'esplosione "dal sorgere del sole fino alla calura meridiana" come affermato dal prof. Ugolini. Se anche così fosse stato, non poteva, comunque, ritenersi che la vettura in questione fosse stata per tutta la giornata esposta ai raggi del sole.

Il teste Moscuza Giuseppe aveva riferito che quella domenica 19 luglio, nel fare rientro nella propria abitazione intorno all'ora di pranzo, aveva cercato di parcheggiare la propria autovettura dal lato dei civici 19 e 21, proprio perchè a quell'ora da quel lato c'era l'ombra. Quanto alle osservazioni sulle prove di scoppio evidenziavano i consulenti del p.m. che le prove di scoppio avevano unicamente lo scopo di verificare sperimentalmente, sulla base del cratere e della frammentazione osservata sulla Fiat 126 (cioè di quegli elementi più direttamente esposti all'azione della carica), la bontà delle risultanze ricavate dai calcoli e delle deduzioni effettuate in ordine al peso della carica esplosiva ed alla sua dislocazione nell'autovettura e non già di determinare con esattezza il peso della carica stessa.

Essi sottolineavano che il risultato del calcolo del peso di carica sulla base delle demolizioni che la sua esplosione aveva originato è sempre approssimativo, qualunque sia il sistema di calcolo impiegato, in quanto i parametri che influenzano tale computo sono innumerevoli e quasi mai tutti quantificabili (vi rientra per es. anche la percentuale degli esplosivi costituenti la carica e la loro dislocazione in essa).

In ragione di ciò tutti i parametri indicati dal prof. Ugolini per evidenziare differenze tra le condizioni della prova di scoppio e quelle dell'attentato erano ininfluenti per i fini propostisi dai consulenti e comunque tali da indurre indeterminazioni, comprese entro i margini di approssimazione, inerenti sia ai calcoli sia alle prove pratiche per la individuazione del peso di carica.

Era stata, altresì, contestata dal consulente della difesa l'attendibilità delle risultanze dell'attività di ricerca dei residui esplosivi espletata dai consulenti del P.M. Tralasciando le repliche dei consulenti del p.m. - fatte proprie dalle sentenze alle quali questa Corte ritiene di doversi associare – a questa come tutta una serie di osservazioni “minori” del consulente di parte, affatto considerate nei motivi di appello, conviene portare l'attenzione sull'unico argomento “tecnico” sul quale ha insistito la difesa in questo giudizio.³¹⁸

³¹⁸ Si legge nella sentenza del 27 gennaio 1996 a questo proposito:

“ Nel corso della loro seconda audizione i consulenti del P.M. hanno fornito anche adeguate e plausibili spiegazioni in ordine alla mancata repertazione di quel pezzo di lamiera di colore grigio, ritratto nella foto in allegato n. 3 della consulenza del prof. Ugolini, recante, a giudizio del medesimo consulente, l'impronta a stampo del cratere e pertanto di particolare significato ai fini delle indagini in quanto riconducibile verosimilmente al contenitore della carica.

“ I consulenti del P.M. hanno in proposito rilevato che in realtà tale lamiera non è imbutita (cioè

stampata da onda d'urto) sul fondo del cratere, ma semplicemente ricaduta sullo stesso, come del resto appare evidente dalla osservazione della videocassetta prodotta dal consulente della difesa e dalle

A pag. 89 e seguenti della sentenza n. 1 del 27 gennaio 1996 della Corte di assise di Caltanissetta, passata in cosa giudicata nei confronti di Scarantino Vincenzo, si legge testualmente:

“Prive di consistenza risultano poi le insinuazioni effettuate dal prof. Ugolini in ordine alla asserita sostituzione dell'ammasso di lamiera, che dalle riprese filmate effettuate nell'immediatezza del fatto dalla RAI e dalla Polizia Scientifica è visibile in prossimità della ruota posteriore destra della Fiat Croma celeste targata PA 889985 (il prof. Ugolini ha segnalato i videogrammi allegati sub. nn. 36 e 37 alla propria consulenza), con il blocco motore individuato come appartenente all'autobomba, che ivi si assume essere stato rinvenuto dai consulenti del P.M.

“ Ampio testimoniale in atti ha invero confermato l'avvenuto rinvenimento in quel sito del blocco motore da parte dei consulenti del P.M.

“Va tenuto presente peraltro che sui luoghi sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno spostato molto materiale dalla carreggiata e persino delle autovetture per consentire il transito dei propri automezzi. E' probabile quindi che il blocco motore sia stato spostato, dal luogo dove era stato proiettato per effetto dello scoppio nel sito dove è stato rinvenuto dai consulenti, per necessità connesse alla prestazione dei primi soccorsi ed all'intervento

stampe dei relativi videogrammi, rilevando altresì che la lamiera in questione non poteva far parte del contenitore della carica esplosiva, in quanto, atteso il cospicuo peso della carica, la stessa sarebbe stata completamente frammentata dall'esplosione e non soltanto deformata. I consulenti hanno altresì chiarito di non aver rinvenuto all'interno del cratere all'atto del sopralluogo il pezzo di lamiera di che trattasi, che era stato evidentemente rimosso da qualcuno prima del loro intervento, precisando che comunque lo stesso non poteva appartenere, per le sue dimensioni, al contenitore della carica, ma era invece riconducibile più verosimilmente ad una delle due autovetture parcheggiate ai lati dell'autobomba. I pochi pezzi, di più cospicue dimensioni reperiti durante le operazioni di setacciamento della zona erano stati identificati infatti come appartenenti alla Marbella, alla Panda celeste o alla Fiat Uno che erano le autovetture parcheggiate in posizione più prossima all'autobomba.” P. 88-89

Il brano è importante perché mette in luce come non solo per il motore dell'autobomba ma anche per altri reperti nei minuti successivi alla strage vi fu un sicuro spostamento dalla posizione di quiete post-esplosione, dipendente dagli inevitabili interventi delle squadre di soccorso che non potevano, evidentemente, operare nella logica della salvaguardia dello statu quo a fini investigativi.

dei Vigili del Fuoco.

“Gli stessi consulenti del p.m., Egidi Vassale, Ugolini e Delogu hanno del resto escluso la possibilità che il blocco motore sia stato proiettato dall'esplosione in quel sito dove è stato rinvenuto. Essendo il motore molto basso rispetto alla carica è più probabile che lo stesso sia stato spinto al livello del manto stradale verso il centro della carreggiata e poi sia stato da lì spostato proprio per consentire il transito agli automezzi più ingombranti. D'altra parte nel videogramma in allegato 37 alla consulenza del prof. Ugolini quello che viene indicato, accanto alla ruota posteriore destra dell'autovettura, come ammasso di lamiera è stato individuato dai consulenti del P.M. come il gruppo cambio e differenziale dell'autobomba (la forma è invero perfettamente corrispondente a quella del reperto n.28 barrato v. foto n. 32 in allegato 3/2 alla consulenza del P.M.), che è stato dai medesimi rinvenuto sopra il marciapiede di fronte allo stabile sito al civico 68. “Anche questo reperto dunque ha subito uno spostamento anteriormente all'intervento dei consulenti.

“In definitiva dunque tutte le contestazioni mosse dal prof. Ugolini all'operato dei consulenti del P.M. non appaiono condivisibili neppure a questa Corte, essendo state talune smentite dalle contrarie dimostrazioni offerte in dibattimento dai consulenti dell'Accusa, talaltre confutate dai medesimi consulenti con argomentazioni che, in quanto fornite di rigore logico e corrette sotto il profilo tecnico- scientifico, meritano consenso, e risultando incompatibili con le risultanze oggettive acquisite in atti.

“Non può sottacersi – scrivono giustamente quei i giudici - che il consulente della difesa, che è arrivato a negare persino l'evidenza, laddove ha contestato che tra i reperti esaminati dai consulenti dell'accusa vi fossero frammenti metallici recanti tracce di vernice bordeaux (dato questo obiettivamente comprovato, basti osservare ad es. le foto nn. 24,34,37, 39, 59, 64 in allegato 3/2 alla consulenza del P.M.), si è poi sottratto al contraddittorio con i consulenti del P.M., non presentandosi all'udienza del 30/11/1995, all'uopo fissata dalla Corte, senza addurre tempestivamente alcun legittimo impedimento.”

La ricostruzione del fatto effettuata dai giudici di primo grado corrisponde in tutto a quella effettuata, p. 21 e ss, dalla sentenza della Corte di assise di appello di Caltanissetta, nel primo processo per la strage di via D'Amelio, del 23 gennaio 1999, nei confronti di Profeta Salvatore + 2, che ha, a sua volta, convalidato i risultati raggiunti dalla prima sentenza del 1996. Essa va confermata in assenza di significativi elementi di novità negli atti di appello.³¹⁹

³¹⁹ Si legge in sentenza, p. 33:

“ E' peraltro significativo che nell'atto di appello – pur essendo stata avanzata la richiesta di una perizia e dell'esame del consulente di parte – nessun argomento sia contenuto per contrastare le puntuali considerazioni svolte dai consulenti anche sulla base di prove sperimentali e gli argomenti contenuti nella sentenza impugnata”.

Quest'ultima sentenza è passata in cosa giudicata nei confronti del medesimo Profeta, accusato tra l'altro di essere stato il mandante del furto della 126 di Valenti Pietrina, utilizzata come autobomba per commettere la strage.

Nella motivazione si descrive accuratamente, sulla base del testimoniale di cui anche questa Corte dispone (Vergara ed altri), la situazione di grande confusione esistente nella zona della strage per l'intervento di un gran numero di mezzi di soccorso, autoambulanze e vigili del fuoco, incaricati di prestare i primi soccorsi a persone rimaste intrappolate in casa in appartamenti a rischio di nuovi crolli.

L'opera di repertazione nel tardo pomeriggio del 19 non potè essere svolta e dovette essere rinviata al giorno successivo.

Si sottolinea come dopo il rinvenimento del blocco motore, si recuperarono vari altri pezzi della 126 (un riscontro anche sopra) e, particolare interessante tratto dalla deposizione di Egidi, proprio nel cratere individuato come il punto in cui si era manifestato il primo effetto dell'esplosione, erano rinvenuti frammenti dell'autovettura: pezzi di balestra e della parte dell'autovettura in corrispondenza del portabagagli.

La sentenza muove pure dal rinvenimento delle due schede elettroniche Telcoma , facenti parte di un radiocomando ricetrasmittente, e dal rinvenimento di cavi di antenna, per sostenere che l'impulso ai detonatori era stato dato appunto da un radiocomando: una ricevente chiudeva il circuito, al quale erano collegati da una parte i detonatori e dall'altro l'alimentatore.

La sentenza ricorda, pure, l'osservazione del colonnello Vassale nel verbale allegato agli atti di questo processo, ad avviso del quale il colore rosso bordeaux dell'autovettura era quello originale, perché dai frammenti raccolti non emergeva alcuno stato di vernice sottostante che l'esplosione avrebbe portato alla luce.

Ancora del Vassale viene riprodotta la puntualizzazione in ordine al mancato rinvenimento di schegge di metallo ripetitive non riconducibili alla Fiat 126.

La sentenza faceva proprie tutte le osservazioni dei consulenti che escludevano in modo argomentato che l'esplosione potesse essere stata provocata da un contenitore appoggiato sul punto ove si era formato il cratere, affermando in ultima istanza che l'esplosivo era contenuto nella FIAT 126 e precisamente nel suo vano portabagagli, ubicato proprio nel punto in cui si era formato il cratere.

Concludeva conseguentemente affermando che “ l'estremo rigore nell'analisi e le convincenti risposte (fondate anche su prove sperimentali) su tutte le questioni loro poste

Il consolidamento tecnico-scientifico della prova sulle cause e modalità dell'esplosione prodottosi in quel giudizio, ormai irrevocabile è particolarmente significativo se si considera che era proprio in questo giudizio che si giocava la partita decisiva per il primo imputato, Salvatore Profeta, accusato di avere cooperato nella predisposizione dell'autobomba mediante il furto della 126 di Valenti Pietrina, difeso dal medesimo avv. Petronio difensore-appellante in questo processo degli imputati Biondino e Tomasello..”

escludono, anche sotto questo profilo, la necessità di una nuova perizia esplosivistica.”

Malgrado queste univoche conclusioni e malgrado il consulente di parte si fosse alla fine sottratto al contraddittorio con i consulenti tecnici dell'accusa, la difesa degli imputati, ed in particolare gli avvocati Scozzola e Di Gregorio, hanno ritenuto di poter rimettere in discussione che causa dell'esplosione verificatasi in via D'Amelio il 19 luglio 1992, intorno alle ore 17, fosse stato l'esplosivo stipato nel vano portabagagli dell'autovettura Fiat 126 di colore rosso bordeaux rubata a Valenti Pietrina, della quale era stato rinvenuto sul luogo dell'attentato il blocco motore recante il numero di serie 9406531, nonché una miriade di altri frammenti e sulla quale era stata applicata la targa della 126 bianca di Sferrazza Anna Maria, già ricoverata presso l'autocarrozzeria di Giuseppe Orofino.

Nel corso dell'istruttoria dibattimentale di secondo grado e nelle memorie conclusive, rispettivamente in data 8 marzo 2002 e 11 gennaio 2002, i difensori di Gaetano Scotto e di Pietro Aglieri ed altri hanno sostenuto non esservi prova che l'autovettura della Valenti, asseritamene rubata dallo Scarantino, fosse servita per la strage e fosse stata realmente portata in via D'Amelio il 19 luglio 1992, imbottita di tritolo.

Tale mancanza di prova viene affermata sulla base dei seguenti argomenti (si trascura per l'assoluta inconducenza quello fondato sulle caratteristiche della verniciatura che per la Valenti era nuova mentre per il teste Genovese era vecchia, essendo stato verificato che la Valenti aveva solo fatto riverniciare la mascherina anteriore e per il resto si era preoccupata di dare ella stessa una lucidata alla carrozzeria con mezzi rudimentali e artigianali che, al di là del suo soggettivo giudizio, non potevano far ridiventare nuovo un colore sbiadito da sette anni di esposizione agli elementi naturali):

- “La nuova dichiarazione di Ferrante nel processo “Borsellino ter, udienza del 25 giugno 2001”
- L'acquisizione e visione in aula del filmato dei vigili del fuoco.

Tutta l'argomentazione si basa sul rinvenimento del blocco motore solo nel corso della mattinata del 20 luglio e non nel pomeriggio del 19 e sull'affermazione, apodittica, che quel blocco motore, non visibile dai filmati nel punto in cui sarebbe stato poi rinvenuto dai consulenti, non si trovasse perciò solo sull'intero teatro della strage nel momento in cui veniva eseguita la ripresa dall'alto.

Per sostenere quest'assunto si ricorre, addirittura, alle dichiarazioni di Scarantino in ritrattazione, a dire del quale un agente di polizia, tale Giampiero, autista del dr. Arnaldo La Barbera, gli aveva rivelato che (testualmente dallo scritto difensivo) “ la Fiat 126 era stata fatta scoppiare alla discarica di Bellolampo e i pezzi esplosi erano stati poi portati in via D'Amelio”.

Sulla base della **piena attendibilità** attribuita a Scarantino nella fase della sua **falsa** ritrattazione si conclude che il motore era “giunto chissà come in via D’Amelio, *dopo la strage* , rompendosi il nesso logico fra la macchina rubata da Candura e ciò che è esploso il 19 luglio 1992” ma rompendosi anche – osserva la Corte – il nesso logico con la massa degli elementi di prova primaria che fondano l’affermazione dei consulenti e dei giudici che dell’argomento si sono occupati.³²⁰

Andiamo per ordine.

La tesi dell’immissione postuma del blocco motore della 126 della Valenti nel teatro della strage implica una mano interessata non solo a depistare le indagini ma a anche a dirottarle prima su Scarantino, poi su Profeta, Aglieri e l’intero gruppo della Guadagna.

A chiunque fosse appartenuta questa mano, l’intenzione doveva essere necessariamente quella indicata perché si trattava non solo di sopprimere il dr. Borsellino ma anche di farne ricadere la responsabilità sul mandamento guidato da Pietro Aglieri, quindi su Giuseppe Graviano ma anche su Biondino e su Riina, in sostanza su Cosa nostra.

Dati gli sviluppi delle indagini determinate dal rinvenimento del blocco motore, che hanno portato all’incriminazione dell’intero gruppo dirigente di Cosa nostra e di una serie di “soldati” dell’organizzazione che hanno confessato di avere partecipato ad alcune fasi dell’operazione, coinvolgendo con cognizione di causa tutta una serie di altri compartecipi (si pensi alle dichiarazioni di Ferrante e di Cancemi), si dovrebbe ritenere che la “mano” non intendesse limitarsi ad incastrare solo Aglieri e Graviano ma l’intera Cosa nostra, estranea in realtà alla strage. E’ stata l’individuazione degli esecutori materiali come elementi di vertice di Cosa nostra a portare all’incriminazione *successiva* dell’intera commissione di Cosa nostra. Ma ammettiamo, per un attimo e per comodità di ragionamento, che la “mano” volesse proprio incastrare solo Aglieri, Greco, Graviano e i

³²⁰ L’altro argomento “logico” sostenuto dalla difesa nei motivi di appello è stato sostanzialmente abbandonato nelle conclusioni finali. Si sosteneva all’inizio che non poteva escludersi che il motore rinvenuto in via D’Amelio potesse essere stato assemblato con una diversa carrozzeria. L’argomento era inconferente perché se il blocco motore della macchina della Valenti era in via D’Amelio e se Scarantino aveva rubato per conto di Profeta ed Aglieri quella macchina per commettere la strage, che quel motore si trovasse sulla sua carrozzeria originale o su un’altra carrozzeria non si sarebbe interrotto certamente il collegamento fra il furto, i mandanti e la strage. A meno di non voler sostenere che Scarantino abbia consegnato ad altri e non messo a disposizione di Aglieri e Profeta l’auto che aveva fatto rubare a Candura, versione questa che neppure il ritrattante Scarantino ha avuto la fantasia e l’ardire di proporre. Ma anche volendo portare alle estreme conseguenze il ragionamento della difesa: macchina fatta esplodere a Bellolampo dalla polizia; pezzettini e frammenti, migliaia di pezzettini e frammenti di ogni dimensione, raccolti per essere disseminati dappertutto in via D’Amelio, sulle terrazze dei palazzi e sul retro, resterebbe pur sempre il problema che in via D’Amelio una macchina è esplosa e quindi bisognava eliminare i pezzi della prima e sostituirli con quelli della seconda. Ovvero, più realisticamente, ma sempre con un livello di probabilità dell’ipotesi prossima a zero per l’impossibilità di soddisfare tutte le condizioni che l’ipotesi presuppone, per l’assenza di precedenti e per l’impossibilità pratica di realizzare la condizione, ipotizzando che in via D’Amelio sia esplosa un’altra FIAT 126, sarebbe stato necessario oltre che “buttare” sul teatro della strage il motore sporco d’olio e con i segni della recente esplosione a Bellolampo (chi come quando quali prove, quali tracce ?), rintracciare e ritirare dal teatro della strage il motore originale per evitare che i consulenti e gli inquirenti in buona fede non rintracciassero due blocchi motore di 126.

Un tale cumulo di assurdità non può non mettere in luce una straordinaria debolezza della difesa che si ritorce sul piano dialettico sull’intera linea difensiva.

loro uomini. A questo punto si devono formulare due sottoipotesi:

1. La “mano” agisce con la complicità di Candura e Valenti
2. La mano agisce senza la complicità di Candura e Valenti.

Prima sottoipotesi:

Tutta la vicenda di Candura e Valenti è una messa in scena. Valenti ruba l’auto d’accordo con la “mano” per consegnarla a Scarantino. Ma allora si richiederebbe anche la complicità di Scarantino che sin dai primi di luglio del 1992 avrebbe quindi brillantemente simulato prima l’innocenza e poi la confessione. Scarantino sarebbe in pratica il miglior agente segreto del mondo, abile nel simulare la sua ignoranza, la sua incultura, la sua incapacità di esprimersi, di ricordare, le sue fissazioni, le sue paure, i suoi rapporti con la moglie e con i figli; abile a simulare l’intercettazione di Pianosa, la ritrattazione di Como e la ritrattazione di Roma, i suoi rapporti con i funzionari La Barbera, Bo, Mattei, Ribaudò; a simulare le sue paure da collaboratore, le sue fughe, le telefonate ai familiari, gli accordi di ritrattazione con il fratello e con le persone in contatto con D’Amora Cosima; le sue costituzioni in carcere; le sue lettere, le sue dichiarazioni a verbale, le sue accuse non credute e quelle credute, tutte le dichiarazioni sulle quali da anni ci si arrovela e da ultimo ma non per ultimo...Scarantino starebbe ancora simulando dopo dieci anni di carcere o quasi.

L’ipotesi è palesemente assurda, come assurde solo tutte le varianti che si possono formulare sulla base del comune denominatore.

Seconda sottoipotesi:

Candura ruba la macchina per Scarantino. Un furto come un altro. Scarantino è un ricettatore di auto.

La “mano” intercetta Scarantino; gli ruba o si fa dare l’auto o il motore dell’auto; organizza la strage di via D’Amelio; “butta” sul teatro della strage il motore della 126, anzi non ha bisogno di buttare niente perché d’accordo con Scarantino può collocare sulla scena del delitto l’intera 126; occorre però organizzare non solo la messa in scena e la simulazione dell’agente segreto Vincenzo Scarantino per fargli svolgere un ruolo da infiltrato di altissimo livello con il quoziente intellettuale che lo stesso si ritrova.

Non è un caso che i difensori che propongono la tesi della presenza postuma del blocco motore, di fronte alla domanda che sarebbe stato doveroso porsi su chi come e perché avrebbe congegnato questo brillantissimo piano, si rifugino in un “non liquet” privo di senso.

Si tratta di una posizione obbligata perché un qualsiasi passo avanti oltre l’esclamazione “ il blocco motore non c’era !” porta al precipizio delle incongruenze, delle contraddizioni, delle assurdità.

Tutto questo per non essersi voluti appagare delle spiegazioni dei consulenti tecnici.

Il blocco motore non poteva essere nel punto in cui essi l'avevano trovato per ragioni che nulla avevano con quanto mostrato dalle riprese filmate effettuate nell'immediatezza della strage e perciò frettolose, imprecise e neutre ma per la ragione ben più tecnica che il blocco motore non poteva "volare" e ricadere oltre la Croma celeste a fianco della quale era stato ritrovato. Esso, infatti, secondo l'affermazione dei consulenti era stato "sparato rasoterra" dall'esplosione.

Il punto è, come hanno chiarito i consulenti, che nell'immediatezza della strage l'urgenza e la priorità dei soccorsi da prestare alle vittime, ai feriti e a coloro che erano rimasti nei loro appartamenti sventrati e pericolanti, non consentivano di avere eccessivo riguardo per il mantenimento integro dello stato dei luoghi.

Tant'è che la planimetria di esso, per la parte relativa alla posizione delle autovetture e dei più significativi "pezzi", è stata ricostruita sulla base di informazioni dei vigili del fuoco. Lo stesso ammasso di macerie che si vede nella foto a fianco della Croma non fu rinvenuto in realtà dai consulenti in quel punto ma sopra un marciapiedi.

Il concetto è stato ribadito dai consulenti con molta chiarezza avanti ai giudici di primo grado e dimostra come gli stessi se ne siano fatti carico nel corso della loro indagine, superandolo agevolmente con ragionamenti ineccepibili e i soli realisticamente compatibili con l'intera situazione storica.

I consulenti hanno spiegato a dibattimento come avvenne il rinvenimento del blocco motore e come si convinsero che si trattava del motore della vettura contenitore dell'esplosivo:

P.M. Dott.ssa PALMA: - E sempre per sgombrare il campo da qualunque altra domanda: questa MARBELLA presentava i suoi pezzi meccanici integri? Cioè, in particolare presentava il suo blocco motore? Avete verificato che avesse il suo blocco motore?

C.T.U. VASSALE: - Sì, la MARBELLA presentava una demolizione quasi completa ma le parti, le maggior parti pesanti della sua struttura erano ancora collegate alla carrozzeria, come per esempio il blocco motore. C'era una parte della MARBELLA che era stata proiettata in questa zona, e se ben mi ricordo era il treno posteriore, parte del treno posteriore che poi abbiamo ritrovato su questo muretto. Quindi, abbiamo accertato che la carica, abbiamo accertato che la carica era intanto di cospicue, di un cospicuo peso, approssimativamente avevamo pensato che si trattasse di una carica da cinquanta o

cento chili, e tale carica poi non era esplosa a contatto del terreno. Questioni operative, questioni operative relative all'esecuzione di un attentato del genere ci hanno indotto a ritenere che molto probabilmente la carica era stata posizionata in una autovettura.

P.M. Dott.ssa PALMA: - Prima di iniziare a parlare della carica, vorrei capire: avete fatto questo sopralluogo, avete effettuato una mappa di tutto quello che veniva rinvenuto? E mi spiego meglio: come è avvenuta la raccolta dei reperti?

C.T.U. VASSALE: - Sì. Quindi, a questo punto stabilito che molto probabilmente la carica era in un'autovettura e, stabilito che il sistema di attivazione molto probabilmente doveva essere a comando, e molto probabilmente un sistema radio che è tipico - questo sistema di impiego - in attentati simili, abbiamo organizzato le ricerche. Ora,

P.M. Dott.ssa PALMA: - Presidente, mi scusi, è possibile dare anche un microfono agli altri consulenti nel caso in cui vogliano intervenire per non tornare

Pres. FALCONE: - Non so se tecnicamente ne abbiamo i mezzi, mi dicono di no dalla

P.M. Dott.ssa PALMA: - per non tornare su questi punti, se vogliono aggiungere qualcosa, per esempio. Allora, eventualmente chiedete voi il microfono al Colonnello.

C.T.U. VASSALE: - Ora, nell'ipotesi di una carica posizionata in una macchina, abbiamo ritenuto che le parti comunque più resistenti della autovettura dovevano comunque trovarsi ancora, non dico integre ma ancora nella struttura riconoscibili. Pertanto, abbiamo organizzato le ricerche. Come abbiamo effettuato queste ricerche? Prima di tutto abbiamo steso una mappa della zona in maniera tale da potere localizzare e visualizzare in questa mappa tutti i reperti di interesse che noi ritenevamo di trovare. Questo è iniziato, la ricerca delle parti pesanti che ipoteticamente potevano essere ancora ritrovate verso le 13:00. Alle 13:30 in questa posizione

P.M. Dott.ssa PALMA: - Di quale giorno, Colonnello?

C.T.U. VASSALE: - Del giorno 20; in questa posizione abbiamo trovato un motore. La prima cosa che abbiamo fatto è controllare se tutte le altre autovetture avevano il motore o meno. Abbiamo effettuato questo controllo e da questo controllo è emerso che tutte le altre autovetture avevano ancora il loro motore - comprese anche quelle collassate, le più vicine al punto di scoppio. Quindi abbiamo dedotto che questo motore molto probabilmente era il motore della autobomba.

P.M. Dott.ssa PALMA: - Chi ha rinvenuto il blocco motore? Chi è stato a rinvenirlo?

C.T.U. VASSALE: - Non ho sentito.

P.M. Dott.ssa PALMA: - Chi ha rinvenuto il blocco motore?

C.T.U. VASSALE: - Ma lo abbiamo rinvenuto un po' tutti assieme, mi pare; eravamo nella zona, poi si è occupato l'ispettore EGIDI del motore.

P.M. Dott.ssa PALMA: - Ed allora vogliamo chiedere all'ispettore EGIDI dove è stato rinvenuto il motore e in che condizioni fosse?

C.T.U. EGIDI: - Sono EGIDI. Il motore fu rinvenuto, come il Colonnello VASSALE poco fa' ha fatto vedere sulla cartina dove è inserito quel bollino rosso, in corrispondenza di una delle due CROMA della scorta, precisamente la CROMA azzurra, targata, mi sembra, PALERMO 889985, una cosa del genere. Comunque è la seconda che si vede lì, con la bacchetta la sta facendo vedere il Colonnello, eccola là, sì. Il motore era quindi in questa posizione; presentava fuoriuscita di olio dalla testata in quanto questa era sicuramente lesionata, aveva delle, delle fratture che avevano comportato la fuoriuscita dell'olio; presentava la coppa dell'olio anch'essa molto deformata e, inizialmente, apparentemente era - almeno io non sono molto esperto in motori - ma sembrava un motore bicilindrico sul quale poi rilevai anche una particolare numerazione che è quella che

P.M. Dott.ssa PALMA: - Come fece a rilevare questa numerazione?

C.T.U. EGIDI: - Il motore era sporco, come ho detto poc'anzi, e pertanto necessitò di una pulizia. Presi dalla mia borsa di pronto intervento l'acetone e del cotone idrofilo, impregnai appunto con il solvente questo cotone e lo tamponai, lo strofinai praticamente sulla zona dove di norma vengono stampigliati i numeri di telaio, di matricola di questi propulsori. Dopo questa operazione si lesse chiaramente una numerazione.

P.M. Dott.ssa PALMA: - E ricorda la numerazione?

C.T.U. EGIDI: - Mah, sì, la numerazione era 9406531.

P.M. Dott.ssa PALMA: - E come è possibile che si sia conservato il numero sul blocco motore?

C.T.U. EGIDI: - Ma guardi, Dottoressa, anche nella prova che abbiamo effettuato a SASSETTA - dove utilizzammo un'analogo 126 - dopo l'esplosione di novanta chili di C4 comunque sia quel motore dell'auto di prova presentava i numeri di matricola praticamente intatti, sporchi sì ma comunque non deformati, diciamo che l'impressione che la società imprime sul blocco metallico, praticamente sono talmente profondi che neanche grossi effetti termici riescono a scalfirlo o comunque a danneggiarlo.

P.M. Dott.ssa PALMA: - Spieghi alla Corte: ma il blocco motore che consistenza ha, con che materiale è fatto?

C.T.U. EGIDI: - Beh, è fatto di leghe, di leghe particolari, comunque di acciaio in massima parte.

P.M. Dott.ssa PALMA: - Sì. Allora,

C.T.U. EGIDI: - Ah, volevo fare una precisazione.

P.M. Dott.ssa PALMA: - Sì.

C.T.U. EGIDI: - Siccome noi siamo spesso anche in contatto con i colleghi dell'F.B.I - appunto per questo fatto del numero di matricola - allora tempo fa' ci sentimmo, mi stavano raccontando che nell'attentato che ha poi danneggiato la loro sede dell'F.B.I., vicino WASHINGTON, con quel furgone carico di cinquecento chili, sul motore del furgone hanno rilevato i numeri di matricola del motore, quindi immagini anche in che, insomma ci trovammo di fronte ad un quantitativo che, di quasi cinque volte maggiore rispetto al nostro, eppure anche lì, in quell'occasione trovarono intatto il numero del motore.

Va ricordato che i consulenti hanno fornito un'indicazione importante che converge a rendere infondato l'assunto difensivo. Il sistema di vigilanza sul teatro della strage aveva motivazioni anche diverse da quelle strettamente investigative ed era, quindi, particolarmente severo:

C.T.U. DELOGU: - Sono il Capitano DELOGU, l'attività di vigilanza di tutta la zona era dovuta non solo ad esigenze, diciamo così, di Polizia Giudiziaria stretta per la salvaguardia dei reperti, ma anche per la salvaguardia delle proprietà da atti di sciacallaggio, quindi la vigilanza era estesa, coordinata da funzionari, cioè c'era proprio un sistema assolutamente funzionale di vigilanza sia per attività di Polizia Giudiziaria, quindi salvaguardia della zona, sia in funzione antisciacallaggio.

Rilevanti indicazioni da parte del consulente Delogu concorrono a smentire la tesi difensiva concernente la conoscenza da parte degli inquirenti che si trattasse di una FIAT 126 prima dell'identificazione del blocco motore.

Il consulente ha, molto opportunamente, chiarito l'improprietà del termine "trovare" visto che i consulenti e gli inquirenti sin dal primo momento, sulla base di ciò che vedevano e trovavano, avevano formulato delle ipotesi di lavoro, anche perché l'area era cosparsa di mezzi meccanici, molti dei quali per esperienza riconducibili ad autovetture FIAT:

C.T.U. DELOGU: - Sì, sono il Capitano DELOGU. Io ho tratto questa impressione dalla discussione di stamattina, che vorrei un attimino correggere. Il Colonnello usa il termine "trovato" ripetutamente. E' corretto, però forse per chi non è stato lì, non si capisce bene. Non è che uno va sulla zona e attacca il cervello e tutto d'un tratto trova un pezzo, poi un altro pezzo perché questo forse non rende l'idea dell'attività che è stata fatta. Non è un trovare per caso. Mi voglio riagganciare un attimo - ma brevemente - al discorso della SEAT MARBELLA. La MARBELLA è stata esclusa praticamente da subito, dalla notte stessa come autobomba, perché? Perché per la posizione stessa che aveva sulla scena dell'attentato - cioè tutta da una parte rispetto all'esplosione - non poteva essere l'autobomba, perché se recava a bordo la bomba, parte sarebbe stata a destra, parte a sinistra, parte avanti e parte indietro, e non tutto a sinistra rispetto a chi ha le spalle verso la casa della madre del Dottor BORSELLINO. Un'altra cosa: quindi, quella non era la macchina. Vedendo le tracce sul muretto, vedendo la configurazione del cratere uno dice: qui c'è stata un'autobomba. Però quando un esperto dice: qui c'è stata un'autobomba e vede un cratere di quelle dimensioni non è che fa una considerazione così, assestante; sa anche - anche se in questo caso non è stato detto - che un'autobomba che regga una carica di quelle, capace di fare quelle dimensioni sarà sicuramente molto sminuzzata. Quindi, non è che troverà i pezzi, ma addirittura cercherà determinati pezzi. L'attività di trovare non è soltanto un trovare così, è un cercare determinati pezzi. Ancora: la necessità di fare intervenire i tecnici della FIAT è legata sì all'evidenza che si trattava di pezzi soprattutto di macchine FIAT, ma essendo una scena di un attentato dove c'erano tantissime macchine, avere l'ausilio di un esperto di macchine diciamo che è logico. Quindi, non se mi sono espresso. L'attività è un'attività di ricerca ma guidata da un ragionamento che ci sta dietro. Credevo necessario puntualizzare queste cose.

Interessante la precisazione sul modo attraverso cui si era proceduto ad avere certezza che la miriade di parti meccaniche e di carrozzeria meticolosamente raccolti sul luogo dell'attentato erano riconducibili alla macchina cui apparteneva il blocco motore:

P.M. Dott.ssa PALMA: - Ora, volevo anche chiederle come avete avuto la certezza che questi pezzi facessero parte di quella autovettura su cui era montato il blocco motore?

C.T.U. VASSALE: - Dunque, avevamo questi due tecnici della FIAT che ci indicavano, di volta in volta, quale poteva essere un pezzo e quale no. La FIAT poi è

risultata di colore rosso bordeaux, quindi questi pezzi - almeno quelli della carrozzeria, parte esterna - avevano tutti la stessa colorazione e pezzo per pezzo i tecnici ci indicavano a quale parte della struttura erano riconducibili.

P.M. Dott.ssa PALMA: - Lei parla: "Avevano la stessa colorazione". La vernice a contatto con l'esplosivo si è mantenuta, il colore della vernice?

C.T.U. VASSALE: - In alcuni sì, alcuni sì, in altri invece più vicino al punto di scoppio naturalmente si era un po' annerita, in alcuni era sparita; ma la massima parte dei frammenti, se ben mi ricordo, aveva ancora la caratteristica di questa vernice bordeaux.

Per quanto concerne, infine, il punto di specifico interesse oggetto della contestazione difensiva la risposta dei consulenti appare assolutamente pertinente e convincente soprattutto perché basata anche sugli esperimenti di Sassetta oltre che sulla personale esperienza dei consulenti sul luogo della strage:

Avv. TURRISI: - Sì, va be' certo, sì. Poi volevo sapere un'altra cosa, il motore della 126 trovata in VIA D'AMELIO, da voi, era già in quella posizione originaria o era in un'altra posizione?

C.T.U. VASSALE: - In VIA D'AMELIO, nel punto segnato sulla pianta, quel punto è un punto un po' baricentrico relativo al rinvenimento del motore, della marmitta e delle sospensioni posteriori destre, cioè sospensione posteriore destra. Lei può immaginare la scena dell'esplosione lì come poteva essere, quindi è difficile dire e a quel momento, a quel momento dice era proprio qui perché lì ci sono stati gli interventi dei Vigili del Fuoco, prima di noi c'erano le ambulanze, insomma, quello che voglio, quello che abbiamo segnato sulla carta è un punto baricentrico di ventitré pezzi,

Avv. TURRISI: - Sì.

C.T.U. VASSALE: - però questo è vero, la zona era quella, due, tre metri, un metro, ma la zona era quella.

Avv. TURRISI: - Sì, ma io ho due, diciamo però le mie perplessità grossomodo erano due. Una è che nel verbale del precedente procedimento avete affermato, avete ipotizzato che questo motore era stato spostato per apprestare dei soccorsi, quindi da, probabilmente dai Vigili del Fuoco, insomma, non so da chi, volevo saperlo da lei questo.

C.T.U. VASSALE: - Sembrerebbe essere

P.M. Dott.ssa PALMA: - Ma se vuole indicare

P.M. dott. DI MATTEO: - Se vuole leggere così poniamo la domanda in termini più precisi.

Avv. TURRISI: - Ma, posso leggere il verbale del

P.M. dott. DI MATTEO: - E comunque se vuole essere più preciso.

Pres. FALCONE: - Ovviamente non è una contestazione in senso tecnico ma può farne

Avv. TURRISI: - sì, giusto, no appunto certo, però se vuole, no, no, ovviamente, comunque se vuole, no, no

P.M. dott. DI MATTEO: - Per questo motivo

Pres. FALCONE: - Quello, questo lavoro può anche farlo il Pubblico Ministero per controllare, ovviamente consentirò una integrazione di parti

Avv. TURRISI: - No, ma se vuole, io ho un, no, no va bene, non ho problemi, io ho un'unica difficoltà però, che il mio sistema di stampa non è, diciamo, non va di pari passo a quello della Corte d'Assise quindi non corrisponderà la pagina. Tenga conto però che sono centonove pagine, l'udienza del, l'udienza del 30 novembre del '95, sono centonove pagine e io ho quaranta, no, no, un attimo, io ho quarantotto pagine, chiaramente sarà, approssimativamente sarà il doppio, quindi sarà a metà, si trova, cioè la mia è la pagina ventisei, ovviamente non corrisponde. Il teste VASSALE dice: "Noi abbiamo trovato il motore nel punto in cui abbiamo indicato essere durante l'ultima udienza, probabilmente quello che ha visto UGOLINI è il motore perché esso potrebbe sicuramente essere stato spostato durante tutte le operazioni di soccorso. Le prime operazioni sono state fatte dopo l'esplosione, io posso dire solo questo. Il motore viene rinvenuto in prossimità della FIAT CROMA celeste, escludo, personalmente escludo che abbia fatto una parabola per arrivare lì, quindi abbia superato la CROMA, probabilmente è stato buttato da un'altra parte, proiettato da un'altra parte, sempre comunque siamo in quelle vicinanze. Quindi vuol dire", questo lo dice prima, "Quindi vuol dire che qualcuno ha spostato il motore durante le operazioni di soccorso. Qui è stato spostato tutto, è immaginabile."

C.T.U. VASSALE: - Sono VASSALE. Sì, infatti il punto che noi abbiamo segnato come dove rinvenuto il motore è sulla parte destra della CROMA, di una CROMA, si vede nella piantina, io personalmente ritengo che il motore non abbia fatto appunto carambola e sia sceso

Avv. TURRISI: - E, appunto.

C.T.U. VASSALE: - a picco, non è possibile, poi tra l'altro abbiamo visto anche a SASSETTA che il motore è stato proprio sparato raso terra, quindi è molto probabile

che questo motore magari era un po' sulla destra rispetto alla CROMA, guardando dal punto di scoppio e qualcuno possa averlo spostato, questo

Avv. TURRISI: - E quindi lei questo ovviamente non può affermarlo in termini di certezza. Dico, vero è che comunque non c'erano delle particolari ammaccature sulla CROMA, ad esempio sul tetto che potevano essere presunte

C.T.U. VASSALE: - No, no, non c'erano.

Avv. TURRISI: - ecco, questo.

C.T.U. VASSALE: - No, no, no, non c'erano. C'erano delle ammaccature sul motore che comunque non erano certamente riferibili ad uno spostamento dello stesso, a terra dico, cioè ammaccature che si possono verificare durante lo spostamento, su questo non concordo.

Avv. TURRISI: - Sì.

C.T.U. VASSALE: - Comunque non c'erano ammaccature sulla CROMA che facciano pensare ad una parabola dall'alto del motore.

.....

C.T.U. CABRINO: - anche perché in VIA D'AMELIO c'era un'autogrù, c'erano varie ambulanze e quindi se questo motore magari all'inizio era un metro più sul, verso la carreggiata, poteva aver dato noie alla manovra

Avv. TURRISI: - Certo, certo.

C.T.U. CABRINO: - dell'autogrù.

....

C.T.U. VASSALE: - Ma, VASSALE, noi nella mattinata del 20, abbiamo prima di tutto preso esame di tutta la situazione, abbiamo fatto poi la mappa e abbiamo iniziato le ricerche a termine della mattinata. Il motore è emerso verso l'una e mezza, però nella mattinata del 20 come nella sera del 19, lì c'era attività per bonificare la zona, quindi è probabile

Avv. TURRISI: - E' probabile certo.

C.T.U. VASSALE: - è probabile che sia stato spostato, certamente però siamo sempre nell'intorno, siamo sempre in quell'area in cui è stato trovato, cioè lo spostamento è relativo al fatto che probabilmente, sempre per ipotesi poteva dare fastidio al transito dei mezzi come ha detto il Dottor CABRINO, ma sempre quella era l'area.

La risposta dei consulenti è definitiva anche perché erano gli stessi difensori a ritenere ambigua e non perspicua la situazione risultante dalla visione del filmato della polizia, al

quale nulla aggiunge quello dei vigili del fuoco:

Avv. D'ACQUI': - Presidente, in ogni caso, siccome la videocassetta la possiamo, vero è che la possiamo esaminare tutti, però oggi noi abbiamo dei consulenti qualificati, i quali possono ben individuare, visionando questa videocassetta, il blocco motore, perché ognuno di noi potrebbe anche individuarlo il blocco motore, però potrebbe anche darsi che lo scambia, che so, con qualche altro pezzo di un'altra macchina o faccia, naturalmente, confusione con altra parte meccanica di un'altra autovettura. E, quindi, ritengo che sia estremamente necessario, oggi, verificare se è possibile intravedere quanto meno in quel filmato il blocco motore che poi è stato rinvenuto l'indomani dai consulenti.

Avv. D'ACQUI': - E quindi, diciamo, quando, mi pare che sia anche forse superflua la domanda, però voglio dire, quando questo blocco motore viene espulso e quindi proiettato in aria, nel ricadere naturalmente ha una certa, come dire, violenza, no?

C.T.U. VASSALE: - Sono VASSALE, il blocco motore si trova ad un livello di poco inferiore al baricentro della carica, quindi l'azione impulsiva generata dalla carica non proietta il motore per aria, ma lo proietta pressoché sulla direzione orizzontale, come è successo peraltro a SASSETTA, perché noi abbiamo ritrovato il motore, ma il motore, l'asfalto dell'armatore non era, non aveva un buco, un cratere dovuto alla caduta del motore. Quindi, è logico che come stiamo cercando di ricordarci, nel punto in cui il motore è stato trovato, nella zona non ci fosse alcun cratere dovuto al motore. Sui criteri di indagine...

Avv. ZITO: - Sì. Quindi, praticamente, voi cercaste i pezzi della 126 perché vi dissero cercate i pezzi della 126, era una 126?

C.T.U. DE LOGU: - Ieri ho puntualizzato. Capitano DELOGU. Ieri ho puntualizzato, avvocato, questa parte qua dicendo, mentre parlava il colonnello VASSALE ho voluto fare proprio un intervento preciso a questo riguardo. Quando noi siamo intervenuti siamo intervenuti assolutamente con un'indagine a 360 gradi. Quando si fa un'indagine di questo tipo, in base a delle evidenze che sono sul luogo dell'attentato e che, ho anche puntualizzato, vengono colte in maniera differente a seconda della differente professionalità dei componenti del collegio, vengono portate, tutta una serie di ipotesi vengono a morire perché non ci sono riscontri sul terreno e altre prendono quota. In base a questo equilibrio di evidenze che vengono acquisite dal collegio è controevidente che eliminano determinate ipotesi investigative che sono presenti in quel bagaglio di

ipotetico, di ordigno come è stato confezionato eccetera, vengono a morire in base a delle controvidenze che non si verificano. Questa cosa qua è come un scendere per i rami, mano mano ti portano verso una strada e, poi, di conseguenza si prosegue, non so se sono stato sufficientemente chiaro.

Sono emerse in modo incontrovertibile dall'esame dei consulenti tecnici sia le ragioni per le quali la ricerca sistematica dell'autobomba, sul modello della quale *certamente già si parlava a livello di ipotesi*, non poté essere iniziata la sera precedente sia la ragione per la quale era del tutto evidente per investigatori esperti e conoscitori delle parti meccaniche delle autovetture, come l'ispettore Egidi, che *l'ipotesi* che fosse esplosa una Fiat di piccola cilindrata, e quindi anche una Fiat 126, potesse essere formulata attendibilmente già dai primi momenti successivi alla strage:

C.T.U. EGIDI: - Sono EGIDI, avvocato.

Avv. GIACOBBE: - Sì.

C.T.U. EGIDI: - Quella sera, sì, si parlava dell'autobomba, d'accordo, lo dicevano un po' tutti. Però, tenga presente in che condizioni operavamo, io in quel momento, non ero ancora consulente. Ero un ufficiale di polizia giudiziaria, ero solo inviato lì, per compiti, diciamo, istituzionali. Arrivo lì, alle ventitré e trenta,

Avv. GIACOBBE: - Sì.

C.T.U. EGIDI: - la zona non è illuminata a giorno, c'è una fotoelettrica dei vigili del fuoco che, a malapena, inquadra il, la zona del cratere e la parte che ci interessava esaminare. Quindi

Avv. GIACOBBE: - Sì, dottore EGIDI, ma chi era

C.T.U. EGIDI: - in quel momento, prego

Pres. FALCONE: - Avvocato, deve fare completare

Avv. GIACOBBE: - Sì, sì.

Pres. FALCONE: - la risposta.

C.T.U. EGIDI: - Quindi, voglio dire, non c'è stata neanche, non c'è stato neanche il tempo materiale, le condizioni ambientali ideali per poter cercare immediatamente un motore nel buio.

Avv. GIACOBBE: - Ecco, vorrei che rispondesse pure sul punto, il dottore DELOGU, che era con lei, giusto?

C.T.U. DELOGU: - Senta, il discorso è questo, la sua domanda la riassumo un attimo, perché non avete cercato, visto che si parlava di autobomba, perché non avete cercato subito il motore.

Avv. GIACOBBE: - Voi siete degli esperti.

C.T.U. DE LOGU: - Esatto. No, perché senno, se avessi fatto questo, avrei contraddetto, avrei, come si dice, violato la prima delle regole di chi fa questo mestiere. Di non partire subito dell'ipotesi che dicono i giornali, per dire una battuta. Per dire allora, partiamo con l'idea dell'autobomba, no. *E poi la sera, guardi che effettivamente, era una situazione estremamente complicata, perché c'erano, oltre all'ipotetica 126, di cui si comincia ad ipotizzare la reale esistenza di una 126, l'indomani mattina quando comincia a vedersi qualcosa. Ma c'erano altre macchine, fortemente distrutte. Su quali, le chiacchiere lì intorno dicevano, è la MARBELLA che è esplosa. E allora, si diceva: no guarda che la MARBELLA non può essere l'autobomba per questo motivo qua, che ho già riferito. Quindi, tutte queste evidenze, ripeto, non nascono così, istantaneamente, è un lavoro di raccolta di evidenze e di eliminazione di ipotesi dell'attentato. Partire con un pregiudizio e che porta, chi non è veramente esperto, a dire la MARBELLA a saltare per aria. Noi non l'abbiamo detto subito che era un'autobomba, lo dicevano gli altri, ma noi non l'abbiamo detto la sera stessa. L'indomani mattina, abbiamo cominciato a ipotizzare altre cariche, tra cui una carica per terra, si sentiva e altre cose. Ma noi, consulenti non diciamo mai queste cose sul momento. Prima vediamo e soprattutto aspettiamo la luce per vedere.*

Avv. GIACOBBE: - Lei ha detto prima vediamo, dico ma non c'era un cratere? Avete subito rinvenuto il cratere, dico è stato l'elemento

C.T.U. DELOGU: - Sì, penso di sì.

Avv. GIACOBBE: - di pronta individuazione?

C.T.U. DE LOGU: - Sì, il cratere sì.

Avv. GIACOBBE: - Il cratere, non dava il cratere non dava significazione di uno scoppio proprio in quel sito? Di qualcosa

C.T.U. DE LOGU: - Sì.

Avv. GIACOBBE: - di qualcosa che era, doveva essere stata presente in quel sito.

C.T.U. DE LOGU: - Sì, cioè, se lei mi chiede se la domanda a questo punto è: la bomba secondo lei, al, alle ipotesi e alla evidenza di quel momento, della sera del 19

Avv. GIACOBBE: - Giudizio ex ante.

C.T.U. DE LOGU: - alle dieci, secondo lei la bomba era sul cratere o da un'altra parte?

E io le rispondo no. Sapevo già che la bomba stata sul cratere

Avv. GIACOBBE: - Perfetto.

C.T.U. DE LOGU: - E se lei poi mi dice: capitano DELOGU, secondo lei, alla sera del 19, la bomba stava in una 126 bordeaux, parcheggiata? E, le rispondo no, perché queste sono evidenze e prove e altre prove, che sono venute, ma non neanche il giorno stesso.

Successivamente, piano piano. Certo, non è una cosa

Avv. GIACOBBE: - Dottore DELOGU, sì sono, accetto perfettamente la risposta, d'altra parte, però dico, l'elemento per quello che mi avete detto voi, sulla base di quella, di un determinato quantitativo di carica. Poi mi avete detto pure, mi avete rappresentato come prima ipotesi quella di una autobomba. Poi,

C.T.U. DE LOGU: - No, non l'ho detto questo.

Avv. GIACOBBE: - No, mi pare che sia stato detto questo.

C.T.U. DE LOGU: - No, no.

Avv. GIACOBBE: - Presidente.

Pres. FALCONE: - Non è esatto il suo ricordo.

C.T.U. DE LOGU: - non da parte dei consulenti, dei giornali e del luogo comune.

Avv. GIACOBBE: - ipotesi preferenziale. I giornali l'indomani, io ho fatto riferimento, ho detto quella sera e mi pare che mi è stato detto che l'ipotesi, la prima ipotesi l'ho fatta due volte

C.T.U. DE LOGU: - Ma non dei consulenti.

Pres. FALCONE: - Non dei consulenti, avvocato.

C.T.U. DE LOGU: - Non dei consulenti. Dell'ambiente, diciamo così. Si parlava di autobomba, ma guardi che adesso tra quello che venne fuori, la notizia e quello che sono i fatti, ci vanno tante indagini e tante cose. Noi non parliamo, per lo meno, io personalmente, per etica professionale, chiamiamola così, non do mai questo tipo di notizia, perché sono sicuro che me le rimangerei il giorno dopo, perché è troppo fresco, capito?

Avv. GIACOBBE: - Ma io non parlo delle notizie che lei ha dato. Dico e allora, accanto all'ipotesi dell'autobomba certamente praticata in quella situazione. Dico non era la preferenziale, quali altre ipotesi avete formulato?

C.T.U. DE LOGU: - Guardi, quando io arrivo sul luogo di un attentato, vado sul luogo dell'attentato assolutamente, cerco di essere il più assolutamente vergine sulle ipotesi

dell'attentato, delle cause dell'attentato. Quando poi, sull'attentato comincio a vedere delle evidenze, no, e queste evidenze, x evidenze mi portano in una direzione, y evidenze mi dicono no guarda che quella tua prima ipotesi va corretta per questo, per questo. Sono tutte ipotesi che non escono da me o al limite dal collegio con i quali si scambiano questo tipo di osservazioni e alla fine viene fuori, è un'autobomba, 126, eccetera, eccetera, in questo caso. Come in altri casi si arriva a un'ipotesi, ma dopo avere valutato il maggior numero possibile di evidenze, non partendo con dei preconcetti perché se non si fa una ricerca, non si fa un'indagine, si fa un teorema e poi, si cercano le prove per quel teorema.

.....

Avv. GIACOBBE: - Presidente, la mia domanda è, in questi termini. Rilevata la presenza di un cratere e colto un raggio di azione, per quanto riguarda la ipotesi di una propulsione di oggetti da quel punto, diciamo, di esplosione, è stata effettuata questa, in questa ispezione, per quanto riguarda possibili reperti di proiezione, nei riguardi di un raggio utile, otto, nove, dieci metri, quindici metri, venti metri?

Pres. FALCONE: - Allora, potete rispondere su questa, se è stata fatta

Avv. GIACOBBE: - il campo questo era

Pres. FALCONE: - all'inizio una indagine su un raggio molto breve rispetto al cratere.

C.T.U. DE LOGU: - Un'indagine di questo tipo, sono il capitano DELOGU, un'indagine di questo tipo, nel senso che dice lei, ha appunto qui, cominciamo a vedere tutto questo, tutto ciò che c'è intorno a dieci metri, non è secondo la mia, il mio modo di condurre questo tipo di accertamenti, compatibile con quel tipo di attentato, in questo senso, cerco di spiegarmi un attimino meglio. Allora, quando siamo di fronte ad un attentato di questo tipo, abbiamo delle esigenze cioè si hanno delle esigenze, non da un punto di vista tecnico, ma da un punto di vista più ampio di rimozione dei feriti, anzi prima ancora, eliminazione di focolai di incendio per non provocare altri feriti. Poi, rimozione dei feriti, rimozione dei corpi, arrivo dei, degli investigatori specializzati, più specializzati rispetto a quelli che stanno già sul posto, quindi, è un dispositivo che non può essere in VIA D'AMELIO permanentemente posto, in attesa che scoppi una bomba in VIA D'AMELIO. Ci sono dei tempi tecnici necessari perché un dispositivo di questa vastità, venga a dispiegarsi sul territorio. Quindi, interverranno prima, chi ha la prima notizia la porterà ai vari livelli, quindi interverranno le ambulanze, i vigili del fuoco, le ambulanze, eccetera. Ora, noi quella sera, per lo meno, io e, poco dopo, l'ispettore

EGIDI, giungemmo già a tarda notte. A tarda notte, partire dal punto del cratere e fare raggio dieci metri, non ha senso. Che cosa, per cercare che cosa? Noi siamo andati lì, abbiamo subito visto il cratere perché il cratere è il punto iniziale dove si fa capo, perché è il punto dove è scoppiata la bomba e da lì si cominciano ad acquisire tutta una serie di evidenze che poi vanno nei giorni, nelle ore, nei giorni, nelle settimane successive, allargandosi. Perché guardi che non è, è vero che il cratere è una delle zone, anzi è la zona principale di indagine, quella che teoricamente e anche praticamente nella maggiorparte dei casi, è la zona di maggiore interesse. Ma questo no significa che lo studio solo ed esclusivamente del cratere, ti consenta di formulare già le ipotesi dalla sera stessa. Ecco in questi termini è la mia risposta.

Le risposte rese dai consulenti tecnici all'esame dei difensori nel primo grado di questo giudizio permettono in conclusione di rispondere ai dubbi dei difensori e, come già in parte già detto, di respingere qualsivoglia illazioni su presunte dolose modificazioni del teatro della strage.

Va osservato, in primo luogo, che le situazioni che i difensori prefigurano, oltre ad essere fantascientifiche, presuppongono un tasso di ingenuità e di approssimazione in coloro che avrebbe dovuto preconstituire false prove e iniziative di depistaggio, assolutamente incompatibili con la gravità e la rilevanza dell'iniziativa volta a disseminare false prove per depistare gli inquirenti dai reali autori del delitto e metterli sulle tracce di Cosa nostra. Non si comprende come sia possibile credere che un'opera di depistaggio criminale di una tale portata, ordita da servizi segreti deviati o da settori infedeli o occulti dell'apparato dello Stato, protagonisti di trame e degenerazioni inammissibili, potessero lasciarsi andare a confidenze o propalazioni nei confronti di semplici poliziotti di commissariato come il Domanico o il Calvaruso.

Se uno degli argomenti principali della difesa è consistito nel rilievo che già nel pomeriggio del 19 luglio l'agenzia ANSA lanciava annunci nei quali si indicava in una Fiat 126 l'autovettura esplosa e nel fatto che gli agenti che ricevettero la denuncia di Orofino cominciarono subito a sospettare perché "sapevano" che era esplosa una Fiat 126 è evidente che tutto ciò non può avere spiegazione nell'ipotesi del depistaggio organizzato, nella propalazione da parte degli organizzatori del depistaggio e della disseminazione di false prove.

Perché delle due l'una.

Se era in corso un'opera di depistaggio così ben congegnata come quella che risulta dalle indagini della polizia scientifica e dei consulenti, non vi era alcuna ragione per anticipare

l'esito di risultati che gli investigatori che agivano sul teatro della strage avrebbero raggiunto in base alle false piste disseminate. Né, come ha spiegato il capitano Delogu, avrebbero potuto essere voci, illazioni, ipotesi improvvisate a far sposare ai consulenti la tesi della 126, prima dell'acquisizione della certezza scientifica, attraverso le evidenze probatorie che man mano emergevano e venivano elaborate allo scopo della progressione investigativa.

Le voci e la ridda di ipotesi che cominciarono a circolare negli ambienti investigativi intervenuti sul posto subito dopo la strage non possono, dunque, essere messe in correlazione con coloro che avessero eventualmente voluto indirizzare le indagini in una certa direzione, perché per costoro ciò che contava non sarebbe stato diffondere voci o confidenze o propalazioni, evidentemente pericolose e improprie, ma disseminare, in modo assolutamente segreto e silenzioso, il teatro della strage di false prove reali.

E' allora evidente come l'affermazione secondo cui il motore della 126 di Valenti Pietrina non si trovava in via D'Amelio *prima* della strage non può reggersi con i lanci ANSA, nei quali già un'ora dopo la strage si parlava di autobomba e sui sospetti del tutto legittimi dell'agente Domanico.

Prima ancora che fosse il capitano Delogu a confermarlo, è evidente che chiunque si fosse recato sul luogo della strage aveva molte ragioni per ipotizzare e diffondere l'opinione che si era trattato di una autobomba, ipotesi a prima vista più plausibile di qualsiasi altra e che si dimostrerà vera ma la cui formulazione e la cui circolazione come voce incontrollata non dimostra affatto l'esistenza di un piano preordinato di depistaggio. Che tra i poliziotti accorsi sul posto, tra cui molti esperti della polizia scientifica e personale impegnato nella formulazione delle prime ipotesi investigative da proporre all'opinione pubblica, potesse essere formulata, come più attendibile, l'ipotesi dell'autobomba si giustifica anzitutto per la presenza di numerose autovetture di piccola dimensione completamente distrutte tra cui altre Fiat 126, il tipo di vettura più presente in via D'Amelio quel pomeriggio; quindi per la presenza dei frammenti dell'autovettura esplosa che un un occhio attento e competente avrebbe potuto ben riconoscere come di 126.

Si consideri che nel cratere determinato dall'esplosione erano ben visibili pezzi di balestra e frammenti del portabagaglio che un comune, esperto, poliziotto avrebbe potuto certamente riconoscere.

L'agente Domanico, in piena buona fede ed in modo certamente attendibile, ha dichiarato di avere sospettato subito della denuncia di Orofino perché il giorno precedente si era recato sul teatro della strage e aveva percepito le "voci" di chi cominciava ad indagare che avevano, da subito, formulato l'ipotesi che potesse essere esplosa una 126, secondo l'approccio criticato dal capitano Delogu ma certamente ben presente allo stesso.

La “voce” non era certamente ignota ai consulenti Egidi e Delogu che ne hanno dato conferma, distinguendo tra l’atteggiamento di chi opera alla ricerca delle prove sulla base di una ipotesi predefinita (sulla base della precomprensione del fatto) e il suo metodo di lavoro che impediva a esperti del rango dei due consulenti di affermare alcunché sulle cause della strage prima di avere raccolto elementi sufficienti che a questa conclusione avessero necessariamente condotto.

Ciò detto, bisogna tornare al tema principale: la presenza o meno del motore della 126 sul teatro della strage *prima dell’esplosione*.

Abbiamo visto come la tesi difensiva costituisca una mera illazione, incompatibile con ogni evidenza istruttoria, con la logica e con il buon senso e che il solo argomento sulla quale si fonda trovi una spiegazione alternativa più che ragionevole.

Come insegna la dottrina esaminata in precedenza, la tesi dell’accusa è certamente preferibile perché essa spiega tutti gli elementi di prova raccolti, compreso il dato critico proposto dalla difesa che non la contraddice affatto mentre l’ipotesi formulata dalla difesa deve essere respinta sia perché il dubbio formulato non ha ragion d’essere ma soprattutto perché alla stregua degli elementi acquisiti la (parziale) ipotesi esplicativa alternativa si colloca in un’area di assoluta irragionevolezza.

La difesa ha affermato in modo del tutto apodittico con un’inferenza del tutto ingiustificata (“non si vede nelle immagini che abbiamo visto, quindi non c’era”), che non tiene conto di tutti le varianti che rendono l’inferenza precaria e invalida che sul luogo della strage il motore al momento dell’esplosione “non c’era”. Ma si è rifiutata di rispondere ai seguenti obbligati interrogativi susseguenti:

Se non c’era, cosa c’era al suo posto?

E dove è finito quel che c’era?

Com’è arrivata la macchina in via D’Amelio?

E’ esplosa o meno una 126 di colore rosso bordeaux in via D’Amelio?

E se non è esplosa cosa è esploso?

Aveva o non la vettura esplosa la targa della vettura della Sferrazza, unica targa senza vettura così come il blocco motore?

Chi ha portato e come il motore in via D’Amelio?

Chi ha tolto e come il motore dell’auto esplosa?

E si potrebbe ancora continuare.

In realtà non si tratta neppure di un’ipotesi alternativa ma un’affermazione apodittica con corredo di sospetto.

Abbiamo rilevato come tutti i filmati esaminati non permettono alcuna conclusione sull’asserita assenza del motore nell’area della strage. Si tratta di frammenti di immagini

con i quali si è ripresa da una certa distanza tutto il teatro della strage con immagini veloci e sfuggenti non adeguatamente messe a fuoco, riprese in condizioni precarie e senza una precisa finalizzazione investigativa. Immagini a largo raggio che non si soffermano se non per brevi attimi ed in modo assolutamente parziale nell'intorno della Croma celeste, nei pressi della quale il giorno dopo sarebbe stato rinvenuto il blocco motore. Non tutto il perimetro dell'autovettura è ugualmente ripreso, le immagini mostrano la presenza di oggetti non identificati e non superano comunque quel raggio di due tre metri nell'intorno dell'autovettura con particolare riferimento ai tre lati della stessa liberi dallo spessore dell'autovettura entro i quali il motore avrebbe dovuto trovarsi, escludendo che lo stesso abbia potuto "volare" per trovarsi nel punto in cui venne a trovarsi.

La necessità di far spazio ai veicoli di soccorso e al contempo di salvaguardare i reperti ben può avere indotto i soccorritori, gli agenti, quanti operavano sul luogo a spostare questo o quel reperto dalla sua originaria posizione. Hanno spiegato i consulenti che trattasi di evenienze assolutamente normali in situazioni come quelle di cui ci stiamo occupando.

E si tratta dell'unica spiegazione ragionevole, compatibile con i dati dell'evidenza probatoria. Abbiamo già visto, infatti, che l'ipotesi dell'immissione postuma del blocco motore implicherebbe la corrispondente eliminazione del motore, o dell'autovettura esplosa, poiché appare indiscutibile che una Fiat 126 sia esplosa quel giorno in via D'Amelio, alla stregua di tutto il lavoro dei tecnici incaricati e delle tre prove sperimentali di Sassetta che hanno dimostrato come una massa di frammenti di 126 con le stesse caratteristiche di quelli rinvenuti in via D'Amelio poteva prodursi solo imbottendola di esplosivo e facendola esplodere e per effetto di nient'altro.

Ciò, ovviamente, a meno di non volere ritenere che la 126 saltata per aria sia stata trasportata sul posto carica di esplosivo ma priva di motore, a spinta, a braccia, con un altro mezzo ecc.

Ma l'ipotesi è oltremodo illogica perché cerca, come si è visto, di dare una spiegazione del fatto sulla base di evenienze successive che non si aveva alcuna ragione di prevedere e preordinare.

Insomma, la contraddizione dell'ipotesi difensiva è immanente in essa.

Se Scarantino Candura e Valenti fossero stati d'accordo con la polizia ex ante non vi sarebbe stata alcuna ragione per non portare sul posto l'intera vettura sottratta a Valenti Pietrina e quindi l'ipotesi dell'immissione postuma non regge, è insensata. Ma se quest'accordo non c'era e se quindi l'investigazione che ha portato all'identificazione di Valenti, Candura e Scarantino è autentica niente poteva garantire a priori all'ipotetico organizzatore del complotto uno sviluppo della vicenda nei termini in cui essa si è

effettivamente svolta, all'evidenza frutto di una serie di casualità e fortunate contingenze, incompatibili con qualsiasi preventiva macchinazione e preordinazione: del tutto casuale l'apprensione di una notizia di reato per violenza carnale a carico di Candura, i suoi rimorsi e le sue debolezze, la sua decisione di collaborare contro ogni necessità; il cuore tenero di Scarantino che non sopprime Candura quando si rese conto che lo stesso aveva compreso la destinazione della 126 da lui rubata e vacillava; il successivo travaglio di Scarantino e la sua tardiva collaborazione.

Ancora oggi bisognerebbe ammettere che una strage come quella di via D'Amelio sarebbe stata realizzata volontariamente da non meglio identificati "servizi" per incastrare Cosa nostra, che confidavano già il 19 luglio 1992 sul pentimento e sulla tenuta di Scarantino, sul prodursi a catena di una serie di effetti, e su una serie di presupposti che avrebbero dovuto necessariamente precederla, non disponibili da parte di chi avrebbe organizzato, in ipotesi, l'operazione

La Corte ritiene di doversi astenere a questo punto da altri commenti.

E' però necessario svolgere ancora un ragionamento sull'ipotesi rilanciata dalla difesa di Aglieri, dopo una battuta incidentale di Giovanbattista Ferrante, sentito nel processo "via D'Amelio ter" in grado di appello.

Il Ferrante in quella sede affermava (verbale in atti) di avere sentito il Biondino, in carcere nel 1994, affermare che l'esplosivo della strage era collocato in un bidone di calce da duecento litri.

La circostanza è totalmente irrilevante e fa parte di quella strategia di depistaggio che Salvatore Biondino propugnava sin dal 1992, quando aveva esortato Brusca a suggerire ad Aglieri di assumere un buon avvocato ed un buon perito per tentare di smontare le acquisizioni investigative che, a partire dai primi risultati delle indagini tecniche, avevano portato in carcere il "picciotto" Vincenzo Scarantino, elemento della cui tenuta i boss non erano certi e il cui cedimento, anche ad opinione del Biondino, avrebbe portato a gravi conseguenze processuali. Da quel momento Salvatore Biondino aveva pensato fosse necessario accreditare e diffondere un'ipotesi alternativa che scagionasse addirittura Cosa nostra, avvalendosi "di un buon avvocato e di un buon perito".

Una tale falsa ricostruzione alternativa egli cercava di diffondere tra gli affiliati, propalando informazioni che un fedele esecutore degli ordini di Riina, qual era Biondino, avrebbe tenuto altrimenti riservate, in un periodo in cui il Riina, verosimilmente, pensava di difendersi dall'espansione del fenomeno della collaborazione, diffondendo false informazioni riservate nel corpo dell'organizzazione, in modo da far circolare false notizie che, in caso di collaborazione, potessero portare ad oggettivi inquinamenti probatori.

Ma non basta diffondere una falsa informazione per renderla credibile, quando quella

notizia trova netta smentita in un quadro di evidenza probatoria privo di lati oscuri e fondato su acquisizioni scientifiche insormontabili.

A parte la questione dell' indeterminatezza dell'ipotesi del bidone di calce, così come riproposta da Ferrante riferendo la battuta di Biondino che, appunto, per essere falsa ed estemporanea non poteva essere ricca di particolari e di spiegazioni di contorno, la tesi della collocazione dell'esplosivo fuori dall'autovettura era stata già formulata ai consulenti dalla difesa ed era stata vigorosamente oppugnata dagli stessi consulenti in sede di esame, tanto che il difensore che l'aveva proposta in primo grado non aveva ritenuto di farne motivo di specifica doglianza in sede di appello.

In primo grado il difensore di Aglieri si era anzi sforzato di trovare un possibile varco di ammissibilità e compatibilità dell'ipotesi, in un quadro caratterizzato dall'assoluta prevalenza di evidenze che la contraddicevano.

Il faticoso e approssimativo tentativo, di introdurre l'ipotesi di un contenitore alternativo e di insinuare il dubbio di un pregiudiziale e ascientifico orientamento dei consulenti per l'ipotesi dell'autobomba, crollava in primo grado di fronte alle puntuali repliche dei consulenti, che vale la pena riportare per dimostrare come l'ipotesi del "bidone di calce" era stata già oggetto di confutazione analitica da parte dei consulenti, ragion per cui la nuda riproposizione in extremis, sulla base di una incredibile propalazione proveniente da Biondino non può evidentemente scalfire il definito quadro probatorio:

Avv. DI GREGORIO: - Sì. Allora, io vorrei un chiarimento, su una frase, in buona sostanza, che stamattina, credo proprio il colonnello VASSALE, ha riferito alla Corte su domanda del Pubblico Ministero, la frase era la seguente: " questioni operative ci hanno indotto a ritenere che la carica fosse posizionata sull'autovettura". Io vorrei, nei limiti del possibile e con linguaggio chiaramente più comprensibile per noi che non siamo naturalmente esperti in materia, che si chiarisse che cosa sono queste questioni operative. Quindi con riferimento, in particolare, a che cosa?

C.T.U. VASSALE: - Sono VASSALE. Io appartengo a un reparto speciale, nel nostro addestramento ci sono esercitazioni, appunto, di imboscata, esercitazioni di imboscata. Quando facciamo queste tipo di esercitazioni, adoperando una macchina o altro, il segnale di scoppio della carica viene sempre dato tramite un segnale radio, appunto, perché deve essere immediato nell'istante in cui si presenta la migliore occasione per colpire il bersaglio, queste sono le questioni operative che io, stamattina, ho preso a riferimento.

Avv. DI GREGORIO: - E, quindi, in relazione a questo discorso della radio come lo accennava lei in questo momento, può essere la ragione che ha fatto ritenere preponderante il posizionamento sull'autovettura della carica? Perché la questione operativa era praticamente, chiedo scusa, erano quelle, se io non ho segnato male, erano quelle che gli avevano indotto a ritenere che la carica fosse sull'autovettura, da cui poi, diciamo, la ricerca tutto sommato tra virgolette, unidirezionalmente mirata al reperimento di tutti quei pezzi dell'autovettura. Quindi, io volevo capire, a monte perché questa scelta, questa selezione su quel tipo di autovettura, questo poi eventualmente sarà un'altra domanda, ma sull'autovettura come, diciamo, portatrice di questa carica esplosiva.

C.T.U. VASSALE: - Sì, sono sempre questioni operative, sono VASSALE. *Eravamo sicuri, sulla base dell'osservazione del cratere, che la carica era esplosa ad un livello sopraelevato rispetto all'asfalto. Come era possibile portare una carica lì?* Certamente non la si poteva mettere in una valigia, perché la carica era pesante, avevamo anche detto, cioè osservato che la carica doveva essere fra i 50 e i 100 chili, sulla base delle demolizioni viste. Quindi, come si poteva una carica, con una valigia no, *neanche fare un contenitore ad hoc e lasciarlo lì, perché sarebbe stato osservato dalla gente che abita nei palazzi vicino.* E quindi, poi *c'era il problema del trasferimento proprio di questa carica*, e allora tutti questi apprezzamenti ci hanno indotto a ritenere che la carica, molto probabilmente, doveva essere sistemata, essere stata sistemata in autovettura.

C.T.U. DELOGU: - Avvocato chiedo scusa, sono il capitano DE LOGO. *Io ho fatto un intervento, stamattina, dove, per ricordarlo, ho segnalato tra il trovare e il cercare, ho fatto questa differenza.* Ecco, giustamente il colonnello VASSALE che ha una determinata professionalità, vede questo attentato dal suo punto di vista, di incursore di marina, io che sono ufficiale dei Carabinieri e chimico, lo vedo da un altro punto di vista. *Io sono arrivato, e gli altri colleghi sono arrivati alle conclusioni poi sul momento di andare a cercare una macchina, perché ognuno ha visto, dal suo punto di vista professionale, alcuni elementi che poi messi insieme inducono, portano a cercare un determinato oggetto sul posto dell'attentato.* Io, invece, ho visto che la MARBELLA che indicavano come autobomba, non poteva essere l'autobomba perché stava tutta da una parte rispetto al cratere, che le macchine, anche le più danneggiate, comunque, cioè anche quelle sulla parte destra per chi dà le spalle alla casa della madre di BORSELLINO, avevano un orientamento dei reperti tutti a destra o tutti a sinistra.

Quindi, rimaneva da discutere la traiettoria della schegge sul muretto che era sopraelevata, la formazione del cratere che non era da contatto, quindi uno dice qui ci manca una macchina. Poi, proseguendo viene fuori c'è un motore in più, una targa in più eccetera, eccetera, quindi è un momento tra, c'è un momento di passaggio tra una ricerca pura di osservazione e una ricerca che diventa mirata, ma non è un taglio netto, è un continuo.

Avv. DI GREGORIO: - Allora, io a questo proposito, proprio in virtù di questa risposta, desidero fare un'altra domanda. Chiaramente, diciamo che è una sorta di giudizio di compatibilità che chiedo, però vorrei arrivarci un attimo per gradi perché ho difficoltà proprio nell'esposizione della domanda, perché per me chiaramente non è materia molto consona a me. Il giudizio di compatibilità è espresso in questi termini, da quello che è tutta la deposizione vostra di stamane, si dovrebbe ricavare appunto che stante la posizione orizzontale sul muretto, se io ho compreso bene, delle schegge chiamiamole, e stante il tipo di formazione del cratere non si dovrebbe parlare di una carica messa a contatto diretto con la pavimentazione, insomma col terreno. E se la carica fosse, questa è la domanda, se la carica fosse sopraelevata perché posizionata, chiaramente qui sto facendo un esempio quindi non va preso alla lettera, perché posizionata per esempio all'interno di un cassonetto, sto facendo un esempio qualunque, oppure perché posizionata all'interno di un contenitore di plastica, io ho visto nel filmato stamattina portare l'esplosivo e posizionarlo dentro il cofano con dei contenitori, poniamo un contenitore di plastica più resistente con alla base qualcosa dentro e sopra questa carica, posizionata a livello, diciamo, di fronte a una ipotetica macchina di cui si è trovato un motore, che chiaramente è quella che piglia il primo impatto, chiaramente, dell'esplosivo, dell'esplosione, per meglio dire, ecco in questo caso, quindi siamo su una carica sopraelevata, siamo su una posizione che chiaramente proietterebbe le schegge in orizzontale, siamo quindi con un discorso non da perfetto contatto sul terreno, e siamo ad un'altezza che grosso modo, se io non ho capito male tutto quello che è stato detto stamattina, in linea teorica dovrebbe poter essere compatibile. Chiedo scusa così la completo e poi non c'è bisogno di farne un dialogo, diciamo. Nel momento in cui fosse stata posizionata un sacco, ecco io dico un sacco per comprenderci poi, cosa che a PALERMO voglio dire fa molto meno impressione di quanto non si dica quando si è naturalmente non palermitani, perché li viviamo nella nostra quotidianità, ai margini e ai bordi delle strade, dico in questo caso quali sarebbero le ragioni ostative, al di là del trasporto cui accennava il colonnello poco fa, per ritenere che possa essere astrattamente

compatibile anche con lo scoppio di una vettura, che in questo caso va quasi a contatto con questo ipotetico sacco o questo ipotetico contenitore posto a livello, diciamo, tra il marciapiede e l'inizio o sull'astrone, non mi ricordo sul cordolo, si chiama così? O immediatamente subito dopo il cordolo, ovviamente eliminati tutti i problemi di altezza e di tutto quello che abbiamo detto.

C.T.U. DELOGU: - E avvocato, ha risposto lei stessa, sono DE LOGO.

Pres. FALCONE: - Va bene.

C.T.U. DELOGU: - *Nella sua domanda ha implicitamente dato la risposta, perché lei ha detto escluso le osservazioni che ha portato il colonnello VASSALE, quindi, e ma noi non le dovevamo escludere.*

Pres. FALCONE: - Lasci completare.

C.T.U. DELOGU: - Noi non possiamo escludere anche le osservazioni del colonnello VASSALE, sommando le osservazioni del colonnello VASSALE e quelle del capitano DE LOGO, quelle di EGIDI e quelle del dottor CABRINO, ci si indirizza successivamente, si trovano elementi e altri elementi e altri elementi ancora, a conforto di una prima tesi iniziale, non è che all'inizio si escludono ipotesi possibili, però è anche vero che ci sono ipotesi principali e ipotesi subordinate. Al momento la prima ipotesi, infatti si parlava di macchine che la SEAT MARBELLA fosse stata l'autobomba eccetera, piano piano tutte queste vengono eliminate e una, perché risponde, cioè sul terreno ci sono evidenze che inducono in una certa direzione, portano sempre più a realizzare, come più probabile, l'ipotesi della 126 caricata con l'esplosivo, piuttosto che un sacco, il fatto stesso che si discutesse della carica a terra o sopraelevata è indice che non è stato scartato, però osservando poi, osservazioni portano sempre di più verso una determinata ipotesi facendone decadere altre.

C.T.U. CABRINO: - Scusi sono CABRINO, volevo aggiungere alcune cose. Intanto alcuni dati, al mattino, *alla luce erano subito evidenti, l'ampia scheggiatura, appunto sul muretto, l'ampia scheggiatura diffusa, quindi il contenitore eventuale, ipotetico non poteva essere di plastica, ma doveva essere di un metallo pesante, la presenza di frammentazioni minute di balestre nel cratere erano evidenti, quindi significa e no, la carica deve esplodere su una macchina per frammentare le balestre nel cratere, se esplose vicino a una macchina, le balestre le sparge tutto attorno, ma non le spinge verso il basso, deve essere sopra le balestre, la carica per frammentare le stesse dentro il cratere, conficcarle nel cratere, quindi, tutto portava a un'autovettura.*

Avv. DI GREGORIO: - Chiedo scusa, se non hanno esaurito io.

Pres. FALCONE: - Non hanno, prego.

C.T.U. VASSALE: - Sono VASSALE, parliamo sempre di questioni operative, lei ne ha escluso il trasporto, ma è una cosa molto importante, perché il trasportare una carica così pesante implica una certa attività, poi c'è il confezionamento della carica, non è una carica semplice, cioè partendo dal presupposto, come io ho detto, che deve esplodere a comando e, quindi, con un comando radio, perché è questa la tecnica che noi usiamo, è necessario che questa carica, oltre ad essere trasportata e messa dentro il cassonetto, deve essere anche innescata, deve essere posizionata una radio vicino, fare un circuito elettrico come lei può immaginare. *Ora, lo vede l'operatore che va a posizionare questa carica nel cassonetto, che infila il detonatore dentro il cassonetto, che mette la radio, è un'attività non facile a farsi.* Questo a prescindere poi dai pezzi di balestri che si sono trovati nel cratere.

Avv. DI GREGORIO: - E la domanda, allora, successiva è questa, nel caso in cui, sempre secondo questa mia ipotesi che chissà per quale motivo mi così mi piace, nel momento in cui fosse quasi sotto la macchina, voglio dire c'è una certa distanza dal terreno, la 126 non è sul marciapiede, questa è l'ipotesi, allora c'è una certa distanza dalla base, dall'asfalto del terreno, che per altro, se non ho compreso male stamattina, è leggermente inclinato perché la strada diventa più alta nel punto centrale e meno alta nel punto in cui converge verso il cordolo del marciapiede o qualcosa del genere. Allora, in questo caso, un eventuale posizionamento di questa sostanza esplosiva, dico nell'ipotesi che sto facendo io, rispetto al fatto dello sgretolamento diciamo della macchina e, quindi, della caduta dei pezzi di una macchina posteggiata e non contenente la carica, ma vicinissima a questo livello alla carica, farebbe spostare i vari pezzi dell'autovettura in posti diversi, li farebbe spostare secondo traiettorie diverse, la sgretolerebbe di meno?

C.T.U. DELOGU: - Avvocato, sono DE LOGU *c'è sempre la questione delle balestre separate dentro il cratere che non torna rispetto alla sua ricostruzione, se ho ben capito, di una carica posta sotto la 126. Va bene le balestre come vengono separate dentro.*

Avv. DI GREGORIO: - Domanda che facevo io, non deve chiederlo a me.

Ma la domanda del consulente era evidentemente retorica e implicava una pacifica risposta negativa.

Le brillanti risposte dei consulenti alle domande del difensore forniscono un apparato di argomenti che rendono indiscutibile la necessità che la carica fosse piazzata su un'autovettura e non in un cassonetto e tanto meno in un bidone di calce collocato sulla strada o sul marciapiedi, o sotto l'autovettura.

L'esame proseguiva su questo argomento fino all'eliminazione di qualsiasi dubbio sulla ricostruzione operata dai consulenti.

Avv. DI GREGORIO: - Sì, sì, certo, naturalmente. Allora, io la pongo proprio in termine di domanda, nel momento in cui fosse posizionata sul cordolo, al limite del cordolo e, quindi sotto il profilo dell'altezza, parlo della carica evidentemente, sotto il profilo dell'altezza, vicinissima certamente al muso, diciamo, dell'autovettura, la parte frontale, come si dice, dell'autovettura, al cofano ecco, e contemporaneamente però, in linea proprio di, come dire, in altezza, un pò più alta perché abbiamo detto che il cofano della 126 va un attimo in giù rispetto a quella che è la base della strada, cioè la linea della strada, proprio perché c'è questo avvallamento, chiamiamolo, questo piccolo avvallamento, in questo caso non è possibile che una parte di carica, questa è la domanda, appunto esplodendo faccia andare in giù questa parte delle ruote, lì come l'ha chiamata un attimo prima e, quindi, delle balestre, non mi piace balestre.

C.T.U. VASSALE: - Sono VASSALE. *Ma una carica che si aggiri sui 90 chili, ha delle dimensioni notevoli, quindi non poteva essere posizionata fra il cordolo e la parte anteriore della macchina, non ci stava.* Inoltre, se fosse esplosa lì, *il cratere avrebbe avuto diversa fisionomia*, perché è una carica a contatto che esplose sul marciapiede.

Avv. DI GREGORIO: - Senta, un'altra domanda sulle caratteristiche del cratere. Stamattina si è detto, sempre se ho compreso bene, che le caratteristiche di arrotondamento dei bordi, ovviamente per converso, quindi in contrapposizione all'angolo vivo, sarebbero quelle che hanno determinato anche, che sono state risolutive, determinanti per stabilire la carica non posizionata a terra, ovviamente anche accanto ad altri fattori. Ora, la domanda è questa, queste caratteristiche, io le chiamo di arrotondamento dei bordi, dei margini, possono essere in qualche modo influenzate o influenzabili in relazione a quelle che sono condizioni atmosferiche, tipo caldo, freddo, o per esempio in relazione alla consistenza del tipo di terreno, per esempio quantità di asfalto o tipo proprio di terreno. Voglio dire questo, se non sono stata chiara, se per esempio, lo dico in maniera macroscopica, se un terreno è gelato e io butto su qualcosa possibilmente mi si spezza dandomi un angolo vivo, ecco.

C.T.U. VASSALE: - Sono VASSALE, no, non possono essere modificate, parliamo di picchi di pressione elevatissimi, queste piccole differenze dovute alla temperatura hanno pochissima influenza, sono ininfluenti.

C.T.U. EGIDI: - Sono EGIDI, a proposito a questo discorso qui delle differenze climatiche, io ho un'esperienza diretta, noi abbiamo riprodotto gli attentati che si sono verificati in VIA FAURO e in VIA PALESTRO, e abbiamo caricato dell'esplosivo all'interno del bagagliaio di una FIAT uno che poi è stata fatta saltare. Allora, gli attentati sono avvenuti tutti nel periodo estivo, Maggio quello di VIA FAURO, Luglio quello di VIA PALESTRO, noi le prove le facciamo nel Novembre, quindi lei immagini temperature completamente diverse eppure, anche in quel caso lì, otteniamo dati dal cratere sovrapponibili con quelli degli attentati.

Avv. DI GREGORIO: - Chiedo scusa, ho compreso perfettamente la risposta Presidente, non ho i parametri ovviamente per potere eseguire, perché noi non conosciamo e non abbiamo ovviamente agli atti queste, le risultanze, dico con tutto.

Pres. FALCONE: - Le ha comunicato solo dei dati di esperienza di cui è in possesso.

Avv. DI GREGORIO: - Esatto, come dati di esperienza suoi personali.

C.T.U. VASSALE: - Sono VASSALE, è chiaro che se andiamo a misurare l'infinitesimo qualche differenza c'è, ma a fronte dell'approssimazione che un peso di carica calcolato dà, sono ininfluenti.

Avv. DI GREGORIO: - Posso passare ad un'altra domanda?

Non sarebbero necessarie altre parole.

Ma per non trascurare alcun elemento ed in estrema sintesi esistono ulteriori argomenti che sostengono l'affermazione che contenitore dell'esplosivo fatto brillare avanti all'ingresso di via D'Amelio 19 fu proprio la 126 di Valenti Pietrina:

1. Il più importante: il rinvenimento di un pezzo di antenna radio per la ricezione del radiocomando ancorato ad un pezzo della carrozzeria della 126; esattamente al montante dello sportello di destra. Questo reperto lega indissolubilmente la 126 al radiocomando indispensabile per azionare la carica esplosiva, secondo quanto ha spiegato il colonnello Vassale.
2. La ragionata esclusione da parte dei consulenti della possibilità che all'interno del cratere potessero esservi reperti riconducibili ad un contenitore della carica diverso dalla 126.
3. Il mancato rinvenimento nell'area di un qualsiasi reperto riconducibile ad un diverso contenitore.
4. La testimonianza di Rabita Riccardo che ha confermato di avere notato avanti al civico 19 di via D'Amelio, domenica 19 luglio 1992, un'autovettura di colore rosso amaranto.
5. La testimonianza di Antonino Genovese che ha ricordato di avere notato una Fiat 126 di color rosso piuttosto invecchiato, posteggiata con il lato anteriore prospiciente il

marciapiede e precisamente nel punto dove, dopo la deflagrazione era rimasto il cratere, alle ore 15,30 di quella domenica; si trattava di un' autovettura mai vista in precedenza, ancorando il suo ricordo al fatto di avere parcheggiato assai vicino a questa autovettura e alla sua abitudine di controllare i veicoli parcheggiati accanto al proprio per difendersi da eventuali danneggiamenti occulti.

6. La dichiarazione di Giovanni Brusca avanti a questa Corte: sentendo della strage ebbe la certezza che essa era stata realizzata dalla sua stessa organizzazione "all' antica", cioè con il sistema dell'autobomba avanti alla porta di casa della vittima, come era avvenuto per l'attentato al giudice Chinnici, e questa convinzione comunicò successivamente a Gioacchino La Barbera, che ne ha dato conferma.
7. Le dichiarazioni di Salvatore Cancemi. Il collaboratore ha riferito a questa Corte che Raffaele Ganci non solo gli indicò i nomi di alcuni dei partecipanti alla fase esecutiva in via D'Amelio ma gli riferì pure che avevano utilizzato una Fiat 126 come autobomba. La stessa indicazione aveva avuto da Salvatore Biondino (e quindi anche da una fonte diversa dal Ganci), in occasione di un commento critico e autocritico che lo stesso Biondino formulò sull'esito dell'attentato un paio di giorni dopo: il Biondino si rammaricava che coloro che avevano preparato l'autobomba, avevano stipato una quantità eccessiva di esplosivo nel portabagagli della 126, provocando l'inutile sventramento del palazzo. Anche questa confidenza appare estremamente attendibile perché gli stessi consulenti hanno affermato che la carica esplosa era ingente (tanto che nell'esperimento di Sassetta gli stessi effetti pratici si raggiungevano con 50 chili di esplosivo e cioè con circa la metà della quantità contenibile nel portabagagli della 126) e l'ideologia di Cosa nostra ha sempre postulato che qualunque attentato non dovesse produrre effetti collaterali, tali da produrre contraccolpi negativi rispetto allo scopo.³²¹

³²¹**6 PRESIDENTE:** - Ci furono degli errori, che lei sappia? Questo voglio dire: ci furono degli errori?

CANCEMI SALVATORE: - No...

PRESIDENTE: - Lei ha sentito discorsi in cui si diceva: "Ma a causa della fretta... si e' fatto tutto troppo in fretta e quindi abbiamo sbagliato qualcosa, e' successo qualcosa che non doveva succedere"?

CANCEMI SALVATORE: - No, guardi, io voglio dire una cosa che mi sono ricordato nel processo ter, che l'ho detto da recente, e poi non lo so se questo si puo' definire un errore, attenzione, io... questo lo valuta la Corte.

Io posso dire che Biondino Salvatore, dopo un paio di giorni della strage, mi disse che ci... "Ce ne potevo mettere - dici - di meno esplosivo", diciamo, perche' proprio 'u palazzo si e' sventrato tutto, quindi a tipo che potevano creare meno danno, dici, per l'obiettivo e non si creava danno ni 'u palazzo, insomma.

Io non lo so, mi disse queste parole che hanno esagerato a metterci esplosivo di piu' di quello che ci potevano mettere.

PRESIDENTE: - Si'. Quindi...

CANCEMI SALVATORE: - Queste parole me l'ha detto Salvatore Biondino.

PRESIDENTE: - Salvatore Biondino le disse che la quantita' di esplosivo era ingente, notevole, superiore alle necessita', mi pare di capire.

CANCEMI SALVATORE: - Esattamente, esattamente.

PRESIDENTE: - Lei, per caso, sa dove fu messo l'esplosivo?

CANCEMI SALVATORE: - Eh, io si', l'ho saputo che e' stato messo sotto l'abitazione della mamma del dottor Borsellino in una macchina, una 126.

PRESIDENTE: - Ecco, questo lei come l'ha saputo? Ha una fonte...

8. Anche alla luce di questa testimonianza di Cancemi, viene confermato il senso - implicita ammissione che la strage era stata effettuata con la 126 rubata da Scarantino - della preoccupazione di Biondino sulla necessità di trovare un buon perito ed un buon avvocato per deviare il corso delle indagini che avevano intrapreso già nel 1992 la strada giusta della 126 per risalire agli autori dell'attentato.

Sulla base di questi rilievi debbono essere respinti gli assunti difensivi e appare del tutto legittimo che all'individuazione degli autori della strage si sia pervenuti attraverso l'identificazione degli autori del furto della 126 di Valenti Pietrina che montava il motore rinvenuto sul luogo della strage e le targhe sottratte dalla vettura di Sferrazza Anna Maria, rinvenute accartocciate sul luogo dell'attentato.

CANCEMI SALVATORE: - Questo, diciamo, della macchina onestamente... della macchina onestamente, che era stata usata questa macchina, io l'ho saputo dopo, diciamo, che hanno utilizzato questa macchina.

PRESIDENTE: - Ecco, e' importante che lei ci dica se la sua e' informazione che viene dall'interno di Cosa nostra o e' un'informazione ovviamente che le viene dall'esterno, dopo che si sono fatte le indagini, i processi, etc.

CANCEMI SALVATORE: - No, no, io l'ho saputo sia da Ganci Raffaele e sia da Biondino Salvatore.

PRESIDENTE: - Ecco, cosa...

CANCEMI SALVATORE: - E ho saputo anche da Bio...

PRESIDENTE: - Dica, dica.

CANCEMI SALVATORE: - Ho saputo anche da Ganci Raffaele, questo me l'ha detto Ganci Raffaele, che ha avuto un ruolo e credo che in qualche modo, diciamo, di... di cose di macchine, non lo so, ha avuto un ruolo un certo Vitale, che questo abita o abitava nello stesso palazzo, che Ganci Raffaele mi riferi' pure che questo Vitale ha avuto un ruolo, diciamo, nella strage...

PRESIDENTE: - Si', questo...

CANCEMI SALVATORE: - ... quando mi riferi' che era stata una 126 che hanno usato.

PRESIDENTE: - Quindi Ganci Raffaele e Biondino le dissero espressamente che fu usata una 126. Lo puo' confermare?

CANCEMI SALVATORE: - Esattamente, si'. Si', si'.

PRESIDENTE: - E l'esplosivo dove si trovava? Cioe' chiarisca...

CANCEMI SALVATORE: - No, non lo so io.

PRESIDENTE: - Voglio dire, fu usata una 126 come autobomba o per altre ragioni fu usata?

CANCEMI SALVATORE: - No, no, come autobomba...

PRESIDENTE: - Si'.

CANCEMI SALVATORE: - ... come, diciamo, che l'esplosivo e' stato collocato nella 126.

PRESIDENTE: - Si'. Lo seppe da altri questo o solo da Ganci e Biondino?

CANCEMI SALVATORE: - Ma io mi ricordo che l'ho saputo da loro due.

PRESIDENTE: - Biondino cosa le disse su questa circostanza in particolare?

CANCEMI SALVATORE: - Ecco, il discorso e' stato che, quando mi ha fatto il discorso che era... che ce n'avevano messo tanto, diciamo, di questo esplosivo in que... e mi parlo' della 126.

2. La prova dell'intercettazione telefonica e la sua necessità per il compimento della strage.

2.1. In base all'*iter* argomentativo della sentenza di prime cure, l'effettiva adozione dello strumento della intercettazione telefonica sull'utenza della famiglia Fiore-Borsellino era emerso in ragione di una serie di elementi valutativi, di varia natura, al riguardo convergenti.

Da un lato, sono stati evidenziati dai primi Giudici i plurimi aspetti oggettivi attinenti alle anomalie di funzionamento dell'impianto domestico, riferite dai familiari che avevano avuto modo di constatare essersi verificate, in particolare, circa dieci giorni - due settimane prima della strage (due mesi prima quanto alla specifica singolarità, pure riferita dai testi, dell'abbassamento di fonìa), ed interpretate dal consulente tecnico Gioacchino Genchi come ragionevolmente spiegabili in ragione d'un intervento abusivo sull'impianto (del resto ipotizzato come largamente probabile sin dal principio delle indagini); dall'altro lato, veniva sottolineata la pregnanza delle deposizioni rese dalla nipote del dott. Borsellino, Fiore Cecilia, abitante con la propria famiglia (in particolare con la madre e la nonna, rispettivamente, sorella e madre di Paolo Borsellino) nell'appartamento del quarto piano al n. 19 di via D'Amelio, e dell'allora fidanzato della detta teste, Emilio Corrao, con l'individuazione fotografica e personale

operata degli stessi sulla persona di Scotto Pietro - fratello dell'odierno imputato Gaetano - operaio della ELTE, dai medesimi notato al mattino del giorno 14 o, per come ritenuto più probabile dai primi giudici, del 16 luglio, sul pianerottolo dell'abitazione Fiore-Borsellino mentre si trovava intento, da sopra una scaletta a forbice all'uopo posizionata, ad armeggiare nella cassetta di derivazione del piano all'interno della quale passavano i fili telefonici di detta utenza.

Altresì, la concreta evenienza dell'intercettazione delle conversazioni del dott. Borsellino con i familiari in via D'Amelio per far conseguire agli attentatori informazioni utili per la riuscita del disegno stragistico veniva ulteriormente avvalorata, secondo la Corte, dai contenuti delle conversazioni intercorse, in particolare, dal 17 luglio in poi tra i familiari e la vittima, essendo desumibile, sulla base del tenore delle medesime, l'indubbia utilità, per l'economia dell'attentato, delle informazioni carpite mediante l'abusivo collegamento all'impianto telefonico.

Tale quadro d'obiettiva consistenza della tesi dell'avvenuta manipolazione del sistema di comunicazione telefonica fisso della famiglia Fiore-Borsellino si ancorava fra l'altro al giudizio espresso dal consulente tecnico Genchi in ordine alla effettiva messa in atto di siffatto stratagemma: le riferite anomalie dell'impianto telefonico da un lato, e la verifica sull'impianto eseguita dal medesimo consulente, inducevano quest'ultimo a propendere per un apprezzamento in termini d'elevatissima probabilità in ordine ad un'attuata intercettazione telefonica abusiva.

Operazione, questa, la cui materiale realizzazione doveva considerarsi senza dubbio alla portata delle competenze tecniche facenti capo a Scotto Pietro, il quale, del resto, era stato fatto oggetto, ad opera dei testi oculari, di un inequivoco, duplice, riconoscimento come la persona notata armeggiare sulla scatola di derivazione al quarto piano del palazzo in epoca compatibile con la funzionalità di detta presenza e attività con la strage successiva. Quanto ai tratti fisici di Scotto, essi erano insuscettibili, ad avviso dei primi Giudici, d'essere esteriormente scambiati con quelli degli

altri due suoi colleghi dipendenti della stessa società ELTE, i quali, per conto di questa, avevano eseguito nello stesso periodo, sempre nel palazzo di via D'Amelio, lavori d'allacciamento d'una utenza telefonica su incarico della ditta SAFAB, avente sede in un appartamento ubicato al settimo piano dello stabile.

Né, d'altro canto, i concorrenti impegni lavorativi di Scotto, nei giorni indicati, potevano reputarsi come temporalmente ostativi alla esecuzione, da parte sua, dell'intervento manipolatorio *de quo*.

La sentenza sottolineava, inoltre, la valenza di riscontro rivestita da un episodio descritto da Vincenzo Scarantino - in un ambito d'incontestabile attendibilità del medesimo perché in uno stadio della sua collaborazione nel quale non poteva avere alcuna indicazione delle indagini in corso – costituita dalle due apparizioni dei fratelli Gaetano e Pietro Scotto nei pressi d'un abituale punto di ritrovo degli affiliati, il bar Badalamenti nella Guadagna, sabato 18 luglio 1992, giorno prima della strage, ed altresì una settimana prima, con il cenno esplicito, affiorato durante l'ultimo di detti *rendez-vous*, agli esiti soddisfacenti dell'intercettazione telefonica in atto ed alla sorte oramai segnata della vittima, con tanto di turpi commenti d'appagamento al riguardo: la mattina del sabato precedente alla strage, infatti, proprio quel «Tanuzzo» identificato nell'imputato Gaetano Scotto aveva dato conto a Cosimo Vernengo e a Natale Gambino, in presenza di Scarantino, che per l'intercettazione tutto era a posto, suscitando il triviale commento da parte di quest'ultimo ("*c'è cascato con l'intercettazione del telefono, stavolta ce lo inculiamo*": cfr. interrogatorio di Scarantino d.d. 24/6/1994).

Né l'importanza dell'intercettazione per la realizzazione della strage poteva considerarsi in contrasto con l'attività parallela di «pattugliamento» del territorio, pure inequivocamente comprovato come capillarmente operato dai membri dell'organizzazione il giorno dell'attentato.

2.2. La dimostrazione dell'avvenuta intercettazione telefonica, lungi dal porsi, siccome affermato dalla difesa dell'appellante Scotto, come l'esito d'un mero postulato accusatorio avulso dalle circostanze fattuali, nell'economia della vicenda si atteggia come un fatto necessitato, alla stregua d'un coerente apprezzamento delle risultanze processuali.

Innanzitutto, sotto un profilo argomentativo più generale (ma anche sotto i profili fattuali più specifici, in ordine ai quali *infra*), avente riguardo all'oggettività del complesso dei "dati statistici", cui fa riferimento il nominato appellante a pag. 25 della propria memoria difensiva - e concernenti la prassi di maggiormente usuale frequentazione da parte del dott. Borsellino della casa di via d'Amelio allorché, in particolare, presso di essa soggiornava la di lui madre - è del tutto ammissibile la conclusione dell'avvenuto coordinarsi, in termini di reciproca integrazione finalistica, della (particolare) attività «esplorativa» di cui trattasi (*i.e.*, per l'appunto, con l'intercettazione telefonica dell'utenza Fiore-Borsellino), atteso che, sul richiamato dato «statistico-comportamentale» del Magistrato (*i.e.* la di lui più assidua frequentazione della casa di via D'Amelio), si delinea, altrettanto oggettivamente, l'incidenza dello specifico e peculiare aspetto rappresentato dall'essersi in tali frangenti trovata, presso quella casa, la madre del dott. Borsellino.

La «necessità» dell'intercettazione, allora, va logicamente intesa non già riguardandosi a quest'ultima come all'unica e sola condizione operativa *omnia alia excludens* per la riuscita dell'attentato, bensì, ovviamente, come ad uno dei - concorrenti - contributi conoscitivi (pratici), funzionalmente convergente con gli altri, rispetto agli scopi attuativi della strage.

L'intercettazione, dunque, appare funzionale ad aver fornito agli esecutori l'(oggettivamente) utile indicazione confermativa in ordine alla «proficuità» del sito da essi individuato (sin da principio, per tale motivo) come cornice ambientale d'elezione maggiormente prestantesi all'attuazione dell'attentato, ossia, in altre parole, l'indicazione relativa al verificarsi ed al permanere -

sino alla fattibile accertabilità della stessa, in rapporto alle modalità dell'agguato – di quella che rappresentava una fondamentale condizione fattuale, (anche) sul presupposto della quale il sito medesimo era stato, a suo tempo, preso in considerazione: né sul punto risulta profilarsi alcuna preclusione di carattere logico rispetto alle - comprovate - attività specifiche d'osservazione «sul campo» parallelamente curate, la domenica della strage, dagli agenti addetti al «pattugliamento».

Non è dato neppure sostenersi, siccome per converso dedotto dall'appellante Scotto a pag. 43 della memoria difensiva ult. cit., che, nell'ambito argomentativo della sentenza appellata, l'intercettazione telefonica dell'utenza Fiore-Borsellino sia stata reputata strumento esaustivo d'acquisizione del dato (particolare) costituito dal momento preciso d'approdo del Magistrato presso la casa di via d'Amelio: anzi, proprio perché l'eventuale rimanenza *in loco* di tracce materiali d'intercettazione avrebbe costituito, per gli attentatori, elemento compromettente almeno quanto lo sarebbe stato (come condivisibilmente ritenuto dai primi giudici) il rinvenimento dell'autobomba in ipotesi d'un fallito attentato, il carattere risolutivo ai fini dell'acquisizione della detta informazione oraria, non poteva - una volta dismessa l'intercettazione (necessariamente) entro e non oltre quella domenica mattina - che essere demandato ad ulteriori (e diverse) fonti di captazione di tale specifico dato: nella specie, appunto, agli esiti dell'attività di pedinamento della vittima. In altri termini, gli aspetti esecutivi in questione – ossia, per l'appunto, l'intercettazione telefonica ed il pattugliamento - si pongono in un contesto sinergico-interattivo tale per cui, esauritasi la giovevole praticabilità dell'uno di essi, l'altro si configura esservi *de plano* subentrato: il che, tuttavia, non compromette affatto la proficuità della prima delle suddette condotte (finalisticamente) concorrenti tra loro, né vale a attribuire ad essa, siccome pure adombrato dall'appellante Scotto, connotati di pratica

sterilità, tali da configurarla come *inutiliter data* in rapporto alla pretesa portata risolutiva della seconda, ossia del pedinamento domenicale, appunto; in realtà, la gravidanza di quest'ultimo si traduce unicamente nell'aver supplito, nella sequenza organizzativa della strage, a far fronte alle acquisizioni informative specificamente necessarie, sul piano dell'immediatezza funzionale, alla precisa individuazione dell'istante utile per fare detonare la carica esplosiva: e ciò, proprio in rapporto al presupposto permanere delle condizioni fattuali viceversa assodabili (e assodate) mediante l'altro sistema, ossia per il tramite dell'intercettazione. Non può, del resto, assumersi - siccome viceversa addotto dal citato appellante a pag. 45 della sua memoria difensiva – che l'apprezzamento delle risultanze processuali (*i.e.* dei fatti accertati) debba soggiacere al vincolo rappresentato dall'impostazione investigativa *ab origine* adottata dagli inquirenti, ancorandosi a quest'ultima il percorso logico-valutativo delle prove emerse nella sede del giudizio: se, nel contesto iniziale delle indagini, può pur esser stata privilegiata, ad opera degli investigatori, l'ipotesi dell'avvenuta acquisizione per il tramite dell'intercettazione telefonica del dato attinente alla presuntiva comparsa della vittima nel teatro dell'attentato, ciò nondimeno – posto che la prova si forma in dibattimento – è unicamente ai dati acquisiti in quest'ultima sede che occorre far riferimento ai fini del decidere.

Quanto, poi, alla asserita elusione dei limiti processuali che secondo la difesa di Scotto ne deriverebbe, è al riguardo da puntualizzarsi come nella specie si venga a vertere semplicemente nell'ambito, del tutto rituale, dell'apprezzamento d'una serie di dati fattuali emersi in sede di giudizio: ossia, d'una operazione valutativa comportante, in quanto tale, non già – siccome lamentato in proposito dall'appellante – un mutamento della condotta a costui contestata, bensì una differente considerazione, rispetto (si ripete) all'impostazione investigativa iniziale, della circostanza -

«esterna» rispetto al contegno illecito fatto oggetto di contestazione nei confronti di Gaetano Scotto - dell'utilizzo in concreto, da parte degli altri attentatori complici, delle informazioni ricavabili dalla disposta intercettazione abusiva, funzionalmente diretta al raggiungimento delle finalità omicidiarie dell'organizzazione: attività illecita, quest'ultima, la quale costituisce precisamente - in sé – proprio la condotta integrante l'imputazione ascritta a carico del prevenuto.

Del pari ininfluenti si manifestano le censure difensive aprioristicamente stigmatizzanti pretese «oscillazioni» ricostruttive del fatto ad opera dei primi giudici.

Al riguardo, va innanzi tutto ricordato come, nei confronti di Gaetano Scotto, sia contestato, al capo f) dell'imputazione, l'essersi egli adoperato *"per l'effettuazione di una intercettazione illegale sull'utenza telefonica della famiglia Fiore allo scopo di apprendere la data e l'ora della presenza del dott. Borsellino in via D'Amelio nr. 19, comunicando altresì ai complici i risultati di tali operazioni"*; mentre, in rapporto all'altro segmento di condotta parallelamente finalizzata a stabilire il momento decisivo per l'attentato, al coimputato Salvatore Biondino, sempre nel citato capo d'imputazione *sub f)* come modificato all'udienza del 4/6/1997, venga, fra l'altro, ascritto d'aver preso parte al «pattugliamento» di alcune strade di Palermo *"al fine di verificare in quale momento fossero transitate le autovetture con a bordo il dott. Borsellino e gli agenti della scorta e di darne comunicazione agli altri complici, così rendendo possibile la tempestiva conoscenza del momento esatto d'arrivo del corteo di autovetture in via D'Amelio"*.

Da ciò, emerge in tutta evidenza, anche e proprio nel raffronto con la posizione del Biondino, la portata effettiva del contegno addebitato a carico di Scotto, per la parte da quest'ultimo assunta: in particolare, il riferimento testuale, nell'imputazione elevata nei confronti di costui, allo *"scopo di*

apprendere la data e l'ora" della presenza della vittima in via D'Amelio, non può altro che attenersi, logicamente, all'apporto riconducibile a Scotto in termini del di lui contributo causale volto al raggiungimento, per parte sua, della finalità ultima avuta di mira dall'organizzazione criminosa d'appartenenza, impregiudicate - ed anzi imprescindibili essendone state, per le ragioni sopra chiarite, tanto la correlativa previsione, in parallelo alla già *in fieri* intercettazione, che, *in limine* a quest'ultima, la successiva adozione – le ulteriori, specifiche, modalità osservative dirette da parte dell'organizzazione medesima (in fatto, appunto dispiegate «sul campo»: si consideri, giusto in relazione alla contestazione a carico di Salvatore Biondino, l'inequivocità delle correlative risultanze processuali), concorrenti con quelle sino ad allora messe in atto, sì da assicurare il risultato stragistico finale.

Allora, nessuna incongruità logica tale da inficiare il sillogismo accusatorio è, in linea di principio, ravvisabile nella ricostruzione della condotta, laddove, con riferimento a Gaetano Scotto, ci si limiti, come nell'ambito della sentenza impugnata, a prospettare (ad esempio) varianti attuative in ordine alle modalità tecnico-esecutive dell'intercettazione - materialmente eseguita dal fratello di costui (*aliunde* giudicato) - nessuna delle quali preclusiva quanto alla reputata sussistenza dell'operazione in questione ed alla configurabilità del protagonismo (come sopra inteso) ascritto in proposito all'odierno imputato: la circostanza per cui dell'intercettazione, che pure in questa sede deve dirsi comprovata, non siano state rinvenute tracce fisiche, legittima senz'altro, in via generale, il potersi delineare al riguardo talune variabili operative, tenuto conto, da un lato, di come l'assenza di più minuti dettagli descrittivi in seno alla contestazione non valga certo a inficiarne di genericità la corrispondente formulazione, stante comunque la sufficiente precisazione del contegno ivi contestato, ed altresì considerato come, dall'altro lato, l'una o l'altra presa di posizione in punto

di possibili schemi attuativi, non solo non confliggente con le risultanze processuali, ma anche collimante con esse, non implichi affatto un preconcetto indebolimento degli argomenti probatori conducenti all'affermata responsabilità del prevenuto.

È difatti censura fondata su argomentazione fallace l'eccepirsi, da parte dell'imputato, l'inaccettabilità d'attribuzione di peso prevalente ad una, piuttosto che ad altra, delle ipotizzabili modalità esecutive dell'intercettazione, lamentandosi per tale via una sorta di forzatura infirmante di nebulosità l'addebito risultante a carico dello Scotto; in proposito, poiché il fatto dell'avvenuta intercettazione telefonica sull'utenza Fiore-Borsellino, essendo difettato il ritrovamento di residui fisici conseguenti a detta manipolazione invasiva del sistema, si desume *aliunde*, e cioè da un complesso di elementi probatori positivamente convoglianti il giudizio, al di là di ogni ragionevole dubbio, nel senso dell'effettiva perpetrazione di siffatta attività abusiva, il determinarsi induttivamente la struttura dei correlativi frammenti mancanti, tali da incastonarsi in stretta aderenza alle risultanze, appare operazione non solo logicamente corretta, ma anche doverosa al fine dell'esaustivo completamento del quadro rappresentativo della vicenda, il quale, altrimenti, risulterebbe inevitabilmente alterato, perché monco in alcuni dei suoi aspetti: effetto, quest'ultimo, esso sì inaccettabile.

Oltre tutto, sarebbe unicamente sulla base d'una implausibilità logica e/o d'una contraddittorietà intrinseca degli aspetti da ultimo considerati, che potrebbe – semmai – sostenersi, in quanto induttivamente inferiti, la derivabilità d'implicazioni in qualche modo sminuenti le altre risultanze, ossia i dati viceversa convergenti ad avvalorare l'attuato compimento dell'intercettazione telefonica: tuttavia, per come nel prosieguo più approfonditamente si dirà, ciascuno degli aspetti in questione - così analiticamente individuabili: a) il periodo d'attivazione iniziale

dell'intercettazione telefonica; b) il tipo d'impianto di captazione delle conversazioni; c) il punto d'inserimento di detto impianto nel sistema; d) il momento di dismissione dell'attività captativa in argomento - siccome è consentito inferirsi avuto riguardo alle risultanze probatorie di cui è inequivoca l'evenienza, risulta - con i (pur talora) necessari emendamenti rispetto al percorso motivazionale seguito in proposito dalla sentenza impugnata (del tutto legittimo da parte del Giudice di appello l' integrazione argomentativa della decisione) – porsi su un piano di assoluta compatibilità rispetto alle menzionate risultanze, in ordine alle quali vedasi *infra*.

In altre parole, a fronte della sussistenza di prove oggettive, positivamente attestanti - per via diversa dal rinvenimento (mancato, si ripete) di residue tracce fisiche di essa - l'avvenuta intercettazione telefonica, lo spazio di censura praticabile nei confronti degli aspetti di tale operazione desunti per induzione su dette basi oggettive, non può che essere circoscritto alla inverosimiglianza delle correlative deduzioni: e, sul punto, verrà dato atto più oltre di come l'intrinseca plausibilità, nonché la compatibilità dei dati desunti con le altre acquisizioni, sia, invece, piena; ma non appare, viceversa, consentito negarsi «a monte», di per sé - siccome assume l'appellante Scotto - dignità argomentativa all'impiego del sotteso procedimento logico-rappresentativo, laddove appunto l'esito non si traduca in un'incongrua interpolazione di dati sulla base di elementi certi, bensì ne costituisca semplicemente il consequenziale portato.

2.3. A questo punto, devolvendosi il presente ambito della trattazione ai profili più generali delle censure difensive avversanti la conclusione di sussistenza dell'attività d'intercettazione, appare opportuno affrontare, nella medesima ottica generale, le questioni relative all'eccepita preclusione per questo giudicante della possibilità di discostarsi, sullo specifico punto, dal contenuto della decisione - negatoria della circostanza in esame - emessa nell'ambito del giudizio d'appello nella prima delle *tranches* processuali concernenti la strage di via D'Amelio (c.d. «Borsellino uno»), ed assunta al rango di sentenza definitiva.

Va subito precisato, come già osservato nel secondo paragrafo del secondo capitolo come non siano neppure suscettibili di porsi questioni d'ostatività da precedente giudicato, stante il difetto dei corrispondenti presupposti formali e sostanziali, normativamente previsti, a che il menzionato istituto - e la correlativa problematica ad esso sottesa - possano venire in rilievo con riferimento alla peculiare posizione dell'appellante Scotto: il caso che qui occupa, infatti, non viene attinto né dal rilievo della medesimezza delle condotte né (soprattutto) da quello dell'identità dei soggetti sottoposti ad un medesimo giudizio.

In ciò, appunto, si sostanzia la portata del divieto sancito dall'art. 649 c.p.p., secondo cui "*l'imputato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto*"; di qui, l'inapplicabilità al caso concreto, nel quale forma oggetto di giudizio la condotta posta in essere dall'imputato Gaetano Scotto, della preclusione in argomento, posto che il giudicato penale, formatosi nei confronti di taluno per un determinato fatto, non è idoneo a vincolare il giudice chiamato a rivalutare quello stesso fatto, in relazione alla posizione di altri soggetti imputati quali concorrenti nel medesimo reato, secondo giurisprudenza già richiamata.

Come chiarito dalla S.C., sulla base dall'indirizzo giurisprudenziale assolutamente dominante (C. Cass., Sez. I, 16 novembre 1998, Hass, in Cass. Penale, 1999, p. 2293, n. 1120; Sez. V, 31 ottobre 1995, Gavinelli, in C.E.D. Cass., n. 203379; Sez. I, 29 settembre 1995, Bernocchi, in Riv. pen.,

1996, 486; Sez. IV, 14 aprile 1988, Zuccari, in C.E.D. Cass., n. 179259; Sez. VI, 25 marzo 1986, De Martino, in Cass. pen., 1987, p. 1201), la preclusione derivante dal giudicato penale nei confronti di un determinato imputato per un certo fatto non esplica alcuna efficacia vincolante nei confronti dei coimputati per i quali si sia proceduto separatamente, neppure se concorrenti nello stesso reato, in ragione dell'autonomia dei singoli rapporti processuali concernenti ciascun imputato, con la conseguente possibilità di una diversa valutazione dello stesso fatto da parte di più giudici, dandosi esclusivamente luogo, eventualmente (ma non nel caso che qui occupa, come testé si dirà), ad un'ipotesi di revisione della sentenza di condanna in caso d'inconciliabilità dei "*fatti stabiliti a fondamento*" della stessa rispetto a quelli stabiliti in un'altra sentenza penale irrevocabile a norma dell'art. 630, comma 1, lett. a) c.p.p.

Pertanto, sempre sotto l'aspetto generale, laddove il giudicato sia stato di assoluzione, al Giudice del separato procedimento, instaurato a carico del concorrente nel medesimo reato, è pienamente consentito di sottoporre a rivalutazione il comportamento dell'assolto, all'unico fine - fermo ovviamente il divieto del *ne bis in idem* a tutela della posizione di quest'ultimo soggetto - di accertare la sussistenza ed il grado di responsabilità dell'imputato da giudicare.

Il principio del *ne bis in idem*, dunque, non è in questa sede invocabile da parte dell'imputato Gaetano Scotto, atteso che avanti a questa Corte non sussistono le condizioni tipiche dell'istituto dal momento che, si ripete, qui non si è venuta affatto l'instaurazione d'una nuova, identica, azione penale nei confronti di lui. Conseguentemente, l'azione penale iniziata a carico del sunnominato appellante non si è in alcun modo processualmente consumata nel precedente giudicato sostanziale.

Ribadita l'estraneità al presente giudizio dell'effetto preclusivo riconducibile al paradigma dell'art. 649 c.p.p., come vincolo a non più

sentenziare sullo stesso fatto nei confronti delle medesime persone, va aggiunto come non possano qui trovare spazio applicativo – sotto il profilo di un possibile criterio valutativo vincolante in senso ostativo quanto al potere di questo Giudice di conoscere del fatto - neppure le altre norme «di chiusura», poste dall'ordinamento a rimedio della situazione determinata dal mancato funzionamento della preclusione di un secondo giudizio.

In generale, premesso al riguardo come la disciplina sistematica della prevenzione del «conflitto teorico» fra giudicati, in quanto ispirata (anche) al generale principio del *favor rei*, sia - perciò stesso – intimamente collegata al presupposto sostanziale costituito dall'identità del soggetto imputato, non può che constatarsi come le specifiche disposizioni legislative, che di tale disciplina correttiva rappresentano appunto la concreta traduzione normativa, presuppongano – proprio perché ispirate anch'esse (oltre che alla funzione di garanzia del *ne bis in idem*) al principio del *favor rei* - l'identità non solo del fatto ma, altresì, della persona.

In tale direzione si pongono, infatti, le varie e specifiche ipotesi contemplate dal codice di rito al fine di prevenire il contrasto di giudicati: così gli artt. 620, comma 1 lett. h) e 621 c.p.p., i quali prescrivono che la Corte di Cassazione pronunci sentenza di annullamento senza rinvio "*se vi è contraddizione tra la sentenza impugnata e un'altra anteriore concernente la stessa persona e il medesimo oggetto, pronunciata dallo stesso o da altro giudice penale*"; del pari, l'art. 669 c.p.p., il quale detta per il giudice dell'esecuzione le regole per stabilire quale sia la decisione da eseguire — e quella da revocare — nel caso in cui siano state emesse irrevocabilmente più sentenze per il medesimo fatto contro la stessa persona; e, infine, l'art. 733 lett. f), c.p.p., il quale preclude il riconoscimento della sentenza straniera quando per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona sia stata pronunciata nello Stato italiano

sentenza irrevocabile.

Ed allora, come da un lato la valenza di «cosa giudicata penale», risolvendosi nella regola fondamentale, di natura strettamente processuale ed a contenuto negativo, del divieto di un secondo giudizio (art. 649 c.p.p.), esplica una funzione di garanzia per la persona imputata e ne postula, in particolare, l'identità con il soggetto già irrevocabilmente condannato o prosciolto, così, dall'altro lato, nulla autorizza a ritenere che la correlata disciplina normativa, formata dal complesso delle sopra citate norme stabilite a corollario in quanto espressione dei medesimi principi del *ne bis in idem* ed allo stesso tempo del *favor rei*, sia suscettibile di applicarsi estensivamente nei confronti di imputati diversi, sia pure concorrenti nel medesimo fatto-reato per il quale si sia già formato il giudicato a carico di altro imputato: una simile opzione interpretativa, infatti, oltre che rivelarsi in sé fuorviante sotto il profilo logico, appunto per il carattere d'incongrua asistematicità dell'assunto estensivo ad essa sotteso, comporterebbe, altresì, la surrettizia adesione alla teoria dell'efficacia esterna e riflessa del giudicato penale nel processo penale, risolvendosi, per tale via, in un'operazione argomentativa inammissibile, in quanto introduttiva nel sistema d'un principio che (viceversa) il legislatore ha radicalmente inteso ripudiare.

Nemmeno appare consentito invocarsi in via preventiva, e sempre al prospettato fine di scongiurare un ipotizzabile «conflitto teorico» di giudicati, la disciplina stabilita dall'art. 630, comma 1, lettera a) c.p.p., ossia l'istituto della revisione della sentenza irrevocabile di condanna, con riferimento appunto all'ipotesi in cui "*i fatti stabiliti a fondamento non possono conciliarsi con quelli stabiliti in un'altra sentenza penale irrevocabile*".

Siffatta prospettazione non può ritenersi accettabile.

Anche a prescindere dall'applicabilità in questo stadio del processo di

merito in via preventiva dell'invocato istituto, data l'inammissibilità di interpretazioni tendenti ad espandere *erga omnes (alios)* il vincolo di cosa giudicata penale, la tesi in argomento non potrebbe accogliersi nemmeno valorizzandosene il collegamento all'indirizzo dottrinale che fonda l'istituto della revisione sul «principio di coerenza» desumibile dal principio formale di non contraddittorietà dell'ordinamento, e che conseguentemente ne ravvisa le corrispondenti finalità nel fungere da rimedio repressivo avverso il «conflitto logico» fra giudicati.

Invero, questa Corte reputa doversi accedere al difforme - e prevalente - indirizzo interpretativo, secondo cui l'inconciliabilità logica è riguardabile unicamente quale sintomo della presenza di un errore in ordine al quale sono, in ogni caso, imprescindibili tanto la concreta rilevazione, che l'accertamento: di talché, il giudicato deve considerarsi come diretto non già a garantire la coerenza in senso logico-formale dell'ordinamento, bensì la certezza, oggettiva e soggettiva, delle situazioni giuridiche.

Nel quadro procedimentale delineato dall'istituto della revisione, dunque, la sentenza di cui si assuma l'erroneità, in quanto non conforme al vero, diviene fonte di un nuovo accertamento diretto a rimuovere l'errore mediante l'eliminazione della sentenza di condanna ingiusta: tuttavia, ciò che è emendabile è l'errore di fatto, e non già la valutazione del fatto, la quale costituisce l'essenza della giurisdizione.

A diretta riprova di ciò, l'art. 637, comma 3, c.p.p. pone, quale limite invalicabile alla revisione, il divieto di riesame degli stessi elementi che furono valutati nel processo definito col giudicato, inibendo - così - la possibilità di fondarsi, in sede di revisione, esiti assolutori semplicemente sulla base d'una diversa valutazione delle prove assunte nel precedente giudizio.

Orbene, nel caso in esame, le allegazioni difensive delle ragioni in ipotesi fondanti una futura revisione della presente sentenza e perciò in tesi

giustificanti, in questo stadio procedimentale, l'allineamento decisionale della pronuncia al tenore di quella assolutoria già resa nei confronti di Scotto Pietro nel processo d'appello c.d. «Borsellino uno», appaiono far leva, sotto il profilo generale, proprio sull'aspetto per cui il medesimo quadro probatorio venga ad essere diversamente utilizzato nei due diversi procedimenti per assolvere Scotto Pietro e per condannare Scotto Gaetano (cfr. pag. 18 della memoria depositata dalla difesa di quest'ultimo): ossia, palesemente, non viene denunciato come prospettabile un errore di fatto, facendosi bensì riferimento, unicamente, ad una diversa valutazione dello stesso fatto.

Su simili basi, però, la proponenda richiesta di revisione sarebbe in ogni caso da dichiararsi, da parte del Giudice all'uopo adito, inammissibile e, quindi, la prospettazione di essa nella presente sede appare del tutto ininfluyente rispetto ad eventuali finalità di prevenzione del conflitto teorico. Conclusivo, ma non meno pregnante, argomento a confutazione delle tesi asserenti la pregiudizialità vincolante nel giudizio penale, ovvero la stabilità decisoria esterna (o *erga omnes*) della *res iudicata* penale, si rinviene, proprio, nella disposizione in forza della quale la sentenza, di cui l'appellante ha in questa sede invocato gli effetti preclusivi, è stata acquisita al fascicolo del dibattimento.

Si tratta, ovviamente, dell'art. 238-bis c.p.p., inserito nel capo VII sui "*documenti*" del titolo II dedicato ai "*mezzi di prova*", che così recita: "*Fermo quanto previsto dall'art. 236, le sentenze divenute irrevocabili possono essere acquisite ai fini della prova di (sic) fatto in esse accertato e sono valutate a norma degli artt. 187 e 192 comma 3*".

L'*iter* del ragionamento probatorio che da tale disposizione traspare – e che la stessa impone - è appunto quello della valutabilità alla stregua del principio del libero convincimento del giudice *ad quem* dei dati contenuti nella sentenza da questi acquisita: vale a dire l'utilizzazione, ai fini del

decidere, di risultanze di fatto (emergenti anche dalla motivazione, e non dal solo dispositivo) delle sentenze divenute irrevocabili, acquisite *ex art.* 238-bis c.p.p., per il richiamo agli artt. 187 e 192, comma 3, del codice, implica innanzi tutto l'accertamento della rilevanza di dette risultanze in relazione all'oggetto della prova nel celebrando giudizio e, poi, una verifica in ordine alla sussistenza o meno degli indispensabili elementi esterni di riscontro individualizzanti, di qualsiasi natura, da acquisire nel contraddittorio delle parti, che ne confermino la valenza di elemento di prova, per legge non autosufficiente di per sé (cfr. C. Cass., Sez. I, 20 maggio 1997, Bottaro, in C.E.D. Cass., n. 207930; 25 maggio 1995, Ronch, in C.E.D. Cass., n. 202624).

Dunque, anche la disposizione in argomento, pur nella sua prospettiva di fondo, manifestamente tendente al coordinamento probatorio fra processi ed al raccordo fra distinte realtà processuali, assume come postulato l'autonomia delle valutazioni rispettivamente espresse ed esprimende nei diversi ed autonomi contesti decisionali.

È infatti eloquente come, proprio la norma la quale - nel consentire in ogni caso la produzione delle sentenze irrevocabili quale mezzo di prova documentale e l'acquisizione di esse al fascicolo del dibattimento - pure sorregge la propaggine più avanzata della *vis expansiva* della *res iudicata* penale, non manchi, altresì, di circoscriverne significativamente la portata, inibendone comunque qualsivoglia lettura in senso vincolante nell'ambito del giudizio *ad quem* (ossia quello in cui la sentenza irrevocabile venga acquisita) ed imponendo, di conseguenza, un'utilizzazione critica del complessivo materiale probatorio assunto in quest'ultimo ambito processuale: in particolare, esigendo, quanto alla prova del "*fatto*" accertato dalla pregressa sentenza - per tale intendendosi ogni elemento fattuale, ossia non valutativo, in essa ritenuto per avvenuto ovvero negato nella sua fenomenica esistenza, che abbia concorso con il suo accertamento

giudiziale a fondare il convincimento del giudice e la pronuncia conclusiva – che lo stesso debba essere apprezzato insieme agli "*altri elementi di prova*", acquisiti *ex novo*, "*che ne confermino l'attendibilità*".

Lungi pertanto dal configurarsi come sostanziale un'ipotesi di «prova legale», la sentenza irrevocabile non riveste alcun carattere di fonte vincolante ai fini del convincimento del giudice penale (cfr. C. Cass., Sez. VI — ud. 24 giugno 1998 - dep. 25 settembre 1998, n. 10136 — Ottaviano), ovvero di «scorciatoia» argomentativa alternativa rispetto alla (doverosa) diretta valutazione delle prove formatesi in ciascuna sede processuale.

Così, nel sistema processuale vigente, l'acquisizione della sentenza penale irrevocabile è equiparata unicamente all'acquisizione d'un «elemento di prova», senza comportare, per il giudice di merito, automatismi di sorta nel recepimento e nell'utilizzazione ai fini decisori dei «fatti» (né tantomeno dei «giudizi di fatto» e delle soluzioni d'una *quaestio facti* contenuti nei passaggi argomentativi della motivazione) accertati dal giudice *a quo*, in forza di un'impropria situazione di pregiudizialità rispetto al *dictum* e di un'inammissibile efficacia *erga omnes* del giudicato penale, attesa la persistente autonomia e libertà delle operazioni logiche di accertamento e formulazione di giudizio riservate in via esclusiva al giudice *ad quem* (cfr. C. Cass., Sez. I, 16 novembre 1998, Hass, in Cass. Penale, 1999, p. 2293, n. 1120).

Il presente contesto processuale si connota altresì peculiarmente in ragione d'un ulteriore aspetto significativo, afferente proprio le acquisizioni documentali in esso disposte: in particolare, quelle relative all'integrale acquisizione, in questo procedimento, consenziente la difesa di Gaetano Scotto, dei verbali (tanto di primo grado che di appello) del processo c.d. «Borsellino uno».

Ora, è evidente come - rispetto ai contenuti della sentenza irrevocabile resa

nell'ambito del processo testé citato – non sia la portata dimostrativa di quest'ultima ad esigere in sé e per sé il ricorso ad elementi esterni di riscontro, posto che nel presente giudizio, che la ospita *sub specie* di materiale istruttorio acquisito *ex art. 238-bis c.p.p.*, già constano nella loro integralità, come si è detto, i verbali di prova che di quella precedente decisione hanno costituito la piattaforma argomentativa: e dunque, a questo Giudice appare pienamente consentito, in via di principio, ripercorrere criticamente l'itinerario esplicativo di detta decisione (con riferimento ai profili reputati in questa sede rilevanti al fine del decidere) sulla scorta delle medesime fonti utilizzate dagli altri Giudici, sia per pervenire al medesimo esito decisorio sul fatto da provare (ad esempio, in punto dell'esplosione in via D'Amelio della Fiat 126 sottratta alla Valenti), così come, viceversa, per liberamente discostarsene (motivandosi – è ovvio – su ciascun punto specifico), privilegiando convinzioni difformi ed opposte, senza soffrire alcun vincolo dimostrativo promanante dal corrispondente contenuto argomentativo della sentenza che, in tal guisa, degrada a mero termine valutativo.

In questa sede, in conclusione, è dunque pienamente legittima l'operazione ermeneutica d'autonoma rilettura dei medesimi dati fattuali, apportandosi, in pari tempo, quelle rettificazioni ed integrazioni necessitate dal sopravvenire di ulteriori e specifiche risultanze probatorie, orali e documentali, acquisite nel presente giudizio con i crismi del contraddittorio dell'oralità e dell'immediatezza, dandosene congrua spiegazione nel discorso giustificativo dell'affermazione di responsabilità.

2.4. Ripercorsi i profili di carattere generale, venuti in rilievo alla stregua delle censure dedotte in merito all'aspetto della intercettazione telefonica, devono, a questo punto, affrontarsi gli aspetti più specifici sul punto. Secondo questa Corte, la comprovata effettuazione dell'intercettazione dell'utenza telefonica di via D'Amelio discende, quale portato

conseguenziale univoco, dalle risultanze delle deposizioni testimoniali acquisite, da reputarsi, oltre che in sé attendibili, altresì inserentisi nel contesto globale emergente sulla base degli aspetti della vicenda desumibili dall'insieme dei dati acquisiti.

Va innanzi tutto premesso come, ai fini della ricostruzione del fatto, debba impostarsi – stante l'evidente incongruità d'un diverso *iter* argomentativo – l' impianto ricostruttivo su dati positivamente dimostrati. In seguito bisognerà porre i medesimi in relazione ad altri elementi collaterali, sì da controllare la coerenza del quadro complessivo che ne deriva. Appare opportuno ribadire, al riguardo, come il corrispondente criterio valutativo debba trarre fondamento non semplicemente da dati di natura indiziaria (come, ad esempio, le anomalie sintomatiche dell'intercettazione), a questi attribuendosi una priorità dimostrativa tale da subordinarvi (o quasi) la pregnanza che connota esaustivamente i restanti dati, costituenti prove a tutti gli effetti (quali il riconoscimento personale operato dai testi).

Il criterio valutativo in questione non può che connotarsi come opzione argomentativa di segno opposto.

La precisazione non sembra superflua, poiché trattasi di impostazione cui paiono soggiacere tanto l'impostazione difensiva dell'appellante Scotto quanto la stessa sentenza di appello resa nel processo c.d. «Borsellino-uno» (cfr. pag. 594 e ss.).

Risulta, innanzi tutto, inequivocamente comprovata la circostanza data dalla presenza, la mattina d'un giorno della settimana immediatamente precedente la strage, di un uomo intento ad armeggiare, in piedi sopra una scala, sulla cassetta di derivazione telefonica situata al quarto piano dello stabile al n. 19 di via D'Amelio: plurime e di tenore convergente in tal senso si pongono infatti le deposizioni dei testi oculari Cecilia Fiore, Emilio Corrao e Arcangela Caruso, dai primi due dei quali il soggetto in questione è stato pure identificato (fotograficamente e di persona) nel

fratello dell'appellante Scotto.

Ulteriore elemento da reputarsi assodato, è quello della presenza, nel frangente, d'un uomo dedito ad operare "alla cabina della Sip" (*i.e.* il *box* telefonico condominiale) ubicata al piano terra dello stabile: tale soggetto, al sopraggiungere dell'estetista Caruso alle ore 8.30 circa, all'atto del salire da parte di costei le scale dell'edificio per recarsi nell'appartamento dei Fiore, era stato dalla stessa notato "rannicchiato" in corrispondenza del *box* condominiale mentre colà "armeggiava".

È, questo, un punto nodale nella ricostruzione di fatti emergenti sulla base delle risultanze probatorie: ossia, la contestualità delle rispettive presenze, da una parte, del soggetto "rannicchiato" ad armeggiare nel *box* dell'impianto telefonico condominiale collocato nel sottoscala del piano terra e – contemporaneamente – di altro soggetto, riconosciuto come Scotto Pietro, parimenti impegnato, a sua volta, a trafficare sui fili della cassetta di derivazione telefonica posta al quarto piano di fronte all'appartamento Fiore-Borsellino.

Ora, il su descritto contesto non è logicamente riferibile ad alcuna delle ipotetiche operazioni che, a tutto concedere, si è presunto essere state imposte dalla natura dell'intervento «ufficiale» commissionato ed in corso d'esecuzione da parte degli operai ELTE quel giorno (cfr. pag. 589 della citata sentenza n. 2/99 Corte di Assise di Appello Caltanissetta).

In particolare, quanto all'ipotizzata operazione d'accesso al *box* condominiale finalizzata a predisporre l'armadietto e individuare le coppie libere, volerne collocare il momento esecutivo proprio quel mattino sarebbe espressivo d'una forzatura temporale che si traduce in una sostanziale incongruità rispetto ai dati, perché a verificare le coppie essi dovevano avere già provveduto, siccome fra l'altro riferito pure da uno dei due operanti «ufficiali» (e, precisamente, l'Orecchio all'udienza del 25/1/1995 nel procedimento c.d. «Borsellino-uno» di primo grado) sin dal pomeriggio

del giorno prima, e cioè in fase iniziale dell'installazione della linea, tanto che - nella specie - una verifica "se c'erano o meno le coppie libere", il mattino dopo, non "interessava più, perché questo si vede all'inizio del lavoro" (così il teste Orecchio, loc ult. cit.): e siffatto quadro appare del tutto plausibile anche sotto il profilo della sequenza operativa da reputarsi *ictu oculi* come caratterizzante in modo *standard* gli interventi del tipo di quello in questione, apparendo esso involgere valutazioni afferenti più al senso comune che specifiche nozioni di natura eminentemente tecnica (e, in forza di ciò, il teste, per altri versi sospetto, può viceversa dirsi, sul punto, sostanzialmente credibile).

Quanto, poi, all'altra manovra effettuabile al *box* condominiale – di cui pure è stata supposta la riconducibilità alle operazioni nel frangente riscontrate – ossia del compimento, da parte del tecnico, della prova finale di funzionamento dell'impianto, comunque la si riguardi, è del tutto fuori luogo ipotizzarsi essersi potuta svolgere a quell'ora ed a quello stadio realizzativo dell'allacciamento, tenuto conto che, una volta perfezionate le prove di funzionamento dell'impianto, segnanti per l'appunto il momento conclusivo del loro lavoro, nessun motivo di trattenersi *in loco* avrebbero avuto gli operai della ditta installatrice, quando, invece, essi - cui sino a mattino avanzato di quel giorno era stato pure precluso (stante l'assenza dell'abbonato, impegnato presso gli Uffici del commissariato a formalizzare la denuncia del furto dell'autovettura della ditta subito proprio la notte prima) sinanco l'accesso entro i locali d'ubicazione dell'attivanda utenza - ebbero (giusta deposizione del rag. Antonio Colosimo, addetto della società richiedente l'allacciamento) a rimanere, successivamente all'arrivo di costui dopo le 10.00, per lavorare, svolgendo, in particolare, proprio operazioni di «filatura» dei cavi dal piano ove aveva appunto sede la SAFAB.

Viceversa, non solo il surrichiamato contesto situazionale di

contemporanee (com)presenze è del tutto in consonanza con un'attività di individuazione, sul *box* condominiale al pianterreno, della coppia corrispondente alla linea telefonica dell'abitazione dei Fiore-Borsellino sita al quarto piano, ma, altresì, il contesto si accompagna a notazioni comportamentali di eloquente significatività caratterizzanti, quanto ad indice delle condotte specificamente attuate: per un verso, l'appariscente trasalire, come a schermirsi, da parte del soggetto vistosi notato ad armeggiare «rannicchiato» presso il *box* a piano terra (cfr. deposizione di Arcangela Caruso nel processo c.d. «Borsellino-uno»); per altro verso, la sembianza, al piano quarto, d'un soggetto - di poi riconosciuto come Pietro Scotto - colto nell'atto di tirare, da sopra una scaletta ivi sistemata, i fili della cassetta di derivazione raccogliente i cavi telefonici dell'appartamento Fiore-Borsellino (cfr. deposizione resa da Cecilia Fiore all'udienza 20/12/1994, nel processo c.d. «Borsellino-uno» di primo grado, nonché avanti questa Corte all'udienza del 3/10/2001).

Relativamente alla prima di dette notazioni riferite dalla Caruso, per quanto se ne intenda, prudenzialmente, minimizzare i relativi tratti per epurarli da eventuali enfasi rappresentative della narrante (la quale, nel mentre aveva «rimosso» *in toto* il ricordo dell'operaio incontrato al quarto piano, appariva, per contro, circostanziatamente memore dei tratti somatici di quello a pianoterra), va detto che essa non si presta ad essere semplicisticamente ridotta al novero d'un trascurabile dettaglio comportamentale, magari impropriamente inteso dalla *percipiens*.

La reazione allarmata sfuggita nel frangente all'«operatore», invero, costituisce in sé dato (oggettivo) visibilmente rivelatore o, quantomeno, sintomatico, di un'equivocità situazionale rispetto alla quale, viceversa, la trasparente ordinarietà dell'intervento «ufficialmente» programmato – nella specie assolutamente convenzionale – nessun (benché minimo) pretesto causale avrebbe avuto per darvi àdito; né il riferito – esteriore - palesarsi

dello stato d'animo dell'agente appare ridicibile ad elemento di evanescenza tale da essere insuscettibile d'essere colto e, di poi, conseguentemente descritto dalla teste oculare: invece, va osservato come, pur nella tendenzialmente ritrosa propensione collaborativa della Caruso (la quale, inizialmente, aveva – come testé accennato - sinanco negato la presenza del soggetto pur dalla stessa visto al quarto piano), costei abbia, per converso, palesato, nel corso della deposizione all'udienza del 24/1/1995 del procedimento c.d. «Borsellino-uno», di sapersi addentrare - sul punto specifico - in sfumature descrittive particolarmente accurate in ordine all'atteggiamento della persona notata presso il sottoscala, rivelando quindi come la di lei percezione della reazione esteriore manifestata da quel "signore che armeggiava" al pianterreno, "rannicchiato" presso la "cabina della Sip", fosse stata a suo tempo ben precisa e, di riflesso, corrispondente ad una ben definita espressività esternata dal soggetto da lei osservato in quella occasione, sintetizzabile nel di lui malcelato disagio per ivi esser stato notato: contegno, questo, da reputarsi, *a posteriori*, del tutto gratuito laddove invece riferito ad un normale intervento ad opera d'incaricati «ufficiali».

Specularmente, nemmeno è da trascurarsi la significatività della condotta, rilevata dalla teste oculare Cecilia Fiore, posta in essere ad opera dell'altro soggetto – riconosciuto da quest'ultima (nonché dall'allora suo fidanzato Emilio Corrao) come Scotto Pietro - del pari impegnato, a sua volta, ad armeggiare al quarto piano sui fili della cassetta di derivazione telefonica di fronte all'appartamento Fiore-Borsellino.

Non ha pregio, al riguardo, l'eccezione difensiva, tesa a svalutare la pregnanza accusatoria della notazione comportamentale in questione, ed anzi a desumerne argomenti *a contrario* rispetto all'ipotizzata riconducibilità di essa a manipolazioni rivelatrici l'intercettazione: in proposito, ad avviso di questa Corte, non ha portata risolutiva il preteso

contrasto intercorrente tra l'operazione descritta da Cecilia Fiore come compiuta dal soggetto da lei visto trafficare nella cassetta di derivazione - ossia il gesto di «tirare un filo» – e quella, invece, richiesta sulla base di quanto all'uopo prospettato dal consulente tecnico del P.M., dott. Genchi, che ha fatto riferimento ad un moto manuale di «strattonamento» dei cavi dalla cassetta al fine di consentire l'individuazione della relativa la coppia telefonica a livello di *box* a pianterreno.

Non solo infatti deve escludersi – tenuto conto di come la teste oculare abbia devoluto a quella specifica movenza un'attenzione non più che momentanea - che la descritta attività del «tirare un filo» sia riguardabile come esaurente il novero di quelle di cui era possibile il compimento ad opera dell'uomo intento ad armeggiare nella cassetta di derivazione, ma, altresì, non è nemmeno da reputarsi che quella specifica gestualità (*i.e.* la «sfilatura» dalla cassetta d'un breve tratto di cavi) fosse incompatibile con l'effetto di sottoporre appunto la porzione «sfilata» ad adeguata tensione (o «strattonamento»): mossa per la quale non può certo supporre l'impiego d'una particolare e vistosa veemenza, *in primis* perché nemmeno era necessario esercitarla e, in secondo luogo, perché sarebbe potuta addirittura rivelarsi controproducente, in quanto produttiva di possibili danni ai collegamenti.

Se difatti la descrizione del movimento in questione, ribadita avanti questa Corte dalla citata teste oculare, è quella di «tirare un filo», come ad estrarlo da una "canaletta" (cfr. la deposizione di Cecilia Fiore avanti questa Corte, pag. 28 della trascrizione del verbale di udienza del 3/10/2001), nemmeno è stato sostenuto, nel corso del precedente esame reso dalla medesima teste - fra l'altro in epoca ben più ravvicinata rispetto ai fatti riferiti, ossia nell'ambito del primo troncone processuale relativo alla strage di via D'Amelio - che "questo filo" provenisse «da sopra», ossia, come propugnato dall'appellante, dall'utenza SAFAB (pag. 87 della trascrizione

del verbale di udienza del 20/12/1994 nel procedimento di primo grado c.d. «Borsellino-uno»).

Dunque, è pure pienamente ammissibile che, proprio per praticare l'operazione del (come su inteso) moderato «strattonamento» dei cavi, l'operaio posizionatosi alla cassetta di derivazione del quarto piano ne stesse, all'uopo, estraendo una porzione sì da potervi fisicamente esercitare una tensione manuale, tenuto conto della possibilità d'incontrare "una resistenza d'attrito con gli altri fili via via posizionati nei vari appartamenti" (cfr. l'esame del consulente tecnico Gioacchino Genchi avanti questa Corte all'udienza del 23/5/2001, pagg. 30 e ss.); e che si trattasse, per l'appunto, dei cavi pertinenti all'utenza Fiore-Borsellino, nell'occasione parzialmente sfilati dalla «canaletta» ad opera del soggetto manipolante, sì da tenerli - in vista appunto della manuale verifica in quel momento da compiersi - materialmente isolati, separandoli rispetto agli altri cavi, che pure confluivano nella (medesima) cassetta di derivazione in quanto provenienti dalle utenze degli altri appartamenti posti ai piani superiori (che invece non interessavano).

Sulla base, poi, delle ulteriori precisazioni fornite dalla teste Cecilia Fiore avanti questa Corte, risulta perdere di consistenza l'obiezione di incompatibilità logica, rispetto all'ipotizzata abusività dell'intervento, asseritamente emergente dalla rappresentazione dalla stessa fornita con riferimento al particolare, ravvisato nella sua narrazione, d'aver sentito parlare l'uomo sulla scala con un'altra persona che si trovava su un «piano più in alto».

Detto particolare, assunto dalla difesa come contrastante con la ravvisata manovra d'una abusiva manipolazione dell'impianto - manomissione postulante la compresenza degli operatori clandestini rispettivamente al *box* condominiale a pianterreno nonché alla cassetta di derivazione al quarto piano e non già ai piani più alti di quest'ultimo - ha trovato nella smentita

avanti a questa Corte, essendo stata la notazione dell'aspetto in argomento, a seguito di specifica contestazione formulata dalla difesa in relazione a quanto in precedenza dichiarato al Procuratore della Repubblica di Caltanissetta dalla citata teste, ricondotta dalla medesima ad un'impropria verbalizzazione delle di lei dichiarazioni nella fase investigativa allorché ella ebbe ad essere sentita dagli organi preposti.

Il peculiare contesto ambientale nel quale era avvenuta, a suo tempo, l'assunzione delle dichiarazioni di Cecilia Fiore, siccome da costei rappresentato, appare aver pienamente giustificato l'equivoco nel momento della relativa traduzione a verbale: *"E infatti. Questo verbale - non so fino a quanto possa essere utile oppure no - questo verbale è stato fatto a casa di mia zia, perché naturalmente volevano fare delle domande a mia nonna [i.e. Maria Lepanto] senza turbarla più di tanto" [...] "Cioè, [...] «Io tengo, diciamo, occupata la nonna a chiacchierare di una cosa e intanto tu dici quest'a...» cioè, a spezzettoni, insomma." [...] "E allora noi cercavamo di ... Questa storia degli operai del telefono abbiamo cercato fino all'ultimo di non fargliela sentire, di non fargliela capire e allora questo verbale è stato fatto - lo devo dire, purtroppo [...] in modo molto superficiale, nel senso che non... di nascosto: «Ho visto questo, ho detto questo, questo...» appena avvicinava la nonna si cambiava discorso. «Scrivi così, così»; insomma, secondo me in modo molto superficiale. Fra gli errori che sono stati scritti e qualcosa che magari poi non è stata scritta e che in quel momento, invece, era stata detta, etc., c'è anche questo discorso del piano. Io non posso da dentro il mio appartamento sapere dove si trova l'altro operaio se la porta è chiusa; posso solo dire: «Ho sentito questo che parlava a voce alta per farsi sentire da un altro o in ogni caso perché parlava con un altro», certo non parlava solo. Tutto qua"* (deposizione di FIORE Cecilia, udienza del 3/10/2001 avanti questa Corte, pagg. 36 e ss. della trascrizione del relativo verbale).

In ragione delle circostanze surrichiamate, viene dunque ad essere epurata, eliminandosene in radice la configurabilità, stante l'incongruenza di cui altrimenti sarebbe inficiata, la ricostruzione che pretende di raffigurare – attingendo a quanto percepito da Cecilia Fiore - il secondo operaio come posizionato su un piano "più in alto" rispetto a quello della narrante, atteso che, da parte di quest'ultima, nessuna descrizione attendibile poteva provenire in ordine al posizionamento d'un soggetto situantesi, nel frangente, al di fuori del campo visivo della narrante medesima.

Per vero, l'incongruità in parola sarebbe stata intuibile anche soltanto considerando, sotto il mero profilo della ragionevolezza intrinseca della ricostruzione, la dissonanza di fondo *ictu oculi* emergente dal raffronto tra le condizioni di percezione della teste oculare, dedita in quel momento semplicemente a sbirciare, da dietro la porta (chiusa) del suo appartamento, attraverso lo spioncino dell'uscio, i movimenti dell'operaio sulla scala, da una parte e, dall'altra, il (fattualmente slegato) apprezzamento fattone discendere, ossia l'individuazione in un qualche piano "più in alto", rispetto a quello dell'osservatrice, del posizionamento fisico dell'altro soggetto al quale le allocuzioni del primo parevano esser rivolte.

Ad ogni modo, sulla base delle surriportate puntualizzazioni rese in udienza da Cecilia Fiore, non solo traspare la plausibilità del descritto retroscena sotteso alla verbalizzazione (impropria) delle dichiarazioni della stessa a suo tempo raccolte in un contesto (peraltro occorso solo *una tantum* in quella particolare occasione: cfr. le dichiarazioni di Cecilia Fiore) d'indotta minimizzazione rievocativa, in funzione protettiva dell'anziana madre della vittima, in pieno *shock* per la tragedia abbattutasi meno di dieci giorni prima; ma, altresì, l'inusualità di detto sfondo rende persuasivamente ragione delle improprietà contenutistiche afferenti le informazioni in allora attinte dalla dichiarante; e, quanto alla possibilità di desumersi da queste ultime elementi valutativi ai fini del (presente) giudizio, viene ad essere,

viceversa, interdetto qualsivoglia spiraglio per potersi leggere le stesse in un senso in qualche modo sorreggente la (pure asserita) circostanza dell'essersi necessariamente dovuto trovare l'altro interlocutore, cui l'operaio visto da Cecilia Fiore mostrava di rivolgersi, su un piano posto "più in alto" rispetto a quello ove l'osservatrice trovavasi.

Ciò che in ogni caso è incontestabile, è comunque l'impossibilità d'assumersi, come invece ha fatto la sentenza definitiva n. 2/99 acquisita, un aspetto – *sin ab origine* ambiguo e, di poi, rivelatosi del tutto evanescente - costituito da un'impressione soggettiva (colta da dietro una porta chiusa) in ordine al posizionamento d'un soggetto *aliunde* situato, come fondamentale parametro per smentire il - viceversa - positivo riconoscimento personale di Pietro Scotto, la cui figura fisica era stata oggetto, invece, di diretta - e tutt'altro che superficialmente approssimativa - percezione visuale da parte della medesima teste oculare.

La pregiudizialmente assodata collocazione in un «piano più alto» del presunto destinatario delle allocuzioni che aveva dato mostra di profferire il soggetto notato armeggiare al quarto piano - e riconosciuto, si ribadisce, in Pietro Scotto - rappresenta, dunque, null'altro che il portato d'una mera illazione. Priva di fondamento è, pertanto, la tesi che pretende di ricavarne spunto fattuale per assimilare quella contingenza, per come rievocata dalla teste Fiore, ad un «fotogramma» cristallizzante semplicemente una fase dell'ordinario intervento di prammatica, sì da smentire il riconoscimento personale operato dalla teste, «assorbendo» l'avvistamento dell'operaio sul pianerottolo del quarto piano nell'alveo delle attività degli installatori (per così dire) «ufficiali»: ossia, in particolare, attribuibili all'Orecchio ed al Di Maio.

All'opposto, ciò che invece risulta inequivocamente comprovato – collimando al riguardo tanto la deposizione di Cecilia Fiore che quella di Emilio Corrao, nonché (dopo una «parentesi» di reticenza poi dissipata)

quella di Arcangela Caruso - è la presenza, alle 8.30 circa, della persona intenta ad armeggiare, da sopra una scaletta, sui fili della cassetta di derivazione posta al quarto piano, talora mandando segnali a voce all'indirizzo d'un altro interlocutore nel palazzo; tutto ciò mentre, al pianterreno - per come si ricava dalle dichiarazioni della sunnominata Caruso (mai mostratasi tentennante sullo specifico punto) – si stava svolgendo un parallelo, contestuale, traffico sul *box* condominiale colà situato, ad opera d'un secondo operatore, dall'estranea passante colto - fra l'altro - in atteggiamento di visibile imbarazzo.

Un'ulteriore concomitanza, emergente sulla base dei riscontri acquisiti, non può non essere, a questo punto, sottolineata: vale a dire, il cronologico sovrapporsi dell'intervento abusivo - il giorno 14 luglio - a quello «ufficiale» per tale data calendato.

La significatività – che è stata ravvisata pure (e condivisibilmente) nella ricostruzione operata in seno al procedimento c.d. «Borsellino-uno» - dell'avvistamento da parte di Cecilia Fiore ed Emilio Corrao della autovettura di servizio ELTE (Fiat Panda), parcheggiata in via D'Amelio, nel medesimo contesto del compiersi delle manovre da parte del personaggio notato, sempre dagli stessi testi, al quarto piano dello stabile, induce infatti a doversi disattendere la prospettazione, per converso fatta propria dai primi Giudici nella sentenza qui appellata, ravvisante la sfasatura - quanto a data di svolgimento – delle operazioni d'abusiva manipolazione e dell'intervento (per così dire) «ufficiale».

La sovrapponibilità dei rispettivi contesti, invece, emerge proprio dalla contemporaneità, non altrimenti spiegabile, dell'unico avvistamento, avanti lo stabile in via D'Amelio, della vettura di servizio della società telefonica ELTE, dei cui impiantisti era programmato un intervento il giorno 14 luglio per conto della ivi insediata ditta SAFAB, intervento di cui altresì risulta, *per tabulas* e testimonialmente (*in primis*, da parte dello stesso

committente), l'effettuazione proprio in quella data; e ciò in coincidenza con la coeva presenza di soggetti notati armeggiare, rispettivamente, al quarto piano del palazzo nonché al *box* condominiale a pianterreno: trattasi di parallele concomitanze implicant, inevitabilmente, l'accavallamento delle situazioni in questione.

Né – peraltro - quanto sopra vale a significare che l'un contesto (ossia quello «ufficiale» ELTE) debba necessariamente escludere, negandone l'evenienza, l'altro, ossia l'abusiva intromissione da parte di operatori clandestini.

Anzi, va detto in proposito come, proprio in ragione dell'apparenza di normalità del pianificato intervento d'ordinaria installazione della linea telefonica, quest'ultimo frangente ben possa esser stato adottato, nella prospettiva degli autori dell'intercettazione, quale esteriormente lecita schermatura, atta ad agevolare l'illecita intrusione ad opera dei medesimi; né, stanti, da un lato, i vincoli d'affinità familiare intercorrenti tra Scotto Pietro ed Orecchio Salvatore e, dall'altro lato, l'attività comune di costoro alle dipendenze nella medesima ditta installatrice, alcuna particolare difficoltà poteva frapporsi all'acquisizione, da parte del primo, delle informazioni relative allo specifico intervento «ufficialmente» programmato dalla ELTE al n. 19 di via D'Amelio e, di conseguenza, sovrapporvisi.

Dal quadro testé delineato, la conseguenza valutativa che, in definitiva, deve farsi discendere, è quella d'un giudizio d'assoluta irriducibilità, entro l'ambito delle attività svolgibili per allacciare l'utenza SAFAB (e, in specie proprio di quelle che dagli stessi operai ELTE sarebbero potute effettuarsi a quell'ora del mattino e in quello stadio del loro intervento), del (contemporaneo) armeggiare dei due uomini (posizionati, rispettivamente, al *box* condominiale del piano terra ed alla cassetta di derivazione telefonica del quarto): nulla avrebbero avuto contestualmente da compiere

– *ibi et tunc* – rispettivamente, l'operaio al pianterreno, "rannicchiato" sul *box* condominiale, in contemporanea con l'altro che, al piano quarto, "armeggiava" coi fili (tra l'altro, «tirandoli») della cassetta cui immettevano i cavi dell'utenza Fiore-Borsellino.

Alle 8.30 del 14 luglio, in altre parole, nessun intervento –suscettibile di sortire una qualche utilità pratica ai fini dell'attivazione dell'utenza da effettuarsi quel giorno (*i.e.* quella della ditta SAFAB) – era ipotizzabilmente attuabile ad opera degli addetti della ELTE, nei termini, si ripete, appena descritti, atteso che:

- 1) la fase di verifica delle coppie libere, per motivi di logica, prima ancora che per ammissione dello stesso Orecchio (cfr. la sua deposizione all'udienza del 25/1/1995 nel procedimento c.d. «Borsellino-uno»), doveva essere stata espletata già nella fase iniziale dell'intervento, ossia sin dal pomeriggio del giorno precedente il 14 luglio e, comunque, tale fase non coinvolgeva affatto la cassetta di derivazione del quarto piano, ove invece stava armeggiando il secondo soggetto visto da Arcangela Caruso, la quale, attimi prima, aveva notato un primo operaio trafficare (e pure trasalire, incrociatone lo sguardo) nel sottoscala al pianterreno, presso il *box* ivi ubicato;
- 2) la fase di c.d. «filatura», ossia del passaggio interpiano dei cavi telefonici, presupponeva, in ogni caso (anche qui senza necessariamente doversi attingere dati dalle informazioni pur rese dagli installatori Orecchio e Di Maio), la presenza d'un operatore posizionato al settimo piano (da dove, appunto, dovevano dipartirsi i cavi dell'attivanda utenza) e, altresì, d'un secondo soggetto che assistesse il primo, occupandosi di fare scendere i corrispondenti fili telefonici sino al *box* condominiale al pianterreno; e logica impone che tale presenza dell'operatore al piano dell'utenza allacciando si mantenesse, per tutto lo svolgimento di detta fase, costante, demandandosi all'installatore

posto al piano d'immissione dei cavi di dirigere l'assistente in modo da consentirgli di far approdare i cavi stessi al *box* del pianterreno, dando via via conferma della correttezza delle operazioni *in fieri* (saggiando a mano la tensione dei fili a ciascuna sollecitazione all'uopo esercitata dal basso dal collega devoluto al passaggio dei medesimi).

Con particolare riferimento, poi, all'aspetto da ultimo sottolineato, non può - altresì - non evidenziarsi come consti altresì un particolare fattuale aggiuntivo, del tutto irriducibile ad una fase ordinaria dell'intervento c.d. «ufficiale»: ossia, la (di lì a poco dopo riscontrata) (com)presenza, sul medesimo pianerottolo antistante l'ingresso dell'appartamento Fiore-Borsellino non soltanto di una persona, bensì – anzi - d'un duo di soggetti all'apparenza affaccendantisi di comune accordo (cfr. il resoconto fornito dal teste oculare Emilio Corrao all'udienza del 20/12/1994, nel procedimento c.d. «Borsellino-uno», secondo cui "uno", di poi identificato in Pietro Scotto, "stava sopra su una scala", mentre "l'altro stava sotto" la scala, muovendosi verso il teste); e, anche qui, senza che d'un cotale assetto degli operatori (uno dei quali, si ripete, riconosciuto in Scotto) traspaia alcuna coerente ragione giustificativa: coerente, ovviamente, col dispiego d'attività lecite.

Poiché appare irrealistico supporre che gli incaricati ELTE, ammettendosene l'autonoma attivazione pur in assenza del cliente, abbiano usato, in attesa dell'arrivo di costui, impiegare il tempo prodigandosi in anomali armeggiamenti sincroni su cassette al quarto piano e *box* al pianterreno senza pertinenza alcuna con l'intervento programmato, nonché affaccendandosi su scale e pianerottoli senza apparente costrutto pratico, la conclusione che ne deriva, circa l'apprezzamento di siffatte manovre, è che le medesime - nella loro dissimulata eterodossia ammantata d'esteriore normalità - non risultino leggibili se non come miranti a finalità subdole, *sub specie* d'attività abusive fittiziamente ortodosse.

Appare allora caratterizzarsi, in termini di vieppiù «qualificata» gravidanza, l'avvenuto (duplice) riconoscimento del soggetto nella specie armeggiante coi fili della cassetta di derivazione posta sul piano dell'utenza Fiore-Borsellino, nella persona di Scotto Pietro: al suo ingiustificato trovarsi all'opera in quel posto e in quell'ora (dato, questo, già rappresentativo, di per sé, d'un suo coinvolgimento in una – abusiva – intromissione nel sistema telefonico), viene infatti a sommarsi un ulteriore elemento significativo, ossia l'incompatibilità sostanziale della congiuntura di fatto, in quell'occasione riscontrata, rispetto ad una lecita attività che, viceversa, sarebbe dovuta essere posta in atto ad opera di regolari installatori (con o senza la presenza *in loco* del cliente): il che viene ulteriormente a connotare, quindi, la (già) riscontrata presenza ingiustificata del soggetto ivi armeggiante, di implicazioni manomissive clandestine sicuramente ed inequivocamente indebite.

Quanto poi al riconoscimento effettuato da Arcangela Caruso, indirizzante l'attribuibilità alla persona del tecnico ELTE Vincenzo Di Maio dell'identità dell'operaio notato dalla teste medesima al pianterreno dello stabile di via D'Amelio, non possono non sottolinearsi i tratti di scarsa persuasività del correlativo giudizio di identificazione.

In cotale senso, infatti, depone in primo luogo l'insicurezza visibilmente manifestata dalla Caruso, allorché costei, esibitole (all'udienza del 24/1/1995 nel processo di primo grado n. 9/94 R.G. avanti la Corte di Assise di Appello di Caltanissetta) il fascicolo fotografico già utilizzato in sede di individuazione fotografica esperita dalla medesima teste nel corso delle indagini preliminari, non solo si è limitata ad esprimere un apprezzamento di mera «somiglianza» con riferimento alla fotografia ritraente il Di Maio (così come, a suo tempo, aveva parlato di foto "abbastanza simile": cfr. verbale del 13/5/1993 contestato alla teste all'udienza del 24/1/1995), ma, altresì, su specifica domanda, si è dichiarata

«non sicura» che la persona ritratta fosse la stessa da lei notata; e neppure visionando un album contenente quattro fotografie raffiguranti esclusivamente il Di Maio, la Caruso è stata in grado di formulare un giudizio d'attribuzione di esse alla persona vista nel sottoscala ("No, come profilo no, direi proprio di no...": cfr. verbale di udienza ult. cit.).

Al riguardo, inoltre, non pare inopportuno richiamare, a questo punto, un aspetto della vicenda che, pur se in un'ottica più generale (ma non per ciò insignificante), fornisce quantomeno lo spunto, con riferimento alla identificazione della persona sorpresa ad armeggiare nel sottoscala, avallante - in prospettiva - un giudizio di scarsa verosimiglianza dell'ipotesi adombrante un effettivo protagonismo del Di Maio nei termini rievocati dalla teste Caruso.

Infatti, allorché si ammettesse, nella ricostruzione della vicenda, la collocazione lavorativa del Di Maio al pianterreno, allora, conseguentemente, ne scaturirebbe - secondo la prospettazione difensiva propugnante la sussumibilità di tali manovre nell'intervento «ufficiale» - doversi identificare in Orecchio, ossia nel compagno di squadra del Di Maio, la persona nel frattempo stazionante ad armeggiare nella cassetta di derivazione davanti la porta dell'appartamento dei Fiore-Borsellino, già vista da Cecilia Fiore ed Emilio Corrao ed altresì incontrata dalla Caruso non appena salita al quarto piano: a parte l'incongruità logica – già in questa sede sottolineata – del supporre l'essere stati i due tecnici, venuti per allacciare un'utenza ubicata al settimo piano, dislocati (invece) a lavorare, rispettivamente, al piano quarto ed al pianterreno, non può non rilevarsi come tale assetto operativo contrasti - anche – con la prassi aziendale di suddivisione dei compiti tra i componenti la squadra, secondo la (ragionevolmente plausibile) rievocazione fattane da Orecchio, in base alla quale quest'ultimo, avendo maggior anzianità, era dispensato dalle operazioni più gravose, tra cui quelle che richiedevano saliscendi su scale

(come l'operazione di passaggio dei fili lungo i piani), le quali, invece, erano devolute al Di Maio ("No, io... io sono, guardi, insomma, il più anziano, non mi fanno fare sali e scendi a me", esponeva per l'appunto Orecchio all'udienza del 25/1/1995, nel procedimento n. 9/94 R.G. Corte di Assise Caltanissetta).

Anche sotto tale punto di vista, in conclusione, viene dunque a risultare viepiù sfumato il - già di per sé evanescente - contributo ricognitivo di Arcangela Caruso relativamente all'identificazione dell'individuo notato per primo all'arrivo di costei al n. 19 di via D'Amelio; ed ancor meno esso è idoneo a formare risultanza argomentativamente opponibile al (viceversa) univoco esito del riconoscimento di Scotto ad opera di Cecilia Fiore ed Emilio Corrao, in ordine al cui grado di attendibilità non restano che richiamarsi le condivisibili considerazioni svolte al riguardo dalla decisione in questa sede impugnata: la precisione dei particolari descrittivi forniti, anche persuasivamente correlati alle variazioni del fisico *medio tempore* intervenute nell'intervallo tra l'occasione percettiva iniziale e il momento ricognitivo successivo del soggetto (essendone stati rilevati sinanco il dimagrimento della persona e la diversa acconciatura dei capelli) riconosciuto dai nominati testi come l'operaio da essi notato su una scala mentre armeggiava sul pianerottolo con i fili telefonici della cassetta di derivazione, in uno alla sicurezza mostrata dai testi medesimi nella loro certa indicazione del soggetto in Pietro Scotto, risultano persuasivamente avvaloranti il giudizio di credibilità già espresso in prime cure, sulla base della piena valenza, ai fini del convincimento del Giudice, del riconoscimento sia fotografico che personale (pacificamente utilizzabile processualmente sul presupposto della atipicità della prova nel sistema vigente).

Deve, poi, tenersi conto di come la concreta durata temporale di siffatta intromissione abusiva, risolvendosi in pratica in un'operazione

d'individuazione (secondo la lineare procedura seguita dallo stesso consulente tecnico dott. Genchi - e da questi puntualmente descritta nell'esame dibattimentale reso nell'ambito del citato processo n. 9/94 R.G.C.A. alle udienze del 15, 16 e 23 febbraio 1995 - apparendo essa *ictu oculi* la più consona al frangente) della coppia telefonica dell'utenza Fiore-Borsellino nel *box* condominiale (si da desumerne la disposizione del relativo collegamento, specularmente trasposto nell'armadio di zona), neppure abbia avuto a richiedere una estensione consistente: intorno ai dieci minuti, secondo quanto riferito, appunto, dal menzionato consulente tecnico; lasso temporale, all'evidenza, del tutto agevolmente «gestibile» dagli agenti, anche laddove fatto surrettiziamente calare sui tempi d'un intervento «ufficiale».

Né tale aspetto appare in contrasto - come invece è stato ritenuto nell'acquisita sentenza definitiva di grado d'appello nel processo c.d. «Borsellino-uno» - con la durata delle manovre segnalate dai tre testi oculari (Fiore, Corrao e Caruso) che sarebbe viceversa desumibile in base a quanto dagli stessi riferito: in realtà non v'è prova che l'operaio, rivisto dalla Caruso allorquando costei, conclusa la sua prestazione professionale a casa Fiore, ebbe a lasciare lo stabile di via D'Amelio, fosse il medesimo da lei notato al suo arrivo, circa tre quarti d'ora prima.

Quel che appare semmai sostenibile, è unicamente la circostanza per cui la persona al quarto piano, inizialmente avvistata dalla stessa Caruso (e da Cecilia Fiore e da Emilio Corrao) sul pianerottolo avanti la porta di casa Fiore-Borsellino, non fosse già più presente in quella postazione al momento dell'uscita dell'estetista, ossia tra le 9.15 e le 9.30, avendone costei rilevata la presenza solo in occasione del proprio arrivo, alle 8.30 circa, sul pianerottolo antistante l'appartamento: e, in particolare, avendone ella rievocato il ricordo per associazione di idee, in proposito ricordando appunto essere susseguito all'avvistamento uno scambio d'occhiate

preoccupate fra lei stessa e Cecilia Fiore, nel mentre le veniva aperto (cfr. verbale udienza del 3/10/1995 avanti la Corte di Assise di Caltanissetta nel processo c.d. «Borsellino-uno»); e, in ogni caso, Cecilia Fiore, all'atto della sua uscita, avvenuta solo poco dopo la partenza dell'estetista (cioè "più o meno" alle "nove e mezza": deposizione della Fiore all'udienza del 3/10/2001 avanti questa Corte, trascrizione del verbale di udienza da pag. 30 e ss.) non aveva avuto modo di notare nessuno: "completamente, né nel pianerottolo e né giù" (loc. ult. cit.).

Allora, è tutt'altro che categoricamente certo l'identificarsi in un medesimo soggetto di colui che, alle ore 8.30 circa, era stato notato dalla Caruso trafficare presso il *box* nel sottoscala a pianterreno e poi, 45 minuti dopo, nuovamente visto "lì sotto" (pag. 9 trascrizione del verbale di udienza del 24/1/1995, nel processo c.d. «Borsellino-uno»), non potendosi in alcun modo fondarsi in proposito un qualsivoglia apprezzamento di medesimezza soggettiva sulla base delle percezioni - né uditive né tantomeno visive - della teste.

La riconducibilità in capo alla stessa persona, notata tre quarti d'ora prima dalla Caruso, della voce profferente la frase «controlla se funziona», udita dall'estetista "appena girato la porta" (loc. ult. cit.) uscendo dall'appartamento Fiore-Borsellino, rappresenta, all'evidenza, una mera congettura della narrante, atteso che costei, al momento della captazione di quella frase era la prima volta che sentiva parlare l'operatore, dato che nessuna parola era stata udita pronunciare dall'operaio dalla stessa Caruso visto in precedenza: sicché, nessuna valutazione di medesimezza tra i due individui per possibile analogia del rispettivo timbro vocale può venire, in alcun modo, in rilievo.

Né, da parte della Caruso, è stato fornito un qualche elemento descrittivo fisico idoneo a connotare tale suo secondo avvistamento, tenuto conto che, mentre - la prima volta - dell'operaio da lei notato erano stati colti i tratti

somatici del viso (i quali, pur se d'improbabile attribuzione al Di Maio, avrebbero comunque potuto costituire, se rilevati, una ragionevole base di raffronto per un meno aleatorio apprezzamento di corrispondenza tra i due soggetti ivi avvistati a breve distanza di tempo), viceversa, la seconda volta - a differenza della precedente - nessuno scambio d'occhiate e nemmeno particolari reazioni erano state notate dalla teste medesima provenire dalla persona nel sottoscala, tanto d'aver fatto supporre alla Caruso che il *loquens*, il quale "con il suo corpo nascondeva l'angolo dove stava lavorando" (cfr. deposizione di Arcangela Caruso all'udienza del 24/1/1995, nel procedimento di primo grado c.d. «Borsellino-uno»), si stesse rivolgendo al portiere, salvo poi, passando davanti alla guardiola all'uscita, constatare invece non essersi il Di Gangi trovato lì (cfr. deposizione ult. cit.: "mentre facevo, appunto, l'androne dello stabile, ho pensato: «starà parlando con il portiere per controllarlo». Pensavo ai citofoni, non ai telefoni, ma quando sono arrivata in portine[ria]... dove c'è il gabbiotto del portiere, non c'era neanche il portiere").

Nessuna - sia pur minimale - notazione somatica Caruso Arcangela ha fornito intorno a questo individuo oggetto del suo secondo avvistamento, in ordine al quale consta, dunque, (unicamente) un *flash* descrittivo della presenza fisica d'un uomo stazionante accanto al *box* e, per di più, rivolto in direzione di esso: viceversa, non solo la teste non ha riferito assolutamente nulla di significativo oltre al fatto che costui si fosse trovato presso il *box* del sottoscala, ma altresì, la teste, col suo precisare di non avere potuto nemmeno notare se l'operaio tenesse in mano strumenti od altro - proprio perché "con il suo corpo nascondeva l'angolo dove stava lavorando" (loc. ult. cit.) - ha implicitamente escluso essersi costui nuovamente girato a guardarla e di averlo ella, conseguentemente, ancora rivisto in viso; quanto poi all'atteggiamento serbato dall'operaio nel sottoscala al riapparire in scena della stessa donna all'arrivo della quale, meno di un'ora prima, il

soggetto colà sorpresovi aveva pur dato mostra di schermirsi "*come un ragazzino che è stato scoperto a prendere la marmellata*" (loc. ult. cit.), dalla teste oculare non è stato rilevato, nella seconda occasione, nulla d'apparentemente inconciliabile, per converso, rispetto a un contegno d'assoluta (e del tutto normale) indifferenza.

Ed allora, è invero questo secondo avvistamento a risultare inficiato da un'assai poco rassicurante assenza di connotazioni sorreggenti un giudizio, rispetto all'altro, di medesimezza dei rispettivi protagonisti; di talché, non può neppure sostenersi che la presenza dell'operaio a pianterreno, rilevata dalla Caruso verso le 9.30, stesse a significare essere ancora *in fieri* in quel momento la fase d'intervento abusivo, ben potendo – nel frangente *de quo* - esser stato avvistato proprio uno degli incaricati ufficiali ELTE che colà si fosse trovato, malgrado le strenue (quanto inattendibili) negazioni sul punto da parte dell'Orecchio e del Di Maio: negazioni che, come reputatosi nella sentenza definitiva n. 2/99 della Corte di Assise di Appello di Caltanissetta (che in ciò è da condividersi), appaiono, viceversa, inverosimili.

Conseguentemente, non essendovi sicura prova che l'intromissione indebita degli intercettatori si sia prolungata sino alle 9.30, orario d'uscita della Caruso cui aveva fatto altresì seguito, poco dopo, l'uscita della Fiore, nemmeno viene in rilievo una situazione idonea in concreto a confliggere con la presuntiva durata (una decina di minuti circa, secondo il consulente Genchi) delle operazioni manomissive: a quell'ora, infatti, la persona armeggiante sui fili in cima alla scaletta al quarto piano non vi era già più; quanto all'altra, vista al pianterreno dalla sola Arcangela Caruso, poteva trattarsi pure di uno degli incaricati regolarmente trovantisi *in loco*.

Non può prescindersi infatti dal dato secondo cui i componenti della squadra ELTE avevano fatto il loro ingresso nel palazzo di via D'Amelio, lasciando l'auto di servizio parcheggiata di fronte, verso le 8.00-8.10: a tale ora, appunto, la teste Rita Borsellino, uscendo dal portone dello stabile,

ebbe ad imbattersi proprio in "due operai del telefono" che stavano entrando e, passando "davanti alla guardiola", ella ebbe ad apprendere dal portiere "che erano degli operai che andavano a fare un impianto telefonico" (cfr. trascrizione del verbale di udienza del 30/5/2001 avanti questa Corte, pagg. 46 e ss.).

Il giorno di riferimento non può che esser quello calendarato per l'intervento «ufficiale», ossia il 14 luglio; lo dimostrano, infatti, l'avvistamento dei due operai e dell'auto di servizio da parte di Rita Borsellino; le informazioni, alla stessa fornite dal portiere, avallanti l'intervento degli impiantisti; la successiva comunicazione telefonica da lei data, a sua volta, alla figlia Cecilia, per metterla sull'avviso circa la presenza degli operai (cfr. verbale di udienza ult. cit.: "*ricordo che, arrivando in farmacia, telefonai a mia figlia e le dissi: «Attente quando aprite la porta, perché ci sono degli operai nelle scale che lavorano».* E tutto finì lì. *Quando mi ritirai, mia figlia mi disse che aveva visto ... aveva aperto la porta effettivamente [...] e aveva visto un uomo sulla scala che lavorava alla cassetta dei fili, che c'è proprio al muro alla fine del pianerottolo praticamente*"); la riscontrata presenza, sia da parte di quest'ultima che dell'allora suo fidanzato (nonché da parte dell'estetista), di operai all'interno nello stabile, ed altresì, all'esterno di esso, dell'autovettura ELTE ivi collocata.

In tale esteriore parvenza di canonicità operativa, vengono ad inserirsi le manovre congiuntamente operate dal soggetto visto al pianterreno e da quello visto al quarto piano, il cui eterodosso *modus operandi*, siccome è dato desumere sulla base del narrato di Cecilia Fiore, di Emilio Corrao e di Arcangela Caruso, tradisce quell'anomalia nella prassi installatoria che già è stata più sopra sottolineata, e la cui attribuzione soggettiva a Pietro Scotto da parte dei primi due dei nominati testi, giusto il riconoscimento da essi operato nei confronti del predetto (a sua volta additato da più collaboratori di Giustizia come personaggio non nuovo, ed anzi pratico, quanto ad

abusive intromissioni telefoniche per scopi illeciti) ne qualifica univocamente, anche nel caso di specie, le finalità recondite.

Ora, poiché non può ovviamente prescindersi dal considerare l'effettuazione del concomitante intervento ELTE quel 14 luglio, si tratta di valutare, innanzi tutto, se l'intromissione clandestina ad opera d'agenti abusivi (nei modi e nei tempi testé illustrati) potesse essere sfuggita agli operai regolarmente incaricati, cioè Orecchio e Di Maio, e quindi essersi svolta a loro insaputa.

Per altro verso, ove non s'intenda ammettersi l'inconsapevolezza dei due, si tratta di valutare se l'ipotesi d'eventuali collusioni in capo agli addetti «ufficiali», ovvero - in alternativa - d'intimidazioni in danno degli stessi (tanto nell'uno che nell'altro caso per mantenere sottaciuta l'avvenuta intromissione degli «estranei») rappresentino evenienze tanto inverosimilmente remote da dovere essere necessariamente e perentoriamente escluse: perché unicamente in ragione dell'inequivocabilità di siffatta esclusione potrebbe pervenirsi a disattendere un dato probatorio di sì concludente pregnanza, come – in specie – il convergente riconoscimento personale reiterato da autonome fonti (ossia dai due testi oculari).

Tuttavia, se appare poco realisticamente ipotizzabile l'esser passata inosservata, agli addetti dell'ELTE, una siffatta intrusione clandestina concomitante al di loro intervento, non altrettanto può dirsi con riferimento al secondo ordine di evenienze appena menzionato.

L'autovettura ELTE affidata alla coppia Scotto-Brusca risulta (documentalmente) avere percorso, nei giorni 14 e 16 luglio 1992, un percorso chilometrico di molto superiore rispetto a quello a suo tempo accertato dalla P.G. come impiegabile al fine di adire gli immobili degli utenti ove in tali date erano stati effettuati i relativi interventi; in particolare, ben trentaquattro Km. nel solo giorno 14, in ordine ai quali

Scotto, nel processo ove è stato giudicato, nessuna spiegazione, in concreto, ha saputo fornire, se non quella (generica) di reiterati tentativi d'accesso in attesa di clienti assenti: evenienza, quest'ultima, la quale – tuttavia - è stato accertato non essere, nella specie, occorsa.

Dell'autovettura nella sua disponibilità, lo Scotto, in quella - come in altre sue (riscontrate) occasioni di privato utilizzo del mezzo aziendale - avrebbe dunque avuto modo di servirsi per portarsi presso via D'Amelio, ovviamente con l'accortezza di lasciare il veicolo in maniera da non essere ivi notato per dissimulare il suo sovrapporsi all'intervento regolare, ma pur sempre in modo da consentirgli, nel presentarsi colà, di rivestire l'*habitus* esteriore del normale impiantista telefonico, oltre che di poter contare su una completa dotazione attrezzistica, se del caso occorrente (come, ad esempio, la chiave del dispositivo di chiusura dell'armadio di zona, in dotazione al personale di tutte le aziende private esercenti lavori di installazione degli impianti o di manutenzione degli stessi per conto dell'azienda telefonica: così il consulente Genchi), e farne conseguentemente un - apparentemente legittimo - uso palese.

Se tali manovre all'esterno sarebbero pure potute passare inosservate agli addetti della squadra «ufficiale», non altrettanto può dirsi per i movimenti all'interno dello stabile: premesso infatti che gli operai ELTE, al loro arrivo, ebbero sicuramente – checché essi dicano – a farvi ingresso (perché è proprio mentre entravano che con loro ebbe a imbattersi, tra le 8.00 e le 8.10 circa, Rita Borsellino), appare irrealistico supporre che essi abbiano potuto trovarsi, nel mentre operavano gli «abusivi», del tutto al di fuori portata visuale e/o uditiva rispetto a questi ultimi.

Nient'affatto irrealistici, invece, si profilano gli scenari delineati con riferimento al secondo ordine di evenienze prospettato.

Non una delle figure a diverso titolo gravitanti nell'ambito della ELTE – fra quelle comparse a riferire avanti le varie Autorità procedenti sulla vicenda

per cui è processo e, in particolare, sui soggetti in essa coinvolti collegati con la ditta in questione - può dirsi essersi dimostrata del tutto scevra da (inquietanti) ambiguità di fondo quanto a genuinità e disinteressamento nel rispettivo apporto ai fini della ricostruzione delle circostanze rilevanti per l'accertamento delle responsabilità.

Una compiacente *deminutio* rappresentativa - convergente a minimizzare qualsivoglia aspetto, anche in senso lato compromettente ed in qualche modo riconnettibile alle doti tecniche dell'allora imputato Pietro Scotto nonché al ruolo professionale da costui rivestito - traspare inequivocamente, infatti, dalle raffigurazioni al riguardo delineate da colleghi e superiori.

Da Brusca Alfonso, collega di lavoro di Scotto e suo caposquadra dal '90 al '92, il quale, escusso all'udienza 7/2/1995 del primo troncone processuale relativo alla strage di via D'Amelio, avanti la Corte di Assise di Appello di Caltanissetta, ebbe a parlarne come di un soggetto non "all'altezza" "in determinati lavori", e segnatamente "negato" "nei collegamenti in armadio", che «sbagliava tutti» (il che, però, non aveva impedito a Scotto di conquistarsi «sul campo» una fama «qualificata» d'esperto esecutore di derivazioni telefoniche clandestine a scopo d'intercettazione, siccome convergentemente riferito da più d'un collaboratore di Giustizia, da Vito Lo Forte a Ignazio Trudettino, quest'ultimo sentito nel primo grado del processo c.d. «Borsellino uno» all'udienza del 28\2\1995, il cui verbale è stato acquisito agli atti di questo processo, ampiamente citato nella sentenza irrevocabile di primo grado di quel processo); al Purpura Vincenzo, all'epoca dei fatti assistente tecnico della ELTE con funzioni di responsabile del settore impianti abbonati, il quale, alla medesima udienza del 7/2/1995, ha tratteggiato la figura di Scotto definendolo una "*mezza cartuccia*" sotto il profilo del rango rivestito nella ditta (il che, però, non impediva a Scotto, per esempio, di disporre di fatto, e come più gli

aggradava, della vettura aziendale per suoi personali spostamenti in pieno orario di lavoro), ed altresì descrivendolo come un'assoluta nullità sotto l'aspetto professionale, e proprio con specifico riguardo ai collegamenti telefonici delle utenze (il che, però, non aveva precluso a Scotto d'assumere, talora, il ruolo di caposquadra anche a discapito di unità lavorative, a dire dello stesso responsabile, che avrebbero dovute essergli preferite), per non parlare, poi, della premura ostentata sempre dal Purpura, il quale, appena dopo la sua escussione presso gli Uffici della Squadra Mobile, ebbe subito a cuore di rassicurare prontamente l'interessato di non avere detto nulla di compromettente per lui (ed anzi d'averne sminuito il ruolo), comunicando telefonicamente alla moglie di Scotto, nonché proprio al Brusca, quanto in quella sede riferito sul conto di questi ultimi.

A questo proposito conviene osservare come il Brusca debba considerarsi figura direttamente interessata a scagionare Scotto perché come suo compagno di lavoro altamente sospettabile di averlo coadiuvato nella realizzazione dell'abusiva intercettazione. Tanto più che la posizione di Brusca rispetto a Scotto non è indifferente né neutra, essendo stato già complice di Scotto Pietro, nella rappresentazione fornita da Trudetino, in attività illecite concernenti il traffico di stupefacenti e le truffe agli istituti di credito mediante indebite intromissioni nel sistema telefonico degli stessi.

In un siffatto clima di convergenti unanimi rassegne di sollecitudini ad opera di responsabili ed addetti ELTE, palesemente calcolate allo scopo d'alleggerire (talora, nella loro trepidazione scagionatoria, persino in modo malaccorto) la posizione del collega Pietro Scotto, non pare affatto fuor di luogo intravedersi, con riguardo agli apporti testimoniali resi dagli altri due suoi colleghi della ELTE, ossia Orecchio e Di Maio, intervenuti per ragioni di servizio al n. 19 di via D'Amelio il giorno in cui ebbe (pure) ad esservi visto Scotto, quanto meno uno sfondo di sospetto favoreggiamento, nel loro

riprodurre entrambi, in speculare riflesso, accanite quanto irragionevoli negazioni sinanco di circostanze *aliunde* inequivocamente accertate e pure scevre, con riferimento a specifici rischi di coinvolgimento dei narranti, d'implicazioni *contra se*.

Un sì fervente rifuggire, tanto da parte di Orecchio che del Di Maio, dall'ammettere anche i più innocui particolari circa le attività da essi svolte nel palazzo di via D'Amelio quella mattina del 14 luglio, appare dovuto - più che al timore che ne venisse inferito un loro personale coinvolgimento nell'abusiva intercettazione - al timore, bensì, di poter fare apparire adombrato un coinvolgimento di Scotto.

Per fugare ogni parvenza d'una loro ricollegabilità con quest'ultimo – che pure era stato, viceversa, riconosciuto all'interno dello stabile da ben due testi oculari – ad Orecchio e Di Maio, i quali sicuramente erano, a loro volta, entrati nello stabile dopo il loro arrivo (come in tal senso riferito a questa Corte dalla teste Rita Borsellino all'udienza del 3/10/2001, ed anche come ricordato, almeno per uno dei due operai, dal portiere Di Gangi nel processo c.d. «Borsellino-uno»), sarebbe bastato aver sostenuto non già d'essersi ininterrottamente trattenuti fuori dall'ingresso del palazzo per tutte e intere le due ore che ebbero a precedere l'arrivo dell'utente ritardatario, bensì, semplicemente, d'avervi lavorato – come è per l'appunto ricavabile dal complesso delle altre testimonianze – magari intervallando delle pause per allontanarsi a piedi di quando in quando, nell'attesa del loro committente, ovvero di essersi intanto limitati a lavorare nei piani superiori al quarto.

E l'aspetto ora prospettato, ossia di loro brevi allontanamenti dal portone del palazzo, sarebbe stato non solo del tutto plausibile, perché in sé e per sé giustificato dall'assenza del cliente, ma - pure – suscettibile, nella specie, d'usufruire sinanco d'un indiretto e disinteressato avallo testimoniale: ossia, la deposizione di Cecilia Fiore, secondo la quale, come più sopra riportato,

all'atto della sua uscita dallo stabile non era presente nessuno "completamente, né nel pianerottolo e né giù", benché l'autovettura di servizio si trovasse ancora parcheggiata in via D'Amelio.

La quale prospettazione, tuttavia, se - da un lato - sarebbe tranquillamente valsa a trarre d'impiccio i dichiaranti da qualsiasi pericolo di un loro coinvolgimento, avrebbe pure - dall'altro lato - lasciato «scoperta», per tale via, proprio la posizione di Pietro Scotto, perché avrebbe fatto emergere l'esistenza d'uno iato temporale nella loro «vigile» permanenza dinanzi allo stabile: iato che sarebbe stato pure suscettibile d'essere colmato dall'intervento (abusivo) di Scotto medesimo; e così, i due tecnici ELTE si sono spinti a sostenere, contro ogni logica prima ancora che in contrasto coi dati fattuali acquisiti, non solo d'essere sempre rimasti all'esterno del palazzo di via D'Amelio, conversando del più e del meno vuoi seduti presso la portineria vuoi sul muretto, ma, altresì, di non avere avuto modo - in ben due ore d'asseritamente stabile «piantonamento» dell'ingresso - di notare chicchessia, e men che meno (ovviamente) Scotto Pietro.

Allora, è proprio l'irragionevole - quanto antievidente - presa di posizione di Orecchio e Di Maio a rappresentare un *quid pluris* rispetto a ciò che potrebbe assumersi come un naturale dispiego, da parte loro, di cautele difensive: affrontando il rischio autolesionistico d'una deposizione patentemente intrisa di artificiosità, quando sarebbe stato sufficiente, per scongiurare quel "timore di essere coinvolti in una vicenda gravissima, nell'ambito della quale [...] si prospettava l'ipotesi di un'intercettazione illecita" (pag. 583 della sentenza definitiva della Corte di Assise di Appello di Caltanissetta n. 2/99), null'altro che assecondare evidenze fattuali che comunque e in ogni caso emergevano *aliunde* (e che sarebbero pure bastate a dissipare eventuali sospetti sul loro conto, essendo essi operatori ufficiali il cui intervento, in quel frangente, era perfettamente giustificabile in termini leciti), i due tecnici ELTE hanno viceversa preferito, per dar mostra

d'estraneità anche rispetto a circostanze del tutto «neutre», assumere un atteggiamento - esso sì sospetto di copertura – di surreale negazione delle stesse, tanto scopertamente esagerata da risultare, quanto a credibilità intrinseca, minata *in re ipsa*.

Atteggiamento, questo, che in realtà appare procedere ben oltre una tattica di prudenza (auto)conservativa, denotando, bensì, una calcolata fittizietà, cui appare sotteso, più che zelo autoscagionante, appunto un intento (grossolanamente) favoreggiatorio ed ulteriore: ossia, di avallare presupposti in qualche modo scagionanti nei riguardi di terzi.

Per un verso, se l'essersi i due raffigurati come collocatisi al di fuori dello stabile, può rispondere, nella logica di siffatta (tortuosa) tattica disculpante, all'esigenza di allontanare da sé medesimi lo spettro d'essere in qualche modo accomunati operativamente a Scotto Pietro, il quale era stato appunto riconosciuto di persona nel bel mezzo delle sue manovre manipolatorie, tuttavia, per altro verso, il loro negare d'essersi mai allontanato, né l'uno né l'altro, dall'ingresso del palazzo, smentendo sinanco d'avervi notato, nel contempo, passare qualcuno, configura un malaccorto – perché da se stesso smascherabile - tentativo di rappresentare una situazione atta a configurare come implausibile, fra le altre circostanze, la venuta di Pietro Scotto: trattasi, però, di un *quid pluris*, funzionale non più e non tanto a scagionare i dichiaranti, bensì quest'ultimo; e, nella goffaggine dell'impianto, tradisce, palesandola, la compiacente disponibilità, in capo ai primi, ad offrire un possibile alibi in favore del secondo.

Sullo sfondo, poi, del rapporto di colleganza con Pietro Scotto, cui l'Orecchio è pure legato da vincoli d'affinità familiare, si staglia la figura - dalla cui influenza mafiosa non può prescindere - del fratello del primo, ossia di Gaetano, odierno imputato: ed irrealistico sarebbe sottovalutarne aprioristicamente la potenzialità di pervasione omertosa; si tratta proprio di quell'Orecchio, i cui legami con Gaetano Scotto risultano essersi - fra l'altro

– materialmente tradotti in ripetuti contatti telefonici con l'utenza cellulare di quest'ultimo (cfr. quanto riferito in prime cure dall'Ispettore Vincenzo Maniscaldi all'udienza 16/4/1998 circa il corrispondente traffico telefonico): contatti, in particolare, tutti concentratisi, nel mese di luglio, nella decade precedente la strage (con ben nove telefonate intercorse proprio tra i giorni 8 e 16 luglio 1992).

A fronte di ciò, suonerebbe inconcepibile supporre, in capo ad Orecchio, un suo libero affrancarsi dai condizionamenti di «famiglia» ed un suo volontario indursi a contribuire alla ricostruzione delle responsabilità per la strage mafiosa di cui trattasi, con lo spettro – sullo sfondo – delle gravissime conseguenze processuali ventilabili (proprio) a carico dei fratelli Scotto: sarebbe come pretendere di considerare un evento insensibile a quelle che notoriamente costituiscono le contropinte «gentilizie» (in senso mafioso) radicalmente avversanti qualsivoglia accenno d'«apertura» collaborativa con le forze dell'ordine, una profferta di cooperazione con gli inquirenti che fosse stata, viceversa, esibita da componenti di cerchie parentali attingenti, proprio come quella di Orecchio, titolo di vicinanza a Cosa nostra sulla base dell'affiliazione mafiosa «di rango» di un'appartenente al nucleo parentale medesimo (vale a dire, di Scotto Gaetano: cfr. parte IV, cap. XI, par. 7).

Alla luce di quanto sopra, assai scarso peso può attribuirsi alla ricostruzione dei fatti offerta dai colleghi di Scotto – e, comunque, certo non tale da valere a sconfessare la presenza *in loco* di costui, riconosciuto con modalità del tutto convincenti ad opera di testi al di sopra di ogni sospetto; ma ciò che in ogni caso preme evidenziarsi, in ordine alle deposizioni di Orecchio e Di Maio, è come le conclusioni al riguardo assunte dalla sentenza n. 2/99 della Corte di Assise di Appello di Caltanissetta si limitino ad una presa d'atto dell'inverosimiglianza delle medesime (e su tale apprezzamento, *nulla quaestio*), senza però addentrarsi

nel contenuto delle (inattendibili) asserzioni quanto ad utilità pratica avuta di mira dai dichiaranti nel renderle di quel particolare, specifico, tenore. Invece, è dal contenuto delle dichiarazioni in argomento a non potersi prescindere, in quanto è proprio da questo che traspare, nelle scopertamente artificiose allegazioni dei dichiaranti, l'obiettivo in funzione del quale esse sono state dai medesimi rese: va ribadito, dunque, come il procedere da parte degli stessi oltre le mere finalità tuzioristiche (nel loro - non solo - rifuggire qualsiasi pur blanda ammissione d'una anche minimale iniziativa prima dell'arrivo del responsabile SAFAB, ma - altresì - nel loro rappresentarsi come perennemente allocati entrambi avanti l'ingresso dello stabile, malgrado la smentita dell'assunto, *in primis* da parte di Cecilia Fiore), si presenti sintomaticamente induttivo di ben più che un semplice sospetto d'avere essi inteso attuare, per tale via, una ricostruzione «orientata», sia pur maldestramente, a soddisfare interessi di salvaguardia (anche) altrui.

Per altro verso, non va nemmeno trascurato come, proprio sullo sfondo dell'episodio dell'avvistamento di Scotto al n. 19 di via D'Amelio, da più versanti traspaiano aspetti sintomatici, rivelantisi, quantomeno indirettamente, come presuntivamente ricollegabili a capillarmente diffuse pressioni «ambientali»: pressioni tali da non rendere del tutto implausibile, quale scenario alternativo, neppure l'ascrivibilità ad un siffatto clima intimidatorio delle deformazioni narrative di Orecchio e Di Maio.

D'una lettura in siffatto contesto paiono suscettibili, ad esempio, le altrimenti assai poco comprensibili reticenze di Arcangela Caruso, giunta persino, sulle prime, a negare la circostanza della notata presenza del soggetto armeggiante nella cassetta telefonica sul pianerottolo avanti l'appartamento Fiore-Borsellino, nonostante il frangente fosse stato caratterizzato da un eloquente – quanto impressivo - scambio di sguardi carichi di preoccupazione, intercorso tra lei stessa e la nipote del

magistrato, siccome da quest'ultima riferito; e solo in un secondo momento le ambiguità più eclatanti sono state fugate dalla teste, sì da mettersi al riparo dall'incorrere in falsità penalmente rilevanti: tuttavia, facendo ciò in termini neppure del tutto tranquillizzanti, secondo questa Corte.

Invero, fatto salvo quel *minimum* di cui le era precluso negare l'evenienza relativamente al suo imbattersi nell'uomo trafficante sulla scala, la teste Caruso si è pure premurata di precisare esserle preclusa la possibilità di riconoscerlo, preoccupandosi di rievocare, con puntualità postuma, il particolare per cui l'uomo sulla scala fosse stato visto da lei sempre e rigorosamente di spalle (il che, data l'ubicazione della cassetta di derivazione in posizione mediana fra le porte d'accesso ai due appartamenti del piano, dovrebbe far presumere che l'individuo, all'incedere dell'estetista lungo il corridoio, abbia - nel mentre stava armeggiando in cima alla scaletta - finanche ruotato su se stesso, sì da presentarsi sempre di tergo), scongiurando così il rischio di poter esigere, sulla base delle percezioni da lei (sì faticosamente) riferite, un qualche più caratterizzante dato descrittivo: e, qui, l'ambiguità rievocativa della Caruso ha mostrato di farsi vieppiù «mirata», poiché costei, nel mentre dichiarava di non essere in grado di precisare se il soggetto stesse lavorando o meno sopra su una scala, ne ha, tuttavia, enucleato il ricordo somatico tanto da specificarne le dimensioni delle spalle (da lei definite "larghe": così all'udienza del 3/10/1995 nel processo n. 9/94 R.G. avanti la Corte di Assise di Caltanissetta).

Senza trascurarsi, al riguardo, l'eloquente episodio occorso in precedenza alla di lei escussione, e concernente il voltafaccia persino irritato della Caruso, allorché costei, dopo avere confidato alla sorella del magistrato, prima ancora dei funerali di quest'ultimo, d'aver visto, qualche giorno prima dell'attentato, due operai dei telefoni all'interno del palazzo di via D'Amelio – e, segnatamente uno nel sottoscala e l'altro nel pianerottolo del

quarto piano – ha avuto bruscamente a sconfessare, in una successiva occasione d'incontro con Cecilia Fiore, la propria (pur precedentemente manifestata) disponibilità a deporre sul fatto, mostrando visibile fastidio alla prospettiva d'essere escussa come teste.

Altresì àdito ad allarmanti valutazioni d'inattendibilità risulta dare il portiere, ossia il Di Gangi, pure egli apparentemente propenso a indulgere in «strane» confusioni: si consideri, ad esempio, il suo riferire essergli stata esibita, la mattina del 14 luglio, da un incaricato all'uopo presentatosi, la richiesta della società SAFAB per l'installazione di una linea telefonica, a supporto giustificativo dell'*incipit* di lavori i quali, in realtà, constano viceversa esser stati in corso di svolgimento sin dal pomeriggio del giorno precedente; altresì, va rimarcato il suo rappresentare d'essersi egli, edotto (a suo dire in quell'occasione) dell'intervento per la SAFAB, sinanco attivato a citofonare (vanamente, stante l'assenza del responsabile) all'ufficio sede di quest'ultima, per poi fornire, soltanto poco dopo, ad una preoccupata Cecilia Fiore che lo interpellava, indicazioni del tutto difformi sulla causale della presenza degli operai, essendosi costei sentita dire dal Di Gangi trattarsi d'un normale intervento per conto d'una famiglia da poco trasferitasi nel palazzo di via D'Amelio, ossia i Di Trapani: i quali, tuttavia, non solo avevano avuto installato l'impianto ad opera di un'altra società (*i.e.* l'impresa SIRTI) ma altresì, da ben due mesi prima (per la precisione, il 16 maggio precedente).

Non pare poi, in generale, per nulla arbitrario tenersi conto delle connotazioni di (quasi palpabile) *vis* intimidatoria mafiosa, pervadente il peculiare contesto ambientale in cui ha avuto a maturare l'attuazione d'un delitto della portata di quello per cui è processo (di ciò si è già detto in precedenza e si dirà ancora in seguito): una sorta di «terreno di coltura» induttivo del proliferare di tali e tante discrasie rappresentative «orientate»,

che sarebbe per converso arbitrario volerne trascurare la - più che plausibile - influenza.

Questo difetto di approfondimento critico del contesto ambientale è forse il difetto principale della sentenza resa nel primo processo per la strage di via D'Amelio che ha trattato il caso come si trattasse di operare in laboratorio, con materiali asettici e non profondamente inquinati dalla sistematica attività manipolatoria dell'organizzazione, manifestamente emersa in ogni fase di questo processo.

In definitiva, la considerazione sostanziale la quale, dall'analisi dei dati suesposti, risulta ricavabile è quella per cui, avuto riguardo all'insieme di situazioni sopra rappresentate, ed al loro apparentarsi *inter se* per i caratteri d'ambiguità sottesi alle medesime (sia che se ne intenda ricondurre la possibile genesi ad omertà connivente, ovvero a ritrosia indotta da tutt'altro che inipotizzabili pressioni intimidatorie), il dato della presenza in via D'Amelio quel 14 luglio di Orecchio e Di Maio, contemporaneamente allo Scotto, non solo non si atteggi in termini tali da potersene ricavare agganci idonei a smentire, direttamente o indirettamente, il - sicuro - riconoscimento personale di Pietro Scotto a suo tempo operato dai testi oculari Cecilia Fiore ed Emilio Corrao, ma altresì offra sinanco (*a contrario*) spunti valorizzanti, vieppiù, la genuinità e la persuasività di questi ultimi.

Anche l'ipotetico (e sostanzialmente unico) margine induttivo di perplessità al riguardo (sottolineato pure dalla sentenza n. 2/99 Corte di Assise di Appello di Caltanissetta), e concernente l'indicazione fornita in un primo momento da Emilio Corrao circa il colore degli occhi dell'operaio da lui visto al quarto piano, appare essere stato già a suo tempo convincentemente dissipato dallo stesso teste, il quale ha chiarito, ad indagini ancora *in fieri* e prima ancora dell'incombente volto alla ricognizione di persona, essersi trattato d'una sensazione potuta insorgere in ragione del contrasto da lui

percepito tra la luminosità degli occhi ed il colore scuro della carnagione dell'uomo, ciò anche a causa dell'effetto controluce creato dall'illuminazione proveniente dalla finestra: senza però che egli avesse potuto, in definitiva, acquisire certezza del fatto che l'uomo avesse - in effetti - occhi chiari.

In buona sostanza, la Corte di Assise di Appello di Caltanissetta, nella sentenza definitiva n. 2/99, è pervenuta ad escludere la presenza di Pietro Scotto nello stabile di via D'Amelio il 14 luglio 1992, disattendendo la prova del duplice riconoscimento personale, sulla base d'un sillogismo inaccettabile; infatti, secondo la pronuncia in argomento, una volta assodatosi che gli incaricati dell'intervento «ufficiale», cioè Orecchio e Di Maio, avevano mentito nel sostenere di non avere lavorato sin da subito all'interno dello stabile dopo il loro arrivo alle 8.00 circa di quel 14 luglio, se ne dovrebbe concludere che l'operaio notato al quarto piano, intorno alle 8.30, armeggiante nella cassetta telefonica ed apparentemente colloquante con un interlocutore situato in un piano "più in alto", altri non sarebbe potuto essere, in realtà, se non l'Orecchio oppure il Di Maio; conseguentemente, l'averne i testi oculari Cecilia Fiore ed Emilio Corrao operato il riconoscimento nella persona di Pietro Scotto sarebbe stato frutto di un errore.

Per converso, ad avviso di questa Corte, una tale conclusione d'erroneità del riconoscimento personale di Scotto è insostenibile, poiché - a parte l'evidente gratuità dell'argomentazione ad essa sottesa, perché la presenza di Orecchio e Di Maio non può ovviamente valere, di per sé, a comportare l'automatica esclusione d'una compresenza di Scotto - nessuno degli aspetti richiamati dalla sentenza citata è tale da scalfire la valenza dimostrativa della ricognizione in argomento.

Non può, infatti, prescindere dagli aspetti costituenti, alla stregua degli elementi acquisiti al processo, punti fermi nella ricostruzione dell'episodio, ossia:

- in primo luogo, non si delinea - contrariamente all'assunto implicito della decisione testé citata - alcuna incompatibilità, né logica né fattuale, tra il dato della presenza nel palazzo dell'intercettatore, nella specie individuato in Scottò, e quello della (com)presenza *in situ* di Orecchio e Di Maio, atteso che l'esservi stati costoro a svolgervi l'intervento di pertinenza non esclude affatto, di per sé, il poter esservi stato (pure) il primo, per ragioni, ovviamente, diverse ed illecite;
- in secondo luogo, il tenore del (comprovato) mendacio di Orecchio e Di Maio (pure ritenuto dalla stessa sentenza n. 2/99) non solo non manda esenti questi ultimi da sospetti di connivenza, ma anzi ne adombra la permeazione;
- in terzo luogo, è stata specificamente smentita la ravvisata collocazione "in un piano più in alto" dell'interlocutore dell'uomo armeggiante al quarto piano, per tale via dissolvendosi anche il relativo aggancio argomentativo, fatto proprio nella pronuncia citata, e sorreggente la pretesa riconducibilità del contesto in questione all'intervento c.d. «ufficiale» (aggancio peraltro debole, lasciando esso comunque irrisolta la contemporanea presenza dell'operaio viceversa collocato a pianterreno presso il *box* condominiale);
- in quarto luogo, la contemporaneità della presenza a quell'ora di due soggetti, rispettivamente, l'uno al *box* al pianterreno e l'altro armeggiante a tirare fili nella cassetta del quarto piano afferente l'impianto telefonico Fiore-Borsellino è, viceversa, incompatibile – essa sì - con operazioni connesse all'attivanda utenza SAFAB;

- in quinto luogo la non casualità del riconoscimento da parte dei testi Fiore e Corrao sin dalle prime fasi dell'investigazione proprio di Pietro Scotto che i collaboratori di giustizia indicano come tecnico a disposizione, sperimentato e collaudato in precedenti occasioni, per avere eseguito utilmente intercettazioni telefoniche abusive nell'interesse di diverse "famiglie" dell'organizzazione, tanto che chi quelle propalazioni aveva reso (il Lo Forte) veniva braccato per essere assassinato proprio nella fase delicata delle prime indagini per la strage di via D'Amelio.

Quanto sopra, vale senz'altro quale riprova dell'insussistenza di situazioni in qualche modo sminuenti o, comunque, confliggenti rispetto agli esiti ricognitivi (su base fotografica prima, e personale poi) dell'osservazione a suo tempo operata dai testi oculari Cecilia Fiore e Emilio Corrao.

È qui che poi s'innesta, a corollario della autonomamente (come sopra chiarito) desunta intromissione abusiva nell'impianto telefonico Fiore-Borsellino – e non già a fondamento di essa, bensì quale esteriorità fattuale pienamente coerente ed allineata rispetto alla medesima – il dato costituito dalle anomalie nella ricezione e nella trasmissione delle comunicazioni telefoniche, riscontrate dai componenti del nucleo familiare servito dall'utenza in questione.

Al riguardo, gli apprezzamenti tecnici in proposito espressi dal consulente, dott. Genchi, risultano pienamente condivisibili.

Proprio il genere di disturbi del sistema telefonico registrati dai familiari è infatti valutabile come univocamente sintomatico (per caratteri e frequenza, tenuto anche conto del mai più ripetuto verificarsi di tali anomalie oltre il momento della strage, siccome persuasivamente riferito sul punto, espressamente dedotto dalla difesa, dal consulente tecnico Gioacchino Genchi all'uopo escusso avanti questa Corte all'udienza del 23/5/2001) non solo dell'evenienza dell'intromissione nel sistema medesimo, ma altresì

d'una captazione abusiva realizzata senza l'impiego di particolari accorgimenti tecnici: ed il trasparire di caratteristiche attuative non tecnicamente evolute appare, a sua volta, perfettamente in linea con il quadro dell'«artigianale» efficienza dell'intercettazione abusiva, sia sotto il profilo soggettivo delle doti di «competenza» occorrenti in capo all'agente coltovi *in itinere*, che sotto quello del relativo *modus* realizzativo, siccome in particolare trapelante dal connotarsi dell'episodio in cui Pietro Scotto venne sorpreso in flagranza. Al riguardo, basti por mente alla (efficace) semplicità della operazione richiesta (e coerente, in effetti, con quella nel cui compimento era stato colto l'agente: cfr. deposizione di Cecilia Fiore) ai fini dell'individuazione della coppia telefonica dei Fiore-Borsellino nel *box* condominiale, ossia il sottoporre manualmente i cavi della cassetta di derivazione a quello sforzo di tensione idoneo a consentire al secondo operatore, all'uopo posto al *box*, di localizzarne visivamente l' esatto posizionamento quanto ad assegnazione nella testina del *box* medesimo, specularmente riproduttivo dell'assetto del corrispondente collegamento all'interno dell'armadio di zona.

Altresì, non appare secondaria, nella medesima ottica di esteriore consonanza con la (provata) attribuzione a Scotto dell'intromissione illecita, l'oggettiva affinità tra le anomalie riscontrate dai Fiore e gli effetti collaterali dell'analogo meccanismo intromissivo descritto, per altro versante, dai collaboratori di Giustizia, nel contesto rievocativo da parte degli stessi delle pregresse «imprese» d'abusiva interferenza che avevano visto come protagonista lo Scotto: proprio il sistema del collegamento in parallelo realizzato da Scotto, ed evocato dal collaboratore Trudettino, implicante appunto, al momento delle chiamate, l'unisona attivazione dell'apparecchio all'utenza digitata e di quello della derivazione remota «doppiante», implicava l'inevitabile produzione di squilli a vuoto presso l'utenza «doppiata», sino a che l'intercettatore non avesse sollevato

l'apparecchio remoto, estromettendo così il chiamato dopo uno squillo o due.

Il meccanismo intercettatorio a fine fraudolento, descritto dal Trudettino, prevedeva tale estromissione proprio come effetto voluto della manovra: infatti, dall'intercettatore venivano sbarrate, sollevando la cornetta dell'apparecchio remoto dopo un primo squillo, le chiamate in arrivo presso gli Istituti di credito e provenienti da altre banche richiedenti conferma di «benefondi», sì da prevenire la risposta negativa della banca all'uopo interpellata, sovrapponendovi quella, ingannevolmente confermativa, dell'intercettatore simulante d'impersonare la banca destinataria della chiamata; viceversa, in altra occasione di dispiego delle «doti» professionali di Scotto, laddove lo scopo dell'intercettazione era invece solo quello d'ascoltare le telefonate in arrivo, la prassi allora seguita, secondo il collaborante Vito Lo Forte, prevedeva che, presso la postazione d'ascolto, la cornetta venisse alzata dopo la risposta dell'utenza intercettata: infatti, quando squillava l'apparecchio presso quest'ultima, squillava anche quello della postazione dell'abusivo captatore, di talché costui, sollevando la cornetta dopo che l'apparecchio aveva smesso di squillare (ossia dopo che la linea era stata impegnata dall'intercettato) poteva ascoltarne la conversazione.

E, significativamente, ciò che nel primo caso costituiva il risultato avuto di mira dagli intercettatori – cioè: provocare la caduta della linea dell'utenza chiamata, per sovrapporvisi abusivamente – veniva a rappresentare, nel secondo caso, un tipico contrattempo dettato da eccessiva precipitazione nel sollevare la cornetta da parte dell'ascoltatore remoto, provocante un effetto di sbarramento (questa volta, però, involontario) dopo alcuni squilli: ossia, segnatamente, proprio il tipo d'inconvenienti univocamente segnalati tanto da Cecilia che da Claudio Fiore nonché da Rita Borsellino, ed aventi

frequenza approssimativamente localizzata nelle ultime due settimane precedenti la strage.

Quanto all'apparente discrasia sottesa, secondo la difesa, nella diversificata collocabilità iniziale nel tempo delle anomalie, si osserva come la maggiormente datata risalenza risulti attenersi, in sostanza, l'aspetto dell'abbassamento di fonìa: ossia, di quello, tra i sintomi dell'intercettazione, meno caratterizzante, dovendosi invece riguardare – quale termine di raffronto significativo – alle (sopra richiamate) manifestazioni fisiche d'attività di intercettazione, rievocate dagli apporti forniti dai collaboratori di Giustizia (i quali, non constando disporre di specifiche competenze proprie in materia, appaiono vieppiù verosimilmente credibili quanto al carattere derivativo da Scotto d'un siffatto patrimonio conoscitivo in capo ai medesimi) relativamente alle altre «imprese» di clandestina intromissione in sistemi telefonici di cui è stato indicato come protagonista il fratello dell'imputato.

Sono precisamente questi, infatti, a rappresentare manifestazioni immediatamente accostabili agli specifici aspetti, sintomatici d'una intercettazione in atto, riscontrati dai componenti della famiglia Fiore-Borsellino: "questo tipo di anomalie erano degli squilli a vuoto sull'utenza telefonica" (così Claudio Fiore avanti questa Corte, pag. 70 della trascrizione del verbale di udienza del 18/7/2001).

Allora, nell'economia della vicenda per cui è processo, in cui l'intercettazione abusiva si connota proprio per la sua riconducibilità all'intervento di Scotto, la valenza degli aspetti sintomatici dell'avvenuta intromissione che qui occupa non può non atteggiarsi diversamente laddove gli stessi, anziché venir considerati come un complesso isolato di elementi *inter se* equivalentisi, vengano posti in rapporto con quelli sopra menzionati - ed *aliunde* ricavati - rivelanti peculiarità connotanti il *modus operandi* di Scotto medesimo: e, si osserva, in riferimento al citato

contesto, è proprio quell'effetto d'abbassamento di fonìa avvertito sull'utenza Fiore-Borsellino (oltre tutto nemmeno correlabile temporalmente con gli altri) a configurarsi in termini tali da doversene, comunque, tener conto come d'un elemento valutativo non più che «neutro», proprio perché privo d'un qualche tratto indiziariamente individualizzante, nel senso anzi detto.

Per converso, tutt'altro che come «neutre» sono apprezzabili le anomalie dell'utenza Fiore-Borsellino che contrassegnarono gli ultimi dieci-quindici giorni precedenti la strage: da un lato, va evidenziato come da parte dagli stessi familiari che maggiormente si avvalevano del telefono di casa Fiore, il peso di siffatti contrattamenti da ultimo insorti (cioè: gli strani squilli a vuoto, la linea inspiegabilmente impegnata) fosse stato in effetti percepito, rispetto all'abbassamento di fonìa, in termini vieppiù rimarchevoli ("Quello [*i.e.* i disturbi localizzati nell'ultimo periodo] era una cosa abbastanza fastidiosa che si verificò verso gli ultimi dieci giorni, appunto, prima del 19 di luglio e che era una situazione abbastanza noiosa, ecco": così Claudio Fiore avanti questa Corte all'udienza del 18/7/2001, a pag. 72 della trascrizione del relativo verbale), tanto da aver fatto pure supporre a Rita Borsellino, dopo essersi imbattuta negli operai della ELTE quel 14 luglio ed aver dato comunicazione di ciò alla figlia, che l'intervento di costoro potesse ricollegarsi alle anomalie ultimamente riscontrate e di cui s'era pure parlato in famiglia ("ecco perché non mi aveva meravigliato poi la presenza di qualcuno che lavorasse ai fili del telefono": così Rita Borsellino, all'udienza del 30/5/2001 avanti questa Corte, pag. 19 della trascrizione del relativo verbale).

Dall'altro lato, precisamente siffatte anomalie risultano configurare un ventaglio di «effetti collaterali» (sintomatici d'intercettazione) eloquentemente combacianti con quelli emersi avere costituito, secondo i collaboranti, il corollario tipico di parallele attività d'intercettazione

caratterizzatesi dall'apporto «professionistico», anche in quelle occasioni, da parte di Scotto.

Né, a confutare l'occorrenza fattuale dell'intercettazione abusiva, possono valere le prospettazioni difensive facenti leva sull'incertezza del mezzo fraudolento nella specie adottato («ponticellatura» o altro), o sull'incerta individuazione del punto (l'armadio di zona ovvero il *box* condominiale) interessato alla manipolazione medesima: tali aspetti, infatti, attengono ad ambiti situazionali rispetto ai quali le combinazioni al riguardo formulabili non possono altrimenti sorreggersi che in termini probabilistici di compatibilità; viceversa, solo laddove nessuno dei supposti probabili punti fisici di intervento fosse stato accessibile, ovvero la «ponticellatura» fosse stata su entrambi materialmente impraticabile, potrebbe legittimamente addursi la sussistenza di una situazione confliggente con gli altri elementi avallanti il contesto dell'intromissione abusiva; ma, essendo l'evenienza di quest'ultima desumibile inequivocamente *aliunde*, non se ne ravvisa incidenza sminuente alcuna rispetto al nucleo di verità storica - sin qui - appurato.

In altre parole, l'indeterminazione su tali punti (o, più propriamente, l'inferenza di essi sulla base d'un giudizio di maggior plausibilità logica) non provoca genericità preclusive della ricostruzione dell'evento «intercettazione telefonica», ed ancor meno può addursi quale fattore idoneo a smentire la sussistenza del medesimo; altrimenti, sarebbe come voler inferire l'insussistenza, ad esempio, dell'evento «esplosione», in ragione del carattere - per forza di cose - probabilistico degli accertamenti relativi alla natura chimica della materia detonante.

Così, sempre su tale piano di coerenza probabilistica coi dati acquisiti, appare tutt'altro che arbitrario argomentarsi, avuto riguardo ai rilievi del consulente tecnico Genchi, che, una volta fisicamente localizzato (o anche, come verosimilmente nella specie, «ri-localizzato» dopo esser venuta

meno, per una qualsiasi causa, la «ponticellatura») il circuito - attività cui, come sopra evidenziato, risulta corrispondere il contegno adottato dal fratello dell'imputato quel 14 luglio al n. 19 di via D'Amelio - il punto di più agevole realizzazione del collegamento in parallelo, tenuto conto delle esigenze squisitamente pratiche d'una sua dismissione *in limine* rispetto all'evento esplosivo (momento oltre il quale, evidentemente, la rimozione delle relative componenti materiali *in loco* sarebbe stata altrimenti preclusa a causa dell'immediato ed inevitabile popolarsi della zona di inquirenti e forze dell'ordine) non possa che individuarsi, nella specie, nell'armadio di zona (il c.d. "Falde 49"), posto presso l'incrocio tra via D'Amelio e via Autonomia Siciliana.

Infatti, già esclusa dal primo Giudice, per le condivisibili ragioni esposte nella sentenza appellata, l'evenienza d'una collocazione del congegno a livello della centrale telefonica (più difficoltosamente accessibile e più insuscettibile di passare inosservato), analoghe ragioni basate su oggettive esigenze di mimetizzazione, ricollegabili alle evidenti difficoltà connesse a ripetuti accessi (e, specialmente, di quello domenicale finalizzato a rimuovervi *in limine* le tracce prima dell'esplosione), inducono altresì ad escludere, verosimilmente, la localizzazione della «ponticellatura» a livello di *box* condominiale dello stabile, essendosi dovuto tener conto della - prevedibilmente elevata - soglia di attenzione in capo ai familiari del magistrato ivi abitanti; ciò tanto è vero che, *ex post*, va rilevato come, ai detti interessati, l'anomala situazione del trafficare sull'impianto telefonico del palazzo - pur se calata sulla «propizia» concomitanza dell'intervento «ufficiale» - non avesse avuto, alla fine, a sfuggire.

Viceversa, ad un'efficace intercettazione attraverso un collegamento abusivo a livello di armadio di zona non risultano ostare, nonostante quanto pure adombrato dai primi Giudici (le cui valutazioni, non congrue sul punto, devono in questa sede disattendersi, ed integrarsi quindi la

motivazione al riguardo), particolari difficoltà tecniche: tenuto conto della rispondenza reciproca, nel *box* condominiale e nell'armadio di zona, delle assegnazioni delle coppie telefoniche nelle testine in essi rispettivamente contenute, la professionalità di un operatore del settore quale Pietro Scotto, alla luce delle «competenze» dello stesso (vagliandosene in termini critici l'inverosimile *deminutio* abbozzata ad arte dai suoi colleghi, e valorizzandosi per converso le significative attestazioni della sua perizia tecnica viceversa fornite dai collaboratori di Giustizia) appare essere stata del tutto adeguata a far fronte alla semplicità richiesta, secondo il consulente, dalla realizzazione della relativa «ponticellatura», postulante unicamente, da una parte, la preventiva individuazione del circuito da intercettare, nonché, dall'altra parte, la scelta del circuito di trasferimento: incombenza, la prima, non comportante a quel punto problema alcuno, stante l'elementare proiettabilità sulle testine presenti all'interno dell'armadio del collegamento appena prima verificato a livello di *box*, mentre, quanto alla seconda (ossia, appunto, l'individuazione del circuito di trasferimento), vieppiù opportunamente essa era da operarsi nell'armadio di zona, sì da consentire agli intercettatori abusivi di svincolarsi dal limite fisico (e dal corrispondente vincolo logistico) del doversi, altrimenti, localizzare la postazione d'ascolto in un'utenza del medesimo stabile servito dal *box* condominiale ("perché ove la derivazione fosse avvenuta nel *box* condominiale l'ascolto si sarebbe reso necessario all'interno del palazzo": così il consulente dott. Genchi, escusso avanti questa Corte all'udienza del 23/5/2001, pag. 110).

Ciò fatto, era sufficiente collegare con un doppino telefonico le due terminazioni corrispondenti ai suddetti circuiti, potendosi addirittura operare in tal guisa, secondo il consulente, sinanco intervenendo nella parte posteriore dell'armadio di zona, sì da evitare di lasciare segni visibili dell'attivato collegamento abusivo.

È evidente, poi, l'indubbia parvenza di legittimità, di cui un approccio effettuato da Pietro Scotto - in un contesto che giustificava la sua presenza in veste di impiantista ELTE - avrebbe usufruito: in tal caso, appare infatti poco realistico ammettere che avrebbe potuto destare particolare allarme, agli occhi di eventuali osservatori, un apparentemente ordinario intervento attuato da un agente scevro d'alcun esteriore carattere abusivo o irregolare (*"una macchina o un furgoncino che si avvicina all'armadio di zona e che ne occlude anche la visuale [...] È un'operazione, il distacco, che può eseguirsi nel giro di quindici - venti secondi al massimo"*: teste Genchi all'udienza del 23/5/2001 avanti questa Corte, pagg. 84 e ss.), su di un comune armadio di distribuzione delle linee telefoniche posto presso l'incrocio di due strade urbane (oltre tutto, *"l'armadio era sì esposto al pubblico, ma era in una parte rientrata della via D'Amelio, non prospiciente sulla strada..."*: loc. ult. cit.) e di cui assai poche persone, al di fuori della cerchia degli addetti ai lavori, potevano sapere essere afferente all'utenza dell'appartamento ove abitavano i familiari del magistrato (*"una macchina o un furgoncino che si avvicina all'armadio di zona e che ne occlude anche la visuale [...] È un'operazione, il distacco, che può eseguirsi nel giro di quindici - venti secondi al massimo"*: loc. ult. cit.). Non è poi data desumersi alcuna antinomia concettuale, rispetto all'evenienza dell'intercettazione, dall'esser stata materialmente rilevata la presenza di Pietro Scotto in via D'Amelio, in effetti, solo nella settimana a ridosso dell'attentato: sui collegamenti dell'armadio di zona, infatti, varie altre ditte, oltre alla ELTE, erano legittimate ad operare, tanto che, come chiarito dal consulente Genchi, il relativo dispositivo di apertura era in dotazione sia al personale SIP che al personale di tutte le aziende private esercenti, per conto dell'azienda telefonica, lavori di installazione o di manutenzione degli impianti (*"la chiave per aprire quell'armadio ce*

l'hanno sia i tecnici di quella ditta e ce l'hanno anche gli elettricisti": esame di Gioacchino Genchi all'udienza ult. cit., pagg. 84 e ss.).

Di talché, pare arbitrario, per contro, ipotizzare un'assoluta impossibilità del sopravvenire d'un qualche intoppo cagionante problemi tecnici al circuito clandestino di derivazione; e, anche in tal caso, la pretesa incongruità d'un intervento abusivo temporalmente ravvicinato rispetto al momento della strage verrebbe in rilievo unicamente laddove esso non fosse altrimenti spiegabile che in termini d'attivazione iniziale dell'intercettazione, posto che solo in detta ipotesi si configurerebbero profili d'incongruità rispetto alla ricostruzione complessiva: tuttavia, come anche correttamente argomentato dai primi Giudici, non può affatto escludersi che la sorpresa in flagranza di Pietro Scotto cristallizzasse - in allora - un suo aggiuntivo intervento sull'impianto telefonico, ossia, come appena detto, che costui si fosse trovato *in loco* perché impegnato a metter mano alla «ponticellatura» abusiva, già installata ma compromessa a seguito d'un qualche inconveniente tecnico; e, così come condotta, la semplice operazione, dalla durata d'una decina di minuti circa, da eseguirsi all'interno del palazzo di via D'Amelio, ossia di re-individuazione delle coppie (operazione, quest'ultima, resa inevitabile dalla caoticità dei collegamenti a livello d'armadio: *"un tecnico, persino Pico della Mirandola, per principio pure sulla propria linea di casa, un tecnico telefonico non lavora mai a memoria. Perché [...] le coppie telefoniche, le posizioni sono centinaia e centinaia di migliaia, gli armadi telefonici sono tutti uguali. Cioè, pensare di ipotizzare che uno si possa ricordare della posizione delle coppie o che, ricordandosi, possa andare alla cieca sulle coppie senza riverificarle, è un'ipotesi tecnica assolutamente impercorribile, cioè nessun tecnico lo farebbe mai"*: così si è espresso il consulente dott. Genchi, escusso avanti questa Corte all'udienza del 23/5/2001, pagg. 84 e ss.) ben sarebbe potuta passare tranquillamente

inosservata – grazie, oltre tutto, alla «copertura» fornita dall'intervento «ufficiale» dei tecnici ELTE – se non fosse stato per l'attenzione serbata quel giorno dai testi oculari.

Del tutto inidonea a sortire incidenza sulla ricostruzione delle modalità attuative dell'intercettazione è, poi, la adombrata occlusione della canaletta dell'impianto telefonico del palazzo di via D'Amelio, che sarebbe stata di ostacolo al transito dei doppiini relativi all'utenza Fiore-Borsellino: nessun rilievo risulta infatti assumere un siffatto dato, posto che, a parte la base non più che visuale della «verifica» da cui esso appare scaturito, va rimarcato come il medesimo rappresenti, per come riconosciuto delle stesse fonti da cui l'argomento era stato indirettamente introdotto - ossia i testi Di Maria Salvatore e Greco Gambino Salvatore, tecnici della SIP a suo tempo investiti, su richiesta dell'ufficio procedente, d'un esame preliminare del circuito – nient'altro che uno degli esiti delle sollecitazioni provocate dall'esplosione, e quindi, se di deformazione è dato parlare, questa sarebbe comunque posteriore agli interventi sull'impianto telefonico di cui sin qui si è trattato.

Tale aspetto della «strozzatura» in un tratto di canaletta (e precisamente quello intercorrente fra il piano ammezzato ed il *box* condominiale), ravvisata - si ripete, ad un esame meramente visivo - circa dieci giorni dopo l'esplosione, era infatti emersa unicamente perché essa, secondo i tecnici SIP nell'occasione interpellati, sarebbe stata preclusiva all'individuazione, in quel frangente (ossia il 28/7/1992), della coppia telefonica dell'utenza Fiore-Borsellino nel *box* condominiale: ciò che rileva, in ogni caso, è come la posteriorità dell'allora supposta «strozzatura» rispetto all'esplosione - ed anzi la sua diretta ricollegabilità all'onda d'urto deformante da quest'ultima scaturita – la collochi al di fuori dall'ambito dei dati suscettibili d'apprezzamento concludente in questa sede.

Inoltre, quanto alle curvature d'andamento della canaletta in alcuni punti, basti osservare come nessun intoppo particolare consti essere emerso nel corso della «filatura» compiuta il 14/7/1992 dai tecnici ELTE Orecchio e Di Maio a partire dal settimo piano sino al *box* del pianterreno; e parimenti, a fronte dell'avvenuta «sfilatura» senza impedimenti di sorta del doppino telefonico dell'utenza Fiore-Borsellino, integralmente effettuata ad opera del tecnico dott. Genchi nel corso delle sue operazioni di consulenza iniziate il 29/7/1992 (cfr. l'esame del menzionato consulente avanti questa Corte in data 23/5/2001), della pretesa «strozzatura», peraltro non più che sommariamente diagnosticata dai tecnici SIP a suo tempo consultati dopo l'esplosione, non risultano dati confermativi, mentre, per quanto concerne le angolazioni di percorso della canaletta contenente i doppiini, neppure queste constano avere sortito incidenza preclusiva alcuna sulle operazioni compiute.

2.5. Il nucleo delle censure difensive taccianti d'inverosimiglianza l'ipotesi d'una qualche intercettazione telefonica delle conversazioni transitate da e verso l'utenza di via D'Amelio, si fonda, poi, sull'incompatibilità che si eccepisce intercorra tra il contenuto delle telefonate in argomento, rispetto al *modus operandi* in concreto serbato dagli attentatori nel mettere a segno l'agguato (pagg. 53 e seguenti dell'atto di impugnazione di Gaetano Scotto e pag. 226 della sua memoria difensiva): contegno il quale, ammettendosi invece l'abusivo intervento di captazione, sarebbe dovuto, secondo la tesi in argomento, essersi orientato in modo del tutto diverso; in particolare, l'ascolto delle telefonate avrebbe dovuto implicare l'attuazione del piano omicidiario sin dalla giornata di sabato, stante la desumibilità dell'arrivo in tale momento della vittima designata presso il luogo individuato - a priori - come propizio.

L'argomento è, altresì, sviluppato in termini analoghi nella motivazione della (più volte citata) sentenza definitiva n. 2/99 del 23/1/1999, resa dalla Corte di Assise di Appello di Caltanissetta nei confronti, tra gli altri, di Scotto Pietro (pagg. 530 e ss.).

La tesi non è accettabile, in quanto nessuna incompatibilità logica appare porsi tra le informazioni ricavabili dalle conversazioni telefoniche in

questione da un lato e, dall'altro, gli atti esecutivi compiuti dagli attentatori in preparazione della strage (in particolare, la perseverante determinazione di attuarla la domenica).

Innanzitutto, un assunto assiomatico per cui il dott. Borsellino, se avesse fatto eseguire la visita medica della madre il sabato pomeriggio, siccome dalle telefonate si ricava essere stato programmato, giammai avrebbe fatto ritorno in via D'Amelio per incontrarla (anche) la domenica non può dirsi sostenibile, in quanto fondato - all'evidenza - su di un errore prospettico, postulando esso l'invariabilità di un dato della condotta della vittima (ossia: l'irreiterabilità di suoi incontri ravvicinati con sua madre nella casa di via D'Amelio), il quale - per converso - è insuscettibile d'esser dipeso da costanti fisse, se non quella della contestuale presenza fisica della di lui madre presso il luogo designato: ed anche qui - si osserva incidentalmente - trattandosi pur sempre di prassi comportamentali legate fra l'altro agli impegni professionali del magistrato, dovendosi mettere in ogni caso in conto il margine d'incidenza del fortuito (sotto forma di un qualche imprevisto, esso sì giammai aprioristicamente escludibile), tale da poter alterare lo schema comportamentale della vittima, precludendone la digressione in via D'Amelio.

A tal proposito, è dato pure constatarsi, da parte di Paolo Borsellino, l'effettuazione tanto di visite extrafestive che di visite reiterate presso la madre in giorni prossimi ovvero ravvicinati (cfr. la frequenza dei *rendez-vous* domestici intercorsi nei mesi da gennaio a maggio 1992, siccome desumibile dall'agenda del dott. Borsellino, evidenziante occasioni di contatti infrasettimanali susseguiti, ad esempio, di venerdì e di sabato; o di venerdì e di domenica; o, ancora, di domenica e martedì): sicché, non resta che concludersi come la prassi degli incontri esclusivamente domenicali del magistrato con sua madre fosse, in realtà, tutt'altro che ferrea e, comunque, non fosse affatto tale da smentire la prevedibilità -

ovviamente in caso di permanenza *in loco* della madre - d'una reiterazione dell'incontro in via D'Amelio (anche) in giorni ravvicinati, ossia, come in quel fatale fine settimana, il sabato e la domenica.

Per ragioni analoghe, non può accedersi nemmeno all'assunto (fatto proprio dalla decisione definitiva nel processo d'appello c.d. «Borsellino uno») per cui la possibilità d'un ritorno del dott. Borsellino in via D'Amelio la domenica sarebbe stata, se non nulla, talmente infima da dover imporre la conclusione dell'utile approntamento dell'autobomba sin da sabato pomeriggio (cfr. pag. 536 della sentenza n. 2/99 Corte di Assise di Appello Caltanissetta).

Ciò che infatti può ravvisarsi esser emerso dalle conversazioni intercorse sull'utenza Fiore-Borsellino era, né più né meno, che la mera possibilità dell'effettuazione di una visita medica nei confronti della madre (eventualmente) il pomeriggio di quel sabato 18 luglio; mentre, d'altro canto, ciò che *usque ad finem* può dirsi avere costituito un dato significativo ed inequivoco, trapelante in particolare dalle conversazioni telefoniche intercorse sull'utenza domestica di via D'Amelio, è la circostanza per cui la madre del Magistrato continuava, per l'appunto, a trattenersi *in loco*, sabato e domenica compresi.

Al riguardo, in rapporto alla (quantomeno) tendenziale esigenza, ovvia ed imprescindibile secondo i canoni del comune sentire, di circoscrivere al massimo i - comunque ineliminabili - margini d'imprecisione d'un simile dato comportamentale (come tale probabilistico), l'intercettazione telefonica sull'utenza di via D'Amelio appare porsi in termini assolutamente funzionali e, in questo senso, «necessari»; certamente, comunque, essa si delinea come espediente ben più «sicuro» rispetto alla diversa attività captatoria, alternativamente ipotizzabile, d'un continuativo «piononamento» dell'accesso dello stabile di via D'Amelio per spiare i movimenti in entrata ed uscita della madre del dott. Borsellino (perché la

costante più affidabile era data appunto dal fatto che quest'ultimo si recasse colà, proprio in quanto lei vi si fosse trovata), stante il rischio elevato, per tale via, dell'ovvio insospettirsi da parte dei familiari del magistrato, intuibilmente resi particolarmente guardinghi dalla forte preoccupazione insorta a seguito della strage di Capaci, stante la «sensibilità» del possibile bersaglio: preoccupazione di fondo provata persino dall'estetista che frequentava casa Fiore (cfr. esame di Caruso Arcangela all'udienza del 3/10/1995 nel processo c.d. «Borsellino-uno»), e così rischiando di «bruciarsi» il sito che più all'evidenza appariva propizio per potervi sistemare un'autobomba, data la scopertura – scandalosamente negligente e (può osservarsi *ex post*) perversamente «invitante» – del sistema di protezione che ivi si dimostrava a prima vista affiorare.

Quel che, in tutti i casi, preme sottolineare in proposito è come, sulla base dei dati oggettivi (*i.e.*: i contenuti delle conversazioni intercettabili), la pretesa inevitabilità dell'accelerazione delle fasi esecutive della strage che ne sarebbe dovuta derivare, con spostamento del relativo momento d'attuazione, anticipato dalla pur preventivata giornata di domenica a quella di sabato, non risulti affatto, ad avviso di questa Corte, aver dovuto costituire il portato consequenziale ed inevitabile delle notizie provenienti dal versante delle intercettazioni telefoniche.

Viene qui in rilievo in primo luogo un semplice criterio di normale ragionevolezza in sede di valutazione, operabile *illo tempore* dagli organizzatori, del rapporto costo/efficacia: a fronte, da una parte, della (pura e semplice) prospettazione possibilistica dell'effettuazione il giorno di sabato d'una visita medica alla madre del magistrato (ipotesi, infine, *expressis verbis* esclusa nel corso della telefonata intercorsa tra quest'ultima e il dott. Borsellino subito dopo il di lui incontro serale col collega Monti) e, dall'altra parte, a fronte del - constatabile sempre in base alle telefonate via via susseguitesì - fattuale perdurare invariato delle condizioni propizie

per l'esecuzione dell'attentato all'indomani, anche telefonicamente sancito sin dalle ore 18.00 (come si evidenzierà subito *infra*), non è dato scorgersi per quale ragione sarebbe dovuto rinunciarsi, da parte degli attentatori, a procedere al caricamento dell'autobomba, prima, ed a mandare avanti le operazioni, poi.

Il nucleo essenziale dell'attività preparatoria devoluta a sabato pomeriggio-sera (dalle 17 circa alle 22 circa) era delimitato, secondo quanto si ricava dalle dichiarazioni di Scarantino (le quali sul punto, come appresso si vedrà, non si pongono in contrasto con gli altri elementi acquisiti) alla predisposizione della macchina all'uopo ricoverata in luogo appropriato, senza altri interventi: e se, come persuasivamente valutato dal *pool* di consulenti tecnici del P.M. Vassale, Delogu, Cabrino ed Egidi in sede d'accertamenti balistico-esplosivistici, il caricamento dell'esplosivo e il confezionamento del relativo sistema d'innescio non involgevano procedure operative di particolare complessità - essendo all'uopo bastate le competenze anche d'un semplice «fuochino», ossia un soggetto "che abbia operato con l'esplosivo in una cava o in un cantiere" ed altresì "che si intenda un po' di elettrotecnica, ma a basso livello" (così il Colonnello Vassale all'udienza del 23/11/1994, nel procedimento di primo grado c.d. «Borsellino-uno») - specularmente, nemmeno poteva essere più elevato (o, comunque, al di là della portata di attentatori fronteggianti un impegno quale la manipolazione di esplosivi) il grado di complessità - e, conseguentemente, di rischio - prospettantesi in caso di disinstallazione dell'apparato (con l'auto, si ripete, sempre agevolmente ricoverata nel sito appropriato), laddove, viceversa, fosse venuta meno la condizione reputabile come precipuamente vincolante ai fini della riuscita dell'operazione: laddove, cioè, la sig. Lepanto se ne fosse definitivamente partita da via D'Amelio, lasciando l'abitazione della figlia Rita.

Il pericolo d'un siffatto inconveniente - però - già sin dalle ore 18.00 di

sabato era stato, come sopra accennato, definitivamente fugato, perché – proprio verso quel momento - lo stesso dott. Borsellino, che da circa un'ora si stava trattenendo presso l'appartamento di via D'Amelio, era stato ivi raggiunto telefonicamente dal cognato Renato Fiore, ed aveva invitato quest'ultimo a lasciare a casa la suocera, cioè a non portarla nel villino di Trabia con sé e la moglie Rita, nel caso avessero avuto in animo di farlo quella sera: e ciò perché l'anziana signora si sarebbe dovuta sottoporre, o quella sera stessa o l'indomani, a visita medica (cfr. verbale dichiarazioni rese dal citato teste Fiore in data 11/8/1992, acquisito a seguito di contestazione all'udienza del 7/12/1994 avanti la Corte di Assise di primo grado nel procedimento c.d. «Borsellino-uno»); ciò che pertanto è da reputarsi certo, dal contenuto delle telefonate intercorse sull'utenza Fiore-Borsellino, è il fatto per cui, sin dalle 18.00 di sabato, tra i dati inequivocamente esplicitati al telefono vi fosse proprio il rinvio, per quella sera, dei propositi di trasferimento alla casa al mare della sig. Lepanto e, quindi, sin d'allora vi fosse sinanco «ufficiale» avallo della di lei permanenza in via D'Amelio.

In altre parole, una rimodulazione operativa del piano stragista oramai *in itinere* e, in particolare, un'anticipazione della – appena da poco: cfr. Scarantino - avviata fase del caricamento dell'autobomba, non si poneva affatto come svolta tattica resa necessitata sulla base del contenuto delle conversazioni intercettabili, posto che, a partire dal momento in cui si era profilata un'eventuale effettuazione della visita medica per sabato pomeriggio, il connesso «rischio abortivo» dell'operazione non appare avere subito esiziali aggravamenti, tali da aver potuto imporre mutamenti di rotta, essendosi anzi l'evolversi della situazione, siccome ricavabile anche dalle telefonate intercorse sull'utenza Fiore-Borsellino, ben presto assestato in senso (purtroppo) favorevole ai piani degli attentatori.

Difatti, a fronte:

- a) del continuativo permanere della sig. Lepanto in via D'Amelio, di fatto rivelante, comunque, caratteri di tendenziale stabilità per quel fine settimana almeno sino a domenica mattina, e - comunque - essendosi esplicitamente fugati eventuali dubbi in proposito sin dalle 18.00 del sabato;
- b) dei fattori oggettivamente assecondanti la preferenzialità accordata al giorno domenicale (ovvero, in sintesi: l'assottigliamento, in ragione del consueto esodo festivo, del novero di possibili testi oculari delle manovre degli attentatori; la più agevole libertà d'azione del *commando* operativo, in particolare sotto l'aspetto, fra l'altro, della facilitata mobilità viaria nel centro abitato; la prevedibilmente attenuata attenzione da parte delle forze dell'ordine, in tale contesto, di movimenti sospetti);

a fronte di ciò, si ribadisce, il mutamento situazionale *in peius* presuntivamente legato ad un possibile allontanamento della madre da via D'Amelio, susseguente alla eventuale sottoposizione a visita medica, risulta avere rappresentato, per la sua sostanziale inconsistenza concreta, null'altro che una variabile astratta, ossia incidente, sul globale rischio di fallimento, in termini assolutamente accettabili, così come un qualunque altro generico fattore di rischio.

Infatti, la fase di materiale caricamento dell'auto, alle 18.00 di sabato, era stata avviata da poco: ossia, da circa un'ora; ed è semmai soltanto con riferimento a quest'ultimo intervallo temporale (ossia un'ora circa) che, in definitiva, può commisurarsi il concreto margine di azzardo operativo affrontato - in pratica - dagli attentatori, posto che, già dopo l'arco temporale suindicato, tutte le eventuali riserve d'una compromissione del piano causata dalla dipartita extradomestica della sig. Lepanto avevano trovato scioglimento sulla base della telefonata tra Renato Fiore e Paolo Borsellino; e, in ogni caso, fino a quel momento, a maggior ragione era da

valutarsi come circoscritto - stante l'allora (ancora) iniziale stadio del caricamento - il grado di difficoltà richiesto (ed il correlativo livello pericolosità connesso) dall'attività manipolatoria dell'esplosivo, esigendo questa competenze e cautele comunque, nel complesso, non elevate (cfr. le considerazioni del consulente tecnico Col. Vassale da ultimo richiamate). Laddove poi, a caricamento concluso, la sorte dell'operazione fosse risultata – da ultimo - effettivamente compromessa, ciò rappresenta null'altro che uno sbocco negativo realisticamente insuscettibile d'essere stato reputato come del tutto da escludere in via categorica, avendo (per forza di cose) dovuto gli organizzatori mettere pure in conto (accettandone il correlativo rischio) l'evenienza d'un qualsiasi contrattempo di qualsivoglia natura, impeditivo - alla fine - della visita domenicale del Magistrato in via D'Amelio, essendo ovviamente impensabile avere gli attentatori potuto presumere di far fronte - stanti i limiti di concreta rimediabilità in termini di contromosse praticabili a salvaguardia dell'esito dell'impresa – ad ogni possibile imprevisto che avrebbe potuto influire sul preconizzato comportamento della vittima destinata.

Ed allora, in conclusione, la dismissione dell'esplosivo dall'autobomba in caso di fallita impresa – eventualità questa, come si è detto, di certo non escludibile *a priori* - avrebbe da ultimo imposto agli attentatori nessun'altra altra linea operativa, se non quella d'invertire l'operazione di caricamento già effettuata: la quale, in sé e per sé, non richiedeva più che l'accortezza manipolatoria d'un comune «fuochino» di cava o di cantiere; in altre parole, sarebbe bastato, poi, smontare l'esplosivo, con rischio pari a quello di montarlo.

Ma tali considerazioni, che possono dirsi valide in relazione a qualsivoglia ipotetico impedimento preclusivo alla riuscita dell'attentato - e non soltanto con riferimento a quello rappresentato dalla possibile visita medica - a maggior ragione appaiono valere per quest'ultima circostanza, tenuto conto

della tenue (e comunque effimera) portata «destabilizzante» che la stessa aveva potuto rappresentare rispetto all'evolversi della situazione auspicato dagli attentatori, nella raffigurazione di esso siccome emergente dalle telefonate: infatti, non solo

- a) l'ipotesi d'effettuazione il sabato della visita medica alla madre del Magistrato era rimasta pur sempre confinata, nelle conversazioni telefoniche (perché esclusivamente ai contenuti di esse deve farsi riferimento, e non già al *decisum* soggettivo o ai *desiderata* individuali, facenti pure capo alle persone del nucleo familiare al riguardo interessate, ma rimasti inespressi nel corso delle telefonate da e verso l'utenza in questione) nell'ambito d'una prospettazione eventuale;
- b) la concreta praticabilità di tale incombente, nel corso della giornata, era andata via via tramontando, sino ad essere, più tardi, infine esplicitamente esclusa (in particolare, sabato, a sera inoltrata, nessuna visita medica era stata eseguita; e poco dopo le ore 21.00, congedatosi Paolo Borsellino dal collega Davide Monti con cui aveva avuto un abboccamento, era stato reso «ufficialmente» noto alla madre, tramite telefono, il rinvio all'indomani dell'incombente);

ma anche – ed ancor più significativamente di quanto testé evidenziato - quello che rappresentava (esso sì) un dato, come sopra sottolineato, di assoluta pregnanza (ovverosia, il rinvio di eventuali iniziative di trasferimento della madre del Magistrato presso altra residenza), era stato - apertamente ed inequivocamente - esternato al telefono dell'utenza Fiore-Borsellino sin da momento risalente ad assai prima delle ore 21.00, e cioè sin dalle 18.00: e, si noti, tale enunciazione d'intenti, fatta per l'appunto il sabato pomeriggio alle 18.00, si inseriva – altresì – in un contesto discorsivo integrante quella che era stata la prima conversazione telefonica, tra le svariate sino ad allora intercorse dall'arrivo, per quel fine settimana, della madre del magistrato nell'appartamento di via D'Amelio, ad essere

esplicitamente incentrata su propositi di trasferta *extra moenia* della sig. Lepanto.

E, significativamente, nel momento in cui siffatte intenzioni avevano avuto ad essere esteriorizzate al telefono dell'appartamento di via D'Amelio, ciò era avvenuto - proprio - per palesarne l'abbandono (cfr. al riguardo l'esaustivo vaglio analitico dei contenuti delle telefonate elencati da pag. 83 a pag. 89 della sentenza impugnata).

Non si vede, allora, a quali ragioni logiche, stante per l'appunto un siffatto contesto di notizie carpibili tramite intercettazione telefonica, avrebbe obbedito la scelta in capo agli attentatori, che si assume sarebbe stata a quel punto obbligata, di desistere dal caricamento dell'autobomba, annullando così il piano dandolo per compromesso, ovvero per quali motivi – viceversa – essi avrebbero dovuto procedere, ancor prima, ad un sovvertimento dei tempi esecutivi, anticipando a sabato la collocazione dell'ordigno in via D'Amelio, secondo quanto addotto dalla Difesa dell'appellante Scotto (pag. 223 della memoria depositata).

In realtà, deve allora concludersi come sia l'una che l'altra delle mosse tattiche alternative prospettate nella ricostruzione difensiva propugnata, si delineino del pari incongrue sotto il profilo della loro razionalità, posto che per gli attentatori – *tunc rebus sic stantibus*:

- a) il risolversi per la prima, sarebbe stato ingiustificatamente prematuro;
- b) l'orientarsi per la seconda, sarebbe stato gratuitamente aggiuntivo di rischi attuativi potenzialmente pregiudizievoli per la riuscita del piano.

A fronte di tali evidenze va a dissiparsi l'argomentazione stigmatizzante la sussistenza d'una sfasatura tempistica (pag. 537 della sentenza n. 2/99

Corte di Assise di Appello di Caltanissetta) afferente il racconto di Scarantino, relativamente ai tempi di caricamento dell'esplosivo sull'autobomba, attività cronologicamente collocabile, in base alle circostanze da costui riferite, appunto nel tardo pomeriggio e nella serata di

sabato, e che si porrebbe in contrasto rispetto al contenuto delle telefonate. Censura, quest'ultima, la quale deve dirsi priva di fondamento, in quanto i supposti fattori ingeneranti l'adombrata contraddizione non appaiono essersi, per come testé chiarito, in realtà mai profilati; rispetto all'organizzazione dell'attentato, infatti, l'attività di caricamento dell'esplosivo sull'autovettura, avvenuta, secondo quanto descritto da Scarantino, il giorno di sabato 18 luglio – denotante, in definitiva, la perseveranza, da parte dagli attentatori, nell'esecuzione del loro programma - risulta tutt'altro che incompatibile rispetto agli sviluppi della situazione quali potevano risultare desumibili in base alle conversazioni intercorse sull'utenza dell'appartamento di via D'Amelio, con riferimento, in particolare, all'elemento dato dalla peculiare situazione dispiegante una «*vis attractiva*» presumibilmente idonea a indurre il bersaglio designato a recarsi presso il sito individuato dall'organizzazione come trappola ideale: cioè, in pratica - come già detto - la presenza domenicale della madre nella casa di via D'Amelio.

Non è poi in alcun modo addebitabile ad intrinseca inattendibilità del dichiarante, né rappresenta comunque argomento utilizzabile quale fattore incidente *in peius* sulla stessa, l'assenza di dettagli fattuali circa il grado di gravidanza per la realizzazione dell'attentato (in concreto) rivestita dalle informazioni che sarebbero state desumibili dall'intercettazione: è, invero, ovvio che, atteso il ruolo di Scarantino, costui - sul punto specifico - non abbia potuto, come infatti (lealmente) ammesso dal medesimo, avere esternato altro che proprie deduzioni; ed al riguardo, basti osservarsi come nessuno degli affiliati fosse in qualche modo tenuto a rivelargli siffatti contenuti (proprio perché non pertinenti all'attività «di competenza» dello Scarantino), né avendo egli (per analoghe, e speculari, ragioni di «correttezza» mafiosa) mai, a sua volta, pensato d'esigere, da alcuno dei sodali, d'esserne messo a parte.

Tanto che - difatti - lo Scarantino, secondo Francesco Andriotta (cfr. trascrizione del verbale di udienza d.d. 16/10/1997) non aveva nemmeno *"mostrato preoccupazione per l'arresto del telefonista. Proprio non gliene fregava niente, era bello tranquillo come un pascià"*. Diversità di atteggiamento rispetto a quello mantenuto in occasione dell'arresto di Orofino correlato alla assenza di alcun collegamento di Scarantino con l'attività di abusiva intercettazione (ad esclusione dei due fugaci incontri con gli Scotto ai quali aveva occasionalmente partecipato e della frase che aveva occasionalmente percepito per l'imprudenza di Natale Gambino, che peraltro non ponevano Scotto Pietro in condizione di coinvolgerlo nel delitto, Scarantino nulla sa del contenuto intrinseco dell'intercettazione) a differenza dell'attività di caricamento dell'autobomba alla quale aveva invece attivamente partecipato, sotto gli occhi di Orofino, sia pure nel ruolo di semplice sentinella esterna.

Al di là dunque degli aspetti materiali riferiti da Scarantino, incentrati in sostanza sull'apparizione di Scotto nel bar Badalamenti alla Guadagna, coi relativi riferimenti testuali all'intercettazione (circostanze cadute come tali sotto la diretta percezione del narrante), nessun altro elemento - in termini d'approfondimento circa l'uso «tattico» riservato dall'organizzazione alle informazioni carpite mediante l'intercettazione – è possibile ricavare attingendo al suo bagaglio di conoscenze.

Il che è per l'appunto in linea con il particolare riferito da Andriotta, in base al quale (cfr. verbale di udienza d.d. 16/10/1997 ult. cit.) i dettagli relativi alle modalità dell'intercettazione dallo stesso appresi da Scarantino erano limitati alla circostanza, appunto, dell'esser stato *"messo sotto controllo il telefono"* della madre del dott. Borsellino, giammai essendosi potuto affermare, secondo Andriotta, che, in virtù di tale operazione, fosse stato *"individuato il movimento"* del magistrato (*ibidem*).

Appare allora come il portato d'una forzatura inferirsi nel narrato di

Scarantino, tra l'incontro con gli Scotto e la preparazione dell'autobomba il sabato pomeriggio, l'aver il narrante inteso rappresentare una sequenza di natura causale intercorrente tra i due singoli eventi descritti, come se di cotale (ristretto) aspetto interrelazionale egli avesse colto la ricorrenza per esser esso caduto sotto la sua diretta percezione: quanto supposto a pag. 537 della sentenza n. 2/99 della Corte di Assise di Appello Caltanissetta del 23/1/1999 – secondo cui un tale rapporto di derivazione causale dell'un evento dall'altro, sulla base d'una oggettivamente esclusiva dipendenza del secondo rispetto al primo, sarebbe senz'altro scontato nel narrato di Scarantino - non è condivisibile, atteso che, in realtà, l'unica correlazione che è dato attribuire essere stata ventilata a Scarantino tra i due eventi in questione (su ciascuno dei quali – *uti singuli* però - può ritenersi essere egli, in prima persona, effettivamente in grado di riferire sulla base di diretta percezione) è null'altro che averli egli riferiti in termini di successione temporale (cfr. l'interrogatorio di Vincenzo Scarantino del 24/6/1994).

Scarantino, in proposito, può pure avere al riguardo soggettivamente congetturato - ma trattasi, per l'appunto, di congettura sua - che, sul solo presupposto di quelle (e proprio di quelle) occasionali «rassicurazioni» fornite da Scotto quel sabato 18 luglio 1992, fosse materialmente dipesa l'attivazione della fase di «imbottitura» dell'auto: tuttavia, è evidente come siffatta «rassicurazione», allorquando esternata al bar Badalamenti quel sabato – ferma restandone la pregnanza quale elemento rivelatore dell'attuata intercettazione telefonica – non possa altro che essersi collocata nell'ambito di dinamiche logistiche già definite quanto a linee-guida, al perfezionamento delle quali, ancora *in fieri* a quel momento, essa non poteva giungere altro che quale efficace «segmento» confermativo del – costante - positivo evolversi della situazione, posta sotto controllo mediante il sistema dell'intercettazione abusiva, sin da prima di quel sabato.

È arbitrario, allora, ascrivere a Scarantino, per poi stigmatizzarsene la scarsa esaustività descrittiva in merito, una (per forza di cose, stante il di lui circoscritto angolo visuale) una lettura delimitata e parziale del rapporto intercorrente tra gli episodi in questione (*i.e.* il colloquio del sabato al bar Badalamenti e l'«imbottitura» della Fiat 126), quando di essi non può, per converso, esigersi venga fornita – sempre da parte di Scarantino - alcuna chiave interpretativa di contesto, dato che a costui nessun peso decisionale era stato attribuito in ordine a tali specifici aspetti preparatorio-organizzativi dell'attentato, né su quelli, ad essi immediatamente affini, collocantisi prima e dopo i momenti da lui riferiti, posto che, in fatto, l'unico profilo in relazione al quale, nell'ambito della strage, può dirsi essere stata demandata a Scarantino una certa autonomia operativa, era rappresentato dall'elemento, prettamente esecutivo, del furto dell'auto. Da qui, non può che discendere l'inesigibilità d'un bagaglio di cognizioni specifiche in capo a Scarantino in punto d'effettiva captazione o meno, tramite l'intercettazione telefonica, del momento d'arrivo in via D'Amelio del magistrato: di ciò, infatti, Scarantino non solo non è stato – ma nemmeno avrebbe potuto esserlo - in grado di riferire, ma in relazione a ciò è altresì ovvio reputarsi che, a fronte d'un dato univoco quale la continuità *in situ* della congiuntura catalizzante una visita domenicale del dott. Borsellino, nonché delle sottese ragioni di «convenienza», l'avvio dell'«imbottitura» non possa essere stato occasionato quasi in via estemporanea ed improvvisata proprio a seguito di quelle «rassicurazioni» pervenute da parte di Scotto a Natale Gambino e Vernengo sabato mattina, bensì (semmai) attuato – sulla base dell'apporto confermativo mutuato (anche) da esse – in quanto comunque rientrante in un più ampio programma realizzativo dell'attentato, ossia nel complessivo disegno preparatorio di esso, non esaurentesi certo nelle attività compiute quel giorno.

Che il caricamento dell'esplosivo sull'autovettura il sabato precedente la strage abbia costituito l'anello di una sequenza preventivamente programmata - della cui «convenienza», si ripete, sia stato tratto avallo *usque ad finem* sulla base dell'intercettazione - appare, oltre tutto, assolutamente ragionevole secondo basilari canoni d'accortezza, stante - altrimenti - l'assurdità che si sarebbe concretata nell'approntare un carico di decine e decine di chilogrammi d'esplosivo sulla Fiat 126 in vista di farla esplodere - cosa fra l'altro ben diversa (è opportuno qui rimarcarsi, anticipandosi un argomento di cui vedasi *infra*) rispetto alle fasi di preparazione dell'auto del tutto svincolate rispetto alla sua «imbottitura», quali i *test* di funzionamento del telecomando per lo scoppio a distanza, la messa a punto del veicolo sotto l'aspetto della sua efficienza, la saldatura dell'antenna sulla portiera - con un anticipo magari di giorni sull'evento, anziché manipolarsi l'esplosivo il più possibile *in limine* rispetto al cruciale momento del suo impiego specifico.

Mentre, per converso, appare altrettanto ovvio dedursi – e senza bisogno di ricercarne un conforto nelle valutazioni di Scarantino – che, laddove dall'intercettazione fossero provenute indicazioni in merito all'orientarsi dello *status quo* nella casa di via D'Amelio in senso antitetico rispetto alle aspettative degli attentatori, il corrispondente *iter* attuativo dell'agguato avrebbe subito variazioni: cosa che però, in fatto, appare non essersi mai resa - appunto sulla base delle intercettazioni – necessaria.

È proprio in ciò che sostanzialmente risiede, ad avviso di questa Corte, l'incongruità di fondo afferente l'ottica interpretativa adottata dalla sentenza di appello c.d. «Borsellino-uno» nei riguardi delle dichiarazioni di Scarantino: aver prima preteso doversi reperire in capo a costui le «spiegazioni» dei contenuti di condotte di terzi *aliunde* desumibili e di poi, essendone difettato (ovviamente, mancando egli delle corrispondenti basi conoscitive) il rinvenimento, svalutarsi *in toto* quanto, sia pur circoscritto

(anche se non privo di rilievo sostanziale), comunque apportato dal collaborante sul piano dei dati fattuali (viceversa) a lui riferibili, la cognizione dei quali in capo a lui era invece, per l'appunto, esigibile. Così, il sostenersi – sì da inferirsene un giudizio d'inattendibilità di Scarantino sui due (unici) fatti di cui egli può dirsi in grado di riferire - che "Scarantino non spiega, in conclusione, su quale dato l'intercettatore abusivo" [...] "abbia potuto trarre la convinzione, in seguito all'ascolto delle conversazioni svoltesi nell'utenza telefonica di via D'Amelio il venerdì ed il sabato, che il magistrato si sarebbe recato domenica e non già come pure era possibile, prima il sabato pomeriggio e, dopo il rinvio della visita per l'impedimento del medico, il sabato sera" (pag. 537 sentenza della Corte di Assise di Appello Caltanissetta n. 2/99), integra, in realtà, l'adozione d'un parametro incongruo a fondamento della ivi dedotta valutazione negativa dell'apporto pur fornito dal collaborante; si osserva, invece, come non possa imputarsi a detrimento dell'attendibilità di Scarantino il possesso da parte sua di cognizioni (per forza di cose) delimitate, facendosi riverberare ciò in termini negativi sulla credibilità di costui in ordine alle (limitate sì, ma non insignificanti) conoscenze pur rientranti nel di lui bagaglio cognitivo: e, in particolare, quanto al *modus operandi* nella specie adottato dagli attentatori in rapporto agli esiti dell'intercettazione telefonica, non è il racconto del collaboratore a doverlo «spiegare», essendo – bensì - gli stessi contenuti delle telefonate intercettate a «spiegarlo», rendendolo, come qui si è detto, plausibile. Non è neppure, a ben vedere, necessariamente postulabile, siccome sul punto argomentato - sia pur a livello ipotetico - dalla sentenza avanti questa Corte appellata, un'azione di sabotaggio compiuta dall'organizzazione ai danni dell'autovettura del medico interpellato dal dott. Borsellino per eseguire la visita cardiologica, sì da scongiurarne l'espletamento (almeno) per quel sabato.

Può premettersi al riguardo come gli argomenti *a contrario* offerti dalla difesa, ed incentrati in sostanza sui dati esteriormente rivelanti la casuale contingenza della rottura dell'auto del professionista non siano, in sé, tali da confutare la tesi del sabotaggio dell'auto da parte di appartenenti all'associazione criminosa: la messa in atto d'un intervento manomissivo sul veicolo è infatti insuscettibile di trovare positiva smentita sulla sola base dell'esteriore apparenza di fatalità del guasto (nella specie inferita dal proprietario del veicolo sulla base dei propri ricordi circa quanto, a suo tempo, era stato al riguardo diagnosticato dal meccanico cui era stato affidato il mezzo in riparazione).

Difatti, da un lato, la possibile natura di avaria indotta *ab externo* del guasto in questione non varrebbe ad essere, di per sé, contraddetta dalla riscontrata parvenza di deterioramento casuale, posto che di quest'ultimo non potrebbe comunque escludersi, a priori, il carattere artatamente simulato – e la concreta fattibilità d'una siffatta simulazione sarebbe del tutto arbitrario asserire non esser stata alla portata dell'organizzazione mafiosa, così come parimenti agevole sarebbe potuta essere, ad opera di Cosa nostra, l'individuazione nella persona del dott. Di Pasquale del bersaglio su cui agire, sulla base della risaputa investitura di costui quale medico curante della madre del magistrato da pressoché un decennio ("*perché la signora faceva una terapia cronica che io le prescrivevo circa, credo, dal 1980*"; e, comunque "*erano abitudini quasi decennali, infatti questo poi è continuato con la mamma di Paolo successivamente, fin quando è morta*": così il medico, dott. Pietro Di Pasquale, escusso all'udienza del 20/7/1998); dall'altro lato, ove non fosse balzato agli occhi l'essersi il veicolo ridotto in panne per un caso puramente fortuito (*sub specie* di deterioramento d'un componente necessario al funzionamento di esso), ciò avrebbe, nell'immediato, esposto a pressoché certo smascheramento il progetto ancora *in fieri*, poiché la natura proditoria del

contrattempo, proteso appunto ad intralciare l'incontro del medico col magistrato, avrebbe ovviamente indotto quest'ultimo, non appena messo al corrente del fatto, ad «alzare la guardia» sin da subito, provocando altresì l'allerta in tempo utile – a quel punto – del suo apparato di protezione; il che, *ex post*, sarebbe pure equivalso all'apposizione, da parte degli attentatori, d'una «impronta» idonea a disvelare il disegno attuativo seguito dagli organizzatori, ponendo (quantomeno) a repentaglio l'organigramma dei soggetti devoluti all'impresa (*in primis*, appunto, gli autori della – per tale via - scoperta intercettazione).

Tanto chiarito a confutazione dell'assunto difensivo adducendo come comprovata l'inconsistenza del supposto sabotaggio, è altresì da osservarsi, sempre ricollegandosi ai contenuti delle telefonate intercettate, come - a monte - non occorra affatto postularsene necessariamente l'effettuazione, stante la superfluità del siffatto dispiego di mezzi all'uopo diretti.

In altri termini, il volersi congetturare esser stata ordita dagli attentatori una manomissione dell'autovettura del medico, per allontanare lo «spettro» della visita cardiologica alla madre del magistrato, pur se, come appena visto - in sé e per sé - non irrealistico (e nemmeno smentito da alcuna risultanza specificamente *a contrario*), finisce, in ultima analisi, per avallare una ricostruzione dell'*iter* organizzativo della strage in un certo verso connotantesi per una sorta di «eccedenza» di mezzi operativi rispetto allo scopo.

La circostanza della - ventilata come possibile - collocazione quel sabato della visita medica alla madre, non rappresentava affatto un dato tanto allarmante d'aver potuto giustificare rivoluzionamenti tattici del piano stragistico, proprio perché trattavasi, nel ventaglio delle (non più che teoriche) contingenze di quel giorno, d'un elemento come un altro: un elemento, in altre parole, del tutto neutro ed ininfluenza - in sé – rispetto al *modus procedendi* (puntante sull'attentato domenicale) che gli organizzatori

medesimi si erano dati.

Al riguardo non è accettabile, prima di tutto sul piano logico, l'apoditticità del sillogismo (cfr. pag. 536 della sentenza n. 2/99 Corte di Assise di Appello Caltanissetta) escludente, sulla base del solo dato statistico comportamentale del dott. Borsellino - dato, fra l'altro, nemmeno costante: si considerino (cfr. *supra*) le per nulla inusitate visite domestiche ravvicinate, extrafestive e non, da lui compiute alla madre - la possibilità d'un nuovo incontro del magistrato con la madre anche il giorno successivo, qualora il controllo medico fosse stato eseguito il sabato pomeriggio; in realtà, che il magistrato, in caso di visita medica effettuata di sabato, certamente (o quasi), non avrebbe più avuto di che recarsi in via D'Amelio anche la successiva domenica è petizione di principio, la cui assiomaticità può, come tale, trovare confutazione proprio avendo riguardo agli stessi moduli comportamentali di Paolo Borsellino adottati per formularla: da un lato, il destro per portarsi in visita alla madre era occasionato sostanzialmente dalla disponibilità di momenti svincolati dal lavoro che il magistrato riusciva a strappare dal fitto *carnet* d'impegni professionali dei quali era officiato (cfr. Renato Fiore all'udienza d.d. 7/12/1994, pag. 42: "*Paolo se aveva cinque minuti liberi, stia tranquilla che erano per la mamma*"); in più, d'altro lato, nel frangente in cui si verte, poteva semmai a maggior ragione supporre, sempre in relazione ai momenti liberi del magistrato, una reiterazione delle di lui visite alla madre, reduce com'era costei dal malore di recente occorso e del quale ella si era lamentata - al telefono - proprio col figlio Paolo, evocandone le premure filiali: al riguardo, il teste appena citato ha avuto modo di rappresentare, significativamente, l'usuale intensificarsi dei contatti domestici madre-figlio in occasione di frangenti come quello siffatto, tanto che "*normalmente quando la mamma era ammalata*", il dott. Borsellino "*magari tralasciava forse un poco il suo lavoro oppure lavorava di più la*

notte per recuperare i cinque minuti da dedicare alla madre", potendosi in conclusione ritenere essere stata "una abitudine, nel momento in cui la mamma stava male", che il magistrato, per l'appunto, "si recasse a trovarla" (loc. ult. cit.).

Allora, non solo non può essere esclusa, con l'aprioristica perentorietà dell'argomentazione della sentenza surrichiamata, la ripetibilità domenicale d'un incontro madre-figlio in via D'Amelio; ma, altresì, pare tutt'altro che anomalo o inusitato inferirsi che la - sofferente - sig. Lepanto, anche laddove fosse stata effettivamente sottoposta a una visita medica quel sabato, non sarebbe stata, di poi, (re)incontrata di persona dal figlio Paolo pure la domenica, ossia un giorno durante il quale egli disponeva d'una relativa libertà da altri impegni.

Quanto, poi, alla eventualità d'un susseguente trasferimento fuori città della madre di Paolo Borsellino, va ribadito, in primo luogo, come tale contingenza rappresentasse senz'altro un *aliud* ben distinto rispetto alla visita medica: e, comunque, un siffatto epilogo era - già di per sé - logicamente impensabile avere potuto costituire uno sbocco inevitabile destinato a discendere consequenzialmente dall'espletamento della visita medica stessa, giammai essendo configurabile alcun implicito automatismo causale tra l'una evenienza e l'altra, dato che l'iniziativa - anch'essa appunto eventuale - d'un trasferimento presso il villino di Trabia scaturiva da tutt'altro ordine di variabili, legato com'era, invece, all'estemporaneo gravitarvi, o meno, da parte del nucleo familiare dei Fiore; inoltre, nei riguardi della sig. Lepanto, trattavasi pure d'una opzione in linea di massima residuale, in particolare a quell'epoca, allorché cioè la - già astratta - eventualità d'un suo trasloco fuori Palermo s'era fatta vieppiù remota, dato che ella era sofferente: Rita Borsellino, escussa in proposito avanti questa Corte all'udienza del 30/5/2001, ha infatti rievocato non solo come la madre fosse già, di suo, poco incline ad esodi extracittadini più o

meno lunghi ma, altresì, come la di lei avversione di fondo a spostarsi a Trabia si fosse specialmente acuita in quel periodo, poiché la sig. Lepanto *"quell'anno aveva dei problemi in più"*, in quanto a Trabia non c'era il telefono *"e lei voleva sentire e avere notizie di Paolo, potergli parlare e quindi non voleva assolutamente venire"*.

Da ultimo, va – poi – considerato, quale aspetto in definitiva più concludente, come gli orientamenti al riguardo specificamente manifestati dai soggetti loquenti al telefono dell'utenza di via D'Amelio avessero dato mostra, proprio nel mentre (ore 18 circa del sabato) questi stessi erano stati resi espliciti, di convergere - in (ovviamente) inconsapevole «sintonia» rispetto all'andamento della situazione auspicato dagli attentatori - proprio nel senso dell'essersi esclusa *tout court* siffatta eventualità del trasferimento della sig. Lepanto in un luogo diverso dall'appartamento dei Fiore-Borsellino di Palermo presso cui ella, per quel fine settimana, si stava appunto trattenendo.

Di talché, in rapporto alla riuscita del piano stragistico, non può nemmeno sostenersi essersi mai posto come fattore organizzativo imprescindibile, dal punto di vista degli attentatori, il (pur tutt'altro che irragionevolmente congetturabile, come si è visto) dispiego di azioni ostruzionistiche miranti ad avversare, in particolare, il frangente costituito dall'(eventuale) espletamento, in quel sabato, della visita medica alla madre del magistrato: e ciò, perché - per l'appunto - la congiuntura «propizia» a far gravitare gli spostamenti di quest'ultimo su via Mariano D'Amelio - e tale, in prospettiva, da indurlo ad approdarvi, in particolare, quella stessa domenica – ebbe a mostrarsi, praticamente, come giammai esser venuta meno.

Si presenta, altresì, privo di consistenza scagionante l'argomento difensivo mutuabile dalla presa di posizione assunta dalla sentenza n. 2/99 della Corte di Assise di Appello di Caltanissetta, laddove è stato ravvisato un difetto di convergenza tra quanto riferito da Vincenzo Scarantino e quanto

narrato da Francesco Andriotta: l'apporto di quest'ultimo, in buona sostanza, sarebbe inidoneo a riscontrare l'intrinseca credibilità del primo, in ragione, da un lato, dell'aver Scarantino dichiarato d'aver saputo da Gaetano Scotto al bar Badalamenti alla Guadagna del buon esito dell'intercettazione telefonica e dall'altro lato, dell'aver, viceversa, Andriotta (nel rievocare quanto confidatogli dal primo), escluso - invece - essere stata fornita allo Scarantino un'informazione siffatta da parte di Scotto.

Innanzitutto, va osservato trattarsi di rappresentazioni, quella fornita da Scarantino e quella fornita da Andriotta, scaturite da due ben diversi contesti di apprendimento: la prima venuta a formarsi in capo al narrante sulla base d'un suo diretto (anche se imprevisto) coinvolgimento in un momento organizzativo da cui il medesimo s'era trovato ad essere attinto pressoché casualmente; l'altra, formata sulla base delle informazioni selettivamente riversate da Scarantino al suo ascoltatore; e non sembra fuori di luogo supporre che Scarantino medesimo possa avere rivelato all'interlocutore ciò che poteva parergli più semplicemente praticabile sul piano della veicolazione delle notizie, nelle circostanze - certo non delle più propizie all'uopo, sul punto *v. infra* - in cui essi versavano e, nel fare ciò, abbia accomunato l'aspetto dell'intercettazione, cui egli aveva colto dei riferimenti al bar Badalamenti, a quello della preparazione dell'autovettura, nel cui procacciamento egli era ben più immediatamente coinvolto, per esserne stato direttamente officiato dal cognato Profeta, suo referente «naturale» in ambito mafioso; ed allora, non pare nemmeno arbitrario inferirsi che, in considerazione della caratura di quest'ultimo, Scarantino, per non dilungarsi in distinguo - in definitiva - irrilevanti in quel contesto, abbia inteso, di fronte all'Andriotta, riferirsi genericamente al Profeta quale fonte «qualificata» delle proprie conoscenze esternate nel frangente, essendo il cognato l'«uomo d'onore» dalla cui posizione attingeva

«prestigio» riflesso lo stesso Scarantino.

Del resto, non è neppure dato negarsi categoricamente che sabato 18 luglio 1992, allorché, al bar Badalamenti, era filtrato l'argomento intercettazione nella conversazione intercorsa tra Scotto, Vernengo e Gambino, Scarantino già fosse stato - come da lui raccontato ad Andriotta – reso genericamente edotto del fatto (e proprio da Profeta) giorni prima, avendo poi, assistendo all'eloquente incontro con Gaetano Scotto quel sabato, tratto, per tale via, notizia (anche) sotto il profilo degli specifici protagonismi in esso coinvolti.

Sulla base delle osservazioni che precedono, che integrano e rettificano le argomentazioni del primo Giudice, le conclusioni cui è pervenuta sul punto la sentenza impugnata devono essere condivise.

CAPITOLO SETTIMO

L'esecuzione della strage

- 1. L'affidamento e l'assunzione dell'incarico operativo, precedenti storici; la partecipazione di più mandamenti e la compartimentazione degli incarichi. La partecipazione dei mandamenti di Brancaccio e di S. Maria del Gesù. Conferme dirette e indirette a partire dalla fondamentale testimonianza di Tullio Cannella.*

Abbiamo visto come la decisione di eseguire un delitto “eccellente” da parte di Cosa nostra presupponga una deliberazione della Commissione provinciale, organo deliberativo-esecutivo dell'organizzazione. Il delitto deve essere voluto da tutti i capi mandamento; costoro ne devono essere informati e devono manifestare espressamente il loro consenso al capo o coordinatore dell'organizzazione che nel 1992 era Salvatore Riina il quale si preoccupava di spiegare a tutti i capi la necessità di procedere al delitto e di acquisire l'appoggio e l'assunzione di corresponsabilità da parte di tutti nell'ambito di riunioni più o meno ristrette o anche attraverso consultazioni individuali.

Si tratta un modus operandi che per tutti i collaboratori di giustizia esaminati era risalente nel tempo, era implicato dalla struttura e dalle funzioni di Cosa nostra ed era inderogabile, pena la guerra; tale procedura aveva avuto corso in tutti gli analoghi episodi delittuosi susseguitisi dopo l'eliminazione dei capi avversi ai corleonesi.

Nel caso di Paolo Borsellino più volte nel passato l'organizzazione ne aveva decretato la morte.

In questo senso, tra tutti, Francesco Marino Mannoia ha raccontato come già nel 1983 Nenè Geraci, capo mandamento di Partitico, al quale dopo l'uccisione del Bontade era stato accorpata la famiglia della Guadagna, gli aveva confidato che bisognava uccidere il dr. Borsellino perché aveva trattato male nel corso di un interrogatorio un uomo d'onore, tale Giorgio Aglieri. La decisione, pertanto, già inserita in un piano strategico di lungo periodo, più volte divenuta esecutiva nel corso degli anni e successivamente rinviata, richiedeva, in ultima istanza, il maturare di un'occasione o di una situazione storica che mettesse in moto l'apparato organizzativo di Cosa nostra fino all'esito finale.

In questo senso molti collaboratori hanno riportato frasi di esponenti dell'organizzazione (Ganci, Biondino, Farinella) che avevano manifestato la certezza che la fase iniziata con l'omicidio Lima non si sarebbe più fermata di fronte ai nemici storici Falcone e Borsellino.

Brusca ha fornito un quadro generale concernente l'affidamento dell'incarico operativo; ha spiegato come l'assunzione di un ruolo in un omicidio eccellente fosse la risultante di una combinazione di messa a disposizione volontaria e di richiesta da parte dell'organizzazione anche sotto forma di aiuto eventuale per ogni necessità da parte degli uomini incaricati dal vertice.

La fase esecutiva richiedeva, quindi, un coordinamento di tutti coloro che erano chiamati a parteciparvi con un qualche ruolo operativo.

Tale coordinamento era svolto nel caso delle stragi del 1992 da Salvatore Biondino, il cui mandamento aveva già realizzato l'omicidio Lima.

All'omicidio dei due magistrati come ad altri omicidi eccellenti del passato (Dalla Chiesa, Chinnici, Montana, Cassarà) erano stati chiamati a concorrere più mandamenti per le ragioni che abbiamo esaminato in precedenza, riportando le dichiarazioni dei diversi collaboratori: necessità di mettere in campo tutte le risorse dell'organizzazione per non fallire, esigenza di acquisire maggior prestigio e potere partecipando ad un delitto eccellente.

Queste due esigenze comportavano anche che alla fase esecutiva dovessero necessariamente partecipare i capi e gli esponenti di maggior spicco dell'organizzazione.

In Cosa nostra, come hanno riferito decine di collaboratori, contavano gli uomini d'azione, coloro che sul campo guadagnavano la considerazione degli associati. E' per questo che ad omicidi di un certo rilievo era doveroso che partecipassero i capi ed i graduati di ciascun mandamento.

Su questo punto Brusca è una miniera di informazioni.

Nello stesso 1992 al duplice omicidio Di Fresco-Matranka, due uomini appena scarcerati ritenuti solidali con la rivolta Puccio, Riina volle che al Brusca fossero associati Aglieri e Graviano; e così pure uomini di spicco del trapanese e del palermitano sempre nel 1992 parteciparono all'omicidio del capo famiglia di Alcamo, Milazzo, e della sua convivente Antonella Bonomo.

Collaboratori di giustizia come Ganci, Anzelmo, Mutolo e molti altri hanno riferito che alle stragi degli anni ottanta avevano partecipato sempre gli elementi di maggior spicco dei mandamenti coinvolti. Mutolo, in particolare, ha dichiarato che i capi mandamento facevano a gara per partecipare all'esecuzione di delitti importanti per una questione di orgoglio e di prestigio in seno all'organizzazione criminale.

Dall'analisi comparata delle modalità operative dei delitti eccellenti degli anni '80 e '90, secondo le indicazioni di molteplici collaboratori, emerge con evidenza che alla partecipazione a ciascun delitto eccellente partecipavano uomini di più mandamenti. Ciò non era affatto casuale ma era conseguenza della successione dei delitti consumati dall'organizzazione che richiedevano necessariamente l'alternarsi degli uomini dei diversi mandamenti.

Brusca ha spiegato che non era ammissibile, dopo avere dato il consenso al delitto, tirarsi sistematicamente indietro dalla fase esecutiva. Al contrario era apprezzata la disponibilità ad eseguirlo materialmente.

D'altra parte non v'era altro modo per legare a sé l'intero corpo dell'organizzazione se non coinvolgere tutti i mandamenti nelle singole azioni esecutive dei delitti. Appartarsi e chiudersi nel proprio mandamento era motivo di sospetto e foriero di conseguenze negative.

Era appunto questa la contestazione che muoveva nel dopo Riina, Bagarella ad Aglieri e che lo aveva portato sul punto di muovergli guerra, sventata dal suo arresto.

L'alternarsi e la partecipazione di tutti i mandamenti alle azioni esecutive eccellenti erano caratteristiche del governo di Riina e verificato nell'esperienza di molti collaboratori.

Secondo Francesco Di Carlo:

P.M. dott. DI MATTEO: - Lei dice "che io sappia", quindi immagino da questi colloqui che ha avuto con uomini d'onore, giusto? Le è mai stato riferito che, per esempio, un delitto nei confronti di un uomo dello stato è stato fatto solo per decisione di RIINA e di pochi altri senza passare per l'avallo della commissione?

IMP. DI CARLO F.: - No, no, per gli uomini di Stato; per un uomo d'onore non c'erano più regole, perché a volte si... si doveva fare e lo dicevano dopo, però... ma per

gli uomini dello Stato, se sono cose specialmente gravi, c'è sempre. A parte tutto che poi, per quello che mi risulta e per quello che io ho... mi facevano capire, erano tutti... di filo-corleonese erano diventati; o per falso o per condiscendenza erano diventati tutti filo-corleonesi. Perciò lui aveva avuto sempre questa abitudine REINA, se una cosa la faceva con me, poi, per fare vedere ad un'altra zona che lui era potente, la faceva con l'altra zona, va bene? però erano tutti con lui, solo che quando... vede come succede in una commissione, quando si riunisce poi l'incarico se lo prende una partita, dice: "Me la sbrigo io, se... a bisogno chiedo". Questo poteva essere RIINA, questo è RIINA, perché lo conosco da trent'anni, trentacinque anni - quarant'anni, non lo so quanto sono, va bene? Questo è TOTÒ REINA, perché lui fa vedere la forza sua, è stato sempre questo, guai qualcuno che vorrebbe fare per conto proprio una cosa, lui fa vedere che lui c'ha in qualsiasi zona gente a portata di mano; e allora, una volta la fa con Resuttana, una volta fa con Villagrazia, una volta la fa con Partinico, però è sempre... però non significa, i capimandamento lo sanno, poi non sanno chi ci va e chi non ci va, se non lo vogliono sapere, a volte si parla così, meglio non sapere e tira. (Non si può pensare...)

P.M. dott. DI MATTEO: - Quando lei dice: "A volte la fa con un mandamento, a volte con un altro" intende dire la fase esecutiva, è giusto? Ho capito bene?

IMP. DI CARLO F.: - Certo, l'azione, l'azione, ma i capimandamento lo sanno tutti che si deve fare, poi non sanno...

P.M. dott. DI MATTEO: - E perché...?

IMP. DI CARLO F.: - ... nè quando deve su... nè quando deve succedere... Mi scusi, nè quando deve succedere, a volte, nè chi c'è andato, però i capimandamento sono al corrente che si deve eliminare una persona; come, poi, se la sbriga chi si prende il compito, se lo fa col fucile, se lo fa con la bomba, se lo fa che... avvelenandolo, va bene? Questo è Cosa nostra.

P.M. dott. DI MATTEO: - E lei sa per quale motivo a volte, non so, un omicidio eccellente viene affidato ad alcuni mandamenti, un altro, magari, ad altri mandamenti? C'è un motivo specifico per cui si diversifica la condotta dell'azione?

IMP. DI CARLO F.: - Ma è questo proprio che le dicevo, perché TOTÒ REINA, perché lo conosco da una vita, TOTÒ REINA fa vedere anche ai suoi amici intimi che lui c'ha altri lati, ecco la for... che lui si sente forte, ecco perché tutti lo temevano, ecco perché tutta Cosa nostra lo temeva, ché lui fa vedere che in un'altra zona è in condizioni di potere fare questo, in qualsiasi posto ha in condizioni di fare questo. Pure che i suoi amici, per dire, hanno fatto un omicidio, poteva chiamare a loro stessi, no, chiama a altri

e lo fa fare con altri, sempre sotto la sua reggenza, per fare vedere che lui è forte, per fare vedere che lui al minuto opportuno può lottare a quelli amici che c'ha intimi. Non le fa mai con le stesse persone; questa esecutivo parlo io, esecuzione.

Ugualmente significativo, anche in considerazione delle evidenti analogie tra i delitti Cassarà e Montana e le stragi di Capaci e di via D'Amelio, è quanto dichiarato da Francesco Paolo Anselmo con riferimento all'omicidio del commissario Cassarà e dell'agente Antiochia:

P.M. Dott. Di Matteo:- lei ha detto di avere partecipato all'omicidio in danno del Dottore CASSARA'.

Imp. F. P. ANSELMO: - sì.

P.M. Dott. DI MATTEO: - può dire tra gli esecutori se c'erano persone di diversa "famiglia", di diverso mandamento?

Imp. F. P. ANSELMO: - sì, c'era il mandamento della NOCE, il mandamento di RESUTTANA, il mandamento di SAN LORENZO, mandamento di... di PORTA NUOVA e mandamento di PAGLIARELLI; eravamo cinque mandamenti, mi sembra.

P.M. Dott. DI MATTEO: - ho capito. E persone di... hanno partecipato persone di questi cinque mandamenti tutti alla fase esecutiva quindi.

Imp. F. P. ANSELMO: - sì, con vari compiti diversi, comunque tutti alla fase esecutiva, sì.

P.M. Dott. DI MATTEO: - lei si ricorda se nella fase esecutiva sono stati coinvolti personaggi che rivestivano cariche in Cosa nostra?

Imp. F. P. ANSELMO: - certo! C'era PIPPO GAMBINO che era il capo mandamento di SAN LORENZO, RAFFAELE GANCI che è il capo mandamento della NOCE, io che ero il sottocapo.

P.M. Dott. DI MATTEO: - ho capito.

Imp. F. P. ANSELMO: - poi ce n'erano altri, comunque, con altre varie cariche.

P.M. Dott. DI MATTEO: - lei ricorda quando avvenne questo omicidio?

Imp. F. P. ANSELMO: - sì, nell'85.

P.M. Dott. DI MATTEO: - e lei ricorda quando fu ucciso il Dottore MONTANA, un altro funzionario di Polizia?

Imp. F. P. ANSELMO: - sì, ma questa era tutta una situazione concatenata...

P.M. Dott. DI MATTEO: - e cioè? Se ci può spiegare?!

Imp. F. P. ANSELMO: - che noi avevamo questo compito, mentre, diciamo, all'epoca c'era PUNUCETTO GRECO con altri, che non so chi ci partecipò, comunque si presero questo incarico del Dottore MONTANA, e noi avevamo l'incarico del Dottore CASSARA'.

P.M. Dott. DI MATTEO: - questo PINUCETTO GRECO di quale "famiglia" e di quale mandamento faceva parte?

Imp. F. P. ANSELMO: - all'epoca era il capo mandamento di CIACULLI.

P.M. Dott. DI MATTEO: - ci può spiegare meglio?! Lei ha detto di questa ripartizione di compiti; lei quando ha saputo questo?

Imp. F. P. ANSELMO: - eh, quando ne fui messo all'occolo... quando fui messo a corrente di questa situazione da GANCI RAFFAELE, che mi disse che dovevamo fare questa situazione, mentre loro si erano presi l'incarico del Dottore MONTANA; poi loro l'hanno fatto prima il Dottore MONTANA, e noi invece l'abbiamo fatto dopo, perché avevamo problemi di... di dove ci dovevamo mettere, del posto; però era una cosa che partì assieme.

P.M. Dott. DI MATTEO: - quindi lei queste cose le ha apprese prima ancora dell'omicidio MONTANA?

Imp. F. P. ANSELMO: - certo!

P.M. Dott. DI MATTEO: - e quando RAFFAELE GANCI le disse che l'omicidio MONTANA se l'erano presi loro, a chi intendeva riferirsi?

Imp. F. P. ANSELMO: - a...

P.M. Dott. DI MATTEO: - "loro" chi?

Imp. F. P. ANSELMO: - a PINUCETTO GRECO, che era incaricato PINUCETTO GRECO di questa situazione. Ma con chi non lo so.

Da questa e da molte altre dichiarazioni, alcune delle quali sono riportate nella sentenza di primo grado, risulta evidente il coinvolgimento e la rotazione tra mandamenti nell'esecuzione dei delitti eccellenti. Tutti di volta in volta venivano a partecipare, a rotazione, alla fase esecutiva ed il criterio prevalente nella distribuzione degli incarichi esecutivi di delitti eccellenti era appunto quello geografico e di vicinanza operativa per cui i mandamenti di Brancaccio- Ciaculli e quello di S. Maria di Gesù erano di regola chiamati ad operare congiuntamente, come appunto per il caso dell'omicidio del commissario Montana.

Le parole di Di Carlo attestano della cura e dell'attenzione con la quale il Riina governava l'organizzazione, mantenendo l' equilibrio ed il coinvolgimento di tutti, assicurando pari condizioni a tutti, in modo da contare sulla fedeltà e sull'impegno di tutti alla causa comune.

Sulla base di una tale metodologia operativa appare logico e conseguenziale ritenere che nelle due stragi dell'estate 1992 aventi tra loro evidenti caratteristiche comuni quanto a rilevanza, qualità delle vittime, causali ufficiali, si sia proceduto secondo la tradizione assegnando il ruolo operativo centrale a mandamenti distinti in modo da assolvere a quelle esigenze di coesione e compattezza dell'organizzazione perseguite nell'assegnazione dei ruoli esecutivi dei delitti più importanti.

Come per i delitti Montana e Cassarà, i delitti Falcone e Borsellino rientravano in un'unica strategia, erano stati unitariamente deliberati e posti in essere a distanza ravvicinata uno dall'altro. Evidenti le ragioni e le esigenze di far ruotare i mandamenti impegnati e maggiormente esposti nella fase esecutiva: coinvolgere tutti, non scontentare nessuno, prevenire contestazioni e fughe dal progetto comune, impegno diretto dei capimandamento e degli uomini di maggior rilievo di ciascun mandamento per misurare sul campo capacità e meriti, acquisire titoli, mantenere la posizione ed il rispetto nell'organizzazione.

Ecco perché, avendo assegnato ai mandamenti di Altofonte, Corleone, S. Lorenzo Porta Nuova e Noce i ruoli di maggior rilievo nella strage di Capaci, era indispensabile coinvolgere i mandamenti di Brancaccio e S. Maria di Gesù e anche Resuttana che rappresentavano l'altro raggruppamento di mandamenti dotato di maggior forza militare e operativa per l'attentato in danno del dr. Borsellino.

Appare per conseguenza nient'affatto casuale che ai mandamenti di Brancaccio e della Guadagna, secondo quanto hanno riferito i collaboratori (v. supra) sia stato affidato il compito di reperire l'esplosivo, preparare l'autobomba, piazzarla e farla esplodere e che a Gaetano Scotto, esponente di rilievo di Resuttana, i cui maggiori capi erano detenuti ma nel cui territorio ricadeva la via D'Amelio, sia stato affidato l'altro decisivo incarico di eseguire l'intercettazione telefonica, mentre ai mandamenti di S. Lorenzo, della Noce e di Porta Nuova sono stati affidati i compiti minori del coordinamento, della fornitura dei telecomandi e del pattugliamento.

Ovviamente in base a quanto risulta dalle dichiarazioni di Cancemi, Ferrante e Scarantino non necessariamente tutti i partecipanti alla fase esecutiva dovevano necessariamente conoscere i nomi di tutti i partecipanti alle singole operazioni. Sappiamo che Salvatore Biondino aveva assunto l'incarico di coordinatore e che era quindi in realtà il solo a conoscere i nomi di tutti i partecipanti all'azione esecutiva nei diversi ruoli. Ed è pure evidente come ad un personaggio come Vincenzo Scarantino fossero assegnati compiti di rincalzo, sebbene poi decisivi per identificare i partecipanti all'azione, come il furto dell'autovettura e la vigilanza sulle operazioni di caricamento dell'autobomba.

Ovviamente l'esigenza di non far circolare notizie senza necessità aveva solo carattere tendenziale, essendo evidente che il nucleo centrale dei partecipanti alla fase esecutiva, che ritroviamo nell'officina di Orofino, dovesse necessariamente avere contezza di tutti gli altri che in quel momento avevano un ruolo operativo.

Allo stesso modo è ragionevole ritenere che i capi coinvolti nella fase esecutiva centrale fossero stati informati da Biondino dell'esistenza di un apparato logistico ed informativo che li avrebbe sostenuti nel momento cruciale.

E quindi Graviano Cancemi e Ganci erano più addentro anche alle fasi alle quali non avevano partecipato di quanto non fossero Ferrante o Scarantino.

Il principio della compartimentazione relativa dei diversi segmenti dell'azione esecutiva può spiegare agevolmente la mancanza di conoscenza da parte dei collaboratori di tutti i partecipanti all'azione esecutiva ma è evidente che questa compartimentazione non poteva essere altrettanto rigida a livello dei capimandamento che alle fasi cruciali della strage partecipavano. Ed infatti possiamo rilevare che personaggi come Graviano (v. "de relato" Ferrante), Ganci Raffaele e Salvatore Cancemi sono perfettamente informati di molti momenti della fase esecutiva e dei partecipanti ad essa.

Tale conoscenza reciproca sarà tanto maggiore quanto più si renderanno necessarie riunioni preliminari di tipo organizzativo. Riunioni che abbiamo visto esservi state per la strage di Capaci (Brusca, Cancemi, Calogero Ganci, Ferrante, Di Matteo, La Barbera).

Abbiamo appreso da una miriade di fonti (Drago, Marchese Mutolo ecc.) che tali riunioni avvenivano e ad esse partecipavano indifferentemente capi mandamento e semplici uomini d'onore che alla successiva azione avrebbero dovuto concorrere.

Come alle azioni esecutive partecipavano i capi, così alle riunioni organizzative venivano necessariamente ammessi coloro che era necessario vi partecipassero per favorire la buona riuscita dell'azione, in modo che nulla fosse lasciato al caso. Della riunione organizzativa della strage di Capaci hanno parlato diversi collaboratori di giustizia; si può riportare quanto ha affermato il Cancemi:

P.M.: - Io personalmente, per esempio, su questo fatto non l'ho mai sentita e comunque soprattutto la Corte non sa chi era presente in quella villetta di Capaci, quindi lei dovrebbe farci i nomi di quelle persone che lei ha visto in quella villetta e spiegare che cosa ci facevano quelle persone in quella villetta.

Imp. CANCEMI S.: - Eh, sì! La vi... Quelle persone c'era Bagarella, Ganci, il Biondino, Battaglia, eh... - l'altro come si chiama, quello... - Troia,... La Barbera... e qualche altro sicuramente, Ferrante, qualche altro che mi sfugge in questo momento.

E là si stavano preparando per fare..., per preparare l'attentato a Falcone.

P.M.: - E quanto tempo prima rispetto a quando poi l'attentato è stato fatto lei è andato lì e ha trovato queste persone: lo stesso giorno, 10 giorni prima, 20 giorni prima?

Vorrei capire "si stavano preparando" che cosa significa.

Imp. CANCEMI S.: - Mah, sicuramente qualche 15 giorni prima, così. Poi eh... non è che posso essere preciso nel giorno, ma una quindicina di giorni prima di quando è successo... la strage.

P.M.: - Quando lei dice "Si stavano preparando", se è in grado, può specificare a che cosa si riferisce? Cioè qual era il motivo della presenza di quelle persone in quella casa?

Imp. CANCEMI S.: - Eh, quella era diciamo il posto dove ci siamo riuniti [si corregge] si sono riuniti, e appunto di là poi si sono spostati ad andare a preparare in un altro posto diciamo l'attentato, che io là non... non... non lo so, non ci sono andato più, perché poi una volta ci siamo andati con Ganci e la seconda volta - o è stata la terza volta - abbiamo trovato il cancellino chiuso.

Quindi poi io non ho saputo più dove si sono messi e quello che hanno fatto.

P.M.: - Questo Battaglia di cui ha parlato rivestiva cariche in Cosa nostra, per quanto è a sua conoscenza? Era un capo mandamento?

Imp. CANCEMI S.: - No. Quello che ho capito io..., era il proprietario della villetta o quello che... Credo il proprietario della villetta, quello che ho capito io.

P.M.: - Ferrante rivestiva cariche all'interno di Cosa Nostra? Era capo mandamento?

Imp. CANCEMI S.: - No. Quello che so io... no.

P.M.: - C'erano altre persone che non erano capi mandamento in quella occasione?

Imp. CANCEMI S.: - [Pausa] Eh sì, credo che Bagarella non era capo mandamento, eh...

Il Biondino sì, funzionava di capo mandamento, ma non è che era proprio..., perché il capo mandamento è Pippo Gambino, era Pippo Gambino.

Sì, qualche altro che non era eh...

La Barbera non era capo mandamento.

Ce n'erano che non erano capo mandamento.

Questo... che poi ho saputo che si chiamava Rampulla.

P.M.: - A parte questi incontri di cui ha parlato, quello della riunione di Drago e questo incontro qui, lei ha partecipato mai, o comunque è a conoscenza di altri incontri a cui contemporaneamente partecipavano capi mandamento e semplici uomini d'onore?

AVV. MAMMANA: -

Presidente, opposizione. Vorremmo che fosse specificato il concetto di riunione o incontro.

PRES. Eh! Questo ce lo può spiegare il teste. Sapete che non possono essere fatte...

AVV. MAMMANA: - Ha parlato di incontro. Ha parlato di incontri.

PRES. Ma l'indicazione in domanda è già abbastanza chiara, speriamo che lo sia altrettanto la risposta. Comunque non può essere data una indicazione, le domande suggestive non possono essere poste.

Quindi lei, se distingue tra vari tipi di incontri o riunioni, lo dica.

Imp. CANCEMI S.: - Mah, guardi, io... le posso dire una cosa, che incontro o riunione, incontro poteva succedere, per dire, che il Riina incontrava una persona perché lui aveva una necessità di comunicare una determinata cosa, che per dire una ditta ci interessava a lui in quel territorio e quindi c'era un incontro per comunicarci... per dire questa cosa.

Una riunione si può intendere diciamo quando era un pochettino più allargata diciamo.

Però, voglio rispondere anche al Pubblico Ministero, che quando Riina aveva di bisogno di una persona, o era soldato o era generale, chiunque e qualunque carica aveva, quello lo usava. Attenzione! Non è che lui per darci un incarico a un uomo d'onore doveva avere per forza la carica di - di capo mandamento oppure di sottocapo.

Lui la dava anche a un soldato se lui riconosceva che quella determinata cosa la poteva fare quel soldato e non la poteva fare il capo mandamento.

P.M.: - E quindi questo soldato che era incaricato di fare qualche cosa riceveva l'incarico, poteva ricevere l'incarico direttamente da Riina?

Imp. CANCEMI S.: - Certo!

P.M.: - Anche alla presenza di altri soggetti, di altri capi mandamenti, di altri soldati?

Imp. CANCEMI S.: - Sì, sì, sì, sì. Sì. Ma perché, chi è che andava a dire a Riina: "Tu questa cosa [si corregge] Lei questa cosa non la deve fare"?!
Chi si permetteva a dire eh...: "Non... Questa cosa non la deve fare"?! Nessuno, assolutamente!

Una puntuale conferma di questa riunione si rinviene nella deposizione di Calogero Ganci che riscontra ancora una volta Cancemi.

E sulla possibilità che a riunioni organizzative, anche con la partecipazione del Riina, potessero partecipare semplici uomini d'onore o comunque non solo capomandamento, oltre a quanto abbiamo appreso da Drago Marchese Mutolo ed altri vi è una precisa indicazione nel contributo di Francesco Paolo Anzelmo:

P.M. Dott. DI MATTEO: - Signor ANSELMO, al di là delle riunioni di Commissione, andiamo a riunioni fatte eventualmente invece proprio per preparare un omicidio, le è mai capitato... cioè lei sa se RIINA abbia mai partecipato a queste riunioni per preparare un omicidio?

Imp. F. P. ANSELMO: - sì.

P.M. Dott. DI MATTEO: - in questi casi, alle riunioni con RIINA potevano partecipare anche uomini d'onore che non avevano cariche?

Imp. F. P. ANSELMO: - eh... quelli che dovevano fare questa situazione.

P.M. Dott. DI MATTEO: - cioè quelli incaricati di eseguire quell'omicidio?

Imp. F. P. ANSELMO: - sì, sì.

P.M. Dott. DI MATTEO: - lei ha qualche ricordo particolare, preciso, per avallare quello che sta dicendo?

Imp. F. P. ANSELMO: - sì, io mi ricordo per dire nella "strage della CIRCONVALLAZIONE" che ci fu in un primo momento che eravamo noi come posto di partenza, eravamo in una villa qua... a VILLABATE, di proprietà di SALVA... di proprietà o nella sua disponibilità di TOTO' MONTALTO e c'era RIINA che organizzò tutto.

P.M. Dott. DI MATTEO: - e quindi c'eravate anche uomini d'onore non capi mandamento?

Imp. F. P. ANSELMO: - certo, c'ero io, c'era CALOGERO, c'erano i MADONIA, c'era PINUCETTO GRECO, c'era PEPPUCCIO LUCCHESI, c'era... era il gruppo che doveva fare quell'omicidio.

P.M. Dott. DI MATTEO: - ho capito! Ecco, in quella occasione quale fu l'oggetto della riunione, della discussione, di che cosa si discusse?

Imp. F. P. ANSELMO: - eh, si discusse di come si doveva fare l'omi... siccome noi... all'epoca c'era la... che a noi ci arrivò la situazione che la teneva sotto controllo GANCI RAFFAELE e TOTO' MONTALTO, che si sapeva che ALFIO FERLITO doveva essere trasferito dal carcere di TRAPANI a ENNA in treno, quindi si parlò di fare questa operazione alla Stazione Centrale di PALERMO, e lui organizzò questa situazione, come ci dovevamo mettere nella macchina, come non ci dovevamo mettere nella macchina, solo... furono loro TOTO' RIINA, PIPPO GAMBINO, erano loro diciamo quelli di più spicco, e furono loro a decidere i vari ruoli e come ci dovevamo piazzare. Poi questa situazione diciamo, arrivato proprio sul luogo della Stazione Centrale, si... si optò di non farlo perché era troppo rischioso. E così GAMBINO... GANCI

RAFFAELE e TOTO' MONTALTO tennero i contatti con quelli della "famiglia" di ENNA e fecero sapere il giorno che doveva essere trasferito ALFIO FERLITO, questa volta non più in macchina, ma con quattro Carabinieri di scorta. E quando sono arrivati diciamo nel territorio di PALERMO, li abbiamo... li abbiamo uccisi.

P.M. Dott. DI MATTEO: - le volevo chiedere un'altra cosa, lei ha detto di avere partecipato a molti omicidi, e comunque per moltissimi anni ha appartenuto a Cosa nostra. Lei sa se nella fase esecutiva e organizzativa di un delitto può anche essere chiesto l'apporto di persone che non sono uomini d'onore?

Imp. F. P. ANSELMO: - sì.

Una serie di elementi indiziari, gravi univoci e concordanti, consentono di ritenere che l'incarico esecutivo della strage di via D'Amelio sia stato assunto dai mandamenti comandati da Pietro Aglieri e da Giuseppe Graviano che si sono di conseguenza avvalsi degli uomini di loro maggiore fiducia e come tali al vertice della gerarchia del mandamento.

Questi elementi costituiscono prova autonoma della responsabilità dei suddetti imputati e degli uomini a loro più strettamente legati per consuetudine di vita, per avere partecipato insieme alle più importanti imprese criminali del gruppo, per essere soci in affari di narcotraffico, collaboratori nella direzione del mandamento e, quindi, per la medesima regola di economia criminale che aveva determinato l'assegnazione al mandamento dell'incarico di commettere la strage, dovevano necessariamente essere coinvolti nell'impresa "storica" che il mandamento doveva realizzare. Si tratta di una prova indiziaria che converge con la prova diretta della chiamata in correità di Vincenzo Scarantino e di altri collaboratori di giustizia.

E' del resto evidente che un gruppo criminale relativamente ristretto, assegnatario di una impresa criminale complessa, rischiosa e di assoluta rilevanza nel contesto criminale nel quale è inserito, deve fare ricorso a coloro che nella gerarchia dei "valori" criminali occupano posizioni di vertice.

Cosa nostra è un'organizzazione criminale la cui mobilità sociale è determinata dalla commissione di delitti. Tra questi i definiti "eccellenti" costituiscono mezzi di promozione sociale e di accrescimento del potere.

In base a quanto hanno riferito i collaboratori di giustizia, tutti i capimandamento del dopo guerra sono coloro che si sono distinti di più nella guerra di mafia; gli autori dei delitti eccellenti dei primi anni ottanta sono esattamente coloro che troviamo alla testa dei diversi mandamenti e delle relative famiglie nel 1992 o che occupano comunque gradi e posizioni

di rilievo nella gerarchia, a meno di scontri e conflitti che ne abbiano determinato la caduta.

Ma i suddetti elementi costituiscono pure un fondamentale riscontro alle dichiarazioni di Vincenzo Scarantino che sul conto degli imputati, sul loro ruolo criminale, sul loro curriculum sui rapporti interpersonali tra gli stessi ha riferito, esattamente, ciò che abbiamo appreso da una serie di altre fonti autonome, a partire da Cancemi che aveva cominciato a parlarne prima di Scarantino.

Fondamentale importanza per questa duplice valenza diretta e indiretta hanno le dichiarazioni di Tullio Cannella che i giudici di primo grado hanno, ingiustamente, trascurato. Rinviando agli specifici rilievi formulati nell'esposizione degli elementi offerti al processo da questo collaboratore, si deve ricordare che la sua intrinseca attendibilità non merita di essere messa in discussione, se si considera che si tratta di un soggetto esterno all'organizzazione, non formalmente affiliato che si è trovato coinvolto negli affari più delicati di essa, avendo dimostrato di essere un elemento assolutamente affidabile sul piano degli affari e, quindi, assunto come socio in affari dai Graviano e da coloro che l'avevano preceduto alla guida del mandamento.

Per questa riconosciuta affidabilità il Cannella si era dovuto piegare a fare da prestanome ai capi mafia di Brancaccio, territorio nel quale aveva trovato rifugio il leader corleonese Leoluca Bagarella.

Per tutti gli anni ottanta, ma soprattutto nei primi anni novanta, Cannella ospitava in villini e locali di sua pertinenza latitanti del calibro di Leoluca Bagarella, dei fratelli Graviano, di Ciccio Tagliavia. Tale sua posizione è confermata da altri collaboratori di indiscutibile affidabilità come Calvaruso e Grigoli.

L'importanza del ruolo del Cannella e la fiducia che questi capi nutrivano per lo stesso è provata dall'essere stato Cannella prescelto da uomini d'onore del mandamento di Brancaccio e da altri mandamenti per operazioni di vero e proprio riciclaggio di proventi di attività illecite.

Un personaggio, quindi, talmente affidabile da gestire latitanze di personaggi importantissimi, così abile nel campo degli affari da essere incaricato del reimpiego dei capitali da parte dei capi dell'organizzazione, ai quali era legato e per i quali fiduciarmente operava, circostanza che esclude che il Cannella potesse essere personaggio men che affidabile in tutti i campi.

Cannella ha reso dichiarazioni determinanti sia per l'individuazione di Aglieri e Graviano come autori e responsabili delle operazioni di via D'Amelio, assolutamente convergenti con quelle di Cancemi e di altri, sia a riscontro di Scarantino con riferimento a singoli compartecipi (Urso, La Mattina, Gambino).

Cannella ha, anzitutto, riferito i commenti di tale Filippo Messina operatore economico della zona di Brancaccio, personaggio ambiguo e in rapporti di connivenza e di affari con il milieu mafioso del mandamento di Brancaccio, soggetto con precedenti penali e giudiziari.

Il Cannella si trovava in macchina con il Messina il 19 luglio 1992, quando alla radio venne data la notizia della strage di via D'Amelio. Il Messina fece immediatamente riferimento ad Aglieri e Graviano come autori dell'attentato. Nessun peso può darsi alla smentita del Messina che, peraltro, non ha negato di essere stato con il Cannella nell'occasione di tempo e di luogo indicata da quest'ultimo. Sul punto il Cannella è assolutamente specifico e circostanziato ed è, pertanto, affidabile, anche perchè non aveva alcun motivo per inventarsi un colloquio nei termini in cui lo ha riferito:

Imp. CANNELLA T.: Nel 1992 io mi trovo nel mese di luglio al villaggio Euromare, perché, come è evidente, quella è la stagione estiva ed è la stagione in cui, essendo rimasti in proprietà della mia società, quindi non alienata a terzi, tutte le strutture sportive e commerciali dell'intero villaggio, chiaramente mi gestivo per conto della società questi eh... queste strutture di tipo economico e commerciale.

E io avevo venduto, e tra l'altro avevo rapporti con un tale Filippo Messina. Questo signor Filippo Messina è... titolare di una ditta che si chiama "Tutto per l'edilizia", lui e la moglie, "Tutto per l'edilizia", sito in viale Regione Siciliana, e fa angolo insomma quasi con una strada..., siamo nella zona di Santa Maria di Gesù.

Per la cronaca e per chiaramente delineare un attimino chi è questo Filippo Messina, dico che questo Filippo Messina è personaggio da sempre vicino prima a Stefano Bontade, poi successivamente eh..., è da sempre vicino al signor Ignazio Pullarà e al signor..., a tale Franco Zizzo, consuocero di uno dei signori Pullarà e, nello stesso tempo, aveva

Imp. CANNELLA T.: - rapporti..., rapporti credo forse per qualche cortesia, per qualche favore, come lui stesso mi diceva e come lui stesso manifestava, con il signor Benedetto Capizzi e con il signor Pietro Aglieri. Questo...

P.M. dott. DI MATTEO: - Sì. Signor Cannella...

Imp. CANNELLA T.: - E no! Io devo precisare il perché.

Lei mi ha detto cronologicamente,

P.M. dott. DI MATTEO: - Eh!

Imp. CANNELLA T.: - però questo Filippo Messina siccome può essere uno sconosciuto...

P.M. dott. DI MATTEO: - Ecco, che tipo di rapporti avevate e poi volevo capire se, per quanto è a sua conoscenza, questo Filippo Messina era ed è un uomo d'onore.

Imp. CANNELLA T.: - No. Questo io non lo so se è uomo d'onore assolutamente. So che ha offerto ospitalità a Ignazio Pullarà in villette che ha messo a disposizione di sua pertinenza, o che ne era nella disponibilità il signor Filippo Messina, che io gli avevo venduto presso il villaggio Euromare. Dico, poi però se fosse uomo d'onore o meno io questo non posso in coscienza assolutamente affermarlo. E, ripeto, in quell'epoca io col signor Filippo Messina, col quale avevo avuto rapporto eh... commerciali per acquisizione di materiali in questa sua attività..., ditta di fornitura di materiali, mi trovavo in macchina con lui e mi ricordo, per la precisione e per l'eventuale riscontro qualora si volesse fare, che era una Mercedes acquistata da circa un mese, due mesi massimo, nuova, di colore verde scuro metallizzato, e avevamo la radio accesa; la radio dà l'annuncio della strage eh... che si era consumata in via D'Amelio e il signor Filippo Messina, senza alcun motivo, alcuna ragione, mi disse: "Mi' - dice - l'hai sentito?", ci dissi: "Eh, hanno fatto saltare... - io [risatina] dico la verità pure come ho risposto io all'epoca al signor Messina - Va beh! L'hanno fatto saltare pure in aria" dissi, "Che ci posso fare?! Che cosa mi racconta, che mi interessa?!".

Il signor Messina mi disse in quel momento: "Eh,- dice - caro Tullio! - che non c'entrava niente, dice - Tu devi comportarti bene con i fratelli Graviano", e ci dissi: "Ma perché, come mi comporto?", "Eh, - dice - lo sai! I fratelli Graviano, Pietro Aglieri sono - dice - tutta una cosa, sono tutti assieme, stai attento dove metti i piedi.". Al che io dissi a questo signore, dissi: "Scusa, ma che c'entra che tu in questo momento mi fai questa battuta?!", lui mi rispose solo dicendomi: "Eh! Ma che sei cretino?! Che fai, non lo capisci?!", io lasciai sorvolare la cosa.

Quindi cronologicamente questo fu il primo episodio. Ma...

P.M. dott. DI MATTEO: - Scusi, signor Cannella, anche perché dobbiamo capire meglio, quindi questa conversazione avviene in...

Voi dove apprendete, dalla radio in macchina,

Imp. CANNELLA T.: - Sì. In macchina.

P.M. dott. DI MATTEO: - la notizia della strage?

Imp. CANNELLA T.: - Sì, sì, sì, sì.

P.M. dott. DI MATTEO: - E mi dica una cosa, lei, dopo queste cose che le riferì il Messina, che le disse: "Ti devi comportare bene con i Graviano, sono tutta una cosa con Aglieri", insistette per sapere il motivo perché proprio in quel momento il Messina le

diceva questo? **Imp. CANNELLA T.:** - No! Io feci solo quella domanda che ho detto poc'anzi, nel senso di dire: "Ma che c'entra che tu in questo momento mi stai facendo questo discorso, questo parallelismo?!".

P.M. dott. DI MATTEO: - E la risposta quale fu, se la ricorda?

Imp. CANNELLA T.: - Eh... E lui mi disse solamente: "Ché, sei cretino che non lo capisci?!", quindi chissà..., lui questo mi disse, e stop.

Io, dico, non andai oltre perché non avevo motivo di andare oltre.

Ma quindi cronologicamente questo è il primo fatto.

Filippo Messina in forza delle sue conoscenze, dei suoi rapporti di frequentazione e affari da elementi e indizi in suo possesso aveva capito che Aglieri e Graviano stavano rapidamente crescendo di peso nell'organizzazione e sempre in base agli elementi a sua disposizione attribuì, senza alcuna esitazione, a questi ultimi l'esecuzione della strage, commentando con il Cannella che da quel momento in poi – come abbiamo a lungo rilevato in precedenza - il peso specifico dei due all'interno e all'esterno dell'organizzazione sarebbe enormemente cresciuto, sicché per tutti coloro che giravano intorno ad essi si imponeva un atteggiamento di rispetto e asservimento maggiore di prima.

E' sufficiente andare ai contenuti dell'esame del Messina per avere conferma dell'attendibilità del Cannella. Messina non ha negato la possibilità di essersi trovato con Cannella quel giorno a bordo dell'autovettura, una Mercedes nuova, di cui aveva parlato Cannella; ha affermato di essere rimasto molto turbato dalla notizia della strage; che aveva fatto delle considerazioni dopo avere appreso la notizia, escludendo tuttavia la sua conoscenza con Pietro Aglieri e i fratelli Graviano, padroni del territorio in cui egli esercitava l'attività imprenditoriale. Al contempo è emerso che lo stesso era stato proposto sin dal 1983 per l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali antimafia, subendo il sequestro dei beni, nella qualità di cognato di un imprenditore, a sua volta imputato e condannato per associazione mafiosa. La mancata confisca dei beni

sequestrati in esito al procedimento rende incredibile la protesta di non conoscenza dei due imputati, tenuto conto che dal controesame del p.m. emergeva una evidente condizione di contiguità con imprese vicine ai Graviano e una chiara reticenza nell'affrontare i suoi rapporti con personaggi indiziati di prossimità all'organizzazione. Il Messina definiva il boss mafioso Benedetto Capizzi, con il quale risultava in relazioni, un povero disgraziato che guidava il camion; ha dichiarato di ignorare le relazioni mafiose di diversi suoi parenti; ha minimizzato la circostanza di avere dichiarato l'assunzione quale dipendente del fratello di Vincenzo Scarantino, Umberto, per aiutarlo ad uscire dal carcere. Una testimonianza che, laddove ha negato quanto asserito dal Cannella deve ritenersi priva di qualsiasi rilievo, perché costantemente sul filo dell'autoincriminazione, mentre è importante per quella parte nella quale ha potuto confermare Cannella.

Ma assai più importanti sono le notizie che il Cannella ha appreso da Leoluca Bagarella.

Il rapporto fiduciario tra il Cannella ed il Bagarella è incontestabile e riscontrato da collaboratori assolutamente affidabili come il Calvaruso. Dalla primavera del 1993 tra Cannella e Bagarella si sviluppava un rapporto quotidiano, improntato ad assoluta reciproca fiducia. Bagarella, uno dei latitanti più ricercati di Cosa nostra è ospitato, nascosto e protetto nel villaggio Euromare del Cannella, in una villetta attigua a quella del collaboratore, messaggi dallo stesso a disposizione.

Cannella ha spiegato, in modo chiaro e persuasivo, come nasceva questa fiducia nei suoi confronti, persona non formalmente affiliata a Cosa nostra, da parte del potente boss:

Poi... Questo rapporto risale a fine maggio, inizio giugno del 1993, questo mio primo rapporto con Bagarella.

Lo continuo in questo periodo e, all'inizio del mese di luglio, se la mia memoria non mi tradisce, io ho cominciato ad avere il rapporto quotidiano, 24 ore su 24 ore, con il signor Leoluca Bagarella perché gli fornii la ospitalità presso due ville attigue nel mio villaggio, che sarebbe quello che avevo realizzato (non mio perché era della gente che ha acquistato) nel villaggio Euromare che io avevo realizzato in Campofelice di Roccella, contrada Pista Vecchia.

E per questa frequenza che nasce con il signor Bagarella, il quale peraltro sapeva benissimo che io avevo avuto dei rapporti con Pino Greco Scarpa, inso..., insomma era informatissimo (era informatissimo sulla mia vita, sui miei fatti, sui miei antefatti, sulle mie vicissitudini giudiziarie, sulle mie disgrazie che mi erano capitate strada facendo), come peraltro era anche eh... informatissimo circa la mia affidabilità, circa la mia serietà dal punto di vista della... - come dire? - della fedeltà nei confronti di personaggi che frequentavo che erano a rischio, perché chiaramente trattasi di personaggi a rischio, nel senso di essere sottoposti a una cattura e anche a altri rischi, per cui di questo Bagarella già ne era in piena... piena..., era edotto in maniera piena.

Da questo rapporto con il signor Bagarella cominciano a nascere chiaramente determinati discorsi, inizialmente sui generis, ma che vertevano vuoi sul piano della organizzazione Cosa nostra stessa, in senso delle pecche che nella organizzazione strada facendo si erano commesse, delle falle che si erano aperte anche grazie al fenomeno... al fenomeno del pentitismo, e naturalmente anche a lotte intestine che potevano verificarsi all'interno dell'organizzazione criminale, sebbene ne parlavamo in modo generale, lui me ne parlava in modo generale.

Poi si parlava di strategia politica che Cosa nostra aveva attuato nei tempi passati, che aveva attuato nei tempi presenti al momento dei fatti che mi venivano raccontati, e quindi parliamo dell'anno 1993, quindi nell'epoca più recente, quindi dal '90-'91-'92-'93, a ciò che poteva invece delinarsi come nuova futura strategia politica.

Di questo ne parlava con me perché sapeva che io mi ero da sempre dedicato alla vita politica; sapeva che io avevo molte conoscenze di un certo livello, di un certo prestigio nell'ambiente politico, e non solo politico, e vuoi credo per una immeritata forse fiducia nei miei riguardi, o per una eccessiva valutazione da parte del signor Bagarella delle mie capacità di organizzatore, o delle mie - come dire - capacità di saper essere un buon trascinateur di popolo o di gente, un buon convincitore. Dico, questo bisognerebbe chiederlo al signor Bagarella, non a me.

Dal punto di vista mio, io ebbi nel signor Bagarella una fiducia considerevole e una stima altrettanto considerevole.

P.M. dott. PALMA: - Ma eh...

Imp. CANNELLA T.: - E quindi nacque questo rapporto.

Per cui da ciò si eh..., da cosa nasce cosa.

Ma perché Bagarella mi dà questa fiducia a me che non sono uomo d'onore?

Ma intanto c'è un motivo logico, ed è questo. Io che non ero ufficialmente combinato, che non facevo parte ufficialmente di alcuna famiglia mafiosa, chiaramente offrivo più garanzia al signor Bagarella dal punto di vista della segretezza del rifugio dove lui dormiva con la sua povera moglie in quel momento, quindi dove lui viveva effettivamente. Quindi non solo una tutela nei confronti di even..., delle forze dell'ordine che chiaramente cercavano perché lui era latitante, ma anche una tutela nei confronti degli stessi uomini d'onore di altre famiglie che naturalmente, non avendo un rapporto con me dal punto di vista della appartenenza ad una famiglia mafiosa che mi avrebbe chiaramente eh..., che sarebbe significato chiaramente un obbligo mio nei confronti di quella famiglia di appartenenza di dire: "Io ho Luca Bagarella ospite in una casa che io ho fornito", chiaramente ciò non poteva mai accadere, né io ero uno che andavo parlando a vanvera, per cui da questo punto di vista il signor Bagarella aveva maggiore sicurezza.

Quindi questo è un motivo che ritengo principale, oltre alla fiducia e alla conoscenza che già Bagarella aveva tramite sue informazioni, tramite sue cose, sul mio... sul mio conto.

E poi, ripeto, da questa frequenza è nata una fiducia, è nato un rapporto di stima reciproco, e da cosa - come dico - nasce cosa, per cui io ho ricevuto determinate confidenze e mi sono anche adoperato in questo senso.

P.M. dott. PALMA: - Volevo che lei chiarisse se, nel momento in cui concede l'ospitalità e copre la latitanza di Bagarella, lei è a conoscenza di avere di fronte Bagarella.

Imp. CANNELLA T.: - Dunque, io... all'inizio che frequento Bagarella, e stiamo parlando della fine maggio o inizio giugno del 1993, non ho conoscenza che trattasi di Bagarella. Ma nel corso... del tragitto che ho fatto in macchina con Fifetto Cannella per andare a trovare il signor Leoluca Bagarella, lo stesso Fifetto Cannella mi disse questa frase: "Caro Tullio, eh... tu capisci che ti sto portando da una persona che è... stimatissima da noi in maniera eccessiva"; mi disse pure: "Tu hai presente i fratelli

Graviano, sai chi sono?", ci dissi: "Certo, che... non lo so?!", "Eh! - dice - vedi che questa persona che andiamo a trovare è ancora al di sopra dei fratelli Graviano, ha più prestigio".

Quindi io seppi in maniera chiara ed evidente che mi incontravo con un personaggio, chiaramente facente parte della organizzazione Cosa nostra, ma che era di notevole spessore. Solo questo.

Però né avevo riconosciuto il signor Bagarella, né avevo scienza di chi fosse. Ma fu lo stesso Bagarella nel luglio, questione di 15 giorni così, insomma giù di lì eh... che si trasferì presso il villaggio, che lui stesso mi disse, per un doveroso..., lui mi disse: "Un doveroso rispetto a te che mi ospiti che sappi chi hai..., chi stai ospitando. Io sono Leoluca Bagarella - mi disse - se hai problemi me lo dici, io vado via, non ti creare problema di sorta". E, con sincerità devo dire, non fu né una minaccia, né un dirmi: "Ora sai chi sono, quindi se tu ora non vuoi ospitarmi io..., naturalmente ti troverai nei guai", ma me lo disse con la massima lealtà, sincerità. Per cui, ripeto, di questa ospitalità io ne fui contento, ne ho ricevuto anche beneficio, a onor del vero, per cui né ne ero - come dire - preoccupato e né l'ho fatto con malavoglia allora e, ripeto, in tutta questa storia - e potrei anche spiegare il motivo - non è che adesso di questo io me ne penta.

Non può negarsi che questo racconto ha tutte le caratteristiche per essere assolutamente attendibile: coerente, rigoroso, analitico, spontaneo, costante, dettagliato, disinteressato, non essendo la situazione processuale del Cannella, mai macchiatosi di fatti di sangue, tale da giustificare il rischio delle accuse che ha mosso ai principali imputati ma soprattutto la perdita di prestigio che le sue dichiarazioni hanno prodotto per Leoluca Bagarella che di lui si era fidatoⁱ.³²²

Abbiamo già lungamente esposto il tenore delle informazioni che il Cannella ha ricevuto dal Bagarella. Conviene richiamarle riassuntivamente per comodità

³²² Non è un caso che il Bagarella abbia rivolto al Cannella lancinanti e ingiuriosi epiteti. Ma lo stesso non ha potuto negare di essere stato ospite del Cannella sia al villaggio Euromare sia nel palazzo, a Palermo, dove abitava al momento del suo arresto. Al di là delle accuse postume a Cannella, quest'ultimo ed il Calvaruso erano i soli uomini dell'organizzazione che conoscevano dove risiedeva Bagarella. A Cannella, Bagarella aveva quindi affidato non solo la libertà ma anche la vita.

Il Cannella ha ricordato che nell'estate del 1993, aveva appena dato ospitalità al Bagarella, si verificavano continui episodi di danneggiamento nel suo villaggio Euromare. Cannella afferma che tali danneggiamenti si erano verificati nella rete di recinzione, che separava la zona destinata alle roulotte dal vero e proprio villaggio, in corrispondenza con la piazzola venduta a tale Di Cristina, da sempre intimo amico e socio di Franco Urso, odierno imputato.

Alle proteste del Cannella, il Di Cristina ed il cognato Calderone avevano risposto sprezzantemente di rivolgersi a Franco Urso.

A questo punto a Cannella non rimaneva che rivolgersi al suo protettore Bagarella che, per non esporsi in prima persona, e non far conoscere agli altri uomini dell'organizzazione il rapporto che manteneva con Tullio Cannella, in pratica per mantenere inalterato il segreto sulla sua abitazione, gli aveva suggerito di rivolgersi a Fifetto Cannella che sarebbe intervenuto per far ripristinare la rete a Urso.

Bagarella già in quell'occasione aveva riferito a Tullio Cannella che l'influenza che Fifetto era in grado di esercitare su Urso dipendeva da una "cosa importante" che i due avevano fatto insieme (dalla deposizione di Ferrante e dall'analisi dei tabulati telefonici sappiamo quale era stato il ruolo di Fifetto Cannella nella strage). Sempre nello stesso periodo e nei giorni successivi Bagarella e Cannella tornavano sul medesimo argomento della "cosa importante" compiuta da Urso e quella che era stata una mera intuizione di Cannella (la partecipazione di Urso e Fifetto Cannella alla strage Borsellino, essendo essi uomini di Graviano ed Aglieri ai quali aveva alluso il Messina) diventava un'esplicita informazione da parte del Bagarella. L'operazione importante alla quale aveva alluso in precedenza era proprio la strage di via D'Amelio, nella quale avevano avuto un ruolo importante non solo Fifetto Cannella e Urso ma anche i fratelli Graviano,

Natale Gambino, Pino La Mattina ed il gruppo Aglieri guidato dal capo mandamento.

Ed era proprio in ragione di questa precisa consapevolezza sul coinvolgimento nella fase esecutiva di questi soggetti che il Bagarella, in relazione all'arresto di Vincenzo Scarantino ed alle notizie che iniziavano ad emergere sulla condotta di Scarantino, che aveva portato gli inquirenti a mettersi sulle tracce degli autori della strage, si era lasciato andare al commento “ *ma proprio di questa cosa inutile si dovevano andare a fidare*”, che dava per scontato che effettivamente quei soggetti avevano attribuito a Scarantino un ruolo nelle operazioni che avevano portato alla strage.

Il racconto di Cannella non presenta sbavature ed imprecisioni, tali non potendosi considerare le incertezze nella esatta sequenza cronologica delle plurime confidenze ricevute da Bagarella. E anche il ritardo con il quale Tullio Cannella ha fornito queste indicazioni rispetto all'inizio della collaborazione si spiega con la ovvia ritrosia a parlare di episodi così gravi anche perché legati a tutte le confidenze che Cannella aveva ricevuto da Bagarella sugli aspetti “politici” della strage di via D'Amelio. Sappiamo, infatti, che è solo nel seguito della sua collaborazione che il Cannella ha fatto riferimento alle confidenze del Bagarella sul ruolo preminente del Graviano e di Aglieri nella strage, anche in forza dei loro legami politici. Cannella ha dichiarato di avere molto timore a parlare dei fatti concernenti la strage di via D'Amelio, per le implicazioni oscure e inesplorate che quest'episodio delittuoso tuttora presenta, e a sostegno delle sue paure ha ricordato le violenze ad opera di ignoti alle quali era stata assoggettata la madre ultra ottantenne, ridotta in fin di vita, come mezzo di intimidazione nei suoi confronti.

Mi disse, peraltro, che era facilissimo di tutto a dare a unici responsabili il cognato signor Salvatore Riina, ma che vi erano altre responsabilità e nella fattispecie i fratelli

Graviano, che erano stati incaricati di intessere dei rapporti con personaggi del mondo economico-imprenditoriale-politico [pausa] e talvolta anche con esponenti di... della Massoneria, si erano - come dire - montati un pochettino il cervello e avevano considerato questo loro incarico come una loro preminenza e una loro presa di posizione superiore in seno all'organizzazione Cosa nostra.

E per cui mi disse chiaramente che, in riferimento alla strage Borsellino, vi erano altre responsabilità e che trattavasi di una cortesia fatta ad altri personaggi di cui, per tranquillità di questi personaggi, in parte già ne ho fatto il nome all'Autorità Giudiziaria, ma che non posso fare in questa sede per ovvi motivi di... di indagine e di accertamento chiaramente delle mie dichiarazioni.

Tutte le indicazioni fornite dal Cannella sul villaggio Euromare sono state riscontrate in base alle indagini di polizia (teste Bo). In particolare ha avuto conferma l'episodio iniziale riferito dal Cannella a proposito dei danneggiamenti della rete di recinzione, proprio in prossimità del punto in cui il prefabbricato del Calderone era separato dalla rete dalla piazzola di sosta del Di Cristina.

Le informazioni che il Cannella ha ricevuto dal Cannella non possono che essere attendibili per l'importanza del personaggio, il suo ruolo nell'organizzazione, la sua partecipazione alla strage di Capaci e alle stragi del continente che, quando parlava con Cannella, aveva appena realizzato con i fratelli Graviano e per essere in quel momento il personaggio più importante di Cosa nostra insieme con il Provenzano, dopo l'arresto del cognato Salvatore Riina.

Né le informazioni del Bagarella possono essere messe in dubbio per il **giudizio** storico che egli dava sul ruolo relativo del cognato Riina rispetto agli altri capi mandamento nella approvazione e nel perseguimento della strategia stragista.

Le affermazioni di Bagarella mentre da un lato confermano che tutto il corpo dell'organizzazione era risolutamente consentaneo rispetto alla realizzazione delle singole azioni criminose, dall'altro mirano non

certamente ad escludere la responsabilità di Riina ma soltanto a contestare gli atteggiamenti di chi in quella fase, (e ne abbiamo tracce in molte testimonianze, tra cui quelle di Brusca e Cucuzza), cercava di caricare sul Riina la prevalente responsabilità per la decisione sulle stragi.

Ciò che Bagarella voleva sostenere con Cannella era semplicemente il consenso attivo e consapevole di tutti i capi ed il fatto che Riina non avesse dovuto imporsi con alcuno, essendo in molti casi scavalcato dagli altri nel procedere alla deliberazione ed esecuzione della strage. E di ciò abbiamo conferma in molte altre dichiarazioni, dalla consapevole soddisfazione manifestata da capi detenuti in carcere alla notizia della prima strage, all'affermazione di Raffaele Ganci, riferita da Cancemi, secondo cui la deliberazione di uccidere il dr. Falcone, questa volta non si sarebbe dovuta sospendere a nessun costo.

Va, quindi, ribadito che non sussistono concreti interessi del Cannella ad inquinare il quadro probatorio con dichiarazioni che non corrispondano alle sue effettive conoscenze.

Era già stato ammesso a programma di protezione ed in stato di libertà quando aveva iniziato a rivelare le sue conoscenze sulla strage di via D'Amelio. Non aveva motivi di astio nei confronti di Aglieri e La Mattina. Le ragioni del dissenso con Urso e Gambino erano risibili e la pacificazione era avvenuta da tempo.

Con i Graviano non ha nascosto di avere avuto motivi di astio e rancore; ma proprio la franca ammissione di questo stato d'animo, peraltro giustificato e spiegato con i rapporti di affari e con l'atteggiamento estorsivo, analiticamente illustrato, che gli stessi avevano avuto nei suoi confronti, permette di escludere che le sue dichiarazioni nei confronti del Graviano possano essere state frutto di quell'astio.

Ma altre fonti riportano ai gruppi di Graviano ed Aglieri come responsabili centrali della strage.

In particolare di fondamentale importanza è la testimonianza di Antonino Galliano, la cui deposizione appare pienamente attendibile. Il contrasto con il Cancemi sulla sua presenza o meno al brindisi finale in casa Priolo la sera del 19 luglio dopo la strage e sulla sua presenza, sia pure fugace e passiva vicino alla casa del dr. Borsellino la mattina del 19 luglio (Cancemi afferma di averlo visto in macchina la mattina ma non gli attribuisce nessun concreto ruolo operativo, per cui fermo restando che anche alla stregua delle dichiarazioni del Cancemi non si intravede alcun profilo di responsabilità non ammessa) va risolto in suo favore.

E' verificabile come Cancemi sulla presenza del Galliano si sbaglia e tale errore trae origine dal fatto che il Galliano aveva partecipato alla strage di Capaci (ed avrebbe in effetti dovuto partecipare anche a quella di via D'Amelio); era di regola operativo insieme ai cugini Ganci che avevano partecipato intensamente al pattugliamento e al pedinamento della macchina del dr. Borsellino, domenica mattina 19 luglio, e che il Cancemi aveva notato distintamente mentre l'accento al Galliano era vago e fuggevole (l'avrebbe visto fugacemente all'interno di una macchina). E' il Galliano stesso a spiegare l'errore in cui era incorso Cancemi: questi avrebbe sovrapposto l'episodio del 1989, quando il Galliano aveva effettivamente partecipato al pedinamento in occasione del tentativo, poi non riuscito, di uccidere il dr. Borsellino al quale avevano partecipato proprio il Cancemi e gli uomini della Noce)ⁱⁱ³²³.

Galliano ha reso una testimonianza sincera ed improntata ad autentico pentimento interiore (v. sentenza impugnata nella parte relativa, non oggetto di specifica impugnazione).

³²³ D'altra parte Cancemi appare in assoluta buona fede, poiché lo stesso Galliano ha dichiarato che il Cancemi aveva commesso nel corso della sua collaborazione un altro errore che lo riguardava, questa volta in suo favore, avendo indicato Stefano Ganci al suo posto nell'episodio dell'omicidio di Anselmo Salvatore. Egli stesso si era poi accusato dell'omicidio scagionando il cugino, a dimostrazione che si tratta di un collaboratore del tutto affidabile.

Tutte le risultanze processuali escludono che il Galliano possa avere avuto il protagonismo, assai marginale indicato da Cancemi, che certamente sul punto ricorda male anche perché il pedinamento del precedente tentativo di attentato fu svolto nella stessa zona oggetto di osservazione e pedinamento nel 1992 (testimonianze di Rita Galliano e Antonino Recupero, ma è soprattutto Ferrante che esclude la presenza di Galliano al pattugliamento). Per altro verso il racconto di Galliano, su confidenze di Domenico Ganci, sulle modalità con le quali il Ganci comunicava per telefono con il gruppo appostato in via D'Amelio (uso di una frase convenzionale), coincide pienamente con il racconto di Ferrante.

Si deve rilevare come il Galliano non fosse accusato prima della collaborazione di gravi delitti (era in carcere per una rapina); la sua adesione ai valori mafiosi è sempre stata relativa sia per il suo livello culturale che per l'opportunità di frequentare ambienti "normali" in quanto impiegato di banca. Egli aveva iniziato a collaborare quando aveva ricevuto comunicazione dell'ordinanza di custodia cautelare per la strage di Capaci, nella quale aveva svolto funzioni logistiche di pedinamento; dopo un'iniziale fase travagliata del tutto comprensibile, aveva ammesso tutte le sue responsabilità e riferito i fatti di cui era a conoscenza su quell'episodio. Ha fornito fondamentali notizie su gli omicidi nei quali era stato coinvolto ed in particolare sul misterioso omicidio dell'ex sindaco di Palermo Insalaco, su altri omicidi dei quali nessun altro collaboratore aveva parlato in precedenza (omicidio Albanese), fornendo altre notizie inedite quali i progetti omicidiari di Cosa nostra nei confronti dei prof. Galasso e Di Miceli, che egli aveva contribuito a sventare, a rischio della vita, fornendo deliberatamente notizie false sui risultati del pedinamento che aveva svolto. Pur "de relato" le notizie di Galliano sono rilevanti perché la sua fonte, Domenico Ganci, è assolutamente primaria, attendibile e fedele per quanto si dirà; perché la specie di confidenze ricevute sono congruenti con il

contenuto, le forme ed il modo di circolazione di notizie all'interno del gruppo mafioso (accenni, allusioni, analogie per fare comprendere con il minor numero di espressioni esplicite).

La testimonianza del Galliano, sotto questo profilo, è importante perché permette di dislocare con esattezza i ruoli di ciascuno dei mandamenti partecipanti alla strage, permettendo di escludere Porta Nuova, Noce (i Ganci) e S. Lorenzo (Biondino Biondo Ferrante), impegnati in compiti logistici di pedinamento e comunicazione, dalla presenza nel commando appostato in via D'Amelio, che quindi doveva essere necessariamente composto solo da uomini di Aglieri Greco e Graviano.

Il Galliano ha spiegato come si sia trovato coinvolto in Cosa nostra per la parentela con i Ganci ai quali non aveva potuto dire di no.

Ha spiegato con acutezza le dinamiche interne alla famiglia della Noce e ha fornito attendibili ragioni della sua amicizia con Domenico e Stefano Ganci.

I due fratelli si contrapponevano al padre e all'altro fratello Calogero ma soprattutto a Francesco Paolo Anzelmo, sottocapo, per il quale Mimmo Ganci nutriva rivalità e gelosia, tanto da essere riuscito ad ottenere nel 1992 il consenso del padre alla sua soppressione. Per questa ragione Anzelmo era stato tenuto all'oscuro di tutte le vicende relative alle stragi (come ha appunto affermato Anzelmo), essendo la sua stella ed il suo prestigio ormai in declino.³

Galliano ha confermato che da anni era stato incaricato di effettuare il pedinamento di personaggi eccellenti, tra cui anche il dr. Borsellino, che l'organizzazione di volta in volta prendeva di mira. Ha spiegato come fosse intimamente contrario a queste azioni e come, a rischio della propria vita, cercasse di non riferire tutte le notizie che acquisiva.

³ Incidentalmente Galliano, come del resto prima Cannella e molti altri, ha fornito conferma dell'interesse con il quale gli uomini d'onore emergenti guardavano e aspiravano alla partecipazione ai delitti eccellenti, essendo tale coinvolgimento non solo occasione di maggiore prestigio e potere ma anche l'indice del grado di considerazione che ciascuno di essi godeva nell'organizzazione e quindi il segnale dell'essere in ascesa o in discesa nella gerarchia sociale, situazione quest'ultima che comportava, poi, evidenti rischi per la vita.

Ha ricordato l'intensificazione di questa attività nel corso del 1992 quando l'organizzazione (fonte: Raffaele Ganci) aveva abbracciato la decisione della "pulitina di piedi" contro quanti avevano consentito l'esito processuale finale del maxi-uno.

Galliano, per il suo stretto rapporto con Mimmo Ganci e per la situazione in cui si trovava all'epoca il medesimo Ganci, insofferente all'autorità paterna e desideroso di autonomia, è portatore di fondamentali conoscenze sul gruppo che ha eseguito l'attentato.

Sappiamo (v. sentenza sul punto) come il collaboratore si sia sottratto all'impegno di partecipare al pedinamento al quale l'aveva invitato Raffaele Ganci per quella domenica, circostanza che conferma come gli organizzatori della strage avessero appurato con certezza mediante l'intercettazione che quella domenica Paolo Borsellino si sarebbe recato in via D'Amelio. Sappiamo, si veda sul punto la sentenza di primo grado, come egli ricevette nel suo luogo di lavoro in banca la visita dei cugini Stefano e Mimmo Ganci, pochi minuti prima dell'esplosione. I due avevano appena terminato il loro pedinamento e avevano comunicato agli uomini in via D'Amelio il passaggio della blindata del dr. Borsellino; ripiegando, avevano suonato presso la sede centrale della Sicilcassa in via Cordova ove Galliano stava lavorando, raccontandogli ciò che avevano appena fatto; congedandosi gli avevano detto " sentiti o' botto".

La prima notizia rilevante offerta da Galliano concerne il fatto che il cugino Mimmo Ganci gli aveva confidato che appena avevano visto muovere le macchine verso le nove del mattino, aveva telefonato agli uomini appostati sul luogo dell'attentato. Ganci non attese di comprendere la direzione che il corteo di auto avrebbe preso ma telefonò subito.⁴ Fu quindi costretto a fare una controtelefonata quando si resero conto che il corteo non si sarebbe recato in via D'Amelio, avendo preso la direzione dell'autostrada e quindi

⁴ Segno che chi aveva organizzato il pattugliamento riteneva già che il corteo di sarebbe diretto in via D'Amelio e non in altra direzione.

del mare. Ganci gli spiegò che il Biondino aveva pedinato il corteo e aveva appreso che si era recato a Carini.⁵

Le altre rivelazioni di Mimmo Ganci avvennero immediatamente dopo.

Ganci confermò la partecipazione al pattugliamento sua e del fratello Stefano e indicò anche il padre Raffaele, Cancemi, Ferrante con ruoli congruenti con le dichiarazioni degli stessi Ferrante e Cancemi.

Poi, sui partecipanti alla strage, ecco le precise ed in equivoche indicazioni:

P.M. DOTT. DI MATTEO: - Ha parlato poi di questa telefonata, una telefonata e una controtelefonata. Allora, io vorrei capire da quali telefoni sono partite la telefonata e la controtelefonata, sempre se lei lo sa e a chi telefonavano?

Imp. GALLIANO A.: - Cioè Mimmo Ganci mi spiego che avevano fatto un errore e quindi avevano dovuto, non so chi, non mi spiego chi, se l'aveva fatto lui o l'aveva fatto qualche altro, che quando avevano visto muovere le macchine del dott. Borsellino avevano telefonato al numero che loro dovevano telefonare e cioè alla persona che si trovava nel luogo dove poi dovevano porre in essere, diciamo, l'attentato e quindi quando poi hanno visto che la macchina non andava verso via Principe Paterno, cioè a scendere, aveva girato per via Delle Alpi, avevano dovuto fare subito la controtelefonata

P.M. DOTT. DI MATTEO: - Le disse Mimmo Ganci chi era questa persona alla quale stavano telefonato, avevano telefonato?

Imp. GALLIANO A.: - No, Mimmo Ganci mi spiego che le persone che si trovavano sul posto dell'attentato erano persone, diciamo, dell'altra parte della città. Mi spiego che erano del Brancaccio, S. Maria di Gesù, cioè come riferimento ai Graviano e Aglieri, diciamo, alla sua famiglia. Mi fece anche un paragone, dice: "Toto Riina aveva adottato nelle due stragi la stessa tecnica che aveva adottato per i due omicidi Cassara e Montana. L'omicidio Montana era stato fatto, appunto, dal gruppo di fuoco Graviano - Aglieri e c'erano le famiglie dall'altro lato; mentre l'omicidio Cassara era stato posto in essere dalla famiglia della Noce di Portanuova, Resuttana e S. Lorenzo; cioè fece questo termine di paragone, cioè che le persone che si trovavano..., cioè, diciamo, che loro, Portanuova e quindi La Noce e la famiglia del Biondino di S. Lorenzo erano stati

⁵ Galliano ha chiarito che era stato egli stesso, memore di precedenti pedinamenti, che aveva suggerito al cugino di tenere conto che se il corteo avesse preso la direzione di via Delle Alpi molto probabilmente si sarebbe indirizzato verso Carini e che il cugino gliene diede atto.

adoperati come punto di appoggio, di sostegno alle persone che si trovavano già sul luogo dove dovevano porre in essere materialmente l'attentato

P.M. DOTT. DI MATTEO: - Lei ha dato questa indicazione sulla suddivisione dei compiti per famiglia o per mandamenti . Volevo capire una cosa: quando le riferì Mimmo Ganci che la strage di via Damelio, che sul posto, cioè sul posto dell'attentato c'erano le famiglie dell'altro lato, le disse espressamente che erano le famiglie che facevano capo a Aglieri Pietro ed ai Graviano?

Imp. GALLIANO A.: - Lui mi disse che..., cioè perché era notorio chi aveva posto in essere, diciamo, l'omicidio Cassara e l'omicidio Montana, messo a punto che le famiglie di Brancaccio e S. Maria di Gesù, cioè come riferimento in quel periodo i capi mandamento erano i Graviano e gli Aglieri, fece questa precisazione, cioè come Toto Riina aveva adottato quella suddivisione, cioè per dividere il gruppo di fuoco, cioè per fare dimostrazione, cioè fare vedere che l'uno era valido quanto l'altro, nel mettere in atto, diciamo, l'omicidio della stessa portata. Quindi mi fece questa spiegazione

P.M. DOTT. DI MATTEO: - Dandole questa spiegazione le disse chi, lei ci ha già detto, aveva voluto questa suddivisione dei compiti?

Imp. GALLIANO A.: - Sì. Salvatore Riina

P.M. DOTT. DI MATTEO: - Le disse se questa suddivisione dei compiti riguardava Capaci e via Damelio? Era stata data in un unico contesto da Riina, cioè se Riina l'aveva deciso in un unico momento: "Falcone lo fanno questi e Borsellino lo fanno gli altri"?

Imp. GALLIANO A.: - No, questo no

P.M. DOTT. DI MATTEO: - Questo non glielo disse. Lei sapeva chi aveva ammazzato il dott. Cassara?

Imp. GALLIANO A.: - Mimmo Ganci mi disse: "Il dott. Cassara l'abbiamo ammazzato noi, con Portanuova, Resuttana e S. Lorenzo ". Ma non mi fece i nomi specifici dei componenti ma mi fece riferimento alle famiglie mafiose che vi avevano partecipato

P.M. DOTT. DI MATTEO: - Ecco. In quel contesto le fece riferimento anche a chi aveva ucciso il dott. Montana o lei già era a conoscenza di questo..?

Imp. GALLIANO A.: - No, mi fece la contrapposizione, il paragone, cioè il dott. Montana era notorio che l'avessero fatto quelli dell'altro lato, perché ci furono delle

lamentare, perché a quanto pare non doveva morire così, subito il dott. Montana. Cioè io ho assistito anche a diversi discorsi tra mio zio e il Cangemi che si lamentavano di questo fatto e cioè che le famiglie dell'altro lato erano state precipitose nell'uccidere Montana e quindi loro avevano dovuto accelerare poi l'omicidio di Cassara`

P.M. DOTT. DI MATTEO: - Senta, questo particolare che Mimmo Ganci le riferì glielo disse spontaneamente o fu lei a fare delle domande?

Imp. GALLIANO A.: - No, io non dovevo fare domande; cioè Mimmo Ganci mi faceva delle confidenze ma doveva essere lui di sua spontanea volontà a dirmele. Se io invece facevo la domanda probabilmente non mi avrebbe risposto

.....

Imp. GALLIANO A.: - Volevo appunto specificare meglio e quindi far comprendere meglio la mia dichiarazione. Cioè quando Mimmo Ganci mi spiega e quindi mi dice Aglieri e Graviano, le famiglie all'altro lato. Alla domanda diciamo delle persone specifiche, chi era materialmente la', cioè io so che Mimmo Ganci mi dice: sono Graviano e Aglieri, le famiglie dell'altro lato. La domanda del Pubblico Ministero nella contestazione che mi fa l'avvocato, e' se io sapessi le persone specifiche presenti. Io non so le persone, so chi e' gli autori, diciamo chi sono la', chi dirige la': sono gli Aglieri e Graviano, le famiglie dell'altro lato. Loro avevano questo compito. Cioè non so le persone chi erano presenti, in questo senso.

PRES.: - La domanda che aveva proposto l'avvocato anche originariamente e che ha sollecitato di chiarire attraverso la contestazione era anche: questi nomi di queste famiglie le vennero fatti espressamente o le ha dedotti lei da un riferimento territoriale?

Imp. GALLIANO A.: - Oltre che Mimmo Ganci mi dice, cioè quando mi spiega Aglieri e Graviano, quindi le famiglie dell'altro lato, quindi io già comprendo chi sono le famiglie dell'altro lato, e mi dice anche, mi fa il nome di Aglieri e Graviano, cioè che sono loro diciamo i punti cardini su cui si poggia Riina per porre in essere questo attentato. E quindi le famiglie dell'altro lato, intendendo le famiglie dell'altro lato. Poi il P.M. mi domanda chi erano presenti, io non so chi erano presenti. Non so le persone che erano presenti.

.....

AVV. DI GREGORIO: - Io le volevo chiedere l'ultima cosa. Tra le regole dell'associazione Cosa nostra, diciamo che le sono state illustrate, se le sono state illustrate o che, che comunque lei ha appreso, ha mai sentito parlare dell'obbligo tra i consociati, cioè tra uomini d'onore e l'obbligo di dire la verità?

Imp. GALLIANO A.: - Sì, tra uomini d'onore si

AVV. DI GREGORIO: - In relazione a tutti i fatti di cui abbiamo parlato adesso, che lei sappia era mai caduta in desuetudine questa regola. Le ha comunicato mai qualcuno che invece si poteva fingere, filare o dare scuse diverse, giustificazioni diverse, mentire comunque fra uomini d'onore?

Imp. GALLIANO A.: - No

AVV. DI GREGORIO: - O astrattamente la regola che lei sappia e' sempre valida?

Imp. GALLIANO A.: - La mia regola e' quella, io non so se ci sono stati altri problemi o no, Cioe' si filava a un uomo d'onore solo quando lo dovevano ammazzare, ma in senso di filare, di magari perche' lo dovevano portare in un posto per metterlo nell'acido, ma insomma

AVV. DI GREGORIO: - Chiedo scusa, invece in relazione a fatti, che ne so, di paura, di opportunita' ecc. non si diceva mai bugie? Lei non ha detto una bugia quando ha inventato di aver avuto il turno per paura di essere preso, di partecipare alla strage di Borsellino?

Imp. GALLIANO A.: - Io ne parlo soltanto con Mimmo Ganci e Stefano Ganci, quindi e' una cosa ristretta fra di noi, fra noi tre

AVV. DI GREGORIO: - Che sono uomini d'onore, no?

Imp. GALLIANO A.: - Sì, dico, siamo tutti e tre, e la chiusa rimane chiusa fra di noi tre. Difatti Mimmo Ganci non, mi dice: "va bene, non ti preoccupare, nessuno sapra' questo discorso".

AVV. DI GREGORIO: - No, non ho capito, signor Galliano, chiedo scusa. Dico, la regola vale se si e' in piu' di tre oppure la regola della circolazione delle notizie, sul piano della circolazione, l'obbligo vale per tutti gli uomini d'onore?

Imp. GALLIANO A.: - Siamo all'interno di una famiglia di cui c'e' una spaccatura, di cui noi tre siamo diciamo l'opposto dell'altra fazione

Galliano ha pure dato ampia conferma del modo e delle ragioni sulla base delle quali il Riina sceglieva i mandamenti che dovevano eseguire gli omicidi eccellenti, riferendo che quando si rivolgeva ai mandamenti di Brancaccio e S. Maria di Gesù lo faceva tenendo conto della loro particolare compattezza e unità, circostanza che lo portava quindi a tenerli insieme in occasione di questi delitti.

Evidente l'efficacia integrativa e confermativa di questo racconto con il quadro che abbiamo illustrato in precedenza:

PRES.: - Lei ha fatto riferimento al paragone che le fu portato nella distribuzione degli incarichi tra le due stragi a quelle degli omicidi Cassara' e Montana, nella ripartizione tra le famiglie, ha detto che era notorio. C'erano dei rapporti particolari tra queste famiglie che lei ha indicato. Perche' si distingueva questa parte della citta'?

Imp. GALLIANO A.: - diciamo i due gruppi di fuoco, da un lato, da quel lato e da questo lato. Cioe' per dare diciamo dimostrazione che l'un con l'altro erano sullo stesso livello dal punto di vista

PRES.: - Erano riunioni occasionali oppure erano riunioni stabili, collegamenti stabili tra questi gruppi?

Imp. GALLIANO A.: - Diciamo, Toto' Riina si avvaleva di questi gruppi a seconda della esigenza, per un determinato, cioe' dava la distribuzione di un omicidio o all'uno o all'altro. In questo senso

PRES.: - Ma poteva creare un gruppo qualunque pigliando una famiglia o un altro o faceva riferimento a collegamenti che gia' esistevano?

Imp. GALLIANO A.: - Erano compattati in questa maniera, cioe', era tutto una cosa pero' quando c'era un omicidio eclatante, importante, o partecipavano tutti o a seconda com'erano combinati se ce ne era un altro come Cassara' e Montana diciamo li ha distribuiti, in questo senso. Perche' poi tutti volevano partecipare, in questo senso. Per evitare che ci fosse discordanza fra le varie famiglie

.....

Dal brano che segue si ha chiarissima la prospettiva della distribuzione degli incarichi nelle due stragi, secondo quanto abbiamo verificato in precedenza

AVV. MAMMANA: - Rispetto ai due poli, per la ripartizione delle due stragi, come si si collocavano Cangemi, Ganci e Biondino?

Imp. GALLIANO A.: - Cangemi, Ganci e Biondino sono gli uomini piu' vicini a Toto' Riina e che sia nell'uno che nell'altro caso sono stati adoperati da un punto di vista logistico diciamo, dell'attentato, cioe' pedinare prima Falcone e pedinare Borsellino, nelle stesse funzioni

AVV. MAMMANA: - Lei li colloca in uno o nell'altro polo, o come fase intermedia?

Imp. GALLIANO A.: - Non c'erano due poli, era tutto un polo pero' nell'atto della materialita' dell'eccidio erano gruppi diversi, solo questo. Pero' nel pedinamento sono le stesse persone

Si tratta di indicazioni chiare e puntuali, pienamente attendibili per le qualità del collaboratore, per la coerenza, il rigore, la precisione delle risposte ed il disinteresse, l'assenza di qualsivoglia malanimo verso gli imputati e per l'intrinseca attendibilità del contesto in cui si inseriscono, tenuto conto che anche Calogero Ganci ha confermato gli intimi rapporti tra il fratello Mimmo ed il Galliano e ha ricordato l'esistenza di quella divisione all'interno della famiglia che portava ragionevolmente Mimmo Ganci a confidarsi con il Galliano che considerava suo stretto alleato nella lotta contro l'Anselmo, che della strage, appunto, non sapeva nulla.⁶

Le provalazioni di Mimmo Ganci su Graviano ed Aglieri, il riferimento analogico alle stragi Montana-Cassarà e l'associazione degli autori della strage di via D'Amelio ai mandamenti di Brancaccio e di S.Maria di Gesù, che avevano eseguito l'omicidio del commissario Montana, danno indicazioni assolutamente convergenti e attendibili che individuano con ragionevole certezza i capi mandamento che hanno materialmente organizzato e partecipato alla fase saliente dell'attentato di via D'Amelio. Vanno, infine, ricordate, per concludere sul punto le dichiarazioni di Pasquale Di Filippo.

Il Di Filippo ha ricordato che quando propose a Bagarella di uccidere Aglieri - ed altri due uomini a lui vicini-, perchè dopo le stragi del 1992 si era defilato, chiudendosi nel suo mandamento e disinteressandosi, in parte, delle vicende dell'organizzazione (puntuale riferimento anche in altri collaboratori, ad esempio Cannella), si sentì rispondere che Aglieri non poteva essere toccato perché aveva commesso la strage Borsellino.

⁶ Non rifluisce sull'attendibilità del Galliano la circostanza che in un primo momento lo stesso per salvare Stefano Ganci, il cugino sofferente al quale lo legava un affetto fraterno, si fosse nel suo racconto collocato al posto dello stesso Stefano, dato che quest'ultimo era stato coinvolto nella responsabilità per causa sua, essendosi fatto sostituire nel pattugliamento proprio dal cugino. Il Galliano ha rettificato subito le iniziali dichiarazioni e ha spiegato di averle rese per un insostenibile rimorso per l'omicidio del dr. Borsellino, del quale si sentiva responsabile per non aver fatto nulla per impedirlo.

Di Filippo Emanuele dal suo canto ha confermato di avere conosciuto Vitale Salvatore, come uomo vicino ai Graviano, (sul punto conformi riferimenti in Cancemi e Ganci) e che di quest'ultimo in carcere si diceva che fosse addentro alla strage di via D'Amelio (fonte: Sacco Antonio) e che se si fosse pentito avrebbe "rovinato tutti". Identiche considerazioni possono trarsi dalle dichiarazioni di Salvatore Grigoli.

Anche Siino ha riferito che in carcere Vincenzo e Raffaele Galatolo gli avevano indicato con certezza come i mandamenti di Pietro Aglieri e di Giuseppe Graviano avevano organizzato ed eseguito la strage di via D'Amelio.

Vale la pena di ricordare, ancora, che Francesco Di Carlo, riferendo la confidenza telefonica del cugino Nino Gioè ha dichiarato che costui gli aveva riferito che la strage di via D'Amelio era stata fatta dai mandamenti "vicini", dovendosi in questa espressione ricomprendere il mandamento di S. Maria di Gesù.

2. *La composizione dei due gruppi facenti capo a Pietro Aglieri, Carlo Greco e a Giuseppe Graviano. L'attribuibilità logica di ruoli operativi nella strage agli odierni imputati in base al loro curriculum criminale e alla posizione occupata nella gerarchia del mandamento secondo le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia.*

Una serie convergente ed inequivoca di prove dichiarative e critiche indicano in Giuseppe Graviano, Pietro Aglieri e Carlo Greco,⁷ quest'ultimo nella qualità accertata di

⁷ Ferrante ha precisato che Aglieri e Greco arrivavano sempre insieme alle riunioni sicchè nonostante si dicesse fossero l'uno capo e l'altro sottocapo, erano indistinguibili sotto il profilo delle funzioni e delle cariche. Anche

correggente del mandamento di S. Maria del Gesù, i responsabili dell'esecuzione della strage, in quanto capi e dirigenti dei mandamenti ai quali il Riina assegnò l'incarico operativo in applicazione della sua politica di governo dell'organizzazione che imponeva di assegnare la seconda strage ai mandamenti dotati di grande capacità operativa e militare che alla prima non avevano partecipato sul piano esecutivo, occorre verificare se sussistano elementi di prova che consentano di inferire sul piano logico con rilevante grado di probabilità prossimo alla certezza quali uomini dei due mandamenti abbiano materialmente partecipato alla strage, coadiuvando i rispettivi capi mandamento.

Disponiamo di prove certe sul funzionamento di Cosa nostra con riferimento all'assegnazione di incarichi esecutivi concernenti gli omicidi che portano necessariamente a pensare che a un delitto così grave, difficile, complesso rischioso e che comportava rilevanti assunzioni di responsabilità dovessero necessariamente partecipare gli uomini di stretta e assoluta fiducia del capo mandamento.

La scelta degli uomini da associare in un'impresa della massima importanza e difficoltà per il gruppo di riferimento deve ragionevolmente obbedire, in base a consolidate massime di esperienza sia in campo criminale che in campo militare e più in generale nelle imprese di gruppo, a due criteri convergenti: disporre sul campo degli uomini migliori che, in quanto tali, già fanno parte del ristretto giro degli uomini di fiducia del capo e promuovere il prestigio ed il potere all'interno dell'intera organizzazione per quei fedelissimi emergenti per i quali l'inserimento nel commando operativo rappresenta la ricompensa ed il premio più ambito per la fedeltà al capo.

Ciò premesso si deve procedere alla sintesi degli elementi, desunti dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, che indicano in modo convergente e costante nelle figure degli odierni imputati gli uomini che possedevano le suaccennate qualità.

Le dichiarazioni dei collaboratori sul conto degli odierni imputati sono state così reiterate, costanti e specifiche da fornire certezza che Aglieri Greco e Graviano, incaricati di eseguire la strage, dovendo ricorrere all'aiuto di persone di loro assoluta fiducia per assolvere a compiti delicati nello svolgimento dell'azione esecutiva, dovevano necessariamente rivolgersi proprio alle persone degli odierni imputati che più di ogni altro presentavano in misura adeguata all'impegno richiesto i requisiti indispensabili: affidabilità, fedeltà, sperimentazione in precedenti eclatanti, impegnative, delicate e rischiose operazioni delittuose, competenza tecnica, coraggio, disponibilità, titolarità di grado elevato nella gerarchia del mandamento.

Questo modo di procedere è giustificato da quanto hanno riferito i capimandamento

Cancemi aveva dichiarato che Greco e Aglieri comandavano entrambe allo stesso modo. Per Giovanni Drago, Carlo Greco, abile raffinatore di eroina, legato ad Aglieri aveva la stessa importanza e svolgeva le stesse funzioni di quest'ultimo. Anche per Baldassarre Di Maggio i due partecipavano spesso insieme alle riunioni di commissione.

divenuti collaboratori, ed in particolare il Brusca avanti a questa Corte, sul modo in cui il capo incaricato di un delitto eccellente sceglie i collaboratori esecutivi:

PRESIDENTE: - Quindi in generale possiamo dire, in base alla sua esperienza, che dovendo compiere un delitto importante e complesso, il capomandamento incaricato individua, recluta le persone che lo devono aiutare tra chi? Fra quelli piu' vicini? Fra quelli piu' efficienti? Fra quelli piu' capaci? Fra quelli con cui ha commesso...

BRUSCA GIOVANNI: - Quelli che lui ritiene...

PRESIDENTE: - Quelli che lui ritiene...?

BRUSCA GIOVANNI: - Quelli che lui ritiene opportuno, cioe'...

PRESIDENTE: - E va be', vorrei capire il criterio delle opportunita'.

BRUSCA GIOVANNI: - ... piu' opportuno, sia per capacita' o per fiducia.

PRESIDENTE: - Uomini di fiducia, poi?

BRUSCA GIOVANNI: - Perfetto.

PRESIDENTE: - Uomini piu' validi, immagino?

BRUSCA GIOVANNI: - Eh, capaci... cioe', capacita' e un ca... prima la fiducia e poi la capacita', perche' la fiducia prevale la capacita'.

PRESIDENTE: - Ecco. Indici di fiducia e di riconoscimento di capacita' quali sono? La frequenza con cui si compiono in comune delitti o altre cose? Dica lei. Come fa il capomandamento a...

BRUSCA GIOVANNI: - La capacita'...

PRESIDENTE: - ... ad avere fiducia in un determinato individuo? Quali sono le esperienze che lo portano ad avere fiducia e a riconoscere capacita'?

BRUSCA GIOVANNI: - E, allora, prima in maniera generale il... la sua storia personale, la cronologia un po' familiare, cioe' vedere un po' il passato. Poi man mano il comportamento, cioe' si comincia sempre con le piccole cose e poi, man mano va crescendo e partecipando con fatti criminosi, e quindi sul punto si vede il coraggio, se ci sono tentennamenti, se ci sono delle perplessita' o e' tranquillo, non ci sono problemi. O all'interno della famiglia si mette in moto quel meccanismo, per dire, si (rivolge) al suo vicino capomandamento per dire "io sono qua, sono a disposizione" o lui va a proporre, tipo, "c'e' Tizio, Caio e Sempronio, e' uno sbirro, e' un ladro, gli dobbiamo rompere le corna", quindi si vede gia' la disponibilita' all'affiatamento verso il suo capo, il suo... la persona piu' vicina.

E poi si vede la serietà, se costui va parlando in giro, se è un chiacchierone, se è una persona seria, se è efficace, se è onesto nella spartizione dei soldi, se non fa cose dietro le quinte, se approfitta di Cosa nostra o il comportamento familiare.

Quindi c'è tutta una serie di elementi che poi portano a decidere... il responsabile a decidere per Tizio, Caio e Sempronio, mettendo assieme tutto questo complesso.

PRESIDENTE: - Quindi in generale, sempre secondo la sua esperienza, il capomandamento si circonda, viene individuato, tratta, ha rapporti più frequenti con le persone di maggiore fiducia e che ritiene più capaci.

BRUSCA GIOVANNI: - Perfettamente.

PRESIDENTE: - Quindi se un capomandamento viene trovato spesso con determinate persone questo significa che costoro sono coloro di cui ha più fiducia e che ritiene più capaci?

BRUSCA GIOVANNI: - Perfettamente.

Si tratta, allora, di stabilire quali uomini dei due mandamenti, graduati o meno, rispondevano ai requisiti indicati da Brusca.

Cancemi ha dichiarato che Salvatore Profeta era l'uomo del mandamento della Guadagna con più lunga militanza in Cosa nostra. La Mattina, Greco, Aglieri, Calascibetta, Tagliavia Tinnirello e i Graviano gestivano un comune traffico di stupefacenti: Greco si occupava della raffinazione dell'eroina per conto dei soci.

Calogero Ganci ha dichiarato che il Tagliavia ed il Tinnirello erano stati convocati al cospetto della commissione per essere resi edotti delle ragioni dell'uccisione dell'allora capomandamento di Brancaccio-Ciaculli Vincenzo Puccio, a riscontro del grande peso che essi avevano nell'ambito del mandamento.

Di Filippo Pasquale ha dichiarato di conoscere Franco Urso come un importante uomo della Guadagna, imparentato con i Vernengo con i quali trafficava in stupefacenti, con grosse disponibilità economiche, titolare di una ditta di elettricità, molto amico dei fratelli Agliuzza, titolari dell'autocarrozzeria di via Messina Marine 94.

Secondo il Di Filippo, Cosimo Vernengo era altro esponente di rilievo del mandamento, figlio di Pietro Vernengo, appartenente a famiglia di alto lignaggio e tradizione mafiosa, imparentato con Pietro Aglieri. Il Vernengo era colui al quale ci si poteva rivolgere per ottenere l'intervento di Aglieri nel contrasto di interesse tra uomini d'onore.

Giuseppe La Mattina era il *killer personale di Aglieri*, considerato universalmente molto valido, conosciuto e temuto dagli stessi componenti del gruppo di fuoco congiunto Brancaccio-Santa Maria di Gesù, al quale il collaboratore apparteneva.

Di Filippo Emanuele dichiarava che Francesco Tagliavia e Lorenzo Tinnirello erano personaggi di spicco in Cosa nostra. Cosimo Vernengo aveva preso le redini della sua nota famiglia mafiosa e con Franco Urso si occupava di stupefacenti e sigarette.

Giuseppe Marchese dichiarava che Tagliavia e Tinnirello erano i maggiori esponenti della storica famiglia di Corso dei Mille, componenti del gruppo di fuoco. Giuseppe La Mattina e Natale Gambino gli risultavano uomini d'onore molto vicini a Pietro Aglieri. Anche Calascibetta, Urso e Vernengo gli risultavano tra i più importanti uomini d'onore della Guadagna.

Per Giovanni Drago, uno dei principali testimoni del rapporto simbiotico esistente tra i mandamenti di Brancaccio e della Guadagna, alle riunioni congiunte degli uomini del mandamento della Guadagna con Graviano partecipavano con Aglieri e Greco, Giuseppe Calascibetta, Salvatore Profeta, Giuseppe la Mattina e Natale Gambino. Mentre il Graviano si appartava con Aglieri e Greco, gli altri rimanevano con il Drago. Tagliavia e Tinnirello erano i capi della famiglia di Corso dei Mille inserita nel mandamento di Brancaccio, entrambi inseriti nel gruppo di fuoco del mandamento con i quali aveva commesso numerosi omicidi. Il Drago ha indicato nel Tagliavia l'esperto in esplosivi del gruppo e che i consulenti tecnici, in particolare il colonnello Vassale, hanno precisato come fosse necessario per l'esecuzione dell'attentato che il comando disponesse di una persona con competenza in materia di esplosivi (fuochino da cava). Con Tagliavia aveva partecipato all'attentato estorsivo con l'uso di esplosivi in danno della ditta Ferro Cementi. Giuseppe Calascibetta era colui al quale doveva rivolgersi per conto di Giuseppe Graviano per avere un appuntamento con Aglieri o Greco.

Pino La Mattina era persona di massima fiducia di Greco ed Aglieri, dedito al traffico degli stupefacenti e agli omicidi.

Natale e Nino Gambino era no uomini d'onore della Guadagna, figli di un vecchio uomo d'onore. Ma Natale Gambino, in particolare, era uomo della massima fiducia di Aglieri e Greco, anch'egli abilitato a ricevere richieste di appuntamento con il capo.

Gaetano Murana con Nino Gambino gestivano il totonero alla Guadagna, attività la quale potevano essere gestita solo da uomini d'onore o da persone assai vicine agli uomini d'onore più in vista del territorio.

Determinanti le dichiarazioni che ci provengono da Giovanni Brusca. Abbiamo già visto come per ordine di Riina nel duplice omicidio Matranga-Di Fresco, eseguito nel febbraio-marzo 1992, in epoca prossima alla strage, ultima fase della campagna contro gli amici di Vincenzo Puccio, egli dovette associarsi i mandamenti di Brancaccio e S. Maria di Gesù.

A quel delitto furono, quindi, chiamati Graviano, Aglieri e Greco ma è rilevante sapere che i predetti, dovendo portare con sé gli uomini più validi per quel delitto dall' evidente

significato simbolico di conferma della solidarietà a Riina, vi fecero partecipare in rappresentanza dei rispettivi mandamenti proprio Tinnirello e Tagliavia per Brancaccio e Giuseppe la Mattina per Guadagna, in pratica un'anticipazione del nucleo degli uomini che portò a compimento la strage di via D'Amelio.

Tullio Cannella, raccontando della rissa alla Guadagna nella quale era stato coinvolto con il cognato, ha messo in chiara luce come quell'episodio servì a fargli comprendere che Calascibetta e Natale Gambino erano tra gli uomini più potenti, rispettati e temuti del rione. L'offesa al Gambino mise in serio pericolo la sua vita e Calascibetta appariva colui che era in grado di decidere quale dovesse essere l'esito della rissa e fece poi da paciere attraverso la mediazione dei Graviano.

Anche Antonio Calvaruso ha confermato il peso di Natale Gambino alla Guadagna. Urso, cognato di Cosimo Vernengo, era per questo assai vicino ad Aglieri.

Gaspare Mutolo ha fornito rilevanti informazioni sul peso specifico degli odierni imputati nell'ambito dei rispettivi mandamenti. Ricordiamo i richiami a Profeta e Tagliavia ma soprattutto quello a Tinnirello, indicato come uno dei personaggi più importanti della sua famiglia. Killer e trafficante di droga. Franco Urso, genero di Pietro Vernengo e cognato di Cosimo, era gestore di importanti traffici di stupefacenti nel mandamento, segno del peso acquistato al suo interno.

Di Francesco Marino Mannoia va ricordato che lo stesso ha descritto la situazione nel mandamento con l'icastica espressione per cui La Mattina, Natale Gambino, Aglieri e Greco erano praticamente "la stessa cosa". Ha inoltre fornito indicazioni puntuali circa il ruolo e la rinomanza ai massimi livelli dell'organizzazione di Urso, Vernengo, Tagliavia e Tinnirello.

Salvatore Contorno ha reso una testimonianza diacronica nella quale sottolineava come Aglieri, Greco, Calascibetta, Profeta, Natale Gambino fossero gli uomini che erano emersi nel mandamento dopo la conclusione della guerra di mafia. Tutti costoro avevano costituito il gruppo Aglieri che si era progressivamente imposto nel mandamento per la sostanziale estraneità alla guerra che aveva permesso loro di schierarsi con i vincitori.

La testimonianza di Augello Salvatore va invece richiamata integralmente per lo scopo al quale è finalizzato questo richiamo generale delle dichiarazioni dei più importanti collaboratori escussi.

Rinviano al luogo specifico per i dettagli, si deve qui ricordare il ruolo di Profeta e Calascibetta nel conflitto Scarantino-Lucera.

Augello ha definito La Mattina braccio destro di Aglieri; di Tagliavia ha ricordato il ruolo di governatore della criminalità comune, essendo egli intervenuto insieme ad Aglieri in occasione della rapina alla gioielleria Quagliata, essendo parente di uno dei rapinatori.

Infine, vanno rammentate le dichiarazioni di Geraci Francesco e di Vincenzo Sinacori dalle quali emerge quanto Renzino Tinnirello fosse considerato da Giuseppe Graviano che lo aveva selezionato per la spedizione romana volta alla ricerca e alla uccisione di Maurizio Costanzo, Giovanni Falcone e del ministro Martelli, unico uomo del suo mandamento con Fifetto Cannella (anch'egli partecipante alla strage) a partecipare a quell'impresa, a conferma del ruolo di assoluto rilievo e della fiducia che il Graviano nutriva nei suoi confronti.

Va richiamata ancora la testimonianza di Gaetano Costa a proposito dei pregressi rapporti di affari tra i Vernengo e quel Buccarella che doveva procurare l'esplosivo grazie alla sua intermediazione, sollecitata dal Pullarà.

Va, infine, ricordato che Natale Gambino e Pino La Mattina sono stati arrestati nel covo ove trascorrevano la latitanza insieme a Pietro Aglieri nel 1996 e quindi ben dopo le dichiarazioni di Scarantino.

Altri elementi nella stessa direzione si ricavano dalle deposizioni di investigatori (Bo e collaboratori) che hanno raccolto ogni elemento utile a riscontro delle singole dichiarazioni di Vincenzo Scarantino, acquisendo un quadro di pressoché totale conferma delle stesse.

Questa rassegna di dichiarazioni serve a dimostrare che tutti gli imputati costituivano gli elementi di maggior spicco dei rispettivi mandamenti, uomini non solo di fiducia ma sperimentati in altre occasioni delittuose; uomini esperti, legati da consuetudine di vita criminale, con i quali Aglieri Greco e Graviano avevano commesso altri delitti, verificandone le capacità. Uomini fedeli, anziani dell'organizzazione ai quali soltanto essi potevano rivolgersi per realizzare un'impresa criminale come quella di via D'Amelio, non essendovene altri di pari affidabilità. Non si può certo nascondere che in ciascun mandamento vi fossero altri uomini d'onore ai quali ci si sarebbe potuti astrattamente rivolgere. Sappiamo che il gruppo di fuoco di Brancaccio, come hanno dichiarato Drago e i Di Filippo, comprendeva altri elementi e anche nel gruppo della Guadagna Scarantino e gli altri collaboratori hanno indicato numerosi altri nomi di uomini d'onore di un certo rilievo che avevano commesso delitti per Aglieri e Greco (Pilo, Compagnone, Contorno, il fratello di Profeta e numerosi altri: è sufficiente rinviare ai concorrenti degli altri numerosi delitti confessati da Scarantino e commessi nell'interesse dell'organizzazione, oltre che i suoi stessi fratelli).

Ciò che deve farsi notare è che nessuno dei pur numerosi altri uomini d'onore di ciascun mandamento era al vertice del mandamento per livello di interessi comuni con i capimandamento, per precedenti delitti e per prestigio così acquisito nonché per la ricchezza accumulata con il delitto; nessuno degli altri aveva agito in società con i capi.

Per questi altri, quindi, la partecipazione con Greco, Aglieri e Graviano al delitto Borsellino era il suggello di una carriera all'interno di Cosa nostra che imponeva un "riconoscimento" oltre a richiederne l'impegno.

L'indicazione che ricaviamo dai collaboratori a proposito della partecipazione di costoro alla strage è del tutto coerente con questi curricula e con quei precedenti, né può essere spiegata come indicazione casuale e collegata alla generica loro fama nell'organizzazione, perché le peculiarità che legano questi soggetti tra loro e alla strage emergono dall'insieme delle considerazioni dei collaboratori, portatori ora dell'una ora dell'altra informazione, dall'insieme delle quali soltanto emerge il profilo specifico di ciascuno che lo rende come il più idoneo a partecipare alla strage.

Dobbiamo affermare che in un contesto in cui, astrattamente, gli uomini d'onore che potevano partecipare a quell'impresa criminale erano diversi, nessun singolo collaboratore era in possesso su ciascuno degli imputati delle notizie e delle informazioni che potevano permettere di indicarli presuntivamente come partecipi alla strage. Le indicazioni di Scarantino sono genuine perché il collaboratore non aveva alcuna ragione per indicare la presenza dell'uno in luogo di qualunque altro uomo d'onore dei due mandamenti in una delle varie fasi esecutive, perché il livello delle conoscenze di Scarantino, come di qualunque altro semplice soldato del mandamento, non poteva arrivare al punto di conoscere quanto intrecciati fossero gli interessi, i rapporti e le esperienze di vita tra gli odierni imputati.

Ma, per altro verso, il mosaico ricomposto attraverso le plurime dichiarazioni dei collaboratori di giustizia porta a ritenere ex post che ognuno dei chiamati in reità possedeva qualità e curricula criminali, aveva vissuto esperienze ed intrecciato relazioni di vita e di interessi con i rispettivi capimandamento da denotarli come naturalmente più idonei, interessati e accreditati per essere reclutati nel ristretto nucleo dei collaboratori esecutivi nel più importante delitto da essi mai commesso.

Si tratta quindi di un quadro indiziario che si presenta già completo, che si incontra e si incrocia con le dichiarazioni di Vincenzo Scarantino (e di quanti lo riscontrano) che per la loro ricchezza, complessità, pertinenza e idoneità ad integrarsi pienamente in esso non possono per ciò solo essere liquidate come frutto delle fantasie deliranti di uno squilibrato, anche perché si tratta di dichiarazioni dettagliate, specifiche, puntuali e largamente riscontrate nelle linee di fondo, nelle strutture portanti e nella gran parte delle indicazioni specifiche.

E' possibile sin d'ora anticipare come tutte le contestazioni alla mafiosità di Scarantino siano state smentite da quanto sin qui acquisito, sia pure in modo frammentario e indiretto.

PARTE QUARTA

CAPITOLO OTTAVO

Il contributo alla prova di Vincenzo Scarantino

1. Il ruolo di Vincenzo Scarantino nelle testimonianze di Salvatore Candura e Luciano Valenti.

Il blocco motore rinvenuto sul luogo della strage, come abbiamo visto, non era abbinabile ad alcuna delle altre autovetture rinvenute, più o meno danneggiate o demolite, sul luogo della strage.

Gli immediati accertamenti su quel blocco motore (teste Molino) avevano permesso di appurare che il numero di serie, ancora leggibile, era abbinato ad una Fiat 126 immatricolata a Palermo il 25 ottobre 1985 con targa PA 790936, rilasciata a D'Aguanno Maria.

Il 10 luglio 1992 Valenti Pietrina, figlia della d'Aguanno e nuova proprietaria del mezzo, ne aveva denunciato il furto presso la stazione carabinieri di Palermo Oreto.

Dalle testimonianze in atti dei dottori Arnaldo e Salvatore La Barbera, dirigente e coordinatore del gruppo investigativo speciale costituito per indagare sulle stragi di Capaci e di via D'Amelio, emergeva che la fondamentale intuizione investigativa susseguente al rinvenimento del blocco motore era stata di mettere sotto controllo l'utenza telefonica 0916473878 intestata a Furnari Simone, marito della Valenti.

Ascoltando il flusso di comunicazioni, gli investigatori acquisivano la prova che Valenti Luciano, fratello di Pietrina, insieme ad un suo congiunto, tale Valenti Roberto e ad un loro conoscente, successivamente identificato in Candura Salvatore si erano resi responsabili di un episodio di violenza carnale a scopo di rapina in danno di Angioli Cinzia.

Il 30 luglio 1992 Valenti Pietrina, commentando con Sbigottiti Paola, moglie di Valenti

Luciano le immagini televisive del luogo della strage di via D'Amelio esprimeva la sua convinzione che in quel luogo vi fosse la propria autovettura e manifestava i suoi sospetti nei confronti di "Salvatore", amico del fratello Luciano.

Sulla base di queste conversazioni gli investigatori puntavano la loro attenzione sul Candura.

Valenti Pietrina non è stata assunta in questo processo nel quale sono confluiti i verbali delle dichiarazioni rese dalla Valenti nel procedimento parallelo contro Profeta Salvatore, Scarantino Vincenzo, Orofino Giuseppe e Scotto Pietro e nel quale sono state rese le due sentenze irrevocabili di cui si è detto in precedenza, quella di primo grado, n. 1\96, irrevocabile nei confronti di Scarantino Vincenzo e 2\99 di secondo grado nei confronti degli altri imputati.

La Valenti ha dichiarato in dibattimento di essere effettivamente proprietaria della 126, ancora formalmente intestata alla defunta madre D'Aguanno Maria; che l'autovettura era stata rubata il 9 luglio (ma vi è ragione di ritenere, in base a quanto riferisce Candura, che questa indicazione sia errata); che essa era stata parcheggiata sotto la propria abitazione alle ore 22-22,30; la denuncia era stata presentata dopo mezzogiorno del 10 luglio perché prima aveva cercato di ritrovare l'autoveicolo.

Ella si era rivolta a tale scopo al Candura, sapendo che costui poteva disporre di conoscenze utili.

Candura era amico del fratello Luciano con il quale condivideva l'interesse per le riprese filmate. Ella lo sospettava di essere stato l'autore del furto perché Candura sapeva che possedeva quell'autovettura ed era un pregiudicato.

Non avendo certezza della responsabilità di Candura, gli aveva chiesto di aiutarla a recuperare l'auto. Candura l'aveva rassicurata e si era impegnato a cercargliela.

Aveva ammesso di avere effettivamente esternato alla cognata Sbigottiti il sospetto che la sua autovettura potesse essere stata utilizzata per l'attentato, sospetto che si basava, peraltro, solo sulla lettura dei giornali.

L'auto era stata acquistata nel 1986; le sole parti della carrozzeria riverniciate, pochi giorni prima della strage, erano il cofano e la mascherina anteriore, danneggiati a seguito di un tamponamento.

Il colore della macchina era rosso granata. La macchina camminava regolarmente; disponeva di un bloccasterzo incorporato al sistema di accensione, ragion per cui per disinserirlo occorreva introdurre le chiavi di avviamento. La sera del furto l'aveva lasciata chiusa a chiave: c'era un deflettore rotto ma questa rottura, a vetro accostato, non si notava dall'esterno.

La vettura era priva di antenna radio.

La Sbigottiti, moglie di Valenti Luciano, aveva riscontrato le dichiarazioni della Valenti, a proposito dei sospetti sul Candura come autore del furto e sulla possibile utilizzazione della sua macchina nella consumazione della strage.

Non confermava la Valenti sul punto dell'efficiente funzionamento dell'autovettura, assumendo che avesse il motore "un po' fuso".

Salvatore Candura aveva reso dichiarazioni nel primo processo per la strage, nel quale era stato ampiamente affrontato il tema del furto della 126 e del suo uso per la strage.

Egli è stato sentito anche in questo processo.

Le dichiarazioni di Candura sono state giudicate attendibili e riscontrate con ampia e analitica motivazione in entrambe le sentenze del primo processo che delle sue dichiarazioni si sono occupate.

Tutti gli argomenti impiegati per contestarne l'attendibilità sono stati respinti con dovizia di argomenti e di riscontri.

Nel primo grado di questo processo ha reso, ancora una volta, dichiarazioni chiare, precise, dettagliate, costanti e coerenti con quelle rese in tutte le precedenti fasi processuali; una deposizione alla stregua della quale deve essere confermato il giudizio di attendibilità intrinseca ed estrinseca già espresso dalle due Corti di merito citate, la seconda delle quali confermata dalla sentenza della Suprema Corte di Cassazione

1090\2000 nella quale può leggersi che la “confessione e la chiamata in correità del Candura (egli si è confessato autore materiale del furto commissionatogli da Scarantino) rilevanti ai fini dell’individuazione dell’esecutore materiale e dei mandanti del furto dell’autovettura Fiat 126 di Pietrina Valenti utilizzata come autobomba, sono state giudicate serie, intrinsecamente attendibili e obiettivamente riscontrate, oltre che dalla confessione dello stesso Scarantino, dalle deposizioni di Luciano Valenti, fratello della derubata, e di Luigi Meola³²⁴, amico del Candura, i quali hanno confermato i particolari dell’episodio ad essi narrati dal Candura, e da una numerosa serie di circostanze esterne elencate in motivazione³²⁵. Anch’esse postulano la necessità di un mandato da parte di esponenti di vertice di Cosa nostra del mandamento di S. Maria di Gesù a Scarantino perché procurasse un’autovettura da utilizzare come autobomba, sì che anche per questa via è risultata logicamente compatibile la partecipazione all’attentato stragista di Salvatore Profeta, cognato di Scarantino e importante uomo d’onore di quella famiglia, chiamato in correità dal primo come mandante del furto.”

All’udienza del primo dicembre 1997 Candura ha reso le sue dichiarazioni in questo processo.

Nel corso dell’esame ha esposto i fatti a sua conoscenza e l’itinerario della sua collaborazione, invano messa in dubbio nell’ambito del primo procedimento per la strage.

Va rilevato come i motivi di appello concernenti le dichiarazioni e la collaborazione di Candura ripercorrono passo per passo quelli sviluppati in favore di Salvatore Profeta contro la sentenza pronunciata dalla Corte di assise di primo grado nel 1996, argomenti

³²⁴ Amico del Candura, ha spiegato che nei limiti delle sue disponibilità lo aiutava economicamente e gli aveva fornito l’anticipo per acquistare un’autovettura che Candura avrebbe dovuto finire di pagare a rate. Ma il Candura non era riuscito a pagare le rate e aveva dovuto rivendere la macchina. Circostanza che dimostra come Candura non avesse tratto alcun vantaggio economico dalla collaborazione. Il Meola ha riferito che il Candura gli aveva spiegato di essersi indotto alla collaborazione perché aveva saputo che la macchina era stata utilizzata per la strage. Egli aveva quindi rubato la macchina per la necessità economica in cui versava ma se avesse saputo a cosa sarebbe servita non l’avrebbe rubata. Da questa testimonianza si trae un primo dato certo sulla motivazione alla collaborazione di Candura: il rimorso per essere stato coinvolto ed avere oggettivamente aiutato, suo malgrado, i mafiosi a commettere la strage di via D’Amelio e, quindi, ad uccidere il dr. Borsellino e gli uomini della sua scorta, fatto che l’aveva colpito e traumatizzato.

³²⁵ Di esse si dirà avanti, essendo elementi che oltre ad essere contenuti nella sentenza irrevocabile utilizzabile ex art 238 bis, fanno parte del fascicolo processuale di questo giudizio.

analiticamente confutati dalla sentenza del 1999, in esito ad un dibattito nel quale erano stati presi in considerazione tutti gli elementi trattati diffusamente dalla difesa.

I motivi “dimenticano” l’esito dell’esame di Candura in questo grado, nulla aggiungono ai vecchi argomenti, specie con riferimento alle conferme dell’attendibilità intrinseca ed estrinseca del Candura acquisite nel primo processo e ora travasate in questo, poste a fondamento di una sentenza passata in cosa giudicata.

Candura ha spiegato di avere iniziato a collaborare nel settembre del 1992 mentre era detenuto per il reato di violenza carnale e rapina, reato per il quale aveva poi riportato una condanna a tre anni di reclusione.

La storia della collaborazione di Candura rispecchia e riproduce per molti versi quella di Vincenzo Scarantino, segno del comune modus operandi di Cosa nostra quando si trova di fronte alla necessità di demolire con i suoi tipici metodi il pericolo proveniente dall’inizio di una collaborazione, decisiva per determinati esiti processuali.

Va tenuto in attenta considerazione che il tentativo di indurre Candura a ritrattare e comunque che tutti gli sforzi in questa direzione, per metterlo in cattiva luce ed inquinare le dichiarazioni, furono compiuti per salvare Scarantino che, in base alle dichiarazioni di Candura, era accusato di concorso in strage.

E’ del tutto evidente come l’intero apparato che si mosse per salvare Scarantino e che fu messo in campo per annullare il valore probatorio della testimonianza di Candura e per altro verso di Valenti Luciano è la conferma che Scarantino era un personaggio inserito in Cosa nostra, protetto dall’organizzazione ai massimi livelli, tanto da provocare il sommovimento contro Candura del quale si dirà oltre.

L’imponente spiegamento di forze contro Candura rivela, pure, che Scarantino doveva essere salvato ad ogni costo perché portatore di verità scottanti.³²⁶

³²⁶ Per dimostrare quanto si va dicendo, si prenda in considerazione la “manifestazione” di bambini e di giovani della Guadagna che fu inscenata appena si diffuse la notizia dell’arresto di Scarantino. Sono agli atti le cronache giornalistiche di questa “manifestazione spontanea” di bambini, muniti di cartelli inneggianti all’innocenza di Scarantino e di protesta per il suo arresto con corredo di ogni genere di contumelie contro l’ ‘infame’ Candura. Scarantino era in allora descritto nelle cronache che riportavano i commenti ‘disinteressati’ degli astanti come un onesto lavoratore, padre di tre bambini, bravo ragazzo della Guadagna, vittima del “drogato”, “omosessuale”, “bugiardo”, “picchiatore della moglie”, “pazzo” e “poco di buono” Candura, giudizio confortato dalle interviste che la cognata di

Nel racconto di Candura le tappe della collaborazione e delle pressioni esercitate su di lui e sulla sua famiglia, tanto più forti in quanto sul Candura non poteva giocare fino in fondo l'ideologia mafiosa e familistica, il legame interno con Cosa nostra, la rete di solidarietà, amicizie, conoscenze e implicazioni familiari. Tutti elementi che, invece, interferiranno con la decisione di collaborare di Scarantino:

P.M. DOTT. PALMA: - i suoi familiari, quando lei ha deciso di iniziare la collaborazione l'hanno seguita e sono stati con lei nel caso in cui l'abbiano seguita, per tutto questo periodo, oppure ci sono state delle fasi e ce le spiegherà eventualmente?

Imp. CANDURA S.: - vi posso spiegare tutta la fase come è andata. Allora sulla mia collaborazione quando ho intrapreso a collaborare con la giustizia, mia moglie è venuta con me, ha deciso la mia scelta. Sono stato messo in una località protetta. Niente, però automaticamente mia moglie poi ha iniziato ad avere dei contatti a Palermo. Questi contatti che lei aveva a Palermo mi hanno dato del sospetto che la invaghivano a farla scendere. Io iniziai subito a capire qualcosa del genere e cercavo di dire a mia moglie di non farsi illudere e di non telefonare assolutamente più a Palermo perché potevamo mettere a rischio la nostra incolumità. La mia preoccupazione era che mia moglie aveva detto all'avvocato dove io mi trovavo. Mia moglie sempre si nascondeva a dirmi di non avere mai telefonato a Palermo e di stare tranquillo però aveva la voglia di andare giù. io ovviamente visto e considerato la mia grande preoccupazione quella per i miei figli soprattutto ho subito avvertito le autorità competenti facendogli presente che c'era il sospetto che mia moglie da un momento all'altro scendeva giù in quanto è stata coinvolta a scendere a Palermo per far sì di ritrattare, di dire tutto quello che avevo detto. Le autorità inquirenti subito hanno preso dei provvedimenti a richiamare mia

Candura, signora Francesca Bronzolino, andava rilasciando agli esterrefatti cronisti che si chiedevano chi avesse potuto organizzare una manifestazione così folkloristica con i figli di Scarantino in prima fila.

Sono acquisiti agli atti del processo le pagine di alcuni quotidiani nazionali del 3 ottobre 1992 (il Giornale, il Corriere della Sera, La Sicilia, il Giorno, la Repubblica nonché alcuni settimanali) nei quali si raccontano le manifestazioni di solidarietà a Scarantino della "gente" della Guadagna: "gigante buono", "timorato di dio", le definizioni raccolte dai giornalisti. Gli articoli parlano di una vera e propria manifestazione di piazza di innocentisti, di organizzazione perfetta e di un vero e proprio ufficio stampa, disponibile a fornire ai giornalisti tutte le possibili difese di Scarantino. Al contempo, alla tv locale "Telescirocco", uno dei fratelli di Scarantino si scagliava contro la polizia, rea di stare costruendo il mostro Scarantino. Gli amici, tutti identificati, parlavano di un povero demente, "incapace di intendere e di volere".

Nel frattempo l'ineffabile Bronzolino riferiva che la sorella si era allontanata dal quartiere non perché avesse paura, non avendo nulla da temere nel quartiere, ma perché prelevata dalla polizia. Altra gente presente si dichiarava pronta a fornire alibi; altri erano pronti ad esibire seduta stante il certificato scolastico di Scarantino sempre bocciato a scuola.

Tutto ciò aveva sorpreso i cronisti: veramente troppo per un innocente, incapace di intendere e di volere e di far male ad una mosca, al momento accusato soltanto di avere fatto rubare l'auto servita per la strage.

moglie e dire di stare attenta, di non telefonare più a Palermo. Ci hanno infatti cambiato posto, località e cose. Poi un giorno di questi mia moglie con le bambine mi ha detto: "Guarda, io vado a comprare un pò di cose". Questa fu l'occasione giusta che lei è andata via

P.M. DOTT. PALMA: - poi noi torneremo proprio con domande specifiche su questi vari spostamenti. La mia domanda era sui tempi: sua moglie quando lei ha iniziato a collaborare l'ha seguita immediatamente?

Imp. CANDURA S.: - sì, mi ha seguito immediatamente

P.M. DOTT. PALMA: - poi sua moglie si è allontanata?

Imp. CANDURA S.: - sì

P.M. DOTT. PALMA: - attualmente abita con lei assieme ai suoi figli e alle sue figlie?

Imp. CANDURA S.: - sì, sì, con me

P.M. DOTT. PALMA: - quando è avvenuto questo ulteriore ricongiungimento?

Imp. CANDURA S.: - questo ulteriore ricongiungimento è avvenuto che io con lei mi sentivo sempre quasi tutti i giorni telefonicamente. Niente, cercavo di convincerla che tutto quello che lei stava facendo era assurdo, perché la stavano manipolando e cercavano anzi di far sì che io ritrattavo. Le parole che mia moglie mi diceva pure, di ritrattare perché ci ammazzano a tutti, di qua e di là. Infatti... scusate.

P.M. DOTT. PALMA: - signor Candura, vediamo se riesco, io vorrei soltanto sapere da lei...?

Imp. CANDURA S.: - mi scusi. So di particolari che vorrei sempre dimenticare, ma purtroppo... La mia bambina andava a scuola giù a Palermo, veniva picchiata: "Brutta figlia di pentita". Con tutto ciò però io dicevo a mia moglie...

Pres.: - Se vuole un qualche minuto di sospensione lo possiamo fare

Imp. CANDURA S.: - *no, signor Presidente. Intendo continuare a andare avanti perché ho vissuto dei periodi molto critici. Io dicevo a mia moglie di non farsi... Stanno facendo tutto questo perché stanno usando i nostri figli. Mia moglie purtroppo coinvolta in questa situazione non sapeva più cosa fare. Poi grazie a Dio sono riuscito a convincerla, grazie all'aiuto pure delle autorità inquirenti che non cercavano altro che convincerla, a chiamarla, a persuaderla di quello che stava facendo. Così mia moglie pure si decise a venire su da me e raccontarmi ovviamente che era stata costretta a fare questa scelta perché la paura che le ammazzavano i*

familiari, la paura che ci ammazzavano e poi sono riuscito in sostanza a stare con mia moglie. Ora da un bel pò si trova con me e con i bambini. I bambini vanno a scuola, si sono ambientati. Lo Stato mi ha dato la possibilità di rifarmi una vita, grazie a loro oggi sono una persona tranquilla e serena

La identità delle storie dei collaboratori di giustizia ed in particolare di quelle di Candura e Scarantino appare manifesta. Sorprende l'identità delle reazioni a distanza di due anni l'una dall'altra e questa ripetizione pedissequa di argomenti e atteggiamenti è sicuramente un indizio a favore dell'attendibilità di entrambi, anche se certamente altri sono gli argomenti fondamentali a sostegno di questo giudizio.

Si deve osservare, tuttavia, come non possa considerarsi agevole, quali che siano i premi promessi, affrontare situazioni come quelle che la commozione di Candura durante il suo esame dà ad intendere. Si tratta di affrontare, per ottenere uno sconto di pena ma soprattutto per aspirare ad una vita normale, da comune cittadino (che dovrà, peraltro, nascondersi per tutta la vita, tutt'altro che arricchita da premi e compensi straordinari), situazioni difficili, pericolose ed angoscianti, tali da mettere alla prova ben altre fibre morali.

Candura ha dichiarato che le pressioni sulla moglie furono esercitate dai congiunti di Scarantino, in particolare il fratello Rosario, il cognato Angelo Profeta, la madre, perché era Scarantino ad essere stato direttamente coinvolto nella strage dal Candura.

Candura ha attribuito il ritorno di sua moglie nella località protetta, alla sua capacità di resistere a minacce e pressioni di ogni genere e all'essere riuscito a rendere una testimonianza completa e veridica nel primo processo per la strage.

Ha raccontato l'inizio dell'amicizia con gli Scarantino, la passione comune per l'organizzazione di feste con cantanti e riprese filmate. La sua abitazione distava appena cento metri da quella di Vincenzo Scarantino.

Scarantino gli era stato presentato da Salvatore Tomaselli, abitante a pochi passi da casa

sua; il modo di presentazione, avvenuta intorno al 1988, fu tale da far comprendere come Scarantino non fosse un semplice trafficante di droga ma fosse già inserito nell'ambiente mafioso del quartiere:

P.M. DOTT. PALMA: - quando Tommasello le ha presentato Scarantino Vincenzo, come glielo ha presentato, cosa le ha detto di questa persona?

Imp. CANDURA S.: - che Scarantino era quello che gli forniva la droga, lui lavorava per conto della Scarantino

P.M. DOTT. PALMA: - soltanto nel campo della droga?

Imp. CANDURA S.: - no, droga, armi, che faceva pure parte di una certa combriccola. Giù dicevano "gente buona", "gente buona" si suole dire gente di rispetto

P.M. DOTT. PALMA: - quando lei parlava di questa gente di rispetto, parlava in particolare di Scarantino Vincenzo o si riferiva a tutta la famiglia, a tutti i fratelli?

Imp. CANDURA S.: - no, lui mi diceva che tutti i fratelli erano gente di rispetto tra i quali aveva pure il cognato, un certo Profeta, che era diciamo quello che teneva tutta la Borgata della Guadagna. Insomma mi ha fatto capire che erano boss, mafiosi. io allora all'epoca die fatti ovviamente sentendo dire questo, avendo fatto amicizia con questa gente, io allora mi sentivo uno, come si dice... cioè dicevo: camminando con loro penso la gente potrà... un certo senso di notorietà, qualcosa del genere

P.M. DOTT. PALMA: - quando Tommasello le ha presentato Scarantino, c'è stato un avvicinamento da parte sua allo Scarantino e per quale motivo? Cioè si è creata una amicizia, era una amicizia esclusivamente al di fuori di attività lavorativa più o meno lecita o era una amicizia collegata a delle cose che facevate insieme?

Imp. CANDURA S.: - no, io lavoravo, ho iniziato a conoscere a lui, poi è nata la confidenza, l'amicizia. Niente, poi vedevo il tipo di lavoro che faceva lui. Niente, lui da me aveva acquistato fiducia, infatti mi mandava in qualsiasi posto a nome suo.

"Salvatore vai qua, vai là, vammì a prendere questo, vammì a prendere quello". Già per lui io ero diciamo come un ragazzo di fiducia in sostanza aveva piena fiducia in me

Scarantino si serviva di Candura per prelevare le bustine di droga, già confezionate, dal magazzino di Tomasello per consegnarle agli spacciatori.

Se ne serviva per rubare le macchine e per prendere appuntamenti con il Tomaselli.

In pratica Scarantino aveva organizzato a livello più basso un piccolo gruppo criminale che agiva riproducendo il *modus operandi* di una piccola consorteria mafiosa.

Tomasello lavorava per Scarantino ma gestiva un giro più ampio:

E Tommasello in tutto questo che cosa faceva, quale era il suo ruolo?

Imp. CANDURA S.: - Il ruolo di Tommasello era lo spacciatore, che lavorava per conto dello Scarantino. Però Tommasello aveva un grosso giro, una grossa piazza

P.M. DOTT. PALMA: - ci può dire dove aveva questa grossa piazza e poi che tipo di droga era, se lo sa naturalmente?

Imp. CANDURA S.: - io se ricordo era eroina o cocaina, qualcosa del genere

P.M. DOTT. PALMA: - Tommasello da chi la riceveva questa eroina e questa cocaina?

Imp. CANDURA S.: - la riceveva da Scarantino Vincenzo

P.M. DOTT. PALMA: - e dove la spacciava?

Imp. CANDURA S.: - la spacciava in zona Guadagna, zona di Oreto, spesse volte la portava pure a Fassomiele

Candura portava le macchine rubate a Scarantino in una località predefinita in vicolo Buonafede dove abitavano la madre e la sorella di Scarantino. Le parcheggiava lì. Poi venivano trasportate nel garage di tale Paganello, soggetto identificato, in via dell'Orsa maggiore.

Nel magazzino che si trovava dopo il ponte sul fiume Oreto e di cui disponeva liberamente, Scarantino nascondeva ogni genere di cose illecite.

Per la descrizione conviene riportare testualmente Candura, perché questo luogo è molto importante: ritornerà in dichiarazioni di Scarantino, di Andriotta e nelle indagini di polizia che risconteranno, perfettamente, l'esistenza, la conformazione e la funzione di questo luogo. Allegate agli atti vi sono planimetria e documentazione fotografica del luogo, realizzate durante l'ispezione e allegate al relativo verbale.

Così Candura descrive il posto:

P.M. DOTT. PALMA: - provenendo dalla via Guadagna e andando in direzione del fiume Oreto, dove è collocato questo magazzino?

Imp. CANDURA S.: - appena si passa il ponte, subito dopo il ponte

P.M. DOTT. PALMA: - questo magazzino ha degli ingressi particolari, ha delle porte, delle saracinesche?

Imp. CANDURA S.: - allora ha una saracinesca, appena si entra sulla destra c'era una stanza ubicata con un lettino. Sulla sinistra invece c'era un'altra stanza che lì ci mettevano i porci, gli animali

P.M. DOTT. PALMA: - c'erano delle... Cioè lei ha detto che prelevava la droga da questo magazzino, mi è sembrato di capire così?

Imp. CANDURA S.: - sì, sì

P.M. DOTT. PALMA: - ma questa droga dove veniva custodita in particolare?

Imp. CANDURA S.: - allora, la droga veniva custodita sulla mia sinistra, appena entravo sul magazzino dove c'erano i porci diciamo, che c'è un "mediante" che li divideva. Sulla mia sinistra c'è una parete, questa parete conteneva un blocchetto, che questo blocchetto si muoveva automaticamente quando uno lo spingeva e qui dentro conteneva la droga e oltre la droga c'erano pure, mi sembra, 3 o 4 pistole

P.M. DOTT. PALMA: - sa di chi erano queste pistole, a chi appartenevano?

Imp. CANDURA S.: - sì, sì, erano dello Scarantino

P.M. DOTT. PALMA: - oltre alla droga, lei ci ha detto dove era custodita, e alle armi, venivano custodite altre cose in questo magazzino?

Imp. CANDURA S.: - sì. Spesso e volentieri, veniva gente pure in questo magazzino, cose riferitemi dallo Scarantino che consegnava pure armi. Ovviamente io non so se lui lo diceva per megalomania oppure lo diceva perché era vero. Ma avendo acquistato una certa fiducia di me mi raccontava, si può dire, qualsiasi cosa. Perché io non gli chiedevo mai niente, non ero mai quello che voleva sapere o voleva sentire. Cercavo sempre di essere riservato su queste cose

P.M. DOTT. PALMA: - senta, lei ha parlato di una nicchia, ha parlato di porci posti sulla sinistra rispetto all'ingresso?

Imp. CANDURA S.: - sì

P.M. DOTT. PALMA: - ci può dire anche se c'erano dei vani particolari in questo magazzino?

Imp. CANDURA S.: - allora, il vano era composto, quando si entrava in questo magazzino sul lato destro, con una porta e dentro questa stanza c'era composto un letto per dormire, una sedia e un tavolino. Sulla sinistra c'erano ubicate altre due stanze. Una stanza adibita per i porci, diciamo, dove c'è fieno e cose varie e l'altra stanza era libera. Poi su questa stanza libera sulla mia sinistra qui ci nascondevano dentro questo blocchetto tutta la roba, tutta la merce che loro nascondevano. Però non so se avevano qualche altro sottosuolo, non lo so questo

P.M. DOTT. PALMA: - lei ha detto che non sapeva se avevano qualche altro...?

Imp. CANDURA S.: - sottosuolo

P.M. DOTT. PALMA: - cioè lei non ricorda, siccome lei sta parlando ora di sottosuolo, quello che lei ha descritto erano gli unici vani diciamo che lei notava oppure esisteva anche qualche altro vano?

Imp. CANDURA S.: - no, perché il modo come lui parlava faceva capire dice, ci fu pure un momento che lui mi ha detto: "Qui tutte le armi che posso nascondere le posso nascondere, tanto non le troveranno mai?" "E dove le metti?". Dice: "Qui c'è abbastanza spazio per metterle". Mi dava da dedurre che c'era qualche sottosuolo

P.M. DOTT. PALMA: - lei è stato sentito nel dibattimento del dicembre 94, a pagina 5, è sotto forma di contestazione ma anche per sollecitare i suoi ricordi, lei dichiara parlando di questo magazzino: "E' proprio dove sta la casa diciamo della mamma degli Scarantino. Si scende, poi c'è un ponticino, si sale e di fronte c'è questo magazzino che questa merce ovviamente veniva conservata sul lato sinistro presso una parete e c'era un blocchetto che si girava e poi dentro c'era tipo una botola che conservavano tutta questa merce"?

Imp. CANDURA S.: - sì, sì

P.M. DOTT. PALMA: - è questa la...?

Imp. CANDURA S.: - sì, sì

P.M. DOTT. PALMA: - quindi lei ora ricorda che esisteva questa botola?

Imp. CANDURA S.: - sì, perfettamente, ora sì.

Scarantino, dunque, possedeva e nascondeva nel magazzino le armi che utilizzava per commettere i delitti, di cui egli stesso, poi, ha parlato. La sua figura si staglia nel racconto di Candura (ma non bisogna dimenticare Augello e Francesco Marino Mannoia che lo riscontrano) come quella di un autentico boss di borgata la cui area di attività criminale era così vasta da poter essere giustificata solo dall'autorizzazione dei boss del quartiere, come hanno spiegato decine di collaboratori di giustizia. Niente a che vedere con il demente incapace di intendere e di volere descritto dalle difese.

Candura ha, poi, raccontato delle feste nel magazzino, delle cene con canti e riprese filmate alla presenza di persone a lui sconosciute che pretendevano, al termine, la consegna del rullino del film.

Scarantino organizzava, in occasione della festa del patrono, manifestazioni nel quartiere, invitava cantanti e gente di spettacolo; anche in queste occasioni Candura aveva eseguito riprese filmate di Scarantino, Tomasello e degli altri partecipanti. Dopo il suo arresto i parenti di Scarantino avevano preteso la consegna di questi documenti filmati; per circostanze casuali favorevoli era riuscito a conservarli ed erano tuttora a sua disposizione.

Candura, ancora, ha descritto il grosso giro di auto rubate che i fratelli Rosario e Vincenzo Scarantino avevano organizzato con il Paganello. Le macchine gli venivano pagate 500 mila lire l'una e le rubava su commissione degli Scarantino.

Per rubare le auto, Scarantino gli consegnava uno speciale chiavino che apriva tutte le autovetture e che restituiva a Scarantino al termine di ogni furto.

Scarantino si avvaleva di un meccanico per montare e smontare le autovetture, tale Michele Aglieri, valente meccanico della zona.

Gli Scarantino controllavano rigorosamente il settore del furto delle auto nel loro territorio: nessuno poteva permettersi di rubare auto senza il loro consenso. Quando si era permesso di rubare una macchina senza consenso l'aveva dovuta restituire sotto minaccia di morte. Conviene ricordare l'episodio, perché rivelatore del sistema di controllo totale del territorio operato da Cosa nostra; questo dato di fatto tornerà utile quando si dovrà affrontare il problema del simulato furto nell'autocarrozzeria di Orofino:

P.M. DOTT. PALMA: - senta, lei ha detto che rubava le auto per conto degli Scarantino e ci ha indicato anche quali?

Imp. CANDURA S.: - sì

P.M. DOTT. PALMA: - questo si verificava sempre o lei poteva anche rubare delle macchine senza il loro consenso?

Imp. CANDURA S.: - no, io non potevo permettermi una cosa del genere se prima non lo sapevano loro. Io soltanto prendevo macchine sotto la loro richiesta

P.M. DOTT. PALMA: - ecco, non è mai capitato che eccezionalmente lei ha preso macchine senza chiedere il permesso degli Scarantino?

Imp. CANDURA S.: - sì, questo sì

P.M. DOTT. PALMA: - ci vuole indicare se si ricorda qualche episodio di questo genere e se poi dopo il furto quale è stata la destinazione di questa autovettura o di queste autovetture rubate dopo avere commesso il furto?

Imp. CANDURA S.: - io penso di avere preso quando fu di mia spontanea volontà una Golf, mi sembra, che non ricordo perché è passato tanto tempo

P.M. DOTT. PALMA: - di sua spontanea volontà significa senza chiedere il permesso degli Scarantino?

Imp. CANDURA S.: - sì, senza chiedere il permesso. Poi, se ben ricordo, sono stato chiamato da loro, di questa auto rubata. Niente, ci fu un interessamento

P.M. DOTT. PALMA: - ecco, ci deve spiegare perché è stato chiamato da loro e quale fu il motivo di questo interessamento?

Imp. CANDURA S.: - cioè sono stato chiamato da loro perché dicevano che era sparita una macchina diciamo non della borgata, fuori borgata era la macchina. Ma siccome questo era un amico gli si doveva dare a tutti i costi la macchina rubata. Infatti loro si sono interessati e sono venuti da me: "Salvatore, ma tu ne sai niente di questa macchina che è mancata così e colà?" "Sì, l'ho presa io la macchina". "Ma tu non sai che cosa hai combinato, quello è un amico. Tu non permetterti più a fare cose senza dirci niente a noi". Insomma mi hanno parlato, ha usato un sistema che se io lo facevo di nuovo mi avrebbero ammazzato. "A questo punto la macchina ce l'ho io, ve la posso dare. Ma io l'ho fatto soltanto per prenderla e guadagnarmi qualcosa di soldi. Cioè io l'ho fatto e non ho pensato che si creavano tutti questi...". Dice: "No, tu devi stare attento. Non devi fare più niente. Le persone interessate erano..."

P.M. DOTT. PALMA: - questa è stata l'unica volta che lei ha agito senza il consenso, senza l'input diciamo degli Scarantino?

Imp. CANDURA S.: - sì, dal giorno quando li ho conosciuti sì. Poi non mi sono più...

Dal racconto di Candura emerge che difficilmente una macchina a Palermo poteva essere rubata senza che Cosa nostra fosse in grado di risalire agli autori del furto.

Gli Scarantino, spesso, venivano meno all'impegno di pagargli le auto, anche se Vincenzo aveva preso a benvolerlo dopo che Candura gli aveva dimostrato di tenere alla sua amicizia; per questo gli permetteva di partecipare all'organizzazione delle feste e delle occasioni di ricreazione di cui aveva parlato prima.

La fiducia di cui aveva cominciato a godere aveva portato Scarantino ad affidargli incarichi di rubare le autovetture per consentirgli di guadagnare qualche soldo.

Veniamo al racconto del furto dell'auto utilizzata come autobomba:

Imp. CANDURA S.: - allora, era nei primi di luglio. Venne da me lo Scarantino chiedendomi, è stato di sera, non di sera insomma...

P.M. DOTT. PALMA: - cerchi signor Candura, su queste cose le chiedo la massima precisione nel ricordo, quindi...?

Imp. CANDURA S.: - era nei primi di luglio. Non ricordo con precisione la data però. Scarantino mi aveva chiesto se gli potevo procurare una macchina di piccola cilindrata. Io gli chiesi che tipo di macchina e lui mi ha detto: "Qualsiasi tipo di macchina, l'importante è che è di piccola cilindrata". Io cercavo di capire che tipo di macchina io gli dovevo portare e lui insisteva: "Qualsiasi tipo di macchina, non ti preoccupare. Basta che cammina. Pure che è scassata, ma basta che cammina"

DOTT. PALMA: - si ricorda se questa richiesta le fu fatta in presenza di qualche persona oppure se lo Scarantino era solo?

Imp. CANDURA S.: - era stata fatta in presenza di Tommasello. E' successo così: io ero a casa mia. Stavo uscendo di casa mia e di fronte casa mia ho visto lo Scarantino che parlava con Tommasello. Mi avvicinai e li salutai. "Niente, tutto a posto, tutto a posto?". "Sì, sì". Dice: "Salvatore, mi serve una macchina. Ti faccio guadagnare 500.000 lire". Io gli risposi: "magari, perché sto passando un momento molto critico". Dice: "Procurami una macchina di piccola cilindrata, qualsiasi tipo di macchina". Io

dicevo: "Quale tipo di macchina? Mi metti in difficoltà. Che tipo di macchina vuoi?".

Dice: "Qualsiasi, pure che è scassata, ma l'importante è che cammina"

P.M. DOTT. PALMA: - lei ha detto che era presente Tommasello?

Imp. CANDURA S.: - sì, sì

P.M. DOTT. PALMA: - si ricorda se era mattina, se era pomeriggio, se era notte?

Imp. CANDURA S.: - sera, era sera

P.M. DOTT. PALMA: - ci può dire se era suppergiù che...?

Imp. CANDURA S.: - le otto, otto e mezza, le nove, una cosa del genere. Niente così gli ho detto io: "Ti va bene una 126?". Dice: "Sì, va pure bene". Perché gli ho detto una 126? Perché siccome io avevo rapporti con una mia amica che aveva questa macchina, sarebbe la sorella di Valente Luciano

P.M. DOTT. PALMA: - ci vuole dire il nome di questa...?

Imp. CANDURA S.: - Valenti Pietrina si chiama

P.M. DOTT. PALMA: - sì. Niente, ho preferito prendere la macchina sua che si trovava parcheggiata. La presi...

Utili alcune chiose a questa prima parte del racconto. L'insistenza dello Scarantino nell'assicurare a Candura che non era interessato alla qualità dell'autovettura, segno evidente che lo stesso sapeva che la macchina doveva saltare per aria: la sola cosa che gli interessava era che potesse giungere sul luogo dell'attentato.

La presenza di Tommasello, braccio destro di Scarantino: segno che Scarantino ebbe bisogno di appoggiarsi a qualcuno per avanzare la fatale richiesta. Tommasello, secondo quanto riferito da Scarantino nell'ultima sua dichiarazione, è una delle persone che Cosa nostra ha più assistito economicamente durante il processo, secondo quanto gli veniva riferito dai fratelli e dalle altre persone dell'ambiente con le quali era riuscito a venire in contatto durante le varie fasi della lunga trattativa per la ritrattazione. La domanda di Candura "Ti va bene una 126?" potrebbe avere indotto Scarantino a pensare che Candura disponesse già di una 126 e siccome tutto ciò che Candura prendeva era comunque a lui destinata, Scarantino, ignorando a cosa Candura stesse in quel momento pensando, e cioè alla

macchina della Valenti, potrebbe avere elaborato il pensiero di essere *già* in possesso della 126, come dirà in una delle prime dichiarazioni.

Commissionandogli il furto dell'auto, Scarantino promise 500 mila lire e consegnò un anticipo di 150 mila lire: due banconote da 50 e cinque da dieci. Una somma, quindi, superiore al prezzo normale per una macchina di piccola cilindrata che veniva pagata, come aveva detto prima Candura, 200 o 300 mila lire al massimo.

Anche sul luogo della consegna dell'autovettura le condizioni che Scarantino formulò furono diverse dal solito, ora e luogo cambiarono:

Imp. CANDURA S.: - mi ha dato due pezzi da 50 e cinque da 10. Però quando lui mi ha dato questa somma che io mi ero messo d'accordo con lui per trovargli questa macchina di piccola cilindrata, lui mi aveva detto, quando abbiamo parlato mi aveva detto: "Abbiamo studiato il posto dove portare la macchina" e mi ha detto dove portare la macchina. Dicendomi: "Salvatore quando prendi questa macchina, ci vediamo noi alle 11" o una cosa del genere

P.M. DOTT. PALMA: - ma le 11 di giorno o di notte?

Imp. CANDURA S.: - no, di notte

P.M. DOTT. PALMA: - quindi alle 23?

Imp. CANDURA S.: - sì, alle 23, 24. Dice: "Ci vediamo in via Cavour, una traversa di via Cavour. Lì vedrai me. Sono lì ad aspettarti. Mi dai la macchina e poi te ne vai". Dico: "va bene. Tutto questo è il traffico di questa macchina? Ma perché questa macchina che deve fare?". Dice: "Niente". Mi ha fatto intendere che questa macchina doveva essere riciclata, camminare forse con un'altra targa, una cosa del genere. Ho detto: "Va bene". Per me è stato facile, perché mi recai subito da questa Valenti Pietra, tra l'altro era pure un'amica mia. Mi è stato facile prendere la macchina da lei perché io avevo pensato che pure se lei si accorgeva che io stavo prendendo la macchina non mi diceva niente. Io le dicevo: "Guarda, mi sta servendo a me. Poi te la porto". Come spesso facevo. Niente, ho preso questa macchina. Ma con questa macchina per metterla in moto c'è voluto un pò di tempo, perché l'ho messa in folle, l'ho messa in marcia indietro, l'ho uscita un pò per metterla in moto, era una carretta in sostanza...

P.M. DOTT. PALMA: - continui, finisca quella frase che poi le chiedo delle puntualizzazioni

Imp. CANDURA S.: - era una carretta insomma. Arrivai poi finalmente alla destinazione lì in via Cavour. Ho visto lì che c'era lo Scarantino con un vespino bianco. L'ho visto là fermo, però quando c'era lui fermo lì c'era ad aspettarlo un'altra persona che io non ho capito bene chi era questa persona. Però ricordo in particolare che era vestito con una camicia celeste, poi quando cercavo di inquadrarlo meglio lui cercava di mettersi diciamo non in ombra, perché già che era scuro pure di faccia, cioè non riuscivo a rammentare chi era questa persona. Si avvicinò lo Scarantino da me dicendomi: "A posto, ora te ne puoi andare". "Come me ne vado? Me ne vado a piedi? Accompagnami, come faccio ad andarmene a piedi?". Ci fu diciamo una piccola colluttazione orale con lui. Dice: "Non ti preoccupare di qua di là. Ho premura di mandare via". Nel frattempo che io stavo per andarmene via lo Scarantino va avanti con la Vespa e questo signore che lo attendeva lì si mette in macchina e se ne sono andati via.

P.M. DOTT. PALMA: - allora signor Candura, le volevo chiedere intanto: quando le disse una traversa di via Cavour, le diede qualche altra indicazione più specifica? Perché traverse di via Cavour ce ne sono 100.000?

Imp. CANDURA S.: - lì non mi ricordo come si chiama questo... Poi volevo ricordare una cosa signor Presidente, che quando mi ha commissionato di fare il furto della macchina, di qualsiasi tipo di macchina, lui mi aveva consegnato un chiavino. Questo chiavino di solito apriva tutte le autovetture perché era un chiavino molto particolare. Difatti io quando ho messo, ho aperto la macchina, l'ho messa in folle, l'ho messa subito in moto con questo chiavino e sono andato via. Cioè questa traversa di via Cavour come si chiama...

P.M. DOTT. PALMA: - lei in questo posto c'era mai stato dove aveva consegnato la macchina, c'era andato altre volte?

Imp. CANDURA S.: - sì, ci passavo spesso così

P.M. DOTT. PALMA: - ma con chi ci passava e se c'è qualche ricordo particolare con riferimento a questo posto?

Imp. CANDURA S.: - sì, io accompagnavo spesse volte lo Scarantino Vincenzo che doveva andare in una casa, in un luogo

P.M. DOTT. PALMA: - e che tipo di casa era signor Candura: una abitazione, un ufficio, che cosa era?

Imp. CANDURA S.: - una casa, cioè io non ci sono mai salito perché...

P.M. DOTT. PALMA: - ma che casa era dico: erano amici, erano parenti?

Imp. CANDURA S.: - no, amici dello Scarantino. Diceva che erano amici suoi

P.M. DOTT. PALMA: - e che tipo di amicizia c'era, cioè vuole essere più preciso, che casa era?

Imp. CANDURA S.: - era una casa di prostitute, omosessuali, cioè frequentava questa gente che io difatti mi meravigliai, poi...

Conviene osservare:

1. Candura afferma che Scarantino gli consegnò il solito chiavino per aprire la macchina e farla partire.
2. La vettura fu consegnata nella traversa di via Cavour poche ore dopo la richiesta.
3. L'uomo che era con Scarantino alla consegna cercò di rendersi irriconoscibile ma Candura aveva detto che Tomasello era presente al momento della richiesta.
4. L'uomo che era con Scarantino si mise dentro la macchina e Scarantino si avvicinò a lui con la vespa.³²⁷ Quindi si avviarono.

³²⁷ Su questo punto Candura è stato incerto: in effetti la sua frase testuale è: "nel frattempo che io stavo per andarmene via lo Scarantino va avanti con la Vespa e questo signore che lo attendeva lì si mette in macchina e se ne sono andati via.". Essa potrebbe intendersi nel senso che Scarantino si era allontanato con il vespino e l'uomo che era con lui con la 126. Ma la frase di per sé si presta ad altre interpretazioni. Candura, nel corso dell'esame, rettificando una precedente dichiarazione ha confermato che Scarantino si era avvicinato a lui con la Vespa. Dopo averlo invitato ad andarsene a piedi perché non poteva dargli alcun passaggio era tornato alla macchina. Il contrasto sul punto è assolutamente irrilevante. Candura ha dimostrato di non conservare un buon ricordo sul punto e di avere in qualche modo *presunto* la distribuzione dei ruoli tra Scarantino e l'altro soggetto dal fatto che Scarantino stava sulla Vespa. Ma è comunque evidente che l'una o l'altra situazione storica è assolutamente marginale rispetto al nucleo centrale della prova: la consegna della macchina da parte di Candura a Scarantino, accompagnato da un'altra persona, in via Ammiraglio Gravina. Su questi punti la convergenza tra i due è totale, compreso il tenore del dialogo sulla mancata concessione del passaggio.

Le testuali dichiarazioni di Candura sul punto:

Pres.: - In realtà ha detto due cose contrastanti in questo momento ed è evidente il contrasto. "E' come avevo detto prima" e poi ha ridetto nella stessa maniera in cui aveva detto...?

Imp. CANDURA S.: - no, signor Presidente, perché lo Scarantino portava il motore, che il motore lui lo aveva in possesso, perché io mi sono litigato con lui per il fatto di farmi accompagnare, che quando quello si è messo dentro la macchina io ho detto, ecco, ora sto ricordando bene, gli ho detto a lui: "Scusa, mi puoi ora accompagnare?". "No, c'ho da fare, devo andare con lui". "Ma come, mi fai venire qua e me ne vado a piedi?". Dice: "Prenditi qualsiasi cosa, un taxi, rubati una macchina, vattene a piedi e poi domani ne parliamo". "Ma tu una volta che sei qua con il motore non ci vuole niente con un colpo di vespino ad accompagnarmi a casa"

Pres.: - E quando lei ha avuto questa discussione, era già andato via...?

Imp. CANDURA S.: - era già dentro la macchina mentre che aspettava lui per andare via, che lui in sostanza aveva poi capito che lui doveva fare da staffetta, doveva andare avanti e segnalare la strada. Quello sto ricordando bene al 100 % la situazione è così. Perché io con lui ho avuto una colluttazione orale per farmi accompagnare, che lui mi aveva detto: "Ho premura". Ho detto: "Ma scusa che premura c'è? Gli hai dato la macchina. Accompagnami, come me ne vado a piedi? Tanto ce lo hai tu il motore". Invece poi lui voleva che andasse col motore e io me ne sono andato...

5. L'appuntamento era stato dato in luogo ben noto ad entrambi nei pressi dell'abitazione di una prostituta che Scarantino frequentava e presso la quale Candura aveva altre volte accompagnato Scarantino.³²⁸

Candura forniva una serie di indicazioni anche sulla base di sue precedenti dichiarazioni dibattimentali per permettere l'individuazione esatta del nome della via in base alla toponomastica cittadina: Via Ammiraglio Gravina.

Nessun argomento può trarsi dalla difficoltà che il teste ha incontrato nel descrivere il percorso esatto per giungere sul posto, avendo premesso di ignorare o non ricordare l'esatto nome delle vie cittadine ed essendo notoria la difficoltà di descrivere la topografia di una città verbalmente ed in base al ricordo, specie se si è abbandonata la città da cinque anni rispetto al momento dell'esame. Del resto Candura aveva risposto in modo soddisfacente nell'altro processo alcuni anni prima e confermava su contestazione le prime dichiarazioni.

Candura descriveva, dettagliatamente, tutto ciò che aveva fatto prima di rubare la macchina; come era giunto sul posto e dove aveva parcheggiato la sua moto. Indicava dove si trovava la macchina, fornendo dati convergenti con le dichiarazioni della Valenti. L'auto era molto vecchia e dovette faticare per metterla in moto. Per non fare rumore sotto casa della Valenti dovette spingerla per un po' a mano, fin sulla strada principale. La macchina disponeva di un bloccasterzo e con il chiavino poté infine farla partire. Descriveva, quindi, in modo congruo il percorso compiuto per raggiungere Scarantino all'appuntamento.

Questi era già sul posto con l'altra persona defilata.

³²⁸ Candura dirà che questo rapporto con la prostituta era un autentico tallone di Achille per Scarantino, perché la moglie aveva minacciato per questo di lasciarlo e quindi egli doveva muoversi con estrema circospezione per proseguire nella sua relazione. Candura era uno di quelli che sapevano e di cui Scarantino si fidava.

Candura affermava senza esitazione che Scarantino aveva la vespa 50 di Tomasello che egli ben conosceva per averla vista in mano al fratello del Tomasello in un filmato amatoriale che egli aveva girato.

Candura ribadiva che il luogo di consegna stabilito lo sorprese non poco. Chiese spiegazioni a Scarantino ma la risposta fu vaga e inconcludente. Sapendo di non correre rischi, dati i rapporti che aveva con la Valenti, che non l'avrebbe certo denunciato se l'avessero sorpreso con la sua macchina, non fece altre osservazioni.

A proposito della persona che accompagnava Scarantino, Candura riferiva che i due erano in una zona buia, al suo arrivo stavano parlando mentre egli parcheggiava a circa quindici metri. Stava cercando di focalizzare chi fosse con Scarantino, quando questi gli si fece incontro, impedendogli di osservare l'altro e, al contempo, invitandolo ad allontanarsi in fretta.

Dopo avere descritto la persona, che a suo dire cercava di nascondersi, Candura ha ammesso di avere sempre pensato che fosse Tomasello, ma non avendone certezza non si era mai sbilanciato nei precedenti esami sull'identità del soggetto.

Candura riferiva, quindi, sulle ricerche della macchina fittiziamente compiute per conto della Valenti che desiderava indietro la sua auto. La Valenti gli aveva promesso del denaro ed era evidente che sospettava di lui. Aveva compiuto le finte ricerche con Valenti Luciano. Per timore che la Valenti potesse comunicare i suoi sospetti alla polizia aveva cercato la complicità del nipote Valenti Roberto, al quale aveva confessato di avere commesso il furto, pregandolo di convincere la zia a non avere sospetti sul suo conto e soprattutto a non denunciarlo, dati i suoi precedenti penali. La zia avrebbe dovuto inoltrare una normale denuncia senza indicare i suoi sospetti.

Candura spiegava, ancora, che Valenti Luciano era estraneo al furto ma che egli aveva voluto coinvolgerlo dopo l'arresto per violenza carnale

perché era già molto preoccupato, avendo capito che l'autovettura era stata impiegata per commettere la strage ed essendo convinto che avrebbero finito con l'imputarlo per la strage:

Imp. CANDURA S.: - eravamo arrestati per rapina, violenza carnale e furto di macchina. Niente, quando io venni a sapere che diciamo, che eravamo pure incriminati per strage e che questa macchina era stata utilizzata per fare la strage, cioè mi preoccupai tanto. Dico: "Io non ho mai fatto niente, non ho fatto stragi, non ho fatto niente". Però avevo paura di dire a chi avevo dato la macchina. Questa paura è nata sul fatto stesso che abitando nella stessa zona della Guadagna dove abitavano gli Scarantino, cioè mi ammazzavano tutta la famiglia, mi massacravano tutta la famiglia. Ho usato il Valenti per il fatto stesso che siccome è sempre tutta una famiglia di malati mentali diciamo caratteriali, proprio a contatto con psichiatria e cose varie, ho dedotto che a loro non gli possono fare niente, perché lo conoscono tutti che sono una famiglia di tutti dementi. Gli dissi: "Luciano, sai, tu devi aiutarmi perché io sono nei guai. La macchina eventualmente gli dici che sei stato tu a darla allo Scarantino". Dice: "Ma tu che hai fatto con questa macchina, ha fatto una strage?". "Ma tu gli dici che gliel'hai data soltanto e basta, tu non sapevi niente. Perché se glielo dico io il nome dello Scarantino qui la mia famiglia vola tutta in aria. Siccome sono tutti malati mentali, la tua famiglia non gli fanno niente". "Sì, sì, Salvatore". Cioè quel ragazzo giustamente per venirmi incontro, ci diceva: "Va beh, dirò così Salvatore, non ti creare problemi. L'importante è che alla tua famiglia non gli succede niente di ciò". Il Valenti era intento ad accollarsi tutto di questo furto di macchine, che è stato lui a rubarglielo a sua sorella. Però io poi, riflettendo bene, visto e considerato che soffre di una depressione ansiosa, è schizofrenico paranoico, poi notando pure la sua miopia grave, la grave miopia che ha degli occhi, che non vede bene, specialmente la sera, che non vede niente la sera, io ho detto: "Questo potrebbe cadere in contraddizione, perché questo gli mancano nove di vista, come ha fatto a portare la macchina?" E così mi sono lasciato poi decidere e ho detto: "Dirò tutta la verità io". Che già lui aveva fatto questa dichiarazione, che lui era propenso a fare tutto. Poi invece ho chiamato, l'ho detto all'Autorità Giudiziaria: "No, la cosa è così, non è così".

P.M. DOTT. DI MATTEO: - senta, lei ha parlato di questi contatti con Valenti Luciano dopo il vostro arresto e del fatto che lei ha tentato diciamo di convincerlo a dire determinate cose?

Imp. CANDURA S.: - sì.

P.M. DOTT. DI MATTEO: - dove vi trovavate?

Imp. CANDURA S.: - ci trovavamo al carcere di Bergamo, se non erro. Bergamo o Mantova penso.

P.M. DOTT. DI MATTEO: - avevate possibilità di parlare tra di voi?

Imp. CANDURA S.: - sì, eravamo messi nella stessa cella, con un certo Picchetti Giancarlo, un detenuto.

Candura ha raccontato che al compagno di cella Picchetti avevano cercato di far credere la versione che stava elaborando con il Valenti:

P.M. DOTT. DI MATTEO: - Picchetti Giancarlo ascoltava queste vostre conversazioni di cui lei ha fatto cenno ora alla Corte?

Imp. CANDURA S.: - sì, qualcosa cercava di... Qualcosa è riuscito a capirla, perché io cercavo di parlare un pò in sottofondo, cercavo di non fargli capire niente. Però lui ovviamente poi abbiamo sputtanato a parlare: "Sì, guarda, siamo qui per una macchina. Luciano ha preso la macchina e l'ha data a questo di qua, a questo Scarantino e ora siamo nei guai".

P.M. DOTT. DI MATTEO: - ma questo detenuto è siciliano?

Imp. CANDURA S.: - no, no. Uno del Nord era

P.M. DOTT. DI MATTEO: - mi dica una cosa: quando Valenti si convinse diciamo ad accettare le sue sollecitazioni e quindi ad accollarsi il furto, lei gli diede qualche istruzione particolare, come doveva riferire i fatti?

Imp. CANDURA S.: - gli ho detto tutta la prassi che ho percorso io, quando sono andato a prendere la macchina, dove l'ho portata, tutte le segnalazioni. Glielo ricordavo sempre per metterglielo bene in testa, cioè per farcelo bene in testa, sia il nome dello Scarantino, le strade che avevo fatto io, dove avevo lasciato la macchina, con chi era lo Scarantino. Insomma quello che dovevo dire io, lo doveva dire lui.

Aveva compiuto ogni sforzo per indurre la Valenti a non presentare denuncia di furto ma questa aveva voluto presentarla comunque, sebbene con qualche giorno di ritardo. Appena ebbe notizia della strage, poiché si parlava dell' esplosione di una vettura di piccola cilindrata e, in particolare,

anche di una 126, per tranquillizzarsi aveva chiesto a Scarantino se per caso la macchina che gli aveva consegnato non fosse esplosa in via D'Amelio. La violenta reazione di Scarantino fu, al contempo, significativa e preoccupante per il Candura. Da quel momento i suoi timori si accrebbero. Cercò di essere tranquillizzato ma Scarantino non era affatto tranquillizzante, e ciò acuiva i suoi sospetti. Quando cominciò a ricevere minacce, che attribuì a Scarantino o a persone agenti per suo conto, fu mosso a temere seriamente per la sua vita:

Imp. CANDURA S.: - no, mi sembra l'indomani, o la sera o l'indomani. Non ricordo bene con precisione. Quando gli ho detto: "Ma non facciamo che la mia... perché hanno detto che si tratta o di una 126 o di una 500, non facciamo che la mia macchina l'amico tuo l'ha utilizzata per fare la strage". Quando gli ho detto così, lui è saltato in aria, nel senso di dirmi: "ma che dici? Non dire più questo, mi raccomando, non parlare con nessuno, stai

Imp. CANDURA S.: - attento". Gli ho detto: "Ma scusa, perché ti stai agitando così, che motivo hai?". "No, tu non devi dire niente. Tu non hai dato niente a nessuno. Non parlare con nessuno". "Ma io con nessuno parlo, con chi devo parlare?" Però questa sua reazione mi ha dato atto a intendere che questa macchina forse era stata usata per questo, per commettere tale eccidio. Io iniziai a preoccuparmi.

P.M. DOTT. DI MATTEO: - ma lei la prima volta, quando glielo disse la prima volta, ha detto all'indomani della strage?

Imp. CANDURA S.: - sì. La sera o l'indomani.

P.M. DOTT. DI MATTEO: - aveva già dei sospetti sul fatto che potesse essere stata utilizzata quella macchina per la strage oppure lo disse tanto per dirlo a Scarantino?

Imp. CANDURA S.: - no, l'ho detto così, cioè l'ho detto nel senso che gli ho dato la notizia: "Hai sentito cosa è successo, la strage in via D'Amelio? Addirittura hanno detto che si tratta forse o di una 126 o 127 o 500. Ma non facciamo che l'amico tuo la macchina che gli abbiamo dato ha fatto questa strage". Quando gli ho detto questo, lui è saltato in aria. Mi ha preso: "non parlare, con nessuno, stai attento". "Ma perché ti stai agitando così, scusa? Quale è il motivo? Allora che è, vero?" "Ma che dici?" Poi parole ovviamente e via di seguito. C'erano sempre delle colluttazioni. Allora il modo come ha reagito lui mi intende a capire che allora questa macchina... Io ci andava sempre:

"Scarantino, dimmelo, Enzo" perché si chiamava Enziriddo come soprannome.

"Enziriddo, se è stata fatta una cosa... dimmelo, cioè io non so che devo fare". Perché ero preoccupato che io facendo così, con lui mi ci colluttavo sempre, già i miei sospetti erano che o oggi o domani questi mi facevano fuori. Lui sempre invece mi tranquillizzava: "Stai tranquillo, non ti preoccupare, non ti creare problemi". Fatto sta che poi mi ha dato atto che questa 126...

P.M. DOTT. DI MATTEO: - lei ha mai ricevuto in quel periodo delle telefonate di minaccia?

Imp. CANDURA S.: - sì, infatti quando ci sono andato, ci andavo diverse volte da lui per questa macchina, perché ho detto: "Io non voglio più soldi, va bene che già questi soldi non me li avete più dati. Io non voglio più niente. Ma io voglio rassicurarmi". "Non ti preoccupare, vattene a casa, stai tranquillo". Le solite cose. Andava a casa, squillava il telefono, lo ricordo pure che l'ha preso pure mia moglie, lo prendeva mia moglie e non rispondeva nessuno. L'ho preso io: "Stai attento a quello che fai, appena parli in giro - una cosa del genere - ti ammazziamo a te e alla tua famiglia". Siccome io non avevo motivi di essere preoccupato prima, le mie preoccupazioni sono nate dopo questa Fiat 126 che io andavo sempre da lui per sapere quello che io dovevo dare, anche per fargli capire che io non dicevo niente a nessuno, però di non avere quella preoccupazione di essere ammazzato, questo io intendevo dire a lui. Ho ricevuto queste telefonate di minacce e così iniziai veramente a preoccuparmi.

P.M. DOTT. DI MATTEO: - lei ha mai parlato di queste telefonate di minacce con Scarantino?

Imp. CANDURA S.: - sì, infatti quando ho ricevuto questa telefonata, io subito ho capito che questa telefonata derivava da lui, non da lui personalmente ma da chi per lui; perché con lui avevo avuto quella discussione per la macchina. Mi recai con lui chiamandolo: "Ma dimmi una cosa, vedi che ho ricevuto una telefonata a casa mia, così, colà". "Ma non ti preoccupare". "No, perché sei stata tu a farla? Fammi capire, che cosa volete da me?". "Ma io non ho fatto niente, stai tranquillo". Tu stai facendo così, ti stai agitando troppo": "No, tu ti stai agitando. Io ho ricevuto una telefonata di minaccia a casa mia". Però io parlavo con lui e già pensavo che questi mi volevano fare lui. Mi ero preoccupato tanto per me, la mia famiglia. Infatti mia figlia non l'ho fatta più andare a scuola, cioè io mi barricai dentro completamente. Cercavo sempre di andare, dove volevo andare...

Aveva comunicato i suoi timori a Tomasello ma quest'ultimo l'aveva tranquillizzato.

Scarantino in una delle sue sfuriate gli aveva ripetuto di mettersi in testa che non aveva consegnato alcuna 126 a chicchessia. Poi l'aveva dissuaso dal fare qualsiasi passo con la Valenti e nel tranquillizzarlo gli aveva detto che della faccenda della macchina sapevano solo loro due ed il Tomasello. I colloqui con Scarantino erano avvenuti tutti nel mese di luglio. Dalla fine del mese non l'aveva più visto. Per timore di essere ucciso aveva però deciso di lasciare la casa alla Guadagna; stava preparandosi per andarsene quando il 5 settembre avvenne l'arresto.

Sappiamo che l'arresto non aveva alcuna connessione con la strage ma lo stato d'animo di Candura era così turbato e preoccupato da interpretare quell'arresto come conferma che prima o poi sarebbe stato coinvolto come coautore della strage, anche perché era già stato fermato prima dai carabinieri per una rapina ad un camionista; anche in quella occasione aveva temuto che potesse trattarsi di un qualcosa che avesse attinenza con la strage. In pratica si era convinto che si cercasse un qualsiasi pretesto per incastrarlo per la strage.

L'episodio del cedimento nervoso che fece comprendere agli investigatori di avere messo le mani su un anello fondamentale della catena è stato riferito dal Candura ed è stato ovviamente confermato dagli inquirenti:

Imp. CANDURA S.: - sì. Hanno iniziato ad interrogarmi per il fatto della tentata rapina al camionista. Io negavo ovviamente l'esistenza. Però visto e considerato che avevo già passato quel periodo, stavo passando quel periodo di terrore e cose varie, io scoppiai subito a piangere, cioè mi sfogai con loro, nel senso che gli dicevo io di aiutarmi, di proteggermi.

P.M. DOTT. PALMA: - ricorda se pronunciò qualche frase particolare in quel contesto?

Imp. CANDURA S.: - sì, dicendo che gli omicidi non li avevo fatti io.

P.M. DOTT. PALMA: - a chi lo disse?

Imp. CANDURA S.: - ai Carabinieri che mi interrogavano. Loro non riuscivano a capire di cosa stavo parlando.

P.M. DOTT. PALMA: - e lei a quali omicidi si riferiva quando aveva detto questa frase?

Imp. CANDURA S.: - alla strage.

P.M. DOTT. PALMA: - quindi abbiamo detto che questo è avvenuto nel settembre del '92, il fermo dei Carabinieri?

Imp. CANDURA S.: - sì.

P.M. DOTT. PALMA: - lei è portato in caserma e nel corso dell'interrogatorio si mette a piangere e dice: "Gli omicidi non li ho fatti io"?

Imp. CANDURA S.: - sì, sì.

P.M. DOTT. PALMA: - cosa è successo, i Carabinieri le hanno chiesto di quali omicidi si trattasse?

Imp. CANDURA S.: - sì, i Carabinieri inconsapevoli di quale reato stavo parlando io, cercavano di focalizzare bene il discorso, cercavano di calmarmi. "Non fare così, parla piano, piano, stai tranquillo". Cioè si sono prestati pure dandomi l'acqua e cose varie. "Guardi, io non ne so niente, non so niente di questi omicidi". Loro volevano sapere di quali omicidi stavo parlando, ma io non riuscivo a dirlo, perché avevo una grande paura. "Dicci, dicci di che omicidi stai parlando, così possiamo intervenire, ti possiamo aiutare, se vuoi essere aiutato". "No, io non so niente di questi omicidi, non incolpate me". Insomma tutta questa situazione.

P.M. DOTT. PALMA: - questo con i Carabinieri?

Imp. CANDURA S.: - sì.

P.M. DOTT. PALMA: - poi lei è stato rilasciato o è rimasto detenuto?

Imp. CANDURA S.: - sì, poi sono stato rilasciato.

P.M. DOTT. PALMA: - ed è stato nuovamente arrestato?

Imp. CANDURA S.: - il 5 settembre del 92.

P.M. DOTT. PALMA: - per quale reato?

Imp. CANDURA S.: - per rapina e violenza carnale.

P.M. DOTT. PALMA: - è quello di cui ci ha parlato all'inizio della sua dichiarazione odierna?

Imp. CANDURA S.: - sì.

P.M. DOTT. PALMA: - e da chi è stato arrestato lo ricorda?

Imp. CANDURA S.: - allora dalla Squadra Mobile di Palermo, dall'ispettore Zerilli.

P.M. DOTT. PALMA: - ecco, nel corso di questo arresto, lei manifestò ancora una volta determinate cose?

Imp. CANDURA S.: - sì.

P.M. DOTT. PALMA: - ci vuole spiegare un poco come si è svolta questa sua vicenda giudiziaria, sempre con riferimento a questo suo pensiero fisso, a questa sua preoccupazione che ci ha manifestato?

Imp. CANDURA S.: - cioè come iniziai dopo di nuovo a manifestare la mia preoccupazione perché mi dovevano arrestare per questo reato. Il mio pensiero era di avere lasciato mia moglie e i miei figli.

Il Candura dopo il secondo arresto lascia chiaramente intendere agli investigatori di essere portatore di un pesante segreto che non riesce e non può rivelare.

Il peso che si porta dentro lo induce a confidarsi e a parlare con i compagni di prigionia e in primo luogo con il Valenti Luciano.

Gli investigatori avevano capito e piazzato delle microspie in cella dall'ascolto delle quali emergeva come Candura e Valenti stessero concordando le loro versioni in modo da che il Valenti si accollasse la responsabilità del furto della 126 (le registrazioni di esse risultano prodotte nel primo processo e del risultato di esse è ampia menzione nella sentenza irrevocabile nei confronti di Salvatore Profeta in atti. Il contenuto di queste conversazioni, inoltre, è menzionato nei verbali di esame di Candura e Valenti nel primo processo, prodotti agli atti di questo (faldone 51).

Da queste pasticciate intese derivava la prima versione di Candura, consacrata nel suo primo interrogatorio del 19 settembre 1992. In questo interrogatorio, in pratica, Candura riferiva esattamente sul furto della 126 in modo del tutto corrispondente a quanto dichiarerà successivamente a dibattimento, attribuendo soltanto a Valenti Luciano quello che era stato, in realtà, il suo ruolo.

Candura modificherà rapidamente, il successivo 3 ottobre, la sua versione dei fatti, riferendo quanto ripeterà poi costantemente sia in fase di indagini che a dibattimento.

Candura sapeva che la sua posizione iniziale era insostenibile per l'assoluta incapacità del Valenti di interpretare la parte che avrebbe voluto affidargli. Aveva solo cercato – secondo quanto ha spiegato - di prendere tempo per consentire alla propria famiglia di mettersi in salvo.

Gli venivano contestati i due verbali menzionati e quello del successivo 27 novembre, confermativo del precedente del 3 ottobre. Dalla lettura di questi verbali emerge in modo lineare lo sviluppo della collaborazione del Candura. Va rimarcato come nei tre verbali in questione, se si eccettua l'attribuzione nel primo a Valenti della posizione che era stata dello stesso Candura, il racconto è perfettamente sovrapponibile.

Candura ha onestamente e in modo attendibile spiegato queste iniziali incertezze, derivanti da interferenze e vincoli esterni ad avviare in condizioni di libertà morale il percorso collaborativo:

Imp. CANDURA S.: - io avevo fatto tutto questo, queste dichiarazioni con Valenti che poi io ho fatto le dichiarazioni incolpando tutto Valenti di come è stato letto, infatti la Cittadella è la piazza che si trova a via San Filippo, ho fatto tutto questo perché, cioè il mio timore era la famiglia, perché basta che saltava diciamo il mio nome come era e la mia famiglia non sarebbe più esistita. Ma io ho fatto tutto questo per avere il tempo materiale che mi salvano la famiglia e tutto. Infatti quando poi ho avuto la sicurezza, io subito iniziai a dire la verità e tutto e a dire ai magistrati che non era così, ma è così. Sono stato io a chiedere a Valenti a fare queste deposizioni contro la sua volontà, perché lui non le voleva fare

Pres.: - Lei ha dato anche lei questa versione che aveva concordato con Valenti Luciano e poi l'ha modificata?

Imp. CANDURA S.: - no, io avevo detto a Valenti Luciano di fare queste dichiarazioni. Quando io sono stato sentito, io ho fatto le mie dichiarazioni, però dando la colpa a Valenti, che è stato Valenti a riferirmi che lo Scarantino gli ha dato...

Pres.: - Ha dato la stessa versione che aveva dato Valenti?

Imp. CANDURA S.: - ma non è stato fatto perché volevo depistare le indagini

Pres.: - E poi perché si è determinato a cambiare? In parte lo ha già detto, perché aveva avuto assicurazioni sui suoi familiari?

Imp. CANDURA S.: - sì, appena ho riavuto i miei familiari io poi ho chiamato le autorità competenti e gli ho detto come stavano le cose. Anche perché poi era logico vedere un Valenti, cioè un demente, è malato questo ragazzo, cioè era assurdo, allucinante, uno del genere portare una Fiat che gli manca la vista 9 gradi e 9 gradi la sera

Egli ha, quindi, raccontato le manovre poste in essere dal clan degli Scarantino per costringerlo a ritrattare.

Un dato costante in questo processo.

Tutti i testi, tutti i collaboratori che, per vari motivi ed in relazione alla situazione storica del momento, si orientavano per la collaborazione, venivano sottoposti a pesanti interventi corruttivi ed intimidatori, volti a fiaccarne il morale, la volontà e la determinazione ad iniziare o proseguire nella collaborazione con la giustizia, finalizzati a prevenire la collaborazione ovvero a portare alla ritrattazione e all'invalidazione delle precedenti dichiarazioni accusatorie.

Tale trattamento è stato riservato con sistematica coerenza e sempre con le stesse modalità (azioni sui prossimi congiunti, estranei ai fatti ma legati all'ambiente mafioso, i principali interessati, quindi, al rientro nei ranghi del congiunto, anche perché esposti alla vendetta trasversale, minacce di morte, offerte di denaro ecc).

Augello, Candura, Andriotta e Scarantino hanno denunciato, tutti, i medesimi gravi interventi per costringerli a modificare le loro deposizioni. Che non si tratti di invenzioni o di espedienti per ottenere ulteriori vantaggi emerge dalla reiterazione di queste condotte, dal ripetersi di episodi diversi ma di identica matrice, adattata alle situazioni specifiche, dall'atteggiamento oggettivamente uniforme dei prossimi congiunti che in tutte le fasi del processo hanno manifestato una straordinaria aggressività e

avversione verso le iniziative di collaborazione dei prossimi congiunti, manifestando con chiarezza, a loro volta, paure e timori, tanto più significativi quanto più platealmente ostili alla collaborazione del parente o del coniuge, essendo questa manifesta, eclatante avversione la sola garanzia di salvezza.

La vicenda del Candura rientra 'de plano' nel novero. Francesca Bronzolino, sorella della moglie di Candura e moglie di Carmelo Guaggenti, abitanti alla Guadagna, il 3 ottobre 1992 a pochi giorni dall'arresto di Scarantino, era in piazza a manifestare contro il cognato nella dimostrazione pubblica organizzata da "ignoti" per protestare contro l'arresto di Scarantino.

La donna lanciava lancinanti ingiurie all'indirizzo del cognato.

Orbene, nel dicembre 1992 la Bronzolino ed il Guaggenti erano a Bologna, ospiti di un'altra delle sorelle Bronzolino.

La moglie di Candura aveva voluto raggiungere i congiunti a Bologna. Telefonando alla cognata il collaboratore aveva saputo dalla figlioletta che era venuto a trovarli "Scarantino". Con ogni probabilità Rosario Scarantino, fratello di Vincenzo, che qualche tempo dopo sarà arrestato a Modena, personaggio inserito nell'organizzazione mafiosa.

Dopo questa permanenza a Bologna, la moglie del Candura non aveva più fatto rientro nella località protetta, era tornata a Palermo con la sorella Francesca.

A partire da questo momento erano iniziati i ricatti affinché ritrattasse se voleva rivedere la moglie e i figli.

Dal racconto di Candura emerge la figura della madre di Vincenzo Scarantino, donna ben inserita in habitat mafioso, capace di autonoma iniziativa, di incutere timore e soggezione: di siffatta personalità occorre tenere conto, alla luce di ciò che ha raccontato Candura, con riferimento alle suggestioni che l'intervento di questa donna, in difesa del genero

Profeta, ha prodotto nel figlio Vincenzo, quando diventerà collaboratore (il timore che la madre incuteva a Scarantino emerge dalla intercettazione di Pianosa e dall'ultimo intervento avanti a questa Corte di Scarantino):

Imp. CANDURA S.: - allora ci fu un episodio che io telefonai a mia moglie, ora per l'amore di riaverla con me assieme ai miei figli, perché già avevo capito che i miei figli venivano utilizzati e manipolati, perché volevano che io ritrattassi tutto e avevano promesso che non facevano niente. Mia moglie cercava di convincermi alla ritrattazione. Io, trovandomi con le spalle al muro, usai un pò di furbizia dicendo a mia moglie: "Guarda che mi sono convinto, ritratto tutto". Però la cosa che dissi: "Tu sali qui con i bambini, quando ti vedo qui io ritratterò". Mia moglie: "Sicuro, non ti preoccupare, che ci campano, ti prendono l'avvocato, ci pensano loro". Dissi: "Tu prima sali con i bambini e io ritratterò" Però automaticamente io informavo le autorità competenti per questa situazione.

P.M. DOTT. PALMA: - ma quando lei fa queste affermazioni che ci sta ora riferendo e cioè: "Ti prendono l'avvocato" e altro "Ci pensano loro" chi sono questi loro e chi è che avrebbe dovuto prendere l'avvocato?

Imp. CANDURA S.: - ecco, vengo a quello a questo punto perché quando fu allora, era andata a casa da mia moglie la madre di Scarantino. E' entrata in casa da mio suocero, ha fatto un bordello, un macello e cose varie. E ha detto a mia moglie: "Una volta che lui telefona..." Perché lei gli ha detto che io telefonavo quasi tutte le sere. Dice: "Una volta che lui telefona digli che ci pensiamo noi, che non si preoccupi, che non gli succede niente né a te né a lui, né ai suoi figli. Di farlo state tranquillo perché ci pensiamo noi eventualmente per l'avvocato, perché pure che ritratta e lo mandano in galera, non si deve creare nessun problema. L'importante è che faccia uscire mio figlio".

E, ancora, e sempre con riferimento al periodo precedente alla collaborazione di Scarantino:

Imp. CANDURA S.: - io telefonavo a mia moglie in presenza di mia moglie c'era in casa da mia moglie con suo padre, mio cognato Guaggenti Carmelo e sua moglie. Tutte le volte che parlavo con mia moglie e cercavo di convincerla a farla salire e ad accettare il programma di protezione, sentivo parlare mio cognato che diceva: "Dicci che ritratta e

che tu sali". Poi ovviamente un sacco di parole mi dicevano, offendendomi e via di seguito.

P.M. DOTT. PALMA: - ha saputo se Guaggenti Carmelo e la moglie agissero per conto proprio o per conto di terzi e in questa seconda ipotesi, chi sono questi tizi?

Imp. CANDURA S.: - no, loro andavano d'accordo cogli Scarantino, perché erano molto vicini cogli Scarantino. Ovviamente lui tendeva a sua volta a dargli una mano allo Scarantino nel senso di dire: "Ora cerco di convincerlo io. Lo faccio parlare con la moglie".

.....

Imp. CANDURA S.: - mia moglie mi diceva che non ne poteva più, che sempre venivano a casa. Mia moglie l'avevano messa in una condizione proprio esasperata. Io avevo capito benissimo che le avevano pure fatto capire che se non ritrattavo finivano i miei figli. Infatti la bambina, quella volta che mi si veniva al mese, mi portavano mia figlia per vederla, era piena di lividi, perché gli stessi compagni di scuola la pigliavano a botte. Le dicevano: "Figlia di pentito". E mia figlia veniva con dei lividi proprio.

P.M. DOTT. PALMA: - questo quando le sue figlie erano a Palermo, no?

Imp. CANDURA S.: - sì.

P.M. DOTT. PALMA: - tutti questi discorsi lei li ha appresi per telefono o li ha appresi nel corso di questa convivenza attuale con sua moglie?

Imp. CANDURA S.: - no, li avevo appresi per telefono che la bambina con me, perché mia figlia è la più grande.

P.M. DOTT. PALMA: - quindi questi sono fatti precedenti diciamo?

Imp. CANDURA S.: - sì.

P.M. DOTT. PALMA: - io le chiedevo se oggi, dopo che sua moglie è tornata da lei, e quindi avete avuto modo di parlare non per telefono, ma vedendovi ogni giorno, sua moglie le ha confermato questi episodi e se ci può indicare qualche episodio specifico che magari per telefono sua moglie non le aveva riferito?

Imp. CANDURA S.: - sì, mi aveva detto che veniva sempre la moglie di Scarantino e un certo Angelo Basile che, dice: "Venivano sempre lì, mi tormentavano a mio padre e a me". Addirittura avevano anche minacciato pure mio suocero. Mia moglie non poteva più, poi dice: "Mi sono convinta e così sono venuta e ho accettato il programma di protezione perché oggi mi sono resa conto che quello che tu mi ha detto è giusto. Anzi mi sono pentita di essermene andata via. Mi sono lasciata invaghiare". Così si è resa conto che....

P.M. DOTT. PALMA: - questo episodio di minacce che lei ha riferito ultimo, con riferimento anche a suo suocero, lei lo ha denunciato all'Autorità Giudiziaria?

Imp. CANDURA S.: - non lo ricordo sinceramente, anzi io stesso coinvolgevo a mio suocero di fare una denuncia e lui stesso poi mi diceva, mi ritrovavo a parolo, diceva che erano per causa mia tutti questi casini. "Non telefonare più".

P.M. DOTT. PALMA: - signor Candura, lei ha fatto delle richieste o quanto meno ha fatto presente determinate situazioni alla Procura di Caltanissetta?

Imp. CANDURA S.: - sì, per allontanamento delle mie bambine per motivi di sicurezza, in quanto ricevevo delle minacce, dove apprendevo io che loro volevano che io ritrattassi, se no ammazzavano la mia famiglia. Infatti ho fatto tanti esposti al Tribunale di Caltanissetta e al Tribunale dei minori affinché sollecitavano un immediato allontanamento da Palermo o in un'altra località i membri della mia famiglia.

Va rilevato come, a dire del Candura, la macchina sottratta alla Valenti non fosse in buone condizioni di carrozzeria, era molto vecchia ed era piuttosto malandata anche se andava.

In sede di controesame il Candura ha rettificato la circostanza relativa al momento in cui si era rivolto a Scarantino per essere rassicurato sul destino della 126: l'incontro con Scarantino era avvenuto il giorno dopo la strage. Conferme alle dichiarazioni di Candura sono venute da Valenti Luciano mentre, per quanto concerne le dichiarazioni rese dai parenti di Candura, la loro inattendibilità emerge dal clima di intimidazione e di terrore in cui essi hanno dovuto ammettere di essere vissuti a causa della collaborazione del congiunto. Testi, quindi, non indifferenti e all'evidenza falsi e reticenti, contraddittori e smentiti da altri testimoni.

Le dichiarazioni di costoro devono ritenersi mosse dall'intento di screditare il congiunto per indurlo a ritrattare e ad ottenere, al contempo, un salvacondotto, per continuare a vivere nello stesso quartiere, da parte di coloro che la collaborazione di Candura avversavano.

Il Valenti, sentito nel primo processo (verbali in atti, faldone 51) confermava che nel 1992 la sorella Pietrina possedeva una 126 di colore rosso bordeaux, ereditata dalla madre.

La macchina stentava a partire ma comunque andava. Non ricordava se la vettura fosse munita di autoradio ma ricordava che la sorella non ne faceva uso perché le dava fastidio.

L'autovettura, al momento del furto, era parcheggiata nel vicolo di fronte alla porta di casa.

La circostanza era già stata riferita da Pietrina ed in termini si era espresso Candura.

Pietrina, accortasi del furto, non aveva presentato immediatamente denuncia. Aveva atteso alcuni giorni; si era rivolta al Candura, chiedendogli se poteva ritrovargliela. Candura era conosciuto come pregiudicato e ben addentro agli ambienti criminali del quartiere e poiché la sorella non sapeva a chi altri rivolgersi, essendo in buoni rapporti con il Candura, si rivolse a quest'ultimo.

Candura aveva raccomandato a Pietrina di non sporgere denuncia e l'aveva rassicurata che si sarebbe messo alla ricerca dell'autovettura, facendosi aiutare dallo stesso Luciano. In effetti Candura l'aveva portato con sé a cercare la macchina della sorella.

Anche qui, come si vede, piena convergenza con Candura.

Valenti collocava correttamente questa fase in tempo antecedente alla strage e ha ribadito che Candura cercò davvero la macchina.

La sorella presentò poi denuncia il 10 luglio.

Ha ricordato che il Candura gli era stato presentato dal nipote Roberto con il quale Candura era molto amico e con il quale usciva spesso (le contrarie dichiarazioni di Roberto Valenti vengono così smentite; erano già state smentite dalla Sbigottiti, moglie del Valenti).

Ha confermato di essere stato arrestato per essere stato coinvolto con Candura e con il nipote Roberto in un episodio di violenza carnale. Trasferito in carcere a Bergamo ed in cella con il Candura questi gli aveva confessato di essere stato l'autore del furto della 126 della sorella. In cella si erano trovati con un terzo, persona anziana e malata di cuore che si faceva chiamare "Picchetto" il quale, essendo solo, si spediva le cartoline. Candura gli confidò, pure, di averlo accusato davanti al magistrato di essere stato l'autore del furto della 126 e che l'aveva dovuto fare per proteggere la propria famiglia.

Gli aveva, quindi, chiesto quindi di addossarsi la paternità del furto, riuscendo a convincerlo con l'argomento del timore che gli uccidessero i figli. Candura chiarì che, dovendo dichiarare che aveva rubato la vettura per ordine di Vincenzo Scarantino, il pericolo veniva proprio da quella parte poiché Scarantino era una persona pericolosissima, comandava nel territorio e un'accusa nei suoi confronti avrebbe avuto gravissime conseguenze per i familiari del Candura stesso.

Candura gli spiegò che era stato appunto Scarantino a commissionargli il furto dell'autovettura della sorella; gli raccontò quel che era successo e gli fece scrivere sotto dettatura ciò che avrebbe dovuto dichiarare.

Ciò che Valenti ha ricordato che avrebbe dovuto riferire ai magistrati corrisponde nei dettagli a ciò che ha dichiarato Candura, a soggetto mutato. Candura gli aveva esattamente spiegato il luogo dov'era stata consegnata la macchina e gli aveva disegnato una planimetria dei luoghi perché l'imparasse bene.

Il luogo indicato e descritto corrispondeva esattamente a quello del quale ha parlato Candura.

Nel corso del suo esame Valenti riconosceva i fogli scritti di suo pugno e l'annessa piantina dei luoghi disegnata da Candura, dalla quale si evince

che il luogo di consegna dell'autovettura era in via Ammiraglio Gravina, nel centro di Palermo.

Il Valenti dichiarava di avere accettato di autoaccusarsi perché sofferente, solo, con problemi di salute mentale: nessuno avrebbe rischiato conseguenze dalla sua collaborazione.

Candura l'aveva convinto, mostrandosi disperato e "fuori di testa", assicurandogli che non gli sarebbe successo niente.

A Bergamo, in effetti, istigato dal Candura, si era autoaccusato del furto della 126, anche se ciò non corrispondeva al vero. Escludeva che Candura gli avesse garantito la scarcerazione ed un compenso in denaro.

Dopo aver reso la dichiarazione concordata, aveva però pregato Candura di sollevarlo da una tale responsabilità perché non si sentiva in grado di affrontare un processo nel quale avrebbe dovuto mentire, avrebbero dovuto dire di conoscere Scarantino che non aveva mai visto, essendo consapevole della sua debole intelligenza ed in generale delle sue precarie condizioni di mente.

Candura aveva compreso perfettamente, l'aveva abbracciato, si era messo a piangere e gli aveva promesso che avrebbe detto la verità ai magistrati. A quel punto Candura aveva chiesto di parlare con gli inquirenti e ammesso la verità.

Egli aveva confessato, poi, davanti agli inquirenti di essersi autoincolpato del furto dietro istigazione del Candura e aveva confermato che Candura e Scarantino erano assai vicini anche come abitazione.

Il giudizio sull'attendibilità intrinseca ed estrinseca del Candura (e del Valenti) deve necessariamente muovere dall'accurata analisi che sul punto hanno svolto i giudici della Corte di assise di appello di Caltanissetta nella sentenza 23 gennaio 1999 n. 2 di condanna irrevocabile nei confronti di Salvatore Profeta, resa anche sulla base delle testimonianze di Candura e Valenti.

Quella sentenza ha superato, come più volte detto, il vaglio di legittimità con la sentenza 18.12.2000 n. 1090 della prima sezione della Suprema Corte di cassazione che ha convalidato il ragionamento fattuale di quei giudici, impugnato dai difensori di Profeta.

Quel giudizio è condiviso anche da questa Corte d'appello (e del resto anche i giudici di primo grado sono giunti alle stesse conclusioni) perché fondato su un complesso di evidenze probatorie inconfutate e non contraddette da elementi contrari, il cui valore probatorio non è eludibile e non è stato neppure oggetto di nuovi profili di valutazione critica.

Abbiamo visto come gli inquirenti fossero giunti a Candura e Valenti in modo del tutto casuale, grazie ad un'intercettazione telefonica che permetteva di apprendere che gli stessi avevano commesso un reato che nulla aveva a che vedere con la strage.

Il Candura, sia in occasione dell'arresto per la violenza in danno di Cinzia Angiuli che in relazione al precedente fermo da parte dei carabinieri di Partanna-Mondello, aveva tenuto un contegno assolutamente sospetto che palesava come lo stesso fosse assillato da un pesante segreto che non riusciva in alcun modo a nascondere.

Era preoccupato per la sua incolumità personale, scoppiava a piangere e aveva inspiegabilmente più volte ripetuto ai carabinieri le parole: “ No non sono stato io. Non li ho uccisi io”.

Queste parole preoccuparono i militari che avevano fermato Candura i quali temettero che fosse successo un qualche fatto di sangue, cercarono i morti e i feriti senza trovare alcunché.

I diversi passaggi che permettevano agli inquirenti di mettere le mani sul bandolo della matassa in modo del tutto casuale e fortunoso sono ben raccontati dal dr. La Barbera e dal dr. Ricciardi che al tempo dirigevano le indagini (nonché dal brig. Pelosi che aveva per primo fermato il Candura, e verificato lo stato di profondo disagio in cui versava):

Così il dr. La Barbera (verb. 9.5.95, in atti) descrive il modo in cui si pervenne alla confessione di Candura, attraverso una serie di passaggi investigativi riscontrati e verificati in ogni loro momento:

Sin dall'inizio il Candura ebbe un comportamento quanto mai strano, perché si mostrava particolarmente intimorito; diceva che era oggetto di minacce telefoniche e di comportamenti strani. Peraltro, qualche giorno prima dell'arresto, era stato fermato dai Carabinieri in quanto sospettato di aver partecipato ad una rapina in danno di un autotrasportatore. Mentre era trattenuto presso gli uffici dell'Arma, improvvisamente scoppiò a piangere dicendo: "Io non li uccisi io". Questo comportamento ovviamente non... era inspiegabile, né d'altro canto la Forza dell'Ordine che procedeva riusciva a darsi qualche spiegazione...

P.M. dott. PETRALIA: - (Non) era stato fermato per omicidio, per qualcos'altro, quindi.

TESTE LA BARBERA A.: - (Appunto). Tenendo presente la particolare rilevanza, i sospetti che erano emersi a suo carico, il Valenti ed il Candura furono trasferiti in un Carcere nel Nord Italia, a Bergamo. Qui giunti, il Candura manifestò l'intenzione di collaborare ed inizialmente fornì una versione secondo il quale disse di aver saputo da Valenti Luciano che lui stesso aveva rubato l'autovettura su incarico di tale Scarantino. Ci si portò a Bergamo, l'Autorità... il P.M. ..

P.M. dott. PETRALIA: - Quindi il nome Scarantino per la prima volta nell'indagine emerse a Bergamo.

TESTE LA BARBERA A.: - A Bergamo.

P.M. dott. PETRALIA: - Da una dichiarazione...

TESTE LA BARBERA A.: - Da una dichiarazione fatta dal Candura. Inizialmente, appunto, il Candura riferisce di avere appreso dal Valenti tutta la dinamica, cioè Valenti sarebbe stato incaricato dallo Scarantino di rubare l'auto della sorella dietro un corrispettivo promesso di 500 mila lire, dopodiché gliene vengono date solo 150 mila. Successivamente viene fatto un confronto in cui Valenti prima nega, poi ammette; un comportamento molto strano con queste dichiarazioni, tant'è che vengono entrambi ristretti, in un certo punto, in una cella a Bergamo, unitamente ad un detenuto che aveva un rapporto di collaborazione con la Questura di Bergamo e, all'insaputa di tutti, debitamente autorizzate, vengono installate delle microspie.

P.M. dott. PETRALIA: - Nella cella dove si trovavano ristretti i tre.

TESTE LA BARBERA A.: - Certo. Ed in sede di conversazione appare chiaramente che autore del furto e' il Candura, ed il Valenti e', diciamo, in un certo qual modo e' succube delle dichiarazioni del... avalla le dichiarazioni del Candura, quindi confronti... il Valenti ad un certo punto nega la sua partecipazione nella vicenda, ed il Candura sostiene ancora una volta di aver appreso il tutto dal Valenti. A questo punto, proprio mischiando verita' a falsita', ricorda, rammenta (al) Valenti la sua partecipazione ad una rapina in danno di un tabaccaio di Palermo; ripeto, in sede di indagine anche questo episodio viene riscontrato positivamente. Da Bergamo poi vengono portati a Mantova, e a questo punto in Candura, messo per l'ennesima volta davanti alle sue responsabilita', dichiara di avere avuto l'incarico di rubare l'autovettura dallo Scarantino, di avere avuto questo incarico nei pressi di un bar della Guadagna alla presenza di Tomaselli Salvatore, intimo amico dello Scarantino e facente parte dello stesso gruppo. Gli vengono promesse 500 mila lire, gliene vengono date solo 150, dopodiche' viene incaricato di rubare una macchina sufficientemente piccola come una 126 o una Cinquecento, diciamo una macchina sufficientemente anonima; dichiara di aver rubato la macchina, ammette la responsabilita' in ordine al furto dell'autovettura e aveva consegnato l'autovettura in questione in una traversa, in via Roma, vicino... in una traversa... via Roma, angolo via Cavour, sempre di Palermo, autovettura che veniva ritirata dallo Scarantino che giungeva in compagnia di un'altra persona da lui non riconosciuta, ma agganciante a bordo di una moto, della moto del Tomasello.

L'intercettazione ambientale di cui parlano gli investigatori La Barbera e Ricciardi costituisce, quindi, la prima conferma di quanto dichiareranno Candura e Valenti.

L'iniziale reticenza di Candura non può, quindi, assumere alcun rilievo. Sono sufficienti venti giorni a Candura, tra il primo ed il secondo interrogatorio, perché, rassicurato dalla messa in salvo della famiglia, possa iniziare a collaborare lealmente, in modo da permettere l'arresto di Vincenzo Scarantino, costantemente indicato come la persona che aveva dato l'ordine di rubare l'autovettura utilizzata per la strage.

Candura non aveva alcun motivo di rancore verso Scarantino che lo aveva beneficiato, facendolo lavorare e guadagnare denaro con la vendita di

bustine di stupefacenti, con i furti d'auto e soprattutto permettendogli di esercitare l'hobby della cinematografia.

Come è si è esattamente osservato il Candura con le sue dichiarazioni, oltre ad entrare nel mirino di Cosa nostra aggravava la sua posizione processuale, inizialmente legata al solo delitto di violenza carnale: si accusava di furto, traffico di stupefacenti, associazione per delinquere, rapina, detenzione, d'armi e persino di omicidio, reati per i quali non era nemmeno sospettato.

La sua collaborazione scaturisce realmente dalla consapevolezza di cui si è detto all'inizio e dall'esigenza di allontanare da sé il sospetto di essere coinvolto nella strage di via D'Amelio.

Naturalmente, ammettendo il furto della 126, Candura si è trovato nella posizione di maggior debolezza dal punto di vista della prova e per questa ragione nel momento in cui si è trovato a scaricare la responsabilità su Scarantino è stato costretto a rendere la sua deposizione assolutamente credibile e riscontrabile. Eventuali menzogne lo avrebbero posto nella non invidiabile condizione di non poter ragionevolmente giustificare l'uso che aveva fatto della 126, che ammetteva di aver rubato, e lo avrebbero direttamente implicato nella strage.

Solo la sua estraneità alla strage e la verità delle sue dichiarazioni ne spiegano la condotta.

L'attendibilità di Candura deriva, quindi, dai comprovati rapporti di amicizia e di fiducia con Vincenzo Scarantino e più in generale con tutti i fratelli Scarantino.

Candura pone alla base dell'incarico ricevuto da Scarantino la pregressa attività di ladro d'auto per conto dello stesso, una consuetudine, un rapporto collaudato e consolidato che spiega perché Scarantino si sia rivolto a Candura e non ad altri per rubare l'auto.

D'altra parte è noto che gli uomini d'onore per regola comportamentale non si abbassano al livello dei comuni ladri d'auto e quando hanno bisogno di un'autovettura per un delitto si rivolgono di regola alla manovalanza che ruota loro attorno, ben sapendo come eliminare successivamente le prove di questo passaggio di mano dell'autovettura.

La fiducia di Scarantino verso Candura era rafforzata dall'attività di fotografo e di videoamatore di Candura il quale aveva eseguito numerosi servizi per conto di Scarantino (per i riscontri sul punto ha deposto a lungo in questo processo il dr. La Barbera).

Candura aveva effettuato riprese per conto di Scarantino e di altri uomini d'onore ed era sempre stato estremamente riservato e prudente. Egli era, quindi, già ben addentro agli affari degli uomini d'onore del quartiere; conosceva il magazzino di Paganello e i traffici che vi svolgevano, conosceva il traffico di stupefacenti di Scarantino e conosceva le regole che la criminalità organizzata imponeva nel quartiere (si confronti l'affermazione con l'episodio del furto non autorizzato di un'autovettura). Scarantino era stato più volte sul punto di confidargli alcuni tra i suoi più gravi delitti; da tali racconti il Candura si era schermato, tenendo il giusto atteggiamento.

Le ragioni del pentimento del Candura, quali emergono dalle sue dichiarazioni e dal profondo travaglio psicologico e morale che le hanno precedute, devono essere ascritte non solo al timore di essere coinvolto come autore nella strage ma anche alla consapevolezza di essere al corrente di un'importante verità su quell'episodio, consapevolezza che gli procurava grossi timori e rimorsi.

La deposizione del brig. Pelosi è in questo senso illuminante e dimostra quanto fosse autentico lo stato d'animo di Candura in quel periodo, come i timori e le angosce per ciò di cui, suo malgrado, si era reso protagonista, lo rendessero agitato e alla ricerca dello sbocco naturale nella confessione:

TESTE PELOSI A.: - Diciamo già da quando l'avevamo in macchina, il Candura, per come dicevo prima, ci è sembrato particolarmente agitato e, diciamo, poi, soltanto a distanza di giorni abbiamo capito presumibilmente il perché, e questa persona dava la sensazione che volesse raccontare qualcosa, che volesse... cercasse di, non lo so, di sfogarsi su qualche cosa che al momento non ci è sembrato... cioè non ci è stato possibile cogliere. Niente, dopo... poi, con il tempo, passando il tempo in caserma, questa cosa si accentuava ancora di più. Però, ripeto, addirittura, in uno sfogo che ha avuto di pianto, diceva le frasi: "No, non sono stato io. No, non l'ho fatto io. Non li ho uccisi io", addirittura ha detto, e non riuscivamo a capire che cos'era, tant'è che siamo usciti dalla caserma e siamo ritornati nel deposito pensando che là fosse successo addirittura una sparatoria, una cosa, non lo so, avessero ucciso qualcuno e non ce ne eravamo accorti, perché, proprio là, è scuro. Quindi, con il dubbio, siamo ritornati indietro, là, sul posto.

Il brig. Pelosi che non era riuscito a spiegarsi lo strano comportamento del Candura appena vede la sua foto sul giornale capisce immediatamente a cosa si riferiva il giovane con le sue parole e redige la sua relazione:

TESTE PELOSI A.: - Il Candura; è stato arrestato per atti di libidine, se non sbaglio, ecco, violenza carnale e... ed in televisione è stata mandata in onda la fotografia, forse tratta dal giornale, sì, e l'ho riconosciuto immediatamente, al che, siccome già si parlava di una relazione del Candura con la strage di via D'Amelio, ho pensato, ho ritenuto opportuno fare una relazione di servizio.

P.M. dott. PETRALIA: - Quindi lei cos'è che ha collegato in pratica? Mentalmente, dal punto di vista investigativo?

TESTE PELOSI A.: - Mentalmente ho collegato, ho pensato che quelle sue frasi liberatorie avessero attinenza con la strage di via D'Amelio, il fatto che lui dicesse continuamente senza motivo, almeno apparentemente, che non c'entrava niente, che non li aveva uccisi lui... li ho ricollegati subito con la strage di via D'Amelio.

.....

P.M. dott. PETRALIA: - E mantenne sempre questo atteggiamento che lei com'è che l'ha definito?

§TESTE PELOSI A.: - E l'ho definito proclive a raccontare, a dire qualcosa che però non abbiamo intuito allora. Sì, l'ha mantenuto già da quando l'abbiamo caricato in macchina per portarlo in caserma, poi ha avuto uno sfogo di pianto là in caserma, tra singhiozzi, disperazione, poi... adesso riesco a capire, a capire cosa potesse provare quella persona, ma all'istante non ho avuto... cioè non riuscivo a capire il perché.

P.M. dott. PETRALIA: - Quindi il collegamento con quella che poteva essere la ragione di questo atteggiamento lo avete realizzato...

TESTE PELOSI A.: - Soltanto poco prima di redigere la relazione di servizio.

Candura viene, quindi, coinvolto nelle indagini sulla strage esclusivamente per la sua incapacità di controllare i moti del suo animo, per l'incapacità di seppellire dentro di sé la verità di cui è portatore, perché non è un uomo d'onore ed è ancora in grado di partecipare dei sentimenti e degli scrupoli morali delle persone normali di fronte all'orrore di via D'Amelio.

Da escludere, pertanto, che motivi utilitaristici possano avere mosso la confessione di Candura, fermo restando in generale l'irrilevanza di questo movente per valutare l'attendibilità intrinseca del collaboratore, rilievo tanto più forte se si considera che Candura al momento della collaborazione non era accusato della strage e mai lo sarebbe stato.

A questo proposito conviene ricordare le dichiarazioni di Luigi Meola, amico del Candura, rese all'udienza del 15 marzo 1995 nel primo processo (verbale allegato faldone 45).

Il Meola ha dichiarato che una sola volta il Candura gli aveva parlato delle sue imprese criminali. E lo fece solo per dirgli quanto si fosse pentito di avere rubato la 126 della strage:

TESTE MEOLA L.: - Ho avuto soltanto un colloquio, l'unica volta che sono stato a trovarlo, che mi ha detto che si era pentito di aver rubato la macchina non sapendo a che cosa potesse servire, solo che dopo queste vicissitudini, diciamo, ho cercato... non lo so...

P.M. dott. PETRALIA: - Spieghi.

TESTE MEOLA L.: - Cioe' io... lui mi ha detto, dice: "Luigi, io mi sono pentito di questo che ho fatto, perche' non sapevo a che cosa... a che cosa servisse, perche' se sapevo a che servisse aver rubato la macchina non l'avrei fatto assolutamente".

P.M. dott. PETRALIA: - Questa cosa quando gliel'ha raccontata Candura?

TESTE MEOLA L.: - Fu nel Natale del '92.

P.M. dott. PETRALIA: - E nel Natale del '92 quindi vi siete incontrati?

TESTE MEOLA L.: - Si'.

P.M. dott. PETRALIA: - Lei ando' a trovarlo?

TESTE MEOLA L.: - Si'. E' stata l'unica volta.

P.M. dott. PETRALIA: - C'erano i familiari di Candura in quella occasione?

TESTE MEOLA L.: - No, era solo lui.

P.M. dott. PETRALIA: - Perche', dove si trovavano i familiari di Candura?

TESTE MEOLA L.: - Almeno mi ha detto che la moglie si trovava giu' dalla sorella a Bologna.

P.M. dott. PETRALIA: - E durante questa occasione di incontro Candura quindi le parlo' delle ragioni per cui si trovava fuori da Palermo e si erano verificate tutte quelle cose?

TESTE MEOLA L.: - Si'.

P.M. dott. PETRALIA: - Che cosa le disse piu' in particolare?

TESTE MEOLA L.: - Cioe' che aveva fatto quel... che ha rubato una macchina perche' aveva necessita', perche' c'era il periodo, diciamo, di crisi economica perche' in quel periodo, siccome noi avevamo creato un comitato per gli ex detenuti, avevamo avuto, tramite il Comune anche, un certo tipo di lavoro per gli ex detenuti, solo che in quel periodo il Comune non rinnovava la convenzione...

P.M. dott. PETRALIA: - E quindi aveva bisogno di denaro e aveva rubato questa macchina...

TESTE MEOLA L.: - ... per cui si e' creata un po' questa situazione familiare...

P.M. dott. PETRALIA: - Aveva rubato questa macchina; che macchina era, a che cosa era servita, perche' l'aveva rubato, chi gli aveva detto di rubarla? Queste cose gliele ha raccontate Candura?

TESTE MEOLA L.: - Cioe' lui mi ha detto che aveva rubato la 126 commissionata dallo Scarantino Vincenzo. Nient'altro; non mi ha detto niente altro, io non ho...

P.M. dott. PETRALIA: - Ma lei poco fa diceva che le aveva anche detto che lui era pentito di questo furto perche' non sapeva a che cosa doveva servire questa macchina.

TESTE MEOLA L.: - Sì.

P.M. dott. PETRALIA: - Perché, a che cosa era servita poi questa macchina?

TESTE MEOLA L.: - Diciamo che è servita per la strage, non lo so, del giudice Borsellino.

P.M. dott. PETRALIA: - Ma questa cosa gliela disse poi Candura, quindi?

TESTE MEOLA L.: - Sì, dopo.

P.M. dott. PETRALIA: - Perché l'aveva saputo dopo?

TESTE MEOLA L.: - L'aveva saputo... sì, l'aveva saputo dopo.

P.M. dott. PETRALIA: - Le disse in che modo ne era venuto a conoscenza?

TESTE MEOLA L.: - No, di questo non... perché non abbiamo avuto modo di dialogare tanto diciamo, ecco, soltanto di scambiare qualche parola e basta.

La testimonianza di Meola, con il riferimento alle difficoltà economiche di Candura al tempo della strage, rappresenta un riscontro alle dichiarazioni del collaboratore e al contempo costituisce un segnale che in un colloquio intimo con l'amico Candura non esitava a riaffermare il suo pentimento per avere obiettivamente contribuito alla perpetrazione del delitto.³²⁹

Va osservato, sempre con riferimento all'intrinseca attendibilità di Candura, che egli plausibilmente ha spiegato le sue iniziali oscillazioni e l'estremo tentativo di esonerarsi dalla necessità di accusare Scarantino, concordando con Valenti le dichiarazioni da rendere, avendo ragionevolmente previsto tutte le conseguenze che da questo suo gesto sarebbero derivate per sé e per la sua famiglia.

Dopo la prima confessione, tuttavia, Candura ha reso dichiarazioni costanti ma anche nel momento dell'iniziale attribuzione al Valenti della responsabilità del furto aveva comunque indicato in Vincenzo Scarantino il mandante del furto della 126, ribadendo poi sempre in ogni processo tale indicazione.

³²⁹ A questo proposito, per evidenti motivi non può attribuirsi rilievo al diniego da parte del Candura della natura della relazione che per qualche mese, prima dell'arresto, l'aveva legato al Meola. Quest'ultimo ha affermato trattarsi di relazione omosessuale. Candura, pur ammettendo l'amicizia intima, ha negato quest'ultima implicazione. È evidente che da questo contrasto su rapporti intimi e personali non può ricavarsi alcuna conclusione contraria all'attendibilità del collaboratore per quanto qui interessa.

Le circostanze della sua collaborazione obbligano ad escludere ogni sospetto - anche in questo caso avanzato - di orchestrazione della collaborazione da parte degli organi inquirenti.

E' evidente quanto infinite e fuori da ogni umano controllo siano le variabili che un'ipotesi di questo genere avrebbe dovuto implicare, sì che il solo dover ricorrere ad essa, come ultima Thule difensiva – peraltro abbandonata nel corso della discussione finale – finisce con il dimostrare dialetticamente la debolezza della difesa e l'impossibilità di contrastare quanto dalla deposizione di Candura e dei testi a riscontro deve ritenersi positivamente accertato.

A maggior ragione deve escludersi che un'intesa e un accordo preventivi possono essersi realizzati tra Candura e Scarantino, tenuto conto che fra la collaborazione del primo e quella del secondo trascorrono quasi due anni e che la difesa di Scarantino, nei primi mesi dopo l'arresto, fu talmente arcigna, articolata, massiccia, sfociando persino nella manifestazione di piazza di cui si è detto, da rendere assolutamente irrealistica una tale ipotesi, secondo quanto si è già detto in precedenza. Scarantino, secondo quanto si legge nei verbali dei primi interrogatori, si è difeso, inizialmente, da perfetto uomo d'onore negando tutto, anche l'evidenza.

Ha fatto ricorso al tribunale del riesame, cercando di screditare in tutti i modi Candura e Valenti; ha posto in essere tramite i familiari tutta una serie di manovre intimidatorie, reali e preoccupanti, nei confronti del Candura che non hanno avuto esito, non solo per la resistenza dello stesso, ma anche per l'obbiettiva solidità del materiale d'accusa che impediva di poter anche solo prendere in considerazione l'ipotesi della ritrattazione: la macchina rubata a Valenti Pietrina; i sospetti della Valenti; le frasi sfuggite a Candura, le dichiarazioni dell'ingenuo Valenti, l'intercettazione ambientale a Bergamo, i trascorsi di Valenti, non consentivano allo stesso alcuna possibilità di fare marcia indietro. E di questo si è reso conto Scarantino

quando, dopo un anno di accanita difesa, testimoniata dagli atti dei suoi ricorsi ha cominciato a cadere in depressione e a non credere più alla possibilità di essere assolto, portandolo a confidarsi con Andriotta, tanto più in quanto i successivi passi dell'indagine permettevano di acquisire ad uno ad uno tutti i successivi pezzi necessari alla ricostruzione del fatto, in un irresistibile "effetto domino".

Per altro verso, le dichiarazioni fondamentali di Scarantino sono state rese a Pianosa e quindi assoluta è la garanzia della genuinità delle dichiarazioni di Scarantino rispetto a quelle di Candura.

Né ha pregio l'argomento secondo cui Scarantino conosceva le dichiarazioni di Candura e, quindi, a queste si è adeguato, perché una volta stabilito che le dichiarazioni di Candura sono vere, e che esse sono vere in riferimento al ruolo di Scarantino e indipendentemente dalla conferma del diretto interessato, a Scarantino non restava altra alternativa che continuare a negarle, dicendo il falso, o confermarle dicendo il vero, poiché il parametro di verità\ falsità è, in questo caso, fuori dalla disponibilità dello Scarantino.

Deve convenirsi che nessun dubbio può porsi sulla spontaneità delle dichiarazioni di Candura Salvatore e sulla genuinità della sua chiamata in correità nei confronti di Scarantino Vincenzo, "in considerazione dell'originalità del discorso narrativo, della coerenza del suo racconto, dell'adeguatezza all'attività illecita svolta ed al profilo criminale del collaboratore e della costanza della chiamata in correità nei confronti dello Scarantino."

Simili modo per Valenti. Del tutto estraneo alla vicenda Candura-Scarantino; coinvolto in essa suo malgrado; sottratto al suo mondo di fantasmi per recitare una parte per la quale non disponeva dei mezzi, disponendo invece di una residua fondamentale risorsa che lo rendeva consapevole della sua inadeguatezza, aiutava Candura ad una rapida

resipiscenza, contribuendo, senza volere, a renderlo attendibile e riscontrabile.

Come già detto, i motivi di appello sull'attendibilità del Candura in questo processo rispecchiano quelli svolti nel parallelo processo contro Profeta Salvatore, Scarantino Vincenzo, Scotto Pietro e Orofino Giuseppe, al quale abbiamo più volte fatto riferimento.

Le repliche, in assenza di alcun elemento di novità, non possono che rispecchiare le puntuali osservazioni della sentenza che quel processo ha deciso e che per la loro pregnanza in termini di logicità e completezza devono essere riprese avendo, oltretutto, già passato il filtro del controllo di legittimità.

Del tutto apodittico è il rilievo concernente la presunta irrazionalità del contegno del Candura, fermato dai carabinieri e poi arrestato dalla polizia. Lo stato d'animo di chi vive un momento di profondo travaglio e turbamento interiore, di chi vive un rimorso e vuole liberarsi la coscienza da un peso insostenibile, può ben manifestarsi nei modi indicati dal Candura.

La grande letteratura è in ciò maestra con l'indimenticabile personaggio di Raskolnikov.

Nessun riscontro all'affermazione secondo cui il Candura aveva un interesse economico alla collaborazione con lo Stato.

E' notorio che paga assai più il delitto che la collaborazione con lo Stato. Né dalle intercettazioni ambientali depositate nel primo processo e ivi acquisite, richiamate genericamente nei motivi di appello dei difensori di Biondino e Tomasello, emerge alcunché in questo senso.

Anche su questo punto la sentenza irrevocabile ha buon gioco nel rilevare che “ gli unici accenni a benefici sono contenuti nella conversazione del 14.9.92, quando il Candura riferisce al suo interlocutore (individuato in Giancarlo Picchetti) che un poliziotto al momento del suo arresto gli disse:

“ il giudice poi(?) ti cambiano lavoro(?) ora gli diamo lavoro, (?) famiglia. Danno lavoro casa, una località segreta a lei con tutta la famiglia(?) e ha la facoltà di non presenziare in Tribunale...” Dalla lettura del brano è agevole ricavare che nessuna illecita promessa venne fatta al Candura, essendosi limitato l’agente di polizia ad illustrargli i benefici di legge previsti, in generale, per tutti i collaboratori di giustizia:” (p.234).

Anche dal seguito della conversazione ambientale che la sentenza diligentemente riporta non è affatto possibile desumere che al Candura fossero state fatte straordinarie promesse di denaro. Il senso delle frasi riportate è di difficile comprensione ma certamente si può escludere che da esse emerga una trattativa tra Candura e gli inquirenti perché questi per denaro rendesse dichiarazioni calunniose contro Scarantino. L’unico senso della conversazione è conforme a quello che ha dichiarato Candura, secondo cui aveva cercato di convincere Valenti ad assumersi la responsabilità del furto della 126, assicurandogli che, se ciò avesse fatto, entrambi sarebbero stati rapidamente scarcerati, dopodiché egli sarebbe fuggito da Palermo. Vi si parla di 500 mila lire ma è evidente che Candura sta ricostruendo per Valenti la versione che dovrà rendere e accenna all’entità del compenso promesso da Scarantino per il furto dell’autovettura.

Osserva, esattamente, la Corte, nella sentenza irrevocabile agli atti, che dalle frasi (di Candura) intercettate potrebbe desumersi che, secondo Candura, gli inquirenti avevano interesse a che Valenti confessasse il furto dell’autovettura. Ma si ribatte, correttamente, che “ l’inesistenza di tali promesse è dimostrata dal fatto che gli inquirenti, i quali già sospettavano che l’esecutore materiale del furto della Fiat 126 fosse Candura Salvatore, nessun interesse avrebbero mai potuto avere ad ottenere una confessione da parte di Valenti Luciano e, dunque, a promettere somme di denaro al Candura perché convincesse il Valenti ad autoaccusarsi del furto.”

L'intercettazione ambientale fu disposta non certo per consentire a Candura di raccontare le promesse di denaro che aveva ricevuto, in tal caso, se un tale accordo fosse stato raggiunto o se una promessa fosse stata in questo senso data, disporre l'intercettazione sarebbe stato estremamente rischioso, ma appunto verificare l'attendibilità del Candura che, pur avendo raccontato articolatamente la vicenda del furto della 126, ne aveva attribuito la responsabilità al Valenti. Proprio immaginando quello che poi si rivelerà vero e cioè il tentativo di mascheramento del Candura, fu disposta dagli inquirenti l'intercettazione ambientale, finalizzata ad ottenere elementi utili per mettere con le spalle al muro Candura e fargli ammettere quella parte di verità che mancava al suo racconto.

Va ancora ribadito che Candura non è incorso in alcun errore sostanziale nel descrivere il luogo di consegna dell'autovettura. Le indicazioni fornite avanti ai giudici di primo grado, pur con tutte le approssimazioni derivanti dalla spiegazione in forma orale dell'ubicazione di vie strade e piazze, sono perfettamente compatibili con la toponomastica cittadina. Candura senza errori e contraddizioni ha indicato inequivocamente in via Ammiraglio Gravina il luogo dell'appuntamento con Scarantino e di consegna dell'autovettura.³³⁰

In ogni caso il puntuale riscontro da parte degli inquirenti (v. dr. Bo e collaboratori) del fatto che effettivamente in via Ammiraglio Gravina nel punto indicato da Candura, angolo via Roma, vi fosse effettivamente l'abitazione di una prostituta, che ivi riceveva i clienti, toglie ogni rilievo al

³³⁰ Con riferimento alle dichiarazioni rese dal Candura nell'altro processo, la Corte di appello scrive:

“Esatta è l'indicazione che via Ammiraglio Gravina si trova dopo la via Cavour, per chi proviene da piazza Giulio Cesare (stazione centrale) e da via Roma; la via ammiraglio Ggravina è, infatti, una parallela sia di via Cavour (che parte dal teatro Massimo) sia di via Americo Amari (che parte dal teatro Politeama) ed è compresa tra queste due vie che a loro volta sono parallele tra loro.”

“Esatta è, ancora, l'indicazione dell'incrocio tra via Cavour e via Roma che deve necessariamente attraversare colui il quale proviene dalla stazione centrale , a differenza dell'incrocio tra via Emerico Amari e via Roma che è posto dopo via Ammiraglio Gravina e che, dunque, non è raggiunto da colui il quale arriva in via Ammiraglio Gravina da piazza Giulio Cesare.

“Nessuna contraddizione è, dunque, dato ravvisare nelle dichiarazioni del collaboratore che ha indicato in via Ammiraglio Gravina come luogo di consegna a Scarantino Vincenzo della Fiat 126. “ p. 238

modo come il Candura, con i suoi scarsi mezzi espressivi e mnemonici in fatto di toponomastica cittadina, ha descritto l'ubicazione del luogo. Il punto di riferimento di Candura è stato sempre questo luogo la cui esistenza e ubicazione in prossimità delle vie indicate è segno della correttezza della sua indicazione anche per la specificità di essa, ulteriore indice di verità: “ *La specificità dell'indicazione del luogo e la conferma estrinseca che effettivamente vi abitava la prostituta depongono per la credibilità soggettiva di Candura Salvatore*” (dalla sentenza citata).

Nessun argomento per inficiare l'attendibilità del Candura può ricavarsi dal percorso delle dichiarazioni di Scarantino. Nessun elemento induce a ritenere che Scarantino abbia calibrato le sue dichiarazioni su quelle di Candura. Ed in ogni caso poiché Candura ha parlato assai prima di Scarantino non sono certo le dichiarazioni con le quali Scarantino le conferma, rettificando precedenti sue dichiarazioni, ad inficiare le dichiarazioni del Candura. Si tratta semmai di spiegare il percorso collaborativo di Scarantino dal punto di vista della sua intrinseca attendibilità ma non si può certamente da questo trarre argomento per mettere in discussione le dichiarazioni di Candura che presentano una sicura, irriducibile coerenza.

Osserva, giustamente, la sentenza che non può darsi alcun rilievo al passo della conversazione intercettata laddove il Candura nega con il codetenuuto Picchetti di essere stato l'autore del furto della 126. E' evidente come Candura non aveva alcun interesse a raccontare la verità ad un estraneo che aveva appena conosciuto in cella e d'altra parte dall'insieme delle conversazioni intercettate emerge la sicura riferibilità del furto a Candura Salvatore che diede al Valenti, palesemente ignaro, precise indicazioni su ciò che avrebbe dovuto dichiarare agli inquirenti, assumendosi la responsabilità del furto, elementi che solo chi lo aveva effettivamente

commesso poteva essere in grado di suggerire ad un terzo all'oscuro dei fatti.

Né Candura può essere smentito da Valenti Pietrina quando la stessa dichiara di avere denunciato il furto immediatamente dopo la scoperta. In realtà, avendo la Valenti ammesso di avere dato incarico a Candura di recuperarle la macchina, è ragionevole ritenere, con Candura, che la stessa abbia atteso qualche giorno prima di presentare la denuncia.

Non è poi motivo di dubbio sull'attendibilità di Candura l'incertezza manifestata a proposito dell'indicazione della persona che era con Scarantino al momento della consegna della vettura.³³¹

Candura ha dichiarato di non averlo riconosciuto con sicurezza. Che aveva avuto il dubbio che si trattasse di Tomasello ma, non essendone certo e avendo notato che l'uomo cercava di non farsi riconoscere, aveva dichiarato di non averlo riconosciuto.

La tesi è plausibile ma se anche, in ipotesi, Candura avesse voluto non coinvolgere il Tomasello, avendo, peraltro, già Candura dichiarato che Tomasello era presente quando Scarantino gli affidò l'incarico di rubare la macchina, non sarebbe certo questa una ragione sufficiente per inficiare l'intera sua dichiarazione, ed in particolar modo la chiamata in reità di Scarantino, tenuto conto anche del fatto che Candura ha alla fine ammesso di avere pensato di riconoscere nell'uomo il Tomasello.

I riscontri estrinseci all'attendibilità di Candura sono plurimi, pertinenti al nucleo essenziale delle sue dichiarazioni e ciascuno di assoluta valenza probatoria.

La sentenza di resa nel primo processo per la strage nei confronti di Vincenzo Scarantino ne ha elencati una lunga serie. Nel rinviare a quella sentenza per l'integrale elenco (di essi fanno parte le puntuali verifiche ad opera della polizia giudiziaria di luoghi, persone, ubicazione di abitazioni,

³³¹ Scarantino dirà che si trattava appunto di Tomasello.

mezzi di trasporto in possesso di questo o quel personaggio, corrispondenza a verità delle caratteristiche criminali di ciascun soggetto indicato -

Tomaselli, Aglieri, Paganello, Guagenti, Rosario Scarantino) si possono qui richiamare i più significativi.

- In primo luogo le dichiarazioni di Luciano Valenti, Meola Luigi ma anche la stessa confessione di Scarantino, avendo rilevato e dimostrato come la confessione di Scarantino sia autonoma e non dipenda in alcun modo da quella di Candura. Per escludere che questa possa supportare la dichiarazione di Candura, bisognerebbe affermare che l'innocente Scarantino, chiamato in causa per il furto della 126 se ne sia accusato per evitare una condanna più severa che veniva data per certa. Ma essendo l'accusa a Scarantino fondata essenzialmente sulle dichiarazioni di Candura bisognerebbe ritenere che Scarantino stesso abbia ritenuto che la dichiarazione di Candura fosse estremamente credibile e che contro di essa non vi fosse speranza di difesa vincente. Ma poiché non vi è alcun concreto elemento che induca a ritenere che Scarantino si sia autocalunniato, subendo e accettando una condanna comunque assai grave, ne consegue che la confessione di Scarantino riscontra pienamente la chiamata in correità di Candura. Luciano Valenti, a sua volta, ha confermato che la Fiat 126 della sorella Pietrina fu rubata ai primi di luglio e che il veicolo era stato parcheggiato in prossimità dell'abitazione della Valenti. Risulta che Valenti abbia appreso questa notizia prima e indipendentemente dal tentativo di Candura di indurlo ad autoaccusarsi del furto. Valenti ha confermato che la sorella si rivolse proprio a Candura per cercare di recuperare la vettura e ritardò per questo a presentare la denuncia. Ha ammesso che Candura gli confessò

in carcere a Bergamo di essere stato l'autore del furto della 126, di avere ricevuto l'incarico da Vincenzo Scarantino, che Candura temeva che i suoi familiari potessero essere uccisi da Scarantino, se lo avesse accusato di essere il mandante del furto. Valenti ha confermato di avere scritto, sotto dettatura di Candura, le dichiarazioni che avrebbe dovuto rendere all'autorità giudiziaria sull'incarico che avrebbe ricevuto da Vincenzo Scarantino, sulle modalità del furto e della consegna dell'autovettura rubata, sul luogo in cui il mezzo era stato consegnato a Scarantino, riconoscendo come propri i documenti mostratigli nel processo in cui è stato chiamato a deporre e come formata da Candura la "piantina" del luogo di consegna dell'autovettura. Il Valenti ha infine confermato e descritto ragioni e modo che indussero Candura a confessare di essere stato l'autore del furto. Valenti è, a sua volta, attendibile poiché le sue indicazioni trovano a loro volta riscontro nelle dichiarazioni autoaccusatorie e nella successiva ritrattazione e nel contenuto delle intercettazioni ambientali nel carcere di Bergamo, oltre perché disinteressato, coerente, incapace di mentire credibilmente.

- Di Meola si è già detto. Non sussiste alcuna ragione per pensare che nel dicembre 1992 il Candura abbia raccontato all'amico di avere effettivamente rubato la 126 su incarico di Scarantino Vincenzo e che il veicolo era stato rubato per commettere la strage, solo per preconstituirsì un riscontro postumo alla sua dichiarazione. Non risulta alcun elemento collusivo in tal senso né Candura aveva alcun motivo per pensare che Meola avrebbe confermato il contenuto del colloquio anziché chiudersi, come sarebbe stato per lui facile, nel silenzio deliberato e nella

reticenza, come è stato agevole per molti altri testimoni a partire, all'inizio, dalla moglie del Candura e dai parenti di questa. Sono sintomatiche, in questo senso, le ripetute minacce che il Meola ha denunciato di avere subito, tendenti ad ottenere che si disinteressasse del Candura. Meola non aveva alcun interesse specifico a sostenere la posizione di Candura e ad avversare quella di Scarantino, persona che egli neppure conosceva, anche se era a conoscenza di quale fosse l'ambiente della Guadagna nel quale Scarantino operava. L'aiuto economico modesto che il Meola aveva erogato a Candura non è ragione sufficiente per ritenere che lo stesso, estraneo ai fatti, abbia deliberatamente mentito nel confermare la confidenza del Candura. Anzi, l'interruzione dei rapporti tra i due dopo l'incontro del dicembre 1992, dimostra la buona fede del Meola.

- Gli inviti a non collaborare, rivolti a Candura dalla moglie Rosaria, hanno trovato riscontro nelle dichiarazioni rese dalla stessa (udienza 18 gennaio 1995, verbale acquisito ed allegato al faldone 32). Costei ha affermato di aver cercato di convincere il marito a ritrattare perché stanca della vita che conduceva, che era però tale da permetterle di recarsi più volte dalla sorella a Bologna.³³²

³³² P.M. dott. PETRALIA: - Io le sto contestando che lei ha dichiarato, ha ammesso venendo interrogata dal P.M. il 3 giugno del '93, di avere cercato di convincere suo marito a ritrattare. Questo e' vero?

TESTE BRONZOLINO R.: - No. Per.... quannu ero in stato di gravidanza, ero confusa si'; per il discorso che mi sbattevano di qua e di la', e gli ho detto di farla finita e basta, ma e' stato pure lui a dirmelo.

P.M. dott. PETRALIA: - Ed e', dunque, questa l'unica ragione per cui lei voleva indurlo a ritrattare?

TESTE BRONZOLINO R.: - Si', si'.

PRES.: - Quindi lo ha invitato a ritrattare o no?

TESTE BRONZOLINO R.: - Si', per questo discorso.

P.M. dott. PETRALIA: - Questo invito a ritrattare quando glielo ha formulato?

TESTE BRONZOLINO R.: - Prima di... prima di partorire la bambina e' stato.

P.M. dott. PETRALIA: - E la bambina quando e' nata?

TESTE BRONZOLINO R.: - L'undici di novembre e' nata.

P.M. dott. PETRALIA: - Del 1993?

TESTE BRONZOLINO R.: - '92.

P.M. dott. PETRALIA: - Quando lei si e' allontanata ha detto che ancora questa bambina non era nata, non e' vero?

TESTE BRONZOLINO R.: - No.

P.M. dott. PETRALIA: - Allora lei continua a dire delle cose imprecise.

TESTE BRONZOLINO R.: - No, io l'avevo detto prima, glielo avevo detto.

- La presenza eccentrica ed eccezionale di Guaggenti Carmelo e della moglie Bronzolino Francesca a Bologna, nello stesso periodo natalizio del 1992 nel quale vi si era recata anche la moglie di Candura, ha trovato riscontro dichiarazioni di Bronzolino Maria Concetta (verb. ud. 28.2.95 acquisito ed allegato a faldone 35) e della stessa Bronzolino Rosaria. Questa visita era stata la seconda in dieci anni e non fu mai più ripetuta (verbale 28\2\95 Bronzolino Concetta e Montalto Paolo, allegato faldone 35). Dopo quest'incontro con le due sorelle, Rosaria decise di abbandonare il marito, tornare a Palermo e prese posizione contro di lui, così cercando di alleviare la

P.M. dott. PETRALIA: - Presidente, mi perdoni ma dobbiamo ricominciare da capo.

All'inizio del suo esame gli avevo chiesto: "Quando lei si e' lasciata di fatto con suo marito?", lei ha detto: "Due anni fa", poi abbiamo capito, gli ho detto gennaio del 1993. Quando poi le ho chiesto: "Avevate figli?", lei ha detto: "Avevo una figlia che era piu' grandicella ed ero incinta". Se lei mi dice adesso che, invece, la bambina e' nata nel novembre del 1992, questo vuol dire che erano gia' nate entrambe le bambine quando lei si e' allontanata?

TESTE BRONZOLINO R.: - Si', la bambina e' nata a novembre; io sono andata via a gennaio del '93.

PRES.: - Ricorda esattamente quando e' nata la bambina? Nel '92 o nel '93?

TESTE BRONZOLINO R.: - La bambina e' nata nel '92, io sono andata via nel '93, gennaio.

P.M. dott. PETRALIA: - Ma allora, quando lei cercava di convincere suo marito a ritrattare, eravate ancora insieme...

TESTE BRONZOLINO R.: - Si'.

P.M. dott. PETRALIA: - ... o lei si era gia' allontanata?

TESTE BRONZOLINO R.: - No, eravamo ancora insieme.

P.M. dott. PETRALIA: - Quindi quest'opera di convinzione lei ha tentato di farla sempre di persona?

TESTE BRONZOLINO R.: - Si', si'.

....

TESTE BRONZOLINO R.: - Si', pero' io, quando ero con mio marito, facevo che... siccome stavo tutto il giorno la' in un albergo e andavo per qualche settimana da mia sorella.

P.M. dott. PETRALIA: - Allora lei e' stata a Bologna ancora prima di esserci andata, poi, piuttosto stabilmente quando si e' allontanata dalla localita' protetta?

TESTE BRONZOLINO R.: - Si', si'.

Ad ulteriore riscontro dei rapporti tra Scarantino e Candura si consideri questo ulteriore brano della pur reticente dichiarazione di Rosaria Brontolino che deponeva peraltro nel periodo in cui aveva abbandonato il marito e viveva a Palermo. Il brano conferma che gli Scarantino, come ha dichiarato Candura, cercavano di entrare in possesso di tutti i filmati e le fotografie dello Scarantino in possesso del Candura per cancellare le prove dei rapporti di amicizia frequentazione e intimità tra i due:

P.M. dott. PETRALIA: - Non avete mai ricevuto richieste di qualche cosa da parte, richieste di aver consegnato qualche oggetto da parte o di Scarantino o dei familiari di Scarantino, parlo nei primissimi tempi dopo l'arresto di suo marito e dopo l'inizio della collaborazione?

TESTE BRONZOLINO R.: - Si', quando fu che mio marito e' stato arrestato; siccome mio marito faceva i filmini e le fotografie, ci fu la festa alla Guadagna, che sono venuti i cantanti e... Scarantino si e' fatto le fotografie con la cantante, ed il cognato, pero', e' venuto a richiedere il rullino.

P.M. dott. PETRALIA: - Quale cognato?

TESTE BRONZOLINO R.: - Il cognato dello Scarantino.

P.M. dott. PETRALIA: - E chi e' questo cognato?

TESTE BRONZOLINO R.: - Non lo so come si chiama; so che e' il cognato pero' non so come si chiama.

P.M. dott. PETRALIA: - In che modo e' cognato?

TESTE BRONZOLINO R.: - E' il marito della sorella.

posizione di Scarantino (Candura ha dichiarato nel primo grado di questo processo che la moglie era tornata a vivere con lui e gli aveva confermato di essere stata costretta a lasciarlo anche su pressione dei familiari).

- La presenza in quello stesso periodo (natale 1992) di Rosario Scarantino a Bologna deve ritenersi positivamente riscontrata, essendo stato accertato che Rosario aveva una relazione con Cannata Maria Antonietta abitante prima a Reggio Emilia e poi a Marzaglia di Modena e che assieme ad essa aveva svolto diversi spostamenti tra Bologna e Reggio Emilia. Presso la casa della Cannata a Modena lo Scarantino fu arrestato il 7 luglio 1993. In precedenza, nell'ottobre del 1992, Rosario si era recato a Venezia a trovare Vincenzo.
- Valenti Roberto, seppure reticente, aveva dovuto ammettere che con il Candura si davano del padrino e del figlioccio, che costui gli aveva regalato un braccialetto d'oro e che avevano trascorso parte delle vacanze estive in un campeggio, confermando così l'amicizia di cui aveva parlato il Candura (ud. 7.7.95. verb. acquisito ed allegato a faldone 51).
- I rapporti tra Tomaselli Salvatore e gli Scarantino, di cui ha parlato il Candura Salvatore, sono stati confermati dalle relazioni di servizio della polizia di Stato che il 15 gennaio 1992 aveva controllato Tomaselli e Scarantino Emanuele a bordo di una Peugeot e il 31.8.1992 il Tomaselli con Scarantino Vincenzo a bordo di una Renault 19.
- Ha trovato oggettivo riscontro, negli accertamenti di polizia giudiziaria, nelle deposizioni del teste Maniscaldi e nelle stesse dichiarazioni di Tagliavia Rosa, l'indicazione data dal Candura sull'abitazione della prostituta frequentata da Scarantino

Vincenzo in via ammiraglio Gravina (la stessa Tagliavia Rosa, anche in ordine alla corrispondenza della descrizione dell'immobile abitato dalla prostituta): verb. udienza 8.11.95, acquisito ed allegato a faldone 50.³³³ Lo stesso Maniscaldi nello stesso verbale ha confermato di avere riscontrato il possesso da parte del Tomaselli di una Fiat 127 e di una vespa bianca, confermando anche su questo punto il Candura.

- E' stata, infine, individuate l'officina del Muratore che, secondo le indicazioni di Candura Salvatore, era usata dagli Scarantino per il ricovero e lo smontaggio delle autovetture rubate e quella di Filippo Paganello, anch'essa luogo di ricovero, secondo Candura, delle autovetture rubate su incarico di Vincenzo Scarantino. Sul profilo criminale di Muratore e Paganello

³³³ P.M. dott.ssa PALMA: - Avete accertato se in via Ammiraglio Gravina, in prossimita' dell'incrocio con via Roma, in Palermo, e' ubicata l'abitazione di una prostituta, precisando: da quanto tempo la stessa abiti in questo sito, dando descrizione delle caratteristiche dell'immobile ed indicando altresì la distanza dell'ingresso dalla via Roma.

TESTE MANISCALDI V.: - "Al civico 87 P di via Ammiraglio Gravina di Palermo e' ubicato un immobile all'interno del quale esercita il beneficio Tagliavia Rosa, di Ignazio e di Buongiorno Angela, nata a Vita, provincia di Trapani, l'08.11.1956, residente in Palermo in via Cavour, 73. La Tagliavia, in data 20 marzo 1995, riferiva a persona di questo Ufficio di essere proprietaria dell'appartamento da circa 15 anni e di esercitarvi da quella data la propria professione anche nel periodo 1992".

P.M. dott.ssa PALMA: - Questo come l'avete accertato?

TESTE MANISCALDI V.: - C'e' un'annotazione di servizio redatta dal sovrintendente capo Di Giacomo Gerardo, il 20 marzo del '95. Sarebbe l'allegato 2.

P.M. dott.ssa PALMA: - Ritornando al punto precedente, avete acquisito anche copia della...?

TESTE MANISCALDI V.: - In Prefettura abbiamo acquisito sia le copie delle sedute dal medico provinciale che riconosceva l'invalidita', ed in piu' abbiamo acquisito una... dal cento meccanografico, il numero meccanografico dell'assegno che percepisce mensilmente il Candura.

PRES. : - Questo si riferisce all'invalidita' del Candura.

TESTE MANISCALDI V.: - Si'.

PRES. : - Su questo punto ancora avevamo qualcosa? Sul punto 3.

P.M. dott.ssa PALMA: - No, sul punto 3 abbiamo finito, stiamo procedendo. Era soltanto perche' non aveva elencato tutta la documentazione acquisita e mi sembrava... Quindi ritorniamo ora alla prostituta ed agli accertamenti che avete svolto. Come avete accertato che la signora esercitava in quell'appartamento la sua attivita' lavorativa e che la esercitava anche nel '92?

TESTE MANISCALDI V.: - Abbiamo allegato un'annotazione di servizio redatta dal sovrintendente capo Notar Giacomo, datata 20 marzo '95, il quale si era recato li' ed informalmente aveva ricevuto queste notizie dalla prostituta.

P.M. dott.ssa PALMA: - Ci vuole descrivere questo immobile?

TESTE MANISCALDI V.: - "L'immobile in argomento, al piano rialzato, presenta dall'esterno un portoncino in legno di colore marrone varcato, il quale si sale una rampa di scale che permette l'accesso a due vani con tetto basso. Questo immobile si trova in via Ammiraglio Gravina e precisamente la via Ammiraglio Gravina e' l'ultima strada sulla destra di via... percorrendo via Roma dalla Stazione verso Piazza Sturzo, prima dell'incrocio con via Amerigo Amari. Il portoncino dell'immobile dista quasi circa tre metri da via Roma; l'immobile, che fa angolo con via Roma, ha due finestre piccole che sono ubicate fra il sotto di un balcone e il sopra di una saracinesca di un negozio, e sono due che danno su via Roma e due che danno su via Ammiraglio Gravina. Per accedere all'appartamento c'e' soltanto una rampa di scale, perche' sul... soltanto un appartamento nell'immobile".

disponiamo, a riscontro e conferma, delle dichiarazioni del dr. Mario Bo del 14 e 15 aprile 1998.

A conclusione di questo excursus deve essere condivisa la conclusione cui è giunta la Corte di Assise di appello di Caltanissetta nella sentenza del 23 gennaio 1999, passata in cosa giudicata:

“ La confessione di Candura Salvatore, che ha ammesso di essere stato l'autore materiale del furto dell'autovettura di Valenti Pietrina, e la chiamata in correità nei confronti di Scarantino Vincenzo, intrinsecamente attendibili e oggettivamente riscontrate, dimostrano che il committente del furto della Fiat 126 – eseguito dal Candura – è stato Scarantino Vincenzo.

“Le minacce da costui rivolte al Candura, che gli aveva chiesto se l'autovettura da lui rubata fosse stata usata nella strage di via D'Amelio, costituiscono la prova della consapevolezza da parte dello Scarantino dell'uso cui era destinata la Fiat 126 fatta rubare al Candura.

“ La responsabilità penale di Scarantino Vincenzo in ordine al furto dell'autovettura e al delitto di strage è stata, peraltro accertata con la sentenza di primo grado che è divenuta irrevocabile, non avendo lo Scarantino proposto appello.

“ tali circostanze costituiscono un altro elemento di conferma della riferibilità del furto della Fiat 126 a Candura Salvatore, come esecutore materiale e a Scarantino Vincenzo come committente del furto; esse implicano, inoltre, la necessità di un mandato da parte di esponenti di Cosa nostra del mandamento di Santa Maria del Gesù a Scarantino Vincenzo – che certamente non era ai vertici di Cosa nostra anche ad ammettere una sua appartenenza al sodalizio mafioso – perché procurasse (o facesse procurare) un'autovettura da utilizzare come autobomba” p. 248.

A sua volta la sentenza irrevocabile di condanna nei confronti di Scarantino Vincenzo, resa il 27 gennaio 1996 della Corte di Assise di Caltanissetta, che ha ritenuto pienamente attendibile intrinsecamente e riscontrato il

Candura costituisce ai sensi dell'art. 238 bis cpp elemento di prova autonomamente valutabile a conferma della medesima conclusione (Cass. 14 aprile 2000, Vera).

2. L'arresto di Vincenzo Scarantino e le fasi precedenti l'inizio della collaborazione. Il contributo di Salvatore Augello. Profilo criminale di Scarantino all'atto della collaborazione. Rilevanza ai fini della credibilità soggettiva del dichiarante.

Il coinvolgimento di Vincenzo Scarantino nella strage di via D'Amelio è positivamente e definitivamente riscontrato dalle dichiarazioni di Candura e dall'insieme dei riscontri esterni che abbiamo messo in evidenza.

Altri riscontri vanno individuati nelle dichiarazioni di quei collaboratori di giustizia come Augello, Marino Mannoia, Cannella che, sovrapponendosi al Candura, hanno fornito conferme sul ruolo e sulla posizione di Scarantino e della sua famiglia nel milieu mafioso della Guadagna.

Il robusto collegamento che attraverso la prova inconfutabile del fatto che Vincenzo Scarantino ha ordinato e ricevuto e a sua volta consegnato l'autovettura usata come autobomba è possibile operare tra quest'ultimo e la strage e tra quest'ultimo e i capi mandamento che, come abbiamo visto, furono incaricati di portare a compimento l'operazione, ci consente di apprezzare le fasi della vicenda attraverso cui matura la collaborazione di Vincenzo Scarantino, una collaborazione alla quale Scarantino pensava, secondo quanto ha dichiarato, sin dai primi mesi successivi al suo arresto e alla quale dà corso, progressivamente, dapprima confidandosi con Andriotta; quindi manifestando la sua insofferenza alla condizione carceraria, secondo quanto ha riferito Angelo Siino, quindi accettando colloqui investigativi con il dr. Bo e con il dr. La Barbera e alla fine accettando di parlare dopo che era divenuta definitiva nel 1994 una sentenza di condanna a nove anni di reclusione per il traffico di stupefacenti, del quale l'aveva accusato Augello, condanna che gli diede la prova finale che nonostante tutti gli sforzi dell'organizzazione mafiosa per prevenire e reprimere le collaborazioni, alla fine le condanne arrivavano ugualmente. Il fatto che Candura non si fosse piegato alle pressioni per indurlo a ritrattare gli faceva temere che non sarebbe scampato alla condanna per la strage.

Sin dal primo momento Scarantino aveva compreso che la testimonianza di Candura l'aveva inevitabilmente e pesantemente coinvolto. Scarantino ha dichiarato che già al momento dell'arresto di Candura avrebbe voluto darsi alla latitanza, e di essere stato dissuaso dal Profeta, al quale aveva manifestato i suoi timori. Profeta commise nell'occasione un grave errore di valutazione, pensando di riuscire a screditare agevolmente il Candura, operazione attuata insistentemente fino al momento della

collaborazione di Scarantino e trasferita a quel punto su quest'ultimo.

La collaborazione di Scarantino non è, quindi, quella di un mitomane o di uno sprovveduto che cerca di liberarsi dall'accusa a suo carico con una raffica di chiamate in correità liberatorie. E' frutto di una precisa valutazione della sua posizione processuale e di una scelta di campo tra la sua salvezza individuale e la fedeltà a Cosa nostra che per tutta una serie di ragioni cominciava a vacillare.

E' evidente che questo movente (il ridimensionamento della responsabilità individuale), come ha più volte spiegato la giurisprudenza, non attiene al criterio del disinteresse all'accusa. L'interesse al beneficio per la collaborazione è il movente della collaborazione ma è evidentemente altro dall'interesse all'accusa nei confronti delle specifiche persone chiamate in correità, da intendersi evidentemente come un interesse ulteriore e diverso rispetto al generico interesse al premio, intrinsecamente connaturato alla collaborazione.

Nel caso di Scarantino il suo disinteresse all'accusa si coglie considerando che con la collaborazione ha dovuto testimoniare contro il cognato Salvatore Profeta e contro quelli che erano stati i suoi migliori amici in Cosa nostra, dovendo sostenere un pesante scotto in termini di resistenze psicologiche per avere dovuto ripudiare la sua famiglia di sangue, venendo da questa violentemente perseguitato.

Scarantino è, quindi, soggetto che valuta in modo lucido e razionale le opzioni che ha di fronte all'inizio della collaborazione e che bilanciando pro e contro propende infine per la prima soluzione, sia pure con tutte le riserve derivanti, soprattutto, dalla resistenza passiva se non dall'aperta ostilità per questa scelta della moglie (e degli altri familiari).

Questa chiave di lettura della collaborazione va tenuta costantemente presente nel valutare le dichiarazioni di Vincenzo Scarantino. Egli fu costantemente stretto fra la sua scelta definitiva di collaborare e di essere, quindi, assolutamente credibile per non essere rimandato nell'inferno di Cosa nostra, e la necessità di conservare un legame con la sua famiglia, di tenere cioè aperta la via per un dimesso "ritorno a casa", ove la nuova

strada della collaborazione fosse risultata alla lunga insostenibile. Un ritorno, ovviamente, mai più definitivo ma tale da tenere in piedi un fragile e temporaneo compromesso fra la sua scelta di fatto irrevocabile e l'abbandono da parte di tutti i familiari. ³³⁴

La lettura del copiosissimo materiale testimoniale prodotto da Scarantino impone, pertanto, un'attenta selezione delle sue dichiarazioni e certamente comporta quella lettura frazionata di cui hanno parlato sia i giudici di primo grado che quanti altri che sulle sue dichiarazioni si sono cimentati. Ma tutto ciò non può far dimenticare il nucleo di profonda credibilità del suo racconto nelle linee fondamentali e in molte di quelle particolari, giudizio che si basa sulla solida base delle dichiarazioni di Candura che Scarantino ha dovuto confermare dopo avere sviluppato ogni sforzo, risultato vano per falsificarle.

E allora se tutto ciò che ha asserito Candura è risultato vero, la tesi della non credibilità soggettiva di Scarantino perde per ciò stesso gran parte del suo significato e del suo valore.

Ma a parte questo argomento logico è l'intero controllo della vicenda personale e criminale dello Scarantino, ricostruita dagli organi inquirenti, a provare che le dichiarazioni dell'ex collaboratore sono perfettamente congruenti e collimanti con il suo spessore criminale.

La credibilità soggettiva di Scarantino è già stata affermata da tutte le sentenze che dello stesso si sono occupati ed in particolare da quelle alle quali abbiamo fin qui fatto riferimento. Ed esse tutte, pur utilizzando in modo più o meno incisivo il principio della valutazione frazionata delle dichiarazioni accusatorie provenienti dal coimputato del medesimo reato ai sensi del terzo comma dell'art. 192 c.p.p., hanno attribuito allo

³³⁴ Ricordiamo che con molta lucidità, in occasione dell'ultimo esame avanti a questa Corte Scarantino si è dimostrato consapevole che chi ha "tradito" una volta Cosa nostra, qualunque sia il suo contegno successivo, è comunque destinato alla morte. Per questa ragione Scarantino non è apparso più particolarmente interessato ad una rapida scarcerazione e sta scontando, pazientemente, il suo cumulo di pene. Anche questo è un argomento che gioca in favore della spontaneità delle sue ultime dichiarazioni, perché Scarantino aveva già lucrato irrevocabilmente il suo sconto di pena e dopo le vicende della ritrattazione aveva interesse a far cadere su di sé il massimo oblio. Avere ancora una volta sfidato Cosa nostra, senza nessuna nuova concreta e immediata aspettativa di vantaggi depone indiscutibilmente in suo favore.

Scarantino una sicura attendibilità soggettiva, limitandosi a rilevare di volta in volta frammenti del suo racconto insufficienti per mancanza di riscontri o per mancanza parziale di altri requisiti di attendibilità.

In questa prima fase, nella quale ci si limita a risolvere il problema “della credibilità del dichiarante (confidente e accusatore) in relazione, tra l’altro, alla sua personalità, alle sue condizioni socio-economiche e familiari, al suo passato, ai rapporti con i chiamati in correità ed alla genesi remota e prossima della sua risoluzione, alla confessione e alla accusa dei coautori e complici”, esporremo gli elementi che permettono di affermare che la “storia” e le caratteristiche personali di Scarantino sono perfettamente compatibili con la posizione nel delitto sua e delle persone che lo stesso ha chiamato in correità.

Scarantino è sicuramente un elemento di consistente spessore criminale, se si tiene conto della mobilitazione di piazza in suo favore al momento del suo arresto.

Non si organizza una manifestazione alla Guadagna, come quella di cui parlano i quotidiani del 3 ottobre 1992, per un semplice malato di mente, ladro di galline, “cosa inutile” come Scarantino è stato di volta in volta qualificato dopo l’inizio della collaborazione. Il peso criminale di Scarantino, il suo dominio sulla criminalità comune del quartiere, la sua forza fisica, la sua attitudine a commettere qualunque specie di delitto giustificavano la sua utilizzazione da parte di Cosa nostra e l’attribuzione di compiti, anche delicati, stante la garanzia offerta da un personaggio del calibro di Profeta, quali quello di reperire l’autovettura da utilizzare come autobomba, essendo il furto d’auto (esercitato in grande stile a livello di vera e propria impresa criminale) una delle sue specializzazioni, ovvero di accompagnare, in funzione di guardaspalle, il cognato Profeta Salvatore alla riunione, di prelevare ed accompagnare presso la villa di Giuseppe Calascibetta gli uomini di Cosa nostra che parteciparono alla riunione, tenutasi nei primi giorni del mese di luglio 1992, nel corso della quale fu fatto il punto sulle modalità esecutive dell’attentato al dr. Borsellino.

Già il 13 febbraio 1978 ed il 24 marzo 1982, ancora minorenne, Scarantino era entrato in

casa di rieducazione per rapina e furto.

Dal 17 gennaio 1984 all'8 maggio 1984 era stato ristretto per ricettazione.

Più volte denunciato per contrabbando di sigarette con relativo sequestro di ingenti quantità di merce, furto aggravato di autovetture, ricettazione e detenzione d pistola, il 19 maggio 1987 veniva denunciato per associazione per delinquere finalizzata alla detenzione di sostanze stupefacenti unitamente ai fratelli Domenico e Rosario, ad Ari Francesco, tali Civilleri Giuseppe e Bisconti Michele (questi ultimi due chiamati a testimoniare in favore di Salvatore Profeta).

L'11 dicembre 1992 veniva raggiunto unitamente al fratello Umberto da ordinanza di custodia cautelare del GIP di Palermo perché ritenuto responsabile di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Il provvedimento scaturiva dalla collaborazione di Augello Salvatore che aveva raccontato l'intensa attività di narcotraffico svolta da Scarantino.

Per tale reato i fratelli Scarantino venivano condannati il 23 novembre 1993 a nove anni di reclusione e 60 milioni di multa. La sentenza, passata in cosa giudicata il 31 gennaio 1995, era stata confermata il 18 maggio 1994, appena un mese prima dell'inizio della collaborazione. Essa è agli atti e dalla sua lettura emergono significative conferme del grosso traffico di stupefacenti che i fratelli Scarantino gestivano nella piazza Guadagna di Palermo. Oltre a dare piena attendibilità ad Augello (ampiamente riscontrato, peraltro) la sentenza definisce lo "spessore criminale" di Vincenzo Scarantino a partire dalla sua capacità di eliminare qualsiasi concorrente non autorizzato dalla piazza, fino alla suddivisione del territorio, in qualità di "sovrintendente", tra i diversi uomini che spacciavano per suo conto, passando per l'intimidazione che era in grado di esercitare sui debitori morosi e per l'entità delle somme che venivano viste girare tra le sue mani (anche duecento milioni in una sola volta).

Da numerosi controlli di polizia risultava la frequentazione di pregiudicati e la stretta associazione con Tomaselli Salvatore.

Il dr. Bo e gli altri ufficiali di P.G. che hanno partecipato alle indagini hanno confermato gli stretti rapporti di parentela ed affinità tra i componenti della famiglia Scarantino con esponenti delle famiglia mafiose palermitane.

Esempio più eclatante il rapporto di coniugio tra Ignazia Scarantino, sorella di Vincenzo, con Salvatore Profeta, la persona più in vista, sotto il profilo delle capacità criminali e della pericolosità sociale dell'entourage familiare dello Scarantino Vincenzo, già denunciato per associazione per delinquere semplice e mafiosa, per estorsione, armi, traffico di stupefacenti ed altri reati minori, implicato nel c.d. blitz di Villagrazia e nel maxi processo di Palermo.

In realtà sullo spessore criminale di Vincenzo Scarantino e quindi sulla adeguatezza delle condotte che lo stesso si è autoattribuito alla sua personalità criminale, al suo inserimento nell'ambiente mafioso della Guadagna, ai suoi rapporti con gli uomini di Cosa nostra, operanti ai vari livelli in quel mandamento, hanno riferito in modo definitivo numerosi collaboratori di giustizia: con maggiore ricchezza di dettagli Candura, Marino Mannoia e soprattutto Salvatore Augello. Ma anche Tullio Cannella, come abbiamo visto, e persino Giovanni Brusca hanno confermato alcune significative circostanze che attestano l'inserimento organico di Rosario e Vincenzo Scarantino nella famiglia mafiosa della Guadagna, grazie al rapporto di affinità con Salvatore Profeta.

Di Candura si è appena detto. Dalle sue dichiarazioni emerge una figura di Vincenzo Scarantino come piccolo boss del quartiere, autorizzato a spadroneggiare dalle eminenze criminali che dietro le quinte regolano tutte le vicende del territorio, in qualche misura interferenti con gli affari di interesse. Scarantino può operare indisturbato in settori nevralgici del crimine organizzato, quali il traffico di stupefacenti, la vendita di sigarette di contrabbando, il furto e la ricettazione di auto, in un quartiere ad altissima densità mafiosa (si vedano le dichiarazioni dei funzionari di polizia Bò, La Barbera, Maniscaldi, Ricerca e la documentazione da essi raccolta ed esibita) perché agisce per conto dei capi delle famiglie mafiose del quartiere, da essi autorizzato e preposto con altri al controllo

del territorio: uomo di fiducia, inserito nel contesto territoriale per attuare i disegni e gli ordini dei capi, rappresentando per essi occhi orecchie e, quando necessario, il braccio esecutivo.

Per quanto concerne le dichiarazioni di Francesco Marino Mannoia, nel rimandare alla sintesi generale delle sue dichiarazioni svolta nel primo capitolo, è sufficiente ricordare che nel corso del confronto con Scarantino del 12 gennaio 1995 il Mannoia ha affermato:

“ Adesso che lo vedo di persona riconosco perfettamente Vincenzo Scarantino, che riconosco di avere più volte incontrato alla Guadagna anche in compagnia di Pietro Aglieri oltre che con suo fratello Rosario ed altri giovani di quel quartiere.”

Mannoia, come sappiamo, ha confermato gli ottimi rapporti di amicizia di Scarantino con Aglieri e Greco. E l’attendibilità del Mannoia, sancita dalla fondamentale sentenza n. 80\92, non richiede commenti, se non forse per ricordare soltanto quanto Mannoia abbia pagato in termini di lutti familiari per aver scelto la via della collaborazione con la giustizia.

Ma il riscontro più ampio e dettagliato del ruolo di Scarantino nell’ambiente criminale della Guadagna è costituito dalle dichiarazioni di Augello, riscontrate e confermate nel processo conclusosi con la già citata sentenza del 23 novembre 1993 del tribunale di Palermo con la quale Scarantino è stato condannato per traffico di stupefacenti, soprattutto grazie alle dichiarazioni dell’Augello.³³⁵

La verifica giudiziale in quel processo dell’attendibilità di Augello è un altro elemento che permette di ritenere il suo contributo in questo processo pienamente attendibile e idoneo a costituire la premessa fattuale per successive inferenze probatorie.

³³⁵ Si legge in quella sentenza: “ il nominato Augello, con una precisa e circostanziata deposizione ha fatto luce sull’attività di spacciatore di stupefacenti svolta da Scarantino Vincenzo in un torno di tempo indicato negli anni 1985-1986... Le dichiarazioni dell’Augello valgono altresì a correttamente definire lo spessore criminale di Scarantino Vincenzo, soggetto senz’altro ben inserito nella lucrosa attività del traffico di stupefacenti sol che si consideri quanto riferisce il chiamante laddove afferma: “ io sapevo dove spacciare eroina ma Scarantino Vincenzo mi diceva che qualore avessi avuto problemi – che potevano consistere nella presenza di concorrenti – ci avrebbe pensato lui”. Ed è considerazione del tutto logica ed immune da pregiudizi quella secondo cui soltanto un soggetto di notevole spessore stabilmente inserito in tale attività delittuosa possa avere la capacità di dirimere eventuali controversie relative alla suddivisione delle zone di svolgimento dell’attività criminale”

Nel rinviare alla parte dedicata alla sintesi generale delle dichiarazioni del collaboratore, conviene ricordare che per Augello il potere ed il prestigio di cui godeva lo Scarantino nel quartiere era proprio in dipendenza di questo suo rapporto di parentela con Profeta Salvatore per il quale aveva un vero e proprio rapporto di dipendenza psicologica.

Augello aveva avuto modo di rilevare egli stesso che il Profeta era un “uomo d’onore” di grande spessore, in quanto lo aveva visto frequentare Pietro Aglieri e altri personaggi del suo calibro.

Augello ha avuto cura di precisare che nonostante i suoi modi, il suo carattere poco riservato, esuberante e violento (ne abbiamo avuto conferma dal Candura quando ha raccontato le feste con contorno di cantanti e riprese filmate che Scarantino amava organizzare e dallo stesso Augello, a proposito delle violenze sulla persona di Anna Corradi che spacciava per conto di Scarantino e che era in ritardo nei pagamenti), Scarantino godeva della fiducia di “uomini d’onore” del calibro di Aglieri, Profeta e di tutti gli altri che si mostravano in pubblico con lui (si ricordi il particolare del prendere insieme il caffè al bar, privilegio riservato dai grandi capi di Cosa nostra solo ad uomini affiliati).

Vale la pena di rammentare gli atti di intimidazione nei confronti dei familiari dell’Augello che Aglieri e Profeta (quest’ultimo anche tramite Pietro Pilo, uomo d’onore della famiglia di s. Maria di Gesù, in stretti rapporti con i più autorevoli esponenti della famiglia mafiosa: teste Maniscaldi) avevano posto in essere, non appena si era diffusa notizia della collaborazione. Augello è stato specifico nel ricordare che l’intervento dei boss mafiosi era mirato a proteggere, fra i tanti che egli aveva accusato, proprio Vincenzo Scarantino che, appunto, verrà condannato grazie alle dichiarazioni di Augello. Ancora una volta, tali violente azioni intimidatrici ripetono il costante modo di agire degli uomini di Cosa nostra di fronte ad ogni testimonianza scomoda e ribadiscono il significato indiziante che questi metodi rivelano, sia rispetto al contenuto delle

dichiarazioni che mirano ad impedire, sia rispetto all'attendibilità di chi quelle dichiarazioni rende perché il costo di esse può essere sostenuto solo con un sostanziale contenuto di verità, per l'elevato rischio della falsa collaborazione che finirebbe con il produrre, oltre alla reazione dello Stato, anche quella degli accusati, in grado di applicare sanzioni ben più severe.

L'assunto è confermato dall'atteggiamento fortemente mendace e reticente assunto dalla sorella e dalla madre dello stesso Augello nel corso delle loro dichiarazioni dibattimentali, al punto da negare di aver pronunciato le parole registrate nel corso di una intercettazione ambientale del 19 ottobre 1993, effettuata in un albergo di Firenze, contestate nel corso del primo giudizio.

Tutte le dichiarazioni di Augello trovavano puntuale, obbiettiva conferma esterna nelle attività investigative di riscontro.

Le minacce contro Augello avevano avuto inizio sin dai primi momenti della collaborazione a conferma del controllo esercitato dall'organizzazione sul circuito carcerario.

L'incendio dell'auto del padre di Augello costituisce un fatto giudizialmente accertato (vedasi relazione servizio agenti Polstato 25 aprile 1993 relativa all'incendio dell'autovettura di Augello Giuseppe, padre di Salvatore, con allegato rapporto dei vigili del fuoco (faldone 10).

Tra gli stessi atti si rinvennero documenti a conferma dei periodi e luoghi di detenzione di Augello e della codetenzione con Vernengo Pietro, Mineo Salvatore e Silvestri Antonino.

Dalle dichiarazioni Bo, Arnaldo La Barbera, Ricerca e Maniscaldi trovano conferma le dichiarazioni di Augello sul comune traffico di stupefacenti gestito dal fratello Roberto con Tomaselli Salvatore, Lucera Giuseppe, Marano Giuseppe e soprattutto Pietro Aglieri, nell'ambito del quale il primo marzo 1986 veniva emesso ordine di cattura. Tale processo si concludeva con sentenza del 2 aprile 1987 che condannava il solo Tomasello che si era

assunta la responsabilità per tutti; sull'inserimento di Pietro Pilo nell'ambito della famiglia mafiosa della Guadagna (chiamato in reità da Marino Mannoia, Drago e Giuseppe Marchese): all'epoca delle minacce alla famiglia Augello il Pilo era libero e poteva portare la minaccia per conto di Profeta, come aveva riferito il collaboratore.

Si aveva, ancora, conferma che Corradi Anna, abitante effettivamente nel quartiere Zen, annoverava precedenti penali per associazione per delinquere, traffico, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Parimenti riscontrato era lo spessore criminale ed i numerosi precedenti penali attribuiti ai fratelli Lucera.

Confermate le dichiarazioni di Augello sul duplice omicidio di di Lucera Santo e di Lucera Luigi, zio e nipote, rinvenuti cadaveri in data 4 marzo 1990, all'interno di un casolare sito in fondo Rubino traversa via Villagrazia.

Provata infine la rapina perpetrata ai danni della gioielleria Quagliata.

L'attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni di Salvatore Augello, nel delineare la figura e la personalità di Scarantino in termini affatto congruenti con il peso, il ruolo e le funzioni che egli si è attribuito nella vicenda criminale di cui ci stiamo occupando, è argomentata in modo completo e documentato dalla sentenza irrevocabile del 27 gennaio 1996 n.1 le cui pagine devono essere qui riportate per l'esauriente e sapiente valutazione delle risultanze processuali, queste ultime comuni anche a questo giudizio, che vi è contenuta:

“ In proposito rileva anzitutto la Corte che, alla stregua degli elementi processualmente acquisiti, anche la collaborazione dell'Augello è il frutto di una autonoma e spontanea autodeterminazione, le cui motivazioni appaiono meritevoli di apprezzamento, in quanto riconducibili ad un processo interiore di revisione critica di pregresse scelte di vita ed all'esigenza sempre più avvertita di rompere definitivamente con il mondo della criminalità al fine di assicurare un avvenire più sereno alla propria famiglia.

“ Anche alla stregua degli ulteriori parametri di valutazione sopra richiamati (cfr. supra par. 3.3), non può seriamente revocarsi in dubbio l'attendibilità delle deposizioni dell'Augello, che risultano sostanzialmente immuni da vizi sul piano logico e della coerenza interna, prive di contraddizioni, sufficientemente circostanziate e certamente qualificate dal requisito del disinteresse.

“ Sotto quest'ultimo profilo va rilevato che in effetti, per come lo stesso collaborante ha evidenziato nel corso della sua deposizione, la sua scelta collaborativa non ha trovato ragione nell'esigenza di scongiurare un lungo periodo di carcerazione. L'Augello aveva complessivamente scontato circa 13 anni di detenzione e nel momento in cui si è determinato a collaborare con la giustizia (marzo 1992) era detenuto in esecuzione di pena e doveva scontare poco meno di un anno e sei mesi di ulteriore carcerazione, così saldando definitivamente il suo debito verso lo Stato. Lo stesso è stato scarcerato infatti il 9/9/1993 per affidamento al servizio sociale, come risulta dalla documentazione sui periodi di detenzione del collaborante acquisita in atti. Non vi è dubbio pertanto che egli abbia con le proprie provalazioni aggravato la sua posizione processuale, autoaccusandosi di altri reati per i quali saranno certamente avviati ulteriori procedimenti nei confronti di lui con conseguente irrogazione della relativa pena.

“ Non sono d'altra parte emersi nel corso del dibattimento, e neppure sono stati prospettati od in qualche modo evocati, elementi che possano far presumere una volontà malevola del provalante nei confronti dello Scarantino Vincenzo, verso il quale quindi lo stesso non aveva motivo di nutrire sentimenti di rancore, di astio o di vendetta, di talchè anche sotto questo aspetto può senz'altro escludersi che le dichiarazioni accusatorie rese dall'Augello muovano dalla prospettiva di uno specifico interesse o da intenti altrimenti calunniosi.

“ Il racconto del collaborante appare inoltre qualificato da una puntigliosa ricostruzione dei fatti narrati, corredato da precise indicazioni di persone e luoghi, ricco di riferimenti temporali e di particolari descrittivi, che hanno peraltro trovato tutto positivo riscontro, in esito agli accertamenti disposti dalla Corte nell'esercizio dei poteri di cui all'art. 507 c.p.p.(v. dep. resa in dibattimento dal teste Maniscaldi Vincenzo e documentazione acquisita a seguito del di lui esame), e che vieppiù confermano l'attendibilità delle sue provalazioni.

“ Per quanto non sia necessario, secondo un orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza del Supremo Collegio, quando il riscontro consiste in un'altra chiamata di correo pretendere che questa abbia già avuto a sua volta il beneficio della convalida a

mezzo di altri elementi esterni, devesi evidenziare che nella specie le dichiarazioni dell'Augello sono peraltro suffragate, non soltanto nel loro nucleo fondamentale, ma anche nei particolari meno significativi, dalla deposizione resa in dibattimento dalla di lui coniuge Di Britta Maria Lucia.

“ La teste ha riferito nel corso dell'esame di essere al corrente, per sua scienza diretta, dell'esistenza di traffici illeciti connessi allo spaccio delle sostanze stupefacenti fra il marito e lo Scarantino Vincenzo, in quanto talune volte aveva lei stessa, in assenza del coniuge, consegnato allo Scarantino i proventi di tale attività e spesso aveva assistito ai relativi conteggi che i due effettuavano nella sua abitazione con cadenza settimanale. Ha altresì confermato di essere stata oggetto di ingiurie e minacce telefoniche in dipendenza del rapporto di collaborazione con l'A.G. intrapreso dal marito, aggiungendo che era altresì a conoscenza, per averlo appreso dallo stesso, del fatto che anche altri suoi familiari erano stati minacciati ed in particolare il di lui cognato Benvenga Salvatore, marito della sorella Rosalia, ed il padre al quale era stata bruciata l'autovettura.

“ Della veridicità delle superiori circostanze danno d'altra parte piena prova le risultanze dell'intercettazione ambientale relativa al colloquio intercorso fra l'Augello Salvatore, la sorella Rosalia e la di loro madre in data 19/10/1993, a fronte delle quali ben poco rilievo può attribuirsi alle contrarie dichiarazioni rese in dibattimento dalla stessa Augello Rosalia, dal di lei coniuge Benvenga Salvatore e dalla madre D'Angelo Santa. Dal tenore di talune frasi pronunciate dalla Augello Rosalia e dalla D'Angelo Santa nel corso del colloquio oggetto dell'intercettazione in parola emergono, peraltro, significativi elementi in merito al contesto ambientale mafioso nel quale le predette donne ed i rispettivi nuclei familiari si trovano a vivere ed operare, che spiegano ampiamente le ragioni dell'atteggiamento assolutamente reticente mantenuto da entrambe le testi nel corso dell'esame dibattimentale (si rimanda in proposito alla lettura integrale della trascrizione della conversazione intercettata e delle deposizioni rese dalle predette testi in dibattimento, nel cui ambito sono stati contestati alle medesime ampi brani della conversazione di che trattasi, apparendo riduttivo e insufficiente il richiamo, inevitabilmente parziale, al contenuto degli atti processuali in parola che potrebbe in questa sede effettuarsi).

“ Nè può apprezzarsi, al fine di escludere l'attendibilità dell'Augello il fatto che, dal tenore della conversazione intercettata emerge che in realtà le minacce di che trattasi nei confronti del Benvenga furono rivolte non personalmente dal Profeta Salvatore, bensì

da tale Pilo Pietro, ove si consideri che questi è parimenti inserito nella famiglia mafiosa di S. Maria di Gesù, facente capo a Pietro Aglieri, della quale fa parte anche il Profeta (in tal senso hanno concordemente riferito diversi collaboratori della giustizia, le cui dichiarazioni saranno oggetto di più specifica disamina nel prosieguo della presente trattazione), ed in stretti legami con i più autorevoli esponenti di tale famiglia mafiosa, quali Vernengo Cosimo, Gambino Natale, La Mattina Giuseppe, insieme ai quali è stato più volte controllato dalle Forze di Polizia (v. dep. resa dal teste Maniscaldi Vincenzo e documentazione acquisita in esito all'attività di verifica delle dichiarazioni dell'Augello disposta dalla Corte).

“ Appare chiaro, peraltro, dalla frase profferita dalla Augello Rosalia ("nun fu Profeta poi") alla richiesta del fratello di avere ulteriori delucidazioni circa quel fatto di Profeta "quannu ci dissi, dici: Ma chi to cugnatu sta - dici- fu...." che l'indicazione del Profeta quale autore materiale delle minacce, fornita dal collaboratore agli Organi Inquirenti, non era frutto di una sua invenzione, bensì dipendente dalla iniziale erronea indicazione datagli dalla sorella, che aveva in un secondo momento accertato la diversa paternità materiale delle minacce ricevute dal proprio coniuge, riferendone di poi al collaborante nel corso del colloquio avuto in data 19/10/1993.

“ La circostanza in parola pertanto, lungi dall'escludere l'attendibilità del collaboratore, vieppiù la suffraga.

“ Va infine evidenziato che per i delitti di traffico di stupefacenti riferiti dall'Augello, lo Scarantino Vincenzo è stato condannato, unitamente al fratello Umberto, con sentenza del Tribunale di Palermo in data 23/11/1992 alla pena di anni 9 di reclusione (v. copia acquisita in atti).

“ Ritenuta, pertanto, alla stregua di tutte le considerazioni che precedono, la piena affidabilità del collaboratore, non vi è dubbio che le sue provalazioni possano valutarsi in funzione di convalida delle dichiarazioni del Candura Salvatore, trattandosi di fonti convergenti in ordine al delineato profilo criminale dello Scarantino Vincenzo ed ai suoi rapporti in ambito malavitoso con il cognato Profeta Salvatore, in relazione alle quali può senz'altro escludersi, in mancanza di elementi di segno contrario, la sussistenza di reciproche influenze, condizionamenti o contaminazioni.

“ La piena operatività dello Scarantino Vincenzo in ambito delinquenziale, la sua appartenenza ad un nucleo familiare notoriamente inserito nel contesto criminale della Guadagna erano peraltro dati già acquisiti al patrimonio conoscitivo dei Servizi di

informazione e degli Organi Inquirenti anteriormente al coinvolgimento dell'imputato nei fatti per cui è processo.

“ Il teste dr. Finocchiaro Mario, che all'epoca delle stragi rivestiva le funzioni di Dirigente della Squadra Mobile di Caltanissetta, ha riferito in dibattimento di aver trasmesso alla Procura Distrettuale in sede una informativa riservata del SISDE pervenuta al suo ufficio, nella quale si segnalavano i rapporti di parentela e affinità di taluni componenti della famiglia Scarantino con esponenti delle famiglie mafiose palermitane, i precedenti penali e giudiziari rilevati a carico dello Scarantino Vincenzo e dei suoi più stretti congiunti.

“ Si evidenziava in particolare nella nota in questione, sul cui contenuto ha dettagliatamente riferito in dibattimento il dr. Finocchiaro Mario, che una sorella di Vincenzo Scarantino, di nome Ignazia, è coniugata con Profeta Salvatore, esponente della cosca di S.Maria di Gesù, una zia paterna, che porta parimenti il nome Ignazia, è sposata con Profeta Domenico, fratello del predetto Salvatore, una cugina paterna, anch'essa di nome Ignazia, è coniugata con Lauricella Maurizio. Il predetto è figlio di Madonia Rosaria, a sua volta figlia di Madonia Francesco, cugino omonimo del noto boss mafioso di Resuttana. Il medesimo Lauricella Maurizio è imparentato, tramite suoi stretti congiunti, con altri esponenti mafiosi della cosca di Corso dei Mille e più specificamente la di lui sorella Giuseppa è sposata con Sinagra Giuseppe, fratello del noto collaboratore di giustizia, un'altra sorella di nome Angela è coniugata con Senapa Pietro, elemento di spicco della suddetta famiglia mafiosa, condannato all'ergastolo nel maxiprocesso di Palermo.

Nella stessa informativa del SISDE venivano ancora richiamati i precedenti penali e giudiziari rilevati a carico dei componenti la famiglia Scarantino. In essa si sottolineava in particolare che i fratelli di Scarantino Vincenzo, Rosario, Domenico, Umberto ed Emanuele, avevano riportato diverse denunce, anche per reati di una certa gravità, quali associazione per delinquere, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, tentato omicidio, detenzione di armi, rapina, furto, ricettazione ed altro; la cognata Gregori Maria Pia, moglie di Scarantino Rosario aveva precedenti per sfruttamento della prostituzione, un'altra cognata Prester Vincenza, coniugata con Scarantino Umberto, aveva precedenti per associazione per delinquere, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti; gli zii paterni Scarantino Alberto e Lorenzo avevano precedenti rispettivamente per lesioni, violazione alla normativa sulle armi, furto e ricettazione; i cugini Gravante Giovanni e Chiazese Natale avevano precedenti per associazione per

delinquere e furto. Si evidenziava infine nella nota in questione che la persona più in vista, sotto il profilo delle capacità criminali e della pericolosità sociale, dell'entourage familiare dello Scarantino Vincenzo era sicuramente il di lui cognato Profeta Salvatore, già denunciato per associazione per delinquere semplice e mafiosa, per estorsione, armi, traffico di stupefacenti ed altri reati minori, implicato nel cd. blitz di Villagrazia e da ultimo nel maxi processo di Palermo.

Venendo, ora, direttamente al tema della credibilità soggettiva di Scarantino, va rilevato come alle medesime conclusioni sia giunta la sentenza irrevocabile della Corte di appello di Caltanissetta del 23 gennaio 1999 che pure non ha ritenuto attendibili in alcune parti le dichiarazioni dell'ex collaboratore.

In questa sentenza si è compiuta innanzitutto un'accurata disamina della ritrattazione di Scarantino all'udienza del 19 ottobre 1998.

E anche questa sentenza giunge, come la sentenza impugnata, e come ha chiarito definitivamente lo stesso Scarantino avanti a questa Corte, alla conclusione della *inattendibilità della ritrattazione di Scarantino*.

Questa Corte condivide tale giudizio, rilevando come la conclusione conforme della sentenza impugnata non sia stata su questo punto oggetto di gravame.

E' certamente vero che le dichiarazioni in ritrattazione di Scarantino *“tendono a negare, a volte senza alcun criterio di plausibilità e di ragionevolezza, tutte le circostanze in precedenza riferite, comprese quelle positivamente riscontrate”*. La Corte del primo processo cita, come esempio, l'affermazione di Scarantino di non conoscere neppure Aglieri che non avrebbe risposto neppure al suo saluto e osserva che *“l'assunto di Scarantino si pone in evidente contraddizione con le precedenti e dettagliate dichiarazioni da lui rese sui rapporti con gli ‘uomini d'onore’ della Guadagna e, in particolare, con Pietro Aglieri dal quale era stimato...”*.

La Corte richiama ovviamente le dichiarazioni di Augello e Marino Mannoia e tutti i riscontri esterni alle dichiarazioni di Scarantino di cui dovremo occuparci più oltre. Mette in evidenza le contraddittorie e implausibili assunzioni contenute nella ritrattazione e argomenta sull'assurdità della tesi sostenuta da Scarantino a proposito del fatto che, secondo quanto sarebbe stato rivelato a Scarantino niente di meno che dagli stessi investigatori, la Fiat 126 sarebbe stata fatta esplodere dai poliziotti nella discarica pubblica di Bellolampo e i reperti trasportati successivamente in via D'Amelio.

Osserva quella Corte che questa insensata ricostruzione, con annessa accusa di calunnia per Candura e Valenti, aveva il solo scopo di salvare il cognato di Scarantino Salvatore Profeta e Pietro Aglieri che l'incarico di rubare l'autovettura gli avevano certamente dato, alla luce di tutta la ricostruzione contenuta in quella sentenza.

Anche per quella Corte, che valorizza in pieno la testimonianza di don Neri di Marzaglia il quale, come nel primo grado di questo processo, aveva riferito a quella Corte di avere appreso da Rosario Scarantino che egli si era reso "garante" della ritrattazione del fratello nei confronti dei mafiosi "di giù", le comprovate pressioni esterne sullo Scarantino dimostravano la non genuinità della ritrattazione "frutto di intimidazioni esterne".

E anche per quella Corte, infine, la caratura criminale di Scarantino andava letta alla luce delle dichiarazioni dei "collaboratori di giustizia Candura Salvatore, Augello Salvatore e Marino Mannoia Francesco, la cui attendibilità intrinseca ed estrinseca è stata già valutata positivamente".

In conclusione anche per la sentenza irrevocabile in questione la credibilità soggettiva di Scarantino, per quanto concerne l'incarico del furto dell'autovettura da parte di Profeta ed Aglieri doveva ritenersi fuori discussione, dovendosi solo verificare quali altre parti del suo racconto potessero ritenersi intrinsecamente attendibili.

Sotto il profilo della credibilità soggettiva di Vincenzo Scarantino

l'indagine è giunta a conclusioni assolutamente positive.

I collaboratori di giustizia hanno messo in luce il progressivo crescere di Scarantino nell'ambiente criminale della Guadagna, l'instaurarsi ed il progressivo rafforzarsi dei suoi rapporti con Carlo Greco, con Aglieri, con Giovan Battista Pullarà che giustificano gli episodi di concorso con costoro in svariate attività criminali, puntualmente descritte da Scarantino e riscontrate.

Questa vicinanza ai grandi capi dell'organizzazione nel suo territorio di appartenenza spiega la ragion per la quale Scarantino poteva svolgere un traffico di stupefacenti a largo raggio anche fuori dal territorio del mandamento.

Solo un personaggio "protetto" da boss del calibro di Aglieri, Greco e Profeta poteva spadroneggiare non solo alla Guadagna ma anche allo Zen, a Falsomiele, all'Arenella, a Bonagia, secondo quanto hanno riferito Candura ed Augello.

E' evidente che tutto ciò non si sposa affatto con l'immagine di Scarantino che i difensori hanno cercato di presentare. Ma è evidente come l'immagine di un mentecatto, incapace di intendere e di volere, rubagalline e quant'altro di ingiurioso è stato affermato sul conto di Scarantino è non solo del tutto incompatibile con quanto è stato accertato ma non trova neppure il minimo riscontro probatorio. E' evidente, infatti, che non possono essere presi in considerazione a questo fine quegli atti e quei documenti, prodotti da coloro che furono difensori di Scarantino quando era mafioso e non collaboratore di giustizia, atti e documenti che lo stesso Scarantino, con assoluta lucidità, ha sostenuto che venivano prefabbricati anche con il mezzo della corruzione di pubblici ufficiali e il concorso dei

suoi amici, quando doveva sottrarsi ad un giudizio penale o evitare il servizio militare.

E' notorio che una delle principali linee difensive degli esponenti di Cosa nostra è sempre stata simulare malattie mentali e fisiche di ogni genere per ottenere benefici processuali o la declaratoria di incapacità di intendere e di volere. Su questo abbiamo oggi decine di positive dichiarazioni di collaboratori di giustizia (v., qui, Brusca, Cancemi, Siino, Drago, Marchese e molti altri).

Scarantino ha ricordato, a sua volta, uno specifico episodio di quando era minorenne e imputato di furto, prosciolto con l'argomento di avere subito un trauma battendo da bambino la testa per terra, episodio evidentemente falso.

Abbiamo visto come il collaboratore potesse disporre da mafioso di ingenti quantità di denaro e come questa corsa al potere economico fosse la spinta principale che guidava le sue azioni prima della collaborazione che sotto questo profilo ha rappresentato un evidente crollo delle condizioni di vita ed economiche sue e della famiglia. Tutto questo non corrisponde neppure all'immagine di uno Scarantino millantatore e mitomane, trattandosi di dati che trovano, oltretutto, conforto nella sentenza di condanna di cui abbiamo detto.

Non vi è nulla di improbabile, nessuna stonatura o forzatura nel racconto di Scarantino, quando egli spiega come la sua "carriera" criminale sia culminata nella ufficiale immissione nell'organizzazione, in seguito ad una cerimonia della quale il collaboratore ha dato conto e la cui informalità, in un periodo nel quale l'organizzazione, allargandosi, cominciava a cedere su parte delle sue regole formali, non costituisce affatto un elemento probatorio di contrasto, tenuto conto che il numero degli affiliati della famiglia della Guadagna era ormai tale da non consentire quelle ristrette e formali cerimonie di iniziazione di un tempo.

Scarantino, pur con tutti i suoi limiti di personalità rispetto allo stereotipo del mafioso di un tempo, ben colti da Augello che pure non dubita affatto dell'inserimento pieno dello Scarantino nell'organizzazione quanto meno come "affiliato" (del resto la "promozione" di Scarantino è verosimilmente successiva o contemporanea al periodo al quale si riferiscono i ricordi di Augello) diviene persona che gode della massima fiducia dell'organizzazione, grazie alla garanzia rappresentata da Salvatore Profeta per il quale Scarantino svolge il fondamentale ruolo di guardia del corpo contro il rischio delle vendette degli "scappati" (Giovannello Greco), a quel tempo temuti assai più della repressione statale.

Attraverso la sua totale fedeltà a Profeta, Scarantino riceve incarichi sempre più importanti e prestigiosi, quale quello di condurre nell'abitazione di Profeta uomini d'onore di rango di altri mandamenti, fatti che gli consentono di aprire lo sguardo sull'esistenza di altre famiglie mafiose e sugli elementi più rappresentativi di queste ultime, sia pure sempre in modo superficiale ed approssimativo, dati comunque i limiti di quei compiti.

E' corretto osservare quanto intenso fosse il rapporto di Scarantino con Profeta, ricordando come anche i rapporti familiari si fossero stretti al massimo: nella tomba della famiglia Profeta veniva seppellita una figlia dello Scarantino, deceduta subito dopo la nascita; Profeta era stato padrino di battesimo di un'altra figlia di Scarantino. Rapporti che nel contesto mafioso hanno una forza tale da giustificare gli incarichi fiduciari, sempre più importanti, progressivamente affidati allo Scarantino, ultimo quello di rubare la macchina che doveva servire per la strage, incarico che agli occhi di chi glielo affidava era certamente al livello delle responsabilità già affidate allo Scarantino che aveva non solo partecipato a numerosi omicidi per conto dell'organizzazione ma svolgeva già delicatissimi compiti di

protezione nei confronti di un uomo accreditato e carismatico come il Profeta.

Si ricordi ancora che nell'episodio della rissa alla Guadagna riferito da Cannella il nome di Enzo Scarantino viene riferito al Cannella dal Lucera come quello di un importante personaggio della Guadagna che, per fortuna del Cannella e del cognato, si era limitato a separare i contendenti perché essendo "intimissimo" con Natale Gambino avrebbe potuto reagire in modo da "infierire" contro di loro.

Scarantino, dunque, è un elemento in ascesa in Cosa nostra ma non può certo aspirare ad essere un capo; ha le qualità del gregario di Cosa nostra: violento, arrogante, disposto a servire senza discutere gli ordini dei capi, in cambio della protezione e della ricchezza.

Scarantino appartiene al popolo di Cosa nostra, a quell'80% che è "formato da gente ignorante che non vale niente", come ha affermato il Marino Mannoia, di cui però il 20% di ben più sottile intelligenza, malgrado la comune ignoranza, si avvale.

Scarantino non ha alcuna istruzione, non ha conoscenza del mondo, il suo universo è il "cortile di casa" della Guadagna e parzialmente quello limitrofo di Brancaccio.

E' soggetto furbo, nervoso, sospettoso, si muove e parla in modo guardingo perché sa che nel suo ambiente la vita e la parola non valgono niente e bisogna essere capaci di valutare sempre da quale parte viene il pericolo, come prevenirlo per salvarsi.

Con questa struttura di personalità egli affronta l'esperienza della collaborazione, per sostenere dignitosamente la quale non possiede le risorse intellettuali che, peraltro, acquisisce progressivamente nel contatto con i poliziotti, gli avvocati e i magistrati che gli mostrano fiducia, gli permettono di sostenere il suo difficilissimo ruolo e di superare la crisi di identità che tutti i collaboratori, anche quelli assai più attrezzati di

Scarantino, devono affrontare in condizioni meno difficili di quelle di Scarantino, il cui humus mafioso era ampio quanto i componenti della sua famiglia di sangue e acquisita.

Scarantino ha dovuto affrontare quest'esperienza difficilissima privo dei più elementari strumenti culturali: non sa leggere, non sa scrivere, non sa parlare e non capisce se non in misura minima l'italiano; fa molta fatica ad elaborare i ricordi, ad esprimerli e connettere in modo lineare i pensieri. Ma tutto ciò è evidentemente cosa ben diversa dalla deficienza mentale o dalle turbe psichiche che la difesa ha reiteratamente tentato di fargli ammettere.

Anche in questo grado di giudizio si è tentato di valorizzare la documentazione di esonero dal servizio militare che nella sua genericità e inconsistenza rivela ciò che appunto ha denunciato Scarantino: essere stata redatta da un ufficiale compiacente per evitargli il servizio militare, avendo egli in qualche modo simulato inesistenti disturbi mentali, certificazione che quando era mafioso pensava di sfruttare in relazione ai processi nei quali era già stato o sarebbe stato in futuro coinvolto.

Al di là di questa certificazione sanitaria che nel suo tenore letterale non evidenzia alcuna malattia mentale, nessun elemento oggettivo depone per la non integrità delle facoltà mentali dello Scarantino. La diagnosi di "reattività nevrosiforme persistente in neurolabile" è in realtà lo stato che Scarantino ha studiato ed è abituato ad assumere ogni qual volta ha pensato di ottenere un qualche beneficio, simulando una malattia che non gli facesse peraltro correre il rischio del manicomio come ha più volte chiarito con evidente lucidità nel corso dei suoi esami.

E' sufficiente ricordare gli esami dibattimentali di Scarantino prima della ritrattazione, lunghi estenuanti difficili e logoranti. L'ex collaboratore si manteneva composto e padrone di sé, logico e coerente, ragion per cui è agevole considerare che assumendo come parametro di attendibilità questa

fase della collaborazione non vi è alcuna possibilità di addurre argomenti persuasivi contro la credibilità soggettiva di Scarantino.

I limiti di Scarantino sono intrinseci al suo modesto livello intellettuale. Tali limitate capacità hanno reso difficile e problematico il contributo che ha voluto rendere alla giustizia ma si tratta degli stessi limiti che lo avevano indotto a commettere l'errore di affidare a Candura l'incarico di rubare l'autovettura che doveva servire per la strage. Errore che un personaggio navigato come Calogero Pulci non poteva non rilevare, imputandolo, nella logica mafiosa, a chi lo aveva voluto coinvolgere nella strage.

E' stato giustamente detto dai pubblici ministeri del primo grado che *“ Cosa nostra paga in questo processo anche per un errore, probabilmente di leggerezza, commesso dalla famiglia della Guadagna³³⁶... nell'affidare determinate incombenze ad un personaggio che appartiene a quella fauna di mafiosi che sono soltanto dotati di ferocia e di disponibilità ad eseguire ordini, ma che sono imbevuti di quella “cultura”, che valorizza al massimo l'omertà, la capacità di sopportazione del carcere, l'assoluta riservatezza anche nei confronti degli altri sodali o degli altri detenuti in genere, la spietatezza e l'assoluta accortezza dei propri comportamenti, anche nei confronti dei migliori amici, quando necessario, la non delegabilità ad altri compiti delicati: ci si riferisce, in particolare alla delega al Candura di rubare la macchina, indice di una superficialità da gradasso e ancor più grave, in quanto Scarantino era ben consapevole della destinazione dell'auto.”*

³³⁶ Si confrontino a questo proposito le dichiarazioni di Pulci nei confronti di Aglieri.

3. Il contributo probatorio di Vincenzo Scarantino. Le dichiarazioni rese nel primo dibattimento e quelle rese in questo giudizio. Le dichiarazioni rese negli interrogatori in fase di indagini preliminari. Il valore combinato delle diverse dichiarazioni.

La ratio decidendi della sentenza impugnata si fonda sul rilievo che l'attività di collaborazione dello Scarantino sia stata fortemente condizionata ed influenzata dalle pressioni della moglie e della famiglia di origine, decisamente contrarie ad essa per ragioni economiche, ideologiche e di sicurezza personale nonché per la strettissima dipendenza morale della famiglia Scarantino dalle sorti di Salvatore Profeta, già accusato della strage anche sulla base delle dichiarazioni di Francesco Andriotta, che aveva rivelato le confidenze ricevute da Scarantino in carcere.

A tali pressioni interne se ne sarebbero aggiunte altre, esterne, venute alla luce al momento della esplicita ritrattazione di Scarantino nell'ottobre del 1998.

Per tale ragione la sentenza ha mostrato di sottovalutare la prestazione dibattimentale dello Scarantino.

A questa conclusione la Corte giungeva in seguito alla convulsa fase finale del dibattimento allorché la difesa produceva le copie di tutti i verbali d'interrogatorio di Scarantino, compreso quello datato 5 ottobre 1992, che non sarebbe stato oggetto di

deposito, otteneva il deposito e l'acquisizione dei verbali di confronto tra Scarantino ed i collaboratori di giustizia Di Matteo, Cancemi e La Barbera, e rilevava come le annotazioni contenute sulle copie dei verbali prodotti rendesse non genuina la condotta di Scarantino a dibattimento, frutto di precedente lettura e studio dei verbali con l'ausilio di un ispettore di polizia addetto alla tutela.

La Corte, dopo avere correttamente esposto tutte le circostanze processualmente accertate che dimostravano come Scarantino fosse stato oggetto di interventi volti ad indurlo a ritrattare le precedenti dichiarazioni accusatorie, reputava che il giudizio di attendibilità intrinseca del collaboratore andasse formulato sui contenuti degli interrogatori iniziali dello Scarantino, resi nel carcere di Pianosa e, quindi, in un momento in cui esse possedevano al contempo il massimo di spontaneità ed il massimo di tenuità, coniugate con una ragionevole costanza e coerenza interna.

La Corte ha amputato il lungo e faticoso cammino della collaborazione di Scarantino da un lato dai risultati probatori di tutti gli esami dibattimentali ai quali lo stesso era stato sottoposto, considerandoli sostanzialmente alterati a priori dall'attività di "studio", rivelata dalle annotazioni apposte sui verbali in possesso di Scarantino, e dall'altro dai contenuti dei verbali di interrogatorio resi da Scarantino dopo la scarcerazione da Pianosa, nella parte in cui indicavano tra i partecipanti alla riunione nella villa di Peppuccio Calascibetta, oltre quelli di cui aveva parlato sin dal primo interrogatorio, i collaboratori di giustizia Cancemi, Di Matteo, e La Barbera nonché capi mandamento, come Ganci e Brusca, che non avrebbero potuto partecipare a quella riunione destinata soltanto ad un incontro tra gli uomini che avrebbero dovuto partecipare alla fase più direttamente esecutiva, con Riina e Biondino che "svolgevano compiti di coordinamento e di raccordo con l'azione di copertura e di fiancheggiamento che sarebbe stata svolta da altri mandamenti".

Tali successive dichiarazioni, rese dopo la scarcerazione, venivano giudicate autoinquinata dallo stesso Scarantino, per dare risposta e soddisfazione, in qualche

modo, alle insostenibili pressioni esterne che lo spingevano verso una più radicale scelta di ritrattazione.

Così ridotto all'osso e all'essenziale, il contributo di Scarantino, se da una parte viene ragionevolmente ricondotto al nucleo essenziale ma ugualmente vasto, completo ed esaustivo dei primi interrogatori nei quali, va riconosciuto, aveva già detto tutto ciò che aveva da dire, fornendo un quadro completo delle sue conoscenze sulla strage, dall'altro perde quella capacità di persuasione e quelle potenzialità di verifica che derivano dai risultati del contraddittorio dibattimentale nel quale Scarantino è riuscito a rispondere con assoluta chiarezza a tutte le domande e a tutte le contestazioni, superando la prova che un bugiardo, millantatore, calunniatore non avrebbe mai potuto superare, tenuto conto dei limiti intellettuali, morali, mnemonici, espressivi dello Scarantino, del suo disagio nell'accusare, delle sue remore nell'esporre circostanze che avrebbe voluto nascondere e che nuocevano alla sua dignità e al suo onore (reale) e dell'applicazione da parte dei difensori di tutte le tecniche note, più o meno legittime, per indurre il testimone in errore, contraddizione, confusione in modo da far perdere al suo racconto linearità logica, coerenza, capacità di incastro con tutti gli altri dati processuali, che esso, invece, in una visione d'insieme, indiscutibilmente possiede.

Ma l'effetto più deleterio per la forza della prova della scelta operata dalla Corte di primo grado sta nell'aver dovuto rinunciare, per esigenze di linearità dell'argomentazione, alla conferma che Andriotta aveva offerto alla dichiarazione di Scarantino concernente la riunione, poiché, avendo Andriotta riferito che Scarantino aveva parlato della presenza alla riunione del collaboratore La Barbera e avendo deciso che Scarantino aveva consapevolmente deliberato di autoinquinare le sue dichiarazioni, facendo i nomi dei collaboratori come presenti alla riunione dopo la scarcerazione da Pianosa non avrebbe potuto parlare di La Barbera con Andriotta nel 1993. E da qui il non dimostrato assunto della collusione tra i due nel breve periodo tra il 6 settembre 1994, quando Scarantino per la prima volta indica i nomi dei collaboratori presenti alla

riunione e il successivo 3 ottobre, quando Andriotta rende il suo interrogatorio integrativo, riferisce della riunione e parla dei presenti alla riunione che Scarantino gli aveva rivelato.

Questa Corte, come si è detto, non crede affatto che la “prestazione” dibattimentale di Scarantino sia frutto di una “preparazione”, di “suggerimenti” e di “aiuto” affinché lo stesso potesse risolvere in modo artificioso i nodi emergenti dalle sue precedenti dichiarazioni in fase di indagine.

Non c'è prova, ma buoni argomenti logici per escludere, che Scarantino sia stato istigato dagli investigatori ad aggiustare le sue dichiarazioni per rendersi attendibile.

Nel rimandare a quanto abbiamo scritto sull'argomento nella parte che è stata dedicata a questo tema, sembra non si sia prestata sufficiente attenzione al fatto che se qualcuno avesse davvero voluto istruire Scarantino sul contenuto della sua deposizione dibattimentale, questi suggerimenti avrebbero dovuto riguardare esclusivamente il tormentato tema dei presenti alla riunione preparatoria perché, come hanno dimostrato efficacemente i giudici di primo grado, e come hanno sostenuto anche i giudici della sentenza 23 gennaio 1999, è essenzialmente su questo punto che si gioca la questione dell'attendibilità di Scarantino.

Ora, appare veramente strano che nessuno abbia rilevato l'incompatibilità e l'incongruenza di ritenere che Scarantino cercasse a tutti i costi di guadagnarsi nell'aprile del 1995 l'attendibilità piena, verificando i punti critici, essenzialmente i pochi e plausibili contrasti con Candura, nel momento stesso in cui si preparava a confermare risolutamente la partecipazione dei cinque collaboratori alla riunione; che egli si ponesse il problema di come giustificare i mancati riconoscimenti fotografici iniziali di alcuni di coloro che indicherà presenti alla riunione per cercare di rendersi credibile, quando ben più semplice sarebbe stato, nell'ottica dell'aggiustamento della testimonianza, ammettere di essersi sbagliato. Ma Scarantino, in ipotesi manipolato dalla polizia, si sarebbe preparato a ribadire le chiamate in correità nei confronti dei collaboratori di giustizia,

nonostante fosse chiaro agli inquirenti che questo era un punto di evidente debolezza dello stesso, nonostante dall'esito dei confronti dovesse avere chiaro in mente che i suoi contraddittori avrebbero continuato a negare recisamente la loro partecipazione alla riunione.

Queste considerazioni dovrebbe portare a ritenere che quell'attività di studio era rivolta a tutt'altro che a rendersi attendibile, perché finalizzata ad un contegno processuale, la conferma e la riaffermazione con forza di quella partecipazione alla riunione che poteva solo nuocere alla sua attendibilità intrinseca.

Si tratta dello stesso problema che ci si pone anche oggi quando, pur avendo Scarantino rinnegato la ritrattazione e recuperato tutte le precedenti dichiarazioni accusatorie verso gli imputati, ha tuttavia voluto ribadire anche nel corso dell'ultimo confronto con Brusca e Cancemi la loro partecipazione alla riunione, sempre negata da questi ultimi.

Questa Corte è in grado di esporre un suo convincimento autonomo sull'intera vicenda che, in realtà, non conduce all'affermazione della falsità della chiamata in correità di Scarantino nei confronti dei cinque ma più semplicemente all'inattendibilità relativa di questa come di altre dichiarazioni di Scarantino sui partecipanti alla riunione, inidonea purtuttavia, per l'impossibilità di asserire che Scarantino abbia sul punto deliberatamente mentito, a dubitare della veridicità delle altre dichiarazioni, costituenti il contributo importante ed originale di Scarantino a questo processo, tanto più affidabili in quanto si appoggiano saldamente sulle basi, assolutamente riscontrate, del ruolo di Scarantino nel furto dell'autovettura, sulle convergenti indicazioni di altre fonti attendibili sugli uomini che hanno partecipato alla strage, sulla convergenza assoluta tra le dichiarazioni di Scarantino e quelle di Andriotta, oltre che su tutti i convergenti elementi indiziari che abbiamo già esaminato e che in parte verranno ulteriormente approfonditi.

L'approccio con il quale questa Corte intende esaminare le dichiarazioni di Scarantino (e quelle di Andriotta) è diverso da quello della sentenza di primo grado e dell'altra

sentenza, resa da altra sezione di questa Corte nel primo processo per la strage, che ha affrontato gli stessi punti.

Si ritiene più utile partire dagli esami dibattimentali perché è in questa fase che è possibile verificare al massimo la genuinità del teste sottoposto alle insidie ed in generale alle tecniche di verifica di attendibilità che solo l'esame in contraddittorio può garantire.

E' opinione della Corte che le caratteristiche personali e soggettive di Scarantino i suoi limiti intellettuali e di personalità non gli avrebbero consentito di produrre in ben due occasioni esami attendibili, a distanza di due anni l'uno dall'altro, nonostante i travagli e le durissime esperienze familiari e di vita e nonostante le difese siano state messe in condizioni di affinare tra il primo ed il secondo esame le tecniche di esame con lo studio più approfondito dei verbali e delle precedenti risposte, schierandosi in questo giudizio in forze ben più consistente che hanno inchiodato per tre giorni consecutivi Scarantino ad un controesame ferreo e senza esclusione di colpi.

Scarantino non solo non ha "vacillato" e non ha "traballato" ma con le sue ferme chiare e convincenti risposte ha costretto le difese a fare ciò che di solito non accade nei processi e cioè a ricorrere alla produzione dei verbali del pubblico ministero per cercare di dimostrare con questi l'inattendibilità dello Scarantino, giustificando questo gesto con il fatto che il successo di Scarantino nell'esame non poteva che essere frutto dello "studio" dei verbali, che i chiarimenti che aveva fornito per risolvere limitate contraddizioni, incertezze e incompletezze di quei verbali erano stati artificialmente indotti e che quindi la Corte non doveva tenerne conto e doveva tornare a basarsi su quei primi verbali, raccolti fuori dal contraddittorio, e sulle asserite contraddizioni e incongruenze di esse, con l'effetto che la Corte di primo grado ha potuto tranquillamente basare la propria decisione sui primi verbali, che presentano evidenti i caratteri della genuinità e della attendibilità intrinseca, ma ha dovuto rinunciare al contempo ad uno sforzo supplementare per dare al contributo di Scarantino tutto il peso che esso merita.

Questa Corte, espunto dal campo del rilevante la questione dello "studio" dei verbali, -

oltretutto, con riferimento all'esame svolto in questo processo, priva di senso a due anni dal primo esame e dalla lettura dei verbali da parte dell'ispettore Mattei – intende, invece, verificare l'attendibilità intrinseca di Scarantino alla luce di quanto emerge dalla lettura dei verbali dell'esame dibattimentale, nei quali risultano ovviamente dibattute e contestate tutte le apparenti discrasie e contraddizioni dello Scarantino.

Intende giungere al giudizio finale di attendibilità, muovendo dal presupposto, massima di esperienza, che qualunque tipo di preparazione, qualunque lettura (che Scarantino non sa fare) di verbali, qualunque presupposizione di eventuali domande e contestazioni, non può trasformare un dichiarante falso, ignorante, incolto, privo dei più elementari strumenti della concettualizzazione complessa, in un interlocutore capace di tenere testa a contestazioni e rilievi critici anche nei punti più difficili del contraddittorio, quando una dissonanza, una discrasia, una contraddizione nei verbali non si può spiegare semplicemente riorganizzando il ricordo dei fatti ma solo dando conto dell'esistenza di problemi di percezione, memorizzazione, elaborazione dei ricordi, di separazione temporale di essi, selezione delle informazioni e quindi, e soprattutto, di comprensione del linguaggio dell'interlocutore e di formulazione della propria comunicazione. E una tale notevole capacità di selezione e spiegazione è avvenuta nel contesto di un arroventato esame, produttivo, in taluni casi, di incertezze e confusioni, non imputabili all'intrinseco contenuto della storia riferita.

3.1. Le dichiarazioni rese da Vincenzo Scarantino nel primo dibattimento per la strage di via D'Amelio, conclusosi con sentenza irrevocabile di condanna dello stesso Scarantino

Sono stati acquisiti agli atti di questo processo (faldone 33-49) i verbali delle dichiarazioni rese il 24 ed il 25 maggio 1995 da Vincenzo Scarantino nel primo processo per la strage di via D'Amelio (si tratta del procedimento che reca il numero 990\92). E' questo il procedimento nato dalle dichiarazioni di Candura, Valenti, Andriotta e dalle prime investigazioni di polizia, che vedeva come imputati lo stesso Vincenzo Scarantino, il cognato Salvatore Profeta, Giuseppe Orofino - indicato come colui che mise a disposizione l'autocarrozzeria nella quale fu imbottita di esplosivo la Fiat 126, fatta rubare da Scarantino, e provvide a procurare le targhe false da apporre sulla stessa al posto di quelle originali, sottraendole dall'omologa vettura ricoverata per riparazioni nella stessa autofficina-, Scotto Pietro accusato di essere l'autore dell' intercettazione telefonica abusiva su mandato del fratello Gaetano.

Quelle dichiarazioni sono state raccolte, sintetizzate e ottimamente valutate nella sentenza n. 1 del 27 gennaio 1996, più volte menzionata e passata in cosa giudicata nei confronti di Scarantino Vincenzo.³³⁷

³³⁷ E' opportuno chiarire qui, nel momento in cui questa Corte manifesta la sua piena adesione alle giustificazioni e alle conclusioni cui era pervenuta quella sentenza - irrevocabile per la posizione Scarantino - che detta sentenza è stata poi confermata con riferimento alla posizione di Salvatore Profeta ma riformata in relazione alla posizione di Orofino, condannato solo per favoreggiamento degli esecutori della strage e di Scotto Pietro assolto per insufficienza della prova. Questa Corte intende fare proprie le pagine di quella sentenza dedicate al tema poiché ritiene giusto non indugiare a riscrivere ciò che è già stato egregiamente detto e che si condivide pienamente, preferendo dedicarsi alla confutazione di quelle parti della sentenza di appello in quel procedimento, sulle quali si basano i motivi di appello in questo processo, che hanno negato parzialmente attendibilità a Scarantino.

Quei giudici a partire da pag. 232 riassumevano le dichiarazioni di Scarantino, scrivendo:

Scarantino Vincenzo ha iniziato a collaborare con l'Autorità Giudiziaria il 24/6/1994, in epoca successiva all'emissione del decreto che ha disposto il giudizio, rendendo dichiarazioni confessorie ed al contempo accusatorie nei confronti dei coimputati.

Le sue dichiarazioni si inseriscono quindi in una fase molto avanzata del procedimento e seguono di un anno circa le provalazioni dell'Andriotta.

Nel corso dell'esame lo Scarantino ha anzitutto ricostruito il suo curriculum delinquenziale, iniziato quando aveva appena l'età di 11 anni, culminato con il suo formale ingresso in "Cosa nostra", avvenuto nell'anno 1990.

L'imputato era nato, a suo dire, nell'ambiente di "Cosa nostra" ed aveva avuto rapporti privilegiati con gli "uomini d'onore" della Guadagna fin dalla più tenera età, sia per le sue spiccate capacità delinquenziali che lo avevano fatto emergere fra gli altri ragazzi del quartiere ed anche per via del rapporto di parentela con Salvatore Profeta, che già all'epoca era un uomo d'onore di rispetto nel quartiere della Guadagna ("io ero alla Guadagna, ero ragazzino troppo scaltro, e c'era Giovanni Pullarà che gli rubavano la borsa a sua moglie, a Salvatore Zarcone rubavano la macchina, ad un altro gli rubavano delle cose, e venivano tutti da me perchè io ero ragazzo troppo scaltro, più ero il cognato di Salvatore Profeta." "...ero il capuzzello della Guadagna, comandavo a tutti i ragazzi dell'età mia, gli davo schiaffi, gli davo legnate, botte e mi davano la refurtiva e io la portavo agli uomini d'onore.").³³⁸ Era accaduto peraltro un episodio che aveva fatto crescere il suo prestigio agli occhi degli "uomini d'onore". All'età di 11 anni e mezzo, infatti, aveva consumato una rapina insieme a quattro maggiorenni, Calascibetta Giovanni, Lipari Francesco,

³³⁸ Si tratta di affermazioni puntualmente riscontrate da Salvatore Augello e da Francesco Marino Mannoia.

Tuttolomondo Vincenzo e Lucido Pietro, ed era stato colto in flagranza dalle Forze dell'Ordine, unitamente al Calascibetta ed al Lipari, mentre gli altri due complici erano riusciti a fuggire. Era stato pertanto assegnato ad una Casa di Rieducazione per minorenni e, benchè sollecitato, non aveva inteso indicare i nomi degli altri due ragazzi che erano sfuggiti alla cattura. Quando era uscito dall'Istituto, era stato chiamato da Giovanni Pullarà, personaggio mafioso di grosso spessore che all'epoca esercitava il potere nella zona della Guadagna, il quale gli aveva regalato la somma di lire 200.000, facendogli capire che aveva molto apprezzato il comportamento da lui tenuto in quella circostanza. Il Pullarà, a dire dello Scarantino, era colui che aveva avviato in "Cosa nostra" anche Pietro Aglieri; quest'ultimo era già all'epoca un giovane molto promettente, sotto il profilo delle capacità criminali, peraltro nipote di un vecchio personaggio mafioso soprannominato "u zu Enzu u signurinu", ed aveva fatto una rapida ascesa all'interno dell'organizzazione grazie proprio all'appoggio del Pullarà, divenendo da ultimo il capomandamento della Guadagna

Proseguendo nel suo racconto l'imputato ha riferito dei suoi rapporti con il predetto Aglieri Pietro, narrando in particolare dell'attività da lui svolta, quando era ancora in età minore, quale corriere della droga per conto dello stesso Aglieri e dei lauti guadagni che tale attività gli aveva consentito di conseguire.

Nello specifico ha dichiarato che all'età di 15 anni egli partiva con il treno per portare la droga a Voghera a tale Tonino Esposito. Lo stupefacente gli veniva consegnato dall'Aglieri in quantitativi che si aggiravano, per ogni viaggio, nell'ordine di uno- due chilogrammi, occultato all'interno di una valigia, che egli curava di collocare nel vano portabagagli che trovavasi sul sedile di fronte a quello dove sedeva lui, in maniera tale da potersi giustificare, nel caso di intervento delle Forze dell'Ordine, assumendo che quel bagaglio non gli apparteneva e che era stato ivi poggiato da una persona che era appena uscita dalla cabina. Fatta la consegna,

aspettava fino a quando non gli veniva consegnato il pacco con i soldi, fermandosi a dormire nella sala bisca di tale Mariano Randazzo, indi rientrava a Palermo, portando il ricavato a Pietro Aglieri, che poi lo ricompensava con ingenti regalie nell'ordine di cinque-sei milioni per ogni consegna effettuata. Ha altresì riferito lo Scarantino di un'altra circostanza, in cui aveva collaborato l' Aglieri per la acquisizione e la sistemazione di un grosso quantitativo di sigarette di contrabbando, ricevendo da questi un compenso di lire due milioni. Il collaboratore ha in particolare dichiarato di essersi nella circostanza recato a Siracusa, in compagnia dello stesso Aglieri, a bordo della di lui autovettura, una Lancia di grossa cilindrata, di colore azzurro, e di avere ivi trovato Pietro Vernengo e Giuseppe La Mattina, i quali avevano anch'essi collaborato, unitamente ad altre persone del luogo, allo scarico delle sigarette, circa 2000 casse, che erano state poi occultate presso il mercato ortofrutticolo di Siracusa. Ha ancora narrato lo Scarantino di un ennesimo episodio che aveva ulteriormente incrementato il suo prestigio agli occhi dello stesso Aglieri, accaduto poco tempo prima che si diffondesse la notizia della collaborazione di Marino Mannoia. Vi era stato infatti l'intervento della Guardia di Finanza presso un box di uno scantinato, sito in via Dell'Orsa Maggiore, nella disponibilità dell'organizzazione. In esito alla perquisizione eseguita, era stato ivi rinvenuto e sequestrato un grosso quantitativo di sigarette di contrabbando. Poichè all'interno di altri box dello stesso scantinato erano occultati dei vesponi, una Fiat 128 ed una moto tipo cross, di provenienza furtiva, Pietro Aglieri, temendo ulteriori interventi delle Forze dell'Ordine, aveva dato incarico a Peppuccio Calascibetta, Natale Gambino, Pinuzzu La Mattina ed allo stesso Scarantino di provvedere allo sgombero del locale. In tale attività lo Scarantino aveva dato prova di maggiore operosità ed alacrità rispetto agli altri, provvedendo da solo a portare sù dal box, che trovavasi alla fine di una ripida salita di circa 50 mt, la moto tipo cross che aveva la batteria scarica e di

poi riscendendo a prelevare l'autovettura. Tale comportamento era stato molto apprezzato dall'Aglieri, al punto che lo stesso aveva successivamente autorizzato la sua partecipazione ad una rapina che doveva commettersi ai danni di un furgone portavalori, ma che non si era potuta perpetrare perchè era di lì a poco arrivata la notizia del pentimento di Marino Mannoia, per cui tutti gli uomini d'onore della zona si erano dati alla latitanza.

Nel prosieguo della deposizione lo Scarantino ha poi riferito delle circostanze della sua formale affiliazione all'organizzazione, precisando che la stessa era avvenuta nel 1990, all'interno della sala per trattenimenti di Pasquale Tranchina, che era un uomo "a disposizione" di "Cosa nostra". Detto locale, denominato Boomerang, era sito alla via Villagrazia di Palermo ed era stato da poco ristrutturato. Era già aperto al pubblico, ma ovviamente in quel frangente non c'era nessuno perchè il locale era stato impegnato dagli uomini d'onore. Alla cerimonia di iniziazione, avvenuta senza alcun rituale, avevano presenziato Profeta Salvatore, Carlo Greco, Peppuccio Calascibetta, Natale Gambino, Nino Gambino, Tanino Morana e qualche altro uomo d'onore che al momento il collaboratore dichiarava di non ricordare, nonchè Pietro Aglieri che gli aveva fatto da padrino. In quella sede si era peraltro stabilito che l'affiliazione dello Scarantino dovesse restare riservata, nel senso che doveva essere nota soltanto ai componenti della stessa "famiglia".³³⁹

Nella stessa circostanza lo Scarantino era stato informato del fatto che Pietro Aglieri ricopriva la carica di "capomandamento", Profeta Salvatore era il "sottocapo", Carlo Greco era il "consigliere" e Peppuccio Calascibetta "capodecina".³⁴⁰

Dopo la formale affiliazione Pietro Aglieri aveva stabilito che venisse corrisposta allo

³³⁹ Scarantino ha più volte spiegato che l'espressione "uomo d'onore riservato" che era stata usata in quel momento per lui non aveva un contenuto formale ma essenzialmente pratico: in quanto guardia del corpo di Profeta non doveva essere conosciuto dagli altri membri dell'organizzazione per potere esercitare al meglio le sue funzioni di guardaspalle sconosciuto, e in grado di difendere perché non attaccabile.

³⁴⁰ In altri luoghi invertirà spontaneamente i gradi di Profeta e Greco: si tratta in questo caso, verosimilmente, di un errore.

Scarantino la somma di lire 700.000 al mese, che costituiva il provento di un'attività estorsiva messa in atto ai danni di un negozio di ferramenta e colori, sito in via Dell'Orsa Maggiore, e veniva riscossa mensilmente dal Calascibetta.

Lo stesso Aglieri aveva conferito allo Scarantino l'incarico di fare da "guardaspalle" al cognato Profeta Salvatore, attività che il collaboratore aveva, a suo dire, effettivamente espletato fino alla data del suo arresto, curando di prelevare ogni mattina il Profeta nella sua abitazione per accompagnarlo agli incontri con altri uomini d'onore o presso il negozio di gessi, di pertinenza dei di lui nipoti, dove il medesimo talvolta si recava per lavorare, utilizzando tale impegno di lavoro in funzione di copertura delle altre attività illecite cui si dedicava, e poi riaccompagnandolo a casa quando il medesimo ivi doveva fare rientro.

Nell'espletamento di tale incombente lo Scarantino aveva avuto modo di conoscere, a suo dire, anche uomini di onore di altri mandamenti ed in particolare i fratelli Giuseppe e Benedetto Graviano, che erano i capi del mandamento di Brancaccio, Francesco Tagliavia, Renzino Tinnirello, Peppuccio Barranca, tutti appartenenti al mandamento di Corso dei Mille, Cancemi Salvatore, Pipitone Antonino, che si erano in una occasione incontrati con il di lui cognato presso una cava in Villagrazia, e tanti altri uomini d'onore che non gli erano stati però mai formalmente presentati.

Lo Scarantino gestiva peraltro per suo conto delle attività illecite, connesse in particolare allo spaccio delle sostanze stupefacenti, dedicandosi anche al contrabbando di sigarette, attività questa che costituiva tuttavia più che altro una copertura dell'altra, ben più proficua attività relativa al traffico di droga. Ha riferito in particolare il collaboratore che egli acquistava l'eroina scura di tipo brown da quel Tonino Esposito di Voghera, con il quale aveva mantenuto i contatti, mentre l'eroina bianca la acquistava da Carlo Greco e da suo fratello Pino. Con riferimento alle sigarette di contrabbando ha inoltre precisato (confermando sul punto quanto riferito

dall'Andriotta) che egli aveva escogitato un sistema per scongiurare il rischio di sequestri da parte della Guardia di Finanza: occultava infatti le sigarette all'interno dei tombini esistenti sulla strada, ponendovi accanto delle siringhe da insulina, preventivamente imbrattate con il sangue di animali, cosicchè i finanziari non si avvicinavano ai tombini per paura del contagio.³⁴¹

Ha ancora dichiarato il collaboratore di aver preso parte, dopo la sua affiliazione a Cosa nostra, alla consumazione di diversi omicidi nell'interesse dell'organizzazione, forse una decina (fra cui quelli di Bonanno Antonino, un personaggio pubblico del luogo che si occupava anche di politica, e di Amato Santino; quest'ultimo era stato strangolato ed il cadavere era stato poi bruciato all'interno di un'autovettura Supercinque, di proprietà di un amico dello stesso Scarantino), oltre che alla perpetrazione della strage per cui è processo, che costituiva, a suo dire, il delitto più grave da lui commesso. Richiesto di riferire quanto a sua conoscenza in merito alla strage di che trattasi il medesimo ha fornito la seguente versione.³⁴²

La mattina di un giorno che poteva collocarsi fra il 5 e l'8 luglio 1992, intorno alle ore 8.20-8.30 era passato a prelevare il cognato nella sua abitazione, avendolo il predetto preavvertito la sera precedente che l'indomani, intorno a quell'ora, aveva un appuntamento.

Dopo essere passati dal bar, che trovai a 50 mt. dalla casa del Profeta, per sorbire un caffè, si erano recati presso la bottega del gesso dei nipoti dello stesso. Ivi lo Scarantino aveva lasciato la sua Renault 19, salendo, insieme al cognato, a bordo dell'autovettura di quest'ultimo, una Fiat 126 di colore verde chiaro. Si era quindi diretto, su indicazione dello stesso Profeta, alla villa, sita in via Chiavelli, di proprietà di una persona, il cui nome il collaboratore dichiarava di non poter rivelare

³⁴¹ Ancora una volta per la conferma v. Augello e Candura, oltre alla sentenza irrevocabile menzionata in precedenza..

³⁴² Il resoconto già svolto nella sentenza di primo grado viene riportato per provare la costanza con la quale lo Scarantino ha ripetuto il suo racconto avanti a Corti diverse.

in questa sede, essendovi a suo carico ancora indagini in corso (nel prosieguo della deposizione, tuttavia, il medesimo collaboratore indicava inavvertitamente tale nominativo; si apprendeva così che la villa in questione si apparteneva a tale Calascibetta Giuseppe). Giunti alla villa, il proprietario aveva provveduto ad aprire loro il cancello, indi il Profeta era sceso dall'auto, dicendo allo Scarantino di tornare alla bottega del gesso a prelevare un'altra persona che ivi lo attendeva e portarla alla villa.³⁴³ Lo Scarantino aveva ottemperato all'incarico, facendo ritorno di lì a poco, unitamente a questa persona. Ivi giunto aveva parcheggiato l'autovettura, notando che nello spiazzale vi era posteggiata anche un'altra Fiat 126 bianca, ed era sceso, insieme a questa persona, attraverso uno scivolo, sito sulla sinistra del fabbricato, che conduceva ad un piano interrato, dove c'era un grande salone.

Il collaboratore ha fornito dettagliate indicazioni sul percorso effettuato per raggiungere la villa in questione, nonché una descrizione dell'esterno della villa stessa, precisando che ad essa si accedeva tramite un cancello scorrevole di colore verde, munito di sistema di apertura con telecomando a distanza; dopo il cancello vi era un ampio spiazzale e, nella parte sinistra dello stesso, lo scivolo che portava al piano interrato. Alla fine dello scivolo vi era uno spiazzo di circa 8 mq., sul quale si apriva, tra l'altro la porta di accesso al salone. Il salone si estendeva a forma di L ed all'interno dello stesso vi era, collocato al centro, un grande tavolo di forma rettangolare, sulla destra due poltrone e un divano e poi una cucina con mobili componibili. Ha precisato lo Scarantino che egli conosceva già questa costruzione, essendovisi in passato recato diverse volte, anche per commettere degli omicidi. Nella circostanza di che trattasi all'interno del salone si era tenuta una riunione, alla quale avevano partecipato diverse persone, fra cui il Profeta e Pietro Aglieri. Lo Scarantino era rimasto, a suo dire, all'esterno, nello spiazzo antistante il salone,

³⁴³ Nell'esame successivo in questo processo dirà che si trattava di Renzino Tinnirello.

insieme ad altre cinque persone, che, come lui, erano lì soltanto per accompagnare altri uomini d'onore. Dalla posizione in cui era aveva potuto sentire parte della conversazione intercorsa fra i presenti, che stavano tutti seduti attorno al tavolo del salone, percependo in particolare che la persona seduta a capotavola diceva "questo cornuto si deve fare saltare in aria come quel crasto che stava restando vivo, perchè questo cornuto di Borsellino fa più danni di Falcone a Roma.", un altro che si trovava alla sua destra mostrava di condividere tale affermazione, mentre una terza persona che stava seduta dall'altra parte del tavolo con le spalle rivolte alla porta di ingresso, manifestava qualche perplessità, così testualmente esprimendosi: "appena si fa saltare a questo per aria succede un bordello".³⁴⁴ Aveva sentito anche parlare di esplosivo, essendo peraltro entrato, mentre era in corso la discussione, più di una volta nel salone per prendere dell'acqua, ma non aveva compreso esattamente in che termini se ne discuteva, anche perchè non aveva prestato soverchia attenzione al contenuto della conversazione, che direttamente non lo riguardava, trovandosi egli lì soltanto per accompagnare il Profeta.

La riunione si era protratta per 2-3 ore. A conclusione della stessa, dopo che tutti gli altri erano andati via ed alla villa erano rimasti soltanto gli uomini d'onore della Guadagna, il Profeta, insieme ad un'altra persona, gli aveva chiesto di reperire un'autovettura di piccola cilindrata, precisandogli che non gli importava in quali condizioni fosse la macchina, purchè marciante,³⁴⁵ ed una bombola di "ossigeno". Ha spiegato l'imputato che in realtà non si trattava propriamente di ossigeno, ma di un'altra sostanza contenuta parimenti in bombole, che veniva impiegata, per quanto

³⁴⁴ Bisogna osservare come Scarantino riesca a riprodurre fedelmente tutti i fatti che ripeterà nell'esame cui sarà sottoposto due anni dopo, attribuendo a ciascuno l'autore, senza incorrere in alcuna omissione o confusione, indizio evidente che gli episodi sono scolpiti nella sua memoria per la loro intrinseca consistenza a prescindere dai soggetti ai quali successivamente li attribuirà con la stessa precisione. I fatti cioè sono ricordati in quanto tali; Scarantino per ricordarli e formularli non ha bisogno di connetterli alla persona. E' ancora una volta segno che non si tratta di una versione inventata.

³⁴⁵ La formula ricorre puntuale nel racconto di Candura.

lui ne sapeva, per tagliare i binari dei treni.³⁴⁶

Per il reperimento dell'auto richiestagli aveva pensato di rivolgersi a Salvatore Candura, un giovane della Guadagna che viveva proprio di questi piccoli espedienti e che già in passato aveva commesso diversi furti di auto su sua commissione. A ciò lo Scarantino si era, a suo dire, indotto, perchè si era convinto, sulla base di quanto Natale Gambino e gli altri gli avevano detto, che a seguito dell'esplosione "non rimanevano neanche le bucce della macchina". Mentre stava incaricando Salvatore Tomaselli, persona a lui vicina che lo collaborava nel contrabbando di sigarette e nello spaccio della droga, di cercare il Candura, questi era sopraggiunto a bordo della sua moto. Gli aveva quindi richiesto di procurargli un'autovettura di piccola cilindrata, precisandogli che non gli importava in quali condizioni fosse la macchina, purchè marciante, e senza ovviamente dargli alcuna spiegazione sull'impiego che se ne doveva fare. Decorsi due o tre giorni³⁴⁷, il Candura lo aveva cercato per comunicargli che aveva reperito una Fiat 126 ed egli gli aveva detto di portargliela in via Roma all'angolo dove c'è la prostituta, dandogli appuntamento per le ore 23.00-23.30 dello stesso giorno. Il Candura conosceva bene il luogo dell'appuntamento, perchè in precedenza aveva più volte accompagnato lo stesso Scarantino presso questa casa di prostituzione. All'orario concordato lo Scarantino si era portato in via Roma, unitamente a Tomaselli Salvatore, a bordo del motore di pertinenza di quest'ultimo (assumeva il collaboratore di non ricordare se nella specie avessero utilizzato il Bravo o il vespino), ed aveva ivi trovato il Candura. Indi il Tomaselli si

³⁴⁶ L'inserimento di questo dettaglio assolutamente superfluo nell'economia dell'accusa, rivela quanta cura metta Scarantino nell'arricchire il proprio racconto del maggior numero di dettagli, affrontando senza timore il rischio della contestazione e della confutazione, rischio tanto maggiore quanto più sono i dettagli in un racconto che si assume falso.

³⁴⁷ Sappiamo come su questo punto le due versioni divergano. E' evidente come la divergenza sia su un dettaglio assolutamente marginale dati i margini ampi che esistono sia per quanto concerne la data della riunione sia per quanto attiene al tempo che la Valenti fece trascorrere prima di presentare la denuncia. E' probabile che anche qui il ricordo di Scarantino non sia corretto ma, come vedremo, ciò deve ritenersi fisiologico considerando che Scarantino non è certo aduso al lavoro intellettuale dell'esatta collocazione nel tempo e nello spazio delle diverse circostanze e che nel suo universo mentale dettagli come questo prima dell'inizio della collaborazione erano destinati ad essere rimossi dalla memoria.

era posto alla guida della Fiat 126 e lo Scarantino a bordo del motore e si erano allontanati, lasciando sul posto il Candura. Ha precisato il collaboratore che quest'ultimo gli aveva anche chiesto un passaggio per rientrare, ma egli si era rifiutato, dicendogli di prendersi l'autobus o di andare a piedi.³⁴⁸ L'auto era stata portata alla Guadagna e parcheggiata sotto il ponte della via Oreto, vicino al magazzino del Tomaselli; lo Scarantino si era poi recato la sera stessa presso l'abitazione del Profeta per comunicargli del reperimento dell'auto che gli era stata richiesta ed il Profeta gli aveva dato istruzioni di ricoverarla temporaneamente all'interno di qualche magazzino. L'indomani lo Scarantino aveva collocato la Fiat 126 nel magazzino del Tomaselli, sito nei pressi della concessionaria Renault.

Ha poi descritto il collaboratore tale magazzino, riferendo che lo stesso era in realtà una porcilaia, ma veniva da loro impiegato anche per occultare la droga, le armi e le sigarette. Il magazzino era munito di due ingressi, uno dei quali protetto da saracinesca. Entrando da questo ingresso vi era un primo vano dal quale si accedeva nella porcilaia, che era costituita da box in muratura. Sul pavimento di uno di questi box vi era una botola in ferro che conduceva ad un locale sotterraneo dove venivano per l'appunto occultate le armi e le sigarette. Nel magazzino vi era anche una sorta di nicchia ("un balatone che si leva e si mette") dove veniva conservata la droga.³⁴⁹

Ha inoltre precisato lo Scarantino, a specifica domanda, che, al momento del conferimento dell'incarico aveva consegnato al Candura, come compenso, la somma di lire centocinquantamila, oltre a tre grammi di droga, indirizzandolo da uno spacciatore, tale Francuzzo, per fargliela vendere. Ha dichiarato di non ricordare se nella circostanza aveva consegnato al medesimo anche uno "spadino" (il collaboratore ha descritto l'oggetto in parola come una sorta di coltello tagliato a metà ed affilato che poteva essere proficuamente impiegato per aprire la portiera di

³⁴⁸ Assolutamente conforme Candura.

³⁴⁹ Si noti il dettaglio nella descrizione che verrà poi puntualmente confermata dall'ispezione di polizia.

tutti i tipi di autovetture ed a volte anche per avviarne il motore), in quanto diverse volte in passato aveva dato al Candura attrezzi di questo genere, per cui non poteva rammentare se ciò aveva fatto anche in questa occasione.

Proseguendo nel suo racconto l'imputato ha poi riferito che due giorni prima della strage, nel pomeriggio di venerdì 17 luglio, era stato contattato da due persone, i cui nomi aveva già indicato all'Autorità Giudiziaria, i quali gli avevano detto che bisognava prelevare la macchina e portarla da Giuseppe Orofino. Egli si era pertanto posto alla guida della 126, che aveva messo in moto instaurando il contatto fra i fili dell'accensione perchè la macchina aveva il bloccasterzo rotto, ed aveva raggiunto, al seguito dell'autovettura sulla quale prendevano posto le altre due persone, la via Messina Marine. Ivi, su indicazione dei predetti, aveva parcheggiato l'auto, collocandola sul lato mare della carreggiata, a circa 100-150 mt. dall'autocarrozzeria di Orofino Giuseppe. Nel corso del controesame della difesa ha precisato il collaboratore, a specifica domanda, che tale operazione era avvenuta intorno alle ore 16.30-16.40 o 17.00 del venerdì 17 luglio. Lo Scarantino conosceva già, a suo dire, Pinuzzu Orofino perchè gliene aveva parlato in una occasione Peppuccio Barranca, uomo d'onore della "famiglia" di Corso dei Mille, con il quale egli aveva avuto rapporti nell'ambito del traffico della droga. Ha spiegato in proposito il collaboratore di avere appreso dell'appartenenza del Barranca alla famiglia di Corso dei Mille dal cognato Profeta Salvatore. Poichè infatti il Barranca abitava alla Guadagna ed aveva rapporti con gli altri uomini d'onore della zona, egli aveva sempre ritenuto che lo stesso facesse parte della sua stessa famiglia; aveva invece saputo dal cognato che il Barranca apparteneva alla famiglia di Corso dei Mille ed era vicino a Renzino Tinnirello, esponente di spicco della stessa famiglia.

Lo Scarantino ha poi precisato che il Barranca gli aveva parlato dell'Orofino in una occasione in cui lo stesso doveva far eseguire delle riparazioni di carrozzeria

sull'autovettura della sorella. Poichè infatti lo Scarantino si era offerto di portarlo dal suo lattoniere di fiducia, il Barranca gli aveva detto che egli aveva già un lattoniere di fiducia, che peraltro era un uomo "a disposizione" dell'organizzazione e di Renzino Tinnirello in particolare e che si identificava per l'appunto nell'Orofino. Il collaboratore ha dichiarato di avere successivamente visto l'Orofino in più circostanze insieme al Barranca (in una occasione i due erano entrati al bar Badalamenti della Guadagna) ed una volta lo aveva anche visto mentre parlava con Renzino Tinnirello sul marciapiede della via Messina Marine antistante l'ingresso allo spiazzale dove era sita la sua autocarrozzeria. Nel prosieguo della ricostruzione dei fatti attinenti alla strage, il collaboratore ha dichiarato che, dopo aver parcheggiato la Fiat 126 sulla via Messina Marine aveva fatto rientro nel suo quartiere. Il mattino successivo, intorno alle 10.30-11.00, mentre si trovava al bar Badalamenti della Guadagna, intento a sorbire un caffè, in compagnia di altre due persone, di cui aveva già indicato le generalità all'Autorità Giudiziaria, era sopraggiunta un'auto con a bordo i fratelli Gaetano e Pietro Scotto. Pietro Scotto era rimasto in macchina, mentre Tanuzzo era entrato al bar, si era avvicinato ai due che erano in compagnia dello Scarantino ed aveva detto loro "tutto a posto per la rapina" e solo dopo che i due lo avevano rassicurato, dicendogli che lo Scarantino era "la stessa cosa", Tanuzzo Scotto aveva parlato chiaramente comunicando loro che il fratello aveva provveduto ad intercettare il telefono. A tale notizia i due avevano manifestato viva soddisfazione ed uno di essi aveva risposto con la seguente frase: "minchia questa volta in culo ce l'abbiamo messo." Ha aggiunto lo Scarantino che anche in una precedente occasione, circa una settimana prima di questo episodio, aveva avuto modo di notare Tanuzzo Scotto che parlava al bar Badalamenti con quelle stesse persone che aveva incontrato in sua presenza. In quella circostanza Tanuzzo Scotto era ancora in compagnia del fratello Pietro, ma questi anche quella

volta non era sceso dall'autovettura Peugeot, con la quale i due fratelli erano arrivati sul posto. Il collaboratore ha spiegato che egli conosceva i fratelli Scotti, per essergli stati gli stessi indicati da alcuni ragazzi del quartiere dell'Arenella con i quali era in rapporti per questioni connesse allo spaccio della droga. Questi ragazzi acquistavano infatti lo stupefacente anche dai fratelli Scotti, lamentandosene poi con lui per la scadente qualità della droga che gli stessi loro fornivano. Nel corso del controesame della difesa il collaboratore ha riferito di avere peraltro visto lo Scotti Gaetano al bar Badalamenti della Guadagna in un'altra occasione precedente alle due prima indicate ed anteriore anche all'epoca in cui si era tenuta la riunione. Anche in questa circostanza lo Scotti Gaetano, che era però da solo, si era intrattenuto a parlare con Natale Gambino e Cosimo Vernengo, ma non sapeva ovviamente se anche in questa circostanza lo Scotti si fosse incontrato con costoro per parlare dell'attentato al dr. Borsellino. Nel prosieguo del racconto lo Scarantino ha riferito che, dopo questo incontro con Scotti Gaetano, una di quelle due persone che si trovava al bar in sua compagnia, gli aveva intimato di non allontanarsi, perchè di lì a poco sarebbe tornato per impartirgli delle istruzioni. Era in effetti tornato poco dopo al bar e gli aveva detto di farsi trovare alla Guadagna con la moto per le ore 16.30-17.00.

Nel pomeriggio, all'orario indicatogli, si era recato nella Piazza Guadagna ed insieme a quelle stesse persone con cui si era incontrato al mattino, si era portato sulla via Messina Marine. Indi l'Orofino ed altre persone che già si trovavano in loco avevano provveduto ad entrare la Fiat 126 nella carrozzeria. Rammentava il collaborante che a tal fine l'auto era stata spinta. Di lì a poco erano arrivate delle altre persone che si erano dirette anch'esse verso l'ingresso della carrozzeria. Dette persone erano entrate tutte a piedi, eccetto una che era entrata nell'officina con una Jeep Suzuki. Nell'officina era, fra gli altri, arrivato anche il Profeta Salvatore, ma lo

stesso era riuscito poco dopo e si era allontanato. Ha spiegato in tale contesto il collaboratore che egli aveva volutamente omissso di riferire tale ultima circostanza nel corso dei precedenti interrogatori resi al P.M., perchè temeva che il cognato potesse preconstituirsì per quel pomeriggio un alibi liberatorio.³⁵⁰ Gli risultava infatti che il Profeta aveva in passato positivamente sperimentato tale modus operandi, in particolare allorchè erano stati perpetrati degli omicidi ai quali aveva personalmente preso parte.

Proseguendo nella ricostruzione, lo Scarantino ha precisato che egli non era entrato nei locali dell'officina, avendo ricevuto l'incarico di effettuare, insieme ad altre due persone, attività di bonifica sulla via Messina Marine e di impedire in ogni modo eventuali interventi delle Forze di Polizia all'interno della carrozzeria. L'ordine ricevuto era infatti nel senso che si doveva eventualmente sparare al fine di attirare su di sè l'attenzione delle Forze dell'Ordine ed impedirne l' irruzione nell'autocarrozzeria. Le operazioni all'interno dell'officina si erano protratte, a dire dello Scarantino, per tre ore e mezzo, quattro ore. Dopo di che tutti si erano allontanati lasciando l'autovettura all'interno della carrozzeria. Egli si era poi recato alla Guadagna, perchè così gli era stato ordinato. Ivi si era incontrato con una persona, la quale gli aveva dato appuntamento per l'indomani mattina intorno alle 5.30.

La domenica mattina all'orario prestabilito si era recato nuovamente in via Messina Marine con la propria autovettura Renault 19, insieme ad altre due persone che prendevano però posto a bordo di altra autovettura. Aveva quindi visto Renzino Tinnirello uscire la Fiat 126 dall'autocarrozzeria dell'Orofino, raccomandando allo

³⁵⁰ L'osservazione è del tutto plausibile se si considera che in questo processo quasi tutti gli imputati hanno invocato alibi inconsistenti ma sostenuti tutti su prove chiaramente false (Graviano, Tagliavia, Urso, Scotto ecc). Si ricordi ancora che il presunto alibi di Scotto, ampiamente pubblicizzato dai giornali, sarà il motivo dell' "offensiva" di Rosalia Basile per indurre il marito a ritrattare nel luglio di quello stesso 1995. Il dettaglio omissso era d'altro parte assolutamente marginale perché il Profeta non poteva effettivamente partecipare al caricamento in quanto la sua condizione di sorvegliato speciale rendeva rischiosa la sua partecipazione all'operazione.

stesso di pulire tutto e togliere ogni traccia ("Pinù, sbrigate la tu, ti raccomando, rompi il lucchetto, leva tutte le cose di mezzo."); indi la sua macchina e l'altra autovettura con le altre due persone a bordo avevano preso in mezzo l'autobomba condotta dal Tinnirello, scortandola fino a Piazza dei Leoni.

All'angolo della Piazza dei Leoni vi erano altre tre persone che aspettavano e che gli avevano fatto cenno con la mano di andarsene; aveva pertanto fatto rientro alla Guadagna ed analogamente avevano fatto le due persone che si trovavano a bordo dell'altra autovettura di scorta. Ha ulteriormente riferito lo Scarantino di essersi poi recato quella stessa mattina presso l'abitazione del Profeta per comunicargli che tutto era a posto. Nell'occasione lo stesso gli aveva espressamente intimato di non farsi vedere in giro nella Piazza della Guadagna. Poichè erano in corso i lavori di costruzione in una palazzina di sua pertinenza, si era ivi portato, intrattenendosi a conversare con gli operai. Intorno alle 10.30-11.00 vi era stata una rissa davanti alla chiesa del suo quartiere ed era sceso in strada per separare i litiganti; a mezzogiorno aveva chiamato dal suo cellulare, intestato a Basile Angelo, una ragazza Raffaella Accetta, intrattenendosi a conversare con la stessa. Aveva poi fatto rientro a casa per pranzare. Nel pomeriggio era sceso in Piazza Guadagna e mentre parlava al telefono con la sua amante Prester Carmela, aveva udito delle persone urlare: "hanno ammazzato Borsellino, hanno ammazzato Borsellino!". Si era quindi recato a casa del Profeta e lo aveva trovato disteso sul divano che guardava in televisione le immagini della strage. Successivamente si era incontrato con la Prester presso l'albergo La Vetrana di Trabia.

Il collaborante ha poi precisato che la sua attività si era conclusa con l'arrivo dell'autobomba in Piazza dei Leoni e che egli non sapeva se la stessa fosse poi stata direttamente portata in via D'Amelio ovvero ricoverata in qualche garage prima di essere ivi condotta; aveva però successivamente appreso da uno del suo gruppo che

ad azionare il telecomando erano stati "tre con le corna d'acciaio". La stessa persona gli aveva anche riferito che l'Orofino aveva provveduto a riparare il bloccasterzo della Fiat 126, prima che la stessa fosse imbottita di esplosivo e che sulla macchina erano state applicate le targhe di un'altra Fiat 126, prelevate dall'autocarrozzeria dello stesso Orofino; che l'Orofino aveva presentato regolare denuncia il lunedì, simulando che era stato perpetrato un furto nella giornata di domenica quando la carrozzeria era chiusa.³⁵¹

Nel prosieguo dell'esame lo Scarantino ha altresì dichiarato che, dopo la strage, il Candura lo aveva diverse volte cercato, chiedendogli notizie di quella Fiat 126. Lo stesso infatti era molto preoccupato, perchè sospettava che proprio quell'autovettura fosse stata impiegata per la perpetrazione della strage e tale sua preoccupazione aveva reiteratamente rappresentato anche al Tomaselli. Quest'ultimo infatti in una occasione, nel riferirgli dei sospetti del Candura, gli aveva anche detto: "ma come ti sei convinto a chiedere la macchina a questo Candura?".³⁵²

Il collaborante ha precisato che egli in realtà si era reso conto di aver commesso una leggerezza, rivolgendosi a Candura per l'espletamento di un incarico così delicato, quale il reperimento dell'autovettura che doveva essere utilizzata per la strage, ma a ciò si era, a suo dire, indotto in quanto convinto che, a seguito dell'esplosione, della macchina non sarebbe rimasto nulla che ne potesse consentire l'identificazione. Di tale circostanza non aveva peraltro mai parlato con il cognato, neppure quando, dopo l'arresto del Candura, si era recato a casa del Profeta per esprimergli le sue preoccupazioni. Il Profeta nella circostanza lo aveva rassicurato, dicendogli che poteva dormire sonni tranquilli, in quanto si trattava di un povero tossicodipendente che certamente non sarebbe stato creduto dagli Organi di Polizia, senza tuttavia

³⁵¹ Il racconto di Scarantino ad Andriotta e l'impossibilità per un semianalfabeta come Scarantino di apprendere *aliunde* le notizie confermano l'assoluta veridicità del suo racconto.

³⁵² Appena il caso di sottolineare l'assoluta convergenza di queste dichiarazioni con quelle di Candura.

chiedergli alcuna spiegazione sulle ragioni dei suoi timori.

Ha infine ammesso lo Scarantino di avere effettuato confidenze in merito ai fatti attinenti alla strage ad Andriotta Francesco, nel corso di un periodo di comune detenzione presso il Reparto Osservazione del carcere di Busto Arsizio. Ha dichiarato in particolare lo Scarantino che egli era arrivato al Carcere di Busto Arsizio nel novembre 1992 ed era stato inizialmente assegnato alla IV Sezione dove erano ristretti i detenuti sottoposti al regime del 41 bis. Ivi aveva avuto modo di familiarizzare con alcuni ragazzi, tale Pietro Corrao, un certo Taormina di Bagheria che era amico del Profeta, ed altri. In detta Sezione era rimasto tuttavia per pochi giorni, venendo poi trasferito al reparto Osservazione. Dopo circa sei mesi era arrivato nello stesso Reparto l'Andriotta ed era stato collocato nella cella n. 4, immediatamente contigua alla sua. Con lo stesso si era subito instaurato un rapporto di simpatia, che ben presto era sfociato in una vera e propria amicizia con scambio di cortesie e di reciproche confidenze. L'Andriotta gli aveva parlato della sua vicenda personale, delle sue attività e delle sue conoscenze ed anch'egli gli aveva fatto delle confidenze in merito alle sue attività attinenti al traffico della droga, al contrabbando di sigarette, raccontandogli anche dei particolari, quale ad es. l'accorgimento di occultare le sigarette nei tombini, che aveva impiegato a seguito dei reiterati sequestri operati dalla Guardia di Finanza in suo danno.

Ha precisato il collaboratore che l'Andriotta gli aveva ispirato fiducia anche perchè lo stesso gli aveva menzionato nel corso delle conversazioni i nomi di alcune persone di origine palermitana con le quali aveva avuto cointeressenze in traffici di stupefacenti, quali i fratelli Battaglia Antonino e Giuseppe, che anch'egli conosceva. Gli risultava infatti che il Battaglia Giuseppe, che peraltro era zio della propria moglie, era uomo d'onore della famiglia dei Graviano. L'Andriotta gli aveva parlato inoltre di tale Cucuzza, personaggio anche questo a lui ben noto, ma di cui non

sapeva indicare le esatte generalità, in quanto lo aveva conosciuto con tale soprannome all'interno del carcere dell'Ucciardone. Ha altresì dichiarato lo Scarantino che l'Andriotta si era peraltro prestato per far uscire dal carcere alcuni messaggi da recapitare ai suoi familiari, comportamento anche questo che aveva contribuito ad incrementare la sua fiducia nel compagno di detenzione, al quale, in un momento di sconforto, aveva fatto importanti confidenze circa il proprio e l'altrui coinvolgimento nei fatti di strage per cui è processo. Lo Scarantino ha anche riferito delle modalità in cui avvenivano le conversazioni fra lui e l'Andriotta, degli accorgimenti impiegati da questi per la trasmissione dei bigliettini recanti i messaggi all'esterno della struttura carceraria, dell'attività di tramite all'uopo espletata dalla moglie dell'Andriotta, del contenuto dei messaggi stessi, rendendo in proposito dichiarazioni esattamente conformi a quelle rese dall'Andriotta e confermando il racconto di quest'ultimo anche per quanto attiene al tenore di quel bigliettino, recante un messaggio cifrato relativo ad una minaccia da far pervenire al dr. Lo Forte, che gli era stato recapitato dai detenuti della IV Sezione ed alle ulteriori informazioni di tipo giornalistico, che gli erano pervenute dalla medesima Sezione, ivi compresi i due episodi in cui gli erano stati addirittura trasmessi nel cubicolo dell'aria le copie dei giornali che riportavano le notizie che lo riguardavano. Quanto al tenore delle confidenze effettuate all'Andriotta in ordine alla strage, lo Scarantino ha dichiarato di aver raccontato al medesimo tutti i fatti, come li ha riferiti in dibattimento, anche se non in maniera così organica, ma al contrario in modo molto frammentario, in quanto le loro conversazioni erano spesso interrotte dall'arrivo dell'agente penitenziario. Ha confermato in particolare il collaboratore di aver parlato all'Andriotta della riunione dei primi di luglio e delle persone che vi avevano partecipato, del coinvolgimento nella strage del Profeta Salvatore e della presenza dello stesso nella carrozzeria dell'Orofino dove era stata imbottita la Fiat 126, raccontandogli anche della battuta

"è arrivata la profezia" che in quella circostanza egli aveva scherzosamente proferito con riferimento al cognato, dell'imprudenza commessa, affidandosi ad un "drogato" come Candura, per il reperimento della Fiat 126 impiegata per la strage, del fatto che tale autovettura era molto simile di colore ad un'altra Fiat 126 che egli spesso utilizzava e che era di proprietà del Profeta, il quale l'aveva acquistata dopo il suo coinvolgimento nel blitz di Villagrazia, intestandola al fratello Angelo; del fatto che era stata effettuata un'intercettazione abusiva sull'utenza telefonica della madre del dr. Borsellino captando la linea da un "cassettone" della SIP e che di ciò si era occupato il fratello di Tanuzzo Scotto, che era un uomo d'onore dell'Arenella, vicino ai Madonia.

Ha asserito lo Scarantino che all'Andriotta aveva in definitiva narrato tutta la verità dei fatti, ivi comprese le circostanze successivamente apprese dal suo amico in ordine alla sostituzione delle targhe sull'autobomba e quant'altro dallo stesso riferitogli, precisando peraltro che a tali confidenze si era determinato a seguito dell'arresto dell'Orofino, in quanto era entrato in una fase di grande apprensione e preoccupazione indotta dal timore di un pentimento dello stesso, mentre in precedenza, pur essendosi lasciato andare a qualche ammissione con l'Andriotta, gli aveva riferito anche delle cose non rispondenti al vero, come ad es. il fatto che l'autobomba era stata preparata nella porcilaia.

Ha ancora fornito lo Scarantino ampie spiegazioni in ordine al contenuto del bigliettino recante il messaggio sul negozio Anna abbigliamento, precisando che detto negozio era intestato a Guadagna Francesca Paola ed egli era socio del di lei marito Garofalo Salvatore in questo esercizio. Il negozio era in realtà denominato "Verde Acqua" ed egli lo aveva indicato nel messaggio come Anna abbigliamento per far comprendere il riferimento ai suoi familiari. In detto negozio infatti lavorava Anna Prester che era la sorella di una sua cognata. Ha spiegato inoltre il collaboratore i

riferimenti nominativi e telefonici contenuti nel bigliettino di che trattasi, chiarendo che Zanca Gioacchino è il cognato della madre, De Lisi Ignazia è la di lei sorellastra ed il numero 6471237 corrispondeva all'utenza installata presso l'abitazione della di lui madre, che coabitava con la sorella, alla quale era intestata l'utenza telefonica.

Esaurita l'analisi del contenuto essenziale delle dichiarazioni di Scarantino quella Corte procedeva a formulare un giudizio di attendibilità intrinseca, anche alla luce delle contestazioni difensive, che si snodava attraverso i seguenti passaggi argomentativi:

Le difese degli imputati chiamati in causa – scriveva la Corte - hanno tentato in vario modo di screditare l'attendibilità delle dichiarazioni dello Scarantino, evidenziando ora lo specifico interesse del collaboratore a vedersi riconosciuta una congrua riduzione di pena ed a fruire degli ulteriori benefici previsti dalla legislazione premiale, ivi compreso l'assegno di mantenimento mensilmente corrisposto ai collaboratori della giustizia, ora le contraddizioni che si rilevano nell'ambito delle dichiarazioni rese dallo Scarantino al P.M., assumendo che la versione finale riferita in dibattimento costituirebbe il frutto di un progressivo allineamento del collaboratore alle risultanze processuali anteriormente acquisite e specificamente alle dichiarazioni rese dal Candura e dall'Andriotta, di poi **contraddittoriamente** affermando che sussisterebbero anche delle discrasie fra le propalazioni di questi ultimi e le dichiarazioni dello Scarantino, ora l'inverosimiglianza di quanto riferito dallo Scarantino alla stregua di regole consolidate ed inderogabili vigenti all'interno dell'organizzazione "Cosa nostra", descritte da altri collaboratori di giustizia di ben diverso spessore rispetto all'odierno propalante, fino a pervenire alla prospettazione di dubbi sulla pienezza delle facoltà psichiche del collaboratore in dipendenza di quanto emergerebbe dalla certificazione medica che corredata l'attestazione di esonero dello stesso dal servizio di leva.³⁵³

Ritiene per contro la Corte che la ricognizione critica delle dichiarazioni dello Scarantino autorizzi un positivo giudizio sulla attendibilità delle medesime.

All'udienza dibattimentale del 24/5/1995, in apertura dell'esame, lo Scarantino, dopo avere apertamente ammesso la propria responsabilità in ordine ai fatti di strage per cui

³⁵³ Si tratta di uno degli argomenti che più manifestano l'inconsistenza delle prospettazioni difensive, per quanto osservato in precedenza.

era imputato, ha voluto rendere una dichiarazione spontanea al fine di precisare che egli in realtà aveva cominciato a maturare il proposito di collaborare con l'Autorità Giudiziaria fin dal momento del suo arresto ed aveva lasciato passare quasi due anni prima di determinarsi a tale scelta perchè combattuto fra il rimorso per quanto aveva commesso e la paura di perdere l'affetto dei suoi cari, che era certo non avrebbero condiviso una tale decisione e non lo avrebbero seguito in una scelta di questo genere. A ciò si aggiungevano anche i sentimenti di rimorso che provava nei confronti del cognato Profeta Salvatore, con il quale aveva sempre avuto un forte legame affettivo e che sapeva di dover accusare di un fatto così grave, nel momento in cui si fosse avviato sulla strada della collaborazione con la giustizia. Temeva peraltro che il Profeta potesse mettere in atto le minacce prospettate, avendogli lo stesso espressamente detto nelle occasioni in cui si era recato a trovarlo in carcere e successivamente, tramite il cognato Basile Angelo, che ogni eventuale suo proposito di collaborazione sarebbe stato stroncato sul nascere, in quanto lo avrebbe fatto uccidere in qualsiasi carcere fosse stato ristretto.

Non ignora la Corte che al di là delle motivazioni apparenti prospettate dallo Scarantino, in realtà sussistevano ben altre ragioni per le quali lo stesso si è indotto alla scelta della collaborazione. L'interesse specifico che lo ha mosso non si identifica tuttavia nell'esigenza del medesimo di sottrarsi alla severa condanna per i fatti commessi, ma piuttosto nella volontà di garantirsi un bene ben più prezioso della libertà personale, la propria vita.³⁵⁴

E' un'esigenza di sopravvivenza che sta alla base della collaborazione dello Scarantino. Egli non teme la condanna degli Organi dello Stato, ma sa bene che dovrà pagare a "Cosa nostra" l'imprudenza commessa, affidandosi a Candura per il reperimento dell'autovettura che doveva essere utilizzata per la strage. E sarebbe viepiù riduttivo ricondurre il "pentimento" dello Scarantino all'esigenza dello stesso di fruire dei benefici economici previsti dalla legislazione premiale. L'assegno mensile che gli è

³⁵⁴ Come già detto, si tratta di un rilievo assai acuto poiché Scarantino, ben consapevole del modestissimo valore che aveva la vita in Cosa nostra si rendeva conto che il suo errore, la sua leggerezza sarebbero stati imperdonabili. Se anche fosse riuscito ad essere assolto, egli non avrebbe più potuto riprendere il suo posto in Cosa nostra e sarebbe stato inevitabilmente eliminato come un ramo secco. Egli non aveva alternative: l'ergastolo o la morte. Ciò non implica l'interesse ad una collaborazione 'inquinata', perché una falsa testimonianza sarebbe stata agevolmente scoperta e non l'avrebbe salvato da nessuna delle due conseguenze, aggiungendo ulteriore ludibrio accanto al suo nome e comunque la perdita della famiglia, evenienza che Scarantino paventava come la morte.

Di questa consapevolezza Scarantino ha dato piena dimostrazione nell'ultimo suo esame avanti a questa Corte, quando ha chiarito di essere consapevole che la ritrattazione non lo avrebbe certo salvato dalla morte ed era stata compiuta solo per accontentare la moglie e i più stretti congiunti. Altrettanto evidente come le ultime dichiarazioni di Scarantino non possano considerarsi mossi da alcun concreto immediato interesse a benefici: un nuovo programma di protezione non può basarsi evidentemente sul semplice diniego della ritrattazione.

stato effettivamente corrisposto (quantificato, secondo quanto emerge dalle dichiarazioni della di lui moglie, nella misura di 2.500.000 al mese) non poteva certo compensare i lauti guadagni che il collaboratore conseguiva con il traffico della droga e le altre attività illecite cui si dedicava.³⁵⁵

Ma la individuazione di tale specifico interesse come causa scatenante della collaborazione non vale di per sè sola ad incrinare l'attendibilità delle dichiarazioni rese dallo Scarantino. La legge non esige, infatti, il pentimento effettivo, la genuinità del sentimento di catartica liberazione, nè che la chiamata promani dalla spontanea volontà di collaborazione, sostenuta da un sincero anelito di giustizia, ma richiede soltanto che la stessa sia scevra da sentimenti di rancore, risentimento, invidia, vendetta che potrebbero sottintendere intenti specificamente calunniatori del dichiarante. Sotto questo profilo non vi è ragione di dubitare della credibilità delle accuse mosse dallo Scarantino, non essendo emersa nel corso del dibattimento e non essendo stata neppure prospettata dai soggetti chiamati in causa la sussistenza di sentimenti di malanimo del collaboratore nei loro confronti.

Non può revocarsi in dubbio poi che lo Scarantino ha notevolmente aggravato, a seguito della collaborazione, la propria posizione processuale, e non soltanto per quanto attiene agli ulteriori omicidi (circa una decina) che ha confessato e per i quali, al momento dell'avvio della collaborazione, non era neppure sottoposto ad indagini, ma anche con riferimento ai fatti di strage per cui è processo. Prescindendo invero dalle propalazioni dell'Andriotta, che sono riconducibili allo stesso Scarantino, in quanto frutto delle sue confidenze, il quadro probatorio a suo carico anteriormente alla collaborazione, era costituito unicamente dalle dichiarazioni del Candura che, per quanto attendibili intrinsecamente ed estrinsecamente, non consentivano di per sè sole di pervenire ad una affermazione di responsabilità dello Scarantino in ordine al reato di strage, avendolo il Candura indicato semplicemente come il committente del furto dell'autovettura che era stata impiegata come autobomba, senza offrire elemento alcuno in ordine alla consapevolezza da parte dello stesso Scarantino dell'impiego cui detta autovettura era destinata. Ben poteva infatti lo Scarantino versare nella stessa condizione del Candura ed aver ricevuto analogo incarico di reperire un'autovettura, senza essere stato messo al corrente dell'uso che della stessa doveva farsene. Ed anche le dichiarazioni dell'Andriotta, seppure aggravavano il quadro indiziario a suo carico,

³⁵⁵ Che egli quantificherà nell'esame successivo nell'ordine delle centinaia di milioni, come del resto conferma il rilevante patrimonio immobiliare e non che Cosa nostra gli aveva "confiscato" dopo il pentimento e che veniva usato per sostenere le spese processuali dei chiamati in correità.

mancaivano tuttavia di elementi di riscontro in ordine alla ricostruzione del fatto ed agli apporti causali dei singoli personaggi chiamati in causa, tanto più necessari, trattandosi di dichiarazioni de relato non confermate dalla fonte referente.³⁵⁶

E' evidente, a questa stregua, che lo Scarantino ha fornito con le sue dichiarazioni un prezioso contributo, arricchendo il quadro probatorio non soltanto nei confronti degli altri imputati chiamati in causa, ma in primo luogo nei suoi stessi confronti, avendo il medesimo reso ampie e dettagliate ammissioni anche in ordine al proprio protagonismo nella perpetrazione della strage. E tale comportamento, in uno al dichiarato coinvolgimento in altri gravi reati che, nella fase della collaborazione, lo Scarantino ha confessato, costituisce la riprova della insussistenza di un personale tornaconto meramente utilitaristico del collaboratore e vieppiù conferma l'attendibilità delle sue propalazioni.

Anche alla luce degli ulteriori criteri di controllo enucleati dalla giurisprudenza, non può mettersi in forse la credibilità delle dichiarazioni dello Scarantino.

Molte decisioni del Supremo Collegio si sono pronunciate per l'elevata valenza probatoria della chiamata in correità reiterata. La reiterazione delle accuse in più dichiarazioni rese nel corso del procedimento, senza che il chiamante incorra in contraddizioni è certamente circostanza non priva di rilievo ai fini della valutazione di attendibilità delle dichiarazioni, essendo più facile per la memoria ritenere un fatto effettivamente percepito piuttosto che la menzogna, ma tale valutazione di attendibilità è in funzione di troppe variabili oggettive e soggettive (complessità ed articolazione del fatto ripetutamente riferito, memoria ed intelligenza del chiamante, rilettura delle precedenti dichiarazioni, ecc.) perchè la reiterazione possa di per sè assumere in via generale un valore decisivo in ordine alla credibilità intrinseca delle dichiarazioni. Occorre dunque dare rilevanza e significato alle contraddizioni, ai successivi adattamenti, alle correzioni operate sulle dichiarazioni inizialmente rese, ma non per inferirne automaticamente l'inattendibilità della deposizione, bensì al fine di stabilire caso per caso se si tratta di genuini ripensamenti, espressione di uno sforzo di chiarezza nell'approfondimento mnemonico del chiamante, ovvero dell'adeguamento puro e semplice della propria versione a fronte dell'emergere di contestazioni e di risultanze processuali da far quadrare con essa.

Orbene nella specie è pur vero che le dichiarazioni rese dallo Scarantino non sono esenti da contraddizioni, ma tali contraddizioni non attengono al nucleo centrale dei fatti

³⁵⁶ Anche questo è un rilievo molto acuto, del tutto trascurato dalla sentenza di appello.

narrati, ma a particolari del racconto (la data in cui si è tenuta la riunione, il luogo di consegna della Fiat 126 da parte del Candura, il coinvolgimento nel furto anche del Valenti, la presenza del Tomaselli Salvatore al momento della consegna, la pregressa disponibilità da parte del collaboratore dell'autovettura impiegata nella strage, ecc.) che non incidono significativamente sulla ricostruzione dei fatti, nè sul protagonismo attribuito dal collaboratore ai singoli imputati. Di tali incongruenze peraltro lo Scarantino ha fornito in dibattimento plausibili giustificazioni.³⁵⁷

Per quanto attiene alla iniziale retrodatazione della riunione lo Scarantino ha spiegato che la stessa è stata la conseguenza di un suo erroneo ricordo, indotto dal fatto che in effetti quella riunione si sarebbe dovuta svolgere intorno al 24-25 giugno presso l'abitazione della di lui suocera, sita nel quartiere Zen. Proprio in quei giorni infatti il Profeta gli aveva chiesto di procurarsi la disponibilità delle chiavi dell'abitazione della suocera. Egli aveva in effetti chiesto alla suocera le chiavi della casa, ma la stessa si era rifiutata di dargliele, per cui la riunione si era successivamente tenuta presso la villa da lui descritta. Quando nel corso del suo primo interrogatorio successivo alla collaborazione aveva ricostruito i fatti il suo ricordo era stato sollecitato proprio da questa circostanza della richiesta della disponibilità dell'abitazione della suocera, che non aveva tuttavia voluto indicare ai magistrati per non coinvolgere la suocera in possibili future testimonianze. Peraltro, quando aveva reso quell'interrogatorio, era abbastanza stanco e confuso, essendosi lo stesso protratto fino a notte inoltrata, ed era anche molto preoccupato al pensiero dei rischi cui sarebbe stata esposta la sua famiglia in dipendenza delle rivelazioni che stava effettuando. In seguito però, ripensando, a mente più serena, alla successione cronologica degli eventi, prendendo come punti di riferimento il periodo in cui aveva effettuato la richiesta delle chiavi alla suocera e la data in cui si era verificata la strage, aveva ritenuto di dovere più verosimilmente collocare la data della riunione ai primi di luglio.

Il particolare in questione non può dunque apprezzarsi per screditare l'attendibilità del collaboratore, tanto più che trattasi di una indicazione di ordine temporale, per la quale non può certo pretendersi, a distanza di due anni (tale è il tempo decorso dal verificarsi

³⁵⁷ Va ribadito che nulla autorizza a sostenere che Scarantino sia stato aiutato dall'ispettore Mattei per conto degli inquirenti a elaborare e formulare quelle giustificazioni. Oltretutto le annotazioni concernevano anche i nomi dei partecipanti alla riunione che Scarantino non ha fatto nel dibattimento al quale la sentenza si riferisce, riservandosi per la sede sua propria, costituenti l'elemento debole della sua versione e sui quali nessuna interferenza è stata evidentemente operata dagli inquirenti se questo elemento, che grava sulle dichiarazioni di Scarantino sin dal 6 settembre 1994, ha potuto continuare a costituire il punto controverso della sua attendibilità. Né si dica che il silenzio che Scarantino si è imposto in questa fase della vicenda sui partecipanti alla riunione permetteva di "aggiustare" le dichiarazioni senza correre il rischio della smentita, perché era prevedibile che quel nodo sarebbe emerso con riflessi su tutti i processi nei quali Scarantino aveva depresso, come è poi effettivamente avvenuto.

dei fatti al periodo in cui il collaboratore ne ha riferito), l'assoluta precisione del dichiarante.

Nè può ritenersi, come prospettato dalla difesa, che la correzione successivamente apportata dal collaboratore risponda all'esigenza del medesimo di far collimare la sua versione dei fatti con la ricostruzione operata dal Candura. Il Candura non ha offerto invero una precisa indicazione della data in cui gli è stato commissionato il furto, asserendo che ciò era avvenuto ai primi di luglio, probabilmente fra il 5 ed il 7 luglio. Nessuna ragione aveva pertanto lo Scarantino per rettificare l'originaria datazione della riunione. Se anche avesse mantenuto l'iniziale indicazione, collocando l'epoca di svolgimento della riunione al 24-25 giugno, le sue dichiarazioni non si sarebbero certo poste in contrasto con quelle del Candura, essendo le indicazioni temporali fornite da entrambi i collaboratori meramente approssimative e non potendosi peraltro escludere che fosse decorso qualche giorno fra la data della riunione e l'incarico conferito al Candura di reperire l'autovettura.

Non si comprende d'altra parte per quale ragione, ove gli aggiustamenti successivamente apportati dallo Scarantino fossero effettivamente stati effettuati nella prospettiva di far coincidere la propria ricostruzione dei fatti con quella effettuata dal Candura, lo stesso non abbia invece rettificato le proprie dichiarazioni con riferimento al momento della consegna dell'autovettura nella sua disponibilità ed alla presenza del Tomaselli a detta operazione, circostanze queste in relazione alle quali il Candura ha offerto delle precise indicazioni che non collimano con quanto riferito dallo Scarantino.

358

Senza dire che lo Scarantino ha avviato il suo rapporto di collaborazione con l'Autorità Giudiziaria nel giugno del 1994, dopo l'emissione del decreto che ha disposto il giudizio nei confronti del medesimo e dei suoi coimputati, quando tutti gli atti di indagine erano pienamente ostensibili alle parti. Gli stessi difensori dei chiamati in correità hanno sottolineato che lo Scarantino ha presenziato anche all'udienza preliminare ed ha assistito alla relazione introduttiva del P.M. per inferirne che il medesimo ha avuto l'opportunità di venire a conoscenza di tutti gli elementi di prova acquisiti ed ha conseguentemente potuto preordinare la propria collaborazione, armonizzando le dichiarazioni agli esiti delle risultanze processuali già acquisite agli atti.

³⁵⁸ Anche questo è un rilievo intelligente e demolitivo per la sua evidenza dell'obbiezione difensiva. Si possono aggiungere, come elementi non convergenti, il particolare dello spadino (non ricordato da Scarantino) e del bloccasterzo rotto (che Candura non rileva), quest'ultimo elemento non indispensabile per giustificare il trasferimento dell'autovettura nell'autocarrozzeria di Orofino che aveva ben altre ragioni giustificative.

Non si spiega, a questa stregua, per quale ragione lo Scarantino avrebbe dovuto procedere a progressivi aggiustamenti dei particolari riferiti nel corso di successivi interrogatori. Il collaboratore ben poteva infatti allineare fin dall'inizio le sue dichiarazioni ai dati risultanti dalle altre fonti probatorie, senza necessità di effettuare successive rettifiche e correzioni, esponendosi al rischio di una valutazione negativa della sua attendibilità.³⁵⁹

La presenza delle menzionate discrasie fra le dichiarazioni dello Scarantino e quelle del Candura, pertanto, più che screditare l'attendibilità dell'uno o dell'altro collaboratore, ne conferma vieppiù la credibilità.

Si è affermato invero dalla Suprema Corte che, nel caso di coesistenza di fonti propalatorie, eventuali discordanze su alcuni punti possono, nei congrui casi, essere addirittura attestative della reciproca autonomia delle varie propalazioni in quanto fisiologicamente assorbibili in quel margine di disarmonia normalmente presente nel raccordo tra più elementi rappresentativi (cfr. Cass. Sez. I 30 gennaio 1992 n.80).

Nella stessa sentenza n.80/92 la Suprema Corte ha ritenuto che in presenza di pluralità di dichiarazioni rese da soggetti tutti compresi tra quelli indicati nei commi 3 e 4 dell'art. 192 c.p.p., la eventuale sussistenza di smagliature e discrasie, anche di un certo peso, rilevabili tanto all'interno di dette dichiarazioni, quanto nel confronto tra esse, non implica, di per sè, il venir meno della loro sostanziale affidabilità quando, sulla base di adeguata motivazione risulti dimostrata la complessiva convergenza di esse nei rispettivi nuclei fondamentali.

E nella specie non vi è dubbio che le menzionate discrasie non attengano al nucleo essenziale dei fatti narrati. Esse sono peraltro logicamente spiegabili, potendosi la prima di esse legittimamente ricondurre ad una deficienza del ricordo di uno dei due dichiaranti e quella attinente alla presenza del Tomaselli al momento della consegna della Fiat 126 allo Scarantino, dallo stesso riferita e per conto negata dal Candura, alla volontà di quest'ultimo di non coinvolgere nei fatti narrati il Tomaselli.³⁶⁰ Esigenza del resto inizialmente avvertita anche dallo Scarantino che aveva in una prima fase ommesso volutamente di riferire di tale presenza all'Autorità Giudiziaria per evitare appunto un'eventuale estensione della responsabilità anche al Tomaselli, che egli riteneva sostanzialmente estraneo ai fatti riferiti.

³⁵⁹ Anche questa è una osservazione alla quale non si è sentita alcuna replica.

³⁶⁰ Candura dirà anche di avere, in realtà, pensato che si trattasse di Tomaselli ma di non averlo detto per non esserne certo. Il contrasto in questo caso si risolve in favore di Scarantino, a nuova conferma della sua attendibilità anche sui dettagli.

Adeguata spiegazione il collaboratore ha fornito anche per quanto riguarda l' iniziale indicazione del Valenti Luciano quale compartecipe del furto dell'autovettura da lui commissionato al Candura.

Ha chiarito infatti lo Scarantino che egli aveva inizialmente asserito che a rubare l'autovettura erano stati il Candura ed il Valenti, perchè così aveva ritenuto, in quanto solitamente i due operavano insieme, ma in realtà in questa vicenda egli aveva avuto rapporti soltanto con il Candura.

La diversa ed erronea indicazione originariamente fornita dallo Scarantino spiega l'analoga, e parimenti erronea, informazione proveniente dall'Andriotta e conferma al contempo l'assoluta genuinità di tale fonte probatoria, che, non avendo avuto conoscenza diretta dei fatti, non può che riferirne negli stessi termini in cui gliene ha parlato lo Scarantino. Anche al dibattimento infatti l'Andriotta ha coerentemente continuato ad affermare che a rubare l'autovettura erano stati Candura e Valenti, secondo quanto riferitogli dallo Scarantino.

Nè può rilevare il dato, evidenziato dalla difesa dell'Orofino, che il Valenti non conosceva lo Scarantino. Gli stretti rapporti di amicizia intercorrenti fra il Candura ed il Valenti e le assidue frequentazioni fra i predetti ben potevano infatti indurre lo Scarantino a ritenere che i due operassero congiuntamente anche in tale settore illecito.

Quanto poi alle contraddizioni inerenti al luogo di consegna dell'autovettura ed alla pregressa disponibilità della stessa anteriormente alla riunione il collaboratore ha fornito una accettabile spiegazione proprio nel corpo del verbale di interrogatorio in data 12/9/1994, che la difesa aveva chiesto di contestare, asserendo che nella fase iniziale della collaborazione aveva reiteratamente dichiarato di essere in possesso della Fiat 126 rubata dal Candura già in epoca anteriore a quando gli era stata formulata dal cognato la richiesta di reperire una autovettura di piccola cilindrata da impiegare per la strage perchè temeva di apparire "sciocco" agli occhi dei magistrati che lo interrogavano, ammettendo che aveva fatto rubare l'autovettura che doveva essere impiegata per la strage ad un drogato quale era il Candura. In questa ricostruzione non aveva senso affermare che la consegna della vettura era avvenuta in un luogo inusuale quale la traversa di via Roma e per tale ragione aveva inizialmente riferito che l'autovettura gli era stata consegnata dal Candura alla Guadagna. Successivamente, temendo che tale versione risultasse in contrasto con ciò che aveva dichiarato il Candura, aveva ammesso che in effetti la consegna era avvenuta in una traversa della via Roma.

E' pur vero che nel corpo dell'interrogatorio in questione il collaboratore ha, come sottolineato dalla difesa, per un attimo rettificato quest'ultima indicazione, tornando alla originaria versione per quanto attiene al luogo di consegna dell'autovettura, ma è altresì vero che nello stesso contesto lo Scarantino si è ulteriormente corretto, spiegando anche le ragioni di tale suo comportamento, ancora una volta indotto dall'esigenza di non ammettere la sua imprudenza, ed ha infine dichiarato la verità dei fatti anche su questi punti, fornendo una versione che non ha più modificato e che ha reiterato in dibattimento.³⁶¹

Nè la giustificazione offerta dallo Scarantino può apparire inverosimile alla stregua di quanto sottolineato dalla difesa con riferimento ad un precedente interrogatorio dello stesso, reso in data 29/6/1994, nel corso del quale era stato espressamente richiesto al collaboratore di spiegare le motivazioni per le quali non aveva personalmente provveduto a rubare l'autovettura richiestagli dal Profeta, mettendo a disposizione quella fornitagli in precedenza dal Candura.

L'esigenza dello Scarantino era infatti quella di non rivelare che aveva commissionato al Candura specificamente il furto di quell'auto impiegata nella strage: questo era del resto il suo cruccio anche perchè dalla immediata prossimità temporale fra il furto e l'evento strage erano derivati i sospetti del Candura e la causa di tutti i suoi problemi. La messa a disposizione di un'altra auto, parimenti rubata dal Candura, ma in epoca precedente e per altre finalità, appariva allo Scarantino come un'imprudenza maggiormente giustificabile, in quanto rendeva meno agevole il collegamento fra l'auto rubata e l'evento strage che si era verificato.

Anche in ordine a questi particolari d'altra parte non può ritenersi che la rettifica delle originarie dichiarazioni sia stata effettuata dallo Scarantino al fine di adeguare la propria versione a quella riferita dal Candura.³⁶² Se così fosse, lo Scarantino avrebbe fin dall'inizio fornito dichiarazioni conformi a quelle rese dal Candura, senza attendere fino

³⁶¹ Alla luce di tale plausibile interpretazione del contegno di Scarantino non si comprende lo sconcerto che sul medesimo punto manifesta la sentenza impugnata. E' evidente come Scarantino sia tormentato dal timore di apparire inattendibile, rivelando la sua imprudenza ed il suo contegno tutt'altro che in linea con lo stereotipo dell'uomo d'onore. Aveva già percepito che la linea difensiva puntava a screditarlo, a renderlo ridicolo, ad abbassarlo al livello di ladruncolo di borgata, assolutamente improbabile come compartecipe di un delitto come la strage di via D'Amelio. Comprendeva, proprio perchè a conoscenza dei meccanismi interni di Cosa nostra, che l'affidamento del furto a Candura costituiva una formidabile violazione dell'affidamento che su di lui era stato fatto, talmente grave da potere persino mettere in discussione la sua identità di uomo d'onore e quindi la sua complessiva attendibilità. Un'elementare esigenza di autotutela gli imponeva, quindi, di mettere una pezza su quella circostanza che, per quanto assolutamente vera, prestava il fianco a speculazioni dalle quali temeva di non potersi difendere.

³⁶² L'argomento è logicamente inconsistente perchè suppone un succedersi alternato di dichiarazioni delle quali ciascuno dei due dichiaranti non sia al corrente. Ma qui il presupposto fattuale è che Candura aveva parlato ben due anni prima di Scarantino e quest'ultimo avrebbe avuto tutto il tempo per appiattirsi senza contraddizioni su Candura. Il persistere di queste marginali contraddizioni è l'argomento migliore per provare la genuinità di Scarantino, il suo parlare solo sulla base dei suoi ricordi e delle sue esperienze e non sulla base delle dichiarazioni di Candura.

alla data del 12 agosto 1992 per precisare che la consegna era avvenuta in una traversa di via Roma, tanto più che lo stesso ha apertamente ammesso, nel corso dell'interrogatorio in data 12/9/1994, di avere saputo dal suo precedente difensore (in dibattimento ha precisato che trattasi dell'avv. Petronio che lo assisteva nel periodo precedente alla collaborazione) che il Candura aveva indicato tale luogo per la consegna dell'autovettura. Pur essendo a conoscenza di tale indicazione da parte del Candura, lo Scarantino ha insistito invece fino all'interrogatorio del 12/8/1994 nell'asserire che la macchina gli era stata consegnata alla Guadagna, circostanza che sia pure per un momento ha anche ribadito nell'interrogatorio del 12/9/1994, nel corso del quale ha ancora affermato di avere avuto la disponibilità dell'auto impiegata nella strage in epoca precedente a quando gli era pervenuta la relativa richiesta del Profeta. Ciò che dà piena contezza della effettiva sussistenza delle remore addotte dallo Scarantino, per le quali il medesimo si era inizialmente indotto a fornire sui punti in esame indicazioni difformi dalla verità.

Priva di fondamento si è rivelata poi la contestazione elevata dalla difesa dell'Orofino con riferimento alla via in cui era ubicato il magazzino ove era stata ricoverata inizialmente la Fiat 126 sottratta dal Candura, avendo lo Scarantino chiarito che trattavasi del magazzino-porcilaia del Tomaselli, sito sotto il ponte della via Oreto e che la indicazione da lui fornita nell'interrogatorio del 19/11/1994 che localizzava detto magazzino in "via Guadagna" era esatta, in quanto la strada che corre sotto il ponte della via Oreto è in effetti denominata via Guadagna.

Del tutto irrilevante ai fini che qui interessano è poi l'ulteriore discrasia che la difesa ha evidenziato nelle dichiarazioni del collaboratore con riferimento alla frase "ma come ti sei convinto a chiedere la macchina a questo Candura?" che lo Scarantino ha in dibattimento riferito essere stata proferita dal Tomaselli nei suoi confronti, a seguito delle insistenti richieste di spiegazione del Candura e dei sospetti dal medesimo avanzati in ordine all'impiego nella strage dell'autovettura da lui rubata, e che risulta di contro, nel contesto dell'interrogatorio reso dallo Scarantino in data 12/9/1994, attribuita dal collaboratore a se stesso ("ma chi me lo fece fare di dare questo incarico a Totò?") in una occasione in cui stava per l'appunto parlando con il Tomaselli dei problemi che il Candura gli stava procurando con le sue insistenti richieste ed i suoi sospetti.

Per quanto attiene alle ulteriori contestazioni elevate dai difensori la verifica della relativa fondatezza e rilevanza sarà effettuata allorchè si tratterà della posizione dei singoli imputati cui le evidenziate discrasie si riferiscono.

Allo stato della disamina ritiene la Corte che le contestazioni mosse allo Scarantino non abbiano fatto emergere difformità tali da incrinare l'attendibilità del suo racconto, tenuto anche conto delle plausibili spiegazioni fornite dal collaboratore in ordine alle contraddizioni in cui è incorso.

Nè la credibilità intrinseca dello Scarantino può ritenersi minimamente sminuita per effetto di quella sorta di pubblica ritrattazione operata dallo stesso il 25 luglio 1995. Al di là invero del fatto che non trattasi di un dato probatorio processuale, che impone una valutazione in questa sede, essendo stata la ritrattazione effettuata dal collaboratore mediante una telefonata ad una redazione televisiva, nel corso della quale lo stesso proclamava l'innocenza di tutte le persone che aveva accusato, senza fornire spiegazioni di sorta, devesi rilevare che lo Scarantino ha nell'immediato smentito tali asserzioni, fornendo poi in dibattimento ampie spiegazioni di questo suo comportamento.

Il collaboratore ha infatti chiarito, nell'ambito delle dichiarazioni spontanee rese all'udienza del 2/11/1995 e successivamente nel corso dell'ulteriore esame cui è stato sottoposto all'udienza del 12/12/1995, che si era trattato di un momento di debolezza, indotto dalle continue pressioni psicologiche che i familiari esercitavano nei suoi confronti per indurlo a ritrattare le dichiarazioni rese. Ha riferito in particolare che tutte le volte in cui aveva avuto l'opportunità di parlare al telefono, dalla località protetta in cui si trovava, con i suoi congiunti aveva ricevuto sollecitazioni in questo senso, peraltro accompagnate da frasi del tipo "Gli hai fatto perdere l'onore ai tuoi figli", proferita dalla madre nei suoi confronti, "Infamuni mi livasti a vita, mi livasti a vita" pronunciata dalla suocera. La stessa moglie aveva minacciato in diverse occasioni di abbandonarlo e di non fargli più vedere i bambini, qualora non si fosse convinto a ritrattare. Lo aveva più volte sollecitato a pensare alla condizione dei figli del Profeta che sarebbero stati costretti a crescere senza l'assistenza del padre, rammentandogli d'altra parte il bene che il Profeta aveva fatto alla loro famiglia, mettendo financo a disposizione la tomba di famiglia per dare sepoltura al primo dei loro quattro bambini, deceduto in tenerissima età e sottolineando d'altra parte che il dr. Borsellino e gli uomini della scorta erano ormai morti e le sue dichiarazioni non li avrebbero di certo riportati in vita. Peraltro quel giorno la moglie aveva telefonato a Palermo e dopo la telefonata gli aveva comunicato di avere appreso dalla sorella Basile Maria Antonia che la di lui madre era entrata in coma, il fratello Rosario aveva un brutto male alla testa, l'altro fratello Alberto si stava lasciando morire in carcere ed aveva manifestato l'intenzione di suicidarsi per la vergogna di avere un fratello collaboratore della giustizia. In quel

contesto egli, che peraltro in quel periodo versava in un stato di depressione anche per i problemi connessi alla sua sistemazione logistica che quotidianamente insorgevano (vi erano state infatti delle vibrato lamentele da parte degli abitanti della zona in cui in quel periodo viveva, che mal tolleravano la presenza dei numerosi agenti addetti alla vigilanza), aveva avuto un momento di cedimento e si era determinato ad effettuare, su sollecitazione dei familiari, che gli avevano anche fornito il numero dell'utenza della redazione televisiva, quella pubblica ritrattazione, di cui si era subito pentito, tant'è che l'aveva smentita, allorchè ,di lì a qualche giorno, era stato nuovamente interrogato dal P.M.

In dibattimento lo Scarantino ha del resto ribadito la propria volontà di continuare a collaborare con l'Autorità Giudiziaria, contestando la fondatezza di tutto quanto riferito dalla moglie nel corso della deposizione resa all'udienza del 2/11/1995 ed asserendo di contro che la stessa si era di recente allontanata dalla località protetta ed aveva fatto rientro a Palermo, portando con sè i figli e preannunciandogli che avrebbe fatto di tutto per indurlo a ritrattare. La moglie gli aveva anche confidato che, nel corso di un incontro avuto con i suoi familiari mentre si trovava ancora sotto protezione, gli stessi le avevano comunicato che a Palermo i "picciotti" si stavano attivando per smentire le sue dichiarazioni, assicurandole che, se fosse rientrata a Palermo e avesse testimoniato contro il marito, non avrebbe avuto alcun problema per sè e per i suoi figli ("..... dici ca se tu scendi a Palermo ti fanno una festa; dopo che tu vai a testimoniare contro tuo marito e dici quello che devi dire, non avere problemi, non avere paura perchè ti manderanno in una città che non lo sa nessuno e ti daranno 500 milioni più i tue proprietà vendi, vendi, così raccogli tutti questi soldi. Tuo marito o vuole o non vuole deve ritrattare.").

Nessun credito può, a questa stregua, prestarsi alle dichiarazioni rese dalla Basile Rosalia in dibattimento, apparendo evidente che il comportamento della stessa rientra nel contesto di una precisa strategia difensiva finalizzata a privare il collaboratore di tutti i suoi affetti più cari al fine di indurlo a ritrattare le accuse formulate.

Gli uomini di "Cosa nostra" hanno ormai compreso che il sistema della soppressione dei parenti o delle persone vicine ai collaboratori di giustizia è un metodo che non paga a livello utilitaristico, ma induce al contrario il collaboratore stesso a persistere vieppiù nella scelta fatta (gli esempi sono sotto gli occhi di tutti) ed hanno perciò individuato una diversa strategia, per l'appunto quella di creare intorno al collaboratore il più assoluto vuoto affettivo, sì da indurlo a voler rientrare nel contesto mafioso di

provenienza che solo gli può consentire di ritrovare la propria identità ed i propri legami affettivi. Strategia questa che, per vero, risulta reiteratamente sperimentata nell'ambito del presente procedimento (si rammenti l'analogo comportamento tenuto dalla moglie del Candura).

E del resto che proprio questo fosse l'obiettivo perseguito dalla Basile Rosalia è confermato dalla stessa teste, che ha in dibattimento ammesso di avere in effetti prospettato al coniuge che lo avrebbe lasciato se non avesse ritrattato le dichiarazioni rese, sia pure assumendo che tale suo comportamento era motivato dalla falsità delle accuse da lui mosse, circostanza questa che il marito le avrebbe confidato proprio quel 25 luglio in cui aveva effettuato la pubblica ritrattazione. Anche su questo punto lo Scarantino ha decisamente smentito la propria moglie.

Per vero tutto il racconto della Basile risulta inverosimile. Se rispondesse al vero, come riferito dalla teste, che il di lei coniuge era stato indotto a collaborare in dipendenza delle minacce ricevute e per il trattamento carcerario disumano che gli era stato riservato presso il carcere di Pianosa, che le dichiarazioni a lui attribuite e trascritte nei verbali, ivi comprese le indicazioni delle persone coinvolte nella strage erano in realtà il frutto di sollecitazioni nominative effettuate dai magistrati che lo avevano interrogato, che era intendimento dello Scarantino ritrattare le dichiarazioni rese, ma ciò non gli era stato possibile fare per via delle coazioni psicologiche cui il medesimo era stato sottoposto da parte degli agenti addetti alla vigilanza e degli stessi magistrati del P.M. titolari delle indagini, che lo stesso aveva in proposito anche scritto delle lettere al Presidente della Corte, che per paura non aveva mai inviato, che il marito l'aveva più volte sollecitata a rientrare a Palermo ed a riferire pubblicamente tutti i condizionamenti che subiva, non si comprende per quale ragione lo Scarantino non doveva approfittare dell'occasione che gli si presentava (la deposizione nel pubblico dibattimento, che vedeva anche la presenza di numerosi rappresentanti degli Organi di stampa e delle reti televisive) per portare a conoscenza della Corte e dell'opinione pubblica tale sua condizione ed avrebbe di contro smentito, proprio nel pubblico dibattimento, quanto riferito dalla Basile, riconfermando la sua ferma volontà di collaborare con la giustizia e la veridicità delle dichiarazioni accusatorie già rese. Dal raffronto delle rispettive dichiarazioni si ha peraltro la netta percezione che la Basile, onde conferire credibilità al suo racconto, abbia in parte attinto a fatti, circostanze, episodi realmente accaduti, offrendone una interpretazione tale da suffragare la specifica finalità dalla stessa perseguita.

Anche il comportamento tenuto dalla teste in dibattimento è univocamente significativo in questo senso. Nel corso della deposizione la Basile, non soltanto ha apertamente ammesso di avere detto al marito, allorchè lo stesso le aveva telefonato, dopo il suo rientro a Palermo, per sentire i figli, che non gli avrebbe fatto vedere più i bambini se non avesse ritrattato, ma, a specifica domanda del Presidente, ha ulteriormente ribadito che il marito non deve incontrare i figli "perchè gli confonde la vita", aggiungendo che i bambini provano "disgusto" quando sentono il padre al telefono. Al di là infatti delle motivazioni fornite dalla stessa teste a tutto beneficio della Corte in ordine alle ragioni di tali sentimenti di avversione dei propri figli nei confronti del padre, è evidente che la frase in sé contiene un preciso messaggio allo Scarantino, come a dire allo stesso "ritratta, se non vuoi perdere per sempre anche l'affetto dei tuoi figli". Ed una ennesima sollecitazione in questo senso la stessa teste ha operato, allorchè, nel corso della deposizione, ha più volte apostrofato il coniuge con la parola "infame", non potendosi di certo ritenere che la Basile, che pure ha dato, nel corso dell'esame, ampia dimostrazione di proprietà di linguaggio, abbia impropriamente utilizzato tale termine nel senso, da lei prospettato, di "bugiardo".

Non può non rilevarsi infine che il primo interrogatorio reso dallo Scarantino, nella veste di collaboratore della giustizia, è stato condotto dagli Organi Inquirenti con il supporto della registrazione (la Corte ha avuto modo di visionare la relativa trascrizione per valutare l'ammissibilità delle contestazioni elevate allo Scarantino nel corso del di lui esame). L'impiego di tale sistema, peraltro all'epoca non imposto da specifiche disposizioni di legge, offre sicura garanzia della piena rispondenza delle dichiarazioni verbalizzate a quelle effettivamente rese dal collaboratore e della insussistenza in tale contesto delle riferite sollecitazioni esterne, che la difesa non avrebbe certamente mancato di rilevare e sottoporre alla Corte.

Ciò che ulteriormente suffraga la genuinità e la spontaneità delle dichiarazioni rese dallo Scarantino e delle chiamate in correità in quella sede operate, offrendo al contempo la riprova della assoluta inconsistenza delle gravissime accuse dalla Basile formulate nei confronti degli Ufficiali di P.G. e dei magistrati del pubblico ministero, che hanno raccolto le provalazioni del di lei marito nella fase iniziale della sua collaborazione.

La falsità delle asserzioni della Basile sul punto emerge d'altra parte con tutta evidenza dalle sue stesse dichiarazioni. Non si comprende infatti perchè mai gli stessi magistrati ed ufficiali di P.G. che hanno acquisito le iniziali dichiarazioni dello

Scarantino e che sarebbero, secondo l'assunto della teste, opportunamente intervenuti in tale fase, suggerendogli anche i nomi dei personaggi da accusare, non avrebbero dovuto provvedere nello stesso contesto ad "aggiustare" le dichiarazioni del collaboratore sì da farle collimare con quelle del Candura (che, in quanto anteriormente acquisite, erano ovviamente ben note ai magistrati titolari dell'indagine) e si sarebbero invece in questo senso attivati in un momento successivo, lasciando così traccia delle precedenti dichiarazioni difformi.³⁶³

La teste non è stata d'altra parte in condizione di esibire neppure una sola di quelle missive che ha asserito essere state scritte dal coniuge al Presidente della Corte, assumendo contraddittoriamente che il marito, che contava proprio su di lei per farle pervenire al destinatario (me li faceva tenere un po' di tempo.....se io scendevo a Palermo, poi li potevo mostrare al Presidente.), le aveva successivamente strappate.

Per le esposte considerazioni ritiene la Corte che la deposizione resa dalla Basile Rosalia non possa essere apprezzata per incrinare, e meno che mai per escludere, la veridicità delle propalazioni accusatorie effettuate dal collaboratore, la cui attendibilità risulta per contro viepiù rafforzata e suffragata proprio dalla riscontrata sussistenza dei reiterati tentativi operati dalla moglie, nel contesto della strategia difensiva sopra delineata, per indurlo a ritrattare.

Un ulteriore parametro di valutazione di fini del giudizio sull'attendibilità intrinseca della chiamata di correo è quello che fa leva sulla logicità e verosimiglianza della narrazione.

Ed anche per tali profili le dichiarazioni dello Scarantino risultano, a giudizio della Corte, pienamente credibili.

Il racconto del collaboratore, peraltro articolato, circostanziato, ricco di particolari descrittivi e di riferimenti temporali, non presenta invero incongruenze o discrasie tali da incrinare la coerenza interna o da renderlo altrimenti inverosimile.

In proposito va rilevato che non ha sortito l'esito sperato il tentativo operato dalla difesa del Profeta di accreditare l'assunto della presunta omosessualità dello Scarantino per inferirne l'impossibilità per lo stesso di rivestire la qualità di "uomo d'onore", sul presupposto della vigenza, all'interno dell'organizzazione Cosa nostra, di una inderogabile regola, secondo cui non potrebbero in essa fare ingresso persone che abbiano propensioni del tipo anzidetto.

³⁶³ Si rinvia sul punto a quanto sostenuto in precedenza sul medesimo argomento.

L'ampio testimoniale esaminato ha dimostrato, infatti, che lo Scarantino ha avuto, all'età di 16 anni, una sola relazione con connotazioni di tipo omosessuale, rimasta peraltro del tutto priva di risonanza pubblica e nota soltanto nel ristretto ambiente dei transessuali che vivevano nel cortile Lo Cicero.

Su questo ultimo argomento questa Corte non ha intenzione di soffermarsi perché, oltre a quanto rilevato dalla sentenza sulla mancanza di prova dell'omosessualità di Scarantino quando lo stesso è entrato nell'orbita di Cosa nostra, l'argomento desunto dalla regola sull'impossibilità di un omosessuale di far parte di Cosa nostra è semplicemente un vuoto storico e logico perché in nessun altro campo come in quello della morale sessuale si sono manifestate tante trasgressioni alle "regole" di Cosa nostra.

3.2. Le dichiarazioni dibattimentali di Scarantino nel primo grado di questo giudizio.

Nel riportare le dichiarazioni rese a dibattimento da Scarantino nel primo processo per la strage di via D'Amelio, ottimamente sintetizzate dalla sentenza che lo ha giudicato e condannato a diciotto anni di reclusione con l'attenuante speciale per la collaborazione con la giustizia, abbiamo anticipato i giudizi che quella stessa Corte ha formulato in punto ad attendibilità intrinseca dello Scarantino stesso.

E' sembrato opportuno porre di seguito le dichiarazioni del collaboratore e le valutazioni della Corte che lo ha giudicato per non spezzare l'efficacia dell'argomentazione complessiva.

All'attendibilità intrinseca del collaboratore verrà dedicata specificamente il successivo capitolo.

Qui dobbiamo ancora occuparci degli esiti degli esami dibattimentali del collaboratore e del contenuto informativo del suo contributo.

In questo processo Scarantino è stato esaminato il 7 e l' 8 marzo e quindi il 12 il 13 il 14 ed il 15 maggio del 1997 in due sedute di esame e controesame giornaliere.

Il collaboratore ha confermato nei dettagli il precedente esame con secondarie integrazioni e precisazioni, dipendenti dalla maggiore ampiezza dei temi e delle contestazioni.

Ha risposto, nei limiti delle sue possibilità, a serie minuziosissime di domande, contestazioni, richieste di spiegazioni estremamente specifiche,

spesso di difficile comprensione, cercando di dare risposte a tutte le domande, anche a quelle che presupponevano una capacità mnemonica esulante dall'obbiettiva attitudine al ricordo di una persona normale. Scarantino non ha mai mostrato di essere stato colto in insuperabile contraddizione, ha cercato di spiegare ogni circostanza, ogni divergenza con precedenti dichiarazioni, mai si è mostrato corrivo con i difensori, rendendosi sempre conto che era in gioco la sua attendibilità e dimostrando di volerla difendere utilizzando le sue conoscenze reali.

Più volte si è sforzato di far comprendere agli interlocutori, ragionevolmente, la sua difficoltà nel collocare con esattezza gli episodi nel tempo, introducendo un concetto basilare: "è stata tutta una unica vita per me".

La maggiore sollecitazione da parte dei difensori gli dava la possibilità di introdurre nuove dettagli, particolari, circostanze inedite, molte delle quali riscontrate e comunque non smentite dai controesaminanti.

Tutto ciò di fronte nel corso di un controesame serrato ed insidioso, condotto da circa venti controesaminatori, non disposti a concedergli alcunché.

All'udienza del 7 marzo Scarantino ha raccontato la sua iniziazione mafiosa negli stessi termini del precedente esame, a partire dai primi anni ottanta. E così pure tutti i diversi episodi che l'avevano visto crescere in affidabilità e prestigio agli occhi di coloro che diventeranno negli anni novanta i capi indiscussi del mandamento (ad esempio l'episodio del veloce occultamento dei mezzi rubati che stavano per essere scoperti dalla polizia, fatta anche a forza di braccia).

Ha raccontato il progressivo inserimento nell'attività di spaccio, l'autorizzazione della famiglia mafiosa della Guadagna a trafficare in stupefacenti in quanto acquirente da grossi esponenti della stessa o di stretti alleati (Tinnirello Greco ecc.).

Il racconto del concorso in contrabbando di sigarette con Aglieri, Giuseppe La Mattina e Cosimo Vernengo era analitico e dettagliato.

Dichiarava di conoscere molto bene Carlo Greco del quale forniva un profilo criminale del tutto conforme a quello che è stato fornito da molti altri collaboratori che ne hanno parlato: narcotrafficante, amico, socio e compare di anello del cognato Salvatore Profeta che commetteva omicidi per suo conto e su suo mandato, fino a quando non venne arrestato.

Greco, Aglieri, Ribuffa, con Zircone, detto “ sassolino”, raffinavano sostanze stupefacenti (eroina bianca), attività di cui dava una descrizione sommaria.

Riferiva che Greco era con Zircone quando venne perpetrato un attentato ai loro danni, al quale lo stesso Greco sfuggì fortunatamente.

Riferiva l'inedito episodio, di sua personale conoscenza, di quando agli inizi della sua carriera Pietro Aglieri rubava la droga a Giovanni Pullarà, rischiando per questo di essere ammazzato.

L'episodio era noto anche al Profeta al quale l'aveva riferito ma che non volle tradire Aglieri, e gli disse di dimenticare l'episodio. Anche per questo egli si considerava pienamente coperto e tutelato da Aglieri.

Gaetano Scotto riforniva gli spacciatori dell'Arenella; la sua droga era, a detta degli spacciatori che egli riforniva pure, “spazzatura”.

Riferiva sui regali ricevuti da Pietro Aglieri per avere svolto per suo conto l'attività di corriere di stupefacenti con acquirenti di Voghera e in generale del nord d'Italia.

Aveva iniziato l'attività di narcotraffico in grande stile nel 1984 e aveva finito con il rifornire mezza Palermo.

Era stato affiliato su iniziativa di Pietro Aglieri. Ripeteva il resoconto dell'affiliazione ed i nomi dei partecipanti e di coloro che erano stati affiliati allo stesso modo.

Sapeva ciò che doveva fare e come doveva comportarsi in Cosa nostra, avendolo appreso frequentando il cognato Salvatore Profeta.

Era uomo d'onore riservato e spiegava in che senso Pietro Aglieri gli aveva attribuito questa qualità, le specifiche raccomandazioni e il collegamento di tale qualità al ruolo di guardia del corpo di Profeta contro eventuali attentati che il temuto Giovannello Greco avrebbe potuto commettere contro il gruppo che aveva preso il potere nel mandamento.³⁶⁴ Raccontava che era solito girare armato e scortava quattro volte al giorno il Profeta. Riferiva, ancora una volta, sommariamente ma in modo esaustivo sugli omicidi commessi per conto dell'organizzazione, distinguendo i casi in cui aveva partecipato al delitto, da quelli in cui si era occupato soltanto di far scomparire il cadavere.

Luigi Lucera era stato ucciso perché quando era ubriaco andava dicendo che voleva uccidere Pietro Aglieri. La voce era giunta ad Aglieri che non aveva esitato ad impartire l'ordine, raccomandando che non apparisse come un omicidio di mafia. All'omicidio insieme a Scarantino avevano partecipato Natale Gambino e Giuseppe La Mattina". Il resoconto di questo delitto era specifico e dettagliato, eccetto che per la data rispetto alla quale avanzava la consueta riserva: "Io non sono bravo per le date perché non m'interessavano mai". Raccontava i particolari raccapriccianti di questo e di altri omicidi, come quello di Santino Amato. Forniva dettagli e particolari inediti, assolutamente specifici anche sull'omicidio Bonanno, indicando esattamente il suo ruolo nel delitto e quello degli altri partecipanti. Il Bonanno era caduto nella strada sotto il manifesto della sua candidatura elettorale.³⁶⁵

³⁶⁴ E' noto che il problema del ritorno in armi degli "scappati" era molto sentito nel periodo al quale fa riferimento Scarantino (fine anni ottanta, primi anni novanta). E' quindi probabile che Pietro Aglieri abbia inserito nell'organizzazione, sia pure in modo informale, numerosi giovani disposti a combattere e a difendere i boss e, per "fidelizzarli", avesse pensato ad una abborracciata cerimonia di iniziazione, al contempo attribuendo loro la qualifica di "riservati", per mantenere legata all'esigenza specifica del mandamento quell'immissione nelle fila dell'organizzazione.

³⁶⁵ Va, sin d'ora, ricordato che Augello e Cannella hanno riscontrato le dichiarazioni di Scarantino su questi omicidi.: v. oltre.

E' importante rilevare come nel corso di questa esposizione i difensori si fossero lamentati che Scarantino fornisse “troppi particolari” su tali omicidi.

L'obiezione doveva considerarsi priva di pregio, essendo la prova della conoscenza di questi episodi delittuosi, tipicamente mafiosi, uno dei più evidenti riscontri estrinseci dell'inserimento pieno, e al livello massimo dell'esecuzione di omicidi per la “famiglia”, di Scarantino nel gruppo dei killer a disposizione dei capi del mandamento, fatto che al di là di qualsiasi ritualismo sancisce la sua appartenenza a pieno titolo all'organizzazione, ma che evidenzia la preoccupazione della difesa per la capacità di Scarantino di fornire elementi più che attendibili della sua “mafiosità”.

Insieme a Nino Bonanno, in occasione dell'omicidio, vi era un tale Corso che non si volle ammazzare e fu fatto fuggire. Specificava che questo omicidio era stato compiuto con il solito Natale Gambino e con Pino Greco, fratello di Carlo; era in grado di indicare persino il calibro delle armi impugnate da ciascuno dei partecipanti al delitto, i caschi indossati e i mezzi impiegati per allontanarsi dal luogo del delitto. Aglieri aveva insistito perché Bonanno fosse ucciso senza scampo. Il rilievo conferma quanto asserito da Tullio Cannella: il Bonanno era un uomo politico ed era stato ucciso su richiesta di Giuseppe Graviano per un'appropriazione indebita di tangenti. Il Graviano aveva chiesto la cortesia ad Aglieri.

L'omicidio di Salvatore Lombardo era avvenuto nella villa di Calascibetta “dove abbiamo fatto la riunione”. Anche su questo delitto Scarantino riferiva particolari raccapriccianti e dettagli su tutte le fasi di esso. A questo omicidio Scarantino ha fatto accenno nelle sue ultime dichiarazioni avanti a questa Corte, manifestando una sincera espressione di disgusto per l'inutilità e l'efferatezza di esso.

La precisione e l'ampiezza dei riferimenti sugli omicidi commessi in precedenza insieme a molti di coloro che aveva accusato della strage permettono di svolgere un'argomentazione che appare significativa. Scarantino non aveva alcun motivo di indicare falsamente Vernengo, La Mattina, i fratelli Gambino, Murana, Calascibetta, di avere partecipato alla strage, se costoro vi fossero stati veramente estranei. Egli era a conoscenza di molti altri delitti commessi da costoro sui quali, come si è visto, aveva delle ottime notizie da fornire agli inquirenti, per guadagnare i benefici connessi alla collaborazione. Le responsabilità di questi uomini non nascono quindi solo per essere stati coinvolti da Scarantino nella strage ma per avere commesso con quest'ultimo numerosi altri delitti.

Scarantino, in sostanza, non era costretto a parlare necessariamente della strage per attribuire molti e gravi delitti a queste persone. D'altra parte, in relazione a tali altri delitti, il collaboratore ha fatto molti altri nomi di affiliati all'organizzazione, ai quali, al contrario, non attribuisce alcun ruolo nella strage. Pensiamo, fra i nomi dei partecipanti a questo o quell'omicidio che il collaboratore ha menzionato, a Pino Greco, fratello di Carlo, a Giovanni Prester, Gaspare Compagnone, Giuseppe Contorno e così via, nessuno dei quali coinvolto nella strage.

Scarantino riferiva ancora sulle estorsioni compiute su ordine del Profeta e sull'assegnazione mensile del provento di un'estorsione che Aglieri e Calascibetta gli garantivano. Anche con queste somme, durante la detenzione, aveva pagato il suo difensore.

Aveva ritardato ad iniziare la collaborazione per le paure che lo attanagliavano. Aveva sondato la moglie nel febbraio del 1994 ma costei non aveva accettato. Precisava che la moglie era minacciata psicologicamente dai familiari.

E' molto importante osservare, per comprendere il travaglio della collaborazione e per spiegare talune secondarie discrepanze ma soprattutto

il problema della chiamata in correità dei collaboratori, come Scarantino ha descritto la sua condizione d'animo al momento del primo interrogatorio del 24 giugno 1994 e come abbia parlato delle remore che ancora lo attanagliavano in quel momento. *Nell'interrogatorio del 24 giugno aveva detto quasi tutto ma aveva "fatto delle contraddizioni" pensando a Profeta alla famiglia alla moglie e ai figli e nel timore che potessero abbandonarlo.*

Per valutare quell'interrogatorio bisogna pure pensare alla fatica che esso gli era costato, per il suo protrarsi fino a notte inoltrata e per avere nel corso di esso parlato di tutto:

” Io ho parlato pure perché ero stanco e se ho fatto delle contraddizioni è stato sia per la preoccupazione della mia famiglia, sia mia moglie e i miei figli, che non dovevo vedere più i miei figli e mia moglie, secondo perché ero stanco a aveva detto tante cose, non è che.... “

La collaborazione era stata assolutamente spontanea. Non era stato picchiato da alcuno per indurlo a collaborare. Era stato sempre lui a prendere l'iniziativa per parlare con gli investigatori e i magistrati.

L'argomento veniva chiuso con una affermazione tranciante: *“Quando uno non vuole collaborare lo possono legare la corda nel collo e lo impiccano. Se uno non vuole collaborare non collabora. Se uno vuole collaborare collabora”*.

Al contrario era stato minacciato e pressato per non collaborare: *“ Mi hanno distrutto le minacce psicologiche a me... Che c'era mia madre che non si poteva alzare dal letto perché era in coma completamente, mia madre era una morta viva nel letto.”*

Glielo dicevano i cognati, le cognate femmine; c'era il discorso del fratello che aveva la cirrosi e stava male. Tutti questi eventi si erano verificati,

stranamente, all'improvviso dopo la collaborazione. E lo facevano stare molto male.³⁶⁶

Pressioni e minacce per non collaborare gli erano giunte anche prima dell'inizio della collaborazione.

Nel periodo delle minacce preliminari, durante la detenzione a Busto, la famiglia della Guadagna mandava, al contempo, due milioni al mese alla moglie. Glielo diceva la moglie e il fratello sbrigava tutto.

Greco e Aglieri avevano pagato per suo conto l'onorario al perito di parte nominato dalla sua difesa, secondo quanto gli avevano riferito la moglie e dal fratello.³⁶⁷

La richiesta della disponibilità della casa che la suocera aveva allo Zen da parte di Profeta era stato primo momento operativo nella partecipazione alla strage.

Alcuni giorni dopo Profeta gli chiedeva di rendersi libero per il mattino successivo, per recarsi nella casa di Peppuccio Calascibetta.

Seguiva il racconto di questa fase che abbiamo già letto.

Si recano nella villa di Calascibetta con la 126 di Profeta intorno alle 8,30 – 8,45.

Lascia Profeta a destinazione davanti al cancello della casa; torna indietro per prelevare Renzino Tinnirello, giunto all'appuntamento con la sua Y10.³⁶⁸

All'ingresso della villa aveva già notato la presenza di Pietro Aglieri, Carlo Greco, Natale Gambino, del padrone di casa e di altri.

Tutti i dettagli del racconto svolto nel corso del primo esame veivano ripetuti per cui ci limitiamo a riportare i più significativi.

³⁶⁶ E' giusto sottolineare che Scarantino mentre svolge queste osservazioni ha già manifestato più volte la volontà di ritrattare e di costituirsi in carcere, cedendo alle pressioni di cui riferiva. Sembra, quindi, evidente che se egli fosse stato davvero un falso pentito sarebbe stata questa l'occasione più propizia per ritrattare e rivelare la sua falsità. Le sue risposte lucide e precise nel corso di questo esame confermano, invece, ancora una volta, che le uniche turbative alla sua collaborazione sono state originate dal violento contrasto opposto dalla sua famiglia e dall'ambiente mafioso di origine. Quando Scarantino ha deposto è stato serio e determinato e non è venuto all'impegno preso con le autorità. Tutti gli altri atteggiamenti rispondevano all'esigenza di far conoscere alle stesse autorità a quali terribili pressioni era sottoposto e quali pesi stesse sostenendo per collaborare. Erano richieste di aiuto e di sostegno morale e materiale.

³⁶⁷ Non può non farsi rilevare la straordinaria assonanza tra questa indicazione e il suggerimento di Biondino, riportato dal Brusca: dire ad Aglieri di nominare " un buon avvocato ed un buon *perito* " a Scarantino. Quando Scarantino riferisce che Greco ed Aglieri avevano pagato il *perito* che la sua difesa aveva nominato per contrastare la tesi che in via D'Amelio fosse esplosa la 126, che si assumeva rubata su ordine di Scarantino, egli non conosceva le dichiarazioni di Brusca.

³⁶⁸ Tipo di autovettura che risulterà effettivamente in possesso dell'imputato.

Con Tinnirello era ritornato alla villa e aveva trovato una 126 bianca parcheggiata all'interno.

Descriveva l'ubicazione della villa e la strada per giungervi.

Tinnirello era entrato nel salone. Fuori si trovavano La Mattina, Natale e Nino Gambino, Murana, Cosimo Vernengo e lui stesso.

All'interno erano altre persone che potevano essere viste dall'esterno poiché la porta di accesso al salone era molto grande ed erano aperte, " tutto aperto".

Indicava con precisione le persone sedute all'interno e indicava, persino, la rispettiva posizione attorno al tavolo. Si noti come la disposizione degli uomini attorno al tavolo rispecchi un ordine gerarchico preciso e come gli appartenenti ai due gruppi di Brancaccio e S. Maria si fronteggino ai due lati lunghi del tavolo:

"Dopo c'era Totò Riina seduto a capo tavola nelle spalle della cucina, a destra c'era Pietro Aglieri, Carlo Greco, Salvatore Cancemi, Profeta Salvatore; Tagliavia era nell'altra parte, nella parte sinistra. C'era Renzino Tinnirello e Francesco Tagliavia, Giuseppe Graviano, Di Matteo, Brusca, La Barbera e zu' Raffaele ganci era nelle spalle della porta e qualche altre due-tre persone che non riesco a ricordare. Solo che ricordo un certo Salemi, Salerno, Sa..., un nome di questo, Piero. "

Biondino era seduto dal lato di Tagliavia con Graviano e Tinnirello.

Forniva quindi un'accurata descrizione del salone.

Ribadiva di essere entrato in precedenza, in altre occasioni, in quella sala per commettere degli omicidi.

Calascibetta era latitante, ma la casa non era mai stata perquisita.

Ricordava di essere entrato due o tre volte per prendere una bottiglia d'acqua e aveva sentito " don Salvatore Riina" che diceva: " *A 'stu cornuto 'ha a fare saltare 'nda l'aria come du craiustu, ci stava ristanno vivo, pecchè chistu Borsellino fa chiù danni che*

Falcone a Roma”.

Scarantino ha ammesso di non sapere a cosa volesse riferirsi il Riina con quella espressione. Ma questa frase rappresenta per la Corte la cartina di tornasole dell’attendibilità di Scarantino.

Vale anticipare il convincimento di questa Corte che Scarantino non potesse assolutamente acquisire dall’esterno una delle causale più sofisticate dell’omicidio di Borsellino, secondo quanto abbiamo visto in precedenza.

La sua ignoranza, la sua rozzezza la sua incapacità di leggere i giornali e di svolgere discorsi con un minimo di complessità impediscono di credere che Scarantino abbia artificiosamente messo in bocca a Riina la vera ragione della morte di Paolo Borsellino. Sappiamo come il movente dell’uccisione di Borsellino, diffuso tra il popolo di Cosa nostra, era la vendetta e, genericamente, il suo impegno attivo contro l’organizzazione mafiosa, ma solo i capi come Riina e i pochi presenti alla riunione potevano mettere al centro della strage la necessità di impedire a Paolo Borsellino di andare a Roma (cioè di accedere all’incarico di Procuratore nazionale antimafia) per fare lo stesso “danno”, anzi superiore a quello che stava facendo Falcone.

Un riferimento così puntuale e preciso alla causale vera della strage non poteva essere inventata da Scarantino, né essere riferita se egli non l’avesse sentita con le sue orecchie.

Una tale fantasia e una tale astuzia non possono essere attribuite a Scarantino se non nella solita logica del complotto. Del resto, Scarantino ha candidamente dichiarato di non aver capito a cosa si riferisse l’espressione di Riina ed è plausibile che se avesse acquisito l’informazione da altra fonte sarebbe stato in grado di riportare il senso della frase, che solo gli addetti ai lavori capiscono, in modo da arricchire il suo racconto e darvi maggior peso. Invece Scarantino sa solo quelle dieci parole che costituiscono un messaggio assai più complesso, del quale ignora completamente il senso ma che egli poteva apprendere solo in quel contesto. Scarantino comprende che si tratta di una frase importante ma non azzarda alcuna interpretazione perché non sa a cosa si riferisce e non è assolutamente in grado di

elaborare un qualsiasi senso.

Si tratta di un formidabile riscontro all'attendibilità di Scarantino.

Ma, ancor più, se consideriamo le altre frasi percepite da Scarantino. E non tanto per quel che concerne l'affermazione di Aglieri di avere già negli occhi *“tutto il discorso della strage”*, quanto per l'attribuzione a Raffaele Ganci del seguente commento: *“Ca se si ammazza a chistu succede un bordello”*. E' evidente come Scarantino, fra i tanti capi presenti, attribuisce a Raffaele Ganci, e quindi al solo che poteva permettersi di manifestare una riserva davanti al Riina, quello stesso commento che Cancemi ha ricordato che il Ganci gli aveva rivolto al termine della riunione di giugno con lo stesso Riina, molto riservatamente.

Se, per un attimo e per ipotesi, provassimo ad ammettere la veridicità di quanto sostiene Scarantino sulla partecipazione di Brusca Cancemi e degli altri collaboratori alla riunione, si potrebbe ragionevolmente supporre che il compromettente contenuto della risposta di Riina alle perplessità di Ganci, sia la ragione fondamentale che cuce la bocca a Brusca, Cancemi, La Barbera e Di Matteo sulla loro partecipazione a quella riunione.

Scarantino ha poi confermato di avere sentito Aglieri dire, in altra occasione, che avrebbe volentieri messo due bombe in bocca a Falcone e Borsellino.

Aveva percepito, pure, discorsi di esplosivi ma non poteva dire di più: sarebbe apparso da “intriganti” stare ad origliare ciò che si diceva dietro la porta. Egli e gli altri erano tenuti a stare fuori e a non ascoltare.

Il Calascibetta l'aveva visto pure fuori dalla sala della riunione ma, da un accenno, sembra che fosse pure entrato in un dato momento.

L'accenno al Calascibetta gli consentiva di affrontare il discorso sui luoghi in cui Calascibetta trascorreva la latitanza (nella villa a Montelepre di Santino Tinnirello), sulla quale abbiamo puntuali riscontri dal dr. Bo e dall'ispettore Zerilli.

Scarantino ammetteva di non avere fatto subito tutti i nomi ed in particolare quelli di Cancemi, Di Matteo, La Barbera, Brusca, Ganci

Spiegava perché non aveva fatto i nomi dei collaboratori, di Ganci e quindi di Brusca nei primi interrogatori: sapeva dai parenti che i tre collaboratori al tempo non avevano parlato della strage e temeva quindi che i magistrati non gli avrebbero creduto.

Nel corso delle individuazioni fotografiche aveva mancato i riconoscimenti di alcuni che non aveva voluto riconoscere.

Ricordava che Salvatore Cancemi era alla riunione con i baffetti rasati.

Raccontava i precedenti incontri che aveva avuto con Salvatore Cancemi.

Collocava il tempo della riunione tra il 5 e l' 8 luglio, circa una settimana dopo la richiesta della casa allo Zen che aveva avanzato alla suocera su richiesta di Profeta.

Di Brusca e Ganci non aveva inizialmente parlato per paura degli stessi.³⁶⁹

Spiegava poi perché non avuto paura di accusare Riina e Aglieri:

“ Per quanto riguarda Riina ne ho parlato, perché Riina prima di decidere di uccidere i miei fratelli o i miei familiari, prima doveva uccidere a Cagarella, perché il sig. Riina ha un cognato di Cagarella che è collaboratore di giustizia, che è Giuseppe Marchese...

“Per quanto riguarda Pietro Aglieri si può dire che è un fratello con mio cognato...con Profeta Salvatore, perché sia Carlo Greco sia Pietro Aglieri e Profeta Salvatore è una potenza infinita, nessuno poteva toccare il posto a uno dei tre, ché era una potenza infinita tutti e tre...è tutta una cosa. E' tutta una persona che discutono sempre con lo stesso cervello.³⁷⁰...pensavo che Pietro Aglieri potrebbe venire a cercare me per ammazzarmi e i miei fratelli o le mie sorelle se uccideva a qualcuna di loro...

ucciderebbe oggi qualcuna di loro, uccidono i fratelli di Profeta, le sorelle del Profeta, ché Profeta sia che è mio cognato, è un familiare, è un fratello, un padre, un cognato, è tutto Profeta per la mia famiglia, come la mia famiglia per Profeta, e se a Profeta gli

³⁶⁹ Scarantino ha detto che i due “mangiavano i bambini vivi”. E' evidente che quella di Scarantino è una metafora per indicare che si trattava di personaggi sanguinari e feroci che aveva buon motivo di temere. Il riscontro si coglie dalla risposta alla domanda sul Brusca: “ Giovanni Brusca è pure uno che si mangia i bambini vivi, *ed era la verità*”. E' evidente il richiamo alla vicenda del piccolo Giuseppe Di Matteo e che Scarantino voleva soltanto dire che sarebbero stati capaci di uccidere per vendetta anche i bambini (“verità”).

³⁷⁰ Si tratta di un concetto più volte ripetuto da numerosi altri collaboratori, come abbiamo visto.

toccano i suoi cognati o i suoi cognati toccano a loro, è come toccassero un fratello suo di Profeta. E Pietro Aglieri uno sbaglio di questo a Profeta non pensavo, non penso che glielo farebbe, pure che Pietro Aglieri è capace di uccidere pure a suo padre”.

Con questa spiegazione non abbiamo chiarito se la chiamata in correità tardiva di Scarantino nei confronti dei soggetti menzionati sia attendibile o meno. E' certo però che l'argomento addotto a giustificazione dallo Scarantino è meno peregrino e cervellotico di quanto taluno non abbia ritenuto. Esso spiega molto bene dinamiche, intrecci, moventi delle azioni in Cosa nostra, mai lineari come potrebbe apparire a prima vista. Scarantino non poteva temere l'iniziativa per una vendetta trasversale di Riina, ma soprattutto di Aglieri, perché dopo il 1992 Riina aveva effettivamente dei problemi interni con i Marchese, uomini di sua stretta fiducia, uno dei quali, Giuseppe, iniziando a collaborare, aveva inferto un durissimo colpo all'organizzazione come ha spiegato Brusca che addirittura attribuisce al pentimento di Giuseppe Marchese il fallimento della strategia di Riina nel 1992.

Riina non poteva più insistere per vendette trasversali contro i familiari di collaboratori, senza avere sentito e ricevuto la richiesta in questo senso dei diretti interessati. E data la situazione del mandamento di S. Maria di Gesù la decisione finale non poteva spettare ad altri, come ha spiegato convincentemente Scarantino, che allo stesso Profeta, il quale era certamente in grado di decidere pesanti ritorsioni contro Scarantino ma doveva comunque tener conto dell'atteggiamento dei suoi familiari che erano anche i familiari di Scarantino. Da qui la violenta reazione di costoro contro il congiunto pentito e l'assunzione in prima persona da parte di fratelli, sorelle, madre e affini del compito primario di rimediare al “guaio” commesso da Scarantino. L'attacco a Scarantino è condotto dai parenti perché questi debbono permettere a Profeta di giustificare agli occhi del mandamento il mancato intervento contro i suoi congiunti, fratelli, figli e affini di Scarantino. Costoro per proteggere sé stessi e lo stesso Profeta a cui competeva , e che non aveva dato, l'ordine della repressione dovevano mostrarsi utili all'organizzazione cercando di influire sul

collaboratore e disinnescare gli effetti dell'iniziata collaborazione. Sono perfettamente comprensibili il tormento di Scarantino, i suoi cedimenti, le sue debolezze, la collaborazione credibile, accompagnata dalle "irrequietezze" che servivano a guadagnare tempo e a dare qualche effimero successo ai familiari.

Ricordava, quindi, il collaboratore che la sicurezza della riunione era garantita anche da Aglieri e Greco che disponevano di ricetrasmittenti sintonizzate con le lunghezze d'onda delle macchine dei carabinieri e della polizia. Riferiva a questo proposito un episodio particolare: Aglieri aveva intercettato un controllo di polizia nei suoi confronti, gliene aveva parlato, dimostrando, così, di essere in grado di controllare tutti gli spostamenti delle volanti.

Con il Cancemi non vi erano state presentazioni rituali.

Riportava dettagliatamente le occasioni nelle quali aveva visto Cancemi. Dopo le stragi aveva sentito che Profeta e Aglieri dovevano strangolare Cancemi perché aveva fatto il passo più lungo della gamba.³⁷¹

Profeta, Aglieri, Calascibetta al termine della riunione gli avevano chiesto di procurare una bombola di ossigeno da Peppuccio Romano e una macchina di piccola cilindrata.

Romano aveva mostrato perplessità e aveva suggerito di compiere il furto nel cantiere di fronte all'abitazione di Aglieri.

Spiegava dove gli altri partecipanti alla riunione avrebbero potuto parcheggiare le proprie autovetture.

Confermava quanto aveva già riferito a proposito delle modalità dell'incontro che aveva avuto con Raffaele Ganci al quale, presentandosi a nome di Profeta, aveva raccomandato un affare del suocero del fratello Domenico.

Affermava di avere, in realtà, riconosciuto in fotografia il Ganci nel corso dell'individuazione fotografica.

³⁷¹ Anche questo è elemento significativo della deposizione perché indicativo della conoscenza della terminologia mafiosa da parte di Scarantino. Cancemi al quale il fatto è stato contestato in occasione dell'ultimo confronto, pur negando di avere fatto il passo più lungo della sua gamba, non si è mostrato affatto sorpreso che Aglieri e Profeta pensassero di ucciderlo.

Della necessità di rubare una macchina di piccola cilindrata gli parlarono al termine della riunione Aglieri, Profeta, e Calascibetta.

Affermava di essersi rivolto al Candura per rubare la macchina, quando si era accorto che era scomparsa la 126 rubata di cui disponeva in precedenza.³⁷² L'aveva incontrato per caso mentre si stava accingendo a cercarlo dopo essersi accorto della scomparsa dell'altra 126. Ricordiamo che la riunione si era conclusa al mattino e che Scarantino incontra Candura intorno alle ore 20.

L'accordo con Candura era stato per la consegna della vettura in via Roma vicino all'abitazione della prostituta. Gli interessava in tal modo non far capire che l'auto gli serviva per la Guadagna.

Aveva detto inizialmente che la macchina gli era stata consegnata alla Guadagna perché il suo difensore, quando non era collaboratore, gli aveva riferito che Candura così aveva dichiarato.

Per il resto la deposizione sul punto coincide perfettamente con quella resa nell'altro dibattimento, con l'aggiunta dei nomi che in quella occasione aveva omesso per non pregiudicare le indagini in corso.

Riferiva ancora negli stessi termini del primo esame la comunicazione di Gaetano Scotto a Vernengo e Natale Gambino, in sua presenza, sull'attivazione dell'intercettazione telefonica e le becere manifestazioni di esultanza che ne erano seguite.

Per le fasi successive della vicenda conviene riportare direttamente le dichiarazioni di Scarantino:

Dopo la conversazione che ci fu fra Scotto Gaetano, Cosimo Vernengo e Natale Gambino,

IMP. SCARANTINO V.: - Sì.

³⁷² Come si vede la puntualizzazione è del tutto irrilevante posto che Scarantino ammette espressamente di essersi rivolto a Candura subito dopo la riunione e dopo essersi accorto di non avere più la macchina che aveva creduto di avere.

P.M. dott.ssa PALMA: - alla quale lei era presente, quindi parliamo del sabato 18 luglio '92,

IMP. SCARANTINO V.: - Sì.

P.M. dott.ssa PALMA: - cos'è successo?

IMP. SCARANTINO V.: - Successe che poi mi hanno detto..., Natale mi ha detto di... farmi trovare verso le 4 e mezzo - le 5. Io ero rimasto là alla Guadagna con il motorino..., il Bravo.

Dopo è arrivato... Anzi, Natale mi ha detto, dice: "Portati qualche ferro di sopra". Il ferro sarebbe la pistola.

E io siccome ne avevo tante delle pistole perché le tenevo io, sia quelle mie sia quelle di Profeta, mi sono preso una calibro 38.

P.M. dott.ssa PALMA: - Dove le teneva queste armi?

IMP. SCARANTINO V.: - Ah, le tenevo da... nel magazzino di Tomaselli, qualche 2 - 3 li tenevo ni Giovanni Tomaselli "u mericanu" perché era a portata di mano alla Guadagna, sempre per quel discorso di Giovannello Greco che l'aveva a portata di mano, e uno lo tenevo nel magazzino, questo del... in via Antonio Fanaro a... di Totò Tomaselli, e altre là sotto al fiume, quelle che non erano tanti.

P.M. dott.ssa PALMA: - Lei ha portato con sé questo "ferro" come l'ha definito?

IMP. SCARANTINO V.: - Sì.

P.M. dott.ssa PALMA: - E cos'è successo dopo?

IMP. SCARANTINO V.: - Siamo andati là e Natale m'ha detto, dice: "Noi dobbiamo fare..., dobbiamo salire, dobbiamo scendere di... giù... dell'officina di 'sto Pinuzzo, che che n'ho[?] avete portato la macchina".

P.M. dott.ssa PALMA: - Senta, "siamo andati là": chi eravate?

IMP. SCARANTINO V.: - Era io, Tanino Murana e Natale Gambino.

P.M. dott.ssa PALMA: - Sì. Come eravate, con quali mezzi siete arrivati?

IMP. SCARANTINO V.: - Io con il mio motore, con il motorino e loro con i Peugeottini... o... con i Peugeottini.

P.M. dott.ssa PALMA: - Sì. Quindi lei ha detto che siete andati da Pinuzzo.

IMP. SCARANTINO V.: - Sì.

P.M. dott.ssa PALMA: - Cos'è successo? Cioè dove in particolare?

IMP. SCARANTINO V.: - Era in via Messina Marina.

P.M. dott.ssa PALMA: - Eh, e dove in particolare in via Messina Marina?

IMP. SCARANTINO V.: - Proprio all'officina di... dove c'era la macchina.

P.M. dott.ssa PALMA: - Quando siete arrivati che cosa avete visto?

IMP. SCARANTINO V.: - Quando siamo arrivati ho visto che... Natale è sceso del motore e... e Renzi... e c'era Renzino Tinnirello.

P.M. dott.ssa PALMA: - Dov'era Renzino Tinnirello e con chi?

IMP. SCARANTINO V.: - Era con Giuseppe Orofino.

P.M. dott.ssa PALMA: - Sì.

IMP. SCARANTINO V.: - Renzino Tinnirello con Natale Gambino hanno preso la macchina e l'hanno messo là dentro nel gar... nel...nel... nell'officina.

P.M. dott.ssa PALMA: - Senta, questa macchina com'è stata portata dentro l'officina?

IMP. SCARANTINO V.: - Mah..., spenta, a... se la spingevano tutti e due, io non lo so, forse non...non... non era capace a accenderla, boh?

P.M. dott.ssa PALMA: - Quindi spenta in che senso, come l'hanno portata materialmente? L'ha già detto?

IMP. SCARANTINO V.: - A' purtaru.

PRES. FALCONE: - L'ha detto: ha detto a spinta.

...

Ci vuole un po' descrivere questa carrozzeria?

IMP. SCARANTINO V.: - La carrozzeria? Eh... il dentro? Perché non lo conosco il dentro; dentro la carrozzeria non lo conosco.

P.M. dott.ssa PALMA: - Lei è mai entrato dentro?

IMP. SCARANTINO V.: - Là dentro mai.

P.M. dott.ssa PALMA: - Allora ci descriva quello che lei ricorda di questa carrozzeria.

IMP. SCARANTINO V.: - Eh, quando si sale del... Sant'Erasmo, eh... dove c'è l'ospedale, la clinica... - che è? - la clinica La Ferla, c'è una clinica, poco più avanti di fronte a sinistra ci sono dei pilastri; si entra là dentro, là dentro e c'è un... quest'officina che viene nella parte della strada il... il cancello a scorrevole. E poi non...non so più niente.

P.M. dott.ssa PALMA: - Senta, ma questa officina si trova sullo stesso lato dell'ospedale o sull'altro lato?

IMP. SCARANTINO V.: - No, di fronte.

P.M. dott.ssa PALMA: - Uh!

IMP. SCARANTINO V.: - L'ospedale salendo... di Sant'Erasmo viene a destra, l'officina viene a sinistra.

....

P.M. dott.ssa PALMA: - Pinuzzo "il lattoniere". Ma lei questo Pinuzzo "il lattoniere" lo conosceva?

IMP. SCARANTINO V.: - Sì, ma... non è che era amico mio. Era un amico di... Peppuccio Barranca.

P.M. dott.ssa PALMA: - Chi è Peppuccio Barranca?

IMP. SCARANTINO V.: - Peppuccio Barranca è uomo d'onore di... di corso dei Mille, è vicinissimo a Renzino Tinnirello.

P.M. dott.ssa PALMA: - Sì. Lei come ha saputo che era un uomo d'onore di corso dei Mille?

IMP. SCARANTINO V.: - Io ero convinto, siccome Peppuccio è una vita che abitava alla Guadagna, ed era...

P.M. dott.ssa PALMA: - Deve fare sempre nome e cognome, signor Scarantino.

IMP. SCARANTINO V.: - Peppuccio Barranca io ero convinto che era uomo d'onore della Guadagna, ché lo vedevo sempre con Pietro Aglieri e perché abitava alla Guadagna, però lui era del corso dei Mille.

Io una volta gli ho detto a mio cognato, siccome avevo rapporti di droga tramite Renzino Tinnirello, e mio cognato mi ha detto, dice: "No, - dice - è del corso dei Mille, non è della Guadagna, però - dice - è un ragazzo buono".

P.M. dott.ssa PALMA: - Quindi così lei ha appreso la qualità di uomo d'onore di Peppuccio Barranca.

IMP. SCARANTINO V.: - Sì.

P.M. dott.ssa PALMA: - Ora ci riferisca in che occasione, siccome lei ha citato Barranca Peppuccio a proposito di Orofino,

IMP. SCARANTINO V.: - Sì.

P.M. dott.ssa PALMA: - ci vuole riferire come ha appreso cioè questo episodio, quello che lei sa di questa conversazione, questo episodio?

IMP. SCARANTINO V.: - C'è stato Peppuccio che doveva fare aggiustare la macchina, la 126 bianca di sua sorella, e parlavamo di queste... di questa macchina per farla aggiustare.

E io gli ho detto: "Va be', ti posso mandare il mio lattoniere", ché io avevo un amico lattoniere qui a Usicco[?] in via Oreto.

E Peppuccio dice: "No, no, - dice - non c'è bisogno - dice - perché - dice - io - dice - ...

Ah, è 'n'amico mio - dice - abbiamo 'sto lattoniere - dice - che è un bravo ragazzo - dice - ed è amico pure di Renzino che è un picciotto a disposizione".

P.M. dott.ssa PALMA: - Sì. Lei ha detto quindi c'era quest'amicizia fra Tinnirello e Orofino: li aveva mai visti insieme?

IMP. SCARANTINO V.: - Sì, una volta mentre salivo di via Messina Marina ho visto Renzino Tinnirello con Orofino là davanti a... al marcia... nel marciapiede.

P.M. dott.ssa PALMA: - "Nel marciapiede" cosa intende?

IMP. SCARANTINO V.: - Davanti all'officina.

P.M. dott.ssa PALMA: - Sì.

IMP. SCARANTINO V.: - All'entrata dell'officina.

P.M. dott.ssa PALMA: - Quindi li aveva visti insieme.

IMP. SCARANTINO V.: - Sì.

P.M. dott.ssa PALMA: - Dopo questa descrizione e dopo questi particolari che ha riferito con riferimento all'introduzione della macchina all'interno della carrozzeria,

P.M. dott.ssa PALMA: - Dopo che è stata entrata la macchina che è successo quel sabato pomeriggio?

IMP. SCARANTINO V.: - Io... io, Natale e Tanino facevamo sali e scendi della strada, diciamo un 200 metri - 300 metri, facevamo sempre sali e scendi con i motori, ma tutti e tre assieme.

E avevo visto arrivare Pietro Aglieri, a Urso Fra... Urso Franco, a Santino Di Matteo, Francesco Tagliavia, Graviano Giuseppe e La Mattina Giuseppe.

Dopo arrivò Cosimo Vernengo con una Suzuki, Suzuki bianca che è stata l'unica macchina che è entrato là..., la seconda macchina che è entrato là dentro, una è la 126 e la Suzuki di Cosimo Vernengo.

Dopo arrivò Salvatore Profeta che, subito quando è entrato, dopo un po' se n'è andato subito.

Scarantino riaffermava, quindi, presenza del Graviano nell'officina di Orofino. Aveva, in realtà, sempre dichiarato in precedenza di avere visto Graviano accedere nell'autofficina di Scarantino, ad eccezione che nel verbale del 28 luglio nel quale aveva avuto un'incertezza: presente alla riunione ma non nell'autofficina. In seguito era ritornato alla versione iniziale che aveva sempre mantenuto. Scarantino giustificava questa incertezza con la mancanza di

tranquillità:

IMP. SCARANTINO V.: - La verità è che c'era, e oggi - e oggi - lo dico perché lo ricordo bene perché sono abbastanza tranquillo. Ché io prima, prima, nelle prime dichiarazioni non è che ero tanto tranquillo, perché avevo delle... delle paure, delle paure che il fatto che mi a... mi ammazzerebbero tutta la mia famiglia, cioè mia madre, mia sorella, a tutti. Ma oggi, oggi gli dico, signor Presidente, che io sono con mia moglie ed i miei figli e ci ho tutta la mia tranquillità che i miei figli e mia moglie sono al sicuro, questo.

Nell'officina di Orofino, secondo quanto riferitogli da Natale Gambino, era avvenuto il caricamento dell'esplosivo nella 126.

L'operazione si era protratta fino alle nove. Orofino era stato presente al caricamento. Nel frattempo con Murana aveva svolto le operazioni di bonifica del territorio.

Alla fine Natale Gambino gli aveva chiesto di attenderlo alla Guadagna e qui gli aveva dato appuntamento per le 5,30 del giorno seguente. Puntualmente si era incontrato con Natale e Murana ed insieme erano andati nell'autocarrozzeria.

Disponeva della sua Renault 19.

Descriveva quindi ciò che avevano fatto quella mattina: il prelevamento ed il trasporto della macchina dalla carrozzeria a piazza Leoni, descrivendo approssimativamente il percorso:

P.M. dott. DI MATTEO: - Con quali macchine siete andati in via Messina Marina? Cioè, voglio capire, eravate tutti in una stessa macchina o con più mezzi?

IMP. SCARANTINO V.: - No, con tre mezzi: io con la mia macchina, Tanino con la sua e Natale con la sua.

Siamo arrivati in via Messina Marina e abbiamo visto a Renzino che arrivava.

P.M. dott. DI MATTEO: - Mi scusi, signor Scarantino, lei si ricorda con che macchina erano Natale Gambino e Tanino Murana?

IMP. SCARANTINO V.: - Tanino Murana era con la sua macchina eh... Siccome io, dottore, mi scusi, siccome macchine ce n'hanno tanti, però Tanino Murana era con la sua macchina, Natale pure, però non...non ricordo quella di Natale.

Quella di Tanino Murana era la sua eh... l'Opel. Quella di Natale mi sembra che era... la Lancia integrale, quella marrò con le strisce..., l'ultimo tipo, iniezione.

P.M. dott. DI MATTEO: - Va bene. Quindi arrivate, lei stava dicendo: "Arriviamo alla carrozzeria".

IMP. SCARANTINO V.: - Sì.

P.M. dott. DI MATTEO: - Che ora erano suppergiù?

IMP. SCARANTINO V.: - Mah..., le 6 meno 5 - le 6. Io non è che guardavo l'orologio.

P.M. dott. DI MATTEO: - Va be', certo.

IMP. SCARANTINO V.: - Io arrivai alla Guadagna alle 5 e mezzo e bon! E non è abitudine mia portare l'orologio perché mi dava fastidio.

P.M. dott. DI MATTEO: - Sì. Chi avete notato lì alla carrozzeria quella mattina?

IMP. SCARANTINO V.: - C'erano Renzino Tinnirello e Orofino. Appena siamo arrivati Renzino è andato a prendere la macchina ed è uscito del... dell'officina.

P.M. dott. DI MATTEO: - Come l'ha uscita la macchina?

IMP. SCARANTINO V.: - Accesa.

P.M. dott. DI MATTEO: - Accesa.

IMP. SCARANTINO V.: - Sì. E' uscita la macchina e si è messo nel mezzo.

P.M. dott. DI MATTEO: - Mi dica una cosa: lei ebbe occasione di ascoltare conversazioni in quella fase tra Renzino Tinnirello e Orofino?

IMP. SCARANTINO V.: - Sì. Quando Tinnirello è uscito gli ha detto: "Pino?! - dice - Leva tutte cose - dice - in mezzo ai piedi - dice - sistema tutte e' cose". Questo.

P.M. dott. DI MATTEO: - E Orofino rispose in qualche modo?

IMP. SCARANTINO V.: - Dice: "Va be', - dice - non ti preoccupare

IMP. SCARANTINO V.: - dice - che me la spugghiu io". Così ha detto, deciso così.

P.M. dott. DI MATTEO: - Allora cosa successe?

IMP. SCARANTINO V.: - Eh, successe che dopo questo...

P.M. dott. DI MATTEO: - Lei ha visto in quell'occasione Orofino chiudere la carrozzeria?

IMP. SCARANTINO V.: - No, dottore, non ho avuto... No, no, no.

P.M. dott. DI MATTEO: - Va bene.

IMP. SCARANTINO V.: - Lui ha detto, dice: "Me la spuggio io", poi noi ce ne siamo andati subito, non è che abbiamo aspettato là.

P.M. dott. DI MATTEO: - Allora, come siete andati via e dica dove siete andati e chi eravate.

IMP. SCARANTINO V.: - Eravamo io, Natale Gambino, Tanino Murana e Renzino... Renzino Tinnirello che portava la 126 imbottita di esplosivo.

E noi a lui l'abbiamo fatto mettere nel mezzo e abbiamo fatto tutta la via Messina Marina.

P.M. dott. DI MATTEO: - Chi c'era? Ecco, lui l'avete fatto mettere nel mezzo,

IMP. SCARANTINO V.: - Sì.

P.M. dott. DI MATTEO: - quindi la 126 che guidava lui.

IMP. SCARANTINO V.: - Uh - uh!

P.M. dott. DI MATTEO: - In testa chi c'era, davanti alla 126 chi c'era?

IMP. SCARANTINO V.: - Natale Gambino.

P.M. dott. DI MATTEO: - Poi c'era la 126?

IMP. SCARANTINO V.: - Sì. E poi Tanino e poi io.

P.M. dott. DI MATTEO: - Ho capito. Che strada avete fatto?

IMP. SCARANTINO V.: - Abbiamo sceso tutta la via Messina Marina, siamo arrivati all'angolo dell'Ucciardone, del carcere Ucciardone, sempre che... dove c'è il semaforo a destra è via dei Cantieri, sempre lì a sinistra in via Duca della Verdura, che si va a finire in via Roma Nuova.

P.M. dott. DI MATTEO: - E voi da dove avete preso?

IMP. SCARANTINO V.: - A sinistra, a sinistra.

P.M. dott. DI MATTEO: - A sinistra.

IMP. SCARANTINO V.: - Per andare tipo a Mondello.

E poi siamo arrivati, dopo che abbiamo girato a sinistra, abbiamo preso dritto e c'è il semaforo e abbiamo girato a destra.

P.M. dott. DI MATTEO: - Quindi lei ha parlato di via dei Cantieri e via Duca della Verdura come incrocio.

IMP. SCARANTINO V.: - Sì sì.

P.M. dott. DI MATTEO: - Avete preso verso via dei Cantieri o verso via Duca della Verdura, quale strada avete imboccato?

IMP. SCARANTINO V.: - In via Duca della Verdura, a sinistra.

P.M. dott. DI MATTEO: - Ho capito. E poi?

IMP. SCARANTINO V.: - Andiamo diritto e c'era un semaforo e abbiamo preso..., abbiamo girato a destra, che prima si chiamava via Roma Nuova, ora non lo so se si chiama via Dalla Chiesa, be', in via Roma Nuova. Abbiamo preso dritto e... dopo che siamo arrivati tipo il Bar Alba, abbiamo girato a destra e subito dopo a sinistra, abbiamo..., siamo arrivati a piazza dei Leoni e ho visto Pietro Aglieri che faceva dei segnali d'andarcene, e Renzino ha fatto pure dietro... ha... ha detto: "Andate, andate".

P.M. dott. DI MATTEO: - Chi c'era con Pietro Aglieri?

IMP. SCARANTINO V.: - Eh, Francesco Tagliavia.

P.M. dott. DI MATTEO: - Dove si trovavano?

IMP. SCARANTINO V.: - Nel...nella gelateria dei giardini, che c'è un articolo sportivo vicino, mi sembra che si chiama Alfango.

P.M. dott. DI MATTEO: - Ho capito. Erano in macchina, a piedi, com'erano?

IMP. SCARANTINO V.: - No, sono scesi della macchina e l'ho visti all'in piedi.

P.M. dott. DI MATTEO: - Ecco, lei ha detto: "Ci ha fatto segnale".

IMP. SCARANTINO V.: - Sì.

P.M. dott. DI MATTEO: - Che cosa è successo? Cerchi di sforzare la sua memoria per ricordare quello che è successo in quel frangente di quella mattina.

IMP. SCARANTINO V.: - E' successo che Pietro ha alzato le mani in aria e ha fatto così: "Andate". [mima il gesto]

Noi siamo andati via...

PRES. FALCONE: - Non c'è la registrazione visiva, ha fatto un gesto...

IMP. SCARANTINO V.: - Aveva alzato le mani a tipo salutare.

PRES. FALCONE: - Ha alzato le mani e le ha agitate.

IMP. SCARANTINO V.: - A tipo salutare, va! Però noi capivamo che ce ne dovevamo andare via. Che Renzino faceva con la mano buttarla indietro per farcene andare via.

Siamo girati, ce ne siamo andati alla Guadagna.

P.M. dott. DI MATTEO: - Quindi anche Tinnirello vi fece segnali di andare via?

IMP. SCARANTINO V.: - Sì. Sì sì.

P.M. dott. DI MATTEO: - Allora, chi siete andati via, lei e poi chi?

IMP. SCARANTINO V.: - Io, Natale Gambino e Tanino Murana.

Dopo che siamo andati via loro se ne sono andati per i fatti suoi e io me ne sono andato, ché io... diciamo alla Guadagna che avevo un lavoro in piedi.

Seguiva il racconto di ciò che aveva fatto la domenica, l'avviso di Profeta a cessare ogni attività illecita quella domenica; riferiva quanto gli aveva confidato Gambino sui tre "con le corna d'acciaio" che avevano premuto il pulsante del telecomando (da ciò che aveva visto al mattino della domenica aveva presunto che fossero appunto Aglieri, Tagliavia e Tinnirello):

P.M. dott. DI MATTEO: - Senta, questo commento con Natale Gambino, questo fatto che Natale Gambino le dice: "Sono stati tre con le corna di acciaio" quando avviene, quando glielo dice Natale Gambino?

IMP. SCARANTINO V.: - Ah, dopo un paio di giorni così, perché poi mi raccontò che gli hanno messo questo... nella carrozzeria il bloccasterzo nella macchina per farla essere tutta perfetta, e poi hanno cambiato le targhe, gli hanno detto a quello... a Pinuzzo di far la denuncia il lunedì, perché la domenica si poteva capire qualcosa, perché la domenica non si lavorava e si poteva capire qualcosa.

P.M. dott. DI MATTEO: - Questo glielo dice sempre Natale Gambino?

IMP. SCARANTINO V.: - Sì, eravamo Natale, io e Giuseppe La Mattina.

P.M. dott. DI MATTEO: - Mi dica una cosa, forse avevamo dimenticato sempre di farle questa domanda.

IMP. SCARANTINO V.: - Sì sì.

P.M. dott. DI MATTEO: - La macchina, la 126 che Candura le consegnò, la macchina di cui abbiamo parlato di che colore era?

IMP. SCARANTINO V.: - Meh..., il colore era tipo... colore tabacco, ruggine, uhm... tipo ruggine, tabacco. Non mi ricordo preciso, perché io non è che sono tanto bravo per i colori. Uhm..., be', ruggine..., color tabacco, così era.

Se vedo i colori io..., Presidente, posso essere preciso a indovinare il colore della macchina.

P.M. dott. DI MATTEO: - Lei sa qualcosa su eventuali telecomandi utilizzati per la strage?

IMP. SCARANTINO V.: - No, no, completamente.

P.M. dott. DI MATTEO: - E su che tipo di esplosivo sia stato utilizzato sa qualcosa?

IMP. SCARANTINO V.: - No, io veramente di questo esplosivo sono completamente ignorante, non ne sento niente.

A me... a me..., io quello che facevo io andavo a aiuto a andare a ammazzare le persone, a vendere la droga, però di queste cose di esplosivo completamente uhm... Ne parlavano, però io non è che ricordo come si chiamava o come non si chiamava.

Con l'ammissione di ignoranza sull'esplosivo Scarantino conferma da un lato i suoi limiti e dall'altro che non avrebbe mai potuto inventare una storia così complessa, come quella che ha raccontato, che non corrispondesse alla realtà.

Ciò che racconta è adeguato al suo livello intellettuale, nulla di più e nulla di meno. E' lui stesso ad ammettere che ciò che poteva fare per l'organizzazione era solo ammazzare e vendere droga. E ciò che Scarantino ha raccontato della strage è appunto a questo livello. Anche le poche parole rubate a Riina appartengono paradossalmente alla sua sfrontatezza e ineducazione mafiosa. Ma il fatto che Scarantino non *dovesse* assolutamente, in teoria, percepire quelle parole non può portare ad affermare che, proprio perciò, egli non *potesse* ascoltarle. Non c'è alcuna consequenzialità logica tra il non dovere ed il non potere. Al contrario, tanto meno doveva ascoltare tanto più poteva farlo, perché Scarantino non era "uomo d'onore" in senso, per così dire, ontologico, non ne aveva l'addestramento; aveva reso servigi preziosi; era cognato di Profeta, al quale Aglieri doveva la vita e il potere, e per questa sorta di "nepotismo" mafioso "se l'erano portato". La sensazione di impunità e di onnipotenza aveva evidentemente abbassato le difese immunitarie in Cosa nostra. Il sarcasmo e l'irrisione di Pulci rispecchiano questa situazione. Scarantino era un piccolo mafioso di borgata, impegnato in affari più grandi di lui, pasticcione, invadente ma alla fine pure con il cuore tenero, debolezza alla base della decisione di collaborare:

P.M. dott. DI MATTEO: - Successivamente alla strage, nei giorni successivi, immediatamente successivi, lei ha avuto modo di rivedere il Candura?

IMP. SCARANTINO V.: - Sì, Candura dopo, quando s'è saputo questo discorso, veniva a lament... a lamentarsi, dice: "Non facciamo la macchina e questo di qua, di là". "E quale macchina è questa, è quella? - dice - Ma vattene via!".

E poi dopo, qualche due volte, dopo ho detto davanti a Tomaselli e Tomaselli pure l'ha... l'ha cacciato via, dice: "Ma va' piccate i piedi", gli ha detto Totò Tomaselli.

Eh..., si lamentava ché lui pensava che la macchina era questa, solo che io non è che gliela accettai, eh... perché avevo pensato: "Vai, adesso l'ammazzo questo, così si leva la pennicia[?] e vede che la macchina era quella."

La fortuna di Candura è stata che l'hanno arrestato, perché, se non l'arrestavano, Candura a quest'ora era... non lo so dove.

P.M. dott. DI MATTEO: - Quindi lei aveva pensato di ucciderlo?

IMP. SCARANTINO V.: - Eh, sì. Solo che mi faceva... pena.

P.M. dott. DI MATTEO: - Ma lei prima in quel periodo...

PRES. FALCONE: - Stava continuando.

IMP. SCARANTINO V.: - Mi faceva pena perché era un bravo ragazzo, non è che... Io lo conosco a Candura che è... è una bravissima..., è un bravissimo ragazzo perché lui era..., si sapeva campare la sua famiglia. Io ho sentito delle cose sopra i Candura che io ho sapute dopo questo della... della sua personalità. Io completamente, signor Presidente, io non conosco Candura di come lo descrivono.

Io conosco Candura un bravo ragazzo che si sapeva campare la sua famiglia, che andava a rubare eh... tutte queste... Io non conosco...

Ah, io l'ho sapute queste cose di Candura che dice che era omosessuale, tutte queste cose, l'ho saputo tramite mio fratello Mimmo e tramite l'avvocato Petronio.

Dopo che io ho saputo queste cose che questo Candura era omosessuale, così così, io quando parlavo con l'avvocato Petronio gli dicevo: "Questo è un omosessuale! E' un magrù!!

E'... un...un magnaccio di travestiti, io... un uomo d'onore non gli può dare delle confidenze", tutte queste cose.

Però l'avvocato Petronio, che era il mio ex difensore, ha ribadito tutto... tutto su di me, tutto quel... tutto quello che io gli ho detto a lui, l'avvocato Petronio ha detto che ero io quello che diceva sopra i Candura e poi ha detto che ero io, che sono immorali, che sono omosessuali.

Io completamente a me non m'interessa niente di quello che dice l'avvocato Petronio, però io tutte queste cose gliel'ho dette pure io all'avvocato Petronio, e lui l'ha detto tutte su di me.

Anche con questo lungo monologo Scarantino fornisce elementi utili di giudizio: con quei limiti, con quella debolezza, con i suoi pregiudizi e i suoi scheletri nell'armadio non poteva, certo, pensare di improvvisarsi calunniatore contro Cosa nostra: sarebbe crollato immediatamente. Sapeva a cosa andava incontro, le tecniche che sarebbero state adoperate contro di lui. Solo la sicurezza di disporre della verità nella sua mente e nel suo ricordo poteva indurlo a fare il passo anche se, poi, proprio per quei limiti, ha pasticciato (ma entro limiti definiti e secondari) anche nel corso della collaborazione.

Il riscontro di quanto detto lo desumiamo dalla ritrattazione. Quando Scarantino mente egli non è solo non credibile: diventa semplicemente ridicolo. E, nonostante gli sforzi in questo senso della difesa, questa Corte non ha ravvisa nulla di ridicolo nelle dichiarazioni di Scarantino che attengono al contenuto delle sue rivelazioni da collaboratore di giustizia. Che il punto debole di Scarantino fosse quello di avere fatto rubare la macchina a Candura e che l'emersione di questo dato di fatto avesse definitivamente compromesso Scarantino agli occhi di Profeta emerge dal seguente brano:

P.M. dott. DI MATTEO: - Lei aveva mai detto a suo cognato Profeta che la macchina utilizzata era stata rubata da Candura?

IMP. SCARANTINO V.: - No, non glielo potevo dire a Profeta, perché a quest'ora io non è che sarei qui, o mi avrebbero arrestato.

Se io facevo un discorso di questo a Profeta, Profeta non lo so dove mi mandava: o a qualche sotto...sotto terra o completamente mi faceva sciogliere nell'acido, Profeta.

Profeta, ovviamente, ignorava i suoi rapporti con Candura e sapeva che tutte le macchine necessarie per i delitti dell'organizzazione le rubava Scarantino medesimo. Non a caso - ha dichiarato Scarantino- la sua difesa, quando non era collaboratore, sosteneva che le dichiarazioni di Candura gli erano state suggerite dal dr. La Barbera, difesa scarsamente originale perché trasferita poi in blocco sullo stesso Scarantino. Pulci non mancherà di rilevare quanto quella insostenibile linea ufficiale di Cosa nostra, ripetutagli da Murana, l'avesse portato al limite dello scontro con Murana in carcere.

Sui rapporti con Andriotta, Scarantino ribadiva quanto aveva ricordato nell'esame precedente.

Vale la pena sottolineare come Scarantino abbia tenuto più volte a precisare come quei dialoghi fossero assolutamente precari e condizionati dalle difficili condizioni obbiettive e soggettive in cui si svolgevano.

Confermava di avere instaurato con Andriotta un rapporto di amicizia, con scambio di cortesie reciproche, nel carcere di Busto Arsizio.

In un momento di depressione e di bisogno di sfogarsi (*"ero distrutto"*) aveva cominciato a confidarsi con lo stesso, raccontandogli le sue attività delittuose e non solo della partecipazione alla strage. Di questa aveva raccontato solo i fatti che erano a sua conoscenza e che aveva successivamente riferito all'autorità giudiziaria. Gli aveva parlato pure del traffico di sigarette e di stupefacenti e del magazzino di Tomaselli. I discorsi erano spesso interrotti dall'arrivo delle guardie e i discorsi avvenivano comunque sempre con estrema circospezione, e a voce bassa, per non farsi ascoltare dalle guardie. Riferiva su come Andriotta lo aiutasse a mandare messaggi all'esterno e a scrivere lettere alla moglie. Spiegava i limitati controlli esistenti nel carcere di Busto Arsizio. Confermava che Andriotta aveva letto l'ordine di servizio che imponeva il controllo di Scarantino 24 ore su 24. Ribadiva che i controlli non erano sempre severi: vi

era un guasto al sistema delle telecamere interne. Chiariva di avere detto ad Andriotta che la macchina non era bianca ma ruggine-tabacco, come era invece emerso dai giornali.

Quando aveva appreso dell'arresto di Orofino si era preoccupato assai più che dell'arresto di Scotto. Di questa differenza dava una spiegazione logica e plausibile: Orofino lo conosceva solo di vista e quindi ignorava la sua capacità di resistenza al carcere; Scotto era invece fratello di Gaetano Scotto, gli appariva un duro, ritenne, perciò, che non avrebbe collaborato. Commentava di essersi sbagliato su Orofino che aveva taciuto mentre egli era diventato collaboratore.

In carcere a Busto Arsizio era venuto a sapere della morte del suocero e dell'arresto del fratello. I giornali li leggeva solo in queste eccezionali circostanze. Non li sapeva leggere perché semianalfabeta. Inoltre non li poteva comprare e non c'era nessuno che glieli seguisse per tenerlo informato con regolarità. Andriotta era un lettore occasionale, aveva problemi economici e non comprava giornali.³⁷³

Dell'incapacità di orientarsi tra le notizie dei giornali è riprova l'episodio dell'arresto del fratello: Rosario Scarantino era stato arrestato per ricettazione. Nei giornali se ne parlava come del fratello di un imputato per la strage. Scarantino pensò, invece, che anche il fratello fosse stato arrestato per la strage. Fu Andriotta a spiegargli l'equivoco. Anche in quel caso si era preoccupato.

Spiegava di avere tentato il suicidio già nei primi mesi dopo l'arresto, per liberarsi dalla tentazione di collaborare, perché non reggeva la situazione ma non voleva accusare Profeta. Sapeva di essere incastrato; non reggeva la carcerazione perché capiva di non avere prospettive, di essere definitivamente compromesso e di non avere la tempra dell'uomo d'onore.

³⁷³ Tutte circostanze plausibili e confermate da Andriotta. E' ragionevolmente impossibile pensare che Scarantino abbia potuto ricavare il benché minimo frammento della storia raccontata dalla lettura dei giornali o di altri documenti e che quindi possa mentire. Della riunione ovviamente nessuno aveva parlato fino alla sua collaborazione. E del ruolo di Orofino parlò subito dopo il suo arresto ad Andriotta, e quindi dopo il 29 luglio 1993 (data dell'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di Orofino).

I tentativi di suicidio dello Scarantino sono confermati: si veda la certificazione pervenuta dalla casa circondariale di Busto Arsizio (allegato faldone 10) attestante gli interventi sanitari sullo Scarantino a seguito di episodi suicidari e autolesionistici del detenuto in data 9 e del 17 aprile 1993; in questa data si dà conto di un tentativo di suicidio per impiccagione, avvenuto verso sera. Altri episodi autolesionistici sono registrati il 19 aprile ed il 20 aprile.

Le parole di Scarantino evidenziano il dramma umano dell'uomo, l'assenza di alternative alla collaborazione:

P.M. dott. DI MATTEO: - Senta, signor Scarantino, sempre per rimanere al periodo in cui lei è stato detenuto a Busto Arsizio, lei in quel periodo ha mai tentato di uccidersi o di farsi del male comunque?

IMP. SCARANTINO V.: - Sì.

P.M. dott. DI MATTEO: - E' stato in quale periodo in particolare, prima o dopo la conoscenza con Andriotta?

IMP. SCARANTINO V.: - Mah..., penso prima, se non ricordo male.

P.M. dott. DI MATTEO: - E in particolare che cosa ha fatto lei?

IMP. SCARANTINO V.: - Io?

P.M. dott. DI MATTEO: - Sì. Lei ha detto: "Ho tentato di uccidermi", in che modo?

IMP. SCARANTINO V.: - Eh..., impiccarmi, mi sono impicca.... No, mi ero impiccato.

P.M. dott. DI MATTEO: - E chi l'ha salvata?

IMP. SCARANTINO V.: - Le guardie.

P.M. dott. DI MATTEO: - E mi dica una cosa, signor Scarantino, perché aveva preso diciamo questa decisione?

IMP. SCARANTINO V.: - Perché... non volevo collaborare, perché c'era il discorso sempre che avevo paura dei miei familiari e che dovevo accusare a Profeta e... non ce la facevo più.

Perché io avevo pensato di cominciare a collaborare dopo un mese e mezzo, però mi venivano queste cose nella mente, però mi ritornavo indietro ché pensavo a questa mia persona cara che era Salvatore Profeta, ma... E avevo deciso di farla finita, m'impicco così si finirà una volta per sempre. Questo.

Dopo ho preso una... cosa dell'accappatoio, ho fatto i nodi come i vaccari e l'ho messa nel collo; l'ho messa nel... nella finestra, fortuna vuose venne... sono arrivate le guardie e mi hanno tolto questo dal collo. Questo è.

P.M. dott. DI MATTEO: - Questa è stata l'unica volta in cui lei ha tentato di uccidersi in tutto il periodo della sua detenzione?

IMP. SCARANTINO V.: - Mah, diverse volte, due volte.

P.M. dott. DI MATTEO: - E la seconda volta com'è stato?

IMP. SCARANTINO V.: - Mah, volevo morire dissanguato perché m'avevo tagliato le...

P.M. dott. DI MATTEO: - E in che carcere si trovava?

IMP. SCARANTINO V.: - Io? A Busto Arsizio.

P.M. dott. DI MATTEO: - E come periodo siamo sempre prima o dopo la conoscenza con Andriotta, se lo ricorda.

IMP. SCARANTINO V.: - Prima.

Le confidenze con Andriotta cominciano subito dopo.

E' evidente come Scarantino trovi nel rivelare i suoi segreti ad Andriotta un mezzo per liberarsi del suo insostenibile peso, per liberarsi in parte dall'angoscia, per avvicinarsi progressivamente alla collaborazione, scelta che per tutte le ragioni da lui esposte lo tormentava e che non riusciva ad adottare consapevolmente, in assenza di forti motivazioni ideali.

Anche alla luce di questa tribolata via alla collaborazione, appare improponibile la tesi della costrizione per effetto di torture. E' una affermazione che, non facendo i conti con questa messe di dati, rivela la debolezza della difesa sul merito delle dichiarazioni di Scarantino

3.3. Il controesame dei difensori. Rilevanza per la valutazione di attendibilità di Scarantino

Quanto fin qui sostenuto emerge, con evidenza, anche dal controesame dei difensori.

Questa fase del dibattimento iniziava alcune settimane dopo l'esame per consentire ai difensori di avere conoscenza del contenuto dei confronti con i collaboratori di giustizia - che lo smentivano sul punto della loro partecipazione alla riunione - ai quali, durante la fase delle indagini, Scarantino era stato sottoposto.

Esporremo alcuni passaggi del controesame per evidenziare a quale serrato controllo sia stato sottoposto Scarantino su ogni frammento e su ogni parola delle sue dichiarazioni, in una kermesse di cinque giorni finalizzata a farlo cedere fino a fargli ammettere di essere un bugiardo e di essersi inventato tutto o comunque, preferibilmente, a farlo involuppare in contraddizioni, incoerenze e assurdità tali da consentire di raggiungere lo stesso obiettivo in modo indiretto.

Nonostante questa verifica strutturale al quale Scarantino è stato sottoposto con l'esercizio rigoroso della tecnica maieutica del controesame, egli è rimasto saldo ed incrollabile; il suo racconto invariato e non falsificato in alcun elemento. Di più. E' stato arricchito di dettagli, specificazioni, puntualizzazioni, indotte delle domande dei difensori che hanno accresciuto il processo di scavo nella memoria di informazioni originali ed inedite che, per la loro coerenza, logicità e pertinenza, non potevano considerarsi frutto della fantasia del collaboratore.

Per quanto emergerà da una rapida esemplificazione di questo momento fondamentale del processo che la Corte ritiene rilevante per comprendere la

ricchezza di elementi di conoscenza offerti dallo Scarantino sulle attività criminali del mandamento della Guadagna e di quelli limitrofi, il suo racconto nelle varie articolazioni è talmente interconnesso, coerente e denso, da escludere, per ciò solo, che il collaboratore avesse necessità di formulare false accuse per rendersi credibile e rendere apprezzabile il suo contributo.

Si contestava a Scarantino di avere affermato di essere “ nato in COSA NOSTRA” e di non conoscere, ciononostante, le regole e l’organigramma completo dell’organizzazione. La domanda tendeva a svilire il racconto di Scarantino, mettendolo di fronte alla sua ignoranza, e a contestargli che in ragione di tale ignoranza non poteva essere creduto. Impostazione irragionevole perché poneva a premessa apodittica un dato indimostrato e cioè che sempre, in ogni tempo e in ogni circostanza, indipendentemente da condizioni e qualità personali, *ciascun* soldato di Cosa nostra dovesse conoscere *tutto* l’universo mafioso ma si trattava pur sempre di un approccio insidioso che poteva produrre effetto su un falso collaboratore, dalle limitate capacità intellettive.

La replica di Scarantino è semplice, ragionevole, plausibile.

Imp. SCARANTINO V.: - che uno quando io parlo di conoscere delle cose di "COSA NOSTRA", non è che sento dire che GIOVANNI PULLARA', mi diceva: "io fatto un omicidio, io ha fatto questo", io sento dire il fatto nel... che io conosco, il fatto che io sono nato dentro "COSA NOSTRA", diciamo tramite mio cognato, perché tramite mi cognato, che io quando ero piccolo mio cognato lo vedevo che era molto furbo, molto scaltro, e mi portava sempre con lui, mi portava sempre con lui e andavamo all'ARENELLA, all'ARENELLA, che c'era un deposito di casse, queste di cassette di legno, questi di qua, una fabbrica di legno, non ricordo bene; e c'era un certo "ENZO 'U SICCO" e un certo "ENZO 'U PACCHIONE", e andavamo sempre da questi due, andavamo al mare; poi succedeva che rubavano le cose e venivano da me queste

persone, e mi facevano sempre complimenti delle cose che facevo io; io non è che... questo.

Avv. D'ACQUI': - è tutta qua la sua conoscenza?

Imp. SCARANTINO V.: - no, non è che è tutta qua...

Avv. D'ACQUI': - eh!

Imp. SCARANTINO V.: - ...ah! Dobbiamo andare avanti, perché aspettava la sua risposta; dopo che io cominciai ad essere un ragazzino molto furbo, è subentrato PIETRO AGLIERI, PIETRO AGLIERI. Questo PIETRO AGLIERI, stava... lo stavano ammazzando, siccome poi non lo hanno ammazzato più, perché è stato... che si è preso delle responsabilità GIOVANNI PULLARA'; e GIOVANNI PULLARA', lo ha salvato, poi altri due compagni li ha fatti ammazzare. E arriviamo a quindici anni, quindici anni e mezzo; PIETRO AGLIERI, mi diceva si deve portare questa eroina bianca, e "tannu" (allora) si usava che era pura al novantotto per cento, la droga; era un giro di cocaina, e la portavo a VOGHERA a TANINO ESPOSITO, e a RANDAZZO MARIANO, e un certo PEPPE GIORGIO. Cominciai a lavorare con PIETRO AGLIERI, che mi dava quindici anni fa 5.000.000 (cinquemilioni), 3.500.000 (tremilioni e mezzo), 6.000.000 (seimilioni), dipende come ci andavano gli affari, e lo fatto da... tante volte questo lavoro; dopo avevo sedici anni e mezzo, sedici anni e sono andato... è venuto PIETRO AGLIERI, e mi ha detto che c'era da scaricare delle sigarette a SIRACUSA, io non mi sono buttato indietro, e gli ho detto: "sì, mi sta bene, vengo pure io".

Pres. FALCONE: - ...eventualmente l'Avvocato mi correggerà. Dato che lei ha cominciato a frequentare queste persone...

Imp. SCARANTINO V.: - sì.

Pres. FALCONE: - ...a commettere reati a undici anni e mezzo, poi ha parlato delle attività di "COSA NOSTRA", sin dall'inizio lei sapeva di queste, dell'esistenza di questa organizzazione o è una cosa che ha acquisito nel tempo, che ha capito nel tempo...

Imp. SCARANTINO V.: - no...

Pres. FALCONE: - ...dopo?

Imp. SCARANTINO V.: - no.

Pres. FALCONE: - e da chi l'ha appresa sostanzialmente, questo più o meno non se è...

Avv. D'ACQUI': - perfetto Presidente.

Imp. SCARANTINO V.: - no, è stato il discorso che... io ne sentivo parlare perché ero sempre là, cioè alla GUADAGNA c'era CARLO GRECO, mi pare che si chiama

"FINOCCHIO" questo bar, che c'è una croce, c'era CARLO GRECO, è stato il periodo pure di... quando hanno ammazzato STEFANO BONTADE, che CARLO GRECO, aveva mi sembra con un BMW 320 iniezione... E sentivo parlare sempre a loro, diciamo, sentivo parlare, non è che si privavano a parlare davanti a me... però il fatto di conoscere cose della organizzazione è stato dopo, cammino... camminando sempre sempre... e dopo cominciai a sapere qualche cosa, che non è che so tutto, è che non sono uno che mi intricavo nelle cose. A me mi dovevano dire: "va' a ammazza' a chiddu (quello)". Mi dicevano di andare ad ammazzare, e andai... e sono andato ad ammazzare a LUCERA LUIGI e a LUCERA SANTINO.

Avv. D'ACQUI': - oh, benissimo, questa organizzazione ha delle regole?

Imp. SCARANTINO V.: - mah, è logico!

Avv. D'ACQUI': - eh, è logico. Ecco, lei è a conoscenza di queste regole?

Imp. SCARANTINO V.: - eh, sì.

Le conoscenze di Scarantino sulle regole di Cosa nostra non erano quelle dell'associato mafioso di spicco bensì quelle del soldato di borgata che le aveva apprese di fatto e secondo le necessità, strada facendo e frequentando i boss e soprattutto il cognato. Le regole gliel'avevano spiegate secondo le necessità. Egli si definiva era un semplice manovale, doveva solo eseguire gli ordini. La regola fondamentale per lui era questa e poi il "rispetto" e "l'educazione" mafiosa che era, ovviamente, ben altra cosa dalle comuni "regole di civiltà". L'educazione mafiosa a Scarantino non l'aveva spiegata nessuno ma l'aveva appresa e praticata, dimostrandone la conoscenza attraverso i comportamenti pratici: obbedienza, fedeltà alla famiglia, gerarchia, omertà, rispetto per i capi e per le loro decisioni, rinnegazione delle regole dello Stato e riconoscimento della sola autorità della famiglia mafiosa. Tutto ciò il collaboratore ha spiegato bene sia pure in termini rozzi, elementari e primitivi ma assolutamente chiari, tenuto conto che egli non possiede il linguaggio astratto ma solo quello delle cose concrete.

Avv. D'ACQUI': - eh, quali sono?

Imp. SCARANTINO V.: - mah, prima che uno si deve comportare educato, deve rispettare alle persone, dopo che quando si dice... venivano da me e mi dicevano: "tu devi andare ad ammazzare a quello", io non ci potevo dire: "no", ci dovevo andare. Se io dovevo andare a qualche altra parte, io "no" non glielo potevo dire, questo...

Avv. D'ACQUI': - a parte dell'educazione, che penso, al di là di essere mafioso o meno, insomma è una regola di civiltà, voglio dire lei è a conoscenza, per esempio, di come è strutturata "COSA NOSTRA"?

Imp. SCARANTINO V.: - come, come è strutturata? Boh, non lo so. Non lo so quello che... non lo so quello che vuole sentire dire, non lo... forse se mi vuole spiegare meglio, ehm... ci so rispondere meglio, non lo so, ehm... non riesco a capirlo, ah!

...

Avv. D'ACQUI': - eh, come è organizzata "COSA NOSTRA"?

Imp. SCARANTINO V.: - ah, come è organizzata! Sì, subito...

(?): - VOCE : (voci in sottofondo).

Imp. SCARANTINO V.: - che c'è questo AGLIERI che è un capomandamento...

Avv. D'ACQUI': - come?

Imp. SCARANTINO V.: - ...PIETRO AGLIERI è il capomandamento, c'è CARLO GRECO che è un consigliere, SALVATORE PROFETA è un sottocapo e CALASCIBETTA GIUSEPPE è un capodecina. Ora noi, noi ci sono delle... delle borgate... delle borgate che ognuna ha il suo capomandamento, noi ogni cosa che abbiamo dobbiamo andare o nel capomandamento, o da mio cognato, o da CARLO GRECO o da PEPPUCCIO CALASCIBETTA, dipende chi c'è disponibile. Sono sempre disponibili, però certe volte hanno da fare, devono andare fare qualche riunione o qualche cosa. Quando si deve ammazzare a qualcuno in un'altra borgata si deve... si deve parlare con il capomandamento del... dell'altro quartiere, e ci si deve dire: "vedi che da questi giorni, due, o tre o quattro ci sarà casino", quando si deve andare ad ammazzare a qualcuno, non è che si ci va a dire: "sa, ha ammazzato tizio", non ci si dice! Questo.

Avv. D'ACQUI': - mi faccia capire, che cosa è il mandamento?

Imp. SCARANTINO V.: - il mandamento?

Avv. D'ACQUI': - sì.

Imp. SCARANTINO V.: - il mandamento è quello che noi siamo sotto PIETRO AGLIERI.

Avv. D'ACQUI': - no, aspetti, che significa...

Imp. SCARANTINO V.: - noi dobbiamo seguire quello che dice PIETRO AGLIERI...

Avv. D'ACQUI': - e questo si chiama mandamento?

Imp. SCARANTINO V.: - sì.

Avv. D'ACQUI': - senta un attimo, e invece poi lei ha detto che CARLO GRECO è? Consigliere?

Imp. SCARANTINO V.: - sì, sì.

Avv. D'ACQUI': - e che significa?

Imp. SCARANTINO V.: - consigliere?

Avv. D'ACQUI': - sì.

Imp. SCARANTINO V.: - io onestamente non me l'ho fatto spiegare da mio cognato, e neanche da CARLO GRECO. Però penso che nella mancanza di... PIETRO AGLIERI, c'è CARLO GRECO, o CARLO GRECO quando deve affrontare qualche cosa, ne deve parlare pure con PIETRO AGLIERI o PIETRO AGLIERI ne può parlare pure con CARLO GRECO, che CARLO GRECO, SALVATORE PROFETA e PIETRO AGLIERI, CALASCIBETTA, è tutta un'unica persona, è unica persona, non è che sono quattro persone diverse, che hanno tutto unico cervello, e se si deve ammazzare uno, non è che viene PIETRO AGLIERI e dice: "non sa ammazzare!", quello che decidono uno di questi quattro è fatta, non è che...

Avv. D'ACQUI': - eh, scusi, ma se lei ha detto, per esempio, per cercare di spiegarmi il discorso del consigliere, lei dice: "se manca uno decide l'altro"...

Imp. SCARANTINO V.: - sì, sì.

Avv. D'ACQUI': - quindi che fa, si riuniscono tutti e quattro per decidere, come è?

La conoscenza analitica della struttura e dell'articolazione di Cosa nostra non appartiene, e non v'è alcuna necessità che appartenga, a Scarantino. Per le sue funzioni erano già sufficienti le elementari nozioni che ha mostrato di possedere. La sua conoscenza della territorialità di Cosa nostra è limitata alla sua "borgata", termine con il quale identifica il territorio del mandamento, concetto che dimostrerà di possedere con riferimento alla ripartizione della competenza territoriale con il limitrofo territorio del mandamento di Brancaccio del quale ricordava i maggiori esponenti: Graviano, Tagliavia, Tinnirello. La "borgata" per Scarantino è il territorio nel quale gli uomini d'onore esercitano il dominio incontrastato con l'uso della violenza e nel quale fanno "tutto".

Per comprendere la tecnica con la quale è stato condotto il controesame, si consideri il brano relativo al rispetto delle regole sessuali in Cosa nostra. Le risposte di Scarantino appaiono rilevanti perché non solo riscontrate, ormai, da una lunghissima serie di collaboratori ma perché già da tempo si ascoltano voci sul deperimento assoluto delle cosiddette regole di Cosa nostra in questa materia. Anche Scarantino ha confermato che alla regola tradizionale in materia di rigoroso rifiuto dell'omosessualità e della infedeltà coniugale era subentrata una larghissima violazione di fatto delle predette "regole", arricchendo pubblicamente le sue argomentazioni con una serie lunghissima di imbarazzanti esemplificazioni, riguardanti proprio gli uomini del suo mandamento e alcuni degli imputati. La mole di dati offerti da Scarantino ha fatto sì che sull'argomento, inizialmente uno dei principali per sostenere che Scarantino non potesse essere "uomo d'onore", la difesa non sia più tornata.

Il collaboratore ha dimostrato, pure, di conoscere, fornendo esemplificazioni pratiche, le "regole" vigenti nell'organizzazione per commettere reati fuori dal territorio del mandamento. Spiegava che per gli omicidi la regola dell'autorizzazione del capo mandamento del luogo era più o meno rigida a seconda dell'importanza della vittima. Aveva potuto spacciare liberamente la droga a Palermo perché aveva avuto il permesso da Aglieri e Greco e nessuno l'aveva mai disturbato.

La dichiarazione è compatibile con ciò che sappiamo sugli accordi fra i vari capi per esercitare il traffico al minuto degli stupefacenti superandosi la rigida regola della territorialità, ovviamente solo per gli uomini d'onore ammessi al traffico stesso.

Scarantino ha poi collocato esattamente nel tempo l'epoca dell'avvento al potere nel mandamento di Aglieri e Greco e dei fedelissimi Calascibetta e Profeta. Conformemente alle dichiarazioni di tutti gli altri collaboratori l'ha riferita alla liberazione di Aglieri nel 1987 dopo il processo nel quale

Salvatore Tomasello si era assunta la responsabilità esclusiva del traffico di stupefacenti nel quale il gruppo degli arrestati era stato coinvolto. Dopo un breve periodo susseguente alla scarcerazione, nel quale Aglieri si era defilato, disconoscendo di fatto l'autorità di Ignazio Pullarà, con l'arresto di quest'ultimo e quindi nel 1988 Aglieri aveva assunto i pieni poteri.

Dalla verifica sulle proprietà di Scarantino emergeva con evidenza da un lato come Scarantino da mafioso e narcotrafficante fosse riuscito a mettere insieme un importante patrimonio immobiliare ma soprattutto come questo fosse stato "confiscato" da Cosa nostra dopo il pentimento e come alla base della pressione dei familiari per la ritrattazione vi fosse anche l'interesse a rientrare in possesso delle proprietà immobiliari del congiunto, intestate a prestanoni mafiosi, che legavano la vendita e la consegna del ricavato ai familiari alla condizione della ritrattazione.

Le risposte di Scarantino alle domande su questi punti metteva in evidenza le sollecitazioni alle quali era stato sottoposto e come l'argomento economico fosse da tempo al centro delle richieste di ritrattazione:

Avv. D'ACQUI': - senta, lei ha delle proprietà?

Imp. SCARANTINO V.: - io, sì.

Avv. D'ACQUI': - uhm! E tuttora?

Imp. SCARANTINO V.: - no, tuttora no, perché onestamente le mie proprietà le hanno vendute, per pagare gli Avvocati, di quelli che accuso io, e me li hanno venduti. C'è solamente diciamo, non lo so ancora se esiste, una villetta a PIANO STOPPA, e poi ci ho una palazzina di tre piani, che questa sicuramente esisterà, perché me l'hanno sequestrati i Vigili Urbani a me, mi hanno sequestrato, e sono definitivo di questa casa... di queste case, ma ce l'ho... ce l'avevo prima di collaborare una decina di case.

Avv. D'ACQUI': - erano a lei intestate?

Imp. SCARANTINO V.: - eh?

Avv. D'ACQUI': - queste decine di case, erano a lei intestate?

Imp. SCARANTINO V.: - per sfortuna no.

Avv. D'ACQUI': - come scusi?

P.M. Dott.ssa PALMA: - questa decina Avvocato...

Imp. SCARANTINO V.: - sì, sì.

P.M. Dott.ssa PALMA: - ...non queste decine...

Avv. D'ACQUI': - ah, scusi...

Imp. SCARANTINO V.: - decina, decina. Una decina.

Avv. D'ACQUI': - di case, no, no, era... il problema...

Imp. SCARANTINO V.: - c'è...

Avv. D'ACQUI': - ...se erano dieci, oppure cento?

Imp. SCARANTINO V.: - no, ce n'è una a SANTA MARIA DI GESU', pian terreno, che c'è l'ha intestata, SANTINO TINNIRELLO, quella di sopra, il primo piano, è intestata a MESSINEO LUCIA e BASILE PIETRO, e abbiamo fatto il contratto a... in VIA TORINO... alla stazione, che ho pagato 6.400.000 (seimilioni e quattrocentomila) lire, e più cinqua... e più 57.000.000 (cinquantasettemilioni). Dopo comprai... l'84 un altro magazzino che ha una persiana, e poi hanno messo una saracinesca, queste cose, 34.000.000 (trentaquattromilioni), in VIA SANTA MARIA DI GESU' a venti metri del... del negozio del gesso. Ce ne ho un altro... ce ne avevo, perché non sono più miei, perché, visto che l'hanno venduto per pagare gli avvocati. E uno in PIAZZA GUADAGNA, che io l'ho comprato 48.000.000 (quarantottomilioni) e io ho speso 40.000.000 (quarantamilioni) e 98.000.000 (novantottomilioni) di magazzino, e questo ancora forse non l'hanno venduto o l'hanno venduto pure. Poi c'è la palazzina che ci ho in VICOLO BONAFEDE, di tre piani, tutta finita, una villa quasi finita a PIANO STOPPA, e una casetta questa di due stanze, nel cortile sempre, al primo piano, con l'area forse edificabile. Queste erano le mie co... le... erano le mie cose.

Avv. D'ACQUI': - ed erano intestate a lei, ha detto?

Imp. SCARANTINO V.: - sì, però...

Avv. D'ACQUI': - uhm!

Imp. SCARANTINO V.: - ...io onestamente per avere queste cose dovrei ritrattare tutto, siccome io continuo sempre a dire la verità, non mi interessa niente delle proprietà.

Avv. D'ACQUI': - non l'ho capita questa, scusi! Lei per avere tutto dovrebbe ritrattare?

Imp. SCARANTINO V.: - devo ritrattare tutto.

Avv. D'ACQUI': - e che c'entra, mi faccia capire!

Imp. SCARANTINO V.: - a me mi hanno fatto sapere questo.

Avv. D'ACQUI': - chi glielo ha fatto sapere?

Imp. SCARANTINO V.: - eh?

Avv. D'ACQUI': - chi glielo ha fatto sapere?

Imp. SCARANTINO V.: - e non lo posso dire Avvocato.

Avv. D'ACQUI': - come non lo può dire?

Imp. SCARANTINO V.: - non lo posso dire chi me lo ha detto.

Avv. D'ACQUI': - ma quando glielo hanno detto ora?

Imp. SCARANTINO V.: - ora, no, nel periodo... forse qualche annetto fa, un annetto e mezzo fa.

Avv. D'ACQUI': - ma perché queste cose le sono state sequestrate?

Imp. SCARANTINO V.: - no, no, completamente, solo la palazzina che mi hanno sequestrato i Vigili Urbani, per abusivo.

Avv. D'ACQUI': - ah, per abusivismo.

Imp. SCARANTINO V.: - sì.

Avv. D'ACQUI': - ma, voglio dire, sequestri di carattere penale, per i fatti che lei ha commesso, come misura di prevenzione, eccetera, non...

Imp. SCARANTINO V.: - no, completamente, perché...

Avv. D'ACQUI': - quindi, allora, scusi, sono nella sua disponi... erano nella sua disponibilità?

Imp. SCARANTINO V.: - no, non...

Avv. D'ACQUI': - come no?

Imp. SCARANTINO V.: - ...erano... disponibilità, che cosa è nella mia disponibilità?

Avv. D'ACQUI': - dico, se questi beni...

Imp. SCARANTINO V.: - uhm!

Avv. D'ACQUI': - ...non so... non vi sono stati mai sequestrati, che problema aveva lei...

Imp. SCARANTINO V.: - va bene, io non è che ho detto... che si dovevano sequestrare queste case, perché... così, non lo so il motivo.

Pres. FALCONE: - l'Avvocato prima le aveva chiesto anche se erano beni intestati a lei...

Imp. SCARANTINO V.: - no, completamente.

Pres. FALCONE: - nessuno di questi?

Imp. SCARANTINO V.: - no, no, no. Ce l'hanno intestati SCARANTINO, però non sono i miei, diciamo, non sono intestati a me, e neanche ai miei fratelli, sono intestati a mio zio, e ai figli di mio zio...

Avv. D'ACQUI': - quindi erano...

Imp. SCARANTINO V.: - mio zio.

Avv. D'ACQUI': - ...erano dei prestanome, ecco, questo...

Imp. SCARANTINO V.: - sì.

Avv. D'ACQUI': - eh?

Imp. SCARANTINO V.: - sì.

Avv. D'ACQUI': - oh!

Imp. SCARANTINO V.: - uno si chiama SCARANTINO ROSARIO, che ci ha intestato quello di SANTA MARIA DI GESU'; l'altro, quello della GUADAGNA, ce l'ha intestato LORENZO SCARANTINO; la palazzina ce l'ha intestata SCARANTINO ROSARIO, SCARANTINO ANTONINO, e SCARANTINO LORENZO. E quelli del SANTA MARIA DI GESU' uno a TINNIRELLO SANTINO, e quella di sopra a MESSINEO LUCIA, e BASILE PIETRO. Quello del PIANO STOPPA, BASILE MARIA ANTONIA, questi erano tutti diciamo... tutti mie proprietà.

Già da questo controesame emergono presupposti, condizioni, ragioni e protagonisti della futura ritrattazione poiché le precedenti incertezze e debolezze (la ritrattazione televisiva, la registrazione della telefonata con i familiari a Palermo da mandare a Pietro Aglieri) erano più legate alle preoccupazioni per i figli e alle notizie che gli giungevano sulle malattie gravi dei familiari e degli accusati.

A confutazione di ogni illazione su presunti interessi economici per la collaborazione, Scarantino chiariva quali fossero gli enormi guadagni che ricavava dalla sua attività di narcotrafficante mafioso.

Imp. SCARANTINO V.: - ...a me non è che mi... mi interessavano le sigarette, perché quello che mi fruttava a me, era la droga.

Avv. D'ACQUI': - va bene, 18.000.000 (diciottomilioni) già è una bella cifra.

Imp. SCARANTINO V.: - le sigarette era... era...

Avv. D'ACQUI': - per le spese delle sigarette.

Imp. SCARANTINO V.: - no, per le spese delle sigarette, ma una cosa di copertura, una copertura...

Avv. D'ACQUI': - illecita.

Imp. SCARANTINO V.: - sì.

Avv. D'ACQUI': - cioè una copertura illecita al traffico di droga?

Imp. SCARANTINO V.: - sì.

Avv. D'ACQUI': - ho capito.

Imp. SCARANTINO V.: - no, nelle sigarette.

Avv. D'ACQUI': - sì. Cioè le sigarette le...

Imp. SCARANTINO V.: - domani che mi arrestassero... per...

Avv. D'ACQUI': - eh!

Imp. SCARANTINO V.: - ...per dire, dimostro che vendo le sigarette.

Avv. D'ACQUI': - ho capito!

Imp. SCARANTINO V.: - ha capito!

Avv. D'ACQUI': - ho capito! Senta, quindi lei diciamo guadagnava più di 100.000.000 (centomilioni) al mese?

Imp. SCARANTINO V.: - 100.000.000 (centomilioni) al mese?

Avv. D'ACQUI': - eh!

Imp. SCARANTINO V.: - eh...

Avv. D'ACQUI': - eh? Se la matematica non è un'opinione, mi pare che...

Imp. SCARANTINO V.: - può essere... sì, pure.

Avv. D'ACQUI': - come?

Imp. SCARANTINO V.: - pure! Sì, pure, perché io avevo... non è che avevo la mia famiglia sola di campare, avevo sette famiglie di campare.

Avv. D'ACQUI': - e va be'! Con 100.000.000 (centomilioni), mi perdoni!

Imp. SCARANTINO V.: - puh! "Avogghia". Ci comprai pure una casa a FILIPPO TOMASELLI!

Avv. D'ACQUI': - senta...

Imp. SCARANTINO V.: - 22.000.000 (ventiduemilioni).

Avv. D'ACQUI': - ...quindi, lei quanto ricchezza ha accumulato da

Pagina: 112

quando ha iniziato a fare quest... si parla dell'84/'85?

Pres. FALCONE: - Avvocato, già abbiamo avuto delle indicazioni sufficientemente precise, poi...

Avv. D'ACQUI': - no...

Pres. FALCONE: - ...arriveremmo ad una contabilità analitica, che credo non interessi...

Avv. D'ACQUI': - no, no, perdoni Presidente! Io volevo...

Pres. FALCONE: - ...questo processo.

Avv. D'ACQUI': - ...sapere invece, siccome si parla di...

Pres. FALCONE: - ma poi i conti sono facili da fare...

Avv. D'ACQUI': - sono miliardi, Presidente.

..

Avv. D'ACQUI': - sì. Dicevo, lei, almeno dai calcoli che ho fatto io, lei ha guadagnato parecchi miliardi?

Imp. SCARANTINO V.: - ma... i miliardi se li sono mangiati, non è che...

Avv. D'ACQUI': - e chi è che se li è mangiati questi miliardi?

Imp. SCARANTINO V.: - e... io ero un ragazzo che davvo molto aiuto, sia alle mogli che... quelli che lavoravano con me, questi che spacciavano, l'arrestavano e io li campavo, sia a loro e sia alle mogli; e... qualche persona anziana o qualche signora che non lavorava, gli davvo aiuto, boh! Compravo delle case, tutte queste cose.

Avv. D'ACQUI': - sì, no, mi perdoni!

Imp. SCARANTINO V.: - sì.

Avv. D'ACQUI': - io capisco la sua bontà d'animo, questa generosità, eccetera. Però, insomma, si tratta di miliardi. Io voglio capire, 'sti soldi dove andavano a finire?

Imp. SCARANTINO V.: - i miliardi, un minuto Avvocato, forse...

Avv. D'ACQUI': - sì.

Imp. SCARANTINO V.: - ...ci stiamo andando troppo nei... nei centinaia di miliardi. Io, senta, io quando guadagnavo questi soldi non è che ho lavorato, l'86 fino al '96, fino al '92 che guadagnavo 100.000.000 (centomilioni) al mese; io pure avevo delle situazioni che non lavoravo tre mesi, non lavoravo quattro mesi, e con la droga non ci... non ci lavoravo, che pure avevo il fondo cassa che... per i fatti miei. Non è che è stato tutto un periodo che ho guadagnato questi soldi, era a periodi.

Dopo l'ennesima digressione sulla presunta omossessualità di Scarantino domande alle quali il collaboratore rispondeva in modo particolarmente felice, logico e appropriato, il controesame veniva riportato sui fatti del processo.

La spiegazione sull'accesso nella sala dove si svolgeva la riunione è, ora, più dettagliata e riportata al concreto della situazione; perciò appare del tutto plausibile, in considerazione delle circostanze e del luogo della riunione; la riservatezza delle riunioni di Cosa nostra non permette di

escludere il verificarsi di situazioni, apparentemente insignificanti, come quelle raccontate da Scarantino:

Imp. SCARANTINO V.: - il discorso era... dopo che c'erano tutti seduti, noi aspettavamo fuori diciamo, non è che c'è tanto... c'è un giardino grande, c'era uno spiazzale, sotto lo scivolo, che è due e mezzo, tre metri e lì, di lunghezza, del... del salone, dell'angolo del salone fino a là sotto. E noi... io, PINO LA MATTINA, NATALE GAMBINO stavamo parlando, dopo un po' di tempo. Dopo che sono entrato... abbiamo parlato dell'acqua "staio murenno da site!" (Sto morendo dalla sete), cose... che si erano mangiati, mi sembra, il panino con le panelle, non ricordo se... E avevano sete, e io... diciamo, ci dissi: "ci vado io a prendere l'acqua". Sono entrato "scusate che...", e sono andato a prendere una bottiglia d'acqua, e po... mentre che uscivo ho sentito a questo... a "DON TOTO", RIINA, che diceva questa cosa. Dopo ci siamo avvicinati, diciamo un po', là, nel salone, non dentro il salone, fuori diciamo, vicino, nel... nella... come si dice? Nell'apertura, eravamo un poco distaccati.

Avv. D'ACQUI': - senta, quando lei decide di andare a prendere la bottiglia d'acqua, nessuno di quelli che stavano fuori le disse: "ma cosa stai facendo? Non ti permettere di entrare! Stai attento!"?

Imp. SCARANTINO V.: - ma... e... non c'era niente di male.

Avv. D'ACQUI': - ho capito!

Appare inspiegabile alla luce della precedente risposta il ritorno all'argomento della presunta pazzia di Scarantino. Tutti possono comprendere dalle precedenti risposte come Scarantino è tutto tranne che un malato di mente (a meno di non ritenere tale per definizione chi si dissocia da Cosa nostra).

Comunque anche su questo punto Scarantino forniva risposte equilibrate, plausibili e non smentite.

Avv. D'ACQUI': - certo! Senta, lei ha mai sofferto di particolari disturbi psichici?

Imp. SCARANTINO V.: - eh? Come? Mi scusi!

Avv. D'ACQUI': - ...di disturbi mentali lei ha mai sofferto?

Imp. SCARANTINO V.: - io?

Avv. D'ACQUI': - sì.

Imp. SCARANTINO V.: - ringraziando a Dio mai!

Avv. D'ACQUI': - ho capito!

Imp. SCARANTINO V.: - perché volevo prendere in giro, diciamo... il fatto del militare, perché mio fratello mi aveva convinto con questo discorso, SCARANTINO ROSARIO, che andando militare potevo fare questa strada, che domani se succede qualcosa, per dire, di qualche omicidio, mi potevo giustificare così.

Veniva contestato a Scarantino la ragione per la quale aveva ritardato ulteriormente rispetto al momento in cui aveva effettuato il riconoscimento fotografico di Ganci a riconoscere e indicare Brusca come partecipante alla strage. Scarantino rispondeva, affermando di essere stato assai incerto sul da farsi e di avere avuto paura a indicare anche Brusca nel verbale del 6 settembre 1994.

Avv. D'ACQUI': - ...Perché poi a settembre riconosce GANCI e non riconosce BRUSCA, nello stesso contesto?

Imp. SCARANTINO V.: - perché avevo molto paura.

Pres. FALCONE: - aveva più paura.

Avv. D'ACQUI': - di chi? Scusi.

Imp. SCARANTINO V.: - di tutte e due; solo che non è che io... l'accusai e non l'accusai, però dentro di me non ero... non ero tranquillo, Avvocato, non ero molto tranquillo.

Il collaboratore veniva sollecitato a spiegare perché la 126 era stata spinta a mano nella strada per spostarla all'interno dell'autocarrozzeria. Scarantino rispondeva di ignorare perché Tinnirello avesse agito in quel modo, avanzando ipotesi plausibili (ad esempio l'inutilità di collegare i fili per compiere pochi metri). A proposito della rottura del bloccasterzo e del collegamento dei fili elettrici per l'accensione, è ragionevole ritenere che Scarantino, non abituato a rubare le auto con la stessa finezza di Candura,

non abbia avuto la pazienza e l'abilità di adoperare accortamente lo "spadino" che forniva a Candura³⁷⁴, abbia rotto il bloccasterzo e avviato l'auto collegando i fili, sapendo che chi l'avrebbe ricevuta avrebbe scontato il fatto che l'avviamento dovesse avvenire con il collegamento dei fili. Successivamente confermava che Tinnirello aveva guidato la 126 dall'autocarrozzeria di Orofino fino a piazza Leoni.

Su questo punto veniva eseguita una scorretta contestazione che metteva in difficoltà il collaboratore. Gli veniva contestato che nel verbale del 24 giugno si leggeva che l'auto dall'autocarrozzeria se l'era portata Aglieri. In realtà Scarantino su questo punto è stato sempre costante e la contestazione è frutto di una cattiva lettura del verbale. Aglieri "si era portata" la macchina nel senso che se l'era presa in carico dopo che era stata portata a Piazza Leoni da Tinnirello. Scarantino ha chiaramente affermato che solo lì l'auto era stata consegnata ad Aglieri e sin dal verbale del 24 giugno aveva dichiarato che l'auto nel tragitto tra l'autocarrozzeria e piazza Leoni era stata guidata da Tinnirello.

Ugualmente fondata su una cattiva lettura del verbale è la contestazione sull'ora in cui l'auto fu trasferita in piazza Leoni. Comunque Scarantino riaffermava che l'auto era stata spostata alle 6,30 del mattino.

Ribadiva che Giuseppe "Franco" Urso era "uomo d'onore", come aveva sempre dichiarato. L'unico verbale (28 luglio 1994) nel quale poteva rilevarsi un'indicazione diversa era frutto di un errore o di un fraintendimento. Conosceva bene l'Urso, erano stati più volte in compagnia insieme. Non sapeva che fosse epilettico. Questa notizia gliela avevano fornito quando aveva iniziato a collaborare per muoverlo a compassione e indurlo a ritrattare. In realtà Urso aveva sempre detto che se fosse stato arrestato avrebbe simulato una malattia di mente. Descriveva

³⁷⁴ Candura ha riferito che c'era voluto un certo tempo per avviare l'auto con lo spadino, dopo averla spostata anch'egli a mano dal punto in cui era parcheggiata.

accuratamente il motoscafo di Urso con il quale si era recato a pescare in una occasione.

A Scarantino veniva contestato che il 24 giugno 1994 aveva assegnato Urso alla famiglia mafiosa di Corso dei Mille mentre successivamente l'aveva sempre indicato come uomo della Guadagna.

Scarantino riferiva che Profeta gli aveva detto che Urso era uomo della Guadagna e che, evidentemente durante l'interrogatorio, molto stanco, si era sbagliato.

L'incertezza è con tutta evidenza marginale ed irrilevante, recuperata dalla sostanziale riaffermazione in tutti i verbali successivi dell'appartenenza di Urso alla Guadagna. D'altra parte si tratta di territori contigui e "Corso dei Mille" aveva partecipato con Tagliavia e Tinnirello alla strage.

Sappiamo dai collaboratori che i due gruppi erano praticamente unificati dal punto di vista operativo sicchè era facile confondere l'appartenenza dell'uno all'altro e viceversa. Si veda il caso del Barranca che Scarantino aveva pensato far parte della Guadagna mentre in un secondo momento seppe appartenere a Corso dei Mille.

Scarantino spiegava di non avere intenzionalmente mancato le individuazioni fotografiche di La Barbera e Di Matteo, dopo averli indicati come presenti alla riunione, per lo stato di incertezza e confusione in cui si trovava in quel momento.

Chiariva, quindi, che la bombola che gli era stato chiesto di reperire presso Giuseppe Romano per rendere l'esplosione più micidiale non poté essere consegnata perchè il Romano avrebbe dovuto fatturarla. Essa doveva essere rubata in un cantiere. Ma nulla poi seppe del furto. Ipotizzò quindi che fosse stata rubata da Natale Gambino ed altri data la forza dell'esplosione. Ma in realtà si era trattato solo di una supposizione perché non ne aveva saputo più nulla.

Avv. MAMMANA: - eh.

Imp. SCARANTINO V.: - ...mi ha detto, dice: "mi...! - Dice - mah - dice - questa bombola - dice - scoppierà - dice - scoppierà la montagna". Ma...e dopo, di pomeriggio "PEPPUCCIO 'U FERRARO" è venuto alla GUADAGNA e mi ha detto, dice: "ENZO - dice - io ci ho parlato con questo con la bombola di qua...". E mi ha detto, dice che deve essere fatturata, dice e poi... "dopo ci vuole vuoto". Dice: "ora, io - dice - come me la fatturo - dice - questa bombola di ossigeno che... è una cosa potente - dice. Sa io glielo faccio sapere a mio cognato!". Gliel'ho detto a mio cognato, ah, mi scusi! Prima aveva detto, dice: "eventualmente - dice - se tuo cognato vuole - dice - noi li andiamo a rubare - dice - o...nel fiu...di fronte la villa di PIETRO AGLIERI che c'era tipo una Stazione, una metropolitana, che dovevano fare, non lo so." E mio cognato mi ha detto: "va be', lascia perdere, lascia perdere, lascia perdere" E poi se l'hanno rubato o non l'hanno rubata, io non ci sono andato.

Avv. MAMMANA: - quindi, l'incarico che gli avevano dato era di trovare questa bombola...

Pagina: 36

Imp. SCARANTINO V.: - sì.

Avv. MAMMANA: - ...e lei andò dal fabbro.

Imp. SCARANTINO V.: - sì.

Avv. MAMMANA: - ma le diedero incarico di rubarla a lei?

Imp. SCARANTINO V.: - a me?

Avv. MAMMANA: - sì.

Imp. SCARANTINO V.: - a me PEPPUCCIO, che lo conoscevamo tutti e due.

Avv. MAMMANA: - di andarla a rubare glielo ha detto PEPPUCCIO?

Imp. SCARANTINO V.: - no, un minuto!

Avv. MAMMANA: - a lei glielo hanno detto di andarla a rubare...

Imp. SCARANTINO V.: - no, no, no...

Avv. MAMMANA: - no?

Imp. SCARANTINO V.: - ...completamente, io ho detto: "se l'hanno rubata, o non l'hanno rubata, non lo so". Perché mio cognato mi ha detto: "va be' lascia perde' tutte cose". E basta.

Avv. MAMMANA: - lei ha detto cose diverse, e io glielo contesto, sempre nell'interrogatorio del 24 giugno, foglio 8.

Imp. SCARANTINO V.: - uhm.

Avv. MAMMANA: - è stato... dunque, dice, dunque: "PROFETA SALVATORE mi ha detto: <<non fare più niente, di quel discorso>>, perché io gli avevo detto: <<le bombole si trovavano a...>>, gli ho detto: <<io la posso andare a rubare là, io e PEPPUCCIO, il fabbro.>> E NATALE dice: <<no, non... ne fare più niente>>, però... però dopo diciamo ho sentito dire - dice - mi hanno detto: <<NATALE... c'era PEPPUCCIO - dice - mi' neanche le bucce si sono trovate al 126, è stata una cosa potente>>. NATALE GAMBINO e sicuramente la bombola è andata a rubarla NATALE, suo fratello e TANINO, con PEPPUCCIO il fabbro..."...

Imp. SCARANTINO V.: - sì.

Imp. SCARANTINO V.: - io l'ho saputo, Avvocato, prima e dopo.

Avv. MAMMANA: - prima e dopo.

Imp. SCARANTINO V.: - ...di questa...

Avv. MAMMANA: - e prima e dopo, cosa vuol dire?

Imp. SCARANTINO V.: - ho saputo... quando sono andato a cercare la bombola, e non l'ho trovata, e dopo quando c'è stata, dopo la strage.

Avv. MAMMANA: - e dopo la strage, cosa ha saputo della bombola?

Imp. SCARANTINO V.: - della bombola?

Avv. MAMMANA: - che era stata usata?

Imp. SCARANTINO V.: - no, no, completamente.

Avv. MAMMANA: - e che cosa ha saputo?

Imp. SCARANTINO V.: - mi ha detto che è stata una cosa ehm... come si può dire tipo... una cosa meravigliosa, una cosa che è stata meravigliosa, che è... che non si è trovato niente, almeno loro pensavano. NATALE...

Sul momento dell'incarico di rubare l'autovettura oscillava, affermando, ora, di avere dato a Candura l'incarico di rubare la 126 il giorno successivo alla riunione.

Si tratta di una contraddizione effettiva rispetto alla precedente affermazione che l'incarico era stato dato qualche giorno dopo ma secondaria perché tale prima affermazione era legata all'esigenza di giustificare in qualche modo, per ragioni d'immagine, l'affidamento dell'incarico a Candura, assumendo che in realtà disponeva già di una 126

e di avere avuto necessità di affidarsi a Candura quando si era accorto di non averla più.

Veniva poi contestato che nell'interrogatorio del 24 giugno non aveva indicato espressamente che l'intercettazione era stata attivata sull'utenza della madre del giudice. Scarantino aveva buon gioco nel rilevare la casualità dell'omissione data la lunghezza di quel verbale nel quale non aveva parlato solo della strage ma di molti altri delitti.

A Scarantino veniva, poi, persino contestato di avere dato del "ragazzo" a Scotto che era invece un uomo di mezza età. Anche qui il collaboratore aveva modo di spiegare che si trattava solo di un modo di dire.

Avv. MAMMANA: - però io, vorrei contestare un altro particolare, Presidente, che non ritengo di avere contestato, dopo avere detto: "è venuto un ragazzo" e lui ha dato la spiegazione che per lui i ragazzi si intendono non so bene che cosa; "è arrivata questa persona giovane, per parlare con NATALE e con COSIMO", il ragazzo può essersi in modo esprimersi, soprattutto noi in età avanzata, diciamo, un ragazzo e poi ci accorgiamo che è un coetaneo, perché lo ricordiamo ragazzo, ma quando dopo aver detto: "un ragazzo - dice - è arrivata questa persona giovane per parlare con NATALE". Desidero sapere il termine "giovane" per lei che significato ha?

Imp. SCARANTINO V.: - ma scusi, ho... io penso che una persona di quarantotto, quarantanove anni non è che è un vecchio, per me è una persona giovane, perché io vedo mio cognato PROF... vedevo mio cognato PROFETA, che era più... più agile di un bambino di sedici anni. E per me... e poi noialtri siamo abituati che lo chiamavamo "IANNEDDO 'U PICCIOTTO", non è che dicevamo: "la persona anziana, la persona di quarantaquattro anni o la persona di quarantotto anni", giovane si mantiene buo... bene.

Fondamentale, quindi, la spiegazione, su contestazioni, dei rapporti con Andriotta.

Scarantino ribadiva che nei limiti delle condizioni oggettive in cui avvenivano i colloqui aveva raccontato sempre circostanze vere, sia pure con qualche omissione o semplificazione. Era possibile che fraintendimenti e incomprensioni si fossero verificati ma fundamentalmente aveva

raccontato circostanze vere ad Andriotta, pur senza escludere la possibilità di un qualche dettaglio inesatto. Escludeva di aver potuto dire che l'autovettura era stata imbottita nel magazzino del Tomaselli e precisava che Andriotta aveva probabilmente capito male. Tantomeno di avere affermato che l'esplosivo era stato portato prima nel magazzino e poi nell'autofficina.

Lei, ad ANDRIOTTA, ha mai detto cose false?

Imp. SCARANTINO V.: - *non ricordo* Avvocato, ma gli ho detto tante, tante cose della strage di VIA D'AMELIO, di omicidi, tante, tante cose.

Avv. MAMMANA: - sì.

Imp. SCARANTINO V.: - però non ricordo se gli ho detto mai... va be', che io non sono il tipo di dire le bugie, però *non ricordo se gli ho detto qualche bugia*.

Avv. MAMMANA: - allora, io le devo ricordare...

Imp. SCARANTINO V.: - eh, sì.

Avv. MAMMANA: - ...22 novembre, '93, forse non eravamo a PIANOSA, ma non lo so...

(?): - VOCE : '94.

Avv. MAMMANA: - '94; 22 novembre '94, eravamo in località assistita Pubblico Ministero Dottor Antonino Di Matteo, lei a pagina 3 ha dichiarato con certezza: "posso affermare con sicurezza che comunque quello che riferivo ad ANDRIOTTA corrispondeva alla verità, e che successivamente al mio ...mento vi ho raccontato negli interrogatori che mi avete fatto. Posso avere omesso qualche particolare nel raccontare i fatti ad ANDRIOTTA, perché capitava di essere interrotti. Successivamente, il 24 febbraio '95...", ho una pagina che credo sia sbagliata. Foglio numero... non leggo il numero di sopra, comunque è 199 di questa... una delle tante numerazioni, lei ha detto a domanda del Pubblico Ministero: "sicuramente ad ANDRIOTTA non ho riferito tutti i particolari, anche perché, lo ripeto, le nostre conversazioni erano frammentarie. Voglio però precisare di non avere mai volutamente detto cose false a ANDRIOTTA. Quindi alla lettura di questi ricordi, le ripropongo la domanda: ha mai detto ad ANDRIOTTA cose false?

Imp. SCARANTINO V.:

Avv. MAMMANA: - ...ricorda.

Imp. SCARANTINO V.: - che io non è che sono il tipo di dire cose false.

Avv. MAMMANA: - ad ANDRIOTTA disse, a proposito di quel negoziante che doveva darle le 300.000 (trecentomila) lire, che si trattava di un'estorsione?

Imp. SCARANTINO V.: - mah, sarà che ANDRIOTTA avrebbe capito male, perché non è che eravamo seduti assieme al tavolino che parlavamo.

Avv. MAMMANA: - ho capito.

Imp. SCARANTINO V.: - sa, mica sarà che ha capito male se ANDRIOTTA ha detto questo.

Avv. MAMMANA: - ad ANDRIOTTA ha detto che la 126 fu caricata di esplosivo nel magazzino di TOMASELLI?

Imp. SCARANTINO V.: - Avvocato, io gli raccontai tante cose della storia della strage.

Avv. MAMMANA: - eh, ma questa...

Imp. SCARANTINO V.: - sì, gli ho detto tutto, non è... quasi, no tutto, quasi.

Avv. MAMMANA: - ma dico, io le ho fatto una domanda specifica, se lei se lo ricorda, se è in grado... se è una cosa che si può dimenticare questa! Lei ha riferito ad ANDRIOTTA che la 126 fu imbottita nel magazzino di TOMASELLI alla GUADAGNA sotto il PONTE DELL'ORETO?

Imp. SCARANTINO V.: - avrà capito male...

Avv. MAMMANA: - avrà capito male...

Imp. SCARANTINO V.: - ...ANDRIOTTA, perché la macchina l'ho posteggiata nel magazzino del TOMASELLI, però non è che l'abbiamo imbottita. Sarà che lui pensa che l'abbiamo imbottita là.

Avv. MAMMANA: - ad ANDRIOTTA lei ha detto che l'esplosivo fu portato prima nel magazzino della GUADAGNA di TOMASELLI e poi nella carrozzeria?

Imp. SCARANTINO V.: - no, sicuramente gli avrei detto che è entrato COSIMO VERNENGO; però sa... sarà che lui non l'ha capito.

Avv. MAMMANA: - ad ANDRIOTTA ha detto che a CANDURA lei diede... che le fu dato l'incarico di rubare una 126 che avesse un determinato colore?

Imp. SCARANTINO V.: - no questo, non è che io gli ho detto il colore a CANDURA...

Avv. MAMMANA: - ho capito.

Imp. SCARANTINO V.: - ...C'è stato un discorso di una 126 bianca...

Avv. MAMMANA: - eh!

Imp. SCARANTINO V.: - ...che è uscita nell'"EPOCA", nella rivista "EPOCA", e c'è stata una battuta di scherzo, che gli ho detto: "che fa, l'hanno verniciata?", questo è stato.

Avv. MAMMANA: - ho capito. Il magazzino di TOMASELLI era ubicato, lei ha detto, sotto il pon... sotto il PONTE DELLA GUADAGNA, in VIA ORETO. Era un posto sicuro, coperto?

Imp. SCARANTINO V.: - mah, sicuro, non è che era sicurissimo; diciamo non era un posto né sicuro e né... e né... non lo so, non era sicuro; diciamo, insomma...

Avv. MAMMANA: - però...

Imp. SCARANTINO V.: - ...di certe così e di certe cose no.

Sulla logica che aveva presieduto al trasferimento dell'autovettura dal magazzino del Tomaselli in via Messina Marine, il pomeriggio del venerdì, non era, ovviamente, in grado, e correttamente si asteneva, di dare spiegazioni. Quelli erano stati gli ordini e li aveva eseguiti. Ribadiva che durante la permanenza della moglie a Palermo nel 1996 i familiari l'avevano costretto a registrare per telefono una telefonata di ritrattazione, altrimenti non gli avrebbero più fatto avere contatti con la moglie.

E' interessante notare che già nel corso del controesame era emerso che già in occasione nel confronto con Cancemi si era ricordato che durante un colloquio investigativo aveva chiesto al dr. Bo di poter incontrare il Cancemi. Era sua intenzione chiedergli la ragione per la quale non si accusava della strage di via D'Amelio, avendolo visto alla riunione. Lo spunto permette di ricordare che anche avanti a questa Corte Scarantino ha ricordato quest'episodio che non ha, peraltro, trovato conferma a distanza di anni nella memoria del dr. Bo. Il funzionario potrebbe, tuttavia, averla rimossa stante l'apparente assurdità della richiesta, in un momento in cui non erano affatto chiare le implicazioni della richiesta. Va ricordato a questo proposito che Scarantino non aveva più nulla da temere dalla collaborazione di Cancemi, perché a quel tempo la sua decisione di collaborare stava precipitando e si era già confidato con Andriotta. Anzi, se Cancemi si fosse davvero aperto, come sperava Scarantino, per lui sarebbe

stato assai più agevole collaborare, riferire i fatti di sua specifica conoscenza sul presupposto di una collaborazione importante come quella di Cancemi.

Da altro difensore veniva, quindi, interrogato sulla storia del mandamento, sull'omicidio di Stefano Bontade nel 1981, sulla situazione esistente prima della guerra di mafia, sui personaggi del tempo, quando Scarantino era ancora giovanissimo. Di quelle passate vicende poteva sapere evidentemente poco ma ciò che Scarantino mostrava di sapere non era affatto insignificante, trattandosi di fatti molto remoti e risalenti a quando Scarantino aveva appena sedici anni.

Scarantino conosce e sa dare giudizi sull'ambiente e sulle persone. Fornisce informazioni piuttosto specifiche su dove stesse e cosa facesse Pietro Aglieri nei primi anni ottanta. L'errore sull'ora dell'agguato a Stefano Bontade (che indica nelle tre del mattino sulla base di una ricostruzione di frammenti d'informazione sparsi e "de relato") è ovviamente di scarso significato, tenendo conto che l'omicidio fu comunque realizzato in tarda ora serale.

Non aveva avuto contrasti, inimicizie rancori con Aglieri e con gli altri del gruppo e quando gli riferirono che Murana e Urso stavano male fu molto preoccupato.

Imp. SCARANTINO V.: - ...erano amici miei, non è che... Io li rispettava come i miei fratelli, era co... come mi pesava, per dire, per mio fratello, era pure per loro. Ma non per questo, per dire, che... diciamo, il danno l'avevano fatto, solo che non è loro mi dicevano sempre: "sta morendo, sta morendo, lo stanno portando fa..."; a me mi hanno indebolito pure altre cose che mi erano successe, delle... tante cose a me, e basta, e...
Alla domanda se il dubbio che non lo ritenessero attendibile dipendesse dal confronto che aveva effettuato con i tre collaboratori che aveva accusato e lo smentivano rispondeva che altri erano i motivi di preoccupazione:

Avv. GIACOBBE: - ecco! Per esempio, allora, con riferimento ai confronti. Lei nel gennaio del '95 ha... ha avuto tre confronti con tre collaboratori diversi. Questa circostanza ha interferito su quei dubbi? Ha determinato quei dubbi di cui lei fa riferimento nel verbale che le ho testé contestato?

Imp. SCARANTINO V.: - no, qua c'è un discorso, diciamo... non è che il fatto di dubbi, cose. Diciamo, io già mi sentivo pulito, che già avevo detto faccia a faccia a questi tre collaboratori questo che lo... loro avevano partecipato nella strage. Poi, diciamo, le cose che mi preoccupavano erano tante... diciamo, tante cose che oggi ho... li ho superati, perché ho deciso una volta e per sempre di dire la verità.

Avv. GIACOBBE: - sì. Presidente, stiamo ribadendo quella precisazione, cioè lei li ha superati perché ha mani... ha conquistato una sua serenità interiore, una sua tranquillità perché ha detto la verità. Perfettamente. Ma dalle dichiarazioni... io, Presidente, vado a contestare a questo proposito un'altra dichiarazione, sempre che fa riferimento a questi dubbi...

Imp. SCARANTINO V.: - mi scusi, Signor Presidente. Voglio... vorrei dire una cosa. Poi, dopo c'è stato che mia moglie è scesa a PALERMO, siamo stati lontani, lei abitava a PALERMO, e non è che, diciamo, che ci avevo della tranquillità, però ero molto distrutto sui discorsi... diciamo, che avevano raccontato a mia moglie delle "fangate" , tutte 'ste cose.

Risponde ragionevolmente sul trattamento penitenziario a Pianosa, affermando che non erano state pressioni psicologiche di singole guardie ad indurlo a collaborare. Metteva ancora una volta in evidenza le incertezze, i dubbi, le difficoltà che avevano costellato le prime fasi della collaborazione.

Avv. MARASA': - e allora perché ha voluto parlare con il Dottor BO'?

Imp. SCARANTINO V.: - beh... per iniziare a collaborare.

Avv. MARASA': - per iniziare a collaborare...

Imp. SCARANTINO V.: - sì.

Avv. MARASA': - ...quindi lei ha parlato a febbraio con il Dottor BO', gli ha detto che voleva collaborare?

Imp. SCARANTINO V.: - sì, ma non avevo il coraggio.

Avv. MARASA': - come?

Imp. SCARANTINO V.: - non avevo il coraggio.

Avv. MARASA': - scusi un attimo, non ho capito. Lei ha detto...

Imp. SCARANTINO V.: - no, ave...

Avv. MARASA': - ...lei ha detto che a febbraio ha parlato con il Dottor BO'...

Imp. SCARANTINO V.: - sì.

Avv. MARASA': - ...per iniziare a collaborare.

Imp. SCARANTINO V.: - sì.

Avv. MARASA': - però non gli ha detto che voleva collaborare.

Imp. SCARANTINO V.: - no, quando sono andato là...

Avv. MARASA': - e che cosa gli ha detto?

Imp. SCARANTINO V.: - no, abbiamo parlato, quando sono arrivato là, diciamo...

Riferiva quindi ragionevolmente sui primi approcci con il dr. Bo, confermando quanto è stato affermato avanti a questa Corte sui colloqui investigativi con il dr. Bo e La Barbera.

Avv. MARASA': - sì, in relazione al fatto delittuoso per il quale lei veniva accusato. Mi spieghi, per favore, se può ricordarlo, le parole precise che lei ha detto al Dottore BO' e al Dottore LA BARBERA, o a l'uno o all'altro o a tutti e due insieme, perché non lo, quali sono state le parole che lei ha detto in relazione al fatto per cui è questo processo, e come si è espresso.

Imp. SCARANTINO V.: - come? Io discorsi che... io volevo iniziare a collaborare, pure con il Dottore LA BARBERA... avevo parlato con il Dottore LA BARBERA... Però non ci sono stati dei commenti, diciamo, della strage, di omicidi, di tutte queste cose; abbiamo parlato così, e il Dottor LA BARBERA mi ha detto... mi diceva, sempre: "tu devi dire la verità, non è che...". Io ho detto: "sì, io voglio dire la verità, però o paura", di qua, di là, tutte queste cose; "ho paura", però diciamo nel discorso io mi riferivo sia a mia moglie, i miei figli, il fatto che già io dovevo accusare una persona cara, perché io so, diciamo, che c'era pure mio cognato, e dovevo accusare pure mio... dovevo finire di accusare mio cognato PROFETA SALVATORE. E già diciamo...

Avv. MARASA': - chiedo scusa, mi scusi se la interrompo, che significa: "dovevo finire di accusare"?

Pres. FALCONE: - va be', stava proseguendo e vorrei che finisse prima quello...

Avv. MARASA': - no, no, era la parola...

Pres. FALCONE: - e poi lei ricordi, e sarà posta la domanda.

Imp. SCARANTINO V.: - diciamo perché PROFETA, diciamo era... diciamo era tutto per me, mio padre, mio... tutto, diciamo era tutto; però essendo che già... diciamo mi sembrava duro cominciare a collaborare. E poi dopo ho fatto, diciamo, quando è stato il 24 giugno ho... inizio a collaborare, però io con gli investigatori non ho avuto nessun discorso, diciamo, del... dell'indagine, delle cose. Solo che il Dottor LA BARBERA, diciamo, mi diceva sempre, con le sue distanze, che io dovevo dire sempre la verità.

Ribadiva che Gaetano Scotto era vicino ai Madonia.

Raccontava dettagliatamente l'omicidio Bonanno. Affermava che l'aveva mandato suo cognato Profeta; che glielo aveva ordinato.

Era uomo d'onore riservato ma solo per le altre famiglie; poi accompagnando Profeta si era dovuto presentare anche all'esterno.

Imp. SCARANTINO V.: - no, ci siamo capiti...

Avv. MARASA': - ...che erano...

Imp. SCARANTINO V.: - ...male, Avvocato.

Avv. MARASA': - e allora mi spieghi!

Imp. SCARANTINO V.: - perché io ho detto: riservato quando mi hanno fatto, però, nell'andare del tempo, di questi due anni, non... lo potevano... non lo poteva capire qualche bambino di qualche... sessanta giorni nato, perché subito si capisce nel...

Avv. MARASA': - ah! Ho capito!

Imp. SCARANTINO V.: - non mi hanno presentato mai, per come cognato di PROFETA...

Avv. MARASA': - beh! Ora ho capito!

Imp. SCARANTINO V.: - ...loro capiscono...

Avv. MARASA': - ora ho capito!

Imp. SCARANTINO V.: - ...questo volevo dire.

Avv. MARASA': - quindi, lei venne combina... mi smentisca se sbaglio, la prego, perché desidererei...

Imp. SCARANTINO V.: - sì, sì.

Avv. MARASA': - ...chiarezza! Lei venne combinato, e le fu detto che era uomo d'onore riservato...

Imp. SCARANTINO V.: - sì.

Avv. MARASA': - ...ma subito dopo, per i suoi comportamenti, solo un bambino di sessanta giorni non capiva che lei era uomo d'onore.

Imp. SCARANTINO V.: - sì, sì.

Avv. MARASA': - ho capito bene?

Imp. SCARANTINO V.: - sì.

Avv. MARASA': - quindi, lei pubblicamente era, per coloro i quali facevano parte della "famiglia" della GUADAGNA, tutti sapevano che lei era uomo d'onore.

Imp. SCARANTINO V.: - della GUADAGNA sì.

Avv. MARASA': - ecco!

Imp. SCARANTINO V.: - sì.

Avv. MARASA': - no, era per avere chiare le idee. E anche gli altri sapevano... cioè, gli altri con cui lei venne a contatto sapevano che lei era uomo d'onore? Mi spiego meglio! Le faccio alcuni nomi. CANCEMI SALVATORE sapeva che lei era uomo d'onore?

Imp. SCARANTINO V.: - no!

Avv. MARASA': - LA BARBERA GIOACCHINO?

Imp. SCARANTINO V.: - no! DI MATTEO neanche, né RIINA, almeno, per quanto mi riguarda a me, beh... nessuno!

Avv. MARASA': - nessuno sapeva che lei era uomo d'onore?

Imp. SCARANTINO V.: - sì.

Spiegava quindi in modo del tutto ragionevole per quale ragione neppure Totò Riina poteva muovergli un rimprovero per essere entrato nella sala riunioni. In quella sala, secondo le regole, dominavano gli uomini della Guadagna. Riina e gli uomini degli altri manamenti erano ospiti e dell'organizzazione della riunione rispondevano solo Aglieri e Greco che lo conoscevano e si fidavano.

Avv. MARASA': - e, se ho ben capito, lei ha detto più volte...

Imp. SCARANTINO V.: - e sì.

Avv. MARASA': - ...per cui non le pongo la domanda...

Imp. SCARANTINO V.: - uhm!

Avv. MARASA': - ...che la porta del salone dove avveniva la riunione era aperta.

Imp. SCARANTINO V.: - sì.

Avv. MARASA': - ...giusto? E lei, non essendo stato presentato come uomo d'onore...

Imp. SCARANTINO V.: - sì.

Avv. MARASA': - ...entra e sente TOTO' RIINA parlare.

Imp. SCARANTINO V.: - sì.

Avv. MARASA': - e TOTO' RIINA, o qualche altro, non hanno detto: "ma che cosa sei venuto a fare?"?

P.M. Dott. DI MATTEO: - opposizione Presidente! La domanda è già stata posta.

Pres. FALCONE: - no!

Avv. MARASA': - non in questi termini.

Pres. FALCONE: - non in questi termini.

P.M. Dott. DI MATTEO: - nel corso del controesame.

Pres. FALCONE: - non è stata posta proprio in questi termini.

P.M. Dott. DI MATTEO: - proprio in questi termini!

Avv. MARASA': - non in questi termini.

Pres. FALCONE: - sì, sì, sì.

Avv. MARASA': - "chi sei?" Gliel'ha mai detto nessuno?

Pres. FALCONE: - è una variante...

Imp. SCARANTINO V.: - e come si possono permettere...

Pres. FALCONE: - no, aspetti!

Avv. MARASA': - ah! Ecco... e Presidente!

Pres. FALCONE: - ed è la stessa risposta, che consultando gli atti, il verbale, quando sarà depositato...

Avv. MARASA': - e allora la pongo in altro...

Pres. FALCONE: - ...lei potrà...

Avv. MARASA': - ...la pongo in un altro...

Pres. FALCONE: - ...trovare.

Avv. MARASA': - ...la pongo in modo diverso. C'era qualcuno che rivestendo un ruolo di capo nell'ambito di "COSA NOSTRA", per esempio CANCEMI SALVATORE o RIINA SALVATORE, secondo quanto lei assume, non poteva permettersi di dirle qualcosa, perché? Qual era il motivo ostativo...

Imp. SCARANTINO V.: - ma è semplice...

Avv. MARASA': - ...perché le venisse mosso un rimprove...

Imp. SCARANTINO V.: - ...semplice...

Avv. MARASA': - scusi un minuto! Mi faccia finire la domanda, per favore.

Imp. SCARANTINO V.: - sì.

Avv. MARASA': - ...qual era il motivo ostativo perché le potesse essere mosso un rimprovero in relazione a fatti che presupponevano la sua appartenenza a "COSA NOSTRA"?

Imp. SCARANTINO V.: - mah! E' tanto lecito, non è che io ero nella casa di RIINA, o era alla NOCE, o ero nella Squadra Mobile... io ero nella casa della GUADAGNA, quelli della GUADAGNA mi conoscevano tutti, ora, essendo che questa villa era piena di queste persone, non è che poteva venire chiunque ed entrava e usciva, perché non è che poteva parlare RIINA, o poteva parlare SALVATORE CANCEMI, perché gli unici che poteva parlare, in quella villa di CALASCIBETTA, poteva essere CARLO GRECO, PIETRO AGLIERI o TOTUCCIO PROFETA a dirmi: "entrasti ma non entrare più!" Questo è il...

Avv. MARASA': - e gliel'hanno detto?

Imp. SCARANTINO V.: - no, completamente! Perché non è che...

Avv. MARASA': - e...

Imp. SCARANTINO V.: - ...non è che era entrato un capitano dei Carabinieri.

Avv. MARASA': - e PROFETA, rispetto a PIETRO AGLIERI e a CARLO GRECO, era sullo stesso piano o di grado inferiore? C'erano gradi nell'ambito della sua "famiglia"?

Essere uomo d'onore riservato era, quindi, compatibile con il suo ingresso nella stanza per prelevare una bottiglia d'acqua. Nel mandamento, oltretutto, suo cognato era allo stesso livello di Aglieri e Greco, si sentiva in pratica a casa propria e libero nei movimenti.

Spiegava bene la richiesta della casa della suocera da parte di Profeta.

Raccontava ancora numerosi particolari su La Mattina, dimostrando una profonda conoscenza del personaggio con il quale aveva commesso numerosi omicidi.

Nel seguito del controesame dimostrava di conoscere le regole fondamentali di Cosa nostra:

Pres. FALCONE: - no, non vale la pena, io non la ricordo in questi termini esatti, a questa può rispondere.

Imp. SCARANTINO V.: - se me la ripeta, per favore, di nuovo.

Pres. FALCONE: - se l'uomo d'onore ha l'obbligo di dire la verità?

Avv. MARASA': - se l'uomo d'onore ha l'obbligo di dire la verità? Mi scusi se l'ho...

Imp. SCARANTINO V.: - ma... dipende, perché se... alla squadra mobile, non è che può dire la verità, "ava a dire chi un sapi niente" (deve dire che non sa niente). Se io parlo con PIETRO AGLIERI, la verità glielo dico.

Avv. MARASA': - posso!

Pres. FALCONE: - prego.

Avv. MARASA': - l'uomo d'onore, può presentarsi a un uomo d'onore direttamente?

Imp. SCARANTINO V.: - a dire...

Avv. MARASA': - "io sono uomo d'onore".

Imp. SCARANTINO V.: - no.

Avv. MARASA': - e che deve fare?

Imp. SCARANTINO V.: - completamente.

Avv. MARASA': - e che deve fare?

Imp. SCARANTINO V.: - ma dipende che... come si... si sviluppa l'incontro; ma a me non mi è capitato mai questo discorso, perché io quando dovevo andare a qualche parte, ci andavo sempre con la raccomandazione di PIETRO AGLIERI, non c'era bisogno che io dicevo: "io sono SCARANTINO VINCENZO, uomo d'onore della GUADAGNA, il mio capo mandamento è PIETRO AGLIERI". Questo, diciamo, non succedeva mai, diciamo ci andavo, per andare vuol dire che lo conoscevo.

Avv. MARASA': - lei ha mai assistito a presentazioni rituali? Ha mai fatto presentazioni rituali? E' stato oggetto di presentazioni rituali? La domanda è una però vale per tre.

Imp. SCARANTINO V.: - mai e neanche sopra gli altri. Ho sentito queste cose "piacere uomo d'onore".

Quando si diffuse sulla stampa la notizia che Cancemi, La Barbera e di Matteo non confermavano le dichiarazioni di Scarantino i parenti a Palermo colsero l'occasione per invitarlo a tornarsene in carcere perché non sarebbe stato più creduto.

L'affermazione è molto importante perché rivela la consapevolezza di Scarantino e per ragioni opposte del suo clan di come quella vicenda l'avesse indebolito.

Rispondendo ad un altro difensore, forniva altre importanti precisazioni sui servizi resi ad Aglieri in materia di trasporto di droga e contrabbando di sigarette.

Mostrava, contrariamente agli assunti difensivi, discreta competenza in materia di traffico di droga.

Avv. BAGNULO: - senta e la droga che acquistava da COSIMO VERNENGO, lei la... anche lei... anche quella dico, la tagliava col sale?

Imp. SCARANTINO V.: - no, no, fini...

Avv. BAGNULO: - non ho percepito la risposta. "No, no..."

Imp. SCARANTINO V.: - finisce la droga con il sale, questa scura.

Avv. BAGNULO: - "finisce" significa prede efficace?

Imp. SCARANTINO V.: - sì, sì, si perde, non è che non...

Avv. BAGNULO: - ho capito! E la tagliava con altre sostanze?

Imp. SCARANTINO V.: - sì.

Avv. BAGNULO: - quali?

Imp. SCARANTINO V.: - o con il lattosio, o con il flectadon.

Avv. BAGNULO: - e mi scusi, questo lattosio e questo flectadon, di colore sono simile all'eroina scura?

Imp. SCARANTINO V.: - il flectadon?

Avv. BAGNULO: - e il lattosio, quelli che lei ha menzionato.

Imp. SCARANTINO V.: - no, il lattosio è tipo del... pesciolino, tipo... bianco sporco...

Avv. BAGNULO: - sì.

Imp. SCARANTINO V.: - ...invece il lattosio era bianchissimo.

Avv. BAGNULO: - sì. E la miscela lattosio/eroina scura, non si evidenziava questa differenza di colori?

Imp. SCARANTINO V.: - no, poteva diventare invece di... di... marro', poteva diventare... beige scuro.

Avv. BAGNULO: - senta, e venendo invece all'eroina bianca, in quella occasione, cioè in quella occasione, con riferimento a questo tipo di droga, lei utilizzava lo stesso

sistema di... di GRECO, di AGLIERI, vale a dire la tagliava anche quella col sale?

Anche lei col sale?

Imp. SCARANTINO V.: - no, io lavoravo con... con il flectadon, con il lattosio, con la mannite, o... o quando si ca... capitava che non c'era nessun... diciamo taglio che n...

Mostrava ancora di essere al corrente dei rapporti di parentela tra gli imputati e correggeva i difensori che pensavano di coglierlo in errore:

Avv. BAGNULO: - un'altra cosa. Lei ha riferito che VERNENGO COSIMO, è cognato di PIETRO AGLIERI...

Imp. SCARANTINO V.: - cognato!

Avv. BAGNULO: - ...le domando...

Imp. SCARANTINO V.: - cugino.

Avv. BAGNULO: - e lo ha detto lei, non è frutto della mia fantasia.

Imp. SCARANTINO V.: - io? MA no, no, si sbaglia...

P.M. Dott. DI MATTEO: - Avvocato, si sbaglia...

Imp. SCARANTINO V.: - completamente.

P.M. Dott. DI MATTEO: - ...pagina 179, della trascrizione sempre del verbale dell'8 marzo, quando parla di COSIMO VERNENGO, a proposito della cessione di droga, SCARANTINO dice: "mi fornivo pure da lui perché era il cugino di PIETRO AGLIERI".

Avv. BAGNULO: - chiedo scusa, ho detto cognato, sì, ho annotato io male. Volevo dire il cugino. E' esatto quindi questo? Cugino, non cognato, chiedo scusa.

Imp. SCARANTINO V.: - sì, sì, un minuto! Io so che è cugino di PIETRO AGLIERI, poi se la madre non si chiama AGLIERI o si chiama AGLIERI, o VERNENGO o cosa... PIETRO AGLIERI mi ha detto che COSIMO VERNENGO è suo cugino.

Sollecitato da altre domande, spiegava come svolgeva il compito di favorire gli incontri di importanti di "uomini d'onore" con il cognato Profeta, dando uno spaccato interessante di questi incontri riservati tra boss:

Avv. BAGNULO: - ...innanzi tutto lei ci ha parlato di un episodio, volevo chiederle ci sono state altre occasioni nelle quali COSIMO VERNENGO si è recato a casa di suo frate... di suo cognato?

Imp. SCARANTINO V.: - sì, ci sono stati tante occasioni.

Avv. BAGNULO: - tante occasioni.

Imp. SCARANTINO V.: - a due volte io l'accompagnai a COSIMO VERNENGO.

Avv. BAGNULO: - chiedo scusa, "alle volte", cosa ha detto?

Pres. FALCONE: - due volte.

Avv. BAGNULO: - due volte. Allora visto che lei ce ne ha riferito una, ci può raccontare l'altra?

Imp. SCARANTINO V.: - l'altra, tutte le volte che stesse che PIETRO AGLIERI e CARLO GRECO, mio cognato, poi andai a prendere pure a GRAVIANO GIUSEPPE, c'era GIUSEPPE LA MATTINA e io.

Avv. BAGNULO: - senta, in questa occasione che ci sta... questa occasione di cui ci sta parlando oggi, non è la stessa di cui ci aveva parlato in precedenza?

Imp. SCARANTINO V.: - no, no, sono due volte che io lo accompagnai. Una volta che non c'era GRAVIANO...

Avv. BAGNULO: - una volta?

Imp. SCARANTINO V.: - ...e un'altra volta che c'era GRAVIANO.

Avv. BAGNULO: - ah, una volta che non c'era GRAVIANO...

Imp. SCARANTINO V.: - e una volta che c'era GRAVIANO.

Avv. BAGNULO: - due volte. Senta e in una di queste due circostanze, c'era anche SANTINO DI MATTEO?

Imp. SCARANTINO V.: - mah... sì, penso di sì.

Avv. BAGNULO: - e ricorda se...

Pres. FALCONE: - dovrebbe parlare un po' più forte...

Imp. SCARANTINO V.: - penso di sì.

Avv. BAGNULO: - ricorda se il DI MATTEO era presente nell'occasione in cui c'era GRAVIANO, o in quella in cui GRAVIANO non c'era?

Imp. SCARANTINO V.: - no, no, quando c'era GRAVIANO.

Avv. BAGNULO: - quando c'era GRAVIANO c'era anche DI MATTEO.

Imp. SCARANTINO V.: - sì. ...l'accompagnai io, prima andavo a prendere a uno, dopo andavo a prendere a un altro, diciamo così, non è che... andavo a prendere tutte... tipo il

pullman, che passava dalle strade e li caricava tutti nella macchina. Uno alla volta, si svolgeva sempre dopo le nove e mezza.

Avv. BAGNULO: - dopo le nove e mezza?

Imp. SCARANTINO V.: - sì.

Avv. BAGNULO: - di mattina?

Imp. SCARANTINO V.: - sì.

Avv. BAGNULO: - ho capito!

Imp. SCARANTINO V.: - fino alla sera PIETRO AGLIERI rimaneva...

Avv. BAGNULO: - e...

Imp. SCARANTINO V.: - ...poi mio cognato andava pure a firmare nel Commissariato BRANCACCIO.

Avv. BAGNULO: - senta, lei ha detto "fino alla sera, mio cogna... PIETRO AGLIERI rimaneva", ma rimaneva anche VERNENGO, rimanevano anche gli altri, o era solo PIETRO AGLIERI...

Imp. SCARANTINO V.: - no, no...

Avv. BAGNULO: - ...che si tratteneva?

Imp. SCARANTINO V.: - no, solo PIETRO AGLIERI, non è che...

Avv. BAGNULO: - e quindi queste riunioni delle quali lei ha fatto riferimento, se ho ben capito, entrambe si sono

svolte di mattina, poi a che ora avevano fine, termine?

Imp. SCARANTINO V.: - mah... siccome sono stati tante episodi, non... non posso ricordare quando hanno finito, che dopo accompagnai a COSIMO nel... nel negozio di gesso, dopo accompagnai GRAVIANO, che mi ha detto: "eventualmente mi chiamo MORENO", l'ho lasciato alla "KALSA", diciamo nella... nella strada dove c'è... ci diciamo la "MARINA", c'è la "KALSA", c'è un arco, e lui aveva là una cento... una 850 beige, nuova, quasi nuova, sul beige.

I rapporti d'affari tra gli uomini d'onore erano descritti in modo tale da dimostrare consapevolezza della sostanza di queste relazioni:

Avv. BAGNULO: - senta, lei ci ha anche riferito che quando vendeva droga, fra gli altri, la acquistava da un certo RIBUFFA...

Imp. SCARANTINO V.: - sì.

Avv. BAGNULO: - ...che nella fattispecie la rubava a sua volta a GRECO, è esatto?

Imp. SCARANTINO V.: - sì, sì.

Avv. BAGNULO: - benissimo, e PROFETA fu informato di questo fatto?

Imp. SCARANTINO V.: - no... e se... se gli rubava la droga a CARLO GRECO, è come che l'avesse rubata a PROFETA, non è che...

Avv. BAGNULO: - e quando invece AGLIERI la rubava a PULLARA', PROFETA era disinteressato?

Imp. SCARANTINO V.: - mah... Avvocato, io onestamente non vi so dire di preciso se e... PIETRO AGLIERI, gliela rubava pure a CARLO GRECO, a PULLARA' e a PROFETA. Solo che PROFETA, essendo che CARLO GRECO rubava pure, non poteva parlare, perché come ho ripetuto l'altra volta, giocavano a ladri e ladroni...

Avv. BAGNULO: - e quindi fra di loro si rubavano...

Imp. SCARANTINO V.: - sì.

Avv. BAGNULO: - ...a vicenda...

Imp. SCARANTINO V.: - sì.

Avv. BAGNULO: - ...e diciamo tutto questo giro di furti, non è mai venuto a galla?

Imp. SCARANTINO V.: - no, no, mai, però... perché se lo farebbe per dire un ragazzino alla GUADAGNA, fusse un Carabiniere, un malizionario, un cornuto, uno spione, beh, siccome li facevano loro, le cose a galla come potevano venire! A galla potevano venire i fucili per sparare, il giorno in cui che potevano venire a galla queste cose. Però lo facevano loro, era tutto lecito, erano... uomo d'onore... tutte queste cose.

Avv. BAGNULO: - senta, poi lei ci ha detto che uno dei posti dove andava a vendere droga era all'ARENELLA, in particolare a due giovani che l'acquistavano anche da GAETANO SCOTTO...

Imp. SCARANTINO V.: - sì.

Avv. BAGNULO: - ...che lei sappia, GAETANO SCOTTO era informato del fatto che i suoi clienti acquistavano anche da lei?

Imp. SCARANTINO V.: - no, no, non lo so.

Avv. BAGNULO: - e sempre se è a sua conoscenza, sa se GAETANO SCOTTO, dopo che lei ha avviato questo... questa attività con questi due giovani, ha continuato a vendere loro droga o meno?

Imp. SCARANTINO V.: - no...

Avv. BAGNULO: - e..

Imp. SCARANTINO V.: - ...venivano alla GUADA... io sì, gliela davo io a SCOTTI.

Avv. BAGNULO: - no, la domanda è se dopo che aveva incominciato ad acquistarla da lei, se continuarono ad acquistarla anche da SCOTTO, per quel che lei ne sa.

Imp. SCARANTINO V.: - mah... onestamente non lo so se facevano l'utile e il dilettevole pre... che prendevano, diciamo la... la spazzatura dal... dallo SCOTTO, e... la mettevano nel... diciamo in quella mia, che era buonissima, diciamo della... della qualità. E non so se al... quella la... la mischiavano, non lo so, non gli so dire...

Avv. BAGNULO: - comunque, lei non ha mai avuto problemi con GAETANO SCOTTO, non si è mai venuto a lamentare da lei che aveva diciamo contattato dei suoi clienti e...

Imp. SCARANTINO V.: - no, io...

Avv. BAGNULO: - ...in qualche modo ha fatto concorrenza, diciamo.

Imp. SCARANTINO V.: - mah, non è che... si faceva... io do' la droga a quello, io la do' la droga a quello, perché SCOTTO non penso che non lo sapeva che gli davo la droga a questi.

Avv. BAGNULO: - ma per quelle che sono le regole di "COSA NOSTRA", se lo avesse saputo, sarebbe venuto da lei a lamentarsi, o la cosa sarebbe passata inosservata?

Avv. BAGNULO: - la domanda era questa, se GAETANO SCOTTO, fosse venuto a conoscenza della sua interferenza e concorrenza all'ARENELLA, in particolare con clienti da lui contattati per la droga, per quelle che sono le regole di "COSA NOSTRA", sarebbe venuto a parlargliene, avrebbe parlato, non so con PIETRO AGLIERI, sarebbe successo un qualcosa, o la cosa poteva passare inosservata?

Imp. SCARANTINO V.: - no, bastava che si poteva lamentare un po'... capace che lui si... a dire "che me ne frega!".

Avv. BAGNULO: - eh! E nella fattispecie, si sarebbe rivolto a lei o qualcun altro, per lamentarsi?

Imp. SCARANTINO V.: - mah, a qualche altro, perché a me non è che mi conosce.

Avv. BAGNULO: - eh, e nella fattispecie, a qualcun altro che avesse un ruolo particolare, all'interno della "famiglia", o a qualsiasi altro uomo d'onore?

Imp. SCARANTINO V.: - mah, se... dipende... dipende come si svolgevano le cose.

Avv. BAGNULO: - dipende, significa che poteva fare tanto l'uno, quanto l'altro?

Imp. SCARANTINO V.: - sì.

Il difensore, in controesame, evidenziava una presunta contraddizione nell'episodio della cerimonia di iniziazione. Il racconto di Scarantino al

p.m. nel quale Aglieri gli spiegava quali fossero le norme di comportamento alle quali doveva attenersi sarebbero state in contrasto con quanto aveva detto a dibattimento e cioè che egli conosceva già da prima le regole. Ma tale contraddizione, in realtà, non sussiste; il fatto di conoscere quali fossero le norme di comportamento in quel mondo non impediva che Aglieri facesse il discorso che Scarantino aveva messo a verbale. D'altra parte la sincerità di Scarantino emerge pure dalla franca ammissione che dopo quella cerimonia per lui non era cambiato nulla.

Avv. BAGNULO: - sì. Senta, per lei da quel momento che cosa cambiò?

Imp. SCARANTINO V.: - per me?

Avv. BAGNULO: - sì.

Imp. SCARANTINO V.: - per me era sempre lo stesso.

Avv. BAGNULO: - quindi non ci furono sostanziali differenze rispetto a prima?

Imp. SCARANTINO V.: - no, ma...

Avv. BAGNULO: - aveva maggiore considerazione, non so era... non ho idea che cosa le è successo.

Imp. SCARANTINO V.: - no, sempre... lo stesso abitudine, co... le stesse... Io solo che andavo a ammazzare, andavo ad attaccare i bidoni di benzina ne... ne... diciamo nelle... nei cantieri, diciamo, tipo cantieri, ma non era un cantiere.

Avv. BAGNULO: - ma sono incarichi che lei aveva anche prima?

Imp. SCARANTINO V.: - sì, prima, dopo.

Avv. BAGNULO: - prima, dopo.

Imp. SCARANTINO V.: - sì.

Avv. BAGNULO: - quindi sostanzialmente...

Imp. SCARANTINO V.: - ma per me non è cambiato niente...

Avv. BAGNULO: - non cambiato niente.

Imp. SCARANTINO V.: - ...per me io ero sempre la stessa persona, diciamo, il mio... non è che... perché sono diventato uomo d'onore, mi dovevo abbassare la spalla o dovevo alzare il braccio a camminare; per me era sempre la stessa cosa.

Nessuno avrebbe dovuto sapere che era uomo d'onore anche se era difficile tenerlo nascosto, vedendo come si muoveva. Quando Natale Gambino l'aveva presentato a Gaetano Scotto al bar Badalamenti in occasione della comunicazione sull'intercettazione in atto, aveva commesso effettivamente una "leggerezza". Forniva quindi un'esauriente spiegazione di come funzionassero le regole della famiglia in conformità con quanto hanno riferito i pentiti storici. E' evidente come Scarantino non sappia declinare le regole di Cosa nostra ma le sappia applicare a perfezione.

Avv. BAGNULO: - senta, quale auto usavate più spesso, la sua o quella di PROFETA?

Imp. SCARANTINO V.: - eh?

Avv. BAGNULO: - quale auto usavate più spesso, la sua o quella di PROFETA?

Imp. SCARANTINO V.: - mah... certe volte la mia, e certe volte quella di PROFETA; però io voglio dire una cosa, Avvocato, che mio cognato non aveva nessuna paura, perché... solo che è stato PIETRO AGLIERI a dire questi discorsi, perché quello e... come si... è un "agghiacciato", è proprio freddo, un pezzo di ghiaccio, non ha paura di niente, non è che... non ha paura di niente. E... e mi diceva certe volte di cambiare macchina, che cer... dovevo andare in altri posti, però camminavo con la sua macchina e con la mia.

Avv. BAGNULO: - volevo chiederle una precisazione su un argomento che è stato toccato ieri, quando lei ha fatto riferimento ai tre cervelli della GUADAGNA, che ragionavano come fosse uno solo. Innanzi tutto volevo chiederle, perché lei ha fatto i nomi di GRECO, AGLIERI e CALASCIBETTA: lo stesso tipo di potere decisionale spettava anche a PROFETA?

Imp. SCARANTINO V.: - mah, ho detto PIETRO AGLIERI, CARLO GRECO e PROFETA; quale CALASCIBETTA! CALASCIBETTA...

Avv. BAGNULO: - ah...

Imp. SCARANTINO V.: - ...diciamo era... diciamo l'ultimo, il... detto PIETRO AGLIERI, PROFETA SALVATORE, mio cognato...

Avv. BAGNULO: - allora...

Imp. SCARANTINO V.: - ...e CARLO GRECO.

Avv. BAGNULO: - ...allora...

Imp. SCARANTINO V.: - qualche volta si inseriva diciamo u... CALASCIBETTA, per esempio, che non parlava, era lo stesso, non è che...

Avv. BAGNULO: - allora, anche questo è un argomento che è stato toccato, ma ritengo che non è esaurito ieri, perlomeno in ordine a questa precisazione. Queste tre persone che lei ha detto essere un cervello solo, se capitava l'occasione, potevano prendere una decisione anche indifferentemente il primo, il secondo o il terzo, senza aver neanche consultato gli altri?

Imp. SCARANTINO V.: - dipende...

P.M. Dott. DI MATTEO: - Presidente, c'è opposizione, la domanda comporterebbe una formulazione di un... di un giudizio, già ieri ampiamente SCARANTINO ha riferito quali sono le circostanze a sua conoscenza dalle quali dipendono le affermazioni fatte in dibattimento.

Pres. FALCONE: - l'opposizione è accolta, per le ragioni espresse dal Pubblico Ministero.

Sempre in controesame chiariva ulteriormente come si era verificato il suo ingresso nella sala durante la riunione a Villa Calascibetta e come si era svolta la stessa:

O... riferimento al suo ingresso nella sala, ha usato questa espressione: "chiedo scusa ed entro"...

Imp. SCARANTINO V.: - sì.

Avv. BAGNULO: - ...quindi la richiesta di precisazione era questa: significa che lei ha chiesto permesso prima di entrare, o è entrato e poi si è scusato per questa sua intromissione?

Imp. SCARANTINO V.: - ma io sono entrato, ho detto: "chiedo scusa, prendo l'acqua", e sono uscito.

Avv. BAGNULO: - quindi prima è entrato, non ha...

Imp. SCARANTINO V.: - sì.

Avv. BAGNULO: - ...ha chiesto...

Imp. SCARANTINO V.: - (incomprensibile) " spostato i seggi, le seggie (sedie)".

Avv. BAGNULO: - posso? Senta, l'iniziativa di rimanere fuori di voi sei, fu autonoma o vi fu ordinato da qualcuno?

Imp. SCARANTINO V.: - non mi ricordo. Ma io aspettai fuori, perché... prima perché non c'era spazio, e poi noi eravamo solamente per accompagnare, non per assistere alla riunione.

Avv. BAGNULO: - ma fra i partecipanti, lei mi sembra abbia detto pri... in passato, in una... durante l'esame, che quelli che stavano fuori erano tutti soldati semplici, è esatto?

Imp. SCARANTINO V.: - sì.

Avv. BAGNULO: - ora, fra i partecipanti alla riunione, che lei sappia, c'era qualche soldato semplice?

Imp. SCARANTINO V.: - beh, non lo so, non ricordo. Poi se c'erano soldati semplici, ognuno si prende le sue responsabilità. Noi abbia... siamo rimasti fuori, tutti quelli della GUADAGNA.

In questa fase del controesame Scarantino rilasciava altre dichiarazioni per comunicare ancora una volta tutto il subbuglio che si era verificato nella sua famiglia mafiosa e di sangue per effetto della sua decisione di collaborare e di come si fosse fatto ricorso ai suoi pregiudizi per indurlo a rinunciare alla collaborazione, alla strumentalizzazione della sua primitività per demoralizzarlo.

Scarantino riconosceva di avere avuto un rapporto omosessuale a sedici anni ma spiegava come questo fatto non potesse precludergli affatto di diventare uomo d'onore e come comunque fino alla collaborazione nessuno ne fosse stato al corrente:

Imp. SCARANTINO V.: - mi scusi, Signor Presidente, vorrei fare pure una dichiarazione anch'io.

Pres. FALCONE: - come dichiarazione spontanee non è previsto, solo...

Imp. SCARANTINO V.: - no, solo... il discorso di poco fa.

Pres. FALCONE: - vuole quindi proseguire una risposta...

Imp. SCARANTINO V.: - sì, sì.

Pres. FALCONE: - prego!

Imp. SCARANTINO V.: - nei discorsi che ci sono stati... Eh... il discorso, diciamo, del verbale che è del Dottor PETRALIA, diciamo che c'è scritto della verità, però la... la cosa che mi... diciamo che mi... a me mi fa stare, diciamo, mi ha fatto saltare un po' i nervi è che... già io ho avuto dei precedenti con mia moglie che mi hanno fatto diventare una fognatura. Ora, dico io, essendo che il processo è per la strage del Dottor BORSELLINO, io ho fatto dichiarazione del Dottor BORSELLINO, della morte del Dottor BORSELLINO, non c'è bisogno di toccare questi tasti, perché se uno deve fare delle commenti, di questi genere, diciamo il mafioso... mafioso, prima di tutto che io avevo sedici anni...

Avv. LIPERA: - Presidente, mi pare che non sta rispondendo a una domanda...

Imp. SCARANTINO V.: - ...no...

Pres. FALCONE: - sta rispondendo a una precisa domanda...

Imp. SCARANTINO V.: - uhm...

Pres. FALCONE: - ...che è quella, anzi a una contestazione che gli è stata mossa dall'Avvocato Bagnulo, con riferimento alle dichiarazioni che ha reso sul punto al Dottor PETRALIA.

Imp. SCARANTINO V.: - perché non è che devono toccare questo tasto, quando io ero ragazzino, che avevo sedici anni; perché l'uomo d'onore sono diventato io nel '90, non all'83 o all'82, o l'80 o '79. C'è diciamo che l'uomo d'onore, pure diciamo, non deve essere per dire, cornuto di moglie, diciamo che la sorella... la sorella... il marito della sorella non si può mettere con la... con la moglie di un uomo d'onore; ci sono tante cose che non si possono fare, però purtroppo queste cose, diciamo, succedono, però se l'Avvocato della difesa, invece di prendere tutte queste cose sopra di me, piglia è fanno un processo, diciamo, delle vite private...

Pres. FALCONE: - questo... evitarlo tutti, e mantenere...

Imp. SCARANTINO V.: - ...delle vite private, tutto. Diciamo, io se ho toccato qualcuno, non tocco CARLO GRECO, perché non ho niente da dire su CARLO GRECO, diciamo nella base familiare, di... perché CARLO GRECO, è perfetto a tutti gli effetti nella... essere uomo d'onore.

Pres. FALCONE: - va be', questo era stato già detto, per...

Imp. SCARANTINO V.: - siccome... siccome ci sono stati questi discorsi prima di questo processo, che a mia moglie gli hanno detto delle cose, delle infamità, ma mia moglie non ci cred... non ci credeva, solo che doveva fingere di credergli, di quello che gli dicevano; perché sono stati pure pagati degli omosessuali, sono stati pagati, che a me mi costa, perché mi costa a me... a me mi costa, perché c'è il discorso, diciamo che io ho... c'è un parente di mio cognato, il fratello che aveva... ha un fratello che c'erano due figli del fratello che si dovevano fare Carabinieri, uno finanziere e uno Carabiniere. Mio cognato ha quindici anni che non guarda suo fratello in faccia. Ora, se io o mio cognato, sapeva qualche cosa di questa, a me completamente mi... mi faceva scancellare dallo stato di famiglia. Allora...

Sulla prima ritrattazione “televisiva” precisava che nel momento stesso in cui parlava al telefono si rendeva conto che stava sbagliando e che la strada della collaborazione non poteva essere interrotta.

Avv. BAGNULO: - un'altra cosa, domanda molto precisa, quanto tempo dopo le telefonate all'Avvocato e a CANALE CINQUE, lei cambiò idea su quello che aveva fatto, non dopo quanto tempo parlò con il P.M. Dopo quanto tempo, lei, diciamo, si pentì di questa iniziativa?

Imp. SCARANTINO V.: - una volta sola.

Pres. FALCONE: - una volta sola.

Avv. BAGNULO: - dopo quanto tempo, dall'aver effettuato queste due telefonate, la sua coscienza le disse che aveva sbagliato e quindi fece marcia in dietro.

Imp. SCARANTINO V.: - no, la... la mia coscienza...

Avv. BAGNULO: - va be', non so...

Imp. SCARANTINO V.: - ...le pressione psicologiche, pressioni psicologiche, non...

Avv. BAGNULO: - e scusi, chi...

Imp. SCARANTINO V.: - ...il rimorso.

Avv. BAGNULO: - chi esercitò queste pressioni psicologiche?

Imp. SCARANTINO V.: - tutti, la mia famiglia, i miei parenti.

Avv. BAGNULO: - ho la sensazione che non abbia capito la domanda. Dopo che lei telefonò a CANALE CINQUE, e all'Avvocato, dicendo che il suo pentimento era stato fasullo, quindi ritrattando, diciamo così, quanto tempo dopo aver posato la cornetta del telefono, lei si pentì, ritenendo di aver sbagliato?

Imp. SCARANTINO V.: - ma mentre che parlavo al telefono.

Avv. BAGNULO: - mentre parlava al telefono?

Imp. SCARANTINO V.: - sì.

Avv. BAGNULO: - e questo nella telefonata... nella prima o nella seconda delle due telefonate? Noi non sappiamo in che ordine...

Imp. SCARANTINO V.: - tutte.

Avv. BAGNULO: - Eh...?

Imp. SCARANTINO V.: - tutte.

Avv. BAGNULO: - tutte, ho capito!

Imp. SCARANTINO V.: - telefonavo e ne ero...

Avv. BAGNULO: - e non era convinto?

Imp. SCARANTINO V.: - no, non ero convinto, la mia convinzione era della... della mia collaborazione che io sto facendo, solo che siccome, diciamo, mi hanno toccato, mi

hanno fatto... mi avevano fatto queste minacce psicologiche, e mi... e mi avevano già fatto... non lo so come si può dire sentendo che una madre o un fratello, o degli ex amici, queste cose.

Le frasi che i parenti pronunciavano al suo indirizzo davanti ai suoi figli erano un'altra forma di pressione psicologica:

Avv. BAGNULO: - senta, lei ha anche riferito che i suoi figli, credendo a tutto quanto di butto dicevano, per infangare il suo nome, gli facevano leggere i giornali eccetera, eccetera, la credevano un mostro. Mi interessava sapere, dopo che lei li ha riavuti vicini e quindi ha potuto raccontare loro la verità, quindi anche tutto ciò che lei ha fatto o ha detto di aver fatto, hanno cambiato opinione?

Imp. SCARANTINO V.: - no, me... i miei figli, devo dire la verità, perché non... non togli... i miei figli quando è che sono come me, mai mi hanno detto: "papà questo, papà quello"; solo che quando i miei figli erano a PALERMO, i miei figli erano a PALERMO, non è che gli facevano leggere solo i giornali, parlavano davanti i bambini, davanti ai miei figli, però i bambini ne soffrivano, perché non è che credevano queste cose, i bambini pure che non sono altezza di... di valutare queste cose; ma... ne hanno detto tanti, davanti ai bambini.

Avv. BAGNULO: - per questo, siccome lei diceva che la facevano apparire

Imp. SCARANTINO V.: - vuole dire tutto... vuole che io ripeta tutto il contenuto che hanno saputo i miei figli?

Avv. BAGNULO: - no, no, assolutamente.

Imp. SCARANTINO V.: - ah!

Sulle pressioni psicologiche legate alla malattia della madre riferiva, spontaneamente, un episodio significativo:

Imp. SCARANTINO V.: - però mi scusi, nel discorso diciamo... diciamo c'è stata pure una cosa che... ci sono state pure delle... diciamo, minacciato psicologicamente, e quando è stato il discorso che hanno dato delle legnate alla mamma di CANNELLA, questo discorso me lo hanno riferito pure a me; è un collaboratore, adesso non lo so se CANNELLA...

Imp. SCARANTINO V.: - ...che "tu vorresti che la... la mamma ci sarebbe successo pure questo coso, o ci può succedere questo discorso del... pure questa cosa?". Però è stato dopo tempo, non è che...

Avv. PETRONIO: - mi scusi SCARANTINO, ma... e questo discorso in che epoca, in quale mese, in quale anno, grosso modo...

Imp. SCARANTINO V.: - no, questo è stato diciamo...

Avv. PETRONIO: - recente, passato?

Imp. SCARANTINO V.: - mah... non lo so quando è stato il fatto di CA... di questo della mamma di... di questo collaboratore.

Avv. PETRONIO: - quindi il tempo è quello in cui insomma questo CANNELLA comincia a collaborare?

Imp. SCARANTINO V.: - di questo collaboratore, Avvocato, non so... non ricordo bene il nome, se è CANNELLA...

Avv. PETRONIO: - sì, sì, è CANNELLA, perché la cronaca lo ha riportato credo.

Imp. SCARANTINO V.: - sì, sì.

Avv. PETRONIO: - quindi la data la possiamo ricavare dalla notizia...

Imp. SCARANTINO V.: - sì, dopo, dopo, dopo.

Sul trattamento a Pianosa formulava osservazione in linea con quelle dei maggiori collaboratori che abbiamo sentito in questo processo:

Imp. SCARANTINO V.: - no, completamente, io... è stato quando, ieri ho detto, c'è stata qualche... qualche ragazzo che era un po' maleducato, diciamo che mi... mi ha fatto qualche pressione psicologica, diciamo della... mah, però non è che... diciamo il contorno è stato questo della mia collaborazione, questo, però tutti il resto non è che... le guardie della PIANOSA erano dei mostri, perché io le guardie che ho visto alla PIANOSA, diciamo dove andavo e andavo, le vedevo tutte le stesse, non è che vedevo mostri a PIANOSA. Pure che già dicendo PIANOSA, uno avrà paura, però sono delle guardie come tutti gli altri. Solo che sono più se... diciamo più severi e hanno più so... rispettano diciamo le... le... l'educazione del carcere, non possono chiamare: "guardia, aprimi la cella", o dargli una botta nella spalla alla guardia, diciamo, là sono... che rispettano tutte le regole, questo è!

Nel corso del controesame di altro difensore descriveva analiticamente ed in modo perfettamente riscontrabile gli omicidi dei Lucera. Il racconto era crudo ma preciso e verificabile con le risultanze dell'autopsia, come vedremo nella parte dedicata ai riscontri delle dichiarazioni di Scarantino. Spiegava quindi come confezionava l'eroina con il sale:

Avv. SCOZZOLA: - oh! E anche a loro due lei dava la droga con il solito metodo che ci ha spiegato a TORINO, per dire, lavorandola precedentemente con... con il sale?

Imp. SCARANTINO V.: - sì.

Avv. SCOZZOLA: - uhm! E a proposito di tale metodo di lavoro fatto con il sale, io non ho capito una cosa, e la vorrei spiegata da lei. Lei ha detto che metteva... lasciamo perdere la quantità, non mi interessa...

Imp. SCARANTINO V.: - uhm.

Avv. SCOZZOLA: - ...lei ha detto che metteva il sale nel frullatore e lo frullava. Ma vi aggiungeva... per poterlo frullare, chiaramente, che fa? Vi aggiungeva pure dell'acqua? O vi aggiunge...

Imp. SCARANTINO V.: - come? Che dovevamo fare l'acqua salata?!

Avv. SCOZZOLA: - e allora come faceva a frullarlo?

Imp. SCARANTINO V.: - si frullava, prendevo il frullatore, il frullatore... si prendeva il sale fino, e si macinava il sale, e diventava tipo polvere...

Avv. SCOZZOLA: - uhm!

Imp. SCARANTINO V.: - ...dopo si usciva il sale, si appoggiava sopra un giornale, no metterlo subito nell'eroina, se no se la mangia tutta, si deve riposare un po' il sale, il tempo che si raffredda; dopo che si raffredda il sale, si prende e si mette in una busta, si fa così so... gesticolando con le mani, tipo di... di mischiare, di fare un mischio nella busta gonfia...

Avv. SCOZZOLA: - si è capito, Presidente.

Pres. FALCONE: - agita la busta...

Avv. SCOZZOLA: - sì, Presidente, si è capito, Presidente.

Imp. SCARANTINO V.: - ...e dopo ne prendevo un po' alla volta, diciamo, e gli davo un colpo di frullatore.

Avv. SCOZZOLA: - sì.

Imp. SCARANTINO V.: - dopo la confezionavo e la davo.

Spiegava dettagliatamente, e senza subire contestazioni, dove Scotto Gaetano aveva parcheggiato la macchina al mattina del sabato 18 luglio:

Avv. SCOZZOLA: - senta, la mattina del sabato SCOTTO GAETANO dov'è che posteggiò l'autovettura?

Imp. SCARANTINO V.: - l'autovettura? Nella parte... nella part... nel bar.

Avv. SCOZZOLA: - nel bar dove? Scusi! Nel bar...

Imp. SCARANTINO V.: - no nella parte della macelleria di GAMBINO, nell'altra parte.

Avv. SCOZZOLA: - ma sotto...

Imp. SCARANTINO V.: - ci sono due entrate, allora, facciamo una cosa, diciamo, salendo della... di via... della "SCUOLA OBERDAN", no a destra, sempre dritto, un pochettino dritto. Viene ad angolo questo bar.

Veniva, quindi, incalzato con una serie minuziosissima di domande su particolari e dettagli, del tutto secondari rispetto ai temi centrali del processo e della prova, relativi all'intera esistenza di Scarantino, a tutti i fatti ai quali aveva fatto riferimento, come se si fosse trattato di episodi recenti e di cui il collaboratore avesse sostenuto di conservare un pieno ricordo. Le risposte mantenevano una sufficiente lucidità nonostante l'obbiettivo difficoltà di ricordare e connettere i singoli episodi. In ogni caso pur nell'estrema minuziosità del controesame non emergevano effettive contraddizioni sugli elementi centrali del racconto.

Si contestava, ancora, al collaboratore di avere affermato che Cancemi non aveva parlato della strage per non accusare Graviano e Tagliavia.

Rispondeva che si era trattato di una sua semplice supposizione. E così anche per Aglieri e Greco.

Imp. SCARANTINO V.: - mi scusi! Come potevo dire: PIETRO AGLIERI, CARLO GRECO, GIUSEPPE GRAVIANO, CICCIO TAGLIAVIA, è stato per ipotesi, quando è stato GRAVIANO e TAGLIAVIA.

Avv. SCOZZOLA: - Presidente!

Imp. SCARANTINO V.: - io ho detto che ci ha degli amici che non vuole accusare.

Avv. SCOZZOLA: - oh! Perfetto!

Imp. SCARANTINO V.: - può essere TAGLIAVIA, può essere GRAVIANO, uno dei tanti...

Avv. SCOZZOLA: - perfetto!

Imp. SCARANTINO V.: - ...se lo vuole conservare, non è che ho detto...

Avv. SCOZZOLA: - e io le sto chiedendo questo: ma le risulta che CANCEMI non avesse accusato, anche in relazione al reato di strage, PIETRO AGLIERI?

Imp. SCARANTINO V.: - io ho detto: "c'è a qualcuno che si vuole salvare".

Avv. SCOZZOLA: - e chi è...

Imp. SCARANTINO V.: - ..."...un paio di amici suoi...", eh! Fatti suoi sono, lui lo deve dire, non è che lo posso dire io, non è che posso entrare nel cervello di TOTO' CANCEMI...

In definitiva, le linee fondamentali del racconto venivano ribadite e approfondite con piena conferma delle linee portanti del racconto, costantemente confermate.

Il controesame rivelava un testimone perfettamente informato, lucido, capace di rispondere nei limiti dell'umano ricordo a tutte le sollecitazioni. Tutto ciò si deve affermare senza perdere, peraltro, di vista la personalità di Scarantino in tutti i suoi tratti ed aspetti, anche negativi.

4. I punti critici delle dichiarazioni di Scarantino in relazione alla sua personalità e alla “storia” della sua collaborazione.

Si è ritenuto necessario esaminare il contenuto dell'esame e del controesame dibattimentali di Scarantino in questo processo, lungo minuzioso analitico, caratterizzato dallo sforzo, non riuscito, delle difese, di far emergere ogni possibile indizio di falsità e mendacio, perché dai risultati di questi eventi processuali si può inferire, secondo le fondamentali acquisizioni della psicologia della testimonianza e secondo massime di comune esperienza, che un teste falso, una fonte prefabbricata e artificiosa secondo l'immagine che di se stesso ha voluto dare Scarantino in occasione della ritrattazione, non avrebbe mai potuto fornire risposte coerenti e pertinenti come quelle che abbiamo diffusamente riportato. Questo giudizio vale sia per le risposte più certe e sicure (e, come vedremo, riscontrate) sia per quelle più incerte, caratterizzate da difetto di ricordo o dalla necessità di spiegare le incertezze e talune limitate contraddizioni rispetto

al contenuto degli interrogatori. Si tratta di incertezze e limitate contraddizioni rispetto alle quali, in sede di esame, il collaboratore prendeva definitiva posizione, fornendone adeguata spiegazione. E' sufficiente riscontrare l'ampiezza dei temi affrontati nel corso dei sette giorni di esame, per escludere che l'esito di esso possa essere stato influenzato da qualsiasi intervento esterno e tanto meno dall'episodio della lettura dei verbali da parte dell'ispettore Mattei, avvenuto oltre due anni prima. I punti oggetto delle annotazioni sono una minima parte di quelli ai quali Scarantino ha dovuto rispondere in sede di controesame.

I punti critici della deposizione di Scarantino sono assolutamente limitati e attengono essenzialmente al tema della chiamata in correità dei quattro collaboratori di giustizia che negavano la loro partecipazione alla riunione, al ritardo di queste dichiarazioni e al mancato riconoscimento di taluni di costoro in sede di individuazione fotografica.

Su ogni altro punto (data della riunione, luogo di consegna, tempo della richiesta, disponibilità di altra autovettura, luogo della consegna da parte del Candura, coerenza con quanto riferito ad Andriotta) la ricostruzione dei fatti in sede dibattimentale ha permesso una definitiva presa di posizione nel senso della risposta più coerente, la dissoluzione di ambiguità, la spiegazione dell'origine e ragioni di esse.

Tutto ciò Scarantino non poteva realizzare se non in forza dell'intima disponibilità a scavare nel suo ricordo e ad attenersi rigidamente ad esso, trattandosi di soggetto strutturalmente incapace di mentire credibilmente, come dimostrano le vicende della ritrattazione, risoltesi sempre in colossali fiaschi, per l'impossibilità per Scarantino, ma probabilmente per chiunque altro, di dimostrare, senza il minimo elemento di riscontro, la falsità di un racconto ampiamente controllato dall'esterno, adeguato al contesto, sostenuto con dovizia di particolari e dettagli, riscontrato da fonti esterne

credibili a loro volta controllate, incompatibile con le inesistenti qualità affabulatorie del personaggio.

Ma anche volendo tener conto dei soli verbali di interrogatorio non si ravvisano reali e insanabili contraddizioni nel contributo di Scarantino al processo.

Possiamo da essi, soltanto, rilevare un percorso lineare con taluni margini di ambiguità, e non di falsità, progressivamente risoltisi, come ha affermato Scarantino stesso, con una sempre maggiore consapevolezza del suo ruolo, per effetto di una maggiore, seppure contingente, tranquillità familiare, soprattutto con il progressivo consolidarsi di motivazioni non puramente opportunistiche alla collaborazione.

La deposizione di Scarantino va, quindi, valutata nel suo complesso, senza svalutare quanto emerso dall'esame dibattimentale, abbandonando il preconetto rifiuto dell'attendibilità di questo momento cruciale per l'accertamento della verità.

Scarantino ha risposto a tutte le contestazioni e le ha spiegate. Niente prova che egli abbia potuto sostenere il controesame in una condizione di non autonomia e di condizionamento da parte degli organi dell'accusa.

Le dichiarazioni di Scarantino e le conferme ad esse provano che le uniche cause di inquinamento della collaborazione sono scaturite dall'ambiente familiare, ampiamente coinvolto nelle sorti della consorteria mafiosa oggetto delle accuse di Scarantino.

Se non emergono situazioni che possano davvero avere compromesso la genuinità dell'esame del collaboratore è evidente come a queste debba farsi fondamentalmente ricorso per valutare l'attendibilità intrinseca.

Come persino i difensori hanno dovuto ammettere, Scarantino non ha ritrattato in modo credibile un esame dibattimentale oscuro, lacunoso, impreciso, fondamentalmente dubbio, secondo quanto doveva pronosticarsi in base agli aprioristici assunti difensivi. Egli, al contrario, come –

conviene ribadire - convengono tutte le parti, ha ritrattato in modo incredibile i risultati di un esame perfettamente credibile, tanto accettabile che le difese per disinnescarne gli effetti hanno dovuto ricorrere ad una mossa insolita: produrre tutti i verbali degli interrogatori dell'imputato avanti al p.m. per trarre da essi argomenti contro l'attendibilità, dimenticando con ciò che al collaboratore di giustizia deve essere richiesta la massima fedeltà e onestà nel contraddittorio dibattimentale, mentre i verbali resi avanti al p.m. nella fase del passaggio dalla condizione di appartenente all'organizzazione Cosa nostra alla fase dell'assunzione del ruolo di teste d'accusa possono scontare gli effetti dei contraccolpi psicologici che la scelta produce. All'inizio della collaborazione possono essere non solo inevitabili ma anche legittimi, in un certo senso, momenti di sconforto, incertezze, timori, interiori considerazioni di opportunità e conflitti su ciò che si deve dire e su ciò che si può dire, specie in base alle previgenti regole processuali. Sono inevitabili, nell'affastellarsi dei ricordi nel corso di interrogatori fiume, omissioni errori cattivi ricordi. Si tratta di materiali incandescenti che richiedono sedimentazione e ricomposizione nel passaggio da uno stato d'animo che non può non essere di profondo turbamento ad uno più pacato e freddo. Del resto, se si parte dal presupposto che la collaborazione con la giustizia non muove di regola e comunque non richiede la catarsi purificatrice interiore, è evidente che è proprio nel corso dei primi interrogatori che la collaborazione può presentare aspetti incerti, oscuri, contraddittori, senza considerare poi l'importanza del modo in cui vengono condotti questi primi interrogatori che possono essere forieri di equivoci, errori ed omissioni. E' corretto ritenere, pertanto, che i primi verbali nei quali un appartenente ad una organizzazione mafiosa comincia a comunicare il proprio patrimonio di conoscenze all'autorità giudiziaria recano fisiologicamente le stimate del travaglio psicologico del soggetto.

Vi sarebbe motivo di sospetto nel caso contrario.

Ciò che conta è che il racconto del collaboratore presenti una intrinseca plausibilità e, sin dal primo momento, quegli elementi che permettono il controllo di attendibilità intrinseca ed estrinseca: coerenza, logicità, disinteresse, genuinità, precisione, ricchezza di dettagli a fini di riscontro, compatibilmente con le qualità personali del soggetto e nel rispetto di uno standard minimo di credibilità soggettiva.

Quindi, i riscontri esterni oggettivi ed individualizzanti.

Ora è del tutto evidente, come correttamente spiega la sentenza impugnata, che il contributo di Scarantino, sin dal primo interrogatorio del 24 giugno 1994, depurato da eventuali interferenze addebitabili unicamente a soggetti controinteressati alla collaborazione (si veda a questo proposito l'episodio del colloquio a Pianosa con Rosalia Basile), presenti largamente detti requisiti, indirettamente confermati dalle enormi reiterate e mai interrotte pressioni per indurre Scarantino a ritrattare, delle quali i primi giudici danno incontestata prova.

E' pertanto condivisibile quanto afferma la sentenza impugnata, secondo cui *“le dichiarazioni rese da Scarantino Vincenzo, epurate dalla inattendibile ed orchestrata ritrattazione, dallo stesso posta in essere in chiusura del presente giudizio, hanno mantenuto una certa costanza ed astratta coerenza: Scarantino Vincenzo, infatti, non ha mai mutato la struttura essenziale del suo racconto dei fatti relativi alla strage di via D'Amelio, in quanto, sin dalla prima dichiarazione ha riferito di una riunione organizzativa nella villa di “Peppuccio Calascibetta”, di una attività preparatoria nel corso della quale gli fu affidato il compito di reperire la Fiat 126 utilizzata come autobomba, di una attività di intercettazione telefonica per conoscere gli spostamenti del dott. Borsellino, di un caricamento dell'esplosivo sull'auto da lui procurata e di un trasferimento dell'autobomba sul luogo dell'attentato.”*

E ancora che “la sostanziale costanza e coerenza strutturale delle dichiarazioni di Scarantino Vincenzo risulta incrinata in concreto solamente dalla aggiunta, operata in tempi successivi ai primi interrogatori resi in carcere, di qualche partecipante a taluna delle suddette fasi preparatorie, aggiunta che, tuttavia, grazie alla acquisizione di tutte le dichiarazioni rese dallo Scarantino nel corso delle indagini, è stato possibile circoscrivere nel tempo individuandone l’evidente scopo di neutralizzazione delle precedenti dichiarazioni anche in relazione alle pressioni di vario genere subite dallo Scarantino successivamente alla dimissione dello stesso dal circuito penitenziario in considerazione della sua collaborazione con la giustizia, da sempre osteggiata in ogni modo, come si è rilevato, dai familiari dello Scarantino.”

Non è invece condivisibile limitare questa valutazione ai soli tre verbali di Pianosa, perché se è vero che Scarantino, a partire da un determinato momento, indica tra i partecipanti alla riunione altri uomini che non aveva indicato nel corso dei primi tre interrogatori e che questa indicazione, per le ragioni indicate dalla sentenza impugnata, deve fare i conti sia con le contrarie indicazioni di quattro dei chiamati in causa, a loro volta collaboratori di giustizia, sia con i mancati riconoscimenti fotografici di due di essi, è anche vero che l’astratta coerenza e linearità del racconto di Scarantino non solo si mantiene negli stessi verbali in cui si introduce questa novità ma si mantiene anche negli interrogatori successivi. Anzi a partire dall’interrogatorio in cui Scarantino fa pure il nome di Brusca come partecipante alla riunione, il racconto di Scarantino si consolida e si stabilizza e diventa pressochè granitico sotto il profilo della costanza, della coerenza e della reiterazione.

Non solo non vengono introdotte ulteriori modifiche ma l’unitario racconto viene precisato e approfondito da spiegazioni e puntualizzazioni sempre più precise.

Nessun elemento d'accusa viene revocato, vengono eliminate le iniziali imperfezioni, **ben prima della lettura dei verbali da parte di Mattei,**³⁷⁵ vengono offerte autonomamente quelle spiegazioni di contraddizioni e incoerenze dei primi verbali, peraltro limitate e non relative ad elementi strutturali del racconto, che Scarantino confermerà, successivamente, nell'esame dibattimentale.

L'operazione chirurgica, del tutto legittima, che porta ad espungere l'attendibilità delle dichiarazioni di Scarantino, limitatamente alla chiamata in correità dei collaboratori e di Brusca, operazione che trova fondamento nel principio della valutazione frazionata delle dichiarazioni stesse, non deve portare a trascurare che il contributo alla prova di Scarantino presenta piena legittimità non solo in quei primi tre verbali ma anche in tutti i successivi, fino agli esami dibattimentali.

L'aver utilizzato il contributo alla prova di Scarantino solo attraverso i verbali di Pianosa, ha in una certa misura mutilato la prova e indebolito la sentenza impugnata, esponendola alle giuste critiche della difesa perché è come se la Corte di primo grado avesse considerato Scarantino inattendibile nel tempo e non rispetto al contenuto delle singole dichiarazioni, come impone il principio della valutazione frazionata delle attestazioni del collaboratore di giustizia.

L'operazione che ha portato a dimenticare ciò che Scarantino ha detto e ha fatto dopo l'uscita da Pianosa, potrebbe indurre a pensare che a partire da quel momento e fino alla formale ritrattazione Scarantino abbia reso solo dichiarazioni inattendibili e inutilizzabili. E invece il punto è che Scarantino ha sempre ripetuto - eliminando *autonomamente* errori e contraddizioni *contenuti proprio in quei primi tre verbali* e comunque spiegando perché in certi casi avesse voluto non dire tutta la verità - il suo iniziale racconto che la Corte di primo grado ha posto a base della sua

³⁷⁵ Si tratta di altro decisivo argomento contrario alla tesi difensiva. Ben prima dell'episodio della lettura dei verbali da parte dell'ispettore Mattei, spontaneamente Scarantino aveva chiarito in questi verbali di novembre e dicembre 1994 gli aspetti dubbi delle prime dichiarazioni.

decisione, arricchendolo di dettagli e specificazioni e non “inquinandolo” ulteriormente (fino alla *platealmente* inattendibile ritrattazione), come sarebbe stato lecito attendersi in base al ragionamento dei primi giudici. Ciò che in sostanza appare contraddittorio nella sentenza di primo grado e che ne giustifica la riforma in accoglimento degli appelli del pubblico ministero, è che se a partire da un certo momento Scarantino ha cercato di inserire elementi di falsità nelle sue dichiarazioni per rendersi inattendibile e svalutare così la portata e la plausibilità del suo racconto ed in particolare di quella sua prima coerente versione che non includeva i nomi di quei personaggi che, secondo una mera presunzione aprioristica non avrebbero dovuto esserci, sarebbe stato ragionevole ritenere che quest’opera fosse continuata fino alla completa demolizione di ogni possibilità di coerenza dell’originaria narrazione.

Al contrario, sia pure con un andamento relativamente rapsodico su taluni punti (ad esempio la presenza di Graviano nell’autocarrozzeria), il racconto di Scarantino, pure con il limite dell’introduzione tardiva fra i partecipanti alla riunione dei cinque personaggi la cui presenza non è agevolmente spiegabile in base all’evidenza probatoria, in tutte le altre parti si consolida, si stabilizza e si fortifica di riscontri esterni sì che le indicazioni relative ai collaboratori finiscono con l’apparire effettivamente spurie ed estranee alla logica interna del racconto, fermo restando l’errore metodologico di dare per presupposta la vigenza di presunte regole dell’organizzazione, scambiano per regole “giuridiche” prassi operative legate ad esigenze pratiche, derogabili ogni qual volta una diversa esigenza, contrastante con quella a base del ripetersi di precedenti comportamenti uniformi, si imponga, attribuendo il carattere di normatività a semplici accorgimenti tecnici, adattabili al mutare delle contingenze, ove della peculiarità di queste si dia adeguata ragione.

Si vuole dire che se persino l'applicazione della regola della Commissione, che costituisce la vera "norma sulla norma" della organizzazione mafiosa, la regola fondante di essa, come insegna la Suprema Corte, deve essere di volta in volta valutata in relazione alla ricorrenza delle condizioni ed esigenze che l'hanno vista nascere, non si vede perché l'analisi delle singole vicende e dei singoli fatti processuali debbano essere condizionati dall'assunzione presuntiva di minute regole astratte della cui esistenza, in termini di massima di esperienza, non si è data prova e che comunque nel racconto dei collaboratori che le postulano sono sempre caratterizzate dalla clausola del rebus sic stantibus e della prevalenza del principio pragmatico della derogabilità in funzione dell'obbiettivo in concreto perseguito.

In conclusione, pertanto, è possibile che Scarantino abbia inserito tanto nelle sue confidenze ad Andriotta che nel procedere dei suoi interrogatori al p.m. elementi di non verità rispetto al nucleo centrale della sua ricostruzione. Nel caso di di Andriotta potrebbe essersi trattato anche di semplificazioni e approssimazioni per esigenze di sintesi, trattandosi di discorsi tenuti in condizioni precarie e difficili (senza guardarsi in faccia, in dialetto siciliano, a bassa voce per non farsi sentire dalle guardie). Questi elementi di non verità vanno collegati alle incertezze e titubanze della prima fase della collaborazione di Scarantino. E' anche vero che con il procedere di interrogatori ed esami, approfondendosi le ragioni della scelta collaborativa, dimostrata dal sempre più ampio contributo offerto nel corso dei successivi interrogatori in termini di maggiore puntualizzazione e di approfondimento delle circostanze riferite, rafforzandosi i suoi propositi di collaborazione, egli abbia poi mantenuto nel momento cruciale del dibattito in aula una rigorosa posizione di fedeltà alla verità, con il solo limite del non volere revocare talune indicazioni che zavorravano il suo racconto, nel timore di potere in tal modo mettere in dubbio la sua attendibilità complessiva.

In ogni caso l'inserimento di elementi non attendibili nel corpo di un racconto che presenta nel suo insieme un livello di attendibilità intrinseca assai elevato, alla stregua di quanto osservato in precedenza, non può portare all'invalidazione dell'intera serie delle dichiarazioni.

Scarantino ha insistito in tutte le sue affermazioni.

Ha tenuto testa, tenacemente, a La Barbera, Di Matteo, Cancemi e Brusca nei confronti con costoro.

Se avesse voluto inquinare deliberatamente le sue dichiarazioni avrebbe potuto modificarle ulteriormente, contraddirsi, aggiungere particolari nuovi e circostanze inedite man mano che gli interrogatori affrontavano temi nuovi emersi dalle indagini, in relazione ai quali, al contrario, le dichiarazioni di Scarantino risultavano sempre chiarificatrici e ulteriormente riscontrate.

A partire dagli interrogatori successivi al 12 settembre 1994, a parte quello del 26 novembre 1994 nel quale Scarantino riferisce della presenza alla riunione anche di Giovanni Brusca, il collaboratore rende versioni e sovrapponibili e costanti, ricche di dettagli e di specificazioni.

Avendo ampiamente chiarito tutte le contraddizioni con Candura, ammettendo di avere cercato di nascondere di avere stupidamente affidato allo stesso l'incarico di rubare l'autovettura, e anzi mettendo in luce la reticenza di quest'ultimo sul punto concernente la presenza di Tomasello alla consegna della 126, avendo chiarito che la riunione si era in realtà tenuto ai primi di luglio, come aveva in realtà sostenuto sin dal secondo interrogatorio³⁷⁶, il solo punto critico della testimonianza di Scarantino concerne la partecipazione alla riunione di Brusca, Cancemi, La Barbera, Di Matteo e Ganci, del quale dovremo ora occuparci.

³⁷⁶ L'indicazione del 25 giugno nel primo interrogatorio è probabilmente frutto di un fraintendimento del verbalizzante. Scarantino non ha mai messo realmente a fuoco la data della riunione nel primo interrogatorio. Ha parlato del 25 giugno nella seconda pagina dell'interrogatorio riferendosi probabilmente ad altri fatti delittuosi. Poi nell'introdurre la riunione ha parlato, genericamente e approssimativamente, senza prestare nessuna attenzione al problema della data. Una prima indicazione della data della riunione avviene nell'interrogatorio del 28 giugno 1994. Qui parla di fine giugno-primi di luglio, e tale ultima indicazione manterrà poi costantemente.

CAPITOLO NONO

L'attendibilità intrinseca di Vincenzo Scarantino

1. Gli argomenti della sentenza di primo grado: critica e ricostruzione.

La sentenza impugnata ha giudicato Scarantino pienamente attendibile con riferimento alle dichiarazioni rese nei tre primi interrogatori raccolti in carcere subito dopo la manifestazione della volontà di collaborare con la giustizia.

Scrivono i primi giudici a questo proposito:

Va osservato che dette dichiarazioni appaiono assolutamente complete nella loro struttura essenziale, coerenti sotto il profilo logico e persino concordanti nelle linee generali sia con rilievi di carattere oggettivo, sia con dichiarazioni successivamente rese da altri collaboratori di giustizia che evidentemente non potevano essere conosciute da Scarantino Vincenzo né per scienza diretta, né attraverso suggerimenti esterni che lo stesso Scarantino in sede di ritrattazione ha cercato di accreditare senza, tuttavia, riuscire ad apparire credibile.

Il riferimento alle dichiarazioni di Cannella e Cancemi è evidente.

Prosegue la sentenza:

Invero, sotto il primo profilo è agevole constatare che Scarantino Vincenzo già nella prima dichiarazione, ha esaurito nelle linee essenziali l'esposizione dei fatti relativi alla strage di via D'Amelio, nelle dichiarazioni successive non ha né mutato la struttura e l'articolazione del suo racconto, né aggiunto particolari di rilievo, ma ha semplicemente integrato l'indicazione dei nomi fatti con riferimento alle varie fasi organizzative cadute sotto la sua diretta percezione ed ha precisato dettagli e circostanze di minore rilievo. Le prime dichiarazioni peraltro, come si è rilevato prospettano coerentemente una organizzazione della strage preceduta da una riunione di carattere esclusivamente operativo tra esponenti dei due mandamenti cui era stata affidata l'esecuzione finale della strage. In tale specifica ottica le prime dichiarazioni di Scarantino circa la riunione nella villa di Calascibetta assumono una logicità ed una concretezza tali da rendere assolutamente incontestabile l'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni medesime. Infatti se, come pare confermato da una consistente serie di acquisizioni probatorie

autonome, di cui meglio si dirà più avanti, ed in particolare dalle dichiarazioni sul punto di Brusca Giovanni, Cancemi Salvatore, Ganci Calogero, ed altri, si muove dal presupposto che l'uccisione del dott. Borsellino era stata adottata dai componenti della Commissione provinciale coordinata all'epoca da Riina Salvatore e che, conseguentemente, nella riunione descritta da Scarantino si sia semplicemente organizzata l'esecuzione materiale di una azione delittuosa particolarmente eclatante e complessa quale l'uccisione di un importantissimo magistrato sottoposto a rilevanti misure di protezione con un mezzo devastante quale una vettura imbottita di esplosivo affidata per volontà del Riina in modo diretto a due mandamenti (Brancaccio e S.Maria di Gesù-Guadagna), appare evidente che ad una riunione come quella descritta da Scarantino, come indicato nella prima dichiarazione, oltre Riina e Biondino che svolgevano compiti di coordinamento e di raccordo con l'azione di copertura e di fiancheggiamento che sarebbe stata svolta da altri mandamenti, non potevano partecipare altri se non i vertici ed i "soldati" dei due mandamenti sopra indicati, cui era stato riservato, per volontà proprio del coordinatore della Commissione provinciale, Riina Salvatore, il compito di portare a termine la fase più direttamente esecutiva della strage, assegnando ad altri mandamenti compiti di copertura ed azioni di fiancheggiamento quali quelli del reperimento e della prova del telecomando, del pattugliamento delle strade il giorno dell'attentato, secondo una prassi ormai sperimentata di distribuzione degli incarichi delittuosi con l'alternanza a volte simmetrica dei vari mandamenti.

Su tale ultimo punto si può, tuttavia, osservare come la partecipazione di Riina e Biondino alla riunione non escluda affatto quella di Ganci e Cancemi, due capi mandamento che alla parte esecutiva della strage di via D'Amelio hanno effettivamente partecipato.

Sappiamo che Ganci e Cancemi hanno partecipato alla fase esecutiva della strage di Capaci e alle riunioni organizzative che la precedettero.

Il racconto di Calogero Ganci è tutt'altro che decisivo per sostenere la non partecipazione alla riunione del padre Raffaele Ganci e di Cancemi.

La dichiarazione di Calogero può essere letta diversamente da come assume la Corte di primo grado.

Calogero Ganci afferma espressamente che il padre e Cancemi furono invitati a partecipare alla fase organizzativa della strage. Essi declinarono sul momento l'invito ma nulla esclude che, modificando l'iniziale intenzione, non abbiano poi potuto in effetti partecipare alla riunione organizzativa, tenendo conto del compito, non certamente secondario, che si erano assunto e del fatto che si erano comunque dichiarati disponibili a partecipare "se

necessario”.

Cancemi su questo punto potrebbe non aver detto tutta la verità, per ragioni che non attengono evidentemente alla sua responsabilità, già ammessa, e neppure a quella di alcuni dei partecipanti alla riunione che il Cancemi, come abbiamo visto, ha chiamato in correità.

Resta il fatto che secondo Scarantino alla riunione parteciparono altre persone a lui sconosciute e che la strage di via D'Amelio presenta elementi di oscurità, dei quali abbiamo a lungo parlato, che potrebbero indurre il Cancemi ad essere reticente, come lo era del resto stato fino al 1996. La frase che Scarantino attribuisce a Raffaele Ganci partecipante alla riunione è singolarmente coerente con la presa di posizione riservata di Ganci concernente i possibili esiti negativi della decisione di commettere la strage, della quale ha parlato Cancemi, per essere attribuita alla casuale convergenza della realtà con la fantasia di Scarantino.

L'argomento adottato dai primi giudici non appare invero concludente per escludere che Ganci e Cancemi a quella riunione abbiano partecipato.

Afferma ancora la sentenza:

Sempre nell'ottica di considerare la riunione descritta da Scarantino come un incontro rigorosamente organizzativo di una azione delittuosa già decisa, la presenza di un capo indiscusso come Salvatore Riina allo stesso tavolo attorno al quale erano seduti anche semplici “soldati” e persino l'insolita entrata, probabilmente irriuardosa secondo i dettami del galateo mafioso, di un guardaspalle come Scarantino Vincenzo per prendere dell'acqua mentre era in corso la discussione, oltre a risultare perfettamente in linea con il livello di educazione non solo mafiosa di Scarantino, appare come un fatto quasi ordinario, che rientra nella comune esperienza. Per dare un senso logico all'intero racconto di Scarantino e per giustificare anche la durata della riunione indicata dallo stesso basta, come si è detto, abbandonare l'idea, certamente suggestiva ma non sorretta da alcun elemento di riscontro, che la riunione descritta da Scarantino sia stata quella in cui era stata deliberata l'uccisione del dottore Borsellino e ritenere, invece, che in tale riunione Riina Salvatore abbia semplicemente incontrato gli esponenti dei due mandamenti cui era stata attribuita la responsabilità dell'esecuzione finale di una strage già deliberata dai componenti della commissione provinciale, in attuazione di quei principi di compartimentazione dell'organizzazione Cosa nostra prudentemente seguiti da Riina Salvatore sia per ciò che concerne gli incontri di vertice, sia per ciò che concerne l'esecuzione di azioni delittuose eclatanti, in modo da evitare, dopo che l'inizio del fenomeno del “pentitismo” aveva messo in seria crisi l'organizzazione, che

gli appartenenti ad un determinato mandamento mafioso conoscessero le attività di tutti gli altri gruppi.

La Corte condivide, qui, integralmente le conclusioni dei primi giudici. E' però evidente come appaia piuttosto artificiosa la distinzione temporale tra un primo periodo nel quale Scarantino era assolutamente genuino perché, detenuto a Pianosa, non poteva avere contatti con i familiari ed un periodo successivo nel quale, trovandosi agli arresti domiciliari, era soggetto alle influenze dell'ambiente mafioso che gli avrebbero suggerito di inserire tra i partecipanti alla riunione i nomi di collaboratori di giustizia che della strage non si accusavano nonchè quella di tre capi mandamento, Brusca Ganci e Cancemi che alla fase esecutiva, affidata ai mandamenti di Brancaccio e Santa Maria di Gesù, erano estranei.

Questo, ovviamente, non significa che i tentativi di inquinamento e pressione su Scarantino non siano avvenuti durante tutto il corso della sua collaborazione.

Scarantino ne ha dato conferma a lungo durante i suoi interrogatori del 1994 e del 1995, nei quali più volte fa menzione del turbamento derivantegli dall'ostilità della sua famiglia alla scelta collaborativa e spesso in alcuni dei suoi interventi più lucidi e precisi, che avvengono *anche dopo* gli interrogatori del 6 settembre e del 26 novembre, premette che la sua deposizione sarà caratterizzata da maggior rigore e precisione per una ritrovata serenità familiare.

Nell'interrogatorio del 21 ottobre 1994 spiega a lungo il travaglio precedente la scelta collaborativa per l'inaccettabilità dell'idea di dover accusare Salvatore Profeta; riferisce come attraverso il suo difensore del tempo che era anche difensore di Profeta era stato sondato per verificare se avesse fatto confidenze a taluno sulla strage. Egli in effetti aveva parlato con Andriotta e capi che Profeta aveva "mangiato la foglia" su una sua possibile imminente collaborazione. In quell'occasione aveva rassicurato l'avvocato dicendo di stare tranquillo perché aveva pensato di fare il "falso pentito", dicendo cose parzialmente vere ed altre false.

In quell'interrogatorio Scarantino rivela le pressioni, le lusinghe e le minacce che riceveva dal suo ambiente familiare perché non collaborasse e manifesta una reale preoccupazione per la possibilità che i familiari e l'ambiente di riferimento, a conoscenza dei suoi atteggiamenti prima dell'inizio della collaborazione, potessero sfruttare le sue precedenti posizioni difensive e i segreti della sua vita per smontarlo come collaboratore.

Leggiamo in quel verbale:

...durante l'udienza preliminare, l'avvocato mi chiese se a Pianosa io avessi reso a qualcuno delle dichiarazioni che lui non conosceva. Io, che già meditavo di intraprendere la via della collaborazione, per sviarlo gli dissi che pensavo di fare il "falso pentito", fornendo dichiarazioni

parzialmente vere ed altre false. In pratica, io capivo che l'avvocato e i miei familiari avevano intuito che io mi accingevo a iniziare una vera e propria collaborazione e intendevo tranquillizzarli sotto questo aspetto. Dovete capire, insomma, che con il mio avvocato di quel tempo io ho avuto numerosi colloqui e che oggi io temo che lui, per tutelare la posizione di Salvatore PROFETA, possa servirsi di queste conoscenze "infangandomi" come uomo e come collaboratore, soprattutto in questo momento in cui e' in corso il dibattimento che mi vede come imputato.

A questo punto l'Ufficio fa presente che il difensore e' in ogni caso tenuto al segreto professionale e che pertanto non potra' mai utilizzare quanto riferitogli dal proprio assistito nel corso del rapporto professionale che lo ha legato a lui.

DOMANDA: Oltre a quanto da lei appena riferito, ha ricevuto altri inviti a non collaborare?

RISPOSTA: Prima ancora degli episodi che ho indicato, era mio cognato salvatore PROFETA che, durante la mia detenzione nel carcere di Busto Arsizio, venendo ai colloqui mi raccomandava di non cedere, di non dire niente perche', come lui stesso diceva "... prima ti fanno parlare e poi ti ammazzano"; messaggi dello stesso tenore il PROFETA mi faceva pervenire tramite mio cognato Angelo BASILE.

Ancora nell'interrogatorio del 18 novembre 1994 cerca di fornire elementi a sostegno della sua attendibilità con riferimenti puntuali, argomentazioni ragionevoli e spiegando a quali pressioni fosse sottoposto perché interrompesse la collaborazione. Se Scarantino in questa fase, come sostengono i primi giudici, è stato costretto ad autoinquinarsi, indicando fra i partecipanti alla riunione persone che sotto determinati profili non avrebbero avuto motivo per parteciparvi, è evidente come sia lo stesso Scarantino a fornire gli strumenti per smascherare questa manovra, per riabilitarsi e ripristinare l'attendibilità perduta sicché la posizione di uno Scarantino sempre inattendibile dopo Pianosa appare insostenibile.

Possiamo vedere come nell'interrogatorio del 18 novembre Scarantino spieghi molto bene con riferimento a fatti e circostanze che risulteranno poi pienamente riscontrate da altre prove, a cominciare dall'intercettazione

ambientale acquisita in questo processo, il travaglio della sua collaborazione:

Lo SCARANTINO viene informato del fatto che viene interrogato in qualita' di persona imputata in procedimento connesso e che ha la facolta' di non rispondere.

SCARANTINO Vincenzo dichiara:

"Intendo rispondere e desidero subito riaffermare la mia piena e completa volonta' di collaborare con la giustizia. Tra l'altro voglio precisare di essere finalmente e pienamente sereno anche in considerazione del fatto che lo Stato ha mantenuto le sue "promesse" garantendomi incolumita' e la sicurezza mia e di quei familiari che hanno accettato di sottoporsi alle misure di sicurezza approntate in seguito all'inizio della mia collaborazione. Questa mia serenita' d'animo mi consente ora di riferire in maniera esauriente e definitiva su tutti i fatti che costituiranno oggetto delle domande che mi verranno poste. Tutto cio' che ho dichiarato sino ad ora risponde nella sostanza alla realta' dei fatti di cui sono stato testimone e protagonista. Molte incertezze, esitazioni, titubanze che ho avuto nel corso degli interrogatori cui sono stato sottoposto a partire del Giugno di quest'anno possono essere dipese dalla condizione di scarsa tranquillita' d'animo in cui versavo e, come potete ben comprendere, anche dal travaglio derivante dal passaggio dal sistema di vita cui ero abituato, avendo sin da piccolo assorbito la cultura mafiosa, ad un diverso sistema che e' quello della adesione alle regole ed ai principi dello Stato"

DOMANDA: SCARANTINO, ci dica quali sono state le motivazioni che le hanno indotta a collaborare con la giustizia e quando ha cominciato a maturare questo suo proposito.

RISPOSTA: Ho iniziato a maturare lentamente il proposito di collaborare con la giustizia gia' qualche mese dopo il mio arresto per la strage di via D'Amelio, e, precisamente, nel periodo in cui i trovavo detenuto al carcere di Busto Arsizio. Infatti proprio questo stato d'animo mi ha indotto in quel periodo a "sfogarmi" con ANDRIOTTA Francesco nel periodo di comune detenzione in quel carcere. Di questi fatti parlero' piu' diffusamente in seguito. Voglio subito precisare che le motivazioni del mio "pentimento" sono state molteplici. Ed infatti non sopportavo piu' il peso del rimorso per gli omicidi che avevo commesso ed in particolare per la mia collaborazione alla strage di via D'Amelio. Anche le modalita' particolarmente atroci di quell'episodio delittuoso avevano provocato in me un turbamento ancora piu' intenso. Un altro motivo

che mi ha indotto ad iniziare la collaborazione con l'Autorita' Giudiziaria consiste nella consapevolezza di avere imboccato, con l'attivita' criminale, una strada senza uscita che, prima o poi, avrebbe potuto portare anche me a morire di quella stessa morte violenta che tante volte io avevo provocato.

Voglio cercare di spiegarvi quanto sia stata sofferta la decisione di voltare le spalle all'ambiente criminale nel quale avevo vissuto fin da piccolo e del quale erano imbevuti i miei pensieri e comportamenti. Mi angosciava particolarmente il fatto che, iniziando a collaborare, avrei dovuto necessariamente accusare PROFETA Salvatore che, oltre ad essere mio cognato, per me e per tutti i miei familiari aveva rappresentato un punto di riferimento preciso quasi come un padre. Avevo inoltre la grande paura che l'eventuale mia scelta di collaboratore mi avrebbe fatto definitivamente perdere l'affetto di mia moglie e di mia madre. Dovete capire che mia moglie viveva a Palermo e subiva l'influsso dell'ambiente in cui avevamo sempre vissuto, per cui anche da lei ricevevo dei "segnali" che non erano favorevoli all'inizio di una mia collaborazione. In quei momenti di grande turbamento e perplessita' finivo per convincermi che mia moglie non mi avrebbe seguito nella mia scelta e che di conseguenza avrei perso anche i contatti con i miei figli. A cio' si aggiungeva il fatto che PROFETA Salvatore, sia personalmente, quando era ancora libero, sia tramite mio cognato BASILE Angelo, quando anche questi veniva a fare colloqui con me, mi aveva esplicitamente fatto capire che se solo io avessi accennato ad un inizio di collaborazione mi avrebbe fatto uccidere dentro qualunque carcere mi fossi trovato. Cosa nostra puo' fare questo ed altro ed io lo sapevo bene. Proprio questa situazione di tensione mi aveva indotto, quando ero detenuto a Busto Arsizio, a quei gesti che voi ben conoscete, come quando mi taglia un braccio o tentai di impiccarmi, gesti che derivavano dallo sconforto conseguente al non vedere via d'uscita dalla situazione in cui mi trovavo. In verita' debbo dire che mi ha aiutato molto uscire da questa condizione di sofferenza e di indecisione la consapevolezza che mia moglie mi avrebbe comunque seguito anche nella scelta di passare dal lato dello Stato. Nel corso dei colloqui che ho avuto con mia moglie durante la mia detenzione a Pianosa ho capito infatti che anche lei si era resa conto che la migliore scelta era quella di affidarci tutti allo Stato ed alle sue leggi: cosi', quando ho avuto la certezza che iniziando a collaborare non solo non l'avrei persa ma anzi avrei avuto l'opportunita' di assicurare a lei ed ai miei figli un futuro migliore, ho deciso che era giunto il momento di iniziare a collaborare.

Queste motivazioni hanno prevalso su tutte le spinte contrarie ad esse, non ultima quella legata al fattore economico perché la militanza in Cosa nostra, se rende la vita crudele e rischiosa e' però anche fonte di ricchissimi guadagni ai quali tuttavia io ho rinunciato e rinunciato senza rimpianti.

A queste affermazioni, nello stesso verbale segue un analitico resoconto della precedente esperienza criminale, di molti suoi delitti, in relazione ai quali chiamerà in correità per reati da ergastolo di nuovo Profeta, Aglieri, Calascibetta, La Mattina, Natale Gambino, con dichiarazioni che in gran parte saranno poi riscontrate e che Scarantino ripeterà senza esitazioni in aula.

E' allora evidente come sia difficile conciliare queste dichiarazioni e questo sforzo di aprirsi su tutta la passata esperienza criminale, senza nascondere nulla, con l'ipotesi di una parallela scientifica attività di inquinamento, legata a quegli stessi nomi, e nello stesso momento in cui sempre Scarantino fornisce tutti gli elementi per eliminare quelle poche ma pur significative contraddizioni con Candura che potevano indebolire proprio quel fondamentale verbale del 24 giugno.

Ancora nell'interrogatorio del 19 novembre 1994, infatti, il collaboratore spiega attentamente gli incarichi che svolgeva per conto della famiglia mafiosa della Guadagna, mostrando una adeguata conoscenza delle vicende storiche della famiglia stessa e delle relazioni sociali in Cosa nostra e ricordare il desiderio di uccidere Giovannello Greco per scalare le gerarchie di Cosa nostra.

Ribadisce di avere conosciuto molti uomini d'onore importanti, accompagnando il cognato Salvatore Profeta, e rammenta, in particolare, l'appuntamento con Pipitone e Cancemi presso la cava del primo, sulla cui plausibilità abbiamo trovato conforto in dichiarazioni di Marino Mannoia. Conferma, ancora, le accuse nei confronti di Aglieri per tutti i delitti commessi su suo mandato.

Si tratta anche in questo caso di un interrogatorio lucido, dettagliato, costante e preciso nel seguito de quale, oltretutto, Scarantino risolve in modo coerente tutte le discrasie concernenti tanto la vicenda della richiesta della bombola al Romano che la vicenda della richiesta dell'autovettura a Candura e della successiva consegna della 126, dimostrando di non avere necessità dell'ispettore Mattei per eliminare la maggior parte delle contraddizioni del suo racconto del 24 giugno.

Leggiamo, infatti, in quel verbale:

Domanda: Vuole ora riferirci quali sono stati gli incarichi a lei affidati in seguito alla riunione di cui ha piu' volte parlato in precedenti interrogatori e nella quale si organizzo' l'esecuzione della strage di via D'Amelio?

Risposta: Ricordo perfettamente che appena terminata la riunione, quando la gran parte delle persone che avevano partecipato alla stessa era gia' andata via, mi ha chiamato Pietro AGLIERI, e, alla presenza di mio cognato e del padrone di casa Peppuccio CALASCIBETTA, mi ha chiesto di procurare una macchina di piccola cilindrata senza specificarne il tipo e senza esplicitare il motivo della richiesta. chiaramente io comunque ho capito perfettamente per quale scopo sarebbe stata utilizzata l'automobile, avendo perfettamente udito tutto quello che era stato detto nella riunione sul progetto di attentato mediante "autobomba" al Giudice BORSELLINO.

Nello stesso tempo Pietro AGLIERI mi ha indicato il nome di una sostanza chimica che avrei dovuto reperire da Peppuccio ("u firraro") ROMANO. Mi ha spiegato che tale sostanza era contenuta in una bombola che proprio il ROMANO poteva facilmente reperire. Di tale sostanza non ricordo il nome che Pietro AGLIERI aveva provveduto a scrivere in un bigliettino che mi ha consegnato. Ricordo pero' che quel nome era particolarmente complicato, comunque tra le lettere iniziali c'erano delle "K" e delle "G".

Immediatamente dopo io e Peppuccio CALASCIBETTA ci siamo recati presso il deposito di sostanze chimiche presso cui lavora il ROMANO e che e' gestito dalla fidanzata dello stesso. La mia conoscenza con il ROMANO risale a molto tempo prima, tanto che, come ho precisato in precedenti interrogatori, era proprio lui a rifornirci di quegli acidi che noi utilizzavamo per sciogliere i cadaveri delle vittime degli omicidi e qualche volta per raffinare eroina. Il ROMANO, appena letto il nome

della sostanza che chiedevamo, ha fatto una smorfia per farci capire che non sarebbe stato facile e privo di rischi reperirla, dicendoci anche che si trattava di una sostanza capace di "far saltare una montagna". Comunque in quell'occasione, nel congedarci, ci ha detto che ci avrebbe fatto avere una risposta. In effetti verso le 17,00 dello stesso giorno il ROMANO mi ha contattato in piazza alla Guadagna e mi ha detto che si era informato ed aveva saputo che per acquistare la bombola contenente quella sostanza era necessario consegnarne in cambio una vuota e comunque rilasciare il nominativo per la regolare fatturazione dell'acquisto. Questi erano i motivi per cui mi ha detto che non poteva aiutarci, al contempo pero' mi ha invitato a valutare la possibilita' di rubare una bombola contenente quella sostanza presso un cantiere aperto per la costruzione della metropolitana (o di qualcosa del genere) situato nei pressi della villa di Pietro AGLIERI alla Guadagna. Avendo subito dopo riferito il tutto a mio cognato PROFETA Salvatore, lo stesso mi ha detto di "lasciar perdere" per il momento. Non so se poi effettivamente qualcuno ha provveduto a trafugare la sostanza chimica dal cantiere di cui ho parlato per come ci aveva indicato Peppuccio ROMANO.

Per quanto riguarda invece l'incarico di reperire una macchina di piccola cilindrata che doveva fungere da "autobomba", mi sono attivato immediatamente e gia' il giorno successivo a quello della riunione ho rintracciato CANDURA Salvatore al quale ho commissionato l'incarico di rubare l'utilitaria. Sapevo che lo stesso aveva piu' volte compiuto analoghi furti consegnando poi le macchine a Toto' TOMASELLO, mio socio nell'attivita' di traffico e spaccio di sostanze stupefacenti. Dopo due o tre giorni CANDURA mi ha chiesto se mi andava bene una 126 che intanto aveva rubato e, alla mia risposta affermativa, abbiamo convenuto che l'avrebbe dovuta consegnare quella sera stessa in una traversa di via Roma nei pressi dell'incrocio con via Cavour. Per essere sicuri del luogo stabilito abbiamo fatto riferimento alla circostanza, ad entrambi nota, relativa al fatto che nel palazzo prospiciente vi era una casa di prostituzione. Non mi sono fatto portare l'automobile direttamente alla Guadagna perche', sapendo quale fosse la destinazione finale della stessa, non volevo correre il rischio che qualcuno che mi conosceva potesse notare le circostanze della consegna. In effetti, per come convenuto, intorno alle ore 23,00 di quella sera (antecedente di circa 6-7 giorni quello della strage) mi sono recato a bordo del vespino di TOMASELLO Salvatore ed in compagnia dello stesso sul luogo stabilito dove il CANDURA mi ha dato in consegna la 126. Io stesso ho provveduto a portarla nei pressi del fiume Oreto mentre il TOMASELLO e' tornato alla Guadagna a bordo del vespino ed il CANDURA si e'

invece allontanato con l'autobus. Come peraltro ho già detto in precedenti interrogatori, la Fiat 126 era di colore ruggine ed il bloccasterzo rotto, tanto che per metterla in moto ho dovuto attivare il contatto attraverso l'allaccio dei relativi fili elettrici.

A D.R.: Mi rendo conto, anzi mi sono reso conto già nel momento in cui sono stato arrestato, della grave ingenuità che ho commesso nell'affidare l'incarico di rubare l'automobile ad altri. Io stesso avrei dovuto provvedere a ciò ed in tal senso ho inteso l'incarico affidatomi da AGLIERI e PROFETA. Mi sono però determinato a parlare con il CANDURA perché ritenevo, anche per i discorsi che avevo sentito alla riunione, che della macchina non sarebbero rimaste "neanche le bucce".

A D.R.: La 126 è rimasta posteggiata vicino al fiume solo per una notte; il giorno successivo l'abbiamo entrata in un magazzino di pertinenza di TOMASELLO Salvatore, sito in via Guadagna, da noi abitualmente adibito a nascondiglio di merce rubata, sigarette di contrabbando e stupefacenti. Questa circostanza non l'avevo precedentemente riferita negli interrogatori che mi sono stati fatti perché in quei momenti non la ricordavo. Ora però sono assolutamente certo di quello che ho appena riferito. La 126 è rimasta custodita nel magazzino per qualche giorno. Nel frattempo Natale GAMBINO mi aveva riferito che l'automobile si doveva spostare solo allorquando Cosimo VERNENGO me lo avrebbe chiesto, indicandomi al contempo il luogo dove portarla. In effetti il venerdì antecedente la strage sono venuti a chiamarmi in piazza alla Guadagna Cosimo VERNENGO e Tanino MURANA; mi hanno accompagnato a bordo di un'automobile guidata da Cosimo VERNENGO a prendere la 126 nel magazzino; messa in moto con il solito sistema l'utilitaria, ho seguito, a bordo della stessa, per come chiestomi, la macchina del VERNENGO fino a quando, giunti in via Messina Marine, lo stesso la posteggio' facendomi cenno di parcheggiare la 126 in uno spazio vuoto a non più di dieci metri di distanza, sul marciapiede prospiciente la suddetta strada - lato mare - a non più di 50-100 metri dall'autocarrozzeria di pertinenza di OROFINO Giuseppe.

Mi riservo di continuare la narrazione dei fatti successivi a quelli che ho già riferito nei prossimi interrogatori anche per evitare di potere dimenticare, a causa della stanchezza, qualche particolare importante.

Tutte le principali discrasie sulla vicenda della bombola e della richiesta e consegna dell'autovettura sono già in questo verbale perfettamente appianate.

Cade totalmente l'escamotage (funzionale al salvataggio della sua identità e reputazione mafiosa) della perdita del possesso di un'altra 126 come causa dell'incarico a Candura; non si menziona più il Valenti come protagonista della richiesta e del furto dell'autovettura; non ci sono più incertezze sul luogo di consegna dell'autovettura.

Il solo residuo elemento sul quale Scarantino appare in contrasto con le dichiarazioni dibattimentali concerne la guida della 126 che in questo verbale attribuisce a se stesso anziché al Tomasello.

Rispetto a Candura le residue divergenze concernono l'uso dello spadino e il tempo trascorso tra la commissione del furto e la consegna della macchina. Divergenze di evidente scarso momento. La prima è collegata anche al fatto che in realtà Scarantino non ha guidato la macchina fino al temporaneo luogo di deposito e che Tomasello, verosimilmente, dopo averla fermata tolse lo spadino sicché per poterla muovere in un secondo momento Scarantino ebbe necessità appunto di collegare i fili. Si tratta di un'ipotesi che sta alla pari con altre che spiegano la non convergenza sul dettaglio dello spadino.

Ancora nel verbale del 21 novembre Scarantino descrive in modo puntuale, dettagliato e preciso tutta la vicenda della comunicazione da parte di Gaetano Scotto a Natale Gambino e Cosimo Vernengo dell'avvenuta esecuzione dell'intercettazione telefonica abusiva.

Si tratta di un verbale che si caratterizza per precisione e rigore e nel quale Scarantino puntualizza persino la formula dell'imprevista sua presentazione formale a Gaetano Scotto: "è la stessa cosa", formula in questo caso perfettamente rituale, a differenza di quella " è la stessa persona" (frutto dell'approssimazione di Scarantino in quell'occasione per i motivi che egli ha più volte spiegato) che si legge nella trascrizione dell'interrogatorio del 24 giugno.

Anche il successivo racconto sull'appuntamento presso l'autocarrozzeria di Orofino è preciso puntuale e verrà ripetuto negli stessi termini al dibattimento.

E' anche importante osservare come in questo verbale egli non faccia riferimento espresso a Mario Santo Di Matteo tra i presenti nell'autocarrozzeria per il caricamento dell'esplosivo. E' vero che nel verbale, dopo un'elencazione nominativa dei partecipanti, si fa un generico riferimento "agli altri soggetti di cui ho già detto". Ma appunto il soggetto che in questo verbale manca, e la circostanza non appare irrilevante in relazione a ciò che si dirà più avanti, è il Di Matteo. Non viene, per la verità, neppure menzionato il Graviano sul quale Scarantino ha chiaramente dimostrato di non avere un ricordo preciso, anche se alla fine in dibattimento ha ricordato che fosse presente.

Anche il seguito del racconto è di assoluto rigore, precisione, chiarezza e risolve tutta una serie di dubbi derivanti da precedenti dichiarazioni. E Scarantino a spiegare le cause di talune precedenti incertezze. Ci riferiamo, in particolare, alla questione del possesso della qualità di uomo d'onore da parte di Giuseppe "Franco" Urso.

E' necessario riportare per esteso il contenuto di questo verbale che costituisce la versione più precisa delle dichiarazioni di Scarantino sui fatti cui aveva assistito e partecipato nelle giornate del 18 e del 19 luglio e che troveranno piena e assoluta conferma a dibattimento:

Domanda: SCARANTINO, vuole ricostruire con la massima precisione possibile quello che e' accaduto il giorno precedente la strage di Via D'Amelio?

Risposta: Ricordo con assoluta sicurezza che il sabato mattina intorno alle 10,30 - 11,00 mi trovavo innanzi l'ingresso del Bar BADALAMENTI in Via Giovanni Campisi, nei pressi della Guadagna, in compagnia di Cosimo VERNENGO e Natale GAMBINO. Premetto che quel bar costituiva un luogo di abituale ritrovo di molti uomini d'onore della "famiglia" anche perche' e' situato proprio accanto alla macelleria di Natale GAMBINO. Mentre discorrevo con i predetti VERNENGO e GAMBINO e'

sopraggiunta un'automobile di piccola cilindrata (forse una 127 od una Panda) guidata da Pietro SCOTTO e con a bordo un'altra persona. Preciso che già all'epoca conoscevo bene Pietro SCOTTO che avevo più volte notato nel quartiere Arenella, dove mi recavo con una certa frequenza per motivi legati alla mia attività di trafficante di sostanze stupefacenti. Tornando alla mattina del sabato ricordo che il passeggero seduto accanto a Pietro SCOTTO scese dall'automobile salutandomi affettuosamente, con un abbraccio ed un bacio sulla guancia, sia Cosimo VERNENGO che Natale GAMBINO che nell'occasione lo hanno salutato chiamandolo "Tanuzzo". Dopo il saluto di rito il Tanuzzo (che poi ho successivamente riconosciuto, in sede di individuazione fotografica, come SCOTTO Gaetano, fratello di Pietro) ha fatto cenno a Natale che voleva parlargli a solo, evidentemente preoccupato della mia presenza. Natale GAMBINO, facendo riferimento a me, ha però detto al Tanuzzo che io ero "la stessa cosa". A questo punto il Tanuzzo, vincendo ogni riserbo, ha detto che "quella cosa è tutto a posto, il telefono è intercettato". Io, dopo aver sentito queste parole, mi sono allontanato

mettendomi a parlare con altri ragazzi che stazionavano nella zona; ciò anche per non dare l'impressione di essere troppo intrigante. Ho comunque avuto modo di notare che dopo circa dieci minuti il Tanuzzo, salendo a bordo della macchina guidata da Pietro SCOTTO (che nel frattempo non era sceso dalla stessa) si è allontanato dalla Guadagna.

Immediatamente dopo Natale GAMBINO mi ha detto "Enzino", non ti muovere dalla Guadagna perché da un momento all'altro ce ne dobbiamo andare", In effetti, successivamente, verso le ore 16,00 - 16,30, Natale è venuto a chiamarmi in compagnia di Tanino MURANA invitandomi a seguirlo. Preciso che eravamo tutti a bordo di ciclomotori: io con il "Bravo", il MURANA con il "Peugeottino" ed il GAMBINO, se non ricordo male, con la "Vespa". Siamo dopo poco tempo giunti nei pressi del luogo dove eravamo, il giorno prima, parcheggiato la 126.

Più precisamente ci siamo fermati nei pressi di un'autocarrozzeria, leggermente rientrata (e spostata in direzione mare) rispetto alla Via Messina Marine. Ho avuto quindi modo di notare uno dei gestori della carrozzeria, che conoscevo già come Giuseppe "il lattoniere", aprire il portone in ferro dell'officina. Per inciso, intendo a questo punto precisare che già precedentemente ai fatti di cui parlo, avevo avuto modo di notare Renzino TINNIRELLO parlare con Giuseppe "il lattoniere" nei pressi dell'officina. Inoltre sapevo per certo che lo stesso Giuseppe era un "picciotto a

disposizione" per ogni nostra esigenza, in quanto amico del TINNIRELLO. Cio' mi aveva riferito Giuseppe BARRANCA, uomo d'onore molto vicino al Renzino. Dopo aver visto OROFINO aprire il portone d'ingresso della carrozzeria ho visto sopraggiungere a piedi proprio il TINNIRELLO il quale ha fatto cenno a Natale GAMBINO di seguirlo per aiutarlo a prendere la 126, parcheggiata a poca distanza. Ed infatti dopo qualche minuto ho notato i due che, spingendo a mano la macchina, la entravano all'interno dell'officina. Dopo qualche minuto ancora sul posto e' arrivato, sempre a piedi, Pietro AGLIERI non ricordo se solo o in compagnia di Pinuzzo LA MATTINA. Proprio AGLIERI ha affidato a me, Natale GAMBINO e Tanino MURANA il compito di perlustrare la zona a bordo dei nostri ciclomotori. Preciso che io ero armato con una calibro 38 ed analogamente armati erano sia il GAMBINO che il MURANA. Da quel momento abbiamo in effetti perlustrato la zona, per un raggio non piu' ampio di 200 - 300 metri, facendo continuamente la spola con lo spiazzo antistante l'ingresso dell'officina. Se avessimo notato la presenza di pattuglie della Polizia o dei Carabinieri, avremmo sparato sulle loro macchine in maniera di farci inseguire, cosi' distogliendo ogni eventuale attenzione sull'autocarrozzeria.

L'ufficio da' atto che alle ore 12,20 interviene il Dr. Vincenzo RICCIARDI che presenziera' al proseguo dell'interrogatorio, per esigenze investigative.

"Comunque continuando a fare la spola, come poc'anzi detto con l'officina di Giuseppe "il lattoniere", ho visto arrivare sul luogo ed entrare all'interno anche Ciccio TAGLIAVIA, Giuseppe GRAVIANO, Franco URSO e Cosimo VERNENGO oltre a tutti gli altri soggetti di cui ho gia' detto.

Ricordo che il VERNENGO e' stato l'unico ad arrivare ed a entrare nell'officina a bordo di un'automobile. Si trattava precisamente di un fuoristrada, se non erro di marca Suzuki, di colore bianco e forse con delle strisce laterali di colore rosso. Per permettere l'ingresso della Jeep il portone in ferro d'ingresso alla carrozzeria (che prima rimaneva socchiuso) e' stato momentaneamente spalancato.

Ricordo che quel sabato pomeriggio le persone di cui ho parlato sono rimaste all'interno dell'officina di Giuseppe "il lattoniere" dalle 17,00 -17,30 fino alle ore 21,00 -21,30, quando ho avuto modo di vederle uscire tutte alla spicciolata, a distanza di pochi secondi l'uno dall'altro. Forse, se la memoria non m'inganna, soltanto Cosimo VERNENGO ha lasciato l'officina qualche ora prima degli altri. Tornati alla Guadagna anche io, il GAMBINO ed il MURANA, sono stato avvertito proprio dal GAMBINO che l'indomani mattina alle 05,00 mi sarei dovuto far trovare con la macchina nella

piazza del quartiere. Così come convenuto in effetti l'indomani a quell'ora ci siamo trovati io, a bordo della Renault 19 intestata a mia cognata BASILE Maria Antonia ma in uso a me abitualmente, Natale GAMBINO (a bordo di un'automobile di grossa cilindrata di colore scuro, forse anche marrone), Tanino MURANA (a bordo di un'altra automobile di cui non ricordo però il tipo ed il colore). Sopraggiunti alla carrozzeria di Giuseppe "il lattoniere" ho notato la presenza dello stesso e di Renzino TINNIRELLO che, ricordo, chiese a Giuseppe se "per quella cosa ci pensava lui", evidentemente alludendo alla necessità di lasciare tracce che potessero comprovare un furto nell'autocarrozzeria, OROFINO ha risposto "non ti preoccupare, me la 'spirugghio' io". Renzino TINNIRELLO si è messo alla guida della 126 che è uscita già con il motore acceso dall'officina, come io stesso ho avuto modo di constatare. Io, GAMBINO e MURANA, con le nostre rispettive automobili, abbiamo seguito la 126, ma immediatamente dopo, appena immessici nella Via Messina Marine il GAMBINO ha superato con la sua automobile la 126, di modo che il "corteo" di macchine era così organizzato: in testa quella del GAMBINO, a seguire "l'autobomba" guidata da Renzino TINNIRELLO, ancora la Renault 19 da me condotta, ed in ultimo l'automobile del MURANA. Abbiamo percorso la Via Messina Marine fino al cavalcavia nei pressi del mercato ortofrutticolo, ivi giunti abbiamo svoltato a sinistra e superato il semaforo, abbiamo imboccato quella strada larga che lei mi dice in questo momento chiamarsi Via Duca della Verdura; al primo semaforo abbiamo svoltato a destra così imboccando la Via Marchese di Villabianca, arrivando infine, dopo avere attraversato la piazza Don Bosco, a Piazza Leoni, guidando quindi in direzione dello stadio. Giunti però in quella piazza abbiamo svoltato a sinistra, in direzione della "statua" ed abbiamo notato la presenza di Pietro AGLIERI e Ciccio TAGLIAVIA, fermi sul marciapiede prospiciente la gelateria "Il Giardino del Gelato". L'AGLIERI, con ampi movimenti delle braccia ci ha fatto cenno di non scortare più la 126 e di tornare indietro. Per questo motivo io, Natale GAMBINO e Tanino MURANA, ognuno a bordo della propria automobile, abbiamo invertito la marcia tornando verso la Guadagna.

C'era già la luce del giorno, per cui ritengo che dovevano essere almeno le 06,00 - 06,30 del mattino.

Dopo avere atteso l'arrivo degli operai con i quali avevo appuntamento per condurli a lavorare nella palazzina di vicolo Buonafede con stavo costruendo, mi sono appunto recato sul posto insieme a loro. Solo successivamente, intorno alle 08,00 - 08,30, sono passato da casa di mio cognato PROFETA Salvatore, l'ho rassicurato su quanto

avevamo fatto la mattina dicendogli "per quel discorso tutto a posto". Lui mi rispose dicendomi "per oggi cerca di non farti vedere in giro alla Guadagna e non fare lavorare i picciotti", perché più tardi ci sarà casino". Intendeva con ciò riferirsi alla opportunità di non fare svolgere l'abituale attività di spaccio ai ragazzi che lavoravano alla mie dipendenze, perché sicuramente, nell'immediatezza della strage, le Forze di Polizia avrebbero passato al setaccio anche il quartiere della Guadagna. Ho risposto a mio cognato di stare tranquillo perché avevo intenzione di trascorrere la domenica badando agli operai che stavano eseguendo i lavori di cui parlavo per mio conto. In effetti ho trascorso parte della mattinata in quel modo; verso le 11,00 - 11,30 sono intervenuto di fronte alla chiesa della Guadagna per cercare di sedare una rissa scoppiata tra più persone per futili motivi legati ad un incidente stradale non grave. Nel pomeriggio, intorno alle ore 16,45 - 17,00, dopo aver pranzato a casa, ho chiamato dalla mia utenza cellulare la mia amante PRESTER Carmela, per ribadire l'appuntamento che già in mattinata, sempre mediante telefonata dal mio cellulare, le avevo dato per recarci insieme, così come facevamo abitualmente, all'albergo "La Vetrana" nei pressi di Altavilla Milicia. Preciso che PRESTER Carmela era vedova di quel LUCERA Luigi che io stesso avevo ucciso qualche anno prima anche se Carmela era ignara di ciò. Subito dopo avere telefonato alla PRESTER ed averle dato appuntamento per poco dopo nel luogo solitamente convenuto nel quartiere Ciaculli, ho sentito per strada che la gente commentava la notizia della strage, sono salito a casa di mio cognato Salvatore PROFETA che ho trovato intento a guardare l'edizione straordinaria del telegiornale che riferiva le prime notizie sull'uccisione del giudice BORSELLINO e degli uomini della sua scorta. Ricordo che mio cognato non ha detto alcuna parola di commento, mantenendo la sua abituale riservatezza accentuata dal fatto che in quel momento si trovava in compagnia della moglie. Immediatamente dopo, sempre a bordo della mia Renault, sono andato a prendere la PRESTER e ci siamo recati, come detto, presso l'albergo "La Vetrana". Come ogni volta accadeva, anche in quell'occasione ho consegnato al personale dell'albergo la mia carta d'identità nonché, per PRESTER Carmela, un documento in realtà pertinente alla figlia Mariella LUCERA. Non so se effettivamente il personale addetto ha provveduto alla regolare registrazione della nostra presenza. Comunque, abbandonando l'albergo qualche ora dopo, ho ovviamente ottenuto la restituzione dei documenti che avevo consegnato.

Nei giorni successivi non ho mai commentato in maniera approfondita con i miei correi quanto era accaduto. È buona abitudine in Cosa nostra mantenere il più stretto riserbo

in questi casi. Ho comunque avuto modo di notare la particolare soddisfazione per la perfetta riuscita della strage, che Natale GAMBINO manifestava quando eravamo tra di noi. A proposito ricordo che diceva che in Via D'Amelio avevano agito tre persone "con le corna dure come l'acciaio". Ovviamente non ho chiesto a Natale chi fossero, ma nella mia mente ho pensato subito a Renzino TINNIRELLO, Pietro AGLIERI e Ciccio TAGLIAVIA. Cio' perche' la mattina della strage a Piazza Leoni avevo visto il TAGLIAVIA e l'AGLIERI attendere l'arrivo della 126 guidata dal TINNIRELLO. Voglio inoltre aggiungere un particolare a mia conoscenza che avevo sempre omesso di riferire, per pura dimenticanza, al momento degli interrogatori precedenti. Mi risulta che il metronotte a nome SANNA che era stato arrestato, con l'accusa di favoreggiamento, qualche giorno dopo la strage, conosceva e frequentava abitualmente Natale GAMBINO. E' stato lo stesso GAMBINO che quando si e' diffusa la notizia dell'arresto del SANNA, commentandola con il sorriso sulla bocca, mi ha detto "mi hanno arrestato un cliente". Ed infatti il SANNA comperava abitualmente la carne presso la macelleria del GAMBINO. Parlandomi del SANNA il GAMBINO mi ha spiegato che la sorella dello stesso era la sposa del GIAPPONE Giuseppe, cugino della moglie di Natale GAMBINO, anch'ella di nome GIAPPONE. Neanche in quell'occasione mi sono preoccupato di approfondire il discorso con Natale GAMBINO, e cio' sia perche' comunque il metronotte non poteva aver notato ne' me, ne' Natale GAMBINO in Via D'Amelio (dato che noi non abbiamo partecipato alla fase propriamente esecutiva della strage), sia perche' il fatto stesso che Natale mi aveva riferito la notizia in tono comunque non preoccupato, mi lasciava intendere che non ci fosse niente di cui allarmarsi.

A D.R.: Tornando per un momento a quanto gia' riferito in merito alla preparazione dell'autobomba nell'officina di OROFINO ed al suo trasporto in Via D'Amelio devo dire che non ho materialmente assistito al cambio delle targhe della 126, ne' tantomeno, pure avendo tallonato la macchina suddetta per tutto il tragitto dalla Via Messina Marine sino alla Piazza Leoni, posso ricordare il numero e la sigla della targa. Non ricordo infatti neanche la targa della mia automobile, figuratevi se posso aver fatto caso al particolare che mi chiedete.

A D.R.: Per quanto riguarda l'URSO di cui ho riferito in merito alla sua partecipazione alla "imbottitura" della 126, devo precisare che lo conosco da circa 12 anni come Franco URSO, anche se la S.V. mi dice in questo momento che il suo vero nome di battesimo e' Giuseppe. comunque lo stesso e' genero di Pietro VERNENGO, per averne

sposato una figlia, fa l'elettricista e gestisce un deposito di bibite. Fino ad un paio di mesi prima della strage non ero sicuro della qualita' di uomo d'onore di URSO; so' pero' che comunque lui si comportava e gli altri lo rispettavano come vero e proprio uomo d'onore.

La certezza di tale sua qualita' l'ho avuta in occasione di una vicenda verificatasi appunto un paio di mesi prima del luglio '92. Un mio cugino, BISCONTI Domenico, si era rivolto a me lamentando di essere stato "maltrattato" da URSO. Infatti mio cugino ed altri suoi soci avevano organizzato la vendita di una partita di medicinali rubati; qualcuno degli acquirenti si era lamentato proprio con l'URSO del fatto che il gruppo di mio cugino non aveva rispettato gli accordi in precedenza pattuiti sul prezzo della merce; URSO per questo motivo aveva ingiuriato e minacciato il BISCONTI. Io, volendo vendicare l'affronto, mi sono rivolto a mio cognato PROFETA Salvatore comunicandogli che sarei andato a trovare l'URSO presso il deposito di bibite da lui gestito in Via dell'Orsa maggiore, per "fargli una lavata di capo". PROFETA mi ha risposto di lasciar perdere perche' URSO era "un picciotto buono". Preciso che nel nostro gergo con questo termine si intende inequivocabilmente indicare un uomo d'onore.

Scarantino in questa fase è pienamente sincero, sembra avere messo da parte remore, insicurezze, accorgimenti, si affida al suo ricordo e all'enunciazione nuda dei fatti a sua conoscenza, badando di non riferire come fatti sue semplici congetture, mantenendosi ad essi ancorato e tenendoli rigorosamente distinti dalle sue deduzioni (riferimento ai tre "con le corna dure come l'acciaio", frase di La Mattina e Natale Gambino, dalla quale, e solo dalla quale, in relazione a ciò che aveva visto la mattina del 19 aveva *dedotto* che coloro che avevano schiacciato il pulsante del telecomando erano stati Aglieri, Tagliavia e Tinnirello).

Nel verbale del successivo 22 novembre, nello stesso spirito dei precedenti verbali, Scarantino riferisce sui suoi colloqui con Andriotta.

E' da osservare che dalla lettura di questo verbale emerge con chiarezza, anche se non in modo esplicito, che per Scarantino la soluzione di parlare con Andriotta, che egli definisce uno "sfogo", fu un modo per liberarsi

dall'angoscia che lo attanagliava – e che lo aveva portato ad un tentativo di suicidio e a più atti di autolesionismo –, angoscia dettata dalla spinta alla collaborazione da un lato e dalle fortissime resistenze psicologiche e materiali che egli sapeva di dovere affrontare per dare seguito alla sempre più impellente necessità di liberarsi del suo peso.

Anche se Scarantino non lo dice, e probabilmente non lo sa, l'occasione offertagli da Andriotta e i rapporti di cortesia e cordialità che in quel momento si instaurarono con il compagno di detenzione, gli permisero di dare corso alla sua collaborazione, sia pure in modo obliquo.

Scarantino, confidandosi con Andriotta, non poteva non rendersi conto che stava ponendo le condizioni per la sua futura collaborazione perché se Andriotta non avesse riferito le sue confidenze, gli sarebbe rimasta, comunque, la strada aperta e avrebbe potuto chiamare Andriotta a conferma. Ma se Andriotta, come poi effettivamente avvenne e come Scarantino verosimilmente sperava, avesse riferito il contenuto delle sue confidenze, Scarantino non si sarebbe più potuto sottrarre alla collaborazione, si sarebbe trovato di fronte al fatto compiuto, essendo costretto, a quel punto, a superare ogni ulteriore remora. La confessione ad Andriotta era il modo con il quale Scarantino aggirava l'ostacolo del divieto impostogli dal pensiero della sua famiglia al percorso collaborativo che desiderava da tempo di intraprendere.

Ma, certamente, altri deterrenti permanevano anche nel momento delle confidenze ad Andriotta.

Scarantino ha affermato di avere rivelato ad Andriotta ciò che sapeva sulla strage. E questa affermazione è sostanzialmente vera, come si può verificare dal contenuto delle dichiarazioni di Andriotta. Ma è lo stesso Scarantino a dovere, poi, limitare la portata di questa affermazione, richiamando il parlare “per mezze frasi” con il quale avvenivano le confidenze, non escludendo omissioni su questo o quell'elemento di

dettaglio, astenendosi dallo specificare cosa avesse effettivamente detto a proposito dei diversi segmenti dell'azione alla quale aveva partecipato. Oltre a ciò è da rilevare come tutta la vicenda delle confidenze ad Andriotta che viene riferita in questo verbale è stata puntualmente riscontrata dall'Andriotta e dalla ricerca dei riscontri esterni all'episodio.

Da tutto ciò segue che, ancora una volta, in questo momento della sua collaborazione, Scarantino sta ponendo fermi paletti per rendere la sua collaborazione attendibile e definitiva, perché pienamente riscontrata, ed è quindi da escludere che in questo momento egli stesse operando per auto inquinarsi e per far perdere valore alla sua collaborazione che, sulla base di queste sue nuove dichiarazioni (siamo ancora dentro i sei mesi) acquisisce altro valore aggiunto, come può comprendersi dalla lettura del verbale, che proponiamo, e che presenta tutte le caratteristiche intrinseche dell'attendibilità in base ai noti criteri.

Va piuttosto detto che non si può affatto escludere, anche se Scarantino tende a rimuovere, che nel riferire ad Andriotta i nomi dei partecipanti alle varie fasi (riunione, caricamento) egli possa avere fatto, per le più diverse ragioni, insieme a nomi di persone che avevano partecipato, un paio di nomi di personaggi mafiosi che a quelle azioni non avevano partecipato. Non è assurdo pensare e anzi, cominciando a conoscere il personaggio, appare assolutamente plausibile che egli per le sue insicurezze, la sua instabilità caratteriale, le sue paure, resistenze, incertezze abbia ritenuto di fare qualche nome "sbagliato" per non doversi ancora tagliare i ponti dietro le spalle e per potersi ancora, se possibile, sottrarre, ove insostenibile e insopportabile la resistenza familiare, alla strada della collaborazione leale. Cade qui pertinente l'osservazione contenuta nella sentenza di primo grado, secondo cui attraverso la prospettiva di essere smentito da quei collaboratori di giustizia, che a quel tempo si ritenevano generalmente attendibili, come La Barbera e Di Matteo che egli aveva peraltro

effettivamente conosciuto, Scarantino si premuniva contro l'eventualità di una collaborazione di Andriotta alla quale egli non potesse dare seguito. Se una prospettiva di "autoinquinamento" può avanzarsi nelle dichiarazioni di Scarantino è a questa limitata dimensione che può ascriversi, a questo momento di resistenza opportunistica allorquando, confidandosi con Andriotta per trovare il modo e la forza di iniziare a collaborare seriamente, cercava al contempo di non perdere l'estrema possibilità di una rischiosa marcia indietro o di una smentita, se necessario, delle dichiarazioni di Andriotta, con l'arma letale della chiamata in correità di due collaboratori che l'avrebbero contraddetto.

Si tratta, in fondo, dell'attuazione, parziale e limitata, giocata come extrema ratio difensiva agli occhi della famiglia, di quell'idea di fare il "finto pentito" di cui parlerà, quando ormai quel programma è stato abbandonato, all'avvocato Petronio in un momento nel quale deve ancora prendere tempo per l'inizio della collaborazione vera, non avendo ricevuto il nulla-osta dalla moglie.

Non sembra casuale che Scarantino parlerà di La Barbera e Di Matteo, solo quando i pubblici ministeri gli contesteranno le dichiarazioni di Andriotta. A questo punto Scarantino commette un errore dovuto alla sua ignoranza. Temendo di non essere creduto se avesse spiegato le ragioni vere di quell'iniziale progetto di ambiguità, sceglie di insistere nell'accusare i collaboratori anche nel momento in cui su ogni altra circostanza dice con la massima precisione la verità, sperando di coprire con questa massa di verità quella bugia che pure comprende non essere di lieve momento.

Ovviamente non abbiamo alcuna certezza che la vicenda si sia svolta in questi termini.

Altre ipotesi si possono avanzare per spiegare questo unico punto dolente delle dichiarazioni di Scarantino, non esclusa ma con un livello di probabilità assai ridotto, quella della verità di Scarantino e, con un livello

di probabilità maggiore, quella della verità parziale di Scarantino per ciò che concerne la presenza alla riunione di Ganci e Cancemi.

Ma si tratta di ipotesi che appare assai più plausibile di quella fatta propria dalle Corti che, per dimostrare l'attendibilità di Scarantino, hanno dovuto rinunciare al decisivo contributo di Andriotta sulla riunione e sul caricamento dell'autovettura nel garage di Orofino, e cioè ad un vero e proprio testimone a riscontro, del tutto disinteressato e attendibile che aveva già reso un contributo fondamentale, ponendo in essere le condizioni per l'arresto di Profeta e la collaborazione di Scarantino, e che non aveva davvero nessuna ragione per andare a confermare ex post Scarantino, dopo che questi aveva iniziato a collaborare, se non proprio per eliminare quella reticenza che, per ragioni comprensibili, lo aveva portato a non parlare della riunione prima dello Scarantino stesso.

La lettura di questo verbale conferma, ancora una volta, un dato: tutto ciò che ha dichiarato Scarantino in questo verbale ha trovato riscontro esterno; ne consegue la prova della piena volontà di una fedele collaborazione in questa fase (come, del resto, in quelle successive):

Domanda: SCARANTINO vuole riferire se, quando ed in quali circostanze ha avuto modo di parlare con altri detenuti di fatti inerenti la strage di Via D'Amelio?

Risposta: Effettivamente nel periodo della mia detenzione a Busto Arsizio e precisamente nell'estate del '93, ho parlato di alcuni fatti inerenti la strage di Via D'Amelio con il detenuto ANDRIOTTA Francesco. Devo ammettere che mi sono determinato a ciò perché sentivo dentro di me l'impellente necessità di "sfogarmi" con qualcuno. Dovete capire che la mia condizione psico - fisica era piuttosto precaria; avevo capito, nonostante le rassicurazioni del mio avvocato, che il quadro indiziario a mio carico era piuttosto grave; provavi rimorso per quello che avevo fatto ma non riuscivo a decidere di collaborare con la giustizia, confessando di conseguenza le mie responsabilità, poiché ciò mi avrebbe necessariamente portato ad accusare mio cognato PROFETA Salvatore al quale ero legato da sentimenti di affetto e gratitudine.

Temevo inoltre che l'eventuale scelta di "pentirmi" mi avrebbe fatto perdere definitivamente l'affetto di tutti i miei cari ed in particolare di mia moglie. Questa situazione così angosciata mi ha indotto ad un comportamento (quello di confidare circostanze così gravi ed importanti ad un altro detenuto) che potrebbe essere considerato apparentemente inspiegabile.

Preciso che il mio ingresso al carcere Busto Arsizio risale al novembre '92; da quel periodo e fino alla data del mio trasferimento a Pianosa (se non erro nel settembre del '93) sono sempre stato detenuto nella stessa cella, all'interno della sezione "osservazione". Quando nella cella situata a quella mia è arrivato ANDRIOTTA Francesco, ho, quasi immediatamente, instaurato con lo stesso un rapporto improntato alla massima cortesia e reciproca fiducia. ANDRIOTTA, di sua iniziativa, ha iniziato a raccontarmi le vicende giudiziarie che lo vedevano coinvolto, mi ha detto che era stato condannato all'ergastolo per omicidio, mi ha parlato anche dei suoi rapporti con importanti esponenti della "Sacra Corona Unita" e con diversi malavitosi (tra i quali un certo Pinuzzo 'u lungo) palermitani: ricordo pure che ANDRIOTTA mi ha riferito che in una occasione aveva anche portato armi, non ricordo di quale provenienza, a Palermo. Un altro fattore ha contribuito a rinsaldare ulteriormente i legami con l'ANDRIOTTA. Ed infatti, qualche volta, egli stesso si offriva di aiutarmi a scrivere le lettere indirizzate a mia sorella ed ai miei familiari; altre volte io stesso sono riuscito a consegnargli bigliettini, contenenti principalmente numeri di telefono, che l'ANDRIOTTA poi, tramite la moglie (alla quale li consegnava in occasione dei colloqui), provvedeva a recapitare ai miei familiari. Riuscivo a passare questi bigliettini all'ANDRIOTTA, o quando lui passava davanti alla mia cella per andare "all'aria" o al colloquio oppure, allungandoglieli mediante la scopa in dotazione ad ogni cella, in modo che lui potesse prendere allungando la mano dalla sua. Devo precisare, infatti, che la sorveglianza in quella sezione "osservazione" non era strettissima, nel senso che il personale di Polizia Penitenziaria addetto, ogni tanto, per brevi periodi di tempo, si allontanava per assolvere altri compiti. A proposito dei bigliettini di cui ho detto ricordo che, tra gli altri, ne ho consegnato all'ANDRIOTTA uno con il numero di telefono dell'avvocato CONDOLEO con il quale desideravo che mia moglie si mettesse immediatamente in contatto (per far sì che il legale si interessasse in qualche modo per evitare il mio trasferimento a Pianosa), ed un altro con il numero di telefono del negozio di abbigliamento denominato "Verde Acqua" di Via S. Agostino di Palermo. Infatti di quell'esercizio commerciale, gestito da Salvatore GAROFALO, ero socio occulto, avendo tra l'altro contribuito

economicamente alla sua apertura. Volevo che la moglie di ANDRIOTTA telefonasse al mio socio per far si che lo stesso facesse avere 300.000 lire alla settimana a mia moglie. Desideravo utilizzare questo canale perche' non volevo che mia moglie si occupasse direttamente di dette questioni.

In sostanza tutto cio' che ho appena riferito mi ha portato ad instaurare un rapporto di vera e propria confidenza con l'ANDRIOTTA e, di conseguenza, a sfogarmi con lui; parlando dei fatti della strage. E' evidente che i colloqui avvenivano a volte con "mezze frasi". Comunque approfittavamo per parlare piu' esplicitamente dei momenti in cui gli Agenti di Custodia si allontanavano. Nel periodo in cui eravamo detenuti in celle attigue, conversavamo attraverso le rispettive finestrelle che c'erano sul retro e che si aprivano su uno spiazzo interno alla struttura. Preciso che le nostre celle erano situate al piano terreno. Successivamente l'ANDRIOTTA fu spostato in una cella diversa della stessa sezione "osservazione"; da quel momento in poi i nostri colloqui avvenivano in occasione della fruizione da parte mia dell'ora d'aria. Infatti la cella dell'ANDRIOTTA aveva una finestrella che si apriva sul cortiletto adibito a quello scopo.

Per quanto riguarda il contenuto di cio' che ho raccontato ad ANDRIOTTA sulla strage, dovete capire che, a distanza di tanto tempo, non posso ricordare tutto con esattezza assoluta. Ricordo senza dubbio pero' che all'ANDRIOTTA ho riferito abbastanza analiticamente tutta la vicenda relativa all'incarico, a me affidato, di reperire la macchina. Ho detto che tale compito mi era stato affidato da PROFETA Salvatore, facendone, per quanto ricordo, nome e cognome. Ho sicuramente manifestato ad ANDRIOTTA anche la mia consapevolezza di aver peccato di superficialita' nel commissionare il furto ad un drogato come CANDURA Salvatore. Quando ho parlato all'ANDRIOTTA della 126 ricordo che ho commentato ironicamente il fatto che gli organi di stampa avevano diffuso la notizia che l'utilitaria fosse di colore bianco, dicendogli che "i giornalisti l'avevano verniciata". Al di la di questi particolari che ho appena detto, non sono in grado di ricordare tutto quello che ho confidato ad ANDRIOTTA. Sono sicuro pero' di avergli fatto anche i nomi di coloro i quali hanno partecipato alla "imbottitura" della 126, all'interno del garage di OROFINO e di quelli che, la domenica della strage, hanno fatto la staffetta alla 126 nel tragitto fino alla piazza Leoni. Posso affermare con sicurezza che, comunque, quello che riferivo ad ANDRIOTTA corrispondeva alla verita' che, successivamente al mio pentimento, vi ho raccontato negli interrogatori che mi avere fatto. Forse posso aver omesso qualche particolare a mia conoscenza nel raccontare i fatti ad ANDRIOTTA, perche' capitava di

essere interrotti nelle nostre conversazioni dall'arrivo di una guardia e, non sempre quando era possibile, riprendevo il discorso prima interrotto. Sottolineo però che, seppure in maniera qualche volta frammentaria, all'ANDRIOTTA in sostanza ho riferito la verità dei fatti.

In questa fase assolutamente felice della collaborazione di Scarantino interviene l'interrogatorio del 25 novembre che introduce il secondo punto critico all'interno di una collaborazione per ogni altro aspetto rispondente ai criteri di attendibilità.

Scarantino inizia il suo interrogatorio fornendo un'indicazione di assoluto rilievo che aggiunge valore al suo precedente contributo, perché pienamente riscontrata dal collaboratore Costa.

Alla domanda sull'origine dell'esplosivo utilizzato per la strage, Scarantino svolgeva alcune considerazioni sulla base di dati di fatto e di dichiarazioni percepite personalmente. Attribuiva in pratica a Vernengo Tagliavia e Tinnirello la fornitura dell'esplosivo per una ragione specifica e precisa. Costoro avevano contatti con l'estero, svolgendo a mezzo di imbarcazioni un imponente traffico di sigarette di contrabbando. Erano in tal modo in condizione di importare l'esplosivo necessario dai paesi con i quali svolgevano il traffico.

Il rilievo si incrocia con quanto ha dichiarato Costa con specifico riferimento alla fornitura dell'esplosivo per la strage per il tramite dei clan pugliesi in contatto con Vernengo per il traffico di sigarette e stupefacenti, clan aventi base nei paesi della ex Jugoslavia, in particolare nel Montenegro, notoriamente crocevia per questo genere di traffici.

Non risulta che il punto sia stato ripreso nel corso del dibattimento. Ma la disponibilità dei verbali d'interrogatorio ci permette di utilizzare questo decisivo ulteriore contributo di Scarantino alla prova, tanto più importante perché vi è la possibilità di riscontrarlo con il contributo di un collaboratore serio e attendibile come Gaetano Costa. E, allora, proprio da Scarantino

abbiamo conferma che Cosimo Vernengo, così come Tagliavia e Tinnirello, trafficavano con i contrabbandieri di sigarette pugliesi che, come ha riferito Costa, erano coloro che avrebbero dovuto fornire l'esplosivo della strage. Ed è proprio Scarantino a fornire un elemento di conferma che l'origine dell'esplosivo era quella indicata da Costa, risultandogli personalmente, per dichiarazioni dei diretti interessati, la loro capacità di importare oltre alle sigarette anche esplosivo di ogni genere. L'importanza del punto richiede l'integrale riproposizione del verbale:

Domanda: Oltre ai fatti concernenti la richiesta da procurare una bombola contenente una sostanza da aggiungere all'esplosivo che doveva essere utilizzato per assassinare il Dr. BORSELLINO, lei e' a conoscenza di qualcosa che riguardi in particolare proprio questa sostanza esplosiva?

Risposta: Come ho già detto a me persona personalmente venne fatta solo la richiesta riguardante la bombola da commissionare a Peppuccio "u farraro". Quanto all'esplosivo sono certo che a fornirlo siano stati Cosimo VERNENGO, Francesco TAGLIAVIA e Renzino TINNIRELLO. Poiché voi mi chiedete i motivi di questa mia certezza, debbo dire che questi tre hanno i contatti "con l'estero" ed hanno quindi la concreta possibilità di venire in possesso anche di ingenti quantitativi di esplosivo. Prendo atto che mi chiedete di essere più preciso nell'esprimere questo mio concetto. Dovete sapere che i tre predetti si occupano anche di contrabbando di sigarette; in particolare il VERNENGO se ne occupa personalmente con tutta la sua "famiglia" anche perché dispongono di numerosi motoscafi, il TAGLIAVIA e' in società per il contrabbando con tale Gasparino TINNIRELLO detto "u 'ngrasciato" ed il Renzino TINNIRELLO e' in società, sempre per il contrabbando di sigarette, con Serafino TINNIRELLO, fratello di Gasparino e come questi soprannominato "u 'ngrasciato". Chiarisco che Gasparino e Serafino TINNIRELLO non mi risulta che siano parenti di Renzino TINNIRELLO, semmai c'è "un filo di parentela" ma molto alla lontana, Il soprannome "u 'ngrasciato" riguarda tutta la loro famiglia. I due TINNIRELLO predetti che vivono ed operano nel quartiere S. Erasmo, si occupano di contrabbando in modo pressoché esclusivo; non sono uomini d'onore ma sono "affiliati" alla "famiglia" dei TAGLIAVIA. In pratica sono quasi come se fossero uomini d'onore perché gestiscono un'attività economica molto importante in società con uomini d'onore come i TAGLIAVIA e

Renzino TINNIRELLO. Gli "ngrasciati" sono parecchi fratelli ed uno di questi a nome Vincenzo e' uomo d'onore della stessa famiglia capeggiata da Francesco TAGLIAVIA. Poiche' mi chiedete di spiegare perche' io ricollego ai rapporti di VERNENGO, TAGLIAVIA e Renzino TINNIRELLO con queste persone la mia certezza che siano stati proprio i primi tre a procurare l'esplosivo, chiariscono che anch'io ho avuto una diretta frequentazione con Gasparino e Renzino TINNIRELLO *i quali parlando con me si vantavano di essere in condizioni di "portare tutto cio' che volevano e piu' precisamente non solo sigarette di contrabbando ma anche droga ed esplosivo in quantita'*. Non posso indicare alcun episodio specifico in cui mi risulti per certo che i predetti TINNIRELLO abbiano procurato dell'esplosivo destinato alla consumazione di delitti voluti da Cosa nostra. Tuttavia ribadisco che nel nostro ambiente non ci si vanta a vuoto di possibilita' come quelle riferitemi da TINNIRELLO per cui ritengo che essi siano stati effettivamente in grado di reperire e fornire tutto l'esplosivo che era necessario. Sempre da Gasparino TINNIRELLO avevo saputo che egli era a contatto con il Libano, paese dal quale faceva venire la droga, l'esplosivo e le armi che gli servivano. Faccio notare che Gasparino TINNIRELLO, pur "non avendo scuole", era in grado, almeno a suo dire, di parlare numerose lingue straniere.

Nel seguito di questo verbale Scarantino torna in modo dettagliato e preciso sulla riunione. E fornisce una serie di indicazioni estremamente puntuali sullo svolgimento, sui presenti, sulle sue condotte, sui tempi, sulle concrete possibilità di ascoltare i discorsi in ragione della porta aperta e della necessità di prelevare una bottiglia d'acqua "almeno una volta". Il racconto si specifica di dettagli e non trascura alcun elemento tra cui la puntuale distribuzione dei presenti attorno al tavolo rettangolare che obbedisce evidentemente ad una precisa regola con i due anziani capi (Riina e Ganci) ai due lati corti del tavolo e gli altri seduti attorno raggruppati per mandamento e il capo del mandamento ospitante, Aglieri, alla destra di Riina.

Sorprendentemente, in questo analitico racconto, Scarantino inserisce come presente alla riunione anche Giovanni Brusca, del quale non aveva affatto

parlato in precedenza e spiega le ragioni di tale omissione nonché della mancata individuazione fotografica.

Si tratta ancora una volta di dichiarazioni che saranno puntualmente ripetute nel dibattimento e che conviene riportare per esteso per la loro chiarezza.

Scarantino fornisce anzitutto una puntualizzazione rigorosa sulla data delle riunioni:

Risposta: Anzitutto desidero precisare che, anche se come ho sempre detto non sono bravo a ricordare le date, riflettendoci e facendo qualche calcolo che tra breve meglio spieghero', posso dire con sufficiente certezza che questa riunione ebbe luogo intorno al sei o sette del mese di luglio. Dico cio' perche' esattamente il giorno dopo questa riunione, io diedi l'incarico a Salvatore CANDURA di rubare la macchina ben nota. Il CANDURA mi consegnò la 126 dopo uno, due o al massimo tre giorni e questa macchina rimase nella mia disponibilita' dentro il magazzino nei pressi del fiume Oreto per circa setta giorni, venendo condotta il venerdi' precedente la strage in Via Messina Marine. Poiche' il venerdi' in questione era il 17 luglio, fatti i conti dei giorni trascorsi secondo la sequenza da me teste' indicata, sono giunto alla conclusione che la riunione nella villa di CALASCIBETTA sia avvenuta intorno al 6, 7 luglio.

Segue il racconto dell'accompagnamento prima di Profeta e poi di Tinnirello con la precisazione che il gruppo della Guadagna era presente nella villa di Calascibetta prima dell'arrivo degli ospiti:

la sera precedente mio cognato Salvatore PROFETA mi aveva avvertito che l'indomani mattina sarei dovuto andare a prelevare a casa sua per accompagnarlo da Peppuccio CALASCIBETTA. Così effettivamente l'indomani mattina, verso le 08,15, mi recai a casa del PROFETA a bordo della mia Renault 19. Da li feci da staffetta al PROFETA che si era messo alla guida della sua Fiat 126di colore verde chiaro.

Giungemmo al negozio di gesso del PROFETA nei pressi della quale io parcheggiai la mia auto mettendomi alla guida della 126 con a bordo il PROFETA ed accompagnato sino alla villa del CALASCIBETTA. Ivi giunto non oltrepassai il cancello che da

ingresso allo spiazzo antistante l'abitazione e mi fermai solo per il tempo di fare scendere dalla macchina il PROFETA. Ebbi modo pero' di fare scendere dalla macchina il PROFETA. Ebbi modo pero' di vedere che nello spiazzo che si apre al di la del cancello c'erano, forse appena arrivati, Pietro AGLIERI, Pinuzzo LA MATTINA, Nino e Natale GAMBINO e Tanino MURANA. Insieme a loro intravidi anche il padrone di casa e cioe' il CALASCIBETTA. Il PROFETA mi aveva detto, prima di scendere, che dovevo ritornare al suo negozio dove avrei trovato Renzino TINNIRELLO. Chiarisco che quando lasciai il PROFETA davanti la villa del CALASCIBETTA saranno state circa le 8,40 - 8,50.

Segue il racconto del prelevamento e dell'accompagnamento di Tinnirello con la specificazione dell'orario. Quindi la puntualizzazione della presenza all'interno della villa, al ritorno da questo secondo viaggio, della Fiat 126 bianca parcheggiata, unica, all'interno. Tinnirello viene accompagnato nella sala riunione dallo stesso Scarantino e da Calascibetta. Scarantino ha quindi modo di vedere per la prima volta i presenti:

In proximita' dello scivolo incontrammo Peppuccio CALASCIBETTA che ci aveva aperto il cancello azionando un telecomando. Insieme al CALASCIBETTA ed al TINNIRELLO percorremmo lo scivolo giungendo sino alla grande porta a battenti ben rifinita, mi pare in legno, che da ingresso al salone seminterrato. Davanti a questa porta che era aperta e che rimase aperta per tutta la durata della riunione, c'erano Nino e Natale GAMBINO, Cosimo VERNENGO, Tanino MURANA che noi chiamiamo "u siccu" e Pinuzzo LA MATTINA ai quali io mi unii mentre il CALASCIBETTA ed il TINNIRELLO entrarono nel salone.

La descrizione del salone ove si svolge la riunione è ancora una volta dettagliata e costante; precisa è la rappresentazione dei mobili e delle suppellettili. E tutto ciò, grazie alla puntualità del racconto, permetterà il riscontro.

Questo salone, perche' sia chiaro, io lo conosco bene perche' ci sono stato tante volte sia prima che dopo quella riunione. Si tratta di un salone ampio con pianta a elle, ben

arredata, con un tavolo rettangolare abbastanza grande posto proprio di fronte all grande porta d'ingresso. Preciso che questo tavolo era posizionato con i lati corti paralleli alla porta d'ingresso, per cui guardando all'interno si vedevano agevolmente le persone sedute intorno a questo tavolo. Nel salone c'era anche una cucina con sportelli in legno posizionata sul lato che si trova dirimpetto alla porta d'ingresso. Sull'altra parte della sala vi sono altri arredi come poltrone e divani, ma questa parte e' meno visibile per chi si trova davanti alla porta cosi' come mi trovavo io insieme alle persone prima indicate la mattina in cui si svolse l'incontro di cui sto riferendo.

Descrive, quindi, la sua posizione, le condizioni in cui si svolgeva la riunione, calda giornata palermitana estiva in un ambiente interrato, sotto il livello del piano, non climatizzato e quindi verosimilmente molto afoso:

io rimasi proprio in prossimita' della porta d'ingresso per tutto il tempo della riunione durata intorno alle due ore, due ore e mezza. Piu' esattamente io rimasi in compagnia di Natale GAMBINO, Pinuzzu LA MATTINA e Cosimo VERNENGO, mentre Tanino MURANA e Nino GAMBINO erano poco distanti da noi.

Dal posto in cui mi trovavo, per la conformazione dei luoghi da me descritta vedevo bene che c'era all'ingresso del salone.

Intendiamoci, non e' che io stessi li' a guardare costantemente dentro, ma e' chiaro che, vista anche la durata della riunione, mi capito' spesso di guardare all'interno. Faccio presente che il tavolo, nella sua parte piu' vicina all'ingresso, distava da questo non piu' di tre metri. Cio' mi dava la possibilita' di vedere i presenti e riconoscere quelli a me gia' noti, oltre che di sentire le loro voci e afferrare parte dei discorsi che si tenevano. Inoltre almeno in un occasione entrai all'interno del salone per prendere una bottiglia di acqua dal frigorifero che si trovava nei pressi della cucina ed ebbi cosi' modo di passare accanto al tavolo intorno al quale erano riuniti tutti i presenti.

Scarantino rinnovava la descrizione dei presenti alla riunione, e inserisce questa volta anche Giovanni Brusca, insieme a tutti gli altri.

Domanda: dica chi era presente all'interno del salone.

Risposta: Le persone da me conosciute erano Giuseppe CALASCIBETTA, che però non stava sempre seduto intorno al tavolo perché faceva un po' gli onori di casa e spesso stava in piedi e o si spostava per prendere qualcosa, Pietro AGLIERI, che aveva a fianco Carlo GRECO accanto al quale c'era mio cognato Salvatore PROFETA, Salvatore CANCEMI che era seduto subito dopo, Giuseppe GRAVIANO, Salvatore BIONDINO, Renzino TINNIRELLO, Francesco TAGLIAVIA, Giovanni BRUSCA, Gioacchino LA BARBERA e Santino DI MATTEO che occupavano i due lati lunghi del tavolo. Nei due lati corti c'erano, con le spalle rivolte all'ingresso, Raffaele GANCI e sul lato opposto, sul fondo del salone, con le spalle verso la cucina, un uomo tarchiato per quanto potei capire vedendolo seduto, da me mai visto prima e che le persone che stavano con me fuori, e precisamente Natale GAMBINO e Pinuzzo LA MATTINA, mi dissero essere Salvatore RIINA. Preciso inoltre che sempre seduta intorno al tavolo c'era un'altra persona mai vista prima, un uomo anziano che sempre Pinuzzo e Natale mi dissero essere tale "Zio DI MAGGIO", indicandomene anche il nome di battesimo che però io ora non ricordo. per completezza debbo dire che c'era ancora un'altra persona, un uomo robusto sui 40 anni, il cui nome mi venne fatto dagli stessi GAMBINO e LA MATTINA e che ora non ricordo anche se mi pare suonasse come SALEMI o SALERNO. Ricordo che Pietro AGLIERI era seduto sul lato lungo del tavolo alla destra per chi entra nel salone, ma sul fondo cioè proprio in prossimità dello spigolo e quindi vicino a Salvatore RIINA che come ho detto era uno dei due capitavola. L'AGLIERI ed il GRECO avevano delle radio ricetrasmittenti portatili che per altro abitualmente, anche in altre occasioni, avevo visto in loro possesso. Queste radio erano sintonizzate sulle frequenze delle Forze di Polizia e ricordo che una volta che io venni controllato dalla Polizia mentre mi trovavo nella bottega di gesso di mio cognato, Pietro AGLIERI era già a conoscenza di quanto accaduto prima ancora che io glielo raccontassi perché aveva intercettato una comunicazione radio della Polizia con cui credo venivano svolti accertamenti sul mio conto. Non ricordo esattamente quando ciò accadde ma certamente fu qualche anno prima delle stragi e comunque ricordo che ad operare il controllo era stato un poliziotto di nome MIRENDA da tutti noi ben conosciuto per la sua tenacia nello starci addosso.

La novità della presenza alla riunione pure di Giovanni Brusca determinava la sospensione

dell'interrogatorio. Alla ripresa era evidente l'interesse degli inquirenti a conoscere perché di Brusca non avesse parlato in precedenza.

Dopo aver chiarito che solo nel corso della riunione e dal contenuto degli spezzoni di frasi che aveva percepito, ebbe modo di capire che si stava preparando un attentato alla vita del dr. Borsellino, precisava quale fosse il rapporto tra coloro che erano all'interno della riunione e quelli che aspettavano fuori, in termini assolutamente congruenti con quanto abbiamo appreso da molte altre fonti:

Domanda: Vuole chiarire il motivo per cui lei e gli altri da lei indicati siete rimasti ad attendere i partecipanti alla riunione al di fuori del salone dove la stessa si teneva?

Risposta: Pur essendo tutti uomini d'onore, io e gli altri cinque eravamo tutti "picciutteddi" e, in particolare, la nostra presenza sul posto era dovuta al fatto che eravamo addetti all'accompagnamento ed a fare da guardaspalle ad alcuni dei protagonisti della riunione. Io guardavo a Salvatore PROFETA; Nino GAMBINO, Pinuzzo LA MATTINA e Tanino MURANA erano uomini di fiducia di Pietro AGLIERI; Natale GAMBINO era venuto con Carlo GRECO e Cosimo VERNENGO, almeno credo, doveva essere stato richiesto di venire direttamente da Pietro AGLIERI che lo ha molto in considerazione.

Sul punto dolente forniva, quindi, la seguente delucidazione:

Domanda: Già' nel corso di precedenti interrogatori lei ha riferito della presenza alla riunione di cui stiamo parlando di Raffaele GANCI, Salvatore CANCEMI, Santino DI MATTEO e Gioacchino LA BARBERA, persone tutte di cui aveva omesso di fare i nomi nei primi interrogatori resi a questa A.G.. Lei ha anche spiegato le ragioni per cui dapprima non aveva indicato la partecipazione di queste persone ed ha detto quando ed in che modo aveva conosciuto ciascuno di essi. Oggi sta indicando ancora un nominativo che in precedenza non aveva nominato e cioè quello di Giovanni BRUSCA, ci dica perché ne fa il nome solo oggi e ci spieghi quando ed in che modo ha conosciuta questa persona.

Risposta: io non l'ho detto prima perché Giovanni BRUSCA non è un "amico fidato" di mio cognato Salvatore PROFETA, anzi a mio cognato non lo può proprio vedere ed è il primo che sarebbe felice di fare del male a tutti i miei familiari a cominciare dai miei nipoti, cioè proprio dai bambini. So bene che mi contesterebbe subito che ho già accusato persone sicuramente feroci come il GRAVIANO, TINNIRELLO, TAGLIAVIA e lo stesso Salvatore RIINA, per cui può sembrarvi strano che io abbia ommesso per timore di ritorsioni in danno dei miei familiari il nome di Giovanni BRUSCA. Le cose stanno esattamente come per Raffaele GANCI. Credo di avere già dato in passato una spiegazione a riguardo e, ad ogni modo, forse mi sbaglierò e spero che i fatti mi smentiranno, ma sono sicuro che quando finiranno i processi derivanti dalle mie dichiarazioni tutti i miei familiari, anche quelli che si sono dissociati dalla mia scelta e sono rimasti alla Guadagna, verranno uccisi. I primi che renderanno questa iniziativa, per quello che posso dire sulla base di ciò che ho potuto capire vivendo per anni nel mondo di Cosa nostra, saranno proprio però Giovanni BRUSCA e Raffaele GANCI. Costoro e' vero appartengono insieme ad AGLIERI, ai GRAVIANO ed agli altri di cui ho parlato al gruppo di persone fedeli a Salvatore RIINA, ma ciò non toglie che fra loro possano esservi dei dissidi, per cui posso dire per certo che mai uno dei GRAVIANO o Francesco TAGLIAVIA potrebbe fare del male ai parenti di Salvatore PROFETA, mentre Raffaele GANCI o Giovanni BRUSCA non avrebbe esitazioni a vendicarsi anche a costo di uccidere parenti di Salvatore PROFETA. Quanto a Pietro AGLIERI ritengo che non prenderebbe egli stesso l'iniziativa di vendicarsi a costo di fare del male ai familiari del suo fedelissimo Salvatore PROFETA; tuttavia credo che non sarebbe in condizioni di opporsi ad un proposito vendicativo proveniente da altri personaggi di spicco come il GANCI o il BRUSCA i quali, nell'ottica mafiosa, avrebbero buone ragioni per sostenere la necessità di colpire le persone della mia famiglia. Riguardo a RIINA ritengo di avere già detto che egli prima di decidere di colpire i parenti di un uomo d'onore (PROFETA) molto vicino ad uno dei suoi fedelissimi (AGLIERI), dovrebbero risolvere i problemi che ha già in famiglia con il pentimento di Pino MARCHESE che è cognato di Leoluca BAGARELLA a sua volta cognato dello stesso RIINA. Rispondo ora alla vostra seconda domanda e preciso subito che avevo già visto il BRUSCA prima dell'occasione da me teste' riferita una sola volta. Ciò era accaduto alcuni anni prima, ritengo intorno al '88 - '89, durante il periodo della latitanza di Ignazio PULLARA' il quale utilizzava la casa di mio fratello Rosario per i "puntamenti" cioè per gli incontri con altri capi - mandamenti e personaggi di spicco di

Cosa nostra. Io mi trovavo sempre nei pressi di casa di mio fratello in queste occasioni perche' ero a disposizione per ogni necessita' come il controllo della zona per avvertire dell'eventuale presenza di Forze dell'Ordine ed altre cose piu' spicce come portare il caffe' od altro. In un'occasione ebbi modo di vedere un uomo che usciva da casa di mio fratello dopo essersi evidentemente incontrato con il PULLARA' e saliva su di un fuoristrada di colore verdino parcheggiato nei pressi. Faccio presente che alla guida del fuoristrada si trovava gia' un'altra persona da me mai vista in precedenza ne mai piu' rivista. Chiesi pertanto a mio fratello chi fosse l'uomo uscito da casa sua e Rosario rispose Giovanni BRUSCA. Poiche' in Corso dei Mille opera un Giovanni BRUSCA che lavora nel mondo del contrabbando di sigarette, chiesi a mio fratello se si trattasse della stessa persona. Mi rispose di no facendomi solo capire che si trattava di un "picciotto buono" e quindi di un uomo d'onore di rango anche se non mi preciso' a quale "famiglia" appartenesse. Non deve stupire che mio fratello, che non era uomo d'onore, fosse a conoscenza di tali circostanze perche' mio fratello Rosario e' inserito in Cosa nostra come un uomo d'onore ma non puo' diventarlo perche' sua moglie Maria Pia GREGORI, milanese, prima del matrimonio era notoriamente di facili costumi.

E' bene ricordare che Giovanni Brusca, dopo averlo inizialmente negato, ha, poi, ricordato e confermato il ricordo di Scarantino e la stessa occasione di incontro con il collaboratore da questi richiamata.

La descrizione della figura di Brusca in occasione del primo incontro è stata piuttosto precisa. Sulla rispondenza o meno alla realtà di questo incontro, va tenuto conto che avendo Brusca ammesso il fatto storico dell'incontro con Scarantino, eventuali approssimazioni di descrizione devono imputarsi solo alla limitata capacità intellettuale e comunicativa di Scarantino. D'altra parte Scarantino ha usato l'aggettivo "magro", che più ha dato da pensare, con riferimento all'epoca dell'incontro con Brusca presso la casa del fratello e non a quella della riunione.

In questo interrogatorio Scarantino ricorda pure la presenza di Mario Santo di Matteo nell'autocarrozzeria di Orofino.

Poiche mi venne chiesto di descrivere fisicamente il BRUSCA rispondo che alto circa un metro e settantacinque, magro e, quando l'ho visto la prima volta, aveva capelli mossi, neri, con la riga laterale, di media lunghezza ed era senza barba. Non ricordo il colore degli occhi. Quando l'ho rivisto durante la riunione nella villa di CALASCIBETTA aveva anche la barba curata ed appena accennata. Preciso che nonostante avessi visto il BRUSCA una sola volta ed alcuni anni prima, non ho avuto alcuna difficolt  a riconoscerlo in occasione della riunione del luglio '92.

Domanda: Le facciamo presente che lei non ha riconosciuto Giovanni BRUSCA in sede di individuazione fotografica nel corso di uno dei precedenti interrogatori, Ci vuole spiegare le ragioni del mandato riconoscimento.

Risposta: Avevo riconosciuto perfettamente Giovanni BRUSCA in una delle fotografie esibitemi: ho tuttavia preferito dichiarare che non l'avevo riconosciuto per le ragioni consistenti nella "paura" che mi trattenevano dall'accusarlo della partecipazione alla riunione. Del resto analoghe ragioni consistenti nel timore di non essere creduto mi avevano indotto a, volontariamente, fingere non riconoscere, in sede di individuazione fotografiche, il CANCEMI ed il LA BARBERA. Preciso infatti che avevo paura di essere bollato come collaboratore "inattendibile", nell'accusare altri collaboratori che, per quanto mi risultava dalla lettura dei giornali, pur essendosi assunte precise responsabilit  in ordine alla strage di Capaci, non avevano ammesso la propria partecipazione alla strage di Via D'Amelio. Sono perfettamente consapevole che le incertezze e le precisazioni successive su alcuni punti relativi alle mie conoscenze sui fatti ed in particolare sui tutte le persone che hanno partecipato alla riunione in casa di Peppuccio CALASCIBETTA, potrebbero indurre a dubitare sulla mia piena sincerit . Ribadisco pero' che quella fornita in questi ultimi interrogatori e' la verita' su tutto quello che io so sulla strage; spero di avervi chiarito i motivi che mi hanno precedentemente indotto a non rivelarvi pienamente tutto quello che io sapevo. Sempre nell'ottica di rivelare, finalmente, tutto quello che e' a mia conoscenza, posso ora precisare che Santino DI MATTEO, oltre ad essere presente in occasione della riunione nella villa del CALASCIBETTA, era presente anche all'interno della carrozzeria di OROFINO nel pomeriggio del sabato antecedente la strage. Cio' mi consta personalmente perche' in quell'occasione, mentre ero impegnato nel compito di "bonifica" della zona circostante l'officina (come ho piu' volte spiegato in precedenti interrogatori), vidi arrivare a piedi il DI MATTEO e lo vidi entrare nella carrozzeria

dove già si trovavano tutti quelli di cui ho già parlato. Qualche ora dopo il DI MATTEO, insieme a tutti gli altri, si allontanò dalla carrozzeria. A proposito della carrozzeria di OROFINO, ricordo che l'ingresso principale cioè l'apertura attraverso la quale sono state introdotti sia la 126 rubata sia il fuoristrada di Cosimo VERNENGO era costituita da una porta scorrevole in ferro che si apriva da destra verso sinistra.

La partecipazione di Brusca alla riunione e la presenza di Di Matteo nell'autocarrozzeria di Orofino costituiscono per la sentenza di primo grado due momenti nei quali Scarantino, sotto l'influenza e la suggestione di menti raffinatissime, avrebbe cercato di introdurre elementi contraddittori e incompatibili con gli altri elementi del suo racconto.

Secondo la sentenza l'inserimento dei nomi dei collaboratori Cancemi, Di Matteo e La Barbera tra i partecipanti alla riunione costituisce un primo tentativo di inquinamento interno delle dichiarazioni di Scarantino perché non vi sarebbe stato modo migliore per apparire inattendibile che quello di farsi smentire dai tre pentiti che avevano confessato e rivelato i segreti della strage di Capaci piuttosto che operare una ritrattazione che sarebbe stata *“estremamente difficoltosa dopo una serie di dichiarazioni estremamente dettagliate e corredate da riferimenti precisi ed oggettivamente riscontrabili”*. E tuttavia è la stessa sentenza a riconoscere che la pur prevedibile smentita di Scarantino da parte dei tre collaboratori non aveva fatto perdere attendibilità allo stesso, anche per i dubbi che nel tempo immediatamente successivo ai confronti si erano addensati sulle dichiarazioni dei tre collaboratori proprio con riferimento alla strage di via D'Amelio (Di Matteo in relazione alle vicende del sequestro e dell'uccisione del figlio che avevano l'obiettivo precipuo di farlo ritrattare e quanto meno di metterlo definitivamente a tacere, La Barbera per essere stato coinvolto nello stesso periodo in imprese delittuose, incompatibili con lo status di collaboratore leale e fedele; Cancemi per l'elementare ragione che al tempo del confronto con Scarantino egli negava qualsiasi partecipazione alla strage di via D'Amelio, che ammetterà solo in seguito).

Ulteriore elemento inquinante del contributo complessivo di Scarantino sarebbe costituito dall'aggiunta, negli interrogatori resi dopo l'uscita dal circuito carcerario, di Brusca e Ganci tra i partecipanti alla riunione. Tale aggiunta avrebbe avuto l'effetto di snaturare il senso della riunione poiché, dovendo essa avere, secondo le acquisizioni probatorie, carattere meramente esecutivo, non avrebbe avuto senso la partecipazione di capimandamento che non avrebbero dovuto partecipare alla fase esecutiva (ma il rilievo, come detto, può valere solo per il Brusca). In tal modo Scarantino avrebbe tentato di demolire progressivamente la coerenza intrinseca delle sue dichiarazioni, sperando di non essere più creduto e di essere smentito dai collaboratori chiamati in reità, in modo da poter uscire dalla condizione di collaboratore di giustizia che per lui era diventata troppo pesante, anche per le gravissime pressioni nel frattempo subite dai familiari.

Le progressive aggiunte ai nomi dei partecipanti alla riunione avrebbero avuto come scopo quello di minare dall'interno la credibilità della fonte. Tutto ciò sarebbe stato oggetto di una sapiente orchestrazione. Il percorso delle dichiarazioni di Scarantino avrebbe rivelato *“una sottigliezza di pensiero (appare quasi che rispondano ad una sapiente conoscenza dei principi elaborati dalla giurisprudenza per valutare l'attendibilità delle dichiarazioni assunte ai sensi dell'art. 210 c.p.p.) che potrebbe indurre a ritenere che possano essere frutto non solo dell'intelligenza di Scarantino Vincenzo”* .

In sintesi, la Corte di primo grado ha ritenuto che dopo l'uscita di Scarantino da Pianosa i controinteressati alle sue dichiarazioni gli avrebbero suggerito di inserire quei nomi fra i partecipanti alla riunione e a mancare i riconoscimenti fotografici per screditarsi e rendersi inattendibile. Questa ricostruzione non convince.

Questa Corte deve evidentemente farsi carico del fatto che Scarantino è stato smentito da Brusca, Cancemi, La Barbera e Brusca sul punto della loro partecipazione alla riunione.

Ma l'eventuale inattendibilità di Scarantino su questi punti non può essere spiegata con il semplice lineare ragionamento dei primi giudici.

Non è possibile infatti, analizzando il percorso della collaborazione di Scarantino, ritenere che dal 6 settembre in avanti lo stesso abbia lavorato solo per non essere creduto e per essere smentito da altri autorevoli collaboratori, per essere estromesso dal programma di collaborazione, ritornare in carcere e fare liberare le persone inizialmente accusate.

Abbiamo visto come anche dopo il 6 settembre le dichiarazioni di Scarantino nelle parti, per così dire, non "autoinquinare", diventino sempre più precise, rigorose, puntuali, dettagliate e costanti. Come da esse scompaiano incertezze, ambiguità, approssimazioni e riserve determinate da quel persistente esile legame con l'organizzazione, rilevabile dal tentativo iniziale di ridimensionare l'errore di avere affidato consapevolmente a Candura, dopo avere ricevuto espresso mandato da Aglieri Profeta e Calascibetta al termine della riunione, l'incarico di rubare la 126. Come nessuno dei numerosi particolari della sua narrazione perda di concretezza e coerenza (si pensi per tutti alla persistente coerenza, costanza e precisione del racconto relativo alla comunicazione da parte di Scotto Gaetano dell'avvio dell'intercettazione telefonica) e, quindi, come sotto molteplici profili il valore della sua collaborazione nel tempo si accresca. Non è pensabile che anche questo sia frutto della mente diabolica che avrebbe guidato in questa fase Scarantino. Non è ipotizzabile che si lavori a rafforzare progressivamente ciò che si è prima o contestualmente tentato di demolire.

Ma se poi l'obbiettivo di Scarantino, e/o di chi per lui, era di farsi smentire dai collaboratori, non si vede per quale ragione Scarantino, raggiunto

l'obiettivo, non solo non abbia abbandonato la collaborazione ma vi abbia contribuito con maggior lena, non indietreggiando di fronte alle smentite, accettando il contraddittorio nei confronti, resistendo ad essi e accusando di mendacio e falsità i contraddittori e difendendo risolutamente le proprie posizioni.³⁷⁷

Ci si sarebbe dovuto attendere, invece, un cedimento e l'ammissione della propria falsità o, quantomeno, una resistenza debole, seguita dalla disseminazione di altre prove della falsità che la "mente raffinatissima" non avrebbe avuto difficoltà a creare, inducendo a ritrattazioni parziali, incoerenze, contraddizioni specifiche.

Al contrario, abbiamo visto come Scarantino abbia deposto in modo convincente negli esami dibattimentali, difendendo tutte le sue posizioni, spiegando e chiarendo le iniziali incertezze e contraddizioni, accettando e difendendosi dalle contestazioni, fornendo sempre le risposte più coerenti e rafforzative delle sue affermazioni principali. Al punto che i difensori hanno dovuto sostenere che l'esame dibattimentale del 1995 e addirittura anche quello di sette giorni a doppia seduta giornaliera del 1997 fosse frutto di "indottrinamento" "studio", lettura e commento dei precedenti interrogatori. In pratica Scarantino, ancora una volta, "bocca" degli investigatori e dei pubblici ministeri. E si tratta come abbiamo visto della principale linea di difesa degli imputati, dai quali abbiamo, in definitiva, la più eclatante prova dell'insostenibilità di quanto si legge in sentenza, quando si assume che negli interrogatori del 6-12 settembre e del 25 novembre 1994, Scarantino avrebbe assecondato, facendo gli ulteriori

³⁷⁷ Pensare ad un modo per screditare i tre collaboratori di giustizia, che avevano fornito un contributo determinante nella ricostruzione della strage di Capaci, appare eccessivo perché è evidente che a fronte della compatta risposta di Cancemi, Di Matteo, e La Barbera il solo a subire contraccolpi di credibilità poteva essere Scarantino. Per altro verso, poiché il principale soggetto che si sarebbe avvantaggiato di una siffatta manovra rispetto a Capaci sarebbe stato Giovanni Brusca, ci si sarebbe dovuto attendere che di una tale operazione costui fosse informato. Nessuno dei collaboratori più recenti ha fatto accenno a discussioni concernenti la collaborazione di Scarantino ed il modo per disinnescarla. E' vero che il problema riguardava il mandamento di Aglieri ma una strategia complessa come quella delineata, che avrebbe implicato la promozione consapevole di accuse (sia pure a fini di deviazione delle indagini) nei confronti di uomini come Ganci e Brusca difficilmente non avrebbe lasciato un'eco all'interno dell'organizzazione che personaggi come Cucuzza, Cannella, Calvaruso, Di Pasquale ecc., avrebbero verosimilmente colto.

cinque nomi di partecipanti alla riunione, suggeritori esterni interessati a demolirne l'attendibilità intrinseca, posto che questi stessi ambienti, che sarebbero stati interessati alla demolizione dall'interno dell'attendibilità di Scarantino, hanno dovuto far ricorso, consapevoli della rigorosa linearità e interna attendibilità del contributo di Scarantino, all'ultima disperata difesa che vorrebbe la linea di condotta del collaboratore affatto genuina e spontanea ma frutto dell'apprendimento a memoria di una parte, che deve essere evidentemente apparsa come recitata assai bene.

E' quindi la stessa difesa a riconoscere che le dichiarazioni di Scarantino sui partecipanti alla riunione non sono affatto idonee in sé ad incrinare l'attendibilità ma sarebbe semmai il percorso di avvicinamento alla definitiva posizione dibattimentale a dover creare dubbi sulle dichiarazioni dibattimentali di Scarantino. Da qui la produzione dei verbali, effettuata non tanto per evidenziare contraddizioni, già oggetto di contestazione a dibattimento, ma solo come mezzo per mettere in rilievo presunte incostanze del racconto, progressivi aggiustamenti e sistemazioni delle dichiarazioni su taluni punti controversi, per sostenere appunto il contrario di quanto sostiene la sentenza e cioè che Scarantino presenta tratti di inattendibilità *proprio nei primi interrogatori*, mentre diventa evidentemente inattaccabile nel proseguire della sua collaborazione. Ma tutto ciò non fa che dimostrare che il contributo di Scarantino è credibile a prescindere dalla smentita da parte di Cancemi, Di Matteo La Barbera e quindi di Brusca alla sua chiamata in correità, perché di questo in fondo si tratta, di quattro odierni collaboratori che negano di avere partecipato alla strage nei termini descritti da Scarantino, senza peraltro addurre elementi idonei e decisivi a dimostrare il mendacio di Scarantino, per cui tutto si gioca sull'interesse o il disinteresse ad affermare o negare e sulla giustificazione addotta da Scarantino per il ritardo con il quale egli ha fatto quei nomi.

D'altra parte che le cose non possano stare nei termini proposti dalla sentenza impugnata consegue, ora, inevitabilmente dalla ritrattazione della ritrattazione operata da Scarantino avanti a questa Corte nell'aula bunker di Rebibbia.

Già l'incredibile e "ridicola" ritrattazione del settembre 1998 non poteva portare ad attribuire alcun valore alle dichiarazioni di Scarantino sulle ragioni che lo avevano indotto alle chiamate in correità nei confronti dei cinque noti personaggi. In quella occasione Scarantino si era limitato ad affermare di avere accusato perché voleva già allora dimostrare la sua inattendibilità, che è la stessa ragione, rovesciata, per la quale Scarantino nel settembre del 1994 aveva giustificato il ritardo e l'iniziale reticenza. E' lo stesso collaboratore, pertanto, a dimostrare di essere stato sempre consapevole dei possibili effetti negativi di quelle tardive chiamate e nonostante ciò sappiamo come lo stesso abbia insistito nel confermarle, spiegando, nel modo più plausibile, data la tenacia con la quale le ha ribadite fino ad oggi, l'iniziale ritardo.

E' necessario ora osservare che Scarantino, azzerando gli effetti della ritrattazione, e riportando l'area delle dichiarazioni valutabili a prima del settembre 1998 non può, certo, avere lavorato nella maniera più subdola, ancora una volta, ritrattando la ritrattazione, per quella mente raffinatissima.

E' evidente come le accuse che Scarantino ha mosso, deponendo avanti a questa Corte contro gli imputati, accusandoli di averlo costretto a ritrattare, non possono giovare alla difesa. E, quindi, l'aver confermato in questa sede la chiamata in correità nei confronti di Cancemi, Brusca e degli altri non può essere considerato un altro modo per rendersi inattendibile. In realtà Scarantino ha riportato il suo contributo al processo al momento delle sue dichiarazioni dibattimentali del 1997 e su questa base esse devono essere valutate, depurate dell'unico elemento sicuramente inquinante

costituito dalla ritrattazione di Como ma integrate con quanto abbiamo appreso sulle pressioni operate dall'esterno per costringerlo a ritrattare. Queste da un lato confermano che chi in tal senso operava era convinto che le dichiarazioni di Scarantino fossero certamente idonee a sostenere l'accusa e dall'altro che le successive integrazioni accusatorie e i negativi confronti con Cancemi, La Barbera e Brusca non fossero affatto idonei a dimostrarne l'inattendibilità senza un fatto assai più clamoroso e dirompente, non a caso ricercato fino all'ultimo e ottenuto al termine del processo di primo grado con la finale ritrattazione di Scarantino. Non esiste alcun elemento per affermare che al termine dell'esame dibattimentale nel primo grado di questo giudizio Scarantino avesse lavorato per farsi giudicare inattendibile, per porre nel nulla gli effetti delle prime dichiarazioni rese a Pianosa. Nel corso di tutti i successivi interventi Scarantino ha fornito elementi per dimostrare la sua attendibilità e la sua piena disponibilità a collaborare lealmente. Le accuse ai collaboratori e a Ganci, indipendentemente dal giudizio che sul merito di esse si voglia e si possa dare, non fanno perdere affatto al racconto di Scarantino linearità e coerenza.

Cancemi e Ganci avevano pieno titolo a partecipare alla riunione in quanto incaricati anch'essi di un segmento della fase esecutiva da coordinare con gli altri e in quanto due dei capi mandamenti più vicini al Riina e parte di quel direttorio della commissione maggiormente coinvolto nel perseguimento della strategia stragista.

La presenza di Brusca, La Barbera e Di Matteo appare meno giustificabile, secondo quanto osserva la sentenza di primo grado. Ma non bisogna commettere l'errore di spiegare l'essere con un inesistente dover essere. La lezione dei collaboratori a proposito delle "regole" di Cosa nostra va assimilata correttamente e non in modo acritico e dogmatico. I protocolli operativi di Cosa nostra, proprio perché regole pratiche collegate agli

obbiettivi di volta in volta perseguiti, scontano un preciso collegamento con le necessità contingenti e con le specifiche situazioni che di volta in volta l'organizzazione deve affrontare. Le regole di Cosa nostra non costituiscono massime di comune esperienza in senso tecnico-giuridico. Sono in realtà la sintesi dei tratti comuni di alcuni episodi narrati dai collaboratori, fatti e comportamenti riconducibili a matrice unitaria ma legati sempre non solo alla regola del rebus sic stantibus ma alla effettività e riconoscibilità di tratti comuni, in relazione ad episodi che in realtà presentano spesso aspetti peculiari e caratteristiche specifiche che possono portare a digressioni e variazioni rispetto al modus operandi in esperienze precedenti, senza che queste vicende pregresse possano in alcun modo obbligare all'uniformità.

Trattandosi di regole non codificate esse si applicano e si modificano in relazione alle necessità del caso concreto. Niente, quindi, impedisce di pensare che la “stranezza” della presenza di Brusca e degli altri in quella riunione potesse in effetti giustificarsi alla luce di esigenze particolari che risultano ignote e che i collaboratori in questione, per motivi che attengono alle cause che li hanno portati ad essere reticenti su questo episodio, non hanno inteso rivelare.³⁷⁸

E' chiaro che sulle cause di questa eventuale reticenza possono farsi solo ipotesi e che, ovviamente, non basta la parola di Scarantino ad indurre a credere che Brusca e gli altri hanno partecipato alla riunione anche perché è difficile credere a un mendacio di Brusca che dovrebbe avere, tenuto conto

³⁷⁸ Si può pensare, ad esempio, che avendo i tre partecipato di recente al riuscito attentato nei confronti di Giovanni Falcone, oltre ad ottenere un pubblico riconoscimento della propria importanza partecipando a quella riunione, potessero essere stati convocati per trasmettere al gruppo incaricato del nuovo attentato i risultati della propria esperienza e che questa esigenza nel caso concreto fosse giudicata prevalente sul confliggente interesse alla compartimentazione della conoscenza. Era d'altra parte un periodo cruciale per Cosa nostra. La strage di Capaci aveva creato euforia e senso di onnipotenza. La trattativa in corso con lo Stato poteva avere illuso di poter contare su una assenza di reazioni all'altezza della sfida, rafforzando così la previsione dell'impunità, al punto da indurre a trascurare tradizionali norme di sicurezza per assicurare la clandestinità e la riservatezza. D'altra parte nel gruppo ristretto dei fedelissimi corleonesi che a quella riunione partecipavano non si erano ancora avute defezioni sicché l'ipotesi di possibili collaboratori fra i partecipanti a quella riunione doveva apparire verosimilmente irrealistica. Come si vede, sul piano degli argomenti ricavabili dalle esperienze precedenti all'interno della stessa organizzazione non è possibile ricavare conclusioni logicamente obbligate.

della complessiva affidabilità del personaggio, ragioni assai gravi per tacere, tanto gravi da indurre al silenzio pure gli altri collaboratori.

Ed è per questa ragione che anche questa Corte deve dubitare di fronte alle dichiarazioni di Scarantino su questo specifico punto e fornire una spiegazione alternativa compatibile con la ritenuta attendibilità della collaborazione nelle altre sue parti.

Ma questa perplessità non equivale a certezza della falsità delle dichiarazioni dello Scarantino anche sul punto cruciale delle accuse ai collaboratori e a Ganci.

Una prova diretta in questo senso *non esiste*³⁷⁹, e comunque non potrebbe rifluire, come è stato ampiamente spiegato, in un giudizio di generale inaffidabilità del racconto di Scarantino che per ogni altro aspetto risponde ai criteri di valutazione positiva dell'attendibilità oltre ad essere sostenuto da una massa imponente di riscontri esterni e poi da alcuni fondamentali riscontri individualizzanti.

La conferma di quanto andiamo sostenendo possiamo ricavarla dalla lettura dei verbali resi da Scarantino dopo il 25 novembre 1994.

Da questo momento le dichiarazioni di Scarantino si stabilizzano e si consolidano. Egli ribadisce le sue posizioni nei confronti dei chiamati in correità e dalle accuse di mendacio si difende strenuamente, rilanciandole sugli altri.

Rispetto a quanto sostenuto dalla sentenza di primo grado è significativo quanto si legge nel verbale del primo dicembre 1994.

In questo interrogatorio gli vengono contestate le smentite alle accuse rivolte ai collaboratori da parte degli stessi.

³⁷⁹ Invano Brusca ha mostrato di scavare nella sua memoria per ricordare fatti e circostanze che potessero dimostrare l'impossibilità della sua presenza a Palermo nel periodo della riunione. Brusca, da quell'onesto collaboratore che è, si è reso ben conto che per eliminare ogni dubbio di una sua possibile reticenza non bastavano certo argomenti di tipo "logico", fondati sulle dinamiche interne all'organizzazione.

Scarantino replica insistendo nella propria posizione, specificando le circostanze di incontro e conoscenza dei collaboratori. Afferma espressamente che Cancemi “mente”.

Afferma, quindi:

Spontaneamente desidero aggiungere che comprendo bene la situazione che le mie dichiarazioni stanno creando.

Certo non e' piacevole sapere che degli altri collaboratori di giustizia negano circostanze che io affermo. Tuttavia, poiche' io sono sicuro delle cose che dico, sin d'ora sono disponibile anche a fare dei confronti con loro. Sappiate che al DI MATTEO ed al LA BARBERA la droga gliela portava mio fratello Rosario. Io queste cose non le ho dette subito perche' mi dispiace coinvolgere i miei familiari, ma mi indigno quando sento che DI MATTEO e LA BARBERA dicono di non sapere niente di me. Circa sei anni fa mio fratello Rosario, che era molto vicino a Carlo GRECO, faceva da corriere per quest'ultimo, portando ogni volta piu' di due chili di eroina ad Altofonte. Era droga che Carlo GRECO vendeva a quelli di Altofonte. Mio fratello Rosario mi aveva detto espressamente che la droga la consegnava a DI MATTEO e LA BARBERA. Poiche' mi chiedete di chiarire se queste mie conoscenze risalgono ad epoca precedente o successiva ai primi incontri che io, secondo quanto ho dichiarato, ho avuto con le due persone in questione, vi debbo dire che praticamente si era nello stesso periodo. Era un periodo, insomma, in cui il DI MATTEO ed il LA BARBERA avevano contatti con gli uomini d'onore piu' importanti della "famiglia" Guadagna. Questo spiega perche' io li vedevo nel quartiere. Ed era in questo stesso periodo che mio fratello, secondo quanto da lui raccontato, trasportava la droga di Carlo GRECO ad Altofonte. Su queste vicende, come voi mi dite, dovrò piu' particolareggiatamente riferire all'A.G. di Palermo.

Ugualmente nell'interrogatorio del 24 febbraio 1995 dopo l'effettuazione dei confronti:

A. D.R.: Non posso che ribadire ancora una volta di avere tutto cio' che e' a mia conoscenza circa le fasi preparatorie ed esecutive della strage di Via D'Amelio. In particolare, poiche' la S.V. mi chiede se, in esito ai confronti recentemente sostenuti, con i collaboranti CANCEMI, DI MATTEO e LA BARBERA, sia ancora sicuro della

loro presenza alla riunione nella villa di CALASCIBETTA, devo dirle che la mia e' una certezza assoluta. Infatti, non appena li ho visti, in occasione dei confronti, li ho immediatamente riconosciuti ed ho avuto ancor piu' netto il ricordo della loro presenza alla riunione. Sono consapevole della possibilita' di non essere creduto ma non voglio piu' fare l'errore di collaborare solo parzialmente e, quindi, non posso nascondere una circostanza cosi' importante come quella relativa alla presenza di questi collaboranti alla famosa riunione.

Queste ultime dichiarazioni non permettono di sostenere che Scarantino mirasse ad essere smentito dai collaboratori chiamati in correità per rendersi inattendibile e interrompere la collaborazione. Il successivo sviluppo della collaborazione stessa smentisce questo assunto.

Né, si ripete, è sostenibile la tesi, peraltro non avanzata da alcuno, che Scarantino mirasse a delegittimare e destabilizzare proprio Cancemi, La Barbera e Di Matteo, importanti collaboratori di giustizia perché è chiaro che dal contrasto con i tre titolati collaboratori il solo che poteva correre il rischio di non essere creduto era appunto proprio Scarantino. E di ciò il collaboratore è perfettamente consapevole, dimostrando di rendersi conto della perdita di credibilità che quella smentita avrebbe costituito per lui, ma ciononostante insiste nella sua versione senza cedimenti a tentazioni opportunistiche, a negazioni, modificazioni o aggiustamenti.

Se Scarantino avesse negato quanto aveva sostenuto prima del confronto la sua credibilità sarebbe stata fortemente compromessa.

Egli avrebbe potuto prima ammettere di avere mentito e poi ritornare sulle originarie posizioni, screditandosi così del tutto. E invece a partire da questo momento la sua posizione non muterà affatto e sarà tetragona.

Ora, siccome non abbiamo motivo di ritenere che Scarantino possieda una finezza giuridica tale da fargli elaborare siffatte sottili valutazioni di opportunità; siccome sappiamo la debolezza del suo carattere, ciò che stava

coevamente vivendo all'interno della sua famiglia, non è pensabile che la sua insistenza sia dipesa solo dalla necessità di rendersi attendibile.

Ma se anche così fosse, ne esce smentita la tesi opposta secondo cui qui Scarantino stia cercando di rendersi inattendibile (anzi è provato l'esatto contrario).

E d'altra parte se Scarantino non vuole rendersi inattendibile e non mira volontariamente alla perdita di credibilità, come dimostrano le sue dichiarazioni, e se al contempo egli si dimostra cosciente del fatto che le smentite dei collaboratori gli nuocciono e ciononostante su di esse insiste, verrebbe agevole concludere che Scarantino è, quanto meno, davvero convinto di quanto ha affermato che non è un bugiardo e che al più è vittima di un clamoroso errore, giustificabile, tenuto conto che si tratta di personaggi estranei alla cerchia della sue conoscenze effettive.

A parte questo, per quanto riguarda in particolare il Cancemi non bisogna trascurare quanto Scarantino ha ricordato nel corso del confronto avanti a questa Corte sulla richiesta al dr. Bo, nella fase dei colloqui investigativi, di avere un incontro, un confronto con Cancemi prima di iniziare la sua collaborazione.

Questa circostanza era emersa già nel corso dell'esame dibattimentale in primo grado ma ad essa non si era data alcuna importanza.

E' vero che il dr. Bo ha dichiarato di non serbare ricordo di quella richiesta che dovette essere appena un accenno e che il poliziotto potrebbe avere rimosso come uno dei tanti discorsi inutili, elusivi e defatigatori che accompagnano molte fasi dei colloqui investigativi. Ed è anche vero che il dr. Bo ha cercato sempre di precisare di possedere una pessima memoria e di essere un pessimo collaboratore della giustizia quando deve testimoniare. Sta di fatto che è difficile pensare che il collaboratore abbia potuto pensare di riferire per accreditarsi una tale circostanza non vera ma così sottilmente indicativa. L'impossibile idea di Scarantino di parlare con

Cancemi prima dell'inizio della collaborazione ha un chiaro senso nella logica di chi sa che, collaborando, dovrebbe riferire circostanze sulle quali un collaboratore del calibro di Cancemi aveva taciuto.

Ma sembra impossibile attribuire a Scarantino un grado di diabolica astuzia tale da fargli inventare la circostanza della richiesta preventiva del colloquio con Cancemi per potersi preconstituire un argomento a sostegno della sua buona fede. Né, al contrario, può pensarsi ad una ingenuità tale da fargli credere che il dr. Bo lo avrebbe in ogni caso avallato.

Scarantino ha poi avuto la grande opportunità di annullare definitivamente la sua collaborazione nel luglio 1995 con la telefonata al giornalista Angelo Mangano, trasmessa a sua insaputa in diretta televisiva.

Se non si vuole credere, come non si può credere in assenza di prove e dopo le dichiarazioni di Scarantino del febbraio 2002 a questa Corte, che il verbale 26 luglio 1995 immediatamente successivo alla clamorosa ritrattazione televisiva sia un verbale che non rispecchi fedelmente il pensiero di Scarantino, abbiamo di nuovo la prova che questi ha cercato di collaborare lealmente e fedelmente, nei limiti in cui gli è stato consentito di farlo. E le ragioni dallo stesso addotte per spiegare la sua condizione, ampiamente riscontrate, evidenziano che egli non aveva motivo di chiamare falsamente in correità i collaboratori per mandare all'aria la sua collaborazione, cosa che avrebbe potuto fare in molti altri modi, come appunto quella telefonata trasmessa in televisione stava a dimostrare.³⁸⁰

E invece Scarantino si è affrettato a smentire la volontà di ritrattare, a denunciare le pressioni subite, a confermare le precedenti dichiarazioni, ricordando e ribadendo di avere avuto la possibilità di eliminare "apparenti contraddizioni" dei precedenti verbali, grazie allo sforzo compiuto per riorganizzare idee e riordinare i ricordi.

D'altra parte la ritrattazione televisiva alla quale Scarantino era stato indotto dimostra che chi avesse voluto trascinarlo all'autoinquinamento con

³⁸⁰ Il carattere dirompente della quale, se confermata, sui procedimenti in corso è del tutto evidente

la chiamata in correità dei collaboratori di giustizia non era affatto certo di poter dimostrare per quella via l'inattendibilità di Scarantino. Leggendo il verbale del 26 luglio 1995 si ha piena consapevolezza di avere di fronte una figura che non è assolutamente in condizione in questa fase di compiere doppi giochi o manovre di sabotaggio e autoinquinamento.

Anzi, l'estrema radicalizzazione dello sforzo di conseguire la totale delegittimazione del collaboratore che quell'episodio rivela fa emergere una volontà di difesa della scelta collaborativa che a quel punto per Scarantino doveva necessariamente passare per il massimo rigore e la massima fedeltà ai fatti veri. Di ciò si ha piena conferma in questo verbale nel quale il collaboratore non esita più nell'affermare che la 126, dopo la consegna da parte di Candura l'aveva guidata il Tomasello mentre egli era andato via con la Vespa:

Spontaneamente SCARANTINO dichiara quindi:

Prima di rispondere alle sue domande desidero ribadire ancora una volta la mia ferma volontà di collaborare con la giustizia, rimanendo sottoposto alla protezione datami dallo Stato. Faccio presente che nei giorni passati ho attraversato alcuni momenti di forte turbamento dovuti principalmente al fatto che la mia permanenza nella "località protetta" in cui mi trovo da molti mesi e' divenuta estremamente problematica. Ho appreso che le persone che sono venute ad abitare vicino a me si sono lamentate per la presenza delle Forze di Polizia e per i disagi derivanti dal fatto di avere un "pentito" come vicino. Inoltre, essendo io consapevole del fatto che comunque prima o poi sarei dovuto andare via da questa località, speravo che cio' accadesse al piu' presto anche al fine di darmi la possibilità di fare ambientare i miei figli nella nuova sede e di iscriverli in tempo alla scuola.

I continui rinvii di questo mio trasferimento e i disagi conseguenti mi hanno particolarmente turbato anche perché ho avuto per un po' l'impressione che lo Stato mi trascurasse. Questa sensazione mi ha fatto anche temere che i giudici avessero dei dubbi sulla mia attendibilità, per cui ho finito per credere che ero prossimo a perdere quei benefici e quella sicurezza che mi erano derivati dalla mia collaborazione con la

giustizia. Tutto cio' mi ha condotto ad uno stato di tensione e soprattutto a cercare di sfogarmi con i miei familiari. Ho parlato per telefono con la mia madre dicendole che volevo tornarmene in carcere. Alle richieste di spiegazioni da parte di mia madre, ho risposto avventatamente dicendole che volevo ritrattare e che cio' che avevo detto ai giudici non era vero. Mi rendo conto della sciocchezza che ho commesso che spero non pregiudichi il cammino della giustizia che anch'io con le mie conoscenze ho cercato di agevolare. Purtroppo mia madre che a dei figli e degli altri parenti che rischiano i rigori della legge a causa della mia collaborazione, ha accolto con evidente soddisfazione cio' che dicevo e mi ha anche consigliato di manifestare il mio intento di ritrattare al mio ex avvocato Paolo Petronio e a qualche giornalista. Mia madre mi ha anche dato i numeri di telefono del cellulare dell'avvocato Petronio e dell'utenza del giornalista Angelo Mangano. Quest'ultimo io non l'ho mai conosciuto ne' so per quale organo lavori. Mi risulta comunque che sia un giornalista che spesso e' in contatto con i miei familiari rimasti a Palermo i quali si servono anche della stampa per cercare di influire sulle mie decisioni. Di fatto io oggi ho telefonato sia all'avvocato Petronio sia al Mangano dicendo ad entrambi che intendevo ritrattare. Mi auguro che entrambi non facciano un cattivo uso di questo mio sfogo assolutamente infondato e non veritiero che ho fatto in un momento di tensione e nervosismo. Adesso mi rendo conto dell'errore che ho commesso facendo queste telefonate e desidero ancora una volta ribadire dinanzi a lei e al Sovrintendente che la assiste la mia scelta di lealta' nei confronti dello Stato. Prego solo di capire questa scelta, per chi come me sin da piccolo e' vissuto in un ambiente profondamente intriso di cultura mafiosa, e' una scelta estremamente difficile perche' mi ha fatto inevitabilmente rompere i rapporti con tutte le persone che nel bene e nel male mi erano state care e vicine per quasi trent'anni di vita. Spero pertanto di essere compreso: la mia vita e' estremamente difficile e ci sono momenti in cui lo scoraggiamento mi fa pensare che potrebbe essere meglio per me ritornare indietro e rompere il rapporto di collaborazione che ho instaurato. Tuttavia, quando rifletto bene sulla mia situazione mi rendo conto che cio' sarebbe una follia, non solo perche' mi esporrebbe comunque a gravi rischi di ritorsioni, ma anche perche' consentirebbe a tante persone hanno fatto e continuano a fare del male di farla franca prendendo ancora una volta in giro lo Stato e la giustizia.

DOMANDA: SCARANTINO, le dichiarazioni che lei ha reso nel corso della sua collaborazione rispondono al vero?

RISPOSTA: Si. Ho anche spiegato quando sono stato interrogato in Corte d'Assise le ragioni di alcuni tentennamenti e di alcune apparenti contraddizioni che nei tanti verbali, redatti spesso anche da diversi magistrati, e' possibile riscontrare.

Ultimamente, avendo ritrovato la serenita' ed essendomi man mano abituato al nuovo sistema di vita che la collaborazione mi imponeva, mi ero sforzato di riorganizzare le mie idee e riordinare i ricordi, rispondendo alle domande dei giudici sempre con la piu' assoluta verita'. Purtroppo la tensione degli ultimi giorni mi ha fatto commettere le sciocchezze di cui ho detto. In questo momento non posso negare di essere preoccupato soprattutto per la reazione che mia moglie potrebbe avere. Mia moglie infatti mi aveva seguito e aveva condiviso la mia scelta di collaborare. Avendo sentito cio' che ho detto per telefono a mia madre e alle altre persone con cui ho parlato. Adesso dovro' adoperarmi per convincerla che non e' vero che mi ero inventato tutto.

DOMANDA: SCARANTINO, lei sa che le sue dichiarazioni ed anche una sua eventuale volonta' di ritrattare debbono essere manifestate ai giudici o alla Polizia. Le chiedo pertanto se lei in questo momento intende ritrattare o comunque modificare in qualche punto le dichiarazioni che a reso a partire del 24.06.94.

RISPOSTA: Ribadisco che non intendo ritrattare e che confermo le dichiarazioni da me rese anche nel pubblico dibattimento. Sono disponibile a rispondere a tutti gli interrogatori che oggi ed in futuro mi verranno fatti, dicendo sempre e solo la verita'.

A D.R.: Riguardo a Toto' TOMASELLO, che lei mi dice in effetti chiamarsi TOMASELLI, confermo tutto cio' che ho dichiarato. Egli era presente ordinai il furto della macchina a CANDURA e era presente quando il CANDURA me la consegnò nella traversa della "Pulla". Il TOMASELLI si mise alla guida della macchina e io lo seguii con il suo vespingo di colore bianco. Su mia richiesta la macchina venne provvisoriamente conservata nel suo magazzino vicino al fiume Oreto, dopo essere rimasta per una notte parcheggiata nei pressi.

E' quindi nell'interrogatorio del 14 ottobre 1995 che Scarantino fornisce le informazioni più utili per comprendere la genuinità della sua collaborazione e le ragioni, i metodi e le tecniche impiegate non per sottili forme di depotenziamento e destabilizzazione della

collaborazione ma per una assai più radicale ritrattazione che rendesse inutilizzabili nei confronti di chiunque le sue dichiarazioni.

Abbandonato dalla moglie e dai figli, Scarantino chiede di essere sentito dai pubblici ministeri e racconta a quale continua trafila di torture psicologiche e morali fosse stato sottoposto per ritrattare. Al centro di questa strategia si colloca la moglie, personaggio dal quale Scarantino dipende totalmente, a sua volta manovrato dalle altre donne della famiglia (madre, suocera, sorelle cognate) coscienti del suo enorme potere sulla volontà del debole Scarantino. In questa fase il collaboratore reagisce raccontando agli inquirenti gli interni della sua vita familiare, consapevole che ben presto Basile Rosalia sferrerà nell'aula della Corte di assise un gravissimo attacco alla sua credibilità, approfittando della sua debolezza del luglio precedente.

L'importanza di questa richiesta di rendere dichiarazioni spontanee induce i pubblici ministeri a registrare l'interrogatorio, a maggior garanzia contro future contestazioni. La lettura delle trascrizioni della bobina registrata offre un impressionante quadro delle pressioni alle quali era stato sottoposto Scarantino e rafforza il giudizio di attendibilità intrinseca.

Si tratta di un interrogatorio fondamentale per comprendere lo stato d'animo di Scarantino ma soprattutto per comprendere le sottili manovre attuate per tentare di demolirne la figura di uomo e di "uomo d'onore" in modo da poter sostenere la tesi della millanteria e della mitomania, che resta il modo preferito per attaccare l'attendibilità del collaboratore, che appare non attaccabile sul piano dei concreti contenuti del racconto³⁸¹; e per comprendere le ragioni della ritrattazione.

Scarantino ritorna alla ritrattazione di luglio. Spiega che telefonando a casa sorella e

³⁸¹ In questo senso la produzione dei verbali integrali degli interrogatori di Scarantino rappresenta un mutamento della strategia difensiva, peraltro ancora con scarsa fortuna perché se ha permesso di evidenziare alcune iniziali contraddizioni e oscillazioni su circostanze tutto sommato non decisive, ha consentito pure di ripercorrere l'intero percorso della collaborazione e di verificare la sostanziale costanza coerenza e precisione del racconto dall'inizio alla fine, e di comprendere che le oscillazioni di Scarantino erano state frutto dell'impegno familiare per umiliarlo, intimidirlo, ricattarlo e indurlo infine a desistere.

cognata gli avevano raccontato che la madre era in punto di morte a causa sua e che avrebbe potuto salvarla ritrattando. Gli avevano ricordato che stava facendo soffrire altri padri di famiglia tra cui Totuccio Profeta. Aveva risposto che il Profeta si poteva salvare anche lui confessando e dicendo la verità. Madre, moglie e sorelle spingevano per la ritrattazione. I familiari erano venuti a trovare la Basile e l'avevano istigata ad abbandonarlo se non avesse ritrattato. La donna aveva aumentato i suoi sforzi alternando minacce di abbandono e di suicidio. Quindi aveva cambiato metodo. Lo aveva minacciato che avrebbe scritto ai giornali, dicendo di essere a conoscenza che aveva detto solo "fesserie" e che avrebbe detto tutto ciò che le fosse stato suggerito di dire dalla sua famiglia. La donna cercava di sapere cosa aveva raccontato agli inquirenti. Aveva cercato di spiegarle che non era "un infame" e che lo era stato semmai quando aveva ucciso innocenti per nulla. Rosalia Basile era preoccupata per sé e per i bambini. Anch'egli manifestava una fortissima preoccupazione per i bambini che erano tornati a Palermo ed erano quindi in balia delle reazioni di Cosa nostra. Rivendicava anzi un provvedimento delle autorità a tutela della sua famiglia

La moglie era sotto l'influenza della madre che le rinfacciava di avere pensato solo alla sua salvezza, andandosene e lasciandola a Palermo.

La suocera era impegnata ad aiutare Profeta e tutti gli uomini d'onore come Aglieri e Calascibetta che conosceva bene.

Esortava la figlia ad abbandonarlo perché gli avvocati facevano sapere che Scarantino sarebbe stato smentito. Cenno da cui resta confermato quanto Scarantino, in questo conflitto che lo opponeva alla moglie con in palio la sua collaborazione, avesse assoluta necessità di essere ritenuto attendibile, ragion per cui non aveva alcun interesse in questa fase ad autoinquinarsi, ad essere reticente a non essere preciso e puntuale. E ciò Scarantino con tutti i suoi limiti sapeva di poter ottenere solo dicendo ciò che sapeva.

La moglie gli diceva che non gli avrebbe fatto più vedere i figli.

I familiari della Basile l'avevano esortata a scendere a Palermo e a mettersi sotto la protezione dei "picciotti"; in tal modo Scarantino sarebbe stato costretto a ritrattare.

Lamentava di avere dovuto rinunciare a tutte le sue proprietà e che alla moglie veniva al contrario assicurata la sicurezza economica.

Ribadiva di non avere alcuna intenzione di ritrattare avendo sempre detto la verità.

Di ritorno dall'incontro con i familiari a Roma, la Basile gli aveva giurato che non l'avrebbe mai abbandonato se avesse ritrattato.

Scarantino ricordava di avere contestato alla moglie, che minacciava di andare a deporre contro di lui, che non avrebbe potuto dire che le sue erano bugie perché non era stata presente quando aveva commesso i suoi delitti.

La moglie lavorava per la salvezza di Profeta e della madre. E per questo minacciava di accusare i funzionari della polizia di avere estorto a Scarantino le sue dichiarazioni.

La moglie in precedenza temeva di essere chiamata a testimoniare perché era consapevole che sarebbe stata costretta a smentirlo per paura che succedesse qualcosa alla madre e al fratello. La Basile sapeva già cosa avrebbe dovuto dire; i suoi discorsi erano stati organizzati in famiglia: “ che là a Pianosa mi ammazzavano a bastonate, che a Pianosa mi facevano delle cose, che il dottore La Barbera mi voleva ‘impiccare’.

Più volte avevano discusso tra loro le dicerie che erano state messe in giro sul suo conto per farlo ritrattare o per smentirlo. La donna aveva convenuto che si trattava di calunnie ma aveva giustificato gli avvocati che quelle dicerie valorizzavano.

Confutava energicamente la qualifica di omosessuale, dimostrando che quella accusa lo feriva profondamente. Per dimostrare la sua piena lealtà, riferiva la sua unica esperienza da ragazzo con un transessuale. Rivendicava con orgoglio il suo dominio su numerosi quartieri per il traffico di droga a dimostrazione dell'infondatezza dell'accusa di omosessualità.

La moglie gli aveva riferito dei timori nell'ambiente mafioso di una sua possibile collaborazione e che per questo era stata messa in giro la voce della sua omosessualità. La Basile aveva dovuto ammettere che non poteva essere un omosessuale (condizione che avrebbe impedito l'ammissione in Cosa nostra) anche perché prima della collaborazione Pinuzzo Greco, fratello di Carlo, le aveva inviato tramite Santino Tinnirello denaro da parte della famiglia mafiosa e la moglie stessa lo aveva notato spesso in compagnia di noti mafiosi, che non lo avrebbero accettato tra loro se fosse stato un omosessuale. Ricordava ancora, a questo proposito, di avere saputo dalla moglie che quando non era ancora collaboratore Aglieri e Greco avevano pagato il suo difensore ed il consulente tecnico nominato nel suo interesse.

Spiegava che aveva avuto disporre della totale fiducia di Salvatore Profeta che era stato suo compare di battesimo e che con la sua mentalità non gli avrebbe mai concesso la sua amicizia se solo avesse sospettato una sua omosessualità.

Confermava di avere paura di non potere più vedere i figli *“perché la mia famiglia materna, le mie sorelle, faranno il possibile per fare scomparire i miei figli dalla circolazione, perchè a mia moglie le hanno promesso che le facevano cambiare località, con una nuova città che non la trova più nessuno”*.

Anche alla luce di questo interrogatorio si deve escludere che il contributo probatorio di Scarantino possa essere limitato ai primi tre interrogatori di Pianosa.

La costanza, la coerenza e la logicità del racconto di Scarantino non vengono affatto invalidate dall'ambiguo riferimento alla presenza dei collaboratori alla riunione.

La ricostruzione di Scarantino si sostiene perfettamente sotto il profilo logico sia con la presenza sia, a maggior ragione, senza la presenza dei collaboratori alla riunione. Non è sostenibile che Scarantino abbia operato l'anzidetto dubbio riferimento ai collaboratori per autoscreditarsi. Abbiamo dimostrato come le dichiarazioni del collaboratore, nonostante l'aggiunta di quei nomi, non perdano affatto coerenza e anzi acquistino nel progredire degli interrogatori un'assoluta coerenza e precisione in rapporto alle dichiarazioni di Candura e ad altri elementi di controllo.

Del tutto da escludere alla stregua di questi rilievi un accordo fraudolento con Andriotta che non avrebbe avuto alcuna ragione d'essere, posto che la debolezza del racconto di Scarantino non sta nella mancata conferma iniziale della riunione da parte di Andriotta che ha addotto ragioni più che plausibili per tale iniziale reticenza e che ha parlato della riunione quando non poteva affatto sapere ciò che aveva dichiarato Scarantino nei suoi interrogatori del 6 e del 12 settembre.

Dell'accusa di Scarantino a Cancemi, Di Matteo e La Barbera non era emersa alcuna notizia prima del secondo interrogatorio di Andriotta che è solo di pochi giorni successivo a quest'ultima data.

La debolezza di Scarantino sui tre collaboratori è dunque correlata essenzialmente alla loro negazione del fatto e al mancato riconoscimento fotografico mentre la tardività della chiamata è certamente spiegabile con le ragioni addotte da Scarantino.

Ma a parte il dubbio su quei nomi, l'attendibilità piena di Scarantino sulla riunione e sulle attività compiute successivamente si ricava da una numerosa serie di riscontri e dalla testimonianza di Andriotta oltre che dalle caratteristiche intrinseche del suo racconto.

Nell'accingersi alla disamina delle valutazioni critiche dell'attendibilità di Vincenzo Scarantino, tema che costituisce il motivo conduttore di tutti i motivi di appello – per molteplici profili già esaminati -, conviene enunciare preliminarmente i criteri di riferimento giurisprudenziali ai quali questa Corte ha inteso attenersi.

Si tratta di principi noti e consolidati sui quali vi è sostanziale uniformità di vedute sì che il reale problema non consiste nell'astratta enunciazione bensì nella concreta applicazione e nel buon governo della 'ratio' che vi è sottesa.

I principi enunciati dalla giurisprudenza non sono norme astratte e parametri rigidi ma costituiscono una griglia interpretativa, fondata su massime di esperienza, per valutare situazioni concrete, ciascuna delle quali presenta specifiche peculiarità con le quali i canoni interpretativi debbono misurarsi e confrontarsi per verificare se la massima d'esperienza risulta violata e quindi il dato da valutare relativamente improbabile ovvero se la massima conservi validità pur in presenza di varianti legate alla situazione di specie.

I criteri di valutazione della prova non sono quindi norme esterne, dogmi imposti al giudicante ma si formano nella concretezza della situazione processuale specifica, perché è dagli elementi della situazione processuale concreta che si formano i criteri da applicare di volta in volta, fermo il rispetto delle regole fondamentali dell'argomentazione giuridica e il controllo sulle massime di esperienza.

E' questa la ragione per la quale si è a lungo sottolineato la rilevanza che nella formazione del giudizio deve avere il contesto nel quale la prova si è formata, gli interventi provati per inquinarla e distruggerla, al

di là e al di fuori della ordinaria dialettica processuale, i fattori psicologici culturali emozionali emersi in modo prorompente in una vicenda, protrattasi per lunghi anni, il cui filo rosso è stato il tentativo da parte dei familiari parenti e affini del collaboratore Scarantino, strettamente legati all'universo mafioso di riferimento dai quali provenivano sollecitazioni conformi, prima di impedire, poi di arrestare, quindi di inquinare e infine di annullare il contributo alla prova che Scarantino intendeva dare per la semplice ragione che non tollerando la prospettiva di una pesante condanna e non essendo dotato di una "coscienza mafiosa" che gli permettesse di accettare di morire in carcere per Cosa nostra, aveva pensato di accettare l'offerta dello Stato dei benefici premiali in cambio della leale confessione e della fedele rivelazione di tutte le conoscenze su fatti delittuosi compiuti o di cui altrimenti aveva avuto notizia.

E' legge a dettare e a imporre un criterio positivo nella valutazione della prova, indirizzando in questo senso il libero convincimento, quando stabilisce, con regola valida per qualsiasi fonte di prova orale e che costituisce l'elevazione al rango di norma giuridica di una massima di esperienza, che violenza minaccia offerta o promessa di denaro od altra utilità affinché il teste non deponga ovvero deponga il falso deve essere valutata in generale contro l'imputato, tanto da produrre quell'effetto processuale ritorsivo, di assoluta efficacia negativa per la difesa, specie in regime di "giusto processo", costituito dalla piena utilizzabilità a fini di prova delle dichiarazioni rese alla parte pubblica in segreto e fuori dal contraddittorio.

In questo processo esiste una prova assolutamente certa e documentata, della quale la sentenza di primo grado fornisce ampia illustrazione, costituita ancora prima delle recenti dichiarazioni di Scarantino dall'intercettazione ambientale nell'abitazione di D'Amora Cosima,

moglie di Gaetano Scotto, e dalle dichiarazioni di don Neri, parroco di Marzaglia di Modena, dalle quali si desume che a Vincenzo Scarantino sono state offerti e poi effettivamente prestati:

- Il pagamento di un nuovo difensore che avrebbe dovuto assisterlo dopo la ritrattazione delle sue dichiarazioni d'accusa.
- L'erogazione di ingenti somme di denaro, da quaranta milioni in su, per le prime necessità economiche della moglie e della famiglia in procinto di trasferirsi in Germania.
- La garanzia dell'incolumità per i familiari in caso di ritrattazione (in particolare del fratello Rosario resosi intermediario e garante della ritrattazione stessa).
- La promessa di interessamento per la risoluzione della sentenza di condanna definitiva emessa a suo carico per la strage di via D'Amelio.

Qualunque operazione di valutazione della prova che questo contesto ignori o addirittura contesti nonostante una massiccia evidenza probatoria che dimostra che nei confronti di tutti i testi fondamentali di questo processo, Candura, Augello, Scarantino e Andriotta³⁸² sono stati compiuti atti di violenza minaccia corruzione diffamazione per costringerli a rinnegare le accuse, deve ritenersi evidentemente monca, parziale e giuridicamente scorretta.

Tutto ciò va ricordato perché non si deve trascurare che i criteri di valutazione della chiamata in correità da parte di un collaboratore di giustizia sottoposto a regime di protezione non possono essere identici a quelli applicati per un qualsiasi altro chiamante in correità. Ad esempio

³⁸² Senza dimenticare che il processo riguarda un ambiente mafioso dal quale era in precedenza un fondamentale collaboratore di giustizia Francesco Marino Mannoia, punito per la sua collaborazione con l'uccisione della madre della sorella della cognata e di altri congiunti, esperienza che sarebbe servita da monito per chiunque avesse voluto seguire il suo percorso di collaborazione. E da qui si giustifica e si spiega il terrore della suocera, delle cognate, dei fratelli delle sorelle e degli altri prossimi congiunti di Scarantino e la loro lotta per indurlo a ritrattare, frutto della consapevolezza che solo in questo modo avrebbero potuto assicurarsi la sopravvivenza.

il chiamante in correatà in un processo di corruzione andrà sottoposto al vaglio di attendibilità ex art. 192/3 c.p.p. ma è evidente che nel valutarne la costanza, la coerenza, la precisione e gli altri indici di attendibilità non potrà trascurarsi la diversa natura del processo, gli interessi in gioco, il livello culturale e la personalità dei soggetti implicati.

E' quindi opportuno non affidarsi acriticamente alle massime giurisprudenza ma calarle sempre nella specifica realtà processuale nella quale di esse si debba fare uso.

Tanto premesso, occorre ricordare come la giurisprudenza consideri tradizionalmente ininfluente per la valutazione della dichiarazione del collaboratore di giustizia l'aspettativa del beneficio processuale. Nel caso dei collaboratori di giustizia ex mafiosi al beneficio processuale si accompagna di norma il rischio della ritorsione da parte degli ex soci e la perdita delle proprie ingenti sostanze, spesso l'abbandono da parte della famiglia, tutti fatti idonei a più che compensare l'aspettativa del premio, ragion per cui è impossibile pensare che una scelta collaborativa di questo genere possa essere svincolata, in ultima istanza, da esigenze morali e/o etiche, quanto meno come esigenza di poter uscire dignitosamente da un universo nel quale si cominciava a vivere con disagio e senza più l'iniziale adesione ideologica.

Ai fini della verifica dell'attendibilità soggettiva del collaboratore, deve farsi riferimento, essenzialmente, ai parametri della spontaneità delle dichiarazioni, della persistenza nelle medesime, alla puntualità specifica nella descrizione dei vari fatti (Cass. 6 maggio 1994, Siciliano).

Naturalmente talune marginali imprecisioni non escludono la attendibilità, quando tali imprecisioni possano essere agevolmente spiegate con le condizioni traumatiche dell'inizio della collaborazione, con l'ansia e la paura del passaggio dal ruolo di associato alla mafia a

quello di accusatore di amici e congiunti, con la massa dei fatti, degli episodi, delle persone e delle circostanze connesse ad episodi delittuosi sui quali riferire, alle difficoltà di elaborazione del pensiero, del ricordo, del linguaggio e della comunicazione dovute al basso livello intellettuale e all'ignoranza del soggetto.

Su tali premesse l'attendibilità intrinseca della chiamata di correo si misura sulla spontaneità, la verosimiglianza, la precisione, la completezza della narrazione dei fatti, la concordanza tra le dichiarazioni rese in tempi diversi, ed altri elementi dello stesso tenore (Cass. 18 gennaio 2000, Orlando).

Logica interna del racconto, coerenza, assenza di interesse all'accusa completano la griglia di criteri ai quali sottoporre il giudizio di attendibilità della chiamata di correo.

La ritrattazione falsa e inattendibile, alla stessa stregua dell'alibi falsificato, si traduce in un elemento di rafforzamento del giudizio complessivo di attendibilità, in un *nuovo elemento di prova* a conferma della validità delle dichiarazioni accusatorie (Cass. 27 marzo 1996, Vrio).

In particolare nella valutazione dell'attendibilità intrinseca di Vincenzo Scarantino dovrà farsi applicazione dei principi giurisprudenziali fissati nella sentenza della Suprema Corte n. 1090 del 18 dicembre 2000, Orofino, che per essere stata resa in un processo nel quale erano in gioco le stesse dichiarazioni dello Scarantino, qui oggetto di esame, appaiono indiscutibilmente vincolanti anche per questa Corte, ferma restando l'autonomia nella valutazione dei fatti e delle prove, entro gli anzidetti criteri di diritto, che in questo processo risultano integrate dagli esiti dell'istruttoria dibattimentale rinnovata.

Tali esiti hanno consentito di appurare l'assoluta genuinità e spontaneità della scelta collaborativa iniziale di Scarantino; l'imputabilità

all'influenza e ad iniziative provenienti dall'ambiente degli accusati delle incertezze iniziali e dei periodici momenti di sconforto e disperazione che portavano Scarantino a tanto clamorose quanto inconsistenti ritrattazioni (tanto più inconsistenti, quanto più clamorose perché dall'esterno guidate), tali anche perché prive di reale convinzione e quindi rese in modo volutamente inattendibile, tanto da essere seguite da riprese della collaborazione di ben altra consistenza ed efficacia persuasiva; l'ascrivibilità a violenza minaccia e corruzione ad opera di figure operanti nell'interesse degli imputati, la cui esatta identificazione con riferimento alle specifiche responsabilità è massimo interesse per la giustizia, della ritrattazione di tutte le precedenti dichiarazioni all'udienza del 15 settembre 1998. Ritrattazione la cui inattendibilità è puntualmente delineata nella sentenza impugnata, è stata oggetto di conferma nella citata sentenza della Suprema Corte, ed è ora esplicitamente denunciata dallo stesso Scarantino come frutto di violenza corruzione e minaccia.

Tutto ciò premesso occorre osservare come l'attendibilità intrinseca di Scarantino sia stata ritenuta con efficacia di giudicato in relazione alla sua partecipazione alla fase esecutiva nel momento dell'esecuzione del furto della Fiat 126, da destinare ad autobomba, su mandato espresso di Profeta e Aglieri.

Su questo punto non possono esservi incertezze ed il giudicato concernente la posizione di Profeta incidentalmente rifluisce sulla posizione di Aglieri, la cui responsabilità è stata autonomamente ricostruita in questo processo. E tuttavia, rispetto a quanto già accertato nel primo grado di questo giudizio, a carico di quest'ultimo imputato debbono farsi valere, per quanto concerne l'affidamento a Scarantino dell'incarico di rubare l'autobomba, anche gli accertamenti contenuti

nella sentenza 2/99 del 23 gennaio 1999, pronunciata da questa Corte di assise di appello.

L'attendibilità intrinseca di Scarantino si estende invece ad avviso di questa Corte, a conferma di quanto sostenuto dai giudici di primo grado, anche a quanto riferito da Scarantino sulle fasi della riunione, del caricamento dell'autobomba nell'autocarrozzeria di Orofino, del trasporto della 126 imbottita di esplosivo fino a piazza Leoni al mattino del 19 luglio e alle attività delittuose di Gaetano Scotto.

La costanza e la coerenza delle dichiarazioni accusatorie, la mancanza di contrasto o di contraddizioni eclatanti con altre acquisizioni probatorie, la plausibilità dei fatti descritti da Scarantino, l'estrema specificazione del racconto, la rispondenza a canoni di logicità di tutti i momenti del racconto, la reiterazione costante dei nomi degli imputati con attribuzione ad essi sempre degli stessi ruoli, la conferma generale esterna dell'attendibilità di Scarantino, la conferma da parte di Francesco Andriotta convergono univocamente in tale direzione.

Per quanto concerne Andriotta va enunciato sin d'ora che le sue dichiarazioni appaiono esenti da sospetto nonostante il ritardo con il quale talune di esse sono state rese. Il contesto generale del processo, gli episodi provati di minaccia violenza e corruzione, la paura che tutte le fonti che hanno sorretto l'accusa avevano ben ragione di provare, giustificano incertezze ritardi e ripensamenti interiori nella scelta di accusare e rendono comprensibile che Andriotta abbia parlato in due distinti momenti delle confidenze di Scarantino ed in particolare di quelle sulla riunione che Andriotta ha riferito quando non poteva conoscere ciò che Scarantino aveva già dichiarato ai magistrati.

Abbiamo visto come Scarantino abbia parlato della riunione sin dal primo interrogatorio a Pianosa del 24 giugno 1994 e come a partire da quelle dichiarazioni abbia sempre indicato come partecipanti alla

riunione Riina, Biondino, Aglieri, Greco, Profeta, Calascibetta, Giuseppe Graviano, Tinnirello, Tagliavia, mentre all'esterno erano presenti egli stesso Natale Gambino, Giuseppe La Mattina, Cosimo Vernengo e Nino Gambino.

Nell'interrogatorio del 12 settembre indicherà tra le persone ferme all'esterno del salone Tanino Murana che peraltro sin dal primo interrogatorio aveva indicato come protagonista in numerosi momenti delle vicende da lui riferite ed in particolare al pattugliamento avanti all'officina di Orofino del pomeriggio del 18 luglio e al trasporto dell'autobomba in piazza Leoni il mattino del giorno successivo.

L'omissione può ritenersi del tutto accidentale, dovuta a distrazione e dimenticanza, stante il minor rilievo del personaggio, la mancanza di interesse ad inserirlo falsamente in questa fase, le condizioni in cui si svolse quell'interrogatorio, nel quale Scarantino dovette riferire decine di nomi e di fatti delittuosi.

Sin dal 24 giugno 1994 Scarantino aveva dichiarato che alla riunione avevano partecipato altre persone, due delle quali indicava in modo molto approssimativo e rimaste non identificate.

Abbiamo visto come negli interrogatori del 6 e del 12 settembre e poi del 25 novembre Scarantino dirà presenti alla riunione anche Salvatore Cancemi, Raffaele Ganci, Mario Santo Di Matteo e Gioacchino La Barbera e quindi Giovanni Brusca.

Giustificerà la mancata indicazione iniziale di questi nomi con il timore di ritorsioni pesanti da parte di Brusca e Ganci e con il timore di essere considerato inattendibile se avesse indicato come presenti alla riunione tre collaboratori di giustizia che non avevano mai prima parlato della partecipazione alla strage di via D'Amelio.

Confermerà successivamente sempre la presenza di questi cinque uomini alla riunione.

La chiamata in correità di Vincenzo Scarantino nei confronti di Brusca, Di Matteo e La Barbera appare di certo dubbia anche se non tutti gli argomenti che vengono adoperati per dimostrare l'asserita falsità di questa dichiarazione appaiono concludenti e decisivi.

Il giudizio sulla chiamata in correità di Cancemi e Ganci è invece diverso, pur dovendosi riconoscere che queste chiamate sono rimaste prive di qualsiasi riscontro materiale e logico. E tuttavia, come si è già accennato esse appaiono meno implausibili, di quanto non possa dirsi per gli altri tre casi.

In realtà, mentre alcune delle spiegazioni che Scarantino ha reso per giustificare e spiegare i dubbi che tali relativamente tardive chiamate in correità (pur sempre entro il termine ora fatidico dei sei mesi dall'inizio della collaborazione) inducevano appaiono plausibili, essendo evidente che per un collaboratore di modesto lignaggio mafioso come Scarantino doveva essere certamente arduo, in ipotesi di veridicità dell'assunto, accusare collaboratori di giustizia, già ritenuti attendibili, di partecipazione alla strage della quale non si erano autoaccusati. E' evidente, infatti, che convergendo negativamente le dichiarazioni dei collaboratori, Scarantino sarebbe rimasto solo a sostenere la sua tesi, con la conseguenza che un siffatto riscontro negativo avrebbe potuto riverberarsi su altri aspetti delle sue dichiarazioni.

Non è quindi il ritardo o un accenno di ripensamento a questa chiamata in correità, che si desume da un verbale del 5 ottobre 1994, non incluso negli elenchi dei verbali prodotti dal p.m. (v. elenco faldone 52) ma incluso tra i verbali prodotti dalla difesa (faldone 3 atti del giudizio di appello)³⁸³, a far dubitare della attendibilità di Scarantino su questo specifico punto.

³⁸³ In questo verbale Scarantino afferma di avere effettivamente incontrato Cancemi, La Barbera e Di Matteo nelle diverse circostanze indicate nei verbali del 6 e del 12 settembre, di averne peraltro una conoscenza superficiale e di avere solo avuto l' "impressione" che si trattasse dei collaboratori, avendo sentito Natale Gambino.

Né appare scarsamente plausibile la spiegazione offerta a proposito dello speciale timore di ritorsioni che avrebbe nutrito nei confronti di Ganci e di Brusca e che lo avrebbero indotto a non fare inizialmente i nomi di costoro tra i partecipanti alla riunione. E' plausibile viceversa che Scarantino potesse pensare di tenere sotto controllo le possibili vendette trasversali da parte di Aglieri e Graviano per il fatto che queste avrebbero dovuto colpire i familiari della moglie di Profeta mentre potesse temere il Brusca ed il Ganci sulle cui reazioni contro la sua famiglia nessuna remora poteva esercitare un argomento di quel genere, anche perché Aglieri e Ganci non erano in rapporti di particolare amicizia, come hanno più volte spiegato i diversi collaboratori assunti. La vera ragione della scarsa credibilità di Scarantino è nel mancato riconoscimento fotografico dei due (su Brusca il ragionamento è del tutto diverso) e nelle contraddittorie spiegazioni offerte per giustificare questo mancato riconoscimento. Il che non significa affatto che Scarantino non conosca La Barbera e Di Matteo perché nel corso del confronto Scarantino ha contestato ai due alcune limitate occasioni di incontro e di conoscenza che appaiono ragionevoli e plausibili (con riferimento ad esempio alla consegna di sostanze stupefacente da parte del fratello Rosario Scarantino per conto di Carlo Greco, attività che i due hanno negato ma in modo poco credibile se si considera che il narcotraffico era l'attività fondamentale per tutti gli "uomini d'onore"). Francesco Marino Mannoia, inoltre, mentre ha confermato l'episodio dell'incontro al club dei tifosi del Palermo con Scarantino, nei termini indicati da quest'ultimo e sia pure con rettifica dell'anno che Mannoia ha retrodatato con il consenso di Scarantino che ha dovuto ancora una volta ammettere l'assoluta sua inettitudine a collocare con precisione i fatti nel tempo, non ha affatto escluso di aver potuto incontrare

nell'occasione il Di Matteo, ragion per cui il Mannoia non costituisce un riscontro negativo per Scarantino.

Altri argomenti contrari appaiono di scarsissimo momento.

Che Di Matteo e La Barbera fossero chiamati nei discorsi *interni* tra gli uomini della Guadagna "Santineddu" e "Iachino" mentre in altri ambienti fossero chiamati Santino e Gino non dimostra alcunché.

Quanto ai "baffi" o "baffetti" di Cancemi che Scarantino dichiara di avere notato e che Cancemi nega, assumendo di esserseli fatti crescere dopo la strage, è ancora chiaro il carattere affatto risolutivo della questione (i riscontri sul punto sono contraddittori, Ferrante sostiene che Cancemi al 19 luglio 1992 aveva i baffi, altri sostengono il contrario: si tratta di un particolare troppo insignificante per essere affidato al semplice ricordo, mentre Cancemi aveva un evidente interesse a smentire Scarantino). E sempre a proposito del Cancemi occorre ricordare che Francesco Marino Mannoia ha confermato in pieno le dichiarazioni di Scarantino con riferimento all'intima e datata conoscenza tra Cancemi e Profeta, ai traffici che svolgevano in comune, ma soprattutto ha confermato la conoscenza tra Cancemi e Nino Pipitone, capo decina di Villagrazia, conoscenza e amicizia risalente ai primi anni ottanta, circostanza che Cancemi nel corso del confronto con Scarantino aveva recisamente negato (o, meglio, aveva dichiarato di averlo conosciuto solo nel 1992). A questo proposito va osservato come dal confronto tra Scarantino e Cancemi non emerge alcun elemento che smentisca Scarantino perché a parte i problemi di terminologia mafiosa che non possono essere imputati a Scarantino che non era appunto un mafioso di rango, non era un mafioso "educato", non apparteneva all'aristocrazia di Cosa nostra, non era stato presentato anche per questo fuori dal mandamento, era un semplice killer e guardaspalle e forse non era neppure un uomo d'onore in senso formale per l'intera Cosa nostra

se non si vuole attribuire alla sua cerimonia di iniziazione il significato di una iniziazione universale, stante anche quella clausola di riservatezza che finiva con l'attribuirgli la qualifica solo nei confronti degli uomini del mandamento, nessun elemento sostanziale Cancemi ha offerto per dimostrare un eventuale mendacio di Scarantino.

Questo confronto è stato poi inevitabilmente condizionato, dalla parte del Cancemi, dalla decisione a quel momento di non ammettere la sua responsabilità per la strage di via D'Amelio sicchè la violenta reazione alle accuse di Scarantino scontano la condizione di chi si vede cogliere in fallo da un soggetto, Scarantino, che Cancemi mostra chiaramente di tenere in scarsa considerazione.

Neppure l'episodio dell'incendio del villino di Orazio Abate, ad avviso di questa Corte, dimostra un consapevole mendacio di Scarantino che sarebbe stato istigato e guidato da suggerimenti provenienti dall'interno di Cosa nostra miranti ad una sistematica e scientifica sua destabilizzazione.

Come abbiamo già visto, e come vedremo meglio in seguito, gli aspetti assolutamente limitati di inattendibilità nelle affermazioni di Scarantino hanno bensì origine nell'incerta sua iniziale volontà di collaborazione ma, ciò detto, deve escludersi l'esistenza di positivi elementi di riscontro ad una pretesa sua intenzione di rendersi volontariamente inattendibile dopo l'inizio della collaborazione.

Al contrario, gli errori di Scarantino debbono ritenersi provocati anche dal timore di non essere creduto nella maggior parte, fondamentalmente vera, della sua testimonianza e quindi dall'esigenza di apportare correzioni (poi in gran parte eliminate) in quella parte del racconto che, pur vera, sarebbe potuta apparire inverosimile (il riferimento è alle circostanze dell'incarico a Candura del furto della 126).

Tra le molte circostanze di contorno che Scarantino riferiva per sondare la sua attendibilità vi era l'episodio dell'incendio della villa di tale Orazio Abate.

Il collaboratore rievocava l'episodio per dimostrare la sua familiarità con Di Matteo e La Barbera. Asseriva di essere a conoscenza del fatto che costoro avevano fatto incendiare la villa da loro uomini; l'incendio era avvenuto nel 1992 prima delle stragi e la causa era stata la chiusura di un passaggio sul terreno di Abate, utilizzato da latitanti come eventuale via di fuga.

Scarantino diceva che l'episodio gli era stato riferito nei termini dal Calascibetta. Secondo quest'ultimo, Abate si era dichiarato contrario all'uso che veniva fatto del suo sentiero e per questo aveva subito l'incendio della villa. Abate secondo Scarantino era vicino ad uomini d'onore del mandamento di S. Maria di Gesù. Da ciò che aveva potuto *intuire*, Pietro Aglieri non era stato informato dell'affare.

Nel corso del confronto di Scarantino con Gioacchino La Barbera questi aveva riconosciuto che effettivamente l'episodio era vero: egli stesso con Brusca aveva incendiato il villino, Gioè aveva procurato il combustibile; non ne aveva parlato in precedenza, ritenendo l'episodio di nessuna importanza.

La Barbera aveva però precisato che l'incendio aveva una causale diversa, più banale e "civile", e si era verificato perché l'Abate aveva chiuso con un cancello una stradella sulla quale i confinanti esercitavano il passaggio. L'incendio fu eseguito per convincere l'Abate a ripristinare la servitù di passaggio. La Barbera non escludeva che il problema dei latitanti avesse avuto pure la sua parte nella decisione di danneggiare la villa. Ricordava che del fatto era stato informato Aglieri tramite tale Tusa (Abate era vicino ad uomini d'onore della Guadagna) e poiché Abate temporeggiava Brusca aveva deciso di

appicare il fuoco al villino. Aglieri si era risentito ed in un secondo momento quando aveva conosciuto le ragioni dell'incendio aveva dato ragione a Brusca, dicendo che avrebbe fatto allontanare Abbate dalla terra. Secondo La Barbera il danneggiamento era avvenuto nell'ultimo periodo del 1992 se non all'inizio del 1993. Nel dibattimento d'appello del primo processo attraverso un lungo testimoniale si era appurato che la chiusura del passaggio da parte dell'Abbate aveva determinato l'inizio di un procedimento civile con emissione di un provvedimento giudiziale di reintegra nel possesso in data 28 marzo 1992. L'esecuzione aveva avuto luogo tra il novembre ed il dicembre del 1992 con sostituzione del lucchetto e consegna della chiave ai ricorrenti. Abbate aveva successivamente sostituito di nuovo il lucchetto, impedendo di nuovo l'esercizio della servitù, finché minacciato di denuncia aveva consegnato la chiave il 13 gennaio 1993.

Da questo episodio e da questa consecuzione di eventi si è ritenuto nella sentenza che ha concluso quel processo che Scarantino abbia inserito elementi *sicuramente* falsi all'interno delle sue dichiarazioni accusatorie: l'incendio del villino si sarebbe verificato quando egli era già stato arrestato il 29 settembre 1992 e quindi la notizia dell'incendio gli era stata comunicata in carcere da taluno che cercava di guidarlo per confermare la tesi della conoscenza da parte sua di attività criminali di La Barbera e Di Matteo. Egli in sostanza non avrebbe potuto apprendere la notizia dell'incendio della villa da Giuseppe Calascibetta né avrebbe potuto accompagnare Abbate Orazio dal cognato Profeta, come aveva sostenuto in dibattimento, perché quando il fatto era avvenuto era già detenuto.

Tale assunto appare apodittico e non confermato dall'evidenza probatoria.

In realtà Scarantino si è limitato a riferire confidenze di Calascibetta. Quindi, che la materia del contendere fosse determinata da un conflitto di vicinato o dal problema della via di fuga per i latitanti egli non poteva saperlo, essendosi limitato a riferire ciò che gli era stato detto da Calascibetta.

Anche quest'ultimo d'altra parte riferiva 'de relato' su un fatto di nessun rilievo ed è probabile che abbia fatto propria la versione dei fatti verosimilmente passata da Brusca agli uomini della Guadagna per giustificare l'esecuzione dell'incendio del villino di un uomo vicino ad un'altra famiglia mafiosa senza consultare Aglieri che, infatti, se ne era risentito.

L'incendio può essere benissimo avvenuto prima delle stragi poiché sappiamo che il provvedimento di reintegra nel possesso era stato dato il 28 marzo 1992 e fino a dicembre Abbate non vi aveva dato esecuzione spontanea, costringendo gli interessati ad una ulteriore procedura giudiziaria protrattasi dal dicembre al gennaio 1993. D'altra parte è evidente che dopo l'incendio del villino vi fu una lunga ulteriore trattativa, avendo l'Abbate verosimilmente informato l'Aglieri il quale "si era risentito" ed è certamente possibile che Abbate abbia tratto dal sostegno iniziale di Aglieri motivo per resistere ancora nonostante l'incendio del villino (che oltretutto aveva arrecato, secondo quanto dichiarato dal Brusca, modestissimi danni).

Vi è un accenno nelle dichiarazioni di La Barbera ad una chiave del cancello che non arrivava, ad una non ottemperanza ad aprire che evidente presuppone che non fosse già avviata la procedura per l'esecuzione coattiva dell'obbligo di fare.

Il motivo dell'incendio fu dunque che Abbate tardava a consegnare la chiave e questo ritardo deve evidentemente collocarsi nel periodo successivo al provvedimento di reintegra che è del 28 marzo 1992. Esso

non poteva essere stato determinato dalla sostituzione del lucchetto dopo la consegna della chiave mediante esecuzione forzata, altrimenti La Barbera ne avrebbe ragionevolmente parlato e avrebbe precisato che l'incendio si riferiva appunto alla mancata consegna della seconda chiave.

Dal confronto tra La Barbera e Scarantino emerge con tutta evidenza che la villa fu incendiata come conseguenza del sopruso che Abbate aveva commesso, chiudendo il passaggio, per cui se il provvedimento giudiziario fu del 28 marzo 1992 il risentimento nei confronti di Abbate dovette essere quanto meno di alcuni mesi prima. In effetti il ricorso per reintegra del possesso è del 23 gennaio 1992 e quindi il fatto della chiusura del cancello risaliva verosimilmente ad alcuni mesi prima e quindi al 1991.

Che l'interesse reale dell'Abbate fosse diverso da quello apparente di interdire il passaggio alle ricorrenti Daidone e Lo Nigro emerge da quanto risulta in ricorso e cioè dal fatto che nel 1989 egli stesso aveva concesso il diritto alle stesse di trasformare il viottolo in una strada carrabile. E' dunque di tutta evidenza che l'intervento di Cosa nostra non poteva avvenire quando vi era già stato un provvedimento esecutivo dell'autorità giudiziaria e addirittura quando già l'esecuzione era avvenuta e l'Abbate non poteva più sottrarsi all'esecuzione ma evidentemente in un periodo precedente e quindi, verosimilmente, non alla fine del 1992-inizi del 1993, come ha affermato in modo approssimativo il Lo Barbera, ma alla fine del 1991-inizi del 1992, quando la vicenda era al suo culmine e quindi o poco prima o poco dopo l'inizio dell'azione giudiziaria.

Evidente è quindi l'errore in cui si incorre giudicando inattendibile Scarantino su questo specifico punto.

La “giustizia” di Cosa nostra è notoriamente alternativa a quella dello Stato. Essa interviene in luogo di questa e non a sostegno di una procedura statale già avviata e dall’esito scontato. Collocare l’incendio del villino di Abbate in un momento temporale tanto lontano dal fatto quanto il tempo necessario alla giustizia dello Stato per fare il suo corso significa non tenere conto di elementare cognizioni tecniche sul modo di essere di Cosa nostra. Il danneggiamento del villino non poteva seguire “l’accesso dell’ufficiale giudiziario” né poteva costituirne la sanzione, perché Cosa nostra per risolvere una controversia tra privati non attende certamente l’ “accesso dell’ufficiale giudiziario”.

Il giudizio di inattendibilità parziale che Scarantino si è guadagnato su questa vicenda nella sentenza 2/99 è quindi assolutamente immeritato e tutte le deduzioni che la Corte di Assise di appello del processo contro Profeta +2 ha tratto da questa vicenda appaiono infondate ed irrilevanti. Condivisibile è invece l’assunto che il tenore del verbale del 5 ottobre 1992 nel quale Scarantino non appare affatto certo della presenza di La Barbera e del Di Matteo alla riunione, abbia un grosso rilievo per escludere che su questo punto Scarantino possieda lo stesso grado di attendibilità che egli ha nel fornire indicazioni sugli uomini del suo mandamento e di quello contiguo di Brancaccio con i quali aveva una frequentazione quotidiana; quel verbale rivela come Scarantino avesse in realtà soltanto avuto l’ “impressione” che si trattasse di loro, avendo visto in sala delle persone che ad essi somigliavano e avendo sentito Natale Gambino e La Mattina parlare di “Santineddu” e “Iachino” si era formato la convinzione che si trattasse proprio dei due collaboratori, di ciò facendo parola ad Andriotta. Il contenuto del verbale del 5 ottobre dimostra che Scarantino non fosse affatto certo della presenza di La Barbera e Di Matteo alla riunione ma che nella sua mente si fosse formata questa convinzione che egli ha poi ritenuto di reiterare

fermamente per timore di apparire inattendibile con una ritrattazione o una manifestazione di incertezza sul punto, convincimento rafforzato dal fatto che egli riferisce il concetto di “impressione” specificamente a La Barbera e Di Matteo che sono poi le figure che egli non seppe riconoscere in sede di individuazione fotografica.

Ciò non esclude, come si dirà più oltre, che Scarantino non abbia invece indicato i nomi di La Barbera e Di Matteo sapendo che gli stessi non avevano effettivamente partecipato alla riunione. Ma bisogna allora risalire al momento delle dichiarazioni ad Andriotta per spiegare tale mendacio, perché in quel momento Scarantino non è ancora sicuro di voler collaborare e mentre usa Andriotta come ‘cavallo di Troia’ della futura collaborazione, si tiene aperta una via di uscita disseminando in quel momento una qualche falsa indicazione che gli avrebbe permesso di dimostrare che Andriotta era inattendibile, ove fosse stato costretto a difendersi dalle sue dichiarazioni.

Dopo l’inizio della collaborazione Scarantino per non smentire le sue dichiarazioni ad Andriotta e nel silenzio di Cancemi, ignorando che costui aveva chiamato in correità proprio Aglieri Graviano Greco e Tagliavia e cioè i quattro personaggi più importanti da lui accusati, potrebbe avere ritenuto opportuno ripetere integralmente il contenuto delle sue dichiarazioni ad Andriotta, sapendo che la conferma di Andriotta era il solo modo per difendersi dalla campagna di delegittimazione e discredito lanciata contro di lui con la complicità dei suoi familiari.

Anche la chiamata in correità nei confronti del Brusca appare assai dubbia in via consequenziale: il ritardo, il mancato riconoscimento fotografico, l’assoluta attendibilità di Brusca. Scarantino ha chiamato in correità il Brusca quando si è reso conto che non aveva alcun senso che

alla riunione partecipassero La Barbera e Di Matteo e non vi partecipasse Brusca.

Peraltro non corretti sono altri argomenti che vengono impiegati per confutare le dichiarazioni Scarantino: egli non ha dichiarato che Di Matteo parlasse in italiano e non in siciliano; nel verbale del 6 settembre ha semplicemente affermato che Di Matteo parlava un siciliano meno rozzo del suo ma ha al contempo dichiarato che in sua presenza si era espresso in dialetto palermitano.

E' vero che nel corso del confronto Scarantino ha detto di avere sentito parlare il Di Matteo in italiano. Ma è anche vero che proprio nel corso del confronto Di Matteo ha dimostrato di essere in grado di esprimersi fluentemente in italiano e ha ammesso che in determinate circostanze e a seconda degli interlocutori parlava effettivamente in italiano.

Tra le due dichiarazioni di Scarantino non vi è quindi una reale contraddizione. In realtà ciò che va tenuto conto nel giudicare il discorso di Scarantino è la sua evidente incapacità di articolare con il linguaggio le sfumature del suo pensiero. Scarantino deve essere rimasto colpito in una qualche occasione dal linguaggio di Di Matteo.

E' possibile che l'abbia sentito esprimersi in italiano anche nella realtà quotidiana. Questo episodio gli è rimasto impresso nella memoria e da quel momento ha pensato a Di Matteo come a uno che parlava "in italiano", non coordinando questo pensiero con gli altri episodi in cui l'aveva sentito esprimersi in siciliano. Questo aveva raccontato ad Andriotta. Nel corso del confronto ha ribadito quest'immagine di Di Matteo che parlava in italiano, rimanendo rigido sulle sue posizioni.

Quanto all'attribuzione di una particolare competenza in esplosivi Scarantino si è limitato a riferire di aver colto un commento in questo senso tra Natale Gambino e Pino La Mattina. Comunque anche quest'accenno, siccome riferito ad Andriotta, potrebbe essere una delle

false tracce che Scarantino aveva disseminato parlando con quest'ultimo.

Secondo la sentenza irrevocabile 2/99 Scarantino Vincenzo sarebbe inattendibile nella chiamata in correità nei confronti di La Barbera Di Matteo, Brusca, Cancemi e Ganci. Per le ragioni anzidette, riprese più avanti, questa conclusione è condivisibile limitatamente ai primi tre collaboratori. Per quanto riguarda Cancemi e Ganci, invece, non sussistono elementi certi per ritenere che Scarantino sia sul punto assolutamente inaffidabile, non potendosi escludere in base agli elementi disponibili che Cancemi e Ganci abbiano davvero partecipato alla riunione.

Questa Corte ha quindi dato applicazione al principio di valutazione frazionata delle dichiarazioni accusatorie sul presupposto dell'inesistenza di un'interferenza fattuale e logica tra la parte del discorso ritenuta falsa e le rimanenti parti della narrazione che siano intrinsecamente attendibili e reggano alla verifica giudiziale del riscontro.

L'interferenza fattuale tra una serie di circostanze che impedisce, una volta accertata la falsità di una componente della serie, di ammettere per vera un'altra circostanza della medesima serie si verifica soltanto quando la prima componente della serie sia collegata all'altra da un rapporto di causalità necessario, ovvero quando l'una sia antecedente logico dell'altro.

La Suprema Corte ha confermato che il principio della frazionabilità della chiamata in correità e della valutazione relativa delle dichiarazioni accusatorie comporta che l'inattendibilità del dichiarante, con riferimento a una parte del racconto o a una specifica chiamata, non coinvolge necessariamente tutte le altre che reggano alla verifica giudiziale del riscontro purchè si dia adeguata motivazione delle ragioni

della diversa valutazione e si chiariscano i motivi per i quali una tale diversa valutazione non si risolve in un complessivo contrasto logico-giuridico della prova dichiarativa.

Ora è evidente come tra la partecipazione alla riunione in casa Calascibetta degli odierni imputati e la non partecipazione delle altre figure (compresi in ipotesi il Cancemi ed il Ganci) non vi è alcun rapporto di incompatibilità logica.

Anzi, come ha ben chiarito la sentenza impugnata, la riunione e i partecipanti ad essa assumono una intrinseca attendibilità alla stregua di tutto il materiale probatorio che abbiamo raccolto ed illustrato in quanto da essa sia espunta la partecipazione degli uomini del mandamento di S. Giuseppe Iato che con la strage nulla hanno verosimilmente avuto a che fare, secondo le emergenze processuali.

Secondo la Corte d'appello nel processo Profeta + 2 l'inclusione del Cancemi, del la Barbera, del Di Matteo del Brusca e del Ganci non sarebbe il frutto di mancanza di discernimento del dichiarante o di una sua assoluta incapacità di organizzare i propri ricordi, condizione che lo renderebbe del tutto inattendibile, ma obbedirebbe ad una strategia di settori esterni che interferirono nel percorso collaborativo di Scarantino, in ciò agevolati dalla tendenza del collaboratore a operare una commistione di elementi veri e falsi. Tale tendenza del collaboratore a incorrere in deliberate contraddizioni nascerebbe dalla genesi della sua scelta di collaborare con lo Stato, costantemente priva di saldezza.

Questa Corte non condivide queste conclusioni anche perché fondate su alcuni assunti fattuali errati come, ad esempio, una, inesistente, inversione di ruoli tra Tinnirello e Aglieri in relazione alla conduzione della 126 dall'autocarrozzeria di Orofino a piazza Leoni e l'asserito impiego di una bombola di ossigeno o altro che non avrebbe trovato riscontro, quando invece Scarantino non ha affatto affermato che quella

bombola fu usata bensì che essa fu inizialmente cercata ma poi, per quanto a lui constava, non trovata³⁸⁴ e quindi non usata.

Per quanto abbiamo detto in precedenza, la preoccupazione principale di Scarantino è stata di rendersi credibile anche a costo di dovere per ciò riferire qualche circostanza falsa che ha peraltro progressivamente eliminato già nel corso dei primi interrogatori.

Abbiamo visto come già dall'interrogatorio del 12 settembre 1994 la vicenda della consegna della vettura da parte del Candura fosse definita in termini assolutamente univoci e ciò non per un pedissequo appiattimento dello Scarantino sulle dichiarazioni di Candura ma per un venire progressivamente meno di quelle remore e di quei timori che lo avevano inizialmente reso impreciso e approssimativo. Tanto è vero che Scarantino ha sempre affermato sin dai primi interrogatori che alla consegna della 126 era presente Tomasello, circostanza che invece Candura ha cercato di nascondere in qualche modo fino al suo ultimo esame dibattimentale.

Scarantino d'altra parte nonostante questa evidente ansia di essere creduto, e pur consapevole che la chiamata in correità dei collaboratori avrebbe nuociuto alla sua attendibilità, ha sempre confermato dopo il 5 ottobre 1994 la presenza dei collaboratori alla riunione. Al contempo Scarantino ha reso dichiarazioni estremamente attendibili su tutti gli altri punti della sua deposizione. In sostanza quando Scarantino ha parlato dei collaboratori egli ha espunto dalle sue dichiarazioni tutti quegli elementi incerti e contraddittori che nelle primissime dichiarazioni potevano creare perplessità (sulla data della riunione, sulla consegna dell'autovettura).

³⁸⁴ Su questo punto il P.G. ha individuato un preciso e originale riscontro a Scarantino, essendo emerso che proprio davanti alla villa di Aglieri vi era un cantiere aperto nel quale era stato apposto un cartello che recava la parola "metropolitana" : Scarantino ha detto che era il cantiere della "metropolitana" nel quale secondo Romano si sarebbe potuto trovare la famosa "bombola". In effetti non vi era in quel punto alcun cantiere per la costruzione di una metropolitana ma un cantiere concernente la città "metropolitana di Palermo". L'ingenuo equivoco nel quale era caduto Scarantino nella sua ignoranza deve peraltro considerarsi segno della sua buona fede.

Ora questo comportamento è certamente difficile da spiegare ma questa Corte ritiene che tale spiegazione, già in parte formulata, possa essere definitivamente articolata più avanti.

Ciò che preme qui rilevare è che deve convenirsi con la sentenza più volte da ultimo citata sull'inammissibilità di una spiegazione che faccia leva sulla "speranza" di Scarantino di trovare conferma nei tre collaboratori. Scarantino non poteva avere certezza che i collaboratori avessero partecipato alla strage e confermassero le sue dichiarazioni malgrado non avessero partecipato alla riunione. Egli era stato già ritenuto credibile senza necessità di questi riscontri con l'emissione delle ordinanze di custodia cautelare. L'inserimento falso nella riunione dei collaboratori non poteva che nuocergli in prospettiva. Tale rilievo emerge con chiarezza dai verbali del 6 settembre e successivi nei quali si legge che Scarantino è consapevole di poter perdere di credibilità con quelle sue ultime dichiarazioni e per questo si sforza di riferire il maggior numero di episodi per dimostrare la sua conoscenza di Cancemi, Di Matteo, La Barbera e Ganci.

Non può invece convenirsi con la sentenza 2/99 quando afferma che Scarantino avrebbe lanciato "false dichiarazioni accusatorie nei confronti di altri collaboratori di giustizia che sapeva estranei ai fatti da lui raccontati con il deliberato proposito di inquinare le prove e di rendere le sue provalazioni contraddittorie."

Si tratta dello stesso argomento adottato dai giudici di primo grado e che va ugualmente disatteso perché contrasta con il complessivo atteggiamento processuale di Scarantino che proprio nel momento in cui chiama in correità i collaboratori comincia altresì a fornire tutta una serie elementi di precisazione e conferma delle sue dichiarazioni che rafforzano notevolmente la sua attendibilità intrinseca.

Ed è d'altra parte significativo che Scarantino neppure in sede di ritrattazione abbia fornito una plausibile spiegazione della chiamata in correità dei collaboratori. Egli ha accusato i magistrati di averlo costretto a fare quei nomi; poi di averlo fatto sperando che anch'essi lo smentissero; poi ha dichiarato di avere sperato che costoro ammettendo la propria responsabilità lo scagionassero, ammettendo peraltro di non avere alcuna informazione su un coinvolgimento nella strage degli stessi.

In definitiva Scarantino neppure in sede di ritrattazione è stato in grado di dare una spiegazione di questa presunta bugia tale da collegarsi con il resto delle sue dichiarazioni e da rendere possibile una connessione causale tra la falsità di tale chiamata e la falsità delle restanti collaborazioni.

In effetti se in sede di ritrattazione Scarantino avesse dichiarato di avere parlato dei collaboratori per rendersi inattendibile avrebbe con ciò stesso riconosciuto che le sue prime dichiarazioni erano attendibili e potevano essere destabilizzate solo con l'inserimento di dati falsi. Ma abbiamo visto che a questa eventuale intenzione non hanno affatto corrisposto i fatti, perché quell'opera destabilizzante si è arrestata a quei nomi isolati che appaiono come una mera superfetazione nell'economia organica, logica e coerente del racconto e dall'altro lato a partire da quel momento il contributo probatorio di Scarantino fino alla ritrattazione si è caratterizzato per rigore, precisione, costanza.

Le dichiarazioni di Scarantino sui collaboratori non costituiscono dunque affatto “ lo sviluppo di un'originaria tendenza di Scarantino di fornire dati reali commisti a elementi che erano frutto della sua fantasia” ma hanno cause diverse e più legate alla risoluta volontà di Scarantino di collaborare e di non essere giudicato inattendibile.

In questa prospettiva deve escludersi che il racconto di Scarantino contenga altri elementi di inattendibilità e che l'evoluzione delle sue dichiarazioni sotto il profilo delle correzioni apportate al ricordo costituiscano momenti di eliminazione consapevole di contraddizioni insanabili e tali da mettere in crisi l'intero racconto.

In particolare nessuna contraddizione è rilevabile per il fatto che Scarantino abbia collocato nel primo interrogatorio del 24 giugno la data della riunione al 25 giugno 1992 e nel secondo tra la fine di giugno e i primi di luglio e a partire dal terzo sempre nei primi di luglio (tra il cinque e l'otto).

La lettura del verbale del 24 giugno mette in evidenza come la data del 25 sia stata in realtà definita dagli interroganti. Scarantino proprio all'inizio dell'interrogatorio in uno stato d'animo e mentale turbato e gravemente condizionato dal passo che stava compiendo, nell'affollarsi dei pensieri e dei ricordi e nella sua ormai acclarata approssimazione e imprecisione nel collocare i fatti nel tempo, concentrato sul fatto della data si era lasciato scappare le parole “giugno 24/25 ***non ricordo il giorno preciso***”. Da quel momento per i verbalizzanti la data della riunione era diventata il 25 giugno senza che a Scarantino fosse data alcuna possibilità di riflettere e concentrarsi sul punto, nonostante avesse chiaramente formulato una riserva sulla data che aveva lanciato, parlando di tutt'altro argomento, e concentrato sul contenuto di ciò che stava per narrare.

Rileggiamo la trascrizione della registrazione per comprendere come questa questione che tanto ha affaticato sia essenzialmente frutto di un equivoco e dell'incapacità di Scarantino di esprimersi correttamente e di riferire in modo ordinato e cronologicamente preciso i fatti, specie in questo primo drammatico interrogatorio.

Siamo alle primissime battute dell'interrogatorio. Scarantino sta affrontando il tema della cerimonia di iniziazione che lo aveva riguardato:

S. "...ero uno riservato che andavo che andavo negli appuntamenti che faceva Pietro Aglieri con mio cognato, per decidere sugli omicidi e di altre cose, si parlava di altre cose, prima della strage si è deciso di omicidi che dopo parlerò di questi omicidi...verso Giugno 25/24 non ricordo il giorno preciso.

D. "Di che anno?"

S. "...prima del mio arresto.... prima della strage.... 1 mese prima della strage.

D. Sì, 92....e....

D. Scusi se la interrompoera stato già ucciso il giudice Falcone?

S. Sì

D. Vada avanti

S... e dopo è stato mio cognato che mi ha detto "Enzo accompagnami da Peppuccio alla villa" e ho accompagnato mio cognato alla villa.

E' agevole controllare come nelle decine di pagine di verbale successive, a Scarantino non verrà più posta alcuna domanda per fissare con maggior precisione e minore approssimazione la data della riunione e si darà sempre per scontato, per convenzione operativa da parte degli interroganti, che essa si fosse svolta il 24/25 giugno, dimenticando la riserva che Scarantino aveva avanzato all'inizio. Più avanti nello stesso verbale dirà che la 126 l'aveva avuta dal Candura, ma che ne era già in possesso quando alla fine della riunione gli fu fatta la richiesta di recuperare una macchina di piccola cilindrata.

Sappiamo che su questo punto Scarantino non è del tutto veridico (ma ben presto si correggerà) per tentare di nascondere al mondo l'imperdonabile leggerezza di avere affidato il furto dell'auto che doveva servire per la strage a Candura.

Già nell'interrogatorio del 29 giugno (appena cinque giorni dopo) Scarantino afferma che la riunione si era svolta tra la fine di giugno e i primi di luglio 1992, indicando sin da questo interrogatorio una data perfettamente compatibile con le indicazioni di Candura (secondo cui il furto gli sarebbe stato commissionato il 5 o il 6 di luglio) e con la data di denuncia del furto da parte di Valenti Pietrina che è del dieci luglio. Vale la pena ricordare che Candura ha affermato che il furto fu denunciato dalla Valenti circa una settimana dopo la sua commissione. Ora fondare su questo unico elemento, l'incertezza sulla data esatta, un giudizio di inaffidabilità di Scarantino per quanto concerne l'episodio della riunione non solo è immotivato ma è anche illogico e irrazionale. Scarantino ha certamente nei primi interrogatori cercato di mitigare, ancora in ottica mafiosa, la sua responsabilità per avere affidato a Candura l'incarico di rubare l'autovettura, incarico che gli era stato personalmente affidato. Ancora impregnato di mentalità mafiosa, consapevole che si era trattato di una leggerezza ingiustificabile, aveva introdotto in una versione dei fatti sostanzialmente veritiera la variante costituita dal precedente furto della stessa autovettura sempre da parte del Candura. Scarantino non ha mai cercato di nascondere che l'auto usata per la strage era quella che gli era stata consegnata da Candura; aveva soltanto anticipato di qualche giorno l'epoca del furto rispetto a quella della riunione anziché ammettere che il furto della 126 di Valenti Pietrina era avvenuto dopo la riunione e che egli aveva trasferito l'incarico ricevuto al Candura. Ma tutto ciò non influisce minimamente sulla data e sulla credibilità della riunione. Poiché la macchina rubata era pur sempre quella di Valenti Pietrina, posto che la versione del possesso della vettura già al momento della riunione presupponeva che il furto fosse avvenuto prima della riunione stessa, è evidente come una semplice riflessione doveva portare Scarantino a comprendere che la

data che aveva fornito era certamente sbagliata e andava spostata in avanti di almeno una settimana. Tanto è vero che la rettifica giunge puntuale a pochi giorni dal primo interrogatorio. Ed in effetti se consideriamo che per Candura tra la data del furto e la denuncia della Valenti era passata circa una settimana, che tra la riunione e l'incarico erano trascorsi uno o due giorni (è possibile che Scarantino abbia voluto verificare se disponeva già di una tale autovettura) è ragionevole che Scarantino tra il 24 ed il 29 giugno riflettendo sulla data si sia reso conto che la riunione non poteva essere avvenuta prima di luglio e in questo modo abbia timidamente rettificato la prima approssimativa indicazione, ribadendo poi sempre che la riunione era avvenuta intorno al 5 luglio.

Ma tra il 24 ed il 29 giugno evidentemente nessuna suggestione esterna poteva pervenire a Scarantino a Pianosa.

Che Scarantino abbia inizialmente parlato di 25 giugno come data della riunione in modo inconsapevole e distratto si capisce dal medesimo verbale laddove dice espressamente che Candura la macchina ebbe a recapitargliela in luglio ("mi ha portato questa macchina a luglio", trascrizione p. 26) e siccome in quel verbale aveva sostenuto che la consegna era avvenuta prima della riunione ne consegue che già nell'interrogatorio del 24 luglio era chiaro che la riunione era stata tenuta nei primi giorni di luglio e che quindi Scarantino in quel verbale non intendesse minimamente mentire sulla data della riunione.

Ed è poi oltremodo contraddittorio sostenere che Scarantino il 12 settembre 1994 abbia cercato di appianare definitivamente presunte contraddizioni sul punto, rendendo dichiarazioni corrispondenti a quelle di Candura, per rendersi attendibile e affermare poi che a partire dalla stessa data abbia chiamato in correità i collaboratori in adesione ad un

suggerimento esterno che mirava a destabilizzarlo e a renderlo inattendibile.

La verità è che le dichiarazioni di Scarantino presentano una evidente coerenza e continuità. Egli ha “pasticciato” inizialmente sulla questione dell’incarico a Candura per un motivo banale, sapendo, per averlo sperimentato quando aveva organizzato la sua difesa contro Candura, che da quella circostanza sarebbero stati tratti argomenti per dimostrare che era un falso collaboratore, perché un “uomo d’onore” vero non avrebbe mai affidato a Candura l’incarico di rubare l’autovettura. Egli, come abbiamo già verificato, non aveva alcun motivo per non allinearsi sin dal primo momento alle dichiarazioni di Candura che e ben conosceva per essersi dovuto difendere da esse per circa due anni. Era perfettamente al corrente delle strategie elaborate dalla sua difesa per demolire la credibilità di Candura e aveva perciò cercato un innocuo espediente per disinnescare preventivamente l’attacco che, per l’esperienza che aveva maturato, ragionevolmente riteneva che gli sarebbe stato portato.

Il tentativo di dimostrare l’inattendibilità intrinseca di Scarantino per questa via appare sin d’ora inefficace.

3. Il riscontro all'attendibilità intrinseca di Scarantino costituito dalla testimonianza di Francesco Andriotta. Integrale valorizzabilità delle dichiarazioni di Andriotta con riferimento a tutti i segmenti del racconto di Scarantino (furto dell'autovettura, riunione, caricamento e trasporto dell'autobomba).

La genesi della collaborazione di Francesco Andriotta ed il suo contributo alle indagini sulla strage di via D'Amelio sono ben descritte nella sentenza impugnata, dalla quale questa Corte intende peraltro discostarsi nella misura in cui la sentenza di primo grado ha ritenuto di non valorizzare il contributo offerto da Andriotta a sostegno delle dichiarazioni di Scarantino dopo l'inizio della collaborazione di quest'ultimo.

La Corte di primo grado ha ritenuto sospetta questa seconda serie di dichiarazioni di Andriotta senza alcuna fondata ragione e soprattutto senza basare l'ipotesi di un'intesa o di un allineamento concordato tra le dichiarazioni dei due collaboratori sul alcun elemento fattuale, svolgendo un ragionamento congetturale ed apodittico fondato su ipotesi illogiche e contraddittorie.

Vale la pena ricordare che Andriotta è stato esaminato una prima volta il 16 ottobre 1997 ed una seconda volta il 10 giugno 1998. Nel corso di questo suo secondo esame ha riferito di aver subito un pesante tentativo di intimidazione mirante a costringerlo a cessare di collaborare con la giustizia. Questo tentativo, iniziato nel settembre 1997, aveva in una certa misura condizionato la prima parte del suo esame del 17 ottobre nel quale effettivamente si notano delle reticenze, superate con le contestazioni delle dichiarazioni rese in fase d'indagine.

Ad avviso di questa Corte non vi è alcuna ragione di dubitare di questo tentativo di indurre anche Andriotta a ritrattare, trattandosi di un episodio coevo all'analogo avvicinamento di Scarantino e alle manovre per indurre quest'ultimo a ritrattare. Esso presenta le medesime

caratteristiche e appare il logico e necessario corollario della manovra rivolta contro Scarantino e di cui questi ha dato contezza.

Alla luce di quanto ha riferito Scarantino a questa Corte sulle iniziative che a partire dalla primavera del 1998 furono assunte nei suoi confronti per condurlo alla ritrattazione, non vi è ragione per dubitare di quanto Andriotta ha riferito nell'udienza del 10 giugno 1998.

Riassumendo può dirsi che Andriotta rendeva le prime dichiarazioni al pubblico ministero di Caltanissetta il 14 settembre 1993. In quel momento le sue dichiarazioni costituivano un importante riscontro investigativo su ciò che Scarantino aveva dichiarato nei confronti di coloro che a quella data erano imputati per la strage: lo stesso Scarantino, Scotto Pietro per l'intercettazione telefonica abusiva, Profeta Salvatore, mandante del furto dell'autovettura, Giuseppe Orofino proprietario dell'autocarrozzeria nella quale venne effettuato il caricamento dell'autobomba.

Il contributo di Andriotta derivava dal periodo di comune detenzione sofferto con Scarantino nel carcere di Busto Arsizio dal 3 giugno al 23 agosto 1993. Benché in celle separate i due ebbero, come sappiamo, possibilità di dialogare sia pure con difficoltà ed in condizioni precarie (bassa voce, frequenti interruzioni, mezze frasi, circospezione, dialetto siciliano, linguaggio conosciuto ma non naturale per il lombardo Andriotta ecc.).

La sentenza di primo grado ha ben messo in evidenza tutti gli elementi di prova a riscontro che consentono di stabilire l'attendibilità di Andriotta in merito all'effettiva instaurazione con Scarantino di rapporti di cordialità cortesia, favori, reciproci, sfociati in una piena apertura di credito da parte di Scarantino all'amico e nelle compromettenti rivelazioni sulla strage di via D'Amelio. A questa parte della motivazione della sentenza di primo grado, in mancanza di contestazioni difensive sul punto si può rinviare (sentenza di primo grado pag. 163-196).

Va osservato comunque come le due sentenze irrevocabili alle quali abbiamo più volte fatto riferimento hanno concordemente affermato l'attendibilità di Andriotta per quanto concerne l'effettiva possibilità di dialogo con Scarantino dalle celle e poi dalla cella al

cubicolo dove Scarantino trascorreva l'ora d'aria.

Andriotta, pur essendo vicino alla criminalità organizzata in Lombardia, non aveva nulla a vedere con Cosa nostra e con la strage di via D'Amelio. Al momento delle confidenze di Scarantino era stato condannato all'ergastolo per omicidio premeditato e quindi il suo contributo in questo processo è quello del testimone 'de relato'.

Il suo incontro con Scarantino fu del tutto casuale. Dipese dall'accoglimento della sua richiesta di avvicinamento alla famiglia, essendo stato detenuto in precedenza a Saluzzo.

Se Andriotta fosse stato un agente provocatore, la direzione del carcere avrebbe reso meno precarie le possibilità di comunicazione con Scarantino, non ne avrebbe disposto il trasferimento nuovamente a Saluzzo il 23 agosto 1993, Andriotta avrebbe cercato di farsi raccontare maggiori fatti e maggiori dettagli e avrebbe cercato di percepire meglio i discorsi di Scarantino.

Ciononostante in quasi tre mesi di detenzione prima in celle contigue dalle quali potevano agevolmente conversare oltre che scambiarsi bigliettini e messaggi da trasmettere all'esterno, poi nell'ultima fase dalla finestra della cella al cubicolo dell'aria (anche questo trasferimento di cella cui Andriotta fu sottoposto è indice dell'assenza di ogni collusione da parte delle autorità carcerarie) avevano potuto dialogare sia pure in un contesto difficile che produceva quei frammenti di conoscenza che Andriotta aveva potuto cogliere da Scarantino per effetto delle continue interruzioni e della dilazione nel tempo delle oggettive difficoltà di comunicazione. In queste condizioni Andriotta recepisce frammenti di frasi, singoli dettagli che in un primo momento potevano apparire contraddittori ma che poi si chiarivano in quanto l'apparente iniziale contraddizione risultava frutto della frammentarietà e del disordine dei discorsi.

In una situazione come questa pretendere da Andriotta coerenza e organicità avrebbe significato costringerlo a riportare un discorso artificiale e costruito attraverso il montaggio dei diversi spezzoni del racconto di Scarantino. Viceversa l'attendibilità di Andriotta si può riscontrare proprio in quanto il teste d'accusa (sottoposto a programma

di protezione) ha riferito le informazioni raccolte da Scarantino in modo assolutamente fedele e cioè frammentario e parziale così come le aveva raccolte egli stesso, riproducendo i dubbi che gli erano rimasti a seguito delle frasi del compagno, necessariamente incomplete discontinue e lacunose sia per ragioni oggettive e sia perché Scarantino non poteva rivelare ogni particolare e ogni dettaglio della sua esperienza.

Il ritorno sui medesimi argomenti consentiva di appianare alcuni episodi che potevano apparire dubbi e contraddittori e di tutta questa situazione Andriotta ha cercato di dare conto.

Si farebbe una scorretta opera di ricostruzione e interpretazione della prova se non si tenesse conto di tutte queste circostanze e soprattutto del fatto che Andriotta si è sforzato di raccontare non solo i discorsi di Scarantino ma anche i modi con i quali egli progressivamente apprendeva i fatti. Il suo non è quindi un racconto elaborato e rifinito ma il racconto di un apprendimento tortuoso e contorto come erano le frasi di Scarantino che oltre alle intrinseche difficoltà di comunicazione doveva fare i conti con i suoi freni interiori oltre che con la oggettiva condizione della detenzione.

Dalle dichiarazioni di Andriotta non si può quindi pretendere una rappresentazione analitica, precisa e particolareggiata dei fatti anche se per molti aspetti vi è una notevole convergenza tra le anticipazioni e le successive dichiarazioni di Andriotta e le dichiarazioni di Scarantino.

Deve essere respinto il metodo di approccio decontestualizzato alle dichiarazioni di Andriotta, un metodo dogmatico, astratto, rigido e schematico con il quale si tende ad affrontare ogni contributo probatorio, indipendentemente dalle sue specifiche caratteristiche e qualità, con un medesimo criterio che non si fa carico e non si pone il problema di comprendere e di valutare tutti i fattori psicologici e comportamentali che influiscono sulla percezione e sulla narrazione.

Andriotta ha spiegato bene come era cominciata l'amicizia con Scarantino e come all'inizio costui gli raccontasse solo i reati minori commessi nell'ambito della sua famiglia

mafiosa. Egli per parte sua, come suo solito, era stato assai cauto nel dargli confidenza. E' da rilevare come le modalità di avvicinamento tra i due, con particolare riferimento alle reciproche cortesie, corrispondono perfettamente a quanto riferito da Scarantino a proposito di scambio di cibo, sigarette, lettura di lettere ecc. Su richiesta di Scarantino Andriotta aveva persino rischiato la denuncia: approfittando dell'assenza della guardia era andato a leggere nel libro delle consegne il regime al quale doveva essere sottoposto Scarantino: guardato a vista 24 ore su 24. Egli a sua volta aveva picchiato un altro detenuto violentatore, approfittando del mancato funzionamento delle telecamere e anche di questo aveva parlato con Scarantino. Man mano che il rapporto di confidenza tra i due diveniva più intenso nascevano altre più importanti forme di solidarietà. Andriotta scriveva lettere per la moglie di Scarantino e gli leggeva quelle che riceveva. Faceva pervenire all'esterno (difensori e parenti) messaggi attraverso la moglie Bossi Arianna (due di tali messaggi sono stati rinvenuti presso l'abitazione di Andriotta e sequestrati: una richiesta di colloquio con il difensore; un messaggio rivolto al titolare di un negozio per la consegna settimanale di 300.000 lire alla moglie di Scarantino).

I colloqui di Andriotta, non sottoposto a regime di 41 bis, erano più frequenti e liberi di quelli di Scarantino e per questo poteva consegnare alla moglie i messaggi di Scarantino da trasmettere all'esterno.

Andriotta aveva ordinato alla moglie di distruggere i bigliettini con i messaggi e i numeri di telefono ma costei nelle due occasioni se ne era dimenticata, facendo ritrovare i due messaggi.

Attraverso l'invio di messaggi, comunicazioni telefoniche andate a buon fine, la lettura delle risposte epistolari dalle quali risultava che la comunicazione era andata a buon fine, Andriotta aveva conquistato la fiducia di Scarantino.

Scarantino aveva raccontato ad Andriotta il suo traffico di droga; aveva indicato il magazzino-porcilaia di cui aveva la disponibilità per nascondere droga e sigarette; aveva raccontato dello sgozzamento del Lucera e degli altri omicidi che aveva commesso.

Scarantino aveva raccontato ad Andriotta di essere accusato per la strage di via D'Amelio per le dichiarazioni di Candura e Valenti. Ma egli si mostrava in quel momento piuttosto tranquillo per l'esito processuale poiché sia il Candura che il Valenti erano due tossicodipendenti, in quanto tali, a suo avviso, inattendibili. E' da rilevare che Andriotta mostrava di essere a conoscenza delle minacce rivolte al Candura e del fatto che erano stati gli stessi familiari di Candura a denunciarlo come falso testimone.

Queste informazioni Scarantino gliel'aveva date quando dal settore dei detenuti in regime di 41 bis gli avevano fatto arrivare un giornale con la notizia dell'arresto del fratello. Scarantino aveva capito che anche il fratello era stato arrestato per la strage, meglio, per il furto della 126. Andriotta, letto il giornale, gli aveva spiegato che si trattava di ricettazione d'auto e che l'arresto non riguardava il furto della 126.

Ma già in precedenza Scarantino aveva raccontato che su incarico di Profeta aveva incaricato Candura di rubare la 126; gli aveva chiesto di prenderla dello stesso colore bordeaux della macchina di sua sorella Ignazia, moglie di Profeta, di rubarla fuori dal quartiere della Guadagna. Non gli aveva detto a cosa doveva servire ma solo che serviva per i pezzi i ricambio. Gli aveva promesso un corrispettivo di 500 mila lire. Candura aveva rubato la macchina della sorella di Valenti Luciano.

La macchina fu consegnata fuori dal quartiere della Guadagna.³⁸⁵

Su contestazione precisava che era stata consegnata in via Roma.³⁸⁶

In quel contesto Scarantino aveva fornito alcune indicazioni confuse sul luogo dove era stata portata la macchina dopo il furto; aveva però indicato un garage come luogo dove la macchina era stata riparata e imbottita d'esplosivo e era avvenuta la sostituzione delle targhe, peraltro non in sua presenza. Egli si era limitato a fare la vigilanza esterna con altri per impedire eventuali interventi della polizia.

³⁸⁵ Come si vede, Scarantino aveva riferito in modo preciso ad Andriotta tutti gli elementi fondamentali del furto della 126.

³⁸⁶ Iniziano da questo punto alcune incertezze e "non ricordo" di Andriotta che costringeranno l'esaminatore a diverse contestazioni delle dichiarazioni rese in precedenza a verbale. Andriotta spiegherà nell'esame 10 giugno 1998 che in questa prima parte dell'esame del 16 ottobre 1997 stava barcamenandosi tra la sua voglia di dire la verità e le intimidazioni che aveva ricevuto da emissari di Cosa nostra che gli avevano ingiunto di preparare la ritrattazione, "traballando" nel corso di quell'esame del 16 ottobre che i due sapevano che egli avrebbe dovuto sostenere.

Aveva confermato che l'auto era stata imbottita nell'autocarrozzeria dopo che si era saputo dell'arresto di Orofino; prima aveva fatto intendere che l'auto era stata imbottita nella porcilaia.

Andriotta ha soggiunto che Scarantino gli aveva reso diverse versioni dell'uso che doveva essere fatto di questa macchina ma poi riferì che doveva essere usata per l'attentato e che di essa non sarebbe dovuto residuare nulla, neppure il numero di telaio.

A proposito del colore della macchina Scarantino ironizzava sul fatto che i giornali avevano parlato di una 126 di colore bianco.³⁸⁷

Candura aveva ricevuto in compenso solo 150 mila lire e aveva chiesto la differenza ma non l'aveva avuta.

Scarantino aveva portato la macchina nel garage della carrozzeria, dove fu poi imbottita, due giorni prima della strage.

Appare evidente e fuori discussione come Scarantino abbia parlato ad Andriotta dell'autocarrozzeria di Orofino in termini assai specifici già prima dell'arresto di quest'ultimo:

Teste ANDRIOTTA F.: - E lui... mi disse lui, Dottoressa. Mi disse lui che poi lo chiamavano fra un paio di giorni, non so, ora mi ricordo così, che lo avrebbero avvisato loro, che lo avrebbero chiamato loro quando era tutto a posto, ecco.

Lui portò la macchina materialmente al garage della carrozzeria.

P.M. dott. PALMA: - In questo garage della carrozzeria

Teste ANDRIOTTA F.: - Sì.

P.M. dott. PALMA: - cosa fu fatto? Le disse Scarantino per quale motivo fu utilizzato questo garage del garagista o della carrozzeria?

Teste ANDRIOTTA F.: - Sì, oltrechè questa persona faceva dei favori a persone, diciamo uomini d'onore o malavitosi di Cosa nostra, praticamente quella carrozzeria doveva servire per l'imbottitura dell'esplosivo. Essendo diciamo una persona tranquilla, si potevano fidare e fare tutte le azioni che poi doveva diventare un auto-bomba. Tant'è vero che in questa carrozzeria fu presa una targa da un'altra macchina, e

³⁸⁷ Evidente l'importanza della circostanza qui riferita, perché effettivamente nei primi giorni dopo la strage i giornali aveva riportato la notizia di una 126 bianca (le pagine dei giornali sono in allegato); quindi solo da Scarantino Andriotta poteva avere un dettaglio così significativo, essendo impossibile che egli avesse memorizzato autonomamente un tale minuto dettaglio.

se non sbaglio mi sembra proprio un 126 se non sbaglio, e fu messa su questo 126. Tant'è vero che dopo il furto di questa... questa targa fu denunciato il lunedì e non prima, perché lui voleva dimostrare che la domenica, essendo chiusa la carrozzeria, dice: "Io non lo so - dice - io... io chiudo la carrozzeria e me ne vado e ho trovato il furto di questo... di questa targa".

Dei diversi partecipanti al caricamento dell'autobomba Scarantino gli fece solo il nome di un tale Matteo, Mattia la Mattia. Nello stesso contesto Scarantino aveva fatto un accenno a Profeta ma non era in grado di dire se Profeta avesse partecipato.³⁸⁸

P.M. dott. PALMA: - Oltre a queste due persone che abbiamo già individuato, il Matteo, pur con le sue incertezze, Matteo o Mattia e Profeta, le parlò di altre persone presenti nel momento in cui l'auto veniva predisposta con l'esplosivo?

Teste ANDRIOTTA F.: - Non ricordo questo, dottoressa. So solo che ricordo perfettamente che lui ed altre persone erano come sentinelle.

P.M. dott. PALMA: - Allora, verbale del 25 novembre '93 davanti ai P.M. di Milano e Caltanissetta: "A richiesta dell'Ufficio preciso che Scarantino" - pagina 2 sempre - "mi parlò di queste due persone, ma con ciò non intendo escludere che potessero essere presenti anche altri. Anzi, ritengo che vi fossero altri presenti, perché Scarantino, riferendomi la frase che pronunciò all'arrivo di Profeta "E' arrivata la Profezia", mi fece chiaramente intendere che tale frase aveva rivolto ad altre persone presenti. Insomma, è chiaro che Scarantino"

Teste ANDRIOTTA F.: - Sì, questo è chiaro.

P.M. dott. PALMA: - - attenzione! - "non era il solo ad attendere Profeta e Matteo o Mattia".

Avv. MAMMANA: - Presidente, Presidente, opposizione.

Avv. SCOZZOLA: - Presidente, opposizione, perché mi pare che la contestazione parta dalle premesse di un "ritengo che volesse dire".

E aggiungo, Presidente - avvocato Scozzola - "non intendo escludere, ma con ciò non intendo escludere", quindi si tratta di una deduzione, certamente non di un fatto.

³⁸⁸ A proposito del Matteo, Mattia, la Mattia Scarantino aveva detto che sapeva parlare in italiano ma non risulta affatto dalla deposizione di Andriotta che questo Matteo non sapesse parlare il siciliano. Anzi in sede di controesame Andriotta riferirà esattamente ciò che ha riferito Scarantino nel corso del suo interrogatorio:

avv. TURRISI: - Sì. Ma lei ha parlato, se non erro, di un esperto di esplosivi che parlava in italiano, comunque...
Teste ANDRIOTTA F.: - Sì, non parlava quel siciliano stretto, diciamo rozzo come lo parlava Scarantino.

PRES.: - Ma ciò non toglie che può essere posta la domanda proprio per capire le ragioni di fatto e oggettive su cui fonda quelle dichiarazioni ed eventualmente per approfondire.

Può rispondere.

Teste ANDRIOTTA F.: - Signor Presidente, io credo che lui dicendo "E' arrivata la Profezia"...

DIF.: - No "io credo" no.

Avv. SCOZZOLA: - Presidente, "io credo"...

P.M. dott. PALMA: - No no.

PRES.: - Deve riferirci gli elementi di fatto che ha a sua disposizione.

Teste ANDRIOTTA F.: - Lui disse che scherzosamente si rivoltò verso queste persone che erano insieme a lui e disse: "E' arrivata la profezia" e lui scherzosamente..., io gli chiesi: "Ma quale profezia?", disse: "No, io stavo parlando - dice - scherzosamente di mio cognato Totuccio Profeta, Salvatore Profeta".

P.M. dott. PALMA: - Sì.

Teste ANDRIOTTA F.: - Ecco, questo è il fatto, Dottore. Quindi credo che ci sono le persone, perché sennò con chi parlava 'sto Scarantino, da solo? E-ecco perché, signor Presidente.

Andriotta chiariva ancora che Scarantino era rimasto fuori dall'autorimessa durante l'imbottitura ma era sempre nei dintorni in perlustrazione per avvistare eventuali pericoli.

Andriotta dichiarava poi che pur essendo a conoscenza del coinvolgimento nella strage del Profeta fin dall'inizio della sua collaborazione aveva preferito tacerne il nome per paura. Il nome del Profeta lo aveva comunque fatto subito dopo il primo interrogatorio.

Scarantino gli aveva rivelato pure di avere partecipato al successivo trasferimento della macchina in via D'Amelio.

Scarantino aveva pure parlato di una intercettazione telefonica da parte di un telefonista che aveva un parente o fratello uomo d'onore "appartenente ai Madonia"; anche del telefonista Scarantino non aveva fatto il nome mentre il nome di Scotto era stato riferito dalla Scarantino allorché aveva parlato di quest'uomo di fiducia dei Madonia. Puntuale e straordinariamente riscontrato dal teste dr. Genchi il riferimento che Scarantino gli aveva

fatto all'intercettazione eseguita "tramite le cabine telefoniche poste sulla strada" e all'abitudine con la quale Scottò eseguiva quei servizi per conto di Cosa nostra.³⁸⁹

L'ampiezza precisione e riscontrabilità dei riferimenti di Scarantino all'intercettazione meritano di essere verificate direttamente con le parole di Andriotta:

P.M. dott. PALMA: - Le riferì com'era stata fatta quest'intercettazione?

Teste ANDRIOTTA F.: - Sì, tramite delle cabine telefoniche, quelle poste sulla strada della... della Sip, quelle... - come si chiamano? - pannelli... Loro..., chi è che lavora alla Sip sa come metterci le mani, con...

P.M. dott. PALMA: - E da chi le seppe Scarantino queste cose?

Teste ANDRIOTTA F.: - Dal... dal cognato, da Salvatore Profeta.

P.M. dott. PALMA: - Le disse se questo telefonista era la prima volta che faceva questo...?

Teste ANDRIOTTA F.: - No no no, erano già parecchie volte che faceva queste diciamo opere per Cosa nostra tramite il fratello uomo d'onore.

P.M. dott. PALMA: - Al di là di questo, cioè le diede dei particolari proprio tecnici su questo tipo..., com'era stata materialmente effettuata l'intercettazione?

Teste ANDRIOTTA F.: - Ah, lui mi disse che si collegarono su due fili della... della... - come si chiama? - la cabina, quella piccola di controllo della Sip, e intercettò proprio il telefono della... della madre del Dottore.

Io questo mi ricordo e questo ripeto.

P.M. dott. PALMA: - E altri particolari?

Teste ANDRIOTTA F.: - Mah, altri particolari, in questo momento mi ricordo solo quando lui ha intercettato altri telefoni, telefoni di mogli di forse mafiosi.

P.M. dott. PALMA: - Va bene.

Teste ANDRIOTTA F.: - Ecco, queste cose qua me le ricordo.

P.M. dott. PALMA: - Va bene.

Alla luce di quanto dichiarato dal dr. Genchi e di quanto riferito dagli altri collaboratori di giustizia delle cui dichiarazioni si è detto appare del tutto chiaro come queste ultime indicazioni di Andriotta finiscano con il fornire una robusta conferma di attendibilità per

³⁸⁹ Anche quest'ultima è circostanza massicciamente riscontrata.

Scarantino, con il rafforzare per la reciproca convergenza l'attendibilità intrinseca di entrambi e quindi anche con il provare l'effettività dell'intercettazione.

Le targhe erano state prelevate nello stesso garage in cui era stata eseguita l'imbottitura.

Queste dichiarazioni erano state rese da Andriotta prima dell'inizio della collaborazione di Scarantino. Quindi le circostanze del furto dell'autobomba, dell'imbottitura con il connesso richiamo della presenza del Matteo-Mattia-La Mattia ed il trasferimento dell'autobomba verso via D'Amelio erano tutte circostanze che Andriotta aveva riferito a partire dal settembre 1993 ben prima dell'inizio della collaborazione di Scarantino.

Andriotta dichiarava di avere appreso dell'inizio della collaborazione di Scarantino nel 1994 qualche tempo dopo l'inizio di essa da parte dei compagni di detenzione.

Teste ANDRIOTTA F.: - Mah, le prime dichiarazioni io le ho date tutte subito nascondendo alcuni particolari e alcuni nomi e, come ripeto ancora oggi davanti a questa Corte, che ho paura. Ecco perché, solo per quello l'avevo fatto.

Poi quando ho appreso della collaborazione di Scarantino ho dovuto per forza..., non potevo negare l'evidenza dei fatti, e ho detto alcuni nomi che lui mi ha fatto e alcuni particolari che io sapevo e quindi dovevo per forza dare... ripagare la fiducia che lo Stato aveva posto in me.

Andriotta qualche tempo dopo l'inizio della collaborazione di Scarantino chiedeva di essere interrogato dai pubblici ministeri e riferiva i particolari della riunione e i nomi di alcuni dei partecipanti alla strage che fino a quel momento aveva tenuto nascosti e limitati a Matteo-Mattia-La Mattia e a Profeta.

Le indicazioni che Andriotta aveva fornito erano le seguenti:

P.M. dott. DI MATTEO: - Ecco, che cos'ha saputo lei da Scarantino

Vincenzo, se ha saputo qualcosa, a proposito di riunioni, incontri relativi alla strage?

Teste ANDRIOTTA F.: - Sì sì, sì, Dottore. Lui mi disse che ci fu questa riunione, però ora io non mi ricordo bene se fu in campagna, all'aperto, in una casa pubblica, privata, questo non... non glielo so dire. Mi dispiace, questo non glielo so dire nemmeno oggi.

E mi disse che parteciparono delle... dei personaggi grossi: Pietro Aglieri, Salvatore Riina e lo stesso Cancemi e La Barbera mi disse. Questo io mi ricordo. Salvatore Profeta io non mi ricordo se era presente, Dottore.

P.M. dott. DI MATTEO: - Quindi lei ricorda che Scarantino le fece i nomi di Aglieri, Riina, Cancemi e La Barbera.

Teste ANDRIOTTA F.: - Sì sì.

P.M. dott. DI MATTEO: - Ricorda se le fece qualche altro nome, oppure le fece il nome soltanto di queste quattro persone?

Teste ANDRIOTTA F.: - No, mi sembra che c'era pure 'sto La Mattia..., Matteo o Mattia, non... non mi ricordo bene, Dottore. Comunque mi fece dei nomi. Ecco, che io so che Cosimo Vernengo è partecipante della strage l'ho de... l'ho già detto nel primo grado di via D'Amelio, e lo ripeto ancora oggi perché devo dirlo.

P.M. dott. DI MATTEO: - E che cosa lei a proposito della partecipazione di Cosimo Vernengo?

Teste ANDRIOTTA F.: - Lui mi disse che partecipò questa persona, non so se era il figlio o il nipote, a questa strage.

P.M. dott. DI MATTEO: - Ma le riferì anche qualche particolare in più, che cos'avrebbe fatto?

Teste ANDRIOTTA F.: - No, Dottore, non mi riferì particolari in più e non glieli posso dare.

Magari potrei aiutarvi. Se ero un uomo di Cosa nostra stavo qui a sminuzzare tutto quello che era stato fatto, ma non sono un uomo di Cosa nostra e mi devo tenere alle cose che mi ha detto Scarantino.

P.M. dott. DI MATTEO: - Lei ricorda se fu fatto in qualche modo, e ci dica lei eventualmente per quali fatti, il nome di tale Biondino?

Teste ANDRIOTTA F.: - Ah, sì, Salvatore Biondino, però mi disse che era partecipe alla strage, ma non... non sono sicuro se partecipò anche lui, Dottore. Non..., ancora oggi non sono sicuro se mi disse che lui era partecipe alla riunione oppure no.

P.M. dott. DI MATTEO: - Quindi...

Teste ANDRIOTTA F.: - Che partecipò alla strage sì, questo sì.

P.M. dott. DI MATTEO: - Ho capito.

Quindi lei ci sta dicendo: "Ricordo che mi disse che alla riunione avevano partecipato Cancemi, La Barbera, Riina e Aglieri",

Teste ANDRIOTTA F.: - Sì.

P.M. dott. DI MATTEO: - mentre di Vernengo e Biondino ci dice: "Mi ha detto Scarantino che hanno partecipato alla strage".

Teste ANDRIOTTA F.: - Sì.

P.M. dott. DI MATTEO: - Abbiamo capito bene?

Teste ANDRIOTTA F.: - Sì. Però che erano presenti alla riunione non... non credo, non... non me lo ricordo. Non credo che forse me l'ha detto o no, non lo so.

P.M. dott. DI MATTEO: - A proposito del Cancemi lo Scarantino le aggiunse qualche particolare, le specificò...?

Teste ANDRIOTTA F.: - Sì, perché Scarantino era fuori da quest'abitazione.

Poi fu chiamato ed è entrato dentro dove c'erano tutti questi grossi personaggi, e disse che Cancemi espresse parere praticamente... era..., non era consenziente, va', a questa strage. Questo è vero. Questo mi disse..., e c'erano altri... uno o due persone anche loro che aveva

espresso un parere non tanto positivo per la strage di via Mariano D'Amelio. Questo me lo ricordo, Dottore.

P.M. dott. DI MATTEO: - Lo Scarantino le specificò se Cancemi avesse un qualche ruolo in Cosa nostra?

Teste ANDRIOTTA F.: - Sì, disse che era una persona molto di spicco di Cosa nostra; era una persona che comandava in Cosa nostra.

Il nome di La Barbera lo ricordava particolarmente perché aveva scambiato delle battute con Scarantino a proposito dell'omonimia con il dr. Arnaldo la Barbera. Le confidenze sulla riunione erano avvenute dopo che il rapporto confidenziale era diventato molto stretto e dopo le confidenza sull'imbottitura della Fiat 126:

P.M. dott. DI MATTEO: - stia attento alla mia domanda, Scarantino questi particolari sulla riunione glieli diede nello stesso tempo, nello stesso periodo di tempo in cui le diede anche i particolari sul furto della macchina, sull'imbottitura dell'esplosivo e sulle altre cose delle quali ha parlato?

Teste ANDRIOTTA F.: - Sì sì, me lo disse che ci fu questa riunione, però dopo che entrammo in confidenza profonda. Addirittura dopo il... l'imbottitura della Fiat 126 che servì per la strage di via Mariano D'Amelio.

P.M. dott. DI MATTEO: - Senta, questi particolari che lei ha appreso da Scarantino sulla riunione, sulla partecipazione di alcuni soggetti a questa riunione, lei quando li ha

riferiti per la prima volta all'Autorità Giudiziaria? Non voglio sapere naturalmente giorno e mese preciso, ma il periodo.

Teste ANDRIOTTA F.: - Mah, io sono stato sentito a settembre del '94 e però anche di questi particolari mi sembra che avevo già parlato di Pietro Aglieri e di qualche altro nome durante gli interrogatori. Però gli interrogatori miei erano così, devo dirlo, in lacrime e quin... di confusione e di paura, che nemmeno..., i Magistrati mi dovevano tranquillizzare per farmi ripetere le cose. Questo... mi ricordo che io glieli avevo detto questi particolari ancora prima del settembre del 1994 quando mi venne a interrogare la Dottoressa Palma.

P.M. dott. DI MATTEO: - Ma lei espressamente ed esplicitamente della riunione ne ha parlato quando, proprio di questa fase della riunione? Lasci perdere...

Teste ANDRIOTTA F.: - Ah! Nel '94, Dottore, se non vado errato.
Sì, nel '94 ne ho parlato con la Dottoressa.

P.M. dott. DI MATTEO: - Vuole spiegare alla Corte per quali motivi appunto lei si è indotto a parlare di queste sue conoscenze sulla riunione dopo?

Avv. MAMMANA: - La domanda è stata fatta. Ha risposto due volte.

P.M. dott. DI MATTEO: - No, no, mi pare che abbia parlato genericamente di paura nel rendere delle dichiarazioni.

La domanda adesso comporta una compulsazione più specifica su un fatto specifico.

PRES.: - Può rispondere.

Teste ANDRIOTTA F.: - Niente, dopo che avevo appreso che Scarantino Vincenzo si era pentito, quindi avevo anche la paura che Scarantino poteva dire ai Magistrati che io non avevo detto tutto e quindi dovevo per forza dirlo; non potevo permettermi questo rischio e mancanza di fiducia verso lo Stato, e ho dovuto dirlo, Dottore.

P.M. dott. DI MATTEO: - Lei ha avuto un timore particolare nel parlare di questa riunione rispetto a tutto quello che aveva detto prima?

Teste ANDRIOTTA F.: - Sì sì, perché con questo ti mettevi troppo in evidenza, andavi troppo in profondità di particolari che ti avrebbero reso fin troppo attendibile. Fin quando Scarantino non era pentito io stavo abbastanza tranquillo diciamo; quando invece ho visto Scarantino che si è dato anche lui pentito, o collaboratore, come volete chiamarlo, io non lo so, allora ho deciso anch'io di dire tutto e le cose che lui mi ha riferito. Non per... per aiutare Scarantino, ma per aiutare la Giustizia ad avere una luce migliore su questo quadro. Ecco, e dovevo dirlo per forza, signor Presidente, non potevo nascondere più.

Si tratta di dichiarazioni di fondamentale importanza e che meritano la massima attenzione perché si può ammettere che Andriotta non sia (comprensibilmente) un “cuor di leone” e mostri qualche tratto di opportunismo (d'altra parte i benefici processuali cui poteva aspirare erano assai relativi non essendo un collaboratore in senso stretto). Ma è certamente insostenibile che Andriotta quando riferisce nel settembre del 1994 possa avere concordato alcunché con Scarantino dopo l'inizio della collaborazione di quest'ultimo che avviene sì il 25 giugno del 1994 ma della quale non poteva aversi notizia prima di agosto e quindi dopo l'esecuzione alla fine di luglio delle ordinanze di custodia cautelare. Nei mesi di agosto e settembre 1994 e cioè nelle settimane immediatamente successive all'esecuzione degli arresti Scarantino viveva blindato in strutture sotto il controllo della polizia, e non aveva alcuna possibilità di contatti esterni. E' vero che la moglie era libera e probabilmente poteva comunicare con l'esterno e forse anche con Palermo. Ma per sostenere che Scarantino e Andriotta si siano messi d'accordo bisognerebbe sostenere che per il tramite di Rosalia Basile e per il tramite degli interlocutori palermitani di quest'ultima, quindi per il tramite della moglie di Andriotta o di qualcuno che potesse accedere al carcere e contattare Andriotta, nel brevissimo spazio di tempo che corre tra il 6 settembre 1994, quando Scarantino parla per la prima volta di Cancemi e La Barbera e l'interrogatorio di Andriotta che è di pochi giorni successivo sia stata concordata la collusione tra Scarantino e Andriotta affinché costui riferisse della riunione e desse la presenza in essa delle persone citate e tra queste di La Barbera e Cancemi (nello stesso interrogatorio di Andriotta di settembre o in quello immediatamente successivo). Ipotesi in base alle quali non è dato comprendere se si tratti di una manovra di Scarantino per accreditarsi o di una manovra di Cosa nostra per screditare Scarantino, facendogli fare i nomi dei collaboratori e facendoli poi confermare da Andriotta. In quest' ultimo caso è vero che la indicata presenza dei collaboratori alla riunione avrebbe creato dei problemi all'attendibilità di Scarantino ma è anche vero che il

riscontro che Andriotta forniva all'ipotesi della riunione, al contrario, rafforzava l'attendibilità di Scarantino.

Deve poi escludersi che Andriotta abbia voluto approfittare della collaborazione di Scarantino per accreditarsi ulteriormente, poiché non risulta che i giornali o le televisioni abbiano riportato le circostanze riferite dall'Andriotta; non risulta che Andriotta abbia potuto leggere i giornali e se lo avesse fatto le sue dichiarazioni avrebbero potuto essere assai più dettagliate; ovviamente sulla stampa non potevano esservi riferimenti a Cancemi e La Barbera di cui non vi era e non poteva esservi menzione nell'ordinanza di custodia cautelare.

Le dichiarazioni di Andriotta sono state puntualmente riscontrate sotto il profilo dei riscontri esterni e il loro contenuto è stato confermato da Scarantino.

Le circostanze riferite da Andriotta sono certamente sommarie e in taluni punti contrastano con quelle riferite da Scarantino. Ma queste differenze marginali debbono considerarsi normali per le condizioni in cui avvenivano quei dialoghi, per le circostanze che li avevano determinati per le ragioni complesse che inducevano Scarantino a compiere le sue rivelazioni.

Andriotta ha spiegato quali e quante fossero le cause che potevano portare alla distorsione dei messaggi (le frequenti interruzioni e riprese del dialogo da punti diversi, situazione che lasciava il precedente approccio monco e quindi equivoco, il tono di voce basso, la difficoltà di chiedere spiegazioni per il costante rischio di essere sentito, addirittura il timore di poter essere intercettati. Ma ha pure riferito degli stati d'animo della Scarantino che lo portavano a seconda dei casi a chiudersi o ad aprirsi o ad essere in taluni casi in contrasto con quanto aveva dichiarato in precedenza, forse perché pentitosi di quanto aveva affermato in precedenza.

Andriotta ha chiarito molto bene questa situazione affermando:

Avv. MAMMANA: - A domanda del Pubblico Ministero circa i diversi luoghi dove sarebbe stata caricata la macchina, diversi luoghi secondo le versioni di Scarantino, Andriotta dice: "Sì, mi disse che doveva portare questa macchina al posto stabilito. In un primo momento mi disse in via

Mariano D'Amelio ce l'aveva portata lui, però lui doveva consegnarla in un posto stabilito sempre da loro naturalmente".

Quindi le disse due versioni: "L'ho portata in via D'Amelio o comunque nel posto stabilito?", "Sì" - dice Andriotta - "due versioni, che lui era solito contraddirsi. Anche con i litigi che aveva con la moglie o fra le sorelle e la moglie si contraddiva da un momento all'altro, perché magari ci aveva questo diciamo: prima ti diceva la cosa come stava, la verità, e poi cercava di contraddirsi perché s'era pentito di avertelo detto".

E ancora più esplicitamente, a pagina 259 o 56, 56 dello stesso verbale, lei dice sempre a domanda questa volta del Giudice a Latere: "No, Scarantino di solito c'era questo suo atteggiamento strano che io ho potuto percepire in questi tre mesi, che tipo la porcaia, la macchina che era stata imbottita e poi invece mi dice che è stato al garage, e poi tipo questo qui del negozio Anna Abbigliamento, prima dice che è un'estorsione, poi dice che è suo, cioè c'erano queste cose, che io vedevo io stesso come persona non istruita, delle contraddizioni nelle sue confessioni".

Teste ANDRIOTTA F.: - Non erano contraddizioni, avvocato. Può essere che magari lui si era pentito di avermelo detto.

Tante volte lo vedevo così abbattuto che voleva quella..., forse cercava qualcuno che lo convincesse: "Vai e digli tutto ai Magistrati" e delle volte si riteneva ancora quella persona legata a Cosa nostra.

Ecco perché c'erano queste contraddizioni.

Oggi lo voglio spiegare. Delle volte apriva a libera ruota, delle volte invece rimaneva un attimo più chiuso.

Ecco, questo è la realtà.

Si vede che si era pentito di avermi detto tutte 'ste cose e allora me la cambiava; oppure c'era l'avvallamento, come ho detto prima, arrivava una guardia e... e questa guardia... purtroppo doveva smettere il discorso, allora io gli chiedevo: "Ma come mai, l'altra volta mi hai detto così e ora mi dici così?", cioè magari tante volte gli facevo anch'io le domande, come ho già detto prima, ho già detto nel '93, nel '94 e lo ripeto ancora oggi. Gliel facevo, delle volte sì e delle volte no.

Avv. MAMMANA: - Quindi poteva dipendere anche dal momento in cui vi facevate le confidenze.

Mah, in ordine...

Teste ANDRIOTTA F.: - Sì, dipende se era portato a dirle oppure era lì che era pensieroso, che pensava alla galera, a tutte 'ste cose qua. Dipende com'era di ca... di umore Scarantino in quel momento.

Non ha quindi senso cercare nelle dichiarazioni di Andriotta una puntuale e dettagliata sovrapposizione alle dichiarazioni di Scarantino. E' rilevante considerare invece come in un momento cruciale dell'esistenza di Scarantino, quando egli apprende dell'arresto di Orofino e comincia a considerare reale la prospettiva di una condanna per la strage, egli si rappresenti come inevitabile la prospettiva della collaborazione e a partire da questo momento, sia pure ancora con remore e incertezze per le difficoltà che la scelta collaborativa comportava, egli comincia ad aprirsi con Andriotta, probabilmente in modo parziale e forse con alcuni depistaggi ma riferendo comunque nelle linee essenziali l'intera sostanza dei fatti.

La condizione d'animo di Scarantino quando venne a sapere dell'arresto di Orofino è descritta puntualmente da Andriotta.

Ed è assolutamente significativa ai fini del riscontro dell'attendibilità di Scarantino sia questa reazione disperata alla notizia, sia la convinzione che la collaborazione di Orofino sarebbe stata una prova decisiva per la sua condanna, segno che Scarantino non aveva potuto inventarsi il coinvolgimento di Orofino ma anzi che egli temeva le conoscenze di questi sulla strage, la sua capacità di identificare tutti i partecipanti alla fase cruciale e finale dell'attentato.

La reazione di Scarantino in tempi non sospetti all'arresto di Orofino è la prova della veridicità del racconto di Scarantino perché solo la verità di esso può giustificare quel comportamento improvviso ed altrimenti ingiustificato di Scarantino in carcere che Andriotta puntualmente registra:

Teste ANDRIOTTA F.: - Lui voleva leggere tutti i giornali perché aveva paura, perché dice..., lui chiedeva... Ha chiesto, ecco, ha chiesto anche a quelli del 41, dice: "Ma ne hanno parlato assai?". Dice: "No, Enzo - dice - ne hanno parlato 'na volta sola e non l'hanno più ripetuto".

Allora lui s'è cominciato a impaurire, e lì l'ho visto veramente fuori di testa Scarantino.

Disse: "Se questo qua parla io sono rovinato - dice - 3 ergastoli mi danno".

Gli dissi: "Mah - eh! - beato te - gli dissi - tu non ce l'hai, io già ci dormo con un ergastolo sul cuscino. Figurati! Mi vieni a raccontare 'ste cose a me, Scarantino?! Ma lascia perdere!". Abbiamo avuto questo di... diverbio diciamo, perché lui in fin dei conti ci aveva solo un indizio diciamo, come parlava lui, da Valenti e da Candura, che Valenti stesso ritrattò in sede di confronto contro Candura e quindi era convinto che sarebbe uscito.

Ma con l'arresto del garagista si spaventò a morte proprio, dice: "Questo non è uomo d'onore. Questo se parla ci rovina tutti!".

Ecco cosa mi disse Enzo.

.....

Avv. MAMMANA: - E allora, signor Andriotta, quando fu arrestato il telefonista il signor Scarantino le disse che la risonanza sulla stampa per il telefonista era stata scarsa, mentre per lui poco ci mancava che lo pubblicasse anche "Le ore", "Turbo" e "Cicciolina"?

Teste ANDRIOTTA F.: - Sì, è vero.

Avv. MAMMANA: - Quindi per tutti e due episodi mostrò sorpresa?

Teste ANDRIOTTA F.: - Sì sì. Però, l'incontrario del primo episodio che ho spiegato prima, quello sul telefonista proprio non gliene fregava più di tanto!

Avv. MAMMANA: - Quindi per tutti e due gli episodi...

Teste ANDRIOTTA F.: - Sì. No, no, no.

Avv. MAMMANA: - Quindi per tutti e due gli episodi fece la stessa considerazione.

Teste ANDRIOTTA F.: - Per quanto riguarda la considerazione sì. Però io ho detto che...

Avv. MAMMANA: - Le reazioni, lo abbiamo saputo, sono state diverse.

PRES.: - No, avvocato, non lo interrompa. Può proseguire.

Teste ANDRIOTTA F.: - Allora, signor Presidente, per quanto riguarda le considerazioni che diceva la risonanza l'aveva detto uguale, che era stata minima, su

tutti e due. Però non ha mostrato preoccupazione per l'arresto del telefonista. Proprio non gliene fregava niente, era bello tranquillo come un pascià.

Ma quando hanno arrestato il garagista è andato su tutte le furie proprio. Ha cominciato veramente come uno che aveva paura e mi disse queste testuali parole: "Se questo parla siamo rovinati, perché non è un uomo d'onore. E' un uomo con cui Cosa nostra ha avuto dei favori, a livello di carrozzeria, garagista, queste cose qua, che si metteva a disposizione". Aveva paura che, non essendo uomo d'onore, avrebbe cantato tutto alle Autorità Giudiziarie.

Mentre per il telefonista non ha pro... proprio nessuna espressa di preoccupazione. Si vede che era convinto che non avrebbe parlato, signor Presidente.

Io questo ho visto e questo ripeto.

La relazione carceraria di amicizia, conoscenza e confidenza tra Vincenzo Scarantino e Francesco Andriotta appare quindi di fondamentale importanza per riscontrare l'attendibilità intrinseca di Scarantino proprio perché dal resoconto di Andriotta emerge non soltanto un racconto di Scarantino a grandi linee ma anche in particolari significativi convergente con quello che egli riproporrà avviando la collaborazione, ma soprattutto il tormento e le oscillazioni di Scarantino, quel dramma interiore fra una spinta incontenibile al cambiamento d'esistenza e alla collaborazione, incondizionata e piena, e le riserve i timori i vincoli che in relazione al legame familiare e al tortuoso percorso della collaborazione gli impediranno, questa volta anche in conseguenza di gravi limiti culturali ed etici, di compiere una scelta di campo definitiva, rompendo con la famiglia di sangue, irrevocabilmente fedele all'universo mafioso.

Scarantino sembra consapevole di questa sua debolezza e per questo si appoggia ad Andriotta, quasi una specie di portavoce di cui non può fare a meno, di testimone della sua volontà di parlare e di rompere il muro dell'omertà e al contempo delle sue ansie e dei suoi dubbi per le conseguenze di quella rottura.

E di un testimone di tale qualità occorre necessariamente tener conto per intero. Perché è vero che Andriotta è anche un ergastolano che attraverso la

sua collaborazione cerca una via per dimostrare una concreta scelta di affrancamento dall'universo criminale ma appunto di questo si tratta, della scelta da parte di un criminale della via del recupero per la quale opera istituzionalmente la struttura penitenziaria e che costituisce l'obbiettivo costituzionalmente assegnato alla pena.

E' singolare come in talune valutazioni la scelta collaborativa di Andriotta sia svalutata sotto il profilo della ricerca di benefici, previsti e assegnati a detenuti ordinari per prove assai meno significative di recupero sociale, e non si consideri che, così giudicando, tutto il programma costituzionale ex art. 27, secondo comma, della Costituzione viene svalutato al rango di istigazione all'opportunità e al relativismo etico in una visione lugubre e pessimistica della coscienza del detenuto, strutturalmente incapace di assecondare quel programma e di mutamenti di modi di sentire e pensare se non in una prospettiva puramente utilitaristica. Che certamente gioca la sua parte ma insieme a considerazioni di altra natura, se è vero che le scelte esistenziali e gli atteggiamenti dei singoli sono le più diverse e rispondono a meccanismi motivazionali unici e irripetibili.

Andriotta è dunque un testimone che dalla collaborazione può aver ricavato qualche modesto vantaggio in termini di assecondamento del programma di recupero (vedremo quale) ma ha al contempo assunto l'obbligo di riferire quanto a sua conoscenza, non essendogli riconosciuto alcun diritto al silenzio e alla menzogna, essendosi quindi assunto una responsabilità della quale porterà il peso in tutte le situazioni esistenziali successive.

Dal punto di vista giuridico l'attendibilità di Andriotta e l'affidabilità delle sue dichiarazioni dipendono, proprio perché testimone, dal controllo interno del contenuto della deposizione (costanza, precisione, coerenza, rapporti con le persone chiamate in causa, interesse che può avere mosso il testimone ad omettere o a riferire determinati fatti, moventi che lo hanno spinto a rendere dichiarazioni, struttura generale della personalità) e non

esigono riscontri esterni che peraltro nella specie sussistono in rilevante misura e valgono a rafforzare il giudizio di credibilità delle dichiarazioni. Non si deve poi trascurare che le dichiarazioni di Andriotta sono state rese ai sensi dell'art. 195 c.p.p. e che la fonte di riferimento ne ha pienamente ed in modo autonomo confermato il contenuto.

Andriotta ha iniziato a collaborare con la giustizia poco dopo essere stato ritrasferito a Saluzzo da Busto Arsizio. Ha dichiarato che si trovava in uno stato di profondo disagio morale e psichico per la condanna all'ergastolo che aveva ricevuto e che lo aveva portato a gesti prima anticonservativi e poi simulatori di malattia mentale.

Guidi Onilde, direttrice del carcere di Saluzzo ha confermato che lo stato depressivo di Andriotta era determinato esclusivamente dalla condanna e dalla difficoltà ad avere colloqui con i familiari. Per tale ragione era stato trasferito nell'estate del 1994 a Busto Arsizio.

Al rientro a Saluzzo aveva assunto un atteggiamento positivo e reattivo.

Andriotta ha riferito di essere stato molto aiutato da un sacerdote che aveva incontrato a Busto e poi dalla psicologa del carcere di Saluzzo a cercare in se stesso e nella propria coscienza il rimedio alla disperazione e alla mancanza di prospettive.

Sta di fatto che già nel settembre del 1993 aveva prima cercato i magistrati di Milano per confessare i suoi misfatti e quindi quelli di Caltanissetta con i quali dal 14 settembre aveva iniziato la collaborazione. Prima di quella data Andriotta non aveva accusato nessuno. Si era limitato ad uno sfogo epistolare con la moglie, alla quale aveva manifestato la propria rabbia contro i complici. Ma fino al rientro a Saluzzo non aveva dato seguito al suo proposito.

La scansione temporale degli eventi descritta dalla Guidi evidenzia che Andriotta solo al termine della collaborazione con i magistrati di Milano, iniziata nei primi giorni di settembre, aveva deciso di compiere rivelazioni

sulle confidenze di Scarantino; il giorno successivo i magistrati di Caltanissetta si erano precipitati ad interrogarlo.

Non c'è alcun elemento che consenta anche solo di *sospettare* che prima del 14 settembre Andriotta fosse conosciuto dagli inquirenti di Caltanissetta.

In sede di controesame Andriotta ha escluso di avere incontrato gli investigatori della polizia prima dell'interrogatorio con i magistrati.

La sua collaborazione non è stata quindi preceduta da colloqui investigativi.

Nessuna forzatura esterna nella decisione di Andriotta di collaborare così come artificiose appaiono tutte le considerazioni che puntano a mettere in luce un atteggiamento opportunistico e interessato alla base della collaborazione.

Sul punto valgono i precedenti rilievi ma ulteriori considerazioni si impongono.

Andriotta ha iniziato a collaborare quando la sua condanna all'ergastolo era stata pronunciata in primo grado. La collaborazione non solo non gli è valsa la riduzione della pena, divenuta nel frattempo definitiva, ma non è stata neppure interrotta dalla condanna irrevocabile. Ciò non significa che la Corte di appello di Milano che lo ha giudicato in secondo grado abbia giudicato l'Andriotta inattendibile. Al contrario quella Corte ha voluto mettere porre un netto confine giuridico tra i fatti gravissimi di cui Andriotta era imputato ed l'inizio di collaborazione, il cui valore era da valutare semmai nella fase dell'esecuzione della pena.

I giudici milanesi con la loro decisione hanno semplicemente dimostrato come la collaborazione di Andriotta non potesse essere scambiata giuridicamente con alcun beneficio dipendente dalla discrezionalità del giudice, trattandosi di un postfatto ancora indeterminato nei contenuti e negli effetti, e in definitiva hanno dimostrato l'inesistenza di alcun

sotterraneo accordo tra le istituzioni giudiziarie e la collaborazione di Andriotta. Questi non poteva tecnicamente usufruire nel suo processo di alcuna attenuante, tanto meno di quella di cui all'art. 8 della legge 203/91, e nessuna attenuante gli è stata concessa. Cionondimeno egli ha collaborato fedelmente, superando ben altrimenti consistenti disincentivi, dimostrando un'autentico sforzo di mutare il proprio stile di vita e il suo modo di pensare.

I soli benefici di cui l'Andriotta ha quindi usufruito sono stati il trasferimento, necessitato, in una speciale sezione penitenziaria per collaboratori di giustizia, l'ammissione allo speciale programma di protezione con la fruizione di temporalmente limitati permessi premio e un modesto sussidio mensile di 500 mila lire che al momento della testimonianza in primo grado stava per essere revocato con provvedimento generale.

Ogni altro beneficio connesso alla sua condizione di condannato in via definitiva gli è stato concesso in via ordinaria e Andriotta se lo è guadagnato con la sua partecipazione all'opera di risocializzazione, allo stesso modo di un qualsiasi altro detenuto nelle sue medesime condizioni. Peraltro altri benefici che il collaboratore ha richiesto in via ordinaria gli sono stati negati.

Si tratta quindi di un caso, veramente raro, di collaborazione autenticamente disinteressata che solo una rude visione, cupa e diffidente, della possibilità di riscatto mediante la confessione e la collaborazione con la società degli onesti, può svalutare.

Che Andriotta, iniziando la collaborazione, sperasse nella concessione di questi modesti benefici è non solo comprensibile e ragionevole, a fronte dei rischi che egli si assumeva, ma del tutto influente poiché, come si sa, la prospettiva del premio è un modo per stimolare la motivazione al pentimento. Certamente i benefici cui Andriotta poteva sperare erano assai meno cospicui di quelli cui possono aspirare i collaboratori di giustizia ex

art. 8. Per costoro. con giurisprudenza costante, si è sempre affermato che la prospettiva del premio è del tutto irrilevante per la valutazione del disinteresse alla collaborazione.

Del resto Andriotta ha sempre lealmente ammesso che già prima dell'inizio della collaborazione aveva cercato tutti i modi per sottrarsi all'ergastolo. E anche dopo il rientro a Saluzzo aveva ricominciato a perseguire la strategia del fingersi pazzo, venendo dissuaso dalla psicologa del carcere che gli aveva suggerito in alternativa la via della confessione. Ma già in precedenza a Busto un prete aveva fatto breccia nella sua coscienza.

Che poi Andriotta aspirasse alle attenuanti generiche nel suo processo è del tutto ininfluyente perché a quel fine sarebbe bastato la confessione e la chiamata in correità all'interno di quel processo.

E' quindi contraddittorio affermare da un lato che la ricerca dei benefici premiali non influisce giuridicamente sul disinteresse alla collaborazione e dall'altro ridimensionare la valutazione di attendibilità per il pregiudizio immanente in tale valutazione, dettato dal sospetto per l'interesse ai benefici (legittimi a fronte dei costi e dei rischi gravissimi di cui il testimone si era fatto carico).

Il giudizio di attendibilità di Andriotta è quindi confortato dall'inesistenza di motivi di risentimento, vendetta, astio e inimicizia nei confronti degli imputati con i quali in precedenza non aveva alcun rapporto, che non conosceva, dai quali era prima ignorato, e dai quali dopo la confessione doveva invece temere ritorsioni e vendette.

Andriotta non aveva mai visto Scarantino prima dell'arrivo. Ignorava chi fosse e per quale reato fosse imputato. Fu Scarantino all'atto della conoscenza a spiegare quali fossero le accuse a suo carico.

Scarantino ha confermato questa mancanza di pregressa conoscenza.

Risulta dalla documentazione ufficiale, oltre che confermato dagli interessati, che Andriotta era giunto Busto Arsizio alcuni mesi dopo l'arrivo di Scarantino.

Andriotta non aveva alcun motivo per conoscere in precedenza i personaggi nominati da Scarantino. Il suo racconto è caratterizzato da puntigliose ricostruzioni, rese con dovizia di particolari sulle confidenze ricevute da Scarantino. Tutte le circostanze di dettaglio riferite da Andriotta sono state riscontrate e confermate. Alcune delle circostanze riferite al momento del primo interrogatorio non erano mai state riferite fuori dal processo e nel processo da fonti esterne ai diretti interessati. Andriotta non poteva quindi che apprendere da Scarantino: la descrizione e le caratteristiche della porcilaia, la disponibilità da parte di Ignazia Scarantino, sorella di Vincenzo, di una Fiat 126 di colore bordeaux, lo stesso dell'autobomba; il confronto tra Valenti e Candura nel corso del quale il primo aveva ritrattato l'autoaccusa; i termini dell'accordo tra Scarantino e Candura per il furto dell'autovettura; le riparazioni che dovevano essere necessariamente eseguite sulla Fiat 126, l'indicazione della carrozzeria di Orofino quale luogo dove era stata preparata l'autobomba; i particolari, apparentemente marginali ma indicativi di una preliminare attività di reciproca conoscenza tra i due compagni di detenzione, del rapporto di parentela di Scarantino con i fratelli Battaglia che avevano operato nella zona di Verbania e con i quali Andriotta era stato in contatti criminali. Tutti particolari mai emersi sulla stampa.

D'altra parte è lecito osservare che se non si dimostra che Andriotta fosse un agente al servizio degli investigatori dal giorno successivo al compimento della strage (l'onere della prova incombe su chi volesse avanzare una tale prova, posto che tutta l'evidenza disponibile opera in senso contrario) è veramente impensabile che egli avesse potuto leggere e

memorizzare dai media tutta la massa di informazioni sul contesto in cui era maturata la strage che egli ha avuto la possibilità di riferire.

Durante il periodo di detenzione comune sia Andriotta che Scarantino hanno avuto possibilità di leggere pochissimi giornali anche perché quelli che interessavano Scarantino erano quelli pubblicati in Sicilia e a Busto non erano ovviamente disponibili. Andriotta ha spiegato esaurientemente che a lui non interessavano i giornali. I soli giornali che Scarantino aveva potuto leggere erano una copia di Panorama che riportava la notizia del suicidio di Gioè e la pagina del Giorno che pubblicava la notizia dell'arresto del fratello. Poi Scarantino avrebbe voluto leggere i giornali dopo che ebbe notizia dai detenuti del 41 bis che era stato arrestato Orofino, il garagista ma ciò non gli fu possibile. I giornali non gli venivano mai recapitati con la spesa. E questa circostanza terrorizzava ancor più, a dire di Andriotta, Scarantino e gli rafforzava i timori che Orofino potesse collaborare.

Per tutto il periodo della comune detenzione Andriotta ed Orofino non poterono disporre di alcuna informazione sui fatti relativi alla strage di provenienza giornalistica.

Le dichiarazioni di Andriotta e di Scarantino dunque convergono nelle linee essenziali ma tanto più il racconto di Andriotta appare attendibile quanto più in esso sono evidenziabili elementi non collimanti con le indicazioni di Scarantino che non producono per le ragioni che abbiamo indicato alcuna invalidazione nelle linee fondamentali del racconto di Andriotta, sostanzialmente convergente con quello di Scarantino. Sarebbe stato anomalo se sfasature e contrasti tra i due racconti non fossero esistite, date condizioni e circostanze delle confidenze carcerarie di Scarantino. Se consideriamo che il racconto di Scarantino ad Andriotta, pur mosso da un fondamentale bisogno di liberarsi la coscienza dal peso della strage, deve avere subito necessariamente distorsioni accidentali (per il modo e le

circostanze in cui avvenivano i dialoghi, del tutto compatibili con concrete possibilità di fraintendimenti, incomprensioni, equivoci) o causate dal conflitto interiore che scuoteva Scarantino, scisso tra le alternative di “dire”, “non dire” e fare “il falso pentito”, del quale ci hanno reso edotti sia l’Andriotta che lo Scarantino (e Andriotta non esclude affatto che lo stato d’animo di Scarantino, che egli ha attentamente descritto, potesse portarlo a distorcere volontariamente il messaggio), non sorprende che nel racconto di Andriotta sussistano una serie di circostanze che contrastano con la realtà e con il racconto di Scarantino.

L’esempio più emblematico di questa “discontinuità” nel racconto di Scarantino ad Andriotta rispetto successiva fase della collaborazione concerne il problema del luogo di caricamento dell’autobomba e la presenza dell’esplosivo nella porcilaia. Si tratta di circostanze inesatte che Scarantino rettificcherà nel seguito delle confidenze ad Andriotta, quando, dopo l’arresto di Orofino, più pressante si fece l’esigenza di confessione, e di cui non farà, ovviamente, più menzione a dibattimento.

A questo proposito Andriotta riferisce che Scarantino aveva in un primo momento detto che l’autobomba doveva essere caricata nella porcilaia e che l’esplosivo era stato portato in questo posto. Dopo l’arresto di Orofino, Scarantino rivelò invece che il “garagista” arrestato era colui presso la cui officina l’autobomba fu caricata e dove fu recapitato l’esplosivo. Andriotta ha poi lievemente modificato questa sua interpretazione delle parole di Scarantino affermando di ricordare che Scarantino gli aveva detto che presso la porcilaia l’autobomba *avrebbe dovuto* essere caricata ma che poi, a causa di riparazioni che dovevano essere eseguite sulla stessa, si decise di trasportarla nell’autocarrozzeria di Orofino.

Scarantino ha escluso di avere detto che l’autobomba doveva essere caricata nella porcilaia e di avere sempre raccontato ad Andriotta che la 126 fu portata nella carrozzeria di Orofino per essere caricata.

Ora è evidente che le ragioni che abbiamo indicato in precedenza non solo giustificano questo contrasto interno ad Andriotta, e tra Andriotta e Scarantino, che viene comunque in definitiva appianato, risultando in ultimo le rispettive versioni convergenti sul dato fondamentale, ma lo rendono con valutazione ex post del tutto inevitabile. Se il percorso collaborativo di Scarantino è quello che abbiamo più volte indicato e se le condizioni in cui avvenivano i colloqui erano quelle anzidette, sarebbe stato assolutamente sospetto che questi contrasti, in ultimo spiegati ed appianati, inizialmente non vi fossero. Anzi, la posizione finale di Scarantino mette in evidenza l'elemento che questa Corte ritiene abbia caratterizzato tutta la collaborazione di Scarantino, rischiando di metterne in dubbio l'attendibilità: il non volere ammettere che potesse avere fornito indicazioni false o inesatte ad Andriotta ed al contempo volere a tutti i costi evitare di mettersi in contrasto con lo stesso, considerato lo scudo della sua attendibilità contro gli attacchi che ragionevolmente prevedeva sarebbero stati portati con ogni mezzo per negarla.

E così Andriotta, nel negare che Scarantino gli avesse inizialmente detto una bugia, probabilmente resta condizionato dalla serie di racconti diversi sul medesimo tema e, influenzato dall'ultima versione, attribuisce non ad una vera e propria contraddizione ma ad una naturale evoluzione del racconto, liberatosi dalla necessità di non menzionare il garagista, i diversi termini di esso tra il momento precedente ed il momento successivo all'arresto di Orofino.

Ma, come si vede, non si tratta affatto di circostanze che possano influire sulla attendibilità ma che anzi la confermano perché si tratta di testimonianza in linea e adeguata al genere di conoscenza di cui Andriotta poteva disporre e anche alla difficoltà per lo stesso di organizzare un ricordo ordinato e omogeneo di un'esperienza di sole *parole* riferite e percepite in circostanze precarie e difficili.

E lo stesso può dirsi ancora per la circostanza relativa all'aver Profeta avvertito Scarantino due giorni prima della strage che l'intercettazione del telefono era stata realizzata e che l'autobomba era pronta, elementi che non compaiono nel racconto autonomo di Scarantino e che comunque potrebbe essere stato frutto di quell'ellittica e sintetica veicolazione delle informazioni tra i due interlocutori nel contesto problematico delle condizioni della conversazione; per la circostanza della presenza di Profeta al caricamento dell'esplosivo, frutto di un fraintendimento di Andriotta della battuta di Scarantino sulla "Profezia" che era comparsa in via Messina Marine il pomeriggio del 18 luglio, che Scarantino ridimensionerà come presenza momentanea in ragione della condizione di sorvegliato speciale di Profeta.

E così dicasi ancora sulla circostanza della conduzione della 126 all'interno della carrozzeria, attribuita da Andriotta a Scarantino, ma che Scarantino ha raccontato, come sappiamo, in modo diverso, attribuendo a Tinnirello ed Orofino l'attività di trasporto a mano all'interno della vettura che egli aveva parcheggiato il giorno precedente sulla strada.

E infine per la circostanza dell'avviso che doveva essere fatto a Scarantino e agli altri che eseguivano la perlustrazione all'esterno, quando il caricamento fosse terminato. Anche questa è una circostanza che Scarantino ha riferito in termini leggermente diversi, più dettagliati e specifici.

Come si vede, pur nella generale sovrapposibilità tra i due racconti e malgrado il comune grado di logicità e verosimiglianza, emergono talune differenze di dettaglio. Altre se ne potrebbero indicare. Ma ciò che conta è la considerazione che proprio l'esistenza di queste sfasature tra i due racconti dimostra che tra i due uomini non vi è stata né poteva esservi alcuna collusione.

La testimonianza del direttore del carcere di Busto Arsizio Michele Rizzo riscontra le dichiarazioni di Andriotta per quanto concerne la presenza di Scarantino nel reparto ove si trovava Andriotta. Scarantino era stato effettivamente collocato nel reparto osservazione nel febbraio 1993; era stato tenuto in isolamento senza poter vedere la televisione, fruendo di un solo colloquio mensile e sottoposto al controllo della corrispondenza.

La possibilità di colloquio con Andriotta fu anche per Scarantino un modo per vincere quell'insostenibile isolamento, e naturalmente gli argomenti che affollavano la mente di Scarantino erano essenzialmente quelli relativi alla strage alla quale aveva partecipato.

La testimonianza di Andriotta si presenta per ogni suo aspetto attendibile e per tempi, modi e circostanze in cui è stata resa, per i riscontri esterni che ha ricevuto (testi Murgia Eliseo, agente del carcere di Busto Arsizio, Bossi Arianna, moglie dell'Andriotta, intercettazioni sull'utenza telefonica di Scarantino Pietra, da cui è emerso che la Bossi era in contatto con i familiari della Scarantino e la successiva conferma di Scarantino) essa è stata giustamente ritenuta attendibile dai giudici di primo grado nelle parti concernenti le dichiarazioni rese prima dell'inizio della collaborazione di Scarantino.

Ma sia i primi giudici che quelli della sentenza resa nel processo d'appello contro Profeta + 2 hanno messo in dubbio le dichiarazioni rese da Andriotta dopo l'inizio della collaborazione di Scarantino.

Si è già detto, anzitutto, come sia del tutto fuorviante parlare di adeguamento di Andriotta alle successive dichiarazioni di Scarantino.

Si dimentica che tutto ciò che Andriotta ha raccontato a partire dal 14 settembre 1993 ben prima dell'inizio della collaborazione di Scarantino è stato confermato *dopo* dalle dichiarazioni di Scarantino e che Andriotta si è limitato a riferire su talune circostanze le diverse versioni che aveva reso Scarantino e come egli si fosse trovato disorientato nell'interpretare queste

diverse versioni. Sulla porcilaia, il caricamento dell'autovettura, l'esplosivo ecc. il c.d. adeguamento di Andriotta non avviene dopo l'inizio della testimonianza di Scarantino ma prima ed esso nient'altro è se non il resoconto dei modi tortuosi con i quali Scarantino, in modo comunque parziale e approssimativo rispetto a quanto dirà dopo l'inizio della collaborazione, lo metterà progressivamente a parte di sempre maggiori dettagli veri sulla vicenda.

Le sole reali novità che Andriotta apporta alle sue originarie dichiarazioni dopo l'inizio della collaborazione di Scarantino concernono la vicenda della riunione.

Su questo ritardo Andriotta ha offerto la seguente giustificazione:

P.M. dott. DI MATTEO: - Senta, questi particolari che lei ha appreso da Scarantino sulla riunione, sulla partecipazione di alcuni soggetti a questa riunione, lei quando li ha riferiti per la prima volta all'Autorità Giudiziaria? Non voglio sapere naturalmente giorno e mese preciso, ma il periodo.

Teste ANDRIOTTA F.: - Mah, io sono stato sentito a settembre del '94 e però anche di questi particolari mi sembra che avevo già parlato di Pietro Aglieri e di qualche altro nome durante gli interrogatori. Però gli interrogatori miei erano così, devo dirlo, in lacrime e quin... di confusione e di paura, che nemmeno..., i Magistrati mi dovevano tranquillizzare per farmi ripetere le cose. Questo... mi ricordo che io glieli avevo detto questi particolari ancora prima del settembre del 1994 quando mi venne a interrogare la Dottoressa Palma.

P.M. dott. DI MATTEO: - Ma lei espressamente ed esplicitamente della riunione ne ha parlato quando, proprio di questa fase della riunione? Lasci perdere...

Teste ANDRIOTTA F.: - Ah! Nel '94, Dottore, se non vado errato.

Sì, nel '94 ne ho parlato con la Dottoressa.

P.M. dott. DI MATTEO: - Vuole spiegare alla Corte per quali motivi appunto lei si è indotto a parlare di queste sue conoscenze sulla riunione dopo?

Avv. MAMMANA: - La domanda è stata fatta. Ha risposto due volte.

P.M. dott. DI MATTEO: - No, no, mi pare che abbia parlato genericamente di paura nel rendere delle dichiarazioni.

La domanda adesso comporta una compulsazione più specifica su un fatto specifico.

PRES.: - Può rispondere.

Teste ANDRIOTTA F.: - Niente, dopo che avevo appreso che Scarantino Vincenzo si era pentito, quindi avevo anche la paura che Scarantino poteva dire ai Magistrati che io non avevo detto tutto e quindi dovevo per forza dirlo; non potevo permettermi questo rischio e mancanza di fiducia verso lo Stato, e ho dovuto dirlo, Dottore.

P.M. dott. DI MATTEO: - Lei ha avuto un timore particolare nel parlare di questa riunione rispetto a tutto quello che aveva detto prima?

Teste ANDRIOTTA F.: - Sì sì, perché con questo ti mettevi troppo in evidenza, andavi troppo in profondità di particolari che ti avrebbero reso fin troppo attendibile. Fin quando Scarantino non era pentito io stavo abbastanza tranquillo diciamo; quando invece ho visto Scarantino che si è dato anche lui pentito, o collaboratore, come volete chiamarlo, io non lo so, allora ho deciso anch'io di dire tutto e le cose che lui mi ha riferito. Non per... per aiutare Scarantino, ma per aiutare la Giustizia ad avere una luce migliore su questo quadro. Ecco, e dovevo dirlo per forza, signor Presidente, non potevo nascondere più.

Il ritardo è quindi ascritto al timore di sovraesporsi nelle accuse ad esponenti di primo piano di Cosa nostra e al contempo alla necessità, dopo l'inizio della collaborazione di Scarantino, di non apparire reticente ove Scarantino avesse dichiarato di avere riferito ad Andriotta anche le circostanze sulla riunione della quale egli non aveva parlato, e come in effetti sarà.

E si tratta in ambedue i casi di giustificazioni del tutto plausibili specie se si parte dal rilievo, che gli stessi critici di Andriotta debbono necessariamente ammettere o postulare senza il minimo elemento di supporto che, come si legge nella sentenza 2/99, non può “ *ipotizzarsi che Scarantino Vincenzo abbia potuto fare altre confidenze all'Andriotta in epoca successiva a quella della comune detenzione, posto che non risulta che i due collaboratori abbiano avuto successivi contatti e che lo stesso Andriotta, anche se sottoposto a programma di protezione, è rimasto detenuto in carcere*”, p.412.

Ma se così stanno le cose, il giudizio di inattendibilità di Andriotta, nella parte concernente le notizie sulla riunione, nella sentenza n.2/99 si involuppa in un autentico vizio logico e in un palese errore argomentativo. Siccome Andriotta parla della riunione e include tra i partecipanti Cancemi, La Barbera, La Mattia-Matteo-Mattia (e Ganci) e siccome si sarebbe dimostrato che su questi personaggi Scarantino avrebbe detto il falso; siccome Scarantino aveva fatto questi nomi solo nel settembre del 1994 mentre nei primi interrogatori non ne aveva parlato (ma aveva detto che alla riunione erano presenti altri di cui non ricordava i nomi e poi ha affermato che non li aveva detti per paura di non essere creduto) “ *ne consegue - si legge in quella sentenza - che lo Scarantino non ha potuto riferire all’Andriotta che il Cancemi e il La Barbera erano presenti alla riunione nella villa di Calascibetta, durante il periodo di comune detenzione a Busto Arsizio, e cioè tra il giugno e l’Agosto del 1993.*”

L’errore sta nel considerare impossibile un fatto che sarebbe avvenuto prima perché di esso non se ne sarebbe detto dopo, mentre di impossibilità (nell’ambito delle attuali conoscenze) si sarebbe potuto parlare se dell’avvenuto dopo si fosse parlato prima.

E altro ancor più grave errore di logica dell’argomentazione si deve riscontrare laddove la stessa sentenza afferma in via consequenziale che Andriotta è “mendace” laddove chiama in correità i predetti soggetti “ *nel senso che non corrisponde al vero che Scarantino Vincenzo abbia potuto confidare all’Andriotta nel carcere di Busto Arsizio, parlandogli di una riunione prodromica alla strage di via D’Amelio, che Cancemi e La Barbera avevano partecipato ad una riunione di tal genere*”. Ora qui i vizi sono due. In primo luogo:

- Non è affatto “*impossibile*” che Scarantino abbia parlato a Busto con Andriotta della riunione, e di Cancemi e La Barbera come presenti, tra molti altri, ad essa, perché non ne ha parlato negli

interrogatori fino al 6 settembre e ne ha poi riparlato in quell'interrogatorio e nei successivi. La condotta successiva non può in questo caso logicamente invalidare la precedente. Le due situazioni hanno spiegazioni diverse che le rendono non contraddittorie oltre che sul piano logico anche su quello storico.

- Andriotta per l'effetto non è mendace per il fatto di avere riferito anche questa confidenza di Scarantino della cui veridicità, come teste 'de relato' egli non può rispondere.
- Il riferimento alla riunione da parte di Andriotta è del tutto indipendente dai nomi che Scarantino gli indicò tra i partecipanti.
- Il mendacio sulla riunione non potrà mai essere di Andriotta (ma è al più di Scarantino che ne ha riferito ad Andriotta nei colloqui di Busto), non essendo stato individuato il minimo elemento di prova o argomento che possa dimostrare che Andriotta abbia parlato della riunione colludendo con Scarantino, su suggestione esterna. Ma se è così, è impossibile affermare che Andriotta abbia inventato una circostanza "miracolosamente" e autonomamente riferita pure dalla fonte diretta.

In secondo luogo, sempre la sentenza 2/99 assume che Andriotta abbia conosciuto la notizia della riunione da fonti giornalistiche per avere egli affermato che Scarantino gli aveva detto che Riina era giunto alla riunione con una piccola vettura marca Citroen. Avendo Scarantino sempre riferito di una Fiat 126 bianca come vettura con la quale il Riina era giunto alla riunione, Andriotta avrebbe appreso la notizia della riunione da "informazioni giornalistiche".

Anche qui il salto è evidente.

Ammettiamo pure che Andriotta sia stato influenzato nel ricordo dall'immagine televisiva della Citroen sulla quale Riina viaggiava quando fu tratto in arresto. E' quindi possibile che abbia completato la

fondamentale confidenza di Scarantino che gli parlava della presenza di Riina con una macchina qualsiasi di piccola cilindrata con l'immagine televisiva.

Non per questo si ha la prova che anche della riunione a casa Calascibetta, di cui alcun organo di informazione aveva parlato, Andriotta non abbia avuto notizia da Scarantino.

Ma v'è di più. Proprio il fatto che tra i partecipanti alla riunione nel racconto di Andriotta vi fossero quei nomi che solo Scarantino aveva fatto e che nessuno, tranne i magistrati, conosceva dimostra nel modo più evidente che Andriotta riferisce in modo genuino confidenze originali di Scarantino al quale nulla rendeva "impossibile" di parlare sì della riunione con Andriotta ma indicando tra i partecipanti quei collaboratori che, verosimilmente, non vi avevano partecipato e che avrebbero reso le eventuali dichiarazioni di Andriotta certamente inattendibili ove Scarantino avesse poi deciso di non collaborare e Andriotta avesse fatto le sue rivelazioni sulle confidenze ricevute.

Quando poi Scarantino inizierà la sua collaborazione egli sceglierà di confermare in toto le dichiarazioni rese in precedenza ad Andriotta per ragioni che cercheremo di comprendere più avanti.

Sta di fatto che se si deve escludere che Scarantino e Andriotta abbiano potuto concordare le rispettive dichiarazioni, dovendosi ammettere che delle dichiarazioni di Scarantino ai magistrati nessuno era al corrente, neppure le fonti giornalistiche, in assenza di alcun indizio che dimostri che le dichiarazioni di Andriotta trovino origine in una fonte esterna al suo ricordo, deve concludersi per la piena genuinità delle sue dichiarazioni del 1994 (settembre-ottobre) e per la piena giustificabilità, alla stregua delle dichiarazioni dallo stesso rese, del ritardo con il quale ebbe a completare, dopo l'inizio della collaborazione di Scarantino, il quadro delle confidenze ricevute dallo Scarantino.

A tale conclusione sembra alla fine approdare la sentenza 2/99 che dopo avere sviluppato il criticato ragionamento finisce con il prospettarsi un'interpretazione della vicenda che annulla tutti i precedenti ragionamenti. La scoperta è talmente dirompente da non essere minimamente sviluppata e da essere formulata con una nuova petizione di principio:

“Se infine si dovesse ritenere – ipotesi non ritenuta da questa Corte per le considerazioni appena svolte – che effettivamente lo Scarantino abbia parlato all’Andriotta della riunione e della presenza dei collaboratori di giustizia, durante il periodo di detenzione a Busto Arsizio, si dovrebbe necessariamente concludere – posto che è stata raggiunta la prova della loro partecipazione alla riunione – che lo Scarantino avrebbe raccontato una circostanza non vera.”

Era il punto dal quale cominciare a ragionare ed è invece la chiusura errata dell'argomento.

Tanto la sentenza impugnata che la sentenza definitiva valutano in modo non condivisibile il contributo probatorio di Francesco Andriotta che, al contrario, ha una rilevanza decisiva nell'economia della prova e che rappresenta un riscontro fondamentale a sostegno dell'attendibilità intrinseca di Vincenzo Scarantino il cui racconto su tutti i segmenti dell'azione dallo stesso descritti erano stati puntualmente anticipati e descritti nelle linee essenziali all'Andriotta, in un momento in cui Scarantino era ancora un mafioso a pieno titolo, sia pure in crisi, e non aveva affatto deciso ancora, anche se l'ipotesi gli balenava da tempo nella mente, di pentirsi.

Su queste linee fondamentali del suo racconto Scarantino non aveva ragione di mentire ad Andriotta anche perché egli era già raggiunto da prove e perché le ragioni delle sue confidenze venivano determinate dall'evoluzione delle indagini sulla strage che dovevano necessariamente produrre conseguenze significative sulla disposizione d'animo dello

Scarantino. Pertanto la reazione terrorizzata di Scarantino alla notizia dell'arresto di Orofino, per il timore di una collaborazione di quest'ultimo, dovevano necessariamente spingerlo a confidarsi con Andriotta, aprendosi in modo completo con lo stesso, con l'estrema riserva costituita dalla non verità sui nomi di alcuni dei partecipanti alla strage, estrema risorsa del debole Scarantino per cercare di "salvarsi l'anima".

In tale contesto e alla luce delle osservazioni che precedono incomprensibile e non adeguatamente motivata appare la svalutazione che la Corte di primo grado ha operato sul tentativo di induzione alla ritrattazione che il testimone Andriotta ha denunciato di avere subito a partire dal settembre 1997 e che ha denunciato nel corso del suo nuovo esame del 10 giugno 1998.

Questo fallito tentativo per costringere Andriotta alla ritrattazione appare di per sé credibile poiché, avendo la mafia cercato di far ritrattare in precedenza Augello e Candura e quindi Scarantino, l'operazione di intimidazione nei confronti di Andriotta deve ritenersi nell'ordine naturale delle cose.

A parte ciò abbiamo già osservato come il tentativo di indurre Andriotta a ritrattare presenti evidenti e sconcertanti analogie con il racconto che ha illustrato Scarantino avanti a questa Corte sulle mosse che venivano effettuate in contemporanea nei suoi confronti.

Lo stesso Scarantino ha confermato che la persona che lo aveva avvicinato per indurlo alla ritrattazione gli aveva confermato che anche Andriotta avrebbe ritrattato, circostanza questa che riscontra le dichiarazioni che Andriotta ha reso sotto giuramento il 10 giugno 1998.

Nel corso di quell'esame Andriotta aveva riferito che prima dell'esame del 16 ottobre 1997, precisamente il 17 settembre, aveva usufruito di un breve permesso per recarsi dai familiari a Piacenza. Due uomini con accento meridionale, dopo averlo avvicinato lo

avevano invitato a deporre il falso nel processo per la strage, suggerendo anche le modalità della ritrattazione che avrebbe dovuto effettuare:

IMP. ANDRIOTTA F.: - Mi hanno detto: "Stai calmo - dice - non ti succede niente".
Devo andare avanti?

P.M. dott.ssa PALMA: - Sì, sì, prosegua, racconti proprio tutto quello che è successo.

IMP. ANDRIOTTA F.: - Sì. Niente, e allora loro, praticamente, mi hanno... mi hanno avvicinato così, chiamandomi; io mi sono un attimo spaventato, però pensavo anche che poteva essere la scorta, come si dice in gergo, del Servizio Centrale, la scorta invisibile che, diciamo, pedina i collaboratori di Giustizia durante i loro permessi, durante i loro... o era casualmente che si trovava in giro in piazza, perché io queste persone non le conosco e non le avevo mai viste in vita mia. Gli faccio: "Ma voi siete della D.I.G.O.S. o della Criminalpol?" Siccome io prima ci avevo il Reparto D.I.G.O.S., poi, per ragioni... per motivi del Ministero degli Interni, che io non conosco, mi avevano assegnato al Reparto Criminalpol, al Reparto Anticrimine; allora avevo chiesto di quale dei due Reparti erano. Loro mi hanno risposto che non erano di nessuno dei due Reparti, ma di stare tranquillo che non mi succedeva niente. Io, lì per lì, mi stavo quasi per farla addosso, perché avevo cominciato a tremare dalla paura. Dice: "Non tremare, stai calmo. - Dice - Tu devi fare solo una cosa". Praticamente, sia quella volta là che la volta seguente, che è stata a dicembre, mi hanno detto che io dovevo, praticamente, riconfermare quelle trattazioni, la ritrattazione di SCARANTINO VINCENZO quando la feci a Italia Uno nel 1995, se non vado errato, che mi accusò che io ero bugiardo, che ero calunniatore, che lui aveva raccontato tutte falsità, cioè; e che dovevo dire anche che SCARANTINO era omosessuale, che non è vero. Cioè, io dovevo andare a raccontare delle bugie davanti alla Corte di Assise. Tanto è vero, io non me la sono sentita la prima volta di poter dirle; in effetti, loro non hanno detto subito di fare questo, ma dovevo traballare già dal primo momento. Poi, dovevo fare la nomina di due avvocati, come io l'ho fatta, naturalmente, e dovevo anche mandare una lettera sia agli avvocati che tramite l'Ansa ai giornali, per dire che io tutto quello che avevo dichiarato prima era falso e che quello che stavo dichiarando ora davanti ai giornali, davanti agli avvocati, e che volevo essere risentito davanti alla Corte di Assise di Caltanissetta, era la pura e santa verità, perché dovevo, praticamente, aiutare queste... queste persone mafiose a far cadere per terra il processo della strage di via D'Amelio. Io, dottoressa,

ancora oggi io ho vergogna a dire: "Voglio ritrattare". Ma che stiamo scherzando? Loro hanno ammazzato un magistrato, cinque agenti di Polizia ed io non posso ritrattare;

I due avevano mostrato di conoscere molti particolari delle abitudini di vita della famiglia dell'Adriotta, la città, l'abitazione dove era stata alloggiata, gli istituti di pena dove Andriotta era stato ed erano anche in possesso di una vecchia foto del collaboratore.

P.M. dott.ssa PALMA: - Qualche precisazione. Questi signori come hanno fatto a riconoscerla? Conoscevano anche gli altri suoi luoghi dove si trovava protetto?

IMP. ANDRIOTTA F.: - Sì, sì, dottoressa, sapevano anche che ero a Savona e ci avevano una fotografia vecchia però, non era una fotografia recente; era vecchia. E quello che a me mi ha... mi ha fatto paura, veramente impressione, era come una foto di archivio, non... era vecchia, dottoressa, e sapevano che io... praticamente, la mia famiglia era stata non solo a Savona; sapevano che era stata in un residence per alcuni giorni, ed è vero, perché quando io poi ho chiesto di nuovo, che mi sono ricordato, la mia famiglia, mia moglie ed i due bambini, sono stati in un residence inizialmente, poi a Savona e sapevano il fatto di Savona. Sapevano tutti gli istituti di pena dove io avevo girato, dottoressa. Dice: "Ma non ti preoccupare che non ti succede niente". Mi avevano offerto, addirittura, anche dei soldi. Ho detto: "Guardi, io soldi non ne voglio. Basta che mi lasciate in pace io faccio tutto quello che vuole. Tutto quello che voi volete io farò, basta che lasciate in pace i miei figli e me". E sapevano anche la località, Piacenza, e naturalmente mi hanno fermato, dottoressa.

Andriotta riferiva di avere incontrato le stesse persone nel corso di un precedente permesso premio del mese di aprile 1997 quando li aveva notati mentre lo seguivano.

Il collaboratore impaurito aveva chiesto di poter parlare con i pubblici ministeri ma, non avendo specificato le ragioni di questa sollecitazione, non era stato possibile accontentarlo. In effetti si era sentito abbandonato e nel corso della prima deposizione aveva mostrato una certa disaffezione al ricordo:

P.M. dott.ssa PALMA: - Adesso lei dovrebbe spiegarci quali sono i motivi per cui aveva chiesto di parlare con il Pubblico Ministero, e poi deve riferire se effettivamente e' riuscito a parlare con il Pubblico Ministero.

IMP. ANDRIOTTA F.: - Io per i motivi che avevo già detto, diciamo, quando mi e' venuto a sentire lei, dottoressa, recentemente però, il 28... il 28 aprile. Questo io glielo volevo dire antecedentemente all'udienza del... che si e' tenuta il 16 ottobre del '97 nell'aula bunker de Le Vallette, mi sembra, se non vado errato. Purtroppo lei non mi ha dato... non mi aveva dato esito di poterla contattare ed io avevo perso la fiducia, diciamo, e mi deve scusare, gli chiedo perdono. Non venendomi a sentire... non venendomi a sentire...

P.M. dott.ssa PALMA: - Vuole spiegare quali sono stati i motivi che le ha rappresentato il Pubblico Ministero per cui non poteva sentirla?

IMP. ANDRIOTTA F.: - Sì!... Ah, come no, dottoressa. Se mi faceva finire di parlare glielo dicevo. Perché prima di un'udienza dibattimentale non può essere sentito né un testimone né un collaboratore, nessuno, prima dell'udienza. Una volta che si danno le dichiarazioni non viene più ascoltato fino al dibattimento del controrriesame davanti alla Corte di Assise. E' per questo che lei mi aveva spiegato che non mi poteva sentire prima dell'udienza, però io mi ero sentito abbandonato e allora non... non gli avevo detto niente, gli avevo tenuto nascosto quello che gli avevo detto ultimamente. In effetti, tanto e' vero che all'inizio nell'aula bunker avevo cominciato a... a traballare, ecco, dottoressa.

P.M. dott.ssa PALMA: - Cerchi di spiegare un pò meglio cosa intende dire. Che nell'aula bunker aveva iniziato a...

IMP. ANDRIOTTA F.: - Che... come quando cominciavo a dire: "Non ricordo, e' passato troppo tempo", ho cominciato, diciamo, a fare la persona ignorante, vè. Era più che altro per paura, come io gli ho già spiegato, che sono stato avvicinato il 17 settembre 1997, era di mercoledì; ero io ed il bambino, MARCO, stavamo andando all'ospedale da mia figlia che era con il broncospasmo e purtroppo io volevo ritrattare all'epoca, e ancora se non prendevo coraggio di chiamare lei tramite la Direzione della casa di reclusione dove mi trovavo, a quest'ora non ero qua a spiegargli le cose, ecco.

P.M. dott.ssa PALMA: - Siccome lei ha introdotto questo fatto che lei all'inizio diceva: "Non ricordo", mi e' doverosa un'altra domanda. Ma nel corso dell'esame che lei ha reso, questo suo "non ricordo" e' rimasto immutato oppure lei poi ha reso tutte le dichiarazioni che sapeva?

IMP. ANDRIOTTA F.: - No, dopo ho riconfermato in dibattimento, in un secondo momento, che ho avuto il coraggio quando ho visto la sua presenza e l'avvocato che mi ha tranquillizzato dicendomi di stare calmo. Cioe', ho ritrovato quel pò di fiducia di nuovo verso lo Stato, perche' purtroppo fuori protezione non ce n'e', dottoressa. Io devo prescindere questo, ecco, il fatto.

Andriotta era stato quindi nuovamente avvicinato dopo il 26 dicembre 1997, nel corso di un ulteriore permesso premio di cui aveva usufruito a Piacenza. In quell'occasione era stato istruito sui particolari che avrebbe dovuto riferire per rendere credibile la ritrattazione.

I due uomini avevano suggerito il comportamento processuale da adottare e, primo fra tutti, la nomina degli avvocati Scozzola e Petronio. Egli avrebbe dovuto quindi chiedere di essere nuovamente sentito dalla Corte di Assise, sia in questo processo che nel parallelo procedimento Profeta +2, e avrebbe dovuto effettuare una telefonata all'ANSA per rendere pubblica la ritrattazione.

Tutte le conversazioni erano state accompagnate da minacce e da offerte di denaro:

P.M. dott.ssa PALMA: - Le hanno detto di ritrattare o lei ha ricevuto anche minacce, anche indirette, nei confronti suoi o della sua famiglia? Cioe', in quel contesto lei ha ricevuto anche minacce?

IMP. ANDRIOTTA F.: - Certo che ho ricevuto delle minacce. Se io non ritrattavo mi hanno detto che mi ammazzavano a me ed ai bambini; per primi ai miei figli hanno detto. E prima i miei figli e poi...

IMP. ANDRIOTTA F.: - Eh, ma io sto ribadendo quello che ho detto prima, Signor Presidente, al signor avvocato: che, praticamente, il 27 dicembre eravamo rimasti d'accordo che ci dovevamo vedere per il prossimo permesso per definire alcune particolarità. Queste particolarità, avvocato, erano per i soldi; io li ho rifiutati, io i soldi non li voglio. A me mi sta bene quello che mi dà lo Stato, lo Stato onesto, non quello che mi volevano dare i mafiosi, non li accetto; perche' oggi io mi sento un uomo, collaboratore dello Stato a tutti gli effetti. Quindi, dovevo portare avanti... se non ci

incontravamo dovevo portare avanti quello che già loro m'avevano detto il 17 settembre ed il 27 dicembre, signor avvocato, anche se non ci vedevamo.

Era solo per una questione di soldi per febbraio e basta, avvocato; perché già tutto m'avevano detto.

AVV. SCOZZOLA: - E quanto le avevano promesso?

IMP. ANDRIOTTA F.: - 300 milioni, avvocato.

AVV. SCOZZOLA: - Quanto?

IMP. ANDRIOTTA F.: - Ha capito bene, 300 milioni, avvocato.

AVV. SCOZZOLA: - No, veramente non avevo capito, né bene e né male. 300 milioni.

E' importante rilevare che i due emissari di Cosa nostra avevano fornito specifici suggerimenti su come articolare la ritrattazione.

P.M. dott.ssa PALMA: - Ma come doveva giustificare il fatto che lei aveva riferito alcune confidenze di SCARANTINO?

IMP. ANDRIOTTA F.: - Eh, adesso glielo dico.

Praticamente, io e SCARANTINO ci eravamo messi d'accordo prima, perché ci eravamo anche incontrati. Io non mi sono mai incontrato con SCARANTINO e non mi sono mai messo d'accordo prima con SCARANTINO, dottoressa. Io SCARANTINO non lo vedo più dal 23... dal 23 o 26 agosto 1993. Non so più nemmeno quanto pesa, se è più alto o è più scuro, come è vestito; non so più manco dove sta di... di casa. Io l'ultima volta l'ho visto nel '93.

P.M. dott.ssa PALMA: - E oltre ad avere incontrato SCARANTINO, lei doveva dire qualche altra cosa per dimostrare che continuava ad avere rapporti con lo SCARANTINO?

IMP. ANDRIOTTA F.: - Sì. E praticamente, dottoressa, che quando SCARANTINO diceva che lui era stato picchiato, era stato maltrattato alla Pianosa e che i magistrati l'avevano imboccato e che il dottor ARNALDO LA BARBERA gli aveva detto le cose. Cioè, tutte 'ste bugie qua io dovevo ripeterle. Ma come faccio a ripetere una roba del genere? Io devo calunniare delle persone che oggi rispetto moltissimo. Non posso farlo. Era terribile, perché...

P.M. dott.ssa PALMA: - Le dissero queste persone che lei doveva addossare la responsabilità anche a magistrati e a quali?

IMP. ANDRIOTTA F.: - Sì, il... la dottoressa BOCCASSINI, il dottor FAUSTO CARDELLA, la Signoria Vostra presente anche. Cioè, tutti quanti i magistrati del pool di Caltanissetta, prima e dopo io dovevo accusarli di tutte queste conseguenze qua; che, praticamente, che a SCARANTINO l'avevano picchiato alla Pianosa, che gli avevano detto che gli facevano sputare sangue da tutte le parti se lui non diceva quello che io avevo già dichiarato, e che doveva addossarsi la strage e doveva addossare la strage alle persone oggi presenti, imputati, RIINA SALVATORE + 17.

Vale la pena sottolineare, ancora una volta, come la versione ufficiale elaborata dall'organizzazione per spiegare le rivelazioni di Scarantino, ossia la coercizione da parte del dottor La Barbera che avrebbe imposto a Scarantino il contenuto delle dichiarazioni, si trasferisca di bocca in bocca tra gli affiliati di Cosa nostra. E' la stessa versione che Tanino Murana ripete a Calogero Pulci e che scatena la reazione offesa di quest'ultimo che ne coglie immediatamente il carattere offensivo per l'intelligenza (di Pulci e di chiunque altro).

Nell'incontro di dicembre i due uomini, sempre gli stessi, ingiunsero dunque ad Andriotta di fare la nomina degli avvocati Scozzola e Petronio “ prima di Pasqua”.

La ritrattazione doveva essere motivata in modo assai sottile anche con riferimento alle ragioni che avevano indotto i due collaboratori a formulare le loro accuse.

P.M. dott.ssa PALMA: - Le hanno detto come doveva giustificare la sua ritrattazione? Le hanno detto di spiegare perché SCARANTINO aveva accusato queste persone?

IMP. ANDRIOTTA F.: - Eh, loro dice che, praticamente, io dovevo accusare SCARANTINO, che ci eravamo messi d'accordo già nel carcere di Busto Arsizio e ci eravamo incontrati dopo; che questa è una bugia, perché è impossibile che due collaboratori di Giustizia si incontrano. Non può succedere questo, non esiste, specialmente se uno è in località protetta non può sapere dov'è l'altro. Praticamente, io dovevo accusare 'ste... 'ste bugie dicendo che ci eravamo messi d'accordo per prendere il

programma di protezione e che avevamo accusato tutte 'ste persone che...
innocentemente.

Andriotta aveva poi effettivamente nominato difensori a modello 13 in carcere gli avvocati Scozzola e Petronio prima di Pasqua.

Egli avrebbe dovuto al contempo inviare lettere ai presidenti delle due Corti che stavano celebrando i due processi per la strage di via D'Amelio per chiedere di essere risentito e quindi ritrattare.

Andriotta avrebbe pure dovuto inviare agli avvocati una lettera con la quale avrebbe dovuto accusarsi di avere detto il falso.

Le hanno detto di scrivere una lettera. Lei mi deve dire a chi la doveva indirizzare e se lei effettivamente ha scritto qualche lettera.

IMP. ANDRIOTTA F.: - Io non... di lettere non ne ho scritte, dottoressa. Dovevo scriverla una all'avvocato, dicendo che avevo bisogno urgentemente di essere risentito perche' non mi sentivo di andare avanti con delle bugie, ma dovevo raccontare la verità, cioe' smentire me e SCARANTINO al processo della strage di via D'Amelio; e una doveva andare all'Ufficio Ansa, che dovevo farlo... praticamente, dovevo fare capire a tutti quanti che io stavo ritrattando, che stavo facendo quello che loro, praticamente, avevano chiesto. All'Ufficio Ansa...

Tra Andriotta e gli emissari dell'organizzazione era stato concordato un nuovo incontro in occasione del nuovo permesso premio che egli avrebbe dovuto fruire nel mese di febbraio 1998. L'incontro non era più avvenuto perché il permesso non gli era stato accordato. I due uomini gli avevano ricordato comunque di procedere come concordato anche se il permesso non gli fosse stato accordato.

Nel periodo convenuto Andriotta aveva eseguito alcuni degli adempimenti che gli erano stati imposti ma al contempo aveva chiesto nuovamente di conferire con i pubblici ministeri di Caltanissetta e inviava una missiva riservata al dr. Arnaldo La Barbera. Finalmente poteva rivelare le pressioni cui era stato sottoposto, non senza che fossero adottate prima adeguate cautele per la tutela della sua famiglia.

Le dichiarazioni di Andriotta risultano riscontrate dalla produzione da parte del p.m di primo grado (allegata al faldone 76) dei documenti originali a firma dell'Andriotta, ai quali lo stesso ha fatto riferimento.

Tali documenti contengono:

- La nomina a difensori di fiducia dell'imputato per gli avvocati Petronio e Scozzola del 10 aprile 1998.
- La missiva di Andriotta al dr. Arnaldo La Barbera del 17 aprile 1998.
- Le istanze in pari data ai presidenti delle due Corti d'assise di Caltanissetta con le quali Andriotta chiedeva di essere risentito nell'ambito dei due procedimenti in corso per la strage di via D'Amelio, nei quali aveva già deposto, tra cui il presente.
- L'istanza in data 3 ottobre 1997 con la quale Andriotta chiedeva di conferire con il p.m.di Caltanissetta.
- La nuova analoga istanza in data 24 aprile 1998.

Risultavano inoltre confermati i periodi di permesso fruiti da Andriotta ai quali lo stesso aveva fatto riferimento.

Anche questo momento della testimonianza di Andriotta deve considerarsi attendibile.

Appare oltremodo ingeneroso nei confronti di un testimone che ha manifestato una così ampia disponibilità verso lo Stato dubitare, senza alcuna solida base argomentativa, della veridicità di fatti così gravi e allarmanti che oltretutto, come osservato in precedenza, si pongono in assoluta continuità logica e storica con il trattamento che è stato riservato a tutti gli specifici collaboratori di giustizia di questo processo.

Andriotta aveva già lanciato dei segnali evidenti durante la sua deposizione in primo grado per far comprendere ciò che gli stava accadendo. Ed è facilmente rilevabile dalla lettura del verbale come quella

deposizione presenti due fasi: una prima caratterizzata, pur in una complessiva disponibilità a rispondere, da una certa reticenza su alcune circostanze di notevole rilievo; la seconda nella quale il teste appare molto più sicuro.

I segnali lanciati da Andriotta nel corso del suo esame che al momento non furono colti ma che ora possiamo leggere con facilità sono almeno tre.

Il primo. Ad un certo momento nel corso della sua deposizione, senza alcuna ragione specifica, Andriotta svolge un lungo discorso che appare rivolto agli imputati e che sembra non aver alcun riferimento con i temi in discussione. Le espressioni di Andriotta si coniugano perfettamente con la situazione che egli rivelerà il 10 giugno: una prima fase di debolezza e di incertezza nella deposizione determinata dal timore; una seconda caratterizzata da ripresa di coraggio. E' evidente che Andriotta dopo il primo avvicinamento di settembre ritiene ancora di non essere esposto come constaterà dopo il successivo avvicinamento di dicembre:

Teste ANDRIOTTA F.: - Sì, io avevo detto questo davanti ai Magistrati, ma oggi più ne parliamo e più il frammentario della memoria mi viene in mente.

Adesso come adesso non ho più paura di queste persone, ché loro sono detenuti e io pure. Quindi se loro vogliono fare del male lo facessero a me, non ai miei figli, come hanno fatto con altri ragazzini, specialmente con il figlio di Di Matteo. Se la pigliassero con me. Con me possono fare quello che vogliono; mi sciogliessero nell'acido, quello che vogliono, non ci ho paura. Ora ho preso coraggio. Però devono lasciare stare la mia famiglia, non c'entra niente. E' gente che ha sempre lavorato ed è onesta. L'unico criminale nella mia famiglia sono io, quindi se qualcosa... loro se la devono vendicare su di me.

Ora ho preso questo coraggio e devo dire... e devo essere più articolato possibile, in modo che la Corte che c'è qua davanti possa valutare non solo le mie dichiarazioni, ma vedere tutta la faccenda intrinseca di questo processo.

Ecco perché devo mantenere la calma.

Stamattina e le altre volte io ero sempre pieno di paura e nervoso, signor Presidente, sempre, tant'è vero che da stamattina ho sudato tutto proprio dal nervoso e della paura.

La paura mi arrivava fino ai capelli. Adesso non ce l'ho più. Sono tranquillo.
L'importante è che loro non se la prendono con la mia famiglia, e basta.
Possiamo andare avanti al controesa... controinterrogatorio, perché non ci ho niente da temere.

Il secondo segnale si colloca sulla stessa linea. Pare evidente come nella pausa dell'esame Andriotta abbia manifestato a taluno i suoi timori, sia stato confortato e abbia quindi ripreso a deporre con maggiore animo:

Avv. MAMMANA: - Cioè, lei sta dicendo, se non vado errato, che Scarantino non le disse che la macchina fu imbottita nella porcaia, ma che doveva essere imbottita e poi ha cambiato versione?

Teste ANDRIOTTA F.: - Sì sì. No no, no che ha cambiato versione, avvocato. Oggi con mente lucida proprio e giusta... Scarantino mi disse..., ma mi posso aver anche sbagliato davanti ai Magistrati a dire quella cosa, perché io ci avevo ancora paura e ancora oggi, però oggi parlando addirittura col maresciallo, dice: "Sono scelte che si fanno e giustamente non è che bisogna aver paura, perché tanto loro stanno ingabbiati e io pure, quindi qual è il problema?" Eh-eh, non c'è questa paura, non c'incontreremo mai con

Al contrario, terzo segnale, Andriotta sempre nel corso dell'esame del 16 ottobre, nella prima parte, aveva negato di avere subito minacce:

P.M. dott. DI MATTEO: - Senta, signor Andriotta, lei ha più volte detto quali motivi l'hanno indotta in certe fasi e anche ora ad avere paura.

Teste ANDRIOTTA F.: - Sì.

P.M. dott. DI MATTEO: - Io adesso le volevo fare una domanda più specifica. Lei o qualcuno dei suoi familiari o qualcuno dei suoi amici ha mai avuto delle minacce dirette o indirette dopo questa sua collaborazione sulla strage di via D'Amelio?

Teste ANDRIOTTA F.: - **[Pausa]** Che io mi ricorda oggi non credo.

Abbiamo sottolineato la provvidenziale annotazione del verbalizzante che consente di

abbinare questa risposta a quella che Andriotta fornirà il 10 giugno per spiegare questa che dirà essere stata una bugia:

IMP. ANDRIOTTA F.: - Ora glielo spiego: allora, tanto per... volevo precisare questo fatto: quando io sono entrato nell'aula il 16... il 16 ottobre 1997, io dovevo barcollare per forza; era già tutto programmato così, e poi dovevo rendere delle dichiarazioni di falsa testimonianza, invece quel giorno poi mi sono sentito la sicurezza dello Stato, che veniva rappresentato dalla Corte di Assise e dai Pubblici Ministeri e dalla presenza del mio avvocato, Maria Teresa Napolitano, che era all'epoca. Mi sono tranquillizzato ed ho riconfermato la... la versione, diciamo, quella vera. Oggi ho detto di nuovo la verità, ma dovevo dire le bugie; gliel'ho detto prima, avvocato, alla Corte. Io non me la sentivo di dire le bugie, perché non... non è giusto.

AVV.SSA DI GREGORIO: - Dicevo questo, allora, secondo appunto la risposta che lei ha già dato. Visto che quel 16 ottobre ha sentito la presenza dello Stato e la sicurezza che le veniva dalla Corte di Assise e dal suo difensore, perché quel giorno quando il Presidente le ha detto: "E' stato mai minacciato?" Lei ha risposto: "No"?

IMP. ANDRIOTTA F.: - Ho detto una bugia.

AVV.SSA DI GREGORIO: - Posto che aveva deciso, appunto, di dire la verità.

IMP. ANDRIOTTA F.: - Avvocato, quel giorno, quando il Presidente mi ha detto: "Se e' stato minacciato, qualcuno dei tuoi familiari e' stato minacciato" ed io ho detto: "No", ho detto una falsità, non potevo mica dire in aula: "Guarda che io ho detto che mi sono state affianca..." Non potevo dirlo, non potevo; avrei messo a repentaglio i miei figli. Io non posso mettere a repentaglio la vita dei miei figli, non comando sui miei figli; io devo proteggerli.

L'andamento dell'esame nella sua spontaneità e genuinità costituisce, ad avviso della Corte, un riscontro al racconto di Andriotta del giugno successivo. Ma, a parte ciò, devono essere respinti gli argomenti adottati per ritenere inattendibile la seconda testimonianza di Andriotta:

1. Non vi è nulla di inspiegabile nel fatto che Andriotta sia stato invitato a "traballare" o "barcollare", riservando la ritrattazione ad un

momento successivo. Una improvvisa ritrattazione di Andriotta avrebbe messo in allarme gli inquirenti e avrebbe scoperto il gioco degli inquinatori del processo che miravano, in realtà, alla ritrattazione di Scarantino e non potevano correre il rischio di essere scoperti con una plateale ritrattazione di Andriotta che avrebbe potuto paradossalmente rafforzare l'attendibilità di Scarantino, confermando le pressioni che lo stesso da tempo denunciava di aver subito. Il processo doveva essere invece inquinato progressivamente, depotenziando le prove, aumentando il tasso di confusione e imprecisione nelle deposizioni, demoralizzando e demotivando Scarantino il quale di fronte a una cattiva "performance" dibattimentale di Andriotta sarebbe stato più esposto al rischio dell'inattendibilità e quindi alla suggestione di scendere a patti con Cosa nostra. Si rammenti che il piano di ritrattazione di Andriotta prevedeva una successione di fatti assai complessa (lettera agli avvocati, alla stampa, nomina di nuovi difensori, ecc.) che avrebbe richiesto più tempo.

2. Non ha neppure pregio l'argomento secondo cui gli emissari di Cosa nostra non potevano sapere che Andriotta sarebbe andato in permesso, dopo il dicembre 1997, il 14-15 febbraio del 1998. Si tratta di una lettura non corretta delle dichiarazioni di Andriotta, il quale ha chiarito che l'appuntamento del 14-15 febbraio era orientativo nel senso che era stato egli stesso a riferire che pensava di andare in permesso per quel periodo. L'argomento è poi del tutto ininfluenza perché nell'accordo era implicito che quell'incontro potesse saltare. Ma quell'incontro aveva scarso rilievo ai fini della operazioni mirate alla ritrattazione poiché doveva servire soltanto a organizzare le modalità con cui compensare Andriotta mentre le

istruzioni per la ritrattazione erano già date (entro Pasqua doveva nominare nuovi difensori).

3. La nomina degli avvocati Petronio e Scozzola, difensori di alcuni imputati, aveva un preciso senso. Anzitutto Andriotta, ritrattando, sarebbe andato incontro a pesanti conseguenze penali perché sarebbe stato immediatamente indagato, quanto meno per falsa testimonianza. Quindi bisognava difenderlo e giustificare perché aveva reso le sue precedenti dichiarazioni. Egli avrebbe poi potuto ricevere la visita in carcere dei suddetti due difensori i quali avrebbero chiarito ad Andriotta l'esistenza di una incompatibilità ad assumere la sua difesa ma avrebbero potuto verificare anche, nell'interesse dei propri assistiti, la serietà dell'intenzione di ritrattare dell'Andriotta. Di più non si può dire, perché, fino a prova contraria, si deve ritenere che gli avvocati non conoscessero le manovre esistenti dietro la ritrattazione di Andriotta. Certamente quella nomina avrebbe potuto destare inizialmente sospetti, se seguita da un colloquio difensivo sostanziale; ma evidentemente chi aveva pensato tutta l'operazione aveva ritenuto di poter pagare quel costo di immagine.
4. Non si comprende quale sia poi la differenza tra l'invito generico a ritrattare e l'alternativa che si assume in ipotesi "ragionevole" di "smentire di avere ricevuto confidenze sulla strage di via D'Amelio" e di avere costruito la sua verità "mettendo insieme notizie carpite a Scarantino Vincenzo, notizie pubblicate sui giornali e voci che circolavano nell'ambiente carcerario" (sentenza n. 2/99). Se si intendeva sostenere in tal modo che il programma di ritrattazione suggerito ad Andriotta sarebbe stato meno efficace di quello che avrebbe potuto essere dal punto di vista dell'organizzazione mafiosa secondo la Corte d'appello della sentenza in esame, si deve

dissentire perché una ritrattazione giustificata in quei termini (nei termini prospettati nella sentenza) sarebbe stata una ritrattazione scarsamente attendibile mentre quella dettata ad Andriotta era effettivamente frutto di “mente raffinatissima”, perché avrebbe coinvolto anche Scarantino, l’anello debole, annullando con un colpo solo la credibilità di Andriotta e di Scarantino. E proprio la luciferina astuzia dell’ordine trasmesso ad Andriotta (dichiarare che era intercorso un accordo preventivo con Scarantino per lucrare i benefici con la “benedizione” dei poliziotti) rappresenta l’ennesimo riscontro in favore dell’attendibilità di Andriotta che ragionevolmente non avrebbe potuto essere in grado di pensare da solo la soluzione più efficace e più diretta per il congiunto annientamento del suo contributo e di quello di Scarantino.

5. Nulla avrebbe potuto impedire ad Andriotta, nonostante fosse stato detenuto con Scarantino prima del trasferimento di questi a Pianosa, di affermare di essere venuto a conoscenza dalle più disparate e incredibili fonti, al limite dagli stessi poliziotti e magistrati, del duro trattamento praticato a Scarantino a Pianosa per indurlo a collaborare e a dare seguito all’accordo di Busto Arsizio. Si sarebbe trattato di una denuncia certo meno raffinata della precedente ma pur sempre suggestiva ed efficace per chi aveva organizzato il piano.

In conclusione questa Corte può affermare che non sussiste alcuna ragione per disattendere la denuncia di Andriotta; che non emerge alcuna traccia di simulazione e che sussiste una serie di riscontri a quanto dallo stesso dichiarato il 10 giugno del 1998.

Va ribadito come il tentativo di indurre alla ritrattazione Andriotta presenta singolari analogie con le modalità con le quali è stata realizzata la ritrattazione di Scarantino, secondo quanto lo stesso ha riferito a questa Corte.

Ne segue che la conferma delle minacce e dei tentativi di induzione alla ritrattazione che Andriotta ha ricevuto influiscono positivamente sull'attendibilità complessiva dello stesso e in definitiva sull'attendibilità di Scarantino che la testimonianza di Andriotta sorregge.

4. Considerazioni conclusive sull'attendibilità intrinseca di Vincenzo Scarantino.

In quest' ultima parte del capitolo intendiamo tirare le fila di tutti i ragionamenti fin qui sviluppati sul contributo Di Vincenzo Scarantino alla prova delle responsabilità per la strage di via D'Amelio.

Sosteniamo, sulla base di quanto già esposto, che Vincenzo Scarantino è fonte dichiarativa della massima attendibilità con riferimento agli imputati chiamati in correità.

Abbiamo a lungo discusso in modo settoriale le ragioni per le quale la Corte ha raggiunto tale convincimento.

Si deve ora elaborare una sintesi degli argomenti e sciogliere ogni residuo dubbio contro la credibilità generale dell'ex collaboratore, dipendente dalla tardiva chiamata in correità di altri soggetti, indiscutibilmente incerta e priva di quelle caratteristiche di coerenza logicità costanza che qualificano le altre parti della narrazione e la chiamata in correità nei confronti degli odierni imputati.

Dovremo soprattutto enucleare e mettere in evidenza le ragioni che possono avere indotto Scarantino ad effettuare in tempi successivi all'inizio di una collaborazione - apparsa subito di assoluta coerenza e stabilità negli elementi fondamentali e che si innestava mirabilmente nel coacervo delle risultanze probatorie, essendo emerso sin dall'inizio delle indagini il pesante coinvolgimento di Scarantino nella strage - una chiamata in correità tardiva, contestata dagli interessati, di scarsa plausibilità, non

riscontrata, costituente una sorta di corpo estraneo al blocco delle sue precedenti e successive dichiarazioni.

Apparentemente un ramo secco, incompatibile in larga parte con l'insieme delle sue altrimenti logiche coerenti e riscontrate affermazioni, la cui presenza, inserita dallo Scarantino con la piena consapevolezza dei dubbi che essa avrebbe apportato nella valutazione dell'insieme del quadro probatorio, richiede una spiegazione ragionevole, posto che l'interpretazione offerta dai giudici di primo grado, pur dotata di un indiscutibile fondamento nelle vicende processuali che hanno dimostrato quanto grande, forte e continuo sia stato il tentativo di interferire dall'esterno sul percorso di formazione della prova attraverso la testimonianza di Scarantino sin dai primi momenti della collaborazione,³⁹⁰ non appare soddisfacente o, quanto meno, non appare esaustiva e completa. Essa non dà conto del fatto che nel momento stesso in cui Scarantino introduceva nel suo racconto elementi giudicati artificiosi e spuri, al contempo forniva efficaci chiarimenti e puntuali spiegazioni di quei sia pur marginali elementi di incertezza e non concordanza delle sue dichiarazioni, rafforzandone la complessiva attendibilità, mantenendo un contegno processuale che, per quanto sofferto e influenzato dalle pressioni esterne di familiari e di emissari dell'organizzazione, non sembra caratterizzato dalla volontà di rendere inattendibile la testimonianza, per come abbiamo già visto. Il ragionamento presuppone che siano qui richiamati alcuni svolgimenti su punti centrali degli appelli che hanno trovato sede in precedenti parti di questa motivazione.

4.1. Inconsistenza della critica generale della testimonianza di Scarantino fondata sul c.d. "studio dei verbali": rinvio.

E' necessario qui richiamare quanto è stato detto nel terzo capitolo, secondo e terzo paragrafo. Quelle considerazioni costituiscono, ovviamente, parte integrante non solo del giudizio di piena attendibilità soggettiva del collaboratore ma permettono di considerare

³⁹⁰ Si rammenti che già dall'intercettazione di Pianosa del 16 luglio 1994 emerge il pressante invito della moglie Rosalia Basile allo Scarantino a ritrattare.

autentiche e riconducibili in via esclusiva alla volontà e alla persona di Scarantino le dichiarazioni da lui rese nel corso di questo processo, atteso il ruolo assolutamente passivo e occasionale (limitato nel tempo, nello spazio e nelle finalità) dell'aiuto che l'ispettore Mattei offrì a Scarantino, giustificato dalla necessità di far sentire al collaboratore la vicinanza dello Stato, in un momento nel quale lo stesso, braccato e blindato, era costretto a lottare contro le suggestioni, le paure, le difficoltà di un ruolo al quale non si era preparato, rappresentate non dalla necessità di dover affrontare un contraddittorio con gli accusati sul merito, ma dal doversi difendere, a sua volta, da ogni genere di accusa, illazione, insinuazione, rivolte contro la sua identità e la sua figura umana e morale alla quale non venivano risparmiate le più lancinanti offese (specie nei settori "sensibili" della sua identità di 'uomo d'onore', della sua identità sessuale, delle sue relazioni coniugali), situazione nella quale doveva operare con tutti i suoi pregiudizi, i suoi limiti intellettuali ed espressivi.

4.2. Le violenze, le minacce e le offerte di denaro elemento integrativo della valutazione di attendibilità.

Anche su questo argomento, che influisce indiscutibilmente sul giudizio di attendibilità intrinseca del collaboratore, occorre rinviare ad altre parti già ampiamente sviluppate della trattazione. Si richiamano qui il settimo paragrafo del terzo capitolo e quanto sviluppato sul punto nell'ottavo capitolo e nei precedenti paragrafi di questo.

Vanno solo ricordati per sommi capi, tenendo presente quanto ha riferito Scarantino, le vicende emblematiche che hanno preceduto la ritrattazione del collaboratore:

- La falsa testimonianza del 24 luglio 1998 di Rosario Scarantino, uomo indicato da Candura Augello e Mannoia come assai vicino ai capi del mandamento e

uomo di elevato spessore criminale, narcotrafficante con Aglieri e Greco, concorrente in omicidi, e già tutore della latitanza di Ignazio Pullarà (vedi Brusca): chiamato a testimoniare dalla difesa sulla circostanza dell'omosessualità di Vincenzo Scarantino in una delle ultime fasi dell'istruttoria dibattimentale, era stato invece interrogato su presunte confidenze del fratello di estraneità alla strage. Lo spessore criminale di Rosario Scarantino ne faceva al contempo la figura più titolata per trattare con il fratello la ritrattazione e quella più esposta alla prima vendetta trasversale ove lo Scarantino non si fosse finalmente risolto a tornare indietro.

- La testimonianza di don Neri, parroco di Marzaglia di Modena³⁹¹, amico di Rosario Scarantino e suo benefattore avendogli offerto disinteressata assistenza e ricovero nella sua parrocchia, a dire del quale Rosario Scarantino non gli aveva mai detto nelle conversazioni sulla strage che il fratello era innocente e che le sue dichiarazioni erano false ma solo che fra le persone accusate dal fratello solo una o due potessero essere innocenti e tra queste facendogli intendere Salvatore Profeta.
- Ancora la testimonianza di don Neri sullo sconvolgimento dello stato d'animo di Rosario Scarantino a partire dal giugno 1998. Riferiva il sacerdote che Rosario in quel periodo era disperato e stravolto perché, secondo quanto gli aveva rivelato, aveva garantito la ritrattazione del fratello a personaggi palermitani con i quali era in contatto. Rosario Scarantino aveva confidato al prete di essere stato minacciato di morte se non fosse riuscito a portare a compimento l'incarico che gli era stato affidato.
- Don Neri ha chiarito che la ritrattazione di Scarantino era stata subordinata al versamento di somme di denaro alla famiglia del fratello, somme che potessero

³⁹¹ Il prete si era spontaneamente presentato alla questura di Modena spinto da semplice spirito civico, nonostante le remore che anche un sacerdote poteva provare inserendosi in affari così pericolosi, quando aveva capito che dentro la sua casa (Rosario Scarantino era stato assunto per misericordia dalla Parrocchia per lavorare come inserviente) si stava organizzando la ritrattazione di Vincenzo Scarantino.

garantire la sicurezza economica di Basile Rosalia e dei figli. Tali somme dovevano essere ricavate dalla vendita dei beni di Vincenzo ma poiché i beni di Scarantino sarebbero stati congelati dalla mafia fino ad avvenuta ritrattazione, Rosario era stato costretto a vendere alcuni beni personali in sua disponibilità a Palermo per soddisfare le pretese economiche del fratello. Proprio nell'agosto aveva versato a titolo di anticipo i primi quaranta milioni a Vincenzo, nell'attesa di poter recuperare, a ritrattazione avvenuta, queste somme attraverso l'autorizzazione alla vendita di beni di Vincenzo.³⁹² Questa situazione aveva provocato violenti litigi tra Rosario Scarantino e la moglie Antonietta Cannata, ai quali il prete aveva personalmente assistito e che aveva dovuto sedare. Nel corso di questi litigi aveva personalmente sentito che oggetto della discordia erano i quaranta milioni che Rosario avrebbe dovuto consegnare a Vincenzo.

- Sempre don Neri ha riferito dell'intensificarsi degli incontri tra i due fratelli a partire dal mese di giugno. Domenica 13 settembre 1998, due giorni prima dell'udienza nella quale Scarantino avrebbe ritrattato, vi era stata a Modena nei locali della parrocchia un'insolita riunione della famiglia Scarantino, alla quale avevano partecipato la madre degli Scarantino che mai in precedenza si era mossa da Palermo e che quindi l'aveva fatto per assecondare il desiderio di Vincenzo di rivedere l'anziana madre prima di rientrare in carcere, e la moglie di Salvatore Profeta Ignazia Scarantino. Il clima, a dire di don Neri, era di festa. E giustamente si è fatto osservare come questo clima di festa non dipendeva o non dipendeva soltanto dai possibili effetti favorevoli che la ritrattazione di Scarantino avrebbe avuto sulla posizione processuale del Profeta e degli altri imputati ma dal sollievo per lo scampato pericolo contro vendette trasversali che avrebbero colpito per prime quelle persone, e Rosario Scarantino in primo luogo, e per il recupero dell'onore e del prestigio mafioso della famiglia.

³⁹² E' opportuno notare come questa narrazione corrisponde a quanto ha riferito Vincenzo Scarantino a questa Corte nell'illustrare genesi, modalità e circostanze della sua ritrattazione.

- Dalla testimonianza del dr. Bo emergeva che dopo la carcerazione di Scarantino, preceduta dalla revoca del programma di protezione, Rosalia Basile era partita con i figli per la Germania dove aveva immediatamente trovato un lavoro.
- Dalle intercettazioni ambientali nell'abitazione di D'Amore Cosima emergeva senza margini di dubbio l'indicazione precisa che la ritrattazione di Scarantino doveva essere "gestita" da ambienti strettamente legati agli imputati, che di essa erano al corrente alcuni difensori degli imputati che si erano impegnati a trovare un nuovo difensore all'ex collaboratore, facendo pagare alla D'Amore il denaro necessario per il primo contatto con il nuovo difensore, e che la ritrattazione di Scarantino dovesse avvenire tenendo all'oscuro tutti gli organi di giustizia interessati.

Si deve quindi convenire con la sentenza impugnata che la ritrattazione di Scarantino, a prescindere dalla sua intrinseca inverosimiglianza e, per taluni aspetti, dalla sua palese assurdit ,   stata una ritrattazione indotta e comprata.

Non un gesto di resipiscenza ma il risultato di una complessa attivit  posta in essere per costringere il collaboratore a cambiare versione. Come era ragionevole ritenere prima (e di questo d  ampio conto la sentenza impugnata) e come pu  ora considerarsi accertato alla luce di quanto ha rivelato lo stesso Scarantino all'esito dell'istruttoria dibattimentale, quando il materiale probatorio si era evidentemente consolidato e la prospettiva della parte pubblica poteva aspirare ad affermarsi, Cosa nostra non si   pi  fidata delle capacit  del contraddittorio di smentire Scarantino ma   di nuovo pesantemente intervenuta direttamente sullo stesso collaboratore e sul fratello Rosario per negoziare la ritrattazione, mettendo classicamente sui due piatti della bilancia minacce di morte e consistenti vantaggi economici.³⁹³ La trattativa   stata affidata all'intero clan familiare degli Scarantino che gi  in passato si era dimostrato disponibile e interessato direttamente a

³⁹³ In una intervista rilasciata ad un quotidiano nel 1997 e versata in atti Gaspare Mutolo anticipava questo nuovo orientamento dell'organizzazione volto a "comprare" i collaboratori di giustizia per farli ritrattare.

risolvere quel problema anche perché da un lato Salvatore Profeta ne era stato la prima vittima ma dall'altro lo stesso Profeta era il responsabile del coinvolgimento di Scarantino nelle operazioni esecutive del delitto e quindi egli e la sua famiglia, per evitare quelle ritorsioni che a dire di Scarantino Aglieri non avrebbe voluto attuare contro i familiari di Profeta, avevano l'obbligo di attivarsi per raggiungere il risultato minimo della ritrattazione di Scarantino.

La ritrattazione di Scarantino deve essere quindi respinta in blocco, anche indipendentemente dalla sua intrinseca inattendibilità, perché non frutto di una scelta morale di riaffermazione della verità ma di una trattativa interessata, determinata da ragioni di interesse e da esigenze di incolumità per la cerchia dei diretti interessati, perché nata diretta e gestita come un affare economico ed uno scambio di prestazioni e controprestazioni attive ed omissive che nulla hanno a vedere con il principio morale del trionfo della giustizia e della verità.

Ma la ritrattazione di Scarantino si è alla fine ritorta contro la difesa perché il vedere all'opera uno Scarantino effettivamente bugiardo ha permesso di verificare che egli non è assolutamente in grado di mentire credibilmente, ragion per cui, confrontando la sua resa dibattimentale da ritrattante con quella da collaboratore, emerge con assoluta evidenza che solo quando collabora le dichiarazioni di Scarantino hanno senso, coerenza e plausibilità. Quando ritratta, invece, Scarantino, benché si sforzi di rendersi credibile, cade in incredibili contraddizioni, in affermazioni assurde e negate da dati positivamente accertati, derivandone la conclusione che Scarantino non è in grado di mentire plausibilmente e che nella misura in cui egli ha reso a dibattimento dichiarazioni che brillano per coerenza, lucidità e logicità, ciò ha potuto fare per essersi appoggiato alla memoria dei fatti vissuti e non all'invenzione della fantasia.

L'aspetto più maldestro della ritrattazione di Scarantino sta nel non avere tenuto in minimo conto le evidenze che si erano consolidate sulla sua personale responsabilità. Scarantino ha voluto annullare in blocco le sue precedenti dichiarazioni, dimenticando che

le stesse erano sostenute da una massa di conferme e di riscontri che la sua parola non poteva porre nel nulla e contro le quali si sarebbe inevitabilmente infranta.

Scarantino in ritrattazione ha dichiarato di essersi inventato tutto, di non avere conoscenza del minimo segmento della strage, di non sapere neppure nulla del furto della 126, di essere estraneo non solo alla strage ma addirittura a Cosa nostra, di cui avrebbe sentito parlare solo attraverso i giornali e di non avere conosciuto alcun esponente dell'organizzazione. Ha di fatto delineato i termini di uno sgangherato complotto ordito contro di lui e contro Cosa nostra da inquirenti e magistrati, talmente scoperto da essere per ciò solo inverosimile ma anche assurdo nella parte in cui, per interpretare la parte del protagonista, era stato scelto proprio lo Scarantino, secondo una linea di ragionamento già svolta e che a questa Corte appare decisiva.

Conviene richiamare qui tutti i ragionamenti sulla questione del blocco motore che hanno trovato nelle dichiarazioni di Scarantino il proprio motore immoto e della cui incoerenza assurdit  e paradossalit  si   ampiamente detto, senza considerare che Scarantino appoggia le sue dichiarazioni in ritrattazione sulle allegre confidenze di uno degli agenti di polizia preposti alla sua tutela, come se operazioni della portata destabilizzante descritta da Scarantino potessero essere affidate ad umili agenti addetti alla sorveglianza di Scarantino, la cui preoccupazione principale fosse quella di renderne edotto il maggior numero di persone.

Le affermazioni sulle torture fisiche alle quali sarebbe stato costretto Scarantino a Busto Arsizio e a Pianosa, allo scopo di costringerlo a collaborare e ad accusare altri, sono evidentemente risibili perch  Scarantino dimentica che egli era gi  stato raggiunto da gravi prove di responsabilit  e che quindi non vi era alcuna necessit  di estorcergli la confessione, fermo restando che aveva avuto infinite occasioni per dire liberamente la verit  se fosse stato in qualche modo coartato.

L'argomento   stato comunque diffusamente trattato in precedenza. Lo richiamiamo solo per sottolineare l'infimo livello delle motivazioni offerte da Scarantino per giustificare i

suoi cinque anni di collaborazione.

Le contraddizioni, le inverosimiglianze, le illogicità e le palesi falsità enunciate da Scarantino nel corso della sua dichiarazione in ritrattazione sono ampiamente descritte e argomentate nella sentenza impugnata alle pag. 240-245, alle quali si fa integrale rinvio, e nella sentenza irrevocabile della Corte d'assise di appello di Caltanissetta n. 2/99 che sulla base del medesimo materiale processuale che, a seguito di diffusa ed analitica ricostruzione delle dichiarazioni in ritrattazione di Scarantino e dal confronto delle stesse con tutte le altre acquisizioni probatorie, è giunta alla dimostrazione dell'assoluta inattendibilità della ritrattazione di Scarantino.

Va ricordato comunque che Scarantino oltre ad accusarsi della strage si era accusato di numerosi altri delitti tra cui almeno dieci omicidi sui quali aveva riferito tutta una serie di particolari e di dettagli dei quali omette di parlare in sede di ritrattazione, limitandosi ad una pura e semplice negazione e senza fornire alcun serio chiarimento su come avesse saputo di quegli omicidi e dei particolari di essi e perché di essi avesse accusato persone asseritamente sconosciute come Natale Gambino, Calascibetta (che aveva contribuito a fare catturare), La Mattina e altri che nulla avevano a vedere, in quest'ultima versione, con la strage.

Per professare l'estraneità all'ambiente mafioso della Guadagna, Scarantino doveva evidentemente rinnegare anche quegli omicidi. Ma tutto ciò contrasta con il fatto che di quegli omicidi Scarantino ha descritto analiticamente le specifiche cause, le modalità di perpetrazione, le automobili utilizzate per trasportare i cadaveri, i casi di eliminazione dei cadaveri con l'acido e i casi in cui erano stati invece lasciati sulla strada uccisi a colpi di pistola, gli abiti indossati dalle vittime al momento della soppressione, e così via con una serie ancor più numerosa di dettagli per ciascun delitto. Sul suo protagonismo in merito a taluni di essi abbiamo riscontri da parte di Cannella ed Augello. E' del tutto evidente come la replica di Scarantino ("ne ho sentito parlare in giro") sia palesemente assurda e quindi falsa e quelle confessioni di delitti sui quali nessun sospetto esisteva sul suo conto, resa sin

dall'inizio della collaborazione, è il suggello più evidente della sua sincerità iniziale.

Si tenga altresì conto che Scarantino, pur avendo descritto così specificamente l'ambiente mafioso della Guadagna, è arrivato a sostenere di non sapere neanche cosa fosse Cosa nostra, di non avere mai parlato e di non avere avuto alcun rapporto con gli imputati dai quali era ignorato e che quando ha dovuto spiegare il motivo delle accuse, il massimo che ha saputo dire è che lo aveva fatto "per sfregio". A parte l'inconsistenza della spiegazione, appare del tutto evidente come essa contrasti con l'asserita assenza di alcuna conoscenza, rapporto, frequentazione interessenza con tutti gli imputati che Scarantino ha messo a premessa della sua ritrattazione. Quando ha cercato di indicare un motivo di astio nei confronti di Ciccio Tagliavia si è coperto di ridicolo, assumendo che aveva accusato Tagliavia perché quando lo stesso era stato interrogato per la strage di via D'Amelio lo aveva definito un "cornuto di famiglia".

Alla contestazione che le sue accuse a Tagliavia erano evidentemente precedenti all'interrogatorio dello stesso si è confuso, aggravando ancor di più la sua posizione con l'assumere che per quella ragion aveva aggravato le accuse a Tagliavia: già nel verbale del 24 giugno 1994 le accuse di Scarantino a Tagliavia sono complete e definitive e rimarranno sempre le stesse.

Ancor più assurda la spiegazione che Scarantino ha fornito in ordine alla puntuale indicazione della presenza di Gaetano Scotto a Palermo nelle due giornate, la prima individuabile nell'11 luglio e la seconda esplicitamente indicata nel 18 luglio 1994, giornate, come sappiamo, per le quali soltanto Scotto non dispone di un alibi in mezzo a tutta una serie di altre nelle quali risulta presente a Bologna. Orbene, Scarantino ha accusato i pubblici ministeri di avergli fatto riferire proprio quelle date in modo da impedire che Scotto potesse addurre un alibi valido, quando invece risulta che Scotto aveva fornito le prove dei suoi movimenti dopo che Scarantino aveva indicato nei giorni 11 e 18 luglio i momenti nei quali aveva incontrato Gaetano Scotto a Palermo. E così dicasi per la risibile spiegazione del riconoscimento di Scotto Gaetano effettuata con

sicurezza già il 29 giugno (ha detto che aveva sbirciato il nome sotto la foto in occasione di un precedente interrogatorio ma quello del 29 era il primo interrogatorio nel quale gli venivano esibite delle fotografie da riconoscere).

Molti altri sono gli argomenti che si possono addurre per dimostrare come la ritrattazione di Scarantino sia stata acquisita con la promessa e il pagamento di somme di denaro ma quelli esposti appaiono più che sufficienti allo scopo.

4.3. Attendibilità di Scarantino in relazione a quanto emerge dalle dichiarazioni di Candura e di Andriotta. Convergenza delle dichiarazioni di Scarantino ed Andriotta.

Vincenzo Scarantino ha dichiarato di avere pensato di uccidere Salvatore Candura quando aveva compreso che costui aveva realizzato che la 126 era stata usata per commettere la strage. Aveva esitato per l'amicizia che lo

legava al Candura (si ricordino le feste, i filmi, le serate danzanti e canore trascorre in compagnia) e Candura era stato quindi arrestato. Quando Candura aveva cominciato ad accusarlo, aveva taciuto a Profeta di avere dato allo stesso l'incarico di rubare il veicolo. Profeta lo avrebbe certamente ucciso e sciolto nell'acido, ha sostenuto. In questa imbarazzante condizione ha radice l'idea della collaborazione di Scarantino. Egli sa che quell'errore gli costerà comunque molto caro. Ma anche quando inizia a collaborare, dovere ammettere quell'errore gravissimo lo turba e, per quanto possibile, cerca di scansarlo, perché ne va della sua immagine, della sua autostima ma soprattutto perché sa che fornisce un potentissimo argomento agli accusati di cui conosce tecniche e modi di operare, avendone fatta personale esperienza al tempo in cui si era difeso dalle accuse di Candura: chi si accompagna al drogato, omosessuale, ladro d'auto Candura non può essere un uomo d'onore; chi non sa neppure organizzare riservatamente il furto dell'auto che servirà alla strage è un impostore che non può avere incontrato Salvatore Riina.

Scarantino sa bene quale campagna di discredito fu organizzata contro Candura, come la prova dell'inattendibilità del collaborante venisse giocata fornendo prova attraverso testi di comodo dei vizi di Candura, della sua "perversione", della sua omosessualità.

Scarantino comprende che iniziando a collaborare dovrà affrontare, come poi si verificherà puntualmente, questa specie di calvario.

Anche dal timore di affrontare tutto questo derivano le confidenze ad Andriotta sulla strage sulle quali i due collaboratori si trovano in significativa sintonia, suffragata da una infinita serie di riscontri esterni (per i quali v. supra, la sentenza impugnata e le due sentenze irrevocabili).

Scarantino aveva raccontato ad Andriotta le sue pregresse attività illecite (omicidi, stupefacenti, contrabbando, furti), sulle quali si è avuta ampia conferma esterna.

Aveva raccontato ad Andriotta dell'esistenza del magazzino di Tomaselli, del nascondiglio segreto per il ricovero della merce illecita, puntualmente identificato nei termini descritti da Andriotta e Scarantino dai sopralluoghi di polizia.

Si è visto come tutte i dati riferiti dai due collaboratori con specifico riferimento alle modalità e possibilità dei colloqui, all'inizio dell'amicizia e del mutuo aiuto in carcere, siano state riscontrate (anche su questi punti v. supra e le sentenze sopra citate).

Scarantino ha confermato le seguenti circostanze già riferite da Andriotta³⁹⁴:

- di avere riferito ad Andriotta l'errore in cui erano incorsi alcuni giornali (le relative copie sono agli atti) che avevano parlato di un'autobomba di colore bianco mentre quella usata per la strage era di colore "ruggine";
- di avere appreso in carcere dell'arresto di Orofino da un detenuto, tale Pietro Corrao, che gli aveva lanciato durante l'ora d'aria un giornale nel quale era appunto contenuta;
- di essersi fortemente preoccupato, temendo che Orofino potesse iniziare a collaborare, inchiodandolo alle sue responsabilità;³⁹⁵
- non si era ugualmente preoccupato in precedenza quando era stato arrestato Scotto perché fratello di Gaetano Scotto.³⁹⁶

Nello stesso periodo era stato arrestato per ricettazione suo fratello Rosario ed anche in quel caso aveva appreso la notizia con lo stesso sistema di prima (lenzuolo legato ad una scarpa all'interno del quale c'era un giornale che riportava la notizia). Aveva temuto che il fratello fosse stato arrestato perché implicato nella strage ("arrestato il fratello dell'uomo accusato

³⁹⁴ Dalla lettura dei verbali si può rilevare come, ovviamente, nessuno abbia suggerito a Scarantino le risposte.

³⁹⁵ Posto che la preoccupazione di Scarantino deve ritenersi autentica per quanto riferito da Andriotta, il timore che la collaborazione di Orofino gli avrebbe fatto rimediare tre ergastoli poteva nascere solo dalla consapevolezza che Orofino aveva notato la presenza di Scarantino nei pressi della sua autocarrozzeria e l'attività di perlustrazione da lui compiuta nel pomeriggio del 18 luglio.

³⁹⁶ Il vincolo alla non collaborazione per Pietro Scotto nella mentalità mafiosa stava, evidentemente, nell'inammissibilità dell'accusa al fratello.

della strage di via D'Amelio”) ma Andriotta gli aveva spiegato che si trattava d'altro; Andriotta non acquistava per ragioni economiche i giornali; ad Andriotta aveva raccontato alcune circostanze della strage, compatibilmente con il rigore con il quale veniva esercitato il controllo; erano discorsi spezzettati; aveva deciso di parlare perché depresso e bisognoso di sfogarsi; Andriotta aveva compreso male se aveva ritenuto che l'autovettura era stata imbottita nella porcaia,³⁹⁷ e quando aveva affermato di avere dato incarico al Candura di rubare una vettura di un determinato colore.

Sotto il profilo dell'attendibilità di Scarantino la convergenza delle sue dichiarazioni con quelle di Andriotta è prova dell'autenticità. Non sarebbe compatibile, per i tempi e i modi dell'inizio delle rispettive dichiarazioni, con un preventivo accordo ma consegue alla strutturale verità del nucleo del racconto che quindi emerge sia quando il collaboratore parla con Andriotta che quando confessa agli inquirenti.

E' per altro verso la logica conseguenza di un comportamento coerente e razionale che imponeva di fornire una comunicazione nell'essenziale veritiera mentre le ipotesi opposte (il frutto di un accordo bugiardo o di un unilaterale programma calunnioso) si scontrano ora con l'una ora con l'altra di una serie di considerazioni che le smentiscono:

- Le confidenze di Scarantino sono state rese in un momento in cui lo stesso non aveva deciso ancora se avviare la collaborazione (che infatti avverrà un anno dopo). In tale incertezza non avrebbe avuto senso una falsa comunicazione che avrebbe potuto comunque pregiudicare irreparabilmente le future scelte (non così nel caso di comunicazione vera o fondamentalmente vera).
- Non vi sono elementi per affermare che Scarantino abbia voluto costruire un falso racconto per Andriotta. Gran parte delle

³⁹⁷ Ma Andriotta ha precisato che questa gli era sembrata una prima versione ma poi Scarantino aveva chiaramente detto che l'imbottitura era avvenuta nell'autocarrozzeria.

indicazioni di Scarantino hanno trovato riscontro esterno in elementi centrali e fondamentali: tutto l'episodio del furto e dell'affidamento dell'incarico a Candura; il prelevamento delle targhe dell'autobomba dall'autofficina di Orofino; l'esistenza del magazzino-porcilaia dove l'autovettura era stata temporaneamente ricoverata; l'affidamento dell'incarico del furto da parte di Profeta e Aglieri; il ruolo di Pietro Scotto come autore di intercettazioni abusive per conto di Cosa nostra; il ruolo di Gaetano Scotto come portavoce dei Madonia; l'indicazione di quest'ultima famiglia come particolarmente interessata all'uccisione del dr. Borsellino; i nomi dei giornali che riportavano le notizie che avevano procurato allarme in Scarantino e tutta una serie di altre circostanze minori di cui si è detto prima.

- Come si è visto con la ritrattazione, Scarantino non è in grado di elaborare un falso racconto che regga alla prova della logica e della coerenza.
- Scarantino non aveva alcuna ragione per ritenere che Andriotta andasse a riferire ciò che gli aveva raccontato. Si fidava del compagno che lo aveva assecondato per tenere attivamente i contatti con la propria famiglia e reggere il gioco con le autorità e non poteva quindi programmare di ingannarlo senza alcun plausibile motivo.
- Se avesse temuto una tale evenienza (il tradimento di Andriotta), a maggior ragione, in un momento in cui non aveva ancora deciso di collaborare, non avrebbe avuto senso raccontare fantasie: poichè conosceva realmente i personaggi di cui aveva parlato con Andriotta ed era effettivamente inserito nell'organizzazione mafiosa nella quale in quel momento intendeva ancora rimanere³⁹⁸,

³⁹⁸ Come sappiamo da fonti esterne plurime e sicure che costituiscono la base d'appoggio del ragionamento.

non poteva involontariamente rischiare di farli incriminare con false ma straordinariamente verosimili dichiarazioni.

- Se, argomento a contrario, Scarantino avesse elaborato un diabolico piano di calunnie, il suo discorso con Andriotta sarebbe stato più completo, coerente ed analitico, avrebbe rispecchiato il contenuto della sua successiva confessione, assai più ampia, e non sarebbe incorso in quelle oscillazioni, “contraddizioni”, incertezze, pentimenti per il troppo detto, di cui ha parlato Andriotta.
- Se fosse stato estraneo alle vicende narrate, non si sarebbe disperato e perduto d’animo, “scuotendo la testa” in modo così realistico (e giustificato) alla notizia dell’arresto di Orofino, secondo quanto ha riferito l’Andriotta.
- E non sarebbe neppure dovuto rimanere, in precedenza, indifferente alla notizia dell’arresto di Scotto Pietro nonostante avesse già iniziato a dare ad Andriotta qualche notizia compromettente sulla sua partecipazione alla strage, non giustificandosi se non con la spiegazione addotta da Scarantino una tale differenza di contegno.
- Non avrebbe potuto riferire la circostanza della perplessità sulla nuova strage manifestata da taluno dei partecipanti alla riunione, perplessità che non poteva essere circolata prima nell’organizzazione e che Salvatore Cancemi, in via del tutto autonoma, attribuisce proprio a quel Raffaele Ganci che Scarantino pone presente alla riunione e dal quale l’avrebbe percepita.
- Dato il modestissimo livello intellettuale di Scarantino un falso racconto avrebbe contenuto contraddizioni assai più clamorose e su punti strutturali del racconto: si veda la cervellottica ritrattazione.

Sul dimostrato presupposto che Scarantino non avesse motivo e capacità di riferire ad Andriotta fatti inventati, sul presupposto che le linee fondamentali del suo racconto hanno inoppugnabile riscontro (unica eccezione i nomi di alcuni partecipanti alla riunione), la sovrapposibilità delle dichiarazioni rese dall'Andriotta e dallo Scarantino ha un evidente valore euristico perché conferma che Scarantino, di cui sono noti i limiti di comunicazione e di memoria, solo avendo riferito la verità ad Andriotta poteva, ad un anno di distanza, ripetere e confermare nei minimi dettagli ciò che Andriotta aveva riferito in precedenza su racconto dello stesso Scarantino.

La costanza delle dichiarazioni di Scarantino ad Andriotta, in tempi assolutamente non sospetti,³⁹⁹ e poi agli inquirenti, è un importante elemento di verifica dell'attendibilità intrinseca. Tale costanza si può spiegare ragionevolmente solo con l'aver avuto Scarantino una conoscenza diretta e approfondita dei fatti.

Le divergenze tra le due dichiarazioni non attengono al nucleo centrale dei fatti. Esse trovano ampie giustificazioni nelle modalità e difficoltà del dialogo che entrambi i collaboratori hanno spiegato negli stessi termini e di cui si è già ampiamente detto (frammentarietà, discontinuità, interruzioni improvvise, disordine nell'esposizione cronologica degli avvenimenti, la cui sequenza era determinata spesso da accadimenti esterni, ecc.).

³⁹⁹ Andriotta ha ribadito di non avere avuto affatto motivo di ritenere che Scarantino avesse davvero deciso di pentirsi e collaborare e proprio per questo non aveva fatto nel corso dei primi interrogatori i nomi dei boss più importanti e pericolosi che aveva sentito da Scarantino, per non esporsi in prima persona ed in solitudine alla ritorsione di Cosa nostra. Si tratta di una considerazione assolutamente conforme a regola di esperienza, a logica e senso comune. Andriotta non avrebbe mai potuto sostenere da solo un'accusa contro Riina, Aglieri Biondino e tutti gli altri boss menzionati da Andriotta sulla base di una semplice confidenza di Scarantino che costui non avesse confermato. Fare quei nomi avrebbe significato andare al massacro senza aiutare la giustizia, tanto più che Scarantino si era premunito, disseminando verosimilmente il suo racconto vero di alcune mine (i nomi dei collaboratori) che lo avrebbero distrutto in bocca ad Andriotta, se costui ne avesse parlato. Andriotta non poteva certo sapere quanto fondate fossero le propalazioni di Scarantino. Ma il suo fiuto di uomo navigato gli faceva comprendere che del racconto di Scarantino, fino al suo pentimento, poteva riferire solo la parte che riguardava il ruolo dello stesso Scarantino o quelle parti del racconto sulle quali esistevano già delle prove che avevano portato all'arresto di Scotto e Orofino. Non certamente quelle parti nelle quali sarebbe stato da solo contro gli accusati. E' un ragionamento che dal punto di vista della logica e della stessa moralità di chi vuole aiutare la giustizia non fa una grinza. Bisogna ricordare ancora che Andriotta ha ribadito di avere riferito pure con molta esitazione e non nel primo interrogatorio il nome di Profeta.

E' del tutto ragionevole affermare che, per la frammentarietà delle informazioni ricevute, Andriotta possa avere interpolato i discorsi sul colore della macchina rubata e sul colore della macchina della sorella di Scarantino e abbia capito (male) che Scarantino avesse dato ordine a Candura di rubare una macchina dello stesso colore di quella della sorella. Altrettanto ragionevole è ritenere che sul luogo in cui la macchina dovesse essere imbottita vi sia stato tra i due un fraintendimento ovvero una sequenza di versioni diverse.

E' possibile sia ciò che afferma Scarantino e cioè che Andriotta abbia equivocato; sia che Scarantino abbia dato due versioni diverse in tempi diversi (prima e dopo l'arresto di Orofino). Ciò che conta è che Andriotta affermi che Scarantino gli abbia chiarito in modo inequivoco, dopo una prima confidenza non ben comprensibile, che la 126 era stata imbottita nell'autofficina di Orofino, dalla quale erano state pure prelevate le targhe da apporre in sostituzione delle originali e che Scarantino confermi in pieno questa versione e affermi di avere parlato ad Andriotta di Cosimo Vernengo come di colui che aveva introdotto l'esplosivo nella carrozzeria, quel Cosimo Vernengo che appunto Andriotta assume essere uno dei partecipanti alla strage.

Anche la divergenza su chi e quando avesse comunicato a Scarantino che l'intercettazione era stata attivata e che la macchina era pronta trova spiegazione nella necessità per Scarantino di non riferire ad Andriotta troppi dettagli, di non fornire troppi nomi, di non approfondire troppo il livello delle conoscenze di Andriotta, in un momento in cui non aveva affatto deciso di avviare la collaborazione.

Le dichiarazioni di Andriotta relative ad un periodo in cui Scarantino non era collaboratore e non aveva deciso di diventarlo, la conferma successiva di esse da parte di Scarantino, la convergenza delle dichiarazioni di Scarantino prima del pentimento e dopo il pentimento, mediate dalla

testimonianza di Andriotta, producono l'effetto da un lato di confermare l'attendibilità di Scarantino e dall'altro di riscontrare le singole specifiche affermazioni di Scarantino nella sua veste di collaboratore di giustizia.

Il diverso tempo in cui le dichiarazioni di Andriotta e di Scarantino sono state rese, a distanza di quasi un anno le une dalle altre, e la stessa presenza di alcuni marginali contrasti tra le stesse depongono per l'assenza di un accordo preventivo tra i due diretto a calunniare i soggetti accusati.

E' ragionevole affermare che il previo accordo tra i due collaboratori avrebbe certamente condotto all'assenza di qualsivoglia divergenza e soprattutto che le eventuali divergenze, se fittizie, sarebbero emerse in modo piano ed evidente e non nel modo caotico e intricato che risulta dal racconto di Andriotta; tali modalità testimoniano appunto di un naturale evolversi del racconto di Scarantino verso sempre più numerosi dettagli e una migliore precisione in relazione all'accrescersi della confidenza con Andriotta e alle circostanze che lo portavano, sia pure prudentemente, ad aprirsi.

4.4. Esame complessivo dell'attendibilità di Vincenzo Scarantino alla luce di tutti i criteri di valutazione disponibili

Abbiamo più volte sottolineato come l'attendibilità intrinseca della collaborazione di Vincenzo Scarantino debba essere posta in connessione con le ragioni della scelta e con quelle che l'avevano in precedenza impedita.

Sappiamo come Scarantino non avesse in realtà alternativa alla collaborazione: la vicenda Candura l'aveva compromesso irreversibilmente con l'organizzazione mafiosa e lo esponeva pesantemente sotto il profilo probatorio nel giudizio che sarebbe stato celebrato nei suoi confronti.

L'illusione di una possibile incertezza della prova a carico costituita dalle dichiarazioni di Candura e Valenti era compensata dal pericolo crescente di una nuova collaborazione che l'avrebbe definitivamente inchiodato.

Dall'altro lato il legame affettivo con Profeta era una remora fortissima ad una scelta di campo irrevocabile e drammatica come la collaborazione.

Scarantino si è mostrato sempre consapevole, inoltre, che la collaborazione avrebbe comportato l'allontanamento dalla famiglia di sangue, il suo ripudio con ignominia da parte di quest'ultima, pensiero che non riusciva a tollerare. Il peso di un tale condizione non poteva essere superato se non da una collaborazione fedele, dalla ricerca di nuovi motivi forti che ne sostenessero la scelta convinta di collaborare. Questi motivi non potevano che consistere nel ripudio dell'universo di Cosa nostra, della sua violenza feroce e insensata, nella prospettiva di dare una vita diversa ai figli.

Queste sono le ragioni che Scarantino era riuscito in ultimo ad elaborare per compiere il grande passo. Di esse aveva parlato alla moglie nel corso del colloquio intercettato del 16 luglio 1994. La scelta motivata e convinta di stare dalla parte della società degli onesti non poteva produrre una collaborazione fittizia e posticcia ma richiedeva lealtà e fedeltà piena negli elementi essenziali della denuncia delle responsabilità degli appartenenti all'organizzazione dalla quale si separava.

Scarantino poteva accettare, a stento, di essere considerato “infame” una volta. Non poteva, per la struttura della sua personalità, tollerare di essere considerato tale due volte (per avere denunciato i compagni e per avere dichiarato il falso contro costoro). I suoi pregiudizi e la sua primitività non glielo avrebbero consentito.

Nei confronti degli odierni imputati Scarantino ha mantenuto una posizione ferma, costante e precisa dal primo all’ultimo interrogatorio, non modificandone mai in alcun momento ruolo posizione e fatti attribuiti. E ciò non solo con riferimento alla strage ma anche con riferimento a tutti gli altri delitti dei quali li ha accusati con uguale reiterata costanza.

Scarantino ha riferito fatti al livello delle sue conoscenze. Si è raccontato come un modestissimo “uomo d’onore”, un semplice guardaspalle di Profeta dalle conoscenze limitate alle vicende del mandamento di appartenenza e al più alle trasferte che svolgeva al seguito di Profeta. Altre conoscenze “esterne” sono esclusivamente ‘de relato’. Più di questo Scarantino non poteva essere e niente di più egli si è attribuito. Non poteva conoscere, e non ha parlato di organigrammi e dei componenti di mandamenti lontani dal suo; dell’organizzazione conosce le regole essenziali per l’assolvimento dei limitati compiti che gli sono stati assegnati. Il suo orizzonte è limitato alle vicende del mandamento della Guadagna e a quelle del mandamento limitrofo di Brancaccio i cui componenti, come abbiamo appreso da altri collaboratori di rilievo che in questo hanno puntualmente riscontrato le indicazioni di Scarantino, erano in continui rapporti di affari criminali con il gruppo al quale Scarantino apparteneva.

La posizione dello Scarantino non era l’unica.

Abbiamo visto come anche altri collaboratori come il Grigoli abbiano riferito di una condizione esistenziale analoga in Cosa nostra; anche Grigoli è “uomo d’onore” riservato non combinato con il rito ufficiale.

Ciononostante aveva eseguito delicatissimi incarichi per conto dei capi del suo mandamento (Giuseppe Graviano, Nino Mangano): l'uccisione di padre Puglisi, il trasporto di esplosivo nelle stragi del 1993. Anche Grigoli nonostante questi rilevanti ruoli in delitti della sua organizzazione di riferimento, nulla sapeva degli altri mandamenti e poco o nulla sapeva delle c.d. regole di Cosa nostra. Scarantino, affiliato nel 1990 nel modo che ha raccontato, se non fosse stato arrestato avrebbe, come Grigoli, pian piano acquisito maggiori conoscenze e "competenze" nell'ambito dell'organizzazione.

Anche Pasquale Di Filippo ha riferito che pur non essendo stato mai formalmente combinato, era stato comunque destinatario di segreti e di incarichi delicati per conto dell'organizzazione, al punto che la notizia della sua collaborazione aveva provocato il darsi alla latitanza di numerosi componenti di essa con i quali aveva avuto rapporti. Di Filippo, non combinato, non conosceva l'organigramma mafioso ma conosceva i luoghi dove trascorreva la latitanza Bagarella e poteva al contempo parlare con quest'ultimo del quale era uno dei killer più fidati con la massima confidenza.

I "quarti di nobiltà" di Scarantino non erano pochi, data la sua affinità con Profeta e la protezione e la simpatia di cui aveva goduto sin dall'infanzia, per quel suo modo naturale di delinquere e di eseguire fedelmente qualsiasi ordine, da parte di importanti uomini d'onore, qualità che accrescevano ulteriormente la capacità di stare dentro le cose della sua "famiglia".

Che Scarantino abbia detto la verità nell'essenziale in tutti i segmenti della sua collaborazione risulta da tutto ciò che abbiamo rilevato fino a questo momento. La ritrattazione, inverosimile, contraddittoria, incoerente e irrazionale rivela 'a contrario' come costui fosse strutturalmente incapace di ritrattare e dal confronto tra la ritrattazione e la collaborazione emerge come solo agganciandosi all'esperienza vissuta Scarantino sia stato in

grado di riportare una trama realistica, coerente, priva di smagliature logiche, adeguata a criteri di ragionevolezza.

Scarantino è stato certamente minacciato, pressato e blandito nel corso della sua collaborazione. Ciò dimostra che le sue dichiarazioni erano temute e che da esse si sarebbe potuto risalire, come è poi effettivamente stato, all'accertamento di importanti verità sulla strage.

La narrazione del collaboratore è perfettamente compatibile con i metodi e i precedenti dell'organizzazione criminosa.

La riunione con finalità di coordinamento e organizzazione delle fasi finali della strage aveva un'intrinseca ragion d'essere nella necessità di un'organizzazione rigorosa e precisa tra i diversi partecipanti ad un'impresa assai complessa e di difficile realizzazione. Oltre che preceduta da analoghe riunioni in occasione di altri avvenimenti delittuosi della stessa importanza, la necessità strategica di una riunione di coordinamento è stata confermata dai consulenti tecnici del p.m. nella loro relazione.

La narrazione di Scarantino è precisa, analitica, motivata in relazione a ciascun passaggio: persino la necessità di entrare nella sala della riunione per prelevare una bottiglia d'acqua è stata accompagnata dal preciso riferimento alla colazione molto saporita che il gruppo degli accompagnatori aveva consumato all'esterno della sala e che rendeva insopportabile l'attesa senza bere un po' d'acqua nella calura estiva.

Abbiamo già detto che Scarantino non aveva alcun motivo di parlare della riunione per accreditarsi: la maggior parte dei personaggi che egli chiama in correità come partecipanti alla riunione, li vede presente al caricamento dell'autobomba e non avrebbe avuto motivo di descrivere le complesse operazioni precedenti e successive alla riunione per mettere in evidenza la partecipazione di costoro a fasi essenziali del fatto delittuoso.

Se Scarantino fosse un falso collaboratore non avrebbe corso il rischio di farsi smentire dall'alibi di Scotto, raccontando un episodio oltremodo

significativo, come il doppio incontro al bar Badalamenti, che nell'economia di una falsa accusa non aveva necessità d'essere. Ma una volta appurato che l'alibi di Scotto Gaetano è in realtà fallit non può non essere valutato come assolutamente indicativo della verità di Scarantino il fatto che egli abbia indicato la presenza di Gaetano Scotto a Palermo in due giornate, fra la quasi totalità di quelle del periodo in cui Scotto non si sarebbe potuto trovare a Palermo, nelle quali invece egli poteva essere certamente in quella città.

E ancora, non avrebbe avuto necessità di descrivere dettagliatamente la custodia della 126, il trasporto in via Messina Marine, chi lo aveva accompagnato, chi aveva prelevato l'auto, chi l'aveva introdotta nell'officina e come, chi era entrato successivamente, chi se ne era allontanato, chi era entrato con la vettura Suzuki per scaricare verosimilmente l'esplosivo; con chi come e perché era rimasto all'esterno dell'autocarrozzeria; come, quando, con chi, dove e perché aveva portato l'autobomba al mattino in piazza Leoni con attribuzione precisa di un ruolo preciso a ciascuno dei partecipanti; e occorre qui ripetere che l'asserita contraddizione su chi guidasse al mattino la 126 è frutto di una platealmente errata lettura del verbale.

Esistono, infine, particolari quali i rapporti tra Giuseppe Barranca, Lorenzo Tinnirello ed Orofino che sono stati altrimenti riscontrati; particolari minuti quali lo stretto rapporto tra il Barranca e l'Aglieri sui quali vi sono significativi riscontri; vi è tutta la massa dei riscontri esterni che opera, a sua volta, come conferma dell'attendibilità intrinseca e della perfetta conoscenza di dettagli che, in base al comune buon senso, appare assai difficile che un uomo come Scarantino possa avere inventato, ottenendo casuale conferma esterna.

Si è già detto come fosse impossibile e inconcepibile, per chiunque avesse voluto ricorrere ad una verità preconfezionata, pensare di utilizzare un

personaggio come Scarantino che per la sua modesta intelligenza, per l'ignoranza ed incultura, sulle quali hanno molto insistito i difensori, non avrebbe mai potuto reggere alla verifica del controesame dibattimentale da parte di agguerriti difensori con l'ausilio di una verità di comodo, faticosamente imparata a memoria. L'ipotesi della congiura che avesse come protagonista un uomo come Vincenzo Scarantino suona irrisione a chi avrebbe dovuto organizzarla.

Una tale assunzione non tiene conto che tutte le indicazioni successive alla collaborazione di Scarantino da parte di collaboratori attendibili come Ferrante, Ganci, Cannella e quelle precedenti ma di cui Scarantino ignorava il contenuto, come quella di Cancemi, riconducono, come autori della strage, a Graviano, Biondino, Riina, Aglieri, Greco, Tagliavia che lo Scarantino ha indicato dal primo momento come autori della strage.

L'asserita inverosimiglianza delle dichiarazioni di Scarantino, le sue presunte contraddizioni, la più volta ribadita ininfluenza della ritrattazione per gli scopi difensivi non dà risposta alla domanda sul perché, così stando le cose, Scarantino dovesse essere prima minacciato e poi pagato perché ritrattasse e perché dovesse essere messa in atto tutta la serie di operazioni e annunci falsi volti a demoralizzarlo e a spaventarlo perché ritrattasse: il racconto della madre moribonda per la vergogna del figlio pentito, il vecchio amico Urso ammalatosi gravemente in carcere, i familiari terrorizzati dalla minaccia di vendette trasversali come quelle che avevano colpito la madre del collaboratore Cannella; la vergogna dei familiari per la presenza di un "infame" in famiglia; i sensi di colpa che a Scarantino venivano trasmessi per avere peccato di ingratitudine e irricoscenza nell'accusare il cognato Salvatore Profeta che tanto aveva beneficiato la famiglia; la malattia del fratello Rosario ed il tentato suicidio del fratello Alberto, tutti causati dalla vergogna e dal dolore per la collaborazione del congiunto. Su tutto ciò Scarantino ha ripetutamente cercato di portare

l'attenzione di chi lo ascoltava per giustificare le sue oscillazioni, la ritrattazione del luglio 1995, i suoi tentativi di farsi rinchiudere in carcere. Del ruolo determinante di Rosalia Basile in questa articolata manovra per destabilizzare e devitalizzare il ruolo di testimone d'accusa del marito abbiamo ampiamente detto in precedenza, indicando gli elementi di conferma della deliberata volontà della donna, per garantire a se stessa, ai figli e ai familiari la sicurezza ed il benessere economico, di calunniare il marito, denigrarlo, screditarlo, inventando la risibile vicenda dell'indottrinamento da parte della polizia.

D'altra parte le dichiarazioni della Basile si coniugano perfettamente con gli analoghi atteggiamenti assunti dalle moglie di Candura e da quella di Augello a conferma della diversa strategia adoperata dall'organizzazione contro i collaboratori: non la vendetta trasversale ma la pretesa di un concorso deciso dei parenti per creare il vuoto affettivo intorno al collaboratore, in modo da indurlo a rientrare nel contesto mafioso, abbandonando la collaborazione, essendo solo questo universo in grado di fornire identità e senso all'esistenza dell'ex affiliato. La stessa Basile ha ammesso di avere ricattato Scarantino, minacciandolo più volte di abbandonarlo e di non fargli vedere più i bambini se non avesse ritrattato. La Basile ha perseguito lucidamente questa strategia, ritornando dallo Scarantino dopo averlo abbandonato, per riprendere il lavoro ai fianchi dopo avere visto che il coniuge, dopo il primo abbandono, non aveva ritrattato e stava cercando di reagire con iniziative legali per ottenere l'affidamento dei figli. Astutamente la Basile, anziché affrontare lo scontro, ha preferito ritornare con il marito ma neppure questa volta accettando la sua scelta. In questa seconda occasione, anzi, la Basile era tornata dal marito nella località protetta insieme alla madre e alla sorella, due personaggi che più volte avevano manifestato simpatia e solidarietà per gli imputati. Alla fine le pressioni dall'interno e quelle dall'esterno avevano

prodotto il risultato sperato: la clamorosa pubblica ritrattazione di Scarantino, evento la cui genesi e falsità è stata ora confermata dallo stesso collaboratore con dichiarazione liberamente resa a seguito di sua sollecitazione ad essere risentito in questo processo per rinnegare la precedente ritrattazione e rivelare le illecite pressioni e le violenze morali che a quel passo l'avevano indotto.

Tutte queste vicende non possono non incidere nella valutazione di attendibilità del collaboratore, potendosi considerare massima di comune esperienza che tanto più un collaboratore di giustizia viene sollecitato a ritrattare le sue precedenti accuse da ambienti controinteressati quanto più attendibili e serie appaiono la confessione e la chiamata in correità.

Bisogna affrontare ora il punto finale e nevralgico di questa trattazione.

Come si giustificano in questo quadro di generale attendibilità delle dichiarazioni di Scarantino fino al 15 settembre 1998 le chiamate in correità dei collaboratori Brusca Cancemi, La Barbera e Di Matteo e quella di Raffaele Ganci, soggetti dei quali non aveva parlato fino agli interrogatori del 6 settembre 1994, che appaiono per più profili e sia pure in misura diversa non connotate di uguale attendibilità per tutte le ragioni che abbiamo in precedenza spiegato.

Va premesso che il giudizio di eventuale inattendibilità su questo punto non può coinvolgere le altre dichiarazioni di Scarantino che presentano le caratteristiche di attendibilità di cui abbiamo a lungo discusso.

Il coinvolgimento di Brusca La Barbera e Di Matteo nella strage di via D'Amelio e quello di Ganci e Cancemi che alla strage hanno effettivamente partecipato ma che alla riunione non hanno partecipato (secondo quanto assume Cancemi per quanto lo riguarda) non interferisce in alcun modo con le altre chiamate in correità e con tutta la ricostruzione della vicenda autorizzata dalle dichiarazioni di Scarantino.

Qui il principio della valutazione frazionata opera in modo rigoroso e nella stessa accezione interpretativa propugnata dalle difese e sottolineate dalle decisioni della Suprema Corte.

Abbiamo sin qui sostenuto che le dichiarazioni di Scarantino dal 24 giugno 1994 fino al giorno prima del 15 settembre 1998 sono sostanzialmente costanti coerenti e logiche ad eccezione del punto concernente la partecipazione dei predetti cinque personaggi.

L'inattendibilità dello Scarantino sulle chiamate in correità degli uomini di S. Giuseppe Iato (La Barbera, Di Matteo e Brusca, per quest'ultimo limitatamente alla fase operativa) prive di riscontro e per molti versi improbabili non fa perdere di coerenza alle restanti dichiarazioni di Scarantino. Al contrario è la presenza di quelle chiamate a non armonizzarsi con il quadro complessivo che aveva all'inizio un grado di coerenza e di rigore indiscutibili. L'espunzione dal novero delle informazioni attendibili di quelle chiamate ridona al quadro il suo originario nitore e la sua autenticità, come ad un affresco dal quale siano eliminate tracce aggiunte da mano diversa da quella dell'artista.

Abbiamo già notato che, per giurisprudenza consolidata, l'attendibilità del dichiarante, denegata per una parte del racconto, non ne coinvolge necessariamente tutte le altre che reggono alla verifica giudiziale del riscontro quando la non credibilità della dichiarazione, relativa ad una certa parte del racconto o a determinate indicazioni personali, non si risolve in un complessivo contrasto logico-giuridico della prova.

L'applicazione di tale ultimo criterio con riferimento alle chiamate in correità successive alle prime dichiarazioni confessorie ed eteroaccusatorie di Scarantino non può produrre l'effetto di rendere globalmente inattendibile una dichiarazione che, come si è visto, presenta plurimi profili di attendibilità per il suo contenuto intrinseco e che risulta rafforzata da una massiccia quantità di riscontri esterni generali ed individualizzanti. Le

successive dichiarazioni di Scarantino, intervenendo per tempi modi e caratteristiche intrinseche in un quadro probatorio già dotato di coerenza logico-giuridica, aventi oggettivamente la funzione di far perdere quelle qualità di coerenza e logicità all'intera serie di pregresse dichiarazioni, per esplicita ammissione del dichiarante, si prestano in modo specifico ad essere isolate dal contesto e ad essere interpretate come immissioni spurie la cui più probabile causa va ricercata seguendo il percorso della collaborazione dai primordi.

La possibilità di isolare e disattendere, senza influenza sulla restante valutazione di attendibilità, le chiamate in correità successive ai primi interrogatori che presentano una logica non coerente con quella che sta alla base delle prime chiamate, è agevolata dal fatto che queste dichiarazioni non sono coeve alle prime, risultano tardivamente inserite in blocco all'interno delle originarie dichiarazioni senza che la linearità di tutte le altre fasi del racconto subisca interferenze o modifiche sostanziali.

Scarantino non attribuisce ai nuovi chiamati alcun altro protagonismo se non la presenza alla riunione e, per quanto concerne Di Matteo, anche l'asserita sua presenza nell'autofficina di Orofino, senza peraltro un ruolo preciso.

Si può quindi affermare che quelle presenze, per l'assoluta silenziosità e passività in rapporto a tutte le fasi del racconto, possono essere mentalmente elise senza che la coerenza e logicità del racconto subisca alcuna conseguenza. Al contrario, anzi, le riacquista in base alla versione originaria.

Ci dobbiamo peraltro chiedere perché Scarantino, dopo avere dato indicazioni del tutto attendibili sui partecipanti alla riunione organizzativa della strage e al caricamento, abbia alcuni mesi dopo l'inizio della collaborazione sentito la necessità di fare i nomi dei collaboratori di giustizia che alla strage di via D'Amelio e comunque a quella riunione si

sono sempre dichiarati decisamente estranei. E ciò nonostante lo stesso collaboratore abbia più volte dichiarato e ammesso di essere consapevole che quella dichiarazione nuocesse alla sua attendibilità e nonostante non vi fossero ragioni per ritenere che alla radicale perdita di attendibilità egli consapevolmente mirasse.

La sentenza di primo grado sostiene, come abbiamo visto, che ciò Scarantino abbia fatto cedendo per la prima volta a sollecitazioni interne ed esterne, psicologiche e materiali, che lo porteranno infine a ritrattare falsamente tutte le sue dichiarazioni. Scarantino, dubbioso e perplesso per la scelta collaborativa compiuta, comincerebbe ad inquinare da sé stesso la valenza della sua collaborazione dopo i primi tre interrogatori svoltisi nel carcere di Pianosa nei quali la collaborazione, spontanea e immediata, non influenzata da considerazioni concernenti gli effetti di essa sugli equilibri familiari, era stata genuina e sincera. Si è sostenuto dalla pubblica accusa che Scarantino avrebbe poi mantenuto questa posizione nei successivi interrogatori, nei quali pure ha continuato a difendere coerentemente le altre precedenti accuse, negli stessi confronti con i collaboratori chiamati in correità e negli esami dibattimentali, per lasciare sempre agli uomini da lui accusati una via d'uscita, uno strumento per dimostrare la sua inattendibilità, facendosi smentire da tre collaboratori di giustizia, considerati attendibili e, dopo la collaborazione di Brusca, anche da quest'ultimo. Si è affermato che già in questa fase Scarantino, pur continuando a dire la verità perché incapace ancora di accedere all'idea della ritrattazione, abbia voluto consapevolmente aggiungere un "elemento di bugia" alla parte sana delle sue dichiarazioni, credendo (e sperando) così di rendersi complessivamente inattendibile. Tale posizione gli avrebbe evitato la ritrattazione ma al contempo soddisfaceva il bisogno di salvare il cognato, i familiari, i suoi ex amici, la sua stessa vita.

Abbiamo visto come questa spiegazione non sia accettabile.

Essa affonda le sue radici sull'impatto anche emotivo che la ritrattazione di Scarantino e la scoperta delle reiterate subdole illecite manovre per indurlo alla ritrattazione, poi coronate da successo, produsse su chi vedeva il collaboratore mentire spudoratamente per effetto di violenza e corruzione, e un tale epilogo finiva con il connettere all'insieme delle travagliate vicende personali e familiari che avevano accompagnato la collaborazione. Questa interpretazione, pur presentando qualche elemento utilizzabile per una migliore interpretazione dei fatti, presenta evidenti lacune e insufficienze e non dà conto dell'insieme dei dati disponibili.

Anzitutto dà una spiegazione non coerente alla successiva chiamata in causa di Giovanni Brusca. Se la chiamata di Brusca fu fatta quando Scarantino si rese conto della incongruenza logica delle sue dichiarazioni su Di Matteo e La Barbera con un quadro operativo che non prevedeva l'impegno esecutivo di uomini di quel mandamento, ragion per cui appariva illogico che a quella riunione i due uomini partecipassero in assenza del capo mandamento, e se quindi la chiamata di Brusca, non ancora collaboratore, doveva servire a dare una raddrizzata alle chiamate nei confronti di La Barbera e Di Matteo, il presunto sforzo per rendersi coerente e quindi attendibile entra in evidente contrasto con la tesi che Scarantino con le chiamate in correità dei primi collaboratori avesse in realtà mirato a farsi smentire. Se questo fosse stato il suo scopo, sarebbe stato assai più opportuno tenere nella riunione Di Matteo e La Barbera senza il Brusca perché è evidente che la presenza dei primi due alla riunione non può in effetti avere alcun senso senza la contemporanea presenza di Brusca.

Se, come dirà Scarantino, la presenza di Di Matteo e La Barbera alla riunione era giustificata dal prestigio e dalla considerazione da essi acquisita partecipando alla strage di Capaci, tale presenza implicava a più

forte ragione l'intervento del capo mandamento Giovanni Brusca che la strage di Capaci aveva diretto ed eseguito.

Bisogna allora ritenere che la chiamata in correità di Brusca sia stata fatta il 25 novembre del 1994 non per aggravare negativamente la posizione del collaboratore in termini di attendibilità – oltretutto Brusca non era pentito, era latitante e non poteva smentirlo – ma per rimediare in un certo senso alle dichiarazioni del 6 e 12 settembre, quando Scarantino aveva fatto per la prima volta i nomi di Cancemi La Barbera e Di Matteo. E' ragionevole ritenere che alla data del 25 novembre 1994 poiché Scarantino qui si sta già sforzando di ridare “congruenza logica” alle sue dichiarazioni, egli abbia abbandonato il proposito di cercare di essere smentito e anzi si sia indotto ad eliminare, sul punto specifico della chiamata dei tre collaboratori di giustizia, gli aspetti di oggettiva implausibilità.

Abbiamo poi visto come, a partire dal 25 novembre 1994, Scarantino non abbia modificato le sue dichiarazioni e come le stesse siano state ribadite costantemente nei due dibattimenti ai quali ha partecipato. Egli non ha mostrato in alcun momento del suo successivo contributo processuale un atteggiamento che in qualche misura potesse essere ricondotto a volontà di autoinquinamento, asseritamene sottesa all'inserimento dei collaboratori tra i partecipanti alla riunione. Abbiamo visto come, pur avendo avuto moltissime occasioni per destabilizzare il suo contributo, Scarantino ha partecipato ai due dibattimenti fornendo un apporto di conoscenze chiaro, coerente e plausibile, dando spiegazioni di ogni apparente iniziale incertezza e riferendo con precisione su ogni punto dubbio.

Certamente egli ha ribadito le chiamate in correità dei collaboratori e ha cercato di dare spiegazioni dei dubbi e delle incertezze che esse producevano, con risposte che, al di là dell'effetto finale, sono comunque apparse logiche e coerenti.

La spiegazione che la sentenza impugnata ha cercato di dare in ordine alla tardiva indicazione di altri cinque partecipanti alla riunione e alle non credibili giustificazioni offerte da Scarantino deve essere abbandonata anche perché, senza alcun ragionevole motivo, essa porta ad un giudizio di inattendibilità delle dichiarazioni di Andriotta, successive all'inizio della collaborazione di Scarantino, che non ha alcun fondamento e priva il processo, e segnatamente il segmento del racconto di Scarantino sulla riunione, del riscontro fondamentale costituito dalle dichiarazioni di Andriotta.

Andriotta ha affermato di non avere parlato nel 1993 della riunione perché parlarne avrebbe significato fare i nomi dei partecipanti che Scarantino gli aveva fatto, accusare i quali avrebbe comportato una sua eccessiva, inutile sovraesposizione. Né, ragionevolmente, Andriotta poteva parlare della riunione, omettendo i nomi dei partecipanti, perché ciò avrebbe reso la confidenza di Scarantino eccessivamente generica e quindi scarsamente plausibile.

Non era necessario che vi fossero eventi specifici ricollegabili alla riunione perché Scarantino ne parlasse con Andriotta. Questi ha riferito che l'arresto di Orofino non fu l'occasione per parlare della fase del caricamento ma segnò semplicemente il momento in cui Scarantino, prima piuttosto abbottonato e parco di informazioni, avvertì la necessità di comunicare le sue ansie all'amico, spiegandogli il suo livello di coinvolgimento nella strage e quindi anche la partecipazione alla riunione.

Né ha senso affermare che Andriotta possa avere saputo della riunione dai mezzi di informazione o abbia dedotto il nome dei partecipanti dalla notizia degli arresti a seguito delle dichiarazioni di Scarantino. In realtà nessun mezzo di informazione risulta abbia parlato della riunione prima delle rivelazioni di Andriotta ed in ogni caso non esiste davvero alcuna prova

che Andriotta abbia conosciuto specifiche notizie giornalistiche sul contenuto delle dichiarazioni di Scarantino.

Ma bisogna poi sottolineare un altro fondamentale argomento.

Dei partecipanti alla riunione indicati da Scarantino sin dal 24 giugno 1994, Andriotta parla solo di Riina Biondino ed Aglieri; il nome di Cosimo Vernengo gli venne fatto solo in riferimento al trasporto degli esplosivi. In realtà dei nomi “sensibili” di partecipanti alla riunione Scarantino fece solo quelli di Cancemi, Ganci, Di Matteo e La Barbera e cioè proprio quelli sui quali maggiormente si addensano i dubbi di attendibilità. Questo significa non soltanto che di Scarantino ed Andriotta non può dirsi che “conducano un gioco perverso, non necessariamente concordato prima, in cui le due fonti si confermano reciprocamente e progressivamente”, perché non vi è alcuna prova che Andriotta abbia conosciuto le dichiarazioni di Scarantino e quest’ultimo quelle di Andriotta nel brevissimo lasso di tempo intercorso tra le dichiarazioni di Scarantino del 6 settembre, primo interrogatorio nel quale questi fa i nomi che Andriotta ripeterà qualche settimana dopo, ma che non vi è neppure alcuna ragionevole possibilità di ritenere che i due abbiano potuto scambiarsi messaggi o prendere accordi per concordare le rispettive dichiarazioni. Quelle della Corte di primo grado sono quindi illazioni prive di riscontro e di supporto di qualsiasi genere nel materiale probatorio.

Oltretutto si deve ritenere che i nomi di Cancemi, Ganci e degli altri collaboratori non potevano essere stati appresi da Andriotta dai giornali perchè evidentemente la notizia di questa nuova dichiarazione di Scarantino non era uscita sui media, atteso il carattere di estrema riservatezza di essa e la necessità di compiere accurate indagini che imponevano il rispetto assoluto del segreto, protrattosi ben oltre il tempo delle dichiarazioni di Andriotta (settembre-ottobre 1994).

Gli interrogatori di Cancemi e degli altri collaboratori, susseguenti alle dichiarazioni di Scarantino, sono del novembre 1994 e i confronti furono effettuati il 13 gennaio 1995.

Tutte queste attività richiedevano evidentemente il più assoluto segreto per garantire la genuinità dell'indagine.

Andriotta dunque non può avere appreso dai giornali la notizia della riunione e della partecipazione ad essa di Ganci, Cancemi, Di Matteo e La Barbera e non può avere appreso da Scarantino, verosimilmente nell'agosto del 1994, quando questi ancora viveva in una struttura della polizia, la notizia che egli si apprestava a fare quei nomi. Né può averla appresa dopo il 12 settembre e cioè dopo gli interrogatori di Scarantino che avevano introdotto quella novità, appunto perché appare impensabile che Andriotta detenuto abbia potuto apprendere il contenuto delle dichiarazioni di Scarantino, a sua volta detenuto e controllato a vista.

La conseguenza necessaria di questi rilievi è che Andriotta ha avuto le notizie sulla riunione, di cui ha parlato nel corso del suo esame dibattimentale, da Scarantino durante la comune detenzione a Busto Arsizio e che quindi la circostanza della riunione fu riferita da Scarantino in tempi non sospetti nel contesto delle altre confidenze che hanno avuto positivo riscontro e nel contesto di un racconto coerente e sufficientemente specifico sul furto dell'autovettura, il suo successivo trasporto nell'autocarrozzeria di Orofino, l'imbottitura di esso con esplosivo, la sostituzione delle targhe ed il successivo trasporto sul luogo del delitto, in costanza di un' intercettazione telefonica abusiva, utile per l'esecuzione della strage.

Rispetto ai primi frammentari accenni a questi momenti della partecipazione di Scarantino al delitto, l'episodio della riunione costituiva il prodromo che diventava necessario riferire nel momento in cui Scarantino avvertì l'esigenza di aprirsi ancora di più con l'amico dopo

l'arresto di Orofino e di esporgli in modo più organico i termini del suo effettivo coinvolgimento nella strage di via D'Amelio.

Se dunque la chiamata in correità di Scarantino nei confronti di Cancemi e degli altri (a parte Brusca la cui chiamata è una conseguenza obbligata delle prime ed ha, come si è visto, un altro movente) deve ritenersi “falsa”, tale falsità si estende alla confidenza che egli aveva reso ad Andriotta.

Ma in questo luogo ed in questa fase soltanto si giustifica un volontario depistaggio di Scarantino poiché, confidandosi con Andriotta, egli deve necessariamente premunirsi contro una possibile propalazione delle sue confidenze da parte dello stesso Andriotta.

Scarantino sente il bisogno urgente di parlare e di confidarsi con Andriotta. Ma non può essere sicuro che Andriotta manterrà il segreto sulle sue confidenze.

In questo momento della sua esistenza è combattuto da due opposte esigenze: trovare la forza e le ragioni prevalenti per collaborare oppure aspettare ancora e attendere gli eventi.

Le confidenze ad Andriotta rispondono ad entrambe queste alternative: nel caso in cui Andriotta dovesse rivelarle, esse possono costringerlo a decidere per la collaborazione. Ma Scarantino non è ancora pronto ad affrontarne le conseguenze. Egli non vuol tagliarsi i ponti dietro le spalle; non vuole che le propalazioni di Andriotta gli impongano una collaborazione che potrebbe essere per lui impossibile, dato il rifiuto della moglie di seguirlo; d'altra parte non può neppure lasciare ad Andriotta una prova da usare contro la sua volontà. Ecco perché nel parlare della riunione, al frammento di verità, ancora inedito, di cui è portatore in esclusiva nell'area dei possibili collaboratori, egli aggiunge ad alcuni nomi veri ma scontati come quelli di Riina e Biondino, il nome di Aglieri che insieme al cognato considera i veri responsabili principali della strage, coloro che in essa l'hanno coinvolto in pieno (e di ciò egli ora si

rammarica) e per rispetto dei quali dovrebbe accettare un sacrificio che non sente di compiere, alcuni nomi verosimilmente falsi come quelli di La Barbera e Di Matteo. Questi nomi, se rivelati senza il suo supporto, avrebbero reso le dichiarazioni di Andriotta difficilmente utilizzabili perché in contrasto con la parola dei collaboratori stessi. E' del tutto evidente che se Andriotta fosse rimasto solo a sostenere la partecipazione di Cancemi, La Barbera e Di Matteo alla strage, l'intero suo contributo si sarebbe depotenziato notevolmente e gli stessi elementi di verità contenuti nel racconto di Scarantino sarebbero stati meno efficaci, frammisti a quegli altri privi di attendibilità. Quindi Scarantino, oltre a tacere la maggior parte dei nomi dei partecipanti alla riunione e al caricamento dell'autovettura, inserisce nel racconto ad Andriotta elementi probabilmente falsi per disinnescare i possibili effetti di una eventuale collaborazione di Andriotta che egli non volesse o non potesse confermare.

Che questo sia stato il 'modus agendi' di Scarantino si ha riscontro in un passo delle stesse dichiarazioni dell'ex collaboratore, passo che è stato poco valorizzato ma che acquista un'importanza decisiva alla luce delle considerazioni che stiamo svolgendo, in primo luogo per la data che esso porta: 21 ottobre 1994. Si tratta del primo verbale successivo alle rivelazioni sui collaboratori di giustizia nel quale, ricordiamo, afferma:

Spontaneamente lo SCARANTINO dichiara: Ho chiesto di conferire con urgenza con uno dei Magistrati che si occupano delle indagini conseguenti alle mie dichiarazioni, per riferire una particolare circostanza che mi crea preoccupazione e che in qualche modo ritengo abbia potuto influire sul comportamento da me tenuto in questi mesi di collaborazione con l'A.G.. A tale proposito, debbo chiarire che io avevo già cominciato a maturare il mio intento di collaborare con la giustizia vari mesi prima della fine di Giugno di quest'anno. Tuttavia ero trattenuto soprattutto dalla preoccupazione di dovere necessariamente accusare mio cognato Salvatore PROFETA cui, come ho più volte spiegato, ero e sono particolarmente legato. Nei mesi in cui ero combattuto e non sapevo risolvermi a prendere una decisione, subivo anche la pressione psicologica che

mi veniva dal mio avvocato di allora che era anche il difensore di PROFETA. Il legale mi diceva sempre che non dovevo preoccuparmi perché il processo sarebbe andato bene, ma la verità, secondo me, era che lui stesso avvertiva il pericolo che io potessi incominciare a collaborare. Ciò divenne evidente dopo l'arresto del PROFETA, perché proprio allora l'Avv. PETRONIO mi cominciò a chiedere con chi avessi parlato ed a chi avessi raccontato, nel carcere di Busto Arsizio, le cose che nell'ordinanza di custodia cautelare risultavano essere state riferite da una persona di cui si ometteva di indicare il nominativo. Praticamente l'avvocato alludeva ad ANDRIOTTA, di cui però ancora non conosceva il nome. Io, per giustificarmi, feci presente che ero solito parlare a voce alta anche da solo e che in quel carcere erano tutti "spioni", perché c'erano vari detenuti, dei quali feci a caso i nomi, che ascoltavano e potevano poi riferire ciò che io dicevo. Tra i vari nomi che feci, indicai pure l'ANDRIOTTA, precisando che era quello della cella accanto alla mia. In epoca successiva, durante l'udienza preliminare, l'avvocato mi chiese se a Pianosa io avessi reso a qualcuno delle dichiarazioni che lui non conosceva. Io, che già meditavo di intraprendere la via della collaborazione, per sviarlo gli dissi che pensavo di fare il "falso pentito", fornendo dichiarazioni parzialmente vere ed altre false. In pratica, io capivo che l'avvocato e i miei familiari avevano intuito che io mi accingevo a iniziare una vera e propria collaborazione e intendevo tranquillizzarli sotto questo aspetto. Dovete capire, insomma, che con il mio avvocato di quel tempo io ho avuto numerosi colloqui e che oggi io temo che lui, per tutelare la posizione di Salvatore PROFETA, possa servirsi di queste conoscenze "infangandomi" come uomo e come collaboratore, soprattutto in questo momento in cui è in corso il dibattimento che mi vede come imputato.

Scarantino afferma qui di avere pensato prima dell'inizio della collaborazione a fare il "falso pentito" e a mescolare circostanze vere ed altre false e ha paura che di queste confidenze fatte al precedente difensore di fiducia questi possa avvalersi per screditarlo come collaboratore di giustizia.

È realistico pensare che Scarantino abbia veramente dato corso al suo proposito nel corso delle confidenze ad Andriotta, per continuare a conservare il suo rango di uomo d'onore anche dopo le eventuali propalazioni di quest'ultimo e fino a quando non avesse deciso di collaborare ma soprattutto per evitare che le sue confidenze con Andriotta potessero

arrecare danni irreversibili alla posizione processuale di Profeta. E' ancora realistico pensare che, ove avesse deciso di non dar corso al proposito della collaborazione, egli avrebbe ammesso di avere parlato con Andriotta raccontandogli solo delle bugie tra le quali quelle della partecipazione alla strage dei collaboratori, finendo in tal modo con intorbidare e rendere inefficaci le dichiarazioni di Andriotta, chiudendo quel varco che con le sue stesse propalazioni aveva aperto.

Ma quando Scarantino decide di collaborare egli si trova di fronte al problema dell'uso che potrebbe essere fatto delle dichiarazioni di Andriotta e degli elementi di falsità che egli aveva inserito nelle confidenze a quest'ultimo.

Egli nei primi esami rivela tutti e soltanto i nomi veri, i nomi per i quali esistevano riscontri e che si inseriscono organicamente nella logica del racconto.

Poi si trova di fronte all'alternativa se ammettere di avere reso alcune false dichiarazioni ad Andriotta o procedere sulla via della piena corrispondenza con quelle che immaginava fossero o sarebbero state le dichiarazioni di Andriotta il quale avrebbe certamente confermato quello che egli gli aveva effettivamente detto. Scarantino sceglie di confermare tutto, anche le false dichiarazioni ad Andriotta, temendo che le difese avrebbero potuto speculare sulle sue presunte falsità ad Andriotta e sull'ipotesi del falso pentito.

Scarantino teme ogni forma di colpo basso, dichiara di avere paura che il suo ex difensore avvocato Petronio possa screditarlo come collaboratore, eventualmente costruendo false prove ed utilizzando a sostegno di queste le sue stesse confidenze al difensore del periodo in cui aveva dovuto occultare, anche con il pretesto del "falso pentito", le confidenze ad Andriotta che la difesa di Profeta aveva chiaramente compreso quale origine avessero.

Fatto un rapido calcolo, secondo la sua logica, la sua mentalità e i suoi pregiudizi, dei costi e dei benefici delle alternative – dichiarare di avere in parte mentito ad Andriotta o confermarne in toto le dichiarazioni -, sceglie la linea della perfetta corrispondenza a verità di tutto ciò che aveva riferito ad Andriotta, ritenendo che la conferma da parte di Andriotta delle sue dichiarazioni potesse essere la miglior garanzia contro i tentativi di screditamento da parte degli accusati, preparandosi poi a sostenere il confronto con i collaboratori nella speranza che la smentita da parte di costoro potesse nuocergli meno della messa in discussione della verità delle sue propalazioni ad Andriotta.

E' questa la sola plausibile spiegazione dell'inserimento a partire dal 6 agosto tra i partecipanti alla riunione di quei nomi che non aveva fatto all'inizio della collaborazione (24 giugno 1994) ma che trovano però conferma nelle dichiarazioni di Andriotta e dal quale era prevedibile sarebbero comunque usciti.

Scarantino non aveva avuto la presenza di spirito di chiarire sin dal 24 giugno che ad Andriotta aveva fatto dei nomi falsi per depistarlo. In quel momento cercava di essere il più fedele possibile (a parte la questione della data e del luogo di consegna da parte di Candura della 126, circostanze non essenziali sulle Scarantino riteneva di dovere dire una parziale verità ancora una volta per tutelare la propria immagine di uomo d'onore). E' solo dopo alcune settimane dall'inizio della collaborazione che ritiene di integrare le originarie autentiche e lineari dichiarazioni con tutti gli elementi che aveva riferito ad Andriotta per non trovarsi in contrasto con quest'ultimo.

Si è trattato quindi di una scelta che Scarantino ha ritenuto, erroneamente, essere obbligata per tutelare la sua attendibilità.

Si consideri che le nuove dichiarazioni sono perfettamente scindibili da quelle originarie e che l'espunzione di esse non influisce affatto sulla

affidabilità logico-giuridica delle prime dichiarazioni. Non si può quindi ritenere che Scarantino le abbia rese per annullare gli effetti della prime. Mentre infatti ad Andriotta non aveva affatto detto né aveva fatto i nomi degli esponenti dei due mandamenti che avevano partecipato alla fase esecutiva, ragion per cui quei nomi avevano un complessivo scarso significato, con l'inizio della collaborazione il racconto di Scarantino aveva assunto una coerenza ed una perspicuità assolute e quelle inserzioni tardive appaiono chiaramente per quello che sono: aggiunte posticce che il collaboratore inserisce per non correre il rischio di dover spiegare le ragioni vere per le quali aveva fatto quei nomi ad Andriotta.

Se poi si volesse proprio sostenere che la scelta di Scarantino di inserire quei nomi sia dipesa anche da un momento di demoralizzazione, dalla scelta di inserire anche durante la collaborazione false piste per assicurarsi una via di fuga nel caso di una sopravvenuta insostenibilità della scelta collaborativa, non v'è ragione per pensare ad inesistenti complotti con Andriotta: Scarantino aveva già pronte le dichiarazioni che aveva reso in carcere ad Andriotta e ripeterle sarebbe potuto servire per sostenere una eventuale futura ritrattazione. In questo senso la tesi della necessità di allinearsi ad Andriotta per sostenere la propria attendibilità e la tesi del volontario inserimento di un elemento falso, nell'eventualità di essere costretto a ritrattare, eventualità che come sappiamo Rosalia Basile prospetta sin dal colloquio a Pianosa del 16 luglio, non sono affatto contraddittorie ma appaiono come espressione di una effettiva duplicità delle ragioni interiori dello Scarantino, scisso tra la sua volontà di collaborare fedelmente e di assolvere all'impegno preso con lo Stato, e le resistenze e le pressioni familiari e ambientali per costringerlo alla ritrattazione. Avendo mentito una volta ad Andriotta per inquinare le indagini, quello stesso elemento poteva rientrare, dopo l'inizio della collaborazione, da un lato per non contraddire il collaboratore che lo

riscontrava e dall'altro perché avrebbe potuto continuare a svolgere la sua funzione ove fosse stato costretto a ritrattare.

Deve però osservarsi che dopo il 12 settembre la volontà di Scarantino di collaborare diventa assai più salda e risoluta. Egli abbandona l'ipotesi di inquinare le sue dichiarazioni con mirate false indicazioni. Quell'ipotesi di mirata, chirurgica opera di demolizione della sua attendibilità che poteva ritenersi iniziata il 6 settembre cessa nel giro di poche settimane.

Già nell'interrogatorio del 5 ottobre appare evidente come Scarantino abbia compiuto un tentativo di ridimensionare le dichiarazioni precedenti sui collaboratori, cercando di spiegare che aveva avuto solo l' "impressione" della partecipazione di Cancemi, La Barbera e Di Matteo, impressione favorita dai commenti di La Mattina e Natale Gambino dai quali aveva sentito parlare in termini oltremodo elogiativi di Santineddu Di Matteo e Iachino La Barbera mentre attendevano all'esterno la fine della riunione. Scarantino ha cercato qui di ridimensionare, contraddicendosi, le precedenti dichiarazioni del 6 settembre.

Da quel momento in avanti si è reso conto che le sue strategie mentali, i suoi calcoli e le sue incertezze non avrebbero potuto giovargli e ha scelto di difendere in toto tutte le sue precedenti dichiarazioni (salvo la necessitata indicazione su Brusca) che contenevano una tale quantità di elementi di verità, come egli stesso si è più volte sforzato di ricordare, da permettergli di passare indenne alle contestazioni su quelle indicazioni false ma prive di alcuna influenza sul contenuto fondamentale delle altre dichiarazioni.

L'effettiva tenuta della riunione di cui ha parlato Scarantino trova conferma e riscontro in tutta una serie di elementi che fanno apparire la falsità su Di Matteo e La Barbera ed eventualmente anche su Ganci e Cancemi del tutto secondarie ed ininfluenti sulla solidità della confessione di Scarantino e delle parti delle sue chiamate in correità che hanno trovato ampi e concreti riscontri.

Abbiamo già detto che il senso della riunione e la sua necessità non vengono meno escludendo da essa i nomi di coloro la cui partecipazione è dubbia e smentita. Al contrario, è la prova che su quelle persone Scarantino ha probabilmente mentito a ridonare coerenza alla sua iniziale versione dei fatti.

Né può dirsi che avendo Scarantino mentito con le dichiarazioni del 6 settembre abbia mentito sempre.

Abbiamo rilevato che l'insieme del contributo collaborativo di Scarantino si è progressivamente rinforzato e ha acquisito rigore e coerenza, malgrado la presenza di quell'elemento estraneo che esso per forza di cose si è dovuto portare dietro fino al termine. La stabilizzazione del contributo di Scarantino, a partire da un determinato momento, e l'isolabilità di quelle dichiarazioni, la cui origine e ragion d'essere, rispetto alle restanti parti della collaborazione, abbiamo indicato, permette di passare al vaglio dei riscontri esterni che confermano l'affidabilità generale delle dichiarazioni di Scarantino.

Prima di concludere il capitolo dobbiamo peraltro affrontare tre altri argomenti:

- Il diverso valore delle dichiarazioni di Scarantino su Cancemi e Ganci rispetto a quelle su Di Matteo, La Barbera e Cancemi;
- Il senso che deve essere attribuito alla conferma integrale da parte di Scarantino di tutte le sue precedenti dichiarazioni nel momento in cui ha rinnegato la precedente ritrattazione;
- Il riscontro fondamentale alla storicità della riunione, avendo Scarantino attribuito al Riina determinate espressioni che rivelano il movente reale profondo della strage, che Scarantino non poteva assolutamente conoscere e che ha mostrato tuttora di non avere compreso, avendo sempre ripetuto la frase ascoltata dalla bocca di Riina senza accennare minimamente ad una sua consapevolezza del significato di essa.

Come si è già osservato incidentalmente, la presenza di Cancemi e Ganci alla riunione presso la villa di Giuseppe Calascibetta non appare improbabile come quella di La Barbera Di Matteo e Brusca.

Posto che una prova positiva della falsità delle dichiarazioni di Scarantino non sussiste, si è ritenuto che anche queste indicazioni non siano attendibili perché anch'esse tardive, smentite dal Cancemi e accompagnate dall'iniziale mancato riconoscimento fotografico di Raffaele Ganci nell'interrogatorio del 29 giugno 1994, ripetuto poi positivamente nel corso dell'interrogatorio del 6 settembre.

Sappiamo come Scarantino ha giustificato tale mancata ricognizione: aveva paura delle ritorsioni di un personaggio violento e feroce come Ganci che non avrebbe avuto alcuno scrupolo a compiere vendette trasversali contro i suoi figli e i componenti della sua famiglia.

Sta di fatto che Ganci e Cancemi, a differenza di Brusca La Barbera e Di Matteo, alla strage di via D'Amelio hanno effettivamente partecipato, come ora sappiamo. E sta pure di fatto che Cancemi al momento del confronto con lo Scarantino non aveva ancora confessato la sua partecipazione alla strage, come farà invece successivamente.

I risultati del confronto con Scarantino non possono considerarsi decisivi perché in quel periodo Cancemi (e ne abbiamo compreso le ragioni) si ostinava ancora a negare la sua partecipazione alla strage.

E' vero che ora Cancemi ha ammesso di avere partecipato sia alla deliberazione della strage, sia insieme al Ganci alla fase esecutiva e che egli non avrebbe più alcun interesse a negare la partecipazione alla riunione. Purtroppo resta il fatto che Cancemi e Ganci, avendo partecipato alla fase esecutiva della strage avevano titolo a partecipare alla preliminare riunione esecutiva e di coordinamento.

Si può sostenere che non vi era necessità della partecipazione anche di Cancemi e Ganci, data la presenza alla riunione di Biondino che avrebbe svolto il ruolo di coordinatore e di raccordo fra i gruppi incaricati delle diverse fasi e dei diversi segmenti dell'azione. Ma ciò non impedisce che due capi del calibro di Cancemi e Ganci, tra i più vicini al Riina e che con lo stesso avevano partecipato nelle settimane precedenti a diverse riunioni nelle quali la decisione di dare corso alla strage aveva preso consistenza fino a dare luogo ad una vera e propria corsa contro il tempo, fossero invitati a partecipare ad una riunione nella quale gli aspetti propriamente organizzativi ed esecutivi si intrecciavano con i ragionamenti sulla necessità di eseguire la strage in modo assolutamente efficiente ed in tempi assai rapidi, in relazione alle esigenze strategiche che Riina aveva rappresentato.

In una riunione, sia pure solo esecutiva, nella quale il fattore tempo era una variabile strategica in relazione agli obiettivi che Cosa nostra si prefiggeva, la partecipazione di alcuni dei più prestigiosi e fedeli capi vicini al Riina doveva evidentemente servire anche a fare il punto sulle ragioni strategiche sottostanti non solo all'esecuzione della strage ma anche, più incisivamente, ai tempi imposti dal Riina, in modo che fossero chiari a tutti gli obiettivi che si perseguivano, lo stato della trattativa cui era finalizzata la strage, e che le informazioni più delicate fossero comunicate a coloro che, incaricati dell'esecuzione, con il fattore tempo dovevano fare i conti.

Calogero Ganci ha ricordato che il padre nel corso di una conversazione gli aveva fatto capire che egli ed il Cancemi erano bene informati sulla fase esecutiva della strage ("meno male che Cancemi non parla della strage di via D'Amelio"). Da quella frase del padre Calogero aveva capito che Raffaele Ganci ed il Cancemi erano coinvolti pesantemente, non solo come mandanti ma anche come esecutori materiali, nella strage.

Calogero ha pure riferito che il Biondino aveva invitato Cancemi e Ganci a partecipare anche alla fase organizzativa. Raffaele Ganci e Cancemi avevano declinato l'invito ma non in modo definitivo, essendo rimasti d'accordo di vedersi se ve ne fosse stata la necessità.

Anche questo accenno di Calogero rivela come in tempi che appaiono sufficientemente retrodatati rispetto al 19 luglio 1994 Ganci e Cancemi erano stati sollecitati a partecipare personalmente all'organizzazione del delitto. Il collaboratore ha parlato di "pochi giorni prima" ma questa formula vaga e aperta si presta a coprire anche una riunione che si fosse tenuta fino a quindici giorni prima del delitto.

Di più, Calogero Ganci ha rivelato che suo padre gli aveva fatto chiaramente intendere di non avere condiviso la scelta affrettata di Riina di procedere alla nuova strage, pur avendo finito con l'accodarsi ad essa ("purtroppo le decisioni sono state queste").

Dunque da Calogero Ganci apprendiamo che Cancemi e Raffaele Ganci erano stati invitati a partecipare alla riunione organizzativa; che essi avevano partecipato da protagonisti alla fase esecutiva e che Ganci non esitava a manifestare la non condivisione della decisione di Riina di procedere all'esecuzione della seconda strage dopo quella di Capaci.

Si tratta di elementi di fatto che appaiono perfettamente compatibili con quanto ha dichiarato Scarantino a proposito della presenza di Cancemi e Ganci alla riunione in casa Calascibetta e soprattutto con il fatto che sempre Scarantino attribuisca a Raffaele Ganci, il capo più autorevole dopo Riina, il posto all'altro capo della tavola e che proprio a Ganci attribuisca quel commento preoccupato sui possibili effetti della strage ("ca succede un bordello") che è assolutamente in linea con l'opinione che Ganci aveva manifestato a Cancemi al termine di una delle riunioni alla quale avevano in precedenza partecipato con Riina.

Tale compatibilità si connette con quanto affermato da Scarantino sin dal momento del confronto con Cancemi: nel corso di un preliminare colloquio investigativo aveva chiesto di incontrare Cancemi (la richiesta sottendeva una spiegazione del silenzio sulla partecipazione alla riunione). Questa affermazione di Scarantino è contenuta nel verbale del 13 gennaio 1995 ed è stata ripetuta nel corso del dibattimento di primo e di secondo grado. Appare difficile credere che Scarantino abbia potuto inventarsi anche questa circostanza, pur se essa non è stata confermata dal dr. Bo (ma di questa risposta negativa abbiamo dato una spiegazione che non implica mendacio da parte di Scarantino), che abbia potuto pensare a questo raffinatissimo modo per mostrare la sua buona fede nei confronti del Cancemi. Anche perché Scarantino questa richiesta l'aveva fatta proprio nei confronti del Cancemi e non degli altri due collaboratori pure chiamati in correità.

Sulla base di questi elementi non è affatto possibile escludere che Scarantino abbia in realtà detto la verità in questo frammento del suo racconto che concerne Cancemi e Ganci, tenuto conto che dal confronto con Cancemi Scarantino non esce affatto smentito.

Se, quindi, gli elementi quasi certamente spuri del suo racconto si limitano a La Barbera e Di Matteo, appare anche possibile ipotizzare che Scarantino potrebbe davvero avere equivocato, secondo quanto dallo stesso affermato nell'interrogatorio del 5 ottobre sulla presenza di Di Matteo e La Barbera alla riunione nella villa Calascibetta, avendo pensato di riconoscere in costoro, di cui evidentemente molto si parlava all'interno dell'organizzazione dopo la strage di Capaci, le due persone esterne al gruppo della Guadagna e di Brancaccio che aveva notato partecipare alla riunione, e su quella di Di Matteo nell'autocarrozzeria di Orofino.

In questa ipotesi si dovrebbe pensare che Scarantino, parlando con Andriotta dei partecipanti alla riunione in casa Calascibetta, si era limitato

a riferire i nomi di personaggi esterni al gruppo della Guadagna e di Brancaccio con i quali aveva consuetudini di vita e lunga amicizia per evitare di coinvolgere questi ultimi, nel momento in cui forte si faceva in lui l'esigenza di parlare e di comunicare le gravi informazioni di cui era in possesso sugli autori della strage di via D'Amelio.

Quanto poi al saluto che il Di Matteo gli avrebbe rivolto all'uscita dalla riunione ("ciao Enzo") è possibile pensare che Scarantino si sia lasciato prendere la mano e che convinto della presenza del Di Matteo si sia lasciato andare ad una piccola bugia per rafforzare il suo discorso.

Sta di fatto che la grinta e la decisione con cui Scarantino ha difeso le sue posizioni nel corso del confronto non permettono di escludere che Scarantino si sia soggettivamente convinto che alla riunione fossero davvero presenti Di Matteo e La Barbera.

L'introduzione di una tale ipotesi alternativa deve evidentemente misurarsi con la spiegazione di quale possa essere ancora oggi la ragione per la quale Cancemi neghi la sua partecipazione alla riunione.

Deve rilevarsi, anzitutto, come sia assolutamente sintomatico che Cancemi, pur negando la sua partecipazione alla riunione, indichi tra gli autori della strage proprio i più importanti tra i partecipanti alla riunione indicati da Scarantino, con la sola eccezione del Tinnirello.

Nel corso del primo confronto del gennaio 1995, a Scarantino che gli contestava di tacere sulla riunione per cercare di salvare Aglieri Greco Graviano e Tagliavia, Cancemi replicava a muso duro di averli invece già indicati come responsabili della strage, lasciando sul punto senza argomenti lo Scarantino.

Si deve allora ritenere che Cancemi neghi anche oggi la sua partecipazione alla riunione per vergogna, per ridimensionare il suo contributo morale alla perpetrazione della strage, per non ammettere di essere stato colto in

mendacio da un personaggio come Scarantino che Cancemi ha mostrato di disprezzare e, in definitiva, per non perdere credibilità.

Ma si può anche ritenere che Cancemi abbia cercato di ridimensionare la sua partecipazione e implicazione nella strage di via D'Amelio per non essere costretto a riferire fatti, circostanze e discorsi tenutisi nel corso di quella riunione, troppo scomodi e compromettenti per essere riferiti liberamente in un'aula di giustizia.

D'altra parte Cancemi ha già sperimentato sulla sua pelle quale tasso di sospetto si sia addensato sul suo capo nel momento in cui ha accostato a Cosa nostra personaggi eccellenti del panorama politico italiano.

E' possibile che, memore dell'esperienza di Buscetta, abbia cercato di salvare la sua attendibilità, tacendo anziché parlando della sua partecipazione a quella riunione.

Esaminate in questa luce è possibile osservare come le dichiarazioni di Scarantino si avvicinino molto all'attendibilità totale.

E' poi pienamente comprensibile che Vincenzo Scarantino, nel momento in cui ha voluto ritrattare la ritrattazione, abbia voluto riportare le lancette dell'orologio del suo contributo alla prova al 14 settembre 1998.

Se prescindiamo dall'ipotesi che abbiamo da ultimo formulato, Scarantino deve essersi reso conto che ulteriori modifiche delle sue precedenti dichiarazioni avrebbero dato luogo ad ulteriori speculazioni sulla sua attendibilità e sulle ragioni occulte, interessate e opportunistiche che avrebbero potuto essere addotte a spiegazione della sua improvvisa resipiscenza.

Non c'è dubbio che se Scarantino avesse confermato le proprie dichiarazioni precedenti alla ritrattazione, escludendo soltanto la partecipazione alla riunione di Brusca, Cancemi, Di Matteo, La Barbera e

Ganci, sarebbe stato agevole e per certi aspetti legittimo addurre a sospetto una tale improvvisa resipiscenza.

Non sappiamo se Scarantino sia stato in grado di elaborare siffatte mosse tattiche o se egli abbia voluto confermare ciò di cui è intimamente convinto.

E' probabile che Scarantino nella sua rozza mentalità sia convinto di dovere evitare ogni contraddizione e ogni negazione di quanto affermato in precedenza per acquistare o conservare credibilità. Ed è anche certo, come abbiamo visto, che egli non sappia articolare tattiche simulatorie e menzognere.

E' anche possibile che abbia avuto pudore nello spiegare le ragioni per le quali aveva deciso di mentire con riferimento a quelle chiamate in correità spurie.

Molte le ipotesi che possono farsi e tra loro alternative. Ma il dato da considerare resta che Scarantino con il suo ritorno alla collaborazione ha dimostrato di non avere nulla da aggiungere a quanto aveva dichiarato prima; di avere assimilato la lezione della recente legge sui collaboratori di giustizia per la quale una verità fuori tempo massimo è una non verità e per questo probabilmente ha voluto evitare di essere coinvolto in nuove polemiche, di essere oggetto di nuove insinuazioni, sospetti, accuse e così via. Si è limitato a dichiarare e a indicare i fatti rilevanti per dimostrare che la sua ritrattazione era falsa e frutto di corruzione e violenza, limitandosi in definitiva a mettere un suggello su una verità già acquisita e a permettere alla Corte di avere un contatto diretto con lui dal quale è stato possibile apprezzare evidenti accenti di verità e le cause prossime e remote del percorso tormentato della sua collaborazione, pure di fondamentale importanza.

Depurato dalla falsa ritrattazione di Scarantino e arricchito dalla prova certa delle manovre poste in essere dagli imputati o nell'interesse degli

imputati per ridurre al silenzio e all'impostura Scarantino, il giudizio di attendibilità dell'ex collaboratore ha ricevuto un nuovo apporto che non evita, come è giusto che sia, che del contributo di Scarantino si faccia esclusivamente l'uso legittimo che doveva farsi da prima del verificarsi dell'inquinante e deviante vicenda della sua ritrattazione.

L'ultimo argomento che questa Corte intende affrontare concerne un punto, già esaminato di sfuggita, che costituisce un elemento di fondamentale importanza a riscontro dell'intrinseca attendibilità di Scarantino ma anche come riscontro esterno alla veridicità della riunione presso la villa di Calascibetta.

Intendiamo dire che nel riferire sin dal 24 giugno sulla frase che aveva udito pronunciare a Riina, entrando sfrontatamente nella sala della riunione per prelevare una bottiglia d'acqua,⁴⁰⁰ Scarantino ha, senza rendersene conto, colto l'espressione con la quale Riina spiegava la reale ragione per la quale il dr. Borsellino doveva essere ucciso prima di ogni altro obiettivo designato in precedenza e perché dovesse essere ucciso subito, prima cioè che l'evolversi della situazione rendesse impossibile l'attuazione del piano. Abbiamo detto che per il popolo degli "uomini d'onore" e degli avvicinati di basso livello nella piramide dell'organizzazione, categoria alla quale anche Scarantino apparteneva, il dr. Borsellino doveva essere ucciso per vendetta, "per pulirsi i piedi" in relazione al contributo che egli aveva dato alle indagini che avevano portato alla condanna nel maxi processo. Solo nei giorni successivi alla strage di Capaci era emersa una ragione assai più forte e impellente per sopprimere il dr. Borsellino, impedire che assumesse la carica di Procuratore nazionale antimafia che si stava profilando per lui in un modo tanto clamoroso quanto inatteso e imprevisto.

⁴⁰⁰ A questo proposito tutte le disquisizioni sul fatto che non fosse ammissibile che un semplice accompagnatore entrasse nella sala della riunione non tengono conto della ragione assolutamente contingente ed eccezionale di quell'ingresso. Non risulta dall'istruttoria che sia stata acquisita una prova contraria al verificarsi di analoghi episodi in altre occasioni, ferma la regola generale sulla riservatezza ed il divieto di *partecipazione* per non autorizzati.

Una tale causale, come abbiamo visto, era ignota ai più e dopo la smentita del dr. Borsellino poteva essere apparsa come una delle tante polemiche inutili tra ministri e CSM, destinata a non avere seguito immediato.

Eppure, da quel che racconta Scarantino, emerge che Riina dava ormai per certo che Borsellino sarebbe andato a lavorare a Roma, evidentemente alla Procura nazionale antimafia, se non fosse stato soppresso prima. Riina in quei primi giorni di luglio sa con certezza ciò che poteva essere conosciuto solo da pochissime persone e cioè la decisione di Paolo Borsellino di accettare la candidatura alla direzione della Procura antimafia dalla quale avrebbe potuto controllare tutte le indagini dalle quali la mafia lo voleva tenere lontano: l'inchiesta mafia e appalti, le connivenze nell'omicidio di Giovanni Falcone, le segrete manovre tra ambienti deviati delle istituzioni, della politica e dell'economia e Cosa nostra.

Queste informazioni di Riina costituiscono evidentemente il contenuto di quell'accenno percepito da Scarantino: “ questo si deve ammazzare subito perché **a Roma andrà a fare più danni di quel Falcone**, che è morto e stava pure restando vivo, **prendendo il suo posto**”.

Si tratta di espressioni che Scarantino attribuisce a Riina, di cui non si pone il problema di spiegare il significato, e che hanno nella loro sinteticità il significato di un messaggio completo.

Paolo Borsellino avrebbe fatto più danni di Giovanni Falcone a Roma, prendendo il suo posto.

Ora, siccome il posto di Falcone a Roma che Borsellino avrebbe potuto prendere, in base a quanto era emerso dalle polemiche giornalistiche dei giorni precedenti, era appunto quello di Procuratore nazionale antimafia che Falcone era destinato ad occupare, e non certo quello di direttore generale degli affari penali, per il quale nessuno di era sognato di pensare a Paolo Borsellino, ne consegue che Scarantino ci ha riferito, citando le frasi di Riina, il vero immediato e realistico movente della strage di via

D'Amelio: la sicura ascesa di Paolo Borsellino alla Procura nazionale antimafia per la quale evidentemente Riina aveva avuto notizie riservate che l'avevano indicata, non come una delle molte possibilità o come un'ipotesi che l'interessato stava valutando dopo averla inizialmente respinta, ma come una evenienza ormai certa, da impedire ad ogni costo, prima dell'effettivo trasferimento a Roma di Paolo Borsellino.

Sappiamo che il dr. Borsellino aveva già cominciato a discutere riservatamente con il capo della polizia la sua sistemazione logistica a Roma e che aveva quindi accettato l'idea di passare alla direzione della Procura nazionale antimafia ma sappiamo pure che tale decisione aveva tenuto assolutamente riservata, celandola persino ai più stretti collaboratori come il dr. Ingroia, anche per evitare che su di essa si concentrasse l'attenzione di Cosa nostra. Ciononostante Riina sapeva già dalla fine di giugno che il trasferimento a Roma di Paolo Borsellino doveva considerarsi cosa fatta, al punto da imprimere un impulso irrefrenabile all'organizzazione della strage, programmata inizialmente con tempi più lunghi, e da dire a Ganci che si assumeva personalmente la responsabilità di quell'anticipazione delle operazioni, in pratica della commissione della seconda strage a così breve distanza temporale dalla prima, circostanza che Raffaele Ganci temeva (per quanto risulta dalle dichiarazioni di Cancemi, di Calogero Ganci e dello stesso Scarantino) potesse portare a conseguenze negative per l'organizzazione.

Ora è impensabile che Scarantino abbia potuto ideare e inventare una formula così sintetica e al contempo così piena di informazioni riscontrate e vere nel discorso di Riina.

Uno Scarantino qualsiasi con la sua ignoranza, la sua assoluta estraneità agli affari politici dell'organizzazione, la sua incapacità di capire queste sottili e oscure manovre, non avrebbe mai realizzato che il pericolo maggiore che Paolo Borsellino poteva provocare all'organizzazione era

andare a sostituire Falcone a Roma, dove sostituire Falcone a Roma non poteva significare al ministero, non avendo alcun motivo Scarantino per pensarlo.

Come avrebbe potuto (da solo) Scarantino pensare che Borsellino stava per andare a Roma a sostituire Falcone e che da lì avrebbe fatto più danni di quell'altro? Come poteva avere da solo l'accortezza di pensare ad una così sottile spiegazione del movente della strage, quando nel suo ambiente il pensiero di Falcone e Borsellino era indissolubilmente legato alle indagini, agli arresti e alle condanne che essi avevano provocato e in ragione delle quali da tempo i due erano stati segnati e riscuotevano l'odio dei "picciotti" di Cosa nostra, che in questo vedevano la causale della uccisione dei due magistrati, come ci hanno del resto ricordato tutti i collaboratori di giustizia?

Ricordiamo che la frase di Riina che Scarantino riporta si trova già nel verbale del 24 giugno e quindi la sua genuinità deve ritenersi assoluta. Sembra alla Corte che questo elemento così semplice costituisca conferma che Scarantino, ricordando la riunione in quei termini, non possa che riferire ciò che ha veramente visto e udito e che la straordinaria convergenza delle frasi da lui riportate, attribuite a Riina e a Raffaele Ganci, con le reali opinioni dei due capi di Cosa nostra, tenute assolutamente riservate e del tutto al di fuori del livello di conoscenza e di riflessione di Scarantino, depongano in modo univoco per la verità del suo racconto in ogni sua parte.

A suggello dell' assunto conviene ricordare che tutti gli altri collaboratori che hanno faticosamente contribuito, in modo evidentemente meno organico, all'individuazione dei responsabili della strage, hanno finito con il confermare il quadro generale e le singole indicazioni di Scarantino, come abbiamo avuto modo di osservare nei capitoli precedenti, ragion per

cui può affermarsi che le dichiarazioni accusatorie dello stesso sugli odierni imputati hanno avuto solo conferme e nessuna smentita.

CAPITOLO DECIMO

I riscontri esterni alle dichiarazioni di Vincenzo Scarantino

1. Premessa

La chiamata di correo ha valore di prova diretta nei confronti dell'accusato in presenza di tre requisiti da accertare in concreto.

Ci siamo fin qui occupati dei primi due requisiti, l'attendibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni.

Dovremo ora occuparci dell'esistenza di riscontri esterni alla chiamata ovvero di elementi di prova esterni che convalidino le dichiarazioni del chiamante. Tali elementi hanno nel complesso la funzione di verifica esterna dell'attendibilità intrinseca e della credibilità soggettiva del dichiarante. Si tratta, come insegna la giurisprudenza, di elementi di prova di qualsiasi tipo e natura, sia rappresentativi che logici, purchè idonei alla funzione; non è necessario che afferiscano direttamente al thema probandum, e tanto meno che consistano in prove autonome della colpevolezza, posto che la chiamata di correo costituisce, se giudicata attendibile e individualmente riscontrata, prova piena della colpevolezza e non semplice indizio di per sé insufficiente

all'affermazione di responsabilità. (Cass. 18 gennaio 2000, Orlando).

Questa Corte per esigenze di garanzia non si è accontentata di meri riscontri esterni alla chiamata ma ha preteso di individuare, tra i molteplici riscontri esterni che convalidano la deposizione di Scarantino, anche alcuni specifici riscontri individualizzanti che si riferiscano cioè, precipuamente, alle singole persone dei chiamati in correità, secondo l'insegnamento della sentenza di legittimità già resa nel primo processo per la strage di via D'Amelio. Epperò l'ampiezza e la profondità dei riscontri generali alla chiamata di Scarantino permettono di ritenere provata la responsabilità anche con un solo riscontro individualizzante. La funzione del riscontro è pur sempre quella di rafforzare la credibilità della chiamata in correità che è essa stessa prova autosufficiente ai sensi dell'art 192/3 c.p.p., sicchè il riscontro probatorio non deve avere la consistenza di prova autosufficiente, in quanto l'effetto probatorio è dato dalla conferma specifica che esso fornisce alla prova diretta costituita dalla chiamata in correità.

Il riscontro deve essere "certo" ma non deve essere a sua volta riscontrato; deve essere attendibile ma non deve necessariamente essere confermato, a sua volta, da altri elementi e quindi la conferma che venga da un altro dichiarante della originaria chiamata in correità richiede solo un giudizio di attendibilità intrinseca della dichiarazione del secondo dichiarante e non necessariamente un ulteriore riscontro esterno a questo perché altrimenti si rischierebbe di imporre ciò che la legge, allo stato,

non dice e cioè l'obbligo di risalire nella catena dei riscontri fino all'individuazione di un riscontro di natura diversa dalla dichiarazione di conferma ed in definitiva alla ricerca di una prova autonoma, con totale svalutazione dell'efficacia probatoria della chiamata in correità o della chiamata da parte di un imputato di reato connesso o probatoriamente collegato.

L'efficacia come riscontro di altre dichiarazioni di analoga natura di quella che deve essere riscontrata sottostà esclusivamente alla condizione che possa escludersi il pericolo di una coincidenza soltanto fittizia derivante da fattori accidentali o, peggio ancora, manipolatori (Cass. 30 gennaio 1992, Altadonna, Cass. 22 settembre 1999, Greco).

E sempre la sentenza Altadonna, costituente nella materia una sorta di "leading case", ha stabilito un principio che deve essere applicato nella presente fattispecie: qualora le dichiarazioni accusatorie di un chiamante in correità risultino positivamente riscontrate con riguardo al fatto nella sua obbiettività, ciò, rafforzando l'attendibilità intrinseca del dichiarante, non può non proiettarsi in senso favorevole sull'ulteriore riscontro da effettuare in ordine al contenuto individualizzante di dette dichiarazioni, nel senso di un meno rigoroso impegno dimostrativo.

Questa Corte, malgrado l'autorevole avallo del giudice di legittimità, non si asterrà tuttavia da un rigoroso impegno dimostrativo, imponendosi un criterio di giudizio severo anche al di là di ciò che la giurisprudenza richiede. E' tuttavia necessario quale debba essere secondo la legge vivente il rapporto minimo

che deve sussistere tra prova e riscontro ai sensi dell'art. 192 c.p.p. per poter considerare giudizialmente provato il fatto.

Non bisogna dimenticare che in un processo altamente significativo deciso da Cass. Sez. V penale 22 gennaio 1997, Sofri, si è addirittura sostenuto non solo, secondo consolidata giurisprudenza, che la conferma della chiamata di correo deve riguardare la complessiva dichiarazione del coimputato relativamente ad un determinato episodio criminoso nelle sue componenti oggettive e soggettive, e non ciascuno dei punti riferiti dal dichiarante, ma che la consistenza dei riscontri finisce con il riverberarsi sull'accertamento della credibilità e sull'attendibilità intrinseca, invertendo, in quel caso, per giungere all'affermazione di responsabilità, l'ordine logico giuridico di valutazione della prova ex art. 192/3 o, meglio, introducendo un sistema di valutazione ponderale dei tre momenti del percorso valutativo per effetto del quale la robustezza dei riscontri si rifletterebbe sul minor peso degli elementi a sostegno dell'attendibilità intrinseca e, viceversa, una consistente credibilità del dichiarante potrebbe giustificare un impegno valutativo più blando nella ricerca degli altri elementi di prova e nella lettura unitaria di questi e della chiamata.

Questa Corte, nell'aderire all'orientamento tradizionale, non può fare a meno di richiamare il caso sopra citato per rilevare come nel nostro caso, a differenza di quello, il bilanciamento di cui si fa menzione in quella sentenza non è a somma zero e quindi sufficiente, secondo quella pronuncia, per raggiungere la certezza

della prova, ma largamente positivo perché ad una elevatissima attendibilità del chiamante e della chiamata si associano imponenti riscontri estrinseci.

La qualità dei riscontri è naturalmente diversa a seconda della maggiore o minore capacità di essi di avvicinare l'accusato al fatto reato.

L'estensione dei riscontri di cui disponiamo è tuttavia amplissima. Essi si riferiscono tanto alla figura del chiamante in correità, alla sua storia criminale, al suo ambiente di riferimento a tutte le circostanze che lo stesso ha indicato e che rendono credibile la sua partecipazione al delitto nel ruolo descritto e accertato, quanto alle persone dei chiamati in correità; confermano il ruolo degli stessi nell'ambito del gruppo che ha realizzato l'attentato; confermano le indicazioni positivamente offerte dal collaboratore principale e avvicinano certamente i chiamati al delitto, rendendo credibile e confermato dall'esterno il ruolo da essi svolto secondo l'assunto dell'accusatore, e più in generale la diretta partecipazione degli stessi a fasi decisive dell'azione delittuosa.

Come si comprende, la massa dei riscontri varia e la loro progressione abbraccia ogni elemento delle dichiarazioni dello Scarantino, dai più generali a quelli più specificamente concernenti i singoli accusati.

Riserveremo a questa parte della trattazione l'analisi delle conferme relative alla posizione del chiamante, a quella dei chiamati, alla relazione degli stessi con il fatto di reato, ai rapporti

del chiamante con gli accusati, e quindi a tutti quegli elementi di conferma dell'attendibilità del soggetto, del suo racconto e del ruolo dei chiamati secondo quanto risulta dai capi di imputazione. Riserveremo alla parte relativa a ciascun imputato la disamina degli specifici riscontri individualizzanti con l'avvertenza che l'insieme dei riscontri valorizzati in questa parte consentirà di ritenere sufficiente la presenza di almeno un riscontro individualizzante per avere la conferma della attendibilità della prova costituita dalla chiamata in correità.

2. Le conferme alla situazione del mandamento di S. Maria del Gesù: posizione di Vincenzo Scarantino nell'ambito dell'organizzazione mafiosa, partecipazione ai delitti dell'organizzazione, appartenenza all'organizzazione e posizione dei singoli chiamati in correità.

Nella corso della precedente esposizione abbiamo in numerosi luoghi dato conto della prova di fatti che costituiscono riscontri esterni alle dichiarazioni di Scarantino sui punti oggetto di questo paragrafo. Dobbiamo pertanto operare, per non appesantire ulteriormente l'esposizione, degli opportuni rinvii.

E' corretto affermare che ogni accertamento diretto a riscontrare le affermazioni di Vincenzo Scarantino ha dato esito positivo e che il quadro globale dei riscontri dimostra la perfetta conoscenza da parte del collaboratore dell'ambiente mafioso di appartenenza,

la piena corrispondenza della affermazione di Scarantino ai dati fattuali oggetto delle dichiarazioni di altri collaboratori di giustizia, le cui dichiarazioni abbiamo esaminato, e agli accertamenti della polizia giudiziaria

Andando per estrema sintesi dobbiamo rinviare all'esposizione svolta nel primo capitolo delle dichiarazioni dei singoli collaboratori di giustizia assunti in questo processo. Nel corso di quella esposizione abbiamo messo man mano in evidenza i più significativi e di maggiore evidenza elementi a riscontro delle dichiarazioni di Scarantino. Ma anche quando quella convergenza non è stata sottolineata è sufficiente richiamare quelle deposizioni per rilevare l'assoluta direzione comune delle dichiarazioni dei collaboratori che hanno riferito sugli odierni imputati, chiamati in correità da Scarantino, le loro attività delittuose, la loro preminenza all'interno dell'organizzazione mafiosa di appartenenza, sul ruolo svolto al vertice dell'organizzazione, per avere chiaro come non una delle affermazioni di Scarantino sia in contrasto con quelle dei collaboratori ad altissimo tasso di credibilità escussi in questo processo.

Richiameremo qui, in sintesi, per la rilevanza del loro contributo e per la storica appartenenza al mandamento di S. Maria di Gesù, i contributi di Marino Mannoia, Augello e Contorno.⁴⁰¹

Questa sintesi presuppone pur sempre il resoconto analitico dei suddetti collaboratori di giustizia che abbiamo svolto nel primo capitolo.

⁴⁰¹ Anche il racconto di Candura, come sappiamo, si incrocia con quello di Scarantino in tutta una serie di punti che abbiamo sottolineato.

Francesco Marino Mannoia ha dunque confermato le dichiarazioni di Scarantino sulle seguenti circostanze:

- a. I rapporti tra Carlo Greco e Salvatore Profeta soci da sempre nel comune traffico di stupefacenti, al punto che Greco riservava a Profeta detenuto la metà degli utili.
- b. La circostanza che Ignazio Pullarà e Carmelo Zanca, esponenti di primo piano del mandamento, trascorrevano la loro latitanza nell'abitazione di Rosario Scarantino a conferma del grado di adesione dei fratelli Scarantino all'organizzazione mafiosa e della fiducia che in questo clan veniva riposta da tempo dai massimi esponenti dell'organizzazione.
- c. L'esistenza di rapporti di amicizia frequentazione e compartecipazione ad attività delittuose tra Aglieri, Greco, Calascibetta, La Mattina i fratelli Gambino e Vincenzo Scarantino.
- d. I luoghi di ritrovo pubblici dei boss della Guadagna (bar, ristoranti, vie, piazze) indicati da Scarantino.
- e. L'attività di corriere della droga svolta da Scarantino per conto della famiglia mafiosa.
- f. La fornitura di droga da parte di Carlo Greco a Scarantino. Circostanza che serve a riscontrare Scarantino quando afferma che aveva piena libertà di spaccio a Palermo perché autorizzato dai più importanti capi del mandamento, dai quali si riforniva per distribuire lo stupefacente.

- g. La comune presenza, in rapporti confidenziali e amichevoli, di Scarantino Aglieri e Greco nei bar di piazza Guadagna e nella sede del club dei tifosi del Palermo.
- h. L'assidua frequentazione da parte di Cancemi del quartiere della Guadagna per comuni imprese criminali con Greco e Aglieri.
- i. L'ascesa di Pietro Aglieri al vertice del mandamento della Guadagna anche per lo spessore criminale del nonno.
- j. Lo spessore criminale di Giuseppe Calascibetta e i collegamenti dello stesso con Aglieri, Carlo Greco e Profeta.

La chiamata di correo di Vincenzo Scarantino nei confronti di Pietro Aglieri e del gruppo della Guadagna è poi confermata dall'indicazione da parte del Mannoia degli ottimi rapporti mantenuti da costoro con i maggiori esponenti dell'organizzazione ed in particolare degli stretti rapporti tra Aglieri e Bernardo Provenzano.

Salvatore Contorno conferma Scarantino sulle seguenti circostanze:

- a. Tempi e modi dell'ascesa di Pietro Aglieri e di Natale Gambino.
- b. L'esistenza di tale Ignazio Ingrassia, uomo vicino a Stefano Bontade, soprannominato "U boia dei cani".
- c. Il bar Badalamenti e la macelleria Gambino come luoghi abituali d'incontro tra uomini d'onore.

- d. L'esistenza di una società tra Aglieri e Carlo Greco per il traffico di stupefacenti.
- e. Gli uomini più importanti dal punto di vista mafioso alla Guadagna: Aglieri, Calascibetta, Greco, Profeta (ai quali Scarantino attribuisce i gradi di capo, capodecina, vicecapo e consigliere).

Abbiamo visto quanto la collaborazione di Salvatore Augello si intrecci con quella di Vincenzo Scarantino.

Augello è stato il primo a riferire sugli stretti rapporti di amicizia e di "lavoro" di Scarantino con Aglieri e Greco, favoriti dal rapporto di affinità di Scarantino con Salvatore Profeta. Ha raccontato il dominio che gli Scarantino avevano sulla criminalità comune del quartiere, l'ampiezza dei loro traffici delittuosi, debitamente autorizzati dal vertice di Cosa nostra, e del traffico di stupefacenti che Scarantino poteva permettersi in tutti i quartieri della città. Scarantino, ricordiamo, ha citato questa circostanza come prova del suo riconoscimento ufficiale all'interno dell'organizzazione mafiosa. Augello ha puntualmente confermato.

Le dichiarazioni di Augello sul ruolo e sul traffico di stupefacenti degli Scarantino sono confluite nella sentenza irrevocabile di condanna di Scarantino per traffico di sostanze stupefacenti.

Augello riscontra ancora Scarantino laddove quest'ultimo si accusa del duplice omicidio Lucera.

Augello non solo ha spiegato perché Scarantino era stato l'assassino dei due Lucera e come altresì fosse ritenuto tale dai componenti della famiglia Lucera superstiti, ma ha raccontato pure come Giuseppe Calascibetta, parente dei Lucera, avesse accettato la mediazione di Aglieri e avesse fatto accettare ai parenti l'omicidio dei loro congiunti, esattamente come aveva affermato Scarantino.

Augello era stato colui che è intervenuto per primo sul luogo del delitto e aveva visto i cadaveri di Santo e Luigi Lucera. Ebbene, la descrizione dello stato dei cadaveri che ha offerto il Lucera è assolutamente coincidente con quella che ne ha dato Scarantino: Lucera Santo era sul primo letto con la "testa mozzata" ; dietro il secondo letto, a terra morto, c'era Luigi Lucera, "pieno di coltellate".

La corrispondenza con ciò che ha dichiarato Scarantino è assoluta.

La difesa ha prodotto il verbale di consulenza tecnica necroscopica svolta sui due cadaveri per dimostrare che le dichiarazioni di Scarantino erano state smentite dal consulente .

Ancora una volta la prova offerta si volge contro la tesi che vorrebbe sostenere.

Scarantino aveva affermato di avere usato un tagliabalsa molto affilato e di avere con quello tagliato il collo a Santo Lucera, tanto da avergli quasi staccato la testa dal capo. Lo stesso concetto ha usato l'Augello nel parlare di "testa mozzata".

Scarantino ha pure ricordato che l'altro Lucera era stato ucciso da Natale Gambino con un coltello da macellaio.

Puntualmente l'Augello parla a proposito di quest'ultimo di un cadavere "pieno di coltellate".

La relazione del consulente medico-legale sul cadavere di Lucera Santo rileva varie ferite al collo ed in altre parti del corpo da arma bianca; in particolare sulla faccia anteriore del collo un ampio e profondo squarcio delle dimensioni di cm 16X6 a maggior asse orizzontale. Lo stesso consulente ha specificato che la morte di Lucera Santo fu causata dalla lesione della carotide e della giugulare di sinistra prodotte da un colpo d'arma bianca.

La consulenza precisa che sul cadavere erano state riscontrate ferite di aspetto eterogeneo (Scarantino dirà che dopo il primo colpo mortale furono inflitte altre ferite per accelerare la morte). Quelle principali, delle quali ha parlato essenzialmente Scarantino, costituenti soluzioni di continuo -lineari a margini netti – presentavano le caratteristiche tipiche delle lesioni prodotte da "arma da taglio", strumenti che agiscono con un meccanismo di pressione e scorrimento tangenziale sui tessuti, recidendoli nettamente. Tipica arma da taglio viene considerata il "rasoio"... Le lesioni erano state prodotte, vibrando i colpi contro la vittima con direzione da destra verso sinistra. Sul cadavere erano state rilevate inoltre altre ferite con genesi in strumento da punta e taglio.

Riguardo all'identificazione del mezzo usato per l'omicidio il consulente ipotizzava l'impiego di "un'unica arma da punta e

taglio bitagliante alla punta per diventare monotagliante nella sua parte centrale.

E' del tutto evidente come, ai fini di una generale compatibilità del racconto di Scarantino con i dati oggettivi emersi dai rilievi del consulente tecnico, si possa ritenere che questi confermino in modo decisivo il racconto di Scarantino che ha dichiarato di avere avvicinato la vittima alle spalle, di averlo preso per la testa e di avergli tagliato il collo da destra a sinistra con il tagliabalsa fin quasi a recidere la testa.

Le condizioni del cadavere descritte dal consulente rispecchiano questa rappresentazione.

Il consulente ha parlato di un rasoio e di uno strumento da taglio o da punta e taglio. E non è chi non veda come il comune taglierino (micidiale e temuto strumento ordinariamente utilizzato nelle rapine in banca), strumento da punta e da taglio con lama bitagliante in punta, abbia tutte le caratteristiche indicate dal consulente per realizzare le ferite riscontrate sul cadavere.

Anche le ferite sul cadavere di Luigi Lucera, descritte dal consulente, sono perfettamente compatibili con l'impiego di un coltello da macellaio (il Lucera venne a morte per lesione dei vasi e degli organi del collo consecutivi a scannamento): il coltello impugnato e usato da Natale Gambino, titolare di una macelleria, secondo il racconto di Scarantino. L'arma mortale è indicata in uno strumento da punta e da taglio con lama da 2 cm .

Ma sussistono altri due riscontri fondamentali al racconto di Scarantino (e di Augello) sul duplice omicidio Lucera secondo quanto emerge dalla prodotta consulenza.

1. I due uomini avevano consumato di recente un pasto abbondante.
2. Il Lucera Luigi si trovava inoltre in uno stato di ebbrezza nel momento dell'agguato mortale.

Scarantino ha appunto ricordato che i due uomini erano rimasti nella casa dove avevano cenato con gli amici, che si erano quindi allontanati alla spicciolata, perché Lucera Luigi, che era solito ubriacarsi e parlare troppo e per questo doveva essere ucciso, *si era ubriacato anche quella volta* e per questo zio e nipote erano rimasti a dormire in quella casa. Ciò aveva reso necessario sopprimere entrambi. Il progetto originario era di tendere l'agguato al solo Luigi, allorquando si fosse allontanato da solo dal luogo del banchetto. Ciò spiega anche perché l'arma bianca usata da Scarantino per uccidere Lucera Santo fosse un semplice tagliabalsa e non un vero e proprio coltello come quello usato contro Luigi.

Ancora una volta totale riscontro alle dichiarazioni di Scarantino.

Ma una conferma altrettanto significativa alla mafiosità di Scarantino e addirittura al coinvolgimento di Scarantino nella strage di via D'Amelio ci viene addirittura dallo stesso Leoluca Bagarella per bocca di Tullio Cannella.

Il brano dell'esame di Cannella che riportiamo sotto riscontra puntualmente l'autoaccusa di Scarantino per quanto concerne esecutori materiali, mandanti e movente dell'omicidio Bonanno ma costituisce una evidente, indiretta conferma che Scarantino ha partecipato con gli uomini della Guadagna alla strage di Via D'Amelio. Le parole di Bagarella (o di Mangano) raccolte da Cannella vengono pronunciate proprio nel contesto dell'inizio della collaborazione di Scarantino e costituiscono appunto la conferma che Scarantino era effettivamente un uomo d'onore di basso rango, che era stato ammesso a partecipare alla strage di via D'Amelio per effetto di un errore di valutazione che Bagarella stigmatizzava pesantemente.

Al contempo, il riferimento alla rissa alla Guadagna nella quale Cannella era stato coinvolto insieme al cognato e che aveva visto schierato dall'altra parte Natale Gambino con Scarantino in veste di paciere, rappresenta uno dei più significativi riconoscimenti del rango occupato da Scarantino fra gli uomini d'onore di livello medio-basso, e quindi del fatto che fosse accompagnato da adeguato rispetto e considerazione tra la manovalanza criminale spicciola, all'interno della Guadagna.

Da questo unico contributo Scarantino è dunque riscontrato:

- In quanto autore dell'omicidio Bonanno;
- In quanto partecipe alla strage⁴⁰²

⁴⁰² “Di questa cosa inutile si dovevano fidare” con riferimento alla strage, dice Bagarella, commentando il pentimento di Scarantino: significa inequivocamente che Scarantino ha fatto parte, insieme agli uomini e ai vertici del suo mandamento (coloro che di lui si sono fidati e che soltanto potevano ammetterlo a partecipare), del gruppo che ha realizzato la strage.

- In quanto elemento riconosciuto tra i mafiosi della Guadagna.

La lettura del brano appare assolutamente convincente:

Lei poc'anzi, parlando della rissa alla Guadagna,

Imp. CANNELLA T.: - Sì.

P.M. dott. DI MATTEO: - ha fatto il nome di Scarantino Vincenzo.

Imp. CANNELLA T.: - Sì.

P.M. dott. DI MATTEO: - Io le volevo chiedere, innanzitutto, se lei a quel momento già lo conosceva o se qualcuno le ha detto che si trattava di Scarantino,

Imp. CANNELLA T.: - Glielo dico subito. Continui.

P.M. dott. DI MATTEO: - e poi - mi scusi, completo la domanda così poi lei dà un'unica risposta - volevo chiederle se lei è a conoscenza, diretta o indiretta, di attività criminali, attività delittuose a cui ha partecipato Scarantino.

Imp. CANNELLA T.: - Sì. Le rispondo subito. In quel frangente io non conoscevo il signor Scarantino, perché non lo avevo visto mai e con il signor Scarantino non ho avuto mai rapporti di alcun tipo né prima, né dopo, né durante la collaborazione, per cui non... non so nemmeno insomma... Oh!

Dunque, il signor Scarantino allora, quando intervenne per..., disse a mio cognato questo fatto, io non sapevo nemmeno chi fosse, ma quando eh... intervenne quel Lucera di cui ho fatto cenno - è vero? - poc'anzi e mi accompagnò dal signor Calascibetta, in quel momento, dopo che si era diradata un po' la folla...

Ah! Perché, vede, il particolare quale fu? Che io ero in macchina, io sono stato costretto a scendere dalla macchina e tutto il gruppo vicino al signor Gambino mi sequestrò l'autovettura dicendomi: "Va beh! - dice - Se vuoi..., se hai il coraggio te la vieni a prendere qua". Insomma - eh! - si tennero l'autovettura, quindi io non potevo andare; 'sta autovettura mi fu data addirittura..., non ricordo se la sera tardi o l'indomani. Perciò, immagini un po'!

Eh, quindi eh... - come dire - in questo frangente in cui c'era il Lucera, che poi si avvicinò anche a mio cognato, il Lucera disse: "Ma che hai combinato?! Che hai fatto?! Quello era Natale Gambino" e mio cognato dice: "No, - dice - ma quel ragazzo - dice - ci ha divisi", facendo segnale a Scarantino che era là. E difatti il Lucera disse..., dice:

"No, questo - dice... dice - questo è Scarantino, chistu è Enzuccio, che fa, non lo conosci? Non l'hai visto mai? E' sempre qua". Dice: "Anzi, meno male che si è limitato [risatina] a... a divertirti e non ha inferito contro di te - dice - perché sono amici intimissimi. - dice - Ma che fai, scherzi!?".

Quindi per questo io appresi in quel frangente che trattavasi del signor Scarantino.

Per rispondere alla seconda domanda che lei mi ha posto, io quando con Bagarella

parlavo di questa cosa, più o meno di questa strage, eh... insomma, Bagarella mi disse:

"Certo che si sono fidati di questa eh... - riferendo al signor Scarantino, senza offesa per il signor Scarantino, io non sono abituato, non è mio costume offendere nessuno, ma per riferire nel dettaglio dice - di questa cosa inutile si dovevano fidare?!", dice: "Va beh! Comunque...".

Io in quel contesto sempre, e perché avevo anche rapporti con Nino Mangano, adesso in questo momento non ricordo con esattezza, ma comunque, o da Nino Mangano o dallo stesso Bagarella, io appresi, in relazione anche a un rapporto che avevo avuto con eh... per..., una persona che si chiama..., è il Senatore Enzo Inzerillo - attualmente credo sotto processo per concorso esterno in associazione mafiosa al Tribunale di Palermo - eh... in quel contesto io appresi, per una dazio di denaro che c'era stata, di tangenti, perché questo Enzo Inzerillo prima di essere Senatore della Repubblica era Assessore alla Casa... - solo qualche flash così dico - e... io in quel momento eh..., per questa tangente che c'erano stati, insomma ne parlavamo, si diceva che in effetti lui, il... Enzo Inzerillo avesse anche preso in giro i fratelli Graviano in queste tangenti, che in effetti avesse riferito che non le aveva avute tutte lui queste somme di danaro, ma si era giustificato dicendo che le aveva date a un certo Bonanno di via Oreto, che poi in effetti sono originari di Misilmeri.

E niente, io appresi in quel contesto che e per questo motivo che insomma si pensò che il signor Bonanno s'era appropriato impropriamente di queste somme di denaro che erano state versate da costruttori al signor Enzo Inzerillo come tangenti per acquisto di case... delle case per gli sfrattati al Comune di Palermo, e per questo motivo e per altri, chiaramente concernenti altre situazioni, fu commesso questo omicidio. E io appresi - però, ripeto, con questo non voglio accusare io ingiustamente nessuno, tantomeno il signor Scarantino - io appresi... - però dico una cosa che so, poi saranno..., se è vero o non è vero non è competenza mia - so che a commettere questo omicidio fu proprio il signor Scarantino.

E quindi io...

P.M. dott. DI MATTEO: - Da chi lo ha appreso, signor Cannella?

Imp. CANNELLA T.: - Eh, io poco fa l'ho detto! In questo... In questo momento essenziale non mi ricordo se me lo disse proprio Bagarella o lo appresi nel contesto di questo discorso anche con Nino Mangano di cui parlavamo anche di alcuni personaggi, di alcuni fatti, specialmente se era pentito e... se si sapeva che stava collaborando, sa, se ne parla di un pentito con molta facilità eh... nell'ambiente di Cosa nostra. Per cui si può anche dire cose non vere, nel senso che può darsi che mi fu riferi... mi fu riferito un fatto per fare del male al signor Scarantino o per denegare il signor Scarantino dato che era collaboratore.

Difatti io lo sto riferendo con le pinze.

Dico, mi fu riferito in quel contesto eh... e, ripeto, in questo momento non mi ricordo, mi pare fu lo stesso Bagarella, o comunque fu Nino Mangano, perché in questi... in questi miei discorsi con loro insomma questo aveva commesso questo omicidio.

P.M. dott. DI MATTEO: - Lei...

Imp. CANNELLA T.: - E poi non so altro io di Scarantino, di altri fatti criminali non so niente.

P.M. dott. DI MATTEO: - Sempre in questo contesto volevo capire se le dissero anche se Scarantino era stato incaricato da qualcuno in particolare.

Imp. CANNELLA T.: - Ah! Sì. In questo contesto mi dissero, e io appresi, che in poche parole questo ordine di questa eliminazione era eh... era partita dai fratelli Gravino per quel fatto che io avevo detto, ma che... la cortesia fu chiesta agli amici di zona, limitrofi di zona, che sarebbero appunto il signor Pietro Aglieri, il quale si era interessato di questa cosa.

P.M. dott. DI MATTEO: - Quale sarebbe stata la competenza di questi amici limitrofi di zona di Pietro Aglieri,

Imp. CANNELLA T.: - Eh! Incaric...

P.M. dott. DI MATTEO: - su questo affare Bonanno?

Imp. CANNELLA T.: - Incaricare qualcuno per provvedere personalmente loro, dato che trattavasi insomma del loro territorio, perché bene o male siamo all'inizio di via Oreto Nuova dove insomma risiedeva questo signor Bonanno, e... e quindi incaricarsi loro nel compiere l'omicidio.

E a quanto pare, se è vero, [risatina] hanno dato incarico al signor Scarantino. Dico: se è vero.

Tutto ciò che abbiamo scritto nel settimo capitolo sulla composizione dei mandamenti di Brancaccio, sugli elementi di maggior spicco di questi due mandamenti, sui ruoli delle persone chiamate in correità, esaminati soprattutto nel secondo paragrafo e ricostruiti sulla base di fonti autonome e diverse da quella rappresentata da Scarantino, costituisce nel suo insieme un evidente riscontro esterno (anche individualizzante) alle dichiarazioni di Scarantino.

Si deve da ultimo richiamare il contributo del collaboratore di giustizia Pasquale Di Filippo che fornisce ancora un'univoca indicazione a riscontro di quanto asserito da Scarantino sul coinvolgimento di Pietro Aglieri e del mandamento di S. Maria del Gesù-Guadagna nella strage di via D'Amelio. Si è già detto dell'attendibilità intrinseca del Di Filippo. Conviene ricordare che il Di Filippo sulla strage aveva iniziato a collaborare, trovandosi in stato di libertà, e che grazie alle sue indicazioni è stato possibile pervenire alla cattura a catena di Calavaruso, Nino Mangano e Leoluca Bagarella. Per questo è anche possibile affermare che il livello delle sue conoscenze è assai elevato, soprattutto in considerazione del rapporto di fiducia instaurato con Leoluca Bagarella che l'aveva inserito nel suo gruppo di fuoco e del rapporto di affinità di una sua sorella con lo stesso boss. Proprio per questo rapporto il Di Pasquale era stato prescelto come latore di bigliettini del Bagarella ai fratelli Marchese in carcere.

Le conoscenze del Di Filippo sulla strage non sono dirette ma ciò che ha riferito ha una indiscutibile valenza di riscontro a Scarantino.

Due sono i momenti dell'esame nei quali Di Filippo fornisce precise indicazioni indizianti a carico di Aglieri. E si osservi che la sua fonte è quel Leoluca Bagarella che manifesta a Di Filippo nei confronti di Aglieri quelle stesse ragioni di astio che palesava al contempo a Tullio Cannella. Il contributo di Di Filippo, pertanto, riscontra sia Scarantino che Cannella.

Riportiamo il brano più significativo dell'esame:

P.M. Dott.ssa PALMA: - Signor DI FILIPPO, dopo questa parte generale vorrei porle delle domande con riferimento alla strage di via D'Amelio. Lei ha conoscenze dirette sulle ragioni della strage e su chi ha organizzato e posto in esecuzione questo crimine?

IMP. DI FILIPPO P.: - Le ragioni della strage io posso dire quello che gli sentivo dire a mio suocero, che gli sentivo dire a MARCHESE Antonino. Loro si lamentavano sempre del Dottor FALCONE e del Dottore BORSELLINO perché erano stati loro quelli ad iniziare praticamente una strada che poi si è verificata una strada buona per distruggere Cosa nostra. Quindi, loro dicevano questo, loro ce l'avevano con tutti e due i magistrati per questo motivo perché erano stati loro gli artefici di cominciare a distruggere Cosa nostra. Se poi il motivo è stato questo o no non lo so, però le lamentele da parte di loro erano queste.⁴⁰³

P.M. Dott.ssa PALMA: - Lei ha avuto modo di apprendere notizie che riguardavano persone che in qualche modo erano coinvolte nella strage di via D'Amelio?

IMP. DI FILIPPO P.: - Io non avevo mai saputo niente, una volta ho avuto un incontro con BAGARELLA per motivi miei, che gli avevo chiesto, perché io con BAGARELLA avevo un buon rapporto, lui mi voleva molto bene e qualsiasi cosa gli chiedevo me l'accettava, a volte non mi chiedeva neanche il motivo. Io una volta gli ho detto a lui se poteva fare in modo di uccidere tre persone, tra cui c'era AGLIERI Pietro.

P.M. Dott.ssa PALMA: - Senta, quando ha fatto questo discorso con BAGARELLA e chi erano queste tre persone?

IMP. DI FILIPPO P.: - Io l'incontro con BAGARELLA l'ho fatto un paio di mesi prima di arrestarmi a me e a lui. Le persone erano DAINOBI Giuseppe, CALDERONICO Giuseppe e AGLIERI Pietro. Lui mi ha detto che per due non c'erano problemi anche perché queste due persone erano molto vicine a CANCEMI Salvatore. CANCEMI Salvatore già si era pentito quindi non c'erano problemi. Per quanto riguarda AGLIERI Pietro lui mi ha messo le mani in faccia e mi ha detto: "Te lo sei scordato a BORSELLINO?". Cioè nel senso, mi ha fatto capire che per lui era una cosa impossibile perché il fatto che il Dottore BORSELLINO lo aveva fatto diventare molto

⁴⁰³ Questa affermazione è molto importante perché incidentalmente conferma – ma nel corso dell'istruttoria dibattimentale molte sono state le affermazioni dello stesso tenore – che, persino per un uomo di fiducia di Bagarella come il Di Filippo, le ragioni ufficiali delle stragi del 1992 concernevano le precedenti attività dei magistrati contro Cosa nostra, la loro generica ostilità a Cosa nostra e i processi che avevano contribuito a realizzare per combattere Cosa nostra. In particolare Paolo Borsellino doveva essere ucciso *per il suo passato e non per il suo futuro*.

E' agevole comprendere come la spiegazione che Di Filippo dà sulla strage sia assai più convenzionale e generica, della pur essenziale battuta che Scarantino attribuisce a Riina e che egli non poteva quindi affatto inventarsi perché il suo livello personale di conoscenze sui ruoli dei giudici Falcone e Borsellino non poteva essere superiore a quello di Di Filippo e di tutti gli altri soggetti richiamati da Di Filippo stesso.

piu' importante di quanto si pensava. Questo e' quello che ho capito io da quello che lui mi ha detto.

P.M. Dott.ssa PALMA: - Questa frase: "Te lo sei scordato a BORSELLINO" era con riferimento ad AGLIERI?

IMP. DI FILIPPO P.: - Si, certo a AGLIERI Pietro.

P.M. Dott.ssa PALMA: - Lei ha chiesto a BAGARELLA il significato di questa frase o comunque ne ha compreso

IMP. DI FILIPPO P.: - Non gliel'ho chiesto, io ho capito che lui mi voleva dire questo, mi ha detto non se ne deve parlare proprio.

P.M. Dott.ssa PALMA: - Le fece il nome di BORSELLINO?

IMP. DI FILIPPO P.: - Si, lui mi ha detto: "Te lo sei scordato a BORSELLINO?".

P.M. Dott.ssa PALMA: - Come le ha detto, cioe' prendendole la faccia tra le mani?

IMP. DI FILIPPO P.: - Con le mani e mi ha sorriso.

P.M. Dott.ssa PALMA: - Signor DI FILIPPO, questa e' una dichiarazione che lei aveva reso nel precedente dibattimento che si e' svolto nel 1995, 26.10.95. In quella sede ad una nostra domanda lei non spiego' quali erano i motivi per i quali aveva ritenuto di formulare a BAGARELLA la richiesta di potere uccidere AGLIERI Pietro. Siccome sono anche passati diversi mesi, lei oggi vuole rispondere a questa domanda e ci vuole spiegare quali erano i motivi per cui intendeva uccidere AGLIERI Pietro?

IMP. DI FILIPPO P.: - Innanzitutto, io avevo visto che negli ultimi periodi, sto parlando dal fine 1994 inizi 1995, nel mio gruppo di fuoco c'erano una parte di persone che facevano parte del mio gruppo di fuoco, l'avevano tanto con AGLIERI Pietro. I motivi erano che lui dopo le stragi e dopo il carcere di Pianosa e Asinara, diciamo che si e', come diciamo noi, cioe' dicevano che era un miserabile perche' lui si era spaventato del carcere di Pianosa e l'Asinara, dopo le stragi. E poi perche' lui era uno che comandava, guadagnava soldi e poi alla fine erano gli altri che dovevano andare a fare gli omicidi. Queste erano le lamentele che io sentivo.

E' del tutto evidente come Bagarella abbia voluto comunicare anche a Di Filippo, suo uomo di fiducia come il Cannella, lo stesso messaggio che, in termini più espliciti, aveva comunicato a quest'ultimo: all'interno dell'organizzazione il prestigio e la forza di Aglieri erano cresciuti enormemente perché egli aveva realizzato la strage di via D'Amelio. Questo fatto lo rendeva inattaccabile persino dal Bagarella che non avrebbe potuto trovare

alleati per una azione contro Aglieri, proprio per i meriti che costui si era guadagnato agli occhi dell'insieme dell'organizzazione, dirigendo e realizzando quel delitto.

Questo credito e queste benemerienze avevano permesso ad Aglieri di dissociarsi in un certo senso dal resto dell'organizzazione (di ciò abbiamo avuto conferma da parte di Brusca), di non partecipare alle stragi nel continente, di chiudersi nel suo mandamento in uno splendido e lucroso isolamento, senza rischiare di essere attaccato.

L'altro episodio, assai significativo, riferito da Di Filippo, riguarda Salvatore Profeta e le sue reazioni alla collaborazione di Scarantino:

P.M. Dott.ssa PALMA: - Ho capito, senta, sempre con riferimento alla Strage di via D'Amelio, dopo che e' iniziata la collaborazione di SCARANTINO Vincenzo, a seguito della quale sono state arrestate alcune persone, nell'ambito di Cosa nostra, lei ha sentito, ha avuto riferiti dei fatti, ha sentito dei commenti?

IMP. DI FILIPPO P.: - No, dentro il nostro gruppo non si e' discusso sul discorso qua. Si parlava solo che PROFETA era molto dimagrito in carcere, perche' si sentiva responsabile di tutti i guai che aveva combinato SCARANTINO, nel senso che SCARANTINO aveva detto tutto il discorso del Dottor BORSELLINO, e quindi lui era molto scoraggiato perche' alla fine lui si sentiva responsabile perche' era lui che lo aveva raccomandato per fare in modo che SCARANTINO potesse fare parte di Cosa nostra.

P.M. Dott.ssa PALMA: - Questo discorso da chi lo apprese?

IMP. DI FILIPPO P.: - Questo discorso ne parlava GIULIANO Francesco perche' il padre era arrestato, GIULIANO Salvatore, e quindi noi avevamo queste notizie.

P.M. Dott.ssa PALMA: - Ma il fatto che non se ne sia parlato, quando ... Cosa nostra, di questi arresti?

.....

P.M. Dott.ssa PALMA: - Signor DI FILIPPO ha capito la domanda?

IMP. DI FILIPPO P.: - Si, e' capitato che arrestavano persone che non c'entravano niente o che magari i giornali facevano grosse, arrestato questo, che poi quello alla fine non c'entrava niente, quando qualcuno non c'entrava nel nostro gruppo di fuoco era facile dire: "Ma cu ciu puorta sta cosa inutile chi qui chistu era niente" , lo sto dicendo

in siciliano, cioè nel senso, ma chi glielo porta a questo, questo non c'entra niente, *nel caso in cui hanno arrestato a loro, questi commenti non ci sono stati.*

Profeta era dunque avvilito e demoralizzato perché si sentiva responsabile della collaborazione, che tutti sapevano essere veritiera, di Scarantino, per averlo coinvolto nella strage senza valutare correttamente lo spessore di Scarantino, permettendogli di partecipare ad uno dei delitti più importanti di Cosa nostra, partecipazione che gli aveva permesso quindi di chiamare attendibilmente in correità decine di uomini d'onore di rango.

L'atteggiamento di Profeta e degli altri "uomini d'onore" descritto da Di Filippo non era quello di chi stava subendo un'ingiustizia o di chi fosse vittima di spudorate calunnie ma quello di chi era consapevole di avere commesso un gravissimo errore, con conseguenze nefaste per sé e per tutta l'organizzazione, della quale aveva verosimilmente perso ogni considerazione.

Anche questa testimonianza si inserisce prepotentemente nel novero dei riscontri più pregnanti alle dichiarazioni di Scarantino.

Ma ad essa si devono associare anche quelle di Calvaruso e di Cannella, a dire dei quali i commenti negativi di Bagarella su Scarantino erano determinati non dal fatto che Scarantino stesse calunniando ma al contrario dal fatto che stesse collaborando fedelmente:

Imp. CALVARUSO A.: - Mah, io come... cose acquisite dal Bagarella di fatti antichi eh... ho riferito quel poco che lui diciamo riuscì a dire, perché il Bagarella, ripeto, era una persona che eh... parlava..., cioè era difficile capire quando lui dicesse qualcosa a cosa si riferiva, però eh... parlava sempre a ruota libera. A differenza di un capo mafia che dovrebbe stare zitto, lui - proprio come suol fare tutti quelli di Cosa nostra - parlava di-di tutto e di più; però, ripeto, io all'epoca non..., a volte magari manco l'ascoltavo mentre camminavamo con la macchina.

Comunque mi parlava un po' di tutto, mi diceva..., e di tutto quello che lui..., io riesco a ricordare di quello che lui mi disse, lo dissi ai Magistrati.⁴⁰⁴

P.M. dott. PALMA: - Lei ha sentito da Bagarella confidenze particolari, circostanze riguardanti le stragi del Dottore Falcone e del Dottore Borsellino?

Imp. CALVARUSO A.: - No. Eh..., proprio di questo Bagarella non me ne parlò mai, proprio entrando nello specifico.

A volte si lasciava andare con qualche giudizio su qualcuno dei... dei personaggi che... facevano parte di questa... di questa strage, però non... non mi disse mai: "Questa strage l'abbiamo fatta, è stata fatta..."; su questi particolari non entrò mai.

Calunniava ogni tanto lo Scarantino, era cosa diciamo normale, diceva: "Questo sta consumando un sacco di persone", eh..., si meravigliava come..., una volta mi disse: "Ma come hanno fatto loro a fargli rubare la macchina a uno come Scarantino?!". Però, ripeto, sono dei passaggi che io né mi permettevo di dire: "Chi sono loro?", oppure che...; mi limitavo ad ascoltare quello che diceva lui.

P.M. dott. PALMA: - Queste che lei ha definito "calunnie" nei confronti di Scarantino, le senti pronunciare anche nei confronti di altri collaboratori?

Imp. CALVARUSO A.: - Sì. Lui eh... [risatina] Bagarella parlava male di tutti i collaboratori.

P.M. dott. PALMA: - Vediamo se riesce a ricordare: quando le parlò di Scarantino, ci fu un'occasione particolare?

Imp. CALVARUSO A.: - Mah, guardi, io onestamente non..., questi propria... questi momenti non glieli posso completamente..., perché sono, ripeto, sono delle cose che lui giornalmente che andavamo in macchina mi diceva e però non rie... Cioè si... sicuramente sarà nell'epoca del '94, eh... perché fu il... l'anno pieno dove io avevo acquisito la sua fiducia e che lui diciamo si... si lasciava andare un po' di più, però non le posso dire perché magari stava leggendo un giornale, o magari senti la notizia alla radio, questo non glielo posso affermare.

P.M. dott. PALMA: - Ricorda se comunque Scarantino aveva già iniziato a collaborare?

Imp. CALVARUSO A.: - Sì. Perché, ripeto, lui mi disse che: "Questo - scusando l'espressione - questo cornutaccio - dice - sta consumando a tutti", quindi è perché lo Scarantino stava evidentemente collaborando.

⁴⁰⁴ Alla luce di queste affermazioni di Calvaruso le violazioni e le trasgressioni al galateo di Cosa nostra perpetrate da Scarantino appaiono assai meno significative e rilevanti di quanto non ritengano i difensori.

In termini le dichiarazioni di Cannella, riportate nel contesto della conferma delle dichiarazioni sull'omicidio Bonanno. Le dichiarazioni di Cannella su Scarantino si riscontrano reciprocamente con quelle di Calvaruso.

E' quindi del tutto evidente come proprio dall'interno dell'organizzazione e da personaggi del calibro di Bagarella e Profeta provengano indicazioni risolutive sulla piena attendibilità di Scarantino nelle accuse nei confronti degli odierni imputati.

3. I riscontri generali acquisiti dalle indagini di polizia giudiziaria sui dettagli delle dichiarazioni di Scarantino a conferma della sua attendibilità intrinseca,

Le dichiarazioni di Scarantino sono state sottoposte ad un filtro a maglie, se così si può dire, infinitesimali da parte della polizia giudiziaria.

Gli uomini del gruppo investigativo Falcone-Borsellino, guidati da Mario Bo, le hanno sottoposte ai raggi X della verifica su ogni minimo dettaglio.

Le deposizioni dibattimentali La Barbera, Bo, Maniscaldi enucleano una serie sbalorditiva di conferme ad ogni nome, oggetto, luogo, relazione, citati da Scarantino nei suoi esami ed interrogatori fiume.

Riportiamo in rapida sintesi i più importanti risultati delle investigazioni a riscontro. Non è possibile richiamarli tutti ma sembra sufficiente allo scopo l'estrapolazione di alcune tra le tante verifiche compiute sulle dichiarazioni del collaboratore.

Sono stati dunque confermati i seguenti fatti:

- I. La rapina commessa da Scarantino il 13 febbraio 1978 ad un distributore di benzina nel 1978 con maggiorenni identificati da lui non denunciati, la successiva associazione di Scarantino all'istituto di osservazione per minorenni e la possibilità per Giovan Battista Pullarà, all'epoca non detenuto (sarà arrestato nell'81), di complimentarsi e premiare il comportamento omertoso tenuto nell'occasione da Scarantino.⁴⁰⁵
- II. Emanuele Mazzola che Scarantino dice presente ai complimenti di Giovanbattista Pullarà per l'azione precedente è effettivamente un uomo d'onore della Guadagna, coinvolto nel maxi processo e destinatario, insieme ad Aglieri, Calascibetta e Ignazio Pullarà di ordinanza di custodia cautelare per l'omicidio di Benedetto Grado.
- III. Esposito Tonino e Mariano Randazzo, indicati da Scarantino come i destinatari a Voghera della droga da lui trasportata per conto di Aglieri nei primi anni ottanta, sono stati effettivamente identificati come narcotrafficienti, arrestati rispettivamente nel 1983 e nel 1984 e poi ancora successivamente (e condannati) per reati connessi al traffico di stupefacenti. L'Esposito con la moglie Tres Eleonora gestiva effettivamente il bar a Voghera menzionato dallo Scarantino.

⁴⁰⁵ L'episodio permette di rilevare quanto Scarantino sia approssimativo con i tempi e le date, avendo egli affermato che l'episodio avvenne all'età di 11 anni mentre ne aveva in realtà dodici.

- IV. La codetenzione nel reparto infermeria del carcere di Palermo di Salvatore Profeta e Salvatore Cancemi tra il 1976 ed il 1978.
- V. L'effettivo stato di latitanza di Ignazio Pullarà nel periodo indicato da Scarantino, anni '85-86, come quello nel quale il fratello Rosario diede ospitalità al boss latitante. E' stata inoltre individuata l'abitazione in via Chiavelli 48 nella quale Scarantino aveva dato ospitalità al Pullarà e allo Zanca Carmelo. Giovanni Brusca e Francesco Marino Mannoia hanno confermato la circostanza riferita dallo Scarantino.
- VI. Identificati come narcotrafficienti Anna Corradi, Stefano Biondo e Salvatore Ferrante, indicati da Scarantino come destinatari delle sue forniture di stupefacente.
- VII. Riscontrati il ruolo di Gino Calascibetta, cugino e socio di Giuseppe odierno imputato, tanto nell'omicidio Lucera quanto nell'assunzione dell'imputato Tomaselli allo scopo di fargli godere la semilibertà in relazione alla condanna per traffico di stupefacenti, procedimento nel quale il Tomaselli aveva coperto, e con la sua assunzione integrale di responsabilità permesso, l'assoluzione di Pietro Aglieri.
- VIII. Riscontrata sulla base di specifici controlli di polizia l'affermazione di Scarantino secondo cui, dopo il suo arresto, il Tomaselli era divenuto accompagnatore e guardaspalle di Profeta. In occasione del controllo Tomaselli viaggiava con biglietto aereo intestato a uno degli Scarantino.
- IX. Confermato che Salvatore Profeta e la moglie Ignazia Scarantino furono testimone alle nozze di Carlo Greco. Il primo, al tempo detenuto, fu rappresentato dal fratello Angelo.
- X. Individuata l'autovettura Lancia in possesso di Aglieri all'epoca del traffico di sigarette, primi anni ottanta, di cui aveva parlato Scarantino. Individuata pure la vettura BMW posseduta sempre nei primi anni ottanta (1981) da Carlo Greco.

- XI. Confermato il contrabbando di sigarette di Scarantino attraverso la riesumazione di tre verbali di sequestro e relative denunce del 1978, 1988 e 1991.
- XII. Identificati altri uomini d'onore del mandamento citati dallo Scarantino in relazione a vari episodi collegati ai diversi odierni imputati: Luigi Ribuffa, Salvatore Zarcone "sassolino", Santo Tinnirello, "bumma atomica", indicato da Scarantino come il soggetto proprietario di un villino in Montelepre dove Giuseppe Calascibetta trascorreva la latitanza. Ricordiamo, a questo proposito, le dichiarazioni del dr. Bo e del dr. La Barbera i quali hanno riferito della precisa indicazione offerta da Scarantino in sede di colloquio investigativo per giungere alla cattura del Calascibetta: anche questo elemento va considerato tra i riscontri di cui ci stiamo occupando.
- XIII. Identificato tale Salvatore Tarantino come uno dei soggetti che Scarantino riforniva di stupefacente e che assume ucciso da Carlo Greco: dipendente di Giovanni Pilo, costruttore vicino a Cosa nostra, risulta scomparso il 27 febbraio del 1989.
- XIV. Identificata e riconosciuta la sala trattenimenti "Boomerang" di Pasquale Tranchina presso la quale Scarantino sarebbe stato combinato in Cosa nostra. L'immobile era di proprietà della moglie di Giovanni Bontade, entrambi uccisi nel 1988. Il locale era stato perquisito nel 1991 alla ricerca di latitanti di Cosa nostra. Il Tranchina veniva considerato dalla polizia uomo vicino a Cosa nostra ed aveva ammesso di avere eseguito dei lavori di ristrutturazione del locale, così come dichiarato da Scarantino. Il Tranchina non ha risposto sull'anno di esecuzione di questi lavori, evidentemente per non confermare la data fornita da Scarantino. All'epoca della cerimonia di affiliazione di Scarantino, tutti i partecipanti indicati dal collaboratore risultavano liberi.
- XV. Identificato l'autosalone di tale Onofrio Calderone, alias Nuccio, cugino acquisito dei fratelli Graviano, presso il quale Scarantino aveva dichiarato di essersi recato a

prelevare Giuseppe Graviano per condurlo ad una riunione a casa di Profeta

- XVI. Ulteriori riscontri di polizia alle dichiarazioni di Scarantino sugli omicidi dei fratelli Lucera: *sgozzati nel sonno* con armi bianche. Il fondo con il casolare era effettivamente nella disponibilità di Lucera Luigi.
- XVII. Riscontrati i dati forniti da Scarantino sull'omicidio Amato Santo del quale si è assunta la responsabilità: età della vittima; tipo e modello dell'auto bruciata nel cui bagagliaio il cadavere venne rinvenuto incaprettato (circostanza specificamente indicata dallo Scarantino). Identificata la lavanderia di Giovanni Prester, presso la quale l'omicidio fu eseguito, e la prossimità alla casa di Natale Gambino. Riscontrato pure il luogo del rinvenimento dell'autovettura con il cadavere.
- XVIII. Confermata la rapida successione temporale indicata da Scarantino nell'esecuzione del duplice omicidio di Benedetto e Nino Bonanno. Del primo, strangolato e dissolto nell'acido secondo Scarantino, veniva denunciata la scomparsa, risalente al 7 ottobre, il 10 ottobre 1991. Il secondo veniva ucciso il 19 novembre 1991. Confermati il luogo di quest'ultimo omicidio, l'impiego di una pistola cal. 38, la ricostruzione del delitto con l'impiego di una 'vespa' a bordo della quale viaggiavano i due killer con casco integrale. Confermata persino la circostanza che la vittima ebbe a profferire le parole "cornuto, cornuto" all'indirizzo dei killer. Alla data della deposizione del dr. Bo, 14 aprile 1998, Carlo Greco e Pietro Aglieri erano in indagati in qualità di mandanti per quell'omicidio. Identificato Salvatore Lo Iacono, cognato di Carlo Greco, che secondo Scarantino avrebbe dovuto partecipare all'omicidio di Nino Bonanno, e che fu sostituito all'ultimo momento.
- XIX. Riscontrato l'omicidio di Vincenzo Lombardo.
- XX. Confermati luoghi e periodi di detenzione di Scarantino. Le date dei colloqui, fruiti con la moglie nel 1994 prima dell'inizio della collaborazione, scandiscono i diversi tentativi di Scarantino di ottenere dalla moglie l'autorizzazione a

collaborare. Indicativo il colloquio del 23 giugno, dopo il quale Scarantino chiama i magistrati e al quale fa riferimento nella conversazione intercettata del 16 luglio come quello in cui la moglie avrebbe dato il suo consenso poi revocato. Confermati i colloqui che Scarantino aveva avuto il 22 maggio 1993 a Busto con il cognato Salvatore Profeta ed il fratello Domenico nel corso del quale Profeta avrebbe cercato di dissuaderlo dall'idea di collaborare. Confermati i colloqui in carcere con Basile Angelo.

- XXI. Identificata la villa di Giuseppe Calascibetta nella quale sarebbe stata tenuta la riunione di cui parla Scarantino, intestata al cognato di quest'ultimo Di Caccamo Giovanni. Identificati gli abitanti del fondo Marino nel quale era ubicata la villa indicati dallo Scarantino. L'immobile più vicino alla villa, l'unico dal quale era possibile dall'esterno avvistare lo scivolo d'accesso alla sala luogo della riunione, era di pertinenza della famiglia Vinchiaturò. L'immobile era quasi sempre disabitato: la proprietaria risiedeva da anni a Milano e solo in qualche occasione scendeva a Palermo, prendendo alloggio nell'immobile. La villa era del tutto sconosciuta alle forze dell'ordine al tempo della riunione. Nessuna perquisizione era mai stata eseguita nella villa – come riferito dallo Scarantino – prima del 26 marzo 1993
- XXII. Identificato il negozio di gesso, di proprietà del nipote Profeta Vincenzo, presso il quale Salvatore Profeta “lavorava” e presso cui riceveva uomini d'onore, secondo quanto riferito da Scarantino. Accertata la disponibilità da parte di Renzino Tinnirello di una Y10, targata Palermo, con la quale era giunto all'appuntamento con Scarantino per essere accompagnato alla riunione presso la villa di Calascibetta.
- XXIII. Confermato che Nino Pipitone nel 1990-1991 all'epoca dell'incontro con Profeta e Cancemi, riferito da Scarantino, era libero.
- XXIV. Confermata l'assidua frequentazione del Tomaselli con Scarantino e i suoi fratelli.

Ancora il 31 agosto 1992 il Tomaselli era controllato a bordo della Renault 19 di Scarantino.

- XXV. Confermati i riferimenti di Scarantino alla pizzeria Fontanella presso la quale si sarebbero incontrati Profeta e Cancemi, al bar Olimpia in via dell'Orsa minore ove avrebbe visto Cancemi con Profeta Greco ed Aglieri, alla disponibilità da parte di Cancemi di una Fiat Uno grigia e di una vespa.
- XXVI. Perfettamente riscontrati i riferimenti di Scarantino al negozio Verde Acqua, intestato a Guadagna Francesca moglie di Salvatore Garofalo, indicato da Scarantino come suo socio. L'utenza del negozio veniva contattata con frequenza dai familiari dello Scarantino dopo il suo arresto. Confermati i rapporti di amicizia e di affari dello Scarantino con il Garofalo e con tale Iervolino Giovanni, marito di Lo Vetere Maria Pia, a sua volta socia della Guadagna nel negozio in questione che Scarantino assume essere in realtà suo.
- XXVII. Confermati i rapporti di parentela tra Giovanni Brusca ed i Pullarà.
- XXVIII. Riscontrati i riferimenti a Mastrolembo Salvatore e Ganci Francesco e alla presenza di un campo da calcetto nelle adiacenze della macelleria di Ganci Raffaele.
- XXIX. La disponibilità da parte di Tomaselli di una vespa 50 di colore bianco.
- XXX. Identificato il magazzino nella disponibilità del Tomaselli di cui Scarantino ha a lungo parlato.
- XXXI. Identificato il bar Badalamenti, consueto luogo di riunione degli uomini della Guadagna e nel quale Scotto Gaetano ebbe a comunicare l'esecuzione dell'intercettazione telefonica abusiva.
- XXXII. Confermata la disponibilità da parte di Scotto Gaetano il 18 e l'11 luglio 1992 delle due autovetture Fiat 127 e Peugeot 205 con le quali Scarantino vide viaggiare nelle due occasioni lo Scotto.

- XXXIII. Venivano riscontrate le indicazioni di Scarantino su Barranca⁴⁰⁶ ed in particolare lo strettissimo collegamento tra Giuseppe Barranca, detto Peppuccio, e Renzino Tinnirello. Il Barranca risultava gravato da numerosissimi precedenti giudiziari e di polizia per associazione per delinquere a partire dal 1983, poi per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e per associazione mafiosa; latitante dal 1993 (con breve interruzione per caducazione del titolo) veniva arrestato nel 1996. Più volte veniva controllato in compagnia di Carlo Greco ed il 3 luglio del 1991 in compagnia di Lorenzo Tinnirello. Cugino di Francesco Tagliavia.
- XXXIV. Confermati i riferimenti di Scarantino alle vetture nella disponibilità di Cosimo Vernengo, al suo cantiere nautico, nel 1992 oggetto del provvedimento di prevenzione del sequestro e successivamente della confisca, alla fabbrica di ghiaccio di pertinenza della famiglia Vernengo.
- XXXV. Riscontrati ruolo attività e spessore mafioso di Filippo Paganello; il suo garage era effettivamente una centrale per lo spaccio di sostanze stupefacenti e per il riciclaggio di autovetture usate.⁴⁰⁷ Il Paganello svolgeva l'intermediazione fra i vari personaggi di spessore malavitoso che in quel garage pianificavano i propri traffici illeciti. Il garage, formalmente intestato al Paganello, apparteneva, in realtà, a Domenico Scarantino, il cui nome era al centro delle indagini sulle attività illecite che si svolgevano nel garage.
- XXXVI. Identificate, conformemente, le autovetture indicate da Scarantino nella disponibilità di Gaetano Murana e Natale Gambino.
- XXXVII. Verificata la rissa in piazza Guadagna, avvenuta verso le 10,30 del 15 aprile 1992, della quale ha parlato Scarantino.
- XXXVIII. Dal tabulato delle telefonate in uscita del telefono cellulare di Scarantino, risultano effettivamente eseguite il 19 luglio 1992 le telefonate di cui Scarantino ha riferito.

⁴⁰⁶ Allo stesso come uomo d'onore e componente del gruppo di fuoco di Brancaccio fanno riferimento numerosi collaboratori tra i quali Drago e Pasquale Di Filippo, che riscontrano anch'essi Scarantino.

⁴⁰⁷ Ne ha parlato pure Candura che anche su questo fornisce un appoggio alle dichiarazioni di Scarantino.

XXXIX. Dall'elaborazione del traffico in uscita del medesimo cellulare è rimasto confermato che lo stesso contattava la ditta Scalici di Scalici Rosaria, titolare di un negozio di prodotti chimici tra cui acido solforico e cloridrico, legata sentimentalmente all'imputato Romano Giuseppe che aveva la disponibilità del cellulare chiamato dallo Scarantino. Per il resto tutto il traffico telefonico in uscita (nessuna telefonata in entrata) del cellulare in uso a Scarantino presenta collegamenti con personaggi più o meno direttamente legati alle vicende da lui narrate. In particolare dai controlli sul traffico telefonico emergeva che Scarantino era in ottimi rapporti con Iervolino Giovanni e Garofalo Salvatore, mariti di Lo Vetere Maria Pia e Guadagna Francesca Paola che gestivano i negozi di abbigliamento di cui ha parlato Scarantino. Emergeva ancora che, appunto come affermato da Scarantino, l'autovettura R5 data alle fiamme il 23 gennaio 1991 con all'interno il cadavere incaprettato di Santino Amato, apparteneva a Iervolino Giovanni. Veniva quindi confermato l'assunto di Scarantino, secondo cui dati i suoi rapporti d'affari e d'amicizia con Iervolino egli aveva avuto la possibilità di farsi una chiave di quell'autovettura che utilizzava liberamente anche all'insaputa del proprietario

XL. Riscontrate le indicazioni di Scarantino sulle circostanze del suo esonero dal servizio militare.

XLI. Tutte le indicazioni di Scarantino, concernenti l'emissione a carico di Aglieri nel 1986 di un provvedimento di custodia in carcere per traffico di sostanze stupefacenti e per il rinvenimento di una pistola cal. 38 con matricola abrasa, sono stati riscontrati. Risulta che effettivamente Aglieri e gli altri imputati furono prosciolti perché Tomaselli Salvatore si assunse la responsabilità piena del fatto, scagionando i coimputati, e che lo stesso poco tempo dopo fu ammesso alla semilibertà perché assunto al lavoro dalla ditta Edil. Cal. di Gino e Giuseppe Calascibetta, odierno imputato.

- XLII. Confermati tutti i riferimenti di Scarantino sul conto di Giuseppe Romano, odierno imputato, compreso il riferimento ad un veicolo Fiorino di proprietà della ditta Scalici, presso cui Romano lavorava essendo il fidanzato della proprietaria Scalici Rosaria, in carico alla stessa ditta dal 1979 al 1993 e del quale Scarantino si serviva per trasportare l'acido prelevato dalla Scalici per sciogliere i cadaveri delle persone uccise. Comprovato che il proprietario originario della ditta, Scalici Gaetano, era stato ucciso all'interno dello stabilimento nel gennaio 1982. Controllato a campione il registro delle vendite della ditta Scalici del periodo settembre-ottobre 1991, risultava nel periodo una vendita di 66.525 chili di acido solforico ed un acquisto di 47.200 chilogrammi dello stesso prodotto.
- XLIII. Attestati i riferimenti di Scarantino sull'omicidio Ciulla.
- XLIV. Convalidati i riferimenti di Scarantino su numerosi uomini d'onore del mandamento, diversi da quelli chiamati in correità per la strage, a dimostrazione che Scarantino ha effettuato una chiamata in correità non indiscriminata ma selettiva, riferendosi a quegli elementi che erano effettivamente al vertice della gerarchia mafiosa del mandamento e agli uomini ad essi più vicini, anche per le funzioni di autisti e guardaspalle svolte: Giuseppe Contorno, uomo d'onore della Guadagna, del quale Scarantino ha parlato più volte per i suoi stretti rapporti con gli odierni imputati. Sul punto sussistono convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, assunti in questo processo, Favaloro, Drago e Marino Mannoia.
- XLV. Pietro Pilo, raggiunto da ordinanza di custodia cautelare nel 1989 a seguito delle prime dichiarazioni di Francesco Marino Mannoia insieme ad Aglieri Greco La Mattina ed altri. Riscontrata dai controlli di polizia, susseguitisi a partire dal 1981, la vicinanza di Pietro Pilo con Pietro Aglieri e con altri uomini d'onore della Guadagna, tra cui quasi tutti gli imputati di questo processo.
- XLVI. Gaspare Compagnone, raggiunto nel 1992 da ordinanza di custodia cautelare per

associazione di stampo mafioso.

- XLVII. Salvatore Capizzi, più volte controllato in passato con Salvatore Profeta del quale è stato teste a discarico, controllato nel 1987 in compagnia dello Scarantino, arrestato nel 1992 con il fratello dello stesso, Emanuele.
- XLVIII. Confermati i riferimenti di Scarantino ad Urso Giuseppe, detto Franco; riscontrata in particolare la gita in barca che Scarantino dichiara di avere compiuto con Urso: risulta in particolare il possesso da parte di Urso di un motoscafo di 22 piedi ed il suo rimessaggio nel porticciolo turistico di sant'Elia, come dichiarato da Scarantino.
- XLIX. Identificato il nonno di Pietro Aglieri, Vincenzo Aglieri "u signurinu", personaggio di notevole prestigio e rispettato nell'ambiente mafioso in anni lontani, in un rapporto del 1944 descritto come di intelligenza non comune, pluripregiudicato "temuto e rispettato per il suo passato criminoso".
- L. E' stato identificato Totò Fiore di cui parla Scarantino come socio di Murana e di Nino Gambino nella gestione del totonero alla Guadagna, attività che veniva gestita al bar Badalamenti, e che risulta denunciato proprio per tale reato.
- LI. E' stato riscontrato che effettivamente nel periodo indicato da Scarantino, nel quale Pietro Aglieri assegnò a Scarantino il compito di fungere da guardaspalle di Salvatore Profeta (1990-1992), vi era stata una recrudescenza della guerra di mafia a Palermo per cui la polizia sospettava effettivamente che vi fosse stato un ritorno di coloro che erano stati soccombenti nella guerra del 1981-1983, tra cui anche Giovannello Greco.

Da questo florilegio di elementi a riscontro di Scarantino (ma altri se ne possono trarre dalle schede che la polizia giudiziaria ha predisposto per ciascun imputato) emerge una considerazione conclusiva: Scarantino era perfettamente inserito da anni in posizione di indiscutibile rilievo nel contesto delle attività e delle relazioni criminose, d'affari e

personali della famiglia della Guadagna. Poteva rivolgersi liberamente ad Aglieri e Greco e a tutti gli uomini di fiducia di costoro, atteso il suo rapporto con Profeta che faceva parte con i primi due di una sorta di triumvirato della Guadagna. Egli era quindi perfettamente informato ed inserito nelle iniziative delittuose più delicate ed importanti della “famiglia”. Tutti i suoi riferimenti fattuali e personali, le indicazioni sui gravi delitti commessi, le relazioni familiari, i rapporti di parentela, le amicizie e le inimicizie, tutte circostanze a lui note, sono state accuratamente verificate nel corso di indagini minuziose e complete che nulla hanno lasciato al caso. E’ evidente come la ritrattazione di Scarantino, alla luce di questo imponente materiale a riscontro delle sue dichiarazioni, dovesse essere un falso colossale e apparire agli “addetti ai lavori” mafiosi (Pulci) assolutamente ridicola e impresentabile, tale da compromettere, in una certa misura, lo stesso prestigio di Pietro Aglieri (si vedano ancora le dichiarazioni di Pulci su Aglieri a proposito di Scarantino e della sua ritrattazione)⁴⁰⁸.

Va ricordato, da ultimo, che numerose dichiarazioni di collaboratori di giustizia hanno fornito occasionali riscontri agli assunti di Scarantino. Dei più significativi si è fatta menzione nelle sedi proprie.

⁴⁰⁸ A questo proposito va segnalato che i commenti di Pulci non vanno considerati mere opinioni personali ma come manifestazione di una sensazione e di uno stato d’animo storicamente diffusi nel corpo dell’organizzazione al tempo della ritrattazione di Scarantino e quindi come comunicazione di uno stato di fatto soggettivo, sfociato in discorsi, in commenti esteriormente percepibili e quindi oggettivi fatti storici.

4. I riscontri fondamentali provenienti dalle dichiarazioni di altri collaboratori di giustizia.

Nel concentrarsi sulle dichiarazioni di Vincenzo Scarantino e nella ricerca al suo interno di quelle condizioni prescritte per il giudizio di intrinseca attendibilità, scarso rilievo si è finito con il dare alla totale convergenza delle dichiarazioni dello Scarantino con quella di tutti gli altri collaboratori che direttamente o indirettamente hanno dato precise indicazioni sui fatti concernenti la strage di via D'Amelio e sulle singole responsabilità.

E' invece oltremodo significativo che tutte le fonti escuse nell'ambito di questo procedimento abbiano offerto indicazioni univocamente convergenti con le dichiarazioni di Scarantino.

Vogliamo qui richiamare le dichiarazioni di Brusca, Cancemi, Ferrante, Calogero Ganci, Galliano, Siino, Cannella, Calvaruso, Di Pasquale, Pulci, Costa, gli stessi Di Matteo e La Barbera⁴⁰⁹. Esse riscontrano il collaboratore ora su questo ora su quello degli imputati chiamati in correità dallo stesso.

E così pure le indicazioni di Grigoli, Onorato, Lo Forte, Favaloro sul ruolo di Scotto

⁴⁰⁹ Quest'ultimo nel confronto con Scarantino ha dichiarato di avere saputo che della strage " si era interessato Pietro Aglieri" per poi ridimensionare questa dichiarazione a una sua deduzione.

Pietro, comunemente indicato come punto di riferimento delle varie famiglie mafiose per operare intercettazioni telefoniche abusive o per compiere controlli sui propri impianti telefonici. Anche queste dichiarazioni finiscono con il riscontrare la precisa indicazione di Scarantino.

Si è giustamente dibattuto sul contrasto tra Cancemi e Scarantino sulla partecipazione del primo alla riunione ma nessuna attenzione si è prestata a questo passaggio finale del confronto. Alla domanda del magistrato sulle ragioni che potevano muovere Cancemi a tacere la sua partecipazione alla riunione, Scarantino rispondeva :

S: Sarà che c'è qualcuno che ha a cuore, tipo Ciccio Tagliavia, tipo Renzino Tinnirello e tipo Pietro Aglieri.

Affermazione alla quale Cancemi rispondeva perentorio:

C: Senti qua, io te ne voglio fare andare più tranquillo! Vedi che io a questi tre li ho accusati!.

Non può non ritenersi significativo che nel momento del maggior contrasto tra i due collaboratori essi convergano inevitabilmente su alcuni dei nomi di maggior spicco indicati da Scarantino tra i partecipanti alla strage.

Non esiste una sola voce nel processo che smentisca o contraddica Scarantino sul conto degli odierni imputati.

Tutti i racconti dei diversi collaboratori di giustizia da qualunque angolatura e dalle più diverse prospettive convergono, in base alle specifiche conoscenze di ciascuno, nel riscontrare questa o quella affermazione di Scarantino.

Il dato sul quale maggiori sono i riscontri è costituito proprio dalla conferma che la preparazione e l'esecuzione della strage erano state opera degli uomini dei mandamenti

facenti capo a Greco Aglieri e Graviano, con la supervisione di Biondino per conto di Riina (e con il concorso logistico di Ganci e Cancemi).

Ad anni dalla collaborazione di Scarantino, Calogero Pulci ci offre l'ennesima conferma dell'attendibilità di Scarantino non sulla base di sentito dire o di deduzioni o di circostanze non controllabili ma riportando due episodi perfettamente riscontrati e soprattutto esperienze personalmente vissute dal collaboratore, una delle quali, quella carceraria con Tanino Murana, neppure smentita dal diretto interessato e l'altra riscontrata dai riferimenti a luoghi persone e cose e soprattutto allo stretto rapporto di collaborazione con un boss del calibro di Piddu Madonia che rende la collaborazione di Pulci preziosa, sia pure nella sua essenzialità e nella sua limitatezza oggettiva, come ennesimo riscontro esterno alle dichiarazioni di Scarantino.

Per altro verso, tutto ciò che è stato scritto nel settimo capitolo deve leggersi come una serie concatenata di riscontri alle dichiarazioni dell'ex collaboratore.

PARTE QUINTA

CAPITOLO UNDICESIMO

Le singole responsabilità ed i riscontri individualizzanti

1. La posizione di Salvatore Riina

L'imputato Salvatore Riina ha proposto appello avverso la sentenza di primo grado, assumendo che le chiamate in correità dei collaboratori di giustizia i quali hanno riferito sul suo ruolo preponderante nella deliberazione e nell'organizzazione della strage, debbano considerarsi

pregiudizialmente inattendibili perché mosse da risentimento, rancore
rivalsa nei confronti del Riina stesso.

L'assunto è privo di fondamento.

I collaboratori escussi in questo processo, e tra essi alcuni dei capi storici di
Cosa nostra, si sono accusati, prima di accusare il Riina, di ogni genere di
efferato delitto.

Al momento del pentimento non avevano alcun motivo di astio o
risentimento nei confronti dell'imputato, del quale avevano condiviso
sempre le idee e le decisioni, avendo fatto parte, ad eccezione del Marino
Mannoia e del Contorno che della strage non potevano parlare per essere
usciti prima dall'organizzazione, del gruppo dei c.d. corleonesi cioè di
quegli uomini d'onore, schieratisi con Salvatore Riina e Bernardo
Provenzano dopo la guerra di mafia.

Tutti costoro dallo schierarsi con Riina avevano tratto notevoli vantaggi
che non hanno affatto negato e che hanno anzi dovuto riconoscere.

L'assunto difensivo appare generico ed errato poiché non indica quali
cause di rancore astio o rivalsa abbiano mosso tutti i collaboratori che del
Riina hanno parlato e che con lo stesso hanno avuto rapporti diversi: si
pensi al Siino che ha riferito degli ottimi rapporti con lo stesso di Cancemi,
Brusca Ganci e così via.

D'altra parte non si deve confondere per astio e risentimento la naturale
repulsione che dopo l'inizio della collaborazione i pentiti possono essere
indotti a provare verso l'universo mafioso che hanno abbandonato, con i
suoi crimini e i personaggi più di rilievo di esso.

Le dichiarazioni dei collaboratori sul Riina sono state, d'altra parte,
confermate da ormai numerosissime sentenze passate in cosa giudicata che
attestano come il Riina fosse effettivamente uno dei personaggi più in vista
di Cosa nostra, il capo o il coordinatore dell'organismo dirigente di vertice
di quell'organizzazione che, come si è visto in precedenza, ha voluto,

deliberato ed eseguito la strage. I collaboratori non altro hanno fatto se non ribadire ciò che risulta ormai fissato nei giudicati che hanno attinto l'imputato.

La sentenza impugnata ha motivato analiticamente sull'intrinseca attendibilità di ognuno dei collaboratori che hanno accusato il Riina; nessun motivo specifico è stato apportato contro il contributo dei tanti che sul conto dell'imputato hanno riferito.

Lo stesso Salvatore Cancemi - l'unico collaboratore che nel corso dell'arringa difensiva è stato destinatario delle critiche difensive mentre nessun significativo accenno risulta mosso in sede di arringa finale alle dichiarazioni di Giovanni Brusca, figlioccio di Riina e figlio di quel Bernardo Brusca, suo compare ed uno dei principali artefici dell'ascesa del Riina stesso, che pure aveva riportato nella sostanza le stesse accuse del Cancemi - è stato fino al momento della sua costituzione ai carabinieri un fedelissimo del Riina ed un fedele esecutore dei suoi ordini. Fino all'inizio della collaborazione Cancemi non era portatore di ragioni di avversione personale contro il Riina né il suo pentimento è stato determinato da volontà di colpire personalmente il Riina bensì dall'esigenza di denunciare l'organizzazione nel suo complesso in tutte le sue componenti, i suoi crimini, le sue finalità, la sua capacità di corrompere e distruggere la società e le istituzioni.

L'assunto relativo all'inidoneità di più chiamate in correità a sorreggersi e riscontrarsi reciprocamente è poi destituito di fondamento.

Non sussiste alcuna oscillazione giurisprudenziale sul punto ma un orientamento costante e consolidato senza eccezioni (nessuna contraria sentenza risulta indicata) sul fatto che il riscontro ad una chiamata in correità possa essere costituita da altra o altre dichiarazioni di analoga fonte, indipendentemente dalla circostanza che queste abbiano o meno anch'esse un contenuto esplicitamente accusatorio e sempre che possa

ragionevolmente escludersi il pericolo di una coincidenza soltanto fittizia, derivante da fattori accidentali o peggio ancora manipolatori (v. tra le ultime Cass. 22 settembre 1999, Greco).

Brusca e Cancemi non riferiscono ‘de relato’ ma riportano direttamente affermazioni e discorsi dell’imputato. Tutti gli altri collaboratori riportano affermazioni ‘de relato’ ma di assoluta attendibilità, provenendo dai rispettivi capimandamento che con il Riina avevano diretto contatto. Non è quindi vero, come è facile constatare rileggendo le dichiarazioni dei collaboratori, che Brusca e Cancemi parlino ‘de relato’. Entrambi hanno invece riferito di riunioni nelle quali si discusse e si decise con l’imputato l’esecuzione delle stragi di Capaci e di Via D’Amelio. Brusca ha riferito di avere avuto direttamente dal Riina l’incarico di eseguire la strage di Capaci e altri delitti collegati alla strategia del “pulirsi i piedi”. Ha quindi riferito di discorsi con Riina, successivi alla strage di via D’Amelio, nel corso dei quali lo stesso si assumeva la paternità di ambedue le strag. Brusca ha ricordato di avere avuto dal Riina addirittura l’incarico di commetterne una terza, in danno di un altro magistrato, non portata a compimento per circostanze casuali.

Cancemi ha riferito che sempre Riina aveva dato incarico a Salvatore Biondino di dare corso alla strage, coordinando l’azione di coloro con i quali era stata concordata l’esecuzione.

E numerose altre fonti oltre a Cancemi e Brusca (v. C. Ganci, Ferrante Galliano) indicano proprio nel Biondino il coordinatore esecutivo della strage.

La responsabilità dell’imputato scaturisce, poi, direttamente dall’esistenza e dall’organizzazione di Cosa nostra quale giudizialmente accertata. Se non esistesse Cosa nostra e se il Riina in essa non avesse occupato il ruolo che ha occupato non esisterebbero probabilmente neppure i collaboratori di

giustizia transfughi da Cosa nostra che indicano coralmemente in Riina il capo dell'organizzazione ed all'interno di questa l'artefice della strage di via D'Amelio.

Anche di Brusca e Calogero Ganci si afferma nei motivi di appello, ma senza motivare in alcun modo, che erano portatori di astio e rancore nei confronti di Riina; ma anche per costoro valgono le precedenti osservazioni, tenuto conto che entrambi sono figli di due esponenti dell'organizzazione (Raffaele Ganci e, prima della morte, Bernardo Brusca) che hanno conservato immutata solidarietà all'amico Riina, ragion per cui astio e rancore i due avrebbero dovuto provare anche per i rispettivi genitori che le azioni del Riina avevano interamente condiviso.

La sentenza impugnata, in modo articolato e pregnante, per delineare la posizione del Riina richiama le dichiarazioni non dei soli Cancemi e Brusca ma anche quelle dei Mutolo, Di Carlo, Marino Mannoia e ricorda le vicende della storia della mafia che avevano portato all'assoluto dominio di Riina e dei suoi alleati Ganci Raffaele, Gambino Giuseppe Giacomo, Madonia Francesco, Bernardo Brusca, divenuti capi mandamento, sull'intera organizzazione. Parla di assoluta e singolare convergenza in questo senso di tutti i collaboratori di giustizia vecchi e nuovi che riferiscono del protagonismo con il quale il Riina aveva cercato prima di condizionare l'esito dei grandi processi di Palermo contro la mafia, istruiti e voluti dai giudici Falcone e Borsellino, e poi, dopo l'esito negativo degli stessi, della complessa strategia di vendetta da un lato e di eliminazione o riduzione degli effetti della sentenza dall'altro, attraverso iniziative legislative o amministrative da concordare con nuovi referenti politici, nell'ambito di una complessa strategia politico-criminale volta a neutralizzare gli effetti dell'azione giudiziaria.

La conclusione è condivisibile e trova fondamento nelle dichiarazioni dei collaboratori Cancemi, Brusca, Siino e Cannella, portatori di notizie e

informazioni di prima qualità, avendo essi avuto accesso al vertice del gruppo dominante corleonese (Riina Bagarella Provenzano Buscemi ecc.). In questo senso i giudici di primo grado richiamano correttamente il principio della cd. “convergenza del molteplice”, idoneo, secondo i criteri giurisprudenziali elaborati dalla S.C., a fare assurgere al rango di prova piena le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, imputati di reato connesso. Correttamente affermano che tale principio nel caso del Riina assume proporzioni schiaccianti con riferimento alla sua posizione di vertice all’interno di “ Cosa nostra” ed alla sua diretta responsabilità per tutti i fatti delittuosi più eclatanti deliberati dalla commissione come la strage per la quale si procede.

In effetti è sufficiente richiamare il complesso delle dichiarazioni rese dai vari collaboratori di giustizia esaminati, la cui attendibilità intrinseca i primi giudici hanno individualmente vagliato in senso positivo, senza che fossero mosse specifiche contestazioni sul punto nei motivi di appello, per ritenere provata la piena responsabilità di Riina Salvatore quale coordinatore della commissione provinciale di Cosa nostra che ha deliberato l’eliminazione del dott. Borsellino e quindi come mandante della strage di via D’Amelio.

Va peraltro rilevato come le dichiarazioni di Vincenzo Scarantino e degli altri collaboratori di rango più volte citati hanno messo in evidenza l’impegno di Riina in questo fatto delittuoso, non come semplice mandante ma come sollecitatore e istigatore particolarmente interessato al delitto all’interno della comune strategia stragista, della quale il Riina si assumeva la responsabilità “politica” agli occhi dell’intera organizzazione. In questo senso al Riina va attribuita la decisione di anticipare la strage, di porla in essere in tempi assolutamente rapidi nonostante non si fossero ancora spenti gli echi della strage precedente. Tale interesse si inserisce nella strategia della trattativa, della quale abbiamo discusso in precedenza, portata alla luce, sia pure in modo frammentario, con le dichiarazioni di Cancemi Brusca e Cannella.

Essa fornisce una solida ragione della partecipazione del Riina ad una riunione piuttosto ampia e a carattere organizzativo-esecutivo nel corso della quale il leader dell'organizzazione ebbe avuto modo di illustrare al gruppo incaricato della realizzazione del progetto le ragioni di urgenza che imponevano di realizzare l'obiettivo senza dilazioni e con modalità tali da non rischiare fallimenti o ritardi. E questa "fretta" spiega pure l'allentamento (assai parziale e limitato) delle tradizionali misure di sicurezza e di riservatezza che, pur indispensabili, finivano con il rallentare i tempi e con l'appesantire la macchina organizzativa (sappiamo che la strage di Capaci ha avuto una lunga incubazione e, sul piano strettamente esecutivo, ha richiesto alcuni mesi, dalla riunione di febbraio di cui parlano concordemente Cancemi e Brusca fino al 23 maggio, mentre quella di via D'Amelio è stata realizzata in circa un mese, pur dovendo superare maggiori resistenze psicologiche).

Non rappresenta in questo quadro un elemento dissonante l'affermazione di Leoluca Bagarella, riportata da Cannella, secondo cui il cognato nella strage di via D'Amelio aveva avuto il ruolo di Ponzio Pilato, nel senso che aveva assecondato spinte e volontà sia interne che verosimilmente esterne alla stessa organizzazione. Questa affermazione del Bagarella, assolutamente credibile in una fase in cui i capi di Cosa nostra fanno il consuntivo della strategia stragista e sono già affiorati in senso all'organizzazione, come sempre in questi casi, quegli atteggiamenti per cui i successi hanno tanti padri mentre le sconfitte non ne hanno alcuno, dimostra da un lato che lo stesso Bagarella non può fare a meno di ammettere che l'apporto di Riina fu comunque determinante (fu pur sempre Pilato a decretare la morte di Gesù) e dall'altro che tutta l'organizzazione nel suo complesso spingeva per la realizzazione della strage e aveva in ultimo condiviso, se non stimolato, l'iniziativa del Riina, a conferma dell'inattendibilità della teoria secondo cui il Riina fosse un autocrate e non

un efficace persuasore, così come sapientemente illustrato dal collaboratore Cucuzza, a proposito del quale va evidenziato il notevole contributo alla prova per quanto concerne specificamente la posizione del Riina.

Per concludere vanno richiamati perché condivisi gli ultimi due argomenti svolti dai giudici di primo grado a proposito della rilevanza del contributo di Galliano e di Anzelmo in relazione alla posizione del Riina con specifico riferimento al metodo che dai collaboratori viene attribuito allo stesso, ricavato dalla precedente esperienza del duplice omicidio dei commissari Montana e Cassarà, di assegnare l'esecuzione di due contemporanei omicidi eccellenti a due diversi gruppi in base alla collocazione geografica e alla contiguità degli stessi, indicando appunto uno di essi nel gruppo dei mandamenti di Brancaccio e di S. Maria del Gesù, particolarmente efficienti e operativi, mandamenti individuati sin dalle prime dichiarazioni da Cancemi Salvatore e quindi da Scarantino, attraverso l'elencazione dei partecipanti alla riunione operativa. La Corte sottolinea come Galliano e Anzelmo attribuiscano al Riina la scelta delle persone che devono portare a termine i delitti che stanno a cuore alla Commissione (ma anche Cancemi e Brusca convergono su questo punto).

L'altro argomento che viene dai giudici di primo grado correttamente valorizzano, concerne l'attiva partecipazione alla strage di Salvatore Biondino, la persona che al tempo era a più stretto contatto con Riina, il solo che ne conoscesse l'abitazione, colui che lo accompagnava alle riunioni, che aveva il compito di riferire e ragguagliare sulle sue iniziative e proposte e di trasmettere i suoi impulsi, agendo in sua sostituzione secondo quanto riferito unanimemente dai collaboratori.

Alla stregua di questi rilievi conclusivi, e tenuto conto di quanto elaborato in precedenza, la sentenza nei confronti di Salvatore Riina deve essere confermata.

2. La posizione di Salvatore Biondino

I precedenti rilievi, come si è visto, toccano anche la posizione di Salvatore Biondino che, nelle dichiarazioni dei maggiori collaboratori di giustizia, risulta presente a tutte le

riunioni con Riina, risoluto e determinato nell'appoggiare il programma di delitti eccellenti elaborato dalla Commissione su impulso di Riina nei primi mesi del 1992, forte sostenitore dell'uccisione del dr. Borsellino.

Abbiamo nelle pagine precedenti già affrontato e cercato di dimostrare l'infondatezza dei motivi di appello che sono in gran parte comuni a tutti gli imputati.

Il passaggio in giudicato della sentenza 2\99 rendeva superflua l'acquisizione delle intercettazioni ambientali relative a Candura e Valenti, peraltro non riproposta, avendo i giudici di quella sentenza dato conto in sentenza dei risultati di quella intercettazione, valutato le deduzioni difensive e permesso anche a questa Corte di pronunciarsi sul punto.

Tutti i rilievi svolti sull'attendibilità di Candura tengono conto, per disattenderle, delle osservazioni difensive tratte da quelle intercettazioni, ragion per cui l'acquisizione delle bobine nulla poteva aggiungere a quanto già accertato.

I motivi concernenti la dinamica della strage, l'attribuibilità di essa alla Fiat 126 di Valenti Pietrina, rubata da Salvatore Candura su incarico di Vincenzo Scarantino, a sua volta incaricato da Salvatore Profeta e Pietro Aglieri, sono stati discussi e disattesi nelle pagine precedenti.

Lo stessi dicasi per quanto concerne il terzo motivo di appello relativo alla attendibilità intrinseca ed estrinseca di Candura, Scarantino e Andriotta che devono essere per conseguenza respinti con riferimento a tutte le specifiche contestazioni in esso svolte.

Valgono quindi anche per il Biondino le osservazioni illustrate in precedenza sull'ammissibilità delle chiamate in correità plurime e sulla valenza probatoria di più chiamate tutte intrinsecamente attendibili e convergenti.

Biondino è raggiunto da una serie di dichiarazioni di collaboratori di giustizia dirette, attendibili e convergenti, dettagliate e specifiche che individuano in maniera puntuale e rigorosa il ruolo determinante del Biondino sia nella fase deliberativa che nella fase organizzativa che ancora in quella esecutiva. Si tratta, in particolare, delle dichiarazioni di Cancemi, Brusca, Ganci e Ferrante alle quali se ne possono aggiungere numerose altre che

in modo indiretto riconnettono il Biondino alla strage: si pensi alle testimonianze di Onorato, Mutolo, Marino Mannoia e ora Pulci.

Si sono illustrate nel capitolo quinto, ed in particolare nel quarto paragrafo, tutti gli elementi che rendono Biondino responsabile in qualità di decisore della strage. Esistono poi una serie di convergenti dichiarazioni, in particolare quelle di Ferrante, di Ganci e di Brusca che indicano Biondino come uno dei protagonisti sul piano esecutivo della strage (prova dei telecomandi, organizzazione del sistema informativo per indicare al commando appostato in via D'Amelio l'arrivo del corteo blindato, ricerca del dr. Borsellino dopo che lo stesso era uscita da casa la mattina del 19 luglio senza recarsi immediatamente in via D'Amelio.

Ma sull'efficacia dei contributi di questi collaboratori e sulla conferma che da essi si ricava di tutti gli elementi contestati nei motivi, la difesa sorvola se non per limitarsi ad affermare un generico rancore del Cancemi nei confronti del Biondino, affermazione non sostenuta da alcun elemento specifico e concreto. Sugli altri contributi di cui si è detto il silenzio è poi assoluto.

Devono di conseguenza condividersi le conclusioni cui sono pervenuti i primi giudici che hanno ritenuto ampiamente provata la responsabilità del Biondino in ordine alla strage e a tutti i reati connessi allo stesso ascritti.

La sentenza ha preso le mosse dalle convergenti dichiarazioni di GiovanBattista Ferrante e di Francesco Onorato, importanti esponenti del mandamento di s. Lorenzo nel quale Biondino svolgeva al tempo della strage le funzioni di capo per delineare il ruolo di primissimo piano dello stesso all'interno del mandamento e nell'organizzazione nel suo complesso, spiegando le ragioni della totale fiducia ed affidamento che Riina riponeva nel Biondino, del quale dopo l'arresto di Pippo Gambino curava la latitanza, della sua ascesa al vertice dell'organizzazione e dell'assunzione di quella funzione nuova nell'articolazione dell'organizzazione, consistente nel raccordo e nel coordinamento tra i vari esponenti dei mandamenti della provincia quando non era possibile organizzare riunioni plenarie di

commissione.

L'assunzione di un ruolo di rilievo ed esponenziale nell'organizzazione da parte del Biondino, in questa sua veste di portavoce di Riina, emerge dalle dichiarazioni, oltre che dei collaboratori già citati, di Francesco Paolo Anzelmo, Baldasserre Di Maggio che i giudici opportunamente sintetizzano.

Le dichiarazioni di Ferrante e di C. Ganci sono poi decisive per delineare il ruolo esecutivo del Biondino (prova e fornitura dei telecomandi utilizzati per la strage – Ferrante ha riferito che fu Biondino a fare acquistare tramite Biondo Salvatore cinque telecomandi della Telcoma, uno dei quali rinvenuto sul teatro della strage – coordinamento logistico e informativo, perlustrazione, pedinamento e ricerca dell'obiettivo, organizzazione generale e affidamento dell'incarico strettamente esecutivo per conto del Riina): Ferrante, Ganci, Cancemi e Brusca convergono nel delinare questi importantissimi ruoli rivestiti dal Biondino in tutte le fasi che portarono alla realizzazione della strage.

In questo quadro probatorio ricchissimo devono inserirsi le dichiarazioni di Scarantino che ha attribuito al Biondino un ruolo da protagonista, in quanto partecipante alla riunione organizzativa preliminare all'avvio della fase strettamente esecutiva ben prima che del suo ruolo operativo parlassero lo stesso Cancemi, Brusca, Ferrante e Calogero Ganci.

Ed è quindi assolutamente convincente e condivisibile quanto osserva la sentenza di primo grado, ad ennesima conferma delle dichiarazioni di Scarantino, scrivendo che in tale ricchissimo ed articolato panorama probatorio si innestavano perfettamente le dichiarazioni di Scarantino. Questi, si ricorderà, aveva riferito che Biondino, in occasione della riunione nella villa di Calascibetta, era giunto insieme a Salvatore Riina, parcheggiando l'auto all'interno della recinzione a differenza degli altri partecipanti. Tali indicazioni, osservavano i primi giudici, concordavano in modo estremamente significativo con il ruolo attribuito all'imputato da tutti i collaboratori di giustizia che, dopo Scarantino, avevano parlato della partecipazione alla strage di Biondino. Non poteva

considerarsi frutto di una fortuita coincidenza il fatto che Scarantino avesse per primo riferito tali particolari circa il modo in cui Riina giungeva sul luogo delle riunioni mafiose e le specifiche cautele per lui adottate, che non potevano certo essere dedotti dal semplice fatto reso noto dalle cronache giornalistiche che il Riina era stato arrestato insieme al Biondino mentre era a bordo di una autovettura di piccola cilindrata.

Per queste ragioni anche nei confronti del Biondino la sentenza di condanna deve essere confermata.

3. La posizione di Pietro Aglieri.

I principali motivi di appello nell'interesse dell'imputato Pietro Aglieri sono stati esaminati e confutati nei capitoli precedenti, trattandosi di motivi sostanzialmente comuni a tutti gli imputati.

L'atto di appello in favore di Aglieri aveva al suo centro il contributo alla prova di Scarantino e la critica ai criteri di valutazione delle sue dichiarazioni utilizzati nella

sentenza impugnata per sostenere l'attendibilità del collaboratore con riferimento alle accuse mosse all'indirizzo dell'Aglieri stesso e degli altri imputati.

Nei capitoli concernenti l'attendibilità intrinseca ed estrinseca di Scarantino questa Corte si è occupata delle doglianze difensive, pervenendo a conclusioni che implicano il rigetto di tutti gli articolati motivi fondati su una pretesa inattendibilità dello stesso.

Si possono solo in questa sede ricordare le incongruenze più palesi contenute nei motivi di appello.

La mancata conferma delle dichiarazioni dello Scarantino da parte dei collaboratori Brusca, Di Matteo e La Barbera (limitatamente alle rispettive posizioni) non significa che la riunione presso la casa di Calascibetta non vi sia stata ma semplicemente che i suddetti non vi hanno partecipato e che su questo specifico punto l'attendibilità di Scarantino è dubbia. Nessuna prova negativa è stata addotta a confutazione delle dichiarazioni di Scarantino. Nessun elemento che non sia ipotetico e congetturale ha dimostrato la falsità dell'assunto di Scarantino le cui dichiarazioni, anche quelle relative alla riunione, reggono perché si inseriscono in un quadro coerente, riscontrato e complessivamente credibile. Si sono spiegate le ragioni per le quali è possibile isolare e neutralizzare le dichiarazioni di Scarantino sui tre collaboratori di giustizia anzidetti nella misura in cui le stesse appaiono non coerenti e non compatibili con l'insieme degli argomenti di valutazione disponibili. Questo non deve però far dimenticare che nessuno, neppure i collaboratori di giustizia sono stati in grado di addurre una prova decisiva a sostegno della falsità di Scarantino sullo specifico punto della partecipazione alla riunione di quanti Scarantino smentiscono.

L'inattendibilità di Scarantino sul punto deriva quindi dal fatto che ciascuno di coloro che negano per sé finisce con il rafforzare la posizione degli altri, oltre che da un insieme di ragioni d'insieme.

Per il resto abbiamo visto quali e quante siano le ragioni che devono indurre a ritenere Scarantino attendibile sul punto della riunione, una volta che le sue dichiarazioni siano depurate dalle tardive e isolate aggiunte.

Che Scarantino conoscesse perfettamente la villa di Calascibetta è un dato che nessuno dei difensori in ultima istanza mette in discussione. E se escludiamo, come si deve fare per le molte ragioni che abbiamo esposto e fino a prova contraria, che Scarantino “sia stato aiutato a studiare i luoghi dai suoi maestri”, la conoscenza accurata della villa del Calascibetta nello stato, dimostrato dalle indagini di polizia, in cui essa si trovava ai primi di luglio del 1992 è certamente un riscontro alle dichiarazioni di Scarantino in quanto egli non aveva alcuna ragione di raggiungere e conoscere così bene quel posto se non per ragioni connesse ai comuni affari delittuosi con il proprietario della stessa.

La riunione, poi, non aveva affatto il carattere di una “assemblea plenaria” ma aveva un carattere organizzativo che rendeva plausibile la partecipazione di quanti materialmente alla strage hanno poi effettivamente partecipato.

Si deve ancora osservare come la sentenza impugnata non abbia affatto escluso la presenza nella villa di Calascibetta degli imputati che ha poi ritenuto di assolvere ma ha ritenuto semplicemente di non disporre per essi di riscontri individualizzanti, come per gli altri imputati.

Sulla questione della Fiat 126, ampiamente trattata nei motivi di appello e nelle memorie conclusive dalla difesa dell'imputato e sulle confutazioni degli argomenti difensivi sul punto non resta che rinviare ai capitoli nei quali l'argomento è stato affrontato.

Quanto alla responsabilità di Aglieri, quale componente della Commissione provinciale di Palermo di Cosa nostra, si deve rinviare alle conclusioni cui si è pervenuti nel quinto capitolo ed in particolare nel quarto paragrafo.

In ordine alla gestione congiunta del mandamento di S.Maria del Gesù da parte di Aglieri e Greco si deve osservare che l'eventuale contestazione a fine di esonero dalla responsabilità in quanto componente della commissione dovrebbe essere mossa dal Greco e non certamente dall'Aglieri che del mandamento in questione era sul piano formale oltre che su quello sostanziale comunque capo riconosciuto.

L'assunto è peraltro infondato in quanto ciò che le indagini hanno messo in rilievo non è

tanto il dato formale, che pure conta, delle legittimazione di entrambi fino a dopo le stragi del 1992 a partecipare a pari titolo alle riunioni di commissione ma quello sostanziale della costante preliminare consultazione, intesa e accordo fra i due uomini nel momento in cui in commissione doveva trasmettersi la volontà del mandamento. In sostanza le responsabilità di Aglieri e di Greco scaturiscono dal fatto che le decisioni di Aglieri non potevano essere prese senza la consultazione ed il consenso di Greco, ragion per cui il problema non riguarda la commissione ma la gestione interna del mandamento di S. Maria di Gesù che a differenza di altri mandamenti si reggeva su questo patto di consultazione e accordo tra i due uomini che aveva consentito agli stessi di prosperare e di affermarsi senza ostacoli all'interno di uno dei più grandi mandamenti di Cosa nostra dove più forti erano state le ricadute della guerra di mafia e dove l'unità e la compattezza del gruppo egemone era la preconditione contro eventuali ritorni di quanti erano stati sconfitti ed erano dovuti fuggire ma di cui si temeva il ritorno.

Tutto ciò premesso, si deva ribadire che l'istruttoria dibattimentale in grado di appello si è arricchita di ulteriori elementi a carico dell'imputato.

In primo luogo la sentenza della Corte di assise di appello di Caltanissetta n. 2 del 23 gennaio 1999 che ha condannato definitivamente Salvatore Profeta, quale responsabile della strage di via D'Amelio, sulla base di elementi di prova che attingono ugualmente Pietro Aglieri. La sentenza ha infatti ritenuto Scarantino attendibile nelle parti in cui ha affermato di avere ricevuto da Profeta e da *Aglieri* l'incarico di rubare la Fiat 126 utilizzata come autobomba. Le implicazioni di questa sentenza sulla posizione di Aglieri hanno indotto la difesa dell'imputato a produrre il massimo sforzo sulle insostenibili tesi della non presenza della 126 della Valenti sul teatro della strage, ampiamente confutate in precedenza (si rinvia a questo proposito al primo paragrafo del sesto capitolo).

In secondo luogo, il contributo di Calogero Pulci, del quale si è dato conto in precedenza in più luoghi, rappresenta un ulteriore elemento di conferma a sostegno del quadro delineato dalla sentenza impugnata.

Si deve allora concludere non solo riconoscendo la fondatezza dell'articolata esposizione della Corte di primo grado volta a dimostrare la singolare sintonia e comunanza di vedute tra i due personaggi di maggior spicco del mandamento (Aglieri e Greco), da cui il particolare regime a decisione unica e concordata che caratterizzava le decisioni e la vita di questo mandamento - situazione non unica ma rispecchiante, ad esempio, lo stesso rapporto esistente nel mandamento di Corleone tra il Riina ed il Provenzano - e quindi la responsabilità di entrambi nella decisione di sopprimere il giudice Borsellino ma anche quanto la Corte scrive a proposito della responsabilità diretta di entrambi sul piano più specificamente operativo, in quanto il materiale probatorio acquisito dimostra che la strage è stata affidata dalla Commissione, e per essa dal Riina, al mandamento diretto da Aglieri e Greco. Costoro si sono impegnati quindi in prima persona nell'organizzazione e nell'esecuzione della strage, partecipandovi personalmente insieme ai migliori uomini (o tali considerati) da essi dipendenti.

La partecipazione alla fase esecutiva di Aglieri, largamente descritta da Scarantino che allo stesso attribuisce un ruolo di assoluto protagonismo in tutte le fasi, è sotto questo profilo confermata da innumerevoli riscontri pregnanti, determinanti e univoci che in Pietro Aglieri indicano il protagonista, il responsabile, il capo carismatico del commando che fece esplodere l'autobomba davanti alla casa del dr. Borsellino: ci riferiamo alle dichiarazioni di Cancemi ma anche a quelle di Cannella, Calvaruso, Di Filippo, Siino, Di Matteo, Brusca, Galliano, Anselmo e Calogero Ganci, tutte orientate, in modo diretto o indiretto, nell'attribuire proprio ad Aglieri un ruolo preciso e di primo piano nell'esecuzione della strage cosicché la convergenza del molteplice è in questo caso assolutamente tranquillizzante per l'affermazione di responsabilità e la conferma della sentenza impugnata.

4. La posizione di Carlo Greco.

Anche per questo imputato questa Corte è già pervenuta ad un giudizio di responsabilità in qualità di mandante in quanto componente della commissione provinciale di Cosa nostra al tempo e responsabile, insieme ad Aglieri, del mandamento di S. Maria di Gesù che con Brancaccio ha realizzato la strage di via D'Amelio.

Anche in questo caso è inevitabile il rinvio a quanto è stato scritto nel quinto capitolo di questa sentenza.

I motivi di appello in favore di Carlo Greco sono in larga parte comuni e sono stati quindi già esaminati.

Ci riferiamo alle osservazioni concernenti l'asserita inattendibilità di Scarantino, rispecchianti quelle riportate in altri motivi, a conferma di una unitaria impostazione difensiva. Anche in questo caso non si può trascurare che l'atto d'appello si sofferma su alcune imprecisioni marginali nell'economia del racconto di Scarantino, omettendo di affrontare l'insieme delle dichiarazioni di Scarantino, i numerosi dettagli verificati, la coerenza complessiva del racconto, i riscontri interni ed esterni, e soprattutto le spiegazioni che Scarantino ha fornito, consolidando la sua collaborazione su alcuni frammenti dissonanti, in nessun caso coinvolgenti le strutture fondamentali del racconto

degli avvenimenti (si consideri, in via esemplificativa, che si arriva a ritenere ragione di inattendibilità il fatto che Scarantino non ricordi con esattezza quale fosse il tipo di autoveicolo utilizzato da Natale Gambino per scortare l'autobomba in piazza Leoni al mattino del 19 luglio, dimenticando che si tratta di un particolare assolutamente secondario, che Scarantino aveva descritto tutte le autovetture di cui Natale Gambino disponeva e che alternava e come nessuno si sia preoccupato di dimostrare che le indicazioni di Scarantino sulle vetture possedute dal Gambino fossero inesatte, essendo invece provato il contrario, alla stregua delle acquisizioni della polizia giudiziaria che anche su questi elementi ha effettuato ogni possibile verifica, con esito positivo).

L'appellante si chiede quale sia la differenza tra Cancemi e Greco, posto che entrambi sono indicati da Scarantino come partecipanti alla riunione.

La differenza sta appunto in ciò: premessa la generale attendibilità di Scarantino, il solo elemento che crea un dubbio sull'attendibilità di Scarantino, quando assume la partecipazione di Cancemi alla riunione, sta in ciò che Cancemi ha, alla fine, ammesso la sua responsabilità per la partecipazione alla strage di via D'Amelio mentre Greco non lo ha fatto, pur appartenendo in posizione di vertice a quel mandamento di S. Maria del Gesù che in base alle convergenti dichiarazioni di plurimi attendibili collaboratori di giustizia risulta avere organizzato ed eseguito con alcuni uomini del mandamento di Brancaccio la strage.

E non è neppure vero che nessuno abbia indicato la presenza di Carlo Greco ad una riunione nella quale si sia parlato della strage. A parte la riunione operativa di cui ha riferito Scarantino, Brusca ha affermato che nel periodo sensibile di fine giugno 1992 si era recato a casa di Biondino dove aveva trovato una riunione in corso alla quale partecipavano Biondino, Greco, Graviano ed Aglieri. Brusca non ha potuto dire quale fosse l'oggetto della riunione. Ma è ragionevole ritenere che esso fosse proprio la strage se consideriamo:

- Che proprio in quei giorni, secondo quanto riferito da Cancemi e dallo stesso

Brusca, Riina aveva dato mandato a Biondino di avvertire tutti gli altri capi mandamento della necessità di realizzare al più presto la strage, di acquisire il loro consenso e di procedere all'attuazione del piano;

- Che alla riunione nella casa di Biondino partecipava con Aglieri e Graviano, capi dei mandamenti che tutti i collaboratori indicano come autori della strage, anche Carlo Greco, nel rispetto del principio per cui alle riunioni e alle decisioni vitali per l'interesse del mandamento della Guadagna dovessero partecipare sia l'Aglieri che il Greco;
- Che una riunione estremamente riservata, ristretta e congiunta di Aglieri Greco e Graviano con Salvatore Biondino, cioè con il portavoce di Salvatore Riina, con l'esclusione di ogni altro soggetto, non poteva che avere ad oggetto la deliberazione di un fatto di vitale importanza e di interesse comune per l'intera organizzazione;
- Che nessun altro evento o decisione comune ai partecipanti a quella riunione furono trattati discussi o realizzati in quel periodo a Palermo, ragion per cui anche in base a questo rilievo si può ritenere che quella riunione in un momento storico estremamente "sensibile", a ridosso degli avvenimenti di cui ci stiamo occupando ed in un momento nel quale, come ha riferito Cancemi, il pensiero dominante di Riina era di realizzare l'attentato ai danni del dr. Borsellino, e di attuarlo senza indugi, e nel quale quindi tutte le altre iniziative straordinarie dell'organizzazione erano sospese (vedi quanto ha riferito Brusca ma anche quanto ha riferito Pulci), deve ragionevolmente ritenersi come il momento (o uno dei momenti) della comunicazione di Riina a coloro che erano stati incaricati dell'esecuzione della strage di darsi da fare per portare a compimento il piano.

L'atto d'appello assume, ancora, che la prova di un ruolo attivo e di spicco di Greco all'interno dell'organizzazione non sia stata acquisita.

L'assunto è contraddetto dalle dichiarazioni convergenti dei collaboratori di giustizia, di cui abbiamo dato contezza, che pongono senza incertezze il Greco, al tempo della strage di Capaci, allo stesso livello di Aglieri e di tutti gli altri capi mandamento.

Aglieri o chiunque altro non avevano alcuna possibilità di impegnare il mandamento in un'operazione rischiosa e dalle conseguenze imprevedibili, tale da mettere a rischio la vita, la libertà, gli interessi e gli affari dei migliori uomini delle famiglie senza l'accordo del Greco e degli interessi mafiosi che egli rappresentava. Non si tratta di congetture ma di conclusioni logicamente necessitate e obbligate da ciò che sappiamo sulla struttura, il funzionamento, le logiche, le regole e la stessa ragion d'essere dell'organizzazione.

Se la strage di via D'Amelio aveva come scopo la tutela dell'interesse di lungo periodo dell'organizzazione, la valutazione e la ponderazione di questo interesse in un organismo federale come Cosa nostra, nel quale la regola dell'unanimità per le decisioni che coinvolgevano l'interesse di tutti costituiva la norma fondamentale e la stessa ragion d'essere dell'organizzazione per mantenere l'unità e la pace interna, doveva essere reale e precedere l'esecuzione del delitto.

D'altra parte Scarantino ci ha descritto Greco fra i partecipanti alla riunione stessa e non è quindi in alcun modo possibile dire che "nessuno" avrebbe visto Greco partecipare ad attività riguardanti la strage di via D'Amelio.

Da disattendere è poi l'argomento tratto dall'intercettazione ambientale eseguita il 18 giugno 1996 nel luogo nel quale il Greco trascorreva la latitanza. Ad avviso del difensore una frase di quell'intercettazione sancirebbe l'estraneità del Greco alla strage. In realtà, se esaminato attentamente, il contenuto di quell'intercettazione porta elementi a conforto della tesi dell'accusa piuttosto che a quelli della difesa.

Dalla trascrizione della conversazione che il Greco mantiene con il fratello Pino e con due altri interlocutori identificati emerge che i quattro mafiosi, tra loro evidentemente in rapporti di assoluta amicizia ed intimità, ad un certo momento della loro chiacchierata lasciano cadere il discorso sull'argomento "dissociazione", argomento che nel 1996,

l'anno di maggior crisi dell'organizzazione dopo la valanga di collaborazioni che si era avuta negli anni precedenti, era diventato oggetto di riflessioni anche tra mafiosi di rango (è di quel periodo l'inizio della collaborazione di Giovanni Brusca).

Nel contesto del discorso la dissociazione è vista come una alternativa alla collaborazione per risolvere la situazione in cui si trovavano quasi tutti gli esponenti di Cosa nostra, costretti a latitanza sempre più rischiosa e con la prospettiva di carcerazioni senza fine od in alternativa ad una collaborazione rifiutata e aborrita nella logica, imperante tra i partecipanti alla conversazione, dell' 'uomo d'onore' in carriera.

Ad un certo punto della conversazione uno degli interlocutori (Giuseppe Greco, G, fratello di Carlo) afferma: “ Vale la pena dissociarsi”. Un altro interlocutore (Salvatore Adelfio, S, amico dei fratelli Greco) conferma che “se non piange nessuno è meglio dissociarsi” e spiega che questa soluzione eviterebbe la necessità delle accuse a catena che la collaborazione fatalmente impone a coloro che fossero interessati ad un accomodamento della propria posizione nei confronti dello Stato. Gli interlocutori discutono i vantaggi e gli svantaggi della soluzione. L'Adelfio fa osservare che certo dissociarsi “senza rovinare nessuno“ è preferibile alla collaborazione. Ma dissociarsi, ammettendo le proprie responsabilità, significa affermare la verità di un'accusa e quindi produrre comunque delle conseguenze negative. Il Greco interviene nella conversazione e conviene che pentirsi o dissociarsi deve ritenersi “la stessa cosa”.

La discussione devia ma poi riprende sul medesimo tema che arrovella gli interlocutori. Essi cercano di capire cosa possa comportare il dissociarsi. Adelfio spiega che si tratta di ammettere di essere 'uomo d'onore' e di dissociarsi “da quell'ambiente...”.

Carlo Greco chiosa che si tratta di dire di non volerne più sentire parlare (di Cosa nostra, s'intende). Giuseppe e Salvatore Adelfio spiegano che si tratta di autoaccusarsi degli omicidi commessi senza accusare gli altri. Ed è a questo punto che Greco afferma che si tratterebbe per lui di andarsi ad accusare “**della strage di Borsellino**” (**sottinteso: senza accusare gli altri**). E l'interlocutore mostra di avere perfettamente capito il senso

univoco della risposta e risponde: “Questo è”.

Sembra a questa Corte che pur con la necessaria prudenza, sempre necessaria nell’interpretare un discorso intercettato, che in questo passaggio della conversazione il Greco (C) finisca con l’ammettere la sua partecipazione alla strage, figurandosi cosa significherebbe per lui la dissociazione, in pratica anzitutto la necessità di autoaccusarsi della strage Borsellino con il correlativo silenzio su tutti gli altri autori, posizione che tutti gli interlocutori avvertono come insostenibile.⁴¹⁰

Gli interlocutori continuano a discutere sull’opportunità di questa legge sulla dissociazione.

A questo punto viene detta una nuova frase, assolutamente significativa. Carlo Greco attribuisce a Buscetta il ruolo di dissociato e commenta che a Buscetta era facile dissociarsi perché “lui stragi non ne ha imputate”.

Questa seconda frase si deve interpretare come una nuova conferma che per il Greco stesso la sua dissociazione avrebbe comportato l’ammissione della partecipazione alla strage.

Salvatore Adelfio aveva commentato che prima o poi sarebbero stati tutti assolti. Al che Carlo Greco pronuncia le seguenti parole che non significano certo escludere la responsabilità di Greco per la strage ma hanno un senso contrario e dimostrano come l’insuperabile ostacolo alla dissociazione è la gravità dei fatti di cui Greco dovrebbe accusarsi che non gli consentirebbe, come a Buscetta, di avvalersi della facoltà di non rispondere:

⁴¹⁰ Riportiamo l’intero brano:

?.- Dissociarsi, significa

S.-...che io mi dissocio, è vero che sono un uomo d’onore, ma mi dissocio da quell’ambiente.

C.-...cioè non voglio più saperne parlare.

G.- Si accusa...si autoaccusa....

S.-...questi omicidi li ho fatti io, io c’ero, io non loro!”

C.- E’ come se io mi andassi a fare ...al Commissariato di Pubblica Sicurezza e mi andassi ad accusare allora... potessi fare come la **strage di Borsellino!**

S.- Questo è!

C.- ...che io mi dissocio, dico: “ si è vero che io mi dissocio!”, dico, a quel punto è consentito a...

S.- Questa è una cosa “tinta”, scusa.

....

S.-...prima o poi saremo tutti assolti.

C.- Può essere, faremo come Buscetta che fa l'uomo. Certo, lui...allora si è dissociato. **D'altronde lui stragi non ne ha imputate**, per quello che gli possono imputare, gli può dire: "mi avvalgo della facoltà di non rispondere"...ma mi dissocio. Sì, vero è, facevo parte di questi membri...di queste cose, però non lo voglio fare più. Ho le mie responsabilità..." Si è trovato l'appiglio! Così ha tre parti di pena.

Gli interlocutori continuano a discorrere dell'opportunità di questa legge sulla dissociazione come per i terroristi. Carlo Greco si dimostra pessimista sulla possibilità che la legge possa avere effetti favorevoli. Prevede che la legge possa trascinare un altro "80% di pentiti", perché di fronte all'alternativa tra pentirsi e dissociarsi per chi è già in galera "per colpa di un altro" la scelta della prima soluzione sarebbe comprensibile. E di fronte all'obiezione dell'interlocutore che ricorda come ciò non sarebbe giusto per chi ha già scontato lunghe pene, Carlo Greco risponde che il pentito potrebbe addurre *di essere stato rovinato dalla pazzia di uno o due*, esponendosi peraltro all'obbiezione, che egli stesso formula, che nessuno lo costringeva a "correre" senza informarsi sulle conseguenze delle cose che faceva. Si nota qui una nota critica ed autocritica che viene peraltro utilizzata come uno sbarramento a qualsiasi giustificazione al pentimento ma che ancora una volta è indicativa di una assunzione di responsabilità (la pazzia di uno o due non può che riferirsi alle stragi e agli altri gravissimi delitti consumati con l'assenso di tutti).

Parlano quindi d'altro, di affari di mafia, del recente pentimento di Giovanni Ferrante che preoccupa gli interlocutori e di altri fatti importanti che riguardano altri processi. Più avanti riprendono il discorso della dissociazione che dovrebbe essere una direttiva generale per aiutare chi sta male in carcere.

Il discorso di Greco sulla "strage di via D'Amelio" avviene nel contesto di un discorso

sulla dissociazione nell'ambito del quale l'imputato ragiona sul fatto che la dissociazione avrebbe per lui quell'effetto: doversi accusare della strage.

Non è quindi affatto condivisibile quanto si afferma nei motivi di appello a proposito del significato liberatorio da attribuire a quella intercettazione.

Va poi ricordato che Cancemi (che definisce Greco correggente del mandamento) riscontra le dichiarazioni di Scarantino indicando Carlo Greco come uno di coloro che hanno sicuramente partecipato alla strage.⁴¹¹

Greco è raggiunto altresì da numerose chiamate di altri collaboratori di giustizia che confermano il suo peso ed il suo ruolo nell'organizzazione.

Ferrante mette in evidenza le informazioni riservate che il Greco era in grado di ottenere dall'interno degli stessi apparati dello Stato. Furono le notizie raccolte dal Greco sulla circostanza che Ferrante era pedinato dalla DIA ad indurre il collaboratore a disfarsi dei telecomandi rimasti in suo possesso, identici a quelli utilizzati per la strage. Ed è ragionevole ritenere che la sollecitudine di Greco per Ferrante dipendesse dal ruolo che Ferrante aveva avuto nella strage.

Il rapporto di completa reciproca immedesimazione tra Aglieri e Greco era tale che Ferrante, all'inizio, non riusciva neppure a distinguere chi fosse l'uno e chi l'altro. I due nel ricordo di Ferrante partecipavano entrambi alle riunioni con Riina, camminavano e stavano sempre insieme. Ma era proprio al Greco più che ad Aglieri che si rivolgeva il Ferrante su incarico di Biondino per portare messaggi alla famiglia della Guadagna.

Pure Calogero Ganci, le cui dichiarazioni su Carlo Greco come corresponsabile con Aglieri del mandamento della Guadagna (li definisce coreggenti del mandamento) già conosciamo, ha riferito che quando doveva combinare un qualche appuntamento con i vertici della Guadagna faceva pervenire i biglietti di convocazione sempre a Carlo Greco oltre che ad Aglieri.

Pasquale Di Filippo, ricordiamo, ha definito Carlo Greco la persona più importante con

⁴¹¹ Cancemi ha non solo affermato che Aglieri e Greco erano la stessa cosa ma ha pure spigato cosa ciò significasse: nessuno dei due poteva fare alcunchè senza che l'altro lo sapesse e fosse d'accordo

Aglieri del mandamento della Guadagna.

Richiamiamo per completare il quadro le dichiarazioni di Anzelmo e Drago sul conto dell'imputato.

Per completezza rileviamo come tutte queste dichiarazioni corrispondono a quelle riferite da Scarantino a proposito del ruolo di Greco nel mandamento della Guadagna e sull'essere costui "stessa cosa" con Aglieri.

E' ancora da ricordare come nel verbale del 17 giugno 1998 Giovanni Brusca abbia riferito che l'invito di Biondino perché fosse nominato un buon avvocato ed un buon perito a Scarantino doveva essere trasmesso ad Aglieri ma anche a Carlo Greco. Ciò che abbiamo osservato sulla rilevanza indiziante di questa vicenda nei confronti di Aglieri deve essere ripetuto anche per quanto riguarda Greco, dovendosi ritenere che l'omissione del nome di Greco nel verbale successivo sia stata solo una dimenticanza.

Sulla base di tutto quanto abbiamo osservato fin qui, in questo e nei precedenti capitoli di questo lavoro, si deve quindi condividere quanto scrive la sentenza impugnata a proposito di Carlo Greco:

“ deve ritenersi, alla stregua delle dichiarazioni sin qui esaminate, che trovano reciproco riscontro assumendo piena valenza probatoria, che l'Aglieri ed il Greco svolgessero contestualmente la funzione di capomandamento di S.Maria di Gesù nel periodo in cui venne decisa ed eseguita la strage di via D'Amelio e che in tale veste abbiano assunto la responsabilità della sua decisione. Tali considerazioni sono certamente sufficienti per ritenere entrambi i suddetti imputati colpevoli sia del reato associativo, sia del delitto di strage in qualità di mandanti della stessa, tuttavia non può farsi a meno di rilevare che nel caso di specie sussistono validi elementi di prova che dimostrano la diretta partecipazione di entrambi gli imputati anche alla fase più direttamente esecutiva della strage. Invero, va ricordato che tale partecipazione non risulta solamente dalle precise indicazioni di Scarantino Vincenzo, ma anche dalle

convergenti dichiarazioni, sia pure de relato, rese in proposito da Cancemi Salvatore, la cui concreta attendibilità è stata attentamente vagliata con riferimento alla posizione processuale di Tagliavia Francesco. Tali ultime dichiarazioni appaiono idonee a riscontrare le dichiarazioni di Scarantino Vincenzo nella prima fase della sua collaborazione con la giustizia, con riferimento specifico alla diretta partecipazione alle fasi esecutive della strage, per cui anche sotto tale profilo non può che affermarsi la penale responsabilità di Pietro Aglieri e Carlo Greco in ordine a tutti i reati agli stessi ascritti in epigrafe, che, essendo manifestamente finalizzati alla realizzazione di un medesimo disegno criminoso, vanno unificati per continuazione sotto il più grave delitto di cui al capo F) dell'epigrafe come modificato all'udienza del 4-6-1997.

Anche l'appello del Greco deve essere di conseguenza respinto con conferma dell'impugnata sentenza.

5. La posizione di Giuseppe Graviano.

La posizione di Giuseppe Graviano è stata esaminata nella parte relativa ai mandanti.

Abbiamo accertato che Giuseppe Graviano, capo mandamento di Brancaccio e componente della commissione provinciale di Cosa nostra, ha partecipato e contribuito alla decisione di sopprimere il dr. Borsellino.

Abbiamo illustrato i rapporti di stretta collaborazione fra i mandamenti di Brancaccio e di S. Maria del Gesù e la stretta associazione criminale esistente tra il Graviano Aglieri e Carlo Greco ed i rispettivi uomini di maggior fiducia: da un lato Tagliavia, Tinnirello,

Cannella e Drago e dall'altro Profeta Calascibetta, Natale Gambino, La Mattina, Vernengo.

Abbiamo fornito un quadro indiziario complesso e convergente che riscontra sul piano fattuale e logico l'assunto di quanti tra i collaboratori di giustizia indicano in questi uomini i componenti del gruppo che ha direttamente eseguito l'attentato nei confronti del dr. Borsellino.

I motivi di appello presentati nell'interesse di Giuseppe Graviano sono già stati esaminati in parte, e respinti, nel secondo capitolo.

Anche le questioni concernenti l'attendibilità intrinseca ed estrinseca di Candura Andriotta e Scarantino sono state prese in esame nei capitoli precedenti.

I motivi concernenti " la problematica del blocco motore" sono stati affrontati nella parte generale, trattandosi di una questione sollevata nell'interesse di tutti gli imputati.

Del contributo probatorio di Cancemi e Galliano e della loro intrinseca attendibilità nelle parti in cui riferiscono fatti e circostanza che riconducono alla responsabilità del Graviano si è già detto nelle relative sedi.

Nell'atto di appello si contesta possa considerarsi indizio univoco l'episodio, riferito da Giovanbattista Ferrante, del colloquio presso il palazzo di giustizia di Palermo, nella camera di sicurezza riservata ai detenuti sottoposti a regime di 41 bis, nel quale il Graviano quando la conversazione era caduta sul processo per la strage di via D'Amelio, si era rivolto al Ferrante, dicendogli che, se qualcuno gli avesse chiesto della telefonata che egli aveva eseguito quel pomeriggio di domenica 19 luglio per annunciare l'arrivo del corteo di auto con il dr. Borsellino, avrebbe dovuto rispondere di avere telefonato ad una donna. La Corte aveva da questo episodio tratto la conclusione che, avendo Graviano dimostrato di conoscere perfettamente quale era stato il ruolo determinante di Ferrante nella fase esecutiva della strage (la telefonata decisiva che annunciava l'imminente arrivo delle auto blindate in via D'Amelio), nonostante non avesse avuto con lo stesso alcun diretto rapporto nella fase preparatoria, trattandosi di uomo appartenente ad altro

mandamento, doveva ritenersi partecipe dell'organizzazione della fase esecutiva della strage con elevate funzioni organizzative e di coordinamento che gli avevano permesso di conoscere chi aveva svolto i singoli "minori" compiti esecutivi ed in definitiva di avere perfettamente in mente l'intero disegno esecutivo della strage con i nomi ed i ruoli dei singoli attori.

Questa conclusione, di assoluta evidenza e chiarezza, viene criticata sotto i seguenti profili:

- Il fatto che all'interno della camera di sicurezza del tribunale non vi fossero effettivamente controlli (e quindi sul punto la prova viene considerata certa) non autorizza a ritenere di per sé fondato il racconto del Ferrante.
- Il Ferrante non aveva riconosciuto la voce dell'interlocutore che aveva risposto alla sua chiamata nonostante egli avesse ammesso di avere conosciuto Graviano molto tempo prima e di averlo rivisto pochi mesi prima dei fatti contestati.
- Incongrua doveva ritenersi la spiegazione del fatto che in una precedente occasione nel corso dell'udienza del 19 aprile 1996 per la strage di Capaci, collocato nella stessa gabbia con il Graviano, i due non avessero parlato del medesimo argomento. Ferrante avrebbe detto che in quella occasione erano convinti della presenza di microspie all'interno della gabbia. Si contesta che anche nelle celle di sicurezza del palazzo di giustizia di Palermo si poteva ipotizzare la presenza di microspie.
- Ferrante non avrebbe escluso che l'affermazione del Graviano fosse una semplice battuta anziché un consiglio.
- Se Graviano fosse stato al corrente della telefonata che il Ferrante aveva eseguito all'utenza cellulare, in ipotesi sita in via D'Amelio, per comunicare il passaggio del corteo, egli sarebbe stato consapevole pure che il telefono era "intestato" a Cristoforo Cannella ed in uso allo stesso. Il consiglio rivolto al Ferrante non avrebbe avuto senso perché il Graviano avrebbe dovuto sapere che il telefono era "intestato" ed in uso ad un uomo e non ad una donna.

La testimonianza del Ferrante veniva quindi impugnata con riferimento alla mancata spiegazione logica delle telefonate che lo stesso aveva fatto dopo la mezzanotte e al mattino del 19 luglio alle ore 7,36 alla stessa utenza telefonica.

In ogni caso, si legge ancora nei motivi di appello, l'eventuale sussistenza delle suddette telefonate non sarebbe univocamente riconducibile alla partecipazione alla strage di Giuseppe Graviano.

Neppure la telefonata eseguita alle 17,11 da utenza intestata a Cristoforo Cannella ad utenza intestata alla cognata del Graviano, Cannistraro Provvidenza, provverebbe un coinvolgimento del Graviano nella strage: l'utenza che si assume in uso al Graviano non avrebbe effettuato telefonate di interesse nei giorni precedenti la strage ed il giorno della strage e avrebbe ricevuto solo la telefonata effettuata dal cellulare del Cannella, telefonata che si assume non riconducibile alla esecuzione della strage, già avvenuta, "superflua nell'economia degli appostamenti rappresentata dal Ferrante."

Nessun elemento provverebbe, infine, che l'utenza intestata alla Cannistraro fosse effettivamente in uso al Graviano.

Nulla poteva escludere che le utenze telefoniche in questione fossero in uso a soggetti diversi, che i cellulari in questione fossero stati clonati, che la ricostruzione dei tabulati fosse stata inquinata a priori da soggetti ignoti, portatori di un interesse al depistaggio delle indagini.

Scarso rilievo sarebbe stato poi attribuito dai primi giudici al fatto che il telefono che si assume in uso al Graviano aveva impegnato il distretto telefonico di Firenze dall'8 al 13 luglio 1992; che il Graviano aveva asserito di essere stato in Versilia e Sanremo fino al 16 luglio e che i testi a discarico La Spina e Gullotta avevano riferito di una presenza del Graviano a Taormina nel fine settimana della strage.

L'argomento adottato dalla Corte, l'inefficacia del presunto alibi a coprire tutto il periodo del fine settimana nel quale il Graviano avrebbe potuto essere benissimo a Palermo per partecipare alle fasi preparatorie finali della strage sarebbe incongruo perché, se Graviano

avesse voluto procurarsi un alibi falso, si sarebbe recato, sia pure con falso nome, in alberghi anziché in appartamenti privati, munendosi così di un alibi inconfutabile della sua assenza da Palermo all'epoca della strage.

I rilievi in diritto concernenti i criteri di valutazione della chiamata in correità rispecchiano quelli formulati da altri difensori e devono essere respinti per le stesse ragioni e così pure le osservazioni, piuttosto generiche, concernenti i collaboratori Brusca, Ganci, Ferrante che chiamano in correità il Ferrante.

I motivi d'appello specifici concernenti la posizione di Giuseppe Graviano sono infondati. La sentenza d'appello ha accuratamente ed esattamente valutato le molteplici prove che convergono nell'attribuire all'imputato un ruolo direttivo nell'esecuzione della strage di via D'Amelio (gli elementi che attribuiscono allo stesso un ruolo preminente come mandante sono già stati esaminati e piuttosto va considerato la sinergia tra gli elementi che provano la responsabilità del Graviano come capo del mandamento di Brancaccio, concorrente nella deliberazione della strage e incaricato dell'esecuzione della stessa e quelli che mettono in luce una effettiva diretta partecipazione materiale dello stesso alle singole fasi esecutive: le prove che, per così dire, convergono dal basso e dall'alto sul Graviano si intrecciano e si tengono tra loro, si compongono in un mosaico nitido e indissolubile).

La sentenza di primo grado ha osservato come Graviano Giuseppe sia raggiunto dalle chiamate in correità di numerosi collaboratori di giustizia, la cui intrinseca attendibilità era stata in precedenza positivamente valutata, dalle cui dichiarazioni era emerso l'organico inserimento del Graviano stesso al vertice di Cosa nostra, nella sua qualità di capo mandamento di Brancaccio.

Il ruolo e la caratura criminale del Graviano all'interno di Cosa nostra emerge dalle dichiarazioni convergenti di Calogero Ganci, Giovanbattista Ferrante, Francesco Paolo Anzelmo, Giovanni Drago, Salvatore Cancemi, Giovanni Brusca, Salvatore Cucuzza, tra queste si segnala quella di Giovanni Drago e poi quella di Salvatore Grigoli, autore su

mandato del Graviano dell'omicidio di padre Puglisi.

La sentenza attribuisce particolare rilievo alle dichiarazioni di Francesco Paolo Anzelmo il quale, eccezionalmente invitato ad una riunione della commissione nel natale del 1990 vi aveva incontrato i fratelli Graviano che partecipavano anch'essi congiuntamente alla riunione, sostenendovi la necessità di sopprimere i parenti di Salvatore Contorno sospettati di fornirgli appoggio.

Si tratta di dichiarazioni che riscontrano quelle di Brusca, Marchese, Drago e Geraci che attribuiscono a Giuseppe Graviano un ruolo egemone nel mandamento di Brancaccio già da alcuni anni prima del 1992.

La sentenza ricava la prova della partecipazione del Graviano alla commissione provinciale nel periodo in cui venne adottata la decisione di uccidere il dr. Borsellino, primi mesi del 1992, da alcuni specifici elementi:

- Il diretto coinvolgimento nella esecuzione materiale della strage di uomini della famiglia di Brancaccio che, secondo le regole di Cosa nostra non sarebbe stata possibile senza il consenso del capo mandamento;
- Gli stretti legami tra i mandamenti di Brancaccio e di S. Maria del Gesù-Guadagna ai quali era stata affidata la fase immediatamente esecutiva della strage (su tali legami di eccezionale valenza operativa hanno riferito Giovanni Drago, Salvatore Cancemi, Francesco Onorato, Francesco Marino Mannoia, Giovanni Brusca) confermativi degli stretti rapporti operativi dei due gruppi, cementati dai comuni interessi in grossi traffici illeciti che essi avevano fino al 1992 (irrilevante quindi un eventuale successivo incrinamento di tale rapporto) e dalla comune fedeltà al gruppo corleonese;
- La partecipazione del Graviano ad azioni preliminari all'inizio della strategia stragista come la trasferta romana dei primi giorni del 1992 con Messina Denaro, Enzo Sinacori, Fifetto Cannella e Renzino Tinnirello (vedi Sinacori e Geraci) diretta a studiare i movimenti di soggetti nel mirino della mafia come Maurizio Costanzo,

Giovanni Falcone, Claudio Martelli, e se possibile a commettere attentati ai loro danni, sia ad episodi delittuosi successivi (c.d. stragi nel continente, v. dichiarazioni Brusca) che si inseriscono nella medesima strategia avviata con l'omicidio Lima e proseguita con le stragi del 1992. Ricordiamo come Giovanni Brusca abbia sostenuto che era stato proprio Giuseppe Graviano con il Bagarella a farsi promotore della prosecuzione della linea stragista anche dopo gli attentati di Capaci e di via D'Amelio, contro l'orientamento di altri boss come Raffaele Ganci e Provenzano.

E' del tutto evidente come quest'indiscutibile orientamento del Graviano in favore della realizzazione di stragi finalizzate a costringere lo Stato a venire a patti con Cosa nostra sia prima che dopo la strage di via D'Amelio costituisce un inequivoco indizio a favore della sua attiva partecipazione alla decisione di consumare anche la strage di via D'Amelio.

E d'altra parte questa determinazione del Graviano nel portare l'organizzazione sul sentiero della guerra allo Stato, si rispecchia pure in alcuni commenti del Bagarella, riportati dal Cannella, e si ricava dalle manovre "politiche" che lo stesso Cannella attribuisce al Graviano.

Queste considerazioni, e le prove che le fondano, si incrociano e si sostengono vicendevolmente con le altre che, in modo diretto o indiziario, rivelano la partecipazione diretta dell'imputato all'organizzazione ed esecuzione della strage.

Scarantino ha ricordato dal primo momento il Graviano presente alla riunione nella villa di Calascibetta e lo ha visto pure presente alla fase del caricamento dell'autobomba.

Sappiamo che riscontri decisivi alle dichiarazioni di Scarantino sono offerte dalle dichiarazioni di Cancemi Salvatore, Galliano Antonino e Ferrante Giovan Battista.

Dell'intrinseca attendibilità dei primi due abbiamo già a lungo discusso in precedenza.

Su quella del Ferrante, le cui dichiarazioni a carico del Graviano sono di indiscutibile spessore, va rilevato che si tratta di una figura di estrema serietà⁴¹², uomo d'onore dal

⁴¹² Carlo Greco nell'intercettazione ambientale che lo vede protagonista, nel commentare l'appena iniziata collaborazione di Ferrante (che in quel momento era appunto solo una dissociazione, giusta gli orientamenti che si facevano strada nei dibattiti interni tra gli uomini d'onore che stavano riflettendo su come abbandonare l'organizzazione) afferma con rammarico, dopo la notizia del pentimento, che Ferrante di "educazione ne aveva da vendere" e che era una persona che di notizie da offrire all'autorità ne possedeva in quantità.

1980, figlio e nipote di uomini d'onore, combinato insieme al Biondino. Il Ferrante proprio per la sua caratura ed il suo stile criminale che lo avevano portato a partecipare a tutte le stragi commesse dall'organizzazione senza essere mai neppure sospettato, potendo così mantenere agevolmente una doppia vita, quella ufficiale di imprenditore e quella occulta di criminale mafioso, si è trovato a prendere coscienza che anche i suoi figli avrebbero dovuto inevitabilmente seguire il suo percorso e per questo aveva deciso di iniziare una collaborazione che, in ossequio a suoi scrupoli personali avrebbe inizialmente voluto limitare ad una semplice dissociazione negli esatti termini in cui ne discuteva il Greco nella conversazione intercettata.

Resosi conto della insostenibilità di tale posizione, aveva iniziato una collaborazione leale, accusandosi di tutti i delitti commessi, riferendo tutto ciò di cui era a conoscenza senza nascondere gli elementi a favore dei suoi ex compagni (ricordiamo che Ferrante, riferendo fedelmente ciò che gli aveva comunicato Biondino, e quindi anche le notizie false e depistanti che, a partire da un certo momento, alcuni boss di Cosa nostra non pentiti avevano cercato di mettere in circolazione per screditare collaboratori vecchi ove si fossero verificate collaborazioni nuove, ha parlato recentemente di un bidone nel quale sarebbe stato collocato l'esplosivo della strage, permettendo alla difesa di riaprire il discorso sulla causa dell'esplosione: il richiamo è necessario qui per dimostrare che Ferrante non è certo personaggio disponibile alla calunnia verso i suoi ex compagni, visto che non omette di riferire circostanze che in astratto potrebbero aiutarli).

Ferrante è attendibile non solo perché si è accusato di una molteplicità di delitti dei quali non era stato mai sospettato ma perché non c'è stato un solo momento della sua collaborazione, in questo o in altri processi, nel quale si è dubitato della sua sincerità.⁴¹³

Prima di accusare Graviano in questo processo, Ferrante ha fornito preziose informazioni sui telecomandi utilizzati per la strage; sul ruolo di Salvatore Biondo il lungo nell'acquisto dei telecomandi Telcoma da parte del cugino Biondo Giuseppe, sulla loro predisposizione

⁴¹³ La mancata concessione dell'attenuante nel procedimento a suo carico per la strage di via D'Amelio è stata ribaltata nel giudizio di appello.

all'uso specifico (la strage) da parte dello stesso Biondo, esperto in elettronica della 'famiglia'; sulle prove di funzionamento a case Ferreri, descritte con precisione e corrispondenza alle regole tecniche, sui depositi di armi e di esplosivi della famiglia in contrada Malatacca, puntualmente rinvenuti.

Tutti i particolari forniti dal Ferrante sul funzionamento del telecomando TELCOMA (il logo della ditta produttrice indicato dal Ferrante è stato puntualmente rinvenuto sulla scheda recuperata sul terreno) sono stati puntualmente riscontrati dai consulenti tecnici e dal rinvenimento di quel pezzetto di cavo coassiale, fungente da antenna, ancora inserito nella parte superiore del vano porta destro della Fiat, avente le caratteristiche descritte da Ferrante con riferimento alla predisposizione del sistema curata da Biondo Giuseppe.

Ferrante ha permesso il rinvenimento del libro mastro delle estorsioni del mandamento di S. Lorenzo e ha dichiarato tutti i suoi beni di illecita provenienza.

Ferrante ha pure riferito di avere distrutto due dei cinque telecomandi acquistati, dopo averne consegnati due al Messina Denaro.

La descrizione delle prove di funzionamento dei telecomandi eseguite con Biondino e Salvatore Biondo il lungo è dettagliata e perfettamente riscontrata dal punto di vista tecnico.

Si tratta di elementi che giustificano la valutazione di estrema affidabilità del collaboratore, per quanto concerne le sue dichiarazioni successive concernenti il Graviano.

Ferrante ha riferito di essere stato convocato da Biondino e invitato a tenersi libero per il fine settimana del 19 luglio.

Il suo compito è di telefonare agli attentatori di via D'Amelio, che sanno per accordi precedenti la sua collocazione, il passaggio delle tre Croma blindate sulle quali viaggia il dr. Borsellino. Per questo viene fornito da Biondino del numero di un telefono cellulare e di una frase in codice che costituirà il prescritto segnale per l'interlocutore.

Nessun valore negativo può attribuirsi, come abbiamo visto, al fatto che il Ferrante non

ricordi le due telefonate, peraltro estremamente brevi, che egli ha fatto, in base al tabulato in atti, all'utenza segnatagli da Biondino e che corrisponderà a quella di Cristoforo "Fifetto" Cannella, uomo d'onore di Brancaccio ed elemento di massima fiducia di Graviano, come diranno tutti i collaboratori escussi sul punto, a partire da Tullio Cannella. Si tratta di due prove di funzionamento del telefono che è ragionevole ritenere egli abbia fatto a mezzanotte subito dopo la consegna del bigliettino, per verificare appunto che il numero consegnatogli da Biondino corrispondesse effettivamente ad una utenza telefonica attiva, e al mattino, quando si trovava già sul posto dal quale doveva osservare il passaggio delle auto, per avere la certezza del collegamento. Sappiamo che il gruppo che doveva seguire i movimenti del magistrato era già sul posto dalle sette e che l'autobomba alle 6,30 era già in piazza Leoni con gli uomini dei mandamenti di Brancaccio e Guadagna (Aglieri, Tagliavia, Tinnirello), pronti a riceversi la macchina e a condurla sul luogo del delitto.

E' giusto ricordare che l'attendibilità di Ferrante per quanto concerne il compito che assume essergli stato affidato è confermata dall'aver egli svolto il medesimo ruolo di osservazione, pedinamento e avviso in numerosi altri delitti nei quali si era reso necessario l'assolvimento di quel compito: la strage di via Pipitone Federico contro il dr. Chinnici, la strage di Capaci e l'omicidio Lima.

La testimonianza di Ferrante assume rilievo particolare perché da essa ricaviamo la certezza che i mandamenti della Noce, di S. Lorenzo e di Palermo Centro (Cancemi) sono quelli incaricati di seguire i movimenti del corteo di macchine blindate e di dare l'avviso a coloro che sono appostati in via D'Amelio; e che questi ultimi, *appartenenti a mandamenti diversi*, sono gli incaricati di far esplodere l'autobomba.

E' quindi evidente che proprio la divisione dei compiti descritta dal Ferrante restringe ai soli mandamenti di Brancaccio e Guadagna il compito di predisporre e fare esplodere l'autobomba in sintonia con le indicazioni dei collaboratori di giustizia, una volta esclusi gli uomini e i mandamenti, ad ovest della città, che avevano già eseguito la strage di

Capaci e rilevato che al mandamento di Resuttana (Madonia), falcidiato dagli arresti, era stato assegnato soltanto il compito di eseguire con Scotto l'intercettazione telefonica abusiva.

La descrizione del pattugliamento che il Ferrante compie è puntuale e riscontrata. Il servizio di osservazione serve per avere certezza del momento in cui il dr. Borsellino si recherà dalla madre. Quando i pattuglianti si rendono conto che il corteo prende una direzione diversa si verificano le telefonate di Domenico Ganci al cellulare di Fifetto Cannella, di cui ci hanno parlato Cancemi e Galliano, con le quali il commando appostato in via D'Amelio viene avvisato che l'operazione deve essere rinviata al pomeriggio.

Ferrante riferisce che dopo avere pattugliato le vie attorno all'abitazione del dr. Borsellino, ed essersi quindi spostato secondo le indicazioni di Biondino, era stato invitato ad andare a mangiare per rivedersi nel primo pomeriggio.

Il Ferrante descrive quindi i compiti che aveva svolto nel pomeriggio, appostato questa volta in via Belgio.

Vede arrivare le tre autovetture e formula immediatamente il numero che si era annotato nel bigliettino. Telefona, secondo le istruzioni, dal suo cellulare; poi, non conoscendo la voce della persona che gli aveva risposto con quell'equivoca formula d'intesa ("Pronto sig....? Ha sbagliato"), richiama dalla cabina telefonica, avendo così certezza che la prima telefonata era andata a buon fine.

Ferrante ha chiarito che aveva avuto bisogno della seconda telefonata proprio perché non conosceva la voce dell'interlocutore. Anche in altra occasione analoga, l'omicidio di tale Liga, non conoscendo la voce dell'interlocutore si era risolto ad eseguire la telefonata di conferma. Non aveva fatto la seconda telefonata nelle occasioni in cui invece sapeva chi si trovasse all'altro capo del telefono.

Il percorso delle auto descritto da Ferrante è stato confermato dall'agente Vullo, unico sopravvissuto alla strage.

Terminato l'incarico assegnatogli, il Ferrante a bordo della sua vettura, si dirige verso via

dei Nebrodi quando avverte l'esplosione. Erano passati, secondo il suo ricordo, non più di cinque minuti. In quello stesso momento sopraggiungeva il Biondino con Salvatore Biondo il corto *che quindi non avrebbe potuto essere in via D'Amelio*.

Qualche minuto dopo il Ferrante incontrava il Cancemi ed il Ganci nell'abitazione di Vito Priolo dove si erano dati convegno per attendere il risultato dell'operazione.

Anche questa circostanza conferma che Ganci e Cancemi non potevano trovarsi in via D'Amelio altrimenti non avrebbero potuto precedere il Ferrante il Biondino ed il Biondo nell'abitazione di Vito Priolo che si trovava più vicina alla via dei Nebrodi della via D'Amelio.

Si tratta, come si vede, di una collaborazione di assoluto rilievo, totalmente riscontrata in tutti i suoi passaggi, precisa e senza contraddizioni, coerente nella narrazione e nelle motivazioni addotte a sostegno della volontà di collaborare. Il Ferrante ha ben chiarito che le sue prime dichiarazioni sulla strage, quelle rese il 12 luglio 1996 non dovevano essere tenute in considerazione perché in quel momento pensava di potersi ancora esonerare dall'obbligo di accusare gli ex compagni e aveva voluto comportarsi da dissociato. Dopo questa iniziale oscillazione, due mesi dopo il primo verbale, aveva cominciato a collaborare con la stessa costanza e continuità, confermando e ribadendo fin nei minimi dettagli, fino all'ultimo esame avanti a questa Corte, ciò che aveva dichiarato nelle numerose precedenti occasioni in cui si era presentato davanti all'autorità giudiziaria.

Sulla scorta della acquisita certezza della attendibilità intrinseca ed estrinseca del Ferrante si deve passare ora a verificare la rilevanza delle sue indicazioni per quanto concerne il Graviano ma, indirettamente, anche gli altri imputati, posto che dalla deposizione di Ferrante emergono numerosi elementi di convergenza con il racconto di Scarantino e degli altri collaboratori che a Scarantino forniscono specifico riscontro.

Alla luce di quanto abbiamo enunciato in precedenza sulla funzione che le dichiarazioni di Ferrante, poi confermate da Cancemi e da Galliano, hanno per escludere che alla fase esecutiva finale in via D'Amelio abbiano partecipato uomini appartenente all'area ad

ovest della città (tutti i mandamenti che abbiano menzionato in precedenza, desumendosi così, ‘a contrario’ l’intervento dei mandamenti ad est, appunto Brancaccio e S. Maria di Gesù-Guadagna) assumono una rilevanza decisiva lo scambio rapido di commenti sulla strage di via D’Amelio avuta proprio con i fratelli Giuseppe e Filippo Graviano nella camera di sicurezza del tribunale di Palermo proprio il 23 maggio 1996.

Fra gli argomenti difensivi, alla stregua di quanto prima abbiamo detto sulla figura del Ferrante, deve escludersi la fondatezza di qualsiasi ipotesi, non sostenuta da alcun elemento fattuale, che voglia considerare mendace o calunnioso il racconto di Ferrante. Se Ferrante avesse voluto accusare falsamente i Graviano avrebbe avuto modi ben più diretti ed efficaci per farlo.

Torniamo al racconto di Ferrante su quel veloce scambio di battute con Giuseppe Graviano nella saletta del tribunale di Palermo. Si tratta di una circostanza di assoluta importanza perché riscontra le deduzioni che si traggono dalle analisi dei tabulati relativi ad alcune utenze cellulari sensibili che hanno agito nella strage e che sono i seguenti:

0337/967725, intestato a Ferrante Giovan Battista e che il collaboratore ha dichiarato di avere utilizzato il 19 luglio per compiere le telefonate all’utenza qui sotto indicata;

0337/899976, intestata a Cristoforo “Fifetto” Cannella, persona che Ferrante non aveva mai conosciuto;

0336\890387, intestato alla ditta Ruisi Giovanbattista e C. di Utro Mariano, in uso a Ganci Domenico, per dichiarazione dello stesso Utro Mariano che il relativo contratto aveva stipulato nell’aprile del 1992, consegnando poi l’apparecchio in uso esclusivo a Domenico Ganci (interrogatorio 15 luglio 1998, nel terzo processo per la strage di via D’Amelio acquisito agli atti di questo processo, faldone 23). Ganci aveva restituito l’apparecchio solo nei primi mesi del 1993. Ganci Calogero ha confermato che il fratello Mimmo usava il telefono di Utro.

0336/891288 intestato a Ganci Stefano;

0337 /898680 intestato a Cannistraro Provvidenza e sulla base di una serie di indizi gravi

precisi e concordanti, desumibili dal traffico telefonico di quest'utenza, in uso a Giuseppe Graviano.

All'udienza del 4 febbraio 1997, Ferrante faceva riferimento a due episodi che vedevano protagonisti Filippo e Giuseppe Graviano, chiaramente indicativi di una conoscenza da parte dei Graviano di circostanze che solo chi avesse partecipato alla strage con ruoli organizzativo di coordinamento ed esecutivo poteva conoscere.

Del più importante si occupa la sentenza di primo grado⁴¹⁴. Racconta Ferrante:

P.M. DOTT. DI MATTEO: - Oltre a questo episodio che ha riferito ora, relativo al colloquio con Filippo Graviano, ha mai commentato comunque avuto occasione di parlare della strage di via D'Amelio, degli arresti per la strage di via D'Amelio o dei processi per la strage di via D'Amelio con altri uomini d'onore?

IMP. G. B. FERRANTE: - Sì, il 23 maggio del 1996 sono stato...

P.M. DOTT. DI MATTEO: - Come fa a essere così preciso signor Ferrante sulla data?

IMP. G. B. FERRANTE: - Proprio questa francamente è una data che non posso non ricordare, perché proprio in quella occasione dovevano farmi al Tribunale di Palermo una udienza, c'era un'udienza fissata per le misure di prevenzione, quindi, è chiaro che per me, difatti ho detto: "Hanno fatto combaciare la data per la strage di Capaci proprio in coincidenza con le misure di prevenzione che debbono farmi". Per questo ricordo la data con esattezza. E ripeto ero nel carcere di Palermo e siamo andati al Tribunale di Palermo e nel cellulare con me ho incontrato sia Filippo Graviano, che Giuseppe Graviano. Siamo arrivati nel Tribunale e Giuseppe Graviano commentando il fatto, io francamente gli ho chiesto, perché non avevo avuto modo di parlare ancora con lui, sapevo che era stato rinviato anche per la strage del dottor Borsellino.

P.M. DOTT. DI MATTEO: - Quando dice arriviamo al Tribunale, dove in particolare?

IMP. G. B. FERRANTE: - Praticamente eravamo nella stanza... praticamente ci sono due stanzoni: uno stanzone è destinato a quelli che hanno il 41 bis e l'altra stanza ha tutti gli altri detenuti, che devono andare al Tribunale.

⁴¹⁴ L'altro episodio concerneva Filippo Graviano il quale, avendo notato che il Ferrante era preoccupato per l'arresto di Salvatore Vitale per la strage di via D'Amelio, persona con la quale Ferrante aveva avuto contatti telefonici, lo tranquillizzò dicendogli che il Vitale con la strage non c'entrava niente con il tono e l'atteggiamento di chi sapeva con certezza chi aveva avuto invece un ruolo da protagonista. L'episodio è propedeutico e si combina con quello successivo di cui al testo.

P.M. DOTT. DI MATTEO: - Quelli sottoposti al 41 bis stavate nella stessa stanza tutti insieme?

IMP. G. B. FERRANTE: - Sì. Eravamo tutti nella stessa stanza, tutti insieme. Quindi, in quella occasione il Giuseppe Graviano, appunto gli avevo detto se lui era stato rinvioato per la strage di via D'Amelio, mentre in modo scherzoso dice: "Non ti preoccupare perché tanto fra due anni siamo al bar Ronei a prenderci il caffè." in modo chiaramente un po' scherzoso. Dopo qualche attimo mi fa: "A proposito, eventualmente per quella telefonata - dice - tu non hai telefonato a una donna?" chiaramente lui si riferiva alla telefonata che era stata fatta il 19 di luglio.

P.M. DOTT. DI MATTEO: - Che significa, lei effettivamente, in qualcuna di queste telefonate, ha risposto qualche volta una donna?

IMP. G. B. FERRANTE: - No, però, in base a quello che lui mi ha detto poi ho pensato che appunto, quando io ho avuto il dubbio di una telefonata, potevo essermi confuso appunto con una telefonata di una donna, ma il discorso della donna era riferito al fatto, in sostanza: "Se eventualmente ti chiedono, tu devi riferire che hai telefonato ad una donna." Cioè, questo era in sintesi il discorso che avrei dovuto riferire.

P.M. DOTT. DI MATTEO: - Chi era presente oltre a lei e Graviano Giuseppe?

IMP. G. B. FERRANTE: - Graviano Filippo, eravamo tutti e tre. Loro chiaramente erano lì per un altro processo.

E' stato confermato dal dr. Bo che effettivamente quel 23 maggio 1996 Filippo e Giuseppe Graviano furono sistemati in una camera di sicurezza del tribunale di Palermo insieme al Ferrante in attesa dell'inizio dell'udienza.

Sono chiari gli scenari che questo episodio, apparentemente minimo, apre: Giuseppe Graviano, senza che il Ferrante avesse mai parlato con alcuno del suo ruolo nella strage di via D'Amelio, mostra di conoscere perfettamente che era stato proprio Ferrante a fare l'ultima telefonata sul cellulare di Cristoforo Cannella e gli suggerisce la risposta da dare ove mai qualcuno l'avesse interrogato su di essa.

Non si tratta, come si vede, né di una battuta e neppure di una domanda ma, con tutta evidenza, di un suggerimento; e così lo interpreta correttamente il Ferrante che ne trae la certezza che il Graviano sapesse esattamente sia chi aveva ricevuto la telefonata (non

certamente una donna, sul punto Ferrante non ha mai avuto dubbi), sia soprattutto che era stato proprio Ferrante ad eseguire quell'ultima fatale telefonata, con ciò dimostrandosi che il Graviano aveva una conoscenza generale delle varie fasi dell'operazione, proprio per averla organizzata e diretta con Aglieri e Biondino, a differenza di Ferrante per il quale valeva il principio della compartimentazione delle informazioni.

Né può sostenersi l'inattendibilità della circostanza riferita da Ferrante per avere i tre parlato senza temere che potesse esservi un' intercettazione.

E' del tutto evidente come non avesse ragion d'essere il timore della collocazione di una microspia in un luogo dove i tre detenuti sarebbero rimasti per pochi minuti e dove non sarebbero più rientrati, e d'altra parte non potevano certamente gli inquirenti sapere che proprio quel giorno in quella sala sarebbero stati condotti proprio quei tre imputati della strage di via D'Amelio: si trattava di un luogo nel quale vi era un continuo movimento di detenuti, ragion per cui si sarebbe dovuto ipotizzare una sorta di permanente collocazione di microspie chiaramente inammissibile in base all'ordinamento vigente. Dall'altra parte la frase del Graviano era sufficientemente criptica da non essere riconoscibile senza conoscere il contesto rivelato dal Ferrante. Ben diversamente concreto poteva essere considerato il pericolo di collocazione di una microspia nella gabbia dei detenuti del processo di via D'Amelio, ove gli stessi sarebbero dovuti rimanere per molto tempo, per più udienze programmate e conosciute in anticipo.

Gli altri rilievi difensivi sul punto sono, poi, privi di senso.

Ferrante ha dichiarato che al numero chiamato per avvertire del passaggio del corteo blindato aveva risposto un uomo a lui sconosciuto, ed in effetti dichiarerà successivamente di non avere mai conosciuto Cristoforo Cannella che, come si appurerà successivamente dall'analisi dei tabulati telefonici, era il titolare dell'utenza telefonica chiamata alle 16,52 del 19 luglio 1992, sei minuti prima dell'esplosione ma chiamata anche alle 0,23, alle 7,36, alle 9,46 di quello stesso giorno dall'utenza di Ferrante.

Il fugace suggerimento di Graviano a Ferrante era oltremodo opportuno e rispecchiava la

sua linea difensiva.

Graviano sapeva perfettamente che Ferrante aveva chiamato Cristoforo Cannella pochi minuti prima della strage. Sapeva pure che Cristoforo Cannella con lo stesso telefonino sul quale aveva ricevuto la telefonata di Ferrante aveva chiamato alle 17,11 l'utenza cellulare intestata a Cannistraro Provvidenza che, come affermano i giudici di primo grado, era in realtà in uso a Giuseppe Graviano. Graviano, per spiegare quella telefonata, ha sostenuto in questo processo che il Cannella aveva probabilmente ceduto il suo telefonino alla sorella o alla cognata, a loro volta amiche di sua cognata Cannistraro Provvidenza. E' quindi chiaro come il Graviano, quando parla con Ferrante, stia già pensando a depistare le indagini sui tabulati, fornendo una dritta significativa al Ferrante che questi avrebbe poi dovuto opportunamente elaborare. E' chiaro che se Ferrante avesse confermato di avere telefonato ad una donna alle 16,52 del 19 luglio 1992, assai più credibile sarebbe stata la tesi di Cannella e Graviano secondo cui i rispettivi telefoni erano in mano a donne delle rispettive famiglie.

Ma in realtà l'analisi dei tabulati telefonici offre altri elementi di grandissimo rilievo che mettono alle strette la difesa del Graviano e del Cannella.

Cannella Cristoforo detto Fifetto, uomo di assoluta fiducia del Graviano, secondo quanto riferito da Drago, Geraci, Tullio Cannella e Calvaruso, tanto da essere candidato ad assumere la direzione del mandamento dopo l'arresto dei fratelli Graviano, era titolare di quella utenza telefonica 0337/899976 che il 19 luglio del 1992 ha ricevuto quattro telefonate e ne ha fatte una sola, l'ultima, alle 17, 11 al telefono 0337/898680 intestato a Cannistraro Provvidenza, cognata di Giuseppe Graviano, che sulla base dell'analisi logica del traffico telefonico era indiscutibilmente in uso al medesimo.

Il cellulare di Fifetto Cannella, quel 19 luglio 1992, riceve oltre alle quattro telefonate di Ferrante altre tre chiamate: alle 9,37 dal telefono di Utro Mariano in uso a Domenico Ganci; alle 9,49 dal telefono intestato a Stefano Ganci. Alle 15,38 ancora dal telefono di Mimmo Ganci. Questi ultimi partecipano entrambi al controllo dei movimenti del dr.

Borsellino (Galliano, Cancemi, Calogero Ganci).

Le prime due telefonate sono, evidentemente, quelle di cui parla Cancemi. Il collaboratore ha dichiarato di avere visto Mimmo e Stefano Ganci telefonare subito dopo la partenza del dr. Borsellino dalla sua abitazione. Cancemi colloca tale momento intorno alle 9,30.

Delle due telefonate delle 9,37 e delle 9,49 Mimmo Ganci racconta al cugino Galliano che ne ha poi parlato in aula.

E' quindi evidente che il telefono di Cristoforo Cannella è il terminale al quale vengono fornite le informazioni agli uomini appostati in via D'Amelio da parte degli uomini che stanno svolgendo il servizio di osservazione per segnalare l'arrivo o il non arrivo del corteo di auto blindate.

Mimmo Ganci quel giorno con il suo telefono non ha fatto altre telefonate. Ciò conferma che lo stesso quel giorno non ha svolto altra attività, essendo stato impegnato fino al pomeriggio nella realizzazione della strage e nei successivi festeggiamenti.

L'elaborazione del traffico telefonico di Mimmo Ganci era stato effettuato in relazione alla strage di Capaci e non per la strage di via D'Amelio. Non risulta alcuna manipolazione di tale tabulato così come di quegli altri di cui ci stiamo occupando né vi è alcuna ragione di pensare ad operazioni di questo genere in assenza del minimo riscontro e anzi, al contrario, di conferme esterne plurime.

L'analisi delle telefonate in uscita nella stessa giornata dal telefono in uso a Stefano Ganci (nessuna in entrata) mette in evidenza l'attendibilità di Nino Galliano e fornisce un riscontro alle sue dichiarazioni.

Alle 7,19 del mattino Stefano Ganci aveva telefonato al numero del cugino alla Sicilcassa per comunicargli qualcosa. Il Galliano ha riferito di questa telefonata e ha detto che per non farsi trovare dai cugini, che prevedeva l'avrebbero cercato durante quella giornata, si era fatto cambiare il turno di lavoro dal mattino al pomeriggio, recandosi la mattina a correre (assai presto data la stagione) alla Favorita. Il cambio di turno risulta confermato dagli accertamenti svolti presso l'istituto bancario.

Galliano ha dichiarato di avere ipotizzato che il cugino lo cercasse per chiedere consigli, informazioni o chiarimenti utili al servizio che stavano svolgendo (in relazione all'analogo servizio che egli aveva svolto anni prima al tempo di altro tentativo di uccidere il dr. Borsellino) o per accertarsi se stava davvero lavorando.

Galliano ha pure ricordato che dopo l'attività fisica si era recato a casa della fidanzata dove era stato informato che l'aveva cercato Stefano Ganci.

Risulta dal tabulato dell'utenza di Stefano Ganci che egli alle 9,01 aveva chiamato un'utenza fissa intestata a tale Sapienza Faraone Rosalia, madre della fidanzata al tempo (ora moglie) di Antonino Galliano.

Tutte le altre telefonate che emergono dal tabulato sono indirizzate alla fidanzata e convivente del Ganci e a persone certamente riconducibili al suo ambiente. Si tratta di sette telefonate successive alle 19,43, tranne una delle 12,41 alla fidanzata connessa, evidentemente, al suo ritorno a casa per il pranzo.

La convergenza dei dati sulle telefonate in entrata ed in uscita dai telefoni "sensibili" in uso a persone sicuramente partecipanti alla strage con le dichiarazioni di Ferrante, Cancemi e Galliano rappresenta uno degli elementi di maggior peso a riscontro delle loro dichiarazioni e della loro attendibilità.

Veniamo all'analisi del traffico telefonico dell'utenza intestata a Cannistraro Provvidenza.

Essa dimostra con assoluta evidenza che l'utenza in questione era in possesso di Giuseppe Graviano.⁴¹⁵

Cannistraro Provvidenza è cognata di Graviano per avere sposato Galdi Antonio, fratello di Galdi Rosalia, all'epoca fidanzata e ora moglie dell'imputato.

L'unica telefonata in uscita che il telefono di Fifetto Cannella effettua nella giornata del 19 luglio, dopo avere ricevuto le telefonate degli osservatori Stefano e Mimmo Ganci e Ferrante, decisiva in particolare quest'ultima, è alle 17,11, 13 minuti dopo l'esplosione. Si

⁴¹⁵ Ma l'imputato è sul punto sostanzialmente confesso perché egli afferma di essere stato in Versilia ed a Sanremo tra l'8 ed il 16 luglio e puntualmente il tabulato rivela che il telefono in questione è effettivamente in toscana e liguria ma non fino al 16 bensì fino al 13 luglio sicché Graviano quando vuole dimostrare di non essere stato a Palermo in quei giorni non esita ad appoggiarsi sull'evidenza ricavabile da quel cellulare.

tratta di un elemento di assoluto rilievo. E' la comunicazione della riuscita dell'attentato che Fifetto Cannella effettua al suo capo dopo avere preso appena il tempo per verificare ciò che era realmente accaduto e allontanarsi dal luogo dell'attentato.

L'analisi del traffico telefonico dell'utenza intestata a Provvidenza Cannistraro compiuta dalla polizia e riferita a dibattimento dall'ispettore Maniscaldi dà certezza che l'utenza in questione ha eseguito nel periodo 1-19 luglio una serie di telefonate ad utenze in nessun modo riconducibili alla Cannistraro ma tutte riportabili all'uso che il Graviano soltanto poteva, ragionevolmente, fare di quel telefono, affermazione confermata e rafforzata dall'analisi dell'impiego che di quel telefono era stata fatta in un periodo compreso tra il 24 gennaio ed il 30 settembre 1992.

Si riscontrano:

- due sole telefonate verso l'utenza di casa della Cannistraro, un numero troppo esiguo per poter pensare che il telefono fosse nelle mani della stessa.
- Numerosissime telefonate dirette e ricevute dal cellulare 0337/890650, intestato all'Immobiliare Building, il cui amministratore fino al 19 ottobre 1995 era Cesare Carmelo Lupo, favoreggiatore dei fratelli Graviano, tratto in arresto il 21 aprile 1984 per favoreggiamento nei confronti di Benedetto Graviano.
- Più telefonate dirette alla Vitrociset, posto di lavoro di Galdi Leopoldo, cognato di Rosalia la fidanzata di Graviano (e suo uomo di fiducia, secondo Giovanni Drago).
- 221 telefonate verso l'utenza di Profeta Rosalia in via Brancaccio 221, nonna di Galdi Rosalia presso il quale indirizzo era ubicata una rivendita di tabacchi. La bolletta dell'utenza in questione era ricevuta al n. 217 sempre di via Brancaccio dove risiedevano i genitori di Galdi Rosalia. L'ispettore Maniscaldi ha riferito che la Galdi era solita frequentare con assiduità quella rivendita di tabacchi sicchè quel numero esorbitante di telefonate non può avere altra spiegazione se non con i contatti, ovviamente frequenti, che i due fidanzati intrattenevano tra loro.⁴¹⁶

⁴¹⁶ Nota DIA citata da Maniscaldi che riferisce anche i risultati di controlli specifici volti alla cattura del latitante Graviano.

Nel periodo 1-19 luglio del 1992 l'utenza telefonica non aveva registrato alcuna telefonata riconducibile alla coppia Cannistraro-Galdi. Aveva effettuato 31 chiamate all'utenza intestata a Profeta Rosalia, nonna della Galdi Rosalia. Una telefonata al luogo di lavoro di Galdi Leopoldo, fratello di Galdi Rosalia; una chiamata ad una utenza telefonica intestata a Pizzo Giulia, zia di Galdi Rosalia.

Il giorno della strage l'utenza intestata alla Cannistraro oltre a ricevere la telefonata di Cannella aveva effettuato solo una telefonata alle 22,01 all'utenza fissa di Profeta Rosalia.

Il riscontro sui distretti impegnati dal cellulare nel periodo rivelava che fino al sette luglio, ore 14,42 il cellulare aveva impegnato il distretto SIP di Palermo; alle 20,55 del 7 luglio quello di Catanzaro; dall'8 al 13 luglio Firenze con un intermezzo su Genova. Dal 14 luglio in avanti il telefono impegnava solo il distretto di Palermo.

L'evidenza oggettiva di questi dati trova una serie di conferme esterne. Va sottolineato, preliminarmente, come non abbia alcun senso ipotizzare che taluno possa avere "clonato" il cellulare della Cannistraro in un'epoca in cui questa possibilità non era nota e comunque non poteva essere eseguita contro mafiosi di rango come il Graviano.

Contrariamente all'assunto dell'imputato il collaboratore Francesco Onorato ha riferito di avere incontrato più volte il Graviano nel 1992 qualche mese prima della strage, notando che disponeva di telefono cellulare del quale facevano liberamente uso.

Le giustificazioni offerte da Graviano in relazione ai dati sul traffico telefonico dell'utenza in questione non sono credibili.

Il telefono non poteva essere usato dalla Galdi perché questa ipotesi non spiega le 227 telefonate ai genitori in sette mesi e i contatti così numerosi con la società di Cesare Lupo.

Ogni telefonata all'utenza intestata a Rosalia Profeta aveva avuto una durata piuttosto lunga ed inoltre, essendo l'utenza installata presso la tabaccheria e non presso l'abitazione dei genitori era inverosimile che i chiamati potessero essere i genitori.

In sede di esame l'imputato, oltre ad affermare che l'utenza telefonica del telefono

intestato a Cannistraro Provvidenza era utilizzata da Galdi Rosalia, ha affermato che la fidanzata conosceva Cristoforo Cannella e che sia Galdi Rosalia che Cannistraro Provvidenza conoscevano la sorella e la madre di Cristoforo Cannella; verosimilmente quindi alle 17,11 del 19 luglio 1992 la telefonata avrebbe potuto intercorrere tra le donne delle due famiglie, nel senso che una delle Cannella avrebbe telefonato o alla Galdi o alla Cannistraro.

Le risposte del Graviano appaiono all'evidenza reticenti e mendaci.

Lo stesso è stato smentito in pieno quando ha affermato di non avere mai usato telefonini durante la latitanza e si è contraddetto quando ha riferito della conoscenza tra la famiglia della moglie e quella di Cannella, avendo in precedenza affermato di conoscere il Cannella solo di nome.

La spiegazione data dal Graviano alla telefonata delle 17,11 contrasta con i seguenti elementi:

- Si tratta dell'unica telefonata mai giunta da parte di Cristoforo Cannella al telefono intestato a Cannistraro Provvidenza;
- Se la telefonata del Ferrante è giunta al telefono dell'uomo che stava appostato in via D'Amelio in attesa per fare esplodere l'autobomba, non si comprende come quel telefono nei pochissimi minuti intercorrenti tra l'esplosione e l'ora della telefonata sia potuto passare dalle mani dell'uomo (che a questo punto non poteva non essere Cristoforo Cannella) alle mani della sorella della madre o della cognata del Cannella stesso a Brancaccio;
- la giornata domenicale rende improbabile che la telefonata potesse trarre causa dall'attività commerciale di rivendita di abbigliamento-sartoria gestita dalle Cannella (ammesso che si trattasse di una telefonata connessa a riparazione di capi di abbigliamento, come dichiarato, non vi era alcuna urgenza di compiere questa telefonata alla domenica pomeriggio di luglio);
- se la telefonata fosse poi intercorsa tra il Cannella e la Galdi non se ne comprende la

ragione, l'imputato non ne ha addotta alcuna, limitandosi a dire di ignorare cosa Cannella potesse avere da dire alla sua fidanzata. Questa evenienza appare ancora più dubbia se si considera appunto che si tratta di una telefonata a pochi minuti dall'esplosione dell'autobomba.

- La giustificazione di Graviano è contraddetta ma, come abbiamo osservato, l'episodio serve a dimostrare che la versione falsa del Graviano era stata evidentemente elaborata e mantenuta prima della collaborazione di Ferrante, dal racconto di quest'ultimo che ha ricordato come Graviano, dimostrando di sapere perfettamente che egli era stato l'autore dell'ultima telefonata al commando appostato in via D'Amelio, gli aveva suggerito di rispondere, se interrogato, che aveva telefonato ad una donna. La possibilità di questo colloquio è dimostrata dall'assenza di controlli e dalla circostanza che la telecamera a circuito chiuso installata nella stanza era guasta.
- L'inverosimile sua affermazione di avere visto la Galdi usare il telefonino ma di non sapere a chi appartenesse e a chi telefonasse.
- La ragionevole inferenza, ammesso e non concesso che il telefono fosse di solito in uso alla moglie, che quell'unica telefonata ricevuta dal telefono di Fifetto Cannella, dieci minuti dopo la strage e dopo la telefonata di Ferrante, fosse diretta proprio al Graviano, portatore in quel momento del telefono, dovendosi escludere perché priva di qualsiasi spiegazione in termini di ragionevole probabilità ogni altra ipotesi.

Si è già osservato come l'analisi del traffico telefonico dell'utenza in questione escludono che il Graviano potesse non essere a Palermo sin dal 14 luglio e prima dell'8 luglio: in questi periodi il telefono risulta operante a Palermo e quindi il Graviano ben poteva partecipare sia alla riunione che alla fase finale della strage.

Nessun riscontro è stato infine acquisito all'affermazione dell'imputato di avere trascorso il fine settimana della strage a Taormina.

I testi Gullotta e La Spina, indicati a conferma dell'assunto, non hanno confermato di conoscere il Graviano né hanno saputo collocare nel tempo un eventuale incontro con

quest'ultimo a Taormina.

Gli alibi adottati dall'imputato sono in definitiva falliti.

Si deve allora concludere con la sentenza impugnata che la responsabilità del Graviano risulta non solo da una serie di indicazioni convergenti di collaboratori di giustizia tra i quali Cancemi, della cui specifica attendibilità sul punto si è detto, Galliano, Scarantino⁴¹⁷ e Tullio Cannella, inopinatamente trascurato per ragioni che devono radicalmente disattendersi dai primi giudici e che ha invece fornito un' indicazione assolutamente convincente e certa, anche per l'autorevolezza della fonte primaria, della responsabilità dell'imputato nella strage, ma dall'univoco ed obbiettivo riscontro desumibile dall'analisi del traffico telefonico dei telefoni in uso al Graviano, a Cristoforo Cannella ai fratelli Ganci e allo stesso Ferrante con un corollario di cui qui occorre dare conto.

Proprio il fatto che la responsabilità del Graviano deve ritenersi accertata sulla base del dato univoco e decisivo risultante dalle dichiarazioni riscontrate di Ferrante, dalle registrazioni delle telefonate in entrata ed in uscita sulle utenze telefoniche in discorso, comporta che tutte le altre chiamate in reità o in correatà nei confronti del Graviano traggono da queste conferme obbiettive ed ineludibili una conferma esterna di assoluto rilievo. Tutto ciò comporta un irrobustimento della loro attendibilità generale che si riflette sulla valutazione che delle dichiarazioni dei collaboratori si deve fare anche in relazione alle altre posizioni che si dovranno esaminare.

Le dichiarazioni di Scarantino, Cancemi, Cannella, in particolare, devono ritenersi attendibili non solo per tutte le ragioni che abbiamo esaminato in precedenza ma anche

⁴¹⁷ A proposito del quale con riferimento al Graviano ma con concettualizzazione che si può estendere anche all'esame di altre posizioni la sentenza di primo grado, opportunamente scrive:

“Non si può fare a meno a questo punto di ribadire come le originarie indicazioni di Scarantino Vincenzo nella prima fase della sua collaborazione, riferite esclusivamente ad uomini appartenenti ai mandamenti di Brancaccio e della Guadagna, trovino una sorprendente conferma nelle convergenti dichiarazioni provenienti da più blasonati collaboratori di giustizia, che certamente non potevano essere conosciute da Scarantino per la semplice ragione che sono tutte successive all'inizio della sua collaborazione e che non potevano essere neppure intuite dal limitato osservatorio di un semplice uomo d'onore della Guadagna come Scarantino, che non poteva certamente avere una visione così nitida e precisa della dinamica dei rapporti tra le varie articolazioni territoriali di “Cosa nostra” al punto da comprendere le aggregazioni volute da Salvatore Riina nella distribuzione degli incarichi per l'esecuzione della strage se non cogliendone un aspetto esteriore come quello offerto da una riunione simile a quella riferita nella villa di Calascibetta.”
P. 629

perché, alla resa dei conti, quando si è trattato di verificarle in relazione ad una posizione di fondamentale importanza come quella di Giuseppe Graviano, hanno trovato una conferma esterna sul dato certo e ineludibile della telefonata ricevuta da Graviano dal suo uomo di fiducia in via D'Amelio, preposto a ricevere le comunicazioni telefoniche annuncianti i movimenti e quindi l'arrivo sul luogo dell'attentato della macchina con il dr. Borsellino.

Questa decisiva prova di verità delle dichiarazioni dei suddetti collaboratori con riferimento al Graviano irrobustisce la loro attendibilità intrinseca e la loro capacità di costituire l'una il riscontro "certo" dell'altra anche in relazione ad altre posizioni.

Per quanto concerne la posizione di Giuseppe Graviano si deve quindi concludere per la conferma della sentenza impugnata.

6. La posizione di Francesco Tagliavia

Per quanto concerne la posizione di quest'imputato la sentenza di primo grado muove dal rilievo dell'assoluta evidenza dell'appartenenza a Cosa nostra, in posizione di vertice nella famiglia di Corso dei Mille, inserita nel mandamento di Brancaccio, retto nel periodo della strage dai fratelli Graviano, legati da strettissimo vincolo di collaborazione al Tagliavia.

Vale la pena ricordare che nella indicazione del suo alibi mancato il Graviano ha sostenuto di avere trascorso il fine settimana della strage proprio in compagnia del Tagliavia e delle rispettive famiglie. Ed è evidente come il fallimento dell'alibi di Graviano trascini con sé l'alibi di Tagliavia, peraltro inconsistente anche per ragioni sue proprie.

Per dimostrare il rapporto di stretta vicinanza e collaborazione tra il Tagliavia ed il Graviano, la sentenza impugnata richiama le convergenti dichiarazioni dei collaboratori Cancemi, Calogero Ganci e Onorato, uomini esterni al mandamento di Brancaccio, che hanno confermato le indicazioni provenienti dall'interno della famiglia di Brancaccio da parte dei collaboratori Giovanni Drago, Giuseppe Marchese, Pasquale Di Filippo, Emanuele Di Filippo, concernenti il rapporto tra il Tagliavia con Filippo e Giuseppe Graviano e le specifiche attività delittuose poste in essere da Tagliavia come componente

del gruppo di fuoco originariamente formato da Giuseppe Lucchese e perciò responsabile di numerosi omicidi, tanto che questa sua fama era giunta a conoscenza di un collaboratore come Gaetano Costa, inserito in un contesto mafioso distante da quello del Tagliavia.

Le ulteriori convergenti indicazioni dei primi collaboratori (Mutolo, Mannoia, Contorno) consentivano di verificare la lunga militanza mafiosa del Tagliavia nell'organizzazione mafiosa e la sua progressiva ascesa anche in termini di "gradi" successivamente acquisiti (capodecina, sottocapo) nell'organigramma di essa.

La sentenza appellata espone tutta una serie di altri elementi, a dimostrazione dell'importante posizione occupata dall'imputato nel contesto di riferimento.

In ordine alla responsabilità per la strage la sentenza ha richiamato le dichiarazioni di Vincenzo Scarantino che indicava il Tagliavia tra i partecipanti sia alla riunione nella villa di Giuseppe Calascibetta che al successivo caricamento dell'autobomba nella carrozzeria di Orofino, infine presente in piazza Leoni al momento della consegna dell'autobomba, guidata da Renzino Tinnirello, a Pietro Aglieri in attesa appunto con Ciccio Tagliavia. Ha messo in evidenza come le dichiarazioni di Scarantino siano state riscontrate da quelle di Salvatore Cancemi, giudicate, per le ragioni che abbiamo indicato a suo tempo, particolarmente attendibili e precise. Questa convergente chiamata è ad avviso della Corte confermata da una serie di altri dati esterni di sicuro rilievo a riscontro:

- Il rapporto particolarmente stretto del Tagliavia con il Graviano. Tale rapporto, per le ragioni esposte in altro capitolo, imponeva al Graviano, capo del mandamento incaricato di eseguire la strage, di affidare a Tagliavia un incarico di assoluto rilievo nell'esecuzione del delitto;⁴¹⁸

⁴¹⁸ Che questo ragionamento abbia un puntuale fondamento nelle regole, consuetudini e nelle prassi di buona convivenza mafiosa lo desumiamo da un riferimento preciso che abbiamo avuto da Calogero Ganci in relazione alla situazione uguale e contraria vigente nel mandamento della Noce. Francesco Paolo Anzelmo, sottocapo della Noce, non era stato assolutamente informato dal capo Raffaele Ganci dell'operatività del mandamento nel prossimo attentato contro il dr. Borsellino ed era stato tenuto fuori da questo delitto perché l'Anzelmo era ormai caduto in disgrazia, grazie alla fronda di Domenico Ganci che aveva ottenuto dal padre addirittura l'assenso a sopprimere l'Anzelmo dopo la strage di via D'Amelio. Se così non fosse stato, ha dichiarato il Ganci, Anzelmo, in base alle c.d. regole di Cosa nostra, avrebbe dovuto partecipare alle operazioni domenicali nelle quali era coinvolto il suo mandamento. Da questo rilievo consegue che escludere Tagliavia dalla partecipazione alla strage, dato il suo rango, avrebbe significato solo che lo

- Il ruolo di primaria importanza che il Tagliavia svolgeva nel territorio di Corso dei Mille nel quale ricadeva l'autocarrozzeria di Orofino dove era stato eseguito il caricamento dell'autobomba. Ciò implica la conoscenza ed il suo consenso dell'imputato a ciò che di delittuoso vi veniva commesso;
- La particolare competenza del Tagliavia nel maneggio di esplosivi, confermata da convergenti e dettagliate dichiarazioni di collaboratori quali Cancemi e Drago. Quest'ultimo ha riferito di avere partecipato ad alcuni attentati con l'utilizzo di esplosivi, non dissimili da quelli utilizzati per la strage di via D'Amelio, con i quali erano state confezionate vere e proprie bombe da parte del Tagliavia.

La partecipazione del Tagliavia alla strage veniva quindi desunta dai primi giudici dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Gaetano Costa, di cui abbiamo fornito ampio resoconto nella parte relativa alla valutazione del suo contributo.

Anche questa Corte ritiene, come i primi giudici, le dichiarazioni del Costa un elemento assolutamente valido a sostegno del quadro probatorio.

Nell'ultima parte della motivazione concernente specificamente il Tagliavia, la Corte illustrava in modo convincente le ragioni per ritenere fallito e comunque inattendibile l'alibi addotto dal Tagliavia, sostanzialmente identico a quello addotto dal Graviano.

I motivi di appello presentati in favore di Francesco Tagliavia svolgono dal particolare angolo visuale di quest'imputato le ragioni per cui si sarebbero dovute giudicare inattendibili le dichiarazioni dei collaboratori sul conto del Tagliavia e da altro punto di vista insistono sull'alibi addotto dall'imputato che si assume deprezzato per un sommario giudizio di assimilazione della posizione processuale del Tagliavia a quella del coimputato Giuseppe Graviano.

L'appellante si sofferma a lungo sulle ragioni per le quali si sarebbe dovuto ritenere inattendibile Salvatore Cancemi.

stesso era stato posto "fuori confidenza", ed essendovi prova del contrario, deve ritenersi che il Tagliavia sia stato coinvolto da Graviano nelle operazioni concernenti la strage, riscontrandosi anche con questo dato logico le chiamate in correità contro l'imputato.

Dell'argomento ci si è occupati in precedenza e questa Corte è pervenuta a conclusioni diametralmente opposte a quelle della difesa, proprio tenendo conto, nell'analisi del contributo del Cancemi, delle specifiche osservazioni e contestazioni mosse dal difensore di Tagliavia che più di ogni altro ed in modo articolato si è battuto perché le dichiarazioni di Cancemi fossero escluse dal materiale probatorio utilizzabile in questo processo.

Le ragioni che si sono illustrate in precedenza per confutare gli assunti difensivi devono essere qui richiamate senza perdere di vista quanto si è detto a proposito della posizione del Graviano alla quale quella del Tagliavia nel contributo di Cancemi è strettamente legata.

Una specifica confutazione va svolta nei confronti di un argomento sul quale la difesa mostra di fare particolare affidamento, avendolo riproposto più volte nel corso della discussione.

Si tratta di un articolo del Giornale di Sicilia del 23 maggio 1993 che porta la notizia della cattura del Tagliavia e riferisce all'interno che lo stesso era indagato per la strage di via D'Amelio. Nell'articolo il Tagliavia viene indicato come killer di Cosa nostra e gli si attribuiscono diversi delitti ascritti anche al Graviano. Si ipotizza che Cancemi abbia voluto operare con le sue dichiarazioni un depistaggio verso quel filone di indagine, già divulgato dai giornali, soddisfacendo così le aspettative dei magistrati inquirenti.

L'articolo di stampa in questione non ha al suo centro la partecipazione di Tagliavia alla strage di via D'Amelio. Nessun richiamo a questo delitto nel titolo o nell'occhiello dell'articolo. Anche nel corpo di esso l'articolista si diffonde a lungo sulla cattura di Tagliavia e sulla carriera criminale dello stesso in Cosa nostra, soffermandosi su altri delitti attribuiti al Tagliavia.

L'accostamento del Tagliavia alla strage di via D'Amelio è del tutto incidentale nel corpo di un articolo che pone al centro altri delitti specifici attribuiti all'imputato (a proposito di via D'Amelio si dice soltanto che il suo nome è stato inserito con quello di Aglieri nel fascicolo per la strage). La notizia è quindi priva di qualsiasi risalto e solo chi avesse

voluto leggere l'intero articolo poteva coglierla.

Cancemi potrebbe avere letto questo articolo ma non è affatto detto che lo abbia fatto ma non aveva certo bisogno di leggere l'articolo per "depistare" – se avesse voluto - i magistrati poiché egli sapeva perfettamente quelli che erano i rapporti tra Aglieri, Greco, Graviano e Tagliavia, rapporti che erano già stati illustrati da pentiti del calibro di Mannoia, Drago e altri e che Cancemi, dato il suo ruolo di reggente del mandamento di Porta Nuova, intimo di Riina e Ganci, posizione attribuitagli da tutti i collaboratori che si sono pronunciati sul punto, conosceva perfettamente la geografia di Cosa nostra ed i rapporti tra i diversi mandamenti e tra i capi e gli uomini più importanti di essi.

Cancemi conosceva ciò che ci hanno raccontato Galliano e Ganci a proposito dell'abitudine di Riina di affidare congiuntamente ad Aglieri e Graviano la realizzazione di imprese complesse che richiedevano l'utilizzazione di uomini di più mandamenti. L'episodio dell'omicidio Matranga-Di Fresco, narrato da Brusca, nel quale Riina già prima delle stragi del 1992 aveva voluto che Aglieri e Graviano vi partecipassero congiuntamente è un elemento che anche Cancemi poteva conoscere, così come per altri precedenti omicidi.

Sappiamo d'altra parte che egli frequentava spesso la Guadagna e aveva avuto quindi modo di apprezzare la collaborazione tra i due mandamenti.

Cancemi non aveva certo bisogno di leggere l'articolo sul Giornale di Sicilia per "depistare" le indagini anche perché se ciò avesse voluto fare avrebbe corso il rischio di essere smentito da eventuali altri collaboratori che, con cognizione di causa, avessero offerto una diversa ricostruzione.

In realtà il contributo di Cancemi si inserisce su un tronco che al momento della sua collaborazione è in via di formazione e che si arricchirà progressivamente di sempre nuovi contributi, autonomi e indipendenti ma tra loro convergenti.

Ammesso, quindi, che Cancemi abbia letto l'articolo egli non poteva da esso trarre spunto per una indicazione falsa sulla base di elementi così evanescenti come quelli in esso

richiamati. Se anche Cancemi avesse voluto trarre dalla lettura dell'articolo elementi di conferma di quanto rivelatogli da Ganci non per questo la circostanza che egli ha riferito potrebbe essere ritenuta falsa.

Bisogna considerare, infine, che Cancemi ha indicato il Tagliavia come uno degli esecutori materiali della strage come partecipante diretto alle operazioni materiali, in accordo con quanto affermato dallo Scarantino, mentre alla data del 23 maggio 1993 l'iscrizione del Tagliavia sul registro degli indagati per la strage di via D'Amelio era del tutto generica, e di ciò si ha riscontro dal fatto che l'articolo in questione, che si diffonde su tutta la storia criminale di Tagliavia anche con riferimenti dettagliati a specifici delitti e specifiche fonti di prova, si limita per l'imputazione di strage a comunicare la mera iscrizione di Tagliavia nel registro. Ciò perché all'epoca non c'era nessuna precisa fonte di accusa a carico del Tagliavia bensì il semplice elemento indiziante del ruolo di comando del Tagliavia nel territorio ove era ubicata l'autocarrozzeria nella quale era stata imbottita d'esplosivo la 126 in base alle ipotesi investigative.

Le indicazioni che Cancemi per primo offrirà agli inquirenti qualche mese dopo sul Tagliavia sono ben più specifiche, originali e concrete. Non sono rivelazioni di un qualunque orecchiante di Cosa nostra ma di uno dei massimi esponenti di vertice dell'organizzazione che non aveva certamente bisogno di un articolo giornalistico per disporre di informazioni di prima scelta su chi avesse partecipato materialmente alla strage di via D'Amelio, delitto al quale egli stesso aveva preso parte.

Si può dubitare, proprio per questa ultima serie di ragioni, che ciò che Cancemi ha rivelato sulla strage sia tutto ciò che egli sappia ma non che ciò che ha detto non sia assolutamente vero. Ma che Cancemi possa avere ommesso qualche informazione, per motivi che non è dato conoscere, non vuol dire che egli sia inattendibile. Sappiamo dai tempi della collaborazione di Buscetta che il contributo di un collaboratore di giustizia può, per le complesse ragioni che attengono alla storia personale dello stesso, al modo, ragioni e cause della collaborazione, essere talora lacunoso.

Lo stesso Salvatore Contorno in questo processo ha spiegato credibilmente le ragioni per le quali durante la collaborazione nel primi maxi processo omise di raccontare al giudice Falcone tutto ciò di cui era a conoscenza. Nonostante ciò il Contorno in quei processi fu ritenuto attendibile e le sue dichiarazioni di allora, tanto duramente contrastate, a distanza di anni sono diventate pacifiche e confermate da decine di nuovi collaboratori.

Una tale posizione era sicuramente consentita dalla legge prima dell'avvento delle recenti modifiche processuali che attribuiscono al collaboratore che decide di fornire indicazioni sulla responsabilità di altri il ruolo di testimone con il conseguente divieto di reticenza e dalla nuova legge che impone ai collaboratori di giustizia di riferire tutto ciò di cui sono a conoscenza su fatti delittuosi altrui entro un termine assai ristretto. Ma nessuno di questi argomenti influisce su un giudizio di attendibilità che nasce dalle ragioni stesse dell'avvio della collaborazione, dalla plausibilità delle indicazioni offerte, dal ruolo ricoperto, dalla mole delle informazioni fornite, dai riscontri generali ad esse, dalla mancanza di ragioni per accusare persone estranee ai fatti da parte di un collaboratore che non aveva certo motivo di accusare innocenti per accreditarsi, dalla mancanza di motivi di rancore o di interesse all'accusa nei confronti di Tagliavia e degli altri, dalla spontaneità e costanza di questa chiamata da parte del Cancemi, risalente ai primi mesi della collaborazione, a quei primi sei mesi nei quali il legislatore considera oggi come fisiologica una progressione nella confessione e nella ammissione di responsabilità proprie e altrui, in relazione a quel travaglio interiore che non può negarsi a chi compie scelte come quella di abbandonare Cosa nostra e collaborare con la giustizia.

La chiamata in correità di Cancemi nei confronti di Tagliavia non può essere svalutata in base ad alcuno degli argomenti addotti dalla difesa e neppure dalla tardiva confessione della sua responsabilità che il Cancemi ha ampiamente spiegato e giustificato con ragioni che possono essere discusse per quanto concerne il lato morale della scelta collaborativa ma che non interferiscono con il giudizio di attendibilità delle precedenti dichiarazioni, tenuto conto in ultima istanza del ben diverso peso specifico del ruolo giocato da Cancemi

nella strage rispetto a quello del Tagliavia e degli imputati accusati dal medesimo Cancemi.

I motivi di appello ripercorrono, poi, le ragioni di asserita inattendibilità di Scarantino Andriotta e Candura di cui abbiamo già trattato in precedenza.

Nessun fondamento ha l'ipotesi che Scarantino possa avere letto di Tagliavia come indagato per la strage dal Giornale di Sicilia del 23 maggio 1993. Tale quotidiano non arrivava a Busto Arsizio e la notizia non risulta riportata da alcuna altra fonte giornalistica. Si deve escludere, in base a ciò che ha dichiarato Andriotta, che Scarantino gli abbia parlato di Tagliavia, circostanza che avrebbe invece ricordato se avessero letto un qualche articolo di stampa riguardante quest'ultimo.

La difesa del Tagliavia critica, poi, la sentenza per avere valorizzato le dichiarazioni di Gaetano Costa, trascurandone asserite lacune, illogicità e contrasti con propalazioni di altri collaboranti.

Leggendo l'atto di appello e verificando le asserzioni in esso contenute con i dati del processo è facile concludere che la critica è infondata.

A sostegno della valutazione complessiva si adducono i seguenti argomenti:

- a. Brusca aveva escluso che taluno lo abbia mai chiamato Giovannello come l'aveva nominato Costa durante la sua deposizione. E' agevole rilevare come le cose non stiano così. Costa ha sempre parlato di Giovanni Brusca e, incidentalmente ha lasciato intendere che fra i detenuti qualche volta Brusca veniva affettuosamente chiamato Giovannello. Costa ha riferito di non avere mai incontrato personalmente Brusca ma di averne parlato in carcere con altri detenuti da lungo periodo. Non sembra che questo elemento possa avere alcuna rilevanza per l'attendibilità. Il diminutivo o il vezzeggiativo di un nome è un modo per manifestare tra presenti affetto e considerazione per l'assente e può accadere che l'interessato non ne sia a conoscenza, come in questo caso. E del resto Brusca non ha escluso che taluno non in sua presenza lo chiamasse

Giovannello, implicando tale rilievo una pregressa esperienza in questo senso.⁴¹⁹

- b. Si mette in dubbio il contributo di Costa in relazione alla richiesta di esplosivo che gli era stata avanzata tramite Giovanbattista Pullarà dalla famiglia della Guadagna con destinazione l'uccisione del dr. Borsellino. Si argomenta dall'affermazione di Ferrante di avere disciolto dopo le stragi circa 200 chili di esplosivo Semtex che era da tempo nella disponibilità della famiglia di S. Lorenzo. Questo argomento trascura quanto ha affermato Brusca e cioè che chi è incaricato di compiere un attentato deve di regola sbrigarsela da solo e organizzarsi autonomamente senza chiedere possibilmente aiuto agli altri mandamenti. Solo in caso di necessità viene richiesto l'aiuto degli altri. Ora è evidente che i mandamenti incaricati di eseguire la strage non potevano andare elemosinando la materia prima necessaria per commettere il delitto da altri

⁴¹⁹ Riportiamo il brano dell'esame di Costa che ha colpito la difesa e da cui si evince che quel vezzeggiativo era semplicemente un modo del padre Bernardo di riferirsi al figlio, come, del resto, accade spesso. Si consideri che nel verbale che la difesa contesta al Costa questi ha sempre chiamato Brusca con il nome Giovanni:

AVV. TURRISI: - Devo passare direttamente a una contestazione su quanto detto poc'anzi al Pubblico Ministero. Il verbale d'interrogatorio del Pubblico Ministero e' del 5 ottobre del '94, in merito ai saluti ricevuti al carcere da parte del BAGARELLA, del LUCHINO, cosi' veniva chiamato, mi sembra, LUCA, LUCHINO, esiste un contrasto poiche' su nuova domanda del Pubblico Ministero ha detto che aveva ricevuto soltanto i saluti di BAGARELLA. Ora il passo che leggo e' a pagina 3 e dice: "GIOVANNI PULLARA', rientrando da un colloquio che aveva avuto con i suoi familiari, mi porto' i saluti di LUCHINO e GIOVANNI - tra virgolette - cioe' LEOLUCA BAGARELLA e GIOVANNI BRUSCA".

PRES. FALCONE: - Il contrasto dov'e'?

AVV. TURRISI: - E' nel fatto che lui, il collaboratore, piu' volte compulsato sul punto, ha detto che aveva ricevuto i saluti esclusivamente da parte del BAGARELLA. Piu' di una volta il Pubblico Ministero e' tornato sul punto e si e' limitato a dire...

PRES. FALCONE: - Puo' rispondere.

TESTE GAETANO COSTA: - Niente, e questo... BRUSCA sta collaborando, quindi lo possono chiedere anche a lui. Io ricordo che LUCHINO... e' probabile che...

Pagina: 162

PRES. FALCONE: - Se lei non parla rivolto al microfono non otteniamo alcun risultato.

TESTE GAETANO COSTA: - Sto dicendo... adesso, magari, avro' dimenticato di dire che c'erano anche quelli di BRUSCA i saluti. Ma io ricordo che me li ha mandati, comunque; GIOVANNI BRUSCA e LUCHINO BAGARELLA, LUCA BAGARELLA. Lo dico adesso perche' lei me l'ha ricordato.

AVV. TURRISI: - Lei sa che carica aveva in seno a " Cosa nostra" GIOVANNI BRUSCA?

TESTE GAETANO COSTA: - Ma questo non lo so. So quella del padre.

Intervento fuori microfono.

TESTE GAETANO COSTA: - No, no.

AVV. TURRISI: - Cioe' non lo aveva mai visto?

TESTE GAETANO COSTA: - No, assolutamente.

AVV. TURRISI: - Non ne aveva mai sentito parlare?

TESTE GAETANO COSTA: - No, del padre. Sentivo parlare di GIOVANNI, GIOVANNELO BRUSCA chi era, come non sentivo parlare! solo che non lo conoscevo.

mandamenti, dimostrando inefficienza operativa e debolezza organizzativa e soprattutto una preoccupante carenza di “armamento“. Aglieri e Graviano per ragioni di prestigio dovevano procurarsi autonomamente l’esplosivo di cui avevano bisogno; non potevano chiederlo al mandamento di S. Lorenzo che non essendo stato incaricato di approntare l’autobomba poteva accampare la pretesa di dover conservare per le sue esigenze l’esplosivo di cui disponeva. D’altra parte non risulta che per la strage di Capaci l’esplosivo sia stato prelevato dal deposito della famiglia di S. Lorenzo. Anzi, Giovanni Brusca, incaricato di eseguire la strage di Capaci, fu sollecitato da Riina a procurarsi l’esplosivo nel corso di una riunione alla quale partecipava pure il Biondino che, come sappiamo, già disponeva del Semtex di cui ha parlato Ferrante e che non gli offrì certamente il proprio esplosivo. Sappiamo che Brusca incaricò suoi uomini (Agrigento, Piedescalzi) di procurarsi l’esplosivo presso una cava dalla quale la sua famiglia mafiosa si era in passato approvvigionata di esplosivo per altri attentati. L’argomento difensivo è quindi di scarso pregio.⁴²⁰

- c. Si ripete lo stesso argomento di cui al punto b sostituendo a Ferrante il collaboratore Onorato anch’egli della famiglia di S. Lorenzo.
- d. Il quarto argomento è una pura petizione di principio: Costa è un millantatore perché quella della provenienza dell’esplosivo è la propalazione più facile da millantare.
- e. Si sostiene che i riferimenti temporali offerti dal Costa (due settimane dopo la strage di Capaci) “ mal si conciliano con la sequenza dei fatti raccontati dal

⁴²⁰ Diversa è la situazione per i telecomandi. Qui la delicatezza del tema, la necessità di disporre di un tecnico sul posto, la scarsità di persone veramente competenti in grado di garantire piena riservatezza e la disponibilità da parte di Biondino attraverso Salvatore Biondo il lungo, di un tecnico qualificato ed esperto come Giuseppe Biondo, hanno indotto Aglieri e Graviano a chiedere il sostegno, giustificato dal carattere eccezionalmente specialistico della richiesta, del Biondo e del Biondino, in quella logica di extrema ratio della richiesta di ausilio ad altri mandamenti di cui ha parlato Brusca. Si ricorderà che il Brusca aveva dovuto fare ricorso nientedimeno che ad un esperto catanese, Pietro Rampulla con il quale era in confidenza per la sua frequentazione della mafia catanese, per risolvere il medesimo problema dei telecomandi in relazione alla strage di Capaci. Evidente quindi la necessità per Aglieri, che non aveva altre possibilità “interne”, di rivolgersi a Biondino per l’acquisto e l’adattamento dei telecomandi.

collaborante”. Il senso dell’argomento non è chiaro. Sembra si sostenga, molto genericamente, che non sarebbero stati sufficienti i tempi per i vari incontri necessari alla fornitura. Ma si tratta di mera asserzione non basata su alcun dato specifico e concreto.

- f. Si ricorda che anche Di Maggio aveva parlato di una disponibilità di esplosivo da parte sua in contrada Dammusi che non sarebbe stato mai utilizzato. L’argomento ripete quelli sub b. e c. con l’aggravante che non considera che Di Maggio nel 1992 era già emarginato dall’organizzazione e che il suo esplosivo non fu neppure utilizzato per la strage di Capaci, realizzata dagli uomini del suo mandamento.

E’ evidente come nessuno degli esposti argomenti neppure scalfisca il racconto di Costa quanto ad attendibilità.

La difesa di Tagliavia sostiene che il riscontro offerto da Costa sulla partecipazione di Tagliavia alla strage sarebbe di terza mano perché la sua fonte in carcere, Peppuccio Spadaro, anch’egli detenuto da molto tempo, non avrebbe potuto che conoscere la notizia a sua volta da altra fonte.

La sentenza impugnata ha così sintetizzato il contributo specifico offerto dal Costa sulla posizione del Tagliavia:

Una ulteriore conferma del ruolo operativo svolto dal Tagliavia nell’esecuzione della strage di via D’Amelio si trae poi dalle dichiarazioni di Costa Gaetano, il quale ha riferito testualmente “ricordo benissimo che lo Spadaro Francesco, detto “Peppuccio” della Kalsa, nipote di Tommaso Spadaro e probabile parente di Ciccio Tagliavia, mi disse che tra i colpe ... gli autori della strage di via D’Amelio c’era anche Ciccio Tagliavia”, precisando che la confidenza la aveva ricevuta in un periodo di comune detenzione presso il carcere dell’Asinara, dopo l’arresto del Tagliavia e che gli era

stata fatta per accreditare la figura del Tagliavia nell'ambiente carcerario quando si era sparsa la voce di una possibile collaborazione del cognato del Tagliavia, Nando Grippi, che aveva suscitato le perplessità del Costa allorchè lo Spadaro gli aveva proposto di chiedere che il Tagliavia fosse messo in cella con loro (v. dichiarazioni di Costa Gaetano a ff.144 e segg. del verbale in data 5-8-1997). Proprio quest'ultima circostanza, pienamente riscontrata nelle circostanze di tempo e di luogo, come risulta dalle dichiarazioni rese dal teste dott. Mario Bo (v.verbali del 14 e 15 aprile 1998) con riferimento specifico anche ai periodi di detenzione dei soggetti della vicenda sopra illustrata, evidenzia l'assoluta logicità intrinseca di una confidenza che assume un senso preciso in quanto necessitata dalla esigenza di accreditare all'interno del carcere la figura di un soggetto come Tagliavia Francesco in un periodo difficile connesso alle voci di una possibile collaborazione con la giustizia di un congiunto e che appare di particolare valore ove si consideri che all'epoca (l'arrivo del Tagliavia nel carcere dell'Asinara è del 13 Luglio 1993, secondo quanto riferito dal dott.Bo a f. 80 delle dichiarazioni sopra indicate) il Tagliavia non era stato arrestato per la partecipazione alla strage di via D'Amelio, per cui le conoscenze del Costa non potevano trovare origine in notizie di stampa o comunque diffuse dai mezzi di informazione.

E' da escludere che lo Spadaro potesse riferire a Costa notizie apprese da fonte giornalistica (quell'unico articolo del Giornale di Sicilia del 23 maggio 1993 non distribuito verosimilmente nel carcere dell'Asinara, e non si comprende come il difensore possa considerare "notoria" la lettura quotidiana del Giornale di Sicilia all'Asinara nel luglio del 1993). Non risulta in effetti che altri giornali abbiano pubblicato la notizia; la difesa che aveva anticipato nei motivi di appello di voler chiedere l'acquisizione di copie di giornali e riviste nei quali sarebbe stata riportata la notizia che Tagliavia era indagato per la strage in epoca precedente all'acquisizione dell'informazione da parte di Costa, non

vi ha dato seguito.

Spadaro aveva evidentemente acquisito da altri nel corso di un colloquio la notizia della partecipazione di Tagliavia alla strage; Spadaro era personaggio di spessore che non avrebbe potuto ricevere e fornire una falsa notizia al suo accreditato interlocutore, specie in un momento in cui i detenuti in carcere erano fortemente impegnati nel misurare il grado di affidabilità e di tenuta mafiosa dei nuovi arrestati, in relazione alla ripresa del fenomeno del pentitismo e delle iniziative che l'organizzazione stava assumendo, anche all'interno del carcere, per contenere il fenomeno, innanzitutto cercando di isolare i soggetti che apparivano disponibili alla collaborazione.

E' evidente d'altra parte che nell'universo carcerario mafioso la partecipazione ad una strage come quella di via D'Amelio era un biglietto da visita ed un modo di accreditare il nuovo detenuto, inserendolo al livello di rango e prestigio che gli competeva anche dentro il carcere ed era quindi necessario che la notizia della partecipazione di Tagliavia alla strage circolasse perché egli fosse trattato con il dovuto rispetto e gli fosse attribuito lo status al quale la partecipazione a quell'impresa gli dava diritto.

Il riferimento di Costa al Tagliavia non è certamente una prova autonoma della responsabilità dell'imputato è un semplice elemento di riscontro e conferma della chiamata in correità diretta di Scarantino che si unisce ad altri elementi, come la dichiarazione di Cancemi, e agli altri indizi e riscontri di cui abbiamo parlato in precedenza per irrobustire e confermare la prova diretta.

In questo senso essa possiede una grande efficacia perché nasce all'interno dell'universo carcerario mafioso nel quale le notizie apportate dall'esterno sono particolarmente filtrate e rigorosamente vagliate in quanto devono permettere ai detenuti di poter continuare a partecipare con piena cognizione di causa alla vita e alle vicende dell'organizzazione. E se si deve escludere che i detenuti possano ricevere più informazioni di quante non ne possano possedere gli esterni si deve per altro verso negare che le notizie immesse nel circuito carcerario, per le specifiche esigenze delle relazioni sociali e umane tra mafiosi

detenuti, possano essere approssimative o addirittura false così da creare conflitti e contrasti in un universo che invece deve essere tenuto quanto più unito e compatto possibile per conservare alto il morale, la fiducia nell'organizzazione, per misurare la considerazione in cui si è tenuti dall'esterno, per rafforzare la convinzione di continuare a fare parte a pieno titolo dell'organismo con pienezza di diritti e di doveri.

E' sulla base di questo genere di considerazioni che la Suprema Corte ha ritenuto non essere assimilabili a mere dichiarazioni 'de relato' quelle con le quali si riferisca in ordine a fatti o circostanze attinenti la vita e le attività di un sodalizio criminoso, dei quali il dichiarante sia venuto a conoscenza nella sua qualità di aderente, in posizione di vertice, al medesimo sodalizio, trattandosi di un patrimonio conoscitivo derivante da un flusso circolare di informazioni relativamente a fatti di interesse comune agli associati (Cass. 2 novembre 1998, Archesso).

La collaborazione di Gaetano Costa matura, come si è visto a suo tempo, in un contesto ben determinato, quando i vertici di Cosa nostra lo individuano per la commissione di un efferato quanto clamoroso e incredibile omicidio in carcere nei confronti del dr. Di Gennaro. Il Costa nel momento in cui gli viene avanzata questa richiesta, alla quale capisce di non potersi sottrarre, ha la consapevolezza di come Cosa nostra lo voglia strumentalizzare per i suoi scopi, togliendogli l'ultima possibilità di essere un giorno liberato. Questa constatazione lo porta all'unica soluzione possibile per sottrarsi al definitivo seppellimento in carcere: la collaborazione. E questa collaborazione non può che essere fedele perché il Costa non può riferire notizie di prima mano ma solo discorsi carcerari che rischiano di esporlo particolarmente all'accusa di inattendibilità.

La confidenza dello Spadaro al Costa sul Tagliavia era inevitabile nel momento in cui il Costa, ricordando la vicenda livornese di Nando Grippi aveva ritenuto di associare il Tagliavia a quel personaggio che era stato giudicato "poco serio", qualificazione che il Costa tendeva ad estendere al cognato Tagliavia. Spadaro era obbligato alla confidenza per prevenire malintesi dalle conseguenze anche gravi.

Contrariamente a quanto asserito dal difensore di Tagliavia, Costa al momento della collaborazione poteva sperare di riacquistare a breve la libertà e ha collaborato proprio perché costretto dalla folle e arrogante pretesa di sacrificarsi ancora per il crimine organizzato nonostante i lunghissimi anni di detenzione patita.

Certamente i nuovi delitti di cui Costa si è accusato collaborando non gli hanno ridotto la durata della detenzione, per cui deve escludersi che la sua scelta sia stata dettata da motivazioni utilitaristiche.

Non vi è alcun motivo né alcun dato di fatto che possano indurre a pensare che il Costa abbia avuto un qualche interesse ad accusare proprio il Tagliavia e solo il Tagliavia tra i tanti imputati per la strage di via D'Amelio.

Le sue dichiarazioni sul punto sono prive di contraddizioni, coerenti sotto il profilo logico (sotto questo profilo non sono stati mossi rilievi nei motivi di appello), circostanziate e dettagliate e hanno trovato conferma negli accertamenti istruttori svolti a riscontro.

Confermati i periodi di detenzione comune con i personaggi citati. Confermata in particolare la codetenzione a Livorno con Franco Spadaro, Giovan Battista Pullarà, e Ignazio Pullarà per diversi periodi nel corso del 1988, 1989, 1991 e 1992. Nella medesima casa circondariale di Livorno era stato detenuto per diversi periodi nel corso del 1991 Buccarella Salvatore, la persona per il tramite della quale Costa doveva far pervenire l'esplosivo alla Guadagna creando un contatto con i fornitori. Costa e Pullarà sono stati ristretti nella medesima sezione nel maggio, nel giugno e nel luglio del 1992. Il Costa risulta trasferito all'Asinara il 26 agosto 1992 con Ignazio Pullarà.

Si è accertato che nei mesi di maggio giugno e luglio 1992 Giovan Battista Pullarà nel carcere di Livorno e Buccarella Salvatore nel carcere di Brindisi hanno fruito di numerosi colloqui con i propri congiunti.

Dagli accertamenti sul Buccarella è emerso che lo stesso è stato raggiunto nell'ottobre del 1992 da ordinanza di custodia cautelare per associazione mafiosa: appartenenza alla sacra corona unita, clan di Stano Benedetto. E' risultato ancora che lo Stano dal Montenegro,

ove si era rifugiato durante la latitanza, gestiva un grosso traffico di sigarette di contrabbando verso le coste pugliesi nonché un traffico illecito di armi e *materiali esplodenti* destinato ai gruppi criminali della Sacra Corona unita della Puglia.

Il 12 maggio del 1994 il Buccarella risulta essere stato condannato dal tribunale di Brindisi per vari delitti tra cui anche il porto di esplosivi in relazione all'attentato dinamitardo in danno della villa di Stamerra Vittorio Bruno.

Anche il nipote del Buccarella, Nigro Cosimo, risultava fortemente indiziato di essere organicamente inserito nella cosca capeggiata dallo zio ed il 14\10\1994 risulta essere stato raggiunto da ordinanza di custodia cautelare per avere organizzato e partecipato alla fuga dello zio dall'ospedale civile di Lecce nel novembre del 1990.

Tanto il padre di Buccarella Salvatore, Giovanni, che il nipote risultano tra i più assidui ai colloqui del Buccarella nella casa circondariale di Brindisi nel periodo maggio luglio 1992 (la documentazione a riscontro delle dichiarazioni di Costa nel faldone 9 degli atti acquisiti; si vedano anche le dichiarazioni del dr. Bo del 14 e del 15 aprile 1998).

Si può quindi ragionevolmente concludere da un lato che il Buccarella ed i suoi affiliati erano in grado di procurarsi agevolmente il materiale esplodente ma che sussistono tutti gli elementi per ritenere che effettivamente il Costa abbia indirizzato tramite il Pullarà gli uomini della Guadagna verso congiunti del Buccarella a Tutturano per procurarsi l'esplosivo necessario alla strage di via D'Amelio.

In definitiva il Costa è stato riscontrato in ogni dettaglio anche marginale della sua deposizione ed il fatto che sia stato contraddetto dalla sua fonte di riferimento, lo Spadaro, non produce alcun sostanziale effetto sulla sua attendibilità, posto che lo Spadaro non ha potuto negare la comune detenzione in cella con il Costa, non ha potuto negare di avere scambiato delle frasi con il Costa e si sia contraddetto quando, pur affermando di disprezzare Costa perché meschino e ubriacone, non ha saputo spiegare perché non abbia chiesto di cambiare di cella e lo abbia accettato nella sua stessa cella all'Asinara dopo l'esperienza a Livorno.

Lo Spadaro deve ritenersi di conseguenza mendace e corrivo nei confronti del Tagliavia quando ha affermato di non conoscerlo. Lo spessore criminale dello Spadaro in questione all'interno di Cosa nostra si desume infine dalla gravità dei delitti commessi per i quali è stato condannato all'ergastolo, dalla sua collocazione familiare in Cosa nostra (figlio del noto don Masino Spadaro e cugino di Giuseppe Lucchese già reggente del mandamento di Brancaccio prima dei Graviano).

Questo background criminale spiega la falsità e la reticenza in perfetto stile mafioso delle sue dichiarazioni e al contempo giustifica il suo livello di conoscenza sulla strage e i suoi autori.

Quanto al presunto alibi di Tagliavia, i primi giudici lo hanno svalutato correttamente per la sua inidoneità a fornire precisi ed attendibili dati temporali in relazione al cruciale periodo del 18 pomeriggio-19 mattina, momenti cruciali che vedono Tagliavia attivo nella fase finale di esecuzione della strage, secondo il racconto dello Scarantino ed il riscontro di Cancemi. In sostanza, nella ricostruzione accusatoria Tagliavia sarebbe stato presente al caricamento dell'autovettura per qualche ora nel tardo pomeriggio del 18 luglio e sarebbe stato visto da Scarantino al mattino in piazza Leoni.

I due testimoni addotti dall'imputato, Farinato Consolazione e Gullotta Giuseppe, hanno riferito genericamente di avere visto il Tagliavia e nella zona di Taormina, ove la sua famiglia, risiedeva nell'estate del 1992. Ma appunto i riferimenti temporali offerti dal ricordo vago ed indistinto dei due testi sono del tutto compatibili con la presenza del Tagliavia a Palermo in quelle cruciali ore del pomeriggio del 18 e nelle prime ore del mattino del 19. In base a quelle testimonianze a maglie larghissime per quanto concerne i riferimenti all'ora e al giorno esatti dell'incontro con il Tagliavia (Gullotta non ha neppure escluso che potesse trattarsi del mese di giugno o del mese di agosto,), l'alibi addotto risulta priva di concreto rilievo, come ha ritenuto la sentenza impugnata valutando anche la breve distanza tra Taormina e Palermo, raggiungibile in un paio d'ore di auto con un'autovettura veloce. Ed è allora del tutto plausibile che il Tagliavia si sia fatto vedere

molto a Taormina nei giorni precedenti la strage e anche il giorno della strage ed il giorno precedente ma in ore diverse da quelle in cui Scarantino lo ha visto operativo, proprio per preconstituirsì un alibi, precauzione alla quale uomini dell'esperienza criminale di Tagliavia sono soliti ricorrere sistematicamente quando partecipano a delitti importanti.

In questo grado di giudizio la difesa ha chiesto di sentire un altro testimone, tale Giuliano Antonino, sempre per testimoniare sulla presenza di Tagliavia a Taormina nel fine settimana della strage.

Questa volta il teste, proprio per coprire i "buchi" delle testimonianze della Farinato e del Gullotta avrebbe dovuto riferire di avere visto il Tagliavia "sempre" nel fine settimana del 18-19 luglio.

Antonino Giuliano è un appartenente a Cosa nostra, già condannato con sentenza definitiva per il delitto di associazione mafiosa e per altri reati; venne indicato da Pasquale Di Filippo, suo cugino, come colui che quando si seppe dell'ordinanza di custodia cautelare contro il Tagliavia aveva manifestato stupore per l'arresto del Tagliavia perché costui al momento della consumazione della strage si trovava in sua compagnia:

Avv. D'ACQUI': - Ha avuto modo di commentare con qualcuno nell'ambito di " Cosa nostra" in quel periodo, in quella domenica?

IMP. DI FILIPPO P.: - No, in ambito familiare ne abbiamo parlato subito, sa com'e'.

Avv. D'ACQUI': - Come fatto di cronaca?

IMP. DI FILIPPO P.: - Sì, esatto, al momento.

Avv. D'ACQUI': - Poi?

IMP. DI FILIPPO P.: - E poi non me lo ricordo, se lei mi, non lo so, ho detto qualcosa io perché io lo posso confermare se ho detto qualcosa. A che cosa si riferisce?

Avv. D'ACQUI': - No, No, io voglio sapere, sto indagando in questo momento non e' che io mi riferisco ad un fatto particolare.

IMP. DI FILIPPO P.: - Una volta però io non mi ricordo la data, un cugino mio che si chiama GIULIANO Antonino che era genero di TAGLIAVIA Francesco mi ha detto, eppure, dice io non capisco com'e' al momento dell'esplosione, dice, mio suocero era con me, ed io come collaboratore ho ritenuto opportuno dirlo questo. Questo voleva sapere?

Avv. D'ACQUI': - No, non volevo, io sto indagando non e' che voglio sapere un fatto particolare, io non sono a conoscenza delle sue conoscenze per cui io sto cercando di, senta un attimo, quando fu arrestato SCARANTINO lei ha detto che non vi fu nessun commento.

IMP. DI FILIPPO P.: - Sì.

L'affermazione del Giuliano, riportata da Di Pasquale, faceva quindi riferimento esclusivamente al "momento dell'esplosione" quindi al pomeriggio del 19 luglio e non copriva quindi i momenti nei quali Scarantino aveva visto all'opera il Tagliavia (pomeriggio del 18 e prime ore del mattino del 19).

Scarantino aveva poi detto di avere solo supposto che nel commando operativo in via D'Amelio vi fosse Tagliavia, avendolo visto per l'ultima volta insieme a Tinnirello con la 126 e ad Aglieri quella mattina in piazza Leoni, avendogli confidato Natale Gambino che a compiere materialmente l'attentato erano stati "tre con le corna come l'acciaio".

Antonino Giuliano al tempo della strage era fidanzato della figlia del Tagliavia e secondo Emanuele Di Filippo si prendeva anche cura della latitanza del suocero.

Prendendo spunto da questa spontanea dichiarazione del Di Pasquale, la difesa in primo grado aveva chiesto che il Giuliano deponesse nella sua qualità di imputato di reato connesso, essendo pendente a suo carico il processo per associazione mafiosa.

La testimonianza veniva ammessa ma il Giuliano si avvaleva della facoltà di non rispondere.

Nel corso di questo grado di giudizio la difesa reiterava la richiesta di assumere la testimonianza del Giuliano dopo averne raccolte le dichiarazioni a verbale in base alle nuove norme sulla facoltà del difensore di assumere prove a discarico.

Questa volta il tema sul quale veniva richiesta la testimonianza era ben più ampio della conferma della confidenza al Di Pasquale, come riferita da quest'ultimo, ma si riferiva in sostanza all'intero oggetto del presunto alibi di Tagliavia: la sua presenza insieme ai familiari e al Giuliano stesso a Taormina nel fine settimana in cui maturò la strage.

La testimonianza del Giuliano è stata ammessa ma l'esito dell'esame è stato assolutamente negativo, determinando il fallimento della linea difensiva.

E' del tutto evidente come il Giuliano per i suoi precedenti, per la sua militanza in Cosa nostra sancita dal giudicato, per i suoi rapporti stretti con Tagliavia deve considerarsi una

fonte intrinsecamente dubbia.

Dal certificato penale del Giuliano risulta una condanna a tre anni e sei mesi di reclusione della Corte di appello di Palermo per associazione mafiosa, passata in giudicato il 9 marzo 1998; lo stesso inoltre risulta tuttora imputato per i delitti di rapina, incendio ed estorsione aggravato dall'art. 7 della legge 203\91.

Tali elementi mettono in luce una sicura militanza in Cosa nostra fino a tempi recenti con la commissione dei tipici delitti di mafia della rapina e dell'estorsione nell'interesse dell'organizzazione.

Nonostante tale indiscutibilmente dubbia attendibilità intrinseca, la difesa ha insistito perché il Giuliano fosse sentito su un tema assai più ampio rispetto alla propalazione del Di Filippo, richiesta già per questo idonea a destare perplessità perché se, come sostiene la difesa, il Giuliano era assolutamente sincero e spontaneo nel momento in cui manifestava il suo stupore per l'arresto di Tagliavia al cugino Di Filippo non si comprende perché abbia detto al cugino di essere stato con Tagliavia "al momento" dell'esplosione e non anche tutta la domenica o anche tutto il fine settimana.

Ma tant'è.

L'esame del Giuliano è stato condotto dalla difesa con una serie di domande suggestive sulle quali il teste si è inizialmente appiattito: nel fine settimana della strage era stato con il suocero "continuativamente", "costantemente" tutti avverbi contenuti nella domanda alla quale il dichiarante ha dato risposta affermativa, anche se appena prima aveva dichiarato che il suo compito in quel periodo era di accompagnare i familiari del Tagliavia (figli e moglie) nella casa di Calatabiano, località vicina a Taormina, che il latitante occupava nel periodo estivo di quell'anno e dell'anno precedente, facendo poi ritorno a Palermo.

Peraltro dopo avere affermato che stava sempre con il suocero si contraddiceva asserendo che si faceva vedere il meno possibile insieme allo stesso per timore di essere accusato di favoreggiamento.

Alla domanda se era mai stato visto a Calatabiano nell'appartamento nella quale alloggiava la famiglia Tagliavia dalla proprietaria dello stesso, escludeva di essere mai stato visto da alcuno in compagnia del Tagliavia a Calatabiano, avendo sempre evitato di esporsi in pubblico con il suocero. Con questa dichiarazione il Giuliano ha così evitato il rischio di essere smentito da qualcuno dei vicini di casa che avrebbero dovuto notarlo in questa persistente presenza presso l'abitazione del Tagliavia in quei fine settimana del 1992.

Al controesame del P.G. sui suoi rapporti di conoscenza o parentela con esponenti mafiosi il dichiarante forniva risposte negative e quindi dichiarava di volersi avvalere della facoltà di non rispondere; si trincerava dietro una serie di "non lo so" "non lo conosco" a domande sui rapporti con i suoi coimputati. Deve ritenersi che con questo atteggiamento il Giuliano abbia voluto nascondere la sua appartenenza ad una famiglia mafiosa, profondamente inserita nello stesso contesto mafioso della famiglia di Corso dei Mille, della quale il Tagliavia era stato esponente, essendo a quello scopo finalizzate le domande del P.G. alle quali lo stesso non ha ottenuto risposta. Il rischio di autoincriminazione non sussisteva, trattandosi di domande sul passato per il quale la condanna è ormai definitiva.

A specifica domanda il Giuliano rispondeva di non avere ricordo di ciò che aveva fatto il Tagliavia nella giornata di sabato 18 luglio perché egli si teneva lontano dal suocero e cercava di non stare insieme a lui.

Alla domanda come facesse a ricordare che proprio il fine settimana della strage fosse arrivato nel tardo del pomeriggio del venerdì a Calatabiano rispondeva che lo ricordava perché era il venerdì precedente un fatto eclatante e alla contestazione che non aveva assolutamente saputo fornire particolari su come avesse trascorso quel fine settimana, rispondeva invocando la facoltà di non rispondere.

Ricordava perfettamente la data della strage di via D'Amelio ma ignorava cosa fosse accaduto il 23 maggio precedente nonostante il suocero fosse al mare anche in quel periodo.

Per ribadire la sua lontananza dal Tagliavia durante la comune permanenza a Calatabiano, affermava di non avere mai visto la suocera del Tagliavia, che secondo il barcaiolo Gullotta accompagnava la famiglia Tagliavia nelle gite in barca domenicali del periodo estivo.

In pratica il Giuliano sosteneva che nonostante fosse a Calatabiano in quel fine settimana, ignorava cosa avesse fatto il Tagliavia, e dove fosse stato; ciò perché aveva evitato accuratamente di farsi notare in sua compagnia al mare, in locali pubblici, al caffè e nelle vicinanze di casa:

TESTE GIULIANO: - Non me lo sono posto perché io non cercavo mai Tagliavia, io non volevo camminare con Tagliavia quando eravamo a Taormina, io... lui andava al mare, lui se ne andava con la sua macchina, io me ne andavo con la mia macchina, lui faceva una strada, io ne facevo un'altra, a me non interessava la sua vita e a lui non doveva interessare la mia vita.

Il teste, ed è un particolare importante, nel seguito dell'esame negava che fosse sua abitudine fermarsi a Calatabiano o a Taormina con i Tagliavia nei fine settimana. Egli andava, vi accompagnava i figli dell'imputato nel fine settimana ma *di solito rientrava a Palermo e non si fermava:*

PRESIDENTE: - ... quando ci andava innanzitutto?

TESTE GIULIANO: - Io ci sono andato estate '91 ed estate '92.

PRESIDENTE: - Tutti i fine settimana?

TESTE GIULIANO: - Spesso, molto ma molto spesso.

PRESIDENTE: - Però prima aveva detto che spesso si limitava ad accompagnare i figli...

TESTE GIULIANO: - Spesso...

PRESIDENTE: - ... e ad andarsene via.

TESTE GIULIANO: - Sì, ma infatti l'ho detto poc'anzi e lo ripeto anche ora.

PRESIDENTE: - Quindi ci andava spesso ad accompagnare i figli.

TESTE GIULIANO: - I figli.

PRESIDENTE: - Pero' non ci andava... non si fermava spesso.

TESTE GIULIANO: - Molte volte... molte volte ritornavo a Palermo da solo.

PRESIDENTE: - Molte volte ritornava a Palermo.

TESTE GIULIANO: - Perche' io... mia madre e' sola, vedova, mio papa' e' morto, per cui c'era mia madre e mia sorella a casa da sole.

Quando era capitato di soffermarsi a Calatabiano al mattino partiva per il mare, per Taormina, con la fidanzata. A volte, quando partiva per il mare, neppure vedeva il suocero. Restava al mare da solo con la fidanzata e senza gli adulti per tutto il giorno. Non aveva mai partecipato ad escursioni al mare con i suoceri. Tornavano a casa nel tardo pomeriggio ma cercava di stare il meno possibile con i suoceri tanto che spesso cenava fuori prima della discoteca:

PRESIDENTE: - Con i ragazzi. Quindi possiamo dire che lei in casa ci stava il meno possibile, insomma.

TESTE GIULIANO: - Addirittura niente, Signor Presidente.

PRESIDENTE: - Addirittura niente.

TESTE GIULIANO: - Va be', non e' che non stavo in casa perche' non volevo stare in casa, non volevo stare a contatto con lui, e' diverso.

PRESIDENTE: - Quindi non intendeva ne' vederlo...

TESTE GIULIANO: - No.

PRESIDENTE: - ... ne' farsi vedere da lui.

TESTE GIULIANO: - No, nella maniera piu' assoluta.

PRESIDENTE: - Va bene. Quindi cercava tutte le occasioni per sfuggire a qualunque contatto...

TESTE GIULIANO: - Si', si'.

PRESIDENTE: - ... con questa persona.

TESTE GIULIANO: - Ha detto bene, ha detto bene.

La persona che il Giuliano non voleva vedere e con il quale non voleva farsi vedere era

naturalmente il Tagliavia.

E' del tutto evidente come in base a questa deposizione il Tagliavia era perfettamente in grado di recarsi a Palermo nel pomeriggio del sabato e al mattino della domenica del 18 e 19 luglio, ritornare quindi a Calatabiano senza che il Giuliano potesse accorgersi della sua presenza o assenza dalla casa.

Il teste ha ribadito di essersi assolutamente disinteressato di ciò che faceva il suocero e di avere cercato di vederlo e di farsi vedere da lui, in quei saltuari fine settimana in cui si fermava presso l'abitazione dei suoceri, per il minor tempo possibile.

Ne consegue che Tagliavia poteva partecipare nel pomeriggio del sabato 18 luglio al caricamento dell'autobomba presso la carrozzeria di Orofino e tornare a Calatabiano in serata senza che questo spostamento e questa assenza da casa potessero essere notati dal Giuliano, impegnato a trascorrere la sua giornata al mare ed alla sera in pizzeria e poi in discoteca. Lo stesso Tagliavia poteva partecipare al piazzamento dell'autobomba al mattino del 19 luglio, quando Scarantino l'ha visto in piazza Leoni, e rientrare quindi nell'abitazione della famiglia, lasciando ad altri l'incombenza di attendere l'arrivo della macchina del dr. Borsellino al pomeriggio dopo il mancato arrivo dello stesso in via D'Amelio quella mattina.

In definitiva il solo momento nel quale Giuliano ha affermato di avere visto il suocero in quel fine settimana è stato intorno alle 16-16,30 del 19 luglio. Tutto ciò conferma che Giuliano, come del resto gli altri testi a scarico, non è assolutamente in grado di fornire al Tagliavia un alibi per le ore in cui Scarantino afferma di averlo visto all'opera e soprattutto per il pomeriggio del sabato quando egli ha verosimilmente diretto il caricamento dell'autobomba come esperto in esplosivi della famiglia di Corso dei Mille.

Ma v'è pure da dire che la posizione del Giuliano, le sue risposte, la sua reticenza rispetto a domande prive di alcun riflesso sostanziale ma mirate soltanto a dimostrare il suo inserimento in una famiglia ad alto tasso di mafiosità, non garantiscono alcuna affidabilità alla sua dichiarazione concernente la presenza di Tagliavia a Calatabiano nel pomeriggio

del 19 luglio.

Il Giuliano si è più volte contraddetto, affermando prima di avere trascorso i fine settimana del 1992 con la fidanzata a Calatabiano ma poi rettificando e trasformando questa presenza da costante a saltuaria. Non ha saputo ricordare nulla di quel fine settimana, se non di avere visto l'ex suocero in un'ora più o meno coincidente con quella dell'esplosione dell'autobomba. Connette quell'episodio eclatante con la sua presenza a Taormina ma non ricorda nulla dell'altro episodio eclatante di quel periodo, la strage di Capaci.

Non esiste in realtà la minima garanzia che il Giuliano fosse veramente con il Tagliavia quel pomeriggio del 19 luglio 1992.

E' probabile che in quel periodo il Giuliano abbia veramente trascorso qualche fine settimana con la famiglia Tagliavia a Taormina-Calatabiano ed è probabile che quando abbia ricevuto la notizia dell'arresto del Tagliavia, mosso dalla rabbia, dal dispiacere e potendo giocare con la confusione dei ricordi abbia voluto a manifestare a Di Filippo la possibilità che aveva di smentire l'accusa, che secondo la sua errata opinione avrebbe voluto Tagliavia presente sul luogo dell'attentato nel pomeriggio del 19 luglio, affermando di averlo visto a Taormina quello stesso pomeriggio, facendo convergere i suoi confusi ricordi verso la soluzione più favorevole al padre della sua ex fidanzata (ed esponente della sua famiglia mafiosa), secondo un noto meccanismo psicologico che ci porta nel dubbio ad orientare ricordi ed opinioni nelle direzioni desiderate, eliminando dalla mente ricordi ed opinioni contrarie. E' ben possibile anche che Giuliano quel pomeriggio fosse veramente a Taormina ma niente garantisce che alla sua partenza egli, proprio quella domenica, abbia incontrato il suocero e che non abbia in realtà sovrapposto i ricordi. E' del resto lo stesso Giuliano a dirci che cercava di farsi vedere il meno possibile con il suocero. D'altra parte è del tutto evidente che se anche Giuliano avesse visto tutte le domeniche pomeriggio dell'estate 1992 il Tagliavia a Calatabiano con l'eccezione della domenica 19 luglio, un uomo come Giuliano, che si è perfino rifiutato di

rispondere sui rapporti con le persone con lui imputate e condannate definitivamente per associazione mafiosa (dichiarando di non conoscerli), non sarebbe certamente venuto a dichiararlo in un processo nel quale non aveva neppure l'obbligo di dire la verità, essendo stato sentito nella qualità di imputato di reato collegato, ed essendosi avvalso per questo della facoltà di non rispondere a tutte le domande volte a saggiarne l'attendibilità.

Il sostanziale fallimento degli alibi del Tagliavia dimostrano come lo stesso, nonostante abbia cercato di provare la sua lontananza da Palermo nel fine settimana della strage, non disponga di alcun credibile alibi e non sia in grado di ricostruire in alcun modo i suoi movimenti per quel fine settimana. Il che rafforza il quadro probatorio che lo vuole invece attivo in quel fine settimana a Palermo, anche eventualmente muovendo dalla località di villeggiatura dove trascorreva la latitanza.

Per questo insieme di ragioni la sentenza impugnata deve essere confermata anche nei confronti di Francesco Tagliavia.

7. La posizione di Gaetano Scotto.

7.1. L'imputato Scotto è stato riconosciuto in primo grado responsabile sia del delitto di strage che dei reati a questo direttamente collegati, nonché del delitto di associazione per delinquere di tipo mafioso.

Il detto appellante, nell'impugnare la sentenza affermativa della responsabilità, ha sostenuto l'insussistenza d'un qualsivoglia protagonismo a sé attribuibile, articolando la propria tesi difensiva su diversi piani e, precisamente, deducendo:

a) l'insussistenza dell'intercettazione telefonica;

- b) il difetto di prova quanto a un coinvolgimento del fratello Pietro;
- c) l'insussistenza dell'episodio, riferito da Scarantino, dell'incontro al bar Badalamenti tra lo stesso Gaetano Scotto, Gambino e Vernengo;
- d) l'alibi in proposito addotto, incentrato sull'assenza dell'interessato da Palermo;
- e) il venir meno, in conseguenza di quanto sopra, degli elementi sorreggenti la tesi accusatoria ricollegante l'intercettazione telefonica alla posizione dell'appellante.

Per quanto attiene agli aspetti di cui ai punti *sub a)* e *b)*, deve al riguardo farsi integrale richiamo alle considerazioni più sopra svolte nell'ambito della ricostruzione dell'evento, con riferimento allo specifico aspetto dell'intercettazione telefonica: i temi relativi alla comprovata sussistenza di questa, della funzionalità della medesima rispetto all'attentato, nonché al protagonismo rivestitovi da Pietro Scotto, sono stati appunto trattati nel capitolo a ciò specificamente dedicato (parte III, cap. VI, par. 2); e, quanto ai dati confutanti le prospettazioni difensive al riguardo sollevate, non può che farsi rinvio alle ivi svolte argomentazioni.

In ordine ai restanti profili oggetto delle deduzioni difensive dell'appellante, nessuno di essi appare idoneo a confutare il quadro probatorio fondante la penale responsabilità di Gaetano Scotto.

Già si è avuto modo di sottolineare, nel capitolo appena citato (e precisamente al paragrafo n. 2.5.), l'insostenibilità d'un assunto difensivo che pretenda di ricavare, secondo quanto dedotto dall'appellante, argomenti idonei a smentire l'evenienza dell'intercettazione telefonica sulla base dell'ecceppita contraddittorietà tra il *dictum* di Scarantino e quello di Andriotta: per via della asserita – peraltro, come detto, infondatamente - reciproca contraddizione logica sul punto, nessuna incidenza demolitoria è consentito inferirsi sui dati, viceversa, positivamente comprovanti la sussistenza dell'intercettazione stessa.

Ciò posto, nemmeno è dato inferirsi, con riguardo alla specifica posizione di Scotto, che il coinvolgimento di costui trovi smentita sulla base di contraddittorietà, sotto il profilo

intrinseco, del narrato di Scarantino investente la condotta dell'imputato.

Infondata è la censura difensiva secondo cui lo scenario del *rendez-vous* Scotto – Gambino – Vernengo al bar Badalamenti, per l'asserita distonia della rappresentazione tratteggiata da Scarantino rispetto ai «rituali» propri dell'associazione mafiosa, si mostrerebbe di per sé inverosimile, in quanto tradente l'inattendibilità di fondo del narrante.

La stigmatizzata «elementarità» (pag. 72 delle memoria difensiva dell'appellante) delle conoscenze dell'organizzazione facenti capo a Scarantino, in ragione della pretesamente confusa trasposizione concettuale, da parte sua, della «presentazione» mafiosa avvenuta al bar Badalamenti, si rivela, a ben vedere, contraddetta proprio dal tenore – del tutto preciso oltre che lineare - delle dichiarazioni del collaborante.

Non solo nel quadro tratteggiato da Scarantino non sono ravvisabili contrasti logici, ma nemmeno esso appare affetto da incongruità contenutistiche determinanti intrinseca *deminutio* di credibilità del narrante: corrisponde, difatti, esattamente al vero, secondo la stessa rappresentazione fatta da Scotto, che costui non ebbe mai ad essere «presentato», nel senso proprio del termine, a Scarantino; era stato quest'ultimo, invece, ad essere ammesso, nel frangente, ad ascoltare il colloquio in linguaggio non allusivamente criptato, dopo l'esordio – giustamente – cauto da parte di Scotto, il quale (cfr. verbale dell'interrogatorio 24/6/1994, contestato all'udienza del 25/5/1995), sulle prime, aveva avuto - doverosamente – a rifuggire da riferimenti espliciti all'attentato coi destinatari della sua comunicazione (per così dire) «di servizio», data la presenza, assieme ad essi, d'un soggetto (Scarantino appunto) che egli «non conosceva», ed anzi apparendo l'interlocutore propenso, pure, a "chiamarli da parte" per parlare loro (così Scarantino nel verbale d'udienza ult. cit.).

Gaetano Scotto, lasciato il fratello Pietro a bordo dell'auto con cui erano giunti presso il bar Badalamenti, aveva – in perfetta sintonia, come già sottolineato dai primi Giudici, con il proprio rango mafioso - riservato a sé medesimo l'approccio diretto con gli «addetti ai lavori» (nella specie, devoluti alla preparazione dell'attentato, cioè membri dell'organizzazione investiti delle sue fasi attuative), introducendo l'argomento con un "tutto a posto per la rapina": e ciò, proprio perché Scarantino, viceversa a lui estraneo, si trovava "li davanti" (loc. ult. cit.).

Un'estromissione formale di Scarantino da quel frangente sarebbe stata ovviamente improponibile, perché avrebbe urtato con la pregressa cooptazione di costui - pure nota agli interlocutori di Scotto – nelle operazioni di procacciamento dell'autobomba; ed a Scarantino, a sua volta, la «correttezza» mafiosa imponeva d'assumere un atteggiamento di discrezione, così come in effetti egli ebbe a fare: tanto che, pur dopo la sua «presentazione» (*i.e.*: il di lui qualificato «accreditamento» fiduciario nei confronti del – giudiziosamente –

circospetto «uomo d'onore» Scotto, il quale, pur avendolo notato assieme agli altri «uomini d'onore», ancora non lo conosceva come tale), Scarantino ebbe a mostrare di non voler abusare del «riguardo», appartandosi a consumare un caffè, senza chiedere assolutamente nulla.

Tutt'altro che legittimo appare, dunque, il sospetto d'evasività descrittiva adombrata dall'appellante a carico di Scarantino, dovendosi bensì ravvisare, nella rappresentazione da quest'ultimo fornita, proprio l'icastico spaccato d'un modello di tipologia comportamentale rispecchiante in modo assolutamente «esemplare» i canoni tipici dell'«etichetta» mafiosa: coerente, tanto in rapporto alla collateralità della posizione del narrante, quanto alla circostanza per cui Scotto – viceversa, mafioso di rango - non lo conoscesse formalmente come uomo d'onore.

Fuor di luogo risultano pertanto le critiche difensive sollevate in merito alle – asserite - scarse conoscenze, in capo allo Scarantino, dell'ambiente mafioso: per converso, la da lui sottesa rappresentazione del «rispetto» di regole e ruoli imposti dai «codici» associativi rende palesi, da un lato, la plausibilità dello scenario delineato, e dall'altro lato, la di lui credibilità rappresentativa.

Di talché, la presunta ritrosia di Scarantino altro non rispecchia che il portato d'un suo – doveroso - collocarsi in disparte una volta «gratificato» dall'ufficializzazione della di lui posizione avanti a quel "Tanuzzo" (Scotto), nei confronti del quale era, innanzi tutto, da tributarsi il «rispetto» dovuto ad un esponente mafioso di tal calibro e, in secondo luogo, era a sua volta da assumersi, da parte di Scarantino, un profilo opportunamente dimesso, dando così mostra d'esser egli scevro da qualsivoglia velleità «invasiva di campo», siccome sarebbe stato, viceversa, suscettibile di leggersi l'aver invece esternato, da parte sua, un soverchio interesse nei riguardi d'aspetti operativi (e, nella specie, dell'intercettazione telefonica) con riferimento ai quali non veniva postulata, né era stata richiesta, alcuna forma di contributo attuativo da parte sua.

Quanto sopra, vale senz'altro a confutare ogni dubbio d'esteriore inverosimiglianza che connoterebbe l'episodio dell'incontro avvenuto il 18 luglio 1992, presso il bar Badalamenti, tra Gaetano Scotto, Natale Gambino e Cosimo Vernengo; quanto poi alla confutabilità della circostanza sulla base dall'alibi fornito da Scotto, tale assunto è stato altresì smentito - e persuasivamente – in ragione dei dati analiticamente evidenziati dai primi Giudici.

Prima di riprendere le condivisibili argomentazioni in proposito svolte dalla decisione in questa sede impugnata, è opportuno puntualizzare come l'episodio di quel 18 luglio, che aveva avuto come protagonista Gaetano Scotto, non rappresenti affatto, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, l'unico elemento di accusa idoneo a ricollegare

l'intercettazione telefonica alla posizione di quest'ultimo.

In realtà, un primo dato indiziariamente induttivo che segna il coinvolgimento di Gaetano Scotto nell'attentato, è proprio la (comprovata: cfr. *supra*, parte III) «paternità» in capo al di lui fratello, Pietro (il "telefonista" la cui specifica esperienza «sul campo» è stata pure avallata da plurime fonti), delle materiali operazioni d'intromissione abusiva nell'impianto telefonico dei Fiore-Borsellino; infatti:

- l'intimo intreccio di cointeressenze tra Pietro Scotto ed il fratello Gaetano in affari di natura illecita, confermate anch'esse dalle convergenti dichiarazioni accusatorie rese in proposito da vari collaboratori di Giustizia, da Vito Lo Forte a Marco Favaloro;

- il peso specifico rivestito da Gaetano Scotto in Cosa nostra, sulla base della convergenza in tal senso delineatasi (come condivisibilmente ravvisato in prime cure) sulla base di svariate fonti d'accusa e, segnatamente, il di lui ruolo di spicco nell'ambito della «famiglia» mafiosa dell'Arenella, nella cui sfera d'influenza territoriale ricade precisamente la via D'Amelio, teatro dell'agguato;

- l'immediata riconducibilità realizzativa dell'attentato stragista all'organizzazione criminosa d'appartenenza dell'imputato;

fanno assumere consistenza ad un quadro indiziario di coinvolgimento dell'odierno imputato Scotto, il cui protagonismo sarebbe, semmai, suscettibile di sfuggire in modo inequivoco alla *vis attractiva* su di esso esercitata dalla concatenazione degli elementi suindicati, solo qualora s'intendesse (fantasiosamente, stante il difetto di risultanze in tal senso) ammantare il ruolo avuto da suo fratello Pietro, nell'esecuzione materiale dell'intercettazione telefonica sull'utenza Fiore-Borsellino, di connotati tali da far assumere al nominato "telefonista" la parte dell'emissario d'un apparato organizzativo diverso e distinto da Cosa nostra: apparato che si sarebbe sovrapposto a quest'ultima in via alternativa ed, altresì, apparato rispetto al quale lo stesso Pietro Scotto sarebbe stato, in via esclusiva, referente per l'azione stragista.

Anche a prescindere dall'irrealismo di fondo d'una siffatta ipotesi, che – contro

l'imponenza delle risultanze – condurrebbe a inferirsi, in conclusione, l'estraneità di « Cosa nostra » dall'attuazione della strage per attribuirsi, viceversa, l'allestimento - all'insaputa (!) sinanco della stessa mafia - ad una fantomatica organizzazione «alternativa», va, in ogni caso, sottolineato come si mostri senz'altro implausibile il solo assumere che la condotta di Pietro Scotto possa essere riguardata come avulsa dalla sua - oggettiva - natura d'apporto fattivo all'organizzazione dell'agguato mafioso ai danni del magistrato: ora, data l'assurdità logica del supporre il carattere isolato del protagonismo di un soggetto come Pietro Scotto nell'attentato, altri di più prossimi a questi non constano se non il di lui fratello Gaetano, «uomo d'onore» di spicco della «famiglia» mafiosa competente «per territorio», ad aver potuto rappresentare il *trait d'union* tra il "telefonista" e la macchina organizzativa dell'attentato, proprio perché con nessun altro soggetto, all'infuori che col fratello, «capo» della «famiglia» dell'Arenella, sono emerse cointeressenze illecite con intimità di tal grado, da aver potuto legittimare l'«investitura» di Scotto per un «incarico» fiduciario di sì elevata delicatezza e di sì stretto riserbo, quale l'intercettazione abusiva finalizzata all'esecuzione - di diretta matrice mafiosa - d'una impresa criminale come quella in argomento.

In altre parole, costituendo - all'evidenza - la condotta di Pietro Scotto la componente di un ingranaggio facente parte integrante d'un più complesso meccanismo, mirato - nella capillare coesione delle componenti di esso all'uopo attivate - all'obiettivo dell'eliminazione del magistrato, appare irrealistico sostenere che l'agente nella specie devoluto alla captazione abusiva delle notizie all'uopo rilevanti, non avesse anche dovuto rivestire, soggettivamente, una posizione connotata, di fronte all'associazione criminosa, dalle necessarie «garanzie» di fidejussione, oltre che di «professionalità».

Perciò, non potendosi prescindere dall'aver dovuto l'agente intercettatore rispondere alla sua «committenza» mafiosa, salvo appunto volersi (assurdamente) supporre che Pietro Scotto si fosse nell'occasione intromesso nell'utenza Fiore-Borsellino in via del tutto estemporanea e per contro proprio, da nessuno più «qualificato» di suo fratello Gaetano -

«uomo d'onore» e persona vicina al capomandamento di Resuttana, Francesco Madonia - poteva essere anche formalmente garantito all'associazione il «*nomen bonum*» del "telefonista", ossia del fratello officiato nell'occasione d'un sì rilevante incarico per conto di Cosa nostra.

Infine, sul dedotto d'alibi di Gaetano Scotto, ed incentrato sull'assenza dell'interessato da Palermo, a fronte delle corrispondenti allegazioni dell'appellante - sostanzialmente riproponenti, in questa sede, i dati la cui valenza scagionante è stata già confutata in prime cure - non resta che ribadirsene, a questo punto, la non risolutività sotto il profilo avallante la tesi difensiva.

Molteplici indici, infatti, avvalorano l'essersi Scotto trovato a Palermo nel mese di luglio del 1992, anche in giorni diversi da quello in cui egli ebbe, per sua ammissione, a recarvisi (precisamente in occasione della morte del suocero); e nemmeno deve trascurarsi la significativa coincidenza data dall'enuclearsi di due isolate «zone d'ombra» (per usare la appropriata definizione usata dai primi Giudici) nelle comunicazioni in entrata ed uscita dall'utenza cellulare di Scotto - ossia di periodi di pausa nel relativo traffico telefonico – sovrappoventisi ai periodi in cui Scarantino ha riferito d'averlo notato in Palermo (sottolineandosi, in particolare, la riscontrata lacuna d'oltre 39 ore ricomprensiva, proprio, di quel mattino di sabato 18 luglio nel quale viene a collocarsi l'incontro al bar Badalamenti con Gambino e Vernengo).

E non può negarsi il peso concludente che possiede la circostanza, già rilevata, che dette « zone d'ombra » coincidano con i due momenti nei quali Scarantino coglie la presenza di Scotto al bar Badalamenti

L'impegno professionale di Gaetano Scotto a Sala Bolognese non risulta infatti essersi connotato da quell'assiduo presenzialismo *in loco* pure da lui sostenuto in relazione alla direzione del cantiere ivi allestito per la costruzione della villa della famiglia Roncarati: possono considerarsi, a

smentita, proprio le dichiarazioni dell'autista della Edil B., ditta fornitrice di materiali edili per il cantiere medesimo, Umberto Ballotti (escusso all'udienza del 17/10/1995 nel processo n. 9/94 R.G.C.A.), da cui si desume come il caso dell'assenza di Scotto dal luogo di svolgimento dei lavori fosse tutt'altro che inusitato, tanto da essere le bolle di accompagnamento, in tali frangenti, sottoscritte da un addetto, desumendosi altresì come gli stessi operai, nonché Scotto in persona, avessero in precedenza fatto menzione dei rientri di Scotto a Palermo col citato teste, il quale era stato sinanco gratificato dalla promessa di Scotto di portargli, nell'occasione, del pesce (e il Ballotti ebbe pure a perdersi "una mangiata" organizzata dallo Scotto: *"Io so che è andato via, che fa: «Adesso quando torno ti porto dei pesci», ma è capitato prima, perché fece anche una mangiata che io non potetti andarci, a mangiare il pesce": verbale udienza ult. cit.*).

Né, a ben vedere, il particolare narrato dal citato autista della Edil B., Ballotti, relativo ad un'apparizione pomeridiana di Scotto il venerdì 17 presso gli uffici della ditta - al di là della sua inidoneità ad avvalorare l'alibi, in quanto lasciate comunque inalterati i margini temporali d'una utile esperibilità di una trasferta di Scotto a Palermo sì da essersi costui trovato, il giorno successivo, alla Guadagna – nemmeno pare immune da incongruità tradenti un certo grado, quantomeno, di forzatura rappresentativa.

Il Ballotti infatti, nel rievocare la circostanza, con precisione tanto perentoria quanto insolita (data la banalità e la risalenza del frangente), ha riferito di ricordare che Scotto "voleva due viaggi uno dietro all'altro"; tuttavia, sin dal momento dell'accordo, ha proseguito il teste, la titolare della ditta aveva risposto a Scotto che "non poteva fare in tempo a farli tutti e due, o glieli avrebbe fatti il venerdì o sennò il sabato": ora, mentre risulta esser stata ben chiara sin *ab origine* al destinatario l'alternativa circa i tempi di consegna ("il venerdì o sennò il sabato"), non è viceversa altrettanto

chiara la ragione specifica sottesa alla necessità d'una estemporanea ricomparsa di Scotto presso la Edil B. proprio il venerdì sera, quando oramai, a giornata lavorativa praticamente conclusa, era del tutto ovvio che la consegna del restante materiale, richiedente ben più di un'ora, sarebbe stata necessariamente effettuata (secondo quanto stabilitosi) il giorno seguente (ossia, appunto, sabato), come difatti fu.

Ciò è tanto più singolare, tenuto conto di come Scotto avesse nel frattempo – come pure constatato (di poi) dal teste Ballotti – tranquillamente provveduto, siccome dallo stesso Scotto lasciato intendere fin dal momento dell'accordo, ad attingere al materiale già consegnatogli giovedì 16: "Lui [i.e. Scotto] gli disse [sin da subito alla titolare]: «*Va bene, tanto consumo, cerco di consumare...*»; "ed infatti quando sono arrivato là [i.e. sabato], non c'erano più i 18 pacchi per terra, ma ce n'erano solamente 10... no, 9 o 10, insomma, 9 o 10 pacchi" (cfr. deposizione del Ballotti, verbale d'udienza ult. cit.).

Quanto meno insolito appare, quindi, il particolare rievocato (che dunque non appare nemmeno scevro dall'essere frutto d'una possibile confusione) dall'autista della ditta, secondo cui "venerdì anche sera" [...] "lui" [i.e. Scotto] "era lì", ossia "in magazzino alla Edil B.", poiché "era venuto a sentire se c'era il viaggio al venerdì sera o se lo faceva al sabato mattina": sotto il profilo logico, si connota effettivamente in termini tutt'altro che lineari il contegno di un soggetto il quale, a fine giornata lavorativa, si prenda la briga di presentarsi nuovamente dal fornitore a richiedere se una residua consegna di materiale debba o meno avere luogo quella stessa giornata, nonostante sin dall'inizio fosse stato, in ogni caso, pattuito che, mancata l'effettuazione della consegna quel venerdì, essa sarebbe slittata *de plano* al sabato.

Altresì, la (incongrua) sconfessione in sede dibattimentale, di poi compiuta dal teste Valentino Alfredo (procacciatore dell'incarico a Sala Bolognese in

favore dell'impresa di Scotto), delle dichiarazioni dal medesimo rese in fase d'indagini preliminari - allorquando egli aveva pure ammesso d'aver visto più volte Gaetano Scotto a Palermo mentre era attivo il cantiere di Sala – è a sua volta agevolmente spiegabile, come ritenuto dai primi Giudici, in termini di calcolata «retromarcia» favoreggiatoria ad opera del citato teste, avvedutosi *a posteriori* della potenzialità compromettente delle proprie iniziali ammissioni - che pertanto, *a contrario*, acquistano crisma di credibilità - rese nei confronti di Gaetano Scotto il quale, non solo appariva legato al dichiarante da interessi affaristici (*in primis* relativamente ai lavori edilizi in argomento), ma, altresì, coinvolto, proprio in concorso col figlio di quest'ultimo, in una vicenda di truffa e spaccio di monete false. Si consideri, inoltre, l'evocata disponibilità, in capo all'imputato, d'una cabina dello stabilimento balneare della "Marsa", fatta ottenere a Scotto ed alla sua amante sotto falso nome - proprio per quell'estate del 1992 – grazie ai buoni uffici di Onorato Francesco, il quale, escusso in veste di collaboratore di Giustizia, oltre ad aver rappresentato le esigenze di riservatezza di Scotto nella circostanza, a causa della natura extraconiugale della relazione, ha anche ricordato come lo stesso titolare dello stabilimento gli avesse detto d'aver visto il "Tanuzzo" (Scotto) alla "Marsa" in più occasioni, proprio nei mesi di luglio ed agosto 1992.

Quanto, poi, ai dati desumibili documentalmente, le conclusioni che è dato inferirsene, lungi dall'avallare l'alibi di Scotto, appaiono vieppiù incrinare le fondamenta.

Ove si ponga mente al quadro fornito dal teste Ballotti in relazione alle modalità di consegna dei materiali presso il cantiere di Sala Bolognese, la circostanza che proprio il sabato 18 luglio la bolla di accompagnamento abbia avuto ad essere sottoscritta non già da Scotto, bensì da persona di sua fiducia, e precisamente da Giannusa Sergio, consente infatti di ritenere tutt'altro che provato l'alibi difensivo assumente che Scotto fosse, quel giorno, effettivamente presente in quel di Sala, malgrado le compiacenti dichiarazioni del

Giannusa medesimo, apparendo gli intenti favoreggiatori di costui ben più che adombrabili ed, anzi, assumendo essi tangibile consistenza in ragione non solo della pregressa sua codetenzione assieme a Scotto per traffico di stupefacenti ed associazione finalizzata al traffico di stupefacenti in concorso col medesimo, ma altresì, siccome riferito dal collaboratore Pasquale Di Filippo, in ragione del ruolo, rivestito dal Giannusa, di tuttofare fiduciario di Scotto: e parimenti, nella vicenda di specie ne emerge inequivocamente la di lui fungibilità con quest'ultimo, tanto da esserne officiato degli incumbenti facenti capo a quest'ultimo presso il cantiere, ad esempio firmando bolle di consegna di materiali; ed inoltre, in altre occasioni, da avere ad esempio fatto uso della Peugeot 205 intestata alla moglie di Scotto, essendovi stato pure colto a bordo in almeno due occasioni, l'ultima proprio a ridosso del periodo in questione, precisamente il 9 luglio 1992 (cfr. esame di Bo Mario, all'udienza del 26/3/1998 avanti i Giudici di primo grado: *"a bordo della citata Peugeot 205 venne controllato il Giannusa Sergio, di cui abbiamo parlato poc'anzi"*).

Analoghe considerazioni possono farsi relativamente al periodo, rievocato da Scarantino in termini più generici, del precedente incontro cui lo stesso ebbe ad assistere presso il bar Badalamenti la settimana precedente l'ultimo *rendez-vous* di Scotto in quello stesso sito: ed anche in tal caso, va rilevato il vuoto documentale quanto ad atti a firma di Scotto nei giorni di sabato 11, domenica 12 e lunedì 13 luglio 1992.

Già si è più sopra fatto cenno all'inconcludenza scagionante dell'argomento desumibile dal traffico telefonico del cellulare in uso allo Scotto: non può che qui richiamarsi integralmente l'analitica ricostruzione al riguardo effettuata in prime cure, parimenti evidenziandosi la significatività della circostanza per cui nessuna telefonata in entrata risulta nell'arco di tempo di oltre 39 ore, come si è detto, compreso tra le 7.10 di venerdì 17 luglio 1992 e le 22.34 del sabato 18 luglio, nonché nell'arco di tempo di oltre 32 ore, compreso tra le 15.05 del 10 luglio e le 23.37 dell'11 luglio.

Emerge visibilmente, da tutto ciò, il carattere strumentale dell'intenzionale *black out* attuato da Scotto (non constando - né per vero essendo stati eccepiti - guasti all'apparecchio, bensì essendo stato semplicemente disattivato: "il telefono non ha avuto nessuna funzione", come riferito da Maniscaldi Vincenzo, escusso in prime cure all'udienza del 16/4/1998) nelle sue comunicazioni col cellulare personale, rispetto all'obiettivo di scongiurare la rilevabilità di tracce consententi la localizzazione dell'utente tramite l'individuazione delle "cellule" telefoniche attivate da eventuali chiamate: finalità, in particolare, vieppiù stagliantisi allorché si rapportino le suddette lacune nel traffico telefonico ai restanti periodi d'impegno dell'utenza, precedenti e susseguenti il mese di luglio 1992 (durante il quale, oltre tutto, il traffico era stato cautamente mantenuto pressoché esclusivamente entro l'area telefonica del bolognese), caratterizzati - viceversa - da un assai più intenso (nonché geograficamente allargato) impiego del cellulare in uso a Gaetano Scotto: periodi, rispetto ai quali i suoi «silenzi radio» temporalmente localizzati proprio in intervalli corrispondenti alla ritenuta presenza dello stesso in Palermo, assumono appunto, nel loro inusitato spiccare, un ulteriore rilievo in senso indiziante. A fronte di tali emergenze sì significativamente confliggenti con l'alibi dedotto dall'appellante, non possono poi che ribadirsi le gravi perplessità già evidenziate in prime cure relativamente alle deposizioni dei testi a scarico adottati dalla Difesa di Gaetano Scotto, semmai dovendosene vieppiù rilevare la censurabilità sotto il profilo della lealtà: da Giannusa Sergio (ex compagno di detenzione di Scotto e indicato come fratello lui stesso d'un «uomo d'onore» dal collaborante Onorato: cfr. verbale di udienza del 14/4/1997 nel processo grado), datosi come occasionalmente presente nel cantiere di Sala Bolognese, agli altri soggetti più continuativamente ivi impiegati a lavorare nel luglio del 1992, ossia Randazzo Salvatore, Guercio Antonino, Caraccio Francesco.

Il primo di costoro, dopo avere firmato, in sostituzione proprio di Gaetano Scotto, la bolla di consegna materiali presso il cantiere di Sala Bolognese il

18 luglio 1992 (fra l'altro, l'unica recante tale data), ha inteso offrire una (inattendibile) scappatoia al suo *dominus* lasciando intendere come quest'ultimo si trovasse in ogni caso colà; salvo, poi, rappresentare se medesimo - malgrado *per tabulas* ne consti la legittimazione di fatto a sottoscrivere sinanco atti relativi alla contabilità del cantiere per conto del responsabile - quasi come se egli vi fosse capitato per caso, giustificando le sue presenze *in loco*, inizialmente, come occasionate da coincidenti visite da lui fatte da Palermo alla propria zia malata (visite, peraltro, effettuate a spese di Gaetano Scotto, cui - pure – il teste non avrebbe nemmeno dato del «tu» sino a poco prima della sua escussione del 10/10/1995 avanti la Corte di Assise di Caltanissetta: vedasi il relativo verbale); e, per gli accessi successivi, allegando pretesti risibili quanto sfrontati (teste Giannusa: "La terza volta ci sono andato perché gli ho portato del pesce e sono rimasto là." Domanda del Presidente: "Cioè lei è partito da Palermo..." Giannusa: "Sì, direttamente per andare da lui." D.: "... per Bologna per portare del pesce a Scotto?" Giannusa: "Sì": deposizione resa all'udienza del 10/10/1995 avanti la Corte di Assise di Caltanissetta nel procedimento n. 9/94 R.G.), e pur sempre tendendo, prudentemente, a schermirsi quanto ai (viceversa comprovati) vincoli strettamente fiduciari intercorrenti tra lui e Scotto (Giannusa: "Quando stavo al cantiere con lui guardavo, non è che lavoravo, perché non era mestiere mio." [...] "Niente, una volta che arrivavo là a portare il pesce, mi stavo quei pochi giorni con lui, e sempre guidando il camion, stando al cantiere e firmando qualche bolletta." Domanda del Presidente: "Quindi era una persona di fiducia di Scotto Gaetano?" Giannusa: "No come persona di fiducia, ero un amico che stavo là, non..." D.: "Ma per firmare le bollette!" Giannusa: "Certo." D.: "Non è che tutti gli amici di Scotto Gaetano arrivano lì e firmano le bollette?" Giannusa: "No, no, ma se io li firmavo, lui perché era sopra o perché magari si trovava a parlare con l'ingegnere, con il geometra": deposizione

resa all'udienza ult. cit.).

Degli altri sunnominati impiegati di Scotto più assiduamente stanziati nel cantiere rispetto a Giannusa, va ribadito non solo, come del resto già sottolineato dai primi Giudici, il di loro legame con Gaetano Scotto scaturente dal rapporto di dipendenza lavorativa con costui, ma se ne devono, altresì, decisamente rimarcare vuoi le intime ragioni di personale gratitudine concretamente suscettibili di fondare il loro doveroso «disobbligarsi» (come quelli evidentemente facenti capo al Randazzo, in favore della cui moglie, necessitante di cure mediche, consta il dispiego dell'interessamento di Scotto col prof. Maurizio Romano), vuoi la propensione più scopertamente favoreggiatoria, trapelante dall'esibizione d'un (altrettanto evidente) eccesso di zelo scagionante (come quello manifestato dal Guercio e dal Caraccio, escludenti un rientro di Scotto a Palermo sinanco in occasione della morte del suocero, circostanza questa, viceversa, inequivocamente assodata).

Né del resto può sminuirsi l'aura d'artificiosità ammantante le deposizioni di testi quali i citati Randazzo, Guercio, Longobardo e Caraccio, stranamente rievocanti circostanze di realisticamente evanescente impressività, come la presenza in cantiere del loro datore di lavoro nel preciso periodo di riferimento, e - viceversa - mostrandosi d'aver serbato assai meno dettagliato ricordo in ordine a fatti e date relativi a momenti più recenti o più significativi della loro vita.

Oltre tutto, come anche sottolineato dai primi giudici, neppure è consentito supporre in capo ai testi appena citati (così come del resto in capo agli altri testi della Difesa all'uopo escussi) l'aver essi versato in condizioni d'osservazione tali da avere potuto tenere sotto integrale controllo i movimenti di Scotto a Sala Bolognese, sì da esaustivamente resocontarli avendo essi presente il panorama completo di tutti i suoi allontanamenti, sì da poter smentire, in particolare, quelli delle occasioni che qui rilevano.

Alla smentita d'un allontanamento di Scotto, quindi, per tale via non è in ogni caso dato pervenirsi; e parimenti probatoriamente sterili, ai fini d'avvalorare l'alibi difensivamente

propugnato, si prospettano gli esiti dell'invocato monitoraggio delle emissioni di biglietti aerei relativi alla tratta Bologna-Palermo e viceversa, poiché, a parte la possibilità per Scotto (la quale è tutt'altro che irrealisticamente congetturabile, come invece sostiene l'appellante) d'essersi avvalso di altri scali aeroportuali - e sinanco di diversi mezzi di trasporto alternativi o complementari rispetto all'aereo - per raggiungere Palermo (e di poi per ripartirvi), i risultati d'una siffatta verifica documentale nessuna certezza fornirebbero (stante l'ineffettività di sostanziali sistemi di controllo all'epoca) circa la corrispondenza concreta tra gli elenchi nominativi dei passeggeri e l'identità personale dei viaggiatori.

Quanto al restante complesso di dati testimoniali pure raccolto in prime cure su istanza dell'interessato, e tratto dalle escussioni dei professionisti addetti all'opera edilizia nonché dagli stessi committenti (a partire dal progettista e dal responsabile dei calcoli in cemento armato, ossia Tosi Roberto e Balboni Antonio, sino ai proprietari dell'immobile, Roncarati Sergio e Roncarati Arrigo), in nessun modo esso appare idoneo a sorreggere, siccome condivisibilmente ravvisato nell'impugnata sentenza – le cui considerazioni, del tutto aderenti rispetto alle risultanze acquisite, devono reputarsi pienamente fondate – un quadro ponentesi in oggettivo contrasto con la presenza di Scotto in Palermo in quel sabato 18 luglio, per l'incontro immediatamente precedente la strage rievocato da Scarantino, ed, altresì, pure, in uno dei giorni della settimana prima (relativamente alla cui individuazione, sullo spazio d'indeterminatezza lasciato dall'approssimativa indicazione del collaborante, va eloquentemente a sovrapporsi il - puntale - dato del *black out* nelle comunicazioni telefoniche).

Non solo, infatti, le risultanze in argomento non arrivano a confutare la possibilità di allontanamenti di Scotto dal cantiere di Sala Bolognese nel luglio 1992, stante (come si è avuto modo d'osservare) la connaturata discontinuità cognitiva, e la conseguente genericità rappresentativa, sottesa a valutazioni testimoniali basatesi, come nella specie, su null'altro che una - saltuaria ed estemporanea - osservazione visiva delle presenze

dell'interessato *in loco*, ma, altresì, giungono talora ad assumere tratti – purtroppo tutt'altro che anomali sullo sfondo della vicenda che qui occupa – di disponibilità artificiosamente scagionante, nei confronti, nella specie, di Scotto Gaetano: "*certo non posso affermare di averlo visto e salutato ogni giorno*", ha finito da ultimo per ammettere Roncarati Arrigo (all'udienza del 17/10/1995 nel procedimento n. 9/94 R.G. Corte di Assise), recuperando un barlume di credibilità testimoniale dopo una versione (sfacciatamente) favoreggiatoria, da costui inizialmente resa in preliminari, previo, *illo tempore*, un - a dir poco - discutibile (quanto allarmante) impulso «incanalante» le di lui reminiscenze, in forza d'una sua «convocazione», all'uopo, al cospetto (che sarebbe eufemistico qualificare «suggestionante») d'un fratello dello stesso imputato Scotto, per «aiutare» a ricostruire il ritorno a Palermo dell'imputato per le esequie del suocero come occasione di rientro isolata ed *una tantum* (cfr. verbale udienza ult. cit.).

Così, sempre sullo scenario della «mangiata di pesce» portato da Scotto da Palermo – *leit motiv* accomunante le deposizioni in argomento (da quella dall'autista Ballotti a quelle del duo di appaltanti Roncarati), evocativamente fatto assurgere, a distanza di anni, a riferimento epocale vivificante indelebili ricordi - viene alla luce un'assolutamente improbabile quanto inverosimilmente granitica (e compiacente) parata di «certezze» in ordine alla diuturna stabilità stanziale in quel di Sala Bolognese di un soggetto quale Scotto, che, per parte sua, non era tenuto ad obbligo alcuno di permanenza *in loco* e che, per parte dei pur solerti osservatori testé citati, era suscettibile d'esservi visto non più che con sporadica casualità.

In definitiva, gli argomenti addotti dall'appellante risultano inidonei a smentire l'episodio, riferito da Scarantino, dell'incontro al bar Badalamenti tra Gaetano Scotto e i coimputati Gambino e Vernengo: di talché, ferma restando la attendibilità, condivisibilmente ritenuta in prime cure, delle dichiarazioni di Scarantino sul punto, ne permane intatta la valenza di

elemento accusatorio sovrappontesi in termini univocamente individualizzanti sul dato (oggettivo) dell'intercettazione abusiva materialmente attuata, per conto di « Cosa nostra», dal "telefonista" clandestino, ossia nella specie dal fratello dell'imputato; trattasi appunto di riscontro sicuramente avvalorante la ricollegabilità di tale attività abusiva a Gaetano Scotto, ricollegabilità a costui inferibile sulla base del ruolo di *trait d'union* con l'associazione in ragione della qualità di «uomo d'onore» dal medesimo rivestita.

Né può pretendersi di far assurgere dignità scagionante al contenuto delle valutazioni espresse dal collaboratore Ferrante circa la da lui ritenuta estraneità di Pietro Scotto dall'intercettazione telefonica: le stesse, se, per un verso, possono far trasparire la spontaneità del movente collaborativo del Ferrante, non valgono, per altro verso e come già osservato, ad escludere il protagonismo di Scotto, basate come esse sono sulla (calcolatamente) distorta rappresentazione fornitagli dal fratello dell'odierno imputato in ordine all'impostazione accusatoria a proprio carico.

Le considerazioni di Ferrante, stigmatizzanti come irrealistica l'ipotesi dell'acquisizione, mediante intercettazione telefonica domenicale, del momento d'arrivo del magistrato in via D'Amelio quel 19 luglio, non implicano in effetti alcunché d'illogico: anzi, esse avallano *ab interno* l'oggettività della situazione di cui già si è dato conto in questa sede, nella parte dedicata alla ricostruzione dell'evento (parte III, capitolo VI, par. 2), atteso che, sin da domenica mattina, l'attività di captazione telefonica, cui Ferrante era – in ragione della compartimentazione dei ruoli – del tutto estraneo, doveva risultare, in fatto, tatticamente esaurita (oltre che aver postulato la prudente rimozione sin d'allora delle relative tracce fisiche), e dunque materialmente superata dall'attività di pedinamento «sul campo», della quale, viceversa, Ferrante era specificamente officiato: tuttavia nelle confidenze carcerarie di Pietro Scotto con quest'ultimo (come rievocate da Ferrante medesimo), di cotale transizione di fasi non viene - ovviamente –

fatto cenno, essendo anzi esse incentrate proprio sulla – in realtà giammai ascritta - presenza pomeridiana di Pietro Scotto in via D'Amelio il 19 luglio 1992 per ivi intercettare l'utenza (*"mi diceva appunto che lui, l'accusa che era mossa nei suoi confronti era appunto che gli veniva contestata appunto che il 19 luglio era in quell'occasione, in quel giorno si trovava proprio lì in Via D'Amelio perché doveva fare, il giorno del 19 luglio pomeriggio aveva fatto una intercettazione"*), a fronte della tesi difensiva di Scotto medesimo, il quale *"sosteneva che si trovava al mare, credo vicino a Cefalù, qualcosa del genere. Appunto lui mi diceva solo questo qui"*: verbale di udienza del 4/2/1997 avanti la Corte di prime cure).

Si è già dato conto (cfr. parte III, capitolo VI) della pienamente logica - ed anzi operativamente necessitata - sequenzialità delle concorrenti attività di captazione finalizzate alla riuscita dell'attentato in via D'Amelio; e perciò, che la contestazione a carico di Pietro Scotto fosse quella d'essersi costui trovato *"in quell'occasione, in quel giorno" "proprio lì in Via D'Amelio" "perché [...] il giorno del 19 luglio pomeriggio aveva fatto una intercettazione"*, costituisce unicamente uno schema accusatorio di comodo esibito da Scotto stesso, all'evidenza strumentale – in quanto di agevole smentibilità - ad indurre la conclamazione della sua innocenza, posto che, negli angusti termini in cui Pietro Scotto avrebbe aspirato si fosse sostanziata l'accusa nei suoi confronti, di certo l'addebito, così come veniva da lui esposto, in nessun modo avrebbe potuto sorreggersi; ma in ogni caso, quel che appare senz'altro evidente, è la capziosità difensiva insita nel sostenere l'ingiustizia di un'accusa a proprio carico, tratteggiando - siccome fatto da Pietro Scotto nella sua autodifesa innanzi a Ferrante – l'avversata tesi accusatoria in modo da farla apparire insostenibile *in se ipsa*.

7.2. Non solo la responsabilità di Gaetano Scotto per il delitto associativo di cui al capo I) deriva dal di lui coinvolgimento nella fase organizzativa della strage, bensì essa, contrariamente a quanto eccepito dall'appellante, risulta - altresì - autonomamente mutuabile, sulla base di risultanze anche *aliunde* ricavabili: ché, anzi, è - proprio - la considerazione del ruolo mafioso «qualificato» rivestito da Scotto ad essere suscettibile di refluire in termini d'avallo esteriore sulla plausibilità, in particolare, della sua investitura di responsabile - quale referente territorialmente «competente» - delle operazioni di intercettazione materialmente condotte, per conto dell'organizzazione, dal di lui fratello.

In primo luogo, le censure difensive di vaghezza e insufficienza delle indicazioni fornite dai collaboratori sono da respingersi, in quanto infondate.

Sulla base del contenuto delle chiamate in correità, la «convergenza del molteplice» in punto di partecipazione di Gaetano Scotto a C Cosa nostra si connota infatti non solo in ragione della pluralità delle concordanti accuse d'appartenenza alla associazione mosse nei suoi confronti (dal Ferrante, nonché da Onorato, Lo Forte, Di Filippo, Calvaruso, Cucuzza, Favalaro e Trudetino), ma, altresì, della sufficientemente idonea specificazione delle medesime, in relazione al protagonismo di Scotto stesso nell'ambito della compagine associativa: lungi dall'essere genericamente evocata, la condotta partecipativa del chiamato, infatti, risulta pienamente ricostruibile in idonei termini «individualizzanti».

Tutt'altro che affette da genericità risultano, infatti, le rappresentazioni del ruolo operativo d'elezione di Scotto - ossia il settore degli stupefacenti - e lo specifico ambito «familiare» (mafioso) d'organica esplicazione dei suoi traffici - ossia quello dell'Arenella facente parte del mandamento di Resuttana, retto all'epoca da Francesco Madonia - vieppiù realisticamente arricchite da elementi di specificità nei tratteggiati collegamenti stretti dell'interessato con clan di spicco come quello dei Galatolo e dei Fidanzati.

Di cointeressenze dei fratelli Scotto in affari di droga già s'è in precedenza accennato, per sottolineare le basi degli illeciti legami tra i due: di Gaetano Scotto, in particolare, viene altresì ad essere delineata una specifica competenza «professionale» nel traffico di stupefacenti; rispetto a ciò sono per l'appunto in linea le varie dichiarazioni accusatorie: da quelle di Francesco Onorato (cfr. verbale di udienza del 14/4/1997 nel processo di primo

grado), il quale, nel rievocare quanto da lui appreso direttamente dallo stesso Scotto mentre si trovavano codetenuti, ha riferito che costui *"era in buoni rapporti con Aglieri Pietro e che stavano facendo dei buoni affari, che lavoravano in droga e stupefacenti assieme, erano assieme lui, c'era pure un certo Giannusa"* (ossia il teste a discarico di cui già s'è detto *supra*, al punto 7.1.); ed altresì quelle di Salvatore Cucuzza, escusso all'udienza del 20/7/1998, secondo cui *"Vito Lo Forte lavorava con la droga, questo è un fatto che so io di certo ed erano molto vicini a Gaetano Scotto, molto vicino. Che trafficassero assieme era... lo percepivo da come si muovevano all'Arenella"*; alle dichiarazioni di Pasquale Di Filippo, secondo cui *"Giannusa e Vinciguerra lavoravano con la droga, vendevano la droga agli Scotto"* (cfr. udienza del 14/4/1997 avanti la Corte di prime cure); sino alle dichiarazioni di Vito Lo Forte, per il quale *"Scotto Gaetano trafficava in stupefacenti, si parlava di cocaina e Scotto era un grosso trafficante di cocaina e per me era Tanuzzu, lo chiamavano, u chiamanu tutti Tanuzzu"* (cfr. verbale udienza ult. cit.).

Al collaboratore di Giustizia da ultimo menzionato si deve - in aggiunta, come più volte rimarcato (da ultimo *supra*, al punto 7.1), a quelle di Scarantino nonché di Onorato - la precisazione, appena riportata nel suo tono letterale, circa il diminutivo con cui Gaetano Scotto veniva pure ad essere appellato nell'ambiente: il che non solo ne consente il collegamento individuale al nominativo richiamato da Claudio Sanfilippo, dirigente della Squadra Mobile di Palermo, che all'udienza del 9/6/1998, ha appunto riferito che *"il nome Tanuzzo venne ritrovato nel famoso libro mastro trovato in via D'Amelio proprio"*, ma altresì permette, sulla base appunto delle esplicite notazioni aggiuntivamente fornite dal Lo Forte, da un lato, lo stagliarsi palese della refluenza della posizione di Scotto nell'evocata vicenda del «libro mastro» dell'organizzazione e, dall'altro lato, il delinearsi in senso vieppiù inequivoco della specificità delle sue funzioni nel contesto mafioso: *"io ho visto nel libro mastro, «C», «E» ed «S», «C» significa cocaina, «E» eroina, ed «S» significa scura, cioè eroina scura. Di Scotto si parla di cocaina"* (udienza del 14/4/1997

avanti i Giudici di prime cure); e, con ciò, vengono ad essere superate le eccezioni difensive neganti, peraltro genericamente, quanto alla annotazione del nome «Tanuzzo» in relazione a traffici di stupefacenti nel libro mastro dell'organizzazione, sinanco la possibilità di associarvi lo Scotto.

Per queste ragioni l'appello di Scotto deve essere respinto con integrale conferma della sentenza impugnata.

1. Le posizioni di Natale Gambino, Giuseppe La Mattina e Giuseppe "Franco" Urso.

Le posizioni di questi imputati vanno trattate in modo parzialmente congiunto poichè presentano aspetti comuni, essendo interessate congiuntamente da una doppia chiamata: quella di Vincenzo Scarantino e quella di Tullio Cannella. L'argomentazione verrà quindi svolta separatamente per le parti specifiche ma conterrà elementi comuni per ciascuna di dette posizioni.

8.1. L'appello di Natale Gambino.

La Corte di assise di Caltanissetta ha assolto l'imputato Natale Gambino dal reato di strage e dagli altri reati connessi e lo ha condannato per associazione a delinquere di stampo mafioso.

Il Procuratore della Repubblica ed il Procuratore Generale hanno impugnato la sentenza per ciò che concerne l'assoluzione. L'imputato si duole invece della condanna per il reato associativo.

I motivi di appello nell'interesse di Gambino Natale sono elaborati dal difensore sulla falsariga dei propositi nell'interesse di altri imputati per la parte concernente la critica alla ritenuta attendibilità di Vincenzo Scarantino. Per questa parte si deve rinviare alle ragioni svolte nelle diverse parti di questa sentenza a sostegno della valutazione diversa che questa Corte dà del contributo probatorio di Scarantino.

In ordine al reato associativo si assume che le provalazioni dei collaboratori di giustizia, chiamanti in correità l'imputato come "uomo d'onore" della famiglia della Guadagna, debbano ritenersi incerte e non riscontrate, prive di elementi esterni, di riscontro, specifici.

La sentenza ha condannato il Gambino per il delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso, ricordando che Scarantino l'aveva indicato come uomo d'onore presente alla sua cerimonia d'iniziazione presso la sala Boomerang, essendo già stato affiliato in precedenza negli anni 1987-88; titolare di una macelleria, luogo di incontro per "uomini d'onore", trafficante di stupefacenti con Pietro Aglieri e Giuseppe La Mattina; partecipante con Scarantino e con il La Mattina al duplice omicidio Lucera, agli omicidi di Santino Amato, Antonino Bonanno, Salvatore Lombardo; partecipe inoltre all'omicidio di tale Carmelo Labruzzo, all'omicidio di Giovanni Bontade e della moglie insieme a Calascibetta, Profeta, Carlo Greco, e Pietro Aglieri.

Le accuse di Scarantino sono state riscontrate da Giovanni Drago che ha indicato Natale Gambino come importante uomo d'onore della famiglia di Santa Maria del Gesù, presente alle riunioni congiunte degli uomini dei mandamenti di Brancaccio e di Santa Maria del Gesù, riunioni che lo stesso Gambino fissava su diretto incarico di Aglieri e Greco nonché persona cui il Drago si rivolgeva quando i Graviano volevano un appuntamento con i due capi del mandamento confinante, Aglieri e Greco; persona di massima fiducia degli stessi, partecipante agli omicidi Fricano e Lombardo, avendo trasmesso in queste occasioni informazioni provenienti da Pietro Aglieri.

Di seguito la sentenza espone gli ulteriori elementi di prova che, riscontrando Scarantino, forniscono ulteriori elementi autonomi a sostegno dell'accusa:

Marchese Giuseppe ne ha sentito parlare come persona molto vicina ad Aglieri da altri uomini d'onore detenuti;

Marino Mannoia, lo ha conosciuto fin da quando era bambino come figlio di Giuseppe Gambino, titolare di una macelleria in piazza Guadagna divenuta luogo di incontro per uomini d'onore; ha dichiarato che lo stesso era stato affiliato negli ultimi tempi dell'appartenenza di Mannoia a Cosa nostra; aveva avuto un ruolo nell'omicidio Bontade;

Cancemi Salvatore, pur non conoscendolo personalmente, ha dichiarato di avere saputo che apparteneva a Cosa nostra;

Contorno Salvatore, lo ha conosciuto come figlio di Giuseppe Gambino; seguiva il padre negli incontri che questi aveva con altri uomini d'onore, ragazzo sveglio fin da piccolo al punto che nel corso di una discussione avvenuta nel 1979-1980 presso il mattatoio di Altofonte aveva minacciato un ex socio del Contorno facendosi forte dell'appartenenza del padre a Cosa nostra, precisando di avere appreso successivamente che era diventato importante e vicino a Pietro Aglieri;

Cannella Tullio, ne ha parlato a proposito della lite della Guadagna nel corso della quale aveva appreso che era la "stessa cosa" con Aglieri Pietro; Calvaruso Antonio lo ha visto in occasione della lite della Guadagna e ne ha sentito parlare come di persona vicina ad Aglieri.

Esattamente si osserva come trattasi di chiamate in reità, giudicate intrinsecamente attendibili, plurime, convergenti che evidenziano l'inserimento del Gambino nella famiglia della Guadagna; dichiarazioni specifiche, dettagliate e convergenti.

A fronte di queste indicazioni i motivi di appello sono assolutamente generici ed inconferenti.

Una serie di dichiarazioni convergenti di collaboratori di giustizia ciascuno dei quali intrinsecamente attendibile deve ritenersi prova sufficiente della partecipazione dell'imputato all'associazione mafiosa.

Tale conclusione è ovviamente rafforzata dalle prove che confermano la partecipazione del Gambino alla strage di via D'Amelio, secondo quanto riferito da Vincenzo Scarantino e quanto si desume dalla serie di riscontri alle dichiarazioni di quest'ultimo.

Per questa parte la sentenza di primo grado deve essere quindi confermata.

8.2. L'appello di Giuseppe La Mattina

I motivi di appello nell'interesse di Giuseppe La Mattina sono stati elaborati dal difensore sulla falsariga di quelli proposti nell'interesse di Pietro Aglieri per la parte concernente la critica alla ritenuta attendibilità di Vincenzo Scarantino.

Per questa parte si deve rinviare alle ragioni svolte nelle diverse parti di questa sentenza a sostegno della valutazione diversa che questa Corte dà del contributo probatorio di Scarantino.

In ordine al reato associativo si assume che la Corte avrebbe dovuto pronunciare sentenza di non doversi procedere ai sensi dell'art 649 c.p.p. tenuto conto che lo stesso era stato già condannato per lo stesso reato con sentenza n. 1934/94 del 21\12\94, passata in cosa giudicata il 12 gennaio 1996 relativa a condotta tenuta fino al luglio 1993.

Il rilievo non ha pregio posto che l'odierna contestazione fa riferimento ad un reato permanente contestato fino alla data "odierna" e cioè, come è noto, almeno fino dalla data di pronuncia della sentenza di primo grado.

La sentenza impugnata sulla scorta di una lunga teoria di collaboratori di giustizia ha messo in evidenza l'inserimento del La Mattina nella famiglia mafiosa della Guadagna; ne ha parlato come di soggetto particolarmente vicino a Pietro Aglieri, una sorta di addetto alla sua persona, killer di fiducia, guardaspalle, partecipante ai più efferati delitti disposti dal capomandamento, trafficante di stupefacenti. Il punto non è oggetto di appello ma va richiamato perché la posizione di La Mattina, in considerazione del suo rapporto fiduciario con Aglieri, rifluisce sulla prova della sua partecipazione alla strage. Il La Mattina viene arrestato con Aglieri nel 1986; nel 1989 si dà alla latitanza e quindi viene arrestato di nuovo con il medesimo Aglieri il 6 giugno 1997 nel covo dove questi

trascorreva la latitanza.

Le dichiarazioni di Brusca che hanno permesso di catturare Aglieri La Mattina e Natale Gambino nel 1997 confermano una persistente militanza del La Mattina in Cosa nostra fino al momento del suo arresto con Aglieri.

Lo stesso dicasi per gli altri collaboratori più recenti.

In pratica fino al momento dell'ultima cattura La Mattina ha condiviso con Aglieri un percorso criminale protrattosi fino a quel momento, costellato di delitti gravi, di ogni genere.

Ciò consente di affermare la persistente militanza di La Mattina in Cosa nostra anche per il periodo successivo alla sentenza adottata dal difensore. Gli accertamenti ad essa relativi, congiunti con i nuovi elementi emersi in questo processo dimostrano che La Mattina non ha mai cessato di fare parte di Cosa nostra anche dopo la precedente condanna, ragion per cui per il segmento di condotta successivo si giustifica l'affermazione di responsabilità.

8.3. L'appello di Giuseppe "Franco" Urso

L'imputato, assolto dal reato di strage e connessi, è stato condannato per il delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso.

Il difensore lamenta che la sentenza sia pervenuta alla condanna privilegiando le affermazioni 'de relato' di Emanuele Di Filippo rispetto a quelle di Di Drago che avrebbe

escluso la collocazione mafiosa dell'Urso.

Si critica l'ambigua valorizzazione del contributo di Tullio Cannella, ritenuto non affidabile per l'accusa di strage ma recuperato per quanto concerne gli elementi di prova a carico per il reato di associazione mafiosa.

Si critica la sentenza inoltre per avere valorizzato il contributo di Scarantino per l'affermazione di responsabilità per il reato associativo, senza tenere conto della svalutazione del contributo dello stesso per l'accusa concernente la strage.

Si sottolinea come Scarantino non abbia saputo riferire alcun episodio delittuoso a carico di Urso

Cannella avrebbe reso dichiarazioni accusatorie per compiacere gli organi di polizia e anch'egli non farebbe riferimento a specifici episodi delittuosi.

L'accusa proveniente da Onorato viene giudicata labiale e generica. Ugualmente insufficienti vengono giudicate le dichiarazioni di Vito Lo Forti e di Pasquale Di Filippo.

La sentenza non avrebbe dato inoltre il giusto peso alle dichiarazioni di Marino Mannoia e Contorno, secondo i quali l'Urso non era stato formalmente combinato come "uomo d'onore" fino ai primi anni ottanta.

Si critica pure la sentenza per non avere dato il giusto risalto alla dichiarazione di un collaboratore "recente" come il Drago il quale non avrebbe avuto presentato l'Urso come uomo d'onore.

L'appello è infondato.

La chiamata in correità dell'Urso da parte di Scarantino è riscontrata dalla conoscenza da parte dello stesso di una serie di circostanze di fatto che denotano una perfetta conoscenza dell'imputato.

La qualità di uomo d'onore di Urso è stata confermata da Cannella Tullio, collaboratore che questa Corte giudica della massima attendibilità e che ha riferito della mafiosità di Urso, riportando specifici episodi attestanti le qualità tipiche (prevaricazione, prepotenza, indifferenza alle leggi e ai diritti altrui).

Cannella riferisce attendibilmente indicazioni convergenti di Leoluca Bagarella, uno dei massimi esponenti dell'organizzazione stessa.

Il Cannella ha poi riferito su Urso fatti di diretta personale conoscenza, avendolo visto già nei primi anni ottanta, in epoca di poco successiva al suo arresto nel c.c. blitz di Villagrazia in compagnia di Fifetto Cannella e quindi dei Graviano.

Onorato non ha accennato in modo generico a Urso ma ha riferito della specifica attribuzione a Urso della qualifica di uomo di Cosa nostra da parte di Biondino in un'occasione nella quale aveva avuto bisogno di un favore per il cognato, per il quale era stato autorizzato a spendere la comune appartenenza all'organizzazione.

Anche le dichiarazioni di Lo Forte e Di Filippo Pasquale sono tutt'altro che generiche ma fanno riferimento a specifici fatti coerenti con la partecipazione a Cosa nostra (un traffico di stupefacenti, il comportamento tenuto durante il maxi processo nel quale Urso era stato coinvolto e nel quale era tenuto sotto osservazione dai boss mafiosi del tempo).

Le dichiarazioni di Salvatore Contorno sono gravemente indizianti, avendo il collaboratore affermato che Urso con i Vernengo, con i quali era imparentato per avere sposato la figlia di Pietro Vernengo, era coinvolto in grossi traffici di stupefacenti, riscontrando con ciò l'affermazione di Di Pasquale.

Contorno indicava specificamente i soci dell'Urso in tale traffico e ne ribadiva il protagonismo nel traffico di stupefacenti ed in altri delitti gestiti nell'ambito dell'organizzazione mafiosa.

Altre convergenti indicazioni sono state rese da Emanuele Di Filippo: assunzione di un ruolo decisivo da parte di Urso nell'ambito della famiglia Vernengo per la gestione di traffici di stupefacenti, usando canali calabresi.

La chiamata di Giuseppe Marchese ed i riscontri di polizia valorizzati nella sentenza impugnata completano un quadro che manifesta un'evidente convergenza di più fonti tra loro interagenti e senza contraddizioni. In questo senso anche i collaboratori che parlano di Urso come di soggetto inserito nella comune organizzazione mafiosa ma non

ritualmente presentato non smentiscono la partecipazione di Urso all'organizzazione. Cucuzza e Marino Mannoia fanno riferimento ad un'epoca, metà degli anni ottanta, nella quale l'Urso poteva non essere stato ancora formalmente combinato, il che non gli impediva di partecipare all'organizzazione sia pure con un diverso ruolo, quello di "avvicinato" che ai fini giuridici permette di ritenere l'Urso partecipe dell'organizzazione a pari titolo di molti altri soggetti che, pure non formalmente combinati, nell'organizzazione erano consapevolmente inseriti, operandovi attivamente alle dipendenze di "uomini d'onore" effettivi.

Drago non ha poi escluso che l'Urso fosse uomo d'onore: si è limitato ad affermare che ne aveva avuto una conoscenza superficiale e che non gli era stato presentato come "uomo d'onore" non perché non lo fosse ma perché non si erano presentate le condizioni per una presentazione rituale.

Il quadro della partecipazione di Urso a Cosa nostra come delineato nella sentenza impugnata appare a questa Corte assolutamente convincente, tanto più che, a differenza dei primi giudici, questa Corte ritiene Tullio Cannella che su Urso ha fornito elementi di indiscutibile rilevanza per quanto concerne la sua responsabilità per la strage e il suo ruolo in Cosa nostra che alla partecipazione nel più grave delitto è evidentemente propedeutico. Ne segue che quanto si dirà a proposito della partecipazione di Urso alla strage rafforza il quadro probatorio per il reato associativo.

Va osservato, in ultimo, che la pena irrogata dal Tribunale è del tutto congrua tenuto conto della gravità del fatto e dei delitti di cui si è macchiata l'organizzazione alla quale Urso ha apportato il suo contributo di rilievo, essendo stato indicato dai collaboratori come elemento di spicco, emergente, coinvolto in delitti ed in affari ad ampio raggio, nei quali confluivano i proventi delle sue attività delittuose, secondo quanto emerge dalle indagini di p.g. riportate nella sentenza impugnata.

L'appello di Urso deve essere di conseguenza respinto e il capo di sentenza impugnato deve essere confermato.

8.4. L'assoluzione per la strage di Natale Gambino, Giuseppe La Mattina e Giuseppe Franco Urso: le ragioni della sentenza impugnata e i suoi limiti

I giudici di primo grado hanno assolto Natale Gambino, Giuseppe La Mattina e Giuseppe

“Franco” Urso dal reato di strage ritenendo insufficiente la prova della partecipazione degli imputati alla strage di via D’Amelio per la carenza di riscontri specifici, idonei a collegare la partecipazione degli stessi al fatto delittuoso.

I riscontri alle dichiarazioni di Scarantino atterrebbero al fatto nella sua oggettività (dati descrittivi sulla villa del Calascibetta, parcheggio delle vetture, esterno dell’immobile, arredamento interno, elementi sull’officina di Orofino e sull’attività di caricamento della 126, descrizione del corteo di vetture e percorso seguito per il trasferimento delle autovetture) ma non consentirebbero il collegamento con il chiamato in correità.

La formula che la Corte ripetitivamente adotta per questo e per gli altri successivi imputati è la seguente:

I riscontri “riguardando esclusivamente il fatto oggettivo, non consentono in alcun modo il collegamento con il chiamato in correità, restando immutati anche nell’ipotesi di sostituzione del chiamato in correità con un altro soggetto, e, pertanto, tutti privi del requisito dell’individualizzazione ed inidonei ad accertare i profili del fatto relativi alla partecipazione del Gambino Natale.”

Non costituirebbero riscontri individualizzanti l’appartenenza del Gambino del La Mattina e dell’Urso alla famiglia mafiosa della Guadagna, cioè la famiglia guidata da Aglieri e Greco, riconosciuti responsabili dell’organizzazione e dell’esecuzione della strage insieme a Giuseppe Graviano *“perchè si tratta non solo di fatto oggettivamente diverso ed ulteriore rispetto alla chiamata in correità per la strage, che potrebbe in ipotesi essere utilizzato quale argomento logico ad corroborandum, ma soprattutto perché si tratta di elemento del tutto insufficiente a fungere da riscontro.”*

Per la stessa ragione non viene giudicato riscontro individualizzante la circostanza del possesso da parte del Gambino di una vettura Lancia Delta indicata da Scarantino come l’autovettura con la quale Gambino aveva partecipato al corteo di accompagnamento dell’autobomba a piazza Leoni. Il possesso da parte di Urso di una vettura fuoristrada Suzuki di colore bianco, intestata a Urso Elvira, indicata da Scarantino come il mezzo con

il quale Cosimo Vernengo, cognato dell'Urso, sarebbe entrato nell'officina di Orofino, in quanto lo Scarantino avrebbe potuto apprendere da altri il possesso e l'uso di tale mezzo da parte dei due cognati.

Afferma la sentenza che “*astrattamente*” avrebbe potuto costituire riscontro individualizzante alla chiamata in correità di Vincenzo Scarantino nei confronti di Natale Gambino la dichiarazione di Tullio Cannella.

La Corte di primo grado ritiene peraltro il contributo di Cannella insufficiente ad assumere valore di conferma ab estrinseco delle dichiarazioni di Scarantino “*per molteplici ragioni relative al contenuto, alla fonte ed all'interesse all'accusa che sono già state valutate in sede di esame delle dichiarazioni del collaboratore*”.

Il contributo del Cannella non sarebbe quindi idoneo a fungere da autonoma prova ma neppure da riscontro alle dichiarazioni di Scarantino perché “*pur essendo astrattamente individualizzante*” in concreto non lo sarebbe “*per i limiti sopra esposti*”.

Esaminiamo, allora, come la Corte di primo grado ha valutato le dichiarazioni del Cannella e le ragioni per le quali queste non sarebbero *in concreto* idonee a fungere da riscontro individualizzante alla chiamata in correità di Vincenzo Scarantino e ai riscontri esterni che la accompagnano:

Con riferimento alla attendibilità intrinseca del collaboratore va osservato che il Cannella non è mai stato organicamente inserito nella consorte mafiosa, ma ha sicuramente operato ai margini della stessa in virtù dei suoi rapporti affaristici e di stretta collaborazione con vari personaggi di spicco dell'associazione. E' stato imprenditore e prestanome di imprese per conto di uomini d'onore, ed ha fornito rifugi e coperture per latitanti celebri, ma non ha mai commesso fatti di sangue o altri reati tipici degli appartenenti a Cosa nostra quali traffico di stupefacenti ecc.. La sua adesione a “Cosa nostra”, anche se esterna, non è stata quindi supportata da motivazioni forti quali quelle familiari o ideologiche, ma semplicemente funzionali e correlate alla possibilità di lavorare come imprenditore. In questa prospettiva la scelta dissociativa, risultata

collegata all'arresto di Bagarella e di Calvaruso, da cui è scaturita la preoccupazione che, privo di coperture, potesse trovarsi in pericolo di vita a causa dei difficili rapporti di affari con i fratelli Graviano, appare pienamente logica e, nonostante l'indubbio profilo utilitaristico, positivamente apprezzabile alla luce della personalità del Cannella. Seppure con evidente prolissità il collaboratore ha reso dichiarazioni estremamente precise e dettagliate, con riferimento alle confidenze ricevute da Messina e Tutino, al taglio della rete di recinzione da parte di Urso, alla lite alla Guadagna, ecc...

Ha tracciato, inoltre, un quadro analitico di uomini e fatti di Cosa nostra, vissuti ed appresi da un importante crocevia di mafiosi come il villaggio Euromare ed il suo racconto appare perfettamente coerente con il suo ruolo di responsabile di un villaggio che è stato in un preciso momento un sicuro rifugio per i latitanti e luogo di incontro privilegiato per numerosi uomini d'onore.

Anche il livello delle sue conoscenze è perfettamente coerente con il suo ruolo di uomo d'affari, amico e fiduciario di elementi di spicco di Cosa nostra, tra cui i Greco di Ciaculli, i Graviano ed infine Leoluca Bagarella, ed è quindi verosimile che avesse realmente appreso le notizie riferite, anche se attinenti ad eventi gravi e delicatissimi quali i moventi delle stragi ed i legami con il mondo politico ed istituzionale, anche se ciò, evidentemente, non implica necessariamente un giudizio di veridicità delle confidenze ricevute.

Vero è che, per quanto attiene all'oggetto specifico del presente giudizio, le informazioni fornite dal Cannella sono tutte de relato e non dirette, tuttavia il collaboratore ha indicato le fonti delle sue conoscenze, precisando altresì con estrema completezza le circostanze temporali e spaziali delle confidenze ricevute. Le contestazioni mosse dai P.M. e dai difensori hanno riguardato contrasti non essenziali del racconto del Cannella, spiegabili con la già rilevata prolissità di tale collaboratore, prolissità che comporta, come ovvia conseguenza, una certa confusione nel porgere le notizie, con frequenti ripetizioni, non sempre tra loro perfettamente conformi e dimenticanze varie.

Il punto più problematico della valutazione dell'attendibilità intrinseca di Tullio Cannella tuttavia è rappresentato dall'interesse all'accusa, infatti dal contenuto delle sue dichiarazioni emerge con evidenza che nei confronti di alcuni degli imputati in questo processo e di collaboratori di questo processo, il suo atteggiamento non sia di neutralità, ma di aperto contrasto. In particolare il Cannella, per sua stessa ammissione, ha riferito di avere intrattenuto rapporti intensi ma sicuramente non buoni con i Graviano, in

relazione alla vicenda dell'edificazione dell'Euromare nel terreno di proprietà del loro padre con conseguenti pretese economiche di questi nei suoi confronti; di avere avuto contrasti con Urso, in occasione dell'episodio del taglio della rete di recinzione e del riferito atteggiamento quasi di sfida dello stesso Urso nei suoi confronti; di avere avuto contrasti anche con Natale Gambino in occasione della lite avvenuta in piazza Guadagna tra lo stesso Cannella, il cognato e Gambino.

Conseguentemente, pur potendosi affermare in linea generale l'attendibilità del Cannella, non può mancare di rilevarsi che le dichiarazioni di questi, per quanto attiene alle accuse mosse nei confronti dei soggetti di cui sopra, dovranno essere valutate con estremo rigore e particolare cautela in considerazione di quei rapporti tesi che lo stesso collaboratore non ha nascosto di avere intrattenuti con gli stessi, anche se non può non rilevarsi che si tratta comunque di contrasti in larga misura superati e legati strettamente agli interessi economici gestiti dal Cannella come politico ed imprenditore legato a doppio filo con l'organizzazione mafiosa, destinati quindi a sfumare senza lasciare traccia di animosità o rancore nel momento in cui il Cannella ha voltato pagina nella sua vita avviando la sua collaborazione con la giustizia.

La motivazione della Corte di primo grado sembra contraddittoria ed insufficiente.

Nella parte concernente le posizioni individuali la Corte ritiene di non poter considerare in concreto le dichiarazioni di Tullio Cannella una fonte di prova autonoma ma neppure un riscontro individualizzante a Scarantino, nonostante le stesse facciano precisi riferimenti a Gambino La Mattina e Urso come partecipanti alla strage, rinviando alla valutazione complessiva dell'attendibilità intrinseca del Cannella contenuta nella sede propria.

In questa parte la sentenza si pone il problema di un eventuale interesse di Cannella all'accusa nei confronti di Graviano Gambino e Urso ed esamina le ragioni che potrebbero indurre un dubbio o forse solo un sospetto sull'attendibilità di Cannella nei confronti degli imputati.

Ma è la stessa Corte a disegnare un quadro della collaborazione di Cannella che esclude un qualsiasi malanimo o animosità dell'imputato, uomo mite e timoroso, che potrebbero averlo indotto a dichiarazioni accusatorie false contro gli imputati chiamati in reità. E' la stessa sentenza, dopo essersi posta la questione, a risolverla spiegando come i possibili motivi di rancore di Cannella verso gli imputati dovessero ritenersi superati ed influenti sulla sua complessiva attendibilità. Ma allora è evidente che la motivazione dell'assoluzione degli imputati è basata su una motivazione incoerente e contraddittoria perché la stessa sentenza, in ultimo, finisce con il ritenere Cannella attendibile nelle sue dichiarazioni concernenti gli odierni imputati sicché la ragione addotta a sostegno dell'insufficienza di prove non è in realtà tale.

Si è visto discutendo del contributo processuale di Cannella in questo processo come si tratti di una fonte non solo attendibile ma anche puntualmente riscontrata, nei confronti della quale nessun concreto elemento di inaffidabilità è stato addotto. L'analisi del contributo di Cannella ha permesso di mettere in evidenza come si tratti di una delle fonti più importanti e affidabili del processo, alla stregua dei canoni di controllo suggeriti dalla giurisprudenza di legittimità.

8.5. *L'appello del pubblico ministero*

Il Procuratore della Repubblica appellante ha articolato il suo atto d'appello su tre linee.

Preso atto dell'adesione della Corte ai principi giurisprudenziali prevalenti e più garantisti sull'efficacia probatoria della chiamata di correo e sui riscontri che la debbono accompagnare perché la prova possa ritenersi completa, l'appellante ha ricordato come i primi giudici abbiano ritenuto pienamente utilizzabili a titolo di di riscontro estrinseco sia ulteriori chiamate incrociate, relative al singolo chiamato in correità, sia ogni altri elemento esterno che logicamente confermi l'attendibilità della chiamata. Partendo dall'intrinseca attendibilità di Vincenzo Scarantino l'appellante ha richiamato le condotte che Scarantino ha attribuito a ciascuno degli imputati e che integrano indiscutibilmente un contributo degli stessi alla realizzazione del reato concorsuale.

Secondo le costanti e reiterate dichiarazioni di Scarantino il La Mattina era presente nella villa di Calascibetta il giorno della riunione svolgendo funzioni di copertura e vigilanza all'esterno della sala ove si svolgeva la riunione nella quale veniva no discusse le modalità della strage.

La Mattina aveva indicato a Scarantino che l'uomo tarchiato seduto a capo tavola era proprio Totò Riina.

Dopo che gli "ospiti" si erano allontanati al termine della riunione, tutti gli appartenenti al mandamento di S. Maria del Gesù erano rimasti sul posto. Tra questi La Mattina.

La domenica 19 luglio 1992 alle sei del mattino, La Mattina a bordo di un'autovettura 127 bianca aveva scortato la Fiat 126 imbottita di esplosivo dalla carrozzeria di Orofino fino a piazza Leoni, ov'erano ad attendere Pietro Aglieri e Francesco Tagliavia.

Natale Gambino era presente anch'egli il giorno della riunione nella villa di Calascibetta, fuori dalla sala della riunione.

Anche Gambino aveva aiutato Scarantino a riconoscere Riina nella persona seduta a capo tavola.

Gambino aveva quindi avvisato Scarantino che bisognava trasferire la 126 dal magazzino di Salvatore Tomaselli alla via Messina Marine e di mettersi a disposizione a tale fine di Cosimo Vernengo.

Il venerdì 17 luglio 1992, dopo che l'autovettura Fiat 126 era stata posteggiata in via Messina Marine e Scarantino era tornato alla Guadagna, il Gambino gli aveva preannunciato che il pomeriggio del giorno successivo avrebbe dovuto effettuare con Murana un servizio di controllo nelle vicinanze della carrozzeria.

Il sabato mattino successivo all'interno del bar Badalamenti il Gambino si era incontrato insieme a Cosimo Vernengo con Gaetano Scotto. In presenza di Scarantino, e previa assicurazione da parte dello stesso Gambino che Scarantino "era la stessa cosa", Scotto aveva annunciato che

l'intercettazione telefonica effettuata dal fratello era andata a buon fine. Il Gambino a quell'annuncio aveva manifestato evidente soddisfazione.

Subito dopo l'incontro con Scotto il Gambino aveva invitato Scarantino a non allontanarsi dalla Guadagna.

Lo stesso pomeriggio del 18 luglio 1992 il Gambino a bordo di un ciclomotore, con Scarantino e Gaetano Murana, aveva presidiato la zona antistante l'autocarrozzeria mentre Aglieri con Tagliavia Tinnirello Urso Vernengo Graviano provvedeva al caricamento dell'autobomba.

Al termine delle operazioni pomeridiane, il Gambino aveva dato allo Scarantino appuntamento per la domenica 19 luglio, alle sei a piazza Guadagna.

Il gruppo convenuto in piazza Guadagna quella domenica mattina, Scarantino Gambino La Mattina e Murana si era diretto verso la carrozzeria di Orofino e da lì avevano scortato l'autobomba fino a piazza Leoni.

Era stato quindi proprio Gambino, uomo di fiducia e tra i più vicini a Pietro Aglieri, a confidare a Scarantino che a premere il telecomando erano stati “tre con le corna d'acciaio”.

Giuseppe Urso, detto “Franco”, genero di Pietro Vernengo e cognato di Cosimo Vernengo, secondo Scarantino si trovava all'interno della carrozzeria di Giuseppe Orofino nel pomeriggio del sabato 18 luglio 1992 ed aveva partecipato alla preparazione della Fiat 126, mettendo a disposizione dell'organizzazione le proprie cognizioni tecniche di elettricista.

Il p.m. appellante ricordava i numerosi riferimenti che Scarantino aveva fornito sul ruolo svolto dai tre imputati all'interno del mandamento di Santa Maria di Gesù, il pieno coinvolgimento degli stessi negli affari illeciti del mandamento e gli stretti vincoli di ciascuno di essi con Pietro Aglieri e Carlo Greco, tutti episodi e circostanze verificate e riscontrate.

I puntuali e specifici riferimenti di Scarantino ai tre imputati, la enucleazione puntuale e dettagliata del ruolo di ciascuno all'interno del mandamento di riferimento e del contesto criminale descritto da Scarantino costituiva per l'appellante la prima fondamentale ragione di critica alla sentenza impugnata che aveva genericamente ritenuto fungibile il ruolo di ciascuno degli indicati imputati mentre invece i dettagli e le caratterizzazioni specifiche emerse sul loro conto, anche attraverso le dichiarazioni di ogni altro collaboratore di giustizia che ciascuno di essi aveva riferito, dovevano indurre a ritenere che le indicazioni di Scarantino trovavano una puntuale conferma nelle specifiche caratterizzazioni criminali, nel ruolo e nei rapporti di Gambino, La Mattina e Urso con i capi che avevano diretto la strage e che li avevano selezionati per partecipare alle fasi operative con criteri che tenevano conto del passato di ciascuno e dell'importanza e rilievo assunti all'interno del mandamento da ciascuno di essi, anche per avere partecipato con Aglieri Greco e Graviano a numerosi altri delitti.

Fatta tale premessa l'appellante passava ad esaminare le dichiarazioni di Tullio Cannella per sostenere come le stesse costituissero un decisivo riscontro individualizzante alle dichiarazioni di Scarantino, costituendo a pieno titolo "chiamata incrociata"

L'appellante richiamava la storia criminale del Cannella secondo la ricostruzione della sentenza appellata, il suo pieno inserimento nell'organizzazione mafiosa e negli affari più importanti di Cosa nostra, nonostante non formalmente affiliato ma contiguo ad essa perché utilizzato dai massimi esponenti dell'organizzazione negli anni ottanta per incarichi di assoluta fiducia nel campo degli affari e della politica. Ricorda come Cannella avesse fornito ospitalità nei primi anni novanta in appartamenti, villini e locali di sua pertinenza a latitanti del calibro di Leoluca Bagarella, dei fratelli Graviano, di Francesco Tagliavia.

A questo compito di assoluta fiducia concernente la copertura della latitanza di importanti uomini d'onore si era associato un altro fondamentale compito fiduciario, il riciclaggio di denaro sporco dell'organizzazione.

L'appellante osserva come Cannella sia quindi un personaggio al quale i capi di Cosa nostra potevano fare qualsiasi confidenza, avendolo scelto a custode e garante dei tre fondamentali interessi di un boss latitante: la vita, la libertà, il proprio denaro.

L'appellante ripercorre i riferimenti di Cannella alla strage di via D'Amelio: i commenti di Filippo Messina, le confidenze di Leoluca Bagarella.

Rammenta lo strettissimo rapporto fiduciario che legava il Cannella al Bagarella a partire dalla primavera del 1993 e la spiegazione, assolutamente convincente che Cannella ha dato del perché Leoluca Bagarella avesse posto così tanta fiducia in lui.

Il pubblico ministero richiama l'esperto riscontro offerto da Calvaruso al rapporto fiduciario che legava Cannella e Bagarella, accresciutosi nel corso delle settimane di frequentazione, conoscenza e conversazione.

Calvaruso ha in effetti ricordato come Bagarella parlasse con Cannella di fatti specifici di estrema delicatezza, concernenti il rapporto tra mafia e politica, l'intimità di queste confidenze nel corso di lunghe serate nel villino al villaggio Euromare nel quale "tutte le sere" Cannella e Bagarella cenavano insieme.

Il pubblico ministero critica la sentenza di primo grado laddove afferma che questa specie di rapporto fiduciario non implicherebbe la veridicità delle confidenze rivolte dal Bagarella al Cannella.

Ad avviso dell'appellante la veridicità delle confidenze scaturisce, come conseguenza necessaria, dal tipo di rapporto di assoluta fiducia instaurato tra Cannella e Bagarella.

Tale rapporto comportava che qualsiasi informazione trasmessa dal secondo al primo dovesse essere vera, avendo ciascuna di esse la massima rilevanza rispetto al compito di protezione della latitanza affidata al Cannella che implicava che lo stesso fosse messo al corrente, in modo essenziale, dei rapporti interni che il Bagarella coltivava; su chi dovesse essere considerato amico, sui nemici, le persone di cui fidarsi e quelle nelle quali non si doveva avere fiducia.

Tutte informazioni necessarie al Cannella per svolgere i suoi compiti in favore dell'uomo da lui protetto.

Il p.m. ricavava indirettamente elementi a sostegno della veridicità delle confidenze di Bagarella dal tentativo estremo - operato dal boss per recuperare la situazione nei confronti degli affiliati traditi dalle sue confidenze a Cannella - con il quale aveva tentato di screditare il Cannella, definendolo truffatore e inaffidabile e appoggiando quest'assunto su presunte affermazioni di Calvaruso (che nulla ha invece dichiarato in questo senso).

Bagarella, chiamato a deporre dalla difesa come fonte diretta, si era scagliato contro il Cannella, coprendolo di contumelie, senza però addurre alcun elemento razionale per dimostrare una presunta falsità del Cannella.

Aveva, anzi, dovuto ammettere di avere affittato da Cannella

l'appartamento nel quale era stato arrestato e l'ospitalità concessagli al villaggio Euromare; che Cannella era stato l'unico, insieme al Calvaruso, a sapere dove egli trascorrevva con la moglie la latitanza. Questi elementi certi, e la fiducia che essi implicavano nel Cannella, stridevano inesorabilmente con l'accusa generica di inaffidabilità, non supportata da prove.

Altro argomento a sostegno della veridicità del Cannella e del contenuto delle rivelazioni di Bagarella era costituito dall'inquadramento storico di quei dialoghi tra Bagarella e Cannella.

Osserva l'appellante come le confidenze avvengono a decorrere dal mese di luglio del 1993 e sono riconducibili non solo all'amicizia venutasi a creare, inevitabilmente, tra il latitante e l'uomo che offriva ospitalità e sicurezza ma dai compiti specifici che il Bagarella aveva attribuito al Cannella con riferimento ai piani politici neo-separatisti che il Bagarella stava perseguendo in quel luglio del 1993 con il movimento Sicilia libera che Cannella era stato incaricato di promuovere.

L'articolazione e la profondità del rapporto fiduciario che si era instaurato per tutte le anzidette ragioni convergevano nell'escludere razionalmente che Bagarella potesse riferire a Cannella, quando decideva di passargli sempre con estrema parsimonia e riservatezza notizie e confidenze, informazioni false su ruoli e condotte di singoli esponenti di Cosa nostra sui quali cadevano i ragionamenti tra i due in relazione ai complessi piani che il Bagarella andava elaborando.

Se le dichiarazioni concernenti la strage di via D'Amelio avevano avuto origine quale necessario antefatto dell'evoluzione dei rapporti Cosa nostra – politica, nel momento in cui si elaborava la nuova strategia politica di Cosa nostra di cui Cannella avrebbe dovuto essere uno degli alfieri era inevitabile che le informazioni propedeutiche fossero assolutamente precise per delineare il quadro di riferimento all'interno del quale Cannella doveva muoversi.

Nell'ipotizzare che Bagarella potesse non dire la verità a Cannella perché non "uomo d'onore" la Corte di primo grado dimostrava di ragionare in modo non aderente e contraddittorio rispetto alle risultanze processuali. Altro argomento a sostegno della veridicità delle provalazioni di Bagarella era ricavato dalla progressione nella specificazione delle informazioni. Se ancora nel luglio del 1993 Bagarella nel parlare, sia pure in modo in equivoco, di coloro che avevano partecipato alla strage di via D'Amelio

aveva fatto riferimento a “cose importanti”, successivamente veniva fatto esplicito riferimento alla strage.

Nell’ottobre del 1993 Bagarella, discutendo con Tullio Cannella dei comuni progetti politici, gli aveva riferito che i Graviano con il gruppo della Guadagna avevano realizzato la strage di via D’Amelio e che un ruolo in questa operazione avevano avuto con Aglieri proprio Natale Gambino, Pino La Mattina e Giuseppe Urso, sebbene questi ultimi nomi, come partecipanti alla strage, il Bagarella li avesse fatti in contesti diversi.

Se quindi Bagarella non aveva alcun motivo per raccontare a Cannella fatti non veri e anzi aveva necessità di fornirgli indicazioni veritiere, non avrebbe avuto neppure alcuna ragione di mentire sui singoli soggetti individuati quali partecipanti a vario titolo alla strage, posto che quelle confidenze si inserivano negli scenari più ampi del coinvolgimento di soggetti esterni all’organizzazione che avevano voluto la morte del dr. Borsellino, chiedendo questa cortesia a Cosa nostra attraverso la mediazione proprio dei fratelli Graviano.

La posizione di vertice di Bagarella in Cosa nostra doveva escludere che egli potesse diffondere notizie errate o senza precisa cognizione di causa. Il corleonese era stato vicinissimo a Riina a Provenzano e agli stessi Graviano.

Con questi ultimi aveva gestito la fase successiva all’arresto di Riina e la strategia degli attentati sul continente.

Nessuno più di lui poteva essere informato sugli equilibri di potere in Cosa nostra determinati dalla partecipazione alle imprese criminali di maggior rilievo.

Per altro verso, ritornando all’intrinseca attendibilità di Cannella l’appellante osservava come questi non potesse considerarsi portatore di alcun concreto interesse ad inquinare il quadro probatorio con dichiarazioni non corrispondenti al suo effettivo patrimonio conoscitivo.

Al momento delle sue dichiarazioni sulla strage era già stato ammesso al programma di protezione ed era in stato di libertà. Non aveva alcun rapporto conflittuale con Aglieri La Mattina e Fifetto Cannella che indicava (in modo puntualmente oggettivamente riscontrato) come partecipanti alla strage insieme a Giuseppe Graviano, Natale Gambino e “Franco” Urso in altri luoghi della sua deposizione.

Osservava il p.m appellante che se Cannella avesse voluto coinvolgere dolosamente nella strage le persone con le quali aveva avuto in passato dei contrasti, Giuseppe Graviano Natale Gambino e “Franco” Urso non avrebbe corso il rischio di essere smentito riferendo anche sul conto di personaggi come Aglieri ma soprattutto come La Mattina e Fifetto Cannella, del cui coinvolgimento effettivo nella strage nulla avrebbe dovuto conoscere e dai quali non aveva motivo di correre il rischio di essere eventualmente smentito, tanto più che il collaboratore non poteva sapere che Fifetto Cannella era inchiodato alla strage dal tabulato dell’utenza cellulare a lui intestata e in uso.

L’appellante ribadiva quindi la risibilità delle ragioni di contrasto con Urso e Natale Gambino, risolte da tempo con pacificazioni incondizionate, conflitti che per la loro occasionalità, l’assenza di reale interesse economico alla loro base non avrebbero in nessun caso giustificato accuse calunniose da parte di un uomo prudente e disinteressato come Cannella che aveva mostrato di temere molto le possibili conseguenze della sua collaborazione, già fortemente intimidito per le sue dichiarazioni con le violenze che avevano ridotto in fin di vita l’anziana madre e che quindi non aveva alcun interesse a provocare Cosa nostra riferendo oltre alle notizie vere di cui era a conoscenza anche gravi calunnie, suscettibili oltretutto di smentita clamorosa con conseguenze negative sulla sua attendibilità ed il concreto rischio di espulsione dal programma di protezione, e di esposizione alla vendetta di Cosa nostra.

Sui motivi di contrasto con Graviano Urso e Gambino, Cannella aveva depresso in modo leale, dettagliato e circostanziato riferendo delle minacce ricevute, del sequestro della sua auto, dell'intercessione dei Graviano, della pacificazione con il Gambino nell'ufficio del Calascibetta prima e nel deposito di bibite dell'Urso dopo.

Si metteva in rilievo un particolare non considerato dai primi giudici: dopo la rissa e lo scontro con il Gambino, il cognato di Cannella aveva continuato a vivere indisturbato alla Guadagna senza subire ritorsioni di sorta, a conferma della banalità e dell'irrilevanza di quell'estemporaneo litigio, dimenticato da tutti.

La stessa ammissione franca dei ben più consistenti motivi di contrasto con i fratelli Graviano implicava che il Cannella non avesse alcuna intenzione di calunniare gli stessi e di sottrarre alcunché al giudizio complessivo di attendibilità anche in relazione alle dichiarazioni rese nei loro confronti.

L'appellante metteva poi in evidenza le conferme esterne che le indagini di polizia avevano apportato a tutte le circostanze del racconto del Cannella.

Proprio l'estrema specificazione del suo racconto aveva permesso di compiere ogni opportuna verifica esterna alle sue dichiarazioni.

Confutava, quindi, l'argomento, peraltro forzato e non aderente ai dati processuali, secondo cui le confidenze di Bagarella sarebbero state inattendibili per avere lo stesso dichiarato che nella strage il cognato si era comportato da "Ponzio Pilato". Il Cannella aveva inteso riferirsi – sosteneva l'appellante – allo sfogo del Bagarella allorché, dopo le stragi, veniva addossata soltanto al Riina la responsabilità delle stragi. Il Cannella aveva in realtà chiarito che il Bagarella aveva voluto solo sottolineare che oltre a quelle del cognato vi erano altre importanti responsabilità per la stagione stragista, ed in particolare quelle di personaggi esterni all'organizzazione mafiosa che avevano fortemente voluto la morte del dr.

Borsellino e che avevano comunicato le loro richieste attraverso i fratelli Graviano.

La lettura completa delle dichiarazioni di Cannella consentiva di mettere in luce il grave equivoco nel quale erano caduti i giudici di primo grado, ritenendo che Bagarella avesse voluto, parlando con Cannella, scagionare il cognato dalla responsabilità per la strage.

Quelle dichiarazioni, contrariamente a quanto ritenuto dai primi giudici, avevano invece un grandissimo rilievo perché coerenti con l'impianto accusatorio e convergenti con le dichiarazioni di altri accusatori. Si aveva in realtà da esse la conferma dell'imputabilità della strage all'intero organismo collegiale che reggeva l'organizzazione ed in particolare del ruolo preminente di Aglieri Greco e Graviano nella fase non solo esecutiva ma anche ideativa e volitiva.

E, per altro verso, la conferma ad altissimi livelli delle dichiarazioni di altri collaboratori, e primo fra tutti Salvatore Cancemi, della convergenza di interessi esterni all'organizzazione con quello primario della stessa all'eliminazione del dr. Borsellino.

Un interesse di personaggi esterni così pressante, da indurre l'organizzazione mafiosa ad accelerare l'esecuzione della strage e a commetterla in un momento politicamente sfavorevole, a così breve distanza dalla strage di Capaci.

8.6. Conclusioni della Corte.

L'appello del Procuratore della Repubblica e del Procuratore Generale contro l'assoluzione dal reato di strage e dagli altri reati connessi di Natale Gambino, Giuseppe La Mattina Giuseppe "Franco" Urso merita di essere accolto.

I motivi posti a fondamento dell'impugnazione appaiono fondati e le argomentazioni addotte condivisibili.

Già nell'esporre (capitolo primo, terzo paragrafo) i motivi di appello complessivi dei rappresentanti della pubblica accusa si erano messi in luce gli aspetti più rilevanti degli appelli in relazione a talune evidenti debolezze della motivazione dei giudici di primo grado nelle parti concernenti alcuni degli imputati assolti dal reato di strage.

Nel riepilogare il contenuto del contributo di Tullio Cannella si erano richiamati i precisi

ed univoci riferimenti agli imputati Urso, Gambino Natale e Giuseppe La Mattina, contenuti nelle dichiarazioni, sia pure 'de relato' di Tullio Cannella.

Nel primo paragrafo del settimo capitolo nell'esaminare le prove che, a partire dalla deliberazione della commissione e dalla responsabilità dei capomandamento, permettevano di individuare a quali capi fosse stato affidato l'incarico operativo della strage e quindi gli uomini di cui costoro si erano avvalsi per eseguire il delitto, avevamo esaminato il fondamentale contributo di Cannella per identificare singoli partecipanti all'impresa criminosa, individuandoli e selezionandoli tra coloro che all'interno del mandamento di S. Maria di Gesù erano i più titolati e i più qualificati per essere ammessi all'impresa criminosa sia per il rango occupato nella gerarchia del mandamento sia per specifiche competenze tecniche necessarie al buon esito dell'impresa (Urso come per altro verso il Tagliavia).

Questa Corte si è quindi già in quella sede espressa sull'assoluta attendibilità intrinseca di Tullio Cannella e sui riscontri esterni che accompagnano le sue dichiarazioni, ampiamente confermate e riscontrate specificamente dalle dichiarazioni di Toni Calvaruso.

I riferimenti di Cannella a Urso, La Mattina e Nateale Gambino come agli uomini della Guadagna che insieme a Pietro Aglieri (e ai fratelli Graviano e a Fifetto Cannella) avevano partecipato alla 'cosa importante' poi esplicitamente indicata nella strage di via D'Amelio, sono già stati riportati nel primo capitolo e sono stati ripresi puntualmente dal pubblico ministero nel suo atto d'appello.

Si tratta di riferimenti che si inseriscono nel contesto descritto nell'atto d'appello.

Cannella ha spiegato con assoluta chiarezza che Bagarella, prendendo a pretesto prima l'episodio del taglio della recinzione nel villaggio Euromare, di cui si era reso responsabile l'Urso, quindi l'evoluzione in negativo dei rapporti con Aglieri, che dopo la strage di via D'Amelio si era defilato dagli affari generali dell'organizzazione, e poi più in generale la situazione dell'organizzazione dopo l'arresto di Riina e la crisi che la stessa stava vivendo anche in conseguenza della strage di via D'Amelio, fortemente voluta dai

Graviano resisi portatori con Riina di pressanti esigenze esterne per la realizzazione della stessa, aveva indicato in Urso La Mattina e Natale Gambino alcuni dei componenti di quel gruppo della Guadagna che con Pietro Aglieri aveva materialmente portato a compimento la strage di via D'Amelio.

E' di tutta evidenza come questa testimonianza rappresenti certamente una fonte di prova a carico degli imputati del tutto autonoma ed autosufficiente.

Essa si aggiunge, confermandone in modo sinergico l'efficacia conoscitiva, alla fondamentale testimonianza di Vincenzo Scarantino, la cui attendibilità, già riconosciuta dai primi giudici, si è, se possibile, rafforzata nel corso di questo giudizio.

Le osservazioni sull'attendibilità intrinseca di Cannella e sulla verità della fonte diretta delle conoscenze, svolte dal p.m. nell'atto di appello, per il loro rigore logico non contrastato da alcun elemento di segno contrario, devono essere interamente accolte.

Non rileva che Bagarella non abbia specificato a Cannella quali compiti specifici avessero svolto gli imputati nella realizzazione della strage. L'occasione della confidenza e le ragioni di essa escludevano dal quadro delle possibilità che Bagarella si diffondesse in spiegazioni dettagliate. Era già tanto che il boss avesse fatto quei nomi, indicandoli come coloro che avevano coadiuvato Aglieri nella esecuzione del delitto, il che corrisponde poi perfettamente a verità perché è evidente che i compiti dei tre uomini sono stati di generico sostegno ad Aglieri in relazione a specifiche necessità di ordine logistico, tecnico, informativo, di vigilanza e copertura per quanto riguarda le diverse fasi operative, secondo quanto riferito da Scarantino, ragion per cui era probabilmente impossibile evidenziarne un compito specifico e caratterizzante.

L'infungibilità della partecipazione di questi uomini alla fase esecutiva della strage emerge da una serie di riscontri esterni che erroneamente i primi giudici non hanno valorizzato e che sono stati posti ben in evidenza dal pubblico ministero.

Su questo punto la Corte di primo grado ha commesso un errore nel non tener conto del significato della complessa e lunga istruttoria svolta proprio per decifrare il peso, il ruolo

le relazioni specifiche, intrattenute da ciascuno di questi “uomini d’onore” con i principali boss del mandamento ed in particolar modo con Aglieri e Greco e da non tener conto che quegli accertamenti e i dati obbiettivi da essi emergenti, sul piano inferenziale avevano un valore di riscontro individualizzante indiscutibile.

Il numero di questi riscontri ma soprattutto la loro univocità e convergenza rappresentano, con la chiamata di Cannella, elementi di conferma obbiettiva esterna alla chiamata di Scarantino, di assoluto spessore logico-giuridico.

Il valore indiziario autonomo di questi dati che riscontrano tanto le dichiarazioni di Scarantino che quelle di Cannella (a sua volta autonomamente verificate) soddisfa il requisito della rigorosa conferma esterna dell’attendibilità della chiamata di correo incrociata.

Si tratta di elementi che rivelano come, dovendo necessariamente Aglieri ricorrere ad uomini che supportassero la sua azione, egli non poteva ricorrere ad altri che a coloro con i quali aveva commesso tutti i suoi principali delitti, dei quali si avvaleva come killer di fiducia, dei quali si fidava come accompagnatori e guardaspalle, ai quali affidava gli incarichi criminali più rischiosi e importanti.

Scarantino non ha dato indicazioni casuali.

Ha indicato coloro che una serie di autonome fonti esterne indicano, conformemente, come i soggetti che con Aglieri avevano condiviso le imprese criminali più rilevanti e importanti dal momento della sua ascesa alla direzione del mandamento, sui quali aveva riposto la massima fiducia, confermata dall’affidamento degli incarichi più delicati, con i quali era in affari criminali e con i quali soltanto si accompagnava.

Sappiamo che per la giurisprudenza il riscontro certo non deve avere la capacità di mostrare la verità del fatto oggetto di dimostrazione, ma deve essere idoneo ad offrire garanzie obbiettive circa l’attendibilità di chi ha riferitato il fatto probante.

Ed in questo caso gli elementi che l’istruttoria ha prodotto hanno la rigorosa caratteristica dell’autonomia rispetto al dato da riscontrare, della certezza e dell’univocità indiziante per

ciascuno dei soggetti a cui si riferiscono, tanto più in quanto si tratta di elementi di conoscenza offerti da terzi, non conosciuti da Scarantino o addirittura di fatti verificatisi dopo la chiamata in correità di Scarantino, come ad esempio la cattura di Natale Gambino e del La Mattina nel covo dove trascorreva la latitanza Aglieri che a questi due stretti uomini di fiducia aveva affidato la cura e la sicurezza della sua latitanza.

E' evidente che solo la garanzia offerta dalla comune partecipazione alle azioni più delicate e più coinvolgenti poteva portare Aglieri a fidarsi di costoro e ciò, per altro verso, conferma che si tratta di persone di strettissima fiducia ai quali doveva necessariamente rivolgersi nell'impresa delittuosa più grave e impegnativa alla quale l'Aglieri si era dedicato.

Non si tratta di semplici riscontri individualizzanti ma di veri e propri indizi individualizzanti, capaci non solo di confermare l'attendibilità di Scarantino ma di costituire essi stessi prova logica autonoma della responsabilità degli imputati.

Si consideri che Salvatore Cancemi ha dichiarato che il La Mattina e Natale Gambino facevano parte della ristretta schiera dei fedelissimi di Pietro Aglieri e di Carlo Greco, svolgendo insieme agli stessi l'attività illecita di traffico di stupefacenti.

Il collaboratore Pasquale Di Filippo ha riferito che nel suo gruppo di fuoco il La Mattina era considerato il killer di fiducia di Pietro Aglieri; persona molto valida e questa informazione era addirittura successiva all'inizio della collaborazione di Scarantino, 1994-1995. La Mattina tra pochissimi aveva titolo per conferire e chiedere informazioni direttamente a Pietro Aglieri.

Giovanni Drago ha affermato che alle riunioni congiunte tra i mandamenti di Brancaccio e S. Maria del Gesù con Aglieri e Greco partecipavano sempre La Mattina e Natale Gambino (insieme a Profeta e Calascibetta a Pino Greco e ad altri non più attivi nel 1992)

Anche per Drago, La Mattina era una delle persone di massima fiducia di Aglieri e Greco. Era colui che sapeva sempre dove trovarli ed il tramite da essi utilizzato per fissare gli

appuntamenti con altri capi mandamento. A sua volta era colui che si recava a Brancaccio per conto di Aglieri e Carlo Greco per combinare appuntamenti con i Graviano. Analogo compito svolgeva Natale Gambino.

Secondo Cancemi, La Mattina era una delle persone più vicine al Greco; conosceva i luoghi dove lo stesso trascorreva la latitanza e la circostanza gli era stata riferita dallo stesso Carlo Greco che ne aveva parlato pure come di un valido killer al quale poteva rivolgersi.

Sempre secondo Cancemi, La Mattina con Carlo Greco, Aglieri, Calascibetta, Tagliavia e i Graviano aveva messo in piedi un imponente traffico di stupefacenti. Non può ritenersi casuale che coloro che vengono indicati da Cancemi come soci in questa società criminale ristretta per il traffico di stupefacenti siano le stesse persone che risultano concorrenti, secondo Scarantino, nella strage di via D'Amelio.

Anche per Cancemi, La Mattina faceva parte del gruppo di fuoco della Guadagna, insieme a Carlo Greco, Calascibetta e Profeta: ancora una volta il gruppo che Scarantino indica come organizzatore e realizzatore della strage.

Anche per Giuseppe Marchese, La Mattina era un uomo molto vicino a Pietro Aglieri.

Per Augello, La Mattina era un killer al servizio di Pietro Aglieri e con lo stesso da tempo gestiva un grosso traffico di stupefacenti.

Marino Mannoia ha dichiarato di avere partecipato insieme ad Aglieri, Carlo Greco, La Mattina e ad un tale Di Pasquale all'omicidio di un rappresentante di libri nei primi anni ottanta.

La Mattina era stato combinato nel 1984 e Pietro Aglieri lo gratificava della sua amicizia, venendone ricambiato.

Mannoia riferiva anche di un altro omicidio che il La Mattina aveva compiuto insieme a Carlo Greco e al fratello di quest'ultimo Giuseppe, quello di un usuraio di Bonagia, strangolato.

Il Mannoia ha definito il rapporto di Aglieri Greco e La Mattina nei seguenti termini:

“sono tutti un’unica cosa, sono un’anima ed un corpo; sono tutti abbastanza affiatati”.

Secondo Brusca per il duplice omicidio Di Fresco e Matranga Riina gli aveva chiesto che oltre ai suoi uomini partecipassero pure i “picciotti” di Brancaccio e della Guadagna. Aglieri e Greco si erano presentati con il La Mattina, Giuseppe Graviano con Renzino Tinnirello. L’episodio è estremamente significativo perché si tratta di un delitto commesso nel giugno del 1992 ed è importante perché rivela da un lato che Riina nell’affidare un incarico criminoso simbolico e rilevante tenga abbinati i due mandamenti, notoriamente operanti in sintonia, e come l’incarico venga assunto dai capi dei due mandamenti che portano con sé quello che deve essere ritenuto da ciascuno di essi l’uomo più valido o uno dei più validi, appunto il La Mattina ed il Tinnirello.

Già nel 1987 La Mattina era stato arrestato con Aglieri.

Secondo Giovanni Drago, Natale Gambino era uno di coloro che contavano di più alla Guadagna e la sua macelleria era luogo dove venivano presi gli appuntamenti per i capi del mandamento.

Secondo Marino Mannoia, Pietro Aglieri era molto legato a Natale Gambino per rispetto del padre che, prima di essere arrestato per una lunga condanna, glielo aveva raccomandato, chiedendogli di seguirlo e di stare attento a lui: *“Pietro Aglieri lo teneva molto vicino a sé, lo stesso trattamento che faceva con Giuseppe La Mattina. Era molto legato a lui.”*

Un legame indissolubile, dunque, quello di Aglieri con Natale Gambino e con Pino La Mattina, un legame che li ha portati ad essere arrestati insieme e a commettere insieme tutte le più efferate imprese delittuose.

I riscontri dei controlli e dei fermi di polizia confermano la continua e risalente frequentazione di Natale Gambino e La Mattina con Aglieri e Greco.

Salvatore Contorno ha ricordato che Natale Gambino era un tipo sveglio, rissoso, seguiva ancora piccolo il padre nei suoi impegni di mafioso. Successivamente era diventato “importante” con Pietro Aglieri.

Calvaruso, riferendo della rissa che c'era stata tra il cognato di Cannella e Natale Gambino alla Guadagna nella quale era stato coinvolto lo stesso Cannella, ha dichiarato che Natale Gambino era notoriamente considerato un boss della Guadagna, per averlo sentito dai Graviano e dallo stesso Bagarella.

Quest'ultimo aveva indicato Natale Gambino, al tempo della rottura con Aglieri, come una delle persone più vicine ad Aglieri, ora diventato avversario e da cui quindi guardarsi.

Per Urso i riscontri esterni che lo avvicinano individualmente al reato sono anch'essi molteplici.

Franco Urso aveva particolari competenze nel campo dell'elettricità.

Francesco Marino Mannoia e Pasquale Di Filippo hanno confermato che Urso era elettricista, svolgeva questo mestiere. Il Di Filippo ha ricordato che Urso aveva una ditta di impianti elettrici in grado di realizzare l'impianto elettrico in un intero edificio.

Il dr. Bo ha fornito indicazioni sulle imprese per le quali Urso aveva lavorato in qualità di elettricista.

In occasione del c.d. blitz di Villagrazia del 1981, un summit mafioso con la partecipazione di alcuni importanti uomini d'onore tra cui Profeta e Giovan Battista Pullarà ed altri che furono nell'occasione arrestati, Urso fu inizialmente arrestato perché sorpreso nelle immediate adiacenze della villa. L'Urso in quell'occasione si era difeso, assumendo che si era recato nella villa perché chiamato per effettuare lavori all'impianto elettrico. Venne poi prosciolto dall'accusa di associazione per delinquere per insufficienza di prove proprio dal dr. Borsellino.

Anche Salvatore Contorno ha confermato che il mestiere di Urso era l'elettricista anche se spesso le sue imprese erano un modo per coprire la sua attività criminale con il suocero e con gli altri mafiosi del mandamento. Ha ribadito non solo che era elettricista ma che si intendeva di elettricità ed era questa una competenza ereditata dal padre.

L'ispettore Ricerca ha riferito sulle società di impianti elettrici costituite dall'Urso, aventi ad oggetto l'installazione e manutenzione di impianti elettrici civili e industriali. Altra

società aveva come oggetto il commercio all'ingrosso e al minuto di materiale elettrico.

Tale competenza giustificava la sua presenza nella carrozzeria di Orofino, dovendosi realizzare il circuito elettrico per trasmettere l'impulso del telecomando al detonatore.

Tale attività richiedeva la presenza di un elettricista e Urso era certamente un uomo fidato e competente per assolvere a questo ruolo; era d'altra parte un uomo di grande rilievo nel mandamento, come si è visto, e doveva essere quindi necessariamente coinvolto a preferenza di altri (ma non risultano altri elettricisti fra gli uomini della Guadagna che avrebbero potuto assolvere con pari competenza al compito affidato a Urso).

La difesa ha addotto testimonianze a discarico per dimostrare che Urso non aveva reali competenze tecniche ma si tratta di testimonianze compiacenti, come quella di tale Di Cristina Natale, soggetto molto vicino ai Graviano (Cannella e Ricerca), socio di quel Ruisi Giovambattista già socio della società alla quale era intestato il telefono cellulare utilizzato durante la strage da Domenico Ganci. In passato fermato e controllato in compagnia di soggetti con precedenti per mafia, coinvolto nella società di copertura costituita dal Cannella per la gestione del villaggio Euromare. In rapporti con il costruttore Sanseverino condannato per mafia. Cognato di Francesco Calderone, indicato da Cannella come uomo nel giro dei Graviano, in rapporti d'affari con il costruttore Federico Amato, indicato da Mannoia, Pasquale Di Filippo e da altri collaboratori come elemento di copertura dei Vernengo. Smentito nel corso dell'esame con riferimento alla partecipazione nel collegio sindacale della società Elettrovision, anch'essa costituita con Urso e altri elementi indiziati di appartenenza mafiosa (Ricerca). Nel corso dell'esame si è mostrato sempre più reticente sui suoi rapporti con Ruisi, Sanseverino con Urso Francesco, padre dell'imputato.

Il Cannella nel corso del suo esame ha riferito che il Di Cristina era stato da sempre vicino alla famiglia Vernengo ed era il titolare della piazzola di sosta per roulotte che diede causa al taglio della rete di recinzione, da cui la lite con Urso. Lo stesso Cannella ha smentito il Di Cristina, confermando che lo stesso aveva lavorato per la ditta Amato Costruzioni e

che sapeva perfettamente che questa ditta lavorava con denaro dei Vernengo.

Cannella ha pure riferito di avere avuto notizia dal Di Cristina su traffici di stupefacenti di Urso.

L'Urso aveva nel periodo della strage l'effettiva disponibilità di un'autovettura Suzuki Vitara di colore bianco che risultava intestata alla sorella Elvira (v. Cannella).

Secondo Pasquale Di Filippo (fonti il suocero Masino Spadaro, il cognato Antonino Marchese) Urso era una persona molto importante in seno a Cosa nostra e apparteneva alla famiglia della Guadagna; era in strettissimi rapporti con i fratelli Agliuzza, titolari con Orofino dell'autocarrozzeria presso la quale l'autobomba fu caricata.

I fratelli Agliuzza in una occasione avevano ottenuto l'intercessione di Urso per evitare conseguenze ad un ragazzo che aveva avuto una lite con il Di Pasquale e che per questo rischiava di essere ucciso. Urso e Cosimo Vernengo erano intervenuti ed erano riusciti a salvare il ragazzo, pacificandoli. Aveva visto gli Agliuzza più volte in macchina con Urso ("amici intimi, amici stretti").

Si tratta di elemento che avvicina l'Urso ancora una volta al reato perché dimostra la conoscenza che egli aveva del locale dove si decise di eseguire il caricamento e la connessa operazione di realizzazione del circuito elettrico. Urso conosceva quindi l'officina nella quale intervenne per operare.

A partire dal 1982-83 il collaboratore aveva più volte notato Franco Urso in compagnia di grossi esponenti mafiosi quali Antonino Marchese, Giuseppe Salerno, Agostino Marino Mannoia. Urso in quelli e negli anni successivi conduceva una vita da nababbo.

Urso era uomo d'onore fin dai tempi del blitz di Villagrazia e quando fu coinvolto nel maxi processo fu molto apprezzato l'atteggiamento omertoso che ebbe ad assumere quando fu interrogato.

Emanuele Di Filippo ha ribadito il ruolo di Urso, precisando che dopo l'arresto di Pietro Vernengo, Franco Urso e Cosimo Vernengo avevano preso in mano le redini della famiglia Vernengo e i traffici di sigarette di contrabbando e stupefacenti ai quali era

interessata.

Urso ha addotto dei testi d'alibi. Ma ancora una volta si tratta di testimonianze di persone a lui personalmente e strettamente legate: due suoi dipendenti, Fiorellino Filippo (cugino di Urso) e Tumminello Antonino, e un suo figlioccio e amico fraterno, tale Romano Giuseppe, giocatore di calcio che il 18 luglio 1992 anziché essere in ritiro con la sua società di calcio, come tutti i calciatori professionisti, ha ricordato di non essere stato convocato e di avere trascorso il giorno del suo compleanno, in compagnia del padrino.

A parte la dubbia attendibilità di questi testimoni, già la sentenza di primo grado ha escluso che le dichiarazioni di costoro possano avere efficacia liberatoria. Pur avendo affermato genericamente di avere visto Urso nel pomeriggio del 18 luglio al lavoro, nessuno dei tre ha potuto credibilmente escludere che Urso, impegnato nel suo supermercato, abbia potuto allontanarsi per il tempo strettamente necessario a recarsi nel garage di Orofino, fornire il suo contributo alla preparazione dell'autobomba e rientrare al lavoro nel suo esercizio commerciale.

Romano ha ammesso di avere perso in qualche momento di vista l'Urso, che veniva chiamato quel pomeriggio a dare una mano al supermercato, per cui usciva dall'ufficio e si assentava. Egli stesso ad un certo momento era stato chiamato a dare una mano nel negozio e quel pomeriggio c'era "confusione". Doveva quindi ammettere di non avere avuto sempre davanti agli occhi Urso durante quel pomeriggio.

Il teste Tumminello ricordava che Franco Urso durante l'apertura del supermercato ogni tanto si allontanava per sue esigenze personali da solo sia di mattina che di pomeriggio, confermando così che anche quel pomeriggio del 18 luglio 1992 si sarebbe potuto allontanare dall'esercizio commerciale per recarsi nell'autocarrozzeria di Orofino e fare rientro dopo avere svolto il suo compito. La presenza del Romano che ha ammesso di avere dato quel pomeriggio una mano alla cassa poteva impedire che la sua assenza fosse notata. Tutti i testi a discarico hanno ammesso che Urso non stava fermo, si muoveva, faceva la spola tra l'ufficio e la cassa e, come è normale nel corso di una attività lavorativa

in un supermercato affollato, la sua assenza momentanea non sarebbe stata notata. D'altra parte che Urso si allontanasse durante l'attività lavorativa dal supermercato è stato dimostrato dai controlli di polizia ai quali era stato sottoposto tra il 1990 ed il 1994, controlli eseguiti sull'Urso in giorni ed orari nei quali il supermercato era aperto ed in funzione.

Le prove addotte dalla difesa non sono affatto incompatibili pertanto con la presenza di Urso nell'autocarrozzeria di Orofino per un certo tempo nel corso del pomeriggio del 18 luglio 1992.

Alla stregua di questi elementi di conferma esterna alla chiamata in correità di Vincenzo Scarantino e di Tullio Cannella deve ritenersi provata la responsabilità di Natale Gambino, Giuseppe La Mattina e Giuseppe Urso in ordine al reato di strage e reati connessi.

9. La posizione di Cosimo Vernengo.

L'imputato Cosimo Vernengo ha impugnato la sentenza che lo ha condannato per il delitto di associazione mafiosa.

L'appellante eccepisce che la sentenza di primo grado abbia fondato il giudizio di responsabilità per associazione mafiosa su una serie di dichiarazioni di collaboratori di

giustizia che lo indicavano come un importante narcotrafficante della Guadagna, confondendo così l'eventuale responsabilità per traffico di stupefacenti con la diversa accusa di associazione mafiosa.

I collaboratori escussi non avrebbero saputo fornire elementi specifici sul genere di traffico di stupefacenti nel quale il Vernengo sarebbe stato coinvolto e avrebbero quindi formulato accuse generiche.

L'appello sul punto è manifestamente infondato.

La sentenza di primo grado ha preso in esame e logicamente combinato per pervenire al giudizio di responsabilità nei confronti del Vernengo una serie di dichiarazioni convergenti di collaboratori di giustizia che concludevano positivamente per l'appartenenza dell'imputato all'organizzazione mafiosa, per avere avuto conoscenza diretta e indiretta dell'inserimento del Vernengo nella famiglia mafiosa della Guadagna.

Le stesse fonti di riferimento avevano anche verificato singoli episodi, caratteristici e sintomatici della mafiosità del Vernengo.

Non risponde a verità che Drago, Onorato, Lo Forte e Di Filippo abbiano indicato il Vernengo solo come un narcotrafficante, tutti costoro avendo invece collegato l'ampio traffico di stupefacenti che il Vernengo svolgeva al suo ruolo di spicco nella criminalità organizzata della Guadagna, ai suoi rapporti stretti con i maggiori mafiosi del territorio, essendo oltretutto il rampollo di uno dei boss mafiosi più noti di quella zona della città, quel Pietro Vernengo al quale il figlio Cosimo era succeduto nella gestione dei traffici criminali della famiglia.

Il numero delle indicazioni da parte di numerosi e attendibili collaboratori, vecchi e nuovi (Mutolo, Mannoia, Emanuele e Pasquale Di Filippo, Cannella, Costa ecc.) la convergenza delle indicazioni, la specificità degli episodi descritti e riportati nella sentenza di primo grado, i riscontri ottenuti dalle indagini di polizia, non consentono dubbi sulle conclusioni alle quali è pervenuta sul punto la sentenza di primo grado che deve perciò essere confermata.

Vedremo, comunque, come l'effettiva posizione del Vernengo all'interno della famiglia mafiosa, il suo rango, il suo prestigio, l'entità delle imprese criminali da lui gestite anche per conto dell'organizzazione criminale, costituiscano un effettivo elemento di convergenza e riscontro individualizzante alla chiamata in correità di Scarantino.

Se, come è dimostrato, il gruppo di Pietro Aglieri ha costruito l'autobomba con l'aiuto di Graviano e dei suoi uomini, il contributo di Cosimo Vernengo è stato fondamentale e le evidenze concernenti il suo ruolo nella strage mettono al contempo in luce il suo ruolo all'interno dell'organizzazione, poiché Vernengo non è un piccolo criminale che opera a Palermo e nel suo quartiere ma è un grande trafficante di sigarette di contrabbando e di stupefacenti, dispone di grossi mezzi navali, ha rapporti con importanti organizzazioni criminali pugliesi con esponenti delle quali svolge il traffico delle sigarette a livello industriale ed è quindi il più indicato per importare e rifornire il gruppo dell'esplosivo necessario per realizzare l'attentato.

I giudici di primo grado hanno ritenuto che la chiamata in correità di Vincenzo Scarantino nei confronti di Cosimo Vernengo, pur pienamente attendibile e riscontrata, non fosse sufficiente per l'affermazione di responsabilità del Vernengo, per carenza di un pregnante riscontro individualizzante.

La sentenza ricorda che Scarantino aveva indicato il Vernengo come partecipante alla riunione tenutasi presso la villa di Calascibetta, ove era rimasto all'esterno a svolgere compiti di controllo e vigilanza; come colui che con Murana aveva portato la 126 in via Messina Marine nei pressi dell'autocarrozzeria di Orofino il venerdì prima della strage; colui che era stato presente il sabato mattina al bar Badalamenti in occasione della comunicazione di Scotto e infine presente al caricamento dell'autobomba presso l'officina di Orofino nella quale era entrato a bordo della Suzuki Vitara bianca di Urso, unica autovettura entrata nel locale dopo la 126 e che aveva fatto dire a Scarantino che a bordo di essa fosse stato trasportato l'esplosivo.

L'argomento che i primi giudici adottano per ritenere insufficiente la prova è il medesimo

svolto in relazione alle posizioni esaminate nel paragrafo precedente: i riscontri sarebbero legati al fatto nella sua oggettività ma non avrebbero carattere individualizzante perché la posizione di Vernengo non sarebbe sufficientemente da essi distinta rispetto a qualunque altro possibile partecipante.

Secondo la Corte di primo grado non vi sarebbero riferimenti diretti o indiretti al Vernengo come partecipante alla strage da parte di altri collaboratori di giustizia né elementi individualizzanti di natura diversa.

La circostanza dell'effettiva disponibilità da parte del Vernengo di un'autovettura del tipo di quella indicata da Scarantino, alla guida della quale Vernengo era entrato nell'autocarrozzeria di Orofino, non sarebbe sufficiente e non avrebbe carattere individualizzante perché comunque elemento rientrante nella sfera di conoscenza di Scarantino.

Non possiederebbe detto carattere neppure l'accertata appartenenza del Vernengo alla famiglia mafiosa della Guadagna, la vicinanza e la stretta comunanza di interessi criminali tra la sua famiglia di sangue e Pietro Aglieri e Carlo Greco e la partecipazione con costoro a traffici illeciti, trattandosi di elementi logici, insufficienti a costituire riscontro.

La Corte ha, anche in questo caso, sottovalutato e trascurato la massa degli elementi di riscontro che l'istruttoria ha permesso di raccogliere che fanno di Cosimo Vernengo non un qualsiasi uomo d'onore della Guadagna, "fungibile" come collaboratore di Pietro Aglieri con qualsiasi altro "picciotto" ma un personaggio unico ed insostituibile per partecipare ad un'impresa complessa e difficile come quella affidata e realizzata da Aglieri Greco e Graviano.

E' per questo che correttamente il p.m., svolgendo i suoi motivi di appello, elabora un'ampia premessa sulla posizione di Vernengo all'interno dell'organizzazione mafiosa e ricorda come il Vernengo sia un soggetto appartenente ad una famiglia di sangue mafiosa, secondo quanto riferito da numerosi collaboratori e da Francesco Marino Mannoia,

autentica memoria storica del mandamento.⁴²¹

Le fonti esaminate avevano messo in evidenza la specializzazione dell'imputato nel traffico di stupefacenti (eroina e cocaina) e sigarette di contrabbando, attività tutte compiute con il beneplacito e a profitto anche dell'organizzazione.

Scarantino ricordava come una delle prime imprese criminali nella quale fu coinvolto consistette nello scaricamento di ingenti quantità di sigarette di contrabbando da una nave al largo di Siracusa, operazione alla quale con Aglieri, La Mattina e Vernengo parteciparono pure altri elementi della Guadagna, sì che effettivamente si trattò di un'operazione compiuta nell'interesse dell'intera famiglia mafiosa con ampio spiegamento di mezzi.

Scarantino ha ricordato che Cosimo Vernengo aveva il monopolio del traffico delle sigarette nel mandamento della Guadagna ed un ruolo preminente nello stesso settore all'interno di Cosa nostra. Egli era obbligato a rifornirsi dal Vernengo, o da altri (Tinnirello) in rapporti societari o di fornitura con il Vernengo perché la vendita delle sigarette interessava Cosa nostra e Pietro Aglieri che nel traffico della sigarette gestito da Vernengo aveva investito molti soldi.

Il Vernengo, infatti, riforniva di sigarette anche altre famiglie mafiose fuori dalla Guadagna (P. Di Filippo)

Cosimo Vernengo è figlio di Pietro Vernengo, uno dei principali esponenti di Cosa nostra negli anni ottanta. Imparentato per parte di madre con Pietro Aglieri, come ricordano i collaboratori Pasquale ed Emanuele Di Filippo. Le sorelle sono sposate con due mafiosi (Giuseppe Urso e Gaetano Savoca). Egli stesso coniugato con una donna appartenente a famiglia di sangue mafiosa. Puntuali le dichiarazioni di Drago, Pasquale Di Filippo, Onorato sui traffici di stupefacenti gestiti dal Vernengo con il pieno accordo di Aglieri, Greco e Graviano. Il rilievo mafioso di Vernengo emergeva da un episodio riferito da Pasquale Di Filippo. Vernengo con l'appoggio di Aglieri era riuscito ad ottenere una

⁴²¹ Marino Mannoia ha ricordato di avere addirittura raffinato morfina con Cosimo Vernengo.

consistente “tagliata” alle pretese economiche di imprese legate a uomini d’onore di Brancaccio (Lucchese, Marchese Antonino) che avevano eseguito lavori per l’impresa Amato, prestanome dei Vernengo.

Sia Mutolo che Di Filippo concordavano nell’affermare che il Vernengo aveva preso il posto del padre all’interno della famiglia mafiosa e nei traffici criminali, in particolare nella fornitura di stupefacenti.

Identiche indicazioni venivano offerte da Salvatore Contorno che riferiva della partecipazione sin da piccolo del Vernengo ai traffici di stupefacente della sua famiglia.

Toni Calvaruso affermava che nessuno dei Vernengo era estraneo a Cosa nostra perché nessuno poteva essere vicino a Pietro Aglieri, come erano costoro, senza appartenere appunto a Cosa nostra.

Gaetano Costa ricordava i collegamenti tra i Vernengo e i Buccarella attraverso i Modeo per il rifornimento di sigarette di contrabbando, rapporti precedenti l’epoca della strage.

Tutti i controlli, i precedenti di polizia, le frequentazioni, le relazioni rilevate dalle indagini di polizia vedono il Vernengo in stretti rapporti di amicizia, affari e frequentazione con i più importanti esponenti mafiosi della Guadagna e di Brancaccio (Bo, La Barbera, Ricerca, Maniscaldi).

Su tali premesse il p.m. appellante individua nelle dichiarazioni di Andriotta, di Gaetano Costa e nella circostanza della Suzuki Vitara, autovettura nell’effettiva disponibilità del Vernengo, dallo stesso introdotta nell’autocarrozzeria di Orofino, il riscontro individualizzante alle dichiarazioni di Scarantino.

L’appello del p.m. merita accoglimento.

Francesco Andriotta ha indicato Cosimo Vernengo come una delle persone che Scarantino gli aveva segnalato come partecipante alla strage. In effetti dalla deposizione di Andriotta risulta che tra i pochissimi nomi di uomini del mandamento della Guadagna e di

Brancaccio che Scarantino aveva indicato ad Andriotta come partecipi alla strage vi era stato quello di Vernengo.

Fino al momento delle confidenze con Andriotta, Scarantino aveva fatto solo i nomi di Aglieri e Profeta. Parlando della riunione Scarantino era stato estremamente riservato nell'indicare i nomi dei partecipanti: non aveva parlato di Greco, Graviano, Tinnirello Tagliavia e tanto meno aveva parlato del gruppo degli uomini di seconda fila del suo mandamento che avevano svolto le attività ausiliarie di cui parlerà al momento della collaborazione.

Aveva fatto un solo nome nitido, netto: Cosimo Vernengo.

Andriotta ripeterà più volte con sicurezza in sede di esame che Cosimo Vernengo, secondo Scarantino, aveva partecipato alla strage. Questa indicazione non sembra casuale e non ha il significato generico di una mera anticipazione del discorso di Scarantino, ragion per cui essa altro non debba considerarsi che una semplice conferma di un patrimonio conoscitivo che è pur sempre quello di Scarantino, perché in materia di riscontri individualizzanti non si cerca una "seconda" prova che affianchi la chiamata in correità ma semplicemente elementi di conferma che si riferiscano al chiamato e che servono soltanto a rendere sicura, sulla base di dati introdotti da una fonte probatoria diversa, l'originaria chiamata in correità.

Nel caso specifico di Andriotta, oltretutto, ed il rilievo non è sfuggito al Procuratore Generale appellante, non ci si trova di fronte ad un imputato di reato connesso o collegato ma di un vero e proprio testimone per la cui attendibilità non sono rischiesti riscontri esterni ma solo riscontri alla attendibilità intrinseca, vaglio che l'Andriotta ha ampiamente superato. Oltretutto la testimonianza 'de relato' di Andriotta è stata pienamente confermata dalla fonte diretta.

La regola è stata confermata di recente dalla Suprema Corte una cui recente massima recita: " i canoni di valutazione specificamente dettati dall'art. 192\2-3 c.p.p. per le dichiarazioni provenienti da coimputati del medesimo reato o da coimputati di reati

connessi o interprobatoriamente collegati, ponendosi come derogativi al principio del libero convincimento del giudice, recepito nel codice vigente come regola generale di valutazione della prova, non possono essere considerati suscettibili di valutazione e di applicazione al di fuori dei rigorosi limiti loro assegnati dal legislatore. Detti canoni, quindi, non debbono venire obbligatoriamente osservati quando si tratti di valutare dichiarazioni provenienti da soggetti i quali, pur essendo investiti della qualità di “collaboratori di giustizia”, non rientrino, però, con riguardo al procedimento nel quale dette dichiarazioni debbono essere utilizzate, in alcuna delle categorie indicate nelle summenzionate disposizioni normative” (Cass. 1° luglio 1999, D’Arrigo).

E, in termini, può essere riportata un’altra massima del Supremo collegio formulata nei seguenti termini:

“ La deposizione testimoniale del terzo, che riferisce in ordine a circostanze apprese direttamente dal dichiarante, le quali costituiscono oggetto della chiamata in correità, pur non potendo attingere al minimo di sufficienza quale autonoma prova della colpevolezza del chiamato, proprio per la derivazione di conoscenza da un unico referente, ben può costituire, nella globale valutazione del giudice, l’elemento di riscontro oggettivo ed esterno dell’attendibilità della chiamata in correità in considerazione dell’apporto di conoscenza di elementi certi anche esterni al thema probandum, cioè del fatto di cui all’imputazione (Cass., 29 maggio 1996, Schemmari).

Ora è evidente che Scarantino ha menzionato ad Andriotta alcuni uomini della Guadagna ma ha cercato di tenerne riservati il maggior numero possibile. Non ha potuto evitare di menzionare con Aglieri e Profeta, figure strettamente legate all’incarico del furto dell’autovettura (protagonisti che non poteva evitare di citare come il Calascibetta, proprietario della villa dove si tenne la riunione), altresì Cosimo Vernengo che ai suoi occhi era stato appunto colui che, entrando nell’autocarrozzeria con l’autovettura Suzuki Vitara bianca, aveva avuto un ruolo del tutto speciale, un ruolo legato al trasporto dell’esplosivo, la sola realistica spiegazione di quell’unico accesso motorizzato all’interno

del garage, dove già tutti gli altri erano entrati a piedi e che in quel contesto non può avere alcuna altra ragionevole spiegazione.

Ma la “deduzione” di Scarantino trova una conferma *geometrica* nelle dichiarazioni del collaboratore Gaetano Costa sotto due profili, esaminando i quali può veramente dirsi che la verità si impone in modo prepotente.

Il primo è il più semplice e diretto ma anche abbastanza tradizionale. Il secondo si impone invece per il rigore della dimostrazione logica.

Il primo profilo concerne quanto Costa ha riferito a proposito delle confidenze ricevute da un altro compagno di detenzione Cosimo Vernengo, cugino dell’odierno imputato, sulla sicura partecipazione di questi alla strage di via D’Amelio.

Per l’attendibilità intrinseca ed estrinseca di Gaetano Costa si deve rinviare a quanto già osservato in altre parti di questo documento.

Con riferimento allo specifico argomento concernente l’odierno imputato deve effettivamente osservarsi come Gaetano Costa, in base ai riscontri di polizia giudiziaria, risulti effettivamente essere stato detenuto nella cella 13 della prima sezione della casa di reclusione dell’Asinara con Cosimo Vernengo di Giuseppe, nato a Palermo il 3 dicembre 1956, dal mese di settembre 1992 fino al mese di giugno 1993.

La fonte dalla quale il Costa riceve la confidenza è assolutamente qualificata, trattandosi appunto del cugino dell’odierno imputato.

Costa era un personaggio di grande spessore in carcere ed era certamente uno al quale poteva farsi una confidenza come quella del Vernengo sul cugino che aveva la funzione di innalzare il prestigio mafioso della famiglia agli occhi di uno dei detenuti più in vista ed influenti per il suo spessore criminale e per la sua doppia appartenenza alle organizzazioni criminali calabresi e siciliane.

Il carisma di Costa in carcere era anche accresciuto agli occhi dei mafiosi dall’essersi reso responsabile di omicidi e tentati omicidi all’interno del carcere, per il che si era pensato allo stesso per uccidere in carcere il dr. Di Gennaro.

La testimonianza di Costa nei confronti di Cosimo Vernengo è assolutamente disinteressata: non era portatore di alcun motivo di astio o di risentimento. L'indicazione di Cosimo Vernengo al Costa come partecipante alla strage da parte dell'omonimo cugino è tanto più significativa in quanto si tratta di un'informazione che perviene al Costa ben prima dell'inizio della collaborazione di Scarantino, quando non era stata ancora formulata alcuna ipotesi sulla partecipazione del Vernengo alla strage.

E' d'altra parte del tutto ragionevole ritenere che l'informazione fosse esatta, tenuto conto da un lato della delicatezza della materia e dall'altro dei rapporti di solidarietà e di comunanza di interesse esistenti tra tutti i componenti della famiglia Vernengo, famiglia che Cosimo Vernengo aveva preso in mano, come riferito dai collaboratori, e in seno alla quale costituiva quindi il punto di riferimento per gli altri parenti, detenuti o meno che fossero.

Ma il riscontro definitivo ci viene offerto mettendo insieme più dati forniti dal Costa.

In sostanza Gaetano Costa ha spiegato che alcuni giorni dopo la strage di Capaci Giovanni Battista Pullarà gli fece la richiesta di aiutare la famiglia di Santa Maria del Gesù a trovare dell'esplosivo perché doveva essere compiuta un'altra strage.

PULLARA' era alla ricerca di un certo quantitativo di esplosivo particolare, e quindi, rivolgendosi a me, ho dovuto indicargli chi poteva reperirgli questo tipo di esplosivo ed indirizzarlo nella persona di un tale BUCCARELLA, e che poi loro avrebbero provveduto a mandare per cercare di reperirlo, di prenderlo, di... di venire in possesso di 'sto tipo di esplosivo.

P.M. Dott. PETRALIA: - Credo che questo lei ce lo dovrebbe raccontare meglio, in modo piu' completo. Quindi quando le venne fatta questa richiesta, esattamente da chi ed in che cosa consisteva questa richiesta?

TESTE GAETANO COSTA: - Niente, la richiesta consisteva che, dopo la strage di Capaci, il PULLARA' mi disse se c'era possibilita' di trovare un... una certa quantita' di esplosivo abbastanza potente, non ricordo bene con il nome (tecnico) come l'ha chiamato, Syntax, una cosa del genere, e chi... chi tra le mie conoscenze poteva avere questo esplosivo disponibile, ed al che io gli indicai di rivolgersi nella Puglia a tale

SALVATORE BUCCARELLA e che lui, il GIOVAMBATTISTA PULLARA', mi disse che avrebbe provveduto a farlo tramite suo figlioccio SALVATORE PROFETA, poi...

P.M. Dott. PETRALIA: - Questo mentre eravate entrambi nel carcere...

TESTE GAETANO COSTA: - Carcere di Livorno.

P.M. Dott. PETRALIA: - Dopo la strage di Capaci...

TESTE GAETANO COSTA: - Si'.

P.M. Dott. PETRALIA: - ... e prima della strage di via D'Amelio?

TESTE GAETANO COSTA: - Si'.

Attraverso colloqui in carcere e messaggi che sarebbero stati comunicati all'esterno il Buccarella avrebbe fatto in modo di far pervenire agli emissari di Cosa nostra l'esplosivo che la sua organizzazione criminale era in grado di fare giungere facilmente dal Montenegro, come le sigarette e la droga.

Ma perché il Pullara aveva bisogno dell'intervento di Costa per instaurare il contatto con il Buccarella?

La risposta di Costa è molto chiara:

P.M. Dott. PETRALIA: - Ma, in pratica allora, il suo, dico di lei COSTA, ruolo qual era, che cosa doveva fare? Semplicemente dare l'indicazione "Puoi rivolgerti a questa persona" o lei avrebbe dovuto fare qualcosa in piu'?

TESTE GAETANO COSTA: - No, niente, io in pratica quello che... a me mi e' stato chiesto, essendo che io ero molto amico con GIOVAMBATTISTA PULLARA', essendo che da poco ero entrato a far parte della " Cosa nostra" come uomo riservato, uomo d'onore riservato, essendo che la richiesta me la fa GIOVAMBATTISTA PULLARA' sempre con i saluti di LUCHINO ed essendo che io dovevo essere disponibile, loro all'esterno avevano problemi quel periodo... o se non li avevano non lo so, fatto sta che mi e' stato chiesto dove si poteva trovare questo tipo di materiale esplosivo. Al che, nelle mie conoscenze, quella... la persona piu' indicata che poteva adoperarsi a procurare questo esplosivo era

questo tale BUCCARELLA, che io gli ho dato un biglietto, gli ho dato l'indirizzo che era a Tutturano, per rivolgersi dai familiari di BUCCARELLA, perche' anche lui a sua volta era in stato detentivo, e tramite di persone dell'esterno comunicare tra di loro, incontrarsi e poi farsi dare 'sta roba che gli serviva.

P.M. Dott. PETRALIA: - Ma se il BUCCARELLA era detenuto in che modo poteva intervenire in questa cosa?

TESTE GAETANO COSTA: - Ma BUCCARELLA era anche una persona a noi disponibile perche' lui faceva parte della 'ndrangheta, anche perche' attraverso i MODEO io mi ero adoperato a fargli avere il (?) del vangelo, e quindi lui era molto disponibile a noi ed il PULLARA' sapeva i legami che avevo io con gli 'ndranghetista, conosceva anche la figura...

P.M. Dott. PETRALIA: - (?) l'argomento, ma lei sta parlando di MODEO, sta parlando di vangelo.

TESTE GAETANO COSTA: - No, io sto...

P.M. Dott. PETRALIA: - Vuole spiegare chi era BUCCARELLA, cosa c'entra il vangelo con BUCCARELLA?

TESTE GAETANO COSTA: - Si', perche' loro erano capi crimine della zona de... della Puglia, di Brindisi, quindi erano personaggi inseriti nelle... nelle...

P.M. Dott. PETRALIA: - Loro chi?

TESTE GAETANO COSTA: - Sia i MODEO, sia i BUCCARELLA, insomma era gente che era in grado di fare entrare qualsiasi tipo di arma o di esplosivo. Stiamo parlando che e' gente che gestisce clandestinamente sul contrabbando, c'ha delle flotte piu' di un armatore, non e' che stiamo parlando di gente che... e' gente che ha un suo ruolo ben preciso all'interno delle organi... di grosse organizzazioni criminali.

P.M. Dott. PETRALIA: - BUCCARELLA, se non ho capito male, pur essendo detenuto continuava a gestire un'attivita' illegale di... lei ha parlato di che cosa? Di contrabbando?

TESTE GAETANO COSTA: - Si', contrabbando su armi e su qualsiasi cosa lui...

P.M. Dott. PETRALIA: - Ma disponeva di (?) il BUCCARELLA?

TESTE GAETANO COSTA: - Si', disponevano di scafi, dispongono addiri... non lo so se ancora oggi lo fanno. Disponevano di grossi mezzi navali.

P.M. Dott. PETRALIA: - Tutto questo a lei in che modo risultava?

TESTE GAETANO COSTA: - Ma io con BUCCARELLA ero intimo amico, sapevo le possibilita' di... di BUCCARELLA, e quindi quando mi e' stato...

P.M. Dott. PETRALIA: - Quindi decide di mettere in contatto PULLARA' e BUCCARELLA tramite ovviamente le persone di cui costoro dispongono all'esterno del carcere.

TESTE GAETANO COSTA: - Si', anche... anche...

P.M. Dott. PETRALIA: - Volevo che fosse un momento piu' preciso sulla...

TESTE GAETANO COSTA: - ... anche PULLARA' sapeva le possibilita' di BUCCARELLA... anche PULLARA' conosceva le possibilita' di BUCCARELLA... anche PULLARA', anche GIOVAMBATTISTA PULLARA' conosceva le possibilita' di BUCCARELLA.

P.M. Dott. PETRALIA: - Perche' PULLARA' conosceva le possibilita' del BUCCARELLA?

TESTE GAETANO COSTA: - Sapeva chi era, solo che poteva rivolgersi attraverso... attraverso me che era molto piu' agevolato.

Problemi di linea.

P.M. Dott. PETRALIA: - Lei ha detto che c'era gia' stato un rapporto tra PULLARA' e BUCCARELLA? Mi pare che il contatto si sia interrotto in quel momento, vero?

TESTE GAETANO COSTA: - Io ho detto che anche PULLARA' conosceva BUCCARELLA, quindi sapevano la serietà di queste persone, insomma che era gente valida nell'organigramma criminale e che quindi... gente che poteva...

P.M. Dott. PETRALIA: - In che modo lo conosceva? Per via di che cosa?

TESTE GAETANO COSTA: - E se non ricordo male probabile si saranno conosciuti anche li' in un periodo di detenzione a Livorno.

P.M. Dott. PETRALIA: - Ma le risulta se gia' il BUCCARELLA aveva fatto o aveva avuto altri rapporti con organizzazioni mafiose, quindi con " Cosa nostra" palermitana, per altre attivita' illegali?

TESTE GAETANO COSTA: - Si', quello che ricordo io era con... aveva rapporti con... aveva avuto forse, che si... se non ricordo male con i VERNENGO per de... lavoravano le sigarette, con... attraverso i MODEO... se non ricordo male.

P.M. Dott. PETRALIA: - Lei questo [sovrapposizione di voci] le era gia' noto quando il PULLARA' le fece quella richiesta?

TESTE GAETANO COSTA: - Credo di si', solo PULLARA' sapeva che buon rapporti che avevo io con il BUCCARELLA e quindi sapeva che era molto piu' facile realizzare la richiesta.

P.M. Dott. PETRALIA: - Probabilmente, pero', qui molti non hanno compreso perche' dicendolo, visto che PULLARA' aveva gia' un suo rapporto con, o comunque una sua conoscenza con BUCCARELLA, visto che gia' il BUCCARELLA aveva avuto rapporti con i palermitani per altre cose, per quale motivo diventava piu' facile tutto se veniva veicolato da lei, cioe' se ci si rivolgeva anche a lei. Lo puo' spiegare?

TESTE GAETANO COSTA: - Si', perche'... si', io, in pratica, essendo, facendo parte della 'ndrangheta, quindi facendo parte della stessa organizzazione, era un avallo di fiducia che gli davo.

P.M. Dott. PETRALIA: - Diciamo dava una garanzia?

TESTE GAETANO COSTA: - Si'.

P.M. Dott. PETRALIA: - I precedenti rapporti tra il BUCCARELLA e questi gruppi mafiosi di Palermo, sa se erano andati sempre a buon fine o c'erano stati dei problemi?

TESTE GAETANO COSTA: - No, inizia... li', in pratica, ci sono stati dei... delle contraddizioni che sono sorti fra di loro perche' il BUCCARELLA si era messo disponibile addirittura per dei camion di sigarette di contrabbando che le ha fatte arrivare a Palermo e poi 'sti soldi non gli erano entrati.

In pratica, i palermitani conoscevano perfettamente l'indirizzo del Buccarella. Nel mandamento di S. Maria di Gesu' Aglieri e Vernengo, e quest'ultimo soprattutto, gestivano un imponente traffico di sigarette di contrabbando in collaborazione proprio con l'organizzazione contrabbandiera del Buccarella. Notiamo come il Vernengo tra le attività di copertura disponeva di un cantiere navale che gli permetteva di utilizzare imbarcazioni d'altura necessarie per gestire il contrabbando di sigarette. Proprio Vernengo era quindi colui che più di ogni altro avrebbe potuto agevolmente ottenere l'esplosivo necessario dal Buccarella.

Tuttavia in quel periodo i rapporti tra i gruppi non erano idilliaci per precedenti affari non conclusi con piena reciproca soddisfazione. Si trattava quindi di ripristinare il canale e la fiducia reciproca tra le due parti ed in particolare con il Vernengo che era colui che aveva tenuto fin a quel momento i contatti con Buccarella. Vernengo doveva essere affiancato da un altro elemento che desse maggiori garanzie di serietà anche a garanzia dello stesso

Costa che si era reso disponibile a ripristinare il contatto e ad effettuare la mediazione.

Il Vernengo non poteva peraltro essere pretermesso, essendo colui che conosceva l'organizzazione pugliese ed era in grado di raggiungerla agevolmente.

Pullarà Costa e Profeta riorganizzano quindi i contatti con Buccarella, danno le opportune garanzie, dopodiché Vernengo può riprendere i contatti e recuperare l'esplosivo.

Sta di fatto che la persona che Scarantino vede entrare con il fuoristrada nel garage di Orofino è proprio quel Cosimo Vernengo che da Costa apprendiamo essere l'interlocutore palermitano dell'organizzazione del Buccarella alla quale Cosa nostra si era rivolta, tramite Costa, per disporre di quell'esplosivo Semtex che risulta essere stato effettivamente utilizzato per la strage.

Il racconto di Costa è dettagliato e specifico anzitutto per quanto concerne la provenienza della richiesta: in ultima istanza "i corleonesi".

Poi per quanto concerne il tipo specifico di esplosivo richiesto. Non un esplosivo qualunque, voluminoso da cava come quello stipato sotto l'autostrada di Capaci ma un tipo di esplosivo potente e poco voluminoso:

P.M. Dott. PETRALIA: - Il PULLARA' le disse chi era interessato a questa nuova richiesta che tramite lei veniva... che veniva formulata anche a lei questa dell'esplosivo?

TESTE GAETANO COSTA: - No, ma dal momento che la fa il PULLARA' la richiesta, e' come se la fa suo cugino BRUSCA, il consuocero FARINELLA, TOTO' RIINA, BAGARELLA...

P.M. Dott. PETRALIA: - Ma in particolare, PULLARA', lei ha detto, le porto' i saluti di qualcuno?

TESTE GAETANO COSTA: - Di LUCHINO

P.M. Dott. PETRALIA: - Soltanto di LUCHINO?

TESTE GAETANO COSTA: - Si' LUCHINO...

P.M. Dott. PETRALIA: - Ha visto portare i saluti, lei, in parte, ce l'ha spiegato con riferimento all'episodio successivo, quello che poi ha determinato [sovrapposizione di voci]

TESTE GAETANO COSTA: - Significava i saluti di LUCHINO?

P.M. Dott. PETRALIA: - ... che cosa significava anche in questo caso?

AVV. MAMMANA: - Opposizione.

PRES. FALCONE: - Vuole precisare?

AVV. MAMMANA: - Si chiede un parere, cosa significava un...

TESTE GAETANO COSTA: - Ma posso rispondere, l'ho già detto io in altre occasioni.

PRES. FALCONE: - [sovrapposizione di voci] potremo stabilire dal tenore della risposta se ci risponde con dei pareri o se con dati di fatto, elementi a sua conoscenza. Può rispondere.

TESTE GAETANO COSTA: - Sì, dal momento che arrivavano i saluti di LUCHINO era sempre la disponibilità totale perché chi ti chiede la storia, (la) cortesia, chi ti chiede la... quello che bisogna fare, ci sono dietro io, ci siamo dietro noi. Questo era i saluti di LUCHINO.

P.M. Dott. PETRALIA: - Ci sono dietro io, ci siamo dietro noi, chi?

TESTE GAETANO COSTA: - I corleonesi qua si parla... la "Cosa nostra", in pratica.

P.M. Dott. PETRALIA: - E l'oggetto della richiesta, lei ha detto, era un esplosivo e lei ha indicato un nome.

TESTE GAETANO COSTA: - Sì.

P.M. Dott. PETRALIA: - Il PULLARA' le disse qualche altra caratteristica che doveva avere questo esplosivo?

TESTE GAETANO COSTA: - Cioè che doveva essere abbastanza potente e poco voluminoso, in sost... io non ricordo bene se si pronuncia syntax o qualcosa del genere, però questo era il materiale che loro cercavano.

Le trattative con Buccarella sarebbero state quindi condotte direttamente da persone al massimo livello del mandamento, persone serie, persone che rispondevano direttamente a Giovan Battista Pullarà, vecchio capo del mandamento condannato all'ergastolo ma sempre attivo tramite l'uomo che aveva portato al vertice dell'organizzazione, quel Pietro Aglieri al quale aveva salvato la vita, secondo quanto raccontato da Scarantino.

Pullarà aveva garantito a Costa che non lo avrebbe fatto sfigurare con l'organizzazione del Buccarella perché il rapporto sarebbe stato tenuto dai massimi esponenti del mandamento.

Il Vernengo in questo caso sarebbe stato solo lo strumento, il vettore, la persona che avrebbe dovuto materialmente trasportare, data la sua conoscenza dei luoghi e delle persone, il materiale richiesto a Buccarella fino a Palermo.

TESTE GAETANO COSTA: - Niente, io quando il PULLARA' mi chiese questa cortesia, solo gli raccomandai di non fare ulteriori cattive figure verso BUCCARELLA, e al che lui mi tranquillizzò dicendo: "Non preoccuparti che ci andrà gente seria", e mi fece il nome di suo figlioccio.

P.M. Dott. PETRALIA: - Chi è il suo figlioccio?

TESTE GAETANO COSTA: - E... 'u PROFETA, 'dducu, SALVATORE PROFETA, SALVATORE.

P.M. Dott. PETRALIA: - Chi è questo PROFETA SALVATORE?

Lei lo conosceva o era la [sovrapposizione di voci] che sentiva questo nome?

TESTE GAETANO COSTA: - No, io sapevo... conoscevo chi era... anche perché, nel corso della carcerazione, lui era molto vicino a persone a sua volta vicino a me e quindi già si sapeva chi era TOTUCCIO PROFETA. Era una persona abbastanza valida e poi era il figlioccio di GIOVAMBATTISTA PULLARA' e quindi aspirava fiducia.

P.M. Dott. PETRALIA: - Sì, ma una persona abbastanza valida in che senso? Sotto quale aspetto?

TESTE GAETANO COSTA: - Sotto l'aspetto di una... di una formazione criminale, insomma, era un buon soldato, uno che... il PULLARA' ne parlava abbastanza bene, un po' tutti ne parlavano bene del PROFETA: era un uomo valido, un uomo di azione.

P.M. Dott. PETRALIA: - Visto che era figlioccio di PULLARA' che si trovava detenuto, sa se PROFETA, tra i liberi, aveva una persona alla quale era particolarmente legato? Cioè lei ha detto: "PROFETA era il figlioccio di PULLARA'", ma PULLARA' come detenuto. Sa se PROFETA da libero apparteneva ad un gruppo capeggiato da un libero?

TESTE GAETANO COSTA: - Io là... quello che sapevo era che muoveva ancora tutto GIOVAMBATTISTA PULLARA' attraverso il PROFETA e altre persone di Santa Maria di Gesù'. Ora non so specificare con chi si rapportava il PROFETA.

Costa non ha poi saputo se l'esplosivo fosse effettivamente fornito perché il Pullarà fu poi trasferito. Ha solo riferito che prima del trasferimento e nello stesso periodo in cui si

stavano realizzando i contatti per la fornitura dell'esplosivo, il Pullarà gli comunicò, in modo allusivo ma esplicito, che l'organizzazione siciliana stava preparando l'attentato al dr. Borsellino ("Vedrai quando salterà la Borsa...") e che reincontrando dopo la strage il Pullarà, questi lo salutò dicendogli "Tutto a posto".

Ad avviso della Corte questi passaggi conducono inevitabilmente a ritenere che l'indicazione di Scarantino sul ruolo di Cosimo Vernengo nel pomeriggio di sabato 18 luglio abbia avuto una conferma piena.

Anzitutto è evidente che se il ruolo di Vernengo è stato di trasportare l'esplosivo a Palermo fin dentro il garage di Orofino, egli ha avuto una funzione decisiva nell'organizzazione della strage, tale da giustificare il commento del cugino in carcere. Per altro verso il precedente collegamento Buccarella-Vernengo di cui ha parlato Costa ed il collegamento successivo Buccarella-Pullarà- Profeta-Aglieri di cui ci ha sempre riferito Costa si incontrano perfettamente con quanto riferisce Scarantino a proposito di quell'accesso proprio di Cosimo Vernengo con un fuoristrada all'interno del locale dove era stata ricoverata la macchina che da lì a poco tempo sarebbe stata riempita di esplosivo.

In questo quadro probatorio coerente e logico anche la precisa indicazione di Scarantino proprio al tipo di autovettura con la quale Cosimo Vernengo accedette al garage di Orofino, un fuoristrada Suzuki Vitara bianco, non è generico e indeterminato, come hanno ritenuto i primi giudici, anche perché quell'autovettura non era solitamente usata da Vernengo, era l'autovettura della sorella di Urso che, per quanto fosse usata anche da Urso e quindi da Cosimo Vernengo, non era l'autovettura che lo stesso era solito usare, tant'è vero che il Vernengo il 22 luglio del 1992, fu fermato e controllato dalla polizia (teste Ricciardi) a bordo di un altro fuoristrada, un Nissan grigio intestato alla ditta del cantiere navale Ammiraglio di cui Vernengo era titolare e di cui aveva la diretta immediata e continua disponibilità. La scelta di utilizzare quel giorno il veicolo Suzuki della sorella di Urso non può ritenersi quindi casuale.

Scarantino dunque non vede Cosimo Vernengo entrare nel garage di Orofino con una

delle sue solite autovetture ma con un fuoristrada che, per quanto nell'effettiva sua disponibilità (essendone stata riscontrata l'esistenza – indagini del teste Ricerca che ha individuato una vettura di quella specie intestata al tempo alla società di Urso Elvira - e la disponibilità da parte del Vernengo per ammissione degli stessi testi a discarico Fiorellino e Romano) non era solito utilizzare per i suoi affari anche perché appartenente ad altra persona.

Anche qui allora si tratta di una scelta collegata al tipo di servizio che con quell'autoveicolo veniva ad essere svolto.

Un modo per non dare nell'occhio, per passare inosservati per non utilizzare per una missione rischiosa un'autovettura sulla quale la polizia potesse agevolmente riconoscerlo.

E' allora evidente che l'indicazione di Scarantino costituisce anche in questo caso un riscontro individualizzante perché il collaboratore ha indicato con esattezza non una vettura tra quelle appartenente a Vernengo e allo stesso facilmente attribuibile ma una autovettura che egli in realtà utilizzava poco con la quale non era solito farsi vedere in giro, pur avendone la piena disponibilità, e che Scarantino non aveva in realtà alcuna speciale ragione di conoscere e di ricordare tra le tante che il Vernengo era solito utilizzare con più frequenza. Inoltre il collaboratore indica proprio Vernengo e non altri come la persona che era entrata con la macchina nell'autocarrozzeria, ed essendo Vernengo la sola persona che alla luce delle precedenti acquisizioni poteva avere una buona ragione per accedere in quel locale in quel pomeriggio con un veicolo, e con un fuoristrada in particolare, ne segue che la conferma del particolare riferito da Scarantino svolge puntualmente la sua funzione di riscontro individualizzante.

Alla luce di questi elementi può ritenersi raggiunta la prova della responsabilità di Vernengo per la strage di via D'Amelio e per i reati a questa connessi. In accoglimento dell'appello del pubblico ministero la sentenza deve essere riformata con la condanna dell'imputato anche per il delitto di strage e reati connessi.

Lorenzo Tinnirello ha impugnato la sentenza della Corte di Assise di Caltanissetta con la quale veniva condannato a dieci anni di reclusione per associazione mafiosa ed in via subordinata per l'entità della pena.

Nel motivo concernente l'affermazione di responsabilità l'appellante svolge una premessa tecnico-giuridica concernente la valutazione della prova costituita essenzialmente da più chiamate in correità.

Si sofferma sulla necessità di valutare con rigore l'attendibilità di collaboratori che offrono il loro contributo in uno stato avanzato del procedimento, quando altri collaboratori hanno già offerto il loro contributo; discute il problema della progressione delle accuse ed il problema di dichiarazioni temporalmente successive rispetto ad altre fonti di prova ritenute associate e richiama i criteri proposti dalla giurisprudenza in tema di controllo intrinseco della chiamata, e di controllo incrociato della stessa, sottolineando l'importanza di comprendere l'origine della conoscenza (eventualmente solo processuale); pone il problema (teorico) della spiegazione di eventuali divergenze; ripropone i temi del riscontro esterno, delle sue caratteristiche e delle condizioni che lo integrano (riscontro individualizzante).

L'appellante sostiene che esisterebbero elementi di dubbio su una contaminazione delle testimonianze dei collaboratori "Marchese Rosario", Mutolo, Di Matteo, Di Maggio e La Barbera mentre sarebbero emerse prove "inconfutabili dell'indottrinamento di Scarantino. All'interno del sistema probatorio delle plurime chiamate convergenti sul conto del Tinnirello aleggerebbe quindi il sospetto della contaminazione da parte di interessi estranei all'accertamento della verità.

Si parla di accuse generiche da parte dei collaboratori prima indicati, affette dalla patologia della "circolarità della prova".

Le accuse dei diversi collaboratori nei confronti del Tinnirello avrebbero dovuto essere approfondite con la "ricerca di elementi individualizzanti", non bastando l'incrociarsi di

indicazioni di mera appartenenza all'associazione mafiosa qualificata soltanto dall'attribuzione della qualità di uomo d'onore.

Per tali ragioni l'appellante chiedeva di essere assolto anche da questo reato ed in subordine una congrua riduzione della pena.

L'appello, piuttosto generico ed indeterminato, non può essere accolto.

La sentenza dei giudici di primo grado si basa sull'analisi di una serie assai lunga e diversificata di dichiarazioni di collaboratori di giustizia, vecchi e nuovi, accomunati dalla precisa indicazione del Tinnirello come esponente di rilievo della cosca di Corso dei Mille, in molti casi accompagnata da specifici riferimenti diretti e 'de relato' alle attività delittuose commesse in compagnia di altri imputati.

In questo grado di giudizio il quadro probatorio si è arricchito delle dichiarazioni di Vincenzo Sinacori e di Giovanni Brusca: il primo ha riscontrato le dichiarazioni già acquisite affermando di avere partecipato con Tinnirello, Graviano Messina Denaro ed altri soggetti individuati alla spedizione romana dei primi giorni del 1992, finalizzata alla commissione di alcuni delitti eccellenti ed il secondo lo ha indicato come l'esponente di Brancaccio selezionato da Giuseppe Graviano per commettere il duplice omicidio Di Fresco-Matranga, al quale il Tinnirello aveva partecipato con il suo capomandamento Giuseppe Graviano, con il Brusca e con gli altri uomini indicati dal medesimo Brusca.

Vincenzo Scarantino, della cui attendibilità si è ampiamente detto, ha poi fornito una serie puntuale di indicazioni sul ruolo criminale di Tinnirello ed ha specificato di essersi rifornito dallo stesso di sigarette di contrabbando.

La presentazione rituale del Tinnirello a tutti gli uomini di rango che di lui hanno parlato è d'altra parte elemento che non può essere considerato neutro od irrilevante, dato che la presentazione formale come uomo d'onore ha un significato inequivoco nella regolamentazione dei rapporti interni all'organizzazione mafiosa e prelude alla instaurazione di relazioni di ogni genere caratterizzate dal metodo mafioso anche nei c.d. affari leciti, la cui conduzione ed il cui sviluppo tra uomini d'onore presuppone pur

sempre, come possibilità rilevante, il ricorso a quel metodo ove riconosciuto necessario ovvero opportuno.

Ganci Calogero ha dichiarato che Tinnirello non gli era stato solo presentato come uomo d'onore di Brancacco ma che con lo stesso aveva partecipato ad una riunione, implicante la comune appartenenza all'organizzazione, nella quale ai partecipanti furono comunicati i motivi dell'uccisione di Vincenzo Puccio al tempo capo mandamento di Brancaccio.

Ha poi spiegato essere personalmente a conoscenza del traffico di stupefacenti svolto da Tinnirello e come riscontro sempre Ganci ha indicato in Tagliavia e Giuseppe Graviano i principali referenti di Tinnirello, in linea con le costanti dichiarazioni di altri collaboratori, anche non vicini al Ganci, come Marino Mannoia o Geraci.

L'Anzelmo non si è limitato ad affermare che Tinnirello era uomo d'onore ma ha precisato che in questa sua qualità con Tinnirello aveva commesso degli omicidi interessanti l'organizzazione, non specificamente indicati in ragione delle indagini in corso.

Onorato a sua volta ha riferito circostanze specifiche: presentazione rituale, presenza in riunioni a casa di Michele Greco a Ciaculli negli anni 1981-1982 con quaranta-cinquanta uomini d'onore, uomo d'onore di corso dei Mille in rapporti con Tagliavia.

Marco Favarolo ha riferito di riunioni del Tinnirello con Armando Bonanno, Aglieri e Greco nel giardino dell'Arenella nella disponibilità del primo.

Cucuzza ne ha parlato come partecipante ad omicidi al tempo della guerra di mafia e, pur non avendo partecipato con lo stesso a episodi di tal genere, lo aveva incontrato nelle fasi preparatorie di diversi omicidi, attività alla quale Tinnirello era dedito anche secondo Salvatore Cancemi, che dall'alto delle sue conoscenze lo ha indicato con precisione come sottocapo della famiglia, dedito al traffico di stupefacenti con Greco e Gravino ed al contrabbando di sigarette.

Come si vede queste ed altre indicazioni di collaboratori di giustizia riscontrate tra loro e le indagini di P.G. per le quali si rinvia alla sentenza impugnata sono non solo specifiche e

circostanziate ma provengono da collaboratori della cui attendibilità non si è mai fatta discussione e comunque diversi da quelli citati nei motivi di appello (altre specifiche indicazioni in Marchese, Di Filippo Pasquale e Di Filippo Emanuele, Marino Mannoia e Brusca).

Si tratta poi di dichiarazioni tutt'altro che stereotipate e ripetitive perché ciascuna di esse è specificamente riferita al contesto della conoscenza con il Tinnirello, ad elementi in parte convergenti con i riferiti da altri collaboratori ma in altra significativa parte nel patrimonio conoscitivo esclusivo del dichiarante. A questo proposito è sufficiente ricordare che contrariamente a quanto sostenuto nei motivi di appello i collaboratori appartenenti allo stesso mandamento di Tinnirello (Drago, Pasquale ed Emanuele Di Filippo,) hanno raccontato specifici episodi delittuosi, in particolare numerosi omicidi, identificati con i nomi delle vittime, ai quali avevano partecipato con il Tinnirello. Lo stesso dicasi per il Marino Mannoia.

Devono pertanto condividersi pienamente gli argomenti e le conclusioni della sentenza di primo grado che i motivi di appello nella sostanza non affrontano neppure:

Tali dichiarazioni hanno aggiunto a quanto già detto, in linea più generale, da altri collaboratori ulteriori elementi di specificazione in ordine alle accuse rivolte all'imputato ed in particolare hanno consentito di collocare temporalmente la sua partecipazione all'associazione Cosa nostra in un ampio periodo che va dagli inizi degli anni '80 fino all'epoca del rinvio a giudizio, epoca questa a cui si riferiscono molti collaboratori con le loro dichiarazioni, tra cui Brusca e Geraci.

Le indicazioni dei collaboratori più recenti hanno consentito di individuare un ruolo sempre più importante assunto dal Tinnirello in ordine al traffico di stupefacenti, nel quale lo stesso era diventato un personaggio chiave al quale dovevano rivolgersi molti uomini d'onore che intendevano intraprendere quel tipo di attività. Inoltre sempre tali indicazioni ne hanno individuato il particolare protagonismo nel cosiddetto gruppo di fuoco di Ciaculli, gruppo scelto dei migliori killers di Cosa nostra, autori di numerosi omicidi negli anni '80-'90.

Non può non notarsi che molte delle dichiarazioni convergono non soltanto per le indicazioni generiche del Tinnirello come uomo d'onore, ma anche per le specifiche indicazioni circa le precipue attività criminose dello stesso, le vicinanze ed i contatti privilegiati con esponenti mafiosi, nonché per gli episodi specifici narrati.

Deve infine osservarsi che, in ogni caso, la fonte di conoscenza della maggior parte dei collaboratori circa la attività del Tinnirello ed il suo ruolo criminale è diretta, essendo stato il Tinnirello presentato a molti di loro come uomo d'onore, ovvero avendo questi intrattenuto con lo stesso traffici illeciti nell'ambito di Cosa nostra.

Oltre alla perfetta convergenza del molteplice pienamente realizzatasi con le numerose chiamate in correità nei confronti dell'imputato Tinnirello Lorenzo, sono intervenuti ulteriori elementi esterni acquisiti attraverso l'esame di verbalizzanti.

In primo luogo i testi Vallone Maurizio e Bo Mario hanno riferito di stretti rapporti del Tinnirello con i Madonia, documentati anche dal rinvenimento del nome "Renzo", frequentemente citato nel cosiddetto libro mastro, una sorta di registro contabile degli affari di Cosa nostra trovato in un appartamento in pieno territorio dei Madonia, le indicazioni documentali relative al Tinnirello riguardavano acquisti di sostanze stupefacenti ed in particolare un acquisto di 500 grammi di cocaina, al prezzo di 90 mila lire al grammo (documento 105 Procura di Palermo datato 26.8.1989). Il teste Bo ha inoltre riferito di una Y 10 targata Palermo di proprietà del Tinnirello perfettamente coincidente con quella indicata dallo Scarantino, nonché di un controllo di polizia del 21.4.1998 quando nella stessa auto erano stati fermati Tinnirello e Greco Carlo. Infine attraverso la deposizione di Torzani Andrea si è accertato che il Tinnirello è stato arrestato il 27.8.1994 da latitante mentre si trovava a Trabia in compagnia di d'Agati Giovanni, a seguito di perquisizioni in immobili di pertinenza dei due soggetti si era trovato del materiale cartaceo e delle agende con annotati vari indirizzi e numeri tra i quali quelli del cantiere di Vernengo Cosimo .

La sentenza dei giudici di primo grado ha invece assolto il Tinnirello dal delitto di strage, ritenendo che il processo non avesse offerto riscontri individualizzanti a conferma della chiamata in correità intrinsecamente attendibile di Vincenzo Scarantino.

I giudici constatavano l'assenza di altre chiamate in reità da parte di collaboratori con riferimento alla strage di via D'Amelio e l'insufficienza come riscontro individualizzante dell'accertata comunanza di interessi criminali del Tinnirello con Graviano e Tagliavia,

soggetti dei quali era stata accertata la partecipazione al delitto.

Il pubblico ministero ha presentato appello contro l'assoluzione del Tinnirello per la strage di via D'Amelio.

Vincenzo Scarantino aveva indicato l'imputato come uno dei più attivi partecipanti alla strage.

Il giorno della riunione Scarantino aveva ricevuto da Profeta l'ordine di andare a prelevare il Tinnirello avanti alla bottega di gesso.

Il Tinnirello era giunto a bordo di una Y10 che aveva parcheggiato nei pressi. Scarantino l'aveva quindi accompagnato nella villa di Calascibetta ove aveva partecipato alla riunione seduto attorno al tavolo con gli altri partecipanti.

Nel pomeriggio del 18 luglio si era quindi recato nei pressi dell'autocarrozzeria di Orofino. Con l'aiuto di Natale Gambino aveva spinto a mano la 126, lasciata il giorno prima in sosta poco più avanti, introducendola all'interno dell'autocarrozzeria che nel frattempo Orofino aveva aperto.

Scarantino aveva dichiarato che era il Tinnirello "a rispondere per Orofino".

Scarantino aveva appreso da Giuseppe Barranca che Orofino era un personaggio a disposizione per ogni esigenza dell'organizzazione mafiosa, proprio perché amico del Tinnirello.

Tinnirello era rimasto all'interno dell'autocarrozzeria con Pietro Aglieri fino al termine delle operazioni; quindi si era allontanato in fretta, in quanto latitante, con lo stesso Aglieri ed il Tagliavia.

La mattina del 19 luglio 1992 quando la 126, già imbottita di esplosivo, era stata portata fuori dalla carrozzeria per essere condotta in piazza Leoni, il Tinnirello si era posto alla guida ed era stato scortato da Natale Gambino, Gaetano Murana e dallo stesso Scarantino fino a Piazza Leoni, ov'erano ad attendere Pietro Aglieri e Francesco Tagliavia.

Scarantino aveva parlato di Tinnirello come di un suo abituale fornitore di eroina, assiduo

frequentatore del quartiere della Guadagna, intimo di Pietro Aglieri e Carlo Greco e partecipante a riunioni con Graviano Aglieri Greco e Vernengo.

L'appellante riportava quindi le principali dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, già esaminate in precedenza, sullo spessore mafioso del Tinnirello (dichiarazioni del Ferrante, di Ganci Calogero, di Onorato, di Pasquale Di Filippo⁴²², di Francesco Paolo Anzelmo, Giovanni Drago⁴²³, Cancemi, Cucuzza, Mutolo, Di Filippo Emanuele⁴²⁴, Marchese, Geraci, Favaloro, Francesco Marino Manioia⁴²⁵, Brusca).

Si tratta di dichiarazioni che ad avviso del p.m. riscontrano le dichiarazioni di Scarantino perché mettono in evidenza sulla base di una serie di autonome propalazioni di altri affidabili collaboratori di giustizia tutta una serie di atti delittuosi eclatanti nei quali si era avuto un comune intervento degli stessi uomini che Scarantino vede coinvolti nella strage di via D'Amelio.

Ma l'elemento più significativo a riscontro delle dichiarazioni di Scarantino concernenti il coinvolgimento del Tinnirello nella strage, secondo il p.m. impugnate è costituito dalle dichiarazioni di Pasquale Di Filippo.

Costui aveva riferito sullo stretto vincolo di amicizia che legava Tinnirello a Giuseppe Barranca, lo stesso personaggio indicato da Scarantino come colui che gli aveva riferito dell'amicizia di Tinnirello con Giuseppe Orofino.

Il Di Filippo aveva dichiarato che gli uomini più vicini a Tagliavia e Tinnirello erano

⁴²² Quest'ultimo in particolare aveva riferito di numerosi episodi delittuosi nei quali il Tinnirello era stato coinvolto con Tagliavia, Aglieri e Giuseppe Graviano. Il cognato Antonino Marchese gli aveva suggerito che poteva rivolgersi per qualsiasi esigenza a Tagliavia, Tinnirello e Giuseppe Graviano, a dimostrazione della sostanziale pariordinazione dei tre all'interno del mandamento e comunque della sintonia e della perfetta intesa esistente tra questi uomini posti al vertice del mandamento.

⁴²³ Aveva ricordato in particolare che il Tinnirello era stato ammesso a partecipare alla riunione della commissione allargata che aveva deciso la soppressione di Vincenzo Puccio, all'epoca capo mandamento di Ciaculli al quale apparteneva la famiglia di Corso dei Mille e che il Tinnirello, con Tagliavia e Giuseppe Graviano erano in continui rapporti per ogni genere di iniziative criminali con Pietro Aglieri e Carlo Greco, riunione tenute dal gruppo all'insaputa del capo mandamento Giuseppe Lucchese e che avevano finito con il cementare uno speciale vincolo di solidarietà amicizia e cooperazione tra i cinque. Non a caso Renzino Tinnirello con Tagliavia, Giuseppe Graviano e lo stesso Drago aveva partecipato al triplice omicidio dei familiari di Marino Mannoia.

Tinnirello e Tagliavia, al di là delle cariche formali, erano pariordinati nella direzione della famiglia di Corso dei Mille.

⁴²⁴ Ha riferito di avere partecipato ad un omicidio con Tagliavia e Tinnirello e che per qualsiasi traffico delittuoso nella zona di via Messina Marine (luogo ove era ubicata l'autofficina di Orofino) bisognasse chiedere il permesso a Renzino Tinnirello e a Tagliavia.

⁴²⁵ Anch'egli ha ricordato che Tinnirello aveva costituito una sorta di società criminale per il traffico di stupefacenti con Tagliavia, Greco e Aglieri

Salvatore Giuliano “ il postino” (compare di anello di Orofino) e Giuseppe Barranca.

Di Filippo confermava in particolare l’amicizia del Tinnirello e del Barranca con Pietro Aglieri, al punto che il nuovo capo mandamento Nino Mangano era stato indotto a diffidare del Barranca.

La circostanza dello strettissimo rapporto tra Tinnirello Barranca e Aglieri era stata riferita da Scarantino che aveva chiesto a Profeta se Barranca fosse uomo d’onore della Guadagna, tanto intensa era la frequentazione con Pietro Aglieri. Inoltre Scarantino aveva affermato di avere visto più volte Tinnirello in compagnia di Orofino proprio dinanzi alla carrozzeria di via Messina Marine.

La credibilità dello Scarantino derivava poi da un’altra corrispondenza tra il racconto del collaboratore e una risultanza obbiettiva esterna.

Scarantino ha dichiarato che al termine delle operazioni di caricamento Tinnirello aveva detto ad Orofino di eliminare ogni traccia delle operazioni compiute e di “rompere il lucchetto” con riferimento alla chiusura del portone di accesso all’autocarrozzeria.

Il particolare riferito da Scarantino trovava precisa conferma nel tenore della denuncia sporta da Orofino la mattina del 20 luglio 1992, nel corpo della quale il denunciante riferiva che ignoti ladri avevano rotto il lucchetto per introdursi nell’officina. La circostanza denunciata aveva destato immediato sospetto perché i ladri solo per sottrarre le targhe potevano entrare con minore rischio attraverso le numerose aperture che la carrozzeria presentava alle finestre e dal lato del mare. Tali aperture consentivano l’accesso all’interno dell’autocarrozzeria anche senza forzare l’ingresso principale.

Le dichiarazioni dei collaboratori costituirebbero un riscontro a Scarantino in relazione alla provata partecipazione di Tinnirello con Graviano al primo tentativo di attentato a Maurizio Costanzo ed in relazione alla parte delle dichiarazioni nelle quali Scarantino vede proprio Tagliavia e Tinnirello (quest’ultimo alla guida della 126) con Aglieri rimanere soli con l’autobomba: non sembra casuale e comunque non attribuibile all’inventiva di Scarantino, che si tratti proprio di quel terzetto che tutti i collaboratori

escussi hanno indicato come particolarmente affiatato, solidale, e unito. Secondo il pubblico ministero questo particolare sarebbe perfettamente in linea con il ruolo di preminenza nelle rispettive famiglie mafiose di ciascuno dei tre uomini rimasti sul posto in piazza Leoni e si inquadra nel modus operandi di Cosa nostra che vuole la partecipazione diretta ed in prima persona dei principali rappresentanti, dotati di maggior prestigio criminale, alle fasi decisive di un delitto di particolare rilievo per l'insieme dell'organizzazione.

Ciò posto l'appellante faceva notare come ogni particolare fornito da Scarantino sul conto di Tinnirello era stato confermato dalle dichiarazioni di altri collaboratori con riferimento al ruolo di Tinnirello all'interno del mandamento di sua spettanza ed al suo pieno coinvolgimento nelle attività illecite degli uomini del suo mandamento coinvolti nell'esecuzione della strage (Gravano, Fifetto Cannella e Tagliavia) e degli uomini del confinante mandamento di S. Maria del Gesù di strettissima fiducia di Aglieri e Greco e anch'essi coinvolti nell'operazione delittuosa contro il dr. Borsellino.

Ogni indicazione fornita da Scarantino sul Tinnirello doveva ritenersi rigorosamente riscontrata ed ogni particolare confermato da collaboratori appartenenti ad aree territoriali diverse.

I riscontri non attenevano quindi al fatto ma alla persona dell'imputato ed erano coerenti e congruenti con il ruolo che Scarantino aveva attribuito a Tinnirello nella strage.

L'appello del pubblico ministero deve essere accolto, essendo del tutto evidente l'insufficienza della motivazione con la quale la sentenza di primo grado ha ritenuto l'insussistenza di riscontri alla chiamata in correità di Lorenzo Tinnirello da parte di Scarantino, glissando o deformando e minimizzando l'imponente massa di elementi che costituiscono riscontro esterno individualizzante nei confronti dell'imputato.

Emerge ancora una volta nella sentenza di primo grado uno rigido schematismo

nell'approccio alla prova che fa perdere ai primi giudici la ricchezza di significati e di collegamenti che l'imponente materiale istruttorio ha apportato alla conoscenza del fatto e del contesto in cui lo stesso si è verificato; elementi di vario genere offerti dalle fonti più diverse ed autonome tra loro che riferendo fatti e situazioni precise svolgono la funzione di riscontrare le affermazioni di Scarantino sia in termini generali ma anche con riferimento allo specifico protagonismo nel delitto di ciascuno dei soggetti da lui chiamati in correità.

Manca nella sentenza di primo grado un adeguato approfondimento degli elementi che avvicinano l'imputato al fatto e il successivo sforzo di verifica della connessione di questi elementi con il contenuto specifico delle dichiarazioni di Scarantino.

La Corte di primo grado, in pratica, verificata l'inesistenza di una seconda fonte di chiamata diretta o 'de relato' dell'imputato come responsabile della strage ha desistito da una analisi logica dei fatti esterni alla chiamata che pur non avendo il significato di diretta prova della responsabilità di Tinnirello hanno un indiscutibile valore di riscontro alle dichiarazioni del collaboratore giudicato attendibile.

La Corte di primo grado, esponendo diligentemente lo stato della giurisprudenza in materia di riscontri esterni non ne ha vivificato gli spunti, non è andata al di là delle formule per cogliere i significati reali della giurisprudenza sui riscontri e di fatto ha operato in modo diverso dall'enunciato programma interpretativo, richiedendo per l'affermazione di responsabilità non un riscontro ma una seconda prova autonoma ed autosufficiente, intendendo il concetto di riscontro individualizzante non appunto come qualsiasi elemento che dall'esterno del patrimonio conoscitivo del chiamante ne confermi l'attendibilità con riferimento al singolo imputato e al fatto specifico che gli viene attribuito ma come un elemento probatorio autosufficiente che in qualche modo converga nell'attribuire direttamente il reato all'imputato.

Il che contraddice appunto sia il concetto di riscontro ad una prova quale la chiamata in correità di per sé autosufficiente nel dare una rappresentazione del fatto e della

responsabilità e rispetto alla quale il riscontro funge da conferma esterna dell'attendibilità, sia l'insegnamento della giurisprudenza che rifiutando come riscontro un elemento generico relativo al fatto-reato e all'imputato (ad esempio conoscenza comune dello stato dei luoghi, ovvero conoscenza di dati sull'imputato compatibili con ipotesi alternative dotate di altrettanta probabilità dell'ipotesi accusatoria) ha ammesso la valorizzabilità come riscontri di quegli "elementi di qualsiasi natura, storica o logica, che compatibili con le altre emergenze processuali sono almeno idonei, in modo causale e rappresentativo ad avvicinare l'accusato al reato e a qualsiasi momento dell'iter criminis" (Cass. 8 ottobre 1999, Cervellione). Tutto ciò che si richiede al riscontro è insomma che esso sia oltre che certo, univocamente interpretabile come conferma dell'accusa, tanto più quanto esso costituisca di per sé indizio autonomo a carico dell'imputato.

Ciò premesso è evidente come due siano le categorie di riscontri che si possono individuare rispetto alla chiamata in correità di Scarantino con riferimento al Tinnirello.

Il primo concerne i rapporti tra Tinnirello ed Orofino ed in generale la circostanza che l'autobomba sia stata caricata nel garage di Orofino e che da un'autovettura ricoverata in quel garage siano state prelevate le targhe successivamente applicate all'autobomba in sostituzione di quelle originali.

Scarantino ha riferito che Orofino era un uomo di Tinnirello, un uomo a disposizione di Tinnirello e che della sua discrezione, riservatezza e capacità di servire con efficienza e segretezza le esigenze degli uomini dell'organizzazione, Tinnirello si era reso garante.

Sappiamo che Scarantino aveva parlato ad Andriotta del caricamento dell'autobomba presso un garagista dove l'autovettura era stata trasferita perché non era perfettamente efficiente e che dopo l'arresto dell'Orofino si era molto preoccupato ed aveva raccontato ad Andriotta il ruolo dell'Orofino in quella fase cruciale.

Si è molto discusso su una presunta incostanza di Scarantino (e di Andriotta) circa il momento in cui Scarantino abbia parlato ad Andriotta del ruolo del "garagista". Sta di fatto che avesse o meno accennato in precedenza al ruolo di Orofino, è dopo l'arresto di

Orofino che Scarantino spiega ad Andriotta in modo chiaro e definitivo che l'autobomba era stata caricata nel garage di Orofino. Scarantino aveva tutte le ragioni per essere sconvolto e disperato (stato d'animo che non può essere confuso con quello che lo stesso aveva manifestato al momento dell'arresto del fratello, che era di preoccupazione ma soprattutto di incertezza sulle ragioni dell'arresto, e quando aveva saputo dell'arresto di Gioè dettato da ben altre ragioni e precisamente dall'ansia di conoscere le cause vere di quel drammatico suicidio). Andriotta ha spiegato che la preoccupazione (rectius: disperazione) di Scarantino aveva cause e ragioni precise e diverse ed era strettamente legata ai possibili sviluppi della accuse nei suoi confronti se Orofino avesse cominciato a collaborare ed era pertanto legata alle sue personali sorti e al timore di un aggravamento delle prove a suo carico.

Questa disperazione nasceva dalla consapevolezza che Orofino sapeva perfettamente che egli aveva trasportato l'autovettura in via Messina Marine il giorno precedente, quando l'officina di Orofino era aperta, e che aveva stazionato tutto il pomeriggio davanti all'officina con Natale Gambino e Murana a perlustrare la zona. Anche se non era mai entrato nel garage, tutti coloro che vi sostavano sapevano della presenza dei tre uomini all'esterno e Natale Gambino dal suo canto aveva più volte fatto la spola dall'esterno all'interno.

Scarantino aveva buone ragioni per ritenere che Orofino fosse a conoscenza del suo ruolo e dell'attività da lui svolta in quel pomeriggio e il mattino successivo e che in caso di pentimento avrebbe potuto chiamarlo in correità.

Orofino è presente perché apre il suo garage e permette l'ingresso dell'autovettura 126 al suo interno nel pomeriggio del 18 luglio; sistema l'interno e pulisce al termine dei lavori, svolgendo quei compiti che Tinnirello gli aveva assegnato: eliminare le tracce del lavoro per caricare l'autobomba e simulare il furto delle targhe che Orofino aveva prelevato dalla 126 della Sferrazza che aveva in custodia nello stesso locale.

Orofino è poi presente all'apertura dell'autocarrozzeria al mattino della domenica.

Il collegamento tra Orofino e Tinnirello è assicurato anzitutto dall'ubicazione dell'autocarrozzeria: in quella via Messina Marine che tutti i collaboratori hanno indicato come il territorio sul quale esercitava il suo controllo mafioso proprio Renzino Tinnirello.

Orofino era certamente sotto la protezione della famiglia mafiosa territorialmente dominante che aveva in Tinnirello il suo capo in posizione pariordinata a quella di Tagliavia, secondo le univoche e convergenti indicazioni di collaboratori come Marchese, Mannoia, Di Filippo Drago.

La protezione offerta da Cosa nostra ad Orofino e agli altri soci della medesima autocarrozzeria si desume, a parte le conferme dirette dei collaboratori che indicano in Orofino un personaggio molto vicino e a disposizione di esponenti della famiglia come Tinnirello e Barranca, da due circostanze obbiettive:

- La circostanza che Orofino non fosse sottoposto ad estorsione e non pagasse quindi il pizzo. Drago e Di Filippo hanno ricordato che questo "privilegio" nel mandamento di Brancaccio veniva concesso solo ai soggetti "a disposizione" dell'organizzazione (il sistema dell'estorsione era " a tappeto"); tali erano coloro che, in cambio della disponibilità di Cosa nostra a non farli pagare, fornivano ogni tipo di favore, dall'ospitalità ai latitanti, all'ospitalità di uomini d'onore per riunioni e incontri di vario tipo, al ricovero di veicoli rubati ed in definitiva ogni tipo di favore che veniva loro richiesto in ogni momento. La protezione gratuita accordata ad Orofino comportava che lo stesso fosse obbligato a mettersi a disposizione per ogni esigenza dell'organizzazione.
- La circostanza che Orofino non temesse di poter restare vittima della criminalità comune (circostanza che implica la protezione di Cosa nostra, perché in territorio di mafia nulla può fare la piccola criminalità senza il consenso dei boss). Ed infatti non solo era possibile entrare nell'autocarrozzeria dalle finestre prive di chiusura ma persino il lucchetto grosso che chiudeva apparentemente il portone principale era in realtà rotto (circostanza nota solo ai titolari dell'autocarrozzeria, tra cui Orofino).

Questo fatto non preoccupava minimamente Orofino che per le sue amicizie e la sua piena disponibilità nei confronti degli uomini d'onore sapeva di non avere nulla da temere dalla criminalità comune.

E a proposito di quest'ultimo punto appare evidente l'errore commesso da Orofino quando, denunciando il furto delle targhe, aveva dichiarato che i ladri avevano rotto il lucchetto (in realtà rotto già da tre mesi e arrugginito sicchè evidente apparve subito la falsità della denuncia).

Tale errore derivò dal fatto che Orofino si era abituato a pensare il furto nella sua autocarrozzeria come una evenienza impossibile, tanto da avere trascurato di sostituire il lucchetto che aveva dovuto rompere alcuni mesi prima quando aveva perso le chiavi. Cosicché quando Tinnirello lo invitò a rompere il lucchetto per simulare il furto egli non fu in condizione di eseguire l'ordine perché il lucchetto era già rotto. Di ciò peraltro non fece parola a Tinnirello e agli altri, ritenendo, superficialmente, che il fatto che il lucchetto fosse stato già rotto non avrebbe prodotto conseguenze.

Questa situazione permette di affermare che Orofino non considerasse affatto imprudente lasciare l'autobomba incustodita in un locale privo di chiusura efficiente. Egli era certo che nessun abusivo si sarebbe introdotto nel suo locale a causa della protezione assicurategli da tempo dagli "uomini d'onore". D'altra parte la frase rivolta da Tinnirello ad Orofino dimostra che nessuno degli addetti alla preparazione dell'attentato, ad eccezione di Orofino, fosse a conoscenza del fatto; altrimenti il corso degli avvenimenti sarebbe stato necessariamente diverso.

La dichiarazione di Scarantino a proposito della garanzia che Tinnirello offriva per Orofino è riscontrata dunque esternamente da una serie di elementi che obbiettivamente disegnano il profilo criminale di Orofino come di persona effettivamente inserita nel contesto della famiglia mafiosa di corso dei Mille.

Scarantino nel delineare la posizione di Orofino nel contesto criminale di corso dei Mille aveva dichiarato:

P.M. dott.ssa PALMA: - e in quella occasione lei ha detto che le fu detto che bisognava portare la macchina da questo Pinuzzo,

IMP. SCARANTINO V.: - Sì.

P.M. dott.ssa PALMA: - Pinuzzo "il lattoniere". Ma lei questo Pinuzzo "il lattoniere" lo conosceva?

IMP. SCARANTINO V.: - Sì, ma... non è che era amico mio. Era un amico di... Peppuccio Barranca.

P.M. dott.ssa PALMA: - Chi è Peppuccio Barranca?

IMP. SCARANTINO V.: - Peppuccio Barranca è uomo d'onore di... di corso dei Mille, è vicinissimo a Renzino Tinnirello.

P.M. dott.ssa PALMA: - Sì. Lei come ha saputo che era un uomo d'onore di corso dei Mille?

IMP. SCARANTINO V.: - Io ero convinto, siccome Peppuccio è una vita che abitava alla Guadagna, ed era...

P.M. dott.ssa PALMA: - Deve fare sempre nome e cognome, signor Scarantino.

IMP. SCARANTINO V.: - Peppuccio Barranca io ero convinto che era uomo d'onore della Guadagna, ché lo vedevo sempre con Pietro Aglieri e perché abitava alla Guadagna, però lui era del corso dei Mille.

Io una volta gli ho detto a mio cognato, siccome avevo rapporti di droga tramite Renzino Tinnirello, e mio cognato mi ha detto, dice: "No, - dice - è del corso dei Mille, non è della Guadagna, però - dice - è un ragazzo buono".

P.M. dott.ssa PALMA: - Quindi così lei ha appreso la qualità di uomo d'onore di Peppuccio Barranca.

IMP. SCARANTINO V.: - Sì.

P.M. dott.ssa PALMA: - Ora ci riferisca in che occasione, siccome lei ha citato Barranca Peppuccio a proposito di Orofino,

IMP. SCARANTINO V.: - Sì.

P.M. dott.ssa PALMA: - ci vuole riferire come ha appreso cioè questo episodio, quello che lei sa di questa conversazione, questo episodio?

IMP. SCARANTINO V.: - C'è stato Peppuccio che doveva fare aggiustare la macchina, la 126 bianca di sua sorella, e parlavamo di queste... di questa macchina per farla aggiustare.

E io gli ho detto: "Va be', ti posso mandare il mio lattoniere", ch  io avevo un amico lattoniere qui a Usicco[?] in via Oreto.

E Puppuccio dice: "No, no, - dice - non c'  bisogno - dice - perch  - dice - io - dice - ... Ah,   'n'amico mio - dice - abbiamo 'sto lattoniere - dice - che   un bravo ragazzo - dice - ed   amico pure di Renzino che   un picciotto a disposizione".

P.M. dott.ssa PALMA: - S . Lei ha detto quindi c'era quest'amicizia fra Tinnirello e Orofino: li aveva mai visti insieme?

IMP. SCARANTINO V.: - S , una volta mentre salivo di via Messina Marina ho visto Renzino Tinnirello con Orofino l  davanti a... al marcia... nel marciapiede.

P.M. dott.ssa PALMA: - "Nel marciapiede" cosa intende?

IMP. SCARANTINO V.: - Davanti all'officina.

P.M. dott.ssa PALMA: - S .

IMP. SCARANTINO V.: - All'entrata dell'officina.

P.M. dott.ssa PALMA: - Quindi li aveva visti insieme.

IMP. SCARANTINO V.: - S .

Orofino era quindi un uomo a disposizione della famiglia mafiosa di corso dei Mille.

Pasquale Di Filippo ha indicato Giuseppe Barranca, Giuliano Salvatore detto "il postino", ed altri, come gli uomini pi  vicini a Renzino Tinnirello; con lui si riunivano in un locale denominato Autosud.

Su cosa fosse l'Autosud per gli esponenti della famiglia di Corso dei Mille Di Filippo ha fornito indicazioni precise:

IMP. DI FILIPPO P.: - S , il TINNIRELLO anche da latitante l'ho incontrato assieme a GIULIANO Giuseppe, detto Folonari.

P.M. Dott.ssa PALMA: - Dove lo incontrava?

IMP. DI FILIPPO P.: - Ma, anche se loro erano latitanti, camminavano, non e' che non camminavano, molto spesso io mi incontro con GIULIANO Giuseppe sempre per cose attinenti a discorsi di " Cosa nostra" e c'era lui. Molto spesso a TINNIRELLO Renzino, quando era latitante e lo vedevo in via Messina Marina, in due posti, uno che era un autosalone di CASTELLO Rosario, Autosud, e un altro che era un cantiere, un cantiere, un piccolo cantiere dove c'erano delle barche di un certo MONDELLO, a lui e

a BARRANCA Giuseppe, loro erano sempre qua molto spesso, gli appuntamenti li facevano qua.

....

P.M. Dott.ssa PALMA: - Senta, lei ha parlato, oltre che di questo cantiere navale, anche di un altro luogo di incontro e ha riferito che si chiama Autosud, ed e' intestato a CASTELLO Rosario.

IMP. DI FILIPPO P.: - Si, lui e' l'intestatario, ma i veri padroni sono TINNIRELLO Lorenzino e SPATARO Antonino che e' mio cugino. In questo posto, molto spesso, facevano delle riunioni, TINNIRELLO Renzino, BATTAGLIA Giuseppe, GIULIANO Salvatore ed AGATI.

P.M. Dott.ssa PALMA: - Anche questo era un luogo di incontri?

IMP. DI FILIPPO P.: - Si.

P.M. Dott.ssa PALMA: - Era un luogo di incontri di " Cosa nostra", di uomini di " Cosa nostra"?

IMP. DI FILIPPO P.: - Molto spesso loro erano la' e parlavano, siccome io avevo il distributore pure vicino, quindi, li vedevo spesso la'.

P.M. Dott.ssa PALMA: - Questo luogo era frequentato anche da GIULIANO Salvatore?

IMP. DI FILIPPO P.: - Si, il Postino, si.

Di questa presenza di Orofino nei locali dell'Autosud, cioè nei locali di pertinenza di Tinnirello e luogo di riunione dello stesso con i suoi uomini di fiducia, abbiamo una precisa conferma nelle dichiarazioni di Augello nel primo processo per la strage di via D'Amelio, richiamate nella sentenza irrevocabile del 23 gennaio 1999 (il relativo verbale è acquisito agli atti, faldone 32):

P.M. dott. PETRALIA: - ma visto che lei ha detto che questo autosalone si trovava in via Messina Marine, adesso io le domando se per caso lei ha conosciuto anche un certo Orofino Giuseppe che dovrebbe avere una carrozzeria da quelle parti.

IMP. AUGELLO S.: - io questo Orofino l'ho visto insieme a Salvatore Giuliano, tre volte che io ho incontrato Giuliano, per tre volte l'ho incontrato, perche' poi ci

incontravamo in altri posti, a Piazza Sant'Erasmus.

P.M. dott. PETRALIA: - tre volte lo ha incontrato dove allora?

IMP. AUGELLO S.: - eh?

P.M. dott. PETRALIA: - per tre volte lo ha incontrato dove?

IMP. AUGELLO S.: - all'AUTOSUD insieme a Giuliano.

P.M. dott. PETRALIA: - come insieme a Giuliano..

IMP. AUGELLO S.: - pero'..

P.M. dott. PETRALIA: - ah, ha incontrato Orofino insieme a Giuliano all'autosalone?

IMP. AUGELLO S.: - a Giuliano si, pero' quando io arrivavo con lo Scelta il Giuliano si staccava di Orofino e ..

P.M. dott. PETRALIA: - continui.

IMP. AUGELLO S.: - si staccava di Orofino e veniva incontro a noi, lo Scelta e il Giuliano si baciavano, e a me mi davano la mano, perche' lo Scelta con Giuliano erano tanti anni che si conoscevano e si baciavano fra loro, invece a me mi davano la mano. Quando la Polizia mi ha fatto vedere la foto dell'Orofino che io devo essere preciso nelle cose, io li per li non mi e' venuto in mente, pero' quando io ho parlato col Magistrato mi sono ricordato di questa faccenda che lo vedevo insieme al Giuliano, io pensavo, poteva andare la' per lavoro, per AUTOSUD altro che macchine nuove, aveva le macchine usate, io dicevo "va beh, lo porta la' per farsi, per prendere lavoro li dentro".

P.M. dott. PETRALIA: - in relazione all'attivita' che svolgeva l'Orofino?

IMP. AUGELLO S.: - si.

P.M. dott. PETRALIA: - ma allora cerchiamo di fare un po' di chiarezza su questo..?

IMP. AUGELLO S.: - si.

P.M. dott. PETRALIA: - punto lei conosceva Giuliano, andava all'AUTOSUD e vi incontrava lo vedeva in compagnia di una persona?

IMP. AUGELLO S.: - si.

P.M. dott. PETRALIA: - questa persona non le e' mai stata presentata?

IMP. AUGELLO S.: - no.

P.M. dott. PETRALIA: - anzi lei ha precisato che cosa, lo dica nuovamente che quando lei arrivava.

IMP. AUGELLO S.: - che quando io arrivavo il Giuliano si scostava dall'Orofino e ci veniva incontro.

P.M. dott. PETRALIA: - oh, pero' lei questa persona la chiama Orofino.

IMP. AUGELLO S.: - si.

Di Barranca e dei suoi rapporti stretti e fiduciari rapporti con Tagliavia e Tinnirello hanno riferito con dovizia di dettagli e particolari sulle attività criminali compiute dallo stesso agli ordini dei due capi Francesco Onorato, Drago Giovanni, e sempre Pasquale Di Filippo.

P.M. Dott.ssa PALMA: - Quindi lei ha parlato ora di TAGLIAVIA che impone queste persone, BARRANCA Peppuccio, e TINNIRELLO Renzino. Ci sono altri uomini che lei ha conosciuto che erano di particolare fiducia di TAGLIAVIA Francesco?

IMP. DI FILIPPO P.: - Le persone che stavano sempre vicino a TAGLIAVIA Francesco erano TINNIRELLO Renzino, GIULIANO Salvatore e BARRANCA Giuseppe.

...

IMP. DI FILIPPO P.: - Si, praticamente per quello che sapevamo noi, nel nostro gruppo di fuoco, BARRANCA Giuseppe e TINNIRELLO Renzino trafficavano in droga con AGLIERI Pietro.

Giuliano Salvatore, detto "il postino", è colui che la mattina del 20 luglio 1992 si trovò per caso al commissariato di polizia dove Orofino si era recato per presentare la denuncia di

furto delle targhe della 126 della Sferrazza. Giuliano vi si trovava per la firma periodica in quanto sorvegliato speciale. L'incontro tra i due, gli abbracci plateali e i saluti affettuosissimi tra persone dello stesso quartiere, uno dei quali sovegliato speciale, proprio il giorno dopo la strage di via D'Amelio fu il primo elemento che indusse in sospetto gli agenti che assistettero alla scena.

L'episodio è stato riferito in questo processo dal dr. Sanfilippo (ma sono agli atti i verbali originali degli agenti che assistettero alla scena redigendo relazione di servizio):

TESTE SANFILIPPO C.: - Altri spunti vennero fuori da un altro persona... un grosso personaggio della famiglia sempre di Corso dei Mille e si chiama GIULIANO SALVATORE, detto "il postino "perché lavorava alle Poste. Questo personaggio, personaggio vicinissimo alla famiglia mafiosa di Corso dei Mille, nonchè imparentato con FRANCESCO TAGLIAVIA, che all'epoca era il sottocapo probabilmente di quella famiglia, fu visto - e questo è un dato interessante e dovrebbe esserci a tal proposito una relazione di servizio del Commissariato Sezionale di Brancaccio - il giorno 20 luglio abbracciarsi e baciarsi al Commissariato con OROFINO GIUSEPPE che... il noto OROFINO, insomma. Quindi questo dato era anche abbastanza

Disponiamo quindi di un primo riscontro esterno assolutamente oggettivo al rapporto strettissimo che Orofino intratteneva con Tinnirello e che conforta quanto asserito da Scarantino su questo punto. Le indicazioni di Barranca a Scarantino sul fatto che Orofino fosse un uomo a disposizione di Tinnirello sono state, come si vede, riscontrate puntualmente da una serie di indicazioni esterne.

Appurato che l'autocarrozzeria di Orofino era in realtà "nelle mai" di Renzino Tinnirello per quanto è emerso dalla precedente ricostruzione, la presenza di Tinnirello con un ruolo da padrone di casa in quell'ambiente è un altro riscontro alle dichiarazioni di Scarantino. Tinnirello è infatti colui che si muove in piena autonomia nell'autocarrozzeria; colui che dirige le operazioni all'interno di essa; colui che dà ordini ad Orofino. Tutto in

modo assolutamente coerente con le indicazioni che abbiamo riportato e sottolineato in precedenza. Il protagonismo di Tinnirello nella fase precedente all'entrata e all'uscita dell'autovettura dall'autocarrozzeria e le disposizioni che egli dà ad Orofino sono coerenti con la trama di rapporti tra Tinnirello e Orofino che Di Filippo, Augello e la scena al commissariato tra Orofino e Giuliano ci descrivono e che Scarantino aveva indicato in modo puntualmente conforme.

Non può inficiare il racconto di Scarantino la circostanza relativa al lucchetto che egli dichiara di avere visto apporre la sera del sabato e alla frase del Tinnirello di rompere il lucchetto che era in realtà già rotto. Scarantino non si è mai avvicinato al portone e non ha mai visto il lucchetto (e neppure Tinnirello lo ha visto la sera del sabato, altrimenti non avrebbe esortato Orofino al termine delle operazioni a romperlo). D'altra parte il gruppo che ha portato l'autobomba in piazza Leoni ha lasciato Orofino nella sua autocarrozzeria e non ha assolutamente visto ciò che ha fatto Orofino nei minuti successivi.

La scelta di un'autocarrozzeria sicura come quella di Orofino, personaggio totalmente a disposizione di un uomo come Tinnirello che garantiva per lui e che era uno dei responsabili dell'organizzazione dell'attentato, avendo partecipato alla riunione nella vila di Calascibetta, è un ulteriore elemento di conferma sul piano logico dell'attendibilità di Scarantino.

L'uso di un locale come quello di Orofino per procedere alla preparazione dell'autobomba temperava molteplici interessi dell'organizzazione.

Anzitutto l'utilizzazione di locali di pertinenza di uomini a disposizione dell'organizzazione era una costante nel modus operandi dell'organizzazione: si pensi per tutti agli immobili di Priolo e Guddo ordinariamente utilizzati come sedi di riunione di capi mandamento.

L'autocarrozzeria di Orofino presentava poi caratteristiche ideali in relazione alla possibilità di controllare il territorio circostante, alla

posizione dell'autorimessa, alla disponibilità di tutti gli elementi tecnici, attrezzatura, competenze per intervenire sulla carrozzeria della macchina, spazi liberi e conformati per operazioni tecniche su un'autovettura, per provvedere alla completa definizione dell'operazione.

Si consideri il decisivo rilievo che il reperto rinvenuto sul luogo della strage, consistente nel pezzo di antenna adattato e agganciato alla carrozzeria della 126, rivela la necessità di intervento da parte di un tecnico di carrozzeria.

D'altra parte l'uso dell'autocarrozzeria di Orofino per il caricamento dell'autobomba si giustificava soprattutto perchè in quell'officina si trovava già una 126, della stessa epoca di fabbricazione, dalla quale staccare le targhe da applicare sull'autobomba onde munirla di targhe di copertura. Tale operazione sarebbe stata estremamente più agevole e sicura se effettuata all'interno dello stesso locale nel quale era ricoverata la vettura servente rispetto al trasporto delle targhe all'esterno e del montaggio in altro luogo.

La carrozzeria ricadeva nel territorio di uno dei mandamenti cui era affidata l'esecuzione della strage. Essa, a differenza del magazzino di Tomaselli, già più volte oggetto di attenzione da parte delle forze di polizia e ubicato in un quartiere ad alta densità mafiosa, sottoposto perciò a più attenti controlli, era situata in un luogo neutro dal punto di vista della presenza mafiosa, facilmente mimetizzabile nel contesto "civile". Apparteneva ad un incensurato, non era mai stato sottoposta a controlli di polizia, era ben accreditata essendo fiduciaria di una concessionaria Fiat e per questo non sospettabile.

Era ubicata in posizione ottimale ed era comoda per l'esecuzione delle operazioni necessarie, come si evince dai riscontri fotografici. Era piuttosto rientrata rispetto alla via Messina Marine e l'ingresso riparato da un muro che impediva ai passanti di vedere cosa si muovesse al suo interno.

L'arrivo della polizia poteva essere annunciato con un discreto anticipo e l'avviso avrebbe consentito la fuga dei presenti grazie alla presenza di accessi sul retro.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, la presenza di un ospedale un po' più avanti e la necessità che avevano i visitatori di parcheggiare nei pressi, ovvero l'eventuale via vai dei mezzi di soccorso e di polizia non interferivano con le operazioni e anzi si trattava di fattori che in un certo qual modo potevano aiutare a mimetizzare l'attività degli attentatori, posto che quei mezzi erano di regola impegnati in altri servizi, diversi dal controllo del territorio.

Le visite agli ammalati erano anzitutto possibili in orari diversi (7,30-13, 13,30-15,30 e 18-19) da quelli d'ingresso e d'uscita di coloro che avevano preso parte alle operazioni.

L'esistenza di un servizio di pronto soccorso non poteva costituire un problema, tenuto conto che chi si dirige in un pronto soccorso non ha certo motivo di essere attratto dalla presenza di persone al lavoro in un'autocarrozzeria, ammesso che taluno avesse voluto parcheggiare nel piazzale interno antistante il capannone: la presenza del proprietario sarebbe poi stata tranquillizzante per tutti.

Il tipo di prestazione richiesta ad Orofino, non immediatamente esecutiva ma semplicemente preparatoria del delitto, era compatibile con la sua condizione di "avvicinato" e non di uomo d'onore.

I tempi del racconto di Scarantino corrispondono poi ad una precisa logica e sono coerenti con le circostanze di contesto.

L'autovettura al venerdì pomeriggio non poteva essere introdotta nell'autocarrozzeria per la presenza degli altri soci di Orofino e dei suoi dipendenti.

D'altra parte l'attivizzazione degli attentatori per quel venerdì pomeriggio è compatibile con la necessità di dare corso alla fase esecutiva e di essere

pronti ad essa dopo l'acquisizione, attraverso l'intercettazione, della notizia della presenza di Paolo Borsellino a Palermo per quel fine settimana.

D'altra parte nessun timore di furto dell'auto era realisticamente ipotizzabile dato il carattere di zona protetta dalla piccola criminalità che l'area nell'intorno della carrozzeria di Orofino possedeva in relazione a quanto si osservava in precedenza.

L'operatività di Orofino e quindi del Tinnirello, dal quale il primo dipendeva, si evince ancora dalla vicenda della denuncia successiva dei documenti di circolazione. Agli attentatori erano serviti anche tutti i documenti di circolazione che erano stati trasferiti sull'autobomba. Ma Orofino proprio perché si era limitato a mettere a disposizione degli attentatori la macchina della Sferrazza non si era esattamente informato di cosa fosse stato asportato. Aveva quindi presentato una denuncia parziale relative alle targhe e ai contrassegni di assicurazione e bollo che non conteneva i documenti di circolazione. Se egli fosse stato in buona fede si sarebbe limitato ad una integrazione della denuncia di furto. Al contrario temendo che tale denuncia integrativa avrebbe potuto scoprirlo aveva presentato una ancora più sospetta denuncia di smarrimento dei documenti. La necessità per gli attentatori di disporre di un luogo ideale come la carrozzeria di Orofino e il collegamento di quest'ultimo, esternamente riscontrato, con il Tinnirello confermano in maniera univoca le dichiarazioni di Scarantino.

Se dunque Scarantino, riscontrato da Andriotta, è pienamente attendibile, ogni dubbio sul suo conto avendo carattere pregiudiziale, congetturale e fondato su una scorretta ricostruzione della fase delle confidenze con Andriotta, il contenuto della denuncia sporta da Orofino alla polizia, che rispecchia quanto riferito da Scarantino a proposito dell'invito di Tinnirello ad Orofino a far sparire le tracce del lavoro sull'autobomba e a simulare il

furto delle targhe, rompendo il lucchetto, costituisce una ulteriore conferma esterna e oggettiva del racconto di Scarantino stesso.

Se Orofino si fosse limitato a fornire le targhe e i bolli senza partecipare alle operazioni di caricamento, che in tale ipotesi si sarebbero svolte altrove, avrebbe avuto una ragione ottima per denunciare il furto delle targhe, simulandolo in maniera pressochè perfetta: da tempo avevano il catenaccio rotto e non si erano curati di sostituirlo, così qualcuno ne aveva approfittato. Non avendo al contrario rivelato a Tinnirello e agli altri che, contando sulla protezione della mafia, la sua officina non aveva chiusure ermetiche, era stato costretto ad assecondare l'invito ragionevole di Tinnirello a simulare il furto, denunciando la rottura di un lucchetto che era in realtà già rotto.

Orofino avrebbe avuto quindi molti modi diversi per spiegare come i ladri erano entrati nell'autocarrozzeria senza ricorrere alla falsa affermazione della rottura del lucchetto. Ma l'ordine del Tinnirello l'aveva spiazzato. Non si era potuto sottrarre alla richiesta di procurare la targa e di mettere a disposizione i suoi locali per il lavoro di quel sabato pomeriggio. Al termine delle operazioni, non avendolo fatto prima, non poteva più rivelare che la sua officina aveva il lucchetto rotto e aveva assecondato l'invito perentorio di Tinnirello, denunciando quella modalità di furto che l'avrebbe tradito.

Probabilmente anch'egli riteneva che della macchina carica di esplosivo "non sarebbero rimaste neppure le bucce", come aveva pensato Vincenzo Scarantino e che quindi la targa prelevata dalla sua officina si sarebbe dissolta eliminando così l'unica prova che poteva ricondurlo alla strage. Quest'errore è stato fatale e ha permesso di risalire agli autori della strage, anche se Orofino ha potuto personalmente limitare i danni.

L'altra serie di riscontri individualizzanti relativi a Tinnirello riguardano gli episodi riferiti dai collaboratori Geraci e Sinacori, l'episodio riportato da

Giovanni Brusca, e le altre indicazioni dalle quali si ricava l'assoluto dominio e controllo del territorio che Tinnirello e Tagliavia esercitavano sulla via Messina Marine.

Dalle dichiarazioni dei primi abbiamo appreso che Tinnirello fu prescelto da Giuseppe Graviano per partecipare all'uccisione a Roma del giudice Falcone, di Maurizio Costanzo e del ministro Martelli.

Non si tratta di un'indizio generico, come sostiene la sentenza impugnata, ma della conferma che Renzino Tinnirello era stato già dai primi giorni del 1992 inserito dal suo capo mandamento novero di coloro che avrebbero dovuto essere protagonisti dell'attività stragista avviata in quei giorni.

Tinnirello non era solo un "uomo importante del mandamento ma colui che, carico di armi, con Giuseppe Graviano, Fifetto Cannella, Matteo Messina Denaro, Sinacori e Geraci aveva costituito il commando che per diversi giorni aveva pedinato e progettato un attentato eclatante ai danni di quegli importanti uomini pubblici. Avendo seguito il suo capo in questa impresa clamorosa, richiosa e difficile non portata a compimento, è del tutto ragionevole pensare che alla prima successiva occasione nella quale il Graviano era ridiventato operativo, la scelta dei collaboratori cadesse immediatamente sugli uomini con i quali aveva avuto modo di agire alcuni mesi prima, Tinnirello e Cannella, oltre al Tagliavia, altro personaggio di spicco del mandamento come gli altri a lui vicino, che gli avevano dimostrato fedeltà ed affidabilità in un'impresa effettivamente rischiosa e, al contempo, "prestigiosa", già inserita in quella strategia generale della quale la strage di luglio era stata la prosecuzione.

Tanto più che, appena un mese prima, sempre con Graviano e Cannella, Tinnirello aveva partecipato al duplice omicidio Di Fresco e Matranga, due omicidi strategici ordinati da Totò Riina per punire due uomini che avevano partecipato alla congiura Puccio, una sorta di colpo di stato fallito.

Costoro dopo essere stati scarcerati dovevano essere eliminati per riaffermare da un lato l'assoluta egemonia dei corleonesi e dall'altro la fedeltà di coloro che Riina aveva voluto partecipassero a quel delitto: i mandamenti di Brancaccio e Santa Maria di Gesù. Riina aveva ordinato a Brusca di associare a quel duplice delitto i capi mandamento in prima persona per il suo carattere simbolico. E ancora una volta, nello scegliere gli uomini più rappresentativi del suo mandamento, il Graviano fece ricorso a Tinnirello e Cannella, a dimostrazione che erano proprio costoro con il Tagliavia, gli uomini ai quali faceva ricorso in quella fase storica quando doveva organizzare e partecipare a delitti eclatanti che coinvolgevano la responsabilità del mandamento al massimo livello, impegnandolo davanti all'intera organizzazione.

Questo protagonismo e questo peso inconfondibile ed incomparabile del Tinnirello rispetto ad altri uomini del mandamento, pure altrettanto fedeli al Graviano ma non altrettanto sperimentati, rendono l'affermazione dei primi giudici sulla pretesa "fungibilità" del Tinnirello oltre che superficiale e generica, contraddetta dall'emergenza processuale che dimostra come la scelta degli uomini che dovevano partecipare a singole specifiche operazioni delittuose non fosse affatto casuale e indifferente ma rispondeva a criteri e logiche che è stato possibile ricostruire alla luce dei precedenti e delle indicazioni di numerosi collaboratori. E ciò tanto per la definizione dei criteri generali (Brusca) quanto per la possibilità di conferma di tale criteri con puntuali precedenti, ragion per cui non può disconoscersi che la chiamata in correità di Scarantino riceve da tali riscontri una conferma che le consente di superare il filtro dei controlli esterni.

La sentenza di primo grado deve essere quindi su questo capo riformata con l'affermazione della responsabilità di Lorenzo Tinnirello per la partecipazione alla strage di via D'Amelio.

10. La posizione di Gaetano Murana.

Gaetano Murana è stato riconosciuto responsabile di associazione mafiosa ma è stato assolto dalla strage.

Per quanto concerne il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa la Corte di primo grado ha affermato che il Murana è stato indicato come appartenente a Cosa nostra da parte di diversi collaboratori.

Anzitutto da Vincenzo Scarantino che aveva dichiarato di conoscere Murana da quando era bambino, ne ha indicato la presenza presso la sala Boomerang dove Scarantino era stato affiliato in Cosa nostra, autore insieme a tale Fascella dell'omicidio di un ragazzino e gestore del totonero con Antonino Gambino presso il bar Badalamenti alla Guadagna, soggetto

impegnato spesso a fungere da staffetta a Pietro Aglieri nei suoi spostamenti e che in una occasione, durante uno spostamento di Aglieri da Bagheria a Villabate, aveva distolto l'attenzione dei carabinieri che avevano inseguito la sua macchina permettendo la fuga dello stesso. Giovanni Drago aveva dato riscontro alle dichiarazioni di Scarantino, confermando che Murana con Nino Gambino gestivano il totonero alla Guadagna, in quanto uomini di Aglieri e Greco, spesso visto in compagnia dei vari Gambino, La Mattina, Contorno all'interno della macelleria di Natale Gambino o presso il bar adiacente. Allo stesso il Drago si rivolgeva per organizzare appuntamenti del Graviano con Aglieri.

Le dichiarazioni di Scarantino e Drago sono state giudicate attendibili, convergenti e riscontrate; esse denotavano l'inserimento di Murana nella famiglia mafiosa della Guadagna.

La convergente indicazione del Murana come gestore del totonero alla Guadagna era un elemento che costituiva un riscontro decisivo dell'affiliazione di Murana, poiché, come indicato da altre fonti, ad esempio Marco Favaloro, tale attività era sicuramente sotto il controllo di Cosa nostra e di essa potevano occuparsi per la sua proficuità solo uomini interni all'organizzazione.

Il ruolo di persona di fiducia di personaggi come Aglieri, Greco e Profeta, concretizzatosi nella fissazione di appuntamenti, di staffetta e controllo durante gli spostamenti di illustri latitanti, era indicativo di un pieno inserimento all'interno dell'organizzazione, non essendo questi compiti affidabili a persone non organiche. I concreti atti di Murana erano quindi rivelatori del suo inserimento e della sua qualità con compiti non occasionali ma continui e strettamente funzionali agli interessi dell'organizzazione. Le due chiamate in correità erano convergenti nell'indicazione delle specifiche attività criminose di Murana alle quali i collaboratori avevano partecipato personalmente.

La convergenza delle dichiarazioni dei collaboratori veniva rafforzata dai risultati delle indagini di polizia (intercettazione ambientale) dalle quali emergeva che il Murana aveva chiesto notizie in carcere al padre del proprio “padrino” Pietro Aglieri; più volte era stato controllato in compagnia di mafiosi; arrestato nel 1988 in provincia di Campobasso per avere favorito l’allontanamento di Salvatore Profeta dal comune nel quale si trovava agli arresti domiciliari.

Contro questo capo della sentenza il Murana ha proposto appello, rilevando l’insufficienza della prova costituita da due sole chiamate in correità. Le parole di Drago non sarebbero state suffragate mentre lo stesso non aveva detto di avere preso contatti con Murana per fissare appuntamenti con Aglieri bensì per poter incontrare Natale Gambino o Giuseppe La Mattina. Ma Gambino era reperibile nella sua macelleria e quindi l’indicazione di Drago sarebbe stata priva di senso. In ogni caso sarebbe stato dimostrato che Murana non aveva accesso diretto a Pietro Aglieri, ragion per cui non poteva parlarsi di contiguità a suo carico. Drago inoltre non era stato in grado di indicare fatti specifici relativi al Murana. Nessun altro collaboratore aveva dichiarato di conoscere il Murana. Quanto all’intercettazione ambientale a Pianosa non sussisterebbe alcun riscontro al fatto che il “padrino” di cui Murana aveva parlato nel colloquio con il padre fosse proprio Aglieri.

La frequentazione alla Guadagna di personaggi come Nino Gambino o Giuseppe Contorno, personaggio incensurato, sarebbe un dato neutro essendo normale incontrare delle persone al bar del quartiere.

La difesa ha quindi chiesto l’assoluzione del Murana.

L’appello della difesa è infondato.

Vincenzo Scarantino ha fornito una una serie di indici sintomatici dell'appartenenza di Murana alla famiglia mafiosa della Guadagna. Con questo personaggio aveva avuto una frequentazione giornaliera nello svolgimento dei compiti da entrambi assolti di ausiliari dei capi della famiglia rispetto ai quali entrambi fungevano da accompagnatori, guardaspalle, staffetta e, se necessario, di componenti di gruppi per la commissione di reati che interessavano gli stessi.

Tra i tanti indizi significativi della mafiosità di Murana, già valorizzati dalla sentenza si vogliono sottolineare l'essere impiegato dell'azienda per la nettezza urbana per la quale non prestava in realtà lavoro, e l'episodio di Villabate allorché Murana provocò una sparatoria, facendosi arrestare per permettere ad Aglieri di sfuggire all'arresto.

Drago ha affermato che si rivolgeva a Murana per potere incontrare Natale Gambino o La Mattina e fissare appuntamenti con Aglieri. Ciò significa soltanto che, coerentemente con la gerarchia mafiose, Murana partecipava a questo passa parola per gli appuntamenti tra i grandi capi avvicinando coloro, Gambino e La Mattina, che conoscevano dove trovare Aglieri. Questo dato conferma l'appartenenza di Murana all'organizzazione, sia pure ai livelli bassi della gerarchia, come ha del resto confermato Scarantino avanti a questa Corte, quando ha ricordato che Murana era tra gli uomini d'onore con Tomaselli uno dei meno abbienti ragion per cui le proprietà di Scarantino venivano utilizzate per finanziare durante la custodia cautelare il Murana per le sue esigenze processuali.

Drago ha d'altra parte dichiarato pure che era Murana a presentarsi con Gambino e la Mattina per prendere appuntamenti con Graviano per conto di Aglieri, a dimostrazione che il Murana era dopo La Mattina e Natale Gambino la persona più vicina ad Aglieri per ogni necessità pratica del latitante.

In questo senso il principale argomento difensivo è privo di fondamento e le dichiarazioni di Drago e Scarantino si riscontrano in modo specifico. Ma le testimonianze dell'ispettore D'Antoni e del dr. Bo forniscono elementi ulteriori e decisivi.

L'ispettore D'Antoni ha riferito dell'intercettazione ambientale che fu eseguita nel carcere di Pianosa in occasione di un colloquio di Murana con il padre. L'episodio riferito è estremamente significativo perché da esso risulta che nel momento in cui il Murana vuole ottenere notizie più scottanti smette di parlare e comincia a rivolgersi al padre con semplici movimenti delle labbra e a gesti che vengono colti e filmati e rivelano che Murana era fortemente interessato a sapere dove fosse la moglie di Scarantino se a Palermo o nella località segreta e se il pentito, inequivocamente indicato con un segno tipico del linguaggio mafioso (due dita sotto il naso), telefonasse o meno alla madre. E' evidente come il Murana fosse al corrente dell'opera dei congiunti per indurre Scarantino alla ritrattazione e fosse molto interessato a sapere se la moglie e la madre stessero svolgendo il compito che era stato loro affidato.

Di più.

Sempre a gesti e con il movimento delle labbra Murana aveva chiesto notizie del suo "padrino". Che il padrino di cui chiedeva notizie non potesse essere che Aglieri si evince non solo dall'affermazione del d'Antoni ma dallo svolgimento di quella richiesta di informazioni. Se si fosse trattato di una persona qualsiasi Murana non avrebbe chiesto notizie del padrino nel modo cifrato, colto dagli occhi dei poliziotti:

TESTE D'ANTONI M.: - La conversazione non e' stata solo a carattere verbale, ma anche a carattere gestuale e labiale per scambiarsi delle informazioni con il padre. In particolare, ci sono stati due episodi: uno nel quale il MURANA chiede al padre se avesse notizie della moglie del pentito e se questa si trovasse a Palermo o altrove; in una seconda parte il MURANA chiede...

P.M. dott.ssa PALMA: - E il pentito, con riferimento, cioe'...

TESTE D'ANTONI M.: - Si', allora, il pentito possiamo fare un riferimento, perche' c'e' una parte precedente, peraltro... ci sono dei riferimenti. La parte che precede il

labiale, nel quale nel contenuto della conversazione lui dice esplicitamente chi e' il pentito, solo che non possiamo dirlo a quanto pare, no?

P.M. dott.ssa PALMA: - A chi si riferisce?

TESTE D'ANTONI M.: - Si riferisce a SCARANTINO. E, allora, in questa parte, dicevo, chiede al padre dove sia la moglie del pentito e il padre risponde che non si trova a Palermo, ma che e' fuori. Ed inoltre chiede anche se il pentito telefona ancora e il padre risponde che non telefona e... il pentito, si' dovrebbe essere questo. Poi c'e' un'altra circostanza...

PRESIDENTE: - Faccia capire, questo e' tutto a gesti?

TESTE D'ANTONI M.: - Tutto a gesti, si', labiale e gestuale; ma e' ben scandito, anche perche' il padre e' di difficile comprendonio ed in pratica ha bisogno che le cose siano ripetute piu' volte e scandite molto bene, affinche' possa percepire.

Poi abbiamo un'altra situazione, nella quale chiede al padre, sempre con linguaggio gestuale e labiale, se avesse incontrato il suo padrino; il suo padrino noi sappiamo benissimo da varie attivita' investigative poste in essere che era... il suo padrino era PIETRO AGLIERI. Il padre gli dice che lo ha incontrato in giro a bordo di un'autovettura. Allora, lui esulta di piacere nel momento in cui il padre, tra l'altro, gli dice che lo manda a salutare e con molto piacere gli manda anche dei baci, fa proprio il segno di mandare dei baci, nel caso che dovesse rincontrarlo di salutarlo affettuosamente.

P.M. dott.ssa PALMA: - Questa intercettazione e' stata accompagnata anche da una videoripresa?

TESTE D'ANTONI M.: - Esatto.

P.M. dott.ssa PALMA: - Quindi, la videoripresa esiste assieme al nastro che ha registrato le parole effettivamente pronunziate.

TESTE D'ANTONI M.: - E' contestuale.

P.M. dott.ssa PALMA: - Ci sono altri argomenti che vengono trattati labialmente? Sono soltanto questi due, quello di SCARANTINO o il pentito e quello del padrino, che lei ha detto essere AGLIERI.

TESTE D'ANTONI M.: - Si', esatto.

P.M. dott.ssa PALMA: - Lei ha detto: "Lo sappiamo benissimo che era il padrino". Ci vuole spiegare come fa a sapere questa circostanza, che veniva chiamato il padrino o che...?

TESTE D'ANTONI M.: - Ci sono state delle altre attività, che noi abbiamo svolto per la cattura di AGLIERI, delle altre intercettazioni, che adesso non ricordo, però dallo scambio di informazioni tra colleghi all'interno dell'ufficio... in pratica, noi interagiamo in tal senso e quando c'è un soprannome, quando c'è un'indicazione, allora, attraverso le notizie di un collega io riesco ad apprendere che si tratta di una persona; però non è stata un'attività fatta da me, per cui non potrei risalire in questo momento nella maniera più assoluta a dire che... quale sia la fonte che ci ha portato a dire che il padrino sia PIETRO AGLIERI.

Le ulteriori indicazioni di Drago sulla gestione del totonero e sull'autorizzazione concessa a Murana da Filippo Graviano per commettere una rapina a Brancaccio confermano il quadro probatorio generale. Ma sul Murana nuovi decisivi elementi sono stati offerti nel secondo grado di giudizio da Calogero Pulci.

Pulci non solo ha fornito un ulteriore elemento di conferma dell'appartenenza di Murana a Cosa nostra, indicandolo come uomo d'onore, autista di Pietro Aglieri, ma ha fornito il riscontro decisivo mancante per riscontrare la dichiarazione di Scarantino sul ruolo di Murana nella strage di via D'Amelio.

La sentenza di primo grado ha ricordato come Murana fosse presente presso la villa di Calascibetta il giorno della riunione, rimanendo fuori dalla sala della riunione nel gruppo di accompagnatori, autisti, guardaspalle dei leader della Guadagna che alla riunione partecipavano (Natale e Nino Gambino, La Mattina, Cosimo Vernengo, lo stesso Scarantino.

Murana aveva poi partecipato attivamente ad altre fasi preparatorie: il trasferimento della 126 in via Messina Marine nel pomeriggio del venerdì; la perlustrazione della zona antistante la carrozzeria durante le operazioni di caricamento; la scorta all'autobomba la mattina della domenica.

La Corte pur ritenendo attenibili le accuse di Scarantino ha assolto Murana per carenza di riscontri individualizzanti, non essendo sufficiente a tale scopo l'accertata appartenenza di Murana alla famiglia mafiosa della

Guadagna, la stretta comunanza di interessi criminali con Aglieri e Greco, il possesso riscontrato dell'autovettura Opel indicata da Scarantino come quella usata da Murana per effettuare la scorta all'autovettura carica di esplosivo la mattina del 19 luglio.

La sentenza nei confronti del Murana è stata impugnata dal solo Procuratore Generale che ha criticato i criteri accolti dalla Corte di primo grado nell'uso della dichiarazioni di Vincenzo Scarantino, avendo i riscontri attribuito ad esse una globale e complessiva attitudine probante. Ad avviso del P.G. appellante la testimonianza di Scarantino aveva trovato ampie conferme esterne, ragion per cui accolta con riferimento ad alcuni imputati non poteva essere disattesa con riguardo ad altri chiamati in correità nel medesimo contesto, senza alcuna ragione specifica per disattendere la singola specifica chiamata. In mancanza di un riscontro di contenuto negativo le ampie conferme ottenute dalla chiamata in ogni sua parte doveva indurre a ritenerla "intermente vera", non potendo essere considerata tale solo per l'aspetto riguardante la effettualità storica delle azioni e degli eventi, perché riscontrata in modo vario, ma inidonea per i riferimenti di natura personale. Tanto più se tale deficit di conferma si rileva nell'analisi delle posizioni di rango subordinato nella gerarchia di Cosa nostra.

In via più specifica il P.G. rilevava come fosse possibile riconoscere un riscontro individualizzante in quelle fonti che avevano indicato il Murana come appartenente al gruppo dei fedelissimi di Aglieri.

Osserva la Corte che la collaborazione di Calogero Pulci, concretizzatasi nei mesi successivi alla pronuncia della sentenza di primo grado ha permesso di acquisire quell'elemento di riscontro individualizzante alle dichiarazioni di Scarantino di cui i giudici di primo grado non disponevano.

Abbiamo analizzato in dettaglio al paragrafo quinto del terzo capitolo il contributo probatorio di Pulci in questo processo e abbiamo visto come le dichiarazioni dello stesso debbano ritenersi generalmente attendibili con specifico riguardo al coinvolgimento di Murana nella strage di via D'Amelio.

Pulci ha agito, di fatto e senza alcuna preordinazione, come agente provocatore, durante una comune detenzione nel carcere di Caltanissetta proprio nel corso delle udienze di questo processo; ha colto l'occasione della presenza di Murana nello stesso luogo di detenzione per parlare con lo stesso della strage di via D'Amelio, ottenendone dichiarazioni non soltanto confessorie ma implicitamente ammissive della fondatezza delle affermazioni di Scarantino. Il Murana nel corso della conversazione con Pulci, sapendo che lo stesso era a conoscenza della sua qualità di uomo d'onore, per giustificare il suo padrino Aglieri dall'accusa che Pulci gli rivolgeva di avere trascinato nell'avventura della strage un personaggio come Scarantino, aveva assunto la difesa d'ufficio di Aglieri, dimostrando di conoscere le reali modalità di esecuzione della strage, assumendosene la paternità con il gruppo della Guadagna, ammettendo quindi di avervi partecipato con il gruppo della persone accusate da Scarantino e limitando il ruolo dello Scarantino al furto dell'autovettura. Le altre indicazioni di Scarantino, con le quali lo stesso aveva coinvolto gli uomini della Guadagna erano state suggerite a Scarantino – a detta di Murana - dai poliziotti del dr. La Barbera, con ciò ammettendo che Scarantino aveva raccontato circostanze vere ma, ripetendo così la versione ufficiale di Cosa nostra sul perché Scarantino fosse a conoscenza di così tanti dettagli e particolari sulla strage e sugli uomini che l'avevano commessa, suggerite dai poliziotti, in tal modo implicitamente riconoscendo che le circostanze riferite da Scarantino erano vere.

Abbiamo visto le ragioni per le quali Pulci deve ritenersi intrinsecamente attendibile.

Il dichiarante ha spiegato di non avere affatto cercato in un primo tempo il colloquio con Murana. Aveva finto di non riconoscerlo. Questo atteggiamento aveva preoccupato il Murana che aveva chiesto agli altri uomini d'onore presenti in carcere se Pulci avesse delle ragioni di ostilità nei suoi confronti. Ottenuta la confidenza del nisseno, Murana e Pulci avevano intavolato quella conversazione che era stata innescata dalla recentissima vicenda della ritrattazione di Scarantino.

Puntuale è il riscontro alle dichiarazioni di Pulci sul periodo di comune detenzione nel carcere di Caltanissetta che risale proprio ad epoca immediatamente successiva alle incredibili e ampiamente pubblicizzate dichiarazioni in ritrattazione di Scarantino.

Abbiamo visto come Pulci fosse stato introdotto nel carcere di Caltanissetta il 20 novembre 1998 mentre il Murana vi era entrato l'8 dicembre, rimanendovi fino al 13 febbraio. Quindi dal dieci dicembre in avanti i due uomini avevano potuto discutere della recente ritrattazione di Scarantino, tanto clamorosa quanto problematica e che costituiva un importante motivo di discussione e dibattito tra i codetenuti, tanto da giustificare la violazione della regola della riservatezza, tanto travagliata, clamorosa e sensazionale era stata la ritrattazione di Scarantino, così poco credibile e quindi difficile da essere metabolizzata con la consueta indifferenza dai detenuti, per esserne assolutamente imprevedibili gli effetti.

Ricordiamo che Pulci in ragione della sua collaborazione con Piddu Madonia ha dichiarato di avere incontrato più volte Aglieri a Bagheria e di avere conosciuto Murata che gli faceva da autista e guardaspalle.

Circostanza questa che fornisce un elemento decisivo all'appartenenza di Murana a Cosa nostra, essendo questa la preconditione per poter svolgere le funzioni che Pulci gli ha visto esercitare:

PULCI CALOGERO: - Quando lui si trovava a Bagheria, non gli dico, ma c'erano settimane che c'andavo giornalmente, perché in quel periodo c'erano problemi nella provincia di Caltanissetta, nella provincia orientale, Gela, Niscemi, Mazzarino, Riesi, e siccome io curavo materialmente i rapporti di rottura che c'erano con questa gente, c'erano esigenze quasi giornaliere di riferire, per poi io sapere quello che dovevo fare o dovevo fare fare agli altri.

Ecco che c'andavo quasi... c'erano settimane che c'andavo... una volta in un giorno ci sono andato tre volte.

P.G. dott.ssa ROMEO: - Senta, lei in questi incontri di cui ha parlato, e cioè in questi incontri che faceva con Madonia quando lo andava a trovare, le capitava di incontrare, a parte colui che curava la latitanza in quel momento, ma le capitava di incontrare anche altre persone?

PULCI CALOGERO: - Sì, ne ho incontrato di gente di tutti i colori. Ho incontrato a Pietro Aglieri e mi è stato presentato ritualmente, ho incontrato a Gaetano Murana, che era un ragazzo che lo accompagnava a Pietro Aglieri, praticamente gli guidava la macchina, ho incontrato a Toto' Biondino, ho incontrato a... come si chiama questo qua? Eh... Leonardo Greco, ho incontrato a uno che aveva la faccia tagliata, mi pare si chiamava Eu... Eucalipso, 'na cosa del genere, comunque aveva la faccia tagliata. Interventi fuori microfono.

PULCI CALOGERO: - Cioè, ne ho incontrato di tutti i colori, sia nel... gente organica a "Cosa nostra", sia di imprenditori, di politici; ne ho incontrato di tutti i colori.

Pulci ha ricordato di avere incontrato Murana nel 1992 in un periodo tra le due stragi presso il capannone di Giacinto Di Salvo. Di essersi intrattenuto a conversare con lo stesso. Abbiamo visto il significato di questa riunione e quali indicazioni abbia fornito il Pulci a proposito della stessa.

Ha poi riferito dell'incontro in carcere, in termini precisi e specifici che ne confermano l'attendibilità perché tutte le circostanze esterne risultano confermate.

Murana, al rimprovero di Pulci, confermava, dimostrando di essere addentro alle vicende della strage, che Scarantino era stato effettivamente incaricato di rubare la macchina perché cognato di Salvatore Profeta e che

tutte le altre circostanze che aveva riferito gli erano state insufflate dagli “sbirri”. Pulci si era considerato offeso da quella risposta perché aveva capito che il Murana lo prendeva in giro. O meglio lo teneva a distanza riportandogli la versione ufficiale di Cosa nostra che al Pulci pareva assurda. Egli considerò quella risposta “offensiva per la sua intelligenza” e interruppe il rapporto con Murana perché altrimenti avrebbe dovuto litigare con lo stesso a causa della sua risposta:

P.G. dott. FAVI: - Signor Pulci, proseguo io ora il suo esame.

Senta, vorrei che lei tornasse con la mente nuovamente al colloquio, diciamo al discorso, al colloquio che lei ebbe con Murana, perché vorrei qualche maggiore dettaglio su questo colloquio.

In sostanza Murana che ruolo attribuiva a Scarantino?

PULCI CALOGERO: - In sostanza Murana a me mi disse, giustificandosi, perché io lo aggredii offendendolo, perché nel nostro gergo dirci a uno: "Ma che razza di gente siete?" e' come dirci sbirri, e dire sbirro a un uomo di " Cosa nostra" e' la peggiore parola che uno ci puo' dire. Io invece di dirglielo così chiaro, sbirro, gliela girai in un altro modo che lui lo capì, "Che razza di gente siete che vi siete portati a Scarantino, allo Scarantino di turno?". E lì lui cerco' di giustificare il ruolo marginale che ebbe lo Scarantino. In sostanza lui non e' che lo ha escluso che Ma... Scarantino abbia avuto un ruolo, lui lo esclude nel ruolo della strage materiale, ma lui giustificava dicendo che era il cognato che aveva partecipato alla strage, e che lui gli aveva procurato l'auto. Perché lo Scarantino era, diciamo, ladro d'auto, cioè un ladro di polli, non era un uomo d'onore. A questa risposta io gli domandai: "Ma scusi, Scarantino che ha da un anno - o due che aveva, ora in questo momento con la testa tanto bene non ci sono - parlava e tutti i detenuti seguiamo la cronaca tra i giornali e la televisione, che raccontava minuziosamente i luoghi, la riunione, la casa di quello, la casa dell'altro; scusami, gli sbirri come gliela potevano fare una ricostruzione del genere se non sapevano neanche che doveva succedere l'omicidio Borsellino?". Cioè, questo io non glielo dissi, altrimenti non lo dovevo salutare più poi, cioè entravamo in una discussione che poi ci dovevamo litigare.

Murana teneva, come affermato dal collaboratore, all'amicizia di Pulci. Deve però

difendere l'onore della famiglia della Guadagna e di fronte all'attacco di Pulci non può che riferire la versione ufficiale sul protagonismo limitato di Scarantino, non sapendo altrimenti come giustificare il suo pentimento e la sua collaborazione, e gli effetti deflagranti che avevano avuto.

Pulci lascia chiaramente intendere di non credere e di considerare offensiva quella risposta, ragion per cui cerca di non raccontare a Pulci più bugie di quelle strettamente necessarie per salvare il prestigio del suo "padrino" Aglieri.

Ed infatti confessa a Pulci di avere partecipato alla strage, non potendo negare che ciò che Scarantino aveva detto fosse la verità, cercando al contempo di confermare il prestigio della Guadagna come mandamento che aveva realizzato l'impresa di via D'Amelio e di tutelarla contro l'effetto devastante che sulla capacità dei capi del mandamento avevano avuto le dichiarazioni di Scarantino.

Perciò Murana non può negare a Pulci che egli ed il suo gruppo avevano commesso la strage:

P.G. dott. FAVI: - Benissimo. Signor Pulci, che discorso esattamente le fece Murana?

PULCI CALOGERO: - Cioè, Murana mi disse che "il lavoro lo avevamo fatto noi della Guadagna", "noi". Lui è della Guadagna pure; non l'avevano fatto loro, "l'avevamo fatto noi" e Scarantino aveva avuto solo il ruolo tramite il cognato di fornire la Fiat 126, quella che era, l'autovettura.

Praticamente se lo dà il ruolo Murana...

P.G. dott. FAVI: - Va bene.

PULCI CALOGERO: - ... dicendomi: "L'abbiamo fatto noi della Guadagna".

P.G. dott. FAVI: - Va bene.

PULCI CALOGERO: - ... dicendomi: "L'abbiamo fatto noi della Guadagna".

P.G. dott. FAVI: - Benissimo, signor Pulci, un momento ancora. In sostanza Murana sosteneva che le dichiarazioni di Scarantino erano state suggerite dagli sbirri; ma dava giudizi sul contenuto di queste dichiarazioni? Diceva che gli sbirri gli avevano fatto dire cose false o cose vere?

PULCI CALOGERO: - Cioe', di... a me mi disse che gli sbirri gli fecero fare la ricostruzione del racconto di... di Scarantino; ma mi misi a ridere e tagliai, "Ma scusa, li sbirri cumu ti punnu ricostruire una cosa che non sanno?".

Cioe', lui come si giustifico': "Quello che dice Scarantino e' vero, ma pero' gliel'hanno suggerito gli sbirri".

Si tratta di una evidente rivendicazione della paternità della strage che Murana compie in proprio e come rappresentante del gruppo della Guadagna, sul quale Pulci è assolutamente preciso e attendibile, posto che il suo protagonismo in questo processo si limita a queste poche battute e stante l'assoluta mancanza di interesse a rivolgere accuse false ad un personaggio minore come Gaetano Murana. Quella dell'imputato è una rivendicazione orgogliosa che egli deve compiere nel momento in cui Pulci mette in discussione le capacità criminali sue e del suo gruppo.

Pulci ha sfidato pubblicamente in udienza Murana a smentirlo ma la provocazione non ha sortito risposta. Si consideri che Pulci ha rivolto pesanti apprezzamenti all'indirizzo del Murana, lo ha ingiuriato per avere cercato di prenderlo in giro dandogli quella spiegazione su Scarantino, affermando che uno come Murana non poteva permettersi di raccontargli una frottola, essendo egli assai più intelligente di Murana.

Ora Murana avrebbe potuto replicare, negare, avrebbe potuto certamente affermare di avere millantato ma non lo ha fatto. Anche perché non avrebbe potuto ragionevolmente dichiarare pubblicamente di essersi vantato di avere commesso con Aglieri la strage di via D'Amelio. Ma questa impossibilità pubblica esclude anche la millanteria privata, posto che una vanteria di quel genere, in una fase in cui l'accusa pubblica sosteneva proprio quella tesi sarebbe stata assai rischiosa e compromettente se fosse stata effettivamente falsa. L'ammissione si giustificava quindi solo nella prospettiva della verità e dell'attenuazione degli effetti della precedente bugia su Scarantino che aveva evidentemente fatto alterare il Pulci con il quale Murana non aveva intenzione di rompere i rapporti anche per le cortesie che gli faceva all'interno del carcere. Murana era detenuto

in isolamento e Pulci gli sbrigava la pratiche con la direzione.

Pulci è dunque attendibile perché le sue dichiarazioni sono sobrie, precise, non sono compiacenti e sono costanti:

PRESIDENTE: - La domanda secca e' questa: lei sa chi e quando provvide a mettere in pratica la strage di via D'Amelio?

PULCI CALOGERO: - Io so che e' stato incaricato Pietro Aglieri per farla; poi chi l'ha fatto materialmente o chi si ha portato materialmente con nome e cognome io non lo so. All'infuori di quel discorso che io ho avuto con quel giovane in carcere, che sono disposto a fare il confronto con lui e con tutte le persone che lei riterra' opportuno, quel giovane che si chiamava Gaetano Murana.

PRESIDENTE: - Si'.

PULCI CALOGERO: - Che lui stesso si autoaccuso'.

PRESIDENTE: - Da chi ha saputo che l'incarico era stato dato ad Aglieri?

PULCI CALOGERO: - Nella riunione in cui Murana accompagno' a Pietro Aglieri la' a Bagheria, dove io ho descritto il 7 scorso, dopo... dopo il fatto me l'ha... me l'ha raccontato Madonia.

PRESIDENTE: - Gliel'ha raccontato Madonia. E le disse solo che...? Dopo il fatto, dice...

PULCI CALOGERO: - Si'.

PRESIDENTE: - ...dopo la strage.

PULCI CALOGERO: - Dopo la stra... a strage avvenuta.

PRESIDENTE: - A strage avvenuta.

PULCI CALOGERO: - Perche' prima della strage mi disse: "Non avvicinarti piu' nella zona".

PULCI CALOGERO: - Cioe', Aglieri era capomandamento...

PRESIDENTE: - Si', appunto. Con qua...?

PULCI CALOGERO: - ...e Aglieri... un capomandamento si sceglie gli uomini che vuole.

PRESIDENTE: - Dove se li sceglie? Fra chi se li sceglie?

PULCI CALOGERO: - Nell'ambito del suo mandamento.

PRESIDENTE: - E lei sa chi sono gli uomini del mandamento di Aglieri?

PULCI CALOGERO: - Alcuni li conosco...

PRESIDENTE: - Ci puo' dire...?

PULCI CALOGERO: - ...come i fratelli Romano, per esempio, sono di quel mandamento, come il cognato di... di Scarantino e' di quel mandamento; addirittura forse e'... forse, non sono sicuro, perche' - Le ho spiegato - la presentazione e' un rito con due parole, non c'e' la... oltre, e' il rappresentante di quel quartiere. Mentre Aglieri era il capomandamento, significa che abbraccia piu' quartieri.

...

PRESIDENTE: - Quindi queste sono le persone del mandamento di Pietro Aglieri che lei conosce. Ovviamente lei non li conosce tutti i componenti del mandamento di Aglieri?

PULCI CALOGERO: - No, per conoscere tutte le persone di... di una famiglia, no di un mandame... deve esserne componente.

PRESIDENTE: - Certo.

L'essenzialità delle accuse di Pulci è garanzia di assoluta attendibilità. Non può parlarsi di protagonismo, non ci sono elementi contraddittori o circostanze smentite. E' un piccolo contributo che fornisce però un contributo determinante alla conferma delle dichiarazioni di Scarantino, le riscontra in generale e con riferimento alla posizione di Murana, rispetto alla quale costituiscono addirittura una fonte autonoma di prova.

Che Pulci non sia compiacente con l'accusa lo evinciamo dal fatto che lo stesso, non pretende di fare nomi che non conosce; ribadisce che Murana gli riferì che Scarantino non era uomo d'onore e che proprio questa circostanza lo indusse a inviperirsi ancora di più quando Murana gli diede la sua spiegazione della conoscenza che Scarantino manifestava di fatti e circostanze relativi alla strage. I pensieri che la risposta di Murana indusse nel Pulci debbono essere riportati perché riproducono evidentemente un modo di pensare e commenti che anche all'interno dell'organizzazione circolavano. Si evince che all'interno vi era la consapevolezza dell'insostenibilità della linea difensiva adottata per difendersi dalle accuse di Scarantino:

A lei chi dava la certezza che nella strage Sca... perche' lei ha parlato di Scarantino come di coinvolto effettivo nella strage; chi gliela dava questa certezza?

PULCI CALOGERO: - Scusi, io sentendo quello che diceva Scarantino o leggendolo, parlava della macchina, parlava della macchina piazzata, cioe' questo sapeva; poi, quando ne parlai con Murana ci dissi: "Ma insumma, ma che razza di genti siete? Cumu...?" Perche' poi, quando Scarantino si penti', tutti dalle gabbie o tramite gli avvocati, che lo definivano un omosessuale, un drogato. Ah, prima ve lo portate a fare la strage, ora lo definite un drogato o un omosessuale; magari domani lo potranno definire... potranno definire me un drogato, un omosessuale, un cornuto, come meglio credono. Ma intanto i fatti sono questi, si sono portati... se e'... se e' un omosessuale, e' un drogato, le bestie sono quelle che se lo sono portato, non quel povero Scarantino che c'e' andato dietro.

PRESIDENTE: - Lei ha detto che Scarantino secondo lei non era uomo d'onore; come fa ad affermare questo?

PULCI CALOGERO: - Ma questo me l'ha detto Murana.

PRESIDENTE: - Che non era uomo d'onore?

PULCI CALOGERO: - Si'. Dici: "Manco uomo d'onore e', so' cugnato e' - dici - quello che appartiene a noi. Percio' tutta 'sta confidenza cumu ci l'avivamu a da'. Tutti cosi' li sbirri ci ficiru diri". Io non... come Le ho detto la scorsa volta, non ho voluto approfondire, perche' altrimenti ci dovevamo litigare, perche' io non permetto a uno che offende la mia intelligenza. Scusami, gli sbirri ti possono suggerire una cosa che sanno, no una cosa che non sanno. Poiche' del... dopo la strage nessuno sapeva niente, neanche della...

PRESIDENTE: - Quindi lei ha escluso che Scarantino potesse essersi inventato tutto da solo?

PULCI CALOGERO: - E certo.

PRESIDENTE: - Per quale motivo?

PULCI CALOGERO: - Come fa a inventarsi una ricostruzione cosi' analitica? La casa di Caltabellotta la', come si chiamava, dove hanno fatto la riunione. Cioe', Scarantino, che e' di un'ignoranza che fa paura, perche' neanche sa parlare in italiano, che io l'ho sentito parlare alla televisione, non si puo'... non puo' ricostruire cosi' minuziosamente un fatto di una gravita' tale. Cioe', una persona colta, istruita puo' ricostruire, ma un ignorante di quella portata non... se ci chiede due volte la stessa domanda gli da' la

risposta diversa due volte, perche' gia' dimentica quella che c'ha dato prima, tanto e' ignorante, lui e quelli che se lo sono portati dietro.

PRESIDENTE: - Va bene. Murana si attribuiva un ruolo nella strage?

PULCI CALOGERO: - Murana mi ha detto che ha partecipato: "Noi l'abbiamo fatto. Noi l'abbiamo fatto"; che significa in lingua italiana?

PRESIDENTE: - Le chiedevo con maggior precisione un ruolo specifico, oltre che una paternita' morale...

PULCI CALOGERO: - Quando dice... quando mi dice che Scarantino no... non c'entra, c'ha procurato la macchina, che a Scarantino gliel'hanno fatto dire gli sbirri, "la strage l'abbiamo fatto noi", che c'entra Scarantino. A questo l'hanno manovrato.

PRESIDENTE: - Si'. Dopo...

PULCI CALOGERO: - Io, se Lei, Signor Presidente, e' d'accordo sono disposto anche ora a fare un confronto con Murana.

La Corte ha interpellato Murana per sapere se lo stesso fosse disposto a sottoporsi ad esame ai fini di un eventuale confronto, avendone risposta negativa.

Si tratta di un ulteriore elemento che conferma l'attendibilità di Pulci.

In definitiva il contributo di Pulci fornisce quell'elemento esterno di conferma delle dichiarazioni di Scarantino che impone l'accoglimento dell'appello del Procuratore Generale e la conseguente affermazione di responsabilità anche di Gaetano Murana in relazione alla strage e agli altri reati connessi.

12. Altre posizioni: conferma della sentenza.

12.1. La posizione di Giuseppe Calascibetta.

Questo imputato è stato assolto dall'accusa di strage e condannato per associazione.

Sia l'imputato che il Procuratore Generale hanno proposto appello.

La sentenza rileva come nonostante la chiamata in correità di Scarantino la partecipazione di Calascibetta alla strage di via D'Amelio non sia stata confermata da elementi esterni idonei a verificarne l'attendibilità.

Calascibetta è stato indicato da Scarantino come il proprietario della villa nella quale venne svolta la riunione operativa, presente alla stessa come semplice padrone di casa.

L'attendibilità intrinseca sul punto di Scarantino non risulta confermata da elementi esterni individualizzanti.

Tale non è stata considerata l'esatta individuazione e descrizione da parte dell'imputato della villa ove si era tenuta la riunione, la sua idoneità a fungere da luogo sicuro ove tenere la riunione, né l'accertata appartenenza del Calascibetta alla famiglia della Guadagna e la stretta comunanza di interessi criminali con Aglieri e Greco.

Tali elementi vengono giudicati riscontro oggettivo esterno alle dichiarazioni di Scarantino sia sotto il profilo della logicità intrinseca del racconto che sotto il profilo dell'esatta conoscenza dei luoghi che Scarantino, si afferma, non avrebbe potuto acquisire nel corso di occasionali visite, essendo stati oggetto di una descrizione analitica ed esatta nei minimi particolari, a dimostrazione di una profonda conoscenza della villa e del suo interno. Ma si tratta secondo i primi giudici di elementi privi di carattere individualizzante. Elementi utili per il riscontro intrinseco della attendibilità del dichiarante ma privi della necessaria specificità perché, si assume, Scarantino avrebbe potuto conoscerli frequentando la villa del Calascibetta a prescindere dalla partecipazione alla riunione organizzativa della strage.

In definitiva le indicazioni di Scarantino sul Calascibetta dimostrano la conoscenza profonda tra i due, possono avvalorare l'accusa di Scarantino in ordine alla partecipazione alle attività delittuose riconducibili alla comune partecipazione a Cosa nostra, l'idoneità della villa per incontri tra uomini d'onore, la possibilità logica di una riunione di mafia anche di rilevante importanza ma, prive del requisito della individualizzazione, non sarebbero sufficienti a dimostrare in via diretta lo svolgimento in quella villa della riunione e la partecipazione ad essa di Calascibetta.

La Corte ha ritenuto invece l'imputato responsabile del delitto di associazione mafiosa sulla base delle dichiarazioni di Scarantino concernenti i lunghi trascorsi criminali di Calascibetta in Cosa nostra e la sua personale conoscenza di numerosi delitti legati a questa appartenenza, di cui lo stesso Scarantino era stato testimone.

Le dichiarazioni di Scarantino erano state puntualmente confermate da plurime dichiarazioni di collaboratori: Pasquale Di Filippo, Francesco Paolo Anzelmo, Drago Giovanni, al quale Calascibetta era stato ritualmente presentato come uomo d'onore quando si dovevano prendere appuntamenti tra Graviano ed Aglieri, Mutolo, Marco Favaloro al quale era stato indicato come uomo d'onore da Nino Madonia e dal Galatolo. Augello ne aveva raccontato la progressiva ascesa dalla criminalità comune ai vertici di Cosa nostra; Marino Mannoia aveva descritto gli specifici delitti dei quali il Calascibetta si era reso responsabile (estorsioni e imponente traffico di stupefacenti con Carlo Greco); Cancemi ne aveva confermato la presentazione rituale; Salvatore Contorno la carriera criminale, indicandolo come responsabile dell'omicidio di Benedetto Grado. Tullio Cannella, a sua volta, nel raccontare la lite con Gambino alla Guadagna, aveva ricordato come si trattasse di riconosciuto capo mafioso del quartiere, legittimato a prendere posizione sul conflitto e a decidere la sorte di chi vi era stato coinvolto.

La sentenza sviluppa quindi convincenti argomenti per dimostrare l'attendibilità, la convergenza ed i riscontri esterni alle diverse chiamate in correità, verificati anche a seguito delle indagini di polizia giudiziaria.

Il difensore appellante insiste nell'affermazione di inattendibilità di Scarantino e svolge generici rilievi sui contributi degli altri collaboratori, non prendendoli neppure tutti in esame e non affrontando nella sostanza alcuno degli argomenti sostenuti dai primi giudici per dimostrare l'appartenenza di Calascibetta a Cosa nostra sulla base dell'imponente materiale istruttorio raccolto.

A fronte dell'ampia rassegna delle prove a carico e dell'attendibilità e specificità delle chiamate, riscontrate e convergenti, della significatività ed univocità delle testimonianze dei collaboratori che hanno raccontato una militanza ultravennennale in Cosa nostra, protrattasi fino alla cattura ed oltre fino alla data della sentenza in assenza di qualsiasi segno di resipiscenza e di cessazione dell'affectio societatis non escluso dall'intervenuto arresto, la sentenza sul punto deve essere confermata.

Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza di assoluzione del Calascibetta dal reato di strage sottolineando come la villa di Calascibetta fosse il luogo ideale per svolgere la riunione senza pericolo di irruzione da parte della polizia: isolata, appartata, non conosciuta dalle forze dell'ordine, difficilmente accessibile, con una agevole via di fuga.

Adduce inoltre come elemento di conferma la testimonianza di Andriotta relativa alla confidenza ricevuta da Scarantino prima della sua collaborazione con l'autorità giudiziaria.

Da un punto di vista formale l'argomento da ultimo addotto dal Procuratore Generale è fondato. La testimonianza 'de relato' di Andriotta confermata da quella di Scarantino sotto un profilo strettamente giuridico-formale potrebbe giustificare l'affermazione di responsabilità del Calascibetta.

Tuttavia rimane sul piano sostanziale l'effettiva carenza di una conferma esterna specifica in ordine al protagonismo del Calascibetta che abbiamo verificato sussistere per tutti gli imputati per i quali si è ritenuta la responsabilità e che non si rinviene a carico del Calascibetta. La presenza di quest'ultimo nella sua villa il giorno della riunione rimane inevitabilmente legata alla sola chiamata di Scarantino. In ipotesi Calascibetta avrebbe potuto concedere ad Aglieri e Greco la sua villa, luogo perfetto per compiere quel tipo di riunione, ma essere assente. Si tratta di un'ipotesi di scarsa plausibilità alla luce di tutto ciò che è stato accertato prima. E tuttavia l'indirizzo che è stato adottato con riferimento alla valutazione della dichiarazione di Scarantino, il metodo che è stato seguito e la scelta interpretativa dell'art. 192 in senso rigorosamente garantista alla quale si è ritenuto di aderire, comportano l'affermazione di una non pienezza della prova nei confronti di Calascibetta, non potendo considerarsi sufficiente alla condanna la sola, pur pienamente attendibile e riscontrata dichiarazione accusatoria di Vincenzo Scarantino, in assenza di specifici elementi di riscontro individualizzante.

In relazione a questo imputato la sentenza della Corte di primo grado deve essere di conseguenza interamente confermata. Consenso merita altresì la pena inflitta che appare congrua e adeguata al ruolo del Calascibetta e al periodo di militanza in Cosa nostra che in questo processo viene preso in esame.

12.2. La posizione di Antonino Gambino.

Per la stessa ragione deve essere confermata l'assoluzione di Antonino Gambino dal delitto di strage, essendo la prova nei suoi confronti ancor più carente.

Si rammenti che Scarantino ha parlato di Nino Gambino solo come occasionalmente presente in attesa della fine della riunione nella villa di Calascibetta ma della sua condotta

e della sua attività in quel contesto e successivamente non è in grado di indicare alcuna specifica condotta, a parte l'indicata condotta passiva. In ipotesi non siamo neppure certi di poter affermare che Nino Gambino sia rimasto sino al termine della riunione e che egli abbia in qualche modo svolto un qualsiasi compito attivo in quei giorni e nei giorni successivi per contribuire alla realizzazione della strage. Nino Gambino compare fuggevolmente e scompare immediatamente dalla scena e tra gli uomini che della strage si sono occupati, anche secondo il racconto di Scarantino. Si tratta di elementi evidentemente insufficienti anche perché non delineano una condotta specificamente riconducibile ad un reale contributo causalmente significativo.

Lo stesso contributo probatorio di Scarantino su Nino Gambino non è stato oggetto di specifico approfondimento, ragion per cui la prova a suo carico ancor prima della carenza di riscontri appare insufficiente trattandosi di una figura la cui condotta appare sbiadita ed indistinta.

Il Procuratore Generale, unico appellante (nessun appello da parte del Procuratore della repubblica) ha concluso per l'assoluzione.

Per quanto concerne la posizione dell' imputato la sentenza della Corte di primo grado deve essere di conseguenza confermata in tutte le sue parti.

La stessa sentenza ha, infatti, condannato il Gambino per associazione mafiosa, valorizzando la chiamata in correità di Vincenzo Scarantino e i riscontri ad essa offerti dalle dichiarazioni di Pasquale Di Filippo, Drago Giovanni, Francesco Marino Mannoia, nonché le risultanze dei controlli di polizia al quale lo stesso è stato sottoposto nel corso degli anni.

La difesa sostiene l'insussistenza di elementi sufficienti per l'affermazione di responsabilità. Inattendibile Scarantino, nessuno degli altri collaboratori menzionati in sentenza avrebbe offerto elementi probatori significativi autonomi o a riscontro dell' affermazione dell'ex collaboratore.

Si contestano in modo particolare due affermazioni della sentenza: quella secondo cui Antonino Gambino veniva utilizzato come tramite per combinare gli appunti tra Graviano e Aglieri posto che lo stesso ruolo era

attribuito a Natale Gambino, fratello di Nino, che aveva una macelleria dove poteva essere rintracciato; l'impiego a riscontro delle dichiarazioni di Marino Mannoia che aveva affermato di non sapere se Gambino Antonino fosse stato combinato o meno.

L'appello non può essere accolto.

Antonino Gambino appartiene, come è noto, ad una famiglia di sangue mafiosa. Giuseppe Gambino, detto "u cuvattu", nel momento in cui veniva arrestato per affrontare una lunghissima carcerazione aveva raccomandato il figlio Natale a Pietro Aglieri. Il più giovane Antonino stava con il fratello nello stesso gruppo degli uomini vicini ad Aglieri, anche se il Mannoia, dopo il suo arresto, non aveva più saputo se era stato formalmente combinato. Ed in effetti Scarantino dirà che Antonino Gambino era stato formalmente combinato poco prima della sua stessa combinazione insieme a Gaetano Murana, il cui cammino mafioso, come vedremo, il giovane Gambino percorrerà in parallelo, e quindi dopo la collaborazione di Mannoia:

P.M. dott.ssa PALMA: - Rapporti tra CALASCIBETTA, AGLIERI, PROFETA, CARLO GRECO, tutte le persone che le ho nominato ora, LA MATTINA, i fratelli GAMBINO, mi puo' dire se esistevano rapporti, se erano buoni rapporti, se erano pessimi rapporti, se assieme erano disponibili a compiere attivita' illecite?

IMP. MARINO MANNOIA: - Sono tutti unica cosa, sono un'anima e corpo; sono tutti abbastanza affiatati.

Non corrisponde ai dati del processo che Mannoia abbia escluso l'imputato dal novero degli elementi mafiosi della Guadagna.

Bisogna piuttosto dire che Antonino Gambino è stato inserito nelle attività criminali della famiglia ben prima della sua formale affiliazione, secondo la progressione tipica di ogni persona che si avvicina a Cosa nostra. Nel suo caso peraltro l'affiliazione formale era un elemento non decisivo per

l'inserimento nell'organigramma mafioso, stante il ruolo del fratello nell'organizzazione e l'affidabilità che questo elemento permetteva di attribuire al giovane Gambino. Peraltro in assoluta consonanza con quanto riferito da Mannoia, Drago e Scarantino il ruolo di Antonino Gambino in Cosa nostra cresce proprio verso il 1989, epoca nella quale approssimativamente, secondo Scarantino, il Gambino venne con Murana formalmente affiliato. E' in questo periodo, di poco precedente la cattura di Drago, che Nino Gambino assume il controllo del totonero alla Guadagna insieme a Murana, circostanza riferita in termini assolutamente convergenti da Drago e Scarantino ed elemento di decisiva rilevanza per stabilire il grado di mafiosità del soggetto, essendo questa attività, come già rilevato a proposito di Murana, sotto il monopolio di Cosa nostra, come hanno ricordato Drago e lo stesso Scarantino.

Drago ha messo in evidenza come il ruolo di Antonino Gambino fosse subordinato a quello del fratello. Gli appuntamenti tra Aglieri e Greco li prendeva tramite Natale Gambino e La Mattina ma Antonino Gambino fungeva da sostituto del fratello al quale riportava le ambasciate del Drago in sua assenza.

Non è corretto pertanto quanto si assume nei motivi di appello della difesa: Gambino Antonino veniva avvicinato quando Natale Gambino, che spesso lasciava il suo esercizio essendo impegnato prevalentemente in attività mafiose, non veniva trovato in macelleria o altrove:

Imp. DRAGO G.: - sì, mi... mi recavo da lui, da NATALE GAMBINO, lui aveva una carnezzeria sempre nei pressi di PIAZZA GUADAGNA.

P.M. Dott.ssa PALMA: - ecco, lei andava... quindi NATALE GAMBINO era titolare di una carnezzeria?

Imp. DRAGO G.: - sì.

P.M. Dott.ssa PALMA: - vuole indicare l'ubicazione di questa carnezzeria.

Imp. DRAGO G.: - nei pressi di PIAZZA GUADAGNA, all'angolo in que... non fa angolo, però ad angolo di questa carnezzeria c'è vicino un bar.

P.M. Dott.ssa PALMA: - senta, lei si recava in questa carnezzeria con le stesse... i stessi motivi per cui si recava da CALASCIBETTA?

Imp. DRAGO G.: - sì, sì.

P.M. Dott.ssa PALMA: - e a chi si rivolgeva?

Imp. DRAGO G.: - mi rivolgevo a NATALE GAMBINO, se non trovavo NATALE GAMBINO lasciavo detto o a suo fratello, oppure all'impiegato che lavorava nella... nella carnezzeria e che appunto sarei ritornato che cercavo... mi dovevo mettere in contatto con lui.

P.M. Dott.ssa PALMA: - oltre... lei ha detto che ha conosciuto anche NINO GAMBINO.

Imp. DRAGO G.: - sì.

P.M. Dott.ssa PALMA: - lei sa se appartenesse a una "famiglia" di sangue, appartengano entrambi a una "famiglia" di sangue mafiosa?

Imp. DRAGO G.: - sì, sì, il padre... il padre di loro è uomo d'onore sempre della "famiglia" di SANTA MARIA DI GESU', GIUSEPPE GAMBINO "'U CUVATTO'".

Oltre a riferire in termini convergenti con quelli di Scarantino che Nino Gambino stava costantemente in compagnia con Tanino Murana con il quale esercitava per conto di Aglieri e Greco il controllo del toto-nero, Drago ha ricordato che Nino Gambino faceva gruppo unico con gli altri esponenti della Guadagna, confermando quanto ha dichiarato Marino Mannoia sul fatto che si trattasse in sostanza di un unico gruppo compatto.

Imp. DRAGO G.: - ricordo di aver visto il MURANA in compagnia del NATALE GAMBINO, di NINO GAMBINO, di GIUSEPPE... di GIUSEPPE LA MATTINA, appunto, di questi personaggi di " COSA NOSTRA"; di PEPPUCCIO CONTORNO; PEPPUCCIO CONTORNO è un altro uomo d'onore della "famiglia" di SANTA MARIA DI GESU'.

Drago non conosce episodi delittuosi specifici commessi dal Nino Gambino, a parte il totonero, ma il quadro che descrive li implica, anche perché lo stesso faceva coppia con Murana. Drago riscontra Scarantino che

invece parla anche di omicidi cui il Gambino avrebbe partecipato sebbene in posizione subordinata rispetto al fratello.

P.M. Dott.ssa PALMA: - senta, è a conoscenza di reati commessi da MURANA?

Imp. DRAGO G.: - uhm... fatti specifici no. Cioè so... so che faceva lotto clandestino con il fratello di NINO GAMBINO, vendevano 'ste macchine, compravendita di... di macchine, e che era a disposizione di quelle persone.

P.M. Dott.ssa PALMA: - ha conoscenza di rapine in uffici postali, commessi nel mandamento di CIACULLI?

Imp. DRAGO G.: - nel mandamento di CIACULLI ripeto...

P.M. Dott.ssa PALMA: - o di progetti di rapine che...

Imp. DRAGO G.: - ripeto il MURANA doveva fare una rapina o in una banca...

P.M. Dott.ssa PALMA: - forse non l'ho sentita perché...

Imp. DRAGO G.: - ...o doveva fare una... la rapina o in una banca o in una posta, nella zona di... di VIA ORETO. Quindi apparteneva alla "famiglia" BRANCACCIO, e si era rivolto per avere lo "sta bene" a GRAVIANO FILIPPO.

P.M. Dott.ssa PALMA: - poi è a conoscenza se questa rapina venne effettuata materialmente?

Imp. DRAGO G.: - lo "sta bene", gli è stato dato che la potevano effettuare, però non ricordo... non mi ricordo se è stato effettuato o meno, però ricordo... gli anno parliamo '84/'85, io non ero combinato.

Drago parla esplicitamente di Nino Gambino come uomo del mandamento di Santa Maria del Gesù quando riferisce su Pino La Mattina:

P.M. Dott. DI MATTEO: - pari importanza. Andiamo a LA MATTINA GIUSEPPE, di cui lei incidentalmente ha già parlato; sa se è uomo d'onore?

Imp. DRAGO G.: - LA MATTINA GIUSEPPE è uomo d'onore della "famiglia" di SANTA MARIA DI GESU', una persona di massima fiducia di AGLIERI... di AGLIERI PIETRO eh... eh... a forza di ripetere... GRECO... e GRECO CARLO, persona di massima fiducia che conosceva il PROFETA SALVATORE, conosceva CALASCIBETTA GIUSEPPE, conosceva l'Avvocato ZARCONE, conosceva il NATALE GAMBINO, conosceva il MURANA, conosceva ANTONINO GAMBINO,

conosceva tutte le persone più importanti del mandamento di SANTA MARIA DI GESU', è una persona dedita al traffico di stupefacenti, e so che era titolare appunto delle "MURA", della sala da barba dove lavorava il cognato in VIA CAMPISI, insomma una persona della massima fiducia, una persona a cui io mi rivolgevo anche per degli appuntamenti che dovevo prendere sempre con CARLO GRECO e AGLIERI PIETRO.

E ancora, come per Murana, è assolutamente rilevante che Nino Gambino venisse impiegato come messaggero per provocare gli incontri tra Drago, Natale Gambino o La Mattina per organizzare gli appuntamenti tra i capi dei rispettivi mandamenti:

P.M. Dott. DI MATTEO: - è mai venuto il GAMBINO ANTONINO a cercarla?

Imp. DRAGO G.: - delle volte mandavano il GAMBINO ANTONINO o il MURANA, appunto nel cercarmi, se mi vedevano che mi voleva parlare, oppure lasciavano detto alle persone che... che mi volevano incontrare.

P.M. Dott. DI MATTEO: - loro specificavano per conto di chi venivano?

Imp. DRAGO G.: - no, quando venivano loro, gli dicevano: "devo parlare con GIOVANNI, se vede a GIOVANNI gli dici che gli voglio parlare, oppure non so... quando ci andava il PINUZZO LA MATTINA, NATALE GAMBINO gli diceva cerca... cioè non... gli lasciavano soltanto detto che mi stavano a cercare.

P.M. Dott.ssa PALMA: - sì, lei ha detto che venivano general... insomma NATALE GAMBINO e GIUSEPPE LA MATTINA, e venivano delle volte anche NINO GAMBINO e TANINO MURANA...

Imp. DRAGO G.: - sì.

P.M. Dott.ssa PALMA: - NINO GAMBINO e TANINO MURANA, su richiesta di chi venivano?

Imp. DRAGO G.: - su richiesta di GIUSEPPE LA MATTINA o di NATALE GAMBINO, su loro richiesta.

P.M. Dott.ssa PALMA: - ecco, mentre NATALE GAMBINO e GIUSEPPE LA MATTINA su richiesta di chi venivano?

Imp. DRAGO G.: - di PIETRO AGLIERI o CARLO GRECO.

P.M. Dott.ssa PALMA: - perché questa differenza, cioè ci riesce a spiegarci...

Imp. DRAGO G.: - cioè loro...

P.M. Dott.ssa PALMA: - ...questa distinzione?

Imp. DRAGO G.: - ...NATALE GAMBINO e GIUSEPPE LA MATTINA, era uomo d'onore a tutti gli effetti, loro non... per quanto mi risulta non mi sono stati presentati come uomini d'onore.

Con questa risposta Drago spiega quale fosse la posizione esatta di Nino Gambino in Cosa nostra, prima dell'affiliazione: perfettamente integrato nel sistema, fu messo alla prova svolgendo compiti di ricalzo e supporto per conto degli "uomini d'onore" che gli affidavano i più diversi compiti ausiliari. Questa attività di supporto, svoltasi per anni, aveva alla fine permesso al Gambino di essere affiliato anche formalmente nell'ultimo periodo di libertà del Drago, così come ha riferito lo Scarantino. Non essendo affiliato non poteva operare a diretto contatto con Pietro Aglieri; ciò non gli impediva di rendere importanti servizi rispettando la gerarchia mafiosa.

L'organigramma della famiglia mafiosa della Guadagna prima dell'arresto di Drago veniva quindi descritto in modo assolutamente preciso da Drago che conferma in modo assolutamente preciso ciò che ha raccontato Scarantino:

P.M. Dott.ssa PALMA: - lei ha parlato sulla base proprio di conoscenze di alcuni soggetti che io... che ha indicato come uomini di fiducia di AGLIERI PIETRO e di CARLO GRECO; sempre sulla base delle sue conoscenze, quali erano nell'ambito del mandamento di SANTA MARIA DI GESU' gli uomini di assoluta fiducia di CARLO GRECO e di PIETRO AGLIERI?

Imp. DRAGO G.: - gli uomini d'onore non...

P.M. Dott.ssa PALMA: - uomini d'onore e uomini non d'onore, quelli proprio... se esistevano e se c'era una cerchia ristretta e ce li vuole indicare.

Imp. DRAGO G.: - sì, una cerchia ristretta delle persone di massima fiducia erano, di CARLO GRECO e PIETRO AGLIERI e SA... PROFETA SALVATORE, PEPPUCCIO CALASCIBETTA, NATALE GAMBINO, GIUSEPPE LA MATTINA,

poi persone di fiducia era anche l'Avvocato ZARCONE, persona di... persona di fiducia che non mi sono stati presentati come uomini d'onore, erano il fratello... TANINO MURANA, NINO GAMBINO il fratello di CARLO GRECO e il cognato di CARLO GRECO.

Dal controesame non è emerso alcunché contrastante con quanto detto in sede di esame. Drago non ha posto limiti temporali alla sua attività finalizzata. Il Drago non ha mai parlato di un'impiego di Antonino Gambino per "creare l'appuntamento" tra Aglieri e Graviano ma ha sempre parlato di un impiego del Gambino per procurare incontri con Natale Gambino o La Mattina finalizzati a loro volta alla predisposizione dell'appuntamento.

In definitiva Antonino Gambino è elemento della massima fiducia di Pietro Aglieri, anche nel periodo in cui non era formalmente combinato e le indicazioni di Drago costituiscono una chiamata in correità assolutamente convergente con quella di Scarantino.

Non è poi esatto quanto assume la difesa a proposito della mancanza di una chiamata in correità anche da parte di Pasquale Di Filippo. La sentenza non parla di chiamata in correità da parte di Di Filippo ma riporta un episodio raccontato da Di Filippo che conferma, letto alla luce delle dichiarazioni di Drago e di Scarantino, che effettivamente Nino Gambino gestiva il totone alla Guadagna per conto di Cosa nostra.

In conclusione i motivi di appello devono ritenersi infondati.

Al contrario la sentenza ha sviluppato una trama argomentativa coerente e ricca di elementi che univocamente indicano l'appartenenza di Nino Gambino a Cosa nostra sicché la stessa merita conferma.

Il motivo subordinato sull'entità della pena non può essere preso in considerazione perché solo enunciato ma privo di esplicita motivazione. In ogni caso è del tutto evidente che la pena deve ritenersi congrua e adeguata

al grado di implicazione del Gambino nell'organizzazione e all'entità del suo apporto all'organizzazione e alla pericolosità della stessa.

Il rilievo concerne anche l'appello che sul punto ha svolto il Procuratore Generale.

12.3. La posizione di Salvatore Tomaselli.

Con ampia analitica e puntuale motivazione, aderente alle risultanze processuali e in linea con le acquisizioni giurisprudenziali sulle condizioni fattuali richieste per la configurazione del delitto di associazione mafiosa la Corte di primo grado ha riconosciuto la responsabilità di Salvatore Tomaselli per il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa.

Ma altrettanto rigorosa appare la motivazione concernente la condanna del Tomaselli per concorso con Scarantino e Candura nel furto dell'autovettura utilizzata per la strage.

La difesa del Tomaselli ha impugnato la sentenza ricordando quali siano le condizioni fissate dalla giurisprudenza per l'attribuzione a taluno del delitto di partecipazione ad associazione mafiosa: stabilità versus occasionalità dell'inserimento; consapevolezza dell'apporto alla vita di un'organizzazione caratterizzata nei termini descritti dall'art. 416 bis cp.

Ciò premesso, la difesa nega che nella condotta di Tomaselli possa ravvisarsi in alcun momento la consapevolezza di partecipare in modo stabile e continuativo ad un'organizzazione per delinquere qualificata dall'impiego del metodo mafioso. In relazione al traffico di stupefacenti attribuito a Tomaselli nel 1986, per il quale lo stesso aveva riportato una condanna definitiva, la sentenza del tribunale di Palermo aveva riconosciuto un'autonoma associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; nessuna prova che detta attività fosse svolta nel contesto di finalità proprie di soggetti inseriti di una associazione di tipo mafioso. Nessuna illazione era consentita sull'esito di quel

giudizio: Tomaselli non si era assunto responsabilità non proprie per salvare Aglieri e gli altri imputati per i quali in realtà vi era carenza di prove.

Dopo quella condanna il Tomaselli era stato detenuto e durante la detenzione non aveva mantenuto condotte configurabili come contributi apprezzabili ex art. 416 bis

Tomaselli aveva poi solo occasionalmente accompagnato il Profeta in due visite che lo stesso aveva effettuato in carcere a Busto Arsizio e a Piombino allo Scarantino ma ciò non integrava il ruolo di guardaspalle che la sentenza aveva attribuito al Tomaselli.

I motivi di appello sono infondati.

Essi in realtà non si misurano con la ricca e articolata motivazione della sentenza impugnata che sulla base di univoche e convergenti dichiarazioni testimoniali ha dimostrato come il Tomaselli, inizialmente semplice corriere di sostanze stupefacenti, come lo Scarantino ed altri giovani della Guadagna, a seguito del processo nel quale aveva mantenuto una condotta processuale omertosa e di ausilio alla posizione di Pietro Aglieri che grazie anche alle sue dichiarazioni era stato prosciolto, era entrato nel numero delle persone di fiducia da inserire nell'organigramma dell'organizzazione con compiti ausiliari e di raccordo, così come del resto Scarantino con il quale lavorava nella comune consapevolezza di essere inseriti e legittimati dal riconoscimento da parte di Cosa nostra e dal riferimento di entrambi agli ordini di Aglieri e degli altri capi dell'organizzazione.

La difesa trascura che Tomaselli venne assistito in quel processo sia economicamente che materialmente dall'organizzazione che fece in modo che potesse lasciare subito il carcere, venendo assunto fittiziamente in semilibertà presso l'impresa di Calascibetta.

Da quel momento come hanno riferito Scarantino, Augello e Candura, Tomaselli fu un uomo a completa disposizione dei boss di Cosa nostra, mettendo a disposizione di Scarantino Vernengo e dell'insieme dell'organizzazione il suo magazzino per nascondere armi droga e casse di sigarette; con Scarantino si occupava di ogni genere di reati, dal furto di autovetture al traffico di droga che arricchivano in ultima istanza le casse dell'organizzazione e dei principali boss che di questo traffico si occupavano. L'episodio,

riferito da Augello, dei saluti affettuosi e del bacio con Pietro Aglieri è rivelatore del salto di qualità che Tomaselli aveva fatto, mantenendo l'ineccepibile condotta processuale di cui si è detto.

In questo contesto le dichiarazioni di Scarantino sul ruolo di guardaspalle assunto da Tomasello nei confronti di Profeta sia prima ma soprattutto dopo il suo arresto assumono una valenza e un peso specifico, soprattutto se si considera che nelle due visite effettuate da Profeta a Scarantino in carcere egli fu accompagnato sempre da Tomaselli che, munito di un falso documento intestato ad uno dei fratelli di Scarantino era riuscito ad entrare con Profeta sin dentro il carcere partecipando e rafforzando l'efficacia intimidatoria delle parole che in quel caso Profeta rivolse a Scarantino, diffidandolo dall'iniziare la collaborazione.

La pregnanza, coerenza e concludenza degli elementi di prova e degli argomenti svolti dalla sentenza impugnata a fronte della parzialità dell'atto d'appello inducono a confermare la sentenza di primo grado anche nei confronti di Salvatore Tomaselli.

2.4. La posizione di Romano Salvatore.

Romano Salvatore è stato assolto dall'accusa di partecipazione ad associazione mafiosa.

La Corte di primo grado ha ritenuto che le dichiarazioni di Scarantino sul conto del Romano ed i riscontri oggettivi alle stesse non fossero sufficienti a far ritenere il Romano responsabile del delitto contestato.

Scarantino aveva dichiarato che il Romano era un ragazzo "a disposizione" di Cosa nostra ma nello specifico aveva riferito due soli episodi che potevano dimostrare un organico inserimento del Romano nell'organizzazione, quello concernente la fornitura dell'acido per lo scioglimento dei cadaveri e quello relativo alla richiesta che Scarantino e Calascibetta avrebbero avanzato al Romano per ottenere dallo stesso la fornitura di una bombola che doveva servire per l'attentato ma che poi il Romano non consegnò

adducendo difficoltà di ordine amministrativo, circostanza che dimostra come la disponibilità del Romano non fosse poi tale da fargli superare elementari vincoli burocratici dinanzi ai quali un uomo d'onore non avrebbe certo indietreggiato.

D'altra parte lo stesso Scarantino ha dichiarato di non poter affermare che il Romano fosse a conoscenza della destinazione dell'acido fornito a Calascibetta e Scarantino.

In assenza di qualsiasi altro elemento di conferma quell'essere a disposizione assumeva per la Corte un significato non concludente e non sufficiente per ritenere un organico inserimento dello stesso nell'organizzazione.

Il Procuratore Generale ha proposto appello indicando come elemento di riscontro presunti contatti e legami tra il Romano ed esponenti della cosca mafiosa risalenti agli anni settanta.

Le generiche indicazioni del P.G. non valgono a superare le osservazioni svolte dalla sentenza impugnata che ha tenuto ben conto di tutti i riscontri di polizia sulla posizione del Romano. Le indagini hanno sì fatto emergere contatti per ragioni di lavoro dell'imputato con imprese facenti parti dell'arcipelago mafioso, ma nessun elemento significativo che potesse fornire argomenti in grado di andare oltre un semplice atteggiamento di connivenza-convivenza con l'organizzazione mafiosa, una collocazione che lo stesso Procuratore Generale ha indicato come di concorso esterno. Ma le condotte emerse del Romano per quanto evidenzino una disponibilità a servire o meglio una confidenza verso gli uomini d'onore non hanno una specificità tale da assurgere ad illimitata messa a disposizione per il raggiungimento degli scopi ma corrispondono appunto ad un orientamento a favorire l'organizzazione senza entrarne a farne parte e quindi senza accettarne regole e obblighi che appunto può rientrare in quel concetto lato di concorso esterno, mancando peraltro di alcuni elementi essenziali di questa figura descritti dalla giurisprudenza.

Una connivenza, una condizione di contiguità esterna, una complicità limitata ad atti di oggettiva modesta rilevanza, formalmente legittimi non possono attingere l'estremo del

concorso esterno, ragion per cui la sentenza di assoluzione deve essere confermata.

CAPITOLO DODICESIMO

Conclusioni

1. Sintesi

L'analisi sviluppata nei capitoli precedenti ha permesso di giungere a conclusioni certe sulle responsabilità degli imputati sottoposti a giudizio.

Le uniche incertezze, valutate in favore degli imputati Calascibetta ed Antonino Gambino, concernono le accuse di strage che non hanno trovato riscontri sufficienti.

Ogni altra posizione, partendo dalla fondamentale testimonianza di Vincenzo Scarantino, ha trovato plurimi e decisivi riscontri individualizzanti che hanno permesso di pervenire a conclusioni sicure.

Il giudizio di appello ha permesso di eliminare ogni residua incertezza sulla testimonianza di Vincenzo Scarantino, personaggio mediocre, rozzo e di modestissimo livello intellettuale e morale che ha tuttavia trovato la forza di denunciare e confermare ciò che era già emerso nel corso del primo giudizio sulle ragioni cause e forze che lo avevano costretto a ritrattare nel pubblico dibattimento dopo innumerevoli tentativi precedenti non andati a buon fine. La prova Scarantino ha ricevuto una piena legittimazione dalle vicende del giudizio di appello.

Ogni ulteriore ritorno sull'argomento dovrà vincere l'elementare argomento di senso comune, di cui Calogero Pulci ci ha regalato un'incisiva ed eloquente esemplificazione: come poteva un uomo rozzo, ignorante, incapace di ricordare, di leggere, di scrivere, di parlare, di elaborare il benché minimo pensiero complesso, scrivere una sceneggiatura così ampia, articolata coerente, ricca di dettagli, un affresco, una storia della famiglia mafiosa della

Guadagna, riscontrata in ogni elemento e tale da risultare invulnerabile ad ogni tentativo di falsificazione al punto da costringere alla violenza morale e alla rischiosa opera di corruzione per una ritrattazione “ridicola” per la sua insensatezza e inverosimiglianza.

Più volte la giurisprudenza ha affermato che la ritrattazione inattendibile debba essere considerata un nuovo elemento di prova a conferma delle precedenti dichiarazioni accusatorie.

Nel caso odierno ci troviamo di fronte ad una ritrattazione negata e conseguenza di provata attività di violenza e corruzione che deve avere il massimo risalto nella valutazione della prova e nell’interpretazione dei singoli passaggi dell’originaria deposizione, essendo ciò che è stato provato sul trattamento al quale Cosa nostra ha sottoposto Scarantino la chiave di lettura obbligata della sua deposizione.

Se si assume questa chiave di lettura si comprende perfettamente come la testimonianza di Scarantino sia stata caricata assai spesso di misteri e valenze improprie che hanno fatto perdere di vista la reale personalità del collaboratore, dei cui limiti non si è spesso tenuto conto, dei cui banali condizionamenti dipendenti dalla sua cultura arcaica e dai suoi piccoli interessi di vita spicciola ci si è volutamente disinteressati, quasi fosse un limite dell’indagine il fatto di disporre per la prova di un modesto piccolo mafioso di borgata anziché di un grande pentito, di un leader mafioso in grado di spiegare tutto ma anche assai più di Scarantino in grado di deviare eventualmente il regolare corso dell’indagine.

Incertezze e contraddizioni di dettaglio, poi recuperate da una consapevolezza progressivamente acquisita della dignità del ruolo, sostanzialmente incompatibili con una effettiva volontà di menzogna, hanno fatto fluire fiumi di inchiostro, all’inseguimento di oscure trame, quando era del tutto evidente, ad esempio, che Scarantino non voleva far sapere alla moglie che aveva frequentato una prostituta in via Roma presso la quale

aveva dato appuntamento a Candura per la consegna dell'autovettura e per questo aveva inizialmente modificato una circostanza irrilevante nell'economia del racconto, sulla quale non poteva sbagliare, nella logica del calunniatore, essendogli note le dichiarazioni di Candura.

Ma il quadro probatorio consta pure di decine di dichiarazioni di collaboratori di giustizia che si sono incrociati su questa o su quella circostanza su elementi che fornivano ragioni d'inferenza ad altri, disegnando nel complesso un quadro unitario e indiscutibile sull'attribuzione a Cosa nostra, e ai suoi capi mandamento del tempo, della decisione di compiere l'attentato di via D'Amelio; sull'attribuzione a Biondino del compito di coordinare la fase esecutiva, sotto la stretta supervisione di Salvatore Riina, avendo questi deciso che la strage fosse realizzata materialmente dagli uomini dei mandamenti cittadini più efficienti e dinamici, Brancaccio e Santa Maria del Gesù che non avevano partecipato alla precedente strage, uno dei quali, quello diretto da Aglieri, presentava la caratteristica di essere particolarmente vicino al Provenzano; sull'esecuzione della strage mediante l'impiego di una Fiat 126 rosso amaranto, rubata da Salvatore Candura su ordine di Vincenzo Scarantino, ed imbottita di esplosivo; sulla consequenziale partecipazione all'attentato non solo dei capi dei due mandamenti, secondo la regola di Cosa nostra per la quale il capo è tale anche perché quando può sta in prima linea, specie se è in ascesa, ma di coloro che una teoria lunghissima di prove indicano come gli uomini più fedeli, più capaci, più attrezzati per partecipare al delitto, ciascuno secondo il proprio rango e come tali poi effettivamente individuati da fonti di prova esterne alla fonte principale.

In conclusione, le prove hanno permesso una ricostruzione dell'evento che, a dispetto della complicata dialettica processuale, è la più semplice, la più elementare, la più vicina alla logica del senso comune, più di ogni altra garanzia di verità nelle cose giudiziarie.

Il processo sulla strage di via D'Amelio non apporta tutte le verità che ci si aspettava.

Questo processo concerne esclusivamente gli esecutori materiali, coloro che hanno attivamente lavorato per schiacciare il bottone del telecomando. Ma questo stesso processo è impregnato di riferimenti, allusioni, elementi concreti che rimandano altrove, ad altri centri di interessi a coloro che in linguaggio non giuridico si chiamano i “mandanti occulti”, categoria rilevante non solo sotto il profilo giuridico ma anche sotto quello politico e morale.

E quindi qui finisce il processo agli esecutori della strage di via D'Amelio ma non certamente la storia di questa strage annunciata che deve essere ancora in parte scritta.

2. Determinazione delle pene e statuizioni accessorie.

L'affermazione di responsabilità per gli imputati le cui posizioni si sono esaminate in precedenza comporta, come per gli altri condannati per gli stessi reati in primo grado, l'irrogazione della pena dell'ergastolo con isolamento diurno che si ritiene congruo determinare in mesi diciotto, stante la ritenuta continuazione.

La gravità del reato, le conseguenze che ne sono derivate, il numero delle vittime, dei feriti, dei danni, la finalità terroristica dell'azione non permettono di accedere a pena diversa.

D'altro canto il contributo di ciascuno degli imputati è stato essenziale e decisivo nel permettere la realizzazione della strage avendo ciascuno di essi svolto un compito essenziale nella divisione del lavoro che ha portato al risultato conclusivo.

Alla condanna alle pene principali seguono le statuizioni accessorie e le misure di sicurezza come per legge.

Le statuizioni civili disposte dai primi giudici nei confronti delle parti civili vanno estese anche nei confronti degli odierni imputati condannati per la strage, dovendosi peraltro limitare la statuizione di condanna al risarcimento alle sole parti civili che hanno proposto appello.

Così come statuito dai primi giudici e per le medesime ragioni vanno accordate alle parti civili appellanti provvisoriamente immediatamente esecutive in misura ritenuta equa, come indicato in dispositivo, salva migliore e diretta quantificazione nella sede propria.

Le spese di giudizio liquidate all'avv. Crescimanno, difensore della famiglia Borsellino, dal primo giudice debbono essere variate in aumento per ricondurle ad equità in accoglimento parziale delle ragioni di doglianza formulate nell'atto d'appello sullo specifico punto, in considerazione della qualità e dell'entità dell'opera prestata dal difensore.

Per quanto concerne le spese di questo grado di giudizio tutti gli imputati per i quali la sentenza di primo grado è stata confermata o riformata in peius devono essere condannati al pagamento delle spese in favore delle parti civili costituite, la cui misura va determinata secondo equità e l'effettivo apporto di lavoro e di impegno come da dispositivo.

Per ogni altro aspetto civilistico vanno confermate le statuizioni del giudice di primo grado, rinviando alle valutazioni contenute nella sentenza impugnata.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533, 536, 541, 544, 592 e 605 c.p.p.,

in parziale riforma della sentenza della Corte di Assise di Caltanissetta n. 2/99, resa
in data 13 febbraio 1999, appellata da:

RIINA Salvatore, AGLIERI Pietro, GRECO Carlo, CALASCIBETTA Giuseppe,
GRAVIANO Giuseppe, TAGLIAVIA Francesco, BIONDINO Salvatore,

VERNENGO Cosimo, GAMBINO Natale, GAMBINO Antonino, LA MATTINA Giuseppe, TINNIRELLO Lorenzo, SCOTTO Gaetano, MURANA Gaetano, URSO Giuseppe, TOMASELLI Salvatore,
dal Procuratore Generale e dal Procuratore della Repubblica di Caltanissetta, nonché
dalle parti civili:

INCANDELA IPPOLITO Emilia, CATALANO Tommaso, CATALANO Salvatore, CATALANO Giulia, CATALANO Rosa, tutti in proprio e nella qualità di eredi legittimi di CATALANO Emanuele, COSLIANI Nella, COSINA Edna, TRAINA Antonina, TRAINA Giuseppe, TRAINA Luciano, DOS SANTOS Maria Petrucia, in proprio e nella qualità di esercente la potestà sul figlio minore TRAINA Dario, ASTA Grazia, PIRAINO BORSELLINO Agnese, BORSELLINO Lucia, BORSELLINO Manfredi, BORSELLINO Fiammetta, LEPANTO BORSELLINO Maria Pia, BORSELLINO Adele, BORSELLINO Rita, BORSELLINO Salvatore,

DICHIARA

VERNENGO Cosimo, GAMBINO Natale, LA MATTINA Giuseppe, TINNIRELLO Lorenzo, MURANA Gaetano, URSO Giuseppe colpevoli dei reati loro rispettivamente ascritti ai capi A), B), C), D), E), F), G), H) della rubrica, unificati per il vincolo della continuazione sotto il più grave delitto di strage di cui al capo F);

CONDANNA

conseguentemente i nominati VERNENGO Cosimo, GAMBINO Natale, LA MATTINA Giuseppe, TINNIRELLO Lorenzo, MURANA Gaetano, URSO Giuseppe alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per mesi diciotto;

DICHIARA

VERNENGO Cosimo, GAMBINO Natale, LA MATTINA Giuseppe, TINNIRELLO Lorenzo, MURANA Gaetano, URSO Giuseppe interdetti in perpetuo dai pubblici uffici, legalmente interdetti e decaduti dalla potestà genitoriale;

ORDINA

per i capi riguardanti gli imputati in questa sede condannati alla pena dell'ergastolo, la pubblicazione della presente sentenza, per estratto e a spese degli stessi, mediante affissione nel Comune di Caltanissetta, nel Comune di Palermo e nel Comune in cui i condannati hanno avuto l'ultima residenza, nonché la pubblicazione, per estratto e per una sola volta, sui giornali quotidiani "La Repubblica",

"Corriere della Sera", "La Stampa", "Il giornale di Sicilia" e "La Sicilia".

CONDANNA

VERNENGO Cosimo, GAMBINO Natale, LA MATTINA Giuseppe, TINNIRELLO Lorenzo, URSO Giuseppe, in solido tra loro e con gli altri condannati per il delitto di strage, al risarcimento dei danni, da liquidare in separato giudizio, in favore delle parti civili appellanti: INCANDELA IPPOLITO Emilia, CATALANO Tommaso, CATALANO Salvatore, CATALANO Giulia, CATALANO Rosa, tutti in proprio e nella qualità di eredi legittimi di CATALANO Emanuele, COSLIANI Nella, COSINA Edna, TRAINA Antonina, TRAINA Giuseppe, TRAINA Luciano, DOS SANTOS Maria Petrucia, in proprio e nella qualità di esercente la potestà sul figlio minore TRAINA Dario, ASTA Grazia;

CONDANNA

tutti i predetti imputati, in solido tra loro e con gli altri condannati per il delitto di strage, al pagamento a titolo di provvisionale immediatamente esecutiva, da imputare alla liquidazione definitiva del danno complessivo, delle seguenti somme:

- € 181.000 (centottantunomila) in favore della parte civile DOS SANTOS Maria Petrucia, in proprio e nella qualità;
- € 52.000 (cinquantaduemila) complessivi in favore di INCANDELA IPPOLITO Emilia, CATALANO Tommaso, CATALANO Salvatore, CATALANO Giulia, CATALANO Rosa, nella qualità di eredi della parte civile CATALANO Emanuele;
- € 52.000 (cinquantaduemila) in favore di ciascuna delle parti civili COSLIANI Nella, ASTA Grazia, INCANDELA IPPOLITO Emilia;
- € 26.000 (ventiseimila) per ciascuna delle parti civili COSINA Edna, TRAINA Antonina, TRAINA Giuseppe, TRAINA Luciano, CATALANO Tommaso, CATALANO Salvatore, CATALANO Giulia, CATALANO Rosa.

RIDETERMINA

le spese processuali del primo grado di giudizio da liquidarsi in favore delle costituite parti civili rappresentate e difese dall'avv. Francesco CRESCIMANNO, elevandone l'importo in complessivi € 75.000 (settantacinquemila), di cui € 74.000 per diritti ed onorari di difesa, oltre I.V.A. e C.P.A.

CONFERMA

nel resto l'impugnata sentenza, comprese le statuizioni civili concernenti le istanze risarcitorie in essa contenute.

CONDANNA

tutti gli imputati, eccetto ROMANO Giuseppe, al pagamento, in solido tra loro, delle spese processuali del presente grado di giudizio.

CONDANNA

in solido, tutti gli imputati, escluso ROMANO Giuseppe, alla rifusione delle spese processuali del grado

in favore delle costituite parti civili, che liquida complessivamente in:

- € 4.000 (quattromila) per diritti ed onorari di difesa, oltre I.V.A. e C.P.A., in favore dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta per la Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente pro tempore, per il Ministero della Giustizia e per il Ministero dell'Interno nelle persone dei rispettivi Ministri pro tempore, per la Regione Siciliana in persona del Presidente pro tempore;
- € 8.000 (ottomila), di cui € 7.900 per diritti ed onorari di difesa, oltre I.V.A. e C.P.A., in favore del comune di Palermo in persona del sindaco pro tempore;
- € 10.000 (diecimila), di cui € 9.900 per diritti ed onorari di difesa, oltre I.V.A. e C.P.A., in favore della Provincia Regionale di Palermo in persona del Presidente pro tempore;
- € 70.000 (settantamila), di cui € 68.500 per diritti ed onorari di difesa, oltre I.V.A. e C.P.A., in favore collettivamente delle parti civili INCANDELA IPPOLITO Emilia, CATALANO Emanuele, CATALANO Tommaso, CATALANO Salvatore, CATALANO Giulia, CATALANO Rosa, COSLIANI Nella, COSINA Edna, TRAINA Antonina, TRAINA Giuseppe, TRAINA Luciano, DOS SANTOS Maria Petrucia, in proprio e nella qualità, ASTA Grazia, tutte rappresentate e difese dall'avv. Mimma TAMBURELLO;
- € 20.000 (ventimila), di cui € 18.500 per diritti ed onorari di difesa, oltre I.V.A. e C.P.A., in favore collettivamente delle parti civili VULLO Antonio, LI MULI Mariano, MELIA Provvidenza, LI MULI Alessandro, LI MULI Tiziana, LI MULI Angela, CATALANO Emilia, TRAINA Giuseppa, LAI Albertina, LOI Maria Claudia, LOI Marcello, COSINA Oriana, tutte rappresentate e difese dall'avv. Alfredo GALASSO;
- € 25.000 (venticinquemila), di cui € 24.250 per diritti ed onorari di difesa, oltre I.V.A. e C.P.A., in favore collettivamente delle parti civili PIRAINO BORSELLINO Agnese, BORSELLINO Lucia, BORSELLINO Manfredi, BORSELLINO Fiammetta, LEPANTO Maria Pia, BORSELLINO Adele, BORSELLINO Rita, BORSELLINO Salvatore, tutte rappresentate e difese dall'avv. Francesco CRESCIMANNO.

INDICA

in giorni novanta il termine per il deposito della sentenza, avuto riguardo alla complessità della stesura della motivazione in relazione al numero delle parti ed alla gravità delle imputazioni.

ORDINA

la sospensione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 304 c.p.p., dei termini di custodia cautelare durante la pendenza del termine sopra indicato.

Caltanissetta, 18 marzo 2002

Il Presidente Estensore

dott. Francesco Caruso

Il Consigliere Coestensore

indice

PARTE PRIMA

Capitolo primo. Introduzione

2. Il processo di primo grado agli organizzatori e agli esecutori diretti della strage di via D'Amelio, Palermo 19 luglio 1992. Sintesi della sentenza e delle fonti di prova. P. 25
3. Appello delle parti civili. P. 266
4. Appelli della Procura della Repubblica e della Procura Generale. P. 268
5. Appelli degli imputati. P. 301

Capitolo secondo. Svolgimento del processo di appello

1. I provvedimenti sulle istanze di riapertura dell'istruzione dibattimentale. P. 318
2. Le questioni pregiudiziali di rito P. 370

Capitolo terzo. Le risultanze dell'istruttoria

1. Le nuove prove in relazione alle questioni dedotte con i motivi di appello. P. 362
2. I risultati dell'indagine sull'asserita manipolazione dello Scarantino da parte degli investigatori ed in particolare degli uomini del gruppo Falcone-Borsellino. P. 396
3. Prime conclusioni sulla censura di inattendibilità intrinseca delle dichiarazioni d'accusa di Vincenzo Scarantino fondata sulla lettura ed annotazione dei verbali in suo possesso all'atto della ritrattazione. P. 446
4. L'intercettazione ambientale nel carcere di Pianosa del colloquio tra Rosalia Basile, moglie di Vincenzo Scarantino ed il collaboratore stesso. P. 468
5. La conferma della tesi accusatoria con le dichiarazioni del nuovo collaboratore di giustizia Calogero Pulci. P. 487

6. Attendibilità intrinseca, riscontri esterni e rilevanza delle dichiarazioni di Pulci come elemento di conferma e riscontro alle dichiarazioni di Scarantino. P. 539
7. La testimonianza di Vincenzo Scarantino in esito alla sua richiesta di essere sentito nuovamente nel processo per la strage di via D'Amelio. P. 565
8. I risultati del confronto con Brusca e Cancemi. P. 595
9. Valutazione complessiva della nuova testimonianza di Vincenzo Scarantino. P. 608
10. La conferma e l'approfondimento del quadro probatorio attraverso le dichiarazioni dei "vecchi" collaboratori Brusca, Cancemi, Siino, Ferrante e Sinacori. Analisi del nuovo contributo probatorio di Giovanni Brusca. P. 613
11. Segue: le nuove dichiarazioni di Salvatore Cancemi. P. 646
12. Segue: i verbali delle dichiarazioni rese da Cancemi nel parallelo procedimento Agate Mariano + 26, c.d. Borsellino ter. Emersione di altre ragioni di attendibilità intrinseca. P. 666
13. Segue: le dichiarazioni di Angelo Siino. P. 710
14. Segue: le nuove dichiarazioni di Giovanbattista Ferrante. La conferma degli elementi d'accusa valorizzati nella sentenza impugnata. P. 724
15. Segue: le dichiarazioni di Vincenzo Sinacori. P. 730
16. Le testimonianze del dr. Genchi e della dr.ssa Rita Fiore Borsellino come riscontro alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e contributo al chiarimento della causale plurima. L'apporto alla prova dell'intercettazione telefonica sull'utenza della famiglia Fiore-Borsellino in via D'Amelio 19: rinvio. P. 733
17. Le nuove prove sulla questione dell'abusiva intercettazione dell'utenza telefonica della famiglia Fiore-Borsellino: rinvio. P. 756.
18. I risultati dell'istruttoria in rapporto alle questioni sollevate dai difensori e dai pubblici ministeri. P. 759

PARTE SECONDA

Capitolo quarto. Postulati di principio e di metodo nell'approccio alla prova.

1. La prova nei procedimenti di criminalità organizzata. P. 740
2. Criteri di valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia P. 776

3. Il fenomeno della collaborazione con la giustizia di appartenenti alle organizzazioni mafiose. Critica dell'unilaterale interpretazione del fenomeno in termini utilitaristici. P. 785

Capitolo quinto: Il quadro storico-ambientale nel quale si colloca la strage di via D'Amelio

1. L'esistenza e la storia di Cosa Nostra (ss.uu. 30 gennaio 1992). L'interesse di Cosa Nostra alla consumazione della strage. La complessità della causale. L'accelerazione e la convergenza di interessi palesi e occulti.. P. 763
2. Richiamo delle convergenti dichiarazioni di collaboratori di giustizia che hanno attribuito al gruppo dirigente di Cosa nostra la responsabilità per la strage di via D'Amelio. Esistenza e funzionamento al tempo della commissione provinciale di Cosa nostra. P. 860
3. La deliberazione della strage da parte dei componenti del tempo della commissione provinciale. P. 840
4. La responsabilità di Riina, Biondino, Aglieri, Greco e Graviano per la partecipazione alla decisione della strage in qualità di capimandamento e componenti della commissione provinciale di Cosa nostra. P. 878
5. Segue: argomenti supplementari a sostegno della "regola della commissione". P.911

PARTE TERZA

Capitolo sesto: Ricostruzione dell'evento.

1. La strage di via D'Amelio: ricostruzione generica Causa della strage: l'esplosione della FIAT 126 sottratta a Valenti Pietrina. Esclusione di ipotesi alternative. P 924
2. La prova dell'intercettazione telefonica e la sua necessità per il compimento della strage. P. 1020.

Capitolo settimo: L'esecuzione della strage.

1. L'affidamento e l'assunzione dell'incarico operativo, precedenti storici; la partecipazione di più mandamenti e la compartimentazione degli incarichi. La partecipazione dei mandamenti di Brancaccio e S. Maria del Gesù. Conferme dirette e indirette a partire dalla fondamentale testimonianza di Tullio Cannella. P. 1110
2. La composizione dei due gruppi facenti capo a Pietro Aglieri, Carlo Greco e Giuseppe Graviano. L'attribuibilità logica di ruoli operativi nella strage agli odierni imputati in base al loro

curriculum criminale ed alla posizione occupata nella gerarchia del mandamento secondo le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. P. 1173

PARTE QUARTA

Capitolo ottavo: il contributo alla prova di Vincenzo Scarantino.

1. Il ruolo di Vincenzo Scarantino nelle testimonianze di Salvatore Candura e Luciano Valenti. P. 1169
2. L'arresto di Vincenzo Scarantino e le fasi precedenti l'inizio della collaborazione. Il contributo di Salvatore Augello. Profilo criminale di Scarantino all'atto della collaborazione. Rilevanza ai fini della credibilità soggettiva del dichiarante. P. 1260
3. Il contributo probatorio di Vincenzo Scarantino. Le dichiarazioni rese nel primo dibattimento e quelle rese in questo giudizio. Le dichiarazioni rese nei verbali d'interrogatorio in fase d'indagini preliminari. Il valore combinato delle diverse dichiarazioni. P.1288
 - 3.1. Le dichiarazioni rese da Vincenzo Scarantino nel primo dibattimento per la strage di via D'Amelio, conclusosi con sentenza irrevocabile di condanna dello stesso Scarantino. P.1297
 - 3.2. Le dichiarazioni dibattimentali di Scarantino nel primo grado di questo giudizio. P.1335
 - 3.3. Il controesame dei difensori. Rilevanza per la valutazione di attendibilità di Scarantino. P. 1372
4. I punti critici delle dichiarazioni di Scarantino in relazione alla sua personalità e alla "storia" della sua collaborazione. P. 1429

Capitolo nono: L'attendibilità intrinseca di Vincenzo Scarantino

1. Gli argomenti della sentenza di primo grado: critica e ricostruzione. P. 1421
2. Analisi delle dichiarazioni di Scarantino alla stregua dei criteri di accertamento della attendibilità. Confronto con le opinioni espresse dalla sentenza della Corte di Assise di appello di Caltanissetta n. 2\99. P. 1512
3. Il riscontro all'attendibilità intrinseca di Scarantino costituito dalla testimonianza di Francesco Andriotta. Integrale valorizzabilità delle dichiarazioni di Andriotta con riferimento a tutti i segmenti del racconto di Scarantino (furto dell'autovettura, riunione, caricamento e trasporto dell'autobomba). P. 1547
4. Considerazioni conclusive sull'attendibilità di Scarantino. P.1612

4.1. Inconsistenza della critica generale della testimonianza di Scarantino fondata sul c.d. “studio dei verbali”: rinvio. P. 1614

4.2. Le violenze, le minacce e le offerte di denaro elemento integrativo della valutazione di attendibilità. P. 1615

4.3. Attendibilità di Scarantino in relazione a quanto emerge dalle dichiarazioni di Candura e di Andriotta. Convergenza delle dichiarazioni di Scarantino ed Andriotta P. 1626

4.4. Esame complessivo dell’attendibilità di Vincenzo Scarantino alla luce di tutti i criteri di valutazione disponibili. P. 1636

Capitolo decimo:

Riscontri esterni alla testimonianza di Scarantino.

1. Premessa. P. 1679
2. Le conferme alla situazione del mandamento di S. Maria di Gesù: posizione di Vincenzo Scarantino nell’ambito dell’organizzazione mafiosa, partecipazione ai delitti dell’organizzazione (omicidi, traffico di stupefacenti, contrabbando), appartenenza all’organizzazione e posizione dei singoli chiamati in correità P. 1685
3. I riscontri generali acquisiti dalle indagini della polizia giudiziaria sui dettagli delle dichiarazioni di Scarantino a conferma della sua attendibilità intrinseca. P.1706
4. I riscontri fondamentali provenienti dalle dichiarazioni di altri collaboratori di giustizia. P. 1721

Capitolo undicesimo:

Le singole responsabilità ed i riscontri individualizzanti

1. La posizione di Salvatore Riina P. 1724
2. La posizione di Salvatore Biondino. P. 1734
3. La posizione di Pietro Aglieri. P. 1739
4. La posizione di Carlo Greco P. 1745
5. La posizione di Giuseppe Graviano P. 1757
6. La posizione di Francesco Tagliavia. P. 1790
7. La posizione di Gaetano Scotto P.1823

8. Le posizioni Natale Gambino, Giuseppe La Mattina e Giuseppe Franco Urso. P. 1850
 - 8.1. L'appello di Natale Gambino. P. 1851
 - 8.2. L'appello di Giuseppe La Mattina. P. 1854
 - 8.3. L'appello di Giuseppe "Franco" Urso. P. 1856
 - 8.4. L'assoluzione per la strage di Natale Gambino, Giuseppe La Mattina e Giuseppe "Franco" Urso: le ragioni della sentenza impugnata ed i suoi limiti. P. 1861
 - 8.5. L'appello del pubblico ministero. P. 1867.
 - 8.6. Conclusioni della Corte. P. 1880.
9. La posizione di Cosimo Vernengo. P. 1895
10. La posizione di Lorenzo Tinnirello. P. 1919
11. La posizione di Gaetano Murana P. 1953
12. Altre posizioni: conferma della sentenza. P. 1974

Capitolo dodicesimo: conclusioni.

1. Sintesi. P. 1995
2. Determinazione delle pene e statuizioni accessorie. P. 1999

